

N. 70.2021 R.G.T. N. SENTENZA 1007/22

N. 890/2016 R.G.N.R.

cui sono stati riuniti il n. 71/2021, 72/2021, 73/2021 e 143/2021 R.G.T.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI**

Sezione Penale

Il Tribunale, così composto,

dott. Ugo Scavuzzo Presidente

dott. Andrea La Spada Giudice

dott.ssa Eleonora Vona Giudice

in camera di consiglio,

in esito all'udienza del 24.10.2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo il 1.11.2022 la seguente

SENTENZA

nel procedimento al n. 70.2021 R.G.T.

A CARICO DI

1) AGOSTINO NINONE Pasqualino nato in Naso il 01.04.1972, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **detenuto presente;**

2) ARCODIA Laura nata in Bronte il 18.04.1990, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Carmelo PORTALE del foro di Patti, **libera già assente;**

3) ARMELI Sebastiano nato in Tortorici il 05.07.1967, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Carmelo OCCHIUTO del foro di Patti, **libero presente;**

4) ARMELI Giuseppe nato in Sant'Agata di Militello il 17.03.1983, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Teresa STRANGIO del foro di Locri, e difeso e assistito di fiducia dall'avv. Carmelo OCCHIUTO del foro di Patti, **libero presente;**

5) ARMELI MOCCIA Giuseppe nato in sant'Agata di Militello il 22.07.1984, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Fabio ARMELI IAPICHINO del foro di Patti e dall'avv. Salvatore SILVESTRO del foro di Messina, **agli arresti domiciliari, presente;**

6) ARMELI MOCCIA Rita nata in Sant'Agata di Militello il 18.05.1976, difesa e assistita dall'avv. Salvatore SILVESTRO del foro di Messina, **agli arresti domiciliari, presente**

7) ARMELI MOCCIA Salvatore nato in Tortorici il 17.07.1982, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Pina DI MARCO del foro di Messina, libero già assente;

8) BARBAGIOVANNI Calogero, nato in Catania il 21.04.1993, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Lua CINAFERONI del foro di Roma e dall'avv. Salvatore CIPRIANO del foro di Patti, **detenuto presente;**

9) BONTEMPO Alessio nato in Sant'Agata di Militello il 19.10.1988, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti e dall'avv. A. RIOLO, **libero presente;**


10) BONTEMPO Gino nato in Tortorici il 10.06.1958, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **agli arresti domiciliari, presente;**

11) BONTEMPO Giovanni nato in Adrano il 01.04.1984, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **libero già assente;**

12) BONTEMPO Giuseppe nato in Sant'Agata di Militello il 29.11.1991, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Salvatore SILVESTRO del foro di Messina e dall'avv. Michele PANSERA del foro di Catania, **libero presente;**

13) BONTEMPO Lucrezia nata a Patti il 29.09.1986, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Valentino GULLINO del foro di Messina e dall'avv. Massimo ALOSI del Foro di Barcellona P.G., **libera presente;**

14) BONTEMPO Salvatore nato in Biancavilla il 10.05.1978, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Salvatore SILVESTRO del foro di Messina e dall'avv. Salvatore CIPRIANO del foro di Patti, **detenuto presente;**



15) BONTEMPO Sebastiano nato in Tortorici il 15.01.1972, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Salvatore SILVESTRO del foro di Messina e dall'avv. Michele PANSERA del foro di Catania, **detenuto presente;**

16) BONTEMPO SCAVO Sebastiano, nato in Tortorici il 14.07.1971, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **libero presente;**

17) CALA' CAMPANA Sebastiana nata in Tortorici il 24.05.1955, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Salvatore SILVESTRO del foro di Messina, **libera presente;**

18) CALA' LESINA Salvatore, nato in Tortorici il 12.03.1972, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Antonino FAVAZZO del foro di Messina e dall'avv. Alessandro MANNO del foro di Catania, **detenuto presente;**

19) CALABRESE Maria Chiara nata in Mistretta il 27.04.1993, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Maria Flavia TIMBRO del foro di Messina, **libera già assente;**

20) CALCO' LABRUZZO Gino, nato in Tortorici il 04.01.1959, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Luca CIANFERONI del foro di Roma, **libero presente;**

21) CALI' Antonio nato il Leonforte il 22.02.1995, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Pierfrancesco BUTTAFUOCO del foro di Catania, **detenuto per altra causa, presente;**

22) CAPUTO Andrea nato in S. Agata di Militello il 19.07.1968, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Antonino FAVAZZO del foro di Messina, **libero già assente;**

23) CAPUTO Antonio nato in Catania il 09.05.1967, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Attilio FLORESTA del foro di Catania e dall'avv. Tommaso CALDERONE del foro di Barcellona P.G., **libero presente;**

24) CARCIONE Arturo, nato in Tortorici il 06.06.1954, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Filippo M. BARBERA del foro di Barcellona P.G., **libero presente;**

25) CARCIONE Giuseppe nato in Messina il 15.07.1984, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Filippo M. BARBERA del foro di Barcellona P.G., **libero già assente;**

26) COCI Jessica, nata in Sant'Agata di Militello il 07.10.1991, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **libera presente;**

27) COCI Domenico nato in Sant'Agata di Militello il 27.02.1990, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Laura TODARO del foro di Patti e dall'avv. Salvatore SILVESTRO del foro di Messina, **detenuto presente;**

28) COCI Carolina nata in Sant'Agata di Militello il 05.01.1984, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Antonio IMPELLIZZERI del foro di Enna, **libera presente;**

29) COCI Rosaria nata in Tortorici il 02.04.1956, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **libera già assente;**

30) COCI Sebastiano nato in Tortorici il 07.04.1961, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Salvatore PAGANO del foro di Messina e dall'avv. Giuseppe STRANO TAGLIARENI del foro di Catania, **detenuto presente;**

31) CONTI MICA Denise nata in Sant'Agata di Militello il 07.10.1991 difesa e assistita di fiducia dall'avv. Laura TODARO del foro di Patti, **libera già assente;**

32) CONTI MICA Sebastiano nato in Tortorici il 27.03.1970, detto "bellocchio", difeso e assistito di fiducia dall'avv. Salvatore SILVESTRO del foro di Messina e dall'avv. Giacomo IARIA del foro di Reggio Calabria, **detenuto presente;**

33) CONTI TAGUALI Ivan nato in Messina l'11.11.1981, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Giuseppe BONTEMPO CASALOTTO foro Patti e dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **agli arresti domiciliari presente;**

34) COSTANTINI Massimo nato in Sondrio il 18.02.1957, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Carlo FARANDA del foro di Messina; **libero presente;**

35) COSTANZO ZAMMATARO Antonina nata in Tortorici il 03.04.1965, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Alessandro MANNO del foro di Catania, **libera già assente;**

36) COSTANZO ZAMMATARO Claudia, nata in Sant'Agata di Militello il 30.07.1988, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Maria CONTI TAGUALI del foro di Catania, **libera già assente;**



37) COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe nato in Tortorici l'08.01.1950, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Salvatore Silvestro, **libero già assente;**

38) COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carretta o carretteri" nato in Biancavilla il 26.03.1982, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, nonché dall'Avv. Nino FAVAZZO del foro di Messina, **detenuto presente;**

39) COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "rummuluni" nato in Biancavilla il 19.12.1985, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, nonché difeso e assistito di fiducia dall'avv. Michele PANSERA del foro di Catania, **libero già assente;**

40) COSTANZO ZAMMATARO Loretta nata in Tortorici il 02.07.1975, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Salvatore SILVESTRO del foro di Messina e dall'avv. Michele PANSERA del foro di Catania, **libera presente;**

41) COSTANZO ZAMMATARO Romina nata in Tortorici il 21.10.1980, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Laura TODARO del foro di Patti, **libera presente;**

42) COSTANZO ZAMMATARO Valentina, nata in Tortorici il 10.03.1985, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Salvatore SILVESTRO del foro di Messina nonché dall'avv. Decimo LO PRESTI del foro di Patti, **agli arresti domiciliari presente;**

43) CRASCI' Barbara, nata in Tortorici il 17.03.1983, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Laura TODARO del foro di Patti, **libera già assente;**

44) CRASCI' Katia, nata in Tortorici il 16.03.1979, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **libera presente;**

45) CRASCI' Lucio Attilio Rosario, nato in Tortorici l'11.11.1958, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **agli arresti domiciliari presente;**

46) CRASCI' Salvatore Antonio nato in Tortorici il 16.08.1953, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **libero presente;**

47) CRASCI' Sebastiano nato in Tortorici il 28.10.1980, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Laura TODARO del foro di Patti, **agli arresti domiciliari presente;**

48) CRAXI Sebastiano nato in Sant'Agata di Militello il 20.05.1976, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, nonché dall'avv. Decimo LO PRESTI del foro di Patti, **libero presente;**

49) CRIMI Sara Maria Nata in Tortorici il 23.07.1962, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Laura TODARO del foro di Patti, **libera già assente;**

50) DELL'ALBANI Salvatore nato in Caltagirone il 03.03.1990, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Christian PARISI del foro di Caltagirone, **libero già assente;**

51) DESTRO MIGNINO Santo nato in Sant'Agata di Militello il 01.06.1988, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, nonché difeso e assistito di fiducia dall'avv. Giorgio TERRANOVA del foro di Catania, **agli arresti domiciliari presente;**

52) DESTRO MIGNINO Sebastiano nato in Tortorici il 25.01.1960, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti e difeso e assistito di fiducia dall'avv. Giorgio TERRANOVA del foro di Catania, **libero presente;**

53) DI BELLA Pietro, nato in Nicosia il 04.02.1983, difeso e assistito di fiducia dall'Avv. Deborah CRISTINA del foro di Catania, **libero già assente;**

54) DI MARCO Marinella nata il 10.09.1975 in San Teodoro, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Attilio FLORESTA del foro di Catania, **libera presente;**

55) FARANDA Antonino nato in Tortorici il 24.05.1941, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Rosetta CARCIONE del foro di Messina, **agli arresti domiciliari presente;**

56) FARANDA Aurelio Salvatore, nato in Sant'Agata il 05.01.1972, difeso e assistito di fiducia dall'avv. F. SINATRA del foro di Gela e dall'avv. A. PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **detenuto presente;**

57) FARANDA Davide, nato il 23.10.1983 in Sant'Agata di Militello, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di

Patti nonché difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alvaro RIOLO Del foro di Patti, **libero presente;**

58) FARANDA Gaetano, nato in Sant'Agata di Militello il 10.11.1970, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **libero presente;**

59) FARANDA Gianluca, nato in Tortorici il 30.05.1981, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Massimo ALI' del foro di Caltagirone e dall'avv. Antonio IMPELLIZZERI del foro di Enna, **detenuto presente;**

60) FARANDA Massimo Giuseppe, nato in Sant'Agata di Militello il 30.06.1973, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Antonino FAVAZZO del foro di Messina, **detenuto presente;**

61) FARANDA Rosa Maria nata in Sant'Agata di Militello il 31.10.1994, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Salvatore SILVESTRO del foro di Messina, **libera presente;**

62) FLORIDIA Innocenzo, nato in Caltagirone il 10.10.1979, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Massimo ALI' del foro di Caltagirone, **libero già presente;**

63) FOTI Valentina nata in Sant'Agata di Militello il 17.11.1994, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Cinzia PANEBIANCO del foro di Messina, **libera già assente;**

64) GALATI GIORDANO Vincenzo, nato in Tortorici il 14.07.1958, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **libero già assente;**

65) GALATI GIORDANO Vincenzo nato in Tortorici il 18.05.1969, inteso "*lupin*", difeso e assistito di fiducia dall'avv. Salvatore SILVESTRO del Foro di Messina e dall'avv. Decimo LO PRESTI del Foro di Patti, **detenuto presente;**

66) GALATI MASSARO Santo, nato in Biancavilla il 22.07.1981, difeso e assistito di fiducia dall'avv. LIOTTA Salvatore del foro di Catania, **libero presente;**

67) GALATI PRICCHIA Daniele, nato in Messina il 22.01.1991, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti e dall'avv. Antonino FAVAZZO del foro di Messina, **libero presente;**

68) GALATI SARDO Emanuele, nato il 28.01.1980 in Messina, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Carmela FOTI del foro di Catania e dall'avv. Antonino FAVAZZO del foro di Messina, **agli arresti domiciliari presente;**

69) GLIOZZO Giuseppina, nata il 21.07.1981 in Catania, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Luigi ZINNO del foro di Catania, **libera già assente;**

70) GULINO Mario, nato il 05.03.1969 in San Piero Patti, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Giuseppe CONDIPODERO MARCHETTA del foro di Patti, **libero presente;**

71) HILA Alfred, nato il 02.07.1983 a Shkoder (Albania), difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO foro Patti e dall'avv. D. LO PRESTI del foro di Patti, **agli arresti domiciliari presente;**

72) LINARES Roberta, nata il 06.12.1984 in Augusta, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Bonaventura CANDIDO del Foro di Messina, **libera presente;**

73) LOMBARDO FACCIALE Pietro, nato il 04.07.1955 in Cesarò, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Antonino FAVAZZO del Foro di Messina, **libero presente;**

74) LUPICA SPAGNOLO Francesca, nata il 20.04.1964 in Tortorici, difesa e assistita di dall'Avv. A. PRUITI CIARELLO del Foro di Patti, **libera già assente;**

75) LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, nata il 02.07.1952 in Tortorici, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Rosetta CARCIONE del foro di Messina, **libera già assente;**

76) MANCUSO CATARINELLA Jessica, nata il 20.08.1991 in Mistretta, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Benedetto RICCIARDI del foro di Patti, **libera già assente;**

77) MANCUSO CRISTOFORO Fabio, nato il 22.10.1963 in Cuneo, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Gianluca CURRO' del foro di Messina, **libero presente;**

78) MARINO Agostino Antonino, nato il 01.09.1962 in Tortorici, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Stefano RAMETTA del foro di Catania, **libero presente;**

79) MARINO Rosario, nato il 07.05.1992 in Messina, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Stefano RAMETTA del foro di Catania, **libero già assente;**

80) MILITELLO Alessandro Giuseppe, nato il 02.01.1973 in Troina, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Elvira GRAVAGNA del foro di Enna, **libero già assente;**

81) NATOLI Giuseppe, nato il 22.01.1966 in Milano, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Letterio ARENA del foro di Messina, **libero presente;**

82) PATERNITI BARBINO Antonino Angelo, nato il 10.12.1952 in Tortorici, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Filippo Maria BARBERA del foro di Barcellona P.G., nonché difeso e assistito di fiducia dall'avv. Maria Elisa PANCALDO del foro di Barcellona P.G., **libero presente;**

83) PIRRIATORE Massimo, nato il 18.05.1976 in Bronte, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Paolo SALICE del foro di Catania, **libero già assente;**

84) PRUITI Elena, nata il 10.06.1980 in Sant'Agata di Militello, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **libera presente;**

85) PROTOPAPA Francesco, nato il 02.04.1990 in Sant'Agata di Militello, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del foro di Patti, **agli arresti domiciliari assente;**

86) REALE Angelamaria, nata il 29.08.1974 in Messina, difesa e assistita d'ufficio dall'avv. Daniele GULLOTTI del Foro di Messina, **libera già assente;**

87) RIZZO SCACCIA Danilo, nato il 09.12.1982, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Paolo SALICE del foro di Catania e dall'avv. Ludovica GROSSO del foro di Catania, **libero presente;**

88) SCINARDO Giuseppina, nata il 02.10.1971 in Capizzi, difesa e assistita di fiducia dall'avv. G. BRIGUGLIO del foro di Messina, **libera già assente;**

89) SCINARDO TENGHI Elisabetta, nata il 18.01.1977 in Capizzi, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Giovanni PALERMO del foro di Enna e dall'Avv. Giuliana CONTE del foro di Enna, **libera già presente;**

90) SCINARDO TENGHI Giuseppe, nato il 28.09.1984 in Gross Umstadt, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Ones BENINTENDE del foro di Enna e dall'avv. Antonino FAVAZZO del foro di Messina, **libero già presente;**

91) SPASARO Angelica Giusy, nata il 09.06.1996 in Sant'Agata di Militello, difesa e assistita di fiducia dall'avv. Alessandro PRUITI CIARELLO del Foro di Patti, **libera già assente;**

92) SPASARO Giuseppe Natale, nato il 18.03.1955 in Galati Mamertino, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Filippo ALESSI del Foro di Messina, **libero già assente;**

93) STRANGIO Antonia, nata il 25.10.1974 in Locri, difesa e assistita di fiducia dall'avv. C. OCCHIUTO del foro di Patti, **libera già presente;**

94) TALAMO Mirko, nato il 21.12.1987, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Laura TODARO del Foro di Patti, **detenuto per altra causa presente;**

95) TERRANOVA Salvatore, nato il 19.11.1993 in Catania, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Salvatore LEOTTA del foro di Catania nonché dall'avv. Francesco RUGGERI del Foro di Catania, **libero presente;**

96) ZINGALES Carmelino nato il 13.03.1974 in Sant'Agata di Militello, difeso e assistito di fiducia dall'avv. Antonino FAVAZZO del Foro di Messina, **libero già assente;**

per i seguenti delitti:

ARMELI MOCCIA Giuseppe, ARMELI MOCCIA Rita, CALCO' LABRUZZO Gino, COCI Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio, CRASCI' Sebastiano, CRAXI' Sebastiano, FARANDA Antonino (cl.'41), FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Davide, [FARANDA Emanuele Antonino], FARANDA Gaetano, FARANDA Gianluca, FARANDA Massimo Giuseppe, FARANDA Rosa Maria, BARBAGIOVANNI Calogero, , BONTEMPO Gino, [BARBAGIOVANNI Carmelo, BONTEMPO Sebastiano (cl.'69), BONTEMPO Giuseppe (cl.'64), MARINO GAMMAZZA Giuseppe, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (cl. '82), per i quali si procede separatamente], BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), BONTEMPO Salvatore, CALA' LESINA Salvatore, COCI Domenico, [CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe per il quale si è proceduto separatamente], CONTI MICA Sebastiano, CONTI TAGUALI Ivan, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'82), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'85), GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69),

1) Art. 416 bis comma 1, 2 e 4 c.p., per avere fatto parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, operante nella fascia tirrenica della provincia di

Messina (cd. "famiglia tortoriciana", nella sua articolazione del gruppo dei "Bontempo Scavo" e del gruppo dei "Batanesi"), finalizzata – mediante la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo – alla commissione di una indeterminata serie di delitti, anche contro il patrimonio (tra cui le truffe aggravate perpetrate – anche mediante intestazioni fittizie di imprese - a danno dell'Unione Europea e dell'AGEA, di cui ai capi che seguono), nonché al controllo, in modo diretto o indiretto, di attività economico/imprenditoriali, di concessioni e autorizzazioni, e comunque alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti per sé e per gli altri;

con i seguenti ruoli e con le condotte di seguito specificate:

famiglia del Bontempo Scavo

FARANDA Aurelio Salvatore, promuovendo, programmando e coordinando – quale referente apicale di tutti gli altri indagati - le attività criminose dell'associazione nel settore delle truffe all'Unione Europea ed all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per il conseguimento (senza titolo) di ingenti somme conferite quali sovvenzioni pubbliche e contributi alla produzione agricola (fondi FEAGA) ed allo sviluppo rurale (fondi FEASR); curando personalmente i contatti con esponenti apicali di altre consorterie mafiose (gruppo di Mistretta; famiglia "Brunetto"; famiglia "La Rocca" di Caltagirone) al fine di determinare la spartizione concordata dei terreni che gli esponenti (ovvero, i prestanome) di ciascun gruppo mafioso avrebbero successivamente (e falsamente) elencato, nelle plurime domande di sovvenzione da presentarsi all'AGEA, quali asseriti titoli per il conseguimento delle sovvenzioni medesime; occupandosi altresì dei rapporti con il notaio PECORARO [per il quale si procede separatamente] ai fini della predisposizione di atti di donazione strumentali alla creazione di un apparente (ma, in realtà, non veritiero) titolo di conduzione, in capo a membri dell'associazione, di terreni appartenenti a soggetti o enti terzi (atti di donazione ove il dante causa si dichiara, contrariamente al vero, titolare dei predetti terreni per usucapione non accertata giudizialmente, e l'avente causa, pienamente al corrente della falsità della dichiarazione predetta, accetta di acquisire i terreni formalmente "a proprio rischio");

FARANDA Massimo Giuseppe (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore), costituendo ed intestando a sé – ovvero a dei prestanome - plurime imprese fittizie

destinate esclusivamente all'illecito conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura erogate dall'Unione Europea tramite l'AGEA; nonché occupandosi dei rapporti con esponenti del gruppo mafioso dei "Batanesi" al fine di definire una spartizione concordata delle particelle di terreno da utilizzarsi quale asserito titolo nella predisposizione delle domande di contributo destinate all'AGEA;

COCI Sebastiano (suocero di FARANDA Gianluca, a propria volta fratello di FARANDA Aurelio Salvatore e FARANDA Massimo Giuseppe), fungendo da intermediario tra FARANDA Aurelio Salvatore ed una ulteriore organizzazione criminale operante (nel settore delle truffe all'AGEA) presso Enna e Capizzi; costituendo ed intestando a sé – ovvero alla figlia COCI Carolina - plurime imprese fittizie destinate esclusivamente all'illecito conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura erogate dall'Unione Europea tramite l'AGEA;

FARANDA Gaetano (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore e di FARANDA Massimo Giuseppe) e CRAXI' Sebastiano (cognato di FARANDA Gaetano), costituendo e gestendo cartolarmente le società (fittizie) necessarie all'organizzazione per presentare le domande di contribuzione; producendo la documentazione falsa da inserire nei fascicoli aziendali delle ditte e società riferibili all'associazione; occupandosi delle modifiche relative all'identità dei rappresentanti legali delle imprese fittizie al fine di sostituire gli indagati ai quali – a causa di indagini in corso – non potevano essere ulteriormente intestate imprese agricole; mantenendo i rapporti con i numerosi prestanome per conto dell'associazione e con i singoli operatori dei CAA deputati alla predisposizione e l'inoltro delle domande;

ARMELI MOCCIA Giuseppe (cognato di FARANDA Massimo Giuseppe), ARMELI MOCCIA Rita (moglie di FARANDA Massimo Giuseppe), CRASCI' Lucio Attilio, CRASCI' Sebastiano (cugino di CRAXI' Sebastiano), FARANDA Antonino (cl. '41; padre di FARANDA Aurelio Salvatore, di FARANDA Massimo Giuseppe, di FARANDA Gaetano, di FARANDA Emanuele Antonino, di FARANDA Davide, di FARANDA Gianluca), FARANDA Davide (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe e FARANDA Gaetano), FARANDA Emanuele Antonino (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore), FARANDA Gianluca (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe e FARANDA Gaetano), FARANDA

Rosa Maria (figlia di FARANDA Massimo Giuseppe), coadiuvando gli altri membri dell'associazione nella predisposizione della documentazione falsa prodromica all'illecito ottenimento delle sovvenzioni pubbliche, fornendo assistenza logistica e costituendo, anche a proprio nome, soggetti giuridici fittizi riconducibili all'organizzazione ed esclusivamente funzionali alla presentazione delle domande di contribuzione;

In Tortorici, Messina e territori limitrofi, dall'anno 2010 sino all'attualità;

famiglia del Batanesi

BARBAGIOVANNI Calogero:

con il ruolo di uomo di fiducia di Bontempo Sebastiano, detto biondino,

- commettendo il delitto indicato al capo 12) della rubrica;

- dedicandosi ad attività di narcotraffico, per come indicato ai capi 7), 8), 9), 10);

- compiendo altre attività utili per conto dell'associazione mafiosa, quali ad esempio, assicurare controllo di un bacino d'acqua artificiale in località Centuripe;

[BARBAGIOVANNI Carmelo, detto "muzzuni":

con il ruolo di addetto al mantenimento degli affiliati reclusi, in particolar modo di CONTI MICA Sebastiano];

BONTEMPO Gino:

commettendo truffe finalizzate a detta percezione, per come indicato al capo 17), gestendo talune imprese attraverso le quali venivano realizzati profitti ingiusti, avvalendosi di prestanome per come indicato ai capi 120) e 121);

[BONTEMPO Giuseppe:

partecipando a riunioni tra associati presso il ristorante La Quercia; assicurando, su indicazione del fratello Bontempo Sebastiano, uappu, capo dei batanesi, il controllo di appezzamenti di terreno in località Centuripe e nel controllo di canali irrigui in c.da Carcaci di Centuripe];

[BONTEMPO Sebastiano, cl.'69, detto uappu:

con il ruolo di capo della famiglia batanese,

coordinando tutte le attività, anche economiche, della famiglia mafiosa; commettendo i delitti di cui ai capi 4), 13), 131); garantendo il controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi comunitari

erogati dall'A.G.E.A., gestendo talune imprese, fittiziamente intestate a prestanome, attraverso le quali venivano realizzati profitti ingiusti; gestendo anche il traffico di stupefacenti per come indicato al capo 4)];

BONTEMPO Sebastiano, cl.'72:

- partecipando a riunioni tra associati presso il ristorante La Quercia e presso il chiosco del "uappu";

- mantenendo contatti con il sodale Calà Lesina Salvatore, per il tramite di Costanzo Zammataro Giuseppe; assicurando il controllo di un bacino d'acqua artificiale nel territorio di Centuripe; dirimendo controversie relative al possesso di terreni; commettendo i delitti di cui ai capi, 98), 99),100),101), 102), 103), 123), 124), 125) nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A., gestendo imprese fittiziamente intestate a prestanome, attraverso le quali venivano realizzati profitti ingiusti;

- occupandosi con ruolo di vertice del traffico di stupefacenti per come indicato ai capi 7),8),10);

BONTEMPO Salvatore:

- ribadendo, in più occasioni, con violenza, il controllo del territorio da parte della famiglia mafiosa, unitamente a Conti Mica Antonino (già ritenuto partecipe dell'associazione medesima); partecipando a summit chiarificatori diretti dal sodale Marino Gammazza Giuseppe, storico appartenente al gruppo mafioso; dedicandosi al traffico di stupefacenti per come indicato al capo 4);

- informando il cognato Pruiti Giovanni, appartenente alla criminalità organizzata mafiosa, del rinvenimento di microspie presso il ristorante la Quercia, ove si erano svolti degli incontri tra gli associati;

- accompagnando Conti Mica Sebastiano anche allorquando questi poneva in essere atti intimidatori in danno di Marino Agostino Antonino (detto Gammazza), per come indicato al capo 15), funzionali ad assicurare un più penetrante controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;

CALÀ LESINA Salvatore:

- agevolando la penetrazione ed il consolidamento della famiglia mafiosa batanese nel settore del controllo di appezzamenti di terreno, funzionali alla

percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'AGEA, anche attraverso l'operato del funzionario colluso Scinaro Tenghi Giuseppe;

- favorendo i contatti tra la famiglia mafiosa batanese ed altre organizzazioni mafiose siciliane, mettendo a disposizione la sua dimora per summit mafiosi, cui i batanesi prendevano parte tramite Costanzo Zammataro Giuseppe, cl. 82, per il controllo del territorio;

COCI Domenico:

- trafficando in stupefacenti, unitamente al di lui suocero Conti Mica Sebastiano, per come indicato al capo 4);

- accompagnando Conti Mica Sebastiano, in varie occasioni indicative di una condivisione delle finalità della famiglia mafiosa, tra le quali quelle relative a taluni incontri con Marino Agostino Antonino, funzionali al controllo dei contributi comunitari erogati dall'A.G.E.A.;

- rendendosi intestatario fittizio di plurime imprese, attraverso le quali venivano percepiti in maniera fraudolenta detti contributi anche nell'interesse della famiglia dei Bontempo Scavo, che agiva attraverso Faranda Aurelio Salvatore e Coci Sebastiano, zio di Domenico, per come indicato ai capi 235), 236) 237), 238), 309), 310), 311), 312);

[CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe:

ponendo a disposizione il ristorante "la Quercia", da egli gestito, per riunioni della famiglia mafiosa, informando i sodali del rinvenimento di microspie presso il suddetto locale, ed operando nel settore del recupero di crediti];

CONTI MICA Sebastiano:

- commettendo il delitto di estorsione di cui al capo 15), finalizzato ad assicurare un più capillare controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;

- trafficando in stupefacenti, per come indicato al capo 4);

CONTI TAGUALI Ivan:

ponendo a disposizione il suo locale di barberia per incontri tra associati, mediando tra loro i relativi contatti, anche funzionali ad appuntamenti; fornendo supporto logistico, procurando utenze cellulari; dedicandosi ad attività di narcotraffico per come indicato al capo 4);

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, cl.'82:

- mediando i contatti tra lo zio Galati Giordano Vincenzo ed esponenti di Cosa Nostra Siciliana, operanti in territorio palermitano (Tony Maranto, in particolare);

- partecipando a summit mafiosi presso la dimora di Calà Lesina Salvatore, cui prendevano parte anche esponenti della criminalità organizzata catanese, per dirimere plurime questioni attinenti al controllo del territorio; occupandosi, tra l'altro, del recupero di beni rubati e della individuazione degli autori dei relativi furti; mantenendo i contatti con il funzionario colluso Scinaro Tenghi Giuseppe, per procurare la percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;

- commettendo i delitti indicati ai capi 83), 84), 85), 86), 126) 127), 128), gestendo plurime imprese anche intestate a prestanome, e realizzando profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri.

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, cl.'85:

partecipando ad un incontro con gli altri associati, presso un chiosco gestito da Bontempo Sebastiano, uappu; prendendo parte ai citati summit, tenuti presso la dimora di Calà Lesina Salvatore, o ricevendo, comunque, da Costanzo Zammataro Giuseppe, cl. 82, confidenze relative alle questioni criminali ivi discusse; occupandosi del recupero di beni rubati, quale punto di riferimento per il controllo del territorio;

[COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, cl.'82 (genero di Bontempo Gino);

gestendo, anche attraverso prestanome, plurime imprese, attraverso le quali la famiglia mafiosa otteneva il controllo nella percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A., commettendo i delitti di cui ai capi 16), 17), 120) della rubrica, e realizzando profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri)];

GALATI GIORDANO Vincenzo, detto *lupin*:

- mantenendo, quale soggetto di vertice dei batanesi, contatti, e partecipando ad incontri con esponenti della mafia palermitana (Tony Maranto, in particolare), per sottoporre ad estorsione talune imprese originarie delle zone controllate dai batanesi;

- occupandosi, tra l'altro, di dirimere controversie originate da furti di bestiame e di autovetture, procurando, grazie al controllo operato dalla famiglia, il recupero della refurtiva o la corresponsione del relativo controvalore, in favore del

soggetti che avevano subito tali sottrazioni, e beneficiavano della "protezione" della famiglia;

- gestendo, anche attraverso prestanome, plurime imprese, attraverso le quali la famiglia mafiosa otteneva il controllo nella percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A., commettendo i delitti di cui ai capi 87), 88), 89), 90),91), 92), 93), 94), 95), 96), 97), 98), 99), 100, 101), 102) 103), 122), e realizzando profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri.

[MARINO GAMMAZZA Giuseppe:

dirimendo, quale storico appartenente all'associazione mafiosa, controversie insorte tra componenti della famiglia batanese e della famiglia dei Bontempo Scavo; assicurandosi il controllo di taluni appezzamenti di terreno a dispetto di altri interessati non associati];

CALCO LABRUZZO Gino

quale referente della famiglia mafiosa per il territorio di Montalbano Elicona, partecipando a summit, cui prendevano parte anche esponenti della criminalità organizzata catanese, per dirimere questioni attinenti al controllo del territorio, ed alla gestione di appezzamenti di terreno; dedicandosi al compimento di estorsioni (per procurarsi i terreni), e truffe in danno dell'A.G.E.A., favorendo un capillare controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;

Con il ruolo di promozione, direzione e organizzazione quanto a BONTEMPO Sebastiano (cl.'69), BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), CONTI MICA Sebastiano, GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69).

Fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. per tutti per essere l'associazione armata.

In Tortorici e territori limitrofi, nelle seguenti date:

per BARBAGIOVANNI Calogero, acc. nell'anno 2016 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

[per BARBAGIOVANNI Carmelo, dal giugno 2009 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)]

per BONTEMPO Gino acc. nell'anno 2016 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

[per BONTEMPO Giuseppe, acc. nell'anno 2016 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)]

[per BONTEMPO Sebastiano (cl. 69) , dal 7.11.1995 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)]

per BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), dal 10.4.2003 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per BONTEMPO Salvatore, acc. nell'anno 2016 e 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per CALÀ LESINA Salvatore, acc. nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per COCI Domenico, acc. nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

[per CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe, dal 7.11.1995 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)]

per CONTI MICA Sebastiano, dal 7.11.1995 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per CONTI TAGUALI Ivan, acc. nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'82), dal 2013 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'85), acc. nell'anno 2016 e 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

[per COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (cl.'82), nell'anno 2016 e 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)]

per GALATI GIORDANO Vincenzo, dal 29.05.2009 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

[per MARINO GAMMAZZA Giuseppe, dal 10.04.2003 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)]

per CALCO Labruzzo Gino, acc. nell'anno 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

MARINO Agostino Antonino, MARINO Rosario

2) artt. 110 c.p., 416 bis c.p. perché, senza farne parte, contribuivano al raggiungimento degli scopi dell'associazione mafiosa nota come "famiglia tortoriciana", in particolare nella sua articolazione del c.d. "gruppo dei batanesi", ponendo in essere condotte utili nel settore del controllo dei contributi pubblici erogati dall'AGEA, e, in particolare, predisponevano ed inoltravano, a nome di CONTI MICA Denise, figlia di CONTI MICA Sebastiano (soggetto di vertice dell'associazione mafiosa) una domanda unica di pagamento per la percezione di contributi agricoli erogati dall'AGEA, grazie alla quale la donna percepiva fraudolentemente, la somma di € 48.097,10, metà della quale veniva trasferita ai due MARINO

In Tortorici ed altre località, tra il maggio 2015 ed il maggio del 2016

CAPUTO Andrea

3) artt. 110 c.p., 416 bis c.p., perché, senza farne parte, arrecava un contributo funzionale alla conservazione ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa, nota come gruppo dei batanesi, operando, presso il ristorante la Quercia e le pertinenze di esso (luogo di riunione operativa dei componenti del clan, ad una delle quali, in occasione di una cena, egli aveva preso parte) un'attività di ricerca di microspie (c.d. bonifica), che determinava il rinvenimento di plurimi apparati per intercettazioni di conversazioni tra presenti, ivi installati nell'ambito del presente procedimento. Attività svolta con il contributo di CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe, ed i cui esiti venivano portati a conoscenza di BONTEMPO Salvatore (fratello di BONTEMPO Sebastiano, detto "biondino", e cognato di PRUITI Giovanni).

In Brolo, acc. tra il 3 ed il 5 luglio 2016

SCINARDO TENGHI Giuseppe

3 bis) artt. 110 c.p., 416 bis c.p. perché, senza farne parte, contribuiva al raggiungimento degli scopi dell'associazione mafiosa nota come "famiglia tortoriciana", in particolare nella sua articolazione del c.d. "gruppo dei batanesi", compiendo condotte utili nel settore del controllo dei contributi pubblici erogati dall'AGEA, ponendosi a disposizione di Costanzo Zammataro Giuseppe, detto carrettere, esponente della famiglia batanese, incaricato di curare questi traffici criminosi, adoperandosi, su richiesta del Costanzo Zammataro, per il buon esito di una pratica, finalizzata alla percezione di contributi AGEA di diretto interesse di Galati Massaro Santo, detenuto, appartenente alla famiglia mafiosa di Centuripe - retta da Calà Lesina Salvatore - collegata alla famiglia batanese.

In Capizzi ed altre località, nel gennaio 2018

[BONTEMPO Sebastiano (cl.'69) per il quale si procede separatamente].
CONTI MICA Sebastiano, COCI Domenico, HILA Alfred, PROTOPAPA Francesco, AGOSTINO NINONE Pasqualino, CONTI TAGUALI Ivan, BONTEMPO Salvatore (e con Valerio Labia Giuseppe, BONTEMPO Alessandro e NICOLOSI Giuseppe nei confronti dei quali si procede separatamente)

4) art. 74, I, II, III comma, del D.P.R. n. 309/1990, 416 bis 1. c.p., per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, facendo parte integrante di un'organizzazione operante nella zone di Tortorici, Messina e paesi limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, fra cui cocaina, marijuana, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze.

BONTEMPO Sebastiano (cl.'69) e CONTI MICA Sebastiano, con il ruolo di promotori, direttori ed organizzatori.

Con l'aggravante di essere gli associati in numero di dieci (o più) e di esservi, tra i partecipanti, persone dedite all'uso di stupefacenti (BONTEMPO Salvatore)

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. di avere commesso il fatto con metodo mafioso, ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei batanesi.

In Tortorici ed altre località, acc. sino al marzo del 2018 (epoca degli ultimi incontri documentati tra BONTEMPO Sebastiano (cl.'69), CONTI MICA Sebastiano e COCI Domenico)

CONTI TAGUALI Ivan

5) art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto, al fine di spaccio, una quantità imprecisata di sostanza stupefacente di natura non determinata (occultata presso la sua barberia e parte della quale offriva in vendita ad un tale Nello)

In Tortorici, acc. tra il 15 ed il 16 dicembre 2016

5 bis) artt. 81 cpv. c.p.; 2, 4, 7 della legge n. 895/1967; 697 c.p.; per aver abusivamente detenuto, e portato in luogo pubblico, una pistola marca Beretta mod. 70 cal. 7,65 con matricola abrasa e n. 49 cartucce cal. 22 long rifle;

In Tortorici, acc. il 28.2.2019 (data del sequestro della pistola e delle cartucce)

5 ter) art. 23 della legge n. 110/1975; per aver detenuto e portato in luogo pubblico l'arma su indicata da ritenersi clandestina perché con matricola abrasa;

In Tortorici, acc. il 28.2.2019 (data del sequestro della pistola)

5 quater) art. 648 c.p.; per avere, al fine di trarne profitto, ricevuto la pistola su indicata, provento del delitto di cancellazione dei numeri di matricola previsto dall'art. 23 della l. n. 110/1975M

In Tortorici, acc. il 28.2.2019 (data del sequestro della pistola)

BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), BARBAGIOVANNI Calogero

7) artt. 110 c.p., 73 del DPR n. 309/1990 per avere, in concorso tra loro, detenuto al fine di spaccio una quantità imprecisata di sostanza stupefacente di tipo marijuana (di scarsa qualità)

In Raccuja, il 29 settembre 2016

DESTRO MIGNINO Santo, [CONTI MICA Samuele per il quale si procede separatamente], BONTEMPO Sebastiano (cl. 72), BARBAGIOVANNI Calogero

8) artt. 110 c.p., 73 del DPR n. 309/1990 per avere, in concorso tra loro, detenuto al fine di spaccio un chilo di sostanza stupefacente di tipo marijuana
In luogo imprecisato, acc. il 19 ottobre 2016

DESTRO MIGNINO Sebastiano, DESTRO MIGNINO Santo,
BARBAGIOVANNI Calogero, GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'58)

9) artt. 110 c.p., 73 del DPR n. 309/1990 per avere, in concorso tra loro, detenuto al fine di spaccio 40 chili di sostanza stupefacente di tipo marijuana, parte dei quali, pari a 10 chili, destinata a BARBAGIOVANNI Calogero
In Augusta, in epoca anteriore prossima al 25 ottobre 2016

DESTRO MIGNINO Sebastiano, DESTRO MIGNINO Santo,
BARBAGIOVANNI Calogero, BONTEMPO Sebastiano (cl.'72)

10) art. 74, I, Il comma del D.P.R. n. 309/1990, per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, facendo parte integrante di un'organizzazione operante nelle zone di Tortorici, Centuripe ed altri paesi limitrofi, dedita alla coltivazione acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di tipo marijuana, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze.

BONTEMPO Sebastiano quale direttore; DESTRO MIGNINO Sebastiano,
DESTRO MIGNINO Santo quali coltivatori dello stupefacente;
BARBAGIOVANNI Calogero quale spacciatore

In Tortorici ed altre località, acc. sino al dicembre del 2016

BONTEMPO Gino

11) artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p., 629 I e II comma c.p. e 416 bis.1, perché, in concorso con altri soggetti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ricorrendo a minaccia anche implicita derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa denominata "dei batanesi", così sottintendendo e prospettando l'eventualità di atti contro la persona, costringeva DI VINCENZO Ignazio Michele a farsi concedere in locazione, attraverso la stipula di due contratti - l'uno in sostituzione dell'altro - alcuni terreni di sua proprietà ubicati nel Comune di Tortorici, senza versare alcuna somma di denaro a titolo di corrispettivo, benché

nei relativi contratti di affitto fosse stato previsto il pagamento di 1.500 euro annui a titolo di canone.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "dei batanesi", operante nel territorio di Tortorici.

Nel territorio del Comune di Tortorici, tra il giugno del 2012 e il maggio 2017.

BONTEMPO Sebastiano, cl. 72, detto biondino o dubbiuni – COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, cl. 82, detto carretta o carettere – GULINO Mario

11 bis) art. 81 cpv. c.p., 110 c.p., 629 I e II comma c.p. e 416 bis.1, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ricorrendo a minaccia anche implicita derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa denominata "dei batanesi", così sottintendendo e prospettando l'eventualità di atti ritorsivi, costringevano Gulino Carmelo ad operare, in favore di Bontempo Sebastiano, cl. 72, una fornitura di legna (del valore pari a € 700/800, circa), che non veniva pagata.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "dei batanesi", operante nel territorio di Tortorici.

In Montalbano Elicona e Tortorici, tra l'agosto ed il 26.9.2017 (data in cui la fornitura era effettuata)

BARBAGIOVANNI Calogero, DESTRO MIGNINO Sebastiano

12) art. 81 cpv c.p., 56 c.p., 110 c.p., 629 I e II comma c.p. e 416 bis.1, perché, in concorso con tra loro e con altri soggetti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ricorrendo a minaccia anche implicita derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa denominata "dei batanesi", così sottintendendo e prospettando l'eventualità di atti contro la persona, nonché rendendosi responsabili d atti ritorsivi ai danni di beni nella disponibilità della persona offesa, ponevano in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a

costringere GULINO Carmelo a farsi consegnare la somma di 5.000 euro; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "dei batanesi", operante nel territorio di Tortorici.

Nel territorio del Comune di Floresta e territori limitrofi, nell'agosto del 2016.

[BONTEMPO Sebastiano (cl.'69) per il quale si procede separatamente],
BONTEMPO SCAVO Sebastiano

13) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perchè, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a BONTEMPO SCAVO Sebastiano - ed all'associazione Ritrovo dei Nebrodi, a questi riconducibile - la titolarità e la disponibilità di un'attività economica, costituita dalla gestione di un chiosco per la vendita al pubblico di bibite ed alimenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi".

In Tortorici, acc. nel luglio del 2016.

MARINO Agostino Antonino, MARINO Rosario, CONTI MICA Denise,
TALAMO Mirko

14) artt. 110 c.p., 640 bis c.p., 61 n.7. c.p., 416 bis 1. c.p. , perchè, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel presentare CONTI MICA Denise - su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario - una domanda unica di pagamento di contributi agricoli, per l'anno 2015, rivolta all'AGEA, dichiarando falsamente di essere ella conduttrice di plurimi appezzamenti di terreno siti nella regione Abruzzo, si procuravano un ingiusto profitto pari alla somma di € 48.097,10, erogata, a tale titolo, dall'AGEA, metà della quale veniva trasferita ai due MARINO.

Con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità

Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei batanesi, della quale CONTI MICA Sebastiano (padre di Denise) è esponente di vertice.

In Capo D'Orlando ed altre località nel maggio del 2016

CONTI MICA Sebastiano

15) artt. 629 c.p., 416 bis 1. c.p. perché, con minaccia di un male ingiusto - anche implicita, per la sua notoria appartenenza all'associazione mafiosa dei Batanesi - costringeva MARINO AGOSTINO Antonino a corrispondergli la somma di 200 euro, quale acconto su un maggiore importo preteso, relativo alle somme di denaro fraudolentemente percepite in danno dell'AGEA (€ 48.097,10, a seguito di una domanda unica di pagamento presentata per l'anno 2015) quali contributi agricoli, da CONTI MICA Denise, con la complicità di MARINO AGOSTINO Antonino e MARINO Rosario

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con metodo mafioso e per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei Batanesi

In Carlentini, il 19 novembre 2016

[COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (cl. 82), per il quale si procede separatamente], BONTEMPO Gino, BONTEMPO Lucrezia -

16) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestori di fatto (COSTANZO ZAMMATARO Salvatore; BONTEMPO Gino) e di rappresentante legale (BONTEMPO Lucrezia) dell'impresa individuale "Bontempo Lucrezia", nonché di operatore (CALCO') del CAA UNSIC - MESSINA - 004, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano a BONTEMPO Gino ed a BONTEMPO Lucrezia un ingiusto profitto - per complessivi euro 10.421,20.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed

all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA - 004, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2010 e 2012, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Tortorici, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima (trattandosi di particelle estorte a danno del reale titolare Di Vincenzo Ignazio Michele); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di CALCO' - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 2.988,17 (per la campagna 2010) e ad euro 7.433,03.- (per la campagna 2012) mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Messina il 19.12.12 (euro 3.081,15.-), il 4.2.13 (euro 4.351,88.-) ed il 22.4.13 (euro 2.988,17)

BONTEMPO Gino, CALA' CAMPANA Sebastiana, [COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (cl. 82) per il quale si procede separatamente]

17) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestori di fatto (BONTEMPO Gino; COSTANZO ZAMMATARO Salvatore) e di rappresentante legale (CALA' CAMPANA Sebastiana) dell'impresa "LE CHIUSE Società Cooperativa Agricola", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano a sé un ingiusto profitto - per complessivi euro 16.304,56.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA - 004, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne

2014, 2015 e 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Tortorici, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima (trattandosi di particelle estorte a danno del reale titolare Di Vincenzo Ignazio Michele); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 5.839,24 (per la campagna 2014), ad euro 5.426,81 (per la campagna 2015) e ad euro 5.038,51 (per la campagna 2016) mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici, nelle date del 03.12.2014; 12.05.2015; 01.07.2015; 19.10.2015; 14.10.2016; 03.11.2016, 12.04.2017, 26.06.2017, 13.10.2017

MARINO Agostino Antonino, ARCODIA Laura, MARINO Rosario

18) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché, in concorso tra loro, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - detto Nino Gammazza - e MARINO Rosario, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (ARCODIA Laura) dell'impresa individuale "ARCODIA Laura", nonché di operatore (il medesimo MARINO Rosario) del CAA UNSIC BARI006, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare all'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC BARI006) presentava una domanda unica di pagamento (50266561245 per l'anno 2015), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ubicate nel comune di L'Aquila, Barisciano, Ofena e Pettorano sul Gizio, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed

all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di MARINO Rosario - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Acquaviva delle Fonti, il 24.06.15

19) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore MARINO Rosario del CAA UNSIC BARI006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "ARCODIA Laura", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore MARINO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50360156983, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con DM 162 del 12.01.2015" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Acquaviva delle Fonti, il 24.6.15

MARINO Rosario

20) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso con BELMONTE Valentina quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale e per la quale si procede separatamente; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Rosario - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 39.681,83.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC CT014, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei comuni di Crognaleto, Cortino, Valle Castellana, Rocca Santa Maria e Isola del Gran Sasso d'Italia, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 39.681,83 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Noto, il 4.05.16

MARINO Rosario - [DI STEFANO Maurizio nei cui confronti si procede separatamente]]

21) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro - DI STEFANO Maurizio quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Rosario, reso anche nella qualità di operatore del CAA UNSIC Bari 006 - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e

finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 20.572,43.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC Bari 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei comuni di Manfredonia, Galatina e Brindisi, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di MARINO Rosario - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 20.572,43 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Ragusa nelle date del 4.5.16 (bonifico di euro 19.111,87); 1.7.16 (bonifico di euro 1.255,65.-); 13.10.16 (bonifico di euro 204,91.)

22) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore MARINO Rosario del CAA UNSIC BARI006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "DI STEFANO Maurizio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore MARINO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50358806680, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con DM 162 del

12.01.2015” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Acquaviva delle Fonti, il 11.06.15

SCINARDO Giuseppina, MARINO Agostino Antonino

23) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro – SCINARDO Giuseppina quale rappresentante legale dell’omonima impresa individuale; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all’impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 60.638,90.- – con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA TUTELA E LAVORO – AV 001, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all’impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico appartenenti al Demanio dello Stato ovvero ubicate nei comuni di Monreale e Petralia Sottana, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell’impresa medesima; grazie all’apertura della predetta pratica ed all’inoltro all’AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l’impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 60.638,90 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata dei “Batanesi”;

In Nicosia il 3.11.16

24) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di un operatore del CAA TUTELA E LAVORO AV

001 rimasto non identificato - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SCINARDO Giuseppina", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2016", in seno alla "scheda di validazione" 60382162224, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con DM 162 del 12.01.2015" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Avellino il 7.07.16

CALABRESE Maria Chiara

25) Art. 648 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, senza concorrere nel reato di truffa poc'anzi descritto e contestato a SCINARDO Giuseppina ed a MARINO Agostino Antonino, trasferiva il danaro proveniente da tale delitto - conseguito mediante bonifico bancario disposto da SCINARDO Giuseppina (madre dell'indagata) per un ammontare pari ad euro 59.200,00.- - provvedendo nell'arco di poco meno di un mese a svuotare il conto mediante prelievi in contanti ed ulteriori bonifici in addebito (tra cui un bonifico a favore di un conto intestato ai genitori di Fascetto Salvatore, per un ammontare pari ad euro 45.000,00.-;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Nicosia il 3.11.16 e fino al 30.11.16

MARINO Rosario, CALI' Antonino

26) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro – CALI' Antonino quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale;

su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Rosario, reso anche nella qualità di operatore del CAA UNSIC Bari 006 - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 76.598,63,- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC Bari 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei comuni di Caramanico e Castel del Monte, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di MARINO Rosario - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 76.598,63 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Nicosia il 4.05.16

27) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore MARINO Rosario del CAA UNSIC BARI006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "CALI' Antonino", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore MARINO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di

validazione” 50360154954, dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Organismo Pagatore AGEA con DM 162 del 12.01.2015” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Acquaviva delle Fonti, il 24.06.15

DI BELLA Pietro

28) Art. 648 cp; perché, senza essere concorso nel reato di truffa contestato a CALI’ Antonino e MARINO Rosario, al fine di trarne profitto per sé e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare complessivo pari ad euro 38.000,00.-, conferitogli mediante l’emissione, da parte di CALI’ Antonino, di quattro assegni circolari del valore di € 9.500,00 cadauno;

in Nicosia il 5.05.16

MARINO Agostino Antonino

29) Artt. 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché quale rappresentante legale dell’impresa “VITELLO D’ORO Società Cooperativa Agricola”, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all’impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 25.441,60.- – con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura Catania 001, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nell’istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento ubicate presso i Comuni di Lentini e Carlentini, e mai realmente rese

oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 25.441,60 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici nelle date del 23.10.14, 17.2.15, 19.10.15

30) Artt. 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, quale rappresentante legale dell'impresa "VITELLO D'ORO Società Cooperativa Agricola", mediante artifici e raggiri, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare all'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC Catania 014) presentava una domanda unica di pagamento (70265283534 per l'anno 2017), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ubicate nel comune di Lentini, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Chiaramonte Gulfi il 15.6.17

MARINO Agostino Antonino, [ANZALONE Rosario, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

31) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – ANZALONE Rosario quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale

responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 92.586,55.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 92.586,55 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario su di un conto ubicato in Lituania;

In Randazzo il 19.06.17

32) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perchè, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "ANZALONE Rosario", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017" in

seno alla “scheda di validazione” 70388466925 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l’attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 19.06.17

MARINO Agostino Antonino, [RUSSO Antonino per il quale si è proceduto separatamente], [SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

33) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – RUSSO Antonino quale rappresentante legale dell’omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all’impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 110.645,98.- – con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all’impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell’impresa medesima; grazie all’apertura della predetta pratica ed all’inoltro all’AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l’esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l’impresa predetta –

l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 110.645,98 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

In Campo Felice di Roccella il 21.06.18

34) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "RUSSO Antonino", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388218268 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 15.06.17

MANCUSO Caterinella Jessica

35) Art. 648 cp; perché, senza essere concorsa nel reato di truffa contestato a MARINO Agostino Antonino – RUSSO Antonino – SCIUTO Alessandra – CERAULO Vincenzo, al fine di trarne profitto per sé e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare complessivo pari ad euro 55.000,00.-, conferitole mediante assegni emessi da RUSSO Antonino;

In luogo imprecisato, in epoca successiva e prossima al 21.06.18

MARINO Agostino Antonino, [PARISI Enza Tindara per la quale si è proceduto separatamente], [SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

36) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – PARISI Enza Tindara quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 103.781,97.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana nonché dei Comuni di Isnello e Cefalù, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 103.781,97 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

In Santo Stefano di Camastra il 21.06.18

37) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte

della mera presentazione, da parte dell'impresa "PARISI Enza Tindara", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388238894 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 15.06.17

MARINO Agostino Antonino, [GALATI RANDO Livia, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

39) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - GALATI RANDO Livia quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 139.280,27.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad

opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 139.280,27 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

In Capo d'Orlando il 29.06.18

40) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "GALATI RANDO Livia", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388399951 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 18.06.17

FOTI Valentina

41) Art. 648 cp; perché, senza essere concorso nel reato di truffa contestato a MARINO Agostino Antonino – GALATI RANDO Livia – SCIUTO Alessandra – CERAULO Vincenzo, al fine di trarre profitto per sé e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare

complessivo pari ad euro 30.000,00.-, conferitole mediante assegni emessi dalla madre GALATI RANDO Livia;

In Sant'Agata di Militello, in epoca successiva e prossima al 29.6.18

MARINO Agostino Antonino, [MARZULLO Graziella, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

42) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – MARZULLO Graziella quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 115.340,80.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana nonché dei comuni di Castelbuono e Petralia Sottana, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 115.340,80 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

In Randazzo il 19.06.17

43) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione

della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MARZULLO Graziella", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388415591 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 19.06.17

MARINO Agostino Antonino, [LONGO Michele, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

44) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – LONGO Michele quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino – ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa

individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (che tuttavia l'AGEA, nel caso di specie, non erogava);

In Randazzo il 25.09.17

45) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LONGO Michele", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388376850 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

MARINO Agostino Antonino, [RAGONESI Fabio, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

46) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – RAGONESI Fabio quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino – ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Comune di Bronte, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (che tuttavia l'AGEA, nel caso di specie, non erogava);

In Randazzo il 25.09.17

47) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "RAGONESI Fabio", di false

autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388202759 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

MARINO Agostino Antonino, [FELICE Maria, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

48) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - FELICE Maria quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei

dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (l'evento non si verificava poiché il pagamento veniva rifiutato dall'istituto di credito bulgaro indicato nella domanda unica);

In Randazzo il 25.09.17

49) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "FELICE Maria", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388194022 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

MARINO Agostino Antonino, [D'AMICO Rossana, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

50) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – D'AMICO Rossana quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO

quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino – ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (l'evento non si verificava poiché il pagamento veniva rifiutato dall'istituto di credito bulgaro indicato nella domanda unica);

In Randazzo il 25.09.17

51) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "D'AMICO Rossana", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in

seno alla "scheda di validazione" 70388234042 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

MARINO Agostino Antonino, [VINCI Fabio, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

52) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - VINCI Fabio quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 117.697,69.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti

sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 117.697,69 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

In Messina il 29.06.18

53) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "Vinci Fabio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

CRIMI Sara Maria

54) Art. 648 cp; perché, senza essere concorsa nel reato di truffa contestato a MARINO Agostino Antonino – VINCI Fabio – SCIUTO Alessandra – CERAULO Vincenzo, al fine di trarne profitto per sé e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare complessivo pari ad euro 7.000,00.-, conferitole mediante due bonifici disposti da VINCI Fabio;

In luogo imprecisato, in epoca successiva e prossima al 29.06.18

REALE Angelamaria

55) Art. 648 cp; perché, senza essere concorsa nel reato di truffa contestato a MARINO Agostino Antonino – VINCI Fabio – SCIUTO Alessandra – CERAULO Vincenzo, al fine di trarne profitto per sé e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare complessivo pari ad euro 17.500,00.-, conferitole mediante bonifici disposti ed assegni emessi da VINCI Fabio;

In luogo imprecisato, in epoca successiva e prossima al 29.06.18

MARINO Agostino Antonino, [FERRACCU' Biagio, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

56) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – FERRACCU' Biagio quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 94.786,61.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana nonché dei Comuni di Gratteri, Nizza di Sicilia e Lascari, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 94.786,61 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

In Caronia il 21.06.18

57) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "FERRACCU' Biagio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in calce alla domanda di pagamento e nel tenore della scheda di validazione nr. 70388181276, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

MANCUSO CATARINELLA Jessica

58) Art. 648 cp; perché, senza essere concorsa nel reato di truffa contestato a MARINO Agostino Antonino – FERRACCU' Biagio – SCIUTO Alessandra – CERAULO Vincenzo, al fine di trarne profitto per sé e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare complessivo pari ad euro 33.000,00.-, conferitole mediante assegni emessi da FERRACCU' Biagio;

In luogo imprecisato, in epoca successiva e prossima al 21.6.18

MARINO Agostino Antonino, [CIRNIGLIARO Franca Rita, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

59) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – CIRNIGLIARO Franca Rita quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 127.250,62.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana nonché del Comune di Isnello, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 127.250,62 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

In Militello in Val di Catania il 29.06.18

60) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "CIRNIGLIARO Franca Rita", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi

e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in calce alla domanda di pagamento e nel tenore della scheda di validazione nr. 70388384391, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

MARINO Agostino Antonino, [RAU Enrico Salvatore, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

61) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – RAU Enrico Salvatore quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino – ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana e del Comune di Cefalù, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità

e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (l'evento non si verificava poiché l'AGEA non effettuava il pagamento);

In Randazzo il 19.06.17

62) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "RAU Enrico Salvatore", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388441365 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 19.06.17

MARINO Agostino Antonino, [CUSUMANO Concetta, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

63) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – CUSUMANO Concetta quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO

Agostino Antonino – ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (l'evento non si verificava poiché il pagamento veniva rifiutato dall'istituto di credito bulgaro indicato nella domanda unica);

In Randazzo il 15.06.17

64) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "CUSUMANO Concetta", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388189949 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA

(circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 15.06.17

MARINO Agostino Antonino, [MARCINNO' Loredana, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

65) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - MARCINNO' Loredana quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (l'evento non si verificava poiché il pagamento veniva rifiutato dall'istituto di credito bulgaro indicato nella domanda unica);

In Randazzo il 15.06.17

66) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MARCINNO' Loredana", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388229562 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 15.06.17

MARINO Agostino Antonino, [CALIO' Angela, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

67) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – CALIO' Angela quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino – ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto

profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura;

In Randazzo il 16.06.18

68) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "CALIO" Angela", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2018", in seno alla "scheda di validazione" 80384894905 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 16.06.18

MARINO Agostino Antonino, [CARTIA Alfio, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

69) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – CARTIA Alfio quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino – ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà dei Comuni di Bronte e Maletto, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura;

In Randazzo il 22.06.18

70) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte

della mera presentazione, da parte dell'impresa "CARTIA Alfio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2018", in seno alla "scheda di validazione" 80385169505 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 22.06.18

MARINO Agostino Antonino, [MERENDA Marco per il quale si è proceduto separatamente], [SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

71) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – MERENDA Marco quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino – ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana nonché del Comune di Linguaglossa, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie

all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura;

In Randazzo il 19.06.18

72) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 e. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MERENDA Marco", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2018", in seno alla "scheda di validazione" 80385063351 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 19.06.18

MARINO Agostino Antonino, [MUSARRA PIZZO Valeria, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

73) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – MUSARRA PIZZO Valeria quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale;

SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino – ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana nonché del Comune di San Mauro Castelverde, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura;

In Randazzo il 16.06.18

74) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MUSARRA PIZZO Valeria", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2018", in

seno alla “scheda di validazione” 80384894418 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l’attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 16.06.18

MARINO Agostino Antonino, [PRINCIPATO VAVO Giuseppe, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente].

75) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – PRINCIPATO VAVO Giuseppe quale rappresentante legale dell’omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino – ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all’impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l’impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all’impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell’impresa medesima; grazie all’apertura della predetta pratica ed all’inoltro all’AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l’esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti

l'impresa predetta –, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura;

In Randazzo il 19.06.18

76) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "PRINCIPATO VAVO Giuseppe", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2018", in seno alla "scheda di validazione" 80385063286 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 19.06.18

MARINO Rosario

77) Artt. 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché quale rappresentante legale dell'impresa "LA LINCE srl", con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 72.077,87.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente,

l'impresa presentava Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2012, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento di proprietà della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale nonché dei Comuni di Bronte, Alcara Li Fusi, Avola, Itala e Montalbano Elicona, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 72.077,87 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici nelle date del 5.11.12 (bonifico di euro 23.658,48.-), 4.2.13 (bonifico di euro 23.047,97.-) e 21.3.13 (bonifico di euro 25.361,48.-)

78) Artt. 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis. 1. cp; perché, quale rappresentante legale dell'impresa "LA LINCE srl", mediante artifici e raggiri, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare all'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava una domanda unica di pagamento (30809858670 per l'anno 2013), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno di proprietà del Demanio dello Stato, della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nonché dei Comuni di Itala e Montalbano Elicona, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Messina il 31.05.13

79) Artt. 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, quale rappresentante legale dell'impresa "LA LINCE srl", mediante artifici e raggiri, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare all'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava una domanda unica di pagamento (50265748132 per l'anno 2015), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno di proprietà dell'impresa Oikos Spa, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Catania il 15.06.15

MARINO Rosario, MARINO Agostino Antonino

80) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, MARINO Rosario quale rappresentante legale dell'impresa "LA LINCE srl" ed il padre MARINO Agostino Antonino quale proprietario reale delle particelle falsamente dichiarate dall'impresa nel tenore della domanda unica di pagamento, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare all'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava una domanda unica di pagamento

(60264880075 per l'anno 2016), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno di proprietà di MARINO Agostino Antonino, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Catania il 21.06.16

MARINO Rosario

81) Artt. 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché quale rappresentante legale dell'impresa "I NEBRODI srl", con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 50.436,72.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento di proprietà del Demanio della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 50.436,72 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Capo d'Orlando nelle date del 23.10.14 (bonifico di euro 24.023,42), 2.3.15 (bonifico di euro 21.994,45), 1.7.15 (bonifico di euro 3.338,01) e del 19.10.15 (bonifico di euro 1.030,84).

82) Art. 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché quale rappresentante legale dell'impresa "I NEBRODI srl", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 35.107,17.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento ubicate nel Comune di Lentini, di proprietà di terzi soggetti, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 35.107,17 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Capo d'Orlando il 2.12.15

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe cl. '82 – COCI Jessica

83) Artt. 81 cpv cp; 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro – COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe quale gestore di fatto, e COCI Jessica quale rappresentante legale dell'impresa "Società Cooperativa Agricola MONTEVERDE" - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 35.012,87.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Comune di Centuripe, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio

dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 35.012,87 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici il 26.6.17 (bonifico di euro 34.546,05) ed il 13.10.17 (bonifico di euro 466,82)

84) Artt. 81 cpv cp; 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro – COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe quale gestore di fatto, e COCI Jessica quale rappresentante legale dell'impresa "Società Cooperativa Agricola MONTEVERDE" - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 35.985,45.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel Comune di Centuripe, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 35.012,87 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici il 26.10.17 (bonifico di euro 27.447,40) ed il 22.2.18 (bonifico di euro 8.538,05)

85) Artt. 81 cpv cp; 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro – COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe quale gestore di fatto,

e COCI Jessica quale rappresentante legale dell'impresa "Società Cooperativa Agricola MONTEVERDE" - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano a sé un ingiusto profitto – per complessivi euro 31.264,20.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle "Misure 12 e 13" per la Campagna 2016, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ubicate nel Comune di Centuripe e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, la società indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 31.264,20 .- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici il 12.5.17 (bonifico di euro 1.157,14), il 7.8.18 (bonifico di euro 4.273,54), il 11.10.18 (bonifico di euro 18.858,67), il 25.1.19 (bonifico di euro 6.974,88)

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe cl. '82 – GALATI PRICCHIA Daniele

86) Artt. 81 cpv cp; 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro – COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe quale gestore di fatto, e GALATI PICCHIA Daniele quale rappresentante legale dell'impresa individuale "GALATI PRICCHIA Daniele" - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 19.253,61.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017,

falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà dell'impresa SUD AGROTUR di Centuripe (corretto all'udienza del 20.7.2021) e di Guagliardo Giuseppa, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa riconducibile agli indagati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa degli indagati indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 19.253,61 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici il 9.6.18 (bonifico di euro 19.014,14) ed il 11.10.18 (bonifico di euro 239,47)

GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, cl.'50, DESTRO MIGNINO Santo - STRANGIO Antonia - ARMELI Giuseppe

87) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO) dell'impresa "L'Anghera Soc. Coop. Agr.", nonché di operatore (DESTRO MIGNINO) e di responsabili di fatto della gestione della pratica di finanziamento (ARMELI, STRANGIO) del CAA UNSIC - MESSINA - 004, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 18.453,16.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA - 004, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di enti pubblici e di imprese private (Demanio

della Regione Siciliana; Prefettura di Siracusa – Fondo Edifici di Culto; Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò di Milazzo; Acoset Spa di Catania) e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di DESTRO MIGNINO Santo - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 18.453,16.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici il 3.12.14 (bonifico di euro 8.998,74), il 12.5.15 (bonifico di euro 9.104,26), il 19.10.15 (bonifico di euro 350,16);

88) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore DESTRO MIGNINO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "L'Anghera Soc. Coop. Agr.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DESTRO MIGNINO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2014", in seno alla "scheda di validazione" 30358996137, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Aci Castello il 31.05.13

89) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO) dell'impresa "L'Anghera Soc. Coop. Agr.", nonché di operatore (DESTRO MIGNINO) e di responsabili di fatto della gestione della pratica di finanziamento (ARMELI, STRANGIO) del CAA UNSIC - MESSINA - 004, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 17.813,20.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA - 004, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di enti pubblici e di imprese private (Demanio della Regione Siciliana; Prefettura di Siracusa - Fondo Edifici di Culto; Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò di Milazzo; Acoset Spa di Catania) e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di DESTRO MIGNINO Santo - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 17.813,20.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici il 11.8.17;

90) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore DESTRO MIGNINO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "L'Anghera Soc. Coop. Agr.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DESTRO MIGNINO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50361838894, dichiarava contrariamente al vero che il Fascicolo Aziendale era stato costituito/aggiornato nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Catania il 10.07.15

91) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO) dell'impresa "L'Anghera Soc. Coop. Agr.", nonché di operatore (DESTRO MIGNINO) e di responsabili di fatto della gestione della pratica di finanziamento (ARMELI, STRANGIO) del CAA UNSIC - MESSINA – 004, , su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 7.785,66.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA – 004, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2016, falsamente attestando

nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate in Longi, Galati Mamertino, Bronte, Tortorici, Floresta e Cesarò e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di DESTRO MIGNINO Santo - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 7.785,66.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici il 3.07.17;

92) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore DESTRO MIGNINO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "L'Anghera Soc. Coop. Agr.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DESTRO MIGNINO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2016", in seno alla "scheda di validazione" 60382144735, dichiarava contrariamente al vero che il Fascicolo Aziendale era stato costituito/aggiornato nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Sant'Agata di Militello il 6.07.16

GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl. '50)

93) artt. 81 cpv cp; 648 ter cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nelle qualità indicate ai capi che precedono, con riferimento all'impresa "L'Anghera Soc. Coop. Agr.", senza essere concorsi nei reati presupposto, reimpiegavano al fine di conseguire un illecito profitto – con le modalità parimenti descritte ai capi che precedono – i titoli AGEA già oggetto di illecito utilizzo da parte dell'impresa individuale "COSTANZO ZAMMATARO Valentina" e dell'ulteriore impresa individuale "RIOLO Salvatore", esibendo senza legittimazione i titoli medesimi in occasione delle Domande Uniche di pagamento presentate dalla società "L'Anghera Soc. Coop. Agr." e relative alle campagne 2014, 2015 e 2016;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Aci Castello il 31.5.13; In Catania il 10.7.15; In Sant'Agata di Militello il 6.7.16

GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), COSTANZO ZAMMATARO Valentina, STRANGIO Antonia, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, cl. '50

94) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO Valentina) dell'impresa individuale "COSTANZO ZAMMATARO Valentina", nonché di operatore (STRANGIO) del CAA UNSIC - MESSINA – 003, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 13.778,56.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA – 003, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2011, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di

particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di enti pubblici e di imprese private (Demanio della Regione Siciliana; Prefettura di Siracusa – Fondo Edifici di Culto; Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò di Milazzo; Acoset Spa di Catania) e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di STRANGIO - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 13.778,56 .- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici il 8.02.12;

95) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore STRANGIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "COSTANZO ZAMMATARO Valentina", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore STRANGIO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2011", in seno alla "scheda di validazione" 10363651174, dichiarava contrariamente al vero che il Fascicolo Aziendale era stato costituito/aggiornato nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Tortorici il 13.12.11

GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), COSTANZO ZAMMATARO
Valentina, ARMELI Sebastiano, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'50)

96) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO Valentina) dell'impresa individuale "COSTANZO ZAMMATARO Valentina", nonché di operatore (ARMELI) del CAA UNSIC - MESSINA - 003, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 9.606,08.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA - 003, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2011, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di enti pubblici e di imprese private (Demanio della Regione Siciliana; Prefettura di Siracusa - Fondo Edifici di Culto; Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò di Milazzo; Acoset Spa di Catania) e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ARMELI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 9.606,08.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici il 19.11.12 (bonifico di euro 6.024,42); ed il 29.5.13 (bonifico di euro 3.581,66)

97) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore ARMELI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "COSTANZO ZAMMATARO Valentina", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore ARMELI con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2012", in seno alla "scheda di validazione" 20359699467, dichiarava contrariamente al vero che il Fascicolo Aziendale era stato costituito/aggiornato nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Tortorici il 6.07.12

BONTEMPO Sebastiano (cl. 72), GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'50), COSTANZO ZAMMATARO Valentina, ARMELI Giuseppe

98) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (BONTEMPO Sebastiano) e rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO Valentina) dell'impresa "ZOOTECNICA di COSTANZO ZAMMATARO Valentina & C.S.S.", nonché di operatore (ARMELI) del CAA UNSIC - CALTANISSETTA – 004, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, mediante

artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 4.645,40.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - CALTANISSETTA – 004, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Comune di Bronte e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ARMELI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 4.645,40.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Messina il 22.10.14

99) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore ARMELI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "ZOOTECNICA di COSTANZO ZAMMATARO Valentina & C.S.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore ARMELI con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2014", in seno alla "scheda di validazione" 40361381870, dichiarava contrariamente al vero che il Fascicolo Aziendale era stato costituito/aggiornato nel rispetto delle disposizioni impartite

dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Tortorici il 3.06.14

100) Artt. 110, 56 640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO Valentina) dell'impresa "ZOOTECNICA di COSTANZO ZAMMATARO Valentina& C.S.S.", e su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA FENAPI ENNA 002, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Comune di Bronte e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente avanzava richiesta di contributi in agricoltura (che tuttavia, nel caso di specie, AGEA non erogava);

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Troina il 5.07.15

BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), COSTANZO ZAMMATARO Valentina, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'50)

101) artt. 81 cpv cp; 648 ter cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nelle qualità indicate ai capi che precedono, con riferimento all'impresa "ZOOTECNICA di COSTANZO ZAMMATARO Valentina & C.S.S.", senza essere concorsi nei reati presupposto, reimpiegavano al fine di conseguire un illecito profitto – con le modalità parimenti descritte ai capi che precedono – i titoli AGEA già oggetto di illecito utilizzo da parte delle imprese individuali "BONTEMPO Giuseppe" "MIRACOLO Basilia" e "RIOLO Salvatore", esibendo senza legittimazione i titoli medesimi in occasione delle Domande Uniche di pagamento presentate dalla società "ZOOTECNICA di COSTANZO ZAMMATARO Valentina & C.S.S." e relative alle campagne 2014 e 2015;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici il 3.06.14; In Troina il 5.07.15

BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, (cl.'50), COSTANZO ZAMMATARO Loretta, STRANGIO Antonia

102) Artt. 110, 56 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (BONTEMPO Sebastiano), di rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO Loretta) dell'impresa "LA PERLA Società Agricola A R.L.S." e di operatore (STRANGIO) del CAA UNSIC Caltanissetta 004, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe e BONTEMPO Sebastiano, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della

collaborazione del CAA UNSIC Caltanissetta004, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente avanzava richiesta di contributi in agricoltura (che tuttavia, nel caso di specie, AGEA non erogava);

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici il 3.06.14

BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'50), COSTANZO ZAMMATARO Loretta, MILITELLO Alessandro Giuseppe

103) Artt. 110, 56 640 bis cp; rif. art. 416 bis. l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (BONTEMPO Sebastiano), di rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO Loretta) dell'impresa "LA PERLA Società Agricola A R.L.S." e di responsabile (MILITELLO) del CAA FENAPI Enna002, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe e BONTEMPO Sebastiano, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA FENAPI Enna002, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette

pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente avanzava richiesta di contributi in agricoltura (che tuttavia, nel caso di specie, AGEA non erogava);

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Troina il 5.07.15

BONTEMPO SCAVO Sebastiano, STRANGIO Antonia

104) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (BONTEMPO SCAVO) dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", nonché di operatore (STRANGIO) del CAA UNSIC - MESSINA - 004, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 28.261,10.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA - 004, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima, ed inoltre, avvalendosi di particelle di terreno ubicate in Randazzo e conseguite illegittimamente (per avere l'indagato ommesso di dichiarare la presenza di procedimenti penali e di prevenzione a proprio carico) mediante trattativa privata stipulata con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Catania; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di STRANGIO - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 28.261,10.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Messina il 17.04.18

105) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore STRANGIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore STRANGIO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2014", in seno alla "scheda di validazione" 40361320019, dichiarava contrariamente al vero che il Fascicolo Aziendale era stato costituito/aggiornato nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Tortorici il 31.05.14

BONTEMPO SCAVO Sebastiano, ZINGALES Carmelino, ARMELI Giuseppe, STRANGIO Antonia

106) Artt. 110; 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (BONTEMPO SCAVO) dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", nonché di operatore (ZINGALES) del CAA UNSIC - MESSINA – 004 e di responsabili di fatto della gestione della pratica di finanziamento (ARMELI, STRANGIO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno

della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 15.588,06.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA – 004, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima, ed inoltre, avvalendosi di particelle di terreno ubicate in Randazzo e Tortorici e conseguite illegittimamente (per avere l'indagato omissso di dichiarare la presenza di procedimenti penali e di prevenzione a proprio carico) mediante trattativa privata stipulata con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale competente; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ZINGALES - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 15.588,06.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Messina, nelle date del 11.8.17 (bonifico di euro 15.394,91) e del 16.10.17 (bonifico di euro 193,15)

107) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore ZINGALES – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e

sovvenzioni in agricoltura, l'operatore ZINGALES con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50362089620, dichiarava contrariamente al vero che il Fascicolo Aziendale era stato costituito/aggiornato nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Sant'Agata di Militello il 13.07.15

BONTEMPO SCAVO Sebastiano

108) Artt. 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 13.433,94.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA FENAPI Catania 005, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima, ed inoltre, avvalendosi di particelle di terreno ubicate in Randazzo e Tortorici e conseguite illegittimamente (per avere l'indagato ommesso di dichiarare la presenza di procedimenti penali e di prevenzione a proprio carico) mediante trattativa privata stipulata con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale competente, oltre che – nel caso di ulteriori particelle ubicate in Tortorici – conseguite formalmente dall'associazione denominata "Gli Allevatori" e conferite – in violazione di legge – in sub concessione all'indagato; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi

rappresentati, BONTEMPO SCAVO indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 13.433,94.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Roma, nelle date del 29.03.17 (bonifico di euro 12.693,05) e del 28.06.17 (bonifico di euro 740,09)

109) Artt. 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 11.258,55.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA FENAPI Catania 005, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, BONTEMPO SCAVO indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 11.258,55.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Messina il 22.02.18

110) Art. 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano" - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati

membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procurava a sè un ingiusto profitto – per complessivi euro 11.465,68.- – con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’indagato presentava una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle “Misure 2.1.4. e 2.1.1.” per la Campagna 2014, falsamente attestando nell’istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno di proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell’impresa medesima, ed inoltre, avvalendosi di particelle di terreno ubicate in Randazzo e conseguite illegittimamente (per avere l’indagato omesso di dichiarare la presenza di procedimenti penali e di prevenzione a proprio carico) mediante trattativa privata stipulata con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Catania; grazie all’apertura della predetta pratica ed all’inoltro all’AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l’indagato indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 11.465,68.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata dei “Batanesi”;

In luogo imprecisato, il 15.12.16

111) Art. 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell’impresa individuale “BONTEMPO SCAVO Sebastiano” - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l’inganno i funzionari dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procurava a sè un ingiusto profitto – per complessivi euro 9.566,26.- – con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’indagato presentava una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle “Misure 12 e 13” per la Campagna 2016, falsamente attestando nell’istanza la riconducibilità alla società di particelle di proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell’impresa medesima, ed inoltre, avvalendosi di particelle di terreno ubicate in Randazzo e Tortorici e conseguite illegittimamente (per avere l’indagato omesso di dichiarare la presenza di procedimenti penali e di

prevenzione a proprio carico) mediante trattativa privata stipulata con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale competente, oltre che – nel caso di ulteriori particelle ubicate in Tortorici – conseguite formalmente dall'associazione denominata "Gli Allevatori" e conferite – in violazione di legge – in sub concessione all'indagato; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'indagato indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 9.566,26.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In luogo imprecisato, il 12.05.17

SCINARDO TENGGH Giuseppe

112) Artt. 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa "GEO-ZOOT", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 118.510,96.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberiagricoltori Enna 001, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ricadenti nei Comuni di Marzabotto, Morano Calabro e Firenzuola (alcune delle quali di proprietà dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - EMILIA ORIENTALE) e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'indagato indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 118.510,96.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Enna nelle date del 6.11.14 (bonifico di euro 11.639,78), dell'1.07.15 (bonifico di euro 104.391,57) e del 19.10.15 (bonifico di euro 2.479,61)

113) Artt. 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa "GEO-ZOOT", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 72.692,94.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA CANAPA Trapani 005, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ricadenti nel Comune di Collesano, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'indagato indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 72.692,94.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Enna il 2.12.15

SCINARDO TENGHI Giuseppe, SCINARDO TENGHI Elisabetta

114) Artt. 110, 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nella qualità SCINARDO TENGHI Giuseppe di rappresentante legale dell'impresa "GEO-ZOOT" e SCINARDO TENGHI Elisabetta di operatrice del CAA CAF AGRI Enna 222, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA

CAF AGRI Enna 222 e di SCINARDO TENGHI Elisabetta, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ricadenti nel Comune di Collesano, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCINARDO TENGHI Elisabetta, l'indagato SCINARDO TENGHI Giuseppe tentava di conseguire indebitamente un contributo in agricoltura (che tuttavia l'AGEA, nel caso di specie, non erogava);

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Siracusa, il 9.06.16

COSTANZO ZAMMATARO Antonina, GALATI MASSARO Santo

115) Artt. 110; 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (GALATI MASSARO) dell'impresa individuale "GALATI MASSARO Santo", e di procuratrice speciale del figlio (COSTANZO ZAMMATARO Antonina), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 14.462,97,- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei Comuni di Centuripe e Adrano, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 14.462,97,- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Adrano nelle date del 23.10.14 (bonifico di euro 8.227,22) e del 17.02.15 (bonifico di euro 8.235,75)

116) Artt. 110; 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (GALATI MASSARO) dell'impresa individuale "GALATI MASSARO Santo", e di procuratrice speciale del figlio (COSTANZO ZAMMATARO Antonina), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 15.963,16.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei Comuni di Centuripe e Adrano, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 15.963,16.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Adrano nelle date dell'11.02.16 (bonifico di euro 14.359,86), dell'1.06.16 (bonifico di euro 1.735,16), del 29.06.16 (bonifico di euro 54,07) e del 13.10.16 (bonifico di euro 157,85)

117) Artt. 110; 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (GALATI MASSARO) dell'impresa individuale "GALATI MASSARO Santo", e di procuratrice speciale del figlio (COSTANZO ZAMMATARO Antonina), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo

Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto – per complessivi euro 16.679,86.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei Comuni di Centuripe e Adrano, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 16.679,86.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Adrano, nelle date dell'1.12.16 (bonifico di euro 11.487,37), del 13.10.17 (bonifico di euro 189,47), del 26.03.18 (bonifico di euro 4.988,81) e del 10.10.18 (bonifico di euro 14,21)

118) Art. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (GALATI MASSARO) dell'impresa individuale "GALATI MASSARO Santo", e di procuratrice speciale del figlio (COSTANZO ZAMMATARO Antonina), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano a sé un ingiusto profitto – per complessivi euro 21.223,79.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle "Misure Agroambientali - ex Misura F" per la Campagna 2014, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei Comuni di Centuripe e Adrano e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'istante; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva la somma pari ad

euro 21.223,79.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Adrano, il 7.01.15

119) Art. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (GALATI MASSARO) dell'impresa individuale "GALATI MASSARO Santo", e di procuratrice speciale del figlio (COSTANZO ZAMMATARO Antonina), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano a sé un ingiusto profitto – per complessivi euro 18.146,85.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle "Misure Agroambientali - ex Misura F" per la Campagna 2015, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei Comuni di Centuripe e Adrano e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio dell'istante; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 18.146,85.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Adrano, il 9.05.17

BONTEMPO Gino, [COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (cl.82) per il quale si procede separatamente], BONTEMPO Lucrezia, BONTEMPO Giovanni e CALÀ CAMPANA Sebastiana

120) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli

articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a BONTEMPO Lucrezia, BONTEMPO Giovanni e CALÀ CAMPANA Sebastiana la titolarità della società cooperativa agricola "Le Chiuse", avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, impresa di fatto gestita da BONTEMPO Gino e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi".

In Sant'Agata di Militello, il 13 maggio 2013.

BONTEMPO Gino, BONTEMPO Alessio

121) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a BONTEMPO Alessio la titolarità dell'omonima ditta individuale, avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, impresa di fatto gestita da BONTEMPO Gino.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi".

In Tortorici, l'1 luglio 2014.

GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'50), COSTANZO ZAMMATARO Romina, COSTANZO ZAMMATARO Valentina

122) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, COSTANZO ZAMMATARO Romina, COSTANZO ZAMMATARO Valentina la titolarità della società agricola "L'Anghera", avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, impresa di fatto gestita da GALATI GIORDANO Vincenzo.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi".

In Sant'Agata di Militello, il 15 marzo 2013.

BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), BONTEMPO Giuseppe (cl.'91)

123) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a BONTEMPO Giuseppe la titolarità della "Giglio Bianco Società Agricola a Responsabilità Limitata Semplificata", avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, impresa di fatto gestita da BONTEMPO Sebastiano.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi".

In Capo d'Orlando, il 6 maggio 2016.

BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), COSTANZO ZAMMATARO Loretta

124) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a COSTANZO ZAMMATARO Loretta la titolarità della società "La Perla Società Agricola a Responsabilità Limitata Semplificata", avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, impresa di fatto gestita da BONTEMPO Sebastiano.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi".

In Capo d'Orlando, il 6 maggio 2014.

BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), BONTEMPO Giuseppe (cl.'91)

125) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione

patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a BONTEMPO Giuseppe la titolarità della società "Zaffiro Società Agricola a Responsabilità Limitata Semplificata", avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, impresa di fatto gestita da BONTEMPO Sebastiano.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi".

In Capo d'Orlando, il 6 maggio 2014.

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'82), COCI Jessica,
COSTANZO ZAMMATARO Claudia

126) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a COSTANZO ZAMMATARO Claudia la titolarità della "Tassita società cooperativa agricola", avente ad oggetto l'attività di allevamento di bovini, bufalini e suini, coltivazione agricole, di pomacee e frutta, di patate, di piante da foraggio, impresa di fatto gestita da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi".

In Tortorici, il 12 maggio 2016.

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'82), COCI Jessica

127) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a COCI Jessica la titolarità della "Monte Verde società cooperativa agricola", avente ad oggetto l'attività agricola e di allevamento di animali, impresa di fatto gestita da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi".

In Tortorici, il 14 maggio 2016.

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl. 82), GALATI PRICCHIA Daniele

128) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a GALATI PRICCHIA Daniele la titolarità dell'omonima ditta individuale, avente ad oggetto l'allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte, impresa di fatto gestita da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi".

In Tortorici, il 10 febbraio 2017.

COCI Carolina – COCI Rosaria cl. '56 – CRASCI' Katia - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria – LUPICA SPAGNOLO Francesca – PRUITI Elena – SPASARO Giuseppe Natale – SPASARO Angelica Giusy – [FERRERA Giuseppe nei confronti si procede separatamente] – VILLEGGIANTE Giuseppe – FLORIDIA Innocenzo

133) Artt. 110, 416 bis cp; perché senza esservi organicamente partecipi, contribuivano al perseguimento degli scopi dell'associazione di tipo mafioso denominata "famiglia tortoriciana", per come descritta al capo A) che precede;

In particolare:

FLORIDIA Innocenzo metteva a disposizione la propria impresa individuale al fine di consentire la fittizia intestazione, in capo alla medesima, di titoli AGEA originariamente attribuiti ad un'impresa dell'organizzazione criminale (ossia alla società "La Perla del Calatino");

VILLEGGIANTE Giuseppe conferiva in uso al sodalizio, ai fini della predisposizione degli atti utilizzati nelle truffe e delle interlocuzioni con i C.A.A.,

gli uffici e le attrezzature elettroniche (computer e fax) di proprietà della società NUOVA AUTOPARCO S.r.l. – P.IVA 05096980874,

CRASCI' Katia (moglie di FARANDA Gaetano e sorella di CRAXI' Sebastiano), coadiuvava gli altri membri dell'associazione nella predisposizione della documentazione falsa prodromica all'illecito ottenimento delle sovvenzioni pubbliche, fornendo assistenza logistica e costituendo, anche a proprio nome, soggetti giuridici fittizi riconducibili all'organizzazione ed esclusivamente funzionali alla presentazione delle domande di contribuzione;

gli ulteriori indagati assumevano consapevolmente la veste di "prestanome" del sodalizio, consentendo la fittizia intestazione in capo a sé di imprese e titoli AGEA funzionali alla percezione, da parte del sodalizio medesimo, dei proventi delle truffe di seguito descritte;

In Tortorici, Messina e territori limitrofi, dall'anno 2010 sino all'attualità

ARMELI Giuseppe – ARMELI Sebastiano – CAPUTO (corretto all'udienza del 23.3.2021) Antonio – DI MARCO Marinella – GALATI SARDO Emanuele – GLIOZZO Giuseppina – LOMBARDO FACCIALE Pietro – NATOLI Giuseppe – STRANGIO Antonia – TERRANOVA Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] – ZINGALES Carmelino

134) Artt. 110, 416 bis cp; perché mettevano a disposizione la propria attività di responsabili o comunque di operatori dei C.A.A. al fine di consentire al sodalizio, con le modalità di seguito descritte, la commissione di plurime truffe a danno dell'AGEA e dell'Unione Europea e segnatamente - abusando delle posizioni di operatori di sistema - avallavano la regolarità delle domande di pagamento mediante l'apposizione delle proprie firme, facendo risultare, attraverso artifici e raggiri, un fittizio trasferimento di titoli dai legittimi proprietari ai beneficiari delle domande. Successivamente, inserivano, a favore dei beneficiari stessi, false attestazioni di conduzione di terreni all'insaputa dei proprietari, procurando agli indagati e alle società loro riferibili illeciti profitti a danno dell'AGEA e dell'Unione Europea;

per CAPUTO Antonio, GLIOZZO Giuseppina e DI MARCO Marinella, in Cesarò sino all'anno 2016;

per [VECCIIIO Giovanni] e TERRANOVA Salvatore, in Catania sino all'anno 2016;

per STRANGIO Antonia e ARMELI Giuseppe, in Tortorici sino all'anno 2014;

per LOMBARDO FACCIALE, in Caprileone sino all'anno 2014;

per ZINGALES Carmelino in Sant'Agata di Militello sino all'anno 2017

per NATOLI Giuseppe, in Messina e Tortorici sino all'anno 2018

per GALATI SARDO Emanuele, in Tortorici sino all'anno 2017

per ARMELI Sebastiano sino all'anno 2011

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Massimo Giuseppe -
PIRRIATORE Massimo - RIZZO SCACCIA Danilo

135) Art. 110 cp; 56, 629 cp rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro (FARANDA Aurelio Salvatore quale mandante; FARANDA Massimo Giuseppe quale autore materiale del fatto e referente diretto del fratello FARANDA Aurelio Salvatore nella fase dell'allontanamento del gruppo dal luogo del delitto; PIRRIATORE Massimo e RIZZO SCACCIA Danilo quali autori materiali del fatto), mediante minaccia e violenza - ossia, appiccando un incendio presso un fondo agricolo di proprietà di Cicero Roberto, ma in uso a Pittalà Antonino - ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco:

- a costringere Guastella Giuseppe - agricoltore - a non cedere più il proprio fieno a persone diverse da FARANDA Aurelio Salvatore;

- a costringere Pittalà Antonino a cedere a FARANDA Aurelio Salvatore dei quantitativi di fieno che l'indagato intendeva originariamente conseguire da Guastella Giuseppe ma che quest'ultimo aveva concesso al Pittalà;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone, il 7.9.16

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Massimo Giuseppe -
PIRRIATORE Massimo - RIZZO SCACCIA Danilo

136) Art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 424 c. 2 cp rif. art. 416 bis .l. cp; perché, al fine di commettere il reato descritto al capo che precede, appiccavano il fuoco

presso un fondo agricolo di proprietà di Cicero Roberto ma in uso a Pittalà Antonino, determinando l'insorgere di un incendio;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone, il 7.9.16

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Davide – [CONTI TAGUALI Maria Rosita nei cui confronti si procede separatamente] – GLIOZZO Giuseppina – CAPUTO Antonio

137) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (FARANDA Aurelio Salvatore) e di soci (CONTI TAGUALI Maria Rosita; FARANDA Davide) dell'impresa "KALAT allevamenti società cooperativa agricola", nonché di gestore (CAPUTO Antonio) e di dipendente (GLIOZZO Giuseppina) del CAA Coldiretti MESSINA – 05, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano al rappresentante ed ai soci dell'impresa KALAT un ingiusto profitto – per complessivi euro 12.657,14.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana con sede in Messina (avvalendosi della collaborazione del CAA Coldiretti MESSINA – 05) una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alla "Misura 213 – Indennità Natura 2000 - Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE e Misure agroambientali" (domanda n. 247-40379276 per la Campagna 2012), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (asserita affittuaria ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Cesarò, Caltagirone, Licodia Eubea e Vizzini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima (risultando gli apparenti dante causa del tutto ignari del presunto negozio giuridico posto a fondamento dell'istanza, ed in alcuni casi - Foti Basilio, nato a

Messina il 02/02/1921 e morto il 23/07/1999; Casciana Antonino, nato a San Michele di Ganzaria 05/09/1933 e morto il 29/07/1988; Di Grazia Sebastiano, nato a Licodia Eubea, il 07/10/1929 e morto il 05/12/1995; Ravalli Giuseppe, nato a Licodia Eubea l'11/03/1940 e morto nel 1993 – persino deceduti prima della data dell'apparente stipula del negozio stesso), nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; ed inoltre, falsamente attestando il possesso di titoli (cd. diritti all'aiuto) non supportati da contratti di cessione o da altri negozi giuridici; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GLIOZZO Giuseppina (la quale, in accordo con il gestore del CAA CAPUTO, consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti la "KALAT ALLEVAMENTI Società Cooperativa Agricola"), la società indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 12.657,14.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 26.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore – FARANDA Davide – [CONTI TAGUALI Maria Rosita nei cui confronti si procede separatamente] - GLIOZZO Giuseppina - CAPUTO Antonio

138) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (FARANDA Aurelio Salvatore) e di soci (CONTI TAGUALI Maria Rosita; FARANDA Davide) dell'impresa "KALAT allevamenti società cooperativa agricola", nonché di gestore (CAPUTO) e di dipendente (GLIOZZO Giuseppina) del CAA Coldiretti MESSINA – 05, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura

della Regione Siciliana e l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), ed in tal modo a procurare al rappresentante ed ai soci dell'impresa KALAT un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana con sede in Messina (avvalendosi della collaborazione del CAA Coldiretti MESSINA - 05) delle richieste di ottenimento di contributi afferenti alla "Misura 213 - Indennità Natura 2000 - Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE e Misure agroambientali" (domande nn. 34740343743 e 34710116368 per la Campagna 2013), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (asserita affittuaria, ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Cesarò, Caltagirone, Licodia Eubea e Vizzini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima (risultando gli apparenti dante causa del tutto ignari del presunto negozio giuridico posto a fondamento dell'istanza, ed in alcuni casi - Foti Basilio, nato a Messina il 02/02/1921 e morto il 23/07/1999; Casciana Antonino, nato a San Michele di Ganzaria 05/09/1933 e morto il 29/07/1988; Di Grazia Sebastiano, nato a Licodia Eubea, il 07/10/1929 e morto il 05/12/1995; Ravalli Giuseppe, nato a Licodia Eubea l'11/03/1940 e morto nel 1993 - persino deceduti prima della data dell'apparente stipula del negozio stesso) nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; ed inoltre, falsamente attestando il possesso di titoli (cd. diritti all'aiuto) non supportati da contratti di cessione o da altri negozi giuridici; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GLIOZZO Giuseppina (la quale, in accordo con il gestore del CAA CAPUTO, consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti la "KALAT ALLEVAMENTI Società Cooperativa Agricola"), la società indebitamente avanzava richieste di contributi per complessivi euro 36.184,20.-; evento che non aveva sede grazie agli accertamenti effettuati dalla PG operante e alle anomalie

correlativamente rilevate dall'Ispettorato Provinciale Agricoltura (accertamenti che determinavano l'archiviazione delle pratiche);

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 14.3.13 ed il 17.6.13;

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore – [FOTI Dario Fausto nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] – GLIOZZO Giuseppina

139) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FOTI Dario Fausto) e di socio (MONTAUDO Salvatore) dell'impresa "TEMPESTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", nonché di dipendente (GLIOZZO) del CAA ACLI Messina 03, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa TEMPESTA un ingiusto profitto – per complessivi euro 290,04.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA ACLI Messina 03 una Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (asserita affittuaria ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Augusta, Caltagirone, Licodia Eubea e Vizzini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima (risultando l'apparente dante causa irreperibile, e a propria volta privo di titolo giuridico sui terreni), nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GLIOZZO Giuseppina (la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli

circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti la "TEMPESTA"), la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 290,04.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino il 11.8.17

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [FOTI Dario Fausto, MONTAUDO Salvatore, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente] –

140) Artt. 81 cpv cp; 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FOTI Dario Fausto) e di soci (MONTAUDO Salvatore) dell'impresa "TEMPESTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", nonché di operatore del CAA Tutela e Lavoro di Catania 001 (MARCHESE), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa TEMPESTA un ingiusto profitto – per complessivi euro 10.870,84.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana con sede in Messina (avvalendosi della collaborazione di un non identificabile complice, impossessatosi delle password di accesso di alcuni dipendenti del CCA Tutela e Lavoro Avellino 001) una richiesta di ottenimento di contributi (domanda n. 64210897688 per la Campagna 2016, con correlata scheda di validazione curata da MARCHESE Giorgio), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (asserita affittuaria, ma in realtà inattiva) di particelle

di terreno ubicate nel comune di Augusta, Caltagirone, Licodia Eubea e Vizzini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima (risultando l'apparente dante causa irreperibile, ed a propria volta privo di titolo giuridico sui terreni), nonché allegando un falso contratto di affitto al predetto scopo formato; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 10.870,84.- mediante erogazione effettuata tramite due bonifici bancari;

In Galati Mamertino nelle date del 12.5.17 (per euro 4.950,85.-) e del 26.10.17 (per euro 5.919,99.-)

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore – [FOTI Dario Fausto nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] – DI MARCO Marinella – GLIOZZO Giuseppina

141) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FOTI Dario Fausto) e di soci (MONTAUDO Salvatore) dell'impresa "TEMPESTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" nonché di operatore del CAA Coldiretti Messina 05 (DI MARCO), del CAA ACLI Messina 003 (GLIOZZO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana e l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa TEMPESTA un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni

indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana con sede in Messina (avvalendosi della collaborazione del CAA Coldiretti Messina 05 e del CAA ACLI Messina 003) delle richieste di ottenimento di contributi (domande nn. 44715927404, 44745734127 per la campagna 2014; 54210331218 per la campagna 2015; 64210897357 per la campagna 2016), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (asserita affittuaria, ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Cesarò, Caltagirone, Licodia Eubea, Vizzini ed Augusta, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima (risultando l'apparente dante causa di alcuni di questi terreni – Messina Massimo - irreperibile, e a propria volta privo di titolo giuridico sui terreni; e trattandosi, per le ulteriori particelle, dei medesimi terreni già utilizzati nell'interesse dell'impresa KALAT con i vizi e le falsità descritte sub capi G ed H che precedono) nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori CAA - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti la "TEMPESTA" – la società indebitamente avanzava richieste di contributi per complessivi euro 63.289,49.-; evento che non aveva sede grazie agli accertamenti effettuati dalla PG operante e alle anomalie correlativamente rilevate dall'Ispettorato Provinciale Agricoltura (accertamenti che determinavano l'archiviazione delle pratiche);

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina nelle date del 7.8.14; 10.7.15; nonché nell'anno 2016

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore – [FOTI Dario Fausto nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] – DI MARCO Marinella

142) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 cp rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro (FARANDA Aurelio Salvatore; FOTI Dario Fausto; MONTAUDO Salvatore quali extranei determinatori; DI MARCO Marinella quale autrice materiale del falso ed impiegata del C. A. A. munita di poteri certificativi, come tale pubblico ufficiale), nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte di DI MARCO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della società TEMPESTA, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, DI MARCO (impiegata presso il C. A. A. Coldiretti Messina 05) con riferimento alla pratica relativa alla società "TEMPESTA" per la "campagna 2014", in seno alla "scheda di validazione" 40361491976, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda ad opera dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 9.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore – [FOTI Dario Fausto nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]

143) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 cp rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA ACLI Messina 003

– di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta negligente dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della società TEMPESTA, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore del C. A. A. ACLI Messina 003 con riferimento alla pratica relativa alla società "TEMPESTA" per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50361980878, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore – [FOTI Dario Fausto - MONTAUDO Salvatore – MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

144) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro (FARANDA Aurelio Salvatore; FOTI Dario Fausto; MONTAUDO Salvatore quali extranei determinatori; MARCHESE quale autore materiale dei falsi ed impiegato del C. A. A. munito di poteri certificativi, come tale pubblico ufficiale), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte di MARCHESE – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della società TEMPESTA, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, MARCHESE - con riferimento alla pratica relativa alla società "TEMPESTA" per la "campagna 2016", in seno alla "scheda di validazione"

60381490980 e 60381501786 - dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda ad opera dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore - [FOTI Dario Fausto nei cui confronti si procede separatamente]

144 bis) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), e di rappresentante legale (FOTI Dario Fausto) dell'impresa individuale "FOTI Dario Fausto", inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa un ingiusto profitto - per complessivi euro 29.584,96.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA AIPO Enna 203 e del CAA AIPO Palermo 200 una Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017 (num. 70265010689) e per la campagna 2018 (num. 80269085066), falsamente attestando in tali istanze la riconducibilità all'impresa (asserita affittuaria ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Vizzini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 29.584,96.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Cologno Monzese il 16.11.17 (bonifico di euro 8.853,13.-), 22.2.18 (bonifico di euro 2.771,18.-), 21.6.18 (bonifico di euro 759,68.-), 29.6.18 (bonifico di euro 3.648,26.-), 12.10.18 (bonifico di euro 198,01.-); in Vizzini il 20.11.18 (bonifico di euro 8.931,78.-), 24.12.18 (bonifico di euro 25,02.-), 18.01.19 (bonifico di euro 4.397,90.-)

p. o. AGEA; Unione Europea

144 ter) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 cp rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione da parte dell'operatore CAA di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale FOTI Dario Fausto, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica per la "campagna 2017" (in seno alla "scheda di validazione" 70387063343) e per la "campagna 2018" (scheda di validazione num. 80382026500), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catenanuova il 10.6.17 ed in Palermo il 19.5.18

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore – [FOTI Dario Fausto nei cui confronti si procede separatamente]

145) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis. l. cp; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "LA TEMPESTA" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a FOTI Dario Fausto;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Grammichele il 28.1.14

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Gianluca - COCI Carolina - [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente] - STRANGIO Antonia - MANCUSO Cristoforo Fabio

146) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (COCI Carolina) e di soci (FARANDA Settimo Ivan; FARANDA Gianluca) dell'impresa "LA BOVINA DEI NEBRODI S.A.S. DI COCI CAROLINA & C", nonché di operatore (STRANGIO) del CAA UNSIC - MESSINA - 001 e di operatore (MANCUSO) del CAA Unsic Catania 001, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto - per complessivi euro 80.528,00.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA - 001 e Catania 001, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2012 e 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Moio Alcantara, Caltagirone, Licodia Eubea, Randazzo, Vizzini, Antillo, San Salvatore di Fitalia, Gela, Niscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della

società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di comodato, delle false concessioni e delle false autorizzazioni al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di STRANGIO (campagna 2012) e MANCUSO (campagna 2013) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale) - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 80.528,00.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 4.2.13 (bonifico di euro 41.012,09.-), ed il 3.3.14 (bonifico di euro 39.515,91.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Gianluca - COCI Carolina - [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente] - MANCUSO Cristoforo Fabio

147) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore MANCUSO del CAA Unsic Catania 001 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA BOVINA DEI NEBRODI S.A.S. DI COCI CAROLINA & C", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore MANCUSO (impiegato presso il C. A. A. Unsic Catania 001) con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2013", in seno alla "scheda di validazione" 30356479888, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso

che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Aci Castello in data 30.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Gianluca - COCI Carolina – [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente] – ZINGALES Carmelino

148) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (COCI Carolina) e di soci (FARANDA Settimo Ivan; FARANDA Gianluca) dell'impresa "LA BOVINA DEI NEBRODI S.A.S. DI COCI CAROLINA & C", nonché di operatore (ZINGALES) del CAA UNSIC Catania 003, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA UNSIC Catania 003) presentava una domanda di sostegno al pagamento (54760501616 per la campagna 2015), pur essendo in realtà inattiva; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ZINGALES (per la campagna 2015) - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta – gli ulteriori indagati indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 12.6.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - ARMELI MOCCIA Salvatore – ARMELI Giuseppe

149) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Salvatore) dell'impresa "LA CONTESSA S.A.R.L.S", nonché di operatori (STRANGIO; ARMELI) del CAA UNSIC - MESSINA – 003, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 18.253,72.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA – 003, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Antillo, Moio Alcantara, Caltagirone, Licodia Eubea, Niscemi, Gela, Messina, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ARMELI Giuseppe (il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 18.253,72.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 21.10.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - ARMELI MOCCIA Salvatore - ZINGALES Carmelino

150) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA) dell'impresa "LA CONTESSA S.A.R.L.S", nonché di operatore (ZINGALES) del CAA UNSIC - CATANIA - 003, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 10.654,42.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - CATANIA - 003, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Antillo, Moio Alcantara, Caltagirone, Licodia Eubea, Niscemi, Gela, Messina, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ZINGALES (il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'indagato ARMELI MOCCIA indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 10.654,42.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 2.11.16

p. o. AGEA; Unione Europea

151) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA ZINGALES – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA CONTESSA S.A.R.L.S", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore ZINGALES con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50361471175) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto del contestato reato di truffa;

in Tortorici il 7.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – ARMELI MOCCIA Salvatore

152) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1. cp; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "LA CONTESSA S.A.R.L.S" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA

(esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) ad ARMELI MOCCIA Salvatore;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 20.3.14.

ARMELI MOCCIA Salvatore

153) artt. 81 cpv cp; 648 ter cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, quale rappresentante legale dell'impresa "LA CONTESSA", senza essere concorso nei reati presupposto, reimpiegava al fine di conseguire un illecito profitto i titoli AGEA già oggetto di illecito utilizzo da parte dell'impresa "BOVINA DEI NEBRODI S.A.S. di COCI Carolina & C.", esibendo senza legittimazione i titoli medesimi in occasione delle Domande Uniche di pagamento presentate dall'impresa "LA CONTESSA" e relative alla campagna 2014;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 9.6.14

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] - COCI Carolina – [COCI Signorino nei cui confronti si procede separatamente]

154) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (COCI Carolina) e di socio (COCI Signorino) dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA LA STELLA S.S.", nonché di operatore (VECCHIO) del CAA World Service - CATANIA – 001, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 28.643,00,- – con pari danno in capo

all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA World Service - CATANIA – 001, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Cammarata, Enna, Centuripe, Licata, Mazzarino, Militello in Val di Catania, Scordia, Vittoria e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando un falso contratto di affitto al predetto scopo formato; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di VECCHIO (il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 28.643,00,- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 12.11.13 (bonifico di euro 4.686,76.-); il 3.3.14 (bonifico di euro 22.797,98.-); il 3.7.14 (bonifico di euro 1.158,26.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

155) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA LA STELLA S.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359078042) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso

che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto del contestato reato di truffa;

in Catania il 9.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - COCI Carolina

156) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1. cp; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "SOCIETA' AGRICOLA LA STELLA S.S." - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a COCI Carolina;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Grammichele il 11.01.2013

FARANDA Aurelio Salvatore – [FARANDA Emanuele Antonino nei confronti si procede separatamente] – [PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente] – [PENNINO Alessandro nei cui confronti si procede separatamente] – DELL'ALBANI Salvatore – DI MARCO Marinella – GLIOZZO Giuseppina

157) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Emanuele Antonino) e di soci (PENNINO Filippo, altresì amministratore dal 14.4.13 al 15.1.14; PENNINO Alessandro; DELL'ALBANI Salvatore) dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA Coldiretti - MESSINA – 005 (DI MARCO) e del CAA ACLI - MESSINA – 003 e 004 (GLIOZZO), mediante artifici

e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 42.608,31,- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, la società presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2014 e 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea, Mazzarino e Niscemi, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi atti autorizzativi e contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori DI MARCO e GLIOZZO (le quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 42.608,31,- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 23.10.14 (bonifico di euro 28.204,47.-) 4.5.16 (bonifico di euro 12.631,82.-) e 3.7.17 (bonifico di euro 1.772,02.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [FARANDA Emanuele Antonino nei confronti si procede separatamente] – [PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente] – [PENNINO Alessandro nei cui confronti si procede separatamente] – DELL'ALBANI Salvatore – COSTANTINI Massimo

157 bis) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio

Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Emanuele Antonino) e di soci (PENNINO Filippo; PENNINO Alessandro; DELL'ALBANI Salvatore) dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA Confagricoltura - MESSINA – 001 (COSTANTINI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura - MESSINA – 001) presentava una domanda unica di pagamento (70265357197 per la campagna 2017), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea e Niscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di COSTANTINI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta – gli ulteriori indagati indebitamente avanzavano una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 15.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [FARANDA Emanuele Antonino nei confronti si procede separatamente] – [PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente] – [PENNINO Alessandro nei cui confronti si procede

separatamente] – DELL'ALBANI Salvatore – DI MARCO Marinella – GLIOZZO Giuseppina

158) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA DI MARCO e GLIOZZO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori DI MARCO e GLIOZZO con riferimento rispettivamente alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361508183) ed alle pratiche relative alle campagne 2015 e 2016 (in seno alla "scheda di validazione" 50362012846 e 60381603897), dichiaravano contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 9.6.14 ed il 16.6.16; in Patti il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [FARANDA Emanuele Antonino nei confronti si procede separatamente] – [PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente] – [PENNINO Alessandro nei cui confronti si procede separatamente] – DELL'ALBANI Salvatore – COSTANTINI Massimo

158 bis) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA COSTANTINI – di

atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento rispettivamente alla pratica relativa alla campagna 2017 (in seno alla "scheda di validazione" 70388071501) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina in epoca imprecisata

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [FARANDA Emanuele Antonino nei confronti si procede separatamente] – [PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente] – [PENNINO Alessandro nei cui confronti si procede separatamente] – DELL'ALBANI Salvatore – GLIOZZO Giuseppina

159) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Emanuele Antonino) e di soci (PENNINO Filippo; PENNINO Alessandro; DELL'ALBANI Salvatore) dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA ACLI - MESSINA – 003 (GLIOZZO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a

procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA ACLI - MESSINA – 003) presentava una domanda unica di pagamento (50268029266 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea e Niscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi atti autorizzativi e contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GLIOZZO - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - gli ulteriori indagati indebitamente avanzavano una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Patti il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Emanuele Antonino]

160) art. 81 cpv cp; 648 ter cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, quale rappresentante legale dell'impresa "IL DOTTORELLO Soc. Coop. Agr.", senza essere concorso nei reati presupposto, reimpiegava al fine di conseguire un illecito profitto i titoli AGEA già oggetto di illecito utilizzo da parte dell'impresa "KALAT ALLEVAMENTI Soc. Coop. Agr.", esibendo senza legittimazione i titoli medesimi in occasione delle Domande Uniche di pagamento presentate dall'impresa "IL DOTTORELLO Soc. Coop. Agr." e relative alla campagna 2014;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Cesarò il 9.6.14

FARANDA Aurelio Salvatore – [FARANDA Emanuele Antonino nei confronti si procede separatamente] - DI MARCO Marinella

161) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Emanuele Antonino) dell'impresa individuale "FARANDA Emanuele Antonino", nonché di operatore del CAA Coldiretti - MESSINA – 005 (DI MARCO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 71.710,09.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. Coldiretti - MESSINA – 005, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Licodia Eubea e Messina, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto, false dichiarazioni e false concessioni al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore DI MARCO (la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'impresa "FARANDA Emanuele Antonino" indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 71.710,09.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 12.11.13 (bonifico di euro 37.077,73.-) ed il 3.3.14 (bonifico di euro 34.632,36.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

162) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA DI MARCO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "FARANDA Emanuele Antonino", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358998018), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 31.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [CONTI PASQUARELLO Giusi nei cui confronti si procede separatamente]– STRANGIO Antonia – DESTRO MIGNINO Santo – ZINGALES Carmelino – MANCUSO Cristoforo Fabio

163) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale

(CONTI PASQUARELLO) della "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI", nonché di operatore del CAA UNSIC - MESSINA - 001 (STRANGIO), del CAA UNSIC - CATANIA - 001 (DESTRO MIGNINO; MANCUSO) e del CAA UNSIC - CATANIA - 003 (ZINGALES), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 71.416,06.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei CAA sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento per le Campagne 2012, 2013, 2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Burgio, Caltagirone, Caltanissetta, Licodia Eubea, Niscemi, Vizzini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto, di comodato, delle false attestazioni al predetto scopo formate ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori STRANGIO, DESTRO MIGNINO, MANCUSO e ZINGALES (i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'azienda agricola CONTI PASQUARELLO GIUSI indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 71.416,06.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 2.11.12 (bonifico di euro 12.578,59.-), il 1.2.13 (bonifico di euro 12.078,57.-); il 12.11.13 (bonifico di euro 12.578,59.-); il 3.3.14 (bonifico di euro 11.469,05.-); il 4.5.16 (bonifico di euro 11.233,43.-), il 12.10.16 (bonifico di

euro 102,91.-), il 11.2.16 (bonifico di euro 6.949,13.-), il 1.6.16 (bonifico di euro 4.322,36.-), il 13.10.16 (bonifico di euro 103,43.-)

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [CONTI PASQUARELLO Giusi nei cui confronti si procede separatamente] – STRANGIO Antonia – ZINGALES Carmelino – MANCUSO Cristoforo Fabio

164) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA STRANGIO, MANCUSO e ZINGALES – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della “AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI”, di false autocertificazioni e documentazioni tese all’indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l’operatore STRANGIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla “scheda di validazione” 40361353853), dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l’AGEA” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); analoga condotta veniva tenuta dall’operatore CAA ZINGALES con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla “scheda di validazione” 50361857738) e dall’operatore MANCUSO con riferimento alla campagna 2013 (scheda di validazione 30358089750), i quali dichiaravano contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall’AGEA;

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 3.6.14; in Aci Castello il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [CONTI PASQUARELLO Giusi nei cui confronti si procede separatamente]

165) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 3.6.14; in Aci Castello il 10.7.15

FARANDA Aurelio Salvatore - [CONTI PASQUARELLO Giusi nei cui confronti si procede separatamente]

166) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 3.6.14; in Aci Castello il 10.7.15

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Davide - CAPUTO Antonio

167) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA) dell'impresa "ROSA SRLS", nonché di operatore del CAA Coldiretti - MESSINA - 005 (CAPUTO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa

predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Coldiretti - MESSINA – 005) presentava una domanda unica di pagamento (40809450550 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone e San Michele di Ganzaria; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di CAPUTO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Cesarò il 5.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Davide - DI MARCO Marinella

168) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA) dell'impresa "ROSA SRLS", nonché di operatore del CAA Coldiretti - MESSINA – 005 (DI MARCO), in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA DI MARCO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "ROSA SRLS", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361430396)

dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l’AGEA” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 5.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente] – [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente] – [PATERNITI Jlenia Monica nei cui confronti si procede separatamente] – PATERNITI BARBINO Antonino Angelo – NATOLI Giuseppe
169) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Settimo Ivan) e di soci (NICOLAE, PATERNITI Jlenia) dell’impresa “IL GABBIANO SOCIETA’ AGRICOLA”, nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 007 (PATERNITI BARBINO; NATOLI), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell’impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 15.80,67.- – con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura Messina 007, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2013 e 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Cianciana, Favara, Comitini, Montevago, Ragusa Ibla, Ragusa, Rosolini, Modica, Palermo, Palagonia, Sciacca, Santa Elisabetta, Scordia, Paternò, Ramacca, Santa Domenica Vittoria, Vizzini, Palazzo Adriano, Sclafani Bagni,

Santa Cristina Gela, Termini Imerese, Resuttano, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori PATERNITI BARBINO e NATOLI (i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 15.80,67.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino il 3.3.14 (bonifico di euro 1.324,29.-) 22.10.14 (bonifico di euro 7.087,65.-), 2.3.15 (bonifico di euro 7.123,11.-), 19.10.15 (bonifico di euro 265,62.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente] – [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente] – [PATERNITI Jlenia Monica nei cui confronti si procede separatamente] – PATERNITI BARBINO Antonino Angelo – NATOLI Giuseppe

170) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Settimo Ivan) e di soci (NICOLAE, PATERNITI Jlenia) dell'impresa "IL GABBIANO SOCIETA' AGRICOLA", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 007 (PATERNITI BARBINO) e Messina 001 (NATOLI), in occasione della formazione – da parte degli operatori predetti – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "IL GABBIANO SOCIETA' AGRICOLA"

di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebitato ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA PATERNITI BARBINO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359073134), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta veniva posta in essere dall'operatore NATOLI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (all'interno della scheda di validazione num. 40361318047);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 7.6.13; in Messina il 31.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente]

171) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa "IL GABBIANO SOCIETA' AGRICOLA", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 31.5.14

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]

172) Art. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; GIALLANZA)

dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 7.886,35.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Copagri Catania 201, una Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Bronte, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto ed atti di soccida parziale al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 7.886,35.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 12.11.13 (bonifico di euro 1.920,71.-) ed il 3.3.14 (bonifico di euro 5.965,64.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

173) artt. 61 nr. 2 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA Copagri Catania 201 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta negligente dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore del C.A.A. adito con riferimento alle pratiche relative alla società predetta per la "campagna 2013", in seno alla "scheda

di validazione” 30358955232, dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l’AGEA” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 30.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria – [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] – DI MARCO Marinella – GLIOZZO Giuseppina

174) Artt. 56, 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; GIALLANZA) dell’impresa “BIRBA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA”, nonché di operatore del CAA ACLI - MESSINA – 003 (GLIOZZO) e del CAA COLDIRETTI MESSINA 005 (DI MARCO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell’impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all’ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA predetti) presentava domande uniche di pagamento (40809513258 per la campagna 2014; 54762833058 per la campagna 2015), falsamente attestando nell’istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Bronte, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima nonché allegando dei falsi

contratti al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GLIOZZO (campagna 2015) e di DI MARCO (campagna 2014) - le quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta – gli ulteriori indagati indebitamente avanzavano una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Cesarò il 9.6.14; in Patti il 15.6.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria – [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] – GLIOZZO Giuseppina

175) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. srt. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; GIALLANZA) dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA ACLI - MESSINA – 003 (GLIOZZO), in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA GLIOZZO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362047339), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa,

atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria – [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] – DI MARCO Marinella

176) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. srt. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; GIALLANZA) dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO), in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA DI MARCO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361514280), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 9.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria – [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]

177) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l.cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; GIALLANZA) dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 24.346,32.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana con sede in Catania (avvalendosi di un operatore del CAA Copagri Catania 201) delle richieste di ottenimento di contributi (domanda n. 34710886036 e 34710657023 per la Campagna 2013 Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2007-2013 Reg. Ce n. 1698/2005 - MISURE AGROAMBIENTALI E BENESSERE DEGLI ANIMALI – MISURA F EX REG. CEE 2078/92 - misura F Reg. CE 1257/99 Azione F4a; domanda n. 34710886051 e 34710655704 per la Campagna 2013 Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2007-2013 Reg. Ce n. 1698/2005 - MISURE AGROAMBIENTALI E BENESSERE DEGLI ANIMALI – MISURA F EX REG. CEE 2078/92 - misura F Reg. CE 1257/99 Azione F4a), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (asserita affittuaria, ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Bronte, Niscemi e Caltagirone e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando falsi contratti di affitto e falsi atti di soccida al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro

all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 24.346,32.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 2.1.14 (bonifico di euro 10.960,74.-); 7.8.14 (bonifico di euro 3.653,58.- e di euro 9.732,00.-);

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - ARMELI Giuseppe

178) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) dell'impresa "PASCOLO CALATINO SRLS", nonché di operatore del CAA UNSIC Messina - 003 (ARMELI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC Messina - 003) presentava una domanda unica di pagamento (40808759340 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di, Caltagirone, Licodia Eubea, Vizzini, San Michele di Ganzaria, Caltagirone, Gela e Ragusa Ibla, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima nonché allegando dei falsi contratti di affitto, concessioni e attestazioni al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi

rappresentati ad opera di ARMELI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 16.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) -
STRANGIO Antonia

179) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) dell'impresa "PASCOLO CALATINO SRLS", nonché di operatore del CAA UNSIC Messina - 003 (STRANGIO), in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA STRANGIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "PASCOLO CALATINO SRLS", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360663195), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 16.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - LOMBARDO FACCIALE Pietro - CARCIONE Arturo - NATOLI Giuseppe - COSTANTINI Massimo - CARCIONE Giuseppe - [LOMBARDO FACCIALE Gessica nei cui confronti si procede separatamente]

180) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) dell'impresa individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria", nonché di operatore del CAA Fenapi Messina 003 (LOMBARDO FACCIALE Pietro; CARCIONE Arturo; CARCIONE Giuseppe) e del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI, COSTANTINI, LOMBARDO FACCIALE Gessica), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 82.665,97.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea, Messina, Bisacchino, San Michele di Ganzaria e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima, nonché allegando delle false certificazioni e concessioni, delle false denunce e dei falsi contratti di comodato ed affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori CARCIONE Arturo (campagna 2012), LOMBARDO FACCIALE Pietro, CARCIONE Giuseppe (2012, 2013 e 2014) NATOLI (2015, 2016) COSTANTINI (2015, 2016)

2017) e LOMBARDO FACCIALE Gessica (2018) – operatori i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 82.665,97,- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici nelle date del 17.6.14 (bonifico di euro 23.865,17.-), 3.3.14 (bonifico di euro 23.277,14.-); 23.10.14 (bonifico di euro 10.488,42.-), 12.5.15 (bonifico di euro 2.098,19.-), 19.10.15 (bonifico di euro 230,21.-), 4.5.16 (bonifico di euro 491,38.-), 12.10.16 (bonifico di euro 123,47), 10.2.16 (bonifico di euro 14.247,03.-), 1.6.16 (bonifico di euro 1.628,68.-), 13.10.16 (bonifico di euro 154,79.-), 1.12.16 (bonifico di euro 1.468,34.-) 1.3.17 (bonifico di euro 481,23.-) 26.6.17 (bonifico di euro 114,11.-), 26.10.17 (bonifico di euro 1.498,71.-) 29.12.17 (bonifico di euro 490,61.-); in Messina il 18.01.19 (bonifico di euro 2.008,49.-)

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria -
CARCIONE Giuseppe

181) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) dell'impresa individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria", nonché di operatore del CAA Fenapi Messina 003 (CARCIONE), in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA CARCIONE – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358989967) e 2014 (scheda di

validazione 40361462712), dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l’AGEA” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Capri Leone il 31.5.13 ed il 7.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria –
COSTANTINI Massimo

182) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) dell’impresa individuale “LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria”, nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (COSTANTINI), in occasione della formazione – da parte dell’operatore CAA COSTANTINI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell’impresa “LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria”, di false autocertificazioni e documentazioni tese all’indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l’operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla “scheda di validazione” 50361850899), 2016 (scheda di validazione 60380996375) e 2017 (scheda di validazione 70383528299), dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza

del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 10.7.15; in Messina nelle date del 14.6.16 e del 12.5.17

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria

183) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Capri Leone il 31.5.13 ed il 7.6.14, in Tortorici il 10.7.15; in Messina nelle date del 14.6.16 e del 12.5.17

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - [FARANDA Emanuele Antonino nei confronti si procede separatamente] - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - PATERNITI BARBINO Antonino Angelo - NATOLI Giuseppe

184) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .I. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; FARANDA Antonino; FARANDA Emanuele Antonino) dell'impresa "LA SPERANZA S.C.A.", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (PATERNITI BARBINO; NATOLI) e del CAA Confagricoltura Messina 007 (PATERNITI BARBINO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno

della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 39.934,01.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, la società presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2013, 2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Buseto Palizzolo, Butera, Caccamo, Calamonaci, Caltabellotta, Campobello di Licata, Campofranco, Canicatti, Licata, Militello in Val di Catania, Montallegro, Naro, Nicosia, Paceco, Palagonia, Ramacca, Resuttano, Ribera, Vicari, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori PATERNITI BARBINO (campagne 2013 e 2014) e NATOLI (campagna 2015) – operatori i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale - la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 39.934,01.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino nelle date del 3.3.14 (bonifico di euro 16.050,79.-), 3.7.14 (bonifico di euro 479,44.-); 27.5.15 (bonifico di euro 10.933,47.-), 19.10.15 (bonifico di euro 194,14.-), 2.11.16 (bonifico di euro 118,72.-), 16.6.16 (bonifico di euro 12.157,45)

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) –
[FARANDA Emanuele Antonino nei confronti si procede separatamente] -
LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria – PATERNITI BARBINO Antonino Angelo

185) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA PATERNITI BARBINO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA SPERANZA S.C.A.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358998026), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 31.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) –
[FARANDA Emanuele Antonino nei confronti si procede separatamente] -
LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria – NATOLI Giuseppe

186) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo B2 che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA NATOLI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA SPERANZA S.C.A.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361319409) ed alla campagna 2015 (nella scheda di validazione 50362379740), dichiarava

contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina nelle date del 31.5.14 e del 24.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria

187) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1. cp; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "LA SPERANZA S.C.A." - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Mirabella Imbaccari il 17.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] - [GIUDICE Grazia nei cui confronti si procede separatamente]

188) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) e di soci (FARANDA Antonino; GIALLANZA Salvatore) dell'impresa "La Risorsa Società Cooperativa", nonché di operatore del CAA Liberi Agricoltori Siracusa 006 (GIUDICE), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola

degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 47.753,27.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, la società presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domande Uniche di Pagamento per la Campagna 2012, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alia, Bivona, Burgio, Buseto Palizzolo, Butera, Caccamo, Caltabellotta, Campobello di Licata, Canicatti, Castronuovo di Sicilia, Cianciana, Comitini, Favara, Gela, Ispica, Joppolo Giancaxio, Licata, Mazzarino, Montallegro, Montevago, Naro, Nicosia, Niscemi, Paceco, Palazzo Adriano, Ramacca, Resuttano, Ribera, Santa Cristina Gela, Sciacca, Sclafani Bagni, Siracusa, Termini Imerese, Trapani, Vicari, Vita, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando falsi contratti di affitto e false dichiarazioni al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore GIUDICE – la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa - la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 47.753,27.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino nelle date del 4.2.13 (bonifico di euro 45.678,15.-),
1.7.13 (bonifico di euro 2.075,12.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria

189) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "La Risorsa Società Cooperativa"

- di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Grammichele il 07.05.2012

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Francesca - LOMBARDO FACCIALE Pietro - CARCIONE Arturo - CARCIONE Giuseppe - COSTANTINI Massimo - [LOMBARDO FACCIALE Gessica nei cui confronti si procede separatamente]

190) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) dell'impresa "LUPICA SPAGNOLO Francesca", nonché di operatori del CAA Fenapi Messina 003 (LOMBARDO FACCIALE Pietro; CARCIONE Arturo; CARCIONE Giuseppe) e del CAA Confagricoltura Messina 001 (COSTANTINI; LOMBARDO FACCIALE Gessica), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 52.508,14.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per la Campagna 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Cesarò, Niscemi, Caronia, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando delle false denunce verbali di affitto al predetto scopo formate ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi

rappresentati ad opera dell'operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro (campagne 2012, 2013, 2014), CARCIONE Arturo (campagna 2012), CARCIONE Giuseppe (campagne 2013, 2014), COSTANTINI (campagne 2015, 2016 e 2017) e LOMBARDO FACCIALE Gessica (campagna 2018) – operatori i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 52.508,14.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici nelle date del 4.2.13 (bonifico di euro 8.053,41.-), 12.11.13 (bonifico di euro 8.553,43.-); 3.3.14 (bonifico di euro 7.663,37.-); 22.10.14 (bonifico di euro 8.053,42.-); 12.5.15 (bonifico di euro 8.150,60.-); 19.10.15 (bonifico di euro 308,87.-), 16.6.16 (bonifico di euro 15.203,34.-) 13.10.16 (bonifico di euro 147,29.-) 3.11.16 (bonifico di euro 9.372,62.-) 1.3.17 (bonifico di euro 2.936,17.-) 26.6.17 (bonifico di euro 717,06.-) 13.10.17 (bonifico di euro 158,92.-), 29.6.18 (bonifico di euro 12.087,10.-), 12.10.18 (bonifico di euro 141,97.-), 20.11.18 (bonifico di euro 8.945,93.-), 24.12.18 (bonifico di euro 2.797,83.-).

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Francesca –
CARCIONE Giuseppe – COSTANTINI Massimo

191) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA CARCIONE Giuseppe e COSTANTINI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LUPICA SPAGNOLO Francesca", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore

CAA CARCIONE Giuseppe con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358997341) ed alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40361102441), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); analoga condotta veniva tenuta dall'operatore CAA COSTANTINI (campagna 2015, scheda di validazione 50362294980; campagna 2016, scheda di validazione 60380888622; campagna 2017, scheda di validazione 70383531830) il quale dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Capri Leone nelle date del 31.5.13; 24.5.14; in Messina nelle date del 18.7.15, del 13.6.16 e del 12.5.17

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Francesca - COSTANTINI Massimo

192) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) dell'impresa "LUPICA SPAGNOLO Francesca", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (COSTANTINI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo

all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura Messina 001) presentava una domanda unica di pagamento (70262029336 per la campagna 2017), pur essendo in realtà inattiva; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di COSTANTINI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 12.5.17

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Francesca

193) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "LUPICA SPAGNOLO Francesca" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Capri Leone nelle date del 31.5.13; 24.5.14; in Messina nelle date del 18.7.15, del 13.6.16 e del 12.5.17

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Francesca

194) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati

all'impresa individuale "LUPICA SPAGNOLO Francesca", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Capri Leone il 24.5.14; in Messina nelle date del 18.7.15, del 13.6.16 e del 12.5.17

FARANDA Aurelio Salvatore - SPASARO Giuseppe Natale - [MESSINA Carmelo nei cui confronti si procede separatamente] - [FAVAZZO Andrea nei cui confronti si procede separatamente] - [ROTONDO Cristian nei cui confronti si procede separatamente]

195) Artt. 56, 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (SPASARO sino al 12.5.14; MESSINA in epoca successiva) e di soci (SPASARO, FAVAZZO, ROTONDO) dell'impresa "SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Fenapi Messina 006) presentava domande uniche di pagamento (30810094216 per la campagna 2013; 54763213631 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alia, Augusta, Bivona, Burgio, Butera, Calamonaci, Caltagirone, Calatabiano, Caltavuturo, Canicatti, Castel di Iudica, Catania, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Favara, Fiumefreddo di Sicilia, Gela, Ispica, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Mirabella Imbaccari, Modica, Montevago, Naro, Pachino, Pozzallo, Riesi, Sciacca, Siracusa, Sortino, Vittoria, Vizzini, Canicattini Bagni, Priolo Gargallo; Carlentini;

Melilli; Noto; Siracusa; Buscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima nonché allegando delle false dichiarazioni al predetto scopo formate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del CAA adito, l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Meri il 10.9.13 ed il 15.6.15

p. o. AGEA; Unione Europea

196) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori del CAA Fenapi Messina 006 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente, avvalendosi della condotta negligente degli operatori predetti, fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebitato ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 30359480289), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Meri il 5.9.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - SPASARO Giuseppe Natale – [MESSINA Carmelo nei cui confronti si procede separatamente]

197) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "SAN ROCCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a SPASARO Giuseppe Natale ed a MESSINA Carmelo;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Mirabella Imbaccari il 22.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore - SPASARO Angelica Giusy – GLIOZZO Giuseppina – [CALA' LESINA Merilin Antonina nei cui confronti si procede separatamente]

198) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (SPASARO) della AZIENDA AGRICOLA "SPASARO ANGELICA GIUSY", nonché di operatori del CAA Acli Messina 004 (GLIOZZO) e del CCA ACLI Messina 003 (CALA' LESINA), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 55.560,88.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento per le Campagne 2016 e 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone e San Michele di Ganzaria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie

all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore GLIOZZO (campagna 2016) e CALA' LESINA (campagna 2018) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'azienda – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 55.560,88.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Longi il 26.6.17 (bonifico di euro 31.953,93.-) ed il 13.10.17 (bonifico di euro 431,75.-); in Galati Mamertino il 20.11.18 (bonifico di euro 13.516,52.-) ed il 1.7.19 (bonifico di euro 9.658,68.-)

p. o. AGEA; Unione Europea

199) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori del CAA GLIOZZO e CALA' LESINA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della AZIENDA AGRICOLA "SPASARO ANGELICA GIUSY", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA GLIOZZO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (nella scheda di validazione 60380964241), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta materiale veniva tenuta dall'operatore CAA CALA' LESINA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2018 (scheda di validazione 80385025053);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 14.6.16; in Castel di Lucio in epoca imprecisata

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - SPASARO Angelica Giusy

200) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "SPASARO ANGELICA GIUSY" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Cesarò il 14.6.16

FARANDA Aurelio Salvatore – [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente] – [NICOLAE Gheorghe Stefan, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente] – DI MARCO Marinella –

201) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1.; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (NICOLAE Iosif Marian) e di soci (NICOLAE Iosif Marian; NICOLAE Gheorghe Stefan) dell'impresa "BRAILA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO) e del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 (MARCHESE), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 96.762,63.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per le

Campagne 2013, 2014, 2015 e 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Catania, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni sostitutive al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore DI MARCO (campagne 2013 e 2014) e MARCHIESE (campagna 2016) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'azienda – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 96.762,63.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 3.3.14 (bonifico di euro 29.033,18.-); 23.10.14 (bonifico di euro 13.228,15.-); 27.5.15 (bonifico di euro 13.092,72.-); 13.8.15 (bonifico di euro 3.721,76.-); 19.10.15 (bonifico di euro 615,05.-); 4.8.16 (bonifico di euro 11.528,43.-); 13.10.16 (bonifico di euro 226,25.-); 8.3.17 (bonifico di euro 24.983,79.-); 13.10.17 (bonifico di euro 333,30.-);

p. o. AGEA; Unione Europea;

202) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "BRAILA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA DI MARCO con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2013 e 2014 (nella scheda di validazione 30359045132 e 40361510510), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come

previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta veniva tenuta dall'operatore CAA MARCHESE con riferimento alla campagna 2016 (scheda di validazione nr. 60380923775) il quale dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Cesarò il 5.6.13 ed il 9.6.14; in Catania il 13.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente]

203) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "BRAILA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a NICOLAE Iosif Marian;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Mirabella Imbaccari il 24.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore – [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente] – DI MARCO Marinella

204) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (NICOLAE Iosif Marian) dell'impresa individuale "NICOLAE Iosif Marian",

nonché di operatore del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 47.188,46.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Modica, Santa Croce Camerina, Scicli, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni sostitutive al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore DI MARCO – la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'azienda – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 47.188,46.- - mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 3.3.14 (bonifico di euro 47.188,46.-);

p. o. AGEA; Unione Europea;

205) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "NICOLAE Iosif Marian", di false

autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA DI MARCO con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2013 e 2014 (nella scheda di validazione 30359019947 e 40361515907), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Cesarò il 3.6.13 ed il 9.6.14;

p. o. AGEA; Unione Europea

206) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (NICOLAE Iosif Marian) dell'omonima impresa individuale "NICOLAE Iosif Marian", nonché di operatore del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (40809514819 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Modica, Santa Croce Camerina, Scicli, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false

dichiarazioni sostitutive al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di DI MARCO - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Cesarò il 10.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente]

207) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.l.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "NICOLAE Iosif Marian" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Cesarò il 3.6.13 ed il 9.6.14

FARANDA Aurelio Salvatore – [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente]

208) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (NICOLAE Iosif Marian) dell'omonima impresa individuale "NICOLAE Iosif

Marian", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione di un operatore non identificato del CAA Tutela e Lavoro Catania 001) presentava domanda unica di pagamento (50268147316 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Modica, Santa Croce Camerina, Scicli, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni sostitutive al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del non identificato operatore CAA - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

in Catania il 15.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente]

209) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "NICOLAE Iosif Marian", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 9.6.14

FARANDA Aurelio Salvatore – [IUCULANO Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente] – STRANGIO Antonia

210) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale dell'impresa TERRA E SOLE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (IUCULANO), nonché di operatore del CAA Unsic Messina 003 (STRANGIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 1.459,79.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Floresta e Tortorici, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché l'asserita esistenza di un (falso) contratto di affitto indicato come smarrito; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatrice STRANGIO – la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 1.459,79.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciiana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 20.4.17;

p. o. AGEA; Unione Europea;

211) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatrice CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa TERRA E SOLE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA STRANGIO con riferimento alle pratiche relative alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40361398205), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Tortorici il 4.6.14;

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [IUCULANO Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente] – ZINGALES Carmelino

212) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (IUCULANO) dell'impresa TERRA E SOLE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, nonché di operatore del CAA Unsic Catania 003 (ZINGALES), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA

(Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore ZINGALES) presentava domanda unica di pagamento (50760606399 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Floresta e Tortorici, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché l'asserita esistenza di un (falso) contratto di affitto indicato come smarrito; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del non identificato operatore CAA - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Catania il 12.6.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [IUCULANO Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente]

213) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "TERRA E SOLE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a IUCULANO Sebastiano;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 7.5.14

FARANDA Aurelio Salvatore – [IUCULANO Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente] – PATERNITI BARBINO Antonino Angelo

214) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale dell'impresa LE QUATTRO STELLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (IUCULANO), nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 007 e 001 (PATERNITI BARBINO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 19.626,977.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per le campagne 2013 e 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Cianciana, Favara, Comitini, Rosolini, Modica, Sclafani Bagni, Santa Cristina Gela, Ramacca, Acate, Vittoria, Solarino, Sperlinga, Acquaviva Platani, Calatafini, Custonaci, Delia, Ispica, Melilli, Naro, Pachino, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore PATERNITI BARBINO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 19.626,977.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici nelle date del 3.3.14, 14.8.14, 23.10.14, 2.3.15, 19.10.15
p. o. AGEA; Unione Europea;

215) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa LE QUATTRO STELLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA PATERNITI BARBINO con riferimento alle pratiche relative alla campagna 2013 (nella scheda di validazione 30358998711), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Tortorici il 31.5.13;
p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [IUCULANO Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente] – NATOLI Giuseppe

216) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale dell'impresa LE QUATTRO STELLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (IUCULANO), nonché di operatore del CAA

Confagricoltura Messina 001 (NATOLI), in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa LE QUATTRO STELLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA NATOLI con riferimento alle pratiche relative alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40361320498), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Messina il 31.5.14;

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [IUCULANO Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente]

217) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (IUCULANO) dell'impresa LE QUATTRO STELLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi

della collaborazione del CAA Confagricoltura Messina 001) presentava domanda unica di pagamento (54762843321 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (asserita affittuaria, ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Cianciana, Favara, Comitini, Rosolini, Modica, Sclafani Bagni, Santa Cristina Gela, Ramacca, Acate, Vittoria, Solarino, Sperlinga, Acquaviva Platani, Calatafini, Custonaci, Delia, Ispica, Melilli, Naro, Pachino, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Messina il 15.6.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [IUCULANO Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente]

218) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "LE QUATTRO STELLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a IUCULANO Sebastiano;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Mirabella Imbaccari il 24.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] – [FAVAZZO Andrea nei cui confronti si procede separatamente]

219) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale dell'impresa individuale "FAVAZZO Andrea" (FAVAZZO), nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO Giovanni), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 44.085,12.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Castronuovo Augusta, Avola, Baucina, Floridia, Noto, Pachino, Scicli, Sortino, Priolo Gargallo e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando un falso contratto di affitto al predetto scopo formato; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 44.085,12.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

In Galati Mamertino nelle date del 24.7.15 e del 26.10.17

p. o. AGEA; Unione Europea;

220) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a

provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "FAVAZZO Andrea", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alle pratiche relative alla campagna 2013 (nella scheda di validazione 30359078000), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Catania il 9.6.13;

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [FAVAZZO Andrea nei cui confronti si procede separatamente]

221) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "FAVAZZO Andrea" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 9.6.13

FARANDA Aurelio Salvatore – [VALERIO LABIA Giuseppe nei cui confronti si procede separatamente]

222) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale

(VALERIO LABIA) dell'impresa "SIRIA Società Cooperativa Agricola", inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 13.499,75.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. Fenapi Enna 002, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 e 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alessandria della Rocca, Castronuovo di Sicilia, Favara, Gibellina, Marsala, Mazzarino, Naro, Paceco, Racalmuto, Resuttano, Ribera, Salaparuta, Salemi, Sciacca, Scordia, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del CAA adito, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 13.499,75.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino il 3.3.14, 22.10.14, 17.2.15, 19.10.15

p. o. AGEA; Unione Europea;

223) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta negligente dell'operatore CAA - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SIRIA Società Cooperativa Agricola", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore del CAA adito con riferimento alle pratiche relative alla

campagna 2013 e 2014 (rispettivamente nelle schede di validazione 30359414668 e 40358806152), dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l’AGEA” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Troina il 19.8.13 ed il 9.5.14;

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [VALERIO LABIA Giuseppe nei cui confronti si procede separatamente] – [LOMBARDO PONTILLO Antonino nei cui confronti si procede separatamente]

224) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale dell’impresa “SIRIA Società Cooperativa Agricola” (VALERIO LABIA), nonché di operatore del CAA Fenapi Enna 002 (LOMBARDO PONTILLO), inducendo in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 7.792,70.- - con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alessandria della Rocca, Castronuovo di Sicilia, Favara, Gibellina, Marsala, Mazzarino, Naro, Paceco, Racalmuto, Resuttano, Ribera, Salaparuta, Salemi, Sciacca, Scordia, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all’apertura delle predette pratiche ed all’inoltro all’AGEA dei dati

falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore LOMBARDO PONTILLO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 7.792,70.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino il 23.5.16

p. o. AGEA; Unione Europea;

225) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SIRIA Società Cooperativa Agricola", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA LOMBARDO PONTILLO con riferimento alle pratiche relative alla campagna 2015 (nella scheda di validazione 50362156346), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Troina il 15.7.15;

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [VALERIO LABIA Giuseppe nei cui confronti si procede separatamente]

226) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società “SIRIA Società Cooperativa Agricola” - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall’impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall’Unione Europea) a VALERIO LABIA Giuseppe;

con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “famiglia tortoriciana” o “Bontempo Scavo”;

In Mirabella Imbaccari il 22.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Carmelo - MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

227) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (MESSINA) dell’impresa individuale “MESSINA Carmelo”, nonché di operatore (MARCHESE) del CAA Tutela e Lavoro Catania 001, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all’ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Fenapi Messina 006 e del CAA Tutela e Lavoro Catania 001) presentava domande uniche di pagamento (54763212708 per la campagna 2015; 6026412234 per la campagna 2016), falsamente attestando nell’istanza la riconducibilità all’impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Augusta, Avola e Pachino, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell’impresa

medesima, nonché fondando la richiesta su asseriti ed inesistenti contratti di affitto; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di MARCHESE (per la campagna 2016) - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Meri il 15.6.15 ed il 13.6.16

228) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA MARCHESE - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MESSINA Carmelo", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore MARCHESE con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (in seno alla "scheda di validazione" 60380889224) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 13.6.16

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Carmelo nei cui confronti si procede separatamente]

229) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "MESSINA Carmelo" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Catania il 13.6.16

FARANDA Aurelio Salvatore – [ROTONDO Cristian nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] – [DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano - MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente] – CAPUTO Antonio – DI MARCO Marinella –

230) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (ROTONDO) e di soci (MONTAUDO; DOLCEMASCHIO) dell'impresa "LA PRINCIPESSA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatori del CAA Coldiretti Messina 005 (CAPUTO; DI MARCO) e del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 (MARCHESE), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 90.430,32.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810034956), 2014 (40809376979), 2015 (50268061731) e 2016 (60264366257), falsamente

attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alcate, Comiso, Ispica, Licata, Ragusa, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori CAPUTO (campagna 2013) DI MARCO (campagna 2014), e MARCHESE (campagna 2016) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 90.430,32.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In luogo imprecisato il 3.3.14; in Caltagirone il 27.5.15; 16.6.15; 1.7.15; 19.10.15; 1.7.16; 13.10.16; 3.11.16; 1.3.17; 27.6.17; 13.10.17

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [ROTONDO Cristian nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] – [DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente] - DI MARCO Marinella –

231) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA DI MARCO e MARCHESE, – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa LA PRINCIPESSA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e

sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DI MARCO con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359195655) e 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361339894) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte degli operatori, che consapevolmente omettevano di effettuare i controlli prescritti); analoga condotta veniva tenuta dall'operatore MARCHESI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (nella scheda di validazione 60381191620) il quale dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 26.6.13 ed il 2.6.14; in Catania il 14.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [ROTONDO Cristian nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] – [DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente]

232) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte di un operatore rimasto ignoto del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa LA PRINCIPESSA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda

di validazione" 50362066636) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 12.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [ROTONDO Cristian nei cui confronti si procede separatamente]

233) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "LA PRINCIPESSA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a ROTONDO Cristian;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Mirabella Imbaccari il 22.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore – [ROTONDO Cristian nei cui confronti si procede separatamente]

234) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa "LA PRINCIPESSA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 12.7.15 ed il 14.6.16

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] - COCI Domenico – [FAVAZZO Andrea nei cui confronti si procede separatamente] – [VALERIO LABIA Giuseppe, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

235) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA), di rappresentante legale (COCI) e di soci (FAVAZZO; VALERIO LABIA) dell'impresa "MERCURIO Società Cooperativa Agricola", nonché di operatore (MARCHESE) del CAA Tutela e Lavoro Catania 001, e di operatore (VECCHIO) del CAA World Service Catania 001, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa individuale predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA predetti) presentava domande uniche di pagamento (30809348672 per la campagna 2013; 40808644823 per la campagna 2014; 60264378203 per la campagna 2016), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alia, Aliminusa, Caltagirone, Caltavuturo, Castelvetro, Centuripe, Chiaramonte Gulfi, Augusta, Militello in Val di Catania, Melilli, Siracusa, Scordia e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima, nonché allegando delle false dichiarazioni sostitutive di notorietà al predetto scopo formate e facendo richiamo ad asseriti contratti di affitto in realtà inesistenti; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di VECCHIO (per la

campagna 2014) e di MARCHIESE (per la campagna 2016) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 15.3.13, nell'anno 2014 ed il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea;

236) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp, 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte degli operatori CAA VECCHIO e MARCHIESE - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MERCURIO Società Cooperativa Agricola", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360548842) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); analoga condotta veniva tenuta dall'operatore MARCHIESE con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (nella scheda di validazione 60381209794) il quale dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 16.5.14; ed il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - COCI Domenico – [FAVAZZO Andrea nei cui confronti si procede separatamente] – [VALERIO LABIA Giuseppe nei cui confronti si procede separatamente]

237) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte di un operatore rimasto ignoto del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MERCURIO Società Cooperativa Agricola", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362291978) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 18.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - COCI Domenico

238) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale,

intestavano fittiziamente la titolarità del società "MERCURIO Società Cooperativa Agricola" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a COCI Domenico;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Mirabella Imbaccari il 22.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore – [LOMBARDO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente] – [DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente] – [ROTONDO Cristian nei cui confronti si procede separatamente]

239) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LOMBARDO) e di soci (ROTONDO; DOLCEMASCHIO) dell'impresa "SAN BASILIO SOC. COOP. AGRICOLA", inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 15.825,12.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Tutela e Lavoro di Avellino 001, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2015 (50268282162), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Canicatti, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Favara, Montallegro, Naro, Sciacca, Sommatino, Sutera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi atti (dichiarazioni sostitutive di atto notorio) al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di un operatore del predetto CAA la cui identità è rimasta ignota – il quale consapevolmente ometteva

di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 15.825,12.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 3.10.16 ed il 13.10.16

p. o. AGEA; Unione Europea;

240) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte di un operatore rimasto ignoto del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SAN BASILIO SOC. COOP. AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362322203) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 20.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [LOMBARDO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente] – [DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente] – [ROTONDO Cristian, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

241) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA), di rappresentante legale (LOMBARDO) e di soci (DOLCEMASCHIO; ROTONDO) dell'impresa "SAN BASILIO SOC. COOP. AGRICOLA", nonché di operatore (MARCHESE) del CAA Tutela e Lavoro Catania 001, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa individuale predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (60264378716 per la campagna 2016), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di MARCHESE - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea;

242) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA MARCHESE – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SAN BASILIO SOC. COOP. AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore MARCHESE con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (in seno alla "scheda di validazione" 60381154826) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 14.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [LOMBARDO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente]

243) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "SAN BASILIO SOC. COOP. AGRICOLA" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a LOMBARDO Giacomo;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Mirabella Imbaccari il 22.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] – [DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente]

244) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (DOLCEMASCHIO) dell'impresa individuale "DOLCEMASCHIO MIRKO SEBASTIANO", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 21.140,77.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810075637), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Avola, Canicattì, Carlentini, Milena, Melilli, Noto, Pachino, Piazza Armerina, Rosolini, Siracusa, Sutera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate e di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Ayed Sarhan (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, finalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 21.140,77.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 12.11.13 ed il 27.10.17

p. o. AGEA; Unione Europea;

245) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "DOLCEMASCHIO MIRKO SEBASTIANO", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359077986) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 9.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

246) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (DOLCEMASCHIO) dell'impresa individuale "DOLCEMASCHIO MIRKO

SEBASTIANO”, nonché di operatore (MARCHIESE) del CAA Tutela e Lavoro Catania 001, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell’impresa individuale predetta un ingiusto profitto corrispondente all’ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (60264379631 per la campagna 2016), falsamente attestando nell’istanza la riconducibilità all’impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Avola, Canicattì, Carlentini, Milena, Melilli, Noto, Pachino, Piazza Armerina, Rosolini, Siracusa, Sutera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell’impresa nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all’Agenzia delle Entrate e di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Ayed Sarhan (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, finalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all’apertura delle predette pratiche ed all’inoltro all’AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di MARCHIESE - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l’esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l’istante – l’impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l’AGEA non provvedeva all’erogazione della somma richiesta;

con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “famiglia tortoriciana” o “Bontempo Scavo”;

In Catania il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea;

247) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell’operatore CAA MARCHESE – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell’impresa individuale “DOLCEMASCHIO MIRKO SEBASTIANO”, di false autocertificazioni e documentazioni tese all’indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l’operatore MARCHESE con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (in seno alla “scheda di validazione” 60381211477) dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente]

248) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (DOLCEMASCHIO) dell’impresa individuale “DOLCEMASCHIO MIRKO SEBASTIANO”, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di

fatto) dell'impresa individuale predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001) presentava domanda unica di pagamento (50268194276 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Avola, Canicatti, Carlentini), Milena, Melilli, Noto, Pachino, Piazza Armerina, Rosolini, Siracusa, Sutera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate e di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Ayed Sarhan (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, finalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di un operatore CAA la cui identità è rimasta ignota - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 16.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea;

249) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte di un operatore rimasto ignoto del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano

destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "DOLCEMASCHIO MIRKO SEBASTIANO", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362229036) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 16.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente]

250) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "DOLCEMASCHIO MIRKO SEBASTIANO" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Catania il 16.7.15

FARANDA Aurelio Salvatore – [DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente] – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente]

251) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano", si avvalevano di timbri contraffatti apparentemente riconducibili al sanitario dott. Ayed Sarhan, nonché di ulteriori timbri contraffatti apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 16.7.15 e il 15.6.16

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] – [MONTEMAGNO Emanuela nei cui confronti si procede separatamente]

252) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (MONTEMAGNO) dell'impresa individuale "MONTEMAGNO EMANUELA", nonché di operatore (VECCHIO) del CAA World Service Catania 001, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa individuale predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (30809399998 per la campagna 2013), pur trattandosi di impresa in realtà inattiva; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento

che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 15.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea;

253) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MONTEMAGNO EMANUELA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358525183 e 30360083692) nonché relativa alla campagna 2014 (in seno alla scheda di validazione 40360453522) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.13; il 13.1.14; il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] - DELL'ALBANI Salvatore – [LOMBARDO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTAUDO Salvatore,

MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente] – DI MARCO Marinella – CAPUTO Antonio –

254) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (DELL'ALBANI) e di soci (LOMBARDO; MONTAUDO) dell'impresa "BELLADONNA Società Cooperativa Agricola", nonché di operatori del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO; CAPUTO), del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 (VECCHIO) e del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 (MARCHESE), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 137.132,36.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30809909945), 2014 (40809376474), 2015 (50268061434) e 2016 (60264354618), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Butera e Gela, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando un falso contratto di affitto e della false dichiarazioni al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore DI MARCO (campagne 2013 e 2014), CAPUTO (campagna 2014), VECCHIO (campagna 2015) e MARCHESE (campagna 2016) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 137.132,36.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone nelle date del 12.11.13; 3.3.14; 23.10.14; 27.5.15; 16.6.15; 19.10.15; 6.11.15; 16.6.16; 1.7.16; 13.10.16; 3.11.16; 1.3.17; 13.10.17;

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] - DELL'ALBANI Salvatore – [LOMBARDO Giacomo, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] – DI MARCO Marinella

255) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA DI MARCO, VECCHIO e MARCHESE – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "BELLADONNA Società Cooperativa Agricola", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359014328) e 2014 (scheda di validazione 40361338607) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); analoga condotta veniva tenuta dall'operatore CAA VECCHIO (campagna 2015, scheda di validazione 50362025871) e MARCHESE (campagna 2016, scheda di validazione 60381179997) i quali dichiaravano contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 3.6.13 ed il 2.6.14; in Catania il 10.7.15; in Catania il 14.6.16
p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - DELL'ALBANI Salvatore

256) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "BELLADONNA Società Cooperativa Agricola" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a DELL'ALBANI Salvatore;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Mirabella Imbaccari il 22.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore – DELL'ALBANI Salvatore – [VECCHIO Giovanni]

257) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa "BELLADONNA Società Cooperativa Agricola", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 2.6.14; in Catania il 10.7.15; in Catania il 14.6.16

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Paolo nei cui confronti si procede separatamente] – [MESSINA Luigi nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTEMAGNO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente] - CAPUTO Antonio – DI MARCO Marinella

258) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (MESSINA Paolo) e di soci (MESSINA Luigi; MONTEMAGNO Giacomo) dell'impresa "MINOSSE SOCIETA' AGRICOLA", nonché di operatori del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO; CAPUTO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 48.418,30.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato e (per la sola campagna 2015) dell'ulteriore CAA Tutela e Lavoro Avellino 001, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810031630), 2014 (40809498401), 2015 (50268061855), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltabellotta, Joppolo Jancaxio, Naro, Realmonte, Santo Stefano Quisquina, Sciacca e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori DI MARCO e CAPUTO (campagne 2013 e 2014), nonché ad opera di un ulteriore operatore rimasto ignoto (campagna 2015) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 48.418,30.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone nelle date del 3.3.14; 23.10.14; 27.5.15; 16.6.15; 19.10.15;
16.6.16; 1.7.16; 13.10.16;

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Paolo nei cui confronti si
procede separatamente] – [MESSINA Luigi nei cui confronti si procede
separatamente] – [MONTEMAGNO Giacomo nei cui confronti si procede
separatamente] – DI MARCO Marinella

259) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in
concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono,
in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA DI MARCO – di atti
costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente
fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a
fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MINOSSE SOCIETA'
AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito
ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DI MARCO con
riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di
validazione" 30359159347) e 2014 (scheda di validazione 40361494301)
dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato
costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti
convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione
non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui
CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte
dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito
profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 20.6.13 ed il 9.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Paolo nei cui confronti si
procede separatamente] – [MESSINA Luigi nei cui confronti si procede
separatamente] – [MONTEMAGNO Giacomo nei cui confronti si procede
separatamente]

260) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte di un operatore rimasto ignoto del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MINOSSE SOCIETA' AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362066701) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 12.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Paolo nei cui confronti si procede separatamente]

261) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "MINOSSE SOCIETA' AGRICOLA" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a MESSINA Paolo;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Grammichele il 16.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Paolo nei cui confronti si procede separatamente]

262) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa "MINOSSE SOCIETA' AGRICOLA", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 12.7.15

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Luigi nei cui confronti si procede separatamente] – CAPUTO Antonio – DI MARCO Marinella

263) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (MESSINA Luigi) dell'impresa individuale AZIENDA AGRICOLA "MESSINA Luigi", nonché di operatori del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO; CAPUTO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 27.472,03.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30809909796) e 2014 (40809514801), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Augusta, Avola e Pachino, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori DI MARCO (campagne 2013 e 2014) e CAPUTO (campagna 2014) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare

i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 27.472,03.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone nelle date del 11.7.14; 14.8.14; 3.12.14; 12.5.15; 1.7.15; 19.10.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Luigi nei cui confronti si procede separatamente] – DI MARCO Marinella

264) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA DI MARCO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale AZIENDA AGRICOLA "MESSINA Luigi", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359027932) e 2014 (scheda di validazione 40361515766) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 4.6.13 ed il 9.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Luigi nei cui confronti si procede separatamente]

265) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.l.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale AZIENDA AGRICOLA "MESSINA Luigi" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Cesarò il 4.6.13 ed il 9.6.14

FARANDA Aurelio Salvatore – [MICELI Antonio nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTEMAGNO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente] – [MESSINA Luigi nei cui confronti si procede separatamente] – [MESSINA Paolo nei cui confronti si procede separatamente]

266) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA), di rappresentante legale (MICELI; MONTEMAGNO sino al 6.5.14) e di soci (MONTEMAGNO; MESSINA Luigi; MESSINA Paolo) dell'impresa "SANTO PIETRO Società Cooperativa Agricola", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa individuale predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001)

presentava domanda unica di pagamento (50268243669 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Gela, Mazzarino e Vittoria, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima, nonché allegando una falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al predetto scopo formata; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di un operatore CAA la cui identità è rimasta ignota - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 18.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea;

267) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'ignoto operatore del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SANTO PIETRO Società Cooperativa Agricola", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362291531) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi

normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 18.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [MICELI Antonio nei cui confronti si procede separatamente] – [MONTEMAGNO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente]

268) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "SANTO PIETRO Società Cooperativa Agricola" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a MICELI Antonio ed a MONTEMAGNO Giacomo;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Grammichele il 16.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Luigi nei cui confronti si procede separatamente] – DELL'ALBANI Salvatore – [MONTEMAGNO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente] - CAPUTO Antonio – DI MARCO Marinella

269) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (MESSINA Luigi) e di soci (DELL'ALBANI; MONTEMAGNO) dell'impresa "San Francesco Società Cooperativa Agricola", nonché di operatori del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO; CAPUTO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse

dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 11.068,82.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810031655), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Carlentini, Melilli, Noto, Buscemi, Canicattini Bagni, Priolo Gargallo, Siracusa, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori DI MARCO e CAPUTO – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 11.068,82.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 3.3.14;

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Luigi nei cui confronti si procede separatamente] – DELL'ALBANI Salvatore – [MONTEMAGNO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente] - DI MARCO Marinella

270) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA DI MARCO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a

fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "San Francesco Società Cooperativa Agricola", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359164537) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 21.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [MESSINA Luigi nei cui confronti si procede separatamente]

271) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "San Francesco Società Cooperativa Agricola" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) MESSINA Luigi;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Grammichele il 16.4.13

FARANDA Aurelio Salvatore - [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] - DELL'ALBANI Salvatore - CAPUTO Antonio - DI MARCO Marinella - [MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

272) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (DELL'ALBANI) dell'impresa individuale "DELL'ALBANI Salvatore", nonché di operatori del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO; CAPUTO), del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 (VECCHIO) e del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 (MARCHESE), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 41.137,41.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810031556), 2014 (40809376748), 2015 (50268061277) e 2016 (60264766332), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alia, Alimena, Mazzarino, Petralia Soprana, Resuttano, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando (ovvero, meramente indicando) dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni al predetto scopo formati ed infine avvalendosi di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Francesco Amore (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, finalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori DI MARCO e CAPUTO (campagne 2013 e 2014), VECCHIO (campagna 2015) e MARCHESE (campagna 2016) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 41.137,41.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 3.3.14; 27.5.15; 16.6.15; 1.7.15; 19.10.15; 4.8.16;
13.10.16; 3.11.16; 1.3.17; 27.6.17; 13.10.17; 13.6.18

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni] - DELL'ALBANI Salvatore - DI MARCO Marinella – [MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

273) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA DI MARCO, VECCHIO e MARCHESE – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "DELL'ALBANI Salvatore", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359158935) ed alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40361339621) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore VECCHIO con riferimento alla campagna 2015 (scheda di validazione 50362017266) e dall'operatore MARCHESE con riferimento alla campagna 2016 (scheda di validazione 60381680457) i quali dichiaravano contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 20.6.13 ed il 2.6.14; in Catania il 10.7.15; in Catania il 17.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - DELL'ALBANI Salvatore

274) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "DELL'ALBANI Salvatore" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Cesarò il 20.6.13 ed il 2.6.14; in Catania il 10.7.15; in Catania il 17.6.16

FARANDA Aurelio Salvatore – DELL'ALBANI Salvatore

275) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "DELL'ALBANI Salvatore", si avvalevano di timbri contraffatti apparentemente riconducibili al sanitario dott. Francesco Amore;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 20.6.13 ed il 2.6.14; in Catania il 10.7.15; in Catania il 17.6.16

FARANDA Aurelio Salvatore – [PENNINO Dario nei cui confronti si procede separatamente] – GLIOZZO Giuseppina

276) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (PENNINO) dell'impresa "LA CAMPAGNOLA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.S.", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di

Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore GLIOZZO presso i CAA Unsic Messina 003 e 004) presentava domande uniche di pagamento (50268038887 per la campagna 2015; 60264727359 per la campagna 2016), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Gela, Niscemi e Santa Domenica Vittoria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni e denunce riferibili ad asseriti contratti di locazione, al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA GLIOZZO - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Patti il 10.7.15; in Cesarò il 17.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea;

277) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA GLIOZZO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA CAMPAGNOLA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.S.", di false autocertificazioni e documentazioni

tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA GLIOZZO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (in seno alla "scheda di validazione" 60381620750) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 17.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [PENNINO Dario nei cui confronti si procede separatamente]

278) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA Unsic Messina 003 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta negligente dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA CAMPAGNOLA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore Stimolo Soccorso (impiegato presso il C. A. A. Unsic Messina 003) con riferimento alla pratica per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50361980274, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Patti il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [PENNINO Dario nei cui confronti si procede separatamente]

279) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "LA CAMPAGNOLA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.S" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a PENNINO Dario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Grammichele il 21.1.14

FARANDA Aurelio Salvatore – [PENNINO Dario nei cui confronti si procede separatamente]

280) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa "LA CAMPAGNOLA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.S", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 17.7.14; in Patti il 10.7.15

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] – [MESSINA Antonietta nei cui confronti si procede separatamente]

281) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale

(MESSINA) dell'impresa individuale "MESSINA Antonietta", nonché di operatore del CAA World Service 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 24.384,42.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30809923946), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Butera, Canicattì, Carlentini, Castelvetro, Lentini, Marsala, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate e di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Francesco Amore (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, finalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 24.384,42.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 12.11.13, 3.3.14, 3.7.14.

p. o. AGEA; Unione Europea;

282) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in

occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MESSINA Antonietta", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359078026) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 9.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni] – [MESSINA Antonietta e MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente] -

283) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (MESSINA) dell'impresa individuale "MESSINA Antonietta", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO presso il CAA Tutela

e Lavoro Avellino 001; e dell'operatore MARCHESE presso il CAA Tutela e Lavoro Avellino 001) presentava domande uniche di pagamento (50268266736 per la campagna 2015; 60264378120 per la campagna 2016), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Canicattì, Carlentini e Lentini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate e di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Francesco Amore (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, finalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO (campagna 2015) e MARCHESE (campagna 2016) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 20.7.15; in Catania il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea;

284) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte degli operatori CAA VECCHIO e MARCHESE - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MESSINA Antonietta", di false autocertificazioni e documentazioni

tese all'indebitto ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359078026) ed alla campagna 2014 (scheda di validazione 40360452870) e 2015 (scheda di validazione 50362321957) dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore MARCHIESE con riferimento alla campagna 2016 (scheda di validazione 60381206063);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 9.6.13; il 15.5.14; il 15.6.16; in Catania il 20.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Antonietta nei cui confronti si procede separatamente] – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente]

285) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "MESSINA Antonietta", si avvalevano di timbri contraffatti apparentemente riconducibili al sanitario dott. Francesco Amore, nonché di ulteriori timbri contraffatti apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14; il 15.6.16; in Catania il 20.7.15

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Paolo nei cui confronti si procede separatamente] – CAPUTO Antonio – DI MARCO Marinella

286) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (MESSINA) dell'impresa individuale "MESSINA Paolo", nonché di operatori del CAA Coldiretti Messina 005 (CAPUTO; DI MARCO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 33.378,61.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810031499) e 2014 (40809376995), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Vittoria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'ente istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni sostitutive al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate e di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Francesco Amore (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, finalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori CAPUTO e DI MARCO – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 33.378,61.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

In Caltagirone il 11.7.14; 23.10.15; 23.5.15; 16.6.15; 1.7.15; 19.10.15.

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Paolo nei cui confronti si procede separatamente] – DI MARCO Marinella

287) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA DI MARCO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MESSINA Paolo", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359151047) e 2014 (con riferimento alla scheda di validazione 40361339845) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 19.6.13 ed il 2.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [MESSINA Paolo nei cui confronti si procede separatamente]

288) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA), e di rappresentante legale (MESSINA) dell'impresa individuale "MESSINA Paolo", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto

corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001) presentava domanda unica di pagamento (50268150203 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Vittoria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni sostitutive al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate e di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Francesco Amore (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, finalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di un operatore CAA la cui identità è rimasta ignota - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 15.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea;

289) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA Tutela e Lavoro Avellino 001, la cui identità è rimasta ignota - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MESSINA Paolo", di false autocertificazioni e

documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362180320) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [MESSINA Paolo nei cui confronti si procede separatamente]

290) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.l.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "MESSINA Paolo" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Cesarò il 2.6.14; in Catania il 15.7.15

FARANDA Aurelio Salvatore - [MESSINA Paolo nei cui confronti si procede separatamente]

291) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "MESSINA Paolo", si avvalevano di timbri contraffatti

apparentemente riconducibili al sanitario dott. Francesco Amore, nonché di ulteriori timbri contraffatti apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 2.6.14; in Catania il 15.7.15

FARANDA Aurelio Salvatore – [MICELI Antonio nei cui confronti si procede separatamente]

292) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (MICELI) dell'impresa individuale "MICELI Antonio", inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 1.302,29.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. Tutela e Lavoro Avellino 001, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2015 (50268176018), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Avola, Lentini, Comiso, Santa Croce Camerina, Acate, Giarratana, Siracusa, Priolo Gargallo, Ragusa, Scicli, Carlentini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando una falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al predetto scopo formata ed infine avvalendosi di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Francesco Amore (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, finalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di un operatore CAA rimasto ignoto – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante –

l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 1.302,29.-
mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Roma in data 1.7.16.

p. o. AGEA; Unione Europea;

293) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte di un ignoto operatore del C.A.A. Tutela e Lavoro Avellino 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MICELI Antonio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'ignoto operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362207883) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [MICELI Antonio nei cui confronti si procede separatamente]

294) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "MICELI Antonio" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Catania il 15.7.15

FARANDA Aurelio Salvatore - [MICELI Antonio nei cui confronti si procede separatamente]

295) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "MICELI Antonio", si avvalevano di timbri contraffatti apparentemente riconducibili al sanitario dott. Francesco Amore;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.7.15

FARANDA Aurelio Salvatore - [ROTONDO Cristian nei cui confronti si procede separatamente] - CAPUTO Antonio - DI MARCO Marinella

296) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (ROTONDO) dell'impresa individuale "ROTONDO Cristian", nonché di operatori del CAA Coldiretti Messina 005 (CAPUTO; DI MARCO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto - per complessivi euro 16.559,45.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A.

sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810032414), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Canicatti e Favara, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori CAPUTO e DI MARCO – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 16.559,45.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 3.3.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [ROTONDO Cristian nei cui confronti si procede separatamente] – DI MARCO Marinella

297) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA DI MARCO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "ROTONDO Cristian", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359178263) dichiarava contrariamente al vero che "il presente

Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 24.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [LOMBARDO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente]

298) Artt. 56, 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (LOMBARDO) dell'impresa individuale "LOMBARDO Giacomo", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Fenapi Messina 006 e del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001) presentava domande uniche di pagamento (40809162015 per la campagna 2014; 50268265340 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa istante (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Gela, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà al predetto scopo formate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dei CAA aditi l'impresa indebitamente avanzava

una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Meri il 24.5.14; in Catania il 20.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

299) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori del CAA Fenapi Messina 006 e del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente, avvalendosi della condotta negligente degli operatori predetti, fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "LOMBARDO Giacomo", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40361099423) ed alla campagna 2015 (scheda di validazione 50362320009), dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Meri il 24.5.14; in Catania il 20.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [LOMBARDO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente]

300) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale

(LOMBARDO) dell'impresa individuale "LOMBARDO Giacomo", inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 16.348,21.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. Fenapi Messina 006, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa istante (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alimena, Mazzarino, Petralia Soprana, Resuttano, Gela, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà al predetto scopo formate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del CAA adito, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 16.348,21.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 12.11.13 ed il 3.3.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

301) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta negligente dell'operatore CAA - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "LOMBARDO Giacomo", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore del CAA adito con riferimento alle pratiche relative alla campagna 2013 (nella scheda di validazione 30358463864), dichiarava contrariamente al vero che "il

presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Meri il 15.5.13;

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [LOMBARDO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente]

302) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "LOMBARDO Giacomo" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Meri il 15.5.13

FARANDA Aurelio Salvatore – [BRUGALETTA Davide nei cui confronti si procede separatamente] – [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]

303) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (BRUGALETTA dal 14.03.2012 al 22.06.2015; GIALLANZA dal 22.06.2015 al 07.11.2017) dell'impresa "Società Agricola TIRRENIA S.S.", inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli

amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 44.142,67.- – con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. Fenapi Enna 002 e del CAA Fenapi Messina 010, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2012 (20808695090) e 2016 (60265007157), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alcara Li Fusi, Caltagirone, Castelbuono, Pollina, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima, nonché allegando e richiamando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all’apertura delle predette pratiche ed all’inoltro all’AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l’impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 44.142,67.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “famiglia tortoriciana” o “Bontempo Scavo”;

In Sant’Agata di Militello il 31.1.13; in Caltagirone il 1.2.16 e 1.3.17
p. o. AGEA; Unione Europea;

304) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori del CAA Fenapi Messina 010 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente, avvalendosi della condotta negligente degli operatori predetti, fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell’impresa “Società Agricola TIRRENIA S.S.”, di false autocertificazioni e documentazioni tese all’indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l’operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (nella scheda di validazione 60381520869), dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l’AGEA” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui

CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 16.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]

305) Artt. 56, 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (GIALLANZA) dell'impresa "Società Agricola TIRRENIA S.S.", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Fenapi Ragusa 001) presentava domanda unica di pagamento (70265758170 per la campagna 2017) falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando e richiamando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del CAA adito l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Chiaramonte Gulfi il 23.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

306) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori del CAA Fenapi Ragusa 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente, avvalendosi della condotta negligente degli operatori predetti, fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "Società Agricola TIRRENIA S.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2017 (nella scheda di validazione 70388148515), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Chiaramonte Gulfi il 15.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [SPATARO Davide nei cui confronti si procede separatamente]

307) Artt. 56, 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (SPATARO) dell'impresa individuale "SPATARO Davide", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori

(formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione di un ignoto operatore del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001) presentava domanda unica di pagamento (50268281883 per la campagna 2015) falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Piana degli Albanesi e Termini Imerese, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando delle false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà al predetto scopo formate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del CAA adito l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

In Catania il 21.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

308) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'ignoto operatore del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001– di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "SPATARO Davide", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (nella scheda di validazione 50362304938), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 20.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] - COCI Domenico

309) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (COCI) dell'impresa individuale "COCI DOMENICO", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 35.808,94.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810075629), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Castronuovo di Sicilia, Comitini, Favara, Gela, Lentini, Palazzo Adriano, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Santa Margherita di Belice, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siracusa, Sommatino, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 35.808,94.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino il 12.11.13 ed il 3.3.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

310) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "COCI DOMENICO", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359352546) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 25.7.13

p. o. AGEA; Unione Europea

311) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (COCI) dell'impresa individuale "COCI DOMENICO", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse

dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808468413 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore - COCI Domenico

312) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "COCI DOMENICO" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Catania il 25.7.13

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] – [in concorso con AMARU' Giuseppe Davide nei cui confronti si procede separatamente]

313) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (AMARU') dell'impresa individuale "AMARU' Giuseppe Davide", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 19.137,61.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810063278), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Bompensiere, Buseto Palazzolo, Butera, Catania, Gela, Modica, Naro, Sant'Angelo Muxaro e Mazzarrone, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 19.137,61.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Enna il 12.11.13 ed il 21.11.17

p. o. AGEA; Unione Europea;

314) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "AMARU' Giuseppe Davide", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359352538) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 25.7.13

p. o. AGEA; Unione Europea

315) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (AMARU') dell'impresa individuale "AMARU' Giuseppe Davide", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa

(avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808476010 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore - [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] - [DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano nei cui confronti si procede separatamente]

316) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (DI PASQUALE MALVENTANO) dell'impresa individuale "DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto - per complessivi euro 16.327,93.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810075652), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di

terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Belpasso, Casteltermini, Gela, Naro, Racalmuto, Raccuja, Ramacca, Ravanusa, San Michele di Ganzaria, Sutera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 16.327,93.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 21.11.17

p. o. AGEA; Unione Europea;

317) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359189807) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui

CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 26.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

318) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (DI PASQUALE MALVENTANO) dell'impresa individuale "DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domande uniche di pagamento (30810075652 per la campagna 2013; 40808616441 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Belpasso, Casteltermeni, Gela, Naro, Racalmuto, Raccuja, Ramacca, Ravanusa, San Michele di Ganzaria, Sutera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento

che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 12.8.13 e nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] – [BONTEMPO SCAVO Emilia nei cui confronti si procede separatamente]

319) artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (BONTEMPO SCAVO) dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Emilia", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO per la campagna 2014) presentava domande uniche di pagamento (40808629907 per la campagna 2014; 50268195836 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei comuni di Calatafimi, Campofiorito, Casteldaccia, San Cipirello ed allegando una falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al predetto scopo formata; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera (per la campagna 2014) dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa

vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – e ad opera di un operatore rimasto ignoto per la campagna 2015, l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014 ed il 16.7.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [BONTEMPO SCAVO Emilia nei cui confronti si procede separatamente]

320) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte di un operatore, rimasto ignoto, del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Emilia", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362231321) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 16.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] – [EMANUELE Giuseppe nei cui confronti si procede separatamente]

321) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (EMANUELE) dell'impresa individuale "EMANUELE Giuseppe", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore CAA VECCHIO per la campagna 2013) presentava domanda unica di pagamento (30810075645), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Acate, Augusta, Comiso, Gela, Melilli, Santa Croce Camerina, Siracusa, Sommatino, Vittoria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 12.8.13;

p. o. AGEA; Unione Europea;

322) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "EMANUELE Giuseppe", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359352553) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 25.7.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni, GALLO Andrea nei cui confronti si procede separatamente]

323) Artt. 110; 640 bis cp; 416 bis.1 c.p., perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (GALLO) dell'impresa individuale "GALLO Andrea", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA

quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 27.502,23.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30809923938), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Augusta, Gela, Piana degli Albanesi, Ramacca, Siracusa, Vittoria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 27.502,23.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

In Messina il 12.11.13, 3.3.14, 3.7.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

324) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "GALLO Andrea", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359078018) dichiarava contrariamente al vero che "il presente

Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 9.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

325) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (GALLO) dell'impresa individuale "GALLO Andrea", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808562074 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni, TROVATO Vito nei cui confronti si procede separatamente]

326) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (TROVATO) dell'impresa individuale "TROVATO Vito", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 34.327,35.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30809923953), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alia, Buscemi, Caltabellotta, Carlentini, Casteltermini, Comitini, Favara, Floridia, Lentini, Melilli, Racalmuto, Ribera, Sciacca, Siracusa, Sortino e Vittoria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 34.327,35.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Enna il 12.11.13 ed il 3.3.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

327) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "TROVATO Vito", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359078034) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 9.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

328) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (TROVATO) dell'impresa individuale "TROVATO Vito", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse

dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808579680 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

329) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA VECCHIO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "TROVATO Vito", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360455501) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa

vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [TROVATO Vito, VECCIO Giovanni nei cui confronti si procede separatamente]

330) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "TROVATO Vito", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

FARANDA Aurelio Salvatore - [TROVATO Vito nei cui confronti si procede separatamente]

331) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (TROVATO) dell'impresa individuale "TROVATO Vito", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa

(avvalendosi della collaborazione di un operatore rimasto ignoto del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001) presentava domanda unica di pagamento (54760899986 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alia, Buscemi, Caltabellotta, Carlentini, Casteltermini, Comitini, Favara, Florida, Lentini, Melilli, Racalmuto, Ribera, Sciacca, Siracusa, Sortino e Vittoria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA, l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 12.6.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

332) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte di un operatore rimasto ignoto del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "TROVATO Vito", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362533007) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di

conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 9.9.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore — [VISCONTE Antonina, VECCHIO Giovanni nei cui confronti si procede separatamente] – TERRANOVA Salvatore

333) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (VISCONTE) dell'impresa individuale "VISCONTE Antonina", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore CAA VECCHIO per la campagna 2013, e dell'operatore CAA TERRANOVA per la campagna 2014) presentava domande uniche di pagamento (30808963695 per la campagna 2013, 40807764150 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Furei Siculo, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante nonché falsamente attestando la sussistenza di un titolo di proprietà sulle predette particelle; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori CAA VECCHIO e TERRANOVA - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa

indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 14.5.13; in Vittoria il 13.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

334) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO (per la campagna 2013) e dell'operatore CAA TERRANOVA (per la campagna 2014) – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "VISCONTE Antonina", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358230537) e l'operatore CAA TERRANOVA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40359648884) dichiaravano contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 14.5.13; in Vittoria il 13.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [GAMIDDO Vito, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

335) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (GAMIDDO) dell'impresa individuale "GAMIDDO Vito", nonché di operatore del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 (MARCHESE), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 1.189,71.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2016 (60264378385), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Ali', Barcellona Pozzo di Gotto, Belpasso, Catania, Francavilla di Sicilia, Giardini Naxos, Librizzi, Limina, Messina, Patti, Rodi' Milici, Santa Lucia del Mela, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando una falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al predetto scopo formata; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore MARCHESE – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 1.189,71.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catenanuova il 27.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea;

336) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell’operatore CAA MARCHESE – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell’impresa individuale “GAMIDDO Vito”, di false autocertificazioni e documentazioni tese all’indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l’operatore CAA MARCHESE con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (in seno alla “scheda di validazione” 60381207756) dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.6.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore — [GAMIDDO Vito, VECCHIO Giovanni nei cui confronti si procede separatamente]

337) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (GAMIDDO) dell’impresa individuale “GAMIDDO Vito”, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all’ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari

danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40360543512 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

338) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA VECCHIO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "GAMIDDO Vito", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360543512) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di

conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [GAMIDDO Vito nei cui confronti si procede separatamente]

339) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (GAMIDDO) dell'impresa individuale "GAMIDDO Vito", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione di un operatore, rimasto ignoto, del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001) presentava domanda unica di pagamento (502682298937 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alcamo, Ali', Barcellona Pozzo di Gotto, Belpasso, Catania, Francavilla di Sicilia, Giardini Naxos, Librizzi, Limina, Messina, Patti, Rodi' Milici, Santa Lucia del Mela, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando una falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al predetto scopo formata; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti

sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 23.7.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

340) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA rimasto ignoto del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "GAMIDDO Vito", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362292984) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 18.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore — [DUINA Maria Nives, VECCHIO Giovanni nei cui confronti si procede separatamente]

341) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (DUINA) dell'impresa individuale "DUINA Maria Nives", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808641696 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Augusta ed Aragona, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché determinando la formazione di una scheda di validazione (40360538207) nella quale si dava sede alla attestazione della sussistenza di un contratto di affitto in realtà non stipulato; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

342) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "DUINA Maria Nives", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360538207) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [DUINA Maria Nives nei cui confronti si procede separatamente]

343) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (DUINA) dell'impresa individuale "DUINA Maria Nives", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari

danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione di un operatore, rimasto ignoto, del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001) presentava domanda unica di pagamento (54760899549, per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Augusta ed Aragona, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché determinando la formazione di una scheda di validazione (40360538207) nella quale si dava sede alla attestazione della sussistenza di un contratto di affitto in realtà non stipulato; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 12.6.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore — [BELFIORE Giovanna, VECCHIO Giovanni nei cui confronti si procede separatamente]

344) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (BELFIORE) dell'impresa individuale "BELFIORE Giovanna", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto

corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808619205 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa predetta (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Geraci Siculo, Gratteri, Marineo, Monreale, Palazzo Adriano, Valledolmo, Vicari, Villafrati e Terrasini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché indicando a sostegno della domanda dei falsi contratti di affitto; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

345) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA VECCHIO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "BELFIORE Giovanna", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360509729) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa

vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [RIZZO Giacomo, VECCHIO Giovanni nei cui confronti si procede separatamente]

346) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (RIZZO) dell'impresa individuale "RIZZO Giacomo", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (54760896396 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Aragona, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché indicando a sostegno della domanda dei falsi contratti di affitto; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti

sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 12.6.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

347) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "RIZZO Giacomo", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360537654) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [TIZZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]

348) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (TIZZA) dell'impresa individuale "TIZZA Salvatore", inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 12.607,96.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione di un operatore, rimasto ignoto, del C.A.A. Tutela e Lavoro Avellino 001, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2015 (50268299232), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Cattolica Eraclea, Racalmuto e Ravanusa, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e della false dichiarazioni al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 12.607,96.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciano" o "Bontempo Scavo";

In Roma il 23.5.16

p. o. AGEA; Unione Europea;

349) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la

verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "TIZZA Salvatore", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362293404) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 18.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore — [CARCACI Davide, VECCHIO Giovanni nei cui confronti si procede separatamente]

350) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (CARCACI) dell'impresa individuale "CARCACI Davide", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808629261 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alia, e

mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

351) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA VECCHIO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "CARCACI Davide", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360516328) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [CARCACI Davide nei cui confronti si procede separatamente]

352) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (CARCACI) dell'impresa individuale "CARCACI Davide", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione di un operatore, rimasto ignoto, del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001) presentava domanda unica di pagamento (54760890191 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 12.6.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore – [MANTINEO Alessandro nei cui confronti si procede separatamente]

353) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (MANTINEO) dell'impresa individuale "MANTINEO Alessandro", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione di un operatore, rimasto ignoto, del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001) presentava domanda unica di pagamento (50268254047 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Belpasso, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo e Ramacca, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando delle false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà al predetto scopo formate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 19.7.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

354) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MANTINEO Alessandro", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362334698) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 19.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [MANTINEO Alessandro, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

355) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 (MARCHESE) – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MANTINEO Alessandro", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in

agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (in seno alle "schede di validazione" 60381208978 e 60381211485) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [GERACI Davide, VECCHIO Giovanni nei cui confronti si procede separatamente]

356) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (GERACI) dell'impresa individuale "GERACI Davide", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808644146 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alcamo, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché indicando nella scheda di validazione un contratto di affitto inesistente;

grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

357) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA VECCHIO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "GERACI Davide", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360543413) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [FARANDA Antonino (cl. 97) nei cui confronti si procede separatamente]

358) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (FARANDA Antonino) dell'impresa "RISERVA SICILIANA Società Cooperativa Agricola a r.l.s.", inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 23.257,00.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. Confagricoltura Catania 001, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2017 (70265506603), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Mineo e San Michele di Ganzaria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché richiamando in seno alla domanda unica predetta degli asseriti contratti di affitto ed atti di concessione o locazione in realtà inesistenti; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 23.257,00.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 21.6.18 ed il 28.6.18

p. o. AGEA; Unione Europea;

359) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del C.A.A. Confagricoltura Catania 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate,

attestavano falsamente – avvalendosi della condotta negligente dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "RISERVA SICILIANA Società Cooperativa Agricola a r.l.s.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore Caruso (impiegato presso il C. A. A. Confagricoltura Catania 001) con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388228242, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea;

360) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 81 cpv cp, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (FARANDA Antonino) dell'impresa "RISERVA SICILIANA Società Cooperativa Agricola a r.l.s.", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana e l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

con sede in Messina (avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura - MESSINA – 001) richieste di ottenimento di contributi per la campagna 2017 (DOM.SVI.RUR.REG.CE Reg. 1305/13 - Zone Svantaggiate; DOM.SVI.RUR.REG.CE Reg. 1305/13 - Misure Agroamb.), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Mineo e San Michele di Ganzaria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché richiamando in seno alla domanda unica predetta degli asseriti contratti di affitto ed atti di concessione o locazione in realtà inesistenti; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del CAA adito - il cui operatore negligenemente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'ente istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede per la mancata liquidazione da parte dell'ente erogante;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina nell'anno 2017

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore – [FARANDA Antonino (cl. 97) nei cui confronti si procede separatamente]

361) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "RISERVA SICILIANA Società Cooperativa Agricola a r.l.s." - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a FARANDA Antonino;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 9.9.16

FARANDA Aurelio Salvatore – [VECCHIO Giovanni nei confronti si procede separatamente] – [CONTI PASQUARELLO Carmelo nei cui confronti si procede separatamente]

362) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (CONTI PASQUARELLO) dell'impresa individuale "CONTI PASQUARELLO Carmelo", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808633982 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alia, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante; nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 21.5.14;

p. o. AGEA; Unione Europea;

363) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "CONTI PASQUARELLO Carmelo", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360518332) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore — [MIRICI CAPPÀ Giuseppa, VECCHIO Giovanni nei cui confronti si procede separatamente]

364) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (MIRICI CAPPÀ) dell'impresa individuale "MIRICI CAPPÀ Giuseppa",

mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808645499 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 21.5.14;

p. o. AGEA; Unione Europea;

365) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 cp cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA VECCHIO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MIRICI CAPPA Giuseppa", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di

validazione" 40360548933) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 16.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore — [FAVAZZI Carmelina, VECCHIO Giovanni nei cui confronti si procede separatamente]

366) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (FAVAZZI) dell'impresa individuale "FAVAZZI Carmelina", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808645242 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Lentini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di

effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

367) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "FAVAZZI Carmelina", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360539221) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore – [COCI Signorino nei cui confronti si procede separatamente]

367 bis) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (COCI) dell'impresa individuale "COCI Signorino", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura Caltanissetta 001) presentava una domanda unica di pagamento (80269185791 per la campagna 2018), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agira ed Assoro, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltanissetta il 21.5.18

p. o. AGEA; Unione Europea;

367 ter) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a

fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "COCI Signorino", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebitto ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2018 (in seno alla "scheda di validazione" 80380516718) dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Caltanissetta, in epoca imprecisata

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - STRANGIO
Antonia – DESTRO MIGNINO Santo

368) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe) e di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Rita) dell'impresa individuale "ARMELI MOCCIA Rita", nonché di operatori (STRANGIO; DESTRO MIGNINO) del CAA UNSIC Messina 001, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 6.746,38.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC Messina 001, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2010, 2013 e 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Niscemi, Lipari e San Michele di Ganzaria, e

mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando un falso contratto di "affittanza agraria" al predetto scopo formato, ed ulteriormente facendo riferimento nella scheda di validazione 30358922257 ad asseriti (ed inesistenti) contratti di affitto e dichiarazioni di ente pubblico; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di STRANGIO Antonia per le campagne 2010 e 2014 e di DESTRO MIGNINO Santo per la campagna 2013 (i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante), l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 6.746,38.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici nelle date del 3.3.14 (bonifico di euro 1.905,26), 24.9.14 (bonifico di euro 3.933,70.-), 22.10.14 (bonifico di euro 857,37.-), 12.5.15 (bonifico di euro 50,05.-).

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - ZINGALES Carmelino

369) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe) e di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Rita) dell'impresa individuale "ARMELI MOCCIA Rita", nonché di operatore (ZINGALES) del CAA UNSIC Catania 003, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni

indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC Catania 003) presentava una domanda unica di pagamento (50361832202 per la campagna 2015), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Lipari, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante nonché allegando un falso contratto di "affittanza agraria" al predetto scopo formato; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ZINGALES - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava richieste di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 9.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - STRANGIO Antonia - ZINGALES Carmelino

370) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte degli operatori dei C.A.A. STRANGIO e ZINGALES - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale ARMELI MOCCIA Rita, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore STRANGIO (impiegato presso il C. A. A. Unsic Messina 001) con riferimento alla pratica relativa alla "campagna 2014", in seno alla "scheda di validazione"

40361378512, dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l’AGEA” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva realizzata dall’operatore ZINGALES (impiegato presso il C. A. A. Unsic Catania 003) con riferimento alla pratica relativa alla “campagna 2015”, in seno alla “scheda di validazione” 50361832202, il quale dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall’AGEA;

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici nelle date del 3.6.14 e del 9.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - MANCUSO Cristoforo Fabio

371) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell’operatore del CAA Unsic Catania 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta negligente dell’operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell’impresa individuale ARMELI MOCCIA Rita, di false autocertificazioni e documentazioni tese all’indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l’operatore Mancuso Cristoforo Fabio (impiegato presso il C. A. A. Unsic Catania 001) con riferimento alla pratica per la “campagna 2013”, in seno alla “scheda di validazione” 30358922257, dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l’AGEA” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione

non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Acicastello il 29.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - [CONTI PASQUARELLO Giusi nei cui confronti si procede separatamente] – GALATI SARDO Emanuele

372) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Rita) e di socio al 50% (CONTI PASQUARELLO) dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA LA PERLA DEL CALATINO SAS DI ARMELI MOCCIA Rita & C", nonché di operatore (GALATI SARDO) del CAA Liberi Prof. Messina 002, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 79.900,05.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, la società presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Prof. Messina 002, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2013, 2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Niscemi, Piazza Armerina, Priolo Gargallo, Palazzo Adriano, Ribera, Sciarra, Scicli, Scillato, Agrigento, Alessandria della Rocca, Alia, Bivona, Buscemi, Butera, Canicatti, Augusta, Centuripe, Cianciana, Comiso, Favara, Gangi, Giuliana, Marineo, Mazzara del Vallo, Modica, Naro, Mazzarone, Ravanusa, Grammichele, Termini Imerese, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Ragusa, San Michele di Ganzaria, Sommatino, e mai realmente rese oggetto di traditio a

beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi atti (contratti di affitto; contratti di affittanza agraria) al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GALATI SARDO (il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante), la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 79.900,05.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Castell'Umberto nelle date del 12.11.13 (bonifico di euro 8.137,70.-), 3.3.14 (bonifico di euro 36.961,96.-), 27.5.15 (bonifico di euro 4.420,86.-), 19.10.15 (bonifico di euro 381,08.-), 6.11.15 (bonifico di euro 18.516,94.-), 21.3.16 (bonifico di euro 8.205,96.-), 21.6.16 (bonifico di euro 2.966,65.-), 13.10.16 (bonifico di euro 308,90.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

373) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp, 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del C.A.A. GALATI SARDO Emanuele – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA LA PERLA DEL CALATINO SAS DI ARMELI MOCCIA Rita & C'", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore GALATI SARDO (impiegato presso il C. A. A. Liberi Prof. Messina 002) con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2013, 2014 e 2015, in seno alle "schede di validazione" 30358982665, 40360828723 e 50361252294, dichiarava contrariamente al vero

che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici nelle date del 31.5.13, 19.5.14 e 6.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita

374) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa "SOCIETA' AGRICOLA LA PERLA DEL CALATINO SAS DI ARMELI MOCCIA Rita & C", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici nelle date del 31.5.13, 19.5.14 e 6.7.15

FARANDA Massimo Giuseppe – ARMELI MOCCIA Rita - STRANGIO Antonia

375) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe) e di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Rita) dell'impresa "BALCHIINO S.A.R.L.S", nonché di operatore (STRANGIO) del CAA UNSIC Messina 003, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente

richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, la società (avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC Messina 003) presentava una domanda unica di pagamento (40808753558 per la campagna 2014), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alessandria della Rocca, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando un falso contratto di vendita titoli al predetto scopo formato ed ulteriormente facendo riferimento, nel tenore della scheda di validazione 40360648303, ad un – in realtà inesistente – contratto di affitto; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di STRANGIO - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti la società BALCHINO – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 16.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

376) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del C.A.A. STRANGIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "BALCHINO S.A.R.L.S", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore STRANGIO (impiegato presso il C. A. A. UNSIC Messina 003) con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 in seno alla "scheda di validazione"

40360648303, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 16.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - DESTRO MIGNINO Santo – ARMELI Giuseppe – ZINGALES Carmelino

377) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Giuseppe) e di socia al 50% (ARMELI MOCCIA Rita) dell'impresa "SOCIETÀ AGRICOLA ARMELI S.N.C. DI ARMELI MOCCIA GIUSEPPE & C.", nonché di operatori (ARMELI Giuseppe; DESTRO MIGNINO) del CAA UNSIC Messina 001 e di operatore (ZINGALES) del CAA UNSIC Catania 003, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 32.309,29.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC Messina 001 e del CAA UNSIC Catania 003, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2012, 2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel

comune di Ragusa, Licodia Eubea, Niscemi, Agrigento e Caltagirone e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi atti (contratti di comodato e locazione, concessioni) al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di DESTRO MIGNINO per la campagna 2012, di ARMELI per la campagna 2014 e di ZINGALES per la campagna 2015 (i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante), la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 32.309,29.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Piraino il 29.4.13 (bonifico di euro 15.003,46.-), 3.12.14 (bonifico di euro 6.939,40.-), 16.6.15 (bonifico di euro 1.730,95.-), 19.10.15 (bonifico di euro 89,08.-); 19.10.15 (bonifico di euro 150,77.-), 23.5.16 (bonifico di euro 8.325,07.-), 13.10.16 (bonifico di euro 70,56.-).

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - STRANGIO Antonia

378) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Giuseppe) e di socia al 50% (ARMELI MOCCIA Rita) dell'impresa "SOCIETÀ AGRICOLA ARMELI S.N.C. DI ARMELI MOCCIA GIUSEPPE & C.", nonché di operatore (STRANGIO) del CAA UNSIC Catania 001, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto

corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC Catania) presentava una domanda unica di pagamento (30808141573 per la campagna 2013), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate ammissibili al regime di pagamento unico nel comune di Ragusa, Licodia Eubea, Niscemi, Agrigento e Caltagirone, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi atti (contratti di comodato e locazione, concessioni) al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di STRANGIO - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - la società indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Aci Castello il 11.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - STRANGIO Antonia - ZINGALES Carmelino

379) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte degli operatori del C.A.A. STRANGIO e ZINGALES - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SOCIETÀ AGRICOLA ARMELI S.N.C. DI ARMELI MOCCIA GIUSEPPE & C.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore STRANGIO (impiegato presso

il C. A. A. UNSIC Messina 001) con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 in seno alla "scheda di validazione" 40361358779, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore ZINGALES presso il CAA Unsic Catania 003, con riferimento alla scheda di validazione 50362195658 relativa alla campagna 2015 il quale dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 3.6.14 ed il 15.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita

380) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore Mancuso del CAA Unsic Catania 001 – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente – avvalendosi della condotta negligente dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa SOCIETÀ AGRICOLA ARMELI S.N.C. DI ARMELI MOCCIA GIUSEPPE & C., di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore Mancuso (impiegato presso il C. A. A. Unsic Catania 001) con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2013", in seno alla "scheda di validazione" 30357629887, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti

convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Aci Castello in data 11.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe – FARANDA Rosa Maria - ZINGALES Carmelino – ARMELI Giuseppe – STRANGIO Antonia

381) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (FARANDA Rosa Maria) dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA ALTOBRANDO SCARLS", nonché di operatore (ZINGALES) del CAA UNSIC Messina 004 e di responsabili di fatto della gestione della pratica di finanziamento (ARMELI, STRANGIO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA UNSIC Messina 004) presentava una domanda unica di pagamento (70265903248 per la campagna 2017), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ZINGALES (per la campagna 2017) - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta – la società indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 2.141,74.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Sant'Agata di Militello il 5.6.19 (bonifico di euro 2.141,74.-)

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - FARANDA Rosa Maria - [CALA' LESINA Merilin Antonina nei cui confronti si procede separatamente]

381 bis) Art. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe) e di rappresentante legale (FARANDA Rosa Maria) dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA ALTOBRANDO SCARLS", nonché di operatore del CAA Acli Messina 003 (CALA' LESINA) mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA ACLI Messina 003) presentava una domanda unica di pagamento (80261234910 per la campagna 2018), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di CALA' LESINA - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - la società indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 2.670,60.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Sant'Agata di Militello il 18.01.19

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe – FARANDA Rosa Maria - ZINGALES Carmelino – ARMELI Giuseppe – STRANGIO Antonia

382) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA ZINGALES – di atto costituente espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali l'atto medesimo era destinato a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA ALTOBRANDO SCARLS", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore ZINGALES con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2017 (in seno alla "scheda di validazione" 70388941869), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto del contestato reato di truffa;

in Sant'Agata di Militello il 10.7.17

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe – FARANDA Rosa Maria – [CALA' LESINA Merilin Antonina nei cui confronti si procede separatamente]

382 bis) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA Acli Messina 003 CALA' LESINA – di atto costituente espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali l'atto medesimo era destinato a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte

dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA ALTOBRANDO SCARLS", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2018 (in seno alla "scheda di validazione" 80384847234), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto del contestato reato di truffa;

in Sant'Agata di Militello in epoca imprecisata

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe – [VECCHIO Giovanni, nei cui confronti si procede separatamente] – [FERRERA Giuseppe nei confronti si procede separatamente]

383) art. 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (FERRERA Giuseppe) dell'impresa individuale "FERRERA Giuseppe", nonché di operatore (VECCHIO) del CAA WORLD SERVICE - CATANIA, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "FERRERA Giuseppe", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura (nello specifico, falsamente attestando la riconducibilità alla società - in realtà inattiva – a titolo di affitto di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alcamo, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima), l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla

campagna 2014 (in seno alle "schede di validazione" 40360542191 e 40360549600), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

in Catania il 15.5.14 ed il 16.5.14

FARANDA Massimo Giuseppe – [FERRERA Giuseppe nei confronti si procede separatamente]

384) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "FERRERA Giuseppe" - di fatto riconducibile a FARANDA Massimo Giuseppe - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Catania il 15.5.14 ed il 16.5.14

FARANDA Massimo Giuseppe – [FARANDA Emanuele Antonino nei confronti si procede separatamente] - FARANDA Gaetano - [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente] – [FERRERA Giuseppe nei confronti si procede separatamente] – GALATI SARDO Emanuele

385) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (FARANDA Settimo Ivan fino al 16.1.15; FERRERA Giuseppe dopo il 16.1.15) e di soci (FARANDA Settimo Ivan; FARANDA Gaetano; FARANDA Massimo Giuseppe; FARANDA Emanuele Antonino) dell'impresa "NATURA VERDE S.C.A", nonché di operatore

(GALATI SARDO Emanuele) del CAA Liberi Prof.- MESSINA – 002, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 21.981,72.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Prof.- MESSINA – 002, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2014, 2015 e 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di "affittanza agraria" al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GALATI SARDO (il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa), la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 21.981,72.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Gliaca di Piraino il 17.2.15 (bonifico di euro 3.679,22.-), il 19.10.15 (bonifico di euro 115,26.-), il 11.8.17 (bonifico di euro 8.810,48.-), il 16.10.17 (bonifico di euro 98,20.-); in Barcellona Pozzo di Gotto il 12.04.2017 (bonifico di euro 8.579,75.-), il 26.06.2017 (bonifico di euro 502,32.-), il 04.10.2017 (bonifico di euro 93,68.-), il 13.10.2017 (bonifico di euro 102,81.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

386) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono,

in occasione della formazione – da parte di GALATI SARDO Emanuele – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "NATURA VERDE S.C.A", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore GALATI SARDO (impiegato presso il C. A. A. Liberi Prof.- MESSINA – 002) con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2014, 2015 e 2016, in seno alle "schede di validazione" 40360547703, 50362440468 e 60381164791, dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici nelle date del 15.5.14, 31.7.15 e 14.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe – [FERRERA Fabio, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

387) artt. 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (FERRERA Fabio) dell'impresa individuale "FERRERA Fabio", nonché di operatore (MARCHESE) del CAA Tutela e Lavoro di Catania, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA MARCHESE – di un atto costituente espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "FERRERA Fabio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura (nello specifico, falsamente attestando la riconducibilità alla società - in realtà inattiva – a titolo di affitto di particelle di terreno ammissibili

al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Carlentini, Buscemi, Canicattini Bagni, Melilli, Noto, Siracusa, Gela Vittoria, Priolo Gargallo, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima), l'operatore MARCHESE con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (in seno alla "scheda di validazione" 60381679277), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

in Catania il 17.6.16

FARANDA Massimo Giuseppe - [FERRERA Fabio nei cui confronti si procede separatamente]

388) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "FERRERA Fabio" - di fatto riconducibile a FARANDA Massimo Giuseppe - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Catania il 17.6.16

FARANDA Massimo Giuseppe - [CAMPISI Daniele nei cui confronti si procede separatamente] - PATERNITI BARBINO Antonino Angelo - NATOLI Giuseppe

389) Artt. 56, 110, 81 cpv cp, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (CAMPISI) dell'impresa "DELIZIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatori (PATERNITI

BARBINO; NATOLI) del CAA Confagricoltura Messina 007 e Messina 001, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA Confagricoltura Messina 007 e Messina 001) presentava domande uniche di pagamento (30809885343 per la campagna 2013; 40809386648 per la campagna 2014; 50268308942 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Butera, Caltabellotta, Caltagirone, Campobello di Licata, Campofranco, Canicatti', Castellammare del Golfo, Castiglione di Sicilia, Catania, Centuripe, Chiaramonte Gulfi, Favara, Floridia, Ispica, Licata, Mineo, Santa Cristina Gela, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di PATERNITI BARBINO (per la campagna 2013 e 2014) e di NATOLI (per la campagna 2015) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - la società indebitamente avanzava richieste di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 31.5.13; in Messina il 3.6.14 ed il 24.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

390) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA PATERNITI BARBINO e dell'operatore CAA NATOLI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "DELIZIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore PATERNITI BARBINO con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2013, 2014 (in seno alle "schede di validazione" 30358995527 e 40361351469) nonché l'operatore NATOLI con riferimento alle pratiche relative alla campagna 2015 (in seno alla scheda di validazione 50362380367), dichiaravano contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto del contestato reato di truffa;

in Tortorici il 31.5.13; in Messina il 3.6.14 ed in Tortorici il 12.3.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe – [CAMPISI Daniele nei cui confronti si procede separatamente]

391) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "DELIZIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" - di fatto riconducibile a FARANDA Massimo Giuseppe - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento

delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a CAMPISI Daniele;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 27.4.13

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - STRANGIO Antonia – DESTRO MIGNINO Sebastiano

392) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto e socio (FARANDA Massimo Giuseppe) e di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Rita) dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA ORICENSE SAS di ARMELI MOCCIA Rita", nonché di operatori del CAA Unsic Messina 001 (STRANGIO) e del CAA Unsic Catania 001 (DESTRO MIGNINO), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 13.428,74.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei CAA sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2013 (30809302042) e 2014 (40809385749), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea, Francavilla di Sicilia, Niscemi e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di comodato al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di DESTRO MIGNINO (campagna 2013) e STRANGIO (campagna 2014) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti

l'istante – la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 13.428,74.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

In Castell'Umberto il 10.3.14 (bonifico di euro 8.017,89.-), il 3.12.14 (bonifico di euro 3.840,70.-), il 12.5.15 (bonifico di euro 1.497,56.-) ed il 19.10.15 (bonifico di euro 72,59.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - MANCUSO Cristoforo Fabio

393) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte di MANCUSO Cristoforo Fabio – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA ORICENSE SAS di ARMELI MOCCIA Rita" di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore MANCUSO Cristoforo Fabio (impiegato presso il CAA Unsic Catania 001) con riferimento alle pratiche relative alla campagna 2013, in seno alla "scheda di validazione" 30809302042, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Aci Castello il 15.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - STRANGIO Antonia

394) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte di STRANGIO Antonia – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA ORICENSE SAS di ARMELI MOCCIA Rita" di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore STRANGIO (impiegata presso il CAA Unsic Messina 003) con riferimento alle pratiche relative alla campagna 2014, in seno alla "scheda di validazione" 40361345701, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 3.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita

395) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe) e di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Rita) dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA ORICENSE SAS di ARMELI MOCCIA Rita", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari

danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA UNSIC Catania 003) presentava una domanda unica di pagamento (50268089328 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea, Francavilla di Sicilia, Niscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di comodato al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del CAA sopra indicato - il cui operatore negligenemente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 14.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita - ZINGALES Carmelino

396) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore del CAA ZINGALES - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "AZIENDA AGRICOLA ORICENSE SAS di ARMELI MOCCIA Rita", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (nella scheda di validazione 50362102746), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo

Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 14.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

CRASCI' Katia - FARANDA Gaetano - STRANGIO Antonia

397) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale (CRASCI') e di socio e gestore di fatto (FARANDA Gaetano) dell'impresa "ALLEVAMENTO CRASCI DI KATIA CRASCI & C. SAS", nonché di operatore del CAA Unsic Messina 001 (STRANGIO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 17.504,02.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea, Caronia e Niscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di comodato, delle false attestazioni e delle false concessioni al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore STRANGIO – la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti

l'istante – l'impresa conseguiva in effetti la somma pari ad euro 17.504,02,-
mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di
agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o
"Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 3.7.14 (bonifico di euro 15.699,50,-) ed il 27.11.14
(bonifico di euro 1.804,52,-)

CRASCI' Katia - FARANDA Gaetano - MANCUSO Cristoforo Fabio

398) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso
tra loro, nelle qualità nella qualità di rappresentante legale (CRASCI') e di socio e
gestore di fatto (FARANDA Gaetano) dell'impresa "ALLEVAMENTO CRASCI
DI KATIA CRASCI & C. SAS", nonché di operatore del CAA Unsic Catania 001
(MANCUSO), in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA
MANCUSO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate,
attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la
verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa
"ALLEVAMENTO CRASCI DI KATIA CRASCI & C. SAS", di false
autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e
sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa
alla campagna 2013 (nella scheda di validazione 30357593588), dichiarava
contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato
costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti
convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione
non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui
CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte
dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito
profitto dei contestati reati di truffa;

in Acicastello 11.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

CRASCI' Katia - FARANDA Gaetano - PATERNITI BARBINO Antonino
Angelo

399) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale (CRASCI') e di socio e gestore di fatto (FARANDA Gaetano) dell'impresa "S.A. ALBA di CRASCI' Katia e C. S.A.S", nonché di operatore del CAA Confagricoltura - MESSINA - 007 (PATERNITI BARBINO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto - per complessivi euro 22.496,06.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alcamo, Augusta, Buseto Palizzolo, Butera, Caltagirone, Caltanissetta, Castelvetro, Custonaci, Licata, Marsala, Melilli, Paceco, Palazzo Adriano, Rosolini, Salaparuta, Salemi, Siracusa, Trapani, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore PATERNITI BARBINO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 22.496,06.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 3.3.14 (bonifico di euro 21.837,65) ed il 3.7.14 (bonifico di euro 658,41)

400) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA PATERNITI BARBINO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa “S.A. ALBA di CRASCÌ Katia e C. S.A.S”, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebitto ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (nella scheda di validazione 30358986898), dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA” (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 31.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Gaetano - STRANGIO Antonia – ZINGALES Carmelino

401) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale (FARANDA) dell'impresa “SOCIETA AGRICOLA NEBROFARANDA S.R.L.S.”, nonché di operatori del CAA UNSIC - MESSINA – 003 (STRANGIO) e del CAA UNSIC – CATANIA – 003 (ZINGALES), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano al rappresentante dell'impresa un ingiusto profitto – per complessivi euro 42.359,19.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la

riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Butera), Caltagirone, Ciminna, Licodia Eubea, Niscemi, Palazzo Adriano, San Michele di Ganzaria, Sciara, Vicari, Vittoria, Mazzarrone, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore STRANGIO (campagna 2014) e dell'operatore ZINGALES (campagna 2015) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 42.359,19.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 20.4.17 (bonifico di euro 20.852,55), il 16.10.17 (bonifico di euro 271,59), il 11.2.16 (bonifico di euro 3.102,20) 1.6.1.6 (bonifico di euro 1.385,47) 12.8.16 (bonifico di euro 16.535,16) 13.10.16 (bonifico di euro 212,22)

FARANDA Gaetano - STRANGIO Antonia

402) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA STRANGIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "SOCIETA AGRICOLA NEBROFARANDA S.R.L.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40361334747), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione

non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 2.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Gaetano - ZINGALES Carmelino

403) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo K10 che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA ZINGALES – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "SOCIETA AGRICOLA NEBROFARANDA S.R.L.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (nella scheda di validazione 50361839231), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Gaetano – [LIUZZO SCORPO Giuseppe Giovanni nei cui confronti si procede separatamente] – NATOLI Giuseppe

404) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Gaetano), di rappresentante legale (LIUZZO SCORPO) dell'impresa "LA LICRA", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI) mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 39.486,85.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2014, 2015 e 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Acate, Agrigento, Alia, Camastra, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Joppolo Giancaxio, Licata, Ragusa, Ribera, Termini Imerese, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati, Villalba, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore NATOLI – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 39.486,85.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 12.5.15 (bonifico di euro 13.191,33.-), 19.10.15 (bonifico di euro 243,36.-) 2.12.15 (bonifico di euro 9.566,64.-) 21.3.16 (bonifico di euro 2.905,58.-) 1.6.16 (bonifico di euro 1.409,97.-) 13.10.16 (bonifico di euro 132,56.-) 13.11.16 (bonifico di euro 12.037,41.-);

p. o. AGEA; Unione Europea;

405) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa “LA LICRA”, di false autocertificazioni e documentazioni tese all’indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l’operatore CAA NATOLI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014, 2015 e 2016 (nella scheda di validazione 40361686104, 50360234491 e 60381054992), dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall’AGEA (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 25.7.14; 25.7.15; 14.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Gaetano – [LIUZZO SCORPO Giuseppe Giovanni nei cui confronti si procede separatamente]

406) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis. l. cp; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società “LA LICRA” - di fatto riconducibile a FARANDA Gaetano - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall’impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall’Unione Europea) a LIUZZO SCORPO Giuseppe Giovanni;

con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “famiglia tortoriciana” o “Bontempo Scavo”;

In Milazzo il 15.4.14

FARANDA Gaetano - PATERNITI BARBINO Antonino Angelo -
NATOLI Giuseppe

407) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale (FARANDA Gaetano) dell'impresa "SOCIETA AGRICOLA LA CONCHIGLIA S.r.l.", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI; PATERNITI BARBINO) mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano al rappresentante dell'impresa un ingiusto profitto – per complessivi euro 19.443,64.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alcamo, Buseto Palizzolo, Butera, Castelvetro, Custonaci, Licata, Marsala, Paceco, Palazzo Adriano, Rosolini, Salaparuta, Salemi, Siracusa, Trapani, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori NATOLI e PATERNITI BARBINO – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 19.443,64.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 16.6.15 (bonifico di euro 10.276,14.-), 19.10.15 (bonifico di euro 152,92.-) 2.12.15 (bonifico di euro 6.893,49.-) 21.3.16 (bonifico di euro 2.121,09.-);

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Gaetano - NATOLI Giuseppe

408) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "SOCIETA AGRICOLA LA CONCHIGLIA S.r.l.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA NATOLI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014, 2015 (nella scheda di validazione 40361331255 e 50361277630), dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 1.6.14 e 6.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

409) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai capi che precedono, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare al rappresentante dell'impresa "SOCIETA AGRICOLA LA

CONCHIIGLIA S.r.l.” un ingiusto profitto corrispondente all’ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura Messina 001, operatore NATOLI) presentava una domanda unica di pagamento (50267456288 per la campagna 2015), falsamente attestando nell’istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alcamo, Buseto Palizzolo, Butera, Castelvetro, Custonaci, Licata, Marsala, Paceco, Palazzo Adriano, Rosolini, Salaparuta, Salemi, Siracusa, Trapani, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all’apertura della predetta pratica ed all’inoltro all’AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del NATOLI – che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l’esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l’istante – l’impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l’AGEA non provvedeva all’erogazione della somma richiesta;

In Messina il 6.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI’ Sebastiano - NATOLI Giuseppe – COSTANTINI Massimo

410) Artt. 56, 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (CRAXI’) dell’impresa “SOCIETA’ AGRICOLA S.C. S.r.l.s.”, nonché di operatori (NATOLI; COSTANTINI) del CAA Confagricoltura - MESSINA – 001, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare al rappresentante dell’impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all’ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa

(avvalendosi della collaborazione dei CAA Confagricoltura - MESSINA – 001) presentava domande uniche di pagamento (60265100986 per la campagna 2016; 70265755812 per la campagna 2017), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di NATOLI (per la campagna 2016) e di COSTANTINI (per la campagna 2017) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 7.11.16 ed il 23.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - COSTANTINI Massimo

410 bis) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale (CRAXI') dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA S.C. S.r.l.s.", nonché di operatore (COSTANTINI) del CAA Confagricoltura - MESSINA – 001 mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano al rappresentante dell'impresa un ingiusto profitto – per complessivi euro 18.549,36.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domande Uniche di Pagamento per la Campagna 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltanissetta, Castellana Sicula, Castronuovo di Sicilia, Montedoro, Riesi, Serradifalco,

Siracusa, Sommatino e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore COSTANTINI – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 18.549,36.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 1.7.19 (bonifico di euro 965,56.-), 1.8.19 (bonifico di euro 17.583,80.-);

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano - NATOLI Giuseppe

411) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA NATOLI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "SOCIETA' AGRICOLA S.C. S.r.l.s.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (nella scheda di validazione 60382793317), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 7.11.16

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - COSTANTINI Massimo

412) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA COSTANTINI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "SOCIETA' AGRICOLA S.C. S.r.l.s.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2017 ed alla campagna 2018 (nella scheda di validazione 70388598016 e 80385169943), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 23.6.17 ed in epoca successiva e prossima

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - NATOLI Giuseppe

413) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 81 cpv cp, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (CRAXI') dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA S.C. S.r.l.s.", nonché di operatore (NATOLI) del CAA Confagricoltura - MESSINA – 001, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere

atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana e l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), ed in tal modo a procurare al rappresentante dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, CRAXI' presentava presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana con sede in Messina (avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura - MESSINA - 001) richieste di ottenimento di contributi (domanda n. 6421130204 per la campagna 2016 - DOM. SVI.RUR. REG.CE 1305/13 ZONE SVANTAGGIATE MISURA 12 - INDENNITÀ NATURA 2000 INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA QUADRO SULL'ACQUA; domanda n. 6421130188 per la campagna 2016 - DOM. SVI.RUR. REG.CE 1305/13 ZONE SVANTAGGIATE MISURA 13 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI; domanda n. 74210891102 per la campagna 2017 - DOM. SVI.RUR. REG.CE 1305/13 ZONE SVANTAGGIATE), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Caronia e Militello Rosmarino; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di NATOLI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'ente istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede per la mancata liquidazione da parte dell'ente erogante;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 8.7.16 e nell'anno 2017

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

CRAXI' Sebastiano - DESTRO MIGNINO Santo – STRANGIO Antonia –
COSTANTINI Massimo

414) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale (CRAXI') dell'impresa "D.I. CRAXI' SEBASTIANO", nonché di operatori del CAA UNSIC - MESSINA – 001 (DESTRO MIGNINO; STRANGIO) e del CAA Confagricoltura Messina 001 (COSTANTINI), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano al rappresentante dell'impresa predetta un ingiusto profitto – per complessivi euro 24.274,26.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2011 e 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità a sé (pur essendo in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Castronovo di Sicilia, Castellana Sicula, Caltanissetta, Ragusa, Riesi, Serradifalco, Sommatino, Siracusa, Giffoni Valle Piana, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori STRANGIO, DESTRO MIGNINO (campagna 2011) e COSTANTINI (campagna 2017) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 24.274,26.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 4.2.13 (bonifico di euro 5.858,67.-), ed il 9.2.18 (bonifico di euro 18.415,59)

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano - COSTANTINI Massimo

415) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA COSTANTINI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "D.I. CRAXI' SEBASTIANO", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2017 (nella scheda di validazione 70387505962), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 13.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - PATERNITI BARBINO Antonino Angelo –
LINARES Roberta

416) Artt. 56, 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (CRAXI') dell'impresa "D.I. CRAXI' SEBASTIANO", nonché di operatori del CAA Confagricoltura - MESSINA – 001 (LINARES) e del CAA Confagricoltura - MESSINA – 007 (PATERNITI BARBINO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea

a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare al rappresentante dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA predetti) presentava domande uniche di pagamento (30808817636 per la campagna 2013; 54760403714 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità a sè (pur trattandosi in realtà di impresa inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Buseto Palizzolo, Castellana Sicula, Mazara del Vallo, Ragusa, Siracusa, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di PATERNITI BARBINO (per la campagna 2013) e di LINARES (per la campagna 2015) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 14.5.13; in Messina il 12.6.15

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - NATOLI Giuseppe - LINARES Roberta

417) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (CRAXI') dell'impresa "D.I. CRAXI' SEBASTIANO", nonché di operatori del CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 (LINARES; NATOLI), in occasione della formazione - da parte degli operatori CAA - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti

medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "D.I. CRAXI' SEBASTIANO", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA NATOLI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (nelle schede di validazione 50361259935 e 50362188448), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta veniva tenuta dall'operatore LINARES con riferimento alla campagna 2016 (scheda di validazione 60381023781);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 6.7.15; 15.7.15; 14.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - COCI Rosaria – STRANGIO Antonia – GALATI SARDO Emanuele – LINARES Roberta – COSTANTINI Massimo

418) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale (CRAXI') e di socia (COCI) dell'impresa "CRAXI S.n.c. di CRAXI' Sebastiano & C.", nonché di operatori del CAA UNSIC - MESSINA – 001 e CATANIA 001 (STRANGIO), del CAA Confagricoltura Messina 001 (LINARES; COSTANTINI) e del CAA Liberi Professionisti Messina 002 (GALATI SARDO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 59.297,31.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati,

Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Augusta, Avola, Butera, Gaggi, Mazara del Vallo, Mongiuffi Melia, Patti, Agrigento, Caltagirone, Licata, Melilli, Petralia Soprana, Prizzi, Campobello di Mazara, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi atti (contratti di affitto, denunce di contratto verbale di affitto unilaterale) al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori STRANGIO (campagna 2012, 2013, 2014), GALATI SARDO (campagna 2015), LINARES (campagna 2016) e COSTANTINI (campagna 2017) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 59.297,31.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 4.2.13 (bonifico di euro 2.324,84.-) 12.11.13 (bonifico di euro 5.585,44), 3.3.14 (bonifico di euro 4.857,22.-) 3.12.14 (bonifico di euro 14.075,83.-) 16.6.16 (bonifico di euro 9.136,66.-) 13.10.16 (bonifico di euro 110,08.-) 1.12.16 (bonifico di euro 3.211,33.-) 12.4.17 (bonifico di euro 7.999,43.-) 26.6.17 (bonifico di euro 654,76.-) 13.10.17 (bonifico di euro 142,20.-) 26.10.17 (bonifico di euro 8.528,71.-) 9.2.18 (bonifico di euro 2.670,81.-)

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano - COCI Rosaria – COSTANTINI Massimo

418 bis) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (CRAXI') e di socia (COCI) dell'impresa "CRAXI S.n.c. di CRAXI' Sebastiano & C.", nonché di operatore del CAA Confagricoltura - MESSINA – 001 (COSTANTINI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non

equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare al rappresentante dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (80260189149 per la campagna 2018), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità a sè (pur trattandosi in realtà di impresa inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Campobello di Mazara, Frazzanò, Gangi, Montedoro, Ragusa, Riesi, Serradifalco, Siracusa, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di COSTANTINI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 7.6.18

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - COCI Rosaria – STRANGIO Antonia – GALATI SARDO Emanuele – LINARES Roberta – COSTANTINI Massimo

419) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera

presentazione, da parte della impresa "CRAXI S.n.c. di CRAXI' Sebastiano & C.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebitto ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA STRANGIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40361070341), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta veniva tenuta dall'operatore GALATI SARDO con riferimento alla campagna 2015 (scheda di validazione 50360982826), dall'operatore LINARES con riferimento alla campagna 2016 (scheda di validazione 60381268113) e dall'operatore COSTANTINI con riferimento alla campagna 2017 (scheda di validazione 70387787859) e 2018 (scheda di validazione 80383462712) i quali dichiaravano contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 23.5.14, 3.7.15 e 15.6.16; in Messina il 14.6.17 ed in epoca successiva e prossima;

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - PRUITI Elena – [ARMELI MOCCIA Santa Giuseppa nei cui confronti si procede separatamente] – STRANGIO Antonia – DESTRO MIGNINO Santo – GALATI SARDO Emanuele – LINARES Roberta – MANCUSO Cristoforo Fabio

420) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), di rappresentante legale (PRUITI) e di socia (ARMELI MOCCIA) dell'impresa "SOCIETÀ AGRICOLA AURORA S.A.S. DI PRUITI ELENA E C.", nonché di operatori del CAA UNSIC - MESSINA – 001 (MANCUSO) e 003 nonché CATANIA 001 (STRANGIO;

DESTRO MIGNINO), del CAA Confagricoltura Messina 001 (LINARES) e del CAA Liberi Professionisti Messina 002 (GALATI SARDO), mediante artifizii e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 67.912,58.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Avola, Itala, Licata, Collesano, Agrigento, Favara, Ribera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi atti (denunce di contratto verbale di affitto; apparenti autorizzazioni di enti pubblici; contratti di affitto; rescissioni di affitto) al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori STRANGIO (campagna 2012, 2014), MANCUSO (campagna 2013), DESTRO MIGNINO (campagna 2013), GALATI SARDO (campagna 2015), LINARES (campagna 2016 e 2017) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 67.912,58.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 1.2.13 (bonifico di euro 7.466,38.-) 12.1.13 (bonifico di euro 7.966,38.-), 23.10.14 (bonifico di euro 7.120,98.-) 12.5.15 (bonifico di euro 6.017,19.-) 19.10.15 (bonifico di euro 242,20.-) 13.5.16 (bonifico di euro 13.043,70.-) 13.10.16 (bonifico di euro 123,20.-) 28.11.16 (bonifico di euro 9.488,62.-) 1.3.17 (bonifico di euro 2.972,18.-) 26.6.17 (bonifico di euro 725,97.-)

13.10.17 (bonifico di euro 161,24.-) 26.10.17 (bonifico di euro 9.585,87.-) 9.2.18 (bonifico di euro 2.998,67.-)

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano - PRUITI Elena – [ARMELI MOCCIA Santa Giuseppa nei cui confronti si procede separatamente] – STRANGIO Antonia – GALATI SARDO Emanuele – LINARES Roberta – MANCUSO Cristoforo Fabio

421) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "SOCIETÀ AGRICOLA AURORA S.A.S. DI PRUITI ELENA E C.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA STRANGIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40359751829), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta veniva tenuta dall'operatore MANCUSO con riferimento alla campagna 2013 (scheda di validazione 30355934891), GALATI SARDO con riferimento alla campagna 2015 (scheda di validazione 50361562262), dall'operatore LINARES con riferimento alla campagna 2016 ed alla campagna 2017 (scheda di validazione 60381266117 e 70387748968);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 13.5.14 e 8.7.15; in Messina il 15.6.16 e 14.6.17;

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - PRUITI Elena – CRASCI' Lucio Attilio Rosario –
NATOLI Giuseppe – LINARES Roberta

422) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), di rappresentante legale (PRUITI) e di socio (CRASCI') dell'impresa "LA PRIMULA S.A.R.L.S.", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 001 (LINARES; NATOLI), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 49.758,90.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2014, 2015, 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Licata, Favara, Mazara del Vallo, Ragusa, Ribera, Salemi, Siracusa, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando falsi contratti di affitto al predetto scopo formati (ed ulteriormente falsamente attestando l'esistenza di un ulteriore contratto di affitto); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori NATOLI (campagne 2014 e 2015) e LINARES (campagna 2016) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 49.758,90.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 12.5.15 (bonifico di euro 18.932,41.-) 19.10.15 (bonifico di euro 368,20.-), 2.12.15 (bonifico di euro 13.871,12.-) 21.3.16 (bonifico di euro 3.698,70.-) 1.6.16 (bonifico di euro 1.812,92.-) 13.10.16 (bonifico di euro

171,83.-) 3.7.17 (bonifico di euro 10.777,21.-) 13.10.17 (bonifico di euro 126,51.-);

p. o. AGEA; Unione Europea;

423) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa “LA PRIMULA S.A.R.L.S.”, di false autocertificazioni e documentazioni tese all’indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l’operatore CAA NATOLI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 e 2015 (nella scheda di validazione 50351440735 e 50361245991), dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall’AGEA (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta veniva tenuta dall’operatore LINARES con riferimento alla campagna 2016 ed alla campagna 2017 (scheda di validazione 60381002272 e 70388014568);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 30.3.15, 6.7.15, 14.6.16, 15.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI’ Sebastiano - PRUITI Elena – CRASCI’ Lucio Attilio Rosario – LINARES Roberta

424) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (CRAXI’ Sebastiano), di rappresentante legale (PRUITI) e di socio (CRASCI’) dell’impresa “LA PRIMULA S.A.R.L.S.”, nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (LINARES), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l’inganno

l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 11.342,91.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di LINARES – la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 11.342,91.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Capo d'Orlando il 3.7.17 (bonifico di euro 10.777,21.-), 29.6.18 (bonifico di euro 456,54.-), 12.10.18 (bonifico di euro 109,16.-)

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - PRUITI Elena

425) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "LA PRIMULA S.A.R.L.S." - di fatto riconducibile a CRAXI' Sebastiano - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a PRUITI Elena;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 9.4.14

CRAXI' Sebastiano - COCI Rosaria – GALATI SARDO Emanuele

426) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), di rappresentante legale (COCI) dell'impresa "LA ROSA" S. a.r.l.", nonché di operatore del CAA Liberi Professionisti Messina 002 (GALATI SARDO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 50.433,23.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Campobello di Mazara, Favignana, Mazara del Vallo, Noto, Siracusa, Castellana Sicula, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore GALATI SARDO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 50.433,23.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Assago il 12.5.15 (bonifico di euro 25.932,07.-); 19.10.15 (bonifico di euro 520,40.-); in Capo d'Orlando il 21.3.16 (bonifico di euro 21.374,01.-) 1.6.16 (bonifico di euro 2.364,24.-) 13.10.16 (bonifico di euro 242,51.-);

p. o. AGEA; Unione Europea;

427) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell’operatore CAA GALATI SARDO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa “LA ROSA” S. a.r.l., di false autocertificazioni e documentazioni tese all’indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l’operatore CAA GALATI SARDO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 e 2015 (nella scheda di validazione 40361327758 e 50360814540), dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall’AGEA (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 1.6.14 e 1.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI’ Sebastiano - COCI Rosaria – LINARES Roberta – COSTANTINI Massimo

428) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (CRAXI’ Sebastiano), di rappresentante legale (COCI) dell’impresa “LA ROSA” S. a.r.l., nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (LINARES; COSTANTINI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell’impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all’ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all’Ente erogante ed

all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (70265286198 per la campagna 2017; 80260635646 per la campagna 2018), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di LINARES (campagna 2017) e COSTANTINI (campagna 2018) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Messina il 15.6.17 ed il 11.6.18

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - COCI Rosaria - LINARES Roberta

429) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA LINARES - di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "LA ROSA" S. a.r.l., di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA LINARES con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 e 2017 (nella scheda di validazione 60381024847 e 70388014568), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza

del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 14.6.16 ed il 15.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - COCI Rosaria – COSTANTINI Massimo

429 bis) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA COSTANTINI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "LA ROSA" S. a.r.l., di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA COSTANTINI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2018 (nella scheda di validazione 80383378074), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina in epoca imprecisata

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - COCI Rosaria

430) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "LA ROSA" S. a.r.l." - di fatto

riconducibile a CRAXI' Sebastiano - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a COCI Rosaria;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 9.4.14

CRAXI' Sebastiano – CRASCI' Lucio Attilio - CRASCI' Sebastiano - LOMBARDO FACCIALE Pietro – CARCIONE Arturo – CARCIONE Giuseppe – LINARES Roberta – COSTANTINI Massimo

431) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano; CRASCI' Lucio Attilio), di rappresentante legale (CRASCI' Sebastiano) dell'impresa individuale "CRASCI' SEBASTIANO", nonché di operatori del CAA Fenapi Messina 003 (LOMBARDO FACCIALE; CARCIONE Arturo; CARCIONE Giuseppe) e del CAA Confagricoltura Messina 001 (LINARES; COSTANTINI) mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 115.087,81.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di San Marco d'Alunzio, Alia, Gangi, Geraci Siculo, Campofiorito, Monreale, Noto, Palazzo Adriano, Prizzi, Vicari, Agrigento, Calatafimi, Castronuovo di Sicilia, Comiso, Favara, Mascali, Paceco, Ribera, Sant'Alfio, Siracusa, Portopalo di Capo Passero, Menfi, Sant'Angelo Muxaro, Sclafani Bagni, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false autorizzazioni apparentemente emesse da enti locali al predetto

scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore LOMBARDO FACCIALE (campagne 2012, 2013, 2014), CARCIONE Arturo (campagna 2012), CARCIONE Giuseppe (campagne 2013 e 2014), LINARES (campagna 2016) e COSTANTINI (campagna 2017) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 115.087,81.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 4.2.13 (bonifico di euro 13.190,25.-), 12.11.13 (bonifico di euro 13.690,27.-) 3.7.14 (bonifico di euro 9.657,89.-) 23.10.14 (bonifico di euro 13.190,26.-) 2.3.15 (bonifico di euro 13.332,59.-) 19.10.15 (bonifico di euro 533,25.-) 3.7.17 (bonifico di euro 26.380,49.-) 13.10.17 (bonifico di euro 340,83.-) 5.4.18 (bonifico di euro 29,58.-) 16.11.17 (bonifico di euro 18.865,49.-) 22.2.18 (bonifico di euro 5.876,91.-);

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano – CRASCI' Lucio Attilio - CRASCI' Sebastiano -
CARCIONE Giuseppe – LINARES Roberta – COSTANTINI Massimo – GALATI
SARDO Emanuele

432) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa individuale "CRASCI' SEBASTIANO", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA CARCIONE Giuseppe con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 e 2014 (nella scheda di validazione 30355759751 e 40359118961), dichiarava contrariamente al vero che

“il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA” (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore GALATI SARDO con riferimento alla campagna 2015 (scheda di validazione 50361193977), dall'operatore LINARES con riferimento alla campagna 2016 (scheda di validazione 60380990147) e dall'operatore COSTANTINI con riferimento alla campagna 2017 (scheda di validazione 70387233417), i quali dichiaravano contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Capri Leone il 26.4.13, 11.5.14; in Tortorici il 6.7.15; in Messina il 14.6.16, 12.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano – CRASCI' Lucio Attilio - CRASCI' Sebastiano - GALATI SARDO Emanuele

433) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano; CRASCI' Lucio Attilio), di rappresentante legale (CRASCI' Sebastiano) dell'impresa individuale “CRASCI' SEBASTIANO”, nonché di operatore del CAA Liberi Professionisti Messina 002 (GALATI SARDO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente,

l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (50267387871 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, San Marco d'Alunzio, Alia, Calatafimi, Castronuovo di Sicilia, Comiso, Favara, Gangi, Mascali, Paceco, Monreale, Palazzo Adriano, Prizzi, Ribera, Sant'Alfio, Siracusa, Portopalo di Capo Passero, Noto, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GALATI SARDO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari per euro 26.598,82.-; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 6.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - [CRASCI' Simone nei cui confronti si procede separatamente] - NATOLI Giuseppe

434) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale (CRAXI' Sebastiano), di socio (CRASCI') dell'impresa "LA GALASSIA S.C.A.R.L.", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI) mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto - per complessivi euro 44.113,49.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea;

segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento (40809576404) per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Foggia, Castelluccio Valmaggiore, Casalvecchio di Puglia, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore NATOLI – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 44.113,49.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 12.5.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano – [CRASCI' Simone nei cui confronti si procede separatamente] – COSTANTINI Massimo

434 bis) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (CRAXI' Sebastiano), di socio (CRASCI') dell'impresa "LA GALASSIA S.C.A.R.L.", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (COSTANTINI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del

CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (80269478154 per la campagna 2018), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Butera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di COSTANTINI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Messina il 26.5.18

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano – [CRASCI' Simone nei cui confronti si procede separatamente] – NATOLI Giuseppe

435) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore NATOLI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "LA GALASSIA S.C.A.R.L.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA NATOLI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 50350651118), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui

CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 11.2.15

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano – [CRASCI' Simone nei cui confronti si procede separatamente] – COSTANTINI Massimo

435 bis) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore COSTANTINI – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "LA GALASSIA S.C.A.R.L.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA COSTANTINI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2018 (nella scheda di validazione 80382547802), dichiarava contrariamente al vero che "Il presente Fascicolo Aziendale e' stato costituito/aggiornato ed e' custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con DM 162 del 12/01/2015" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina in epoca imprecisata

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano – [CRASCI' Simone nei cui confronti si procede separatamente] – NATOLI Giuseppe – LINARES Roberta

436) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (CRAXI' Sebastiano), di socio (CRASCI') dell'impresa "LA GALASSIA S.C.A.R.L.", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI; LINARES), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare al rappresentante ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domande uniche di pagamento (50267443591 per la campagna 2015; 60264422464 per la campagna 2016; 70264290175 per la campagna 2017), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Butera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di NATOLI (per la campagna 2015) e di LINARES (per le campagne 2016 e 2017) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Messina il 6.7.15, 15.6.16 e 7.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

437) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della

formazione – da parte degli operatori del CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa “LA GALASSIA S.C.A.R.L.”, di false autocertificazioni e documentazioni tese all’indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l’operatore CAA NATOLI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (nella scheda di validazione 50361262723), dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall’operatore LINARES con riferimento alle campagne 2016 (scheda di validazione 60377994011) e 2017 (scheda di validazione 70386650686);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 6.7.15; 13.5.16; 7.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI’ Sebastiano - CRASCI’ Lucio Attilio Rosario – DESTRO MIGNINO Santo - STRANGIO Antonia – MANCUSO Cristoforo Fabio

438) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .I. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale (CRAXI’ Sebastiano), di socio (CRASCI’) dell’impresa “NOCCIOLA D’ORO SAS DI CRAXI’ S. E C. & C.”, nonché di operatori del CAA Unsic Messina 001 (DESTRO MIGNINO; MANCUSO) ed Unsic Messina 003 (STRANGIO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano al rappresentante ed ai soci un ingiusto profitto – per complessivi euro 19.192,87.- – con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente,

l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento (30806028541 per la Campagna 2013, 40807843384 per la Campagna 2014), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Aragona, Bompensiere, Butera, Castellamare del Golfo, Sutura, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando una falsa denuncia di contratto verbale di affitto unilaterale di terreno al predetto scopo formata; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori DESTRO MIGNINO e MANCUSO (campagna 2013) e STRANGIO (campagna 2014) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 19.192,87.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In luogo imprecisato il 12.11.13, 10.3.14, 3.7.14; in Tortorici il 3.12.14, 12.5.15, 19.10.15

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Lucio Attilio Rosario - STRANGIO
Antonia

439) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori del CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "NOCCIOLA D'ORO SAS DI CRAXI' S. E C. & C.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA STRANGIO con riferimento alla

pratica relativa alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40359748825), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 13.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - PRUITI Elena – CARCIONE Arturo – LOMBARDO FACCIALE Pietro

440) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), di rappresentante legale (PRUITI) dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA PRUITI Elena", nonché di operatori del CAA Fenapi Messina 003 (CARCIONE; LOMBARDO FACCIALE), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 35.948,64.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento (30805897474 per la Campagna 2013, 40808596593 per la Campagna 2014), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alcara Li Fusi, Gangi, Noto, Caltagirone, Cesarò, Frazzano, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi atti (denunce di contratto verbale di affitto unilaterale di terreno; contratti di affitto; contratti di affittanza agraria; concessioni da parte di enti territoriali; contratti di vendita titoli) al predetto scopo formati; grazie all'apertura

delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori CARCIONE e LOMBARDO FACCIALE – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 35.948,64.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 3.3.14, 23.10.14, 12.5.15, 19.10.15, 7.9.16

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano - PRUITI Elena – CARCIONE Arturo

441) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori del CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "AZIENDA AGRICOLA PRUITI Elena", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA CARCIONE con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2013 (nella scheda di validazione 30355830867) e 2014 (nella scheda di validazione 40360506246), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Capri Leone il 27.4.13 ed il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - PRUITI Elena – NATOLI Giuseppe – LINARES Roberta – COSTANTINI Massimo

442) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), di rappresentante legale (PRUITI) dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA PRUITI Elena", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI; LINARES; COSTANTINI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domande uniche di pagamento (50268632085 per la campagna 2015; 60264211560 per la campagna 2016; 70263441803 per la campagna 2017), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alcara Li Fusi e Tortorici, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi atti (denunce di contratto verbale di affitto unilaterale di terreno; contratti di affitto; contratti di affittanza agraria; concessioni da parte di enti territoriali; contratti di vendita titoli) al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di NATOLI (per la campagna 2015), di LINARES (per la campagna 2016) e di COSTANTINI (per la campagna 2017) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Messina il 15.5.16, 14.6.16 e 3.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - PRUITI Elena - LINARES Roberta - COSTANTINI Massimo

443) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte degli operatori del CAA - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "AZIENDA AGRICOLA PRUITI Elena", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA COSTANTINI con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2015 (nella scheda di validazione 60376022426) e 2017 (scheda di validazione 703854632214), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore LINARES con riferimento alla campagne 2016 (scheda di validazione 60381026321);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 16.7.15, 14.6.16, 13.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - PRUITI Elena

444) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "AZIENDA AGRICOLA PRUITI Elena" - di fatto riconducibile a CRAXI' Sebastiano - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Messina il 16.7.15, 14.6.16, 13.6.17

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Lucio Attilio - CRASCI' Sebastiano - LINARES Roberta

445) Artt. 110, 81 cpv cp; 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano; CRASCI' Lucio Attilio), di rappresentante legale (CRASCI' Sebastiano) dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA C.S. S.R.L.S.", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (LINARES), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (60264446612 per la campagna 2016), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di LINARES - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la

completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Messina il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

446) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA LINARES – di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "SOCIETA' AGRICOLA C.S. S.R.L.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA LINARES con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (nella scheda di validazione 60381283682), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Barbara – CRASCI' Lucio Attilio – DESTRO MIGNINO Santo – STRANGIO Antonia – GALATI SARDO Emanuele – LINARES Roberta

447) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano; CRASCI' Lucio Attilio), di rappresentante legale (CRASCI' Barbara) dell'impresa "LA QUERCIA S.A.S. DI CRASCI' BARBARA E C. S.A.S.", nonché di operatori del CAA Liberi Professionisti Messina 002 (GALATI SARDO), Unsic Catania 001 (DESTRO MIGNINO), Unsic Messina 003 (STRANGIO), Confagricoltura Messina 001 (LINARES), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 126.263,42.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento (30810016219 per la Campagna 2013, 40809133214 per la Campagna 2014, 50268098113 per la campagna 2015; 60264216908 per la campagna 2016; 70265067960 per la campagna 2017), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alcara Li Fusi, Avola, Bompensiere, Butera, Castellamare del Golfo, Castelvetro, Collesano, Gangi, Licata, Mazara del Vallo, Mezzojuso, Noto, Ragusa, San Marco d'Alunzio, Scillato, Termini Imerese, Trapani, Villafrati, Caltanissetta, Favara, e mai realmente rese oggetto di tradito a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi atti (contratti di affitto, concessioni, contratti di vendita titoli) al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori DESTRO MIGNINO (campagna 2013), STRANGIO (campagna 2014), GALATI SARDO (campagna 2015), LINARES (campagne 2016 e 2017) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la

somma pari ad euro 126.263,42.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in luogo imprecisato nelle date del 12.11.13, 10.3.14, 27.11.14, 12.5.15; in Galati Mamertino nelle date del 19.10.15, 21.6.16, 13.10.16, 3.11.16, 13.10.17, 16.11.17, 5.6.18;

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Lucio Attilio - CRASCI' Barbara - MANCUSO Cristoforo Fabio - LINARES Roberta

448) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano; CRASCI' Lucio Attilio), di rappresentante legale (CRASCI' Barbara) dell'impresa "LA QUERCIA S.A.S. DI CRASCI' BARBARA E C. S.A.S.", nonché di operatori del CAA Unsic Catania 001 (MANCUSO) e Confagricoltura Messina 001 (LINARES), in occasione della formazione - da parte degli operatori CAA - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "LA QUERCIA S.A.S. DI CRASCI' BARBARA E C. S.A.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA MANCUSO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (nella scheda di validazione 60381029341), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore LINARES con riferimento alla campagna 2017 (nella scheda di validazione 70387742664);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Acireale il 29.4.13; in Messina il 14.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Barbara

449) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "LA QUERCIA S.A.S. DI CRASCI' BARBARA E C. S.A.S" - di fatto riconducibile a CRAXI' Sebastiano - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a CRASCI' Barbara;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 26.4.13

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Lucio Attilio - CRASCI' Sebastiano - PATERNITI BARBINO Antonino Angelo - NATOLI Giuseppe

450) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano; CRASCI' Lucio Attilio), di rappresentante legale (CRASCI' Sebastiano) dell'impresa "Soc. L'ALTRA TERRA Sas di CRASCI' Sebastiano", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 007 (PATERNITI BARBINO) e 001 (NATOLI), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto - per complessivi euro 82.352,25.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento (30809838748 per la Campagna 2013, 40808425397 per la Campagna 2014, 50267425283 per la campagna 2015), falsamente attestando nelle istanze la

riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Buseto Palizzolo, Calatafimi, Caltanissetta, Gibellina, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Ragusa, Salemi, Trapani, Caccamo, Castelvetrano, Contessa Entellina, Monreale, Vicari e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori PATERNITI BARBINO (campagna 2013 e 2014), e NATOLI (campagna 2014 e 2015) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 82.352,25.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici nelle date del 3.3.14, 2.3.15, 19.10.15, 2.12.15, 21.3.16, 13.10.16;

p. o. AGEA; Unione Europea;

451) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "Soc. L'ALTRA TERRA Sas di CRASCI' Sebastiano", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA PATERNITI BARBINO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (nella scheda di validazione 30358951538), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza

falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore NATOLI con riferimento alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40360332494) e 2015 (nella scheda di validazione 50361240455) i quali dichiaravano contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 30.5.13, 15.5.14, 6.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano – [ARMELI MOCCIA Santa Giuseppa nei cui confronti si procede separatamente] – PATERNITI BARBINO Antonino Angelo – NATOLI Giuseppe – LINARES Roberta – COSTANTINI Massimo

452) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA) dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA A.M.C.L. S.A.S.", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 007 (PATERNITI BARBINO) e 001 (NATOLI; COSTANTINI; LINARES), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 77.124,68.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento (20808156903 per la Campagna 2012, 30807755209 per la Campagna 2013, 40809314939 per la Campagna 2014, 50267208226 per la campagna 2015, 60264197835 per la campagna 2016, 70265083926 per la campagna 2017), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Collesano, Gangi, Palagonia,

Palazzo Adriano, Roccamena Roccapalumba, Termini Imerese, Villafrati, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori PATERNITI BARBINO (campagna 2012, 2013 e 2014), NATOLI (campagna 2015) LINARES (campagna 2016) e COSTANTINI (campagna 2017) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 77.124,68.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici nelle date del 4.2.13, 12.11.13, 11.4.14, 3.12.14, 2.3.15, 19.10.15, 2.12.15, 21.3.16, 13.10.16, 3.11.16, 12.4.17, 16.11.17, 7.5.18, 21.6.18;

p. o. AGEA; Unione Europea;

453) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "AZIENDA AGRICOLA A.M.C.L. S.A.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA PATERNITI BARBINO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (nella scheda di validazione 30357319539), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i

controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore NATOLI con riferimento alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40361158690) e 2015 (nella scheda di validazione 50360979939), nonché dall'operatore LINARES con riferimento alla campagna 2016 (nella scheda di validazione 60381000151) e 2017 (nella scheda di validazione 70387762019), i quali dichiaravano contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 9.5.13; in Messina il 27.5.14, 3.6.15, 14.6.16, 14.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano – [ARMELI MOCCIA Santa Giuseppa nei cui confronti si procede separatamente]

454) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.l.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "AZIENDA AGRICOLA A.M.C.L. S.A.S." - di fatto riconducibile a CRAXI' Sebastiano - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) ad ARMELI MOCCIA Santa Giuseppa;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 12.4.12

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Salvatore Antonino – PATERNITI BARBINO Antonino Angelo

455) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), di rappresentante legale (CRASCI') dell'impresa individuale "CRASCI' Salvatore Antonino", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 007 (PATERNITI BARBINO),

mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 45.024,80.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domande Uniche di Pagamento (20808334211 per la Campagna 2012, 30810012051 per la Campagna 2013), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Longi, Frazzanò e Cesarò, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché richiamando nel tenore delle domande uniche e delle schede di validazione dei presunti titoli di conduzione in realtà falsi o inesistenti; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore PATERNITI BARBINO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 45.024,80.-, mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici nelle date del 4.2.13, 12.06.13, 6.7.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Salvatore Antonino – NATOLI Giuseppe
456) Artt. 110, 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), di rappresentante legale (CRASCI') dell'impresa individuale "CRASCI' Salvatore Antonino", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse

dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (50267450810 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di NATOLI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Messina il 6.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Salvatore Antonino - PATERNITI BARBINO Antonino Angelo - NATOLI Giuseppe

457) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte degli operatori del CAA - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa individuale "CRASCI' Salvatore Antonino", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA PATERNITI BARBINO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (nella scheda di

validazione 30359056360), dichiarava contrariamente al vero che “il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l’AGEA” (circostanza falsa, atteso che l’attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione da parte dell’operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall’operatore NATOLI con riferimento alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 50361271195);

con l’aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l’illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 9.5.13; in Messina il 6.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI’ Sebastiano - CRASCI’ Salvatore Antonino

458) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all’impresa individuale “CRASCI’ Salvatore Antonino” - di fatto riconducibile a CRAXI’ Sebastiano - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall’impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall’Unione Europea) a CRASCI’ Salvatore Antonino;

con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “famiglia tortoriciana” o “Bontempo Scavo”;

in Tortorici il 9.5.13; in Messina il 6.7.15

CRAXI’ Sebastiano - COCI Rosaria – PATERNITI BARBINO Antonino Angelo – NATOLI Giuseppe

459) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI’ Sebastiano), di rappresentante legale (COCI) dell’impresa “SA. SIA. S.A.S. di COCI Rosaria & C”, nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 007 (PATERNITI BARBINO) e 001 (NATOLI), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno

della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 76.590,82.- – con pari danno in capo all’Ente erogante ed all’Unione Europea; segnatamente, l’impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domande Uniche di Pagamento (20809116377 per la Campagna 2012, 30807748766 per la Campagna 2013, 40808369652 per la campagna 2014, 50267428964 per la campagna 2015), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Termini Imerese, Ventimiglia di Sicilia, Sciara, Villafrati, Mazara del Vallo, Palagonia, Palazzo Adriano, Roccamena, Rocca Palumba, Termini Imerese, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all’apertura delle predette pratiche ed all’inoltro all’AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell’operatore PTERNITI BARBINO (campagne 2012, 2013 e 2014) e NATOLI (campagna 2015) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l’esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l’istante – l’impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 76.590,82.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l’aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “famiglia tortoriciana” o “Bontempo Scavo”;

in Tortorici nelle date del 4.2.13, 12.11.13, 3.3.14, 22.10.14, 17.2.15, 19.10.15, 2.12.15, 21.3.16, 1.6.16, 13.10.16;

p. o. AGEA; Unione Europea;

460) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori del CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera

presentazione, da parte della impresa "SA. SIA. S.A.S. di COCI Rosaria & C", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA PATERNITI BARBINO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (nella scheda di validazione 30357228912), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore NATOLI con riferimento alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40360278606) e 2015 (nella scheda di validazione 50361243772) il quale dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 9.5.13; in Messina il 15.5.14 ed il 6.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Lucio Attilio - CRASCI' Sebastiano - STRANGIO Antonia

461) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano; CRASCI' Lucio Attilio), di rappresentante legale (CRASCI' Sebastiano) dell'impresa "LA VALLATA S.a.s. di CRASCI' Sebastiano & C.", nonché di operatore del CAA Unsic Messina 001 (STRANGIO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 4.720,23,- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda

Unica di Pagamento (20807703721 per la Campagna 2012), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Bompensiere; Butera, Castellammare del Golfo, Licata, Sutera, Alcara Li Fusi, Collesano, San Marco D'Alunzio, Termini Imerese, Villafrati, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché facendo riferimento – nel tenore della domanda unica – all'asserita esistenza di contratti di affitto, di dichiarazioni unilaterali di registrazione e di atti di concessione o locazione in realtà mai formati o comunque inesistenti; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore STRANGIO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 4.720,23.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 4.2.13;

p. o. AGEA; Unione Europea;

462) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "LA VALLATA S.a.s. di CRASCI' Sebastiano & C.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA STRANGIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2012 (nella scheda di validazione 20358325098), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa,

atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 14.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano – [CRASCI' Simone nei cui confronti si procede separatamente] – NATOLI Giuseppe – LINARES Roberta

463) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .I. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), di rappresentante legale (CRASCI') dell'impresa "LA FENICIA-SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC.", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI, LINARES), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 100.721,95.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domande Uniche di Pagamento (50268313793 per la campagna 2015, 60264256813 per la campagna 2016, 70265065543 per la campagna 2017), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Guidonia Montecelio, Campagnano di Roma, Civitavecchia, Fiano Romano, Mentana, Roma, Cammarata, Calamonaci e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima, nonché facendo riferimento - nelle domande uniche predette - a degli asseriti contratti di affitto in realtà inesistenti, oltre che allegando un falso contratto di affitto di fondi rustici al predetto scopo formato; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi

rappresentati ad opera dell'operatore NATOLI (campagna 2015) e LINARES (campagne 2016 e 2017) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 171.178,28.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Capo d'Orlando il 21.3.16, 1.6.16, 13.10.16, 3.11.16, 1.3.17, 26.6.17, 13.10.17, 16.11.17, 28.6.18

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano – [CRASCI' Simone nei cui confronti si procede separatamente] – NATOLI Giuseppe – LINARES Roberta

464) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori del CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "LA FENICIA-SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA NATOLI con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2014 e 2015 (nella scheda di validazione 40361312560 e 50362389046), dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore LINARES con riferimento alla campagna 2016 (nella scheda di validazione 60381075211) e 2017 (nella scheda di validazione 70387740445);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 30.5.14, 27.7.15, 14.6.16, 14.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano – [CRASCI' Simone nei cui confronti si procede separatamente]

465) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "LA FENICIA-SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC." - di fatto riconducibile a CRAXI' Sebastiano - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a CRASCI' Simone;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 9.4.14

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Lucio Attilio Rosario – PATERNITI BARBINO Antonino Angelo – NATOLI Giuseppe – LINARES Roberta – COSTANTINI Massimo

466) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano), di rappresentante legale (CRASCI') dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE s.r.l.", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 001 (PATERNITI BARBINO, NATOLI, LINARES, COSTANTINI), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 67.357,57.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A.

sopra indicato, Domande Uniche di Pagamento (40809530062 per la campagna 2014, 50267246465 per la campagna 2015, 60264264015 per la campagna 2016, 70265061328 per la campagna 2017), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Acate, Agrigento, Bisacchino, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Cammarata, Castelvetro, Custonaci, Gangi, Gibellina, Joppolo Giancaxio, Licata, Mazara del Vallo, Palagonia, Poggioreale, Polizzi Generosa, Ragusa, Salemi, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, San Vito lo Capo, Scicli, Sclafani Bagni, Trapani, Ventimiglia di Sicilia, Calomonaci e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore PTERNITI BARBINO (campagna 2014), NATOLI (campagna 2015) e LINARES (campagna 2016) e COSTANTINI (campagna 2017) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 67.357,57.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Assago il 12.5.15 ed il 19.10.15; in Capo d'Orlando il 2.12.15, 21.3.16, 1.6.16, 13.10.16, 3.7.17, 13.10.17, 29.6.18

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Lucio Attilio Rosario – NATOLI Giuseppe
– COSTANTINI Massimo

467) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori del CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera

presentazione, da parte della impresa "SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE s.r.l.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA NATOLI con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2014, 2015 e 2016 (nella scheda di validazione 40809350222, 50361027399 e 50361027399), dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore COSTANTINI con riferimento alla campagna 2017 (nella scheda di validazione 70387733929);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 28.7.14, 3.7.15, 14.6.16; 14.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Lucio Attilio Rosario

468) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE s.r.l." - di fatto riconducibile a CRAXI' Sebastiano - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a CRASCI' Lucio Attilio;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 9.4.14

COCI Sebastiano

469) Artt. 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa individuale "COCI Sebastiano", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo

pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava a sè un ingiusto profitto – per complessivi euro 148.147,59.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. AGCI Enna 001 e Fenapi Enna 002, Domande Uniche di Pagamento (20808636114 per la Campagna 2012, 30809717025 per la Campagna 2013; 40809202993 per la campagna 2014), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Caltavuturo, Caronia, Castel di Iudica, Furci Siculo, Giardini Naxos, Letojanni, Limina, Malvagna, Mongiuffi Melia, Motta Sant'Anastasia, Piazza Armerina, Polizzi Generosa, Roccella Valdemone, Savoca, Taormina, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cesarò, Paternò, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché richiamando nel tenore delle domande uniche e delle schede di validazione dei presunti titoli di conduzione in realtà falsi o inesistenti; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori dei C.A.A. aditi – i quali omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 148.147,59.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 4.2.13, 12.11.13, 10.3.14, 27.11.14, 2.3.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

470) artt. 61 nr. 2 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, nella qualità indicata al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori del CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestava falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della

impresa "individuale "COCI Sebastiano", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebitto ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori CAA con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2013 (nella scheda di validazione 30358812409), 2014 (nella scheda di validazione 40361141738) e 2015 (con riferimento alla scheda di validazione 50362099157), dichiaravano negligenemente e contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Troina il 23.5.13, in Tortorici il 26.5.14 ed il 13.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

471) Artt. 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa individuale "COCI Sebastiano", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Fenapi Enna 002) presentava domanda unica di pagamento (50268090417 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Bronte, Pietraperzia e Randazzo, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché richiamando nel tenore delle domande uniche e delle schede di validazione dei presunti titoli di conduzione in realtà falsi o inesistenti; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dei C.A.A. – i cui operatori omettevano di effettuare i

controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Troina il 14.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Gianluca — [BARBERI Mark Ermes, VECCHIO Giovanni nei cui confronti si procede separatamente]

472) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Gianluca), di rappresentante legale (BARBERI) dell'impresa individuale "BARBERI Mark Ermes", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa un ingiusto profitto – per complessivi euro 36.846,26.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento (30810075660 per la campagna 2013) falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Melilli, Palazzo Adriano, San Cono, Ragusa, Rosolini, Siracusa e Sommatino e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti

sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 36.846,26.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Regalbuto il 12.11.13 ed il 3.3.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

473) artt. 61 nr. 2 cp; 110, 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte dell'operatore del CAA VECCHIO – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa individuale "BARBERI Mark Hermes", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (nella scheda di validazione 30358534946), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

474) Artt. 110, 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nelle qualità di gestore di fatto (FARANDA Gianluca), di rappresentante legale (BARBERI) dell'impresa individuale "BARBERI Mark Hermes", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), mediante artifici e raggiri, ponevano in

essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808618876 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO - che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Catania nell'anno 2014

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Gianluca - [BARBERI Mark Ermes nei cui confronti si procede separatamente]

475) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.l.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "BARBERI Mark Ermes" - di fatto riconducibile a FARANDA Gianluca - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Catania il 15.5.13

CRAXI' Sebastiano – FARANDA Gaetano – CRASCI' Lucio Attilio -
CRASCI' Barbara – GALATI SARDO Emanuele – LOMBARDO FACCIALE
Pietro

476) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bia .1. cp; perché, in concorso tra loro, nella qualità di amministratori di fatto (CRAXI' Sebastiano; FARANDA Gaetano; CRASCI' Lucio Attilio) e rappresentante legale (CRASCI' Barbara) dell'impresa individuale "CRASCI' Barbara", nonché di operatori del CAA FENAPI - MESSINA - 003 (LOMBARDO FACCIALE) e LIBERI PROFESSIONISTI MESSINA 002 (GALATI SARDO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa un ingiusto profitto – per complessivi euro 51.583,87.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2012, 2013, 2014, 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Acate, Alcara Li Fusi, Alia, Camastra, Cominna, Collesano, Joppolo Giancaxio, Melilli, Mezzojuso, Noto, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Sclafani Bagni, Vittoria, Agrigento, Comiso, Sant'Alfio, Portopalo di Capo Passero, Cesarò, Francavilla di Sicilia, San Marco d'Alunzio, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori LOMBARDO FACCIALE (campagna 2012, 2013, 2014) e GALATI SARDO (campagna 2015) – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la

completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 51.583,87.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 4.2.13, 12.11.13, 3.3.14, 23.10.14, 12.5.15, 19.10.15, 2.12.15, 21.3.16, 4.5.16, 1.6.16, 12.10.16, 13.10.16;

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano – FARANDA Gaetano – CRASCI' Lucio Attilio -
CRASCI' Barbara – GALATI SARDO Emanuele – CARCIONE Giuseppe

477) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità di amministratori di fatto (CRAXI' Sebastiano; FARANDA Gaetano; CRASCI' Lucio Attilio) e rappresentante legale (CRASCI' Barbara) dell'impresa individuale "CRASCI' Barbara", nonché di operatori del CAA FENAPI - MESSINA – 003 (CARCIONE) e LIBERI PROFESSIONISTI MESSINA 002 (GALATI SARDO), in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "CRASCI' Barbara", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA CARCIONE con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2013 (nella scheda di validazione 30359112395) e 2014 (nella scheda di validazione 40361367234), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta veniva tenuta dall'operatore GALATI SARDO con

riferimento alla campagna 2015 (scheda di validazione 50360904887) il quale dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Caprileone il 12.6.13 ed il 3.6.14; in Tortorici il 2.7.15;

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano – FARANDA Gaetano - CRASCI' Barbara

478) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.l.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale CRASCI' Barbara - di fatto riconducibile a CRAXI' Sebastiano e FARANDA Gaetano - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Caprileone il 12.6.13 ed il 3.6.14; in Tortorici il 2.7.15;

CRAXI' Sebastiano – CRASCI' Lucio Attilio - CRASCI' Sebastiano [in concorso con ARMELI MOCCIA Gaetana nei cui confronti si procede separatamente]

479) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nella qualità di gestori di fatto (CRAXI'; CRASCI' Sebastiano; CRASCI' Lucio Attilio) e rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Gaetana) dell'impresa "LA PRATERIA s.a.r.l.s", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa un ingiusto profitto – per complessivi euro 34.543,45.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. Confagricoltura Messina

001, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2018 (num. 80260980380), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento (AG), Bivona (AG), Aliminusa (PA), Bompensiere (CL) Butera (CL), Calamonaci (AG), Caltabellotta (AG), Castelvetro (TP), Collesano (PA), Licata (AG), Mazara del Vallo (TP), Mezzojuso (PA), Partanna (TP), Scillato (PA), Trapani (TP) e Villafrati (PA)., e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché dichiarando quale titolo legittimante un contratto di affitto in realtà inesistente; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 34.543,45.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 08.11.2018;

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano – CRASCI' Lucio Attilio - CRASCI' Sebastiano [in concorso con ARMELI MOCCIA Gaetana nei cui confronti si procede separatamente] COSTANTINI Massimo – NATOLI Giuseppe

480) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità di gestori di fatto (CRAXI'; CRASCI' Sebastiano; CRASCI' Lucio Attilio) e rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Gaetana) dell'impresa "LA PRATERIA s.a.r.l.s", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 001 (COSTANTINI; NATOLI), in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "LA PRATERIA s.a.r.l.s", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA COSTANTINI con riferimento alle pratiche relative alla campagna 2018 (nelle schede di validazione 80383911551 e

80383911452), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta veniva tenuta dall'operatore NATOLI con riferimento parimenti alla campagna 2018 (nella diversa scheda di validazione 80383909415);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 9.6.18;

p. o. AGEA; Unione Europea

[ARMELI MOCCIA Gaetana nei cui confronti si procede separatamente]

481) artt. 81 cpv cp; 648 ter cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché, quale rappresentante legale dell'impresa "LA PRATERIA s.a.rls", senza essere concorsa nei reati presupposto, reimpiegava al fine di conseguirne un illecito profitto i titoli AGEA già oggetto di illecito utilizzo da parte dell'impresa "LA FENICIA", esibendo senza legittimazione i titoli medesimi in occasione delle Domande Uniche di pagamento presentate dall'impresa "LA PRATERIA s.a.rls" e relative alla campagna 2018;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 14.6.18]

CRAXI' Sebastiano - CRASCI' Lucio Attilio - CRASCI' Sebastiano - COSTANTINI Massimo

482) Artt. 110, 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nelle qualità di gestori di fatto (CRAXI'; CRASCI' Lucio Attilio), di amministratore (CRASCI' Sebastiano) dell'impresa "LULA S. arls", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (COSTANTINI), mediante artifici e raggiri,

ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del COSTANTINI) presentava domanda unica di pagamento (80261573689 per la campagna 2018), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ed ubicate nei comuni di Alia (PA), Agrigento (AG), Calatafimi (ME), Castronuovo di Sicilia (PA), Favara (AG), Gangi (PA), Mascali (CT), Menfi (AG), Monreale (PA), Noto (SR), Paceco (TP) Palazzo Adriano (PA), Ribera (AG), Sant'Alfio (CT), Sant'Angelo Muxaro (AG), Sclafani Bagni (PA), Siracusa (SR), Portopalo di Capo Passero (SR); grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore COSTANTINI – che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Messina il 9.7.18

p. o. AGEA; Unione Europea

483) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità di gestore di fatto (CRAXI'; CRASCI' Lucio Attilio), di amministratore (CRASCI' Sebastiano) dell'impresa "LULA S. arls", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (COSTANTINI), in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti

espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "LULA S. arls", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA COSTANTINI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2018 (nella scheda di validazione 80385456530), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 9.7.18;

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita – [FARANDA Antonino Mattia nei cui confronti si procede separatamente]

484) Artt. 110, 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nelle qualità di gestori di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe; ARMELI MOCCIA Rita), e di amministratore (FARANDA Antonino Mattia) dell'impresa individuale "FARANDA Antonino Mattia", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava domanda unica di pagamento (80261654059 per la campagna 2018), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva)

di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Castel di Lucio il 18.9.18

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita – [FARANDA Antonino Mattia nei cui confronti si procede separatamente] – [CALA' LESINA Merilin Antonina nei cui confronti si procede separatamente]

485) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità di gestori di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe; ARMELI MOCCIA Rita), e di amministratore (FARANDA Antonino Mattia) dell'impresa individuale "FARANDA Antonino Mattia", nonché di operatore del CAA ACLI Messina 003 (CALA' LESINA), in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "FARANDA Antonino Mattia", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA CALA' LESINA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2018 (nella scheda di validazione 80385821436), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Castel di Lucio il 18.9.18;

p. o. AGEA; Unione Europea

COCI Sebastiano – [COCI Vincenzo nei cui confronti si procede separatamente] – [COCUZZA Angelo nei cui confronti si procede separatamente]

486) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nella qualità di amministratore di fatto (COCI Sebastiano) e rappresentante legale (COCI Vincenzo) dell'impresa individuale "COCI Vincenzo", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Enna 001 (COCUZZA), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa un ingiusto profitto – per complessivi euro 48.332,67.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2010, 2012, 2013 e 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caronia, Mazzarino, Bronte, Roccella Valdemone e Francavilla di Sicilia, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando delle false dichiarazioni sostitutive e falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati anche ad opera – con esclusivo riferimento alla campagna 2015 dell'operatore COCUZZA – il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 48.332,67.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici in data 4.3.13; 21.3.13; 23.1.14; 3.12.14;

p. o. AGEA; Unione Europea;

487) Artt. 110, 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nelle qualità indicate al capo che precede, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava domanda unica di pagamento (50268544793 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Enna il 21.9.15

p. o. AGEA; Unione Europea

488) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità indicate ai capi che precedono, in occasione della formazione – da parte dell'operatore CAA COCUZZA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa individuale "COCI Vincenzo", di false

autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA COCUZZA con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2014 e 2015 (nelle schede di validazione 40359756901 e 50362751815), dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Enna il 13.5.14 ed il 21.9.15;

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Massimo Giuseppe – FLORIDIA Innocenzo

489) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "FLORIDIA Innocenzo" - di fatto riconducibile a FARANDA Massimo Giuseppe - i titoli AGEA originariamente esibiti dall'impresa "La Perla del Calatino" al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 15.6.16

CRAXI' Sebastiano – [CRASCI' Simone nei cui confronti si procede separatamente] – NATOLI Giuseppe – DESTRO MIGNINO Santo

490) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), e di socio accomandatario (CRASCI') dell'impresa "FUTURA S.A.S.", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI, DESTRO MIGNINO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle

erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 13.225,89.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento (10810282292 per la campagna 2011), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Licata e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di DESTRO MIGNINO e NATOLI – i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 13.225,89.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in luogo imprecisato, il 5.12.11 ed il 8.2.12

p. o. AGEA; Unione Europea;

CRAXI' Sebastiano – [CRASCI' Simone nei cui confronti si procede separatamente] – NATOLI Giuseppe – STRANGIO Antonia

491) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), e di socio accomandatario (CRASCI') dell'impresa "FUTURA S.A.S.", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI, STRANGIO), in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "FUTURA S.A.S.", di false

autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori del CAA Messina UNSIC 001 con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2011 (nella scheda di validazione 10362479858), dichiaravano contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 14.05.2011;

p. o. AGEA; Unione Europea

CRAXI' Sebastiano – [CRASCI' Simone nei cui confronti si procede separatamente] – NATOLI Giuseppe – STRANGIO Antonia

492) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), e di socio accomandatario (CRASCI') dell'impresa "FUTURA S.A.S.", nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI, STRANGIO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto – per complessivi euro 13.135,67.- – con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento (20808858755 per la campagna 2012), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Licata e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di STRANGIO e NATOLI – i quali consapevolmente

omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante – l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 13.135,67.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in luogo imprecisato, il 2.11.12 ed il 01.02.13

p. o. AGEA; Unione Europea;

493) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione – da parte degli operatori CAA – di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa "FUTURA S.A.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori del CAA Messina UNSIC 001 con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2012 (nella scheda di validazione 20356467819), dichiaravano contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta – in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 13.05.2012;

p. o. AGEA; Unione Europea

art. 99 c.p.:

Recidiva reiterata infraquinquennale per COCI Sebastiano

Recidiva reiterata infraquinquennale per FARANDA Antonino cl. 41

Recidiva reiterata specifica infraquinquennale per FARANDA Aurelio
Salvatore

Recidiva infraquinquennale per FARANDA Gianluca

Recidiva reiterata specifica per FARANDA Massimo Giuseppe

Recidiva specifica infraquinquennale per GALATI MASSARO Santo

Recidiva per LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria

Recidiva specifica per PIRRIATORE Massimo

Recidiva specifica per PRUITI Elena

Recidiva infraquinquennale per RIZZO SCACCIA Danilo

Recidiva reiterata specifica per SPASARO Giuseppe Natale

Recidiva infraquinquennale per ZINGALES Carmelino

Recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale per AGOSTINO NINONE

Pasqualino

Recidiva semplice per ANZALONE Rosario

[Reiterata, specifica per BARBAGIOVANNI Carmelo]

Reiterata, specifica per BONTEMPO Gino

[Recidiva infraquinquennale per BONTEMPO Giuseppe, cl. 1964]

Recidiva infraquinquennale per BONTEMPO Giuseppe, cl. 1991

Reiterata, specifica per BONTEMPO SCAVO Sebastiano

[Recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale per BONTEMPO
Sebastiano, cl. 1969]

Recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale per BONTEMPO
Sebastiano, cl. 1972

Recidiva reiterata, infraquinquennale per CALA' LESINA Salvatore

Recidiva reiterata per CAPUTO Andrea

[Recidiva reiterata, specifica per CONDIPODERO MARCHETTA
Giuseppe]

Recidiva reiterata, specifica per CONTI MICA Sebastiano

Recidiva semplice per COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe cl. 1950

Recidiva semplice per COSTANZO ZAMMATARO Loretta

[Recidiva reiterata, specifica per COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, cl. 1982]

Recidiva semplice per DESTRO MIGNINO Sebastiano

Recidiva semplice per GALATI GIORDANO Vincenzo cl. 1958

Recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale per GALATI GIORDANO Vincenzo, cl. 1969detto lupin

Recidiva reiterata per MARINO Agostino Antonino

[Recidiva reiterata, specifica per MARINO GAMMAZZA Giuseppe]

Recidiva specifica, infraquinquennale per PROTOPAPA Francesco

PARTI CIVILI:

1) GULINO Carmelo, assistito dall'Avv. A. TODARO del foro di Barcellona P.G.;

2) REGIONE SICILIANA E ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE in persona dell'Assessore *pro tempore*, assistito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,

3) ACIS ANTIRACKET SANT'AGATA DI MILITELLO-NEBRODI APS "GIOVANNI FALCONE" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito dall'Avv. Natale Venuto del foro di Messina;

4) ASSOCIAZIONE "COMITATO ADDIOPIZZO MESSINA" ONLUS in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito dall'Avv. Fabrizio Ribaudò del foro di Messina;

5) ASSOCIAZIONE "SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITA' SICILIA A.P.S.", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito dall'Avv. Fausto Maria Amato del foro di Palermo;

6) SOCIETA' "SOLIDARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita dall'Avv. Natalia Bukumirovic del Foro di Palermo;

7) "A.C.I.A.P. ASSOCIAZIONE COMMERCianti IMPRENDITORI ARTIGIANI PATTESI LIBERO GRASSI" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita dall'Avv. Natale Venuto del Foro di Messina;

8) ASSOCIAZIONE "AOCM" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito dall'Avv. Sebastiano Calderone del foro di Barcellona P.G.;

9) FAI "FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET E ANTIUSURA ITALIANE" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito dall'avv. Mario Ceraolo del Foro di Messina;

10) ASSOCIAZIONE "RETE PER LA LEGALITA' BARCELLONA" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita dall'Avv. Antonino Todaro del Foro di Messina;

11) ENTE PARCO NBRODI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito e difeso da Avv. Salvatore MELI del foro di Patti;

12) Comune di Tortorici in persona del legale rappresentante *pro tempore* assistito dall'avv. C. Rizzo del foro di Messina;

13) Ag. E.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avv. Roberto Antillo;

14) Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito dall'avv. Paolo Starvaggi;

15) Libera Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie APS in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita dall'avv. Vincenza Rando;

PERSONE OFFESE:

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

DI VINCENZO Ignazio Michele, nato a Castell'Umberto il 23.11.1959, ivi residente in c.da Cimitero n. 18/A, di fatto domiciliato a Messina in via S. Marta 162, pal. D, interno 16

al quale è stato riunito il processo n. 71.2021 R.G.T.

a carico di

FARANDA Emanuele Antonino, nato a S. Agata di Militello il 22.6.1979, difeso e assistito dall'avv. S. SILVESTRO e del foro di Messina nonché dall'avv. A. AVERSA del foro di Messina, **agli arresti domiciliari presente;**

imputato

[ARMELI MOCCIA Giuseppe, ARMELI MOCCIA Rita, CALCO' LABRUZZO Gino, COCI Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio, CRASCI' Sebastian°, CRAXI' Sebastiano, FARANDA Antonino (cl.'41), FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Davide, per cui si procede separatamente], **FARANDA Emanuele Antonino** [FARANDA Gaetano, FARANDA Gianluca,

FARANDA Massimo Giuseppe, FARANDA Rosa Maria, BARBAGIOVANNI Calogero, BARBAGIOVANNI Carmelo, BONTEMPO Gino, BONTEMPO Giuseppe (cl.'64), BONTEMPO Sebastiano (cl.'69), BONTEMPO Sebastiano, BONTEMPO Salvatore, CALA' LESINA Salvatore, COCI Domenico, CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe, CONTI MICA Sebastian, CONTI TAGUALI Ivan, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'82), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'85), COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (cl. '82), GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), MARINO GAMMAZZA Giuseppe, per cui si procede separatamente],

CAPO I

art. 416 bis comma 1, 2 e 4 c.p., per avere fatto parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, operante nella fascia tirrenica della provincia di Messina (cd. "famiglia tortoriciana", nella sua articolazione del gruppo dei "Bontempo Scavo" e del gruppo dei "Batanesi"), finalizzata — mediante la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo — alla commissione di una indeterminata serie di delitti, anche contra il patrimonio (tra cui le truffe aggravate perpetrate — anche mediante intestazioni fittizie di imprese - a danno dell'Unione Europea e dell'AGEA, di cui ai capi che seguono), nonché al controllo, in modo diretto o indiretto, di attività economico/imprenditoriali, di concessioni e autorizzazioni, e comunque alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti per se e per gli altri; con i seguenti ruoli e con le condotte di seguito specificate:

famiglia dei Bontempo Scavo

FARANDA Aurelio Salvatore, promuovendo, programmando e coordinando - quale referente apicale di tutti gli altri indagati - le attività criminose dell'associazione nel settore delle truffe all'Unione Europea ed all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per il conseguimento (senza titolo) di ingenti somme conferite quali sovvenzioni pubbliche e contributi alla produzione agricola (fondi FEAGA) ed allo sviluppo rurale (fondi FEASR); curando personalmente i contatti con esponenti apicali di altre consorterie mafiose (gruppo di Mistretta; famiglia "Brunetto"; famiglia "La Rocca" di Caltagirone) al fine di determinare la spartizione concordata dei terreni che gli esponenti (ovvero, i prestanome) di ciascun gruppo mafioso avrebbero successivamente (e falsamente) elencato, nelle plurime domande di sovvenzione da presentarsi all'AGEA, quali asseriti titoli per

il conseguimento delle sovvenzioni medesime; occupandosi altresì dei rapporti con il notaio PECORARO ai fini della predisposizione di atti di donazione strumentali alla creazione di un apparente (ma, in realtà, non veritiero) titolo di conduzione, in capo a membri dell'associazione, di terreni appartenenti a soggetti o enti terzi (atti di donazione ove il dante causa si dichiara, contrariamente al vero, titolare dei predetti terreni per usucapione non accertata giudizialmente, e l'avente causa, pienamente al corrente della falsità della dichiarazione predetta, accetta di acquisire i terreni formalmente "a proprio rischio");

FARANDA Massimo Giuseppe (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore), costituendo ed intestando a se — ovvero a dei prestanome - plurime imprese fittizie destinate esclusivamente all'illecito conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura erogate dall'Unione Europea tramite l'AGEA; nonché occupandosi dei rapporti con esponenti del gruppo mafioso dei "Batanesi" al fine di definire una spartizione concordata delle particelle di terreno da utilizzarsi quale asserito titolo nella predisposizione delle domande di contributo destinate all'AGEA;

COCI Sebastiano (suocero di FARANDA Gianluca, a propria volta fratello di FARANDA Aurelio Salvatore e FARANDA Massimo Giuseppe), fungendo da intermediario tra FARANDA Aurelio Salvatore ed una ulteriore organizzazione criminale operante (nel settore delle truffe all'AGEA) presso Enna e Capizzi; costituendo ed intestando a se — ovvero alla figlia COCI Carolina - plurime imprese fittizie destinate esclusivamente all'illecito conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura erogate dall'Unione Europea tramite l'AGEA;

FARANDA Gaetano (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore e di FARANDA Massimo Giuseppe) e CRAXI' Sebastiano (cognato di FARANDA Gaetano), costituendo e gestendo cartolarmente le società (fittizie) necessarie all'organizzazione per presentare le domande di contribuzione; producendo la documentazione falsa da inserire nei fascicoli aziendali delle ditte e società riferibili all'associazione; occupandosi delle modifiche relative all'identità dei rappresentanti legali delle imprese fittizie al fine di sostituire gli indagati ai quali — a causa di indagini in corso — non potevano essere ulteriormente intestate imprese agricole; mantenendo i rapporti con i numerosi prestanome per conto

dell'associazione e con i singoli operatori dei CAA deputati alla predisposizione e l'inoltro delle domande;

ARMELI MOCCIA Giuseppe (cognato di FARANDA Massimo Giuseppe), ARMELI MOCCIA Rita (moglie di FARANDA Massimo Giuseppe), CRASCI' Lucio Attilio, CRASCI' Sebastiano (cugino di CRAXI' Sebastiano), FARANDA Antonino (cl. '41; padre di FARANDA Aurelio Salvatore, di FARANDA Massimo Giuseppe, di FARANDA Gaetano, di FARANDA Emanuele Antonino, di FARANDA Davide, di FARANDA Gianluca), FARANDA Davide (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe e FARANDA Gaetano), FARANDA Emanuele Antonino (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore), FARANDA Gianluca (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe e FARANDA Gaetano), FARANDA Rosa Maria (figlia di FARANDA Massimo Giuseppe), coadiuvando gli altri membri dell'associazione nella predisposizione della documentazione falsa prodromica all'illecito ottenimento delle sovvenzioni pubbliche, fornendo assistenza logistica e costituendo, anche a proprio nome, soggetti giuridici fittizi riconducibili all'organizzazione ed esclusivamente funzionali alla presentazione delle domande di contribuzione;

In Tortorici, Messina e territori limitrofi, dall'anno 2010 sino all'attualità;

famiglia dei Batanesi

BARBAGIOVANNI Calogero:

con il ruolo di uomo di fiducia di Bontempo Sebastiano, detto biondino,

- commettendo il delitto indicato al capo 12) della rubrica;

- dedicandosi ad attività di narcotraffico, per come indicato ai capi 7),8), 9), 10);

- compiendo altre attività utili per conto dell'associazione mafiosa, quali ad esempio, assicurare controllo di un bacino d'acqua artificiale in località Centuripe;

BARBAGIOVANNI Carmelo, detto "muzzuni";

con il ruolo di addetto al mantenimento degli affiliati reclusi, in particolar modo di CONTI MICA Sebastiano

BONTEMPO Gino:

commettendo truffe finalizzate a data percezione, per come indicato al capo 17), gestendo talune imprese attraverso le quali venivano realizzati profitti ingiusti, avvalendosi di prestanome per come indicato ai capi 120) e 121);

BONTEMPO Giuseppe:

partecipando a riunioni tra associati; assicurando, su indicazione del fratello Bontempo Sebastiano, *uappu*, capo dei batanesi, il controllo di appezzamenti di terreno in località Centuripe e il controllo di canali irrigui in c.da Carcaci di Centuripe; veicolando direttive ricevute dal fratello Bontempo Sebastiano dal carcere agli altri associati; avanzando per conto del Batanesi richieste estorsive ad imprenditori e ricevendo talora il danaro dagli imprenditori sottoposti a estorsione; mantenendo i rapporti con altre famiglie mafiose della provincia di Messina; svolgendo per conto dell'associazione attività di coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti.

In Tortorici dal 1997 (capo così modificato all'udienza del 18.11.2020);

BONTEMPO Sebastiano, cl.'69, detto *uappu*:

con il ruolo di capo della famiglia batanese,

coordinando tutte le attività, anche economiche, della famiglia mafiosa; commettendo i delitti di cui ai capi 4), 13), 131); garantendo il controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi comunitari erogati dall'A.G.E.A., gestendo talune imprese, fittiziamente intestate a prestanome, attraverso le quali venivano realizzati profitti ingiusti; gestendo anche il traffico di stupefacenti per come indicato al capo 4);

BONTEMPO Sebastiano, cl.'72:

- partecipando a riunioni tra associati presso il ristorante La Quercia e presso il chiosco del "*uappu*";

- mantenendo cantata con il sodale Cala Lesina Salvatore, per il tramite di Costanzo Zammataro Giuseppe; assicurando il controllo di un bacino d'acqua artificiale nel territorio di Centuripe; dirimendo controversie relative al possesso di terreni commettendo i delitti di cui ai capi, 98), 99), 100), 101), 102), 103), 123), 124), 125) nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A., gestendo imprese fittiziamente intestate a prestanome, attraverso le quali venivano realizzati profitti ingiusti;

- occupandosi con ruolo di vertice del traffico di stupefacenti per come indicato ai capi 7),8),10);

BONTEMPO Salvatore:

ribadendo, in pia occasioni, con violenza, il controllo del territorio da parte della famiglia mafiosa, unitamente a Conti Mica Antonino (già ritenuto partecipe dell'associazione medesima); partecipando a summit chiarificatori diretti dal sodale Marino Gammazza Giuseppe, storico appartenente al gruppo mafioso; dedicandosi al traffico di stupefacenti per come indicato al capo 4);

- informando il cognato Pruiti Giovanni, appartenente alla criminalità organizzata mafiosa, del rinvenimento di microspie presso il ristorante la Quercia, ove si erano svolti degli incontri tra gli associati;

accompagnando Conti Mica Sebastiano anche allorquando questi poneva in essere atti intimidatori in danno di Marino Agostino Antonino (detto Gamma772), per come indicato al capo 15), funzionali ad assicurare un più penetrante controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;

CALA LESINA Salvatore:

- agevolando la penetrazione ed il consolidamento della famiglia mafiosa batanese nel settore del controllo di appezzamenti di terreno, funzionali alla percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'AGEA, anche attraverso l'operato del funzionario colluso Scinaro Tenghi Giuseppe;

- favorendo i contatti tra la famiglia mafiosa batanese ed altre organizzazioni mafiose siciliane, mettendo a disposizione la sua dimora per summit mafiosi, cui i batanesi prendevano parte tramite Costanzo Zammataro Giuseppe, cl. 82, per il controllo del territorio;

COCI Domenico:

- trafficando in stupefacenti, unitamente al di lui suocero Conti Mica Sebastian, per come indicato al capo 4);

accompagnando Conti Mica Sebastiano, in vane occasioni indicative di una condivisione delle finalità della famiglia mafiosa, tra le quali quelle relative a taluni incontri con Marino Agostino Antonino, funzionali al controllo dei contributi comunitari erogati dall'A.G.E.A.;

- rendendosi intestatario fittizio di plurime imprese, attraverso le quali venivano percepiti in maniera fraudolenta detti contributi anche nell'interesse della famiglia dei Bontempo Scavo, the agiva attraverso Faranda Aurelio Salvatore e Coci Sebastiano, zio di Domenico, per come indicato ai capi 235), 236) 237), 238), 309), 310), 311), 312);

CONDIPODERO MARCIETTA Giuseppe:

ponendo a disposizione il ristorante "la Quercia", da egli gestito, per riunioni della famiglia mafiosa, informando i sodali del rinvenimento di microspie presso il suddetto locale, ed operando nel settore del recupero di crediti;

CONTI MICA Sebastiano:

- commettendo il delitto di estorsione di cui al capo 15), finalizzato ad assicurare un più capillare controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;

- trafficando in stupefacenti, per come indicato al capo 4);

CONTI TAGUALI Ivan:

ponendo a disposizione il suo locale di barberia per incontri tra associati, mediando tra Toro i relativi contatti, anche funzionali ad appuntamenti; fornendo supporto logistico, procurando utenze cellulari; dedicandosi ad attività di narcotraffico per come indicato al capo 4);

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, cl.'82:

- mediando i contatti tra lo zio Galati Giordano Vincenzo ed esponenti di Cosa Nostra Siciliana, operanti in territorio palermitano (Tony Maranto, in particolare);

- partecipando a summit mafiosi presso la dimora di Cala Lesina Salvatore, cui prendevano parte anche esponenti della criminalità organizzata catanese, per dirimere plurimi questioni attinenti al controllo del territorio; occupandosi, tra l'altro, del recupero di beni rubati e della individuazione degli autori dei relativi furti; mantenendo i contatti con il funzionario colluso Scinaro Tenghi Giuseppe, per procurare la percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;

- commettendo i delitti indicati ai capi 83), 84), 85), 86), 126) 127), 128), gestendo plurime imprese anche intestate a prestanome, e realizzando profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri.

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, cl.'85:

partecipando ad un incontro con gli altri associati, presso un chiosco gestito da Bontempo Sebastiano, *uappu*; prendendo parte ai citati summit, tenuti presso la dimora di Cala Lesina Salvatore, o ricevendo, comunque, da Costanzo Zammataro Giuseppe, cl. 82, confidenze relative alle questioni criminali ivi discusse; occupandosi del recupero di beni rubati, quale punto di riferimento per il controllo del territorio;

COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, cl.'82 (genere di Bontempo Gino):
gestendo, anche attraverso prestanome, plurime imprese, attraverso le quali la famiglia mafiosa otteneva il controllo nella percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A., commettendo i delitti di cui ai capi 16), 17), 120) della rubrica, e realizzando profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri);

GALATI GIORDANO Vincenzo, detto lupin:

- mantenendo, quale soggetto di vertice dei batanesi, contatti, e partecipando ad incontri con esponenti della mafia palermitana (Tony Maranto, in particolare), per sottoporre ad estorsione talune imprese originarie delle zone controllate dai batanesi;

- occupandosi, tra l'altro, di dirimere controversie originate da furti di bestiame e di autovetture, procurando, grazie al controllo operato dalla famiglia, il recupero della refurtiva o la corresponsione del relativo controvalore, in favore dei soggetti che avevano subito tali sottrazioni, e beneficiavano della "protezione" della famiglia;

- gestendo, anche attraverso prestanome, plurime imprese, attraverso le quali la famiglia mafiosa otteneva il controllo nella percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A., commettendo i delitti di cui ai capi 87), 88), 89), 90), 91), 92), 93), 94), 95), 96), 97), 98), 99), 100), 101), 102) 103), 122), e realizzando profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri.

MARINO GAMMAZZA Giuseppe:

dirimendo, quale storico appartenente all'associazione mafiosa, controversie insorte tra componenti della famiglia batanese e della famiglia dei Bontempo Scavo; assicurandosi il controllo di taluni appezzamenti di terreno a dispetto di altri interessati non associati

CALCO LABRUZZO Gino

quale referente della famiglia mafiosa per il territorio di Montalbano Elicona, partecipando a summit, cui prendevano parte anche esponenti della criminalità organizzata catanese, per dirimere questioni attinenti al controllo del territorio, ed alla gestione di appezzamenti di terreno; dedicandosi al compimento di estorsioni (per procurarsi i terreni), e truffe in danno dell'A.G.E.A., favorendo un capillare controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;

Con il ruolo di promozione, direzione e organizzazione quarto a BONTEMPO Sebastiano (cl.'69), BONTEMPO Sebastian (cl.'72), CONTI MICA Sebastiano, GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69).

Fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. per tutti per essere l'associazione armata. In Tortorici e territori limitrofi, nelle seguenti date:

[per BARBAGIOVANNI Calogero, acc. nell'anno 2016 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per BARBAGIOVANNI Carmelo, dal giugno 2009 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per BONTEMPO Gino acc. nell'anno 2016 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per BONTEMPO Giuseppe, acc. nell'anno 2016 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per BONTEMPO Sebastian (cl. 69) , dal 7.11.1995 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per BONTEMPO Sebastiano (cl. 72), dal 10.4.2003 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per BONTEMPO Salvatore, acc. nell'anno 2016 e 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per CALA LESINA Salvatore, acc. nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per COCI Domenico, acc. nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe, dal 7.11.1995 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per CONTI MICA Sebastiano, dal 7.11.1995 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per CONTI TAGUALI Ivan, acc. nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl. '82), dal 2013 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl. '85), acc. nell'anno 2016 e 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento) per COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (cl. '82), nell'anno 2016 e 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento) per GALATI GIORDANO Vincenzo, dal 29.05.2009 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per MARINO GAMMAZZA Giuseppe, dal 10.04.2003 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

per CALCO Labruzzo Gino, acc. nell'anno 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)

[FARANDA Aurelio Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] FARANDA Emanuele Antonino — [PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente TPENNINO Alessandro - DELL'ALBANI Salvatore — DI MARCO Marinella — GLIOZZO Giuseppina nei cui confronti si procede separatamente] —

157) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Emanuele Antonino) e di soci (PENNINO Filippo, altresì amministratore dal 14.4.13 al 15.1.14; PENNINO Alessandro; DELL'ALBANI Salvatore) dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA Coldiretti - MESSINA — 005 (DI

MARCO) e del CAA ACLI - MESSINA — 003 e 004 (GLIOZZO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto — per complessivi euro 42.608,31.- — con pan danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, la society presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2014 e 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea, Mazzarino e Niscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della society medesima, nonché allegando dei falsi atti autorizzativi e contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori DI MARCO e GLIOZZO (le quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), la society indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 42.608,31.-mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 23.10.14 (bonifico di euro 28.204,47.-) 4.5.16 (bonifico di euro 12.631,82.-) e 3.7.17 (bonifico di euro 1.772,02.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Aurelio Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]
FARANDA Emanuele Antonino — [PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente] — [PENNINO Alessandro— DELL'ALBANI Salvatore — COSTANTINI Massimo nei cui confronti si procede separatamente]

157 bis) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Emanuele Antonino) e di soci (PENNINO Filippo; PENNINO Alessandro; DELL'ALBANI Salvatore) dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA Confagricoltura - MESSINA — 001 (COSTANTINI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura MESSINA — 001) presentava una domanda unica di pagamento (70265357197 per la campagna 2017), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea e Niscemi, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di COSTANTINI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta — gli ulteriori indagati indebitamente avanzavano una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 15.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Aurelio Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]
FARANDA Emanuele Antonino — [PENNINO Filippo nei cui confronti si
procede separatamente] — [PENNINO Alessandro — DELL'ALBANI Salvatore
— DI MARCO Marinella — GLIOZZO Giuseppina nei cui confronti si procede
separatamente]

158) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif art. 476 c. 2 cp; perché, in
concorso tra Toro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono,
in occasione della formazione — da parte degli operatori CAA DI MARCO e
GLIOZZO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate,
attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la
verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "IL
DOTTORELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", di false
autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e
sovvenzioni in agricoltura, gli operatori DI MARCO e GLIOZZO con riferimento
rispettivamente alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di
validazione" 40361508183) ed alle pratiche relative alle campagne 2015 e 2016 (in
seno alla "scheda di validazione" 50362012846 e 60381603897), dichiaravano
contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato
costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite
dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso
che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi
normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di
conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare
i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito
profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 9.6.14 ed il 16.6.16; in Patti il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Aurelio Salvatore] - **FARANDA Emanuele Antonino** —
[PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente] — [PENNINO
Alessandro nei cui confronti si procede separatamente] — [DELL'ALBANI
Salvatore — COSTANTINI Massimo]

158 bis) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA COSTANTINI — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento rispettivamente alla pratica relativa alla campagna 2017 (in seno alla "scheda di validazione" 70388071501) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale a stato costituito/aggiornato ed a custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA -dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina in epoca imprecisata

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Aurelio Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]
- FARANDA Emanuele Antonino — [PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente] — [PENNINO Alessandro— DELL'ALBANI Salvatore — GLIOZZO Giuseppina nei cui confronti si procede separatamente]

159) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Emanuele Antonino) e di soci (PENNINO Filippo; PENNINO Alessandro; DELL'ALBANI Salvatore) dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA ACLI - MESSINA — 003 (GLIOZZO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in

errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pan danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA ACLI - MESSINA — 003) presentava una domanda mica di pagamento (50268029266 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea e Niscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi atti autorizzativi e contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GLIOZZO - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta — gli ulteriori indagati indebitamente avanzavano una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Patti il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Emanuele Antonino

160) artt. 81 cpv cp; 648 ter cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, quale rappresentante legale dell'impresa "IL DOFTTORELLO Soc. Coop. Agr.", senza essere concorso nei reati presupposto, reimpiegava al fine di conseguire un illecito profitto i titoli AGEA già oggetto di illecito utilizzo da parte dell'impresa "KALAT ALLEVAMENTI Soc. Coop. Agr.", esibendo senza legittimazione i titoli

medesimi in occasione delle Domande Uniche di pagamento presentate dall'impresa "IL DOTTORELLO Soc. Coop. Agr." e relative alla campagna 2014;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Cesarò il 9.6.14

[FARANDA Aurelio Salvatore, per cui si procede separatamente]
FARANDA Emanuele Antonino — [DI MARCO Marinella, per cui si procede separatamente]

161) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Emanuele Antonino) dell'impresa individuate "FARANDA Emanuele Antonino", nonché di operatore del CAA Coldiretti - MESSINA — 005 (DI MARCO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto — per complessivi euro 71.710,09.- — con pan danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. Coldiretti - MESSINA — 005, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Licodia Eubea e Messina, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto, false dichiarazioni e false concessioni al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore DI MARCO (la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'impresa "FARANDA Emanuele Antonino"

indebitamente conseguiva in effetti la comma pari ad euro 71.710,09.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 12.11.13 (bonifico di euro 37.077,73.-) ed il 3.3.14 (bonifico di euro 34.632,36.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

162) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA DI MARCO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "FARANDA Emanuele Antonino", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358998018), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale a stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 31.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) per cui si procede separatamente] - FARANDA Emanuele Antonino — [LUPICA

SPAGNOLO Rosa Maria — PATERNITI BARBINO Antonino Angelo — NATOLI Giuseppe per cui si procede separatamente]

184) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; FARANDA Antonino; FARANDA Emanuele Antonino) dell'impresa "LA SPERANZA S.C.A.", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (PATERNITI BARBINO; NATOLI) e del CAA Confagricoltura Messina 007 (PATERNITI BARBINO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto — per complessivi euro 39.934,01.- — con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, la society presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2013, 2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla society (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Buseto Palizzolo, Butera, Caccamo, Calamonaci, Caltabellotta, Campobello di Licata, Campofranco, Canicatti, Licata, Militello in Val di Catania, Montallegro, Naro, Nicosia, Paceco, Palagonia, Ramacca, Resuttano, Ribera, Vicari, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della society medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori PATERNITI BARBINO (campagne 2013 e 2014) e NATOLI (campagna 2015) — operatori i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuate - la society indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 39.934,01.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino nelle date del 3.3.14 (bonifico di euro 16.050,79.-), 3.7.14 (bonifico di euro 479,44.-); 27.5.15 (bonifico di euro 10.933,47.-), 19.10.15 (bonifico di euro 194,14.-), 2.11.16 (bonifico di euro 118,72.-), 16.6.16 (bonifico di euro 12.157,45)

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) per cui si procede separatamente] - FARANDA Emanuele Antonino — [LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria — PATERNITI BARBINO Antonino Angelo per cui si procede separatamente]

185) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra Toro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA PATERNITI BARBINO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA SPERANZA S.C.A.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358998026), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale a stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA — dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 31.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) per cui si procede separatamente] - FARANDA Emanuele Antonino — [LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria — NATOLI Giuseppe per cui si procede separatamente]

186) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché in concorso tra loro, nelle quanta indicate al capo che precede, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA NATOLI — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA SPERANZA S.C.A.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361319409) ed ally campagna 2015 (nella scheda di validazione 50362379740), dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA — dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina nelle date del 31.5.14 e del 24.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Massimo Giuseppe nei cui confronti si procede separatamente] FARANDA Emanuele Antonino — [FARANDA Gaetano - [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente] — [FERRERA Giuseppe — GALATI SARDO Emanuele nei cui confronti si procede separatamente]

385) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (FARANDA Settimo Ivan fino al 16.1.15;

FERRERA Giuseppe dopo il 16.1.15) e di soci (FARANDA Settimo Ivan; FARANDA Gaetano; FARANDA Massimo Giuseppe; FARANDA Emanuele Antonino) dell'impresa "NATURA VERDE S.C.A", nonché di operatore (GALATI SARDO Emanuele) del CAA Liberi Prof.- MESSINA — 002, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto — per complessivi euro 21.981,72.- — con pan danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Prof.- MESSINA — 002, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2014, 2015 e 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di "affittanza agraria" al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GALATI SARDO (il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa), la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pan ad euro 21.981,72.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Gliaca di Piraino il 17.2.15 (bonifico di euro 3.679,22.-), il 19.10.15 (bonifico di euro 115,26.-), il 11.8.17 (bonifico di euro 8.810,48.-), il 16.10.17 (bonifico di euro 98,20.-); in Barcellona Pozzo di Gotto il 12.04.2017 (bonifico di euro 8.579,75.-), il 26.06.2017 (bonifico di euro 502,32.-), il 04.10.2017 (bonifico di euro 93,68.-), il 13.10.2017 (bonifico di euro 102,81.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

386) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte di GALATI SARDO Emanuele — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "NATURA VERDE S.C.A", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore GALATI SARDO (impiegato presso il C. A. A. Liberi Prof.- MESSINA — 002) con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2014, 2015 e 2016, in seno alle "schede di validazione" 40360547703, 50362440468 e 60381164791, dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici nelle date del 15.5.14, 31.7.15 e 14.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

In cui risultano persone offese, costituite parti civili all'udienza preliminare:

- 1) REGIONE SICILIANA E ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
- 2) ACIS ANTIRACKET SANT'AGATA DI MILITELLO - NEBRODI APS "GIOVANNI FALCONE" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Natale Venuto del foro di Messina;

- 3) ASSOCIAZIONE "COMITATO ADDIOPIZZO MESSINA" ONLUS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Fabrizio Ribaudò del foro di Messina;
- 4) ASSOCIAZIONE SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITA' SICILIA A.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Fausto Maria Amato del foro di Palermo;
- 5) SOCIETA' SOLIDARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Maria Luisa Martorana del Foro di Palermo;
- 6) "A.C.I.A.P. (ASSOCIAZIONE COMMERCianti IMPRENDITORI ARTIGIANI PATTESI) LIBERO GRASSI" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia dall'Avv. Natale Venuto del Foro di Messina,
- 7) ASSOCIAZIONE "AOCM" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Sebastiano Calderone del foro di Barcellona P.G.;
- 8) FAI FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET E ANTIUSURA ITALIANE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Mario Ceraolo del Foro di Messina,
- 9) ASSOCIAZIONE "RETE PER LA LEGALITA' BARCELLONA" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Antonino Todaro del Foro di Messina;

In cui risultano persone offese:

1) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

2) A.G.E.A., in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, Via Palestro

81;

al quale è stato riunito il processo n. 72.2021 R.G.T.

a carico di

CONTI PASQUARELLO Giusi, nata il 3.9.1973 a Patti (ME), residente in Tortorici (ME), via Trieste n. 25, difesa e assistita di fiducia dall'avv. A. AVERSA del foro di Messina, **libera presente;**

FERRERA Giuseppe, nato il 20.9.1983 a Caltagirone (CT), e di ivi residente in via Pontino n. 7, difeso di fiducia dall'avv. A. AVERSA del foro di Messina, **libero presente;**

imputati

per i seguenti delitti:

[COCI Carolina — COCI Rosaria cl. '56 — CRASCI' Katia - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria — LUPICA SPAGNOLO Francesca — PRUITI Elena — SPASARO Giuseppe Natale — SPASARO Angelica Giusy per i quali si procede separatamente] — **FERRERA Giuseppe** — [VILLEGGIANTE Giuseppe — FLORIDIA Innocenzo per i quali si procede separatamente]

133) Art. 110, 416 bis cp; perche senza esservi organicamente partecipi, contribuivano al perseguimento degli scopi dell'associazione di tipo mafioso denominata "famiglia tortoriciana", per come descritta al capo A) the precede;

In particolare:

FLORIDIA Innocenzo metteva a disposizione la propria impresa individuale al fine di consentire la fittizia intestazione, in capo alla medesima, di titoli AGEA originariamente attribuiti ad un'impresa dell'organizzazione criminale (ossia alla society "La Perla del Calatino");

VILLEGGIANTE Giuseppe conferiva in use al sodalizio, ai fini della predisposizione degli atti utilizzati nelle truffe e delle interlocuzioni con i C.A.A., gli uffici e le attrezzature elettroniche (computer e fax) di proprietà della società NUOVA AUTOPARCO S.r.l. — P.IVA 05096980874,

CRASCI' Katia (moglie di FARANDA Gaetano e sorella di CRAM' Sebastiano), coadiuvava gli altri membri dell'associazione nella predisposizione della documentazione falsa prodromica all'illecito ottenimento delle sovvenzioni pubbliche, fornendo assistenza logistica e costituendo, anche a proprio nome, soggetti giuridici fittizi riconducibili all'organizzazione ed esclusivamente funzionali alla presentazione delle domande di contribuzione;

gli ulteriori indagati assumevano consapevolmente la veste di "prestanome" del sodalizio, consentendo la fittizia intestazione in capo a sé di imprese e titoli AGEA funzionali alla percezione, da parte del sodalizio medesimo, dei proventi delle truffe di seguito descritte;

In Tortorici, Messina e territori limitrofi, dall'anno 2010 sino all'attualità

[FARANDA Aurelio Salvatore per cui si procede separatamente] - **CONTI PASQUARELLO Giusi** — [STRANGIO Antonia — DESTRO MIGNINO Santo — ZINGALES Carmelino — MANCUSO Cristoforo Fabio per cui si procede separatamente]

163)Art. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perche, nella quality di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (CONTI PASQUARELLO) della "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI", nonché di operatore del CAA UNSIC - MESSINA — 001 (STRANGIO), del CAA UNSIC - CATANIA — 001 (DESTRO MIGNINO; MANCUSO) e del CAA UNSIC -CATANIA — 003 (ZINGALES), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto — per complessivi euro 71.416,06.— con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei CAA sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento per le Campagne 2012, 2013, 2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Burgio, Caltagirone, Caltanissetta, Licodia Eubea, Niscemi, Vizzini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto, di comodato, delle false attestazioni al predetto scopo formate ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori STRANGIO, DESTRO MIGNINO, MANCUSO e ZINGALES (i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la

completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'azienda agricola CONTI PASQUARELLO GIUSI indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 71.416,06.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 2.11.12 (bonifico di euro 12.578,59.-), il 1.2.13 (bonifico di euro 12.078,57.); il 12.11.13 (bonifico di euro 12.578,59.-); il 3.3.14 (bonifico di euro 11.469,05.-); il 4.5.16 (bonifico di euro 11.233,43.-), il 12.10.16 (bonifico di euro 102,91.-), il 11.2.16 (bonifico di euro 6.949,13.-), il 1.6.16 (bonifico di euro 4.322,36.-), il 13.10.16 (bonifico di euro 103,43.-)

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Aurelio Salvatore per cui si procede separatamente] - **CONTI PASQUARELLO Giusi** — [STRANGIO Antonia — ZINGALES Carmelino — MANCUSO Cristoforo Fabio per cui si procede separatamente]

164) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte degli operatori CAA STRANGIO, MANCUSO e ZINGALES — di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore STRANGIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361353853), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte

dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); analoga condotta veniva tenuta dall'operatore CAA ZINGALES con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50361857738) e dall'operatore MANCUSO con riferimento alla campagna 2013 (scheda di validazione 30358089750), i quali dichiaravano contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 3.6.14; in Aci Castello il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Aurelio Salvatore per cui si procede separatamente] - **CONTI PASQUARELLO Giusi**

165) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perche in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI" -di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 3.6.14; in Aci Castello il 10.7.15

[FARANDA Aurelio Salvatore per cui si procede separatamente] - **CONTI PASQUARELLO Giusi**

166) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 3.6.14; in Aci Castello il 10.7.15

[FARANDA Massimo Giuseppe - ARMELI MOCCIA Rita per cui si procede separatamente] -CONTI PASQUARELLO Glusi — [GALATI SARDO Emanuele per cui si procede separatamente]

372)Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Rita) e di socio al 50% (CONTI PASQUARELLO) dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA LA PERLA DEL CALATINO SAS DI ARMELI MOCCIA Rita & C", nonché di operatore (GALATI SARDO) del CAA Liberi Prof. Messina 002, con pit azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto — per complessivi euro 79.900,05.- — con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, la society presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Prof. Messina 002, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2013, 2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla society medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Niscemi, Piazza Armerina, Priolo Gargallo, Palazzo Adriano, Ribera, Sciarra, Scicli, Scillato, Agrigento, Alessandria della Rocca, Alia, Bivona, Buscemi, Butera, Canicatti, Augusta, Centuripe, Cianciana, Comiso, Favara, Gangi, Giuliana, Marineo, Mazzara del Vallo, Modica, Naro, Mazzarone, Ravanusa, Grammichele, Termini Imerese, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Ragusa, San Michele di Ganzaria, Sommatino, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi atti (contratti di affitto; contratti di affittanza agraria) al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GALATI SARDO (il quale consapevolmente

ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante), la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 79.900,05.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Castell'Umberto nelle date del 12.11.13 (bonifico di euro 8.137,70.-), 3.3.14 (bonifico di euro 36.961,96.-), 27.5.15 (bonifico di euro 4.420,86.-), 19.10.15 (bonifico di euro 381,08.-), 6.11.15 (bonifico di euro 18.516,94.-), 21.3.16 (bonifico di euro 8.205,96.-), 21.6.16 (bonifico di euro 2.966,65.-), 13.10.16 (bonifico di euro 308,90.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

373) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp, 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore del C.A.A. GALATI SARDO Emanuele — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA LA PERLA DEL CALATINO SAS DI ARMELI MOCCIA Rita & C", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore GALATI SARDO (impiegato presso il C. A. A. Liberi Prof Messina 002) con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2013, 2014 e 2015, in seno alle "schede di validazione" 30358982665, 40360828723 e 50361252294, dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza

del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici nelle date del 31.5.13, 19.5.14 e 6.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

[FARANDA Massimo Giuseppe - VECCHIO Giovanni per cui si procede separatamente] -**FERRERA Giuseppe**

383) artt. 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perche, in concorso tra loro, nelle qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (FERRERA Giuseppe) dell'impresa individuale "FERRERA Giuseppe", nonché di operatore (VECCHIO) del CAA WORLD SERVICE - CATANIA, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "FERRERA Giuseppe", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura (nello specifico, falsamente attestando la riconducibilità alla società- in realtà inattiva — a titolo di affitto di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alcamo, e mai realmente rese oggetto di tradito a beneficio della società medesima), l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alle "schede di validazione" 40360542191 e 40360549600), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale a stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

in Catania il 15.5.14 ed il 16.5.14

[FARANDA Massimo Giuseppe per cui si procede separatamente] -
FERRERA Giuseppe

384) Artt. 110 c.p., 51 2bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perche in
concorso tra loro, al fine di

eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano
fittiziamente all'impresa individuale "FERRERA Giuseppe" - di fatto riconducibile
a FARANDA Massimo Giuseppe - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del
conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di
agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o
"Bontempo Scavo";

in Catania il 15.5.14 ed il 16.5.14

[FARANDA Massimo Giuseppe - FARANDA Emanuele Antonino -
FARANDA Gaetano per cui si procede separatamente] -[FARANDA Settimo Ivan
nei cui confronti si procede separatamente] - **FERRERA Giuseppe** — [GALATI
SARDO Emanuele per cui si procede separatamente]

385) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in
concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA
Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (FARANDA Settimo Ivan fino al
16.1.15; FERRERA Giuseppe dopo il 16.1.15) e di soci (FARANDA Settimo Ivan;
FARANDA Gaetano; FARANDA Massimo Giuseppe; FARANDA Emanuele
Antonino) dell'impresa "NATURA VERDE S. C.A", nonché di operatore
(GALATI SARDO Emanuele) del CAA Liberi Prof.- MESSINA — 002, con
pin azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri,
inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle
erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola
degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia),
procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta
un ingiusto profitto — per complessivi euro 21.981,72.- — con pari datum in capo
all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano,
avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Prof.- MESSINA — 002,
Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2014, 2015 e 2016, falsamente
attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle

di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della society medesima, nonché allegando dei falsi contratti di "affittanza agraria" al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GALATI SARDO (il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa), la society indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 21.981,72.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Gliaca di Piraino il 17.2.15 (bonifico di euro 3.679,22.-), il 19.10.15 (bonifico di euro 115,26.-), il 11.8.17 (bonifico di euro 8.810,48.-), il 16.10.17 (bonifico di euro 98,20.-);

in Barcellona Pozzo di Gotto il 12.04.2017 (bonifico di euro 8.579,75.-), il 26.06.2017 (bonifico di euro 502,32.-), il 04.10.2017 (bonifico di euro 93,68.-), il 13.10.2017 (bonifico di euro 102,81.);

p. o. AGEA; Unione Europea

386) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte di GALATI SARDO Emanuele — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "NATURA VERDE S.C.A", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore GALATI SARDO (impiegato presso il C. A. A. Liberi Prof.- MESSINA — 002) con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2014, 2015 e 2016, in seno alle "schede di validazione" 40360547703, 50362440468 e 60381164791, dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in

ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici nelle date del 15.5.14, 31.7.15 e 14.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

In cui risultano persone offese, costituite parti civili all'udienza preliminare:

- 1) REGIONE SICILIANA E ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
- 2) ACIS ANTIRACKET SANT'AGATA DI MILITELLO - NEBRODI APS "GIOVANNI FALCONE" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Natale Venuto del foro di Messina;
- 3) ASSOCIAZIONE "COMITATO ADDIOPIZZO MESSINA" ONLUS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Fabrizio Ribaudò del foro di Messina;
- 4) ASSOCIAZIONE SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ SICILIA A.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Fausto Maria Amato del foro di Palermo;
- 5) SOCIETÀ' SOLIDARIA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Maria Luisa Martorana del Foro di Palermo;
- 6) "A.C.I.A.P. (ASSOCIAZIONE COMMERCianti IMPRENDITORI ARTIGIANI PATTESI) LIBERO GRASSI" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia dall'Avv. Natale Venuto del Foro di Messina,

7) ASSOCIAZIONE "AOCM" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Sebastiano Calderone del foro di Barcellona P.G.;

8) FAI FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET E ANTIUSURA ITALIANE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Mario Ceraolo del Foro di Messina,

9) ASSOCIAZIONE "RETE PER LA LEGALITA' BARCELLONA" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia Avv. Antonino Todaro del Foro di Messina;

In cui risultano persone offese:

1) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

2) A.G.E.A., in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, Via Palestro 81;

3) DI VINCENZO Ignazio Michele nato Castell'Umberto 23.11.1959, ivi res. in c.da Cimitero n. 18/A di fatto domiciliato in Messina via Santa Marta is. 162 pal. D int. 16

al quale è stato riunito il processo n. 73.2021 R.G.T.

a carico di

VECCHIO Giovanni, nato il 29.10.1958 a Catania, residente in via S. Giovanni La Punta (CT) in via Monza n. 21, assistito e difeso dagli avvocati Glauco BASSETTO del foro di Catania e Salvatore RAGUSA del foro di Catania, **libero presente;**

imputato

In ordine ai seguenti reati:

VECCHIO Giovanni [in concorso con ARMELI Giuseppe — ARMELI Sebastiano -

CAPUTO Antonio — DI MARCO Marinella — GALATI SARDO Emanuele —

GLIOZZO Giuseppina — LOMBARDO FACCIALE Pietro — NATOLI

Giuseppe — STRANGIO Antonia — TERRANOVA Salvatore — ZINGALES

Carmelino]

134) Artt. 110, 416 bis cp; perché mettevano a disposizione la propria attività di responsabili o comunque di operatori dei C.A.A. al fine di consentire al sodalizio, con le modalità di seguito descritte, la commissione di plurime truffe a danno dell'AGEA e dell'Unione Europea e segnatamente - abusando delle posizioni di operatori di sistema - avallavano la regolarità delle domande di pagamento mediante l'apposizione delle proprie firme, facendo risultare, attraverso artifici e raggiri, un fittizio trasferimento di titoli dai legittimi proprietari ai beneficiari delle domande. Successivamente, inserivano, a favore dei beneficiari stessi, false attestazioni di conduzione di terreni all'insaputa dei proprietari, procurando agli indagati e alle società loro riferibili illeciti profitti a danno dell'AGEA e dell'Unione Europea;

per VECCHIO Giovanni in Catania sino all'anno 2016;

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - COCI Carolina — COCI Signorino nei cui confronti si procede separatamente]

154) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (COCI Carolina) e di socio (COCI Signorino) dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA LA STELLA S.S.", nonché di operatore (VECCHIO) del CAA World Service - CATANIA 001, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e [inanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto — per complessivi euro 28.643,00 con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA World Service - CATANIA — 001, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Cammarata, Enna, Centuripe, Licata, Mazzarino, Militello in Val di Catania, Scordia, Vittoria e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima, nonché allegando un falso contratto di affitto al predetto scopo

formato; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di VECCHIO (il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 28.643,00 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 12.11.13 (bonifico di euro 4.686,76.-); il 3.3.14 (bonifico di euro 22.797,98.-); il 3.7.14 (bonifico di euro 1.158,26.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

155) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le [finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA LA STELLA S.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359078042) dichiarava contrariamente al vero che "il presente fascicolo Aziendale a stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto del contestato reato di truffa;

in Catania il 9.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - FAVAZZO Andrea nei cui confronti si procede separatamente]

219) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale dell'impresa individuale "FAVAZZO Andrea" (FAVAZZO), nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO Giovanni), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e [finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto — per complessivi euro 44.085,12.- con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Castronuovo Augusta, Avola, Baucina, Floridia, Noto, Pachino, Scicli, Sortino, Priolo Gargallo e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando un falso contratto di affitto al predetto scopo formato; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO — il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 44.085,12.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

In Galati Mamertino nelle date del 24.7.15 e del 26.10.17

p. o. AGEA; Unione Europea;

220) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nella quanta indicate al capo che precede, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA — di atti costituenti espressione delle

funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la yeti* segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "FAVAZZO Andrea", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alle pratiche relative alla campagna 2013 (nella scheda di validazione 30359078000), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Catania il 9.6.13;

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con MARCHESE Giorgio - FARANDA Aurelio Salvatore - COCI Domenico — FAVAZZO Andrea - VALERIO LABIA Giuseppe nei cui confronti si procede separatamente]

235) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in

concorso tra loro, con pia azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA), di rappresentante legale (COCI) e di soci (FAVAZZO; VALERIO LABIA) dell'impresa "MERCURIO Società Cooperativa Agricola", nonché di operatore (MARCHESE) del CAA Tutela e Lavoro Catania 001, e di operatore (VECCHIO) del CAA World Service Catania 001, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e [inanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa individuale predetta up

ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA predetti) presentava domande uniche di pagamento (30809348672 per la campagna 2013; 40808644823 per la campagna 2014; 60264378203 per la campagna 2016), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alia, Aliminusa, Caltagirone, Caltavuturo, Castelvetro, Centuripe, Chiaramonte Gulfi, Augusta, Militello in Val di Catania, Melilli, Siracusa, Scordia e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando delle false dichiarazioni sostitutive di notorietà al predetto scopo formate e facendo richiamo ad asseriti contratti di affitto in realtà inesistenti; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di VECCHIO (per la campagna 2014) e di MARCHESE (per la campagna 2016) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 15.3.13, nell'anno 2014 ed il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea;

236) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp, 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle quanta e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione — da parte degli operatori CAA VECCHIO e MARCHESE — di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MERCURIO Società Cooperativa Agricola", di false autocertificazioni e

documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360548842) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); analoga condotta veniva tenuta dall'operatore MARCHIESE con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (nella scheda di validazione 60381209794) il quale dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 16.5.14; ed il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente]

244) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (DOLCEMASCHIO) dell'impresa individuale "DOLCEMASCHIO MIRKO SEBASTIANO", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e [inanziate dal FEAGA (Fondo Europe() Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto — per complessivi euro 21.140,77.- — con pan danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810075637), falsamente attestando nelle istanze la

riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Avola, Canicatti, Carlentini, Milena, Melilli, Noto, Pachino, Piazza Armerina, Rosolini, Siracusa, Sutera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed in[ine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate e di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Ayed Sarhan (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, [inalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO — il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 21.140,77.-.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [ine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 12.11.13 ed il 27.10.17

p. o. AGEA; Unione Europea;

245) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra

loro, nelle qualità e con le [inalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "DOLCEMASCHIO MIRKO SEBASTIANO", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla

campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359077986) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale a stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 9.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano nei cui confronti si procede separatamente]

251) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al [ine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano", si avvalevano di timbri contraffatti apparentemente riconducibili al sanitario dott. Ayed Sarhan, nonché di ulteriori timbri contraffatti apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 16.7.15 e il 15.6.16

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore MONTEMAGNO Emanuela nei cui confronti si procede separatamente]

252) Ara. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (MONTEMAGNO) dell'impresa individuale "MONTEMAGNO EMANUELA", nonché di operatore (VECCHIO) del CAA World Service Catania 001, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA

quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e [inanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa individuale predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (30809399998 per la campagna 2013), pur trattandosi di impresa in realtà inattiva; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante, l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 15.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea;

253) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra Toro, nelle qualità e con le [inalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MONTEMAGNO EMANUELA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358525183 e 30360083692) nonché relativa alla campagna 2014 (in seno alla scheda di validazione 40360453522) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato

costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.13; il 13.1.14; il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore DELL'ALBANI Salvatore — LOMBARDO Giacomo— MONTAUDO Salvatore — DI MARCO Marinella — CAPUTO Antonio — MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

254) AM. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (DELL'ALBANI) e di soci (LOMBARDO; MONTAUDO) dell'impresa "BELLADONNA Società Cooperativa Agricola", nonché di operatori del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO; CAPUTO), del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 (VECCHIO) e del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 (MARCHESE), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e [inanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto — per complessivi euro 137.132,36.- — con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30809909945), 2014 (40809376474), 2015 (50268061434) e 2016 (60264354618), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Butera e Gela, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando un falso contratto di affitto e della false dichiarazioni al predetto scopo formati ed in[ine avvalendosi

indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore DI MARCO (campagne 2013 e 2014), CAPUTO (campagna 2014), VECCHIO (campagna 2015) e MARCHIESE (campagna 2016) — i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 137.132,36.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [ine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone nelle date del 12.11.13; 3.3.14; 23.10.14; 27.5.15; 16.6.15; 19.10.15;

6.11.15; 16.6.16; 1.7.16; 13.10.16; 3.11.16; 1.3.17; 13.10.17;

p. o. AGEA; Unione Europea;

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore DELL'ALBANI Salvatore — LOMBARDO Giacomo — MONTAUDO Salvatore — DI MARCO Marinella — MARCHIESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

255) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra Toro, nelle qualità e con le [inalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte degli operatori CAA DI MARCO, VECCHIO e MARCHIESE — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "BELLADONNA Società Cooperativa Agricola", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359014328) e 2014 (scheda di validazione 40361338607) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla

normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); analoga condotta veniva tenuta dall'operatore CAA VECCHIO (campagna 2015, scheda di validazione 50362025871) e MARCHESE (campagna 2016, scheda di validazione 60381179997) i quali dichiaravano contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 3.6.13 ed il 2.6.14; in Catania il 10.7.15; in Catania il 14.6.16
p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore DELL'ALBANI Salvatore, nei cui confronti si procede separatamente]

257) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra Toro, al [ine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa "BELLADONNA Società Cooperativa Agricola", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 2.6.14; in Catania il 10.7.15; in Catania il 14.6.16

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore DELL'ALBANI Salvatore — CAPUTO Antonio — DI MARCO Marinella — MARCHESE Giorgio]

272) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (DELL'ALBANI) dell'impresa individuale "DELL'ALBANI Salvatore", nonché di operatori del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO; CAPUTO), del CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 (VECCHIO) e del CAA Tutela e Lavoro Catania 001 (MARCHESE), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo

pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e [inanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto — per complessivi euro 41.137,41,- — con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810031556), 2014 (40809376748), 2015 (50268061277) e 2016 (60264766332), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alia, Alimena, Mazzarino, Petralia Soprana, Resuttano, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando (ovvero, meramente indicando) dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni al predetto scopo formati ed infine avvalendosi di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Francesco Amore (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, [finalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori DI MARCO e CAPUTO (campagne 2013 e 2014), VECCIO (campagna 2015) e MARCHIESE (campagna 2016) — i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 41.137,41,- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [ine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 3.3.14; 27.5.15; 16.6.15; 1.7.15; 19.10.15; 4.8.16; 13.10.16; 3.11.16;

1.3.17; 27.6.17; 13.10.17; 13.6.18

p. o. AGEA; Unione Europea;

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore
DELL'ALBANI Salvatore - DI MARCO Marinella — MARCHESE Giorgio]

273) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte degli operatori CAA DI MARCO, VECCHIO e MARCHESE — di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "DELL'ALBANI Salvatore", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359158935) ed alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40361339621) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore VECCHIO con riferimento alla campagna 2015 (scheda di validazione 50362017266) e dall'operatore MARCHESE con riferimento alla campagna 2016 (scheda di validazione 60381680457) i quali dichiaravano contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesare il 20.6.13 ed il 2.6.14; in Catania il 10.7.15; in Catania il 17.6.16
p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore -
MESSINA Antonietta nei cui confronti si procede separatamente]

281) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (MESSINA) dell'impresa individuale "MESSINA Antonietta", nonché di operatore del CAA World Service 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e [inanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto — per complessivi euro 24.384,42.- — con pan danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30809923946), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Butera, Canicatti, Carlentini, Castelvetro, Lentini, Marsala, e mai realmente rese oggetto di tradito a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate e di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Francesco Amore (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, [finalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO — il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 24.384,42.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 12.11.13, 3.3.14, 3.7.14.

p. o. AGEA; Unione Europea;

282) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MESSINA Antonietta", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359078026) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 9.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - MESSINA Antonietta - MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

283) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in

concorso tra loro, con pia azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (MESSINA) dell'impresa individuale "MESSINA Antonietta", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e [inanziate dal FEAGA (Fondo Europeo

Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO presso it CAA Tutela e Lavoro Avellino 001; e dell'operatore MARCHIÈSE presso it CAA Tutela e Lavoro Avellino 001) presentava domande uniche di pagamento (50268266736 per la campagna 2015; 60264378120 per la campagna 2016), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Canicatti, Carlentini e Lentini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate e di un timbro falso apparentemente riconducibile al sanitario dott. Francesco Amore (apposto su documentazione sanitaria parimenti falsa, [inalizzata a giustificare il ritardo nella presentazione delle Domande Uniche di pagamento); grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO (campagna 2015) e MARCHIÈSE (campagna 2016) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [ine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 20.7.15; in Catania il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea;

284) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte degli operatori CAA VECCHIO e

MARCHESE — di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MESSINA Antonietta", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359078026) ed alla campagna 2014 (scheda di validazione 40360452870) e 2015 (scheda di validazione 50362321957) dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); medesima condotta veniva tenuta dall'operatore MARCHESE con riferimento alla campagna 2016 (scheda di validazione 60381206063);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 9.6.13; il 15.5.14; il 15.6.16; in Catania il 20.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore — MESSINA Antonietta nei cui confronti si procede separatamente]

285) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 c.p.; perché, in concorso tra Toro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "MESSINA Antonietta", si avvalevano di timbri contraffatti apparentemente riconducibili al sanitario dott. Francesco Amore, nonché di ulteriori timbri contraffatti apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14; il 15.6.16; in Catania il 20.7.15

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - COCI Domenico]

309) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (COCI) dell'impresa individuale "COCI DOMENICO", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto — per complessivi euro 35.808,94,- — con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810075629), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Castronuovo di Sicilia, Comitini, Favara, Gela, Lentini, Palazzo Adriano, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Santa Margherita di Belice, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siracusa, Sommatino, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO — il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 35.808,94,- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [ine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino il 12.11.13 ed il 3.3.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

310) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "COCI DOMENICO", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359352546) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 25.7.13

p. o. AGEA; Unione Europea

311) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (COCI) dell'impresa individuale "COCI DOMENICO", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di

pagamento (40808468413 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014

p. o. AGEA; Unione Europea;

VECCHIO Giovanni [in concorso con AMARU' Giuseppe Davide - FARANDA Aurelio Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]

313) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (AMARU') dell'impresa individuale "AMARU' Giuseppe Davide", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto — per complessivi euro 19.137,61.- — con pan danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810063278), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Bompensiere, Buseto Palazzolo, Butera, Catania, Gela, Modica, Naro, Sant'Angelo Muxaro e

Mazzarrone, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO — il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 19.137,61.-mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [ine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Enna il 12.11.13 ed il 21.11.17

p. o. AGEA; Unione Europea;

314) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "AMARU' Giuseppe Davide", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359352538) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale a stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania ii 25.7.13

p. o. AGEA; Unione Europea

315) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, con pia azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (AMARU) dell'impresa individuale "AMARU' Giuseppe Davide", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808476010 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [ine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014

p. o. AGEA; Unione Europea;

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore -DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano nei cui confronti si procede separatamente]

316) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (DI PASQUALE MALVENTANO) dell'impresa individuale "DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europe() Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto — per complessivi euro 16.327,93.- — con pan danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30810075652), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Belpasso, Casteltermini, Gela, Naro, Racalmuto, Raccuja, Ramacca, Ravanusa, San Michele di Ganzaria, Sutera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO — il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 16.327,93.-.-

mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 21.11.17

p. o. AGEA; Unione Europea;

317) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359189807) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale a stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 26.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

318) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con pia azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (DI PASQUALE MALVENTANO) dell'impresa individuale "DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente

all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domande uniche di pagamento (30810075652 per la campagna 2013; 40808616441 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Belpasso, Casteltermini, Gela, Naro, Racalmuto, Raccuja, Ramacca, Ravanusa, San Michele di Ganzaria, Sutera, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [ine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 12.8.13 e nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore BONTEMPO SCAVO Emilia nei cui confronti si procede separatamente]

319) artt. 81 cpv cp; 56,110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con pia azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (BONTEMPO SCAVO) dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Emilia", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di

Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO per la campagna 2014) presentava domande uniche di pagamento (40808629907 per la campagna 2014; 50268195836 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei comuni di Calatafimi, Campofiorito, Casteldaccia, San Cipirello ed allegando una falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al predetto scopo formata; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera (per la campagna 2014) dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — e ad opera di un operatore rimasto ignoto per la campagna 2015, l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014 ed il 16.7.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore EMANUELE Giuseppe nei cui confronti si procede separatamente]

321) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, con pia azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (EMANUELE) dell'impresa individuale "EMANUELE Giuseppe", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad

indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pan danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore CAA VECCHIO per la campagna 2013) presentava domanda unica di pagamento (30810075645), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Acate, Augusta, Comiso, Gela, Melilli, Santa Croce Camerina, Siracusa, Sommatino, Vittoria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto at predetto scopo formati ed in[ine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [ine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 12.8.13;

p. o. AGEA; Unione Europea;

322) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità;

segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "EMANUELE Giuseppe", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359352553) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale 6 stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 25.7.13

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore — GALLO Andrea nei cui confronti si procede separatamente]

323) Artt. 110; 640 bis cp; 416 bis.1 c.p., perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (GALLO) dell'impresa individuale "GALLO Andrea", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto — per complessivi euro 27.502,23.- — con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30809923938), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Augusta, Gela, Piana degli Albanesi, Ramacca, Siracusa, Vittoria, e mai realmente

rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO — il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 27.502,23.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

In Messina il 12.11.13, 3.3.14, 3.7.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

324) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "GALLO Andrea", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359078018) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale a stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 9.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

325) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (GALLO) dell'impresa individuale "GALLO Andrea", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCIO) presentava domanda unica di pagamento (40808562074 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

VECCIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - TROVATO Vito nei cui confronti si procede separatamente]

326) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art.416 bis .l. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale

(TROVATO) dell'impresa individuale "TROVATO Vito", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto — per complessivi euro 34.327,35.- — con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013 (30809923953), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alia, Buscemi, Caltabellotta, Carlentini, Casteltermini, Comitini, Favara, Floridia, Lentini, Melilli, Racalmuto, Ribera, Sciacca, Siracusa, Sortino e Vittoria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO — il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 34.327,35.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Enna il 12.11.13 ed il 3.3.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

327) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano

falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "TROVATO Vito", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebitto ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359078034) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 9.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

328) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, con pia azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (TROVATO) dell'impresa individuale "TROVATO Vito", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pan danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808579680 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro

all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

329) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "TROVATO Vito", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360455501) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore — TROVATO Vito nei cui confronti si procede separatamente]

330) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "TROVATO Vito", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - VISCONTE Antonina - TERRANOVA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]

333) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con pia azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (VISCONTE) dell'impresa individuale "VISCONTE Antonina", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore CAA VECCHIO per la campagna 2013, e dell'operatore CAA TERRANOVA per la campagna 2014) presentava domande uniche di pagamento (30808963695 per la campagna 2013, 40807764150 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Furci Siculo, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante nonché falsamente attestando la sussistenza di un titolo di proprietà sulle predette particelle; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi

rappresentati ad opera degli operatori CAA VECCHIO e TERRANOVA - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 14.5.13; in Vittoria il 13.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

334) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO (per la campagna 2013) e dell'operatore CAA TERRANOVA (per la campagna 2014) — di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "VISCONTE Antonina", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358230537) e l'operatore CAA TERRANOVA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40359648884) dichiaravano contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 14.5.13; in Vittoria il 13.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - GAMIDDO Vito nei cui confronti si procede separatamente]

337) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (GAMIDDO) dell'impresa individuale "GAMIDDO Vito", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40360543512 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [ine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

338) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "GAMIDDO Vito", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360543512) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.15

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - DUINA Maria Nives nei cui confronti si procede separatamente]

341) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in

concorso tra loro, con pia azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (DUINA) dell'impresa individuale "DUINA Maria Nives", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto

profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808641696 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Augusta ed Aragona, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché determinando la formazione di una scheda di validazione (40360538207) nella quale si dava sede alla attestazione della sussistenza di un contratto di affitto in realtà non stipulato; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

342) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "DUINA Maria Nives", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360538207) dichiarava

contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale 6 stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - BELFIORE Giovanna nei cui confronti si procede separatamente]

344) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con pia azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (BELFIORE) dell'impresa individuale "BELFIORE Giovanna", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808619205 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa predetta (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Geraci Siculo, Gratterri, Marineo, Monreale, Palazzo Adriano, Valledolmo, Vicari, Villafrati e Terrasini, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio dell'impresa istante, nonché indicando a sostegno della domanda dei falsi contratti di affitto; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati

falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

345) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "BELFIORE Giovanna", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360509729) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - RIZZO Giacomo nei cui confronti si procede separatamente]

346) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con pia azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legate (RIZZO) dell'impresa individuale "RIZZO Giacomo", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (54760896396 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Aragona, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio dell'impresa istante, nonché indicando a sostegno della domanda dei falsi contratti di affitto; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 12.6.15;

p. o. AGEA; Unione Europea;

347) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "RIZZO Giacomo", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360537654) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale 6 stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - CARCACI Davide nei cui confronti si procede separatamente]

350) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (CARCACI) dell'impresa individuale "CARCACI Davide", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari

danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808629261 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alia, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

351) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "CARCACI Davide", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360516328) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta —

in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - GERACI Davide nei cui confronti si procede separatamente]

356) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art.416 bis .l. cp; perché in concorso tra Toro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (GERACI) dell'impresa individuale "GERACI Davide", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808644146 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alcamo, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio dell'impresa istante, nonché indicando nella scheda di validazione un contratto di affitto inesistente; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta

di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

357) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la yeti* segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "GERACI Davide", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360543413) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale a stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - CONTI PASOUARELLO Carmelo nei cui confronti si procede separatamente]

362) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle

rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (CONTI PASQUARELLO) dell'impresa individuale "CONTI PASQUARELLO Carmelo", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808633982 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alia, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio dell'impresa istante; nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 21.5.14;

p. o. AGEA; Unione Europea;

363) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle quanta e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano

falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "CONTI PASQUARELLO Carmelo", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360518332) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - MIRICI CAPPÀ Giuseppa nei cui confronti si procede separatamente]

364) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art.416 bis .1. cp; perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (MIRICI CAPPÀ) dell'impresa individuate "MIRICI CAPPÀ Giuseppa", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808645499 per la campagna

2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 21.5.14;

p. o. AGEA; Unione Europea;

365) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 cp cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "MIRICI CAPPÀ Giuseppa", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360548933) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale 6 stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 16.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Aurelio Salvatore - FAVAZZI Carmelina nei cui confronti si procede separatamente]

366) Artt.81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art.416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA) e di rappresentante legale (FAVAZZI) dell'impresa individuale "FAVAZZI Carmelina", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dell'operatore VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808645242 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Lentini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltramento all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore CAA VECCHIO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania nell'anno 2014;

p. o. AGEA; Unione Europea;

367) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "FAVAZZI Carmelina", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360539221) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale a stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Massimo Giuseppe - FERRERA Giuseppe]

383) artt. 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità di gestore di fatto (FARANDA Massimo Giuseppe), di rappresentante legale (FERRERA Giuseppe) dell'impresa individuale "FERRERA Giuseppe", nonché di operatore (VECCHIO) del CAA WORLD SERVICE -

CATANIA, in occasione della formazione — da parte dell'operatore CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "FERRERA Giuseppe", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura (nello specifico, falsamente attestando la riconducibilità alla società - in realtà inattiva — a titolo di affitto di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Alcamo, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima), l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alle "schede di validazione" 40360542191 e 40360549600), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

in Catania il 15.5.14 ed il 16.5.14

VECCHIO Giovanni [in concorso con FARANDA Gianluca — BARBERI Mark Ermes nei cui confronti si procede separatamente]

472) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Gianluca), di rappresentante legale (BARBERI) dell'impresa individuale "BARBERI Mark Ermes", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa un ingiusto profitto — per complessivi euro 36.846,26.- — con pan danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione

del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento (30810075660 per la campagna 2013) falsamente attestando nell' istanza la riconducibilità all'impresa medesima (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Melilli, Palazzo Adriano, San Cono, Ragusa, Rosolini, Siracusa e Sommatino e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'istante, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO — il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 36.846,26.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al [fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Regalbuto il 12.11.13 ed il 3.3.14

p. o. AGEA; Unione Europea;

473) art. 61 nr. 2 cp; 110, 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione da parte dell'operatore del CAA VECCHIO — di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della impresa individuale "BARBERI Mark Hermes", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (nella scheda di validazione 30358534946), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta — in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui

CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

474) Artt. 110, 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nelle qualità di gestore di fatto (FARANDA Gianluca), di rappresentante legale (BARBERI) dell'impresa individuale "BARBERI Mark Ermes", nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (VECCHIO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del VECCHIO) presentava domanda unica di pagamento (40808618876 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore VECCHIO — che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante — l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Catania nell'anno 2014

p. o. AGEA; Unione Europea

al quale è stato riunito il processo n. 143.2021 R.G.T.

a carico di

DI STEFANO Maurizio, nato a Patti il 16.9.1991, difeso e assistito di

fiducia dall'avv. Carlo FARANDA del foro di Messina, libero già assente;

imputato

[MARINO Rosario nei confronti di procede separatamente] **DI STEFANO**

Maurizio

21) Art. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis. l. cp; perché, in concorso

tra loro - DI STEFANO Maurizio quale rappresentante legate dell'omonima

impresa individuate; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche

materiale, da parte di MARINO Rosario, reso anche nella qualità di operatore del

CAA UNSIC Bari 006 - con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA

quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a

sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA

(Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto

profitto - per complessivi euro 20.572,43.- - con pari danno in capo all'Ente

erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi

della collaborazione del CAA UNSIC Bari 006, Domanda Unica di Pagamento per

la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità

all'impresa individuate di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento

unico ubicate nei comuni di Manfredonia, Galatina e Brindisi, e mai realmente rese

oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura

della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera

di MARINO Rosario - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli

circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa

vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa

predetta -, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro

20.572,43 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di

agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Ragusa nelle date del 4.5.16 (bonifico di euro 19.111,87); 1.7.16 (bonifico di euro 1.255,65.); 13.10.16 (bonifico di euro 204,91)

22) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore MARINO Rosario del CAA UNSIC BARI006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "DI STEFANO Maurizio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore MARINO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50358806680, dichiarava contrariamente al vero che *"il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con DM 162 del 12.01.2015"* (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente 1100 veniva preceduta- in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Acquaviva delle Fonti, il 11.06.15

Con l'intervento dei Pubblici Ministeri: dott. Vito DI GIORGIO, dott. FRANCESCO MASSARA, Fabrizio MONACO, Antonio CARCHIETTI e Francesco LO GERFO.

FATTO E DIRITTO

Con quattro separati decreti, nonché con decreto di citazione a giudizio immediato del del g.i.p. presso il Tribunale di Messina, gli imputati venivano tratti a giudizio, innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.

Alla prima udienza del 2.3.2021 si vagliavano le questioni pregiudiziali e – rigettate le altre –, in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla Difesa di VILLEGGIANTE Giuseppe, si dichiarava la nullità *in parte qua* del decreto che dispone il giudizio, contestualmente disponendo, previo stralcio e formazione di autonomo fascicolo, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Si procedeva al vaglio delle richieste di costituzione di parte civile, ammesse ad eccezione di "*Legambiente Sicilia*", come da motivazione alla quale si rinviava.

Le parti formulavano, quindi, le eccezioni preliminari ed il Tribunale si riservava di scioglierle alla successiva udienza.

A questo punto, si precisa che ad ogni stralcio delle posizioni degli imputati dovuto ad impedimenti degli stessi o dei difensori seguiva la correlata riunione al fascicolo portante, previa acquisizione del consenso all'utilizzazione dell'attività processuale frattanto svolta.

All'udienza del 23.3.2021 si scioglieva la predetta riserva, si dichiarava aperto il dibattimento e si invitavano le parti a formulare le richieste di prova.

Ammesse le prove richieste, si procedeva all'escussione del collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe.

Si disponeva la correzione del capo d'imputazione n. 134).

All'udienza del 30.3.2021 si disponeva l'acquisizione dei verbali illustrativi della collaborazione nonché dei registri ex art. 16 sexies l.n. 8/91 dei collaboratori COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e BARBAGIOVANNI Carmelo.

Si completavano esame e controesame di MARINO GAMMAZZA Giuseppe.

All'udienza del 06.4.2021 si procedeva all'esame diretto del collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo e, in parte, del collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore.

All'udienza del 13.4.2021 si procedeva al conferimento dell'incarico ai tre periti trascrittori (Bertè, Genovese e Addamo); si completava l'esame diretto del collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e si procedeva al controesame, da parte dell'avv. Salvatore Silvestro, del collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo.

All'udienza del 20.4.2021, previa sostituzione del perito Bertè, si conferiva l'incarico al perito trascrittore Marcello Curreli.

L'avv. Alessandro Pruiti Ciarello produceva documentazione fotografica che veniva acquisita.

Il Tribunale acquisiva lo stralcio del verbale del 26.2.2020, utilizzato per le contestazioni (pagine 1, 9 e 10 del verbale del 26 febbraio 2020).

Ancora, su richiesta dell'avv. Cipriano Salvatore e con il consenso del Pubblico Ministero., il Tribunale acquisiva pagina 21 del verbale del 30 luglio 2020, sempre relativo al collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo.

All'udienza del 23.4.2021 si procedeva all'esame diretto ed a porzione del controesame del collaboratore D'Amico Carmelo.

Si effettuava la ricognizione informale di BONTEMPO Gino.

Si procedeva all'esame diretto ed a porzione del controesame del collaboratore Siracusa Nunziato.

Si procedeva ad esame e controesame del collaboratore Artino Salvatore.

All'udienza del 29.4.2021 si completavano i controesami dei collaboratori D'Amico Carmelo e MARINO GAMMAZZA Giuseppe.

All'udienza del 30.4.2021 si escuteva il testimone Messina Giuseppe, del quale si acquisiva verbale di s.i.t. del 10.10.2018 nonché annotazione di P.G. del 15.10.2018.

Si procedeva al controesame del collaboratore Siracusa Nunziato.

Si acquisivano certificati delle movimentazioni carcerarie di D'Amico Carmelo, Siracusa Nunziato, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e BARBAGIOVANNI Carmelo.

L'avv. Silvestro Salvatore formulava richiesta ex art. 507 c.p.p. di escussione di Mazzagatti Pietro Nicola, sulla quale il Tribunale si riservava.

Il P.M. dava avviso di deposito del verbale del collaboratore MARINO GAMMAZZA del 10.12.2020 e chiedeva di produrre documentazione come da indice e, sull'opposizione delle Difese, il Tribunale si riservava.

All'udienza del 04.5.2021 si acquisiva documentazione, come da indice, prodotta dall'avv. Pagano per COCI Sebastiano. Si acquisiva, parimenti, la documentazione la cui produzione era stata chiesta dal Pubblico Ministero all'udienza del 30.4.2021.

Si escutevano i testi Felice Maria; Mammana Michelangelo (con acquisizione delle s.i.t. del 06.9.2018); Mammana Antonio (con acquisizione delle relative s.i.t.); Sciammetta Gianluca (con acquisizione delle relative s.i.t. del 09.8.2018) e Chirido Angelo (con acquisizione delle relative s.i.t. del 23.10.2018).

All'udienza del 07.5.2021 si procedeva al controesame del collaboratore D'Amico Carmelo ed all'esame diretto ed al controesame del collaboratore Selvaggio Giuseppe.

L'avv. Silvestro Salvatore chiedeva escutersi ex art. 195 c.p.p. Calabrò Fortunato.

Si procedeva, ancora, al controesame del collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe e, col consenso delle parti, se ne acquisiva il verbale del 17.7.2020.

Si escutevano i testi Russo Antonino e Marzullo Graziella.

Il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dal Pubblico Ministero come da indice.

All'udienza dell'11.5.2021 si escuteva il teste Debole Nunziato.

Si procedeva al controesame del collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e, col consenso delle parti, si acquisivano le pagine 18, 19 e 20 del verbale integrale del 20.5.2020 e le pagine 2 e 9 del verbale riassuntivo del 18.6.2020.

Si escuteva il teste Parasiliti Molica Antonello; l'avv. Lo Presti Decimo ne eccepiva la nullità nella parte in cui lo stesso aveva fatto riferimento al contenuto dei brogliacci delle intercettazioni dallo stesso ascoltate.

All'udienza del 17.5.2021 proseguiva l'esame del teste Parasiliti Molica.

Si escuteva il teste Russo Benedetto.

All'udienza del 18.5.2021 si procedeva al controesame del teste Parasiliti Molica da parte degli avvocati Lo Presti Decimo, Favazzo Antonino e Occhiuto Carmelo.

Si procedeva ad esame e controesame del collaboratore Mavica Antonino.

Il Pubblico Ministero concludeva l'esame del collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore.

Il collaboratore Passalacqua Filippo (teste assistito) si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Proseguiva l'esame del teste Russo Benedetto.

All'udienza del 25.5.2021 il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dall'avv. Occhiuto Carmelo il quale chiedeva escutersi ex art. 507 c.p.p. Barbagiovanni Sebastiano, Costanzo Zammataro Laura e Bontempo Scavo Sebastiano. Il Tribunale riservava di decidere.

Si escuteva il teste Currò Amalia.

All'udienza del 28.5.2021 proseguivano le escussioni dei testi Russo Benedetto e Currò Amalia.

Il Tribunale acquisiva documentazione e riservava di acquisirne ulteriore, come da verbale d'udienza.

All'udienza del 07.6.2021 si procedeva ad esame e controesame del collaboratore Rosano Valerio.

Si escuteva il teste D'Angelo Francesco.

All'udienza dell'8.6.2021 si escuteva il teste Fazio Nunzio.

Proseguiva l'escussione del teste D'Angelo Francesco.

Il Tribunale si riservava sulla richiesta di produzione documentale del Pubblico Ministero.

All'udienza del 14.6.2021 si escuteva, in esame diretto, il teste Sammartino Salvatore.

L'avv. Silvestro Salvatore chiedeva escutersi ex art. 507 c.p.p. sui fatti riferiti il Dirigente pro tempore del Commissariato di P.S. di S. Agata di Militello. Il Tribunale riservava di decidere.

L'avv. Manno Alessandro eccepiva l'inutilizzabilità e, in subordine, la nullità della deposizione del teste nella parte in cui lo stesso aveva richiamato i brogliacci delle intercettazioni.

Si procedeva, quindi, al controesame del teste Currò Amalia.

All'udienza del 15.6.2021 si procedeva al controesame del teste Russo Benedetto. Il Pubblico Ministero chiudeva, infine, l'esame.

Si procedeva ad esame e controesame del collaboratore Gullo Santo.

Si procedeva, quindi, all'escussione del teste Maio Giovanni e si acquisiva il verbale di perquisizione del 10.02.2020.

All'udienza del 18.6.2021 si completava l'escussione del testimone Maio Giovanni.

All'udienza del 21.6.2021 il Tribunale, preliminarmente, a scioglimento delle riserve in precedenza assunte, disponeva l'acquisizione della documentazione offerta in produzione dal Pubblico Ministero alle udienze del 28 maggio, 7 giugno e 8 giugno 2021.

Si procedeva all'escussione del teste Ferrari Mario, il quale riconosceva in aula l'imputato CALCO' LABRUZZO Gino. Il teste procedeva anche a riconoscimento fotografico ed il Tribunale acquisiva il relativo fascicolo.

Si procedeva, ancora, all'escussione del teste Ferrari Sebastiano, il quale parimenti riconosceva in aula l'imputato CALCO' LABRUZZO Gino. Il Tribunale acquisiva copia del verbale d'udienza civile del 05.7.2018 presso il Tribunale di Messina.

Si procedeva, ancora, all'escussione del teste Simone Salvatore, il quale parimenti riconosceva in aula l'imputato CALCO' LABRUZZO Gino. Il Tribunale acquisiva la documentazione mostrata al teste nonché visura camerale.

Si procedeva, infine, all'escussione del teste Di Vincenzo Cesare. Il Tribunale acquisiva mappa catastale.

Il Tribunale disponeva l'accompagnamento coatto del teste Di Vincenzo Ignazio Michele per l'udienza del 29.6.2021 e, in accoglimento dell'istanza difensiva formulata in precedente udienza, la citazione ex art. 195 c.p.p. di Calabrò Fortunato.

All'udienza del 22.6.2021 si procedeva all'escussione del teste Tilenni Scaglione Sebastiano. Il Tribunale acquisiva il fascicolo fotografico sottoposto al teste.

Si procedeva, quindi, all'escussione dei testi Gulino Antonino e Gulino Carmelo, il quale riconosceva in aula l'imputato DESTRO MIGNINO Sebastiano.

Il Tribunale acquisiva le querele sporte da Gulino Carmelo, Gulino Antonino e Gulino Santino.

Proseguiva, quindi, l'esame del teste Sammartino Salvatore.

Il Pubblico Ministero produceva elenco integrativo di R.I.T. da sottoporre a perizia trascrittiva. Le Difese ne eccepivano la tardività. Il Tribunale riservava di decidere.

All'udienza del 29.6.2021 il Pubblico Ministero chiedeva di produrre documentazione, contenuta in un "CD Rom", come da indice e, sulle opposizioni delle Difese, il Tribunale riservava di decidere sull'ammissibilità della chiesta produzione.

Il Pubblico Ministero rinunciava al teste Pascale (teste n. 16 ter della lista) e, nulla opponendo le parti, il Tribunale revocava l'ordinanza di ammissione delle prove in parte qua.

Il teste assistito Calabrò Fortunato si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Si escuteva il teste Di Vincenzo Ignazio Michele ed il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dal Pubblico Ministero.

L'avv. Pruiti Ciarello Alessandro chiedeva di escutersi ex art. 195 c.p.p. Imbrogio Davide, Conti Taguali Salvatore, Galati Rando Aldo e Destro Impiccia Salvatore. Il Tribunale riservava di decidere.

Proseguiva, infine, l'escussione del teste Maio Giovanni.

All'udienza del 06.7.2021 il Pubblico Ministero chiedeva produrre documentazione e, avendo le Difese – comunque oppostesi alla produzione dell'allegato C 21 – chiesto termine per interloquire, il Tribunale riservava di decidere.

Si procedeva all'escussione dei testi Spann Alessandro e Felici Giancarlo.

All'udienza del 07.7.2021 si procedeva all'escussione dei testimoni Iovine Salvatore e Micali Salvatore. Col consenso delle parti si acquisivano annotazioni di controllo e pedinamento.

Si escuteva, quindi, il teste Russello Domenico e si acquisiva annotazione di P.G..

Si escuteva, infine, il teste Mercadante Mariano Michele e si acquisiva annotazione di P.G..

Il Pubblico Ministero rinunciava ai testi De Ponte e Filippi Marco Gianluca.

Il Pubblico Ministero chiedeva di produrre documentazione e, sulla richiesta di termine da parte delle Difese, il Tribunale riservava di decidere alla successiva udienza.

All'udienza del 13.7.2021 si acquisivano ex art. 512 c.p.p. le dichiarazioni rese dal teste (frattanto deceduto) Ferrante Giuseppe.

Si disponeva la sostituzione del teste deceduto Giuga Gino con Giuga Giuseppe.

Si escuteva il teste Oddo Maurizio Lorenzo Maria e, sulla richiesta di produzione del Pubblico Ministero, il Tribunale si riservava.

Si escutevano, ancora, i testi Pumo Antonino, Foti Francesco (il cui verbale di s.i.t. veniva acquisito), Maugeri Rosaria, Inserra Elena, Privitera Antonio Lorenzo, Nigro Giovanni, Piccione Giuseppe, Cicero Tommaso, Ferrauto Dario Riccardo, Marino Francesco, De Salvia Francesco e De Padova Salvatore.

Inoltre, previa rinuncia all'audizione, si procedeva con il consenso delle parti acquisendo al fascicolo del dibattimento i verbali di s.i.t. dei testi Stuto Angela e Serratore Massimo.

All'udienza del 19.7.2021 si procedeva all'esame dei testi Incognito Rosa, Portaro Rosa, Di Martino Emanuela Gaetana, Lombardo Caterina (della quale veniva acquisita nota prodotta dal P.M.), Strano Vincenzo, Rizzo Vito Salvatore (del quale venivano acquisite anche le s.i.t.) e Cambria Zurro Gabriele (con acquisizione di documentazione).

Proseguiva, quindi, l'esame del teste Felici Giancarlo.

Il Tribunale riservava di decidere sulla richiesta di produzione e sull'istanza di escussione ex art. 195 c.p.p. del Brig. Mugavero.

All'udienza del 20.7.2021 il Tribunale acquisiva al fascicolo del dibattimento, con il consenso delle parti, i verbali di s.i.t. dei testi Scalisi (teste, frattanto deceduto), Di Francesco Antonio, Cali Salvatore, De Luca Rosa, Triscari Pierino, Avellina Fabio, Russo Michele, Spartà Maria Catena, Franco Silvia, Fisauli Gaetano Giovanni, Salvà Maurizio, Franco Giuseppe, Incognito Vittoria, Portale Antonino, Napoli Spadafora Antonina, Nibali Giuseppe, Franco Giovanna, Spitaleri Lucia, Fucile Antonio, Lo Presti Vito: il Pubblico Ministero rinunciava ai testimoni ed il Tribunale revocava l'ordinanza di ammissione delle prove *in parte qua*.

Si concludeva, quindi, l'esame del teste Felici Giancarlo ed il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dagli avvocati Rametta e Currò.

Il Pubblico Ministero modificava il capo d'imputazione 86).

Si concludeva, infine, anche l'escussione del teste Spann.

All'udienza del 26.7.2021 il Tribunale acquisiva, con il consenso delle parti, i verbali di s.i.t. dei testi Birreci Rosa (con acquisizione dell'allegato M6 già agli atti), Gullotti Alessia Maria, Russo Alfio, Pinzone Vecchio Salvatore, Castiglione (teste n. 96); Fabio Gianni, Fabio Massimo, Ciminata Calogero, Carrabotta Maria Rosa, Mandanici Vincenzo, Galvagno Vincenzo, Pitarresi Sofia, Parrinello Giuseppe, Lipari Carolina Grazia, Balli Salvatore, con rinuncia – fatta eccezione per Pitarresi Sofia, escussa – del P.M. all'esame e conseguente revoca dell'ordinanza di ammissione *in parte qua* con il consenso delle parti.

Venivano, quindi, escussi i testi Pitarresi Sofia, Santangelo Antonio, Severino Giuseppe, Severino Antonio, La Mela Maria Grazia e Leocata Antonino.

All'udienza del 28.7.2021, previa rinuncia all'audizione e revoca *in parte qua* dell'ordinanza ammissiva, il Tribunale acquisiva le s.i.t. di Pelleriti Agata e di Puglisi Maria.

Si procedeva, quindi, all'escussione dei testi Mangano Alfredo, Cancellieri Gaetano, Laudati Giuliana, Santuccio Corrado Giovanni, Barcellona Maria Lucia, Raimondo Giuseppe, Maimone Giuseppe, Mugavero Pasquale, Grosso Martino, Manno Pasquale e Barcellona Salvatore Giovanni.

Il Tribunale, su precedente istanza del Pubblico Ministero, sospendeva i termini di durata massima della custodia cautelare e di prescrizione.

All'udienza del 06.9.2021 si escutevano i testi Silvestri Nicolò, Zanini Simona e Giuga Giuseppe (con acquisizione delle rispettive s.i.t.), mentre il teste assistito Marcinnò Loredana si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dal Pubblico Ministero.

Si procedeva all'esame del teste Pace Jonathan. Il Tribunale acquisiva verbale di perquisizione e sequestro del 19.7.2016.

All'udienza dell'8.9.2021 il Pubblico Ministero chiedeva di produrre "DVD" contenente documentazione, richiesta sulla quale il Tribunale si riservava.

Si escuteva il teste Grasso Carmelo.

Il Pubblico Ministero chiedeva di produrre documentazione ed il Tribunale si riservava.

All'udienza del 13.9.2021 il Tribunale, con il consenso delle parti revocava l'ordinanza di ammissione delle prove e acquisiva al fascicolo del dibattimento i verbali di s.i.t. dei testi Formica Francesco, Butera Maria e Castellano Giuseppa, con contestuale rinuncia del P.M. all'esame.

Iniziava l'escussione del teste Nasatasi Armando.

Il Tribunale acquisiva al fascicolo del dibattimento "DVD" contenente allegati menzionati dai testi Grasso Carmelo e Nastasi Armando.

L'udienza del 20.9.2021 veniva rinviata stante la precaria composizione del Collegio.

All'udienza del 24.9.2021 il Tribunale acquisiva documentazione relativa alle società "La Contessa" e "Birba" e riservava di decidere sull'ammissibilità delle ulteriori richieste di produzione.

All'udienza del 04.10.2021 si escutevano i testi Tomasello Francesco (nel corso del cui esame si acquisivano gli allegati 18 L e 26 R), Bracciorosso Salvatore Francesco, Navarra Carmelo (si acquisiva allegato 26 G), Cucinotta Domenico Nicola, Tarantino Carmelo, De Marco Antonino (si acquisiva allegato 37 AJ ed il verbale di operazioni compiute del 18.01.2017), De Domenico Francesco (si acquisivano gli allegati 26 R e 18 I nonché la corrispondenza posta in visione dall'avv. Arena), Cucinotta Giuseppe, Di Mineo Salvatore Maria David (si acquisiva documentazione posta in visione al teste), Spadaro Duttore Salvatore (si acquisiva documentazione posta in visione al teste), De Francesco Giacomo (si acquisiva verbale di operazioni compiute).

Proseguiva, quindi, l'esame del teste Pace Jonathan.

Il Pubblico Ministero rinunciava ai testi Cucinotta Rosa, Cucinotta Nunzio, Fiscaro Antonino e Ilacqua Antonino ed il Tribunale ne revocava l'ordinanza ammissiva in parte qua.

Il Pubblico Ministero rinunciava all'esame dei testi Cannistrà Giuseppe e D'Angelo Giuseppe e, col consenso delle parti, se ne acquisiva il verbale di s.i.t..

Il Tribunale rigettava la richiesta di espunzione dal fascicolo del dibattimento della nota a firma del Calcò.

Il Tribunale acquisiva al fascicolo del dibattimento:

- decreti di sottoposizione a misura di prevenzione a carico di Faranda Aurelio Salvatore, verbale di arresto del 27.10.2016, verbale di udienza di convalida, verbale di perquisizione relativi allo stesso Faranda Aurelio Salvatore (all. 6 D);

- schema riepilogativo dei passaggi di possesso relativi al terreno ricadente in Randazzo al foglio 13, particella 1;

- i documenti esibiti al teste Pace Jonathan all'allegato 25.AR.

All'udienza dell'11.10.2021 il Tribunale acquisiva, con il consenso delle parti, i verbali di s.i.t dei testi Catania Angelo, Giardina Maria Chiara, Amato Fabio, Santangelo Pietro, Sarhan Ayed, con contestuale rinuncia del P.M. all'esame e revoca dell'ordinanza di ammissione della prova *in parte qua*.

Si escutevano i testi Virzi Salvatore e Dell'Aria Luigi Orazio.

Proseguiva, quindi, l'esame del teste Nastasi Armando.

All'udienza del 15.10.2021 si acquisivano i verbali di s.i.t. dei testi frattanto deceduti: Amato Antonino Salvatore, Baiamonte Giacomo, Carnabugi Agatino, De Palma Socrate Raffaele (trattasi, in realtà, di una comunicazione effettuata via mail), Garlano Carmelo, La Mancusa Carmelo, Scaffidi Rosina, e Di Benedetto Pompeo.

Venivano, quindi, escussi i testi Dottore Giuseppe e Cicero Roberto.

Proseguiva, infine, l'escussione del teste Nastasi Armando.

All'udienza del 19.10.2021 il Tribunale disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, su richiesta del Pubblico Ministero e con il consenso delle difese, dei verbali delle s.i.t. rese dai testi che seguono in elenco con contestuale rinuncia all'esame di essi e revoca dell'ordinanza di ammissione della

prova: Amore Francesco, Chiarelli Ignazio, Cusumano Calogero, Graci Lucia, Grupposo Grazia Elvira, Grupposo Marisa Margherita, Pisciuoneri Maria Cristina, Aurnia Angela, Calamunci Gaetano, Viola Franco, Cafà Rosario Antonino, Valenti Michela, Tallarita Salvatore, Micelli Mara, Culosi Saveria, Spampinato Francesco Carmelo, Marino Desirè Klizia e Amoruso Carmelo.

Proseguiva l'esame del teste Nastasi Armando.

Il Pubblico Ministero formulava avviso di deposito ex art. 430 c.p.p. con riferimento ad una nota della G.d.F. del 15.10.2021.

All'udienza del 26.10.2021 il Tribunale acquisiva al fascicolo del dibattimento, con il consenso delle parti, i verbali di s.i.t. dei testimoni: Magaudda Maria, Racina Prospero, Cardaci Concetto, Giunta Giuseppe, Giunta Benedetto, Militello Salvatore Massimo, Valenti Gatto Francesca Vincenza, Salvo Claudia Maria Francesca, Santangelo Antonino, Allocca Nicola, Cantarella Francesco, Russello Salvatore, Colombrita Annibale, Salamone Michelangelo, Greco Francesco, Bosco Pasqualina, Versaci Alessandra Maria, Amato Giovanna, ivi compreso il verbale di s.i.t. rese da La Bella Pio Luigi, presente ed escusso nel corso dell'udienza.

Si escutevano anche i testi Cardaci Concetto e Salvo Claudia.

Proseguiva l'escussione del teste Nastasi Armando. L'avv. Ragusa Salvatore chiedeva escutersi ex art. 195 c.p.p. Grieci Antonio.

All'udienza del 05.11.2021, con il consenso delle parti, il Tribunale acquisiva i verbali di s.i.t. di Stellino Francesca, Bonventre Guido, Ballistreri Giuseppe, Migliore Orazio, Migliore Rosario, Cavallaro Giovanni, Aveni Giuseppe, Colombrita Giuseppe, Assennato Giuseppe, Riela Orazio, Cagnone Leopoldo, Aitala Pasquale, Dejoma Antonio Maria, Tirendi Giuseppe, Crupi Annunziata e Paterniti Barbino Rosita.

Veniva, quindi, escussi i testimoni Iarrera Antonino (del quale si acquisivano anche s.i.t.), Iarrera Stefano (con acquisizione di produzione documentale da parte del P.M.), La Mancusa Francesco (con acquisizione di verbale di s.i.t. e correlata eccezione d'inutilizzabilità formulata dall'avv. Favazzo in quanto contenente indizi di reità a carico del teste, da valutare) e Basile Gaetana Maria.

Il Pubblico Ministero rinunciava al teste Orlando Francesco ed il Tribunale, col consenso delle parti, revocava *in parte qua* l'ordinanza ammissiva.

Il Tribunale acquisiva le schede sintetiche relative alle aziende agricole esaminate nel corso della deposizione del teste Nastasi.

All'udienza dell'8.11.2021 veniva escusso il teste Campisi Daniele e si acquisiva verbale di operazioni compiute.

Proseguiva l'esame del teste Nastasi Armando.

Veniva acquisito verbale d'operazioni compiute dell'11.7.2016.

All'udienza del 10.11.2021 proseguivano gli esami dei testimoni Grasso Carmelo e Nastasi Armando.

All'udienza del 15.11.2021 il Tribunale acquisiva, con il consenso delle parti, i verbali di s.i.t. dei testi D'Alessandro Giacomo e Marino Francesco e, previa rinuncia del P.M. al relativo esame, il Tribunale revocava l'ordinanza di ammissione delle prove *in parte qua*.

Veniva escusso il teste Orlando Giacomo. Il P.M. chiedeva di produrre "CD Rom" ed il Tribunale riservava di provvedere.

Veniva escusso il teste Pace Jonathan.

L'avv. Pagano chiedeva di produrre documentazione mostrata al teste che il Tribunale, nulla opponendo le altre parti, acquisiva. La Difesa chiedeva, inoltre, di escutere ex art. 507 c.p.p. Saporito Luciano, richiesta sulla quale il Tribunale si riservava. La riserva veniva poi sciolta a giugno 2022 ed il teste Saporito esaminato all'udienza di luglio 2022.

All'udienza del 17.11.2021 il Tribunale acquisiva, con il consenso delle parti, i verbali di s.i.t. dei testi: Noto Alfia, Nocifora Francesco, Vinci Grazia, Gemelli Antonino, Intilisano Cateno, Brunetto Angela, Bocchino Alfio, Losi Giuseppa, Musumeci Francesco, Privitera Antonino, Speciale Vincenzo, Frazzica Gaetano, Cannone Agata, Carnabuci Antonina, Saoca Catena, Catania Giuseppe, D'Allura Francesca, Riolo Emidio, Cacopardo Carmela, Gatto Anselmo, De Luca Annamaria, Lombardo Elena, Garufi Dorian, Onorato Calogera.

Proseguiva l'esame dei testi Grasso Carmelo e Nastasi Armando.

Il Pubblico Ministero chiedeva escutersi ex art. 197 bis c.p.p. Passalacqua Filippo.

All'udienza del 22.11.2021 veniva escusso il teste Pittalà Antonino (il PM ha chiesto trasmissione atti per la falsa testimonianza).

Proseguiva l'esame del teste Nastasi Armando.

All'udienza del 24.11.2021 il P.M. chiedeva produrre "CD Rom" con documentazione varia ed il Tribunale riservava di decidere entro la successiva udienza.

Proseguiva l'esame del teste Nastasi Armando.

All'udienza del 13.12.2021 veniva esaminato il collaboratore Passalacqua Filippo.

Si acquisivano album fotografico utilizzato per l'individuazione di alcuni odierni imputati, certificato del casellario e sentenza del Tribunale di Patti di maggio 2021.

Veniva esaminato il teste Nastasi Armando.

Il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dal P.M. e fotografie prodotte dall'avv. Ruggeri.

All'udienza del 21.12.2021 il Pubblico Ministero formulava avviso di deposito ex art. 430 c.p.p. e richiesta di produzione documentale, con conseguente riserva del Tribunale.

Venivano controesaminati i testi Pace Jonathan e Nastasi Armando.

Il Tribunale acquisiva produzione documentale effettuata dagli avvocati Pruiti Ciarello Alessandro e Todaro Laura.

All'udienza del 12.01.2022 il Pubblico Ministero chiedeva di produrre documentazione come da indice, con conseguente riserva del Tribunale.

Proseguiva il controesame del teste Nastasi Armando.

Il Pubblico Ministero formulava contestazione nei confronti di Carcione Giuseppe e contestuale richiesta di proscioglimento nei confronti di Carcione Arturo con riferimento ai capi 440 e 441. Il Tribunale non autorizzava la contestazione.

Si procedeva all'escussione del collaboratore Passalacqua Filippo con correlata acquisizione documentale.

All'udienza del 17.01.2022 si procedeva al controesame del teste Nastasi Armando.

Venivano acquisite le s.i.t. di Carbone Romina.

L'avv. Ragusa Salvatore chiedeva escutersi Grieci Antonio, Carrozzino Paolo e Tancredi Raffaele.

All'udienza del 24.01.2022, non avendo alcun difensore proceduto al controesame del teste Nastasi, si procedeva al controesame del teste Pace Jonathan.

Si procedeva agli esami degli imputati RIZZO SCACCIA Danilo, CONTI TAGUALI Ivan, CRASCI' Lucio Attilio Rosario e DESTRO MIGNINO Santo.

Si conferiva incarco peritale trascrittivo a La Rosa Pietro.

L'imputato COCI Domenico rendeva spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 07.02.2022 il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dall'avv. Pruiti Ciarello Alessandro ed i verbali d'interrogatorio, prodotti dal Pubblico Ministero, di ARMELI MOCCIA Giuseppe, FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe, CRAXI' Sebastiano, SCINARDO TENGGI Giuseppe, FARANDA Emanuele Antonino, COCI Sebastiano, FARANDA Gianluca, DI MARCO Marinella, FERRERA Giuseppe e CAPUTO Antonio.

L'avvocato Leotta Salvatore produceva i verbali d'interrogatorio di TERRANOVA Salvatore del 20.01.2020, 21.9.2020 e 07.12.2016, che il Tribunale acquisiva.

L'avv. Faranda Carlo per l'imputato COSTANTINI Massimo prestava il consenso all'utilizzazione del verbale d'interrogatorio di LINARES Roberta nei confronti del proprio assistito.

Si procedeva agli esami degli imputati CALI' Antonio, CONTI PASQUARELLO Giusy, MANCUSO Cristoforo Fabio, VECCHIO Giovanni e NATOLI Giuseppe.

All'udienza dell'11.02.2022 si acquisiva produzione documentale effettuata dal Pubblico Ministero.

All'udienza del 22.02.2022 venivano acquisiti i verbali d'interrogatorio di CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", di STRANGIO Antonia (anche esaminata), ARMELI Giuseppe (anche esaminato) e TERRANOVA Salvatore (anche esaminato; con allegati).

Si revocava l'ordinanza ammissiva dei testi adottati dalla difesa di ARCODIA Laura.

L'avvocato Occhiuto Carmelo rinunciava ai testi Vissani, Sofia e Cavallaro.

L'avvocato Pancaldo Elisa, quale sostituto dell'avvocato Barbera Filippo Maria, rinunciava ai testi.

Si acquisivano le indagini difensive svolte nell'interesse di COSTANTINI Massimo, con contestuale rinuncia ai testi e revoca dell'ordinanza di ammissione *in parte qua*.

Venivano escussi i testi: Cottone Francesco, Grimaldi Salvatore, Trovato Matilde, Rossi Raimondo, Corrado Marcello Pasquale Rosario, Scurria Giuseppe, Venuti Sebastiano, Paterniti Gaetano, Foti Cuzzola Riccardo.

Gli avvocati Pruiti Ciarello Alessandro e Arena Letterio (il quale formulava anche richiesta ex art. 507 c.p.p.) rinunciavano alle rispettive liste testi e chiedevano produrre verbali di indagini difensive che venivano acquisiti con contestuale revoca dell'ordinanza ammissiva *in parte qua*.

L'avvocato Pizzimenti, in sostituzione dell'avv. Cianferoni Luca, rinunciava alla lista testi nell'interesse di CALCO' LABRUZZO Gino e il Tribunale revocava l'ordinanza di ammissione *in parte qua*.

All'udienza del 28.02.2022 l'avvocato Pagano Salvatore rinunciava ai testi Cammaroto Michele e Coci Vincenzo, mentre l'avvocato Occhiuto Carmelo rinunciava al teste Lo Conte Concetta e l'avvocato Zinno Luigi ai testi Capizzi Vito, Travaglianti Calogero, Coci Ivan, Montagno Sebastiano, Fascetto Giacomo, Giletto Sebastiano e Cittadino Calogero e il Tribunale revoca l'ordinanza di ammissione *in parte qua*.

Venivano escussi i testi Guarino Innocenzo, Postorino Francesco, Galati Salvatore, Bontempo Giovanni, Senfett Vito, Giuffrè Angela, Casella Carmelo, Messina Ivan e Marino Gammazza Christopher.

L'imputato COCI Domenico rendeva spontanee dichiarazioni

All'udienza del 04.3.2022 l'avvocato Silvestro Salvatore depositava lista dei testi alla cui escussione aveva interesse, con rinuncia a tutti gli altri (compresi i testi Conti Bellocchi Antonio e Milone Salvatrice), la cui ammissione il Tribunale revocava.

Venivano, quindi, escussi i testi Tilenni Dianni Carmelo, Barbagioanni Salvatore, Costanzo Zammataro Salvatore cl. '67, Saporito Vincenzo, Fazio Rosario Luca, Virzi Santo, Iannello Giuseppe e Lo Vetri Salvatore.

L'avvocato Silvestro Salvatore depositava denuncia sporta da Bontempo Giuseppe nell'aprile 2017 e chiedeva escutersi ex art. 195 c.p.p. Costanzo Zammataro Giuseppe inteso "fuccia tagliata".

L'avv. Cipriano Salvatore chiedeva, invece, esaminarsi Barbagioanni Carmelo, residente in contrada Pagliara di Tortorici.

Gli avvocati Silvestro Salvatore e Pansera Michele rinunciavano ai testi Parasiliti Luca, Messina Adriano, Ferrara Giuseppe, Marino Gammazza Salvatore Christopher (così come l'avvocato Cipriano) e Barbagioanni Giovanni.

Il Pubblico Ministero chiedeva di poter produrre documentazione, richiesta sulla quale il Tribunale riservava di decidere.

L'imputato FARANDA Aurelio Salvatore nominava in aggiunta l'avvocato Pruiti Ciarello Alessandro.

All'udienza del 07.3.2022 l'avvocato Todaro Laura rinunciava ai testi Sammartino e Miragliotta.

L'avvocato Pruiti Ciarello Alessandro rinunciava a tutti i testi in lista per Costanzo Zammataro Giuseppe, fatta eccezione per quelli citati per la data odierna, con conseguente revoca *in parte qua* dell'ordinanza ammissiva.

L'avvocato Floresta Attilio rinunciava ai testi in lista per DI MARCO Marinella e CAPUTO Antonio, fatta eccezione per quelli citati in data odierna; il Tribunale acquisiva documentazione (contratto di affitto ed esiti d'ispezione esibiti al teste).

Venivano escussi i testi Gullotti Sara Maria (con acquisizione della relazione a firma del teste), Saporito Vincenzo, Caccamo Rosa, Mancuso Antonino (con acquisizione della documentazione mostrata al teste), Costanzo Zammataro Salvatore (padre dell'imputato Giuseppe che, in tale qualità, dichiarava di non voler rispondere), Oddo Maurizio Lorenzo Maria, Randazzo Paolo, Rizzo Michele, Vitale Santo, Russo Vincenzo e Magro Daniela (con acquisizione della documentazione mostrata al teste).

Il Tribunale acquisiva "errata corrige" del 13.6.2017, prodotta dall'avvocato Pruiti Ciarello Alessandro.

L'imputato COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (classe 1982) rendeva spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 14.3.2022 l'avvocato Cipriano Salvatore rinunciava ai testi Barbagioanni Salvatore, Costanzo Zammataro Salvatore, Lombardo Pontillo Salvatore, Arcodia Mauro, Galati Giordano Massimo, Destro Emanuele, Riolo Valerio, Scaffidi Saggio Julia, Casella Daniele, Cordici Gianfranco, Priciotteri, Repoli, Zangla Vincenzo, Parasiliti Molica, Russo Benedetto, Sammartino Salvatore e Currò Amalia. Lo stesso difensore, per BARBAGIOVANNI Calogero, rinunciava a tutti testi fatta eccezione per Barbagioanni Sebastiano.

L'avvocato Rametta Stefano depositava memoria funzionale a contestare la produzione del Pubblico Ministero del 04.3.2022.

L'avvocato Candido Bonaventura rinunciava a tutti i testi, fatta eccezione per Terrazzano, con conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva *in parte qua*.

L'avvocato Silvestro accettava la nomina di CONTI MICA Sebastiano detto "belloccio".

I periti trascrittori fissavano un nuovo inizio delle operazioni peritali con riferimento alla disposta integrazione del mandato originario.

Venivano escussi i testi: Giammelli Silvio, Colavecchio Nunzio, Casella Carmelo, Lombardo Pontillo Giacomo, Cassarà Scurria Sebastian, Calà Lesina Salvatore Lucio, Galati Giordano Fabio, Magro Francesco, Merenda Rosario, Mastrolembo Barnà Antonino, Raffaele Antonino, Scaffidi Saggio Nunzio e Calà Campana Giuseppe.

All'udienza del 16.3.2022 l'avvocato Liotta Salvatore per GALATI MASSARO Santo rinunciava a tutti i testimoni ad eccezione del teste Sferrazzo; l'avvocato Aversa Letterio rinunciava a tutti i testi per FERRERA Giuseppe; l'avvocati Foti Carmela per GALATI SARDO Emanuele rinunciava al teste Materia; l'avvocato Favazzo Antonino per LOMBARD FACCIALE Pietro rinunciava al teste Sofia e, per FARANDA Massimo Giuseppe, rinunciava a tutti i testi, con conseguenti revocche delle ordinanze ammissive *in parte qua*.

L'imputato DI BELLA Pietro nominava quale difensore l'avvocato CRISTINA Deborah.

Il Tribunale revocava i testi dell'imputato FARANDA Aurelio Salvatore stante l'omessa citazione degli stessi programmata per la data odierna.

Il Tribunale autorizzava la sostituzione di un teste della lista MANCUSO Cristoforo Fabio (il n. 5) con Ferretti Folco.

Venivano escussi i testi Catania Enrico, Primo Leonardo, Valenti Antonino e Giuffrè Francesco.

Il Tribunale acquisiva la documentazione esibita al teste dagli avvocati Foti Carmela e Favazzo Antonino.

All'udienza del 21.3.2022 il Tribunale revocava tutti i testi in lista della difesa COSTANZO ZAMMATARO Antonina, fatta eccezione per il teste Sferrazzo.

L'avvocato Di Marco Pina rinunciava al teste Conti Mica Cinzia, con conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva *in parte qua*.

Il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dal P.M..

All'udienza del 28.3.2022, stante la condizione d'isolamento sanitario degli imputati CONTI MICA Sebastiano e CALI' Antonino, il Tribunale disponeva lo stralcio delle relative posizioni con sospensione dei termini prescrizionali.

L'avvocato Silvestro Salvatore rinunciava ai testi Milone Salvatrice e Galbato Claudio; l'avvocato Zinno Salvatore, per GLIOZZO Giuseppina, rinunciava a tutti i testi in lista, ad eccezione di Aveni Cirino Renzo. L'avvocato Floresta Attilio rinunciava al teste Santoro Giuseppe e il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dalla difesa. L'avvocato Cipriano Salvatore rinunciava a tutti i testi in lista per Bontempo Salvatore, fatta eccezione per Saggio e Saladino. L'avvocato Silvestro Salvatore rinunciava ai testi Foti Nello Calogero e Camera Giuseppe; a tutti i testi, fatta eccezione per Costanzo Zammataro Giuseppe e Costanzo Zammataro Vincenzo e Marino Gammazza Salvatore e, per GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin", rinunciava a tutti i testi, fatta eccezione per Li Rosi. L'avvocato Pagano Salvatore in sostituzione dell'avvocato Gravagna Elvira, nell'interesse di MILITELLO Giuseppe Alessandro, rinunciava a tutti i testi, fatta eccezione per il teste Martinelli.

Seguivano conseguenti revoche dell'ordinanza di ammissione *in parte qua*.

Venivano escussi i testi: Sferrazzo Claudio (con acquisizione di documentazione), Simonetta Dario, Aveni Cirino Renzo, Tassone Antonino (con acquisizione di documentazione), Parasiliti Calogero, Parasiliti Caprino Sebastiano Ivan, Gulino Carmelo cl. '61, Barbagiovanni Sebastiano cl. '79, Imbrosciano Calogero, Mistretta Antonino, Pace Filippo, Gulino Mario cl. '69 (ex art. 197 bis c.p.p.).

L'imputato BONTEMPO Sebastiano classe 1972 detto "biondino" rendeva dichiarazioni spontanee.

L'imputato NATOLI rendeva spontanee dichiarazioni, invero supportate da una memoria scritta allegata a verbale; il Tribunale acquisiva la documentazione menzionata in sede di esame dal Natoli Giuseppe.

L'avvocato Arena Letterio reiterava l'istanza di acquisizione presso Ag.E.A. di documentazione: la stessa istanza formulata all'udienza del 22.02.2022, concernente l'elenco degli utenti che avevano validato le schede delle ditte "Armeli Moccia Santa Giuseppa", "Coci Rosaria" e "Airone" per l'anno 2014. La correlata riserva del Tribunale veniva poi stata sciolta in sede di vaglio cumulativo delle istanze ex art. 507 c.p.p..

Il Tribunale acquisiva, invece, i documenti oggetto della richiesta di produzione nell'interesse di NATOLI Giuseppe.

Il P.M. operava una correzione dell'indicazione di alcuni R.I.T. da sottoporre a perizia trascrittiva.

All'udienza del 04.4.2022 il Tribunale conferiva incarico al perito trascrittore Ventra Vincenzo.

L'avvocato Cipriano Salvatore rinunciava al teste Costanzo Zammataro Salvatore; l'avvocato Favazzo Antonino, in sostituzione dell'avvocato Cristina Deborah, nell'interesse di DI BELLA Pietro, rinunciava a tutti i testi in lista; l'avvocato Conte Giuliana produceva certificato di morte del teste Biundo Vincenzo e chiedeva l'acquisizione delle s.i.t. con allegata documentazione; anche i difensori di SCINARDO TENGHI Giuseppe si associavano alla richiesta e il Tribunale acquisiva la documentazione; i difensori di GALATI SARDO Emanuele rinunciavano al teste Martinelli; l'avvocato Barbera Filippo Maria, nell'interesse di PATERNITI BARBINO Angelo, rinunciava a tutti i testi ad eccezione di Paterniti Barbino Rosita; l'avvocato Favazzo Antonino, nell'interesse di ZINGALES Carmelino, rinunciava al teste Sofia; l'avvocato Todaro Laura rinunciava al teste Favazzo Andrea.

Seguivano rispettive revoche dell'ordinanza ammissiva *in parte qua*.

L'avvocato Ricciardi chiedeva fossero escussi, ex art. 507 c.p.p., Ferraccù Biagio e Russo Antonino.

Venivano escussi i testi: Ferrazzano Michele (con acquisizione documentale), Valeri Labia Giuseppe e Paterniti Barbino Rosita.

L'avvocato Barbera Filippo Maria chiedeva di produrre documenti che il Tribunale acquisiva.

All'udienza del 20.4.2022 il Tribunale revocava l'ammissione del teste Martinelli.

Venivano escussi i testi Vissani Rossana e Saggio Carmelo.

All'udienza del 28.4.2022 l'avvocato Favazzo Antonino rinunciava al teste Calcò Filadelfio ed il Tribunale revocava *in parte qua* l'ordinanza ammissiva.

Venivano escussi i testi Costanzo Zammataro Giuseppe classe 1972, Li Rosi Enrico (con acquisizione di documentazione), Gullo Giuseppe (con acquisizione di documentazione) e Gulino Mario classe 1969.

Il Tribunale acquisiva il verbale d'interrogatorio di HILA Alfred del 23.4.2020 e documentazione prodotta dall'avvocato Ruggeri Francesco.

Veniva concessa proroga ai periti fino all'11.5.2022.

All'udienza del 16.5.2022 veniva escusso il teste Martinelli.

Il Pubblico Ministero chiedeva integrarsi l'elenco dei R.I.T. da sottoporre a perizia trascrittiva.

Venivano esaminati i periti trascrittori Ventra Vincenzo, La Rosa Pietro, Addamo Santo e Curreli Marcello al quale veniva conferito incarico per la trascrizione di ulteriori R.I.T. con termine fino al 31.5.2022.

Il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dal Pubblico Ministero.

La Difesa di COCI Sebastiano rinunciava all'esame del consulente di parte.

All'udienza del 18.5.2022 si programmava la ricitazione dei periti per l'udienza del 06.6.2022 stante l'omessa autorizzazione a presenziare all'udienza in favore dell'imputato DESTRO MIGNINO Santo.

Veniva esaminato il perito trascrittore Genovese Roberto.

All'udienza del 06.6.2022, sulla scorta della richiesta avanzata fuori udienza, avente ad oggetto la trascrizione di R.I.T. relativi alla posizione di Barbagioanni Calogero, il Tribunale conferiva incarico al perito Addamo Santo.

Si procedeva all'esame dei periti Curreli Marcello e Genovese Roberto.

Le difese sollecitavano richieste ex art. 507 c.p.p..

All'udienza del 24.6.2022 veniva esaminato il perito Curreli Marcello e concessa una proroga al perito Addamo Santo.

Il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dal Pubblico Ministero nonché dagli avvocati Briguglio Gianfranco, Arena Letterio e Ragusa Salvatore.

L'avvocato Laura Todaro reiterava l'istanza 507 già avanzata dall'avvocato Ricciardi all'udienza del 04.4.2022, che veniva infine rigettata.

Venivano escussi i testi Saporito Luciano (con acquisizione documentale), Bontempo Scavo Sebastiano e Barbagiovanni Sebastiano.

Rendevano spontanee dichiarazioni CONTI MICA Sebastiano detto "belloccio", CAPUTO Antonio e DI MARCO Marinella (con acquisizione documentale).

Nell'impossibilità di individuare con puntualità i testi ammessi ex art. 507 c.p.p. su sollecitazione dell'avvocato Ragusa Salvatore nell'interesse di VECCHIO Giovanni, veniva revocata l'ordinanza ammissiva del Tribunale.

L'avvocato Foti Carmela, nell'interesse di GALATI SARDO Emanuele, produceva documentazione che veniva acquisita al fascicolo del dibattimento.

All'udienza del 29.6.2022 venivano esaminati i periti Addamo Santo e Curreli Marcello.

Il Tribunale rigettava l'istanza formulata ex art. 507 c.p.p. dall'avvocato Silvestro ed acquisiva produzioni documentali del Pubblico Ministero e degli avvocati Occhiuto Carmelo, Pruiti Ciarello Alessandro e Favazzo Antonino.

Con riferimento alla perizia trascrittiva sul R.I.T. n. 61/2020 sub B, le parti prestavano il consenso all'acquisizione del verbale riassuntivo e si disponeva nuova perizia trascrittiva, fissando l'esame perito all'udienza del 15.7.2022.

All'udienza del 15.7.2022 si procedeva all'esame del perito Curreli Marcello.

Il Tribunale, sulla rinuncia formalizzata dal Pubblico Ministero, revocava l'ordinanza di conferimento incarico ai periti limitatamente alla porzione di essa avente ad oggetto l'elenco integrativo dei R.I.T. del 22.6.2021.

Il Pubblico Ministero chiedeva di produrre documentazione, così come gli avvocati Zinno Salvatore, Todaro Laura e Conte Giuliana. Le difese si opponevano alla richiesta del Pubblico Ministero e l'avvocato Sgambellone, in sostituzione

dell'avv. Silvestro Salvatore, eccepiva l'inutilizzabilità della produzione relativa al traffico telefonico delle utenze di Gulino in uso a Gulino Mario e Gulino Carmelo.

Il Tribunale acquisiva la documentazione prodotta, con la sola precisazione relativa al verbale del 20.01.2017, come da ordinanza fonoregistrata.

A questo punto, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria e invitava le parti a concludere, secondo il calendario degli interventi già concordato.

L'Ufficio di Procura rassegnava le proprie conclusioni orali e depositava memoria scritta, la cui produzione veniva contestata dalle difese che ne chiedevano l'espunzione.

All'udienza del 22.7.2022, previa riunione al fascicolo portante di quello concernente la posizione dell'imputato AGOSTINO NINONE Pasqualino, oggetto di precedente stralcio, il P.M. – nella persona del dott. Carchietti Antonio– concludeva limitatamente a questa posizione.

Concludevano, quindi, depositando conclusioni scritte, tutte le parti civili costituite

Si passava, quindi, alle discussioni delle difese e, in specie:

dell'avvocato Conte Giuliana per SCINARDO TENGHI Elisabetta;

degli avvocati Ruggeri Francesco e Leotta Salvatore per TERRANOVA

Salvatore.

All'udienza del 25.7.2022 discutevano:

l'avvocato Arena Letterio per NATOLI Giuseppe;

l'avvocato Calderone Tommaso per CAPUTO Antonio;

l'avvocato Gravagna Elvira per MILITELLO Giuseppe Alessandro;

l'avvocato Gullotti Daniele per REALE Angela Maria;

gli avvocati Grosso Ludovica e Salice Paolo per RIZZO SCACCIA Danilo e PIRRIATORE Massimo.

All'udienza del 26.7.2022 discutevano:

l'avvocato Rametta Stefano per MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario;

l'avvocato Condipodero Marchetta Giuseppe per GULINO Mario;

l'avvocato Panebianco Cinzia in sostituzione dell'avvocato Parisi Christian per DELL'ALBANI Salvatore;

All'udienza del 28.7.2022 discutevano:

l'avvocato Liotta Salvatore per GALATI MASSARO Santo;

l'avvocato Panebianco Cinzia per FOTI Valentina.

All'udienza del 04.8.2022 discutevano:

l'avvocato Alessi Filippo per SPASARO Giuseppe Natale;

l'avvocato Armeli Iapichino Fabio per ARMELI MOCCIA Giuseppe;

l'avvocato Di Marco Pina per ARMELI MOCCIA Salvatore;

l'avvocato Portale per ARCODIA Laura;

l'avvocato Briguglio Gianfranco per SCINARDO Giuseppina;

l'avvocato Ricciardi Benedetto per MANCUSO Catarinella Jessica.

All'udienza del 05.9.2022 discutevano:

l'avvocato Timbro Flavia per CALABRESE Maria Chiara;

l'avvocato Cianferoni Luca per CALCO' LABRUZZO Gino e
BARBAGIOVANNI Calogero;

l'avvocato Todaro Laura per COCI Domenico, CONTI MICA Denise,
COSTANZO ZAMMATARO Romina, CRASCI' Barbara, CRASCI' Sebastiano,
CRIMI Sara Maria e TALAMO Mirko;

l'avvocato Floresta Attilio per CAPUTO Antonio e DI MARCO Marco
Marinella.

All'udienza del 07.9.2022 discutevano:

l'avvocato Occhiuto Carmelo per STRANGIO Antonia, ARMELI Giuseppe
e ARMELI Sebastiano;

l'avvocato Foti Carmela per GALATI SARDO Emanuele;

l'avvocato Benintende Ones per SCINARDO TENGHI Giuseppe;

l'avvocato Favazzo Antonino per GALATI SARDO Emanuele, CALA'
Lesina Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe, CAPUTO Andrea, ZINGALES
Carmelino e LOMBARDO FACCIALE Pietro, intervento invero poi sospeso per
un sopravvenuto impedimento del Collegio.

All'udienza del 09.9.2022 discutevano:

l'avvocato Buttafuoco Pierfrancesco per CALI' Antonino;

l'avvocato Cipriano Salvatore per BONTEMPO Salvatore e
BARBAGIOVANNI Calogero;

l'avvocato Currò Gianluca per MANCUSO CRISTOFORO Fabio;

l'avvocato Aversa Anna per CONTI PASQUARELLO Giusi e FERRERA Giuseppe;

l'avvocato Ragusa Salvatore per VECCHIO Giovanni.

All'udienza del 12.9.2022 discutevano:

l'avvocato Foti Carmela (in prosecuzione) per GALATI SARDO Emanuele;

l'avvocato Pansera Michele per BONTEMPO Sebastiano classe 1972 e BONTEMPO Giuseppe, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 e COSTANZO ZAMMATARO Loretta;

l'avvocato Conti Taguali Maria per COSTANZO ZAMMATARO Claudia;

l'avvocato Zinno Luigi per GLIOZZO Giuseppina;

l'avvocato Manno Alessandro per COSTANZO ZAMMATARO Antonina e CALA' LESINA Salvatore.

All'udienza del 14.9.2022 discutevano:

gli avvocati Strano Tagliareni Giuseppe e Pagano Salvatore per COCI Sebastiano;

l'avvocato Ali Massimo per FARANDA Gianluca e FLORIDIA Innocenzo;

l'avvocato Candido per LINARES Roberta;

l'avvocato Carcione per FARANDA Antonino e LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria;

l'avvocato Impellizzeri Antonio per FARANDA Gianluca e COCI Carolina.

All'udienza del 16.9.2022 discutevano:

l'avvocato Sinatra F. per FARANDA Aurelio Salvatore;

l'avvocato Faranda Carlo per COSTANTINI Massimo e DI STEFANO Maurizio;

l'avvocato Silvestro Salvatore per ARMELI MOCCIA Giuseppe, ARMELI MOCCIA Rita, BONTEMPO Giuseppe, BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio", BONTEMPO Sebastiano classe 1972 inteso "biondino", CALA' Campana Sebastiana, COCI Domenico, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1950, FARANDA Emanuele (Antonino), FARANDA Rosa Maria;

l'avvocato Aversa Anna per FARANDA Emanuele Antonino.

All'udienza del 20.9.2022 discutevano:

l'avvocato Iaria Giacomo per CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio";

l'avvocato Barbera Filippo Maria per CARCIONE Arturo, CARCIONE Giuseppe e PATERNITI BARNINO Antonino Angelo;

l'avvocato Lo Presti Decimo per GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", CRAXI' Sebastiano, COSTANZO ZAMMATARO Valentina e HILA Alfred;

l'avvocato Silvestro Salvatore per CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" e per GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin".

All'udienza del 23.9.2022 discutevano:

l'avvocato Palermo Giovanni per SCINARDO TENGHI Elisabetta;

l'avvocato Favazzo Antonino, anche in sostituzione dell'avv. CRISTINA Deborah, concludeva per l'imputato DI BELLA Pietro e completava la discussione intrapresa in precedente udienza.

All'udienza del 26.9.2022 discutevano:

l'avvocato Terranova Salvatore per DESTRO MIGNINO Santo e DESTRO MIGNINO Sebastiano (posizioni che verranno trattate anche dal codifensore avv. A. Pruiti Ciraello);

l'avvocato Riolo Alvaro per FARANDA Davide e BONTEMPO Alessio;

l'avvocato Todaro Laura per COCI Domenico;

l'avvocato Silvestro Salvatore che proseguiva la già iniziata discussione per le posizioni di BONTEMPO Giuseppe, CALA' CAMPANA Sebastiana, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1950, COSTANZO ZAMMATARO Loretta e COSTANZO ZAMMATARO Valentina.

All'udienza del 28.9.2022 discuteva l'avvocato Pruiti Ciarello Alessandro per BONTEMPO SCAVO Sebastiano, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carretteri", COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985, COCI Jessica.

All'udienza del 30.9.2022 l'avvocato Ali Massimo produceva documentazione che il Tribunale acquisiva trattandosi di atti formati successivamente alla chiusura dell'istruttoria. L'avvocato Ruggeri Francesco depositava memoria e chiedeva acquisirsi documentazione, richiesta che il Tribunale rigettava per tardività. L'avvocato Pagano Salvatore, anche in sostituzione dell'avvocato Strano Tagliareni Giuseppe, depositava memoria integrativa.

L'avvocato Pruiti Ciarello Alessandro proseguiva la discussione per le residue posizioni di CRAXI' Sebastiano, PRUITI Elena, COCI Rosaria, FARANDA Gaetano e CRASCI' Katia, CRASCI' Salvatore Antonio, CRASCI' Lucio Attilio Rosario, BONTEMPO Gino, BONTEMPO Alessio, BONTEMPO Giovanni e HILA ALFRED.

All'udienza del 04.10.2022 l'avvocato Pruiti Ciarello Alessandro proseguiva e concludeva la discussione per AGOSTINO NINONE Pasqualino, FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Davide, CONTI TAGUALI Ivan, DESTRO MIGNINO Santo, DESTRO MIGNINO Sebastiano, GALATI GIORDANO Vincenzo classe 1958, GALATI PRICCHIA Daniele, LUPICA SPAGNOLO Francesca, PROTOPAPA Francesco, SPASARO Angelica Giusy.

L'avvocato Gullino Valentino, anche in sostituzione dell'avvocato Alosi Massimo, discuteva per BONTEMPO Lucrezia.

Il Tribunale, esaurite le discussioni, rinviava per eventuali repliche del Pubblico Ministero all'udienza del 24.10.2022.

All'udienza del 24.10.2022 l'imputato CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" rendeva spontanee dichiarazioni ed il Tribunale, in assenza di repliche da parte dell'Ufficio di Procura, si ritirava in camera di consiglio.

All'esito della stessa, in data 31.10.2022 il Tribunale emetteva la presente sentenza, dando lettura del dispositivo fino alle ore 00.004 di giorno 1.11.2022.

Le questioni e le eccezioni preliminari

Le eccezioni d'inutilizzabilità variamente spiegate dalla Difesa di Costanzo Zammataro Giuseppe detto "carretteri" sono infondate: quanto all'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, effettuate in assenza di valido provvedimento di proroga delle indagini, premesso che *"L'ordinanza del g.i.p. che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è impugnabile, neppure attraverso il ricorso per cassazione. (in applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il gip aveva respinto l'eccezione di nullità della richiesta di proroga)"* (Cass. n. 37166/17) e che *"è solo la mancanza radicale del provvedimento di proroga che inficia di inutilizzabilità"*

le indagini eseguite dopo la scadenza del termine ordinario” (Cass. n. 28222/20, in motivazione, resa nel procedimento cautelare incidentale nell’ambito di questo processo con riferimento alla concorrente posizione del coimputato Calà Lesina Salvatore), si osserva che il vero oggetto del contraddittorio sull’istanza di proroga dei termini *ex art. 406 c.p.p.* riguarda essenzialmente i motivi adottati dal Pubblico Ministero per giustificare la sua richiesta (Cass. n. 30228/14; Cass. n. 5782/12; Cass., Sez. VI, 06.8.1992); motivi invero esplicitati, sia pur in maniera succinta, in seno alla richiesta del 24.02.2017 sulla scorta della *“complessità della vicenda processuale de qua”* e come tali recepiti dal g.i.p. il quale, con la dicitura *“come da richiesta”*, ha mostrato – avuto anche riguardo al fatto che, per la tipologia di delitti in esame, la proroga delle indagini è disposta dal giudice per le indagini preliminari senza contraddittorio, neppure cartolare – di aver sufficientemente vagliato i motivi adottati a fondamento e di averli condivisi (*per relationem*), senza che fosse necessario alcun altro (se non meramente apparente e formale, stante il tenore dei motivi adottati) sforzo motivazionale.

Connessa – e ugualmente non meritevole d’accoglimento - l’eccezione d’inutilizzabilità dell’attività d’indagine successiva alla prima proroga, disposta giusta provvedimento sopra esaminato sotto altro profilo: dall’esame della produzione documentale effettuata dal Pubblico Ministero all’udienza del 30.4.2021 (spec. la citata sentenza della Suprema Corte n. 28222/20) invero emerge che la successiva attività investigativa e, in specie, captativa, ivi incluse le disposte proroghe d’intercettazione (ciò che presuppone la sussistenza dell’atto di proroga, infatti non contestata), è stata legittimamente effettuata e, come tale, contestata dalla Difesa e vagliata dai giudici della cautela direttamente nel merito della pregnanza indiziaria dell’impugnato compendio captativo.

Del pari infondata è l’eccezione d’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al R.I.T. n. 259/17 in ragione della pretesa carenza di motivazione dei decreti autorizzativi di proroga, posto che – per giurisprudenza ormai consolidata – *“In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui, in relazione a reato di corruzione, la Corte ha escluso la*

carenza motivazionale dei decreti di proroga, anche alla stregua dell'intervenuta modifica, per effetto del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, della disciplina delle intercettazioni in relazione a tale delitto, cui si applica l'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, lì dove richiede non "gravi", bensì "sufficienti" indizi di reità)" (Cass. n. 22524/20, applicabile nel caso in esame in virtù del titolo di reato – art. 416 bis c.p. – in relazione al quale le stesse sono state disposte; cfr. Cass. n. 34895/22); ed ancora: "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del Pubblico Ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova" (Cass. n. 36913/17; Cass. n. 866/20). Orbene, nel caso di specie, dall'esame dei decreti di proroga emerge che le correlate motivazioni si conformano perfettamente a detti parametri di legge, i decreti di proroga facendo richiamo al provvedimento autorizzativo e recando indicazione – sia pure riassuntiva – delle note del R.O.S. da cui sono stati tratti i successivi elementi a carico emersi nel corso delle captazioni in atto.

Quanto, infine, alla dedotta nullità dei decreti di proroga di cui agli allegati 15/17 alla memoria difensiva, in quanto aventi ad oggetto "utenze telefoniche", non già captazioni ambientali, è palese trattarsi di un mero refuso di stampa, posto che il R.I.T. in esame (n. 259/17) riguarda invero esclusivamente captazioni ambientali e che la richiesta di proroga attiene, in seno all'apparato motivazionale, alla "autovettura AUDI A4 targata DT578AZ", sicché è esclusa ogni possibilità di diversa interpretazione della volontà delle parti, questa essendo l'unica attività investigativa possibile.

Infondata è anche l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni formulata dall'avv. Favazzo Antonino in sede di discussione.

La stessa, in realtà, non potrebbe nemmeno essere vagliata nel merito, non avendo la parte interessata assolto all'onere d'allegazione dei decreti autorizzativi, invero gravante su chi intende provarne l'inutilizzabilità.

In ogni caso, l'attività captativa, sì come avente ad oggetto i reati-fine della compagine associativa, ciò che fonda il legame rilevante ex artt. 12, lett. b), c.p.p.

e 81 cpv., c.p. (oggetto, infatti, di specifica contestazione in seno ai correlati capi d'imputazione), risulta utilizzabile.

Sul punto è necessario fare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, che, come è noto, hanno stabilito che *"in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen."*. Si è spiegato che la connessione ex art. 12 c.p.p. *"riguarda i procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un criterio attributivo della competenza autonomo e originario (ex plurimis, Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345)"*. Secondo le Sezioni unite *"Il carattere originario della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. rende ragione del rilievo dottrinale secondo cui essa è un riflesso della connessione sostanziale dei reati: con specifico riferimento al caso di connessione di cui alla lett. c) dell'art. 12 cit., in particolare, si è rilevato come esso si fondi su un «legame oggettivo tra due o più reati» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Patroni Griffi, Rv. 271223), un legame, dunque, indipendente dalla vicenda procedimentale; analoga connessione sostanziale - prima ancora che processuale - sussiste in presenza, oltre che di un concorso formale di reati, di un reato continuato (lett. b), in considerazione del requisito del medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione è necessario «che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il*

legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'"autorizzazione in bianco". Soluzione, questa, che, d'altra parte, consente, attiene alle ipotesi in cui, rispetto al fatto-reato per cui sono state autorizzate le intercettazioni, emergano fatti -reato diversi". Dunque, al fine di stabilire se il "diverso reato" sia connesso rispetto a quello autorizzato, si deve avere riguardo al reato "accertato" attraverso le captazioni, non già alla mera prospettazione astratta, alla mera possibilità potenziale esistente al momento in cui le intercettazioni sono autorizzate che l'ipotizzato diverso reato sia connesso con quello oggetto della autorizzazione (arg. da Cass. n. 29194/21).

Con riferimento all'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità del capo d'imputazione sub 1), spiegata ex art. 429, co. 2, c.p.p. dalla Difesa nella fase della proposizione delle questioni preliminari e ribadita nella memoria prodotta in sede di discussione con riferimento alla posizione dell'imputato COCI Sebastiano, osserva il Tribunale che la contestazione è invero sufficientemente specifica e tale quindi da consentire la piena estrinsecazione del diritto di difesa, secondo i canoni tradizionalmente sanciti dalla giurisprudenza di legittimità: *"Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. (Fattispecie in materia di truffa, nella quale il fatto contestato a ciascun imputato risultava in modo sufficientemente dettagliato dal capo di imputazione integrato da schede riepilogative, predisposte dalla polizia giudiziaria e inserite nel fascicolo processuale)" (Cass. n. 36438/15; Cass. n. 2741/15; Cass. n. 10033/17).*

La conclusione trova conforto nella circostanza che l'imputato si è profusamente e dettagliatamente (e, sull'accusa principale, anche vittoriosamente) difeso nel merito delle imputazioni ascrittegli.

Infondata è anche l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata – previa richiesta d'esclusione delle contestate circostanze aggravanti – in sede di discussione dalla Difesa di SCINARDO TENGGI Giuseppe.

Sul punto, premesso che la questione della (dedotta in)competenza territoriale era stata già affrontata, sotto vari aspetti, e decisa (e rigettata) da questo Tribunale in fase di vaglio delle questioni preliminari, è sufficiente richiamare il pacifico orientamento in forza del quale *“È precluso al giudice di dichiarare l'incompetenza per territorio quando l'individuazione di un diverso locus commissi delicti consegua ad un mutamento dell'imputazione intervenuto nel corso del dibattimento”* (Sez. 1, Sentenza n. 26699 del 23/05/2013 Cc. (dep. 19/06/2013) Rv. 256050 – 01). In motivazione, la Suprema Corte ha argomentato nel senso che, *“secondo quanto disposto dall'art. 21 c.p.p., comma 2, l'incompetenza per territorio non può più essere rilevata (o eccepita) dopo la conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, oltre il termine per la valida proposizione delle questioni preliminari in dibattimento, ossia oltre il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti. Non rileva che l'apprezzamento dell'incompetenza sia stato determinato dal mutamento dell'imputazione, perché il legislatore, nel fissare un termine preclusivo alla rilevazione dell'incompetenza territoriale proprio nell'inizio della fase dibattimentale, non può non aver considerato che l'istruzione dibattimentale è il luogo processuale in cui fisiologicamente si collocano i rimaneggiamenti dell'imputazione. E' allora da ritenersi che, non facendosi carico di modulare diversi termini di preclusione per la rilevazione delle questioni di competenza territoriale, il legislatore abbia inteso privilegiare le ragioni di efficienza, evitando che il radicamento della competenza ad inizio della fase processuale (fatti salvi i casi di riproposizione di eccezioni validamente avanzate ma rigettate) possa essere messo in discussione, per qualsivoglia ragione, una volta che il tema centrale ed esclusivo del processo sia l'accertamento nel merito della pretesa punitiva”*.

Alla luce di tutto quanto detto, la competenza territoriale resta correttamente radicata presso questa Autorità Giudiziaria.

Infondata si appalesa anche l'eccezione, spiegata dalla Difesa di FARANDA Aurelio Salvatore, tendente a far valere la preclusione processuale discendente dal giudicato formatosi sul proc. pen. n. 839/15 R.G.T., definito dal Tribunale di Caltagirone giusta sentenza (irrevocabile) emessa in data 26.3.2021 (quindi, successiva all'instaurazione di questo processo).

Sul punto, è necessario premettere che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 34655/05, sganciando il principio della preclusione processuale al secondo giudizio dal giudicato formale, ha pure affermato che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. Tale affermazione risulta confermata anche da numerose pronunce successive secondo le quali in caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria), di più procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione, assumendo, in assenza di un'espressa disposizione normativa, diretto rilievo il principio di "consumazione" del potere medesimo, correlato a quello di "preclusione", del quale costituisce espressione il divieto di bis in idem dopo la formazione del giudicato; ne consegue che, nell'ambito del secondo procedimento, va chiesta e disposta l'archiviazione ovvero, nel caso in cui l'azione penale sia già stata esercitata, ne va dichiarata l'improcedibilità con sentenza (Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, Rv. 240783): v. da ultimo, Cass. n. 45858/19.

In termini conclusivi, *"la regola della preclusione-consumazione del potere di decisione può valere esclusivamente all'interno dello stesso processo"* (Cass., Sez. Un., n. 34655 cit.), laddove il conflitto positivo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie (Cass. n. 31357/20; Cass. n. 27677/13).

In ogni caso, l'eccezione è infondata nel merito, al riguardo essendo sufficiente richiamare e fare applicazione del pacifico insegnamento

giurisprudenziale secondo il quale *“In tema di reati associativi, il divieto di bis in idem posto dall’art. 649 cod. proc. pen. non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose, risultando esso violato solo ove risultino sovrapponibili i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’identità dei due sodalizi cui avevano aderito i ricorrenti, siccome aventi un differente programma delittuoso, operavano in aree geografiche ed epoche solo parzialmente coincidenti, nonché con compagini soggettive in parte diversificate)”* (Cass. n. 36555/20). In parte motiva, la Suprema Corte non mancò di osservare che *“Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il divieto di bis in idem previsto dall’art. 649 cod. proc. pen. non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose; e che, in ogni caso, in tema di reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del ne bis in idem, anche in rapporto alla commissione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014, Balzano, Rv. 261708). Nella medesima ottica, sia pur con riferimento alla materia delle misure cautelari, si è significativamente sostenuto che non si possa parlare di ‘stesso fatto’ laddove non vi sia stato solo mutamento nella composizione soggettiva di una associazione criminosa, ma si possa affermare che si sia stata la nascita di una compagine diversa, avente ad oggetto condotte delittuose distinte da quelle che avevano interessato un preesistente differente sodalizio (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 12984 del 16/02/2006, Locorotondo, Rv. 233807)”*.

Orbene, allo scrutinio ed alla successiva affermazione di responsabilità di FARANDA Aurelio Salvatore in relazione al delitto associativo a lui ascritto in questo processo al capo 1) dell’imputazione non è d’ostacolo la circostanza che il prevenuto sia stato mandato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per la partecipazione ad altra associazione, pur finalizzata a truffe ai danni dell’Agea, contestata nell’altro processo come operante a *“Caltagirone, Grammichele, Lentini*

ed altre parti del territorio nazionale, dal 2008 in permanenza” (capo A): anzi, dalla lettura dell'imputazione e delle motivazioni della sentenza n. 306/21 emerge in modo palese trattarsi di tutt'altra compagine associativa, invero operante in concreto in un contesto temporale antecedente a quello oggetto dei fatti in questa sede contestati e con altre modalità esecutive, tipiche di un non ancora compiutamente affinato approccio di FARANDA Aurelio Salvatore a questa tipologia di attività criminosa, sì come posta in essere con gli operatori lentinesi Fiscicaro Sebastiano e Giudice Grazia; laddove, questo processo ha focalizzato l'oggetto sull'evoluzione delle specifiche capacità criminali di FARANDA Aurelio Salvatore dovuta alla contaminazione seguita alla conoscenza dell'operatore cesarese CAPUTO Antonino e dell'operatore catanese VECCHIO Giovanni, secondo una scansione “evolutiva” che verrà descritta in dettaglio in seno alla trattazione della fattispecie associativa capeggiata dall'imputato in oggetto e facendo ricorso – quali associati – a tutt'altra serie di soggetti, soprattutto nella veste di prestanome.

In definitiva, rispetto alla fattispecie già (adesso) giudicata, in questo processo si è al cospetto di diversità di contesto temporale, territoriale, esecutivo e soggettivo, ciò cui consegue l'infondatezza, anche nel merito, della spiegata eccezione.

Parimenti non meritevole d'accoglimento è la medesima eccezione, per vero solo adombrata dalla Difesa in seno alla “*ulteriore memoria difensiva*”, del 19.9.2022, avente ad oggetto la condotta contestata (anche) a FARANDA Aurelio Salvatore al capo 135).

È, infatti, noto – ferma restando la superiore, assorbente, premessa di carattere processuale – che “*In tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo*” (Cass. n. 17252/20), vaglio che sarebbe in ogni caso precluso dalla mancata allegazione e dimostrazione del tempo dell'esercizio penale

davanti all'Autorità Giudiziaria calatina e che, in nessun caso, porterebbe all'applicazione del divieto di secondo giudizio per tutto quanto esposto.

Capo 1

Imputati

ARMELI MOCCIA Giuseppe, ARMELI MOCCIA Rita, CALCO' LABRUZZO Gino, COCI Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio, CRASCI' Sebastiano, CRAXI' Sebastiano, FARANDA Antonino (cl.'41), FARANDA - Aurelio Salvatore, FARANDA Davide, FARANDA Emanuele Antonino, FARANDA Gaetano, FARANDA Gianluca, FARANDA Massimo Giuseppe, FARANDA Rosa Maria, BARBAGIOVANNI Calogero, BONTEMPO Gino, [BARBAGIOVANNI Carmelo, BONTEMPO Sebastiano (cl.'69), BONTEMPO Giuseppe (cl.'64), MARINO GAMMAZZA Giuseppe, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (cl. '82), per i quali si procede separatamente], BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), BONTEMPO Salvatore, CALA' LESINA Salvatore, COCI Domenico, [CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe per il quale si è proceduto separatamente], CONTI MICA Sebastiano, CONTI TAGUALI Ivan, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'82), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'85), GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69),

Art. 416 bis comma 1, 2 e 4 c.p., per avere fatto parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, operante nella fascia tirrenica della provincia di Messina (cd. "famiglia tortoriciana", nella sua articolazione del gruppo dei "Bontempo Scavo" e del gruppo dei "Batanesi"), finalizzata - mediante la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo - alla commissione di una indeterminata serie di delitti, anche contro il patrimonio (tra cui le truffe aggravate perpetrate - anche mediante intestazioni fittizie di imprese - a danno dell'Unione Europea e dell'AGEA, di cui ai capi che seguono), nonché al controllo, in modo diretto o indiretto, di attività economico imprenditoriali, di concessioni e autorizzazioni, e comunque alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti

per sé e per gli altri;

con i seguenti ruoli e con le condotte di seguito specificate:

famiglia dei Bontempo Scavo

FARANDA Aurelio Salvatore, promuovendo, programmando e coordinando - quale referente apicale di tutti gli altri indagati - le attività criminose dell'associazione nel settore delle truffe all'Unione Europea ed all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per il conseguimento (senza titolo) di ingenti somme conferite quali sovvenzioni pubbliche e contributi alla produzione agricola (fondi FEAGA) ed allo sviluppo rurale (fondi FEASR); curando personalmente i contatti con esponenti apicali di altre consorterie mafiose (gruppo di Mistretta; famiglia "Brunetto"; famiglia "La Rocca" di Caltagirone) al fine di determinare la spartizione concordata dei terreni che gli esponenti (ovvero, i prestanome) di ciascun gruppo mafioso avrebbero successivamente (e falsamente) elencato, nelle plurime domande di sovvenzione da presentarsi all'AGEA, quali asseriti titoli per il conseguimento delle sovvenzioni medesime; occupandosi altresì dei rapporti con il notaio PECORARO [per il quale si procede separatamente] ai fini della predisposizione di atti di donazione strumentali alla creazione di un apparente (ma, in realtà, non veritiero) titolo di conduzione, in capo a membri dell'associazione, di terreni appartenenti a soggetti o enti terzi (atti di donazione ove il dante causa si dichiara, contrariamente al vero, titolare dei predetti terreni per usucapione non accertata giudizialmente, e l'avente causa, pienamente al corrente della falsità della dichiarazione predetta, accetta di acquisire i terreni formalmente "a proprio rischio"); ***FARANDA Massimo Giuseppe*** (fratello di ***FARANDA Aurelio Salvatore***), costituendo ed intestando a se - ovvero a dei prestanome - plurime imprese fittizie destinate esclusivamente all'illecito conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura erogate dall'Unione Europea tramite l'AGEA; nonché occupandosi dei rapporti con esponenti del gruppo mafioso dei "Batanesi" al fine di definire una spartizione concordata delle particelle di terreno da utilizzarsi quale asserito titolo nella predisposizione delle domande di contributo destinate all'AGEA;

COCI Sebastiano (suocero di ***FARANDA Gianluca***, a propria volta fratello

di FARANDA Aurelio Salvatore e FARANDA Massimo Giuseppe), fungendo da intermediario tra FARANDA Aurelio Salvatore ed una ulteriore organizzazione criminale operante (nel settore delle truffe all'AGEA) presso Emma e Capizzi; costituendo ed intestando a se - ovvero alla figlia COCI Carolina - plurime imprese fittizie destinate esclusivamente all'illecito conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura erogate dall'Unione Europea tramite l'AGEA;

FARANDA Gaetano (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore e di FARANDA Massimo Giuseppe) e **CRAXI' Sebastiano** (cognato di FARANDA Gaetano), costituendo e gestendo cartolarmente le società (fittizie) necessarie all'organizzazione per presentare le domande di contribuzione; producendo la documentazione falsa da inserire nei fascicoli aziendali delle ditte e società riferibili all'associazione; occupandosi delle modifiche relative all'identità dei rappresentanti legali delle imprese fittizie al fine di sostituire gli indagati ai quali - a causa di indagini in corso - non potevano essere ulteriormente intestate imprese agricole; mantenendo i rapporti con i numerosi prestanome per conto dell'associazione e con i singoli operatori <lei CAA deputati alla predisposizione e l'inoltro delle domande;

ARMELI MOCCIA Giuseppe (cognato di FARANDA Massimo Giuseppe), **ARMELI MOCCIA Rita** (moglie di FARANDA Massimo Giuseppe), **CRASCI' Lucio Attilio**, **CRASCI' Sebastiano** (cugino di CRAXI' Sebastiano), **FARANDA Antonino** (cl. '41; padre di FARANDA Aurelio Salvatore, di FARANDA Massimo Giuseppe, di FARANDA Gaetano, di FARANDA Emanuele Antonino, di FARANDA Davide, di FARANDA Gianluca), **FARANDA Davide** (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe e FARANDA Gaetano), **FARANDA Emanuele Antonino** (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore), **FARANDA Gianluca** (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe e FARANDA Gaetano), **FARANDA Rosa Maria** (figlia di FARANDA Massimo Giuseppe), coadiuvando gli altri membri dell'associazione nella predisposizione della documentazione falsa prodromica all'illecito ottenimento delle sovvenzioni pubbliche, fornendo assistenza logistica e costituendo, anche

a proprio nome, soggetti giuridici fittizi riconducibili all'organizzazione ed esclusivamente funzionali alla presentazione delle domande di contribuzione; In Tortorici, Messina e territori limitrofi, dall'anno 2010 sino all'attualità;

famiglia dei Batanesi

BARBAGIOVANNI Calogero:

con il ruolo di uomo di fiducia di Bontempo Sebastiano, detto biondino, commettendo il delitto indicato al capo 12) della rubrica; dedicandosi ad attività di narcotraffico, per come indicato ai capi 7),8), 9), 10); compiendo altre attività utili per conto dell'associazione mafiosa, quali ad esempio, assicurare controllo di un bacino d'acqua artificiale in località Centuripe;

BARBAGIOVANNI Carmelo, detto "muzzuni":

con il ruolo di addetto al mantenimento degli affiliati reclusi, in particolar modo di CONTI MICA Sebastiano

BONTEMPO Gino:

commettendo truffe finalizzate a detta percezione, per come indicato al capo 17), gestendo talune imprese attraverso le quali venivano realizzati profitti ingiusti, avvalendosi di prestanome per come indicato ai capi 120) e 121);

BONTEMPO Giuseppe:

partecipando a riunioni tra associati; assicurando, su indicazione del fratello Bontempo Sebastiano, uappu, capo dei batanesi, il controllo di appezzamenti di terreno in località Centuripe e il controllo di canali irrigui in c.da Caracaci di Centuripe; veicolando direttive ricevute dal fratello Bontempo Sebastiano dal carcere agli altri associati; avanzando per conto dei Batanesi richieste estorsive ad imprenditori e ricevendo talora il danaro dagli imprenditori sottoposti a estorsione; mantenendo i rapporti con altre famiglie mafiose della provincia di Messina; svolgendo per conto dell'associazione attività di coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti.

In Tortorici dal 1997 (capo così modificato all'udienza del 18.11.2020);

BONTEMPO Sebastiano, cl.'69, detto uappu:

con il ruolo di capo della famiglia batanese, coordinando tutte le attività, anche economiche, della famiglia mafiosa; commettendo i delitti di cui ai capi 4), 13), 131); garantendo il controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi

comunitari erogati dall' A.G.E.A., gestendo talune imprese, fittiziamente intestate a prestanome, attraverso le quali venivano realizzati profitti ingiusti; gestendo anche il traffico di stupefacenti per come indicato al capo 4);

BONTEMPO Sebastiano, cl.'72:

partecipando a riunioni tra associati presso il ristorante La Quercia e presso il chiosco del "uappu";

mantenendo contatti con il sodale Calà Lesina Salvatore, per il tramite di Costanzo Zammataro Giuseppe; assicurando il controllo di un bacino d'acqua artificiale nel territorio di Centuripe; dirimendo controversie relative al possesso di terreni; commettendo i delitti di cui ai capi, 98), 99),100),101), 102), 103), 123), 124), 125) nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall' A.G.E.A., gestendo imprese fittiziamente intestate a prestanome, attraverso le quali venivano realizzati profitti ingiusti;

occupandosi con ruolo di vertice de! traffico di stupefacenti per come indicato ai capi 7),8),10);

BONTEMPO Salvatore:

ribadendo, in più occasioni, con violenza, il controllo del territorio da parte della famiglia mafiosa, unitamente a Conti Mica Antonino (già ritenuto partecipe dell'associazione medesima); partecipando a summit chiarificatori diretti dal sodale Marino Gammazza Giuseppe, storico appartenente al gruppo mafioso; dedicandosi al traffico di stupefacenti per come indicato al capo 4); informando il cognato Prutti Giovanni, appartenente alla criminalità organizzata mafiosa, del rinvenimento di microspie presso il ristorante la Quercia, ove si erano svolti degli incontri tra gli associati;

accompagnando Conti Mica Sebastiano anche allorquando questi poneva in essere atti intimidatori in danno di Marino Agostino Antonino (detto Gammazza), per come indicato al capo 15), funzionali ad assicurare un più penetrante controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;

CALA' LESINA Salvatore:

agevolando la penetrazione ed il consolidamento della famiglia mafiosa butanese nel settore de! controllo di appezzamenti di terreno, funzionali alla percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'AGEA, anche attraverso

*l'operato del funzionario colluso Scinaro Tenghi Giuseppe;
favorendo i contatti tra la famiglia mafiosa batanese ed altre organizzazioni
mafiose siciliane, mettendo a disposizione la sua dimora per summit mafiosi,
cui i batanesi prendevano parte tramite Costanzo Zammataro Giuseppe, cl.
82, per il controllo del territorio;*

COCI Domenico:

*trafficcando in stupefacenti, unitamente al di lui suocero Conti Mica
Sebastiano, per come indicato al capo 4);*

*accompagnando Conti Mica Sebastiano, in varie occasioni indicative di una
condivisione delle finalità della famiglia mafiosa, tra le quali quelle relative a
taluni incontri con Marino Agostino Antonino, funzionali al controllo dei
contributi comunitari erogati dall'A.G.E.A.;*

*rendendosi intestatario fittizio di plurime imprese, attraverso le quali venivano
percepiti in maniera fraudolenta detti contributi anche nell'interesse della
famiglia dei Bontempo Scavo, che agiva attraverso Faranda Aurelio Salvatore
e Cocci Sebastiano, zio di Domenico, per come indicato ai capi 235), 236), 237),
238), 309), 310), 311), 312);*

[CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe:

*ponendo a disposizione il ristorante "la Quercia", da egli gestito, per riunioni
della famiglia mafiosa, informando i sodali del rinvenimento di microspie
presso il suddetto locale, ed operando nel settore del recupero di crediti];*

CONTI MICA Sebastiano:

*commettendo il delitto di estorsione di cui al capo 15), finalizzato ad assicurare
un più capillare controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione
fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;*

trafficcando in stupefacenti, per come indicato al capo 4);

CONTI TAGUALI Ivan:

*ponendo a disposizione il suo locale di barberia per incontri tra associati,
mediando tra loro i relativi contatti, anche funzionali ad appuntamenti;
fornendo supporto logistico, procurando utenze cellulari; dedicandosi ad
attività di narcotraffico per come indicato al capo 4);*

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, cl.'82:

mediando i contatti tra lo zio Galati Giordano Vincenzo ed esponenti di Cosa

Nostra Siciliana, operanti in territorio palermitano (Tony Maranto, in particolare;

partecipando a summit mafiosi presso la dimora di Cala Lesina Salvatore, cui prendevano parte anche esponenti della criminalità organizzata catanese, per dirimere plurime questioni attinenti al controllo del territorio; occupandosi, tra l'altro, del recupero di beni rubati e della individuazione degli autori dei relativi furti; mantenendo i contatti con il funzionario colluso Scinaro Tenghi Giuseppe, per procurare la percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;

commettendo i delitti indicati ai capi 83), 84), 85), 86), 126) 127), 128), gestendo plurime imprese anche intestate a prestanome, e realizzando profitti e vantaggi ingiusti per sé per altri;

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, cl.'85:

partecipando ad un incontro con gli altri associati, presso un chiosco gestito da Bontempo Sebastiano, uappu; prendendo parte ai citati summit, tenuti presso la dimora di Cala Lesina Salvatore, o ricevendo, comunque, da Costanzo Zammataro Giuseppe, cl. 82, confidenze relative alle questioni criminali ivi discusse; occupandosi del recupero di beni rubati, quale punto di riferimento per il controllo del territorio;

COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, cl.'82 (genero di Bontempo Gino):

gestendo, anche attraverso prestanome, plurime imprese, attraverso le quali la famiglia mafiosa otteneva il controllo nella percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A., commettendo i delitti di cui ai capi 16), 17), 120) della rubrica, e realizzando profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri.

GALATI GIORDANO Vincenzo, detto lupin:

mantenendo, quale soggetto di vertice dei batanesi, contatti, e partecipando ad incontri con esponenti della mafia palermitana (Tony Maranto, in particolare), per sottoporre ad estorsione talune imprese originarie delle zone controllate dai batanesi;

occupandosi, tra l'altro, di dirimere controversie originate da furti di bestiame e di autovetture, procurando, grazie al controllo operato dalla famiglia, il recupero della refurtiva o la corresponsione del relativo controvalore, in favore dei soggetti che avevano subito tali sottrazioni, e beneficiavano della

"protezione" della famiglia;

gestendo, anche attraverso prestanome, plurime imprese, attraverso le quali la famiglia mafiosa otteneva il controllo nella percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A., commettendo i delitti di cui ai capi 87), 88), 89), 90), 91), 92), 93), 94), 95), 96), 97), 98), 99), 100, 101), 102) 103), 122), e realizzando profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri.

[MARINO GAMMAZZA Giuseppe:

dirimendo, quale storico appartenente all'associazione mafiosa, controversie insorte tra componenti della famiglia batanese e della famiglia dei Bontempo Scavo; assicurandosi il controllo di taluni appezzamenti di terreno a dispetto di altri interessati non associati;]

CALCO LABRUZZO Gino

quale referente della famiglia mafiosa per il territorio di Montalbano Elicona, partecipando a summit, cui prendevano parte anche esponenti della criminalità organizzata catanese, per dirimere questioni attinenti al controllo del territorio, ed alla gestione di appezzamenti di terreno; dedicandosi al compimento di estorsioni (per procurarsi i terreni), e truffe in danno dell' A.G.E.A., favorendo un capillare controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.;

Con il ruolo di promozione, direzione e organizzazione quanto a BONTEMPO Sebastiano (cl.'69), BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), CONTI MICA Sebastiano, GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69).

Fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. per tutti per essere l'associazione armata.

In Tortorici e territori limitrofi, nelle seguenti date:

per BARBAGIOVANNI Calogero, acc. nell'anno 2016 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione de/la misura cautelare nel presente procedimento);

per BARBAGIOVANNI Carmelo, dal giugno 2009 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

per BONTEMPO Gino acc. nell'anno 2016 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

[per BONTEMPO Giuseppe, acc. nell'anno 2016 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)];

[per BONTEMPO Sebastiano (cl. 69), dal 7.11.1995 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)];

per BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), dal 10.4.2003 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

per BONTEMPO Salvatore, acc. nell'anno 2016 e 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

per CALA LESINA Salvatore, acc. nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

per COCI Domenico, acc. nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

[per CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe, dal 7.11.1995 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)];

per CONTIMICA Sebastiano, dal 7.11.1995 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

per CONTI TAGUALI Ivan, acc. nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

per COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'82), dal 2013 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

per COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'85), acc. nell'anno 2016 e 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

[per COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (cl.'82), nell'anno 2016 e 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)];

per GALATI GIORDANO Vincenzo, dal 29.05.2009 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

[per MARINO GAMMAZZA Giuseppe, dal 10.04.2003 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento)];

per CALCO Labruzzo Gino, acc. nell'anno 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento);

Le caratteristiche dell'associazione mafiosa, le precedenti statuizioni e la sua evoluzione.

In ordine logico occorre comunque prima soffermarsi sulle caratteristiche in generale dell'associazione di stampo mafioso che viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti.

L'art. 416 bis c.p. segue lo schema definitorio tipico dei reati associativi di natura politica poiché descrive analiticamente il metodo e le modalità comportamentali che connotano l'associazione; sul terreno delle finalità perseguite però l'associazione di tipo mafioso è l'unico esempio di organizzazione della criminalità comune che affianca al fine di commettere delitti anche altri scopi che, a rigore, non costituiscono di per sé un reato, ma diventano penalmente rilevanti in relazione al metodo impiegato per perseguirli.

Sotto il profilo relativo all'apparato strumentale proprio dell'associazione di tipo mafioso, si osserva che l'insieme dei mezzi sui quali si basa il metodo mafioso, viene individuato dall'art. 416 bis c.p.p. mediante la fissazione di **tre parametri** caratterizzanti costituiti a) dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, b) dalla condizione di assoggettamento e c) dalla condizione di omertà.

Deve subito chiarirsi che il *“ricorso alla forza di intimidazione ed alla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”* non costituisce una modalità di realizzazione delle condotte tipiche del reato poste in essere dai singoli associati, posto che queste si esauriscono nel fatto in sé di associarsi ovvero di promuovere, dirigere o organizzare il sodalizio, apportando un maggiore o minore contributo all'esistenza dell'ente; il ricorso agli indicati strumenti costituisce infatti l'elemento strutturale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione; dal che consegue che, ai fini della configurabilità del reato associativo di cui all'art 416 bis c.p., non è necessario provare che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto da ciascuno degli associati, essendo sufficiente che costoro però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di disporre di quei mezzi, che costituiscono il loro necessario apparato strutturale rispetto al conseguimento dei fini dell'associazione; quindi, la forza intimidatrice non è una modalità di realizzazione

della condotta dei singoli associati, ma un elemento strumentale rispetto al conseguimento dei fini dell'associazione, elemento che la norma fa derivare direttamente dal vincolo associativo senza ricondurlo a concreti atti di intimidazione posti in essere dagli appartenenti alla organizzazione stessa; sicché, perché si configuri il reato di associazione di tipo mafioso e si riconosca la responsabilità dei singoli associati, non è necessario che essi abbiano dato e diano esecuzione concreta a specifici atti diretti ad intimidire; se però ciò in concreto si verifici allora il compimento di concreti atti intimidatori si rifletterà sulla prova del reato associativo come indice di una particolare attenzione rivolta dagli associati al mantenimento di una forza intimidatrice già acquisita (ex plurimis Cassazione Penale, sezione feriale, sentenza n. 44315 del 12.9.2013); la forza di intimidazione del vincolo associativo è un elemento oggettivo di fattispecie ed un'associazione potrà considerarsi "di tipo mafioso" quando essa abbia acquisito una sufficiente fama di violenza e di potenzialità sopraffattrice sul territorio di riferimento ed abbia, quindi, sviluppato intorno a sé una carica autonoma di intimidazione diffusa, destinata a costituire l'elemento cardine della sua struttura organizzativa: detto particolare elemento strutturale deve essere idoneo a produrre assoggettamento ed omertà anche indipendentemente dalla perpetrazione di atti concreti di intimidazione e deve essere ricollegabile allo stesso vincolo associativo e non già a fattori ad esso estranei.

Appare condivisibile, pertanto, il riferimento fatto da autorevoli studiosi del fenomeno criminale in parola ad un livello per così dire "inerziale" di sfruttamento della carica intimidatoria, ancora non volto attivamente verso la specifica realizzazione del programma criminoso così come deve aderirsi alla conclusione secondo cui detto primo livello debba essere considerato esso stesso come elemento oggettivo di fattispecie e deve, pertanto, essere attuale e non meramente potenziale, così come deve essere attuale e non meramente potenziale quella "diffusa propensione al timore nei confronti del sodalizio" che costituisce il generico assoggettamento dei consociati, risolto passivo della carica intimidatoria autonoma (e del suo sfruttamento inerziale) e che si atteggia come elemento strumentale che entra a fare parte dei mezzi di cui il sodalizio dispone e, di conseguenza, va considerato pure come elemento oggettivo di fattispecie.

Per contro, il successivo sfruttamento "attivo" e "mirato" della carica

intimidatoria autonoma, attivamente e concretamente finalizzato alla realizzazione degli scopi tipici del sodalizio attraverso la creazione di aree di assoggettamento specifico e compiuto non costituisce un elemento oggettivo di fattispecie ma è oggetto del programma associativo: quindi può essere anche solo potenziale, così come anche solo potenziale può essere l'avvalersi di specifiche condizioni di assoggettamento e di omertà generate di volta in volta -attraverso lo sfruttamento "attivo" della carica intimidatoria- nell'ambito delle attività volte a realizzare il programma associativo.

Pare corretto concludere che la forza di intimidazione del vincolo associativo produce sempre una prima soglia di assoggettamento generico nel senso sopra precisato e può ingenerare, se ed in quanto attivamente sfruttata, condizioni specifiche di assoggettamento e di omertà in vista della realizzazione del programma criminoso.

Per altro verso, lo sfruttamento "attivo" della carica intimidatoria autonoma è destinato a produrre condizioni specifiche di assoggettamento e di omertà, sia operando in via esclusiva sia operando con il sostegno di comportamenti direttamente minacciosi: a loro volta, le condizioni di assoggettamento e di omertà così ingenerate sono destinate a fungere da ulteriori "strumenti" secondari che, da un lato rafforzano l'apparato strutturale associativo e dall'altro incontrano un diretto utilizzo -rientrante nella sfera del dolo specifico- in vista della realizzazione del programma criminoso.

Ne consegue, sotto il profilo probatorio, che le circostanze atte a fornire la prova dell'assoggettamento specifico e quindi dell'avvenuto sfruttamento "attivo" della carica intimidatoria autonoma possono essere le più varie, ma attengono non tanto a comportamenti attivi di intimidazione quanto a condizioni passive di timore: più specificamente esse attengono alla condizione di paura in cui versano i non associati di fronte all'associazione ed ai vantaggi che quest'ultima può trarre da tale condizione.

In altri termini, geneticamente la carica intimidatoria connota la struttura stessa del sodalizio e di esso costituisce elemento ineludibile (*ex plurimis* Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 2402 del 23.6.1999).

L'assoggettamento e l'omertà, vale a dire i due ulteriori parametri caratterizzanti il "metodo mafioso", si presentano quindi come il necessario e

conseguenziale portato del primo parametro caratterizzante, costituito dalla carica intimidatoria autonoma: quest'ultima, infatti, si configura come tale proprio in funzione dell'assoggettamento e dell'omertà che essa è in grado di produrre creando un effettivo stato di paura all'esterno dell'associazione. Assoggettamento ed omertà sono, inoltre, due elementi tra loro difficilmente scindibili, posto che il primo costituisce la premessa immediata per la seconda: l'omertà si manifesta, infatti, come un particolare atteggiamento che viene assunto al soggetto passivo di un assoggettamento di tipo mafioso. L'omertà segnatamente consiste nel rifiuto incondizionato e tendenzialmente assoluto a collaborare con gli organi statali non soltanto per timore di rappresaglie o per volontà di proteggere la consorte di cui si fa parte, ma anche per la tendenza a negare ogni legittimazione a qualsiasi "interferenza" dello Stato e dei pubblici poteri in genere negli affari del gruppo. Sul piano meramente giuridico, l'omertà va, più limitatamente, intesa come rifiuto sufficientemente generalizzato a collaborare con organi dello Stato aventi funzioni inquirenti e giudicanti e derivante dalla paura che si nutre nei confronti del sodalizio criminoso operante del quale si sia subita una prevaricazione ovvero del quale si conoscano aspetti penalmente rilevanti, ovvero sul quale si sia chiamati a riferire ciò che si sa. E' stato correttamente evidenziata, tuttavia, la necessità che tale rifiuto non sia dettato da motivi contingenti, non abbia un carattere episodico ed occasionale, non trovi una spiegazione esauriente sul piano processuale, non sia dovuto ad un interesse personale e non possa quindi che ricollegarsi all'essenza stessa del vincolo associativo mafioso ed alla naturale potenzialità intimidatrice che da esso promana (Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 612 del 11.1.2000).

Pur dovendosi concludere nel senso che l'omertà sia un elemento fondamentale di tipizzazione della fattispecie associativa in esame, deve ribadirsi che, ai fini della configurabilità del reato non è necessaria la presenza di un'omertà immanente e permanente, ma è sufficiente che la carica intimidatoria autonoma propria del sodalizio sia capace di ingenerare specifiche condizioni di omertà.

Confrontando la tematica in esame con gli episodi di rottura della omertà che si manifestano nel fenomeno del pentitismo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che le situazioni di omertà rilevanti ai fini della configurabilità del reato associativo in esame *"non debbono essere così assolute ed invincibili da non consentire smagliature e da essere -pertanto- non compatibili con testimonianze,*

chiamate in correità o costituzione di parte civile da parte delle vittime" (Cass. pen. 11.02.1994, De Tommasi).

Pertanto, la mera presenza di imputati collaboranti (situazione nella fattispecie in esame verificatasi con la collaborazione dei tre coimputati BARBAGIOVANNI Carmelo , MARINO GAMMAZZA Giuseppe e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore) che accettano di riferire ciò che sanno in un determinato sodalizio non può avere l'effetto di neutralizzare le prove che siano state acquisite circa l'esistenza di una carica intimidatoria promanante da quel sodalizio e circa la sua idoneità a ingenerare assoggettamento ed omertà.

Spesso saranno proprio situazioni specifiche di omertà a contribuire utilmente a formare la prova della forza di intimidazione del vincolo associativo: così costituirà un sintomo della carica intimidatoria autonoma promanante da un gruppo mafioso un numero esorbitante di testimonianze reticenti che, in base ad un ragionamento logico che proceda per esclusione, non sia altrimenti spiegabile se non alla luce del timore diffuso prodotto dal gruppo sulla cui attività i testimoni sono chiamati a deporre, tanto più se questo tipo di reticenza si manifesta anche in ordine a circostanze marginali o di scarso rilievo e addirittura senza bisogno che questo o quel testimone sia minacciato direttamente e esplicitamente.

In questo quadro, anche ritrattazioni di dichiarazioni testimoniali già rese e che siano assistite da riscontri obiettivi, saranno normalmente considerabili come un riflesso di omertà derivante da intimidazione, a meno che non presentino motivazioni contingenti di altro genere.

Mette conto osservare, in particolare, che ciò che è necessario e sufficiente ai fini della configurabilità del reato di cui si discute sono soltanto i riflessi esterni della forza di intimidazione del vincolo associativo e quindi le condizioni esterne di assoggettamento e di omertà. Ma nulla esclude che eventuali risultanze relative ai riflessi interni di tale forza intimidatrice possano, comunque, contribuire a formare la prova dell'apparato strutturale mafioso, ancorché esse siano di per sé sole insufficienti fini della configurabilità del reato: si fa riferimento alla eventualità che la particolare carica intimidatoria promanante dal sodalizio possa riflettersi anche sugli stessi associati, in virtù del timore suscitato dalla ferocia con cui vengono notoriamente puniti tradimento ed insubordinazione. In tema, è il caso di aggiungere che in ogni caso i riflessi della forza intimidatrice interni

all'associazione non potranno mai essere invocati da un associato come scriminante della propria condotta, dal momento che egli stesso, aderendo all'associazione, si è messo consapevolmente nella condizione di poterne subire la forza intimidatrice: la condotta incriminata, infatti, consiste proprio nell'aderire a un sodalizio nella consapevolezza che esso persegue fini imprenditorial-criminali traendo sistematicamente vantaggio dall'intimidazione diffusa che da esso promana.

Requisito indefettibile di ogni organizzazione criminosa è l'organizzazione. La struttura organizzativa della comune associazione per delinquere, che non viene minimamente definita dall'art. 416 bis c.p.p., è stata determinata dalla elaborazione dottrina e giurisprudenziale attraverso il richiamo ai mezzi di cui deve disporre l'associazione, ai rapporti che devono intercorrere tra i vari componenti, alla distribuzione dei compiti e a tutti quegli elementi da cui può desumersi la stabilità e l'organizzazione interna.

Benché non sia necessario che quest'ultima sia un'organizzazione particolarmente complessa, è richiesto che sia caratterizzata da stabilità e permanenza, nel senso che essa deve essere tale da perpetuare nel tempo la sua stessa esistenza, sì da essere del tutto autonoma rispetto alle singole fasi di attuazione del programma criminoso.

In altri termini, l'elemento organizzativo non deve coincidere con la mera attività preparatoria dei singoli reati fine ma deve risolversi in una struttura che si riveli idonea ad essere "nuovamente e ripetutamente utilizzata anche dopo che determinati delitti-scopo siano stati ormai effettivamente commessi e ciò attraverso una distribuzione di ruoli, all'interno del sodalizio che siano anche "strumentali" rispetto all'esistenza dell'associazione in sé e per sé considerata e ai quali si ricolleggi la sua effettiva idoneità a perdurare nel tempo".

Sotto il profilo probatorio, ferma restando la necessità della prova di un'organizzazione stabile e permanente del sodalizio, per l'associazione mafiosa tale prova può essere raggiunta anche (per non dire principalmente) attraverso la prova dell'apparato strumentale tipico, posto che la carica intimidatoria autonoma e i suoi due risvolti in termini di assoggettamento e di omertà, sono i principali fattori di stabilità della struttura organizzativa e costituiscono una spia della sua natura permanente e della sua idoneità ad operare nel lungo termine; la struttura

organizzativa di un'associazione di tipo mafioso potrà ritenersi sufficientemente dimostrata ed idonea rispetto alle finalità indicate nell'art. 416 bis c.p., quando essa si basi su una forza intimidatrice scaturente dallo stesso vincolo associativo, tale da produrre assoggettamento ed omertà e tale da garantire che non venga meno il "patrimonio" di assoggettamento e di omertà già acquisito.

Una volta dimostrata la sussistenza di una organizzazione caratterizzata da un apparato strutturale-strumentale basato sull'intimidazione, sull'assoggettamento e sull'omertà, occorre, per affermare la responsabilità del singolo, provare la sua consapevole appartenenza al sodalizio e la sua adesione al programma associativo.

La condotta punibile deve considerarsi realizzata se risultano dimostrati, sul piano oggettivo, l'inserimento strutturale del singolo in una siffatta organizzazione, e, sul piano soggettivo, l'*affectio societatis*, cioè la consapevolezza e la volontà di far parte dell'illecito sodalizio, condividendone gli scopi.

In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione penale sez. VI, sentenza n.7627 del 1996) ha esplicitato che *"la condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione e quindi alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice"*. Si è quindi affermato che *"fa parte di una associazione mafiosa chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio di cui conosca le caratteristiche, sapendo di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 416 bis c.p."* (Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 5649 del 1997). Poiché il disvalore penale del fatto si impernia sulla stabile permanenza del vincolo associativo fra almeno tre persone, e sulla convergenza della loro volontà verso la realizzazione del comune ed indeterminato programma criminoso, ne consegue che il contributo del singolo deve essere finalizzato a cooperare alla permanenza dell'organizzazione associativa, e non solo alla realizzazione di uno dei fini specifici del sodalizio.

Ai fini della realizzazione della condotta tipica prevista dall'art. 416 bis c.p. è sufficiente l'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa dell'associazione, con la relativa assunzione di un ruolo e di talune funzioni

all'interno della stessa. Non occorre, invece, la prova che il partecipe abbia concretamente esplicitato le funzioni assegnategli, poiché l'inserimento del singolo nel tessuto organizzativo del sodalizio si risolve in un rafforzamento dell'associazione, i cui esponenti acquistano la possibilità di avvalersi di quel soggetto quando sia utile ricorrere alla sua opera.

Trattandosi di una condotta a forma libera, il contributo alla vita dell'associazione può consistere in un'attività materiale ovvero in un apporto morale.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (del 27 maggio 2021 n. 36958), dal quale **questo Tribunale** non intende discostarsi, vanno considerati quali indici di rilevanza della partecipazione punibile (che si elevano ad elementi costitutivi della fattispecie)

- l'effettivo ingresso del singolo nel sodalizio e nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa (senza che vi sia necessità di uno specifico rito di iniziazione) tale da tradursi in una "*messa a disposizione*" del sodalizio stesso in funzione del perseguimento dei comuni fini criminosi; in altri termini il vincolo che si crea tra adepto e sodalizio (il suo inserimento nella consorterìa) può avvenire in maniera formale secondo un rito prestabilito purché a ciò si correli una concreta messa a disposizione del gruppo oppure in concreto "*con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi*" (ciò che rende centrale la dimensione probatoria della condotta di partecipazione);

- il riconoscimento dell'associato da parte del gruppo e la speculare accettazione dello stesso da parte del gruppo dei sodali;

- l'adesione alle regole dell'accordo associativo e la conseguente assunzione della qualità di membro da parte del nuovo adepto.

Nell'ottica sempre della centralità della dimensione probatoria in funzione dell'accertamento della "*messa a disposizione*" potranno venire in rilievo, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la "qualità" dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la "serietà" del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali anche con riferimento all'accertamento dei "poteri" di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti, la

tipologia del reciproco impegno preso, la misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorterìa mafiosa: gli indici rivelatori del fatto punibile devono essere tratti da elementi oggettivi e soggettivi di contesto, capaci di fungere da criterio metodologico di verifica processuale, da calibrare caso per caso, in ragione della situazione concretamente considerata; dunque, pur vero che il rito di affiliazione (quando concretamente officiato) assume un rilievo *"denso di significati probatori proprio in conseguenza del valore drammaticamente vincolante che si origina da quel gesto simbolico"*, è pure vero che all'iniziazione in concreto può non seguire l'effettiva assunzione da parte del nuovo adepto del ruolo allo stesso assegnato o dall'affiliante promesso; in altri termini va verificata in concreto la sussistenza di altri indici rivelatori della stabile adesione; in tale direzione non può infatti escludersi che il prestato giuramento di mafia sia in concreto contraddetto da una condotta di immediata disobbedienza, da una condotta di mero allontanamento e di conclamato disinteresse, condotte tutte idonee a contrastare l'impegno preso con la messa a disposizione.

Dal che occorre prendere le mosse dalle sentenze che anche nel recente passato hanno accertato l'esistenza nel territorio di Tortorici e zone limitrofe, la piena e cruenta operatività e la pericolosità dell'associazione mafiosa "tortoriciana" nelle due sue articolazioni dei "batanesi" e dei "Bontempo Scavo"; tra queste le sentenze emesse nei processi originati dall'operazione c.d. "MARE NOSTRUM" (che ha ricostruito la genesi del gruppo mafioso tortoriciano), dall'operazione "NEBRODI", "ROMANZA", "ICARO" (che hanno confermato l'esistenza nel territorio di Tortorici e zone limitrofe della citata consorterìa dedita anche alle estorsioni in danno di imprenditori condotte con il metodo mafioso), dall'operazione "MONTAGNA" che ha coinvolto la famiglia mafiosa dei mistrettesi e dei "batanesi", dall'operazione "VIVAIO" particolarmente significativa laddove utile per la comprensione dei rapporti intercorsi tra la famiglia mafiosa dei mistrettesi (inclusa nel *"mandamento"* di S. Mauro Castelverde della provincia di Palermo) e la famiglia mafiosa dei "batanesi" e tra quest'ultima e la famiglia mafiosa dei "barcellonesi", nonché dall'operazione "BATANA" e

“CASTELLO” che hanno accertato la concreta operatività della consorteria mafiosa dei “batanesi”.

Sentenze, fatta eccezione per quella promanata dall'operazione “Castello”, tutte già passate in giudicato; ciò che pone il tema ulteriore del precedente giudicato, della prova dell'esistenza della consorteria mafiosa anche per il periodo successivo non coperto dal giudicato e della formazione della prova nella nuova imputazione per molti imputati nel presente processo. E' invero frequente che soggetti già giudicati per fatti di criminalità organizzata, nel corso della carcerazione preventiva e dell'espiazione della pena mantengano i contatti e le relazioni con gli associati, così come è parimente frequente che, riconquistata la libertà dopo l'espiazione della pena, mantengano i contatti e le relazioni con altri esponenti dell'associazione (già coltivati nel corso della carcerazione) ovvero riprendano e pongano in essere altre (e diverse) condotte poi descritte e trasfuse in nuove imputazioni; ciò che, come si vedrà innanzi, è avvenuto nella fattispecie in esame; dal che occorre soffermarsi sul tema della prova della effettiva partecipazione degli imputati alla consorteria con puntuale riferimento al periodo temporale indicato nella contestazione e sulla rilevanza probatoria del precedente giudicato per lo stesso delitto in relazione però ad un precedente periodo; su siffatto ultimo aspetto degno di condivisione è l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (si cfr. la sentenza della sez. II, n. 21460, del 19.3.2019) che, con riferimento al valore del precedente giudicato sulla partecipazione di un imputato ad una associazione mafiosa, ha affermato che *“in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale”*; si legge nella parte motiva della citata sentenza che *“una volta asseverata con sentenza passata in giudicato la partecipazione dell'agente fino ad una determinata data, per dimostrare la consumazione del reato associativo per il periodo successivo, non occorre provare ex novo il fatto della partecipazione all'associazione mafiosa, ma sia sufficiente*

rinvenire elementi probatori che testimonino che l'agente, lungi dal recidere il già dimostrato vincolo associativo abbia persistito nell'inserimento nel sodalizio", ciò evidentemente in ragione del fatto che con l'adesione ad una organizzazione mafiosa si insatura tra il singolo e la compagine un vincolo con la prospettiva di una permanenza in essa a tempo indeterminato, fermo l'ulteriore rilievo (evidenziato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 33748 del 2005) che deve escludersi che regole proprie delle associazioni criminali riconducibili al concetto "*semel mafioso sempre mafioso*" possano modificare lo *standard* probatorio richiesto per l'affermazione della responsabilità, dal che deve procedersi sempre alla positiva verifica della condotta punibile in relazione ad un determinato arco temporale (quello indicato nell'imputazione) ed escludersi che la precedente sentenza di condanna possa generare una presunzione semplice di prova della responsabilità penale per il successivo procedimento avente ad oggetto un differente arco temporale; si ragionando potrà, in funzione dell'accertamento della responsabilità per il diverso arco temporale, assumere certamente rilievo il positivo accertamento dell'ascrivibilità all'imputato della consumazione di un reato fine (dell'associazione) ovvero della consumazione di un fatto di reato aggravato ex art. 416 bis.1 (nelle due diverse forme del metodo e dell'agevolazione) e ciò perché dimostrativo di un vivo collegamento – anche dopo l'esecuzione della pena - dell'imputato con la consorterìa, nonché la chiamata in reità ovvero correatità purché riferibile al tempo indicato nella nuova contestazione.

Di assoluto rilievo, sul piano della ricostruzione dell'organigramma dell'associazione mafiosa "**tortoriciana**", nella sua articolazione della famiglia dei "**batanesi**", dei ruoli di direzione e coordinamento di essa, delle finalità, tradizionali e nuove, dell'associazione stessa, è, naturalmente per il periodo oggetto di specifica contestazione, il contributo dei collaboratori di giustizia (che spesso hanno ripercorso i periodi di vita ed operatività dell'associazione coperti da giudicato in funzione di una più agevole comprensione delle dinamiche associative a detti periodi successive).

Infatti, nel presente processo, un contributo decisivo nella ricostruzione dei fatti oggetto della su indicata contestazione è derivato dalle dichiarazioni rese da alcuni esponenti di spicco della criminalità organizzata del territorio della provincia di Messina e delle province limitrofe, quali BARBAGIOVANNI

Carmelo, MARINO GAMMAZZA Giuseppe e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (invero giudicati separatamente), e dei territori limitrofi, quali D'AMICO Carmelo, GULLO Santo, ARTINO Salvatore (figlio di ARTINO Ignazio), SIRACUSA Nunziato, SELVAGGIO Giuseppe, PASSALACQUA Filippo e MAVICA Antonino, i quali si sono determinati a collaborare con la giustizia porgendo le loro conoscenze in ordine alle dinamiche criminali (anche) del territorio dei Nebrodi e, per quel che rileva ai fini della ricostruzione delle dinamiche e dell'operatività dell'associazione mafiosa come descritta nel capo I dell'imputazione, in particolare del territorio di Tortorici e di molteplici zone limitrofe.

Ciò posto, si impongono alcune precisazioni sul concetto di chiamata in reità o in correità e sul rigore valutativo che deve presiedere il giudizio di colpevolezza.

Nel caso di chiamata in reità o in correità, le dichiarazioni rese a norma degli artt. 192 comma 3 e 210 c.p.p., per assurgere al rango di prove pienamente valide, devono essere riscontrate sia intrinsecamente che estrinsecamente.

Va, in altri termini, verificata in primo luogo l'attendibilità astratta del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa nei confronti dei coautori e complici, nonché in relazione al contenuto delle dichiarazioni, cioè alla precisione, alla costanza, alla coerenza ed alla spontaneità delle stesse. Occorre, quindi, ricercare i riscontri esterni ed oggettivi, che devono costituire "altri" elementi di prova e che assumono il ruolo di assicurare alla chiamata un rilevante grado di affidabilità così da superare l'alone di sospetto connotato nella sua provenienza. In questa prospettiva, è sufficiente una conferma *ab estrinseco* della credibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che per numero, precisione e coerenza, siano idonei a confermare, quantomeno, le modalità oggettive del fatto descritte dal chiamante, in modo da allontanare il sospetto che costui abbia mentito. La chiamata in correità (o in reità), per potere dare un oggettivo supporto al libero convincimento del giudice, deve essere confortata da "*altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità*" ovvero da elementi di "*riscontro estrinseci*" che, se anche non raggiungono,

rispetto alla chiamata, la consistenza di prova autonoma e distinta dalla consapevolezza del chiamato in correità (o in reità) - altrimenti, a ben vedere, sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza, rendendo superflua la cosiddetta testimonianza del chiamante - considerati e valutati complessivamente (*"unitamente"* recita in modo assai pregnante la norma) risultino compatibili con la chiamata in correità (o in reità) e siano rafforzativi di questa (cfr., Cass. pen., sez. I 6 dicembre 2001, Liparota); così *"per l'apprezzamento dei riscontri esterni, necessari ex art. 192, comma 3, c.p.p., ai fini della valutazione della rilevanza probatoria della chiamata in correità, valgono una serie di enunciazioni di principio. In primo luogo, i riscontri devono essere indipendenti dalla chiamata, cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il cosiddetto fenomeno della circolarità, cioè, in definitiva che sia la stessa chiamata a convalidare se stessa. Non occorre, peraltro, che i riscontri abbiano lo spessore di prova autosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità. Dal punto di vista oggettivo, inoltre, per riscontri si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché questi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica"* (così, ex plurimis, Cass. pen., Sez. VI, 15 ottobre 2001, Agate); ed ancora secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, *"ben possono costituire riscontro alla chiamata in correità le plurime dichiarazioni accusatorie le quali, per potere essere reciprocamente confermate, devono mostrarsi convergenti - ciò che si avrà modo di dimostrare sussistere proprio in relazione alle dichiarazioni degli intranei all'associazione dei "batanesi", invero coimputati in diverso procedimento, BARBAGIOVANNI Carmelo, MARINO GAMMAZZA Giuseppe e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore - in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti (nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza) e specifiche (nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui*

attribuite"); avendo comunque cura di ricordare che rimangono indifferenti eventuali divergenze e discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, ma risulti dimostrata la complessiva convergenza delle chiamate plurime nei rispettivi nuclei fondamentali.

Alcune considerazioni a parte devono poi essere fatte con riguardo al tema dei riscontri esterni in ipotesi di chiamata di correatà formulata con riguardo al delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p. proprio per la particolare natura del delitto associativo, privo di evento naturalistico ed indipendente dalla realizzazione dei singoli reati-fine; in tale senso occorre sottolineare come sia stato ripetutamente affermato che in tema di reati associativi, il "*thema decidendum*" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, Rv. 263699). E il primo e fondamentale elemento di riscontro esterno di natura individualizzante una chiamata di correatà ritenuta attendibile, avente ad oggetto la partecipazione ad associazione mafiosa, anche con ruolo direttivo, è certamente costituito dalla accertata partecipazione del singolo chiamato alla consumazione di delitti-fine dell'associazione. Proprio tramite la consumazione dei delitti fine, infatti, si manifesta il ruolo dinamico ed effettivo del singolo partecipe al gruppo criminale sicché deve ritenersi che tale condotta sia idonea a fornire adeguato riscontro esterno ad una chiamata di correatà avente ad oggetto la partecipazione.

Ne discende che, a fronte di credibili chiamate in correatà relativa alla partecipazione all'associazione del singolo indagato, costituisce riscontro individualizzante l'attribuzione all'indagato ad opera di altro collaboratore di un reato fine e ciò anche allorché difetti il riscontro individualizzante rispetto a tale ultimo reato. Per meglio chiarire il superiore concetto può dirsi quindi che, se in caso di difetto di riscontro individualizzante rispetto ad una chiamata in reità per un reato estorsivo ad esempio, non potrà affermarsi la partecipazione dell'accusato a quest'ultimo, allorché la chiamata in reità (o correatà) riguardi la partecipazione

all'associazione, basterà come riscontro individualizzante rispetto alla intraneità all'associazione asserita da un propalante un'unica chiamata in reità (o correità) da parte di altri in ordine al reato fine, anche in assenza di riscontro individualizzante per quest'ultimo.

Va, inoltre, affrontato il tema della valenza significativa di contatti, relazioni, frequentazioni con altri associati; se è vero infatti che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa vive per sua natura di legami e relazioni tra gli associati nel contesto delle quali il programma associativo criminale viene deliberato e perfezionato, prima ed indipendentemente dalla consumazione dei singoli delitti-fine, è indubbio che tali rapporti ove accertati, ripetuti, privi di alternativa spiegazione, possono avere valore di riscontro esterno individualizzante. E ciò vale in primo luogo quando essi riguardino accertate frequentazioni con soggetti di vertice del gruppo criminale poiché in tal caso l'elemento della frequentazione assurge ad un rapporto specifico tra partecipe, oggetto della precisa indicazione del chiamante in correità, ed il soggetto posto in posizione verticistica criminale; ed infatti la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Cassazione penale, sez. VI, n. 12554 del 1.3.2016). A proposito, si è così affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Cassazione penale, sez. VI, n. 9185 del 25.1.2012; sez. VI, n. 24469 del 5.5.2009; sez. II, n. 6272 del 19.1.2017). Pur essendo, quindi, escluso che le sole frequentazioni possano autonomamente essere poste a fondamento di un'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, a meno che le stesse non riguardino la

partecipazione ad accertati *summit* criminali che vedano coinvolti solo esponenti dell'organizzazione, deve, però, essere ammesso che, a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di correttezza, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, i rapporti con soggetti posti in posizione verticistica, valgano da riscontro esterno ex art. 192 c.p.p., comma 3 e siano, pertanto, idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. (Cassazione penale, sez. II, n. 18940 del 14.3.2017); più di recente la Suprema Corte (Cassazione penale, sez. II, n. 12362 del 2.3.2021) ha nuovamente affermato che le semplici frequentazioni non possono da sole assurgere ad elemento di prova del delitto previsto e punito dall'art.416.bis c.p.; deve, infatti, distinguersi la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali e sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, dall'accertata partecipazione a *summit* criminali cui siano coinvolti soggetti appartenenti a diverse famiglie criminali dalle stesse rappresentate e che abbiano a svolgersi con determinate ed accurate precauzioni, poiché questi secondi tipi di incontri dimostrano il fattivo inserimento del soggetto accusato in un contesto criminale; deve al proposito *“essere affermato che la partecipazione ad incontri con altri soggetti ritenuti membri di vertice di organizzazioni criminali, svoltisi al di fuori dei territori di residenza, anche in presenza di soggetti provenienti da diverse aree territoriali cui abbiano partecipato l'imputato unitamente ad altri soggetti, già indipendentemente dalla individuazione degli argomenti trattati, è indizio di responsabilità ex art. 416 bis c.p. in assenza di valide spiegazioni alternative..”*.

Né va tralasciato il tema delle plurime chiamate *de relato*: la chiamata in reità fondata su dichiarazioni *de relato*, per poter assurgere infatti al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono aver carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più

rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 45276 del 30.10.2003); la chiamata in correità o in reità *de relato*, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, a i fini della prova della responsabilità dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate determinate condizioni ovvero che risulti effettuata positivamente la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione perché specifica, coerente, spontanea, ed ancora che vi sia un esame dei rapporti tra il dichiarante e la fonte diretta dell'informazione al fine di inferire dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto sia stato confidato ovvero riferito al dichiarante, ed ancora che vi sia una convergenza (che non sia il frutto di intese fraudolente) tra le chiamate (si da essere reciprocamente riscontrate) con riferimento a circostanze rilevanti del *thema probandum* e che esse siano derivate da fonti di informazione diverse (Cassazione, Sezioni Unite, n. 20804 del 29.11.2012)

Parimenti degno di menzione è l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di acquisizione e valutazione delle conversazioni intercettate (tra imputati e tra terzi); invero le Sezioni Unite (con sentenza n. 22471 del 26.2.2015) hanno affermato che *"le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192 comma 3 c.p.p."*; già nel 2001 la Cassazione (con sentenza n. 13614 del 19.1.2001) aveva affermato che il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se va anch'essa attentamente interpretato sul piano logico e valutato sul piano probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p.; in altri termini occorre tenere ben distinti – ciò che assume rilievo nel presente processo in cui v'è una convergenza di elementi probatori emersi sia in virtù di contributi propositivi sia in ragione del contenuto delle conversazioni intercettate anche in ambientale – le accuse provenienti da soggetti sottoposti ad

intercettazioni da quelle rese dai coimputati (quindi nel medesimo reato su descritto) o imputati di reato connesso, collaboratori di giustizia; infatti, se per questi ultimi si pone il tema della spontaneità e veridicità dell'accusa (stante l'intrinseco pericolo della ricerca di benefici premiali dal quale discende la necessità della verifica dei riscontri esterni individualizzanti), per coloro che hanno invece formulato accuse nel corso delle conversazioni intercettate tale originario sospetto non esiste, né il sospetto di essere intercettato ha da solo la forza di viziare la genuinità della dichiarazione captata la quale si applica, quindi, la regola del prudente apprezzamento del giudice (in questi termini si cfr. *ex plurimis* Cassazione penale, sez. II, n. 4976 del 12.1.2012, sez. I, n. 36218 del 23.9.2010, sez. IV n. 35860 del 28.9.2006); ed ancora la Suprema Corte di Cassazione di recente (si cfr. Cassazione penale, sez. II, n. 17347 del 26.1.2021), sempre in tema di dichiarazione auto accusatorie ed etero accusatorie registrate nel corso dell'attività di captazione di conversazioni, regolarmente autorizzata, ha affermato che siffatte dichiarazioni non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192 comma 3 c.p.p. (in motivazione la Corte ha sottolineato che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità); pur vero che non siano necessari gli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192 comma 3 c.p.p., questo Tribunale reputa, però, di dover sottoporre – prestando ossequio ad una naturale tensione verso uno sforzo motivazione aggiuntivo - siffatta tipologia di dichiarazione a rigorosi canoni di interpretazione quali la chiarezza del contenuto della conversazione, la certa riferibilità delle dichiarazioni all'imputato/agli imputati, l'individuazione del ruolo dei conversanti all'interno della consortereria mafiosa di cui fanno parte in funzione del vaglio della serietà delle dichiarazioni rese, la sussistenza di eventuali ragioni sintomo della falsità delle dichiarazioni captate (così anche Cassazione penale, sez. VI, n. 5224 del 2.10.2019); siffatte ultime dichiarazioni vanno, poi, ulteriormente distinte da quelle con le quali l'imputato si autoaccusa della commissione di reati; queste ultime hanno, infatti, integrale valenza probatoria perché non trovano applicazione le regole tipizzate in seno agli artt. 62 e 63 c.p.p., giacché l'ammissione di circostanze indizianti fatta

spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non sono assimilabili alle dichiarazioni dallo stesso rese innanzi all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria (Cassazione penale, sez. VI, n. 16165 del 19.2.2013).

In ordine logico e di importanza diviene ineludibile l'esame dei contributi propalativi di **BARBAGIOVANNI Carmelo**, Inteso *muzzuni*, di **MARINO GAMMAZZA Giuseppe**, Inteso *scarabocchio*, e di **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore** (già coimputati nel medesimo reato di cui al capo I della rubrica), in ragione del fatto che la determinazione di costoro di fornire un contributo nella ricostruzione dei fatti e, quindi, di collaborare con la giustizia è maturata nella pendenza del procedimento (ancora nella fase delle indagini preliminari).

BARBAGIOVANNI Carmelo

Che **BARBAGIOVANNI Carmelo** si inserisse da tempo in circuiti mafiosi è circostanza indubbia; lo stesso annovera, invero, precedenti penali per reati gravi e tra gli altri – come si evince dal certificato del casellario prodotto all'udienza del 30.4.2021 – anche la partecipazione all'associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p.. La scelta collaborativa del predetto è evidentemente gemmata dalla presa di coscienza delle gravi conseguenze giudiziarie cui lo stesso si era esposto partecipando alla vita della consorterìa ed orientata a poter fruire dei benefici riconosciuti *ex lege*. Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale l'interesse personale del dichiarante ai benefici premiali non intacca il giudizio positivo della sua credibilità soggettiva in quanto occorre verificare caso per caso secondo i criteri già descritti la sussistenza dell'interesse a rendere dichiarazioni accusatorie a carico di terzi (cfr *ex multis* Cass. Pen. Sez. II, n. 39241 del 8.10.2010). In particolare, il propalante risulta certamente credibile atteso che, una volta determinandosi alla collaborazione, ha reso dichiarazioni non solo etero accusatorie ma anche autoaccusatorie, fornendo elementi indiziari a proprio carico per fatti anche gravi. Le dichiarazioni dallo stesso rese, in ordine all'articolazione e struttura dell'associazione mafiosa dei "batanesi" operante nella zona nebroidea ed ai numerosi fatti criminosi programmati ed eseguiti dal sodalizio, sono infine

connotate da spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti e coerenza. L'attendibilità del collaboratore è stata poi già saggiata nel processo "NEBRODI" definito con il rito abbreviato innanzi al Tribunale di Messina con sentenza confermata dalla Corte d'Appello in 3.5.2022 (sentenza n. 696.2022, prodotta il 16.5.2022) e nel dibattimento del processo generato dall'operazione "CASTELLO" definito già in primo grado con sentenza del Tribunale di Patti confermata in appello.

Nel dettaglio, nel corso dell'esame diretto, **BARBAGIOVANNI Carmelo**, inteso "*muzzuni*", già giudicato separatamente colpevole in due gradi di giudizio con riferimento al capo 1 dell'imputazione con il riconoscimento della circostanza attenuante speciale della collaborazione con la giustizia, (all'udienza 6.4.2021) ha riferito di aver fatto parte della famiglia mafiosa dei "batanesi" dal 1994 ad oggi ovvero fino alla collaborazione commettendo anche vari reati ("*lo ho fatto parte dell'associazione mafiosa dei "Batanesi", del gruppo dei "Batanesi" e prima ancora eravamo già stati, dagli anni '90 fino alla mia collaborazione. Abbiamo fatto dei reati: estorsione, tutti i generi di reati che si fanno con le associazioni per poterla tenere in piedi.... Ha operato dal '94 fino ad oggi*" - pagina 14 del verbale d'udienza del 6.4.2021 - "*Ha commesso estorsioni, truffe, spaccio di stupefacenti e anche altri tipi di reati più gravi*"), ciò assumendo il ruolo di capo e gestendo un certo territorio ("*lo ho avuto il ruolo come uno dei capi dell'associazione. Operava da Rocca di Caprileone fino a Finale*"); anche in funzione dell'esatto tratteggio della caratura criminale del BARBAGIOVANNI Carmelo, giova ricostruire – in forza delle dichiarazioni da quest'ultimo rese nel corso del controesame all'udienza del 21.4.2021 e della produzione documentale del Pubblico Ministero invero acquisita al fascicolo del dibattimento – i processi penali in cui lo stesso è stato coinvolto nonché i periodi di detenzione (e carcerazione preventiva) dallo stesso sofferti: il dichiarante è stato arrestato nell'operazione "MARE NOSTRUM" nel 1994 e rimesso in libertà con la consumazione del termine di fase nell'anno 1995, poi assolto con la sentenza di primo grado; è stato coinvolto nella prima operazione (primo) "NEBRODI", ed invero assolto in esito al processo, nonché nell'operazione "MEZZANOTTE" (con BONTEMPO SCAVO Rosario e MARINO GAMMAZZA Giuseppe), nell'operazione "GRIFONE" (insieme a ZAITI Nunzio ed ARMELI Vincenzo), in siffatto processo la Suprema Corte non

riconobbe la contestata aggravante dell'avvalimento del metodo mafioso; è stato ancora arrestato con l'operazione "MONTAGNA" nel 2007; il periodo di detenzione si è protratto fino al 2012 e, dopo la rimessione in libertà, il collaborante è stato nuovamente arrestato nel 2014 (dicembre giorno 5); la detenzione si è protratta fino al febbraio 2017; di nuovo libero e costituitosi per il titolo definitivo maturato nell'operazione "MONTAGNA", ha mantenuto lo stato di detenzione fino alla notifica dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in seno al presente procedimento 890/2016 R.G.N.R. e 70/2021 R.G.T.; il Tribunale giudica utile ricostruire anche i momenti che hanno preceduto e, poi, seguito la determinazione del BARBAGIOVANNI Carmelo di collaborare con la giustizia, invero assunta solo nell'anno 2020; in sede di controesame è, infatti, emerso che il collaborante, già detenuto con COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, anche lui divenuto collaboratore di giustizia nella pendenza del processo, ha maturato nel mese di gennaio 2020 la volontà di collaborare con la giustizia senza rendere edotto il suo compagno di cella della determinazione assunta; determinazione, peraltro, veicolata per la prima volta all'esterno del carcere tramite una missiva spedita al Commissariato di Tortorici e scritta di pugno dal BARBAGIOVANNI Carmelo in assenza del compagno di cella; a ciò il BARBAGIOVANNI Carmelo ha soggiunto di non aver saputo alcunché sull'analogha determinazione assunta dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, di aver, peraltro, ricevuto in carcere prima i ROS, in funzione dei colloqui investigativi e, successivamente, quella dei Pubblici Ministeri e di non aver avuto contezza alcuna degli analoghi colloqui compiuti dal suo compagno di cella; di essere stato isolato subito dopo aver avviato la procedura della collaborazione; ha riferito, nel corso invece dell'esame diretto, di aver assunto la determinazione di fornire un contributo nella ricostruzione dei fatti e, quindi, di collaborare con la giustizia al fine di cambiare vita.

Sul piano della ricostruzione della storia del gruppo mafioso dei "Batanesi", BARBAGIOVANNI Carmelo ha riferito che il gruppo/sodalizio, dopo gli arresti del 1994, è stato (ri)organizzato nel carcere di Messina insieme a Bontempo Sebastiano inteso "uappu", Bontempo Sebastiano inteso "biondino" e GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" e CONTI MICA Sebastiano inteso il "belloccio" (*"Questo gruppo nasce dopo gli arresti degli anni... nel '94 nasce questo gruppo che viene deciso nel carcere di Messina insieme a Bontempo*

Sebastiano inteso "Uappu" e tutti gli altri: Bontempo Sebastiano "Biondinu"; Galati Giordano Vincenzo e Conti Mica Sebastiano."; pagina 15 del verbale d'udienza del 6.4.2021); il dichiarante, poi, ha riferito del motivo che spinse costoro ad organizzarsi; invero, la determinazione assunta dal GALATI GIORDANO Orlando di collaborare con la giustizia aveva fatto temere ai più che si potesse perdere tutto quanto costui aveva creato (*"Che dato che c'era stata la collaborazione di Galati Giordano, di Galati Giordano Orlando che aveva collaborato con la giustizia allora si stava perdendo tutto ciò che Galati Giordano aveva creato"*) e – così ha riferito il collaboratore – fu BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" a dire (a Bontempo Sebastiano inteso "iondino" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e CONTI MICA Sebastiano inteso il "bellocchio" ed allo stesso BARBAGIOVANNI) di tenere fermo e sotto controllo tutto ciò che era stato gestito dal GALATI GIORDANO Orlando (*"Sebastiano detto "Uappu" ci ha detto di raggruppare tutto ciò che era stato appartenente al gruppo di Galati Giordano"*); il teste ha riferito ancora che il gruppo così formatosi cominciò a fare estorsioni e a prendere contatti con personaggi del calibro di DI SALVO Sam della famiglia dei "barcellonesi" e con altri gruppi criminali come quello (dei "mistrettesi") capeggiato da RAMPULLA Sebastiano (*"Quindi si è fondato questo gruppo che già esisteva, che già abbiamo fatto parte e abbiamo cominciato a fare delle estorsioni, a prendere dei contatti con personaggi come Sem Di Salvo dei "Barcellonesi" e di altri gruppi criminali come Sebastiano Rampulla"*); pagina 16 del verbale d'udienza).

A guidare il gruppo criminale dei "batanesi" sono stati, fino all'anno 2000, BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchio" (altro collaboratore di giustizia, tale divenuto nel 2020) e, una volta libero dai domiciliari, anche GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (*"Fino al 2000 siamo rimasti io, "il Biondino" e... Bontempo Sebastiano detto "u Biondino" e c'era anche Marino Gammazza... Marino Gammazza Giuseppe detto "Scabocchiu". Nel 2000 è uscito Galati Giordano Vincenzo ai domiciliari e quindi è entrato anche lui come reggente del clan"*); il capo – secondo quanto riferito dal collaboratore – è sempre stato BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" (peraltro già coimputato nel presente procedimento e giudicato separatamente ed invero condannato in primo grado con Sentenza del Tribunale di

Messina del 23.4.2021 confermata in Corte d'Appello con sentenza n. 696/2022 del 3.5.2022), il quale, anche dal carcere in cui era detenuto, ha gestito i rapporti del gruppo dei "batanesi" con gli altri gruppi criminali - i "barcellonesi" ed in particolare con DI SALVO Sam, con BISOGNANO Carmelo, con D'AMICO Carmelo (divenuto successivamente, come si vedrà innanzi collaboratore di giustizia), con BARRESI Filippo, con GULLO Santo - anche con il contributo del fratello, BONTEMPO Giuseppe inteso "botoglia o botoia" (*"Lui è sempre stato il capo e anche dal carcere se avevamo bisogno di qualcosa teneva i contatti. Infatti i contatti con i "Barcellonesi" le prime volte sono stati presi grazie a lui che ci ha fissato l'appuntamento tramite il fratello e poi ci incontravamo nei vari posti a Barcellona o in qualche altro posto... Sì, ci portava delle informazioni, quando ci serviva qualche cosa, qualche ambasciata dal carcere o gli appuntamenti con i "Barcellonesi", questo qui, le amicizie le aveva prese lui..... Con Sem Di Salvo, con Bisognano Carmelo, con Carmelo D'Amico, con Filippo Baresi, con Santo Gullo."*).

BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", oltre ad avvalersi nello svolgimento del suo ruolo di guida dell'ausilio del fratello BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" (anche quest'ultimo giudicato separatamente), si è avvalso anche dell'aiuto di BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "u spacchiusu" al quale, peraltro, anche GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (cugino dello "spacchiusu") ha affidato dal carcere alcuni messaggi per gli affiliati a piede libero (*"Sì, si avvaleva anche di Bontempo Scavo Sebastiano detto "u Spacchiusu" che ci faceva pervenire anche i messaggi di Galati Giordano Vincenzo detto "Lupin" che faceva i colloqui quando ancora prima del 2000 era in carcere, faceva i colloqui anche con suo cugino Bontempo Scavo Sebastiano e Galati Giordano Vincenzo ci faceva pervenire se aveva bisogno di qualcosa, qualche cosa di particolare o qualche notizia"*; pagina 18 del verbale).

Sulla struttura e sull'organigramma dell'associazione il collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo ha fornito un prezioso contributo anche nel corso del controesame all'udienza del 20.4.2021, laddove ha riferito che le decisioni in seno all'associazione fin dal 1995 sono state prese da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", da BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", dallo stesso collaboratore e dal MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso

“scarabocchii”; prima di allora – ovvero prima della riorganizzazione del gruppo avvenuta tra il 1994 ed il 1995 - il collaborante ebbe solo un diverso e meno rilevante nel senso che lo stesso si rese autore di condotte illecite minori (“furti”) per l’associazione stessa quando diretta dal GALATI GIORDANO Orlando.

I contributi propalativi relativi all’operatività dell’organizzazione criminale sono parimenti significativi: i vertici e capi dell’associazione sono stati – secondo la puntuale indicazione fornita da BARBAGIOVANNI Carmelo inteso “muzzuni” e come vedremo anche dagli altro collaboratori di giustizia esaminati nel corso del dibattimento - BONTEMPO Sebastiano inteso “uappu”, CONTI MICA Sebastiano inteso “belloccio”, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin”, MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso “scarabocchii”, poi BONTEMPO Sebastiano inteso “rummuluni” (così il verbale a pagina 47; intendeva però, evidentemente, riferirsi al “biondino”); gli associati sono stati BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso “u spacchiusu”, BONTEMPO SCAVO Carmelo inteso “pettinissa”, ZAITI Nunzio, FAVAZZO (Filadelfio di S. Fratello, inteso “frareu”), codino (si vedrà essere MILETI Liborio) e Nicola (si vedrà essere GIOITTA Nicola di Alcara Li Fusi), questi ultimi due di recente coinvolti nell’Operazione c.d. “CASTELLO” e già condannati con sentenza del Tribunale di Patti.

Le riunioni tra costoro erano sempre funzionali all’organizzazione di una specifica attività delittuosa (“...quando c’era un problema ci vedevamo ma dato che eravamo tutti dello stesso paese non c’era tutto questo bisogno di riunirci perché ci vedevamo, se non ci vedevamo la mattina ci vedevamo pomeriggio...”; “quando arrivava un’impresa si domandava a questa impresa se già questa impresa stava pagando o vicino a chi era, poi ci consultavamo tra di noi, vedevamo chi la conosceva o chi conosceva qualcuno che era vicino e si occupava di sistemare l’estorsione per conto nostro. Se la ditta non era vicino a nessuno oppure non aveva cercato a nessuno decidevamo di mettere qualche segnale, di mettere qualche bottiglia incendiaria o fargli qualche danneggiamento”; pagina 44 del verbale d’udienza del 20.4.2021) nonché alla suddivisione dei proventi delle attività delittuose poste in essere (“Si prendevano e si dividevano in parti uguali”) alla riscossione dei quali provvedeva, quando in libertà, anche BARBAGIOVANNI Carmelo inteso “muzzuni” che per un determinato periodo (dal 2017 al 2019) ha occupato – anche se sorvegliato speciale - un ruolo di vertice

nell'associazione dei "batanesi" tanto da interagire direttamente con BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", il capo, e, sebbene meno, con il CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" (costantemente indicato come esponente di vertice dell'associazione).

Il collaboratore – durante il controesame del 13.4.2021 – ha riferito che l'affiliazione ai "batanesi" è sempre avvenuta per gradi e senza uno specifico rituale: dopo una prima frequentazione con gli affiliati e dopo quale azione su commissione nell'interesse del gruppo, v'era l'avvicinamento e l'appartenenza all'organizzazione (*"Si avvicinava una persona che comincia a frequentarlo, frequentando oggi, domani, eh... Dopo che si comincia a frequentare, automaticamente lo cominci a mandare a fare qualcosa, poi vedi... com'è l'andamento, che persona è e da quel momento poi gli cominci a dare dei soldi che guadagna e lo avvicini e poi lo dici, glielo dici se vuole essere appartenente ai Batanesi nel momento in cui dice sì..."*).

Si è, poi, soffermato – si dimostrando di conoscere i meccanismi di gestione delle estorsioni sul territorio - anche sulla natura degli accordi e dei rapporti intercorsi con i "barcellonesi" (e gestiti dal carcere dal "uappu") ed in particolare sulla regolamentazione delle estorsioni alle ditte già taglieggiate dai "batanesi" oppure dai "barcellonesi" nel momento in cui queste operavano nei territori estranei al gruppo criminale di riferimento (*"le estorsioni alle imprese che arrivavano da Barcellona o da qualche altro posto che conoscevano e non c'era bisogno che noi gli facevamo l'estorsione che già arrivava la ditta sistemata per pagare. Quando c'era una ditta che era vicino a noi che arrivava a Barcellona chiamavamo per l'appuntamento. "Vedete che quella ditta è nostra, è vicino a noi, tutto a posto, ce la vediamo noi". Così i "Barcellonesi"*; pagine 16 e 17 del verbale d'udienza).

Sulle relazioni con l'altra articolazione della famiglia tortoriciana il collaboratore ha riferito che nel medesimo territorio di Tortorici ha operato ed operava il gruppo criminale dei BONTEMPO SCAVO con il quale nel 1997/1998 il gruppo dei "batanesi" (una volta uscito dal carcere) ha ripartito il territorio in funzione del controllo di esso; i primi - "batanesi" - deputati al controllo del territorio da Rocca di Caprileone a Mistretta ed il gruppo dei BONTEMPO SCAVO da Capo d'Orlando e fino a Patti; un riparto concordato anche con i

“barcellonesi”; all’incontro in cui venne deciso il riparto territoriale parteciparono – secondo quanto riferito dal BARBAGIOVANNI Carmelo – lo stesso “muzzuni”, il quale ebbe cura di anticipare la circostanza ai “barcellonesi”, il BONTEMPO Sebastiano inteso il “biondino” e BONTEMPO SCAVO Vincenzo (fratello di BONTEMPO SCAVO Cesare) per il gruppo dei “Bontempo Scavo”.

Il collaboratore si è soffermato sulle attività criminali dei “batanesi” ed ha riferito che dal 1994/1995 il gruppo si è dedicato alle estorsioni, alle truffe alla Comunità europea, allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché alla realizzazione di vere e proprie piantagioni di canapa; ha, inoltre, precisato che alle truffe era dedito anche il gruppo criminale dei “Bontempo Scavo”, senza che venne mai convenuto alcun riparto territoriale.

Con precipuo riferimento al settore delle truffe, il collaboratore ha esposto il meccanismo messo in atto dal gruppo in funzione della consumazione di detti reati ed invero facente leva sull’impossessamento, per mano degli istanti, dei terreni dei privati e della forestale – ignari i primi (i privati) anche solo di essere proprietari dei terreni – ed ancora sul confezionamento, quindi, di contratti di affitto di fondi rustici falsi, sempre però con benessere dei gruppi criminali (“c’erano che si prendevano i terreni, terreni della forestale o terreni di privati e possibilmente privati che nemmeno sapevano che questi terreni ce li avevano in affitto persone che per prendere il contributo europeo. Gente che non sapeva niente completamente falsificando l’intestazione, facendo i contratti di affitto falsi sempre con il benessere dei gruppi, sia dei “Batanesi” che dei Bontempo Scavo.”; pagine 18 e 19 del verbale) oppure sulla turbativa - quanto ai terreni del demanio – delle procedure di aggiudicazione dei terreni (“Praticamente facevano percepire le buste alla Forestale e se c’era qualche altro che aveva presentato qualche busta che non la doveva presentare veniva richiamato e cercare o di non partecipare completamente alla gara di appalto, lasciare... alla gara per l’aggiudicazione del terreno e lasciarla libera e quindi la persona che era presente si aggiudicava il lotto del terreno e veniva chiamata o da noi o dai Bontempo Scavo.”); in ordine al meccanismo della turbativa appena accennato il teste ha riferito un episodio significativo (risalente al 2013/2014) in cui più parti hanno ambito alla aggiudicazione di un terreno denominato “Trearie” da sempre nella disponibilità, sempre per effetto di aggiudicazione (annuale), di MIRAGLIA Sebastiano inteso

"casciunedda" ed ambito anche da CONTI TAGUALI Sebastiano inteso "u marucchino" – perché già presente nel territorio di TREARIE - e dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu"; rammenta il teste che una persona vicina al "marocchinu" formulò un'offerta e che la stessa cosa venne fatta da persona vicina allo "spacchiusu", però con un'offerta più vantaggiosa e ciò anche grazie alla circostanza che "spacchiusu" venne a conoscenza del contenuto dell'offerta avanzata dal concorrente (la persona vicina al "marocchinu" ovvero a CONTI TAGUALI Sebastiano); il terreno venne aggiudicato allo "spacchiusu" che però venne invitato dal "marocchinu" (CONTI TAGUALI Sebastiano) a lasciare il terreno, sennonché tale richiesta venne sterilizzata da BONTEMPO Sebastiano inteso "u uappu" e da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" in ragione del fatto che l'aggiudicatario fosse comunque un loro cugino ("No, è mio cugino, è come se fossimo noi e quindi questo terreno non lo deve lasciare"; pagina 20 del verbale d'udienza).

Il collaboratore si è poi soffermato sulla truffa dei c.d. vitelloni risalente però al 2000/2001 e sul relativo criterio di riparto dei contributi illecitamente percepiti tra gli istanti (e beneficiari dei contributi comunitari) e il gruppo dei "Batanesi" e il gruppo dei "Bontempo Scavo" (*"Era consistita che avevamo fatto delle domande per ottenere dei contributi europei sui fatti dei vitelloni, ingrassamento dei vitelli per tenerli nelle stalle con certificati falsi dei veterinari, ci sono stati certificati falsi dei macelli che sono stati allegati alle domande che poi abbiamo preso tutti i soldi del contributo che sono stati tutti accumulati dai "Batanesi". E tutti coloro che hanno fatto le domande ci hanno dato la metà dei soldi.... parte di questi soldi andava alla famiglia oppure c'era qualche altro, andavano anche, c'era il gruppo dei Bontempo Scavo che facevano altro, vicino ai Bontempo Scavo che andavano ai Bontempo Scavo"*; pagine 22 e 23 del verbale d'udienza). In sede di controesame, sempre alla medesima udienza del 13.4.2021, il BARBAGIOVANNI Carmelo ha provato, con la consueta povertà di linguaggio, a spiegare il criterio del riparto dei proventi delle truffe; ha dichiarato che i soldi delle truffe (almeno quelle più risalenti) erano ripartiti anche tra gli affiliati all'associazione (*"Funzionava che quando facevamo le truffe, come quella che le ho detto del 2002, che abbiamo raccolto le somme, quando ci hanno dato tutti i soldi le persone delle truffe, che ci dovevano dare il 50% delle cifre che*

prendevano, li abbiamo divisi tutti in parti uguali. Sia io che Bontempio Sebastiano "u Biondinu" che Marino che ne abbiamo presi... ne abbiamo presi di più, mentre a tutti gli affiliati abbiamo dato dieci milioni ciascuno, diecimila euro ciascuno. Non mi sto ricordando se in euro o in lire"), poi su contestazione avanzata dal difensore, è emerso che "che chi faceva la truffa si teneva la truffa, al massimo, se c'era una testa di legno, se la divideva al 50%.", senza quindi alcun riparto con gli associati o l'associazione (verbale di collaborazione del 26.2.2020 pagina 9 della trascrizione e pagina 2 del riassuntivo) ed ancora, su domanda del Presidente del Collegio, il dichiarante ha precisato che "funzionava così, sì, che chi faceva la truffa si teneva i soldi o ch(i) usava la testa di legno poi si teneva i soldi, però per l'associazione, nell'associazione, ognuno dell'associazione aveva la persona che usava per fargli fare la truffa, ogni persona di questa aveva un'altra persona che gli faceva fare la truffa, oppure se io faccio la truffa non è che io... la faccio io e i soldi me li tengo io, però i soldi, se c'è qualcuno in carcere li mando a quello in carcere oppure se c'è la testa di legno, allora quei soldi vengono divisi, il 50% rimangono e gli altri vengono divisi, vengono divisi, nel modo di dire, di tutti o se c'era qualcuno che truffa non ne aveva fatto dell'associazione, gli veniva data qualcosa per essere mantenuto" (pagina 139 del verbale d'udienza); in un'ottica di maggior dettaglio delle informazioni già veicolate sulle modalità di riparto dei proventi delle truffe organizzate dall'associazione e dai singoli associati, il collaboratore, nel corso del controesame, all'udienza del 20.4.2021, ha riferito che "a quella persona veniva data metà dei soldi che veniva presa. Dopo gli altri, se all'associazione servivano dei soldi quella persona versava dei soldi, se i soldi se li tenevano, non è che se li tenevano, poi quei soldi venivano anche usati per mantenere le persone in carcere"; ed ancora, su sollecitazione sempre della Difesa, il collaboratore ha precisato che "quando andavo nei patronati, come nel patronato del signor Armeli, nel patronato di altri che incontravo nel paese, essendo che ero sorvegliato, parlavamo e mi raccontavano com'è che erano le cose, poi vedevo personalmente quello che succedeva, personalmente denunce che nascevano e tutto quello che c'era o come facevano che certe volte mi accompagnavo a persone che stavano facendo queste domande, anzi le posso dire un'altra cosa avvocato sul fatto delle truffe, ricordo bene che le persone più che altro teste di legno le domande per prendere i contributi europei le andavano a fare l'ultimo giorno,

perché l'ultimo giorno, il giorno dopo che non se ne potevano fare più, c'erano i terreni che erano liberi e che potevano essere occupati senza che altre persone li potevano inserire di nuovi come etteraggi per prendere i contributi"; circostanze queste ultime, su tempistica e modalità di realizzazione delle truffe all'Unione Europea che hanno trovato ampissimo riscontro in sede di valutazione delle responsabilità dei singoli imputati con riferimento alle truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche a costoro contestate in seno al presente processo; ed ancora, in funzione dell'esatta individuazione della fonte delle sue conoscenze, BARBAGIOVANNI Carmelo ha chiarito di aver appreso delle "truffe perché ne parliamo con Galati, perché ne parliamo con Bontempo, perché ne parlo con Armeli"

Sempre sul meccanismo delle truffe, il collaboratore ha riferito che l'associazione ha organizzato le truffe avvalendosi dei Patronati (riferimento da intendersi alle articolazioni dei sindacati sul territorio); si è soffermato anche sulle modalità di consumazione delle truffe distinguendo i vari momenti della ideazione, programmazione e concretizzazione di esse: in un prima fase si procedeva alla selezione dei terreni liberi (ovvero non utilizzati dai proprietari e, comunque, non occupati da altri ovvero già inseriti nelle domande AGEA da terzi; in una seconda fase, dopo aver selezionati i terreni, si procedeva all'inserimento di essi nelle domande con l'ausilio dei patronati (*"Le domande le faceva non solo il "Carrettere" ma la maggior parte che le facevano le facevano tramite patronati con la compiacenza dei patronati in cui prendevano i terreni, le mappe dei terreni, li mettevano nel computer, tutti i terreni che uscivano liberi li mettevano nelle domande, erano quelli dei patronati che gli dicevano come dovevano fare questi movimenti"*); nel dettaglio ad esempio (COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe) il "carretteri" (parte integrante del gruppo dei "batanesi") si è avvalso di un patronato di Capizzi e di uno a Tortorici (con LOMBARDO Pietro); i patronati tracciavano il miglior percorso per la consumazione delle truffe (*"..gli diceva come fare, come non fare.... Praticamente loro gli dicevano come si doveva comportare per poter ottenere queste truffe, i soldi di queste truffe. Quelli dei patronati erano a conoscenza di tutto, sapevano che questi animali in quei terreni non andavano, sapevano tutto, tutto quelli del patronato"*) e ciò ha riferito il dichiarante per averlo appreso direttamente (*"Perché ci passavo io di persona dottore... Perché*

praticamente vedevo come facevano perché certe volte ci incontravamo e che dicevano che c'erano dei terreni che gli erano risultati in un modo e invece erano di un altro modo e che li dovevano togliere e dovevano cercare delle persone per poter togliere questi terreni sennò la Comunità Europea non gli mandava i soldi") ed ha anche sottolineato che il più abile era LOMBARDO (FACCIALE) Pietro, che ARMELI Sebastiano era estremamente attivo, almeno fino all'arresto, e che quest'ultimo fu adeguatamente sostituito dal fratello, il sig ARMELI Giuseppe e dalla cognata, tale Tota (STRANGIO Antonia), parimenti molto attiva ("Quello più forte, dottore, era questo Lombardo Pietro, poi c'era Armeli Sebastiano che se ne occupava, che lui se ne occupava direttamente a fare le domande di tutte le associate e cercare i terreni per gli associati, Armeli Sebastiano, di fatti... Poi lui lo hanno arrestato, quando lo hanno arrestato è stato sostituito dal fratello.... Ma ha continuato. Il fratello Armeli Giuseppe e la cognata....Tota.... Tota. Tota, il cognome non me lo ricordo se... Però è la cognata che praticamente diceva come dovevano fare, come non dovevano fare e quando c'era qualche problema prendeva la documentazione, andava a Capo d'Orlando anche se lui non c'era perché era stato arrestato e poi era uscita, andava a Capo d'Orlando e lui da Capo d'Orlando sistemava, vedeva come meglio poteva fare per sistemare la cosa"); tra i patronati attivi nel settore (delle truffe all'Unione Europea) il dichiarante ha, poi, indicato anche quello di Tortorici frontistante il Comune vecchio di tale BRUCA e quello del sindaco Emanuele (GALATI SARDO) ed è proprio con riferimento a quest'ultimo che il dichiarante ha ricordato di aver assistito direttamente all'attività posta in essere dal sindaco Emanuele (GALATI SARDO) direttamente nei suoi uffici ("Perché qualche volta io mentre succedevano queste cose di queste domande mi trovavo nei suoi uffici, oppure ne parlavamo specificamente davanti ai suoi uffici, di registrare dei contratti, dava consigli come sistemare dei contratti perché dopo si dovevano firmare dei contratti, lui faceva mettere le firme, le firme e poi questi contratti si andava a Sant'Agata, pagando una, non mi ricordo quant'è che erano, e venivano registrati"). GALATI SARDO Emanuele è anche colui al quale lo stesso BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni") pensò di garantire un sostegno concreto in occasione delle elezioni del sindaco del Comune di Tortorici ("Infatti, una volta, io gli ho detto e gli ho proposto di, se casomai io mi fossi avvicinato ad un altro candidato, possibilmente facendomi vedere con

questo candidato, di farmi qualche foto e lui sfruttarla per dire che si faceva aiutare dalla mafia per le votazioni"; pagina 86 del verbale d'udienza); lo stesso BARBAGIOVANNI Carmelo ha riferito di aver appreso da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", dal BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" e dal BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" che sarebbe stato garantito al GALATI SARDO Emanuele un sostegno nel corso delle elezioni in ragione del fatto che poi questi avrebbe messo a disposizione il suo ruolo per garantire all'associazione ed agli associati la conduzione di terreni di proprietà dell'ente territoriale; il sindaco avrebbe potuto, infatti, concedere in godimento i terreni agli associati in funzione della consumazione delle truffe alla Unione Europea; senonché il collaboratore nulla ha saputo riferire sull'effettività del sostegno promesso ovvero se GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" (la cui sorella è coniugata con il fratello del GALATI SARDO Emanuele; testualmente: *"Praticamente, la sorella del "Biondino" è sposata con il fratello della moglie del Sindaco"*) e BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" si adoperarono per contribuire all'elezione del predetto (vedremo non dissimili su questo specifico punto saranno le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchiu").

Il collaborante, riprendendo il tema delle truffe all'Unione Europea, ha precisato che la "Tota" prima citata corrisponde alla persona di STRANGIO Antonia e si è soffermato su alcuni aspetti decisivi al fine di comprendere l'esatta portata del *core business* dell'associazione: BARBAGIOVANNI Carmelo ha riferito, infatti, che i responsabili dei CAA (coloro che operavano all'interno dei CAA) sono stati sempre particolarmente attivi nel settore delle truffe AGEA e che costoro si adoperavano anche per la consumazione di truffe autonome e distinte da quelle dell'associazione (dei "batanesi") e che ciò era loro consentito perché, comunque, fornivano il loro ausilio per le truffe dell'associazione mafiosa (*"si facevano anche le truffe per conto loro direttamente, e l'associazione non gliene chiedeva conto in quanto loro agevolavano quelli dell'associazione, le domande che doveva fare l'associazione"*) ed in questo contesto criminale l'ARMELI Sebastiano era un punto di riferimento perché estremamente intraprendente; costui proponeva truffe agli associati, operava in maniera anche spregiudicata, conosceva

il metodo per sottrarre i diritti al premio ovvero i titoli AGEA a privati ignari che talora, però, formulavano denunce (*"titoli... Sono dei titoli... Ogni titolo ha un prezzo, ci sono titoli da mille euro, ci sono titoli da duecento euro, ci sono titoli da trecento euro. Praticamente questi si facevano sulla quantità di animali che si avevano. Ogni titolo di questi aveva i suoi prezzi, c'erano titoli più grossi che avevano anche un titolo da mille euro e quindi già con dieci ettari di terreno andavano a prendere diecimila euro. Titoli molto più grossi andavano a prendere molto di più"*); costui nulla temeva perché poteva fare affidamento sulla protezione del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", del BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" e dell'associazione dei BONTEMPO SCAVO (*"In diverse occasioni, soprattutto in occasione che ho trovato che rubavano dei titoli, rubavano dei titoli a delle persone di nascosto, praticamente una persona che sapeva che aveva cento titoli all'improvviso si ritrovava con cinquanta titoli. Poi in questi titoli quando le persone ne domandavano conto, lui gli diceva: "No, te li hanno tolti, te li hanno fatti..." e certe volte ha avuto anche qualche denuncia e dato che era vicino all'associazione ed era "ballottato" da Galati Giordano Vincenzo, da "u Biondini" e dall'associazione dei Bontempo Scavo, non lo toccava nessuno"*); al riguardo il collaborante ha anche riferito di aver notato, una volta uscito dal carcere, di aver subito un furto di titoli AGEA (*"...io ho trovato che mi mancavano questi titoli.... Mancavano questi titoli a mio padre"*) proprio per mano dello stesso ARMELI Sebastiano ed in favore della cognata (la "Tota") di quest'ultimo, circostanza appresa dal fratello e verificata direttamente dallo stesso collaborante; il collaborante ha ancora riferito che, di fronte alla contestazione avanzata all'ARMELI Sebastiano in ordine all'indebita sottrazione di titoli AGEA, questi aveva replicato affermando che era stato autorizzato dal padre del collaborante, giustificazione ritenuta priva di fondamento dal collaborante stesso che aveva preteso ed ottenuto la restituzione dei titoli AGEA, precisando che ciò avvenne solo per la sua caratura criminale (*"No, a me lo ha detto tuo padre". Glielo ha detto mio padre ma mio padre non era... perché mio padre aveva l'Alzheimer e quindi... No, di qua e di là, poi sono intervenuti loro e dice: "No, vedi come la puoi sistemare". Infatti io l'ho chiamato, gli ho detto che mi doveva tornare i soldi. Lui mi ha detto: "Sai che cosa faccio? Ti faccio tutte le domande, ti faccio delle domande più grosse, portami dei terreni che io ti faccio le*

domande o sennò ti passo anche dei titoli". Io gli ho detto: "No, a me non interessano i titoli, a me quello che interessa è che tu mi devi tornare, devi ritornare i titoli a mio padre e basta". E infatti la cosa è finita lì, gli ha restituito i titoli a mio padre e questo fatto lo ha fatto con tante altre persone che, giustamente, non erano come me in grado di poter andare lì e prenderlo di persona e dire di restituire questi titoli. Infatti c'è stata anche qualcuno che lo ha denunciato") e che la cosa non ebbe conseguenze ulteriori solo perché l'ARMELI Sebastiano era uomo vicino a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e a BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu".

In ordine alle modalità di consumazione delle truffe AGEA il collaborante ha, ancora, riferito che l'ARMELI Sebastiano si era spinto anche ad utilizzare per le domande volte alla captazione dei contributi dell'Unione Europea gli estremi anagrafici di cittadini totalmente ignari e ad indicare nelle domande l'iban del suo conto corrente o del conto corrente di persone a lui vicine per gli accrediti dei contributi illecitamente acquisiti ("Sì, sì, usava anche delle persone che nemmeno sapevano di poter fare questa truffa perché gli metteva nome e cognome di queste persone, riempiva i moduli, soltanto che poi il codice Iban invece di mettere codice Iban della persona che aveva fatto la richiesta ci metteva il suo codice o il codice di qualche altra persona e questi soldi arrivavano direttamente sul suo conto"; pagina 66 del verbale d'udienza: "...sul conto di Armeli o su qualche altro conto di qualche persona vicino a lui", pagina 67 del verbale d'udienza). Sempre su questo fronte il dichiarante ha offerto un esempio di plastica spregiudicatezza; ha riferito, infatti, che tale COSTANZO ZAMMATARO Laura venne coinvolta inconsapevolmente nella programmazione e concretizzazione di truffa all'organismo pagatore AGEA i cui proventi confluirono su un conto di uno zio dell'ARMELI Sebastiano, tale Craxì (o CRASCI') Lucio ("Che le è successo un fatto del genere che questa persona si è vista chiamare dalla Guardia di Finanza, quando è arrivata le hanno detto subito per questi fatti, è andata da Armeli e dice: "Ma se io domande di Comunità Europea non ne ho mai fatte come mai mi stanno chiamando di andare dalla Finanza per questo fatto di queste domande?" E lui gli ha detto: "No, è stato uno sbaglio, non preoccuparti, me la vedo io, pago tutto io, gli avvocati, tu digli... Avvaliti della facoltà di non rispondere, devi stare tranquilla". E infatti questa persona essendo un poco... Poco intelligente,

avvocato, gli ha detto: "Digli della facoltà di non rispondere" e così ha fatto, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Quando poi è ritornato si è interessato il fratello Costanzo Zammataro Giuseppe, mi ha detto: "Sai c'è questo problema - dice - Armeli Vincenzo ha fatto la domanda - dice - a mia sorella - dice - e i soldi sono andati a finire sul conto di Craxi". Dello zio di Craxi. Lucio") e che di tale questione, anche su sollecitazione del fratello di Laura, tale COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, si era interessato lo stesso dichiarante; all'uopo interpellato Lucio rispose di aver consegnato i soldi (pervenuti sul conto) allo stesso ARMELI Sebastiano che, parimenti, interpellato, riferì di aver consegnato il danaro a GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" ("Quando siamo andati da Armeli Sebastiano dice: "No, io li ho dati - dice - a Galati Giordano Vincenzo questi soldi, che sono i soldi che toccano a voi sul fatto delle truffe alla Comunità Europea... Ai "Batanesi"); con l'ARMELI Sebastiano ha collaborato anche il fratello ARMELI Giuseppe che, dopo l'arresto del fratello Sebastiano, è subentrato nella gestione del patronato ed ivi ha operato con l'ausilio di STRANGIO Antonia; quest'ultima e ARMELI Giuseppe - secondo la puntuale prospettazione del collaboratore - erano ben consapevoli delle truffe perpetrate da ARMELI Sebastiano e dai patronati ("Sì, certo che lo sapevano, dottore. Era ovvio. Tutti i patronati, dottore, io le posso assicurare che lo sapevano...quello di Capizzi, sia Armeli, sia Pietro Lombardo, sia altre persone che mi sto ricordando, ma sempre quelle che le ho detto avessero il patronato vicino al comune vecchio di Tortorici....il Sindaco...si si Emanuele (GALATI SARDO)", pagine 98/99 del verbale d'udienza).

Che GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin", uno dei maggiori dell'associazione dei "batanesi", fosse un collettore di danari ricavati dalla consumazione delle truffe all'Unione Europea si ricava anche dal tenore delle informazioni fornite dal dichiarante sulla effettiva origine dei danari utilizzati da "lupin" per l'acquisto di un bene immobile in Tortorici; BARBAGIOVANNI Carmelo ha riferito, infatti, di un acquisto di un immobile in Tortorici all'uscita del paese in direzione Castell'Umberto - venditore un costruttore noto come mangiapuma - per una cifra non ben definita, perfezionato dalla famiglia del GALATI GIORDANO, invero avvenuto con i proventi delle truffe ("soldi sono soldi della Comunità Europea, delle truffe"); che fossero necessariamente di

origine illecita i danari utilizzati per l'acquisto, per tesi del collaborante, lo si ricava anche dal fatto che GALATI GIORDANO Vincenzo nel corso della sua esistenza non ha mai lavorato (*"Lui, nella sua vita, non ha mai lavorato"*); il dichiarante ha poi riferito di aver appreso che GALATI GIORDANO Vincenzo fece confluire i danari *"sui conti dei suoi zii"* (*"praticamente, dava ai suoi zii, e sua zia gli ha dato i soldi, poi, per comparire come se questi soldi glieli avesse dati la zia. Una parte. Una parte suo suocero. Però, erano sempre soldi che erano riconducibili a lui"*), e ciò al precipuo fine di evitare di poter subire un sequestro (*"Perché, dottore, altrimenti la casa gliela toglievano, in quanto lui non ha mai avuto delle entrate e lavori non ne ha mai fatti. Non poteva essere a disposizione di tutti questi soldi"*).

Con precipuo riferimento ai settori **delle estorsioni e della droga (tra gli scopi principali dell'associazione) e con riferimento al controllo del territorio e dell'acqua (per il tramite di un bacino in Carcaci/Centuripe) riferibile all'associazione dei "batanesi"**, il collaboratore ha riferito circostanze dettagliate e puntuali; dopo aver premesso di aver partecipato direttamente ed attivamente alla concretizzazione delle finalità del gruppo, ha soggiunto che la gestione materiale delle estorsioni è stata sempre garantita dagli affiliati a piede libero, da coloro che non erano sottoposti alla misura della sorveglianza speciale ovvero ad altri obblighi correlati a misure cautelari o di prevenzione; costoro hanno sempre relazionato (ai maggiorenti) sull'attività, hanno provveduto ad accantonare i danari in funzione della suddivisione di essi tra i componenti del gruppo criminale, ivi compresi quelli detenuti in funzione del loro mantenimento (e di quello dei parenti).

Che l'associazione fosse in grado di garantire un controllo importante sul territorio (ed anche sulle attività illecite altrui ivi svolte) si ricava anche da talune specifiche circostanze narrate dal BARBAGIOVANNI Carmelo; questi ha riferito delle relazioni tessute dal gruppo con i "Marotta" di S. Agata di Militello, persone a disposizione dell'associazione ed utilizzate dai "batanesi" per consumare condotte delittuose sul territorio di S. Agata di Militello ed in concreto coinvolte in alcuni danneggiamenti (funzionali a richieste estorsive ed utili all'associazione) perpetrati in danno di un'impresa alla quale era stato aggiudicato un appalto di rifacimento di un campo sportivo, ed invero ricompensate, con l'assenso di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e su iniziativa dello stesso BARBAGIOVANNI Carmelo, con la cessione di una certa quantità di stupefacente

procacciata da BONTEMPO Scavo Sebastiano inteso "spacchiusu" e BONTEMPO SCAVO Carmelo inteso "pettinissa" ("Praticamente, dopo che mi hanno fatto questo favore per questo danneggiamento, io sono salito da Galati Giordano Vincenzo dicendogli che i Marotta quel favore l'avevano fatto e gli serviva un chilogrammo, mezzo chilogrammo di erba. Lui disse "Aspetta, che adesso...", ed anzi io gli ho detto che, per farci questo favore, ai Marotta dovevamo regalargli l'erba, un chilogrammo di erba. E c'era presente anche Bontempo Scavo Sebastiano detto "u Spacchiusu". Disse "Sì, problemi non ce ne sono". Infatti, hanno fatto il danneggiamento, che è andato tutto bene, poi io sono salito, Galati Giordano Vincenzo ha chiamato suo cugino, Bontempo Scavo Sebastiano che è arrivato lì, e gli dissi che ci serviva questa erba, un chilogrammo di erba per regalargliela ai Marotta, per il fatto del favore che ci avevano fatto con questo danneggiamento. Infatti, Bontempo Sebastiano detto "u Spacchiusu ha chiamato suo fratello, Bontempo Scavo Carmelo detto "Pettinissa", che ce l'ha portata nell'abitazione di Galati Giordano Vincenzo, in contrada ...(inc)... Io, poi, l'ho messa sulla macchina e gliel'ho portata ai Marotta, a Sant'Agata. Gli ho detto "Questo è un mio regalo, per il favore che ci avete fatto", pagine 73 e 74 del verbale d'udienza).

L'attività estorsiva conobbe un sensibile rallentamento tra il 2014 ed il 2015, periodo in cui vennero privilegiati – secondo quanto riferito dal collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo - i settori delle truffe e dello spaccio di stupefacenti perché molto più remunerativi, settore quest'ultimo (lo spaccio) inizialmente solo marginalmente curato dalla compagine ("Sì, sì, c'è sempre stata però con basso rilievo, non proprio con grossi quantitativi, era un basso rilievo che facevano cose localmente, con poca roba dottore"; pagina 21 del verbale), poi però – su contestazione del Pubblico Ministero facente leva sul verbale di collaborazione del 6.3.2020 – il teste e collaboratore ha precisato che i "batanesi" hanno sempre gestito droga con un interesse invero crescente nel tempo ("dal 2000 che la trattava il fratello di Bontempo Sebastiano detto "Uappu" insieme ad altri personaggi. Poi nel 2007, quando poi mi hanno arrestato e ci hanno arrestato, poi lì mi hanno arrestato dottore però la maggior parte che c'è stato questo accanimento di spaccio di sostanze stupefacenti, di più. Poi nel 2014 c'è stata questa cosa che ci siamo proprio inseriti all'interno soltanto ed esclusivamente sullo spaccio.

Spaccio, piantagione e le truffe”).

In altri termini il collaboratore ha inteso evidenziare che dal 2014 circa l'attività criminale si è quasi integralmente concentrata su truffe, spaccio e coltivazione di piantagioni di canapa e che, soprattutto nel settore della droga, v'erano diversi affiliati particolarmente attivi e, tra questi BONTEMPO Sebastiano inteso “u uappu”, BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso “u spacchiusu”, BONTEMPO Sebastiano inteso “biondino”, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin”, CONTI MICA Sebastiano inteso il “belloccio”, ed altri vicini a loro; la ripartizione dei proventi era utile per mantenere i detenuti (testualmente: *“La ripartizione dei proventi della droga funzionava che si vendeva la droga, i soldi poi venivano, servivano per il mantenimento sempre dei detenuti e del gruppo dei “Batanesi” e venivano sempre dati all'associazione”*); il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di essersi preso cura in prima persona del mantenimento dei detenuti CONTI MICA Sebastiano inteso il “belloccio”, BONTEMPO Sebastiano inteso “u uappu”, BONTEMPO Sebastiano inteso “biondino”, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin”, del MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso “scarabocchuu” e di altri del gruppo; e che altri hanno fatto la stessa cosa (*“Di tutti coloro che erano sempre vicini al gruppo dei “Batanesi”, se non io direttamente qualche altro sempre del gruppo dei “Batanesi” se ne occupava”*). Ha, inoltre, riferito che l'associazione (dei “batanesi”) aveva realizzato coltivazioni di marijuana in contrada Carcaci, la stessa contrada nella quale v'era un canale – un bacino di acqua in uso agli agricoltori - gestito sempre dalla famiglia dei “batanesi” anche per la coltivazione delle piantagioni nelle zone individuate da BONTEMPO Giuseppe inteso “botoia” (il fratello di “uappu”), colui che subentrò nella gestione del canale a BONTEMPO “u rizzu” il quale, già ivi collocato quale dirigente del canale da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin” e BONTEMPO Sebastiano inteso “u uappu”, aveva, però, fatto mancare dei soldi tanto da costringere il gruppo alla sua sostituzione nel 2000/2001 (*“Prima di tutti se n'è occupato per la prima volta Bontempo Sebastiano detto “Uappu” con Galati Giordano Vincenzo, in cui hanno messo un loro zio, Bontempo Scavo Sebastiano, lo hanno messo come dirigente di questo canale che lavorava nel canale e gestiva tutto lui. Poi non so, sono cominciati a mancare dei soldi su questo canale allora è stato sostituito, io e altri del gruppo abbiamo fatto, messo a fare piccoli*

danneggiamenti e abbiamo sostituito Bontempo (SCAVO) Sebastiano detto "u Rizzu" lo abbiamo sostituito con Bontempo Giuseppe, il fratello di Bontempo Sebastiano detto "uappu" che si occupava di tutti gli introiti che dovevano gestire questo canale. Questo canale serviva anche per la coltivazione di marijuana in cui Bontempo Giuseppe detto "Botoglia", indicava i posti, vedeva i posti dove non passavano persone, le più adatte, e facevano coltivazione di marijuana. E questo canale serviva per Il mantenimento di Bontempo Sebastiano detto "Uappu" e di altre persone che erano nella zona"; pagina 24 del verbale); della questione della sostituzione si occupò anche GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", una volta uscito dal carcere, proprio in ragione del fatto che dalla guida del canale era stato disarcionato un suo zio (appunto "u rizzu") il quale – ha osservato il collaboratore – si avvaleva anche della collaborazione di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "faccia taijata" ovvero faccia tagliata (esaminato come testimone su richiesta della Difesa del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino"); quindi, messi d'un canto BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "u rizzu" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "faccia taijata", subentrarono nella gestione del canale BONTEMPO Giuseppe inteso botoia (fratello del "uappu") e BONTEMPO SCAVO Cesare inteso "cesarino" e, alla morte di quest'ultimo, il genero ed il nipote di Cesare ovvero COSTANZO ZAMMATARO Carmelo e COSTANZO ZAMMATARO Cesare; il collaboratore ha, poi, precisato che il canale faceva capo ad un Consorzio il cui presidente, prima dell'arresto del collaboratore stesso, era tale COSTANZO ZAMMATARO Carmelo; il collaboratore si è anche soffermato sulle modalità di sfruttamento del canale per mano del gruppo dei "batanesi" ("Arrivavano che praticamente vendevano l'acqua alle persone che non avevano diritto alla concessione di quest'acqua. Siccome si facevano ortaggi, agrumeti e l'acqua non gli bastava, quindi dato che non gli bastava l'acqua allora che facevano? Vendevano l'acqua a queste persone aumentando al 100%.") e sulla gestione dei danari ricavati che, invero, arrivavano alla famiglia per il tramite di BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" ("Arrivavano – i soldi - tramite Bontempo Giuseppe detto "Botoglia" perchè i soldi passavano da lui e sia da Costanzo Zammataro Carmelo che era il presidente"). Il collaboratore ha ancora riferito che i "batanesi" hanno occupato la zona del canale di Carcaci in Centuripe prima con PRUITI Sebastiano inteso

“scerba” (cognato del “uappu” ed anche uno dei fondatori dei “Batanesi”, e comunque intraneo, ucciso nel 1995: “Pruiti Sebastiano era il cognato di Bontempo Sebastiano detto “Uappu....era un fondatore dei Batanesi..... Praticamente non il fondatore dottore, insieme a Galati Giordano Orlando che era tutto un unico gruppo, poi quando c’è stata la spartizione che Galati Giordano Orlando ha collaborato è uscito questo gruppo dei “Batanesi” che già l’ha indicato Galati Giordano Orlando, lui ha indicato questo gruppo”) insieme a BONTEMPO Sebastiano inteso *“u uappu”* e GALATI GIORDANO inteso *“lupin”* i quali si impossessarono del canale (*“sono stati i primi a mettere sotto estorsione questo canale”*) piazzando quale dirigente BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso *“u rizzu”*; ed il medesimo territorio di Carcaci venne utilizzato per la latitanza degli affiliati e tra questi BONTEMPO Sebastiano inteso *“uappu”* e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *“lupin”* dopo l’attentato a Cannizzo; fino al 2019 – e comunque fino all’arresto del collaboratore – il canale è rimasto sotto il controllo dei *“batanesi”*, ed in particolare di BONTEMPO Sebastiano inteso *“uappu”*.

Un controllo che i *“batanesi”* hanno esteso ad un chiosco (umile, per come si ricava dal corredo fotografico acquisito al fascicolo del dibattimento, ma strategico) in contrada Badessa; il collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo ha dichiarato che il chiosco in oggetto è sempre stato controllato da BONTEMPO Sebastiano inteso *“uappu”* e che è sempre stato utilizzato per lo spaccio degli stupefacenti (*“Questo chiosco veniva usato per lo spaccio e quando le persone dovevano comprare più di un chilo, due chili di erba, di stupefacente, si prendevano l’appuntamento a questo chiosco, andavano e se l’andavano a prendere. Questo chiosco è stato sempre di Bontempo Sebastiano detto “Uappu” perché ha avuto dei danneggiamenti e “Uappu” è intervenuto dicendo che gli aveva fatto questi danneggiamenti a lui personalmente perché il chiosco era suo”*; pagina 44 del verbale), e, su domanda del Pubblico Ministero, ha precisato che il chiosco, già danneggiato da un incendio, era stato ricostruito ed è stato di fatto riconducibile a BONTEMPO Sebastiano inteso *“uappu”*, BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso *“spacchiusu”* e GALATI MASSARO Salvatore (*“Questo chiosco era riconducibile a Bontempo Sebastiano “Uappu”, a Galati Massaro Salvatore e Bontempo Scavo Sebastiano, detto “u Spacchiuso”*) ed era divenuto

strategico per lo spaccio di droga per mano di BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu" e di BONTEMPO SCAVO Carmelo inteso "pettinissa" ("Che, praticamente, quando c'era qualcuno a cui serviva della droga, arrivava al chiosco, lo diceva al fratello o chiunque si trovava lì dentro, alla cassa... Al fratello di Bontempo Scavo Sebastiano detto "u Spacchiusu". Quello telefonava al fratello, dicendo "Guarda che ci sono qui delle persone che stanno cercando. Sali due bottiglie di...", di qualsiasi cosa, di Coca Cola, due bottiglie di vino. Oppure, qualche volta, "Guarda che mancano due cassette di bevande...", e giù lui sapeva che gli serviva un chilogrammo di erba o due chili"); a siffatto ultimo riguardo ha anche ricordato di aver assistito direttamente ad un episodio di consegna di stupefacente ("loro sono arrivati ed hanno messo un sacchetto a lato, ad un ponte che si trova vicino a questo chiosco. Hanno lasciato lì questo sacchetto e poi i ragazzi che c'erano al chiosco, che avevano una Suzuki bianca, sono partiti, l'hanno preso, l'hanno messo sulla macchina, su questa Suzuki, e se ne sono andati.... Li aveva portati Bontempo Scavo Sebastiano, detto "u Spacchiusu", insieme al fratello Carmelo, detto "Pettinissa").

In ragione di quanto testé riportato diviene anche utile soffermarsi, in funzione del ineludibile vaglio dell'attendibilità del collaboratore, su alcune circostanze inerenti ai rapporti tra lo stesso e BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" (dallo stesso dichiarante indicato come il capo dell'organizzazione criminale dei "batanesi", gestore del chiosco e del canale di Centuripe) ed invero correlate anche al controllo del bacino d'acqua di cui testé riferito ed alla gestione della latitanza cui BONTEMPO Sebastiano "uappu" e GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" furono costretti dopo il tentato omicidio "Cannizzo".

Il collaboratore, dopo aver premesso di non aver mai litigato con BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", ha però precisato di aver dovuto chiarire con "uappu" alcune questioni in ragione del fatto che BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" aveva maturato il convincimento che il figlio di un cugino del collaborante, tale BARBAGIOVANNI Calogero, insieme al figlio di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, avessero perpetrato un furto in danno di COSTANZO ZAMMATARO Carmelo, lo stesso che per conto del "uappu" gestiva il canale di Centuripe in c.da Carcaei; in forza di siffatto convincimento "uappu" aveva dato mandato a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" (suo uomo

di fiducia) di collocare delle cartucce nei pressi dell'abitazione del BARBAGIOVANNI Calogero (il citato cugino del dichiarante). Per questa vicenda il dichiarante ha riferito di aver chiesto conto al "uappu" che, però, lo invitò a lasciare perdere dopo aver ribadito di aver maturato il convincimento che ad eseguire il furto fossero stati BARBAGIOVANNI Calogero e il figlio di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ("*...lui comunque diceva: "Ma io pensavo che nella casa era entrato tuo cugino con il cugino, con il figlio di Costanzo Zammataro Salvatore"*"), quest'ultimo figlio di COSTANZO ZAMMATARO Vincenzo una persona con la quale "uappu" aveva in realtà un conto aperto perché dal "uappu" ritenuto responsabile del suo arresto e dell'arresto di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" nel periodo della latitanza per la vicenda del tentato omicidio di Cannizzo Francesco ("*uappu diceva che li aveva fatti arrestare suo zio Vincenzo, Costanzo Zammataro Vincenzo che è il padre di questo Costanzo Zammataro Salvatore e quindi gliela doveva far pagare*"; pagina 38 del verbale).

I "batanesi" hanno tessuto rapporti di collaborazione con vari gruppi criminali, tra questi – secondo quanto riferito dal BARBAGIOVANNI Carmelo – il noto gruppo dei "Santapaola", il gruppo criminale di "Mistretta" governato dal RAMPULLA Sebastiano, con la famiglia "Lo Piccolo" e con i calabresi ed in particolare con i "Morabito" o "Marabito" di Africo in Calabria. A tessere i rapporti con i calabresi fu proprio BONTEMPO Sebastiano inteso "u uappu" il quale si è avvalso dell'aiuto del fratello BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" al quale fu dato incarico di ritirare un chilogrammo di cocaina in Calabria per lo spaccio, con l'ausilio di BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu"; il collaboratore ha, poi, riferito di aver visto con i suoi occhi il chilogrammo di cocaina nel 1999/2000 e di aver avuto conferma delle circostanze in cella proprio dalla bocca del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" nel 2002 ("*Mi hanno arrestato per una minaccia fatta a Mezzanotte, a Filippo Mezzanotte. Mi hanno arrestato e io in cella sono andato a capitare con Bontempo Sebastiano detto "Uappu" che si lamentava dicendo che suo fratello, che tutto il gruppo dei "Batanesi" si era andato a prendere questa droga dai calabresi mettendoci lui la faccia perché quelli gliela davano per il motivo della sua amicizia e che il fratello non aveva pagato, aveva accumulato un debito vicino a settanta milioni, una cosa del genere. Io gli*

ho detto: "No, è stata tutta una cosa di tuo fratello", pagina 28 del verbale).

Il gruppo dei "batanesi" ha avuto anche rapporti con i "Santapaola" di Catania; il collaboratore ha riferito di una circostanza specifica verificatasi nel 2003 ed in particolare ad un controllo di polizia in occasione di un incontro tra il catanese Alfio Morabito/Marabito, lo stesso collaboratore e BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", invero organizzato per discutere della gestione di una estorsione nella zona di Nicosia/Mistretta, questione poi risolta da Bisognano Carmelo il quale decise che i soldi dell'estorsione sarebbero stati tripartiti tra i "batanesi", i "mistrettesi" e Rampulla Sebastiano.

Il collaboratore ha anche rievocato un incontro al quale partecipò, per conto dei "batanesi" ("io avevo il ruolo dei Batanesi..."; pagina 30 del verbale) nelle zone di Maletto e Bronte con i catanesi (Alfio Morabito/Marabito), con Calabrese Tindaro, tale (forse Iudicello) Pietro inteso "brontise" e tale (Ciccio) Montagna; incontro resosi necessario per la rottura/lite intercorsa tra Turi Catania e Ciccio Montagna ("avevamo fissato questo appuntamento per fargli fare di nuovo pace perché c'erano altri interessi nel mezzo e aprendo una guerra, una fuida al momento si perdevano altri interessi molto importante"; pagina 30 del verbale) ed al quale parteciparono anche quelli di Cesarò (Pruiti Giuseppe e Pruiti Giovanni, quest'ultimo cognato di BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" per aver sposato una sorella di quest'ultimo); incontro che non sortì l'effetto sperato (la pace) per l'intransigenza del Ciccio Montagna ("No, io gli devo fare la guerra"); il collaboratore ha poi ricordato che, sempre in ragione di quel possibile conflitto e per sistemare le cose del gruppo in ipotesi di conflitto tra Turi Catania e Ciccio Montagna, vi fu incontro tra lo stesso, Tindaro Calabrese, Conti Taguali Gianfranco e lo zio di quest'ultimo ed un altro ragazzo inteso "carvuna"; il collaboratore ha riferito ancora che l'incontro testé narrato ebbe luogo subito dopo l'operazione Icaro nel corso della quale, peraltro, vennero arrestati i "Bontempo Scavo", Bisognano Carmelo, tant'è che per i Barcellonaesi all'incontro di Maletto partecipò Calabrese Tindaro.

Il collaboratore ha anche rievocato un incontro con Alfio Morabito/Marabito di Catania presso una spiaggia al quale presenziò anche Iudicello (Pietro) per discutere di un'estorsione (relativa ai lavori sull'autostrada Messina/Palermo).

Il gruppo dei "batanesi" ha avuto anche rapporti con i palermitani sebbene non diretti, ma solo indiretti; infatti – ha riferito il teste e collaboratore – i palermitani utilizzavano i catanesi che si rivolgevano ai barcellonesi che a loro volta si rivolgevano ai "batanesi"; a curare questo meccanismo fu Bisogano Carmelo e dopo il suo arresto Calabrese Tindaro; proprio quest'ultimo una volta (nel 2004, poi rettificato a pagina 33 con l'indicazione dell'anno 2007) in c.da Badessa disse al collaboratore di aver preso un appuntamento con i "Lo Piccolo" al quale avrebbe dovuto partecipare anche lo stesso BARBAGIOVANNI Carmelo il quale, però, declinò l'invito perché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale; il tema dell'incontro: la gestione di una estorsione in danno di Bruno Teodoro per un lavoro presso l'aeroporto (di Palermo evidentemente) e, quindi, in danno di un imprenditore (di S. Agata di Militello) invero però mai avvicinato dai "batanesi" (*"Riguardava le estorsioni. Oltre alle estorsioni riguardavano anche che mi aveva detto che c'era Bruno Teodoro che aveva preso un lavoro all'aeroporto di Palermo e che Lo Piccolo lo aveva avvicinato. Voleva sapere se noi e se Bruno Teodoro avevamo qualche contatto. Io gli ho detto: "No, noi a Bruno Teodoro non siamo mai riusciti ad avvicinarlo". Allora ha detto lui, Tindaro Calabrese: "Allora dico a Lo Piccolo di sistemarlo direttamente, come lo sistemano là per l'aeroporto di sistemarlo anche per qua". Gli ho detto io: "Va bene", di fare quello che volevano fare facevano"*; pagina 33 del verbale); il collaboratore ha anche ricostruito i motivi che spinsero Calabrese Tindaro ad interpellare proprio lui il quale, per effetto della detenzione di vari componenti del gruppo criminale, era (forse) il solo referente a piede libero (*"Perché al momento io ero il capo, anzi adesso che mi ricordo, dottore, è stato perché c'ero io soltanto, gli altri erano in carcere. Vincenzo Galati era stato arrestato per la latitanza, Bontempo Sebastiano era stato arrestato con Marino per il fatto di un'estorsione a febbraio e questo fatto è stato a febbraio 2007 che io con Calabrese ci siamo visti, ci siamo incontrati dottore, non nel 2004 ma bensì nel 2007 per la precisione, che poi qualche mese a me mi hanno arrestato"*).

Il gruppo dei "batanesi" ha avuto anche rapporti con la famiglia mafiosa di Enna nel 2017, gestiti invero direttamente da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretta o carretteri", il braccio destro e uomo di fiducia (*"Perché era il braccio destro, praticamente un uomo, io dico braccio destro, era*

un uomo di fiducia di Bontempo Sebastiano detto "Uappu".) di BONTEMPO Sebastiano inteso "u uappu" (il collaboratore su domande del P.M. ha riferito che era proprio costui u carretteri a tenere i rapporti anche con i "Cappello", con i "Santapaola", con i palermitani ed in particolare con un certo Scola - con il quale il "carretteri" era stato anche fermato per un controllo di polizia -, un tale della zona di Palermo dalla viva voce del quale presso il carcere Pagliarelli nel 2015/2016 il collaboratore ha appreso la su riferita circostanza; più nel dettaglio il collaboratore ha riferito di aver appreso che era sorta una questione per una jeep rubata in quel di Capizzi per la restituzione della quale si era adoperato lo Scola ottenendo un appuntamento con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" e con COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfratellani", i quali, a loro volta, si erano adoperati per condurre Scola al cospetto di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin").

Sempre con riferimento ai rapporti tra "batanesi" ed il gruppo mafioso di Enna, il collaboratore ha ripreso un tema già affrontato in occasione dell'analisi dei rapporti dei "batanesi" con il gruppo catanese dei Santapola ed in particolare il tema dell'estorsione nella zona di Nicosia/Mistretta, questione risolta dal Bisognano Carmelo il quale - a dire del collaboratore - decise che i soldi dell'estorsione andavano tripartiti tra i "batanesi", "mistrettesi" e Rampulla Sebastiano. Invero, ad integrazione di quanto già riferito ed in funzione della descrizione dei rapporti dei BATANESI con gli ennesi, il collaboratore ha ulteriormente soggiunto che *"La nord/sud è una strada che parte da Gela, che deve collegarsi a Mistretta. In questa strada dovevamo fare un impianto di calcestruzzo e betonaggio di catrame e abbiamo avuto un incontro io, Carmelo Bisognano, Rampulla Sebastiano e... Rampulla Sebastiano, Iudicello Pietro c'era anche in cui ci siamo incontrati e c'era anche un'altra persona di Enna. Noi gli abbiamo detto il fatto del cemento in questa strada lo dovevamo portare noi. L'impianto del catrame lo dovevamo fare anche noi, che lo dovevano fare i "Smerigli" questo lavoro, che i catanesi lo volevano inserire ditte del loro territorio, di Catania, e noi gli abbiamo detto: "No". Che si dovevano mettere, lo dovevano fare gli "Smerigli", vicenda che a dire del collaboratore si era chiusa con la realizzazione dell'impianto e della strada e "che gli Smerigli hanno fatto dei lavori in quella strada"; il guadagno di Smeriglia è stato anche il guadagno dei "batanesi"*

(*"Praticamente era come se gli Smeriglia eravamo noi. C'era tutto il nostro guadagno. Tutti i lavori che facevano gli Smeriglia poi ci davano, ci davano una ricompensa a noi"*).

Il gruppo dei "batanesi" ha avuto anche rapporti con la famiglia mafiosa di S. Mauro di Castelverde talvolta diretti talvolta mediati da RAMPULLA Sebastiano oppure da BISOGNANO Carmelo.

Sempre con riferimento ai rapporti tra "batanesi" ed i gruppi malavitosi messinesi, il collaboratore ha riferito che costoro ebbero ottimi rapporti – talvolta mediati dai barcellonesi - con il gruppo di Santa Lucia, Santo Ferrante ed il gruppo di Arena Michele.

Con riferimento, invece, agli affiliati al clan dei "batanesi", il collaboratore ha tratteggiato vari profili (per i quali questo Tribunale distinguerà capi, promotori, direttori, partecipi ovvero affiliati, meri concorrenti e gli estranei all'associazione): **BARBAGIOVANNI Calogero**, **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** inteso il "*carretteri*", **BONTEMPO SCAVO** inteso "*u spacchiusu*", **BONTEMPO Gino**, **BONTEMPO Sebastiano** inteso il "*biondino*", **CONTI MICA Sebastiano** inteso "*il belloccio*" e **CONTI MICA Massimo** inteso "*Massimo rana*", **CALA' LESINA Salvatore**, **CALCO' LABRUZZO Gino**, **SCINARDO TENGGI Giuseppe**, **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** inteso "*rummulun*", **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** classe 1950 ("*u patataru*"), **MARINO AGOSTINO Antonino** inteso "*Nino Gammazza*" e **MARINO Rosario**, **AGOSTINO NINONE Pasqualino**, **BONTEMPO Alessandro**, **DESTRO MIGNINO Santo** e **DESTRO MIGNINO Sebastiano**, **GALATI GIORDANO Vincenzo**, classe 1958 e **CONTI TAGUALI Ivan**.

Su **BARBAGIOVANNI Calogero** il dichiarante ha precisato che trattasi di persona che allo stesso si accompagnava ma non affiliata al gruppo dei "batanesi", dedito allo spaccio il predetto si procacciava la sostanza stupefacente presso il **BONTEMPO Sebastiano** inteso "*biondino*"; il collaboratore ha riferito di aver voluto che **BARBAGIOVANNI Calogero** (suo nipote) rimanesse distante dall'associazione.

Su **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** inteso "*carretteri*", il collaborante ha riferito che questi era molto vicino al **BONTEMPO Sebastiano** inteso "*uappu*" con il quale gestiva animali da pascolo e con il quale organizzava

truffe e furti; il rapporto assai solido tra i due consentiva al "carretteri" di spendere nelle sue interlocuzioni il nome del "uappu" con il quale si adoperava per far lasciare i terreni ai proprietari o per realizzare furti (*"Erano molto, molto stretti, infatti si occupava di tutto come se era presente "u uappu", infatti avevano gli animali insieme, gli animali, li levavano tutti nello stesso pascolo, possibilmente facevano anche, si occupavano delle truffe che lui quando faceva di queste truffe camminava sempre sotto il nome di "uappu". Facevano lasciare il terreno o sfruttavano dei furti, facendo lasciare alla gente il terreno e poi loro se ne impadronivano"*, pagina 40 del verbale d'udienza); sempre sulla figura del "carretteri" il collaborante ha soggiunto che questi era divenuto proprietario di terreni in quel di Centuripe, invero acquistati con i proventi delle truffe AGEA ed intestati al padre e, per una parte, destinati anche alla realizzazione di piantagioni di canapa e marijuana; il teste ha anche spiegato quale fosse il metodo di accaparramento dei terreni (*"Quando loro prendevano un terreno, qualcosa e c'era qualche altra persona che interveniva e dice: "No, ma qui ci sono stato io" o qualche altro gruppo criminoso si metteva di traverso lui con il nome dei "Batanesi" riuscivano ad ottenere i terreni che desideravano o che facevano altre pressioni per lasciarle"; "Le pressioni le facevano alle persone che se c'era qualche altra persona nel territorio che voleva comprare dei terreni vicino a loro o che erano attaccati a loro, loro con la pressione gli facevano lasciare i terreni che c'erano loro e li dovevano comprare solo loro stabilendo i prezzi che volevano loro, un terreno possibilmente di diecimila euro con la loro pressione quel terreno veniva venduto a cinquemila, a tremila euro"*; pagine 40 e 41 del verbale d'udienza).

Il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" ha anche interagito personalmente per i "batanesi" – come già su riferito - con i "Santapaola" e con i "Cappello" di Catania.

BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu" è – secondo quanto riferito dal collaborante - legato da parentela a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", a BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", a BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" ed allo stesso collaborante in ragione del fatto che il padre di quest'ultimo e la madre dello "spacchiusu" sono fratello e sorella; BONTEMPO SCAVO Sebastiano - a dire del collaborante – fa parte dell'associazione dei

“batanesi”.

Soffermandosi sulla persona di **BONTEMPO Gino**, uno dei profili più controversi come si dirà innanzi in maniera più approfondita anche nel corso della trattazione delle condotte allo stesso contestate, il collaboratore ha in maniera netta escluso che costui abbia fatto parte dell'associazione dei “batanesi”; zio del collaboratore, del **BONTEMPO Sebastiano** inteso il “*biondino*”, di **MARINO GAMMAZZA Giuseppe** inteso “*scarabocchii*” ed affine di **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore** (quest'ultimo sposato con **BONTEMPO Lucrezia**, una delle figlie di **BONTEMPO Gino**) per quel che ha riferito il collaboratore non ha mai fatto parte del gruppo, né era tenuto in considerazione dagli associati; circostanza quest'ultima che il teste ha voluto dimostrare facendo l'esempio dei terreni di contrada Badessa in Tortorici che, già nella sua disponibilità del **BONTEMPO Gino**, quest'ultimo dovette lasciare su richiesta dello stesso **BARAGIOVANNI Carmelo** inteso “*muzzuni*” e di **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso “*lupin*” in favore del padre del **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** inteso “*carretteri*”; in altri termini “*Se era tenuto in considerazione il terreno non glielo toglievamo*” (ed ancora: “*Bontempo Gino è mio zio come anche del “u Biondinu” e zio acquisito di Marino Gammazza Giuseppe, per questi rapporti di parentela ed anche perché era suocero di Costanzo Zammataro Salvatore nell'ambiente gli era attribuito rispetto*”; pagina 45 del verbale).

Sul conto di **BONTEMPO Sebastiano** inteso il “*biondino*”, già plurime volte menzionato, il collaboratore ha fornito l'indicazione di un secondo soprannome: il “*dubbiuni*” (fonetico trascritto: “*Tabiune*”, “*Tubioni*”, pagina 58 del verbale), l'equivalente di un grosso campano per bovini (“*tubbiune*”, “*tubbiuni*”).

Il dichiarante ha riferito di aver provveduto al mantenimento in carcere del **CONTI MICA Sebastiano** inteso il “*bellocchio*” (al quale, come emerso nel corso del controesame, **BARBAGIOVANNI Carmelo** è legato da parentela perché figlio di una sorella della madre del “*bellocchio*”), detenuto dal 1994 al 2016 (come si evince dalla documentazione in atti), già associato alla famiglia dei “batanesi” nel periodo in cui il reggente è stato **GALATI GIORDANO Orlando**; che analogo contributo al mantenimento venne fornito al “*bellocchio*” dal **BONTEMPO Sebastiano** inteso il “*biondino*”, dal **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso

"lupin" e da COSTANZO ZAMMATARO Salvatore; nonché (ciò che è emerso nel corso del controesame del 13.4.2021) di aver speso energie, in uno alla propria moglie ed a CONTI MICA Antonino (il fratello del "bellocchio"), e denari (circa 6.000,00 euro, provento di estorsione) per la revisione del processo che aveva provocato la carcerazione de "bellocchio"; sulla figura del CONTI MICA Sebastiano, inteso "bellocchio", il dichiarante ha soggiunto che questi era in contatto con un imprenditore del settore delle pulizie in Capo d'Orlando al quale aveva imposto nel 2018 (prima dell'arresto) l'assunzione di due ragazze una delle quali una sua nipote rimasta vedova, di nome MARINO GAMMAZZA Rosalba. Di rilievo fu anche il ruolo assunto dal fratello del "bellocchio", CONTI MICA Massimo inteso "Massimo Rana" al quale venne affidato nel 2007 il ruolo di gestore delle estorsioni per conto dei "batanesi", ciò che venne riferito, durante il processo "MONTAGNA" e durante il processo "MARE NOSTRUM", al BARBAGIOVANNI Carmelo proprio dai due BONTEMPO Sebastiano, intesi "uappu" e il "biondino", e da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (*"So che quando ci hanno arrestato nel 2007 lo avevano messo avanti per gestire le estorsioni per conto dei "Batanesi" però questo fatto mi era stato riferito da Galati Giordano Vincenzo e sia anche da Bontempo SebastianoPraticamente siccome eravamo tutti in carcere di non far perdere tutto ciò che noi avevamo fatto, i soldi che dovevamo avere, delle estorsioni che stavano arrivando dei lavori."*); il teste ha, inoltre, riferito che CONTI MICA Massimo non fu il solo ad aver ricevuto questo incarico, infatti il medesimo incarico venne conferito a BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio"; ciò fino a quando tornarono liberi GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" i quali, dopo aver peraltro constatato che erano stati sottratti danari all'associazione, ripreso il controllo delle estorsioni (*"Il controllo lo ha ripreso Galati Giordano Vincenzo e Costanzo Zammataro Salvatore e poi naturalmente erano usciti anche "u Biondinu" e altri, successivamente sono usciti."*; pagina 46 del verbale); circostanze apprese dal collaboratore tutte nel periodo di detenzione in carcere e, più nel dettaglio, apprese direttamente dal BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e da CONTI MICA Sebastiano inteso il "bellocchio"; invero, durante la detenzione di questi ultimi, per conto

dell'associazione dei "batanesi", BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" (il fratello del "biondino") e CONTI MICA Antonino detto Massimo (il fratello del "bellocchio") si applicarono nella cura delle estorsioni; e, su contestazione del Pubblico Ministero facente leva sulle dichiarazioni trasfuse nel verbale di collaborazione del 23.7.2020, ha confermato, sul tema dei rapporti tra BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino inteso "Massimo rana" e FAVAZZO Filadelfio, inteso "frareu", il referente per i "batanesi" nel territorio di San Fratello, che "...nel 2008, mentre ero detenuto a Messina/Gazzi, con altri elementi di spicco dei "Batanesi", appresi sia da quest'ultimi che da Zaiti Nunzio che Favazzo Filadelfio, una volta scarcerato, aveva ripreso ad occuparsi delle estorsioni. I proventi di dette estorsioni Favazzo li faceva avere a Conti Mica Antonino, detto Massimo, fratello di Sebastiano, ed al Bontempo Salvatore, fratello di Sebastiano detto il "Biondino", che erano liberi e si occupavano delle esigenze della associazione mafiosa, mentre gli altri esponenti erano detenuti"; ed ancora che BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino inteso "Massimo rana" si relazionarono anche con LO RE Giuseppe per l'estorsione sul "lavoro del metano" e, per il tramite di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfrateddani" e di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "petrinu", per l'estorsione della ditta (LA MONICA) alla quale vennero affidati i lavori di ripascimento del litorale ("Per il tramite anche di Costanzo Zammataro Salvatore, "San Fratellano", e Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Petrinu", raccomandai a Pino Lorè di essere puntuale nel farci avere i soldi dell'estorsione per questo lavoro di ripascimento, in relazione al quale la ditta Lamonica si occupava di portare i massi sul litorale e, per questa ragione, mi incontrai personalmente con Lorè, al quale raccomandai di essere puntuale. Successivamente all'anno 2007, i rapporti con Lorè, anche per questi lavori del rifacimento, furono tenuti da Bontempo Salvatore detto "Salvuccio" e da Conti Mica Antonino" pagina 80 del verbale d'udienza), circostanza quest'ultima, invero, appresa non in carcere ma direttamente; infatti, al cospetto del BARBAGIOVANNI Carmelo, in contrada Batana, LO RE Giuseppe fu condotto da COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfrateddani" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "petrinu" ("in contrada BATANA.... Lo hanno messo sulla macchina e l'hanno portato al mio cospetto, in

questa contrada”, pagina 80 del verbale); i rapporti con LO RE Giuseppe vennero curati, anche dopo l’arresto del BARBAGIOVANNI Carmelo, sempre da BONTEMPO Salvatore inteso “*Salvuccio*” e CONTI MICA Antonino inteso “*Massimo rana*”, circostanza quest’ultima invece appresa direttamente in carcere dal collaboratore; sempre BONTEMPO Salvatore inteso “*Salvuccio*” e CONTI MICA Antonino inteso “*Massimo rana*” venne affidata la gestione dell’estorsione (organizzata dal GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*”, da ARMELI Vincenzo con l’ausilio di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso “*u sanfratellanu*”) alla ditta ANZA’ alla quale venne aggiudicato l’appalto per il rifacimento della villa comunale a Tortorici (“*Questa è una ditta che mi sembra sia di Patti. Anzà. La ditta si chiama Anzà. Quando hanno fatto l’estorsione, è andato a parlare Galati Giordano Vincenzo e gli ha fissato l’appuntamento Armeli Vincenzo. Gli aveva fissato l’appuntamento e sono andati a questo appuntamento dove c’era anche Costanzo Zammataro Salvatore detto “Sanfratellano”. Hanno sistemato l’estorsione e poi, quando a noi ci hanno arrestato, e la ditta ha pagato i soldi, la rimanenza che c’era sono passati loro, Bontempo Salvatore e Conti Mica Massimo. Da quello che so io, la rimanenza dei soldi gliel’ha data a loro*”; pagina 82 del verbale d’udienza); il prezzo dell’estorsione - pari al 2% dell’importo di aggiudicazione dei lavori - venne corrisposto - così ha riferito il collaborante per averlo appreso da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*” - per una parte ad ARMELI Vincenzo e, per il tramite di questo, a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*” durante la latitanza e prima dell’arresto, un’altra parte ad ARMELI Vincenzo e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso “*u sanfratellanu*”, una parte allo stesso collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo ed infine, l’ultima parte, a BONTEMPO Salvatore inteso “*Salvuccio*” e CONTI MICA Antonino inteso “*Massimo rana*” (“*No, in diverse tranche, perché la prima tranche gliel’ha data Armeli Vincenzo. La prima tranche... in cui poi l’hanno consegnata a Galati Giordano Vincenzo, prima che l’arrestassero ed era latitante. La seconda tranche l’hanno consegnata ad Armeli Vincenzo ed a Costanzo Zammataro Salvatore detto “Sanfratellano”, e poi me ne hanno dato una parte anche a me. E, poi, le altre tranche sono state consegnate a Bontempo Salvatore e Conti Mica Massimo*”, pagina 81 del verbale), ciò tra il 2007 e il 2012 (“*Questi fatti sono stati commessi dopo il 2007, in poi, e fino al 2012*”). Il dichiarante si è

poi soffermato anche sulla ideazione ed esecuzione dell'estorsione della cava degli AGNELLO; estorsione proposta dai "batanesi" ed in particolare da BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e dallo stesso collaborante BARBAGIOVANNI Carmelo, ed invano contrastata dai "Bontempo Scavo" che rivendicarono la loro vicinanza alla ditta; infatti, furono proprio i "Bontempo Scavo" a riferire ai "batanesi" che la ditta aveva deciso di sottostare alla richiesta estorsiva (*"Poi, lui, si è preso due o tre giorni di tempo, ha parlato con la ditta Agnelli e ha detto Sì, la ditta si vuole mettere a posto"*) con la corresponsione di sabbia e non di denari; il teste e collaboratore di giustizia ha riferito che la sabbia venne effettivamente ceduta come prezzo dell'estorsione e che venne utilizzata dal cantiere di calcestruzzo per l'associazione (*"Gli ho detto io "La sabbia, allora, me la prendo direttamente io". Infatti, la sabbia me la prendevo io dalla cava e poi, io, facevo uscire i soldi dal cantiere di calcestruzzo per l'associazione"*; pagina 83 del verbale); ha anche riferito, per averlo però appreso da ZAITI Nunzio, che quest'ultimo, tale codino (riconosciuto nella foto n. 7 allegata al verbale delle dichiarazioni del collaboratore del 19.11.2020 in MILETI Liborio) e Nicola (si vedrà GIOITTA) di Alcara Li Fusi (l'appartenenza dei quali all'associazione dei "batanesi" è stata accertata con sentenza del Tribunale di Patti resa nell'Operazione c.d. "Castello" nell'anno 2021, confermata in appello) fornirono, sul fronte della gestione delle estorsioni, un aiuto concreto a BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino inteso "Massimo rana" (*"Sì, Zaiti Nunzio mi ha detto di stare tranquillo, che fuori c'era anche "Codino" e Nicola che davano una mano sia a "Salvuccio" che a Massimo, a livello delle estorsioni, se c'era bisogno di fare qualche estorsione o dare una mano per i soldi. Non c'erano problemi e diceva di stare tranquilli"*); sulle pessime abitudini del BONTEMPO Salvatore il collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo si è anche soffermato nel corso del controesame condotto dalla Difesa in data 13.4.2021; BONTEMPO Salvatore, fortemente dipendente dalle sostanze psicotrope, ha anche tenuto talvolta comportamenti poco graditi all'organizzazione criminale, specie nel periodo di detenzione dei maggioretti di essa; il collaborante ha, infatti, riferito che nel 2012 BONTEMPO Salvuccio sottrasse denari (30.000,00 consegnati allo stesso da Calabrese Tindaro in quanto proventi delle estorsioni che l'associazione dei "batanesi" avrebbe dovuto incassare) destinati alla cassa

dell'associazione (*"come mancavano dei soldi li hanno tolti e li hanno allontanati che non potevano più prendere dei soldi perché mancavano, perché c'erano state delle estorsioni che non erano state portate a compimento"*) per destinarli all'acquisto di un rifornimento di benzina in quel di Piraino (*"Glielo spiego. Tindaro Calabrese doveva dare i soldi ai Batanesi dell'estorsione che faceva per conto dei Batanesi, delle ditte vicino ai Batanesi. Questi soldi li ha dati a Bontempo "Salvuccio" che li doveva dare ai Batanesi che dopo dovevano essere divisi. Bontempo "Salvuccio" questi soldi li ha dati per pagare il rifornimento per questo sono mancati i soldi della cassa, avvocato"*); circostanza che creò attriti senza conseguenza cruenta alcuna per BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" perché fratello del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino". Che vi fossero queste relazioni tra BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" ed esponenti della famiglia "barcellonese" si ricava anche da quanto riferito in controesame (condotto dalla Difesa del BONTEMPO Salvatore) dal BARBAGIOVANNI Carmelo (*"Quando è arrivato in carcere che hanno arrestato a Tindaro Calabrese, Tindaro Calabrese mi ha detto che si interfacciava con Conti Mica Massimo e con Bontempo Salvuccio..... E' stato riferirmelo sia Bontempo Sebastiano "Biondino" e sia Bontempo Sebastiano "Uappu", sia Galati Giordano Vincenzo.... C'era Galati che si lamentava che non arrivavano i soldi, tutti quelli che dovevano arrivare... Zaiti mi ha detto anche che a Salvuccio e a Massimo gli stava dando una mano "Codino" e Nicola a sistemare le cose..... Per i soldi passava, per quello che so io, Bontempo Salvuccio e Conti Mica Massimo.... Mi sono stati fatti da Galati Giordano Vincenzo, Bontempo Sebastiano "Biondino", Bontempo Sebastiano "Uappu" e da Conti Mica Sebastiano", pagina 164, 165 e 166 del verbale d'udienza).*

Il collaboratore, soffermandosi sulla figura di Nicola di Alcara Li Fusi (già riconosciuto come **GIOITTA Nicola**, allevatore di Alcara Li Fusi, nella ricognizione fotografica allegata al verbale del 19.11.2020 delle dichiarazioni del collaboratore, pagina 85 del verbale d'udienza trascritto integralmente), ha riferito che questi era inserito nell'associazione mafiosa dei "batanesi" e che lo stesso ebbe rapporti anche con MARINO ("scarabocchii"), con GALATI (GIORDANO Vincenzo inteso "lupin") e con il "biondino" (BONTEMPO Sebastiano), oltre che con ZAITI Nunzio e con lo stesso collaboratore di giustizia al quale era stato

presentato da FAVAZZO Filadelfio inteso "frareu" ("erano messi a disposizione, perché avevano un problema che poi noi gli avevamo risolto. Da lì, è nato questo rapporto con noi, con il gruppo dei "Batanesi". Infatti, ogni volta che io salivo ad Alcara, ci incontravamo. C'era un bar e ci incontravamo in questo bar spesso, ogni volta che io salivo, in un mezzo o in un altro. Certe volte ce ne andavamo in qualche ristorante a mangiare anche insieme"); ha, inoltre, soggiunto che costoro si prestarono e si adoperarono per la formulazione di minacce – id est "segnali" nel gergo in uso – funzionali alle estorsioni ("Nella zona, sì. Se c'era da mettere dei segnali oppure anche fuori zona, venivano coinvolti; "Sì, c'è stata un'estorsione a Militello Rosmarino. Stavano facendo dei muri, in cui sono andati loro ed hanno messo anche lì dei segnali. Poi abbiamo sistemato l'estorsione").

Nel diverso settore dello spaccio delle sostanze stupefacenti un ausilio importante venne prestato al CONTI MICA Sebastiano da COCI Domenico, il compagno di Denise, la figlia del "belloccio" ("qualche volta, si recava anche nelle Calabrie per andare a prendere della cocaina"; pagina 72 del verbale; "...lui conviveva, convive con la figlia di Conti Mica Sebastiano, che è cognato del "Uappu"); questi si adoperava anche per fa comunicare BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", invero sottoposti alla misura della sorveglianza speciale ("Il "Uappo" ed il "Bellocciu" erano sorvegliati, e lui teneva i contatti tra i due. Quando c'era qualche cosa saliva dallo zio, portava il resoconto allo zio. Oppure, se c'era qualche altra cosa, lo zio lo chiamava, gli diceva quello che gli doveva dire e portava il resoconto a suo suocero. Oppure, fissava l'incontro per potersi vedere, quando si vedevano di nascosto, sia U Belloccio che U Uappo") e si affiliò all'organizzazione – come emerso in sede di controesame - nel 2015/2016 in occasione della scarcerazione del CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", circostanza appresa direttamente dal collaborante dopo la sua scarcerazione

Di scarso rilievo le informazioni veicolate dal BARBAGIOVANNI Carmelo sulla figura del CALA' LESINA Salvatore inteso "moccia"; già autore di qualche furto negli anni '90 in concorso con BARBAGIOVANNI Carmelo, è stato indicato dal collaboratore come soggetto vicino al clan dei "Cappello" di Catania secondo quanto, però, riferitogli dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" nonché dal PRUITI Giuseppe e da MIRACOLO Calogero inteso

“pipone”, nonché personaggio dedito alle truffe (pagina 75 del verbale d’udienza), secondo quanto appreso dal GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin” e da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “carretteri”

Sul conto di **CALCO’ LABRUZZO Gino** il collaborante ha riferito solo del rapporto di parentela (collaterale di secondo grado) con il **CALCO’ LABRUZZO Salvatore**, mafioso del clan dei “barcellonesi”.

Di **COSTANZO ZAMMATARO GIUSEPPE** inteso “rummuluni” (classe 1985), il collaboratore ha riferito della sua dedizione ai furti di animali e della sua parentela con **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** inteso il “carretteri”.

Il collaboratore si è soffermato sulla figura di **AGOSTINO NINONE Pasqualino**; definito quale affiliato al clan dei “batanesi” dall’anno 2007; ha poi riferito che **AGOSTININO NINONE Pasqualino**, nei periodi di detenzione, ha sempre condiviso le celle con i “batanesi” (*“Lui chiedeva specificamente di essere messo nelle celle o 19 o 27 o 32 che erano le celle dei “Batanesi”, del gruppo dei “Batanesi” a Messina*”); uomo di fiducia di **BONTEMPO Sebastiano** inteso “uappu” ha operato nel settore del traffico degli stupefacenti tessendo relazioni anche con i messinesi (Arena Michele – detenuto a Messina con Agostino Ninone e u vuappu – e dal figlio dell’Arena Michele) e con i calabresi presso i quali ha acquistato lo stupefacente; nello stesso settore ha collaborato con **CONTI MICA Sebastiano** inteso il “belloccio”, **BONTEMPO Sebastiano** inteso “uappu”, con **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso “lupin”, con **BONTEMPO Sebastiano** inteso il “biondini”, con il genero di **CONTI MICA Sebastiano**, tale **COCI Domenico** (sulla fonte delle informazioni: *“Io stesso ho assistito a talune discussioni in carcere durante i passaggi in occasione delle quali Michele Arena, il “Uappu” e Agostino Ninone pianificavano il traffico di sostanze stupefacenti da realizzare una volta scarcerati*”); del mantenimento in carcere di **AGOSTINO NINONE Pasqualino** si è sempre occupato – secondo quanto riferisce il collaboratore - **BONTEMPO Giuseppe** inteso “botoia”, il fratello di **BONTEMPO Sebastiano** inteso “uappu”

Il collaboratore ha indicato **BONTEMPO Alessandro** come un suo cugino, residente in Centuripe, titolare di un ristorante, dedito allo spaccio di droga (marijuana), in contatto con **CONTI MICA Sebastiano** inteso il “belloccio”.

DESTRO MIGNINO Santo e DESTRO MIGNINO Sebastiano, cugini

di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; noti come "ruspa" (il verbale riporta "Ruffa", ma da altre fonti testimoniali si è accertato che il soprannome è ruspa) hanno speso le loro energie - a dire del collaboratore - nel settore della coltivazione ("avevano fatto tempo fa una piantagione di marijuana") e dello spaccio di droga; il collaboratore ha riferito di una specifica circostanza di attrito di costoro con l'associazione dei "batanesi", per poi soffermarsi anche sui rapporti fisiologici tra costoro e l'associazione dei BATANESI; nel dettaglio ha ricordato di una circostanza in cui i DESTRO MIGNINO Santo e DESTRO MIGNINO Sebastiano, dopo aver ripartito la sostanza stupefacente (prodotta) con l'associazione dei "batanesi", subirono il furto della loro residua parte invero ricoverata in bidoni sotterrati dal genero di DESTRO MIGNINO Sebastiano, tale BONTENPO SCAVO Carmelo detto "pettinissa", il fratello di BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu" (ottimo coltivatore di erba e spacciatore: "Anche lui dottore si è sempre occupato di spaccio di stupefacenti infatti lo considero uno dei migliori nella coltivazione di erba"), in una precisa località; circostanza appresa dal teste nel 2018 appena uscito dal carcere; del pari ha riferito che i DESTRO MIGNINO Santo e DESTRO MIGNINO Sebastiano intesi "ruspa" provarono a recuperare lo stupefacente sottrattogli ma non vi riuscirono: BONTENPO SCAVO Carmelo detto "pettinissa" ed il fratello di BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu" pur vicini all'associazione dei "batanesi", dopo aver interpellato BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", non riuscirono a recuperare la droga sottratta ai ruspa ("Bontempo Sebastiano "Spacchiusu" e Bintempo Scavo Carmelo "Pettinissa" sono vicini all'associazione gli è stato negato questo fatto, non gliel'hanno fatta tornare, gli dicevano: "Sì, sì, adesso vediamo" e non gliel'hanno mai tornata indietro", pagina 56 del verbale). Sui rapporti dei DESTRO MIGNINO con l'associazione dei "batanesi" il collaborante ha riferito che questi per poter operare in serenità hanno condiviso una parte della loro produzione di stupefacenti con l'associazione ed in particolare con BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e con BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" e con GALATI GIORDANO inteso "lupin", nel senso che parte della droga delle piantagioni era ceduta sempre ai "batanesi" ("come una forma di benevolenza per poter venderla in tranquillità"); ed ha soggiunto che anche CONTI MICA Sebastiano inteso il "bellocchio" è sempre

stato coinvolto negli affari dei "batanesi" nel settore della droga e che, comunque, i DESTRO MIGNINO erano a disposizione dell'associazione (sebbene non ne facessero parte) e degli affiliati che dei "ruspa" si avvalevano per farsi accompagnare agli appuntamenti (*"Destro Mignino non fanno parte della famiglia dei "Batanesi" ma sono comunque disponibili per esigenze del gruppo. Ad esempio se qualcuno del gruppo deve recarsi ad un appuntamento in un luogo che non conosce e in cui operano i Destro Mignino questi ultimi si rendono disponibili per accompagnarlo.... Perché sanno che fanno l'erba e, giustamente, ne danno una parte, già sono a disposizione, se ci serve qualcosa, uno di noi è latitante se andiamo da loro sono a disposizione anche di darci la disponibilità di tenercelo. Oppure se ci dobbiamo spostare in qualche posto lo chiamiamo: "Senti, ci serve un favore, mi devi accompagnare a tale posto". Senza alcun problema"*; pagina 57 del verbale); né può affermarsi che siffatte ultime dichiarazioni siano in contrasto con quanto dichiarato nel verbale della collaborazione come, nel corso del controesame del 13.4.2021, ha provato a far emergere la Difesa di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; pur vero, come confermato dal BARBAGIOVANNI Carmelo, che nel verbale di collaborazione del 14.5.2020 in forma riassuntiva con riferimento al tema della coltivazione della droga da parte di alcuni soggetti (i DESTRO MIGNINO e altri) e dei loro rapporti con i "batanesi" non v'è riferimento alcuno a GALATI GIORDANO Vincenzo, come invece emerso in esame diretto nel corso del dibattimento, il collaboratore ha, però, evidenziato che il riferimento stessi ai "batanesi" deve intendersi logicamente esteso anche a GALATI GIORDANO Vincenzo che del gruppo è un punto di riferimento.

GALATI GIORDANO Vincenzo classe 1958, omonimo e cugino di "lupin", è legato – secondo quanto riferito dal collaboratore - a DESTRO MIGNINO Sebastiano inteso "ruspa" (è il cognato), risiede come i "ruspa" nella zona di Siracusa, nei pressi della raffineria, dove ha svolto l'attività di allevatore e di produttore di stupefacente (con i DESTRO MIGNINO).

Sulla persona di **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1950** (il padre di COSTANZO ZAMMATARO Valentina, moglie di "lupin", e quindi suocero di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; padre anche di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso il "sanfratellani" o "u

Sanfrateddhami” e di COSTANZO ZAMMATARO Loretta, che è moglie del BONTEMPO Sebastiano inteso “*biondino*”, e quindi anche suocero di quest’ultimo) il collaboratore si è soffermato (su domanda del Pubblico Ministero) solo perché prestanome a disposizione di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*” (“*So che gli facevano delle domande per le truffe alla comunità europea però era, come si suol dire, una testa di legno del genero*”; la fonte: “*lo dicevano loro perché quando parlavamo dicevano: “No la domanda – dice – della comunità l’ha fatta mio suocero”. E certe volte c’era anche il figlio che si trovava... quando hanno fatto l’operazione e lo hanno arrestato, l’ultima operazione “Nebrodi” il figlio era arrabbiato per il fatto che Galati Giordano Vincenzo usava il padre per questi contributi*”); ed è proprio su quest’ultimo aspetto che il collaborante ha precisato che tutti (gli associati) hanno utilizzato la tecnica dei prestanome ovvero delle teste di legno in funzione della programmazione e concretizzazione delle truffe AGEA (usualmente parenti e affini; “*Figli, nipoti, tutti, tutti coloro che facevano queste domande in una famiglia, lei prendeva un nucleo familiare di cinque persone che tutte e cinque fanno la richiesta quota, non può essere di avere tre, quattrocento, cinquecento mucche, seicento mucche, senno in tutto il paese non entravano, in tutto il comune. E quindi lei si immagini queste persone, tutto coloro... quello lo faceva al figlio, lo faceva il padre e il figlio, la cognata, il nipote*”; pagina 60 del verbale d’udienza); siffatta tecnica è stata utilizzata da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe “*carretteri*”, da BONTEMPO Sebastiano inteso il “*biondino*” il quale si era avvalso del nome dei parenti per formulare le domande finalizzate alle truffe (“*Se risultano imprese intestate al figlio de “u Biondinu” esse devono ritenersi riferibili al medesimo “Biondinu”, egli infatti si occupava di bestiame che pascolava in un terreno confinante con quello di mio fratello*”); il teste ha, inoltre, precisato di aver parlato di queste cose direttamente con BONTEMPO Sebastiano inteso il “*biondino*” il quale aveva fatto anche dei riferimenti a furti di bestiame utili a liberare terreni da utilizzare per le domande AGEA (“*Si, parlare ne parlavamo dottore, infatti c’è stato anche che gli hanno fatto dei furti di bestiame perché voleva che gli dovevano lasciare un terreno, che a lui servivano per i contributi, per le truffe*”; su contestazione il dichiarante ha confermato che “*Anche con me “Biondino” si lamentava spesso del fatto che era in attesa di ricevere i contributi che tardavano ad arrivare. “Biondinu” era*

pregiudicato per fatti di Mafia e quindi non poteva intestarsi imprese, non ricordo le denominazioni delle imprese riferibili a "Biondino..... ; ed ancora "Sì, è così, certo perché non se ne poteva intestare perché per il fatto che eravamo pregiudicati non potevamo manco partecipare a prenderci i terreni della Forestale e quindi ci volevano per forza delle teste di legno per poterli ottenere, e si lamentava, lui come tanti, che questi contributi arrivano in ritardo o che mandavano un piccolo anticipo", pagina 62 del verbale d'udienza); del pari si erano avvalsi di prestanome i signori BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", GALATI GIORDANO inteso "lupin", BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu" e CONTI MCIA Sebastiano inteso "bellocchio".

E sulla scia di siffatte informazioni, il BARBAGIOVANNI Carmelo si è soffermato sui detentori del *Know-how* necessario per la realizzazione delle truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, i signori SCINARDO TENGHI Giuseppe e MARINO Agostino Antonino inteso "Nino Gammazza".

BARBAGIOVANNI Carmelo ha confermato – su contestazione del Pubblico Ministero facente leva sul verbale di collaborazione del 14.5.2020 – di aver appreso che **SCINARDO TENGHI Giuseppe** "si occupa di truffe in danno della Comunità Europea. Mi risulta che abbia aiutato Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Carretteri" a portare a compimento queste truffe spiegandogli i meccanismi e occupandosi delle relative domande dei contributi. Ho appreso anche che si occupava di queste truffe pure per conto dei Faranda. Carretteri mi disse che se avevo bisogno potevo rivolgermi a Scinaro Tenghi per fare queste truffe" (pagina 48/49 del verbale d'udienza); ha, inoltre, riferito che SCINARDO TENGHI Giuseppe operava su CAPIZZI o CELANA, due paesi vicini.

Il dichiarante ha, poi, riferito che MARINO Agostino Antonino inteso "nino gammazza", attivo nel settore delle truffe AGEA, era uomo a disposizione dei gruppi criminali dei "batanesi" e dei "Bontempo Scavo" al punto da essersi reso disponibile ad ospitare i latitanti fratelli MIGNACCA ("Questo soggetto io lo conosco dagli anni '90 nei primi tempi, per quello che so io, dottore, ha fatto, ha lavorato sempre con le truffe, le truffe alla Agea. Con queste truffe ha comprato anche un terreno nella provincia di Catania, e poi hanno fatto l'autostrada di Catania/Siracusa. Era una persona sempre a disposizione dell'associazione, sia dei Bontempo Scavo e sia di noi, dei "Batanesi". Infatti quando ci sono stati i

Mignacca latitanti lui li ha ospitati un giorno e una notte a casa sua, nelle sue... se è stata una notte, due notti non lo so di preciso però li ha ospitati nei suoi terreni, nella sua abitazione di campagna”), circostanza quest’ultima – del contributo ai latitanti – appresa anche dallo stesso MARINO Agostino Antonino inteso “nino gammazza”.

Nello specifico settore delle truffe MARINO Agostino Antonino, inteso “nino gammazza”, ha operato – secondo quanto riferito da BARBAGIOVANNI Carmelo - con uomo (non identificato) a Roma (“*Gli forniva che se c'erano dei controlli sistemavano la domanda, c'era una domanda bloccata per cose di terreno e cose questo a Roma gliela sistemava facendogli arrivare i contributi, aggiravano il sistema per poter fargli arrivare i contributi ...perché infatti lui i soldi li divideva a metà con questa persona che io non conosco*”) e con SCINERDI TENGHI Giuseppe (“*Nino Gammazza” e Scinaro Tenghi si conoscevano e riuscivano a mettersi d'accordo per spartire i terreni per le truffe in danno della Agea*”) ed ha fatto confluire i danari provento delle truffe su conti esteri al fine di evitare i sequestri in Italia (“*non solo Nino Gammazza ma anche altri ne parlavano che in quanto questi soldi, che non si riusciva a dimostrare il come di tutti questi soldi, la maggior parte cercavano di aprire dei conti all'estero, dei conti bancari, per non farsi... Perché senò in Italia glieli sequestravano, per non farseli sequestrare i soldi li portavano all'estero*”).

Il poliedrico MARINO Agostino Antonino ha speso le sue energie anche in altri settori: già in contatto con i “calabresi”, ha organizzato un incontro tra il figlio di CONTI MICA Sebastiano inteso “bellocchio”, tale Francesco, che collaborava con i gemelli TALAMO (“i Gliosci”, uno dei quali peraltro è il genero dello stesso MARINO Agostino Antonino) e un venditore calabrese proprio presso la sua abitazione in località Sciortino nell’anno 2013 (pagine 51 e 52 del verbale d’udienza) in funzione dell’acquisto di grosse quantità di droga provenienti dalla Calabria (“*Ma c'erano altri soggetti perché lui era il contatto quindi per venire il calabrese qua si parlava di droga... di quantità abbastanza grosse*”); e si è proposto quale procacciatore di armi (“*Nino Gammazza con il quale avevo un buon rapporto confidenziale mi disse che era in grado di procurare anche delle armi facendomi capire che le custodiva da qualche parte*”); il figlio del MARINO Agostino Antonino, MARINO Rosario, parimenti attivo nel settore della truffe, ha

beneficiario come il padre del sostegno dei "batanesi".

Parimenti esigue le informazioni veicolate dal BARBAGIOVANNI Carmelo sulla figura di **CONTI TAGUALI Ivan**, barbiere ed artigiano operante in Tortorici, invero ritenuto "vicino" (testualmente) a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ed a BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" (*"Sì, era vicino sia a Galati Giordano Vincenzo, che a Bontempo Sebastiano detto "Uappu". Infatti, io portavo i miei figli a tagliare i capelli in questo locale. Quando ho visto che si recavano loro e si fermavano lì, come si suol dire che facevano le riunioni e parlavano, io i miei figli non li ho più portati ed ho cambiato direttamente parrucchiere. Li ho portati da un'altra parte"*; pagina 75 del verbale d'udienza).

Occorre soffermarsi, anche in ragione dell'aggravante contestata, su quanto dichiarato da BARBAGIOVANNI Carmelo in ordine alla disponibilità di armi in capo all'associazione dei "batanesi"; il collaboratore di giustizia ha riferito di aver constatato direttamente e personalmente l'esistenza di armi di cui l'associazione dei "batanesi" ha potuto disporre, invero materialmente custodite da BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e dal BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" e da BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu" (*"Le armi le ho viste io, personalmente. Quelle che ho visto erano: un fucile di precisione, calibro 22, con cannocchiale; poi un grosso fucile di grossa cilindrata, sempre di precisione, ma non ricordo il calibro; poi c'erano delle pistole, delle 7 e 65... una 7 e 65 e poi c'erano due 9 per 21... Sì. Due 9 per 21, e queste le deteneva "Uappu" – BONTEMPO Sebastiano inteso uappu -, che deteneva queste armi. Galati Giordano Vincenzo – inteso lupin -, nella sua campagna vicino sempre alla sua abitazione, a contrada I Lombati. C'erano anche due fucili calibro 12, adesso che ricordo, sì..... Anche Bontempo Sebastiano "Biondino", pagina 77 del verbale) ed ancora, su contestazione del Pubblico Ministero facente leva sul contenuto delle dichiarazioni rese e trasfuse nel verbale di collaborazione del 1.7.2020, ha confermato che *"Chi custodiva le armi per conto del gruppo o, comunque, ne era in possesso, era Bontempo Sebastiano detto Il "Biondino", il quale aveva una pistola 9 per 21, una 7 e 65, un fucile di grosso calibro ed un fucile calibro 22 con mirino di precisione. Anche Galati Giordano Vincenzo detto "Lupin" deteneva delle armi, fra cui due pistole calibro 9 per 21 e**

due fucili, che rubammo anni fa nel corso di una rapina a dei cacciatori. Anche Bontempo Scavo Sebastiano detto "Spacchiusu" aveva armi, che deteneva a Pagliara, su indicazione di "Lupin"; ha anche riferito di ricordare che nel 2001 il fucile venne utilizzato per sparare da C.da S. Leone a Malù, tra loro distanti circa 700 metri in linea d'aria, al fine di provare il mirino ("..Volevamo provare il mirino").

MARINO GAMMAZZA Giuseppe

Che MARINO GAMMAZZA Giuseppe si inserisse – come BARBAGIOVANNI Carmelo - da tempo in circuiti mafiosi è circostanza indubbia. Lo stesso annovera precedenti penali per reati gravi e tra gli altri – come si evince dal certificato del casellario prodotto all'udienza del 30.4.2021 – anche la partecipazione all'associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p.. La scelta collaborativa del predetto è evidentemente maturata in uno alla consolidata consapevolezza delle gravi conseguenze giudiziarie correlate alle sue condotte di partecipazione alla vita della consorterìa ed al fine di fruire dei benefici riconosciuti *ex lege*. Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale l'interesse personale del dichiarante ai benefici premiali non intacca il giudizio positivo della sua credibilità soggettiva in quanto occorre verificare caso per caso secondo i criteri già descritti la sussistenza dell'interesse a rendere dichiarazioni accusatorie a carico di terzi (cfr *ex multis* Cass. Pen. Sez. II, n. 39241 del 8.10.2010). In particolare, il proपालante risulta certamente credibile atteso che, una volta determinandosi alla collaborazione, ha reso dichiarazioni non solo etero accusatorie ma anche autoaccusatorie, fornendo elementi indiziari a proprio carico per fatti anche gravi, ivi compresi quelli oggetto dell'imputazione di cui al capo 1). Le dichiarazioni dallo stesso rese, in ordine all'articolazione e struttura dell'associazione mafiosa dei "batanesi" operante nella zona nebroidea ed ai numerosi fatti criminosi programmati ed eseguiti dal sodalizio, sono infine connotate da spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti e coerenza. L'attendibilità del collaboratore è stata poi già saggiata nel processo "NEBRODI" definito innanzi al G.u.p. presso il Tribunale di Messina con il rito abbreviato (con sentenza già confermata in appello il 3.5.2022)

e nel dibattimento del processo generato dall'operazione "CASTELLO", definito già in primo grado con sentenza del Tribunale di Patti confermata in appello.

Ugualmente significativo, anche sul fronte dei riscontri alle dichiarazioni degli altri collaboratori, il narrato del collaboratore **MARINO GAMMAZZA Giuseppe** inteso "*scarabocchii*", esaminato alle 'udienze del 23.3.2021 e 7.5.2021; questi, sul piano della compiuta comprensione delle dinamiche della collaborazione ed anche al fine di giustificare alcune discrepanze tra il primo verbale di collaborazione ed i successivi, si soffermava sull'importanza e sui motivi della scelta compiuta, soggiungeva di non aver più visto i figli (che matureranno la scelta di non accettare la protezione dello Stato; circostanza divenuta nota al collaborante solo nel mese di settembre dell'anno 2020) e di aver anche avuto paura per le conseguenze della scelta di collaborazione maturata ed esternata (*"E' dal 4 marzo che non vedo i miei figli, ero confuso sul da farsi ed ho timore suoi miei figli e avevo un po' di paura. So però di aver fatto un passo importante che intendo confermare"*); ed ancora *"Ho già inoltrato una dichiarazione scritta all'attenzione del Pubblico Ministero dottore Monaco in cui mi assumevo la responsabilità della partecipazione all'associazione mafiosa dei "Batanesi" sino al momento in cui sono stato arrestato come contestatomi. Confermo tale assunzione di responsabilità anche oggi innanzi a lei. Sulle cose che vado a riferire dopo il 2011 ci sono altre persone che sono libere per questo ho avuto paura, mi sono "cautelato" (tra virgolette è scritto) sul fatto dei miei figli, fino all'ultimo interrogatorio non ho saputo nulla dei miei affetti e questo ha incrementato i miei timori"*).

MARINO GAMMAZZA Giuseppe, associato al gruppo dei "batanesi" dal 1996 al 2020 fino all'arresto, come dallo stesso riferito, ha indicato l'anno e l'occasione dell'ingresso nell'associazione (*"Io ho fatto ingresso nel '96/97, sono entrato che avevo inscenato la truffa dei vitelloni, siccome avevo fatto delle domande e Bontempo Sebastiano «u Biondino» e Barbagioanni Carmelo mi avevano incaricato di recuperare dei soldi a persone che avevano fatto delle domande e poi sono entrato nell'associazione"*); l'anno il 1996/1997, l'occasione, invece, la truffa c.d. dei vitelloni dalla quale ricavò una cinquantina di milioni del vecchio conio recuperando, su incarico di BONTEMPO Sebastiano inteso il "*biondino*" e di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "*Muzzuni*", danari da

persone che avevano consumato una truffa analoga; vari i soggetti coinvolti nella truffa e tra questi: *“Bontempo Sebastiano «u Biondino», Barbagiovanni Carmelo, Bontempo Scavo Francesco detto “Ritacca”, Bontempo Scavo Antonino detto «Cunijiu», Bontempo Salvatore (inc.)... fratello di Bontempo Scavo Antonino è. E poi c'era un certo Cammarata di Capizzi”.*

Soffermandosi sulla struttura dell'associazione dei “batanesi”, sui ruoli dei singoli associati e sul *core business* dell'associazione stessa, MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha narrato che i “batanesi”, invero, non si sono occupati solo di truffe, ma di una molteplicità di attività illecite e tra queste di *“estorsioni, è stato fatto qualche omicidio, poi le truffe, poi dal 2012/2013 anche alle piantagioni di marijuana e allo spaccio”*; il territorio di riferimento dell'associazione è stato ed è assai ampio ed era ed è compreso tra Rocca di Caprileone e Caronia con tutti i paesi dei Nebrodi (*“era operativa da Rocca di Caprileone fino a Caronia e comprendeva tutti i paesi dei Nebrodi”*); il gruppo mafioso dei “batanesi” attivo dal 1990, ha operato fino al 15.1.2020 data coincidente con l'arresto anche del collaborante il quale – così ha riferito– era vicino a BONTEMPO Sebastiano detto *“biondino”*, si occupava personalmente delle estorsioni, *“di sistemare conti”*, della predisposizione e cura di piantagioni di marijuana (*“ho aiutato a fare piantagioni...di marijuana”*); **del gruppo hanno fatto parte** – nell'arco temporale 1997 al 2020 - Pino (LO RE) di Caronia, MIRAGLIOTTA Giuseppe di S. Agata, MANCUSO Giuseppe, un certo MASINO di S. Agata, BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso *“Muzzuni”*), BONTEMPO Sebastiano inteso *“biondino”*, BONTEMPO Sebastiano detto *“uappu”*, GALATI GIORDANO Vincenzo (vedremo detto *“lupin”*), Liborio (MILETI) di S. Salvatore di Fitalia, Gianni DI NUNZIO, GALATI MASSARO Carmelo, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *“il bandito”*, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *“Pietrina”*, CAMPANA Giuseppe detto *“u repulu”*, MESSINA Adriano, BONTEMPO Salvatore inteso *“Salvuccio”*, CONTI MICA Antonino detto *“Massimo Rana”*, BONTEMPO Alessio, GIOITTA Nicola di Alcara Li Fusi, ed ancora COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (forse *“rummuluni”*) e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *carrozzino o carretteri* (*“poi abbiamo avvicinato un certo Liborio di San Salvatore di Fitalia, Gianni Di Nunzio, poi c'era, abbiamo avvicinato anche Galati Massaro*

Carmelo detto ... (inc.)..., Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Il Bandito". Poi dal 2000 al 2002 Barbagioanni Carmelo si era avvicinato, Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Petrinu" e un certo Campana Giuseppe detto "U repulu". Adriano Mesina, poi nel 2003 a me mi hanno arrestato, nel 2002 mi hanno arrestato, poi sono uscito nel 2003 e mi hanno arrestato un'altra volta. Nel 2007 al 2008 sempre da carcere e poi è passato a me si era avvicinato Bontempo Salvatore detto "Salvuccio", Conti Mica Massimo detto Antonino, Bontempo Alessio e Gioitta Nicola di Alcara Li Fusi. Nel 2012... nel 2011/2012 quando siamo usciti "Il Biondino" aveva avvicinato Costanzo Zammataro Giuseppe detto "... (inc.)..." e Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Carrozzino"). Al vertice del gruppo v'era BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" che guidava la compagine anche dal carcere ("nel '98/99 ci ha mandato una ambasciata per fare un'unificazione con Conti Taguali Sebastiano detto "u Marocchinu". Comandava lui dal carcere, Bontempo Sebastiano detto "Uappu"), poi dal 99/2000/2001 anche il collaborante ha svolto un ruolo di vertice insieme a BONTEMPO Sebastiano "uappu" e BONTEMPO Sebastiano il "biondino" e poi ancora GALATI GIORDANO Vincenzo (inteso "lupin") e BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "Muzzuni") e questo nonostante varie detenzioni ("Dal '99 fino al 2000/2001 siamo stati io e il Biondino che eravamo fuori, poi è uscito Galati Giordano Vincenzo ai domiciliari all'epoca che era in carcere per un tentato omicidio e si è messo pure lui, c'era pure lui ai vertici. Dopo ci hanno arrestato a noi nel 2003 e fuori sono rimasti Galati Giordano Vincenzo e Barbagioanni Carmelo fino al 2006 per l'arresto di Galati Giordano Vincenzo e fino al 2007 per l'arresto di Barbagioanni Carmelo. Nel 2012 poi siamo usciti e come vertici c'erano, perché ha avuto delle discussioni loro con Barbagioanni Carmelo, e c'era Galati Giordano Vincenzo, sempre fuori e Bontempo Sebastiano il "Biondino". Fino al 2015 del mio arresto."); tra gli associati MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha indicato anche BONTEMPO SCAVO Sebastiano detto "spacchiusu" che lo stesso "uappu" volle – con una indicazione dal carcere – coinvolgere nelle estorsioni organizzate dall'associazione ("Bontempo Sebastiano detto "u Guappu" aveva mandato a dire dal carcere che doveva essere pure lui in mezzo all'associazione") e che effettivamente si adoperò in siffatto settore supportato da BONTEMPO

Giuseppe detto "botoia" o "badoglio", il fratello del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu".

Con riferimento a BONTEMPO Sebastiano detto il "biondino" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito alcune circostanze relative a furti precisando che i furti negli anni 2011/2015 erano stati tanti ("furti ne abbiamo fatti tanto dal 2011 fino al 2015") e di aver consumato

- un furto nel 2011/2012 in danno di un certo Aurelio "quello del bar" ("Pasticcio 2000", emerge a pagina 40 delle trascrizioni integrali), in realtà del fratello di Aurelio, deciso con il "biondino" (senza il nulla osta del quale non si sarebbe fatto: "Il Biondino" c'entra in quanto io non operavo se non c'era la sua direttiva, se lui non mi dava lo "Sta bene" io non andavo da nessuna parte"); il c.d. ritorno fu materialmente eseguito da BONTEMPO (SCAVO) Sebastiano u spacchiusu e dal ritorno il ricavato fu di euro 8.000,00 ("Questo furto è stato fatto praticamente e abbiamo ricevuto una somma di ottomila euro, ottomila euro mi sembra che era stato il ritorno. E ce lo ha fatto Bontempo Sebastiano detto "u Spacchiusu"; "lo non so chi glieli ha dati però lui ha detto che glieli ha cercati questo Aurelio, il fratello di questo che ha subito il furto"); gli euro 8.000,00 furono divisi tra gli autori materiali del furto ed il biondino;
- un altro (anzi due: "Si, due furti") nel 2014, il primo dei due ordinato da "lupin", entrambi in danno del Missinisi di Montalbano; dal primo venne ricavata la somma di euro 5.000,00 ("primo che aveva fatto lo aveva fatto Galati Giordano Vincenzo su una richiesta di somma di cinquemila euro, e quello che aveva incassato cinquemila euro") e l'autore (non si comprende se del furto o del c.d. ritorno) fu COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carrozzino" o "carretteri"; del secondo furto in danno del Missinisi il collaborante narrava (in maniera però non limpidissima in ragione delle difficoltà di espressione) che v'erano vari soggetti coinvolti "Poi il secondo furto ce lo ha consegnato Costanzo Zammataro detto "Carrozzino", Barbagioanni Calogero che poi, se non ricordo male, c'era il Destro Santo pure. E ce li hanno consegnati a me, a Bontempo Sebastiano "il Biondino", a ... (inc.)... Sebastiano, a Fragale Pietro e poi li abbiamo nascosti che glieli dovevamo portare a ... (inc.)... Giovanni e la mattina ci hanno trovato.";

- un altro furto nel 2014 insieme a GALATI MASSARO Carmelo ed avente ad oggetto centinaia di pecore per il quale si era interessato – ma in funzione della restituzione della refurtiva al proprietario – GALATI GIORDANO Vincenzo detto “lupin” (“*Ha avuto un ruolo nel senso che voleva con forza che dovevamo tornare queste pecore*”) perché perpetrato in danno di persona vicina a GALATI GIORDANO Vincenzo “lupin”; alle richieste di informazioni sul furto provenienti da GALATI GIORDANO Vincenzo “lupin” sia il collaborante sia BONTEMPO Sebastiano inteso il *biondino* – a dire del collaborante – avrebbero risposto dicendo che nulla sapevano del furto; poi GALATI GIORDANO Vincenzo riuscì a trovare tramite un calabrese di Floresta sottoposto ad estorsione circa 80/90 delle pecore (circa 250) rubate ma fu lo stesso collaborante che, previa interlocuzione con un tale COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe “*u pazzu*”, riuscì a provocare la restituzione delle 80/90 pecore al legittimo proprietario (vicino a “lupin”);
- ed ancora; narrava ancora di un altro furto sempre di bestiame consumato in danno di un tale RUSSO TRAMONTANA Giuseppe in ragione di un diverbio che quest’ultimo ebbe con MIRACOLO Luca (che prese dal primo uno schiaffo) e del ruolo che ebbero nel furto (quali mandanti) il BONTEMPO SEBASTIANO “*biondino*” e GALATI GIORDANO Vincenzo “lupin” (“*E quindi da là Bontempo Sebastiano “il Biondino” e Galati Giordano Vincenzo hanno deciso di fare il furto a questo Russo Tramontana, di bestiame*”) e lo stesso collaborante al quale venne chiesto di individuare gli autori materiali (che poi furono GALATI MASSARO Sebastiano e COSTANZO ZAMMATARO Dario i quali si rivolsero per l’occultamento a GIOITTA Nicola di Alcara Li Fusi); dal furto si ricavarono anche euro 10.000,00 (“*all’epoca mi ricordo che si è interessato, hanno interessati Giordano Vincenzo, lo ha interessato Luculano Sebastiano e gli ha dato la somma di diecimila euro all’epoca*”; “*Sono stati percepiti da Galati Giordano Vincenzo tramite Luculano Sebastiano*”) in funzione della restituzione del bestiame al legittimo proprietario; molteplici le ragioni di questo furto: il rifiuto opposto a MIRACOLO Luca il quale invano aveva chiesto al RUSSO TRAMONTANA Giuseppe di consentirgli di condurre le mucche nella zona della contrada Acquasanta, l’incasso del danaro per il c.d. ritorno e l’imposizione del pascolo del bestiame del *biondino* in contrada Acquasanta;

- un altro furto ancora, non di bestiame ma di una *Jeep*, è stato consumato in danno di VALENTI PITTINO Carmelo (che lavora in un ristorante ed in un birrificcio) amico dello stesso collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe; allo stesso, peraltro, fu pure bruciata in altra occasione una *Jeep* (*"Gli hanno rubato una jeep, una jeep... Gli hanno rubato una jeep e poi gliene hanno bruciata un'altra"; "gliel'hanno rubata Costanzo Salvatore Sebastiano e Costanzo Salvatore Fabio detto "Ciao, ciao"; quella rubata venne prima richiesta dallo stesso VALENTI PITTINO Carmelo al collaborante il quale sondò invano l'umore del BONTEMPO Sebastiano il "biondino" e, successivamente, di BONTEMPO Sebastiano "uappu" il quale ultimo, però, si oppose alla restituzione della Jeep al legittimo proprietario; lo stesso collaborante riferì la circostanza al proprietario della Jeep il quale rinunciò alla denuncia per paura ("lo gliel'ho detto però Valenti Pittino non è voluto andare in caserma in quanto aveva paura.")*).

Concludendo sul tema il collaborante MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito che **i furti erano tutti di interesse dell'associazione sia per i soldi sia per liberare e prendere i terreni altrui** (*"Dottore certo che era di interesse, avevamo interesse, ci dividevamo i soldi. Era interesse pure che se un associato... ad esempio come il furto di Russo Tramontana essendosi interessato il "Biondino" aveva interesse a prendere i terreni"*). Terreni dei quali gli associati e l'associazione avevano assoluto bisogno in funzione del confezionamento delle domande uniche di pagamento (come si vedrà innanzi) in funzione del conseguimento fraudolento di erogazioni pubbliche e, più nel dettaglio, di contribuzioni dell'Unione Europea; ciò che, peraltro consente di comprendere la particolare attenzione con la quale il collaborante MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha voluto descrivere la relazione esistente tra i maggiori associati dell'associazione BONTEMPO Sebastiano *"biondino"* e BONTEMPO Sebastiano *"uappu"* e GALATI GIORDANO Vincenzo *"lupin"* e l'ARMELI Sebastiano *Iapichino* - **esperto di procedure volte all'ottenimento di contribuzioni erogate dall'Unione Europea**- al quale sono state affidate molte domande (di interesse della compagine e dei singoli associati) finalizzate all'ottenimento dei contributi AGEA, domande spesso confezionate anche includendo la dichiarazione di godimento di terreni e titoli (id est: diritti al premio) altrui (*"Intendo che siccome questo Armeli faceva le truffe, Armeli Iachipino Sebastiano, aveva sottratto delle*

particelle di terreno a Costanzo Zammataro Cesare nella zona di Floresta. Siccome lui era mio compare, Cesare, io mi ero interessato a recuperare i soldi su questo Iachipino e il "Biondino" all'epoca, Bontempo Sebastiano, mi ha bloccato e dice: "Siccome serve a me – dice – lascialo stare – dice – che poi un domani se ne parla"; circostanza questa correlata ad una vicenda nella quale ARMELI Sebastiano inteso "Iapichino" ha indicato in una domanda AGEA terreni e titoli di un amico del collaborante, tale COSTANZO ZAMMATARO Cesare, per il quale lo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe si è adoperato, portando a compimento un atto intimidatorio proprio in danno di ARMELI Sebastiano, al fine di recuperare i soldi; in siffatta circostanza peraltro "Iupin" è intervenuto a tutela dell'ARMELI Sebastiano "dicendo di lasciarlo stare che gli serviva per quello che dovevano fare".

La spasmodica ricerca (del godimento) di terreni in funzione della formulazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei contributi AGEA ha, talora, creato contrapposizioni non solo tra associati e professionisti usualmente pronti ad agevolare l'attività dell'associazione dei "batanesi", ma anche tra i "batanesi" ed altri gruppi criminali; MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha, a tal ultimo riguardo, riferito i contorni della contesa del **lotto della forestale in c.da Cartolari**, invero ambito sia da CONTI TAGUALI Sebastiano detto *Marucchino*, estraneo al gruppo dei "batanesi", sia dal BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", capo indiscusso della famiglia dei "batanesi" il quale – nell'anno 2019 – ha partecipato alla gara di affidamento del lotto su indicato utilizzando un prestanome (COSTANZO ZAMMATARO Alessia, la moglie di MASSARO Vincenzo); della scelta del "uappu" di partecipare alla gara, sebbene con un prestanome, si dolse CONTI TAGUALI Sebastiano inteso "u marocchini" ("però a me Bontempo Sebastiano "Uappu" mi aveva chiamato solo per un motivo, che praticamente Bontempo Scavo Saltatore detto "l'Avvocato" si era lamentato che avevano presentato le buste e per questo ragazzo praticamente dovevano ritirarsi le buste che interessavano a lui"); "uappu" scelse di tenere ferma la posizione ("Riferitomi da Massaro Vincenzo che è il marito di Costanzo Zammataro Alessia...E lui mi ha detto, quello che mi aveva detto pure lui. Mi ha detto che glielo avevo detto "Uappu" però lo aveva chiamato anche questo Bontempo Scavo Salvatore, gli aveva dato appuntamento, si erano incontrati a Vatrano per dirgli di ritirare la

busta però lui gli ha detto: "Guarda a me se non me lo dice lui – dice – non la ritiro". A quello che so io Conte Tigualli Sebastiano detto "u Marocchini" l'ha ritirata e questa di Bontempo, di Costanzo Alessia, non l'hanno ritirata"); nella vicenda si propose quale mediatore BONTEMPO SCAVO Salvatore, detto "l'avvocato", fratello di BONTEMPO SCAVO Cesare e Vincenzo, capi questi ultimi del clan BONTEMPO SCAVO ("Sono i capi del clan Bontempo Scavo").

Relazioni e tensioni tutte generate dal rinnovato interesse dell'associazione dei "batanesi" per le truffe (così il collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe: *"il gruppo mafioso entrava in gioco quando uno degli istanti aveva bisogno di un prestanome di giovane età"*); un rinnovato interesse, coltivato soprattutto da BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", al quale deve ritenersi intimamente correlata l'attenzione posta dall'associazione alla buona riuscita delle iniziative fraudolente di tutti gli associati (*"se poi i titoli (AGEA) servivano a qualcuno dell'associazione, quei titoli venivano dati a quello dell'associazione"*); il prestanome *"guadagnava la metà dei soldi"*, al prestanome si diceva *"devi presentare la busta e lui presentava la busta. Quindi se prendeva diecimila euro, cinque erano suoi e cinque erano dell'associazione"*, ad occuparsene era "uappu" *"lui se ne occupava che quando è uscito voleva fare così"*; pagina 102 del verbale d'udienza; *"se c'è il prestanome, fa la busta, prende il terreno che prende i soldi, metà va all'associazione e metà va a quello che fa la busta. Un domani, quando vengono assegnati i titoli, se i titoli non servono, continuiamo a dividere i soldi, se i titoli servono ad uno dell'associazione vengono dati ad uno dell'associazione. Il discorso che mi ha fatto è questo"*; pagina 114 del verbale); mentre laconicamente il MARINO GAMMAZZA Giuseppe, sul diverso fronte della famiglia dei "Bontempo Scavo", ha indicato quale referente per le truffe BONTEMPO SCAVO Salvatore inteso "l'Avvocato".

La cangiante e multiforme operatività dell'associazione dei "batanesi" si palesa plasticamente nella ponderata diversificazione delle attività illecite: a quelle tradizionali dei furti, dei danneggiamenti, degli incendi, delle estorsioni e degli omicidi, si sono affiancate le meno cruento attività di truffa aggravata e di produzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti nonché, perché assai strategica, l'attività del controllo dell'acqua; ciò che si ricava dalla compiuta prova dell'operatività della compagine dei "batanesi" nel territorio di Centuripe e di

Adrano; territori già tradizionalmente battuti dai tortoriciani per ragioni strettamente correlate alla transumanza dei bovini e rivelatisi idonei anche ad accogliere piantagioni di marijuana; in siffatti territori i "batanesi" hanno nel tempo predisposto quanto necessario per la produzione di sostanze stupefacenti e per il controllo di un bacino d'acqua irrigua, quest'ultimo ubicato tra il Comune di Centuripe e quello di Adrano (*"Non è che opera dottore, si fa i suoi comodi pure in quella zona"*; *"Se c'è qualche... Che ne so, ad esempio si faceva qualche piantagione e via dicendo, come operare-operare non mi risulta a me"*; *"Operare nel senso se c'era qualcosa, ad esempio come il discorso del canale dell'acqua, ... (inc.)... per quel canale"*) ed in concreto gestito da BONTEMPO Giuseppe detto "badoglio" o "botoia", il fratello di BONTEMPO Sebastiano detto "uappu" (*"Questo canale veniva gestito da Bontempo Giuseppe detto "Badoglio" e da Galati Massaro Carmelo detto: "Piraro"*; riferimento quest'ultimo al GALATI MASSARO evidentemente erroneo per come si evidenzierà innanzi); il presidente del Consorzio che ebbe in gestione il canale era COSTANZO ZAMMATARO Carmelo detto "piraru"; la gestione effettiva, invece, era invece del BONTEMPO Sebastiano "uappu" (*"Lui diceva sempre che questo canale una volta lo gestiva il cognato, è come se glielo avesse lasciato in eredità a lui questo canale"*); il "uappu" si avvaleva di GALATI MASSARO Simone – figlio di Salvatore – e di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "faccia tagghiata" (*"ad operare con questi tubi c'era Galati Massaro Simone, figlio di Galati Massaro Salvatore e Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Faccia tagghiata"*), costoro prendevano ordini solo dal "uappu".

Sul fronte delle contestate aggravanti, ed in funzione della compiuta comprensione della pericolosità della compagine associativa mafiosa dei "batanesi", assume rilievo quanto riferito dal collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe in ordine alla disponibilità di armi in capo alla compagine dei "batanesi"; l'organizzazione – si ha riferito il dichiarante - era dotata di armi e- su sollecitazione del P.M. – il dichiarante ha riferito una circostanza specifica della quale era stato protagonista BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" quale materiale custode di armi varie (*"lo non ricordo bene se era il '98 o il '99, il "Biondino" aveva delle armi posate in contrada ... (inc.)... dal suocero ed erano una 7.65, una 38, poi c'era un fucile a canne mozze e una carabina che io la*

chiamavo "una 22"), nonché di aver visto le armi nella disponibilità del "biondino" ("Io le ho viste perché il "Biondino" quel giorno... Lui li teneva in una casa vecchia, li ha puliti e poi li ha dati in custodia al suocero").

Sempre MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito di aver constatato la disponibilità di armi in capo a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e al BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", salvo precisare in dibattimento, in sede di controesame, di aver visto GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" armato al momento dell'arresto per effetto dell'operazione "MARE NOSTRUM" nel 2006.

La forza di una compagine associativa di stampo mafioso si coglie anche dalla sua capacità di relazionarsi con compagini omologhe operanti su territori limitrofi e non; su questo fronte sono state illuminanti le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, già affiliati al gruppo dei "batanesi"; al riguardo il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito di aver tessuto, per i "batanesi", rapporti

- con i "barcellonesi" ed in particolare con **BISOGNANO Carmelo**, con **ARTINO Ignazio**, con **DI SALVO Sam**, con **D'AMICO Carmelo**, con tale **MUNAFÒ**; rapporti che nacquero per la gestione delle estorsioni (*"Questi rapporti riguardavano che noi avevamo avuto più contatti con Bisognano Carmelo. Bisognano Carmelo ci sistemava le estorsioni sull'autostrada e quando c'erano dei lavori che venivano da Barcellona nella zona nostra loro ci... praticamente venivano già sistemati. Quando c'era Tindaro Calabrese che l'ho conosciuto nel 2007, quando sono uscito. Lo conoscevo da prima che... prima che mi arrestassero, poi nel 2007 aveva preso il comando lui per le estorsioni e via dicendo."*); il collaborante ha, poi, narrato di aver avuto personalmente rapporti con i barcellonesi (*"Da quando sono entrato fino al 2003, al mio arresto, poi li ho avuti di nuovo nel 2007 quando sono uscito, ho avuto due incontri."*), interrottisi nel 2012, e successivamente coltivati e nutriti dal "uappu" e da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin";
- ed ancora con **RAMPULLA Sebastiano** (fratello di Pietro in carcere per le stragi degli anni 90) al vertice del gruppo malavitoso operante nel territorio di **MISTRETTA** e **S. STEFANO di CAMASTRA** (*"Rampulla Sebastiano era quello che comandava nelle zone di Mistretta e Santo Stefano."*) al quale, in compagnia

di BONTEMPO Giuseppe detto "botoia", fratello del "uappu", si è relazionato sempre per la gestione delle estorsioni e delle truffe, almeno fino all'applicazione della sorveglianza speciale al MARINO GAMMAZZA Giuseppe al quale è subentrato nelle relazioni con RAMPULLA Sebastiano il BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni") e ciò fino al suo arresto risalente al 2013;

- con AIELLO Enzo, "il referente di Santapaola" al quale venne chiesto di sistemare un'estorsione su richiesta di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" nella zona di Mistretta; circostanza, peraltro, appresa dal collaborante in carcere dalla bocca del BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" (*"Enzo Aiello io so che ha sistemato un'estorsione per Galati Giordano Vincenzo nella zona di Mistretta, quella delle pale eoliche, se non vado errato, che all'epoca abbiamo avuto delle discussioni in carcere che a me lo ha riferito poi Barbagiovanni Carmelo detto "Muzzuni" quando sono uscito che ...(inc.)... lo aveva detto in carcere, che aveva messo i soldi pure lui, Galati Giordano Vincenzo e loro hanno avuto dei contrasti in carcere in quanto aveva dato dei soldi a me"*).

Estremamente significativo anche il contributo dichiarativo del MARINO GAMMAZZA Giuseppe in ordine alla ricostruzione della struttura e dell'organigramma della compagine dei "batanesi" in larghissima parte coincidente con quella già ricostruita dal collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni".

MARINO GAMMAZZA Giuseppe nel corso dell'esame diretto ha individuato coloro che, con il loro carisma e il loro ruolo, hanno coordinato, gestito l'organizzazione criminale e tra questi BONTEMPO Sebastiano detto "uappu", indicato come uomo di vertice del gruppo ampiamente rispettato dai "barcellonesi" ed in particolare dal clan dei "Mazzaroti"; che BONTEMPO Sebastiano detto "uappu" si fosse, una volta tornato in libertà dopo una lunga carcerazione, ricollocato anche materialmente al vertice dell'associazione dei "batanesi" ed avesse rigenerato le sue relazioni anche fuori dalla struttura carceraria lo si ricava da quanto riferito dal "uappu" al MARINO GAMMAZZA Giuseppe (*"dal quel minuto in poi si doveva fare come diceva lui"*; *"Si è messo in contatto con Bontempo Sebastiano "il Biondino", si è messo in contatto con Barbagiovanni Carmelo"*); la relazione all'interno dell'associazione del "uappu" con il BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" (altro esponente di vertice

dell'associazione mafiosa dei "batanesi") conobbe, subito dopo, un momento di crisi; circostanza che il collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe apprese direttamente giungendo a siffatta conclusione dal tenore delle richieste che allo stesso erano formulate dal "uappu" ogni qual volta v'era necessità di coinvolgere in determinate dinamiche dell'associazione anche il BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" (*Di fatto quando c'era qualcosa andavo io, mi diceva sempre: "Vai tu a parlare che io non vado a parlare"*).

Nel corso del controesame, su sollecitazione della difesa, con riferimento ai rapporti tra BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" e BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" nel 2017 (anno in cui il dichiarante usciva dal carcere), MARINO GAMMAZZA Giuseppe confermava che i due non erano in buoni rapporti (*"li ho trovati un po' freddi"*) e precisava che *"Quando io faccio riferimento a rapporti non faccio riferimento a rapporti personali, faccio riferimento a rapporti da associati"* ed ancora che *"Bontempo Sebastiano "Uappu" era uno che portava un po' di... di rancore, di cose vecchie, gli dava la colpa che non gli mandava i soldi in carcere"*; il dichiarante precisava che fuori dal carcere e fino al 2015 (anno dell'arresto del dichiarante), in ragione di quanto riferitogli dall'accollito BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", fu BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" a gestire gli affari dell'associazione (*"Da quello che mi ha detto sempre Bontempo Sebastiano "Uappu" e da quello che sapevamo lui fuori gli aveva dato l'incarico di gestire tutto lui"*); i rapporti tra BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" divennero freddi e distaccati solo dopo il 2017, sebbene BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" rimase uomo di fiducia del "uappu" (a titolo esemplificativo riprendeva il tema della gara per l'affidamento del terreno in c.da CARTOLARI e del contrasto tra BONTEMPO SCAVO Salvatore detto l'avvocato ed il gruppo dei BATANESI: *"nel 2019 mi ha chiamato Bontempo Sebastiano "Uappu" e mi ha detto: "Vedi che c'è Bontempo Scavo Salvatore detto l'"Avvocato" – fratello di Bontempo Scavo Cesaro – che io ho fatto fare una busta in un terreno a Cartolari per prenderci questo terreno. E' intervenuto Bontempo Scavo Salvatore che vuole questo terreno e lo dobbiamo lasciare – dice – diglielo ai ragazzi – dice – a lui, a Bontempo Sebastiano "il Biondino" digli che questo qua... Non vorrei che abbiamo problemi". Se avevamo problemi, per esempio con i Bontempo Scavo,*

intervenivamo tutti", nel senso che se c'era bisogno si interveniva tutti a sostegno del uappu: *"Intervenivamo per parte dell'associazione, intervenivamo in aiuto di Bontempo Sebastiano detto "Uappu"*); BONTEMPO Sebastiano inteso il *"biondino"* era persona a disposizione del gruppo (*"Certo, era pure a disposizione, se aveva bisogno è normale, come se avevo bisogno io..."*); il gruppo – dei *"batanesi"* – era, secondo quanto riferito dal MARINO GAMMAZZA anche in controsame – compatto; si riuniva ogni qual volta c'era bisogno, discuteva di furti di macchine, di bestiame, di danneggiamenti ed altro; a ciò soggiungeva che, dopo essere uscito dal carcere, venne chiamato (erano gli anni 2018/2019) dallo stesso BONTEMPO Sebastiano inteso *"uappu"* che gli disse che la gestione degli affari del gruppo era in mano al BONTEMPO Sebastiano inteso il *"biondino"* ed a GALATI GIORDANO Vincenzo detto *"lupin"*.

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha anche offerto una descrizione delle molteplici attività curate dal BONTEMPO Sebastiano inteso *"biondino"* all'interno e per conto dell'associazione; costui, usualmente dedito ai furti, ha anche conosciuto i lidi del **narcotraffico**; a tal ultimo riguardo ha proceduto con una analitica ricostruzione delle piantagioni di sostanza stupefacente dal *"biondino"* gestite, anche con il contributo di altri affiliati all'associazione dei *"batanesi"* tra il 2013 ed il 2015 (*"lo ricordo che lui ne ha fatta una nel 2012/2013 di piantagione sola, poi gliel'hanno trovata a lui. Nel 2014 ne abbiamo fatta una nella zona di Alcara Li Fusi e poi ne abbiamo fatta una nella zona di...(inc.)... lo e lui, una nella zona di...(inc.)... nel 2015. Poi nel 2015 ne abbiamo fatta una nella zona di...(inc.)... – Cesarò, indicazione che gli estensori hanno colto direttamente in udienza e non presente nelle trascrizioni - e le ha fatte nel 2016 e nel 2017 con i Galati Massaro e Conti Mica... Galati Massaro Rosario e Conti Mica Rosario, li faceva con Barbagiovanni Calogero e praticamente lui si avvaleva... Io ricordo che una volta... Una volta nel 2014/2015 gliel'ho vista dare a Agostino Ninone Pasqualino mentre gliel'ha data, non ricordo se erano qualche quattrocento grammi/mezzo chilo, il fratello Bontempo Salvatore che la spacciava da solo, un'altra volta gliel'ha data a...(inc.)... Messina che c'ero presente io, gliene ha data un chilo, un'altra volta gliel'ha data, gliel'ha portata ad un certo, il cognome me lo sono scordato dottore, di Tortorici questo era, Galbato Claudio dottore.").*

Che i rapporti tra gli associati – evidentemente in competizione tra loro - non fossero limpidissimi e sereni lo si ricava dalle molteplici circostanze che hanno generato tensioni tra loro; si è già riferito delle tensioni tra BONTEMPO Sebastiano “uappu” e BONTEMPO Sebastiano il “biondino”; ma i legami familiari, le esperienze processuali, la complessità della gestione delle attività illecite hanno generato spesso attriti anche tra BONTEMPO Sebastiano inteso “biondino” e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin”, altro esponente di vertice della compagine; **Il collaboratore ha, infatti, riferito che tra il 2014 ed il 2015 i rapporti tra costoro conobbero alcune fibrillazioni in occasione di un furto di bestiame nella zona di Randazzo; in siffatta occasione vennero coinvolti in momenti diversi sia BONTEMPO Sebastiano inteso “biondino” sia GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin”, sebbene in momenti diversi; al primo deve, infatti, ascrivere la richiesta (estorsiva) avanzata all’allevatore del pagamento della somma di euro 8.000,00 in funzione della restituzione dei capi allo stesso sottratti; al secondo un tentativo di mediazione più favorevole all’allevatore e poco gradita invece al “biondino” (“Galati Giordano Vincenzo era venuto a cercarlo il padrone e gli aveva detto praticamente: “Mo’ me la vedo io, te li faccio tornare io il bestiame” e via dicendo e praticamente gli voleva dare... Non gli voleva far uscire soldi, ne voleva far uscire di meno.....che poi è uscito il bestiame per cinquemila euro all’epoca.”); del pari foriero di attriti tra i due esponenti di vertice dell’associazione fu un furto di un chilogrammo di sostanza stupefacente prodotta e custodita dal BONTEMPO Sebastiano inteso “biondino” attribuito da quest’ultimo al GALATI GIORDANO Vincenzo inteso lupin (“Poi hanno avuto un contrasto perché “Biondino” aveva una piccola piantagione nella zona di... “da chiusa” che aveva raccolto un po’ di erba e ce l’aveva... siccome hanno pure una casetta là, era lì dentro posata ed ha subito un furto “il Biondino” quasi di un chilo e dava la colpa a lui e hanno avuto degli attriti pesanti”); attriti tutti composti tra il 2015 ed il 2017 come su riferito.**

E’ utile, al fine di comprendere lo spessore criminale di BONTEMPO Sebastiano inteso “biondino”, rievocare la vicenda, descritta dal MARINO GAMMAZZA Giuseppe, nella quale, a fronte di un forte contrasto insorto tra BARBAGIOVANNI Calogero (del quale si dirà innanzi), vicino al gruppo dei “batanesi” e usualmente dedito ai furti anche su commissione, e la famiglia dei

“Bontempo Scavo”, in esito ad un furto subito da BONTEMPO SCAVO Antonello (nipote di BONTEMPO SCAVO Cesare, Vincenzo e Salvatore detto quest’ultimo “l’avvocato”) in Floresta e, quindi, in territorio dei “Bontempo Scavo”, si rese necessario un intervento pacificatore del BONTEMPO Sebastiano inteso “biondino” (“Antonello un giorno a Floresta dice che gli ha messo le mani addosso e gli ha detto che lui in quella zona non doveva toccare niente, e poi è intervenuto, se non ricordo male, Bontempo Sebastiano detto “u Biondini”).

Che GALATI GIORDANO inteso “lupin” fosse stremamente attivo all’interno dell’associazione lo si ricava dalle molteplici occasioni – invero riprese e narrate dal collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe – in cui questi ha consumato direttamente o indirettamente e commissionato furti, danneggiamenti, incendi, ed estorsioni ovvero mediato per la restituzione di bestiame fraudolentemente sottratto al legittimo detentore; nel dettaglio il collaboratore di giustizia in esame diretto ha, sebbene non organicamente, ripercorso alcune violente iniziative assunte tra il 2016 ed il 2017 dal GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin” in danno di una persona già legata affettivamente ad una sua nipote e di un tale “VALENTI PITTO”; al primo venne rubata un’autovettura ed al secondo venne incendiata una macchina; ha ricostruito un’estorsione – risalente agli anni 2014/2015 - consumata da “lupin” in danno di un tale di Floresta, nonché un incendio commissionato nel 2001/2002 da “lupin” ed eseguito da COSTANZO ZAMMATARO Salvatore in danno di BONTEMPO SCAVO Antonino inteso “coniglio”; nonché i profitti realizzati da “lupin” con le estorsioni consumate negli anni invero in parte riutilizzati per il sostentamento in carcere di BONTEMPO Sebastiano inteso “biondino” ed in parte celati con l’acquisto di beni intestati a tale MANERA Renato; nonché un danneggiamento risalente all’anno 2006 ed eseguito in danno di GALATI GIORDANO Antonino detto “u sciuntu” per il quale “lupin” venne arrestato; in siffatta ultima circostanza – secondo quanto riferito da BONTEMPO Sebastiano il “biondino” allo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso “scarabocchio” – CONTI TAGUALI Sebastiano “u marucchini”, parimenti detenuto, si mostrò freddo e distaccato con il GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin” al quale attribuiva l’incendio dell’abitazione del GALATI GIORDANO Orlando nel periodo in cui questi optò per la collaborazione con la giustizia. Il dinamismo di GALATI GIORDANO Vincenzo

inteso "lupin" ha contraddistinto anche taluni interventi a tutela di persone a lui vicine e tra queste DESTRO (MIGNINO) Sebastiano e Santo in occasione di un furto subito dal più giovane dei DESTRO MIGNINO; in siffatta circostanza GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin", infatti, organizzò un incontro tra "Bontempo Sebastiano "il Biondino"; Galati Giordano Vincenzo, Bontempo Sebastiano "u Spacchiusu", Bontempo Scavo Antonino detto "Coniglio" e Conte Tiguale Sebastiano detto "u Marocchibnu", e reclamato un pagamento in favore dei DESTRO a titolo di indennizzo per le mucche loro sottratte, proposta avversata dal CONTI TAGUALI Sebastiano il quale, per la restituzione delle mucche ai DESTRO, chiese il rilascio di un terreno nella disponibilità di BONTEMPO Sebastiano "u spacchiusu"; GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" intervenne anche a tutela di tale Iuculano Sebastiano nel 2012/2013 - come riferito da MARINO GAMMAZZA Giuseppe - ed assunse una posizione contrapposta a quella dello stesso collaboratore di giustizia in una questione relativa all'inclusione - per mano di ARMELI Sebastiano *lapichino* - in una domanda unica di pagamento all'AGEA riferibile allo Iuculano Sebastiano di terreni del COSTANZO ZAMMATARO Cesare, naturalmente senza il consenso di quest'ultimo; in siffatta circostanza emerse che GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" difese la posizione del Iuculano Sebastiano perché a quest'ultimo riconoscente per aver fruito del suo aiuto in occasione della sua latitanza ("*questo Iuculano lui praticamente diceva che lo difendeva perché quando era latitante lo aveva nascosto*"); così come "lupin" intervenne nuovamente per difendere Iuculano Sebastiano in una disputa con un tale Carmelo, un vigile di Tortorici, invece supportato dal MARINO GAMMAZZA Giuseppe ("*lo l'ho chiamato a questo Iuculano, gli ho fatto uscire le capre che poi le ha fatte riandare, io l'ho minacciato a questo Iuculano, non l'ho fatto più andare e poi è intervenuto lui - GALATI GIORDANO Vincenzo - che mi ha detto come avevo un po' di tempo dovevamo parlare di questo Iuculano e questo Costanzo.*").

A ciò va soggiunto che - come emerso però in controesame - i rapporti tra il MARINO GAMMAZZA Giuseppe e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" non sono stati idilliaci e ciò dal 2012; i rapporti non buoni del MARINO GAMMAZZA Giuseppe con il GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" erano così sintetizzati dallo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe in

controesame: *"gli davo negativo, se facevo qualcosa e lui mi veniva a cercare dicevo: "Io non so niente" e poi al GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" il dichiarante imputava di aver – con la minaccia –portato dalla sua parte alcuni ragazzi usualmente dediti a consumare reati in concorso proprio con il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ("Per esempio c'era suo nipote, Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Peppe Iacupu", c'era Galati Massaro Simone detto "Rapidu", c'era... e lui ha fatto il tutto possibile, minacciava questi ragazzi e se li tirava con lui"),* ciò nell'anno 2014; al GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" il MARINO GAMMAZZA Giuseppe imputava anche di aver mandato alcuni suoi uomini per un furto presso l'abitazione della madre del dichiarante il quale, nelle dichiarazioni rese, ha chiosato affermando che *"Galati Giordano Vincenzo ha giocato sempre sotto banco, faceva sempre il fantasma"* e facendo intendere che GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" avesse assunto la detta iniziativa perché aveva maturato dei sospetti sul MARINO GAMMAZZA Giuseppe al quale a sua volta imputava di essere l'autore ovvero il mandante del furto di droga presso la piantagione in Centuripe di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *farina*, uomo di fiducia di GALATI GIORDANO inteso "lupin" e comunque vicino a quest'ultimo; rapporti poco sereni che indussero il MARINO GAMMAZZA Giuseppe a confrontarsi con BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" (*"ho parlato con Bontempo Sebastiano "il Biondino". Lui mi aveva detto: "Tu stai tranquillo che nel momento in cui esci – dice – avrai solo contatti con me". Di fatti dal 2011 in poi io ho avuto solo contatti con lui, fino al 2015."*); il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha negato di aver nutrito vero astio o forte risentimento nei confronti del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" per effetto del furto (tentato) a casa della madre (*"Avvocato se avevo astio gli facevo di peggio.... No, non è che ne sono stato felice però non è che avevo astio."*); il dichiarante – sollecitato dalla difesa sempre sul piano dei rapporti non idilliaci tra lo stesso collaboratore e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"– ha precisato di non aver più gradito il modo di operare di "lupin", e che tra loro non v'era una reale contrapposizione e che con lo stesso ha continuato a confrontarsi nel corso delle riunioni (*"mica io ero contrapposto a Galati Giordano, poi sono andato a riunioni con Galati Giordano nel 2014. Durante il 2014, dopo questi discorsi, non ero contrapposto, non mi piaceva il modo come lui operava"*); infine,

circostanza utile al fine di inquadrare l'esatto ruolo del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" all'interno dell'associazione, il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito che "lupin" è sempre stato il pupillo del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" ("*..stava sempre sotto la sua ala...si cercavano sempre*") ed insieme, almeno fino all'arresto, hanno commesso reati.

Sul fronte, invece, dei rapporti e delle relazioni tra BARBAGIOVANNI Carmelo (il collaboratore di giustizia intraneo all'associazione dei "batanesi") e GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin", il MARINO GAMMAZZA Giuseppe, nel corso del controesame, ha riferito che fino al 2006 il legame tra costoro fu solido ("*erano un'anima ed un cuore tutti*"), poi GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" iniziò a non fidarsi di BARBAGIOVANNI Carmelo ("*lo ricordo che fino al 2006, quando li hanno arrestati erano un anima e un cuore tutti e due, dal momento in cui poi Galati Giordano ha visto qualcosa che non gli è quadrato su Barbagiovanni Carmelo...*"), salvo riavvicinarsi nel 2012/2013 ("*2012/2013 mi sembra, hanno avuto dei buoni rapporti perché poi siamo intervenuti io e Bontempo Sebastiano "il Biondino" che Barbagiovanni aveva avuto un problema con i Costanzo per il fatto di terreni e non terreni che erano vicini a Galati Giordano Vincenzo, quando poi siamo intervenuti noi, io e Bontempo Sebastiano "u Biondinu" lui, il Galati, un pochettino c'è rimasto su questo fatto, pensava che non intervenivamo e da là poi si sono messi di nuovo a frequentare, a parlare*"); ed ancora – sulla celeberrima questione del BARBAGIOVANNI Carmelo "posato", locuzione che equivarrebbe nel gergo della malavita mafiosa in una sostanziale estromissione dell'affiliato dalla compagine – ha precisato che BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" non fu "posato" ma solo criticato per alcune condotte tenute ("*...perché nell'intercettazione dell'operazione "Montagna" usciva che lui accusava il Galati Giordano Vincenzo che aveva una relazione con la moglie di Bontempo Sebastiano "u Biondino"*"); ancora "*il Bontempo Sebastiano "u Uappu" lo ha allontanato pure per il fatto che nel 2002 erano rimasti d'accordo che c'era questo imprenditore Carra lo doveva prendere Barbagiovanni nelle mani, lo faceva lavorare, che aveva l'impianto di calcestruzzo, e i soldi glieli mandava a Bontempo Sebastiano, quando è arrivato in carcere i soldi a Bontempo Sebastiano "Uappu" non glieli ha mandati quindi chiunque si risente, non è che lui lo hanno "posato" perché si è preso i soldi*

dell'estorsione ma perché si era fregato i soldi che doveva mandare a Bontempo Sebastiano "u Uappu".), infatti – riprendendo alcuni passaggi delle dichiarazioni precedenti – anche i rapporti tra *lupin* e BARBAGIOVANNI Carmelo nel 2012/2013 migliorarono ("sono messi di nuovo a frequentare, a parlare").

Sempre per lumeggiare il ruolo di *lupin*, giova evidenziare che nel corso del controesame MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha fatto emergere che, anche con riferimento al furto del bestiame a Randazzo già narrato, GALATI GIORDANO Vincenzo effettivamente nulla sapeva nulla di esso prima che venisse consumato e che, però, il suo intervento postumo ebbe i connotati inequivocabili dell'iniziativa di chi "comandava" (testualmente: "Interviene dopo con autorità che diceva ai padroni, a Costanzo Zammataro Giuseppe detto "u Pazzu" che comandava lui e si faceva come diceva lui.... li pretendeva con la forza tornati").

Sulle disponibilità economiche di *lupin* e sul ruolo di MANERA Renato, per tesi del collaboratore il vero prestanome di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*", MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha soggiunto di aver appreso proprio dal BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "*muzzuni*" che GALATI GIORDANO Vincenzo desse i suoi soldi (ivi compresi quelli degli "ammanchi" sulle estorsioni) a MANERA Renato al quale assicurava protezione ("si vedeva sul fatto che Galati Giordano Vincenzo, su Renato Manera era intoccabile.")

Il collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe indicava BARBAGIOVANNI Calogero ome vicino a sé, al BONTEMPO Sebastiano detto il "*biondino*" ed a BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "*u muzzuni*"; la vicinanza di BARBAGIOVANNI Calogero al "*biondino*" era collocata temporalmente dal collaboratore tra il 2017 ed il 2018; al riguardo il collaboratore rievocava anche una proposta allo stesso formulata dal BONTEMPO Sebastiano "*biondino*" e dal BARBAGIOVANNI Calogero e finalizzata alla realizzazione di una piantagione di stupefacenti nella zona di Siracusa; a tal ultimo riguardo il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha narrato di aver rifiutato la proposta memore dell'epilogo (non felice) di una precedente e simile attività di coltivazione; la piantagione – secondo il dettagliato apporto dichiarativo del collaborante – venne fatta e furono coinvolti BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*", BARBAGIOVANNI Calogero, GALATI MASSARO Sebastiano detto "*pilota*" e BARBAGIOVANNI Sebastiano ("La proposta me l'ha fatta Bontempo Sebastiano

"il Biondino" in presenza di Barbagioanni Calogero, poi io ho rifiutato in quanto aveva fatto delle... Con Bontempo Sebastiano aveva fatto delle piantagioni e io praticamente, a me non ha dato tutto quello che mi doveva dare e io quindi mi sono un pochettino frenato e non... non... non l'ho voluta fare però ho saputo che hanno fatto... La piantagione l'hanno fatta Bontempo Sebastiano "il Biondino", Barbagioanni Calogero, Galati Massaro Sebastiano detto "Pilota", Barbagioanni Sebastiano e poi ho saputo pure che c'è stato il furto, però il furto, da quello che ho capito io, lo ha simulato Barbagioanni Calogero").

L'esperienza criminale di BARBAGIOVANNI Calogero è andata oltre la produzione di sostanza stupefacente; questi ha spaziato nel settore dei furti di autoveicoli e di bestiame; due i furti (di bestiame) eseguiti in danno del Missinisi e commissionati da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" nonché in danno di tale Pistorelli – così ha riferito MARINO GAMMAZZA Giuseppe – con il coinvolgimento anche di un tale Coco Salvatore (*"questa vicenda sempre l'ho discussa con Bontempo Sebastiano "il Biondino", so che si è interessato un certo Coco Salvatore uno della zona di Piemonte, di Linguaglossa, ha per compagna una nipote della moglie di Galati Giordano, di Bontempo Giuseppe e di Bontempo Sebastiano. Coco Salvatore detto "Pane Pane"*); del 2012 è il furto di bestiame perpetrato dal BARBAGIOVANNI Calogero in danno di tale GALATI MASSARO Carmelo, figlio di GALATI MASSARO Salvatore, nel quale venne anche coinvolto un certo GALATI RANDO Franco detto "Raganella" al quale lo stesso Calogero aveva consegnato il bestiame sottratto al legittimo proprietario; circostanza nota al collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe in quanto vissuta in prima persona; a quest'ultimo ed a GALATI GIORDANO Vincenzo lupin il GALATI MASSARO Carmelo si rivolse in funzione di una mediazione utile al recupero della refurtiva; furono lo stesso collaborante, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e tale COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (non è dato sapere quale perché v'è annotato un incomprensibile nella trascrizione integrale del verbale) ad intimare la riconsegna del bestiame al legittimo proprietario; del 2018 è invece il furto di una Jeep eseguito nella zona di Montalbano e definitosi con una restituzione del mezzo al legittimo proprietario imposta dal BONTEMPO Sebastiano biondino (*"Nella zona di Montalbano che poi gliel'ha fatta tornare, "il Biondino" gliel'ha fatta tornare questa jeep e si*

lamentava per il fatto che forse voleva dato i soldi. Ne ha fatti dottore di furti ma al momento non mi vengono.”).

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha narrato di conoscere CALCO' LABRUZZO Gino dal 998/1999, di non aver avuto con quest'ultimo alcun "rapporto di associazione"; ha riferito ancora di aver avuto invece rapporti con il fratello CALCO' LABRUZZO Salvatore, del clan dei MAZZAROTI con il quale dialogava, mai in presenza di Gino, e con il quale pianificava e consumava estorsioni.

MARINO GAMMAZZA Giuseppe nella narrazione ha escluso che BONTEMPO Gino, padre di BONTEMPO Alessio e zio della sua ex moglie, fosse un partecipe dell'associazione dei BATANESI; volenteroso mediatore (*"io mi ricordo che all'epoca, nel lontano 2000 fino al 2003 era come se metteva la pace. Era più grande e se c'era qualche discussione e magari la veniva a sapere magari ne parlavamo in sua presenza, lo veniva a sapere e metteva la pace"*), venne difeso dallo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe per una questione di un terreno condotto in affitto con regolare contratto intercorso con un tale Michele (Di Vincenzo) di Castell'Umberto ed invero reclamato da COSTANZO ZAMMATARO (Giuseppe) "rummuluni" e da COSTANZO ZAMMATARO (Giuseppe) detto "Peppinazzu" su iniziativa però di BONTEMPO Sebastiano detto "uappu" (*"Quel terreno a Bontempo Gino glielo hanno fatto lasciare tramite Bontempo Sebastiano detto "Uappu" perché poi in quel terreno vicino i Costanzo non hanno fatto portare mai le mucche a nessuno e li portava Bontempo Sebastiano detto "Uappu" in quel terreno"*).

L'opera dell'abile mediatore BONTEMPO Gino fu necessaria anche per comporre i dissidi insorti tra MARINO GAMMAZZA Giuseppe e BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" al quale proprio il primo imputava di aver intascato una quota consistente (e di aver assegnato al MARINO GAMMAZZA Giuseppe una minima parte) dei danari consegnati all'associazione per orientare (nel 1999 o nel 2001, il ricordo è impreciso sulla data) un pacchetto di voti un su un candidato all'Assemblea regionale siciliana, tale LO RE (*"Sì, per comprarsi i voti. Ma non gliene abbiamo dato voti. Gli abbiamo fregato i soldi."; "Perché, praticamente, all'epoca non mi quadravano i conti dei soldi. Mi aveva dato di meno. Mi ha dato qualche due milioni, e poi avevo saputo che i soldi erano di più. Io, siccome avevo*

una relazione con la cognata, gli ho fatto controllare dentro la borsa, e la cognata mi aveva riferito che aveva un diciotto milioni nella borsa, siccome lui abitava con la suocera. Poi l'ho raccontato a Barbagiovanni Carmelo, detto "Muzzuni", questo fatto. E mi ha tradito, raccontandolo a Bontempo Sebastiani "il Biondino", ed abbiamo avuto delle brutte discussioni. Ed è venuto Bontempo Gino per riappacificarci").

MARINO GAMMAZZA Giuseppe si è soffermato, poi, sul ruolo di BONTEMPO Salvatore - fratello del "biondino" - al quale nel 2007 era stato conferito (anche dallo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe) l'incarico di agire all'esterno e sul territorio nell'interesse dell'associazione e ciò con la collaborazione di CONTI MICA Antonino detto "Massimo rana", BARBAGIOVANNI Sebastiano e BONTEMPO Alessio; costoro agirono fino a quando i maggiorenti (tutti detenuti) non riacquistarono la libertà ("nel 2007 lo avevo messo a girare sia a lui che a Conti Mica Massimo, a Barbagiovanni Sebastiano e a Bontempo Alessio, poi quando siamo usciti noi li abbiamo messi praticamente, come si dice, li abbiamo fermati, pure il fratello - appunto il biondino - lo ha fermato.....intendo che siccome Galati Giordano Vincenzo e Barbagiovanni Carmelo quando li hanno arrestati aveva lasciato le estorsioni sistemate che gli dava i soldi in mano Tindaro Calabrese, loro andavano a cercarsi ...(inc.)... per farsi dare i soldi"); il ruolo di costoro venne ridimensionato al momento della scarcerazione dello stesso collaborante, del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" (fratello di BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio") e di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ("poi parlando con Bontempo Sebastiano "u Biondino" mi diceva che a girare c'era suo fratello pure e lui era un po' seccato, il "Biondino" che c'era questo ragazzo che girava e Bontempo Alessio e questo Barbagiovanni Sebastiano. Quando sono uscito io nel 2010 ho avuto la conferma di questo. Ho avuto la conferma che Conti Mica Massimo poi l'ho rimproverato in seguito ad un'estorsione di un certo Paganiti a Tortorici. Bontempo Alessio aveva fatto dei problemi ad Alcara Li Fusi con Gioitta Nunzio, con Gioitta Nicola. Barbagiovanni Sebastiano mi diceva che lui andava soltanto per accompagnarlo. Bontempo Salvatore mi diceva: "No - dice - lui fregava i soldi a mio fratello". Poi quando è uscito il fratello, che nel 2011 siamo usciti insieme, li abbiamo bloccati a loro.").

Sempre al fine di tratteggiare la personalità del BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha narrato alcuni episodi; per tesi di un tale "Scopetta", genero di BONTEMPO SCAVO Cesare, BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" aveva spacciato sostanza stupefacente nel territorio controllato dal clan BONTEMPO SCAVO; sempre "Salvuccio", per difendere un amico e compare imprenditore, tale Cassarà, all'interno di un bar, ebbe uno scontro con un tale Sanfilippo il quale – di lì a poco – si era recato a casa dello stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe (lo zio di "Salvuccio") rappresentandogli che GIGLIA (Salvatore, invero esponente del clan dei BONTEMPO SCAVO nel territorio controllato nel quale operava il Cassarà) e BONTEMPO SCAVO Rosario (questo nome emerge a fine verbale a pagina 104), avrebbero voluto parlargli del menzionato scontro; il collaborante ha riferito di essersi recato in compagnia anche di BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" dal GIGLIA (Salvatore) per chiarire i termini dello scontro e per precisare che non era intenzione del collaboratore e di "Salvuccio" estorcere denaro all'imprenditore CASSARA' e che "Salvuccio" aveva speso le sue energie per difendere un amico in difficoltà, per amicizia (*"io ho detto che Bontempo Salvatore non c'entrava in questo discorso, che lo faceva solo per difenderlo a questo e che non gli interessava e non interessava neanche a me."*; *"io gli ho detto praticamente che a me non interessava l'estorsione e neanche a Bontempo Salvatore, che Bontempo Salvatore lo aveva fatto perché il suo compare aveva un rispetto per il suo compare, se poi gli dovevano chiedere soldi loro glieli chiedevano loro."*).

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito ancora del ruolo di CALA' LESINA Salvatore ("Moccia") e della sua posizione all'interno dell'associazione; ha riepilogato succintamente le vicende nelle quali era stato coinvolto (*"per il discorso dei vitelli che ho riferito poco fa, il discorso della jeep che ho riferito poco fa e poi per il fatto che nel 2015 avevano rubato una partita di bestiame nella zona di Catena Nuova"*), e si è soffermato sul fatto che questi era molto vicino a BONTEMPO Sebastiano detto il "biondino" (*"Aveva buoni rapporti con Bontempo Sebastiano "il Biondino"*), allo stesso collaborante, a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carretteri" o "carrozzino"; quanto al terzo degli episodi su narrati (quello del furto di bestiame in Catena Nuova), ha rammentato che un certo SEMINARA Salvatore aveva chiesto notizie di un furto

di bestiame dallo stesso subito e che lo stesso CALA' LESINA Salvatore aveva riferito al collaborante, al BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*" e ad altri del gruppo di essere l'autore del furto ma di aver negato siffatta circostanza al SEMINARA; MARINO GAMMAZZA Giuseppe – è lo stesso a riferirlo – insieme a BONTEMPO Sebastiano detto *biondino* e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "*carretteri*" (non anche il CALA' LESINA) decisero, prendendo spunto da una vecchia questione di denari di un'estorsione che SEMINARA aveva trattenuto ("*si era tenuto seimila euro, mi sembra, per un'estorsione sistemata*"), di recarsi – facendosi aiutare da u tale MANIACI – presso la masseria di SEMINARA Salvatore al fine di rappresentare a quest'ultimo di non aver acquisito informazione utile alcuna sugli autori del furto subito; il SEMINARA Salvatore (mafioso della zona di Enna: "*penso che fa parte a quella di Enna, non lo so, della zona di Enna*") chiese comunque il corrispettivo del bestiame in cavalli ("*Gli dice: "Sì, ci siamo informati – dice – animali non ce ne sono più". Seminara che fa? Siccome era un vecchio lupo, essendo che non c'erano più dice, li devono pagare e li ha dovuti pagare lui. Da quello che poi ho saputo gli ha offerto dei cavalli, dottore neanche so che ne aveva quattro, non so se gli ha portato pure i miei per pagare questi debiti*"); al SEMINARA giunse voce, invece, che a sottrarre il bestiame era stato proprio il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*carrozzino*" o "*carretteri*" ("*Moccia*" non era sospettato. Forse lo ha detto a noi che gli animali non c'erano più però a Seminara gli ha detto che non sapeva niente, poi a Seminara era arrivata la voce che era questo "*Carrozzino*"); l'interesse del BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*" per la soluzione della contesa nacque per l'ottimo rapporto di quest'ultimo con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*carrozzino*" o "*carretteri*".

MARINO GAMMAZZA Giuseppe si soffermava ancora sul ruolo e sulla figura di COCI Domenico genero di CONTI MICA Sebastiano – sul conto del quale nulla ha riferito di particolare fatta eccezione per alcuni dialoghi in carcere e per alcune dinamiche interne alle famiglie naturali di appartenenza -, con la precisazione che le informazioni su COCI Domenico – e sulla sua attività di spaccio - erano tutte veicolate da narrazioni di COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano e COSTANZO Salvatore detto u *patataru* ("*mi diceva che questo Coci Domenico spacciava qualche po' di erba nella zona di Sant'Agata e via dicendo*"),

perché aveva preso un furgone ad un ragazzo, il figlio di Angelo ... (inc.)... diceva che era, che gli aveva dato un po' di erba e via dicendo, però io non ho avuto mai a che fare con lui.").

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito di aver conosciuto **CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe** in carcere in occasione dell'operazione c.d. "ICARO" e di aver appreso che faceva parte dei "BONTEMPO SCAVO" e che era in buoni rapporti di amicizia (solo di amicizia) con BONTEMPO Sebastiano "biondino" e BONTEMPO Salvatore detto "Salvuccio".

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito che **CONTI TAGUALI IVAN** - il barbiere - spacciava seguendo le direttive di **GALATI GIORDANO Vincenzo** detto "lupin", così come narrato da **COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano**, padre di **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore** detto "Patataro"; la bottega del **CONTI TAGUALI Ivan** era frequentata da **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso "lupin" e da **BONTEMPO Sebastiano** detto "uappu".

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito che il **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** inteso "carretteri" era olto vicino al **BONTEMPO Sebastiano** inteso "uappu", al **BONTEMPO Sebastiano** inteso il "biondino", a **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso "lupin"; il **BONTEMPO Sebastiano** inteso il "biondino" talvolta ne provocava la partecipazione alle riunioni anche tra associati (*"Mi sono trovato... una volta abbiamo fatto una riunione nella zona di Villasmutti, con Conti Tiguale Sebastiano per un furto subito da mio cognato, da mio nipote, di vitelli, nella zona di Bucchelli e c'erano anche dei calabresi. In presenza ha portato anche il "Carrozzino", il Bontempo Sebastiano"*); in un'altra occasione **BONTEMPO Sebastiano** inteso il "biondino" ed il **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** inteso "carretteri" si adoperarono per provocare il saldo di un debito di un omonimo **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** - cugino del "carretteri" - nei confronti di un tale **GULLINO** di Montalbano Elicona (*"ci si è messo pure in mezzo lui, Costanzo Zammataro Giuseppe "Carrettiere", tramite Bontempo Sebastiano "Biondino" ed ha chiamato questo ragazzo per fargli dare i soldi e che doveva parlare con il Bontempo Sebastiano "Biondino" per dare i soldi a questo Gullino"*). Poi il **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** inteso "carretteri" si occupava, nell'interesse dell'associazione, di furti (come quello già

sopra narrato di RUSSO TRAMONTANA) ed ancora ha riferito – su contestazione e contestuale conferma – che il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “carretteri” era *“una sorta di tuttofare, a disposizione prevalentemente del “Biondino”, ma anche del “Lupin” e del “Uappo”*; ed ancora era investito di compiti fiduciari per conto dell’associazione, commetteva furti e partecipava alle riunioni con BONTEMPO Sebastiano inteso il “biondino”.

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito che il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “peppinazzu” o “rummuluni” era anche lui vicino al BONTEMPO Sebastiano inteso “uappu”, al BONTEMPO Sebastiano inteso il “biondino”, a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin”; per l’associazione consumava furti; figlio di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto anche quest’ultimo “rummuluni” (una *inciuria* che si tramanda di padre in figlio); emblematica la frase riferita al collaboratore dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 inteso “rummuluni” al momento di argomentare la sua estraneità a taluni danneggiamenti accertati in Monte Soro (*“Nel 2018 c’erano stati dei danneggiamenti nella zona di... ..(inc.)... di Monte Soro, avevano fatto dei furti e lui mi ha detto praticamente che... dice: “Io non sono stato – dice – e poi tu lo sai che se io vado sai chi mi manda”, mi ha detto.”*); da siffatta interlocuzione il MARINO GAMMAZZA Giuseppe comprese, infatti, quanto stretto fosse il rapporto tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 inteso “rummuluni” e BONTEMPO Sebastiano inteso “uappu”, BONTEMPO Sebastiano inteso il “biondino” e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin”, nonché quanto BONTEMPO Sebastiano “uappu” fosse attento alle azioni del “rummuluni” (*“Ho compreso che, giustamente, essendo vicino a loro, lo mandavano loro. Poi sono andato a cercare Bontempo Sebastiano detto “Uappo” e gli ho riferito questo discorso. Mi ha detto “Ti ha detto che non ne sa?”, ed io ho detto: “Sì”; “Allora un domani – dice - se noi sappiamo che ne sa, ne paga le conseguenze”*); che il rapporto tra i COSTANZO ZAMMATARO tutti e “uappu” fosse stretto il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito di averlo compreso dal fatto che in c.da Badessa i COSTANZO ZAMMATARO tutti conducevano le mucche e le pecore insieme a quelle del BONTEMPO Sebastiano inteso “uappu”.

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito di essere stato in cella con AGOSTINO NINONE Pasqualino (già detenuto peraltro per rapina er

l'Operazione c.d. "ICARO", periodo nel quale erano detenuti anche BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", MANCARI Franco e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore detto il "Patataru", e che AGOSTININO NINONE Pasqualino era uomo molto vicino al BONTEMPO Sebastiano "uappu" ed al BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" al quale ultimo si rivolgeva chiamandolo "Patrozzo". Ha rammentto, inoltre, di averlo visto anche a casa del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" nel 2014/2015 e di aver assistito alla consegna di un panetto di droga (erba) (*"Bontempo Sebastiano "Biondino" è venuto a casa e gli ha dato un po' di droga, di erba, che lui dedito poi allo spaccio"*), droga che biondino teneva *"sottovuoto, nei sacchetti del congelatore. La faceva ad un chilo, o mezzo chilo. Ne ha presa una busta di quella e gliel'ha data. Lui aveva una Punto granata. No, non una Punto, ma una Fiat Uno granata"*); alla consegna nulla venne corrisposto in denaro anche perché i soldi erano versati man mano che la droga era venduta al dettaglio (*"No, poi glieli dava i soldi, man mano che la vendeva"*); ha soggiunto di non aver assistito ad altri episodi di cessione come quello su riferito ma di aver scorto spesso la macchina dell'AGOSTINO NINONE Pasqualino a casa del biondino ed al celeberrimo chiosco (*"Sì, perché vedevo la macchina là io. Vedevo spesso la macchina là. E poi, la macchina, ultimamente nel 2018, quando sono uscito, la vedevo al chiosco, a Badessa anche, dove frequentava Bontempo Sebastiano detto "Uappo"*); ed ancora *"Siccome lì c'era il chiosco, e lo frequentava Bontempo Sebastiano detto "Uappo", io pensavo che, visto che in carcere stavano anche bene, era là con lui"*); nonché di aver appreso dal BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" di un altro episodio che vide coinvolto AGOSTINO NINONE Pasqualino ed il BONTEMPO Sebastiano "uappu" a Messina nel quale il primo (insieme a tale PROTOPAPA) venne arrestato ed il secondo riuscì a sfuggire all'arresto (*"Sì, me l'aveva detto "il Biondino", dopo che sono uscito, che praticamente si era avvicinato a Bontempo Sebastiano "Uappo", ed avevano avuto un problema, l'avevano arrestati a Messina e "Uappo" era scappato"*); *"Questo Ninone Pasqualino, Protopapa e Bontempo Sebastiano detto "Uappo". Il "Biondino" mi diceva praticamente "Guarda questo Pasqualino si è fatto fregare", visto che l'avevano arrestato"*).

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito che PROTOPAPA Francesco era un venditore e noleggiatore di auto e che in un'occasione nel

2018/2019 aveva appreso da una conversazione – un commento all'arresto del CONTI MICA Massimo Antonino ("Rana") - che il PROTOPAPA frequentava con CONTI MICA Massimo Antonino ("Rana") ed un tale ARTINO (il collaboratore: *"ho appreso che lui scendeva a Mazzarà Sant'Andrea con Conti Mica Massimo, da questo Artino, e che a lui questo Artino non gli è piaciuto e non è più sceso. Poi, questo ragazzo ha collaborato"*).

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha dichiarato che CAPUTO Andrea era amico di BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio"; che **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore classe 1950, detto "brannino" o "patataru"** è il padre di COSTANZO ZAMMATARO Valentina, coniugata con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", e quindi suocero di "lupin", e di aver appreso che BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" aveva maturato il timore che GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", dopo aver rovinato i cognati, avrebbe rovinato anche COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "brannino" o "patataru" (*"Ha rovinato i miei cognati – dice – ora rovina pure lui", perché lo portava al Banco... Perché ci sono due banche, il Monte dei Paschi di Siena e poi un altro Banco, che non mi ricordo come si chiama. Lo portava in quella banca e non so cosa gli faceva fare, qualche cooperativa... Non lo so cosa gli faceva fare"*), circostanza nella quale si scorge un evidente riferimento al fatto che GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" utilizzasse i parenti e gli affini per portare a compimento le sue illecite attività e tra queste anche la riscossione delle somme ottenute con le domande ad AGEA a costoro intestate (*"Eravamo sulla macchina. Eravamo io, lui e Barbagiovanni Sebastiano. E l'abbiamo visto entrare proprio loro nella banca.... A Galati Giordano Vincenzo e Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Brannino". Ed "il Biondino" ha detto "Non basta che ha rovinato i miei cognati, ora rovina anche mio suocero", e Barbagiovanni Sebastiano rideva. Non lo so se gli ha fatto fare qualche cooperativa, qualche prestanome."*); tra i possibili soggetti in pericolo indicava appunto COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano e Salvatore (quest'ultimo appunto il "patataro"), gli stessi che negli anni di detenzione di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" erano stati delegati da quest'ultimo per la cura delle estorsioni (anni 2002/2003) e che furono arrestati con l'Operazione c.d. "MONTAGNA".

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha tratteggiato anche la figura di DESTRO MIGNINO Santo; questi, già autore con BARBAGIOVANNI Calogero, di qualche furto nell'interesse dell'associazione e su mandato del BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", era dedito anche alla cura, sempre in collaborazione con BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", di piantagioni di marijuana (una a Siracusa nel 2016 e 2017; *"fatto della piantagione che avevano assieme, che aveva anche Bontempo Sebastiano "il Biondino", e poi gli è stata rubata e dava la colpa a Costanzo Zammatore Salvatore, detto "Patataro"; un'altra poi in Canicatti, realizzata nel 2018, in cui v'erano coinvolti anche BARBAGIOVANNI Calogero, GALATI MASSARO Sebastiano detto "u pilota" e BARBAGIOVANNI Sebastiano ("Poi è successo che questa piantagione l'hanno rubata, l'hanno tagliata e gliel'hanno rubata, praticamente. Barbagiovanini, poi, ha simulato il furto dell'auto, in quell'occasione, dicendo a loro che è arrivato lì, ha trovato i Carabinieri ed è scappato, lasciando la macchina là vicino. Ed ha fatto la denuncia per la macchina.")*); tesseva rapporti con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carretteri" con il quale venne coinvolto nella questione del furto di bestiame al Messinisi di Montalbano (già narrato).

DESTRO MIGNINO Santo si relazionava anche con ARMELI (Sebastiano, inteso "iapichino") al quale si rivolgeva per la formulazione delle sue domande (agricole, disoccupazione et similia).

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha narrato ancora che MARINO AGOSTINO Antonino detto "Nino Gammazza", persona esperta nelle truffe all'Unione Europea, si era messo a disposizione – ciò che il dichiarante aveva appreso da BONTEMPO Sebastiano "biondino" – di BONTEMPO Sebastiano detto "uappu" (*"Si, era andato a parlare con questo Bontempo Sebastiano detto "Uappu", se c'era qualche problema e che se aveva bisogno di qualche domande lui era a disposizione"*) il quale era stato coinvolto nel 2018/2019 in funzione del procacciamento di voti per la figlia appunto di "Nino Gammazza"; più in generale MARINO AGOSTINO Antonino inteso "Nino Gammazza" per le sue prestazioni riceveva una parte dei contributi illecitamente carpiri ed erogati dall'Unione Europea per il tramite dell'organismo pagatore AGEA ed evitava di subire danneggiamenti dall'associazione dei "batanesi" (*"avrebbe ottenuto magari*

qualche percentuale che avrebbe preso lui, magari non gli facevano più danneggiamenti. Questo"); soggiungeva di aver appreso "che Nino Gammazza abbia tentato anche di commettere delle truffe in Romania, insieme ad un tale di Capizzi, forse di nome Cammarata. La notizia di tale tentativo di truffa fu anche pubblicata sulla stampa online".

Sul conto del MARINO AGOSTINO Antonino detto "Nino Gammazza" il dichiarante si è soffermato, nel corso del controesame, al solo fine di sottolineare che sullo stesso nutriva qualche riserva ("non è che non mi fidavo, era spavaldo, lei come dice... "Vuccazzeri", si allargava troppo con la bocca, si vantava"); ed, infine, ha confermato che, dopo aver subito un furto di bestiame, il MARINO Agostino Antonino si era rivolto al BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" non per chiedere indietro gli animali ma per mettersi a disposizione anche del "uappu" per le domande AGEA ("E' andato, è andato per il discorso che si sistemava per sistemarci le domande dell'Agea, se aveva bisogno lui era a disposizione") ed ha precisato che "Nino Gammazza" era in grado di indicare la retta via per la compita consumazione delle truffe all'AGEA ("...ma la strada lui la dava").

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito- per averlo appreso dal BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" - che, in occasione dell'arresto di ARMELI (Sebastiano detto *lapichino*, come emerge dalle domande successive con le risposte trascritte a pagina 101: "Si, Armeli *lachimino*, si."), il fratello di quest'ultimo, tale ARMELI Giuseppe (in contatto appunto con il biondino) aveva trasferito documenti presso il patronato del CAPUTO (Antonio el CAA ACLI di CESARO'; "in questo patronato, era andato a finire pure il Bontempo Sebastiano "Biondino", dopo che hanno arrestato Armeli, che mi aveva detto che il fratello lo aveva chiamato ed aveva un po' di astio, il Bontempo Sebastiano "Biondino", ed Armeli Giuseppe aveva chiamato e gli aveva detto che uscisse i documenti"; "Mi aveva detto "Biondino" che questo Armeli Giuseppe gli aveva detto che uscisse i documenti, in quanto avevano arrestato suo fratello e non voleva che trovassero suoi documenti nell'ufficio. E poi li aveva trasferiti, se li era portati da questo Caputo") al quale anche BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" decise di rivolgersi per l'istruttoria delle sue domande all'AGEA.

Ancora MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha poi rammentato che al CAPUTO (Antonio) nell'anno 2018 fu messo, presso la sua abitazione di Maletto

un segnale (in gergo una minaccia attraverso una condotta materiale), una bottiglia di benzina per mano di GALATI MASSARO Sebastiano detto "u pilota" (che aveva chiesto il permesso allo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe, il collaborante) e dal cognato dello stesso GALATI MASSARO, su mandato però del PRUITI Giovanni di Cesarò (che si avvale di un certo Daniele) che con CAPUTO Antonio aveva avuto qualche discussione proprio su qualche domanda AGEA.

CAPUTO è anche colui che indicò – secondo quanto ha riferito il dichiarante MARINO GAMMAZZA Giuseppe – al *biondino* la via per accaparrarsi taluni terreni abbandonati a Vulcano in funzione dell'inserimento di essi nelle domande AGEA; narrava di un incontro (risalente all'anno 2015) del *biondino* e dello stesso collaboratore di giustizia con un tale (indicato da CAPUTO parrebbe) a Sant'Agata di Militello; a seguire venne individuato, con l'aiuto di ZAITI NUNZIO (già appartenente dal 1999 alla famiglia dei BATANESI), un tale di ALCARA LI FUSI residente nell'isola di Vulcano da utilizzare per l'acquisizione per usucapione di taluni terreni (quindi disponibile a dichiararsi possessore dei terreni), per il successivo inoltro delle domande AGEA; alla successiva sortita a Vulcano il dichiarante ha riferito di non aver partecipato per motivi personali e che fu COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carretteri" o "carrozzino" ad accompagnare BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino".

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha dichiarato di conoscere un CAMMARATA Michele che el 1998/1999 si accompagnava alle riunioni con RAMPULLA Sebastiano; di aver appreso che a questo CAMMARATA Michele l'autorità giudiziaria aveva sequestrato i beni; ha rievocato incontri assai risalenti ai quali si era recato con BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e con BONTEMPO Giuseppe detto "botoia" o "badoglio" presso il RAMPULLA (Sebastiano) nella zona di CENTURIPPE lungo la strada che porta a TROINA in funzione della "unificazione che si doveva fare con i BONTEMPO SCAVO, sempre al discorso sull'autostrada".

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha narrato delle due competizioni elettorali del 2015 e del 2019 in cui GALATI SARDO EMANUELE si propose come Sindaco; ciò che il Tribunale ha reputato rilevante sul fronte della capacità

dell'associazione dei "batanesi" di influenzare le elezioni comunali; le utilità conseguenti; in occasione delle consultazioni del 2015 – a dire del MARINO GAMMAZZA Giuseppe - fu proprio GALATI SARDO EMANUELE a chiedere allo stesso dichiarante un aiuto con la candidatura in lista di una nipote del collaborante odierno; nonostante lo sforzo profuso GALATI SARDO EMANUELE non divenne sindaco per una cinquantina di voti (*"lui ha perso per una cinquantina di voti"*); sulla consapevolezza che GALATI SARDO EMANUELE avesse della caratura criminale del suo interlocutore nulla di preciso era riferito dal collaboratore il quale si soffermava solo sulle dimensioni del paese di Tortorici in cui sostanzialmente è noto il percorso di vita di tutti (*"Abitiamo in un piccolo centro, lo sa chi sono io. Sa degli arresti e sa tutto. Penso che lo sapeva. Non è che siamo in America. A Tortorici siamo"*); con riferimento, invece, alla seconda tornata MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha attribuito l'elezione del GALATI SARDO EMANUELE a sindaco di Tortorici ad una manovra condotta dal "biondino" e da ARMELI Sebastiano detto "Iapichino" i quali avrebbero provocato lo spostamento di un candidato a consigliere comunale con un pacchetto personale di voti pari a 40 circa da una lista forte – avversa a quella del GALATI SARDO Emanuele - ad un'altra lista molto più debole del terzo candidato sindaco senza speranze alcuna di vittoria e così determinato la vittoria di GALATI SARDO Emanuele (*"dietro c'era anche Bontempo Sebastiano "il Biondino". Poi ho chiamato quel ragazzo e quel ragazzo mi ha detto "A me mi ha chiamato Armeli e mi ha detto che dovevo mettermi in lista con Foti"*); al collaboratore il voto per GALATI SARDO Emanuele fu chiesto da Salvuccio (fratello del biondino) con il quale c'è anche un legame di affinità (*"me li hanno chiesto Bontempo "Salvuccio", la sorella, però forse in cose familiari perché Galati Sardo è parente della sorella, è cognato della sorella di Bontempo Salvatore detto "Salvuccio"*); di BONTEMPO Salvatore ha riferito ancora che lavorava in un rifornimento di benzina di GLIACA di PIRAINO del cognato, tale Nunzio, quest'ultimo cognato di GALATI SARDO (*"Nunzio. Ed è il cognato di Galati Sardo"*); ha riferito ancora di quei pochi vantaggi ricavabili per l'appoggio dato al GALATI SARDO Emanuele. Si è soffermato sull'attività che quest'ultimo svolgeva con il patronato e sul fatto che erano suoi clienti BARBAGIOVANNI Sebastiano, FARANDA Salvatore detto Pasquale (cugino di FARANDA Aurelio Salvatore) il quale aveva

riferito allo stesso collaboratore i contorni di una specifica operazione finalizzata ad una truffa AGEA da consumare con una domanda confezionata con l'aiuto di GALATI SARDO Emanuele alla quale era stato allegato un contratto di affitto di terreni ubicati in Alcara Li Fusi indicati come disponibili da ZAITI Nunzio di proprietà però di un tale LUPICA di Caronia (*"Una volta mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un terreno ad Alcara Li fusi, in quanto Zaiti Nunzio gli aveva detto che a quel terreno lui si poteva fare contratti falsi, e se li poteva mettere nelle domande. Che succede? Succede che, in questo terreno, esce praticamente il parente del padrone del terreno, un certo Lupica che abita a Caronia. Io mi sono incontrato con questo Lupica. Il Faranda, che voleva? Voleva prendersi quel terreno, perché Zaiti Nunzio gli aveva dato la parola che se lo poteva prendere. Però non andava con il concetto "Lo vuole il padrone, glielo devo lasciare al padrone". Andava con il concetto che lui aveva i contratti falsi, e lui si doveva prendere il terreno. In quell'occasione, poi, ne abbiamo parlato ed è messo a verbale, il Faranda mi ha detto che gli era costato duemila Euro fare tutto quello che aveva fatto, i documenti, tramite Galati Sardo, nel patronato di Galati Sardo. Galati Sardo gli aveva dato una mano a fare quei contratti, a prendersi quei terreni in affitto"*).

COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (nato a Tortorici il 9.11.1982)

Che COSTANZO ZAMMATARO Salvatore si inserisse – come BARBAGIOVANNI Carmelo e MARINO GAMMAZZA Giuseppe - da tempo in circuiti mafiosi è circostanza indubbia. Lo stesso annovera precedenti penali per reati gravi e tra gli altri – come si evince dal certificato del casellario prodotto all'udienza del 30.4.2021 – anche la partecipazione all'associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p.. La scelta collaborativa del predetto è evidentemente maturata in una consolidata consapevolezza delle gravi conseguenze giudiziarie correlate alle sue condotte di partecipazione alla vita della consorterìa ed al fine di fruire dei benefici riconosciuti *ex lege*. Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale l'interesse personale del dichiarante ai benefici premiali non intacca il giudizio positivo della sua credibilità soggettiva in quanto occorre verificare caso per caso secondo i criteri già descritti la sussistenza dell'interesse a rendere dichiarazioni accusatorie a carico di terzi (cfr *ex multis* Cass. Pen. Sez. II,

n. 39241 del 8.10.2010). In particolare, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore va giudicato certamente credibile atteso che, una volta determinandosi alla collaborazione, ha reso dichiarazioni non solo etero accusatorie ma anche autoaccusatorie, fornendo elementi indiziari a proprio carico per fatti anche gravi, ivi compresi quelli oggetto dell'imputazione di cui al capo 1). Le dichiarazioni dallo stesso rese, in ordine all'articolazione e struttura dell'associazione mafiosa dei "batanesi" operante nella zona nebroidea ed ai numerosi fatti criminosi programmati ed eseguiti dal sodalizio, sono infine connotate da spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti e coerenza. L'attendibilità del collaboratore è stata poi già saggiata nel processo "NEBRODI" definito innanzi al G.u.p. presso il Tribunale di Messina (con sentenza già confermata in appello il 3.5.2022) con il rito abbreviato e nel dibattimento del processo generato dall'operazione "CASTELLO", definito già in primo grado con sentenza del Tribunale di Patti confermata in appello.

Parimenti significativo, anche sul fronte dei riscontri alle dichiarazioni di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" e di MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchii" e degli altri collaboratori, è il narrato del collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore esaminato alle udienze del 6.4.2021, 13.4.2021, 11.5.2021 e 18.5.2021; questi, sul piano della compiuta comprensione delle dinamiche della collaborazione, ha riferito di aver deciso di collaborare per cambiare vita e per dare un futuro ai tre figli minori; già detenuto a Saluzzo al momento della notifica dell'ordinanza di applicazione della misura custodiale per l'Operazione "NEBRODI", dal mese febbraio 2019 e fino al 26 febbraio 2020 COSTANZO ZAMMATARO Salvatore – come emerso nel corso del controesame - ha trascorso il periodo di detenzione in cella con BARBAGIOVANNI Carmelo (anche lui avviatosi al percorso di collaborazione con la giustizia); nulla era in grado di riferire sulle modalità di avvicinamento alla collaborazione del BARBAGIOVANNI Carmelo; pur avendo predisposto la lettera che anticipava la collaborazione nella stessa cella con BARBAGIOVANNI Carmelo, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore negava di essersi confrontato con lo stesso sulla decisione assunta, e ha narrato di aver avuto un confronto con il compagno di cella solo sulle contestazioni a loro formulate (*"avvocato ci siamo confrontati solo sulle cose nostre... sulle cose che ci hanno accusato, come*

associazione, io per le truffe”), anche perché pienamente consapevoli entrambi di chi vi fosse e chi non vi fosse nell’associazione dei “batanesi” (*“Abbiamo avuto questa discussione avvocato però già lo sapevamo chi c’era nell’associazione e chi non c’era”*); ha chiarito di aver deciso di collaborare dopo l’interrogatorio del 26.2.2020 con il Procuratore il quale aveva spiegato i benefici correlati alla collaborazione che, invero, già conosceva (pag 44 del verbale d’udienza); ha riferito, ancora, di aver avuto sempre buoni rapporti con il cognato (il BONTEMPO Sebastiano inteso “*biondino*”, fratello della moglie BONTEMPO Lucrezia), anche prima di iniziare il percorso di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.

Sempre in funzione della compiuta comprensione del percorso di avvicinamento del COSTANZO ZAMMATARO Salvatore alla scelta di collaborare con la giustizia, occorre soffermarsi su alcune circostanze emerse nel corso del controesame; questi ha riferito di aver appreso di alcune discussioni avute dalla moglie (BONTEMPO Lucrezia) con la nipote COSTANZO ZAMMATARO Loredana, probabilmente originate dalla determinazione del dichiarante di collaborare, e ciò in presenza del fratello di Loredana (COSTANZO ZAMMATARO Antonino) e della suocera del dichiarante (CONTI MICA Maria), nonché di aver colloquiato in carcere, prima del percorso di collaborazione intrapreso a febbraio 2020, con la moglie BONTEMPO Lucrezia, con il cognato BONTEMPO Giovanni, con la nipote COSTANZO ZAMMATARO Loredana, con la suocera CONTI MICA Maria, nonché di aver avuto solo dialoghi telefonici in carcere con le sorelle (peraltro mogli di GALATI GIORDANO Vincenzo e BONTEMPO Sebastiano classe 1972); circostanze sostanzialmente neutre inidonee ad avviso di questo Tribunale ad inficiare la genuinità della scelta formalizzata il 26.2.2020 dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore.

COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito di essere entrato far parte della famiglia mafiosa dei “batanesi” nell’anno 2003 con BARBAGIOVANNI Carmelo (cugino lato moglie ed inteso “*muzzuni*”) e GALATI GIORDANO Vincenzo – inteso “*lupin*” - divenuto solo successivamente all’anno 2003 cognato dello stesso collaborante/dichiarante (per aver sposato la sorella del dichiarante, COSTANZO ZAMMATARO Valentina).

Su sollecitazione del Pubblico Ministero il collaborante ha riferito (e precisato) di aver fatto ingresso nella compagine dei “batanesi” tramite

BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "u muzzuni", un suo cugino, parente della moglie, ma anche con l'intervento di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" che si frequentava con la sorella (COSTANZO ZAMMATARO Valentina) del collaborante. Dettagli sull'adesione al gruppo dei "batanesi" confermati tutti nel corso del controesame; COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha arricchito, però, il narrato riferendo di aver commesso reati su incarico di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" anche nel 2002 ed in particolare di aver, su mandato di quest'ultimo, incendiato con l'ausilio di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (quale dei tanti non è dato evincerlo dalle dichiarazioni rese) la macchina di BONTEMPO SCAVO Antonino in contrada Ilombati in Tortorici (circostanza mai narrata al Pubblico Ministero nel semestre rilevante ai fini della collaborazione, rammentata invero solo nel corso del controesame, ma invero strettamente correlata e logicamente consequenziale a quelle già narrate).

Ha riferito di essere stato arrestato nel contesto dell'Operazione "MONTAGNA" in data 22.2.2007; di essere uscito dal carcere in data 11.3.2010 e di essere stato nuovamente arrestato nel 2014 (il 4 gennaio) per ricettazione; di essere rimasto in libertà ininterrottamente dal 4.1.2015 e fino al successivo arresto del 18.1.2019; data dalla quale è, invece, rimasto ininterrottamente detenuto.

A ciò ha soggiunto, nel corso del controesame all'udienza del 11.5.2021, di conoscere le operazioni di Polizia che nei decenni avevano interessato l'associazione dei "batanesi"; su sollecitazione del difensore, infatti, elencava le seguenti operazioni: "BARBAROSSA" (anno 1999); "MEZZANOTTE" (2002), "ICARO" (2003), "BATANA" (2007), "MONTAGNA" (2007), "GRIFONE" (2008), "AFFARI DI FAMIGLIA" (2014), "CASTELLO" (2018).

Con riferimento al territorio di competenza, **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore** ha riferito che i "batanesi" (famiglia di Tortorici) operavano e si muovevano su Rocca di Caprileone e fino a Sinagra; nello stesso territorio – a dire del dichiarante – operavano nello stesso periodo i mistrettesi, e quelli di Capizzi; in Tortorici operava anche la famiglia mafiosa dei "Bontempo Scavo" con competenza territoriale da Capo d'Orlando a Patti e salendo verso le montagne ("Si. Da Capo d'Orlando a Patti, salendo verso le montagne"), quindi ricompresi anche i comuni montani; questi i confini territoriali già nell'anno 2003, l'anno dell'adesione del collaborante alla famiglia dei "batanesi", periodo in cui i

rapporti tra le famiglie mafiose erano buoni (*"Buoni. Non erano male, non c'erano conflitti"*).

L'attività illecita prevalente dell'associazione dei "batanesi" è stata – secondo quanto riferito anche da COSTANZO ZAMMATARO Salvatore – per lungo tempo quella avente ad oggetto le estorsioni e ciò almeno fino all'anno 2007; COSTANZO ZAMMATARO Salvatore a tal ultimo riguardo ha riferito di un'estorsione ideata ed attuata tra il 2007 ed il 2010 dall'associazione in danno di una ditta incaricata della edificazione di case popolari in S. Salvatore di Fitalia; circostanza appresa dalla voce del BARBAGIOVANNI Carmelo inteso *"Muzzuni"*, da GALATI GIORDANO Vincenzo detto *"lupin"* e da CONTI MICA Antonino detto *"Massimo Rana"*; i proventi delle estorsioni erano suddivisi tra gli associati (*"si divideva subito"*), non c'era una cassa comune, i proventi dell'attività estorsiva erano utilizzati anche per il mantenimento in carcere (*"Veniva anche ai detenuti"*); nei periodi delle festività natalizie e pasquali e per l'estate, quindi tre volte l'anno, i proventi delle estorsioni erano suddivisi tra gli associati, ivi compresi quelli detenuti, e tra questi il CONTI MICA Sebastiano detto il *"belloccio"* (*"Per esempio quando si prendevano i soldi dell'estorsione, più che altro si prendevano quando erano per Natale, il periodo pasquale e per l'estate, tre volte l'anno, e si dividevano tra di noi e poi quelli che erano in galera si portavano e alla famiglia"*) mediante la consegna ai familiari dei detenuti; il collaborante ha rievocato anche uno specifico episodio in cui il *"belloccio"* e gli altri associati hanno fruito di sostentamento tramite i proventi di estorsioni (*"Si. Poi, in un'altra occasione, nel 2005, estate 2005 io e Galati Giordano Vincenzo abbiamo preso da Testa Camillo Bartolo trentamila euro, erano soldi dell'estorsione al metanodotto. Li abbiamo portati che c'era l'appello di "Mare Nostrum" sia all'avvocato... Diecimila euro all'avvocato Pruiti in quanto Galati Giordano Vincenzo ha specificato: "Questi soldi sono sia per me – Galati Giordano Vincenzo – Bontempo Sebastiano '72, Bontempo Sebastiano '69 e Conti Mica Sebastiano"*); riprendendo il tema delle estorsioni e del riparto dei proventi di esse il dichiarante ha riferito del ruolo rivestito dal GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"lupin"* nell'estorsione condotta dal gruppo in danno della ditta (ANZA') aggiudicataria di un appalto di lavori da eseguire presso la villa comunale di Tortorici; COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, infatti, ha riferito di aver appreso (nell'anno 2005)

dell'appalto da un tale Vincenzo Armeli e da Renato Manera, un "compare" di "lupin" e di essersi occupato proprio con "lupin" dell'estorsione ("Prima di tutto perché hanno messo dei cartelloni, poi tramite anche Vincenzo Armeli, tramite il comune, che c'era all'epoca uno che era compare di Galati Giordano Vincenzo, un certo Renato, Renato Manera e poi ce ne siamo occupati io e Galati Giordano Vincenzo di questa estorsione") e di aver, insieme a "lupin", organizzato un incontro ai caselli autostradali di Patti con i fratelli Anzà ("Poi nel 2005 siamo andati io e Galati Giordano Vincenzo a Patti, vicino ai caselli autostradali. Ci siamo incontrati con uno dei fratelli Anzà"), proprio in prossimità di un deposito nella disponibilità degli imprenditori ("C'era un deposito di questi qua, di questi fratelli Anzà, il deposito materiale come anche dei mezzi"), salvo poi precisare che il vero organizzatore dell'incontro era stato "lupin" ("perché a me mi ha chiamato Giordano Galati Vincenzo, mi ha detto: "Dobbiamo andare in un posto" che poi era Patti"); l'incontro avvenne ("Ci siamo presentati e poi abbiamo parlato della villa, della percentuale che ci doveva dare, l'abbiamo fissata a diecimila euro"; a pagina 91 del verbale il dichiarante precisava però: "Siamo scesi dalla macchina, ci siamo presentati, eravamo tutti e due insieme però quando ha parlato per le estorsioni e cose parlava sempre lui, Galati Giordano Vincenzo"), si convennero le modalità di pagamento dei danari (euro 10.000,00 da consegnare "in più parti però nel 2006 quando sono incominciati i lavori, prima che incominciavano, Galati Giordano Vincenzo era stato arrestato e sono andato io a prendere i soldi") che vennero in parte trattenuti dallo stesso dichiarante ed in parte consegnati al padre di "lupin" ("ne ho lasciato una parte anche al papà di Galati Giordano Vincenzo"); per la fase successiva – i restanti pagamenti ed il saldo – la gestione dell'estorsione, anche in ragione dell'arresto del dichiarante avvenuto nel 2006/7, era passata a BONTEMPO Salvatore detto "Salvuccio" ("Sì, nel febbraio 2007 e dopo di me di questa estorsione se ne occupa Bontempo "Salvuccio"), il fratello del "biondino" ("Sì, sì però non lo so il periodo di quando viene pagato, io lo so tramite Galati Giordano Vincenzo che parliamo in un'occasione a Messina/Gazzi in carcere che poi me lo ha detto, confermato, Bontempo "Salvuccio" nel 2010 quando sono uscito", consegna avvenuta in c.da San Leone in un nocciolo in presenza di altri ed in particolare di Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Pippo Maronna", Marino Gammazza Giuseppe detto "scarabocchiiu", CONTI MICA

Antonino detto "*Massimo Rana*"); era proprio questa la circostanza in cui la parte dei proventi destinata alla famiglia del collaborante durante la detenzione venne destinata alla famiglia di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" su richiesta di quest'ultimo ("*lui mi ha detto che li aveva presi lui e gli ho chiesto anche come mai non ne avevano mandato a me di questi soldi e in quell'occasione mi ha detto anche che era stato Galati Giordano Vincenzo a dirgli che gli servivano i soldi per questo non mi aveva dato soldi anche a me, la mia parte*"). Il ruolo di vertice del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" all'interno dell'associazione – già plasticamente emerso nella vicenda testé descritta - e la posizione a costui subordinata di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*carretteri*" emergono anche nella diversa vicenda (più dettagliata innanzi) del furto della *Jeep*, eseguito (su iniziativa del "*carretteri*") in funzione del reperimento di alcuni pezzi di ricambio, e definitosi, per effetto dell'intervento del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" con la restituzione del mezzo al legittimo proprietario dietro corresponsione della somma di euro 1.000,00.

L'attività dell'associazione è mutata certamente dall'anno 2010 e si è concentrata su furti ("*più che altro per agevolazioni sui terreni, per prendere i terreni va.*"), truffe ("*truffe alla Comunità Europea, l'Agea. I fondi europei che stanziavano per le mucche, per i pascoli*") e spaccio di droga ("*Spaccio di droga, erba e cocaina anche*").

BONTEMPO Sebastiano inteso "*uappu*" disponeva di armi ("*pistole e fucili*"); teneva armi dietro la casa; era riconosciuto come il capo dell'associazione anche quando era in galera ("*Perché se ne parlava e sempre lui era. Quando dividevamo i soldi, gli toccavano anche a lui*"); dava indicazioni anche dal carcere tramite il fratello BONTEMPO Giuseppe inteso "*botoia*" (classe 64, giudicato separatamente) e BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "*muzzuni*" e anche tramite BONTEMPO SCAVO Sebastiano (forse "*u spacchiusu*"), su "*come dirigere le cose*", "*la situazione*", "*l'associazione*"; l'associazione dei "*batanesi*" si occupava di estorsioni, truffe ma anche di spaccio di droga sia in proprio, sia controllando quella degli altri ("*Spacciavano più che altro a Capo d'Orlando, Sant'Agata, Rocca e questi paesi qua vicino, Galati Mamertino, Castell'Umberto. Questi paesi qua*"; "*si decideva chi doveva farlo, chi spacciava e dava sempre conto all'associazione*"); nel settore della droga l'associazione si occupava di marijuana

e cocaina e controllava il territorio (verbale di collaborazione del 8.10.2020; su contestazione COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha confermato che *"Da quanto so, l'attività sul territorio dei "Butanesi" era controllata dall'associazione mafiosa, l'attività di spaccio, nel senso nessun estraneo avrebbe potuto svolgere attività di spaccio senza il consenso dell'associazione medesima. In altri termini, chi avesse voluto spacciare e non fosse stato un membro dell'associazione, avrebbe dovuto rivolgersi ad un associato"*), al fine di far comprendere in quali termini era esercitato il controllo sul territorio COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riportato il caso di MESSINA Adriano inteso *"Aceddhu niuru"* il quale per poter commerciare con le sostanze stupefacenti nel territorio dei "batanesi" chiese il nulla osta al BARBAGIOVANNI Carmelo inteso *"muzzuni"*, fatto questo risalente al 2002 (sebbene al PM venne indicato il 2006 in sede di verbale di collaborazione), e comunque al periodo in cui erano in libertà BARBAGIOVANNI Carmelo inteso *"muzzuni"* e BONTEMPO Sebastiano inteso *"biondino"* e lo fece promettendo in cambio favori vari; e su contestazione del Pubblico Ministero il collaboratore ha confermato che *"Se, invece, a spacciare era un appartenente all'associazione, i soldi andavano nelle mani delle persone che ho elencato sopra, ovvero "Uappo", "Belloccio", "Spacchiusu", "Pettinissa", nel senso che "Più che altro se li prendeva quello che faceva questo lavoro. Per esempio, se lo gestiva Bontempo Sebastiano detto "Uappo", li prendeva lui più che altro i soldi. O Conti Mica Sebastiano"*.

Ha riferito, inoltre, il collaboratore (all'udienza del 13.4.2021) di una discussione intercorsa tra BONTEMPO SCAVO Carmelo detto *"pettinissa"* classe 1969 e DESTRO MIGNINO Santo e DESTRO MIGNINO Sebastiano (Santo il figlio, Sebastiano il padre intesi *"Ruspa"*) su una piantagione a Priolo, nei pressi del porto gestita dai DESTRO MIGNINO, padre e figlio, e da BONTEMPO SCAVO Carmelo detto *"pettinissa"*) e che ebbe origine dopo il furto di un quantitativo consistente di erba che BONTEMPO SCAVO Carmelo inteso *"pittinissa"* – classe 1969 - pensava fosse stato compiuto dai cognati, i DESTRO MIGNINO e che fu gestita dal *"uappu"*, invero chiamato in causa proprio da BONTEMPO SCAVO Carmelo inteso *"pettinissa"*; BONTEMPO Sebastiano inteso *"uappu"*, infatti, impose al DESTRO MIGNINO Sebastiano (il presunto autore del furto) la consegna allo stesso di 10 chilogrammi di marijuana (*"La*

questione fu sistemata perché "Uappu" intervenì, garanti per "Pittinissa" e Destro Mignino Sebastiano si impegnò a fornire a "Uappu" dieci chili di marijuana"); fatto del quale il dichiarante venne a conoscenza in virtù del fatto "uappu", investito della questione del furto dal BONTEMPO SCAVO Carmelo detto "pettinissa", aveva chiesto informazioni sull'autore del furto al BONTEMPO Sebastiano detto il "biondino" (cognato del dichiarante, che ne parlò con lo stesso COSTANZO ZAMMATARO Salvatore), al GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ed a BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni"; fatto risalente agli anni 2015 o 2016.

Secondo quanto riferito puntualmente dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, CONTI MICA Francesco, figlio di CONTI MICA Sebastiano detto il "bellocchio", era dedito al traffico di droga; nel 2010 è stato lo stesso CONTI MICA Francesco a riferirlo al collaborante; Francesco operava con i gemelli TALAMO (Mirko ed Alessandro) e con i fratelli (Calà) CAMPANA (*"In compagnia di Talamo Mirko, Talamo Alessandro, i fratelli Calà Campana..."*), ma l'attività era gestita da GALATI MASSARO Sebastiano e c'era anche CONTI MICA Antonino Massimo detto "Massimo rana" (*"C'era anche Conti Mica Massimo. Conti Mica Antonino c'era, anche"*); spacciavano nel paese Tortorici e paesi vicini (*"Sì, che spacciavano nel paese - di Tortorici- anche nei paesi vicini."*): compravano erba da CONTI MICA Simone (l'erba di Centuripe), la droga pesante invece a Reggio Calabria; l'associazione (dei "batanesi"), consapevole dell'attività di spaccio, era d'accordo (testualmente dalle dichiarazioni, nonostante il PM avesse tentato di comprendere se per lo spaccio fosse necessaria una specifica autorizzazione: *"Sì, l'associazione era consapevole. Era d'accordo"*), con ciò denotando la naturale tensione del gruppo criminale al controllo del territorio e delle attività in esso svolte anche da terzi. Ed è proprio sull'attività condotta dai predetti e sul coinvolgimento in essa anche degli esponenti di vertice dell'associazione, il collaborante ha rievocato uno specifico episodio ovvero di una sortita a Reggio Calabria per recuperare droga (cocaina) organizzata dal CONTI MICA Sebastiano, inteso "bellocchio", dal carcere in cui era detenuto; questi aveva, infatti, incaricato il fratello CONTI MICA Antonino detto "Massimo rana" dell'acquisto di droga (cocaina) in una località calabrese, poi materialmente eseguito dai gemelli TALAMO (Mirko ed Alessandro) su incarico di "Massimo rana"; nel dettaglio ha

rammentato che la droga era stata portata a Tortorici e suddivisa tra i gemelli TALAMO, GALATI MASSARO Sebastiano detto "*Iano Piccolo*", CONTI MICA Francesco (il fratello del "*belloccio*") e poi ceduta ai fratelli CALA CAMPANA Andrea e Carmelino ed ai figli di GALATI MASSARO Sebastiano, ovvero Rosario ed Antonino; fatto risalente al 2012 ed appreso dal collaboratore direttamente da CONTI MICA Francesco e dai gemelli TALAMO.

All'udienza del 13.4.2021, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito anche delle diverse piantagioni di marijuana curate dall'associazione e dagli associati in contrada Carcaci in Centuripe, in contrada Badessa in Tortorici, in località Trearie in Mirto, in contrada Ilombati sempre in Tortorici): COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito dell'esistenza di una piantagione di marijuana in Centuripe c.da Carcaci curata da vari affiliati e tra questi "*il fratello di Bontempo Sebastiano detto "Pippo Botoglia" – BONTEMPO Giuseppe classe 1964 - con Galati Massaro Simone e altri: Conti Mica Simone (forse Samuele) con Costanzo Zammataro (,) Simone che è figlio di Galati Massaro Salvatore, che sono a società nel chiosco e la coltivavano in contrada Carcaci.*"; oltre quella di Priolo (sopra indicata) e Centuripe v'era, poi, anche la piantagione in località c.da Badessa in Tortorici ed una in località Trearie vicino Mirto, un'altra in c.da Ilombati sempre in TORTORICI ("*vicino ad un lago, Trearie, in contrada Gambati e poi a Rocca di Caprileone, Mirto per l'esattezza, a Mirto.....a quella di Trearie che si trova dove c'è un lago, l'ho vista però era fatta, tagliata già, anche quella là di contrada Badessa era già tagliata e quella là di Mirto l'ho vista che avevo gli animali là vicino*"); ed ancora, più nel dettaglio, ha riferito che la piantagione in Centuripe è stata curata dal 2005 al 2014/2015 e che GALATI MASSARO Simone (dovrebbe essere il figlio di Salvatore prima citato dal collaboratore in maniera un po' confusa perché in realtà dovrebbe essere il figlio di GALATI MASSARO Carmelo detto Carmelino, come precisato più avanti nella sintesi sollecitata dal PM a pagina 27 delle trascrizioni integrali) la vendeva a TALAMO Mirko (ed al gemello Alessandro) e CONTI MICA Francesco ("*la dava per farla vendere a Conti Mica Francesco, Talamo Mirko, Talamo Alessandro.*") ed ancora, su contestazione del Pubblico Ministero, precisava che "*Il 2006 la coltivava Bontempo Giuseppe detto "Botoglia" con Galati Massaro Simone. Dal 2010 in poi l'ha coltivata anche Conti Mica Samuele, Galati Massaro Simone....*" e fino al 2015 (non anche 2019 come

inizialmente riferito al PM in sede di verbale di collaborazione); infine, il collaboratore ha riepilogato i nominativi dei soggetti gestori della piantagione ed ha indicato: BONTEMPO Giuseppe, detto "botoia", il fratello di "uappu", GALATI MASSARO Simone, figlio di GALATI MASSARO Carmelo detto Carmelino (*"Insieme a "Botoia" lo faceva Galati Massaro Simone figlio di "Carmelino"*), omonimo di altro GALATI MASSARO Simone (*"figlio di Salvatore"* GALATI MASSARO, fratello di Carmelino) gestore di una diversa (da quella di Carcaci in Centuripe) piantagione di marijuana; ha precisato ancora che i due GALATI MASSARO Simone omonimi figli due fratelli (Carmelino e Salvatore) insieme a BONTEMPO Giuseppe detto "botoia" coltivavano la droga per l'associazione e lo facevano su richiesta ed indicazione di BONTEMPO SCAVO Sebastiano detto "u spacchiusu", cugino di BONTEMPO Sebastiano detto "uappu" nonché su indicazione del fratello dello "spacchiusu" di nome BONTEMPO Carmelo detto "pettinissa" che *"davano conto a Bontempo Sebastiano del '69" detto "uappu"* (ciò che rende oltre modo plasticamente il ruolo di vertice del BONTEMPO Sebastiano all'interno dell'associazione); circostanza appresa direttamente dal dichiarante perché associato che ne parlava con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", con BONTEMPO Sebastiano detto il "biondino", ed ancora con – l'altro collaboratore di giustizia - BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni").

A ciò ha soggiunto, sempre all'udienza del 13.4.2021, che anche BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" (e fratello di Sebastiano inteso il "biondino") si dedicava al traffico di droga (*"con un certo Daniele di Gliaca di Piraino.... Che anche aveva una piantagione di marijuana in contrada... in una contrada di San Fratello.....avevano anche una coltivazione di marijuana a San Fratello con Bontempo Alessio.....Era fatta anche per l'associazione. Lui faceva parte dell'associazione, si sapeva che ce l'aveva questa"*).

Tra i più attivi nel settore della droga COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha indicato, all'udienza del 13.4.2021, *"Coci Domenico, Talamo Mirko, Talamo Alessandro, poi c'era Bontempo Sebastiano detto "Uappu", poi c'era anche Francesco Protopapa"*; il COCI Domenico si occupava dello spaccio, si riforniva a Messina dove viveva il suocero CONTI MICA Sebastiano detto il "belloccio" e poi la spacciava nei paesi limitrofi a Tortorici ovvero a

Castell'Umberto, a Rocca, a Capo d'Orlando, a S. Agata di Militello; il COCI Domenico poteva spacciare perché era il nipote (acquisito) del "uappu" nonché genero di CONTI MICA Sebastiano detto il "belloccio"; ciò nel periodo 2017, 2018, 2019; anche il CONTI MICA Sebastiano "belloccio" spacciava; l'attività in questione, intrapresa tra il 2015 ed il 2016, si protraeva – secondo quanto ha riferito il collaborante – fino al 2019 e avveniva sempre per conto del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e del "belloccio"; circostanza appresa dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore per effetto dell'appartenenza all'associazione ("*Sempre dall'associazione*") e poi per aver ricevuto una richiesta di intervento – invero però declinata - da parte di un acquirente di droga (un tale Christian di Capo d'Orlando) il quale non aveva corrisposto il dovuto ed aveva chiesto al collaborante di intervenire per mediare con i cedenti COCI Domenico e GALATI PRICCHIA Daniele ("*Poi lo so per il fatto di un'occasione con un certo Christian di Capo d'Orlando che ha una pescheria in cui questo COCI Domenico e Galati "Tricchia" Daniele vendevano la cocaina. Poi questo Christian non ha pagato e mi ha chiesto di mettermi in mezzo, siccome gli hanno rubato anche un fiorino, un furgone con cui vendeva il pesce questo, per questo ha messo me nel mezzo, io non ho preso la questione*").

Tra i canali di rifornimento dello stupefacente del tipo cocaina il collaborante COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha indicato Reggio Calabria ed Adrano e rievocato un episodio in cui si era proposto nel 2013 COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe ("*carretteri*", come emerge da quanto riferito all'udienza del 13.4.2021) quale mediatore per l'acquisto per l'associazione di 200 grammi di cocaina tra quelli Adrano ed i "batanesi"; sostanza di tipo cocaina (200 grammi) acquistata poi materialmente da un tale di Adrano e consegnata in 4 sacchetti da 50 grammi – in presenza dello stesso collaborante COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, del BONTEMPO Sebastiano il "biondino", di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"– e suddivisa in parti uguali (da 100 grammi) tra i gemelli TALAMO (Alessandro e Mirko) da una parte e GALATI MASSARO Sebastiano, detto "Iano il piccolo", e BONTEMPO SCAVO Sebastiano, inteso "spacchiusu", dall'altra ("*Viene presa da Costanzo Zammataro Giuseppe "Carrettere" ad Adrano e portata sia a Galati Giordano Vincenzo, Bontempo Sebastiano "Biondino". In quell'occasione c'ero anche io, perché*

poi..."; *"Cento grammi a Talamo Mirko con Alessandro e altri cento a Galati Massaro Sebastiano detto "Janu Piccolo". Poi c'era anche socio Bontempo Scavo Sebastiano detto "Spacchiusu")* e successivamente venduta al dettaglio; i proventi della vendita/spaccio andarono all'associazione ed utilizzati (in parte) per saldare il prezzo d'acquisto presso i fornitori di Adrano ai quali i denari vennero materialmente consegnati dallo stesso *"carretteri"* (*"metà prima e metà dopo"*).

Il collaboratore ha riferito ancora dell'esistenza di rapporti tra l'associazione ed i patronati ai quali la prima si rivolgeva per la formulazione delle domande di contributi all'AGEA e per vari favori; tra coloro che, all'interno dei patronati, curavano le domande (degli associati) indicava: ARMELI Sebastiano detto *"Iapichino"*, GALATI SARDO Emanuele, il sindaco di Tortorici, ARMELI Giuseppe, fratello di ARMELI Sebastiano, STRANGIO Antonia detta *"Tota"*, la cognata di ARMELI Sebastiano detto *"Iapichino"*.

I proventi delle truffe, invece, erano – secondo quanto riferito dal dichiarante - gestiti dagli associati; più nel dettaglio COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito che i danari ricavati dalle truffe erano *"gestiti, la maggior parte, da quelli che li prendevano. Per esempio, chi faceva le truffe se li teneva o li gestiva l'associazione o per comprare... per droga, va. Poi erano loro a fare, a gestire i soldi"*; pratica e metodo di gestione dei danari ricavati dalle truffe AGEA (*"si, truffe all'Agea. Truffe per gli animali, quando si fanno le domande per gli animali"*) invero propri anche della famiglia dei *"Bontempo Scavo"* (*"altre famiglie praticavano truffe...Bontempo Scavo"*).

Dopo aver delineato anche cronologicamente la sua adesione all'associazione dei *"batanesi"* e dopo aver tracciato il perimetro anche territoriale dell'attività illecita svolta dall'associazione, il collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore si è soffermato anche sul contributo anche materiale fornito dallo stesso all'aggregazione criminale questi ha riferito di aver intrapreso varie attività criminali e tra queste di aver compiuto danneggiamenti, furti, incendi ed estorsioni nell'interesse della compagine (*"All'inizio facevo danneggiamenti, furti, incendi. Poi estorsioni"*; *"Per esempio, quando si facevano i danneggiamenti era per dare un segnale alla ditta che non pagava. Si facevano incendi, qualcosa, qualche mezzo, o direttamente si rubava il mezzo."*); su specifica domanda del Pubblico Ministero COSTANZO

ZAMMATARO Salvatore ha riferito di episodi specifici e tra questi del procurato incendio della ruspa della ditta LA MONICA (*"Il danneggiamento... posso riferire quello di Lamonica. Non era un danneggiamento, era più che altro incendio, quello del Lamonica. Una ruspa"*), attività posta in essere dal collaborante odierno su richiesta e mandato del **BARBAGIOVANNI Carmelo** inteso "muzzuni" (*"Mi ha mandato Barbagiojanni Carmelo"*) e con una finalità specifica ovvero quella di far allontanare dai LA MONICA la polizia (*"In riferimento a Lamonica, perché gliel'aveva detto lui. Siccome aveva la Polizia addosso..."*); lo stesso ha riferito che la ditta LA MONICA avrebbe voluto apparire vittima di estorsione e che a tal fine si erano rivolti a **LO RE Pino** il quale aveva chiesto a **BARBAGIOVANNI Carmelo** inteso "muzzuni" di incendiare una ruspa della ditta dei LA MONICA (*"Va bene. Per il Lamonica, è stato lui a dirlo Pino Lorè, e Pino Lorè gli ha chiesto il favore a Barbagiojanni Carmelo. Ci ha mandato per incendiare una ruspa, nel fiume di Caronia."*); ha riferito di un altro specifico episodio di danneggiamento ovvero incendio, risalente al 2005, finalizzato a convincere un imprenditore (*"Calogero Montagna"*) a pagare il c.d. pizzo (*"Un danneggiamento l'abbiamo fatto nei confronti di Montagna - secondo me ha detto BOZZONE, la ditta di movimento terra si chiama MONTAGNA BOZZONE - a Sant'Agata Militello...Io, Costanzo Zammataro Giuseppe e, mi sembra, che Castrovinci ci ha accompagnato. Castrovinci Roberto"*) anzi a far lavorare con la cessione di un subappalto un amico, tale **DI PIETRO Enrico**.

Nella ricostruzione del suo ruolo all'interno dell'associazione dei "batanesi" il dichiarante ha riferito di aver occupato sempre il medesimo ruolo, ciò anche dopo aver sofferto una detenzione quasi triennale (fino all'anno 2010), ma di aver ritrovato, una volta tornato in libertà nel 2010, una compagine associativa che non si occupava più prevalentemente di estorsioni; al vertice di essa v'era **BONTEMPO Sebastiano**, classe 1969, inteso "uappu"; questi - come sopra riferito - disponeva di armi (*"pistole e fucili"*), teneva armi dietro la casa; era riconosciuto come il capo dell'associazione anche quando detenuto in carcere (*"Perché se ne parlava e sempre lui era. Quando dividevamo i soldi, gli toccavano anche a lui"*); aveva la forza di dare indicazioni anche dal carcere tramite il fratello **BONTEMPO Giuseppe** inteso "botoia" (classe 64, giudicato separatamente) e **BARBAGIOVANNI Carmelo** inteso "muzzuni", nonché anche tramite

BONTEMPO SCAVO Sebastiano (forse "u spacchiusu"), su "come dirigere le cose", "la situazione", "l'associazione"; già detenuto dal 1991 al 2014/2015 e mantenuto ("pagavano sempre lo stipendio. Gli portavano i soldi") in carcere da BARBAGIOVANNI Carmelo ("u muzzuni"), da GALATI GIORDANO Vincenzo (inteso "lupin"), dallo stesso COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e talvolta anche da BONTEMPO SCAVO Sebastiano detto "u spacchiusu"; che, nel periodo di detenzione del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", al vertice, sul fronte esterno, dell'associazione si era collocato il BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" con BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni"); BONTEMPO SEBASTIANO detto il "biondino", coniugato con una sorella del dichiarante, COSTANZO ZAMMATARO Loretta, sorella di Valentina moglie di "lupin", era uno dei capi ("Perché prima c'era lui come vertice perché mancava Bontempo Sebastiano "Uappu" e Conti Mica Sebastiano "Belluccio". Poi hanno arrestato lui – il "biondino" - nel 2003, lui – il "biondino" - e Marino Gammazza Giuseppe e come vertici c'era Galati Giordano Vincenzo e Barbagiojanni Carmelo. Dopo l'arresto del 2006 che hanno arrestato sia Galati che Barbagiojanni, è rimasto fuori Bontempo "Salvuccio" e Conti Mica Antonino e quando di nuovo è uscito Barbagiojanni Carmelo e Marino Gammazza ha preso il controllo Marino Gammazza dopo il 2010 e Barbagiojanni Carmelo. Quando è uscito di nuovo nel 2012 Galati Giordano Vincenzo ha preso di nuovo lui i vertici"; precisava che quando uappu e biondino erano in libertà era il primo a prendere le decisioni, si consultavano per gli affari "si parlava di fatti di droga, di associazione, di... Di estorsioni no perché non ce n'erano. Di furti anche....anche di truffe della Agea"); in altri termini, dopo l'arresto del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", erano rimasti al vertice del gruppo GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin" e BARBAGIOVANNI Carmelo il "muzzuni" ("All'epoca c'era Bontempo Sebastiano Biondino, Barbagiojanni Carmelo. Poi hanno arrestato a Bontempo Sebastiano e c'è stato Galati Giordano Vincenzo e Barbagiojanni Carmelo"); con la precisazione che BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", tornato libero, si era ricollocato al vertice dell'associazione (pagina 120 delle trascrizioni integrali delle dichiarazioni) e che, anche da detenuto, "uappu" continuava a mandare direttive dal carcere facendole pervenire – per il tramite del fratello BONTEMPO Giuseppe detto "hotoia", lo stesso deputato alla gestione del canale irriguo di Centuripe

nell'interesse dell'associazione - al BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni"; pagina 122 del verbale); sempre a questo ultimo proposito il collaborante - completando la descrizione del ruolo all'interno dell'associazione del BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia", invero coimputato giudicato separatamente - ha riferito che questi, in occasione delle visite in carcere al fratello, raccoglieva le direttive da veicolare al BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni"; ha riferito ancora il collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore che BONTEMPO Giuseppe classe 1964 inteso "botoia" era stato mandato a gestire l'acquedotto di Centuripe dal fratello BONTEMPO Sebastiano detto "uappu" in luogo dello zio detto "u Rizzu" al quale era stato imputato di non aver più mandato soldi (all'associazione); BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" era anche attivo nel settore della droga, coltivava erba, marijuana ("Si, perchè un anno ha anche coltivato erba, marijuana", nelle "zone di Centuripe").

Che vi fosse (anche) "uappu" al vertice del gruppo si ricava anche dal tenore dell'intervento che a quest'ultimo fu chiesto in occasione di un furto di sostanza stupefacente coltivata e prodotta dai DESTRO MIGNINO Santo e Sebastiano e da BONTEMPO SCAVO Carmelo inteso "pettinissa" ed invero risalente agli anni 2015/2016; il collaboratore ha riferito, infatti, all'udienza del 13.4.2021, come sopra più diffusamente ricostruito, che BONTEMPO SCAVO Carmelo detto "pettinissa" classe 1969, dopo aver subito un furto di sostanza stupefacente prodotta in una piantagione nei pressi di Priolo e aver sospettato che il furto fosse stato condotto dai DESTRO MIGNINO Santo e Sebastiano, chiese ed ottenne l'intervento del "uappu" che, dopo aver assunto informazioni all'interno del gruppo criminale, impose al DESTRO MIGNINO Sebastiano (il presunto autore del furto) la consegna allo stesso di 10 KG di marijuana ("La questione fu sistemata perchè "Uappu" intervenì, garanti per "Pittinissa" e Destro Mignino Sebastiano si impegnò a fornire a "Uappu" dieci chili di marijuana"); nella disponibilità del "uappu" era anche una base logistica dell'associazione individuata nel c.d. "ciosco" ovvero un chiosco (di piccole dimensioni e non agevolmente raggiungibile) collocato sui Nebrodi, in contrada Badessa; il chiosco - così ha riferito diffusamente il collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore - formalmente di BONTEMPO SCAVO Sebastiano "u spacchiusu", era gestito da GALATI MASSARO Salvatore per conto del BONTEMPO Sebastiano detto

"uappu"; frequentato da pregiudicati, da allevatori, era il punto di ritrovo degli associati; il collaborante ha ricordato di aver incontrato al chiosco MARINO GAMMAZZA (Giuseppe inteso "scarabocchii"), GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin", BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni"), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "Pippo Maronna", ARMELI Vincenzo e CASTROVINCI Roberto; ed era andato a fuoco due volte (nel 2006 e forse 2010); dopo l'incendio era stato ristrutturato e migliorato (lo gestiva BONTEMPO Sebastiano detto "u uappu" che investì dei soldi nella ristrutturazione) ed era stato anche luogo di incontro con alcuni catanesi.

In una posizione di rilievo v'era anche CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio"; indicato tra i componenti dell'associazione ed al vertice di essa; al predetto – secondo quanto riferito all'udienza del 13.4.2021 dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore - l'associazione forniva i danari per i compensi da corrispondere all'Avvocato durante la detenzione; lo stesso collaborante ha ricordato di aver in un'occasione portato del denaro utile al "belloccio" ed invero frutto di attività estorsive (e dal 2010 al 2014) anche della vendita di droga ("Si, quando c'ero io sì, poi dopo il 2010/2014 anche per droga, erba") e che anche gli altri associati si adoperavano per il mantenimento della sua famiglia; CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", nonostante la lunga detenzione in carcere e la privazione della libertà personale, riusciva, secondo quanto riferito sempre dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, ad organizzare il traffico di stupefacenti; questi aveva, infatti, incaricato il fratello CONTI MICA Antonino detto "Massimo rana" dell'acquisto di droga (cocaina) in una località calabrese poi materialmente eseguito dai gemelli TALAMO (Mirko ed Alessandro) su incarico di "Massimo rana"; la droga era stata, infatti, portata a Tortorici e suddivisa tra i gemelli TALAMO, GALATI MASSARO Sebastiano detto "Iano Piccolo", CONTI MICA Francesco (fratello del "belloccio") e poi ceduta ai fratelli CALA CAMPANA Andrea e Carmelino ed ai figli di GALATI MASSARO Sebastiano, ovvero Rosario ed Antonino; fatto risalente al 2012, appreso tramite CONTI MICA Francesco e tramite i gemelli TALAMO; tornando al tema delle estorsioni e dei proventi di esse, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito che nei periodi delle festività natalizie e pasquali e per l'estate, quindi tre volte l'anno, i proventi delle estorsioni erano suddivisi tra gli associati ivi compresi quelli detenuti e tra questi

– come su già esposto - anche il CONTI MICA Sebastiano detto il “belloccio” (“Per esempio quando si prendevano i soldi dell’estorsione, più che altro si prendevano quando erano per Natale, il periodo pasquale e per l’estate, tre volte l’anno, e si dividevano tra di noi e poi quelli che erano in galera si portavano e alla famiglia”) mediante la consegna ai familiari dei detenuti; il “belloccio” – per quanto riferito dal collaborante – fruiva del sostentamento in maniera sistematica certamente dal 2003 in poi (data in cui il collaborante aderiva all’associazione: “Sì, quando c’ero presente sì, dal 2003 in poi sì”) e fino alla scarcerazione; il collaborante ha rievocato anche uno specifico episodio in cui il “belloccio” e gli altri associati hanno fruito di sostentamento tramite i proventi di estorsioni (“Sì. Poi, in un’altra occasione, nel 2005, estate 2005 io e Galati Giordano Vincenzo abbiamo preso da Testa Camillo Bartolo trentamila euro, erano soldi dell’estorsione al metanodotto. Li abbiamo portati che c’era l’appello di “Mare Nostrum” sia all’avvocato... Diecimila euro all’avvocato Pruiti in quanto Galati Giordano Vincenzo ha specificato: “Questi soldi sono sia per me – Galati Giordano Vincenzo – Bontempo Sebastiano ’72, Bontempo Sebastiano ’69 e Conti Mica Sebastiano”).

Tra i componenti al vertice dell’associazione v’erano anche **GALATI GIORDANO Vincenzo** Inteso “*lupin*” e **BONTEMPO Sebastiano** classe 1972, detto “*biondino*”; investiti anche della custodia e gestione delle armi dell’associazione; in particolare “*lupin*” aveva avuto ruolo di primo piano nel prestito di un fucile calibro 12, materialmente trasportato ad un tale (Gallina) di Carini (Palermo) da **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** detto “*u carretteri*” (“con Galati Giordano Vincenzo abbiamo parlato ed ho visto anche il fucile”; “Fu mio cognato a riferirmi questi fatti in una circostanza in cui parlavamo di alcune armi dell’associazione che erano state occultate nel 2006. Le armi erano state spostate poi da Bontempo Sebastiano “*Biondino*”, armi spostate da un posto ad un altro da lupin con il biondino come testualmente riferito: “per il fatto che poi li ha portati, li ha trasferiti da un posto in un altro con Bontempo Sebastiano”); le armi erano detenute in c.da San Leone, in c.da llombati, ed erano custodite anche dal dichiarante nel 2005/2006 e, successivamente, dal “*biondino*” (“E poi quando è uscito “*u Biondino*” le ha conservate lui. Bontempo Sebastiano”; “Una pistola 9x21, un fucile canne mozze.”); in altri termini il Gallina di Carini si era rivolto a

GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" per procacciarsi un fucile, lo stesso (calibro 12) detenuto e custodito in c.da Ilombati (con altre armi, però in c.da San Leone) da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", poi consegnato al Gallina dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" (*"Sì, c'erano anche altre armi, però queste altre armi erano in contrada San Leone e c'era una pistola e un altro fucile a canne mozze"*); peraltro, all'udienza del 13.4.2021, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha soggiunto che i rapporti con i palermitani erano prevalentemente curati da "lupin" (*"Che io so a questo ma anche altri però... Altri io non andavo, va, certe volte... Di più andava Galati Giordano Vincenzo"*), al quale il dichiarante ha riconosciuto ripetutamente – giova ribadirlo – un ruolo di vertice all'interno dell'associazione (*"Perché era lui che prendeva le decisioni sin dal 2003, quando era libero, poi nel 2006 lo hanno arrestato."*; *"Prima dal 2003 in poi fino al 2007, dopo ci hanno arrestato, di nuovo abbiamo preso i riallacci nel 2012. Dal 2012 in poi. Per questo era uno dei vertici perché decideva lui cosa fare e cosa non fare, a chi fare estorsioni e a chi non fare estorsioni."*; *"Nel 2003 lui era vertice perché Bontempo Sebastiano del '69 e Conti Mica Sebastiano erano in galera per ciò era lui come vertice e prendeva lui le decisioni. Poi nel 2006 lo hanno arrestato ed è rimasto Bontempo Sebastiano detto "Biondino", poi quando hanno arrestato Bontempo Sebastiano è rimasto fuori Bontempo "Salvuccio" e Conti Mica Massimo, detto "Massimo Rana". E poi di nuovo quando è uscito ha preso di nuovo il comando come vertice, uno dei vertici."*); a ciò ha soggiunto (sempre all'udienza del 13.4.2021) che era GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" a tenere i rapporti con i "Mazzaroti" di Mazzarà S. Andrea, con i gruppi criminali di Capizzi, i Bartolo, con quelli di Bronte su Catania – Turi Catania e con IUDICELLO Pietro – ed infine con i Bontempo Scavo e con i "Mistrettesi"; tornato in libertà BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", sempre al vertice dell'organizzazione, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" manteneva il suo ruolo di vertice (*"Uappo" però lui era simila, va, al di sotto ma simile era, va."*); ed in posizione simile a quella di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" stava anche BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" (*"Pari, paritario a Galati Giordano Vincenzo"*); l'odierno dichiarante ha riferito di essere stato mandato proprio da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ad eseguire danneggiamenti

funzionali ad estorsioni in danno di vari imprenditori (Montagna, Bruno Teodoro, Versaci) e di aver anche fruito personalmente della ripartizione dei proventi delle estorsioni nei periodi di detenzione; i danari ricavati dall'attività estorsiva erano, infatti, consegnati alla famiglia (*"Sì, quando era in detenzione sì, la percepiva"*) ed a ciò contribuivano lo stesso COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, BONTEMPO Salvatore detto *"Salvuccio"* (pagina 86 del verbale d'udienza del 13.4.2021: *"Poi quando eravamo in galera percepiva, glielo dava Bontempo "Salvuccio". Lo so perché me lo ha detto lui in un'occasione quando sono uscito ho chiesto a Bontempo "Salvuccio" e a Conti Mica Antonino detto "Massimo" come mai non mi davano lo stipendio a me e Bontempo "Salvuccio" mi ha riferito che non mi davano lo stipendio perché Galati Giordano Vincenzo gli aveva detto non darmelo, che gli servivano a lui"*); e riprendendo il tema delle estorsioni e del riparto dei proventi di esse il dichiarante ha riferito del ruolo rivestito dal GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"lupin"* nell'estorsione condotta dal gruppo in danno della ditta (ANZA') aggiudicataria di un appalto di lavori da eseguire presso la villa comunale di Tortorici; il dichiarante ha riferito di aver appreso (nell'anno 2005) dell'appalto da un tale Vincenzo Armeli e da Renato Manera, un compare di *"lupin"* e di essersi occupato proprio con *"lupin"* dell'estorsione (*"Prima di tutto perché hanno messo dei cartelloni, poi tramite anche Vincenzo Armeli, tramite il comune, che c'era all'epoca uno che era compare di Galati Giordano Vincenzo, un certo Renato, Renato Manera e poi ce ne siamo occupati io e Galati Giordano Vincenzo di questa estorsione"*), circostanza già ampiamente descritta.

Il ruolo di vertice del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"lupin"* all'interno dell'associazione si ricava plasticamente nella diversa vicenda (già dettagliata) del furto della Jeep, eseguito (su iniziativa del *"carretteri"*) in funzione del reperimento di alcuni pezzi di ricambio, e definitosi, per effetto dell'intervento del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"lupin"*.

Dell'organizzazione criminale facevano parte ancora il MARINO GAMMAZZA Giuseppe detto *"scarabocchiiu"*, BARBAGIOVANNI Carmelo detto *"u muzzuni"*, lo stesso collaborante, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *"Pippo Pietrina"* oppure anche *"Pippo Maronna"*, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *"u carretteri"*, quest'ultimo entrato nella compagine nell'anno 2012; nel corso del controesame (all'udienza di

maggio 2021) COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha precisato che BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" aveva all'interno del gruppo criminale un ruolo importante, aveva facoltà di assumere anche decisioni, ma non rientrava nel gruppo di vertice; così anche MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso "scarabocchio", cognato di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", anche lui – come BARBAGIOVANNI Carmelo – aveva facoltà di assumere decisioni, ma era estraneo al gruppo di vertice pur essendo a conoscenza dell'organigramma della associazione e delle attività svolte dal gruppo criminale; il collaborante (che è lo zio del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri") ha riferito (per averlo appreso in ragione del rapporto di parentela stretta), in esame diretto, che "u carretteri" era stato destinato alla cura dei contatti tra i "Centuripi" (ha fatto il nome di ARMELI MOCCIA Salvatore e di un tale Alessio di ADRANO a pagina 133 del verbale integrale) ed i tortoriciani e tra questi ultimi ed i palermitani (*"Teneva i contatti fra i Centuripi e noi, i Tortoriciani. Certe volte con Palermo, con delle persone di Palermo"*); in seno all'associazione curava (anche se meno dei suoi cugini parimenti coinvolti) i furti delle macchine e del bestiame (*"era anche vicino al Biondino e, per l'associazione, si occupava tra l'altro del recupero di bestiame e di autoveicoli rubati con la tecnica del cosiddetto cavallo di ritorno"*; *"Certe volte per togliere i terreni, anche. Per ritornare i terreni, per accaparrarsi i terreni"*); e, all'udienza del 13.4.2021, il dichiarante ha arricchito il suo narrato su COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "carretteri" di dettagli: nipote del dichiarante COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, sposato con COCI Jessica figlia di COSTANZO ZAMMATARO Gina sorella del dichiarante (pagina 76 del verbale), allevatore con animali in contrada da Badessa, intraneo all'associazione, cuciva i rapporti tra l'associazione e gli altri gruppi malavitosi di Adrano, Palermo, Centuripe e di Catena Nuova (*"Fa parte dell'associazione dal 2013. Il suo ruolo era da tramite tra..... con quelli di Avrano, quelli di Palermo, di Centiripe, di Catena Nuova anche"*), operava nel settore delle truffe AGEA (*"Sì, ha un'azienda agricola però ha anche titoli, non mi ricordo in quale anno ha avuto dei titoli falsi tramite un suo compare che glieli ha dati, un suo compare di Enna."*; *"Sì, Michele Cammarata"*; *".....e si è fatto fare delle domande sia lui, sia Costanzo Zammataro Alfredo, Costanzo Zammataro Melina e altre persone"*) utilizzando anche vari prestanome (GALATI PRICCHIA

Daniele, COCI Ivana, sorella della moglie COCI Jessica e nipote dello stesso collaborante) e società (come la "TASSITA"); circostanze apprese dal collaboratore direttamente dal "carretteri" e dal cognato GALATI PRICCHIA Daniele; i danari ricavati con le truffe all'AGEA (quelli che arrivavano in banca su conto corrente a COSTANZO ZAMMATARO Melina, a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "farina", a COSTANZO ZAMMATARO Alfredo e GALATI PRICCHIA Daniele) erano suddivisi tra i prestanome ed il "carretteri"; in siffatto settore si avvaleva a Tortorici dell'ausilio del patronato di LOMBARDO (FACCIALE) Pietro al quale era versata una tariffa di 250,00 euro o 300,00 euro per domanda; talvolta si avvaleva per le domande di ARMELI Sebastiano detto "Iapichino", il quale chiedeva una parte dei soldi bonificati dall'organismo pagatore AGEA; il primo invece no (*"No, quando arrivano i soldi no, penso che... se c'è quello là, per esempio, d'accordo, come Sebastiano Armeli detto "Iapichino" con lui certe volte se li prendeva i soldi, anche divisi quando faceva fare le domande lui, Pietro non lo so, Lombardo Pietro, se si prendeva soldi"*); COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" commetteva anche furti di bestiame (*"Sì. L'anno è stato il 2011/2012. L'ha commesso lui, Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Farina"; Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Rummuluni" e lo ha fatto nei confronti di personaggi che avevano le mucche con loro, sono di Castell'Umberto."*); un tale Nunziato ed un tale Vincenzo le persone offese); circostanza appresa dal dichiarante perché prima di commettere un furto se ne discuteva all'interno dell'associazione (*"Lo so perché prima di tutto prima di rubare qualcosa lo dicono, lo dicono a qualcuno dell'associazione"*); nonché furti di auto (a tal ultimo riguardo il dichiarante narrava nuovamente del furto eseguito da FRAGALE Maurizio e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "farina" e dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" al fine di procacciare alcuni pezzi di ricambio utili per sistemare un'autovettura Jeep di un tale di Adrano, auto che, per effetto dell'intervento di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e dello stesso dichiarante, venne restituita al legittimo proprietario dietro corresponsione della somma di euro 1.000,00).

Ha riferito, ancora, che v'erano dei cugini del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri", invero non affiliati ma vicini al gruppo (precisando il concetto: *"Vicino" è quando chiedi qualche favore e lui te lo*

fa ed, a confronto, ha sempre un occhio di riguardo” e su domanda del Pubblico Ministero se “è vicino colui il quale è a disposizione di fare dei favori all’associazione?” il collaborante rispondeva: “sì”) e tra questi COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (classe 1985) inteso “rummuluni”; a questi ultimi il collaborante ha attribuito, peraltro, anche uno specifico episodio di furto di bestiame (in danno di tale BARNA Calogero), perpetrato appunto dai vari COSTANZO ZAMMATARO e tra questi da “Pietrina” ovvero anche “Pippo Maronna” insieme al “rummuluni” e Costanzo Zammataro Giuseppe detto “farina”, in funzione della liberazione del terreno dagli animali e, quindi, della formulazione di domande (uniche di pagamento) all’AGEA, inibite invero a chi era privo di bestiame. Il COSTANZO ZAMMATARO detto “rummuluni” – secondo quanto soggiunto dal collaborante all’udienza del 13.4.2021 - non si muoveva mai da solo e rendeva conto del suo operato a GALATI GIORDANO Vincenzo detto “lupin” nonché a BONTEMPO Sebastiano detto “uappu”.

Anche BONTEMPO SCAVO Sebastiano, detto “u spacchiusu”, cugino del BONTEMPO Sebastiano inteso “uappu”, era – come riferito dal collaboratore – intraneo all’associazione, così anche BONTEMPO Giuseppe classe 1964 detto “batoia” (giudicato separatamente), fratello del “uappu”.

Nel 2007 anche CONTI MICA Massimo detto “Massimo rana” e BONTEMPO Salvatore detto “Salvuccio” (fratello di Bontempo Sebastiano il “biondino”, fratello della moglie di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore) hanno aderito all’associazione dei “batanesi”; BONTEMPO Salvatore detto “Salvuccio”, fratello del BONTEMPO Sebastiano detto il “biondino” – secondo quanto riferito dal dichiarante - era entrato (con CONTI MICA Antonino detto “Massimo rana”) nel 2007 nell’associazione e, quindi, subito dopo l’arresto di tutti gli associati nel contesto dell’operazione “MONTAGNA”, con ruolo secondario e non di vertice; a “Salvuccio” venne demandato il compito di curare le estorsioni e di controllare il territorio (“Estorsioni, guardare il territorio e dirigere un po’ il territorio, va”), circostanza quest’ultima appresa direttamente dalla bocca del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin” e del CONTI MICA Sebastiano inteso “belloccio” (“Perché me l’hanno detto Galati Giordano Vincenzo, Conti Mica Sebastiano. Si parlava nel passeggio di Messina/Gazzì”) e, quindi, da coloro che assunsero la determinazione suddetta sul ruolo di “Salvuccio” (“Perché loro

gliel'hanno detto di entrare, e guardare un po' il territorio, di gestire un poco"; Eravamo detenuti a Messina/Gazzi, per l'operazione "Montagna", ed io per l'operazione anche "Batana". Si è saputo che ce li hanno messi loro, tramite Bontempo Sebastiano, Galati Giordano Vincenzo"); ha continuato riferendo che "Salvuccio" e "Massimo Rana" nel 2010, dopo la scarcerazione del collaborante, si occuparono ancora di estorsioni e che vi fu un incontro con CONTI MICA Antonino detto "Massimo rana" e BONTEMPO Salvatore detto "Salvuccio", Costanzo Zammataro Giuseppe (non è dato sapere però quale), MARINO GAMMAZZA Giuseppe detto "Pippo Scarabocchii", ed altri ("c'è stato un incontro nel 2010. Non mi ricordo se fosse a settembre. Sì, i primi di settembre, in contrada San Leone. Ci siamo incontrati io, Bontempo Salvuccio, Conti Mica Antonino detto "Massimo", Costanzo Zammataro Giuseppe e Marino Gammazza Giuseppe") nel corso del quale i due giovani BONTEMPO Salvatore detto "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino detto "Massimo rana" riferirono delle estorsioni fatte, anche con il contributo dei barcellonesi ("tramite anche i Barcellonesi. Estorsioni alla Villa, per esempio. Alla Villa Comunale di Tortorici"), durante la detenzione dei vertici ("Abbiamo discusso un po' di tutto, di cosa avevano fatto, dei soldi, se continuare"). Ma le attività del BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" spaziavano in altri settori, come riferito dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore all'udienza del 13.4.2021; una volta scarcerato o (suo fratello) BONTEMPO Sebastiano detto il "biondino", "Salvuccio" è rimasto organico all'associazione senza però condurre attività estorsive e dedicandosi alla coltivazione di marijuana ("con un certo Daniele di Gliaca di Piraino", "che anche aveva una piantagione di marijuana in contrada... in una contrada di San Fratello"; "Sì, sì, di erba anche. Ho detto poco fa che avevano anche una coltivazione di marijuana a San Fratello con Bontempo Alessio. E ciò nel 2014 quando erano già usciti dal carcere "Bontempo Sebastiano, Galati Giordano Vincenzo, Barbagiovanni Carmelo") ed alla realizzazione di una piantagione nell'interesse dell'associazione ("Era fatta anche per l'associazione. Lui faceva parte dell'associazione, si sapeva che ce l'aveva questa"); piantagione che il dichiarante ha riferito di aver visto su terreno di un certo Giuseppe di Acquadolci, peraltro, come merso nel corso del controesame del 11.5.2021, in compagnia di MIRACOLA Luca e su mandato del BONTEMPO Sebastiano inteso

“biondino” (“Per vedere se esisteva ancora quest’erba, se c’era”; “Per vedere se ancora esisteva la piantagione.”; “Abbiamo fatto delle foto e gliele ho fatte vedere a Bontempo Salvuccio e a Bontempo Sebastiano i quali poi mi dicono: “Aspetta che si finisce di fare che è presto e poi la vai a togliere”); ha precisato di essersi recato ancor prima sul luogo in cui era stata realizzata a San Fratello la piantagione (da BONTEMPO Alessio e da BONTEMPO Salvatore inteso “Salvuccio”), invero diversa da quella creata e curata dagli stessi in Tortorici in contrada Ilombati, e ha riferito di aver provveduto personalmente al taglio (con l’ausilio di MIRACOLO Luca) delle piante cresciute nella piantagione di San Fratello e di aver portato l’erba al BONTEMPO Sebastiano il “biondino” in c.da Ilombati dove quest’ultimo abitava (sono andato a tagliarla e a portarla a Bontempo Sebastiano con Bontempo Salvuccio”; “Sì, l’abbiamo portata in contrada Ilombati e l’abbiamo appesa alle scuole di contrada Ilombati per asciugarla”); assuntore di sostanze stupefacenti (cocaina) e di alcool, si muoveva con tale Daniele di GLIACA con il quale cogestiva anche un traffico di stupefacenti (“Trafficcava più che altro cocaina e certe volte anche erba, marijuana. Lo conosco in quanto aveva anche la macelleria, aveva una macelleria a Gliaca di Piraino. Era socio anche con Bontempo “Salvuccio”) e ciò negli anni 2016/2017/2018.

Nel corso, invece, del controesame, il collaboratore ha riferito di aver con BONTEMPO Salvatore detto “Salvuccio” avuto modo di commettere reati anche prima del 2007 (anno dell’arresto del collaboratore) ed in particolare un furto (all’APOMERCATO, lo stesso per il quale “Salvuccio” è stato processato – ed assolto - in Montagna) ed un danneggiamento all’impresa dei VERSACI rammentati però solo in udienza (dell’11.5.2021) e non anche nel semestre rilevante per la collaborazione, sebbene strettamente connesso con la tipologia dell’attività criminale già descritta ed ascritta al BONTEMPO Salvatore “Salvuccio” che – secondo quanto riferito dal collaboratore – si è anche relazionato, in funzione della gestione dell’attività estorsiva dell’associazione negli anni di detenzione dei maggiorenni, anche con i gruppi criminali operanti nei territori limitrofi; ha riferito, invero, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, sempre in controesame all’udienza del 11.5.2021, che, dopo l’arresto di vari componenti della famiglia dei “batanesi” nel contesto dell’Operazione “MONTAGNA” e dopo l’esecuzione dell’Operazione c.d. “VIVAIO”, un tale ARTINO, della famiglia

mafiosa dei "barcellonesi" (*"E' un personaggio della famiglia mafiosa di Barcellona. Era forse, perché mi sembra che lo hanno ucciso e si vedevano... E nell'ambito dell'operazione "Vivaio" quando hanno arrestato Tindaro Calabrese è uscito lui a tenere i contatti con la famiglia mafiosa dei "Batanesi"*), si è relazionato ed ha interloquuto direttamente con BONTEMPO Salvatore detto "Salvuccio" e con CONTI MICA Antonino detto "Massimo Rana" (*"Quando ci hanno arrestati operazione "Montagna" e poi hanno arrestato anche per operazione "Vivaio" che c'era Tindaro Calabrese è uscito questo Artino che si vedeva con Bontempo Salvuccio e con Conti Mica Antonino detto "Massimo"; ("Quando sono uscito me lo ha riferito anche Bontempo Salvuccio e Conti Mica Antonino "Massimo")*) proprio sulla gestione delle estorsioni nel periodo 2007/2010 (*"Se c'erano ditte di Barcellona o conoscenti di Artino prendeva o soldi Artino e poi li passava alla famiglia "Batanese"*); circostanze apprese dal dichiarante in ragione della sua appartenenza alla medesima associazione (*"Ne sono a conoscenza perché faccio parte dell'associazione, facevo parte e per ciò lo sapevo e lo so anche perché me lo ha detto sia Massimo che c'era lui che girava quando sono uscito e sia Salvuccio"*) ed in ragione delle conversazioni intrattenute in carcere con BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "Muzzuni" e GALATI GIORDANO Vincenzo, detto "lupin", negli anni 2008 e 2009 all'interno della casa circondariale di Messina; a tal ultimo riguardo ha riferito, nel corso del controesame, di essere stato arrestato il 22 febbraio 2007 e di essere tornato in libertà l'11 marzo del 2010; di essere stato arrestato nuovamente il 4 dicembre 2014 e di essere tornato in libertà il 4 dicembre 2015; di essere stato, infine, arrestato in data 18 gennaio 2019, evidentemente in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale in seno all'Operazione "NEBRODI"; ciò che rende oltre modo evidente il percorso di crescita criminale, anche dentro l'associazione, di BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio", evidentemente agevolato anche dalla parentela con BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino".

Quanto alla composizione dell'associazione il dichiarante COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito che anche BARBAGIOVANNI Calogero (cugino del BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni") era "vicino" all'associazione; questi viveva a Centuripe e si occupava di animali, furti e spacciava marijuana, si accompagnava (nel gergo malavitoso) al Bontempo

Sebastiano il "biondino", ma non anche al BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" al quale ultimo però era vicino (e non si accompagnava); coltivava sostanza stupefacente e spacciava; si muoveva seguendo le direttive del BONTEMPO Sebastiano detto "biondino"; sul medesimo profilo il dichiarante (a pagina 119 del verbale del 13.4.2021, in prosecuzione di esame diretto) ha riferito di aver riconosciuto BARBAGIOVANNI Calogero in foto, allevatore e gestore di una piantagione di marijuana che, nei periodi di detenzione domiciliare, era curata dal fratello e dal cugino Giuseppe (fatto risalente all'anno 2016) ed i cui proventi erano suddivisi tra lo stesso Calogero e il "biondino" (*"Il prezzo di questo spaccio, siccome si divideva la droga, l'erba, per esempio si divideva tra quelli che la coltivavano, un po' Bontempo Sebastiano, un poco Calogero, e per questo, e poi si dividevano l'erba, poi quando la vendevano si tenevano il ricavato per sé"*); ed ancora ha ricordato di essere stato interpellato dal BONTEMPO Sebastiano il "biondino" il quale lamentava un ammanco di erba ad Augusta (nella piantagione); **COCI Domenico** (nipote del "uappu" e genero di CONTI MICA Sebastiano detto il "bellocchio"), vicino all'associazione, si occupava soprattutto di traffico di droga, non aveva animali, né terreni, però si dedicava anche alle truffe AGEA; il collaborante ha ribadito che questi trafficava con la droga (*"Lo so, perché, facendo parte della associazione, so che andava a prenderla là da suo suocero"*); infine, **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore** ha affermato l'estraneità di **CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe** (giudicato separatamente), titolare di un ristorante (la Quercia), all'associazione dei "batanesi", salvo precisare che il ristorante "La Quercia" – appunto riferibile alla persona di **CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe** - era frequentato dagli associati ed in particolare da BONTEMPO Salvatore detto "Salvuccio", da BONTEMPO Sebastiano detto il "biondino" classe 1972, dal **GALATI GIORDANO Vincenzo** detto "lupin" e dallo stesso collaborante. Su specifiche e puntuali domande dell'Ufficio di Procura il collaborante ha precisato che **MARINO GAMMAZZA Giuseppe** era detto "Pippo scarabocchii", aveva un suo ruolo nell'associazione, commetteva furti ed estorsioni (*"Come me. Estorsioni, qualche volta faceva qualche furto e queste cose qua"*); che **BARBAGIOVANNI Carmelo** inteso "Muzzuni", in assenza di BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" e di BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", assumeva anche un ruolo dirigenziale in uno a **GALATI GIORDANO**

Vincenzo inteso "lupin"; che TALAMO Mirko, "vicino" all'associazione ma non "associato", era, insieme al gemello Alessandro, molto attivo nel settore degli stupefacenti; sempre TALAMO Mirko aveva, su incarico di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", procurato l'incendio di una ruspa dei LA MONICA (a quest'ultimo proposito, sempre su sollecitazione del Pubblico Ministero, il collaboratore precisava che era volontà dei LA MONICA - molto vicini al mafioso LO RE Pino - allontanare le attenzioni della DDA di Messina; "Per togliersi di dosso la DDA di Messina, ;così non era soggetto... per meglio prendere lavori", in altri termini, era loro intendimento costruirsi una immagine di impresa vittima della mafia).

Poche, invece, le indicazioni fornite sul profilo dell'imputato **CALCO' LABRUZZO Gino**; il collaborante ha riferito che quest'ultimo era fratello di **CALCO' LABRUZZO Salvatore** di Montalbano, entrambi allevatori ed in buoni rapporti con i "batanesi", e che per le questioni (di interesse dell'associazione) inerenti al territorio di Montalbano il gruppo si rivolgeva a **CALCO' LABRUZZO Salvatore** ma non anche a **CALCO LABRUZZO Gino**.

Nulla di rilevante ha riferito il dichiarante sul profilo dell'imputato **BONTEMPO Gino**, al quale era legato da affinità per aver sposato la figlia di quest'ultimo, **BONTEMPO Lucrezia**.

Nello specifico settore della produzione e dello spaccio degli stupefacenti, secondo quanto riferito anche dal **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore**, v'erano diversi profili assai rilevanti, tutti coinvolti nell'attività sopra descritta: **BONTEMPO Sebastiano** detto "uappu", **CONTI MICA Sebastiano** detto "belloccio", **COCI Domenico**, il nipote di **BONTEMPO Sebastiano "uappu"** ed invero genero del **CONTI MICA Sebastiano** detto "belloccio", **BONTEMPO SCAVO Sebastiano ("spacchiusu")** ed ancora (**BONTEMPO Giuseppe** classe 64) "**Pippo Botoglia**", **BARBAGIOVANNI Calogero**, **BONTEMPO SCAVO Carmelo** detto "pettinissa" e, come anticipato, **BARBAGIOVANNI Calogero**, **BONTEMPO Sebastiano** inteso "biondino", i gemelli **TALAMO Mirko** e **TALAMO Alessandro** e **BONTEMPO Giuseppe** inteso "botoia", invero attivo nel settore della droga, coltivava marijuana nelle zone di Centuripe ("Si, perché un anno ha anche coltivato erba, marijuana", nelle "zone di Centuripe").

Con riferimento invece al settore delle truffe il dichiarante **COSTANZO**

ZAMMATARO Salvatore si è soffermato sul ruolo del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu"; ha riferito, infatti, di aver ricevuto proprio dal "uappu" l'ordine liberare un terreno sito in c.da Badessa (in Tortorici) di proprietà di Michele Di Vincenzo (negli anni 2016/2017) sul quale lo stesso collaborante e BONTEMPO Gino conducevano al pascolo gli animali e che da quest'ultimo era utilizzato anche per le domande di contributi in denaro all'AGEA; che l'intendimento del "uappu" era quello di far avere il terreno a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe ("carretteri", nipote del collaborante), ciò che poi avvenne (*"Uappo" mi convocò nei pressi di casa sua, una volta da solo ed una volta con mio suocero Bontempo Gino, e mi disse di liberare dal mio bestiame il terreno del Di Vincenzo, che fu poi occupato da Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Carretteri"*); ed ancora i due COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, il "carretteri" ed il "rummuluni" erano dediti alle truffe all'AGEA (*"Le fanno tutt'e due, sia Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Carretteri" che Giuseppe "Rummulune"*), ciò che il collaborante ha riferito per aver appreso direttamente dal nipote (il "carretteri") e dal cugino di quest'ultimo (*"u rummuluni"*); al pari degli altri due collaboratori di giustizia, già intranci all'associazione dei "batanesi", su specifica sollecitazione del Pubblico Ministero, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, sulle specifiche figure di MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario, ha riferito di aver conosciuto il primo come *"Nino Gammazza"* e che costoro, padre e figlio, erano dediti alle truffe (anche ordite da terzi) all'AGEA, circostanza appresa dallo stesso *"Nino Gammazza"* (*"Lo so perchè ne ho parlato anche con lui, con Nino Gammazza"*; *"Le facevano fare anche agli altri"*); ha narrato, ancora, di aver compreso il meccanismo delle truffe (*"Loro mettevano dei titoli - AGEA - ed il personaggio metteva solo il nome - il prestanome-, apriva il conto, e lui metteva tutto, titoli, terreni, mucche."*) e di aver appreso - da TALAMO Mirko - di un episodio specifico in cui, in funzione della consumazione di una truffa ai danni dell'AGEA per l'importo di euro 48.000,00 (*"Ed hanno fatto questa truffa, mi sembra di quarantottomila Euro, ai danni dell'Agea"*), venne utilizzata, come prestanome, la figlia del "bellocchio", CONTI MICA Denise (*"però Denise c'è stata solo come nome"*), già convivente dello stesso TALAMO Mirko (*"Gliel'ha fatta fare Nino Gammazza, che all'epoca conviveva con Talamo Mirko, la Denise"*), la quale però contestò la ripartizione dei proventi (*"E poi c'è stata anche una discussione di chi*

prendere i soldi, se dovesse dare anche una parte a Nino Gammazza”) coinvolgendo “Nino Gammazza”, TALAMO Mirko e BONTEMPO Sebastiano detto “uappu” (zio della CONTI MICA Denise). Il collaborante a quest’ultimo riguardo, ed al fine di far comprendere il meccanismo di riparto dei proventi delle truffe, ha riferito che MARINO Agostino Antonino curava le domande a nome di altri e suddivideva i contributi (illecitamente) ottenuti tra sé e l’istante (“Per esempio questo Nino Gammazza faceva fare la domanda e questo personaggio, in questa occasione il cugino di Talamo Mirko dava il nome, metteva solo il nome, e poi se la vedeva tutto lui, questo Nino Gammazza”; alla domanda se fosse certo che il cognome fosse MARINO, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore risponde di sì).

Vari i riscontri sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia appena indicati sui quali ha dettagliatamente riferito il testimone IOVINE Salvatore.

Il teste ha dichiarato – sul fronte dei periodi di detenzione di BARBAGIOVANNI Carmelo - di avere accertato che quest’ultimo è stato ristretto: dal 21 gennaio 1989 al 24 gennaio 1989; dal 3 ottobre 1990 al 20 ottobre 1990 e dal 20 ottobre 1990 al 29 novembre 1990 è stato ristretto in regime di arresti domiciliari; è stato nuovamente in carcere dal 6 giugno 1994 al 6 giugno 1995; dal 4 luglio 2002 al 21 febbraio 2003; dall’11 marzo 2005 al 1 aprile 2005; dal 22 marzo 2007 al 30 giugno 2012; dal 5 dicembre 2014 al 27 febbraio 2017 e dal 18 gennaio 2019 in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare nel presente processo.

Sul fronte dei rapporti di parentela tra BARBAGIOVANNI Carmelo e BARBAGIOVANNI Calogero, nato a Catania, il 21 aprile 1993, il teste ha accertato che BARBAGIOVANNI Calogero è il figlio di un cugino di Barbagiovani Carmelo, inteso “Muzzuni”.

Sul fronte della identificazione dei componenti della famiglia “Bontempo Scavo” il teste ha riferito circostanze invero utili anche sul fronte della comprensione dei tantissimi dialoghi captati nel presente processo (tra i tanti la conversazione registrata al progr. 5905 del RIT 259/16, perizia GENOVESE Roberto): Bontempo Scavo Cesare, nato a Tortorici, il 5 settembre 1963, residente in Tortorici, Via Misericordia, n. 39, piano quarto, interno 1, inteso “Pappetta”, detenuto; Bontempo Scavo Vincenzo, nato a Tortorici, il 6 gennaio 1959, fratello

di Bontempo Scavo Cesare, detenuto; Bontempo Scavo Sebastiano, inteso "Piricoco", nato a Tortorici, il 21 febbraio 1952, fratello di Bontempo Scavo Cesare, detenuto; Bontempo Scavo Rosario, nato a Tortorici, l'8 giugno 1970, figlio di Bontempo Scavo Sebastiano, nato a Tortorici, il 21 febbraio 1952, detenuto.

Sul fronte dei rapporti tra BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" ed appartenenti alla famiglia Morabito di Africo, il teste ha dichiarato di avere accertato che "uappu", ha trascorso un periodo di detenzione presso il carcere di Messina con Morabito Rocco, nato ad Africo, il 16 gennaio 1950; precisamente, dal 9 giugno 1993 al 31 gennaio 1994.

Il teste ha anche accertato l'effettività di alcuni periodi di codetenzione di BARBAGIOVANNI Carmelo e BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu" presso il carcere di Messina Gazzi: "uappu" è stato detenuto dal 2 giugno 1994 al 18 luglio 1994; dal 15 settembre 2001 al 18 agosto 2002; dall'11 settembre 2002 al 4 agosto 2003; dal 31 luglio 2008 al 4 settembre 2008; dal 10 novembre 2009 al 17 agosto 2009 e dal 17 settembre 2009 al 24 ottobre 2009; BARBAGIOVANNI Carmelo è stato detenuto dal 6 giugno 1994 all'11 gennaio 1995; dal 4 luglio 2002 al 21 febbraio 2003; dal 9 febbraio 2008 al 27 agosto 2008; dal 20 settembre 2008 al 4 agosto 2010; il teste IOVINE Salvatore ha aggiunto di avere accertato, altresì, che dal 10 novembre 2008 al 5 maggio 2009, BARBAGIOVANNI Carmelo ha condiviso con BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", la cella n. 32, piano Camerotti della casa circondariale di Messina/Gazzi.

Identificazione di Morabito o Marabito Alfio, è stato identificato in Mirabile Alfio, nato a Catania, il 12 novembre 1964, il quale era stato vittima di un agguato mafioso in data 24 aprile 2004 ed è deceduto in data 01 settembre 2010. Il teste IOVINE Salvatore ha dichiarato di avere accertato che Alfio era persona di fiducia del capo mafia calatino La Rocca Francesco ed ha specificato che l'identificazione del Mirabile era stata possibile proprio grazie alle dichiarazioni rese da BARBAGIOVANNI Carmelo.

Sui rapporti tra BARBAGIOVANNI Carmelo e Bisognano Carmelo, il teste ha dichiarato che dall'analisi degli atti relativi alle Operazioni "Scipione", "Eris" e "Montagna", era emerso che Rampulla Sebastiano, oltre ad avere rapporti con esponenti mafiosi catanesi, aveva intrattenuto rapporti anche con

BARBAGIOVANNI Carmelo e con Bisognano Carmelo. Nel dettaglio, era stato accertato un incontro, avvenuto in data 29 ottobre 2003 presso l'agriturismo Casale Belmontino di Aidone, tra i cugini Rampulla Sebastiano e Iudicello Pietro e BARBAGIOVANNI Carmelo, Bisognano Carmelo e Calabrese Tindaro; dall'analisi degli atti relativi all'Operazione "Eris", i militari avevano constatato l'esistenza di infiltrazioni mafiose nei lavori relativi alla costruzione del raddoppio ferroviario; in particolare, era stato accertato che Bisognano Carmelo, tramite l'impresa riconducibile alla convivente, Truscello Teresa, aveva eseguito lavori per conto della società "Ira Costruzioni" di Catania, all'epoca dei fatti aggiudicataria dell'appalto; dall'analisi degli atti relativi all'Operazione "Montagna", era stato accertato che la famiglia mafiosa di Mistretta, dopo l'arresto di Rampulla Sebastiano, aveva continuato a svolgere funzioni di "cerniera" tra la criminalità della provincia di Messina e le organizzazioni operanti nel palermitano e nel catanese; il teste IOVINE Salvatore ha dichiarato di avere accertato che il ruolo svolto dai Rampulla era proprio quello di intervenire in caso di contrasti tra i diversi gruppi mafiosi; dall'analisi degli atti relativi alle Operazioni "Ermes" e "Dioniso", era emerso anche il ruolo svolto da Francesco La Rocca, all'epoca responsabile della famiglia di Caltagirone; dagli atti relativi all'Operazione "Scipione", era emersa l'esistenza di rapporti tra Rampulla Sebastiano, La Rocca Francesco, Mirabile Alfio, BARBAGIOVANNI Carmelo e Bisognano Carmelo.

Il teste IOVINE ha anche proceduto alla identificazione di Catania Salvatore e Montagna Ciccio: Catania Salvatore, nato a Bronte, il 24 maggio 1962, inteso "*Turi Catania*", esponente del clan mafioso di Bronte ed in Montagno Bozzone Francesco, nato a Bronte, il 26 febbraio 1961, responsabile di un gruppo mafioso operante nel Comune di Bronte.

Il teste IOVINE ha poi proceduto alla identificazione dell'Avvocato Passalacqua, (indicato dal collaboratore di giustizia): Avvocato Raffaele Bevilacqua, detenuto, in quanto condannato all'ergastolo e ritenuto il reggente di Cosa Nostra per la famiglia mafiosa di Barrafranca in provincia di Enna; nonché alla identificazione di Lombardo (Facciale) Pietro è stato identificato in LOMBARDO FACCIALE Pietro, nato a Cesarò, il 4 luglio 1955, residente a Tortorici, Contrada Margio di Carlo, n. 45/A, ex operatore CAA, sospeso da A.G.E.A. in data 6 agosto 2014 (imputato nel presente processo).

Sul diverso fronte dei rapporti tra CONTI MICA Sebastiano, inteso "bellocchio" e BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", il teste IOVINE Salvatore ha dichiarato che, a riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia in ordine ai periodi di detenzione in carcere del "bellocchio", dagli accertamenti eseguiti tramite la banca dati del Ministero della Giustizia era emerso che BARBAGIOVANNI Carmelo è stato in libertà dal 6 giugno 1995 al 3 luglio 2002 e che CONTI MICA Mica Sebastiano, inteso "bellocchio", è stato detenuto: dal 12 settembre 1990 al 20 ottobre 1990; dal 20 ottobre 1990 al 14 dicembre 1990 è stato ristretto in regime di arresti domiciliari; di nuovo in carcere dal 20 febbraio 1991 al 26 febbraio 1991; dal 6 settembre 1991 al 7 ottobre 1991; dal 18 gennaio 1992 al 26 agosto 1993; dal 1 luglio 1994 al 13 novembre 2016 e dal 15 gennaio 2020 in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare nel presente processo.

Sul diverso fronte dei rapporti tra GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" e BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", il teste IOVINE Salvatore ha dichiarato che dagli accertamenti relativi ai periodi di codetenzione presso il carcere di Messina Gazzi è emerso che "muzzuni" è stato detenuto dal 9 febbraio 2008 al 27 febbraio 2008 e dal 20 settembre 2008 al 18 luglio 2009 e che "lupin" è stato detenuto dal 24 ottobre 2008 al 7 dicembre 2008.

È stato identificato anche Arena Michele: Arena Michele nato a Messina, il 21 febbraio 1960, condannato per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; del pari Armeli Giuseppe: Armeli Giuseppe, nato a Sant'Agata Militello, il 17 marzo 1983, fratello di Armeli Sebastiano, inteso "Veterinario", nato a Tortorici, il 5 luglio 1967, coniugato con Stragio Maria Natalina, nata a San Luca, il 24 dicembre 1967.

Sul diverso fronte dei rapporti tra MARINO Agostino Antonino inteso "nino gammazza" e BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", il teste IOVINE Salvatore ha ricordato che BARBAGIOVANNI Carmelo aveva dichiarato di avere ricevuto una confidenza da parte di "nino Gammazza", in ordine al coinvolgimento di quest'ultimo nel favoreggiamento della latitanza dei fratelli Mignacca Calogero Carmelo e Mignacca Vincenzino, quindi, di avere accertato che, nel periodo in cui ci sarebbe stata detta confidenza, il BARBAGIOVANNI Carmelo era libero.

Con riferimento invece alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, il teste IOVINE Salvatore ha dichiarato di avere accertato che TALAMO Mirko, nato a Catania, il 21 dicembre 1987, inteso "Iosci", è stato arrestato con COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, Costanzo Zammataro Sebastiano, Costanzo Zammataro Giuseppe, BARBAGIOVANNI Carmelo e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" nell'ambito dell'Operazione "MONTAGNA", in quanto ritenuti responsabili dell'incendio di una pala gommata di proprietà della Ditta "La Monica Costruzioni" di Caronia. Peraltro, i militari avevano accertato, altresì, che La Monica Tindaro, in data 2 novembre 2005, aveva denunciato anche il danneggiamento degli pneumatici della mini-pala "Haimer", modello "Mustang" (cfr. anche capo 7 della sentenza n. 265/12, resa dal Tribunale di Patti, in data 30 dicembre 2012).

TALAMO Mirko è stato detenuto presso il carcere di Messina Gazzi dal 6 giugno 2014 al 30 settembre 2015; dal 6 ottobre 2015 al 30 settembre 2019 è stato ristretto in regime di arresti domiciliari; dal 15 gennaio 2020 al 6 febbraio 2020 è stato detenuto presso la casa circondariale di Siracusa e dal 6 febbraio 2020 al 24 aprile 2020 è stato ristretto in regime di arresti domiciliari.

Sul conto di Galati Pricchia Daniele il teste ha riferito che il predetto è nato a Messina, il 22 gennaio 1991, che è coniugato con Coci Ivana, nata a Sant'Agata di Militello, il 9 giugno 1993, sorella di COCI Jessica, nata a Sant'Agata di Militello, il 7 ottobre 1991, moglie di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "carretteri".

D'AMICO Carmelo

Costui, anche alla luce dei suoi numerosi precedenti giudiziari, deve essere considerato uno dei più autorevoli e carismatici esponenti della famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto (c.d. gruppo dei "barcellonesi"), riconducibile a "Cosa Nostra" siciliana ed operante principalmente sul versante tirrenico della provincia di Messina.; egli, in particolare, ha rivestito per un considerevole numero di anni, almeno a partire dal 1989 - 1990, il ruolo di *leader* indiscusso ed incontrastato di quella particolare articolazione della famiglia mafiosa barcellonese sopra indicata, meglio conosciuta come "gruppo D'AMICO" di Pozzo di Gotto,

operante nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) e zone limitrofe. A suo carico, infatti, sono state emesse diverse sentenze di condanna, anche definitive, per i reati di cui agli artt. 416 bis I e II comma c.p. e 629 c.p. aggravato dall'art. 7 Legge 203/1991.

In particolare, con sentenza del 5.3.2013, nel procedimento n. 7870/2009 R.G.N.R. (c.d. operazione "POZZO"), il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato D'AMICO Carmelo alla pena di anni 18 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. I e II comma, quale promotore del c.d. gruppo barcellonese nel periodo compreso tra il 1993 e il 30 gennaio 2009. La pena è stata confermata in sede di giudizio di appello. Tale sentenza è passata in giudicato.

In ragione del suo elevatissimo spessore criminale e del suo pieno coinvolgimento nelle più importanti dinamiche criminali mafiose della provincia di Messina delle quali è stato uno dei protagonisti principali, D'AMICO Carmelo nel mese di gennaio dell'anno 2009 è divenuto destinatario dello speciale trattamento di cui all'art. 41 *bis* dell'Ordinamento Penitenziario con provvedimento successivamente revocato in data 7.7.2014 su richiesta dell'Ufficio di Procura. D'AMICO Carmelo (come lo stesso ha riferito anche nel corso del presente processo) ha manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia ammettendo le proprie responsabilità, riconoscendosi quale partecipe e poi effettivo promotore e capo carismatico dell'omonimo gruppo "D'AMICO", operante nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto e zone limitrofe, dal 1991-1992 sino ai tempi più recenti.

Egli, ancora, ha riconosciuto di essere stato l'autore di numerosissimi delitti anche efferati e tra questi numerosi omicidi originati (anche) da lotte intestine alla famiglia mafiosa barcellonese ovvero dalla lotta per il controllo ed il predominio all'interno della stessa organizzazione barcellonese; siffatto riconoscimento, nella presente sede solo accennato, ha in diversi contesti processuali consentito anche la ricostruzione e l'accertamento di plurime fattispecie criminose e la sua attendibilità è stata ripetutamente affermata dai giudici che hanno emesso ordinanze di applicazione di misure cautelari nonché sentenze anche sulla base delle sue dichiarazioni.

Fermo l'ulteriore e non trascurabile rilievo che D'AMICO Carmelo ha fruito, in esito al processo "Gotha 6" della speciale circostanza attenuante di cui

all'art. 8 della legge 203/1991 in ragione della valutata attendibilità dello stesso e della credibilità delle sue dichiarazioni.

Ciò che legittima la sua credibilità anche in relazione alle dettagliatissime dichiarazioni rese nel presente processo.

Costui ha fornito anche nel presente processo un contributo assai rilevante in funzione della ricostruzione dell'organigramma della famiglia mafiosa dei "batanesi", dell'operatività di essa, delle attività illecite da essa svolte, nonché per l'individuazione del territorio di riferimento e delle relazioni tessute con gli altri gruppi criminali (si cfr. verbali delle udienze del 23.4.2021 e del 7.5.2021); quest'ultimo si è soffermato, infatti, sulle relazioni (utili ad una ordinata gestione dei territori) dei vari gruppi criminali con i "batanesi" e dello stesso dichiarante, direttamente ovvero mediate dal gruppo criminale di appartenenza, con il Bontempo Sebastiano inteso "uappu", con il fratello di quest'ultimo, tale Bontempo Giuseppe (inteso "botoia"), con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", con CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", con BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", con BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" (il collaboratore su indicato), con MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso "scarabocchii" (lo stesso collaboratore su citato), nonché con BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio", BONTEMPO Gino e CALCO' LABRUZZO Gino (proprio su quest'ultimo profilo, D'AMICO Carmelo, nel corso del controesame condotto dalla Difesa, ha riferito di aver conosciuto CALCO' LABRUZZO Gino, presentatogli dal fratello CALCO LABRUZZO Salvatore; di non aver contezza alcuna di specifici reati commessi da Gino, ma di aver appreso direttamente che i fratelli, entrambi allevatori curavano la riscossione di contributi dell'Unione Europea per un grandissimo terreno impervio); *"mi ricordo qualcuno di questi terreni che erano uno che passa, ci sono stato insieme a Salvatore, praticamente si passa dal bosco di Marabo' diciamo, e va a finire a Francavilla, vicino Francavilla, avevano questo terreno che era un terreno praticamente, diciamo impervio, dove avevano fatto richiesta per prendere i soldi della Comunità Europea e mi ricordo che la ... (inc.)... me la dette Salvatore Calcò, era un terreno grandissimo..... Sono stato tantissime volte con Salvatore, con il fratello in questo terreno"*).

Per comprendere l'importanza e la portata delle dichiarazioni del

D'AMICO Carmelo occorre prendere le mosse dalla ricostruzione della sua carriera criminale e dai motivi che lo spinsero nel 2014 ad intraprendere il percorso di collaborazione con la giustizia.

Il dichiarante ha riferito di essere entrato a far parte del gruppo dei "barcellonesi" nell'anno '89; di aver iniziato a commettere furti ed estorsioni; già vicino a Nino FRIA, è divenuto nel tempo uno dei *killer* più attivi del gruppo barcellonese; ha riferito di essere stato arrestato nel '93 per un triplice omicidio, di aver trascorso la detenzione in carcere a Messina/Gazzi reparto Camerotti, cella n. 32, di essere tornato in libertà un data 8 agosto del 1995, e di essere divenuto nel '97 circa ambasciatore per "Cosa Nostra", poi nel 2003/2004 uno dei capi del gruppo "barcellonese"; di seguito responsabile, insieme a Giovanni Rao, per "Cosa Nostra" nella provincia (individuati entrambi come tali da Salvatore Lo Piccolo); ha precisato di essere stato "il capo del braccio armato a partire dal '93" e successivamente "mandante tanto per le estorsioni, omicidi, un po' di tutti", fino all'arresto nel gennaio 2009 con l'operazione c.d. "POZZO"; dal 2009 al 2014 in carcere in regime 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario e ciò fino alla decisione - maturata per assicurare un futuro a se stesso ed alla sua famiglia - di collaborare con la giustizia ("*Sì, sono stato ininterrottamente al 41 bis fino a quando ho collaborato, luglio 2014. Ho collaborato con la giustizia per cambiare vita, diciamo, perchè non ce la facevo più a fare quella vita, per dare un futuro alla mia famiglia e basta.*"); ha riferito, infine, di essersi accusato di circa trenta omicidi, di aver descritto circa 62 omicidi e tentativi di omicidio, di essersi accusato, inoltre, di circa centocinquanta estorsioni; su sollecitazione della Difesa, nel corso del controesame, ha anche soggiunto di aver ideato con DI SALVO Sam, nel periodo ovviamente di piena operatività criminale, un metodo per evitare il carcere dopo l'arresto preconstituendo le condizioni per la certificazione di una incompatibilità con il carcere ("*Era un motivo di prevenzione e lo facevamo io e Sam Di Salvo. Anche Sam Di Salvo nello stesso posto, identico posto, in quanto se ci arrestavano praticamente usavamo questa tattica per avere una possibilità per uscire*"); ha soggiunto ancora di essere stato effettivamente condannato per calunnia dopo aver fatto una dichiarazione spontanea in un processo ma di aver fruito anche in quell'occasione di una riduzione di pena per effetto del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione con la giustizia; infine, ha riferito di aver

iniziato la collaborazione nel luglio dell'anno 2014 (come affermato in esame diretto) e di aver formulato le accuse in danno di "tutti" nei 180 giorni (il semestre rilevante) e di aver poi proceduto con le specificazioni in data successiva.

Carmelo D'AMICO, nel 1997 già ambasciatore per "Cosa Nostra", nel 2003/2004 uno dei capi del gruppo "barcellonese", nel corso dell'esame diretto e del controesame ha dimostrato di aver una conoscenza profonda delle dinamiche criminali del territorio della Provincia di Messina.

Nel corso dell'esame diretto, nel presente processo, D'AMICO Carmelo ha riferito circostanze utili in funzione della compiuta comprensione dei rapporti tra le famiglie dei "batanesi" e dei "Bontempo Scavo" e tra queste con CHIOFALO Pino ed i "barcellonesi"; più nel dettaglio il collaborante D'AMICO Carmelo ha riferito che nel Tortoriciano operavano fin dagli anni '80 i "batanesi", invero alleati con i barcellonesi (gruppo di appartenenza del D'AMICO), nonché i "Bontempo Scavo", invece alleati con i "chiofaliani" (capeggiati da Pino CHIOFALO); fin dalla fine degli anni 1980 i rapporti erano estesi agli ambiti delle estorsioni, degli omicidi *et similia* ("Si. A Tortorici c'erano due gruppi, c'erano i "Batanesi" e Bontempo Scavo, i "Pappetta" che erano, praticamente, alleati con noi perché dall'inizio, da quando c'è stata la guerra con Pino Chiofalo, i Bontempo Scavo era con Pino Chiofalo mentre i "Batanesi" erano i "Barcellonesi", con noi. Abbiamo avuto sempre rapporti fin dagli anni '80, fine anni '80 diciamo, sempre rapporti con loro, sia nell'ambito estorsivo, soldi e quant'altro.... E anche di omicidi").

Il collaborante D'AMICO Carmelo ha riferito ancora che la guerra tra il gruppo dei "chiofaliani" e quello dei "barcellonesi" si era conclusa con lo sterminio dei primi al quale era seguita, negli anni 1997/1998, la pacificazione dei "barcellonesi" con gli alleati dei "chiofaliani" ovvero con i "Bontempo Scavo; ciò in esito ad una riunione in località Polverello con la mediazione di RAMPULLA Sebastiano ed in presenza di DI SALVO Sam e di BONTEMPO SCAVO Cesare, nonché di Bisogano Carmelo e di Calabrese Tindaro; riunione che si concluse con la spartizione del territorio (*"tramite l'intermediazione di Sebastiano Rampulla dove hanno partecipato Sam Di Salvo che era il mio padrino, Sebastiano Rampulla, poi Cesare Bontempo Scavo, Carmelo Bisignano se non mi ricordo male, Tindaro Calabrese ed altri, c'è stata la spartizione dei territori per quanto*

riguarda nell'area tortoriciana a partire da Gioiosa Marea e tutti i Nebrodi, per andare fino ai confini con Palermo"); dell'evento e dei contenuti della riunione il collaborante ha riferito di aver appreso direttamente da DI SALVO Sam (del quale era anche il figlioccio) e per essere un appartenente all'associazione (dei "barcellonesi") e ha ribadito che alla detta riunione DI SALVO Sam si era recato con Bisogano Carmelo e Calabrese Tindaro.

Assai intensi sono stati in passato i rapporti tra D'AMICO Carmelo ed i "batanesi", ciò che ha consentito al D'AMICO di acquisire informazioni estremamente utili e dettagliate anche sulla **composizione del gruppo mafioso dei "batanesi"**; il dichiarante ha, infatti, condiviso – come dallo stesso riferito - anche lunghi periodi di detenzione, già nel 1993, con i reggenti del gruppo dei "batanesi" ed in particolare con **BONTEMPO Sebastiano classe 1969 detto "uappu" e con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"**, tessuto rapporti con il cognato del "uappu", tale PRUITI (Se)Bastiano – per averlo anche ospitato con tutta la famiglia a casa in c.da Marchesana con DI SALVO Sam - invero successivamente ucciso a Centuripe; D'AMICO Carmelo ha riferito ancora di aver mantenuto i contatti con il BONTEMPO Sebastiano "uappu", con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", con il "Muzzuni" (BARBAGIOVANNI Carmelo) con "scarabocchio" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe), con il quale è stato anche in carcere nel 1993, con "biondino" (BONTEMPO Sebastiano classe 1972) e con tanti altri; che "lupin" e "uappu" facessero parte dei dell'associazione "batanesi" il collaborante ha dichiarato di averlo appreso già prima che costoro fossero allocati con lui nel 1993 in carcere e rievocava un incontro del 1991 con "uappu" che era vicino a BARRESI Filippo (e BARRESI Eugenio) e ha ribadito che sapeva che a tenere le redini del gruppo dei "batanesi" fossero proprio "uappu" (BONTEMPO Sebastiano classe 1969) ed il cognato PRUITI Sebastiano; che i rapporti tra D'AMICO Carmelo e BONTEMPO Sebastiano "uappu" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" divennero, durante la condivisa detenzione, particolarmente intesi e confidenziali si ricava anche dal tenore delle reciproche confessioni che costoro si fecero in quel determinato contesto di luogo e di tempo; invero, D'AMICO Carmelo ha narrato di aver confessato ai predetti di aver commesso vari omicidi e di aver raccolto analoga confessione da BONTEMPO Sebastiano "uappu" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ("ci siamo

confidati pure alcuni omicidi, io gli avevo detto insieme a Micali che avevo fatto il triplice omicidio e loro mi hanno confidato qualche omicidio che avevano fatto loro insieme, Bontempo Sebastiano "u Uappu" insieme a Galati Giordano") sull'omicidio dell'avv. DI PIETRO Benedetto, l'avvocato di CHIOFALO Pino (*"L'omicidio di un avvocato con una pistola con un silenziatore..... L'avvocato... Benedetto Di Pietro, l'avvocato di Chiofalo"*); ha confermato che i rapporti tra barcellonesi e "batanesi" erano ottimi (*"Consistevano praticamente sia di estorsioni oppure Sebastiano "u Uappu" mi diceva di mandare una ambasciata a Barcellona, la mandavamo tramite Sebastiano Puliafito che all'epoca era agente di custodia e così via. Richiesta di soldi, se avevano bisogno di soldi, glielo mandavo a dire io o Nino Merlino che era in cella anche con noi per loro, perché Sebastiano "Uappu" mi ha chiesto soldi fino al 2008 mi sembra, che mi mando un'ambasciata con un mio compare, Pietro Mazzagatti, che gli servivano diecimila euro"*); su precisa domanda del Pubblico Ministero il Carmelo D'AMICO ha affermato che i "barcellonesi" avevano provveduto al sostentamento dei "batanesi" nel periodo dell'operazione "MARE NOSTRUM"; con riferimento alla specifica circostanza sopra narrata il dichiarante ha narrato che fu il fratello del "uappu" a recuperare i danari, tale BONTEMPO Pippo (Giuseppe; lo stesso inteso "botioa"), conosciuto in carcere al colloquio ed a Barcellona Pozzo di Gotto con DI SALVO Sam e/o BARRESI Filippo; ha narrato ancora su BONTEMPO Pippo (fratello del "uappu") uno specifico episodio in cui questi si sottrasse al pagamento di una cospicua somma di denaro correlata ad una fornitura di uno stupefacente; a casa del D'AMICO Carmelo, in via Angelo Musco 43 a Barcellona, nel 2000/2001 si incontrarono MORABITO Luciano (di AFRICO), uno dei fratelli MORABITO, condotto dal compare TRECCARICHI Nino, con il fratello del quale, tale ROCCO (MORABITO), BONTEMPO Sebastiano "uappu" era in ottimi rapporti; occasione nella quale TRECCARICHI Nino riferì al D'AMICO Carmelo che proprio BONTEMPO Pippo (il fratello di "uappu") aveva acquistato (dai MORABITO) due chilogrammi di eroina per un importo di 60.000.000 del vecchio conio invero mai pagati e che, nonostante fosse stato messo in mora, (BONTEMPO) Pippo si era sottratto al pagamento (*"Erano incavolati neri perché lo avevano mandato a chiamare e lui niente, si era comportato male. E sono venuti da me"*) ed ancora che, in ragione di ciò, lo stesso D'AMICO Carmelo aveva mandato al

BONTEMPO Pippo un messaggio (un'"ambasciata") e che di seguito lo stesso TRECCARICHI Nino si era recato dal BONTEMPO Pippo per risolvere la questione (*"lo gli mandai una ambasciata, mi ricordo, all'epoca, a Tortorici, non mi ricordo ora con chi gli ho mandato l'ambasciata comunque mi ricordo che in quel periodo il fratello del "Uappu" era nelle zone di Siracusa o Ragusa, una cosa del genere, comunque lo andò a trovare, andò direttamente il mio compare Nino Treccarichi a parlare con lui per fargli ridare questi soldi perché c'erano quelli che erano incavolati, dice"*); che i MORABITO fossero adirati per il mancato pagamento del dovuto si ricava anche dalla frase (tipica delle interlocuzioni tra appartenenti ad associazione mafiose) testualmente riportata dal D'AMICO Carmelo (*"Noi rispettiamo tantissimo so frate Bastianu - dice - ma lui, Pippu, si sta comportando male - dice - peccè non mi sta puttandu sti sordi"*); ha riferito di aver discusso questa questione anche con BARBAGIOVANNI Carmelo (*"muzzuni"*), certamente in occasione di un incontro a San Filippo di Agira in cui v'erano anche TRECCARICHI Nino e RAMPULLA Sebastiano (*"u zu BASTIANU"*).

Sui rapporti tra i MORABITO di Africo e "uappu" il dichiarante D'AMICO Carmelo ha riferito che fu BELLINVIA Nino a favorire le loro relazioni ed a presentare ai MORABITO i "batanesi" come amici dei "barcellonesi" (*"I rapporti li hanno allacciati tramite Nino Bellinvia che all'epoca era detenuto anche alla 32 - la cella a Gazzi, reparto Camerotti - . Bastiano "Uappu" non li conosceva i fratelli Morabito. I fratelli Morabito sono quelli che erano presenti al matrimonio di Pippo Gullotti che erano in strettissimi rapporti con Pippo Gullotti da vecchia data, quindi anche Pippo Bellinvia che aveva buonissimi rapporti con loro, gli presentò Sebastiano "Uappu" come un nostro, diciamo, un amico nostro. Glielo presentò e da là si sono intessuti questi rapporti con i Morabito, tramite sempre di noi, dalla parte nostra"*).

Dopo aver tratteggiato le figure di BONTEMPO Sebastiano "uappu", GALATI GIORDANO Vincenzo "lupin" e di BONTEMPO Giuseppe (Pippo inteso "botioa", il fratello del "uappu"), D'AMICO Carmelo si è soffermato sugli altri componenti dell'associazione mafiosa dei "batanesi" ed, in particolare, sul "biondino" (BONTEMPO Sebastiano classe 72), sul "belloccio" (CONTI MICA Sebastiano), su "scarabocchio" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe) e su

BONTEMPO Gino (dal D'AMICO, e solo da quest'ultimo, indicato come intraneo alla famiglia dei "batanesi").

D'AMICO Carmelo ha riferito, invero, che della famiglia dei "batanesi" facevano parte anche il "*biondino*" (BONTEMPO Sebastiano classe 1972) ed il "*bellocchio*", "*Bastianu*" di nome (CONTI MICA Sebastiano), cognato del "*uappu*", lo stesso condannato a 30 anni di reclusione per un duplice omicidio proprio insieme al "*uappu*"; ed ancora "*Pippo scarabocchio*" ovvero MARINO GAMMAZZA Giuseppe e BONTEMPO Gino, conosciuto quest'ultimo in occasione delle numerose sortite a Tortorici; in controesame e su domanda della Difesa, D'AMICO Carmelo ha descritto BONTEMPO Gino come un uomo alto 175/178 cm, all'epoca di 55/60 anni, corporatura importante almeno prima del 2009 (quella l'epoca del suo ultimo ricordo); in esito al riconoscimento informale in aula utilizzando tre persone (BONTEMPO Gino, CRASCI' SALVATORE Antonino e CRAXI Sebastiano) il dichiarante - da remoto ed utilizzando lo schermo in uso per il collegamento - ha riconosciuto BONTEMPO Gino e soggiunto che anche BONTEMPO Salvatore inteso "*Salvuccio*", fratello di BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*", gli era stato presentato nell'anno 2008 quale intraneo alla famiglia dei "batanesi" (presentato al Carmelo D'AMICO come uno della famiglia mafiosa e da quest'ultimo riconosciuto nella foto n. 22 esibitagli nel corso dell'interrogatorio).

Al vertice del gruppo v'era "*uappu*" (BONTEMPO Sebastiano classe 1969); D'AMICO Carmelo ha riferito che è sempre stato il capo dei BATANESI anche da detenuto, certamente fino al 2009 (data dell'arresto del dichiarante); *uappu*, mai sottoposto al regime duro del 41 bis, riusciva a mandare messaggi ("*non è ,ai stato detenuto al 41 bis quindi ha sempre mandato ambasciate fuori, lui fino a quando mi ricordo io, io ero fuori a gennaio 2009*") dal carcere al territorio ("*Si, sempre perché lui non è ,ai stato detenuto al 41 bis quindi ha sempre mandato ambasciate fuori, lui fino a quando mi ricordo io, io ero fuori a gennaio 2009 il capo in assoluto è stato sempre Sebastiano Bontempo "u Uappu"*); in assenza del "*uappu*" ad occuparsi sul territorio del gruppo era "*lupin*" (GALATI GIORDANO Vincenzo); nei periodi della loro detenzione la responsabilità della gestione (operativa) del gruppo ricadeva su BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "*muzzuni*"), su MARINO GAMMAZZA (Giuseppe) detto "*scarabocchii*", su

BONTEMPO Sebastiano detto "biondino" e su **BONTEMPO Gino** ("questi qua erano che si occupavano della reggenza").

Tornando al tema dei rapporti tra le famiglie dei "batanesi" e dei "barcellonesi" il D'AMICO Carmelo ha riferito che siffatto aspetto è stato curato prima dal BISOGNANO (Carmelo), dopo l'arresto di quest'ultimo, da Calabrese Tindaro – incaricato proprio dal D'AMICO Carmelo della cura dei rapporti anche con i "Bontempo Scavo" e non solo con i "batanesi" - ed infine da ARTINO Ignazio, parimenti incaricato dallo stesso D'AMICO ("Perché praticamente i rapporti con loro, diciamo, li intratteneva di più Calabrese Tindaro e Artino Ignazio. Prima Bisognano Carmelo e Scardino Cosimo per quanto riguarda il gruppo dei Bontempo Scavo, poi successivamente incaricai io praticamente, dopo l'arresto di Bisognano, incaricato Tindaro Calabrese di avere rapporti con i "Batanesi" e anche con i Bontempo Scavo, successivamente all'arresto di Calabrese Tindaro, praticamente incaricai Artino Ignazio"); ciò in funzione di un'ordinata gestione delle estorsioni e dei terreni; a tal ultimo riguardo ha riferito di un interesse concreto dei "batanesi" dei "Bontempo Scavo" e di RAMPULLA Sebastiano per i terreni e di un incontro del 2001/2002 a San Filippo di Agira con TRECCARICHI Nino e RAMPULLA Sebastiano in cui si era parlato di questi terreni, dell'uomo della forestale che istruiva le pratiche "tutte fasulle" per le truffe all'Unione Europea ("Sempre ai "Batanesi" e anche ai Bontempo Scavo, praticamente, anche "u zu Bastianu" Rampulla che praticamente lui aveva dei terreni nella zona di Enna e anche, mi ricordo, a San Filitto d'Agira dove abbiamo avuto questo incontro con il mio compare Nino Treccarichi insieme a Sebastiano Rampulla all'incirca nell'anno 2001/2002, prima dell'arresto "Omega" perché u zu Bastianu è stato arrestato nell'operazione Omega. Si è parlato di questi terreni, anche, mi ricordo, il mio compare Treccarichi aveva... conoscevano questo forestale che non mi ricordo di dov'è, questo forestale che gli faceva le pratiche dei terreni con la Comunità Europea e, praticamente gli arrivavano i soldi da..., era un business per loro, sia per i Bontempo, sia per i "Batanesi", sia per u zu Bastianu Rampulla, sia per Calcò, sia per il mio compare, era un business che ricevevano questi soldi su terreni, su tutti i terreni che... Perché c'era questo, mi ricordo in particolare che c'era questo forestale che gli faceva le pratiche, tutte pratiche fasulle che inviava queste cose qua, che non mi ricordo come si chiama

questo forestale ma Carmelo Bisognano lo deve conoscere questo forestale, mi ricordo"; *"Dei terreni agricoli, degli animali, di tutte le cose, facevano di tutto."*); ha riferito ancora di aver parlato di queste truffe con RAMPULLA Sebastiano, con BARBAGIOVANNI Carmelo (*"muzzuni"*), con MARINO GAMMAZZA Giuseppe (*"scarabocchii"*) con i CALCO'.

Sulla gestione delle estorsioni ed il riparto del territorio tra "batanesi" e "Bontempo Scavo" e "barcellonesi", il collaboratore D'AMICO Carmelo ha fornito un quadro assai chiaro dei criteri adottati soprattutto nelle ipotesi di lavori condotti su territorio altrui da ditte già sottoposte ad estorsione dalla "famiglia" deputata al controllo del territorio di appartenenza e provenienza della ditta stessa (*"L'estorsione funzionava, se andava una ditta praticamente, che ne so, a Tortorici, se era una ditta vicino a noi, che pagava il pizzo a noi, mandavamo un'ambasciata della quale si occupava, mi ricordo, prima Bisognano Carmelo, poi dopo l'arresto di Bisognano Carmelo si occupava... Insieme a Bisognano Carmelo se ne occupava anche il mio compare Cosimo Scardino, poi successivamente all'arresto di Bisognano e all'arresto di Scardino erano Tindaro Calabrese, Artino Ignazio, Salvatore Calcò. Praticamente loro... Mandammo un'ambasciata con un bigliettino, il famoso "pizzinu" praticamente gli dicevamo, tanto per dire, che l'estorsione era a posto, che gli mandavamo i soldi. Infatti le ditte ci davano i soldi a noi e noi poi li facevamo arrivare a loro e viceversa loro anche se c'erano lavori grossi, praticamente c'era una percentuale, una piccola percentuale in base ai lavori dov'era il territorio che davamo a loro."*); meccanismo collaudato negli anni '90 e che ha sempre funzionato anche nei periodi di guerra tra gruppi e fino al 2009 (anno dell'arresto del dichiarante); quindi, se una ditta sottoposta ad estorsione dai "batanesi" eseguiva un lavoro nel territorio controllato dai "barcellonesi", i "batanesi" curavano direttamente la corresponsione dei danari ai "barcellonesi"; laddove una ditta sottoposta ad estorsione dai "barcellonesi" eseguiva un lavoro nel territorio controllato dai "batanesi", i "barcellonesi" curavano direttamente la corresponsione dei danari ai "batanesi" (*"Sì, praticamente se veniva, che ne so, una ditta di Rocca di Caprilcone e veniva a Barcellona a lavorare era sottomessa ad estorsione dal gruppo dei "Batanesi", praticamente loro ci mandavano i soldi a noi. La sistemavano loro l'estorsione e ci mandavano i soldi."*).

Tornando ai rapporti personali del D'AMICO con i singoli appartenenti al gruppo dei BATANESI, il collaborante ha riferito di aver incontrato nel 2009 in carcere "uappu" (e di aver interagito con lui solo in carcere perché "uappu" è stato detenuto per lungo tempo) e di aver incontrato (al momento del suo arresto del 30.1.2009) in carcere anche BONTEMPO Sebastiano il "biondino", MARTORANA Roberto, GIGLIA (Salvatore come verrà precisato a pagina 32 del verbale d'udienza), BONTEMPO SCAVO Rosario, BONTEMPO SCAVO Sebastiano; ha precisato che in carcere v'erano anche GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin" ed un certo NUNZIO responsabile per la zona di Alcara Li Fusi (Comune dei Nebrodi); nonché di aver messo BONTEMPO SCAVO Rosario a conoscenza del fatto che i barcellonesi avevano mandato ai "Bontempo Scavo" soldi frutto di attività estorsiva (quindi da immaginare nel rispetto del meccanismo su descritto), di aver parlato di questa cosa anche con "biondino" e "uappu" ("messi vicino a me") e di aver appreso che dei soldi mandati non era arrivato nulla ai destinatari, cosa che aveva fatto nascere discussioni (cagionate anche dal fatto che Rosario era uno che si innervosiva facilmente); ha rammentato ancora di aver compreso da una interlocuzione con BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" che i soldi delle estorsioni (ad un imprenditore di CAPIZZI che aveva molti lavori: "Come erano diversi soldi che avevo mandato di estorsioni, ora non mi ricordo, mi ricordo che erano quelli dei fratelli Capizzi che stavano facendo un lavoro là."; "avevano fatto lavori a Barcellona, stavano facendo l'ospedale, a Messina, un po' dappertutto.") ai "Bontempo Scavo" non pervennero nonostante fossero stati mandati su determinazione dello stesso D'AMICO Carmelo (il referente delle estorsioni) e per il tramite ora di CALCO' Salvatore, ora di ARTINO Ignazio, ora di Calabrese Tindaro ("Mi ricordo proprio la sua espressione, mi disse: "Cammelu ma chi combinasti"; gli ho detto: "Chi cumbinai?"; "Ci dicisti a Rosario ca ci mandasti i soddi e chiddu non dà ricevuto"; "Ci dissi a verità, si nuatri amu mandatu, nuatri..."., Noi i soldi li mandavamo sempre se poi tra di loro si rubavano era una cosa loro diciamo però noi i soldi li abbiamo sempre mandati. Io, per quanto riguarda tutte le estorsioni che praticamente abbiamo sistemato noi i soldi gli arrivavano, prima ho detto i nomi con chi: con Salvatore Calcò, con Artino Ignazio, con Tindaro Calabrese"); il "biondino" - secondo quanto riferito dal D'AMICO Carmelo - veicolava i

messaggi (in carcere) del "uappu" e di "lupin" (anche costoro detenuti) e degli altri e precisava nuovamente che il responsabile dei "batanesi" era "uappu"; rievocava una diversa circostanza in cui "uappu" (nel 2008 quindi quando il D'Amico era libero) si era adoperato per il tramite del compare di D'AMICO Carmelo, il MAZZAGATTI Pietro (già detenuto nello stesso carcere del "uappu"), e della moglie di quest'ultimo (FAMA' Nicolina), per recapitare allo stesso D'AMICO Carmelo una richiesta di euro 10.000,00 – per una perizia - che sarebbero stati ritirati dal fratello del "uappu" ("Mi ha detto mio marito – MAZZAGATTI - che Sebastiano Bontempo "Uappu" gli ha detto che gli servono diecimila euro, se può mandare suo fratello perché devono fare una perizia"); siffatta richiesta passò però di mente allo stesso D'AMICO Carmelo che non diede mai seguito ad essa ("...Sebastiano Bontempo "Uappu", mi ha mandato questa ambasciata con Pietro Mazzagatti e mi ricordo che onestamente lo dimenticai questo fatto, non glieli mandai e mi mandò a dire mio compare Pietro che sarebbe venuto uno dei fratelli, se non ricordo male Pippo, a ritirare questi soldi, se gli davo lo "sta bene" se poteva venire..."); i soldi erano destinati al pagamento del prezzo di una perizia finalizzata a provocare la riapertura di un processo per un duplice omicidio, lo stesso per il quale "uappu" era stato condannato a 30 anni con "bellocchio"; il collaborante ha ribadito di aver dimenticato di dare un seguito alla richiesta e di aver dovuto giustificare MAZZAGATTI (mafioso del gruppo dei barcellonesi molto vicino al collaborante e con il quale il D'AMICO affermava di aver commesso omicidi) con "uappu" ("è stato mesi prima del mio arresto, infatti il mio compare Pietro quando sono arrivato al carcere di Messina mi ha detto: "Cumpari Carmelo – dice – diciticillu ca jo vu dissa a Bastianu "Uappu" ma ci mandati i soddi, ca a 'mbasciata va mandai". Infatti io gli mandai a dire tramite Sebastiano "Biondino" al "Uappu" che mi ero dimenticato di questi soldi, diciamo."); il medesimo tema era oggetto del controesame del predetto D'AMICO Carmelo condotto dalla Difesa; alle sollecitazioni sul tema D'AMICO Carmelo, con maggiore dettaglio, ha riferito che "è venuta mia comare Lina – la moglie del MAZZAGATTI - a casa mia e mi disse praticamente, mi chiamò a canto, mi ricordo che eravamo nel salone, c'era pure mia moglie e li mi disse: "Vi posso dire una parola?" E ci siamo allontanati. Ci siamo allontanati e mi disse nell'orecchio perché noi, anche lei aveva questa usanza che gliel'ha insegnata il

marito, mi disse che suo marito, il mio compare Pietro Mazzagatti, mi mandava a dire che Sebastiano Bontempo "u Uappu ci giuvavanu" diecimila euro per una perizia."; ed ha confermato anche di essersene dimenticato (*"onestamente me ne sono dimenticato però aspettavo che scendesse il fratello di Bontempo Sebastiano, Pippo Bontempo, per i soldi, questo non è avvenuto e mi è caduto di mente."*) e che nel 2009, al momento dell'arresto, la cosa fu oggetto di specifico rimprovero nei suoi confronti; per porre rimedio alla dimenticanza – si ha narrato – fece recapitare un messaggio al "uappu" (*"Quando sono rientrato in carcere nel gennaio 2009 la prima cosa che mi ha detto dice: "Compare, mi fici fare mala figura, diciticcillo a Bastianu "u Uappu" ca eju a 'mbasciata va mandai ppi u fattu di soddi can un ci arrivaru". Io poi gliel'ho mandato a dire a Bastianu "u Uappu"."*); ha riferito, infine, di aver appreso che i soldi sarebbero serviti per una perizia su mozziconi di sigaretta trovati sul luogo del delitto, e di non possedere informazioni puntuali sull'effettiva colpevolezza o meno del "uappu" in ordine al duplice omicidio per il quale era stato condannato; infine, ha ribadito che all'interno della famiglia dei "batanesi" BONTEMPO Sebastiano "uappu" occupava un posto di primissimo piano, insieme a PRUITI Sebastiano e GALATI Giordano Vincenzo inteso "lupin", che del gruppo erano anche i *killers*.

Sempre su domanda del Pubblico Ministero D'AMICO Carmelo ha riferito di un altro incontro con i "batanesi" risalente al 2005, avvenuto in un ristorante a Tortorici lungo la strada che conduce a Floresta, in cui furono discusse e programmate attività criminali e che prese le mosse dai buoni rapporti tessuti in carcere tra il fratello del collaborante, un tale ILACQUA Mario, e "scarabocchii" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe), i quali usciti dal carcere organizzarono un incontro dei "batanesi" con D'AMICO Carmelo (*"sono usciti dal carcere intorno al 2005, una cosa del genere, se non ricordo male, comunque per l'esattezza qualche mese dopo che sono usciti entrambi, sia Ilacqua che Pippo "Scarabocchii". Viene il mio figlioccio e mi dice che si era sentito con Pippo "Scarabocchio" e dice che voleva un appuntamento con me e mi ha fissato un appuntamento al ristorante a Tortorici, sulla strada che va da Floresta"*); incontro al quale parteciparono lo stesso "scarabocchio" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe), il "biondino" (BONTEMPO Sebastiano classe 1972), "lupin" (GALATI GIORDANO Vincenzo); ha rammentato che, per effetto della presenza

di una pattuglia dei carabinieri, tutti i commensali furono costretti a recarsi dietro il ristorante su per la boscaglia e ciò per concludere (serenamente) l'incontro avente ad oggetto la gestione delle estorsioni (*"noi siamo usciti dietro il ristorante e ce ne siamo saliti tra i rovi, ci siamo buttati nella campagna, e niente, abbiamo parlato, mi avevano mandato a chiamare sempre relativo a fatti estorsivi.....comunque abbiamo discusso di tanti fatti, poi fatti relativi ad estorsioni, ditte, e quant'altro."*) e la programmazione di un omicidio in danno di TORRE Paolo, un esponente della cosca di CHIOFALO Pino (contrapposta a quella dei barcellonesi del D'AMICO) che operava e spacciava droga a Brolo e che si trovava ristretto ai domiciliari; ha ricordato, peraltro, che i "batanesi" si mostrarono disponibili (a contribuire alla realizzazione del programmato omicidio) e proposero l'utilizzo di un fucile di precisione (ciò che comprova la disponibilità di armi in seno all'organizzazione mafiosa dei "batanesi") di grosso calibro nella loro disponibilità (*"comunque gli dissi praticamente se ci potevano fare la cortesia... e anche loro praticamente, diciamo, erano d'accordo, perché loro sono stati sempre contro la cosca Chiofalo, di ammazzare il Torre. Praticamente mi dissero che avevano un fucile di precisione, un grosso calibro di precisione e che avrebbero cercato di poterlo ammazzare... Perché mi ricordo che aveva gli arresti domiciliare, se gli potevano sparare nel balcone"*); i motivi della programmata eliminazione fisica di TORRE Paolo: già fratello di Salvatore, arrestato con il genero di CHIOFALO Pino, intendeva uccidere un uomo dei "barcellonesi", tale BELLINVIA Nino, invero vicino al D'AMICO Carmelo (dei "barcellonesi", notoriamente contrapposti ai "chiofaliani"); TORRE Paolo interferiva anche con gli affari dei "batanesi" nel territorio di Brolo (*"L'interesse era nostro che io gliel'ho proposto di farci questa cortesia ed era interesse anche loro perché gli dava fastidio questo Paolo Torre. Dava fastidio sia a noi che a loro. Poi Paolo Torre praticamente all'epoca... hanno arrestato Salvatore Torre quando hanno preso il genero di Pino Chiofalo ad Acquaficara, volevano ammazzare a Nino Bellinvia della nostra parte quindi era un personaggio a noi scomodo che doveva morire, Paolo Torre, che era un alleato, come ripeto, di Pino Chiofalo insieme a Salvatore Torre che era il figlio, detenuto mi sembra, Salvatore ha l'ergastolo."*);

"ricordo che era a Brolo, a loro – i "batanesi" - veniva meglio a compiere questa azione, diciamo, questa azione omicidiaria")¹.

D'AMICO Carmelo ha ricordato, poi, di altri incontri con i "batanesi" presso la masseria dei fratelli CALCO', cugini di CALCO' Salvatore; in siffatte circostanze i commensali parlarono anche di condotte criminali (*"andavamo per mangiare ma si discutevano fatti criminali, estorsioni, quello che c'era, diciamo"*); in un'altra occasione furono i "batanesi" a recarsi dai "barcellonesi" a Campo Grande in contrada Malaffino e ciò poco prima dell'arresto di Calabrese Tindaro e vi parteciparono: Calabrese Tindaro, Martorano Roberto, Trifilo' Carmelo, Micale Aurelio, ed ancora il fratello del dichiarante, Calderone Antonino ed alcuni "batanesi" e tra questi **"lupin"** (GALATI GIORDANO Vincenzo) al quale il dichiarante propose l'acquisto di una macchina ad un prezzo assai interessante presso la "MEGAUTO" dei fratelli MESSINA Cosimo e MESSINA Giuseppe ad Olivarella, ditta – a dire del D'AMICO Carmelo - sottoposta ad estorsione (*"che gli ho fatto prendere una macchina a Vincenzo Galati Giordano detto "Lupin" e gli ho fatto acquistare una macchina da Migauto ad Olivarella che era uno sottoposto ad estorsione da parte mia. E gliel'ho fatta prendere ad un prezzo, diciamo, prezzo regalato."*) e ricordava ancora che presero la macchina sia Calabrese Tindaro sia **GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin"** che, però, evitò (*more solito* come si vedrà innanzi nella trattazione di altri capi di imputazione) di intestarsela; il dichiarante ha confermato di aver parlato direttamente con MESSINA Cosimo (*"Io parlai con Cosimo Messina e gli ho detto: "Vedi che vengono Tindaro Calabrese con Galati Giordano Vincenzo che sono amici nostri – gli ho detto – prenditi qualcosina, non ti preoccupare – gli ho detto io – e dagli le macchine che vogliono loro". E infatti sono andati e si sono presi due macchine"*).

In ragione del numero e del calibro (mafioso) dei partecipanti merita menzione un incontro, sulla tempistica e natura del quale ha riferito sempre D'AMICO Carmelo; D'AMICO Carmelo, nel corso dell'esame diretto, ha rievocato i dettagli

¹ A pagina 43 del verbale il tema era ripreso su sollecitazione del PM; il dichiarante ha riferito che analogo attentato era stato consumato negli anni 90 in danno di TORRE Salvatore, parimenti ristretto ai domiciliari, e per mano di GULLOTTI Salvatore e che era stato utilizzato un fucile di precisione con cannocchiale; il fucile del quale i BATANESI disponevano per l'attentato a TORRE Paolo in Brolo era munito anche di silenziatore (*"quello che avevamo praticamente loro, i "Batanesi", che mi disse Sebastiano "Biondino" aveva la particolarità che aveva il silenziatore"*).

di un incontro con i "batanesi", coinvolti anche costoro nel conflitto tra "Turi Catania" e "Ciccio Montagna" (quest'ultimo facente parte dei *carcagnusi* contrapposti a "Turi Catania"), il primo assai vicino ai "Santapaola" e "Pruiti Pippo", quest'ultimo alleato con i "batanesi" e con i "barcellonesi" (di D'AMICO Carmelo), tutti della stessa famiglia di Cosa Nostra (*"Praticamente perché il Pruiti, Pippo Pruiti era alleato con i "Batanesi" ma anche con noi, con i "Barcellonesi", perché facevano riferimento sia ai "Batanesi", Pippo Pruiti, sia praticamente alla famiglia Santapaola tramite Turi Catania, che erano sempre personaggi della stessa famiglia diciamo, perché Santapaola, noi, i "Batanesi" eravamo tutti della stessa famiglia di Cosa Nostra."*); incontro avvenuto nell'anno 2004 che si concluse con la pacificazione tra "Turi Catania" e "Ciccio Montagna Bozzone"; incontro al quale parteciparono, per i "barcellonesi", Calabrese Tindaro, per i "Santapaola", tale MIRABILE Alfio, per i "batanesi", BARBAGIOVANNI Carmelo detto "muzzuni" e per la famiglia RAMPULLA (Sebastiano), tale IUDICELLO Pietro (*"che io mandai, circa nel 2004 che c'è stata una pacificazione, cioè a dire che nel 2004 andò Tindaro Calabrese, mi ricordo all'epoca insieme ad uno dei responsabili, insieme ad Alfio Mirabile che all'epoca era il responsabile dei Santapaola e fecero un incontro a Bronte e si incontrarono, mi ricordo, quindi Calabrese Tindaro, Alfio Mirabile, Turi Catania, Ciccio Montagna "Bozzone", Carmelo Barbagioanni "Muzzune" e poi se non mi ricordo c'era qualcun altro, Pietro Iudicello della famiglia "du zu Bastianu Rampulla" di Mistretta che era, dopo la morte, l'arresto di Sebastiano Rampulla, era il nostro referente Pietro Iudicello. Ed hanno fatto praticamente questa pacificazione."*); i "batanesi" in siffatta circostanza vennero coinvolti perché vicini a Pruiti Giuseppe ("Pippo") ed a "Turi Catania", così come i "barcellonesi"; D'AMICO Carmelo ha riferito, inoltre, che Calabrese Tindaro si era messo a disposizione per consumare omicidi per "Turi Catania" ed in danno del suo avversario "Ciccio Montagna", nonché di aver - personalmente e per il tramite di Trifilò Carmelo - mandato armi al "PRUITI Pippo" prima che fosse arrestato (*"Perché come ripeto praticamente i Pruiti, i Turi Catania erano tutta una cosa con i "Batanesi" e anche con noi, diciamo. Io gli ho mandato le armi più volte chiesto Tindaro Calabrese... Calabrese praticamente voleva intervenire anche con gli omicidi che me lo aveva detto, dice: "Mi metto a disposizione del mio compare*

Tuti Catania". Quindi erano coinvolti sia "Barcellonesi" e sia "Batanesi" nella guerra contro Ciccio Montagna, io gli ho mandato un sacco di armi, armi e fucili. Li ho consegnati a Carmelo Trifirò, ne ho parlato in altri verbali, Carmelo Trifilò veniva, praticamente... Gli ho mandato un sacco di armi a Pippo Pruiti quando era fuori, prima che fosse arrestato."); per comprendere meglio le dinamiche occorre tener conto che Pruiti Giuseppe detto "Pippo" (o forse il fratello del Pippo appena citato) era cognato del BONTEMPO Sebastiano classe 1972 detto il biondino ("Non mi ricordo se Pippo o l'altro fratello, non mi ricordo, uno dei due. Se non ricordo male erano cognati con "u Biondini"); dalla lettura delle dichiarazioni rese in udienza dal collaboratore di giustizia ARTINO Salvatore si ricava che è Pruiti Giovanni il cognato di BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino".

D'AMICO Carmelo nel corso della deposizione ha fornito ancora informazioni dettagliate sui vari canali di sostentamento dei "batanesi" e dei loro familiari attivati in ipotesi di privazione della libertà personale e, quindi, di detenzione in carcere dei vari affiliati; siffatto sostentamento era, infatti, garantito dai proventi di truffe all'Unione Europea, di estorsioni e dello spaccio di stupefacenti; a tal ultimo riguardo ha riferito che i "batanesi" si rifornivano di sostanza stupefacente presso i calabresi, i "Nirta" ("ndrina" di San Luca) ed i "Morabito" (di Africo).

In funzione di una compiuta comprensione anche della operata diversificazione degli affari della famiglia dei "batanesi" e della capacità di gestire attività economiche ed illecite tra loro eterogenee, giova rimarcare che - come puntualmente riferito dal D'AMICO Carmelo - i "batanesi" disponevano anche di un loro impianto di calcestruzzo in Rocca di Carpilone invero visionato direttamente dal dichiarante in compagnia del "compare" TRECCARICHI Nino e di BARBAGIOVANNI Carmelo detto "muzzuni"; ciò sulla falsariga peraltro di esperienze analoghe maturate dai gruppi criminali operanti sui territori vicini; infatti, lo stesso D'AMICO Carmelo confermava di aver avuto la piena disponibilità - insieme a PUGLISI Salvatore - di un impianto nel barcellonese utile/collegato all'associazione nel senso che "Aveva un collegamento che praticamente tutti i lavori, le ditte estorsive il cemento glielo imponevo io..."; e di PUGLISI Salvatore confermava quanto riferito in altre sedi ovvero che "Puglisi era un imprenditore che a partire dagli anni '90 veniva estorto dalla nostra

associazione. Successivamente, nel '92/93 siamo stati assunti Pippo Gullotti, Puglisi Salvatore ci fece assumere, diciamo, a titolo estorsivo da Salvatore Puglisi. Salvatore Puglisi praticamente ci pagava lo stipendio senza che andavamo a lavorare. Per tanti anni è stato sottomesso sempre ad estorsioni, ha pagato l'estorsione ai messinesi e a tutti quanti, ha pagato estorsioni a Enzo Santapaola, ha pagato estorsioni a Barbieri e a Lombardo, il cognato di "Piddu" Madonia, ha pagato l'estorsione un po' dappertutto. Nel 2005/2006 abbiamo fatto questo impianto insieme. Dall'epoca mi ha favorito, era diciamo, non un prestanome perché era pure socio, di questa ditta. Questa è la storia di Salvatore Puglisi. Praticamente il cemento lo facevo... come si dice, praticamente imponevo alle ditte di prendersi il cemento, a tutti gli estorti facevo prendere il cemento dalla Map. Questa è la storia di Puglisi."

Le dichiarazioni di D'AMICO Carmelo sono in gran parte confermate e riscontrate dalle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", MARINO GAMMAZZA GIUSEPPE inteso "scarabocchiu" e COSTANZO ZAMMATARO SALVATORE (inteso il "patataru o sanfratellano"); ed ancora, quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore D'AMICO Carmelo, il teste PARASILITI MOLICA Antonello (all'udienza dell'11 maggio 2021) ha dichiarato di avere verificato i periodi di detenzione comune tra D'Amico Carmelo e Galati Giordano Vincenzo inteso "lupin" e, coerentemente con quanto dichiarato dal D'AMICO Carmelo, i due risultano essere stati codetenuti a Messina Gazzi; in particolare, Galati Giordano Vincenzo dal 24 novembre 1991 al 15 febbraio 1994 e poi dal 17 al 24 maggio 1994, mentre D'Amico Carmelo, è stato ristretto, nella medesima struttura carceraria, dal 4 settembre 1993 al 9 agosto 1995; parimenti, in coerenza con quanto dichiarato dal D'Amico, Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", è stato detenuto presso il carcere di Gazzi dal 24 novembre 1991 al 31 gennaio 1994; dal 26 febbraio 1994 al 5 aprile 1994, dal 2 giugno 1994 al 18 luglio 1994, dal 20 settembre 1994 al 4 ottobre 1994, dal 3 dicembre al 20 dicembre 1994 e dal 18 marzo 1995 al 27 marzo 1995 (si cfr. anche la produzione documentale del 28.5.2021). Con riferimento all'omicidio dell'Avvocato Benedetto Di Pietro ("ci siamo confidati pure alcuni omicidi, io gli avevo detto insieme a Micali che avevo fatto il triplice omicidio e loro mi hanno confidato qualche omicidio che

avevano fatto loro insieme, Bontempo Sebastiano "u Uappu" insieme a Galati Giordano") sull'omicidio dell'avv. DI PIETRO Benedetto, l'avvocato di CHIOFALO Pino ("L'omicidio di un avvocato con una pistola con un silenziatore..... L'avvocato... Benedetto Di Pietro, l'avvocato di Chiofalo"), avvenuto in Santa Lucia del Mela, in data 20 marzo 1991, il teste ha ricordato che, coerentemente con quanto dichiarato dal D'AMICO, era risultato che fossero state utilizzate due armi: un fucile da caccia ed una pistola calibro 7,65; nel dettaglio, in base alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia era emerso che l'Avvocato Di Pietro fosse vicino al *clan* Chiofalo, contrapposto storicamente a quello dei Barcellonesi. Con riferimento alla posizione di CONTI MICA Sebastiano, inteso "Belloccio" ed ai suoi rapporti con il D'AMICO Carmelo, il teste Parasiliti Molica Antonello ha ricordato di avere verificato che, coerentemente con quanto dichiarato dal collaboratore, vi sono stati dei periodi di comune detenzione; in particolare, Conti Mica Sebastiano è stato detenuto, per brevi periodi, nel 1990, nel 1991, dal 1992 al 1993 e dal 1 luglio 1994 al 13 novembre 2016; dagli accertamenti eseguiti era risultato, quindi, che il CONTI MICA Sebastiano inteso "Belloccio" ed il D'AMICO Carmelo, nel periodo compreso tra il 1989 ed il 1993, potevano essersi conosciuti anche al di fuori del carcere, specificando che nel medesimo arco temporale anche Di Salvo Salvatore era libero, perché ristretto dal 13 novembre 1986 al 20 aprile 1990 (si cfr. produzione del 28.5.2021). Con riferimento alla richiesta di denaro utile per la revisione veicolata dall'agente di polizia penitenziaria Puliafito Salvatore, il teste ha dichiarato che la vicenda ha riguardato appunto un'istanza di revisione che doveva essere presentata nel giudizio che aveva condotto alla condanna di CONTI MICA Sebastiano, inteso "Belloccio", per duplice omicidio. In particolare, il teste ha ricordato che Puliafito Salvatore, nato a Barcellona P.G., il 5 marzo 1965, aveva prestato servizio come agente di polizia penitenziaria sino 1994; nel 1994 era stato arrestato per ricettazione, porto e detenzione abusiva di arma clandestina ed il 18 novembre 2000 era stato nuovamente arrestato nell'ambito del procedimento penale n. 7958/2000 R.G.N.R. per estorsione, minaccia e violenza privata. Il teste ha ricordato che, in base alle dichiarazioni rese dal D'AMICO Carmelo, la somma di denaro necessaria per il giudizio di revisione avrebbe dovuto essere chiesta ai Barcellonesi liberi in quel momento e detta richiesta doveva avvenire proprio per il tramite del Puliafito; in

altri termini, il Puliafito avrebbe dovuto portare fuori dal carcere (ciò che era possibile in virtù della sua attività di agente di polizia penitenziaria) la richiesta di denaro che i "Batanesi" intendevano inoltrare ai Barcellonesi. Il teste ha aggiunto che, sempre con riferimento a detta vicenda, i militari avevano ricostruito anche i periodi di detenzione presso il carcere di Gazzi di Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", condannato per il medesimo duplice omicidio del "Bellocchio", nonché di Mazzagatti Pietro Nicola, barcellonese, che il collaboratore D'amico Carmelo aveva indicato come "Comare Lina", identificata in Famà Nicolina, nata il 15 marzo 1969, moglie di Mazzagatti Pietro Nicola, la quale avrebbe dovuto veicolare all'esterno, ossia presso i "barcellonesi", l'esigenza di denaro dei "Batanesi" (somma che, peraltro, non sarebbe mai materialmente arrivata). Al riguardo, il teste Parasiliti Molica Antonello ha dichiarato di avere riscontrato che, effettivamente, nel periodo in cui il Mazzagatti era codetenuto con Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", aveva effettuato colloqui con la moglie nelle date del 31 luglio, 2 agosto, 9 agosto, 16 agosto e 23 agosto 2008 (come risulta dai dati acquisiti dal teste Parasiliti Molica Antonello presso il carcere di Messina Gazzi e prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 28.5.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento). Quanto ai **periodi di detenzione comune di Mazzagatti Pietro Nicola ed i collaboratori di giustizia D'AMICO Carmelo e SIRACUSA Nunziato**, il teste ha aggiunto di avere accertato un periodo di detenzione comune dal 16 febbraio 2006 all'8 novembre 2008, durante il quale risultano codetenuti presso il carcere di Messina Gazzi, Mazzagatti, BONTENMPO Sebastiano inteso "Uappu" e D'AMICO Carmelo, mentre vi è un periodo di detenzione comune di SIRACUSA Nunziato e "BONTEMPO Sebastiano inteso "Uappu" dall'8 novembre 2008 al 28 luglio 2009. Il teste ha specificato che, poiché in base alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, la necessità di inoltrare la richiesta di denaro per il giudizio di revisione sarebbe sorta nell'anno 2008, almeno dal punto di vista delle detenzioni comuni dei soggetti menzionati dai collaboratori medesimi, le dichiarazioni devono intendersi a giudizio del Tribunale ampiamente riscontrate, essendo, nell'anno 2008, tutti i soggetti coinvolti effettivamente detenuti; **in ordine al giudizio di revisione**, il Pubblico Ministero con la produzione del 28.5.2021 ha documentato che CONTI MICA Sebastiano, inteso "Bellocchio" in data 31 marzo 2008 aveva inoltrato istanza di revisione della

sentenza n. 2/93, resa dalla Corte di Assise di Messina in data 31 marzo 1993 e confermata dalla Corte di Assise di Appello di Messina con sentenza n. 8/94, resa in data 15 luglio 1994 e la Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 3 marzo 2009, aveva dichiarato inammissibile l'istanza; CONTI MICA Sebastiano, inteso "Bellocchio", quindi, aveva proposto ricorso per Cassazione e, in data 8 aprile 2010, la Corte di Cassazione aveva annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio dell'istanza di revisione alla Corte di Appello di Catanzaro; la Corte di Appello di Catanzaro, poi, con sentenza di revisione n. 672/11, resa in data 27 giugno 2011, aveva dichiarato l'istanza inammissibile e condannato il Conti Mica al pagamento delle spese processuali. In data 15 settembre 2011, poi, Conti Mica Sebastiano aveva proposto ricorso per Cassazione e la Corte di Cassazione, con sentenza resa in data 27 giugno 2012, aveva rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. **Quanto, poi, ai rapporti tra BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" e Pruiti Sebastiano, inteso "Scelba" il teste PARASILITI MOLICA Antonello ha dichiarato di avere accertato che i due erano legati da un rapporto di affinità, in quanto Pruiti Sebastiano, inteso "Scelba", poi ucciso, aveva sposato Bontempo Francesca, la sorella del BONTEMPO Sebastiano inteso "Uappu". Anche in ordine alla riunione tenutasi presso il ristorante "Don Santo" di Floresta alla quale – secondo quanto riferito dal collaboratore D'AMICO Carmelo, avevano preso parte GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", BONTEMPO Sebastiano, inteso "Biondino", MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso "Scarabocchio", Di Salvo Salvatore, inteso "Sem" e Rao Giovanni, il teste ha accertato che costoro erano tutti a piede libero; infatti, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" era stato rimesso in libertà il 13 luglio 2000 e, successivamente, era stato tratto di nuovo in arresto nel 2006, quindi, nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2005 era libero, così come, nell'anno 2003-2004, era libero anche D'AMICO Carmelo. Ed ancora in ordine al tentato omicidio di Salvatore Torre, figlio di Paolo Torre (affiliati del clan Chiofalo), il teste PARASILITI MOLICA Antonello ha dichiarato che, in data 14 febbraio 2003, Paolo Torre era stato effettivamente tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Sant'Agata di Militello, Via Medici, n. 286 e che Salvatore Torre, in data 29 ottobre 1990, mentre si trovava affacciato al balcone della sua abitazione, sita in Barcellona P.G., Frazione Acqua Ficara, Via Coddò,**

dove era ristretto agli arresti domiciliari, era stato raggiunto da due pallottole esplose da una carabina calibro 22, che lo avevano colpito alla coscia sinistra (documento numero 37 prodotto all'udienza del 28.5.2021 e successivamente acquisito al fascicolo del dibattimento).

Quanto ancora ai rapporti tra "palermitani" e "Batanesi" e tra questi e Cammarata Michele di Capizzi, già coinvolto nell'operazione "MONTAGNA", il teste ha dichiarato che, in data 23 novembre 2016, è stata intercettata una conversazione telefonica intercorsa tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri" e Cammarata Giuseppe, nato a Capizzi, il 19 ottobre 1957, deceduto, fratello di Cammarata Michele, nato a Capizzi, il 13 luglio 1964 e residente ad Enna (il teste ha specificato che da accertamenti eseguiti era risultato che Cammarata Michele era stato coinvolto nell'Operazione "MONTAGNA" ed aveva avuto rapporti con i fratelli Maranto di Polizzi Generosa, nonché segnalato quale favoreggiatore del latitante Di Fazio Umberto), nel corso della quale il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe comunica al suo interlocutore Cammarata Giuseppe che l'indomani si sarebbe recato ad Enna (cfr. RIT 349/16, progr. 149470; perizia GENOVESE Roberto); in data 24 novembre 2016, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", parla con Cammarata Antonio, figlio di Cammarata Giuseppe ed i due si accordano sul luogo in cui vedersi, ossia ad Enna, "alle case" (cfr. RIT 349/16, progr. 149928; perizia GENOVESE Roberto); in data 24 novembre 2016, alle ore 8:32, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" parla con Cammarata Salvatore, nato ad Enna il 2 dicembre, figlio del defunto Cammarata Giuseppe. Al riguardo, il teste ha dichiarato che l'identificazione di Cammarata Salvatore era avvenuta con certezza in ragione del fatto che il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe in più occasioni, lo chiama per nome e gli chiede informazioni sulle condizioni di salute del padre, all'epoca già gravemente malato. Nel corso del dialogo, i due fanno riferimento ad un soggetto che viene indicato come "Bonasira": Costanzo Zammataro Giuseppe: "quello grosso là, come si chiama, Bonasira", identificato in Di Dio Giacomo, originario di Capizzi, il quale aveva preso parte all'incontro tenutosi a Tortorici con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", in data 28 marzo 2013 ed al quale avevano partecipato, oltre al Di Dio, anche Scola e Maranto (come accertato e dichiarato dal teste

Parasiliti Molica Antonello). COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri" e Cammarata Salvatore, proseguono nella conversazione commentando l'arresto di Tony Maranto "Minchia, menu mali chi i mollammu nuatri a chisti ddocu. E chiddu ca Puntu ianca magari u 'ttaccaru? A chiddu cu.. u biondinu chi caminava cu iddi, brizziatu. Chiddu ddà a 'na vota ni vimi a ciccò trì voti a nuatri, chistu ccà. U 'llu.. no, u 'lluntanai ee.. vistimu chi i cosi erunu un pocu critichi, ci dissumu.. Cchiù sulu staci, cchiù megghiu tè unu, picchè ti cunsumi cu sti cristiani (i paisi). Minchia, tutti i problemi l'hannu iddi, tutti! (...) u problema l'avevunu. E vidi chi cristiani comu a nuatri non ci n'è pedi pedi, i cristiani tutti vacanti sunnu. U capisti!?" (...); cfr. RIT 351/16, progr. 4581; conversazione intercettata in modalità ambientale sull'auto Audi A4 in uso a Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "Carretteri"); quanto ai rapporti tra Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "Carretteri" e Cammarata Michele, il teste ha dichiarato che dal servizio di osservazione predisposto dai militari (si cfr. documento n. 50 prodotto all'udienza del 28.5.2021 ed acquisito al fascicolo del dibattimento) è risultato, infatti, che, alle ore 16:07 (del 14.4.2016), a Centuripe, Contrada Carcaci, sulla strada che conduce all'abitazione del "Carretteri", giunge dapprima l'auto Mitsubishi Pajero, targata DT286AX, condotta appunto dal "carretteri" e, subito dopo, l'auto Mercedes CLS, targata EX757TL, con a bordo due soggetti. Il teste PARASILITI MOLICA Antonello ha dichiarato che, in data 11 aprile, ossia tre giorni prima dell'incontro con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, l'auto Mercedes avvistata nei pressi dell'abitazione di quest'ultimo era stata fermata a Leonforte ed a bordo vi erano Cammarata Michele e Cammarata Salvatore; in data 16 ottobre 2016, dal servizio di osservazione predisposto in un parcheggio nei pressi del casello autostradale di Catenanuova (si cfr. documento n. 52 prodotto alla stessa udienza appena indicata e menzionato dal teste MICALI Salvatore all'udienza del 7.7.2021; trattasi di annotazione di servizio del 16.10.2016, acquisita al fascicolo per il dibattimento relativa all'incontro tra Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "Carretteri" e Cammarata Michele), giunge l'auto Mercedes, dalla quale scende Cammarata Michele; il "carretteri", unitamente ad un soggetto non identificato, vi giunge a bordo del fuoristrada Mitsubishi Pajero PK, targato DT286AX; Costanzo Zammataro Giuseppe inteso "carretteri" ed il soggetto non identificato salgono a bordo della Mercedes del

Cammarata e si dirigono nel Comune di Vizzini, in Contrada Santa Domenica, presso l'abitazione di Miraglia Faggiano Salvatore, il quale, in data 13 ottobre 2015, era stato tratto in arresto per l'omicidio di Cutrera Giovanni ed il tentato omicidio di Amato Gaetano, successivamente scarcerato in data 16 novembre 2015 (documento 54 prodotto sempre all'udienza del 28.5.2021 e successivamente acquisito al fascicolo del dibattimento); In data 24 dicembre 2017, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", unitamente al cugino, Costanzo Zammataro Santo, si dirige presso l'azienda agricola del Cammarata, sita ad Enna, Contrada Borgo Cascino, dove arriva alle ore 14:05 e riparte alle ore 14:52. Durante il viaggio di ritorno, Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "Carretteri", afferma: "Ci sono i mandati di cattura" (cfr. RIT 259/17, progr. 4824; conversazione intercettata in modalità ambientale a bordo dell'auto del "Carretteri", perizia GENOVESE Roberto). Dal tenore della conversazione si comprende che il Cammarata aveva rappresentato al "carretteri" di essere venuto a conoscenza del fatto che stavano per essere eseguite ordinanze di custodia cautelare. Al riguardo, il teste ha dichiarato di avere accertato che, in data 19 gennaio 2018, nell'ambito dell'Operazione "Maglie Larghe", era stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare resa dal Tribunale di Enna, ordinanza che sarà eseguita nei confronti del Cammarata solo in data 22 gennaio 2018, in quanto lo stesso si era reso irreperibile. Pertanto, è agevole ritenere che il Cammarata, già alla data del 24 dicembre 2017, fosse a conoscenza del fatto che sarebbe stata eseguita un'ordinanza nei suoi confronti. A conferma di ciò basti richiamare la conversazione intercorsa in data 25 gennaio 2018 tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe e Costanzo Zammataro Santo, nel corso della quale il primo afferma: "nuatri ormai a posto semo.. a posto a iddi ci bloccavano tutto pi stu motivo ca'.. capisti già iddi u sapevano ..(inc).. Giuseppe iddo si n'a into figghio di buttana, mu disse du iorno ..(inc).. si n'ave a ghire.. u sapeva ..(inc).. u viristi du iorno ..(inc).. quanno ..(inc).. chiamò a Natale du iorno ..(inc).. fice ca'.. figghio di buttana bastardo.. (invia un messaggio vocale) lo sono a Nicosia e partivo ora ..(inc).. di Nicosia. SANTO: ..(inc).. GIUSEPPE: Capisti ..(inc).. du giornale.. minchia. (Ascolta un messaggio vocale) ..(inc).. minchia all'estero si ni hio figlio di suca minchia che è..SANTO: ..(inc).. GIUSEPPE: E infatti ..(inc).. (Invia messaggio vocale) Ok ciao.." (cfr. RIT 259/17, progr. 5590; perizia

GENOVESE Roberto); effettivamente, il Cammarata si era reso irreperibile (“). Giuseppe iddo si n'a luto”) al momento dell'esecuzione dell'ordinanza ed era stato accertato che, per sottrarsi all'esecuzione, si era rifugiato all'estero in Bulgaria (“). minchia all'estero si ni hio figlio di suca minchia che è”).

Ed ancora quanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore D'AMICO Carmelo sull'estorsione alla “Megauto s.r.l.” con sede in San Filippo del Mela, di proprietà dei fratelli Messina Cosimo (deceduto) e Messina Giuseppe (il quale ha reso dichiarazioni estremamente generiche nella qualità di teste all'udienza del 30.4.2021, il teste RUSSO Benedetto, all'epoca dell'attività di indagine svolta in servizio presso il Raggruppamento Operativo Speciale Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Messina, all'udienza dibattimentale del 17.5.2021, ha ricordato che dagli accertamenti effettuati dai militari era emerso che presso detta concessionaria erano state acquistate due auto, una da GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso “lupin”, l'altra da Calabrese Tindaro; che le pratiche per l'immatricolazione dei veicoli erano state eseguite presso uno studio di disbrigo pratiche automobilistiche con sede in Milazzo su incarico della “Magauto Srl” e che per l'auto venduta a Calabrese Tindaro, un fuoristrada “Unilux” (modello al quale ha fatto riferimento anche il teste MESSINA Giuseppe), coerentemente con quanto dichiarato dal collaboratore D'AMICO Carmelo, l'immatricolazione era stata curata, in data 17 aprile 2008, a favore di Calabrese Leonardo (circostanza confermata anche dal teste MESSINA Giuseppe), fratello di Calabrese Tindaro, in quanto costui, in data 10 aprile 2008, era stato arrestato nel corso dell'Operazione “Vivaio”; per l'auto venduta a GALATI GIORDANO Vincenzo (inteso “lupin”), una Audi A4, poi, l'immatricolazione era stata curata, sempre nell'anno 2008, a favore del padre, Galati Giordano Giuseppe, il quale aveva stipulato un finanziamento pari ad euro 17.800,00. Il teste ha aggiunto che dalle attività di riscontro eseguite presso le banche dati non è stata tracciata alcuna fatturazione delle due vendite.

Con riferimento, invece, alla vicenda dell'estorsione ai fratelli Capizzi il teste ha riferito di aver verificato che la “Società Lavori Pubblici Srl”, ossia la società di maggioranza della “Arl consortile” che si era occupata dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di Barcellona P.G., in data 12 settembre 2008, aveva presentato una denuncia per il danneggiamento al parabrezza di un camion che si trovava nel cantiere di Sinagra e per il furto di 40 litri di benzina sottratti da una

pala gommata collocata nel medesimo cantiere (cfr. allegato n. 44, ossia la denuncia in oggetto); nonché di avere acquisito la documentazione relativa all'appalto per l'aggiudicazione dei lavori svolti nel Comune di Sinagra per la messa in sicurezza dell'area denominata "Limari Pianomaggi"; orbene da siffatta documentazione è agevole constatare che la Ditta esecutrice dei lavori era la "Società Lavori Pubblici Srl", con sede a Maletto e che il contratto era stato stipulato tra il Comune di Sinagra e Capizzi Antonino, quale amministratore unico e legale rappresentante della "Società Lavori Pubblici SRL" (cfr. documenti da 43 a 47 prodotti dal Pubblico Ministero il 28.5.2021 ed acquisiti successivamente al fascicolo del dibattimento); peraltro, ad ulteriore riscontro di quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia D'Amico Carmelo, è stato documentato che, coerentemente con quanto dichiarato dal D'AMICO Carmelo, il quale ha ricordato di avere parlato delle questioni relative alla "Ditta Capizzi" ovvero ai fratelli Capizzi con esponenti della famiglia "Bontempo Scavo" mentre era ristretto nel carcere di Gazzi, il collaboratore è stato effettivamente tratto in arresto il 30 gennaio 2009, nel corso dell'Operazione "Pozzo", condotto presso il carcere di Gazzi dove è rimasto fino al 27 febbraio del 2009 e che, nel medesimo arco temporale, erano ristretti presso il carcere di Gazzi anche BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino" o "Tubbiuni", BONTEMPO Sebastiano classe '69, inteso "Uappu", Bontempo Scavo Rosario e Giglia Salvatore; il teste ha aggiunto anche di avere svolto accertamenti in ordine alle celle in cui gli stessi erano ristretti: orbene, D'AMICO Carmelo si trovava nel reparto Camerotti, piano secondo, cella n. 9; il "biondino" nella cella n. 19 del medesimo reparto; "Uappu" nella cella n. 32 del medesimo reparto, Bontempo Scavo Rosario, reparto Camerotti, piano secondo, cella n. 41 e Giglia Salvatore, reparto Camerotti, piano secondo cella n. 43.

GULLO Santo

GULLO SANTO, collaboratore di giustizia, dopo avere premesso di avere fatto parte dell'associazione mafiosa dei "barcellonesi" dal 1990 fino al 2011 (ha iniziato a collaborare con la giustizia in data 4 aprile 2011), di essere stato il "responsabile" ovvero il referente dei "barcellonesi", in detto periodo, per le zone di Falcone ed Oliveri (Comuni della Provincia di Messina) e di essere stato

condannato per nove omicidi ed estorsioni, ha indicato – su specifiche domande delle Difese - i propri periodi di detenzione: dal 4 maggio 2005 sino al dicembre 2006; nel 2007 in affidamento sino al gennaio/febbraio 2008; il 30 gennaio 2009 era stato arrestato nuovamente ed era stato scarcerato in data 25 marzo 2015. In altri termini, il teste nell'arco temporale 2005 – 2015 è stato libero solo nell'anno 2008.

Che GULLO Santo si inserisse da tempo in circuiti mafiosi è circostanza indubbia.

La scelta collaborativa del predetto è evidentemente gemmata dalla presa di coscienza delle gravi conseguenze giudiziarie cui lo stesso si era esposto partecipando alla vita della consorterìa.

Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale l'interesse personale del dichiarante ai benefici premiali non intacca il giudizio positivo della sua credibilità soggettiva in quanto occorre verificare caso per caso secondo i criteri già descritti la sussistenza dell'interesse a rendere dichiarazioni accusatorie a carico di terzi (cfr *ex multis* Cass. Pen. Sez. II, n. 39241 del 8.10.2010).

In particolare, il propalante risulta certamente credibile atteso che, una volta determinandosi alla collaborazione, ha reso dichiarazioni non solo etero accusatorie ma anche autoaccusatorie, fornendo elementi indiziari a proprio carico per fatti anche gravi (in seno al processo Gotha 6"); costui ha, peraltro, fruito – come D'AMICO Carmelo e SIRACUSA Nunziato, di cui innanzi si dirà – del beneficio della circostanza attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/1991; infatti, costui è stato giudicato credibile e le sue dichiarazioni attendibili.

Le dichiarazioni dallo stesso rese, in ordine all'articolazione e struttura dell'associazione mafiosa dei "batanesi" operante nella zona nebroidea ed ai numerosi fatti criminosi programmati ed eseguiti dal sodalizio, sono infine connotate da spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti e coerenza.

GULLO Santo nel corso dell'esame diretto ha reso dichiarazioni di assoluto rilievo sul fronte della ricostruzione della **struttura e della operatività dell'associazione mafiosa del "batanesi", delle relazioni da siffatta ultima organizzazione tessute con i "barcellonesi" e con i "Bontempo Scavo"**; ha dichiarato, infatti, in esame diretto, che nel territorio di Tortorici v'erano due

famiglie mafiose operanti, ossia quella dei "batanesi" e quella dei "Bontempo Scavo" e di avere avuto contatti personalmente con il *clan* dei "batanesi", in particolare, con Galati Giordano Vincenzo (già individuato dagli altri collaboratori come "lupin"), Barbagioanni Carmelo, inteso "Muzzuni", Pippo, inteso "Scarabocchio" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe) e "Bastiano", inteso "Biondino" (BONTEMPO Sebastiano classe 1972), cognato di Galati Giordano Vincenzo.

Al riguardo, il teste ha ricordato di avere conosciuto il "biondino" al di fuori del carcere e lo ha definito come *"uno che aveva un livello buono nell'associazione dei "Batanesi"...la prima volta me lo ha presentato Calcò (Calcò Labruzzo Salvatore, nde) e poi ad una mangiata in un vivaio a Terme Vigliatore nel '94 o '95, non mi ricordo. Abbiamo fatto una cena, un pranzo assieme e c'era lui e Pippo "Scarabocchio" mi pare che allora si discusse per l'omicidio di Bisognano solo che poi non si è fatto"*. Il teste, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che Calcò Labruzzo Salvatore faceva parte dell'associazione dei "barcellonesi" ed aveva contatti con il *clan* dei "Batanesi", in quanto allevatore.

Il Gullo ha testimoniato che vi erano rapporti tra "barcellonesi" e "Batanesi" nel settore della gestione delle estorsioni ed ha rammentato di aver programmato un'estorsione con MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchiiu" nel 1996/1997 (*"negli anni '96/97 ne ho chiusa una con Pippo "Scarabocchio" che mi ha presentato un certo Bartolo, non so se era di Rocca di Caprileone, comunque che riguardava la ditta oggi Ventura Spa, all'epoca era Agricolmac o Euroverde"*), una ditta facente capo a Ventura Sebastiano, Ventura Angelo e Ventura Giuseppe, fratelli che avrebbero dovuto eseguire un lavoro a Rocca di Caprileone), con buone probabilità – come emergerà dalle contestazioni - anche con BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino"; infatti, le Difese hanno proceduto a contestazione dal verbale di interrogatorio reso da Gullo Santo: *"Lei conosce un soggetto che è soprannominato "Biondino"?* Questa è la domanda dell'ufficiale di polizia giudiziaria. *"Sebastiano "Biondino" sì, lo conosco pure. Pure lui ha partecipato a questi incontro varie volte per le estorsioni, mi pare che ho trattato l'estorsione Ventura per la bonifica del terreno a Tortorici". (mi pare) "Ventura chi sarebbe?"*; *"Angelo Ventura a quella impresa di Falcone praticamente era Sebastiano "Biondino" e Pippo "Scarabocchio" che*

viaggiavano insieme in quel periodo, quando ho chiuso questa cosa qua. Siamo prima del 2005". Pubblico Ministero: "No, no, continua. "Una volta uno e una volta l'altro". Difesa, Avv. Silvestro: "Sì, ma resta il dato del "mi pare".

Il teste ha ricordato di avere programmato un'altra estorsione con Pippo, inteso "Scarabocchio", ai danni di una ditta di Oliveri di tale Conglomerati Alessandro, il cui cognato, Di Leggio Salvatore, gli era stato presentato proprio da "scarabocchii"; con Galati Giordano Vincenzo, inteso "lupin" negli anni 2004-2005; al riguardo, il teste ha ricordato che, nell'occasione, si erano recati presso la sua officina Rottino Stefano, Galati Giordano Vincenzo ed un terzo ragazzo, originario di San Salvatore di Fitalia, che aveva mansioni di autista di "Lupin" e "mi dissero che volevano sistemata questa estorsione con Michele Pino che stava lavorando con i camion, aveva quattro o cinque camion e stava lavorando nell'autostrada, in quel tratto là. Io gli dissi: "Va be', ora ti fisso un appuntamento e ti faccio parlare direttamente con lui". Poi Vincenzo Galati, senza Stefano Rottino comunque, è tornato con quel ragazzo di San Salvatore di Fitalia, diciamo che si sono messi d'accordo a diecimila euro per questa estorsione che poi, a quanto pare, non lo so, perché poi nel 2005 mi hanno arrestato, maggio del 2005 mi hanno arrestato. Comunque io di questa vicenda...Cinquemila euro glieli ho consegnati io a Carmelo Barbagiovanni. Tre più due", specificando di avere consegnato i soldi a "Carmelo" (BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni"), due/tre mesi dopo l'estorsione e "la prima trance...che poi io l'ho saputo dopo che questi soldi non erano dei Batanesi erano dei Bontempo Scavo però, a quanto pare, loro gli facevano, gli...(inc.)...il pizzo, non glieli davano perché poi sono stato contattato dai Bontempo Scavo nel 2010 e mi hanno detto che hanno preso solo tre mila euro, gli altri duemila euro non li avevano presi...che in realtà non glieli avevo dati, gli avevo dato due mila euro di gomme io, mi pare che gli avevo fatto pure la fattura e poi i tremila euro li ho consegnati direttamente a Barbagiovanni perché quando ho capito che questi soldi non erano suoi ho detto: "Non glieli danno". Allora i tremila euro, li ho passati in mano a Calcò e glieli ho fatti dare da lui. Quando Barbagiovanni è venuto non glieli ho dati, gli ho detto: "Poi te li mando con Calcò". E gli ho fatto fare il giro per lasciare la traccia perché avevo capito che c'erano dei discorsi tra i "Batanesi" e i Bontempo Scavo". In altri termini, il teste ha ricordato di avere compreso che vi fossero dei contrasti tra

“batanesi” e “Bontempo Scavo”, in quanto i primi avevano riscosso somme derivanti da estorsioni relative a lavori eseguiti nel territorio dei “Bontempo Scavo”: *“si rubavano l’uno con l’altro”* e di avere avuto la certezza di ciò in carcere, nell’anno 2010, allorché Bontempo Scavo Rosario e Giglia Salvatore gli avevano chiesto quanto avesse consegnato a Barbagiovanni Carmelo: *“Ma tu quanto gli hai dato?”*; *“Io gli ho dato cinquemila euro”*; dice: *“No, noi ne abbiamo presi solo tre”*. *Gli ho detto: “Io glieli ho dati”*. Ancora su contestazione della Difesa: *“in aiuto alla sua memoria le ricordo che nel verbale del 14 novembre a pagina 25 parlando di questa estorsione lei dice: Domanda del Pubblico Ministero: “E queste cose in che anno si collocano?”; “Queste cose in un decennio. Io gli ho chiuso un’estorsione con la ditta di Michele Pino che però era dei Bontempo Scavo ma l’hanno chiusa Carmelo Barbagiovanni e un altro ragazzo che non mi ricordo ora come si chiama, che è stato arrestato per un’estorsione a Torrenova, mi pare, o a Tortorici”*. *Lei questa cosa l’ha dichiarata il 14 novembre del 2018 parlando proprio dell’estorsione di Michele Pino. Pare che l’avesse chiusa con Carmelo Barbagiovanni; Teste Gullo Santo: “Con Carmelo Barbagiovanni diciamo che ho chiuso perché gli ho dato i soldi, ma la trattativa l’ho fatta con Vincenzo Galati, dall’inizio alla fine. Carmelo Barbagiovanni è rientrato dopo, a prendersi i soldi”*.

GULLO Santo ha ricordato di avere proceduto al riconoscimento fotografico di GALATI Vincenzo (Teste Gullo Santo: *“Sì, mi pare di sì”*; Pubblico Ministero: *“Va bene, se le pare le leggo quello che lei ha dichiarato in data 11 maggio 2011. Le viene mostrata la foto n. 18 lei dichiara: “Vincenzu Galati ma chistu avi...” e poi si interrompe. “Vincenzo Galati – le dice il Pubblico Ministero – ha un soprannome?”; “Non lo so, dovrebbe avere pure il terzo nome però non mi ricordo”; “Che vuol dire – le chiede il Pubblico Ministero – il terzo nome?”; “Tortoriciani tutti tre nomi hanno”*. Lei risponde: *“Vincenzo Galati “Batanesi” sempre”*. Al riguardo, va rilevato che il soggetto raffigurato nella fotografia n. 18 è Galati Giordano Vincenzo, inteso *“lupin”*, nato a Tortorici, il 18 maggio 1969 (cfr. la fotografia acquisita al fascicolo per il dibattimento); al quale è seguito in aula il riconoscimento informale dell’imputato Galati Giordano Vincenzo invero eseguito mediante il collegamento video ed identificandolo nel soggetto *“che è vestito di nero ed ha un libro verde davanti”*, corrispondente proprio a Galati

Giordano Vincenzo, inteso "lupin", in videoconferenza collegato all'aula d'udienza.

Il collaboratore di giustizia ha ricordato che i contatti tra "barcellonesi" e "batanesi" erano intrattenuti da diversi soggetti, quali, ad esempio, Barbagioanni Carmelo ("muzzuni") e "Bastiano, u Biondino", (BONTEMPO Sebastiano classe 1972) i quali lo contattavano direttamente, oppure si rivolgevano a Calcò Labruzzo Salvatore.

I rapporti tra i "Bontempo Scavo" ed i "barcellonesi" invece erano tenuti da Calabrese Tindaro ed erano mal digeriti dai "batanesi". Al riguardo, infatti, il teste ha ricordato che vi era stato un incontro presso il campo sportivo del carcere tra Bisognano Carmelo, Barbagioanni Carmelo ("muzzuni") ed altri soggetti di cui non ha ricordato il nome (solo su contestazione emergeranno i nomi di "Pippo Scarabocchio", Vincenzo Galati e forse Bastiano "u Biondino), nel corso del quale i "batanesi" si erano lamentati con Bisognano Carmelo della vicinanza dei "barcellonesi" (in particolare, di Calabrese Tindaro) ai "Bontempo Scavo" e gli avevano rivelato l'intenzione dei "barcellonesi di ucciderlo". Il teste ha confermato quanto dichiarato in sede di interrogatorio: *"Poteva essere circa il febbraio del 2009. Bisognano si era incontrato al campo sportivo all'interno del carcere con i "Batanesi" ossia quelli che in quel periodo erano li detenuti: Barbagioanni, Pippo "Scarabocchio", Vincenzo Galati e forse Bastiano "u Biondino". Costoro lo avevano informato del progetto di eliminarlo. Subito dopo Bisognano mi chiamò e mi chiese spiegazioni su tale decisione. In quell'occasione mi disse che aveva saputo che c'era una intercettazione in cui si parlava di tale progetto ma in realtà tale rivelazione gli era stata fatta dai "Batanesi" che ho prima menzionato"*.

Il collaboratore ha ricordato che, nell'ambito del clan dei "batanesi" al vertice dell'organizzazione, sebben detenuto, v'era BONTEMPO Sebastiano (classe 1969) inteso "uappu", sul fronte esterno e, quindi, dell'operatività dell'organizzazione al vertice v'era GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (*"fuori comandava Vincenzo Galati, in carcere prendeva la parola "Uappu", Bastianu "Uappu" che era in galera, stava scontando trent'anni e veniva a Messina per "Mare Nostrum" mi pare, per il processo "Mare Nostrum". Non era nel carcere di Messina ma veniva per il processo"*); ed ha anche specificato che dell'associazione dei "batanesi" faceva parte anche Conti Mica

Sebastiano, inteso "Bellocchio". Il teste ha aggiunto che un ruolo di rilievo era rivestito anche da *"Bastiano, u Biondino"* (BONTEMPO Sebastiano classe 1972), *"Scarabocchio"* (MARINO GAMMAZZA Giuseppe) e *"Carmelo Muzzuni"* (BARBAGIOVANNI Carmelo) e di avere conosciuto presso il carcere di Messina Gazzi, nell'anno 2010, anche BONTEMPO Gino che gli era stato presentato dai *"Batanesi"* come loro *"amico"*: *"amico quando viene presentato in carcere di solito si intende un associato, poi in fondo in fondo io non ho avuto a che fare con lui quindi non posso dire altro"*.

Su specifica domanda del Pubblico Ministero, il GULLO Santo ha ricordato che Calcò Labruzzo Salvatore ha tre fratelli: Gino, Pietro e Sebastiano e di avere *"fatto qualcosa insieme a Calcò Labruzzo Gino"*, ad esempio, un furto di bestiame ed uno perpetrato in un impianto di calcestruzzo, in quanto la vittima di estorsione, Giuseppe D'Amico, che stava eseguendo lavori nel fiume di Patti, non intendeva pagare *"quanto dovuto"* ai Barcellonesi. Al riguardo, il teste ha dichiarato che il furto era stato commesso negli anni 1996/1997 ed aveva avuto ad oggetto un gruppo elettrogeno ed un compressore, successivamente restituiti, in quanto i lavori si erano interrotti a causa di un'alluvione. Il teste ha proseguito nella deposizione, ricordando che CALCO' LABRUZZO Gino e Macri Enzo, inteso *"Gallettu"*, su ordine di Calcò Labruzzo Salvatore e di Bisognano Carmelo ed a causa dei dissidi che erano sorti con i Mignacca, avevano ucciso tutte le pecore di Filippo Furnari, soggetto vicino al *clan* dei Mignacca, i quali, successivamente, si erano vendicati, facendo sparire Macri Enzo e che, a seguito della sparizione, CALCO LABRUZZO Gino si era lamentato con il teste del fatto che, nonostante ci fosse stata la sparizione di *"Gallettu"*, non vi erano state reazioni da parte dei *"barcellonesi"*: *"Gino Calcò si venne a lamentare da me, dice: "Ce l'ho con Bisognano, ce l'ho con mio fratello perché - dice - non hanno fatto niente...Hanno fatto ammazzare quel ragazzo. Prima ci hanno mandato e ora ognuno si fa gli affari suoi - dice - Bisognano come se non è successo niente"*. Il GULLO Santo ha dichiarato, infine, che CALCO' LABRUZZO Gino era stato coinvolto anche nelle truffe concernenti i falsi braccianti agricoli ed ha specificato che lo stesso non era partecipe dell'associazione.

Quanto al mantenimento dei detenuti, poi, GULLO Santo ha dichiarato che, normalmente, in ogni associazione mafiosa, i soggetti liberi provvedono al

mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie e che ciò avveniva anche nel clan dei "batanesi", specificando di avere appreso in carcere che le famiglie mafiose di Tortorici erano interessate ai terreni per commettere truffe ai danni dell'A.G.E.A., ma di non sapere aggiungere nulla al riguardo.

GULLO Santo, in definitiva, evidentemente in possesso, proprio in ragione del ruolo rivestito all'interno dell'associazione mafiosa dei "barcellonaesi", di un bagaglio eccezionale di conoscenze in ordine ai più recenti assetti del territorio e delle relazioni dell'organizzazione barcellonaese con le consorterie operanti nei territori limitrofi a quello di Barcellona Pozzo di Gotto (e tra questi anche quello di Tortorici), ha fornito un contributo dichiarativo estremamente dettagliato e puntuale (già sintomatico della sua attendibilità) che già di per sé costituisce peraltro un formidabile riscontro alle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia escussi nel presente processo; sulla sua attendibilità si sono, peraltro, pronunciati più giudici che hanno emesso ordinanze custodiali nonché sentenze anche sulla scorta delle sue dichiarazioni.

ARTINO Salvatore

Che ARTINO Salvatore Santo si inserisse da tempo in circuiti mafiosi è circostanza indubbia e processualmente accertata.

La scelta collaborativa del predetto è evidentemente gemmata dalla presa di coscienza delle gravi conseguenze giudiziarie cui lo stesso si era esposto partecipando alla vita della consorteria.

Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale l'interesse personale del dichiarante ai benefici premiali non intacca il giudizio positivo della sua credibilità soggettiva in quanto occorre verificare caso per caso secondo i criteri già descritti la sussistenza dell'interesse a rendere dichiarazioni accusatori a carico di terzi (cfr *ex multis* Cass. Pen. Sez. II, n. 39241 del 8.10.2010).

In particolare, il proपालante risulta certamente credibile atteso che, una volta determinandosi alla collaborazione, ha reso dichiarazioni non solo etero accusatorie ma anche autoaccusatorie, fornendo elementi indiziari a proprio carico per fatti anche gravi (in seno al processo "Gotha 4"); costui ha, peraltro, fruito – come D'AMICO Carmelo e SIRACUSA Nunziato, di cui innanzi si dirà – del beneficio della circostanza attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/1991; infatti, costui è stato giudicato credibile e le sue dichiarazioni attendibili.

Le dichiarazioni dallo stesso rese, in ordine all'articolazione e struttura dell'associazione mafiosa dei "batanesi" operante nella zona nebroidea ed ai numerosi fatti criminosi programmati ed eseguiti dal sodalizio, sono infine connotate da spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti e coerenza.

Nel corso dell'esame diretto ARTINO Salvatore classe 14.10.1979, figlio di ARTINO Ignazio (responsabile del clan dei "Mazzaroti" già dal 2008), ha riferito di aver fatto parte dell'associazione mafiosa dei "Mazzaroti" nel 2011/2012 e *"anche prima"* con la presenza del padre, già responsabile del clan appunto dal 2008 e fino alla sua uccisione risalente all'anno 2011 (12 aprile del 2011); ha riferito ancora che il padre ha retto nell'indicato periodo una costola – appunto i "Mazzaroti" - del gruppo mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto distinta da quella dei c.d. "barcellonesi"; ha, poi, riferito di aver commesso personalmente vari reati e tra questi estorsioni; ha anche riferito – su diretta domanda del Pubblico Ministero in esame diretto – di aver avuto consapevolezza (così anche GULLO Santo come si è appena argomentato) dell'esistenza di due famiglie mafiose tortoriciane, una delle due era quella del c.d. "batanesi" e di aver conosciuto direttamente e di aver avuto come amici in quegli anni alcuni componenti e tra questi Massimo, suo cugino Salvatore (in controesame ha invero riferito che fu il padre il veicolo di conoscenza) e TALAMO Mirko (*"Con Massimo, con suo cugino Salvuccio, con Mirko Talamo e qualche altro di cui ora mi sfuggono i nomi"*), mentre non ha saputo riferire esattamente quale fosse il cognome di Massimo (*"Massimino... Non mi ricordo, Bontempo Massimo, non mi ricordo di preciso come lo chiamavamo, non mi ricordo, Bontempo mi sembra però poi ho scoperto che il suo nome, il suo cognome non era quello"*); ha anche precisato l'esatta portata dei rapporti avuti con Massimo che evidentemente coincide con la persona di CONTI MICA Massimo inteso *"Massimo Rana"* come può ricavarsi dal riconoscimento fotografico operato dall'ARTINO Salvatore (di cui innanzi si dirà), ma soprattutto dal ruolo svolto da quest'ultimo all'interno dell'associazione dei "batanesi" nel periodo della carcerazione dei componenti di vertice del gruppo mafioso e dal fatto che questi condividesse alcune responsabilità nel medesimo periodo con *"Salvuccio"* (si vedrà essere BONTEMPO Salvatore, inteso *"Salvuccio"*, fratello di BONTEMPO Sebastiano classe 1972 inteso *"biondino"*) e che a costoro nel medesimo periodo

venne assegnata la responsabilità della gestione delle estorsioni programmate ed attuate nell'interesse dell'associazione dei "batanesi" e delle relazioni anche con gli altri gruppi criminali, come puntualmente riferito anche dai collaboratori di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo, MARINO GAMMAZZA Giuseppe e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore in esame diretto nel corso del processo; ARTINO Salvatore ha, infatti, riferito che Massimo (CONTI MICA Massimo inteso "Massimo Rana") ed il cugino "Salvuccio" (BONTEMPO Salvatore) si relazionarono con il padre (del collaboratore, ARTINO Ignazio) proprio per la gestione di alcune estorsioni (*"Rapporti, a parte di amicizia, poi loro venivano spesso a Mazzarrà quando c'era mio padre ancora in vita quindi... Portavano ambasciate, se c'era da avvicinare per qualche ditta. Loro venivano nel periodo soprattutto quando c'era mio padre..... Portavano ambasciate, se c'era da portare ambasciate, venivano a cercare perché l'ordine era di venire alla sala giochi da me e io chiamavo mio padre, loro portavano o prendevano quello che c'era da dire o da fare, poi su alcuni particolari non entravano mai perché si spostavano, poi mio padre se ne andava..... Se c'era qualche ditta nuova per le estorsioni, di lavori che c'erano da fare, in genere di questo si parlava."*); in controesame ancora: *"Non venivano tutti perché..., Veniva chi doveva venire, veniva spesso, che lui si veniva spesso, Carmelo Giambò', veniva spesso e sia Giovanni Perdichizzi per quanto riguarda... che è il cugino dell'altro Perdichizzi, che venivano a portare per Imbesi, per quello che aveva la sala giochi a San Giovanni. Quelli portavano la ambasciata o sennò andavo io alla sala giochi di Imbesi e portavo le ambasciate come sono andato diverse volte per farli salire a Mazzarrà. Poi se mi fu i nomi di D'Amico... No, sono andato io a chiamare perché veniva Carmelo "u Ma Stufu" a Mazzarrà. ..."*, ed ha fornito i dettagli di cui era conoscenza sugli attentati – due - a Carmelo Giambò); rapporti proseguiti invero anche dopo il decesso di ARTINO Ignazio direttamente con il collaboratore ARTINO Salvatore i quale, in controesame, ha precisato di non aver mai visto con i suoi occhi "Salvuccio" incassare danari provento di estorsioni.

Sul tema del sostentamento delle famiglie dei detenuti il collaboratore – su contestazione del Pubblico Ministero – ha confermato le dichiarazioni rese e trasfuse nel verbale riassuntivo della collaborazione dell'anno 2013 (*"Non so chi fosse il capo dei "Batanesi", mio padre e lo stesso Massimo mi dissero che lo*

stesso Massimo e suo cugino Salvuccio si stavano occupando del sostentamento in carcere degli altri componenti del gruppo dei "Batanesi" che in quel periodo erano in carcere. Mio padre e lo stesso Massimo mi dissero ciò più volte negli anni 2009 e 2010 e fino a quando mio padre non morì. Massimo e suo cugino Salvuccio in quel periodo venivano molto spesso a Mazzarrà per parlare di persona con mio padre sempre per questioni di lavori di ditte da sottoporre ad estorsioni e di estorsioni") e tornando sul tema della natura dei rapporti che Massimo e "Salvuccio" ebbero con gli ARTINO, Ignazio prevalentemente e Salvatore dopo la morte di Ignazio e fino all'arresto dello stesso Salvatore, il dichiarante ha soggiunto che Massimo e "Salvuccio" si occuparono del padre del collaboratore (in controesame e su contestazione ARTINO ha precisato che "Massimo e Salvuccio, tutti e due assieme" aiutarono il padre) procurandogli peraltro un ricovero in Tortorici quando questi ebbe la necessità di nascondersi ovvero nel periodo delle prime dichiarazioni del collaboratore BISOGNANO (Carmelo) e dei rinvenimenti da parte delle Forze dell'Ordine dei primi cadaveri di uomini "morti ammazzati" nei luoghi indicati dallo stesso BISOGNANO (Carmelo).

Su domanda del Pubblico Ministero il collaboratore ha anche dato indicazioni più specifiche sulla esatta identificazione dei Massimo e "Salvuccio", come anticipato in premessa; invero, ha precisato che "Salvuccio" già all'epoca viveva a Brolo ed aveva in gestione un rifornimento di benzina (ulteriore conferma del fatto che "Salvuccio" è proprio BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio", imputato nel presente processo e plurime volte menzionato dai collaboratori di giustizia) e Massimo viveva invece a Castell'Umberto ("*Uno viveva all'entrata, non mi ricordo se era ... (inc.)... uno a Brolo perché Salvuccio aveva un rifornimento a Brolo. Uno... a Castell'Umberto, prima di Castell'Umberto, non so, non mi ricordo preciso*"). Sempre su domanda del Pubblico Ministero l'ARTINO Salvatore ha ulteriormente precisato quale fosse la natura dei rapporti tra Massimo, "Salvuccio" ed il padre e reggente dei Mazzarroti (ARTINO Ignazio) **narrando che Massimo e "Salvuccio" "si preoccupavano di portare ambasciate a mio padre o di sistemare qualche estorsione della zona se c'era qualche ditta di Barcellona o delle nostre zone che andava dall'altro lato o di Catania, si avvicinavano loro, e se c'era da portare qualche ambasciata la portavano loro a mio padre.... Se la**

ditta di Barcellona andava a Tortorici se ne occupavano loro, però c'erano alcuni... Infatti c'è un episodio che si sono un po'... Massimino si è arrabbiato quando una ditta non so se era paesana, un cugino suo, almeno così mi disse, che era andato a lavorare a Calderà, doveva fare qualche lavoro e Giovanni Perdichizzi gli aveva cercato l'estorsione e quindi si erano arrabbiati perché alcune ditte dei "Barcellonesi" non li avevano fatti pagare, e si sono arrabbiati. Loro sistemavano la cosa dalla zona di Tortorici, in teoria lo scopo era quello, avvicinarsi si avvicinava uno forestiero diciamo..", ed ancora narrando che sulla spartizione dei danari frutto delle estorsioni per il territorio di Tortorici se ne occupavano loro (ovvero Massimo e "Salvuccio"; testualmente: "Nella zona di qua mio padre, della zona di là, per come so io, se ne occupavano loro."); proprio per rendere più comprensibile la natura dei rapporti tra "Mazzarroti" e "batanesi" sul fronte delle estorsioni il collaboratore ha riferito anche di uno specifico episodio risalente al dicembre dell'anno 2012 (poco prima di Natale e poco prima dell'omicidio di PERDICHIZZI Giovanni) che vide Massimo lamentarsi del fatto che Giovanni (Perdichizzi, il referente del gruppo di BARRESI Filippo – già latitante all'epoca dei fatti narrati - della zona di San Giovanni a Barcellona P.G. e di Milazzo) aveva estorto danari (circa 4.000,00 euro) ad una ditta vicina a Massimo (di un cugino di Massimo) che aveva fatto dei lavori nel territorio (a Calderà) dei Mazzarroti ("Mi ricordo che è venuto alla sala giochi da me, mi sembra che era nel... Non mi ricordo se era Natale del 2012 o... comunque mi ha riferito questo particolare, sì, perché poi il primo gennaio hanno ucciso Giovanni Perdichizzi quindi è stato prima di Natale che c'è stato questo episodio che si era incazzato Massimino perché non mi ricordo se aveva portato quattromila euro, ora non mi ricordo di preciso, che li aveva portati lui stesso perché Giovanni voleva "u pizzu" della ditta che almeno Massimino mi ha riferito che era un cugino suo o almeno un parente e si era arrabbiato perché alcuni amici che sono andati a fare lavori a Tortorici non li avevano fatti pagare e invece lui ha preteso che questa ditta che stava facendo lavori a Calderà, gli ha cercato "u pizzu" per forza, va").

Il collaboratore ha riferito di aver ospitato Massimo e "Salvuccio" ed altre persone a loro vicine e fidate in una casa in campagna e di aver raccolto da Massimo alcune confidenze tra il 2012 e 2013 in ordine alla imminente (anni

2012/2013) scarcerazione di esponenti di rilievo del gruppo dei Batanesi ed al fatto che allo stesso Massimo avrebbero chiesto di farsi da parte (circostanza ampiamente sovrapponibile a quella già riferita dai collaboratori di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo, MARINO GAMMAZZA Giuseppe e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore) ed ancora in ordine alla circostanza che Massimo non aveva nessuna intenzione di mettersi da parte dopo aver gestito per tanto tempo il settore delle estorsioni (*"Sì, mi disse che a breve doveva uscire suo fratello, nel 2013 si parla, 2012, si parlava di qualche altro anno, forse nemmeno, non mi ricordo, dice che doveva uscire suo fratello, dopo ventiquattro anni mi sembra.... Però mi ricordo alcuni passaggi che si parlava che c'erano imminenti uscite di gente che contava e gli avevano detto anche di farsi da parte, però non riesco ad essere più preciso perché... Massimo, sì, in quel momento mi disse che doveva stare calmo perché gli avevano detto di stare zitto, una cosa del genere... Almeno lui mi disse così, gli avevano detto di mettersi da parte, che ora non c'era più bisogno di lui e lui ha detto che aveva non so quanto tempo che... che se la vedeva lui e lui non aveva nessuna intenzione - di mettersi da parte, così si comprende dalla domanda del P.M. e dalla successiva risposta-"; pagina 102 del verbale); il dichiarante si è poi soffermato sulle altre attività gestite da Massimo al quale era riconducibile un locale notturno ubicato tra S. Agata e Acquedolci denominato "Moulin Rouge" anche se formalmente dei fratelli TALAMO (*"Ufficialmente era di Talamo, di Mirko e suo fratello, però in realtà era di Massimino, lui là dentro faceva... Io andavo con lui e comandava tutto lui.... Che non si muoveva una foglia se non prima decideva lui. Qualsiasi cosa, una sera si cercavano pure le cimici e le hanno trovate"*) e che ancora si muoveva nel settore della droga (*"Lui con la droga, non lui personalmente nel senso che... però lui diceva che aveva tanti amici in Calabria che gliela facevano avere facilmente.... Che loro problemi di droga non ne avevano, che arrivava dalla Calabria, che gliela portavano direttamente a casa sua e la gestiva o nel locale o fuori per conto suo.."*).*

Il collaboratore ha riferito di aver dialogato con Massimo più volte e di aver affrontato il discorso della solidità del gruppo dei "batanesi", del fatto che non v'erano stati collaboratori di giustizia tra gli affiliati (*"Sì, una volta ci parlammo, eravamo a mangiare e si parlava proprio di questo gruppo di "Batanesi" che non c'era neanche un pentito, all'epoca, e che aveva... era un gruppo solido e non*

c'era neanche un pentito") e della detenzione del fratello di Massimo ("Ultimamente se non erro mi disse che era ad Avellino. Mi sembra Avellino. Avellino o Caserta però mi sembra Avellino comunque in Campania. Io suo fratello non lo conosco perché erano ventiquattro anni che era in galera."); riferimento evidente alla lunga detenzione del CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio", circostanza che supporta l'identificazione che il collaboratore ha fatto del CONTI MICA Massimo, peraltro già condannato anch'egli con sentenza del Tribunale di Patti in relazione all'Operazione Castello, già confermata dalla Corte d'Appello di Messina).

Sul fronte del ruolo di "Salvuccio" e delle sue conoscenze nel contesto criminale di Barcellona P.G. il collaboratore ha riferito i contorni di un tentativo di recupero di un credito maturato da un messinese in danno di Alessandro MAIO, un ristoratore di Barcellona P.G.; nel dettaglio ARTINO Salvatore ha riferito che il creditore messinese si rivolto a "Salvuccio" per il recupero del credito promettendogli anche un regalo e che "Salvuccio" si è rivolto all'ARTINO affinché questi sfruttasse i suoi legami con PERDICHIZZI Giovanni per il recupero del credito (*"Perché Perdichizzi era il responsabile in quel periodo a Barcellona se poteva risolvere 'sta situazione lui"*, circostanza a dire dell'ARTINO nota a "Salvuccio"); l'ARTINO Salvatore ha riferito di aver provato prima a contattare PERDICHIZZI Giovanni che, però, in quel periodo era stato prima ricoverato in ospedale e poi ucciso l'1.12.2013 e di aver poi contattato D'AMICO Gaetano, il figlio di D'AMICO Carmelo, il quale però si era rifiutato di adoperarsi per il recupero del credito (commerciale) argomentando che MAIO Alessandro fosse uomo vicino a CALDERONE Nino detto Nino "cajella" esponente della criminalità di Pozzo di Gotto; il collaboratore ha, inoltre, precisato di non ricordare le espressioni verbali esatte utilizzate nel 2013 ovvero se l'intendimento di "Salvuccio" fosse quello di recuperare in ogni modo il credito anche facendo saltare in aria il ristorante del MAIO Alessandro ma *"come già ho detto prima, dovevamo cercare di fare in modo di raccogliere questi soldi perché quello gli aveva promesso dei soldi se gli facevamo recuperare questa cifra. In qualsiasi modo, l'importante era che recuperavamo. Infatti mi aveva cercato di andare da Giovanni Perdichizzi. E andando da Giovanni Perdichizzi solo un modo c'era di recuperare questa cifra.... Col bene o col male.... Se non sentiva o bruciargli tutto*

o farlo spaventare, in qualche modo era uguale, l'importante era recuperare quello che c'era"; ciò che rileva soprattutto per comprendere quale fosse l'utilità delle relazioni tessute da "Salvuccio" e quale il *modus operandi* dei protagonisti della vicenda.

Soffermandosi su TALAMO Mirko, l'ARTINO Salvatore ha riferito che questi era vicinissimo a Massimo, formalmente anche gestore del *Night club* prima citato, e che era a disposizione di Massimo e che erano come fratelli (*"Non mi ricordo se era il cugino di Salvuccio comunque era a disposizione su tutto, per lui qualsiasi cosa perché erano come fratelli quindi"*).

Ha, poi, confermato di aver riconosciuto in foto sia Massimo, sia "Salvuccio", sia TALAMO Mirko; ha prima precisato di aver sempre identificato il primo come "Massimo Scavo" o "Massimino", l'uomo che andava anche a fare anche le estorsioni con il padre ARTINO Ignazio, e di averlo riconosciuto nella foto n. 27 esibitagli dal P.M. (circostanza emersa su contestazione a supporto della memoria); nella foto n. 27 era raffigurato CONTI MICA Antonino (in altri verbali di altri collaboratori anche identificato come Massimo ed anche inteso Massimo rana); di aver riconosciuto anche "Salvuccio", il cugino di Massimo, titolare di un Q8 in Brolo (*"Riconosco nella persona raffigurata nella foto n. 78 Salvuccio, cugino di Massimo di cui ho prima parlato. Salvuccio ha un rifornimento Q8 a Brolo o comunque lo gestisce". Il soggetto raffigurato nella foto n. 78 dell'album fotografico posto in visione al dichiarante in quel contesto è Bontempo Salvatore, nato a Biancavilla il 10/5/78 inteso "Salvuccio"*); di aver riconosciuto anche TALAMO Mirko, gestore del *night club* "Moulin Rouge" (*"Riconosco la persona raffigurata nella foto n. 30 come Mirko di cui ho appena detto ossia il soggetto a cui è intestato il night Moulin Rouge di cui ho prima parlato"*).

Sulla gestione e sul controllo del territorio di MONTALBANO ELICONA il collaboratore ha riferito che *"Prima, fino all'arresto c'era Turi Calcò - dovrebbe essere CALCO' LABRUZZO Salvatore - che se ne occupava insieme a mio padre, che era zona sua, sempre in comune accordo con i vari gruppi che c'erano sulla zona, anche i "Tortoriciani" e i "Barcellonesi"*.

Sulla gestione e sul controllo del territorio di CESARO' il collaboratore ha riferito che c'era PRUITI Giovanni - il cognato di Salvuccio, *"se non sbaglio Pruiti si era preso la sorella di Salvuccio, se non ricordo male"* - che comandava (*"Lui*

comandava... comandava nelle zone di là, nella zona di Cesarò, Atrano, tutte quelle zone che ci sono là.”), circostanza (appresa dalla bocca del padre, come precisato in controesame) e comunque nota al collaboratore il quale usualmente accompagnava il padre ARTINO Ignazio in macelleria a Cesarò per consegnare soldi o prendere soldi frutto delle estorsioni (“Si, ogni tanto lo accompagnavo io alla macelleria, sia per prendere soldi, sia per portare soldi. Una volta, se non sbaglio, gli portò diecimila euro mi sembra.... Perché c'erano soldi o da dare o da prendere per la famiglia Santapaola/Ercolano perché loro erano affiliati alla famiglia Santapaola Ercolano a Catania e lui faceva parte di quelle zone.... E quindi se c'era una ambasciata da portare ai catanesi mio padre andava da Giovanni Pruti o viceversa, ogni tanto l'ho accompagnato io..; PRUTI Giovanni, come riferito in chiusura di esame, “Era quello che gestiva la zona di San Teodoro, Cesarò, tutti... San Fratello, tutte le zone che c'erano là vicine per la famiglia Santapaola per come ho dichiarato nel verbale. Mio padre conosceva lui di qua”); il collaboratore ha anche ricordato di una sortita a Cesarò con il padre finalizzata alla consegna di circa 10.000,00 (era forse il 2010) e di aver contato i soldi in un bosco; quanto riferito dall'ARTINO Salvatore su PRUITI Giovanni tornerà innanzi utile per la comprensione dei legami tra “batanesi” (ed in particolare di BONTEMPO Salvatore “Salvuccio” e BONTEMPO Sebastiano il “biondino”) ed il gruppo criminale di Cesarò e della natura di un incontro organizzato da “Salvuccio” presso il ristorante la Quercia.

Infine, sebbene su contestazione del Pubblico Ministero, ARTINO Salvatore ha ricordato di aver riconosciuto nella foto n. 31 CONTIGUGLIA Antonino nato a Ueria il 27 aprile '57 detto Nuccio (che gli amici di Massimo indicavano come il padre di TALAMO Mirko, anche se tale si rivelò non essere), e nella foto n. 56 MILETI Liborio (quello con il codino in parte bianco), lo stesso – evidenzia il Tribunale - condannato con la sentenza del Tribunale di Patti e relativa all'operazione “CASTELLO”, già confermata dalla Corte d'Appello di Messina, invero incontrati nel corso di un pranzo fatto poco prima di Natale ed organizzato da Massimo che nella circostanza ha riferito al dichiarante che il locale era suo sebbene intestato a TALAMO Mirko ed al padre.

Che all'interno dell'associazione dei “batanesi” vi fosse un gruppo di persone con una spiccata propensione al traffico, alla produzione ed allo spaccio di sostanze

stupefacenti e che sul territorio controllato dai "batanesi" non vi fosse possibilità alcuna di spaccio di sostanze stupefacenti senza l'assenso dell'associazione stessa, si ricava dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia testé riassunte; che il BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" fosse particolarmente attivo nello specifico settore del traffico di droga insieme ad altri tortoriciani si comprende dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SELVAGGIO.

SELVAGGIO Giuseppe

SELVAGGIO Giuseppe, collaboratore di giustizia, dopo avere premesso di essere stato condannato per delitti quali usura e reati in materia di stupefacenti e di avere deciso di collaborare con la giustizia nel marzo 2019, ha specificato che, per quanto concerne l'attività di narcotraffico, gli era stato contestato il ruolo di promotore dell'associazione ed ha ricordato di aver tessuto relazioni con **CALABRO' Fortunato** (il quale citato per l'escussione testimoniale si è avvalso della facoltà di non rispondere), spacciatore di Brolo che *"abitava all'uscita di Brolo che lui si riforniva di cocaina a casa mia, veniva sempre a rifornirsi da me per la cocaina e per l'erba perché poi lui la riforniva sia a Barbagallo e sia alle persone di quella zona, gli davo, che posso dire, mezzo chilo di cocaina alla settimana e lui poi la riforniva a queste persone... Una volta è venuto con Carmelo Ninone e me lo ha presentato e lui diceva che si era fatto un paio di anni di carcere e aveva bisogno di rifornirsi da una persona come cocaina e come marijuana, come erba. Io essendo che non lo conoscevo come persona gli ho detto: "Guarda, se lui ti fa da garante io rifornisco sempre Fortunato Calabrò e te la vedi con lui per i pagamenti e tutte le cose"*; ha, ricordato poi uno specifico episodio, risalente all'anno 2017, in cui CALABRO' Fortunato con un tale "DE PASQUALE", un tale "BARBAGALLO" ed un tale "Carmelo", si erano recati a casa sua per l'acquisto di stupefacente; ha, inoltre, ricordato che il gruppo di persone appena descritto, dopo l'acquisto dello stupefacente, era stato inseguito dalle Forze dell'Ordine fino a Mili San Pietro; nel dettaglio, il collaboratore di giustizia ha ricordato che CALABRO' Fortunato si riforniva stabilmente da lui, sia di cocaina che di marijuana, che il predetto spacciava a Brolo e a Tortorici e che i soggetti con i quali, nel maggio 2017, si era recato presso la sua abitazione erano: tale "Carmelo", tale BARBAGALLO e tale DE PASQUALE, il quale aveva un fratello di nome Antonio che aveva una Peugeot 205, di colore blu; che gli

stessi si erano recati da lui con due auto, in modo tale da poter fare la staffetta in autostrada, e che con CALABRO' Fortunato il rapporto di fornitura dello stupefacente era costante, settimanale. Quanto all'episodio del maggio 2017, il Selvaggio ha specificato che la droga era stata riposta in uno zaino e che, in conseguenza dell'inseguimento, "BARBAGALLO" e DE PASQUALE" erano stati arrestati, mentre "Carmelo" era riuscito a fuggire, ricordando che la circostanza gli era stata raccontata dal Barbagallo durante un periodo di comune detenzione presso il carcere di Enna, dove il SELVAGGIO era al piano terra ed il "BARBAGALLO" al primo piano. In ordine a detta cessione, poi, il teste ha ricordato che la droga era stata venduta al prezzo di 4.500,00 euro (1.500,00 euro al chilo); che CALABRO' Fortunato la rivendeva al "BARBAGALLO", al "DE PASQUALE" e a "Carmelo", al prezzo di 2.000,00 euro al chilo e che, tuttavia, non era stata mai pagata, ricordando che CALABRO' Fortunato, all'epoca, aveva un debito con lui pari a circa 9.000,00 euro.

Il SELVAGGIO ha ricordato di una vicenda che aveva visto coinvolto CALABRO' Fortunato, al quale avevano incendiato la macchina a causa di un diverbio con altri spacciatori della zona e che l'accaduto gli era stato raccontato dallo stesso CALABRO' alla presenza, oltre che di altri soggetti, anche di "Carmelo". Il teste ha dichiarato che l'episodio gli era stato raccontato, in quanto il CALABRO' lavorava per lui, ossia si riforniva stabilmente di cocaina da lui e la spacciava nella zona di Brolo.

Su sollecitazione del Pubblico Ministero, SELVAGGIO ha confermato le precedenti dichiarazioni e quanto affermato in data 4 giugno 2019 in ordine a delle fotografie che gli erano state mostrate: *Pubblico Ministero: "Lei ricorda cosa e chi ha riconosciuto? Se non lo ricorda glielo dico io"; teste Selvaggio Giuseppe: "Mi dica lei, io mi ricordo Calabrò, Barbagallo, c'era quando sono venuti con la macchina perché Fortunato aveva la macchina più sotto, il Mercedes, poi c'era questo Carmelo; Pubblico Ministero: "Ricorda di aver riconosciuto questi tre, le leggo quello che lei ha dichiarato per la sua memoria sempre dallo stesso verbale del 4 giugno 2019. Le viene mostrata una foto indicata come foto n. 1 che riproduce soggetti ed autovetture. Lei ha dichiarato: "La foto in questione riproduce dei luoghi nei pressi della mia abitazione. Riconosco nell'immagine la Fiat Bravo di colore bordeaux in uso al Barbagallo, che individuo nel soggetto che si trova*

accanto allo sportello lato guida e che indossa una tuta di colore nero. Il soggetto vicino allo sportello anteriore lato destro dell'autovettura, pelato e che indossa una maglia a righe lo individuo in Pasquale. Calabrò è il soggetto che si trova in alto sullo sfondo della foto, intendo vicino allo sportello di un'autovettura. Il soggetto ritratto nel lato destro posteriore con l'autovettura e che indossa un giubbotto chiaro lo individuo in quel tale Carmelo di cui ho fatto finora riferimento, si tratta del soggetto che riuscì a scappare sottraendosi all'arresto cui furono sottoposti Barbagallo e Pasquale. Il soggetto con la maglia a righe vicino a Barbagallo che indossa occhiali scuri non lo riconosco". Ricorda di aver reso queste dichiarazioni?; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì"; Pubblico Ministero: "Le conferma?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì"; Pubblico Ministero: "Poi le è stata mostrata una seconda foto indicata come foto n. 2 in cui si nota un soggetto che esce da un'abitazione con qualcosa in mano. Lei si ricorda che cosa o chi ha riconosciuto?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Lo zaino l'ho dato io a Barbagallo quando sono usciti da casa e sono usciti tutti insieme diciamo"; Pubblico Ministero: "Sono usciti tutti insieme, le leggo quello che lei ha dichiarato. Foto n. 2. "Nella foto riconosco Pasquale che tiene in mano lo zaino contenente la droga che ho fornito. Barbagallo è il soggetto con la tuta di colore nero e accanto a lui riconosco quel tale Carmelo. Tutti e tre insieme a Calabrò sono entrati poco prima a casa mia, in quell'occasione fu necessario..." Le chiedo adesso, perché fu necessario mettere la droga nello zaino?; teste Selvaggio Giuseppe: "Perché? Perché dove gliela davo signor Pubblico Ministero, nelle mani? Ho trovato uno zaino nella cantina...Erano dei pacchi sottovuoto, dei pacchi sottovuoto che dovevo mettere in un posto dove non si vedevano quando uscivano da casa mia, quindi li ho messi nello zaino"; Pubblico Ministero: "Ho capito. Va bene. Ricorda poi che le furono poste in visione, le fu posto in visione un album fotografico riprodotto una serie di soggetti oltre a queste due fotografie?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì, ho visto delle, tanti fascicoli di foto che vedevo pure di ricordarmi delle persone"; Pubblico Ministero: "Sì. Lei ricorda chi ha riconosciuto?"; teste Selvaggio Giuseppe: "No"; Pubblico Ministero: "Allora le leggo quello che lei ha dichiarato, foto n. 1 sempre dallo stesso verbale. "Mi sembra il soggetto a nome Carmelo che è venuto con Calabrò a maggio del 2017 quando ho ceduto la droga. Foto n. 2 riconosco De Pasquale; foto n. 3 riconosco Francesco

Barbagallo". Do atto Presidente, che la foto n. 1 riproduce Bontempo Sebastiano, nato a Tortorici l'uno giugno 1969, la foto n. 2 con riferimento alla quale il dichiarante riferisce: "Riconosco De Pasquale" si identifica in Agostino Ninone Pasquale, nato a Naso l'1 aprile 1972. La foto n. 3 con riferimento alla quale il dichiarante ha riferito: "Riconosco Francesco Barbagallo" si identifica in Protopapa Francesco, nato a Sant'Agata di Militello il 2 aprile 1990. Lei poi alle foto 4, 5, 6, 7, 8 ha reso altre dichiarazioni: "Foto n. 4, non riconosco; foto n. 5 riconosco un soggetto di Messina come tale Corridore che ha un negozio di bomboniere; foto n. 6 lei ha dichiarato: "Non riconosco la persona raffigurata", foto n. 7: "Non riconosco"; foto n. 8 non riconosco; foto n. 9: "Mi sembra il Carmelo di cui ho detto prima". La foto n. 9 identifica Conti Mica Sebastiano, nato a Tortorici il 27 marzo 1970. Lei ricorda che ebbe sulle prime una sorta di dubbio tra questi due soggetti, questo che lei ha indicato come Carmelo e che venne a casa sua anche in occasione della cessione della droga nello zaino, lo riconobbe prima nella foto n. 1, che ritraeva Bontempo Sebastiano classe '69 e poi nella foto n. 9 che ritrae Conti Mica Sebastiano, se la ricorda questa circostanza?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì, me la ricordo questa circostanza perché il viso era quasi uguale...Si somigliavano, sì. Poi quando ho riconosciuto...Sì, gli ho detto che si assomigliano. Poi quando si parlava di Corridore gli ho spiegato la situazione che lui lavorava...(inc)...Carmelo, Ninone che lavoravano là, vicino al campo sportivo celeste e l'ho collegato con lui perché mi diceva Calabrò che loro erano vicini a questo ragazzo, che gli davano un aiuto per la casa...quando poi ho ricollegato la fotografia di Corridore che era amico con Carmelo, giusto, io gli ho detto...all'epoca gli ho detto nelle dichiarazioni: "Me lo ricordo a Carmelo perché pure Calabrò mi aveva detto che lui era vicino a Corridore di Messina che lavoravano vicino a Campo Celeste di Messina con la frutta, che aveva una casa...perché aveva la sorveglianza a Messina"; Pubblico Ministero: "Ed era anche lui originario della zona di Brolo, della provincia tirrenica?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì, della zona di Brolo, sì. Di Tortorici, Brolo, di quella zona là"; Pubblico Ministero: "Volevo capire una cosa perché lei sempre in questo verbale dichiara: "Riguardando più attentamente la foto n. 1 e la foto n. 9 dichiaro che il soggetto raffigurato nella foto n. 1 (Bontempo Sebastiano, classe 1969, nde) è il Carmelo che è venuto a casa mia a maggio del

2017 in compagnia di Calabrò e, se non ricordo male, l'ho conosciuto un anno prima in occasione della circostanza relativa al danneggiamento tramite incendio dell'autovettura di Calabrò di cui ho detto prima...E questa circostanza che lavorava con la frutta, che abitava, se ho compreso, nei pressi del policlinico di Messina lei come l'ha appresa e da chi?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Da Calabrò lui mi diceva che siccome lui era a Messina, che era uscito dal carcere, forse aveva la sorveglianza, gli avevano trovato una casa a Messina vicino al policlinico, zona Gazzi, va"; Pubblico Ministero: "Ho capito. E si riferiva a chi? Faceva riferimento a chi Calabrò?"; teste Selvaggio Giuseppe: "A Carmelo"; Pubblico Ministero: "Sì, ma questa circostanza le fu detta quando rispetto agli incontri che lei ebbe, in particolare all'incontro che lei ebbe quando ci fu la cessione della droga nello zaino?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Mi era stata detta all'epoca quando è successo che a Calabrò gli hanno bruciato la macchina perché lui è venuto pure a casa mia, che lui era una persona, diciamo, di un certo spessore nella zona di Tortorici, Calabrò me lo ha presentato pure per questa situazione qua che era successa questa cosa nella zona di Brolo, quando gli hanno bruciato la macchina a Calabrò me lo ha presentato e poi da là si parlava di farlo lavorare"; Pubblico Ministero: "Ho capito. E poi lei lo rivede, cioè è la stessa persona che lei vede a casa sua in occasione della cessione della droga nello zaino?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì. Perché in pratica il Calabrò si prendeva l'erba, gliela dava a lui e poi lui la lavorava con Barbagallo però facevamo due passaggi, io gliela davo a lui a mille e cinque e poi lui gliela dava a loro a duemila, e loro poi la vendevano in piazza e si facevano i loro guadagni".

Il teste ha specificato, infine, di avere avuto rapporti anche con altri soggetti di nome Carmelo: Carmelo, compare di Calabrò, soggetto più anziano in ordine al quale il Selvaggio ha dichiarato: "nella foto n. 14 in questo verbale: "Soggetto di Brolo di nome Carmelo conosciuto tramite Fortunato Calabrò legati da vincoli di comparatico con questo. Lo stesso custodisce armi e droga per conto di Calabrò, veniva a comprare la droga da me unitamente al Calabrò e al soggetto che indico come De Pasquale"; Pubblico Ministero: "E nella foto n. 14 individua Luculano Cugna Carmelo, nato a Castell'Umberto l'uno gennaio '65. Questo è un soggetto diverso da quello che venne a casa sua a prendere la droga nello zaino?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì, sì"; Pubblico Ministero: "Ed è anche un soggetto

diverso rispetto a quel tale Carmelo che lei indica e che sarebbe stato presente con Fortunato Calabrò nella circostanza in cui avete discusso dell'incendio della Smart della donna?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì"; Pubblico Ministero: "Perché in effetti a proposito di questa foto n. 1 e n. 9 lei è stato risentito poi il 17 giugno dell'anno 2019 e lei in quella circostanza disse: "La foto in relazione alla quale mi sono venute in mente delle circostanze che voglio riferire non è la n. 1 bensì la n. 9. Il soggetto della n. 9 è quello che è venuto da me, è venuto a prendere due chili di erba a casa mia. Era maggio del 2017, sono venuti in tre e poi sono scappati, due li hanno arrestati e poi il 23 maggio hanno arrestato me per evasione. Il soggetto n. 9 è il terzo, quello che non è stato arrestato".

Senonché evidentemente la somiglianza tra BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" nelle due fotografie ha tratto in inganno il collaboratore di giustizia. Che l'uomo sfuggito all'arresto fosse BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" si ricava sia dalle dichiarazioni del collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (che sulla fuga del BONTEMPO Sebastiano inteso uappu si è soffermato) sia dal tenore delle dichiarazioni del teste DANGELO dei ROS dei Carabinieri, sia dal tenore delle conversazioni intercettate.

ROSANO Valerio

ROSANO Valerio, collaboratore di giustizia, dopo avere premesso di avere fatto parte dell'associazione mafiosa dei Santapaola – Ercolano di Catania sino al momento della collaborazione con la giustizia, ossia sino al 2017, nonché di essere stato ininterrottamente detenuto dall'aprile 2014 e di avere deciso di collaborare "per cambiare vita, per dare un futuro a mia figlia e togliermi da questo schifo di vita che facevo prima", ha dichiarato di avere conosciuto Bontempo Alessandro, inteso "Alessandro u Vaccaru", negli anni 2007/2008, tramite la famiglia Morabito, Pippo Morabito ed il nipote, Paolo Morabito, i quali glielo avevano presentato come "persona di fiducia...a disposizione della famiglia (Morabito, nde)". Il teste ha ricordato che Bontempo Alessandro svolgeva l'attività di allevatore e che, negli anni 2012/2014, aveva realizzato un agriturismo presso il proprio casolare, sito in Regalbuto, zona Sisto e che, come attività illecita,

produceva marijuana: *“quando ci venne presentato dai Morabito ci venne presentato come persona di fiducia e che dovevamo favorire per la qualsiasi cosa. Inizialmente lo favorivamo con la cocaina, poi man mano lui iniziò, perché poi si avvicinò, come si può dire, l'annata della raccolta di marijuana e ci iniziò a fornire tutta la marijuana che aveva in possesso lui per poi noi distribuirla sia nelle province e sia nella città di Catania”*. Al riguardo, il teste ha specificato che la marijuana era coltivata dal Bontempo in un appezzamento di terreno sito in zona Sisto, di fronte all'agriturismo, negli anni 2008/2009; che nell'attività era coadiuvato da un tale *“Maurizio”*; di esserne a conoscenza per avere visto personalmente la piantagione, di cui anch'egli era socio; che l'attività illecita era proseguita almeno fino al 2014, in quanto il ROSANO Valerio ha ricordato che, dopo essere uscito dal carcere, aveva contattato il nipote di Bontempo Alessandro, Costanzo Ninitto Luca, affinché lo rifornisse di droga ed il Costanzo gli aveva detto che l'avrebbe presa dallo zio e che la produzione annua del Bontempo era di circa 150/200 chili di marijuana: la piantagione era costituita, infatti, da circa 500/600 piante. Su domanda del PM, il teste ha ricordato che anche il figlio di Bontempo Alessandro, Bontempo Cristian, nonostante all'epoca fosse ancora piccolo, era sempre presente alle discussioni che il padre aveva, ad esempio, con gli Arcodia di Regalbuto; di avere saputo che, nel 2014, Cristian si occupava della gestione dell'attività di produzione di droga e che nell'attività medesima era coinvolto anche Nicolosi Giuseppe, il quale, infatti, *“faceva da tramite a me e il mio compagno Giovanni La Rosa, anch'egli oggi collaboratore, faceva da tramite sia per portare i soldi, sia per prendere delle informazioni e tutto. Sì, sì, a pieno”*.

ROSANO Valerio ha, poi, dichiarato di essere a conoscenza del fatto che, negli anni 2008/2009, il Bontempo riforniva di marijuana e di cocaina anche famiglie mafiose della provincia di Messina; in particolare, ha ricordato che dal Bontempo si recavano soggetti di Tortorici e di Maniace ogni 10/15 giorni; al riguardo, il Rosano ha aggiunto che proprio per tale motivo erano sorti problemi con i fratelli Arcodia di Regalbuto, *Tony* e *Seby* ed ha specificato di non avere mai conosciuto i soggetti di Tortorici che si recavano dal Bontempo per la droga, né di sapere se, nell'anno 2014, costoro ancora si rifornissero da Bontempo Alessandro.

Dichiarazioni che, come si vedrà innanzi, assumeranno rilevanza nella ricostruzione dei canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente utilizzati dall'associazione mafiosa tortoriciana dei "batanesi".

PASSALACQUA Filippo

PASSALACQUA Filippo, collaboratore di giustizia, dopo avere premesso di avere fatto parte del **clan Cappello**, con il ruolo di responsabile di Catenanuova, Regalbuto e Centuripe e di avere iniziato a collaborare con la giustizia in data 28 marzo 2015, ha dichiarato di avere conosciuto **GALATI MASSARO Santo**, inteso "*faccia tagliata*", negli anni 2004/2005, tramite **Riccobene Prospero**, all'epoca responsabile di Catenanuova. In particolare, il teste ha ricordato che **GALATI MASSARO Santo** era dedito a furti di mezzi agricoli, per poi chiedere il "cavallo di ritorno" e di avere avuto contatti con lo stesso, allorché ad una Ditta che eseguiva lavori in Regalbuto erano stati sottratti dei mezzi, quindi, di avere contrattato con **GALATI MASSARO Santo** per la restituzione. Al riguardo, il teste ha ricordato che presso la Ditta lavorava un cugino del Galati Massaro; di essersi informato e di essere venuto a conoscenza del fatto che i mezzi erano stati sottratti da **GALATI MASSARO Santo**, con il quale aveva contrattato nel senso che, a fronte di 11.000,00 euro consegnati dall'imprenditore, sarebbero stati restituiti i mezzi sottratti (*"L'imprenditore ha dato a me dei soldi, ci siamo incontrati, gli ho dato i soldi e lui ha fatto uscire i mezzi...Lui rubava. Uno gli diceva, tipo: "C'è questa impresa qua, ha portato questi mezzi qua, non vuole pagare". E lui si metteva a disposizione e rubavano i mezzi: ruspe, motopale, queste cose qua"*).

PASSALACQUA Filippo ha dichiarato di avere conosciuto anche un cugino di Galati Massaro Santo, tale "Giuseppe" (vedremo più avanti essere **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** classe 1982 inteso "*carretteri*"), negli anni 2004/2005 e di averlo incontrato in più occasioni, in quanto: "*prima erano a disposizione di Riccobene, quando Riccobene doveva fare qualche...Doveva rubare mezzi, queste cose qua, trattori, chiamava sempre a loro*", specificando che quando lui aveva preso il posto di Riccobene, come responsabile del territorio, **GALATI MASSARO Santo** ed il cugino "Giuseppe", si erano messi anche a sua disposizione, per commettere delitti. Il teste ha aggiunto che **GALATI MASSARO**

Santo ed il cugino "Giuseppe" non operavano da soli, ma avevano un "esercito" a disposizione; che il territorio in cui maggiormente agivano era quello di Carcaci e che "Giuseppe" (vedremo più avanti essere COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri") aveva un'auto Mercedes, Classe C, di colore grigio ed una Mitsubishi Pajero, di colore nero.

Il Passalacqua ha ricordato di avere proceduto a riconoscimento fotografico e di avere riconosciuto GALATI MASSARO Santo, inteso "*faccia tagliata*"; il cugino "Giuseppe" e tale Alessandro, inteso "*U Biundu*" (vedremo più avanti essere BONTEMPO Alessandro), il quale "*mi faceva da tramite con il carabiniere Freddi. Freddi era un carabiniere che faceva servizio a Regalbuto. Freddi si era messo a disposizione, se si doveva fare qualche rapina si metteva in banca o in posta, lui ci dava... Insomma si è messo a disposizione nel senso che mi diceva la mattina che lui era di servizio e se ne andava con la macchina fuori così se chiamavano i carabinieri lui era fuori, perdeva tempo*". Mi ha detto che mi dava pure la macchina per lasciare se c'era qualcosa, tipo soldi, queste cose qua, e poi in cambio, diciamo, o cinquecento euro ogni mese oppure voleva anche della cocaina perché lui... Lui faceva uso di cocaina. Un paio di volte gliel'ha portata anche questo Alessandro "*il Biondo*", specificando che Alessandro trafficava in stupefacenti ed era in contatto con i fratelli Arcodia (circostanza riferita anche da ROSANO Valerio).

Su specifica domanda del Pubblico Ministero, il teste ha dichiarato di conoscere **Russo Fano Sebastiano**, autista di Riccobene, con il quale ha avuto rapporti criminali per quanto concerne estorsioni e droga in Catenanuova ed ha aggiunto che il Russo Fano "*camminava con Giuseppe, il cugino di Santo Galati. Santo "faccia tagliata", quelli tutti una cosa erano*".

È stato acquisito al fascicolo per il dibattimento il verbale di riconoscimento fotografico, da cui risulta che: "*alla foto n. 7 il Passalacqua indicava: "Giuseppe, mi sembra il cugino di Santo*". E il cognome effettivamente nemmeno allora era indicato. Il soggetto indicato nella foto n. 7 è riconosciuto come Giuseppe, cugino di Galati Massaro Santo e si identifica nell'imputato Costanzo Zammataro Giuseppe, nato a Biancavilla il 26 marzo 1982. Per quanto riguarda invece il soggetto indicato come Alessandro "il Biondo" lo indicava il collaboratore nella foto n. 13. "*Si, lo conosco, è Alessandro "il Biondo". Il*"

soggetto effigiato alla foto n. 13 si identifica in Bontempo Alessandro, nato ad Adrano il 5 giugno 1970. Il soggetto indicato come Galati Massaro Gianni si identifica nella foto n. 18. Con riferimento a questo soggetto il collaboratore indicava la foto 18: *"Questo qua deve essere il cognato, mi sembra, di Maiolino"*. Il soggetto della foto 18 si individua effettivamente in Galati Massaro Gianni nato a Biancavilla il 3 novembre 1975. Con riferimento, infine, a GALATI MASSARO Santo, foto n. 5 effettivamente il collaboratore indicava: *"Sì, Santo Massaro Galati"*. Ed effettivamente nella foto n. 5 è riprodotto GALATI MASSARO Santo nato a Biancavilla, odierno imputato, il 22 luglio 1981.

SIRACUSA Nunziato (udienze 23.4.2021 e 30.4.2021)

SIRACUSA Nunziato ha riferito di aver deciso di collaborare con la giustizia nel 2014, mentre era detenuto per il reato di associazione mafiosa, *"per dare un taglio a tutto ciò"* ed ha precisato di aver anche commesso, nel corso della sua *"carriera criminale"*, svariati omicidi, tutti confessati nel percorso di collaborazione e per i quali lo stesso è stato condannato in via definitiva, l'ultima volta nel 2020; oltre alla funzione di sicario ha svolto, in seno all'associazione mafiosa di appartenenza, ruoli variegati: *"lo facevo parte quindi facevo le estorsioni, facevo tutto quello che c'era da fare"*; ha dichiarato di aver fatto parte della famiglia mafiosa dei *"barcellonesi"* dal 1988 fino al suo ultimo arresto, nel 2005/06: *"da allora sono uscito nel 2011, sono uscito per poco tempo e poi di nuovo "Mare Nostrum" il definitivo e non sono uscito più"*; dispone dunque di notizie sulle *"famiglie"* mafiose locali ricevute anche in carcere (non essendo egli stato sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P.) e ciò fino all'assunzione della decisione di collaborare risalente, come detto, all'anno 2014.

Quanto alle **famiglie mafiose operanti sul territorio di Tortorici**, SIRACUSA Nunziato ha riferito che *"C'erano i clan dei Bontempo. Ci sono due Bontempo: Bontempo Scavo e Bontempo normale, Bontempo Scavo è una famiglia e Bontempo l'altro è un'altra famiglia. C'è un clan detto dei "Batanesi" e poi i Bontempo"*, rispetto ai quali egli, da appartenente ai *"barcellonesi"*, si è rapportato per lo più con quello dei *"batanesi"*, stante il legame intercorrente tra i due sodalizi, mentre *"non avevamo rapporti con i Bontempo Scavo, non avevamo mai rapporti ... non ci relazionavamo con loro"*.

SIRACUSA Nunziato– su sollecitazione del P.M. volta a far emergere i motivi del legame tra barcellonesi e batanesi (non anche con la famiglia Bontempo Scavo) – ha rievocato la c.d. guerra di mafia di Barcellona P.G., sviluppatasi tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90: *“Inizialmente la guerra di Mafia siccome c'era Chiofalo e Chiofalo aveva a che fare con i Bontempo, con Cesare Bontempo Scavo e quindi c'è stata questa guerra di Mafia che abbiamo avuto tanti morti sul nostro territorio ... Chiofalo che era alleato con i Bontempo Scavo contro i “Barcellonesi” i quali erano, infatti, alleati coi Santapaola e, su Tortorici, coi Batanesi. In definitiva, gli strascichi della c.d. guerra di mafia avevano portato ad una situazione non serena, di distacco e distanza, anche nei rapporti che si sviluppavano all'interno delle carceri, tra i “Bontempo Scavo” ed i “barcellonesi” i quali, invece, erano alleati coi Batanesi.*

Quanto all'organigramma del clan dei Batanesi, SIRACUSA Nunziato ha riferito che *“Ai vertici dei “Batanesi” c'era Vincenzo Galati (del quale non ricorda il soprannome, n.d.e.), Bastiano Bontempo “u Uappu” ... “Belluccio” che è suo cognato di cui adesso non mi ricordo il nome”* (che subito dopo rievoca come *“Bastiani”* e, ancora oltre, su sollecitazione del P.M., identifica in Conti Mica Sebastiano), tutti soggetti coi quali il SIRACUSA ha dichiarato di avere trascorso un periodo di codetenzione (sia pur non nella stessa cella), tanto quindi da conoscerli *“abbastanza bene”*; *“poi c'era Carmelo Barbagianni, io lo chiamo Barbagianni ma è Carmelo Bongiovanni mi sembra o Baggiavanni, non mi ricordo come si chiama di cognome* (di seguito meglio individuato: *“io lo chiamo Barbagianni ma è Carmelo “Muzzuni”) con “Scarabocchiu” mi rapportavo pure, che adesso non mi ricordo il nome* (questi conosciuto all'interno del carcere di Messina e, su sollecitazione del P.M., poi identificato in Marino Gammazza Giuseppe).

Il collaboratore – su sollecitazione del P.M. – ha dichiarato di aver anche conosciuto un soggetto soprannominato *“biondino”*, prontamente identificato in *“Bastiano Bontempo”* (parimenti conosciuto nel carcere di Messina) il quale *“Fa parte dei “Batanesi”, sempre fa parte dei “Batanesi”, come lavoro non so cosa fa, però fa parte dei “Batanesi”*: tutti questi soggetti, *“siccome loro fanno parte di un gruppo, ripeto, sono amici nostri per questo io lo so che fa parte dei “Batanesi”.*

Quanto ai **periodi di codetenzione**, il SIRACUSA Nunziato ha precisato che *"... negli anni '90 ho incontrato e siamo stati nella cella insieme con Vincenzo Galati e Bastianu "u Uappu", loro erano per il tentato omicidio di "Cannizzo" e ci siamo visti negli anni '90 che stavano scontando un tentato omicidio e quindi stiamo parlando che siamo rimasti... E già erano amici nostri ... l'ultima volta che ho visto questi soggetti, come le ripeto, che poi andavo e venivo da Larino di Campobasso, perché ero a Larino di Campobasso, andavo e venivo per il processo "Vivaio", processo "Icaro" ... Non "Icaro", il processo "Mare Nostrum" e quindi 2013 perché il 2014 ho fatto un anno già a Larino di Campobasso. Quindi fino al 2013, vogliamo mettere fino al 2013".*

Circa la richiesta di denaro necessario per la (più volte rievocata) **revisione del processo**, il collaboratore ha fornito tale resoconto: *"Siccome praticamente "u Bellucciu" Conti Mica e Bastiano "Uappu" avevano, dovevano fare, erano imputati per omicidio, per un omicidio a Tortorici e dovevano fare una revisione di processo. Io mi ricordo quel giorno che c'era anche mi ricordo, non mi ricordo se nella discussione c'era pure Mazzagatti Pietro, ora non mi ricordo di preciso, eravamo al primo piano del carcere di Messina, praticamente Bastiano "Uappu" dice: "Se tu, per favore, puoi mandare a dire a Carmelo D'Amico..." che gli serviva del denaro per fare questa revisione di processo. "Se puoi mandare a dire questa cortesia, se ci può dare dei soldi". Dunque "uappu" ha formulato la richiesta del denaro al Siracusa, il quale ha collocato sulla scena, sia pur in termini dubitativi ("però che era lì, sul pianerottolo me lo ricordo, ma se era vicino lì, che ha sentito non ricordo bene"), Pietro Mazzagatti (la cui presenza gli consente di datare l'episodio nel "2007/2008") mentre non ha ricordato se fosse o meno presente anche il "belloccio. Quanto all'omicidio oggetto del processo per il quale i due condannati intendevano proporre l'istanza, "Era un omicidio che era in una campagna" che, su contestazione del Pubblico Ministero dal verbale del 22.7.2016, il SIRACUSA ha confermato essere stato commesso ai danni di Montagno Bozzone. La somma richiesta si aggirava sui 30.000 €, da destinare "agli avvocati per fare la revisione. Perché si doveva fare la revisione a questo processo". Una volta ricevuta la richiesta, SIRACUSA- non ricorda bene con quale mezzo in concreto - "gliel'h[a] mandato a dire a Carmelo D'Amico" ma non ne conosce l'esito. Su sollecitazione del P.M., Siracusa riferisce di avere discusso di tale*

richiesta, "in un secondo tempo", col Mazzagatti il quale si era mostrato accondiscendente, trattandosi di persone (i richiedenti) dal suo punto di vista meritevoli: "... io ho parlato con Bontempo che mi ha manifestato questa sua richiesta, in secondo tempo, le ripeto, non so se c'era Mazzagatti quando mi ha raccontato il fatto Bastianu "u Uappu" ma in un secondo tempo ne ho parlato con Mazzagatti e, ripeto, mi ha detto: "Mandaccillu a diri, confermo chillu chi dissi, pecchi su boni carusi, su carusi chi si meritanu, su boni fijioli".

Tornando ai **periodi di codetenzione**, il collaboratore ha riferito, ancora, di aver trascorso qualche anno a Monza col "biondino", "negli anni 2007, 2008, 2009 non mi ricordo", mentre "con "Belluccio" siamo stati insieme, nella stessa cella gli anni '90, '91, '92, '93. Erano... Lo hanno preso latitante mi ricordo, sempre per fatti suoi, comunque sono stato nella cella insieme con lui"; ha riferito ancora di aver conosciuto in carcere anche **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore**: "Mi sembra che è un ragazzo che mi hanno presentato (non ricorda però esattamente chi: "Adesso chi me lo ha presentato, se me lo ha presentato Bastiano "u Biondino" o Bastiano "u Uappu" non mi ricordo, o "Scarabocchiu", non mi ricordo in questo momento però, dico, avevano un grado di parentela") nel carcere di Messina, operazione "Batana" però non so... Mi hanno presentato dicendo: "Questo è un amico nostro". Però ripeto, dico, era un ragazzo che aveva ventitré/ventiquattro anni, venticinque", laddove con l'espressione "amico nostro" si indica un appartenente ad un'associazione mafiosa, pur non indicata espressamente, ma che il SIRACUSA aveva individuato nel clan dei "batanesi".

Il collaboratore ha descritto anche il ruolo di intermediario, tra i detenuti e l'esterno e tra barcellonesi e "batanesi", di **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso "Lupin" allorquando lo stesso era libero: "C'è stato un periodo che Galati Vincenzo, che mi ricordo io Galati Vincenzo è arrivato nel carcere e poi subito dopo ha fatto dei continuati, è stato scarcerato e quindi, voglio dire, era l'unico a rapportarsi che era fuori, era un pomeriggio mi ricordo, che lo hanno scarcerato immediatamente. Era l'unico a rapportarsi con noi "Barcellonesi" perchè era fuori", circostanza che il Siracusa conosce sulla scorta di ciò: "... siccome Galati Vincenzo quando lo hanno scarcerato che ci siamo salutati, che lui praticamente, come le ripeto, ha fatto un continuato, ha fatto, che le dico, non mi ricordo che cosa ha fatto comunque lo hanno scarcerato. In questo istante che lo hanno

scarcerato ci siamo salutati e gli ho detto: "Se tu eventualmente eh, rapportati con Carmelo fuori". Che c'era Carmelo D'Amico fuori", ottenendo peraltro da "lupin" una assicurazione che i "barcellonesi" potevano contare, all'interno del carcere, sui "batanesi" detenuti: "Se tu hai bisogno qua ci su i carusi" che ha lasciato là dentro, mi sembra, che c'era "u Scarabocchii", che era Gammazza" (codetenuto col dichiarante a Messina col quale lo stesso si sarebbe potuto rapportare dopo la liberazione di "lupin"), frase precisata a seguito di conferma di una contestazione a supporto della memoria da parte del P.M.: "Nunziu ppi dire, guadda ca jo staju niscendu, si hai bisognu, ppi ddiri, qualche 'mbasciata fuori non ti preoccupare, io sono a disposizione".

Con riferimento a **Miracolo Luca**, il collaboratore ha riferito che "Era un altro ragazzo sempre operazione "Batana" però che io non mi sono mai rapportato, ripeto, l'ho conosciuto perché me lo hanno presentato (su successiva contestazione del P.M. da pag. 76 del verbale del 22.7.2016, il dichiarante conferma essergli stato invero presentato da Barbagiovanni Carmelo detto Muzzuni e di aver riconosciuto il Miracolo nell'all. foto n. 21) come "Amicu so".

Quanto alla gerarchia interna all'associazione dei "batanesi", il testimone ha riferito che "... il ruolo che avevano lo sapevano loro, io quando erano in carcere se mancava uno, un esempio, se mancava Bastianu "u Uappu" prendeva il posto, per dire, "Muzzuni". Se mancava "Muzzuni" e mancava eh... prendeva il posto un'altra persona a livello di referente per i "Batanesi", che poi nel gruppo quali avevano le sue mansioni o quello che facevano questo non lo so".

Tornando al tema delle **cc.dd. ambasciate** veicolate all'esterno del carcere, su contestazione del P.M. da pag. 38 del verbale del 22.7.2016, il collaboratore ha confermato che di solito era "uappu" a inviare, non sa dire in che modo, messaggi all'esterno e, se era presente anche "lupin", questi non parlava mentre solo successivamente i due si relazionavano tra loro: "U Uappu", Bastianu Bontempo mandava ambasciate fora cchi i turturicianu e Vincenzu ppi diri, era li che ascoltava però parlava Bontempo, quindi non c'era bisogno che parrava iddhu ... u Uappu, evidentemente parlava lui e poi magari si rapportavano loro due. Sì, lo confermo ma come mandavano le ambasciate fuori non lo so".

Il collaboratore ha confermato di avere effettuato positivamente le individuazioni fotografiche di BARBAGIOVANNI Carmelo detto "Muzzuni", di

BONTEMPO Sebastiano detto "uappu", di BONTEMPO Sebastiano inteso "Biondino", di Bontempo Scavo Vincenzo cl. '59, di CONTI MICA Sebastiano detto *Belloccio*, di Costanzo Zammataro Antonino cl. '74, di Costanzo Zammataro Giuseppe cl. '76, di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore cl. '82, di GALATI GIORDANO Vincenzo cl. '69 detto "Lupin" (*"lo chiamavano "Lupin" perché lui scappava sempre ai carabinieri. Per questo lo chiamavano "Lupin"*), di MARINO GAMMAZZA Giuseppe detto "Scarabocchio", *"di un soggetto del quale non sapeva il nome, ma sapeva il soprannome: "Marocchino", di nome Sebastiano"*, di Bontempo Scavo Salvatore cl. '67 detto *L'Avvocato* (*"fratello di Cesare Bontempo. Il fratello di "Precoco", di Bastianu, di Cesare"*), di un soggetto di nome Filadelfio, originario di S. Fratello, di Giglia Salvatore, di Marino Gammazza Roberto, di Bontempo Scavo Rosario cl. '70 (*"Saro, sì. Il figlio di Bastiano Bontempo Scavo"*), di CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe cl. '58 (il quale gestisce il ristorante "La Quercia" di Piraino, laddove *"i Batanesi ... facevano loro riunioni dentro quando andavano... quando si dovevano incontrare si incontravano in questo ristorante ... non è che andavano a fare la comunione oppure, voglio dire, facevano una mangiata e si parlava di estorsioni e di lavori"*), circostanza appresa dal dichiarante in carcere direttamente da affiliati quali "Muzzuni" e/o "Scarabocchio"), di Carcione Sergio Antonino e di BONTEMPO Gino, del quale *"so che fa parte dei "Batanesi" perché è un amico suo, un amico dei "Batanesi" e che aveva parimenti conosciuto all'interno del carcere di Messina in occasione degli arresti nell'ambito di operazioni che avevano interessato il clan: "mi sembra che è stata operazione "Montagna" pure arrestato Gino Bontempo e, se non ricordo male, operazione "Batana", non vorrei ricordare male e chi me lo ha presentato... mi pare che è uno che fa parte che è un parente di qualcuno di loro, suo zio, ora di chi, di Bastiano, di Bastiano "u Biondino" non me lo ricordo, però fa parte per dire, di parentela sempre"*; richiesto di meglio precisare la questione dell'appartenenza o meno di BONTEMPO Gino al clan dei "batanesi", il collaboratore così specifica: *"Io a Gino Bontempo l'ho conosciuto... Rapporti io con lui non ne ho avuto mai, c'è stato sono "Buongiorno e buonasera", qualcuno me lo ha presentato e non ricordo chi ripeto. Ma mi ricordo i tempi di "Mare Nostrum". Tempo di "Mare Nostrum" quindi da lì, andando avanti, per dire, sempre... l'ho incontrato sempre in carcere, come sempre clan "Batanesi"*; su

contestazione del P.M. da pag. 11 del medesimo verbale, dal quale emergerebbe che era stato il "biondino" a presentare al SIRACUSA Nunziaro BONTEMPO Gino quale affiliato, il collaboratore risponde di non poter escludere la circostanza ma che, al momento, non ricorda con precisione; ha, inoltre, dichiarato di non aver mai condiviso la cella con BONTEMPO Gino e di non averlo mai incontrato fuori.

Il collaboratore ha dichiarato di conoscere anche Foraci Antonino detto U Calabrisi, Calogero Rocchetta e Massimo Rocchetta, affiliati al clan Bontempo Scavo, tale Peppe Sinagra detto Finestra *"Perché ha un dente che gli manca, una finestra davanti"*, vicino a Giglia Salvatore, parimenti affiliato ai Bontempo Scavo.

Il dichiarante ha riferito di conoscere anche **Calcò Labbruzzo Salvatore**, suo coimputato in vari processi: *"E' un tortoriciano che però abita a Falcone, che da tanti anni abita a Falcone"* ma che è affiliato ai "barcellonesi" e faceva da tramite per le ambasciate tra "barcellonesi" e "batanesi" ai quali *"praticamente se ci dovevamo mandare qualcosa noi di urgenza a dire, lui si avvicinava a Tortorici"*; su contestazione del P.M. il collaboratore ha confermato le seguenti dichiarazioni, rese in precedente verbale: *"Nello specifico manteneva i contatti sia con i "Batanesi" che con i Bontempo Scavo, manteneva altresì i contatti anche con i Mignacca che avevano competenza su Montalbano Elicona. A titolo di esempio è capitato più volte che imprese del barcellonese svolgessero lavori in territori di competenza dei "Batanesi" o dei Bontempo Scavo, in questo caso noi, tramite Calcò Labbruzzo comunicavamo che l'impresa era già messa a posto, il provento dell'estorsione era pagato a noi "Barcellonesi" che successivamente lo giravamo al gruppo o alla famiglia competente"* ed ancora, dettaglia il dichiarante: *"magari sistemavamo noi la cosa nel barcellonese, che la ditta era nel barcellonese e la metà dei soldi andava metà a noi e metà ai "Batanesi" oppure ai ragazzi, anche se c'erano dei dissapori con i Bontempo Scavo però era giusto che prendevano i soldi anche loro ... Funzionava così: se la ditta era barcellonese e andava a lavorare nella zona di Tortorici noi, di qua, mandavamo a dire che la ditta era a posto, quindi loro non c'era bisogno che ci mettevano bottiglie e avvisi e questo e quell'altro. In questo caso loro ci davano i soldi, la ditta barcellonese ci dava i soldi a noi e noi quei proventi gliene davamo metà ai "Batanesi"*. Su sollecitazione del P.M., il collaboratore ha riferito che tale criterio di ripartizione dei proventi estorsivi era stato stabilito in occasione di un'apposita riunione,

tenutasi presso un vivaio (che in seguito, su contestazione, riconduce alla proprietà di "Nuccio Guglielmo detto "u Lordu") e partecipata, per parte barcellonese, dal dichiarante, da Carmelo Giambò e da Mimmo Tramontana: "... c'è stata una riunione che loro sono venuti in un vivaio, adesso non mi ricordo di preciso in quale vivaio. In un vivaio è venuto a Bastianu "u Biondino" con un altro, con una macchina, una Lybra, non mi ricordo, che ci siamo messi di fare in questa maniera", che – su contestazione del P.M. dal verbale del 15.11.2018 – il collaboratore colloca all'incirca nel 1993.

Quanto all'estensione territoriale delle aree di competenza, il collaboratore ha riferito riferire che il suo gruppo (dei "barcellonesi") arriva fino a Patti, o meglio, specifica che Patti è "neutrale", nel senso che "a chi vuole prende", mentre per i paesi successivi (verso Palermo), i tortoriciani arrivano fino a Finale ma non conosce esattamente la ripartizione tra Batanesi e Bontempo Scavo: "i "Batanesi" con i Bontempo Scavo se la discutono tra loro io, ripeto, sono cose che io non so ... non lo so come se lo sono divisi".

Nel corso del controesame il dichiarante ha dettagliatamente ricostruito i **periodi di detenzione del collaboratore** a partire dal 1990: "sono stato arrestato il 1991, sono entrato, sono uscito, praticamente ero agli arresti domiciliari, poi sono entrato, poi sono uscito sempre con lo stesso reato, e il fine pena l'ho avuto, mi sembra, il giorno di San Sebastiano il 20 di gennaio del '93. E questa è una prima detenzione ... Poi per quanto riguarda la seconda periodo... adesso non mi ricordo se era periodo "Mare Nostrum I" '94 o '95, adesso non mi ricordo bene, e sono stato sei mesi... O quattro mesi o sei mesi a Gazzi, poi sono uscito agli arresti domiciliari e poi mi hanno scarcerato ... Poi per quanto riguarda '96/97 mi sembra o '97/98 non mi ricordo bene, sono stato poco tempo per estorsione la prima volta, è stato, mi ricorso, dieci giorno o quindici giorni e sono uscito agli arresti domiciliari e sono rimasto a casa. A casa mi è arrivato un altro mandato di cattura sempre per estorsione e mi hanno portato di nuovo a Messina e sono stato sempre dieci o venti giorni, il Tribunale del Riesame mi ha dato di nuovo gli arresti domiciliari. Poi sono stato libero fino, mi sembra, 2004/2005".

Con riferimento alla nota vicenda della **revisione del processo**, il collaboratore ha confermato di non essere in grado di collocarla esattamente nel tempo ("quello che ricordo io è che siccome Bastianu "u "Uappu" Bontempo

praticamente lui andava e veniva perché stava scontando una pena, mi sembra, di trent'anni o stava scontando il tentato omicidio di Cannizzo, adesso non me lo ricordo. Lui scendeva e saliva, praticamente era in un altro carcere e quindi stava per poco tempo a Messina, un mese, due mesi, venti... Venti giorni no, ma un mese circa stava"), anche se, nel corso dell'esame condotto dal Pubblico Ministero, il collaboratore ha collocato la vicenda al momento della seconda detenzione del boss Mazzagatti, l'unica condivisa col Siracusa: "Mazzagatti praticamente è stato detenuto una volta perché... e io non c'ero mi ricordo, adesso... Una volta che lui praticamente per una cosa di calcio e lo hanno arrestato, diciamo per lesioni in un campo sportivo ... La seconda volta che lui è stato per estorsione quella volta ero in carcere, sì"; SIRACUSA ha anche rammentato la comune frequentazione di un corso carcerario durante la quale "uappu" ebbe modo di formulargli la richiesta di denaro (la stessa poi veicolata al D'AMICO Carmelo e da questi ignorata); infine, ha riferito di non aver avuto contezza dell'esito della richiesta di denaro né di sapere se i "uappu" e "bellocchio" fossero realmente innocenti, sebbene "uappu" si professasse innocente ("Siamo innocenti e siamo in galera, siamo innocenti e ci stanno facendo il processo per questo procedimento").

TESTIMONI e COLLABORATORI (MAVICA Antonino e nuovamente PASSALACQUA Filippo)

Anche i testimoni – ed operanti – hanno fornito un contributo assai decisivo sul fronte della ricostruzione della struttura ed operatività dell'associazione mafiosa tortoriciana (nella sua articolazione del gruppo dei "batanesi").

PARASILITI MOLICA ANTONELLO (udienze del 11.5.2021, del 17.5.2021, del 18.5.2021)

In servizio presso la Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Messina, il teste, quanto all'origine dell'attività di indagine, ha dichiarato che dall'attività di analisi di alcune zone territoriali considerate interessanti dal punto di vista criminale, l'attenzione si era focalizzata nella zona dei Nebrodi e, in particolare, di Tortorici, per comprendere quale fosse stata l'evoluzione successiva al depotenziamento della famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto che, per lungo tempo, aveva avuto la funzione di "ago della bilancia sugli equilibri mafiosi" e se ed in

che misura i *clan* dei Nebrodi avessero tratto vantaggio da detto depotenziamento, in particolare il clan dei "Batanesi", i cui esponenti erano quasi tutti liberi.

Nel dettaglio, viene dato inizio all'attività di monitoraggio di Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin" e di Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", all'epoca liberi, i quali avevano già riportato condanne per associazione di stampo mafioso e di Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio", all'epoca dell'inizio dell'attività di indagine ancora detenuto.

Il teste ha ricordato che nel corso dell'attività investigativa, era emersa, altresì, la figura di Costanzo Zammataro Giuseppe, classe 1982, inteso "Carretta" o "Carretteri", più volte notato in compagnia di "Lupin", "Biondino" e "Bellocchio".

Il teste ha ulteriormente riferito che, nel maggio del 2016, periodo coincidente con l'inizio dell'attività di indagine che ha dato origine all'operazione "NEBRODI", era stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare resa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo nell'ambito dell'Operazione "Black Cat – Gatto Nero" nei confronti di Bonomo Francesco, all'epoca ritenuto e successivamente condannato, quale capo mandamento di San Mauro Castel Verde, Maranto Antonio Giovanni, quale capo della famiglia di Polizzi Generosa e Scola Antonio Maria, altro esponente della famiglia di Polizzi Generosa; proprio in siffatta ordinanza il giudice dava atto che il Bonomo Francesco aveva affidato al Maranto Antonio ed allo Scola Antonio Maria il compito di recarsi presso il clan dei "Batanesi", in particolare da Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin", per accordarsi circa la "messa a posto" delle estorsioni in danno di due imprese della provincia di Messina che, nell'anno 2013, svolgevano lavori nella provincia di Palermo: la "Siar srl", con sede in Gioiosa Marea e che, all'epoca, effettuava lavori in Castellana Sicula e l'impresa di Mammana Michelangelo, con sede in Castel di Lucio, che svolgeva lavori in Campo Felice di Roccella. Dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nell'ambito dell'Operazione "Black Cat" (stralciate e confluite anche nel presente giudizio; si cfr. la produzione del 30.4.2021) nel periodo compreso tra l'8 febbraio ed il 28 marzo 2013, risulta che ad organizzare l'incontro tra i palermitani e Galati Giordano Vincenzo avrebbe provveduto Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "Carretteri", il quale nei dialoghi captati definisce "Lupin" come "zio". Al riguardo, il teste Parasiliti Molica Antonello ha dichiarato che Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "Carretteri" è

nipote acquisito di Galati Giordano Vincenzo, in quanto la moglie del Costanzo Zammataro, Coci Jessica, è la nipote di Galati Giordano Vincenzo e di Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino".

Anche il teste RUSSO Benedetto ha fornito all'udienza del 18.5.2021 un contributo di assoluto rilievo al fine di comprendere le dinamiche delle relazioni intercorse tra i gruppi malavitosi del palermitano e l'associazione mafiosa dei "batanesi" nella specifica vicenda della "messa a posto" dell'estorsione alla SIAR s.r.l. (di Sciammetta Gianluca); infatti, il teste ha riferito di aver escusso a sommarie informazioni Sciammetta Gianluca (poi esaminato in dibattimento all'udienza del 4.5.2021), all'epoca dei fatti amministratore della società "Siar srl", per comprendere se durante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione svolti a Castellana Sicula, la Ditta avesse subito danneggiamenti, richieste estorsive o imposizioni circa l'assunzione di operai; nonché di aver accertato che per il cantiere di Castellana Sicula, la "Siar srl" aveva assunto La Pira Valerio, nato a Castellana Sicula, il 14 novembre 1961, dal 2 al 17 ottobre 2012, Zafonti Mario, nato a Castellana Sicula, il 17 marzo 1972, dal 24 ottobre 2012 al 28 febbraio 2013, Di Ganci Tito, nato a Castellana Sicula, il 22 settembre 1963, dal 2 ottobre al 5 dicembre 2012 e David Giuseppe, nato a Castellana Sicula, il 13 agosto 1957, dal 4 marzo al 30 aprile 2012; nonché di aver verificato che detti soggetti non erano mai stati dipendenti della "Siar srl" e che La Pira Valerio, assunto dal 2 al 17 ottobre 2012, si era relazionato proprio Maranto Antonio Giovanni, inteso "Tony" in data 14 marzo 2017 presso il bar del corso, sito in Corso Mazzini. A ciò va soggiunto, solo per completezza, che i testi SCIAMMETTA Gianluca e CHIRDO Angelo in dibattimento, come anche in sede di sommarie informazioni (i verbali sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti), hanno fornito solo poche e generiche informazioni sul cantiere di Castellana Sicula e negato di aver (successivamente) commentato le dichiarazioni rese alle Autorità di Polizia in fase di indagini, circostanza quest'ultima clamorosamente smentita dalle risultanze della conversazione in ambientale captata e registrata su RIT 344/18 nell'unico progressivo trascritto (perizia CURRELI Marcello).

Quanto all'ambito di operatività del clan dei "Batanesi", dall'attività di indagine è emersa – secondo quanto riferito dal teste PARASILITI MOLICA Antonello - l'esistenza di un sodalizio criminale, al cui vertice si pone Bontempo

Sebastiano, inteso "Uappu" (circostanza confermata da tutti i collaboratori di giustizia su menzionati e dalla sentenza del Tribunale di Messina resa in esito a giudizio abbreviato e dalla successiva sentenza della Corte d'Appello di Messina), coadiuvato, in posizione subordinata, da Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin" e da Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" (anche questa circostanza confermata dai collaboratori di giustizia).

L'organizzazione dei "Batanesi" ha mantenuto rapporti con vari sodalizi criminali, quali, ad esempio, come su riferito, con quello di San Mauro Castel Verde, ma anche con il clan dei Santapaola e dei Cappello (circostanza confermata anche dai collaboratori di giustizia), ed ha delle ramificazioni che operano anche nel territorio di Centuripe, originariamente derivate da esigenze legate alla transumanza e che avevano condotto, negli anni, molti tortoriciani a trasferirsi stabilmente nella zona di Enna; risulta, altresì, una espansione del *clan* dei "Batanesi" anche nel territorio di Montalbano Elicona (con l'indicazione come si vedrà innanzi di un tendenziale punto di riferimento in CALCO' LABRUZZO Glnò), storicamente controllato dai Barcellonesi.

Quanto ai settori di interesse criminale, il *clan* dei "Batanesi", oltre ad occuparsi del "tradizionale" settore delle estorsioni, è particolarmente interessato alla captazione fraudolenta di contributi comunitari. Dall'attività di indagine è emersa anche l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al cui vertice si pone, ancora una volta, Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu".

Quanto ai moduli operativi, poi, emerge un'associazione organizzata in modo gerarchico e caratterizzata dal ricorso a modelli comportamentali "ermetici". Al riguardo, va rilevato che la maggior parte delle intercettazioni telefoniche si caratterizzano per l'assenza di contenuti specifici e per il fatto di avere ad oggetto esclusivamente generici appuntamenti finalizzati (apparentemente) a prendere un caffè e/o a spostare animali. Si registrano, infatti, attività di "bonifica" che gli imputati pongono in essere sia sulle auto, sia nel ristorante "La Quercia", ad ulteriore dimostrazione dell'attenzione degli stessi al contenuto delle conversazioni (sul punto cfr. la deposizione del teste Russo Benedetto).

All'inizio dell'attività di indagine, quale momento importante della vita del *clan*, si colloca la scarcerazione di BONTEMPO Sebastiano, inteso

“Uappu”, avvenuta in data 5 maggio 2016 e di **CONTI MICA Sebastiano**, inteso **“Belloccio”** (cognato di **“Uappu”**, il quale, infatti, ha sposato la sorella del **“Belloccio”**), avvenuta invece sei mesi dopo in data 13 novembre 2016, entrambi a lungo detenuti, in quanto condannati per il duplice omicidio Foti Belligambi - Montagna Bozzone e per il tentato omicidio Arcodia Pignarello, avvenuto a Tortorici il 2 maggio 1991.

La scarcerazione del **BONTEMPO Sebastiano** inteso **“uappu”** provoca una evidente fibrillazione all'interno del *clan* e le condotte degli associati, immediatamente antecedente successive alla detta scarcerazione, sono – a giudizio di questo Tribunale - sintomatiche del profondo rispetto che costoro nutrono nei confronti del **“uappu”** al quale evidentemente – come si vedrà innanzi – è riconosciuto il ruolo di vertice indiscusso del gruppo criminale (peraltro già accertato presso il Tribunale di Messina in esito al giudizio definisoti con il rito abbreviato).

In particolare, a seguito della scarcerazione di **BONTEMPO Sebastiano**, inteso **“uappu”**: **In data 6 maggio 2016**, **GALATI GIORDANO Vincenzo**, inteso **“Lupin”**, chiama l'utenza fissa della madre, chiedendole se avesse visto la zia **“Nina”** e di recarsi a casa della zia, manifestando l'interesse a sapere se **“s'arricampau chiddhu carusu”**, ossia se **BONTEMPO Sebastiano**, inteso **“Uappu”**, fosse tornato a casa. Al riguardo, il teste **Parasiliti Molica Antonello** ha accertato e dichiarato non solo che la madre di **Galati Giordano Vincenzo**, **Bontempo Scavo Emilia**, è la sorella di **Bontempo Scavo Antonina**, madre del **“Uappu”** (**“lupin”** e **“belloccio”** sono cugini primi, **“belloccio”** e **“uappu”** sono cognati) ma, altresì, che il **GALATI GIORDANO Vincenzo** non poteva verificare personalmente se **“Uappu”** fosse arrivato a casa, in quanto sottoposto alla libertà vigilata con divieto di uscire dall'abitazione dalle ore 21:00 sino alle ore 7:00 (cfr. RIT 391/16, progr. 6236, perizia a firma del dott. **ADDAMO Santo**); sempre **In data 6 maggio 2016**, lo stesso **Galati Giordano Vincenzo** dice alla moglie di mettere il **Moet & Chandon** (noto e costoso champagne) nel congelatore (cfr. RIT 391/16, progr. 6233, perizia a firma di **ADDAMO Santo**); **In data 9 maggio 2016**, dalle conversazioni intercettate e dal servizio di osservazione predisposto dai militari risulta un pranzo tenutosi in Tortorici, presso il ristorante **“Baracca Rinazzo”**. Nel dettaglio, dalle conversazioni emerge che **Galati Giordano Giuseppe**, padre di **Galati Giordano**

Vincenzo (inteso "lupin"), contatta il nipote, Galati Giordano Antonino e gli rappresenta che "Ruspa" avrebbe procurato un agnello per il pranzo (cfr. RIT 314/16, progr. 16230, perizia a firma di CURRELI Marcello). Dal servizio di osservazione predisposto in data 9 maggio 2016 (al riguardo il teste MICALI Salvatore, operante, ha dichiarato di aver eseguito personalmente il servizio il 9 maggio 2016 e di aver redatto un'annotazione di servizio acquisita al fascicolo per il dibattimento, cfr. l'allegato n. 57), relativa ad un servizio di osservazione volto a verificare la presenza di Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin", al pranzo organizzato presso il ristorante "Rinazzo"; è risultato che al pranzo prendono parte: Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", Galati Giordano Vincenzo ("lupin"), Destro Mignino Sebastiano, inteso "Ruspa", Bontempo Scavo Sebastiano, nato a Tortorici, il 14 luglio 1971, Iuculano Rosario, nato a Tortorici, il 15 novembre 1960, Iuculano Sebastiano, nato a Paternò, il 29 giugno 1984, Manera Renato, nato a Castell'Umberto, il 23 gennaio 1976 (per i collaboratori di giustizia uomo di fiducia di "lupin") e Bontempo Scavo Carmelo, nato a Tortorici, il 22 febbraio 1977 (cfr. relazione di OCP del 9.5.2016: allegato n. 57, prodotto il 28.5.2021 ed acquisito al fascicolo del dibattimento).

Si è già riferito in ordine alla posizione apicale occupata dal BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" all'interno della consorteria, come già accertata nei due gradi di giudizio del processo parallelo definito in esito a rito abbreviato ed invero ampiamente rappresentata dai collaboratori di giustizia su indicati; fermo l'accertamento giudiziale della sua appartenenza al clan dei "batanesi" della famiglia mafiosa "tortoriciana" (fermo al 6.11.1995), siffatta posizione apicale è comprovata anche dal tenore di varie conversazioni intercettate; in particolare: in data 18 maggio 2016, alle ore 23:00, è captata in modalità ambientale nell'auto in uso a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretta" o "Carretteri", la conversazione che l'imputato intrattiene con un soggetto identificato dai militari in Cono Genova Walter, nato a Catania, il 21 dicembre 1982; al riguardo, il teste PARASILITI MOLICA Antonello ha specificato che l'identificazione del Cono era avvenuta con assoluta certezza, in considerazione del fatto che, prima dell'incontro (quindi, della captazione dell'intercettazione in modalità ambientale), alle ore 22:52, vi era stata una conversazione telefonica tra "Carretteri" e Cono Genova Walter nel corso della quale i due erano accordati per incontrarsi. Durante la

conversazione captata in modalità ambientale in auto, oltre a discorrere di terreni e disponibilità di titoli (la conversazione è intercettata in data 18.5.2016, ossia in un periodo in cui normalmente vengono presentate le domande per l'ottenimento dei contributi comunitari), "carretteri" introduce l'argomento della scarcerazione di "Uappu": Costanzo Zammataro Giuseppe: "Non lo sapevi che è uscito "Uappu"; Cono Genova Walter: "Non lo sapevo, vent'anni che era in galera"; Costanzo Zammataro Giuseppe: "...Questo qua è il numero uno...e suo fratello è "Badoglio". Il teste PARASILITI MOLICA Antonello, in sede di escussione dibattimentale, ha dichiarato che Bontempo Giuseppe, fratello di Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", era comunemente chiamato "Badoglio" (o "botoia", indicato dai collaboratori di giustizia come colui del quale "uappu" si avvaleva per veicolare all'esterno della struttura carceraria direttive ed indicazioni ai sodali a piede libero). Nel corso del dialogo, poi, Cono Genova Walter manifesta di essere a conoscenza di dinamiche interne ai "Batanesi", allorché afferma che "Vincenzo con coso... "Tubbiuni" si sono divisi" (il riferimento è – come evincibile anche dalle ricostruzioni dei collaboratori di giustizia sulle relazioni interpersonali tra i sodali - a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" detto però anche "Tubbiuni", termine quest'ultimo che riecheggia la locuzione dialettale utile ad indicare il campanaccio che i pastori agganciano al collare dei bovini). Al riguardo, il teste ed operante ha specificato che "Tubbiuni" è un altro soprannome con cui viene appellato Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", quindi, Cono Genova Walter, manifesta di sapere dell'esistenza di un contrasto che vi era stato tra GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin" e BONTEMPO Sebastiano, inteso "Biondino" o "Tubbiuni"; la circostanza che il riferimento sia proprio agli imputati trova conferma nelle parole di Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "Carretteri": "Perché non sono cognati, non sono i miei zii?" (è sufficiente ricordare che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe è nipote acquisito sia del "Biondino" che di "Lupin"), specificando che il motivo del dissidio è "Scarabocchio", ossia Marino Gammazza Giuseppe. Ulteriore conferma del fatto che nella conversazione si parli del "Biondino" e di "Lupin" è nel riferimento che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", fa alla mancanza "di due fratelli", espressione con cui fa riferimento, come dichiarato dal teste PARASILITI MOLICA Antonello, alla morte violenta di

Galati Giordano Bruno, fratello di GALATI GIORDANO Vincenzo e di Bontempo Aldo, fratello di BONTEMPO Sebastiano, inteso "Biondino", entrambi vittime della faida mafiosa degli anni 1990. Nel corso della medesima conversazione, infine, Cono Genova Walter racconta a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", che tale "Antonio" ha subito un furto di vitelli e che nella vicenda sono coinvolti "cristiani seri": *"gli hanno rubato i vitelli ad Antonio, gli hanno preso tre vitelli...ci sono i "Taccuni" inta lu menzu"*. Al riguardo, il teste ha dichiarato che i "Taccuni" devono essere identificati con il clan Sant'Angelo Taccuni di Adrano (cfr. RIT 351/16, progr. 36, perizia a firma di CURRELI); **in data 20 maggio 2016**, BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", riceve una telefonata da tale "Cesare" mediante l'utenza intestata a Costanzo Zammataro Cesare, nato a Biancavilla, il 24 maggio 1991, il quale, facendo riferimento ad un dissidio (con un tale Simone; *"Ma nenti, 'ddu tubu, a Simoni ci dissi chi l'hav'a livari"*, testualmente dalla perizia trascrittiva) relativo all'utilizzo di una fornitura di acqua dal canale Manganello (in Centuripe), rappresenta al BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", di voler togliere il tubo (*"u tubu 'u pigghiu e ci 'u levu"*) e costui gli risponde *"No, tu, tu... lassalu stari, cammora lassa stari i cosi pi' commu sunnu, poi uora si ni parra"*; *"Tu 'un levi nenti"*; *"Ascuta, tu... tu l'ha'... tu ha' fari... ah, i cosi l'ha' lassari stari, i cosi l'ha' fari... ti dissi ti vegni a pigghi 'na cosa, m'u veni a dici e doppu ni parramu. Ha' stari fermu"*; *"...lassa stari... Uora, uora parru cu ma' frati e videmmu chiddu chi dici; tu cammora lassa stari i cosi pi' commu stannu; "Ma poi me'... me' frati chi ti dici pi'... pi' ti dici pi' fa' chiddu chi vo' mi l'hav'a diri a mia."*; *Pirchi chisti ccà sunnu su... su... lassati stari i cosi pi' commu su'...puntu"* (cfr. RIT 819/16, progr. 138321; si cfr. perizia di ADDAMO Santo). Al riguardo, il teste Parasiliti Molica Antonello ha specificato di avere svolto accertamenti dai quali era risultato che BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu", non aveva alcun ruolo nell'ambito dell'associazione che formalmente gestiva il canale Manganello in Carcaci (il legale rappresentante era Costanzo Zammataro Carmelo, nato a Tortorici, il 19 maggio 1967, padre di Costanzo Zammataro Cesare); senonché emerge che "uappu" con l'ausilio del fratello gestiva il canale come fosse cosa propria; immediatamente dopo, infatti, BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu", contatta il fratello, BONTEMPO Giuseppe, nato a Tortorici, il 30 marzo 1964, inteso "Badoglio" (o "botoia") e gli

chiede spiegazioni circa la vicenda della fornitura di acqua che gli era stata rappresentata da "Cesare" (cfr. RIT 819/16, progr. 138322; si cfr. perizia di ADDAMO Santo); BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", contatta il fratello, in quanto costui, all'epoca dei fatti, viveva in Centuripe, come accertato e dichiarato dal teste PARASILITI MOLICA Antonello, quindi, poteva avere maggiore contezza della situazione e nel corso di una successiva conversazione intercorsa tra BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu" ed il fratello, Bontempo Giuseppe, inteso "Badoglio" (o "botoia"), il primo rammenta al secondo di essere il punto di riferimento di tutti per le questioni inerenti al canale (cfr. RIT 819/16, progr. 138418; si cfr perizia di ADDAMO Santo).

Anche il teste RUSSO Benedetto si è soffermato su tale ultimo aspetto ed ha evidenziato come la penetrazione dei tortoriciani nel territorio di Centuripe, invero determinata dalle intraprese rotte della transumanza, fosse divenuta stabile e si fosse consolidata anche sul fronte del controllo del territorio e delle sue (poche) risorse. Quanto alla gestione delle acque irrigue del canale Manganello della Frazione di Carcaci, anche il teste RUSSO Benedetto ha riferito che era sorto un diverbio tra Costanzo Zammataro Cesare, il figlio di Costanzo Zammataro Carmelo (all'epoca dei fatti Presidente dell'associazione agricola "Canale Manganello" di Carcaci, che gestiva formalmente il canale di irrigazione) e Galati Massaro Simone, nato a Biancavilla, il 5 maggio 1988 per la realizzazione di un tubo da cui il Galati Massaro Simone attingeva acqua; il teste ha anche ricordato che, dagli accertamenti eseguiti era risultato che sia Costanzo Zammataro Cesare che Bontempo Giuseppe, il quale era residente a Carcaci dall'anno 2001, percepivano redditi dall'associazione agricola "Canale Manganello", in quanto dipendenti dell'associazione medesima e che Bontempo Giuseppe fosse l'unico dipendente assunto, in quanto tutti gli altri erano stagionali; al riguardo, i testi Parasiliti Molica Antonello e Russo Benedetto hanno specificato di avere svolto accertamenti dai quali era risultato che BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", non aveva alcun ruolo (formale) nell'ambito dell'associazione che gestiva il canale Manganello in Carcaci.

Che siffatta penetrazione in Centuripe fosse ormai stabile e che fosse, peraltro, in una certa misura orientata e gestitata da BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" si ricava anche dal tenore di alcune conversazioni captate e registrate nel

dicembre del 2017 nel corso delle quali si manifesta un interesse del "uappu" per l'acquisto di taluni terreni; **In data 21 dicembre 2017, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", racconta a Costanzo Simone, nato a Tortorici il 10 maggio 1981, che BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", non si fosse interessato adeguatamente ad una vicenda; esalta la circostanza per cui il "uappu" avesse scontato trent'anni di galera e commenta la circostanza per cui "Pippo", ossia Bontempo Giuseppe, inteso "Badoglio" o "botoia";, il fratello di "uappu", era meno incisivo del fratello Sebastiano. Nella conversazione COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", racconta di essere stato contattato da "uappu" (nel dialogo "Bastiano"), il quale gli aveva detto di andare a prendere dei terreni: "...dice vai là e vai a prenderti il terreno" (cfr. RIT 259/17, progr. 4746, del 21.12.2017, alle ore 8:00, perizia GENOVESE Roberto).** Dalle conversazioni captate si ricava che v'era un terreno al quale erano interessati sia COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri" sia Bontempo Giuseppe, inteso "Badoglio", come risulta da numerosi dialoghi che intercorrono tra "uappu", "Badoglio" o "botoia"; ed il figlio di "Badoglio", Bontempo Stefano, nipote di Bontempo Sebastiano, inteso "uappu". In particolare, "uappu" si duole con il fratello e con il nipote, Stefano, del fatto che non avessero spostato il confine fino alla strada, in tal modo lasciando una porzione di terreno nella disponibilità di altri soggetti e il fratello ed il nipote gli rappresentano che, a fronte di dissidi insorti proprio per il confine, avevano raggiunto un accordo per non spostare il confine oltre un certo limite (cfr. RIT 819/16, progr. 257530, del 19.12.2017; RIT. 819/16, progr. 257622, del 19.12.2017, alle ore 20:04; RIT 819/16, progr. 261779; pagine 300 e ss. della perizia di ADDAMO Santo); in altri termini, v'era per un terreno un chiaro interesse di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", che aveva ricevuto dal "uappu" l'incarico di acquistare il terreno al fine di lasciarne una parte in favore del terreno confinante, nella disponibilità del fratello Bontempo Giuseppe, inteso "Badoglio" o "botoia"; (cfr. RIT 259/17, progr. 4746, perizia GENOVESE Roberto; **contiene anche un commento sullo spessore del uappu "pasta antica"; "Picchi secunnu tia a so frate un ci interessa, se ci interessa a so frate chiddo un pensa niente, né sorveglianza né coppola i minchia.. secunnu tia chiddo ave una vota ..(inc).. si fece 30 anni i galera ..(inc).. si fece a galera, ma chiddo un ci interessa una minchia ..(inc).. pasta antica è, Pippo su iocano, ma se**

ci vunchiano i cugliuna a so frate un cu ioca nuddu ..(inc).. si sta scantanno di chiddi ..(inc).. chiddo no suo sta, chiddo Pippo.. Bastiano.. ma Pippo ..(inc).. Bastiano ave i limiti, ca' ..(inc).. io.. ca' i cugghiuni un ti rompo.. u n'è uno e se dice una parola è, come dicisti antura tu, è a parola, u n'a parrare i traffici.. io u nu saccio se u ..(inc).. Pippo niente.."); in data 4 gennaio 2018, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri" parla con il cugino, Costanzo Zammataro Giuseppe, nato a Biancavilla il 19 dicembre 1985 ("rummuluni") e gli rappresenta che "uappu" gli ha fornito l'indicazione di andare a prendere dei terreni (cfr. RIT 259/17, progr. 5086, del 4.1.2018, alle ore 12:00).

V'è, poi, conferma dei dissidi intercorsi tra GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin" e BONTEMPO Sebastiano, inteso "Biondino", ai quali si è già fatto riferimento (anche nella sintesi delle dichiarazioni dei collaboratori) nelle conversazioni captate, registrate e trascritte nel corso del dibattimento; dalle conversazioni intercettate emerge che tra i due cognati vi fossero dei dissidi; in particolare in data 10 luglio 2016, a bordo dell'autovettura Audi A4 di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretta" o "Carretteri", viene captata la conversazione che lo stesso intrattiene con il cugino, Costanzo Zammataro Santo, dalla quale emerge che le divergenze tra "Lupin" ed il "Biondino", lungi dal riguardare dinamiche associative, erano dipese dall'atteggiamento troppo disinvolto che GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" aveva con le donne degli altri e che, nonostante il motivo fosse banale, la vicenda era giunta all'attenzione di BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" (cfr. RIT 351/16, progr. 1291; perizia CURRELI) e, addirittura, il "Biondino" aveva commissionato a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", di farsi portavoce di un avvertimento indirizzato a "Lupin". Ed invero, nel corso della medesima conversazione, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe racconta al cugino, Costanzo Zammataro Santo, che il "Biondino" gli avrebbe detto di avvisare "Lupin" di fare attenzione, quindi, di assumere un atteggiamento diverso (cfr. RIT 351/16, progr. 1298, del 10.7.2016; perizia CURRELI). Infine, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe racconta al cugino che dei rapporti tra "Lupin" e "Biondino" si sarebbe interessato anche altro oggetto, di cui, tuttavia, non viene fatto il nome, il quale gli avrebbe raccomandato di comporre il dissidio, dicendogli che la famiglia è famiglia: "Ddi carusu.. e si vutò verso i me' ziu, pigghia e me'".

ziu u chiamau, dici, "Ve'..", a vista i nuatri. Dici, "Ti raccumannu – dici – pi' to cugnatu". "No – dissi – (...) a posto". Dice, "Ti raccumannu, iò – dice – ci tegnu. Sappi – dice – così, così e così sappumu ddà sutta – dice – su' i cristiani ranni – dice – ti raccumannu – dice - ca a **famigghia è famigghia**". "No! – dice – Non esiste", ci dissi chiddu. Me' ziu." (cfr. RIT 351/16, progr. 1299, del 10.7.2016; perizia CURRELI).

L'eccezione di nullità della deposizione del teste sollevata dalle Difese all'udienza del 11.5.2021 nella parte in cui PARASILITI MOLICA Antonello ha fatto riferimento a conversazioni captate e riportate su brogliacci deve ritenersi manifestamente priva di fondamento; il teste ha, invero, partecipato alle operazioni di ascolto delle conversazioni ed il contenuto delle conversazioni è stato integralmente trascritto nel corso del dibattimento senza che sia stata mossa osservazione alcuna sul contenuto di esse, peraltro pienamente rispondente nella sostanza a quanto riferito dal teste medesimo.

RUSSO Benedetto

Il teste RUSSO Benedetto, oltre ad aver riferito in ordine agli accertamenti eseguiti sulle dichiarazioni del collaboratore D'AMICO Carmelo (e sui quali ci si è già soffermati), ha riferito in ordine all'attività di indagine svolta

- **sulle basi operative e logistiche** dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la barberia di CONTI TAGUALI Ivan, il ristorante la "QUERCIA", il "ciosco") e sugli accorgimenti adottati per neutralizzare l'attività degli investigatori;
- sul fermento correlato alla **scarcerazione (nel novembre del 2016) di CONTI MICA Sebastiano** inteso "**bellocchio**", uno dei componenti del direttorio dell'associazione mafiosa dei "batanesi";
- su alcuni **aspetti caratterizzanti l'operatività e la struttura delle organizzazioni criminali ed in particolare di quella "batanese"** e tra questi: la bonifica di luoghi e mezzi di locomozione, il sostentamento dei familiari degli associati detenuti e di questi ultimi in carcere, le relazioni con gli altri gruppi criminali, il controllo del territorio (anche diverso da Tortorici);
- nonché su alcuni **episodi estorsivi** che, però, verranno approfonditi nel corso della trattazione dei reati fine.

Sulle basi operative e logistiche e sugli accorgimenti adottati per neutralizzare l'attività degli investigatori.

Orbene, il teste ha dichiarato che dalle intercettazioni telefoniche e dall'attività di osservazione è emerso che la barberia gestita da **CONTI TAGUALI Ivan**, sita in Tortorici, Piazza Faranda, era il luogo in cui gli imputati si incontravano frequentemente, anche in assenza di previ appuntamenti e/o contatti telefonici e che, per effetto anche di tali incontri, il **CONTI TAGUALI Ivan** si relazionava con **GALATI GIORDANO Vincenzo**, inteso "*lupin*", appellato dal **CONTI TAGUALI Ivan** come "*Patrozzi*" (ossia, "Padrino") e lui stesso appellato dal **GALATI GIORDANO Vincenzo** come "*figlioccio*" (come risulta dalle intercettazioni telefoniche), con **BONTEMPO Sebastiano** classe '72, inteso "*biondino*", con **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** classe '82, inteso "*Carretteri*", con **Costanzo Zammataro Salvatore** classe '82 e con **BONTEMPO Sebastiano**, inteso "*Uappi*".

In particolare, in data 01 giugno 2016, alle ore 8:56, **CONTI TAGUALI Ivan** contatta "*lupin*" chiedendogli dove sia (cfr. RIT 391/16, progr. 9801) ed appreso che "*lupin*" era ancora a casa si offre di passare a prenderlo, ma poi i due si accordano nel senso che "*lupin*" sarebbe passato alla barberia ed avrebbero preso un caffè. Alle successive ore 11:55, il **CONTI TAGUALI Ivan** contatta nuovamente il "*lupin*", invitandolo di nuovo a prendere un caffè (cfr. RIT 391/16, progr. 9817); in data 7 giugno 2016, alle ore 8:50, **CONTI TAGUALI Ivan** contatta "*lupin*", dicendogli che tale "signor Enzo" vuole offrirgli un caffè (cfr. RIT 391/16, progr. 10606); analoghe conversazioni tra i due erano registrate in data 28 maggio 2016, alle ore 10:15 (cfr. RIT 391/16, progr. 9240) ed in data 4 giugno 2016, alle ore 8:36, allorché "*lupin*" contatta **CONTI TAGUALI Ivan** e gli rappresenta che lo sta aspettando davanti alla barberia. In tale occasione, poi, come risulta dal servizio di osservazione, il contatto telefonico era stato necessario in quanto **CONTI TAGUALI Ivan** aveva ritardato nell'apertura del negozio; in data 8 giugno 2016, alle ore 10:27, **CONTI TAGUALI Ivan** contatta nuovamente "*lupin*", chiedendogli di passare alla barberia, senza null'altro aggiungere (cfr. RIT 391/16, progr. 10754); in data 9 giugno 2016, alle ore 9:48, **CONTI TAGUALI Ivan** contatta "*lupin*", per invitarlo a prendere un caffè (cfr. RIT 391/16, progr. 10881).

Ed ancora, in data 19 agosto 2016, alle ore 9:42, **CONTI TAGUALI Ivan** contatta **BONTEMPO Sebastiano**, inteso "*biondino*", chiedendogli dove fosse andato e, a fronte della risposta del **Bontempo** di essersi dovuto allontanare, lo

esorta a fare ritorno, rappresentandogli la necessità di attivare un'offerta Wind (cfr. RIT 195/16, progr. 34761: "*Cosa ti devo dire, cosa ti devo domandare, mi serviva un numero Wind per attivarti, quanto ti attivavo un'offerta*"). La conversazione assume rilievo in considerazione del fatto che, durante il periodo in cui sono state intercettate le conversazioni telefoniche, ossia dal febbraio 2016 al 2018, il "*biondino*" e Costanzo Zammataro Loretta (moglie del "*biondino*") hanno sempre utilizzato utenze con gestore Tim. Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti era risultato che, proprio in data 19 agosto 2016, un'utenza intestata a Calà Campana Lucia, moglie di CONTI TAGUALI Ivan, era stata attivata con il gestore Wind e che, nonostante la formale intestazione a Calà Campana Lucia, l'utenza fosse, di fatto, in uso al CONTI TAGUALI Ivan ed era stata attivata presso il negozio "*Foto Flash*" di Trusso Forgia Rosario Antonino, sito in Capo d'Orlando, Via 27 settembre, n. 26/A, contattato in precedenza da BONTEMPO Sebastiano, inteso "*biondino*", con il proprio numero di casa: 0941902503; in data 19 agosto 2016, poi, dal servizio di osservazione effettuato mediante il sistema di videosorveglianza installato fuori dalla barberia di CONTI TAGUALI Ivan (cfr. allegato n. 64) era risultato che, nella mattinata, presso la barberia si era recato, dapprima, BONTEMPO Sebastiano, inteso "*uappu*", giunto a bordo di un'auto riconducibile a Conti Mica Antonino, inteso "*Massimo Rana*", fratello di Conti Mica Sebastiano, inteso "*belloccio*"; alle ore 10:00, era giunto presso la barberia anche Costanzo Zammataro Sebastiano ed alle ore 10:16, BONTEMPO Sebastiano, inteso "*biondino*", era giunto a bordo del fuoristrada "*Toyota*", targato FO766486, di proprietà ed in uso proprio allo stesso "*biondino*". Dal servizio di osservazione risulta, ancora, alle ore 10:37, l'arrivo presso la barberia di BONTEMPO Sebastiano, inteso "*Uappu*", il quale, dopo essere stato nel negozio pochi minuti, esce e si dirige verso Piazza Faranda. Immediatamente dopo, alle ore 10:40, anche Conti Mica Antonino, inteso "*Massimo Rana*", si reca nella barberia, dove già aveva fatto ingresso poco prima Costanzo Zammataro Salvatore che esce per dirigersi verso Piazza Faranda. Nel frattempo, si registra che BONTEMPO Sebastiano, inteso "*Uappu*", si posiziona sulla parte laterale del negozio; alle ore 10:45, Conti Mica Antonino e Bontempo Sebastiano "*uappu*" si trovano all'esterno del negozio e conversano tra loro; alle ore 10:46, entra nuovamente nella barberia Costanzo Zammataro Salvatore; alle ore 10:47, BONTEMPO Sebastiano, inteso

"Uappu", dopo aver sostato sulla parte laterale sinistra del negozio, lungo la Via Zappulla, si allontana a bordo del veicolo "Fiat Fiorino", targato AR925NY, intestato a Conti Mica Antonino, inteso "Massimo Rana". Dal sistema di videosorveglianza risulta che, immediatamente dopo che "Uappu" si allontana, dalla stessa posizione laterale rispetto alla barberia, spunta BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", il quale entra nel negozio da cui esce, poco dopo, Costanzo Zammataro Sebastiano; in data 18 ottobre 2016, alle ore 9:56, ancora mediante il sistema di videosorveglianza installato fuori dalla barberia di CONTI TAGUALI Ivan, risulta un altro incontro tra BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" e GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin".

Ed ancora, in data 29 novembre 2016, alle ore 9:35, all'interno della barberia, viene intercettata una conversazione nel corso della quale CONTI TAGUALI Ivan rappresenta a BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" di avere notato la presenza delle Forze dell'Ordine "li sopra", senza, tuttavia, specificare la località in cui erano state avvistate (cfr. RIT 1062/16, progr. 9079); in data 2 dicembre 2016 (passando ai contatti tra CONTI TAGUALI Ivan e GALATI GIORDANO "lupin"), alle ore 8:56, nel corso di altra conversazione, il CONTI TAGUALI Ivan avvisa GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" della presenza di due persone nelle immediate vicinanze della barberia ed il GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" senza chiedere alcuna spiegazione gli rappresenta che "sta arrivando" (cfr. Rit 1191/16, progr. 25394); in data 22 dicembre 2016 (quanto ai contatti tra CONTI TAGUALI Ivan e BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu"), alle ore 9:45, BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" propone a CONTI TAGUALI Ivan di spacciare sostanza stupefacente del tipo cocaina (cfr. RIT 1062/16, progr. 12234). La circostanza per cui si tratti di sostanza stupefacente emerge, non solo dal linguaggio criptico impiegato per indicare "il materiale", descritto come "di lusso", ma, altresì, dal tono della voce che si abbassa in alcuni punti della conversazione, sino a renderla incomprensibile; a ciò si aggiunga che non risulta che CONTI TAGUALI Ivan svolgesse attività ulteriori rispetto a quella di barbiere e BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" di fatto si occupa, senza cariche formali, di un chiosco sito in Tortorici, Contrada Bozzarita Filippello (altrimenti denominata Badessa), gestito dall'associazione "Ritrovo dei Nebrodi", il cui presidente era Bontempo Scavo, nato il 14 luglio del 1971, inteso "Spacchiusu"

(circostanza rilevante per il capo 13 dell'imputazione e di cui si dirà innanzi). Nella medesima giornata, poi, i due parlano anche della necessità di effettuare un'opera di "bonifica" all'interno della barberia, per verificare la presenza di eventuali microspie; nel dettaglio, CONTI TAGUALI Ivan, preoccupato, rappresenta al BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" di avere smontato tutte le prese e "Uappu" lo esorta a comportarsi come lui ovvero a mantenere sempre alta l'attenzione ed a pensare che le microspie ovvero i microfoni ci siano e lo invita a stare attento alla possibilità che, all'esterno del negozio, fossero posizionati dei microfoni direzionali e a largo raggio, motivando questo suo timore per la costante presenza nella barberia di vari accoliti (cfr. RIT 1062/16, progr. 12240 del 22.12.2016, alle ore 9:55).

In data 27 marzo 2017, (data coincidente con il compleanno di Calà Campana Lucia, moglie di CONTI TAGUALI Ivan) alle ore 22:39, CONTI TAGUALI Ivan contatta COSTANZO ZAMMATARO Valentina, la moglie di "lupin" e le chiede se il marito fosse a letto e, a fronte della risposta affermativa della sua interlocutrice, le chiede di farlo scendere perché deve consegnargli una busta.

La barberia è dunque luogo di incontro degli affiliati ed è riferibile a persona, appunto il CONTI TAGUALI Ivan, al quale – come riferito dal teste RUSSO Benedetto, in data 28 febbraio 2019, i Carabinieri della Stazione di Tortorici, in esecuzione di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto "in un muro in pietra, nel ripostiglio sottostrada adibito a legnaia" una pistola marca Beretta modello 70, calibro 7,65 con matricola abrasa e 49 cartucce calibro 22 "long rifle"; trattasi di ripostiglio ubicato nella palazzina abitata da Calà Campana Giovanni, nato a Bronte il 2 giugno 1983, da Calà Campana Lucia, Calà Campana Antonino, nato a Tortorici il 18 ottobre 1957 e Ciancio Todaro Antonina, nata a Bronte, l'8 ottobre 1962, ossia i suoceri, i cognati e la moglie di CONTI TAGUALI Ivan (il teste Russo Benedetto ha dichiarato che, in sede di interrogatorio il Conti Taguali aveva fornito una spiegazione circa la detenzione dell'arma, ricordando che gli era stata fornita da un soggetto soprannominato "Brusco", quindi, di avere eseguito accertamenti volti a riscontrare la dichiarazione resa mediante i Carabinieri di Maniace, i quali hanno confermato l'esistenza di un soggetto, Costanzo Francesco, nato il 12 aprile 1982, soprannominato "Brusco", figlio di Costanzo Giuseppe Agostino, deceduto, e cognato di Sanfilippo Pulici Sebastiano, nato a Bronte, il 13

marzo 1971, nei confronti del quale era stato reso decreto che dispone il giudizio nel procedimento n. 16933/16 R.G.N.R., della Procura della Repubblica DDA di Catania, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso promossa e diretta da Montagna Bozzone Francesco; dichiarazione successivamente ritrattata e sulla quale si tornerà innanzi).

Il titolare della barberia CONTI TAGUALI Ivan, secondo quanto riferito dal teste RUSSO Benedetto, ha dunque tessuto relazioni con molti imputati; dall'analisi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, infatti, è emerso che costui si relazionava risulta che lo stesso ha avuto numerosi contatti con "lupin" invero contattato sull'utenza intestata a COSTANZO ZAMMATARO Valentina, spesso utilizzata da "lupin" - in uno a quella intestata al padre - per concordare appuntamenti; numerosi (circa 37) i contatti telefonici con l'utenza intestata ed in uso a BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino"; vi sono contatti telefonici con l'utenza intestata ed in uso a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "carretteri" (intercettata con il RIT 349/16); vari gli eventi telefonici con l'utenza intestata ed in uso a BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" (intercettata con il RIT 819/16); numerosi anche gli eventi telefonici con l'utenza intestata ed in uso a Costanzo Zammataro Salvatore (intercettata con il RIT 330/17 sub b); dalla breve disamina numerica degli eventi telefonici si evince chiaramente che i contatti tra CONTI TAGUALI Ivan e gli altri imputati sono stati frequenti, così come numerosi sono stati gli incontri presso la barberia (come emerso dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato fuori del negozio del CONTI TAGUALI Ivan), senza che gli appuntamenti fossero stati previamente concordati.

A ciò va soggiunto che CONTI TAGUALI Ivan è stato anche il procacciatore SIM nel senso che si è interessato, in più occasioni anche della gestione di utenze telefoniche non sue; nel dettaglio, oltre l'episodio del 19 agosto 2016, che aveva visto coinvolto BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino" (cui si è già fatto riferimento), v'è un altro momento in cui CONTI TAGUALI Ivan si è attivato per procacciare una SIM a Bontempo Luisa, la moglie di CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio". In detta circostanza, infatti, il CONTI TAGUALI Ivan ha contattato direttamente Tony Calabrese, titolare di un negozio di elettronica e telefonia e facendo riferimento alla Partita Iva ed al nome di Bontempo Luisa (peraltro ristretta agli arresti domiciliari). Parimenti, in altra occasione, CONTI

TAGUALI Ivan si è relazionato con GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" al fine di fornire a quest'ultimo tabulati utili per la ricostruzione del traffico telefonico di alcune utenze.

La barberia del CONTI TAGUALI Ivana ha ospitato, dopo la scarcerazione, anche CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio". In particolare, in data 26 novembre 2016, alle ore 10:42 (come emerge dalle immagini del sistema di videosorveglianza, allegato n. 72 - produzione del 28.5.2021 - e da una annotazione dei Carabinieri di Tortorici, i quali ne hanno notato la presenza), l'auto Fiat Punto, targata BB519SJ, giunge davanti alla barberia, dove vi sono CONTI TAGUALI Ivan e GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin"; dall'auto scende CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" e sull'auto sale BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu".

L'attività di "bonifica", sempre funzionale a rendere gli ambienti frequentati dagli accolti impermeabili alle indagini delle Autorità di Polizia, ha impegnato anche il CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" ed interessato l'automobile utilizzata dallo stesso e dal COCI Domenico in una circostanza che, invero, verrà in maniera più approfondita scandagliata al momento della trattazione di taluni reati fine in materia di stupefacenti; in data 9 marzo 2017, CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio", alle ore 13:29, si accorda con Corridore Manuele in funzione di un incontro (cfr. RIT 1414/16, progr. 32903); il sistema di videosorveglianza, installato in direzione dell'abitazione del "bellocchio", ha consentito di tracciare l'incontro tra CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio", COCI Domenico e Corridore Manuele: alle ore 15:25, infatti, i primi due a bordo dell'auto (monitorata con il RIT 43/17 e con sistema GPS) si recano da Corridore Manuele e, dopo avere fatto alcuni giri in Messina, alle ore 18:30, mentre attraversano Via Mannata Antonio, Corridore Manuele fa notare a COCI Domenico ed a CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" la presenza di un soggetto che qualifica come quello della macchina ("E' cca chiddu da"), quindi, dopo avere percorso il rione Mangialupi (in Messina), parcheggiano l'auto in un piazzale in Via delle Gare, sita all'interno del rione Mangialupi e Corridore Manuele, rispondendo alla domanda di COCI Domenico se "quello della macchina" avesse già trovato in passato "cose" posizionate nei veicoli, lo rassicura, identificandolo come colui che, già in altra occasione, aveva rinvenuto "cose" nella

macchina di tale Nino (cfr. RIT 43/17, progr. 488, alle ore 18:00 del 9.3.2017; N.B.: il teste ha specificato che il progressivo risulta delle ore 18:00, in quanto l'ambientale posizionata sull'auto generava un progressivo per ogni ora, quindi, si tratta di conversazione intercorsa tra le 18:00 e le 19:00). A quel punto, l'uomo fornisce indicazioni tecniche per eseguire l'attività di "bonifica", raccomandandosi di non staccare nulla; chiede se sull'auto sia o meno installato un sistema di allarme e GPS, quindi, procede, affermando: "Facciamogli fare la scansione e vediamo se ci sono delle interferenze". Al riguardo, il teste Russo Benedetto ha ricordato che gli operatori di sala, deputati all'ascolto delle intercettazioni, hanno immediatamente provveduto a mettere le apparecchiature in modalità anti bonifica; in data 17 marzo 2017, data successiva ad una precedente sortita a Centuripe, Conti Mica Giovanni ritira la vettura dall'officina e la riconduce a Messina, per consegnarla a CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" (l'auto si ferma, infatti, in Via Salvatore Bombara, ove abitano "bellocchio" e la moglie), quindi, v'è traccia di un'altra attività di "bonifica": alle ore 14:55, COCI Domenico sale a bordo dell'auto e mentre restituisce a Conti Mica Giovanni effetti personali che costui aveva in macchina, si rende conto che nel veicolo è posizionato un congegno, indicato dal COCI Domenico come "un rilevatore" (Coci Domenico: "Minchia un rilevatore è"); il giorno dopo, in data 18 marzo 2017, alle ore 8:30, CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" tenta, invano, di contattare Corridore Manuele; tuttavia, alle successive ore 8:42, il Corridore Manuele giunge presso l'abitazione del "bellocchio" (come si evince dalle immagini del sistema di videosorveglianza), quindi, giunto nei pressi dell'auto, nota la presenza del congegno e con voce molto bassa fornisce conferma del sospetto; dal che CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio", Corridore Manuele e COCI Domenico partono a bordo dell'auto ed il Corridore, alle ore 9:22, mentre sono in viaggio e dopo avere attivato lo stereo, chiede al "bellocchio" se vede un semaforo; subito dopo, utilizzando un linguaggio molto stringato, gli chiede: "Hai capito"; Conti Mica Sebastiano: "E' diventato rosso". Immediatamente dopo avere fatto ritorno presso l'abitazione di Conti Mica Sebastiano, in Via Salvatore Bombara, dove viene lasciato COCI Domenico, giunge il fratello di Corridore Manuele, Corridore Antonino, nato a Messina, il 27 ottobre 1977, a bordo dell'auto Citroen C3, targata ET123EN, intestata alla moglie di Corridore Antonino, Barbusca Giovanna, nata a Messina, il 20 giugno 1983; al

riguardo, va rilevato che il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che i soggetti, ivi compreso Corridore Antonino, erano stati identificati con assoluta certezza dai militari, in quanto erano stati ripresi anche in primo piano tramite il sistema di videosorveglianza installato presso l'abitazione del "bellocchio". Dalle immagini è possibile ancora comprendere che CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" sale a bordo della *Citroen*, si allontana in auto insieme a Corridore Antonino, seguendo la Golf guidata da Corridore Emanuele, fino a giungere nel rione Mangialupi, vicino al luogo in cui, già in data 9 marzo 2017, era stata eseguita la prima "bonifica" dell'auto, quindi, si sposta nel parcheggio del Conservatorio, dove viene posta in essere altra attività di "bonifica" mediante l'utilizzo di un'apparecchiatura digitale, come risulta dal fatto che dalle intercettazioni è possibile udire dei rumori digitali emessi da un congegno elettronico. Il teste RUSSO Benedetto, in sede di escussione dibattimentale, ha specificato che i militari non erano riusciti ad identificare il soggetto che, materialmente, aveva eseguito la bonifica del veicolo, il quale, tuttavia, conclude nel senso che "qualcosa fa interferenza", quindi, qualche tempo dopo, COCI Domenico, recatosi in Tortorici presso l'autofficina di Manitta Francesco, sita in Via Zappulla, toglie personalmente il congegno, determinando, in tal modo, l'interruzione dell'attività di intercettazione (cfr. RIT 245/17, progr. 673 del 21.6.2017, alle ore 10:00).

Tra i luoghi utilizzati dagli odierni imputati e dagli aderenti all'associazione dei "batanesi" v'è anche il ristorante "La Quercia"; dall'attività di intercettazione e di osservazione è emerso che presso il ristorante "La Quercia", sito in Brolo e di proprietà di Giuffrè Angela (cognata di Condipodero Marchetta Giuseppe), in più occasioni, sono state organizzate cene a cui hanno partecipato diversi imputati; la medesima attività ha consentito di tracciare le relazioni tra Condipodero Marchetta Giuseppe (giudicato separatamente), inteso "Pippo Martino" e BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", fratello di BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino"; al riguardo, nel corso della conversazione intercettata in data 13 novembre 2016 ed intercorsa tra BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" (che era stato scarcerato dopo 25 anni di reclusione e proprio "Salvuccio" era andato a prenderlo a Sulmona, quindi, la conversazione avviene nel viaggio di ritorno a casa), "Salvuccio", rispondendo alle domande del "bellocchio" circa diversi soggetti e parenti, gli rappresenta che

“l'unico che ci guarda è Pippo”, quello de “La Quercia” (cfr. RIT 1333/16, progr. 8, del 13.11.2016, alle ore 10:00) e lamenta “che là sono tutti un pugno di sbirri, ci sono lì a Gliaca, solo Pippo è quello che ci guarda”.

Quanto alle attività svolte presso il ristorante “La Quercia” dal servizio di osservazione effettuato in data 4 marzo 2016 si è ricavato che entrambi i fratelli Bontempo hanno partecipato alla cena (cfr. l'annotazione di servizio, allegato n. 78; al riguardo il teste MICALI Salvatore, operante, all'udienza del 7.7.2021 ha dichiarato di aver personalmente redatto l'annotazione di servizio del 4.3.2016, acquisita al fascicolo per il dibattimento relativa a BONTEMPO Sebastiano, inteso “*biondino*” ed alla cena tenutasi presso il ristorante “La Quercia”), che nel piazzale antistante “La Quercia” vi era l'auto BMW serie 3 330 D, targata CB539, intestata a CAPUTO Andrea, nato a Sant'Agata di Militello, il 19 luglio del 1968 (il teste RUSSO Benedetto, in sede di escussione dibattimentale, ha ricordato che dagli accertamenti eseguiti in ordine all'auto era risultato che sulla stessa CAPUTO Andrea era stato fermato per 5 volte sino al 7 dicembre 2020) e che alla cena avevano partecipato numerose persone, tra cui: Lombardo Pontillo Salvatore, Calà Lesina Salvatore Lucio, Lombardo Pontillo Giacomo, Parasiliti Caprino Sebastiano, Bontempo Giovanni, BONTEMPO Sebastiano, inteso “*biondino*”, giunto alle ore 20:55 a bordo della propria autovettura BMW serie 320, targata DT577KK e vi partecipano, altresì, Magro Francesco, Costanzo Zammataro Salvatore, Destro Pastizzaro Nunzio e Repoli Domenico, il quale arriva presso il ristorante alle ore 21:41 a bordo dell'auto Range Rover Evoque, targata EZ693PE; in data 18 marzo 2016, sempre presso il ristorante “La Quercia”, come si evince dagli esiti del servizio di osservazione, è stata organizzata un'altra cena alla quale hanno partecipato diverse persone (elencate nell'annotazione del 18.3.2016, allegato n. 79; il teste MICALI Salvatore all'udienza del 7.7.2021 ha dichiarato di aver redatto personalmente l'annotazione di servizio del 18.3.2016, acquisita al fascicolo per il dibattimento), tra cui Magro Francesco, Calà Lesina Salvatore Lucio, Tilenni Dianni Carmelo, il quale giunge presso il ristorante insieme a BONTEMPO Sebastiano, inteso “*biondino*”, Conti Taguali Roberto, Destro Pastizzaro Nunzio e Repoli Domenico, giunto alle ore 20:53 sempre a bordo del Range Rover Evoque; ivi, nel corso della conversazione intercorsa tra Destro Pastizzaro Nunzio e Repoli Domenico, intercettata in modalità ambientale presso

l'area esterna del ristorante "La Quercia", alle ore 21:00 (cfr. RIT 362/16, progr. 3, perizia VENTRA Vincenzo), Repoli Domenico, dopo avere rappresentato di essere d'accordo con "loro", fa riferimento a tale "Massimo", specificando, su domanda di Destro Pastizzaro Nunzio, trattarsi di "Massimo Rana", ossia Conti Mica Antonino, fratello di CONTI MICA Mica Sebastiano, inteso "belloccio", rappresentando che "Massimo Rana" aveva avuto sempre una sola parola e per lui era importante e sufficiente la parola data; in data 18 marzo 2016, durante una conversazione intercorsa tra Destro Pastizzaro Nunzio e Condipodero Marchetta Giuseppe, cuoco del ristorante "La Quercia", il secondo si lamenta con il primo del fatto che un soggetto, di cui non viene fatto il nome, si era recato da lui affinché intercedesse per il recupero di una somma di denaro, pari ad euro 7.500,00, nonostante non fosse andato neanche a salutarlo quando era stato scarcerato (cfr. RIT 362/16, progr. 5, perizia VENTRA Vincenzo); in data 22 maggio 2016, presso il ristorante "La Quercia" festeggia la prima comunione il figlio di Costanzo Zammataro Salvatore (odierno collaboratore di giustizia), al cui evento partecipano: BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", COSTANZO ZAMMATARO Loretta (odierna imputata), GALATI GIORDANO Vincenzo, Costanzo Zammataro Antonino, COSTANZO ZAMMATARO Romina (odierna imputata), BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", BONTEMPO Gino (odierno imputato), Repoli Domenico, Galati Pricchia Daniele, Costanzo Zammataro Valentina (odierna imputata), GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin" (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 81); in data 18 giugno 2016, vi è un'altra cena presso il ristorante "La Quercia", organizzata per l'addio al celibato di Lombardo Pontillo Giacomo ed anche in tale circostanza partecipano all'evento, tra gli altri, Repoli Domenico, Marino Gammazza Antonino, BONTEMPO Sebastiano, BONTEMPO Gino, Lopillo Salvatore Pietro Paolo e Magro Francesco (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 80); in data 1 luglio 2016, vi è un'ulteriore cena, alla quale partecipano BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", Pruiti Giovanni, inteso "Gianni" (fratello di PRUITI Giuseppe), cognato di BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", e di BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", in quanto marito (il PRUITI) della sorella di questi ultimi due, Bontempo Clelia; Calà

Campana Giuseppe, nipote di Pruiti Giovanni, Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", e di "Salvuccio" (Calà Campana Giuseppe è figlio di Bontempo Angela, sorella di Sebastiano il "*biondfino*", di "Salvuccio" e di Clelia, sposata Angela con il Calà Campana Sebastiano); Bontempo Giuseppe, figlio del "*biondino*"; CAPUTO Andrea; Condipodero Marchetta Giuseppe; Costanzo Zammataro Salvatore e Cassarà Scurria Sebastian (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 82). In particolare, dalla conversazione intercettata (prima della cena del 1.7.2016) in data 24 giugno 2016, alle ore 12:44, risulta che BONTEMPO Salvatore, inteso "*Salvuccio*", contatta Calà Campana Giuseppe (il teste RUSSO Benedetto ha specificato che dagli accertamenti effettuati era risultato che Calà Campana Giuseppe era persona di fiducia di Pruiti Giovanni), chiedendo se una terza persona, indicata come "lui", il mercoledì successivo sarebbe andato a fare visita al fratello. Al riguardo, il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che dall'attività di indagine era emerso che "lui" era Pruiti Giovanni, in quanto proprio il mercoledì, costui si reca a Spoleto per fare visita al fratello, Pruiti Giuseppe, inteso "Pippo", detenuto in quanto condannato in via definitiva all'ergastolo per un omicidio ed associazione mafiosa quale capo del clan operante in Cesarò, legato a Turi Catania. Nella successiva conversazione del 26 giugno 2016, alle ore 21:35, BONTEMPO Salvatore, inteso "*Salvuccio*", chiede a Calà Campana Giuseppe di convincere una terza persona (Pruitì Giovanni) a prendere parte (ciò che avverrà effettivamente) alla cena che si terrà in data 01 luglio 2016 (cfr. RIT 787/16, progr. 5770, perizia ADDAMO Santo). Nel corso della cena, poi, dalle ore 21:12 alle ore 21:33, si registrerà una mancanza di energia elettrica presso il ristorante, dove, alle ore 22:06, giungerà anche CAPUTO Andrea (si vedrà di professione elettricista) per porvi rimedio; in data 2 luglio 2016, alle ore 1:14 e sino alle ore 1:23 (quindi, ancora durante la cena iniziata l'1 luglio 2016, e protrattasi oltre la mezzanotte), BONTEMPO Sebastiano, inteso "*biondino*", e Pruiti Giovanni si alzano dal tavolo e si appartano per discutere, ma, come specificato dal teste RUSSO Benedetto, la conversazione intercettata è del tutto incomprensibile a causa non solo delle voci che si sovrappongono, ma anche del tono di voce molto basso impiegato dai due; nelle date del 3 e 5 luglio 2016, CAPUTO Andrea, alla presenza di Condipodero Marchetta Giuseppe (il 3 luglio 2016) e di Giuffré Angela (il 5 luglio 2016),

proseguirà l'intervento intrapreso in data 1 luglio 2016; costui pone in essere varie attività all'interno del ristorante ed individua cinque apparati per l'intercettazione ambientale, installati dalla Sezione Anticrimine di Messina lungo tutta l'area esterna del ristorante "La Quercia" (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 84; N.B.: CAPUTO Andrea è stato identificato dai militari nel soggetto che indossa la maglietta rossa). Il teste RUSSO Benedetto, in sede di escussione dibattimentale, ha ricordato che dagli accertamenti eseguiti era risultato che CAPUTO Andrea fosse socio accomandatario dell'impresa artigiana "Energy Corporation Sas di Caputo Andrea & C." (cfr. allegato n. 83, ossia la visura camerale della società), quindi, quale elettricista, aveva le competenze tecniche richieste, ad avviso di questo Tribunale, per completare l'intervento richiesto dal ristoratore dopo il *black out* ma, in astratto, anche per rinvenire gli apparecchi utili alle captazioni; in data 4 luglio 2016, (giornata di chiusura del ristorante "La Quercia"), Condipodero Marchetta Giuseppe contatta Cassarà Scurria Sebastian e, alle ore 18:52, anche BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", chiedendogli di vedersi per un caffè (cfr. RIT 750/16, progr. 5022, perizia CURRELI Marcello) ed alle ore 19:09, poco dopo aver contattato "Salvuccio", Condipodero Marchetta Giuseppe chiama la moglie, dicendole che stava aspettando una persona "per quel fatto" (cfr. RIT 750/16, progr. 5026, perizia CURRELI Marcello); in data 5 luglio 2016, alle ore 9:35, CAPUTO Andrea si reca nuovamente presso il ristorante "La Quercia" e continua l'attività iniziata il giorno precedente (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 86) ed alle ore 10:39 arriva presso il ristorante anche BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", il quale, unitamente a CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe e CAPUTO Andrea, posizionatosi accanto al tavolo sul quale erano state collocate le apparecchiature rinvenute, colloquia con loro (N.B.: ovviamente vi è solo il video e non l'audio, in quanto erano stati tolti gli apparecchi per le intercettazioni). Al riguardo, va rilevato che dalle immagini risulta che CAPUTO Andrea rinviene 5 apparecchiature per le intercettazioni, verosimilmente 2 in data 4 luglio e 3 in data 5 luglio, come risulta dal tenore della conversazione che il Condipodero Marchetta intrattiene con la moglie al termine delle operazioni di "bonifica", in data 5 luglio 2016, alla quale dice, infatti: *"Quello ne ha trovate altre*

tre" (cfr. RIT 750/16, progr. 5145, perizia CURRELI Marcello). Nella medesima giornata, poi, dopo che "Salvuccio" si è allontanato dal ristorante, dalle immagini del sistema di videosorveglianza risulta che Condipodero Marchetta Giuseppe e CAPUTO Andrea proseguono nell'attività di ispezione delle zone circostanti il locale. Il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che, in data 5 luglio 2016 (quindi lo stesso giorno in cui sono state ritrovate le ultime apparecchiature), Giuffrè Angela, accompagnata dal legale, aveva depositato presso la Stazione dei Carabinieri di Brolo le apparecchiature tecniche rinvenute (cfr. verbali di consegna, allegato n. 87) e di avere svolto accertamenti finalizzati a verificare se fossero state emesse fatture da CAPUTO Andrea per i lavori eseguiti sull'impianto elettrico nelle date del 3 e del 5 luglio 2016, ma di non avere rinvenuto alcun tipo di documentazione (nell'anno 2017, la "Energy Corporation sas di Caputo Andrea" aveva rilasciato due fatture: la n. 10, emessa il 24 luglio 2017 e la n. 20 emessa il 30 dicembre 2017; che la prima, di 2.800,00 euro, recava quale causale "*Vostro dare per lavori eseguiti presso vostro ristorante, con sostituzione quadro generale elettrico e ripristino impianto sala*". "*Noleggio gazebo per vostre cerimonie*" e la seconda, di 4.880,00 euro, recava quale causale "*Lavori di dismissione e messa in sicurezza locali gruppo elettrogeno. Noleggio illuminazione natalizia e revisione impianto zona cucina, il tutto presso vostra struttura in via nazionale Brolo – La Quercia*"; negli anni 2018 - 2019 la "Energy Corporation" aveva emesso fatture in favore di Giuffrè Angela).

Sulla scarcerazione (nel novembre del 2016) di CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" e su alcuni aspetti caratterizzanti l'operatività e la struttura delle organizzazioni criminali ed in particolare di quella "batanese".

Anche la scarcerazione del CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" – come anche quella del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" – genera qualche fermento tra gli associati e costituisce l'evento che dà luogo ad una serie di condotte ed iniziative significative dell'*affectio societatis* che alberga nelle persone degli odierni imputati ovvero di analisi e commenti su condotte degli associati che denotano la tensione di questi verso la conservazione della forza del gruppo e del suo controllo sul territorio di riferimento.

Sulle reazioni immediatamente successive a detta scarcerazione di CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", uno dei componenti del direttorio

dell'associazione mafiosa dei "batanesi", risalente al novembre del 2016. Il teste RUSSO Benedetto in dibattimento nel corso dell'esame diretto ha riferito puntualmente.

Dalla conversazione intercettata in modalità ambientale in data 13 novembre 2016 ed intercorsa tra BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", e CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio" durante il viaggio di ritorno da Sulmona (il luogo di detenzione del "belloccio") a seguito della scarcerazione del "belloccio" (cfr. RIT 1333/16, progr. 8 perizia ADDAMO Santo), emerge (come già analizzato) che BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", si lamenta del comportamento di molte persone, rappresentando al CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio" che l'unico che "li guarda" è "Pippo Martino" (Condipodero Marchetta Giuseppe); in data 28 marzo 2016, (quindi ben prima della scarcerazione del "belloccio") si comprende che BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", si adopera per accompagnare i parenti ai colloqui con CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio"; in data 30 marzo 2016, viene intercettato il colloquio avvenuto presso il carcere di Sulmona tra CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio", la figlia, Denise, Bontempo Rosina e Conti Mica Maria, accompagnati presso l'istituto proprio da BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", nel corso del quale il "belloccio" esorta i parenti, in particolare la mamma, a parlare *de visu* e non al telefono, in quanto "loro ascoltano" (cfr. RIT 185/16, perizia VENTRA Vincenzo); in data 17 agosto 2016, durante un altro colloquio avvenuto con Bontempo Rosina, Conti Mica Rosetta e Conti Mica Antonino, inteso "Massimo Rana" (fratello del "belloccio"), Conti Mica Antonino esorta il fratello a comportarsi bene, in quanto prossimo alla scarcerazione; il "belloccio" lo rassicura e "Massimo Rana" gli racconta di avere rinvenuto sul proprio Fiorino sei cimici: "Le ho prese, le ho scippate e le ho messe là, da parte"; ciò che comprova una costante attenzione degli associati alle operazioni di captazione eseguite dalle Autorità di Polizia in funzione, evidentemente, della natura delle conversazioni il cui contenuto non si vuole venga conosciuto dalle medesime Autorità, e che spinge costoro a periodiche operazioni di bonifica su mezzi ed all'interno dei luoghi frequentati (si è visto per la barberia del CONTI TAGUALI Ivan, per il ristorante "La Quercia" - presso il quale però l'attività di bonifica è gemmata da un intervento di natura tecnica sull'impianto elettrico -; si rammenti l'attività sulle autovetture in

uso anche al "belloccio"). Durante il colloquio, CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio" chiede notizie di alcuni soggetti (storici appartenenti all'associazione dei "batanesi"), in particolare di BARBAGIOVANNI Carmelo, inteso "muzzuni" (con il quale è legato da un rapporto di parentela, essendo cugini), ma Conti Mica Antonino (inteso "Massimo Rana") e Conti Mica Rosetta (la sorella del "belloccio") lo esortano a stare molto attento (ecco la naturale tensione ad alzare la soglia di attenzione sulle attività istituzionali degli organi di polizia), rappresentandogli che le attività di indagine, oggi, vengono sviluppate con metodi migliori rispetto al passato (in particolare, alludono a 25 anni fa, quando il CONTI MICA Sebastiano era stato arrestato); chiede, altresì, notizie di BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", cognato del "belloccio" (e capo indiscusso dell'organizzazione criminale mafiosa dei "batanesi") ed il fratello gli racconta che lo stesso era molto attento a non relazionarsi con gli altri, in quanto sottoposto alla sorveglianza speciale, infatti, gli racconta di avere preso un caffè insieme, ma a casa della mamma e di BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino" (altro storico appartenente all'associazione mafiosa), ed ancora una volta la sorella Rosetta ed il fratello Antonino gli rappresentano la necessità di stare molto attento, perché non ci si può più muovere liberamente come un tempo ed ipotizza che nella Contrada Lombadi (Ilombati in Tortorici), dove abitano BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", l'omonimo, inteso "uappu" e Bontempo Luisa, moglie del "belloccio", vi siano telecamere (di nuovo l'ammonimento ad alzare la soglia di attenzione sulle attività istituzionali degli organi di polizia). Ancora nel corso del colloquio, il "belloccio" chiede notizie di GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" (altro appartenente storico all'associazione dei "batanesi") e, in particolare, se costui si fosse incontrato con il "uappu" e la sorella, Rosetta, gli rappresenta di essere a conoscenza del fatto che i due si erano incontrati di nascosto, proprio per evitare problemi per la sorveglianza speciale (al riguardo, il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che "uappu", era sottoposto alla sorveglianza speciale, mentre "lupin", alla libertà vigilata e che entrambi avevano l'obbligo di rincasare alle ore 21:00). Dal servizio di osservazione predisposto in data 13 novembre 2016, infatti, risulta che, alle ore 18:50, giunge a Messina, in Via Salvatore Bombara, l'auto Mercedes Classe B, condotta da Bontempo Salvatore, dalla quale scendono Conti Mica Sebastiano (che era stato scarcerato), Conti Mica Saro e COCI

Domenico (cfr. allegato n. 88). In data 17 novembre 2016, BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", accompagna il "belloccio" a salutare parenti ed amici. In particolare, dapprima si reca a Cesarò da Pruiti Giovanni (già plurime volte citato); nella medesima giornata si reca presso una concessionaria di Maniace, di titolarità di Arcodia Pignarello Giuseppe e nel tragitto in auto si lamenta con "Salvuccio" del fatto di avere avuto una brutta carcerazione, in quanto "aveva preso la fame", specificando di avere scritto "ai Carusi" chiedendo che gli mandassero almeno 100 euro al mese, ma che non aveva avuto riscontri e che quando era stato arrestato Carmelo ("muzzuni"; cfr. RIT 1333/16, progr. 113) gli erano mancate anche le somme che, fino a quel momento, aveva ricevuto (cfr. RIT 1333/16, progr. 109 e 113) e che a suo dire gli erano dovute per aver sofferto la carcerazione per una cosa comune ovvero per l'associazione; in data 19 novembre 2016, durante il viaggio intrapreso da "Salvuccio" e CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio" in alcune zone della Sicilia sempre a bordo dell'auto Mercedes del BONTEMPO Salvatore, i compagni di itinerario commentano la circostanza per cui tale "Giuseppe" (soggetto che non è stato identificato) si fosse lamentato con il "belloccio" per il fatto che, pur avendo saputo che aveva subito un furto, nessuno si era attivato per cercare di far restituire gli animali sottratti; circostanza significativa nella misura in cui denota la consapevolezza in capo alla cittadinanza della pervasività del controllo sul territorio da parte dei "batanesi"; in detta ultima vicenda "Salvuccio" rappresenta al "belloccio" che della vicenda si era occupato il fratello, Conti Mica Antonino, inteso "Massimo Rana", il quale, tuttavia, aveva effettuato un'opera di intermediazione poco efficace in quanto, pur avendo rappresentato a "Giuseppe" di avere parlato con gli autori del furto e che la questione era composta, in realtà, non lo aveva fatto; al riguardo, "Salvuccio" si duole con il "belloccio" del fatto che questi comportamenti implicano una brutta figura (cfr. RIT 1333/16, progr. 157, del 19 novembre 2016, alle ore 15:00); detta circostanza, peraltro, riscontra quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Artino Salvatore in ordine a Conti Mica Antonino, inteso "Massimo Rana" e BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio".

Come CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", anche MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchio" lamenta una scarsa attenzione degli associati sul fronte del suo mantenimento in carcere. In data 22 dicembre 2016, Marino Gammazza Giuseppe, inteso "Scarabocchio", effettua un colloquio

con il figlio, Marino Gammazza Salvatore Christopher, la moglie, Barbagioanni Gelsena ed il nipote, BONTEMPO Sebastiano, inteso "*biondino*" (RIT 1210/16; si cfr. perizia ADDAMO Santo), durante il quale la moglie, Barbagioanni Gelsena, rappresenta al marito che gli erano stati versati 200 euro e, nel dire ciò, con la mano indica il "*biondino*", seduto di fronte a lei "*Du'centu. (Indica Bontempo Sebastiano col dito indice) Bastiamu*" e Marino Gammazza Giuseppe, in modo scherzoso, le dice: "*E c'ha' fari cu' du'centu euru?*", quindi, il "*biondino*", in risposta, gli dice: "*Va bene, la prossima volta non te li portiamo proprio, non te li mettiamo proprio*". Il teste Russo Benedetto, in sede di escussione dibattimentale, ha ricordato di avere eseguito accertamenti per verificare quali e quanti versamenti di denaro fossero stati eseguiti in favore di Marino Gammazza Giuseppe durante il periodo di detenzione dai quali era emerso che i versamenti erano stati eseguiti sempre dalla moglie o dai figli e che anche quello effettuato in data 22 dicembre 2016 risultava effettuato dalla moglie; in data 10 febbraio 2017, Marino Gammazza Luca, figlio di "*Scarabocchio*", contatta il "*biondino*", dicendogli: "*E ascuta dice se c'arrivi a fare entro dumani dice se, se no niente*" (cfr. RIT 195/2016, progr. 68144, perizia GENOVESE Roberto).

Il teste RUSSO Benedetto ha fornito un utile contributo anche sotto il profilo della ricostruzione delle **relazioni tra l'associazione dei "batanesi" e gli altri gruppi criminali operanti nei territori limitrofi a quello direttamente controllato.**

Il teste ha dichiarato che Coco Salvatore, nato ad Acicatena, il 27 marzo 1960, inteso "*Turi Giuliano*" o "*Turi Pane Pane*", già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale in quanto ritenuto **vicino al clan Santapaola di Catania**, invero più volte indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., senza che, tuttavia, risultino condanne a suo carico sebbene condannato, invece, per reati in materia di stupefacenti, è uomo legato a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" ed al BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*", in quanto sentimentalmente vicino a Costanzo Zammataro Martina, la nipote di Costanzo Zammataro Valentina, quest'ultima moglie di "*lupin*" e sorella di Costanzo Zammataro Loretta (la moglie del "*biondino*"); il teste ha inoltre riferito che in data 7 settembre 2017 è stato accertato che presso il ristorante "*L'Airone*", sito in Tortorici, ad un pranzo hanno partecipato Coco Salvatore, BONTEMPO Sebastiano, inteso "*uappu*", GALATI

GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e Giacalone Stefano, nato ad Erice, il 5 giugno 1977 che, da accertamenti eseguiti dai militari, risultava condannato per reati relativi a stupefacenti, danneggiamenti a seguito di incendio, minaccia, violazione della normativa sulle armi, lesioni, violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, furto e rapina, il quale aveva conosciuto "uappu", durante un periodo di comune detenzione; sul fronte della organizzazione del pranzo, già a partire dal 19 luglio 2017, sono stati registrati contatti tra "uappu" e Giacalone Stefano (cfr. RIT 819/16, progr. 21115, del 1.9. 2017). Dal servizio di osservazione predisposto dagli operanti (allegato n. 104), risulta che, in data 7 settembre 2017, alle ore 12:25, giunge presso il ristorante una Fiat Punto, targata CJ783PP e dall'auto scendono due soggetti, identificati in Giacalone Stefano e Coco Salvatore; alle ore 12:31, giunge un fuoristrada Toyota Land Cruiser, targato DP 113 LT, dal quale scendono BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu" e Bontempo Scavo Carmelo ed alle 13:02, giunge una Toyota Land Cruiser, targata CS045FP che si ferma nel piazzale e dalla quale scende GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", il quale saluta Coco Salvatore. Dal servizio di osservazione risulta, altresì, che, alle ore 16:33, lascia il parcheggio del ristorante una Fiat Punto, di colore azzurro, targata CJ783PP, con cui erano arrivati il Giacalone ed il Coco, con a bordo BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", Coco Salvatore e Giacalone Stefano; in data 27 settembre 2016, viene documentato un altro incontro tra Coco Salvatore e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; dal servizio di osservazione predisposto dai militari (cfr. allegato n. 108), è risultato che presso il ristorante "Don Santo" di Floresta, alle ore 14:12, è presente Coco Salvatore; alle ore 14:18, giunge una Citroen Saxo, targata AX288DK, intestata a Giorgio Salvatore, nato a Catanzaro, il 7 luglio 1974 e residente a Chiaravalle Centrale; alle ore 15:38, escono dal ristorante e a bordo dell'auto Mercedes ML, con la quale era giunto Coco Salvatore, unitamente ad altri tre soggetti, si avviano in direzione Floresta, lungo la strada statale 116 ed incrociano la Fiat Panda, di colore blu, targata AB331XL, con a bordo GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", quindi, entrambe le auto si recano in Floresta, presso il bar "Oro Caffè". Alle successive ore 15:53, "lupin" e Giorgio Salvatore escono dal bar e si appartano fino alle ore 15:59, quindi, alle ore 16:09, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso

"lupin" si allontana; il teste RUSSO Benedetto ha specificato che dagli accertamenti effettuati era risultato che Giorgio Salvatore era titolare di due Ditte che si occupavano del taglio di boschi per legna da ardere e per legna da inviare alla centrale a biomassa di Catania: la Ditta individuale "Legno Sud", con sede in Chiaravalle Centrale, Contrada Felicetta e la Ditta "Wood Forest srl", il cui socio di minoranza era Totino Domenico, cognato di Giorgio Salvatore e socio di maggioranza ed amministratore unico la moglie di Giorgio Salvatore, Totino Sabrina. Il teste ha ricordato, altresì, che dalla consultazione delle banche dati era emerso che, in data 27 ottobre 2014, Giorgio Salvatore aveva sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Floresta per il furto di due trattori, di proprietà, rispettivamente, della Ditta "Legno Sud" e della Ditta "Wood Forest srl" e che i mezzi, in data 15 novembre 2014, erano stati rinvenuti dai Carabinieri di Maniace in Contrada Biviere, lungo la strada. Quanto all'identificazione dei soggetti che si erano recati, unitamente a Giorgio Salvatore, presso il ristorante "Don Santo" di Floresta, i militari li hanno successivamente identificati in Di Bella Orazio, nato a Giarre, il 2 luglio 1961, residente a Calatabiano, Di Bella Mario, nato a Giarre il 23 settembre 1967, residente a Calatabiano e Di Vincenzo Rosario, nato a Calatabiano, il 1 dicembre 1972 e scarcerato in data 22 luglio 2016, a seguito di una condanna per associazione mafiosa, in quanto **ritenuto affiliato dal clan Centurrino (rectius: Cintorino) di Calatabiano** (cfr. allegato n. 109). In data 29 ottobre 2016, Coco Salvatore ("Turi Pane Pane") e "lupin" si accordano per vedersi il giorno successivo ed infatti, in data 30 ottobre 2016, i due si incontrano al centro di Tortorici (cfr. RIT 1009/16, progr. 38065).

Anche l'attività che ha consentito di ricostruire la fattispecie di tentata estorsione (aggravata ex art. 416 bis.1 c.p.) ai danni del Gulino Carmelo (si vedrà innanzi tra i reati fine il capo 12 contestata a BARBAGIOVANNI Calogero e DESTRO MIGNINO Sebastiano, in Floresta e territori limitrofi, nell'agosto del 2016) e la diversa fattispecie dell'estorsione consumata (sempre aggravata ex art. 461 bis.1 c.p.) ai danni del medesimo Gulino Carmelo (si vedrà innanzi tra i reati fine il capo 11 bis contestato a BONTEMPO Sebastiano, detto "biondino" o "dubbiuni", COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, detto "Carretta" o "Carretteri" e Gulino Mario, in Montalbano Elicona e Tortorici, tra l'agosto ed il 26 settembre 2017) assume un'importanza decisiva sul fronte della ricostruzione

della capacità di intimidazione (ed alla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) dell'associazione dei "batanesi" e della capacità di controllare il territorio.

Il teste RUSSO Benedetto sulle vicende relative all'imprenditore Gulino Carmelo ha riferito sul dato della denuncia sporta il 21 agosto 2016 dal menzionato imprenditore presso la Stazione dei Carabinieri di Montalbano Elicona avente ad oggetto una (riferita) richiesta estorsiva di euro 5.000,00, avanzata da BARBAGIOVANNI Calogero, in data 18 agosto 2016, presso il bar "Oro Caffè", sito in Floresta. Al riguardo, il teste Russo Benedetto, dopo avere premesso che della vicenda si era occupata anche la Stazione dei Carabinieri di Barcellona P.G., ha dichiarato che l'antefatto storico della richiesta era un tentativo di furto, commesso nella notte tra il 18 ed il 19 agosto 2016, ai danni di Gulino Carmelo, avente ad oggetto una pala cingolata, un trattore ed un camion, successivamente rinvenuti dal Gulino e dal figlio in un terreno nella disponibilità di DESTRO MIGNINO Sebastiano, inteso "Ruspa", allevatore. Quanto alla richiesta estorsiva avanzata da Barbagioanni Calogero a Gulino Carmelo, il teste Russo Benedetto ha dichiarato di avere visionato le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del bar "Oro Caffè", sito in Floresta, dalle quali era risultato che, al momento dell'incontro tra il Barbagioanni ed il Gulino, all'esterno del bar ed unitamente ad altri soggetti, vi era anche Destro Mignino Domenico, figlio di Destro Mignino Sebastiano (produzione su supporto informatico del Pubblico Ministero del 29.6.2021, successivamente acquisita al fascicolo del dibattimento).

Il teste RUSSO Benedetto sulle vicende relative all'imprenditore Gulino Carmelo ha riferito anche sulla fornitura di legna al BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" avvenuta il 26 settembre 2017 da parte dell'impresa "G.N.S.", riconducibile alla famiglia Gulino ed eseguita con un mezzo della Fratelli Destro s.r.l.

Ed invero, il teste GULINO Carmelo, deponendo in dibattimento in ordine ad una fornitura di legna eseguita nell'anno 2017 nei confronti di BONTEMPO Sebastiano, detto "biondino" o "dubbiuni", ha dichiarato che, in quel periodo ed in molteplici occasioni, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", gli aveva chiesto insistentemente un carico di legna per lo zio (Bontempo Sebastiano, nde); di avere preso tempo, in quanto non intenzionato a fornirgliela,

perché il COSTANZO ZAMMATARO era conosciuto come soggetto poco affidabile, ma che, un giorno, il cugino, Gulino Mario, lo aveva contattato telefonicamente *“e dice: “Sti signori ci po dari? Ci duni, ci po dari a...Chisti signori volevano un camion di legna...Bastiano Bontempo...sulu chistu ca, dici: “Ci duni”. Poi io ci desi va sti ligni”...io ci dissi: “Ci dama, basta che si chiude sta cosa...Basta che si chiude sta situazione va, perché sempre lei u sapi dalle montagne, dalle cose...”*, specificando che non si era mai parlato del pagamento della legna e che lui stesso non lo aveva richiesto, in quanto *“io già u sapeva che sti legni si ni ievunu, si ni ievunu così. Picchi a richiesta me l'aveva fatta stu Giuseppe...Perché siccome Giuseppe aveva insistuto assai per sti legni, per suo zio, per qualcuno parente suo che lui era, e io ma pinsai, come infatti a mio cugino Mario ci dissi: “Vadda, ci dugno basta che mi lievu d'incollu. Non è che...Capito come?”*. Al riguardo, il teste ha aggiunto di volere chiudere la situazione, in quanto intimorito per i numerosi furti già subiti; in considerazione del fatto che, in passato, i “barcellonesi” gli avevano chiesto soldi ed in ragione della “fama” di BONTEMPO Sebastiano, inteso “biondino” o “dubbiuni” da lui conosciuto come *“un cristianu di spiccu di sta squadra di tutti sti ragazzi che...tipo per esempio Calogero, tipo autru...si diceva in giro, perché u sapi come sempre si parra, chistu era unu...unu che cuntava, va, stu Bastianu. Così si diceva in giro”*.

A tal riguardo, il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che da accertamenti eseguiti era risultato che Tilenni Scaglione Sebastiano era dipendente della Ditta “Fratelli Destro srl” che aveva tra i propri mezzi un Iveco Magirus 190, modello E24, ma, altresì, che si trattava del mezzo più grande di cui la Ditta disponeva; che in data 26 settembre 2017, alle ore 13:39, dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato in Contrada Ilombati, risulta l'arrivo del camion di colore verde carico di legna scaricata nei pressi dell'abitazione del “Biondino” (cfr. l'allegato n. 299); in data 17 ottobre 2017, dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato in Contrada Ilombati, emerge che il carico di legna viene sistemato da Bontempo Sebastiano, inteso “Biondino”, insieme ad altri soggetti: GALATI GIORDANO Vincenzo (Inteso “lupin”), BONTEMPO Sebastiano, inteso “uappu”, che è presente, ma non partecipa materialmente alla sistemazione della legna, BONTEMPO Salvatore, inteso “Salvuccio”, Destro Pastizzaro Nunzio, Costanzo Zammataro Antonino, Tilenni Tianni Carmelo e

BONTEMPO Gino, inteso "Don Vito Corleone" o "Gino Ruggeri", zio di Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" (cfr. l'allegato n. 300).

CURRO' Francesca Amalia

Il teste CURRO' Francesca Amalia ha riferito (alle udienze del 25, 28 maggio 2021 e 14 giugno 2021) in ordine all'attività di indagine svolta

- **sulle basi operative e logistiche** dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (il "chiosco") e sugli accorgimenti adottati per neutralizzare l'attività degli investigatori;
- **su alcuni aspetti caratterizzanti l'operatività e la struttura delle organizzazioni criminali ed in particolare di quella "batanese"** e tra questi: le relazioni con gli altri gruppi criminali ed il controllo del territorio (anche diverso da Tortorici);

Sulle basi operative e logistiche.

Il teste maresciallo CURRO' Francesca ha riferito che i servizi tecnici avevano permesso di rilevare che BONTEMPO Sebastiano classe 1969 inteso "uappu" (sulla figura apicale riporta dallo stesso all'interno dell'associazione dei "batanesi" si è già plurime volte riferito) aveva interessi su un chiosco dislocato in una zona montana di Tortorici; chiosco che era utilizzato per la somministrazione di bevande e alimenti e che era intestato però a terze persone. Giova una premessa al riguardo: BONTEMPO Sebastiano, classe 1969, in data 7 maggio del 2016 era stato sottoposto dal Comando della Stazione dei Carabinieri di Tortorici alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Tortorici per la durata di anni 3 per effetto di un provvedimento recante il n. 23/93 del R.G.M.P. del Tribunale di Messina Sezione Misure di prevenzione del 3 maggio del 1995. Il chiosco – secondo quanto ha riferito il teste – era formalmente riconducibile a Bontempo Scavo Sebastiano nato il 14 luglio del 1971 (soggetto che già aveva partecipato all'evento conviviale che era stato organizzato a seguito della scarcerazione del BONTEMPO Sebastiano classe 1969 inteso "uappu", ed invero in contatto con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"). Invero, il 14 novembre del 2015 il Bontempo Scavo Sebastiano denunciava un incendio doloso ad opera di ignoti del chiosco di sua proprietà sito in contrada Badessa di Tortorici adibito alla somministrazione di bevande e alimenti (allegato n. 306: annotazione di polizia giudiziaria relativa

all'identificazione di Bontempo Scavo Sebastiano). Gli accertamenti svolti in banca dati sul conto di Bontempo Scavo Sebastiano permettevano di rilevare che costui era coniugato con Galati Massaro Rita che è l'intestataria dell'utenza in uso a BONTEMPO Sebastiano classe 1969 inteso "uappu". Il teste ha riferito che da ulteriori accertamenti era emerso che il 12 luglio del 2006 i fratelli BONTEMPO SCAVO Sebastiano, Bontempo Scavo Giuseppe nato a Tortorici il primo luglio del 1966, nonché Galati Massaro Rosario, nato il 30 gennaio del 1977 a Tortorici e Galati Massaro Salvatore nato il 7 febbraio 68 a Tortorici, avevano costituito l'associazione "Ritrovo dei Nebrodi" con sede in Tortorici in contrada Bozzarita Filippello. Il Ritrovo dei Nebrodi aveva codice fiscale 02873480830 ed il chiosco era riconducibile a questa associazione "Ritrovo dei Nebrodi", con sede in contrada Bozzarita Filippello, assai prossima alla contrada Badessa (a pagina 86 del verbale il medesimo teste precisava: "Allora si trovano su zona montana e sono adiacenti l'una all'altra, sono contrada Badessa e contrada Bozzarita Filippello"); e che il chiosco fosse riconducibile alla citata associazione nonché di interesse del "uappu", alias BONTEMPO Sebastiano classe 1969, era emerso dalle conversazioni captate. Riprendendo il tema dell'incendio del chiosco il teste ha riferito che il 14 novembre del 2015 il BONTEMPO SCAVO Sebastiano denunciava un incendio doloso ad opera di ignoti del chiosco di sua proprietà; la relativa informativa, redatta dalla Stazione dei CC di Tortorici era acquisita e da essa emergeva che il 14.11.2015 personale del posto fisso della polizia di Stato di Tortorici interveniva in località Badessa del comune di Tortorici a seguito di una segnalazione di incendio; ed ancora che la struttura in legno adibita a chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande era stata completamente distrutta dalla fiamme; ed ancora che sul posto erano presenti Bontempo Scavo Giuseppe, Bontempo Scavo Carmelo e Costanzo Zammataro Salvatore nato l'11/11/59 a Tortorici; i primi due formalmente inseriti nella compagine dell'associazione denominata "Ritrovo dei Nebrodi" all'interno della quale assumevano rispettivamente il ruolo di consigliere e tesoriere; e che il 16 novembre del 2015 era BONTEMPO SCAVO Sebastiano a presentarsi presso il posto fisso di polizia di Tortorici per avanzare denuncia contro ignoti (il 14 l'incendio ed il 16 la denuncia contro ignoti). Quanto al coinvolgimento del GALATI GIORDANO Vincenzo il teste ha riferito che da alcune conversazioni captate emergeva

l'esistenza di un rapporto tra BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e BONTEMPO SCAVO Sebastiano, nonché che "uappu" si recava al chiosco accompagnato da altri perché privo di patente di guida e che questi era interessato alla ristrutturazione del chiosco ed alla sua riapertura (testualmente: "*Bontempo Sebastiano classe '69. Si recava in quei luoghi perché il ritrovo era in fase di ristrutturazione e ci doveva essere una inaugurazione per una nuova riapertura proprio a seguito di quell'incendio*"; pagina 86 del verbale del 28.5.2021); BONTEMPO Sebastiano classe 1969 inteso "uappu" era interessato alle fasi di ristrutturazione di questo chiosco: reperiva gli operai per effettuare i lavori e si premurava anche per far sì che venisse fatta la riparazione, la pavimentazione del ritrovo (conversazioni captate ed intercorse tra BONTEMPO Sebastiano classe '69 inteso "uappu" e Bontempo Scavo Sebastiano classe 1971: progressivo n. 449 registrato su RIT 819/16, perizia ADDAMO Santo; poi tra BONTEMPO SCAVO Sebastiano classe '71 e BONTEMPO Sebastiano classe '69 inteso "uappu" al progressivo 14333 registrato su RIT 686/16, perizia ADDAMO Santo; ed ancora, con riferimento all'interessamento dei lavori edili che si dovevano svolgere in quel chiosco, il teste richiamava il progressivo n. 2747 registrato su RIT 819/16; ed ancora era registrata altra conversazione al progressivo n. 3236 registrato su RIT 819/16 in cui sostanzialmente BONTEMPO Sebastiano classe '69 inteso "uappu" rimprovera BONTEMPO SCAVO Sebastiano perché registrava dei ritardi nella realizzazione della "baracca" termine normalmente utilizzato dagli imputati nelle conversazioni per indicare bar e ristoranti, comunque esercizi dediti alla somministrazione di bevande ed alimenti; con il progressivo n. 6905 registrato su RIT 819/16 era registrata una conversazione tra BONTEMPO Sebastiano, classe 1969, e una donna che non identificata - sebbene l'utenza fosse intestata a Bontempo Sarina nata il primo marzo del '79 a Tortorici - in cui "uappu" diceva che stava facendo dei lavori in quel chiosco; con il progressivo n. 8763 del primo luglio del 2016 registrato sul Rit 819/16 era registrata una conversazione tra BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e BONTEMPO SCAVO Sebastiano in cui il primo confermava al secondo che il giorno dopo sarebbero stati fatti dei lavori di pavimentazione e che già aveva provveduto ad informare anche il fratello Pippo, al contempo il primo si lamentava perché nonostante fosse trascorso un mese e mezzo non erano ancora terminati i lavori; con il progressivo n. 10288 registrato

su Rit 819/16 era registrata una conversazione intercorsa tra BONTEMPO Sebastiano classe 1969 inteso "uappu" e BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" nel corso della quale emergeva che "uappu" aveva la necessità di sistemare accanto al chiosco che stava allestendo un gazebo; "uappu" si rivolgeva a "Salvuccio" perché questi era in contatto con tale CASSARA' - un tale che tratta arredi - che gli aveva proposto un Gazebo che allo stesso "Salvuccio" non interessava più; al progressivo n. 26312 registrato su RIT 195/16 - perizia GENOVESE Roberto - era registrata una conversazione telefonica intercorsa tra BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e il fratello BONTEMPO Sebastiano classe 1972 inteso "biondino o dubbiani" che assumeva importanza perché "Salvuccio" raccontava al fratello Sebastiano "biondino" che una persona avrebbe montato un gazebo in un chiosco e che lo avrebbe smontato a settembre; con il progressivo n. 10660 registrato su RIT 819/16 era registrata una conversazione tra BONTEMPO Sebastiano classe 1969 inteso "uappu" e la sorella Bontempo Francesca nonché con una ragazza che utilizza la stessa utenza della donna; nel corso di siffatta conversazione "uappu" affermava sostanzialmente che si stava recando al chiosco e che in quel periodo lavorava in quel luogo e che si alzava la mattina presto per raggiungere appunto quel luogo, che stava lavorando per aprire quel locale e indicava anche il numero dei soci indicati in "circa tre o quattro soci"; ed ancora con il progressivo n. 18628 registrato sul RIT 819/16 era registrata una conversazione avvenuta tra BONTEMPO Sebastiano classe 1969 inteso "uappu" e BONTEMPO SCAVO Sebastiano classe '71 nel corso della quale il primo affermava che egli lavorava in qualità di cameriere per conto di BONTEMPO SCAVO Sebastiano, però il tono era scherzoso e ironicamente veniva chiamato anche "principale"; l'11 agosto del 2016 - come si ricava dalla conversazione registrata con il progressivo n. 18628 dell'11 agosto del 2016 registrata sul RIT 819/16 - l'attività al chiosco era già avviata).

Dopo aver riferito in ordine alla riferibilità del chiosco al "uappu" il teste si è soffermato sugli incontri avvenuti presso il chiosco tra alcuni imputati e soggetti catanesi non identificati (documento numero 308, brogliaccio video del 6.10.2016, prodotto all'udienza del 29.6.2021); alle 9.55 del 6 ottobre del 2016 giungeva presso il chiosco l'autovettura Fiat Bravo targata DW 476 HF intestata a CATANIA Carmelo nato a Catania il 29 luglio del 1952 e residente a Bronte, dal

mezzo scendevano due uomini che salutavano Bontempo Scavo Sebastiano classe '71 e Bontempo Scavo Carmelo; CATANIA Carmelo, fratello di Salvatore inteso "Turi Catania", personaggio di spicco della criminalità organizzata (si cfr. sentenza n. 10/2001 della Corte d'Assise di Catania) nel comprensorio di Bronte e zone limitrofe; successivamente Bontempo Scavo Carmelo e un soggetto sconosciuto che indossa una felpa celeste si allontanavano dal chiosco a bordo di un fuoristrada di colore scuro targato DP 113 LT congiuntamente a due soggetti sconosciuti che erano giunti sempre a bordo della Fiat Bravo prima citata, mentre Bontempo Scavo Sebastiano invece rientrava nel chiosco; successivamente - ore 12,31 - giungeva di nuovo al chiosco il fuoristrada targato DP 113 LT e dal mezzo scendevano due soggetti sconosciuti, Bontempo Scavo Carmelo, il ragazzo sconosciuto con la felpa celeste, i due sconosciuti depositavano delle buste di plastica nera all'interno dell'autovettura Fiat Bravo, quella intestata a CATANIA Carmelo con la quale erano giunti alle precedenti ore 9,55, dopo entravano tutti nel chiosco e alle successive 12,34 i soggetti che erano arrivati con la Fiat Bravo risalivano a bordo del predetto mezzo e si allontanavano dal chiosco.

Il 22.10.2016 era documentato un altro pranzo presso il chiosco (allegato n. 309 dell'informativa 49135 dell'8 marzo 2019.) ed al quale parteciparono "uappu", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ed altri soggetti; alle 14,37 giungeva anche BONTEMPO Sebastiano, classe 72, inteso "biondino" che si soffermava per 5 minuti per poi allontanarsi con un fuoristrada nero intestato a GALATI MASSARO Antonino classe 1990; era rilevata anche la presenza di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 inteso "Rummuluni", di Bontempo Scavo Giuseppe classe 66, BONTEMPO Giuseppe classe 64 inteso "badoglio" o "botoiu" (fratello del "uappu"), Bontempo Scavo Carmelo, GALATI Massaro Antonino classe 1990, GALATI GIORDANO Vincenzo classe 69 inteso "lupin" e di Calà Lesina Sebastiano classe 1980.

Con il progressivo n. 144593 su RIT 819/16 era registrata una conversazione tra GALATI MASSARO Simone classe 1988 nato a Biancavilla e BONTEMPO Sebastiano classe 69 inteso "uappu", ritenuta significativa e risalente al 3.6.2017 perché "uappu" si doleva della gestione del chiosco, teorizzava di voler recuperare il denaro investito e di non voler più contribuire; "uappu" spiegava ancora a Simone (figlio di Salvatore e socio del Ritrovo dei Nebrodi) che l'apertura del

chiosco aveva avuto un significato simbolico nei confronti di coloro che avevano incendiato il chiosco (l'incendio già denunciato da Bontempo Scavo Sebastiano classe 1971); nel corso della conversazione era menzionato anche Vincenzo (GALATI GIORDANO Vincenzo), il riferimento era al fatto che all'epoca con Vincenzo erano tutti insieme, ed ancora mentre parlano del fatto che questo chiosco era stato incendiato si precisa che nel periodo in cui il chiosco era stato incendiato "uappu" era detenuto; BONTEMPO Sebastiano classe '69 inteso "uappu" faceva riferimento al fatto che all'epoca invece, quando c'è stato quell'incendio Vincenzo era presente e si comprende come "uappu" intenda riavviare il chiosco, farlo ripartire, per dare un segnale a coloro che gli avevano appiccato il fuoco; si lamentava, in altri termini, dell'operato di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" il quale dopo l'incendio del chiosco non aveva preso posizione e non lo aveva fatto ripartire; e che il "uappu" avesse saputo dell'incendio nonostante lo stato di detenzione si evince dal fatto che lo stesso uappu narrava a Simone di aver ricevuto la visita del padre di Simone (Galati Massaro Salvatore) e di Pippo (Bontempo Scavo Giuseppe classe 1966, socio del "Ritrovo dei Nebrodi"); giova menzionare – al fine di comprendere il decisivo ruolo del "uappu" nelle dinamiche relazionali – la conversazione registrata sul progr. 2907 al RIT 259/17 in ambientale sull'autovettura del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" ed intercorsa con due omonimi nati uno nel 1985, inteso "rummuluni", ed un altro nato il 11.1.1982 (inteso "farina o longo", cugino del "carretteri"); il primo COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" parlando con i suoi cugini commentava alcuni contrasti che si erano verificati tra diversi soggetti nei pressi del chiosco e secondo il racconto del primo il diverbio stava degenerando e uno di loro si stava apprestando a colpire la controparte con un corpo contundente e che sarebbe bastato, sempre secondo il racconto di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri", l'intervento dell'"uappu" (presente all'interno del locale), per porre fine alla lite e il suo intervento sarebbe stato efficace; ciò si desume dal fatto che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il carretteri gli attribuiva l'appellativo "u Signuruzzu".

Il controllo del territorio (Montalbano Elicona).

Il teste CURRO' Francesca Amalia ha riferito che è stata intercettata una conversazione in ambientale sull'autovettura di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 (inteso "carretti") utile per la ricostruzione degli interessi (anche mediati) dei "batanesi" nel territorio di Montalbano Elicona;

- su RIT 259/2017 e progr. n. 657 (del 3.7.2017 ore 23,00) è stata registrata una conversazione nel corso della quale il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (classe 1982), inteso "carretti", colloquiando con il suocero COCI Carmelo del 10.8.1961 (padre di COCI Jessica), commentava il fatto che, nonostante la detenzione in carcere, le "ambasciate" arrivano comunque ai destinatari (*"Gli arrivano le ambasciate dalla galera, ti pare perché sono in galera non contano. Lo sai come fanno uscire le cose là dentro"*); frase che fa parte di una più ampia conversazione avente ad oggetto una controversia tra "carusi" sulla quale intervennero CALCO LABRUZZO Gino prima e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" subito dopo in ragione del coinvolgimento in essa di alcuni criminali del territorio catanese del clan "Cappello";
- il teste, riprendendo il tema delle c.d. "ambasciate" veicolate dal carcere verso l'esterno, emerso nel corso della conversazione registrata sul progressivo sopra citato n. 657, ha riferito che proprio in quel periodo v'era detenuto (al 41 bis O.P.) in carcere un parente del CALCO' LABRUZZO Gino, il sig. CALCO' LABRUZZO Salvatore (fratello di Gino); la Sezione Anticrimine era delegata all'ascolto in carcere di un colloquio tra il detenuto e i familiari CALCO' LABRUZZO Antonino e Francesco nel corso del quale emergeva che Antonino rendeva edotto Salvatore dello stato di detenzione di Gino (CALCO' LABRUZZO Gino) nei confronti del quale in effetti – riferiva il teste – era stata emessa ed eseguita un'ordinanza custodiale (emessa il 9 ottobre del 2018 dal Tribunale di Messina, sezione GIP, nell'ambito del procedimento penale n. 2822/16 RGNR e n. 960/17 del RGGIP) per truffa ed estorsione in danno di un tale MOBILIA Nicola; Salvatore, invece era stato "condannato con la sentenza n. 2/12 RG Assise e n. 671/12 RGNR emessa dalla Corte d'Assise di Messina, il 19 dicembre del 2014 e confermata integralmente dalla Corte d'Assise di Appello di Messina, con sentenza emessa il trenta giugno, il primo luglio del 2016, che condannava Calcò Labbruzzo Salvatore alla pena dell'ergastolo, con l'inasprimento dell'isolamento diurno per la durata di anni uno e mesi sei. Nell'ambito di quella operazione detta Gotha, il

Calco' Labruzzo Salvatore era stato condannato per aver fatto parte del sodalizio criminale definito "Famiglia Barcellonese", che storicamente aveva delle influenze, anche attraverso appunto Calco' Labruzzo Salvatore, nel centro di Montano di Montalbano Elicona, la famiglia barcellonese operante sul versante tirrenico della provincia di Messina. Ecco, al proposito si richiamano anche le sentenze di Gotha"; sulla figura di Salvatore (fratello di Gino) hanno reso dichiarazioni anche i collaboratori di giustizia SIRACUSA Nunziato, GULLO Santo, ARTINO Salvatore, mentre sulla figura di CALCO' LABRUZZO Gino ha reso dichiarazioni il collaboratore di giustizia GULLO Santo; propalanti sui quali già ci si è soffermati;

- assume, inoltre, rilievo la denuncia avanzata presso i Carabinieri da un tale Ferrari Sebastiano (raccolta dal maresciallo e teste CATANZARO) risalente al 4.9.2018 in danno di CALCO' LABRUZZO Gino, asseritamente reo di aver minacciato il denunziante; la vicenda aveva ad oggetto una contesa di terreni destinati al pascolo; più nel dettaglio tra i contendenti v'era Mobilia Nicola classe 1932, già defunto al momento della identificazione, Taranto Marco, DI BLASI Carmelo nella qualità di legale rappresentante della società CLUB MOUNTY ed un tale SIMONE (il cognome) Antonino, titolare di impresa con codice aziendale IT05ME048; il primo già titolare per affido di un terreno - ricadente nella zona di Quarto San Giacomo dell'ex feudo Polverello - destinato al pascolo del Comune di Montalbano Elicona; del pari affidatari erano anche gli altri tre (Taranto, Di Blasi, Simone); l'identificazione degli allevatori era eseguita proprio per effetto della denuncia avanzata dal Ferrari Sebastiano il 4.9.2018; il teste riferiva che alla morte del Mobilia Nicola avrebbe dovuto procedersi alla riassegnazione dei terreni già a lui affidati, riassegnazione che fu fatta in favore di Taranto, Di Blasi e Simone, già assegnatari di fondi comunque confinanti a quelli affidati al defunto Mobilia Nicola (*"L'allegato n. 224, dell'informativa 49-1-35, corrispondente alle concessioni fatte per l'anno 2014 dal comune di Montalbano Elicona per l'assegnazione della porzione di terreno Quarto San Giacomo, ricadente nell'ex feudo Polverello di Montalbano Elicona."*; pagina 61 del verbale della deposizione del 25.5.2021); sulla questione sono stati anche esaminati in dibattimento i signori Ferrari Mario, Ferrari Sebastiano e Simone Salvatore; Ferrari Sebastiano, padre di Ferrari Mario, dopo avere premesso di essere titolare di un'azienda di bovini, caprini ed ovini, ha

dichiarato che, a partire dall'anno 2005, aveva iniziato a condurre i propri animali nei terreni di Montalbano Elicona, in quanto aiutava Mobilia Nicola, detto "Don Nicola", ad accudire i propri; al riguardo, il teste ha specificato che, nei primi anni, quando gestiva solo gli animali del Mobilia, si recava nel Comune di Montalbano, Contrada Polverello, dove conduceva esclusivamente gli animali del Mobilia, in quanto i terreni siti in quella Contrada potevano essere condotti in affitto dai soli residenti in Montalbano Elicona; mentre, nei terreni siti nel Comune di Roccella, in altra zona di Montalbano Elicona, detta "Piano Margi" ed in un terreno di grande estensione, sito nel Comune di Francavilla, unitamente a quelli del Mobilia, aveva condotto anche i propri animali; il teste ha ricordato che **Mobilia Nicola era deceduto nell'aprile 2015**; che, prima che lo stesso morisse, gli aveva già venduto la maggior parte dei suoi animali: 80 bovini, 220 pecore e 300 capre per la somma complessiva di 104.000,00 euro, che gli aveva corrisposto in diverse soluzioni, mediante assegni circolari e che l'intenzione espressa dal Mobilia era quella di trasferirgli anche i terreni, oltre che gli animali (*"Sì, sì, prima che lui morisse. Mi aveva detto "Ormai che gli animali sono quasi tutti i tuoi, ora ti passo i terreni, ti intesto i terreni... Tutti i terreni che aveva lui, in Francavilla, in Montalbano ed in Roccella. Tutti i terreni dove portavamo gli animali al pascolo. Diceva "Ora, casomai, ti intesto i terreni". Io gli dissi "Ascolti, io non ho i soldi come facciamo un mutuo, qualcosa, o un prestito sui miei figli, e vediamo". Allora, disse "Guarda che fai: fai, vedi che cosa ti dà la banca, come funziona. Vengo magari io e vediamo come possiamo sistemare". Ha capito? "E va bene" e siamo rimasti così"*), specificando che la vicenda dei terreni non aveva avuto seguito, in quanto il Mobilia era deceduto; quanto ai furti perpetrati ai suoi danni, il teste ha ricordato che, il primo furto lo aveva subito in data 12 luglio 2014 ed aveva avuto ad oggetto 33 bovini che si trovavano nei terreni concessi in affitto al Mobilia, siti in Montalbano Elicona, Contrada Polverello; che del furto si era reso conto il figlio, Ferrari Mario, il quale lo aveva avvertito e con il quale, **seguendo le impronte lasciate dagli animali nel tragitto, era giunto sino a Tortorici, "all'interno del boschetto, nei pressi del cosiddetto "Ciosco", dove aveva rinvenuto una parte dei bovini che gli erano stati sottratti che, tuttavia, "morivano mentre li conducevo, perché erano pestati"**; il teste ha ricordato che, a seguito del ritrovamento degli animali, si era recato presso il caseificio di CALCO' LABRUZZO Gino

(riconosciuto in aula da Ferrari Sebastiano) per dirgli: *“Mi hanno rubato questi bovini, vediamo che posso fare”*, specificando che si era recato dal CALCO' LABRUZZO Gino, in quanto lo considerava un punto di riferimento nella zona di Montalbano Elicona e che lo stesso gli aveva risposto *“che mi dovevo comportare meglio...Ma meglio – io gli dissi che io – non faccio male a nessuno e noi altri lavoriamo onestamente”*. Nel dettaglio, il Ferrari Sebastiano ha testimoniato che *“nell'occasione in cui mi recai presso la stalla di Calcò Gino, riferii che ero disposto a pagare anche del denaro a titolo estorsivo, per evitare che questi fatti si ripetessero in futuro...Basta che non mi mancano più animali, perché devo campare io, no?”. Perché avevo un mutuo che pagavo con i soldi che io...pagavo a Don Nicola...che avevo preso per Don Nicola, mi ha capito? E certi mesi io non arrivavo a pagare...ed, in particolare, chiesi allo stesso, cioè a Gino, di evitare ripercussioni sui miei figli Mario e Giovanna, essendo chiaramente preoccupato...perché i miei figli erano in giro, specialmente quella che era femmina, era sempre in giro” e lui mi disse che dovevo comportarmi meglio, perché mi comportavo male in giro. Ma io dissi “Noi non facciamo male a nessuno”*; il teste ha, poi, dichiarato che, negli anni, aveva corrisposto somme di denaro a CALCO' LABRUZZO Gino, in quanto ne utilizzava i pascoli siti nel Comune di Francavilla, per condurvi gli animali; che le somme le consegnava al nipote, “il dottore”, ossia il veterinario Calcò Labruzzo Antonino e che, anche dopo il furto, gli aveva corrisposto del denaro, avendo un debito residuo di 5.000,00 euro: *“lo gli ho fatto gli assegni ed il dottore mi disse “Glieli devo dare a mio zio”*”. Al riguardo, il Ferrari ha ricordato che, nel maggio 2016, aveva consegnato degli assegni al nipote di CALCO' LABRUZZO Gino che aveva lasciato in bianco quanto all'indicazione del beneficiario e che, successivamente, nel corso di una causa civile instaurata con la moglie di CALCO' LABRUZZO Gino, aveva saputo essere stati intestati alla *“società agricola zootecnica Stefano Angelica Carmela”*, moglie del CALCO' LABRUZZO Gino, specificando che, quando consegnava gli assegni non gli venivano rilasciate quietanze, ma di avere appuntato il tutto su una sua agenda (esibita al teste ed acquisita al fascicolo per il dibattimento); su specifica domanda del Pubblico Ministero, il teste ha dichiarato di conoscere solo di vista CALCO' LABRUZZO Salvatore, fratello di Gino ed ha confermato quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni, ossia di essersi recato da Gino *“per*

due motivi: il primo, in quanto tutti siamo a conoscenza della reputazione di persona pericolosa che si porta dietro, oltre ad appartenere ad una famiglia ancora più in luce, a seguito dei fatti emersi dopo l'arresto del fratello Salvatore, attualmente all'art. 41-bis"; Ferrari Sebastiano ha testimoniato che, in data 1 gennaio 2015, aveva subito un altro furto di 35 bovini che si trovavano in terreni siti nel Comune di Forza d'Agrò, vicino al Comune di Santa Teresa; di essersi reso conto, visionando le tracce degli pneumatici, che gli animali erano stati caricati su un camion ed ha ricordato di non averli mai ritrovati; su specifica contestazione del Pubblico Ministero, il teste ha confermato quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni: *"Intuendo che i fatti avvenuti potessero essere collegati a quelli del mese di luglio 2014, per paura di eventuali ed ulteriori ripercussioni, non ho raccontato a nessuno quanto era successo, tranne che a mio figlio, e non ho sporto denuncia di furto...Per evitare che il Calcò Gino sapesse di mie eventuali denunce, presso i Carabinieri...Tempo dopo mi recai presso l'ASP di Taormina, sporgendo formale denuncia di smarrimento dei trentotto capi di bestiame tipo bovino, che in realtà mi erano stati derubati"*, specificando che, nella sua carriera di allevatore, non gli era mai capitato che fosse stata sottratta un'intera mandria e che, infatti, il figlio, Ferrari Mario, era rimasto profondamente sconvolto dall'accaduto, al punto che, per alcuni giorni, non aveva più parlato; il teste ha dichiarato che, nel luglio 2015, aveva subito un ulteriore furto di 32 bovini di cui 7/8 vitelli; che, **seguendo le impronte lasciate dagli animali nel tragitto, ne avevano ritrovati alcuni nella zona di Tortorici** *"Vacche massacrate di botte. E qualcuna, due, sono morte per la strada, ritornando. La stessa identica cosa"* ed ha ricordato che, al momento del rinvenimento, non vi erano i vitellini, infatti, mentre riconducevano le mucche nei loro terreni, nei pressi di Floresta, gli animali avevano cambiato strada e si erano diretti verso il casolare dei Barbagiovanni, alla ricerca dei vitelli: *"durante la fase di raggruppamento animali, notavo transitare dal luogo in questione un allevatore di circa cinquant'anni, di cognome Destro, soprannominato "Ruspa" ed un signore qualificato come "persona anziana"...Le vacche a cui erano state sottratte i vitelli, si sono dirette in maniera chiara verso il casolare dei predetti, significando che quello era il luogo dove erano stati divisi la notte precedente. Proprio davanti l'ingresso del casolare in questione, è giunto il Barbagiovanni Salvatore, di anni cinquanta circa...Io gli dissi "Ma le vacche cercano i vitelli qua. Perché?". Lui*

dice "Sono pazze queste vacche" ed ha specificato che i vitelli non erano in quel luogo e che, appena si era avvicinato, il BARBAGIOVANNI (Salvatore) aveva chiuso il cancello; il teste ha ricordato, ancora, che, mentre si trovava presso il casolare, dal bosco erano giunte tre mucche "ed una era tutta massacrata, che poi morì"; il Ferrari ha testimoniato di avere condotto in affitto terreni siti in Località Piano Margi, di proprietà di Faranda Maria, alla quale corrispondeva 1.500,00 euro annui; di avere saputo che CALCO' LABRUZZO Gino si era recato presso la Faranda ed aveva offerto 2.500,00 euro annui per l'affitto dei medesimi terreni e che, nonostante fosse solo lui a pagare l'affitto, lo stesso Gino vi conduceva molti dei suoi bovini al pascolo, quindi, di averlo denunciato e di averlo incontrato, nel maggio 2016, all'altezza del casolare della Forestale, sulla Strada Statale 110 ed il CALCO' LABRUZZO Gino lo aveva minacciato, dicendogli che "se non me ne fossi andato da lì (da "Piano Margi", nde), mi 'bburicava (sotterrava, nde) cu na ruspa"; il teste ha ricordato, infine, che, nel maggio 2018, il figlio, Ferrari Mario, lo aveva avvisato del fatto di avere avvistato CALCO' LABRUZZO Gino, il figlio di costui e Taranto Marco, a lui noto come allevatore della zona, nelle vicinanze dei loro terreni siti nel Comune di Francavilla, quindi, di avere immediatamente contattato i Carabinieri; il teste ha dichiarato di avere proceduto, in data 26 ottobre 2018, al riconoscimento fotografico di "Ruspa" (di cui il teste non ha ricordato il nome, fotografia n. 11), di CALCO LABRUZZO Gino (fotografia n. 21), dei due figli del CALCO' LABRUZZO Gino (fotografie nn. 22 e 23) e di Taranto Marco (fotografia n. 24), il quale aveva assunto la qualità di testimone a favore di CALCO LABRUZZO Gino nella causa civile (cfr. i verbali di individuazione fotografica del 26.10.2018 ed i verbali di udienza della causa civile instaurata tra Ferrari Sebastiano e Calcò Labruzzo Gino, acquisiti al fascicolo per il dibattimento); il figlio Ferrari Mario, esaminato all'udienza del 21.6.2021, ha sostanzialmente ripercorso molte delle circostanze riferite dal padre Ferrari Sebastiano ed ha ricordato, infine, che, in data 23 novembre 2018, aveva proceduto al riconoscimento fotografico ed aveva identificato nella foto n. 11, **Sebastiano**, inteso "Ruspa", nella foto n. 21, **CALCO LABRUZZO Gino**; nella foto n. 23, il figlio di CALCO' LABRUZZO Gino; nella foto n. 24, Taranto Marco e nella foto n. 25, Taranto Alessandro, fratello di Marco (cfr. il fascicolo fotografico acquisito al fascicolo per il dibattimento); ed ancora, sulle condotte del CALCO'

LABRUZZO Gino e sul ruolo di quest'ultimo nel territorio di Montalbano Elicona, il teste SIMONE Salvatore dopo avere premesso di avere due fratelli, di cui uno deceduto, Simone Filippo, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa presso l'azienda agricola del fratello, SIMONE Antonino, avente sede in Montalbano Elicona, Contrada Polverello, che si occupa di allevamento di pecore e cavalli e della gestione del ristorante "Il Quadrifoglio", specificando che, nella stagione invernale, gli animali vengono condotti in altra zona di Montalbano Elicona, Località Casale; ha ricordato che in Contrada Polverello ci sono terreni comunali, tutti recintati, che vengono assegnati ad allevatori, quali, ad esempio: Arlotta, Iuculano, Campisi, Calcò Roberto, Di Blasi, Di Stefano Vincenzo, Mobilia, deceduto e Taranto Marco; che il fratello deceduto, SIMONE Filippo, aveva terreni anche nella zona di "Piano Margi", recintati nell'aprile 2017, invero dopo la morte di Mobilia Nicola, in quanto prima tutti gli animali, compresi i loro, erano gestiti dal solo Mobilia ed ha aggiunto che, mentre si accingeva a recintare i terreni unitamente al fratello, aveva avvistato nelle vicinanze CALCO' LABRUZZO Gino, al quale avevano chiesto di evitare che i suoi animali entrassero nel terreno e che, subito dopo, aveva notato che il CALCO' LABRUZZO Gino aveva introdotto gli animali nei terreni di Faranda, limitrofi a quelli dei Simone (*"Ricordo che in quell'occasione Gino era accompagnato dai suoi figli, credo si chiamino Vincenzo e Sebastiano. Preciso che i terreni del defunto Mobilia potevano essere facilmente raggiungibili dagli animali dal lato opposto rispetto a dove li aveva scaricati Gino evitando di invadere i terreni di proprietà altrui. Anche mio fratello Filippo ha cercato di far ragionare Gino invitandolo ad accudire gli animali al fine di evitare che invadessero i terreni di sua proprietà. Gino rispondeva sempre che non gli interessava e proprio davanti a noi con fare arrogante e prepotente liberava gli animali nel terreno di Faranda"*); il teste ha dichiarato anche che, nell'aprile 2018, nei terreni siti in località "Piano Margi", aveva rinvenuto una mandria di circa 30 bovini di proprietà del CALCO' LABRUZZO Gino (riconosciuto in aula dal teste), specificando di avere riconosciuto con certezza gli animali, in quanto ne conosce il marchio e che *"in quell'occasione, il signor Calcò Labruzzo Gino mi ha detto che la recinzione era danneggiata e che quindi i suoi animali avevano avuto facile accesso al terreno a causa dei varchi presenti nella recinzione...In realtà io ho potuto personalmente constatare che la recinzione era*

- integra. Preciso che il passo era chiuso e la recinzione non era stata danneggiata pertanto mi era stato chiaro che la mandria fosse stata introdotta volontariamente*"; il Simone ha poi testimoniato che, in data 24 febbraio 2016, dall'azienda agricola del fratello, Simone Antonino, erano stati sottratti 265 ovini che si trovavano in Montalbano Elicona, Località Casale; di avere sporto denuncia di furto ed ha confermato quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni: *"nell'anno 2016 l'azienda di mio fratello aveva interesse ai pascoli in località Polverello assegnatigli dal comune di Montalbano Elicona ed a quelli in contrada Piano Margi di Roccella Valdemone per i quali io e i miei fratelli avevamo avuto forti contrasti rispettivamente con i fratelli TARANTO e con CALCO' Gino"* (cfr. visura catastale dei terreni riconducibili a Simone Filippo, acquisita al fascicolo per il dibattimento); il teste ha ricordato, infine, di aver, in data 4 gennaio 2019, proceduto al riconoscimento fotografico e di aver identificato nella foto n. 11, DESTRO MIGNINO Sebastiano, inteso "*Ruspa*"; nella foto n. 19, Di Stefano Salvatore; nella foto n. 21, CALCO' LABRUZZO Gino; nelle foto nn. 22 e 23, i figli di Gino, i signori Sebastiano e Vincenzo; nella foto n. 24, TARANTO Marco e nella foto n. 25, TARANTO Alessandro, fratello di Marco (cfr. il fascicolo fotografico acquisito al fascicolo per il dibattimento);
- al fine di ricostruire i fatti il testimone CURRO' Francesca Amalia ha riferito che erano stati acquisiti (di essi v'è stata produzione documentale il 29.6.2021 e successiva acquisizione al fascicolo del dibattimento) vari documenti: **allegato n. 202**, le visure catastali riferite a CALCO' LABRUZZO Gino e STEFANO Angelica Carmela (la moglie di Gino), nonché a CALCO' LABRUZZO Antonino, nipote di Gino perché figlio del fratello Salvatore; con l'**allegato n. 203** della medesima informativa è stato catalogato l'atto, acquisito presso il dipartimento veterinario di Taormina dell'Asp di Messina, comprovante il trasferimento del 2015 dell'azienda di Mobilia Nicola, individuata con il codice IT025ME024, per morte del proprietario, al Ferrari Sebastiano; con l'**allegato n. 204** è stato catalogato il registro di stalla detenuto dal dipartimento veterinario di Barcellona Pozzo di Gotto, Asp di Messina, nel quale v'era certificato l'avvenuto passaggio dei bovini di proprietà della ditta MOBILIA Nicola a quella del Ferrari Sebastiano; con l'**allegato n. 205** è stato catalogato un documento integrante la determinazione n. 11 del 12 maggio 2014 del Comune di Montalbano Elicona Area entrate

patrimoniali; con l'allegato n. 207 la riassegnazione (per il decesso dell'affidatario) dei terreni già affidati al Mobilia Nicola ricadenti nella località Quarto San Giacomo dell'ex feudo Polverello; il teste ancora ha riferito di aver rinvenuto presso l'ASP di Barcellona P.G. varie denunce del gennaio 2015, 2016 e 2017 (*"per l'anno 2015, di numero 35 bovini, nell'anno 2016 di numero 26 bovini e, per l'anno 2017, un bovino"*, pagina 62 del verbale del 25.5.2021) di smarrimento e furto di bovini avanzate dal Ferrari Sebastiano, ma anche di ovini (*"il 27 – anzi 21 - luglio del 2018, egli aveva sporto denuncia contro ignoti presso la stazione Carabinieri di Francavilla di Sicilia, per aver patito un furto di n. 88 ovini"*; la denuncia del 21.7.2018 ha il protocollo n. MECS952018900133); con l'allegato n. 209 è stata catalogata una annotazione di polizia giudiziaria avente ad oggetto l'identificazione di un immobile, lo stesso in cui vennero rinvenuti (nel luglio 2014) gli animali che erano stati asportati al FERRARI Sebastiano nell'anno 2014 per effetto di un furto (*"...stato individuato un immobile catastalmente riconducibile al foglio n. 59 particella n. 5 del catasto terreni del comune di Tortorici"*; pagina 63 del medesimo verbale d'udienza); con l'allegato 210 è stato catalogato un contratto di affitto del citato immobile risalente al 29.5.2014 con concessionario BONTEMPO SCAVO Sebastiano classe 1971, di Tortorici, peraltro anche nella qualità di procuratore speciale di varie aziende e tra queste anche della MONTEVDERDE (il teste: *"era richiedente della cessione in affitto di quell'immobile ed aveva la procura di diverse aziende. Tra queste c'era la società cooperativa Monteverde"*; pagina 63 del verbale); con l'allegato n. 215 è stato catalogato l'esito di un controllo sul territorio del 26.9.2018 eseguito dalla Stazione dei Carabinieri di Montalbano Elicona e Roccella Valdemone, in esito a siffatto controllo vennero individuate animali di proprietà del CALCO' LABRUZZO Gino e di Ferrari Domenica Salvatrice (figlia di Ferrari Sebastiano) su terreni concessi in affitto alla Ferrari Domenica Salvatrice da Ferrari Maria; ed ancora i militari operanti diedero atto che alle ore 13:30 dello stesso giorno (26.9.2018) vennero contattati dal signor Ferrari Sebastiano e che questi riferì che CALCO' LABRUZZO Gino, uno dei figli di quest'ultimo e tale Taranto, a bordo del fuoristrada del primo, si erano recati nei pressi del terreno sito in Francavilla di Sicilia e di proprietà del defunto Mobilia Nicola, ove al momento v'era al pascolo il suo bestiame; circostanza riferita al padre dal figlio Ferrari Mario; nella

medesima circostanza – così annotavano gli operanti – il Ferrari Sebastiano riferì che il bestiame del CALCO' LABRUZZO Gino era all'interno di parte dei terreni (pagina anche 65 del verbale del 25.5.2021); in una data di poco successiva, il 8.10.2018, sempre in esito ad un controllo effettuato dalla medesima Stazione dei CC – catalogato con l'allegato 216 - vennero nuovamente rinvenuti al pascolo alcuni bovini riconducibili al CALCO' LABRUZZO Gino perché intestati all'azienda agricola DI STEFANO Angelica, invero la moglie del CALCO' LABRUZZO Gino (tutto riversato sull'annotazione di servizio, allegato n. 216 prima citato); sempre al fine di ricostruire i fatti denunciati dal Ferrari Sebastiano in data 4.9.2018 si procedeva con il tracciamento di alcuni titoli bancari tratti sul conto corrente n. 130402 della BCC di Pachino dal Ferrari (allegato n. 218), poi presentati all'incasso con la procedura check-traction presso la banca Monte Paschi di Siena su conto corrente n. 1233075 intestato alla società agricola zootecnica Di Stefano Angelica Carmela & C. sas, sul quale potevano operare Di Stefano Angelica (la moglie di Gino) ed i figli CALCO' LABRUZZO Enzo e CALCO' LABRUZZO Antonino (allegato n. 219); sempre in riscontro alla denuncia avanzata dal Ferrari il teste ha riferito di aver proceduto all'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate (allegato n. 223) di visure utili alla ricostruzione delle proprietà terriere di SIMONE Antonino e di aver rinvenuto terreni di proprietà dei fratelli SIMONE (Filippo, Antonino e Salvatore) di Roccella Valdemone; in riscontro alle dichiarazioni rese dal SIMONE Salvatore e su descritte era acquisita una denuncia di furto di n. 279 ovini (di un intero gregge; documentata all'allegato n. 225) avanzata dal fratello SIMONE Antonino (nel 2016; testualmente: *"Relativamente a quanto dichiarato, ad una dichiarazione fatta da Simone Salvatore, è stata fatta una acquisizione documentale e richiamo l'allegato n. 225, allorquando nel 2016... ed è una informativa di reato relativa ad una denuncia sporta da Simone ed è relativa ad un furto di un intero gregge composto da n. 279 ovini"*); con l'allegato n. 224 è stato catalogato il coacervo di concessioni del Comune di Montalbano avente ad oggetto i terreni di Quarto San Giacomo ed al riguardo il teste ha riferito che *"Una parte del terreno a Mobilia Nicola, una parte a Taranto Marco, una parte a Simone Antonino e una Club Monty di Di Blasi Carmelo. Alla morte di Mobilia Nicola, la sua parte viene riassegnata ai restanti, cioè a Taranto Marco, a Simone Antonino ed al Club Monty di Di Blasi Carmelo"*;

l'allegato n. 225 – già menzionato prima - è utile nella misura in cui consente di documentare che vi furono delle lamentele avanzate da DI BLASI Carmelo – già indicato tra gli affidatari dei terreni di Quarto San Giacomo – nei confronti di Taranto Marco e Taranto Alessandro; con l'allegato n. 227 è stato catalogato un documento comprovante le irregolarità commesse dagli affidatari dei terreni di Quarto San Giacomo ed in particolare da Taranto Marco (l'allegato appena citato contiene *“il verbale di ispezione e sequestro e contestuale affidamento in custodia all'interessato. Il verbale di sequestro è stato operato a carico di Taranto Marco.”*; pagina 69 del verbale del 25.5.2021) il quale aveva *“introdotto un numero di animali superiore a quello per il quale era stato autorizzato all'interno del terreno sempre dell'ex feudo Polverello”*; Taranto Marco, fratello di Taranto Giuseppe che il 25.2.2017 era stato arrestato dalla Stazione dei Carabinieri su citata per il reato di estorsione; in questo contesto maturano i dissidi sulla gestione dei terreni dell'ex Feudo Polverello del defunto Mobilia Nicola con il quale collaborava proprio il Ferrari che però non era assegnatario di terreni nella medesima zona, ma che aveva animali ai quali si aggiunsero quelli ereditati per trasferimento alla morte del MOBILIA Nicola (pagina 70 del verbale citato);

- le captazioni rilevanti ed utili per la ricostruzione dei dissidi appena citati: sul RIT 349/2016 e progressivo n. 281577 in data 6.6.2017 era intercettata una conversazione tra Taranto Alessandro e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso *“carretteri”* nel corso della quale il primo chiedeva al secondo un incontro urgente, richiesta alla quale il secondo rispondeva rinviando al giorno dopo e chiedendo se ad essere interessato all'incontro fosse il fratello (del Taranto Alessandro); a siffatta ultima richiesta il Taranto rispondeva precisando che l'interessato era Gino, un *“suo”* (del Giuseppe classe 1982) compaesano *“che ha il capannone ed aggiungeva “a Santa Barbara”*; il riferimento era a CALCO' LABRUZZO Gino sposato con Di Stefano Angelica Carmela titolare di una ditta con un capannone nella c.da S. Barbara, una frazione di Montalbano Elicona, la stessa di cui sono peraltro originari i tre fratelli Taranto, Marco, Alessandro e Giuseppe (*“Calcò Labbruzzo Gino perché Calcò Labbruzzo Gino ha origine tortoriciane, proprio come il Costanzo Zammataro Giuseppe classe 1982, e poi Calcò Labbruzzo Gino è sposato con Stefano Angelica Carmela, in realtà è lei, possiede un caseificio nel comune di Montalbano Elicona.”*); sul RIT 349/2016 e

progressivo n. 281693 era registrata una conversazione dalla quale si ricavava che nella stessa giornata del 6.6.2017 COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 "carretti" si era recato nel Comune di Montalbano Elicona previo accordo con Taranto Alessandro sul luogo dell'incontro; incontro al quale partecipava anche GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", ciò che si ricava dal successivo RIT e progressivo; sul RIT 349/2016 e progressivo n. 281705 era registrata una conversazione dalla quale emergeva la presenza all'incontro provocato dal Taranto anche di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" il quale, peraltro, utilizzava l'utenza del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 per effettuare una telefonata ("Si richiama il progressivo n. 281705 registrato su RIT n. 349/16. La conversazione è delle 19.25 del 6 giugno del 2017"); peraltro, l'utenza era agganciata dalle celle con copertura radioelettrica sul territorio di Montalbano Elicona dalle ore 19,59 fino alla tarda serata (le 22,34) e poi tornava ad agganciare la cella di Tortorici; nella fascia intermedia erano agganciate anche le celle di Floresta e Ucria; nella stessa serata COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 avvertiva la moglie (conversazione intercettata sul medesimo RIT 349/16 al progr. n. 281727 del 6.6.2017) che non avrebbe fatto rientro per cena ed indicava alla stessa il luogo in cui si sarebbe recato; la stessa cosa faceva GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" con la moglie COSTANZO ZAMMATARO Valentina nel corso della conversazione registrata sul progressivo n. 49181 su RIT 67/17; l'incontro avvenne in contrada Polverello nel Comune di Montalbano Elicona; il CALCO' LABRUZZO Gino non aveva formalmente interessi sui terreni della zona di Polverello perché non era assegnatario ovvero affidatario di terreni, mentre i Taranto erano assegnatari di terreni (del Comune); in data 12.6.2017 il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 anticipava a Taranto Marco che si sarebbero incontrati, ciò che si evince dalle due conversazioni registrate sul RIT 349/2016 ai progressivi nn. 284055 e 286355; incontro mai avvenuto o comunque non riscontrato dalla polizia giudiziaria; su RIT 349/16 ai progressivi nn. 287312 e 287313 erano registrate in data 19.6.2017 due conversazioni dalle quali si evince il tenore di una richiesta di intervento formulata dal Di Blasi Carmelo al COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 sulla vicenda della gestione dei terreni di Quarto San Giacomo dell'ex feudo Polverello; il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe

classe 1982 accettava di intervenire e di partecipare ad un incontro previsto per la mattinata del 20.6.2017;

- il 3.7.2017, come si vince dalla conversazione registrata su RIT 349/16 al progressivo n. 292948, si verificava un contatto telefonico diretto tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 e CALCO' LABRUZZO Gino nel corso del quale Gino chiedeva a Giuseppe di raggiungerlo a Casale (l'antico nome di FLORESTA) e Giuseppe confermava la sua presenza;
- la stessa sera era intercettata su RIT 259/17 e progr. n. 657 (già citato in esordio di trattazione del tema) in ambientale una conversazione intercorsa tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 "carretteri" e COCI Rosario; nel corso della conversazione il primo esponeva al secondo come Gino (il CALCO' LABRUZZO) avesse perso il controllo di Montalbano Elicona e così il di lui fratello Pietro (fratello appunto di Gino e Salvatore CALCO' LABRUZZO); COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 raccontava ancora al Coci Rosario dell'incontro avuto con Gino e dei problemi tra fratelli Taranto (che erano stati spalleggiati da Gino) e il Di Blasi Carmelo; COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 attribuiva a Gino (CALCO' LABRUZZO) la seguente frase (che sarebbe stata pronunciata nel corso dell'incontro appunto con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982): *"Ti raccomando a questi carusi – i Taranto - che mi interessano a me". Ed ancora, "Se sbaglia corrispondo io", mi ha detto Gino. Sono andato io prima"*; il 27.7.2017 era intercettata una conversazione su RIT 349/16 al progr. n. 306548 nel corso della quale il Di Blasi Carmelo riferiva al COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 di essere stato contattato da una persona (il riscontro – allegato n. 231 - conduceva ad una utenza del ristorante il "Quadrifoglio" di SIMONE Antonino e Filippo, fratelli di SIMONE Salvatore; testualmente a pagina 75 del verbale il teste: *"allora Di Blasi Carmelo viene contattato dal n. 0941679230 che è l'utenza fissa del ristorante "Il Quadrifoglio" di proprietà di Antonino e Filippo"*) che aveva rinviato l'appuntamento già programmato al giorno dopo alle 16.00; dal che il teste ha riferito che v'era un incontro programmato per il giorno 28.7.2017 alle ore 16.00; a stretto giro COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 rinviava al giorno dopo un appuntamento già concordato con Taranto Marco, ciò che si ricava da due conversazioni intercettate sul medesimo RIT 349/16 ai progressivi nn.

306572 e 306586; sempre COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 nella data del 27.7.2017 incontrava – come si evince dalla conversazione registrata su RIT 349/16 al progr. N. 306650 – GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*”; il giorno successivo, il 28.7.2017, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 andava a recuperare in macchina GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*” e i due si recavano al Ristorante il “Quadrifoglio” come è dato evincere dall’allegato n. 232 (all’allegato n. 232 che è l’annotazione relativa all’analisi del tracciato GPS) e dalla conversazione intercettata in ambientale e registrata su RIT 259/17 al progr. n. 1249, alle ore 15,55 del 28.7.2017, sul veicolo del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982; quest’ultimo faceva notare al GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*” la presenza davanti al ristorante di una PANDA Rossa con a bordo alcune persone; in merito a siffatta ultima osservazione è stata eseguita attività di riscontro (si cfr. allegato n. 233, **annotazione di polizia giudiziaria redatta il 4 gennaio 2019 dal teste e dal teste RUSSO Benedetto** in cui si dava atto che il signor SIMONE Salvatore si era recato in Stazione a bordo di un veicolo FIAT Panda targato CX 911 TL di colore rosso); testualmente il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 dice a *lupin* “*quelli la sono i carusi, la PANDA ROSSA la vedi*”; COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 parcheggiava il veicolo e prima di scendere chiedeva a “*lupin*” se fosse il caso di chiedere alle persone che erano lì presenti se qualcun altro fosse arrivato (invero già Di Blasi Carmelo parlando con Giuseppe classe 1982 aveva fatto riferimento a persone che avrebbero partecipato all’incontro senza fare nomi); GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*” accettava la proposta del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982; questi prima scendeva dal veicolo e poi vi risaliva e informava lo zio (*lupin*) che sarebbero arrivate altre persone e lo stesso “*lupin*”, nella medesima conversazione intercettata in ambientale a bordo del veicolo, faceva notare a Giuseppe che non erano ancora arrivati né dei soggetti chiamati “Carusi” né un soggetto indicato come Carmelo; COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 esprimeva riserve sull’opportunità di contattare telefonicamente gli assenti, poi però provava a contattare sia Taranto Marco sia Di Blasi Carmelo (telefonate tracciate con i progressivi 307109 e 307112 entrambi registrati su Rit 349/16 PM); subito dopo COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 e GALATI GIORDANO

Vincenzo inteso "lupin" scendevano dal veicolo; poi COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe notava la presenza di Di Blasi Carmelo e poco dopo commentava che i "carusi" che stavano cercando si trovavano proprio davanti a loro e proponeva allo zio "lupin" di utilizzare per lo spostamento successivo proprio la Jeep di questi soggetti che chiamava "carusi" e che, secondo la ricostruzione ed in ragione dei contatti telefonici registrati tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 e Taranto Alessandro e Taranto Marco si identificano appunto nei fratelli Taranto Alessandro e Marco; il Di Blasi Carmelo giungeva – si coglie nella conversazione intercettata - all'incontro con una Jeep del GULINO Mario; mentre dalla conversazione intercettata su RIT 259/17 al progressivo n. 1252 si ricava che all'incontro partecipava anche CALCO' LABRUZZO Gino il quale saliva a bordo dell'autovettura del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982; il teste precisava il luogo della sosta dell'autovettura appena indicata nel momento in cui COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 e "lupin" scendevano dal veicolo alle 16,48; il veicolo invero sostava – a dire del teste - sulla SP 122 Montalbano Elicona al bivio con la strada che conduceva ad una costruzione rurale ubicata nel Comune di S. Piero Patti; il luogo ricadeva nel terreno al foglio 44 di mappa catastale del Comune di Montalbano Elicona denominato Quarto San Giacomo ex feudo Polverello, lo stesso luogo/territorio che in un certa misura aveva dato luogo ai dissidi (testualmente: *"veicolo sosta sul foglio 44 della mappa catastale del comune di Montalbano Elicona e all'interno del foglio 44 vi sono i terreni dell'ex feudo Polverello denominato, la porzione del Quarto San Giacomo che sono quelli concessi dal comune di Montalbano Elicona in fido pascoli ai Taranto, a Di Blasi e a Simone"*, pagina 79 del verbale); sempre seguendo il canovaccio della conversazione registrata su RIT 259/17 al progressivo n. 1252, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" commentavano l'incontro al quale avevano partecipato sostenendo che i "carusi" – i Taranto - avevano la disponibilità di una vasta porzione di terreno e aggiungendo che ben avrebbero potuto risolvere la controversia immediatamente senza bisogno di giungere a provocare l'incontro decisivo, la conversazione contiene anche un riferimento a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata catanese intervenuti in difesa del Di Blasi Carmelo nella contesa con i fratelli

Taranto Marco e Taranto Alessandro (il teste: *“le persone che effettivamente avevano una disponibilità di una vasta porzione di terreno si identificano nei fratelli Taranto poiché con la riassegnazione dei pascoli alla morte del signor Mobilia era Taranto Marco ad avere la maggior quantità di terreno su cui far pascolare i propri animali.”*; pagina 79 del verbale); due giorni dopo sempre a bordo del veicolo di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 (quindi il 30.7.2017) era registrata un'altra conversazione in ambientale al progr. 1300 su RIT 259/17 in cui Giuseppe parlando con il COCI Rosario commentava l'incontro di due giorni precedente e la presenza di criminali catanesi i quali avrebbero utilizzato una vera e propria minaccia armata contro i fratelli TARANTO sempre in occasione dell'incontro avvenuto nei pressi del ristorante il QUADRIFOGLIO; incontro del quale si continuava a parlare (RIT 259/17 progr. 1529) anche il 9.8.2017 in occasione di una conversazione intercorsa tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 ed il suocero COCI Carmelo al quale il primo *“racconta al suocero Coci Carmelo dei particolari su quella riunione dai quali emerge che ad intervenire erano stati dei soggetti catanesi che venivano definiti sempre come “cristiani”* (pagina 81 del verbale d'udienza) con un riferimento, peraltro, al ruolo di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *“lupin”* senza la presenza del quale – secondo la prospettazione del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 – sarebbe finita male (*“Se u n'era pu zu Vincenzo”*), nonché con un riferimento a Gino e a Calcò e, quindi, a CALCO' LABRUZZO Gino, nonché con un ulteriore riferimento al fatto che la decisione finale sulla contesa era stata presa proprio da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *“lupin”*; sempre con riferimento al medesimo incontro di luglio merita menzione il contenuto di una conversazione tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 e COSTANZO ZAMMATARO Santo intercettata sempre sul RIT 259/17 e progr. n. 5358 atteso che in essa v'è menzione ulteriore della presenza di malavitosi catanesi alla riunione facenti parte – ecco l'ulteriore dettaglio – del clan Cappello di Catania con una precisazione sul ruolo nella vicenda assunto da CALCO' LABRUZZO Gino al quale è imputato il fatto di non aver saputo ben prima comporre il conflitto ed al fatto che questi aveva rubato un intero gregge di pecore, lo stesso oggetto della denuncia di furto avanzata da SIMONE; in funzione dell'individuazione dei malavitosi catanesi intervenuti a

supporto del DI BLASI Carmelo nella contesa con i TARANTO si procedeva – come riferito dalla teste – all’analisi del traffico telefonico sulle utenze in uso a SIMONE Salvatore e SIMONE Antonino (allegato n. 234 della solita informativa 49.1.35 del 8.3.2019); va, infatti, rammentato che prima dell’incontro su descritto venne notata dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 una FIAT PANDA Rossa, la stessa utilizzata dal SIMONE Salvatore in occasione dell’accesso alla Stazione dei Carabinieri finalizzato alla raccolta delle sue sommarie informazioni testimoniali, e che con una utenza del ristorante il “Quadrifoglio” dei fratelli SIMONE venne contattato – per la programmazione del medesimo incontro – il DI BLASI Carmelo; invero, venne individuato un contatto telefonico del 27.7.2017 (il giorno prima rispetto all’incontro su descritto) tra SIMONE e tale COCO Vincenzo (testualmente: *“il soggetto dell’hinterland catanese coinvolto in corse clandestine di cavalli, ed in particolare è stato denunciato dalla squadra volante di Catania il 1 dicembre del 2014 e per un fatto commesso il 30 novembre del 2012 in Nicolosi”*); interesse condiviso anche da DI BLASI Carmelo inteso *barracca*; COCO Vincenzo controllato nel 2013 con tale PRIVITERA Giuseppe alias *pippo scirocco* classe 1960 già tratto in arresto nell’operazione NOSTROMO *“Per aver favorito Tomasello Carmelo Massimo, nato il 20 maggio 1970 a Catania, commerciante di pesce che è ritenuto affiliato della cosca mafiosa catanese Mazzei, facente capo a Mazzei Santo inteso “Carcagnuso”, clan legato ai Cappello”*); analizzando (facendo accesso alla banca dati SDI) i tabulati telefonici dell’utenza in uso al predetto COCO Vincenzo erano rinvenuti contatti di questi con tale ZITO Rosario soggetto riconducibile al clan CAPPELLO-BONACCORSI sul conto del quale era rinvenuta una informativa di reato a carico di 132 persone indagate per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi con l’aggravante dell’aver agevolato l’attività del clan appena citato, nonché con tale QUERULO Biagio, soggetto parimenti ritenuto vicino al medesimo clan, nonché con GULISANO Massimo anch’egli ritenuto vicino al predetto clan nel contesto di una informativa di reato a carico di persone indagate a vario titolo per *“per i reati associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti tipo cocaina e marijuana, e comunque del fatto per essere appartenenti all’associazione e per aver agevolato l’associazione mafiosa Cappello-Bonaccorsi e Cursoti-Milanesi, nonché gestione*

ed organizzazione di corse clandestine di cavalli.” (pagina 87 del verbale del 25.5.2021);

- per la ricostruzione del ruolo rivestito dal CALCO' LABRUZZO Gino nella vicenda diviene utile l'analisi delle conversazioni intercettate in carcere al momento della detenzione del predetto ascrivibile alla esecuzione di un'ordinanza custodiale emessa nell'ambito di questa stessa operazione (RIT 30/20 sub D PM); il primo del 18.1.2020 intercorso tra il predetto e gli aventi diritto, la moglie, i figli e un nipote minorenni; il figlio Antonino avvertiva il padre che le indagini erano in corso che il colloquio avrebbe potuto essere oggetto di intercettazione, al che Gino abbassava il tono della voce, indicava al figlio la presenza di telecamere nella sala colloqui e parlando confermava delle liti esistenti fra i fratelli TARANTO Alessandro, con la controparte DI BLASI Carmelo e SIMONE Salvatore inteso "Petrazzu", quest'ultimo agevolmente identificabile perché parlando si riferiscono a colui che aveva denunciato ai Carabinieri un furto di un intero gregge di ovini ipotizzando – il denunciante – che l'autore potesse essere proprio Gino con il quale era sorta una lite per alcuni terreni della contrada Piano Margi del comune di Roccella Valdemone; Gino raccontava ancora al figlio di essere andato per "mettere a posto" la questione; questi utilizzava il termine *baracca* che – a dire del teste – viene utilizzato spesso nelle conversazioni per indicare i ristoranti; secondo una ricostruzione fatta con l'analisi del GPS dell'autovettura di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "carretteri" la *baracca*, quindi il ristorante, indicata (o) da CALCO' LABRUZZO Gino è il ristorante il "QUADRIFOGLIO" dei fratelli SIMONE; quando il figlio chiedeva spiegazioni sul ruolo del padre nella citata vicenda Gino rispondeva di aver partecipato alla riunione per non farli litigare e su sollecitazione ancora del figlio – secondo la ricostruzione operata dal teste da verificare in ascolto – il quale chiedeva al padre esplicitamente "Dillo se tu sei il referente... dillo" Gino annuiva con la testa, senza proferire parola.
- parimenti utile ai fini della ricostruzione dei su descritti accadimenti e per la compiuta comprensione del ruolo di CALCO LABRUZZO Gino nella contesa tra i TARANTO da una parte e DI BLASI Carmelo e SIMONE Salvatore dall'altra è l'analisi delle dichiarazioni testimoniali di FERRARI

Da ultimo il teste si è soffermato sul GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e sul ruolo da questi rivestito in analogo vicenda; questi intervenne, infatti,

in una contesa - relativa alla gestione di un terreno sito in località Piano Margi del Comune di ROCCELLA VALDEMONE - intercorsa e sorta tra COCI Carmelo (il suocero di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "carretteri") e DI BLASI Carmelo per la soluzione della quale proprio il primo - COCI Carmelo - aveva chiesto al "carretteri", suo genero, l'intervento di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; ciò che emergeva da una conversazione registrata il 30.7.2017 sul RIT 259/17, al progr. n. 1294; in ambientale erano, infatti, intercettati COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *lupin* e COCI Carmelo; invero, nel corso di siffatta conversazione emergeva che grazie a "lupin" il COCI Carmelo aveva acquisito la disponibilità di alcuni pascoli (nel territorio di MONTALBANO ELICONA) e, poi, mantenuto tale disponibilità con l'assenso di tale "Pietrino" (CALCO' LABRUZZO Pietro che, secondo quanto riferito dal collaboratore SIRACUSA Nunziato, era divenuto il nuovo responsabile della zona per i barcellonesi).

SAMMARTINO Salvatore e i collaboratori MAVICA Antonino e PASSALACQUA Filippo

Il teste SAMMARTINO Salvatore ha riferito (alle udienze del 14 e del 22 giugno 2021) in ordine all'attività di indagine svolta su alcuni aspetti caratterizzanti l'operatività e la struttura delle organizzazioni criminali ed in particolare di quella "batanese" e tra questi: le relazioni con gli altri gruppi criminali ed il controllo del territorio (anche diverso da Tortorici ed in particolare a Centuripe e Regalbuto).

I collaboratori MAVICA Antonino e PASSALACQUA Filippo hanno, invece, riferito sugli equilibri criminali delle zone di Centuripe, Regalbuto e Catenanuova, invero funzionali alla comprensione degli incontri (*summit*) documentati dalle conversazioni captate.

Il teste SAMMARTINO Salvatore ha riferito che una comunità di Tortoriciani risiede(va) in Centuripe; ciò per effetto delle transumanze, migrazioni stagionali che gli allevatori effettuano con le mandrie bovine spostandole nel periodo più freddo da Tortorici in una zona con un clima più gradevole per consentire al bestiame di trascorrere il periodo invernale; il teste ha dichiarato anche che "Questo

radicamento di un'imponente comunità di allevatori in quella zona è diventata, nel corso del tempo, un punto di riferimento che il sodalizio dei Batanesi ha potuto sfruttare per diverse vicende ma anche una realtà a cui avrebbero dovuto rapportarsi obbligatoriamente l'organizzazione mafiosa autoctona"; a tal ultimo proposito nell'operazione "Go Kart" (di Enna; con l'ordinanza di custodia cautelare 168/2008 RGNR 870/2013 RGGIP) è emerso che nel corso del tempo quell'area tra Catenanuova, Centuripe e Regalbuto è passata dal controllo di "Cosa Nostra Ennese" alla famiglia dei "Cappello" di Catania (con Passalacqua Filippo).

Diversi i collaboratori che hanno reso dichiarazioni su questo mutamento di dominio nel territorio appena indicato: *"i collaboratori sono Di Giovanni Salvatore, Leonardi Prospero, Minissale Alessandro e Mavica Antonino", quest'ultimo uomo d'onore che faceva parte della famiglia riconducibile a Leonardi Salvatore, poi avvicinosi al clan Cappello, prima di iniziare a collaborare il 18 luglio 2012, due mesi dopo l'uccisione del cognato Leonardi Prospero.*

Nel presente processo si è proceduto all'esame del collaboratore di giustizia **MAVICA Antonino** (all'udienza del 18 maggio 2021); quest'ultimo, dopo avere premesso di avere iniziato a collaborare con la giustizia in data 17 luglio 2012, ha dichiarato di avere fatto parte, fino all'anno 2007, del **clan Leonardi di Enna**, legato al **clan** dei Santapaola; che, successivamente, dal 2007 al 2010, aveva fatto parte del **clan Cappello** (di cui faceva parte anche Passalacqua Filippo); di essere stato condannato per numerosi reati, tra cui estorsioni ed omicidi e che, uscito dal carcere di Palermo, dove era stato ristretto per due anni e mezzo, aveva operato principalmente nella zona di Enna, in particolare, di Catenanuova, Regalbuto e Centuripe, specificando che in detta ultima zona (Centuripe) operavano Rapisarda Salvatore ed il cognato, **GALATI MASSARO Santo** *"...che se la vedevano loro per fare danneggiamenti, per fare avvisi (prodromici alle estorsioni, nde), cose e poi se c'era qualcosa da discutere venivano a Catena Nuova e ce la facevano discutere a noi"*.

Parimenti rilevanti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia **PASSALACQUA Filippo** (già sopra più diffusamente riportate); questi, dopo avere premesso di avere fatto parte del **clan "Cappello"**, con il ruolo di responsabile di Catenanuova, Regalbuto e Centuripe e di avere iniziato a

collaborare con la giustizia in data 28 marzo 2015, ha dichiarato di avere conosciuto **GALATI MASSARO Santo**, inteso "*faccia tagliata*", negli anni 2004/2005, tramite Riccobene Prospero, all'epoca responsabile di Catenanuova. In particolare, il teste ha ricordato che **GALATI MASSARO Santo** era dedito a furti di mezzi agricoli, per poi chiedere il "cavallo di ritorno" e di avere avuto contatti con lo stesso, allorché ad una ditta che eseguiva lavori in Regalbuto erano stati sottratti dei mezzi, quindi, di avere contrattato **GALATI MASSARO Santo** per la restituzione. Al riguardo il teste ha ricordato che presso la ditta lavorava un cugino del Galati Massaro Santo; di essersi informato e di essere venuto a conoscenza del fatto che i mezzi erano stati sottratti da **GALATI MASSARO Santo**, con il quale aveva contrattato nel senso che, a fronte di 11.000,00 euro consegnati dall'imprenditore, sarebbero stati restituiti i mezzi sottratti (*"L'imprenditore ha dato a me dei soldi, ci siamo incontrati, gli ho dato i soldi e lui ha fatto uscire i mezzi...Lui rubava. Uno gli diceva, tipo: "C'è questa impresa qua, ha portato questi mezzi qua, non vuole pagare". E lui si metteva a disposizione e rubavano i mezzi: ruspe, motopale, queste cose qua"*).

PASSALACQUA Filippo ha dichiarato di avere conosciuto anche un cugino di Galati Massaro Santo, tale "Giuseppe" (**COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** classe 1982 inteso *carretteri*), negli anni 2004/2005 e di averlo incontrato in più occasioni, in quanto: *"prima erano a disposizione di Riccobene, quando Riccobene doveva fare qualche...Doveva rubare mezzi, queste cose qua, trattori, chiamava sempre a loro"*, specificando che quando lui aveva preso il posto di Riccobene, come responsabile del territorio, **GALATI MASSARO Santo** ed il cugino "Giuseppe", si erano messi anche a sua disposizione, per commettere delitti.

Il teste ha aggiunto che **GALATI MASSARO Santo** ed il cugino "Giuseppe" non operavano da soli, ma avevano un "esercito" a disposizione; che il territorio in cui maggiormente agivano era quello di Carcaci e che "Giuseppe" (**COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** classe 1982 inteso *carretteri*) aveva un'auto Mercedes, Classe C, di colore grigio ed una Mitsubishi Pajero, di colore nero.

Il collaboratore PASSALACQUA Filippo ha ricordato di avere proceduto a riconoscimento fotografico e di avere riconosciuto **GALATI MASSARO Santo**, inteso "*faccia tagliata*"; il cugino "Giuseppe" e tale Alessandro, inteso "*U Biundu*" (**BONTEMPO Alessandro**), il quale *"mi faceva da tramite con il carabiniere*

Freddi. Freddi era un carabiniere che faceva servizio a Regalbuto. Freddi si era messo a disposizione, se si doveva fare qualche rapina si metteva in banca o in posta, lui ci dava... Insomma si è messo a disposizione nel senso che mi diceva la mattina che lui era di servizio e se ne andava con la macchina fuori così se chiamavano i carabinieri lui era fuori, perdeva tempo". Mi ha detto che mi dava pure la macchina per lasciare se c'era qualcosa, tipo soldi, queste cose qua, e poi in cambio, diciamo, o cinquecento euro ogni mese oppure voleva anche della cocaina perché lui... Lui faceva uso di cocaina. Un paio di volte gliel'ha portata anche questo Alessandro "il Biondo", specificando che Alessandro trafficava in stupefacenti ed era in contatto con i fratelli Arcodia.

PASSALACQUA Filippo ha, infine, dichiarato di conoscere Russo Fano Sebastiano, autista di Riccobene, con il quale ha avuto rapporti criminali per quanto concerne estorsioni e droga in Catenanuova ed ha aggiunto che il Russo Fano *"camminava con Giuseppe, il cugino di Santo Galati. Santo "faccia tagliata", quelli tutti una cosa erano"*.

Dall'analisi combinata delle dichiarazioni, appena riportate, è emerso che la famiglia "Cappello" per ogni comune aveva un referente e che per Centuripe era **GALATI MASSARO Santo**, unitamente al cognato CALA' LESINA Salvatore, inteso "Moccia", ed il collettore con costoro per i "batanesi" era **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe**, classe 1982, detto "Carretteri"; circostanza confermata anche dal tenore degli incontri tracciati e captati tra il predetto "carretteri" e CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia"; a tal ultimo riguardo il teste SAMMARTINO Salvatore ha riferito – sì formulando una premessa rispetto al dettaglio delle conversazioni captate – che l'attività tecnica ha permesso di acquisire una serie di conversazioni significative ed idonee a fornire un quadro dell'operatività dei "batanesi" nel territorio di Centuripe, delle relazioni in essere tra "batanesi", i "Bontempo Scavo" e gli altri gruppi criminali dell'entroterra siculo.

Il teste SAMMARTINO Salvatore si è poi soffermato sul contenuto della conversazione captata al progr. 1614 del RIT 259/2017 (registrata nell'AUDI del Carretteri in data 12.8.2017 e ritualente trascritta nel corso del dibattimento; si cfr. perizia GENOVESE Roberto); conversazione tra "Carretteri" e "lupin" nel corso della quale il primo ha riferito al secondo dell'attività svolta nella zona di

Centuripe. Ancora rilevante è anche la conversazione del 4.12.2017 in cui COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto “Carretteri” conversa con (Russo) Fano Sebastiano (coinvolto in “Go Kart” e facente parte del gruppo mafioso di Catenanuova) sempre in ambientale al progr. 4348 su rit 259/17; i due parlano di “Nino” e “Filippo” (i due collaboratori MAVICA Antonino e PASSALACQUA Filippo su citati) e del fatto che costoro erano gli artefici dei guai giudiziari del cugino del “Carretteri” ovvero di GALATI MASSARO Santo. Ancora al progr. N. 4745 rit 259/2017 in data 21.12.2017 è stata registrata una conversazione tra il “Carretteri” e Costanzo Simone (un altro tortoriciano che trascorreva il suo tempo a Centuripe); i due commentano la carcerazione di GALATI MASSARO Santo e degli effetti sulla vita della condanna per associazione di stampo mafioso.

Il teste ha precisato che il sistema di geolocalizzazione che era stato installato a bordo dell'autovettura in uso al “Carretteri” aveva consentito un monitoraggio degli spostamenti del predetto ed aveva consentito di registrare dei movimenti costanti di questi verso l'abitazione di CALA' LESINA Salvatore inteso “Moccia”; il teste ha riferito ancora che è stato possibile individuare l'abitazione proprio con il GPS montato sull'AUDI del “Carretteri”; abitazione ubicata in contrada Sisto tra Centuripe e Regalbuto e che *“gli accertamenti che sono stati esperiti presso la banca dati Sisde consentivano di identificare come al foglio 66 particella 613 del catasto del comune di Regalbuto ci sia, insista l'abitazione di Calà Lesina”*. Spostamenti frequenti, con cadenza settimanale, tendenzialmente di sera monitorati dal 22.6.2016 al 14.1.2018; il testimone ha riferito che era stato verificato che il “Carretteri”, dopo aver contattato l'utenza telefonica intestata (ma anche in uso) al CALA' LESINA Salvatore, si era avviato presso l'abitazione di quest'ultimo in contrada Sisto nel senso che *“Costanzo Zammataro Giuseppe era solito contattare questa utenza intestata a Calà Lesina e verificare se effettivamente era presente nell'abitazione”*. Il teste ha riferito di una conversazione captata il 4.1.2018 (al progr. 417927 su RIT 349/16, perizia GENOVESE Roberto) alle 19,53 tra “Carretteri” ed il cugino omonimo (classe 1985) inteso “Rummuluni” (figlio di COSTANZO ZAMMATARO Carmelo, il fratello di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore che è il padre di Giuseppe classe 1982 inteso “Carretteri”); per l'identificazione del secondo (si cfr. l'allegato n. 380, produzione del 28.6.2021 con rituale acquisizione al fascicolo del

dibattimento); i due conversando fanno riferimento al "patrozzo" nel senso che il primo chiede al secondo di accompagnarlo dal patrozzo (del "Rummuluni") invero identificato in CALA' LESINA Salvatore detto "Moccia"; circostanza che si concretizza come si ricava dal tenore della conversazione delle ore 22.00 (registrata al progr. 5096 RIT 259/16, perizia GENOVESE Roberto); nel corso di questa conversazione i due commentano chiaramente l'incontro appena consumatosi e le presenze (c'erano anche "catanesi"), parlano di spaccio e di "erba" ed il tema sembra essere il rapporto sul territorio di Centuripe con i catanesi (*"le ragioni di questo incontro erano riconducibili al controllo del territorio da parte dei catanesi in particolare riguardava la cessione del traffico di sostanze stupefacenti"*); il 15.1.2018 era registrata un'altra conversazione ritenuta di interesse al progr. N. 5358 su rit 259/17 (si cfr. perizia GENOVESE Roberto) tra il "carretteri" e il cugino COSTANZO ZAMMATARO Santo; conversazione in cui si discute di una riunione avvenuta il giorno prima ovvero il 14.1.2018, a casa del "Moccia" (CALA' LESINA Salvatore; a riscontro: *"di questa conversazione che si era registrata il 15 gennaio l'analisi dei punti che sono stati estrapolati dal sistema di GPS installato a bordo dell'autovettura consentiva di verificare come l'autovettura giorno 14, quindi il giorno precedente a questa conversazione ambientale, si era spostata, si era registrata in movimento sempre presso la casa di Calà Lesina giungendovi intorno alle ore 18,09 per ripartire poi successivamente alle 21,49. Stiamo parlando quindi del 14 gennaio"*); quindi con il GPS si era verificato che il 14.1.2018 l'AUDI si era mossa ed era giunta in contrada Sisto; annotazione del tracciato GPS allegato 257, produzione del 29.6.2021 acquisita al fascicolo del dibattimento); i due commentavano in auto (il 15.1.2018) ciò di cui si era parlato all'incontro del 14.1.2018 (c'erano esponenti catanesi, il "Moccia") e v'è un riferimento puntuale alla partecipazione di esponenti del clan Cappello, nonché un altro riferimento ad un incontro - prodromico alla stessa riunione – intercorso tra il "Moccia" ed i Catanesi, ai quali era sostanzialmente assoggettato (il teste: *"E Costanzo Zammataro Giuseppe riferiva praticamente che comunque era obbligato ad andarci in quanto erano soggetti, c'era una soggezione del Calà Lesina nei confronti degli esponenti della criminalità"*); nella stessa conversazione il "Carretteri" descriveva al cugino Santo anche i rapporti che l'organizzazione dei "Batanesi" vantava con la famiglia "Cappello" ed ancora

riferiva che GALATI GIORDANO Vincenzo (“Lupin” lo zio) era molto considerato (dalla perizia: *dice me l'a salutare assai assai dice cu bacio ..(inc).. me zio Vicenzo, dice un c'a iucare, dice è un cristiano granne, dice cristiani ..(inc).. un ci n'è chiù.. seri e ..(inc).. dice cristiani tu u n'a trovi chiù e u diceva ..(inc).. Salvatore capisti.. tu dice mica fuori piedi piedi io.. io dice magari a Napoli, e cristiani granni u n'haio capitato chiù che parrano puliti, dice trovi tutti cristiani dice che vonno guerra sciarre, dice è difficile che trovi un cristiano granne dice come a chiddo che capita ..(inc).. difficilissimo*”; pagine 469 e 470 della perizia), espressioni utilizzate appunto in data 14.1.2018 nella interlocuzione con i catanesi, espressione che – testualmente il testimone - “*si riferisce a soggetti, esponenti qualificati di un'organizzazione mafiosa*”; il dato della conversazione; in altri termini parrebbe che un interlocutore presente a quella riunione abbia utilizzato quella frase davanti a Salvatore – inteso “Moccia” – rivolgendosi a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe; di questo si sarebbe giovato di riflesso lo stesso “Carretteri” (che va rammentato è anche nipote di “Lupin”); c'è un riferimento (pagine 470 ultimo capoverso e 471 della perizia) anche ad un'altra riunione organizzata in contrada Polverello, più nel dettaglio ad una riunione (alla quale aveva partecipato lo stesso “Carretteri”, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “Lupin” ed esponenti del clan “Cappello”) del 28.7.2017 ed avente ad oggetto la gestione di terreni in Montalbano Elicona contesi dai Di Blasi Carmelo e CALCO' LABRUZZO Gino da una parte ed i fratelli Taranto dall'altra (vicenda sulla quale ha già riferito il maresciallo CURRO' Francesca Amalia); ancora nella medesima conversazione in ambientale il “carretteri” parla con il cugino Santo di tale “Nunzio” (episodio delle autovetture abbandonate e rinvenute da Debole Nunziato Concetto nella sua proprietà, come denuncia dallo stesso fatta il 9 gennaio del 2018; in effetti tra il 5 ed il 6 gennaio 2018 venivano rubate auto nel Comune di Adrano, una FIAT STILO e la ALFA 147, poi ritrovate il 6 gennaio in c.da Coco di Centuripe nella proprietà di Debole Nunziato; allegati 259 e 260 della produzione del 29.6.2021, acquisiti al fascicolo del dibattimento) e del rapporto tra (Debole) Nunzio e “SA”, identificato in GALATI MASSARO Santo, (già rimproverato dai catanesi per aver avvicinato il Nunzio Debole); era stato il Debole Nunziato ad interpellare i catanesi sulla vicenda da qui poi la riunione in cui si è parlato della sua vicenda; che, invero, viene tratteggiata anche nella conversazione

in ambientale intercettata ed identificata con il progr. n. 5421 rit 259/2017 (perizia GENOVESE Roberto) registrata in data 18 gennaio 2018 sempre a bordo della macchina del "Carretteri" ed intercorsa tra il predetto ed un tale Nuccio (mai identificato); la conversazione assume rilievo perché ci si interroga sulla vicenda del Debole Nunzio Concetto; il secondo chiede al primo se Debole era soggetto "sistemato" (protetto da una organizzazione); la risposta fu "100%" sistemato espressione quest'ultima che ricorre nelle conversazioni e che evidentemente serve ad indicare l'assoggettamento di una persona ad estorsione ed una protezione da un'organizzazione criminale.

Sempre sul fronte delle relazioni dei "batanesi" con le organizzazioni criminali dell'entroterra siculo, giova menzionare la conversazione del 4.12.2017 registrata al progr. n. 4347 RIT n. 391320; nel corso del primo (almeno tale in fase di registrazione) contatto tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "Carretteri" e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (cugino), i due, in compagnia di Russo Fano Sebastiano, viaggiavano per Adrano e parlavano della loro partecipazione ad un gruppo mafioso; la conversazione assume rilievo perché emerge chiaramente la consapevolezza della loro appartenenza ad un gruppo mafioso, l'utilizzo di un gergo fortemente contaminato da siffatta appartenenza e la descrizione di condotte orientate da siffatta appartenenza; il "Carretteri" infatti si soffermava sulla mancanza di rispetto ascritta ad un tale che aveva rubato una macchina davanti alla loro proprietà (un furto non autorizzato; pagine 294, 295, 296 e 297 della perizia GENOVESE Roberto); nelle conversazioni ai progressivi n. 4348 e 4349 stesso RIT 2509/2017 il Russo Fano Sebastiano raccontava perché si era trasferito da Catenanuova a Milano (una rapina a casa di un farmacista del 27.10.2017 aveva portato molte forze dell'Ordine sul territorio di Catenanuova); ed ancora discutevano del controllo del territorio in linea generale (il controllo normalmente esclude eventi violenti non autorizzati); ci sono anche riferimenti a GALATI MASSARO Santo (quello detenuto su citato, operazione "GO KART"); "Carretteri" classe 1982 definiva traditori gli esponenti mafiosi della zona (in particolare i due collaboratori MAVICA e PASSALACQUA, "sia Nino e sia du bastardo i Filippo"); si fa riferimento anche a furti di bestiame attribuiti al "Carretteri" ma dei quali non era responsabile; c'è anche un riferimento ad un furto di un trattore che venne erroneamente attribuito al "Carretteri" e solo con

l'intervento di Russo Fano Sebastiano poi la questione venne chiarita ed il "Carretteri" venne reputato estraneo; ed ancora il "Carretteri" formulava l'esempio di Tortorici dove "GIUSEPPE: *A tu.. a Turturici ni nuatri ci pigliavano i vacche a tutti, ci pigliaro i vacche magari a cristiani sentuti.. BASTIANO: ..(inc)..GIUSEPPE: U capisti, a tutti ci pigghiavano, un ci n'era.. poi niscero 4 e.. e sistemaro.. poi vacche u n'hanno mancato chiù, no i pigghiavano ai Carduci, a tutti ci pigghiavano i vacche..*", in altri termini usciti dal carcere quei 4 non è più successo niente, come a dire con i grossi calibri in circolazione liberi nulla accadeva sul territorio (pagina 337 della perizia GENOVESE Roberto); ed ancora sempre il "Carretteri" riferiva a Russo Fano Sebastiano e davanti al cugino COSTANZO ZAMMATARO Salvatore di essere stato chiamato (da un tale di Siracusa) con urgenza per un furto di vacche subito da tale Catalano (Puma Giuseppe) attribuito allo stesso Salvatore; in questa occasione i proprietari del bestiame "Catalani" chiedevano la restituzione del bestiame (pag. 338 della perizia GENOVESE Roberto); il "Carretteri" narrava di aver difeso Salvatore ed anche in questo caso era stato poi individuato il vero responsabile, invero diverso dal cugino Salvatore così come anche i capi di bestiame (c'è stata una verifica in banca dati SDI che ha consentito di rilevare che in data 20.3.2017 personale della Polizia di S. Agata di Militello aveva rinvenuto uno dei vitelli del CATALANO, furto per il quale erano stati deferiti COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1950, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore classe 1982, COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano classe 1984 e Cala' Campana Sebastiana, in Calabria; del rinvenimento nessun riscontro); nella conversazione c'è un (possibile) riferimento al "uappu" nel senso che il "Carretteri" avrebbe dovuto in situazioni siffatte prima rapportarsi con tale "bastiano" e poi con Russo Fano Sebastiano (stante il diverso territorio controllato; testuale: "*U capisti, a mia un mi interessa ci si, io che sugnu ..(inc).. di fare, haio a parrare cu Bastiano e cu tia, che iddi un si parrano chiù ora, capisti, su scannati come i cani, u capisti..*"); sempre nella medesima conversazione c'è un riferimento al fatto che il suo interlocutore Russo Fano Sebastiano (presente in macchina) era uno uomo affidabile nel territorio di Catenanuova, cosa reputata tale anche da CALA' LESINA Salvatore detto "Moccia" che non parlava con nessun altro ma solo con Russo Fano Sebastiano; ed ancora passando nei pressi di un cantiere Eni Mediterraneo Idrocarburi

(riscontrato con il GPS, allegato 268, prodotto il 29.6.2021 ed acquisito successivamente al fascicolo del dibattimento) Salvatore dice al cugino Carretteri *“Ma allora ca’ nuddu nuddu vuole trasere a travacchiare.. GIUSEPPE: Ma unne Salvatore? Chisti americani sunnu, a travagghiare, allora a testa l’hai dura tu, allora non capisci che c’è ciavuru i galera a tutte i banne.. SALVATORE: No ..(inc)..GIUSEPPE: Ca’ pi travagghi..e va ca’ quanno t’a presenti pi travagghi i manette ti mettono.. uno come a nuatri, ca’ a luntana sta.. u nu vidi che i tempi canciaro.. ”*; ed ancora Russo Fano Sebastiano era etichettato, nella conversazione alla presenza dello stesso e del COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, dal *“Carretteri”* come fratello (*“E se Bastiano dice una cosa l’ascutare sempre, picchi Bastiano è un frate nostro..”*).

Sempre in ambientale sull’AUDI del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *“Carretteri”* emerge una vicenda su un furto di bovini per il quale intervenne GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *“lupin”*; il 24.12.2017 al progr. n. 4823 su rit 259/2017 COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *“carretteri”* commentava con il cugino COSTANZO ZAMMATARO Santo (il fratello di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore) il comportamento di tale Rino che avrebbe voluto interagire con mafiosi di spicco senza mediazione alcuna; Rino voleva prendere il difese di un tale senza avere alcuna caratura criminale che gli consentisse di parlare con la mafia di Catenanuova scavalcando e, quindi, omettendo la necessaria mediazione; conversazione menzionata perché testualmente il testimone – *“da questo fatto più particolare, diciamo, “Carretteri” vantava quelli che sono i legami che i Batanesi potevano in qualche modo mantenere con gli esponenti della criminalità organizzata di Catena Nuova”* ed il soggetto di Catenanuova al quale il *“Carretteri”* poteva rivolgersi in caso di necessità è stato identificato in Russo Fano Sebastiano (già sopra citato nelle ambientali già commentate); sempre nella stessa conversazione il *“Carretteri”* narrava al cugino Santo di aver dovuto affrontare una questione di un furto di bestiame avvenuto ad Enna in danno di un tortoriciano e che comunque aveva coinvolto il gruppo *“batanese”* e di essersi trovato al cospetto di un tale (mai identificato) di Catenanuova insieme allo zio GALATI GIORDANO Vincenzo, vicenda sistemata con la corresponsione – per mano di un tale di Catenanuova e nelle mani di *“Lupin”* - di danaro in misura equivalente al valore del bestiame

sottratto al tortoriciano, denaro che "Lupin" avrebbe utilizzato per acquistare le vacche da restituire all'allevatore danneggiato (pagine 419 e ss. della perizia GENOVESE Roberto); al progr. 4781 stesso rit 259/17 in questa conversazione, sulla macchina in uso al "Carretteri", quest'ultimo e GALATI MASSARO Giuseppe (il fratello di Salvatore, detenuto perché condannato per associazione di stampo mafioso) parlano ed il secondo riferiva al primo che aveva provveduto ad informare GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" che v'era il tale di Catenanuova pronto a consegnare il denaro richiesto (lo stesso citato nella telefonata che precede); al progr. 5086 stesso RIT 259/17 conversano "Carretteri" e l'omonimo inteso "Rummuluni", costoro facevano riferimento al fatto che "Lupin" aveva sistemato questa situazione.

Al progr. 302005 su RIT 349/2016 il 17.7.2017 il "Carretteri" contattava Bruno Giuseppe Fulvio Ivan (identificato come dipendente della Regione Sicilia ufficio periferico del dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Sicilia nella località di ENNA, come accertato da fonte aperta PUNTO FISCO dell'AGENZIA delle Entrate); anche se la telefonata segue un tentativo di chiamata del Bruno Giuseppe Fulvio Ivan verso l'utenza intercettata del "Carretteri"; il BRUNO si doleva di un furto su di un mezzo di proprietà dell'ESA, una ruspa che stava eseguendo alcuni lavori nel comprensorio del Comune di Centuripe; si coglie nel corso della conversazione che Bruno Giuseppe riconosce al "carretteri" un certo ruolo sul territorio; il "carretteri" rassicurava il suo interlocutore rappresentando allo stesso che avrebbe parlato con un suo cugino presente sul territorio; Bruno Giuseppe, inoltre, si doleva della brutta figura fatta con i dipendenti dell'E.S.A; riferiva il teste che *"dall'analisi di questa conversazione la protezione gli era stata promessa prima di questo evento e quindi si era verificato un evento che in qualche modo aveva messo in pericolo questa situazione, questo equilibrio"*; il tema dell'evento predatorio alla ruspa dell'ESA era ripreso nel corso della diversa conversazione registrata al progr. n. 302016 stesso RIT 349/2016, in cui il "Carretteri" contattava il cugino ed omonimo COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe nato a Biancavilla in data 11.1.1982 detto "Farina o Longo", figlio di Sebastiano, fratello di Salvatore Turi Carretteri, quest'ultimo appunto il padre del Carretteri classe 1982, e gli riferiva della chiamata ricevuta dal Bruno Giuseppe; il secondo rispondeva (facendo intuire il suo ruolo) e formulava ipotesi sugli autori

del furto ed insieme analizzavano che la ruspa si trovava nel territorio di Antonio "u papa" (identificato in Minissale Antonio fratello di Minissale Salvatore detto "urti u papa"; titolare di azienda agricola ed era allevatore nella zona di Centuripe); la vicenda della ruspa continua ad essere analizzata nella diversa conversazione registrata al progr. n. 302032 RIT 259/2017 a bordo dell'auto del "carretti" che dialoga con il cugino ed omonimo inteso "Farina o Longo"; i due discutevano del furto di benzina e della cattiva figura fatta dal gruppo (che proteggeva l'ESA) e del fatto che per rimediare era stata rimediata della nafta da consegnare ("ora gli sto portando due bidoncini", sembra dirlo il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe nato a Biancavilla 11.1.1982, quindi inteso "Farina o Longo", il cugino del "Carretti") agli operai del cantiere E(nte)S(viluppo)A(gricola) in cui si stava lavorando per eseguire alcune linee tagliafuoco nei terreni colpiti da un incendio che si era sviluppato il 5/7/2017 precedente (si cfr. un'annotazione di polizia, hanno redatto un'annotazione di polizia giudiziaria che documentava la presenza del camion targato PA 842155 costituisce l'allegato 270; un camion che trasportava una ruspa priva di targa).

Al progr. n. 5688 su RIT 259/17 il 29.1.2018 era registrata una conversazione in ambientale tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "Carretti" ed il cugino COSTANZO ZAMMATARO Santo (il fratello di Salvatore); i due discutevano di assegnazione di terreni e di un soggetto bravo nel settore; quest'ultimo individuato come quello che aveva fatto casino per il furto della nafta della ruspa dell'E.S.A. e quindi proprio Bruno Giuseppe sopra citato; dal tenore della conversazione parebbe emergere che fu COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "Rumminlunt" (classe 1985) a recuperare la nafta da restituire al BRUNO dell'E.S.A., la stessa dei bidoncini sopra citati.

Torrici.
Le relazioni del "batanesi" con i "bontempo scavo" nel territorio di

Il teste SAMMARTINO ha riferito che il 7.2.2018 era intercettata una conversazione registrata al progr. n. 5905 sul RIT 259/17 in cui COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "Carretti" parla con Nuccio (probabilmente SANFILIPPO PULICI Sebastiano o COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano) e gli spiega i dettagli di un progetto degli zii, GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Iupin" e BONTEMPO Sebastiano, inteso il "biondino".

sull'acquisizione di contributi comunitari affidato proprio a lui; dal tenore della conversazione si evince che i "batanesi" intendevano impossessarsi di alcuni terreni della c.da Cartolari, un agro del Comune di Tortorici, mediante la costituzione di una società intestata ad un soggetto pulito "un nome pulito"; si intuisce dall'ambientale come su questi terreni fosse vivo l'interesse anche dei "Bontempo Scavo" (lo si comprende dai riferimenti a "Pappetta" (pag. 559 della perizia Genovese Roberto), alias Bontempo Scavo Cesare come identificato dal teste IOVINE Salvatore; Nuccio così manifestava dubbi sul progetto su citato, dubbi legati all'opposizione che alcuni soggetti certamente avrebbero avanzato; il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "Carretteri" riferiva al suo interlocutore di un accordo esistente con questi soggetti già presenti sul posto ("*Costanzo Zammataro Giuseppe, a questo punto, spiegava a Nuccio suo interlocutore di un accordo che era stato stipulato con questi soggetti che erano già presenti sul posto*"); situazione sistemata da CONTI TAGUALI Sebastiano, inteso "Marocchino", soggetto appartenente al gruppo "Bontempo Scavo", anch'egli coinvolto nella operazione c.d. "MARE NOSTRUM" (dalla conversazione: *GIUSEPPE:..(inc).. fine una società ..(inc).. accattano i vacche insiemmula ..(inc).. zio ..(inc).. UOMO 8: Eh? GIUSEPPE: S'hanno a pigghiare i grane ..(inc).. si c'hanno a caricare i vacche ora ..(inc).. e ci servono 20 vacche ..(inc)..UOMO 8:..(inc).. GIUSEPPE: "Bastiano e Vincenzo ..(inc).. a piagghiare magari ..(inc).. farà accordi cu iddo ..(inc).. pi pigghiare un lotto i chiddi di 50 ettari, un lotto ..(inc).. 100 ettari di terreno s'hanno a pigliare.. in to mezzo ci sugnu io azziccato ..(inc).. i pagano io ci metto i vacche, un uomo e facemo ..(inc).. e ni spartemo in tri.. accattamo 100 ettari i terreno.. ah?").*

Il 10.3.2018 erano registrati vari contatti telefonici che lasciavano presagire un incontro presso la casa di BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" (con Raffa Salvatore); l'incontro tra i due che ebbe luogo perché video ripreso alle 10,40 dello stesso giorno ("*In effetti il servizio di video sorveglianza installato a bordo dell'autovettura, in direzione dell'abitazione di Bontempo Sebastiano documentava come alle 10,40 della stessa giornata Raffa Salvatore effettivamente si sia recato presso l'abitazione di Bontempo Sebastiano detto "Uappu"*), Raffa Salvatore consegnava una busta di plastica a BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", entrava nell'abitazione del "uappu" e vi sostava per pochi minuti; poi si

spostava nell'abitazione del BONTEMPO Gino; ciò che si ricava da contenuto dell'allegato n. 100 prodotto all'udienza del 28.5.2021 e successivamente acquisito al fascicolo del dibattimento (il teste: *"Bontempo Gino si trova nel piazzale dinanzi la sua abitazione. Bontempo Sebastiano si trova nel piazzale presente all'esterno della sua abitazione, quindi ad un livello superiore rispetto all'abitazione di Bontempo Gino. Raffa Salvatore prima si reca all'interno dell'abitazione di Bontempo Sebastiano, si allontana e si sposta a piedi presso l'abitazione di Bontempo Gino"*); incontro che assume significato soprattutto in ragione degli accadimenti successivi; infatti, lo stesso giorno alle 16,40 Raffa Salvatore era controllato a Torrenova (*"controllo stradale a Torre Nova in contrada Carrata da parte di personale della compagnia di Sant'Agata di Militello"*) ed a bordo dell'autovettura vennero controllati anche GALATI PRICCHIA Alfredo, TILLENNI SCAGLIONE Sebastiano (sposato con Bontempo Scavo Catiuscia figlia quest'ultima di Bontempo Scavo Cesare, storico reggente dei "Bontempo Scavo", già condannato all'ergastolo, fermato anche per la latitanza dei fratelli MIGNACCA, questi già appartenenti al gruppo dei "Bontempo Scavo" e soggetti di una certa caratura criminale) e Bontempo Scavo Sebastiano classe 1986 (figlio di Bontempo Scavo Francesco inteso "tratrac" prima citato).

Le relazioni di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso *"Carretteri"* con gli "Arcodia Pignarello" (operazione "Go Kart") nel territorio di **Regalbuto ed il ruolo del "carretteri" nella medesima zona.**

Arcodia Pignarello Antonio inteso Tony e Arcodia Pignarello Sebastiano inteso Seby, sono stati tratti in arresto nell'operazione "Go Kart" effettuata nel 2014; il procedimento è quello citato, 168/2008 RGNR; sono stati accusati nell'ambito di questa operazione come appartenenti al gruppo mafioso di Regalbuto.

Il 9.7.2016 erano registrate diverse conversazioni telefoniche idonee a legare la figura del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso *"Carretteri"*, alla famiglia "Arcodia Pignarello"; in particolare al progr. n. 73334 su RIT 349/16, il *"Carretteri"* contattava un tale "Pippo" su utenza della società della ARCODIA s.r.l.; nel corso di questa conversazione il tortoriciano informava l'interlocutore di avergli fatto recapitare, per il tramite di tale Giovanni, la somma di cinquecento euro; l'interlocutore manifestava subito la propria indignazione in quanto riteneva

la cifra indicata dal "Carretteri" irrisoria rispetto agli accordi già presi; quindi, invitava "Carretteri" a saldare il debito di ottomila euro nonché ad ottemperare alle sue richieste nel più breve tempo possibile con la minaccia di interrompere qualunque tipo di rapporto; al prog. n. 73340 stesso rit 349/2016 il "Carretteri" comunicava al cugino Santo che il giorno dopo si sarebbero dovuti recare alla "Marine" (termine con il quale indicavano Centuripe) e riferiva al cugino nel corso della conversazione che avrebbe dovuto incontrare *"quel pezzo di merda di Arcodia"* che aveva avuto a - a suo dire - un comportamento poco rispettoso nei suoi confronti; nella diversa conversazione registrata al progr. n. 1291 su RIT 351/2016 (perizia CURRELI Marcello) si colgono, invece, elementi utili per la ricostruzione del diverbio tra "Carretteri" e "Pippo" del gruppo "Arcodia"; ed ancora al progr. n. 1291 su RIT 351/2016 era registrata una conversazione tra il "Carretteri" ed il cugino Santo nella quale è possibile comprendere il tenore del diverbio intercorso tra il "Carretteri" e "Pippo" ; in questa conversazione il "Carretteri" manifestava tutta la propria indignazione per il comportamento tenuto da "Arcodia" con riferimento al contrasto che era sorto per il pagamento di una somma legata all'utilizzazione di un terreno evidentemente per motivi di pascolo; dal che si ricava che la somma che il "Carretteri" avrebbe dovuto consegnare ad "Arcodia" era legata a motivi di pascolo; nella medesima conversazione v'è un riferimento esplicito al CALA' LESINA Salvatore ed al fatto che il "Carretteri", sempre per la medesima questione ed in relazione al contrasto sorto con l'Arcodia, manifestava l'intendimento di rivolgersi al "Moccia" ovvero il CALA' LESINA Salvatore; ai progr. nn. 1292 e 1293 stesso RIT 351/2016 erano registrate due conversazioni nelle quali il "Carretteri" parla con il cugino COSTANZO ZAMMATARO Santo del fatto che l'Arcodia aveva insistito per avere le somme perché aveva bisogno di soldi per i nipoti in carcere (testualmente il teste SAMMARTINO: *"Si comprende che il riferimento che manifestava Arcodia Pignarello Giuseppe che veniva poi identificato come lo zio di Arcodia Pignarello Tony e Arcodia Pignarello Sebastiano, sarebbe la necessità di Arcodia Pignarello Giuseppe di sostenere le spese legali e il mantenimento in carcere dei nipoti Sebastiano e Antonio"*).

Il 21 luglio 2016 era intercettata una conversazione (progr. N. 77426 su RIT 349/16) tra Rosario Triscari Gagliardo ed il "carretteri" che offre elementi utili per

comprendere come i "batanesi" per il tramite del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe siano penetrati nel territorio di Regalbuto tanto da diventare potenziali interlocutori per la resituzione di beni mobili registrati sottratti fraudolentemente nel territorio - appunto - di Regalbuto; è Rosario a contattare il "carretteri" chiedendogli prima se avesse informazioni su un tale Nuccio, abitante nella zona Rosa Marina, e se lo stesso fosse chiamato "Pulce"; la telefonata coincideva con il furto della TOYOTA Land Cruiser sottratta alla cugina del Rosario, tale Francesca Adamo, coniugata La Bruna, che, alla Stazione dei Carabinieri di Regalbuto, aveva sporto la denuncia del furto dell'auto appena indicata; sempre Rosario chiedeva al telefono al "carretteri" se avesse in programma uno spostamento in Regalbuto - Centuripe e, proprio in ragione del fatto che siffatto spostamento appariva difficile, Rosario cominciava a sbottonarsi al telefono con riferimento al furto appena citato; con il progr. 1751 su RIT 351/16 del 29.7.2016 era tracciata una telefonata registrata ed intercorsa tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" e COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano (chiamato Nuccio dal suo interlocutore); Nuccio chiedeva informazioni sul furto al COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" soprattutto al fine di comprendere se la vittima del furto avesse per caso commesso qualche errore; il teste riferiva che gli operanti sono giunti alla identificazione di tale Nuccio in Sebastiano SANFILIPPO PULICI, residente alla Rosa Marina di Regalbuto (*"Diciamo che la telefonata che avevo indicato prima, con la quale Rosario chiedeva se il soggetto che abitava a Rosa Marina si poteva intendere con l'ingiuria "Pulce" che era assonante con il cognome di Sanfilippo Pulici e poteva in qualche modo essere riconducibile a quell'evento. Un'altra situazione riguarda il fatto che lo stesso Triscari, nella telefonata che ho detto, riferiva che la zona in cui era stato perpetrato il furto era Rosa Marina di Regalbuto, luogo di effettiva residenza di questo Sanfilippo Pulici Sebastiano"*)), il figlio del quale, tale Fausto SANFILIPPO PULICI che il 5.4.2017 era stato individuato dai Carabinieri di Nicosia quale autore del furto di una Jeep di proprietà di ADAMO Franca (la stessa su indicata), dato emerso nell'ordinanza di applicazione della misura custodiale emessa in danno del predetto nel proc. 1898/2016 RGNR (*"dall'analisi dei contenuti, degli elementi che erano contenuti nell'ordine di custodia cautelare che ho appena indicato, si evinceva come*

Sanfilippo Pulici Sebastiano si metteva in contatto con Triscari Guagliardo Rosario, lo stesso soggetto che aveva precedentemente contattato Costanzo Zammataro Giuseppe, al quale chiedeva un incontro con il cugino di questo, il dottor La Bruna, che era il marito dell'intestataria del mezzo", così il teste a pagina 115 del verbale del 14.6.2021).

La famiglia mafiosa "tortoriciana"; le sue articolazioni: I "batanesi" ed I "Bontempo Scavo"; la struttura dell'associazione mafiosa dei "batanesi", il territorio di riferimento, le relazioni con gli altri gruppi criminali; la concreta operatività nel territorio di riferimento.

Imponente il materiale probatorio testé analizzato.

Se ne ricava la concreta operatività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" - variamente articolata - sul territorio di riferimento (Tortorici) e sui territori limitrofi (i Nebrodi tutti, Montalbano Elicona, Centuripe, Regalbuto, Catenanuova) e con interessi (economici) in territori anche diversi e distanti tra loro e con relazioni con molteplici gruppi criminali.

Esclusa – per le ragioni di cui si dirà innanzi - l'appartenenza allo storico clan dei "Bontempo Scavo", una delle due articolazioni della grande famiglia tortoriciana, degli imputati FARANDA Aurelio Salvatore, COCI Sebastiano, FARANDA Gaetano, CRAXI' Sebastiano, ARMELI MOCCIA Giuseppe, ARMELI MOCCIA Rita, CRASCI' Lucio Attilio Rosario, CRASCI' Sebastiano, FARANDA Antonin, FARANDA Davide, FARANDA Emanuele Antonino, FARANDA Gianluca e FARANDA Rosa Maria e, comunque, di tutti coloro i quali **al capo 1 dell'imputazione** è stata contestata l'appartenenza allo storico clan dei "Bontempo Scavo" (che nel presente processo rimane solo sullo sfondo), occorre soffermarsi, invece, sulla struttura ed articolazione della famiglia dei "batanesi" guidata, come certificato dalle molteplici risultanze istruttorie già sopra valorizzate e dalla sentenza del Tribunale di Messina resa in esito al giudizio abbreviato e già confermata in sede di gravame innanzi alla Corte d'Appello distrettuale (acquisita al fascicolo del dibattimento), dal BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", classe 1969; a costui, con ruoli di vertice all'interno del gruppo, si collocano GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin", BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" o "dubbiuni" (già condannato perché appartenente al gruppo mafioso

dei "batanesi" per il periodo 6.6.1994/9.4.2003 nel processo operazione "ICARO") e CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", e, con un grado di probabilità non compiutamente verificato nel presente processo, anche BONTEMPO Gino (sebbene certamente non nell'arco temporale indicato nel capo di imputazione); con un ruoli operativi e talvolta arricchiti di responsabilità temporanee e di compiti direzione delle attività del gruppo (solo in supplenza invero correlata prevalentemente alla detenzione degli effettivi vertici) i signori BARBAGIOVANNI Carmelo, inteso "muzzuni" (già giudicato separatamente), MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso "scarabocchio" (già condannato come partecipe del gruppo mafioso dei "batanesi" per il periodo 6.6.1994/9.4.2003 nel processo operazione "ICARO" e già giudicato separatamente nel processo recante il n. 890/2016 RGNR Operazione "NEBRODI"), BARBAGIOVANNI Calogero, BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", CONTI MICA Antonino, inteso "Massimo Rana"; con un ruolo invece esclusivamente operativo sul territorio, oppure di *longa manus* dei maggiori ovvero di cerniera tra il gruppo dei "batanesi" ed altri gruppi criminali, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "carretteri", COCI Domenico, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (già giudicato separatamente), BONTEMPO Giuseppe, classe 1964, inteso "botoia" o "bodoglia" (giudicato separatamente) e CONDIPODERO MARCIETTA Giuseppe (titolare di fatto del ristorante "LA QUERCIA", giudicato separatamente) e con il contributo esterno di CALCO' LABRUZZO Gino (sul territorio di Montalbano Elicona, fratello del più noto CALCO' Labruzzo Salvatore), CALA' LESINA Salvatore (sul territorio di Centuripe) e CONTI TAGUALI Ivan (il barbiere, nel paese di Tortorici); tutti coinvolti in misura diversa ed in periodi differenti nelle variegata attività criminali dell'organizzazione, quelle tradizionali, cruente e violente (omicidi, estorsioni e traffico di stupefacenti), e quelle più recenti, più raffinate e redditizie (le truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, intestazioni fittizie, riciclaggio, reimpiego, ed il traffico di stupefacenti), programmate ed attuate in un territorio in progressiva espansione (sui Nebrodi, nella Provincia di Enna e con interessi anche nella provincia di Siracusa) e virtualmente (come si vedrà con la trattazione dei singoli reati fine accertati) anche senza reali confini territoriali.

L'articolazione "batanese" della più ampia famiglia "tortoriciana" ha storicamente alimentato sempre relazioni e contrapposizioni anche violente con l'articolazione della medesima più ampia famiglia tortoriciana dei "Bontempo Scavo", peraltro, nel recente passato falciata dalle carcerazioni dei suoi maggiori; ciò che nel presente processo è plasticamente emerso in molteplici episodi recenti e meno recenti compiutamente documentati.

Il teste SAMMARTINO Salvatore ha, invero, riferito che in data 17.11.2016 il CONTI MICA Sebastiano inteso "Bellocchio", viaggiando in macchina con BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio", (si cfr. progr. 113 e 114 su rit 1333/16, perizia ADDAMO Santo), raccontava di aver negato il saluto a BONTEMPO SCAVO Francesco (inteso "tratrac"; con decorrenza dal 1986 affiliato ai tortoriciani, all'epoca fedeli a CHIOFALO Giuseppe, fin dalla sentenza di primo grado del processo cd. MARE NOSTRUM n.4/06 reg. sent. del 26 luglio 2006, nel quale era imputato, tra l'altro, anche per l'attentato che aveva devastato il posto di Polizia di Tortorici la notte del 27.09.1992; assolto per tale ultimo grave episodio e condannato per il reato associativo alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione) nel periodo di detenzione presso lo stesso carcere (esiste un periodo di codetenzione in Gazzi: dalla banca Sidet si ricava come dall'11.02.2006 all'8.06.2006 CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" e Bontempo Scavo Francesco abbiano condiviso un periodo di comune detenzione presso la Casa Circondariale di Messina (allegati 23 e allegato 91, produzione del 28.5.2021); BONTEMPO SCAVO Francesco, già riconosciuto giudizialmente come appartenente alla famiglia BONTEMPO SCAVO, circostanza riferita anche dai collaboratori di giustizia esaminati nel presente processo; il teste ha riferito che nel momento in cui la macchina utilizzata dai due interlocutori transitava davanti al locale di BONTEMPO SCAVO Francesco - la "Rosa dei Nebrodi" - il "bellocchio" utilizzava espressioni colorite e violente proprio contro BONTEMPO SCAVO Francesco (*"Gli sparerei alla testa, in galera non lo salutavo"*); lo stesso "Salvuccio" raccontava al "bellocchio" di essere intervenuto in favore di una prostituta (e del suo fidanzato, invero vicino al BONTEMPO Salvatore) sfruttata proprio da BONTEMPO SCAVO Francesco (*"Accompagnando praticamente il fidanzato della prostituta ad un appuntamento che era stato stipulato a Tortorici al bar Leo e avrebbe incontrato lì Bontempo Scavo Francesco il quale*

praticamente si sarebbe vergognato una volta che aveva notato la presenza di Bontempo Salvuccio e di Conti Mica Antonino”).

Il collaboratore di giustizia MARINO GAMMAZZA Giuseppe nel soffermarsi sul profilo di BONTEMPO Salvatore inteso “*Salvuccio*” ha riferito che quest’ultimo, al fine di difendere un amico e imprenditore, tale Cassarà, all’interno di un bar, aveva provocato tensione con un tale Sanfilippo il quale – di lì a poco – si era recato a casa dello stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe rappresentandogli che GIGLIA (Salvatore, storico esponente del clan dei “Bontempo Scavo” proprio nel territorio controllato nel quale operava l’imprenditore Cassarà), in compagnia di BONTEMPO SCAVO Rosario (si cfr. verbale d’udienza a pagina 104; altro esponente del medesimo clan), avrebbe voluto con lui discutere di una determinata questione; a secondo quanto riferito dal MARINO GAMMAZZA Giuseppe l’incontro avvenne anche in presenza di “*Salvuccio*” e venne spiegato che non era intenzione dello stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe e di “*Salvuccio*” estorcere denaro al Cassarà e che “*Salvuccio*” era intervenuto nel bar solo per difendere un amico in difficoltà, per amicizia (“*io ho detto che Bontempo Salvatore non c’entrava in questo discorso, che lo faceva solo per difenderlo a questo e che non gli interessava e non interessava neanche a me.*”; “*io gli ho detto praticamente che a me non interessava l’estorsione e neanche a Bontempo Salvatore, che Bontempo Salvatore lo aveva fatto perché il suo compare aveva un rispetto per il suo compare, se poi gli dovevano chiedere soldi loro glieli chiedevano loro.*”). Al riguardo il teste SAMMARTINO Salvatore ha riferito che della circostanza v’è traccia nella conversazione captata e registrata al progressivo 233 del RIT 1333/16 del 22.11.2016; nel corso di siffatta conversazione BONTEMPO Salvatore inteso “*Salvuccio*” (in ambientale conversando con CONTI MICA Sebastiano detto “*belloccio*”) esordiva commentando l’assenza di “*Cristiani*” con le palle e di aver avuto un contrasto con alcuni esponenti del gruppo dei “Bontempo Scavo” ed in particolare con un tale Finestra di Sinagra (Sinagra Giuseppe inteso “Pippo Finestra”, coinvolto nell’operazione “SENZA TREGUA”, definita con sentenza del Tribunale di Patti), e con Siracusano Michele e Siracusano Tindaro (già coinvolti nella operazione “RINASCITA” definita con sentenza nell’anno 2010), tutti riconosciuti con sentenza organici alla famiglia “Bontempo Scavo”; nella

conversazione BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" riferiva di aver preso le difese di "il caruso del divano" ovvero tale Cassarà (identificato come titolare del 10% della società "CASSARA" s.r.l. e comunque di società che operano nel settore degli arredi e dei divani; il rapporto con "Salvuccio" nasce dal c.d. comparaggio) e di aver usato la forza nonostante si trovasse in inferiorità numerica e che nessuno della controparte aveva avuto il coraggio di intervenire; MARINO GAMMAZZA Giuseppe detto "Scarabocchio" viene citato da "Salvuccio" parlando con CONTI MICA Sebastiano (si capisce dal riferimento ad un arresto del 2015 effettivamente riscontrato) nel senso che il MARINO GAMMAZZA Giuseppe (fratello di Marino Gammazza Signorina, la madre di BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio") fu chiamato a mediare tra BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e Bontempo Scavo Sebastiano, figlio di Rosario inteso "pricoco" (questi si era presentato come referente dei "torticani"); al progr. n 161 stesso rit 1336/2016 (*"in cui lo stesso Conti Mica Sebastiano e lo stesso Bontempo Salvatore parlavano del pagamento per l'acquisto di un divano che avrebbe fatto Conti Mica Sebastiano da Cassarà"*) vi sono riferimenti utili per la ricostruzione della identità della persona del divano che il teste, comunque, ha riferito essere stato identificato anche tramite la consultazione della banca dati Telemaco (*"attraverso una consultazione Telemaco che costituisce l'allegato n. 93 dell'informativa, abbiamo identificato che Cassarà risulta proprietario del 10% delle quote societarie della società denominata Cassarà Srl, proprietà del 10% della società CSC Case e Designer, proprietario del 35% della società immobiliare Cassarà Srl."*); pagina 100 delle trascrizioni del verbale del 14.6.2021); il teste ha soggiunto che il Cassarà era anche legato a BONTEMPO Salvatore (*"Cassarà aveva battezzato il figlio di Salvatore chiamato Alessandro"*).

Parimenti significativa sul fronte delle relazioni e delle contrapposizioni tra "batanesi" e "Bontempo Scavo" è la vicenda del **furto di un'autovettura; circostanza nella quale sono emersi interessi di Bontempo Scavo Francesco detto "tratrac" e nella quale alcuni esponenti dei "Bontempo Scavo" sono entrati in contatto con esponenti anche di vertice del gruppo "batanese" tra i quali BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" (al quale per primo si rivolge BONTEMPO SCAVO Francesco inteso "tratrac") BONTEMPO Sebastiano**

classe 1972 inteso "biondino" e con le nuove leve (COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri").

In data 6.11.2017 Iuculano Rosario si presentava al Comando della Stazione dei CC di Floresta per formalizzare una denuncia di furto di un'autovettura intestata al figlio Carmelo ed invero perpetrato alle ore 18,00 davanti alla "Rosa dei Nebrodi" (punto di ristoro riferibile al Bontempo Scavo Francesco detto "tratrac", come peraltro documentato anche dalla conversazione in ambientale captata ed intercorsa tra CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" e BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio"); Iuculano Rosario e Bontempo Scavo Francesco sono consuoceri (*"In sostanza la figlia di Iuculano Rosario ha sposato il figlio di Bontempo Scavo Francesco, Carmelo"*); il primo si presentava in caserma in compagnia di Bontempo Scavo Francesco; quest'ultimo, peraltro, si presentava anche dal BONTEMPO Sebastiano detto "uappu", la cui caratura criminale era certamente a lui nota, e ciò sempre in data 6.11.2017 (come documentato dal servizio di video sorveglianza che era montato in direzione della casa del BONTEMPO Sebastiano detto "uappu, allegato 95 della produzione del 28.5.2021); poi, secondo quanto riferito sempre dal teste SAMMATRINO Salvatore, seguivano eventi e dati tecnici tutti riconducibili al furto denunciato, alla ricostruzione della sua dinamica, dell'autore o degli autori, e funzionali al ritrovamento del mezzo (*"Successivamente si scatenavano una serie di eventi, una serie di dati tecnici che venivano ricondotti allo stesso episodio ovvero il furto di questa jeep. Alle 16,33 della stessa giornata, noi stiamo parlando sempre del 6 novembre..."*); nella conversazione registrata con il progr. 112695 stesso RIT 67/17 (perizia ADDAMO Santo), chiamante COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1988 inteso "iapico" e chiamato GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", v'è un evidente riferimento al detto furto; parimenti nella successiva conversazione registrata con il progr. N. 112697 su RIT 67/17; con il progr. n. 112708 stesso RIT, era tracciato il contatto tra GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e CONTI TAGUALI Ivan (il barbiere); successivamente GALATI GIORDANO Vincenzo "lupin" contattava COCO Salvatore, inteso "turi giuliano" ovvero anche "turi pane pane" (si cfr. il progr. 112709 stesso RIT); COCO Salvatore e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1988 inteso "iapico" sono anche cognati (*"Coco Salvatore convive con la sorella di Costanzo*

Zammataro Giuseppe, Costanzo Zammataro Martina con la quale ha avuto un figlio"); la conversazione registrata con il progr. N. 112818 stesso RIT 67/17 consente di ricostruire un incontro tra GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "Lupin" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" (nipote di "Lupin"); con il progr. 3764 su RIT 259/17 (perizia GENOVESE Roberto) in ambientale sull'AUDI di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" quest'ultimo faceva riferimento ad un certo Giuseppe al quale avrebbe detto che la Jeep sarebbe stata rubata dal cognato (dello stesso Giuseppe) ed ipotizzava che la soluzione migliore sarebbe stata quella di dar fuoco alla macchina; con la conversazione registrata al progr. n. 118844 su RIT 195/16 (perizia GENOVESE Roberto) è possibile ricostruire che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" e COSTANZO ZAMMATARO Santo si recavano a Biancavilla da un tale Minissale, il primo, dopo aver fatto riferimento ad una conversazione avuta con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 - inteso Rummuluni - nel corso della quale questi avrebbe negato di conoscere i dettagli del furto della Jeep su citata (probabilmente proprio l'incontro al quale faceva riferimento nella intercettazione del monologo in solitudine) e di essere coinvolto sempre nel medesimo furto, poi non si spiegava come mai il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1988, inteso "iapico" non si fosse presentato al cospetto di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "Lupin" (almeno così si capisce: il teste così riferiva "In sostanza quel dialogo che avveniva da solo che ho prima citato, di Costanzo Zammataro Giuseppe che da solo faceva riferimento al dialogo avuto con Costanzo Zammataro Giuseppe, in questa fase lo riprendeva e lo dichiarava, lo spiegava, lo manifestava a Costanzo Zammataro Santo in ambientale. Quindi spiegava sostanzialmente il fatto di aver contattato Costanzo Zammataro Giuseppe '85 "Rummuluni" interrogandolo sul furto di questa jeep e in particolare una volta che "Rummuluni" avesse detto di non sapere nulla su questo furto Giuseppe non si spiegava come il cognato di "Rummuluni", Costanzo Zammataro Giuseppe dell'88 inteso "iapico" non si fosse presentato ad un appuntamento in montagna"); per comprendere meglio la vicenda può essere anche utile evidenziare che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 inteso "Rummuluni" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1988 inteso "iapico" sono cognati;

il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" ipotizzava infine che il BONTEMPO Sebastiano inteso il "Biondino" fosse a conoscenza del furto e dei suoi autori (e che non aveva inteso rilevarlo a nessuno); COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" fa riferimento anche al BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" che avrebbe riferito allo stesso "carretteri" di avere nutrito dei sospetti sul "biondino", (*"Nel senso che per il "Biondino" avrebbe avuto qualche sospetto anche Bontempo Sebastiano "Uappu". Secondo il racconto Costanzo Zammataro Giuseppe"*); sempre sulla medesima vicenda assume rilievo la conversazione tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" e BONTEMPO SCAVO Francesco inteso "tratrac" del 17.12.2017 in cui il secondo riferiva al primo di essere sulle tracce del ladro ed il primo - va evidenziato - parlando sollecitava "tratrac" a "tenerli informati" (leggasi i "batanesi"; così il testimone: *"Costanzo Zammataro Giuseppe utilizzando sempre un verbo al plurale, quindi tradendo la sua appartenenza al sodalizio, chiedeva di tenerli aggiornati qualora avesse notizie su questo furto"*); sempre "tratrac" ipotizzava che il ladro potesse essere il figlio di Giacomo (e quindi COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "iapico", classe 1988) e affermava che se lo avesse individuato con assoluta certezza si sarebbe vendicato; c'è un riferimento nella conversazione anche al GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" che - a dire del "carretteri" - era in imbarazzo per l'accaduto e per il cattivo esito del loro intervento; BONTEMPO SCAVO Francesco inteso "tratrac" usava anche espressioni forti meditando vendetta. Sempre sulla medesima vicenda conversavano anche BONTEMPO Gino e BONTEMPO SCAVO Francesco inteso "tratrac" (al progr. n 865, RIT 331/17, perizia CURRELI Marcello) in occasione di un incontro del 9.1.2018 a bordo dell'autovettura in uso a BONTEMPO Gino (intestata alla CONTI TAGUALI Maria); il BONTEMPO SCAVO Francesco inteso "tratrac" riferiva al BONTEMPO Gino di essere convinto che il ladro della Jeep su citata fosse COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1988 inteso "iapico" (figlio di Giacomo) e riferiva di averne parlato anche con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" (si capisce che BONTEMPO SCAVO Francesco inteso "tratrac" si era rivolto al COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "Carretteri" per la

caratura criminale di quest'ultimo e ciò perché aveva sentito che il controllo del territorio era in mano proprio al predetto (così il teste: *"Sì, si comprende perché Bontempo Scavo Francesco sottolinea quella che era la caratura di Costanzo Zammataro Giuseppe dell'82 nel senso che... Bontempo Scavo Francesco riferiva che tutte le persone... aveva sentito in giro che il controllo del territorio era associato alla figura di Costanzo Zammataro Giuseppe inteso "Carretteri...si in macchina. Nella macchina di Bontempo Gino "Giuseppe "Carretteri" a me tutte le persone mi dicono Giuseppe, qua comanda Giuseppe "Carretteri" dice la zona ce l'hanno loro. Giuseppe tutte le persone mi dicono che sei tu il capo dei capi qui dei Nebrodi". Dice praticamente Bontempo Scavo Francesco a Bontempo Gino spiegando il fatto che sia rivolto non solo a Galati Giordano Vincenzo, anche a Costanzo Zammataro Giuseppe inteso "Carretteri". Ed effettivamente la conversazione..."*; pagine 180 e 109 del verbale).

Assume rilievo sul fronte dell'analisi delle relazioni tra "batanesi" ed i "Bontempo Scavo" quanto riferito dal teste SAMMARTINO Salvatore e teste oggetto di separata analisi ed emerso da una specifica conversazione (registrata al progr. n. 5905 sul RIT 259/17) in cui COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "Carretteri" illustra a SANFILIPPO PULICI Sebastiano – "Nuccio" – gli estremi di un progetto degli zii e maggiorenti del gruppo (GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" e BONTEMPO Sebastiano, inteso il "biondino") avente ad oggetto l'acquisizione di contributi comunitari invero affidato proprio a lui; l'oggetto delle attenzioni dei "batanesi" è un appezzamento di terreno in contrada Cartolari (un agro del Comune di Tortorici) già oggetto anche delle attenzioni dei "Bontempo Scavo" (lo si comprende dai riferimenti a "Pappetta" (pag. 559 della perizia Genovese Roberto), alias Bontempo Scavo Cesare come identificato dal teste IOVINE Salvatore; situazione sistemata da CONTI TAGUALI Sebastiano, inteso "Marocchino", soggetto appartenente al gruppo "Bontempo Scavo", anch'egli coinvolto nella operazione "MARE NOSTRUM".

Anche l'incontro presso la casa di BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" tra quest'ultimo e Raffa Salvatore di cui teste si è riferito assume un particolare significato nella ricostruzione delle relazioni (più recenti) tra i "batanesi" e i "Bontempo Scavo"; incontro risalente al 2018 e video ripreso (così il teste

SAMMARTINO Salvatore: "In effetti il servizio di video sorveglianza installato a bordo dell'autovettura, in direzione dell'abitazione di Bontempo Sebastiano documentava come alle 10,40 della stessa giornata Raffa Salvatore effettivamente si sia recato presso l'abitazione di Bontempo Sebastiano detto "Uappu") nel corso del quale Raffa Salvatore consegnava una busta di plastica a BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", entrava nell'abitazione del "uappu" e vi sostava per pochi minuti per poi spostarsi nell'abitazione limitrofa del BONTEMPO Gino; incontro che assume significato soprattutto in ragione degli accadimenti successivi; infatti, lo stesso giorno dell'incontro però alle 16,40 Raffa Salvatore era controllato a Torrenova ed a bordo della medesima autovettura vennero controllati anche Galati Pricchia Alfredo, Tilenni Scaglione Sebastiano (sposato con Bontempo Scavo Catiuscia, figlia quest'ultima di Bontempo Scavo Cesare, storico reggente dei "Bontempo Scavo", come emerge dalla sentenza "MARE NOSTRUM", già condannato all'ergastolo, fermato anche per la latitanza dei fratelli Mignacca, questi già appartenenti al gruppo dei "Bontempo Scavo" e soggetti di certa caratura criminale; invero sottoposto a fermo emesso in data 13.11.2013 per essere stato uno dei fiancheggiatori della latitanza dei fratelli Mignacca, killer della famiglia dei "Tortoriciani") e Bontempo Scavo Sebastiano classe 1986 (figlio di Bontempo Scavo Francesco inteso "tratraç" già più volte citato). Va, infine, soggiunto che – come riferito sempre dal teste SAMMARTINO Salvatore – il telefono di Raffa Salvatore contatta Presti Angelo inteso "scialla", già gravato da numerosi precedenti di polizia anch'egli del clan dei "Bontempo Scavo", tale Miragliotta Giuseppe (coinvolto nell'operazione c.d. "MARE NOSTRUM", già appartenente al gruppo capeggiato da GALATI GIORDANO Orlando), Galati Giordano Sebastiana, sposata con Bontempo Scavo Antonino (noto come "Nino coniglio"), esponente della famiglia "Bontempo Scavo", anch'egli coinvolto nell'operazione antimafia "MARE NOSTRUM". Sul conto di quest'ultimo, va rilevato che, con sentenza emessa dal Tribunale di Patti, in data 13.11.2018, egli ed il di lui figlio BONTEMPO Scavo Sebastiano, venivano riconosciuti responsabili del delitto di tentata estorsione aggravata da metodo mafioso - commesso in danno di taluni imprenditori, in epoca anteriore e prossima al 8.2.2016, ad ulteriore conferma della perdurante capacità di intimidazione dei clan mafiosi esercitata in quelle aree - e condannati il primo alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, il secondo alla pena

di 3 di reclusione, oltre la multa, solo parzialmente riformata in grado d'appello; ed ancora BLANDI Tommaso (coinvolto nell'operazione "MARE NOSTRUM"), affiliato al clan di MISTRETTA, e tutto ciò il 10.3.2018.

Ma le relazioni con il clan dei "Bontempo Scavo", la cui esistenza - come accennato- è stata plurime volte accertata giudizialmente, sono anche risalenti nel tempo ed hanno talora coinvolto anche associazioni mafiose, parimenti riconosciute in plurime sentenze, dotate di autonoma stuttura e capacità di intimidazione sui territori immediatamente prossimi a quello controllato dai tortoriciani (nelle due articolazioni descritte).

In tale direzione è stata illuminante la dettagliatissima ricostruzione fornita dal collaboratore D'AMICO Carmelo sulla quale in premessa ci si è già diffusamente soffermati.

Nel corso dell'esame diretto, nel presente processo, D'AMICO Carmelo ha riferito circostanze assai utili proprio per la piena comprensione dei rapporti tra le famiglie dei "batanesi" e dei "Bontempo Scavo" e tra queste con CHIOFALO Pino ed i "barcellonesi" (l'esistenza di un'associazione mafiosa denominata "*famiglia dei barcellonesi*" è un fatto accertato in molteplici processi penali definitisi nel distretto di Corte d'Appello di Messina negli ultimi decenni anni; il riferimento è alle sentenze emesse in esito ai processi denominati "LONGANO", "MARE NOSTRUM" - in atti - "ICARO" - in atti -, "ERIS", "VIVAIO", "GOTHIA", "POZZO 2", "GOTHIA 3", "GOTHIA 4", "GOTHIA 5", "GOTHIA 6" e "GOTHIA 7"); più nel dettaglio il collaborante D'AMICO Carmelo ha riferito che nel territorio di Tortorici operavano fin dagli anni '80 i "batanesi", invero alleati con i barcellonesi (gruppo di appartenenza del D'AMICO), nonché i "Bontempo Scavo", invece alleati con i "chiofaliani" (capeggiati appunto da Pino CHIOFALO); fin dalla fine degli anni 1980 i rapporti erano estesi agli ambiti delle estorsioni, degli omicidi *et similia*; che, dopo la guerra tra il gruppo dei "chiofaliani" e quello dei "barcellonesi", invero conclusasi con lo sterminio dei primi, era seguita, negli anni 1997/1998, la pacificazione dei "barcellonesi" con gli alleati dei "chiofaliani" ovvero con i "Bontempo Scavo" (decisiva la riunione in Polverello di cui sopra si è riferito, come decisiva fu anche la mediazione dei boss RAMPULLA Sebastiano, DI SALVO Sam, BONTEMPO SCAVO Cesare, di Bisognano Carmelo e di Calabrese Tindaro) nonché una puntuale spartizione del territorio (*per quanto*

riguarda nell'area tortoriciana a partire da Gioiosa Marea e tutti i Nebrodi, per andare fino ai confini con Palermo").

I rapporti tra il D'AMICO Carmelo ed i "batanesi" furono assai fitti e comunque tali da consentire al D'AMICO di acquisire informazioni estremamente utili e dettagliate anche sulla **composizione del gruppo mafioso dei "batanesi" ed anche sull'effertezza dei delitti di cui i maggiorenti dell'associazione dei "batanesi"**; invero, D'AMICO Carmelo ha narrato di aver confessato ai predetti di aver commesso vari omicidi e di aver raccolto analoga confessione da BONTEMPO Sebastiano "uappu" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (*"ci siamo confidati pure alcuni omicidi, io gli avevo detto insieme a Micali che avevo fatto il triplice omicidio e loro mi hanno confidato qualche omicidio che avevano fatto loro insieme, Bontempo Sebastiano "u Uappu" insieme a Galati Giordano"*) sull'omicidio dell'avv. DI PIETRO Benedetto, l'avvocato di CHIOFALO Pino (*"L'omicidio di un avvocato con una pistola con un silenziatore..... L'avvocato... Benedetto Di Pietro, l'avvocato di Chiofalo"*); ha confermato che i rapporti tra barcellonesi e "batanesi" erano ottimi (*"Consistevano praticamente sia di estorsioni oppure Sebastiano "u Uappu" mi diceva di mandare una ambasciata a Barcellona, la mandavamo tramite Sebastiano Puliafito che all'epoca era agente di custodia e così via. Richiesta di soldi, se avevano bisogno di soldi, glielo mandavo a dire io o Nino Merlino che era in cella anche con noi per loro, perché Sebastiano "Uappu" mi ha chiesto soldi fino al 2008 mi sembra, che mi mando un'ambasciata con un mio compare, Pietro Mazzagatti, che gli servivano diecimila euro"*); su precisa domanda del Pubblico Ministero il Carmelo D'AMICO ha affermato che i "barcellonesi" avevano provveduto al sostentamento dei "batanesi" nel periodo dell'operazione "MARE NOSTRUM"; con riferimento alla specifica circostanza sopra narrata il dichiarante ha narrato che fu il fratello del "uappu" a recuperare i danari, tale BONTEMPO Pippo (Giuseppe; lo stesso inteso "botioa"), conosciuto in carcere al colloquio ed a Barcellona Pozzo di Gotto con DI SALVO Sam e/o BARRESI Filippo.

Tornando al tema dei rapporti tra le famiglie dei "batanesi" e dei "barcellonesi" il D'AMICO Carmelo ha riferito che siffatto aspetto è stato curato prima dal BISOGNANO (Carmelo), dopo l'arresto di quest'ultimo, da Calabrese Tindaro – incaricato proprio dal D'AMICO Carmelo della cura dei rapporti anche

con i "Bontempo Scavo" e non solo con i "batanesi" - ed infine da ARTINO Ignazio, parimenti incaricato dallo stesso D'AMICO; ciò in funzione di un'ordinata gestione delle estorsioni e dei terreni; a tal ultimo riguardo ha riferito di un interesse concreto dei "batanesi" dei "Bontempo Scavo" e di RAMPULLA Sebastiano per i terreni e di un incontro del 2001/2002 a San Filippo di Agira con TRECCARICHI Nino e RAMPULLA Sebastiano in cui si era parlato di questi terreni, dell'uomo della forestale che istruiva le pratiche "tutte fasulle" per le truffe all'Unione Europea; ha riferito ancora di aver parlato di queste truffe con RAMPULLA Sebastiano, con BARBAGIOVANNI Carmelo ("muzzuni"), con MARINO GAMMAZZA Giuseppe ("scarabocchin") con i CALCO'; ciò a dimostrazione del fatto che l'interesse delle associazioni mafiose per il *business* delle truffe alla Comunità Europea (prima ed all'Unione Europea dopo) era già vivo negli anni 2000 ed è stato negli anni successivi coltivato ed alimentato, come sarà agevole ricavare dalla moltitudine di truffe aggravate ex art. 640 bis c.p. accertate nel presente processo e di cui innanzi si dirà, in uno ad altri interessi criminali (reati efferati e funzionali a ristabilire equilibri ovvero ad affermare la propria forza sul territorio di riferimento; estorsioni consumate anche con la tecnica del c.d. "cavallo di ritorno"; traffico di stupefacenti). Sulla gestione delle estorsioni ed il riparto del territorio tra "batanesi" e "Bontempo Scavo" e "barcellonesi", il collaboratore D'AMICO Carmelo ha fornito anche un quadro assai chiaro dei criteri adottati soprattutto nelle ipotesi di lavori condotti su territorio altrui da ditte già sottoposte ad estorsione dalla "famiglia" deputata al controllo del territorio di appartenenza e provenienza della ditta stessa; meccanismo collaudato negli anni '90 e che ha sempre funzionato anche nei periodi di guerra tra gruppi ed almeno fino all'anno 2009 (l'anno dell'arresto del dichiarante; testualmente dal verbale d'udienza: "Si, praticamente se veniva, che ne so, una ditta di Rocca di Caprileone e veniva a Barcellona a lavorare era sottomessa ad estorsione dal gruppo dei "Batanesi", praticamente loro ci mandavano i soldi a noi. La sistemavano loro l'estorsione e ci mandavano i soldi."). Ed ancora, rievocando un incontro risalente all'anno 2005, D'AMICO Carmelo ha riferito i dettagli di una discussione intercorsa tra "barcellonesi" e "batanesi" in funzione della programmazione di varie attività criminali e che prese le mosse dai buoni rapporti tessuti in carcere tra esponenti dei due gruppi e più nel dettaglio la gestione delle estorsioni e la programmazione di

un omicidio in danno di TORRE Paolo, un esponente della cosca di CHIOFALO Pino (contrapposta a quella dei barcellonesi del D'AMICO), con l'utilizzo di un **fucile di precisione nella disponibilità dei "batanesi"**. D'AMICO Carmelo ha ricordato, poi, di altri incontri con i "batanesi" presso la masseria dei fratelli CALCO', cugini di CALCO' Salvatore; in siffatte circostanze i commensali parlarono anche di condotte criminali (*"andavamo per mangiare ma si discutevano fatti criminali, estorsioni, quello che c'era, diciamo"*); in un'altra occasione furono i "batanesi" a recarsi dai "barcellonesi" a Campo Grande in contrada Malaffino e ciò poco prima dell'arresto di Calabrese Tindaro e vi parteciparono: Calabrese Tindaro, MARTORANO Roberto, TRIFILO' Carmelo, MICALE Aurelio, ed ancora il fratello del dichiarante, CALDERONE Antonino ed alcuni "batanesi" e tra questi **"lupin" (GALATI GIORDANO Vincenzo)** al quale il dichiarante propose l'acquisto di una macchina ad un prezzo assai interessante presso la "MEGAUTO" dei fratelli MESSINA Cosimo e MESSINA Giuseppe ad Olivarella, ditta – a dire del D'AMICO Carmelo - sottoposta ad estorsione.

Ma le relazioni dei "batanesi" con i "barcellonesi" sono state varie ed articolate nel tempo ed hanno assunto connotati sempre diversi anche in ragione delle periodiche carcerazioni dei maggiori dell'associazione dei "batanesi" ovvero dei "barcellonesi"; a tal ultimo riguardo, sul piano della ricostruzione quindi di siffatte relazioni, il Tribunale giudica assai preziose anche le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ARTINO Salvatore il quale ha riferito di aver fatto parte dell'associazione mafiosa dei "Mazzarroti" nel 2011/2012 e *"anche prima"* con la presenza del padre, già responsabile del clan dal 2008 e fino alla sua uccisione risalente all'anno 2011 (12 aprile del 2011); ha riferito ancora che il padre ha retto nell'indicato periodo una costola – appunto i Mazzarroti" - del gruppo mafioso di Barcellona P.G. distinta da quella dei c.d. "barcellonesi"; ha anche riferito di aver **avuto consapevolezza dell'esistenza di due famiglie mafiose tortoriciane, una delle due era appunto quella dei c.d. "batanesi"** e di aver conosciuto direttamente e di aver avuto come amici in quegli anni alcuni componenti e tra questi Massimo (CONTI MICA Antonino detto *"Massimorana"*), suo cugino Salvatore (BONTEMPO Salvatore inteso *"Salvuccio"*) e TALAMO Mirko, invero vicini anche al padre e che con il padre del collaboratore si relazionarono per la gestione di alcune estorsioni, rapporti proseguiti invero

anche dopo il decesso di Ignazio Artino (appunto il padre di Salvatore) direttamente con il collaboratore; la solidità di tali rapporti tra "batanesi" e "Mazzarroti" è poi comprovata dall'ausilio che "Massimo rana" e "Salvuccio" prestarono in occasione della latitanza di ARTINO Ignazio procurandogli un ricovero in Tortorici quando questi ebbe la necessità di nascondersi ovvero nel periodo delle prime dichiarazioni del collaboratore BISOGNANO Carmelo e dei rinvenimenti da parte delle Forze dell'Ordine dei primi cadaveri di uomini "morti ammazzati" nei luoghi indicati dallo stesso BISOGNANO. Ed ancora, anche al fine di comprendere quanto fitti fossero i rapporti tra "batanesi" e "Mazzarroti" è utile rammentare quanto riferito da ARTINO Salvatore in ordine ad alcune confidenze raccolte da quest'ultimo da "Massimo rana" e "Salvuccio" sugli equilibri interni al gruppo dei "batanesi" e sulla loro rimodulazione in epoca prossima alla scarcerazione di alcuni maggiorenti dell'associazione (*"Sì, mi disse che a breve doveva uscire suo fratello – id est BONTEMPO Salvatore inteso "biondino" -, nel 2013 si parla, 2012, si parlava di qualche altro anno, forse nemmeno, non mi ricordo, dice che doveva uscire suo fratello, dopo ventiquattro anni mi sembra.... Però mi ricordo alcuni passaggi che si parlava che c'erano imminenti uscite di gente che contava e gli avevano detto anche di farsi da parte, però non riesco ad essere più preciso perché... .. Massimo, sì, in quel momento mi disse che doveva stare calmo perché gli avevano detto di stare zitto, una cosa del genere... Almeno lui mi disse così, gli avevano detto di mettersi da parte, che ora non c'era più bisogno di lui e lui ha detto che aveva non so quanto tempo che... che se la vedeva lui e lui non aveva nessuna intenzione – di mettersi da parte, così si comprende dalla domanda del P.M. e dalla successiva risposta-* "; pagina 102 del verbale).

Plurime dunque le esigenze di un coordinamento tra gruppi mafiosi; così anche il controllo del territorio di Montalbano Elicona, prossimo (ma estraneo) alla zona di influenza dei "batanesi" ha spinto questi ultimi e i "barcellonesi" a relazionarsi e coordinarsi; lo stesso collaboratore ARTINO Salvatore ha riferito che *"prima, fino all'arresto c'era Turi Calcò – CALCO' LABRUZZO Salvatore - che se ne occupava insieme a mio padre, che era zona sua, sempre in comune accordo con i vari gruppi che c'erano sulla zona, anche i "Tortoriciani" e i "Barcellonesi". Zona sulla quale, dopo l'arresto di CALCO' LABRUZZO Salvatore, si sono concentrati invero gli interessi di vari gruppi malavitosi come*

dimostrato dalla ricostruzione che il teste CURRO' Francesca Amalia ha fornito in dibattimento (e già sopra ampiamente analizzata) della contesa promanata dalla morte del Mobilia avente ad oggetto i fondi allo stesso assegnati nella zona di Quarto San Giacomo dell'ex feudo Polverello nel Comune di Montalbano Elicona e delle tensioni tra gruppi di allevatori (i fratelli TARANTO e il DI BLASI) mediate dai "batanesi" (per mano di "lupin" e del "carretteri" nell'interesse dei primi e coinvolti da CALCO' LABRUZZO Gino) e da esponenti della malavita catanese (nell'interesse del DI BLASI).

Sempre sul fronte dei collaboratori di giustizia già affiliati alla famiglia mafiosa "barcellonese" anche GULLO Santo, intraneo all'associazione mafiosa dei Barcellonesi dal 1990 fino al 2011 (ha iniziato a collaborare con la giustizia in data 4 aprile 2011) e già "responsabile", in detto periodo dei territori di Falcone ed Oliveri (già condannato – come dallo stesso riferito - per nove omicidi ed estorsioni), ha dichiarato di aver avuto sempre piena conteza della operatività sul territorio di Tortorici di due gruppi malavitosi e che due erano le famiglie mafiose operanti nel territorio di Tortorici, ossia quella dei "batanesi" e quella del "Bontempo Scavo" e di avere avuto contatti con il *clan* dei "batanesi", in particolare, con GALATI GIORDANO Vincenzo ("lupin"), BARBAGIOVANNI Carmelo, inteso "Muzzuni", Pippo, inteso "Scarabocchio" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe) e "Bastiano", inteso "biondino" (ovvero BONTEMPO Sebastiano classe 1972); si è poi soffermato sulle relazioni che "barcellonesi" e "batanesi" hanno tessuto in funzione della gestione delle estorsioni ed ha rievocato alcune specifiche condotte risalenti agli anni 1996/1997 e 2004/2005 già in premessa analiticamente ricostruite ed alcune delle quali direttamente involgenti anche interessi dei "Bontempo Scavo" contrapposti a quelli dei "batanesi"; in estrema sintesi il teste ha ricordato di avere compreso che vi fossero dei contrasti tra "batanesi" e "Bontempo Scavo", in quanto i primi avevano riscosso somme derivanti da estorsioni relative a lavori eseguiti nel territorio dei "Bontempo Scavo" in violazione delgi accordi (ciò che comprova come le relazioni con frequenza si tramutavano in contrapposizioni nella gestione di interessi in astratto comuni) e di avere appreso in carcere che le famiglie mafiose di Tortorici erano interessate (ecco l'astratta comunanza di interessi) ai terreni per commettere truffe ai danni dell'A.G.E.A..

La sfera delle relazioni dei "batanesi" va ben oltre i confini dei comuni di Tortorici, Montalbano Elicona e Barcellona ed involge anche esponenti della criminalità di Cesarò, di Bronte, di Catania, di Enna, Centuripe, Regalbuto e Catenanuova, nonché di Mistretta, Polizzi Generosa e di Palermo, nonché della criminalità calabrese.

E' sempre stato solido il rapporto tra il clan dei "batanesi" e PRUITI Giovanni, coniugato con la sorella del BONTEMPO Sebastiano classe 1972 inteso "biondino" e di BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio", ed ancora noto esponente della malavita di Cesarò.

La gestione ed il controllo del territorio di CESARO' - secondo quanto riferito dal collaboratore ARTINO Salvatore - era nelle mani di PRUITI Giovanni (*"Lui comandava... comandava nelle zone di là, nella zona di Cesarò, Atrano, tutte quelle zone che ci sono là."*), peraltro con un ruolo di cerniera con la mafia catanese; circostanza nota al collaboratore il quale usualmente accompagnava il padre ARTINO Ignazio (noto esponente come detto dellamafia barcellonese) in macelleria a Cesarò per consegnare soldi o prendere soldi - destinati ai Santapaola di Catania - frutto delle estorsioni (*"Sì, ogni tanto lo accompagnavo io alla macelleria, sia per prendere soldi, sia per portare soldi. Una volta, se non sbaglio, gli portò diecimila euro mi sembra.... Perché c'erano soldi o da dare o da prendere per la famiglia Santapaola/Ercolano perché loro erano affiliati alla famiglia Santapaola Ercolano a Catania e lui faceva parte di quelle zone.... E quindi se c'era una ambasciata da portare ai catanesi mio padre andava da Giovanni Pruiti o viceversa, ogni tanto l'ho accompagnato io.."*; PRUITI Giovanni, come riferito in chiusura di esame, *"Era quello che gestiva la zona di San Teodoro, Cesarò, tutti... San Fratello, tutte le zone che c'erano là vicine per la famiglia Santapaola per come ho dichiarato nel verbale. Mio padre conosceva lui di qua"*); quanto riferito dall'ARTINO Salvatore su PRUITI Giovanni tornerà innanzi utile per la comprensione dei legami tra "batanesi" (ed in particolare di BONTEMPO Salvatore "Salvuccio" e BONTEMPO Sebastiano il "biondino") ed il gruppo criminale di Cesarò ed invero anche per la miglior lettura dell'incontro dell'1.7.2016 organizzato da "Salvuccio" presso il ristorante la "Quercia" sul quale ci si è diffusamente già soffermati e che assume rilievo anche in ragione del fatto che PRUITI Giovanni (fortemente voluto alla cena dai "batanesi") è il fratello di

Pruiti Giuseppe, inteso "Pippo", detenuto in quanto condannato in via definitiva all'ergastolo per un omicidio ed associazione mafiosa quale capo del clan operante in Cesarò, legato a "Turi Catania" ("Turi Catania" è personaggio di spicco della criminalità organizzata catanese; si cfr. sentenza n. 10/2001 della Corte d'Assise di Catania);

che fosse voluto alla cena dell'1.7.2016 si ricava dal tenore delle conversazioni intercettate: in particolare, dalla conversazione intercettata (prima della cena del 1.7.2016) in data 24 giugno 2016, alle ore 12:44, risulta che BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", contatta Calà Campana Giuseppe (il teste RUSSO Benedetto ha specificato che dagli accertamenti effettuati era risultato che Calà Campana Giuseppe era persona di fiducia di Pruiti Giovanni), chiedendo se una terza persona, indicata come "lui", il mercoledì successivo sarebbe andato a fare visita al fratello; il teste RUSSO Benedetto ha ricordato anche che dall'attività di indagine era emerso che "lui" era Pruiti Giovanni, in quanto proprio il mercoledì, costui si reca a Spoleto (in carcere) per fare visita al fratello Pruiti Giuseppe (come già scritto condannato in via definitiva all'ergastolo per un omicidio ed associazione mafiosa quale capo del clan operante in Cesarò); nella successiva conversazione del 26 giugno 2016, alle ore 21:35, BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", chiede a Calà Campana Giuseppe di convincere una terza persona (Pruiti Giovanni) a prendere parte (ciò che avverrà effettivamente) alla cena che si terrà in data 01 luglio 2016 (cfr. RIT 787/16, progr. 5770, perizia ADDAMO Santo).

Sul conto di Pruiti Giuseppe (e quindi indirettamente utile per ricostruire la figura del fratello Giovanni) e dei suoi legami con i "batanesi" ha riferito anche il collaboratore di giustizia D'AMICO Carmelo nella parte in cui ha rievocato un *summit* di mafia del 2004 finalizzato a a comporre le tensioni tra il clan di "Turi Catania" (vicino ai "Santapaola" ed a Pruiti Giuseppe a sua volta vicino ai "batanesi") ed il gruppo dei "carcagnusi" di "Ciccio Montagna" (tutti della famiglia di Cosa Nostra) al quale si è già fatto riferimento e che vide coinvolti per i "barcellonesi", Calabrese Tindaro, per i "Santapaola", tale MIRABILE Alfio, per i "batanesi", BARBAGIOVANNI Carmelo detto "muzzuni" e per la famiglia di RAMPULLA (Sebastiano, lo zio Bastiano) di Mistretta, tale IUDICELLO Pietro; i "batanesi" in siffatta circostanza vennero coinvolti – secondo la puntuale

prospettazione del D'AMICO Carmelo – proprio perché vicini a PRUITI Giuseppe (“Pippo”); per comprendere meglio le dinamiche occorre tener conto che PRUITI Giuseppe detto Pippo (o forse il fratello del Pippo appena citato) era cognato (come già accennato, anche) del BONTEMPO Sebastiano classe 1972 detto il *biondino*.

Incontro rievocato nel dettaglio anche dall'altro collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo inteso “*muzzuni*” (che lo stesso D'AMICO Carmelo) colloca tra i partecipanti al *summit* appena descritto. Il “*muzzuni*” ha rammentato e riferito di aver partecipato, per conto dei “*batanesi*” (“*io avevo il ruolo dei Batanesi...*”; pagina 30 del verbale) nelle zone di Maletto e Bronte, ad un incontro con i catanesi (Alfio Morabito/Marabito), con Calabrese Tindaro, tale (forse Iudicello) Pietro e tale (Ciccio) Montagna; incontro resosi necessario per la rottura/lite intercorsa tra “*Turi Catania*” (Catania Salvatore) e “*Ciccio Montagna*” (dei “*carcagnusi*”) ed al quale parteciparono anche quelli (inteso come gruppo mafioso) di Cesarò (PRUITI Giuseppe e PRUITI Giovanni, quest'ultimo cognato di BONTEMPO Sebastiano inteso il “*biondino*”; il collaboratore ha poi ricordato che, sempre in ragione di quel possibile conflitto e per sistemare le cose del gruppo in ipotesi di conflitto tra “*Turi Catania*” e “*Ciccio Montagna*”, vi fu incontro tra lo stesso, Tindaro Calabrese, Conti Taguali Gianfranco e lo zio di quest'ultimo ed un altro ragazzo inteso “*carvuna*”; il collaboratore ha riferito ancora che l'incontro testé narrato ebbe luogo subito dopo l'operazione “*ICARO*” (la sentenza è in atti) nel corso della quale, peraltro, vennero arrestati i BONTEMPO SCAVO, Bisognano Carmelo, tant'è che per i Barcellonesi all'incontro di Maletto partecipò Calabrese Tindaro.

Che il PRUITI Giovanni fosse legato anche ai “*batanesi*”, non solo in ragione della su riferita affinità, e che la mafia neboridea fosse fortemente attratta dal nuovo business delle truffe all'AGEA, si ricava anche dalla narrazione che il collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha fatto di una specifica circostanza in cui, con il nulla osta dei “*batanesi*”, il PRUITI Giovanni ha messo in atto una condotta fortemente intimidatoria in danno di CAPUTO (Antonio) nell'anno 2018 (imputato nel presente processo e responsabile di un Centro di Assistenza Agricola istituzionalmente deputato alla raccolta delle domande di contribuzione all'AGEA), presso la sua abitazione di Maletto; il collaboratore ha, più nel dettaglio, fatto riferimento ad un “*segnale*” (in gergo una minaccia

attraverso una condotta materiale), ad una bottiglia di benzina collocata per mano di GALATI MASSARO Sebastiano detto "*u pilota*" (che aveva chiesto il permesso allo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe, il collaborante) e dal cognato dello stesso GALATI MASSARO, su mandato però del PRUITI Giovanni di Cesarò (che si avvale di un certo Daniele) che con CAPUTO Antonio aveva avuto qualche discussione proprio sulla gestione delle domande di contribuzione all'AGEA.

Gli incontri appena descritti ci consegnano più dati inconfutabili: il pieno coinvolgimento dei "batanesi" nelle dinamiche criminali mafiose dell'entroterra siciliano; la loro capacità di relazionarsi (mai in posizione subordinata peraltro) anche ai gruppi mafiosi della zona di Bronte (in Provincia di Catania) e di Catania (si rammenti che le famiglie di Catania Salvatore e "*Ciccio Montagna*" operano storicamente su Bronte; mentre la famiglia "Santapaola" sul territorio di Catania e, come si vedrà innanzi, anche sul territorio della Provincia di Enna).

Relazioni e legami tra gruppi criminali che – nella migliore tradizione – nascono non solo per cointeressenze illecite ma anche in ragione di legami affettivi e sentimentali che, invero, agevolano alquanto le cointeressenze *de quibus*; si è già riferito del Pruiti Giovanni (legato alla sorella del "*biondino*"); ma anche i rapporti dei "batanesi" con esponenti del clan catanese dei "Santapaola" sono agevolati dai sentimenti; Coco Salvatore – come ha riferito il teste RUSSO Benedetto - nato ad Acicatena, il 27 marzo 1960, inteso "*Turi Giuliano*" o "*Turi Pane Pane*", già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di p.s. emessi dal Tribunale di Catania (in atti) in quanto ritenuto vicino al clan "*Brunetto*" affiliato ai Santapaola di Catania, invero più volte indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (senza che, tuttavia, risultino condanne a suo carico sebbene condannato, invece, per reati in materia di stupefacenti), è uomo legato a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" ed al BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*", in quanto sentimentalmente vicino a Costanzo Zammataro Martina, la nipote di Costanzo Zammataro Valentina, quest'ultima moglie di "*lupin*" e sorella di Costanzo Zammataro Loretta (la moglie del "*biondino*"); il teste ha, inoltre, riferito che in data 7 settembre 2017 è stato accertato che presso il ristorante "L'Airone", sito in Tortorici, ad un pranzo (del quale si è già più diffusamente riferito) hanno partecipato Coco Salvatore, BONTEMPO Sebastiano, inteso "*uappu*", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" e Giacalone Stefano, nato ad Erice, il 5

giugno 1977, già condannato per reati relativi a stupefacenti, danneggiamenti a seguito di incendio, minaccia, violazione della normativa sulle armi, lesioni, violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, furto e rapina, invero vicino a "uappu", per aver condiviso con questi un periodo di detenzione.

Il medesimo testimone RUSSO Benedetto ha riferito di un altro incontro (invero antecedente di una nno a quello appena descritto) del 27 settembre 2016 tra Coco Salvatore e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (cfr. allegato n. 108 già citato) presso il ristorante "Don Santo" di Floresta, alle ore 14:12, ed un contatto di questi con tale Giorgio Salvatore (titolare di due Ditte che si occupavano del taglio di boschi per legna da ardere e per legna da inviare alla centrale a biomassa di Catania; Ditta individuale "Legno Sud", con sede in Chiaravalle Centrale, Contrada Felicetta e Ditta "Wood Forest srl"); quanto all'identificazione dei soggetti che si erano recati, unitamente a Giorgio Salvatore, presso il ristorante "Don Santo" di Floresta, i militari hanno identificato Di Bella Orazio, nato a Giarre, il 2 luglio 1961, residente a Calatabiano, Di Bella Mario, nato a Giarre il 23 settembre 1967, residente a Calatabiano e Di Vincenzo Rosario, nato a Calatabiano, il 1 dicembre 1972 e scarcerato in data 22 luglio 2016, a seguito di una condanna per associazione mafiosa, in quanto **ritenuto affiliato dal clan Centurrino (rectius: Cintorino) di Calatabiano**, in Provincia di Catania (cfr. allegato n. 109). In data 29 ottobre 2016, Coco Salvatore ("Turi Pane Pane") e "lupin" si accordano per vedersi il giorno successivo ed infatti, in data 30 ottobre 2016, i due si incontrano al centro di Tortorici (cfr. RIT 1009/16, progr. 38065).

La dinamicità dei "batanesi" è piena ed attuale anche nel territorio della provincia di Palermo. Al riguardo il teste PARASILITI MOLICA Antonello e RUSSO Benedetto hanno offerto elementi di assoluto rilievo idonei appunto a comprovare i legami del clan dei "batanesi" con la criminalità operante nel territorio palermitano. PARASILITI MOLICA Antonello ha riferito che, nel maggio del 2016, era stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare resa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo nell'ambito dell'Operazione "**Black Cat – Gatto Nero**" nei confronti di **Bonomo Francesco**, all'epoca ritenuto e successivamente condannato, quale capo mandamento di San Mauro Castel Verde, **Maranto Antonio Giovanni**, quale capo della famiglia di Polizzi Generosa e **Scola Antonio Maria**, altro esponente della famiglia di Polizzi Generosa; proprio in

siffatta ordinanza il giudice dava atto che il Bonomo Francesco aveva affidato al Maranto Antonio ed allo Scola Antonio Maria il compito di recarsi presso il clan dei "batanesi", in particolare da GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin", per accordarsi circa la "messa a posto" delle estorsioni in danno di due imprese della provincia di Messina che, nell'anno 2013, svolgevano lavori nella provincia di Palermo: la "Siar srl" e l'impresa di Mammana Michelangelo; proprio dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nell'ambito dell'Operazione "Black Cat" (e stralciate e confluite anche nel presente giudizio; si cfr. la produzione del 30.4.2021) nel periodo compreso tra l'8 febbraio ed il 28 marzo 2013, risulta che ad organizzare l'Incontro tra i palermitani e GALATI GIORDANO Vincenzo "lupin" avrebbe provveduto COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", il quale nei dialoghi captati definisce "lupin" come "zio" (ed abbiamo già visto che tale è).

Anche il teste RUSSO Benedetto ha fornito all'udienza del 18.5.2021 un contributo di assoluto rilievo al fine di comprendere le dinamiche delle relazioni intercorse tra i gruppi malavitosi del palermitano e l'associazione mafiosa dei "batanesi" nella specifica vicenda della "messa a posto" dell'estorsione alla SIAR s.r.l. (di Sciammetta Gianluca); al riguardo è utile operare un mero rinvio all'analisi già compiuta al momento della sintesi della puntualissima deposizione.

Sui rapporti dei "batanesi" con la mafia palermitana hanno diffusamente riferito BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore; il primo ha narrato che il gruppo dei "batanesi" ha avuto anche rapporti con i palermitani sebbene non diretti, ma solo indiretti; infatti – ha riferito il teste e collaboratore – i palermitani utilizzavano i catanesi che si rivolgevano ai barcellonesi che a loro volta si rivolgevano ai "batanesi"; a curare questo meccanismo fu BISOGNANO Carmelo e dopo il suo arresto Calabrese Tindaro; proprio quest'ultimo una volta (nel 2004, poi rettificato a pagina 33 con l'indicazione dell'anno 2007) in c.da Badessa disse al collaboratore di aver preso un appuntamento con i "Lo Piccolo" al quale avrebbe dovuto partecipare anche lo stesso BARBAGIOVANNI Carmelo "muzzuni" il quale, però, declinò l'invito perché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale; il tema dell'incontro: la gestione di una estorsione in danno di Bruno Teodoro per un lavoro presso l'aeroporto (di Palermo evidentemente) e, quindi, in danno di un imprenditore (di

S. Agata di Militello) invero, però, mai avvicinato dai "batanesi" (pagina 33 del verbale d'udienza); il collaboratore ha anche ricostruito i motivi che spinsero Calabrese Tindaro ad interpellare proprio lui il quale, per effetto della detenzione di vari componenti del gruppo criminale, era (forse) il solo referente a piede libero. COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, invece, soffermandosi sul profilo di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ha narrato che quest'ultimo ha avuto ruolo di primo piano nel prestito di un fucile calibro 12, materialmente trasportato ad un tale (Gallina) di Carini (Palermo) da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "u carretteri"; che le armi erano detenute in c.da San Leone, in c.da Ilombati, ed erano custodite anche dal dichiarante nel 2005/2006 e, successivamente, dal "biondino"; in altri termini il Gallina di Carini si era rivolto a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" per procacciarsi un fucile, lo stesso (calibro 12) detenuto e custodito in c.da Ilombati (con altre armi, però in c.da San Leone) da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", poi consegnato al Gallina dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri"; peraltro, all'udienza del 13.4.2021, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha soggiunto che i rapporti con i palermitani erano prevalentemente curati da "lupin", al quale il dichiarante ha riconosciuto ripetutamente – giova ribadirlo – un ruolo di vertice all'interno dell'associazione; all'udienza del 13.4.2021, il dichiarante ha arricchito il suo narrato sui rapporti dei "batanesi" con i "palermitani" soggiungendo che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "carretteri", allevatore con animali in contrada da Badessa, intraneo all'associazione, era deputato a cucire i rapporti tra l'associazione (dei "batanesi") e gli altri gruppi malavitosi di Adrano, Palermo, Centuripe e di Catena Nuova (*"Fa parte dell'associazione dal 2013. Il suo ruolo era da tramite tra..... con quelli di Avrano, quelli di Palermo, di Centuripe, di Catena Nuova anche"*).

I "batanesi" si relazionano anche con i clan della provincia di Enna (ed operanti in Centuripe, Carcaci, Regalbuto e Catenanuova) anche agevolati dalla loro presenza fisica (provocata dalla tradizionale transumanza) su Centuripe e da legami familiari e dal carisma riconosciuto a taluni maggiorenti del clan dei "batanesi" ed in particolare al GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin". Dall'analisi combinata delle dichiarazioni dei collaboratori MAVICA Antonino, PASSALACQUA Filippo e del teste e operante SAMMARTINO Salvatore, su

riportate ed alle quali deve intendersi integrale il richiamo, è emerso che la famiglia mafiosa dei "Cappello" (di Catania), subentrata a Cosa Nostra Ennese, per ogni comune dell'ennese aveva un referente; che per Centuripe era GALATI MASSARO Santo (cugino primo di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri"), unitamente al cognato CALA' LESINA Salvatore, inteso "Moccia", ed il collettore con costoro per i "batanesi" era COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, detto "Carretteri", invero legato anche a Russo Fano Sebastiano (già autista di Riccobene, con il quale PASSALACQUA Filippo ha avuto rapporti criminali per quanto concerne estorsioni e droga in Catenanuova); PASSALACQUA Filippo ha precisato, peraltro, che GALATI MASSARO Santo, Russo Fano Sebastiano e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il "carretteri" (classe 1982) "tutti una cosa erano" (espressione siciliana atta ad esprimere un forte legame tra persone) e che costoro avevano un "esercito" a disposizione e che il territorio in cui maggiormente agivano era quello di Carcaci; tutte circostanze confermate anche dal tenore degli incontri tracciati e captati sui quali ha riferito il teste SAMMARTINO Salvatore.

Oltre i confini della Sicilia i "batanesi" hanno tessuto relazioni proficue anche con le organizzazioni criminali calabresi.

Il collaboratore di giustizia D'AMICO Carmelo nel corso della deposizione ha fornito informazioni dettagliate sui vari canali di sostentamento dei "batanesi" e dei loro familiari attivati in ipotesi di privazione della libertà personale e, quindi, di detenzione in carcere dei vari affiliati; siffatto sostentamento era, infatti, garantito dai proventi di truffe all'Unione Europea, di estorsioni e dello spaccio di stupefacenti; a tal ultimo riguardo ha riferito che i "batanesi" si rifornivano di sostanza stupefacente presso i calabresi, i "Nirta" ("ndrina" di San Luca) ed i "Morabito" (di Africo).

Secondo quanto riferito puntualmente dal collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, CONTI MICA Francesco, figlio di CONTI MICA Sebastiano detto il "bellocchio", era dedito al traffico di droga e l'attività era gestita da GALATI MASSARO Sebastiano e c'era anche CONTI MICA Antonino Massimo detto "Massimo rana", il fratello del boss "bellocchio" ("C'era anche Conti Mica Massimo. Conti Mica Antonino c'era, anche"); compravano la droga pesante a Reggio Calabria. Ed è proprio sull'attività condotta dai predetti e sul

coinvolgimento in essa anche degli esponenti di vertice dell'associazione, il collaborante ha rievocato uno specifico episodio ovvero di una sortita a Reggio Calabria per recuperare droga (cocaina) organizzata dal CONTI MICA Sebastiano, inteso "bellocchio", dal carcere in cui era detenuto; questi aveva, infatti, incaricato il fratello CONTI MICA Antonino detto "Massimo rana" dell'acquisto di droga (cocaina) in una località calabrese, poi materialmente eseguito dai gemelli TALAMO (Mirko ed Alessandro) su incarico di "Massimo rana"; fatto risalente al 2012 ed appreso dal collaboratore direttamente da CONTI MICA Francesco e dai gemelli TALAMO. CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio", nonostante la lunga detenzione in carcere e la privazione della libertà personale, riusciva, secondo quanto riferito sempre dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, ad organizzare il traffico di stupefacenti.

Nel medesimo settore dello spaccio delle sostanze stupefacenti un ausilio importante venne prestato – a dire del collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo - al CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" dal **COCI Domenico**, il compagno di Denise, la figlia del "bellocchio".

Sempre BARBAGIOVANNI Carmelo si è poi soffermato sulla figura di **AGOSTINO NINONE Pasqualino**; definito quale affiliato al clan dei "batanesi" dall'anno 2007; ha poi riferito che AGOSTININO NINONE Pasqualino, nei periodi di detenzione, ha sempre condiviso le celle con i "batanesi" ("*Lui chiedeva specificamente di essere messo nelle celle o 19 o 27 o 32 che erano le celle dei "Batanesi", del gruppo dei "Batanesi" a Messina*"); uomo di fiducia di BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" ha operato nel settore del traffico degli stupefacenti tessendo relazioni anche con i messinesi (Arena Michele – detenuto a Messina con Agostino Ninone e u vuappu – e dal figlio dell'Arena Michele) e con i calabresi presso i quali ha acquistato lo stupefacente.

Tutti aspetti – quelli sul *business* della droga - sui quali ci si soffermerà più nel dettaglio al momento della trattazione dei delle due contestazioni per associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti.

L'analisi delle molteplici relazioni dell'associazione dei "batanesi" (compiuta anche tenendo conto delle contestazioni contenute nel capo I dell'imputazione ai signori BARBAGIOVANNI Calogero, BARBGAIOVANNI Carmelo – giudicato separatamente -, a BONTEMPO Gino, a BONTEMP

Giuseppe inteso botioia – giudicato separatamente -, a BONTEMPOS ebastiano inteso “uappu” – giuidcato separatamente -, a BONTEMPO Sebastiano classe 1972 inteso “biondino”, a BONTEMPO Salvatore inteso “Salvuccio”, a CALA Lesina Salvatore, a COCI Domenico, a CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe – giudicato separatamente – a CONTI MICA Sebastiano, inteso “belloccio”, a CONTI TAGALI Ivan, a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982, a COSTANZO ZAMMATARO classe 1985, a COSTANZO ZAMMATARO Salvatore – giudicato separatamente -, a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin”, a MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso “scarabocchiiu”, a CALCO’ LABRUZZO Gino, tutte avanzate facendo riferimento ad un arco temporale molto ampio compreso tra il 1995 ed il 2020) e delle ramificazioni di essa sul territorio (sulle quali ci si soffermerà più diffusamente oltre) ha consentito al Tribunale di acclarare la plastica connotazione mafiosa dei “batanesi”, dotati di una struttura autonoma, invero variegata ed influenzata anche dai legami familiari, idonea ad interagire con le più efferate organizzazioni criminali della Sicilia e della Calabria.

Altro indice significativo della mafiosità di una organizzazione, come è noto, è costituito dal sostentamento degli affiliati detenuti e dei loro familiari.

Al riguardo è stato preziosissimo il contributo (convergente) dei collaboratori di giustizia. Il collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe soffermandosi sul profilo di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin” ha riferito che questi, attivo in molteplici settori criminali, destinava i profitti realizzati con le estorsioni consumate negli anni al sostentamento in carcere del coganto BONTEMPO Sebastiano inteso “biondino”.

Anche il collaborante COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, dopo aver sottolienato che per lunghi anni l’attività illecita prevalente dell’associazione dei “batanesi” è stata quella estorsiva, ha rimarcato che i proventi illeciti delle estorsioni erano suddivisi tra gli associati (“si divideva subito”), non c’era una cassa comune, che i proventi dell’attività estorsiva erano utilizzati anche per il mantenimento in carcere (“Veniva anche ai detenuti”); nei periodi delle festività natalizie e pasquali e per l’estate, quindi tre volte l’anno, i proventi delle estorsioni erano suddivisi tra gli associati, ivi compresi quelli detenuti, e tra questi il CONTI MICA Sebastiano detto il “belloccio” mediante la consegna ai familiari dei detenuti; ed ancora – ha soggiunto – che il “belloccio” ha fruito del sostentamento

in maniera sistematica certamente dal 2003 in poi (data in cui il collaborante aderiva all'associazione: *"Sì, quando c'ero presente sì, dal 2003 in poi sì"*) e fino alla sua scarcerazione.

Su domanda del Pubblico Ministero il Carmelo D'AMICO ha affermato che i "barcellonesi" avevano provveduto al sostentamento dei "batanesi" nel periodo dell'operazione *"MARE NOSTRUM"* e che era il fratello del *"uappu"* a recuperare i danari, tale BONTEMPO Pippo (Giuseppe; lo stesso inteso *"botioa"*), conosciuto in carcere al colloquio ed a Barcellona Pozzo di Gotto con DI SALVO Sam e/o BARRESI Filippo.

Sul tema del sostentamento delle famiglie dei detenuti anche il collaboratore ARTINO Salvatore ha confermato le dichiarazioni rese e trasfuse nel verbale riassuntivo della collaborazione dell'anno 2013 ovvero che i suoi interlocutori "batanesi", *"Massimo Rana"* e *"Salvuccio"*, già destinati dai maggiorenti, come si è visto, alla gestione delle estorsioni organizzate dai "batanesi", si occupavano anche del sostentamento in carcere degli affiliati detenuti (*"Non so chi fosse il capo dei "Batanesi", mio padre e lo stesso Massimo mi dissero che lo stesso Massimo e suo cugino Salvuccio si stavano occupando del sostentamento in carcere degli altri componenti del gruppo dei "Batanesi" che in quel periodo erano in carcere. Mio padre e lo stesso Massimo mi dissero ciò più volte negli anni 2009 e 2010 e fino a quando mio padre non morì. Massimo e suo cugino Salvuccio in quel periodo venivano molto spesso a Mazzarrà per parlare di persona con mio padre sempre per questioni di lavori di ditte da sottoporre ad estorsioni e di estorsioni"*).

Una conferma ulteriore che i "batanesi", al pari delle altre associazioni mafiose, avesse cura di organizzare il sostentamento degli affiliati detenuti e dei loro familiari si ricava dal tenore di alcune conversazioni captate e registrate nel corso del presente processo; in data 17 novembre 2016, BONTEMPO Salvatore, inteso *"Salvuccio"*, accompagna il CONTI MICA Sebastiano inteso il *"bellocchio"* a salutare parenti ed amici; dapprima si recano insieme a Cesarò da Pruiti Giovanni (già plurime volte citato referente di Cesarò); nella medesima giornata si noreca presso una concessionaria di Maniace, di titolarità di Arcodia Pignarello Giuseppe (del clan di Regalbuto) e nel tragitto in auto proprio CONTI MICA Sebastiano si lamenta con BONTEMPO Salvatore inteso *"Salvuccio"* del fatto di avere avuto una brutta carcerazione, in quanto *"aveva preso la fame"*, specificando di avere

scritto "ai Carusi" chiedendo che gli mandassero almeno 100 euro al mese, ma che non aveva avuto riscontri e che quando era stato arrestato (BARBAGIOVANNI) Carmelo ("*muzzuni*"; cfr. RIT 1333/16, progr. 113) gli erano mancate le somme che, fino a quel momento, aveva ricevuto (cfr. RIT 1333/16, progr. 109 e 113) e che a suo dire gli erano dovute per aver sofferto la carcerazione per una cosa comune ovvero per l'associazione.

Anche la conversazione registrata al progr. 42187 del RIT 176/16 e trascritta dal perito GENOVESE Roberto è sintomatica della costante preoccupazione dei componenti dell'organizzazione per il sostentamento degli affiliati detenuti; COSTANZO ZAMMATARO Loretta, moglie di BONTEMPO Sebastiano, detto "*biondino*", in siffatta conversazione riferiva al marito che Luca (identificabile in MARINO GAMMAZZA Luca, figlio di MARINO GAMMAZZA Giuseppe, all'epoca detenuto, inteso "*scarabocchii*") aveva formulato una richiesta di denaro nell'interesse del di lui padre, approssimandosi il Natale (interlocutori BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*" e COSTANZO ZAMMATARO Loretta; *LORETTA: Sehi.. SEBASTIANO: Lo'. LORETTA: Eh eh ..(inc)..SEBASTIANO: Com'è? LORETTA: Siccome un ti facisti sentire chiù.. SEBASTIANO: No ave un po' che acchianvo, ora stao..recuperai a Jeeo iddo..LORETTA: Ma io visti a Jeep ..(inc).. che si fermò..SEBASTIANO: Ah? LORETTA: Pensava che eri tu..SEBASTIANO: No no io ca' ..(inc).. ora sugnu ca'..LORETTA: Ah.. SEBASTIANO: Ma unni si? LORETTA: Tu disse allora Luca? SEBASTIANO: No niente m'avìa ditto.. LORETTA: No? SEBASTIANO: No..LORETTA: E allora s'affruntò dice Bastiano un n'è ci dissi in te vacche.. dice u n'haio visto ..(inc).. ci dissi che c'avìa a dire? Diccillo tu dice mi disse me papà dice visto che viene iddo dice ..(inc)..un si presenta a mani vacanti che è Natale..SEBASTIANO: Ah se allura se cu mia ha stato da' sutta..LORETTA: Ah tu disse.. SEBASTIANO: Sì.. se ma mi parse che m'avìa ..(inc).. natra cosa..LORETTA: No ni pu fatto i so papà, ci dissi e se ..(inc).. ni fanno trasere, no dice un fanno trasere un tipo l'avutru se.. mah..SEBASTIANO: No ci dissi che ci cughia a zia ..(inc).. cu idda..LORETTA: Ah va bene..SEBASTIANO: Va bè ..(inc).. ciao..LORETTA: Ok ciao ciao.); a distanza di un paio di giorni dal su descritta conversazione, ed esattamente in data 22.12.2016, il "*biondino*", nipote, appunto, di "*scarabocchio*", si recava a colloquio con costui presso il carcere di*

Vibo Valentia; l'intercettazione audio dei dialoghi (trascritta dal perito ADDAMO Santo; RIT 1210/2016) confermava che BONTEMPO Sebastiano aveva fatto pervenire al MARINO GAMMAZZA Giuseppe, per il tramite della di lui moglie, BARBAGIOVANNI Gelsena, la somma di 200,00 euro.

L'attività dei "batanesi" sul territorio di Tortorici e sui territori confinanti

L'attività dei "batanesi" sul territorio di Tortorici e sui territori confinanti (Centuripe, Regalbuto e Catenanuova) va analizzata anche tenendo conto dell'ampio arco temporale delle contestazioni compreso tra il 1995 ed il 2020 (però tra loro per questo profilo non omogenee e variabili).

Tre le basi logistiche sul territorio di Tortorici sulle quali ci si è diffusamente soffermati:

- il chiosco ("ciosco") in c.da Badessa;
- la barberia di CONTI TAGUALI Ivan (nel centro di Tortorici);
- il ristorante, in Brolo, "LA QUERCIA" di CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe (già giudicato separatamente);

luoghi di riunione, di incontro e funzionali alla programmazione delle più varie attività illecite ordite nel lunghissimo arco temporale compreso tra il 1995 e del 2020; tra queste, come si è evince dal materiale istruttorio sopra analizzato

- attività omicidiarie imputate al "uappu", al "bellocchio", al "lupin" (per quest'ultimo nella forma tentata) e già accertate, ma anche ascritte al BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" (già accertata nel recente passato in primo grado con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina agli atti del giudizio), ovvero programmate a supporto dell'azione mafiosa dei "barcellonesi" (tentato omicidio Torre su descritto);
- estorsive;
- attività di traffico di stupefacenti;
- attività truffaldine; di queste ultime la trattazione sarà assai diffusa innanzi;

Vari anche i territori, diversi da quelli della storica influenza dei "batanesi", in cui gli associati si sono mossi spendendo il loro carisma criminale in funzione della definizione di liti e, comunque, del controllo del territorio.

I "batanesi" a Centuripe.

BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" hanno in più occasioni tra il 2016 e 2018 fatto valere la forza del gruppo, tessuto relazioni con altri gruppi criminali, curato gli interessi dei "batanesi" in quel di Centuripe in provincia di Enna.

Le captazioni delle conversazioni costituiscono – *more solito* – un formidabile strumento di acquisizione di dati utili alla ricostruzione di ruoli e modalità operative dell'associazione e degli associati; in data 20 maggio 2017, **BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu"**, riceve una telefonata da tale "Cesare" mediante l'utenza intestata a Costanzo Zammataro Cesare, nato a Biancavilla, il 24 maggio 1991; la conversazione ha ad oggetto un dissidio sull'utilizzo di una fornitura di acqua dal canale Manganello (in Centuripe), sempre vitale per allevatori ed agricoltori (cfr. RIT 819/16, progr. 138321; si cfr. perizia di ADDAMO Santo), ed intercorso tra Costanzo Zammataro Cesare ed un terzo (si vedrà essere Galati Massaro Simone) per tesi del primo reo di aver collocato un tubo senza autorizzazione alcuna; ciò che sorprende – ma invero rintra nelle fisiologiche dinamiche del controllo del territorio da parte di siffatta tipologia di associazione mafiosa - è che del dissidio sia stato reso edotto "uappu", invero estraneo, almeno formalmente, alla gestione del canale ascrivibile invece ad una associazione rappresentata legalmente da Carmelo, padre del Cesare appena citato (così i testimoni PARASILITI MOLICA Antonello w RUSSO Benedetto); dalle successive conversazioni, captate, registrate e trascritte, si comprende che il gestore materiale del canale è il fratello del "uappu", BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" (giudicato separatamente); sarà infatti BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" a contattare il fratello, BONTEMPO Giuseppe, nato a Tortorici, il 30 marzo 1964, inteso "Badoglio" (o "botoia"), già trasferitosi in Centuripe, per chiedere lumi sui contorni del dissidio (cfr. RIT 819/16, progr. 138322; si cfr. perizia di ADDAMO Santo); sarà "uappu" a rammentare al fratello di essere il punto di riferimento di tutti per le questioni inerenti al canale (cfr. RIT 819/16, progr. 138418; si cfr perizia di ADDAMO Santo). Anche il teste RUSSO Benedetto si è soffermato su tale ultimo aspetto ed ha evidenziato come la penetrazione dei tortoriciani nel territorio di Centuripe, invero determinata dalle intraprese rotte della transumanza, fosse divenuta stabile e si fosse consolidata anche sul fronte del

controllo del territorio e delle sue (poche) risorse. Che siffatta penetrazione in Centuripe fosse ormai stabile e che fosse, peraltro, in una certa misura orientata e gestitata da BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" si ricava anche dal tenore di alcune conversazioni captate e registrate nel dicembre del 2017 nel corso delle quali si manifesta un interesse del "uappu" per l'acquisto di taluni terreni; In data **21 dicembre 2017**, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", racconta a Costanzo Simone, nato a Tortorici il 10 maggio 1981, che BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", non si fosse interessato adeguatamente ad una vicenda; esalta la circostanza per cui il "uappu" avesse scontato trent'anni di galera e commenta la circostanza per cui "Pippo", ossia Bontempo Giuseppe, inteso "Badoglio" o "botoia", il fratello di "uappu", era meno incisivo del fratello Sebastiano. Nella conversazione COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", racconta di essere stato contattato da "uappu" (nel dialogo "Bastiano"), il quale gli aveva detto di andare a prendere dei terreni: "...dice vai là e vai a prenderti il terreno" (cfr. RIT 259/17, progr. 4746, del 21.12.2017, alle ore 8:00, perizia GENOVESE Roberto). Dalle conversazioni captate si ricava che v'era un terreno al quale erano interessati sia COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", sia Bontempo Giuseppe, inteso "Badoglio", come risulta da numerosi dialoghi che intercorrono tra "uappu", "Badoglio" o "botoia"; ed il figlio di "Badoglio", Bontempo Stefano, nipote di Bontempo Sebastiano, inteso "uappu". In particolare, "uappu" si duole con il fratello e con il nipote, Stefano, del fatto che non avessero spostato il confine fino alla strada, in tal modo lasciando una porzione di terreno nella disponibilità di altri soggetti e il fratello ed il nipote gli rappresentano che, a fronte di dissidi insorti proprio per il confine, avevano raggiunto un accordo per non spostare il confine oltre un certo limite (cfr. RIT 819/16, progr. 257530, del 19.12.2017; RIT. 819/16, progr. 257622, del 19.12.2017, alle ore 20:04; RIT 819/16, progr. 261779; pagine 300 e ss. della perizia di ADDAMO Santo); in altri termini, v'era per un terreno un chiaro interesse di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", che aveva ricevuto dal "uappu" l'incarico di acquistare il terreno al fine di lasciarne una parte in favore del terreno confinante, nella disponibilità del fratello Bontempo Giuseppe, inteso "Badoglio" o "botoia"; (cfr. RIT 259/17, progr. 4746, perizia GENOVESE Roberto; contiene anche un commento sullo spessore del uappu

"pasta antica"; in data 4 gennaio 2018, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso *"Carretteri"* parla con il cugino, Costanzo Zammataro Giuseppe, nato a Biancavilla il 19 dicembre 1985 (*"rummuluni"*) e gli rappresenta che *"uappu"* gli ha fornito l'indicazione di andare a prendere dei terreni (cfr. RIT 259/17, progr. 5086, del 4.1.2018, alle ore 12:00). Alcune settimane dopo, nel mese di febbraio del 2018, sempre COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *"carretteri"* discuteva con COSTANZO ZAMMATARO Santo (si cfr. progr. 6212 su RIT 259/17, perizia GENOVESE Roberto) di alcuni litigi insorti con degli allevatori (*"pecurara"*) per il controllo dei terreni destinati ai pascoli di animali insistenti nella zona di Centuripe; in relazione a questa vicenda, *"carretteri"* riferiva al suo interlocutore che i *"batanesi"* avrebbero, con prepotenza, ribadito il loro peso criminale, operando una massiccia spedizione punitiva (*"Si ..(inc).. pecurara ..(inc).. iamo nuatri ..(inc).. mi portai a to frate magari quanto ascutamo ..(inc).. invece i sape uno, discurre.. dissi io mi ni vaio ..(inc).. dissi allora veremo ..(inc).. e un ci vegno ..(inc).. picchi io se voggio a du' minuti.. a du' minuti precisi 5 machine acchianavano e muntate, disse quanno hai bisogno, a qualsiasi modo, quanto ..(inc).. ti faccio a virere chiddo che.. tutti scappano.. dopo chiddo dice sataro e si ni ero da', capisti.."*), e vi sarebbe stato presto un intervento risolutore da parte del *"uappu"*, o attraverso il fratello Giuseppe o il cognato (chiaramente individuabile in CONTI MICA Sebastiano inteso *"bellocchio"*, che , dopo la scarcerazione, si era stabilito a Messina; testualmente: *"GIUSEPPE: ..(inc).. Bastiano ..(inc)..SANTO: ..(inc)..GIUSEPPE: ..(inc).. ci manna a so cugnato capace..SANTO: ..(inc)..GIUSEPPE: Chiddo che c'è a Messina"*).

Anche sui movimenti di BONTEMPO Sebastiano classe 1972 inteso *"biondino"* nella zona di Centuripe sono molteplici le evidenze probatorie; nella perizia trascrittiva a firma di ADDAMO Santo vi sono molteplici conversazioni (cattate sull'autovettura di BARBAGIOVANNI Calogero e registrate sui progressivi ai nn. 2471, 2602, 2603, 2649, 2656, 2659 su RIT 1106/2016) dalle quale si evince quanto penetrante e forte fosse il controllo dell'associazione – per il tramite di uno dei suoi maggiorenti, BONTEMPO Sebastiano inteso *"biondino"* – sui terreni ricadenti nel territorio di Centuripe; nel caso in ispecie DESTRO MIGNINO Sebastiano inteso *"ruspa"* collocava i propri animali su un terreno già

utilizzato dai Destro Impiccia, padre e figlio (Nino e Vincenzo), ciò con il consenso del proprietario del terreno stesso ed in ragione di partite debitorie non saldate; operazione di forza non gradita dal “*biondino*” il quale, con la mediazione di BARBAGIOVANNI Calogero, incontrava Destro Impiccia Giuseppe (fratello di Vincenzo e figlio di Nino) dolendosi del fatto che DESTRO padre non avesse reagito all’atto di forza del DESTRO MIGNINO Sebastiano; dalle conversazioni emerge anche un approccio alla questione di chiara connotazione mafiosa; infatti, BARBAGIOVANNI Calogero sottolineava a Destro Impiccia Giuseppe che, a prescindere o meno dalla maturazione del debito del padre con il proprietario del terreno, l’occupazione da parte del DESTRO MIGNINO Sebastiano non era stata autorizzata (progr. 2602 già citato; conversazione tra BARBAGIOVANNI Calogero, Destro Impiccia Nino, Giuseppe e Vincenzo e quinto uomo non identificato; testualmente Calogero: “Senti, uora c’è un problema: chistu si n’hav’a iri ‘i ddà intra, pi’ forza; prima a’ fini misi si n’hav’a iri, o t’aggiuva a tia o ‘un t’aggiuva a tia si n’hav’a iri.”, ovvero DESTRO MIGNINO Sebastiano inteso “*ruspa*” se ne deve andare a prescindere da chi abbia ragione o meno e, quindi, a prescindere dal debito maturato dai Destro Impiccia con il proprietario del terreno). Il tenore delle successive conversazioni (ai progressivi nn. 2603, 2649, 2656, 2659 appena citati) è inequivoco: BONTEMPO Sebastiano inteso “*biondino*”, con l’ausilio di BARBAGIOVANNI Calogero, interveniva sui DESTRO MIGNINO Domenico e Sebastiano, reputati occupanti abusivi di un terreno già goduto dai Destro Impiccia; costoro si mostravano disponibili ad organizzare il trasporto degli animali su terreni diversi da quelli occupati in danno dei Destro Impiccia (progr. n.46708, 46740, n.46876, 46974 su RIT 195/16); la disponibilità manifestata dal “*biondino*” ad intervenire direttamente in danno di “*ruspa*” era anche oggetto di specifico commento del BARBAGIOVANNI Calogero e del Destro Impiccia (si cfr. progr. 2662 stesso RIT); la stretta correlazione tra le conversazioni su descritte consentono di ritenere che la disponibilità dei DESTRO MIGNINO a recedere dalla occupazione dei terreni già in uso ai Destro Impiccia sia diretta conseguenza dell’intervento di BARBAGIOVANNI Calogero ma, soprattutto, di BONTEMPO Sebastiano inteso “*biondino*”.

Centuripe è anche il luogo in cui BONTEMPO Sebastiano “*biondino*” intende incontrare CALA’ LESINA Salvatore (referente del clan Cappello in Centuripe) e

cugino di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri", nipote del "biondino"; su siffatto intendimento ha depresso il teste SAMMARTINO Salvatore; orbene, il progr. 270994 su RIT 349/2016 (conversazione trascritta in forma di perizia) traccia una conversazione tra BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" in cui quest'ultimo con discrezione si rende disponibile ad organizzare un incontro tra CALA' LESINA Salvatore ed il "biondino" il quale intende dire qualcosa – che rimane non espressa – al "Moccia" (v'è un chiaro riferimento a Salvatore cugino del "carretteri"); per meglio comprendere le dinamiche di tale ultima relazione giova la lettura delle conversazioni – parimenti trascritte in forma di perizia - registrate ai progressivi n. 270998 in cui v'è prova che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" contattava l'utenza intestata a CALA' LESINA Salvatore, ed al progr. n. 271209 su RIT 349/2016 v'è prova della chiamata di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe allo zio BONTEMPO Sebastiano "biondino" che dice di trovarsi in località Marzullo.

Dall'analisi combinata delle dichiarazioni di MAVICA Antonino, PASSALACQUA Filippo e del teste SAMMARTINO Salvatore, sopra riportate, è emerso che la famiglia "Cappello" di Catania aveva un referente in Centuripe che era GALATI MASSARO Santo, unitamente al cognato CALA' LESINA Salvatore, inteso "Moccia", ed il collettore con costoro per i "batanesi" era COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, detto "carretteri"; circostanza confermata anche dal tenore degli incontri tracciati e captati tra il predetto "carretteri" e CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia"; a tal ultimo riguardo il teste SAMMARTINO Salvatore ha riferito– si formulando una premessa rispetto al dettaglio delle conversazioni captate – che l'attività tecnica ha permesso di acquisire una serie di conversazioni significative ed idonee a fornire un quadro dell'operatività dei "batanesi" nel territorio di Centuripe, delle relazioni in essere tra "batanesi" e gli altri gruppi criminali dell'entroterra siculo; tra le più significative

- la conversazione captata al progr. 1614 del RIT 259/2017 (registrata nell'AUDI del Carretteri in data 12.8.2017 e ritualente trascritta nel cordo del dibattimento; si cfr. perizia GENOVESE Roberto); conversazione intercorsa invero tra "carretteri" e "lupin" nel corso della quale il primo ha riferito al secondo dell'attività svolta nella

zona di Centuripe;

- la conversazione del 4.12.2017 in cui “*carretteri*” conversa con (Russo) Fano Sebadtiano (coinvolto in “Go Kart” e facente parte del gruppo mafioso di Catenanuova) sempre in ambientale al progr. 4348 su RIT 259/17; i due parlano di “Nino” e “Filippo” (i due collaboratori MAVICA Antonino e PASSALACQUA Filippo su citati) e del fatto che costoro erano gli artefici dei guai giudiziari del cugino del “*Carretteri*” ovvero di GALATI MASSARO Santo;
- la conversazione di cui al progr. N. 4745 RIT 259/2017 del 21.12.2017 tra “*carretteri*” e Costanzo Simone (un altro tortoriciano che trascorreva il suo tempo a Centuripe) nel corso della quale i due commentano la carcerazione di GALATI MASSARO Santo e degli effetti sulla vita della condanna per associazione di stampo mafioso; tutte già analizzate dal teste SAMMARTINO Salvatore.

Assume, inoltre, un rilievo decisivo ai fini della comprensione del ruolo di cerniera svolto dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “*carretteri*” nel territorio di Centuripe, la conversazione, parimenti già analizzata nel paragrafo dedicato alle relazioni dei “batanesi” con gli altri gruppi criminali, del 15.1.2018 registrata al progr. n. 5358 su RIT 259/17 (si cfr. perizia GENOVESE Roberto) tra il “*carretteri*” e il cugino COSTANZO ZAMMATARO Santo; conversazione in cui si discute di una riunione avvenuta il giorno prima ovvero il 14.1.2018, a casa del “*Moccia*”; i due commentavano in auto (il 15.1.2018) ciò di cui si era parlato all’incontro del 14.1.2018 (c’erano esponenti catanesi, il “*Moccia*”) e v’è un riferimento puntuale alla partecipazione di esponenti del clan “Cappello”, nonché un altro riferimento ad un incontro - prodromico alla stessa riunione – intercorso tra il “*Moccia*” ed i “Catanesi”, ai quali quest’ultimo era sostanzialmente assoggettato; nella stessa conversazione il “*carretteri*” descriveva al cugino Santo anche i rapporti che l’organizzazione dei “batanesi” vantava con la famiglia “Cappello” ed ancora riferiva che GALATI GIORDANO Vincenzo (“*lupin*” lo zio) era molto considerato (“*dice è difficile che trovi un cristiano granne dice come a chiddo che capita ..(inc).. difficilissimo*”; pagine 469 e 470 della perizia trascrittiva); di questo si sarebbe giovato di riflesso lo stesso “*carretteri*” (che va rammentato è anche nipote di “*lupin*”); c’è un riferimento (pagine 470 ultimo capoverso e 471 della perizia) anche ad un’altra riunione organizzata in contrada Polverello, più nel dettaglio ad una riunione (alla quale aveva partecipato lo stesso

“Carretteri”, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “Lupin” ed esponenti del clan “Cappello”) risalente al 28.7.2017 ed avente ad oggetto la gestione di terreni in Montalbano Elicona contesi dai Di Blasi Carmelo e CALCO’ LABRUZZO Gino da una parte ed i fratelli Taranto dall’altra (vicenda sulla quale ha già riferito il maresciallo CURRO’ Francesca Amalia); ancora nella medesima conversazione in ambientale il “carretteri” parla con il cugino Santo di tale “Nunzio” (episodio delle autovetture abbandonate e rinvenute da Debole Nunziato Concetto nella sua proprietà, come denuncia dallo stesso fatta il 9 gennaio del 2018; in effetti tra il 5 ed il 6 gennaio 2018 venivano rubate auto nel Comune di Adrano, una FIAT STILO e la ALFA 147, poi ritrovate il 6 gennaio in c.da Coco di Centuripe nella proprietà di Debole Nunziato; allegati 259 e 260 della produzione del 29.6.2021, acquisiti al fascicolo del dibattimento; a siffatto evento era seguito un danneggiamento di un cancello delimitante la proprietà del Debole, nonché il tentativo di furto di un escavatore e di un camion, entrambi intestati alla sua ditta) e del rapporto tra (Debole) Nunzio e “SA”, identificato in GALATI MASSARO Santo, (storico responsabile del gruppo mafioso di Centuripe già rimproverato dai catanesi per aver avvicinato il Nunzio Debole); era stato il Debole Nunziato ad interpellare i “catanesi” sulla vicenda da qui poi la riunione in cui si è parlato della questione posta dal Debole; che, invero, viene tratteggiata anche nella conversazione in ambientale intercettata ed identificata con il progr. n. 5421 rit 259/2017 (perizia GENOVESE Roberto) registrata in data 18 gennaio 2018 sempre a bordo della macchina del “carretteri” ed intercorsa tra il predetto ed un tale Nuccio (mai identificato); la conversazione assume rilievo perché ci si interroga sulla vicenda del Debole Nunzio Concetto; Nuccio chiedeva al primo se Debole era soggetto “sistemato” (protetto da una organizzazione); la risposta fu “100%” sistemato espressione quest’ultima che ricorre nelle conversazioni e che evidentemente serve ad indicare l’assoggettamento di una persona ad estorsione ed una protezione da un’organizzazione criminale. Debole Nunziato esaminato in dibattimento ha escluso la matrice estorsiva degli eventi accaduti nel gennaio 2018, circostanza evidentemente non proprio conforme a verità atteso che dalle conversazioni captate e su commentate si evince che Debole aveva utilizzato canali non istituzionali per comprendere la reale matrice degli accadimenti del gennaio 2018 rivolgendosi ad esponenti della criminalità organizzata catanese (circostanza che provoca la

riunione di cui testé si è riferito); del pari estremamente evasive sono state le risposte sulle figure di CALA LESINA Salvatore e GALATI MASSARO Santo; su costoro nulla ha saputo riferire in ordine alla loro vicinanza ad ambienti malavitosine ciò nonostante il contesto territoriale (ed il numero di persone che lo popolano) non sia certo esteso; un esempio plastico di omertà.

I “batanesi” a Catenanuova

Sul fronte della presenza dei “batanesi” ed in particolare di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “*carretteri*” sul territorio di Catenanuova è decisivo il contributo del collaboratore di giustizia PASSALACQUA Filippo; del pari decisive sono anche le risultanze delle intercettazioni analizzate dal teste SAMMARTINO e trascritte in forma di perizia.

PASSALACQUA Filippo, collaboratore di giustizia, dopo avere premesso di avere fatto parte del clan Cappello, con il ruolo di responsabile di Catenanuova, Regalbuto e Centuripe e di avere iniziato a collaborare con la giustizia in data 28 marzo 2015, ha dichiarato di avere conosciuto GALATI MASSARO Santo, inteso “*faccia tagliata*”, negli anni 2004/2005, tramite Riccobene Prospero, all’epoca responsabile di Catenanuova; di avere conosciuto anche un cugino di Santo, tale “Giuseppe” (COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso “*carretteri*”, riconosciuto in foto), negli anni 2004/2005 e di averlo incontrato in più occasioni, in quanto: “*prima erano a disposizione di Riccobene, quando Riccobene doveva fare qualche...Doveva rubare mezzi, queste cose qua, trattori, chiamava sempre a loro*”, specificando che quando lui aveva preso il posto di Riccobene, come responsabile del territorio, GALATI MASSARO Santo ed il cugino “Giuseppe”, si erano messi anche a sua disposizione, per commettere delitti; costoro non operavano da soli, ma avevano un “esercito” a disposizione ed operavano prevalentemente in Carcaci.

Del pari utili sono le conversazioni già analizzate registrate ai progr. n. 4347, 4348, e 4349 su RIT 259/17; intercorse tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “*Carretteri*” COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (cugino), i due, in compagnia di Russo Fano Sebastiano (già autista di Riccobene, reggente del gruppo mafioso di Catenanuova) in viaggio per Adrano (pagine 294, 295, 296 e

297 della perizia GENOVESE Roberto); nelle conversazioni ai progressivi n. 4348 e 4349 stesso RIT 2509/2017 il Russo Fano Sebastiano raccontava perché si era trasferito da Catenanuova a Milano (una rapina a casa di un farmacista del 27.10.2017 aveva portato molte forze dell'Ordine sul territorio di Catenanuova); ed ancora discutevano del controllo del territorio in linea generale (il controllo normalmente esclude eventi violenti non autorizzati); ci sono anche riferimenti a GALATI MASSARO Santo (quello detenuto su citato, operazione "GO KART"); "Carretteri" classe 1982 definiva traditori gli esponenti mafiosi della zona (in particolare i due collaboratori MAVICA e PASSALACQUA, "sia Nino e sia du bastardo i Filippo"); si fa riferimento anche a furti di bestiame attribuiti al "carretteri" ma dei quali non era responsabile; c'è anche un riferimento ad un furto di un trattore che venne erroneamente attribuito al "Carretteri" e solo con l'intervento di Russo Fano Sebastiano poi la questione venne chiarita ed il "Carretteri" venne reputato estraneo; ed ancora il "Carretteri" formulava l'esempio di Torturici dove "GIUSEPPE: A tu.. a Turturici ni nuatri ci pigliavano i vacche a tutti, ci pigliaro i vacche magari a cristiani sentuti.. BASTIANO: ..(inc)..GIUSEPPE: U capisti, a tutti ci pigghiavano, un ci n'era.. poi niscero 4 e.. e sistemaro.. poi vacche u n'hanno mancato chiù, no i pigghiavano ai Cardaci, a tutti ci pigghiavano i vacche.. ", in altri termini usciti dal carcere quei 4 non è più successo niente, come a dire con i grossi calibri in circolazione liberi nulla accadeva sul territorio (pagina 337 della perizia GENOVESE Roberto); ed ancora sempre il "Carretteri" riferiva a Russo Fano Sebastiano e davanti al cugino COSTANZO ZAMMATARO Salvatore di essere stato chiamato (da un tale di Siracusa) con urgenza per un furto di vacche subito da tale Catalano (Puma Giuseppe) attribuito allo stesso Salvatore; in questa occasione i proprietari del bestiame "Catalani" avevano chiesto la restituzione del bestiame (pag. 338 della perizia GENOVESE Roberto); il "Carretteri" narrava di aver difeso Salvatore ed anche in questo caso era stato poi individuato il vero responsabile, invero diverso dal cugino Salvatore così come anche i capi di bestiame (c'è stata una verifica in banca dati SDI che ha consentito di rilevare che in data 20.3.2017 personale della Polizia di S. Agata di Militello aveva rinvenuto uno dei vitelli del CATALANO, furto per il quale erano stati deferiti COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1950, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore classe 1982, COSTANZO

ZAMMATARO Sebastiano classe 1984 e Cala' Campana Sebastiana, in Calabria; del rinvenimento nessun riscontro); nella conversazione c'è un (possibile) riferimento al "uappu" nel senso che il "Carretteri" avrebbe dovuto in situazioni siffatte prima rapportarsi con tale "bastiano" e poi con Russo Fano Sebastiano (stante il diverso territorio controllato; testuale: *"U capisti, a mia un mi interessa ci si, io che sugnu ..(inc).. di fare, haio a parrare cu Bastiano e cu tia, che iddi un si parrano chiù ora, capisti, su scannati come i cani, u capisti.."*); sempre nella medesima conversazione c'è un riferimento al fatto che il suo interlocutore Russo Fano Sebastiano (presente in macchina) era uno uomo affidabile nel territorio di Catenanuova, cosa reputata tale anche da CALA' LESINA Salvatore detto "Moccia" che non parlava con nessun altro ma solo con Russo Fano Sebastiano; ed ancora Russo Fano Sebastiano era etichettato, nella conversazione alla presenza dello stesso e del COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, dal "Carretteri" come fratello (*"E se Bastiano dice una cosa l'ascutare sempre, picchi Bastiano è un frate nostro.."*).

I "batanesi" a Regalbuto

Sul fronte della presenza dei "batanesi" ed in particolare di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" sul territorio di Catenanuova è decisivo il contributo del collaboratore di giustizia MAVICA Antonino; del pari decisive sono anche le risultanze delle intercettazioni analizzate dal teste SAMMARTINO e trascritte in forma di perizia ed identificate con i progr. ai nn. 73334 e 73340 su RIT 349/16 e nn. 1291 e 1292 e 1293 su RIT 351/16, tutte già analizzate al momento del vaglio delle relazioni di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "Carretteri" con gli "Arcodia Pignarello" (operazione "Go Kart") nel territorio di Regalbuto; nonché la conversazione del 21 luglio 2016 intercettata (registrata al progr. N. 77426 su RIT 349/16) tra Rosario Triscari Gagliardo ed il "carretteri" che, invero, offre – come già in precedenza osservato - elementi utili per comprendere come i "batanesi" per il tramite del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe siano penetrati nel territorio di Regalbuto tanto da diventare potenziali interlocutori per la resituzione di beni mobili registrati sottratti fraudolentemente nel territorio – appunto - di Regalbuto.

Il programma criminale

Sono molteplici le attività illecite tessute dai "batanesi" nel lunghissimo arco temporale compreso tra il 1995 e il 2020; tra queste

- attività omicidiarie imputate al "uappu", al "bellocchio", al "lupin" (VERIFICA LUPIN) e già accertate, ma anche ascritte al BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" (già accertata nel recente passato in primo grado con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina agli atti del giudizio), ovvero programmate a supporto dell'azione mafiosa dei "barcellonesi" (tentato omicidio Torre su descritto);
- estorsive (anche previa sottrazione fraudolenta dei beni mobili registrati più vari; il c.d. "cavallo di ritorno" plurime volte menzionato nella moltitudine di conversazioni captate e registrate);
- attività di traffico di stupefacenti (già in parte analizzate e che saranno più diffusamente trattate innanzi);
- attività truffaldine (truffe aggravate rilevanti ex art. 640 bis c.p. ed intestazioni fittizie rilevanti ex art. 512 c.p.); di queste ultime la trattazione sarà assai diffusa innanzi;

tutte attività funzionali all'affermazione del controllo del territorio, all'accrescimento del carisma degli associati invero strumentali alla tessitura delle relazioni con i gruppi criminali siciliani e calabresi operanti nei territori confinanti ma anche alla realizzazione di profitti utili al sostentamento degli accoliti e dei loro familiari anche laddove detenuti e, per i più accorti, anche all'accrescimento del patrimonio personale (perché la forza economica del singolo è anche la forza del gruppo); con una notazione: l'associazione dei batanesi, come visto fortemente condizionata dai legami familiari, guidata dal carisma di pochi ed orientata dall'azione di tanti, ha sistematicamente fatto a meno della costituzione e gestione di una cassa comune nella quale far confluire i danari provento delle varie attività su descritte; dalle estorsioni più risalenti fino alle condotte truffaldine di più recente gestazione, i "batanesi" hanno sempre fatto a meno del cassiere e del riparto sistematico (usualmente postumo alle attività illecite) dei frutti delle loro azioni criminali; ciò che non esclude però la comunanza di interessi e di intenti nella programmazione ed attuazione delle attività delittuose

appena descritte; quel che si coglie è in un certo senso – ovvero guardando ai moduli organizzativi di altre associazioni mafiose - un elemento di novità: costoro, forti evidentemente dei legami di sangue, parentali, di affinità tra loro (difficili anche da ripercorrere con ordine perché spesso reciproci, ma ampiamente illustrati nel corso della ricostruzione dell'attività istruttoria compiuta fin d'ora) ed ovviamente condizionati dalle continue ed intermittenti carcerazioni dei maggiori e dei singoli partecipi, hanno (forse tacitamente e, comunque, per *facta concludentia*) convenuto una sorta di riparto preventivo di siffatti proventi; in altri termini, a fronte di una tendenziale operatività comune degli associati, a fronte di una costante concertazione delle azioni (quale si ricava dalle molteplici riunioni tra gli stessi e tra costoro ed esponenti di altri gruppi criminali) e di una tendenziale programmazione delle azioni sul territorio di riferimento, i "batanesi" si sono anche – sebbene solo apparentemente – attivati singolarmente ovvero facendo leva sul gruppo familiare di sangue di riferimento nel compimento delle attività illecite nel settore degli stupefacenti e delle truffe all'Unione Europea, naturalmente facendo affidamento

- sulla sapiente e determinata guida di BONTEMPO Sebastiano "uappi" (che del fratello BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" si è sempre avvalso nello svolgimento e per il rafforzamento del suo ruolo di capo dei "batanesi") e sulla capacità di direzione di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" e CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio", nonché sulla permanente operatività sul territorio di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso "scarabocchii", di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, BARBAGIOVANNI Calogero, BONTEMPO Salvatore "Salvuccio", COCI Domenico, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "carretteri", COSTANZO ZAMMATARO classe 1985 inteso "rummuluni", tra loro tutti legati da una solida *affectio societatis* con radici profonde, alimentata dalla comunanza di intenti e dai vincoli di sangue; con il concorso esterno di CONTI TAGUALI Ivan sul territorio di Tortorici, ed ancora sul territorio di MONTALBANO Elicona di CALCO' LABRUZZO Gino e di CALA' LESINA Salvatore sul territorio di Centuripe, nonché – come si vedrà innanzi – anche con il concorso esterno di ARMELI Sebastiano, ARMELI Giuseppe, STRANGIO Antonia e LOMBARDO

- Facciale Pietro, responsabili ed operatori CAA asserviti, laddove chiamati in causa, anche in funzione di un tornaconto economico personale al volere dei "batanesi";
- sulla capacità di intimidazione del gruppo costruita nei lustri anche con il compimento di fatti di sangue (tra tutti gli omicidi ascritti a "uappu", "belloccio" e "muzzuni") e condotte violente (anche correlate ad estorsioni consumate con metodo mafioso) ripetute e già accertate con sentenze passate in cosa giudicata; costruita anche con – che assume rilievo sul fronte della contestata aggravante - detenzione di armi (come riferito dai collaboratori di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo, MARINO GAMMAZZA Giuseppe, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e D'AMICO Carmelo); e, quindi, anche sulla capacità dei singoli di condizionare le azioni altrui (si pensi agli interlocutori nelle pubbliche amministrazioni ovvero nei Centri di Assistenza Agricola senza i quali – talora inconsapevoli - non sarebbe stato possibile ordire le condotte di truffa aggravata nelle erogazioni pubbliche di cui innanzi si dirà) per il solo fatto della notoria appartenenza ad un gruppo criminale presente sul territorio da decenni;
 - sulle molteplici relazioni di sangue esistenti anche con esponenti di altri gruppi criminali che hanno, invero, consentito di espandere le attività illecite anche oltre i confini del territorio storicamente influenzato dai "batanesi" e di sfruttare canali di approvvigionamento assai diversi fra loro di sostanze stupefacenti (i più vari, dalle piantagioni create tra Siracusa, Augusta, Centuripe, Carcaci fino alle forniture dei messinesi e dei calabresi) e di conoscenze tecniche (si vedrà innanzi come gli associati abbiano fatto leva sulle conoscenze e capacità degli operatori ARMELI Sebastiano, ARMELI Giuseppe, STRANGIO Antonia ovvero sul *Know How* da costoro acquisito quali responsabili e operatori dei Centri di Assistenza Agricola, articolazione dell'organismo pagatore AGEA, senza i quali sarebbe stato certamente più complesso confezionare le truffe di cui si dirà innanzi).

Le attività estorsive (629 c.p.)

Sul fronte della ricostruzione delle molteplici condotte estorsive programmate, organizzate ed attuate dai "batanesi", ferme quelle già accertate giudizialmente con sentenze anche passate in giudicato alle quali si è fatto riferimento in premesse, può agevolmente richiarsi il ciclopico contributo

propalativo dei collaboratori di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchio", COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, classe 1982, tutti intranei all'associazione dei "batanesi" e profondi conoscitori delle condotte estorsive concretamente poste in essere (anche) in funzione del rafforzamento del controllo del territorio, della capacità di intimidazione dell'associazione, del sostentamento degli accoliti, nel corso della lunga vita dell'associazione stessa; del pari prezioso il contributo, sempre con riferimento alla ricostruzione di tale preziosa porzione del coacervo di affari dei "batanesi", di D'AMICO Carmelo (noto esponente della mafia "barcellonese") che si è soffermato sulle relazioni tessute con i maggiorenti dei "batanesi" per la migliore gestione possibile delle estorsioni sui territori di riferimento dei due gruppi criminali; nonché di ARTINO Salvatore (figlio del noto boss "barcellonese" ARTINO Ignazio, già latitante con l'ausilio dei "batanesi", morto poi in esito ad un agguato), invero profondo conoscitore anch'egli delle relazioni tessute dai "barcellonesi" con i "batanesi" (sia con i maggiorenti, sia con coloro che dai maggiorenti detenuti furono investiti della concreta gestione del territorio, ovvero CONTI MICA Antonino inteso "Massimo rana" e BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio") per la gestione più efficiente e pacifica delle estorsioni alle imprese sui territori di riferimento.

Anche i testimoni hanno fornito nel corso del processo un contributo di assoluto rilievo al fine di comprendere quanto decisiva fosse, nelle dinamiche relazionali tra gruppi mafiosi di territori diversi, la corretta gestione delle attività estorsive;

Il teste PARASILITI MOLICA Antonello ha riferito che, nel maggio del 2016, periodo appunto coincidente con l'inizio dell'attività di indagine che ha dato origine all'operazione "NEBRODI" (che ha, invero, preso le mosse dall'attività di monitoraggio di Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin" e di Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", all'epoca liberi, i quali avevano già riportato condanne per associazione di stampo mafioso e di Conti Mica Sebastiano, inteso "Belloccio", all'epoca dell'inizio dell'attività di indagine ancora detenuto ed invero scarcerato nel novembre dell'anno 2016, poi ampliata ad altre figure e tra queste quella di Costanzo Zammataro Giuseppe, classe 1982, inteso "Carretta" o "Carretteri", più volte notato in compagnia anche di "lupin"), era stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare resa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo

nell'ambito dell'Operazione "*Black Cut – Gatto Nero*" nei confronti di Bonomo Francesco, all'epoca ritenuto e successivamente condannato, quale capo mandamento di San Mauro Castel Verde, Maranto Antonio Giovanni, quale capo della famiglia di Polizzi Generosa e Scola Antonio Maria, altro esponente della famiglia di Polizzi Generosa; proprio in siffatta ordinanza il giudice dava atto che il Bonomo Francesco aveva affidato al Maranto Antonio ed allo Scola Antonio Maria il compito di recarsi presso il clan dei "*Batanesi*", in particolare da Galati Giordano Vincenzo, inteso "*Lupin*", per accordarsi circa la "messa a posto" delle estorsioni in danno di due imprese della provincia di Messina che, nell'anno 2013, svolgevano lavori nella provincia di Palermo: la "*Siar srl*", con sede in Gioiosa Marea e che, all'epoca, effettuava lavori in Castellana Sicula e l'impresa di Mammana Michelangelo, con sede in Castel di Lucio, che svolgeva lavori in Campo Felice di Roccella. Dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nell'ambito dell'Operazione "*Black Cut*" (stralciate e confluite anche nel presente giudizio; si cfr. la produzione del 30.4.2021) nel periodo compreso tra l'8 febbraio 2013 ed il 28 marzo 2013 è emerso che ad organizzare l'incontro tra i palermitani e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" ha provveduto COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "*Carretteri*", il quale nei dialoghi captati definisce "*Lupin*" come "*zio*" ed invero al riguardo il teste ha dichiarato che "*Carretteri*" è nipote acquisito di Galati Giordano Vincenzo, in quanto la moglie del Costanzo Zammataro, Coci Jessica, è la nipote di Galati Giordano Vincenzo.

Anche il teste RUSSO Benedetto (all'udienza del 18.5.2021) si è soffermato sulle dinamiche delle relazioni intercorse tra i gruppi malavitosi del palermitano e l'associazione mafiosa dei "*batanesi*" nella specifica vicenda della "messa a posto" dell'estorsione alla SIAR s.r.l. (di Sciammetta Gianluca); infatti, il teste ha riferito di aver escusso a sommarie informazioni Sciammetta Gianluca (poi esaminato in dibattimento all'udienza del 4.5.2021), all'epoca dei fatti amministratore della società "*Siar srl*", per comprendere se durante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione svolti a Castellana Sicula, la Ditta avesse subito danneggiamenti, richieste estorsive o imposizioni circa l'assunzione di operai; nonché di aver accertato che per il cantiere di Castellana Sicula, la "*Siar srl*" aveva assunto La Pira Valerio, nato a Castellana Sicula, il 14 novembre 1961, dal 2 al 17 ottobre 2012, Zafonti Mario, nato a Castellana Sicula, il 17 marzo 1972, dal 24 ottobre 2012 al

28 febbraio 2013, Di Ganci Tito, nato a Castellana Sicula, il 22 settembre 1963, dal 2 ottobre al 5 dicembre 2012 e David Giuseppe, nato a Castellana Sicula, il 13 agosto 1957, dal 4 marzo al 30 aprile 2012; nonché di aver verificato che detti soggetti non erano mai stati dipendenti della "Siar srl" e che La Pira Valerio, assunto dal 2 al 17 ottobre 2012, si era relazionato proprio Maranto Antonio Giovanni, inteso "Tony" in data 14 marzo 2017 presso il bar del corso, sito in Corso Mazzini. A ciò va soggiunto, solo per completezza, che i testi SCIAMMETTA Gianluca e CHIRDO Angelo in dibattimento, come anche in sede di sommarie informazioni (i verbali sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti), hanno fornito solo poche e generiche informazioni sul cantiere di Castellana Sicula e negato di aver (successivamente) commentato le dichiarazioni rese alle Autorità di Polizia in fase di indagini, circostanza quest'ultima clamorosamente smentita dalle risultanze della conversazione in ambientale captata e registrata su RIT 344/18 nell'unico progressivo trascritto (perizia CURRELI Marcello).

Infine, giova rilevare, come si vedrà più diffusamente nel corso della trattazione dei reati fine, come la ricostruzione dei fatti contestati ai capi 11 bis dell'imputazione (in cui sono a vario titolo coinvolti i "batanesi" BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*carretter*") e 12 dell'imputazione (con il coinvolgimento invece del "batanese" BARBAGIOVANNI Calogero), consenta di ritenere la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., sotto il profilo dell'utilizzazione del "*metodo mafioso*"; si vedrà che sono, infatti, diversi i riferimenti alla percezione intimidatoria in capo alla persona offesa derivante dall'incontro con BONTEMPO Sebastiano, inteso "*biondino*", avvenuto in data 21 agosto 2016, e dalla continua evocazione dello stesso, persona conosciuta come "*un cristianu di spiccu*" nell'ambiente criminale tortoriciano; è sufficiente fin d'ora richiamare la reazione di Gulino Carmelo, il quale, compreso che BONTEMPO Sebastiano ("*biondino*") era stato già messo al corrente di quanto accaduto con BARBAGIOVANNI Calogero e con i fratelli Taranto, intimidito dalla circostanza, si era allontanato dai luoghi o, ancora, le motivazioni che lo hanno indotto a cedere alla richiesta estorsiva relativa al carico di legna: "*la fama del Biondino e questo incontro avuto con lo stesso mi hanno fatto pensare che era meglio consegnare al Bontempo la*

legna che mi aveva richiesto al fine di evitare eventuali problemi o ripercussioni a danno mio e dei miei familiari”.

In altri termini, tutti gli elementi emersi depongono nel senso che le azioni incriminate sono state poste in essere evocando la figura di *“unu che cuntava, va, stu Bastianu”* ed in quanto tali idonee a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale (Cass., Sez. V, n. 14867 del 26.1.2021).

Il traffico di sostanze stupefacenti (74 T.U.S.)

Il collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo inteso *“muzzuni”* ha precisato che i *“batanesi”* hanno sempre gestito droga con un interesse invero crescente nel tempo; dal 2014 circa l'attività criminale si è quasi integralmente concentrata su truffe, spaccio e coltivazione di piantagioni di canapa e che, soprattutto nel settore della droga, v'erano diversi affiliati particolarmente attivi e, tra questi BONTEMPO Sebastiano inteso *“u uappu”*, BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso *“u spacchiusu”*, BONTEMPO Sebastiano inteso *“u biondinu”*, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *“lupin”*, CONTI MICA Sebastiano inteso il *“belloccio”*, ed altri vicini a loro; la ripartizione dei proventi era utile per mantenere i detenuti (testualmente: *“La ripartizione dei proventi della droga funzionava che si vendeva la droga, i soldi poi venivano, servivano per il mantenimento sempre dei detenuti e del gruppo dei “Batanesi” e venivano sempre dati all'associazione”*); il chiosco – sul quale si è già riferito più volte - è sempre stato controllato da BONTEMPO Sebastiano inteso *“uappu”* ed è sempre stato utilizzato per lo spaccio degli stupefacenti (*“Questo chiosco veniva usato per lo spaccio e quando le persone dovevano comprare più di un chilo, due chili di erba, di stupefacente, si prendevano l'appuntamento a questo chiosco, andavano e se l'andavano a prendere. Questo chiosco è stato sempre di Bontempo Sebastiano detto “Uappu” perché ha avuto dei danneggiamenti e “Uappu” è intervenuto dicendo che gli aveva fatto questi danneggiamenti a lui personalmente perché il chiosco era suo”*; pagina 44 del verbale) ed era divenuto strategico per lo spaccio di droga; di aver appreso proprio dalla bocca del BONTEMPO Sebastiano inteso *“uappu”* nel 2002, con lui detenuto, che il fratello del *“uappu”*, noto come *“botioa”* aveva acquistato per i *“batanesi”* un grosso quantitativo di stupefacente

dai "calabresi" senza saldare il dovuto (*"Mi hanno arrestato per una minaccia fatta a Mezzanotte, a Filippo Mezzanotte. Mi hanno arrestato e io in cella sono andato a capitare con Bontempo Sebastiano detto "Uappu" che si lamentava dicendo che suo fratello, che tutto il gruppo dei "Batanesi" si era andato a prendere questa droga dai calabresi mettendoci lui la faccia perché quelli gliela davano per il motivo della sua amicizia e che il fratello non aveva pagato, aveva accumulato un debito vicino a settanta milioni, una cosa del genere. Io gli ho detto: "No, è stata tutta una cosa di tuo fratello"*, pagina 28 del verbale).

Anche il collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha fornito un contributo importante sul fronte della ricostruzione delle attività illecite dei batanesi; ha rievocato, sul fronte dell'attività di narcotraffico, alcuni specifici episodi ai quali ha assistito in prima persona; ha, invero, rammentato di aver visto AGOSTINO NINONE Pasqualino (imputato al capo IV) a casa del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" nel 2014/2015, nonché di aver assistito alla consegna di un panetto di droga (*"Bontempo Sebastiano "Biondino" è venuto a casa e gli ha dato un po' di droga, di erba, che lui dedito poi allo spaccio"*, droga che biondino teneva *"sottovuoto, nei sacchetti del congelatore. La faceva ad un chilo, o mezzo chilo. Ne ha presa una busta di quella e gliel'ha data. Lui aveva una Punto granata. No, non una Punto, ma una Fiat Uno granata"*) e di aver scorto spesso la macchina dell'AGOSTINO NINONE Pasqualino a casa del biondino ed al celeberrimo chiosco gestito dal "uappu" che, come si ha riferito puntualmente il BARBAGIOVANNI Carmelo, era utilizzato anche per lo spaccio di sostanza stupefacente (*"Sì, perché vedevo la macchina là io. Vedevo spesso la macchina là. E poi, la macchina, ultimamente nel 2018, quando sono uscito, la vedevo al chiosco, a Badessa anche, dove frequentava Bontempo Sebastiano detto "Uappu"*"); ed ancora *"Siccome lì c'era il chiosco, e lo frequentava Bontempo Sebastiano detto "Uappu", io pensavo che, visto che in carcere stavano anche bene, era là con lui"*); nonché di aver appreso dal BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" di un altro episodio che vide coinvolto AGOSTINO NINONE Pasqualino ed il BONTEMPO Sebastiano "uappu" a Messina nel quale il primo (insieme a tale PROTOPAPA) venne arrestato ed il secondo riuscì a sfuggire all'arresto (e sul quale ci si soffermerà diffusamente in occasione della trattazione del capo IV dell'imputazione).

Ancor più diffusamente sul tema del narcotraffico si è soffermato il collaboratore di giustizia COSTANZO ZAMMATARO Salvatore; questi ha riferito che l'attività dell'associazione è mutata certamente dall'anno 2010 e si è concentrata su furti (*"più che altro per agevolazioni sui terreni, per prendere i terreni va."*), truffe (*"truffe alla Comunità Europea, l'Agea. I fondi europei che stanziavano per le mucche, per i pascoli"*) e spaccio di droga (*"Spaccio di droga, erba e cocaina anche"*); l'associazione dei "batanesi" si occupava di estorsioni, truffe ma anche di spaccio di droga sia in proprio, sia controllando quella degli altri (*"Spacciavano più che altro a Capo d'Orlando, Sant'Agata, Rocca e questi paesi qua vicino, Galati Mamertino, Castell'Umberto. Questi paesi qua"; "si decideva chi doveva farlo, chi spacciava e dava sempre conto all'associazione"*); nel settore della droga l'associazione si occupava di marijuana e cocaina e controllava il territorio (verbale di collaborazione del 8.10.2020; su contestazione COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha confermato che *"Da quanto so, l'attività sul territorio dei "Batanesi" era controllata dall'associazione mafiosa, l'attività di spaccio, nel senso nessun estraneo avrebbe potuto svolgere attività di spaccio senza il consenso dell'associazione medesima. In altri termini, chi avesse voluto spacciare e non fosse stato un membro dell'associazione, avrebbe dovuto rivolgersi ad un associato"*); anche CONTI MICA Francesco, figlio di CONTI MICA Sebastiano detto il "bellocchio", era dedito al traffico di droga; nel 2010 è stato lo stesso CONTI MICA Francesco a riferirlo al collaborante; Francesco operava con i gemelli TALAMO (Mirko ed Alessandro) e con i fratelli (Calà) CAMPANA (*"In compagnia di Talamo Mirko, Talamo Alessandro, i fratelli Calà Campana..."*), ma l'attività era gestita da GALATI MASSARO Sebastiano e c'era anche CONTI MICA Antonino Massimo detto "Massimo rana" (*"C'era anche Conti Mica Massimo. Conti Mica Antonino c'era, anche"*); spacciavano nel paese Tortorici e paesi vicini (*"Sì, che spacciavano nel paese - di Tortorici- anche nei paesi vicini."*); compravano erba da CONTI MICA Simone (l'erba di Centuripe), la droga pesante invece a Reggio Calabria; l'associazione (dei "batanesi"), consapevole dell'attività di spaccio, era d'accordo (testualmente dalle dichiarazioni, nonostante il PM avesse tentato di comprendere se per lo spaccio fosse necessaria una specifica autorizzazione: *"Sì, l'associazione era consapevole. Era d'accordo"*), con ciò denotando la naturale tensione del gruppo criminale al

controllo del territorio e delle attività in esso svolte anche da terzi. Ed è proprio sull'attività condotta dai predetti e sul coinvolgimento in essa anche degli esponenti di vertice dell'associazione, il collaborante ha rievocato uno specifico episodio ovvero di una sortita a Reggio Calabria per recuperare droga (cocaina) organizzata dal CONTI MICA Sebastiano, inteso "bellocchio", dal carcere in cui era detenuto; questi aveva, infatti, incaricato il fratello CONTI MICA Antonino detto "Massimorana" dell'acquisto di droga (cocaina) in una località calabrese, poi materialmente eseguito dai gemelli TALAMO (Mirko ed Alessandro) su incarico di "Massimorana"; nel dettaglio ha rammentato che la droga era stata portata a Tortorici e suddivisa tra i gemelli TALAMO, GALATI MASSARO Sebastiano detto "Iano Piccolo", CONTI MICA Francesco (il fratello del "bellocchio") e poi ceduta ai fratelli CALA CAMPANA Andrea e Carmelino ed ai figli di GALATI MASSARO Sebastiano, ovvero Rosario ed Antonino; fatto risalente al 2012 ed appreso dal collaboratore direttamente da CONTI MICA Francesco e dai gemelli TALAMO.

All'udienza del 13.4.2021, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito anche delle diverse piantagioni di marijuana curate dall'associazione e dagli associati in contrada Carcaci in Centuripe, in contrada Badessa in Tortorici, in località Trearie in Mirto, in contrada Ilombati sempre in Tortorici: COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito dell'esistenza di una piantagione di marijuana in Centuripe c.da Carcaci curata da vari affiliati e tra questi "il fratello di Bontempo Sebastiano detto "Pippo Botoglia" – BONTEMPO Giuseppe classe 1964 - con Galati Massaro Simone e altri: Conti Mica Simone (forse Samuele) con Costanzo Zammataro (.) Simone che è figlio di Galati Massaro Salvatore, che sono a società nel chiosco e la coltivavano in contrada Carcaci."; oltre quella di Priolo (sopra indicata) e Centuripe v'era, poi, anche la piantagione in località c.da Badessa in Tortorici ed una in località Trearie vicino Mirto, un'altra in c.da Ilombati sempre in TORTORICI ("vicino ad un lago, Trearie, in contrada Gambati e poi a Rocca di Cuprileone, Mirto per l'esattezza, a Mirto.....a quella di Trearie che si trova dove c'è un lago, l'ho vista però era fatta, tagliata già, anche quella là di contrada Badessa era già tagliata e quella là di Mirto l'ho vista che avevo gli animali là vicino"); ed ancora, più nel dettaglio, ha riferito che la piantagione in Centuripe è stata curata dal 2005 al 2014/2015 e che GALATI MASSARO Simone (dovrebbe essere il figlio di Salvatore prima citato dal collaboratore in maniera un po' confusa

perché in realtà dovrebbe essere il figlio di GALATI MASSARO Carmelo detto Carmelino, come precisato più avanti nella sintesi sollecitata dal PM a pagina 27 delle trascrizioni integrali) la vendeva a TALAMO Mirko (ed al gemello Alessandro) e CONTI MICA Francesco (*“la dava per farla vendere a Conti Mica Francesco, Talamo Mirko, Talamo Alessandro.”*) ed ancora, su contestazione del Pubblico Ministero, precisava che *“Il 2006 la coltivava Bontempo Giuseppe detto “Botoglia” con Galati Massaro Simone. Dal 2010 in poi l’ha coltivata anche Conti Mica Samuele, Galati Massaro Simone....”* e fino al 2015 (non anche 2019 come inizialmente riferito al PM in sede di verbale di collaborazione); infine, il collaboratore ha riepilogato i nominativi dei soggetti gestori della piantagione ed ha indicato: BONTEMPO Giuseppe, detto *“botoia”*, il fratello di *“uappu”*, GALATI MASSARO Simone, figlio di GALATI MASSARO Carmelo detto Carmelino (*“Insieme a “Botoia” lo faceva Galati Massaro Simone figlio di “Carmelino”*), omonimo di altro GALATI MASSARO Simone (*“figlio di Salvatore”* GALATI MASSARO, fratello di Carmelino) gestore di una diversa (da quella di Carcaci in Centuripe) piantagione di marijuana; ha precisato ancora che i due GALATI MASSARO Simone omonimi figli due fratelli (Carmelino e Salvatore) insieme a BONTEMPO Giuseppe detto *“botoia”* coltivavano la droga per l’associazione e lo facevano su richiesta ed indicazione di BONTEMPO SCAVO Sebastiano detto *“u spacchiusu”*, cugino di BONTEMPO Sebastiano detto *“uappu”* nonché su indicazione del fratello dello *“spacchiusu”* di nome BONTEMPO Carmelo detto *“pettinissa”* che *“davano conto a Bontempo Sebastiano del ‘69”* detto *“uappu”* (ciò che rende oltre modo plasticamente il ruolo di vertice del BONTEMPO Sebastiano all’interno dell’associazione); circostanza appresa direttamente dal dichiarante perché associato che ne parlava con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *“lupin”*, con BONTEMPO Sebastiano detto il *“biondino”*, ed ancora con – l’altro collaboratore di giustizia - BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso *“muzzuni”*).

Tra i più attivi nel settore della droga COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha indicato, all’udienza del 13.4.2021, *“Coci Domenico, Talamo Mirko, Talamo Alessandro, poi c’era Bontempo Sebastiano detto “Uappu”, poi c’era anche Francesco Protopapa”*; l’attività in questione, intrapresa tra il 2015 ed il 2016, si protraeva – secondo quanto ha riferito il collaborante – fino al 2019 e

avveniva sempre per conto del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e del "belloccio" (*"Lo so, perché, facendo parte della associazione, so che andava a prenderla là da suo suocero"*).

In una posizione di rilievo in siffatto settore v'era anche CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" che, nonostante la lunga detenzione in carcere e la privazione della libertà personale, riusciva, secondo quanto riferito sempre dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, ad organizzare il traffico di stupefacenti; questi aveva, infatti, incaricato il fratello CONTI MICA Antonino detto "Massimorana" dell'acquisto di droga (cocaina) in una località calabrese poi materialmente eseguito dai gemelli TALAMO (Mirko ed Alessandro) su incarico di "Massimorana"; la droga era stata, infatti, portata a Tortorici e suddivisa tra i gemelli TALAMO, GALATI MASSARO Sebastiano detto "Iano Piccolo", CONTI MICA Francesco (fratello del "belloccio") e poi ceduta ai fratelli CALA CAMPANA Andrea e Carmelino ed ai figli di GALATI MASSARO Sebastiano, ovvero Rosario ed Antonino; fatto risalente al 2012, ed appreso tramite CONTI MICA Francesco e tramite i gemelli TALAMO.

Merita menzione anche il dato sul riutilizzo dei proventi delle attività illecite: i proventi delle truffe, invece, erano – secondo quanto riferito sempre dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore - gestiti dagli associati; più nel dettaglio COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito che i danari ricavati dalle truffe erano "gestiti, la maggior parte, da quelli che li prendevano. Per esempio, chi faceva le truffe se li teneva o li gestiva l'associazione o per comprare... per droga, va. Poi erano loro a fare, a gestire i soldi"; pratica e metodo di gestione dei danari ricavati dalle truffe AGEA (*"sì, truffe all'Agea. Truffe per gli animali, quando si fanno le domande per gli animali"*).

Che all'interno dell'associazione dei "batanesi" vi fosse un gruppo di persone con una spiccata propensione al traffico, alla produzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti e che sul territorio controllato dai "batanesi" non vi fosse possibilità alcuna di spaccio di sostanze stupefacenti senza l'assenso dell'associazione stessa, si ricava dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia testé riassunte; che il BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" fosse particolarmente attivo nello specifico settore del traffico di droga insieme ad altri

torticiciani si comprende dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SELVAGGIO e sopra sinteticamente riportate.

L'attività di narcotraffico (contestata al capo IV dell'imputazione, sul quale ci si soffermerà più diffusamente innanzi) era realizzata nell'interesse della "famiglia" attraverso contatti con altri contesti criminali, nell'ambito dei quali, con ogni evidenza, i "Batanesi" godevano di un significativo riconoscimento. A ciò si aggiunga che, come si vedrà innanzi, i proventi dell'attività di spaccio, oltre ad essere impiegati per il mantenimento dei sodali detenuti, erano necessariamente destinati al capo indiscusso del clan, ossia BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", storicamente coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, come dichiarato dal collaboratore di giustizia D'AMICO Carmelo. Al riguardo, è sufficiente richiamare "la delusione" espressa dal "Uappu" a Conti Mica Denise per il comportamento tenuto da Coci Domenico, il quale, contro la sua volontà, aveva trattenuto per sé anche la parte di proventi destinati al capo, quindi, al mantenimento e rafforzamento dell'associazione mafiosa dei "Batanesi" (*Bontempo Sebastiano, "Uappu": "Ma iò... iò ho avuto una delusione, non... ma vah, mi ha deluso forte, non è... non è chi è rabbia così, è delusioni, iò ci fu un periodu chi nun du... 'a notti mi sbigghiava, propria per la delusione che ho... che ho avuto, è forte, non... ma non è chi dici uora spunta dumani, dopudumani; non esiste, ormai il legame sei solo tu e basta, non è questo perché ha'... vah, non... non si fa così, iò 'un ci 'u dissi quannu vinni to' (pa)"; Conti Mica Denise: "'Tu 'u fa' scantari, 'u vidi?"; cfr. RIT 46/18, progr. 2633).*

Le truffe aggravate (640 bis c.p.), i falsi e le intestazioni fittizie (512 bis c.p.)

Si rinvia alla disamina delle singole posizioni e delle singole contestazioni per l'approfondimento dei temi in oggetto.

Le singole condotte; capi e promotori, partecipi e concorrenti esterni

Senza sofferarsi ulteriormente sulle posizioni di coloro che sono stati già giudicati separatamente (BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia", BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso "scarabocchiu",

COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, e CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe) e sui profili di altri accoliti non valorizzati nel presente processo, diviene ineludibile l'analisi dei singoli ruoli all'interno dell'accertata associazione dei "batanesi" con un'attenzione particolare al perimetro dell'imputazione per ciascuno formulata.

La posizione di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"

All'imputato GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" è stato contestato di aver mantenuto, quale soggetto di vertice dei batanesi, contatti, e partecipato ad incontri con esponenti della mafia palermitana (Tony Maranto, in particolare), per sottoporre ad estorsione talune imprese originarie delle zone controllate dai batanesi; di essersi occupato, tra l'altro, di dirimere controversie originate da furti di bestiame e di autovetture, procurando, grazie al controllo operato dalla famiglia, il recupero della refurtiva o la corresponsione del relativo controvalore, in favore dei soggetti che avevano subito tali sottrazioni, e beneficiavano della "protezione" della famiglia; di aver gestito attraverso prestanome, plurime imprese, attraverso le quali la famiglia mafiosa otteneva il controllo nella percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A., commettendo i delitti di cui ai capi 87), 88), 89), 90),91), 92), 93), 94), 95), 96), 97), 98), 99), 100, 101), 102) 103), 122), e realizzando profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri; quanto al *tempus commissi delicti* per GALATI GIORDANO Vincenzo, dal 29.05.2009 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento); con il ruolo di promozione, direzione e organizzazione quanto a (...) GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. anche per "lupin" per essere l'associazione armata.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dimostrano la piena organicità di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" al gruppo del "batanesi" di Tortorici, certamente per un periodo compreso tra il 2009 e fino all'attualità.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere poste alla base della decisione in quanto: 1) provengono anche da ben tre soggetti organici al clan dei "batanesi", le cui informazioni costituiscono quindi bagaglio conoscitivo

personale e non frutto di confidenze fatte da terzi, 2) hanno natura prima che etero accusatoria, autoaccusatoria in quanto i collaboratori si sono assunti anche la responsabilità per i fatti di reato a loro contestati; 3) sono puntuali, precise e ricchissime di riferimenti a luoghi e persone verificati positivamente, 4) sono assolutamente convergenti in ordine al ruolo ricoperto dal GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" in seno all'associazione mafiosa in contestazione.

Parimenti decisive sono anche le dichiarazioni dei testimoni ed operanti escussi in sede dibattimentale.

Il contributo propalativo di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" su GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin".

Sul piano della ricostruzione della storia del gruppo mafioso dei "Batanesi", BARBAGIOVANNI Carmelo ha riferito che il gruppo/sodalizio, dopo gli arresti del 1994, è stato (ri)organizzato nel carcere di Messina insieme a Bontempo Sebastiano inteso "uappu", Bontempo Sebastiano inteso "biondino" e GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" e CONTI MICA Sebastiano inteso il "bellocchio" (*"Questo gruppo nasce dopo gli arresti degli anni... nel '94 nasce questo gruppo che viene deciso nel carcere di Messina insieme a Bontempo Sebastiano inteso "Uappu" e tutti gli altri: Bontempo Sebastiano "Biondinu"; Galati Giordano Vincenzo e Conti Mica Sebastiano."*); pagina 15 del verbale d'udienza del 6.4.2021); il dichiarante, poi, ha riferito del motivo che spinse costoro ad organizzarsi; invero, la determinazione assunta dal GALATI GIORDANO Orlando di collaborare con la giustizia aveva fatto temere ai più che si potesse perdere tutto quanto costui aveva creato (*"Che dato che c'era stata la collaborazione di Galati Giordano, di Galati Giordano Orlando che aveva collaborato con la giustizia allora si stava perdendo tutto ciò che Galati Giordano aveva creato"*) e – così ha riferito il collaboratore – fu BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" a dire (a Bontempo Sebastiano inteso u biondino e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e CONTI MICA Sebastiano inteso il "bellocchio" ed allo stesso BARBAGIOVANNI) di tenere fermo e sotto controllo tutto ciò che era stato gestito dal GALATI GIORDANO Orlando (*"Sebastiano detto "Uappu" ci ha detto di raggruppare tutto ciò che era stato appartenente al gruppo di Galati Giordano"*); il teste ha riferito ancora che il gruppo così formatosi cominciò a fare estorsioni e a prendere contatti con personaggi del calibro di DI

SALVO Sam della famiglia dei "barcellonesi" e con altri gruppi criminali come quello (dei "mistrettesi") capeggiato da RAMPULLA Sebastiano (*"Quindi si è fondato questo gruppo che già esisteva, che già abbiamo fatto parte e abbiamo cominciato a fare delle estorsioni, a prendere dei contatti con personaggi come Sem Di Salvo dei "Barcellonesi" e di altri gruppi criminali come Sebastiano Rampulla"*; pagina 16 del verbale d'udienza).

Sul piano della ricostruzione della storia del gruppo mafioso dei "Batanesi", BARBAGIOVANN Carmelo ha riferito che il sodalizio, dopo gli arresti del 1994, è stato (ri)organizzato nel carcere di Messina da "uappu", "biondino", lupin" e CONTI MICA Sebastiano inteso il "bellocchio"; invero, la determinazione assunta dal GALATI GIORDANO Orlando di collaborare con la giustizia aveva fatto temere ai più che si potesse perdere tutto quanto costui aveva creato (*"Che dato che c'era stata la collaborazione di Galati Giordano, di Galati Giordano Orlando che aveva collaborato con la giustizia allora si stava perdendo tutto ciò che Galati Giordano aveva creato"*) e – così ha riferito il collaboratore – fu BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" a dire (a Bontempo Sebastiano inteso u biondino e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e CONTI MICA Sebastiano inteso il "bellocchio" ed allo stesso BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni") di tenere fermo e sotto controllo tutto ciò che era stato gestito dal GALATI GIORDANO Orlando (*"Sebastiano detto "Uappu" ci ha detto di raggruppare tutto ciò che era stato appartenente al gruppo di Galati Giordano"*); il gruppo così formatosi cominciò a fare estorsioni e a prendere contatti con personaggi del calibro di DI SALVO Sam della famiglia dei "barcellonesi" e con altri gruppi criminali come quello (dei "mistrettesi") capeggiato da RAMPULLA Sebastiano (*"Quindi si è fondato questo gruppo che già esisteva, che già abbiamo fatto parte e abbiamo cominciato a fare delle estorsioni, a prendere dei contatti con personaggi come Sem Di Salvo dei "Barcellonesi" e di altri gruppi criminali come Sebastiano Rampulla"*; pagina 16 del verbale d'udienza).

A guidare il gruppo criminale dei "batanesi" sono stati, fino all'anno 2000, BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchio" (altro collaboratore di giustizia, tale divenuto nel 2020) e, una volta libero dai domiciliari, anche GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (*"Fino al 2000 siamo rimasti io, "il Biondino" e... Bontempo Sebastiano*

detto "u Biondino" e c'era anche Marino Gammazza.... Marino Gammazza Giuseppe detto "Scabocchii". Nel 2000 è uscito Galati Giordano Vincenzo ai domiciliari e quindi è entrato anche lui come reggente del clan").

BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", oltre ad avvalersi nello svolgimento del suo ruolo di guida dell'ausilio del fratello BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" (anche quest'ultimo giudicato separatamente), si è avvalso anche dell'aiuto di BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "u spacchiusu" al quale, peraltro, anche GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (cugino dello "spacchiusu") ha affidato dal carcere alcuni messaggi per gli affiliati a piede libero ("Si, si avvaleva anche di Bontempo Scavo Sebastiano detto "u Spacchiusu" che ci faceva pervenire anche i messaggi di Galati Giordano Vincenzo detto "Lupin" che faceva i colloqui quando ancora prima del 2000 era in carcere, faceva i colloqui anche con suo cugino Bontempo Scavo Sebastiano e Galati Giordano Vincenzo ci faceva pervenire se aveva bisogno di qualcosa, qualche cosa di particolare o qualche notizia"; pagina 18 del verbale).

I contributi propalativi relativi all'operatività dell'organizzazione criminale sono parimenti significativi: i vertici e capi dell'associazione sono stati – secondo la puntuale indicazione fornita da BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" e come vedremo anche dagli altro collaboratori di giustizia esaminati nel corso del dibattimento - BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchii", poi BONTEMPO Sebastiano "biondino".

Il collaboratore ha riferito di aver provveduto al mantenimento in carcere del CONTI MICA Sebastiano inteso il "belloccio" (al quale, come emerso nel corso del controesame, BARBAGIOVANNI Carmelo è legato da parentela perché figlio di una sorella della madre del "belloccio"), detenuto dal 1994 al 2016 (come si evince dalla documentazione in atti), già associato alla famiglia dei "batanesi" nel periodo in cui il reggente è stato GALATI GIORDANO Orlando; che analogo contributo al mantenimento venne fornito al "belloccio" dal BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", dal GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e da COSTANZO ZAMMATARO Salvatore; nonché (ciò che è emerso nel corso del controesame del 13.4.2021) di aver speso energie, in uno alla propria

moglie ed a CONTI MICA Antonino (il fratello del "belloccio"), e denari (circa 6.000,00 euro, provento di estorsione) per la revisione del processo che aveva provocato la carcerazione del "belloccio".

Al fratello del "belloccio", CONTI MICA Massimo inteso "Massimo Rana" venne affidato nel 2007 il ruolo di gestore delle estorsioni per conto dei "batanesi", ciò che venne riferito, durante il processo "MONTAGNA" e durante il processo "MARE NOSTRUM", al BARBAGIOVANNI Carmelo proprio dai due BONTEMPO Sebastiano, intesi "uappu" e il "biondino", e da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (*"So che quando ci hanno arrestato nel 2007 lo avevano messo avanti per gestire le estorsioni per conto dei "Batanesi" però questo fatto mi era stato riferito da Galati Giordano Vincenzo e sia anche da Bontempo SebastianoPraticamente siccome eravamo tutti in carcere di non far perdere tutto ciò che noi avevamo fatto, i soldi che dovevamo avere, delle estorsioni che stavano arrivando dei lavori."*); il teste ha, inoltre, riferito che CONTI MICA Massimo non fu il solo ad aver ricevuto questo incarico, infatti il medesimo incarico venne conferito a BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio"; ciò fino a quando tornarono liberi GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" i quali, dopo aver peraltro constatato che erano stati sottratti danari all'associazione, ripreso il controllo delle estorsioni (*"Il controllo lo ha ripreso Galati Giordano Vincenzo e Costanzo Zammataro Salvatore e poi naturalmente erano usciti anche "u Biondinu" e altri, successivamente sono usciti."*; pagina 46 del verbale); circostanze apprese dal collaboratore tutte nel periodo di detenzione in carcere e, più nel dettaglio, apprese direttamente dal BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e da CONTI MICA Sebastiano inteso il "belloccio"; invero, durante la detenzione di questi ultimi, per conto dell'associazione dei "batanesi", furono BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" (il fratello del "biondino") e CONTI MICA Antonino detto Massimo (il fratello del "belloccio") ad applicarsi nella cura delle estorsioni nell'interesse dei "batanesi". Questi ultimi si relazionarono anche con LO RE Giuseppe per l'estorsione sul "lavoro del metano" e, per il tramite di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfrateddamu" e di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "petrinu", per l'estorsione della ditta LA

MONICA alla quale vennero affidati i lavori di ripascimento del litorale; sempre a BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino inteso "Massimo rana" venne affidata la gestione dell'estorsione (organizzata dal GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", da ARMELI Vincenzo con l'ausilio di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfratellani") alla ditta ANZA' alla quale venne aggiudicato l'appalto per il rifacimento della villa comunale a Tortorici ("Questa è una ditta che mi sembra sia di Patti. Anzà. La ditta si chiama Anzà. Quando hanno fatto l'estorsione, è andato a parlare Galati Giordano Vincenzo e gli ha fissato l'appuntamento Armeli Vincenzo. Gli aveva fissato l'appuntamento e sono andati a questo appuntamento dove c'era anche Costanzo Zammataro Salvatore detto "Sanfratellano". Hanno sistemato l'estorsione e poi, quando a noi ci hanno arrestato, e la ditta ha pagato i soldi, la rimanenza che c'era sono passati loro, Bontempo Salvatore e Conti Mica Massimo. Da quello che so io, la rimanenza dei soldi gliel'ha data a loro"; pagina 82 del verbale d'udienza); il prezzo dell'estorsione - pari al 2% dell'importo di aggiudicazione dei lavori - venne corrisposto - così ha riferito il collaborante per averlo appreso da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" - per una parte ad ARMELI Vincenzo e, per il tramite di questo, a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" durante la latitanza e prima dell'arresto, un'altra parte ad ARMELI Vincenzo e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfratellani", una parte allo stesso collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo ed infine, l'ultima parte, a BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino inteso "Massimo rana" ("No, in diverse tranche, perché la prima tranche gliel'ha data Armeli Vincenzo. La prima tranche... in cui poi l'hanno consegnata a Galati Giordano Vincenzo, prima che l'arrestassero ed era latitante. La seconda tranche l'hanno consegnata ad Armeli Vincenzo ed a Costanzo Zammataro Salvatore detto "Sanfratellano", e poi me ne hanno dato una parte anche a me. E, poi, le altre tranche sono state consegnate a Bontempo Salvatore e Conti Mica Massimo", pagina 81 del verbale), ciò tra il 2007 e il 2012 ("Questi fatti sono stati commessi dopo il 2007, in poi, e fino al 2012"). Il dichiarante si è poi soffermato anche sulla ideazione ed esecuzione dell'estorsione della cava degli AGNELLO; estorsione proposta dai "batanesi" ed in particolare da BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", GALATI GIORDANO Vincenzo

inteso "lupin" e dallo stesso collaborante BARBAGIOVANNI Carmelo, ed invano contrastata dai "Bontempo Scavo" che rivendicarono la loro vicinanza alla ditta; infatti, furono proprio i "Bontempo Scavo" a riferire ai "batanesi" che la ditta aveva deciso di sottostare alla richiesta estorsiva (*"Poi, lui, si è preso due o tre giorni di tempo, ha parlato con la ditta Agnelli e ha detto Sì, la ditta si vuole mettere a posto"*) con la corresponsione di sabbia e non di denari; il teste e collaboratore di giustizia ha riferito che la sabbia venne effettivamente ceduta come prezzo dell'estorsione e che venne utilizzata dal cantiere di calcestruzzo per l'associazione (*"Gli ho detto io "La sabbia, allora, me la prendo direttamente io". Infatti, la sabbia me la prendevo io dalla cava e poi, io, facevo uscire i soldi dal cantiere di calcestruzzo per l'associazione"*; pagina 83 del verbale).

Che l'associazione fosse in grado di garantire un controllo importante sul territorio (ed anche sulle attività illecite altrui ivi svolte) anche con la sapiente guida di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", si ricava anche da talune specifiche circostanze narrate dal BARBAGIOVANNI Carmelo; questi ha riferito delle relazioni tessute dal gruppo con i "Marotta" di S. Agata di Militello, persone a disposizione dell'associazione ed utilizzate dai "batanesi" per consumare condotte delittuose sul territorio di S. Agata di Militello ed in concreto coinvolte in alcuni danneggiamenti (funzionali a richieste estorsive ed utili all'associazione) perpetrati in danno di un'impresa alla quale era stato aggiudicato un appalto di rifacimento di un campo sportivo, ed invero ricompensate, con l'assenso di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e su iniziativa dello stesso BARBAGIOVANNI Carmelo, con la cessione di una certa quantità di stupefacente procacciata da BONTEMPO Scavo Sebastiano inteso "spacchiusu" e BONTEMPO SCAVO Carmelo inteso "pettinissa" (pagine 73 e 74 del verbale d'udienza).

Il gruppo dei "batanesi" ha avuto anche rapporti con la famiglia mafiosa di Enna nel 2017, gestiti invero direttamente da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretta o carretteri", il braccio destro e uomo di fiducia (*"Perché era il braccio destro, praticamente un uomo, io dico braccio destro, era un uomo di fiducia di Bontempo Sebastiano detto "Uappu"."*) di BONTEMPO Sebastiano inteso "u uappu" e sempre pronto a rendere conto del suo operato a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; il collaboratore su domande del

Pubblico Ministero ha, infatti, riferito che era proprio “*carretteri*” a tenere i rapporti anche con i “*Cappello*”, con i “*Santapaola*”, con i palermitani ed in particolare con un certo Scola - con il quale il “*carretteri*” era stato anche fermato per un controllo di polizia -, un tale della zona di Palermo e dalla viva voce del quale, presso il carcere Pagliarelli nel 2015/2016, il collaboratore ha appreso la su riferita circostanza; più nel dettaglio il collaboratore ha riferito di aver appreso che era sorta una questione per una *Jeep* rubata in quel di Capizzi per la restituzione della quale si era adoperato lo Scola ottenendo un appuntamento con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “*carretteri*” e con COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso “*u sanfratellanu*”, i quali, a loro volta, si erano adoperati per condurre Scola al cospetto di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*”.

Che l'associazione avesse inoltre sviluppato la tensione alla occupazione di territori prossimi al territorio di influenza tradizionale (sul quale ci si soffermerà più dettagliatamente innanzi con l'analisi delle dichiarazioni degli altri collaboratori) si ricava dalle dichiarazioni dello stesso BARBAGIOVANNI Carmelo, inteso “*muzzuni*” che ha riferito che i “*batanesi*” occuparono la zona del canale di Carcaci in Centuripe (Enna) prima con PRUITI Sebastiano inteso “*scerba*” (cognato del “*uappu*” ed anche uno dei fondatori dei “*Batanesi*”, e comunque intraneo, ucciso nel 1995: “*Pruiti Sebastiano era il cognato di Bontempo Sebastiano detto “Uappu....era un fondatore dei Batanesi..... Praticamente non il fondatore dottore, insieme a Galati Giordano Orlando che era tutto un unico gruppo, poi quando c'è stata la spartizione che Galati Giordano Orlando ha collaborato è uscito questo gruppo dei “Batanesi” che già l'ha indicato Galati Giordano Orlando, lui ha indicato questo gruppo*”) insieme a BONTEMPO Sebastiano inteso “*u uappu*” e GALATI GIORDANO inteso “*lupin*” i quali si impossessarono del canale (“*sono stati i primi a mettere sotto estorsione questo canale*”) piazzando quale dirigente BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso “*u rizzu*”; ed ancora che il medesimo territorio di Carcaci venne utilizzato per la latitanza degli affiliati e tra questi BONTEMPO Sebastiano inteso “*uappu*” e lo stesso GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*” dopo l'attentato a Cannizzo; fino al 2019 – e comunque fino all'arresto del collaboratore – il canale è rimasto sotto il controllo dei “*batanesi*”, ed in particolare di BONTEMPO Sebastiano inteso “*uappu*”.

BARBAGIOVANNIC armelo inteso "muzzuni" ha, inoltre, inteso evidenziare che dal 2014 circa l'attività criminale dei "batanesi" si è quasi integralmente concentrata sulle truffe, sullo spaccio e sulla coltivazione di piantagioni di canapa e che, soprattutto nel settore della droga, v'erano diversi affiliati particolarmente attivi e, tra questi BONTEMPO Sebastiano inteso "u uappu", BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "u spacchiusu", BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", CONTI MICA Sebastiano inteso il "belloccio", ed altri vicini a loro; la ripartizione dei proventi era utile per mantenere i detenuti (testualmente: *"La ripartizione dei proventi della droga funzionava che si vendeva la droga, i soldi poi venivano, servivano per il mantenimento sempre dei detenuti e del gruppo dei "Batanesi" e venivano sempre dati all'associazione"*); il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di essersi preso cura in prima persona del mantenimento dei detenuti CONTI MICA Sebastiano inteso il "belloccio", BONTEMPO Sebastiano inteso "u uappu", BONTEMPO Sebastiano inteso "u biondini", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", del MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchiu" e di altri del gruppo; e che altri hanno fatto la stessa cosa (*"Di tutti coloro che erano sempre vicini al gruppo dei "Batanesi", se non io direttamente qualche altro sempre del gruppo dei "Batanesi" se ne occupava"*). Ha, inoltre, riferito che l'associazione (dei "batanesi") aveva realizzato coltivazioni di marijuana in contrada Carcaci, la stessa contrada nella quale v'era un canale – un bacino di acqua in uso agli agricoltori - gestito sempre dalla famiglia dei "batanesi" anche per la coltivazione delle piantagioni nelle zone individuate da BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" (il fratello di "uappu"), colui che - come testé si è evidenziat - subentrò nella gestione del canale a BONTEMPO "u rizzu" il quale, già ivi collocato quale dirigente del canale da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e BONTEMPO Sebastiano inteso "u uappu", aveva, però, fatto mancare dei soldi tanto da costringere il gruppo alla sua sostituzione nel 2000/2001 (*"Prima di tutti se n'è occupato per la prima volta Bontempo Sebastiano detto "Uappu" con Galati Giordano Vincenzo, in cui hanno messo un loro zio, Bontempo Scavo Sebastiano, lo hanno messo come dirigente di questo canale che lavorava nel canale e gestiva tutto lui. Poi non so, sono cominciati a mancare dei soldi su questo canale allora è stato sostituito, io e altri del gruppo abbiamo fatto, messo a fare piccoli*

*danneggiamenti e abbiamo sostituito Bontempo (SCAVO) Sebastiano detto "u Rizzu" lo abbiamo sostituito con Bontempo Giuseppe, il fratello di Bontempo Sebastiano detto "uappu" che si occupava di tutti gli introiti che dovevano gestire questo canale. Questo canale serviva anche per la coltivazione di marijuana in cui Bontempo Giuseppe detto "Botoglia", indicava i posti, vedeva i posti dove non passavano persone, le più adatte, e facevano coltivazione di marijuana. E questo canale serviva per il mantenimento di Bontempo Sebastiano detto "Uappu" e di altre persone che erano nella zona"; pagina 24 del verbale); della questione della sostituzione si occupò anche GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", una volta uscito dal carcere, proprio in ragione del fatto che dalla guida del canale era stato disarcionato un suo zio (appunto "u rizzu") il quale – ha osservato il collaboratore – si avvaleva anche della collaborazione di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "faccia taijata" ovvero faccia tagliata (esaminato come testimone su richiesta della Difesa del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino"); quindi, messi d'un canto BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "u rizzu" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "faccia taijata", subentrarono nella gestione del canale BONTEMPO Giuseppe inteso *hotoia* (fratello del "uappu") e BONTEMPO SCAVO Cesare inteso "cesarino" e, alla morte di quest'ultimo, il genero ed il nipote di Cesare ovvero COSTANZO ZAMMATARO Carmelo e COSTANZO ZAMMATARO Cesare.*

Il collaboratore si è soffermato sulla figura di AGOSTINO NINONE Pasqualino al fine anche di evidenziare come i "batanesi" fossero ben presenti nel fiorente mercato dello spaccio delle sostanze stupefacenti; AGOSTININO NINONE Pasqualino, nei periodi di detenzione, ha sempre condiviso le celle con i "batanesi" (*"Lui chiedeva specificamente di essere messo nelle celle o 19 o 27 o 32 che erano le celle dei "Batanesi", del gruppo dei "Batanesi" a Messina"*); uomo di fiducia di BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" ha operato nel settore del traffico degli stupefacenti tessendo relazioni anche con i messinesi (Arena Michele – detenuto a Messina con Agostino Ninone e "uappu" – e dal figlio dell'Arena Michele) e con i calabresi presso i quali ha acquistato lo stupefacente; nello stesso settore ha collaborato con CONTI MICA Sebastiano inteso il "bellocchio", BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", con GALATI GIORDANO

Vincenzo inteso "lupin", con BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", con il genero di CONTI MICA Sebastiano, tale COCI Domenico.

Anche DESTRO MIGNINO Santo e DESTRO MIGNINO Sebastiano, cugini di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; noti come "ruspa" (il verbale riporta "Ruffa", ma da altre fonti testimoniali si è accertato che il soprannome è "ruspa") hanno speso le loro energie - a dire del collaboratore - nel settore della coltivazione ("avevano fatto tempo fa una piantagione di marijuana") e dello spaccio di droga collaborando con i "batanesi"; il collaboratore ha riferito di una specifica circostanza di attrito di costoro con l'associazione dei "batanesi", per poi soffermarsi anche sui rapporti fisiologici tra costoro e l'associazione dei BATANESI e sul ruolo di mediatore di conflitti che ebbe proprio GALATI GIORDANO inteso "lupin"; nel dettaglio ha ricordato di una circostanza in cui i DESTRO MIGNINO Santo e DESTRO MIGNINO Sebastiano, dopo aver ripartito la sostanza stupefacente (prodotta) con l'associazione dei "batanesi", subirono il furto della loro residua parte invero ricoverata in bidoni sotterrati dal genero di DESTRO MIGNINO Sebastiano, tale BONTENPO SCAVO Carmelo detto "pettinissa", il fratello di BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu" (ottimo coltivatore di erba e spacciatore: "Anche lui dottore si è sempre occupato di spaccio di stupefacenti infatti lo considero uno dei migliori nella coltivazione di erba"), in una precisa località; circostanza appresa dal teste nel 2018 appena uscito dal carcere; del pari ha riferito che i DESTRO MIGNINO Santo e DESTRO MIGNINO Sebastiano intesi "ruspa" provarono a recuperare lo stupefacente sottratto loro ma non vi riuscirono: BONTENPO SCAVO Carmelo detto "pettinissa" ed il fratello di BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu", dopo aver interpellato BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", non riuscirono a recuperare la droga sottratta ai ruspa ("Bontempo Sebastiano "Spacchiusu" e Bintempo Scavo Carmelo "Pettinissa" sono vicini all'associazione gli è stato negato questo fatto, non gliel'hanno fatta tornare, gli dicevano: "Sì, sì, adesso vediamo" e non gliel'hanno mai tornata indietro", pagina 56 del verbale). Sui rapporti dei DESTRO MIGNINO con l'associazione dei "batanesi" il collaborante ha riferito che questi per poter operare in serenità hanno condiviso una parte della loro produzione di stupefacenti con l'associazione ed in particolare con BONTEMPO

Sebastiano inteso “uappu” e con BONTEMPO Sebastiano inteso il “biondino” e con GALATI GIORDANO inteso “lupin”, nel senso che parte della droga delle piantagioni era ceduta sempre ai “batanesi” (“*come una forma di benevolenza per poter venderla in tranquillità*”).

Con precipuo riferimento al **settore delle truffe**, il collaboratore ha esposto il meccanismo messo in atto dal gruppo in funzione della consumazione di detti reati ed invero facente leva sull’impossessamento, per mano degli istanti, dei terreni dei privati e della forestale – ignari i primi (i privati) – ed ancora sul confezionamento, quindi, di contratti di affitto di fondi rustici falsi, sempre però con benessere dei gruppi criminali (“*c’erano che si prendevano i terreni, terreni della forestale o terreni di privati e possibilmente privati che nemmeno sapevano che questi terreni ce li avevano in affitto persone che per prendere il contributo europeo. Gente che non sapeva niente completamente falsificando l’intestazione, facendo i contratti di affitto falsi sempre con il benessere dei gruppi, sia dei “Batanesi” che dei Bontempo Scavo.*”; pagine 18 e 19 del verbale) oppure sulla turbativa - quanto ai terreni del demanio – delle procedure di aggiudicazione dei terreni (“*Praticamente facevano percepire le buste alla Forestale e se c’era qualche altro che aveva presentato qualche busta che non la doveva presentare veniva richiamato e cercare o di non partecipare completamente alla gara di appalto, lasciare... alla gara per l’aggiudicazione del terreno e lasciarla libera e quindi la persona che era presente si aggiudicava il lotto del terreno e veniva chiamata o da noi o dai Bontempo Scavo.*”); in ordine al meccanismo della turbativa appena accennato il teste ha riferito un episodio significativo (risalente al 2013/2014) in cui più parti hanno ambito alla aggiudicazione di un terreno denominato “Trearie” da sempre nella disponibilità, sempre per effetto di aggiudicazione (annuale), di MIRAGLIA Sebastiano inteso “casciunedda” ed ambito anche da CONTI TAGUALI Sebastiano inteso “u marucchino” – perché già presente nel territorio di TREARIE - e dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso “spacchiusu”; rammenta il teste che una persona vicina al “marucchinu” formulò un’offerta e che la stessa cosa venne fatta da persona vicina allo “spacchiusu”, però con un’offerta più vantaggiosa e ciò anche grazie alla circostanza che “spacchiusu” venne a conoscenza del contenuto dell’offerta avanzata dal concorrente (la persona vicina al “marocchinu” ovvero a CONTI TAGUALI Sebastiano); il terreno venne

aggiudicato allo "spacchiusu" che però venne invitato dal "marocchini" (CONTI TAGUALI Sebastiano) a lasciare il terreno, sennonché tale richiesta venne sterilizzata da BONTEMPO Sebastiano inteso "u uappu" e da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" in ragione del fatto che l'aggiudicatario fosse comunque un loro cugino (*"No, è mio cugino, è come se fossimo noi e quindi questo terreno non lo deve lasciare"*; pagina 20 del verbale d'udienza).

BARBAGIOVANNI Carmelo ha riferito, infatti, che i responsabili dei CAA (coloro che operavano all'interno dei CAA) sono stati sempre particolarmente attivi nel settore delle truffe AGEA e che costoro si adoperavano anche per la consumazione di truffe autonome e distinte da quelle dell'associazione (dei "batanesi") e che ciò era loro consentito perché, comunque, fornivano il loro ausilio per le truffe dell'associazione mafiosa (*"si facevano anche le truffe per conto loro direttamente, e l'associazione non gliene chiedeva conto in quanto loro agevolavano quelli dell'associazione, le domande che doveva fare l'associazione"*) ed in questo contesto criminale **I'ARMELI Sebastiano** era un punto di riferimento perché estremamente intraprendente; costui proponeva truffe agli associati, operava in maniera anche spregiudicata, conosceva il metodo per sottrarre i diritti al premio ovvero i titoli AGEA a privati ignari che talora, però, formulavano denunce (*"titoli... Sono dei titoli... Ogni titolo ha un prezzo, ci sono titoli da mille euro, ci sono titoli da duecento euro, ci sono titoli da trecento euro. Praticamente questi si facevano sulla quantità di animali che si avevano. Ogni titolo di questi aveva i suoi prezzi, c'erano titoli più grossi che avevano anche un titolo da mille euro e quindi già con dieci ettari di terreno andavano a prendere diecimila euro. Titoli molto più grossi andavano a prendere molto di più"*); costui nulla temeva perché poteva fare affidamento sulla protezione del **GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"**, del BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" e dell'associazione dei BONTEMPO SCAVO (*"In diverse occasioni, soprattutto in occasione che ho trovato che rubavano dei titoli, rubavano dei titoli a delle persone di nascosto, praticamente una persona che sapeva che aveva cento titoli all'improvviso si ritrovava con cinquanta titoli. Poi in questi titoli quando le persone ne domandavano conto, lui gli diceva: "No, te li hanno tolti, te li hanno fatti..." e certe volte ha avuto anche qualche denuncia e dato che era vicino*

all'associazione ed era "ballottato" da Galati Giordano Vincenzo, da "u Biondini" e dall'associazione dei Bontempo Scavo, non lo toccava nessuno").

Sempre su questo fronte il dichiarante ha offerto un esempio di plastica spregiudicatezza; ha riferito, infatti, che tale COSTANZO ZAMMATARO Laura venne coinvolta inconsapevolmente nella programmazione e concretizzazione di truffa all'organismo pagatore AGEA i cui proventi confluirono su un conto di uno zio dell'ARMELI Sebastiano, tale Craxì (o CRASCI') Lucio e che di tale questione, anche su sollecitazione del fratello di Laura, tale COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, si era interessato lo stesso dichiarante; all'uopo interpellato Lucio rispose di aver consegnato i soldi (pervenuti sul conto) allo stesso ARMELI Sebastiano che, parimenti, interpellato, riferì di aver consegnato il danaro a GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" (*"Quando siamo andati da Armeli Sebastiano dice: "No, io li ho dati - dice - a Galati Giordano Vincenzo questi soldi, che sono i soldi che toccano a voi sul fatto delle truffe alla Comunità Europea... Ai "Batanesi"*).

Che GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin", uno dei maggiori dell'associazione dei "batanesi", fosse un collettore di danari ricavati dalla consumazione delle truffe all'Unione Europea si ricava anche dal tenore delle informazioni fornite dal dichiarante sulla effettiva origine dei danari utilizzati da "lupin" per l'acquisto di un bene immobile in Tortorici; BARBAGIOVANNI Carmelo ha riferito, infatti, di un acquisto di un immobile in Tortorici all'uscita del paese in direzione Castell'Umberto - venditore un costruttore noto come mangiapuma - per una cifra non ben definita, perfezionato dalla famiglia del GALATI GIORDANO, invero avvenuto con i proventi delle truffe (*"soldi sono soldi della Comunità Europea, delle truffe"*); che fossero necessariamente di origine illecita i danari utilizzati per l'acquisto, per tesi del collaborante, lo si ricava anche dal fatto che GALATI GIORDANO Vincenzo "lupin" nel corso della sua **esistenza non ha mai lavorato** (*"Lui, nella sua vita, non ha mai lavorato"*); il dichiarante ha poi riferito di aver appreso che GALATI GIORDANO Vincenzo fece confluire i danari *"sui conti dei suoi zii"* (*"praticamente, dava ai suoi zii, e sua zia gli ha dato i soldi, poi, per comparire come se questi soldi glieli avesse dati la zia. Una parte. Una parte suo suocero. Però, erano sempre soldi che erano riconducibili a lui"*), e ciò al precipuo fine di evitare di poter subire un sequestro.

Ma "lupin", sempre attivo anche nel settore delle truffe, non si è sottratto dal coinvolgere nei suoi affari tutti i suoi familiari più stretti e tra questi anche COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1950 (il padre di COSTANZO ZAMMATARO Valentina, moglie di "lupin", e quindi suocero di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; padre anche di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso il "sanfratellanu" o "u Sanfrateddhanu" e di COSTANZO ZAMMATARO Loretta, che è moglie del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", e quindi anche suocero di quest'ultimo); nome sul quale il collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo si è soffermato (su domanda del Pubblico Ministero) solo perché prestanome a disposizione di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (*"So che gli facevano delle domande per le truffe alla comunità europea però era, come si suol dire, una testa di legno del genere"; la fonte: "lo dicevano loro perché quando parlavamo dicevano: "No la domanda – dice – della comunità l'ha fatta mio suocero". E certe volte c'era anche il figlio che si trovava... quando hanno fatto l'operazione e lo hanno arrestato, l'ultima operazione "Nebrodi" il figlio era arrabbiato per il fatto che Galati Giordano Vincenzo usava il padre per questi contributi"*); ed è proprio su quest'ultimo aspetto che il collaborante ha precisato che tutti (gli associati) hanno utilizzato la tecnica dei prestanome ovvero delle teste di legno in funzione della programmazione e concretizzazione delle truffe AGEA, come si vedrà più neld ettaglioa l momento della trattazione dei singoli reati fine e come si è accennato nella parte generale dedicata ai x.d. reati fine.

Che "lupin", in ogni settore criminale di suo specifico interesse, potesse frire di validi ausili è dimostrato anche dall'utilizzo che costui ha fatto negli anni (pochi) di libertà della barberia in Tortorici del CONTI TAGUALI Ivan invero trasformata in vera e propria base logistica e di riunione dei maggiorenti dell'associazione dei "batanesi".

L'associaizone dei "batanesi" guidasta (anche) da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ha anche una dotazione significativa di armi come riferito dal BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" che – giova ribadirlo – in taluni frangenti – talora in concomitanza con la detenzione di "uappu", "belloccio", "lupin" e "biondino"- è stato di detta associaizone anche una significativa guida con poteri decisionali e, comunque, di direzione; questi ha riferito dell'esistenza di

armi di cui l'associazione dei "batanesi" ha potuto disporre, invero materialmente custodite da BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", dallo stesso GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e dal BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" e da BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu" (*"Le armi le ho viste io, personalmente. Quelle che ho visto erano: un fucile di precisione, calibro 22, con cannocchiale; poi un grosso fucile di grossa cilindrata, sempre di precisione, ma non ricordo il calibro; poi c'erano delle pistole, delle 7 e 65... una 7 e 65 e poi c'erano due 9 per 21... Sì. Due 9 per 21, e queste le deteneva "Uappo" – BONTEMPO Sebastiano inteso uappu - , che deteneva queste armi. Galati Giordano Vincenzo – inteso lupin -, nella sua campagna vicino sempre alla sua abitazione, a contrada I Lombati. C'erano anche due fucili calibro 12, adesso che ricordo, sì..... Anche Bontempo Sebastiano "Biondino", pagina 77 del verbale) ed ancora, su contestazione del Pubblico Ministero facente leva sul contenuto delle dichiarazioni rese e trasfuse nel verbale di collaborazione del 1.7.2020, ha confermato che *"Chi custodiva le armi per conto del gruppo o, comunque, ne era in possesso, era Bontempo Sebastiano detto Il "Biondino", il quale aveva una pistola 9 per 21, una 7 e 65, un fucile di grosso calibro ed un fucile calibro 22 con mirino di precisione. Anche Galati Giordano Vincenzo detto "Lupin" deteneva delle armi, fra cui due pistole calibro 9 per 21 e due fucili, che rubammo anni fa nel corso di una rapina a dei cacciatori. Anche Bontempo Scavo Sebastiano detto "Spacchiusu" aveva armi, che deteneva a Pagliara, su indicazione di "Lupin")*.*

Il contributo propalativo di MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchio" su GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin".

Soffermandosi sulla struttura dell'associazione dei "batanesi", sui ruoli dei singoli associati e sul *core business* dell'associazione stessa, MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha narrato che i "batanesi" si sono occupati di una molteplicità di attività illecite e tra queste di *"estorsioni, è stato fatto qualche omicidio, poi le truffe, poi dal 2012/2013 anche alle piantagioni di marijuana e allo spaccio"*; il territorio di riferimento dell'associazione è stato ed è assai ampio ed era ed è compreso tra Rocca di Caprileone e Caronia con tutti i paesi dei Nebrodi (*"era operativa da Rocca di Caprileone fino a Caronia e comprendeva tutti i paesi dei Nebrodi"*); il gruppo mafioso dei "batanesi" attivo dal 1990, ha operato fino al 15.1.2020 data coincidente con l'arresto anche del collaborante il quale – così ha

referito- era vicino a BONTEMPO Sebastiano detto "biondino", si occupava personalmente delle estorsioni, "di sistemare conti", della predisposizione e cura di piantagioni di marijuana ("ho aiutato a fare piantagioni...di marijuana"); del gruppo ha fatto parte anche GALATI GIORDANO Vincenzo "lupin". Al vertice del gruppo v'era BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" che guidava la compagine anche dal carcere ("nel '98/99 ci ha mandato una ambasciata per fare un'unificazione con Conti Taguali Sebastiano detto "u Marocchinu". Comandava lui dal carcere, Bontempo Sebastiano detto "Uappu"), poi dal 99/2000/2001 anche il collaborante ha svolto un ruolo di vertice insieme a BONTEMPO Sebastiano "uappu" e BONTEMPO Sebastiano il "biondino" e poi ancora GALATI GIORDANO Vincenzo (inteso "lupin") e BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "Muzzuni") e questo nonostante varie detenzioni.

Estremamente significativo anche il contributo dichiarativo del MARINO GAMMAZZA Giuseppe in ordine alla ricostruzione della struttura e dell'organigramma della compagine dei "batanesi" in larghissima parte coincidente con quella già ricostruita dal collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni".

MARINO GAMMAZZA Giuseppe nel corso dell'esame diretto ha individuato coloro che, con il loro carisma e il loro ruolo, hanno coordinato, gestito l'organizzazione criminale e tra questi BONTEMPO Sebastiano detto "uappu", indicato come uomo di vertice del gruppo ampiamente rispettato dai "barcellonesi" ed in particolare dal clan dei "Mazzaroti" e BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" che, nonostante vari momenti di tensione ed incomprensione, è rimasto sempre uomo di fiducia del "uappu"; il gruppo dei "batanesi" era, secondo quanto riferito dal MARINO GAMMAZZA anche in controesame, compatto; si riuniva ogni qual volta c'era bisogno, discuteva di furti di macchine, di bestiame, di danneggiamenti ed altro; a ciò soggiungeva che, dopo essere uscito dal carcere, venne chiamato (erano gli anni 2018/2019) dallo stesso BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" che gli disse che la gestione degli affari del gruppo era in mano al BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" ed a GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin".

Che i rapporti tra gli associati - evidentemente anche in competizione tra loro - non fossero limpidissimi e sereni lo si ricava dalle molteplici circostanze che

hanno generato tensioni tra loro; si è già riferito delle tensioni tra BONTEMPO Sebastiano "uappu" e BONTEMPO Sebastiano il "biondino"; ma i legami familiari, le esperienze processuali, la complessità della gestione delle attività illecite hanno generato spesso attriti anche tra BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", altro esponente di vertice della compagine; **il collaboratore ha, infatti, riferito che** tra il 2014 ed il 2015 i rapporti tra costoro conobbero alcune fibrillazioni in occasione di un furto di bestiame nella zona di Randazzo; in siffatta occasione vennero coinvolti in momenti diversi sia BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" sia GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; al primo deve, infatti, ascriversi la richiesta (estorsiva) avanzata all'allevatore del pagamento della somma di euro 8.000,00 in funzione della restituzione dei capi allo stesso sottratti; al secondo un tentativo di mediazione più favorevole all'allevatore e poco gradita invece al "biondino" (*"Galati Giordano Vincenzo era venuto a cercarlo il padrone e gli aveva detto praticamente: "Mo' me la vedo io, te li faccio tornare io il bestiame" e via dicendo e praticamente gli voleva dare... Non gli voleva far uscire soldi, ne voleva far uscire di meno.....che poi è uscito il bestiame per cinquemila euro all'epoca."*); del pari foriero di attriti tra i due esponenti di vertice dell'associazione fu un furto di un chilogrammo di sostanza stupefacente prodotta e custodita dal BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" attribuito da quest'ultimo al GALATI GIORDANO Vincenzo inteso lupin (*"Poi hanno avuto un contrasto perché "Biondino" aveva una piccola piantagione nella zona di... "da chiusa" che aveva raccolto un po' di erba e ce l'aveva... siccome hanno pure una casetta là, era lì dentro posata ed ha subito un furto "il Biondino" quasi di un chilo e dava la colpa a lui e hanno avuto degli attriti pesanti"*); attriti tutti composti tra il 2015 ed il 2017 come su riferito.

Che GALATI GIORDANO inteso "lupin" fosse stremamente attivo all'interno dell'associazione lo si ricava dalle molteplici occasioni – invero riprese e narrate dal collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe – in cui questi ha consumato direttamente o indirettamente e commissionato furti, danneggiamenti, incendi, ed estorsioni ovvero mediato per la restituzione di bestiame fraudolentemente sottratto al legittimo detentore; nel dettaglio il collaboratore di giustizia in esame diretto ha, sebbene non organicamente, ripercorso alcune violente iniziative assunte tra il 2016 ed il 2017 dal GALATI GIORDANO

Vincenzo inteso "lupin" in danno di una persona già legata affettivamente ad una sua nipote e di un tale "VALENTI PITTO"; al primo venne rubata un'autovettura ed al secondo venne incendiata una macchina; ha ricostruito un'estorsione – risalente agli anni 2014/2015 - consumata da "lupin" in danno di Floresta, nonché un incendio commissionato nel 2001/2002 da "lupin" ed eseguito da COSTANZO ZAMMATARO Salvatore in danno di BONTEMPO SCAVO Antonino inteso "coniglio"; nonché i profitti realizzati da "lupin" con le estorsioni consumate negli anni invero in parte riutilizzati per il sostentamento in carcere di BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" ed in parte celati con l'acquisto di beni intestati a tale MANERA Renato; nonché un danneggiamento risalente all'anno 2006 ed eseguito in danno di GALATI GIORDANO Antonino detto "u sciuntu" per il quale "lupin" venne arrestato; in siffatta ultima circostanza – secondo quanto riferito da BONTEMPO Sebastiano il "biondino" allo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso "scarabocchio" – CONTI TAGUALI Sebastiano "u marucchinu", parimenti detenuto, si mostrò freddo e distaccato con il GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" al quale attribuiva l'incendio dell'abitazione del GALATI GIORDANO Orlando nel periodo in cui questi optò per la collaborazione con la giustizia. Il dinamismo di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ha contraddistinto anche taluni interventi a tutela di persone a lui vicine e tra queste DESTRO (MIGNINO) Sebastiano e Santo in occasione di un furto subito dal più giovane dei DESTRO MIGNINO; in siffatta circostanza GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin", infatti, organizzò un incontro tra "Bontempo Sebastiano "il Biondino"; Galati Giordano Vincenzo, Bontempo Sebastiano "u Spacchiusu", Bontempo Scavo Antonino detto "Coniglio" e Conte Tiguale Sebastiano detto "u Marocchibnu", e reclamato un pagamento in favore dei DESTRO a titolo di indennizzo per le mucche loro sottratte, proposta avversata dal CONTI TAGUALI Sebastiano il quale, per la restituzione delle mucche ai DESTRO, chiese il rilascio di un terreno nella disponibilità di BONTEMPO Sebastiano "u spacchiusu"; GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" intervenne anche a tutela di tale Iuculano Sebastiano nel 2012/2013 - come riferito da MARINO GAMMAZZA Giuseppe – ed assunse una posizione contrapposta a quella dello stesso collaboratore di giustizia in una questione relativa all'inclusione – per mano di ARMELI Sebastiano *Iapichino* - in una domanda unica di pagamento

all'AGEA riferibile allo Iuculano Sebastiano di terreni del COSTANZO ZAMMATARO Cesare, naturalmente senza il consenso di quest'ultimo; in siffatta circostanza emerse che GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" difese la posizione del Iuculano Sebastiano perché a quest'ultimo riconoscente per aver fruito del suo aiuto in occasione della sua latitanza (*"questo Iuculano lui praticamente diceva che lo difendeva perché quando era latitante lo aveva nascosto"*); così come "lupin" intervenne nuovamente per difendere Iuculano Sebastiano in una disputa con un tale Carmelo, un vigile di Tortorici, invece supportato dal MARINO GAMMAZZA Giuseppe (*"Io l'ho chiamato a questo Iuculano, gli ho fatto uscire le capre che poi le ha fatte riandare, io l'ho minacciato a questo Iuculano, non l'ho fatto più andare e poi è intervenuto lui – GALATI GIORDANO Vincenzo - che mi ha detto come avevo un po' di tempo dovevamo parlare di questo Iuculano e questo Costanzo."*).

A ciò va soggiunto che – come emerso però in controesame – i rapporti tra il MARINO GAMMAZZA Giuseppe e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" non sono stati idilliaci e ciò dal 2012; i rapporti non buoni del MARINO GAMMAZZA Giuseppe con il GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" erano così sintetizzati dallo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe in controesame: *"gli davo negativo, se facevo qualcosa e lui mi veniva a cercare dicevo: "Io non so niente"* e poi al GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" il dichiarante imputava di aver – con la minaccia – portato dalla sua parte alcuni ragazzi usualmente dediti a consumare reati in concorso proprio con il MARINO GAMMAZZA Giuseppe (*"Per esempio c'era suo nipote, Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Peppe Iacupu", c'era Galati Massaro Simone detto "Rapidu", c'era... e lui ha fatto il tutto possibile, minacciava questi ragazzi e se li tirava con lui"*), ciò nell'anno 2014; al GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" il MARINO GAMMAZZA Giuseppe imputava anche di aver mandato alcuni suoi uomini per un furto presso l'abitazione della madre del dichiarante il quale, nelle dichiarazioni rese, ha chiosato affermando che *"Galati Giordano Vincenzo ha giocato sempre sotto banco, faceva sempre il fantasma"* e facendo intendere che GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" avesse assunto la detta iniziativa perché aveva maturato dei sospetti sul MARINO GAMMAZZA Giuseppe al quale a sua volta imputava di essere l'autore ovvero il mandante del furto di droga presso

la piantagione in Centuripe di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *farina*, uomo di fiducia di GALATI GIORDANO inteso "*lupin*" e comunque vicino a quest'ultimo; rapporti poco sereni che indussero il MARINO GAMMAZZA Giuseppe a confrontarsi con BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*" ("*ho parlato con Bontempo Sebastiano "il Biondino". Lui mi aveva detto: "Tu stai tranquillo che nel momento in cui esci – dice – avrai solo contatti con me". Di fatti dal 2011 in poi io ho avuto solo contatti con lui, fino al 2015.*"); il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha negato di aver nutrito vero astio o forte risentimento nei confronti del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" per effetto del furto (tentato) a casa della madre ("*Avvocato se avevo astio gli facevo di peggio.... No, non è che ne sono stato felice però non è che avevo astio.*"); il dichiarante – sollecitato dalla difesa sempre sul piano dei rapporti non idilliaci tra lo stesso collaboratore e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*"– ha precisato di non aver più gradito il modo di operare di "*lupin*", e che tra loro non v'era una reale contrapposizione e che con lo stesso ha continuato a confrontarsi nel corso delle riunioni ("*mica io ero contrapposto a Galati Giordano, poi sono andato a riunioni con Galati Giordano nel 2014. Durante il 2014, dopo questi discorsi, non ero contrapposto, non mi piaceva il modo come lui operava*"); infine, circostanza utile al fine di inquadrare l'esatto ruolo del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" all'interno dell'associazione, il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito che "*lupin*" è sempre stato il pupillo del (capo) BONTEMPO Sebastiano inteso "*uappu*" ("*...stava sempre sotto la sua ala...si cercavano sempre*") ed insieme, almeno fino all'arresto, hanno commesso reati.

Sul fronte, invece, dei rapporti e delle relazioni tra BARBAGIOVANNI Carmelo (il terzo collaboratore di giustizia intraneo all'associazione dei "*batanesi*") e GALATI GIORDANO Vincenzo detto "*lupin*", il MARINO GAMMAZZA Giuseppe, nel corso del controesame, ha riferito che fino al 2006 il legame tra costoro fu solido ("*erano un'anima ed un cuore tutti*"), poi GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" iniziò a non fidarsi di BARBAGIOVANNI Carmelo ("*lo ricordo che fino al 2006, quando li hanno arrestati erano un'anima e un cuore tutti e due, dal momento in cui poi Galati Giordano ha visto qualcosa che non gli è quadrato su Barbagioanni Carmelo...*"), salvo riavvicinarsi nel 2012/2013; ed ancora – sulla celeberrima questione del BARBAGIOVANNI Carmelo "*posato*",

locuzione che equivarrebbe nel gergo della malavita mafiosa in una sostanziale estromissione dell'affiliato dalla compagine – ha precisato che BARBAGIOVANNI Carmelo inteso “muzzuni” non fu “posato” ma solo criticato per alcune condotte tenute, infatti – riprendendo alcuni passaggi delle dichiarazioni precedenti – anche i rapporti tra *lupin* e BARBAGIOVANNI Carmelo nel 2012/2013 migliorarono (“sono messi di nuovo a frequentare, a parlare”).

Sempre per lumeggiare il ruolo di GALATI GIORDANO inteso “*lupin*”, giova evidenziare che nel corso del controesame MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha fatto emergere che, anche con riferimento al furto del bestiame a Randazzo già narrato, GALATI GIORDANO Vincenzo effettivamente nulla sapesse nulla di esso prima che venisse consumato e che, però, il suo intervento postumo ebbe i connotati inequivocabili dell’iniziativa di chi “comandava” (testualmente: “*Interviene dopo con autorità che diceva ai padroni, a Costanzo Zammataro Giuseppe detto “u Pazzu” che comandava lui e si faceva come diceva lui.... li pretendeva con la forza tornati*”).

Il gruppo dei “batanesi” era ed è sempre stato in grado di relazionarsi alla pari con compagini malavitose mafiose omologhe operanti su territori limitrofi e non; su questo fronte il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito di aver tessuto, per i “batanesi”, rapporti

- con i “barcellonesi” ed in particolare con BISOGNANO Carmelo, con ARTINO Ignazio, con DI SALVO Sam, con D’AMICO Carmelo, con tale MUNAFO’; rapporti che nacquero per la gestione delle estorsioni (“*Questi rapporti riguardavano che noi avevamo avuto più contatti con Bisognano Carmelo. Bisognano Carmelo ci sistemava le estorsioni sull’autostrada e quando c’erano dei lavori che venivano da Barcellona nella zona nostra loro ci... praticamente venivano già sistemati. Quando c’era Tindaro Calabrese che l’ho conosciuto nel 2007, quando sono uscito. Lo conoscevo da prima che... prima che mi arrestassero, poi nel 2007 aveva preso il comando lui per le estorsioni e via dicendo.*”); il collaborante ha, poi, narrato di aver avuto personalmente rapporti con i barcellonesi (“*Da quando sono entrato fino al 2003, al mio arresto, poi li ho avuti di nuovo nel 2007 quando sono uscito, ho avuto due incontri.*”), interrottisi nel 2012, e successivamente coltivati e nutriti dal “uappu” e da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*”;

- ed ancora con **RAMPULLA Sebastiano** (fratello di Pietro in carcere per le stragi degli anni 90) al vertice del gruppo malavitoso operante nel territorio di **MISTRETTA e S. STEFANO di CAMASTRA** (*"Rampulla Sebastiano era quello che comandava nelle zone di Mistretta e Santo Stefano."*) al quale, in compagnia di **BONTEMPO Giuseppe** detto *"botoia"*, fratello del *"uappu"*, si è relazionato sempre per la gestione delle estorsioni e delle truffe, almeno fino all'applicazione della sorveglianza speciale al **MARINO GAMMAZZA Giuseppe** al quale è subentrato nelle relazioni con **RAMPULLA Sebastiano** il **BARBAGIOVANNI Carmelo** (inteso *"muzzuni"*) e ciò fino al suo arresto risalente al 2013;
- con **AIELLO Enzo**, *"il referente di Santapaola"* al quale venne chiesto di sistemare un'estorsione su richiesta di **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso *"lupin"* nella zona di Mistretta; circostanza, peraltro, appresa dal collaborante in carcere dalla bocca del **BARBAGIOVANNI Carmelo** inteso *"muzzuni"* (*"Enzo Aiello io so che ha sistemato un'estorsione per Galati Giordano Vincenzo nella zona di Mistretta, quella delle pale eoliche, se non vado errato, che all'epoca abbiamo avuto delle discussioni in carcere che a me lo ha riferito poi Barbagioanni Carmelo detto "Muzzuni" quando sono uscito che ...(inc.)... lo aveva detto in carcere, che aveva messo i soldi pure lui, Galati Giordano Vincenzo e loro hanno avuto dei contrasti in carcere in quanto aveva dato dei soldi a me"*).

Sulle attività illecite tradizionali dei "batanesi" anche il **MARINO GAMMAZZA Giuseppe** si è soffermato al momento di descrivere quale fu la strategia dei maggiorenti, tutti detenuti, e dello stesso collaboratore di giustizia sul fronte della gestione delle attività estorsive che, invero, vennero affidate sul territorio a **BONTEMPO Salvatore** inteso *"Salvuccio"* fratello del *"biondino"*, al **CONTI MICA Antonino** detto *"Massimo rana"*, al **BARBAGIOVANNI Sebastiano** ed a **BONTEMPO Alessio**; costoro agirono fino a quando i maggiorenti (tutti detenuti) non riacquistarono la libertà; il ruolo di costoro venne, infatti, ridimensionato al momento della scarcerazione dello stesso collaborante, del **BONTEMPO Sebastiano** inteso *"biondino"* e di **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso *"lupin"*.

Diversi gli uomini a disposizione di **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso *"lupin"* secondo quanto riferito dal collaboratore **MARINO GAMMAZZA Giuseppe**:

- BARBAGIOVANNI Calogero, già esperto nella produzione di sostanza stupefacente, questi ha spaziato nel settore dei furti di autoveicoli e di bestiame; due i furti (di bestiame) eseguiti in danno del *Missinisi* e commissionati proprio da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" nonché in danno di tale Pistorelli – così ha riferito MARINO GAMMAZZA Giuseppe – con il coinvolgimento anche di un tale Coco Salvatore ("*questa vicenda sempre l'ho discussa con Bontempo Sebastiano "il Biondino", so che si è interessato un certo Coco Salvatore uno della zona di Piemonte, di Linguag(l)ossa, ha per compagna una nipote della moglie di Galati Giordano, di Bontempo Giuseppe e di Bontempo Sebastiano. Coco Salvatore detto "Pane Pane"*"); del 2012 è il furto di bestiame perpetrato dal BARBAGIOVANNI Calogero in danno di tale GALATI MASSARO Carmelo, figlio di GALATI MASSARO Salvatore, nel quale venne anche coinvolto un certo GALATI RANDO Franco detto "*Raganella*" al quale lo stesso Calogero aveva consegnato il bestiame sottratto al legittimo proprietario; circostanza nota al collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe in quanto vissuta in prima persona; a quest'ultimo ed a GALATI GIORDANO Vincenzo *lupin* il GALATI MASSARO Carmelo si rivolse in funzione di una mediazione utile al recupero della refurtiva; furono lo stesso collaborante, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" e tale COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (non è dato sapere quale perché v'è annotato un incomprensibile nella trascrizione integrale del verbale) ad intimare la riconsegna del bestiame al legittimo proprietario;
- anche COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*carretteri*" – secondo quanto riferito dal collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe - era molto vicino (anche) a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" (oltre che a "*uappu*" e "*biondino*"); si occupava, nell'interesse dell'associazione, di furti era "*una sorta di tuttofare, a disposizione prevalentemente dal "Biondino", ma anche del "Lupin" e del "Uappo"*"; ed ancora era investito di compiti fiduciari per conto dell'associazione;
- anche COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*peppinazzu*" o "*rummuluni*" era vicino al BONTEMPO Sebastiano inteso "*uappu*", al BONTEMPO Sebastiano inteso il "*biondino*", a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*"; per l'associazione consumava furti; figlio di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto anche quest'ultimo "*rummuluni*" (una *inciuria*

che si tramanda di padre in figlio); emblematica la frase riferita al collaboratore dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 inteso "rummuluni" al momento di argomentare la sua estraneità a taluni danneggiamenti accertati in Monte Soro (*"Nel 2018 c'erano stati dei danneggiamenti nella zona di... ..(inc.)... di Monte Soro, avevano fatto dei furti e lui mi ha detto praticamente che... dice: "Io non sono stato – dice – e poi tu lo sai che se io vado sai chi mi manda", mi ha detto."*); da siffatta interlocuzione il MARINO GAMMAZZA Giuseppe comprese, infatti, quanto stretto fosse il rapporto tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 inteso "rummuluni" e BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin";

- MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha dichiarato di aver appreso dal "biondino" che quest'ultimo aveva maturato il timore che "lupin" avesse manipolato ed esposto a rischi anche il comune suocero ovvero COSTANZO ZAMMATARO Salvatore classe 1950, detto "brannino" o "patataru", appunto padre di COSTANZO ZAMMATARO Valentina, coniugata con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", e quindi suocero di "lupin", e di COSTANZO ZAMMATARO Loretta, la moglie di BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" (*"Ha rovinato i miei cognati – dice – ora rovina pure lui", perché lo portava al Banco... Perché ci sono due banche, il Monte dei Paschi di Siena e poi un altro Banco, che non mi ricordo come si chiama. Lo portava in quella banca e non so cosa gli faceva fare, qualche cooperativa... Non lo so cosa gli faceva fare"*); affermazione nella quale si scorge un evidente riferimento al fatto che GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" utilizzasse i parenti e gli affini per portare a compimento le sue illecite attività e tra queste anche la riscossione delle somme ottenute con le domande ad AGEA a costoro intestate (*"Eravamo sulla macchina. Eravamo io, lui e Barbagiovanni Sebastiano. E l'abbiamo visto entrare proprio loro nella banca.... A Galati Giordano Vincenzo e Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Brannino". Ed "il Biondino" ha detto "Non basta che ha rovinato i miei cognati, ora rovina anche mio suocero", e Barbagiovanni Sebastiano rideva. Non lo so se gli ha fatto fare qualche cooperativa, qualche prestanome."*); tra i possibili soggetti in pericolo indicava appunto COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano e Salvatore (quest'ultimo appunto il "patataro"), gli stessi che negli anni di

detenzione di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" erano stati delegati da quest'ultimo per la cura delle estorsioni (anni 2002/2003) e che furono arrestati con l'Operazione c.d. "MONTAGNA";

- un uomo di "lupin" è anche Renato Manera (già presente ai convivii presso il ristorante "LA QUERCIA", una delle tre basi operative dei "batanesi"), per tesi del collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe, il vero prestanome di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha soggiunto di aver appreso proprio dal BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" che GALATI GIORDANO Vincenzo desse i suoi soldi (ivi compresi quelli degli "ammanchi" sulle estorsioni) a Renato Manera al quale assicurava protezione (*"si vedeva sul fatto che Galati Giordano Vincenzo, su Renato Manera era intoccabile."*);
- anche il barbiere di Tortorici CONTI TAGUALI Ivan è uomo di fiducia di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito, infatti, che CONTI TAGUALI IVAN spacciava seguendo le direttive di GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin" e la bottega del CONTI TAGUALI Ivan era una dei più battuti luoghi di riunione dei maggiorenti dell'associazione, infatti era frequentata da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" – che con il CONTI TAGUALI Ivan, come si avrà modo di vedere, tesseva fitte e criptiche relazioni telefoniche - e da BONTEMPO Sebastiano detto "uappu".

Con riferimento a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha, infine, riferito alcune circostanze relative ai furti ai quali si è già più volte fatto testé cenno e precisato che i furti negli anni 2011/2015 erano stati tanti, spesso consumati su commissione di GALATI GIORDANO "lupin" o nei intervenne "lupin" con il ruolo di mediatore (*"furti ne abbiamo fatti tanto dal 2011 fino al 2015"*); tra questi due furti in danno del Missinisi di Montalbano eseguiti e, comunque, curati da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carrozzino" o "carretteri"; ed ancora il furto del 2014 avente ad oggetto centinaia di pecore per il quale si era interessato – ma in funzione della restituzione della refurtiva al proprietario – GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin"; un altro furto sempre di bestiame consumato in danno di un tale RUSSO TRAMONTANA Giuseppe in ragione di un diverbio che quest'ultimo ebbe con

MIRACOLO Luca (*"E quindi da là Bontempo Sebastiano "il Biondino" e Galati Giordano Vincenzo hanno deciso di fare il furto a questo Russo Tramontana, di bestiame"*); concludendo sul tema il collaborante MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito che **l furti erano tutti di interesse dell'associazione sia per i soldi sia per liberare e prendere i terreni altrui** (*"Dottore certo che era di interesse, avevamo interesse, ci dividevamo i soldi. Era interesse pure che se un associato... ad esempio come il furto di Russo Tramontana essendosi interessato il "Biondino" aveva interesse a prendere i terreni"*). Terreni dei quali gli associati e l'associazione avevano assoluto bisogno in funzione del confezionamento delle domande uniche di pagamento (come si vedrà innanzi) in funzione del conseguimento fraudolento di erogazioni pubbliche e, più nel dettaglio, di contribuzioni dell'Unione Europea; ciò che, peraltro consente di comprendere la particolare attenzione con la quale il collaborante MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha voluto descrivere la relazione esistente tra i maggiori associati dell'associazione BONTEMPO Sebastiano *"biondino"* e BONTEMPO Sebastiano *"uappu"* e GALATI GIORDANO Vincenzo *"lupin"* e l'ARMELI Sebastiano *Iapichino* - **esperto di procedure volte all'ottenimento di contribuzioni erogate dall'Unione Europea**- al quale sono state affidate molte domande (di interesse della compagine e dei singoli associati) finalizzate all'ottenimento dei contributi AGEA, domande spesso confezionate anche includendo la dichiarazione di godimento di terreni e titoli (id est: diritti al premio) altrui (*"Intendo che siccome questo Armeli faceva le truffe, Armeli Iachipino Sebastiano, aveva sottratto delle particelle di terreno a Costanzo Zammataro Cesare nella zona di Floresta. Siccome lui era mio compare, Cesare, io mi ero interessato a recuperare i soldi su questo Iachipino e il "Biondino" all'epoca, Bontempo Sebastiano, mi ha bloccato e dice: "Siccome serve a me - dice - lascialo stare - dice - che poi un domani se ne parla"*); circostanza questa correlata ad una vicenda nella quale ARMELI Sebastiano inteso *"Iapichino"* ha indicato in una domanda AGEA terreni e titoli di un amico del collaborante, tale COSTANZO ZAMMATARO Cesare, per il quale lo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe si è adoperato, portando a compimento un atto intimidatorio proprio in danno di ARMELI Sebastiano, al fine di recuperare i soldi; in siffatta circostanza peraltro GALATI GIORDANO

Vincenzo inteso "lupin" è intervenuto a tutela dell'ARMELI Sebastiano "dicendo di lasciarlo stare che gli serviva per quello che dovevano fare".

Il contributo proparlativo di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, nato a Tortorici il 9.11.1982, su GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin".

COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito di essere entrato a far parte della famiglia mafiosa dei "batanesi" nell'anno 2003 con BARBAGIOVANNI Carmelo (cugino lato moglie ed inteso "muzzuni") e GALATI GIORDANO Vincenzo - inteso "lupin" - divenuto solo successivamente all'anno 2003 cognato dello stesso collaborante/dichiarante (per aver sposato la sorella del dichiarante, COSTANZO ZAMMATARO Valentina) e, su sollecitazione del Pubblico Ministero, ha riferito (e precisato) di aver fatto ingresso nella compagine dei "batanesi" tramite BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "u muzzuni" e con l'intervento proprio di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" che si frequentava con la sorella (COSTANZO ZAMMATARO Valentina) del collaborante. Dettagli sull'adesione al gruppo dei "batanesi" confermati tutti anche nel corso del controesame; COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha arricchito, però, il narrato riferendo di aver consumato reati su commissione di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" anche nel 2002 ed in particolare di aver, su mandato di quest'ultimo, incendiato con l'ausilio di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (quale dei tanti non è dato evincerlo dalle dichiarazioni rese) la macchina di BONTEMPO SCAVO Antonino in contrada Ilombati in Tortorici (circostanza mai narrata al Pubblico Ministero nel semestre rilevante ai fini della collaborazione, rammentata invero solo nel corso del controesame, ma invero strettamente correlata e logicamente consequenziale a quelle già narrate).

Come riferito anche dal BARBAGIOVANNI Carmelo e dal MARINO GAMMZZA Giuseppe, anche COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha ribadito che l'attività illecita prevalente dell'associazione dei "batanesi" è stata per lungo tempo quella avente ad oggetto le estorsioni e ciò almeno fino all'anno 2007; COSTANZO ZAMMATARO Salvatore a tal ultimo riguardo ha riferito di un'estorsione ideata ed attuata tra il 2007 ed il 2010 dall'associazione in danno di una ditta incaricata della edificazione di case popolari in S. Salvatore di Fitalia; circostanza appresa dalla voce del BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "Muzzuni", da GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin" e da CONTI

MICA Antonino detto "Massimo Rana"; i proventi delle estorsioni erano suddivisi tra gli associati ("si divideva subito"), non c'era una cassa comune (circostanza già evidenziata); i proventi dell'attività estorsiva erano utilizzati (circostanza anche questa già evidenziata) anche per il **mantenimento in carcere** ("Veniva anche ai detenuti"); nei periodi delle festività natalizie e pasquali e per l'estate, quindi tre volte l'anno, i proventi delle estorsioni erano suddivisi tra gli associati, ivi compresi quelli detenuti, e tra questi il CONTI MICA Sebastiano detto il "belloccio" ("Per esempio quando si prendevano i soldi dell'estorsione, più che altro si prendevano quando erano per Natale, il periodo pasquale e per l'estate, tre volte l'anno, e si dividevano tra di noi e poi quelli che erano in galera si portavano e alla famiglia") mediante la consegna ai familiari dei detenuti; il collaborante ha rievocato anche uno specifico episodio in cui il "belloccio" e **GALATI GIORDANO Vincenzo Inteso "lupin"** gli altri associati hanno fruito di sostentamento tramite i proventi di estorsioni ("Sì. Poi, in un'altra occasione, nel 2005, estate 2005 io e Galati Giordano Vincenzo abbiamo preso da Testa Camillo Bartolo trentamila euro, erano soldi dell'estorsione al metanodotto. Li abbiamo portati che c'era l'appello di "Mare Nostrum" sia all'avvocato... Diecimila euro all'avvocato Pruiti in quanto Galati Giordano Vincenzo ha specificato: "Questi soldi sono sia per me – Galati Giordano Vincenzo – Bontempo Sebastiano '72, Bontempo Sebastiano '69 e Conti Mica Sebastiano"); riprendendo il tema delle estorsioni e del riparto dei proventi di esse il dichiarante ha riferito del ruolo rivestito dal **GALATI GIORDANO Vincenzo Inteso "lupin"** nell'estorsione condotta dal gruppo in danno della ditta (ANZA') aggiudicataria di un appalto di lavori da eseguire presso la villa comunale di Tortorici; COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, infatti, ha riferito di aver insieme a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", organizzato un incontro ai caselli autostradali di Patti con i fratelli Anzà ("Poi nel 2005 siamo andati io e Galati Giordano Vincenzo a Patti, vicino ai caselli autostradali. Ci siamo incontrati con uno dei fratelli Anzà"), proprio in prossimità di un deposito nella disponibilità degli imprenditori ("C'era un deposito di questi qua, di questi fratelli Anzà, il deposito materiale come anche dei mezzi"), salvo poi precisare che il vero organizzatore dell'incontro era stato "lupin" ("perché a me mi ha chiamato Giordano Galati Vincenzo, mi ha detto: "Dobbiamo andare in un posto" che poi era Patti"); l'incontro avvenne ("Ci siamo presentati e poi abbiamo

parlato della villa, della percentuale che ci doveva dare, l'abbiamo fissata a diecimila euro"; a pagina 91 del verbale il dichiarante precisava però: "Siamo scesi dalla macchina, ci siamo presentati, eravamo tutti e due insieme però quando ha parlato per le estorsioni e cose parlava sempre lui, Galati Giordano Vincenzo"), si convennero le modalità di pagamento dei danari (euro 10.000,00 da consegnare "in più parti però nel 2006 quando sono incominciati i lavori, prima che incominciavano, Galati Giordano Vincenzo era stato arrestato e sono andato io a prendere i soldi") che vennero in parte trattenuti dallo stesso dichiarante ed in parte consegnati al padre di "lupin" ("ne ho lasciato una parte anche al papà di Galati Giordano Vincenzo"); per la fase successiva – i restanti pagamenti ed il saldo – la gestione dell'estorsione, anche in ragione dell'arresto del dichiarante avvenuto nel 2006/7, era passata a BONTEMPO Salvatore detto "Salvuccio" ("Sì, nel febbraio 2007 e dopo di me di questa estorsione se ne occupa Bontempo "Salvuccio"), il fratello del "biondino" ("Sì, sì però non lo so il periodo di quando viene pagato, io lo so tramite Galati Giordano Vincenzo che parliamo in un'occasione a Messina/Gazzi in carcere che poi me lo ha detto, confermato, Bontempo "Salvuccio" nel 2010 quando sono uscito", consegna avvenuta in c.da San Leone in un nocciolo in presenza di altri ed in particolare di Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Pippo Maronna", Marino Gammazza Giuseppe detto "scarabocchii", CONTI MICA Antonino detto "Massimo Rana"); era proprio questa la circostanza in cui la parte dei proventi destinata alla famiglia del collaborante durante la detenzione venne destinata alla famiglia di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" su richiesta di quest'ultimo ("lui mi ha detto che li aveva presi lui e gli ho chiesto anche come mai non ne avevano mandato a me di questi soldi e in quell'occasione mi ha detto anche che era stato Galati Giordano Vincenzo a dirgli che gli servivano i soldi per questo non mi aveva dato soldi anche a me, la mia parte"). Il ruolo di vertice del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" all'interno dell'associazione – già plasticamente emerso nella vicenda testé descritta - e la posizione a costui subordinata di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" emergono anche nella diversa vicenda (più dettagliata innanzi) del furto della Jeep, eseguito (su iniziativa del "carretteri") in funzione del reperimento di alcuni pezzi di ricambio, e definitosi, per effetto dell'intervento del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" con

la restituzione del mezzo al legittimo proprietario dietro corresponsione della somma di euro 1.000,00.

L'attività dell'associazione è mutata certamente dall'anno 2010 e si è concentrata su furti (*"più che altro per agevolazioni sui terreni, per prendere i terreni va."*), truffe (*"truffe alla Comunità Europea, l'Agea. I fondi europei che stanziavano per le mucche, per i pascoli"*) e spaccio di droga (*"Spaccio di droga, erba e cocaina anche"*).

Nella ricostruzione del suo ruolo all'interno dell'associazione dei "batanesi" il dichiarante ha riferito di aver occupato sempre il medesimo ruolo, ciò anche dopo aver sofferto una detenzione quasi triennale (fino all'anno 2010), ma di aver ritrovato, una volta tornato in libertà nel 2010, una compagine associativa che non si occupava più prevalentemente di estorsioni; al vertice di essa v'era BONTEMPO Sebastiano, classe 1969, inteso "uappu"; questi - come sopra riferito - disponeva di armi (*"pistole e fucili"*), teneva armi dietro la casa; era riconosciuto come il capo dell'associazione anche quando detenuto in carcere (*"Perché se ne parlava e sempre lui era. Quando dividevamo i soldi, gli toccavano anche a lui"*); aveva la forza di dare indicazioni anche dal carcere tramite il fratello BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" (classe 64, giudicato separatamente) e BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", nonché anche tramite BONTEMPO SCAVO Sebastiano (forse "u spacchiusu"), su *"come dirigere le cose"*, *"la situazione"*, *"l'associazione"*; già detenuto dal 1991 al 2014/2015 e mantenuto (*"pagavano sempre lo stipendio. Gli portavano i soldi"*) in carcere da BARBAGIOVANNI Carmelo (*"u muzzuni"*), da GALATI GIORDANO Vincenzo (inteso "lupin"), dallo stesso COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e talvolta anche da BONTEMPO SCAVO Sebastiano detto "u spacchiusu"; che, nel periodo di detenzione del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", al vertice, sul fronte esterno, dell'associazione si era collocato GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin", il BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" con BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni"); dopo l'arresto del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", erano rimasti al vertice del gruppo GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin" e BARBAGIOVANNI Carmelo il "muzzuni" (*"All'epoca c'era Bontempo Sebastiano Biondino, Barbagiojanni Carmelo. Poi hanno arrestato a Bontempo Sebastiano e c'è stato Galati Giordano"*

Vincenzo e Barbagioanni Carmelo"); con la precisazione che BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", tornato libero, si era ricollocato al vertice dell'associazione (pagina 120 delle trascrizioni integrali delle dichiarazioni) e che, anche da detenuto, "uappu" continuava a mandare direttive dal carcere facendole pervenire – per il tramite del fratello BONTEMPO Giuseppe detto "botoia", lo stesso deputato alla gestione del canale irriguo di Centuripe nell'interesse dell'associazione - al BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni"; pagina 122 del verbale); sempre a questo ultimo proposito il collaborante – completando la descrizione del ruolo all'interno dell'associazione del BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia", invero coimputato giudicato separatamente – ha riferito che "botoia", in occasione delle visite in carcere al fratello, raccoglieva le direttive da veicolare al BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni"; ha riferito ancora il collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore che BONTEMPO Giuseppe classe 1964 inteso "botoia" era stato mandato a gestire l'acquedotto di Centuripe dal fratello BONTEMPO Sebastiano detto "uappu" in luogo dello zio detto "u Rizzu" al quale era stato imputato di non aver più mandato soldi (all'associazione).

Quindi, tra i componenti al vertice dell'associazione v'era anche GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" che con BONTEMPO Sebastiano classe 1972, detto " biondino" era, scondo quanto riferito da COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, anche investito della custodia e gestione delle armi dell'associazione; in particolare "lupin" aveva avuto ruolo di primo piano nel prestito di un fucile calibro 12, materialmente trasportato ad un tale (Gallina) di Carini (Palermo) da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "u carretteri" (*"con Galati Giordano Vincenzo abbiamo parlato ed ho visto anche il fucile"*; *"Fu mio cognato a riferirmi questi fatti in una circostanza in cui parlavamo di alcune armi dell'associazione che erano state occultate nel 2006. Le armi erano state spostate poi da Bontempo Sebastiano "Biondino", armi spostate da un posto ad un altro da lupin con il biondino come testualmente riferito: "per il fatto che poi li ha portati, li ha trasferiti da un posto in un altro con Bontempo Sebastiano"*); le armi erano detenute in c.da San Leone, in c.da Ilombati, ed erano custodite anche dal dichiarante nel 2005/2006 e, successivamente, dal "biondino" (*"E poi quando è uscito "u Biondino" le ha conservate lui. Bontempo Sebastiano"*; *"Una pistola 9x21, un fucile canne mozze."*); in altri termini il Gallina di Carini si era rivolto a

GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" per procacciarsi un fucile, lo stesso (calibro 12) detenuto e custodito in c.da Ilombati (con altre armi, però in c.da San Leone) da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", poi consegnato al Gallina dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" (*"Sì, c'erano anche altre armi, però queste altre armi erano in contrada San Leone e c'era una pistola e un altro fucile a canne mozze"*); peraltro, all'udienza del 13.4.2021, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha soggiunto che i rapporti con i palermitani erano prevalentemente curati proprio da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (*"Che io so a questo ma anche altri però... Altri io non andavo, va, certe volte... Di più andava Galati Giordano Vincenzo"*), al quale il dichiarante ha riconosciuto ripetutamente – giova ribadirlo – un ruolo di vertice all'interno dell'associazione (*"Perché era lui che prendeva le decisioni sin dal 2003, quando era libero, poi nel 2006 lo hanno arrestato."*; *"Prima dal 2003 in poi fino al 2007, dopo ci hanno arrestato, di nuovo abbiamo preso i riallacci nel 2012. Dal 2012 in poi. Per questo era uno dei vertici perché decideva lui cosa fare e cosa non fare, a chi fare estorsioni e a chi non fare estorsioni."*; *"Nel 2003 lui era vertice perché Bontempo Sebastiano del '69 e Conti Mica Sebastiano erano in galera per ciò era lui come vertice e prendeva lui le decisioni. Poi nel 2006 lo hanno arrestato ed è rimasto Bontempo Sebastiano detto "Biondino", poi quando hanno arrestato Bontempo Sebastiano è rimasto fuori Bontempo "Salvuccio" e Conti Mica Massimo, detto "Massimo Rana". E poi di nuovo quando è uscito ha preso di nuovo il comando come vertice, uno dei vertici."*); a ciò ha soggiunto (sempre all'udienza del 13.4.2021) che era GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" a tenere i rapporti con i "Mazzaroti" di Mazzarà S. Andrea, con i gruppi criminali di Capizzi, i Bartolo, con quelli di Bronte su Catania – Turi Catania e con IUDICELLO Pietro – ed infine con i Bontempo Scavo e con i "Mistrettesi"; tornato in libertà BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", sempre al vertice dell'organizzazione, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" manteneva il suo ruolo di vertice (*"Uappo" però lui era simila, va, al di sotto ma simile era, va."*); ed in posizione simile a quella di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" stava anche BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" (*"Pari, paritario a Galati Giordano Vincenzo"*); l'odierno dichiarante ha riferito di essere stato mandato proprio da

GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"lupin"* ad eseguire danneggiamenti funzionali ad estorsioni in danno di vari imprenditori (Montagna, Bruno Teodoro, Versaci) e di aver anche fruito personalmente della ripartizione dei proventi delle estorsioni nei periodi di detenzione; i danari ricavati dall'attività estorsiva erano, infatti, consegnati alla famiglia (*"Sì, quando era in detenzione sì, la percepiva"*) ed a ciò contribuivano lo stesso **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore**, **BONTEMPO Salvatore** detto *"Salvuccio"* (pagina 86 del verbale d'udienza del 13.4.2021: *"Poi quando eravamo in galera percepiva, glielo dava Bontempo "Salvuccio". Lo so perché me lo ha detto lui in un'occasione quando sono uscito ho chiesto a Bontempo "Salvuccio" e a Conti Mica Antonino detto "Massimo" come mai non mi davano lo stipendio a me e Bontempo "Salvuccio" mi ha riferito che non mi davano lo stipendio perché Galati Giordano Vincenzo gli aveva detto non darmelo, che gli servivano a lui"*) e **CONTI MICA Massimo** inteso *"Massimo rana"*.

Su specifiche e puntuali domande dell'Ufficio di Procura il collaborante ha precisato che **MARINO GAMMAZZA Giuseppe** era detto *"Pippo scarabocchii"*, aveva un suo ruolo nell'associazione, commetteva furti ed estorsioni (*"Come me. Estorsioni, qualche volta faceva qualche furto e queste cose qua"*); che **BARBAGIOVANNI Carmelo** inteso *"Muzzuni"*, in assenza di **BONTEMPO Sebastiano** inteso *"biondino"* e di **BONTEMPO Sebastiano** inteso *"uappu"*, assumeva anche un ruolo dirigenziale in uno a **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso *"lupin"*.

Secondo quanto riferito, infine, dal **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore** il ristorante *"La Quercia"* – riferibile alla persona di **CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe** - era luogo frequentato dagli associati ed in particolare da **BONTEMPO Salvatore** detto *"Salvuccio"*, da **BONTEMPO Sebastiano** detto il *"biondino"* classe 1972, dal **GALATI GIORDANO Vincenzo** detto *"lupin"* e dallo stesso collaboratore.

Il contributo propalativo di D'AMICO Carmelo su GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin".

Il collaboratore di giustizia **D'AMICO Carmelo** ha fornito nel presente processo un contributo assai rilevante in funzione della ricostruzione dell'organigramma della famiglia mafiosa dei *"batanesi"*, dell'operatività di essa,

delle attività illecite da essa svolte, nonché per l'individuazione del territorio di riferimento e delle relazioni tessute con gli altri gruppi criminali (si cfr. verbali delle udienze del 23.4.2021 e del 7.5.2021); quest'ultimo si è soffermato, infatti, sulle relazioni (utili ad una ordinata gestione dei territori) dei vari gruppi criminali con i "batanesi" e dello stesso dichiarante, direttamente ovvero mediate dal gruppo criminale di appartenenza, con i maggiorenti dell'associazione dei "batanesi" e tra questi (anche) con con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin". Invero, intensi sono stati in passato i rapporti tra D'AMICO Carmelo ed i "batanesi", ciò che ha consentito al D'AMICO di acquisire informazioni estremamente utili e dettagliate anche sulla **composizione del gruppo mafioso dei "batanesi"**; il dichiarante ha, infatti, condiviso – come dallo stesso riferito - anche lunghi periodi di detenzione, già nel 1993, con i reggenti del gruppo dei "batanesi" ed in particolare con BONTEMPO Sebastiano classe 1969 detto "uappu" e con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; ha tessuto rapporti con il cognato del "uappu", tale PRUITI (Se)Bastiano – per averlo anche ospitato con tutta la famiglia a casa in c.da Marchesana con DI SALVO Sam - invero successivamente ucciso a Centuripe; ha riferito ancora di aver mantenuto i contatti con il BONTEMPO Sebastiano "uappu", con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", con il "Muzzuni" (BARBAGIOVANNI Carmelo) con "scarabocchio" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe), con il quale è stato anche in carcere nel 1993, con "biondino" (BONTEMPO Sebastiano classe 1972) e con tanti altri; che "lupin" e "uappu" facessero parte dei dell'associazione "batanesi" il collaborante ha dichiarato di averlo appreso già prima che costoro fossero allocati con lui nel 1993 in carcere; che i rapporti tra D'AMICO Carmelo e BONTEMPO Sebastiano "uappu" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" divennero, durante la condivisa detenzione, particolarmente intesi e confidenziali si ricava anche dal tenore delle reciproche confessioni che costoro si fecero in quel determinato contesto di luogo e di tempo; invero, D'AMICO Carmelo ha narrato di aver confessato ai predetti di aver commesso vari omicidi e di aver raccolto analoga confessione da BONTEMPO Sebastiano "uappu" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (*"ci siamo confidati pure alcuni omicidi, io gli avevo detto insieme a Micali che avevo fatto il triplice omicidio e loro mi hanno confidato qualche omicidio che avevano fatto loro insieme,*

Bontempo Sebastiano "u Uappu" insieme a Galati Giordano") sull'omicidio dell'avv. DI PIETRO Benedetto, l'avvocato di CHIOFALO Pino; ha confermato che i rapporti tra barcellonesi e "batanesi" erano ottimi ("Consistevano praticamente sia di estorsioni oppure Sebastiano "u Uappu" mi diceva di mandare una ambasciata a Barcellona, la mandavamo tramite Sebastiano Puliafito che all'epoca era agente di custodia e così via. Richiesta di soldi, se avevano bisogno di soldi, glielo mandavo a dire io o Nino Merlino che era in cella anche con noi per loro, perché Sebastiano "Uappu" mi ha chiesto soldi fino al 2008 mi sembra, che mi mando un'ambasciata con un mio compare, Pietro Mazzagatti, che gli servivano diecimila euro"); ha affermato che i "barcellonesi" avevano provveduto al sostentamento dei "batanesi" nel periodo dell'operazione "MARE NOSTRUM"; con riferimento alla specifica circostanza sopra narrata il dichiarante ha narrato che fu il fratello del "uappu" a recuperare i danari, tale BONTEMPO Pippo (Giuseppe; lo stesso inteso "botioa"), conosciuto in carcere al colloquio ed a Barcellona Pozzo di Gotto con DI SALVO Sam e/o BARRESI Filippo.

Al vertice del gruppo v'era "uappu" (BONTEMPO Sebastiano classe 1969); D'AMICO Carmelo ha riferito che costui è sempre stato il capo dei "batanesi" anche da detenuto, certamente fino al 2009 (data dell'arresto del dichiarante); uappu, mai sottoposto al regime duro del 41 bis, riusciva a mandare messaggi ("non è ,ai stato detenuto al 41 bis quindi ha sempre mandato ambasciate fuori, lui fino a quando mi ricordo io, io ero fuori a gennaio 2009") dal carcere al territorio ("Sì, sempre perché lui non è ,ai stato detenuto al 41 bis quindi ha sempre mandato ambasciate fuori, lui fino a quando mi ricordo io, io ero fuori a gennaio 2009 il capo in assoluto è stato sempre Sebastiano Bontempo "u Uappu"); in assenza del "uappu" ad occuparsi sul territorio del gruppo era "Iupin" (GALATI GIORDANO Vincenzo); nei periodi della loro detenzione la responsabilità della gestione (operativa) del gruppo ricadeva su BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni"), su MARINO GAMMAZZA (Giuseppe) detto "scarabocchii", su BONTEMPO Sebastiano detto "biondino" e su BONTEMPO Gino ("questi qua erano che si occupavano della reggenza"); circostanza pienamente coincidente con quanto analogamente riferito da BARBAGIOVANNI Carmelo, MARINO GAMMAZZA Giuseppe e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore. Proprio su tale ultimo aspetto assume importanza quanto riferito dal D'AMICO Carmelo su

domanda del Pubblico Ministero: questi ha rievocato infatti un incontro con i "batanesi" risalente al 2005, avvenuto in un ristorante a Tortorici lungo la strada che conduce a Floresta, in cui furono discusse e programmate attività criminali e che prese le mosse dai buoni rapporti tessuti in carcere tra il fratello del collaborante, un tale ILACQUA Mario e "scarabocchii" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe), i quali usciti dal carcere organizzarono un incontro dei "batanesi" con D'AMICO Carmelo (*"sono usciti dal carcere intorno al 2005, una cosa del genere, se non ricordo male, comunque per l'esattezza qualche mese dopo che sono usciti entrambi, sia Ilacqua che Pippo "Scarabocchii". Viene il mio figlioccio e mi dice che si era sentito con Pippo "Scarabocchii" e dice che voleva un appuntamento con me e mi ha fissato un appuntamento al ristorante a Tortorici, sulla strada che va da Floresta"*); incontro al quale parteciparono lo stesso "scarabocchio" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe), il "biondino" (BONTEMPO Sebastiano classe 1972), "lupin" (GALATI GIORDANO Vincenzo); salvo poi soggiungere che, per effetto della presenza di una pattuglia dei carabinieri, tutti i commensali furono costretti a recarsi dietro il ristorante su per la boscaglia e ciò per concludere (serenamente) l'incontro avente ad oggetto la gestione delle estorsioni (*"noi siamo usciti dietro il ristorante e ce ne siamo saliti tra i rovi, ci siamo buttati nella campagna, e niente, abbiamo parlato, mi avevano mandato a chiamare sempre relativo a fatti estorsivi.....comunque abbiamo discusso di tanti fatti, poi fatti relativi ad estorsioni, ditte, e quant'altro."*) e la programmazione di un omicidio in danno di TORRE Paolo, un esponente della cosca di CHIOFALO Pino (contrapposta a quella dei barcellonesi del D'AMICO) che operava e spacciava droga a Brolo e che si trovava ristretto ai domiciliari; ha ricordato, peraltro, che i "batanesi" si mostrarono disponibili (a contribuire alla realizzazione del programmato omicidio) e proposero l'utilizzo di un fucile di precisione (ciò che comprova la disponibilità di armi in seno all'organizzazione mafiosa dei "batanesi") di grosso calibro nella loro disponibilità

Quanto ai rapporti personali del D'AMICO con i singoli appartenenti al gruppo dei BATANESI, il collaborante ha ulteriormente soggiunti di aver incontrato nel 2009 in carcere "uappu" (e di aver interagito con lui solo in carcere perché "uappu" è stato detenuto per lungo tempo) e di aver incontrato (al momento del suo arresto

del 30.1.2009) in carcere anche BONTEMPO Sebastiano il "biondino", MARTORANA Roberto, GIGLIA (Salvatore come verrà precisato a pagina 32 del verbale d'udienza), BONTEMPO SCAVO Rosario, BONTEMPO SCAVO Sebastiano; ha precisato che in carcere v'erano anche GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin" ed un certo NUNZIO responsabile per la zona di Alcara Li Fusi (Comune dei Nebrodi); nonché di aver messo BONTEMPO SCAVO Rosario a conoscenza del fatto che i barcellonesi avevano mandato ai "Bontempo Scavo" soldi frutto di attività estorsiva (quindi da immaginare nel rispetto del meccanismo su descritto), di aver parlato di questa cosa anche con "biondino" e "uappu" ("messi vicino a me") e di aver appreso che dei soldi mandati non era arrivato nulla ai destinatari, cosa che aveva fatto nascere discussioni (cagionate anche dal fatto che Rosario era uno che si innervosiva facilmente); ha rammentato ancora di aver compreso da una interlocuzione con BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" che i soldi delle estorsioni (ad un imprenditore di CAPIZZI che aveva molti lavori: *"Come erano diversi soldi che avevo mandato di estorsioni, ora non mi ricordo, mi ricordo che erano quelli dei fratelli Capizzi che stavano facendo un lavoro là."*; *"avevano fatto lavori a Barcellona, stavano facendo l'ospedale, a Messina, un po' dappertutto."*) ai "Bontempo Scavo" non pervennero nonostante fossero stati mandati su determinazione dello stesso D'AMICO Carmelo (il referente delle estorsioni) e per il tramite ora di CALCO' Salvatore, ora di ARTINO Ignazio, ora di Calabrese Tindaro (*"Mi ricordo proprio la sua espressione, mi disse: "Cammelu ma chi combinasti"; gli ho detto: "Chi cumbinai?"; "Ci dicisti a Rosario ca ci mandasti i soddi e chiddu non dà ricevuto"; "Ci dissi a verità, si nuatri amu mandatu, nuatri..."*., *Noi i soldi li mandavamo sempre se poi tra di loro si rubavano era una cosa loro diciamo però noi i soldi li abbiamo sempre mandati. Io, per quanto riguarda tutte le estorsioni che praticamente abbiamo sistemato noi i soldi gli arrivavano, prima ho detto i nomi con chi: con Salvatore Calcò, con Artino Ignazio, con Tindaro Calabrese"*); il "biondino" – secondo quanto riferito dal D'AMICO Carmelo – veicolava i messaggi (in carcere) del "uappu" e di GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin" (anche costoro detenuti) e degli altri e precisava nuovamente che il responsabile dei "batanesi" era "uappu"; infine, ha ribadito che all'interno della famiglia dei "batanesi" BONTEMPO Sebastiano "uappu" occupava un posto di

primissimo piano, insieme a PRUITI Sebastiano e GALATI Giordano Vincenzo inteso "lupin", che del gruppo erano anche i *killers*.

. D'AMICO Carmelo ha ricordato, poi, di altri incontri con i "batanesi" presso la masseria dei fratelli CALCO', cugini di CALCO' Salvatore; in siffatte circostanze i commensali parlarono anche di condotte criminali (*"andavamo per mangiare ma si discutevano fatti criminali, estorsioni, quello che c'era, diciamo"*); in un'altra occasione furono i "batanesi" a recarsi dai "barcellonesi" a Campo Grande in contrada Malaffino e ciò poco prima dell'arresto di Calabrese Tindaro e vi parteciparono: Calabrese Tindaro, Martorano Roberto, Trifilo' Carmelo, Micale Aurelio, ed ancora il fratello del dichiarante, Calderone Antonino ed alcuni "batanesi" e tra questi "lupin" (GALATI GIORDANO Vincenzo) al quale il dichiarante propose l'acquisto di una macchina ad un prezzo assai interessante presso la "MEGAUTO" dei fratelli MESSINA Cosimo e MESSINA Giuseppe ad Olivarella, ditta – a dire del D'AMICO Carmelo - sottoposta ad estorsione (*"che gli ho fatto prendere una macchina a Vincenzo Galati Giordano detto "Lupin" e gli ho fatto acquistare una macchina da Migauto ad Olivarella che era uno sottoposto ad estorsione da parte mia. E gliel'ho fatta prendere ad un prezzo, diciamo, prezzo regalato."*) e ricordava ancora che presero la macchina sia Calabrese Tindaro sia GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin" che, però, evitò (*more solito* come si vedrà innanzi nella trattazione di altri capi di imputazione) di intestarsela; il dichiarante ha confermato di aver parlato direttamente con MESSINA Cosimo (*"lo parlai con Cosimo Messina e gli ho detto: "Vedi che vengono Tindaro Calabrese con Galati Giordano Vincenzo che sono amici nostri – gli ho detto – prenditi qualcosina, non ti preoccupare – gli ho detto io – e dagli le macchine che vogliono loro". E infatti sono andati e si sono presi due macchine"*).

Il contributo propalativo di GULLO Santo su GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin".

GULLO Santo nel corso dell'esame diretto ha reso dichiarazioni di assoluto rilievo sul fronte della ricostruzione della struttura e della operatività dell'associazione mafiosa dei "batanesi", delle relazioni da siffatta ultima organizzazione tessute con i "barcellonesi" e con i "Bontempo Scavo"; ha

dichiarato, infatti, in esame diretto, che nel territorio di Tortorici v'erano due famiglie mafiose operanti, ossia quella dei "batanesi" e quella dei "Bontempo Scavo" e di avere avuto contatti personalmente con il *clan* dei "batanesi", in particolare, con **Galati Giordano Vincenzo** (già individuato dagli altri collaboratori come "*lupin*"), Barbagioanni Carmelo, inteso "*Muzzuni*", Pippo, inteso "*Scarabocchio*" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe) e "*Bastiano*", inteso "*Biondino*" (BONTEMPO Sebastiano classe 1972), cognato di Galati Giordano Vincenzo.

GULLO Santo ha ricordato di avere proceduto al riconoscimento fotografico di GALATI Vincenzo (*Teste Gullo Santo: "Sì, mi pare di sì"; Pubblico Ministero: "Va bene, se le pare le leggo quello che lei ha dichiarato in data 11 maggio 2011. Le viene mostrata la foto n. 18 lei dichiara: "Vincenzu Galati ma chistu avi..." e poi si interrompe. "Vincenzo Galati - le dice il Pubblico Ministero - ha un soprannome?"; "Non lo so, dovrebbe avere pure il terzo nome però non mi ricordo"; "Che vuol dire - le chiede il Pubblico Ministero - il terzo nome?"; "Tortoriciani tutti tre nomi hanno". Lei risponde: "Vincenzo Galati "Batanesi" sempre".* Al riguardo, va rilevato che il soggetto raffigurato nella fotografia n. 18 è Galati Giordano Vincenzo, inteso "*Lupin*", nato a Tortorici, il 18 maggio 1969 (cfr. la fotografia acquisita al fascicolo per il dibattimento); al quale è seguito in aula il riconoscimento informale dell'imputato GALATI GIORDANO Vincenzo invero eseguito mediante il collegamento video ed identificato nel soggetto "*che è vestito di nero ed ha un libro verde davanti*", corrispondente proprio a GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "*lupin*", in videoconferenza collegato all'aula d'udienza.

Il teste ha ricordato che, nell'ambito del *clan* dei "batanesi" al vertice dell'organizzazione, sebbene detenuto, v'era BONTEMPO Sebastiano (classe 1969) inteso "*uappu*", sul fronte esterno e, quindi, dell'operatività dell'organizzazione al vertice v'era **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso "*lupin*" ("*fuori comandava Vincenzo Galati, in carcere prendeva la parola "Uappu", Bastianu "Uappu" che era in galera, stava scontando trent'anni e veniva a Messina per "Mare Nostrum" mi pare, per il processo "Mare Nostrum". Non era nel carcere di Messina ma veniva per il processo*").

Informazioni – quelle riferite dal GULLO Santo – evidentemente relative ad anni estranei a quelli compresi nell'arco temporale della contestazione ma che consentono, comunque, di aver conferma ulteriore degli assetti dei "batanesi" antecedenti al 2009 e di riscontrare, inoltre, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo, MARINO GAMMAZZA Giuseppe, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e D'AMICO Carmelo.

Il contributo propalativo di SIRACUSA Nunziato su GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin".

Il collaboratore ha descritto anche il ruolo di intermediario, tra i detenuti e l'esterno e tra barcellonesi e "batanesi", di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "Lupin" allorquando lo stesso era libero (*"Era l'unico a rapportarsi con noi "Barcellonesi" perché era fuori"*), circostanza che il Siracusa conosce sulla scorta di ciò: *"... siccome Galati Vincenzo quando lo hanno scarcerato che ci siamo salutati, che lui praticamente, come le ripeto, ha fatto un continuato, ha fatto, che le dico, non mi ricordo che cosa ha fatto comunque lo hanno scarcerato. In questo istante che lo hanno scarcerato ci siamo salutati e gli ho detto: "Se tu eventualmente eh, rapportati con Carmelo fuori". Che c'era Carmelo D'Amico fuori"*, ottenendo peraltro da "lupin" una rassicurazione che i "barcellonesi" potevano contare, all'interno del carcere, sui "batanesi" detenuti: *"Se tu hai bisogno qua ci su i carusi" che ha lasciato là dentro, mi sembra, che c'era "u Scarabocchiu", che era Gammazza"* (codetenuuto col dichiarante a Messina col quale lo stesso si sarebbe potuto rapportare dopo la liberazione di Lupin), frase precisata a seguito di conferma di una contestazione a supporto della memoria da parte del P.M.: *"Nunziu ppi dire, guadda ca jo staju niscendu, si hai bisognu, ppi ddiri, qualche 'mbasciata fuori non ti preoccupare, io sono a disposizione"*.

Tornando al tema delle "ambasciate" veicolate all'esterno del carcere, su contestazione del P.M. da pag. 38 del verbale del 22.7.2016, il collaboratore ha confermato che di solito era "uappu" a inviare, non sa dire in che modo, messaggi all'esterno e, se era presente anche "lupin", questi non parlava mentre solo successivamente i due si relazionavano tra loro: *"U Uappu", Bastianu Bontempo mandava ambasciate fora cchi i turturicianu e Vincenzu ppi diri, era li che ascoltava però parlava Bontempo, quindi non c'era bisogno che parrava iddhu ... u Uappu, evidentemente parlava lui e poi magari si rapportavano loro due. Sì, lo*

confermo ma come mandavano le ambasciate fuori non lo so"; ciò che conferma quanto evidenziato sulla struttura del gruppo "batanese" e sui ruoli di "uappu" e di "lupin" all'interno di essa.

Il contributo dichiarativo dei testi PARASILITI MOLICA Antonello, RUSSO Benedetto, CURRO' Francesca Amalia e SAMMARTINO Salvatore su GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin".

I testimoni appena indicati e le captazioni regolarmente registrate e trascritte hanno, invece, veicolato all'interno di questo processo un patrimonio di informazioni utili alla ricostruzione delle più recenti condotte del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e consentono di coglierne la piena operatività all'interno della compagine dei "batanesi"

Nel dettaglio, viene dato inizio all'attività di monitoraggio di Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin" e di Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", all'epoca liberi, i quali avevano già riportato condanne per associazione di stampo mafioso e di Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio", all'epoca dell'inizio dell'attività di indagine ancora detenuto ed invero scarcerato nel novembre dell'anno 2016, poi ampliata ad altre figure e tra queste quella di Costanzo Zammataro Giuseppe, classe 1982, inteso "Carretta" o "Carretteri", più volte notato in compagnia anche di "lupin".

Il teste PARASILITI MOLICA Antonello ha riferito che, nel maggio del 2016, periodo appunto nocoincidente con l'inizio dell'attività di indagine che ha dato origine all'operazione "NEBRODI", era stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare resa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo nell'ambito dell'Operazione "Black Cat - Gatto Nero" nei confronti di Bonomo Francesco, all'epoca ritenuto e successivamente condannato, quale capo mandamento di San Mauro Castel Verde, **Maranto Antonio Giovanni, quale capo della famiglia di Polizzi Generosa e Scola Antonio Maria, altro esponente della famiglia di Polizzi Generosa;** proprio in siffatta ordinanza il giudice dava atto che il Bonomo Francesco aveva affidato al Maranto Antonio ed allo Scola Antonio Maria il compito di recarsi presso il clan dei "Batanesi", in particolare da Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin", per accordarsi circa la "messa a posto" delle estorsioni in danno di due imprese della provincia di Messina che, nell'anno 2013, svolgevano lavori nella provincia di Palermo: la "Siar srl", con sede in Gioiosa Marea e che, all'epoca, effettuava lavori

in Castellana Sicula e l'impresa di Mammana Michelangelo, con sede in Castel di Lucio, che svolgeva lavori in Campo Felice di Roccella. Dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nell'ambito dell'Operazione "Black Cat" (stralciate e confluite anche nel presente giudizio; si cfr. la produzione del 30.4.2021) nel periodo compreso tra l'8 febbraio 2013 ed il 28 marzo 2013 è emerso che ad organizzare l'incontro tra i palermitani e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ha provveduto COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", il quale nei dialoghi captati definisce "Lupin" come "zio" ed invero al riguardo il teste ha dichiarato che "Carretteri" è nipote acquisito di Galati Giordano Vincenzo, in quanto la moglie del Costanzo Zammataro, Coci Jessica, è la nipote di Galati Giordano Vincenzo.

Quanto all'ambito di operatività del clan dei "Batanesi", dall'attività di indagine è emersa – secondo quanto riferito dal teste PARASILITI MOLICA Antonello - l'esistenza di un sodalizio criminale, al cui vertice si pone Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" (circostanza confermata da tutti i collaboratori di giustizia su menzionati e dalla sentenza del Tribunale di Messina resa in esito a giudizio abbreviato e dalla successiva sentenza della Corte d'Appello di Messina), coadiuvato, in posizione subordinata, da Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin" e da Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" (anche questa circostanza confermata dai collaboratori di giustizia).

All'inizio dell'attività di indagine, quale momento importante della vita del clan, si colloca la scarcerazione di BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu", avvenuta in data 5 maggio 2016 e di CONTI MICA Sebastiano, inteso "Belloccio" (cognato di "Uappu", il quale, infatti, ha sposato la sorella del "Belloccio"), avvenuta invece sei mesi dopo in data 13 novembre 2016, entrambi a lungo detenuti, in quanto condannati per il duplice omicidio Foti Belligambi - Montagna Bozzone e per il tentato omicidio Arcodia Pignarello, avvenuto a Tortorici il 2 maggio 1991.

La scarcerazione del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" provoca una evidente fibrillazione all'interno del clan e le condotte degli associati, immediatamente antecedente successive alla detta scarcerazione, sono – a giudizio di questo Tribunale - sintomatiche del profondo rispetto che costoro nutrono nei confronti del "uappu" al quale evidentemente – come si vedrà innanzi – è

riconosciuto il ruolo di vertice indiscusso del gruppo criminale (peraltro già accertato presso il Tribunale di Messina in esito al giudizio definisoti con il rito abbreviato).

In particolare, a seguito della scarcerazione di BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu": In data 6 maggio 2016, GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin", chiama l'utenza fissa della madre, chiedendole se avesse visto la zia "Nina" e di recarsi a casa della zia, manifestando l'interesse a sapere se "s'arricampau chiddhu carusu", ossia se BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu", fosse tornato a casa. Al riguardo, il teste Parasiliti Molica Antonello ha accertato e dichiarato non solo che la madre di Galati Giordano Vincenzo, Bontempo Scavo Emilia, è la sorella di Bontempo Scavo Antonina, madre del "Uappu" ("lupin" e "belloccio" sono cugini primi, "belloccio" e "uappu" sono cognati) ma, altresì, che il GALATI GIORDANO Vincenzo non poteva verificare personalmente se "Uappu" fosse arrivato a casa, in quanto sottoposto alla libertà vigilata con divieto di uscire dall'abitazione dalle ore 21:00 sino alle ore 7:00 (cfr. RIT 391/16, progr. 6236, perizia a firma del dott. ADDAMO Santo); sempre In data 6 maggio 2016, lo stesso Galati Giordano Vincenzo dice alla moglie di mettere il *Moet & Chandon* (noto e costoso champagne) nel congelatore (cfr. RIT 391/16, progr. 6233, perizia a firma di ADDAMO Santo); In data 9 maggio 2016, dalle conversazioni intercettate e dal servizio di osservazione predisposto dai militari risulta un pranzo tenutosi in Tortorici, presso il ristorante "Baracca Rinazzo". Nel dettaglio, dalle conversazioni emerge che Galati Giordano Giuseppe, padre di Galati Giordano Vincenzo (inteso "lupin"), contatta il nipote, Galati Giordano Antonino e gli rappresenta che "Ruspa" avrebbe procurato un agnello per il pranzo (cfr. RIT 314/16, progr. 16230, perizia a firma di CURRELI Marcello). Dal servizio di osservazione predisposto in data 9 maggio 2016 (al riguardo il teste MICALI Salvatore, operante, ha dichiarato di aver eseguito personalmente il servizio il 9 maggio 2016 e di aver redatto un'annotazione di servizio acquisita al fascicolo per il dibattimento, cfr. l'allegato n. 57), relativa ad un servizio di osservazione volto a verificare la presenza di Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin", al pranzo organizzato presso il ristorante "Rinazzo"; è risultato che al pranzo prendono parte: Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", Galati Giordano Vincenzo ("lupin"), Destro Mignino Sebastiano, inteso "Ruspa",

Bontempo Scavo Sebastiano, nato a Tortorici, il 14 luglio 1971, Iuculano Rosario, nato a Tortorici, il 15 novembre 1960, Iuculano Sebastiano, nato a Paternò, il 29 giugno 1984, Manera Renato, nato a Castell'Umberto, il 23 gennaio 1976 (per i collaboratori di giustizia uomo di fiducia di "lupin") e Bontempo Scavo Carmelo, nato a Tortorici, il 22 febbraio 1977 (cfr. relazione di OCP del 9.5.2016: allegato n. 57, prodotto il 28.5.2021 ed acquisito al fascicolo del dibattimento).

Si è già riferito in ordine alla posizione apicale occupata dal BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" all'interno della consorteria, come già accertata nei due gradi di giudizio del processo parallelo definito in esito a rito abbreviato ed invero ampiamente rappresentata dai collaboratori di giustizia su indicati; fermo l'accertamento giudiziale della sua appartenenza al clan dei "batanesi" della famiglia mafiosa "tortoriciana" (fermo al 6.11.1995), siffatta posizione apicale è comprovata anche dal tenore di varie conversazioni intercettate nel corso delle quali si colgono anche alcuni aspetti dei nuovi assetti dei "batanesi" e del ruolo di **GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"**; in data 18 maggio 2016, alle ore 23:00, è captata in modalità ambientale nell'auto in uso a "carretteri", la conversazione che l'imputato intrattiene con un soggetto identificato in Cono Genova Walter, nato a Catania, il 21 dicembre 1982; al riguardo, il teste PARASILITI MOLICA Antonello ha specificato che l'identificazione del Cono era avvenuta con assoluta certezza, in considerazione del fatto che, prima dell'incontro (quindi, della captazione dell'intercettazione in modalità ambientale), alle ore 22:52, vi era stata una conversazione telefonica tra Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "Carretteri" e Cono Genova Walter nel corso della quale i due erano accordati per incontrarsi. Durante la conversazione captata in modalità ambientale in auto **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "carretteri"** introduce l'argomento della scarcerazione di "Uappu": *Costanzo Zammataro Giuseppe: "Non lo sapevi che è uscito "Uappu"*; *Cono Genova Walter: "Non lo sapevo, vent'anni che era in galera"*; *Costanzo Zammataro Giuseppe: "...Questo qua è il numero uno...e suo fratello è "Badoglio"*; nel corso del dialogo, poi, Cono Genova Walter manifesta di essere a conoscenza di dinamiche interne ai "batanesi", allorché afferma che *"Vincenzo con coso... "Tubbiuni" si sono divisi"* (il riferimento è - come evincibile anche dalle ricostruzioni dei collaboratori di giustizia sulle relazioni interpersonali tra i sodali - a **GALATI GIORDANO**

Vincenzo Inteso "*lupin*" e BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*" detto però anche "*Tubbiuni*", termine quest'ultimo che riecheggia la locuzione dialettale utile ad indicare il campanaccio che i pastori agganciano al collare dei bovini). Al riguardo, il teste Parasiliti Molica Antonello ha specificato che "*Tubbiuni*" è un altro soprannome con cui viene appellato Bontempo Sebastiano, inteso "*Biondino*", quindi, Cono Genova Walter, manifesta di sapere dell'esistenza di un contrasto che vi era stato tra **GALATI GIORDANO Vincenzo, Inteso "*Lupin*"** e BONTEMPO Sebastiano, inteso "*Biondino*" o "*Tubbiuni*"; la circostanza che il riferimento sia proprio agli imputati trova conferma nelle parole di Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "*Carretteri*": "*Perché non sono cognati, non sono i miei zii?*" (è sufficiente ricordare che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe è nipote acquisito sia del "*Biondino*" che di "*Lupin*"), specificando che il motivo del dissidio è "*Scarabocchio*", ossia Marino Gammazza Giuseppe. Ulteriore conferma del fatto che nella conversazione si parli del "*Biondino*" e di "*Lupin*" è nel riferimento che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "*Carretteri*", fa alla mancanza "*di due fratelli*", espressione che riecheggia la morte violenta di Galati Giordano Bruno, fratello di GALATI GIORDANO Vincenzo e di Bontempo Aldo, fratello di BONTEMPO Sebastiano, inteso "*Biondino*", entrambi vittime della faida mafiosa degli anni 1990; v'è, poi, conferma dei dissidi (variamente alimentati) intercorsi tra **GALATI GIORDANO Vincenzo, Inteso "*Lupin*"** e BONTEMPO Sebastiano, inteso "*Biondino*", ai quali si è già fatto riferimento nelle dichiarazioni dei collaboratori, anche nelle conversazioni captate, registrate e trascritte nel corso del dibattimento; tra queste, in particolare, in data 10 luglio 2016, a bordo dell'autovettura Audi A4 di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "*Carretta*" o "*Carretteri*", viene captata la conversazione che lo stesso intrattiene con il cugino, Costanzo Zammataro Santo, dalla quale emerge che le divergenze tra "*Lupin*" ed il "*biondino*" erano dipese dall'atteggiamento troppo disinvolto che **GALATI GIORDANO Vincenzo Inteso "*lupin*"** aveva con le donne degli altri (cfr. RIT 351/16, progr. 1291; perizia CURRELI; cfr. RIT 351/16, progr. 1298, del 10.7.2016; perizia CURRELI); COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "*carretteri*" racconta al cugino Santo che dei rapporti tra "*lupin*" e "*biondino*" si sarebbe interessato anche altro oggetto, di cui, tuttavia, non viene fatto il nome, il quale gli avrebbe raccomandato di comporre il dissidio, dicendogli

che la famiglia è famiglia: *"Ddù carusu.. e si vutò verso i me' ziu, pigghia e me' ziu u chiamau, dici, "Ve'..", a vista i nuatri. Dici, "Ti raccumannu – dici – pi' to cugnatu". "No – dissi – (...) a posto". Dice, "Ti raccumannu, iò – dice – ci tegnu. Sappi – dice – così, così e così sappumu ddà sutta – dice – su' i cristiani ranni – dice – ti raccumannu – dice - ca a famigghia è famigghia". "No! – dice – Non esiste", ci dissi chiddu. Me' ziu."* (cfr. RIT 351/16, progr. 1299, del 10.7.2016; perizia CURRELI).

Il teste RUSSO Benedetto ha dichiarato che dalle intercettazioni telefoniche e dall'attività di osservazione è emerso che la **barberia** gestita da CONTI TAGUALI Ivan, sita in Tortorici, Piazza Faranda, era il luogo in cui gli imputati si incontravano frequentemente, anche in assenza di previ appuntamenti e/o contatti telefonici e che, per effetto anche di tali incontri, il CONTI TAGUALI Ivan si relazionava con **GALATI GIORDANO Vincenzo**, inteso *"lupin"*, appellato dal CONTI TAGUALI Ivan come *"Patrozzu"* (ossia, *"Padrino"*) e lui stesso appellato dal GALATI GIORDANO Vincenzo come *"figlioccio"* (come risulta dalle intercettazioni telefoniche), con BONTEMPO Sebastiano classe '72, inteso *"biondino"*, con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe '82, inteso *"Carretteri"*, con Costanzo Zammataro Salvatore classe '82 e con BONTEMPO Sebastiano, inteso *"Uappu"*. In particolare, in data 01 giugno 2016, alle ore 8:56, CONTI TAGUALI Ivan contatta *"lupin"* chiedendogli dove fosse (cfr. RIT 391/16, progr. 9801) ed appreso che *"lupin"* era ancora a casa si offre di passare a prenderlo, ma poi i due si accordano nel senso che *"lupin"* sarebbe passato alla barberia ed avrebbero preso un caffè. Alle successive ore 11:55, il CONTI TAGUALI Ivan contatta nuovamente il *"lupin"*, invitandolo di nuovo a prendere un caffè (cfr. RIT 391/16, progr. 9817); in data 7 giugno 2016, alle ore 8:50, CONTI TAGUALI Ivan contatta *"lupin"*, dicendogli che tale *"signor Enzo"* vuole offrirgli un caffè (cfr. RIT 391/16, progr. 10606); analoghe conversazioni tra i due erano registrate in data 28 maggio 2016, alle ore 10:15 (cfr. RIT 391/16, progr. 9240) ed in data 4 giugno 2016, alle ore 8:36, allorché *"lupin"* contatta CONTI TAGUALI Ivan e gli rappresenta che lo sta aspettando davanti alla barberia. In tale occasione, poi, come risulta dal servizio di osservazione, il contatto telefonico era stato necessario in quanto CONTI TAGUALI Ivan aveva ritardato nell'apertura del negozio; in data 8 giugno 2016, alle ore 10:27, CONTI TAGUALI Ivan contatta

nuovamente "lupin", chiedendogli di passare alla barberia, senza null'altro aggiungere (cfr. RIT 391/16, progr. 10754); in data 9 giugno 2016, alle ore 9:48, CONTI TAGUALI Ivan contatta "lupin", per invitarlo a prendere un caffè (cfr. RIT 391/16, progr. 10881); giova ancora osservare nella presente sede che, in data 18 ottobre 2016, alle ore 9:56, mediante il sistema di videosorveglianza installato fuori dalla barberia di CONTI TAGUALI Ivan, è stato videoregistrato un altro incontro tra BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" e GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin"; ed ancora, in data 29 novembre 2016, alle ore 9:35, all'interno della barberia, viene intercettata una conversazione nel corso della quale CONTI TAGUALI Ivan rappresenta a BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" di avere notato la presenza delle Forze dell'Ordine "li sopra", senza, tuttavia, specificare la località in cui erano state avvistate (cfr. RIT 1062/16, progr. 9079); in data 2 dicembre 2016 (passando ai contatti tra CONTI TAGUALI Ivan e GALATI GIORDANO "lupin"), alle ore 8:56, nel corso di altra conversazione, il CONTI TAGUALI Ivan avvisa GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin", della presenza di due persone nelle immediate vicinanze della barberia ed il GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" senza chiedere alcuna spiegazione gli rappresenta che "sta arrivando" (cfr. Rit 1191/16, progr. 25394).

Al fine di comprendere quanto fosse utile e strategico per i "batanesi" tutti (ivi compreso quindi "lupin") incontrarsi presso la barberia, occorre soffermarsi sulla conversazione del 22 dicembre 2016, intercorsa tra BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" e CONTI TAGUALI Ivan nel corso della quale i due parlano anche della necessità di effettuare un'opera di "bonifica" all'interno della barberia, per verificare la presenza di eventuali microspie; nel dettaglio, CONTI TAGUALI Ivan, preoccupato, rappresenta al BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu" di avere smontato tutte le prese e "uappu" lo esorta a comportarsi come lui ovvero a mantenere sempre alta l'attenzione ed a pensare che le microspie ovvero i microfoni ci siano e lo invita a stare attento alla possibilità che, all'esterno del negozio, fossero posizionati dei microfoni direzionali e a largo raggio, motivando questo suo timore per la costante presenza nella barberia di vari accoliti (cfr. RIT 1062/16, progr. 12240 del 22.12.2016, alle ore 9:55); in data 27 marzo 2017, (data coincidente con il compleanno di Calà Campana Lucia, moglie di CONTI TAGUALI Ivan) alle ore 22:39, CONTI TAGUALI Ivan contatta COSTANZO

ZAMMATARO Valentina, la moglie di "lupin" e le chiede se il marito fosse a letto e, a fronte della risposta affermativa della sua interlocutrice, le chiede di farlo scendere perché deve consegnargli una busta. **La barberia è dunque luogo di incontro degli affiliati ed è riferibile a persona, appunto il CONTI TAGUALI Ivan**, al quale – come riferito dal teste RUSSO Benedetto, in data 28 febbraio 2019, i Carabinieri della Stazione di Tortorici, in esecuzione di una perquisizione domiciliare, hanno rivenuto *"in un muro in pietra, nel ripostiglio sottostrada adibito a legnaia"* una pistola marca Beretta modello 70, calibro 7,65 con matricola abrasa e 49 cartucce calibro 22 *"long rifle"* (sulla quale ci si soffermerà più innanzi). Il titolare della barberia CONTI TAGUALI Ivan, secondo quanto riferito dal teste RUSSO Benedetto, ha dunque tessuto relazioni con molti imputati: *"lupin"*, invero contattato sull'utenza intestata alla moglie COSTANZO ZAMMATARO Valentina, BONTEMPO Sebastiano, inteso *"biondino"*; COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso *"carretteri"*, BONTEMPO Sebastiano, inteso *"Uappu"*, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore; contatti frequenti, così come numerosi sono stati gli incontri presso la barberia (come emerso dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato fuori del negozio); né si può tacere che la barberia del CONTI TAGUALI Ivana ha ospitato, dopo la scarcerazione, anche CONTI MICA Sebastiano inteso *"belloccio"*; in data 26 novembre 2016, alle ore 10:42 (come emerge dalle immagini del sistema di videosorveglianza, allegato n. 72 – produzione del 28.5.2021 - e da una annotazione dei Carabinieri di Tortorici, i quali ne hanno notato la presenza), l'auto Fiat Punto, targata BB519SJ, giunge davanti alla barberia, dove vi sono CONTI TAGUALI Ivan e GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso *"lupin"*; dall'auto scende CONTI MICA Sebastiano inteso *"belloccio"* e sull'auto sale BONTEMPO Sebastiano, inteso *"Uappu"*. A ciò va soggiunto che CONTI TAGUALI Ivan è stato anche il procacciatore SIM nel senso che si è interessato, in più occasioni anche della gestione di utenze telefoniche non sue; nel dettaglio, oltre l'episodio del 19 agosto 2016, che aveva visto coinvolto BONTEMPO Sebastiano, inteso *"biondino"* (cui si è già fatto riferimento), v'è un altro momento in cui CONTI TAGUALI Ivan si è attivato per procacciare una SIM a Bontempo Luisa, la moglie di CONTI MICA Sebastiano, inteso *"belloccio"*; in altra occasione CONTI TAGUALI Ivan si è relazionato con GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso

"lupin" al fine di fornire a quest'ultimo tabulati utili per la ricostruzione del traffico telefonico di alcune utenze.

"Lupin" è al centro delle attenzioni anche del CONTI MICA Sebastiano inteso *"belloccio"*; in data 17 agosto 2016, durante un altro colloquio avvenuto con Bontempo Rosina, Conti Mica Rosetta e Conti Mica Antonino, inteso *"Massimo Rana"* (fratello del *"belloccio"*), Conti Mica Antonino esorta il fratello a comportarsi bene, in quanto prossimo alla scarcerazione; il *"belloccio"* lo rassicura e *"Massimo Rana"* gli racconta di avere rinvenuto sul proprio Fiorino sei cimici: *"Le ho prese, le ho scippate e le ho messe là, da parte"*; ciò che comprova una costante attenzione degli associati alle operazioni di captazione eseguite dalle Autorità di Polizia in funzione, evidentemente, della natura delle conversazioni il cui contenuto non si vuole venga conosciuto dalle medesime Autorità, e che spinge costoro a periodiche operazioni di bonifica su mezzi ed all'interno dei luoghi frequentati (si è visto per la barberia del CONTI TAGUALI Ivan, per il ristorante *"La Quercia"* - presso il quale però l'attività di bonifica è gemmata da un intervento di natura tecnica sull'impianto elettrico -; si rammenti l'attività sulle autovetture in uso anche al *"belloccio"*); durante il colloquio, CONTI MICA Sebastiano, inteso *"belloccio"* chiede notizie di alcuni soggetti (storici appartenenti all'associazione dei *"batanesi"*), in particolare di BARBAGIOVANNI Carmelo, inteso *"muzzuni"* (con il quale è legato da un rapporto di parentela, essendo cugini), ma Conti Mica Antonino (inteso *"Massimo Rana"*) e Conti Mica Rosetta (la sorella del *"belloccio"*) lo esortano a stare molto attento (ecco la naturale tensione ad alzare la soglia di attenzione sulle attività istituzionali degli organi di polizia), rappresentandogli che le attività di indagine, oggi, vengono sviluppate con metodi migliori rispetto al passato (in particolare, alludono a 25 anni fa, quando il CONTI MICA Sebastiano era stato arrestato); chiede, altresì, notizie di BONTEMPO Sebastiano, inteso *"uappu"*, cognato del *"belloccio"*, di BONTEMPO Sebastiano, inteso *"biondino"* (altro storico appartenente all'associazione mafiosa), ed ancora una volta la sorella Rosetta ed il fratello Antonino gli rappresentano la necessità di stare molto attento, perché non ci si può più muovere liberamente come un tempo: ed ipotizza che nella Contrada Lombadi (Ilombati in Tortorici), dove abitano BONTEMPO Sebastiano, inteso *"biondino"*, l'omonimo, inteso *"uappo"* e Bontempo Luisa, moglie del *"belloccio"*, vi siano telecamere (di nuovo

l'ammonimento ad alzare la soglia di attenzione sulle attività istituzionali degli organi di polizia); nel corso del colloquio il "bellocchio" chiede notizie di GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" (altro appartenente storico all'associazione dei "batanesi") e, in particolare, se costui si fosse incontrato con il "uappu" e la sorella, Rosetta, gli rappresenta di essere a conoscenza del fatto che i due si erano incontrati di nascosto, proprio per evitare problemi per la sorveglianza speciale (al riguardo, il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che "uappu", era sottoposto alla sorveglianza speciale, mentre "lupin", alla libertà vigilata e che entrambi avevano l'obbligo di rincasare alle ore 21:00).

Il teste RUSSO Benedetto ricostruendo le relazioni tra l'associazione dei "batanesi" e gli altri gruppi criminali operanti nei territori limitrofi a quello direttamente controllato ha fornito elementi assai utili sul fronte della definizione del ruolo di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" all'interno dell'associazione mafiosa dei "batanesi"; il teste ha riferito che Coco Salvatore, nato ad Acicatena, il 27 marzo 1960, inteso "Turi Giuliano" o "Turi Pane Pane", già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale in quanto ritenuto vicino al clan Santapaola di Catania, invero più volte indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., senza che, tuttavia, risultino condanne a suo carico sebbene condannato, invece, per reati in materia di stupefacenti, è uomo legato a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ed al BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", in quanto sentimentalmente vicino a Costanzo Zammataro Martina, la nipote di Costanzo Zammataro Valentina, quest'ultima moglie di "lupin" e sorella di Costanzo Zammataro Loretta (la moglie del "biondino"); Coco Salvatore è lo stesso coinvolto con "lupin" nel duplice furto in danno del "Messinisi" narrato dal collaboratore BARBAGIOVANNI Calogero; il teste ha, inoltre, riferito che in data 7 settembre 2017 è stato accertato che presso il ristorante "L'AIRONE", sito in Tortorici, ad un pranzo hanno partecipato Coco Salvatore, BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e Giacalone Stefano, nato ad Erice, il 5 giugno 1977 che, da accertamenti eseguiti dai militari, risultava condannato per reati relativi a stupefacenti, danneggiamenti a seguito di incendio, minaccia, violazione della normativa sulle armi, lesioni, violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, furto e rapina, il quale aveva conosciuto "uappu", durante un periodo di comune detenzione; sul

fronte della organizzazione del pranzo, già a partire dal 19 luglio 2017, sono stati registrati contatti tra "uappu" e Giacalone Stefano (cfr. RIT 819/16, progr. 21115, del 1.9. 2017).

Dal servizio di osservazione predisposto dagli operanti (allegato n. 104), risulta che, in data **7 settembre 2017**, alle ore 12:25, giunge presso il ristorante una Fiat Punto, targata CJ783PP e dall'auto scendono due soggetti, identificati in Giacalone Stefano e Coco Salvatore; alle ore 12:31, giunge un fuoristrada Toyota Land Cruiser, targato DP 113 LT, dal quale scendono BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu" e Bontempo Scavo Carmelo ed alle 13:02, giunge una Toyota Land Cruiser, targata CS045FP che si ferma nel piazzale e dalla quale scende **GALATI GIORDANO Vincenzo Inrteso "lupin"**, il quale saluta Coco Salvatore. Dal servizio di osservazione risulta, altresì, che, alle ore 16:33, lascia il parcheggio del ristorante una Fiat Punto, di colore azzurro, targata CJ783PP, con cui erano arrivati il Giacalone ed il Coco, con a bordo BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", **GALATI GIORDANO Vincenzo Inrteso "lupin"**, Coco Salvatore e Giacalone Stefano; in data **27 settembre 2016**, viene documentato un altro incontro tra Coco Salvatore e **GALATI GIORDANO Vincenzo Inteso "lupin"**; dal servizio di osservazione predisposto dai militari (cfr. allegato n. 108), è risultato che presso il ristorante "Don Santo" di Floresta, alle ore 14:12, è presente Coco Salvatore; alle ore 14:18, giunge una Citroen Saxo, targata AX288DK, intestata a Giorgio Salvatore, nato a Catanzaro, il 7 luglio 1974 e residente a Chiaravalle Centrale; alle ore 15:38, escono dal ristorante e a bordo dell'auto Mercedes ML, con la quale era giunto Coco Salvatore, unitamente ad altri tre soggetti, si avviano in direzione Floresta, lungo la strada statale 116 ed incrociano la Fiat Panda, di colore blu, targata AB331XL, con a bordo **GALATI GIORDANO Vincenzo Inrteso "lupin"**, quindi, entrambe le auto si recano in Floresta, presso il bar "Oro Caffè". Alle successive ore 15:53, "lupin" e Giorgio Salvatore escono dal bar e si appartano fino alle ore 15:59, quindi, alle ore 16:09, **GALATI GIORDANO Vincenzo Inrteso "lupin"** si allontana; il teste RUSSO Benedetto ha specificato che dagli accertamenti effettuati era risultato che Giorgio Salvatore era titolare di due Ditte che si occupavano del taglio di boschi per legna da ardere e per legna da inviare alla centrale a biomassa di Catania: la Ditta individuale "Legno Sud", con sede in Chiaravalle Centrale, Contrada Felicetta e la Ditta "Wood Forest srl", il cui socio

di minoranza era Totino Domenico, cognato di Giorgio Salvatore e socio di maggioranza ed amministratore unico la moglie di Giorgio Salvatore, Totino Sabrina. Il teste ha ricordato, altresì, che dalla consultazione delle banche dati era emerso che, in data 27 ottobre 2014, Giorgio Salvatore aveva sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Floresta per il furto di due trattori, di proprietà, rispettivamente, della Ditta "Legno Sud" e della Ditta "Wood Forest srl" e che i mezzi, in data 15 novembre 2014, erano stati rinvenuti dai Carabinieri di Maniace in Contrada Biviere, lungo la strada. Quanto all'identificazione dei soggetti che si erano recati, unitamente a Giorgio Salvatore, presso il ristorante "Don Santo" di Floresta, i militari li hanno successivamente identificati in Di Bella Orazio, nato a Giarre, il 2 luglio 1961, residente a Calatabiano, Di Bella Mario, nato a Giarre il 23 settembre 1967, residente a Calatabiano e Di Vincenzo Rosario, nato a Calatabiano, il 1 dicembre 1972 e scarcerato in data 22 luglio 2016, a seguito di una condanna per associazione mafiosa, in quanto **ritenuto affiliato dal clan Centurrino (rectius: Cintorino) di Calatabiano** (cfr. allegato n. 109). In data 29 ottobre 2016, Coco Salvatore ("*Turi Pane Pane*") e "*lupin*" si accordano per vedersi il giorno successivo ed infatti, in data 30 ottobre 2016, i due si incontrano al centro di Tortorici (cfr. RIT 1009/16, progr. 38065).

Evidente il ruolo di primo piano rivestito da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" nelle relazioni con esponenti del clan "Santapaola" di Catania e del clan "Cintorino" di Calatabiano.

Il 22.10.2016 era documentato un altro pranzo presso il celeberrimo chiosco (allegato n. 309 dell'informativa 49135 dell'8 marzo 2019.), sul quale si è soffermato il teste CURRO' Francesca Amalia, ed al quale parteciparono "*uappu*", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" ed altri soggetti; alle 14,37 giungeva anche BONTEMPO Sebastiano, classe 72, inteso "*biondino*" che si soffermava per 5 minuti per poi allontanarsi con un fuoristrada nero intestato a GALATI MASSARO Antonino classe 1990; era rilevata anche la presenza di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 inteso "*Rummuluni*", di Bontempo Scavo Giuseppe classe 66, BONTEMPO Giuseppe classe 64 inteso "*badoglio*" o "*botoia*" (fratello del "*uappu*"), Bontempo Scavo Carmelo, GALATI Massaro Antonino classe 1990, naturalmente GALATI GIORDANO Vincenzo classe 69 inteso "*lupin*" e di Calà Lesina Sebastiano classe 1980. Con il progressivo

n. 144593 su RIT 819/16, invece, era registrata una conversazione tra GALATI MASSARO Simone classe 1988 nato a Biancavilla e BONTEMPO Sebastiano classe 69 inteso "uappu", ritenuta significativa e risalente al il 3.6.2017 perché "uappu" si doleva della gestione del chiosco, teorizzava di voler recuperare il denaro investito e di non voler più contribuire; "uappu" spiegava ancora a Simone (figlio di Salvatore e socio del Ritrovo dei Nebrodi) che l'apertura del chiosco aveva avuto un significato simbolico nei confronti di coloro che avevano incendiato il chiosco (l'incendio già denunciato da Bontempo Scavo Sebastiano classe 1971); nel corso della conversazione era menzionato anche Vincenzo (GALATI GIORDANO Vincenzo), il riferimento era al fatto che all'epoca con Vincenzo erano tutti insieme, ed ancora mentre parlano del fatto che questo chiosco era stato incendiato si precisa che, nel periodo in cui il chiosco era stato incendiato, "uappu" era detenuto; BONTEMPO Sebastiano classe '69 inteso "uappu" faceva riferimento al fatto che all'epoca invece, quando c'è stato quell'incendio, Vincenzo era presente e si comprende come "uappu" intenda riavviare il chiosco, farlo ripartire, per dare un segnale a coloro che gli avevano appiccato il fuoco; si lamentava, in altri termini, dell'operato di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" il quale dopo l'incendio del chiosco non aveva preso posizione e non lo aveva fatto ripartire; e che il "uappu" avesse saputo dell'incendio nonostante lo stato di detenzione si evince dal fatto che lo stesso "uappu" narrava a Simone di aver ricevuto la visita del padre di Simone (Galati Massaro Salvatore) e di Pippo (Bontempo Scavo Giuseppe classe 1966, socio del "Ritrovo dei Nebrodi"); giova menzionare – al fine di comprendere il decisivo ruolo del "uappu" nelle dinamiche relazionali – la conversazione registrata sul progr. 2907 al RIT 259/17 in ambientale sull'autovettura del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" ed intercorsa con due omonimi nati uno nel 1985, inteso "rummuluni", ed un altro nato il 11.1.1982 (ovvero "Farina o Longo", figlio di Sebastiano, fratello di Salvatore Turi Carretteri, quest'ultimo appunto il padre del "Carretteri" classe 1982); il primo COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" parlando con i suoi cugini commentava alcuni contrasti che si erano verificati tra diversi soggetti nei pressi del chiosco e secondo il racconto del primo il diverbio stava degenerando e uno di loro si stava apprestando a colpire la controparte con un corpo contundente e che sarebbe bastato, sempre secondo il

racconto di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “*carretteri*”, l’intervento dell’”*uappu*” (presente all’interno del locale), per porre fine alla lite e il suo intervento sarebbe stato efficace; ciò si desume dal fatto che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il *carretteri* gli attribuiva l’appellativo “*u Signuruzzu*”.

Che il controllo del territorio fosse una costante preoccupazione dei “*batanesi*” e, quindi, anche del GALATI GIORDANO Vincenzo “*lupin*” si coglie anche dalla conversazione, sulla quale si è soffermato il teste CURRO’ Francesca Amalia, intercettata in ambientale sull’autovettura di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 (inteso “*carretteri*”), peraltro utile anche per la ricostruzione degli interessi (anche mediati) dei “*batanesi*” nel territorio di Montalbano Elicona; su RIT 259/2017 e progr. n. 657 (del 3.7.2017 ore 23,00) è stata, invero, registrata una conversazione nel corso della quale il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (classe 1982), inteso “*carretteri*”, colloquiando con il suocero COCI Carmelo del 10.8.1961 (padre di COCI Jessica), commentava il fatto che, nonostante la detenzione in carcere, le “*ambasciate*” arrivano comunque ai destinatari (“*Gli arrivano le ambasciate dalla galera, ti pare perché sono in galera non contano. Lo sai come fanno uscire le cose là dentro*”); frase che fa parte di una più ampia conversazione avente ad oggetto una controversia tra “*carusi*” sulla quale intervennero CALCO LABRUZZO Gino prima e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*” subito dopo in ragione del coinvolgimento in essa di alcuni criminali del territorio catanese del clan “Cappello”. Parimenti rilevante sul fronte della compiuta comprensione di quale fosse la tensione dei “*batanesi*” per il controllo del territorio è la vicenda – sulla quale ci si è già ampiamente soffermati – della contesa dei di terreni destinati al pascolo sorta tra Mobilia Nicola classe 1932, già defunto al momento della identificazione, Taranto Marco, Di Blasi Carmelo nella qualità di legale rappresentante della società CLUB MOUNTY ed un tale Simone (il cognome) Antonino, titolare di impresa con codice aziendale IT05ME048; varie le captazioni rilevanti già citate (e sulle quali non ci si soffermerà ulteriormente in questa sede) dalla quali si evince che nella contrapposizione tra i fratelli Taranto e Di Blasi, quest’ultimo invero sostenuto da esponenti della malavita catanese, l’intervento del CALCO’ LABRUZZO Gino non fu sufficiente e che, invece, fu decisivo l’intervento, avvenuto con la mediazione del “*carretteri*”, di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*”

(seguendo sinteticamente il canovaccio della conversazione registrata su RIT 259/17 al progressivo n. 1252, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" commentavano l'incontro al quale avevano partecipato sostenendo che i "carusi" – i Taranto - avevano la disponibilità di una vasta porzione di terreno e aggiungendo che ben avrebbero potuto risolvere la controversia immediatamente senza bisogno di giungere a provocare l'incontro decisivo; la conversazione contiene anche un riferimento a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata catanese intervenuti in difesa del Di Blasi Carmelo nella contesa con i fratelli Taranto Marco e Taranto Alessandro; due giorni dopo, sempre a bordo del veicolo di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982, il 30.7.2017, era registrata un'altra conversazione in ambientale al progr. 1300 su RIT 259/17 in cui "carretteri" parlando con il COCI Rosario commentava l'incontro di due giorni precedente e la presenza di criminali catanesi i quali avrebbero utilizzato una vera e propria minaccia armata contro i fratelli Taranto sempre in occasione dell'incontro avvenuto nei pressi del ristorante il "QUADRIFOGLIO"; incontro del quale si continuava a parlare - RIT 259/17 progr. 1529 - anche il 9.8.2017 in occasione di una conversazione intercorsa tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 ed il suocero COCI Carmelo al quale il primo *"racconta al suocero Coci Carmelo dei particolari su quella riunione dai quali emerge che ad intervenire erano stati dei soggetti catanesi che venivano definiti sempre come "cristiani"* con un riferimento, peraltro, al ruolo di **GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"** senza la presenza del quale – secondo la prospettazione del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 – sarebbe finita male, nonché con un riferimento a Gino e a Calcò e, quindi, a CALCO' LABRUZZO Gino, nonché con un ulteriore riferimento al fatto che la decisione finale sulla contesa era stata presa proprio da **GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"**; sempre con riferimento al medesimo incontro di luglio merita menzione il contenuto di una conversazione tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 e COSTANZO ZAMMATARO Santo intercettata sempre sul RIT 259/17 e progr. n. 5358 atteso che in essa v'è menzione ulteriore della presenza di malavitosi catanesi alla riunione facenti parte – ecco l'ulteriore dettaglio – del clan "Cappello" di Catania con una precisazione sul ruolo nella vicenda assunto da CALCO' LABRUZZO Gino al quale è imputato il fatto

di non aver saputo ben prima comporre il conflitto ed al fatto che questi aveva rubato un intero gregge di pecore; in funzione dell'individuazione dei malavitosi catanesi intervenuti a supporto del Di Blasi Carmelo nella contesa con i Taranto si procedeva – come riferito dalla teste – all'analisi del traffico telefonico sulle utenze in uso a Simone Salvatore e Simone Antonino di cui all'**allegato n. 234**; va, infatti, rammentato che prima dell'incontro su descritto venne notata dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 una FIAT PANDA Rossa, la stessa utilizzata dal Simone Salvatore in occasione dell'accesso alla Stazione dei Carabinieri finalizzato alla raccolta delle sue sommarie informazioni testimoniali, e che con una utenza del ristorante il "QUADRIFOGLIO" dei fratelli Simone venne contattato – per la programmazione del medesimo incontro – il Di Blasi Carmelo; invero, venne individuato un contatto telefonico del 27.7.2017 - il giorno prima rispetto all'incontro su descritto - tra Simone e tale Coco Vincenzo, già controllato nel 2013 con tale Privitera Giuseppe alias *pippo scirocco* classe 1960 già tratto in arresto nell'operazione NOSTROMO "*Per aver favorito Tomusello Carmelo Massimo, nato il 20 maggio 1970 a Catania, commerciante di pesce che è ritenuto affiliato della cosca mafiosa catanese Mazzei, facente capo a Mazzei Santo inteso "Carcagnuso", clan legato ai Cappello*"; analizzando i tabulati telefonici dell'utenza in uso al predetto Coco Vincenzo erano rinvenuti contatti di questi con tale Zito Rosario, soggetto quest'ultimo riconducibile al clan "CAPPELLO-BONACCORSI" sul conto del quale era rinvenuta una informativa di reato a carico di 132 persone indagate per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi con l'aggravante dell'aver agevolato l'attività del clan appena citato, nonché con tale Querulo Biagio, soggetto parimenti ritenuto vicino al medesimo clan, nonché con Gulisano Massimo anch'egli ritenuto vicino al predetto clan nel contesto di una informativa di reato a carico di persone indagate a vario titolo per "*per i reati associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti tipo cocaina e marijuana, e comunque del fatto per essere appartenenti all'associazione e per aver agevolato l'associazione mafiosa Cappello-Bonaccorsi e Cursoti-Milanesi, nonché gestione ed organizzazione di corse clandestine di cavalli.*").

Da ultimo il teste CURRO' Francesca Amalia si è soffermato sul GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" e sul ruolo da questi rivestito in analoga

vicenda; questi intervenne, infatti, in una contesa - relativa alla gestione di un terreno sito in località Piano Margi del Comune di Roccella Valdemone - intercorsa e sorta tra Coci Carmelo (il suocero di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "carretteri") e Di Blasi Carmelo per la soluzione della quale proprio il primo - Coci Carmelo - aveva chiesto al "carretteri", suo genero, l'intervento di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; ciò che emergeva da una conversazione registrata il 30.7.2017 sul RIT 259/17, al progr. n. 1294; in ambientale erano, infatti, intercettati COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *lupin* e Coci Carmelo; invero, nel corso di siffatta conversazione emergeva che grazie a "lupin" il Coci Carmelo aveva acquisito la disponibilità di alcuni pascoli (nel territorio sempre di Montalbano Elicona) e, poi, mantenuto tale disponibilità con l'assenso di tale "Pietrino" (Calco' Labruzzo Pietro che, secondo quanto riferito dal collaboratore SIRACUSA Nunziato, era divenuto il nuovo responsabile della zona per i barcellonesi).

Anche il teste SAMMARTINO Salvatore si è soffermato sul contenuto di alcune conversazioni invero utile per comprendere quanto dinamico fosse il ruolo del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" all'interno dell'associazione e quale fosse la considerazione di cui quest'ultimo godeva presso gli esponenti di altri clan operanti nei territori limitrofi; nella già commentata conversazione captata al progr. 1614 del RIT 259/2017 (registrata nell'AUDI del Carretteri in data 12.8.2017 e ritualente trascritta nel cordo del dibattimento; si cfr. perizia GENOVESE Roberto) il "Carretteri" relazionava a "lupin" sull'attività svolta in quel di Centuripe; nelle più volte citata conversazione del 15.1.2018 registrata al progr. N. 5358 su rit 259/17 (si cfr. perizia GENOVESE Roberto) tra il "carretteri" e il cugino COSTANZO ZAMMATARO Santo, successiva al *summit* presso la casa di CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia", di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" si parla in termini inequivoci, infatti "Carretteri" descriveva al cugino Santo i rapporti che l'organizzazione dei "Batanesi" vantava con la famiglia "Cappello" ed ancora riferiva che GALATI GIORDANO Vincenzo ("Lupin" lo zio) era molto considerato (dalla perizia: *dice me l'a salutare assai assai dice cu bacio ..(inc.).. me zio Vincenzo, dice un c'a iucare, dice è un cristiano granne, dice cristiani ..(inc.).. un ci n'è chiù.. seri e ..(inc.).. dice cristiani tu u n'a*

trovi chiù e u diceva ..(inc).. Salvatore capisti.. tu dice mica fuori piedi piedi io.. io dice magari a Napoli, e cristiani granni u n'haio capitato chiù che parrano puliti, dice trovi tutti cristiani dice che vonno guerra sciarre, dice è difficile che trovi un cristiano granne dice come a chiddo che capita ..(inc).. difficilissimo"; pagine 469 e 470 della perizia), espressioni utilizzate appunto in data 14.1.2018 nella interlocuzione con i catanesi, espressione che "si riferisce a soggetti, esponenti qualificati di un'organizzazione mafiosa"; il dato più rilevante della conversazione: un interlocutore presente alla citata riunione ha utilizzato quella frase davanti a Salvatore – inteso "Moccia" – rivolgendosi a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe; di questo si sarebbe giovato di riflesso lo stesso "Carretteri" (che va rammentato è anche nipote di "lupin"); c'è poi nella medesima conversazione un riferimento (pagine 470 ultimo capoverso e 471 della perizia) ad un'altra riunione organizzata in contrada Polverello, più nel dettaglio ad una riunione (alla quale avevano partecipato lo stesso "Carretteri", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "Lupin" ed esponenti del clan "Cappello") del 28.7.2017 ed avente ad oggetto la gestione di terreni in Montalbano Elicona (gli stessi testé menzionati dal teste CURRO' Francesca Amalia) contesi dai Di Blasi Carmelo ed i fratelli Taranto dall'altra.

Sempre in ambientale sull'AUDI del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "Carretteri" emerge una vicenda su un furto di bovini per il quale intervenne GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; il 24.12.2017 al progr. n. 4823 su rit 259/2017 COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" commentava con il cugino COSTANZO ZAMMATARO Santo (il fratello di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore) il comportamento di tale Rino che avrebbe voluto interagire con mafiosi di spicco senza mediazione alcuna; Rino voleva prendere il difese di un tale senza avere alcuna caratura criminale che gli consentisse di parlare con la mafia di Catenanuova scavalcando e, quindi, omettendo la necessaria mediazione; conversazione menzionata perché testualmente il testimone – "da questo fatto più particolare, diciamo, "Carretteri" vantava quelli che sono i legami che i Batanesi potevano in qualche modo mantenere con gli esponenti della criminalità organizzata di Catena Nuova" ed il soggetto di Catenanuova al quale il "Carretteri" poteva rivolgersi in caso di necessità è stato identificato in Russo Fano Sebastiano (già sopra citato nelle

ambientali già commentate); sempre nella stessa conversazione il "Carretteri" narrava al cugino Santo di aver dovuto affrontare una questione di un furto di bestiame avvenuto ad Enna in danno di un tortoriciano e che comunque aveva coinvolto il gruppo "batanese" e di essersi trovato al cospetto di un tale (mai identificato) di Catenanuova insieme allo zio GALATI GIORDANO Vincenzo, vicenda sistemata con la corresponsione – per mano di un tale di Catenanuova e nelle mani di "Lupin" - di danaro in misura equivalente al valore del bestiame sottratto al tortoriciano, denaro che "Lupin" avrebbe utilizzato per acquistare le vacche da restituire all'allevatore danneggiato (pagine 419 e ss. della perizia GENOVESE Roberto); al progr. 4781 stesso rit 259/17 in questa conversazione, sulla macchina in uso al "Carretteri", quest'ultimo e GALATI MASSARO Giuseppe (il fratello di Salvatore, detenuto perché condannato per associazione di stampo mafioso) parlano ed il secondo riferiva al primo che aveva provveduto ad informare GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" che v'era il tale di Catenanuova pronto a consegnare il denaro richiesto (lo stesso citato nella telefonata che precede); al progr. 5086 stesso RIT 259/17 conversano "Carretteri" e l'omonimo inteso "Rummuluni", costoro facevano riferimento al fatto che "Lupin" aveva sistemato questa situazione.

Il teste SAMMARTINO Salvatore ha, infine, riferito che il 7.2.2018 era intercettata una conversazione registrata al progr. n. 5905 sul RIT 259/17 in cui COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "Carretteri" parla con Nuccio (probabilmente SANFILIPPO PULICI Sebastiano o COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano) e gli spiega i dettagli di un progetto degli zii, GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" e BONTEMPO Sebastiano, inteso il "biondino", sull'acquisizione di contributi comunitari affidato proprio a lui; dal tenore della conversazione si evince che i "batanesi" intendevano impossessarsi di alcuni terreni della c.da Cartolari, un agro del Comune di Tortorici (è sufficiente ascoltare l'audio per comprendere il chiaro riferimento alla c.da Cartolari che evidentemente il perito GENOVESE non ha colto al minuto 2.30 circa del file audio che il Tribunale ha ascoltato; nonché al minuto 2.45 circa al lotto "lago Tre Arie" anche questo non colto dal perito), mediante la costituzione di una società intestata ad un soggetto pulito "un nome pulito"; si intuisce dall'ambientale come su questi terreni fosse vivo l'interesse anche dei "Bontempo

Scavo" (lo si comprende dai riferimenti a "Pappetta" (pag. 559 della perizia Genovese Roberto), *alias* Bontempo Scavo Cesare come identificato dal teste IOVINE Salvatore; Nuccio così manifestava dubbi sul progetto su citato, dubbi legati all'opposizione che alcuni soggetti certamente avrebbero avanzato; il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "Carretteri" riferiva al suo interlocutore di un accordo esistente con questi soggetti già presenti sul posto ("*Costanzo Zammataro Giuseppe, a questo punto, spiegava a Nuccio suo interlocutore di un accordo che era stato stipulato con questi soggetti che erano già presenti sul posto*"); situazione sistemata da CONTI TAGUALI Sebastiano, inteso "Marocchino", soggetto appartenente al gruppo "Bontempo Scavo", anch'egli coinvolto nella operazione c.d. "MARE NOSTRUM" (dalla conversazione: *GIUSEPPE:..(inc).. fine una società ..(inc).. accattano i vacche insiemmula ..(inc).. zio ..(inc).. UOMO 8: Eh? GIUSEPPE: S'hanno a pigghiare i grane ..(inc).. si c'hanno a caricare i vacche ora ..(inc).. e ci servono 20 vacche ..(inc)..UOMO 8:..(inc).. GIUSEPPE : "Bastiano e Vincenzo ..(inc).. a piagghiare magari ..(inc).. farà accordi cu iddo ..(inc).. pi pigghiare un lotto i chiddi di 50 ettari, un lotto ..(inc).. 100 ettari di terreno s'hanno a pigliare.. in to mezzo ci sugnu io azziccato ..(inc).. i pagano io ci metto i vacche, un uomo e facemo ..(inc).. e ni spartemo in tri.. accattamo 100 ettari i terreno.. ah?").*

GALATI GIORDANO Vincenzo, come tutti gli altri "batanesi" ed altri imputati estranei alla contestazione di cui al capo I dell'imputazione (leggasi BONTEMPO SCAVO Sebastiano), ha speso le sue energie nel redditizio settore delle truffe all'AGEA ideando e costituendo, secondo uno schema ricorrente e con l'ausilio di taluni operatori dei Centri di Assistenza Agricola presenti sul territorio di Tortorici, invero utilizzato - come si vedrà innanzi - anche da BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" (capi 98, 99, 102, 103, 104, 123, 124, 125 dell'imputazione) e da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" (capi 83, 84, 85, 86, 126, 127 e 128 dell'imputazione), un veicolo societario ("L'ANGHIERA Società Cooperativa Agricola") in funzione della formulazione delle domande uniche di pagamento utili alla captazione fraudolenta di consistenti contributi comunitari; ciò che ha reso più ricco il suo patrimonio familiare (come si argomenterà al momento della trattazione dei reati fine di cui ai capi 87,88, 89, 90, 91, 92 e 122 dell'imputazione), le risorse della sua famiglia, più solida la sua

posizione all'interno della compagine dei "batanesi" e, quindi, più pervasiva la sua azione all'interno dell'associazione rafforzando la capacità di penetrazione di essa sul territorio; è proprio – come si è già riferito – la moltiplicazione di queste condotte tra gli associati il volano della crescita della forza dell'associazione secondo – anche qui – uno schema ricorrente fondato evidentemente, ed in ragione della peculiarità delle condotte fraudolente/illecite poste programmate e realizzate, su un accordo preventivo di massima sul riparto dei proventi; un riparto concordato preventivamente che ben si attaglia alla peculiarità dell'attività posta in essere e che, in una certa misura, ricalca anche la tradizionale ripartizione dei proventi delle attività illecite (soprattutto quelle estorsive) dei "batanesi"; accordo che fonda la sua forza e la sua resistenza nei fortissimi vincoli familiari (veri e propri intrecci talora difficili anche da dipanare) che nei decenni, nel circoscritto territorio di origine, si sono creati.

Molteplici quindi i fatti sintomatici della partecipazione all'associazione dei baatnesi del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*"; il sostentamento assicurato allo stesso ed ai suoi familiari in costanza di detenzione, la partecipazione a riunioni con gli altri associati per discutere di fatti inerenti all'associazione, la partecipazione ad attività estorsive nell'interesse del clan, la (co)detenzione di armi per il gruppo come verrà ulteriormente rimarcato nel paragrafo dedicato al vaglio della sussistenza dell'aggravante contestata ex art. 416 bis comma 4 c.p.p.. Ciò detto può concludersi che, certamente a partire dall'anno 2009 e fino alla data odierna, l'indagato è stato organico al sodalizio mafioso in parola ed all'interno di esso ha svolto un plastico ruolo di direzione.

La posizione di BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*"

Al BONTEMPO Sebastiano, classe 1972, inteso "*biondino*" è stato contestato di aver partecipato a riunioni tra associati presso il ristorante "La Quercia" e presso il chiosco del "*uappu*"; mantenendo contatti con il sodale CALA' LESINA Salvatore, per il tramite di Costanzo Zammataro Giuseppe; assicurando il controllo di un bacino d'acqua artificiale nel territorio di Centuripe; dirimendo controversie relative al possesso di terreni; commettendo i delitti di cui ai capi, 98), 99),100),101), 102), 103), 123), 124), 125) nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall' A.G.E.A., gestendo imprese fittiziamente intestate a prestanome, attraverso le quali venivano realizzati profitti ingiusti; occupandosi

con ruolo di vertice del traffico di stupefacenti per come indicato ai capi 7),8),10); quanto al *tempus commissi delicti* dal 10.4.2003 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento); con il ruolo di promozione, direzione e organizzazione quanto a (...) BONTEMPO Sebastiano (cl.'72), fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. anche per "*biondino*" per essere l'associazione armata.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dimostrano la piena organicità di BONTEMPO Sebastiano, classe 1972, inteso "*biondino*" al gruppo dei "batanesi" di Tortorici, certamente per un periodo compreso tra il 2003 e fino all'attualità; non va dimenticato che a costui è già stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato la qualità di intraneo all'associazione dei "batanesi" rilevante ex art. 416 bis c.p. fino al 6.11.1995 e poi, con la sentenza sull'operazione "ICARO", dal 6.6.1994 al 9.4.2003; dal che si comprende anche il tempo del commesso delitto contenuto nella contestazione "10.4.2003 e sino al 15 gennaio 2020".

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere poste alla base della decisione in quanto: 1) provengono anche da tre soggetti organici al clan dei "batanesi", le cui informazioni costituiscono quindi bagaglio conoscitivo personale e non frutto di confidenze fatte da terzi, 2) hanno natura prima che etero accusatoria, autoaccusatoria in quanto i collaboratori si sono assunti anche la responsabilità per i fatti di reato a loro contestati; 3) sono puntuali, precise e ricchissime di riferimenti a luoghi e persone verificati positivamente, 4) sono assolutamente convergenti in ordine al ruolo ricoperto dal BONTEMPO Sebastiano, classe 1972, inteso "*biondino*" in seno all'associazione mafiosa in contestazione.

Parimenti decisive sono anche le dichiarazioni dei testimoni ed operanti escussi in sede dibattimentale.

Il contributo propalativo di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "*muzzuni*" su BONTEMPO Sebastiano, classe 1972, inteso "*biondino*".

BARBAGIOVANNI Carmelo ha riferito che il gruppo mafioso dei "batanesi", dopo gli arresti del 1994, è stato (ri)organizzato nel carcere di Messina da Bontempo Sebastiano inteso "*uappu*", Bontempo Sebastiano inteso "*biondino*" e GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "*lupin*" e CONTI MICA Sebastiano inteso il "*belloccio*"; il dichiarante, poi, ha riferito che il la spinta alla

rimodulazione del gruppo venne dalla determinazione assunta dal GALATI GIORDANO Orlando di collaborare con la giustizia, circostanza che aveva fatto temere ai più che si potesse perdere tutto quanto costui aveva creato; fu proprio BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" a dire al Bontempo Sebastiano inteso "biondino", al GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ed al CONTI MICA Sebastiano inteso il "belloccio" nonché allo stesso BARBAGIOVANNI Carmelo di tenere fermo e sotto controllo tutto ciò che era stato gestito dal GALATI GIORDANO Orlando; ha riferito ancora che il gruppo così formatosi cominciò a fare estorsioni e a prendere contatti con personaggi del calibro di DI SALVO Sam della famiglia dei "barcellonesi" e con altri gruppi criminali come quello (dei "mistrettesi") capeggiato da RAMPULLA Sebastiano (pagina 16 del verbale d'udienza). A guidare il (rimodulato) gruppo criminale dei "batanesi" sono stati, fino all'anno 2000, BONTEMPO Sebastian inteso il "biondino", MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchio" (altro collaboratore di giustizia, tale divenuto nel 2020) e, una volta libero dai domiciliari, anche GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; il capo è sempre stato BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu". Sulla struttura e sull'organigramma dell'associazione il collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo ha fornito un prezioso contributo anche nel corso del controesame all'udienza del 20.4.2021, laddove ha riferito che le decisioni in seno all'associazione fin dal 1995 sono state prese da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", da BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" (sul quale ha fornito anche l'indicazione di un secondo soprannome ovvero di una seconda "inciuria", il "dubbiuni", fonetico trascritto: "Tabiune", "Tubioni", pagina 58 del verbale; l'equivalente di un grosso campano per bovini) dallo stesso collaboratore e dal MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchii".

I contributi propalativi relativi all'operatività dell'organizzazione criminale sono parimenti significativi: i vertici e capi dell'associazione sono stati – secondo la puntuale indicazione fornita dal "muzzuni" e come vedremo anche dagli altri collaboratori - BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchii", poi BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino". Le riunioni tra costoro erano sempre funzionali

all'organizzazione di una specifica attività delittuosa (pagina 44 del verbale d'udienza del 20.4.2021) nonché alla suddivisione dei proventi delle attività delittuose poste in essere (*"Si prendevano e si dividevano in parti uguali"*).

Sulle relazioni con l'altra articolazione della famiglia tortoriciana il collaboratore ha riferito che nel medesimo territorio di Tortorici ha operato ed opera il gruppo criminale dei "Bontempo Scavo" con il quale nel 1997/1998 il gruppo dei "batanesi" (una volta uscito dal carcere) ha ripartito il territorio in funzione del controllo di esso; i primi - "batanesi" - deputati al controllo del territorio da Rocca di Caprileone a Mistretta ed il secondo gruppo di tortoriciani "Bontempo Scavo" - da Capo d'Orlando e fino a Patti; un riparto concordato anche con i "barcellonesi"; all'incontro in cui venne deciso il riparto territoriale parteciparono - secondo quanto riferito dal BARBAGIOVANNI Carmelo - lo stesso "muzzuni", il quale ebbe cura di anticipare la circostanza ai "barcellonesi", il **BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino"** e **BONTEMPO SCAVO Vincenzo** (fratello di **BONTEMPO SCAVO Cesare**) per il gruppo dei "Bontempo Scavo".

Il collaborante, soffermandosi anche sulle nuove attività illecite programmate ed organizzate dal gruppo dei "batanesi" ovvero su alcuni aspetti decisivi al fine di comprendere l'esatta portata del *core business* dell'associazione negli anni più recenti, ha riferito che i responsabili dei C.A.A. (coloro che operavano all'interno dei Centri di Assistenza Agricola, vere e proprie articolazioni dell'AGEA sul territorio nazionale) sono stati sempre particolarmente attivi nel settore delle truffe AGEA e che costoro si adoperavano anche per la consumazione di truffe autonome e distinte da quelle dell'associazione (dei "batanesi") e che ciò era loro consentito perché, comunque, fornivano il loro ausilio per le truffe dell'associazione mafiosa; costoro fruivano della protezione di **GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"** e di **BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino"**, al quale ultimo, quindi, va riconosciuto un peso specifico nella programmazione, organizzazione ed attuazione delle nuove e redditizie attività illecite del gruppo realizzate - proprio in ragione della peculiarità delle procedure amministrative avviate ed inquinate in funzione della captazione dei contributi AGEA - per il tramite dei singoli associati (come si è già argomentato). Invero, l'attività estorsiva, alle origini e per lungo tempo il vero nucleo fondamentale delle attività illecite dei "batanesi", conobbe un

sensibile rallentamento tra il 2014 ed il 2015, periodo in cui vennero privilegiati – secondo quanto riferito dal collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo - i settori delle truffe e dello spaccio di stupefacenti perché molto più remunerativi, settore quest'ultimo (lo spaccio) inizialmente solo marginalmente curato dalla compagine (*"Sì, sì, c'è sempre stata però con basso rilievo, non proprio con grossi quantitativi, era un basso rilievo che facevano cose localmente, con poca roba dottore"*; pagina 21 del verbale), poi però – su contestazione del Pubblico Ministero facente leva sul verbale di collaborazione del 6.3.2020 – il teste e collaboratore ha precisato che i "batanesi" hanno sempre gestito droga con un interesse invero crescente nel tempo (*"dal 2000 che la trattava il fratello di Bontempo Sebastiano detto "Uappu" insieme ad altri personaggi. Poi nel 2007, quando poi mi hanno arrestato e ci hanno arrestato, poi li mi hanno arrestato dottore però la maggior parte che c'è stato questo accanimento di spaccio di sostanze stupefacenti, di più. Poi nel 2014 c'è stata questa cosa che ci siamo proprio inseriti all'interno soltanto ed esclusivamente sullo spaccio. Spaccio, piantagione e le truffe"*). BARBAGIOVANNI Carmelo ha evidentemente inteso rimarcare che dal 2014 circa l'attività criminale si è quasi integralmente concentrata su truffe, spaccio e coltivazione di piantagioni di canapa e che, soprattutto nel settore della droga, v'erano diversi affiliati particolarmente attivi e, tra questi, in uno a BONTEMPO Sebastiano inteso "u uappu", BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "u spacchiusu", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", CONTI MICA Sebastiano inteso il "bellocchio", anche BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", ed altri vicini a loro; la ripartizione dei proventi era utile per mantenere i detenuti; "muzzuni" ha dichiarato di essersi preso personalmente cura in prima persona del mantenimento dei maggiorenni e tra questi anche di BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" il quale a sua volta – come riferito sempre dal BARBAGIOVANNI Carmelo – ha provveduto al mantenimento in carcere del CONTI MICA Sebastiano inteso il "bellocchio", detenuto dal 1994 al 2016 (come si evince dalla documentazione in atti), già associato alla famiglia dei "batanesi" nel periodo in cui il reggente è stato GALATI GIORDANO Orlando.

Il settore della droga, anche quando i protagonisti del traffico e dello spaccio sul territorio controllato dai "baatnesi" erano estranei alla famiglia mafiosa, era comunque sottoposto al controllo della famiglia tortoriciana guidata dal "uappu",

da "lupin", "belloccio" e dal "biondino"; ciò che plasticamente è emerso nei rapporti tra "batanesi" e DESTRO MIGNINO Santo e Sebastiano; questi, invero, per poter operare in serenità hanno dovuto condividere una parte della loro produzione di stupefacenti con l'associazione ed in particolare con BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e con BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" e con GALATI GIORDANO inteso "lupin", nel senso che parte della droga delle piantagioni era ceduta sempre ai "batanesi" (*"come una forma di benevolenza per poter venderla in tranquillità"*); ed ha soggiunto che anche CONTI MICA Sebastiano inteso il "belloccio" è sempre stato coinvolto negli affari dei "batanesi" nel settore della droga e che, comunque, i DESTRO MIGNINO erano a disposizione dell'associazione (sebbene non ne facessero parte) e degli affiliati che dei "ruspa" (questa la loro inciuria) si avvalevano per farsi accompagnare agli appuntamenti (*"Destro Mignino non fanno parte della famiglia dei "Batanesi" ma sono comunque disponibili per esigenze del gruppo. Ad esempio se qualcuno del gruppo deve recarsi ad un appuntamento in un luogo che non conosce e in cui operano i Destro Mignino questi ultimi si rendono disponibili per accompagnarlo.... Perché sanno che fanno l'erba e, giustamente, ne danno una parte, già sono a disposizione, se ci serve qualcosa, uno di noi è latitante se andiamo da loro sono a disposizione anche di darci la disponibilità di tenercelo. Oppure se ci dobbiamo spostare in qualche posto lo chiamiamo: "Senti, ci serve un favore, mi devi accompagnare a tale posto". Senza alcun problema"*); pagina 57 del verbale); né può affermarsi che siffatte ultime dichiarazioni siano in contrasto con quanto dichiarato nel verbale della collaborazione come, nel corso del controesame del 13.4.2021, ha provato a far emergere la Difesa di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; pur vero, come confermato dal BARBAGIOVANNI Carmelo, che nel verbale di collaborazione del 14.5.2020 in forma riassuntiva con riferimento al tema della coltivazione della droga da parte di alcuni soggetti (i DESTRO MIGNINO e altri) e dei loro rapporti con i "batanesi" non v'è riferimento alcuno a GALATI GIORDANO Vincenzo, come invece emerso in esame diretto nel corso del dibattimento, il collaboratore ha, però, evidenziato che il riferimento stessi ai "batanesi" deve intendersi logicamente esteso anche a GALATI GIORDANO Vincenzo che del gruppo è un(o dei) punto(i) di riferimento.

Quanto alle attività estorsive programmate ed attuate dai "batanesi" e del ruolo in siffatto settore del **BONTEMPO Sebastiano** inteso "*biondino*", giova rammentare quanto dettagliatamente riferito dal collaboratore il quale si è soffermato soprattutto sulla capacità di direzione del "*biondino*" dell'attività (di programmazione, attuazione delle estorsioni e della riscossione dei proventi) di altri affiliati nei momenti di maggiore fibrillazione usualmente coincidenti con la detenzione dei maggiorenti; in questo senso ha sottolineato che nel 2007 il ruolo di gestore delle estorsioni, per conto dei "batanesi", fu assunto da **CONTI MICA Massimo**, inteso "*Massimo Rana*" e da **BONTEMPO Salvatore** inteso "*Salvuccio*"; ciò che venne riferito al **BARBAGIOVANNI Carmelo** durante il processo "MONTAGNA" e durante il processo "MARE NOSTRUM" proprio dai due **BONTEMPO Sebastiano**, intesi "*uappu*" e il "*biondino*", e da **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso "*lupin*" ("*So che quando ci hanno arrestato nel 2007 lo avevano messo avanti per gestire le estorsioni per conto dei "Batanesi" però questo fatto mi era stato riferito da Galati Giordano Vincenzo e sia anche da Bontempo SebastianoPraticamente siccome eravamo tutti in carcere di non far perdere tutto ciò che noi avevamo fatto, i soldi che dovevamo avere, delle estorsioni che stavano arrivando dei lavori.*"); il teste ha riferito che **CONTI MICA Massimo** e **BONTEMPO Salvatore** inteso "*Salvuccio*" operarono in prima persona sul territorio per la riscossione dei proventi delle estorsioni fino a quando tornarono liberi **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso "*lupin*" e **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore** e **BONTEMPO Sebastiano** inteso il "*biondino*" i quali, dopo aver peraltro constatato che erano stati sottratti danari all'associazione, ripreso il pieno controllo delle estorsioni ("*Il controllo lo ha ripreso Galati Giordano Vincenzo e Costanzo Zammataro Salvatore e poi naturalmente erano usciti anche "u Biondinu" e altri, successivamente sono usciti.*"; pagina 46 del verbale); circostanze apprese dal collaboratore tutte nel periodo di detenzione in carcere e, più nel dettaglio, apprese direttamente dal **BONTEMPO Sebastiano** inteso il "*biondino*", da **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso "*lupin*" e da **CONTI MICA Sebastiano** inteso il "*belloccio*"; quindi, durante la detenzione di questi ultimi, per conto dell'associazione dei "batanesi", **BONTEMPO Salvatore** inteso "*Salvuccio*" (il fratello del "*biondino*") e **CONTI MICA Antonino** detto Massimo (il fratello del "*belloccio*") si applicarono nella cura delle estorsioni; e,

su contestazione del Pubblico Ministero facente leva sulle dichiarazioni trasfuse nel verbale di collaborazione del 23.7.2020, il "muzzuni" ha confermato che i due nuovi esattori dei "batanesi" si relazionano con FAVAZZO Filadelfio inteso "frareu" "(...)nel 2008, mentre ero detenuto a Messina/Gazzi, con altri elementi di spicco dei "Batanesi", appresi sia da quest'ultimi che da Zaiti Nunzio che Favazzo Filadelfio, una volta scarcerato, aveva ripreso ad occuparsi delle estorsioni. I proventi di dette estorsioni Favazzo li faceva avere a Conti Mica Antonino, detto Massimo, fratello di Sebastiano, ed al Bontempo Salvatore, fratello di Sebastiano detto il "Biondino", che erano liberi e si occupavano delle esigenze della associazione mafiosa, mentre gli altri esponenti erano detenuti"; con LO RE Giuseppe per l'estorsione sul "lavoro del metano" e, per il tramite di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfrateddani" e di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "petrinu", per l'estorsione della ditta (LA MONICA) alla quale vennero affidati i lavori di ripascimento del litorale (pagina 80 del verbale d'udienza), circostanza quest'ultima, invero, appresa non in carcere ma direttamente; infatti, al cospetto del BARBAGIOVANNI Carmelo, in contrada Batana, LO RE Giuseppe fu condotto da COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfrateddani" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "petrinu" ("in contrada BATANA... Lo hanno messo sulla macchina e l'hanno portato al mio cospetto, in questa contrada", pagina 80 del verbale); sempre a BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino inteso "Massimo rana" venne affidata la gestione dell'estorsione (organizzata dal GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", da ARMELI Vincenzo con l'ausilio di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfratellani") alla ditta ANZA' alla quale venne aggiudicato l'appalto per il rifacimento della villa comunale a Tortorici (pagina 82 del verbale d'udienza); il prezzo dell'estorsione - pari al 2% dell'importo di aggiudicazione dei lavori - venne corrisposto - così ha riferito il collaborante per averlo appreso da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" - per una parte ad ARMELI Vincenzo e, per il tramite di questo, a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" durante la latitanza e prima dell'arresto, un'altra parte ad ARMELI Vincenzo e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfratellani", una parte allo stesso collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo ed infine, l'ultima parte, a BONTEMPO Salvatore

inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino inteso "Massimo rana" (pagina 81 del verbale), ciò tra il 2007 e il 2012 ("Questi fatti sono stati commessi dopo il 2007, in poi, e fino al 2012"). Il dichiarante si è poi soffermato anche sulla ideazione ed esecuzione dell'estorsione della cava degli AGNELLO; estorsione proposta dai "batanesi" ed in particolare da BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e dallo stesso collaborante BARBAGIOVANNI Carmelo, ed invano contrastata dai "Bontempo Scavo" che rivendicarono la loro vicinanza alla ditta; infatti, furono proprio i "Bontempo Scavo" a riferire ai "batanesi" che la ditta aveva deciso di sottostare alla richiesta estorsiva.

Per quel che concerne, invece, il settore delle truffe all'AGEA il ruolo del "batanese" BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" è stato parimenti rilevante; è già stato evidenziato che tutti (gli associati) hanno utilizzato la tecnica dei prestanome ovvero delle teste di legno in funzione della programmazione e concretizzazione delle truffe AGEA (usualmente parenti e affini come riferito dallo stesso BARBAGIOVANNI Carmelo: "Figli, nipoti, tutti, tutti coloro che facevano queste domande in una famiglia, lei prendeva un nucleo familiare di cinque persone che tutte e cinque fanno la richiesta quota, non può essere di avere tre, quattrocento, cinquecento mucche, seicento mucche, sennò in tutto il paese non entravano, in tutto il comune. E quindi lei si immagini queste persone, tutto coloro... quello lo faceva al figlio, lo faceva il padre e il figlio, la cognata, il nipote"; pagina 60 del verbale d'udienza); siffatta tecnica è stata utilizzata anche da BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" il quale si era avvalso del nome dei parenti per formulare le domande finalizzate alle truffe ("Se risultano imprese intestate al figlio de "u Biondinu" esse devono ritenersi riferibili al medesimo "Biondinu", egli infatti si occupava di bestiame che pascolava in un terreno confinante con quello di mio fratello"); il collaboratore ha, inoltre, precisato di aver parlato di queste cose direttamente con BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" il quale aveva fatto anche dei riferimenti a furti di bestiame utili a liberare terreni da utilizzare per le domande AGEA ("Sì, parlare ne parlavamo dottore, infatti c'è stato anche che gli hanno fatto dei furti di bestiame perché voleva che gli dovevano lasciare un terreno, che a lui servivano per i contributi, per le truffe"; su contestazione il dichiarante ha confermato che "Anche con me

"Biondino" si lamentava spesso del fatto che era in attesa di ricevere i contributi che tardavano ad arrivare. "Biondino" era pregiudicato per fatti di Mafia e quindi non poteva intestarsi imprese, non ricordo le denominazioni delle imprese riferibili a "Biondino..... ; ed ancora "Sì, è così, certo perché non se ne poteva intestare perché per il fatto che eravamo pregiudicati non potevamo manco partecipare a prenderci i terreni della Forestale e quindi ci volevano per forza delle teste di legno per poterli ottenere, e si lamentava, lui come tanti, che questi contributi arrivano in ritardo o che mandavano un piccolo anticipo", pagina 62 del verbale d'udienza); come il "biondino", seguendo uno schema ben determinato, si erano avvalsi di prestanome in funzione della formulazione delle domande uniche di pagamento utili alla captazione fraudolenta di contributi AGEA anche – sempre secondo la prospettazione puntuale e dettagliata del BARBAGIOVANNI Carmelo - i signori BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", GALATI GIORDANO inteso "lupin", BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu" e CONTI MCIA Sebastiano inteso "belloccio".

BONTEMPO Sebastiano, classe 1972, inteso "biondino", ha avuto anche un ruolo attivo e decisivo nella tessitura delle relazioni con gli altri gruppi criminali, secondo quanto dichiarato dal collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo il quale ha riferito che il gruppo dei "batanesi" ha avuto anche rapporti con i "Santapaola" di Catania ed ha rievocato una circostanza specifica verificatasi nel 2003 ed in particolare un controllo di polizia in occasione di un incontro tra il catanese Alfio Morabito/Marabito, lo stesso collaboratore e BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", invero organizzato per discutere della gestione di una estorsione nella zona di Nicosia/Mistretta, questione poi risolta da Bisognano Carmelo il quale decise che i soldi dell'estorsione sarebbero stati tripartiti tra i "batanesi", i "mistrettesi" e Rampulla Sebastiano.

Occorre soffermarsi, anche in ragione dell'aggravante contestata, su quanto dichiarato da BARBAGIOVANNI Carmelo in ordine alla disponibilità di armi in capo all'associazione dei "batanesi"; il collaboratore di giustizia ha riferito di aver constatato direttamente e personalmente l'esistenza di armi di cui l'associazione dei "batanesi" ha potuto disporre, invero materialmente custodite – come già visto per la posizione del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" - da BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", dallo stesso "lupin", dallo "spacchiusu"

e dal **BONTEMPO Sebastiano** inteso il **"biondino"** (*"Le armi le ho viste io, personalmente. Quelle che ho visto erano: un fucile di precisione, calibro 22, con cannocchiale; poi un grosso fucile di grossa cilindrata, sempre di precisione, ma non ricordo il calibro; poi c'erano delle pistole, delle 7 e 65... una 7 e 65 e poi c'erano due 9 per 21... Sì. Due 9 per 21, e queste le deteneva "Uappo" – BONTEMPO Sebastiano inteso uappu -, che deteneva queste armi. Galati Giordano Vincenzo – inteso lupin -, nella sua campagna vicino sempre alla sua abitazione, a contrada I Lombati. C'erano anche due fucili calibro 12, adesso che ricordo, sì..... Anche Bontempo Sebastiano "Biondino", pagina 77 del verbale; "Chi custodiva le armi per conto del gruppo o, comunque, ne era in possesso, era Bontempo Sebastiano detto Il "Biondino", il quale aveva una pistola 9 per 21, una 7 e 65, un fucile di grosso calibro ed un fucile calibro 22 con mirino di precisione. Anche Galati Giordano Vincenzo detto "Lupin" deteneva delle armi, fra cui due pistole calibro 9 per 21 e due fucili, che rubammo anni fa nel corso di una rapina a dei cacciatori. Anche Bontempo Scavo Sebastiano detto "Spacchiusu" aveva armi, che deteneva a Pagliara, su indicazione di "Lupin").*

Il contributo propalativo di MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchiu" su BONTEMPO Sebastiano, classe 1972, inteso "biondino".

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha dichiarato di aver aderito al gruppo dei "batanesi" nel 1996/1997 (*"lo ho fatto ingresso nel '96/97, sono entrato che avevo inscenato la truffa dei vitelloni, siccome avevo fatto delle domande e Bontempo Sebastiano «u Biondino» e Barbagiovanni Carmelo mi avevano incaricato di recuperare dei soldi a persone che avevano fatto delle domande e poi sono entrato nell'associazione"*) e di averlo fatto anche su proposta ed iniziativa (anche) di **BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino"**.

Soffermandosi sulla struttura dell'associazione dei "batanesi", sui ruoli dei singoli associati e sul *core business* dell'associazione stessa, MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha narrato che i "batanesi", invero, si sono occupati di truffe (le più risalenti nel tempo quelle dei c.d. "Vitelloni"), nonché di una molteplicità di attività illecite e tra queste *"estorsioni, è stato fatto qualche omicidio, poi le truffe, poi dal 2012/2013 anche alle piantagioni di marijuana e allo spaccio"*; il territorio di riferimento dell'associazione è stato ed è assai ampio ed era ed è compreso tra Rocca di Caprileone e Caronia con tutti i paesi dei Nebrodi

(*“era operativa da Rocca di Caprileone fino a Caronia e comprendeva tutti i paesi dei Nebrodi”*); il gruppo mafioso dei “batanesi” attivo dal 1990, ha operato fino al 15.1.2020 data coincidente con l’arresto anche del collaborante il quale – così ha riferito– era vicino a **BONTEMPO Sebastiano detto “biondino”**, si occupava personalmente delle estorsioni, *“di sistemare conti”*, della predisposizione e cura di piantagioni di marijuana (*“ho aiutato a fare piantagioni...di marijuana”*); **del gruppo, invero assai folto, ha fatto parte tra gli altri anche BONTEMPO Sebastiano Inteso “biondino”**. Al vertice del gruppo v’era BONTEMPO Sebastiano inteso “uappu” che guidava la compagine anche dal carcere (*“nel ’98/99 ci ha mandato una ambasciata per fare un’unificazione con Conti Taguali Sebastiano detto “u Marocchini”. Comandava lui dal carcere, Bontempo Sebastiano detto “Uappo”*), poi dal 99/2000/2001 anche il collaborante ha svolto un ruolo di vertice insieme a BONTEMPO Sebastiano “uappu” e **BONTEMPO Sebastiano il “biondino”** e poi ancora GALATI GIORDANO Vincenzo (inteso “lupin”) e BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso “Muzzuni”) e questo nonostante varie detenzioni. Il contributo dichiarativo del MARINO GAMMAZZA Giuseppe in ordine alla ricostruzione della struttura e dell’organigramma della compagine dei “batanesi”, peraltro in larghissima parte coincidente con quella già ricostruita dal collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo inteso “muzzuni”, deve giudicarsi significativo; MARINO GAMMAZZA Giuseppe nel corso dell’esame diretto ha individuato coloro che, con il loro carisma e il loro ruolo, hanno coordinato, gestito l’organizzazione criminale e tra questi BONTEMPO Sebastiano detto “uappu”, indicato come uomo di vertice del gruppo ampiamente rispettato dai “barcellonesi” ed in particolare dal clan dei “Mazzaroti”; che BONTEMPO Sebastiano detto “uappu” si fosse, una volta tornato in libertà dopo una lunga carcerazione, ricollocato anche materialmente al vertice dell’associazione dei “batanesi” ed avesse rigenerato le sue relazioni con il “biondino” ed il “muzzuni” anche fuori dalla struttura carceraria lo si ricava da quanto riferito dal “uappu” al MARINO GAMMAZZA Giuseppe (*“dal quel minuto in poi si doveva fare come diceva lui”*; *“Si è messo in contatto con Bontempo Sebastiano “il Biondino”, si è messo in contatto con Barbagiovanni Carmelo”*); sennonché i rapporti tra “uappu” ed il “biondino” già nell’anno 2017 cominciarono a logorarsi secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia MARINO GAMMAZZA Giuseppe; nel corso del

controesame, su sollecitazione della Difesa, con riferimento ai rapporti tra BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" e BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" nel 2017 (anno in cui il dichiarante usciva dal carcere), MARINO GAMMAZZA Giuseppe confermava che i due non erano in buoni rapporti ("li ho trovati un po' freddi") e precisava che "Quando io faccio riferimento a rapporti non faccio riferimento a rapporti personali, faccio riferimento a rapporti da associati" ed ancora che "Bontempo Sebastiano "Uappu" era uno che portava un po' di... di rancore, di cose vecchie, gli dava la colpa che non gli mandava i soldi in carcere"; il dichiarante precisava che fuori dal carcere e fino al 2015 (anno dell'arresto del dichiarante), in ragione di quanto riferitogli dall'accollito BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", fu BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" a gestire gli affari dell'associazione ("Da quello che mi ha detto sempre Bontempo Sebastiano "Uappu" e da quello che sapevamo lui fuori gli aveva dato l'incarico di gestire tutto lui"); i rapporti tra BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" divennero freddi e distaccati solo dopo il 2017, sebbene BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" rimase uomo di fiducia del "uappu"; BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" era persona a disposizione del gruppo ("Certo, era pure a disposizione, se aveva bisogno è normale, come se avevo bisogno io..."); il gruppo – dei "batanesi" – era, secondo quanto riferito dal MARINO GAMMAZZA anche in controesame – compatto; si riuniva ogni qual volta c'era bisogno, discuteva di furti di macchine, di bestiame, di danneggiamenti ed altro; a ciò soggiungeva che, dopo essere uscito dal carcere, venne chiamato (erano gli anni 2018/2019) dallo stesso BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" che gli disse che la gestione degli affari del gruppo era in mano al BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" ed a GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin", con il quale, peraltro, il "biondino" ebbe relazioni talvolta tumultuose; i legami familiari, le esperienze processuali, la complessità della gestione delle attività illecite hanno generato spesso attriti anche tra BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", altro esponente di vertice della compagine sui quali si è già ampiamente argomentato.

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha anche offerto una descrizione delle molteplici attività curate dal BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino"

all'interno e per conto dell'associazione; costui, usualmente dedito ai furti, ha anche conosciuto i lidi delle estorsioni (gestite direttamente ed indirettamente), nonché del narcotraffico e delle truffe.

A tal ultimo riguardo ha proceduto con una analitica ricostruzione delle piantagioni di sostanza stupefacente dal "*biondino*" gestite, anche con il contributo di altri affiliati all'associazione dei "batanesi" tra il 2013 ed il 2015; anche i furti (commissionati dal "*biondino*" ovvero gestiti dal "*biondino*") negli anni 2011/2015 furono tanti (già analiticamente descritti) e commessi anche con l'ausilio degli associati BARBAGIOVANNI Calogero e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*rummuluni*"; tutti, peraltro, di interesse dell'associazione sia per i soldi (generati anche con la tecnica del c.d. cavallo di ritorno), sia per liberare e prendere i terreni altrui; terreni dei quali gli associati e l'associazione avevano assoluto bisogno in funzione del confezionamento delle domande uniche di pagamento (come si vedrà innanzi) utili al conseguimento fraudolento di erogazioni pubbliche e, più nel dettaglio, di contribuzioni dell'Unione Europea; ciò che, peraltro consente di comprendere la particolare attenzione con la quale il collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha voluto descrivere la relazione esistente tra i maggiorenti dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (BONTEMPO Sebastiano "*biondino*" e BONTEMPO Sebastiano "*uappu*" e GALATI GIORDANO Vincenzo "*lupin*") e l'ARMELI Sebastiano "*Iapichino*" - esperto di procedure volte all'ottenimento di contribuzioni erogate dall'Unione Europea- al pari del fratello ARMELI Giuseppe ai quali sono state affidate molte domande (di interesse della compagine e dei singoli associati) finalizzate all'ottenimento dei contributi AGEA, domande spesso confezionate anche includendo la dichiarazione di godimento di terreni e titoli (id est: diritti al premio) altrui. I furti sono stati anche l'occasione per l'affermazione del ruolo del "*biondino*" nel contesto territoriale di riferimento; infatti, al fine di comprendere lo spessore criminale di BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*", diviene utile rievocare la vicenda, descritta dal MARINO GAMMAZZA Giuseppe, nella quale, a fronte di un forte contrasto insorto tra BARBAGIOVANNI Calogero, usualmente dedito ai furti anche su commissione, e la famiglia dei "Bontempo Scavo", in esito ad un furto subito da BONTEMPO SCAVO Antonello (nipote di BONTEMPO SCAVO Cesare, Vincenzo e Salvatore detto quest'ultimo "*l'avvocato*") in Floresta e, quindi, in

territorio dei "Bontempo Scavo", si rese necessario un intervento pacificatore del BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*" ("*Antonello un giorno a Floresta dice che gli ha messo le mani addosso e gli ha detto che lui in quella zona non doveva toccare niente, e poi è intervenuto, se non ricordo male, Bontempo Sebastiano detto "u Biondini"*").

Se fibrillanti furono i rapporti del "*biondino*" con "*uappu*" e "*lupin*", così come con lo stesso collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe, sistematicamente ricomposti anche con la mediazione di altri affiliati oppure di BONTEMPO Gino, assai proficuo è stato invece il rapporto del BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*" con altri affiliati.

Si è già riferito dell'operatività di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*rummuluni*" e di BARBAGIOVANNI Calogero sul fronte della consumazione di furti e delle estorsioni da cavallo di ritorno commissionati dal "*biondino*" o comunque involgenti interessi del "*biondino*"; di BARBAGIOVANNI Calogero il "*biondino*" si è, poi, avvalso per incrementare l'attività di produzione e traffico di sostanza stupefacenti; dal "*biondino*" e dal BARBAGIOVANNI Calogero fu anche formulata al collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe una proposta finalizzata alla realizzazione di una piantagione di stupefacenti nella zona di Siracusa; a tal ultimo riguardo il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha narrato di aver rifiutato la proposta memore dell'epilogo (non felice) di una precedente e similare attività di coltivazione; la piantagione – secondo il dettagliato apporto dichiarativo del collaborante – venne fatta e furono coinvolti BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*", BARBAGIOVANNI Calogero, GALATI MASSARO Sebastiano detto "*pilota*" e BARBAGIOVANNI Sebastiano; nel medesimo settore del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti il "*biondino*" si è anche avvalso di DESTRO MIGNINO Santo, questi, già autore con BARBAGIOVANNI Calogero, di qualche furto nell'interesse dell'associazione e su mandato del BONTEMPO Sebastiano inteso il "*biondino*", era dedito anche alla cura, sempre in collaborazione con il "*biondino*", di piantagioni di marijuana (una a Siracusa nel 2016 e 2017; "*fatto della piantagione che avevano assieme, che aveva anche Bontempo Sebastiano "il Biondino", e poi gli è stata rubata e dava la colpa a Costanzo Zammatore Salvatore, detto "Patataro"*"; un'altra poi in Canicatti, realizzata nel 2018, in cui

v'erano coinvolti anche BARBAGIOVANNI Calogero, GALATI MASSARO Sebastiano detto "u pilota" e BARBAGIOVANNI Sebastiano; "Poi è successo che questa piantagione l'hanno rubata, l'hanno tagliata e gliel'hanno rubata, praticamente. Barbagiovanni, poi, ha simulato il furto dell'auto, in quell'occasione, dicendo a loro che è arrivato lì, ha trovato i Carabinieri ed è scappato, lasciando la macchina là vicino. Ed ha fatto la denuncia per la macchina."); Il "biondino" si è avvalso anche dell'opera di AGOSTINO NINONE Pasqualino (MARINO GAMMAZZA ha, infatti, rammentato di aver visto AGOSTINO NINONE Pasqualino a casa del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" nel 2014/2015 e di aver assistito alla consegna di un panetto di droga; "Bontempo Sebastiano "Biondino" è venuto a casa e gli ha dato un po' di droga, di erba, che lui dedito poi allo spaccio", droga che biondino teneva "sottovuoto, nei sacchetti del congelatore. La faceva ad un chilo, o mezzo chilo. Ne ha presa una busta di quella e gliel'ha data. Lui aveva una Punto granata. No, non una Punto, ma una Fiat Uno granata"; di aver scorto ancora la sua autovettura al celeberrimo chiosco di contrada Badessa, altro centro operativo e luogo di riunione dei "batanesi" destinato anche allo smistamento di droga); BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" tesseva relazioni sistematiche con molteplici associati ovvero con soggetti – dei quali innanzi si dirà – non intranei al gruppo ma a disposizione, in determinate circostanze, dei "batanesi"; al fratello "Salvuccio" nel 2007 era stato conferito (anche dal "biondino") l'incarico di agire all'esterno e sul territorio nell'interesse dell'associazione e ciò con la collaborazione di CONTI MICA Antonino detto "Massimo rana", BARBAGIOVANNI Sebastiano e BONTEMPO Alessio; costoro agirono fino a quando i maggiorenti (tutti detenuti) non riacquistarono la libertà ("nel 2007 lo avevo messo a girare sia a lui che a Conti Mica Massimo, a Barbagiovanni Sebastiano e a Bontempo Alessio, poi quando siamo usciti noi li abbiamo messi praticamente, come si dice, li abbiamo fermati, pure il fratello -appunto il biondino - lo ha fermato.....intendo che siccome Galati Giordano Vincenzo e Barbagiovanni Carmelo quando li hanno arrestati aveva lasciato le estorsioni sistematiche che gli dava i soldi in mano Tindaro Calabrese, loro andavano a cercarsi ...(inc)... per farsi dare i soldi"); il ruolo di costoro venne ridimensionato al momento della scarcerazione dello stesso collaborante, del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" e di GALATI

GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ("*poi parlando con Bontempo Sebastiano "u Biondino" mi diceva che a girare c'era suo fratello pure e lui era un po' seccato, il "Biondino" che c'era questo ragazzo che girava e Bontempo Alessio e questo Barbagiovanni Sebastiano. Quando sono uscito io nel 2010 ho avuto la conferma di questo. Ho avuto la conferma che Conti Mica Massimo poi l'ho rimproverato in seguito ad un'estorsione di un certo Paganiti a Tortorici. Bontempo Alessio aveva fatto dei problemi ad Alcara Li Fusi con Gioitta Nunzio, con Gioitta Nicola. Barbagiovanni Sebastiano mi diceva che lui andava soltanto per accompagnarlo. Bontempo Salvatore mi diceva: "No – dice – lui fregava i soldi a mio fratello". Poi quando è uscito il fratello, che nel 2011 siamo usciti insieme, li abbiamo bloccati a loro.*"); il "biondino" era anche assai vicino al CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe (giudicato separatamente, ha chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), titolare di fatto del ristorante "La Quercia", uno dei luoghi di riunione e centri operativi dei "batanesi", come si è già ampiamente argomentato; altra "longa manus" del "biondino" era ed è stato fino all'applicazione della misura custodiale in seno al presente processo il sig. COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri"; MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito che il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" era olto vicino al BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", al BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; il BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" talvolta ne provocava la partecipazione alle riunioni anche tra associati, insieme si adoperarono per provocare il saldo di un debito di un omonimo COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe – cugino del "carretteri" – nei confronti di un tale GULLINO di Montalbano Elicona, era "una sorta di tuttofare, a disposizione prevalentemente dal "Biondino", ma anche del "Lupin" e del "Uappo"; ed ancora era investito di compiti fiduciari per conto dell'associazione, commetteva furti e partecipava alle riunioni con BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino"; il "biondino" era ed è stato anche vicino – secondo quanto riferito dal MARINO GAMMAZZA Giuseppe – al CALA' LESINA Salvatore, sul profilo del quale in parte ci si è già soffermati e sul ruolo di cerniera del quale nelle relazioni tra mafia catanese e mafia tortoriciana ci si soffermerà più diffusamente innanzi.

Sul fronte delle contestate aggravanti, ed in funzione della compiuta comprensione della pericolosità della compagine associativa mafiosa dei "batanesi", assume rilievo quanto riferito dal collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe in ordine alla disponibilità di armi in capo alla compagine dei "batanesi"; l'organizzazione – si ha riferito il dichiarante - era dotata di armi e- su sollecitazione del P.M. – il dichiarante ha riferito una circostanza specifica della quale era stato protagonista BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" quale materiale custode di armi varie, nonché di aver visto le armi nella disponibilità del "biondino" (*"Io le ho viste perché il "Biondino" quel giorno... Lui li teneva in una casa vecchia, li ha puliti e poi li ha dati in custodia al suocero"*).

Il contributo propalativo di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore su BONTEMPO Sebastiano, classe 1972, inteso "biondino".

Nella ricostruzione del suo ruolo all'interno dell'associazione dei "batanesi" il dichiarante COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito di aver occupato sempre il medesimo ruolo, ciò anche dopo aver sofferto una detenzione quasi triennale (fino all'anno 2010), ma di aver ritrovato, una volta tornato in libertà nel 2010, una compagine associativa che non si occupava più prevalentemente di estorsioni; al vertice di essa v'era BONTEMPO Sebastiano, classe 1969, inteso "uappu"; questi - come sopra riferito - disponeva di armi (*"pistole e fucili"*), teneva armi dietro la casa; era riconosciuto come il capo dell'associazione anche quando detenuto in carcere (*"Perché se ne parlava e sempre lui era. Quando dividevamo i soldi, gli toccavano anche a lui"*); aveva la forza di dare indicazioni anche dal carcere tramite il fratello BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" (classe 64, giudicato separatamente) e BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", nonché anche tramite BONTEMPO SCAVO Sebastiano (forse "u spacchiusu"), su *"come dirigere le cose", "la situazione", "l'associazione"*; già detenuto dal 1991 al 2014/2015 e mantenuto (*"pagavano sempre lo stipendio. Gli portavano i soldi"*) in carcere da BARBAGIOVANNI Carmelo (*"u muzzuni"*), da GALATI GIORDANO Vincenzo (inteso "lupin"), dallo stesso COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e talvolta anche da BONTEMPO SCAVO Sebastiano detto "u spacchiusu"; che, nel periodo di detenzione del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", al vertice, sul fronte esterno, dell'associazione si era collocato il BONTEMPO Sebastiano

inteso "biondino", con BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni"); BONTEMPO SEBASTIANO detto il "biondino era uno dei capi ("Perché prima c'era lui come vertice perché mancava Bontempo Sebastiano "Uappu" e Conti Mica Sebastiano "Belluccio". Poi hanno arrestato lui – il "biondino" - nel 2003, lui – il "biondino" - e Marino Gammazza Giuseppe e come vertici c'era Galati Giordano Vincenzo e Barbagioiovanni Carmelo. Dopo l'arresto del 2006 che hanno arrestato sia Galati che Barbagioiovanni, è rimasto fuori Bontempo "Salvuccio" e Conti Mica Antonino e quando di nuovo è uscito Barbagioiovanni Carmelo e Marino Gammazza ha preso il controllo Marino Gammazza dopo il 2010 e Barbagioiovanni Carmelo. Quando è uscito di nuovo nel 2012 Galati Giordano Vincenzo ha preso di nuovo lui i vertici"; precisava che quando uappu e biondino erano in libertà era il primo a prendere le decisioni, si consultavano per gli affari "si parlava di fatti di droga, di associazione, di... Di estorsioni no perché non ce n'erano. Di furti anche...anche di truffe della Agea"); in altri termini, dopo l'arresto del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", erano rimasti al vertice del gruppo GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin" e BARBAGIOVANNI Carmelo il "muzzuni"; con la precisazione che BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", tornato libero, si era ricollocato al vertice dell'associazione (pagina 120 delle trascrizioni integrali delle dichiarazioni) e che, anche da detenuto, "uappu" continuava a mandare direttive dal carcere facendole pervenire – per il tramite del fratello - al BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni"; pagina 122 del verbale); sempre a questo ultimo proposito il collaborante ha riferito che "botoia", in occasione delle visite in carcere al fratello, raccoglieva le direttive da veicolare al BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni"; ha riferito ancora il collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore che BONTEMPO Giuseppe classe 1964 inteso "botoia" era stato mandato a gestire l'acquedotto di Centuripe dal fratello BONTEMPO Sebastiano detto "uappu" in luogo dello zio detto "u Rizzu" al quale era stato imputato di non aver più mandato soldi (all'associazione); BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia" era anche attivo nel settore della droga, coltivava erba, marijuana ("Sì, perché un anno ha anche coltivato erba, marijuana", nelle "zone di Centuripe").

Tra i componenti al vertice dell'associazione v'era (anche) BONTEMPO Sebastiano classe 1972, detto "biondino"; investito con "lupin" anche della

custodia e gestione delle armi dell'associazione; le armi erano detenute in c.da San Leone, in c.da Ilombati, ed erano custodite anche dal dichiarante nel 2005/2006 e, successivamente, dal *"biondino"* (*"E poi quando è uscito "u Biondino" le ha conservate lui. Bontempo Sebastiano"*; *"Una pistola 9x21, un fucile canne mozze."*); a ciò ha soggiunto (sempre all'udienza del 13.4.2021) che era GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"lupin"* a tenere i rapporti con i *"Mazzaroti"* di Mazzarà S. Andrea, con i gruppi criminali di Capizzi, i Bartolo, con quelli di Bronte su Catania – *"Turi Catania"* e con IUDICELLO Pietro – ed infine con i Bontempo Scavo e con i *"Mistrettesi"*; tornato in libertà BONTEMPO Sebastiano inteso *"uappu"*, sempre al vertice dell'organizzazione, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"lupin"* manteneva il suo ruolo di vertice (*"Uappo" però lui era simila, va, al di sotto ma simile era, va.*), ed in posizione simile a quella di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"lupin"* stava anche BONTEMPO Sebastiano inteso *"biondino"* (*"Pari, paritario a Galati Giordano Vincenzo"*).

Su specifiche e puntuali domande dell'Ufficio di Procura il collaborante COSTANZO ZAMMATARO Salvatore nel definire i ruoli interni all'associazione di MARINO GAMMAZZA Giuseppe *"scarabocchii"*, di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso *"Muzzuni"*, ha ribadito che costoro subentravano nel ruolo di direzione del gruppo mafioso solo in assenza di BONTEMPO Sebastiano inteso *"biondino"* e di BONTEMPO Sebastiano inteso *"uappu"*, e di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"lupin"*; ciò che consente di comprendere quale posizione apicale rivestisse all'interno del gruppo mafioso dei *"batanesi"* il *"biondino"*.

Nello specifico settore della produzione e dello spaccio degli stupefacenti, secondo quanto riferito anche dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, v'erano diversi profili assai rilevanti, tutti coinvolti nell'attività già più volte descritta: BONTEMPO Sebastiano detto *"uappu"*, CONTI MICA Sebastiano detto *"belloccio"*, COCI Domenico, il nipote di BONTEMPO Sebastiano *"uappu"* ed invero genero del CONTI MICA Sebastiano detto *"belloccio"*, BONTEMPO SCAVO Sebastiano (*"spacchiusu"*) ed ancora (BONTEMPO Giuseppe classe 64) *"Pippo Botoglia"*, BARBAGIOVANNI Calogero, BONTEMPO SCAVO Carmelo detto *"pettinissa"* e, come anticipato, BARBAGIOVANNI Calogero, BONTEMPO Sebastiano inteso *"biondino"*, i gemelli TALAMO Mirko e

TALAMO Alessandro e BONTEMPO Giuseppe inteso "botoia", invero attivo nel settore della droga, coltivava marijuana nelle zone di Centuripe ("Si, perché un anno ha anche coltivato erba, marijuana", nelle "zone di Centuripe").

Tra gli uomini a disposizione del "biondino" v'era - come riferito anche dal collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe e dichiarato anche dal COSTANZO ZAMMATARO SALVATORE - COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri", già destinato alla cura del territorio di Centuripe ed alla cura dei rapporti tra tortoriciani e palermitani ("Teneva i contatti fra i Centuripi e noi, i Tortoriciani. Certe volte con Palermo, con delle persone di Palermo"); in seno all'associazione curava (anche se meno dei suoi cugini parimenti coinvolti) i furti delle macchine e del bestiame ("era anche vicino al Biondino e, per l'associazione, si occupava tra l'altro del recupero di bestiame e di autoveicoli rubati con la tecnica del cosiddetto cavallo di ritorno"; "Certe volte per togliere i terreni, anche. Per ritornare i terreni, per accaparrarsi i terreni"); anche CONTI MICA Massimo detto "Massimo rana" e BONTEMPO Salvatore detto "Salvuccio" (fratello di Bontempo Sebastiano il "biondino", fratello della moglie di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore), affiliati all'associazione nel 2007 - come plurime volte già illustrato - operavano su indicazione e direzione anche del "biondino" nel settore dell'estorsioni; COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha continuato riferendo che "Salvuccio" e "Massimo Rana" nel 2010, dopo la scarcerazione del collaborante, si occuparono ancora di estorsioni e che vi fu un incontro con CONTI MICA Antonino detto "Massimo rana" e BONTEMPO Salvatore detto "Salvuccio", Costanzo Zammataro Giuseppe (non è dato sapere però quale), MARINO GAMMAZZA Giuseppe detto "Pippo Scarabocchii", ed altri ("c'è stato un incontro nel 2010. Non mi ricordo se fosse a settembre. Sì, i primi di settembre, in contrada San Leone. Ci siamo incontrati io, Bontempo Salvuccio, Conti Mica Antonino detto "Massimo", Costanzo Zammataro Giuseppe e Marino Gammazza Giuseppe") nel corso del quale i due giovani BONTEMPO Salvatore detto "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino detto "Massimo rana" riferirono delle estorsioni fatte, anche con il contributo dei barcellonesi ("tramite anche i Barcellonesi. Estorsioni alla Villa, per esempio. Alla Villa Comunale di Tortoricì"), durante la detenzione dei vertici ("Abbiamo discusso un po' di tutto, di cosa avevano fatto, dei soldi, se continuare"). Ma le attività del BONTEMPO

Salvatore inteso "Salvuccio" spaziavano in altri settori, come riferito dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore all'udienza del 13.4.2021; una volta scarcerato "biondino", "Salvuccio" è rimasto organico all'associazione senza però condurre attività estorsive e dedicandosi alla coltivazione di marijuana ("con un certo Daniele di Gliaca di Piraino", "che anche aveva una piantagione di marijuana in contrada... in una contrada di San Fratello"; "Sì, sì, di erba anche. Ho detto poco fa che avevano anche una coltivazione di marijuana a San Fratello con Bontempo Alessio. E ciò nel 2014 quando erano già usciti dal carcere "Bontempo Sebastiano, Galati Giordano Vincenzo, Barbagioanni Carmelo") ed alla realizzazione di una piantagione nell'interesse dell'associazione ("Era fatta anche per l'associazione. Lui faceva parte dell'associazione, si sapeva che ce l'aveva questa"); piantagione che il dichiarante ha riferito di aver visto su terreno di un certo Giuseppe di Acquedolci, peraltro, come emerso nel corso del controesame del 11.5.2021, in compagnia di MIRACOLA Luca e su mandato del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" ("Per vedere se esisteva ancora quest'erba, se c'era"; "Per vedere se ancora esisteva la piantagione."; "Abbiamo fatto delle foto e gliele ho fatte vedere a Bontempo Salvuccio e a Bontempo Sebastiano i quali poi mi dicono: "Aspetta che si finisce di fare che è presto e poi la vai a togliere"); ha precisato di essersi recato in altra occasione ed ancor prima sul luogo in cui era stata realizzata a San Fratello un'altra piantagione (da BONTEMPO Alessio e da BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio"), invero quindi diversa da quella creata e curata dagli stessi in Tortorici in contrada Ilombati, nonché di aver provveduto personalmente al taglio (con l'ausilio di MIRACOLA Luca) delle piante cresciute nella piantagione di San Fratello e di aver portato l'erba direttamente al BONTEMPO Sebastiano il "biondino" in c.da Ilombati dove quest'ultimo abitava (sono andato a tagliarla e a portarla a Bontempo Sebastiano con Bontempo Salvuccio"; "Sì, l'abbiamo portata in contrada Ilombati e l'abbiamo appesa alle scuole di contrada Ilombati per asciugarla").

Anche BARBAGIOVANNI Calogero (cugino del BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni") era "vicino" all'associazione; questi viveva a Centuripe e si occupava di animali, furti e spacciava marijuana, si accompagnava al BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" (nel gergo malavitoso: era

protetto, nonché a disposizione dell'associazione e dello stesso "*biondino*" per il compimento di condotte delittuose).

Il contributo propalativo di D'AMICO Carmelo su BONTEMPO Sebastiano, classe 1972, inteso "*biondino*".

D'AMICO Carmelo ha fornito anche nel presente processo un contributo assai rilevante in funzione della ricostruzione dell'organigramma della famiglia mafiosa dei "batanesi", dell'operatività di essa, delle attività illecite da essa svolte, nonché per l'individuazione del territorio di riferimento e delle relazioni tessute con gli altri gruppi criminali (si cfr. verbali delle udienze del 23.4.2021 e del 7.5.2021); quest'ultimo si è soffermato, infatti, sulle relazioni (utili ad una ordinata gestione dei territori) dei vari gruppi criminali con i "batanesi" e dello stesso dichiarante, direttamente ovvero mediate dal gruppo criminale di appartenenza, con il Bontempo Sebastiano inteso "*uappu*", con il fratello di quest'ultimo, tale Bontempo Giuseppe (inteso "*botoia*"), con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*", con CONTI MICA Sebastiano inteso "*belloccio*", con **BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*"**, con BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "*muzzuni*" (il collaboratore su indicato), con MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso "*scarabocchiu*" (lo stesso collaboratore su citato), nonché con BONTEMPO Salvatore inteso "*salvuccio*", BONTEMPO Gino e CALCO' LABRUZZO Gino.

D'AMICO Carmelo ha acquisito, proprio in virtù dell'intensità e frequenza dei contatti con i "batanesi", notizie di assoluto rilievo sul conto della struttura ed operatività dell'associazione dei "batanesi"; il dichiarante ha, infatti, condiviso – come dallo stesso riferito - lunghi periodi di detenzione, già nel 1993, con i reggenti del gruppo dei "batanesi" ed in particolare con BONTEMPO Sebastiano classe 1969 detto "*uappu*" e con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*", tessuto rapporti con il cognato del "*uappu*", tale PRUITI (Se) Bastiano – per averlo anche ospitato con tutta la famiglia a casa in c.da Marchesana con DI SALVO Sam - invero successivamente ucciso a Centuripe; D'AMICO Carmelo ha riferito, ancora, di aver mantenuto i contatti con il BONTEMPO Sebastiano "*uappu*", con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*", con il "*Muzzuni*" (BARBAGIOVANNI Carmelo) con "*scarabocchio*" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe), con il quale è stato anche in carcere nel 1993, con il "*biondino*" (BONTEMPO Sebastiano

classe 1972) e con tanti altri; ha tratteggiato le figure di BONTEMPO Sebastiano "uappu", GALATI GIORDANO Vincenzo "lupin" e di BONTEMPO Giuseppe (Pippo inteso "botioa", il fratello del "uappu"), per poi soffermarsi sugli altri componenti dell'associazione mafiosa dei "batanesi" ed, in particolare, sul "biondino" (BONTEMPO Sebastiano classe 72), dallo stesso D'AMICO indicato come intraneo alla famiglia dei "batanesi".

Al vertice del gruppo dei "baatnesi" v'era "uappu" (BONTEMPO Sebastiano classe 1969), anche da detenuto, certamente fino al 2009 (data dell'arresto del dichiarante); "uappu", mai sottoposto al regime duro del 41 bis, riusciva a mandare messaggi ("non è ,ai stato detenuto al 41 bis quindi ha sempre mandato ambasciate fuori, lui fino a quando mi ricordo io, io ero fuori a gennaio 2009") dal carcere al territorio ("Si, sempre perché lui non è ,ai stato detenuto al 41 bis quindi ha sempre mandato ambasciate fuori, lui fino a quando mi ricordo io, io ero fuori a gennaio 2009 il capo in assoluto è stato sempre Sebastiano Bontempo "u Uappu"); in assenza del "uappu" ad occuparsi sul territorio del gruppo era "lupin" (GALATI GIORDANO Vincenzo); nei periodi della loro detenzione la responsabilità della gestione (operativa) del gruppo ricadeva su BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso "muzzuni"), su MARINO GAMMAZZA (Giuseppe) detto "scarabocchiu", nonché su BONTEMPO Sebastiano detto "biondino" ("questi qua erano che si occupavano della reggenza").

Tornando ai rapporti personali del D'AMICO con i singoli appartenenti al gruppo dei BATANESI, il collaborante ha riferito di aver incontrato nel 2009 in carcere "uappu" (e di aver interagito con lui solo in carcere perché "uappu" è stato detenuto per lungo tempo) e di aver incontrato (al momento del suo arresto del 30.1.2009) in carcere anche BONTEMPO Sebastiano il "biondino"; ha precisato che in carcere v'erano anche GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin"; ha rammentato ancora di aver compreso da una interlocuzione con BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" che i soldi delle estorsioni (ad un imprenditore di CAPIZZI che aveva molti lavori: "Come erano diversi soldi che avevo mandato di estorsioni, ora non mi ricordo, mi ricordo che erano quelli dei fratelli Capizzi che stavano facendo un lavoro là."; "avevano fatto lavori a Barcellona, stavano facendo l'ospedale, a Messina, un po' dappertutto.") ai "Bontempo Scavo" non pervennero nonostante fossero stati mandati su determinazione dello stesso

D'AMICO Carmelo (il referente delle estorsioni) e per il tramite ora di CALCO' Salvatore, ora di ARTINO Ignazio, ora di Calabrese Tindaro (*"Mi ricordo proprio la sua espressione, mi disse: "Cammelu ma chi combinasti"; gli ho detto: "Chi cumbinai?"; "Ci dicisti a Rosario ca ci mandasti i soddi e chiddu non dà ricevuto"; "Ci dissi a verità, si nuatri amu mandatu, nuatri..."*., Noi i soldi li mandavamo sempre se poi tra di loro si rubavano era una cosa loro diciamo però noi i soldi li abbiamo sempre mandati. Io, per quanto riguarda tutte le estorsioni che praticamente abbiamo sistemato noi i soldi gli arrivavano, prima ho detto i nomi con chi: con Salvatore Calcò, con Artino Ignazio, con Tindaro Calabrese"); il *"biondino"* – secondo quanto riferito dal D'AMICO Carmelo – veicolava i messaggi (in carcere) del *"uappu"* e di *"lupin"* (anche costoro detenuti) e degli altri e precisava, nuovamente, che il responsabile dei *"batanesi"* era *"uappu"*; rievocava, inoltre, la diversa circostanza in cui *"uappu"* (nel 2008 quindi quando il D'Amico era libero) si era adoperato per il tramite del compare di D'AMICO Carmelo, il MAZZAGATTI Pietro (già detenuto nello stesso carcere del *"uappu"*), e della moglie di quest'ultimo (FAMA' Nicolina), per recapitare allo stesso D'AMICO Carmelo una richiesta di euro 10.000,00 – per una perizia - che sarebbero stati ritirati dal fratello del *"uappu"*; vicenda sulla quale, nella presente sede, giova soffermarsi solo al fine di evidenziare che fu il *"biondino"* a veicolare in carcere al *"uappu"* le scuse del D'AMICO Carmelo consapevole di aver colpevolmente omesso di procacciare i denari necessari per la revisione e, quindi, di dar seguito alla richiesta che *"uappu"* aveva fatto pervenire dal carcere in cui era detenuto.

Il contributo propalativo di GULLO Santo su BONTEMPO Sebastiano, classe 1972, inteso *"biondino"*.

GULLO Santo nel corso dell'esame diretto ha reso dichiarazioni di assoluto rilievo sul fronte della ricostruzione della struttura e della operatività dell'associazione mafiosa dei *"batanesi"* delle relazioni da siffatta ultima organizzazione tessute con i *"barcellonesi"* e con i *"Bontempo Scavo"*; ha dichiarato, infatti, in esame diretto, che nel territorio di Tortorici v'erano due famiglie mafiose operanti, ossia quella dei *"batanesi"* e quella dei *"Bontempo Scavo"* e di avere avuto contatti personalmente con il *clan* dei *"batanesi"*, in particolare, con Galati Giordano Vincenzo (già individuato dagli altri collaboratori

come "lupin"), Barbagioanni Carmelo, inteso "Muzzuni", Pippo, inteso "Scarabocchio" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe) e "Bastiano", inteso "Biondino" (BONTEMPO Sebastiano classe 1972), cognato di Galati Giordano Vincenzo.

Il GULLO Santo ha ricordato che, nell'ambito del *clan* dei "batanesi" al vertice dell'organizzazione, sebbene detenuto, v'era BONTEMPO Sebastiano (classe 1969) inteso "uappu", sul fronte esterno e, quindi, dell'operatività dell'organizzazione al vertice v'era GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (*"fuori comandava Vincenzo Galati, in carcere prendeva la parola "Uappu", Bastianu "Uappu" che era in galera, stava scontando trent'anni e veniva a Messina per "Mare Nostrum" mi pare, per il processo "Mare Nostrum". Non era nel carcere di Messina ma veniva per il processo"*); ed ha anche specificato che dell'associazione dei "batanesi" faceva parte anche Conti Mica Sebastiano, inteso "Belloccio"; ha soggiunto che un ruolo di rilievo era rivestito anche da "Bastiano, u Biondino" (BONTEMPO Sebastiano classe 1972), "Scarabocchio" (MARINO GAMMAZZA Giuseppe) e "Carmelo Muzzuni" (BARBAGIOVANNI Carmelo).

GULLO Santo ha ricordato di avere conosciuto il "biondino" al di fuori del carcere e lo ha definito come *"uno che aveva un livello buono nell'associazione dei "Batanesi"...la prima volta me lo ha presentato Calcò (Calco' Labruzzo Salvatore, nde) e poi ad una mangiata in un vivaio a Terme Vigliatore nel '94 o '95, non mi ricordo. Abbiamo fatto una cena, un pranzo assieme e c'era lui e Pippo "Scarabocchio" mi pare che allora si discusse per l'omicidio di Bisognano solo che poi non si è fatto"*. Il teste, su domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato che Calcò Labruzzo Salvatore faceva parte dell'associazione dei "barcellonesi" ed aveva contatti con il *clan* dei "Batanesi", in quanto allevatore.

Il GULLO ha testimoniato che vi erano rapporti tra "barcellonesi" e "Batanesi" nel settore della gestione delle estorsioni ed ha rammentato di aver programmato un'estorsione con MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchii" nel 1996/1997 (*"negli anni '96/97 ne ho chiusa una con Pippo "Scarabocchio" che mi ha presentato un certo Bartolo, non so se era di Rocca di Caprileone, comunque che riguardava la ditta oggi Ventura Spa, all'epoca era Agricolmac o Euroverde"*), una ditta facente capo a Ventura Sebastiano, Ventura Angelo e Ventura Giuseppe,

fratelli che avrebbero dovuto eseguire un lavoro a Rocca di Caprileone), con buone probabilità – come emergerà dalle contestazioni - anche con BONTEMPO Sebastiano inteso “*biondino*”; infatti, le Difese hanno proceduto a contestazione dal verbale di interrogatorio reso da Gullo Santo: *“Lei conosce un soggetto che è soprannominato “Biondino”? Questa è la domanda dell’ufficiale di polizia giudiziaria. “Sebastiano “Biondino” sì, lo conosco pure. Pure lui ha partecipato a questi incontro varie volte per le estorsioni, mi pare che ho trattato l’estorsione Ventura per la bonifica del terreno a Tortorici”. (mi pare) “Ventura chi sarebbe?”; “Angelo Ventura a quella impresa di Falcone praticamente era Sebastiano “Biondino” e Pippo “Scarabocchio” che viaggiavano insieme in quel periodo, quando ho chiuso questa cosa qua. Siamo prima del 2005”. Pubblico Ministero: “No, no, continua. “Una volta uno e una volta l’altro”. Difesa, Avv. Silvestro: “Sì, ma resta il dato del “mi pare”.*

Il teste e collaboratore di giustizia GULLO Santo ha ricordato, inoltre, che i contatti tra “barcellonesi” e “batanesi” erano intrattenuti da diversi soggetti, quali, ad esempio, Barbagioanni Carmelo (“*muzzuni*”) e “*Bastiano, u Biondino*”, (BONTEMPO Sebastiano classe 1972) i quali lo contattavano direttamente, oppure si rivolgevano a Calcò Labruzzo Salvatore; mentre i rapporti tra i “Bontempo Scavo” ed i “barcellonesi” erano tenuti da Calabrese Tindaro ed erano mal digeriti dai “batanesi”; ciò che assume rilievo con precipuo riferimento ad una specifica circostanza – rammentata dal GULLO Santo – utile per comprendere quanto il “*biondino*” fosse compenetrato nelle dinamiche delinquenziali del gruppo “*batanese*”; al riguardo, infatti, il teste ha ricordato che vi è stato un incontro presso il campo sportivo del carcere tra Bisognano Carmelo, BARBAGIOVANNI Carmelo (“*muzzuni*”) ed altri soggetti come “*Pippo “Scarabocchio”, Vincenzo Galati e “forse Bastiano u Biondino*”, nel corso del quale i “batanesi” si lamentarono con Bisognano Carmelo della vicinanza dei “barcellonesi” (in particolare, di Calabrese Tindaro) ai “Bontempo Scavo” e gli avevano rivelato l’intenzione dei “*barcellonesi di ucciderlo*” (“*Poteva essere circa il febbraio del 2009. Bisognano si era incontrato al campo sportivo all’interno del carcere con i “Batanesi” ossia quelli che in quel periodo erano li detenuti: Barbagioanni, Pippo “Scarabocchio”, Vincenzo Galati e forse Bastiano “u Biondino”. Costoro lo avevano informato del progetto di eliminarlo. Subito dopo*

Bisognano mi chiamò e mi chiese spiegazioni su tale decisione. In quell'occasione mi disse che aveva saputo che c'era una intercettazione in cui si parlava di tale progetto ma in realtà tale rivelazione gli era stata fatta dai "Batanesi" che ho prima menzionato").

Il contributo propalativo di SIRACUSA Nunziato su BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino".

Il collaboratore – su sollecitazione del P.M. – ha dichiarato di aver anche conosciuto un soggetto soprannominato "biondino", prontamente identificato (anche fotograficamente) in "Bastiano Bontempo" (parimenti conosciuto nel carcere di Messina) il quale *"Fa parte dei "Batanesi", sempre fa parte dei "Batanesi", come lavoro non so cosa fa, però fa parte dei "Batanesi"; tutti questi soggetti, "siccome loro fanno parte di un gruppo, ripeto, sono amici nostri per questo io lo si che fa parte dei "Batanesi"; di aver trascorso qualche anno a Monza col "biondino", "negli anni 2007, 2008, 2009 non mi ricordo"; ha riferito ancora di aver conosciuto in carcere anche COSTANZO ZAMMATARO Salvatore presentatogli dal "biondino" ("Mi sembra che è un ragazzo che mi hanno presentato (non ricorda però esattamente chi: "Adesso chi me lo ha presentato, se me lo ha presentato Bastiano "u Biondino" o Bastiano "u Uappu" non mi ricordo, o "Scarabocchiu", non mi ricordo in questo momento però, dico, avevano un grado di parentela") utilizzando anche una locuzione particolare "Questo è un amico nostro", laddove con l'espressione "amico nostro" si indica un appartenente ad un'associazione mafiosa, pur non indicata espressamente, ma che il SIRACUSA aveva individuato nel clan dei "batanesi".*

I testimoni PARASILITI MOLICA Antonello, RUSSO Bendetto, CURRO' Francesca Amalia e SAMMARTINO Salvatore su BONTEMPO Sebastiano classe 1972 inteso "biondino".

Quanto all'ambito di operatività del clan dei "Batanesi", dall'attività di indagine è emersa – secondo quanto riferito dal teste PARASILITI MOLICA Antonello - l'esistenza di un sodalizio criminale, al cui vertice si pone Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" (circostanza confermata da tutti i collaboratori di giustizia su menzionati e dalla sentenza del Tribunale di Messina resa in esito a giudizio abbreviato e dalla successiva sentenza della Corte d'Appello di Messina), coadiuvato, in posizione subordinata, da GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso

"Lupin" e dal BONTEMPO Sebastiano, inteso "Biondino", circostanza questa ampiamente confermata dai collaboratori di giustizia.

Si è già riferito delle molteplici basi operative dei "batanesi" (il "ciosco", il ristorante "La Quercia" e la barberia di CONTI TAGUALI Ivan); anche il teste PARASILITI MOLICA Antonello ha verificato – facendo leva sul contenuto delle conversazioni capatate e regolarmente trascritte nel corso del processo - che la barberia gestita da CONTI TAGUALI Ivan, sita in Tortorici, Piazza Faranda, era il luogo in cui gli imputati si incontravano frequentemente, anche in assenza di previ appuntamenti e/o contatti telefonici e che, per effetto anche di tali incontri, il CONTI TAGUALI Ivan si relazionava con GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin", appellato dal CONTI TAGUALI Ivan come "Putrozzi" (ossia, "Padrino") e lui stesso appellato dal GALATI GIORDANO Vincenzo come "figlioccio" (come risulta dalle intercettazioni telefoniche), con BONTEMPO Sebastiano classe '72, inteso "biondino", con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe '82, inteso "Carretteri", con Costanzo Zammataro Salvatore classe '82 e con BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu"; a ciò il teste ha soggiunto che il barbiere si è adoperato anche per il BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" al fine di procacciare allo stesso schede telefoniche da intestare a terze persone evidentemente al fine di neutralizzare gli effetti di eventuali indagini (anche) sul suo conto (cfr. RIT 195/16, progr. 34761: *"Cosa ti devo dire, cosa ti devo domandare, mi serviva un numero Wind per attivarti, quanto ti attivavo un'offerta"*); la conversazione assume rilievo in considerazione del fatto che, durante il periodo in cui sono state intercettate le conversazioni telefoniche, ossia dal febbraio 2016 al 2018, il "biondino" e Costanzo Zammataro Loretta, moglie del "biondino", hanno sempre utilizzato utenze con gestore Tim; tuttavia dagli accertamenti eseguiti era risultato che, proprio in data 19 agosto 2016, un'utenza intestata a Calà Campana Lucia, moglie di CONTI TAGUALI Ivan, era stata attivata con il gestore Wind e che, nonostante la formale intestazione a Calà Campana Lucia, l'utenza fosse, di fatto, in uso al CONTI TAGUALI Ivan ed era stata attivata presso il negozio "Foto Flash" di Trusso Forgia Rosario Antonino, sito in Capo d'Orlando, Via 27 settembre, n. 26/A, contattato in precedenza da BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", con il proprio numero di casa: 0941902503; nella stessa data del 19 agosto 2016, poi, dal servizio di osservazione

effettuato mediante il sistema di videosorveglianza installato fuori dalla barberia di CONTI TAGUALI Ivan - allegato n. 64 - è stata tracciata la presenza nella barberia anche del "*biondino*".

Il titolare della barberia CONTI TAGUALI Ivan, secondo quanto riferito da altro teste, RUSSO Benedetto, ha tessuto relazioni con molti imputati; dall'analisi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, infatti, è emerso che lo stesso ha avuto numerosi contatti con "*lupin*" invero contattato sull'utenza intestata a COSTANZO ZAMMATARO Valentina, spesso utilizzata da "*lupin*" - in uno a quella intestata al padre - per concordare appuntamenti; numerosi (circa 37) i contatti telefonici con l'utenza intestata ed in uso a BONTEMPO Sebastiano, inteso "*biondino*"; vi sono contatti telefonici con l'utenza intestata ed in uso a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "*carretteri*" (intercettata con il RIT 349/16); vari gli eventi telefonici con l'utenza intestata ed in uso a BONTEMPO Sebastiano, inteso "*Uappi*" (intercettata con il RIT 819/16); numerosi anche gli eventi telefonici con l'utenza intestata ed in uso a COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (intercettata con il RIT 330/17 sub b); dalla breve disamina numerica degli eventi telefonici si evince chiaramente che i contatti tra CONTI TAGUALI Ivan e gli altri imputati sono stati frequenti, così come numerosi sono stati gli incontri presso la barberia (come emerso dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato fuori del negozio del CONTI TAGUALI Ivan), senza che gli appuntamenti fossero stati previamente concordati.

A ciò va soggiunto che CONTI TAGUALI Ivan è stato anche il procacciatore SIM nel senso che si è interessato, in più occasioni anche della gestione di utenze telefoniche non sue; nel dettaglio, oltre l'episodio del 19 agosto 2016, che aveva visto coinvolto BONTEMPO Sebastiano, inteso "*biondino*" (cui si è già fatto riferimento), v'è un altro momento in cui CONTI TAGUALI Ivan si è attivato per procacciare una scheda telefonica a Bontempo Luisa, la moglie di CONTI MICA Sebastiano, inteso "*belloccio*". In detta circostanza, infatti, il CONTI TAGUALI Ivan ha contattato direttamente Tony Calabrese, titolare di un negozio di elettronica e telefonia e facendo riferimento alla Partita Iva ed al nome di Bontempo Luisa (peraltro ristretta agli arresti domiciliari). Parimenti, in altra occasione, CONTI TAGUALI Ivan si è relazionato con GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso

“lupin” al fine di fornire a quest’ultimo tabulati utili per la ricostruzione del traffico telefonico di alcune utenze.

Come riferito dal teste PARASILITI MOLICA Antonello tra i luoghi utilizzati dai “batanesi” e, quindi, anche dal “biondino” quale base operativa ovvero utile per le riunioni v’è anche il ristorante “La Quercia”; dall’attività di intercettazione e di osservazione è emerso che presso il ristorante “La Quercia”, sito in Brolo e di proprietà di Giuffrè Angela (cognata di CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe), in più occasioni, sono state organizzate cene a cui hanno partecipato diversi imputati; quanto alle attività svolte presso il ristorante “La Quercia” dal servizio di osservazione effettuato si è ricavato che

- in data 4 marzo 2016 entrambi i fratelli Bontempo (“biondino” e “Salvuccio”) hanno partecipato alla cena (cfr. l’annotazione di servizio, allegato n. 78; al riguardo il teste MICALI Salvatore, operante, all’udienza del 7.7.2021 ha dichiarato di aver personalmente redatto l’annotazione di servizio del 4.3.2016, acquisita al fascicolo per il dibattimento relativa a BONTEMPO Sebastiano, inteso “biondino” ed alla cena tenutasi presso il ristorante “La Quercia”; che nel piazzale antistante “La Quercia” v’era l’auto BMW serie 3 330 D, targata CB539, intestata a CAPUTO Andrea, nato a Sant’Agata di Militello, il 19 luglio del 1968 (il teste RUSSO Benedetto, in sede di escussione dibattimentale, ha ricordato che dagli accertamenti eseguiti in ordine all’auto era risultato che sulla stessa CAPUTO Andrea era stato fermato per 5 volte sino al 7 dicembre 2020) e che alla cena avevano partecipato numerose persone, tra cui: Lombardo Pontillo Salvatore, Calà Lesina Salvatore, Lombardo Pontillo Giacomo, Parasiliti Caprino Sebastiano, Bontempo Giovanni, **BONTEMPO Sebastiano, inteso “biondino”**, giunto alle ore 20:55 a bordo della propria autovettura BMW serie 320, targata DT577KK ed erano presenti, altresì, Magro Francesco, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, Destro Pastizzaro Nunzio e Repoli Domenico, il quale era arrivato presso il ristorante alle ore 21:41 a bordo dell’auto Range Rover Evoque, targata EZ693PE;
- in data 18 marzo 2016, sempre presso il ristorante “La Quercia”, come si evince dagli esiti del servizio di osservazione, era stata organizzata un’altra cena alla quale avevano partecipato diverse persone (elencate nell’annotazione del 18.3.2016, allegato n. 79; il teste MICALI Salvatore all’udienza del 7.7.2021 ha dichiarato di aver redatto personalmente l’annotazione di servizio del 18.3.2016, acquisita al

fascicolo per il dibattimento), tra cui Magro Francesco, Calà Lesina Salvatore Lucio, Tilenni Dianni Carmelo, il quale giunge presso il ristorante insieme a **BONTEMPO Sebastiano**, inteso "*biondino*", Conti Taguali Roberto, Destro Pastizzaro Nunzio e Repoli Domenico, giunto alle ore 20:53 sempre a bordo del Range Rover Evoque; ivi, nel corso della conversazione intercorsa tra Destro Pastizzaro Nunzio e Repoli Domenico, intercettata in modalità ambientale presso l'area esterna del ristorante "La Quercia", alle ore 21:00 (cfr. RIT 362/16, progr. 3, perizia VENTRA Vincenzo), Repoli Domenico, dopo avere rappresentato di essere d'accordo con "loro", fa riferimento a tale "*Massimo*", specificando, su domanda di Destro Pastizzaro Nunzio, trattarsi di "*Massimo Rana*", ossia Conti Mica Antonino, fratello di CONTI MICA Mica Sebastiano, inteso "*bellocchio*", rappresentando che "*Massimo Rana*" aveva avuto sempre una sola parola e per lui era importante e sufficiente la parola data; in data 18 marzo 2016, durante una conversazione intercorsa tra Destro Pastizzaro Nunzio e CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe, cuoco del ristorante "La Quercia", il secondo si lamenta con il primo del fatto che un soggetto, di cui non viene fatto il nome, si era recato da lui affinché intercedesse per il recupero di una somma di denaro, pari ad euro 7.500,00, nonostante non fosse andato neanche a salutarlo quando era stato scarcerato (cfr. RIT 362/16, progr. 5, perizia VENTRA Vincenzo);

- in data 22 maggio 2016, presso il ristorante "La Quercia" festeggia la prima comunione il figlio di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (odierno collaboratore di giustizia), al cui evento partecipavano: **BONTEMPO Sebastiano**, inteso "*biondino*", COSTANZO ZAMMATARO Loretta (odierna imputata), GALATI GIORDANO Vincenzo, Costanzo Zammataro Antonino, COSTANZO ZAMMATARO Romina (odierna imputata), BONTEMPO Salvatore, inteso "*Salvuccio*", BONTEMPO Gino (odierno imputato), Repoli Domenico, Galati Pricchia Daniele, COSTANZO ZAMMATARO Valentina (odierna imputata), GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin" (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 81);
- in data 18 giugno 2016, vi è un'altra cena presso il ristorante "La Quercia", organizzata per l'addio al celibato di Lombardo Pontillo Giacomo ed anche in tale circostanza partecipavano all'evento, tra gli altri, Repoli Domenico, Marino

Gammazza Antonino, BONTEMPO Sebastiano, BONTEMPO Gino, Lopillo Salvatore Pietro Paolo e Magro Francesco (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 80);

- in data 1 luglio 2016, v'è un'ulteriore cena, alla quale partecipavano **BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino"**, Pruiti Giovanni, inteso "Gianni" (fratello di PRUITI Giuseppe), cognato del "biondino" e di BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", in quanto marito (il PRUITI) della sorella di questi ultimi due, Bontempo Clelia; Calà Campana Giuseppe, nipote di Pruiti Giovanni, Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", e di "Salvuccio" (Calà Campana Giuseppe è figlio di Bontempo Angela, sorella di Sebastiano il "biondino", di "Salvuccio" e di Clelia, sposata Angela con il Calà Campana Sebastiano); Bontempo Giuseppe, figlio del "biondino"; CAPUTO Andrea; CONDIPODERO MARCIETTA Giuseppe; COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e Cassarà Scurria Sebastian (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 82); in particolare, dalla conversazione intercettata (prima della cena del 1.7.2016) in data 24 giugno 2016, alle ore 12:44, risulta che BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", contatta Calà Campana Giuseppe (il teste RUSSO Benedetto ha specificato che dagli accertamenti effettuati era risultato che Calà Campana Giuseppe era persona di fiducia di Pruiti Giovanni), chiedendo se una terza persona, indicata come "lui", il mercoledì successivo sarebbe andato a fare visita al fratello; al riguardo, il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che dall'attività di indagine era emerso che "lui" era Pruiti Giovanni, in quanto proprio il mercoledì, costui si reca a Spoleto per fare visita al fratello, **Pruiti Giuseppe, inteso "Pippo", detenuto in quanto condannato in via definitiva all'ergastolo per un omicidio ed associazione mafiosa quale capo del clan operante in Cesarò, legato a "Turi Catania"**; nella successiva conversazione del 26 giugno 2016, alle ore 21:35, BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", chiede a Calà Campana Giuseppe di convincere una terza persona (Pruiti Giovanni) a prendere parte (ciò che avverrà effettivamente) alla cena che si terrà in data 01 luglio 2016 (cfr. RIT 787/16, progr. 5770, perizia ADDAMO Santo); nel corso della cena, poi, dalle ore 21:12 alle ore 21:33, si registrerà una mancanza di energia elettrica presso il ristorante, circostanza già ampiamente analizzata e che nella presente sede assume rilievo perché nel corso della serata

BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", e Pruiti Giovanni (fratello dell'ergastolano del clan di Cesarò, legato a "Turi Catania") si alzano dal tavolo e si appartano per discutere (la conversazione intercettata è del tutto incomprensibile a causa non solo delle voci che si sovrappongono, ma anche del tono di voce molto basso impiegato dai due).

Ma l'appartenenza e la partecipazione del "biondino" – e l'attualità di essa - all'associazione del "biondino" emerge plasticamente anche in occasione del sostentamento degli affiliati detenuti e dei loro familiari; il teste RUSSO Benedetto ha verificato e riferito una circostanza specifica e significativa; come CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio", anche MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchio" ha lamentato una scarsa attenzione degli associati sul fronte del suo mantenimento in carcere; in data 22 dicembre 2016, MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso "Scarabocchio", effettua un colloquio con il figlio, Marino Gammazza Salvatore Christopher, la moglie, Barbagioanni Gelsena ed il nipote, BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino" (RIT 1210/16; si cfr. perizia ADDAMO Santo), durante il quale la moglie, Barbagioanni Gelsena, rappresenta al marito che gli erano stati versati 200 euro e, nel dire ciò, con la mano indica il "biondino", seduto di fronte a lei "Du 'centu. (Indica Bontempo Sebastiano col dito indice) Bastiani" e MARINO GAMMAZZA Giuseppe, in modo scherzoso, le dice: "E c'ha' fari cu' di'centu euru?", quindi, il "biondino", in risposta, gli dice: "Va bene, la prossima volta non te li portiamo proprio, non te li mettiamo proprio". Il teste Russo Benedetto, in sede di escussione dibattimentale, ha ricordato di avere eseguito accertamenti per verificare quali e quanti versamenti di denaro fossero stati eseguiti in favore di MARINO GAMMAZZA Giuseppe durante il periodo di detenzione dai quali era emerso che i versamenti erano stati eseguiti sempre dalla moglie o dai figli e che anche quello effettuato in data 22 dicembre 2016 risultava effettuato formalmente dalla moglie; in data 10 febbraio 2017, Marino Gammazza Luca, figlio di "Scarabocchio", contatta il "biondino", dicendogli: "E ascuta dice se c'arrivi a fare entro dumani dice se, se no niente" (cfr. RIT 195/2016, progr. 68144, perizia GENOVESE Roberto).

Da ultimo merita menzione anche l'attività che ha consentito di ricostruire la fattispecie di tentata estorsione (aggravata ex art. 416 bis.1 c.p.) ai danni del Gulino Carmelo (si vedrà innanzi tra i reati fine il capo 12 contestata a

BARBAGIOVANNI Calogero e DESTRO MIGNINO Sebastiano, in Floresta e territori limitrofi, nell'agosto del 2016) e la diversa fattispecie dell'estorsione consumata (sempre aggravata ex art. 461 bis.1 c.p.) ai danni del medesimo Gulino Carmelo (si vedrà innanzi tra i reati fine il capo 11 bis contestato a BONTEMPO Sebastiano, detto "biondino" o "dubbiuni", COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, detto "Carretta" o "Carretteri" e Gulino Mario, in Montalbano Elicona e Tortorici, tra l'agosto ed il 26 settembre 2017); condotte che assumono un'importanza decisiva sul fronte della ricostruzione della capacità di intimidazione (ed alla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) dell'associazione dei "batanesi" e della capacità di controllare il territorio anche del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino".

Come si vedrà più diffusamente nel corso della trattazione dei reati fine, la ricostruzione dei fatti contestati ai capi 11 bis dell'imputazione (in cui sono a vario titolo coinvolti i "batanesi" BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretter") e 12 dell'imputazione (con il coinvolgimento invece del "batanese" BARBAGIOVANNI Calogero) consente di ritenere la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., sotto il profilo dell'utilizzazione del "metodo mafioso"; si vedrà che sono, infatti, diversi i riferimenti alla percezione intimidatoria in capo alla persona offesa derivante dall'incontro con BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", avvenuto in data 21 agosto 2016, e dalla continua evocazione dello stesso, persona conosciuta come "un cristianu di spiccu" nell'ambiente criminale tortoriciano; è sufficiente fin d'ora richiamare la reazione di Gulino Carmelo, il quale, compreso che BONTEMPO Sebastiano ("biondino") era stato già messo al corrente di quanto accaduto con BARBAGIOVANNI Calogero e con i fratelli Taranto, intimidito dalla circostanza, si era allontanato dai luoghi o, ancora, le motivazioni che lo hanno indotto a cedere alla richiesta estorsiva relativa al carico di legna: *"la fama del Biondino e questo incontro avuto con lo stesso mi hanno fatto pensare che era meglio consegnare al Bontempo la legna che mi aveva richiesto al fine di evitare eventuali problemi o ripercussioni a danno mio e dei miei familiari"*.

In altri termini, tutti gli elementi emersi depongono nel senso che le azioni incriminate sono state poste in essere evocando la figura di "unu che cuntava, va, stu Bastianu" ed in quanto tali idonee a creare nella vittima una condizione di

assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale (Cass., Sez. V, n. 14867 del 26.1.2021).

Il 22.10.2016 era documentato un altro pranzo presso il celeberrimo chiosco (allegato n. 309), altra base operativa dei "batanesi", sul quale si è soffermato il teste CURRO' Francesca Amalia, ed al quale parteciparono "uappu", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ed altri soggetti; alle 14,37 giungeva anche BONTEMPO Sebastiano, classe 72, inteso "biondino" che si soffermava per 5 minuti per poi allontanarsi con un fuoristrada nero intestato a GALATI MASSARO Antonino classe 1990; era rilevata anche la presenza di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 inteso "Rummuluni", di Bontempo Scavo Giuseppe classe 66, BONTEMPO Giuseppe classe 64 inteso "badoglio" o "botoia" (fratello del "uappu"), Bontempo Scavo Carmelo, GALATI Massaro Antonino classe 1990, naturalmente GALATI GIORDANO Vincenzo classe 69 inteso "lupin" e di Calà Lesina Sebastiano classe 1980.

Infine, il teste SAMMARTINO, sul tema delle relazioni dei "batanesi" con i "bontempo scavo" nel territorio di Tortorici e, per quel che rileva nell'analisi del ruolo del "biondino", sul tema delle attività illecite gestite anche dal predetto, ha riferito che il 7.2.2018 era intercettata una conversazione registrata al progr. n. 5905 sul RIT 259/17 in cui COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "Carretteri" parla con Nuccio (probabilmente SANFILIPPO PULICI Sebastiano o COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano) e gli spiega i dettagli di un progetto degli zii, GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" e BONTEMPO Sebastiano, inteso il "biondino", sull'acquisizione di contributi comunitari affidato proprio a lui; dal tenore della conversazione si evince che i "batanesi" intendevano impossessarsi di alcuni terreni della c.da Cartolari, un agro del Comune di Tortorici, mediante la costituzione di una società intestata ad un soggetto pulito "un nome pulito"; si intuisce dall'ambientale come su questi terreni fosse vivo l'interesse anche dei "Bontempo Scavo" (lo si comprende dai riferimenti a "Pappetta" (pag. 559 della perizia Genovese Roberto), alias Bontempo Scavo Cesare come identificato dal teste IOVINE Salvatore; Nuccio così manifestava dubbi sul progetto su citato, dubbi legati all'opposizione che alcuni soggetti certamente avrebbero avanzato; il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe

1982 inteso "Carretteri" riferiva al suo interlocutore di un accordo esistente con questi soggetti già presenti sul posto ("Costanzo Zammataro Giuseppe, a questo punto, spiegava a Nuccio suo interlocutore di un accordo che era stato stipulato con questi soggetti che erano già presenti sul posto"); situazione sistemata da CONTI TAGUALI Sebastiano, inteso "Marocchino", soggetto appartenente al gruppo "Bontempo Scavo", anch'egli coinvolto nella operazione c.d. "MARE NOSTRUM" (dalla conversazione: GIUSEPPE:..(inc).. fine una società ..(inc).. accattano i vacche insiemmula ..(inc).. zio ..(inc).. UOMO 8: Eh? GIUSEPPE: S'hanno a pigghiare i grane ..(inc).. si c'hanno a caricare i vacche ora ..(inc).. e ci servono 20 vacche ..(inc)..UOMO 8:..(inc).. GIUSEPPE : "Bastiano e Vincenzo ..(inc).. a piugghiare magari ..(inc).. farà accordi cu iddo ..(inc).. pi pigghiare un lotto i chiddi di 50 ettari, un lotto ..(inc).. 100 ettari di terreno s'hanno a pigliare.. in to mezzo ci sugnu io azziccato ..(inc).. i pagano io ci metto i vacche, un uomo e facemo ..(inc).. e ni spartemo in tri.. accattamo 100 ettari i terreno.. ah?").

BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", come tutti gli altri "batanesi" ed altri imputati estranei alla contestazione di cui al capo 1 dell'imputazione (leggasi BONTEMPO SCAVO Sebastiano), ha speso le sue energie anche nel redditizio settore delle truffe all'AGEA ideando e costituendo, secondo uno schema ricorrente e con l'ausilio di taluni operatori dei Centri di Assistenza Agricola presenti sul territorio di Tortorici, invero utilizzato - come si è già analizzato - anche da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (capi 87, 88, 89, 90, 91, 92, 122, con la compagine L'ANGHERA) e da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" (capi 83, 84, 85, 86, 126, 127 e 128 dell'imputazione, con le ditte "TASSITA", "MONTE VERDE" e "GALATI PRICCHIA DANIELE"), più veicoli societari ("GIGLIO BIANCO", "LA PERLA", ZOOTECNICA AGRO" e "ZAFFITRO") in funzione della formulazione delle domande uniche di pagamento utili alla captazione fraudolenta di consistenti contributi comunitari; ciò che ha accresciuto la sua posizione economica (come si argomenterà al momento della trattazione dei reati fine di cui ai capi 87,88, 89, 90, 91, 92 e 122 dell'imputazione), le risorse della sua famiglia, ha reso più solida la sua posizione all'interno della compagine dei "batanesi" e, quindi, più pervasiva la sua azione all'interno dell'associazione rafforzando anche

la capacità di penetrazione di essa sul territorio; è proprio – come si è già riferito – la moltiplicazione di queste condotte tra gli associati il volano della crescita della forza dell'associazione secondo – anche qui – uno schema ricorrente fondato evidentemente, ed in ragione della peculiarità delle condotte fraudolente/illecite poste programmate e realizzate, su un accordo preventivo di massima sul riparto dei proventi; un riparto concordato preventivamente che ben si attaglia alla peculiarità dell'attività posta in essere e che, in una certa misura, ricalca anche la tradizionale ripartizione dei proventi delle attività illecite (soprattutto quelle estorsive) dei "batanesi"; accordo che fonda la sua forza e la sua resistenza nei fortissimi vincoli familiari (veri e propri intrecci talora difficili anche da dipanare) che nei decenni, nel circoscritto territorio di origine, si sono creati.

Molteplici quindi i fatti sintomatici della partecipazione all'associazione dei baatnesi del BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino"; il sostentamento assicurato allo stesso ed ai suoi familiari in costanza di detenzione, la partecipazione a riunioni con gli altri associati per discutere di fatti inerenti all'associazione, la partecipazione ad attività estorsive nell'interesse del clan, la (co)detenzione di armi per il gruppo come verrà ulteriormente rimarcato nel paragrafo dedicato al vaglio della sussistenza dell'aggravante contestata ex art. 416 bis comma 4 c.p.p.. Ciò detto può concludersi che, certamente a partire dall'anno 2003 e fino alla data odierna, l'indagato è stato organico al sodalizio mafioso in parola ed all'interno di esso ha svolto un plastico ruolo di (co)direzione.

La posizione di CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio"

AI CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" è stato contestato di far parte della compagine mafiosa del "batanesi" commettendo il delitto di estorsione di cui al capo 15), finalizzato ad assicurare un più capillare controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.; trafficando in stupefacenti, per come indicato al capo 4); con il ruolo di promozione, direzione e organizzazione, fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. per tutti per essere l'associazione armata; in Tortorici e territori limitrofi, nelle seguenti date: dal 7.11.1995 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento).

Con riferimento al suddetto imputato va, preliminarmente, evidenziato che egli ha patito un lunghissimo periodo d'ininterrotta detenzione, dal 01.7.1994 al

13.11.2016, essendo lo stesso stato condannato in via definitiva, così come BONTEMPO Sebastiano detto "uappu", per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (quali affiliati alla famiglia mafiosa dei batanesi), contestato come commesso fino al 06.11.1995.

Nei confronti del "belloccio" e, in specie, circa la sua qualità di (perdurante) partecipe dell'associazione mafiosa dei "batanesi", ha reso dichiarazioni accusatorie, anzitutto, il collaboratore (intranco alla predetta congrega) BARBAGIOVANNI Carmelo detto "muzzuni" (il quale, come emerso nel corso del controesame, è legato al belloccio da parentela perché figlio di una sorella della di lui madre) il quale lo colloca addirittura, insieme a BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", a BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" ed a GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin", tra i fondatori del *clan* mafioso in esame, invero sorto dalla riorganizzazione, decisa nel carcere di Messina, della precedente struttura associativa a seguito degli arresti – nel 1994 – dei precedenti reggenti il *clan* e dalla decisione di GALATI GIORDANO Orlando d'intraprendere il percorso di collaborazione con la giustizia, ciò che aveva fatto sorgere, come conseguenza, la fortissima preoccupazione dei sodali, che si potesse "perdere tutto quanto costui aveva creato" ("Che dato che c'era stata la collaborazione di Galati Giordano, di Galati Giordano Orlando che aveva collaborato con la giustizia allora si stava perdendo tutto ciò che Galati Giordano aveva creato"), cosicché – come riferito dal collaboratore – fu BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" a dire (a BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" ed a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", a CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" ed allo stesso BARBAGIOVANNI Carmelo) di tenere fermo e sotto controllo tutto ciò che era stato gestito dal GALATI GIORDANO Orlando ("Sebastiano detto uappu ci ha detto di raggruppare tutto ciò che era stato appartenente al gruppo di Galati Giordano").

Il CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", tuttavia, non rivestiva la semplice qualifica di partecipe giacché, sempre secondo il collaboratore, lo stesso ne occupava un ruolo di vertice associativo, tale riconosciuto anche in capo a BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ed a MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchii".

Più in particolare, il "belloccio" è stato indicato – unitamente a BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", a BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "u spacchiusu", a BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" ed a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" – come attivo nel settore del narcotraffico (i cui proventi erano destinati al mantenimento dei detenuti: *"La ripartizione dei proventi della droga funzionava che si vendeva la droga, i soldi poi venivano, servivano per il mantenimento sempre dei detenuti e del gruppo dei batanesi e venivano sempre dati all'associazione"*) che, a partire dal 2014, ha rappresentato la principale attività del clan, insieme a quella, servente, della coltivazione di canapa (attività nell'ambito della quale l'associazione dei batanesi operava avvalendosi in maniera massiccia dell'opera pratica, prestata nella zona delle "marine" di Augusta, dei DESTRO MIGNINO) ed a quella delle truffe comunitarie, queste invero perpetrate avvalendosi di prestanome, come facevano BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso "spacchiusu" e, appunto, CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio".

In specie, attualizzando le condotte del "belloccio", BARBAGIOVANNI Carmelo – il quale, come si vedrà meglio innanzi, in questa attività collaborava soprattutto con AGOSTINO NINONE Pasqualino e con Bontempo Alessandro – ha anche dichiarato che, proprio nel settore dello spaccio delle sostanze stupefacenti, un ausilio importante veniva prestato al CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" dal genero COCI Domenico, il compagno di Denise, la figlia del "belloccio" (*"[Coci Domenico] qualche volta, si recava anche nelle Calabrie per andare a prendere della cocaina"*; pagina 72 del verbale; *"...lui conviveva, convive con la figlia di Conti Mica Sebastiano, che è cognato del uappu"*); questi si adoperava anche per far comunicare BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" e CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", invero sottoposti alla misura della sorveglianza speciale (*"Il uappo ed il bellocciu erano sorvegliati, e lui teneva i contatti tra i due. Quando c'era qualche cosa saliva dallo zio, portava il resoconto allo zio. Oppure, se c'era qualche altra cosa, lo zio lo chiamava, gli diceva quello che gli doveva dire e portava il resoconto a suo suocero. Oppure, fissava l'incontro per potersi vedere, quando si vedevano di nascosto, sia U Belloccio che U*

Uappo): circostanza estremamente ed univocamente significativa della perdurante affiliazione del *"bellocchio"*.

Il COCI Domenico, invero, si era affiliato all'organizzazione – come emerso in sede di controesame – nel 2015/2016, in occasione della scarcerazione del CONTI MICA Sebastiano inteso *"bellocchio"*, circostanza appresa direttamente dal collaborante dopo la sua scarcerazione. Anzi, ed a riprova di ciò, come specificato dal collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (il quale aveva appreso tali circostanze in quanto note all'interno dell'associazione), il COCI aveva facoltà di spacciare – nel periodo tra il 2017 ed il 2019 – sulla piazza di Tortorici e dei limitrofi paesi di Castell'Umberto, Rocca di Capri Leone, Sant'Agata di Militello e Capo D'Orlando proprio in quanto nipote (acquisito) del uappu nonché genero di CONTI MICA Sebastiano inteso *"bellocchio"* bellocchio, anch'egli impegnato nell'attività di spaccio.

D'altra parte, il collegamento con le cosche calabresi, sempre nell'ambito del narcotraffico, veniva curato – sempre a quanto riferito dal collaboratore – anche dal figlio del *"bellocchio"* per il tramite di MARINO Agostino Antonino: questi, infatti, già in contatto con i *"calabresi"*, aveva organizzato un incontro tra il figlio di CONTI MICA Sebastiano inteso *"bellocchio"*, tale Francesco, che collaborava con i gemelli TALAMO (*"i Gliosci"*, uno dei quali peraltro è il genero dello stesso MARINO Agostino Antonino) e un venditore calabrese proprio presso la sua abitazione in località Sciortino di Tortorici nell'anno 2013 (pagine 51 e 52 del verbale d'udienza), in funzione dell'acquisto di grosse quantità di droga provenienti dalla Calabria (*"Ma c'erano altri soggetti perché lui era il contatto quindi per venire il calabrese qua si parlava di droga... di quantità abbastanza grosse"*).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di essersi preso cura in prima persona del mantenimento dei detenuti CONTI MICA Sebastiano inteso *"bellocchio"* (nel periodo in cui il reggente è stato GALATI GIORDANO Orlando), BONTEMPO Sebastiano inteso *"uappu"*, BONTEMPO Sebastiano inteso *"biondino"*, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"lupin"*, del MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso *"scarabocchiiu"* e di altri del gruppo.

Sempre sotto tale profilo, BARBAGIOVANNI ha aggiunto che analogo contributo al mantenimento è stato fornito al *"bellocchio"* da BONTEMPO

Sebastiano inteso il "biondino", da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e da COSTANZO ZAMMATARO Salvatore.

Il collaboratore ha anche precisato una circostanza d'indubbio rilievo, cioè che (secondo quanto emerso nel corso del controesame del 13.4.2021) lui stesso aveva anche speso energie, in uno alla propria moglie ed a CONTI MICA Antonino (il fratello del "belloccio"), e denari (circa 6.000,00 euro, provento di estorsione) per la revisione del processo che aveva provocato la carcerazione del belloccio.

Quanto alla perdurante partecipazione alla famiglia mafiosa, il dichiarante ha poi aggiunto che il belloccio era in contatto con un imprenditore del settore delle pulizie in Capo d'Orlando al quale aveva imposto, ancora nel 2018 (prima dell'arresto), l'assunzione di due ragazze, una delle quali una sua nipote rimasta vedova, di nome MARINO GAMMAZZA Rosalba.

Ancora più significativa, sul tema, appare tuttavia l'ulteriore circostanza riferita dal collaboratore circa il ruolo assunto dal fratello del belloccio, CONTI MICA Massimo inteso "Massimo Rana", al quale era stata affidata nel 2007 la gestione delle estorsioni per conto dei batanesi, ciò che era stato riferito, durante il processo "MONTAGNA" e durante il processo "MARE NOSTRUM", al BARBAGIOVANNI Carmelo proprio dai due BONTEMPO Sebastiano, intesi "uappu" e il "biondino", e da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (*"So che quando ci hanno arrestato nel 2007 lo avevano messo avanti per gestire le estorsioni per conto dei batanesi però questo fatto mi era stato riferito da Galati Giordano Vincenzo e sia anche da Bontempo SebastianoPraticamente siccome eravamo tutti in carcere di non far perdere tutto ciò che noi avevamo fatto, i soldi che dovevamo avere, delle estorsioni che stavano arrivando dei lavori"*); il teste ha, inoltre, riferito (circostanza confermata dall'altro collaboratore, Costanzo Zammataro Salvatore) che CONTI MICA Massimo non fu il solo ad aver ricevuto questo incarico, infatti il medesimo incarico era stato conferito anche a BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio", ciò finchè non tornarono liberi GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" i quali, dopo aver peraltro constatato che erano stati sottratti danari all'associazione, hanno ripreso il controllo delle estorsioni (*"Il controllo lo ha ripreso Galati Giordano Vincenzo e Costanzo Zammataro Salvatore e poi naturalmente erano usciti anche u biondinu*

e altri, successivamente sono usciti.”; pagina 46 del verbale). Ebbene, tali circostanze sono state apprese dal collaboratore tutte nel periodo di detenzione in carcere e, più nel dettaglio, apprese direttamente dal BONTEMPO Sebastiano inteso il “*biondino*”, da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*” e, appunto, da CONTI MICA Sebastiano inteso “*belloccio*”, invero tutti ristretti per delitti commessi nell’ambito associativo dei batanesi: la conoscenza, anche in capo al belloccio, di fatti e determinazioni interne ed essenziali alla vita del clan concorrono, insieme a tutti gli altri elementi in questa sede valorizzati, a rivelarne la perdurante partecipazione.

Le dichiarazioni del collaboratore hanno poi formato oggetto di – positivo – riscontro da parte dell’Autorità inquirente. Così, sul piano dei rapporti tra CONTI MICA Sebastiano, inteso “*belloccio*” e BARBAGIOVANNI Carmelo inteso “*muzzuni*”, il teste IOVINE Salvatore ha dichiarato che, a riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia in ordine ai periodi di detenzione in carcere del belloccio, dagli accertamenti eseguiti tramite la banca dati del Ministero della Giustizia è emerso che BARBAGIOVANNI Carmelo è stato in libertà dal 6 giugno 1995 al 3 luglio 2002 e che CONTI MICA Mica Sebastiano, inteso “*belloccio*”, è stato detenuto dal 12 settembre 1990 al 20 ottobre 1990; dal 20 ottobre 1990 al 14 dicembre 1990 è stato ristretto in regime di arresti domiciliari; di nuovo in carcere dal 20 febbraio 1991 al 26 febbraio 1991; dal 6 settembre 1991 al 7 ottobre 1991; dal 18 gennaio 1992 al 26 agosto 1993; dal 1 luglio 1994 al 13 novembre 2016 e dal 15 gennaio 2020 in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare nel presente processo.

Per parte sua, il collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha, concordemente a quanto dichiarato dal Barbagiovanni, collocato il belloccio in una posizione di vertice all’interno dell’associazione, confermandone il particolare attivismo nel settore del narcotraffico. Le dichiarazioni accusatorie collimano anche con riferimento al mantenimento in carcere, avendo il COSTANZO ZAMMATARO Salvatore riferito che, nei periodi delle festività natalizie e pasquali nonché in concomitanza dell’estate, quindi tre volte l’anno, i proventi delle estorsioni venivano suddivisi tra gli associati, ivi compresi quelli detenuti, e tra questi il CONTI MICA Sebastiano inteso “*belloccio*” (“*Per esempio quando si prendevano i soldi dell’estorsione, più che altro si prendevano quando erano per*”).

Natale, il periodo pasquale e per l'estate, tre volte l'anno, e si dividevano tra di noi e poi quelli che erano in galera si portavano e alla famiglia"), mediante la consegna ai familiari dei detenuti; il collaborante ha rievocato anche uno specifico episodio in cui il belloccio e gli altri associati hanno fruito di sostentamento tramite i proventi di estorsioni ("Si. Poi, in un'altra occasione, nel 2005, estate 2005 io e Galati Giordano Vincenzo abbiamo preso da Testa Camillo Bartolo trentamila euro, erano soldi dell'estorsione al metanodotto. Li abbiamo portati che c'era l'appello di "Mare Nostrum" sia all'avvocato... Diecimila euro all'avvocato Pruiti in quanto Galati Giordano Vincenzo ha specificato: "Questi soldi sono sia per me - Galati Giordano Vincenzo - Bontempo Sebastiano '72, Bontempo Sebastiano '69 e Conti Mica Sebastiano").

Il collaboratore ha anche riscontrato le dichiarazioni circa l'attivismo del belloccio nel settore del narcotraffico, tanto da confermare, su contestazione del Pubblico Ministero, che *"Se, invece, a spacciare era un appartenente all'associazione, i soldi andavano nelle mani delle persone che ho elencato sopra, ovvero "Uappo", "Belloccio", "Spacchiusu", "Pettinissa", nel senso che "Più che altro se li prendeva quello che faceva questo lavoro. Per esempio, se lo gestiva Bontempo Sebastiano detto "Uappo", li prendeva lui più che altro i soldi. O Conti Mica Sebastiano",* ciò che dà conto del controllo del territorio esercitato da questi associati in questo specifico ambito criminale.

Più nello specifico, il collaboratore – nel corroborare la descrizione del ruolo del figlio del belloccio – ha aggiunto elementi di dettaglio circa la descritta attività del padre: sul punto, infatti, è stato dichiarato che CONTI MICA Francesco, figlio di CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", era dedito al traffico di droga, circostanza appresa dal collaboratore nel 2010 dallo stesso CONTI MICA Francesco, il quale operava con i gemelli TALAMO (Mirko ed Alessandro) e con i fratelli (Calà) CAMPANA (*"In compagnia di Talamo Mirko, Talamo Alessandro, i fratelli Calà Campana..."*), essendo tuttavia l'attività gestita da GALATI MASSARO Sebastiano insieme anche a CONTI MICA Antonino Massimo detto "Massimo rana" (*"C'era anche Conti Mica Massimo. Conti Mica Antonino c'era, anche"*). Tali soggetti spacciavano nel paese Tortorici e nei paesi vicini (*"Si, che spacciavano nel paese - di Tortorici- anche nei paesi vicini."*): compravano erba da CONTI MICA Simone (l'erba di Centuripe) e la droga pesante invece a Reggio

Calabria. L'associazione (dei batanesi), consapevole dell'attività di spaccio, era d'accordo (testualmente dalle dichiarazioni, nonostante il PM avesse tentato di comprendere se per lo spaccio fosse necessaria una specifica autorizzazione: "*Si, l'associazione era consapevole. Era d'accordo*"), con ciò denotando la naturale tensione del gruppo criminale al controllo del territorio e delle attività in esso svolte anche da terzi. Ed è proprio sull'attività condotta dai predetti e sul coinvolgimento in essa anche degli esponenti di vertice dell'associazione, che il collaborante ha rievocato uno specifico episodio, verificatosi nel 2012, ovvero di una sortita a Reggio Calabria per recuperare droga (cocaina) organizzata dal CONTI MICA Sebastiano, inteso "*belloccio*", dal carcere in cui era detenuto, a riprova della sua perdurante capacità di gestire il settore del narcotraffico anche da recluso: questi aveva, infatti, incaricato il fratello CONTI MICA Antonino detto "*Massimo rana*" dell'acquisto di droga (cocaina) in una località calabrese, poi materialmente eseguito dai gemelli TALAMO (Mirko ed Alessandro) su incarico di Massimo rana. Nel dettaglio, ha rammentato che la droga era stata portata a Tortorici e suddivisa tra i gemelli TALAMO, GALATI MASSARO Sebastiano detto Iano Piccolo, CONTI MICA Francesco (il fratello del "*belloccio*") e poi ceduta ai fratelli CALA' CAMPANA Andrea e Carmelino ed ai figli di GALATI MASSARO Sebastiano, ovvero Rosario ed Antonino. Il fatto risale al 2012 ed è stato appreso dal collaboratore direttamente da CONTI MICA Francesco e dai gemelli TALAMO.

Convergenti le dichiarazioni dell'ulteriore collaboratore, D'AMICO Carmelo, il cui apporto è stato fondamentale nella ricostruzione dell'organigramma della famiglia mafiosa dei batanesi, al cui interno ha collocato anche CONTI MICA Sebastiano inteso "*belloccio*". D'AMICO Carmelo ha, infatti, riferito che della famiglia dei batanesi facevano parte anche il "*biondino*" (BONTEMPO Sebastiano classe 1972) ed il "*belloccio*", "*Bastiani*" di nome (CONTI MICA Sebastiano), cognato del "*uappu*", lo stesso condannato a 30 anni di reclusione per il duplice omicidio Foti Belligambi-Montagno Bozzone, avvenuto a Tortorici il 02 maggio 1991, proprio insieme al "*uappu*"; ed ancora Pippo "*scarabocchio*", ovvero MARINO GAMMAZZA Giuseppe e BONTEMPO Gino.

Con specifico riferimento alla figura del "*belloccio*", assumono particolare rilievo le dichiarazioni del collaboratore circa l'episodio della richiesta di denari

avanzata per sostenere le spese legali di una perizia da utilizzare nell'ambito della richiesta di revisione del processo che aveva visto la pesante condanna, per un duplice omicidio, del belloccio e del uappu in concorso e che, per l'importanza che essa riveste in seno alla ricostruzione dei rapporti tra famiglie mafiose e in ordine alla perdurante partecipazione del "belloccio" al sodalizio mafioso, è opportuno in questa sede richiamare.

Nello specifico, il collaboratore ha riferito la specifica circostanza in cui "uappu" (nel 2008, quindi quando il D'AMICO era libero) si era adoperato per il tramite del compare di D'AMICO Carmelo, il Mazzagatti Pietro (già detenuto nello stesso carcere del uappu), e della moglie di quest'ultimo (Famà Nicolina), per recapitare allo stesso D'AMICO Carmelo una richiesta di euro 10.000,00 – per una perizia - che sarebbero stati ritirati dal fratello del uappu (*"Mi ha detto mio marito – MAZZAGATTI - che Sebastiano Bontempo uappu gli ha detto che gli servono diecimila euro, se può mandare suo fratello perché devono fare una perizia"*); siffatta richiesta passò però di mente allo stesso D'AMICO Carmelo che non diede mai seguito ad essa (*"... Sebastiano Bontempo uappu mi ha mandato questa ambasciata con Pietro Mazzagatti e mi ricordo che onestamente lo dimenticai questo fatto, non glieli mandai e mi mandò a dire mio compare Pietro che sarebbe venuto uno dei fratelli, se non ricordo male Pippo, a ritirare questi soldi, se gli davo lo "sta bene" se poteva venire..."*); i soldi erano destinati al pagamento del prezzo di una perizia finalizzata a provocare la riapertura di un processo per un duplice omicidio, lo stesso per il quale uappu era stato condannato alla pena di 30 anni in concorso col belloccio. Il collaborante ha ribadito di aver dimenticato di dare un seguito alla richiesta e di aver dovuto giustificare Mazzagatti (mafioso del gruppo dei barcellonesi, molto vicino al collaborante e con il quale il D'AMICO affermava di aver commesso omicidi) con "uappu" (*"è stato mesi prima del mio arresto, infatti il mio compare Pietro quando sono arrivato al carcere di Messina mi ha detto: "Cumpari Carmelo – dice – diciticillu ca jo vu dissa a Bastianu uappu ma ci mandati i soddi, ca a 'mbasciata va mandai". Infatti io gli mandai a dire tramite Sebastiano "Biondino" al "Uappu" che mi ero dimenticato di questi soldi, diciamo"*).

Il medesimo tema ha poi formato oggetto del controesame del predetto D'AMICO Carmelo, condotto dalla Difesa; alle sollecitazioni sul tema D'AMICO

Carmelo, con maggiore dettaglio, ha riferito che “è venuta mia comare Lina – la moglie del Mazzagatti - a casa mia e mi disse praticamente, mi chiamò a canto, mi ricordo che eravamo nel salone, c’era pure mia moglie e li mi disse: *“Vi posso dire una parola?”* E ci siamo allontanati. Ci siamo allontanati e mi disse nell’orecchio perché noi, anche lei aveva questa usanza che gliel’ha insegnata il marito, mi disse che suo marito, il mio compare Pietro Mazzagatti, mi mandava a dire che Sebastiano Bontempo *“u uappu ci giuvavanu diecimila euro per una perizia”*, confermando anche di essersene dimenticato (*“onestamente me ne sono dimenticato però aspettavo che scendesse il fratello di Bontempo Sebastiano, Pippo Bontempo, per i soldi, questo non è avvenuto e mi è caduto di mente”*) e che nel 2009, al momento dell’arresto, la cosa fu oggetto di specifico rimprovero nei suoi confronti. Per porre rimedio alla dimenticanza – si ha narrato – fece recapitare un messaggio al uappu (*“Quando sono rientrato in carcere nel gennaio 2009 la prima cosa che mi ha detto dice: “Compare, mi fici fare mala figura, diciticcillo a Bastianu “u Uappu” ca eju a ‘mbasciata va mandai ppi u fattu di soddi can un ci arrivaru”. Io poi gliel’ho mandato a dire a Bastianu u uappu”*).

Il dichiarante ha riferito, infine, di aver appreso che i soldi sarebbero serviti per una perizia su mozziconi di sigaretta trovati sul luogo del delitto, e di non possedere informazioni puntuali sull’effettiva colpevolezza o meno del uappu in ordine al duplice omicidio per il quale era stato condannato.

In particolare, in base alle dichiarazioni rese dal D’AMICO Carmelo, la somma di denaro necessaria per il giudizio di revisione avrebbe dovuto essere chiesta ai barcellonesi liberi in quel momento e detta richiesta doveva avvenire proprio per il tramite del Puliafito: in altri termini, il Puliafito avrebbe dovuto portare fuori dal carcere (ciò che era possibile in virtù della sua attività di agente di polizia penitenziaria) la richiesta di denaro che i batanesi intendevano inoltrare ai barcellonesi.

Orbene, le dichiarazioni accusatorie del collaboratore sono state riscontrate positivamente, come riferito dal teste Parasiliti Molica all’udienza dell’11.5.2021, in punto sia di comune detenzione del D’Amico, del CONTI MICA Sebastiano inteso *“belloccio”* e di BONTEMPO Sebastiano detto *“uappu”* che di periodo di servizio del Puliafito presso la struttura carceraria all’interno della quale si è dipanata la descritta dinamica.

Parimenti, con la produzione del Pubblico Ministero all'udienza del 28.5.2021, ritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento, è stato documentato l'iter processuale involgente la predetta istanza di revisione.

CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" è stato descritto quale partecipe dell'associazione dei batanesi anche dal collaboratore GULLO Santo il quale, stante la lunghissima detenzione del belloccio, aveva tuttavia conosciuto meglio il fratello Massimo.

Anche il collaboratore SIRACUSA Nunziato ha dichiarato di aver riconosciuto fotograficamente i partecipi dell'associazione dei batanesi e, tra questi, anche CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio".

Di particolare rilievo, poi, è la circostanza che tale collaboratore ha confermato, per quanto a sua conoscenza, la vicenda relativa alla richiesta di denari per supportare l'istanza di revisione del processo. In particolare, il collaboratore ha collocato la vicenda al momento della seconda detenzione del boss Mazzagatti, l'unica condivisa col Siracusa: *"Mazzagatti praticamente è stato detenuto una volta perché... e io non c'ero mi ricordo, adesso... Una volta che lui praticamente per una cosa di calcio e lo hanno arrestato, diciamo per lesioni in un campo sportivo ... La seconda volta che lui è stato per estorsione quella volta ero in carcere, sì"*. SIRACUSA Nunziato ha anche rammentato la comune frequentazione di un corso carcerario durante la quale uappu ebbe modo di formulargli la richiesta di denaro (la stessa poi veicolata al D'AMICO Carmelo e da questi ignorata); infine, ha riferito di non aver avuto contezza dell'esito della richiesta di denaro né di sapere se uappu e belloccio fossero realmente innocenti, sebbene uappu si professasse tale.

Con più specifico riferimento alle condotte contestate a CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" in questo procedimento, il teste PARASILITI MOLICA Antonello ha descritto la genesi dell'attività investigativa come determinata dal monitoraggio di GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin", di BONTEMPO Sebastiano detto "biondino" (in quel momento in stato di libertà) e, appunto, di CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" (scarcerato solo il 13.11.2016), all'atto della scarcerazione, avvenuta il 05 maggio del 2016 (in periodo coincidente con l'esecuzione delle misure cautelari emesse nell'ambito dell'operazione "Black Cat", che avevano colpito i membri del mandamento

mafioso di S. Mauro Castelverde coi quali i batanesi avevano intrattenuto rapporti), di uno dei vertici del clan, BONTEMPO Sebastiano detto "uappu", peraltro cognato del "belloccio", avendone sposato una sorella.

In seno a tale attività di monitoraggio era, peraltro, emersa la figura di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carretteri".

Similmente a quanto avvenuto in occasione della scarcerazione del "uappu", anche in occasione di quella – come detto, di alcuni mesi successiva – del "belloccio" gli inquirenti, come riferito dal teste RUSSO Benedetto, hanno registrato un certo fermento in seno alla congrega mafiosa, con un primo incontro – presenti il belloccio, uappu e lupin – presso la barberia di CONTI TAGUALI Ivan in data 26.11.2016.

L'operatività del "belloccio" si è poi estrinsecata in maniera più evidente nei mesi successivi, durante la sua permanenza a Messina e, così, a partire dall'attività di bonifica effettuata unitamente al genero COCI Domenico sull'auto in uso ad entrambi, finalizzata ad intralciare le indagini sull'attività di narcotraffico condotta dai due partecipi nel più vasto ambito associativo, che non ha mai rinunciato ad operare in questo fiorente settore.

D'altra parte, la perdurante partecipazione del "belloccio" alla vita associativa trova manifestazione anche nella partecipazione alle varie riunioni, celebrate anche sotto forma di incontri conviviali, tenutesi tra associati soprattutto presso il ristorante "La Quercia" di Brolo, come illustrato dal teste RUSSO in udienza. Ed infatti, in più occasioni sono state organizzate cene a cui hanno partecipato diversi imputati; la medesima attività ha consentito di tracciare le relazioni tra CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe (giudicato separatamente), inteso "Pippo Martino" e BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", fratello di BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino": al riguardo, nel corso della conversazione intercettata in data 13 novembre 2016 (a riprova, appunto, del fermento cui si accennava) ed intercorsa tra BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" (che era stato scarcerato dopo 25 anni di reclusione, occasione in cui proprio "Salvuccio" era andato a prenderlo a Sulmona, sicché la descrivenda conversazione avviene nel viaggio di ritorno a casa), "Salvuccio", rispondendo alle domande del "belloccio" circa diversi soggetti e parenti, gli rappresenta che "l'unico che ci guarda è Pippo",

quello de "La Quercia" (cfr. RIT 1333/16, progr. 8, del 13.11.2016, alle ore 10:00) e lamenta "che là sono tutti un pugno di sbirri, ci sono li a Gliaca, solo Pippo è quello che ci guarda".

Al riguardo, viene anche in considerazione la circostanza per cui, già nel mese di marzo precedente la scarcerazione del belloccio, Bontempo Salvatore detto "Salvuccio" (che poi andrà a prenderlo con l'auto, appunto, all'atto della scarcerazione per ricondurlo a casa) si era adoperato per accompagnare i parenti ai colloqui con CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", colloqui (spec. in data 30.3.2016 e 17.8.2016) che sono stati intercettati con esiti di assoluto pregio investigativo, alla cui descrizione – computa nella parte generale della trattazione della fattispecie associativa – si rinvia per brevità, essendo sufficiente qui ricordare come, in seno gli stessi, il "belloccio", dopo averli esortati a particolare cautela nelle comunicazioni ed essersi fatto raccontare del fratello della bonifica dalle cimici piazzate su di una di lui autovettura, ciò che fa il paio con le notizie riferite circa la presenza di possibili telecamere delle Forze dell'ordine nei pressi della casa del "biondino", avesse chiesto ai propri parenti notizie di altri associati di spicco, quali il "muzzuni", il "uappu" e "lupin". Ed anzi, nello specifico la richiesta di notizie da parte del belloccio attiene al se gli ultimi due, entrambi ormai liberi ma sottoposti al regime della sorveglianza speciale, si fossero incontrati dopo la scarcerazione del "uappu": interrogativo che registra la risposta affermativa della sorella Rosetta, la quale gli riferisce di un incontro segreto dei due, proprio per evitare problemi per la sorveglianza speciale.

E sarà sempre BONTEMPO Salvatore detto "Salvuccio" ad accompagnare il "belloccio", nei giorni immediatamente successivi, a far visita a parenti e amici, tra i quali spicca la figura del più volte citato cesarese Pruiti Giovanni, occasioni – quelle dei viaggi in auto tra i due – in cui, in maniera significativa della perdurante *affectio societatis* del "belloccio", questi si lamenta (parimenti, come si è detto, all'altro associato di spicco, MARINO GAMMAZZA Giuseppe detto "scarabocchio") del fatto di aver patito la "fame" nei lunghissimi anni trascorsi in carcere, non essendosi gli altri partecipi attivati per mantenerlo e viene reso edotto della scarsa incidenza del di lui fratello Antonio detto "Massimo rana" nel controllo del territorio (vicenda i cui dettagli sono stati affrontati nello specifico nella parte generale della trattazione).

La ricostruzione dell'attività del "belloccio" successiva alla scarcerazione è stata proseguita dal teste Sammartino Salvatore, il quale ha descritto i rapporti, per vero non sempre idilliaci, tra il CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" e gli affiliati al *clan* Bontempo Scavo e, in specie, con Francesco detto "tratra", come emerso ancora dalle captazioni ambientali sulla vettura con la quale Salvuccio accompagnava nelle sue peregrinazioni il sodàle, il quale il 17.11.2016, transitando davanti al locale di "tratra", non mancava di esprimere fortissimo risentimento, tanto da precisare che in carcere (i periodi di comune detenzione sono stati positivamente riscontrati) il "belloccio" nemmeno lo salutava. Nel corso della stessa conversazione, come di rimando, allora "Salvuccio" riferiva al suo interlocutore dello screzio determinatosi coi Bontempo Scavo in relazione al già descritto intervento di "Salvuccio" in favore della prostituta invero sfruttata da "tratra".

Così come "Salvuccio", in altra occasione (il 22.11.2016, sempre conversando in auto) ha riferito al belloccio di un altro dissidio intercorso con esponenti del clan dei Bontempo Scavo, ruotante sulle difese prese da "Salvuccio" in favore di suo "compare" Cassarà Scurria Sebastian, ciò che aveva determinato l'esordio di BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" il quale lamentava l'assenza di "cristiani" con le palle, capaci di esercitare un efficace controllo sulle dinamiche territoriali: le conversazioni sopra richiamate, manifestando la volontà di aggiornare il belloccio sugli equilibri criminosi frattanto maturati, corroborano viepiù la perdurante intraneità del "belloccio".

Proprio durante uno di tali viaggi in auto si registra, sempre in modalità ambientale, una relevantissima conversazione tra il "belloccio" e "Salvuccio" che sostanzia la prova del delitto di cui al capo 15), formante – condivisibilmente – specifico oggetto delle condotte in cui si sostanzia la perdurante partecipazione, peraltro a livello verticistico, del primo alla consorteria dei batanesi.

In particolare, in data 19 novembre 2016, BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio" (fratello di BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino"), ha accompagnato CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio", dal MARINO Agostino Antonino inteso "Nino Gammazza", a Carlentini e durante il tragitto a bordo dell'auto Mercedes in uso a Salvuccio ed intercettata: i due in siffatto contesto parlano e convengono sul fatto che MARINO Agostino Antonino, inteso

“Nino Gammazza”, avrebbe dovuto restituire dei soldi a CONTI MICA Denise e che loro due avrebbero dovuto redarguirlo, in quanto, a loro dire, gammazza si sarebbe fatto promotore di iniziative “non autorizzate” (dall’associazione, nde): CONTI MICA Sebastiano: “Prima di farlo deve aver avuto un’autorizzazione, non è possibile che abbia fatto così di testa sua”; criticano il comportamento tenuto da BONTEMPO Sebastiano, inteso “biondino” e da BARBAGIOVANNI Carmelo, inteso “muzzuni”, entrambi liberi durante il periodo di detenzione del “bellocchio”, per avere concesso al MARINO (Agostino Antonino inteso “Nino Gammazza”) un’autonomia di azione che non avrebbero dovuto concedergli.

Alcuni passaggi della conversazione rendono già plasticamente la carica di violenza manifestata dal “bellocchio” a “Salvuccio” in ordine alla volontà di recuperare da gammazza le somme “truffate” alla figlia Denise in sua assenza, in uno allo stupore per il mancato intervento di altri associati liberi che avrebbero dovuto vigilare sulla situazione che era maturata; da ciò la determinazione del bellocchio di recarsi personalmente da gammazza (che si mangia tutto per lasciare solo le molliche agli altri) per regolare, con le buone ma più verosimilmente con le cattive, quanto di spettanza. Riportare le captazioni d’interesse rende l’idea dei toni, tipici del fare mafioso, dei conversanti (RIT 1333/16, progr. 152):

SEBASTIANO: Nì pigghiau quarantottu. No, e c’i ficiuru ddà stissu, capisti? Si pigghiau un vintiquattru e c’i passaru ‘nto cuntù ‘i Denise, e vintiquattru, per esempiu s’i passò ‘nto cuntù d’idda. Fu a maggiu. Però mè figghia Denise (inc.)... giurnu vinni a’ banca cu’ Domenicu, hann’a iri a vaddari ‘u mandatu. E parrava cu’ idd. e ci dissi, dici, e... “si, no, - dici - quello no – dici - è arrivato – dici - c’è soltanto il pagamento novantaseimila euro”. Iddu si girò, dici – mi dissi idd. - non ci fici ‘a vidiri nenti, picchi è chiddu ddà è un lupu, ci fici a vidiri che iddi...

SALVATORE: Chiddu c’i fici a vidiri Ninu! O chiddu d’a banca?

SEBASTIANO: Ninu. Ninu, Ninu.

SALVATORE: ... (Inc.)...

SEBASTIANO: E c’i detti... ci dissi quarantotto... quarantottomila euro, e vintiquattru c’i detti ... (inc.)... e vintiquattru s’a vidi iddu unni... unni s’i misunu ... (inc.)... Cucimu, m’ha’ dari ... si sunu ventise... (inc.)... m’ha’ dari ... (inc.)... ‘a testa ci ‘a spunnu! Reitano... minchia, comu cazzu ‘un mi veni ‘dda minchia ‘i cosa, mi stava vinennu!

[...]

SEBASTIANO: Sé, 'u sacciu ...(inc.)... iò, o vaiu iò anfino a ddà... o diversamenti, cucinu, no i ddà. Eh... o se arrivammu 'cchiu' primma, pi' diri, prima 'ill'orariu, pi' diri, d'unni voli nesciri, nesci! D'unni voli nesciri nesci! Già 'u supi, già ci 'u mannai a diri. Infatti stamatina... m'aspittava assira. Aspittava ieri sira. Poi iò se ti cuntù... cammora... appo' t'ì cuntù, ti cuntù tuttu chiddu chi hannu cumminatu docu ...(inc.)... Carmelu. "Ma commu cazzu putiti fari!? Mè cucinu ...(inc.)... Ma commu fai, Janu? Comu fai a vidiri passari tu 'sti cosi? Minchia, non t'informi? Iò 'u sa' che ci... e 'u sapeva. Non è che... 'U sa' che diceva? "No, è un bravu figghiolu, quannu 'u chiamu è disponibile, cose, ddà..."

SALVATORE: Sì, sì. Però ...

SEBASTIANO: Ma ti rrendi cuntù che ti duna i caramelli?

SALVATORE: ...(Inc.)... basta ch'ì cristiani. Iò t'ù dissi ddu iornu, chissi su' cumminati... bastardu munnu, pi' diri, ci 'u fici manciari, non è che capisciunu... iddi i muddichi c'ì lassànu a iddi e su' cuntenti e l'autri si manciunu chi dici iddu, ...(inc.)... su' cuntenti! Però ha' vidiri com'è 'a situazioni, vidi comm'è e appoi iò un tot ...(inc.)... tot iò e tot...

SEBASTIANO: Commu si permetti iddu a fari certi cosi?

[...]

SEBASTIANO: Allora! Minchia, allora non capisti, ...(Inc.)... iò mi fici trent'anni 'i carciri innocente e tu ti inchisti 'u culu. E mancu ti... ti pìrmittisti mai mi pigghiavi e ci facevvi fari, pi' diri... Minchia, ancora... ora stasira, stasira; videmu... a stasira nì putemu nni putemu scannari. Viniti avanti! Non vi pìrmittiti mi viniti avanti, non hat'a veniri completamenti avanti! Ci spiegù tutta 'a situazioni. Ora iò 'e pagari cincuentu euru 'a casa, 'o misi, e mi n'avissi a... avissi a fari puru 'u dumanninu oj se m'avissi 'cca... pi' mi ccattari 'u manciari!

SALVATORE: Certu

SEBASTIANO: Ora nni facemmu i cunti. Minchia, apposta stava mali iò in galera, cucinu. Picchè quannu m'ù cuntava ...(inc.)... faceva iò: "Minchia, ma cu è chi ci rumpi i coglioni?".

SEBASTIANO: Quannu iò, iddu, mi dissi a mia a 'dda manèra, iddu... uora però precisu non mi ricordu. Ci dissi ah, ci dissi, "tu 'u sa' picchè sugnu ccà? – Ci dissi - picchè ci pigghiasti i soddi a mè figghia? I soddi 'i mè figghia, - ci dissi - 'unni sunnu? - (Così ci dissi) - I soddi 'i mè figghia 'unni su'?". "No - dici – iò soddi non ci n'haju pigghiatu ...*(inc.)...*". "A posto – ci dissi – allura, - ci dissi - non hai nienti 'i parrari". Mi stava susènnu. Fici 'a... mi susèva e mi nni vineva. Mi fici assittàri, e doppu s'i calò i pantaloni.

SALVATORE: Iddu vulia stari ancora, a tipu, ca ...(inc.)...* cosa, non lo so.*

SEBASTIANO: Dici 'na vota ...(inc.)...* 'nta testa (Le voci si sovrappongono)*

SALVATORE: E bonu, tu non ti fari... dico...

SEBASTIANO: 'U fici 'nginocchiari 'n terra.

[...]

SEBASTIANO: Mi detti ducentu euru, cucinu. Nun nni vuleva. Mi vutò pi' fozza 'nta... 'nta sacchetta. Dici, nun'haju bisognu soddi, iò chi sugnu bonu ora. "No – dici – t'accatti 'i sigaretti". "Nun haju bisognu, iò già nisciu, uora, pi' diri, sacciu iò chiddu ch'è fari!"

[...]

SEBASTIANO: Un paccu 'i sigaretti mi fumau!

SALVATORE: 'U vidisti, ttrimava sanu. Trimava sanu, nno' vidisti? Perciò, 'stu cosu, l'aveva dlocu.

Gammazza, percepito chiaramente il pericolo, ha anche provato a evocare i buoni rapporti intercorrenti col cognato del belloccio, ovvero Bontempo Sebastiano detto uappu:

SEBASTIANO: Comu no!?! E iddu mi dissi, dici, ci dissi, "quantu ti n'è purtari? – ci dissi – Non è docu?". Iò ci fici così: "Doppu ti fazzu (vi)diri, t'u dicu iò", dici. Infatti ti dissi a tia, "allura, 'unni m'a... aspettu a tia" iò ci faceva. Ci dissi "Iò aspettu a tia". Dici "Ma iò...". "Aspetta che ora ti dugnu 'u numeru 'i telefonu". Però quannu iddu 'nchianava... quannu iddu 'echiana, iò pigghiu e ...(inc.)...*iamu, videmu 'i scinniri, 'i scinniri puru a manciari. Viniti e manciamu... manciamu assemi, capito? Tu a mè cugnatu, dici, "iò cu' tò cugnatu a tia... ah – dici - a tia, tu e tò cugnato siti amici mè". Dopu... Ah, mi dissi "Iò*

parrai ca'...". "Non m'interessa a mia che parrasti cu' ...(inc.)..., tu ha' parrari cu' mia. Iò cu' mè cugnatu non ci haiu parratu. Vinni ccà 'nta tia e tu ha parrari cu' mia. Picchè chidda è mè figghia".

Ancora durante il viaggio di ritorno, dalla conversazione intercettata a bordo dell'auto Mercedes in uso a "Salvuccio", emerge che CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" era venuto a conoscenza delle modalità attraverso le quali effettuare truffe A.G.E.A. da Conti Taguali Gianfranco, con cui era stato codetenuto; ha maturato il convincimento che fosse necessario reperire terreni sottraendoli agli altri ("li togliamo a chi li ha adesso questi terreni") ed ancora di dover narrare il contenuto dell'incontro avuto con MARINO Agostino Antonino al cognato, BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu" (cfr. progr. 151 – 156); sarà proprio BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" ad adoperarsi per agevolare l'incontro tra il "belloccio" ed il "uappu", ciò che si ricava dalla lettura a voce alta di alcuni messaggi *WhatsApp* all'interno dell'auto ambientalizzata; alle ore 15:29 dello stesso giorno BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" arriveranno a Tortorici, Contrada Randi, nei pressi dell'abitazione di Conti Mica Antonino, fratello di CONTI MICA Sebastiano; quest'ultimo scenderà dall'auto, mentre "Salvuccio" tornerà in paese a prendere BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", quindi, lo condurrà presso l'abitazione di Conti Mica Antonino. Che vi sia stato l'incontro appena menzionato tra CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" e BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", e che sia stato costui ad "autorizzare" il belloccio a curare la vicenda che ha visto coinvolto MARINO Agostino Antonino si ricava dal tenore delle due conversazioni registrate ai progressivi 158 (dalle ore 16,00) e 160 (alle ore 18,01) dello stesso RIT 1333/16.

In definitiva, come si descriverà meglio innanzi, la condotta integra gli estremi materiali del reato di estorsione: la minaccia, sebbene implicita, è stata posta in essere per costringere il MARINO Agostino Antonino a rendere conto del suo operato ed a consegnare il danaro sul momento disponibile (euro 200,00), nella prospettiva di una reintegrazione del pregiudizio subito da CONTI MICA Denise; pretesa economica certamente ingiusta perché non fondata né tutelata anche indirettamente dall'ordinamento giuridico in quanto correlata alla truffa aggravata su citata; che siffatta minaccia sia rilevante ex art. 629 c.p. si ricava dal fatto che

ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Cass. Sezioni Unite del 17/7/2020 n. 29541). Orbene, nella fattispecie in esame il MARINO Agostino Antonino, alla luce della narrazione autoaccusatoria dello stesso CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" della quale su si è riferito, ha colto lo spessore criminale del suo interlocutore che non ha mancato di rammentare che l'esperienza carceraria non ha minato la sua capacità di discernimento e di comprensione delle condotte altrui ("Pezzu 'i cessu! Minchia, però ci 'u dissi. Nenti, ...(Inc.)... così ci dissi, ...(inc.)... M'i fici trent'anni, ma 'a galera a mia non mi rincoglioniu"; pagina 169 della perizia di ADDAMO Santo), ha compreso il pericolo tanto da rievocare i rapporti amicali con il cognato ("Uappu", al vertice dell'associazione dei "batanesi") del suo interlocutore e da mettere a disposizione dello stesso CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" il danaro contante subito disponibile e le sue abilità di truffatore; né va trascurata, in funzione del vaglio della minaccia, l'evidente personalità del soggetto agente quale si ricava dall'intera dinamica dei fatti.

Infine, l'altra imputazione che sostanzia, nello specifico, la perdurante partecipazione di CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" all'associazione mafiosa dei batanesi è rappresentata dalla fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 3098/90, contestatagli al capo 4).

Sul punto, come si avrà modo di argomentare meglio nel prosieguo, gli esiti istruttori del processo consentono di ritenere che CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" (unitamente a Bontempo Sebastiano, detto uappu) è il capo riconosciuto dell'associazione e l'organizzatore della piazza di spaccio svolta quotidianamente. Il suo ruolo è emerso con chiarezza dalle numerose conversazioni intercettate in cui egli è direttamente interlocutore ed attraverso le quali, subito dopo la scarcerazione, avvenuta in data 13 novembre 2016, contatta soggetti già dediti ad attività di narcotraffico nella provincia di Messina (si pensi ai contatti con Arena Michele, Strano Salvatore e Samperi Paolo) e nella provincia di Enna (quali, ad esempio, Bontempo Alessandro e Conti Mica Giovanni), per assicurare alla "famiglia" i canali di approvvigionamento migliori; subito dopo gli incontri, infatti,

CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio" commenta con COCI Domenico prezzi e qualità della droga, ritenendo, ad esempio, il costo praticato dal Bontempo eccessivo ed un "affare" quanto rappresentato da Conti Mica Giovanni [Conti Mica Sebastiano: "T'ha detti?! E quanta? Quanta n'avi?"; Coci Domenico: "(Ducentu) chila passata"; Conti Mica Sebastiano: "Così (...) pigghiamu. Un euru...?"; Coci Domenico: "E quaranta. Regalata. Dici poi ni pigghiamu (centu chili). Si ni pigghiamu picca a du euru e cinquanta, (un euru e ottanta) ... Minchia, (ducentu) chila a un euru e trenta. Ci dissi, ("iò cià fazzu pruvari"). Ora iò u vaiu e ceccu su... dumani u vaiu e ceccu, dumani matina. Subutu! Minchia, (già)... chista è un'occasione" (cfr. RIT 43/17, progr. 461)]. Peraltro, da tutti i colloqui captati, emerge che l'imputato coordina l'attività degli associati: nonostante il bellocchio non si occupi mai dei singoli episodi di spaccio, curando, come detto, le relazioni con soggetti che gli consentano il certo reperimento di stupefacente, allo stesso, tuttavia, COCI Domenico rendiconta circa l'attività posta in essere, rappresentando se e quanto stupefacente è stato acquistato; si pensi alla conversazione incorsa tra i due in data 20 febbraio 2017: "Conti Mica Sebastiano: "Ma arrivasti a (fari) tuttu cosi ammenu?"; Coci Domenico: "Sulu Daniele nun sa' pigghiau" mi dissi (...) chi l'aveva (...) "È inutili - dici - ma' pigghiu - dici - e ma' resta supra a panza mia" (...). Dici, "Ca...", dici, "Caso mai chiamo a Peppe". Ci dissi, "va bene") (cfr. RIT 43/17, progr. 80). A ciò si aggiunga che CONTI MICA Sebastiano, proprio in considerazione della sua posizione gerarchicamente sovraordinata, è l'unico a potere intercedere presso BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu" a fronte del comportamento scorretto tenuto dal COCI (al riguardo, è sufficiente richiamare la disamina relativa agli incontri tenutisi nelle date del 6, 12 e 16 marzo 2018 presso l'abitazione del uappu, tra costui ed il bellocchio, di cui si è già detto).

In altri termini, il ruolo di CONTI MICA Sebastiano, inteso "bellocchio", non può certamente ricondursi a quello di semplice partecipe dell'associazione, evidenziando che "la condotta di organizzazione, come titolo autonomo di reato, differisce dalla condotta di partecipazione perché, mentre quest'ultima si concreta in una generica adesione ad un organismo già costituito e strutturato da altri e del quale, entrando a far parte, l'associato si limita ad accettare scopi e programmi, la prima richiede un'attività di coordinamento strutturale con l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione che non sono limitati alla sola fase

genetica di costituzione del vincolo associativo e, quindi, non si esauriscono con l'avvio dell'impresa criminosa, ma che devono assistere l'associazione per tutta la sua durata" (Cass., Sez. I, n. 12812 del 25.2.2011; Cass., Sez. III, n. 40348 del 6.7.2016, dep. 28.9.2016, Rv. 267761).

In conclusione, alla luce di tutto quanto argomentato, può formularsi un giudizio oltre ragionevole dubbio circa la responsabilità ascrivibile a CONTI MICA Sebastiano inteso "*bellocchio*" in ordine alla fattispecie associativa contestatagli al capo 1). Sono diversi molteplici i fatti sintomatici della sua partecipazione – con un plastico ruolo di (co)direzione - all'associazione dei "*batanesi*"; certamente a partire dall'anno 1995 e fino alla data odierna, l'imputato è stato organico al sodalizio mafioso in parola ed all'interno di esso ha svolto un ruolo direzionale sovrapponibile a quello di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*" e di BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*", tutti al fianco del "*uappu*"; già colpevole di condotte omidiarie già su accennate, dedito al settore delle truffe e del traffico di sostanze stupefacenti, pienamente coinvolto nelle dinamiche del gruppo mafioso con il ruolo su descritto; certamente consapevole della natura armata dell'associazione al servizio della quale in giovane età ha già agito con l'utilizzo delle armi nella disponibilità della consorterìa.

La posizione di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*carretteri*"

A COSTANZO ZAMMATARPO Giuseppe inteso "*carretteri*" è stato contestato di aver fatto parte dell'associazione mafiosa dei "*batensi*" mediando i contatti tra lo zio Galati Giordano Vincenzo ed esponenti di Cosa Nostra Siciliana, operanti in territorio palermitano Tony Maranto, in particolare; partecipando a *summit* mafiosi presso la dimora di Cala' Lesina Salvatore, cui prendevano parte anche esponenti della criminalità organizzata catanese, per dirimere plurime questioni attinenti al controllo del territorio; occupandosi, tra l'altro, del recupero di beni rubati e della individuazione degli autori dei relativi furti; mantenendo i contatti con il funzionario colluso Scinaro Tenghi Giuseppe, per procurare la percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.; commettendo i delitti indicati ai capi 83), 84), 85), 86), 126) 127), 128), gestendo plurime imprese anche intestate a prestanome, e realizzando profitti e vantaggi ingiusti per sé per altri; fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. per tutti per essere l'associazione armata; in Tortorici e

territori limitrofi, nelle seguenti date dal 2013 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione de/la misura cautelare nel presente procedimento).

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dimostrano la piena organicità di COSTAZNO ZAMMATARO Giuseppe inteso “*carretteri*” al gruppo dei “*batanesi*” di Tortorici, certamente per un periodo compreso tra il 2013 e fino all’attualità.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere poste alla base della decisione in quanto: 1) provengono anche da tre soggetti organici al clan dei “*batanesi*”, le cui informazioni costituiscono quindi bagaglio conoscitivo personale e non frutto di confidenze fatte da terzi, 2) hanno natura prima che etero accusatoria, autoaccusatoria in quanto i collaboratori si sono assunti anche la responsabilità per i fatti di reato a loro contestati; 3) sono puntuali, precise e ricchissime di riferimenti a luoghi e persone verificati positivamente, 4) sono assolutamente convergenti in ordine al ruolo ricoperto dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982, inteso “*carretteri*” in seno all’associazione mafiosa in contestazione.

Parimenti decisive sono anche le dichiarazioni dei testimoni ed operanti escussi in sede dibattimentale.

Il contributo propalativo di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso “*muzzuni*” su COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso “*carretteri*”.

Il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “*carretteri*”, secondo la puntuale prospettazione del BARBAGIOVANNI Carmelo inteso “*muzzuni*”, È stato uomo cerniera nei rapporti tra l’associazione mafiosa tortoriciana nella sua articolazione “*batanese*” con i vari gruppi criminali siciliani; costui ha, infatti, interagito personalmente per i “*batanesi*” con i “*palermitani*”, con i “*Santapaola*” e con i “*Cappello*” di Catania e con la promanazione di siffatto ultimo *clan* sul territorio di Enna e Centuripe; infatti, il gruppo dei “*batanesi*” ha avuto anche rapporti con la famiglia mafiosa di Enna nel 2017, gestiti direttamente da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “*carretta o carretteri*”, il braccio destro e uomo di fiducia (“*Perché era il braccio destro, praticamente un uomo, io dico braccio destro, era un uomo di fiducia di Bontempo Sebastiano detto “Uappu”.*”) di BONTEMPO Sebastiano inteso “*u uappu*” (il collaboratore su

domande del Pubblico Ministero ha riferito che era proprio il "carretteri" a tenere i rapporti anche con i "Cappello", con i "Santapaola", con i palermitani ed in particolare con un certo Scola - con il quale il "carretteri" era stato anche fermato per un controllo di polizia -, un tale della zona di Palermo dalla viva voce del quale presso il carcere Pagliarelli nel 2015/2016 il collaboratore ha appreso la su riferita circostanza; più nel dettaglio il collaboratore ha riferito di aver appreso che era sorta una questione per una jeep rubata in quel di Capizzi per la restituzione della quale si era adoperato lo Scola ottenendo un appuntamento con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" e con COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfratellami", i quali, a loro volta, si erano adoperati per condurre Scola al cospetto di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin").

Su COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri", il collaborante ha riferito che questi era molto vicino al BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" con il quale gestiva animali da pascolo e con il quale organizzava truffe e furti; il rapporto assai solido tra i due consentiva al "carretteri" di spendere nelle sue interlocuzioni il nome del "uappu" con il quale si adoperava per far lasciare i terreni ai proprietari o per realizzare furti (pagina 40 del verbale d'udienza); sempre sulla figura del "carretteri" il collaborante ha soggiunto che questi era divenuto proprietario di terreni in quel di Centuripe, invero acquistati con i proventi delle truffe AGEA ed intestati al padre e, per una parte, destinati anche alla realizzazione di piantagioni di canapa e marijuana; il teste ha anche spiegato quale fosse il metodo di accaparramento dei terreni dei "batanesi" che, invero, avveniva con pressioni soprattutto in danno dei proprietari di terreni confinanti con quelli degli associati e che si concretizzavano anche con l'imposizione dei prezzi di vendita (*"Quando loro prendevano un terreno, qualcosa e c'era qualche altra persona che interveniva e dice: "No, ma qui ci sono stato io" o qualche altro gruppo criminoso si metteva di traverso lui con il nome dei "Batanesi" riuscivano ad ottenere i terreni che desideravano o che facevano altre pressioni per lasciarle"; "Le pressioni le facevano alle persone che se c'era qualche altra persona nel territorio che voleva comprare dei terreni vicino a loro o che erano attaccati a loro, loro con la pressione gli facevano lasciare i terreni che c'erano loro e li dovevano comprare solo loro stabilendo i prezzi che volevano loro, un terreno possibilmente di diecimila euro con la loro pressione quel terreno*

veniva venduto a cinquemila, a tremila euro"; pagine 40 e 41 del verbale d'udienza).

Che il "carretteri" fosse uomo di fiducia del "uappu" si ricava da altro episodio sul quale si è soffermato BARBAGIOVANNI Carmelo; questi, dopo aver premesso di non aver mai litigato con BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", ha precisato, però, di aver dovuto chiarire con "uappu" alcune questioni in ragione del fatto che BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" aveva maturato il convincimento che il figlio di un cugino del collaborante, tale BARBAGIOVANNI Calogero, insieme al figlio di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, avessero insieme perpetrato un furto in danno di COSTANZO ZAMMATARO Carmelo, lo stesso che per conto del "uappu" gestiva il canale di Centuripe in c.da Carcaci; in forza di siffatto convincimento "uappu" aveva dato mandato a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" (suo uomo di fiducia) di collocare delle cartucce nei pressi dell'abitazione del BARBAGIOVANNI Calogero (il citato cugino del dichiarante); per questa vicenda il dichiarante ha riferito di aver chiesto conto al "uappu" che, però, lo invitò a lasciare perdere dopo aver ribadito di aver maturato il convincimento che ad eseguire il furto fossero stati appunto BARBAGIOVANNI Calogero e il figlio di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (pagina 38 del verbale d'udienza).

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, il "carretteri", uomo cerniera tra gruppi criminali, sul quale il vertice del gruppo dirigenziale dei "batanesi", "uappu", ha riposto massima fiducia in funzione del controllo del territorio, ha anche speso le sue energie per il gruppo e per il rafforzamento della sua posizione patrimoniale e di quella dei suoi familiari, nel settore delle truffe AGEA; il collaborante BARBAGIOVANNI Carmelo ha precisato che tutti (gli associati) hanno utilizzato la tecnica dei prestanome ovvero delle teste di legno in funzione della programmazione e concretizzazione delle truffe AGEA (usualmente parenti e affini; *"Figli, nipoti, tutti, tutti coloro che facevano queste domande in una famiglia, lei prendeva un nucleo familiare di cinque persone che tutte e cinque fanno la richiesta quota, non può essere di avere tre, quattrocento, cinquecento mucche, seicento mucche, sennò in tutto il paese non entravano, in tutto il comune. E quindi lei si immagini queste persone, tutto coloro... quello lo faceva al figlio, lo faceva il padre e il figlio, la cognata, il nipote"*); pagina 60 del verbale

d'udienza); siffatta tecnica è stata utilizzata anche dal **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "carretteri"**, come anche da **BONTEMPO Sebastiano** inteso il "*biondino*", **BONTEMPO Sebastiano** inteso "*uappu*", **GALATI GIORDANO** inteso "*lupin*", **BONTEMPO SCAVO Sebastiano** inteso "*spacchiusu*" e **CONTI MCIA Sebastiano** inteso "*bellocchio*". Sempre sul meccanismo delle truffe, il collaboratore ha riferito che l'associazione ha organizzato le truffe avvalendosi dei Patronati (riferimento da intendersi alle articolazioni dei sindacati sul territorio); si è soffermato anche sulle modalità di consumazione delle truffe distinguendo i vari momenti della ideazione, programmazione e concretizzazione di esse; in un prima fase si procedeva alla selezione dei terreni liberi (ovvero non utilizzati dai proprietari e, comunque, non occupati da altri ovvero già inseriti nelle domande AGEA da terzi; in una seconda fase, dopo aver selezionati i terreni, si procedeva all'inserimento di essi nelle domande con l'ausilio dei patronati (*"Le domande le faceva non solo il "Carrettere" ma la maggior parte che le facevano le facevano tramite patronati con la compiacenza dei patronati in cui prendevano i terreni, le mappe dei terreni, li mettevano nel computer, tutti i terreni che uscivano liberi li mettevano nelle domande, erano quelli dei patronati che gli dicevano come dovevano fare questi movimenti"*); nel dettaglio ad esempio (**COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe**) il "**carretteri**" (parte integrante del gruppo del "**batanesi**") si è avvalso di un patronato di Capizzi e di uno a Tortorici (con **LOMBARDO Pietro**); i patronati tracciavano il miglior percorso per la consumazione delle truffe (*"...gli diceva come fare, come non fare.... Praticamente loro gli dicevano come si doveva comportare per poter ottenere queste truffe, i soldi di queste truffe. Quelli dei patronati erano a conoscenza di tutto, sapevano che questi animali in quei terreni non andavano, sapevano tutto, tutto quelli del patronato"*) e ciò ha riferito il dichiarante per averlo appreso direttamente in quanto parte integrante della famiglia mafiosa.

Il contributo propalativo di **MARINO GAMMAZZA Giuseppe** inteso "**scarabocchio**" su **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe**, classe 1982, inteso "**carretteri**".

Soffermandosi sulla struttura dell'associazione dei "**batanesi**", sui ruoli dei singoli associati e sul *core business* dell'associazione stessa, **MARINO GAMMAZZA Giuseppe** ha narrato che i "**batanesi**", invero, non si sono occupati

solo di truffe, ma di una molteplicità di attività illecite e tra queste di *“estorsioni, è stato fatto qualche omicidio, poi le truffe, poi dal 2012/2013 anche alle piantagioni di marijuana e allo spaccio”*; il territorio di riferimento dell'associazione è stato ed è assai ampio ed era ed è compreso tra Rocca di Caprileone e Caronia con tutti i paesi dei Nebrodi (*“era operativa da Rocca di Caprileone fino a Caronia e comprendeva tutti i paesi dei Nebrodi”*); il gruppo mafioso dei *“batanesi”* attivo dal 1990, ha operato fino al 15.1.2020 data coincidente con l'arresto di tanti affiliati; **del gruppo ha fatto parte anche COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *carrozzino o carretteri*** (*“poi abbiamo avvicinato un certo Liborio di San Salvatore di Fitalia, Gianni Di Nunzio, poi c'era, abbiamo avvicinato anche Galati Massaro Carmelo detto ...(inc.)... Costanzo Zammataro Giuseppe detto “Il Bandito”. Poi dal 2000 al 2002 Barbagioanni Carmelo si era avvicinato, Costanzo Zammataro Giuseppe detto “Petrinu” e un certo Campana Giuseppe detto “U repulu”. Adriano Mesina, poi nel 2003 a me mi hanno arrestato, nel 2002 mi hanno arrestato, poi sono uscito nel 2003 e mi hanno arrestato un'altra volta. Nel 2007 al 2008 sempre da carcere e poi è passato a me si era avvicinato Bontempo Salvatore detto “Salvuccio”, Conti Mica Massimo detto Antonino, Bontempo Alessio e Gioitta Nicola di Alcara Li Fusi. Nel 2012... nel 2011/2012 quando siamo usciti “Il Biondino” aveva avvicinato Costanzo Zammataro Giuseppe detto “...(inc.)...” e Costanzo Zammataro Giuseppe detto “Carrozzino”*).

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito ancora che il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *“carretteri”* era molto vicino al BONTEMPO Sebastiano inteso *“uappu”*, al BONTEMPO Sebastiano inteso il *“biondino”*, a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *“lupin”*; il BONTEMPO Sebastiano inteso il *“biondino”* talvolta ne provocava la partecipazione alle riunioni anche tra associati (*“Mi sono trovato... una volta abbiamo fatto una riunione nella zona di Villasmutti, con Conti Tiguale Sebastiano per un furto subito da mio cognato, da mio nipote, di vitelli, nella zona di Bucchelli e c'erano anche dei calabresi. In presenza ha portato anche il “Carrozzino”, il Bontempo Sebastiano”*); in un'altra occasione BONTEMPO Sebastiano inteso il *“biondino”* ed il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *“carretteri”* si adoperarono per provocare il saldo di un debito di un omonimo COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe – cugino del

“carretteri” – nei confronti di un tale GULLINO di Montalbano Elicona (“ci si è messo pure in mezzo lui, Costanzo Zammataro Giuseppe “Carrettiere”, tramite Bontempo Sebastiano “Biondino” ed ha chiamato questo ragazzo per fargli dare i soldi e che doveva parlare con il Bontempo Sebastiano “Biondino” per dare i soldi a questo Gullino”).

Poi il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “carretteri” si occupava, nell’interesse dell’associazione, di furti (come quello già sopra narrato di RUSSO TRAMONTANA) ed ancora ha riferito – su contestazione e contestuale conferma – che il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “carretteri” era *“una sorta di tuttofare, a disposizione prevalentemente dal “Biondino”, ma anche del “Lupin” e del “Uappo”*; ed ancora era investito di compiti fiduciari per conto dell’associazione, commetteva furti e partecipava alle riunioni con BONTEMPO Sebastiano inteso il “biondino”.

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito alcune circostanze relative alla sottrazione fraudolenta di vari beni consumata dall’associazione e precisato che **negli anni 2011/2015 i furti erano stati tanti** (*“furti ne abbiamo fatti tanto dal 2011 fino al 2015”*); tra questi due furti (*“Sì, due furti”*) nel 2014, il primo dei due ordinato da “lupin”, entrambi in danno del Missinisi di Montalbano; dal primo venne ricavata la somma di euro 5.000,00 (*“primo che aveva fatto lo aveva fatto Galati Giordano Vincenzo su una richiesta di somma di cinquemila euro, e quello che aveva incassato cinquemila euro”*) e l’autore (non si comprende se del furto o del c.d. ritorno) fu proprio **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto “carrozzino” o “carretteri”**; del secondo furto in danno del Missinisi il collaborante narrava (in maniera però non limpida in ragione delle difficoltà di espressione) che v’erano vari soggetti coinvolti e tra questi anche “carretteri” (*“Poi il secondo furto ce lo ha consegnato Costanzo Zammataro detto “Carrozzino”, Barbagioanni Calogero che poi, se non ricordo male, c’era il Destro Santo pure. E ce li hanno consegnati a me, a Bontempo Sebastiano “il Biondino”, a ... (inc.)... Sebastiano, a Frugale Pietro e poi li abbiamo nascosti che glieli dovevamo portare a ... (inc.)... Giovanni e la mattina ci hanno trovato.”*). Con particolare riferimento ad un furto di bestiame in Catenanuova il collaboratore ha, poi, rammentato che un certo SEMINARA Salvatore aveva chiesto notizie di un furto di bestiame dallo stesso subito e che su siffatta vicenda si erano soffermati.

per l'individuazione del responsabile, lo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe, BONTEMPO Sebastiano detto *biondino* e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "*carretteri*"; costoro, prendendo spunto da una vecchia questione di denari di un'estorsione che SEMINARA aveva trattenuto ("*si era tenuto seimila euro, mi sembra, per un'estorsione sistemata*"), decisero di recarsi presso la masseria di SEMINARA Salvatore al fine di rappresentare a quest'ultimo di non aver acquisito informazione utile alcuna sugli autori del furto subito; il SEMINARA Salvatore (mafioso della zona di Enna: "*penso che fa parte a quella di Enna, non lo so, della zona di Enna*") chiese comunque il corrispettivo del bestiame in cavalli ("*Gli dice: "Sì, ci siamo informati – dice – animali non ce ne sono più". Seminara che fa? Siccome era un vecchio lupo, essendo che non c'erano più dice, li devono pagare e li ha dovuti pagare lui. Da quello che poi ho saputo gli ha offerto dei cavalli, dottore neanche so che ne aveva quattro, non so se gli ha portato pure i miei per pagare questi debiti*"); al SEMINARA giunse voce, invece, che a sottrarre il bestiame era stato proprio il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*carrozzino*" o "*carretteri*" ("*Moccia*" non era sospettato. Forse lo ha detto a noi che gli animali non c'erano più però a Seminara gli ha detto che non sapeva niente, poi a Seminara era arrivata la voce che era questo "*Carrozzino*"); l'interesse del BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*" per la soluzione della contesa nacque per l'ottimo rapporto di quest'ultimo con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*carrozzino*" o "*carretteri*".

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito ancora del ruolo di CALA' LESINA Salvatore ("*Moccia*") – sul quale si argomenterà più organicamente innanzi - e della sua posizione all'interno dell'associazione e delle sue relazioni con i "batanesi" e tra questi con "*carretteri*"; si è soffermato sul fatto che questi era molto vicino a al "*biondino*", allo stesso collaborante ed a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "*carretteri*" o "*carrozzino*"; del pari ha tratteggiato il contorno delle relazioni tessute dal "*carretteri*" con DESTRO MIGNINO Santo, già autore con BARBAGIOVANNI Calogero, di qualche furto nell'interesse dell'associazione e su mandato del BONTEMPO Sebastiano inteso il "*biondino*", era dedito anche alla cura, sempre in collaborazione con BONTEMPO Sebastiano inteso il "*biondino*", di piantagioni di marijuana, con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "*carretteri*" Calogero venne

coinvolto nella questione del furto di bestiame al *Messinisi* di Montalbano (già narrato).

Il contributo propalativo di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore su COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "carretteri".

Dell'organizzazione criminale mafiosa dei "batanesi" faceva parte, secondo la prospettazione del COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, convergente con quella porta da "muzzuni" e "scarabocchio", anche COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "u carretteri", quest'ultimo entrato nella compagine nell'anno 2012 (data compatibile con la contestazione avanzata al predetto); il collaborante (che è lo zio del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri") ha riferito (per averlo appreso in ragione del rapporto di parentela stretta), in esame diretto, che "carretteri" era stato destinato alla cura dei contatti tra i "Centuripi" ed i tortoriciani e tra questi ultimi ed i palermitani (*"Teneva i contatti fra i Centuripi e noi, i Tortoriciani. Certe volte con Palermo, con delle persone di Palermo"*); in seno all'associazione curava (anche se meno dei suoi cugini parimenti coinvolti) i furti delle macchine e del bestiame (*"era anche vicino al Biondino e, per l'associazione, si occupava tra l'altro del recupero di bestiame e di autoveicoli rubati con la tecnica del cosiddetto cavallo di ritorno"*); *"Certe volte per togliere i terreni, anche. Per ritornare i terreni, per accaparrarsi i terreni"*); ed ancora più nel dettaglio all'udienza del 13.4.2021, il dichiarante ha arricchito il suo narrato su COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "carretteri": nipote del propalante, coniugato con COCI Jessica figlia di COSTANZO ZAMMATARO Gina sorella del dichiarante (pagina 76 del verbale), allevatore con animali in contrada da Badessa, intraneo all'associazione, cuciva i rapporti tra l'associazione e gli altri gruppi malavitosi di Adrano, Palermo, Centuripe e di Catena Nuova, operava nel settore delle truffe AGEA utilizzando anche vari prestanome (GALATI PRICCHIA Daniele, COCI Ivana, sorella della moglie COCI Jessica e nipote dello stesso collaborante) e società (come la "TASSITA" e si vedrà anche MONTEVERDE e "GALATI PRICCHIA DANIELE"); circostanze apprese dal collaboratore direttamente dal "carretteri" e dal cognato GALATI PRICCHIA Daniele; i danari ricavati con le truffe all'AGEA (quelli che arrivavano in banca su conto corrente a COSTANZO ZAMMATARO Melina, a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "farina", a COSTANZO ZAMMATARO Alfredo

e GALATI PRICCHIA Daniele) erano suddivisi tra i prestanome ed il "carretteri"; in siffatto settore si avvaleva a Tortorici dell'ausilio del patronato di LOMBARDO (FACCIALE) Pietro al quale era versata una tariffa per domanda; talvolta si avvaleva per le domande anche di ARMELI Sebastiano detto "Iapichino", il quale chiedeva una parte dei soldi bonificati dall'organismo pagatore AGEA; COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" commetteva anche furti di bestiame nonché furti di auto; prima di commettere un furto se ne discuteva all'interno dell'associazione; a tal ultimo riguardo il dichiarante narrava di un furto eseguito da FRAGALE Maurizio e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "farina" e dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" al fine di procacciare alcuni pezzi di ricambio utili per sistemare un'autovettura Jeep di un tale di Adrano, auto che, per effetto dell'intervento di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e dello stesso dichiarante, venne restituita al legittimo proprietario dietro corresponsione della somma di euro 1.000,00; episodio quest'ultimo in cui emergono il ruolo di vertice del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" all'interno dell'associazione e la posizione a costui subordinata del "carretteri".

Che "carretteri" avesse molteplici funzioni e ruoli all'interno della medesima associazione mafiosa si ricava ancora da altri episodi narrati dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore; questi, dopo aver rimarcato il ruolo di vertice di "lupin" in seno al gruppo mafioso, ha rammentato che quest'ultimo investì del delicato ruolo del trasporto materiale di un fucile calibro 12 un tale (Gallina) di Carini in provincia di Palermo (*"con Galati Giordano Vincenzo abbiamo parlato ed ho visto anche il fucile"*; *"Fu mio cognato a riferirmi questi fatti in una circostanza in cui parlavamo di alcune armi dell'associazione che erano state occultate nel 2006. Le armi erano state spostate poi da Bontempo Sebastiano "Biondino", armi spostate da un posto ad un altro da lupin con il biondino come testualmente riferito: "per il fatto che poi li ha portati, li ha trasferiti da un posto in un altro con Bontempo Sebastiano"*); in altri termini il Gallina di Carini si era rivolto a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" per procacciarsi un fucile, lo stesso (calibro 12) detenuto e custodito in c.da Lombati (con altre armi, però in c.da San Leone) da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", poi consegnato al Gallina dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso

“carretteri” (“Si, c'erano anche altre armi, però queste altre armi erano in contrada San Leone e c'era una pistola e un altro fucile a canne mozze”).

Si è già riferito dell'impegno dell'associazione dei “batanesi” e degli associati (taluni) nel settore del traffico degli stupefacenti e tra questi anche il “carretteri”; orbene tra i canali di rifornimento dello stupefacente del tipo cocaina il collaborante COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha indicato Reggio Calabria ed Adrano e rievocato un episodio in cui si era proposto nel 2013 COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (“carretteri”, come emerge da quanto riferito all'udienza del 13.4.2021) quale mediatore per l'acquisto per l'associazione di 200 grammi di cocaina tra quelli Adrano ed i “batanesi”; sostanza di tipo cocaina (200 grammi) acquistata poi materialmente da un tale di Adrano e consegnata in 4 sacchetti da 50 grammi e successivamente venduta al dettaglio; i proventi della vendita/spaccio andarono all'associazione ed utilizzati (in parte) per saldare il prezzo d'acquisto presso i fornitori di Adrano ai quali i denari vennero materialmente consegnati dallo stesso “carretteri” (*“metà prima e metà dopo”*).

Con riferimento, invece, al settore delle truffe il dichiarante COSTANZO ZAMMATARO Salvatore si è soffermato sui ruoli di vari associati ed anche dei due cugini COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, il “carretteri” ed il “rummuluni”; dediti alle truffe all'AGEA (*“Le fanno tutt'e due, sia Costanzo Zammataro Giuseppe detto “Carretteri” che Giuseppe “Rummulune”*), ciò che il collaborante ha riferito per aver appreso direttamente dal nipote (il “carretteri”) e dal cugino di quest'ultimo (*“u rummuluni”*).

Anche il teste PARASILITI MOLICA Antonello ha ricordato che nel corso dell'attività investigativa, era emersa, altresì, la figura di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso “Carretta” o “Carretteri”, più volte notato in compagnia di “Lupin”, “Biondino” e “Belloccio”.

Sui legami tessuti e curati dai “batanesi” con altre organizzazioni criminali operanti nei territori limitrofi a quelli di loro influenza ha giocato un ruolo estremamente attivo anche il “carretteri”; il teste PARASILITI MOLICA ha reso al riguardo dichiarazioni estremamente puntuali facendo anche leva sulle risultanze dell'Operazione “Black Cat” nei confronti di Bonomo Francesco, all'epoca ritenuto e successivamente condannato, quale capo mandamento di San Mauro Castel Verde, Maranto Antonio Giovanni, quale capo della famiglia di

Polizzi Generosa e Scola Antonio Maria, altro esponente della famiglia di Polizzi Generosa; proprio in siffatta ordinanza il giudice dava atto che il Bonomo Francesco aveva affidato al Maranto Antonio ed allo Scola Antonio Maria il compito di recarsi presso il clan dei "Batanesi", in particolare da GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin", per accordarsi circa la "messa a posto" delle estorsioni in danno di due imprese della provincia di Messina che, nell'anno 2013, svolgevano lavori nella provincia di Palermo: la "Siar srl", con sede in Gioiosa Marea e che, all'epoca, effettuava lavori in Castellana Sicula e l'impresa di Mammana Michelangelo, con sede in Castel di Lucio, che svolgeva lavori in Campo Felice di Roccella. Dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nell'ambito dell'Operazione "Black Cat" (stralciate e confluite anche nel presente giudizio; si cfr. la produzione del 30.4.2021) nel periodo compreso tra l'8 febbraio ed il 28 marzo 2013, risulta che ad organizzare l'incontro tra i palermitani e GALATI GIORDANO Vincenzo avrebbe provveduto proprio COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri".

Lo stesso testimone ha, poi, riferito in ordine ad alcune evidenze investigative sulle relazioni mantenute dal "carretteri" con Cammarata Michele e, più nel dettaglio, sul contenuto di alcune conversazioni intercettate (comunque trascritte nel corso del dibattimento) intercorse tra il "carretteri" e Cammarata Giuseppe, nato a Capizzi, il 19 ottobre 1957, deceduto, fratello di Cammarata Michele, nato a Capizzi, il 13 luglio 1964 e residente ad Enna, coinvolto quest'ultimo nell'Operazione "MONTAGNA", con rapporti con i fratelli Maranto di Polizzi Generosa, nonché segnalato quale favoreggiatore del latitante Di Fazio Umberto, ed ancora con Cammarata Antonio, figlio di Cammarata Giuseppe (cfr. RIT 349/16, progr. 149470; RIT 349/16, progr. 149928; perizia GENOVESE Roberto); nel corso di una terza conversazione captata, in data 24 novembre 2016, alle ore 8:32, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" parla con Cammarata Salvatore, nato ad Enna il 2 dicembre, l'altro figlio del defunto Cammarata Giuseppe, i due fanno riferimento ad un soggetto che viene indicato come "Bonasira": Costanzo Zammataro Giuseppe: "quello grosso là, come si chiama, Bonasira", identificato in Di Dio Giacomo, originario di Capizzi, il quale aveva preso parte all'incontro tenutosi a Tortorici con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "Lupin", in data 28 marzo 2013 ed al quale avevano partecipato,

oltre al Di Dio, anche Scola e Maranto (come accertato e dichiarato dal teste Parasiliti Molica Antonello); “Carretteri” e Cammarata Salvatore, proseguono nella conversazione commentando l’arresto di Tony Maranto, noto esponente della mafia di Polizzi Generosa (Palermo): “*Minchia, menu mali chi i mollammu nuatri a chisti ddocu. E chiddu ca Puntu ianca magari u ‘ttaccaru? A chiddu cu.. u biondinu chi caminava cu iddi, brizziatu. Chiddu ddà a ‘na vota ni vinni a ciccò tri voti a nuatri, chistu ccà. U ‘llu.. no, u ‘lluntanai ee.. vistimu chi i cosi erunu un pocu critichi, ci dissumu.. Cchiù sulu staci, cchiù megghiu iè unu, picchi ti cunsumi cu sti cristiani (i paisi). Minchia, tutti i problemi l’hannu iddi, tutti! (...) u problema l’avevumu. E vidi chl cristiani comu a nuatri non ci n’è pedi pedi, i cristiani tutti vacanti sunnu. U capisti!? (...)”*; cfr. RIT 351/16, progr. 4581; conversazione intercettata in modalità ambientale sull’auto Audi A4 in uso a Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso “Carretteri”; il teste ha ancora dichiarato che dal servizio di osservazione predisposto dai militari (si cfr. documento n. 50 prodotto all’udienza del 28.5.2021 ed acquisito al fascicolo del dibattimento) è risultato che, alle ore 16:07 (del 14.4.2016), a Centuripe, Contrada Carcaci, sulla strada che conduce all’abitazione del “Carretteri”, giunge dapprima l’auto Mitsubishi Pajero, targata DT286AX, condotta appunto dal “carretteri” e, subito dopo, l’auto Mercedes CLS, targata EX757TL, con a bordo due soggetti, uno dei quali Cammarata Michele (si cfr. documento n. 52 prodotto alla stessa udienza appena indicata e menzionato dal teste MICALI Salvatore all’udienza del 7.7.2021; trattasi di annotazione di servizio del 16.10.2016, acquisita al fascicolo per il dibattimento relativa all’incontro tra Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso “Carretteri” e Cammarata Michele); il “carretteri” sale a bordo della Mercedes del Cammarata Michele e si dirigono nel Comune di Vizzini, in Contrada Santa Domenica, presso l’abitazione di Miraglia Faggiano Salvatore, il quale, in data 13 ottobre 2015, era stato tratto in arresto per l’omicidio di Cutrera Giovanni ed il tentato omicidio di Amato Gaetano, successivamente scarcerato in data 16 novembre 2015 (documento 54 prodotto sempre all’udienza del 28.5.2021 e successivamente acquisito al fascicolo del dibattimento); **in data 24 dicembre 2017, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso “Carretteri”, unitamente al cugino, Costanzo Zammataro Santo, si dirige presso l’azienda agricola del Cammarata Michele, sita ad Enna, Contrada Borgo Cascino, dove arriva alle ore**

14:05 e riparte alle ore 14:52; circostanza che merita menzione perché nel corso di una conversazione intercettata a bordo dell'auto del "carretteri" (cfr. RIT 259/17, progr. 4824, perizia GENOVESE Roberto), immediatamente dopo l'incontro, si comprende che il Cammarata aveva rappresentato al "carretteri" di essere venuto a conoscenza del fatto che nei suoi confronti sarebbe stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare (poi effettivamente eseguita il 19 gennaio 2018, Operazione "Maglie Larghe"); dell'effettivo tenore delle interlocuzioni tra "carretteri" e Cammarata Michele del 24.12.2017 si ha ancora conferma in una successiva conversazione del 25.1.2018 tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe e Costanzo Zammataro Santo (registrata su RIT 259/17, progr. 5590 e trascritta nella forma di perizia da GENOVESE Roberto, e già citata) in cui il primo riferisce al secondo di aver appreso durante l'incontro con il Cammarata Michele che era intenzione di quest'ultimo fuggire e sottrarsi all'esecuzione dell'ordinanza custodiale.

Vi sono, poi, varie conversazioni, intercettate, registrate e trascritte nel corso del dibattimento (sulle quali ci si è già soffermati), utili per comprendere quanto il "carretteri" fosse un profondo conoscitore delle dinamiche relazionali dei maggiorenti dell'associazione dei "batanesi"; dialogando con Cono Genova Walter, in data 18 maggio 2016, alle ore 23:00, il "carretteri" tratteggia il carsima del BONTEMPO Sebastiano "uappu", commenta le tensioni tra "lupin" e "biondino", individua la causa di siffatte tensioni, fa un riferimento alla morte violenta di Galati Giordano Bruno, fratello di GALATI GIORDANO Vincenzo e di Bontempo Aldo, fratello di BONTEMPO Sebastiano, inteso "Biondino", entrambi vittime della faida mafiosa degli anni 1990, commenta, infine, anche il coinvolgimento in un furto di "cristiani seri (...) ci sono i "Tuccuni" inta lu menzu" ovvero del clan Sant'Angelo Tuccuni di Adrano (cfr. RIT 351/16, progr. 36, perizia a firma di CURRELI); a bordo dell'autovettura Audi A4 di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretta" o "Carretteri", viene captata la conversazione che lo stesso intrattiene con il cugino Costanzo Zammataro Santo ne corso della quale il "carretteri" torna ad analizzare le tensioni esistenti tra "biondino" e "lupin" (cfr. RIT 351/16, progr. 1291; RIT 351/16, progr. 1299, perizia CURRELI); in una conversazione registrata sul RIT 259/17, progr. 4746, del 21.12.2017, alle ore 8:00 (perizia GENOVESE Roberto) ed intercorsa tra il

"*carretteri*" ed il cugino Costanzo Zammataro Santo, il primo racconta al secondo di aver ricevuto mandato dal BONTEMPO Sebastiano inteso "*uappu*" – del quale more solito tratteggiava lo spessore criminale anche al fine di precisare che il fratello "*botoia*" non aveva lo stesso carisma - per l'acquisito di alcuni terreni di suo interesse; dalle conversazioni captate si ricava, infatti, che v'era un terreno al quale erano interessati sia COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "*Carretteri*" sia Bontempo Giuseppe, inteso "*Badoglio*" o "*botoia*", come risulta da numerosi dialoghi che intercorrono tra "*uappu*", "*Badoglio*" o "*botoia*" ed il figlio di "*Badoglio*", Bontempo Stefano, nipote di Bontempo Sebastiano, inteso "*uappu*". In particolare, "*uappu*" si duole con il fratello e con il nipote, Stefano, del fatto che non avessero spostato il confine fino alla strada, in tal modo lasciando una porzione di terreno nella disponibilità di altri soggetti e il fratello ed il nipote gli rappresentano che, a fronte di dissidi insorti proprio per il confine, avevano raggiunto un accordo per non spostare il confine oltre un certo limite (cfr. RIT 819/16, progr. 257530, del 19.12.2017; RIT. 819/16, progr. 257622, del 19.12.2017, alle ore 20:04; RIT 819/16, progr. 261779; pagine 300 e ss. della perizia di ADDAMO Santo); in altri termini, v'era per un terreno un chiaro interesse di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "*Carretteri*", che aveva ricevuto dal "*uappu*" l'incarico di acquistare il terreno al fine di lasciarne una parte in favore del terreno confinante, nella disponibilità del fratello Bontempo Giuseppe, inteso "*Badoglio*" o "*botoia*"; (cfr. RIT 259/17, progr. 4746, su citato; RIT 259/17, progr. 5086).

La profonda conoscenze delle dinamiche relazionali tra affiliati (e tra i maggiorenti dell'associazione) sono la diretta conseguenza del pieno coinvolgimento del "*carretteri*" nelle attività dell'associazione mafiosa batanese; frequentatore della basi logistiche dei "batanesi" (e tra queste anche la barberia di Conti Taguali Ivan come riferito dal teste RUSSO Bendetto), il "*carretteri*" ha recitato un ruolo decisivo (in concorso con BONTEMPO Sebastiano, detto "*biondino*" o "*dubbiuni*" e Gulino Mario), come riferito dal teste RUSSO Bendetto e dalla persona offesa nell'estorsione (sempre aggravata ex art. 461 bis.1 c.p.) consumata ai danni del Gulino Carmelo di cui al capo 11 *bis* dell'imputazione sulla quale si dirà innanzi più diffusamente e che assume un'importanza decisiva sul fronte della ricostruzione della capacità di intimidazione (ed alla condizione di

assoggettamento e di omertà che ne deriva) dell'associazione dei "batanesi" e della capacità di controllare il territorio.

Il "carretteri" è stato anche un frequentatore del celeberrimo "ciosco" ovvero del chiosco in contrada Badessa in Tortorici, altra abse logistica dei "batanesi"; la frequentazione del chiosco e dei maggioretti dell'associazione ha consentito al "carretteri" di maturare varie esperienze e di comprendere quanto fosse di assoluto rilievo sul territorio la figura del "uappu"; ciò che si ricava dalla conversazione registrata sul progr. 2907 al RIT 259/17 in ambientale sull'autovettura del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" ed intercorsa con due omonimi nati uno nel 1985, inteso "rummuluni", ed un altro nato il 11.1.1982 (inteso "Farina o Longo", figlio di Sebastiano, fratello di Salvatore Turi Carretteri, quest'ultimo appunto il padre del "carretteri" sempre classe 1982), invero analizzata dal teste ed operante CURRO' Francesca Amalia; COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri", parlando con i suoi cugini, commenta in essa alcuni contrasti che si erano verificati tra diversi soggetti nei pressi del chiosco e secondo il racconto del primo il diverbio stava degenerando e uno di loro si stava apprestando a colpire la controparte con un corpo contundente; a dire del "carretteri" sarebbe bastato l'intervento del "uappu" (presente all'interno del locale) per porre fine alla lite; una conferma ulteriore del carisma riconosciuto al "uappu" – capo indiscusso dei "batanesi" - dal "carretteri".

Il "carretteri", pienamente coinvolto nelle dinamiche delinquenziali e mafiose del gruppo batanese, si è mosso anche su territori diversi da quelli di Tortorici spingendosi anche in quel di Montalbano Elicona e partecipando alla definizione della contesa – sulla quale ci si è già più volte soffermati – tra i fratelli Taranto e Di Blasi in ordine all'utilizzo dei terreni del c.d. quarto San Giacomo assegnati dal Comune agli allevatori; contesa che in prima battuta vide il coinvolgimento di CALCO' LABRUZZO Gino ed in un secondo momento, su richiesta dei fratelli Taranto, l'intervento del "carretteri" e, per il tramite di quest'ultimo, di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; furono, infatti, questi ultimi ad interagire con il Di Blasi, il contendente dei fratelli Taranto, e con i esponenti della mafia catanese coinvolti dallo stesso Di Blasi; è sufficiente il richiamo integrale alla dettagliatissima ricostruzione della vicenda fornita dal testimone CURRO' Francesca Amalia già analizzata anche al fine di tratteggiare

l'ampiezza del territorio controllato dall'associazione batanese.

Così come l'analisi dell'operatività della famiglia batanese in quel di Centuripe e delle relazioni dei "batanesi" con esponenti del clan "Cappello" di Catania ha consentito di ricostruire lo spessore del ruolo rivestito, all'interno dell'associazione, dal "carretteri"; senza riprodurre integralmente le risultazne istruttorie già valorizzate è sufficiente anche in questo caso il richiamo alla dettagliatissima ricostruzione – sopra sintetizzata – operata dal teste SAMMARTINO Salvatore ed alle plurime captazioni resgistrate e trascritte relative alle sortite del "carretteri" in quel di Centuripe ed alla partecipazione dello stesso a *summit* a casa del CALA' LESINA Salvatore.

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri", come tutti gli altri "batanesi" ed altri imputati estranei alla contestazione di cui al capo I dell'imputazione (leggasi BONTEMPO SCAVO Sebastiano), ha speso le sue energie anche nel redditizio settore delle truffe all'AGEA ideando e costituendo, secondo uno schema ricorrente e con l'ausilio di taluni operatori dei Centri di Assistenza Agricola presenti sul territorio di Tortorici, invero utilizzato - come si è già analizzato - anche da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" (capi 87, 88, 89, 90, 91, 92, 122, con la compagine L'ANGHERA) e da BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino" ("GIGLIO BIANCO", "LA PERLA", ZOOTECNICA AGRO" e "ZAFFIRO") più veicoli societari (capi 83, 84, 85, 86, 126, 127 e 128 dell'imputazione, con le ditte "TASSITA", "MONTE VERDE" e "GALATI PRICCHIA DANIELE") in funzione della formulazione delle domande uniche di pagamento utili alla captazione fraudolenta di consistenti contributi comunitari; ciò che ha accresciuto la sua posizione economica (come si argomenterà al momento della trattazione dei reati fine di cui ai capi 83, 84, 85, 86, 126, 127 e 128 dell'imputazione), le risorse della sua famiglia, ha reso più solida la sua posizione all'interno della compagine dei "batanesi" e, quindi, più pervasiva la sua azione all'interno dell'associazione rafforzando anche la capacità di penetrazione di essa sul territorio; è proprio – come si è già riferito – la moltiplicazione di queste condotte tra gli associati il volano della crescita della forza dell'associazione secondo – anche qui – uno schema ricorrente fondato evidentemente, ed in ragione della peculiarità delle condotte fraudolente/illecite poste programmate e realizzate, su un accordo preventivo di massima sul riparto

dei proventi; un riparto concordato preventivamente che ben si attaglia alla peculiarità dell'attività posta in essere e che, in una certa misura, ricalca anche la tradizionale ripartizione dei proventi delle attività illecite (soprattutto quelle estorsive) dei "batanesi"; accordo che fonda la sua forza e la sua resistenza nei fortissimi vincoli familiari (veri e propri intrecci talora difficili anche da dipanare) che nei decenni, nel circoscritto territorio di origine, si sono creati.

Anche per "carretteri" sono diversi fatti sintomatici della sua partecipazione all'associazione dei "batanesi". Ciò detto può concludersi che, certamente a partire dall'anno 2012/2013 e fino alla data odierna, l'indagato è stato organico al sodalizio mafioso in parola ed all'interno di esso ha svolto un plastico ruolo di uomo di fiducia dei maggiori, dedito al settore dei furti e delle estorsioni (con il cavallo di ritorno) delle truffe AGEA e del procacciamento di sostanze stupefacenti, pienamente coinvolto nelle dinamiche del gruppo mafioso tanto da essere destinato anche alle relazioni dell'associazione con le consorterie mafiose operanti in Sicilia.

La posizione di COSTANZO ZAMMATARO classe 1985 inteso "rummuluni"

A COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985, inteso "rummuluni" è stato contestato di aver fatto parte dell'associazione mafiosa dei "batanesi" partecipando ad un incontro con gli altri associati, presso un chiosco gestito da Bontempo Sebastiano, uappu; prendendo parte ai citati *summit*, tenuti presso la dimora di Cala Lesina Salvatore, o ricevendo, comunque, da Costanzo Zammataro Giuseppe, cl. 82, confidenze relative alle questioni criminali ivi discusse; occupandosi del recupero di beni rubati, quale punto di riferimento per il controllo del territorio e ciò nell'anno 2016 e 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento); con l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p. per essere l'associazione armata.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dimostrano la piena organicità di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 inteso "rummuluni" al gruppo dei "batanesi" di Tortorici, certamente per un periodo compreso tra il 2016 e fino all'attualità.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere poste alla base della decisione in quanto: 1) provengono anche da tre soggetti organici al clan dei

“batanesi”, le cui informazioni costituiscono quindi bagaglio conoscitivo personale e non frutto di confidenze fatte da terzi, 2) hanno natura prima che etero accusatoria, autoaccusatoria in quanto i collaboratori si sono assunti anche la responsabilità per i fatti di reato a loro contestati; 3) sono puntuali, precise e ricchissime di riferimenti a luoghi e persone verificati positivamente, 4) sono assolutamente convergenti in ordine al ruolo ricoperto dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1985, inteso “*rummuluni*” in seno all’associazione mafiosa in contestazione.

Parimenti decisive sono anche le dichiarazioni dei testimoni ed operanti escussi in sede dibattimentale.

Il contributo propalativo di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso “*muzzuni*” su COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1985, inteso “*rummuluni*”.

BARBAGIOVANNI Carmelo ha ha tratteggiato vari profili (per i quali questo Tribunale distinguerà capi, promotori, direttori, partecipi ovvero affiliati, meri concorrenti e gli estranei all’associazione): BARBAGIOVANNI Calogero, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso il “*carretteri*”, BONTEMPO SCAVO inteso “*u spacchiusu*”, BONTEMPO Gino, BONTEMPO Sebastiano inteso il “*biondino*”, CONTI MICA Sebastiano inteso “*il belloccio*” e CONTI MICA Massimo inteso “*Massimo rana*”, CALA’ LESINA Salvatore, CALCO’ LABRUZZO Gino, SCINARDO TENGHI Giuseppe. COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “*rummuluni*”, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1950 (“*u patataru*”), MARINO AGOSTINO Antonino inteso “*Nino Gammazza*” e MARINO Rosario, AGOSTINO NINONE Pasqualino, BONTEMPO Alessandro, DESTRO MIGNINO Santo e DESTRO MIGNINO Sebastiano, GALATI GIORDANO Vincenzo, classe 1958 e CONTI TAGUALI Ivan; di COSTANZO ZAMMATARO GIUSEPPE inteso “*rummuluni*” (classe 1985), il collaboratore ha riferito della sua dedizione ai furti di animali e della sua parentela con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso il “*carretteri*”.

Il collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso “*scarabocchio*” ha riferito che il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “*peppinazzu*” o “*rummuluni*” era vicino al BONTEMPO Sebastiano inteso “*uappu*”, capo indiscusso del clan, al BONTEMPO Sebastiano inteso il “*biondino*”, a GALATI

GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", esponenti con pari responsabilità di (co)direzione ed organizzazione del gruppo malavitoso e della sua attività; soffermandosi, poi, sull'attività specificamente svolta dal "rummuluni" il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha inteso definirlo come persona dedita ai furti su commissione e nell'interesse dell'associazione; e che costui fosse a disposizione dei maggiori dell'associazione – con un profilo evidentemente subordinato di piena disponibilità alle prescrizioni dei vari "uappu", "lupin" e "biondino" e di ossequio al loro volere nell'interesse del gruppo – si ricava proprio da una frase che lo stesso "rummuluni" rivolse al MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchio" in occasione di un dialogo funzionale alla individuazione dei responsabili di un determinato danneggiamento accertato in Monte Soro da taluni attribuito proprio al "rummuluni" (*"Nel 2018 c'erano stati dei danneggiamenti nella zona di... ..(inc.)... di Monte Soro, avevano fatto dei furti e lui mi ha detto praticamente che... dice: "Io non sono stato – dice – e poi tu lo sai che se io vado sai chi mi manda", mi ha detto."*); da siffatta interlocuzione il MARINO GAMMAZZA Giuseppe comprese, infatti, quanto stretto fosse il rapporto tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 inteso "rummuluni" e BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", nonché quanto BONTEMPO Sebastiano "uappu" fosse attento alle azioni del "rummuluni" (*"Ho compreso che, giustamente, essendo vicino a loro, lo mandavano loro. Poi sono andato a cercare Bontempo Sebastiano detto "Uappo" e gli ho riferito questo discorso. Mi ha detto "Ti ha detto che non ne sa?", ed io ho detto; "Sì"; "Allora un domani – dice - se noi sappiamo che ne sa, ne paga le conseguenze"*); che il rapporto tra i COSTANZO ZAMMATARO tutti ("carrettere" e "rummuluni") e "uappu" fosse stretto il MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito di averlo compreso dal fatto che in c.da Badessa i COSTANZO ZAMMATARO tutti conducevano le mucche e le pecore insieme a quelle del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu"; ciò che va rimarcato è che COSTANZO ZAMMATARO detto "rummuluni" – secondo quanto soggiunto anche dal collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore all'udienza del 13.4.2021 - non si muoveva mai da solo e rendeva conto del suo operato ai maggiori dell'associazione e, quindi BONTEMPO Sebastiano detto "uappu", a GALATI GIORDANO Vincenzo detto

"lupin" (nonché – come riferito dal MARINO GAMMAZZA Giuseppe - a BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino") e, come gli altri "batanesi", era dedito, in uno al cugino "carretteri", alle truffe all'AGEA ("Le fanno tutt'e due, sia Costanzo Zammataro Giuseppe detto "Carretteri" che Giuseppe "Rummulune"), ciò che il collaborante ha riferito per aver appreso direttamente dal nipote (il "carretteri") e dal cugino di quest'ultimo ("u rummuluni").

Parimenti decisive - come anticipato - sono anche le dichiarazioni dei testimoni ed operanti escussi in sede dibattimentale.

Dopo aver riferito in ordine alla riferibilità sostanziale del celeberrimo chiosco al "uappu", una delle tre basi operative accertate ed utilizzate dai "batanesi", il teste PARASILITI MOLICA Antonello si è soffermato sugli incontri avvenuti presso il chiosco tra alcuni imputati e soggetti catanesi non identificati; il primo del 6.10.2016 al quale parteciparono Bontempo Scavo Carmelo, Catania Carmelo, fratello di Salvatore inteso "Turi Catania", personaggio di spicco della criminalità organizzata (si cfr. sentenza n. 10/2001 della Corte d'Assise di Catania) nel comprensorio di Bronte e zone limitrofe, due soggetti sconosciuti, gli stessi scorti con due buste di plastica nera poi deposite all'interno dell'autovettura Fiat Bravo intestata a CATANIA Carmelo; un secondo incontro risalente al 22.10.2016 (allegato n. 309) al quale parteciparono BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", BONTEMPO Sebastiano, classe 72, inteso "biondino", COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (classe 1985), inteso "Rummuluni", Bontempo Scavo Giuseppe, classe 1966, BONTEMPO Giuseppe classe 1964 inteso "badoglio" o "botoia" (fratello del "uappu"), Bontempo Scavo Carmelo, GALATI Massaro Antonino classe 1990, Calà Lesina Sebastiano classe 1980.

Con il progressivo n. 144593 su RIT 819/16 era registrata una conversazione tra GALATI MASSARO Simone classe 1988 nato a Biancavilla e BONTEMPO Sebastiano classe 69 inteso "uappu", ritenuta significativa e risalente al il 3.6.2017 perché "uappu" si doleva della gestione del chiosco, teorizzava di voler recuperare il denaro investito e di non voler più contribuire; "uappu" spiegava ancora a Simone (figlio di Salvatore e socio del Ritrovo dei Nebrodi) che l'apertura del chiosco aveva avuto un significato simbolico nei confronti di coloro che avevano incendiato il chiosco (l'incendio già denunciato da BONTEMPO SCAVO

Sebastiano classe 1971); giova, inoltre menzionare – al fine di comprendere il decisivo ruolo del “uappu” nelle dinamiche relazionali ed il pieno coinvolgimento dei cugini COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe “carretteri” e l’omonimo “rummuluni” – la conversazione registrata sul progr. 2907 al RIT 259/17 in ambientale sull’autovettura del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso “carretteri” ed intercorsa con due omonimi, il primo nato nel 1985, inteso “rummuluni”, ed un altro nato il 11.1.1982 (inteso “farina o longo”, cugino anch’egli del “carretteri”); il primo COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “carretteri” parlando con i suoi cugini commentava alcuni contrasti che si erano verificati tra diversi soggetti nei pressi del chiosco (“ciosco”) e secondo il racconto del primo il diverbio stava degenerando e uno di loro si stava apprestando a colpire la controparte con un corpo contundente e che sarebbe bastato, sempre secondo il racconto di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso “carretteri”, l’intervento dell’“uappu” (presente all’interno del locale), per porre fine alla lite e il suo intervento sarebbe stato efficace; ciò si desume dal fatto che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il carretteri gli attribuiva l’appellativo “u Signuruzzu”.

Il teste SAMMARTINO Salvatore ha fornito alcune utili informazioni circa il pieno coinvolgimento del “rummuluni” negli affari dei “batanesi” in Centuripe e nelle relazioni con CALA’ LESINA Salvatore, referente in Centuripe di altro gruppo criminale e legato al “rummuluni” da “cumparanza”; il teste ha precisato che il sistema di geolocalizzazione, installato a bordo dell’autovettura in uso al “Carretteri”, aveva consentito un monitoraggio degli spostamenti del predetto ed aveva consentito di registrare dei movimenti costanti di questi verso l’abitazione di CALA’ LESINA Salvatore inteso “Moccia”; il teste ha riferito ancora che è stato possibile individuare l’abitazione proprio con il GPS montato sull’AUDI del “Carretteri”; abitazione ubicata in contrada Sisto tra Centuripe e Regalbuto e che “gli accertamenti che sono stati esperiti presso la banca dati Sisde consentivano di identificare come al foglio 66 particella 613 del catasto del comune di Regalbuto ci sia, insista l’abitazione di Calà Lesina”. Spostamenti frequenti, con cadenza settimanale, tendenzialmente di sera monitorati dal 22.6.2016 al 14.1.2018; il testimone ha riferito che era stato verificato che il “Carretteri”, dopo aver contattato l’utenza telefonica intestata (ma anche in uso) al CALA’ LESINA

Salvatore, si era avviato presso l'abitazione di quest'ultimo in contrada Sisto nel senso che *"Costanzo Zammataro Giuseppe era solito contattare questa utenza intestata a Calà Lesina e verificare se effettivamente era presente nell'abitazione"*. Il teste ha riferito di una conversazione captata il 4.1.2018 (al progr. 417927 su RIT 349/16, perizia GENOVESE Roberto) alle 19,53 tra *"Carretteri"* ed il cugino omonimo (classe 1985) inteso *"Rummuluni"* (figlio di COSTANZO ZAMMATARO Carmelo, il fratello di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore che è il padre di Giuseppe classe 1982 inteso *"Carretteri"*); per l'identificazione del secondo (si cfr. l'allegato n. 380, produzione del 28.6.2021 con rituale acquisizione al fascicolo del dibattimento); i due conversando fanno riferimento al *"patrozzo"* nel senso che il primo chiede al secondo di accompagnarlo dal patrozzo (del *"Rummuluni"*) invero identificato in CALA' LESINA Salvatore detto *"Moccia"*; circostanza che si concretizza come si ricava dal tenore della conversazione delle ore 22.00 (registrata al progr. 5096 RIT 259/16, perizia GENOVESE Roberto).

Sempre in ambientale sull'AUDI del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *"Carretteri"* emerge una vicenda – narrata e ricostruita dal teste SAMMARTINO Salvatore - su un furto di bovini per il quale intervenne GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"Iupin"*; il 24.12.2017 al progr. n. 4823 su rit 259/2017 COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *"carretteri"* commentava con il cugino COSTANZO ZAMMATARO Santo (il fratello di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore) il comportamento di tale Rino che avrebbe voluto interagire con mafiosi di spicco senza mediazione alcuna; Rino voleva prendere il difese di un tale senza avere alcuna caratura criminale che gli consentisse di parlare con la mafia di Catenanuova scavalcando e, quindi, omettendo la necessaria mediazione; conversazione menzionata perché- testualmente il testimone – *"da questo fatto più particolare, diciamo, "Carretteri" vantava quelli che sono i legami che i Batanesi potevano in qualche modo mantenere con gli esponenti della criminalità organizzata di Catena Nuova" ed il soggetto di Catenanuova al quale il "Carretteri" poteva rivolgersi in caso di necessità è stato identificato in Russo Fano Sebastiano (già sopra citato nelle ambientali già commentate); sempre nella stessa conversazione il "Carretteri" narrava al cugino Santo di aver dovuto affrontare una questione di un furto di bestiame avvenuto ad Enna in danno di un tortoriciano e*

che comunque aveva coinvolto il gruppo "batanese" e di essersi trovato al cospetto di un tale (mai identificato) di Catenanuova insieme allo zio GALATI GIORDANO Vincenzo, vicenda sistemata con la corresponsione – per mano di un tale di Catenanuova e nelle mani di "Lupin" - di danaro in misura equivalente al valore del bestiame sottratto al tortoriciano, denaro che "lupin" avrebbe utilizzato per acquistare le vacche da restituire all'allevatore danneggiato (pagine 419 e ss. della perizia GENOVESE Roberto); al progr. 4781 stesso rit 259/17 in questa conversazione, sulla macchina in uso al "Carretteri", quest'ultimo e GALATI MASSARO Giuseppe (il fratello di Salvatore, detenuto perché condannato per associazione di stampo mafioso) parlano ed il secondo riferiva al primo che aveva provveduto ad informare GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" che v'era il tale di Catenanuova pronto a consegnare il denaro richiesto (lo stesso citato nella telefonata che precede); al progr. 5086 stesso RIT 259/17 conversano "Carretteri" e l'omonimo inteso "Rummuluni", costoro facevano riferimento al fatto che "Lupin" aveva sistemato questa situazione; evidente il coinvolgimento nelle dinamiche relazionali tra gli associati anche del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1985 inteso "rummuluni".

Anche per "rummuluni" sono molteplici, quindi, i fatti sintomatici della partecipazione all'associazione dei "batanesi". Ciò detto può concludersi che, certamente a partire dall'anno 2016 e fino alla data odierna, l'indagato è stato organico al sodalizio mafioso in parola ed all'interno di esso ha svolto un plastico ruolo di uomo di fiducia, in uno al fidato cugino omonimo inteso "carretteri", dei maggiorneti, dedito ai furti ed alle truffe, pienamente coinvolto nelle dinamiche del gruppo mafioso sebbene con un ruolo totalmente privo di responsabilità decisionali ovvero di organizzazione prossimo alla mera manovalanza consapevole.

La posizione di BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio"

A BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" è stato contestato di aver fatto parte dell'associazione mafiosa dei "batanesi" ribadendo, in più occasioni, con violenza, il controllo del territorio da parte della famiglia mafiosa, unitamente a Conti Mica Antonino (già ritenuto partecipe dell'associazione medesima); partecipando a *summit* chiarificatori diretti dal sodale Marino Gammazza Giuseppe, storico appartenente al gruppo mafioso; dedicandosi al traffico di stupefacenti per come indicato al capo 4); informando il cognato Pruiti Giovanni,

appartenente alla criminalità organizzata mafiosa, del rinvenimento di microspie presso il ristorante la Quercia, ove si erano svolti degli incontri tra gli associati; accompagnando Conti Mica Sebastiano anche allorquando questi poneva in essere atti intimidatori in danno di Marino Agostino Antonino (detto Gammazza), per come indicato al capo 15), funzionali ad assicurare un più penetrante controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.; fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. per tutti per essere l'associazione armata, in Tortorici e territori limitrofi, nelle seguenti date: nell'anno 2016 e 2017, e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento).

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dimostrano la piena organicità di BONTEMPO Salvatore inteso "*Salvuccio*" al gruppo dei "batanesi" di Tortorici, certamente per un periodo compreso tra il 2016 e fino all'attualità.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere poste alla base della decisione in quanto: 1) provengono anche da tre soggetti organici al clan dei "batanesi", le cui informazioni costituiscono quindi bagaglio conoscitivo personale e non frutto di confidenze fatte da terzi, 2) hanno natura prima che etero accusatoria, autoaccusatoria in quanto i collaboratori si sono assunti anche la responsabilità per i fatti di reato a loro contestati; 3) sono puntuali, precise e ricchissime di riferimenti a luoghi e persone verificati positivamente, 4) sono assolutamente convergenti in ordine al ruolo ricoperto dal BONTEMPO Salvatore, inteso "*Salvuccio*" in seno all'associazione mafiosa in contestazione.

Parimenti decisive sono anche le dichiarazioni dei testimoni ed operanti escussi in sede dibattimentale.

Il contributo propalativo di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "*muzzuni*", di MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "*scarabocchio*" e di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore su BONTEMPO Salvatore inteso "*Salvuccio*".

BARBAGIOVANNI Carmelo ha riferito che all'interno dell'associazione mafiosa dei "batanesi" fu di rilievo il ruolo svolto da BONTEMPO Salvatore inteso "*Salvuccio*" e da CONTI MICA Massimo inteso "*Massimo Rana*" e ciò dal 2007; a costoro venne infatti affidato - circostanza riferita negli stessi identici termini anche dall'altro collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore - il

compito di gestire le attività dei "batarnesi" sul territorio durante la carcerazione dei maggiorenti; ; ciò fino a quando tornarono liberi GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" i quali, dopo aver peraltro constatato che erano stati sottratti danari all'associazione, ripreso il controllo delle estorsioni (*"Il controllo lo ha ripreso Galati Giordano Vincenzo e Costanzo Zammataro Salvatore e poi naturalmente erano usciti anche "u Biondinu" e altri, successivamente sono usciti."*; pagina 46 del verbale); circostanze riferite al BARBAGIOVANNI Carmelo durante il processo "MONTAGNA" e durante il processo "MARE NOSTRUM" dai due BONTEMPO Sebastiano "uappu" e "biondino", e da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e da CONTI MICA Sebastiano inteso il "belloccio"; invero, durante la detenzione di questi ultimi, per conto dell'associazione dei "batanesi", BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" (il fratello del "biondino") e CONTI MICA Antonino detto Massimo (il fratello del "belloccio") si applicarono nella cura delle estorsioni; BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino inteso "Massimo rana" si relazionarono anche con FAVAZZO Filadelfio inteso "frareu", referente per il territorio di San Fratello, con LO RE Giuseppe per l'estorsione sul "lavoro del metano" e, per il tramite di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfrateddamu" e di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "petrimu", per l'estorsione della ditta (LA MONICA) alla quale vennero affidati i lavori di ripascimento del litorale (pagina 80 del verbale d'udienza); i rapporti con LO RE Giuseppe vennero curati, anche dopo l'arresto del BARBAGIOVANNI Carmelo, sempre da BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino inteso "Massimo rana"; a BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Antonino inteso "Massimo rana" venne affidata la gestione dell'estorsione (organizzata dal GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", da ARMELI Vincenzo con l'ausilio di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore inteso "u sanfratellamu") alla ditta ANZA' alla quale venne aggiudicato l'appalto per il rifacimento della villa comunale a Tortorici (*"Questa è una ditta che mi sembra sia di Patti. Anzà. La ditta si chiama Anzà. Quando hanno fatto l'estorsione, è andato a parlare Galati Giordano Vincenzo e gli ha fissato l'appuntamento Armeli Vincenzo. Gli aveva fissato l'appuntamento e sono andati a questo appuntamento*

dove c'era anche Costanzo Zammataro Salvatore detto "Sanfratellano". Hanno sistemato l'estorsione e poi, quando a noi ci hanno arrestato, e la ditta ha pagato i soldi, la rimanenza che c'era sono passati loro, Bontempo Salvatore e Conti Mica Massimo. Da quello che so io, la rimanenza dei soldi gliel'ha data a loro"; pagina 82 del verbale d'udienza; sul prezzo dell'estorsione: "la prima tranche gliel'ha data Armeli Vincenzo. La prima tranche... in cui poi l'hanno consegnata a Galati Giordano Vincenzo, prima che l'arrestassero ed era latitante. La seconda tranche l'hanno consegnata ad Armeli Vincenzo ed a Costanzo Zammataro Salvatore detto "Sanfratellano", e poi me ne hanno dato una parte anche a me. E, poi, le altre tranche sono state consegnate a Bontempo Salvatore e Conti Mica Massimo", pagina 81 del verbale), ciò tra il 2007 e il 2012 ("Questi fatti sono stati commessi dopo il 2007, in poi, e fino al 2012"). Il dichiarante ha anche riferito, per averlo però appreso da ZAITI Nunzio, che quest'ultimo, tale codino (riconosciuto nella foto n. 7 allegata al verbale delle dichiarazioni del collaboratore del 19.11.2020 in MILETI Liborio) e Nicola (si vedrà GIOITTA) di Alcara Li Fusi (l'appartenenza dei quali all'associazione dei "batanesi" è stata accertata con sentenza del Tribunale di Patti del maggio 2021) fornirono, sul fronte della gestione delle estorsioni, un aiuto concreto a **BONTEMPO Salvatore** inteso "**Salvuccio**" ed a **CONTI MICA Antonino** inteso "**Massimo rana**"; sulle pessime abitudini del **BONTEMPO Salvatore** il collaboratore **BARBAGIOVANNI Carmelo** si è anche soffermato nel corso del controesame condotto dalla Difesa in data 13.4.2021; **BONTEMPO Salvatore**, fortemente dipendente dalle sostanze psicotrope, ha anche tenuto talvolta comportamenti poco graditi all'organizzazione criminale, specie nel periodo di detenzione dei maggiorenti di essa; il collaborante ha, infatti, riferito che nel 2012 **BONTEMPO Salvuccio** sottrasse denari (30.000,00 consegnati allo stesso da Calabrese Tindaro in quanto proventi delle estorsioni che l'associazione dei "batanesi" avrebbe dovuto incassare) destinati alla cassa dell'associazione ("come mancavano dei soldi li hanno tolti e li hanno allontanati che non potevano più prendere dei soldi perché mancavano, perché c'erano state delle estorsioni che non erano state portate a compimento") per destinarli all'acquisto di un rifornimento di benzina in quel di Piraino ("Glielo spiego. Tindaro Calabrese doveva dare i soldi ai Batanesi dell'estorsione che faceva per conto dei Batanesi, delle ditte vicino ai Batanesi. Questi soldi li ha dati a Bontempo

“Salvuccio” che li doveva dare ai Batanesi che dopo dovevano essere divisi. Bontempo “Salvuccio” questi soldi li ha dati per pagare il rifornimento per questo sono mancati i soldi della cassa, avvocato”); circostanza che creò attriti senza conseguenza cruenta alcuna per BONTEMPO Salvatore inteso “Salvuccio” perché fratello del BONTEMPO Sebastiano inteso “biondino”. Che vi fossero queste relazioni tra BONTEMPO Salvatore inteso “Salvuccio” ed esponenti della famiglia “barcellonese” si ricava anche da quanto riferito in controesame (condotto dalla Difesa del BONTEMPO Salvatore) dal BARBAGIOVANNI Carmelo e, come si vedrà innanzi, anche da quanto riferito dal collaboratore ARTINO Salvatore.

Anche il collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe, associato al gruppo dei “batanesi” dal 1996 al 2020 fino all’arresto, come dallo stesso riferito, soffermandosi sulla struttura dell’associazione dei “batanesi”, sui ruoli dei singoli associati e sul *core business* dell’associazione stessa, ha fornito un contributo decisivo per la ricostruzione del ruolo di BONTEMPO Salvatore inteso “Salvuccio” all’interno dell’associazione mafiosa dei “batanesi” invero dedita ad una molteplicità di attività illecite (tra queste *“estorsioni, è stato fatto qualche omicidio, poi le truffe, poi dal 2012/2013 anche alle piantagioni di marijuana e allo spaccio”*), operante su un territorio assai ampio compreso tra Rocca di Caprileone e Caronia con tutti i paesi dei Nebrodi (*“era operativa da Rocca di Caprileone fino a Caronia e comprendeva tutti i paesi dei Nebrodi”*), attiva dal 1990 e fino al 15.1.2020, data coincidente con l’arresto anche del collaborante; un’associazione composta – nell’arco temporale 1997/ 2020 – da Pino (LO RE) di Caronia, MIRAGLIOTTA Giuseppe di S. Agata, MANCUSO Giuseppe, un certo MASINO di S. Agata, BARBAGIOVANNI Carmelo (inteso “Muzzuni”), BONTEMPO Sebastiano inteso “biondino”, BONTEMPO Sebastiano detto “uappu”, GALATI GIORDANO Vincenzo (vedremo detto “lupin”), Liborio (MILETI) di S. Salvatore di Fitalia, Gianni DI NUNZIO, GALATI MASSARO Carmelo, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto “il bandito”, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto “Pietrina”, CAMPANA Giuseppe detto “u repulu”, MESSINA Adriano, CONTI MICA Antonino detto “Massimo Rana”, BONTEMPO Alessio, GIOITTA Nicola di Alcara Li Fusi, ed ancora COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (forse “rummuluni”) e COSTANZO ZAMMATARO

Giuseppe detto *"carrozzino o carretteri"* e, per quel che rileva nella presente posizione di motivazione, da BONTEMPO Salvatore inteso *"Salvuccio"*.

MARINO GAMMAZZA Giuseppe si è soffermato, poi, sul ruolo di BONTEMPO Salvatore - fratello del *"biondino"* - al quale nel 2007 era stato conferito (anche dallo stesso MARINO GAMMAZZA Giuseppe), conformemente a quanto riferito anche da BARBAGIOVANNI Carmelo, l'incarico di agire all'esterno e sul territorio nell'interesse dell'associazione e ciò con la collaborazione (anche) di CONTI MICA Antonino detto *"Massimo rana"*; costoro agirono fino a quando i maggiorenti (tutti detenuti) non riacquistarono la libertà; il ruolo di costoro venne, invero, ridimensionato al momento della scarcerazione dello stesso collaborante, del BONTEMPO Sebastiano inteso *"biondino"* (fratello di BONTEMPO Salvatore inteso *"Salvuccio"*) e di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso *"lupin"*.

Sempre al fine di tratteggiare la personalità del BONTEMPO Salvatore inteso *"Salvuccio"*, intraneo al gruppo dei *"batanesi"*, protetto e tutelato all'interno del gruppo perché fratello del ben più carismatico BONTEMPO Sebastiano inteso *"biondino"*, giova rievocare alcuni episodi descritti sempre dal MARINO GAMMAZZA Giuseppe; tra questi sintomatico della spregiudicatezza del *"Salvuccio"* è la fibrillazione da quest'ultimo creata - veicolata ai *"batanesi"* da tale *"Scopetta"* - per aver spacciato nel territorio dei *"Bontempo Scavo"* ovvero ancora per aver - a dire dei *"Bontempo Scavo"* - difeso un imprenditore (il CASSARA') al fine di estorcergli denaro; episodio quest'ultimo che costrinse MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso *"scarabocchio"* a recarsi in compagnia di *"Salvuccio"* dal GIGLIA (Salvatore, invero esponente del clan dei BONTEMPO SCAVO nel territorio controllato nel quale operava il Cassarà) e BONTEMPO SCAVO Rosario (questo nome emerge a fine verbale d'udienza a pagina 104), per chiarire i termini dello scontro e per precisare che non era intenzione del collaboratore e di *"Salvuccio"* estorcere denaro all'imprenditore CASSARA' e che *"Salvuccio"* aveva speso le sue energie per difendere un amico in difficoltà, per amicizia (*"io ho detto che Bontempo Salvatore non c'entrava in questo discorso, che lo faceva solo per difenderlo a questo e che non gli interessava e non interessava neanche a me."*; *"io gli ho detto praticamente che a me non interessava l'estorsione e neanche a Bontempo Salvatore, che Bontempo Salvatore lo aveva*

fatto perché il suo compare aveva un rispetto per il suo compare, se poi gli dovevano chiedere soldi loro glieli chiedevano loro.”).

COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha, poi, indicato BONTEMPO Salvatore inteso “*Salvuccio*” come affiliato incaricato anche di provvedere al sostentamento degli associati detenuti e dei loro familiari; ha, infatti, riferito di essere stato mandato proprio da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*” ad eseguire danneggiamenti funzionali ad estorsioni in danno di vari imprenditori (Montagna, Bruno Teodoro, Versaci) e di aver anche fruito personalmente della ripartizione dei proventi delle estorsioni nei periodi di detenzione; i danari ricavati dall’attività estorsiva erano, infatti, consegnati alla famiglia (“*Si, quando era in detenzione sì, la percepiva*”) ed a ciò contribuivano lo stesso COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, BONTEMPO Salvatore detto “*Salvuccio*” (pagina 86 del verbale d’udienza del 13.4.2021: “*Poi quando eravamo in galera percepiva, glielo dava Bontempo “Salvuccio”. Lo so perché me lo ha detto lui in un’occasione quando sono uscito ho chiesto a Bontempo “Salvuccio” e a Conti Mica Antonino detto “Massimo” come mai non mi davano lo stipendio a me e Bontempo “Salvuccio” mi ha riferito che non mi davano lo stipendio perché Galati Giordano Vincenzo gli aveva detto non darmelo, che gli servivano a lui*”); ed ancora come assiduo frequentatore di uno dei luoghi simbolo – il ristorante “La Quercia” - dell’operatività dell’associazione batanese.

D’AMICO Carmelo, collaboratore di giustizia esaminato nel corso del dibattimento, ha fornito nel presente processo un contributo assai rilevante in funzione della ricostruzione dell’organigramma della famiglia mafiosa dei “batanesi”, dell’operatività di essa, delle attività illecite da essa svolte, nonché per l’individuazione del territorio di riferimento e delle relazioni tessute con gli altri gruppi criminali (si cfr. verbali delle udienze del 23.4.2021 e del 7.5.2021); quest’ultimo si è soffermato, infatti, sulle relazioni (utili ad una ordinata gestione dei territori) dei vari gruppi criminali con i “batanesi” e dello stesso dichiarante, direttamente ovvero mediate dal gruppo criminale di appartenenza, con il Bontempo Sebastiano inteso “*uappu*”, con il fratello di quest’ultimo, tale Bontempo Giuseppe (inteso “*botoia*”), con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “*lupin*”, con CONTI MICA Sebastiano inteso “*belloccio*”, con BONTEMPO Sebastiano inteso “*biondino*”, con BARBAGIOVANNI Carmelo

inteso "muzzuni" (il collaboratore su indicato), con MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso "scarabocchii" (lo stesso collaboratore su citato), nonché – per quel che rileva nella presente sede - con BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio", ed infine con BONTEMPO Gino e CALCO' LABRUZZO Gino; cioè che, in ragione delle informazioni di cui dispone il D'AMICO Carmelo, collaboratore di giustizia dal 2009 e come tale detentore di informazioni preziose per le esperienze maturate negli anni antecedenti al 2009, fornisce uno straordinario riscontro delle dichiarazioni degli altri collaboratori (già intranei al gruppo batanese) in ordine alla effettiva operatività di "Salvuccio" all'interno del gruppo mafioso già negli anni (estranei alla contestazione) 2007/2008/2009. D'AMICO Carmelo ha riferito, invero, che della famiglia dei "batanesi" facevano parte il "biondino" (BONTEMPO Sebastiano classe 1972) il "belloccio", "Bastiami" di nome (CONTI MICA Sebastiano), cognato del "uappu", "Pippo scarabocchio" ovvero MARINO GAMMAZZA Giuseppe ed altri ed ha soggiunto che **anche BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio"**, fratello di BONTEMPO Sebastiano inteso "biondino", gli era stato presentato nell'anno 2008 quale intraneo alla famiglia dei "batanesi" (presentato al Carmelo D'AMICO come uno della famiglia mafiosa e da quest'ultimo riconosciuto nella foto n. 22 esibitagli nel corso dell'interrogatorio).

Nel corso dell'esame anche il collaboratore ARTINO Salvatore, classe 14.10.1979, figlio di ARTINO Ignazio (responsabile del clan dei "Mazzaroti" già dal 2008), ha riferito di aver **avuto consapevolezza** (così anche GULLO Santo) **dell'esistenza di due famiglie mafiose tortoriciane, una delle due era quella dei c.d. "batanesi"** e di aver conosciuto direttamente e di aver avuto come amici in quegli anni alcuni componenti e tra questi Massimo, suo cugino Salvatore (in controesame ha invero riferito che fu il padre il veicolo di conoscenza) e TALAMO Mirko (*"Con Massimo, con suo cugino Salvuccio, con Mirko Talamo e qualche altro di cui ora mi sfuggono i nomi"*), mentre non ha saputo riferire esattamente quale fosse il cognome di Massimo (*"Massimino... Non mi ricordo, Bontempo Massimo, non mi ricordo di preciso come lo chiamavamo, non mi ricordo, Bontempo mi sembra però poi ho scoperto che il suo nome, il suo cognome non era quello"*); ha anche precisato l'esatta portata dei rapporti avuti con Massimo che evidentemente coincide con la persona di CONTI MICA Massimo inteso

"Massimo Rana" come può ricavarsi dal riconoscimento fotografico operato dall'ARTINO Salvatore (di cui innanzi si dirà), ma soprattutto dal ruolo svolto da quest'ultimo all'interno dell'associazione dei "batanesi" nel periodo della carcerazione dei componenti di vertice del gruppo mafioso e dal fatto che questi condividesse alcune responsabilità nel medesimo periodo con "Salvuccio" (si vedrà essere BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", fratello di BONTEMPO Sebastiano classe 1972 inteso "biondino") e che a costoro nel medesimo periodo venne assegnata la responsabilità della gestione delle estorsioni programmate ed attuate nell'interesse dell'associazione dei "batanesi" e delle relazioni anche con gli altri gruppi criminali, come puntualmente riferito anche dai collaboratori di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo, MARINO GAMMAZZA Giuseppe e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore; in esame diretto nel corso del processo; ARTINO Salvatore ha, infatti, riferito che Massimo (CONTI MICA Massimo inteso "Massimo Rana") ed il cugino "Salvuccio" (BONTEMPO Salvatore) si relazionarono con il padre (del collaboratore, ARTINO Ignazio) proprio per la gestione di alcune estorsioni; ha, poi, soggiunto che costoro – Massimo e Salvuccio – furono anche deputati al sostentamento dei maggioretti detenuti e dei loro familiari (circostanza che ulteriormente connota l'appartenenza del "Salvuccio" al sodalizio mafioso); entrambi a tal punto intranei al sodalizio da rendersi disponibili, in funzione del rafforzamento dei legami criminali con i mafiosi "barcellonesi", a prestare ausilio al padre dell'ARTINO Salvatore (il deceduto Ignazio) quando decise di nascondersi in concomitanza con le prime dichiarazioni del collaboratore di giustizia "barcellonese" BISOGNANO Carmelo; il dichiarante ha, infatti, riferito che Massimo e "Salvuccio" si occuparono di suo padre procurandogli peraltro un ricovero in Tortorici quando questi ebbe la necessità di nascondersi ovvero nel periodo delle prime dichiarazioni del collaboratore BISOGNANO (Carmelo) e dei rinvenimenti da parte delle Forze dell'Ordine dei primi cadaveri di uomini "morti ammazzati" nei luoghi indicati dallo stesso BISOGNANO (Carmelo).

Il collaboratore ha, poi, riferito di aver ospitato Massimo e "Salvuccio" ed altre persone a loro vicine e fidate in una casa in campagna e di aver raccolto da Massimo alcune confidenze tra il 2012 e 2013 in ordine alla imminente (anni 2012/2013) scarcerazione di esponenti di rilievo del gruppo dei Batanesi ed al fatto

che allo stesso Massimo avrebbero chiesto di farsi da parte (circostanza ampiamente sovrapponibile a quella già riferita dai collaboratori di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo, MARINO GAMMAZZA Giuseppe e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore)

Sul fronte del ruolo di “*Salvuccio*” e delle sue conoscenze nel contesto criminale di Barcellona P.G., il collaboratore ha riferito i contorni di un tentativo di recupero di un credito maturato da un messinese in danno di Alessandro MAIO, un ristoratore di Barcellona P.G.; nel dettaglio ARTINO Salvatore ha riferito che il creditore messinese si rivolto a “*Salvuccio*” per il recupero del credito promettendogli anche un regalo e che “*Salvuccio*” si è rivolto all’ARTINO affinché questi sfruttasse i suoi legami con PERDICHIZZI Giovanni per il recupero del credito; episodio meglio descritto nel paragrafo di sintesi delle dichiarazioni del collaboratore ARTINO Salvatore al quale si fa integrale rinvio.

Gli operanti e testimoni in dibattimento hanno fornito un contributo parimenti decisivo al fine di comprendere compiutamente l’operatività del BONTEMPO Salvatore inteso “*Salvuccio*” nel territorio di riferimento dell’associazione ed all’interno dellamedesima compagine dei “batanesi”; il teste RUSSO Benedetto ha individuato tra i luoghi utilizzati dagli odierni imputati e dagli aderenti all’associazione dei “batanesi” anche per le riunioni il ristorante “*La Quercia*”; dall’attività di intercettazione e di osservazione è emerso che presso il ristorante “*La Quercia*”, sito in Brolo e di proprietà di Giuffrè Angela (cognata di Condipodero Marchetta Giuseppe), in più occasioni, sono state organizzate cene a cui hanno partecipato diversi imputati; la medesima attività ha consentito di tracciare le relazioni tra CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe (giudicato separatamente), inteso “*Pippo Martino*” e BONTEMPO Salvatore, inteso “*Salvuccio*”, fratello di BONTEMPO Sebastiano, inteso “*biondino*”; al riguardo, nel corso della conversazione intercettata in data 13 novembre 2016 ed intercorsa tra BONTEMPO Salvatore, inteso “*Salvuccio*” e CONTI MICA Sebastiano inteso “*belloccio*” (che era stato scarcerato dopo 25 anni di reclusione e proprio “*Salvuccio*” era andato a prenderlo a Sulmona, quindi, la conversazione avviene nel viaggio di ritorno a casa), “*Salvuccio*”, rispondendo alle domande del “*belloccio*” circa diversi soggetti e parenti, gli rappresenta che “*l’unico che ci guarda è Pippo*”, quello de “*La Quercia*” (cfr. RIT 1333/16, progr. 8, del

13.11.2016, alle ore 10:00) e lamenta “che là sono tutti un pugno di sbirri, ci sono li a Gliaca, solo Pippo è quello che ci guarda”. Con un evidente riferimento al decisivo ruolo su quella porzione di territorio (zona del Comune di Brolo, in cui si trova il ristorante, e Gliaca di Piraino, Comune limitrofo) di Pippo CONDIPODERO Marchetta.

Anche il teste PARASILITI MOLICA Antonello ha indicato tra i luoghi utilizzati dai “batanesi” quale base operativa ovvero utile per le riunioni il ristorante “La Quercia”; dall’attività di intercettazione e di osservazione è emerso che in più occasioni sono state ivi organizzate cene alle quali hanno partecipato diversi imputati:

- in data 4 marzo 2016 entrambi i fratelli Bontempo (“*biondino*” e “*Salvuccio*”) hanno partecipato alla cena (cfr. l’annotazione di servizio, allegato n. 78 e la testimonianza del MICALI Salvatore già citata); alla cena parteciparono numerose persone, tra cui: Lombardo Pontillo Salvatore, CALA’ LESINA Salvatore, Lombardo Pontillo Giacomo, Parasiliti Caprino Sebastiano, Bontempo Giovanni, **BONTEMPO Sebastiano**, inteso “*biondino*”, giunto alle ore 20:55 a bordo della propria autovettura BMW serie 320, targata DT577KK ed erano presenti, altresì, Magro Francesco, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, Destro Pastizzaro Nunzio e Repoli Domenico, il quale era arrivato presso il ristorante alle ore 21:41 a bordo dell’auto Range Rover Evoque, targata EZ693PE;
- in data 18 marzo 2016, sempre presso il ristorante “La Quercia”, come si evince dagli esiti del servizio di osservazione, era stata organizzata un’altra cena alla quale parteciparono diverse persone (elencate nell’annotazione del 18.3.2016, allegato n. 79; si cfr. anche il teste MICALI Salvatore), tra cui Magro Francesco, Calà Lesina Salvatore Lucio, Tilenni Dianni Carmelo, il quale giunse presso il ristorante insieme a BONTEMPO Sebastiano, inteso “*biondino*”, Conti Taguali Roberto, Destro Pastizzaro Nunzio e Repoli Domenico, giunto alle ore 20:53 sempre a bordo del Range Rover Evoque; ivi, nel corso della conversazione intercorsa tra Destro Pastizzaro Nunzio e Repoli Domenico, intercettata in modalità ambientale presso l’area esterna del ristorante “La Quercia”, alle ore 21:00 (cfr. RIT 362/16, progr. 3, perizia VENTRA Vincenzo), Repoli Domenico, dopo avere rappresentato di essere d’accordo con “loro”, fa riferimento a tale “*Massimo*”, specificando, su domanda di Destro Pastizzaro Nunzio, trattarsi di “*Massimo Rana*”, ossia Conti Mica

Antonino, fratello di CONTI MICA Mica Sebastiano, inteso "bellocchio", rappresentando che "Massimo Rana" aveva avuto sempre una sola parola e per lui era importante e sufficiente la parola data; in data 18 marzo 2016, durante una conversazione intercorsa tra Destro Pastizzaro Nunzio e CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe, cuoco del ristorante "La Quercia", il secondo si lamenta con il primo del fatto che un soggetto, di cui non viene fatto il nome, si era recato da lui affinché intercedesse per il recupero di una somma di denaro, pari ad euro 7.500,00, nonostante non fosse andato neanche a salutarlo quando era stato scarcerato (cfr. RIT 362/16, progr. 5, perizia VENTRA Vincenzo);

- in data 22 maggio 2016, presso il ristorante "La Quercia" festeggia la prima comunione il figlio di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (odierno collaboratore di giustizia), al cui evento partecipavano: BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", COSTANZO ZAMMATARO Loretta (odierna imputata), GALATI GIORDANO Vincenzo, Costanzo Zammataro Antonino, COSTANZO ZAMMATARO Romina (odierna imputata), BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", BONTEMPO Gino (odierno imputato), Repoli Domenico, Galati Pricchia Daniele, COSTANZO ZAMMATARO Valentina (odierna imputata), GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 81);
- in data 18 giugno 2016, vi è un'altra cena presso il ristorante "La Quercia", organizzata per l'addio al celibato di Lombardo Pontillo Giacomo ed anche in tale circostanza partecipavano all'evento, tra gli altri, Repoli Domenico, Marino Gammazza Antonino, BONTEMPO Sebastiano, BONTEMPO Gino, Lopillo Salvatore Pietro Paolo e Magro Francesco (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 80);
- in data 1 luglio 2016, v'è un'ulteriore cena, alla quale partecipavano BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", Pruiti Giovanni, inteso "Gianni" (fratello di PRUITI Giuseppe), cognato del "biondino" e di BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", in quanto marito (il PRUITI) della sorella di questi ultimi due, Bontempo Clelia; Calà Campana Giuseppe, nipote di Pruiti Giovanni, Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", e di "Salvuccio" (Calà Campana Giuseppe è figlio di Bontempo Angela, sorella di Sebastiano il "biondino", di "Salvuccio" e di Clelia, sposata

Angela con il Calà Campana Sebastiano); Bontempo Giuseppe, figlio del "biondino"; CAPUTO Andrea; CONDIPODERO MARCIETTA Giuseppe; COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e Cassarà Scurria Sebastian (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 82); in particolare, dalla conversazione intercettata (prima della cena del 1.7.2016) in data 24 giugno 2016, alle ore 12:44, è emerso – **circostanza questa assai significativa** - che **BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio"**, contatta Calà Campana Giuseppe (il teste RUSSO Benedetto ha specificato che dagli accertamenti effettuati era risultato che Calà Campana Giuseppe era persona di fiducia di Pruiti Giovanni), chiedendo se una terza persona, indicata come "lui", il mercoledì successivo sarebbe andato a fare visita al fratello; al riguardo, il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che dall'attività di indagine era emerso che "lui" era Pruiti Giovanni, in quanto proprio il mercoledì, costui si reca a Spoleto per fare visita al fratello, **Pruiti Giuseppe, inteso "Pippo", detenuto in quanto condannato in via definitiva all'ergastolo per un omicidio ed associazione mafiosa quale capo del clan operante in Cesarò, legato a "Turi Catania"**; nella successiva conversazione del 26 giugno 2016, alle ore 21:35, **BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio"**, chiede a Calà Campana Giuseppe di convincere una terza persona (Pruiti Giovanni) a prendere parte (ciò che avverrà effettivamente) alla cena che si terrà in data 01 luglio 2016 (cfr. RIT 787/16, progr. 5770, perizia ADDAMO Santo); nel corso della cena, poi, dalle ore 21:12 alle ore 21:33, si registrerà una mancanza di energia elettrica presso il ristorante, circostanza già ampiamente analizzata e che nella presente sede assume rilievo perché nel corso della serata **BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino"** (uno dei reggenti del gruppo dei "batanesi"), e Pruiti Giovanni (fratello dell'ergastolano del clan di Cesarò, legato a "Turi Catania") si alzano dal tavolo e si appartano per discutere (la conversazione intercettata è del tutto incomprensibile a causa non solo delle voci che si sovrappongono, ma anche del tono di voce molto basso impiegato dai due); occorre poi rievocare quanto già descritto in ordine all'attività svolta dal **BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio"** il quale, dopo aver contattato un elettricista (il CAPUTO Andrea) in funzione della individuazione del guasto elettrico appena menzionato, ha curato anche le successive quella porzione dell'intervento dell'elettricista avente ad oggetto la rimozione delle microspie

rinvenute nei locali del ristorante nel corso delle operazioni utili alla individuazione e successiva riparazione del guasto all'impianto elettrico.

Anche la scarcerazione del CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" – come anche quella del BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" – ha generato fermento tra gli associati e costituito la genesi di plurime condotte ed iniziative certamente idonee a comprovare l'*affectio societatis* che alberga nelle persone degli odierni imputati, nonché analisi e commenti su condotte degli associati che denotano la tensione di questi verso la conservazione della forza del gruppo e del suo controllo sul territorio di riferimento; sulle reazioni immediatamente successive a detta scarcerazione, risalente al novembre del 2016, il teste RUSSO Benedetto in dibattimento nel corso dell'esame diretto ha riferito puntualmente; dalla conversazione intercettata in modalità ambientale in data 13 novembre 2016 ed intercorsa tra BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio" (che sarà l'affiliato deputato all'accompagnamento di CONTI MICA Sebastiano dal carcere di Sulmona alla Sicilia) e CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio" (cfr. RIT 1333/16, progr. 8 perizia ADDAMO Santo), è emerso (come già analizzato) che BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", si lamenta del comportamento di molte persone; ma il ruolo di "Salvuccio" – nelle relazioni tra il gruppo e CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" – è già importante ben prima della scarcerazione; infatti, in data 28 marzo 2016, si comprende che BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", si adopera per accompagnare i parenti ai colloqui con CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio"; in data 30 marzo 2016, viene intercettato il colloquio avvenuto presso il carcere di Sulmona tra CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio", la figlia, Denise, Bontempo Rosina e Conti Mica Maria, accompagnati presso l'istituto proprio da BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", nel corso del quale il "belloccio" esorta i parenti, in particolare la mamma, a parlare *de visu* e non al telefono, in quanto "loro ascoltano" (cfr. RIT 185/16, perizia VENTRA Vincenzo); in data 17 agosto 2016, durante un altro colloquio avvenuto con Bontempo Rosina, Conti Mica Rosetta e Conti Mica Antonino, inteso "Massimo Rana" (fratello del "belloccio"), Conti Mica Antonino esorta il fratello a comportarsi bene, in quanto prossimo alla scarcerazione; il "belloccio" lo rassicura e "Massimo Rana" gli racconta di avere rinvenuto sul proprio Fiorino sei cimici: "Le ho prese, le ho scippate e le ho messe là, da parte";

ciò che comprova una costante attenzione degli associati alle operazioni di captazione eseguite dalle Autorità di Polizia in funzione, evidentemente, della natura delle conversazioni il cui contenuto non si vuole venga conosciuto dalle medesime Autorità, e che spinge costoro a periodiche operazioni di bonifica su mezzi ed all'interno dei luoghi frequentati (si è visto per la barberia del CONTI TAGUALI Ivan, per il ristorante "La Quercia" - presso il quale però l'attività di bonifica è gemmata da un intervento di natura tecnica sull'impianto elettrico -; si rammenti l'attività sulle autovetture in uso anche al "belloccio"). Durante il colloquio, CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio" chiede notizie di alcuni soggetti (storici appartenenti all'associazione dei "batanesi"), in particolare di BARBAGIOVANNI Carmelo, inteso "muzzuni" (con il quale è legato da un rapporto di parentela, essendo cugini), ma Conti Mica Antonino (inteso "Massimo Rana") e Conti Mica Rosetta (la sorella del "belloccio") lo esortano a stare molto attento (ecco la naturale tensione ad alzare la soglia di attenzione sulle attività istituzionali degli organi di polizia), rappresentandogli che le attività di indagine, oggi, vengono sviluppate con metodi migliori rispetto al passato (in particolare, alludono a 25 anni fa, quando il CONTI MICA Sebastiano era stato arrestato); chiede, altresì, notizie di BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", cognato del "belloccio" (e capo indiscusso dell'organizzazione criminale mafiosa dei "batanesi") ed il fratello gli racconta che lo stesso era molto attento a non relazionarsi con gli altri, in quanto sottoposto alla sorveglianza speciale, infatti, gli racconta di avere preso un caffè insieme, ma a casa della mamma e di BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino" (altro storico appartenente all'associazione mafiosa), ed ancora una volta la sorella Rosetta ed il fratello Antonino gli rappresentano la necessità di stare molto attento, perché non ci si può più muovere liberamente come un tempo ed ipotizza che nella Contrada Lombadi (Ilombati in Tortorici), dove abitano BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", l'omonimo, inteso "uappu" e Bontempo Luisa, moglie del "belloccio", vi siano telecamere (di nuovo l'ammonimento ad alzare la soglia di attenzione sulle attività istituzionali degli organi di polizia). Ancora nel corso del colloquio, il "belloccio" chiede notizie di GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" (altro appartenente storico all'associazione dei "batanesi") e, in particolare, se costui si fosse incontrato con il "uappu" e la sorella, Rosetta, gli rappresenta di essere a

conoscenza del fatto che i due si erano incontrati di nascosto, proprio per evitare problemi per la sorveglianza speciale (al riguardo, il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che “uappu”, era sottoposto alla sorveglianza speciale, mentre “lupin”, alla libertà vigilata e che entrambi avevano l'obbligo di rincasare alle ore 21:00).

Dal servizio di osservazione predisposto, invece, in data 13 novembre 2016 (la data della scarcerazione del “bellocchio”), è emerso che, alle ore 18:50, a Messina giunse, in Via Salvatore Bombara, l'auto Mercedes Classe B, condotta da **BONTEMPO Salvatore inteso “Salvuccio”**, dalla quale scendono CONTI MICA Sebastiano (che era stato scarcerato), Conti Mica Saro e COCI Domenico (cfr. allegato n. 88).

In data 17 novembre 2016, **BONTEMPO Salvatore, inteso “Salvuccio”**, accompagna il “bellocchio” a salutare parenti ed amici; dapprima si recano insieme a Cesarò da Pruiti Giovanni (già plurime volte citato e presente alla riunione al ristorante “La Quercia”); nella medesima giornata si recano presso una concessionaria di Maniace, di titolarità di Arcodia Pignarello Giuseppe e nel tragitto in auto CONTI MICA Sebastiano “bellocchio” si lamenta con “Salvuccio” del fatto di avere avuto una brutta carcerazione, in quanto “aveva preso la fame”, specificando di avere scritto “ai Carusi” chiedendo che gli mandassero almeno 100 euro al mese, ma che non aveva avuto riscontri e che quando era stato arrestato Carmelo (“muzzuni”; cfr. RIT 1333/16, progr. 113) gli erano mancate anche le somme che, fino a quel momento, aveva ricevuto (cfr. RIT 1333/16, progr. 109 e 113) e che a suo dire gli erano dovute per aver sofferto la carcerazione per una cosa comune ovvero per l'associazione; in data 19 novembre 2016, durante il viaggio intrapreso da “Salvuccio” e CONTI MICA Sebastiano, inteso “bellocchio” in alcune zone della Sicilia sempre a bordo dell'auto Mercedes del BONTEMPO Salvatore, i compagni di itinerario commentano la circostanza per cui tale “Giuseppe” (soggetto che non è stato identificato) si fosse lamentato con il “bellocchio” per il fatto che, pur avendo saputo che aveva subito un furto, nessuno si era attivato per cercare di far restituire gli animali sottratti; circostanza significativa nella misura in cui denota la consapevolezza in capo alla cittadinanza della pervasività del controllo sul territorio da parte dei “batanesi”; in detta ultima vicenda “Salvuccio” rappresenta al “bellocchio” che della vicenda si era occupato il fratello, Conti Mica Antonino, inteso “Massimo Rana”, il quale, tuttavia, aveva effettuato un'opera di

intermediazione poco efficace in quanto, pur avendo rappresentato a "Giuseppe" di avere parlato con gli autori del furto e che la questione era composta, in realtà, non lo aveva fatto; al riguardo, "Salvuccio" si duole con il "bellocchio" del fatto che questi comportamenti implicano una brutta figura (cfr. RIT 1333/16, progr. 157, del 19 novembre 2016, alle ore 15:00); detta circostanza, peraltro, riscontra quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia ARTINO Salvatore in ordine alle riferite condotte ascritte al Conti Mica Antonino, inteso "Massimo Rana" e BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio".

Il teste RUSSO Benedetto ha anche certificato la presenza (passiva) di BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" al momento della consegna della legna al "biondino" rilevante per l'accertamento dell'estorsione di cui al capo 11 bis dell'imputazione (cfr. l'allegato n. 300 già citato).

Anche per "Salvuccio" sono diversi fatti sintomatici della sua partecipazione all'associazione dei "batanesi". Ciò detto può concludersi che, certamente a partire dall'anno 2016 e fino alla data odierna, l'imputato è stato organico al sodalizio mafioso in parola ed all'interno di esso ha svolto un plastico ruolo di uomo di fiducia dei maggiorenti anche in ragione della sua parentela con il "biondino", dedito al settore delle estorsioni e dello spaccio di sostanze stupefacenti, pienamente coinvolto nelle dinamiche del gruppo mafioso sebbene con un ruolo totalmente privo - anche in ragione di taluni limiti caratteriali - di responsabilità decisionali ovvero di organizzazione.

La posizione di COCI Domenico

Al COCI Domenico è stato contestato di aver fatto parte dell'associazione mafiosa "batanese" trafficando in stupefacenti, unitamente al di lui suocero Conti Mica Sebastiano, per come indicato al capo 4); accompagnando Conti Mica Sebastiano, in varie occasioni indicative di una condivisione delle finalità della famiglia mafiosa, tra le quali quelle relative a taluni incontri con Marino Agostino Antonino, funzionali al controllo dei contributi comunitari erogati dall'A.G.E.A.; rendendosi intestatario fittizio di plurime imprese, attraverso le quali venivano percepiti in maniera fraudolenta detti contributi anche nell'interesse della famiglia dei Bontempo Scavo, che agiva attraverso Faranda Aurelio Salvatore e Coei Sebastiano, zio di Domenico, per come indicato ai capi 235), 236), 237), 238), 309), 310), 311), 312); fatto aggravato ex art. 416

bis IV comma c.p. per tutti per essere l'associazione armata; in Tortorici e territori limitrofi, nelle seguenti date: nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento).

La trattazione della posizione di questo imputato va preceduta dall'inquadramento dei rapporti di affinità che lo legano a CONTI MICA Sebastiano detto "belloccio", del quale, appunto, il COCI diviene genero a seguito delle nozze – celebrate in data 16 dicembre 2016 – con la di lui figlia Denise: in questo contesto si inscrivono le strette cointeressenze, eminentemente nel settore del narcotraffico, tra i due sodali.

Non a caso, il COCI è tra i soggetti che si sono recati in auto al carcere di Sulmona a prendere il belloccio all'atto della scarcerazione dopo la lunghissima detenzione patita e così riportarlo a casa: dal servizio di osservazione predisposto in data 13 novembre 2016, infatti, risulta – come dichiarato dal teste Russo Benedetto – che, alle ore 18:50, è giunta a Messina, in Via Salvatore Bombara, l'auto Mercedes Classe B, condotta da BONTEMPO Salvatore, dalla quale scendono CONTI MICA Sebastiano (che era stato scarcerato), Conti Mica Saro e COCI Domenico (cfr. allegato n. 88).

Ed infatti, così anche attualizzando le condotte del "belloccio", il collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo detto "muzzuni" – il quale, come si vedrà meglio innanzi, in questa attività collaborava soprattutto con AGOSTINO NINONE Pasqualino e con Bontempo Alessandro – ha anche dichiarato che, proprio nel settore dello spaccio delle sostanze stupefacenti, un ausilio importante veniva prestato al CONTI MICA Sebastiano dal genero COCI Domenico, al tempo compagno di Denise, la figlia del belloccio ("[Coci Domenico] qualche volta, si recava anche nelle Calabrie per andare a prendere della cocaina"; pagina 72 del verbale; "...lui conviveva, convive con la figlia di Conti Mica Sebastiano, che è cognato del uappu); questi si adoperava anche per far comunicare BONTEMPO Sebastiano inteso uappu e CONTI MICA Sebastiano inteso belloccio, invero sottoposti alla misura della sorveglianza speciale ("Il uappu ed il bellocciu erano sorvegliati, e lui teneva i contatti tra i due. Quando c'era qualche cosa saliva dallo zio, portava il resoconto allo zio. Oppure, se c'era qualche altra cosa, lo zio lo chiamava, gli diceva quello che gli doveva dire e portava il resoconto a suo suocero. Oppure, fissava l'incontro per potersi vedere,

quando si vedevano di nascosto, sia U Belloccio che U Uappu”): circostanza estremamente ed univocamente significativa della perdurante affiliazione del “belloccio”.

Il COCI Domenico, invero, si era affiliato all’organizzazione – come emerso in sede di controesame – nel 2015/2016, in occasione della scarcerazione del CONTI MICA Sebastiano inteso “belloccio”, circostanza appresa direttamente dal collaborante dopo la sua scarcerazione. Anzi, ed a riprova di ciò, come specificato dal collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (il quale aveva appreso tali circostanze in quanto note all’interno dell’associazione), il COCI aveva facoltà di spacciare – nel periodo tra il 2017 ed il 2019 – sulla piazza di Tortorici e dei limitrofi paesi di Castell’Umberto, Rocca di Capri Leone, Sant’Agata di Militello e Capo D’Orlando proprio in quanto nipote (acquisito) del uappu nonché genero di CONTI MICA Sebastiano detto il “belloccio”, anch’egli impegnato nell’attività di spaccio.

In maniera più dettagliata, il collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo si è poi soffermato sulla figura di AGOSTINO NINONE Pasqualino, definito quale affiliato al clan dei batanesi dall’anno 2007, riferendo in particolare che AGOSTININO NINONE Pasqualino, nei periodi di detenzione, ha sempre condiviso le celle con i batanesi (*“Lui chiedeva specificamente di essere messo nelle celle o 19 o 27 o 32 che erano le celle dei batanesi, del gruppo dei batanesi a Messina”*). Uomo di fiducia di BONTEMPO Sebastiano inteso “uappu”, egli ha operato nel settore del traffico degli stupefacenti tessendo relazioni anche con i messinesi (Arena Michele – detenuto a Messina con Agostino Ninone e uappu – e dal figlio dell’Arena Michele) e con i calabresi, presso i quali ha acquistato lo stupefacente; nello stesso settore ha collaborato con CONTI MICA Sebastiano inteso il “belloccio”, BONTEMPO Sebastiano inteso “uappu”, con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso “lupin”, con BONTEMPO Sebastiano inteso il “biondino”, con il genero di CONTI MICA Sebastiano, appunto COCI Domenico (sulla fonte delle informazioni: *“Io stesso ho assistito a talune discussioni in carcere durante i passaggi in occasione delle quali Michele Arena, il uappu e Agostino Ninone pianificavano il traffico di sostanze stupefacenti da realizzare una volta scarcerati”*).

L'operatività del COCI in questo ambito particolare è stata riferita anche dal collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe, il quale si è soffermato, tra l'altro, sul ruolo e sulla figura di COCI Domenico, genero di CONTI MICA Sebastiano – sul conto del quale nulla ha riferito di particolare fatta eccezione per alcuni dialoghi in carcere e per alcune dinamiche interne alle famiglie naturali di appartenenza –, con la precisazione che le informazioni su COCI Domenico – e sulla sua attività di spaccio – erano tutte veicolate da narrazioni di COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano e COSTANZO Salvatore detto “u patataru” (“mi diceva che questo Coci Domenico spacciava qualche po' di erba nella zona di Sant'Agata e via dicendo perché aveva preso un furgone ad un ragazzo, il figlio di Angelo ...(inc.)... diceva che era, che gli aveva dato un po' di erba e via dicendo, però io non ho avuto mai a che fare con lui.”).

Ed infatti, anche il collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha indicato all'udienza del 13.4.2021, tra i più attivi nel settore della droga: “Coci Domenico, Talamo Mirko, Talamo Alessandro, poi c'era Bontempo Sebastiano detto uappu, poi c'era anche Francesco Protopapa”. COCI Domenico si occupava dello spaccio, si riforniva a Messina dove viveva il suocero CONTI MICA Sebastiano detto il “belloccio” e poi la spacciava nei paesi limitrofi a Tortorici ovvero a Castell'Umberto, a Rocca, a Capo d'Orlando, a S. Agata di Militello. Anzi, il COCI Domenico poteva spacciare perché era il nipote (acquisito) del uappu nonché genero di CONTI MICA Sebastiano detto il “belloccio” (il quale parimenti spacciava) e ciò nel periodo 2017, 2018, 2019. L'attività in questione, intrapresa tra il 2015 ed il 2016, si protraeva – secondo quanto ha riferito il collaborante – fino al 2019 e avveniva sempre per conto del BONTEMPO Sebastiano inteso uappu e del belloccio, circostanza appresa dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore per effetto dell'appartenenza all'associazione (“Sempre dall'associazione”) e poi per aver ricevuto una richiesta di intervento – invero però declinata - da parte di un acquirente di droga (un tale Christian di Capo d'Orlando) il quale non aveva corrisposto il dovuto ed aveva chiesto al collaborante di intervenire per mediare con i cedenti COCI Domenico e GALATI PRICCHIA Daniele (“Poi lo so per il fatto di un'occasione con un certo Christian di Capo d'Orlando che ha una pescheria in cui questo COCI Domenico e Galati Pricchia Daniele vendevano la cocaina. Poi questo Christian non ha pagato e mi ha chiesto

di mettermi in mezzo, siccome gli hanno rubato anche un fiorino, un furgone con cui vendeva il pesce questo, per questo ha messo me nel mezzo, io non ho preso la questione”).

Più in generale, infatti, il dichiarante ha descritto il COCI Domenico (quale nipote del uappu e genero di CONTI MICA Sebastiano detto il “belloccio”) come vicino all’associazione, occupato soprattutto nel traffico di droga; questi, inoltra, non aveva animali, né terreni, però si dedicava anche alle truffe AGEA.

Nel più vasto ambito delle attività dell’associazione dedita allo spaccio di cui al capo 4) e delle accennate cointeressenze del COCI col suocero CONTI MICA Sebastiano il “belloccio”, il teste RUSSO Benedetto ha riferito che – similmente alle attività di bonifica effettuate all’interno della barberia di CONTI TAGUALI Ivan – l’attività di “bonifica”, sempre funzionale a rendere gli ambienti frequentati dagli accoliti impermeabili alle indagini delle Autorità di Polizia, ha impegnato anche il CONTI MICA Sebastiano inteso “belloccio” (durante la sua permanenza messinese) ed interessato l’automobile utilizzata dallo stesso e dal COCI Domenico in una circostanza che, invero, verrà in maniera più approfondita scandagliata al momento della trattazione di taluni reati fine in materia di stupefacenti.

Con maggiore grado di dettaglio, in data 9 marzo 2017, CONTI MICA Sebastiano inteso “belloccio”, alle ore 13:29, si accorda con Corridore Manuele in funzione di un incontro (cfr. RIT 1414/16, progr. 32903); il sistema di videosorveglianza, installato in direzione dell’abitazione del belloccio, ha consentito di tracciare l’incontro tra CONTI MICA Sebastiano inteso belloccio, COCI Domenico e Corridore Manuele: alle ore 15:25, infatti, i primi due a bordo dell’auto (monitorata con il RIT 43/17 e con sistema GPS) si recano da Corridore Manuele e, dopo avere fatto alcuni giri in Messina, alle ore 18:30, mentre attraversano Via Mannata Antonio, Corridore Manuele fa notare a COCI Domenico ed a CONTI MICA Sebastiano inteso “belloccio” la presenza di un soggetto che qualifica come quello della macchina (“E’ cca chiddu da”), quindi, dopo avere percorso il rione Mangialupi (in Messina), parcheggiano l’auto in un piazzale in Via delle Gare, sita all’interno del rione Mangialupi e Corridore Manuele, rispondendo alla domanda di COCI Domenico se “quello della macchina” avesse già trovato in passato “cose” posizionate nei veicoli, lo rassicura,

identificandolo come colui che, già in altra occasione, aveva rinvenuto "cose" nella macchina di tale Nino (cfr. RIT 43/17, progr. 488, alle ore 18:00 del 9.3.2017; N.B.: il teste ha specificato che il progressivo risulta delle ore 18:00, in quanto l'ambientale posizionata sull'auto generava un progressivo per ogni ora, quindi, si tratta di conversazione intercorsa tra le 18:00 e le 19:00). A quel punto, l'uomo fornisce indicazioni tecniche per eseguire l'attività di "bonifica", raccomandandosi di non staccare nulla; chiede se sull'auto sia o meno installato un sistema di allarme e GPS, quindi, procede, affermando: "Facciamogli fare la scansione e vediamo se ci sono delle interferenze". Al riguardo, il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che gli operatori di sala, deputati all'ascolto delle intercettazioni, hanno immediatamente provveduto a mettere le apparecchiature in modalità anti bonifica. In data 17 marzo 2017, data successiva ad una precedente sortita a Centuripe, Conti Mica Giovanni ritira la vettura dall'officina e la riconduce a Messina, per consegnarla a CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" (l'auto si ferma, infatti, in Via Salvatore Bombara, ove abitano belloccio e la moglie), quindi, v'è traccia di un'altra attività di "bonifica": alle ore 14:55, COCI Domenico sale a bordo dell'auto e mentre restituisce a Conti Mica Giovanni effetti personali che costui aveva in macchina, si rende conto che nel veicolo è posizionato un congegno, indicato dal COCI Domenico come "un rilevatore" (Coci Domenico: "Minchia un rilevatore è"); il giorno dopo, in data 18 marzo 2017, alle ore 8:30, CONTI MICA Sebastiano inteso belloccio tenta, invano, di contattare Corridore Manuele; tuttavia, alle successive ore 8:42, il Corridore Manuele giunge presso l'abitazione del belloccio (come si evince dalle immagini del sistema di videosorveglianza), quindi, giunto nei pressi dell'auto, nota la presenza del congegno e con voce molto bassa fornisce conferma del sospetto; dal che CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", Corridore Manuele e COCI Domenico partono a bordo dell'auto ed il Corridore, alle ore 9:22, mentre sono in viaggio e dopo avere attivato lo stereo, chiede al belloccio se vede un semaforo; subito dopo, utilizzando un linguaggio molto stringato, gli chiede: "Hai capito"; CONTI MICA Sebastiano: "E' diventato rosso". Immediatamente dopo avere fatto ritorno presso l'abitazione di Conti Mica Sebastiano, in Via Salvatore Bombara, dove viene lasciato COCI Domenico, giunge il fratello di Corridore Manuele, Corridore Antonino, nato a Messina, il 27 ottobre 1977, a bordo dell'auto Citroen C3, targata ET123EN, intestata alla moglie

di Corridore Antonino, Barbuscia Giovanna, nata a Messina, il 20 giugno 1983; al riguardo, va rilevato che il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che i soggetti, ivi compreso Corridore Antonino, erano stati identificati con assoluta certezza dai militari, in quanto erano stati ripresi anche in primo piano tramite il sistema di videosorveglianza installato presso l'abitazione del belloccio. Dalle immagini è possibile ancora comprendere che CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" sale a bordo della Citroen, si allontana in auto insieme a Corridore Antonino, seguendo la Golf guidata da Corridore Emanuele, fino a giungere nel rione Mangialupi, vicino al luogo in cui, già in data 9 marzo 2017, era stata eseguita la prima "bonifica" dell'auto, quindi, si sposta nel parcheggio del Conservatorio, dove viene posta in essere altra attività di "bonifica" mediante l'utilizzo di un'apparecchiatura digitale, come risulta dal fatto che dalle intercettazioni è possibile udire dei rumori digitali emessi da un congegno elettronico. Il teste RUSSO Benedetto, in sede di escussione dibattimentale, ha specificato che i militari non erano riusciti ad identificare il soggetto che, materialmente, aveva eseguito la bonifica del veicolo, il quale, tuttavia, conclude nel senso che "qualcosa fa interferenza", quindi, qualche tempo dopo, COCI Domenico, recatosi in Tortorici presso l'autofficina di Manitta Francesco, sita in Via Zappulla, toglie personalmente il congegno, determinando, in tal modo, l'interruzione dell'attività di intercettazione (cfr. RIT 245/17, progr. 673 del 21.6.2017, alle ore 10:00).

Nel complesso, come si vedrà meglio nel prosieguo, l'attività istruttoria ha consentito al Tribunale di ritenere COCI Domenico partecipe dell'associazione contestatagli ex art. 74 d.P.R. n. 309/90.

Ed infatti, COCI Domenico, genero e uomo di fiducia di CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" (promotore ed organizzatore del sodalizio), è inserito nell'associazione alla quale aderisce volontariamente ed assicura la sua stabile disponibilità, come emerge dall'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate (per il contenuto delle quali si rinvia alle rispettive disamine) da cui risulta il ruolo centrale che assume all'interno del sodalizio criminale, in quanto coadiuva Conti Mica Sebastiano nella pratica gestione dell'attività di spaccio, tenendo i contatti con le piazze di approvvigionamento già individuate dal suocero: nel periodo compreso tra il 23 marzo ed il 19 settembre 2017, numerosi sono i viaggi del COCI Domenico a Regalbuto, durante i quali si avvale della collaborazione di Valerio

Labia Giuseppe e di Nicolosi Giuseppe, cognato di Bontempo Cristian (figlio di Bontempo Alessandro) e garantendo i collegamenti tra i capi dell'associazione, muovendosi costantemente tra Tortorici, dove si trova BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu" e Messina, dove abita CONTI MICA Sebastiano, inteso "belloccio"; l'imputato, infatti, si rende portavoce nei confronti dell'uno e all'altro, a seconda delle circostanze, di quanto accaduto nei diversi incontri con fornitori e spacciatori; si pensi alla necessità dallo stesso avvertita a seguito dell'incontro svoltosi tra PROTOPAPA Francesco e CONTI MICA Sebastiano in data 8 marzo 2017, di dovere riportare l'oggetto della conversazione allo zio ("uappu").

Nonostante COCI Domenico assuma certamente una posizione subalterna rispetto a belloccio e uappu, ai quali, infatti, come già esaminato, ha l'obbligo di rendicontare circa l'attività di narcotraffico, tuttavia, è dotato di una certa autonomia organizzativa (proprio in considerazione della fiducia in lui riposta dal suocero), quindi, provvede anche personalmente allo spaccio di sostanze stupefacenti (ne sono un esempio i numerosi contatti con Campisi Daniele) e coordina l'attività della manovalanza di cui l'associazione si avvale, impartendo, all'occorrenza, direttive specifiche circa le modalità di pagamento, nonché manifestando, per conto dell'associazione, disappunto o benevolenza a fronte di eventuali ritardi ed inadempimenti (al riguardo, pare sufficiente richiamare tutta la disamina relativa ai rapporti tra COCI Domenico ed Hila Alfred).

Non v'è, in conclusione, dubbio circa il fatto che l'attività di narcotraffico (contestata al capo 4 dell'imputazione) era realizzata nell'interesse della "famiglia" attraverso contatti con altri contesti criminali, nell'ambito dei quali, con ogni evidenza, i batanesi godevano di un significativo riconoscimento. A ciò si aggiunga che, come si vedrà innanzi, i proventi dell'attività di spaccio, oltre ad essere impiegati per il mantenimento dei sodali detenuti, erano necessariamente destinati al capo indiscusso del clan, ossia BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", storicamente coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, come dichiarato dal collaboratore di giustizia D'AMICO Carmelo. Al riguardo, è sufficiente richiamare "la delusione" espressa dal "uappu" a Conti Mica Denise per il comportamento tenuto da COCI Domenico, il quale, contro la sua volontà, aveva trattenuto per sé anche la parte di proventi destinati al capo, quindi, al mantenimento e rafforzamento dell'associazione mafiosa dei batanesi (BONTEMPO Sebastiano,

“uappu”: *“Ma iò... iò ho avuto una delusione, non... ma vah, mi ha deluso forte, non è... non è chi è rabbia così, è delusioni, iò ci fu un periodu chi nun du... 'a notti mi sbigghiava, propria per la delusione che ho... che ho avuto, è forte, non... ma non è chi dici uora spunta dumani, dopudumani: non esiste, ormai il legame sei solo tu e basta, non è questo perché ha'... vah, non... non si fa così, iò 'un ci 'u dissi quannu vinni to' (pa')”*; *Conti Mica Denise*: *“Tu 'u fa' scantari, 'u vidi?”*; cfr. RIT 46/18, progr. 2633).

Oltre che nel settore – elettivo – del narcotraffico, COCI Domenico ha certamente elaborato l'attuazione di condotte (per l'accertamento delle quali sarebbe stato necessario un ulteriore sforzo della Pubblica Accusa) in favore dell'associazione dei batanesi anche nell'altro ambito, rappresentante altrettanta porzione del *core business* del sodalizio, delle truffe comunitarie: l'attivismo del partecipe, in questo caso, ha avuto modo di sorgere e manifestarsi in maniera decisiva a seguito del già descritto incontro (dai toni tutt'altro che amichevoli, come visto) voluto e cercato dal “belloccio” (nella circostanza accompagnato da BONTEMPO Salvatore detto “Salvuccio”) con MARINO Agostino Antonino detto “Nino Gammazza” come conseguenza della sottrazione delle somme da questi perpetrata ai danni di Conti Mica Denise, figlia del “belloccio” e (futura) moglie di COCI Domenico.

Fa, quindi, da prologo alla dinamica in esame la presa di coscienza, da parte del belloccio, del “gioco sporco” di “Nino Gammazza”. Sul punto il teste PACE Jonathan, richiamando la captazione di cui al RIT 1333/16, progr. 152, ha dichiarato: *“Con interlocutori Conti Mica Sebastiano, Belloccio, e Bontempo Salvatore. I due. . . allora, la conversazione è del 19 novembre 2016 e rappresenta che Conti Mica Sebastiano era appena uscito dal carcere, perché era uscito il 13/11/2016. Noi abbiamo anche riscontrato che dal maggio del 2016, fino alla data di scarcerazione Conti Mica Sebastiano era stato recluso all'interno della Casa Circondariale di Sulmona, ove era presente anche Conti Taguali Gianfranco. La conversazione riguarda sostanzialmente Conti Mica Sebastiano e Bontempo Salvatore, si stanno recando da Marino Agostino Antonino, inteso “Nino [G]ammazza”, e da Marino Rosario, perché questi soggetti che gestivano un centro assistenza agricola avevano sostanzialmente perpetrato una truffa avvalendosi della ditta individuale di Conti Mica Denise, che è la figlia di Conti*

Mica Sebastiano, e sostanzialmente però non avevano. . . avevano. . . non avevano remunerato adeguatamente Conti Mica Denise. Quindi, che succede? Che durante la conversazione Conti Mica Sebastiano riferisce a Bontempo Salvatore di aver appreso da Conti Taguali Gianfranco quali fossero gli interessi che giravano attorno ai contributi europei destinati agli agricoltori e agli allevatori. E spiega addirittura di essere stato indottrinato da Gianfranco ...”:

RIT. 1333/16, Progr. n. 152, del 19/11/2016, ore 10:00:00

Conversazione tra presenti captata su autovettura Mercedes Classe B tg. FB850FD

in uso a Bontempo Salvatore

[...]

“SEBASTIANO: Minchia, cucinu ...(inc.)... veramenti stannu facennu 'i cosi supra 'i spaddi 'i chiddi; su' sempre a chiedere milli euru, du'mila euru e iddi s'i nni pigghiunu sessanta!

SALVATORE: Sè, 'u sacciu, 'u fattu...

SEBASTIANO: Ma vi rendeti cunti!?

SALVATORE: Ma docu iddi sti...(Inc.)...

SEBASTIANO: Cuci', aieri apposta iu ddà, e mi fici spiegari. Cucinu, ...(Inc.)... iddi staiu vidennu chi già c'è 'na brutta ...(inc.)... Ci detturu puru 'a ...(inc.)...

SALVATORE: 'A carta 'i creditu ci 'a putta... l'havi iddu? Domenicu?

SEBASTIANO: Sì, ci 'a dettinu a iddi! L'hannu iddi.

SALVATORE: E chisti a Domenicu cu' c'i fici fari?

SEBASTIANO: ...(Inc.)... (suo padrino).

SALVATORE: O picchè iddi hannu problemi chi l'hannu bloccati e iddu è pulitu.

SEBASTIANO: No cucinu, iddi picchè ci circaru, pi' diri, determinati ettari di terrenu, ca ...(inc.)... sapennu che iddi, pi' diri, macari... e pigghiunu 'sti carusi, ci ddonnu milli euru, du'mila euru, 'appoi tutti cosi s'a spidugghiunu iddi. Per esempiu, nna' vo' fari tu, dici, pottimi 'sti nomi...

SALVATORE: Ho capito.

SEBASTIANO: Capisti, doppu iò, pi' diri...

SALVATORE: E' commu 'a finanziaria, dici, ci fannu 'a finanziaria, 'a finanziaria pigghiunu decimila euru ...(inc.)...

SEBASTIANO: E Agea manna i soddi! A Denise ci rrvànu vintiquattrumila euru. Quarantotto, poi nno' sacciu se su' novantasei.

SALVATORE: Ma a idda ci' arrivanu? I 'rrivò a pigghiari?

SEBASTIANO: A Denise c'i detturu vintiquattrumila euru e poi vulevunu metà di) ...(inc.)...

SALVATORE: E idda c'i desi?

SEBASTIANO: Nì pigghiau quarantottu. No, e c'i ficiuru ddà stissu, capisti? Si pigghiau un vintiquattu e c'i passaru 'nto cuntutu 'i Denise, e vintiquattu, per esempiu s'i passò 'nto cuntutu d'idda. Fu a maggiu. Però mè figghia Denise (inc.)... giurnu vinni a' banca cu' Domenicu, hann'a iri a vaddari 'u mandatu. E parrava cu' idd., e ci dissi, dici, e... "si, no, - dici - quello no - dici - è arrivato - dici - c'è soltanto il pagamento novantaseimila euro". Iddu si girò, dici - mi dissi idd., - non ci fici 'a vidiri nenti, picchi è chiddu ddà è un lupu, ci fici a vidiri che iddi...

SALVATORE: Chiddu c'i fici a vidiri Ninu! O chiddu d'a banca?

SEBASTIANO: Ninu. Ninu, Ninu.

SALVATORE: ...(inc.)...

SEBASTIANO: E c'i detti... ci dissi quarantotto... quarantottomila euru, e vintiquattu c'i detti ...(inc.)... e vintiquattu s'a vidi iddu unni... unni s'i misumu ...(inc.)... Cucinu, m'ha' dari ... si sunu ventise...(inc.)... m'ha' dari ...(inc.)... 'a testa ci 'a spunnu! Reitano... minchia, comu cazzu 'un mi veni 'dda minchia 'i cosa, mi stava vinennu!

[...]

SEBASTIANO: No, 'a casa, 'unni sta, mi 'nsigna' 'a casa 'unni sta. Iò già 'a sapeva, però 'i prima, mi l'aveva spiegatu chiddu chi staci ccà. Chistu infatti 'i 'sti cosi ...(inc.)... Mi dissi Gianfrancu, "ci futtemmu i soddi" ...(inc.)... e comu dici iddu, dici: "T'i 'mmucciumu" e tutti mi dissuru 'a stissa cosa che mi dissi iddu. Picchi iddu travagghiava cu' 'sti cosi. Gianfrancu, macàri, i facevunu iddi 'sti cosi. Su' pratici, capisti, com'è praticu Giovanni. Tuttu ...

[...]

SEBASTIANO: Eh, tutti i stissi sumu. Sè, tutti 'i stissi su', cucinu, 'sti cosi ccà, chiddu chi dici tu, sì, picchi a mia m'i spiegò Gianfrancu. Tutti cosi Gianfrancu a mia mi spiegò. Mi spiegò chiddu ddà, 'u frati 'i Gianfrancu, (Si sente battere due volte le mani) ...(inc.)...di cosu. ...(inc.)... Tu comu ti permetti a fare certi cosi? Iò mi fazzu galera e tu ...(inc.)... M'ha' dari ora 'u settanta percentu di tutt... di chiddu chi pigghiasti ...(inc.)... Tu non l'avii a pigghiari propria".

Da qui, compresa appieno la lucrosità delle truffe ai danni dell'Agea, CONTI MICA Sebastiano "bellocchio" si industria assieme al genero COCI Domenico (il quale, d'altra parte, era già introdotto nel settore, avendovi in precedenza operato, sin dal 2013, quale prestanome di FARANDA Aurelio Salvatore) per replicare su scala più ampia – con l'ausilio del *know how* di "Nino Gammazza" che aveva da farsi perdonare lo sgarbo appena descritto – il canovaccio delle truffe perpetrate mercè l'arruolamento di svariati prestanome, attività rispetto alla quale si dichiara disponibile lo stesso COCI, stanti i bassi rischi penali derivanti da un'ipotetica incriminazione per truffa.

E così, infatti, con riferimento al RIT 43/17, progr. 503, del 10.3.2017, il teste ha richiamato la conversazione tra "bellocchio" e COCI Domenico, i quali, tornando da un incontro con MARINO Agostino Antonino, parlano del fatto che sia necessario individuare alcuni giovani che non abbiano mai presentato domande uniche di pagamento:

INTERLOCUTORI

CONTI MICA SEBASTIANO> BASTIANO [Nominato in corso di conversazione]

COCI DOMENICO> UOMO C. D.

[...]

29:39.873 UOMO C. D. (...) (dopu) iò e (...). PEPPE già l'aveva fattu, perciò non ci ni passa cchiù. Putemu tentari

29:48.770 BASTIANO Noo, pigghiamu n'autri tri (n'autri) (...). (...) fari puru a (CARMELO)

29:57.308 UOMO C. D. (...)

29:58.518 BASTIANO (...)

UOMO C. D. A pozzu fari allura puru iò?

BASTIANO Così ni denunciunu

30:07.726 UOMO C. D. Ehh, denu.. (e nu du..) ni denunziunu (...) (n'autri milli e cinquecentu) (...) a cooperativa. A fazzu puru iò. Vogghiu cridiri.. (...) chi ti ponnu dari a truffa?"

Da tale determinazione ha così preso avvio l'iter che avrebbe condotto alla perpetrazione della c.d. truffa dei quindici prestanome: il teste SPANN Alessandro, infatti, all'udienza del 06.7.2021, ha dichiarato di avere accertato che MARINO Agostino Antonino, inteso "Nino Gammazza", si era occupato dell'inoltro delle domande di pagamento. In particolare, quanto alla c.d. truffa dei 15 prestanome, il teste ha ricordato che, nell'anno 2016, MARINO Rosario aveva curato la domanda di pagamento di Conti Mica Denise, figlia del "bellocchio", il quale aveva ritenuto che la gestione non fosse stata condotta in modo a lui favorevole, quindi, vi era stato un incontro tra il "bellocchio" e MARINO Agostino Antonino, a seguito del quale, come emerso dalle conversazioni intercettate, CONTI MICA Sebastiano, parlando con COCI Domenico, aveva affermato: "organizzeremo e faremo venti pratiche. Ne faremo venti". Dalle successive conversazioni intercorse tra MARINO Agostino Antonino, Sciuto Alessandra e Paladino Antonio, era risultato, infatti, che detti soggetti stessero cercando fascicoli aziendali *ad hoc* per poter presentare domande di pagamento (cfr. RIT 224/17, progr. 2072; RIT 224/17, progr. 3334; RIT 224/17, progr. 3361; RIT 224/17, progr. 14835; RIT 224/17, progr. 14859; RIT 224/17, progr. 29481 e RIT 224/17, progr. 29736).

In conclusione, alla luce di tutto quanto argomentato, può formularsi un giudizio oltre ragionevole dubbio circa la responsabilità ascrivibile a COCI Domenico in ordine alla fattispecie associativa contestatagli al capo 1) dell'imputazione. Sono diversi molteplici i fatti sintomatici della sua partecipazione all'associazione dei "batanesi"; certamente a partire dall'anno 2016 e fino alla data odierna, l'imputato è stato organico al sodalizio mafioso in parola ed all'interno di esso ha svolto un plastico ruolo di uomo di fiducia del suocero CONTI MICA Sebastiano inteso "bellocchio", uno dei maggiori della compagine, dedito al settore delle truffe e dello spaccio di sostanze stupefacenti, pienamente coinvolto nelle dinamiche del gruppo mafioso sebbene con un ruolo privo di responsabilità decisionali ovvero di organizzazione della consorteria e consapevole della natura armata dell'associazione diretta anche dal suocero già



condannato per duplice omicidio e scarcerato negli anni della sua accertata partecipazione alla consorteria.

La posizione di CONTI TAGUALI Ivan

Al CONTI TAGUALI Ivan è stato contestato di aver fatto parte dell'associazione mafiosa dei "batanesi" ponendo a disposizione il suo locale di barberia per incontri tra associati, mediando tra loro i relativi contatti, anche funzionali ad appuntamenti; fornendo supporto logistico, procurando utenze cellulari; dedicandosi ad attività di narcotraffico per come indicato al capo 4); fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. per tutti per essere l'associazione armata; in Tortorici e territori limitrofi, nelle seguenti date: nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento).

I collaboratori di giustizia non hanno fornito alcun contributo decisivo sul fronte dell'esatta definizione del ruolo di CONTI TAGUALI Ivan; per converso gli esiti dell'esame dei testimoni condotti dal Pubblico Ministero ed i contenuti delle conversazioni captate e trascritte consentono di comprendere quale ruolo avesse, nel ristretto territorio di Montalbano Elicona, l'odierno imputato e quale funzione in esso svolgesse per conto dell'associazione mafiosa dei "batanesi".

Esigie sono le informazioni veicolate dal BARBAGIOVANNI Carmelo sulla figura di **CONTI TAGUALI Ivan**, barbiere ed artigiano operante in Tortorici, invero ritenuto "vicino" (testualmente) a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ed a BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu" ("Si, era vicino sia a Galati Giordano Vincenzo, che a Bontempo Sebastiano detto "Uappo". Infatti, io portavo i miei figli a tagliare i capelli in questo locale. Quando ho visto che si recavano loro e si fermavano lì, come si suol dire che facevano le riunioni e parlavano, io i miei figli non li ho più portati ed ho cambiato direttamente parrucchiere. Li ho portati da un'altra parte"; pagina 75 del verbale d'udienza). Così anche il collaboratore di giustizia MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchio" ha riferito che **CONTI TAGUALI IVAN** - il barbiere - spacciava seguendo le direttive di GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin", così come narrato da COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano, padre di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore detto il "Patatato"; la bottega del CONTI TAGUALI Ivan era frequentata da GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e da

BONTEMPO Sebastiano detto "uappu", in altri termini anche dai maggioreanti dell'associazione.

Il teste RUSSO Benedetto ha fornito invero un resoconto puntuale in ordine all'attività di osservazione sulla barberia gestita dal CONTI TAGUALI IVAN nonché di verifica dei contatti telefonici intercorsi tra il barbiere ed i "batanesi"; siffatte risultanze – per come si vedrà inanzi - considerate in uno con il flusso delle conversazioni telefoniche intercettate, conducono all'affermazione che il CONTI TAGUALI Ivan, lungi dall'essere stabilmente organico alla compagine mafiosa "batanese", privo dell'"*affectio societatis*" che deve caratterizzare l'affiliazione ad una compagine mafiosa, ha con la sua condotta realizzato un plastico rafforzamento della compagine "batanese" ed ancora fornito un contributo, certamente consapevole e volontario, certamente idoneo a consolidare le capacità operative dei "batanesi" sul territorio di Tortorici fornendo una base logistica alla consorteria; la barberia gestita da CONTI TAGUALI Ivan, sita in Tortorici, Piazza Faranda, era il luogo in cui gli imputati si incontravano frequentemente, anche in assenza di previ appuntamenti e/o contatti telefonici; il CONTI TAGUALI Ivan si relazionava

- con BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu".
- con GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin", appellato dal CONTI TAGUALI Ivan come "Patrozzu" (ossia, "Padrino") e lui stesso appellato dal GALATI GIORDANO Vincenzo come "figlioccio" (come risulta dalle intercettazioni telefoniche); contattato sull'utenza intestata alla moglie COSTANZO ZAMMATARO Valentina;
- con BONTEMPO Sebastiano classe '72, inteso "biondino";
- con CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio";
- con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe '82, inteso "Carretteri";
- con COSTANZO ZAMMATARO Salvatore classe '82, l'odierno collaorante;
- con CONTI MICA Antonino inteso "Massimo Rana".

Con "lupin" il CONTI TAGUALI Ivan ha utilizzato nelle brevi – spesso telegrafiche - conversazioni telefoniche un linguaggio vago e criptico (cfr. RIT 391/16, progr. ai nn. 9240; 9801; 9817; 10606 del 7.6.2016; 10754 dell'8.6.2016; 10881 del 9.6.2016, perizia ADDAMO Santo) connotato da estrema cautela; il servizio di osservazione ha consentito di accertare un incontro risalente al 18

ottobre 2016, alle ore 9:56 tra BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" – il capo indiscusso della consorterìa - e GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin", altro esponente di spicco dell'associazione come su argomentato; v'è, ancora, una conversazione del 29 novembre 2016, alle ore 9:35, intercettata all'interno della barberia, nel corso della quale CONTI TAGUALI Ivan rappresenta a BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" di avere notato la presenza delle Forze dell'Ordine "li sopra", senza, tuttavia, specificare la località in cui erano state avvistate (cfr. RIT 1062/16, progr. 9079); evidente la tensione del CONTI TAGUALI Ivan a preservare il locale della barberia quale sicuro luogo di riunione della consorterìa adoperandosi al fine di segnalare la presenza di Forze dell'Ordine; in data 2 dicembre 2016, alle ore 8:56, nel corso di altra conversazione, il CONTI TAGUALI Ivan avvisa GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin", della presenza di due persone nelle immediate vicinanze della barberia ed il GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin" senza chiedere alcuna spiegazione gli rappresenta che "sta arrivando" (cfr. Rit 1191/16, progr. 25394); al fine di comprendere quanto fosse strategica per i "batanesi" la barberia, occorre soffermarsi sulla conversazione del 22 dicembre 2016, intercorsa tra BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu" e CONTI TAGUALI Ivan nel corso della quale i due parlano anche della necessità di effettuare un'opera di "bonifica" all'interno della barberia, per verificare la presenza di eventuali microspie; nel dettaglio, CONTI TAGUALI Ivan, preoccupato, rappresenta al BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu" di avere smontato tutte le prese e "uappu" lo esorta a comportarsi come lui ovvero a mantenere sempre alta l'attenzione ed a pensare che le microspie ovvero i microfoni ci siano e lo invita a stare attento alla possibilità che, all'esterno del negozio, fossero posizionati dei microfoni direzionali e a largo raggio, motivando questo suo timore per la costante presenza nella barberia di vari accolti (cfr. RIT 1062/16, progr. 12240 del 22.12.2016, alle ore 9:55); in data 27 marzo 2017, (data coincidente con il compleanno di Calà Campana Lucia, moglie di CONTI TAGUALI Ivan) alle ore 22:39, CONTI TAGUALI Ivan contatta COSTANZO ZAMMATARO Valentina, la moglie di "lupin" e le chiede se il marito fosse a letto e, a fronte della risposta affermativa della sua interlocutrice, le chiede di farlo scendere perché deve consegnargli una busta.

La barberia è dunque luogo di incontro degli affiliati ed è riferibile a persona, appunto il CONTI TAGUALI Ivan, al quale – come riferito dal teste RUSSO Benedetto, in data 28 febbraio 2019 - i Carabinieri della Stazione di Tortorici, in esecuzione di una perquisizione domiciliare, hanno rivenuto “*in un muro in pietra, nel ripostiglio sottostrada adibito a legnaia*” una pistola marca Beretta modello 70, calibro 7,65 con matricola abrasa e 49 cartucce calibro 22 “*long rifle*” (sulla quale ci si soffermerà più innanzi).

Il titolare della barberia CONTI TAGUALI Ivan è uomo che si è relazionato frequentemente con molti imputati, alcuni dei quali di elevato spessore criminale certamente noto al barbiere di un piccolo centro dei Nebrodi; ciò che potrebbe in apparenza apparire normale in ragione dell'attività artigianale svolta diviene patologico in ragione della frequenza dei contatti telefonici, brevi, criptici e su utenze intestate ad altri; numerosi sono stati gli incontri presso la barberia, all'interno ed all'esterno di essa (come emerso dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato fuori del negozio); il CONTI TAGUALI Ivan ha anche dimostrato e condiviso con il capo indiscusso dell'organizzazione mafiosa batanese la preoccupazione che le Forze dell'Ordine potessero controllare, anche con strumenti di capatazione e videosorveglianza, la sua barberia in modo ormai evidente destinata agli incontri ed alle riunioni dei “batanesi” tra i quali anche personaggi con un *curriculum* criminale importante; invero, non si può tacere che la barberia del CONTI TAGUALI Ivana abbia ospitato, dopo una lunghissima detenzione per un duplice omicidio, anche CONTI MICA Sebastiano inteso “*bellocchio*”; in data 26 novembre 2016, alle ore 10:42 (come emerge dalle immagini del sistema di videosorveglianza, allegato n. 72 – produzione del 28.5.2021 - e da una annotazione dei Carabinieri di Tortorici, i quali ne hanno notato la presenza), l'auto Fiat Punto, targata BB519SJ, giunge davanti alla barberia, dove vi sono CONTI TAGUALI Ivan e GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso “*lupin*”; dall'auto scende CONTI MICA Sebastiano inteso “*bellocchio*” e sull'auto sale BONTEMPO Sebastiano, inteso “*Uappu*”; in altri termini, in unica soluzione, il quadrumvirato al vertice dell'organizzazione mafiosa “batanese”. Perché una base logistica – quale la barberia – potesse essere un luogo di riunione ed incontro sicuro per i “batanesi” v'era anche la necessità per costoro di dotarsi di utenze telefoniche utilizzabili al detto fine e non loro direttamente (e

contrattualmente) riconducibili; per tale motivo i servizi della barberia, diversi da quelli tradizionali, si sono arricchiti; CONTI TAGUALI Ivan è stato, infatti, anche un procacciatore di schede telefoniche e di tabulati telefonici per alcuni associati: nel dettaglio, il 19 agosto 2016 il CONTI TAGUALI Ivan, dopo breve interlocuzione con il “*biondino*” (cfr. RIT 195/16, progr. 34761 alle ore 9,42), metterà a disposizione di quest’ultimo una scheda telefonica *wind* nella disponibilità materiale appunto del CONTI TAGUALI Ivan ma intestata formalmente alla moglie Calà Campana; nella stessa giornata del 19.8.2016 il “*biondino*” contatterà il negozio “Foto Flash” di Trusso Forgia Rosario Antonino, sito in Capo d'Orlando, Via 27 settembre, n. 26/A, con il proprio numero di casa: 0941902503 e verrà tracciata la sua presenza alle ore 10,16 – con il sistema di videosorveglianza – presso la barberia del CONTI TAGUALI Ivan;

CONTI TAGUALI Ivan si attiva anche per procacciare una scheda telefonica a Bontempo Luisa, la moglie di CONTI MICA Sebastiano, inteso “*bellocchio*” e si è relazionato con GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso “*lupin*” al fine di fornire a quest’ultimo tabulati utili per la ricostruzione del traffico telefonico di alcune utenze; né, con riferimento a siffatto ultimo aspetto, deve ritenersi credibile al diversa versione fornita dall’imputato in sede di esame; questi, astenendosi dal fornire giustificazione alcuna delle conversazioni telegrafiche, criptiche e frequenti con i maggiorenti dell’associazione dei “batanesi” ovvero sulla preoccupazione mostrata per l’eventuale presenza di microspie ovvero sistema di sorveglianza all’interno della barberia collocate dalle Forze dell’Ordiner, ha invece provato a giustificare l’interessamento per conto del “*biondino*” per una scheda telefonica facendo leva genericamente su una promozione alla quale avrebbe potuto fare accesso il CONTI TAGUALI Ivan procacciando un nuovo utente *wind* (offerta alla quale è immaginabile avrebbe potuto fare accesso anche intestando l’utenza alla moglie Calà Campana come poi effettivamente avvenuto), nonché la consultazione dei tabulati per conto di “*lupin*” con una – apparentemente irragionevole – gelosia del richiedente per la nipote Costanzo Zammataro Loredana.

Infine, occorre richiamare per ragioni di sintesi anche le considerazioni poste a sostegno dell’assoluzione del CONTI TAGUALI Ivan per non aver commesso il fatto contestatogli al capo 4 dell’imputazione (la partecipazione al sodalizio criminoso finalizzato a traffico di stupefacenti riconducibile al BONTEMPO

Sebastiano inteso "uappu", CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio", COCI Domenico, HILA Alfred, PROTOPAPA Francesco e AGOSTINO NINONE Pasqualino), in relazione al quale, con riferimento all'attività di narcotraffico, è possibile valorizzare un unico colloquio intercorso, in data 22 dicembre 2016, tra il CONTI TAGUALI Ivan e BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", nel corso del quale quest'ultimo propone al barbiere di rendersi intermediario per la vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (cfr. RIT 1062/16, progr. 12234); la conversazione captata è certamente indicativa della "vicinanza" di CONTI TAGUALI Ivan al clan dei "batanesi", ma, da sola considerata, non è certamente sufficiente a far ritenere che l'imputato possa essere considerato stabile partecipe del sodalizio criminale dedito allo spaccio costituito anche dai maggiori dell'associazione batanese.

Le superiori considerazioni consentono d'un verso di escludere lo stabile inserimento di CONTI TAGUALI il barbiere nella consorteria batanese, l'esistenza di quella "*affectio societatis*" che deve caratterizzare l'affiliazione ad una compagine mafiosa; né v'è traccia alcuna nel presente processo del fatto che CONTI TAGUALI Ivan fosse al corrente delle attività illecite in concreto poste in essere dai "batanesi" ovvero che avesse condiviso il programma criminoso della consorteria come evolutosi nel tempo e promosso da "uappu", da "lupin", dal "belloccio" e dal "biondino"; pèr altro verso di argomentare, però, che CONTI TAGUALI Ivan con la sua condotta ha realizzato un plastico rafforzamento della compagine "batanese" mettendo a disposizione la sua barberia e parte del suo tempo per agevolare i contatti, le relazioni e le riunioni tra gli associati "batanesi".

Ne consegue la riqualificazione del fatto contestato al capo 1 al CONTI TAGUALI Ivan in concorso esterno in associazione mafiosa con l'esclusione della contestata aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p.. Giova, anche al fine di rendere più intellegibile la riqualificazione operata, ricostruire in termini generali la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa. La fattispecie di concorso (esterno) in associazione di tipo mafioso non costituisce invero un istituto di creazione giurisprudenziale - tesi peraltro adombrata da alcune Difese nel corso della discussione ed esclusa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il 24.10.2019 con la sentenza n. 8544 del 2020 sul celeberrimo caso Contrada, con un argomentare pienamente condiviso da questo Collegio - ma fattispecie tipizzata

dagli artt. 110 e 416 bis c.p. e riferibile alla condotta di chi, al di fuori dello stabile inserimento nei ranghi dell'organizzazione criminosa, privo della c.d. *affectio societatis*, realizza il rafforzamento ed il mantenimento in vita di essa ovvero, in altri termini, di chi fornisce un contributo puntuale, concreto, tangibile, consapevole e volontario idoneo a conservare o rafforzare *"le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso"* (Sez. 5, **Sentenza n. 18020** del 10/02/2022); ed ancora riferibile alla condotta di chi, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo di *affectio societatis*), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (*ex plurimis*, Sez. 2, **Sentenza n. 18132** del 13/04/2016; Sez.1, **Sentenza n.21642** del 8/01/2016; Sez. 5, **Sentenza n. 2653** del 13/10/2015; Sez. 6, **Sentenza n. 33885** del 18/06/2014), occorre, quindi, precipuamente sul piano dell'elemento soggettivo, che il dolo *"diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio"* (Sez. 5 - , **Sentenza n. 18256** del 10/01/2019) ovvero ancora che l'agente, pur in assenza della volontà di far parte dell'associazione *"sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale..."* (Sez. 5, **Sentenza n. 26589** del 23/02/2018); ed ancora, sempre sul piano dell'elemento soggettivo occorre che l'agente, pur in assenza della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa e che, ai predetti fini valutativi, si deve tener conto anche delle massime di esperienza desumibili, fra l'altro, dai rapporti intrattenuti con i membri del sodalizio, dalla sua conoscenza del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della cosca, nonché dalle connotazioni qualitative

e quantitative dell'attività prestata in favore dei singoli sodali o del sodalizio (Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016).

La posizione di CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia"

Al CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia" è stato contestato di aver fatto parte dell'associazione mafiosa "batanese" agevolando la penetrazione ed il consolidamento della famiglia mafiosa batanese nel settore del controllo di appezzamenti di terreno, funzionali alla percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'AGEA, anche attraverso l'operato del funzionario colluso Scinaro Tenghi Giuseppe; favorendo i contatti tra la famiglia mafiosa batanese ed altre organizzazioni mafiose siciliane, mettendo a disposizione la sua dimora per summit mafiosi, cui i batanesi prendevano parte tramite Costanzo Zammataro Giuseppe, cl. 82, per il controllo del territorio; fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. per tutti per essere l'associazione armata, in Tortoriei e territori limitrofi, nelle seguenti date: nell'anno 2016 e 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento).

La figura di questo imputato è stata abbozzata, in primo luogo, dal collaboratore Barbagiovanni Carmelo detto muzzuni: CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia" è stato da lui descritto quale già autore di qualche furto negli anni '90 in concorso col medesimo dichiarante, è stato indicato dal collaboratore come soggetto vicino al clan dei "Cappello" di Catania secondo quanto, però, riferitogli dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" nonché dal Pruiti Giuseppe e da Miracolo Calogero inteso pipone, nonché personaggio dedito alle truffe (pagina 75 del verbale d'udienza), secondo quanto appreso dal GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri".

L'altro collaboratore intraneo, MARINO GAMMAZZA Giuseppe, ha parimenti riferito del ruolo di CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia" e della sua posizione all'interno dell'associazione; ha riepilogato succintamente le vicende nelle quali egli era stato coinvolto (*"per il discorso dei vitelli che ho riferito poco fa, il discorso della jeep che ho riferito poco fa e poi per il fatto che nel 2015 avevano rubato una partita di bestiame nella zona di Catena Nuova"*), e si è soffermato sul fatto che questi era molto vicino a BONTEMPO Sebastiano detto il "biondino" (*"Aveva buoni rapporti con Bontempo Sebastiano il biondino"*), allo

stesso collaborante, a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *"carretteri o carrozzino"*; quanto al terzo degli episodi su narrati (quello del furto di bestiame in Catenanuova), ha rammentato che un certo Seminara Salvatore aveva chiesto notizie di un furto di bestiame dallo stesso subito e che lo stesso CALA' LESINA Salvatore inteso *"Moccia"* aveva riferito al collaborante, al BONTEMPO Sebastiano inteso *"biondino"* e ad altri del gruppo di essere l'autore del furto ma di aver negato siffatta circostanza al Seminara; MARINO GAMMAZZA Giuseppe – è lo stesso a riferirlo – insieme a BONTEMPO Sebastiano detto *"biondino"* e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *"carretteri"* (non anche il CALA' LESINA) decisero, prendendo spunto da una vecchia questione di denari di un estorsione che Seminara aveva trattenuto (*"si era tenuto scimila euro, mi sembra, per un'estorsione sistemata"*), di recarsi – facendosi aiutare da u tale MANIACI – presso la masseria di Seminara Salvatore al fine di rappresentare a quest'ultimo di non aver acquisito informazione utile alcuna sugli autori del furto subito; il Seminara Salvatore (mafioso della zona di Enna: *"penso che fa parte a quella di Enna, non lo so, della zona di Enna"*) chiese comunque il corrispettivo del bestiame in cavalli (*"Gli dice: "Sì, ci siamo informati – dice – animali non ce ne sono più". Seminara che fa? Siccome era un vecchio lupo, essendo che non c'erano più dice, li devono pagare e li ha dovuti pagare lui. Da quello che poi ho saputo gli ha offerto dei cavalli, dottore neanche so che ne aveva quattro, non so se gli ha portato pure i miei per pagare questi debiti"*); al Seminara giunse voce, invece, che a sottrarre il bestiame era stato proprio il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *"carrozzino o carretteri"* (moccia non era sospettato. Forse lo ha detto a noi che gli animali non c'erano più però a Seminara gli ha detto che non sapeva niente, poi a Seminara era arrivata la voce che era questo carrozzino); l'interesse del BONTEMPO Sebastiano inteso *"biondino"* per la soluzione della contesa nacque per l'ottimo rapporto di quest'ultimo con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *"carrozzino o carretteri"*.

L'altro collaboratore intraneo, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, nel descrivere l'organigramma dell'associazione dei batanesi, nell'attribuire al carretteri il ruolo di cerniera tra la famiglia tortoriciana e altri clan mafiosi, vi ha accostato la figura di CALA' LESINA Salvatore inteso *"Moccia"*. In particolare, secondo quanto riferito dal dichiarante, dell'organizzazione criminale facevano

parte ancora il MARINO GAMMAZZA Giuseppe detto scarabocchio, BARBAGIOVANNI Carmelo detto "muzzuni", lo stesso collaborante, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "Pippo Pietrina" oppure anche "Pippo Maronna", COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carrelleri", quest'ultimo entrato nella compagnia nell'anno 2012. Nel corso del controesame (all'udienza di maggio 2021), COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha precisato che BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni" aveva all'interno del gruppo criminale un ruolo importante, aveva facoltà di assumere anche decisioni, ma non rientrava nel gruppo di vertice; così anche MARINO GAMMAZZA Giuseppe, inteso "scarabocchio", cognato di BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "muzzuni", anche lui - come BARBAGIOVANNI Carmelo - aveva facoltà di assumere decisioni, ma era estraneo al gruppo di vertice pur essendo a conoscenza dell'organigramma della associazione e delle attività svolte dal gruppo criminale. Il collaborante (che è lo zio del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carrelleri") ha riferito (per averlo appreso in ragione del rapporto di parentela stretta), in esame diretto, che il carcerato era stato destinato alla cura dei contatti tra i "Centurpi" (ha fatto il nome di ARMELLI MOCCIA Salvatore e di un tale Alessio di ADRANO a pagina 133 del verbale integrale) ed i tortoriciani e tra questi ultimi ed i palermitani ("Teneva i contatti fra i Centurpi e noi, i Tortoriciani. Certe volte con Palermo, con delle persone di Palermo").

Proprio sotto tale profilo - dei rapporti tra i tortoriciani ed i referenti mafiosi della zona di Centuripe, Regalbuto e Catena Nuova - vengono in rilievo i contributi propalativi dei collaboratori Passalacqua Filippo e Mavica Antonino, letti alla luce dell'attività investigativa dei militari, sì come veicolata in dibattimento. In particolare, il teste SAMMARTINO Salvatore ha riferito (alle udienze del 14 e del 22 giugno 2021) in ordine all'attività di indagine svolta su alcuni aspetti caratterizzanti l'operatività e la struttura delle organizzazioni criminali ed in particolare di quella batanese e, tra questi, sulle relazioni con gli altri gruppi criminali ed il controllo del territorio (anche diverso da Tortorici ed in particolare a Centuripe e Regalbuto).

I collaboratori MAVICA Antonino e PASSALACQUA Filippo hanno, invece, riferito sugli equilibri criminali delle zone di Centuripe, Regalbuto e

Catenanuova, invero funzionali alla comprensione degli incontri (summit) documentati dalle conversazioni captate.

Il teste SAMMARTINO Salvatore ha riferito che una comunità di Tortoriciani risiede(va) in Centuripe; ciò per effetto delle transumanze, migrazioni stagionali che gli allevatori effettuano con le mandrie bovine spostandole nel periodo più freddo da Tortorici in una zona con un clima più gradevole per consentire al bestiame di trascorrere il periodo invernale; il teste ha dichiarato anche che *“Questo radicamento di un'imponente comunità di allevatori in quella zona è diventata, nel corso del tempo, un punto di riferimento che il sodalizio dei batanesi ha potuto sfruttare per diverse vicende ma anche una realtà a cui avrebbero dovuto rapportarsi obbligatoriamente l'organizzazione mafiosa autoctona”*. A tal ultimo proposito, nell'operazione “GO KART” (di Enna; con l'ordinanza di custodia cautelare 168/2008 RGNR 870/2013 RGGIP) è emerso che nel corso del tempo quell'area tra Catenanuova, Centuripe e Regalbuto è passata dal controllo di “Cosa Nostra Ennese” alla famiglia dei “Cappello” di Catania (con Passalacqua Filippo).

Diversi i collaboratori che hanno reso dichiarazioni su questo mutamento di dominio nel territorio appena indicato: “i collaboratori sono Di Giovanni Salvatore, Leonardi Prospero, Minissale Alessandro e Mavica Antonino”, quest'ultimo uomo d'onore che faceva parte della famiglia riconducibile a Leonardi Salvatore, poi avvicinosi al clan Cappello, prima di iniziare a collaborare il 18 luglio 2012, due mesi dopo l'uccisione del cognato Leonardi Prospero.

Nel presente processo si è proceduto all'esame del collaboratore di giustizia MAVICA Antonino (all'udienza del 18 maggio 2021): quest'ultimo, dopo avere premesso di avere iniziato a collaborare con la giustizia in data 17 luglio 2012, ha dichiarato di avere fatto parte, fino all'anno 2007, del clan Leonardi di Enna, legato al clan dei Santapaola; che, successivamente, dal 2007 al 2010, aveva fatto parte del clan Cappello (di cui faceva parte anche Passalacqua Filippo); di essere stato condannato per numerosi reati, tra cui estorsioni ed omicidi e che, uscito dal carcere di Palermo, dove era stato ristretto per due anni e mezzo, aveva operato principalmente nella zona di Enna, in particolare, di Catenanuova, Regalbuto e Centuripe, specificando che in detta ultima zona (Centuripe) operavano Rapisarda Salvatore ed il cognato, GALATI MASSARO Santo *“...che se la vedevano loro*

per fare danneggiamenti, per fare avvisi (prodromici alle estorsioni, nde), cose e poi se c'era qualcosa da discutere venivano a Catena Nuova e ce la facevano discutere a noi".

Parimenti rilevanti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PASSALACQUA Filippo: questi, dopo avere premesso di avere fatto parte del clan "Cappello", con il ruolo di responsabile di Catenanuova, Regalbuto e Centuripe e di avere iniziato a collaborare con la giustizia in data 28 marzo 2015, ha dichiarato di avere conosciuto GALATI MASSARO Santo, inteso "*faccia tagliata*", negli anni 2004/2005, tramite Riccobene Prospero, all'epoca responsabile di Catenanuova. In particolare, il teste ha ricordato che GALATI MASSARO Santo era dedito a furti di mezzi agricoli, per poi chiedere il "cavallo di ritorno" e di avere avuto contatti con lo stesso, allorché ad una ditta che eseguiva lavori in Regalbuto erano stati sottratti dei mezzi, quindi, di avere contattato GALATI MASSARO Santo per la restituzione. Al riguardo il teste ha ricordato che presso la ditta lavorava un cugino del Galati Massaro Santo; di essersi informato e di essere venuto a conoscenza del fatto che i mezzi erano stati sottratti da GALATI MASSARO Santo, con il quale aveva contrattato nel senso che, a fronte di 11.000,00 euro consegnati dall'imprenditore, sarebbero stati restituiti i mezzi sottratti ("*L'imprenditore ha dato a me dei soldi, ci siamo incontrati, gli ho dato i soldi e lui ha fatto uscire i mezzi...Lui rubava. Uno gli diceva, tipo: "C'è questa impresa qua, ha portato questi mezzi qua, non vuole pagare". E lui si metteva a disposizione e rubavano i mezzi: ruspe, motopale, queste cose qua*").

PASSALACQUA Filippo ha dichiarato di avere conosciuto anche un cugino di Galati Massaro Santo, tale "Giuseppe" (COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso carretteri), negli anni 2004/2005 e di averlo incontrato in più occasioni, in quanto: "prima erano a disposizione di Riccobene, quando Riccobene doveva fare qualche...Doveva rubare mezzi, queste cose qua, trattori, chiamava sempre a loro", specificando che quando lui aveva preso il posto di Riccobene, come responsabile del territorio, Galati Massaro Santo ed il cugino "Giuseppe", si erano messi anche a sua disposizione, per commettere delitti.

Il teste ha aggiunto che GALATI MASSARO Santo ed il cugino "Giuseppe" non operavano da soli, ma avevano un "esercito" a disposizione; che il territorio in cui maggiormente agivano era quello di Carcaci e che "Giuseppe"

(COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri") aveva un'auto Mercedes, Classe C, di colore grigio ed una Mitsubishi Pajero, di colore nero.

Il collaboratore PASSALACQUA Filippo ha ricordato di avere proceduto a riconoscimento fotografico e di avere riconosciuto GALATI MASSARO Santo, inteso "faccia tagliata"; il cugino "Giuseppe" e tale Alessandro, inteso u biundu (BONTEMPO Alessandro), il quale "mi faceva da tramite con il carabiniere Fredli. Fredli era un carabiniere che faceva servizio a Regalbuto. Fredli si era messo a disposizione, se si doveva fare qualche rapina si metteva in banca o in posta, lui ci dava... Insomma si è messo a disposizione nel senso che mi diceva la mattina che lui era di servizio e se ne andava con la macchina fuori così se chiamavano i carabinieri lui era fuori, perdeva tempo". Mi ha detto che mi dava pure la macchina per lasciare se c'era qualcosa, tipo soldi, queste cose qua, e poi in cambio, diciamo, o cinquecento euro ogni mese oppure voleva anche della cocaina perché lui... Lui faceva uso di cocaina. Un paio di volte gliel'ha portata anche questo Alessandro "il Biondo", specificando che Alessandro trafficava in stupefacenti ed era in contatto con i fratelli Arcodia.

PASSALACQUA Filippo ha, infine, dichiarato di conoscere Russo Fano Sebastiano, autista di Riccobene, con il quale ha avuto rapporti criminali per quanto concerne estorsioni e droga in Catenanuova ed ha aggiunto che il Russo Fano "camminava con Giuseppe, il cugino di Santo Galati. Santo "faccia tagliata", quelli tutti una cosa erano".

Dall'analisi combinata delle dichiarazioni, appena riportate, è emerso che la famiglia "Cappello" per ogni Comune aveva un referente e che per Centuripe era GALATI MASSARO Santo, unitamente al cognato CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia", ed il collettore con costoro per i batanesi era COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, detto "carretteri". La circostanza è confermata anche dal tenore degli incontri tracciati e captati tra il predetto "carretteri" e CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia"; a tal ultimo riguardo, il teste SAMMARTINO Salvatore ha riferito – si formulando una premessa rispetto al dettaglio delle conversazioni captate – che l'attività tecnica ha permesso di acquisire una serie di conversazioni significative ed idonee a fornire un quadro

dell'operatività dei batanesi nel territorio di Centuripe, delle relazioni in essere tra batanesi, i Bontempo Scavo e gli altri gruppi criminali dell'entroterra siculo.

Quanto ai rapporti intercorrenti tra CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia" e Russo Fano Sebastiano si fa rinvio, per non appesantire la trattazione, alla ricostruzione fattane in seno all'esame globale della fattispecie associativa di cui al capo 1); così come, quanto ai rapporti intercorrenti tra CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia" e SCINARDO TENGHI Giuseppe, si rinvia a quanto si argomenterà nell'ambito della trattazione del capo 3 bis).

In seno a tale attività captativa, il teste ha precisato – per quanto di specifico interesse con riferimento alla posizione di CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia"– che il sistema di geolocalizzazione che era stato installato a bordo dell'autovettura in uso al carretteri aveva consentito un monitoraggio degli spostamenti del predetto ed aveva consentito di registrare dei movimenti costanti di questi verso l'abitazione di CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia". Il teste ha riferito, ancora, che è stato possibile individuare l'abitazione proprio tramite il rilevamento del G.P.S. montato sull'AUDI del carretteri, abitazione ubicata in contrada Sisto, tra Centuripe e Regalbuto, e che *"gli accertamenti che sono stati esperiti presso la banca dati Siste consentivano di identificare come al foglio 66 particella 613 del catasto del comune di Regalbuto ci sia, insista l'abitazione di Calà Lesina"*: spostamenti frequenti, con cadenza settimanale, effettuati tendenzialmente di sera, monitorati dal 22.6.2016 al 14.1.2018. Il testimone ha riferito che era stato verificato che il carretteri, dopo aver contattato l'utenza telefonica intestata (ma anche in uso) al CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia", si era avviato presso l'abitazione di quest'ultimo in contrada Sisto, nel senso che *"Costanzo Zammataro Giuseppe era solito contattare questa utenza intestata a Calà Lesina e verificare se effettivamente era presente nell'abitazione"*.

Il teste ha riferito di una conversazione captata il 04.01.2018 (al progr. 417927 su RIT 349/16, perizia GENOVESE Roberto) alle 19:53 tra carretteri ed il cugino omonimo (classe 1985) inteso rummuluni (figlio di COSTANZO ZAMMATARO Carmelo, il fratello di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore che è il padre di Giuseppe classe 1982 inteso carretteri; per l'identificazione del secondo si cfr. l'allegato n. 380, produzione del 28.6.2021 con rituale acquisizione al fascicolo del dibattimento). I due, conversando, fanno riferimento al "patrozzo"

nel senso che il primo chiede al secondo di accompagnarlo dal patrozzo (del rummuluni), invero identificato in CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia"; circostanza che si concretizza come si ricava dal tenore della conversazione delle ore 22.00 (registrata al progr. 5096 RIT 259/16, perizia GENOVESE Roberto): nel corso di questa conversazione – come riferito dal testimone – i due commentano chiaramente l'incontro appena consumatosi e le presenze (c'erano anche "catanisi"), parlano di spaccio e di "erba" ed il tema sembra essere il rapporto sul territorio di Centuripe con i catanesi ("le ragioni di questo incontro erano riconducibili al controllo del territorio da parte dei catanesi in particolare riguardava la cessione del traffico di sostanze stupefacenti").

A parere del Collegio, tuttavia, l'esame della conversazione valorizzata in tesi accusatoria non consente di addivenire, col grado di certezza normativamente richiesto, alle conclusioni rassegnate dall'Ufficio di Procura in ordine alla partecipazione dei due interlocutori ad un summit mafioso appena tenutosi presso l'abitazione del CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia" e fatto oggetto dei commenti a caldo, invero captati nei termini che seguono, che opportunamente si richiamano in parte qua e che, come si vedrà subito, divergono contenutisticamente (sotto il profilo quantitativo) da quanto riportato in seno alla memoria del P.M..

Trascrizione integrale della conversazione ambientale progressivo 5096 intercettata il 04/01/2018 alle ore 22:00.0 all'interno dell'autovettura Audi A4 targata DT578AZ intestata ed in uso a Costanzo Zammataro Giuseppe cl. '82.
Decreto 259/17

INTERLOCUTORI:

GIUSEPPE: Costanzo Zammataro Giuseppe

PEPPE 2: (Costanzo Zammataro Giuseppe) (cl. '85)

"GIUSEPPE: Minchia ..(inc)..

PEPPE 2: Ah?

GIUSEPPE: Stu catanise, se ci avamo davanti..

PEPPE 2: A duoco forte che spacciano tutti..

GIUSEPPE: Ah, ma duoco un fu cosa.. fu..

PEPPE 2: U saccio ..(inc)..

GIUSEPPE: .. Chisto traffico i spa.. i da' fimmina appe a essere, boh..

PEPPE 2: *A fimmina.. secunnu mia un pote essere a fimmina.. ma tu pigghia da' gaddina du babbo..*

GIUSEPPE: *Quale gaddina?*

PEPPE 2: *Di Daniele..*

GIUSEPPE: *Cu?*

PEPPE 2: *A Daniele..*

GIUSEPPE: *Daniele u centurbise?*

PEPPE 2: *Si, da' o bar ci su chiddi, nuatri ..(inc).. nescio..*

GIUSEPPE: *E per ora.. se..*

PEPPE 2: *U ni nescio cose bri bra.. tu dumannaci se ha erba e t'a nesce.. e iddo come ti dice no.. u nescio niente bri bra..*

GIUSEPPE: *Ora c'a dumanno..*

PEPPE 2: *Ave a essere.. a cu?*

GIUSEPPE: *A iddo..*

PEPPE 2: *Daniele, e che ci dumanni? Pa cosa?*

GIUSEPPE: *Un mu dicisti tu?*

PEPPE 2: *No iddo tu dice..*

GIUSEPPE: *Se?*

PEPPE 2: *Ci sunnu i catanesi ..(inc)..*

GIUSEPPE: *Duoco viri se viene i struppiano..*

PEPPE 2: *Eh..*

GIUSEPPE: *Io i camu.. io u saccio come ragunano..*

PEPPE 2: *O fazza a iddo e nuatrui che minchia vuole..*

GIUSEPPE: *Idda un mi interessa a mia..*

PEPPE 2: *Eh..*

GIUSEPPE: *Pi darici anticchia i corda.. minchia s'a ricordaro i tanno sti bastardi, i st'anno..*

PEPPE 2: *A muntata ..(inc)..*

GIUSEPPE: *Che fa un ciu dissì io, d'estate da' semo.. intanto io tegno riferimento se io haio bisogno..*

PEPPE 2: *Certo..*

GIUSEPPE: *Un si sanno mai i cose da vita..*

PEPPE 2: *Bravo, oggi dumani dice..*

GIUSEPPE: Ah minchia, cu pote sapere qualcuno ti scassa i cugliuna ci dico ..(inc.).. u capisti come?

PEPPE 2: Tipo un punto oggi dumani a Centuripe..

GIUSEPPE: Mi disse dice chiddo o vai da' dice o bar e m'a trovo mi manna a dire chiddo, o bar o dice a sala gioco dice.. sala giochi un m'a ricordai dunne mi spiegao.. allora ..(inc.).. chiddo da baracca ti porta in gino a dunne ci summo lo..

PEPPE 2: E ..(inc.).. megghio ancora..

GIUSEPPE: Chiddo è povereddo (pausa) [quello di Polverello] ... ora iddo un ci vinne, vinne u caruso u mannao iddo..

PEPPE 2: Eh..

GIUSEPPE: Amo a virere cu su sti scimuniti nuatri, nuatri come ora se vulemo ci putemo fare chiddo che vulemo iddo mi ..(inc.)..

SANTO: ..(inc.).. boh.. natri n'amo informare chisto che dice iddo chiddo cu baffo me parrinu (min. 02:09.0).. pi diricillo a iddo

GIUSEPPE: Ma mi parse che erano cose i turturiciani, se era cosa i turturiciani i davanti ci ava dice a stare chiù calmo, ci su troppi carusi che spacchiano troppo assai..

PEPPE 2: Uh..

GIUSEPPE: A Centuripe.. dice amo a virere come si..

PEPPE 2: Turturiciano o centurbise?

GIUSEPPE: Paesani nostri..

PEPPE 2: Ah..

GIUSEPPE: Pensava che era così, paesani nostri u capisti?

PEPPE 2: E chiddo che si spacchia..

GIUSEPPE: Ora tu pigghi a Sorrisi, no a Sorrisi chiddo da' è sempre ca'..

PEPPE 2: Cu?

GIUSEPPE: Chiddo da' come si chiama, chiddo che.. chiddo da' i Carcaci (o simile) (min. 02:43.0), come si chiamano, i vio sempre ca' a Centuripe..

PEPPE 2: Chidda picca su i Carcaci..

GIUSEPPE: ..(inc.).. (pausa).. capisti c'amo a dumannare se ave figghi chidda? ..(inc.).. dumani a Francesco..

PEPPE 2: Ah a Francesco..

GIUSEPPE: *A Francesco.. ma chisto ave figghi masculi? (Pausa)..*
Giuseppe u canuscio io..

PEPPE 2: *Ah?*

GIUSEPPE: *A Giuseppe u canuscio..*

PEPPE 2: *Cu?*

GIUSEPPE: *A Giuseppe ..(inc)..*

PEPPE 2: *E minchia l'atra matina u n'era ca'.. circava a uno che c'aveva abbruciato a machina a so cucino.. e chisto un s'a presentò..*

GIUSEPPE: *No?*

PEPPE 2: *No ..(inc)..*

GIUSEPPE: *Minchia cu Calogero mi pare.. cu Marco un si parra proprio Salvatore.. cu Calogero parra..*

PEPPE 2: *Uh..*

GIUSEPPE: *Minchia dice cu Marco mi disse che io un ci vaio a discurrere proprio, invece cu Calogero vado d'accordo.. ma u n'eramo un c'era..*

PEPPE 2: *..(inc)..*

GIUSEPPE: *Minchia un ci nesce proprio pi ca'..*

PEPPE 2: *Eh..*

GIUSEPPE: *Minchia Calogero uno dei nostri è.. un c'a iucare cu Calogero.. su tutti e due bravi ma Calogero sai che è spacchiusu..*

PEPPE 2: *Eh..*

GIUSEPPE: *Su levaro di mezzo ai cugliuni.. pareva ..(inc).. padrone i duoco..*

PEPPE 2: *E demolio tutte cose..*

GIUSEPPE: *Minchia..*

PEPPE 2: *Figghi di buttana ..(inc)..*

GIUSEPPE: *Stava dicemmo du iorno se ..(inc).. Salvatore ..(inc)..*

PEPPE 2: *..(inc)..*


GIUSEPPE: *Ci spaccao u Jeep ci spaccò u tratture..*

PEPPE 2: *..(inc)..*

GIUSEPPE: *Ohu..*

PEPPE 2: *C'era chiddo ..(inc).. ni gengive..*

GIUSEPPE: *Minchia tutte cose rumpio..*



PEPPE 2: *I ca' avìa a immiscare a Turturici, Turturici Siracusa..*
GIUSEPPE: *Minchia..*
PEPPE 2: *Figghio di buttana..*
GIUSEPPE: *Poi iddo all'anno ..(inc).. chiossai..*
PEPPE 2: *'Nca certo..*
GIUSEPPE: *Ci mise 500 euro i nafta ..(inc).. che c' a cumsumava iddo..*
PEPPE 2: *..(inc).. picca ci mise..*
GIUSEPPE: *Se, sulu i nafta ci mise..*
PEPPE 2: *Chiu picca ci mise..*
GIUSEPPE: *Ci mise picca..*
PEPPE 2: *Se ci menteva ..(inc).. su 600 euro o mise ..(inc)..*
GIUSEPPE: *Chiossai..*
PEPPE 2: *20 euro o iorno, capisti?*
GIUSEPPE: *..(inc)..*
PEPPE 2: *Eh, in faccia a me padre ..(inc).. i ca' a Siracusa a Noto e cose e t'hanno ..(inc).. u pieno u Jeep..*
GIUSEPPE: *Si..*
PEPPE 2: *Eh eh, che cu babbi i cristiani ..(inc).. giusto?*
GIUSEPPE: *Minchia ..(inc)..*
PEPPE 2: *Arriva u ..(inc).. cafudda un ghiorno bene.. un ghiorno si e un ghiorno no.. quanto ti costa o mise?*
GIUSEPPE: *..(inc)..*
PEPPE 2: *Du' tre vote ..(inc).. fice un esempio ..(inc).. capisti.. o io u saccio ..(inc).. o mise.. già ce l'haio miso io a nafta ..(inc).. parramo in ta Jeep ..(inc).. a nudda banna, ma tu pigghi a muntata pure ca Jeep ..(inc).. tri iorna ..(inc).. cu venti euro.. capisti..*
GIUSEPPE: *..(inc)..*
PEPPE 2: *..(inc)..*
GIUSEPPE: *Ma io ..(inc).. di ca' sta macchina..*
PEPPE 2: *Eh..*
GIUSEPPE: *Ma cu è sta machina ..(inc).. sti carabinieri, pi iddi i visti i machine, dice l'atro iorno visti una machina parcheggiata niscio appresso di iddi ci dumannò a iddi e iddi i purtò pi Centuripe, ci tagliò a strada..*

PEPPE 2: No chidda ..(inc).. si..

GIUSEPPE: U n'erano carabinieri?

PEPPE 2: Si iddi si..

GIUSEPPE: Passato ..(inc).. e chista duoco dice che i viste pa ..(inc).. pi sapere quali erano ti voggio dire..

PEPPE 2: Boh ..(inc)..

GIUSEPPE: Ci dumannaro a iddi a sti bastardi ..(inc)..

PEPPE 2: E poi l'atro iorno a pigghiare ..(inc)..

GIUSEPPE: Se.. un ghiorno ..(inc).. u n'a visti sta machina..

(Da min. 06:53.0 a min. 07:49.0 si sentono rumori ambientali e la radio)

GIUSEPPE: Io sti machine u ni vio..

PEPPE 2: Minchia ca' un c'hai passato?

GIUSEPPE: No un c'haio passato..

PEPPE 2: E io quanno accumpagni Salvatore o ..(inc).. passai.. no che passai o venere pi ca' ..(inc).. appena arrivi da' c'è ..(inc).. quanno accumpagnai u immaginai dissi ..(inc)..

(Da min. 08:10.0 a min. 08:33.0 la conversione è incomprensibile)

GIUSEPPE: U visti u nu viristi antura..

PEPPE 2: Eh si..

GIUSEPPE: ..(inc)..

PEPPE 2: No Francesco o so frate?

GIUSEPPE: So frate ..(inc)..

PEPPE 2: ..(inc).. a parcheggiare..

GIUSEPPE: Ca'?

PEPPE 2: No no ca' ca'.. uno due tri quattro ..(inc)..

GIUSEPPE: Ohu mi..

PEPPE 2: ..(inc).. (fischia).. ca' ..(inc).. chista ca' è ..(inc).. chiddi che c'erano l'atra sira si ni ero tutti ..(inc)..

GIUSEPPE: ..(inc)..

PEPPE 2: ..(inc).. na ruota..

GIUSEPPE: ..(inc)..

PEPPE 2: Persi ..(inc)..

GIUSEPPE: Oh Pe' ..(inc).. su tutti persi sti carusi ..(inc)..

PEPPE 2: ..(inc)..

GIUSEPPE: Se minchia un tu dissi io, che ti dissi, antura tu vuleva dire chisto ca' ..(inc).. l'atro iorno quanno parravano ca' c'è chiddo ..(inc).. a dumannare a nuatri ora chiddo.. Salvatore disse ma che ti dumanna a tia..

PEPPE 2: Minchia a mia mu ..(inc).. pure Daniele..

GIUSEPPE: Ah chiddi annurbavano (impreca).. io.. io u sapeva i tanno, un l'haio visto chiù ora u sappi di ..(inc)..

PEPPE 2: ..(inc).. cu Daniele..”.

A diversa conclusione deve addivenirsi con riferimento alla riunione tenutasi presso l'abitazione di Calà Lesina Salvatore inteso moccia in data 14.01.2018.

In data 15.1.2018, infatti, veniva registrata un'altra conversazione ritenuta di interesse al progr. n. 5358 sul RIT 259/17 (si cfr. perizia GENOVESE Roberto) tra il carrettiere ed il cugino COSTANZO ZAMMATARO Santo; conversazione in cui si discute di una riunione avvenuta il giorno precedente, ovvero il 14.01.2018, a casa del moccia (CALA' LESINA Salvatore; a riscontro: “di questa conversazione che si era registrata il 15 gennaio l'analisi dei punti che sono stati estrapolati dal sistema di GPS installato a bordo dell'autovettura consentiva di verificare come l'autovettura giorno 14, quindi il giorno precedente a questa conversazione ambientale, si era spostata, si era registrata in movimento sempre presso la casa di Calà Lesina giungendovi intorno alle ore 18,09 per ripartire poi successivamente alle 21,49. Stiamo parlando quindi del 14 gennaio”.

Quindi con il GPS si era verificato che il 14.01.2018 l'AUDI si era mossa ed era giunta in contrada Sisto (annotazione del tracciato GPS allegato 257, produzione del 29.6.2021 acquisita al fascicolo del dibattimento): i due commentavano in auto (il 15.01.2018) ciò di cui si era parlato all'incontro del 14.01.2018 (presenti esponenti catanesi del clan Cappello ed il moccia) e v'è un riferimento puntuale alla partecipazione di esponenti del clan Cappello, nonché un altro riferimento ad un incontro - prodromico alla stessa riunione - intercorso tra il moccia ed i catanesi, ai quali era sostanzialmente assoggettato (il teste: “E Costanzo Zammataro Giuseppe riferiva praticamente che comunque era obbligato ad andarci in quanto erano soggetti, c'era una soggezione del Calà Lesina nei confronti degli esponenti della criminalità”). Nella stessa conversazione il

caratteri descriveva al cugino Santo anche i rapporti che l'organizzazione dei batanesi vantava con la famiglia Cappello ed ancora riferiva che GALATI GIORDANO Vincenzo (lupin, lo zio) era molto considerato (dalla perizia: *"dice me l'a salutare assai assai dice cu bacio ..(inc).. me zio Vincenzo, dice un c'a iucare, dice è un cristiano granne, dice cristiani ..(inc).. un ci n'è chiù.. seri e ..(inc).. dice cristiani tu u n'a trovi chiù e u diceva ..(inc).. Salvatore capisti.. tu dice mica fuori piedi piedi io.. io dice magari a Napoli, e cristiani granni u n'haio capitato chiù che parrano puliti, dice trovi tutti cristiani dice che vonno guerra sciarre, dice è difficile che trovi un cristiano granne dice come a chiddo che capita ..(inc).. difficilissimo"* (pagine 469 e 470 della perizia), frasi utilizzate appunto in data 14.01.2018 nella interlocuzione con i catanesi, espressione che – testualmente il testimone - *"si riferisce a soggetti, esponenti qualificati di un'organizzazione mafiosa"*. In altri termini, parrebbe che un interlocutore presente a quella riunione abbia utilizzato quella frase davanti a Salvatore – inteso moccia – rivolgendosi a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe; di questo si sarebbe giovato di riflesso lo stesso caratteri (che, va rammentato, è anche nipote di "lupin").

Viene poi in rilievo un riferimento (pagine 470 ultimo capoverso e 471 della perizia) anche ad un'altra riunione organizzata in contrada Polverello, più nel dettaglio ad una riunione (alla quale aveva partecipato lo stesso caratteri, GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" ed esponenti del clan "Cappello") del 28.7.2017 ed avente ad oggetto la gestione di terreni in Montalbano Elicona contesi dai Di Blasi Carmelo e CALCO' LABRUZZO Gino da una parte ed i fratelli Taranto dall'altra (vicenda sulla quale ha già riferito il maresciallo CURRO' Francesca Amalia).

Ancora nella medesima conversazione in ambientale il caratteri parla con il cugino Santo di tale "Nunzio" (episodio delle autovetture abbandonate e rinvenute da Debole Nunziato Concetto nella sua proprietà, come denuncia dallo stesso fatta il 9 gennaio del 2018; in effetti tra il 5 ed il 6 gennaio 2018 venivano rubate auto nel Comune di Adrano, una FIAT STILO e la ALFA 147, poi ritrovate il 6 gennaio in c.da Coco di Centuripe nella proprietà di Debole Nunziato; allegati 259 e 260 della produzione del 29.6.2021, acquisiti al fascicolo del dibattimento): era stato, allora, il Debole Nunziato ad interpellare i catanesi (cui era assoggettato:

“sistemato”) sulla vicenda, da qui poi la riunione in cui si è parlato della sua vicenda.

Dagli stralci del dato captativo d'interesse è, infatti, emerso che il carretteri rendeva edotto il cugino Santo degli equilibri mafiosi che riguardavano l'associazione dei batanesi, invero in buoni rapporti anche con gli esponenti del clan Cappello (“*su amici nostri*”) i quali, nonostante fossero riconducibili ad una diversa frangia criminale (“*ora picchi su a n'avutra mezza*”, cioè “parte”), non gli si erano mai mostrati ostili (“*a mia un m'hanno fatto niente*”), tanto anzi da poter contare incondizionatamente sul loro aiuto in caso di necessità (“*io m'a passo buona quanno haio bisogno i pozzo ire a circare e c'haio i porte aperte*”); tuttavia, la famiglia batanese era maggiormente legati al clan Santapaola di Catania:

“GIUSEPPE: Minchia Moccia, dissi lassalo stare, scassa a minchia..

SANTO: Ma iddo picchi hio..

GIUSEPPE: 'nea eh ..(inc).. iddo Sa'.. (pausa).. sti carusi su pa so cosa, su amici.. su amici me ma no che io sugnu.. su amici nostri, ora picchi su a n'avutra mezza a mia un m'hanno fatto niente, io m'a passo buona quanno haio bisogno i pozzo ire a circare e c'haio i porte aperte, però l'amici buono buono su i Santapaola, ma chisti duoco su magari.. iddi na so casa ..(inc).. a fare chiddo che dicono iddi..”.

Tanto che, dopo tale premessa, Santo conclude chiedendo se avessero partecipato esponenti di quest'ultimo clan al summit della sera precedente, ricevendo tuttavia risposta negativa dal cugino, il quale lo informa che vi avevano piuttosto partecipato soggetti affiliati alla famiglia Cappello, giunti appositamente da Catania:

“SANTO: Ah chisti ca' allora vinnero?”

GIUSEPPE: Allora no i Catalano (min. 31:13.0) i Cappeddo..

SANTO: Ah..

GIUSEPPE: U n'amo caputo allora Santo.. u capisti allora, i Catania vinnero direttamente..”.

Il motivo della trasferta offre allora subito occasione al carretteri per illustrare al cugino la vicenda del tentato furto (da parte di soggetti non riconosciuti in quanto travisati) di mezzi ai danni (ed in casa) di “Nunzio” (Debole Nunziato Concetto) e della protezione che sarebbe stata assicurata al carretteri il quale si

sarebbe a sua volta giovato, di riflesso, del rapporto di parentela intercorrente con lo zio Galati Giordano Vincenzo detto lupin, persona rispettata in massimo grado dai Cappello, i quali avevano il pieno controllo del territorio di Centuripe:

“GIUSEPPE: U n'amo caputo allora Santo.. u capisti allora, i Catania vinnero direttamente.. (pausa).. e hio iddo Nunzio e vennero subito ca' ..(inc.).. da' a cu chiamaro i chiamavi tu che era u stisso ..(inc.).. quanno istivo pa casa, che sta facenno a casa di sutta.. e ti faccio parrare a cu Nunzio ti faccio a virere come si ..(inc.).. come ti cunta tutte cose che stajo cuntanno io, tutte cose..

SANTO: Ma da' sira m'aveva venuto ..(inc.).. dovevamo aspettare da du minchia i barbiere, iddo aspettava a so zita c'aveva a venere ..(inc.).. si lasciò i capiddi e basta.. dice mi stava venenno i testa, c'avevo pensato pi ci dire, ma sta machina che truvare vicino i tia cu era..

GIUSEPPE: Iddo ci ..(inc.).. niscìo fuora..

SANTO: Quanno niscìo?

GIUSEPPE: Dice che.. i da' intra c'abbannunaro i machine Santo..

SANTO: ..(inc.)..

GIUSEPPE: A iddi ..(inc.)..

SANTO: .. Si pigghiaro dintra a casa..

GIUSEPPE: Minchia sutta a so casa propria era pusata..

SANTO: E iddo un c'era..

GIUSEPPE: E i telecamere.. avevano i caschi misi a testa.. capisti..

SANTO: Ti dico iddo un c'era da' sira?

GIUSEPPE: No, un si scantare manco di cosi, dopo scapparo erano chi cappeddi a testa, capisti.. ci dissi ..(inc.).. Moccia, dice u vedi stu caruso, minchia (ride).. dice non si tocca, minchia ti vogghio dire dice che è il nipote di un amico nostro.. minchia ti vogghio dire ..(inc.).. Salvatore, no dice u saccio u saccio u saccio cu su.. quanno.. no dice è cosa cu nuatri su amici, chisti dice non si toccano dice su amici nostri, guai cu i.. minchia..

SANTO: Minchia fanno impazzire..

GIUSEPPE: Certe vote quanno ..(inc.).. come dicisti tu minchia il rispetto sti cristiani Santo, viri che i rispettano, minchia.. dice me l'a salutare assai assai dice cu bacio ..(inc.).. me zio Vincenzo, dice un c'a iucare, dice è un cristiano granne, dice cristiani ..(inc.).. un ci n'è chiù.. seri e ..(inc.).. dice cristiani tu u n'a

trovi chiù e u diceva ..(inc).. Salvatore capisti.. tu dice mica fuori piedi piedi io.. io dice magari a Napoli, e cristiani granni u n'haio capitato chiù che parrano puliti, dice trovi tutti cristiani dice che vonno guerra sciarre, dice è difficile che trovi un cristiano granne dice come a chiddo che capita ..(inc).. difficilissimo ..(inc).. minchia carusi.. minchia l'atro iorno (ride) c'arrivao.. doveva venire magari Peppino, minchia tutti spacchiusi arrivava minchia scinneva tutti i da' machina "o 'mapare pu terreno di chisti ca' ..(inc).. c'a nescere i pecore subito"..".

Tale dinamica, invero, viene tratteggiata anche nella conversazione in ambientale intercettata ed identificata con il progr. n. 5421 su RIT 259/2017 (perizia GENOVESE Roberto), registrata in data 18 gennaio 2018 sempre a bordo della macchina del carretti (perfettamente a conoscenza della vicenda e delle modalità del tentato furto) ed intercorsa tra il predetto ed un tale Nuccio (mai identificato). La conversazione assume rilievo perché ci si interroga sulla vicenda del Debole Nunzio Concetto: il secondo chiede al primo se Debole fosse soggetto "sistemato" (protetto da una organizzazione) e la risposta è "al 100% sistemato", espressione quest'ultima che ricorre nelle conversazioni e che evidentemente serve ad indicare l'assoggettamento di una persona ad estorsione ed una protezione da parte di un'organizzazione criminale:

"GIUSEPPE: C'avevano caricato escavatore minchia..

UOMO 8: Ah?

GIUSEPPE: ..(inc).. scavature a Nunzio avutru che minchie..

UOMO 8: S'aviano caricato ..(inc)..

GIUSEPPE: Se..

UOMO 8: Ah u picciolo?

GIUSEPPE: O picciolo, a nafta s'aviano tirato..

UOMO 8: Che erano chisti?

GIUSEPPE: ..(inc)..

UOMO 8: Ah?

GIUSEPPE: I cappelldi avevano.. incapucciati erano, u n'hai visto ..(inc).. i telecamere..

UOMO 8: Ca machina..

GIUSEPPE: Ora i telecamere ti poi azzicare in to culo..

UOMO 8: Perché?

GIUSEPPE: Perché che minchia a fare? Si mettono i cappiddi a testa chi telecamere che minchia a fare..

UOMO 8: ..(inc).. a testa, però se iddo ci chiama ai carabinieri taliavano ..(inc)..

GIUSEPPE: ..(inc)..

UOMO 8: Tanto per dire pigghiavano ..(inc).. altizza a cosa..

GIUSEPPE: Uh uh..

UOMO 8: A grossizza, come caminavano, se ci n'erano avutri sospetti.. (pausa).. e iddo sistemato è

GIUSEPPE: Eh?

UOMO 8: Sistemato ..(inc)..

GIUSEPPE: ..(inc).. u sistemaro, o cento per cento.. o sistemaro.. cu c'è da?"

L'episodio del tentato furto ha trovato riscontro anche nella deposizione testimoniale di Debole Nunziato Concetto il quale, all'udienza dell'11.5.2021, ha dichiarato che in data 9 gennaio 2018 aveva presentato denuncia per il tentato furto di un mini escavatore e di un camion, parcheggiati nei pressi dell'agriturismo sito in c.da Coco, a Centuripe, di proprietà della sorella. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che, all'epoca dei fatti, era direttore tecnico dell'istituto di vigilanza "Serenissima" e che era stato contattato in qualità di capo servizio, in quanto la pattuglia di ronda aveva constatato che, mentre al momento del primo passaggio, avvenuto verso le ore 23:00, i cancelli della proprietà erano chiusi, alle successive ore 03:00/04:00, i cancelli di accesso all'appezzamento di terreno (sempre di proprietà della sorella) su cui erano collocati i mezzi, ossia il mini escavatore ed il camion, intestati alla società "Serenissima" di cui il Debole è socio di maggioranza e legale rappresentante, risultavano scassinati, essendo stato rotto il catenaccio con cui erano chiusi. Recatosi sui luoghi, aveva constatato che il mini escavatore era stato spostato di una decina di metri circa ed il camion di qualche metro, specificando che nelle vicinanze del cancello erano parcheggiate due auto che, da successivi accertamenti eseguiti, erano risultate rubate: "... in particolare per quanto riguarda il camion avevano tentato di metterlo in moto spingendolo, mentre per quanto attiene all'escavatore avevano manomesso il quadro di accensione

inserendo un punteruolo al posto della chiave, inoltre ci siamo resi conto che i malfattori avevano spostato delle taniche di gasolio che venivano custodite nelle immediate vicinanze con l'evidente intenzione di impossessarsene. Infatti, un paio di taniche sono state rinvenute nelle immediate vicinanze del cancello. Non ricordo con esattezza ma credo che in tutto si trattasse di circa otto taniche da 25/30 litri".

Il teste ha specificato di non avere collegato il tentativo di furto ad eventuali richieste estorsive, confermando quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni: "inizialmente ho pensato che tale atto criminoso potesse essere stato realizzato per mandare un messaggio alla mia famiglia per le attività imprenditoriali che svolgiamo sul territorio ma successivamente, analizzando meglio i fatti, mi sono convinto che chi ha posto in essere il tentativo di furto probabilmente neanche sapeva che l'appezzamento di terreno dov'erano custoditi i mezzi fosse riconducibile alla mia famiglia. Infatti, il terreno si trova nella parte a valle della proprietà distante dall'immobile che è adibito ad agriturismo. Nello specifico intendo rappresentare che mentre la zona dell'agriturismo è ben curata l'appezzamento dove si trovavano i mezzi è prettamente agricolo con recinzioni vecchie e destinato ad attività agricola. Pertanto, mi sono convinto che gli autori del tentato furto probabilmente non sapevano nemmeno che quel terreno fosse compreso tra le proprietà dell'agriturismo. Inoltre, intendo rappresentare che non si è mai presentato nessuno né prima e nemmeno dopo il tentativo di furto per avanzare delle richieste di natura estorsiva" ed ha ricordato di avere parlato dell'accaduto con confinanti, quali, ad esempio, tale Ruggeri e Costanzo (Zammataro) Giuseppe, allevatore che conduce il bestiame al pascolo nei terreni confinanti, per sapere se avessero notato qualcosa di anomalo.

Con riferimento al Costanzo, il teste ha ricordato di conoscerlo da molto tempo; che lo stesso vive in Centuripe, Contrada Salinà, il cui numero di telefono è 3500461938 ed ha specificato di essersi rivolto al Costanzo, così come ad altri vicini, esclusivamente perché lo stesso, portando gli animali al pascolo in quella zona, la conosce molto bene e, soprattutto, percorreva quotidianamente quella strada; detta affermazione è stata confermata dal teste anche a seguito di specifica contestazione del Pubblico Ministero in ordine a quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni. Nel dettaglio, in quella sede il teste aveva dichiarato che: *"al fine di sapere se in zona vi fossero delle voci in ordine a tale evento, Costanzo*

Giuseppe mi ha detto che si sarebbe informato, ma qualche tempo dopo mi ha detto che non aveva saputo nulla”; Pubblico Ministero: “Quindi lei dice una cosa parzialmente diversa, non sarebbe stato: “Scusa, hai visto qualcuno che si stava rubando i mezzi” e lui dice no, è diverso”; teste Debole Nunziato: “No, no, non posso dire, cioè allora mi sono rivolto ovviamente ai Carabinieri per fare, per dire, per chiedere: “Trovate il colpevole di questa cosa”. Sono due posizioni diverse, io chiesi a Giuseppe se avesse notato qualcosa in merito a questo furto che ho ricevuto”.

Il teste ha ricordato, infine, di avere ricevuto dal Costanzo una richiesta di installazione di telecamere presso l'abitazione di Centuripe per vigilare nei periodi in cui fosse tornato al paese natio, ossia Tortorici; che, tuttavia, detta installazione non era stata mai effettuata e che alla vicenda si era interessato anche il cugino del Costanzo, di nome Giuseppe ed altro soggetto, di cui il teste non ricordava. Tuttavia, su contestazione del Pubblico Ministero in ordine alla conversazione intercorsa in data 3 settembre 2017 tra Debole Nunziato, utenza n. 3201143875 e Costanzo Zammataro Giuseppe, utenza n. 3275516408, dalla quale risulta che al dialogo relativo alla telecamera da installare prende parte anche Bontempo Sebastiano, inteso biondino (cfr. progr. 319754), il teste ha ricordato della conversazione intrattenuta, specificando di non conoscere BONTEMPO Sebastiano e di non avere incontrato né lui, né COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe. Al riguardo, su nuova contestazione del Pubblico Ministero in ordine alle conversazioni intercorse in data 5 settembre 2017 tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe e Debole Nunziato, dalle quali risulta che gli stessi si accordano per vedersi nella zona industriale (cfr. progr. 320426 e progr. 320433), il teste ha dichiarato di non ricordare dell'incontro.

In definitiva, il materiale istruttorio raccolto consente di ritenere provata la tesi accusatoria in ordine alla consapevole messa a disposizione, da parte di CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia", della propria abitazione sita in c.da Sisto, nella data del 14.01.2018, per consentire l'incontro tra la famiglia dei batanesi, per il tramite di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carretteri" da una parte e la famiglia mafiosa dei "Cappello" dall'altra.

Ed invero, hanno trovato riscontro in sede d'istruttoria dibattimentale le circostanze per cui a) il più volte citato – nella conversazione captata in ambientale

tra i due cugini – “Nunzio” si identifica, senza dubbio, in DEBOLE Nunziato Concetto, (escusso in dibattimento) comproprietario, unitamente al fratello Gaetano, di un immobile sito in c.da Coco del comune di Centuripe adibito ad attività agrituristica, luogo dove erano state rinvenute le autovetture rubate; b) il furto delle autovetture, perpetrato ad Adrano, risultava funzionale alla programmata perpetrazione dei furti dei mezzi presso la proprietà di Debole Nunziato, non portati a compimento verosimilmente per l'intervento degli addetti alla vigilanza; c) il Debole si era, quindi, rivolto ad alcuni esponenti della criminalità organizzata catanese, presso i quali lo stesso risultava “sistemato al 100%”, circostanza ben nota, per quanto detto, al carretteri, sicché d) i catanesi – in risposta – avevano indetto nei giorni successivi una riunione, curando di avere la presenza degli esponenti dei gruppi criminali locali e, in specie, dei batanesi, rappresentati dal carretteri, riunione tenutasi, appunto, il 14.01.2018, presso l'abitazione di CALA' LESINA Salvatore inteso “Moccia” e da questi messa a disposizione per l'occasione.

Una simile condotta, posta in essere da chi – pur non intraneo al gruppo dei batanesi, per vero come tale non descritto da alcuno dei collaboratori – conosceva benissimo l'esistenza delle organizzazioni criminali di stampo mafioso in gioco ed i rispettivi esponenti, risulta aver certamente portato un consapevole e specifico contributo in termini di agevolazione e di rafforzamento delle stesse, concretizzatosi nell'aver favorito dinamiche relazionali tendenti alla risoluzione di momenti di tensione originati dal furto subito dal Debole in zona sottoposta al controllo della famiglia “Cappello” (che lo teneva sotto protezione), infatti prontamente interpellata al primo segnale d'allarme registrato dal protetto a difesa dei propri beni, invero fatti oggetto di aggressione predatoria nonostante la protezione in teoria assicurategli dalla famiglia mafiosa che controllava quella porzione di territorio. Più in generale, l'aver logisticamente favorito l'incontro ha fornito occasione alle contigue organizzazioni criminali di rinsaldare i rapporti, ribadendo anche i termini degli accordi sul controllo del territorio di Centuripe e zone limitrofe.

Ne consegue – ritenuto sufficientemente provato solo l'incontro del 14.01.2018 ed esclusa, per tutto quanto si dirà la contestata operatività del CALA' LESINA Salvatore inteso “Moccia” nel settore delle truffe Agea grazie all'ausilio

del funzionario, in tesi accusatoria colluso, Scinaro Tenghi Giuseppe – la riqualificazione del fatto contestato al capo 1) a CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia" in concorso esterno in associazione mafiosa con l'esclusione della contestata aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p.. Giova, anche al fine di rendere più intellegibile la riqualificazione operata, ricostruire in termini generali la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa. La fattispecie di concorso (esterno) in associazione di tipo mafioso non costituisce invero un istituto di creazione giurisprudenziale - tesi peraltro adombrata da alcune Difese nel corso della discussione ed esclusa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il 24.10.2019 con la sentenza n. 8544 del 2020 sul celeberrimo caso Contrada, con un argomentare pienamente condiviso da questo Collegio - ma fattispecie tipizzata dagli artt. 110 e 416 bis c.p. e riferibile alla condotta di chi, al di fuori dello stabile inserimento nei ranghi dell'organizzazione criminosa, privo della c.d. affectio societatis, realizza il rafforzamento ed il mantenimento in vita di essa ovvero, in altri termini, di chi fornisce un contributo puntuale, concreto, tangibile, consapevole e volontario idoneo a conservare o rafforzare *"le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso"* (Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 10/02/2022); ed ancora riferibile alla condotta di chi, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo di affectio societatis), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 18132 del 13/04/2016; Sez. 1, Sentenza n. 21642 del 8/01/2016; Sez. 5, Sentenza n. 2653 del 13/10/2015; Sez. 6, Sentenza n. 33885 del 18/06/2014), occorre, quindi, precipuamente sul piano dell'elemento soggettivo, che il dolo *"diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio"* (Sez. 5 - , Sentenza n. 18256 del 10/01/2019) ovvero ancora che l'agente, pur in assenza della volontà di far parte dell'associazione *"sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla*

propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale...” (Sez. 5, Sentenza n. 26589 del 23/02/2018); ed ancora, sempre sul piano dell'elemento soggettivo occorre che l'agente, pur in assenza della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa e che, ai predetti fini valutativi, si deve tener conto anche delle massime di esperienza desumibili, fra l'altro, dai rapporti intrattenuti con i membri del sodalizio, dalla sua conoscenza del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della cosca, nonché dalle connotazioni qualitative e quantitative dell'attività prestata in favore dei singoli sodali o del sodalizio (Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016).

La posizione di CALCO' LABRUZZO Gino

Al CALCO' LABRUZZO Gino è stato contestato di aver fatto parte dell'associazione mafiosa dei "batanesi" quale referente della famiglia mafiosa per il territorio di Montalbano Elicona, partecipando a *summit*, cui prendevano parte anche esponenti della criminalità organizzata catanese, per dirimere questioni attinenti al controllo del territorio, ed alla gestione di appezzamenti di terreno; dedicandosi al compimento di estorsioni (per procurarsi i terreni), e truffe in danno dell' A.G.E.A., favorendo un capillare controllo della famiglia mafiosa nel settore della percezione fraudolenta dei contributi erogati dall'A.G.E.A.; fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. per tutti per essere l'associazione armata; in Tortorici e territori limitrofi, nelle seguenti date: nell'anno 2017 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento).

I collaboratori di giustizia non hanno fornito alcun contributo decisivo sul fronte dell'esatta definizione del ruolo di CALCO' LABRUZZO Gino; per converso gli esiti dell'esame dei testimoni condotti dal Pubblico Ministero – ed in particolare del teste CURRO' Francesca Amalia - ed i contenuti delle conversazioni captate e trascritte consentono di comprendere quale ruolo avesse, nel ristretto territorio di Montalbano Elicona, l'odierno imputato e quale funzione in esso svolgesse per conto dell'associazione mafiosa dei "batanesi"; non va

dimeticato che CALCO' LABRUZZO Gino è il fratello del ben più noto CALCO' LABRUZZO Salvatore, quest'ultimo certamente intranco all'associazione mafiosa barcellonese e detenuto per fatti gravissimi, peraltro riconosciuto come tale dai collaboratori di giustizia in seno al presente processo; CALCO' LABRUZZO Gino, coniugato con Di Stefano Angelica Carmela titolare di una ditta con un capannone nella c.da S. Barbara, una frazione di Montalbano Elicona, originario di Tortorici, allevatore di professione attivo nella zona di Montalbano storicamente nel territorio di influenza della famiglia mafiosa "barcellonese", ha mantenuto – almeno è ciò che emerge nel presente processo – un legame con la terra di origine ed in particolare con alcuni "batanesi" e tra questu con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" e GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin".

Ci si è già più volte soffermati sulla celeberrima contesa dei terreni del c.d. quarto San Giacomo e della forte contrapposizione generatasi tra allevatori i Ferrari ed i Simone d'un verso contrapposti al CALCO' LABRUZZO Gino (ed ai Taranto) il quale pretendeva sostanzialmente di condurre al pascolo i propri animali sui terreni già assegnati (e mai recintati) al Ferrari ed al Simone e, per altro verso, tra i fratelli Taranto – spalleggiati dal CALCO' Labruzzo Gino - ed il Di Blasi a sostegno del quale sono intervenuti esponenti di organizzazioni criminali catanesi; vicenda ampiamente riscontrata da una alluvionale produzione documentale, da un certosino lavoro di osservazione e di ricostruzione di contatti telefonici e degli agganci alle celle telefoniche degli apparecchi degli odierni imputati sul quale ha puntualmente testimoniato la CURRO' Francesca Amalia, nonché dalle ricchissime conversazioni intercettate. Di siffatta contesa questo Tribunale ha fornito già ampia analisi nella fase della ricostruzione delle relazioni dei "batanesi" con altri gruppi criminali, nonché nella fase della ricostruzione delle nuove frontiere di influenza dell'associazione mafiosa batanese ed ancora nei paragrafi dedicati alla valutazione della responsabilità penale per il capo I dell'imputazione in capo a GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" ed alla quale può farsi ampio rinvio al fine di evitare duplicazioni.

V'è certezza processuale che CALCO' LABRUZZO Gino, negli anni di osservazione, non ha mai partecipato a riunioni con i "batanesi" nel territorio di

Tortorici; non ha frequentato le basi operative e logistiche dei "batanesi"; non ha condiviso il programma criminale né come rimodulatosi nel corso degli anni; non v'è prova che abbia mai programmato ovvero attuato condotte estorsive nell'interesse dell'associazione, non ha contribuito alla consumazione di tutte quelle fattispecie di reato che hanno costituito il nucleo essenziale dell'attività della compagine "batanese"; per converso v'è prova che CALCO' LABRUZZO Gino abbia mantenuto – o cercato di mantenere – il controllo del territorio di Montalbano Elicona, geograficamente vicino a Tortorici, sebbene storicamente sotto l'influenza della mafia barcellonese alla quale pacificamente, peraltro, apparteneva il fratello detenuto CALCO' LABRUZZO Salvatore; del pari v'è prova che Gino abbia tessuto una relazione importante con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" e con GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" tanto da provocarne l'intervento nel momento dell'acuirsi del conflitto tra i fratelli Taranto ed il Di Blasi, allevatori che si contendevano l'utilizzo di determinati fondi in Montalbano Elicona ed entrati in conflitto per il pascolo incontrollato dei loro animali d'allevamento sui terreni dell'ex feudo Polverello concessi dal Comune.

Che la relazione tra CALCO' LABRUZZO Gino ed i "batanesi" fosse preesistente e solida si ricava dal fatto che alla richiesta di intervento il "carretteri" e "lupin" hanno dato un riscontro sostanzialmente immediato certificando anche l'incapacità – sebbene circoscritta alla vicenda – di CALCO' LABRUZZO Gino di gestire il conflitto tra allevatori acuitosi invero per l'intervento di esponenti della criminalità organizzata catanese a supporto di una delle parti. Proprio siffatta limitata consonanza di interessi tra CALCO' LABRUZZO Gino, evidentemente privo dello spessore criminale del fratello detenuto Salvatore ed orfano dei pregressi legami con l'associazione mafiosa barcellonese (plurime volte colpita da operazioni dell'Autorità Giudiziaria), e i "batanesi" COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe e GALATI GIORDANO Vincenzo, avente per oggetto il controllo del territorio di Montalbano Elicona, conduce ad escludere lo stabile inserimento di CALCO' LABRUZZO Gino nella consorte batanese, l'esistenza di quella "affectio societatis" che deve caratterizzare l'affiliazione ad una compagine mafiosa e di argomentare, però, che CALCO' LABRUZZO Gino ha con la sua condotta realizzato un plastico rafforzamento della compagine "batanese" su un territorio prima (per la presenza della mafia barcellonese) estraneo all'influenza

tortoriciana ovvero ancora fornito un contributo, certamente consapevole e volontario, certamente idoneo a consolidare le capacità operative dei "batanesi" sul territorio di Montalbano Elicona.

Ne consegue la riqualificazione del fatto contestato al capo I al CALCO' LABRUZZO Gino in concorso esterno in associazione mafiosa con l'esclusione della contestata aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p.. Giova, anche al fine di rendere più intellegibile la riqualificazione operata ed al fine di evitare inutili ripetizioni, operare un rinvio alla ricostruzione in termini generali della fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa contenuta nel paragrafo dedicato alla posizione dell'imputato CONTI TAGUALI Ivan.

La posizione di BONTEMPO Gino

Al BONTEMPO Gino è stato contestato di aver fatto parte dell'associazione mafiosa dei "batanesi" commettendo truffe finalizzate a detta percezione, per come indicato al capo 17), gestendo talune imprese attraverso le quali venivano realizzati profitti ingiusti, avvalendosi di prestanome per come indicato ai capi 120) e 121); fatto aggravato ex art. 416 bis IV comma c.p. per tutti per essere l'associazione armata; in Tortorici e territori limitrofi, nelle seguenti date: *per BONTEMPO Gino acc. nell'anno 2016 e sino al 15 gennaio 2020 (data di esecuzione della misura cautelare nel presente procedimento).*

Orbene, la figura di BONTEMPO Gino è rimasta sullo sfondo del presente processo.

I tre collaboratori di giustizia, coimputati ed intranei alla consorterìa, hanno sostanzialmente escluso dal novero degli affiliati BONTEMPO Gino; il "muzzuni" ha escluso in maniera netta che BONTEMPO Gino (peraltro già assolto per la contestazione di partecipazione all'associazione mafiosa dei "batanesi" in diversiprocessi) fosse affiliato ai "batanesi"; questi - va soggiunto - è lo zio del collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo inteso appunto "muzzuni", del BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino", di MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "scarabocchii" ed affine di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (quest'ultimo sposato con BONTEMPO Lucrezia, una delle figlie di BONTEMPO Gino); anche questi ultimi due, nel corso dell'esame dibattimentale,

hanno escluso che BONTEMPO Gino fosse intraneo all'associazione dei "batanesi" e precisato che allo stesso era comunque assicurato un certo riguardo perché legato da vincoli di sangue con molti affiliati (ivi compresi i propalanti appena citati). La contesa sui terreni di contrada Badessa in Tortorici, di proprietà di Di Vincenzo Ignazio Michele e già locati da quest'ultimo a BONTEMPO Gino fornisce la plastica dimostrazione della sostanziale estraneità alle dinamiche della consorteria del BONTEMPO Gino al quale, massimamente sintetizzando, il concedente negherà il rinnovo dell'affitto di fondo rustico destinando, su pressione di vari affiliati (su tutti GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "*lupin*"), i terreni già locati a terzi; a ciò va soggiunto che sulla locazione testè citata, per tesi della Pubblica Accusa gemmata da una condotta estorsiva ascritta allo stesso BONTEMPO Gino al capo 11 dell'imputazione, le evidenze istruttorie consentono a questo Tribunale di affermare che alla stessa i contraenti pervennero senza alcuna alterazione della volontà negoziale; invero, come si argomenterà innanzi più diffusamente, la sola circostanza che il Di Vincenzo Ignazio Michele sia stato suggestionato dalla avvenuta carcerazione del BONTEMPO Gino, peraltro, rimesso in libertà già nell'anno 2010, quindi, ben due anni prima che vi fosse la conclusione dei contratti di affitto dei fondi *de quibus* (cfr. l'allegato n. 281 acquisito al fascicolo del dibattimento), non può ritenersi idonea ad integrare quella sopraffazione, implicita o esplicita, necessaria ad integrare il delitto di estorsione contestato al capo 11; né può considerarsi dirimente la circostanza per cui, pur essendo stato richiesto il pagamento del canone, il BONTEMPO Gino avesse rappresentato di non potere adempiere, in quanto "*non aveva preso mai una lira...*" (il riferimento è ai contributi dell'Unione Europea) e nonostante ciò il Di Vincenzo avesse comunque stipulato i contratti (peraltro, successivamente risolti proprio per la morosità dell'affittuario); determinazione che lo stesso concedente avrebbe assunto – a suo dire- per evitare che terzi estreni potessero inserire le sue particelle di terreno nelle domande volte alla captazione di contributi dell'Unione Europea; valutazioni queste che condurranno anche all'affermazione della totale insussistenza delle truffe aggravate contestate al BONTEMPO Gino ai capi 16 e 17 dell'imputazione.

La lunga attività d'indagine, come riversata in dibattimento, non ha condotto ad alcuna evidenza istruttoria significativa; non vi sono conversazioni telefoniche

dalle quali poter ricavare elementi utili per tratteggiare un ruolo attuale ed operativo di BONTEMPO Gino all'interno della accertata consorterìa mafiosa; né l'attività di osservazione e controllo ha consentito di cogliere la partecipazione attuale ed effettiva del BONTEMPO Gino alle attività illecite dell'associazione mafiosa; a costui può però ascriversi, probabilmente per l'età anagrafica maturata e per il vincolo di sangue di BONTEMPO Gino con molti affiliati, un ruolo attivo di mediatore in occasione di liti tra accolti il più delle volte a lui legati da vincolo di parenteà ovvero di affinità; vi sono, per converso, elementi (mai accertati giudizialmente) dai quali poter ricavare che costui abbia, nel passato remoto (lontano dal *tempus commissi delicti* indicato nel capo 1 dell'imputazione), ricoperto anche un ruolo importante all'interno della consorterìa come affermato dal collaboratore D'AMICO Carmelo e che sia stato presentato dai "batanesi" in carcere ad altri detenuti (così narrano i collaboratori GULLO Santo e SIRACUSA Nunziato), senonché il giudicato maturato sulla sua estraneità alla consorterìa in altri processi penali (gli stessi che hanno provocato la precedente carcerazione del BONTEMPO Gino) e la sostanziale estraneità del BONTEMPO Gino ai processi decisionali interni alla consorterìa ed alle attività illecite di essa, come emersa nel corso dell'istruttoria del presente giudizio, consentono di affermare, sebbene con la formula dubitativa, che costui non abbia ricoperto il ruolo di partecipe dell'associazione mafiosa dei "batanesi" tra il 2016 ed il 2020; ciò che impone una dichiarazione di assoluzione del BONTEMPO Gino rispetto al capo 1 dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

La posizione di CAPUTO Andrea (Capo 3)

Al CAPUTO Andrea è stato contestato di aver, senza farne parte, arrecato un contributo funzionale alla conservazione ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa, nota come gruppo dei "batanesi", operando, presso il ristorante la Quercia e le pertinenze di esso (luogo di riunione operativa dei componenti del clan, ad una delle quali, in occasione di una cena, egli aveva preso parte) un'attività di ricerca di microspie (c.d. bonifica), che detenninava il rinvenimento di plurimi apparati per intercettazioni di conversazioni tra presenti, ivi installati nell'ambito del presente procedimento. Attività svolta con il contributo di CONDIPODERO

MARCIETA Giuseppe, ed i cui esiti venivano portati a conoscenza di BONTEMPO Salvatore (fratello di BONTEMPO Sebastiano, detto "biondino", e cognato di PRUITI Giovanni); in Brolo, accertato tra il 3 ed il 5 luglio 2016.

Orbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi da soli sufficienti all'affermazione della responsabilità penale per la condotta contestata in capo al CAPUTO Andrea e ciò per le ragioni che seguono.

Giova richiamare integralmente, al fine di evitare inutili ripetizioni, la ricostruzione in termini generali della fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa contenuta nel paragrafo dedicato alla posizione dell'imputato CONTI TAGUALI Ivan che, invero, sarà utile per valutare la sussumibilità della condotta contestata al CAPUTO Andrea nella fattispecie appena indicata (110 e 416 bis c.p.).

I tre collaboratori di giustizia, coimputati ed intranei alla consorteria, non hanno fatto menzione alcuna del CAPUTO Andrea, fatta eccezione per il MARINO GAMMAZZA Giuseppe che lo ha indicato quale amico del BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio"; ciò che costituisce - anche in ragione della piena credibilità soggettiva riconosciuta ai collaboratori BARBAGIOVANNI Carmelo, MARINO GAMMAZZA Giuseppe e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore classe 1982 e della molteplicità di riscontri alle loro dichiarazioni emersi nel corso del processo - un primo indice della sostanziale estraneità del CAPUTO Andrea alla compagine associativa, nonché un sintomo evidente anche della sostanziale distanza tra costui e la consorteria mafiosa dei "batanesi"; il CAPUTO Andrea, elettricista, titolare di una sua ditta specializzata nel settore degli impianti elettrici, per quel che si è già analizzato al momento del vaglio della deposizione dell'operante RUSSO Benedetto, ha avuto contatti diretti ed indiretti con BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e con "Pippo" MARCIETTA (l'imputato giudicato separatamente CONDIPODERO MARCIETTA Giuseppe), titolare del ristorante "La Quercia" in Brolo, peraltro in una specifica e peculiare circostanza ampiamente documentata e ricostruita dal teste RUSSO Benedetto nel luglio del 2016, sebbene vi sia traccia dell'autovettura del CAPUTO nel parcheggio del ristorante anche nel marzo 2016.

Orbene, in data 1 luglio 2016, è stata documentata una cena alla quale parteciparono

- BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino",
- Pruiti Giovanni, inteso "Gianni" (fratello di PRUITI Giuseppe, cognato di BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", e di BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", in quanto marito - il PRUITI - della sorella di questi ultimi due, Bontempo Clelia);
- Calà Campana Giuseppe (nipote di Pruiti Giovanni, Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", e di "Salvuccio" perché Calà Campana Giuseppe è figlio di Bontempo Angela, sorella di Sebastiano il "biondino", di "Salvuccio" e di Clelia, sposata Angela con il Calà Campana Sebastiano);
- Bontempo Giuseppe (figlio del "biondino");
- CAPUTO Andrea (in realtà intervenuto solo nella seconda parte della serata su specifica richiesta di intervento finalizzato a porre rimedio ad un *black out* verificatosi nel corso della serata presso il ristorante);
- CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe (il titolare di fatto del ristorante "La Quercia");
- COSTANZO ZAMMATARO Salvatore;
- Cassarà Scurria Sebastian (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 82).

Incontro conviviale preparato già il 24.6.2016; ciò che si ricava da una prima conversazione intercettata alle ore 12:44 del 24.6.2016 (RIT 787/16 progr. 5330, perizia ADDAMO Santo) con chiamante BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio" e chiamato Calà Campana Giuseppe (uomo di fiducia di Pruiti Giovanni, come riferito dal teste RUSSO Benedetto) nel corso della quale il primo chiede al secondo se Pruiti Giovanni avesse intenzione di far visita al fratello detenuto di lì a poco (come verificato e riscontrato sempre dal teste RUSSO Benedetto; infatti, Pruiti Giovanni andrà a far visita in carcere a Spoleto al fratello Pruiti Giuseppe, già condannato in via definitiva all'ergastolo per un omicidio ed associazione mafiosa quale capo del clan operante in Cesarò, legato a Turi Catania); in una successiva conversazione del 26.6.2016, alle ore 21:35, BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", chiede a Calà Campana Giuseppe di convincere una terza persona (il predetto Pruiti Giovanni) a prendere parte (ciò che avverrà effettivamente) alla cena organizzata per il 1.7.2016 (cfr. RIT 787/16, progr. 5770, perizia ADDAMO Santo).

Nel corso della cena dell'1.7.2016, poi, dalle ore 21:12 alle ore 21:33, si registrerà una mancanza di energia elettrica presso il ristorante, dove, alle ore 22:06, giungerà l'imputato CAPUTO Andrea (di professione elettricista) per porvi rimedio; in data 2 luglio 2016, alle ore 1:14 e sino alle ore 1:23 (quindi, ancora durante la cena iniziata l'1 luglio 2016, e protrattasi oltre la mezzanotte), BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino", e Pruiti Giovanni si alzano dal tavolo e si appartano per discutere, ma, come specificato dal teste RUSSO Benedetto, la conversazione intercettata è del tutto incomprensibile a causa non solo delle voci che si sovrappongono, ma anche del tono di voce molto basso impiegato dai due.

Nelle date del 3.7.2016 e del 5.7.2016, CAPUTO Andrea, alla presenza di CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe (il 3.7.2016) e di Giuffré Angela (il 5.7.2016), proseguirà l'intervento intrapreso in data 1.7.2016; costui pone in essere varie attività all'interno del ristorante ed individua cinque apparati per l'intercettazione ambientale, installati dalla Sezione Anticrimine di Messina lungo tutta l'area esterna del ristorante "La Quercia" (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 84; N.B.: CAPUTO Andrea è stato identificato dai militari nel soggetto che indossa la maglietta rossa). Il teste RUSSO Benedetto, in sede di escussione dibattimentale, ha ricordato che dagli accertamenti eseguiti era risultato che CAPUTO Andrea fosse socio accomandatario dell'impresa artigiana "Energy Corporation Sas di Caputo Andrea & C." (cfr. allegato n. 83, ossia la visura camerale della società), quindi, quale elettricista, aveva le competenze tecniche richieste, ad avviso di questo Tribunale, per completare l'intervento richiesto dal ristoratore dopo il *black out* ma, in astratto, anche per rinvenire gli apparecchi utili alle captazioni.

In data 4.7.2016, (giornata di chiusura del ristorante "La Quercia"), CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe contatta Cassarà Scurria Sebastian e, alle ore 18:52, anche BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", chiedendogli di vedersi per un caffè (cfr. RIT 750/16, progr. 5022, perizia CURRELI Marcello) ed alle ore 19:09, poco dopo aver contattato "Salvuccio", CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe chiama la moglie, dicendole che stava aspettando una persona "per quel fatto" (cfr. RIT 750/16, progr. 5026, perizia CURRELI Marcello).

In data 5.7.2016, alle ore 9:35, CAPUTO Andrea si reca nuovamente presso il ristorante "La Quercia" e continua l'attività iniziata il giorno precedente (come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso il ristorante "La Quercia", allegato n. 86) ed alle ore 10:39 arriva presso il ristorante anche BONTEMPO Salvatore, inteso "Salvuccio", il quale, unitamente a CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe e CAPUTO Andrea, posizionatosi accanto al tavolo sul quale erano state collocate le apparecchiature rinvenute, colloquia con loro (N.B.: ovviamente vi è solo il video e non l'audio, in quanto erano stati tolti gli apparecchi per le intercettazioni). Al riguardo, va rilevato che dalle immagini risulta che CAPUTO Andrea rinviene 5 apparecchiature per le intercettazioni, verosimilmente 2 in data 4.7.2016 e 3 in data 5.7.2016, come risulta dal tenore della conversazione che il CONDIPODERO MARCHETTA intrattiene con la moglie al termine delle operazioni di "bonifica", in data 5.7.2016, alla quale dice, infatti: *"Quello ne ha trovate altre tre"* (cfr. RIT 750/16, progr. 5145, perizia CURRELI Marcello). Nella medesima giornata, poi, dopo che "Salvuccio" si è allontanato dal ristorante, dalle immagini del sistema di videosorveglianza risulta che CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe e CAPUTO Andrea proseguono nell'attività di ispezione delle zone circostanti il locale. Il teste RUSSO Benedetto ha ricordato che, in data 5.7.2016 (quindi lo stesso giorno in cui sono state ritrovate le ultime apparecchiature), Giuffré Angela, accompagnata dal legale, aveva depositato presso la Stazione dei Carabinieri di Brolo le apparecchiature tecniche rinvenute (cfr. verbali di consegna, allegato n. 87) e di avere svolto accertamenti finalizzati a verificare se fossero state emesse fatture da CAPUTO Andrea per i lavori eseguiti sull'impianto elettrico nelle date indicate del luglio 2016, ma di non avere rinvenuto alcun tipo di documentazione (nell'anno 2017, la "Energy Corporation sas di Caputo Andrea" aveva rilasciato due fatture: la n. 10, emessa il 24 luglio 2017 e la n. 20 emessa il 30 dicembre 2017; che la prima, di 2.800,00 euro, recava quale causale *"Vostro dare per lavori eseguiti presso vostro ristorante, con sostituzione quadro generale elettrico e ripristino impianto sala"*. *"Noleggio gazebo per vostre cerimonie"* e la seconda, di 4.880,00 euro, recava quale causale *"Lavori di dismissione e messa in sicurezza locali gruppo elettrogeno. Noleggio illuminazione natalizia e revisione impianto zona cucina, il*

tutto presso vostra struttura in via nazionale Brolo – La Quercia"; negli anni 2018 - 2019 la "Energy Corporation" aveva emesso fatture in favore di Giuffrè Angela).

La Pubblica Accusa ha costruito la contestazione facendo leva sull'operazione di bonifica dei locali del ristorante "La Quercia" eseguita dall'odierno imputato CAPUTO Andrea in occasione di una cena – quella del 1.7.2016 – alla quale parteciparono, tra gli altri, anche il "biondino" e Pruiti Giovanni (fratello di esponente mafioso della zona di Cesarò detenuto al quale si è già fatto riferimento); sennonché nel caso in ispecie

- CAPUTO Andrea non era uno dei invitati, non era stato coinvolto nell'evento conviviale organizzato per provocare l'incontro tra "biondino" e Pruiti Giovanni;
- l'intervento di CAPUTO Andrea è solo successivo ad un *black out* verificatosi all'interno del ristorante verso le ore 21,00 della data dell'1.7.2016 e, quindi, durante e non prima dell'evento conviviale;
- l'intervento non è funzionale alla bonifica dei locali da microspie o videocamere eventualmente collocate dalle Autorità di Polizia; da siffatta circostanza si evince che, anche dal punto di vista psicologico, il CAPUTO Andrea – si rammenti nella sua qualità di elettricista di fiducia del ristoratore ed in ragione di un legame amicale risalente con BONTEMPO Salvatore "Salvuccio" - interviene sui luoghi per ripristinare l'impianto elettrico del ristorante evidentemente caduto in *down* per un difettoso funzionamento e non anche per ripulire il locale da strumenti di captazione audio e video delle Autorità di Polizia ed assicurare il buon esito della riunione programmata da esponenti del clan dei "batanesi";
- pur vero che CAPUTO Andrea rimuoverà in due diversi momenti successivi alla cena del 1.7.2016 alcune microspie, però ciò avverrà nel contesto di un intervento di affidabile ripristino di un complesso impianto elettrico, quale quello di un'attività di ristorazione ubicata in un immobile con plurimi ambienti anche esterni;
- le microspie individuate nel corso dell'intervento, invero maneggiate dal CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe e dal CAPUTO Andrea, peraltro, come evidenziato dal Pubblico Ministero, anche in presenza di BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" (ciò che si evince da un estratto fotografico del 5.7.2016), sono state tutte consegnate dalla titolare del ristorante, la sig.ra Giuffrè (moglie del CONDIPODERO MARCHETTA Giuseppe), alla locale stazione dei

Carabinieri in quel di Brolo;

- vi sono delle conversazioni e successive condotte dalle quali si evince che BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" – non anche il CAPUTO Andrea - si è adoperato per rendere edotto il più noto fratello, il "biondino" e Pruiti Giovanni dell'avvenuto rinvenimento delle microspie all'interno del locale nel quale si è svolto l'evento conviviale del 1.7.2016;
- ed ancora non va sottaciuto che nel corso dell'istruttoria è emerso che i "batanesi" hanno operato avvalendosi di ben tre base logistiche (la barberia, il chiosco in contrada Badessa ed il ristorante "La Quercia"; sennonchè, come già visto, in più occasioni i "batanesi" hanno avvertito l'esigenza della bonifica di auto ed ambienti da microspie e microcamere, ed in nessuna occasione è stato fatto il nome di CAPUTO Andrea quale tecnico ovvero elettricista al quale rivolgersi perché uomo sul quale riporre fiducia e dal quale poter pretendere collaborazione e silenzio. Sebbene con la formula dubitativa deve giungersi all'assoluzione del CAPUTO Andrea per non aver commesso il fatto contestatogli al capo 3 dell'imputazione.

La posizione di SCINARDO TENGHI Giuseppe (Capo 3 bis)

A SCINARDO TENGHI Giuseppe viene contestato, in seno al superiore capo d'imputazione (3 bis), il ruolo di associato esterno alla frangia "batanese" della più ampia famiglia mafiosa tortoriciana, al raggiungimento dei cui scopi – pur non essendone organico – egli avrebbe contribuito *"compiendo condotte utili nel settore del controllo dei contributi pubblici erogati dall'AGEA, ponendosi a disposizione di Costanzo Zammataro Giuseppe, detto carrettere, esponente della famiglia batanese, incaricato di curare questi traffici criminosi, adoperandosi, su richiesta del Costanzo Zammataro, per il buon esito di una pratica, finalizzata alla percezione di contributi AGEA di diretto interesse di Galati Massaro Santo, detenuto, appartenente alla famiglia mafiosa di Centuripe - retta da Cala Lesina Salvatore - collegata alla famiglia batanese"*; condotte che si sarebbero consumate in Capizzi ed altre località, nel gennaio 2018.

Ciò premesso, il teste e dichiarante BARBAGIOVANNI Carmelo ha confermato – su contestazione del Pubblico Ministero facente leva sul verbale di collaborazione del 14.5.2020 – di aver appreso che SCINARDO TENGHI

Giuseppe *“si occupa di truffe in danno della Comunità Europea. Mi risulta che abbia aiutato Costanzo Zammataro Giuseppe detto “Carretteri” a portare a compimento queste truffe spiegandogli i meccanismi e occupandosi delle relative domande dei contributi. Ho appreso anche che si occupava di queste truffe pure per conto dei Faranda. Carretteri mi disse che se avevo bisogno potevo rivolgermi a Scinaro Tenghi per fare queste truffe”* (pagine 48/49 del verbale d’udienza); ha, inoltre, riferito che SCINARDO TENGHI Giuseppe operava su Capizzi o Celana, due paesi vicini.

Dopo aver illustrato le particolari abilità tecniche di MARINO Agostino Antonino inteso *“Nino Gammazza”* nel settore delle truffe Ag.E.A., il collaboratore vi ha accostato la figura dell’imputato in esame, riferendo che i due operavano in questo ambito insieme: *“So che “Nino Gammazza” e Scinaro Tenghi si conoscevano e riuscivano a mettersi d’accordo per spartire i terreni per le truffe in danno della Agea”*.

SCINARDO TENGHI Giuseppe, di contro, non è risultato conosciuto agli altri collaboratori intranei, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e MARINO GAMMAZZA Giuseppe.

Quanto alla parte specifica del capo d’imputazione in esame (ossia l’ausilio prestato dallo SCINARDO TENGHI Giuseppe, su richiesta del *“carretteri”*, per il buon esito di una pratica finalizzata alla percezione di contributi AGEA di diretto interesse di GALATI MASSARO Santo, detenuto, appartenente alla famiglia mafiosa di Centuripe, retta da CALA’ LESINA Salvatore, collegata alla famiglia *“batanese”*, aspetto che, sovrapponendosi in parte qua all’imputazione ascritta a CALA’ LESINA Salvatore inteso *“Moccia”* al capo 1), prima parte, della sua posizione, ne forma parte integrante, come da rinvio operato in quella sede) bisogna avere riguardo al contributo dichiarativo fornito dal teste Mar. SAMMARTINO Salvatore il quale, nel descrivere la dinamica in oggetto, dopo aver premesso che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *“carretteri”*, uno dei più attivi nel settore truffe Ag.E.A., trascorreva gran parte del tempo a Centuripe in c.da Carcaci, ha riferito che il 22.12.2017 è stata intercettata in ambientale una conversazione (progr. 4780 su RIT 259/2017) tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe (26.3)1982 e Galati Massaro Giuseppe classe 1983, legati da parentela perché il secondo è figlio di Galati Massaro Calogero e COSTANZO ZAMMATARO



Antonina, invero la sorella di COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (*"Turi Carretteri"*), padre quest'ultimo di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 (i due conversanti sono quindi cugini di primo grado); orbene, in questa conversazione si discute di una domanda unica di pagamento: il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *"carretteri"* prospettava al suo interlocutore la possibilità di contattare un operatore in grado di risolvere il suo problema (più avanti si vedrà essere tale SCINARDO TENGHI Giuseppe); questi avrebbe fatto accesso alla banca dati utile per la formulazione della domanda; COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto *"carretteri"* prospettava al suo interlocutore Galati Massaro Giuseppe la necessità di incontrarsi di persona con l'operatore e, da una serie di riferimenti, si comprende che il luogo è diverso da Centuripe (*"in cui il soggetto in argomento esercitava la propria professione al fine di incontrarlo di persona e quindi di evitare conversazioni telefoniche esplicite"*); ed, ancora, dal tenore della conversazione si comprende che i due interlocutori programmavano un viaggio e che il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe avrebbe verificato la disponibilità (dell'operatore) e fissato un appuntamento con questa terza persona; sempre nella medesima conversazione, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe chiedeva al Galati Massaro Giuseppe notizie del fratello GALATI MASSARO Santo (tratto in arresto il 18.2.2014 nell'operazione "GO KART" – 168/2008 RGNR e 870/2013 RGGIP, il riferimento su Centuripe della criminalità organizzata catanese; al momento della telefonata detenuto, poi scarcerato nell'anno 2019).

Di seguito, al progr. n. 415628 su RIT 349/2016 (del 02.01.2018, ore 14:46), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (classe 1982) invitava Galati Massaro Giuseppe ad incontrarsi a casa del cognato di quest'ultimo, il CALA' LESINA Salvatore detto *"Moccia"* (coniugato con la sorella del Galati Massaro Giuseppe, ovvero GALATI MASSARO Maria); al progr. N. 415908 stesso RIT (ad ore 17:39) gli stessi interlocutori convenivano di incontrarsi dal cognato di Galati Massaro Giuseppe ovvero il CALA' LESINA Salvatore detto *"Moccia"* prima citato (in contrada Sisto in Centuripe).

L'attività di monitoraggio (GPS) sull'autovettura in uso al COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *"carretteri"* consentiva di rilevare come questi, alle ore 18:19, si fosse recato effettivamente a casa del CALA' LESINA Salvatore

(si cfr. progr. 5044 su RIT 259/2017) in c.da Sisto, tra i Comuni di Centuripe e Regalbuto. La traccia successiva del movimento dell'autovettura è alle 22:42 dello stesso giorno, vettura con la quale il "Carretteri" si reca di nuovo presso la sua abitazione (*"Soltanto alle successive 22,42, quindi il progressivo è 5048 del Rit 259/17 Costanzo Zammataro Giuseppe riprendeva l'autovettura e faceva rientro presso la sua abitazione"*).

L'analisi delle celle che agganciavano l'apparecchio telefonico intercettato e in uso a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carretteri" nel periodo di interesse, ovvero nel lasso temporale prima indicato (tra le 18:19 e le 22:42), faceva emergere come il cellulare in uso al predetto avesse agganciato una cella telefonica ricadente nel territorio di Capizzi (allegato 263 prodotto all'udienza del 29.06.2021 dal Pubblico Ministero ed acquisito al fascicolo del dibattimento); l'autovettura in uso a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carretteri" giungeva effettivamente presso l'abitazione del "Moccia" e lì si fermava alle 18:19; tra le 18:19 e l'orario (22:42) in cui il "carretteri" si avviava per ritornare a casa, il cellulare di quest'ultimo agganciava la cella di Capizzi; dal che – riferiva il teste – si evinceva che nel lasso temporale il predetto si era mosso con un mezzo diverso verso Capizzi.

Ancora, in data 15 gennaio 2018, veniva intercettata un'altra conversazione in ambientale al progr. n. 5358 del RIT 259/2017 (già oggetto di analisi, invero sotto altro profilo, in seno alla disamina della posizione del "Moccia") in cui il "carretteri" riferiva al cugino Costanzo Zammataro Santo di aver messo a disposizione del GALATI MASSARO Santo le sue conoscenze nel settore dei contributi (Ag.E.A.) e di aver sistemato tutte le cose a Pino, identificato in Galati Massaro Giuseppe, il cugino di Santo già citato: in altri termini, si coglie dal tenore della conversazione che il patronato di NATOLI Giuseppe - in origine investito della cura della pratica che interessava al Pino - non era stato in grado di risolvere un determinato problema (nella conversazione emerge genericamente il tipo di problema, non ben compreso tecnicamente dal "carretteri" ma che andava comunque risolto inderogabilmente entro il 03 gennaio) che aveva bloccato la domanda finalizzata ad ottenere un certo beneficio economico e che, con l'intervento dello SCINARDO TENGHI Giuseppe (l'uomo incontrato il 02 gennaio dal "carretteri"), il problema sarebbe stato risolto. Sempre al suo

interlocutore, il “carretteri” narrava di aver contattato il giorno prima Galati Massaro Giuseppe (circostanza riscontrata non il 14.01.2018 ma il 12.01.2018 al progr. n. 424703 su RIT 349/2016: telefonata in cui il “carretteri” dice al Galati Massaro Giuseppe di aver ricevuto un riscontro positivo di un’operazione che non specificava al telefono: “*Va bè io a posto t’avia chiamato, poi i cose l’haio visto tutto a posto.*”) ed ancora, al progr. n. 5358 su RIT 259/2017, conversando con il cugino Santo, spiegava di aver agito nell’interesse del fratello Giuseppe (si capisce dal riferimento diretto al fratello di Pino che è in galera: “*questo è stato per tuo fratello – gli dico – quel caruso che è in galera. Gli ho fatto sistemare la cosa, mi prendo la responsabilità io*”) e descriveva anche i dettagli dell’accordo con la terza persona (successivamente meglio identificata nell’operatore CAA SCINARDO TENGGI Giuseppe: “*Giuseppe glieli ha sistemati, quello di Emma, quello dove siamo andati all’epoca, capito Santo? ... (inc.)... Capizzi*”), conversazione – come detto – captata in data 15.01.2018, riferita all’incontro del 02.01.2018 prima narrato.

Proseguendo nell’analisi della medesima conversazione in ambientale, la stessa consentiva ancora di rilevare – così riferiva il teste SAMMARTINO Salvatore - come il problema della domanda finalizzata ad ottenere il beneficio economico comunitario “*fosse stato risolto in virtù del fatto che l’operatore interessato era associato allo stesso centro di Giuseppe Natoli*”. Quindi Costanzo Zammataro Giuseppe riferiva al sodale, quindi a Costanzo Zammataro Santo, come fosse fondamentale limitare la divulgazione di questa vicenda, in particolare dell’opera di intermediazione che era stata attuata dalla terza persona presumibilmente per non mettere a rischio la posizione del soggetto cui si erano rivolti in virtù della professione svolta dallo stesso, cioè praticamente di avere un profilo basso e di non divulgare questa opera di intermediazione per tutelare la terza persona che li aveva aiutati”; sempre dal tenore della medesima conversazione, si evince che il contributo che il Galati Massaro Giuseppe non riusciva a percepire era di circa euro 16.000,00 e che il prezzo della mediazione della citata terza persona sarebbe stato di euro 5.000,00 (“*chisto fu ci dico pi ti frate.. ci dco du caruso è in galera e ci fici sistemare a cosa mi pigghio a responsabilità io.. e ci volevano 5 mila euro, mu disse bello chiaro*”). Nella medesima conversazione v’è anche un riferimento all’incontro del 02.01.2018

prima citato (*"emergeva come la buona riuscita dell'intermediazione sarebbe dipesa anche dal fatto che l'incontro con l'interessato era avvenuto in una data antecedente al 3 gennaio"*).

Proseguendo nell'evoluzione della vicenda, in una conversazione in ambientale nella macchina del "carretteri" immediatamente successiva, del 16.01.2018 – al progr. n. 5374 dello stesso RIT 259/2017 – , si coglie che il "carretteri" ha interesse a tutelare la terza persona su citata, la stessa investita del problema del GALATI MASSARO Santo (fratello di Pino): invero, parlando con il cugino Santo, gli narrava di aver avuto un contrasto con l'uomo di Capizzi il quale gli aveva contestato la condotta tenuta (*"Non sistemiamo più niente a nessuno", "Possono essere meglio di te ma quelle persone non me le devi portare, per questa volta... La prossima volta..."*), ed ancora di essersi recato all'appuntamento con Galati Massaro Giuseppe e CALA' LESINA Salvatore (*"Pe' e Salvatore"*), così individuati dalla lettura integrale delle conversazioni intercettate e fin ad ora descritte; sempre nella medesima conversazione in ambientale, il "carretteri" ribadiva il fatto che il suo interlocutore di Capizzi si sarebbe mostrato categorico nel volersi rapportare solamente con lui poiché nel passato sarebbe stato vittima di una richiesta avanzata da persone che si erano mostrate a lui vicino e ribadiva che questa terza persona di Capizzi voleva interloquire soltanto con lui ed ancora esprimeva rammarico per non aver conosciuto prima questa persona che avrebbe potuto consentirgli di avere ingenti profitti: *"Se fossimo andati prima prendevamo i soldi e quando ci restavano centomila euro a testa puliti due o tre anni"*.

Al progr. n. 5379 su rit 259/17 (in ambientale), parlano il "carretteri" e Galati Massaro Giuseppe, v'è un riferimento a reati precedenti, riprendono il tema del costo della mediazione di euro 5.000,00, lo stesso affrontato in conversazione con il cugino COSTANZO ZAMMATARO Santo, somma che, a dire del "carretteri", non sarebbe poi stata richiesta in forza dell'ottimo rapporto esistente tra Giuseppe di Capizzi e lo stesso "carretteri", anche se poi si parla della somma di 150,00 euro che il "carretteri avrebbe consegnato, per le spese vive sostenute, a Giuseppe di Capizzi per il lavoro fatto"; narrava ancora il "carretteri" di aver conosciuto Giuseppe (SCINARDO TENGHI) per il tramite del suo compare Cammarata Michele la cui sorella – Maria Assunta - è coniugata con SCINARDO

TENGHI Giacomo Santo padre di SCINARDO TENGHI Giuseppe (il tipo di Capizzi).

Proseguendo nella descrizione della conversazione in ambientale del 16.01.2018 (progr. n. 5379 su RIT 259/17), occorre evidenziare che essa fu preliminare ad un incontro (nel corso del quale il Galati Massaro Giuseppe non è sceso dall'autovettura) del "carretteri" con lo SCINARDO TENGHI Giuseppe nonché ad una cena tra gli stessi nel corso della quale Giuseppe (SCINARDO TENGHI) avrebbe ribadito – come visto – di voler aver rapporti solo con il "carretteri". Nella medesima conversazione, il "carretteri" faceva riferimento al fatto che questa attività dello SCINARDO TENGHI Giuseppe nell'ambito delle truffe comunitarie aveva attirato le attenzioni anche della criminalità organizzata, ed ancora elogiava le capacità di SCINARDO TENGHI Giuseppe al quale veniva riconosciuto di essere una persona dotata di enormi capacità e potenzialità nel settore delle domande e rifletteva sul fatto che l'opera di intermediazione di SCINARDO TENGHI Giuseppe avrebbe consentito al gruppo di accumulare ingenti somme di denaro ed esaltava il sistema che era stato realizzato da SCINARDO TENGHI Giuseppe *"per la distribuzione dei contributi estendendo anche il loro interesse all'estero in sostanza"* (testualmente il testimone SAMMARTINO Salvatore).

Circa il procedimento pendente ad Enna a carico dello SCINARDO TENGHI Giuseppe per i collegamenti con la Romania, sul quale ha riferito in particolare il teste MAIO, il P.M. ha in quella sede preannunziato la produzione documentale (*"la produzione del rinvio a giudizio che l'autorità giudiziaria rumena ha fatto nei confronti degli imputati Marino Agostino Antonino, "Nino Gammazza" e SCINARDO TENGHI Giuseppe per fatti simili a questi commessi in Romania. Era stata disposta dalla Procura di Enna la costituzione di squadra investigativa comune"*), invero effettuata all'udienza del 04.3.2022 ed acquisita al fascicolo del dibattimento e genericamente contestata dalla Difesa degli imputati MARINO Agostino Antonino e SCINARDO TENGHI Giuseppe.

L'altra conversazione di rilievo, sul punto, veniva registrata, sempre in ambientale in data 16.01.2018 (progr. n. 5381 su RIT 259/17): interlocutori sempre il "carretteri" e Galati Massaro Giuseppe che continuano a commentare l'operato dello SCINARDO TENGHI Giuseppe; il primo – COSTANZO ZAMMATARO

Giuseppe inteso "carretteri" - riferiva al secondo di aver appreso da una terza persona che la sua pratica sarebbe stata portata all'incasso in tempi celeri indicando come data un giorno compreso tra il 20 ed il 25 dello stesso mese; quindi, il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "carretteri" chiedeva al suo interlocutore un codice fiscale ed accedeva ad una banca dati con il suo telefono; poi la conversazione diviene più dettagliata sulla pratica da curare, si fa riferimento al numero dei titoli (61), si fa un calcolo a 177,00 ad ettaro (61 ettari/titoli per 177,00 euro), per un totale di euro 16.000,00.

In pratica, SCINARDO TENGGHI Giuseppe si era adoperato per sbloccare la pratica associando i titoli (del GALATI MASSARO Santo, detenuto) al nome di Galati Massaro Giuseppe.

I due interlocutori fanno, nel corso della conversazione, anche un riferimento al marito di Marilena (non identificato) che sarebbe stato indicato da un pentito come referente/responsabile per la zona di Regalbuto e Centuripe ed al fatto che questi temeva che il suo nome potesse essere fatto anche da un altro collaboratore di giustizia facente parte della famiglia ROSANO/Sant'Angelo di Adrano, un "pentito" di nome ROSANO VALERIO detto "Pipitone" (lo stesso esaminato nel corso di questo processo).

In ordine alla posizione di SCINARDO TENGGHI Giuseppe, quanto alla specifica pratica riguardante GALATI MASSARO Santo e Galati Massaro Giuseppe, ha riferito più nel dettaglio il teste MAIO Giovanni, il quale ha dichiarato che, dagli accertamenti eseguiti dai militari, era risultata l'esistenza di una richiesta di erogazioni inoltrata all' Ag.E.A., pratica n. 74770228414. In particolare, in data 15 giugno 2017, Galati Massaro Giuseppe, nato a Biancavilla, il 26 luglio 1983, aveva avanzato una richiesta di subentro rispetto ad una domanda presentata nel 2013 dal fratello, GALATI MASSARO Santo, nato a Biancavilla, il 22 luglio 1981 (pratica sbloccata il 13 giugno 2018, a seguito della quale era stato erogato l'importo di 16.010,00 euro sul conto corrente intestato a Galati Massaro Giuseppe ed aperto presso la Banca Credem, filiale di Adrano).

In ordine a detta vicenda, il teste ha richiamato in premessa il fatto che, in data 2 gennaio 2018, Galati Massaro Giuseppe e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe si fossero recati presso l'abitazione di CALA' LESINA Salvatore, dove l'auto resta parcheggiata a partire dalle ore 19:30, mentre i cellulari sono stati

localizzati in Capizzi, luogo in cui vive SCINARDO TENGHI Giuseppe (il teste ha ricordato velocemente, in quanto sul punto aveva già testimoniato il teste SAMMARTINO Salvatore, che nella conversazione RIT 259/17, progr. n. 5379 del 15 gennaio 2018, "carretteri" mostra di essere a conoscenza del fatto che, se non fosse stato risolto un problema, 16.010,00 euro non sarebbero stati erogati ed afferma che, per sbloccare la pratica, era intervenuto SCINARDO TENGHI Giuseppe: *"siamo andati a Capizzi, da quello di Capizzi"*, specificando che *"quello di Capizzi"* è parente di Cammarata).

Il teste MAIO Giovanni ha ricordato che, dagli accertamenti eseguiti, era risultato che la pratica era sospesa a causa di tre indicatori che la rendevano *"non pagabile automaticamente e da sottoporre ad istruttoria regionale"*, ossia era necessario un approfondimento istruttorio da parte degli organi regionali competenti, quindi i militari avevano proceduto a verificare se ci fossero stati e quali fossero i rapporti tra SCINARDO TENGHI Giuseppe e soggetti dipendenti della Regione Siciliana ed avevano accertato che, in data 26 marzo 2018, i funzionari dell'IPA, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, avevano redatto una checklist che riguardava la domanda di pagamento in questione e detto documento aveva sanato la pratica; la procedura risultava archiviata manualmente dall'ufficio dello Sviluppo Rurale Regionale ed a seguito dell'intervento da parte dell'IPA di Enna, in data 13 giugno 2018, era stato erogato l'importo di 16.010,00 euro.

Al riguardo, il teste ha specificato che una delle ragioni per cui la domanda era stata bloccata risiedeva nel fatto che l'originario richiedente, ossia GALATI MASSARO Santo, era detenuto, quindi, era subentrato Galati Massaro Giuseppe e di avere accertato, quanto ai contatti telefonici intrattenuti dallo SCINARDO TENGHI Giuseppe, che costui aveva avuto contatti con sei utenze intestate alla Regione Siciliana. In particolare, con l'utenza mobile n. 366.6200400, intestata alla Regione Siciliana, ma utilizzata da Pizzuto Antonino, nato a Leonforte, il 22 luglio 1963, dirigente provinciale dell'IPA di Caltanissetta, specificando che due contatti erano stati registrati in data 16 gennaio 2018, alle ore 13:00 (dato di rilievo, in considerazione del fatto che, nella conversazione intercettata il 15 gennaio 2018, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe si mostra consapevole del fatto che la pratica di GALATI MASSARO Santo e Galati Massaro Giuseppe era stata risolta

positivamente: cfr. progr. 5358). Ancora, si registrano contatti tra SCINARDO TENGHI Giuseppe e Pizzuto Antonino nelle date del 21 e 22 marzo 2018 (ed il 26 marzo 2018 ci sarà la checklist positiva che sbloccherà la pratica, consentendo l'erogazione del contributo per un ammontare complessivo di 16.010,00 euro).

Quanto alla posizione lavorativa di SCINARDO TENGHI Giuseppe, il teste Maio Giovanni ha poi ricordato che, dagli accertamenti eseguiti, era risultato che lo stesso, all'epoca in cui si era posto il problema della domanda presentata da GALATI MASSARO Santo, non ricopriva ruoli all'interno di Ag.E.A.; che l'imputato aveva acquisito la qualifica di operatore Ag.E.A. in data 14 aprile 2006; era stato controllore Ag.E.A. di secondo livello ed aveva operato dapprima presso il CAA 001 Canapa, con sede ad Enna e, successivamente, presso il C.A.A. Canapa, con sede in Trapani, fino al 9 febbraio 2017, data in cui gli erano state sospese le credenziali a seguito di nota della Procura di Enna del 1° febbraio 2017, resa nell'ambito del procedimento penale n. 2752/16 R.G.N.R. (il teste Maio Giovanni ha ricordato che SCINARDO TENGHI Giuseppe era stato indagato dalla Procura di Enna per truffa aggravata anche nell'ambito del procedimento penale n. 2674/2015 R.G.N.R.).

Quanto ai rapporti tra SCINARDO TENGHI Giuseppe, COSTANZO ZAMMATRO Giuseppe detto "carretteri" e Cammarata Michele, già nel 2016 si registrano conversazioni intercorse tra SCINARDO TENGHI Giuseppe e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, intercettate in modalità ambientale nell'auto in uso al COSTANZO ZAMMATARO (RIT 259/17) e telefoniche (RIT 349/16; N.B.: SCINARDO TENGHI Giuseppe non era intercettato, quindi, le conversazioni sono captate mediante le intercettazioni disposte nei confronti di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe); nonché contatti tra SCINARDO TENGHI Giuseppe e Cammarata Michele, dai quali emerge che le conversazioni tra i due hanno sempre ad oggetto pratiche A.G.E.A., anche coinvolgenti la sorella dello SCINARDO TENGHI Giuseppe, Scinardo Tenghi Elisabetta e dai dialoghi risulta che proprio Giuseppe agisse come operatore Ag.E.A. nonostante le sue credenziali fossero state già disattivate.

Inoltre, in data 7 febbraio 2019, nella conversazione intercettata in modalità ambientale sull'auto in uso al "carretteri", intercorsa tra costui e Costanzo Zammataro Sebastiano, il primo parla dei suoi zii, ossia "lupin" e "biondino",

dicendo: *"i miei zii si sono fatte le società"*; tuttavia, dagli accertamenti eseguiti dai militari era risultato che nessuno dei due fosse formalmente titolare di società e che, invece, lo fossero COSTANZO ZAMMATARO Valentina, COSTANZO ZAMMATARO Loretta (rispettivamente, moglie di Galati Giordano Vincenzo e di Bontempo Sebastiano, inteso *"biondino"*) ed il figlio del *"biondino"*, Bontempo Giuseppe. Nel corso del dialogo, poi, il *"carretteri"* fa riferimento a terreni siti in Tortorici, Contrada Cartolari che, di regola, vengono assegnati dalla Regione come lotti pascolivi; ricorda quale sia il suo *"ruolo"*, ossia intrattenere relazioni con diversi soggetti proprio per la presentazione delle domande di aiuti comunitari (ad esempio, con SCINARDO TENGHI Giuseppe): *"di queste cose me ne occupo io e poi ne otterrò una parte. Spartiamo in tre"* e che per la presentazione delle stesse occorrono *"nomi puliti"* (quindi, intestare le imprese a soggetti incensurati) (cfr. RIT 259/17, progr. n. 5905).

In definitiva, secondo l'articolata ipotesi accusatoria rubricata al capo 3 bis), SCINARDO TENGHI Giuseppe avrebbe sbloccato una pratica di GALATI MASSARO Santo (grazie al subentro di Giuseppe), ciò che avrebbe favorito la famiglia mafiosa di Centuripe, retta da CALA' LESINA Salvatore ed alla quale era affiliato il detenuto GALATI MASSARO Santo, collegata a quella *"batanese"*, in ciò intromessasi per il tramite di *"carretteri"* il quale discorre profusamente della questione coi vari interlocutori di cui sopra.

Ciò illustrato, la tesi accusatoria è nondimeno rimasta sguarnita di prova con riferimento ab imis all'illiceità a) dell'intervento ma, prima ancora, b) del merito della pratica Agea in questione, essendo semmai emersa in dibattimento la prova del contrario.

In primo luogo, il teste MAIO ha riferito che non è stato possibile comprendere cosa abbia fatto effettivamente SCINARDO TENGHI Giuseppe per sbloccare la pratica di GALATI MASSARO Santo. Sul punto, l'Ufficio di Procura avrebbe provato a colorare la mafiosità dello SCINARDO TENGHI (in questo processo, peraltro, condannato per i resti di cui ai capi 112 e 113 ma con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, c.p. ed assolto dal reato di cui al capo 114): il teste FELICI Giancarlo ha riferito che SCINARDO TENGHI Giuseppe è il cugino di Fascetto Salvatore cl. 1970 (informazione rivelatasi, invero, nemmeno corretta); ed ancora, si è argomentato che lo stesso avrebbe intrattenuto

rapporti con Cammarata Maria Assunta (già assolta perché il fatto non sussiste) e con lo zio Cammarata Michele (parimenti assolto nel 2003 da reati vari ed anche dal reato 416 bis c.p. per non aver commesso il fatto).

Anzi, come si è detto, la pratica in esame non è risultata affetta da alcuna anomalia, come emerso dall'esame dei testi a discarico.

In particolare, il teste STAIDL Federico, escusso all'udienza del 04.4.2022, è stato sentito sul contenuto di una nota, redatta a sua firma n.q. di Direttore generale dell'Agea, di risposta ad una richiesta di chiarimenti inoltratagli dal NAC di Salerno: *"Si trattava di chiarimenti sul passaggio, mi sembra al quinto anno, tra due beneficiari, e i carabinieri chiedevano chiarimenti di una serie di anomalie che erano presenti nel sistema informativo della Ag.E.A.. In effetti non si trattava di anomalie ma solo di segnalazioni tecniche, diciamo, per consentire alla Regione di effettuare l'istruttoria perché in taluni casi le istruttorie, che sono di natura automatizzata e in altri casi, invece, sono di natura manuale ... È una domanda di sviluppo rurale al quinto anno, c'è la possibilità durante gli anni dell'impegno, perché chi sceglie di fare la coltivazione biologica, si impegna normalmente per cinque anni a coltivare i terreni. È possibile che nel corso di questi cinque anni avvenga un passaggio tra beneficiari perché un beneficiario magari vende il terreno o c'è un passaggio di contratto e quindi da un beneficiario all'altro questo è possibile, ma ovviamente bisogna fare dei controlli per verificare che il subentrante abbia i titoli per farlo".* In sostanza, in caso di subentro di altro beneficiario nel campo del biologico, la Regione deve fare una verifica manuale (non automatizzata) circa il possesso dei requisiti in capo al subentrante: *"... non è un'anomalia, è necessario fare una sorta di istruttoria specifica per verificare se ci sono i titoli per subentrare"*, anche in capo al subentrante. Il teste ha, ancora, specificato che l'acronimo "I.T.M." sta per "istruttoria tecnica manuale" che, *"come dicevo prima, classifica questo genere di segnalatori che servono alle regioni per avere una sorta guida sulle cose che sono da controllare"*. Infine, su domanda specifica del codifensore, il teste ha chiarito che il cambio beneficiario di cui alla citata nota riguardava proprio il passaggio da GALATI MASSARO Santo a Galati Massaro Giuseppe. Al termine dell'esame è stata acquisita al fascicolo del dibattimento la predetta nota.



Alla stessa udienza è stato escusso anche il teste VICARI Maurizio, n.q. di funzionario dell'Ispettorato agricoltura di Enna il quale si occupa di pratiche e di domande di contributi comunitari. Il dichiarate ha riferito che l'acronimo "I.T.M." indica una codifica informatica nell'ambito del procedimento informatico di gestione delle domande (non già, però, delle D.U.P.) di Ag.E.A.. Riguardo alla domanda avente ad oggetto il cambio di beneficiario riguardante GALATI MASSARO Santo, il teste ha riferito che la stessa *"fa parte di un bando presentato come domanda iniziale nel 2015, no scusi, 2013. Quindi il periodo temporale 2013/2017. Da quello che ricordo i primi anni sono stati presentati da un beneficiario e poi l'ultimo anno da un subentrante"*. Al riguardo, il teste ha precisato che i cambi beneficiario vengono effettuati tutti mediante tecnica manuale che, in sostanza, consiste nella verifica, da parte di un funzionario istruttore, dei requisiti soggettivi del subentrante. In definitiva, *"la pratica nacque nel 2013 a nome di altra persona fino all'ultimo anno che poi è della persona di cui stiamo parlando"*.

Lo SCINARDO TENGHI Giuseppe è un semplice utente e non ha svolto alcun ruolo particolare, al netto di quello fisiologico, nella vicenda in esame: *"DIFESA, AVV. BENINLENDE – Nella gestione di questa pratica, questa è la domanda Presidente, di interesse, nella gestione di questa pratica avete mai interloquito, preso qualche iniziativa, c'è stato un protagonismo di sorta di qualunque natura da parte di Giuseppe Scinaro Tenghi? TESTIMONE, VICARI M. – Che io ricordi no ... DIFESA, AVV. BENINLENDE – Ho capito. Ma vi sono state, da parte di Scinaro, iniziative per questa pratica? TESTIMONE, VICARI M. – Che io ricordi no, anche perché non capisco quale attinenza ci possa essere con quell'altro signore di cui stiamo parlando. DIFESA, AVV. BENINLENDE – Né direttamente né indirettamente dico, neanche per interposta persona. TESTIMONE, VICARI M. – Assolutamente, non posso dire"* (pag. 42 del verbale integrale); in sostanza, *"Era una gestione semplice il cambio di beneficiario, era una gestione ordinaria, diciamo, non c'era un particolare problema da risolvere, solo la sostituzione del cambio del beneficiario"* (pag. 43 del verbale d'udienza).

Sempre secondo il contributo – qualificato – del teste, la sigla "I.T.M." non rappresenta un'anomalia vera e propria ma contiene piuttosto degli indicatori per gli istruttori manuali: *"le anomalie genericamente vengono chiamate tutte*

anomalie ma gli indicatori sono quelli che vengono spenti per il raggiungimento poi del requisito del pagamento”.

Il teste, a specifica domanda, ha poi riferito che il dott. Pizzuto è un dirigente dell'I.P.A. che ha operato presso l'ufficio di Enna prima di essere trasferito in quello di Caltanissetta; sennonché, al momento della lavorazione della pratica in oggetto, il Pizzuto, per quanto ha ricordato il teste, era già stato trasferito e l'ufficio di Enna era diretto dal dott. Pennisi.

Né il Pizzuto ha, in alcun modo, segnalato la pratica al teste.

Il lavoro dell'ufficio termina con la proposta di liquidazione all'Agea ma della materiale erogazione delle somme si occupa altro ufficio.

In termini conclusivi, *“per arrivare al pagamento la pratica era ritenuta dal funzionario che l'ha proposta per il pagamento (il Pennisi, nella ricostruzione del teste, n.d.e.), in regola sia come persona che come titolo di conduzione”*; ed infine, *“DIFESA, AVV. BENINTENDE – Ora la domanda conclusiva. In qualche modo la pratica è stata esitata regolarmente quindi vi erano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'erogazione delle somme. TESTIMONE, VICARI M. – Certo, per arrivare al pagamento la pratica era ritenuta dal funzionario che l'ha proposta per il pagamento, in regola sia come persona che come titolo di conduzione”.*

In definitiva, non è emersa prova alcuna circa l'illiceità della pratica Agea in esame né circa le ipotizzate indebite pressioni dello SCINARDO TENGHI ai fini dello sblocco della stessa; ciò che assorbe – così anche riflettendosi in parte qua sulla contestazione mossa a CALA' LESINA Salvatore inteso “Moccia” sub capo 1), prima parte, nella cui sede si è appunto fatto rinvio a questa porzione di disamina – gli ulteriori profili relativi al contestato ausilio dallo stesso prestato al sodalizio mafioso legato alla frangia “batanese” della più ampia famiglia mafiosa tortoriciana.

Alla luce di tutto quanto esposto, non essendo stata – per quanto argomentato – in istruttoria riscontrata l'ipotesi accusatoria, SCINARDO TENGHI Giuseppe deve essere mandato assolto, per insussistenza del fatto, dall'imputazione di cui al capo 3 bis).

CAPO 13

Coimputati: **BONTEMPO SCAVO Sebastiano** e **BONTEMPO Sebastiano** classe 1969 inteso “uappu” (per quest'ultimo si procede separatamente)

A **BONTEMPO Sebastiano** classe 1969 inteso “uappu” (per quest'ultimo si procede separatamente) è stato contestato di aver, con il concorso necessario del **BONTEMPO SCAVO Sebastiano**, “al fine di eludere le disposizioni di legge in

materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.”, attribuito fittiziamente appunto al BONTEMPO SCAVO Sebastiano - ed all'associazione Ritrovo dei Nebrodi, a questi riconducibile – *“la titolarità e la disponibilità di un'attività economica, costituita dalla gestione di un chiosco per la vendita al pubblico di bibite ed alimenti”* (capo 13 dell'imputazione); ciò con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei “batanesi”, in Tortorici nel luglio dell'anno 2016.

Senza dover necessariamente ripercorrere le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni sull'effettiva destinazione impressa dall'associazione dei “batanesi” al “chiosco”, che, deve, invero, intendersi richiamata integralmente.

Giova, invece soffermarsi sulla data di effettiva consumazione del reato contestato al capo 13.

Infatti, il teste maresciallo CURRO' Francesca Amalia ha riferito che i servizi tecnici avevano permesso di rilevare che BONTEMPO Sebastiano classe 1969 inteso “uappu” (sulla figura apicale riportata dallo stesso all'interno dell'associazione dei “batanesi” si è già plurime volte riferito) aveva interessi su un chiosco dislocato in una zona montana di Tortorici; chiosco, invero, destinato alla somministrazione di bevande e alimenti, ma anche base logistica ed operativa dei “batanesi” a capo dei quali – va rammentato - v'è stato e v'è ancora il “uappu”.

Un dato merita menzione: risale al 1995 il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Tortorici del Tribunale di Messina Sezione Misure di Prevenzione, poi concretamente eseguito nel 2016 dopo la scarcerazione del “uappu”.

V'è documentazione in atti comprovante che in data 12 luglio del 2006 i fratelli BONTEMPO SCAVO Sebastiano, Bontempo Scavo Giuseppe nato a Tortorici il primo luglio del 1966, nonché Galati Massaro Rosario, nato il 30 gennaio del 1977 a Tortorici e Galati Massaro Salvatore nato il 7 febbraio 68 a Tortorici, hanno costituito l'associazione “Ritrovo dei Nebrodi” con sede in Tortorici in contrada Bozzarita Filippello alla quale il chiosco venne intestato; ma che il chiosco, nonostante la formale intestazione alla citata associazione, fosse nella disponibilità del “uappu”, alias BONTEMPO Sebastiano classe 1969, è emerso dalle molteplici conversazioni captate e già riportate.

Ne discende che la data del commesso delitto va fatta risalire al luglio 2006; dal che, anche tenendo conto dell'aggravante ad effetto speciale contestate, deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti di BONTEMPO SCAVO Sebastiano per siffatto reato perché estinto per intervenuta prescrizione.

ASSOCIAZIONE FARANDA – CRASCI'

Il costrutto accusatorio riconduce sotto la comune denominazione di "*famiglia tortoriciana*" due distinte articolazioni, quella dei "*batanesi*" (oggetto di separata trattazione) e quella del "*gruppo dei Bontempo Scavo*", in favore della quale avrebbero agito gli imputati:

FARANDA Aurelio Salvatore, referente apicale degli altri associati nonché ideatore e programmatore delle attività criminose della congrega, prevalentemente finalizzate alle truffe ai danni dell'Ag.e.a., perpetrate sfruttando la forza d'intimidazione del sodalizio al fine del controllo del territorio; in ciò occupandosi, in particolare, l'imputato di gestire i rapporti con altre consorterie mafiose della zona (quali il gruppo di Mistretta e le famiglie Brunetto e La Rocca di Caltagirone), al fine della programmata spartizione dei terreni da far dichiarare a vari prestanome fatti apparire quali legali rappresentanti delle aziende agricole nelle domande di contribuzione pubblica e coordinando, in generale, tutta l'attività burocratica funzionale a tale scopo;

FARANDA Massimo Giuseppe (fratello di Aurelio Salvatore), quale gestore (di diritto o di fatto) di plurime imprese agricole fittizie, strumento per il conseguimento illecito delle contribuzioni; nonché gestore dei rapporti coi batanesi al fine della descritta spartizione del territorio;

COCI Sebastiano (suocero di Faranda Gianluca, uno dei fratelli Faranda), quale intermediario tra il vertice di questa associazione ed il gruppo criminale operante nel medesimo settore delle truffe ai danni dell'Ag.e.a. presso Enna e Capizzi ed intestatario, a se stesso o alla figlia Carolina, di imprese agricole parimenti fittizie;

i cognati FARANDA Gaetano e CRAXI' Sebastiano (rispettivamente, marito e fratello di Crasci Katia), quali partecipi ai quali era demandato il compito di occuparsi della costituzione di imprese fittizie e della relativa gestione burocratica *in toto* (anche quanto ai profili soggettivi da utilizzare e utilizzati quali l.r. e/o soci delle stesse) allo scopo di conseguire gli illeciti contributi pubblici;

infine, ARMELI MOCCIA Giuseppe (fratello di Rita), ARMELI MOCCIA Rita (moglie di Faranda Massimo Giuseppe), CRASCI' Lucio Attilio, CRASCI' Sebastiano, FARANDA Antonino cl. '41 (padre dei fratelli Faranda), FARANDA Davide, FARANDA Emanuele Antonino, FARANDA Gianluca e FARANDA Rosa Maria (figlia di Massimo Giuseppe), tutti quali partecipi – a vario titolo – della

predisposizione e della cura degli aspetti burocratici funzionali alla presentazione delle domande.

Tale struttura associativa, secondo l'impostazione accusatoria e nei termini che si esporranno nello specifico in seguito, avrebbe agito anche al fine di destinare parte degli ingentissimi proventi delle centinaia di truffe perpetrate nel corso degli anni alla famiglia mafiosa dei Bontempo Scavo (della quale, quindi, la stessa costituirebbe parte integrante) che, sebbene frattanto disarticolata dagli arresti e dalle carcerazioni patite da numerosi membri a seguito delle operazioni "Mare Nostrum", "Romanza", "Icaro" e "Rinascita", continuava nondimeno ad operare (nel nuovo, più lucroso e meno rischioso ambito delle truffe comunitarie) per il tramite degli esponenti liberi, quali soprattutto Conti Taguali Giuseppe e Conti Taguali Gianfranco, grazie all'azione di Faranda Aurelio Salvatore il quale, come anticipato, era preposto sia all'ideazione ed al coordinamento delle attività illecite del sodalizio che, successivamente, alla destinazione (di parte) delle somme alle complessive necessità di questa articolazione della più ampia famiglia mafiosa tortoriciana.

Orbene, reputa il Collegio che non sussista dubbio alcuno circa l'esistenza della prospettata struttura associativa dedita, prevalentemente, alla perpetrazione di truffe comunitarie e che la stessa fosse composta – al netto di quanto si dirà per alcuni di essi – dagli imputati di cui (*in parte qua*) al capo 1), secondo ruoli e responsabilità che formeranno oggetto di analitica trattazione in seno ai singoli paragrafi dedicati a ciascuno di essi.

Il vincolo associativo (capo 1, *sub specie* – in tesi accusatoria – di appartenenza degli associati alla famiglia mafiosa dei Bontempo Scavo).

Per giurisprudenza consolidata, perché risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. sotto il profilo oggettivo, è necessaria la sussistenza di **un vincolo associativo stabile, di un programma criminoso e di una struttura organizzativa.**

Secondo i tradizionali insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, infatti: "L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da **un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una**

struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. (In motivazione la Corte ha ritenuto configurabile il requisito dell'indeterminatezza del programma criminoso nella finalità dello stesso all'appropriazione di vetture di lusso, per lo più appartenenti a società di leasing o noleggio, da rivendere all'estero in modo da lucrare il prezzo di vendita)" (Cass. n. 16339/13).

Per quanto concerne il **vincolo associativo**, esso va dedotto, secondo la Suprema Corte, per *facta concludentia*: "Ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (cfr. Cass. n. 40505/09; Cass. n. 10781/00). D'altra parte, "Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie" (Cass. n. 2039/19; massime precedenti conformi: n. 11413 del 1995 Rv. 203642).

Tra i vari indici di rilevabilità di un'associazione vi è anche l'esistenza di **rapporti di parentela/affinità** tra gli associati: "In tema di associazione per delinquere, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso" (Cass. n. 49007/14; conf. Cass. n. 48568/16).

Per quanto concerne, invece, il **programma criminoso e la struttura organizzativa**, la Cassazione ritiene che: "Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune" (Cass. n. 20451/13). Sempre con

riferimento alla struttura associativa, è da specificare che “L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, **senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo**; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito, pur senza affermare l'esistenza di un'organizzazione gerarchica, avessero qualificato l'imputato - famoso sportivo e preparatore atletico che prescriveva anabolizzanti a culturisti, adoperandosi presso i correi per far procurare ai clienti le sostanze necessarie in funzione della disponibilità del materiale e dell'evolvere dei trattamenti - promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al commercio di tali sostanze, sottolineando come i singoli episodi di somministrazione accertati in giudizio dovessero essere valutati in proiezione dinamica, quale prova sia dei reati-fine sia anche del sodalizio e, quindi, del ruolo in esso svolto dall'imputato)” (Cass. n. 19198/17).

Proprio sull'esistenza di un programma criminoso si fonda la **differenza tra associazione e concorso di persona**: “Il *discrimen* tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti” (Cass. n. 36131/14).

La giurisprudenza si spinge sino al punto di ritenere integrato il delitto di cui all'art. 416 c.p. anche in caso di assoluzione per il delitto fine: “L'assoluzione relativa a reati scopo non ha alcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo, atteso che **per la configurazione di quest'ultimo non è necessario il perfezionamento di reati scopo**, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione” (Cass. n. 8092/14). Ed infatti, trattandosi di reato a forma libera (cfr. Cass. 17 dicembre 1993), “La responsabilità per la partecipazione ad un'associazione per delinquere può essere affermata anche se l'associato non ha preso parte a nessuna delle imprese delittuose condotte a termine dalla associazione (nella fattispecie l'imputato aveva anticipato del danaro, in un momento in cui l'associazione aveva bisogno di riacquistare gli strumenti necessari per la falsificazione di banconote, soltanto dopo un accurato controllo sulla destinazione illecita che avrebbe avuto quel danaro. È stato ritenuto, pertanto, che tale

prestito costituiva un atto di volontaria adesione al programma predisposto)" (Cass. n. 7957/85); addirittura, "In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione" (Cass. n. 11470/21).

Inoltre, "Non risponde del delitto di associazione per delinquere colui che, pur partecipando alla commissione di uno o di più reati funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione, ignori l'esistenza dell'associazione stessa, mentre, **nell'ipotesi in cui egli sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma associativo, risponderà del reato di cui all'art. 416 cod. pen. anche nel caso in cui la realizzazione del reato fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori**" (Cass. n. 26724/15).

Quanto ai rapporti tra i singoli compartecipi, costituisce poi *ius receptum* l'insegnamento secondo il quale, in tema di associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.*, **non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati**, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (cfr. Cass. n. 34406/11). In punto di consapevolezza, peraltro, "[...] la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, **potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione.** (Fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di plurime condotte di frode informatica *ex art. 640 ter cod. pen.*, commesse mediante captazione di codici identificativi di carte di credito, clonazione delle stesse e conseguente svolgimento di una pluralità di operazioni bancarie caratterizzate dall'uso del pos collegato all'attività commerciale dell'imputata)" (Cass. n. 28868/20).

Ciò detto, va allora rimarcato che, "Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, **non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione**, potendosi la partecipazione al sodalizio

criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna” (Cass. n. 43632/16).

Circa la **strutturazione soggettiva dell'associazione**, poi, la giurisprudenza così delinea la figura del **capo**: “Nel reato di associazione per delinquere “capo” è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante nei confronti dell'imputato che, pur in presenza di altri soggetti al vertice dell'associazione, era risultato essere uno dei maggiori del gruppo criminale, *sempre al corrente dei profili organizzativi delle singole operazioni illecite e tale da suscitare timore nei compartecipi*)” (Cass. n. 29628/16). Figura dalla quale si traggono successivamente quella del **promotore**: “In tema di reato associativo, riveste il ruolo di promotore *non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma.* (In motivazione, la Corte ha precisato che il ruolo del promotore non richiede la partecipazione alla complessiva attività di gestione dell'associazione, né l'assunzione di funzioni decisionali, trattandosi di condotte che connotano le diverse figure dell'organizzatore e del capo)” (Cass. n. 52316/16) e dell'**organizzatore**: “In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a *colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti*” (Cass. n. 2039/19).

Da questo punto di vista, è poi utile evidenziare anche che “Risponde del reato di partecipazione ad associazione per delinquere il **professionista che, pur nello svolgimento della propria attività in formale aderenza ai canoni della professione, persegue lo scopo di concorrere alla realizzazione di un'associazione dedita alla commissione di delitti**, configurandosi, invece, un'ipotesi di partecipazione

qualificata dal ruolo di organizzatore, qualora la sua condotta sia strutturalmente essenziale all'organizzazione dell'associazione. (Conf. Sez. 1, n. 2897 del 1994, Rv. 197921)" (Cass. n. 24799/19).

Sotto il profilo soggettivo, invece, in capo all'associato deve sussistere la c.d. *affectio societatis*, ovvero: **"Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione in modo conforme al piano associativo"** (cfr. Cass. n. 9117/11; Cass. n. 44183/13). E, sempre in punto di elemento psicologico del reato associativo, **"Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo"** (Cass. n. 35141/19).

Ancora, la Suprema Corte ha di recente ribadito che, **"In tema di associazione per delinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi**, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti)" (Cass. n. 42228/15; succ. conf. Cass. n. 20003/20). E, inoltre: **"In tema di associazione per delinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi**, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti)" (Cass. n. 42228/15).

In generale, gli **associati** possono essere, nei limiti in cui si dirà, individuati quali **"partecipi"**, figura in ordine alla quale la Cassazione ritiene, oltre a quanto già ricordato circa la configurabilità del reato anche in assenza di coinvolgimento nei delitti-fine, che: **"In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di**

stupefacenti, *anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione*" (Cass. n. 1343/15); con maggiore precisione, si è poi da ultimo evidenziato che "L'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure *quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione*" (Cass. n. 29093/22), con l'importante corollario per cui l'appartenenza di un soggetto ad una associazione criminale può essere ritenuta **anche in base alla partecipazione ad un solo reato quando il ruolo svolto e le modalità dell'azione presuppongano un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipanti e siano perciò tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo** (cfr. Cass. n. 36182/14). E, inoltre: "Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una **partecipazione di breve periodo**" (cfr. Cass. n. 43656/10).

In definitiva, "In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, **dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive**, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima" (Cass. n. 19435/16; prec. conf. n. 486 del 1999, Rv. 212251 - 01, n. 2740 del 2013, Rv. 254233 - 01).

Orbene, in aderenza ai principi sopra esposti, la conclusione circa la sussistenza di un sodalizio criminoso composto dagli associati in apertura elencati è tratta, oltre che dalla stabile dedizione degli stessi – secondo un canovaccio più che consolidato da tutti conosciuto, condiviso e praticato nella reciproca tensione verso il medesimo obiettivo dell'illecito drenaggio di ingentissime risorse pubbliche – al raggiungimento

del medesimo obiettivo criminale, anche dal ricorso ad un condiviso *modus operandi* che richiedeva il contributo di ciascuno, secondo forme e tipologie che saranno dettagliatamente analizzate nelle singole trattazioni soggettive, caratterizzato da un insieme di fattori convergenti che, letti unitariamente, militano in tal senso.

Gli ampi riscontri desumibili dalla documentazione acquisita, inoltre, hanno dato contezza della sussistenza di saldissimi legami tra gli associati, cementati in quasi tutti i casi anche da vincoli di stretta parentela e, comunque, da una stretta condivisione di interessi, da stabili cointeressenze patrimoniali, da un'assidua frequentazione personale, da condotte di mutua assistenza, nonché da prassi operative condivise e reiterate per un apprezzabilissimo arco temporale.

Con particolare riferimento al *modus agendi*, già dagli indissolubili intrecci aziendali si evincono gli strettissimi legami intercorrenti tra i sodali, tutti necessariamente accomunati dalla piena, mutua, consapevole natura sostanziale fittizia delle stesse, ridotte a meri strumenti di cui tutti, in varia misura, si sono avvantaggiati pecuniariamente, sotto la comune volontà di apportare ciascuno il proprio determinante contributo alla riuscita del piano criminoso.

Quanto all'elemento organizzativo è, quindi, di tutta evidenza la sussistenza di uno stabile (e per niente improvvisato) apparato di mezzi (umani e materiali), funzionale al perseguimento dei reati-fine.

Sono emersi, in questo contesto, numerosissimi intrecci interpersonali e patrimoniali che lumeggiano circa le cointeressenze – e la correlativa *affectio societatis* – tra tutti gli associati, oggetto in seguito di ampia analisi e schematizzabili come di seguito:

L'atavica predisposizione degli associati a ricorrere alle truffe ai danni dell'Ag.e.a. sin dagli anni '90, dapprima in forma meno elaborata e, col passare del tempo, più strutturata grazie alla consulenza del C.A.A. lentinese del Fiscaro, attività che aveva infatti già condotto agli arresti scaturiti dall'operazione dall'A.G. calatina denominata "Terra Bruciata" (all. Z; l'O.C.C. è stata acquisita, in forma integrale, all'udienza dell'8.9.2021, quale allegato all'informativa del 29.6.2017) nel maggio del 2014 e che, *in nuce*, aveva già portato Faranda Aurelio Salvatore a conferire i beni aziendali della "Kalat" (avente, quali soci, la moglie Conti Taguali Maria Rosita ed il fratello Davide) ne "La Tempesta" con l.r. Foti Dario Fausto e socio Montaudo Salvatore);

la decisione, pianificata a monte dai fratelli Aurelio Salvatore e Massimo Giuseppe, unitamente alla madre Lupica Spagnolo Rosa Maria, di – per usare la terminologia degli imputati – “*spartirsi quelle visure*” (cioè i terreni ed i titoli associati) ricevute dal predetto C.A.A. e ciò per il tramite dei falsi atti di donazione rogati a ministero del Notaio Pecoraro tra il maggio ed il giugno del 2015, funzionali a vestire giuridicamente in maniera apparentemente legittima successivi atti di concessione di questi terreni (come avvenuto in favore de “*La Talpa*” di Faranda Emanuele Antonino);

il successivo, più elaborato appunto, *modus operandi* del sodalizio che, in sintesi, prevedeva la vorticosa chiusura di vecchie e la pressoché contestuale creazione di nuove aziende agricole (in forma di ditta individuale ovvero di società, spesso cooperative, ciò che comportava minori oneri economici di formale costituzione) al fine sia di non attirare l’attenzione investigativa delle forze dell’ordine su soggetti giuridici sempre uguali, che per determinare artatamente confusione soggettiva tra i vari legali rappresentanti e/o soci, in modo da rendere, sotto il profilo investigativo, più difficoltoso risalire ai reali gestori delle stesse, invero schermate da svariati prestanome, individuati o nella vasta rete dei parenti o in persone comunque bisognose di denaro che, anche per somme irrisorie, si prestavano a figurare alla guida di imprese sostanzialmente vuote e improduttive, create solo sulla carta per presentare domande di contribuzione e subito dopo – ottenuto il risultato – chiuse;

il sistematico ricorso, comune a tutti gli associati, al medesimo schema delinquenziale, cioè al confezionamento di contratti, astrattamente idonei a documentare il legittimo possesso dei terreni valorizzati nelle domande, tuttavia falsi in quanto stipulati appositamente con riferimento ad appezzamenti – previa verifica al terminale SIAN, quindi con la necessaria complicità degli operatori C.A.A. – disponibili in quanto non dichiarati dai legittimi proprietari, sempre soggetti molto anziani o addirittura deceduti¹, ciò che azzerava o quasi il rischio di rivendicazioni in caso di eventuali “superi” nelle domande di contribuzione;

il ricorso ad una congerie di soggetti fatti ruotare, secondo vari ruoli (ora di legali rappresentanti, ora di soci delle cooperative le quali necessitano di almeno tre componenti) all’interno delle varie aziende, tutte in definitiva riconducibili di fatto agli associati;

¹ I certificati di morte degli pseudo stipulanti sono stati acquisiti all’udienza dell’8.9.2021.

la continua rotazione delle particelle, dichiarate ora dall'una ora dall'altra azienda, a giro, ciò che – unitamente alla rotazione anche delle società e dei soggetti che le componevano – era funzionale a rendere più difficoltoso intravedere l'unitarietà del programma criminoso del sodalizio;

il ricorso, da parte degli associati, ai medesimi professionisti per la predisposizione degli atti e della documentazione necessari a tale vorticosa attività, che comprendeva la costituzione delle imprese (spesse volte costituite lo stesso giorno, presso lo stesso Notaio ma con differente composizione soggettiva²) e la relativa attività prodromica; professionisti che, infatti, hanno dichiarato di essersi interfacciati quasi esclusivamente con Faranda Aurelio Salvatore e coi fratelli Massimo Giuseppe, Davide e Gianluca: si vedano, sul punto, specialmente le s.i.t. del Notaio Dottore (al quale gli associati compattamente si sono rivolti per una questione economica, richiedendo questi un compenso minore a fronte, appunto, della mole di atti costituivi rogati), del ragioniere Amato e del consulente Santangelo, al quale gli associati si rivolgevano quando sorgeva la necessità di mutare gli amministratori delle aziende, soprattutto quando frattanto questi si fossero "macchiati";

la trasmigrazione, in massa, dei fascicoli aziendali delle imprese riconducibili al gruppo Faranda dal citato C.A.A. di Lentini a quello cesarese del Caputo e,

² A titolo esemplificativo, si consideri quanto dichiarato dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021: *"Ad esempio la società Braila, le Quattro Stelle, Siria, la Principessa, Mercurio, San Basilio e Belladonna sono state costituite tutte il 22 aprile 2013, tutte lo stesso giorno e alcuni, per dire, nella compagine societaria avevano... Ad esempio nella Principessa c'era rappresentante legale Rotondo Cristian e lo stesso risultava poi come socio nella San Basilio, costituita lo stesso giorno, cioè c'era anche la presenza, diciamo, in diverse società degli stessi soggetti che si alternavano nella figura o di socio o di rappresentante legale. E poi anche la Mimosse, la San Pietro, la San Francesco e la Dottorello in data 16 aprile 2013, tutte lo stesso giorno pure queste qua"*.

Faranda Aurelio Salvatore non ha, infatti, mancato di spiegare, fra le altre cose, il motivo per cui aveva deciso (lui come gli altri fondatori di aziende, quasi sempre di fatto inoperanti) di rivolgersi al Notaio Giuseppe Dottore, di Grammichele appunto: *"sono state costituite marzo del 2013 le società. Dice: 'Siamo andati a finire dal notaio Dottore a Grammichele', il perché? Perché lì si pagava ... non è che ci faceva a noi il prezzo, il prezzo era molto più ristretto, rispetto ad altri posti, 1.400 - 1.500, lui se ne prendeva solo 900 ... perché magari il notaio per prendersi qualcosina in più 'Potete fare anche un'altra società l'importante che cambiate l'amministrazione' e magari si sono un poco impasticciate le cose"* (pagg. 12-13 del verbale d'interrogatorio del 28.4.2020). Eloquente il fatto che, nel rendere tali dichiarazioni, Faranda Aurelio Salvatore si sia espresso al plurale (*"siamo andati a finire"*).

nell'ultima fase, in quello catanese del Vecchio, ciò che ha rappresentato lo stadio di finale affinamento dell'elaborata tecnica truffaldina dell'associazione;

il rinvenimento, presso il C.A.A. del Vecchio, dell'elenco di aziende formalmente intestate a terze persone (prestanome) ma in realtà riconducibili al gruppo Faranda, portate a questo ufficio personalmente da Aurelio Salvatore;

le dichiarazioni etero accusatorie di Campisi Daniele (cui si rinvia) che, se lette unitamente alle risultanze captative valorizzate in seno alla disamina dei capi d'imputazione relativi alla "*Delizia società cooperativa agricola*", danno plasticamente conto della mutua collaborazione tra associati nell'opera di reperimento di prestanome a cui intestare aziende fittizie da sfruttare al solo fine di rastrellare indebiti contributi pubblici: dinamica che coinvolge Faranda Antonino cl. '41, Faranda Davide, Faranda Massimo Giuseppe (come emergente dalle conversazioni dallo stesso sul punto intrattenute con l'operatore C.A.A. messinese Natoli Giuseppe) e Spasaro Giuseppe Natale (padre di Angelica Giusy, cui gli associati – come si vedrà – hanno fatto ricorso per la procedura d'aggiudicazione del più volte citato lotto n. 21, Cutuminello);

gli esiti dell'imponente mole delle captazioni le quali, soprattutto in concomitanza delle più invasive attività (di acquisizione documentale e/o di perquisizione domiciliare) della G.d.F., rivelano in maniera solare le reciproche cointeressenze degli associati, mossi dal comune intento di organizzare e mantenere una struttura stabilmente dedita alla perpetrazione di truffe comunitarie;

gli esiti dei sequestri, che hanno consentito di rinvenire nella disponibilità degli associati documentazione afferente a terze persone, cioè agli intestatari formali delle imprese agricole, ciò che ne conferma la natura fittizia.

I suddetti elementi, evidenziati in maniera necessariamente sintetica, formeranno – come detto – oggetto di approfondimento e di compiuta trattazione nei paragrafi seguenti.

In questa sede resta da trattare un ulteriore elemento, per vero tratteggiato dagli stessi imputati in sede dei rispettivi interrogatori, parimenti disvelatore della sussistenza della struttura associativa, funzionale al mutuo sostentamento dei vari nuclei familiari facenti capo a ciascuno di essi: il **reinvestimento dei proventi delle truffe** nell'acquisto (in sé astrattamente legittimo ma effettuato tramite denari ottenuti illecitamente) di terreni da destinare in futuro alla presentazione di ulteriori domande di contribuzione ma anche di immobili destinati ad abitazione da parte degli associati.

In via generale, il teste Grasso, all'udienza del 10.11.2021, ha dichiarato che, dalle 81 perquisizioni con acquisizione documentale eseguite dai militari, era risultato che molta documentazione relativa a 107 società era stata rinvenuta presso soggetti estranei alla compagine sociale; che molte delle società erano state costituite presso lo studio del Notaio Dottore Giuseppe e che, talune di esse, erano state costituite nella medesima giornata: ad esempio, la società "Braila", "Quattro Stelle", "Siria", "La Principessa", "Mercurio", "San Basilio" e "Belladonna", costituite tutte in data 22 aprile 2013; "Minosse", "San Pietro", "San Francesco" e "Dottorello", tutte costituite in data 16 aprile 2013. Il teste ha aggiunto, poi, che i militari avevano svolto anche indagini bancarie, dalle quali era risultato che, a fronte dell'erogazione dei contributi comunitari, i conti correnti venivano immediatamente svuotati delle somme e che della documentazione bancaria era stata rinvenuta anche presso le abitazioni degli imputati.

Nello specifico, il teste ha poi illustrato gli esiti dell'attività di perquisizione effettuata in data 15.01.2020, quindi all'atto dell'esecuzione dell'O.C.C., le cui risultanze – grazie alla lettura congiunta della documentazione sequestrata e dell'analisi dei flussi finanziari – possono essere così sintetizzate:

è stato acquisito l'atto di compravendita di un immobile urbano recante numero di repertorio 100513, perfezionato in data 10 luglio 2009 tra Conti Taguali Maria Rosita (moglie di Faranda Aurelio Salvatore) e Latona Francesco, avente ad oggetto un alloggio unifamiliare sito nel comune di Caltagirone, via Minosse, 49, per il prezzo di 178.000 €;

una seconda compravendita, perfezionata in data 15.9.2008, repertorio 125191, tra Conti Taguali Maria Rosita e i signori Di Martino Vincenzo, Bagnara Giacomo, Bagnara Gesualda, Bagnara Angela, Bagnara Maria e Bagnara Salvatore, avente per oggetto l'acquisto di un appezzamento di terreno ubicato nel comune di Caltagirone foglio 76 particella 80, per il prezzo di 2.400 €;

una terza compravendita, perfezionata in data 13.01.2010, repertorio n. 126570, tra Conti Taguali Maria Rosita e i signori Barone Sebastiano e Barone Carmela, atto che conteneva *“due tipologie di compravendita, la prima riguardava un appezzamento di terreno ubicato in Caltagirone al foglio 76 particella 110 per 7.000 euro mentre la seconda era afferente la compravendita di un terreno sempre nel comune di Caltagirone ubicato, foglio 76 particelle 77 e 111”*, per il prezzo di 19.000 €;

un'ulteriore compravendita, perfezionata in data 05.02.2010, con repertorio 6229, tra la società "*Birba*", società cooperativa agricola, rappresentata da Faranda Antonino classe '41 (il quale, lo si ricorda, in sede d'interrogatorio di garanzia, nulla aveva saputo riferire circa le aziende a lui intestate, nonostante esborsi considerevoli per l'acquisto di terreni) e svariati danti causa, avente ad oggetto un appezzamento di terreno censito nel comune di Caltagirone foglio 76, particelle 125, per il prezzo di 145.000 €, altri terreni in Caltagirone censiti al foglio 76, particella 85, per il prezzo di 20.000 €, infine, ulteriori terreni in Caltagirone, censiti al foglio 76 particella 81, per il prezzo di 8.000 €, questi ultimi denari corrisposti a mezzo di assegno circolare tratto dal conto corrente n. 1000/352, intestato alla società agricola "*Domingo*" di Faranda Aurelio Salvatore, acceso presso la Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Caltagirone;

una quinta compravendita, perfezionata in data 12.02.2013, repertorio 6251, tra la società "*Birba*", rappresentata da Faranda Antonino classe '41 e i signori Bizzini Maria e Bizzini Raffaella, avente ad oggetto due compravendite: la prima per la cessione di terreni ubicati in Caltagirone per il prezzo convenuto di 49.750 €, la cui provvista è stata tratta, per la porzione di 6.750 €, da un conto corrente intestato alla società "*Pupa*", società cooperativa agricola, rappresentata da Faranda Aurelio Salvatore, per € 20.000 da un conto corrente cointestato tra i coniugi Faranda Aurelio Salvatore e Conti Taguali Maria Rosita, per € 11.500 dal conto corrente n. 100/1063, acceso presso la Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Caltagirone, cointestato a diversi soggetti: Faranda Aurelio Salvatore, Contorno Gaetano, Campisi Marco e Bari Vincenzo; l'ultima *tranche*, dell'importo di 11.500 €, tratta dal conto corrente n. 1000/388, cointestato anche in questo caso tra diversi soggetti: Conti Taguali Maria Rosita, Montemagno Giacomo, Pennino Alessandro, Galvano Francesco e Pennino Filippo; tale rogito comprendeva un'ulteriore compravendita, sempre di terreni siti in Caltagirone, per il prezzo di 46.750 €, la cui provvista risulta tratta, per la porzione di 40.000 €, dal conto corrente intestato alla società "*Domingo*" di Faranda Aurelio Salvatore ed i residui 6.750 € tratti dal conto n. 40364.54, acceso presso Monte Paschi Siena, Agenzia di Caltagirone, intestato alla società "*Pupa*";

ed ancora, atto di compravendita avente ad oggetto un terreno sito nel Comune di Caltagirone, dell'estensione di 45 ettari, recante numero di repertorio 6417, stipulato, in data 10 aprile 2013, tra la società "*Birba*", il cui legale rappresentante è Faranda Antonino, classe 1941 ed i coniugi Iacona Salvatore e Ravale Rosaria, per un

prezzo pari a 200.000,00 euro. Al riguardo, il teste ha dichiarato di avere accertato che la somma proveniva: per l'importo di 2.000,00 euro, corrisposti in contanti e per l'importo di 198.000,00 euro, da un conto corrente intestato alla società "*Birba*", accreditato con bonifico bancario immesso in data 9 aprile 2013, avente n. CRO 0000017061110010, eseguito tramite la Banca Monte Paschi di Siena, Agenzia di Tortorici. Al riguardo, il teste ha specificato che, in data 12 marzo 2013, era stato eseguito un bonifico dell'importo di 24.000,00 euro dalla società "*Domingo*" (che aveva, quindi, fornito parte della provvista) alla società "*Birba*";

un settimo rogito, avente ad oggetto terreni siti nel Comune di Caltagirone, stipulato, in data 28 febbraio 2013, tra la società "*Birba*" e Sciacca Angelo, per un prezzo pari a 18.700,00 euro, corrisposti mediante assegni postali e circolari. Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che l'assegno circolare dell'importo di 8.000,00 euro era stato tratto sul conto corrente intestato alla società cooperativa agricola "*Bucarest*", il cui legale rappresentante è Colojanu Julian.

Il teste è poi passato ad illustrare i **contratti preliminari** rinvenuti nelle stesse occasioni, strumento giuridico – come si vedrà – piegato alle pratiche finalità dell'associazione. Anche in questo caso, come per i contratti di compravendita sopra illustrati, l'analisi dei flussi finanziari disvela i travasi di denaro tra società "intragruppo", (altro) segnale inequivoco dell'*affectio* che legava gli associati.

Il teste Grasso Carmelo ha, quindi, dichiarato che, nel corso delle perquisizioni, erano stati rinvenuti dai militari, oltre ai contratti definitivi di vendita, già menzionati, anche contratti preliminari. Nel dettaglio:

in occasione della perquisizione eseguita presso l'abitazione di Faranda Gianluca, era stato rinvenuto l'originale di un contratto preliminare di vendita (non trascritto, né seguito da un atto definitivo), stipulato in data 29 dicembre 2012, tra Granata Roberto e Tulumello Filippa, in qualità di promittenti venditori e Faranda Gianluca e Romano Filippo in qualità di promissari acquirenti, avente ad oggetto terreni agricoli siti nel Comune di Mineo, per un prezzo pari a 420.000,00 euro (cfr. l'allegato n. 159). Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che, dagli accertamenti bancari eseguiti, era emerso che in favore del Granata erano stati eseguiti bonifici aventi diverse causali (es. acquisto di vettura), per un totale di 318.500,00 euro, specificando che **tutti i bonifici disposti in favore del Granata erano avvenuti a seguito di accredito di contributi A.G.E.A. sui conti correnti dei soggetti che, a loro volta, hanno commissionato i bonifici e che, per quanto riguarda il**

bonifico effettuato da Tuberosi Roberto, le somme provenivano da conti correnti gestiti da Faranda Aurelio Salvatore (dalla movimentazione bancaria risultano, infatti, bonifici eseguiti da Faranda Aurelio Salvatore in favore di Tuberosi Roberto). Nel dettaglio:

l'importo di 95.000,00 euro era stato corrisposto mediante bonifico eseguito, in data 28 dicembre 2012, dalla società agricola "*Nuova Sicilia*", il cui legale rappresentante è Faranda Gianluca, in favore di Granata Roberto;

l'importo di 25.000,00 euro era stato corrisposto mediante bonifico eseguito, in data 5 dicembre 2013, dal conto corrente intestato a Tuberosi Roberto (il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che presso l'abitazione di Faranda Aurelio Salvatore era stata rinvenuta una vettura di proprietà di Tuberosi Roberto), in favore di Granata Roberto e Tulumello Filippa;

l'importo di 13.000,00 euro era stato corrisposto mediante bonifico eseguito, in data 3 gennaio 2013, dal conto corrente intestato alla società "*Pupa*" in favore di Granata Roberto e Granata Rosolino Giuseppe;

l'importo di 32.000,00 euro era stato accreditato, in data 29 gennaio 2013, da un conto corrente intestato alla società cooperativa agricola "*La Favolosa*" in favore di Granata Roberto e Granata Rosolino Giuseppe;

l'importo di 30.000,00 euro era stato accreditato, in data 29 gennaio 2013, da un conto corrente intestato alla società cooperativa agricola "*Serena*" in favore di Granata Roberto e Granata Rosolino Giuseppe;

l'importo di 30.000,00 euro era stato accreditato, in data 15 gennaio 2013, da un conto corrente intestato a Faranda Gianluca in favore di Granata Roberto e Granata Rosolino Giuseppe;

l'importo di 49.000,00 euro era stato accreditato, in data 4 marzo 2013, da un conto corrente intestato alla società cooperativa agricola "*Serena*" in favore di Granata Roberto (in tal caso, il teste ha specificato che, in data 4 febbraio 2013, la società "*Serena*" aveva ricevuto contributi A.G.E.A. per l'importo di 48.954,18 euro ed in data 4 marzo 2013, 49.000,00 euro erano stati disposti in favore di Granata Roberto);

l'importo di 3.000,00 euro era stato accreditato, in data 3 dicembre 2013, da un conto corrente intestato alla società "*La Stella*" in favore di Granata Roberto;

L'importo di 6.000,00 euro era stato accreditato, in data 3 dicembre 2013, dal conto corrente intestato a Favazzo Andrea e Coci Domenico³ in favore di Granata Roberto e Rosolino Giuseppe;

L'importo di 3.500,00 euro era stato accreditato, in data 5 dicembre 2013, da un conto corrente intestato a Trovato Vito⁴ in favore di Granata Roberto e Rosolino Giuseppe;

L'importo di 3.500,00 euro era stato accreditato, in data 5 dicembre 2013, da un conto corrente aperto presso Poste Italiane ed intestato a Barberi Mark Ermes in favore di Granata Roberto e Rosolino Giuseppe. Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che Barberi Mark Ermes era un prestanome della famiglia Faranda, al quale, infatti, sono riconducibili talune aziende agricole;

L'importo di 6.500,00 euro era stato accreditato, in data 12 marzo 2014, dal conto corrente intestato a Trovato Vito in favore di Granata Roberto e Tulumello Filippa;

L'importo di 5.000,00 euro era stato accreditato con causale "*acquisto vettura*", in data 12 marzo 2014, dalla società cooperativa agricola "*Leone*" in favore dei due Granata;

L'importo di 9.000,00 euro era stato accreditato con causale "*acquisto trattore*", in data 12 marzo 2014, dalla società "*La Rondine*" in favore di Granata Roberto e Tulumello Filippa (il teste Grasso Carmelo ha specificato che la società "*La Rondine*", in data 3 marzo 2014, aveva ricevuto contributi da A.G.E.A. per un ammontare di 18.253,99 euro);

L'importo di 8.000,00 euro era stato accreditato, in data 26 marzo 2014, da Barberi Mark Ermes in favore dei due Granata.

In definitiva, le ingentissime provviste utilizzate sono state fornite da imprese agricole che avevano in precedenza ricevuto contributi dall'Ag.e.a. e riconducibili a Faranda Aurelio Salvatore, a Faranda Gianluca ed alla moglie Coci Carolina.

³ Entrambi prestanome di Faranda Aurelio Salvatore.

⁴ Uno dei soggetti, parimenti prestanome di Faranda Aurelio Salvatore, la cui firma era stata trasportata col metodo del copia-immagine sulla documentazione utile ai fini delle domande lavorate dal C.A.A. del Vecchio.

Inoltre, le particelle di cui ai terreni oggetto del contratto risultano valorizzate, dall'annata 2017, dalla società "Riserva Siciliana" di Faranda Antonino cl. '97.

In secondo luogo, analizzando i flussi finanziari, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che, dall'**analisi delle movimentazioni bancarie**, erano risultati ulteriori flussi di denaro (finalizzati, come si dirà, a fornire le provviste per la conclusione di contratti di compravendita di terreni in favore di Faranda Massimo Giuseppe da tale Failla Marcello) aventi quale causale "**acquisto terreno**", senza che, tuttavia, i militari avessero rinvenuto contratti preliminari o definitivi di compravendita. Nel dettaglio:

l'importo di 7.000,00 euro era stato accreditato da un conto corrente intestato all'azienda agricola "**Altobrando**", riconducibile a Faranda Massimo Giuseppe, in favore della società cooperativa agricola "**Natura Verde**";

l'importo di 5.000,00 euro era stato accreditato, in data 4 maggio 2018, da Faranda Antonino Mattia, figlio di Faranda Massimo Giuseppe, in favore della società "**Natura Verde**";

l'importo di 5.000,00 euro era stato accreditato da Faranda Massimo Giuseppe in favore della società "**Natura Verde**";

l'importo di 10.000,00 euro era stato accreditato, in data 28 giugno 2018, da Gulino Salvatore in favore della società "**Natura Verde**" (il teste ha specificato che Gulino Salvatore, in data 9 febbraio 2018, aveva ricevuto contributi A.G.E.A. per un ammontare di 6.976,37; cfr. l'allegato n. 19).

La società "Natura Verde", poi, aveva emesso due assegni bancari in favore di Failla Marcello: uno, in data 10 giugno 2018, dell'importo di 27.000,00 euro ed uno, in data 30 aprile 2018, dell'importo di 10.000,00 euro (cfr. gli allegati nn. 4 e 7). Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che Failla Marcello era proprietario di terreni siti nel Comune di Caltagirone, censiti al Foglio 23, particelle nn. 14, 20, 22 e 23 (cfr. l'allegato n. 23), specificando, tuttavia, che non erano stati rinvenuti contratti preliminari, né definitivi stipulati tra la società "Natura Verde" ed il Failla e costui, escusso in sede di sommarie informazioni, non aveva prodotto alcun tipo di documentazione.

Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che, **in occasione della perquisizione eseguita in data 12 luglio 2016 presso l'abitazione di Faranda Antonino, classe 1941 e Lupica Spagnolo Rosa Maria, era stato rinvenuto un secondo contratto preliminare di vendita (non trascritto, né seguito da un atto definitivo) stipulato tra**

Iuculano Calogero, nato a Sant'Agata di Militello, il 10 luglio 1993, quale promittente venditore e Faranda Davide, quale promissario acquirente, avente ad oggetto terreni agricoli siti nel Comune di Floresta, per un prezzo pari a 61.999,89 euro (cfr. l'allegato n. 1) e di avere accertato, mediante l'analisi delle movimentazioni bancarie, che vi erano stati flussi di denaro da Faranda Davide in favore di Iuculano Calogero, per un ammontare di 12.000,00 euro, aventi quale causale "acconto vendita terreno". Nel dettaglio, la somma era stata accreditata, in data 12 giugno 2014, mediante bonifico emesso dal conto corrente aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Tortorici, intestato a Faranda Davide, specificando che il Faranda, a sua volta, aveva ottenuto un accredito di 22.000,00 euro a titolo di riscatto di una polizza e, nelle date del 26 febbraio e 5 giugno 2014, aveva ricevuto le somme di 2.000,00 euro e 7.530,00 euro dalla società cooperativa agricola "Pascoli Verdi" che aveva precedentemente ottenuto contributi A.G.E.A. [il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che la società "Pascoli Verdi" era stata coinvolta nell'Operazione "Reaping" (all. W; l'O.C.C. è stata acquisita, in forma integrale, all'udienza dell'8.9.2021, quale allegato all'informativa del 29.6.2017) in ordine ai contributi A.G.E.A. ed era stata destinataria di un provvedimento di sequestro in data 20 febbraio 2015].

Ed ancora, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che, dall'analisi delle movimentazioni bancarie, erano risultati **ulteriori flussi di denaro**, disposti mediante bonifici, dal conto corrente n. 40365.47, aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ed intestato alla società "Pascoli Verdi" (rappresentata da Faranda Davide) in favore dei coniugi Iuculano Rosario e Galati Rando Tindara, senza che, tuttavia, fossero rinvenuti contratti preliminari, né definitivi di vendita. Nel dettaglio:

l'importo di 18.000,00 euro era stato accreditato, in data 28 febbraio 2013, con causale "anticipo per acquisto terreno ad Ucria", dalla società "Pascoli Verdi" in favore di Iuculano Rosario;

l'importo di 12.000,00 euro era stato accreditato, in data 28 febbraio 2013, con causale "anticipo per acquisto terreno ad Ucria", dalla società "Pascoli Verdi" in favore di Galati Rando Tindara.

Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che la società "Pascoli Verdi" aveva ricevuto contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo di 93.523,18 euro: 33.304,00 euro, in data 7 novembre 2012 e 60.218,52 euro, in data 4 febbraio 2013 e che Iuculano Rosario e Galati Rando Tindara erano proprietari di terreni siti nel Comune di Ucria, censiti ai Fogli 29 e 30 (cfr. l'allegato n. 9). Il teste ha aggiunto,

altresì, che dagli accertamenti eseguiti era emerso che la figlia di Iuculano Rosario e Galati Rando Tindara, all'epoca dei fatti, conviveva con Faranda Davide e che Iuculano Sebastiano, altro figlio dei due, aveva avuto rapporti con Faranda Aurelio Salvatore. Al riguardo, detti rapporti di fiducia tra Iuculano Sebastiano e Faranda Aurelio Salvatore erano emersi dalle conversazioni intercettate, dalle quali era risultato che la società "*Terra e Sole*", il cui legale rappresentante era Iuculano Sebastiano, era intestataria di utenze telefoniche utilizzate da Faranda Aurelio Salvatore (cfr. RIT 610/16, progr. 97; RIT 397/16, progr. 1023; RIT 674/16, progr. 122; RIT 420/16, progr. 1801 e 1802; RIT 670/2016, progr. 14886, 14910 e 14916, ai cui commenti si rinvia).

Infine, viene in rilievo il **contratto preliminare esibito ai militari da Di Benedetto Pompeo** (il cui verbale di s.i.t., in quanto soggetto frattanto deceduto, è stato acquisito al fascicolo del dibattimento).

Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che Di Benedetto Pompeo, escusso a sommarie informazioni, aveva esibito un contratto preliminare di vendita (non trascritto, né seguito da un atto definitivo) stipulato, in data 4 ottobre 2010, tra i coniugi Di Benedetto Pompeo e Scacciate Concetta, in qualità di promittenti venditori e **Faranda Massimo Giuseppe**, in qualità di promissario acquirente, avente ad oggetto terreni siti nel Comune di Caltagirone, censiti al Foglio 25, per un prezzo pari a 58.000,00 euro (cfr. l'allegato n. 5). Nel dettaglio, dall'analisi delle movimentazioni bancarie, era emerso che:

L'importo di 1.000,00 euro era stato accreditato, mediante emissione di un assegno postale tratto sul conto intestato a Faranda Massimo Giuseppe;

L'importo di 10.000,00 euro era stato accreditato mediante emissione di un assegno postale tratto sul conto intestato a Faranda Massimo Giuseppe;

L'importo di 7.000,00 euro era stato accreditato mediante emissione di un assegno tratto sul conto corrente aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;

L'importo di 40.000,00 euro era stato accreditato, in data 16 agosto 2011, mediante bonifico bancario emesso da un conto corrente intestato al fratello di Faranda Massimo Giuseppe, Faranda Davide, in favore dei promittenti venditori.

Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che, poco prima, sul conto corrente intestato a Faranda Davide erano stati accreditati cinque bonifici: in data 22 luglio 2011, un bonifico effettuato dai coniugi Alba Vincenzo e Notararico Liboria, dell'importo di 15.695,00; in data 22 luglio 2011, un bonifico

eseguito da Armeli Moccia Rita, dell'importo di 54.997,00; in data 22 luglio 2011, un bonifico eseguito da Alba Francesco, dell'importo di 13.324,00 euro; in data 22 luglio 2011, un bonifico eseguito da Iudica Pietro Roberto, dell'importo di 39.372,00 euro; in data 5 agosto 2011, un bonifico eseguito da Alba Vincenzo, dell'importo di 35.748,00 euro. Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che i cinque soggetti che avevano eseguito i bonifici, a loro volta, avevano ricevuto somme dall'ISMEA e che le particelle di terreno indicate nel contratto preliminare, nonostante non ci fosse mai stato un passaggio di proprietà, erano state dichiarate nelle domande di pagamento presentate dalla società "*Natura Verde*", dalla società agricola "*Armeli Snc, di Armeli Moccia Giuseppe*" e dall'azienda agricola "*Armeli Moccia Rita*".

Il reimpiego delle somme in successivi atti di acquisto di terreni (da dichiarare nelle campagne successive) nella forma del contratto preliminare ad effetti anticipati ha così, di fatto, d'un verso consentito ai promissari di dichiararli legittimamente nelle domande; dall'altro, ne ha impedito il sequestro, trattandosi di beni formalmente ancora di proprietà dei promittenti venditori.

Si tratta, in definitiva, di soggetti tutti operanti professionalmente nel settore delle truffe comunitarie, i quali si sono associati al fine deliberato di commettere i descritti reati-fine.

In simile attività, lo si afferma come premessa valevole per tutti i numerosissimi reati-fine che si andranno partitamente ad analizzare, tutti coloro i quali hanno scientemente prestato la loro opera a favore di questa complessa organizzazione, mettendo a disposizione il proprio nome "pulito" (per schermare formalmente quelli "macchiati") ed anche il proprio conto corrente perché il meccanismo potesse concretamente funzionare, sono stati per ciò retribuiti, si dunque concorrendo nei vari reati per i quali gli stessi risultano coimputati. Essi, infatti, vedevano il proprio conto rimpinguato (senza reale causa giustificativa, anzi proprio quale frutto delle truffe) grazie ai lauti bonifici dell'Agea, avendo appunto acconsentito a rendersi intestatari di aziende (fittizie, cioè esistenti solo sulla carta) nelle quali gli stessi non svolgevano di fatto alcuna attività.

Quanto detto porta, allora, a condividere l'impostazione accusatoria che individua in **Faranda Aurelio Salvatore il promotore e l'organizzatore dell'associazione**, avendo questi rivestito il ruolo di costituire, attorno all'embrionale determinazione originaria, il successivo substrato umano e di mezzi funzionale al perseguimento degli obiettivi associativi, in tale attività coagulando man mano anche

il successivo reclutamento dei prestanome (si pensi, su tutto, al più volte citato elenco rinvenuto nel C.A.A. del Vecchio, ai rapporti tenuti coi professionisti e coi C.A.A. ed al fatto che a lui si rivolgevano gli altri fratelli quando si trattava di avvicinare terze persone, funzionali allo scopo, come nel caso dei cugini Ferrera, procacciati da Massimo Giuseppe, o del Coci Domenico, a lui indirizzato da Gianluca): in altri termini, come si vedrà, si tratta di un soggetto pressoché onnipresente nella gestione di quasi tutte le dinamiche integranti i numerosissimi reati-fine che si andranno ad analizzare.

Su un gradino più basso si colloca la posizione di **Faranda Massimo Giuseppe** (la cui posizione sarà trattata unitamente a quella della moglie **Armeli Moccia Rita** la quale, oltre che per esplicita ammissione in sede d'interrogatorio, dal tenore della captazioni, risulta perfettamente a conoscenza dei traffici illeciti del marito e dei rapporti col di lei fratello Giuseppe, col Ferrera nonché col C.A.A. messinese del Natoli), col quale Aurelio Salvatore e la loro madre avevano deciso di suddividere i terreni ottenuti dalla gestione lentinese del Fisicaro; che media, per conto del primo, i rapporti coi fidatissimi cugini Ferrera; che intrattiene numerosi contatti con Aurelio Salvatore per la gestione delle domande Agea e, in specie, anche per la partecipazione alla licitazione privata avente ad oggetto il lotto da far assegnare alla cugina Spasaro Angelica Giusy, dinamica che aveva interessato – come si vedrà – anche il fratello Davide ed il padre Antonino, a colorare le reciproche cointeressenze; che, sempre in *combine* con Aurelio Salvatore, cura la registrazione di contratti per conto di altri fratelli, come nel caso di Emanuele Antonino presso la “Forestale”; che coagula attorno a sé le attività (o anche la sola messa a disposizione del nome) della (consapevole) moglie Armeli Moccia Rita, della sorella Angelina e del fratello Giuseppe.

Con riferimento alla figlia (più versata, stante la giovane età, nell'uso della tecnologia per la redazione della documentazione falsa) **Rosa Maria**, deve invece, giungersi a conclusione diversa, giacché il limitato aiuto dalla stessa prestato (appunto, all'ausilio informatico e nell'isolata occasione della perquisizione domiciliare), in uno alla sua frequente lontananza da casa nonché dalle dinamiche *lato sensu* familiari ed al suo reale (come emerge dalla captazione nel corso della quale la stessa commenta un esame appena sostenuto) impegno universitario come attività principale e assorbente, non consente di fondare, oltre ogni ragionevole dubbio, un giudizio di consapevolezza dell'imputata di concorrere nelle attività di una più ampia compagine

associativa ma, al più, nei singoli traffici del padre. Da ciò consegue l'assoluzione della stessa, per non aver commesso il fatto, dall'imputazione di cui al capo 1), riqualificato nei termini che di seguito si esporranno.

Gli altri partecipi si individuano in:

Faranda Gaetano, la cui consapevolezza – oltre che dell'illiceità delle pratiche proprie e della moglie Crasci Katia (dichiaratasi a conoscenza della natura illecita delle stesse e che, nei frangenti di maggiore allarme si confronta telefonicamente con entrambi i genitori) – si trae pienamente dal contenuto delle conversazioni triangolate tra lo stesso, la moglie ed il cognato Craxi Sebastiano subito dopo le attività acquisitive della G.d.F. del maggio 2016, dalle quali traspare la conoscenza di far parte di un più ampio sistema associativo che, avendo colpito gli altri membri, poteva facilmente abbattersi ulteriormente contro di loro, ciò che li ha indotti – dopo aver svuotato i conti – a maggiore prudenza nell'immediato;

Armeli Moccia Giuseppe, il quale (avendo, peraltro, confessato almeno parte delle proprie condotte truffaldine) si è totalmente messo a disposizione del cognato Faranda Massimo Giuseppe e della sorella Rita, nella piena consapevolezza del proprio ruolo servente; non solo, ma anche di Faranda Emanuele Antonino, presso la cui abitazione, in sede di perquisizione del 27.5.2016, è stata rinvenuta documentazione invero afferente alla "*Oricense*" (appunto, legalmente rappresentata da Armeli Moccia Giuseppe) ed alla omnima d.i.;


Faranda Antonino cl. '41 il quale, pur essendosi dichiarato in sede d'interrogatorio pensionato all'incirca dal 2008, è risultato intestatario di società (v. la "*Birba*", rispetto alla quale va anche ricordata la dinamica relativa alle difficoltà d'incasso di un assegno per motivi burocratici, della cui risoluzione si sono occupati i figli Aurelio Salvatore e Davide) che hanno acquistato – dopo aver ricevuto lauti bonifici da società del figlio Aurelio Salvatore (quali la "*Domingo*") – terreni per decine, se non per centinaia, di migliaia di euro; il quale ha così consentito al figlio il reimpiego delle somme illecitamente percepite; si è personalmente prestato ad accompagnare la giovane nipote Spasaro Angelica Angelica Giusy a "*mettere delle firme*" per la partecipazione alla più volte ricordata procedura di licitazione privata; ha ricoperto un ruolo "pesante", unitamente al figlio Davide ed a Spasaro Giuseppe Natale, nell'opera di convincimento del prestanome Campisi Daniele, così manifestando piena e incondizionata adesione al programma criminoso del sodalizio;

Faranda Davide, il quale è intervenuto, anch'egli, nella vicenda della ridetta licitazione privata, anche interloquendo col C.A.A. del Caputo; vi ha addirittura accompagnato la cugina Spasaro Angelica Giusy; ha funto, grazie alla relazione intrattenuta con Iuculano Maria, da tramite per i rapporti col prestanome Iuculano Sebastiano; è stato colto nella disponibilità, in sede di perquisizione del 27.5.2016, di documentazione afferente ad aziende della zia Lupica Spagnolo Francesca; è stato indicato dal Notaio Dottore come uno dei tre referenti (insieme ai fratelli Aurelio Salvatore e Gianluca) in sede di costituzione delle decine di aziende intestate invero a prestanome; è stato, infine, chiaramente fatto oggetto delle descritte dichiarazioni accusatorie di Campisi Daniele;

Faranda Emanuele Antonino, soggetto tra i più beneficiati dal fratello Aurelio Salvatore in ragione del disagio sofferto a causa della disabilità del figlio minore, ha in sostanza delegato al maggiore la gestione (truffaldina) delle proprie aziende, così consentendogli di allargare il proprio raggio d'azione, ciò di cui lo stesso era pienamente consapevole, come ammesso in sede d'interrogatorio di garanzia; in particolare, gli associati hanno inteso sfruttare la giovane età dello stesso al fine di essere preferiti nelle procedure pubbliche di aggiudicazione dei lotti pascolivi; infine, nella sua abitazione è stata rinvenuta, all'esito della perquisizione del 27.5.2016, documentazione afferente a svariate aziende del gruppo Faranda;

Faranda Gianluca, il quale si è attivato per l'intestazione delle linee telefoniche fisse della British Telecom alle società di Iuculano Sebastiano (fratello di Maria, compagna di Faranda Davide), al fine però di consentirne l'utilizzo, una volta installate presso l'abitazione dei coniugi Faranda Antonino cl. 41 e Lupica Spagnolo Rosa Maria, a tutti gli associati, così schermandone formalmente la riconducibilità; si è anche prodigato a procurare l'incontro, in data 28.6.2016, tra Coei Domenico ed il fratello Aurelio Salvatore; in occasione della perquisizione presso la di lui abitazione, descritta dal teste Grasso, è stato rinvenuto un preliminare di acquisto le cui provviste risultano fornite in parte da denari provenienti da aziende (in precedenza beneficiarie dall'Agea) riconducibili al fratello Aurelio Salvatore; è stato, infine, indicato dal Notaio Dottore quale uno dei referenti per la costituzione delle società fittizie.

I superiori punti, trattati in maniera necessariamente sintetica in questa sede, formeranno oggetto di dettagliato approfondimento all'interno dei paragrafi dedicati a ciascun associato.



Ciò detto – con riserva di approfondimento in seguito – in punto di sussistenza dell’associazione a delinquere nell’articolazione coagulata attorno ai membri, a vario titolo, della famiglia Faranda, l’impostazione accusatoria ne sostiene la **natura mafiosa** sulla scorta di una serie di elementi che di seguito si illustrano in maniera sintetico-analitica.

La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Messina, pronunciata in merito al processo c.d. “*Mare Nostrum*” (all. A, prodotto all’udienza del 15.11.2021), aveva “tratteggiato” l’appartenenza dei fratelli Faranda Aurelio Salvatore e Massimo Giuseppe, appunto, alla famiglia mafiosa dei Bontempo Scavo e ciò essenzialmente sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cipriano il quale “*collocava nel medesimo contesto criminale anche la figura di CONTI TAGUALI Giuseppe, fratello di CONTI TAGUALI Sebastiano (alias “u marucchinu”), CONTI TAGUALI Salvatore e CONTI TAGUALI Antonino*”.

In particolare, all’udienza del 04.10.2021, il teste PACE Jonathan, all’epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza di Messina, quanto al clan Bontempo Scavo, ha dichiarato di avere operato una ricostruzione storico-giudiziaria della famiglia mafiosa, eseguita attraverso le sentenze che sono state rese nel tempo [in ordine cronologico: “*Mare Nostrum*” (all. A), “*Nebrodi*”, “*Icaro Romanza*” (all. E), “*Rinascita*” (all. G) e “*Senza Tregua*” (all. II)] e di avere constatato l’esistenza di rapporti tra taluni soggetti di spicco nell’ambito delle diverse Operazioni che si sono susseguite e taluni imputati nel presente procedimento. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che, dall’analisi degli atti relativi all’Operazione “*Mare Nostrum*”, era emerso che erano stati indagati (seppure non condannati) Coci Antonino, Coci Sebastiano e Craxì Armando, specificando che Coci Sebastiano si identifica con l’imputato nel presente procedimento; Coci Antonino è fratello di Coci Sebastiano e padre di Coci Domenico (mentre la pretesa parentela tra Craxì Armando e Crascì Lucio Attilio nonché Crascì Salvatore Antonino, quest’ultimo padre di Crascì Maria Sebastiana, Crascì Katia e Craxì Sebastiano è risultata fallace) e che, a pagina 930 della sentenza resa nell’ambito dell’Operazione “*Mare Nostrum*”, erano state riportate dichiarazioni rese da Cipriano Giuseppe, nato a Brolo, il 30 maggio 1942, il quale aveva affermato che Faranda Gaetano, nato a Patti, il 12 dicembre 1967 (soggetto diverso da quello imputato nel presente procedimento) era affiliato alla famiglia Bontempo Scavo ed operava insieme a taluni soggetti, tra cui Conti Taguali Giuseppe, classe 1966, Faranda Aurelio Salvatore, Faranda Massimo Giuseppe e Faranda

Pasqualino Salvatore. Il teste ha specificato che, partendo da tali dati, i militari si erano soffermati su alcune conversazioni intercorse tra Conti Taguali Giuseppe e Faranda Aurelio Salvatore (destinatario, nel tempo, di diverse misure di sorveglianza speciale, acquisite al fascicolo per il dibattimento).

Il teste ha ricordato, poi, che dagli atti relativi all'Operazione "*Senza Tregua*", era emerso che Foraci Antonio fosse il cugino di Foraci Giuseppe, nato a Bronte, il 27 marzo 1982, a sua volta cugino di Conti Taguali Gianfranco, nato a Bronte, il 29 giugno 1974 e che Favazzo Andrea (anch'egli condannato con la sentenza relativa all'Operazione "*Senza Tregua*") era un prestanome dell'organizzazione criminale contestata nel presente procedimento, in quanto aveva commesso truffe con la propria ditta individuale e risultava socio delle società "*San Rocco*" e "*Siria*" (il teste ha specificato che il nome di Favazzo Andrea e della società "*San Rocco*" risultano annotati in un appunto rinvenuto durante l'attività di perquisizione eseguita presso il Centro di Assistenza Agricola riconducibile a Vecchio Giovanni).

I legami parentali di alcuni associati con taluni esponenti della famiglia Bontempo Scavo sono stati parimenti descritti dal teste nella medesima udienza (cfr. all. da O a T, prodotti all'udienza del 15.11.2021):

Craxì Sebastiano è sposato con Pruiti Elena ed è cognato di Bontempo Scavo Francesco, inteso "Ciccio Tra Track", coniugato con la sorella di Pruiti Elena, Pruiti Maria, nata il 24 marzo 1967;

Crascì Katia è moglie di Faranda Gaetano e sorella di Craxì Sebastiano. Con riferimento a Crascì Katia, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato che il collaboratore di giustizia Bontempo Scavo Mario è marito di Basile Gigante Carmela, sorella di Basile Gigante Salvuccio, nato a Tortorici, il 16 maggio 1971, cognato di Crascì Katia e Craxì Sebastiano, in quanto marito di Craxì Maria Sebastiana e che Basile Gigante Salvuccio, in data 27 maggio 2016, giorno in cui i militari avevano eseguito una serie di perquisizioni presso le abitazioni degli imputati, si era adoperato per "bonificare" una delle abitazioni che sarebbe stata perquisita (cfr. RIT 417, progr. 1938, delle ore 10:27; RIT 415, progr. 884 e 889);

Crascì Lucio Attilio è padre di Crascì Sebastiano, Crascì Barbara e Crascì Simone;

Crascì Simone, figlio di Crascì Lucio Attilio e cugino di Crascì Katia, moglie di Faranda Gaetano, fratello di Faranda Aurelio Salvatore, ha avuto una relazione con

Bontempo Scavo Giulia, figlia di Bontempo Scavo Salvatore, fratello di Bontempo Scavo Cesare;

Spasaro Angelica Giusy, figlia di Spasaro Giuseppe Natale e Lupica Spagnolo Francesca, è sposata con Destro Pastizzaro Davis, figlio di Destro Pastizzaro Salvatore, anch'egli appartenente al clan Bontempo Scavo;

Faranda Davide, all'epoca dei fatti, aveva una relazione con Iuculano Maria, figlia di Iuculano Rosario e sorella di Iuculano Sebastiano, il quale era legale rappresentante delle società "Terra e Sole" e "Quattro Stelle"; Iuculano Rosario è zio di Iuculano Federica, moglie di Bontempo Scavo Carmelo e figlia di Bontempo Scavo Francesco, inteso "Ciccio Tra Track". Il teste Pace Jonathan ha specificato che sono state intercettate talune conversazioni tra Faranda Davide e Bontempo Scavo Carmelo, nel corso delle quali i due si chiamano "compare" (cfr. RIT 406, progr. 1456 e 4687).

In particolare, mette conto evidenziare la posizione di CRAXI' Sebastiano (cognato di Faranda Gaetano, sposato con Crasci Katia, sorella di Sebastiano) il quale, come detto, coniugato con Pruiti Elena, risulta quindi cognato di Bontempo Scavo Francesco detto Tra Trac, coniugato con Pruiti Maria ed esponente di spicco (così descritto nella sentenza "Mare Nostrum").

FARANDA Aurelio Salvatore ha fatto registrare contatti con CONTI TAGUALI Giuseppe e Gianfranco (arrestato il 23.3.2012, mentre era in compagnia di Faranda Aurelio Salvatore, che gli faceva da autista, cfr. sentenza di cui all'all. AB, prodotta all'udienza del 15.11.2021; ciò da cui è anche scaturita a suo carico l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni uno, emessa dal Tribunale di Messina in data 07.5.2013, come da all. I). Si tratta di conversazioni intercorse tra Faranda Aurelio Salvatore e Conti Taguali Giuseppe, nel corso delle quali i due si accordano per incontrarsi:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1145 intercettata il 27/05/2016 alle ore 11:00.22 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3349858550 in uso a Conti Taguali Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

UOMO 2: Conti Taguali Giuseppe

"UOMO 2: Pronto..

TURI 1: Ohu..

UOMO 2: Ohu..

TURI 1: Avanti..

UOMO 2: ..(inc)..

(Si sovrappongono le voci)

UOMO 2: A Tortorici.. a Sant'Agata..

TURI 1: A Tortorici ..(inc)..

UOMO 2: Eh, e tu?

TURI 1: No io mi ni ivo ca' a Catania se ..(inc).. duoco passava..

UOMO 2: No ca' sugnu a Sant'Agata ..(inc)..

TURI 1: Ah pu camion?

UOMO 2: Si.. a spirugghiare avutre cose ..(inc).. sta acchiananno..

TURI 1: E i pomeriggio haio a minchia du matrimonio du dutture capisti..

UOMO 2: Ah..

TURI 1: Di pomeriggio semo a un matrimonio.. e poi ni veremo, u sabato e a duminica ni veremo, passo sicuro..

UOMO 2: Va bene..

TURI 1: Che ti stava dicenno.. ma niente pi fare na stampa chidda da' come si.. che cazzo si chiamava, i da' fattura chidda da' Santa Maria da' fattura u n'a putevi fare tu?

UOMO 2: Ora m'a fazzo, certo che a saccio fare..

TURI 1: Fatti fare na stampa..

UOMO 2: ..(inc)..

TURI 1: ..(inc).. importo preciso, chiddo eseguito.. quanto uno pi dire a fattura ..(inc).. ci mettemo ..(inc).. 50-60 ..(inc).. capisti.. chiddi ca purta.. picchi ca' iddo a fattura a fici chiù granne capisti..

UOMO 2: Si si ..(inc)..

TURI 1: Minchia ma tu m'a capire io ne che ti staio dicenno un ti crio..

UOMO 2: E ora se si pote.. se si pote fare io.. chidda du..

TURI 1: Certo si pote fare minchia iddi a fanno e u na pommo..

UOMO 2: No da bolla..

TURI 1: Io se sapia da bolla di dava a copia che l'aveva cu' capisti..

UOMO 2: ..(inc)..

TURI 1: ..(inc).. me frate..

(Si sovrappongono le voci)

TURI 1: Se sapia che eri a Tortorici t'avissi mannato cu me frate sta fattura se era sbagghiata a correggevi capisti..

UOMO 2: Va bene..

TURI 1: Tu ..(inc).. fattilla fare i cose ..(inc).. intanto, picchi tanto a nostra era tanta, picchi tu un l'a portare ..(inc).. a fattura per esempio ..(inc).. ni pigghiamo tanto ..(inc).. un si ponno sbagghiare capisti..

UOMO 2: Va bene..

TURI 1: Avanti e poi.. sicuramente poi ni veremo ..(inc).. va..

UOMO 2: Va bene..

TURI 1: Ciao..

UOMO 2: Ciao..".

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1309 intercettata il 28/05/2016 alle ore 19:32.47 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3349858550 in uso a Conti Taguali Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

UOMO 2: Conti Taguali Giuseppe

"TURI 1: Ohu..

UOMO 2: Ohu ..(inc)..

TURI 1: Ma niente ca', che cumbinate ..(inc)..

UOMO 2: E ca' ..(inc)..

TURI 1: Al lavoro ..(inc)..

UOMO 2: Uh ..(inc)..

TURI 1: Niente u telefonino ..(inc)..

UOMO 2: Ah?

TURI 1: I fici di documenti ..(inc)..

UOMO 2: ..(inc).. iddo u ni potti fare ..(inc)..

TURI 1: Ah a u n'a.. u n'arrivasti a fare?

UOMO 2: ..(inc)..

TURI 1: *No chiddi du camion a Sant'Agata ..(inc)..*

UOMO 2: *Ah ancora a muddu potti truvare.. iddi si ..(inc).. dice che ancora sunnu a Messina ..(inc)..*

TURI 1: *Ah..*

UOMO 2: *..(inc).. e com'è?*

TURI 1: *Ma niente ..(inc).. passo ..(inc)..*

UOMO 2: *..(inc).. eh..*

TURI 1: *..(inc)..*

UOMO 2: *Ma chiddo assicurazione niente fice ..(inc)..*

TURI 1: *Iddo mi dese appuntamento martedì, non lo so che succedì, mi dese appuntamento dice martedì fatti a virere che ..(inc).. boh non lo so.. così mi disse e così ti dico.. fatti a virere..*

UOMO 2: *..(inc).. avvicina..*

TURI 1: *E martedì arristamo, mi disse martedì ..(inc).. mi dese un appuntamento martedì..*

UOMO 2: *Iddo un c'era..*

TURI 1: *Ah l'avete caricato u fieno o un c'è.. un l'haio caricato?*

UOMO 2: *Se se..*

TURI 1: *Ah..*

UOMO 2: *U caricai..*

TURI 1: *Allora ci purtasti i vacche o un ce l'hai purtato..*

UOMO 2: *No ancora no..*

TURI 1: *Uh.. va..*

UOMO 2: *Ora ci porto veremo..*

TURI 1: *Va bene avanti va ni sentemo.. ciao..*

UOMO 2: *..(inc)..*

TURI 1: *Ma se restamo martedì che ci chiamo, ciu chiamai e iddo ..(inc)..*

UOMO 2: *..(inc).. i truvai ca' l'haio..*

TURI 1: *Ah ah.. e va bè e poi dumani mi du'..*

UOMO 2: *Va bè ciao ciao..”.*

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 5304 intercettata il 08/07/2016 alle ore 10:12.53 tra l'utenza 3938505180 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3349858550 in uso a Conti Taguali Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

UOMO 2: Conti Taguali Giuseppe

UOMO 2: ..(inc)..

TURI 1: Ohu..

UOMO 2: Ohu ..(inc)..

TURI 1: Ma ca' era ..(inc).. un pigghiava o parrava o telefono manco io u saccio..

UOMO 2: Un pigghiava ..(inc)..

TURI 1: ..(inc).. e come a mia, m'arrivò u messaggio.. unne si ..(inc)..

UOMO 2: A casa ..(inc)..

TURI 1: Uh uh vero è.. niente u sai che ..(inc).. du foggio du ..(inc).. tu ricordi u 2014? U nu putevamo fare ristampare..

UOMO 2: E boh non lo saccio..

TURI 1: Tu un l'avia qualche copia duoco bah..

UOMO 2: A taliare, ora talio ..(inc)..

TURI 1: A mia ..(inc).. ora mi servia ora, tanno chiddo u na vose ..(inc).. e chidda du.. chidda du 2015 ..(inc).. stampare i Mariella, chidda mia è giusta chidda i Mariella un ci risultava niente u capisti..

UOMO 2: Ma è sbagliato, c'è Mariella e navutri due.. ora me l'a ristampare..

TURI 1: Uh uh e va bè ..(inc)..

UOMO 2: ..(inc).. chiddo du 2014 ..(inc).. vediamo se l'a e ci faccio stampare..

TURI 1: No ..(inc)..

UOMO 2: U 2015 ancora un la stampato..

TURI 1: E va bè ..(inc).. chiddo da' du 2014 ..(inc).. viri tu va..

UOMO 2: Va bene avanti..

TURI 1: Ni sentemo ciao..

UOMO 2: Ciao ciao..".

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 7982
Intercettata il 06/08/2016 alle ore 20:08.52 fra l'utenza 3938505180 in uso a

Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3349858550 in uso a Conti Taguali Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

UOMO 2: Conti Taguali Giuseppe

"UOMO 2: ..(inc)..

TURI 1: ..(inc)..

UOMO 2: Ohu che?

TURI 1: ..(inc).. duoco?

UOMO 2: Ah?

TURI 1: Chiove ..(inc)..?

UOMO 2: Ma ..(inc)..

TURI 1: Minchia ca' e'è un tempo..

UOMO 2: ..(inc).. temporale?

TURI 1: No ..(inc).. t'haio chiamato antura e che un ti piagghià..

UOMO 2: Ma ..(inc)..

TURI 1: Io ora.. duoco ti trovo, staio passanno ..(inc)..

UOMO 2: Ca' sugnu a casa..

TURI 1: Va bò ah ..(inc).. ciao..".

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 10575 intercettata il 11/09/2016 alle ore 09:24.18 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3349858550 in uso a Conti Taguali Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

UOMO 2: Conti Taguali Giuseppe

"UOMO 2: Pronto..

TURI 1: Ohu..

UOMO 2: Ohu, che..

TURI 1: Che fai?

UOMO 2: E ca' ..(inc)..

TURI 1: Uh uh..
 UOMO 2: Tu?
 TURI 1: Ma chiuvio?
 UOMO 2: Chiuvio a ieri ..(inc.)..
 TURI 1: Dice che buona va fice ah..
 UOMO 2: Eh..
 TURI 1: E io niente io ..(inc.)..
 UOMO 2: ..(inc.)..
 TURI 1: Ora stava ..(inc.)..
 UOMO 2: ..(inc.).. ti chiuvio?
 TURI 1: A Caltagirone proprio manco una goccia, ca' a Tururici ave du'
 iorna che chiove..
 UOMO 2: Eh ..(inc.)..
 TURI 1: ..(inc.).. ora stava arrivanno..
 UOMO 2: ..(inc.)..
 TURI 1: Ora stava vutanno..
 UOMO 2: Per quando?
 TURI 1: Ma niente ..(inc.).. iemo cumbattendo, duoco semo verso mezzo
 iorno u nu sacco a che ure ..(inc.)..
 UOMO 2: Io qua ..(inc.)..
 TURI 1: Va bene va, va bè ni veremo chiù tardo cio..
 UOMO 2: Va bè ciao..".

Viene, poi, particolarmente valorizzata – nella prospettiva accusatoria – la seguente conversazione:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 0933/472826 in uso a FARANDA Aurelio Salvatore

R.I.T. 673/16, Progr. n. 25 del 13/06/2016 ore 20:39:26

Telefonata in uscita per il n. 334/9858550

Legenda:

UTENTE: Faranda Aurelio Salvatore – come da brogliaccio – (identificato in Faranda nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: V.M. (voce maschile non identificata nel corso della conversazione).

V.M. -. Pronto?

Aurelio Salvatore -. Ohu?

V.M. -. Ohu? (inc. pronuncia affrettata)?

Aurelio Salvatore -. Ma niente, qua siamo.

V.M. -. E qua dentro io, che devo fare? Tu?

Aurelio Salvatore -. Mh, mh. Ancora niente?

V.M. -. Mah! Eh... E che... che... il 30 finisce.

Aurelio Salvatore -. No, pensa... Per lavorare ti dicevo.

V.M. -. Eh, per lavorare, sì.

Aurelio Salvatore -. Ma te l'hanno data?

V.M. -. Sì.

Aurelio Salvatore -. Ah, allora già è un pò meglio. Ora devi essere in orario?

V.M. -. (inc. voci sovrapposte). Sì, la mattina devo comunicare che esco, fa... entro. Dalle sette fino alla sera... alle sei.

Aurelio Salvatore -. Mh, mh, va beh.

V.M. -. E tu?

Aurelio Salvatore -. Io (inc. pronuncia affrettata) sono stato due giorni (inc. pronuncia affrettata) che hanno fatto la Comunione i miei nipoti.

V.M. -. Ah, l'avevi detto. E com'è, a posto?

Aurelio Salvatore -. Sì. Sì, ora, quanto sono arrivato a casa, pomeriggio.

V.M. -. Quando sei rientrato ora?

Aurelio Salvatore -. Sono arrivato... Eh... va beh e ho fatto... ho fatto quell'altro contratto di Caltanissetta. Da allora, dal 12 maggio, ci hanno chiamato oggi.

V.M. -. Mi'?

Aurelio Salvatore -. E ora ora stavo rientrando. Ho fatto una doccia (inc. pronuncia affrettata).

V.M. -. Va boh. E com'è?

Aurelio Salvatore -. Niente, qua siamo, le solite cose.

V.M. -. E li avete fatti ormai i contratti? Sembra che, dice, che là combattono ancora.

Aurelio Salvatore - Eh... li abbiamo fatti, un... ce l'hanno detto, due... Questo qua eravamo andati a firmarlo (inc. pronuncia affrettata) affatto, Cali... Infatti... infatti era con la data del 12 maggio. Però ha perso (inc. pronuncia affrettata) a prendere ancora, vengo da Tortorici stamattina. Poi sono dovuto... sono andato a prenderlo pomeriggio. Siamo andati a prenderlo ora se avesse firmato, perché ci vuole il sindacato la vogliono per farlo.

V.M. - Ah?

Aurelio Salvatore - Ci vuole il sindacato la vogliono per farla. Si deve firmare tipo una delega, hai capito?

V.M. - Eh. Come li faceva quello (inc. pronuncia affrettata), in questa maniera faceva...

faceva (inc. voci sovrapposte).

Aurelio Salvatore - E ora si deve fare, domani mattina glielo devo fare firmare. Lo devo registrare e glielo devo ritornare.

V.M. - Minchia, traffico...

Aurelio Salvatore - Hai capito? Si deve registrare e una copia si... perché una copia, come ho capito io, fanno una copia da una parte, una copia da un'altra, non (inc. audio disturbato)...

V.M. - Certo.

Aurelio Salvatore - Una copia a loro, una copia a noi e una copia alla Finanza, capito? Una cosa così, va'.

V.M. - Come ti avevo detto io, all'epoca quello ha detto di no.

Aurelio Salvatore - Sì.

V.M. - E così all'epoca (inc. pronuncia affrettata)...

Aurelio Salvatore - Certo. Va beh, un giorno (inc. pronuncia affrettata)... Infatti dice... è più il traffico che altre cose.

V.M. - E dici: "Mai più".

Aurelio Salvatore - È più il traffico che altre cose. E che fai? Ora domani vedo se la trovo...

V.M. - Intanto...

Aurelio Salvatore - Vedo se la trovo... poi è capace che passo domani, se ritorno presto passo.

V.M. - Va bene.

Aurelio Salvatore - Ci sentiamo, va'. Ciao, ciao.

V.M. -, *Ciao, ciao*".

Questa l'illustrazione fattane dal teste in udienza: "[...] *tra tutte le conversazioni che ho citato prima, tutti i Rit., diciamo particolarmente interessante è quella del giorno 13 giugno 2016, progressivo 673, no Rit. 673, progressivo 25, dove sostanzialmente Faranda Aurelio contatta Conti Taguali Giuseppe sull'utenza telefonica a lui intestata e lo informa che è andato, dice testualmente: "Sono andato a fare l'altro contratto a Caltanissetta. Da allora, ovvero dal 12 maggio ci hanno chiamato ora". È chiaro che in questo caso Faranda Aurelio informa Conti Taguali Giuseppe che stanno facendo il contratto per quanto riguarda la Società Il Dottorello. Una società che penso già avete analizzato ed era rappresentato, il cui rappresentante legale sulla carta era Faranda Emanuele Antonino, un altro dei fratelli di Faranda Aurelio, e comunque questa telefonata per noi molto importante, perché è come se Faranda Aurelio riferisse questo dato a Conti Taguali Giuseppe a dimostrazione insomma del rapporto tra i due e dell'interesse anche di Conti Taguali Giuseppe per sapere la movimentazione dell'organizzazione"* (pag. 100 del verbale).

Infine, *"È importante precisare per esempio che il giorno in cui, poi riporterò anche il progressivo, il 27 ottobre 2016, il giorno in cui Faranda Aurelio Salvatore viene arrestato perché viola le prescrizioni dell'obbligo di soggiorno e si presenta a Tortorici si era dato appuntamento, lui viene arrestato intorno alle 13:00, si era dato appuntamento nel pomeriggio per incontrarsi con Conti Taguali Giuseppe"* (RIT 670/16, progr. 14933). Al riguardo, all'udienza dell'8.9.2021 è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento il verbale di arresto di Faranda Aurelio Salvatore eseguito in data 27 ottobre 2016.

Il teste Pace Jonathan ha aggiunto di avere accertato che Conti Taguali Giuseppe è coniugato con Pruiti Teresa, nata a Tortorici, il 27 novembre 1968, la quale è la zia di Conti Taguali Gianfranco, figlio di Pruiti Carmela, sorella di Pruiti Teresa; che nelle date del 28 maggio 2014, 29 aprile 2015, 7 maggio 2017, 12 luglio 2018, 31 agosto 2018 e 1 settembre 2018, Conti Taguali Giuseppe, unitamente alla moglie, Pruiti Teresa, ha avuto colloqui in carcere con Conti Taguali Gianfranco, ristretto presso la Casa Circondariale di Sulmona e che, nelle date del 2 settembre 2015, 9 novembre 2016 e 5 giugno 2018, Pruiti Teresa, moglie di Conti Taguali Giuseppe, ha avuto ulteriori colloqui con Conti Taguali Gianfranco.

Ancora con riferimento ai rapporti tra Faranda Aurelio Salvatore, Conti Taguali Giuseppe e Conti Taguali Gianfranco, il teste Pace Jonathan ha ripercorso le vicende

relative all'assegnazione da parte del Parco dei Nebrodi di un terreno sito nel Comune di Randazzo, censito al Foglio 13, particella n. 1, dell'estensione di 171,66 ettari, ricordando di avere accertato che dal 2003 al 2018, detto terreno era stato sempre concesso a soggetti collegati a Faranda Aurelio Salvatore, Conti Taguali Giuseppe e Conti Taguali Gianfranco. Nel dettaglio, nell'anno 2003, il terreno era stato diviso in tre parti: una assegnata a Conti Taguali Giuseppe, classe 1950, padre di Conti Taguali Gianfranco; una a Foraci Giuseppe, cugino di Conti Taguali Gianfranco e di Foraci Antonio ed una a Pruiti Massimo, nipote di Conti Taguali Giuseppe, classe 1966; nell'anno 2004, il terreno era stato diviso in quattro parti: una assegnata a Conti Taguali Giuseppe, classe 1950, padre di Conti Taguali Gianfranco; una a Coci Rosaria, moglie di Crasci Salvatore Antonino, genitori di Craxi Sebastiano e Crasci Katia, moglie di Faranda Gaetano; una a Foraci Giuseppe ed una a Pruiti Massimo; nell'anno 2018, il terreno era stato assegnato a Faranda Antonino Mattia, figlio di Faranda Massimo Giuseppe, fratello di Faranda Aurelio Salvatore (è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento uno schema riassuntivo delle assegnazioni del terreno in oggetto dall'anno 2003 all'anno 2018).

CONTI TAGUALI Gianfranco è risultato particolarmente versato nel settore delle truffe comunitarie, come emerge dal contenuto delle seguenti captazioni, in questi termini illustrate dal teste Pace all'udienza del 04.10.2021:

con riferimento alla captazione di cui al RIT 1333/16, progr. 152, ha dichiarato il teste *"Con interlocutori Conti Mica Sebastiano, Bellocchio, e Bontempo Salvatore. I due. . . allora, la conversazione è del 19 novembre 2016 e rappresenta che Conti Mica Sebastiano era appena uscito dal carcere, perché era uscito il 13/11/2016. Noi abbiamo anche riscontrato che dal maggio del 2016, fino alla data di scarcerazione Conti Mica Sebastiano era stato recluso all'interno della Casa Circondariale di Sulmona, ove era presente anche Conti Taguali Gianfranco. La conversazione riguarda sostanzialmente Conti Mica Sebastiano e Bontempo Salvatore, si stanno recando da Marino Agostino Antonino, inteso "Nino [G]ammazza", e da Marino Rosario, perché questi soggetti che gestivano un centro assistenza agricola avevano sostanzialmente perpetrato una truffa avvalendosi della ditta individuale di Conti Mica Denise, che è la figlia di Conti Mica Sebastiano, e sostanzialmente però non avevano. . . avevano. . . non avevano remunerato adeguatamente Conti Mica Denise. Quindi, che succede? Che durante la conversazione Conti Mica Sebastiano riferisce a Bontempo Salvatore di aver appreso*

da Conti Taguali Gianfranco quali fossero gli interessi che giravano attorno ai contributi europei destinati agli agricoltori e agli allevatori. E spiega addirittura di essere stato indottrinato da Gianfranco ...”:

RIT. 13 33/16 Progr. n. 152	Data: 19/11/ 2016	ORE: 10:00:00 Dur.: 1:00' 00''
Proc. Pen. N. 70/21 R.G.T.	Proc. Pen. N. 890/16 R.G.N.R.	C/ AGOSTINO NINONE Pasqualino + 99
Conversazione tra presenti captata su autovettura Mercedes Classe B tg. FB850FD in uso a Bontempo Salvatore		

[...]

“SEBASTIANO: Minchia, cucinu ...(inc.)... veramenti stannu facennu 'i cosi supra 'i spaddi 'i chiddi; su' sempre a chiedere milli euru, du'mila euru e iddi s'i nni pigghiunu sessanta!

SALVATORE: Sé, 'u sacciu, 'u fattu...

SEBASTIANO: Ma vi rendeti cuntulu?

SALVATORE: Ma docu iddi sti...(Inc.)...

SEBASTIANO: Cucì', aieri apposta iu ddà, e mi fici spiegari. Cucinu, ...(Inc.)... iddi staju vidennu chi già c'è 'na brutta ...(inc.)... Ci detturu puru 'a ...(inc.)...

SALVATORE: 'A carta 'i creditu ci 'a putta... l'havi iddi? Domenicu?

SEBASTIANO: Sì, ci 'a dettinu a iddi! L'hannu iddi.

SALVATORE: E chisti a Domenicu cu' c'i fici fari?

SEBASTIANO: ...(Inc.)... (suo padrino).

SALVATORE: O picchè iddi hannu problemi chi l'hannu bloccati e iddu è pulitu.

SEBASTIANO: No cucinu, iddi picchè ci circaru, pi' diri, determinati ettari di terrenu, ca ...(inc.)... sapennu che iddi, pi' diri, macari... e pigghiunu 'sti carusi, ci

ddununu milli euru, du'mila euru, 'appoi tutti cosi s'a spidugghianu iddi. Per esempiu, nna' vo' fari tu, dici, pottimi 'sti nomi...

SALVATORE: Ho capito.

SEBASTIANO: Capisti, doppu iò, pi' diri...

SALVATORE: E' commu 'a finanziaria, dici, ci fannu 'a finanziaria, 'a finanziaria pigghianu decimila euru ...(inc.)...

SEBASTIANO: E Agea manna i soddi! A Denise ci rrvànu vintiquattrumila euru. Quarantotto, poi mo' sacciu se su' novantasei.

SALVATORE: Ma a idda ci' arrivamu? I 'rrivò a pigghiarì?

SEBASTIANO: A Denise c'ì detturu vintiquattrumila euru e poi vulevunu metà di) ...(inc.)...

SALVATORE: E idda c'ì desi?

SEBASTIANO: Nì pigghiau quarantottu. No, e c'ì ficiuru ddà stissu, capisti? Si pigghiau un vintiquattru e c'ì passaru 'nto cuntù 'i Denise, e vintiquattru, per esempiu s'ì passò 'nto cuntù d'idda. Fu a maggiu. Però mè figghia Denise (inc.)... giurnu vinni a' banca cu' Domenicu, hann'a iri a vaddari 'u mandatu. E parrava cu' idd., e ci dissi, dici, e... "sì, no, - dici - quello no - dici - è arrivato - dici - c'è soltanto il pagamento novantaseimila euro". Iddu si girò, dici - mi dissi idd., - non ci fici 'a vidiri nenti, picchè è chiddu ddà è un lupu, ci fici a vidiri che iddi...

SALVATORE: Chiddu c'ì fici a vidiri Ninu! O chiddu d'a banca?

SEBASTIANO: Ninu. Ninu, Ninu.

SALVATORE: ...(inc.)...

SEBASTIANO: E c'ì detti... ci dissi quarantotto... quarantottomila euru, e vintiquattru c'ì detti ...(inc.)... e vintiquattru s'a vidi iddu unni... unni s'ì misumu ...(inc.)... Cucimu, m'ha' dari ... sì sunu ventise...(inc.)... m'ha' dari ...(inc.)... 'a testa ci 'a spummu! Reitano... minchia, comu cazzu 'un mi veni 'dda minchia 'i cosa, mi stava vinenmu!

[...]

SEBASTIANO: No, 'a casa, 'unni sta, mi 'nsigna' 'a casa 'unni sta. Iò giù 'a sapeva, però 'i prima, mi l'aveva spiegatu chiddu chi staci ccà. Chistu infatti 'i 'sti cosi ...(inc.)... Mi dissi Gianfrancu, "ci futtemmu i soddi" ...(inc.)... e comu dici iddu, dici: "T'ì 'mmucciunu" e tutti mi dissuru 'a stissa cosa che mi dissi iddu. Picchè iddu travagghiava cu' 'sti cosi. Gianfrancu, macàri, i facevunu iddi 'sti cosi. Su' pratici, capisti, com'è praticu Giovanni. Tuttu ...

[...]

SEBASTIANO: Eh, tutti i stissi sumu. Sè, tutti 'i stissi su', cucinu, 'sti cosi cca, chiddu chi dici tu, sì, picchi a mia m'i spiegò Gianfrancu. Tutti cosi Gianfrancu a mia mi spiegò. Mi spiegò chiddu ddà, 'u frati 'i Gianfrancu, (Si sente battere due volte le mani) ...(inc.)...di cosu. ...(inc.)... Tu comu ti permetti a fare certi cosi? Iò mi fazzu galera e tu ...(inc.)... M'ha' dari ora 'u settanta percentu di tutt... di chiddu chi pigghiasti ...(inc.)... Tu non l'avii a pigghiari propria";

con riferimento RIT 43/17, progr. 503, il teste ha richiamato la conversazione tra Conti Mica Sebastiano "bellocchio" e Coci Domenico (genero di Conti Mica Sebastiano), i quali, tornando da un incontro con Marino Agostino Antonino, parlano del fatto che sia necessario individuare alcuni giovani che non abbiano mai presentato domande uniche di pagamento:

Pro gressivo	Da ta	O ra	D urata
503	10. 03.2017	0 9:00:00	3 6:37.872
Interlocutori			
CONTI MICA Sebastiano COCI Domenico			
Note			
Dalle ore 09:52:44 fino alla fine			

INTERLOCUTORI

CONTI MICA SEBASTIANO> BASTIANO [Nominato in corso di
conversazione]

COCI DOMENICO> UOMO C. D.

[...]

29:39.873	UOMO C. D.	(....) (dopu) iò e (....). PEPPE già l'aveva fattu, perciò non ci ni
-----------	---------------	--

		<i>passa cchiù. Putemu tentari</i>
29:48.770	BASTIANO	<i>Noo, pigghiamu n'autri tri (n'autri) (...). (...) fari puru a (CARMELO)</i>
29:57.308	UOMO C. D.	<i>(...)</i>
29:58.518	BASTIANO	<i>(...)</i>
	UOMO C. D.	<i>A pozzu fari allura puru iò?</i>
	BASTIANO	<i>Così ni denunziunu</i>
30:07.726	UOMO C. D.	<i>Ehh, denu. (e nu du.) ni denunziunu (...) (n'autri milli e cinquecentu) (...) a cooperativa. A fazzu puru iò. Vogghiu cridiri.. (...) chi ti ponnu dari a truffa?</i>

Da tale determinazione aveva preso avvio l'iter che avrebbe condotto alla perpetrazione della c.d. truffa dei quindici prestanome: il teste Spann Alessandro, infatti, all'udienza del 06.7.2021, ha dichiarato di avere accertato che Marino Agostino Antonino, inteso "Nino Gammazza", si era occupato dell'inoltro delle domande di pagamento. In particolare, quanto alla c.d. truffa dei 15 prestanome, il teste ha ricordato che, nell'anno 2016, Marino Rosario aveva curato la domanda di pagamento di Conti Mica Denise, figlia di Conti Mica Sebastiano, inteso "Belloccio", il quale

aveva ritenuto che la gestione non fosse stata condotta in modo a lui favorevole, quindi, vi era stato un incontro tra il "Belloccio" e Marino Agostino Antonino, a seguito del quale, come emerso dalle conversazioni intercettate, Conti Mica Sebastiano, parlando con Coci Domenico, aveva affermato: "organizzeremo e faremo venti pratiche. Ne faremo venti". Dalle successive conversazioni intercorse tra Marino Agostino Antonino, Sciuto Alessandra e Paladino Antonio, era risultato, infatti, che detti soggetti stessero cercando fascicoli aziendali *ad hoc* per poter presentare domande di pagamento (cfr. RIT 224/17, progr. 2072; RIT 224/17, progr. 3334; RIT 224/17, progr. 3361; RIT 224/17, progr. 14835; RIT 224/17, progr. 14859; RIT 224/17, progr. 29481 e RIT 224/17, progr. 29736).

Il teste Pace Jonathan ha, ancora, dichiarato di avere accertato che FARANDA Aurelio Salvatore aveva intrattenuto numerosi contatti con soggetti di spicco della criminalità organizzata siciliana, tra cui **Cammarata Michele**, nato a Capizzi, il 13 luglio 1964; **Ruggeri Giuseppe**, nato a Taormina, il 15 maggio 1965, gravato da precedenti penali per associazione mafiosa, in quanto appartenente alla famiglia Brunetto di Catania (cfr. RIT 670, progr. 1813, 2702, 2717, 4480, 4877, 6241, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6573, 6849, 7041, 7078, 7082, 7084, 7085, 7400, 7403, 7406, 7421, 7424, 7429, 7434, 7437, 7438, 7442, 7445, 7446, 7478, 7482, 7727, 7728, 7949, 7950, 8373, 8993, 8994, 10710, 12647, 12649, 13308, 13309, 13411, 15035, 15057, 15069, 15070, 15071, 15072 e 15077; RIT 673, progr. 115 e 308: si tratta di conversazioni intercorse tra Faranda Aurelio Salvatore e Ruggeri Giuseppe); **La Rocca Gioacchino Francesco**, nato a San Michele di Ganzaria, il 21 gennaio 1971, figlio di La Rocca Francesco, nato a San Michele di Ganzaria, il 15 gennaio 1938, considerato uno dei più importanti boss mafiosi della Sicilia orientale, arrestato nell'anno 2005 nel corso dell'Operazione "Dioniso" e condannato all'ergastolo (cfr. RIT 669, progr. 60, del 30 maggio 2016: La Rocca Gioacchino contatta l'utenza in uso a Faranda Emanuele, ma risponde la segreteria telefonica; alle ore 9:11, La Rocca Gioacchino contatta l'utenza in uso a Faranda Aurelio Salvatore: cfr. RIT 670, progr. 1367; 1370 e 1380).

Ancora, il teste Pace Jonathan ha dichiarato che erano state intercettate talune conversazioni effettuate dall'utenza fissa del C.A.A. di Cesarò, dalle quali emergerebbe il rapporto che esisteva tra i due clan in ordine alle particelle di terreno da inserire nelle domande uniche di pagamento.

Nel dettaglio:

RIT 573/16, progr. 430, la conversazione è tra un soggetto inizialmente ignoto, ma successivamente identificato in Liuzzo Scorpo Giuseppe, il quale, mediante l'utenza fissa intestata al C.A.A. di Cesarò, contatta Cusumano Maurizio ed i due analizzano talune particelle di terreno per verificare se sono libere, quindi, disponibili per essere inserite nella domanda unica di pagamento;

RIT 573/16, progr. 478, Liuzzo Scorpo Giuseppe, mediante l'utenza fissa intestata al CAA di Cesarò, contatta il fratello, Liuzzo Scorpo Orlando ed i due commentano il fatto che: "l'hanno usata pure là i Faranda". Al riguardo, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato che Liuzzo Scorpo Giuseppe e Liuzzo Scorpo Orlando sono figli di **Bevacqua Sebastiana**, tratta in arresto nel corso dell'Operazione "Nebros 2.0" che ha colpito soggetti vicini alla famiglia Pruiti di Cesarò.

I collaboratori, infine, hanno fornito il seguente apporto conoscitivo, ad iniziare da

Barbagiovanni Carmelo, il quale ha riferito che al vertice della famiglia dei Bontempo Scavo vi era BONTEMPO SCAVO Cesare, a seguire v'erano i fratelli, BONTEMPO SCAVO Vincenzo, BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso *Percocu* e BONTEMPO SCAVO Salvatore inteso *l'Avvocato*; che la famiglia dei BONTEMPO SCAVO si è sempre occupata di truffe A.G.E.A. dal 1997 e fino all'arresto del collaborante; che vi si dedicavano coloro che, di volta in volta, erano a piede libero e gli aggregati; l'ideatore era BONTEMPO SCAVO Salvatore inteso *l'Avvocato* e BONTEMPO SCAVO Rosario, il figlio di Sebastiano inteso *Percocu*, poi c'erano personaggi vicini a loro, tra questi i FARANDA (almeno dal 2007): FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe e gli altri fratelli. Il collaborante ha riferito di aver conosciuto FARANDA Aurelio Salvatore per effetto del riconoscimento fotografico (cfr. verbale del 26 maggio 2020, foto allegata n. 110) nell'anno 2000, già residente nella zona di Caltagirone, e di averlo raccomandato a RAMPULLA Sebastiano dicendo *"che questo Faranda Salvatore è un nostro amico e che, se casomai gli servisse qualcosa, era a disposizione"*; era **FARANDA Aurelio Salvatore ad occuparsi delle truffe per la famiglia BONTEMPO SCAVO** (*"I soldi delle truffe vanno direttamente a lui. Poi lui, una parte vede come può farla girare alla famiglia dei Bontempo Scavo"*); inoltre, ha soggiunto che il rapporto tra i BONTEMPO SCAVO e FARANDA Aurelio Salvatore era nato per una parentela (*"Perché ha un rapporto con i Bontempo Scavo. C'è uno dei suoi parenti, e non so se*

il fratello o il cugino, che è sposato con la figlia di BONTEMPO SCAVO Rosario", quest'ultimo figlio di BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso *Percocu*, fratello di BONTEMPO SCAVO Cesare) e che era stato organizzato un metodo efficace per far pervenire i proventi all'associazione ("*...O, a delle persone vicine a loro, delle teste di legno, gli fanno delle domande di truffe, oppure escono e glieli passano tramite carta. Fanno in maniera possibile. Il modo lo trovano sempre, dottore, per poterli girare*"), talvolta detenuti anche all'estero ("*Li portano anche all'estero... Perché hanno sempre la paura che glieli possano togliere*") e di aver discusso di queste cose con *nino gammazza* ("*Questa era una discussione che facevamo sempre, in paese, quando parlavamo con Gammazza ed anche lui diceva questo fatto di soldi portati all'estero e che anche i Faranda stavano seguendo questa strada. Non ricordo bene se me l'ha detto anche qualche altro, dottore, di preciso*"). Interpellato dal Pubblico Ministero sul significato dell'espressione "*fare il regalo*" e sulle abitudini del FARANDA Salvatore nei rapporti con la famiglia dei BONTEMPO SCAVO, il teste e collaboratore ha risposto che la locuzione "*significa di prendere cinque, seimila, diecimila Euro o quelli che sono e li porti all'associazione*" soprattutto per le persone in carcere ("*Soprattutto a chi era in carcere, dottore.*") e che FARANDA Salvatore faceva regali ai BONTEMPO SCAVO tramite il suo parente ("*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI – Che lei sappia, i Faranda, Faranda Salvatore di cui stiamo parlando adesso in particolare, faceva regali? E, se sì, a chi? IMPUTATO EX 210, BARBAGIOVANNI C. – Da quello che so io, dottore, i regali li faceva e li faceva ai Bontempo Scavo, tramite sempre il suo parente, come le ho detto e per il fatto che avevano questo legame di parentela con i Bontempo Scavo. PRESIDENTE, DOTT. SCAVUZZO – Rosario? IMPUTATO EX 210, BARBAGIOVANNI C. – Sì, sì, con Rosario*", verbale d'udienza del 06.4.2021, pag. 90-91). Dichiarazioni ribadite in sede di controesame da parte dell'avv. Sinatra: "*Signor Presidente i soldi li davano ai Bontempo Scavo però quanto davano o come davano sempre tramite famiglia questi soldi arrivavano... soldi ai Bontempo li davano e li davano o a Bontempo Scavo Rosario tramite il genero, a Bontempo Scavo Salvatore detto "l'Avvocato". Però questi soldi li davano*" (pag. 101 e 102 del verbale d'udienza del 20.4.2021).

Infine, su controesame dell'avv. Todaro, sempre all'udienza del 20.4.2021: "*... l'associazione quando quello che prendeva i soldi, se c'era bisogno li dava all'associazione che gli serviva dei soldi, venivano anche versati nella cassa degli*

associati ... come per esempio il mantenimento in carcere o anche per altri motivi, ma più che altro per il mantenimento in carcere” (pag. 151).

Quanto alla misura di tali elargizioni in favore della famiglia dei Bontempo Scavo, il collaboratore ha riferito che, dal 2007 fino “ad oggi”, Faranda Aurelio Salvatore vi ha fatto pervenire “*Sempre su, più o meno... una cifra precisa non gliela posso dire, però, sempre sui cinquanta o sessantamila Euro, sicuramente. Ed anche forse di più*” (pag. 90).

Il collaboratore ha riconosciuto fotograficamente anche FARANDA Massimo Giuseppe, fratello di Salvatore; su di lui, ha anche riferito i termini di una questione (risalente al 2017/2018) di un terreno nel messinese (Colli S. Rizzo) conteso ad un barcellonese dallo stesso FARANDA Massimo Giuseppe al quale però lo stesso collaborante (per i BATANESI notoriamente più vicini ai Barcellonesi: “*Siccome i Barcellonesi erano molto vicini a noi, allora lui ha preferito, invece di andare dai Bontempo Scavo, venire direttamente da noi, perché sapeva che noi avevamo un rapporto migliore con i Barcellonesi*”) aveva proposto di lasciar perdere al fine di evitare eventuali rivendicazioni dei barcellonesi su terreni ricadenti nel territorio dei BATANESI (“*Si. Voleva questo terreno. Poi gli ho detto “No, lasciaglielo il terreno, perché se poi questi vengono qua e si prendono anche il terreno vicino a noi, non gli possiamo dire nulla, perché se noi andiamo lì a casa loro e ci andiamo prendere il terreno, poi loro se vengono qua che facciamo?”. Lui insisteva, voleva per forza questo terreno, perché questi il contratto non gliel’hanno fatto a nessuno. Infatti, quel terreno, quell’anno, è rimasto libero, perché neanche lui se n’è fatto contratto di affitto*”); terreno poi rimasto libero e che il FARANDA Massimo Giuseppe avrebbe voluto utilizzare al fine di confezionare un affitto da allegare ad una domanda per una truffa AGEA (“*Per fare le truffe. Per fare la truffa*”; pagina 92 del verbale; fatto risalente al 2017/2018).

Il collaborante nulla ha riferito, nonostante la sollecitazione del Pubblico Ministero, su FARANDA Antonino classe 1941 (il padre di Aurelio Salvatore), FARANDA Davide, FARANDA Emanuele Antonino, FARANDA Gianluca, FARANDA Rosamaria (la figlia di FARANDA Giuseppe) ma, su contestazione del P.M. facente leva sulle dichiarazioni rese nel verbale del 20.5.2020, il collaboratore di giustizia ha confermato che il padre “*la usava come testa di legno per le domande e per le società*” per poi aggiungere che “*perché la maggior parte erano dei parenti che li usavano come teste di legno*”.

Anche **CRAXI' Sebastiano** (cugino di **CRASCI' Sebastiano**), persona conosciuta direttamente dal collaboratore, è stato indicato come soggetto attivo nel settore delle truffe AG.E.A., con legami di parentela/affinità con i **BONTEMPO SCAVO**, Francesco e Antonino, quale cognato del primo, inteso *tratrac*, mentre il secondo è inteso *coniglio*. Si tratta di un soggetto molto attivo nel settore anzidetto in ragione del fatto che questi era abile nel cercare e trovare terreni utilizzando poi per le truffe anche i nomi dei parenti, invero di ciò ben consapevoli (*"Si, sì, erano a conoscenza della truffa"*) e ripartendo i proventi con l'associazione **BONTEMPO SCAVO**, in virtù della parentela con **BONTEMPO SCAVO** Francesco: *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI – Va bene. Provo a riproporle lo stesso tema, ma in un'altra maniera. Che uso faceva del provento delle truffe questo Craxi Sebastiano? IMPUTATO EX 210, BARBAGIOVANNI C. – Ne davano una parte per sostenere l'associazione. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI – In quale articolazione? Tutt'e due? Una soltanto? IMPUTATO EX 210, BARBAGIOVANNI C. – No, una soltanto... PRESIDENTE, DOTT. SCAVUZZO – A chi andavano questi soldi? IMPUTATO EX 210, BARBAGIOVANNI C. – Questi soldi andavano ai Bontempo Scavo... PRESIDENTE, DOTT. SCAVUZZO – Per intero o solo una parte. IMPUTATO EX 210, BARBAGIOVANNI C. – ... perché c'era la parentela con Bontempo Francesco. PRESIDENTE, DOTT. SCAVUZZO – Per intero o solo una parte? IMPUTATO EX 210, BARBAGIOVANNI C. – No, no, un tipo di regalo"* (pag. 95 del verbale d'udienza del 06.4.2021).

Costanzo Zammataro Salvatore ha offerto, riguardo alla famiglia dei **BONTEMPO SCAVO** un patrimonio di conoscenze scarno: ha riferito di averne conosciuto il vertice, **BONTEMPO SCAVO** Sebastiano detto **PIPPO BASTIANO** il *percocu* che operava con i fratelli ora detenuto al 41 *bis*, i signori **BONTEMPO SCAVO** Cesare e **BONTEMPO SCAVO** Vincenzo. Ha riferito, ancora, di conoscere i **sette fratelli FARANDA**, quali allevatori e li ha descritti come attivi nel settore delle domande AG.E.A., pur non sapendo precisare se in forma lecita ovvero truffaldina (*"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MASSARA – Ma facevano delle domande all'Agea perché questi contributi in effetti gli spettavano, o per commettere delle truffe? IMPUTATO EX 210, COSTANZO ZAMMATARO S. – Non so se poi gli spettavano, perché non ero molto vicino a loro"*, pag. 114 del verbale d'udienza del 06.4.2021), salvo subito dopo precisare – su contestazione del P.M. – di sapere che **Faranda Aurelio Salvatore** commetteva truffe ai danni dell'Ag.e.a., circostanza

appresa da altri associati (dell'articolazione batanese) Costanzo Zammataro Giuseppe detto *carretteri* e da Barbagioanni Carmelo detto *muzzuni*.

Quanto alla figura di FARANDA Aurelio Salvatore, inteso "*turi Faranda*", il collaboratore la ha descritto come un allevatore, residente in c.da Sceti di Tortorici, vicino – per quanto riferito dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore – ai BONTEMPO SCAVO (fino al 2007: "*2003-2007. Poi non ho avuto più contatti*") che non ai Batanesi, il quale frequentava (circostanza appresa direttamente dal collaboratore: pagine 138 e 139 del verbale integrale d'udienza) il patronato di ARMELI Sebastiano e formulava con questi le domande per i contributi AG.E.A.. Lo stesso è stato descritto anche quale favoreggiatore della latitanza di CONTI TAGUALI Gianfranco di Maniaci, vicino alla famiglia dei BONTEMPO SCAVO, circostanza appresa dal collaboratore per mano di Barbagioanni Carmelo.

Gli altri fratelli Faranda sono stati descritti dal collaboratore nelle vesti di allevatori, conducenti terreni su Caltagirone.

Ancora più asciutte le conoscenze di Marino Gammazza Giuseppe il quale, dopo aver narrato di una truffa ordita da FARANDA Salvatore detto Pasquale, ha dichiarato di conoscere FARANDA Giuseppe e FARANDA Luca (riconosciuti in udienza nei riquadri della videoconferenza) ma di non aver mai avuto rapporti con loro, salvo precisare di aver appreso che questi due avevano sottratto dei denari a COCI Domenico: più nel dettaglio narrava di aver "*... sentito una lamentela da mia nipote nella casa di mio fratello che questo Faranda Luca gli aveva fatto fare la domanda a questo Coci Domenico o alla moglie e gli aveva fregato praticamente i soldi*" (pag. 72 del verbale d'udienza del 23.3.2021). Lo stesso ha, ancora, dichiarato di riconoscere e conoscere bene FARANDA Aurelio Salvatore con il quale ebbe a discutere e che – a dire del dichiarante – era protetto dal BONTEMPO Sebastiano detto il *biondino* e da GALATI GIORDANO Vincenzo detto *lupin*; ha poi riferito – nei limiti dell'utilizzabilità di simili dichiarazioni – di aver sentito che dietro le truffe AG.E.A. c'era FARANDA Aurelio Salvatore (*"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI – Lei è al corrente dell'eventualità che taluno di questi Faranda, o altri Faranda, si siano occupati di domande di contributi all'Agea? IMPUTATO EX ART. 210, MARINO GAMMAZZA G. – Dottore, direttamente io no. Però si vociferava che c'era Faranda Aurelio che era dietro a fare queste truffe. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI - Quando dice "si vociferava", a cosa si riferisce? IMPUTATO EX ART. 210, MARINO GAMMAZZA G. – Dottore, il paese è piccolo. PUBBLICO*

MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI - Quindi, dai compaesani l'ha sentito? IMPUTATO EX ART. 210, MARINO GAMMAZZA G. - Sì, da compaesani si sentiva che... ma io lo conosco da tanto, e da come lo conosco io è molto intelligente e furbo. È una vita che lo conosco a lui", pag. 111). Ha, poi, riferito di conoscere FARANDA Massimo Giuseppe con il quale si salutava al bar, così come con FARANDA Emanuele Antonino, sposato con la figlia del barbiere di Tortorici.

In sede di controesame da parte dell'avv. Laura Todaro, all'udienza del 07.5.2021, MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha escluso che COCI Domenico facesse parte dell'associazione dei batanesi; a seguire, la medesima Difesa ha sollecitato il collaboratore su un aspetto rimasto oscuro, riferibile ai CRAXI', sollecitazione che però ha consentito di chiarire che – sul fronte delle truffe – i CRASCI' si erano avvicinati a FARANDA e GALATI GIORDANO Vincenzo detto *lupin*, circostanza in parte difforme dalle dichiarazioni rese al P.M. nel percorso semestrale in cui lo stesso aveva dichiarato: *"Non sono al corrente di reinvestimenti dei profitti. So che sulle truffe andavano forte Nino Gammazza e Faranda Aurelio nonché i Craxì. Faranda era vicino a Galati Giordano Vincenzo⁵. Gammazza e i Craxì non erano vicini a nessuno"*. Proprio in fase di controesame, il dichiarante ha precisato di aver ricordato che i CRAXI'/Crasci si erano avvicinati a GALATI GIORDANO Vincenzo detto *lupin*: *"DIFESA, AVV. TODARO - No. Poi per quanto riguarda invece le truffe lei ha fatto riferimento all'udienza del 29 aprile ai Craxì/Crasci, lei ha detto che erano dediti alle truffe, ora io le volevo chiedere: mi conferma che le truffe venivano fatte ognuno per proprio conto quindi che i Craxì/Crasci non erano vicini a nessuno? IMPUTATO EX 210, MARINO GAMMAZZA G. - Avvocato questo non glielo posso confermare perché ultimamente si erano avvicinati a Faranda e a Galati Giordano Vincenzo. DIFESA, AVV. TODARO - Io le volevo contestare quello che lei ha detto quando è stato sentito dai Pubblici Ministeri l'11 agosto del 2020 proprio su questo punto in aiuto alla sua memoria. Lei ha detto: "Non sono al corrente di reinvestimenti dei profitti. So che sulle truffe andavano forte Nino Gammazza e Faranda Aurelio nonché i Craxì. Faranda era vicino a Galati Giordano Vincenzo. Gammazza e i Craxì non erano vicini a nessuno". Me lo conferma. IMPUTATO EX 210, MARINO GAMMAZZA G. - Glielo confermo*

⁵ In effetti, Faranda Aurelio Salvatore risulta aver gestito, di fatto, anche l'impresa riferibile a Bontempo Scavo Emilia (il cui nominativo è compreso nell'elenco di cui al foglio rinvenuto nel C.A.A. del Vecchio), madre di Galati Giordano Vincenzo detto *lupin* (cfr. capi 319-320), *n.d.e.*

però mi è venuto in mente che ultimamente erano vicini a Galati Giordano Vincenzo. DIFESA, AVV. TODARO – Ma chi? IMPUTATO EX 210, MARINO GAMMAZZA G. – Siccome Galati Giordano stava con Iuculano Sebastiano, Iuculano Sebastiano era il compare di Faranda Aurelio e avevano questo allacciamento” (pag. 71 del verbale).

Infine, su sollecitazione del Tribunale, lo stesso ancora ha precisato: *“Mi ricordo che all’epoca, alla fine, siccome Faranda Aurelio era compare di Iuculano Sebastiano e Galati Giordano Vincenzo era grande amico di Iuculano Sebastiano che lo aveva coperto nella latitanza, ricordo che alla fine i Craxi erano vicini a Galati Sebastiano Vincenzo, di più Sebastiano Craxi”,* precisando che l’essere “vicini” discendeva dal fatto che si frequentavano, anche se *“quello che facevano non lo so”* (pag. 72).

Orbene, l’esame complessivo degli argomenti appena esposti, valorizzati dall’Ufficio di Procura per sostenere l’indole mafiosa dell’associazione a delinquere sopra descritta, induce questo Collegio a non ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio, *in parte qua*, la tesi accusatoria.

Ed invero, osserva anzitutto il Collegio che – dall’esame dei certificati del casellario giudiziale – i fratelli Faranda (a differenza di Conti Taguali Giuseppe, condannato in via definitiva il 17.10.2011) non hanno riportato condanne ai sensi dell’art. 416 *bis* c.p., non risultando, quindi, giudizialmente accertata l’appartenenza degli stessi alla famiglia Bontempo Scavo o ad altri sodalizi mafiosi.

A Faranda Aurelio Salvatore, invero, è stata applicata con provvedimento del Tribunale di Catania n. 14 del 26.7.2016 la misura della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di Caltagirone, per la durata di due anni (all. B, prodotto all’udienza del 15.11.2021); lo stesso è poi stato condannato, con sentenza divenuta definitiva in data 28.4.2017, per i reati di cui all’art. 75, co. 2, d. lgs. n. 159/11 e 495, co. 1, c.p. (cfr. anche all. K).

Quanto poi ai legami familiari, l’impostazione accusatoria li valorizza, in generale, quali indici di vicinanza degli imputati all’associazione mafiosa di riferimento ma v’è al riguardo da osservare che, al di là degli specifici contatti analizzati in questa sede, nel resto la complessiva attività investigativa non ne ha fatti emergere di ulteriori, tantomeno significativi di un qualche legame tra gli associati e la consorteria facente capo alla famiglia Bontempo Scavo, appalesandosi, quindi, nella specie come neutri i prospettati meri legami di sangue.

Sotto tale profilo, il Collegio reputa, quindi, inidonea a dimostrare la tesi accusatoria – in assenza di rapporti personali o anche solo di meri contatti, anche telefonici, invero non emersi nel corso dell'istruttoria e, prima ancora, dell'imponente attività investigativa, sviluppatasi anche tramite l'osservazione diretta dei soggetti investigati nonché tramite una massiccia attività captativa – la mera relazione di parentela di alcuni imputati con soggetti, pur legati alla consorteria mafiosa, rimasti per il resto totalmente estranei alle condotte oggetto delle numerosissime imputazioni: "In tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante" (Cass. n. 6272/17); ed ancora, "In presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione; tuttavia, ai fini dell'adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo" (Cass. n. 19177/13).

Ciò detto sul piano generale, su quello particolare l'impianto accusatorio valorizza, invece, la specifica circostanza per cui il collaboratore di giustizia Bontempo Scavo Mario è coniugato con Basile Gigante Carmela, sorella di Salvuccio, cognato dei fratelli Crascì Katia e Craxì Sebastiano, avendone sposato la sorella Craxì Maria Sebastiana. Il tutto viene in rilievo – secondo l'impostazione accusatoria – in quanto Basile Gigante Salvuccio (cognato di Bontempo Scavo Mario) è stato contattato da Faranda Gaetano perché lo stesso l'aiutasse a bonificare l'abitazione di Rocca di Capri Leone in occasione della perquisizione del 27.5.2016 (argomento

utilizzato per affermare un collegamento tra i Crasci/Craxi con la famiglia Bontempo Scavo), come risulta dalle captazioni di cui al RIT 415/16, progr. 884 e 889 (oggetto di ascolto da parte del Collegio), nel corso delle quali Gaetano informa Salvuccio che lui e la moglie (Crasci Katia) si stavano recando in direzione mare al civico 38 e, dissimulando riferirsi a scarpe e calze nelle buste, gli indica in maniera criptica di eliminare la documentazione che la G.d.F. ivi avrebbe potuto rinvenire.

Orbene, parimenti labile si appalesa – a parere di questo Collegio – il legame che prospetta l’impianto accusatorio con riferimento all’unico, rimasto isolato, ma valorizzato contatto con Basile Gigante Salvuccio, specialmente a fronte delle altre numerosissime, analoghe, occasioni in cui gli associati hanno subito attività invasive da parte della G.d.F. e, in particolare, i coniugi Faranda/Crasci appena una settimana prima, ciò che aveva letteralmente gettato nello sconforto soprattutto la donna (cfr. il paragrafo dedicato a Faranda Gaetano). Si consideri, inoltre, che il teste Grasso – come prima ricordato – ha dato conto dell’effettuazione, contestualmente all’esecuzione dell’O.C.C., di ben 81 perquisizioni che si sommano alle acquisizioni documentali ed alle ulteriori perquisizioni effettuate durante le indagini, in concomitanza delle quali mai si sono registrate captazioni di analogo tenore.

Alla luce di ciò pare poco dimostrativo del legame con la famiglia mafiosa dei Bontempo Scavo quest’isolato (ed in sé non determinante ai fini che prospetta l’Accusa) contatto telefonico.

Parimenti non dotati del grado di pregnanza necessario e sufficiente si appalesano – a parere di questo Collegio – i contatti, valorizzati in tesi accusatoria, tra Faranda Aurelio Salvatore e Conti Taguali Giuseppe, come tali non idonei a far ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che a) i proventi (o parte degli stessi) del complessivo disegno criminoso associativo fossero destinati alla famiglia dei Bontempo Scavo nel suo complesso, b) che tale congrega mafiosa effettivamente li percepisse e c) che ciò avvenisse nella dolosa e specifica preordinazione dei singoli associati, animati dalla volontà di contribuire al mantenimento in vita della stessa.

Ed invero, il dato captativo rappresentato da un solo contatto, avente come specifico oggetto lo scambio d’informazioni relative ad una azienda agricola con riferimento ad un’annualità, che per la campagna in questione (2016) ha peraltro fruttato la modesta somma di 1.772,02 €, scolora di fronte alle decine e decine di aziende create, alle decine e decine di soggetti coinvolti nella loro costituzione ed alle plurime annualità di presentazione delle domande.

Parimenti, l'ulteriore dato rappresentato dalla valorizzazione, per lungo tempo, del terreno censito al Foglio 13, particella n. 1 del Comune di Randazzo, a fronte di centinaia e centinaia di altre particelle (anche molto più estese in alcuni casi) utilizzate indebitamente dal gruppo Faranda porta a ritenere, al più, la sussistenza di un rapporto esclusivamente biunivoco tra Faranda Aurelio Salvatore ed i Conti Taguali, non ravvisandosi in ciò alcun elemento che, in positivo, autorizzi ad allargarne ulteriormente le cointeressenze intersoggettive al punto da farne desumere l'appartenenza dei semplici associati al clan mafioso dei Bontempo Scavo, peraltro così – in tesi accusatoria – estesa a buona parte del parentato, peraltro allargato, del Faranda.

Un ulteriore argomento portato a sostegno della tesi accusatoria è rappresentato dal fatto che Conti Taguali Gianfranco fosse esperto nel settore delle truffe: ciò, nondimeno, non toglie – come visto – che svariati fossero i soggetti anche maggiormente attrezzati in materia, ad iniziare da Marino Agostino Antonino, detto *gammazza* (il quale non era in alcun modo legato ai Faranda, se non da rapporti di mera conoscenza tra compaesani, basti pensare che con Massimo Giuseppe lo stesso non intratteneva contatti da anni, come da captazione di cui al RIT 419/16, progr. 2544), il quale già ben prima della riportata lamentela del *bellocchio* si era industriato, in via del tutto autonoma, nella specie in concorso con Talamo Mirko, nelle perpetrazione di truffe secondo il medesimo schema del giovane prestanome; d'altra parte, non sembra nemmeno che il *bellocchio* avesse bisogno di essere indottrinato da Conti Taguali Gianfranco, quando lo stesso avrebbe potuto contare sull'apporto di Coci Domenico il quale, nondimeno, pur essendo l.r. della "*Mercurio*" dal 2013, a distanza di tre anni non intratteneva nemmeno contatti diretti con Faranda Aurelio Salvatore, tanto da necessitare dell'intermediazione del più giovane Faranda Gianluca per ottenere un incontro con lo stesso appena qualche mese prima (in data 28.6.2016, alla cui trattazione si rinvia).

In definitiva, ne risulta un quadro composto da soggetti slegati tra loro, i quali piuttosto agiscono in maniera autonoma (e che, alla bisogna, in maniera estemporanea risolvono eventuali superi, come nel caso del confronto tra Faranda Massimo Giuseppe e Nino *gammazza*: supero che, in presenza di una rigida ripartizione del territorio, ragionevolmente non avrebbe dovuto verificarsi), con l'esperto *gammazza* che, in *combine* col Talamo, aveva addirittura già ingannato la figlia di un esponente di spicco del clan dei *batanesi*, Denise, la quale ne informa quindi il padre che, una volta uscito

dal carcere, limitatosi a chiedere lumi al Conti Taguali, ordisce per reazione, con l'ausilio del Coci, la serie di truffe che ricalca lo schema del ricorso ai prestanome. Ciò appare maggiormente in linea col fatto che, poi, invece di rivolgersi a Faranda Aurelio Salvatore ovvero a Conti Taguali Giuseppe (o a chi per loro), coi quali – sotto l'appartenenza all'unica "famiglia tortoriciana" (il cui mutuo soccorso o, comunque, i previ accordi spartitori, avrebbero portato un'articolazione a colmare il *gap* conoscitivo dell'altra o, quantomeno a mantenere la delineata situazione di equilibrio territoriale) – si sarebbe dovuta pianificare la spartizione di particelle ed il ricorso ai prestanome, suocero e genero si valgono dell'opera di un soggetto, per quanto esperto, estraneo *stricto sensu* alle famiglie di riferimento, appunto il *gammazza*.

Ciò, tuttavia, se dà conto di un collaudato schema truffaldino, non vale ad attribuirne l'esclusiva ai Faranda i quali avrebbero così agito in favore dei Bontempo Scavo. Anzi, la storia – anche giudiziaria – di Faranda Aurelio Salvatore (al netto del descritto rapporto biunivoco che pare relegato ad un mero rapporto personale), dei suoi più stretti familiari e poi dei vari collaboratori lo colloca, sin dagli anni '90, su tutt'altro contesto territoriale (quello lentinese e poi calatino), con un salto di qualità (che verrà in seguito descritto) compiuto grazie al C.A.A. del Fisicaro unitamente a tutt'altri soggetti e proseguito nell'ambito degli uffici cesarese e catanese, rispetto ai quali nessun contatto è stato tracciato con esponenti di clan mafiosi, ciò che ne segna un percorso autonomo, avulso dall'ambito tortoriciano.

Si consideri, infine, che il collaboratore Barbagiovanni Carmelo (la cui attendibilità è stata già positivamente vagliata col riconoscimento – nella sentenza di primo grado, confermata *in parte qua*, emessa nel giudizio abbreviato celebrato, previo stralcio, nell'ambito di questo processo – della circostanza attenuante speciale della collaborazione) non ha minimamente fatto riferimento – quale pretesa cerniera tra i Faranda ed i Bontempo Scavo – a Conti Taguali ma a Bontempo Scavo Rosario (soggetto, invero, risultato assente nell'istruttoria di questo processo), sì come legato a Faranda Aurelio Salvatore da un rapporto di affinità.

Infine, a parere del Collegio, anche gli apporti conoscitivi dei collaboratori non rivestono, sotto questo profilo, quel grado di precisione e dettaglio necessari e sufficienti da consentire di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, quel collegamento ipotizzato dall'accusa tra l'associazione capeggiata da Faranda Aurelio Salvatore e l'articolazione dei Bontempo Scavo, facente capo alla più ampia "famiglia tortoriciana": invero, i collaboratori intranei alla frangia *batanese* (gli altri nulla hanno

saputo riferire sul punto) si sono limitati, in maniera aspecifica, ad affermare che, in un qualche imprecisato modo e per mezzo – stante un neanche ben definito rapporto di affinità – di un affiliato dei Bontempo Scavo, Faranda Aurelio avrebbe rifornito di una somma che ammonterebbe, secondo uno di essi, all'irrisoria somma di complessivi 50/60.000 € nel corso di oltre dieci anni di attività truffaldine che, come emerso in istruttoria, ha fruttato nel complesso circa 5,5 milioni di euro di illeciti profitti.

In conclusione, a parere di questo Collegio, l'ipotesi accusatoria va, quanto agli associati di cui al capo 1) indicati in tesi accusatoria come facenti parte della "famiglia dei Bontempo Scavo", non essendo stata raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio la prova circa la natura mafiosa della congrega criminale oggetto d'imputazione, **riqualificata ai sensi dell'art. 416 c.p.**

La conseguenza necessitata di tale conclusione è l'assoluzione, con la più ampia – seppur sempre dubitativa – formula liberatoria, di tutti gli imputati di cui al **capo 133**), invero privato del proprio substrato materiale una volta esclusa la natura mafiosa dell'associazione contestata in questo procedimento agli imputati di cui al capo 1) sul versante dell'articolazione – in tesi accusatoria – dei Bontempo Scavo.

Ciò detto in via generale, si può passare all'analisi delle singole posizioni degli associati, partendo dal promotore del sodalizio.

FARANDA Aurelio Salvatore

La disamina della specifica posizione di questo imputato, che in prosieguo condurrà a tratteggiarne in maniera evidente l'indiscusso ruolo apicale all'interno della vasta e variegata compagine associativa dedita in maniera stabile alla perpetrazione delle (centinaia di) truffe aggravate ai danni dell'Agea (oggetto di separata e analitica trattazione), deve prendere le mosse dalle dichiarazioni autoaccusatorie rilasciate dallo stesso in sede d'interrogatorio di garanzia del 17.01.2020 e, soprattutto, d'interrogatorio del 28.4.2020, i cui verbali – utilizzabili *contra se* e nei confronti degli imputati che hanno prestato il consenso alla lettura degli stessi – sono stati acquisiti ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 07.02.2022.

Tale necessità discende dal fatto che, seppur in maniera embrionale, è stato lo stesso imputato – in quelle sedi – a descrivere genesi ed evoluzione del complesso e ormai collaudatissimo meccanismo truffaldino che ha permesso, per anni, a lui ed a suoi sodali di lucrare (chiaramente, in proporzioni differenti a seconda del ruolo

concretamente da ciascuno rivestito) enormi somme di denaro pubblico drenate illecitamente dal bilancio comunitario, così peraltro sottraendole ai reali obiettivi istituzionali, individuati nel sostegno alle aziende agricole ed allo sviluppo del territorio.

In particolare, Faranda Aurelio Salvatore ha dichiarato di aver, insieme ai suoi familiari, da sempre messo in atto tale tipo di attività, sia pur all'origine in maniera "basica", nel senso di poco elaborata: *"queste cose noi li facevamo sempre, li abbiamo sempre fatte ... io insieme alla mia famiglia ... sempre, dagli anni '90, ma una ... una pratica a testa"*; come spesso accade, tuttavia, l'appetito vien mangiando: *"poi magari nel 2010 ne abbiamo ... nel 2008 ne abbiamo fatta qualcuna in più, ma sempre una io e una mia moglie, ma non di più"*, circostanza alla quale si è accompagnata la contestuale espansione degli obiettivi, invero finalizzati al reimpiego dei denari così illecitamente ottenuti all'acquisto (in sé e per sé lecito) di ulteriori terreni (secondo uno schema, lo si vedrà in dettaglio trattando la relativa posizione, in particolare adottato, oltre che da Aurelio Salvatore, dal fratello Massimo Giuseppe: *"non prendevamo magari una somma elevata perché magari uno si voleva crescere comprando un po' di terreno e infatti l'abbiamo comprato ... fino a tutt'oggi paghiamo trentamila euro all'anno di mutuo"* (v. pag. 23 del verbale del 28.4.2020).

Il "salto di qualità" è stato poi compiuto dall'imputato intorno all'anno 2011: *"prima (di conoscere Vecchio Giovanni, nel marzo del 2015, n.d.e.) mi servivo a Lentini dal signor Fisicaro, in cui era stato il signor Fisicaro stesso a darmi tutti quei terreni, che mi aveva dato un poco di terreni e avevamo fatto delle pratiche. Io sono andato fino al 2012 ... A me me li ha dati il sindacato, avendo fatto un accordo con lui dice: 'sai, io ti do questi terreni, se tu hai i nominativi ci prendiamo poi questo ...' e ci siamo messi così. 'A me' dice 'mi devi dare il trenta per cento e il resto è vostro' e io, giustamente, c'erano dei ragazzi che sono lavoratori a Caltagirone e abbiamo fatto qualche truffa lì e magari poi ce li dividevamo. Finito poi che nel 2012 è intervenuta la Finanza a Lentini, abbiamo finito e non abbiamo fatto questa pratica"* (pagg. 18-19); più esplicitamente, sempre sul punto, ha così dichiarato l'imputato: *"le pratiche che ho fatto nel 2012, 2011 e 2012 che abbiamo quelle società, le abbiamo fatte da Fisi... che mi ha dato tutti quei terreni. I terreni me li ha dati a me il signor Fisicaro a Lentini, nel siracusano ... Erano tre là dentro che lavoravano, dice 'Ci sono questi terreni, se hai i nominativi ...'. Che io sono andato ... Io ho conosciuto questa persona per sbaglio e gli ho chiesto dei titoli, siccome aveva un sindacato, ci dissi:*

'Siccome vorrei acquistare del ...' infatti che lui mi ha dato tanti titoli, che si evidenziamo tutti che poi sono stati tutti evidenziati dalla Guardia di Finanza di Caltagirone, si vedono tutti i titoli che mi ha dato lui va. E poi mi sono rimasti quei terreni. Poi siamo stati arrestati nel 2014, lui è stato arrestato nel blitz con me a Caltagirone nel 2014, il 20 maggio 2014" (pag. 25). Il riferimento dell'imputato è fatto alla "Kalat Allevamenti", sua azienda personale, già "sequestrata nel 2014 dalla Guardia di Finanza di Caltagirone" per lo "stesso identico fatto" (pag. 8 del verbale del 17.01.2020).

Tutti gli attori delle vicende truffaldine, d'altra parte, erano perfettamente consapevoli dell'illiceità del meccanismo messo in atto, a partire dai responsabili dei C.A.A., il cui contributo tecnico, anzi, era imprescindibile nella ricerca dei terreni liberi (l'ufficio del Fisicaro prima e quello del Vecchio successivamente, nella narrazione del Faranda, secondo uno schema reciprocamente sovrapponibile): *"AVV. SCORDO ANTONELLO: Poc'anzi il Pubblico Ministro le ha chiesto: 'Ma erano consapevoli delle truffe?, in questo caso Vecchio era consapevole che c'erano ... IND. FARANDA A.S.: Sì sì. A Siracusa il signor Fisicaro sicuramente perché me li ha dati tutti lui i terreni e i titoli, me li ha dati tutti lui di altre persone, che io non è che sapevo come facevo, io giustamente poi ho percepito ... percepivo poi i soldi e mi sentivo un re, mi sentivo. AVV. SCORDO ANTONELLO: Queste pratiche erano reali o erano false? IND. FARANDA A.S.: No, erano false, le pratiche erano false. AVV. SCORDO ANTONELLO: E Vecchio lo sapeva questo? IND. FARANDA A.S.: Certo che lo sapeva, perché a livello di contratti ha fatto tutto lui come faceva Fisicaro ..."*

La struttura della comune "impresa", quindi, si comincia a delineare nel senso che l'allevatore Faranda vi apportava l'azienda (o meglio, le aziende, come si vedrà in seguito) ed i prestanome (coi quali lo stesso, sottratta la parte spettante al C.A.A., divideva la propria quota parte di utili illeciti: *"io gli davo quelli al sindacato e gli altri ce li dividevamo con l'intestatario della pratica"*, pag. 26); da parte sua, il C.A.A., avvalendosi – tramite l'utilizzo delle credenziali di accesso al SIAN – dei propri strumenti informatici, verificava quali terreni risultassero liberi (cioè, non dichiarati da nessuno per i motivi più vari), così consentendo al produttore di associarli alla propria impresa, operazione che il Faranda Aurelio Salvatore intendeva indicare quando, grossolanamente, ha dichiarato di aver ricevuto i terreni dal sindacato, come spiegato – su precisa domanda della Difesa – dallo stesso imputato: *"IND. FARANDA A.S.: ... io avevo questi terreni che una volta li ha utilizzati mio fratello Emanuele,*

Faranda Emanuele, su Messina come ne avevo tanti altri che io ancora pure le visure catastali a casa, un bel malloppo di visure catastali. AVV. SCORDO ANTONELLO: Mi scusi, quando lei dice 'ho i terreni' che vuol dire? Sono i suoi? IND. FARANDA A.S.: No no no, i terreni ... AVV. SCORDO ANTONELLO: E lo spieghi questo passaggio. Che significa 'ho terreni'? IND. FARANDA A.S.: Non erano miei, erano terreni ... Avvocato ogni sindacato quando io faccio una pratica la particella che viene utili... si vede, non è che io gli inserisco la particella così, a caso, la particella quando viene inserita se viene utilizzata da più persone si vede, mi ha capito? AVV. SCORDO ANTONELLO: Sì IND. FARANDA A.S.: Quindi le particelle non filavano dritte perché erano comandate, ma filavano dritte perché io ... i sindacati che erano un po' più furbetti li facevano gli ultimi giorni, perché? Perché loro prendevano tutti i terreni abbandonati ... a me queste cose di più me la ha spiegate Fisicaro dall'inizio, perché noi quando facevamo le nostre pratiche andavamo all'antica, con i fogli di mappa, stampavamo i fogli di mappa ma prendevamo tutti i terreni dove pascolavamo noi, non siamo mai andati fuori provincia (quel che sopra si è definito il salto di qualità, n.d.e.) ... allora lui mi spiegava che le particelle libere e abbandonate si vedevano ... basta che uno la inserisce nel computer si vede se quella particella non è stata mai utilizzata ... Quindi noi prendevamo quelle particelle mai utilizzate. Se ad esempio vedevamo che l'anno prima era stata utilizzata, non la toccavamo o, per meglio dire, la inserivamo l'ultimo giorno" (pagg. 30-31).

Non a caso, questi terreni abbandonati e mai dichiarati appartenevano solitamente a persone anziane, ciò che sostanzialmente azzerava o quasi il rischio di successive rivendicazioni (che avrebbero dato luogo al c.d. supero): "... io avevo queste particelle di Messina che ancora tutt'oggi ho tutti i fogli di mappa conservati ... Li verificammo tutte 'ste particelle e questi terreni non erano mai stati utilizzati e gran parte erano tutte persone grandi, grandi" (pag. 32), nel senso "che erano del 1910, 1920, e allora abbiamo cercato di spartire un po' quelle visure" (pag. 33).

L'ostacolo formale alla presentazione della domanda, derivante dall'intestazione del terreno ad una terza persona (l'effettivo ed ignaro proprietario) veniva poi facilmente aggirato mediante il confezionamento di falsi contratti di affitto (o di comodato o comunque, trasferenti un apparentemente legittimo titolo di possesso del terreno) in favore del produttore istante: "AVV. SCORDO ANTONELLO: ... Ma quindi per fare questa domanda veniva fatta a nome del soggetto che risultava proprietario della particella o la poteva fare anche una terza persona la domanda?"

IND. FARANDA A.S.: No, e allora perché c'era il contratto d'affitto avvocato? Perché veniva fatta da terza persona ... AVV. SCORDO ANTONELLO: No, dico, quindi anche il contratto di affitto veniva fatto ... era fasullo chiaramente. IND. FARANDA A.S.: Perfetto, sì, sì. Allora perché, diciamo ... Per esempio il signor Fisicaro non ha fatto mai contratti poi mi spiegava la Guardia di Finanza, perché lui faceva delle dichiarazioni ..." (pag. 32, laddove tale ultimo riferimento è fatto alle dichiarazioni unilaterali o autocertificazioni attestanti il possesso del titolo di conduzione del terreno, prassi consentita dalle circolari Agea fino alla campagna 2011).

Il meccanismo era, peraltro, doppiamente lucroso perché permetteva – pur detenendo e formalmente gestendo un'azienda anche risultante inattiva – sia di percepire i contributi comunitari (fine ultimo e sostanziale, ovviamente) che di ottenere, a seguito della presentazione delle domande o tramite l'accesso alla Riserva nazionale, i diritti all'aiuto (chiamati, più semplicemente, nella prassi quotidiana "titoli" Agea), da spendere per le truffe successive: *"IND. FARANDA A.S.: ... Infatti i titoli che lui (il Fisicaro, n.d.c.) mi ha dato, che io mi trovavo nelle mie aziende, se noi infatti andiamo a guardare quelle mie aziende erano ... io ... a nome mio, la AGEA ce lo permetteva e noi magari ne approfittavamo. Magari ci fu un pocu di furbizia allora, di cosa, che gli devo dire? ... Infatti quelle società non le ho fatte mai attive, come risultano quattro - cinque società sotto il mio nome e non ne risulta nessuna attiva, a me m'interessava percepire il contributo, fare la truffa, punto"* (pag. 33).

Il passaggio ulteriore, segno del grado di "affinamento" raggiunto grazie all'esperienza maturata nel tempo dalla descritta tecnica truffaldina, riguarda le modalità che hanno consentito la più lucrosa gestione dei terreni che il Faranda aveva "ereditato" dalla gestione Fisicaro e che *"poi mi sono rimasti"* (pag. 25), secondo tre direttrici principali: 1) il cennato reimpiego (soprattutto nell'acquisto di ulteriori terreni) degli utili ritratti dalle domande truffaldine (sul punto, oltre a quanto già illustrato, Faranda Aurelio Salvatore ha ulteriormente specificato: *"ad esempio io ho fatto quella truffa e mi sono comprato il terreno, mio fratello ha fatto la sua e si è comprato il terreno, che infatti mi viene contestato a me il terreno di Granata, Granata Roberto, quello io gli ho fatto un piccolo prestito a mio fratello e tant'è vero che mio fratello non si è potuto chiudere l'atto perché? Perché non gli ha ... perché poi la truffa diciamo, chiamiamola truffa, che poi quelle pratiche del 2016 non sono andate in porto quindi non ha potuto finire di pagare il proprietario quindi, giustamente, mancando centomila euro, l'atto non si può chiudere ... Perché io dalla mia società*

gli ho fatto un prestito o quindici o venticinquemila euro” (pagg. 31-32, sul punto si tornerà più dettagliatamente in sede di disamina della posizione di Faranda Massimo Giuseppe); 2) la spartizione intrafamiliare dei terreni relitti dalla pregressa gestione Fisicaro tramite falsi atti di donazione, stipulati presso il Notaio Antonino Pecoraro di Canicatti: *“Il discorso del notaio, io avevo questi terreni e allora io magari valutando, c’era mia mamma, dice ‘Ma ci sono questi terreni ...’ erano tutte persone grandi, cioè ‘grandi’ nel senso che erano del 1910, 1920, e allora abbiamo cercato di spartire un po’ quelle visure ... io, mio fratello (Massimo Giuseppe, come subito dopo specificato, n.d.e.) e mia mamma ... Se troviamo un notaio che ci fa quest’atto allora possiamo fare qualcosa. E allora io, tramite il mio avvocato (Avv. Silvano Domina, come emerge subito dopo, n.d.e.), una volta gli ho chiesto: ‘Ho dei terreni vorrei fatto ... erano terreni che avevamo utilizzato noi, mi ha capito? Cioè, sempre per la truffa, mia mamma dice: ‘Lo faccio io’, ‘Lo faccio io’ e si sono messi d’accordo con mio fratello e io mi sono impegnato a prendergli un appuntamento, non un appuntamento, a dire questa cosa all’avvocato. Poi, un giorno, mi chiama e dice: ‘Ti ho trovato il notaio, portiamoci i documenti, se te lo fa ben sia’, io pigghiai i documenti e glieli ho portati e ci sono andato tre - quattro volte assieme a mio fratello e a mia mamma, tutto qua ... Una volta io mi trovavo là ... poi doveva venire mio fratello per andare a firmare con mia mamma questo ... questo atto, non mi ricordo, comunque dovevamo andare dal notaio. Che è successo con questo notaio? Siccome abbiamo messo pure dei terreni che magari poi i proprietari si sono lamentati ... abbiamo sbagliato comunque, abbiamo fatto un casino. Nell’insieme poi io e i proprietari ho interpellato l’avvocato Celi e in cui abbiamo fatto il possibile di ... quei terreni abbiamo fatto tipo un altro atto e gliel’abbiamo ritornati quei terreni a tutti i proprietari e un bel po’ è rimasto a noi, tutto qua ... S.P. MASSARA: E chi era questo notaio? Lo ripete? IND. FARANDA A.S.: (linea disturbata) si chiamava, a Canicatti, nella zona di Agrigento ... il nome non me lo ricordo. Se era Antonino ...”* (pagg. 33-34; su questa dinamica si veda, più approfonditamente, la deposizione del Col. Pace); 3) la vorticosa creazione di svariate società (fondate all’incirca nel 2013 ma di fatto sfruttate nelle loro massime potenzialità criminali solo a partire dal 2015, come si vedrà) attingendo a fidati (e spesso bisognosi, quando non sprovveduti) prestanome da far apparire ora quali legali rappresentanti ora quali soci delle varie cooperative, tanto numerosi e variegati, essendo variamente riconducibili all’uno o all’altro dei fratelli Faranda, da far a volte confondere (nel confezionamento dei documenti utilizzati in sede di presentazione

delle domande, come si avrà modo di vedere in alcuni casi concreti) persino gli organizzatori delle singole truffe i quali, in questo coacervo di soggetti, potevano anche non raccapezzarsi bene, come avvenuto ad Aurelio Salvatore nel caso di Coci Domenico, il quale *“è cugino primo della moglie di mio fratello Faranda Gianluca. Io non posso ... io questo ragazzo lo conosco perché è un ragazzo non è che è una persona grande, ma non ho confidenza. Mio fratello mi ha pre... ha cercato di prendermi un appuntamento con questo, ma io non ci sono mai andato ... Se mio fratello lavorava con lui, sicuramente perché gli ha fatto fare la società perché io mi ricordo che abbiamo preso degli appuntamenti dal notaio Grammichele⁶ e abbiamo fatto delle società, delle società in cui c'era pure questo ragazzo, perché poi uno, facendo tante società magari per acquisire un nome in più per fare qualche truffa in più, magari ogni persona veniva messo in due - tre società e poi nell'insieme questo Coci Domenico ha fatto la sua società ... io questo ragazzo neanche lo cono(sco)”* (pag. 10-11; sul punto si rinvia, più specificamente, alla disamina della posizione di Faranda Gianluca). Faranda Aurelio Salvatore non ha poi mancato di spiegare il motivo per cui aveva deciso (lui come gli altri fondatori di aziende, quasi sempre di fatto inoperanti) di rivolgersi al Notaio Giuseppe Dottore, di Grammichele appunto: *“sono state costituite marzo del 2013 le società. Dice: ‘Siamo andati a finire dal notaio Dottore a Grammichele’, il perché? Perché là si pagava ... non è che ci faceva a noi il prezzo, il prezzo era molto più ristretto, rispetto ad altri posti, 1.400 - 1.500, lui se ne prendeva solo 900 ... perché magari il notaio per prendersi qualcosina in più ‘Potete fare anche un'altra società l'importante che cambiate l'amministrazione’ e magari si sono un poco impasticciate le cose”* (pagg. 12-13).

Come si è appena accennato, la vorticosa (tanto da far “impasticciare” anche l'ideatore e gli organizzatori del meccanismo) creazione delle aziende ha posto le basi per la successiva implementazione del sistema truffaldino, con l'ausilio dapprima del C.A.A di Cesarò, facente capo a Caputo Antonio (il quale, per il vero, Faranda Aurelio Salvatore pone in una condizione d'inconsapevolezza dell'illiceità delle pratiche ma la cui posizione verrà analizzata nel prosieguo) e poi, nella fase di massima espressione criminosa, del C.A.A. di Catania, facente capo a Vecchio Giovanni, la descrizione del cui rapporto è fatta precedere dal Faranda da un *incipit* pienamente confessorio: *“Io le*

⁶ Si tratta del Notaio Giuseppe Dottore, le cui s.i.t., acquisite al fascicolo del dibattimento, riscontrano *in parte qua* le dichiarazioni di Faranda Aurelio Salvatore, *n.d.e.*

dico solo che noi, sia io che la mia famiglia, a livello di truffe le abbiamo fatte, non me le posso negare, sono qua, sono pronto a pagare sia io che la mia famiglia, questo sì" (pag. 18).

Precisato ciò, il Faranda è passato a descrivere il proprio rapporto con Vecchio Giovanni, ad iniziare dall'origine dello stesso: *"Io nel 2015, marzo, una cosa del genere, ho conosciuto in un agriturismo a Castel di Judica il dottore Vecchio che lui era professore di scuola all'Agrario ... questo mi racconta che ha un sindacato e io gli dico che ... a parte che lui lo sa, 'Lo so che fai l'allevatore', perché lui aveva clienti allevatori e quindi parliamo di questo, ci dissi: 'io ci ho un poco di terreni ...', dice: 'Perché non mi fai lavorare?', io gli spiego tutta la situazione, ci dissi: 'Guarda, io ... Ci sono questi ragazzi, se tu sei disposto a farli, io ti posso dare i terreni, però io, ti dico la verità, non mi ci voglio mettere, però ... perché i terreni non sono, per esempio, concessi dai proprietari ... gli porto questi documenti e lui si verifica tutti questi documenti. 'Sì, ci sono tanti terreni, la possiamo ...', ma sono sempre terreni che abbiamo utilizzato sempre noi, io mi trovo tante ... però quelle ... tutte quelle società non sono società che abbiamo fatte tutti in un anno, un anno se ne faceva una, poi quella andava male e si spostava in un'altra, si cambiava nome diciamo va, perciò tutte queste pratiche ... Io gli porto queste cose, dice: 'Li possiamo fare', quindi io chiamo il dottore ... Avevo fatto quelle società nel 2013 che non erano mai state utilizzate, però ... l'amministratore era già macchiato, quindi chiamo il dottore Santangelo, il commercialista Santangelo e di cui gli faccio ... mi faccio spiegare come possiamo fare per cambiare gli amministratori e lui mi spiega: 'Fate la riunione di assemblea e si cambiano gli ammini... e si può utilizzare', quindi non abbiamo fatto la società di nuovo, sono società che sono nate nel 2013 però utilizzate nel 2016 addirittura, non nel 2015, nel 2016. Parlo col Vecchio, col dottore Vecchio, gli spiego la cosa, là conosco un altro ragazzo, altri due ragazzi che lavoravano ... Terranova Salvatore e Marchese ... gli porto le carpette, vede tutte le carpette con i documenti ... ce n'erano alcuni che erano fatti già da un'altra parte, queste pratiche erano fatte a Cesarò da Antonio Caputo ... mi dice 'Te li faccio io', io gli porto queste pratiche là e li fa lui. Lui vede tutte queste pratiche, poi ci spiego che io ... 'Ascolta, non ho più né registrazio... io non li posso né registrare, i proprietari sono all'oscuro ...', dice: 'Me la vedo io'. Lui si verifica tutti questi documenti, ci vediamo una volta e facciamo questa ... dice: 'Io li posso fare, portami i nominativi e io prendo queste ... questi terreni, queste particelle e glieli divido in varie ... in varie persone ... glielo*

dico a mio fratello, mio fratello Emanuele mi porta suo cognato, sua cognata e sua suocera; poi viene mio fratello Gianluca che porta quella sua che quello a Troina non glieli vuole fare più e vengono fatte pure là ... abbiamo portato un po' di nominativi ... Allora il signor Vecchio mi dice: 'A me mi devi dare, se io te li sistemo, il quaranta per cento ... se andavano in porto (ed "il 2015 è andato in porto", pag. 22). Cento euro a pratica si teneva per presentarli ... gli altri glieli ho dati mano a mano che arrivavano ... i soldi io glieli davo sia a Terranova, sia a lui e li porto pure ai caselli di Catania ..." (pagg. 18-20). Tanto è vero che "lo nel 2015 l'ho pagato profumatamente, siamo rimasti il quaranta per cento e gli ho dato il quaranta per cento: gli altri, la verità, io ... ci dividevamo con ... con gli intestatari delle ditte il ricavato" (pag. 23).

Ecco, dunque, candidamente disvelato il sistema truffaldino ideato, organizzato concretamente e gestito in prima persona da Faranda Aurelio Salvatore il quale, unitamente al resto dei suoi familiari, è passato da una prima fase molto rudimentale di presentazione di domande per le strette necessità della famiglia ad una più elaborata e territorialmente estesa, posta in essere sulla scorta delle indicazioni tecniche fornitegli per la prima volta dal Fisicaro (arrestato insieme al Faranda nel maggio 2014 in relazione alle attività della "Kalat Allevamenti" nell'ambito dell'operazione calatina "Terra Bruciata"), per poi approdare – sfruttando le società create negli anni precedenti ma di fatto fino a quel momento poco utilizzate – ad un sistema che prevedeva, d'un verso, l'apporto da parte del Faranda di aziende (quasi sempre in realtà inoperanti e prive di mezzi) partecipate da prestanome, utili sia ad aggirare i problemi derivanti dall'essersi nel frattempo gli amministratori "macchiati" (nel senso di aver maturato precedenti giudiziari ostativi alla percezioni di contributi pubblici) che a creare un giro vorticoso di società nonché di amministratori e soci funzionale a render difficoltosa l'individuazione del ben più vasto e generico programma criminoso che effettivamente cementava tutte le condotte degli associati; dall'altro, l'impreseindibile compartecipazione tecnica dei C.A.A. ai quali era devoluta la ricerca telematica delle particelle libere e, in seconda battuta, la lavorazione, previo confezionamento della documentazione falsa da utilizzare in seno alle domande di aiuto comunitario, delle pratiche truffaldine. Il tutto, chiaramente, allo scopo di ripartire – a seconda del ruolo da ciascun attore sulla scena criminosa ricoperto – gli ingentissimi utili (i.e. i contributi comunitari) così lucrati illecitamente.

Alla luce di quanto appena esposto, non sorprende, allora, che la genesi dell'attività investigativa riguardo ai fatti oggetto di questo procedimento abbia tratto origine da precedenti operazioni dell'A.G. calatina, che fungono da prodromo dei delitti in questa sede esaminati.

In particolare, il teste **PACE Jonathan**, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza di Messina, quanto alla genesi dell'attività di indagine, all'udienza del 06.9.2021 ha dichiarato che l'attività investigativa aveva avuto origine dall'analisi di due procedimenti penali: l'operazione "*Terra Bruciata*" e l'operazione "*Reaping*", oggetto delle quali era la commissione di truffe ai danni dell'AG.E.A. volte all'(illecito, chiaramente) ottenimento di contributi comunitari. In specie, il procedimento relativo all'Operazione "*Terra Bruciata*" aveva avuto ad oggetto l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata all'illecito ottenimento di finanziamenti AG.E.A., il cui promotore era **Faranda Aurelio Salvatore**, che operava mediante nove società (ditte individuali o cooperative), il cui rappresentante legale era proprio Faranda Aurelio Salvatore (secondo, quindi, lo schema prima descritto che ancora non prevedeva il ricorso ai prestanome ed alla vorticosa creazione di aziende sostanzialmente fittizie); parimenti, il procedimento relativo all'Operazione "*Reaping*" aveva visto coinvolti **Conti Taguali Maria Rosita, moglie di Faranda Aurelio Salvatore ed i fratelli del Faranda: Faranda Davide, Faranda Gianluca e Faranda Settimo Ivan**, in quanto legali rappresentanti o soci di cooperative coinvolte nella commissione di truffe ai danni dell'AG.E.A..

Ciò premesso quanto alla genesi dell'attività di indagine, il teste ha ricordato che la stessa si era sviluppata in considerazione del fatto che i militari avevano accertato l'esistenza di altre società riconducibili alla famiglia Faranda che, tuttavia, non avevano formato oggetto d'attenzione investigativa nell'ambito dei procedimenti menzionati, in quanto riferibili ad altri parenti di Faranda Aurelio Salvatore, ossia: **Faranda Antonino, classe 1941, padre di Faranda Aurelio Salvatore; Lupica Spagnolo Rosa Maria, classe 1952, madre di Faranda Aurelio Salvatore; Faranda Gaetano, fratello di Faranda Aurelio Salvatore e la moglie, Crasci Katia; Faranda Massimo Giuseppe, fratello di Faranda Aurelio Salvatore e la moglie, Armeli Moccia Rita; Faranda Emanuele Antonino, altro fratello di Faranda Aurelio Salvatore e la moglie, Conti Pasquarello Giusy**; altre società erano riconducibili, poi, alla moglie di **Faranda Gianluca, Coei Carolina**, a Faranda Davide ed a Faranda Settimo Ivan, i quali gestivano società che avevano ricevuto

contributi A.G.E.A., ma non coinvolte nei procedimenti relativi alle Operazioni "Terra Bruciata" e "Reaping".

Nel dettaglio, così ha riferito il teste, i militari avevano constatato che una modalità operativa dell'associazione era quella di parcellizzare sul territorio le fasi di presentazione delle domande, in modo tale che, eventualmente, le denunce avrebbero potuto riguardare la singola truffa, ma sarebbe stato difficile ricostruire l'esistenza di un'attività associativa ed il *modus operandi* della stessa.

Più nello specifico, con riferimento ai **due citati atti di donazione rogati dal Notaio Pecoraro** ed alle due successive **risoluzioni** (operazione nelle quali, lo si ricorda, Faranda Aurelio Salvatore ha svolto, per sua stessa ammissione, la funzione fondamentale di reperire – per il tramite dell'avv. Silvano Domina – il notaio rogante), a livello documentale, il teste ha ricordato (così peraltro riscontrando *in parte qua* le prima illustrate dichiarazioni confessorie di Faranda Aurelio Salvatore), quanto al prosieguo dell'attività di indagine che, oltre **all'analisi delle Operazioni già menzionate ed all'attività tecnica di intercettazione, i militari avevano focalizzato l'attenzione su taluni documenti**. In particolare, era risultato che Lupica Spagnolo Rosa Maria, madre di Faranda Aurelio Salvatore, nell'anno 2015, aveva stipulato due atti di donazione presso lo studio del Notaio Antonino Pecoraro di Canicattì, con i quali la stessa aveva donato numerosi terreni siti a Messina, Limina, Letojanni, Mongiuffi Melia ed Antillo al figlio, Faranda Massimo Giuseppe. Nel dettaglio, si tratta dell'**atto notarile numero di repertorio 80662 e numero di raccolta 31356, stipulato in data 8 maggio 2015** dal Notaio Antonino Pecoraro, con il quale Lupica Spagnolo Rosa Maria aveva donato al figlio, Faranda Massimo Giuseppe, particelle di terreno censite nel Comune di Messina e dell'**atto notarile numero di repertorio 80822 e numero di raccolta 31482, stipulato in data 19 giugno 2015** dal Notaio Antonino Pecoraro, con cui Lupica Spagnolo Rosa Maria aveva donato a Faranda Massimo Giuseppe particelle di terreno censite nei Comuni di Limina, Letojanni, Mongiuffi Melia ed Antillo (rogiti entrambi acquisiti all'udienza dell'8.9.2021, quali allegati all'informativa del 29.6.2017). Il teste ha specificato che gli atti erano **Ideologicamente falsi** (nel senso che si fondavano su una premessa non veritiera), in considerazione del fatto che dagli stessi risultava che la Lupica Spagnolo avesse acquisito la titolarità del diritto di proprietà avente ad oggetto i terreni donati in virtù di maturata usucapione non accertata giudizialmente; tuttavia, a seguito delle notifiche eseguite dall'Agenzia del Territorio nei confronti dei proprietari formali dei terreni,

con cui si notiziavano della perdita del possesso, costoro avevano sporto numerose denunce (*“abbiamo messo pure dei terreni che magari poi i proprietari si sono lamentati ... abbiamo sbagliato comunque, abbiamo fatto un casino”*), al punto che, **in data 13 aprile 2016, le due donazioni erano state risolte mediante altrettanti atti: atto di risoluzione numero di repertorio 81957 e numero di raccolta 32344 ed atto numero di repertorio 81958 e numero di raccolta 32345** (*“Nell’insieme poi io e i proprietari ho interpellato l’avvocato Celi e in cui abbiamo fatto il possibile di ... quei terreni abbiamo fatto tipo un altro atto e gliel’abbiamo ritornati quei terreni a tutti i proprietari”*).

Peraltro, a seguito di accertamenti eseguiti mediante consultazione della banca dati SIAN, era emerso che le particelle oggetto degli originari atti di donazione, in più occasioni nel corso degli anni, erano state utilizzate da ditte riconducibili alle cooperative Faranda, ma non da Lupica Spagnolo Rosa Maria, la quale, quindi, certamente non avrebbe potuto acquisirle per maturata usucapione ventennale.

Nel passaggio successivo, il teste ha illustrato le specifiche vicende che hanno interessato i terreni oggetto delle superiori donazioni, a riscontro della rassegnata conclusione circa il *modus operandi dell’organizzazione*, la quale, infatti, costituiva società, otteneva i contributi A.G.E.A. e, successivamente, trasferiva tutto il patrimonio, ossia titoli, terreni ed eventuale bestiame ad altre società, in tal modo determinando la cessazione dell’attività della precedente (esattamente come descritto dallo stesso Faranda Aurelio Salvatore).

Nel dettaglio, il teste PACE Jonathan ha ricordato che, **in data 16 maggio 2014**, quindi circa un anno prima della stipula dei due atti di donazione (falsi), era stata costituita la società **“La Talpa”**, avente Partita Iva n. 03299140834, rappresentata da uno dei fratelli di Faranda Aurelio Salvatore, il sig. **Faranda Emanuele Antonino** (soggetto che non era stato oggetto d’indagine nelle precedenti Operazioni *“Terra Bruciata”* e *“Reaping”* e, verosimilmente, proprio per tale motivo nominato legale rappresentante della società **“La Talpa”**), nell’ambito della quale Faranda Emanuele Antonino era socio unico e rappresentante legale.

Quanto alle vicende della società in oggetto con riferimento ai contributi comunitari, il teste ha ricordato che, per il primo anno, la stessa non aveva presentato domande uniche di pagamento, successivamente presentate mediante il C.A.A. Coldiretti di Cesarò, ufficio al quale, come detto, si rivolgeva in quel periodo il fratello Aurelio Salvatore.

In particolare, in data 8 maggio 2015, viene stipulato il primo atto di donazione tra Lupica Spagnolo Rosa Maria ed il figlio, Faranda Massimo Giuseppe; in data 19 giugno 2015, viene stipulato il secondo atto di donazione tra i medesimi soggetti mentre, in data 14 maggio 2015, Faranda Massimo Giuseppe stipula con la società **"La Talpa"** (rappresentata dal fratello, Faranda Emanuele Antonino) un contratto di affitto avente ad oggetto i terreni che Lupica Spagnolo Rosa Maria aveva (falsamente) già donato al figlio (contratto di affitto rinvenuto dai militari all'interno del fascicolo aziendale della società **"La Talpa"**, come dichiarato dal teste Pace Jonathan; testualmente: *"Nel contratto di affitto l'ordine dei terreni, diciamo i due contratti di donazione e il contratto di affitto sono riportati i medesimi terreni e addirittura sono elencate le stesse particelle nel medesimo ordine"*, pagina 39 del verbale); sempre il teste PACE Jonathan ha riferito che, con le due donazioni su citate, i FARANDA avevano di fatto creato le premesse per la stipula di contratti di affitto di terreni utili per la formulazione delle domande utili all'acquisizione, tramite SIAN, di contributi AG.E.A. (*"... Recuperano tutti i terreni che in precedenza avevano sempre utilizzato con questo metodo, fanno l'atto di donazione quindi sulla carta i terreni arrivano a Faranda Massimo Giuseppe, stipulano effettivamente il contratto di affitto quindi nel momento in cui io vado a controllare - su SIAN - quel contratto di affitto esiste, quindi se non vado poi a vedere i proprietari e le cose per me quel contratto c'è ed esiste, per cui la polizia giudiziaria sostanzialmente si ferma, quindi il sistema era escogitato per questo motivo"*).

Come si vede, trovano quindi riscontro le dichiarazioni di Aurelio Salvatore anche con riferimento alla circostanza che si trattasse di terreni da sempre utilizzati (fraudolentemente) dai familiari Faranda, i quali avevano escogitato, evidentemente dietro "adeguati" consigli legali, l'espedito della falsa donazione per vestirne giuridicamente la suddivisione tra lui, il fratello Massimo Giuseppe e la madre Lupica Spagnolo Rosa Maria (*"abbiamo cercato di spartire un po' quelle visure ... io, mio fratello e mia mamma ... Se troviamo un notaio che ci fa quest'atto allora possiamo fare qualcosa"*), operazione funzionale anche ad ostacolare l'accertamento dell'effettiva legittimità (solo apparentemente tale) dei titoli di conduzione successivamente esibiti nelle domande.

Il testimone ha, in seguito, tracciato il c.d. tessuto relazionale di Faranda Aurelio Salvatore, evidenziando in primo luogo le conversazioni idonee a dar conto della funzione gestoria e burocratica (di fatto) dallo stesso ricoperta nell'ambito

delle varie imprese familiari⁷, ad iniziare dalla gestione dei rapporti bancari facenti formalmente capo al fratello Massimo Giuseppe, dei quali Aurelio era comunque perfettamente a conoscenza:

In data 2 maggio 2016, alle 10:55, viene, infatti, intercettata una conversazione tra i fratelli Faranda Massimo Giuseppe e Faranda Aurelio Salvatore, nel corso della quale il primo domanda al secondo se può recarsi in banca, in quanto il giorno precedente aveva lasciato della documentazione che poteva essere ritirata (cfr. RIT 419/16, progr. 1651):

TURI 1: Ohu..

MASSIMO: Ohu..

TURI 1: Che è?

MASSIMO: Senti dico ma putia passare na chiddo che ci lassamo di carte du iorno pi virere se ha fatto qualcosa?

TURI 1: Ma cu è?

MASSIMO: Da' a banca..

TURI 1: Ah e a mia ..(inc).. ma ristammo.. io ..(inc).. io mi ni vaio ci dissi ..(inc)..

MASSIMO: E va bene va..

TURI 1: Come vuoi fare tu, vuoi passare passi, io domani ..(inc).. come vuoi fare tu, se è urgente va..

MASSIMO: Va bene ciao..

TURI 1: Tanto chiddo u stisso fice ormai u frumento o tu mieti tu o mi mieto io ..(inc).. un ti cancia niente..

MASSIMO: Va bè ..(inc).. ciao..

TURI 1: Ciao..”;

Nel pomeriggio, alle ore 17:39, Faranda Aurelio Salvatore contatta Faranda Massimo Giuseppe ed i due, discorrendo di un “foglio”, si accordano per vedersi (cfr. RIT 419/16, progr. 1697):

⁷ È necessario precisare, in premessa, che le svariate dinamiche biunivoche tra associati sono trattate reciprocamente in seno alle disamine dedicate a ciascuno di essi, secondo il peculiare punto di vista di volta in volta rilevante. Così, esemplificativamente, i rapporti tra Aurelio Salvatore e Massimo Giuseppe saranno ripresi all'interno della trattazione della posizione di quest'ultimo (se non anche altrove, quando necessario).

“MASSIMO: Ohu..

TURI I: Oh ..(inc).. o paive?

MASSIMO: ..(inc)..

TURI I: Ah.. unne u lassasti du fogghio ..(inc)..?

MASSIMO: Unni si?

TURI I: A casa ..(inc)..

MASSIMO: E scinni pi ca'?

TURI I: No, ti dissi quanno passi mu duni no..

MASSIMO: Ah si.. va bè..

TURI I: Se passo io prima ti chiamo no..

MASSIMO: Va bene..

TURI I: Ciao..

MASSIMO: Ciao..”;

alle successive ore 20:05, Faranda Aurelio Salvatore richiama Faranda Massimo Giuseppe e gli chiede di inviargli via WhatsApp una foto del “foglio” (cfr. RIT 419/16, progr. 1719):

“TURI I: Oh ..(inc)..

MASSIMO: Se ora ..(inc)..

TURI I: ..(inc).. du fogghio che m'a pigghiato stamatina?

MASSIMO: Se..

TURI I: Ma manni una fotografia ..(inc)..

MASSIMO: Se stajo venenno pi duoco, stajo arrivanno ca' ..(inc)..

TURI I: E ..(inc).. unne sugnu..

MASSIMO: Ah ah ..(inc).. pa casa ..(inc)..

TURI I: Mi stajo facenno ..(inc).. ciao..”;

quindi, alle ore 20:06, Faranda Massimo Giuseppe contatta Faranda Aurelio Salvatore e lo informa che gli sta inviando il documento via WhatsApp (cfr. RIT 419/16, progr. 1720):

“TURI I: Ohu mi senti?

MASSIMO: Oh..

TURI I: Si..

MASSIMO: ..(inc).. u vitti ..(inc).. si sfasciò chiddo i whatsapp..

TURI I: E allora in ta chisto tu l'hai u coso? U whatsapp?

MASSIMO: Ora l'haio in ta chisto ..(inc).. si spasciò ..(inc)..

TURI I: Ora tu manno ca', tu stajo mannano io na minchiata subito..

MASSIMO: Va bene va..

TURI I: Ciao..

MASSIMO: Ciao..”.

Ora, come emerso nel corso della complessiva istruttoria, quando gli imputati utilizzano la generica locuzione “*fogli*” (o simili, come “*carte*” o “*documenti*”), essi fanno invariabilmente riferimento a documentazione varia ma comunque funzionale alla presentazione delle domande di contribuzione, quali contratti, cessioni di titoli, di allevamenti, procedure zootecniche legate al bestiame etc., sicché – anche in considerazione del periodo temporale in cui la conversazione interviene (a non oltre un paio di settimane dalla scadenza annuale delle domande) – si può più che ragionevolmente concludere che pure nella descritta occasione i due fratelli stessero discorrendo dello scambio di documentazione di siffatta natura.

l'attivismo di Faranda Aurelio Salvatore nei rapporti intrafamiliari (nelle conversazioni seguenti coi fratelli Gaetano ed Emanuele Antonino nonché con la cugina Spasaro Angelica Giusy) aventi ad oggetto la concreta gestione delle pratiche comunitarie traspare evidente da ulteriori captazioni, intervenute in un periodo “caldo”, cioè – appunto – ancor più a ridosso della scadenza delle domande:

Utenza n. 338/3902903 in uso a FARANDA Gaetano R.I.T. 417/16

Progr. n. 1280 del 12/05/2016 ore 09:53:10 Telefonata in entrata dal n. 334/7704333

Legenda: UTENTE: Faranda Gaetano – come da brogliaccio – (identificato in Tano nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Faranda Aurelio Salvatore – come da brogliaccio – (identificato in Turiddu nel corso della conversazione).

“Gaetano -. Pronto?”

Aurelio Salvatore -. Ohu?

Gaetano -. Ohu?

Aurelio Salvatore -. Dove ce l'hai avuto 'sto telefono? Quando uno ti chiama, per davvero ci vuole (inc. pronuncia affrettata). È dalle sette che ti chiamo.

Gaetano -. E vuol dire che non prendeva! Sulla macchina ce l'avevo, che ne so!

Aurelio Salvatore - E sì, non prendeva! Allora messaggi non te ne arrivano (inc. voci sovrapposte)? Gaetano - Non me ne arrivano. A me messaggi non me ne arrivano.

Aurelio Salvatore - E l'hai studiata bene! Così almeno non ti cerca nessuno. Eh... che ti stavo... Ma te ne sei venuto?

Aurelio Salvatore - E dove sei arrivato?

Gaetano - Eh... qua, a Bronte.

Aurelio Salvatore - Bravo. Va bene, va'. È dalle sette che ti chiamo, puttana della (inc. voci sovrapposte).

Gaetano - Ah Turiddu, se il telefono non mi prende, che ne so! Eh...

Aurelio Salvatore - E prendi... mettilglielo il coso dei messaggi, Tano.

Gaetano - E (inc. voci sovrapposte)...

Aurelio Salvatore - Minchia, (inc. voci sovrapposte) una persona, quando non vuole essere cercata, (inc. audio disturbato) il centesimo.

Gaetano - No, e (inc. voci sovrapposte) siccome è stato...

Aurelio Salvatore - Minchia, è dalle sette che ti chiamo per portare un documento, domani mattina ho appuntamento a Tortorici io, [bestemmia]!

Gaetano - Lo so, siccome io (inc. voci sovrapposte)...

Aurelio Salvatore - Minchia, è dalle sette! Come... ti fa venire un nervoso (inc. pronuncia affrettata) che papà ce l'ha da parte a parte (inc. pronuncia affrettata).

Gaetano - E io... e io che sapevo? Non è che sa...

Aurelio Salvatore - È una mattinata che ti chiamo!

Gaetano - Eh.

Aurelio Salvatore - E io che ne so che messaggi non te ne arrivano!

Gaetano - Che ne so, ora come arriviamo...

Aurelio Salvatore - Minchia, io... tu (inc. pronuncia affrettata) dieci centesimi... Minchia, quanto spendi tu, un euro al mese? Gaetano - Ma io... Minchia, io...

Aurelio Salvatore - Non so! Gaetano - Siccome non li ho avuti mai, li ho messi quando voglio... E non lo so io, mi ero (inc. voci sovrapposte)...

Aurelio Salvatore - E (inc. voci sovrapposte) da me? Io... quando una persona vuole stare libera, (inc. pronuncia affrettata) significa che è (inc. voci sovrapposte)...

Gaetano - Ah, va beh, va'.

Aurelio Salvatore -. Certo, Tano. Minchia, è da stamattina! Minchia, una persona chiama, allora se ha l'urgenza... Ora io mi devo buttare 300 chilometri per andare a prendere i documenti a Tortorici, perché?

Gaetano -. Mah!

Aurelio Salvatore -. (inc. pronuncia affrettata) aspettare a te due ore!

Gaetano -. Boh.

Aurelio Salvatore -. Ma minchia, non ti posso rintracciare, che ne so io! La prossima volta, se sapevo che non ti arrivavano i messaggi! Allora io avrei fatto diversamente, (inc. pronuncia affrettata) ... A Davide è dalle sette e mezza che lo chiamo, a papà dalle sette, a te dalle sette e un quarto ... ma non lo so come vi dovevo rintracciare. Ora, da quant'è? Mezz'ora che ho rintracciato papà, mezz'ora precisa. Avanti, ciao, ah.

Gaetano -. Va... va beh, va".

In questa occasione, quindi, Faranda Aurelio Salvatore aveva l'impellente necessità, a ridosso della scadenza delle domande, di recuperare documenti a Tortorici, laddove lo stesso teoricamente non avrebbe dovuto avere alcun interesse legato alla propria attività di allevatore, che si svolgeva su Caltagirone.

A distanza di un paio d'ore i due fratelli si risentono per sincerarsi se Gaetano fosse giunto in paese (a Tortorici), facendo anche riferimento all'eventuale disponibilità in loco dell'altro fratello, Emanuele Antonino (R.I.T. 417/16, progr. 1292).

Aurelio Salvatore continuava ad interloquire col fratello Gaetano anche nell'interesse dell'altro fratello, Emanuele Antonino, nonché della cugina Spasaro Angelica Giusy (R.I.T. 417/16, progr. 1334), i quali erano formalmente titolari di aziende (rispettivamente, "Il Dottorello" e l'omonima d.i. della cugina) con le quali il primo teoricamente nulla aveva a che fare:

"Gaetano -. Pronto?

Aurelio Salvatore -. Ohu?

Gaetano -. Ohu?

Aurelio Salvatore -. Dove eri (inc. audio disturbato)?

Gaetano -. Qua a... nello stradone qua, sto prendendo (inc. pronuncia affrettata).

Aurelio Salvatore -. Ah, state scaricando? (inc. pronuncia affrettata) scaricare.

Gaetano - Eh... Aurelio Salvatore - E hai dovuto scaricare le due vacche?

Gaetano - Sì.

Aurelio Salvatore - Va beh, va'.

Gaetano - Va beh. Aurelio Salvatore - Che ti stavo dicendo, Tano? Ma a te ti veniva difficile (inc. pronuncia affrettata) e passare dall'USL?

Gaetano - (inc. audio disturbato) le vacche.

Aurelio Salvatore - Ah?

Gaetano - Devo andare là sopra che gli devo mettere l'acqua alle vacche. Col camion come passo dall'USL?

Aurelio Salvatore - Lo parcheggi là, lo metti sotto da Peppino (inc. pronuncia affrettata).

Gaetano - Sì, va beh, e io gli devo mettere l'acqua. Me ne scendo con Giuliana, (inc. pronuncia affrettata) lascio la Jeep là, gli devo mettere l'acqua alle vacche. Dice che non avevano neanche una goccia.

Aurelio Salvatore - Eh, eh. E lo sai... Non puoi andare? Tanto non è che devi perdere... Sai che devi prendere solo tu? Due copie dell'US... del risanamento del 222, uno a nome di Angelica e uno a nome di Emanuele, Dottorello.

Gaetano - Non ho senti... non ho capito niente io!

Aurelio Salvatore - E questi... Prima che ve ne andiate e lasciate il camion nello stradone...

Gaetano - Eh.

Aurelio Salvatore - Andate con la Jeep, un salto.

Gaetano - Eh! Aurelio Salvatore - E vedi... vai a prenderli, perché loro fino alle cinque e mezza sono là. E poi la devi togliere, (inc. pronuncia affrettata).

Gaetano - Sì, (inc. audio disturbato).

Aurelio Salvatore - Va beh, quando prende meglio, mi chiami, dai. Ciao".

Attivismo ancor più marcato in seno alla seguente conversazione (R.I.T. 417/16, progr. 1337), laddove si ha cristallina conferma del fatto che Aurelio Salvatore gestisse anche, sempre in prima persona, aziende rispetto alle quali era formalmente estraneo e, segnatamente, la d.i. della cugina "Spasaro Angelica Giusy" e la ditta del fratello minore Emanuele Antonino ("Il Dottorello");

"Gaetano - Oh, Emanuele?

Emanuele Antonino - Oh, Tano?

Gaetano -. *Ma scusa, ma poi escono... uno esce Dottorello e uno esce Rosa. Non esce Angelica Spasaro.*

Emanuele Antonino -. *No?*

Gaetano -. *No, no.*

Emanuele Antonino -. *(Rivolto ad Aurelio Salvatore): Dice il 222, Tano, uno esce Dottorello, ma uno non esce Angelica, esce Rosa.*

Aurelio Salvatore -. *(In vivavoce): Poi abbiamo fatto il risanamento. Abbiamo venduto i vitelli quest'anno a nome di Angelica, ma abbiamo fatto (inc. audio insuf.) a questa persona?*

Emanuele Antonino -. *Boh! E certo, io quando dico...*

Aurelio Salvatore -. *(In vivavoce): Abbiamo venduto i vitelli. Minchia!*

Emanuele Antonino -. *Eh!*

Aurelio Salvatore -. *(In vivavoce): Ma che fu? Scherzano questi?*

Emanuele Antonino -. *Boh! Prima era, ma ora abbiamo venduto i vitelli, quando... L'ultimo risanamento Spasaro era, io me lo ricordo.*

Gaetano -. *E che ne so! Qua a lui così gli esce al dottore.*

Morello -. *(Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).*

Gaetano -. *Dice che l'ultimo... hanno venduto i vitelli ora, dice, e gli usciva Angelica Spasaro. Lì è. Aurelio Salvatore -. (In vivavoce): Ma gli cancella (inc. audio disturbato).*

Gaetano -. *Eh.*

Morello -. *(Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).*

Aurelio Salvatore -. *(In vivavoce): Gli devo domandare a (inc. audio insuf.).*

Gaetano -. *Ascolta, lui ora sai che mi ha detto? Dice: "Il controllo è stato fatto a nome di quello, ma però i vitelli sono stati fatti...".*

Aurelio Salvatore -. *(In vivavoce): (inc. audio disturbato) la variazione.*

Gaetano -. *Capite?*

Emanuele Antonino -. *Che? Che?*

Gaetano -. *Eh... Il... il... ma il controllo è stato fatto a nome di Rosa. Lì c'è stata fatta la compravendita, ma non ce n'è risanamento a nome di Angelica, dice. C'è solo la compravendita. Emanuele Antonino -. (Rivolto ad Aurelio Salvatore): Ah, dice (inc. audio disturbato) di Angelica non ce n'è, c'è solo la compravendita. L'ultimo risanamento è stato fatto a nome di Rosa.*

Aurelio Salvatore -. *(In vivavoce): E quando è stato fatto?*

Emanuele Antonino - E quando è stato fatto l'ultimo risa...

*Gaetano - (Rivolto a qualcuno fuori cornetta): Quando è stato fatto, a luglio?
(Rivolto ad Emanuele Antonino): A luglio è stato fatto.*

Emanuele Antonino - (Rivolto ad Aurelio Salvatore): A luglio. Fa un anno a luglio.

Aurelio Salvatore - (In vivavoce): (inc. voci sovrapposte).

Gaetano - Eh. E dice che sono tutti e due... non è che se... perchè siccome il codice è uno e stampare tutti e due (inc. pronuncia affrettata).

Emanuele Antonino - E allora ti fai stampare quello là e ti fai dare una copia del passaggio.

Aurelio Salvatore - (In vivavoce): (inc. voci sovrapposte).

Emanuele Antonino - Della compravendita lì.

Gaetano - Sì. Eh... la copia della compravendita la può fare pure. E l'altro qual era? Qual era l'altro modello che mi diceva poco fa?

Emanuele Antonino - Ma i modelli... quelli là di... tutti e tre della brucellosi, TBC, TBR e BB... Aurelio Salvatore - (In vivavoce): (inc. audio insuf.). Come si chiama (inc. audio disturbato)? (Rumori in sottofondo).

(Emanuele Antonino passa il ricevitore ad Aurelio Salvatore).

Aurelio Salvatore - I modelli (inc. audio disturbato) brucellosi, leucosi...

Gaetano - (Rivolto a Morello fuori cornetta): Dice... il modello (inc. voci sovrapposte) che escono brucellosi, leucosi e (inc. audio disturbato), dove c'è scritto (inc. voci sovrapposte).

Aurelio Salvatore - Però ogni (inc. voci sovrapposte) singolo lo deve fare. Ognuno lo deve fare singolo.

Gaetano - No, dice di no.

Aurelio Salvatore - Brucellosi...

Gaetano - Dice che non lo può fare singolo. Escono tutti e due eh... una volta che è tutto uno il codice, escono tutti e due assieme.

Morello - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

Aurelio Salvatore - Come tutti e due assieme?

Gaetano - Oh, così, il dottore Morello... qua sono, che dice che escono tutti e due... una volta che il codice... a uno escono tutti e due nella stessa cosa.

Aurelio Salvatore - Ma che?

Gaetano - Le due copie di risanamento.

Aurelio Salvatore - Ah, escono insieme?

Gaetano - Eh! Sì, sì.

Aurelio Salvatore - E vedi se lo può fare stampato, una volta noi l'abbiamo fatto. Si fa la fotocopia ed esce uno solo. Gli devi dire di fare (inc. pronuncia affrettata) solo quello.

Gaetano - Non lo so, Turiddu. Così mi ha detto, che ne so! (inc. pronuncia affrettata) ed è uscito... Quando gli dà la cosa, glieli stampa tutti.

Aurelio Salvatore - Ah? E sì, ma noi all'epoca l'abbiamo fatto, all'epoca, dopo in quel modo. Che veda come può fare.

Gaetano - Ora vediamo. Se lo può fare lo fa, se non lo può fare, niente. Che faccio?

Aurelio Salvatore - E se non lo può fare, casomai cosa... come si chiama, Tano? Eh... mi dimentico come si chiama, di... di Emanuele prende dal 160.

Gaetano - Ah, devo fare pure quello del 160? Sempre... sempre...

Aurelio Salvatore - Minchia, se ti esce tutto unito... e questo qua glielo lasciamo ad Angelica.

Gaetano - E certo, quello... questo qua tutto unito esce. Allora quello faccio il 160 pure.

Aurelio Salvatore - E quello del 222 fai il 160... Dove esce Emanuele poi, dove esce Dottorello, hai capito?

Gaetano - Va bene, va'.

Aurelio Salvatore - E ti fai fare i tre modellini, non ti dimenticare, hai capito?

Gaetano - Escono là i tre modellini, escono direttamente qua, nel modello 4, TBC e quelle cose...

Aurelio Salvatore - (inc. audio disturbato) minchia! Ma lascialo stare. Li vuole fatti separati la Forestale, gli devi dire a Morello.

Gaetano - (Rivolto a Morello fuori cornetta): Li vuole fatti separati lui queste cose.

Aurelio Salvatore - La Forestale li vuole ogni... ogni (inc. voci sovrapposte)...

Gaetano - Non li può fare.

Morello - (Fuori cornetta): (inc. voci sovrapposte) i codici aziendali?

Gaetano - (Rivolto a Morello fuori cornetta): No, dice: queste cose qua dove ci sono le tre cose, con la scritta TBC, leucosi...

Morello - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) il certificato?

Gaetano -. *Il certificato.*

Morello -. *(Fuori cornetta): Il certificato...*

Aurelio Salvatore -. *Il certificato.*

Morello -. *(Fuori cornetta): (inc. voci sovrapposte).*

Gaetano -. *Eh, sì.*

Morello -. *(Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).*

Aurelio Salvatore -. *L'abbiamo fatto ogni anno questo qua, Tano. Lì lo può fare*

Gaetano -. *Sì, sì. No, questo qua sì, l'altro dice...*

Morello -. *(Fuori cornetta): I certificati...*

Gaetano -. *No, i certificati.*

Aurelio Salvatore -. *E va beh, poi ce la sistemiamo noi a fotocopia, non ti preoccupare. Tu fallo intero e di Emanuele fai quello, il 160, hai capito?*

Gaetano -. *Mh.*

Morello -. *(Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).*

Aurelio Salvatore -. *Hai capito, Tano?*

Gaetano -. *Quello della brucellosi dice che è scaduto, lo facciamo lo stesso?*

Aurelio Salvatore -. *Qual è scaduto?*

Gaetano -. *Quello della brucellosi.*

Aurelio Salvatore -. *Ma non ha importanza. L'importante che è ufficialmente indenne. A noi non interessa che è scaduto, lo so che è di sei mesi fa. (inc. voci sovrapposte).*

Gaetano -. *Dice che non lo... dice che non lo può fare.*

Morello -. *(Fuori cornetta): È già scaduto.*

Gaetano -. *Perché è già scaduto e non lo può fare.*

Morello -. *(Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).*

Aurelio Salvatore -. *Minchia, lo... allora è scaduto e non lo può fare.*

Morello -. *(Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).*

Gaetano -. *Eh.*

Aurelio Salvatore -. *E fattelo... non lo può fare in nessuna maniera... uno come sia sia, in questa maniera?*

Gaetano -. *Che so, Turiddu! Poi ti posso passare a lui. Poi parla con lui. (Gaetano passa il ricevitore a Morello).*

Morello -. *Pronto?*

Aurelio Salvatore -. Dottore!

Morello -. Allora, dimmi!

Aurelio Salvatore -. Ma me lo stampa pure scaduto, che mi interessa? L'importante è che è ufficialmente indenne.

Morello -. No! Io non ti posso rilasciare un certificato ora scaduto. Se tu avevi il certificato dell'anno scorso, glielo presentavi tu. Ma io ora non ti posso fare un... non ti posso protocollare un certificato scaduto. Scusa, che senso ha? Io ti posso protocollare quello della leucosi e della tubercolosi, che ti scade a luglio. E quello te lo faccio il certificato. Ma quello della brucellosi non te lo posso fare.

Aurelio Salvatore -. E me ne fate due, che voglio fare? Se lo potevamo fare, eh... che ne so, (inc. voci sovrapposte) è scaduto...

Morello -. E no, no, non... forse non mi hai capi... È chiaro, no?

Aurelio Salvatore -. Eh, va beh, eh... lo so, purtroppo eh...

Morello -. Eh, eh, eh.

Aurelio Salvatore -. (inc. audio disturbato).

Morello -. Eh, eh, eh! Quindi quei due te li faccio, l'altro della brucellosi no. Devi andare a cercarlo dell'anno scorso, se ce l'hai tu dell'anno scorso.

Aurelio Salvatore -. Va bene, va bene. E là una copia non la possiamo prendere, quella dell'anno scorso?

Morello -. Ma dov'è? Che... che ne so io! Chi l'ha fatta? È stata fatta l'anno scorso?

Aurelio Salvatore -. Sì. L'anno scorso io l'ho fatto, sì.

Morello -. Eh, se l'hai fatto lo cerchi. Casomai domani sali e (inc. voci sovrapposte)...

Aurelio Salvatore -. Io gliel'ho consegnato alla Forestale.

Morello -. Eh, ma se l'avete fatto, domani chiami, vai a cercarlo con Cali, o lo vai a cercare dov'è che era fatto, che protocollo era e sì... e si fa una copia di quello dell'anno scorso. Ma io non saprei neanche dove lo dovrei cercare, a questo punto. Capito?

Aurelio Salvatore -. Va beh, e domani mattina casomai proviamo con Cali. Dai, ma gli fai là questi due e gli altri due, sia del 222 che del 160. E quello della brucellosi dopo lo facciamo, dai. Va boh?

Morello -. Devi fare il... devi fare il 160 anche?

Aurelio Salvatore -. Il 160, però sempre Dottorello, sì.

Morello -. Dottorello 160.

Aurelio Salvatore -. Eh. E 222, che esce insieme, lo fai intero. Eh... e leucosi e coso lo facciamo a nome di Rosa.

Morello -. Allora, cento... 160 è stato fatto a ottobre il controllo.

Aurelio Salvatore -. Ottobre. Quindi sono scaduti da un mese, diciamo, va'.

Morello -. Eh. La brucellosi già non te la posso fare più.

Aurelio Salvatore -. L'ho capito, l'ho capito.

Gaetano -. (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

Aurelio Salvatore -. I sei mesi sono passati. E va beh, ne fate due e la copia del risanamento gli dai di questo qua, va beh?

Morello -. Va bene. Ciao.

Aurelio Salvatore -. E l'altro pure, l'ultimo risanamento quando è stato fatto, la copia del risanamento a nome di Rosa e i due certificati.

Morello -. Ti saluto.

Aurelio Salvatore -. Va bene, ci sentiamo. Grazie.

(Rumori in sottofondo).

Aurelio Salvatore -. (Fuori cornetta): Tieni, va'.

Come si è appena visto, Faranda Aurelio Salvatore, prendendo direttamente in mano la situazione, assume una posizione chiaramente sovraordinata rispetto ai due fratelli Emanuele Antonino e Gaetano, anche nella gestione concreta (in questo caso, nei rapporti diretti col veterinario) di aziende formalmente altrui (come "Il Dottorello", la d.i. Spasaro Angelica Giusy ed un'altra, richiamata col nome "Rosa", che il teste Nastasi, all'udienza del 13.9.2021, indica come riferibile alle investigate ditte "Rosa" o "La Rosa" nonché – teoricamente – a Faranda Rosa Maria, figlia di Massimo Giuseppe).

Non stupisce, quindi, che fosse Faranda Aurelio Salvatore a detenere anche il **timbro** dell'azienda facente capo al fratello Emanuele Antonino, il quale non sapeva nemmeno dove cercarlo:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 388/7412502 in uso a FARANDA Emanuele Antonino

R.I.T. 548/16, progr. n. 658 del 12/05/2016 ore 14:34:33

Telefonata in entrata dal n. 334/7704333;

Legenda: UTENTE: Faranda Emanuele Antonino – come da brogliaccio – (identificato in Emanuele nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Faranda Aurelio Salvatore – come da brogliaccio – (identificato in Tureddu nel corso della conversazione).

“(Voci in sottofondo).”

Emanuele Antonino -. Pronto?

Aurelio Salvatore -. Emanuele, non ti scordare il timbro, ah.

Emanuele Antonino -. Tureddu, e io dove ce l’ho il timbro?

Aurelio Salvatore -. Quello di quel giorno dove l’hai posato?

Emanuele Antonino -. Quello di quel giorno Tano gliel’ha portato a Nino. Se ce l’ha Tano (inc. pronuncia affrettata), ma non lo so, io a Tano non l’ho visto più.

Aurelio Salvatore -. A Nino? A Nino?

Emanuele Antonino -. Che so io! Quando l’hai mandato là verso Vizzini, quando ce l’avevo io.

Aurelio Salvatore -. Ah, allora forse lo dovrei avere io in macchina.

Emanuele Antonino -. Io non ce l’ho più, io non ce l’ho.

Aurelio Salvatore -. Lo dovrei avere io allora, ma quello è... Va bene, va’. Va beh, lo dovrei avere io in macchina allora. Ciao, ciao.

Emanuele Antonino -. Ciao.

(Emanuele Antonino chiude il ricevitore).

Aurelio Salvatore -. Ohu, Mamue’? Ohu? Mamue’? Ohu?

(Voci in sottofondo).

(Aurelio Salvatore chiude il ricevitore)”.

Il giorno successivo, **13 maggio 2016**, i due fratelli si danno appuntamento al fine evidentemente di registrare alcuni contratti, stante il riferimento alle “marche da bollo”:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 388/7412502 in uso a FARANDA Emanuele Antonino

R.I.T. 548/16, Progr. n. 689 del 13/05/2016 ore 08:04:21

Telefonata in entrata dal n. 334/7704333

Legenda:

UTENTE: Faranda Emanuele Antonino – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Faranda Aurelio Salvatore – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione).

“Emanuele Antonino - . Ohu?”

Aurelio Salvatore - . A che punto è ora?”

Emanuele Antonino - . Qua, sto andando all’Unicredit a fare i bonifici, tutti e due. Là me li ha dati tutti.

Aurelio Salvatore - . E qua sono allora, come ti stavo dicendo, qua... ti aspetto qua vicino il Tribunale, in banca. O vuoi (inc. pronuncia affrettata) qua ce ne sono due avanti e io là sono.

Emanuele Antonino - . (inc. voci sovrapposte)...

Aurelio Salvatore - . (inc. voci sovrapposte)... Dove sei? O sei entrato già?

Emanuele Antonino - . (inc. audio disturbato).

Aurelio Salvatore - . All’Unicredit sei?

Emanuele Antonino - . (inc. audio disturbato).

Aurelio Salvatore - . (inc. audio disturbato) ce n’è?

Emanuele Antonino - . Uno (inc. audio disturbato).

Aurelio Salvatore - . Quanto?

Emanuele Antonino - . Uno!

Aurelio Salvatore - . Allora uno è qua, allora... va beh, dai. Io vado a fare queste fotocopie, dai. Io... E poi prendiamo le marche da bollo e (inc. audio disturbato).

Emanuele Antonino - . E quelle cose le hai prese là? Le (inc. voci sovrapposte)

...

Aurelio Salvatore - . Sì, sì, tutto quanto ho preso già. Eh... Quanto vado a fare le fotocopie e ci vediamo a casa, come finisci, dai.

Emanuele Antonino - . Va bene.

Aurelio Salvatore - . Ciao”.

A breve distanza di tempo, Aurelio Salvatore richiama il fratello per informarsi se lo stesso avesse terminato le proprie incombenze e gli dà appuntamento da “Peppe” (Villeggiante), del cui indirizzo *mail* aziendale gli associati si servivano per inviare documenti tramite posta elettronica; per la migliore comprensione del seguente riferimento cfr. le conversazioni di cui al RIT 610/16, progr. 1196 e 1198, effettuate un paio d’ore prima, durante le quali – appunto – Aurelio Salvatore aveva preannunciato al Caputo Antonio che gli avrebbe inviato per *mail* alcune fatture:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 388/7412502 in uso a FARANDA Emanuele Antonino

R.I.T. 548/16, Progr. n. 693 del 13/05/2016 ore 09:02:01

Telefonata in entrata dal n. 334/7704333

Legenda:

UTENTE: Faranda Emanuele Antonino – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Faranda Aurelio Salvatore – come da brogliaccio – (identificato in Turi nel corso della conversazione).

“Emanuele Antonino -. Oh? Oh, Turi?”

Aurelio Salvatore -. Oh, hai finito?”

Emanuele Antonino -. No, no.

Aurelio Salvatore -. E là ti aspetto, dopo... così gli facciamo l'e-mail dopo.

Emanuele Antonino -. Dove?”

Aurelio Salvatore -. Qua da Peppe.

Emanuele Antonino -. Ah?”

Aurelio Salvatore -. Qua da Peppe.

Emanuele Antonino -. Va bene. Ciao”.

Subito dopo, in altra conversazione, i due riprendono l'argomento del risanamento (questione che, come visto, aveva riguardato aziende formalmente estranee a Faranda Aurelio Salvatore e, in specie, quella di Spasaro Angelica Giusy e, per l'appunto, di Faarnda Emanuele Antonino), tema già affrontato nelle conversazioni di cui al RIT 417/16, progr. 1334 e 1337:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 388/7412502 in uso a FARANDA Emanuele Antonino

R.I.T. 548/16, Progr. n. 694 del 13/05/2016 ore 09:09:02

Telefonata in entrata dal n. 334/7704333

Legenda:

UTENTI: V.F. (voce femminile non identificata nel corso della conversazione); Faranda Emanuele Antonino – come da brogliaccio – (identificato in Emanuele nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Faranda Aurelio Salvatore – come da brogliaccio – (identificato in Turi nel corso della conversazione).

“V.F. -. Pronto?”

Aurelio Salvatore - Ohu?

V.F. -. Ohu?

Aurelio Salvatore -. Ancora là dentro è Emanuele?

V.F. -. Sì, sì.

Aurelio Salvatore -. Ah, va bene, va'.

V.F. -. Va bene.

Aurelio Salvatore -. No, (inc. pronuncia affrettata) allora per lui quando (inc. pronuncia affrettata)? Boh!

V.F. -. Ed è qua al coso, al ban... sta firmando, non lo so.

Aurelio Salvatore -. Casomai gli devi dire, sulla mia... la mia Jeep, se girava da me, c'è la copia del risanamento; lo prende e passa da qua dopo. Gliel'avevo detto io a lui.

V.F. -. Aspetta.

Aurelio Salvatore -. Sono sulla... sulla mia Jeep, sono tutti e due...

V.F. -. Aspetta.

(V.F. passa il ricevitore ad Emanuele Antonino).

Emanuele Antonino -. Ohu, Turi?

Aurelio Salvatore -. C'è il risanamento, allora l'avevo lasciato sulla mia Jeep, la copia del risanamento. Passa da là, lo prendi nella Jeep, gli facciamo l'e-mail là a Caltanissetta, hai capito?

Emanuele Antonino -. Eh, qua... ascolta, io tor... devo ritornare al Monte Paschi.

Aurelio Salvatore -. Perché?

Emanuele Antonino -. Perché, siccome là al Monte Paschi mi hanno dato tutti quei pezzi da 500, e qua non li vogliono in nessun modo. Dice: "Vai là e te li fai cambiare". Perché dopo risultano segnalazioni, non mi... non li vo..., non mi fanno il versamento nel conto, non mi fanno fare il bonifico (inc. voci sovrapposte).

Aurelio Salvatore -. Ma neanche uno? Ma neanche uno?

Emanuele Antonino -. No, quello di mille... quello di 1.037 sì. Siccome i pezzi di 500 quello me ne ha dati assai, dice: "Te li devi far cambiare – dice – che noi più di... di quattro – cinque pezzi non ne possiamo prendere".

Aurelio Salvatore -. E va beh, e quanti sono tutti?

Emanuele Antonino -. Sono nove, quattro se li è presi qua e sto ritornando là al Monte Paschi per farmeli cambiare.

Aurelio Salvatore - Va bene, va'. E vediamo... aspetta un minuto.

(Pausa nella conversazione).

(Voci in sottofondo).

Emanuele Antonino - (Rivolto a qualcuno fuori cornetta): Questo è il numero del conto.

(Voci in sottofondo).

Aurelio Salvatore - Stai andando là tu, Emanuele?

Emanuele Antonino - Sì, sto finendo qua di fare il bonifico a Caltanissetta e sto andando là, perché quello di Caltanissetta lo sto facendo il bonifico.

Aurelio Salvatore - E allora casomai passa da qua, prendi... mi lasci 'ste cose, così... Passa da qua prima.

Emanuele Antonino - Va bene.

Aurelio Salvatore - Prima (inc. pronuncia affrettata) prendi quelle carte sul... quel coso sulla... quella copia del risanamento, sono... Tutti prendili, i risanamenti là sulla...

c'è la Jeep (inc. voci sovrapposte).

Emanuele Antonino - Ma è sul GR?

Aurelio Salvatore - Sì, sì.

Emanuele Antonino - Ciao.

Aurelio Salvatore - Mh".

Non a caso, quindi, è a Faranda Aurelio Salvatore che terzi (verosimilmente un C.A.A.), in altra circostanza, si rivolgono per avere la copia di un contratto afferente alla ditta intestata a Spasaro Angelica Giusy:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1529 intercettata il 31/05/2016 alle ore 10:17.29 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

PE': Faranda Massimo Giuseppe

"PE': Oh..

TURI 1: Oh..

PE': Che c'è?

TURI I: Nie' no t'aveva chiamato ..(inc).. o no?

PE': Dumani ..(inc)..

TURI I: Ah ah.. va bene.. no ..(inc).. m'avevano chiamato ..(inc).. di Angelica che era registrato picchè da' u vonno capisti.. a copia a vonno da' ..(inc)..

PE': ..(inc)..

TURI I: Va bene ciao..

PE': Ciao ah..".

In serata, Aurelio Salvatore non manca di ricordare al fratello Gaetano di fargli avere, l'indomani, la più volte citata compravendita:

"Gaetano -. (inc. audio disturbato).

Aurelio Salvatore -. Ohu?

Gaetano -. Oh?

Aurelio Salvatore -. Ma quella copia dei documenti l'abbiamo presa?

Gaetano -. Qua ce l'ho io.

Aurelio Salvatore -. Non ti dimenticare di portameli su.

Gaetano -. Va beh.

Aurelio Salvatore -. Ma quello l'hai preso pure là, (inc. audio disturbato) la cosa, la compravendita?

Gaetano -. Sì, sì.

Aurelio Salvatore -. Va bene, dai. Non ti dimenticare di portameli su domattina.

Gaetano -. Va bene, dai.

Aurelio Salvatore -. (inc. audio disturbato). Gaetano - Ciao".

A distanza di circa un mese, in data 15.6.2016, i fratelli Faranda Aurelio Salvatore e Massimo Giuseppe conversano circa la registrazione di un contratto (che stava curando Massimo Giuseppe) afferente all'altro fratello, Emanuele Antonino; nel corso delle varie chiamate che si susseguono, si evince chiaramente che tale contratto era stato in realtà redatto da Aurelio Salvatore; è poi interessante notare come, per ovviare alle difficoltà burocratiche insorte, il formale titolare dell'atto (Emanuele Antonino) non venga minimamente preso in considerazione dai due fratelli maggiori:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4650 intercettata il 15/06/2016 alle ore 08:42.26 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo

Giuseppe e l'utenza Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

"MASSIMO: Oh..

TURI 1: Ohu..(inc).. ancora?

MASSIMO: ..(inc)..

TURI 1: Ah?

MASSIMO: Ca' paise era..

TURI 1: Eh.. che fai?

MASSIMO: ..(inc).. stava ienno all'Agencia delle Entrate io..

TURI 1: Eh?

MASSIMO: All'agenzia delle Entrate c'a registrare u contratto di Emanuele alla forestale..

TURI 1: Ah va bè ..(inc)..";

progr. 4663:

"MASSIMO: Oh..

TURI 1: Oh ma finisti?

MASSIMO: Stava finenno quasi.. va bene va ora passo ciao..";

progr. 4671:

"TURI 1: Oh ca fuora era ..(inc)..

MASSIMO: Si..

TURI 1: Che..

MASSIMO: Ascolta ..(inc).. i scrivisti tu?

TURI 1: Eh..

MASSIMO: Unne c'è stu codice fiscale manca il codice identificativo e non passa sto pagamento..

TURI 1: Che è stu codice identificativo?

MASSIMO: ..(inc).. codice fiscale di Emanuele, c'è il codice fiscale..

TURI 1: Eh..

MASSIMO: Poi c'è scritto codice identificativo..

TURI I: Eh.. non lo so io stavo trasenno un minuto non lo so che vuoi dire ..(inc)..

MASSIMO: Il codice identificativo s'avisse a mettere ..(inc).. intanto dacciao quella là..”.

Progr. 4685:

“TURI I: Oh..

MASSIMO: Unni si?

TURI I: ..(inc).. mail ..(inc)..

MASSIMO: Ah?

TURI I: ..(inc).. ci faccio la mail..

MASSIMO: E n'a porti duoco?

TURI I: Si si ciao..

MASSIMO: Va bene va ciao..”.

Come accennato, gli ulteriori contatti, intrattenuti da Faranda Aurelio Salvatore – la cui figura, come visto, permea, sovrintenendola, l'attività di tutti i fratelli e non solo – con gli altri associati verranno dettagliatamente analizzati nelle sezioni riguardanti specificamente ciascuno di essi.

Fondamentale è, a questo punto, analizzare l'incessante operatività di Faranda Aurelio Salvatore nell'ambito delle attività svolte dal C.A.A. utilizzati per la presentazione delle domande di contribuzione.

Sotto tale profilo, quanto all'attività di indagine relativa ai Centri di Assistenza Agricola, il teste Pace Jonathan, nella medesima udienza del 06.9.2021, ha premesso che, partendo dai risultati delle Operazioni “*Terra Bruciata*” e “*Reaping*”, condotte dalla Procura di Caltagirone, era emerso che le società coinvolte dalle Operazioni menzionate facevano prevalentemente riferimento a due Centri di Assistenza Agricola: uno sito in Lentini, i cui rappresentanti erano Fisicaro Sebastiano e Giudice Grazia ed uno sito in Tortorici, che faceva capo a Strangio Antonia, Destro Mignino Santo ed Armeli Giuseppe.

A seguito delle Operazioni in oggetto, **Faranda Aurelio Salvatore**, il quale – come conformemente dallo stesso dichiarato nel sopra commentato verbale d'interrogatorio – si era sempre rivolto soprattutto al C.A.A. di Lentini (interessato dalle indagini svolte dalla Procura di Caltagirone), **già a partire dall'anno 2013 aveva iniziato a spostare i fascicoli aziendali presso altri Centri di Assistenza Agricola**

(“... nel centro di assistenza agricola di Cesarò del signor Caputo Antonio, di Gliozzo Giuseppina e del signor Caputo Antonio e Di Marco Marinella, o nel centro di assistenza agricola di Catania del signor Vecchio Giovanni con i collaboratori Terranova Salvatore e Marchese Giorgio”; pagina 57 del verbale; circostanze, anche queste, conformi al dichiarato).

Parimenti, **Faranda Massimo Giuseppe ed i Crasel** (“chiamiamoli così”, pag. 57 su citata), che si erano sempre avvalsi del C.A.A. di Tortorici, interessato dalle indagini svolte dalla Procura di Patti nell’ambito dell’Operazione “*Terreni in comune*” (procedimento penale n. 2484/11 che aveva condotto all’arresto, tra gli altri, anche di Strangio Antonia), **avevano iniziato a spostare i fascicoli aziendali presso altri Centri di Assistenza Agricola**; in particolare:

presso il C.A.A. di Galati Sardo Emanuele, sito in Tortorici;

il C.A.A. degli operatori Calcò Filadelfio e Zingales Carmelino, sito in Sant’Agata di Militello e

presso due C.A.A. Confagricoltura: quello di Paterniti Barbino Antonino Angelo e, soprattutto, presso quello di Natoli Giuseppe.

Sul punto, il teste ha formulato una premessa sull’avvenuta ricostruzione di **uno schema per mano degli operanti in cui sono stati tracciati gli spostamenti dei fascicoli aziendali da un CAA ad un altro** (“..Quindi noi documentalmente notiamo queste trasmissioni, poi abbiamo fatto delle perquisizioni all’interno... Inizialmente abbiamo fatto solo delle acquisizioni documentali mirate dei vari fascicoli aziendali riconducibili alle società interessate andando di volta in volta nei CAA per acquisirli e successivamente abbiamo fatto delle perquisizioni.....”, pagina 57 del verbale; “... riguardo questa trasmissioni dei fascicoli da un centro assistenza ad un altro, in questa informativa, diciamo a partire da pagina 1292, ci sono proprio... abbiamo fatto tutto uno schema dove si vede come questi fascicoli si muovono a seconda dell’annualità da un operatore all’altro, proprio a dimostrazione di questa trasmissioni”; pag. 58 del verbale). Su sollecitazione del Pubblico Ministero, il teste ha allora illustrato alcuni esempi: “... c’è una società intestata ad un prestanome che si chiama Rizzo Giacomo che per gli anni 2010, 2011, 2012 è stata curata dal centro assistenza agricola di Lentini e successivamente, dopo che nel 2013, visto che Faranda Aurelio era stato arrestato e non aveva fatto nulla, nel 2014 ricompare presso il centro di assistenza agricola di Vecchio”; ed ancora “... c’è la società Tempesta che inizialmente, appunto, viene curata da Caputo e successivamente va al centro di

assistenza agricola di Vecchio, stessa cosa per la società Braila, per la società Nicolai Josiph Marin, per la società La Principessa, per Dell'Albani, per Messina Paolo ... La Tempesta parte nel 2014 da Caputo e poi nel 2016 va a Vecchio, stessa cosa per La Braila che nel 2014 è da Caputo e nel 2015/2016 va da Vecchio. Questo sempre nell'ottica – secondo la prospettazione del teste e contestata dalle Difese – di creare confusione per ingarbugliare ulteriormente le indagini” (pagina 59 del verbale).

È, quindi, opportuno sin d'ora, con riserva di maggiore approfondimento in sede di disamina degli specifici capi d'imputazione oggetto dei reati-fine, segnalare l'archetipo del *modus operandi* di Faranda Aurelio Salvatore, di volta in volta coadiuvato da vari compartecipi, necessari alla perpetrazione delle truffe: si fa riferimento, in particolare, al **“conferimento” della “Kalat Allevamenti” (oggetto di accertamenti da parte della G.d.F. di Caltagirone) ne “La Tempesta”.**

Al riguardo, il teste **Grasso**, all'udienza dell'8.9.2021 ha dichiarato che, a partire dall'anno 2014, alla società cooperativa agricola **“Kalat Allevamenti”** era subentrata la società **“La Tempesta”**, nel senso che la società **“La Tempesta”** era subentrata anche nelle domande già presentate dalla società **“Kalat Allevamenti”**. Nel dettaglio, il teste ha specificato che, in data 28 gennaio 2014, con atto stipulato dal Notaio Dottore di Grammichele, era stata costituita la società **“La Tempesta”**, con sede in Tortorici, Contrada Scti, n. 408, capitale sociale versato pari ad euro 600,00, i cui soci erano **Armeli Moccia Angelina e Montaudò Salvatore** ed amministratore unico la stessa Armeli Moccia Angelina. Successivamente, in data 8 aprile 2014, la carica di rappresentante legale della società era stata conferita a **Foti Dario Fausto**, il quale aveva acquistato anche la relativa quota (cfr. l'allegato I.O). Tuttavia, in data 14 marzo 2014, Faranda Aurelio Salvatore, all'epoca rappresentante legale della società **“Kalat Allevamenti”**, mediante due comunicazioni di variazione aziendale, aveva ceduto gli allevamenti della società **“Kalat Allevamenti”**, identificati con i codici aziendali 017ME069 e 017ME265, alla società **“La Tempesta”**, operazione in seno alla quale era stata riscontrata una **rilevante anomalia**, nel senso che nelle comunicazioni sottoscritte da Faranda Aurelio Salvatore, nel riportare i dati identificativi della società **“La Tempesta”**, era stato già indicato quale rappresentante legale della società Foti Dario Fausto che, in realtà, assumerà detta qualifica in luogo di Armeli Moccia Angelina, solo in data 8 aprile 2014 (cfr. l'allegato I.P, acquisito al fascicolo per il dibattimento).

In sostanza, al fine di eludere le investigazioni che stavano riguardando la "Kalat", Faranda Aurelio Salvatore, valendosi di vari prestanome (come meglio si vedrà in prosieguo con riguardo ai soggetti che entrano in gioco in questa specifica dinamica), ha tentato di ricrearne dalle "ceneri" una nuova, con nomi "puliti", in ciò tuttavia incorrendo nella "svista" di indicare (quasi possedesse doti divinatorie), quale amministratore della conferitaria, un soggetto (il Foti) che tale diverrà solo a distanza di quasi un mese⁸.

⁸ La descritta anomalia, in realtà, non stupisce sol che si ponga mente, anticipandole *in parte qua*, le dichiarazioni, idonee a fugare ogni possibile residuo dubbio circa la regia occulta di Faranda Aurelio Salvatore nella descritta operazione, rese sul punto a) dal **Notaio Dottore**:

"D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?"

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: "In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte", nominativi fra i quali compaiono, non a caso, quelli di Armeli Moccia Angelina (cognata di Faranda Massimo Giuseppe perché sorella della moglie Rita) e di Montaudo Salvatore; "R.: Tendenzialmente sì in quanto per quasi tutti gli atti riportati negli elenchi a voi esibiti si trattava di familiari e/o affini allo stesso. Tuttavia, quando si trattava della costituzione di nuove società i rapporti preliminari con il mio studio li detenevano FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Gianluca e/o Davide (ma non ricordo precisamente chi degli ultimi due). Inoltre, nella maggior parte dei casi quando costituivano una società cooperativa i soci della stessa li conoscevo soltanto in occasione della sottoscrizione dell'atto. Infine, nella maggior parte dei casi, mi sembra di ricordare, che i compensi per gli atti redatti per la costituzione delle varie società cooperative e/o agricole mi sono stati devoluti dai FARANDA";

b) dal rag. Fabio Amato:

"preciso di non conoscere personalmente il sig. FOTI Dario Fausto. L'esigua documentazione contabile, riconducibile alla Tempesta Soc. Coop. Agricola a r.l., mi è stata consegnata personalmente in due occasioni; se non ricordo male a metà giugno e circa tre giorni fa, dal sig. FARANDA Salvatore di Tortorici. Quest'ultimo mi è stato presentato dal sig. VILLEGIANTE che opera nel settore della vendita di autoveicoli usati. Dalla consegna ad oggi non ho avuto modo di visionare la documentazione e non ho ottemperato ad alcun obbligo contabile. Solo oggi dopo il vostro intervento, ho visionato la stessa riscontrando la mancanza di diversi documenti, tra ciò ad esempio il registro di stalla. In merito, ho provato a contattare il sig. FARANDA Salvatore sull'utenza cellulare 3347704333 (n.d.r. utenza in

Ebbene, questo rappresenta il *leitmotiv* dell'operatività del Faranda: la vorticosa creazione di aziende, a seguito della chiusura di altrettante precedenti, che potessero presentarsi sul "mercato" con volti e nomi puliti, all'evidente fine sia di far presentare le domande a soggetti scevri da pregiudizi che di sviare le più che probabili indagini che avrebbero riguardato tali aziende.

Tornando ai C.A.A., viene anzitutto in rilievo il **Centro di Assistenza Agricola Acli Messina 004, sito in Cesarò, Via Regina Elena, n. 108**, al quale si sono rivolte 21 imprese riconducibili – per tutto quanto si dirà nella disamina delle singole aziende – al "gruppo" Faranda (quindi, primo fra tutti, a Faranda Aurelio Salvatore) che sono:

la società "Kalat" (già indagata e sequestrata nell'ambito dell'operazione "Terra Bruciata") che, per le campagne 2011, 2012 e 2013, aveva presentato domande presso l'Ispettorato Agricoltura di Messina per i contributi relativi al Piano di Sviluppo Regionale Regione Sicilia, misure 211 e 213;

la società agricola "La Tempesta";

"Il Dottorello";

la Ditta individuale "Faranda Emanuele Antonino";

la società "La Talpa";

uso, al momento delle indagini, al padre FARANDA Aurelio Salvatore). A fronte di tale tentativo ho ricevuto risposta da altro soggetto qualificatosi come fratello di FARANDA Salvatore il quale riferiva che quest'ultimo era assente";

infine, c), dal consulente **Pietro Santangelo**:

"D.: Ha provveduto a costituire aziende per conto di FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Non ho mai costituito aziende per suo conto. Ricordo che per conto di FARANDA Aurelio Salvatore e su sua specifica richiesta ho provveduto ai seguenti adempimenti:

[...]

2. Fascicolo intestato "TEMPESTA" Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Nota di invio telematico datata 15.07.2014 relativa al Cambio di Amministratore:

Procura a firma di FOTI Dario Fausto".

la società agricola "*Rosa*";
la società cooperativa agricola "*Birba*";
la Ditta individuale "*Spasaro Angelica Giusy*";
la Ditta individuale "*Foti Dario Fausto*";
la Ditta "*Braila*";
la Ditta individuale "*Nicolae Joseph Marian*";
la società "*Bella Donna*";
la società "*Minosse*";
la Ditta individuale "*Messina Luigi*";
la società cooperativa "*San Francesco*";
la Ditta individuale "*Dell'Albani Salvatore*";
la società "*La Campagnola*";
la Ditta individuale "*Messina Paolo*";
la Ditta individuale "*Rotondo Christian*";
la società agricola "*Villeggiante srls*";
la società "*Principessa*".

Il teste Pace è, dunque, passato ad illustrare le **conversazioni di rilievo** in punto d'attivismo di Faranda Aurelio Salvatore nella gestione delle pratiche presentate dalle aziende per mezzo del citato C.A.A.

In data 13 aprile 2016, Faranda Aurelio Salvatore, mediante l'utenza intestata ed in uso a Faranda Massimo Giuseppe, chiama **Caputo Antonio** sull'utenza n. 3286956089, intestata allo stesso Caputo (all'epoca della telefonata non ancora intercettata, come dichiarato dal teste Pace Jonathan); quest'ultimo rappresenta al suo interlocutore, Faranda Aurelio Salvatore, di essere stato contattato da un C.A.A. e che è necessario modificare un contratto della società "*La Campagnola*" (il cui l.r. risulta essere Pennino Dario, con socio D'Asero Luigi Francesco: compagine alla quale, quindi, Faranda Aurelio Salvatore era formalmente estraneo, circostanza che comunque non ha impedito al Caputo di interfacciarsi con lo stesso su questioni societarie), in quanto occorreva eliminare dalla dichiarazione talune particelle di terreno ivi valorizzate:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 98 intercettata il 13/04/2016 alle ore 16:18.26 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3286956089 in uso a Caputo Antonio. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe (in realtà intestatario dell'utenza di fatto utilizzata dal fratello Aurelio Salvatore)

ANTONIO: Caputo Antonio

MASSIMO: Pronto..

ANTONIO: Ehi senti una cosa viri che mi chiamao uno i l'Euro..(inc.).. (min. 00:21.0) duoco i Gela i unne cazzo è, tutto ah ah..

MASSIMO: Eh..

ANTONIO: Che ci sunnu du' particelle da Campagnola Finanza cose cunti.. ci dissi ma a mia che mi cunta a Finanza ci dici che ..(inc.)..

MASSIMO: Eh e cu è chisto?

ANTONIO: Non lo so uno.. sarà in queste zone qua penso..

MASSIMO: Come si chiama dico?

ANTONIO: ..(inc.).. no saccio perché io sugnu fuora, eni uno di Gela..

MASSIMO: Se io un saccio cu è come si chiama come u saccio..

ANTONIO: E chiamaci all'ufficio e ti fai guardare se ci sunnu i particelle caricate..

MASSIMO: E ci chiami tu ..(inc.).. mannare una cosa, quali su..

ANTONIO: Ora veremo va..

MASSIMO: ..(inc.).. megghio e mi fai mannare in ta na mail.. in ta.. mi manni..

ANTONIO: Picchi s'ave a fare a rescissione du cuntratto..

MASSIMO: E si face casomai ..(inc.)..

ANTONIO: Entro venerdì ce l'e.. comunque ni sentemo ora.. viri che venerdì poi passamo da' ..(inc.)..

MASSIMO: Certo, e domani poi ni sentemo va bene..

ANTONIO: Ciao ciao..

MASSIMO: Ciao, fammille.. tu fammille mannare ..(inc.).. da'..

ANTONIO: Ciao ciao..

MASSIMO: ..(inc.).. u numero i me figghio i prima ciao..”.

Come si spiegherà meglio nella trattazione dei capi d'imputazione specificamente dedicati alla "Campagnola", della richiesta – proveniente da un C.A.A. di Gela – di eliminazione di particelle (illegittimamente dichiarate) il Caputo

significativamente informa Faranda Aurelio Salvatore piuttosto che, come ci si aspetterebbe, il l.r.⁹.

Quanto alla società "La Campagnola", con sede in Caltagirone ed avente Partita Iva n. 05147020878, il teste Pace Jonathan ha anche dichiarato che la stessa aveva presentato due domande nell'anno 2015 presso il Centro di Assistenza Agricola di Cesarò: la prima, una domanda unica di pagamento n. 5026803887; la seconda, una domanda di sostegno pagamento semplificata, ex art. 72 Regolamento UE 1306, n. 54762839600; il teste ha ricordato di avere accertato, mediante la Banca dati SIAN, che le domande, sottoscritte a Patti nelle date del 15 giugno 2015 e del 10 luglio 2015, erano state entrambe inserite dall'operatore Gliozzo Giuseppina.

Il teste ha aggiunto che quanto emerso dalla conversazione intercettata ed intercorsa tra Faranda Aurelio Salvatore e Caputo Antonio, avente ad oggetto la rescissione di un contratto della società "La Campagnola", aveva avuto un riscontro documentale. Acquisito il fascicolo aziendale della società, infatti, era risultato che, in data 15 aprile 2016 (quindi, due giorni dopo la conversazione, avvenuta in data 13 aprile 2016), era stata presentata una risoluzione anticipata, un riepilogo trasferimento per rescissione affitto, con codice a barre n. 60211000322 e la rescissione riguardava due particelle, di cui al foglio di mappa 27 del Comune di Gela, contraddistinte ai nn. 107 e 110 (N.B.: nella conversazione si fa riferimento proprio a "Gela"). Dette particelle erano state inserite nella domanda n. 54240123338, presentata per l'anno 2015 dalla società "La Campagnola", domanda poi annullata; per gli anni successivi, invece, le particelle erano state inserite nelle domande presentate dai legittimi proprietari, ossia Biundo Giuseppe Deodati e Biundo Angela (si v., *amplius*, la disamina dei capi 276-280).

In data 29 aprile 2016, Faranda Aurelio Salvatore chiama Faranda Gianluca ed i due parlano di una domanda da presentare per partecipare ad una licitazione privata presso il Dipartimento dello Sviluppo Regionale e Territoriale di Catania:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA
Utenza n. 351/2123907 in uso a FARANDA Gianluca R.I.T. 547/16 Progr. n. 1061 del
29/04/2016 ore 09:33:49

⁹ Su Pennino Dario valgono le stesse considerazioni sopra fatte con riferimento alla Armeli Moccia ed al Foti (cfr. le dichiarazioni dei professionisti citati).

Telefonata in uscita Legenda: UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (identificato in Gianluca nel corso della conversazione); INTERLOCUTORE: Faranda Aurelio Salvatore – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione).

“Aurelio Salvatore -. Ohu?”

Gianluca -. Ohu?”

Aurelio Salvatore -. Che fai?”

Gianluca -. Mi senti?”

Aurelio Salvatore -. Sì, sì.

Gianluca -. Che stai facendo? Che stai facendo?”

Aurelio Salvatore -. Niente. Niente, avevo chiamato... qual è la domandina che abbiamo fatto a Catania, alla Forestale?”

Gianluca -. Ma io (inc. audio disturbato) ci penso (inc. audio disturbato).

Aurelio Salvatore -. Ce la fate? Io non penso che ce la facciate.

Gianluca -. Mi sembra che gliel'avevo mandato io.

Aurelio Salvatore -. La busta io te l'avevo detto di mandarla, non lo so se gliel'hai mandata. Gliel'hai mandata?”

Gianluca -. Sì, di mandare gliel'ho mandata. Dovrei avere le fotocopie io.

Aurelio Salvatore -. Ma a nome di chi (inc. pronuncia affrettata)?

Gianluca -. Eh, a nome sempre del solito.

Aurelio Salvatore -. Di... Ah! Dello zio Turi diciamo, no?”

Gianluca -. Eh!

Aurelio Salvatore -. E beh, ma quello non è che conviene, una volta che è in quel modo, io dico.

Gianluca -. Certo. No, no, lo so, no.

Aurelio Salvatore -. È capace che lui mi ha voluto mandare la carta a casa. Io se passo da là, la prendo quella (inc. audio disturbato). Se passo da là, la prendo.

Gianluca -. (inc. voci sovrapposte)... Non l'ho visto io, però ce le dovrei avere le fotocopie (inc. voci sovrapposte).

Aurelio Salvatore -. Però io ho il foglio del lotto, non ci sono lotti nuovi che danno, quindi è inutile che uno, per dire...

Gianluca -. Eh, eh.

Aurelio Salvatore -. Hai capito? Non ce ne sono lotti nuovi.

Gianluca -. Sì. Ho capito.

Aurelio Salvatore - Se non ci sono lotti nuovi, hai sempre quella quantità, eh.

Gianluca - Ah?

Aurelio Salvatore - (inc. audio disturbato) ieri. Se (inc. audio disturbato) prendere un lotto nuovo, non ce n'è, per esempio, l'assegnazione di lotti nuovi.

Gianluca - No?

Aurelio Salvatore - Quelli che c'erano lasciamo, ah. Per dire, non ce n'erano.

Gianluca - Ho capito.

Aurelio Salvatore - Là ci sono scritti tutti.

Gianluca - Va bene.

Aurelio Salvatore - Quali sono, quali non sono, hai capito?

Gianluca - Mh, mh.

Aurelio Salvatore - E una volta che quello ce n'era, che è convenuto, secondo me. Certo, se uno la carta passa di là, la prende. Poi si vede, oh.

Gianluca - Va bene. L'avvocato non l'hai visto?

Aurelio Salvatore - E l'ho visto, non (inc. audio disturbato) niente, eh... (inc. audio disturbato) che è finito. Poi si vede.

Gianluca - Ma (inc. voci sovrapposte)...

Aurelio Salvatore - (inc. voci sovrapposte).

Gianluca - Che gli doveva... (inc. audio disturbato) che gli doveva arrivare una carta alla mamma eh... quattro giorni fa.

Aurelio Salvatore - Eh?

Gianluca - E quello gli ha detto, dice: "A Gianluca gliel'hanno accettata - dice - (inc. audio disturbato) a lavorare - dice - a coso - dice - no a Settimo - dice - gliel'hanno rigettata". (inc. audio disturbato) ci sono stato dal maresciallo, io gli ho domandato là. Lui ha detto: "(inc. audio disturbato) tot minuti (inc. audio disturbato)".

Aurelio Salvatore - Boh! Lui niente mai (inc. audio disturbato)... Quando (inc. audio disturbato) sono andato al Tribunale. (inc. pronuncia affrettata) per tre... Neanche tre giorni, eh... e mi ha detto così. Quindi... Mi ha detto, dice: "Ancora non mi hanno risposto - dice - vediamo, a Catania i tempi sono lunghi". Gli ho detto: "Vediamo...", però lui mi diceva... mh, (inc. pronuncia affrettata) lui ce l'ha sempre (inc. audio disturbato). Se vuoi, perchè finora lui gli appartamenti ce l'ha per qua. Lui glielo dice e se ne può venire. Viene, va e viene, va! E lui mi dice. Gli puoi chiedere... gli puoi chiedere a lui.

Gianluca -. Ah?

Aurelio Salvatore -. O (inc. audio disturbato) semplice, tu per esempio... il coso là...

Gianluca -. Eh.

Aurelio Salvatore -. Direttamente qua, il coso (inc. audio disturbato) che sono stato a

Caltagirone, l'obbligo... Hai capito?

Gianluca -. Eh.

Aurelio Salvatore -. Che lui mi diceva...

Gianluca -. Eh.

Aurelio Salvatore -. Dice: "L'obbligo lui ce l'ha su Caltagirone. Siccome lui ce l'ha semplice, se lui, per esempio, due - tre giorni può venire qua. Basta che glielo dice, lui può venire".

Gianluca -. E io gli posso domandare a lui.

Aurelio Salvatore -. A me lui così mi ha detto.

Gianluca -. Perché io (inc. voci sovrapposte)...

Aurelio Salvatore -. (inc. pronuncia affrettata), meglio. Ma così mi ha detto lui. Lui dice: "L'obbligo di dimora non è che ce l'ha a Tortorici, ce l'ha a Caltagirone".

Gianluca -. Oh, per quel fatto mi posso...

Aurelio Salvatore -. Quindi lui dice: "Una volta che è... Tu, una volta che è semplice, puoi andare dove vuoi". Come facevo io una volta.

Gianluca -. Sì, sì, ho capito.

Aurelio Salvatore -. Hai capito? Io ora così facevo, ah, pure.

Gianluca -. Io allora ora gli domando.

Aurelio Salvatore -. Per esempio (inc. pronuncia affrettata) ad un massimo... ora ti stai tre o quattro (inc. audio disturbato), dopo gli facciamo la richiesta (inc. pronuncia affrettata) e la devi spostare lunedì.

Gianluca -. (inc. voci sovrapposte).

Aurelio Salvatore -. Ma quello mi diceva, ma non lo so se era vero, (inc. pronuncia affrettata) io non lo so. Lo puoi chiamare e gli dici: "Ma avvocato, se io voglio venire un giorno verso là, due giorni, lo posso fare, visto che ce l'ho semplice la sorveglianza?". (inc. audio disturbato).

Gianluca -. Va boh, lo so, lo chiamo e gli domando, va'.

Aurelio Salvatore - Così mi ha detto, io... tre giorni... neanche tre giorni sono... da tre

giorni me l'ha detto. (inc. audio disturbato).

Gianluca - Va bene, ciao. Va beh".

Sul punto, il teste ha precisato di avere accertato, infatti, che i predetti soggetti avevano presentato due domande: una riferibile alla società "Il Dottorello", riconducibile a Faranda Emanuele Antonino ed una alla Ditta individuale "Spasaro Angelica Giusy", una cugina di Faranda Aurelio Salvatore, in quanto figlia di Spasaro Giuseppe Natale e Lupica Spagnolo Francesca, sorella di Lupica Spagnolo Rosa Maria, madre di Faranda Aurelio Salvatore: anche in questo caso, a discutere di questioni strettamente legate (si come prodromiche) alla presentazione di successive domande sono due soggetti formalmente estranei alle compagini dei produttori (o pseudo tali) istanti.

In data 30 aprile 2016, Faranda Emanuele Antonino contatta Caputo Antonio, al quale rappresenta "poi quelle cose della Forestale te le do pure così lunedì o martedì li scriviamo":

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 25 intercettata il 30/04/2016 alle ore 10:40.00 tra l'utenza 3286956089 in uso a Caputo Antonio e l'utenza 3880726082 in uso a Faranda Aurelio Salvatore. Decreto 610/16

INTERLOCUTORI:

ANTONIO: **Caputo Antonio**

TURI 1: **Faranda Aurelio Salvatore**

"ANTONIO: Pronto..

TURI 1: Buongiorno..

ANTONIO: Ehi ciao..

TURI 1: Che fai?

ANTONIO: Ma niente qua..

TURI 1: Uh..

ANTONIO: A Modica..

TURI 1: A Modica si?

ANTONIO: Sì, più tardi c'arrivo..

TURI 1: Uh uh.. ma allora tardo ti ni va?

ANTONIO: Non lo so pomeriggio penso..

TURI 1: Va bene va casomai fatti sentire ..(inc).. carciofi te li do..

ANTONIO: Va bene va ciao..

TURI 1: Ah ..(inc).. t cose da forestale ti dugnu puru se ..(inc).. lunedì martedì i scrivemo

ANTONIO: Va bene ciao ciao..

TURI 1: Avanti a tia stajo.. quanno ti ni vai dopo mi chiami, su per giù u mi sai l'orario a che ure..

ANTONIO: E pomeriggio alle 3 le 4, verso le 3, qualcosa così..

TURI 1: ..(inc).. in modo che mi chiami così ni uncemo da' verso Francofonte..

ANTONIO: Va bè..

TURI 1: Capito?

ANTONIO: Va bene..

TURI 1: Ciao ciao..

ANTONIO: Ciao ciao..”.

Successivamente, si registrano tre tentativi di chiamata reciproci tra l'utenza cellulare di Caputo Antonio e l'utenza fissa 0933.472826, in uso ai Faranda (si tratta di una delle sopra ricordate utenze "BT") (cfr. RIT 610, progr. 36, 37 e 38), quindi **Faranda Aurelio Salvatore** contatta Caputo Antonio ed i due si accordano per incontrarsi a Catania, presso un rifornimento sulla tangenziale:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA
Utenza n. 338/9605801 in uso a CAPUTO Antonio, nato a Catania il 09/05/1967 - R.I.T. 614/16 Progr. n. 53 del 30/04/2016 ore 15:26:43 Telefonata in entrata dal n. 0933/472826 Legenda: UTENTE: Caputo Antonio – come da brogliaccio – (identificato in Antonio nel corso della conversazione); INTERLOCUTORE: Faranda Aurelio Salvatore – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione).

“Antonio -. Pronto?

Aurelio Salvatore -. Eh, Antonio?

Antonio -. Uhei?

Aurelio Salvatore -. A che punto sei?

Antonio -. Niente, sono partito da qua, da Modica, che... verso Ispica. Prendo l'autostrada, questa di Siracusa.

Aurelio Salvatore -. E allora ci vediamo dove? Ci vediamo a Catania?

Antonio -. E che ne so! O a Lentini.

*Aurelio Salvatore -. Dove esci? Se tu te ne vai ad Ispica, là esci... No, io ve...
io poi... poi me ne vado per Tortorici, ci possiamo vedere pure a Catania.*

Antonio -. Ah, e allora ci vediamo a Catania.

*Aurelio Salvatore -. Ci vediamo ora al rifornimento là... sulla tangenziale,
salendo, vicino (inc. audio disturbato).*

Antonio -. Va bene.

Aurelio Salvatore -. Per te ci vuole un'oretta, dico, no?

Antonio -. Il tempo della strada, certo.

Aurelio Salvatore -. Va bene, va'. Ciao, ciao.

Antonio -. Ciao".

In data 2 maggio 2016, Faranda Aurelio Salvatore, mediante un'utenza intestata alla società "Terra e Sole" (formalmente intestata a Iuculano Sebastiano), contatta Caputo Antonio, per informarsi se può passare per scrivere le domande per la Forestale:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 97 intercettata il 02/05/2016 alle ore 10:05.18 tra l'utenza 3286956089 in uso a Caputo Antonio e l'utenza 0941352018 in uso a Faranda Aurelio Salvatore. Decreto 610/16

INTERLOCUTORI:

ANTONIO: Caputo Antonio

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

"ANTONIO: Pronto..

TURI 1: Buongiorno..

ANTONIO: Ehi ciao..

TURI 1: E ascuta ma passi ..(inc).. scrivo di documenti o no? Si a forestale?

ANTONIO: Non te lo so dire, spero di si, perché se ora finisco cu stu modello 4 che sono urgenti e..

TURI 1: E va bè ..(inc).. magari dumani stasira mi vegno a pigghio, vedi..

ANTONIO: Non lo so, ehm in to pomeriggio..

TURI 1: ..(inc)..

ANTONIO: Ora ni sentemo va bene..

TURI 1: .. Ti mannai pure a copia documento u numero da partita iva chidda che ..(inc)..

ANTONIO: Va bè ciao.. ciao ciao..

TURI 1: Va bene ci sentiamo va.. tu ne che scinni pi Catania dumani?

ANTONIO: Domani non lo so forse si.. a ghire a Messina probabilmente poi forse passo i Catania..

TURI 1: Oh n'aggiornamo caso mai o vegno duoco o ..(inc)..

ANTONIO: Va bene.. ciao ciao..

TURI 1: Tanto fino o 9 l'avemo u tempo quindi..

ANTONIO: Si ciao..

OMO: Ciao dai ciao ciao..”.

Al riguardo, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato che dette domande sono state presentate dalla società “*Il Dottorello*” e dalla Ditta individuale “*Spasaro Angelica Giusy*”, nessuna delle due direttamente e formalmente riconducibile a Faranda Aurelio Salvatore, eppure, nel corso del colloquio, il Faranda comunica al Caputo “*ti ho mandato anche copia del documento e il numero della Partita Iva*”.

La dinamica relativa alla domanda alla “*Forestale*” si snoda, nei giorni successivi, secondo un copione che vede coinvolti diversi associati (le cui condotte verranno separatamente analizzate), con ruoli convergenti verso il medesimo fine:

In data 3 maggio 2016, alle ore 8:28, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta il fratello, **Faranda Davide**, per chiedergli se Spasaro Angelica Giusy ha la disponibilità di un indirizzo p.e.c. (da comunicare ad Antonio Caputo), in quanto gli occorre una fotocopia del documento:

R.I.T. 404/16, progr. 761

“*Davide -. Ohu?*”

Aurelio Salvatore -. Oh! Ma scusa una cosa, ma cosa... Angelica aveva la PEC?

Davide -. La PEC ce l'ha, però non mi ricordo quant'è.

Aurelio Salvatore -. E una fotocopia mi serviva, quella là. (inc. voci sovrapposte)...

Davide -. Eh... Te la posso mandare...

Aurelio Salvatore -. (inc. pronuncia affrettata).

Davide -. E sono qua... (inc. pronuncia affrettata) dove sono le vacche, stavo mandando il coso, gli devo mandare le ultime tre pa...

Aurelio Salvatore -. Va beh, gliela mandi più tardi da Antonio. Tu hai il coso?

Davide -. La cosa di Antonio? Il... ma forse non lo so se ce l'ho. Se ce l'ho là registrata, a casa.

Aurelio Salvatore -. Va beh, in caso mi fai una fotografia e gliela giro io, dai. Va boh?

Davide -. E ascolta... no, io il suo numero lo devo avere... Va beh, te la giro a te... Ascolta, il coso gliel'ho mandato, gli devo mandare le ultime quattro pagine. Lo devo chiamare, non lo devo chiamare? Non lo so.

Aurelio Salvatore -. (inc. pronuncia affrettata) un poco.

Davide -. Va beh, di mandare gliel'ho mandato. Le ultime quattro pagine gli devo mandare.

Aurelio Salvatore -. E mandaglielo. Tutto glielo devi mandare, perché io alle undici sono con lei (inc. voci sovrapposte).

Davide -. Tutto gli sto mandando, davanti e di dietro, 25 pagine sono.

Aurelio Salvatore -. Va bene. E mandagliela...

Davide -. Ciao.

Aurelio Salvatore -. Io poi più tardi... Non lo vedo a lui, se mi arriva ti chiamo, no?

Davide -. Va bene!

Aurelio Salvatore -. Questa qui mandagliela a lui.

Davide -. E questa più tardi gliela posso mandare, ce l'ho a casa.

Aurelio Salvatore -. Più tardi gliela mandi. Pomeriggio...

Davide -. Va bene.

Aurelio Salvatore -. (inc. audio disturbato). Ciao.

Davide -. Ciao";

poco dopo, alle ore 8:30, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Caputo Antonio** ed i due si scambiano impressioni sulla partecipazione delle Ditte ("Il Dottorello" e "Spasaro Angelica Giusy", la "carusa", cioè ragazza) alla licitazione privata a Catania e commentano la circostanza per cui, avendo i due aspiranti meno di quarant'anni, gli stessi sarebbero stati agevolati nella procedura, anche se ogni ad ogni partecipante avrebbe comunque potuto essere assegnato un solo lotto:

RIT 610/16, progr. 163

ANTONIO: Pronto..

TURI I: Buongiorno..

ANTONIO: Ehi..

TURI I: Ascuta ma ..(inc).. *sta carusa in ta ste cose no?*

ANTONIO: *Si e poi chidd'avutru Emanuele quale lotto si può pigghiare..*

TURI I: *Chiddi di Emanuele eni scavazza (o scalazza) (min. 00:25.0)..*

ANTONIO: Ah?

TURI I: *Scavazza, 28680..*

ANTONIO: *Su Caltagirone?*

TURI I: *Si si è 28680 si Scalazza chiamato, è a secunna pagina u n'è in prima pagina è la seconda pagina..*

ANTONIO: *E chista ..(inc).. di da' ni mancano tutte cose..*

TURI I: *Ma ..(inc).. iddo giustamente ..(inc).. e chiddo da' c'a mettere Consorto ..(inc)..*

ANTONIO: *Ma cu è?*

TURI I: *..(inc).. in ta Emanuele ..(inc)..*

ANTONIO: *..(inc)..*

TURI I: Eh..

ANTONIO: *Du' lotto a pigghiare?*

TURI I: *Se due sunnu se..*

ANTONIO: *Minchia allura du' dumanne s'hanno a fare..*

TURI I: *Ah due si n'hanno a fare allura?*

ANTONIO: *E no saccio picchi di qua vedemo se rinescio a.. non si sape picchi da' dice che a preferenza eni sulu cu unu.. precìò se tu presenti eh eh.. non lo so si può chiamare duoco ..(inc)..*

TURI I: *Ni chiddo ..(inc).. c'aveva chiddo i di vacche capisti?*

ANTONIO: *Si ma staio.. siccome iddo u n'ave a fare gara..*

TURI I: Eh..

ANTONIO: *Che su sutta i 40 anni e quindi hanno diritto di preferenza ...*

TURI I: *Lo so u saccio come funziona o saccio..*

ANTONIO: *E ora il diritto di preferenza come funziona che da' c'è miso che hanno un lotto sulu iddi hanno diritto..*

TURI I: *Hanno.. e l'avutru male che vada ave l'asta no?*

ANTONIO: *E non lo so, o in ta uno fa l'atti in ta l'avutra.. ma l'asta da' un po' partecipare iddo.. a meno che ci va mettere l'asta da uno..*

TURI I: *E da uno c'a mettemo natri, non è che..*

ANTONIO: *E ma ..(inc).. e non lo so perché da' a littira un c'a dettero l'offerta.. so chiamare che.. a cercare i contattare a qualcuno pi.. cu ave du lotto come si può comportare in questo caso può presentare due.. due buste..*

TURI I: *Eh eh ho capito..*

ANTONIO: *Picchi ci vonno i dichiarazioni magari..*

TURI I: *E ora..*

ANTONIO: *.. Allegati di ..(inc)..*

TURI I: *Certo.. e va bè tu caso mai fai i fotocopie mano a mano che i vai facenno..*

ANTONIO: *Dico amo a virere.. amo a sapire..*

TURI I: *Man mano che i va facenno fai a fotocopia, male che vaio..*

ANTONIO: *Ma ste carte.. ste carte cu ti dette a tia duoco, a Lombardo..*

TURI I: *A Lombardo, a Lombardo..*

ANTONIO: *E scusa u numaro l'hai?*

TURI I: *Si si ora veremo..*

ANTONIO: *E allora ci chiami un minuto ci dici dottoressa siccome..*

TURI I: *Io sono interessato a due lotti ci dico..*

ANTONIO: *.. Io sono interessato a due lotti e faccio.. e sono sotto i 40 anni, là c'è scritto che uno può aderire solo ad uno, la preferenza, come funziona dobbiamo presentare due buste, perché ci disi sono sempre stato interessato a sti lotti no..*

TURI I: *Va bene ora ci dumanno e poi ti fazzo sapire..*

ANTONIO: *..(inc)..*

TURI I: *..(inc).. mannanno.. i l'avutre ti stajo mannanno la fotocopia da partita iva ..(inc).. ti manno a cosa da pec va bò..*

ANTONIO: *Va bè..*

TURI I: *A partita iva t'a stajo mannanno subito pra amuni.. tu u numaro da' un l'hai u numaro di l'ufficio ..(inc).. a portata i mano, u numaro da forestale l'hai a portata i mani?*

ANTONIO: *I quale forestale?*

TURI I: *Chidda i Catania..*

ANTONIO: *..(inc)..*

TURI I: E va bè uno..

ANTONIO: ..(inc).. no saccio perché canciaro sede, quindi non saccio manco i numeri se su chiddi..

TURI I: Un capio..

ANTONIO: Canciario sedi..

TURI I: Ah ah.. ah si si..

ANTONIO: ..(inc).. non lo so se i numeri quali erano..

TURI I: No io u saccio unn'è l'ufficio u saccio però u numero non lo so ..(inc).. m'hanno chiamato cu navutru numero, ora non lo so se hanno sempre iddi o un l'hanno chiù, ma ..(inc).. un rispunnevano chiù mi chiamaro cu navutru numero e no registrai..

ANTONIO: Ah ah..

TURI I: Pensai ..(inc).. chiddo nuovo..

ANTONIO: No no non l'avevo picchi ..(inc)..

TURI I: E bè ora u trovo subito u numero dai.. ora ci chiamo vediamo che mi dici e poi ti richiamo dai.. va bò..

ANTONIO: Ciao..

TURI I: Ciao..”.

Alle ore 9:03, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta nuovamente **Caputo Antonio** e i due continuano a parlare della licitazione privata; in particolare, Faranda Aurelio Salvatore dice che alcuni lotti di terreno sono sempre stati aggiudicati ai fratelli, Emanuele e Davide, quindi i due parlano dei terreni “*da far prendere a quella ragazza*” (Spasaro Angelica Giusy, *nde*) ... *perché quello di quella ragazza che dobbiamo mettergli a quella ragazza è il 21. Quello che si è preso Davide, lotto 21 e ci metti sempre quello*”; ovviamente, l’interesse di Faranda Aurelio Salvatore ricade sul lotto di maggiore estensione, ciò che gli avrebbe consentito di lucrare maggiori utili dalla domanda conseguente (“*chiddo da' u 62 perché è chiossaì*”); il progetto era, comunque, di far ottenere formalmente alla Spasaro il lotto n. 21, in realtà da far utilizzare per le domande a Faranda Davide (“*chiddo da' i da' carusa, che c'amo a mettere a carusa è u 21 e s'a pigghia cu Davide, lotto 21*”), mentre ad Emanuele Antonino era (sempre formalmente) destinato il lotto n. 62: “*Chiddo di Emanuele chiddo che n'amo pigghiato sempre è u 62*” (non è irrilevante notare come Faranda Aurelio Salvatore, affrontando tali questioni, si esprima sempre al plurale), in quanto storicamente sempre aggiudicato a membri dell’associazione:

RIT 610/16, progr. 174

“(In ambientali si sentono voci incoprensibili)”

ANTONIO: Pronto..

TURI I: Antò..

ANTONIO: Sì..

TURI I: Parrai ora cu iddo..

ANTONIO: Eh..

TURI I: E idda dice.. dice u stesso uno ni ni dunano lotto quanto ci ni segnamo ni segnamo.. dice pi mia i po' segnare tutti dice ma ogni allevatore gliene tocca un lotto, poi per esempio se tu ti segni più lotti..

ANTONIO: Eh..

TURI I: Come dice idda ad esempio io dice fazzo u sorteggio capisti e ti ni dona sempre uno..

ANTONIO: E ma scusa se uno se l'a pigghiato sempre l'avutri ..(inc)..

TURI I: E io un ciu dissi ..(inc)..

ANTONIO: ..(inc)..

TURI I: .. N'amo pigghiato sempre, dice non ha importanza, dice non dipende da me.. dice tu sengaccilli tutti e due, però poi per esempio io ci faccio tipo un sorteggio capisti e ti ni dugnu sempre uno.. così..

ANTONIO: Però..

TURI I: Così ..(inc).. io ti pozzo dare u numero e ci vuoi chiamare tu ..(inc)..

ANTONIO: A meno.. e ci chiamavi e mi staccaro.. a meno che..

TURI I: ..(inc)..

ANTONIO: .. A meno che praticamente u ni presenta nuddu poi na du lotto e ..(inc)..

TURI I: E non lo.. io chisto staio cercanno i dirici se non ci sono partecipanti, dice lo stesso uno te ne danno.. così mi disse, io non lo so non ti voggio.. ci dissi è un lotto c'amo avuto sempre.. dice come dice lei n'avuto.. io ci dissi ..(inc).. o di me frate ci dissi.. si scurdò iddo a manifestazione che ci mannava allora..

ANTONIO: Eh..

TURI I: U n'è che sapeva se funzionava a cosa ..(inc).. infatti ce l'aveva mannato a nome i me figghio n'avutra capisti ..(inc).. ancora..

ANTONIO: Eh..

TURI I: C'a mannai allora, capisti.. una vota che iddo u n'aveva né partita iva né niente un putemo fare niente proprio ..(inc)..

ANTONIO: E allora da' che fa uno ci segna tutti e due e poi si vire..

TURI I: E secunnu mia io dicissi, certo a mia chiddo che mi interessa chiossai eni chiddo da' a Scaluzzi che è u lotto 62.. chiddo.. che l'avutri.. chiddo è l'avutru è u lotto.. aspetta tu dico subito che l'haio ca' davanti..

ANTONIO: Ti voggio dire e allora se te ne interessa uno in particolare eh eh..

TURI I: Ma a me che mi ni interessa, a mia tutti e due mi interessavano, idda mi disse i sta maniera, capisti che ti voggio dire.. capiscimi quello che ti voggio dire.

ANTONIO: E allora c'a fare.. e va bè ma u problema è amo a sapire visto che c'è sta situazione che è anomala..

TURI I: L'avutru eni di 138 ettari ..(inc).. 153, ti dico chiossai.. ti dico chiddo da' u 62 perché è chiossai, capisti..

ANTONIO: E che fa una vota che ci metti tutti e due poi si vire come va a finisce..

TURI I: E mettemoccilli tutti e due che ti voggio dire..

ANTONIO: Se no ce ne metto uno e via..

TURI I: Che ne saccio ci ni metto uno ..(inc).. ci metto tutti e due ..(inc)..

ANTONIO: E appunto ci ni metti ..(inc)..

TURI I: ..(inc).. pute tutti. Quanto sunnu 100 lotti, tutti si ponno mettere.. tu metticinne due caso mai e offerta economica ..(inc).. non lo so come s'ave a fare..

ANTONIO: No offerta economica non si può mettere, cu cu eni in ta preferenza ..(inc)..

TURI I: ..(inc).. uno u sessan.. aspetta u 62, chisto c'avemo pigghiato sempre e l'avutru eni..

ANTONIO: Aspetta un minuto ora veremo chiddo che c'è e poi si vire dai..

TURI I: E l'avutru ..(inc)..

ANTONIO: Anche perché..

TURI I: Pichè chiddo da' i da' carusa, che c'amo a mettere a carusa è u 21 e s'a pigghia cu Davide, lotto 21.. e ci metti sempre chiddi..

ANTONIO: Aspetta un attimo, aspetta un attimo ..(inc).. e allora fummi segnare ca'.

TURI 1: Certo cosi ni emo o sicuro..

ANTONIO: Allora Emanuele quale eni?

TURI 1: Chiddo di Emanuele chiddo che n'amo pigghiato sempre è u 62..

ANTONIO: E qual è contrada?

TURI 1: Scalazza (scavazza) (min. 04:08.0), eni in ta ..(inc)..

ANTONIO: Va bè ora u cerco io ..(inc).. e l'avutru ..(inc).. qual era, contrada?

TURI 1: E l'avutru è u 16 chiddo di Emanuele..

ANTONIO: Contrada?

TURI 1: Consorto..

ANTONIO: Consorto?

TURI 1: Si Consorto..

ANTONIO: Caltagirone..

TURI 1: E' Caltagirone e San Miceli i pigghiano ..(inc)..

ANTONIO: E da' carusa?

TURI 1: A corsa è il 21, sempre Caltagirone e San Miche di Ganzaria.. u ..(inc).. Cutiminello..

ANTONIO: Contrada?

TURI 1: Cutiminello..

ANTONIO: Va bè..".

E la discussione continua nel rammarico di potersi aggiudicare un unico lotto per ciascun partecipante:

RIT 610, progr. 175

"ANTONIO: Pronto..

TURI 1: Niente si staccao ..(inc)..

ANTONIO: Si.

TURI 1: Allora i scrivisti chiste duoco?

ANTONIO: Si si i scrivivi, chiddi i da' eni u 21 e l'avutri 16 e 62..

TURI 1: 16 e 62, veremo chiddo che nesce ..(inc).. così mi disse.. ma a mia pare una cosa strana però sta cosa ah ..(inc)..

ANTONIO: Non lo so..

TURI I: ..(inc.).. proprio allora..

ANTONIO: No no e va bè che è dire se ti disse accusi idda direttamente vuol dire che era accusi..

TURI I: Così mi disse idda quindi, un cristiano che ave a pigghiare du' lotti, ci servono du' lotti ne i pote pigghiare chiù..

ANTONIO: No ..(inc.).. infatti n'haio un'avutra che chista ha avuto sempre.. ave 15 anni che hanno du' lotti..

TURI I: Ma tutti ne che è una cosa.. allora ci dissi ogni cristiano.. ogni cristiano ci ni tocca uno, preferiscono ..(inc.).. capisti..

ANTONIO: Va bè ohi chiddo che vonno fare fanno..

TURI I: Va bene va intanto veremo ..(inc.)..

ANTONIO: Ciao ciao ciao..

TURI I: Ciao ciao..",

Al riguardo, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato che, effettivamente, il lotto pascolivo n. 21, sito nel Comune di Caltagirone, Località Cutuminello, al termine della procedura di licitazione privata, era stato aggiudicato alla Ditta Individuale "Spasaro Angelica Giusy", con concessione n. 34, del 13 maggio 2016, rilasciata dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Ufficio Servizio per il Territorio di Catania (si rammenti che l'esito della più volte citata perquisizione, effettuata in data 27.5.2016 presso l'abitazione, sita in Tortorici, c.da Seeti n. 225, dei coniugi Faranda Antonino e Lupica Spagnolo Rosa Maria, ha condotto al sequestro, tra gli altri documenti, anche della copia della concessione in questione, contenuta nell'all. 37.BK; inoltre, ad ulteriore conferma del pieno coinvolgimento anche di Aurelio Salvatore, va pure rammentato che, agli allegati 42.J e 42.K è catalogata la copia, rinvenuta presso il domicilio di costui, di un verbale di consegna del 25.5.2016, relativo al lotto pascolivo di ettari 155 in c.da Cutuminello, lo stesso appena citato).

Ed ancora, il lotto pascolivo n. 62, sito nel Comune di Caltagirone, Località Scalazza, al termine della procedura di licitazione privata, era stato aggiudicato al Faranda Emanuele Antonino, n.q. di amministratore unico della società cooperativa agricola "Dottorello", con concessione n. 35 del 13 maggio 2016, rilasciata dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo

Rurale e Territoriale, Ufficio Servizio per il Territorio di Catania (acquisita all'udienza dell'8.9.2021).

Poco dopo, cambiando argomento, alle ore 9:08, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta nuovamente **Caputo Antonio**, il quale gli chiede: *“Dell'Albani e questo Miceli (uno dei prestanome di Faranda Aurelio Salvatore, come si vedrà, n.d.e.) come si chiama?”*:

RIT 610/16, progr. 178

TURI 1: Antonio

ANTONIO: Ohu..

TURI 1: Ah dimmi..

ANTONIO: Dell'Albani e ..(inc).. come si chiama..

TURI 1: ..(inc)..

ANTONIO: Che hanno familiari a carico?

TURI 1: Cu me frate?

ANTONIO: No Dell'Albani?

TURI 1: No no schietti su tutti e due..

ANTONIO: E ma in to stato i famigghia a cu c'hanno a qualcuno?

TURI 1: No no sulu nesce..

ANTONIO: E chidd'avutru Miceli?

TURI 1: U stisso puru..

ANTONIO: Va bè..

TURI 1: Ma tu ..(inc).. i carte scritte ..(inc)..

ANTONIO: Non.. non ci su chidde da', mancano chiste.. chiste due..

TURI 1: Ah ah.. e un ci summu..

ANTONIO: ..(inc)..

TURI 1: Va bè ..(inc)..

ANTONIO: Navutru c'è.. c'erano solo i carte d'identità..

TURI 1: No ci su pure i carte scritte i intra..

ANTONIO: No ca'..

TURI 1: ..(inc)..

ANTONIO: .. Ca' un ci n'è..

TURI 1: Mi desero un fogghio i.. di carte ..(inc).. a parte, un ci su caricate..

ANTONIO: E ..(inc).. chidde a parte c'è sulu i cose i to frate..

TURI I: Ero convinto che c'erano pure isse..

ANTONIO: No no non ci su infatti i cercava apposta..

TURI I: Ma io du iorno mi pare che i talia e c'erano pure i copie di documenti da' intra..

ANTONIO: I documenti ci su i carte d'identità, ma i carte scritte no..

TURI I: Ah ah va bene va boh non lo so.. no no comunque i da' maniera sunnu, liberi va dice..

ANTONIO: Va bene..

TURI I: Va bene avanti ciao ciao..”.

Oltre al citato Miceli, quanto a Dell'Albani Salvatore, lo stesso è risultato essere socio della società cooperativa agricola “San Francesco” e della società “Il Dottorello”, il cui rappresentante legale è Faranda Emanuele Antonino, aziende ancora una volta estranee all'onnipresente Aurelio Salvatore.

In serata (alle 19:02), **Faranda Aurelio Salvatore** contatta il fratello, **Faranda Davide**, per chiedergli se ha inviato le copie di una visura alla Camera di Commercio e di una partita iva da comunicare a Caputo Antonio; i due, infatti, si scambiano l'indirizzo mail del Caputo: *Faranda Aurelio Salvatore: “antoniocaputo765”:*

RIT 404/16, progr. 766

*“Aurelio Salvatore -. (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) lui (inc. audio insuf.).
(Inizia la conversazione telefonica).*

(Voci in sottofondo).

Davide -. Pronto?

Aurelio Salvatore -. Gliel'hai poi mandata quella copia o no?

Davide -. Non gliel'ho mandata, non sono andato a casa.

Aurelio Salvatore -. E ma mandagliela, quella PEC, quella cosa gli devi mandare. La copia della partita IVA lo sono andato a prenderla.

Davide -. E la mettevi là, come (inc. audio disturbato) l'hai presa?

Aurelio Salvatore -. Eh... me la sono presa io venerdì, mi sono preso quel... quella là, quella visura là, quella specie di Camera di Commercio, va'.

Davide -. Ah, e ora (inc. pronuncia affrettata), ora me ne sto andando, (inc. pronuncia affrettata).

Aurelio Salvatore -. Gli mandi tutti e due, dai.

Davide -. Ma glieli mando, io ho il suo numero di telefono, su WhatsApp?

Aurelio Salvatore -. Su WhatsApp o sulla e-mail. L'e-mail ce l'hai... ce la dovresti avere tu pure.

Davide -. Boh! Guardo, in caso ti chiamo (inc. voci sovrapposte).

Aurelio Salvatore -. Guarda, Antonio Caputo 7-6-5...

Davide -. E non ho...

Aurelio Salvatore -. (inc. voci sovrapposte).

Davide -. Non ho come scriverla qua. In caso ti chiamo.

Aurelio Salvatore -. Non me la ricordo neanche! È capace che tu la dovresti avere. E allora gli mandi una fotografia sul numero.

Davide -. Va beh, ma la fotografia gliela mando. Dopo (inc. pronuncia affrettata) che ho mandato l'e-mail, sì.

Aurelio Salvatore -. O me la giri a me e gliela giro io, vedi tu, va'.

Davide -. Va bene.

Aurelio Salvatore -. Ciao.

Davide -. Ciao".

Il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato che detta *mail* era proprio quella utilizzata da Caputo Antonio, successivamente intercettata: "antonio.caputo765@alice.it".

In data 4 maggio 2016, alle ore 09:50, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Caputo Antonio**, per chiedergli se ha ricevuto la documentazione di cui alle precedenti conversazioni, specificando che (evidentemente, alla luce dei pregressi contatti) il fratello Davide gli avrebbe inviato la partita iva; quindi, si accordano per incontrarsi venerdì 6 maggio:

RIT 610/16, progr. 267

"TURI 1: Buongiorno..

ANTONIO: Ehi ciao..

TURI 1: Ma si in ufficio?

ANTONIO: No no a Messina, dumani matina sugnu all'ufficio..

TURI 1: Ah.. ho capito, allora ..(inc).. richiesta pronta ..(inc).. partita iva?

ANTONIO: No un mi ni mannao, u n'hanno a truvato..

TURI 1: Ma io ..(inc).. a sira ..(inc).. che li mandavano ..(inc)..

ANTONIO: No a sira u ni visti..

TURI 1: *Ho capito.. e che ti staio.. tu a Catania quanno scinni ..(inc).. mi vegno a pigghio..*

ANTONIO: *E non lo so, in caso.. picchi io venerdì scinno ma duoco stu coso quanno scade, non scade venerdì..*

TURI 1: *No entro giorno 9 ce l'amo ..(inc)..*

ANTONIO: *Ah e allura in caso ti pigghi venerdì..*

TURI 1: *U sai che i serviva se mi vuoi fare anticipare magari ci chiami tu a Marinella..*

ANTONIO: *No no e non c'è ca' mora, più tardi potemo a vedere..*

TURI 1: *..(inc).. a mia sai che mi interessava na mail della richiesta chidda du.. d'anticchia i terreno di Nicosia quanto c'a fazzo a stissa, no u cuntrattino a richiesta..*

ANTONIO: *E chiù tardo ora vedemo va..*

TURI 1: *Fammilla mannare sta cosa così dumani matina c'a va porto ..(inc).. mi fazzo fare l'avutra..*

ANTONIO: *Ciao ciao..”.*

Successivamente, **Faranda Davide** contatta **Faranda Aurelio Salvatore** e i due si comunicano reciproche informazioni sull'indirizzo al quale inviare questa *mail*: **Faranda Davide**, infatti, dice al fratello di avere solo quella “*Antoniocoldiretti*” e di avergli inviato, tramite WhatsApp, una foto della documentazione da trasmettere sul numero mobile “dove (**Antonio Caputo**) gli usciva l'ultimo accesso ieri alle 10”:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
951	10:17:25	04/05/2016	00:01:04	U	403/16	3347704333
Intestatarlo		FARANDA ANTONINO		Utilizzatore		FARANDA Aurelio Salvatore

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: **FARANDA AURELIO SALVATORE**

VOCE UOMO 2: **FARANDA DAVIDE**

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo – Sembra di sentire il muggito di una mucca)

(Inizio conversazione telefonica)

“SALVATORE: *Auh. Mi senti?*

DAVIDE: *Sè, ah...*

SALVATORE: Dicu aieri...

DAVIDE: ...iò ci l'hav'a mannatu assira i cosi ddà... a Antoniu.

SALVATORE: Va beh e iò siccomu 'un ... (inc)... assira 'un sacciu, finu a ieri a menziornu non mi n'avanu arrivatu.

DAVIDE: No, e siccomu ancora risultanu cu' l' ... (inc)..., iò aveva un'e-mail... 'a so', iera Antoniu Coldiretti ddà... ma aveva chidda memorizzata, non sacciu si havi chidda ancora.

*SALVATORE: Mali chi va', mi fa' 'acchi fotografia a mia e ci 'a ... (inc)...
...(VOCI SOVR.)...*

DAVIDE: E 'a fotografia... iò a iddu c'i mannai 'nto so' numeru però nun l'havi liggiutu, c'i mannai assira.

SALVATORE: 'Nto tre, tre, ottu?

DAVIDE: 'Nta chiddu ddà unni... ci nisceva l'ultimu accessu aieri e' deci, 'un sacciu iò si è chi... chiddu.

SALVATORE: E allura va beni, avanti, va beni.

DAVIDE: E ascuta...

SALVATORE: Eh.

DAVIDE: ...m'aveva chiamatu 'ddu carusu dici chi aveva 'na machina chi s'a vinneva, iera nova, 'nno sacciu.

SALVATORE: E bisogna vidiri chi machina ieni.

DAVIDE: 'Na GR mi dissì, è nova nova mi dissì – dici – mi l'haju a vinniri.

SALVATORE: Ah, ah, va bene, vah, va bene, ciao.

DAVIDE: Ciao.

SALVATORE: Poi ci chiamu iò cu sa', ciao.

DAVIDE: Ciao".

Nella medesima giornata, **Faranda Gianluca** contatta il fratello **Faranda Aurelio Salvatore**, conversazione nella quale il primo avvisa il secondo che gli "è arrivata quella cosa, quella lettera della Forestale", locuzione con la quale gli imputati, come si evince dal complesso delle conversazioni, intendono l'Ispektorato:

RIT 547/16, progr. 1490, delle ore 10:47

"Aurelio Salvatore -. Ohu?"

Gianluca -. Ohu? Che stai facendo?

Aurelio Salvatore -. Oh! Niente, qua dalle vacche.

Gianluca -. Mh. Piove?

Aurelio Salvatore - Mah, tu che dici? (inc. pronuncia affrettata) qua.

Gianluca - Niente, ti avevo chiamato stamattina, che mi era arrivata la cosa, quella lettera della Forestale. Niente, come quella era. Come quella, la prima diciamo. Quella che mi era arrivata da là.

Aurelio Salvatore - Ah, (inc. audio disturbato) a prendere la carta.

Gianluca - Ah?

Aurelio Salvatore - (inc. audio disturbato) la busta?

Gianluca - Sì, mi è arrivata quella busta grande, come quella della volta scorsa.

Aurelio Salvatore - Ah, (inc. audio disturbato).

Gianluca - Oh, mi senti?

Aurelio Salvatore - Sì, (inc. audio disturbato).

Gianluca - Ti sento male, ti sento.

Aurelio Salvatore - (inc. audio disturbato) che ci posso (inc. audio disturbato).

Vedi che

poi lo prende là.

Gianluca - Va beh, ciao".

La conversazione sulla "busta della Forestale" prosegue tra i due a distanza di un paio d'ore; i fratelli accennano anche alla necessità del "risanamento":

RIT 547/16, progr. 1496, delle ore 12:13

"Aurelio Salvatore - Ohu?

Gianluca - Ohu?

Aurelio Salvatore - Allora?

Gianluca - Niente, che (inc. voci sovrapposte)...

Aurelio Salvatore - Stavi dicendo, ti è arrivata la busta, no?

Gianluca - Sì, mi è arrivata la busta stamattina.

Aurelio Salvatore - Ah, ah. E che vuoi che ti dica, Luca?

Gianluca - Va beh. No, dico, (inc. voci sovrapposte)...

Aurelio Salvatore - Ma valeva la pena sempre (inc. pronuncia affrettata) gliel'ha presentata, non so se vale la pena. Ti voglio dire...

Gianluca - Eh.

Aurelio Salvatore - Perché a me ha detto... Ieri ho parlato con la dottoressa, a me due lotti non me li possono dare. A ogni persona possono dare un lotto.

Gianluca - Ah, ah.

Aurelio Salvatore - Quindi ne rimane uno scoperto. Hai capito?

Gianluca - Ho capito.

Aurelio Salvatore - Ma (inc. voci sovrapposte).

Gianluca - Si deve fare per forza giorno 9, no? Ci vuole il risanamento pure.

Aurelio Salvatore - Per forza, c'è scritto pure nella... Entro il 9... il 9 devono essere (inc. audio disturbato).

Gianluca - Eh, ci vuole pure il risanamento, no?

Aurelio Salvatore - Il risanamento poi pensa Dio, sono minchiate. E mo' intanto si presentano le buste, finché è sicuro... chiaramente pensiamo prima alle cose che ci vogliono. Poi si vede, no? Invece il risanamento chi (inc. pronuncia affrettata)?

Gianluca - E (inc. pronuncia affrettata) ti voglio... E ti voglio dire, casomai se si presenta, si deve presentare a nome di chi manda la busta, dopo si può fare a nome di un altro?

Aurelio Salvatore - Sì, non c'è bisogno (inc. pronuncia affrettata) misto. Certo che si può fare. Hai capito?

Gianluca - Ah, no...

Aurelio Salvatore - Apposta ti ho detto se ne vale la pena. Perciò quella di Nino non gliel'ho presentata proprio. Gliela presentiamo, quello che poi... se tu poi te la fai a nome di quello e poi si cambia a nome di un altro, si può fare. Però sempre quei due lotti, per dire (inc. voci sovrapposte).

Gianluca - Sì, sì, l'ho capito, si deve fare per forza a nome di...

Aurelio Salvatore - E l'avevo detto in questi due giorni a quello scemo di Emanuele (inc. pronuncia affrettata) che gli mandassero la carta. E non gliel'hanno mandata (inc. audio disturbato).

Gianluca - Allora si deve fare per forza a nome...

Aurelio Salvatore - (inc. audio disturbato).

Gianluca - Per dire... di chi si fa la busta, si deve fare per forza a nome suo.

Aurelio Salvatore - Certo, si intende pure un'altra cosa, in un'altra maniera, (inc. pronuncia affrettata). Di certo che queste carte lui... si devono mandare alla Procura, hai capito?

Gianluca - Ho capito.

Aurelio Salvatore - Non so come (inc. pronuncia affrettata) mandate. Una volta che vengono mandate alla Procura, giustamente non è che poi (inc. audio disturbato) causa.

Gianluca -. Certo. Ho capito.

Aurelio Salvatore -. Eh, (inc. pronuncia affrettata) pena, che gli devi mandare?
Se (inc. voci sovrapposte).

Gianluca -. Certo, in questo modo non gliene mando proprio, se dopo si deve cambiare, hai capito? Non si può cambiare, hai capito?

Aurelio Salvatore -. No! Se si poteva cambiare, allora io non... l'avrei fatto a nome di Nino io. Di Nino...

Gianluca -. Ma...

Aurelio Salvatore -. Quella di Nino è, non gliel'ho presentata proprio.

Gianluca -. Ah.

Aurelio Salvatore -. Quando io gliel'ho mandata di Nino, quando è stata quella di Carmelo.

Gianluca -. Sì, sì, (inc. voci sovrapposte).

Aurelio Salvatore -. (inc. voci sovrapposte) gliel'ho portata subito. Eh... e ho detto io: "È capace...", e lei mi ha spiegato, dice: "Tu due glieli puoi mettere, ma non è che ti danno due lotti a te. Non te li danno (inc. audio disturbato)".

Gianluca -. Ho capito, va'. Va bene, va'.

Aurelio Salvatore -. Eh, all'epoca io gliel'avevo detto a Emanuele, gli... "Mandagliela, che aspetti?", e se n'è venuto l'ultima sera. Scadeva, ma lui è venuto il pomeriggio, il tempo che scadeva.

Gianluca -. Mh, mh. Io gliel'avevo mandato ieri...

Aurelio Salvatore -. (inc. voci sovrapposte).

Gianluca -. Gli è arrivata ieri la busta e l'ho presa stamattina, hai capito?

Aurelio Salvatore -. Però lei l'ha detto che l'avevano mandata (inc. audio disturbato), però non c'entra niente, perché non puoi fare niente. Che vi ho detto io quel giorno...?

Gianluca -. No, no, là non posso fare niente...

Aurelio Salvatore -. (inc. voci sovrapposte).

Gianluca -. Una volta che...

Aurelio Salvatore -. Una volta che non si può fare niente, neanche... neanche (inc. audio disturbato), va'.

Gianluca -. No, no, eh... Va bene, no, a posto. Adesso per sapere, hai capito?

Aurelio Salvatore -. L'avvocato non ti ha chiamato, no?

Gianluca - . No, no. Ora io lo devo chiamare pomeriggio. Perché mi ha detto: "Mercoledì o giovedì sono a Catania".

Aurelio Salvatore - . E ti conviene domani.

Gianluca - . Aurelio, se poi mi chiama stasera, lo chiamo domani. Perché ora, giorno 10...

Aurelio Salvatore - . (inc. voci sovrapposte).

Gianluca - . Ho pure l'appello della cosa, la sorveglianza, hai capito? Gli dico almeno di vedere che può fare là. Gli dico: "Senza niente, come... com'è?". Perché quella è in prescrizione, quella è in prescrizione, quella assolto...

Aurelio Salvatore - . Minchia, per davvero, (inc. audio disturbato)...

Gianluca - . Eh, senza niente!

Aurelio Salvatore - . In questa maniera, bastardo cane, senza motivo! La mia a luglio l'hanno rinviata (inc. audio disturbato).

Gianluca - . A luglio?

Aurelio Salvatore - . Mh.

Gianluca - . Va bene, va'.

Aurelio Salvatore - . (inc. audio disturbato). Questa qua non c'è niente proprio, per davvero, (inc. audio disturbato).

Gianluca - . Mh.

Aurelio Salvatore - . Boh! Senza niente (inc. audio disturbato), solo per un fermo... Una segnalazione, neanche un fermo.

Gianluca - . Il fermo ce l'avevo con te e con mio suocero e basta, mica avevo fermi strani.

Aurelio Salvatore - . E va beh, ma ci sono gli stati di famiglia, non è che...

Gianluca - . E non glieli ho mandati io? Da quant'è che glieli ho mandati!

Aurelio Salvatore - . Eh, voglio dire... va'.

Gianluca - . Ah no?

Aurelio Salvatore - . Boh! (inc. voci sovrapposte).

Gianluca - . Va bene, ci sentiamo, dai. Ciao, ciao.

Aurelio Salvatore - . Ciao, ciao".

I due fratelli, quindi, discutono delle offerte da presentare per la partecipazione alla procedura pubblica di assegnazione dei lotti pascolivi, a due dei quali sarebbe stato interessato Aurelio Salvatore, il quale spiega anche a Gianluca le condizioni soggettive (la mancanza di precedenti ostativi, in sintesi) di ammissione, ciò che comporta

l'identità di offerente e aggiudicatario. In generale, traspare il rammarico di Gianluca, reso edotto dal fratello maggiore, circa la difficoltà di aggirare la normativa antimafia.

In data 5 maggio 2016, Faranda Aurelio Salvatore contatta **Caputo Antonio**, il quale gli comunica che la partita iva non è ancora arrivata, quindi Faranda Aurelio Salvatore: *"guarda che ti ha mandato, pure su WhatsApp ti ha mandato la foto"*; *Caputo Antonio: "guarda che dovete firmarle queste cose"* (circostanza valorizzata dalla Difesa per sostenere la correttezza dell'operato del Caputo, ciò che, tuttavia, non elide il fatto che ad interessarsi della questione fosse direttamente un soggetto, Aurelio Salvatore, che non ne aveva alcun titolo); la documentazione necessaria alla presentazione dell'offerta era, dunque, incompleta e inoltre andava sottoscritta, operazioni da effettuare a stretto giro, incombando la scadenza delle domande:

RIT 610/16, progr. 507

TURI I: Pronto..

ANTONIO: Si..

TURI I: Huelà..

ANTONIO: Ohu..

TURI I: Che combini?

ANTONIO: Ma niente ca' stao completanno stu coso, viri che da' partita iva un m'arrivao, io domani..

TURI I: E un t'arrivò ..(inc).. ti mannò pure a fotografia.. in tu whatsapp se guardi t'arrivao..

ANTONIO: ..(inc).. no whatsapp ora ci dugnu un occhiata, veremo come è cumbinata..

TURI I: Sicuro t'arrivao pure in ta WhatsApp, guarda tu e ti faccio a virere che l'hai duoco..

ANTONIO: Va bene ciao ciao..

TURI I: Eh a che ora ni veremo dumani?

ANTONIO: E non lo so io a Ragusa è ghire dumani..

TURI I: E allura caso mai ni ..(inc)..

ANTONIO: ..(inc).. ni sentemo ..(inc)..

TURI I: Picchi iddi sunnu ..(inc).. capisti ..(inc).. chiurono.. tu a che ora parti?

ANTONIO: Ma di chiddo che capiscio scade lunedì a presentazione i ste carte..

TURI I: Si scade lunedì però dumani matina ..(inc).. entro i 9 ..(inc)..

ANTONIO: Ah..

TURI I: Entro le 9 ..(inc)..

ANTONIO: ..(inc).. va bene e allura dumani matina si po' ghire, ni sentemo stasira, quanno io parto ti fai trovare a Catania e ..(inc)..

TURI I: Certo tu in base a che ura passi o a Catania o a ..(inc)..

ANTONIO: Perché l'ate a firmare e l'ate a chiudere, i buste l'ate a siglare..

TURI I: Va bene va bene va bene avanti ..(inc).. fammi sapere tu stasira dai e ..(inc)..

ANTONIO: Va bene ciao ciao ciao..”.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la circostanza – valorizzata con enfasi dalla Difesa – della riferita necessità della sottoscrizione della documentazione non elide il fatto che gli interlocutori stessero comunque discutendo di domande circa le quali Faranda Aurelio Salvatore non aveva alcuna legittimazione e rispetto alle quali, trattandosi di gara pubblica, soprattutto non avrebbe potuto partecipare in ragione dei pregiudizi sullo stesso gravanti.

In data 6 maggio 2016 Caputo Antonio contatta **Di Marco Marinella**, operatrice del Centro di Assistenza Agricola di Cesarò e la invita a lasciargli le *password* di **Gliozzo Giuseppina**, responsabile del Centro di Assistenza Agricola, circostanza che assume rilievo cruciale, giacché dà dimostrazione del fatto che **il reale utilizzatore delle credenziali della Gliozzo era, appunto, il Caputo che si era visto revocare le proprie**. Sul punto, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato (come in effetti riscontrato nella disamina dettagliata delle aziende in commento) che, mediante le *password* di Gliozzo Giuseppina, sono state lavorate le domande presentate dalle società *“Il Dottorello”* e *“La Campagnola”* e dalla Ditta individuale *“Spasaro Angelica Giusy”*:

In data 10 maggio 2016, Faranda Aurelio Salvatore contatta **Caputo Antonio**, con il quale parla di fatture della società *“La Campagnola”*, società – anche questa – che formalmente non è riconducibile a Faranda Aurelio Salvatore il quale, nondimeno, gliene avrebbe dovute fornire (si vedano le già richiamate s.i.t. dei professionisti):

RIT 614/16, progr. 594

Antonio - Pronto?

Aurelio Salvatore - Buongiorno.

Antonio - Buongiorno.

Aurelio Salvatore - Ma è il mio rotto o il tuo? Il mio telefono è o il tuo?

Antonio - E non... non lo so qual è, non prende. Ascoltami una cosa, eh... devi vedere se ci sono fatture de La Campagnola, perché venerdì devono chiudere il registro.

Aurelio Salvatore - Le fatture... Tutte, (inc. pronuncia affrettata) queste e quelle, no?

Antonio - Sì, tutto quello che c'è di fatture.

Aurelio Salvatore - Va beh, (inc. voci sovrapposte).

Antonio - Fino ad ora, sì. Ma immediatamente le devi mandare.

Aurelio Salvatore - Immediatamente, io che ne sapevo? Ormai sono qua...

Antonio - No, immediatamente significa...

Aurelio Salvatore - Domani, dopodomani, va'.

Antonio - No! Domani.

Aurelio Salvatore - Eh... ma dove sei tu? Qua (inc. pronuncia affrettata)...

Antonio - (inc. voci sovrapposte), sì, sto arrivando. No, ascolta...

Aurelio Salvatore - Dove sei tu? Ero a Bronte io. Dove sei?

Antonio - No, a Cesarò giù sono.

Aurelio Salvatore - Ah, già a Cesarò?

Antonio - Sì.

Aurelio Salvatore - Va bene, va', allora niente, dai. Ci vediamo casomai al ritorno.

Antonio - Domani sono a Catania, in caso, non lo so. O... vedi...

Aurelio Salvatore - E allora te le scendo là in caso.

Antonio - Eh.

Aurelio Salvatore - Io domani... Però sono a Tortorici stasera, hai capito?

Antonio - E va bene, dai. Ci sentiamo poi domani. L'importante è...

Aurelio Salvatore - Va bene, va'. (inc. voci sovrapposte).

Antonio - (inc. voci sovrapposte) queste cose. Ciao.

Aurelio Salvatore - Ciao".

Sempre con riferimento alla gestione di fatto, da parte di Faranda Aurelio Salvatore, de "La Campagnola", si anticipa quanto si osserverà nella trattazione dei relativi capi d'imputazione.

Con particolare riferimento alla **documentazione contabile**, invero, in data 12.07.2016, AMATO Fabio, ha esibito della documentazione afferente all'impresa "LA CAMPAG SOCIETA AGRICOLA A R.L.S." (all. 90.AO) che, alla luce delle dichiarazioni rese dallo professionista risulta inconducente nel merito ma **eloquente, ancora una volta, circa l'occulto "gestorio" di Faranda Aurelio Salvatore.** Il professionista, in merito ha infatti dic (dichiarazioni acquisite col consenso delle parti all'udienza dell'11.10.2021): *"Non c personalmente PENNINO Dario Giuseppe in quanto la documentazione contabile da me ci mi è stata consegnata la scorsa settimana da FARANDA Salvatore ma non escludo che lo quanto prima, possa venire nel mio studio a presentarmi il PENNINO Dario Giuseppe. In re. ai registri contabili obbligatori gli stessi non i sono stati ancora consegnati ed a tal propo sono adoperato per porli in essere. Tuttavia, tengo a precisare che in una passata occasione uno/due mesi fa) il FARANDA Salvatore è stato presente nel mio ufficio unitamente ad al persone (un uomo ed una donna) dei quali non ricordo l'identità. Non ho altro da aggiungere* D'altro canto, Faranda Aurelio Salvatore e Caputo Antonio, discorrendo nello stesso torno di della trasmissione o consegna di fatture, fanno effettivamente riferimento al "ragioniere":

In data 13 maggio 2016, alle ore 07:35, Faranda Aurelio Salvatore contatta di nuovo Caputo Antonio e i due, dopo avere parlato ancora di fatture, concordano per incontrarsi presso l'Ispettorato della Forestale:

RIT 610/16, progr. 1196

TURI I: Pronto..

ANTONIO: Ohi buongiorno..

TURI I: Oh..

ANTONIO: Ma di fatture da' un mi mannasti chiù?

TURI I: ..(inc).. ora ti porto ..(inc)..

ANTONIO: ..(inc).. l'avia a mannare stamatina per via mail, picchi chiddo viene che se l'ave a pigghiare..

TURI I: Minchia ma su assaissimo però Antonio..

ANTONIO: Ah?

TURI I: Su assai.. io m'avia fatto u cuntù prima i partire poi ci davi tu..

ANTONIO: ..(inc).. l'aveano a registrare comunque..

TURI I: ..(inc).. io sugnu a piedi, io così era megghio iddo si pigghia..

ANTONIO: ..(inc.).. dai..

TURI 1: **Tu un sì da' a Catania a forestale?**

ANTONIO: Sì..

TURI 1: **E allora ni veremo da' io puru da' sugnu..**

ANTONIO: **Va bè ciao ciao..**

TURI 1: **Ciao..";**

a distanza di pochi minuti (ore 07:43), progr. 1198:

"(In ambientale si sentono voci incomprensibili)

ANTONIO: Pronto..

TURI 1: Antò..

ANTONIO: Oh..

TURI 1: **Ora io i pigghio.. ehm ..(inc.).. se c'a fazzo t'arrivo a mannare per mail i manno dai.. i manno in ta tua mail..**

ANTONIO: **Va bene ma portali u stisso, un crio ..(inc.)..**

TURI 1: **Io i porto u stisso..**

ANTONIO: **Va bene..**

TURI 1: **Va bene ma se ti manno per mail ..(inc.)..**

ANTONIO: ..(inc.)..

TURI 1: **.. Du ragioniere capisti?**

ANTONIO: **Si tanto poi ..(inc.).. intanto fui ..(inc.)..**

TURI 1: **Allora fazzo i fotocopie e ti porto tutte i fotocopie dai, va bene.. ciao ..(inc.).."**

Il teste, successivamente, con riferimento ad altra conversazione, ma sempre in funzione della dimostrazione della gestione di fatto da parte di Faranda Aurelio Salvatore (con l'ausilio tecnico del Caputo, nonostante l'operatore C.A.A. risulti formalmente la Gliozzo) di aziende formalmente non sue, ha riferito: *"..(inc.) ... Salvatore che è un consulente agrario che, vedremo, opera per l'organismo di certificazione Suolo e Salute e poi vedremo, nel corso delle intercettazioni, che doveva fare in quei giorni un controllo a La Campagnola, contatta Caputo Antonio e sostanzialmente parlano di alcune fatture sempre della Campagnola che vanno inserite per fare il controllo. Anche in questo caso lo richiamo solo, poi quello che ha detto lo dirà lui, questo signor Virzi lo abbiamo sentito a sommarie informazioni"*:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA
Utenza n. 338/9605801 in uso a CAPUTO Antonio nato a Catania il 09/05/1967 -

R.I.T. 614/16, Progr. n. 733 del 13/05/2016 ore 09:23:51 Telefonata in entrata dal n. 334/7590480 Legenda: UTENTE: Caputo Antonio – come da brogliaccio – (identificato in Antonio nel corso della conversazione); INTERLOCUTORE: Virzi Salvatore – come da brogliaccio – (identificato in Salvo nel corso della conversazione).

“Antonio -. Salvo?

Salvatore -. Oh, Antonio?

Antonio -. Ciao.

Salvatore -. Eh... che faccio, disturbo?

Antonio -. Dove sei tu?

Salvatore -. No, qua a casa.

Antonio -. Eh. Senti, io sono in... a Catania, che stiamo firmando contratti forestali.

Salvatore -. Eh.

Antonio -. Senti un'altra cosa, eh... in tal caso...

Salvatore -. Eh.

Antonio -. Forse più tardi dovrebbe venire uno per La Campagnola.

Salvatore -. Eh.

Antonio -. Cioè uno del... per l'organismo di controllo Suolo e Salute.

Salvatore -. Eh!

Antonio -. Eh, mi segui? Dopodiché eh... c'è forse da sistemare qualche... da inserirci qualche fattura...

Salvatore -. Eh.

Antonio -. Nel registro, che io... Ah, il bello è che il computer ce l'ho magari io perciò niente possiamo...

Salvatore -. Ma La Campagnola, ecco, non ce l'avevo segnata.

Antonio -. No, no, mh...

(Squillo di un cellulare in sottofondo).

Salvatore -. Eh.

Antonio -. Niente, niente possiamo fare. E sì, perché questo poi... lo sistemiamo dopo,

capito?

Salvatore -. Mh.

Antonio -. Ce l'avevo io là fatta.

Salvatore -. Mh.

Antonio -. Va bene. Ti chiamo... in caso ci vediamo domani cinque minuti?

Salvatore -. Mh, va bene.

Antonio -. Ciao, ciao.

Salvatore -. Avanti, ciao, ciao”.

Sentito all'udienza dell'11.10.2021, il teste **Virzi Salvatore**, dopo avere premesso di svolgere attività di agronomo, ha dichiarato di avere collaborato con i Centri di Assistenza Agricola di Messina, Catania e Cesarò e che, **nell'ambito della sua attività, aveva ricevuto indicazioni dai responsabili di sportello, ossia da Maria Cristina Pisciuoneri, per il CAA di Messina e da Caputo Antonio, per il CAA di Cesarò.** Nel dettaglio, il teste ha specificato che il suo lavoro consiste nel predisporre la relazione finale da inoltrare agli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio, le planimetrie, i fogli di mappa, etc.; in altri termini, una volta inserita la domanda di contributo da parte dell'operatore e/o del responsabile del CAA, lui stesso si occupa di predisporre tutta la documentazione utile a supportare la domanda di contributo. Al riguardo, **il teste ha ricordato di essersi occupato di diverse imprese per conto del CAA di Cesarò, quindi, su richiesta del Caputo, quali: la società “Kalat”, “Leo Giovanni”, “Allevatori del Nebrodi”, “La Campagnola”, “La Tempesta” e “Il Dottorello”,** specificando che, per dette ultime tre società, si era occupato della predisposizione della documentazione necessaria per il controllo delle società medesime da parte dell'Ente Certificatore (*“per esempio c'è una misura, la misura 11, che è quella del biologico, per aderire a questa misura le aziende devono essere prima assoggettate ad un organismo di controllo che certifica che effettivamente queste aziende producono in biologico”*, v. pag. 19 delle trascrizioni del verbale dell'udienza dell'11.10.2021). **Il teste ha ricordato di aver consegnato i lavori eseguiti personalmente a Caputo Antonio,** specificando di non essere abilitato ad operare direttamente sulle domande di contributo, non essendo in possesso di credenziali, né di password. Su specifiche domande del P.M., infine, il teste ha dichiarato di conoscere Mazzurco Calogero, anch'egli agronomo e che, quanto era necessario per la predisposizione del proprio lavoro, ossia la diversa documentazione, gli veniva fornita dal Caputo, oppure dalle operatrici del CAA di Cesarò, Di Marco Marinella e Gliozzo Giuseppina.

Dal complesso di quanto appena esposto, quindi, si trae senza dubbio che, d'intesa con Faranda Aurelio Salvatore (formalmente estraneo a “La Campagnola”), fosse proprio il Caputo a curare la presentazione delle varie domande di aiuto

comunitario, a nulla rilevando sotto tale profilo la qualifica (pubblica o privata) del ruolo del Virzi, aspetto invece particolarmente evidenziato dalla Difesa in sede di controesame.

In data 16 maggio 2016, Faranda Aurelio Salvatore contatta Caputo Antonio, ancora per interloquire circa attività burocratiche di una ditta alla quale il Faranda è (solo formalmente) estraneo: "Per il fatto di mia cugina..." (oggetto di ascolto da parte del Tribunale, ossia, Spasaro Angelica Giusy, *nde*), ma certamente riferito all'illustrata licitazione privata, alla luce dell'espresso (ed ennesimo) riferimento alla "Forestale"; i due, quindi, parlano delle modalità di registrazione di un contratto:

RIT 610/16, progr. 1509

"(In ambientale)

ANTONIO: *Si ciao ciao..*

(Fine)

TURI I: *Buongiorno..*

ANTONIO: *Buongiorno..*

TURI I: *Com'è all'ufficio?*

ANTONIO: *Si si ..(inc)..*

TURI I: *Ma dimmi una cosa ..(inc)..*

ANTONIO: *Eh..*

TURI I: *..(inc).. all'agenzia delle entrate a Sant'Agata pi registrare no..*

ANTONIO: *Eh..*

TURI I: *E u nu ficiro registrare dice s'ave a registrare cu bollettino come ..(inc).. cu l'F24 un ciu voscro fare registrare..*

ANTONIO: *U po' registrare cu l'F23 forse..*

TURI I: *Ma io se ..(inc).. qualche d'uno u sapete come si faccia..*

ANTONIO: *L'F23 u vecchio coso ci vuole pi chisto ca' è..*

TURI I: *Iddi ci dissero che u bollettino ve l'ave a dare a forestale cu sindacato ci disse..*

ANTONIO: *Forse vonno on line ..(inc).. direttamente non te lo so dire..*

TURI I: *E tu ..(inc)..*

ANTONIO: *No se vonno.. no è una cosa nuova, possibilmente vonno qualche pagamento on line..*

TURI 1: Eh ..(inc.)..

ANTONIO: Ma ci dici mi si fa dare iddu a copia du bollettino..

TURI 1: Ci disse che ..(inc.).. a forestale di Sant'Agata capisti? Capisti come ci disse e poi ..(inc.)..

ANTONIO: Quando mai i primi che ficimo l'atro iorno furo, non è che l'haio visto ancora..

TURI 1: ..(inc.)..

ANTONIO: A uno.. a uno ciu registrarò, ora ci chiama Ivan veremo com'è..

TURI 1: Fammillo sapire ..(inc.).. a Sant'Agata ..(inc.).. caso mai s'ave a cangiare u modello..

ANTONIO: Ora vedemo dai..

TURI 1: ..(inc.).. ciao ciao”.

In data 17 maggio 2016, alle ore 12:11, Caputo Antonio, mediante l'utenza fissa del C.A.A. Acli Terra Service Sicilia s.r.l. di Cesarò, contatta Gemellaro Pietro, dipendente dell'organismo di certificazione “Suolo e Salute”, società che opera nel settore del controllo della qualità dei prodotti, Caputo Antonio: “Urgentemente hanno chiamato dall'Ispettorato, per quanto riguarda la ditta “La Campagnola”. Serve un certificato di conformità...”; emerge, quindi, ancora una volta che fosse personalmente il Caputo a curare le pratiche de “La Campagnola” (“fallo immediatamente, perché gli fottono la pratica”), azienda di fatto gestita da Faranda Aurelio Salvatore, le cui domande risultano formalmente inoltrate dalla Gliozzo:

RIT 573/16, progr. 765

“Antonio -. (Fuori cornetta): Sì.

(Voci in sottofondo).

Antonio -. (Fuori cornetta): Quello che vuole (inc. audio disturbato).

V.F. (registrata) -. Buongiorno. Siete collegati con Suolo e Salute Sicilia. Premere 1 per documenti giustificativi e certificati di conformità. Premere 2 per attestazione notifiche.

(Suono di un tasto digitato sulla tastiera).

V.F. (registrata) -. La stiamo collegando con il numero desiderato. Si prega di attendere.

V.M. -. (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

Antonio -. (Fuori cornetta): No, no, io me ne sto andando. Ma dove te ne devi andare?

V.M. -. (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.). (Risatina).

Antonio -. (Fuori cornetta): Va boh, (inc. audio disturbato).

V.F. (registrata) -. La stiamo collegando con il numero desiderato, si prega di attendere.

V.M. -. (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

Antonio -. (Fuori cornetta): Come? Allora venivi (inc. audio insuf.) va boh.

V.F. (registrata) -. La stiamo collegando con il numero desiderato.

Antonio -. (Fuori cornetta): È meglio.

V.F. (registrata) -. Si prega di attendere.

Antonio -. (Fuori cornetta): Chi se n'è andato (inc. audio insuf.)?

V.M. -. (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

(Inizia la conversazione telefonica).

Pietro -. (inc. audio disturbato), buongiorno.

Antonio -. Buongiorno, Antonio Caputo, con chi parlo?

Pietro -. Pietro Gemellaro, ciao.

Antonio -. Pietro, come stai?

Pietro -. Eh.

Antonio -. È da tanto che non ci sentiamo.

Pietro -. Sono sul muletto che sposto carte, come al solito.

Antonio -. Eh.

Pietro -. (inc. audio disturbato) che qua c'è (inc. audio disturbato).

Antonio -. Tu, quando ti chiamo io, (inc. audio disturbato) preoccupare, c'è sempre problemi.

Pietro -. Va beh. (Risatina). Purtroppo, quando mi chiamate, tutti (inc. audio disturbato) problemi (inc. voci sovrapposte).

Antonio -. E allora, ascoltami una cosa.

Pietro -. Dimmi.

Antonio -. Urgentemente hanno chiamato dall'Ispettorato di Caltanissetta, per quanto riguarda la ditta La Campagnola...

Pietro -. La Campagnola, aspetta che me lo scrivo.

Antonio -. S.r.l., non risulta caricato nel SIT il certificato di conformità.

Pietro -. Allora...

(Pausa nella conversazione).

(Voci in sottofondo).

(Squillo di un cellulare in sottofondo).

Pietro -. Va bene, ora... provvedo immediatamente.

Antonio -. Pietro? Pietro? Ma (inc. voci sovrapposte)...

Pietro -. Lo sto facendo in tempo reale, se vuoi pure (inc. voci sovrapposte).

Antonio -. E fallo immediatamente, perché gli fottono la pratica.

Pietro -. Ma tu puoi chiamare, poi, per verificare? Allora, aspetta un attimo che ti do l'okay, appena mi dà l'okay il sistema.

Antonio -. Va bene.

(Antonio inizia un'altra conversazione telefonica da un altro ricevitore).

Antonio -. (Ad altro ricevitore): Rita, dimmi.

Pietro -. Aspetta solo un attimino.

Antonio -. (Ad altro ricevitore): No, mi è partita la chiamata, scusami. ... Ciao, ciao. (Fine

della conversazione telefonica).

(Pausa nella conversazione).

Antonio -. Fatto?

Pietro -. Aspetta, perché qua il sistema è... è scattante. Sto facendo lo scarico.

Antonio -. Mh.

Pietro -. Appena mi dà l'okay, te lo dico.

Antonio -. Okay.

Pietro -. Notifica era una sola, no? Non ha fatto notifica di variazione?

Antonio -. No, no, non ha fatto niente, notifiche, cose varie, eh...

Pietro -. Mh.

Antonio -. Questo era (inc. audio disturbato).

Pietro -. Perché là il certificato è stato aggiornato il 05/03/2016, quindi ce l'ha.

Antonio -. Certo, ce l'aveva.

Pietro -. A posto.

Antonio -. Che è la provenienza (inc. voci sovrapposte).

Pietro -. Sistemato.

Antonio -. Cioè l'aveva acquisito un'altra azienda.

Pietro -. Okay. Comunque è tutto caricato.

Antonio -. Okay. Un abbraccio. Vediamo se va bene.

Pietro -. Ti saluto.

Antonio -. Ciao, ciao.

Pietro -. Va bene. Ciao, ciao”.

Come si vede ancora una volta, è Caputo Antonio ad occuparsi – unitamente a Faranda Aurelio Salvatore – in prima persona ed esclusivamente della gestione delle pratiche facenti capo a “La Campagnola”.

Ed infatti, in data 19 maggio 2016, alle ore 11:09, Faranda Aurelio Salvatore, mediante l’utenza in uso a Faranda Gaetano, contatta Caputo Antonio e gli chiede se ci sono novità in merito all’ispezione che deve essere condotta da tale Grassi Michele. Al riguardo, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato che Grassi Michele era un altro dipendente dell’organismo di certificazione “Suolo e Salute”, il quale avrebbe dovuto eseguire l’ispezione presso la società “La Campagnola”:

RIT 610, progr. 1861

ANTONIO: Pronto..

TURI 1: Buongiorno..

ANTONIO: Ciao..

TURI 1: Al lavoro si?

ANTONIO: Eh e che putemo fare..

TURI 1: Eh senti una cosa m’aveva chiamato Michele chiddo.. Michele Grasso..

ANTONIO: Eh..

TURI 1: Chiddo du biologico dice un ci mannasti da’ pat he t’a siddiato magari..

ANTONIO: Come non ci mannavi, n’ave a venire venerdì..

TURI 1: No non lo so ..(inc)..

ANTONIO: E ora u staio chiamanno.. veremo che..

TURI 1: Se s’ave a chiure u verbale mi diceva..

ANTONIO: E ora.. ora u stiao chiamanno..

TURI 1: Non l’ho capito..

ANTONIO: Lo sto chiamando.. pronto..

TURI 1: Eh ..(inc)..

ANTONIO: U staio chiamanno..”.

Immediatamente dopo, Caputo Antonio contatta Grassi Michele ed i due parlano della documentazione necessaria per il controllo, facendo espresso riferimento

a "La Campagnola", ciò che consente di risalire al riferimento, fatto nella precedente conversazione da Faranda Aurelio Salvatore, alla pratica del biologico:

RIT 610/16, progr. 1863

MICHELE: Pronto..

ANTONIO: Michele..

MICHELE: Sì..

ANTONIO: Antonio Caputo..

MICHELE: Sì lo so..

ANTONIO: Ma venerdì non sei venuto poi? Fammi capire..

MICHELE: Venerdì io ti ho chiamato e mi hai chiuso la chiamata.. ti ho richiamato più volte..

ANTONIO: No ero..

MICHELE: ..(inc).. ti ho richiamato di nuovo e non mi hai risposto, io ero ..(inc)..

ANTONIO: No..

MICHELE: .. All'ingresso del paese perché non so dove tu.. e me ne sono andato..

ANTONIO: E perché non chiedevi, scusa, io non c'ero in ufficio ma t'avevo lasciato le carte perché eravamo all'ispettorato che stavamo sottoscrivendo i contratti, capito.. e quindi avevamo messo i telefoni silenziosi, perché là suonavano ogni secondo.. all'ispettorato forestale eravamo..

MICHELE: Lo so ma mi chiamavi e me lo dicevi guarda che.. perché io praticamente ho provato a chiamarti ..(inc)..

ANTONIO: E siccome.. siccome ero sicuro.. ero sicuro che passavi in ufficio..

MICHELE: Ma io non so dov'è il tuo ufficio ..(inc)..

ANTONIO: Poi infatti ho chiesto.. va bè chiedendolo non te lo dicono, che semo a Catania, il mio solo c'è qua..

MICHELE: Ma lo so che non siamo a Catania però ..(inc)..

ANTONIO: Infatti poi quando l'indomani il sabato mattina sono arrivato ho chiesto là alle ragazze dico ma è venuto Michele Grassi, dice no non s'è visto nessuno..

MICHELE: Uh uh..

ANTONIO: *Dico sicuramente pensavo che non.. non passavi più, o che avevi dei problemi ho pensato..*

MICHELE: *No io invece ..(inc).. chiamato ..(inc)..*

ANTONIO: *Va bè ora te li scansiono.. te li.. si però siccome là poi tutti all'ultimo.. la sera tardi alle 11 mi sono ritirato..*

MICHELE: *Uh..*

ANTONIO: *Che abbiamo dovuto sottoscrivere 40 contratti..*

MICHELE: *Ma comunque la mia mail poi l'hai ricevuta con tutto l'elenco delle ditte e cose?*

ANTONIO: *Si ..(inc)..*

MICHELE: *..(inc)..*

ANTONIO: *La mai l'avevo ricevuta già da allora, io intanto ora tra un po' ti scansiono queste fatture..*

MICHELE: *No ma io ti ho rimandato la mail con tutto l'elenco completo anche di quelle diciamo le altr fasce B2 B3 ..(inc)..*

ANTONIO: *Ah quindi li.. cerchiamo di chiudere tutti? Ma questa qua che ti servivano le fatture che facciamo ti faccio avere il registro..*

MICHELE: *A me intanto.. intanto ..(inc).. questo qua della Campagnola ..(inc)..*

ANTONIO: *Eh ti dico ti faccio avere il registro?*

MICHELE: *Perché c'è anche il Pat sbagliato praticamente di quest'azienda, perché non risulta né il ..(inc).. tutto, tutto quanto ..(inc).. non so cos'è che hai scritto non mi ricordo, comunque il Pat è sbagliato..*

ANTONIO: *No..*

MICHELE: *Infatti a me interessava sapere sto ..(inc)..*

ANTONIO: *C'è anche il problema del Pat ..(inc)..*

(Pausa)

MICHELE: *Perché tra l'altro dobbiamo cominciare a fare st'ispezione ..(inc).. perché dice sono un bel gruppo..*

ANTONIO: *E lo so e allora ti rigiro il Pat..*

MICHELE: *..(inc).. corretto diciamo con appunto il ..(inc).. dove sono messi..*

ANTONIO: *Va bene va bene dai ci sentiamo tra un po' dai..*

MICHELE: *Va bene ciao ciao..”.*

La vicenda si snoda successivamente secondo la seguente dinamica.

Alle successive ore 13:22, **Caputo Antonio**, mediante l'utenza fissa del C.A.A. di Cesarò, tenta di contattare **Faranda Aurelio Salvatore** sull'utenza in uso a Faranda Gaetano (dalla quale Faranda Aurelio, poco prima, lo aveva a sua volta contattato), il quale comunica al Caputo: *"ti chiamerò a breve, perché se n'è andato"*:

RIT 417/16, progr. 1579

*"Antonio -. (Fuori cornetta): Posso... posso mandare l'e-mail.
(Inizia la conversazione telefonica).*

Gaetano -. Pronto?

Antonio -. Sì?

Gaetano -. Sì?

Antonio -. Turi?

Gaetano -. Pronto?

Antonio -. Pronto?

Gaetano -. Sì?

Antonio -. Turi c'è?

Gaetano -. No, sono suo fratello. Antonio, ti ha chiamato col mio telefono.

Antonio -. Ah. Ma mi fai chiamare?

*Gaetano -. E io lo posso chiamare (inc. audio disturbato). Va bene, va'. Te lo
chiamo io ora*

e ti faccio chiamare, ah.

Antonio -. Ciao, ciao.

Gaetano -. Ciao, grazie";

quindi, alle ore 13:26, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Caputo Antonio**, il quale gli comunica le informazioni richieste da Grassi Michele nella telefonata precedente:

RIT 614, progr. 920

"Antonio -. Pronto?

Aurelio Salvatore -. Ehi?

*Antonio -. Senti, ma mi serviva sapere là dov'era il frumento, l'avena là
seminati?*

Aurelio Salvatore -. Dov'erano?

Antonio -. Eh.

Aurelio Salvatore -. E dove li hai (inc. pronuncia affrettata) quel giorno (inc. pronuncia affrettata)... Vedi tu là in quel.... dove l'ho segnato io. Vedi tu...

Antonio -. Eh, ma le... le particelle non mi ricordo là quali sono.

Aurelio Salvatore -. E io non è che mi ricordo, il fascicolo ce l'hai tu per ora. Hai capito? (Tossisce).

(Pausa nella conversazione).

Aurelio Salvatore -. (inc. pronuncia affrettata) nel culo.

Antonio -. Ma lui quando... quando...

Aurelio Salvatore -. (inc. voci sovrapposte) quest'anno.

Antonio -. Quando è venuto lui là a controllare?

Aurelio Salvatore -. Lui quando è venuto? E quando è stato? Ti pare che mi ricordo? È da un mese? Di più è. Hai capito?

Antonio -. Va bene.

Aurelio Salvatore -. E vedi tu, lui non è che...

Antonio -. Ciao.

Aurelio Salvatore -. Da quando è venuto lui, è passato un mese.

Antonio -. Ciao, ciao.

Aurelio Salvatore -. Ma lui non li ha considerati dov'era quello e dov'era quello, hai capito? Li ha guardati, li ha visti che erano seminati e non ha guardato se... Non ha considerato dov'erano, hai capito?

Antonio -. Eh, ciao.

Aurelio Salvatore -. Ciao".

Nella medesima giornata, poi, Grassi Michele contatta Caputo Antonio ed i due parlano ancora del contratto da registrare (afferente, sempre, alla società "La Campagnola", come si evince dai successivi contatti, in cui si fa ancora espresso riferimento a tale azienda e dal riferimento, che rimanda alla precedente conversazione, circa la mancata conoscenza – da parte del "signor Faranda" – delle particelle di terreno e della superficie coltivata a grano) e Grassi Michele, in ordine a talune particelle, fa riferimento proprio al "signor Faranda" (al quale, tuttavia, formalmente non è in alcun modo riconducibile la società "La Campagnola", invero intestata al prenome Pennino Dario):

RIT 610/16, progr. 1892

"ANTONIO: Pronto..

MICHELE: E Antonio sono Michele e ascolta..

ANTONIO: ..(inc.)..

MICHELE: *Ti avevo chiamato, per caso hai qualche appunto tu preso?*

ANTONIO: *Su di ..(inc.).. azienda si..*

MICHELE: *Si..*

ANTONIO: *Non ce l'ho ..(inc.).. si ce l'ho..*

MICHELE: *Me lo puoi fare avere per favore così..*

ANTONIO: *Ma cosa, a livello di cosa..*

MICHELE: *Sulle particelle esatte..*

ANTONIO: *No le particelle esatte non m'ha saputo dire manco lui quali erano..*

MICHELE: *Perché lui in zona così le.. le.. ce li hai ..(inc.)..*

ANTONIO: *A va bene quindi non ce le avevi quelle, ora lo vedo io con le quote allora va..*

MICHELE: *Si perché lui praticamente non m'ha saputo dire ..(inc.).. superficie quant'era quella a grano quella ..(inc.).. non me l'ha saputo dire..*

ANTONIO: *Eh eh eh..*

MICHELE: *Il signor Faranda..*

ANTONIO: *Va bene va bene ci sentiamo.. per questo t'avevo chiamato pensavo che avessi qualche appunto..*

MICHELE: *No no in questo senso no non ne ho appunti..*

ANTONIO: *No va bene va bene dai ci sentiamo più tardi..*

MICHELE: *Va bè ok ciao ciao..*

ANTONIO: *Ciao ciao..*

MICHELE: *Va bene ciao ciao..".*

Successivamente, Caputo Antonio contatta di nuovo Grassi Michele ed i due si accordano sull'invio di documentazione, appunto, della società "La Campagnola":

RIT 610/16, progr. 1916

"MICHELE: Pronto..

ANTONIO: Michele..

MICHELE: Si..

ANTONIO: *Ascolta il pat lo vuoi telematico quello là informatizzato? Quindi ti faccio la rettifica, non lo so o te lo mando cartaceo..*

MICHELE: *E per quale azienda?*

ANTONIO: *La Campagnola..*

MICHELE: *Eh va bè no puoi farlo.. no informatizzato no perché praticamente se no devi mettere la ..(inc)..*

ANTONIO: *Eh eh appunto..*

MICHELE: *.. La data di.. quindi metti.. fai quello cartaceo..*

ANTONIO: *Va bene va bene..*

MICHELE: *E metti una data magari..*

ANTONIO: *Va bene va bene non è un problema poi ci.. va bene..*

MICHELE: *Va bene..*

ANTONIO: *Ciao ciao..*

MICHELE: *Ciao ciao grazie..”;*

ed ancora, al RIT 610/16, progr. 2499, in cui il Caputo contatta il Grassi, il quale gli chiede: *“Con quel discorso del Pat, la Campagnola come è finita?”*:

“MICHELE: *Antonio..*

ANTONIO: *Michele ciao..*

MICHELE: *Ciao.. ti disturbo, senti un po' con quel discorso del pat di.. della Campagnola com'è finito?*

ANTONIO: *Eh.. te l'ho mandato venerdì..*

MICHELE: *E io non l'ho trovato qua, sei andato sulla mia mail michelegrassi ..(inc)..?*

ANTONIO: *Certo la mail t'ho mandato..*

MICHELE: *E io non l'ho trovata ..(inc)..*

ANTONIO: *Aspetta che ti dico.. no l'ho mandato là a sedreteriadr.. quello che mi avevi mandato..*

MICHELE: *No eh.. ah..*

ANTONIO: *Siccome tu me l'avevi mandata là la richiesta, io in quello te l'ho mandata..*

MICHELE: *Ah ho capito sì sì sì..*

ANTONIO: *Era segreteria..*

MICHELE: *..(inc)..*

ANTONIO: *Segreteriadr19 non mi sto ricordando quella che..*

MICHELE: *Ah gestione forse ..(inc)..*

ANTONIO: *Gestione, scusa gestionedr19 sì..*

MICHELE: *Ho capito..*

ANTONIO: *Io siccome mi ero stampato quel foglio che mi avevi mandato ..(inc.).. e te l'ho rigirato là..*

MICHELE: *Ah pensavo di avertela mandata con la mia personale..*

ANTONIO: *No e infatti dico forse li vuole in questo per questo, io non t'ho chiamato per ..(inc.)..*

MICHELE: *No no no ehm.. no perché tra l'altro adesso mi viene più comodo utilizzare la mia che non quella dell'ufficio..*

ANTONIO: *Eh e la prossima.. infatti io pensavo che volessi.. che li volevi mandati là..*

MICHELE: *Ma tu ora ce l'hai a portata di mano per potermela mandare sulla mia oppure..*

ANTONIO: *Certo che ce l'ho, aspetta un minuto che te lo rigiro..*

MICHELE: *Va bene, e senti una cosa per quanto riguarda il discorso delle ispezioni che faccio mi organizzo io con le ditte..*

ANTONIO: *Se mi dici..*

MICHELE: *E poi ti..*

ANTONIO: *Se tu.. quando vuoi iniziare che io in caso te li preparo e te li organizzo 5 al giorno tutti vicini nelle zone..*

MICHELE: *Uh uh..*

ANTONIO: *Li facciamo quanto meno per contrade, per.. capito..*

MICHELE: *Si si certo io per questo difatti dico, perché se ..(inc.)..*

(Si sovrappongono le voci)

ANTONIO: *..(inc.).. scusa un minuto..*

MICHELE: *Si si..*

ANTONIO: *(Si rivolge a qualcuno vicino) L'avevamo mandato con la mia, quella del pat? Glielo giri ..(inc.).. si eh.. dico in caso con quell'elenco te li organizzo io, che ti posso dire..*

MICHELE: *Diciamo che sarebbe meglio perché tu sai appunto quali sono parenti tra di loro..*

ANTONIO: *Eh..*

MICHELE: *.. E quindi ..(inc.)..*

ANTONIO: *..(inc.).. quali sono nelle zone vicine per evitare di impazzire..*

MICHELE: *Si ma delle volte uno ..(inc.).. per dire i due Rozza sicuramente saranno insieme..*

ANTONIO: Certo..

MICHELE: Per dire.. altri.. cioè tu sai come sono ..(inc).. io non li conosco quindi diciamo.. capace che magari prendo aziende che sono in posti ..(inc)..

ANTONIO: Va bè ..(inc).. dammi.. niente no segreteriadr lascialo stare, dobbiamo mandarlo.. dammi il tuo..

MICHELE: No si è.

ANTONIO: ..(inc)..

MICHELE: michelegra..

ANTONIO: (Si rivolge a qualcuno vicino) No quei pat solo quello della Campagnola.. e entra nella tua.. è michele..

MICHELE: michelegrassi..

ANTONIO: michelegrassi tutto unito..

MICHELE: si..

ANTONIO: grassi@..

MICHELE: No, michelegrassi poi 1968, quindi 1968 ..(inc)..

ANTONIO: Ah 1968..

MICHELE: ..(inc)..

ANTONIO: @..

MICHELE: @libero.it..

ANTONIO: libero.it, ok te lo sto girando..

MICHELE: Va bene allora poi ci organizziamo quindi così..

ANTONIO: Si si io ora vedo com'è e ti chiamo in caso, o ti.. in questa mail ti mando le giornate in caso.. tu fra quanto devi iniziare?

MICHELE: E vediamo un po' se la settimana prossima riesco a organizzarmi..

ANTONIO: Mettiamo lunedì..

MICHELE: ..(inc)..

ANTONIO: Oppure mi fai sapere tu.. va bene..

MICHELE: Ti faccio sapere io va bene..

ANTONIO: Ciao ciao..

MICHELE: Ah ciao buon lavoro ciao ciao..”.

Tornando alla ditta intestata alla cugina, **In data 30 maggio 2016**, alle ore 16:26, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Caputo Antonio** al quale comunica che

il mandato di sua cugina (Spasaro Angelica Giusy) non è ancora arrivato, quindi, gli chiede di inviarlo di nuovo "a quello di Davide":

RIT 610/16, progr. 2501

ANTONIO: Pronto..

TURI I: Ehi buonasera..

ANTONIO: Ehi ciao..

TURI I: Niente ascuta t'avevo chiamato.. dumanì si a Pennina tu no?

ANTONIO: Si avissi a scinnere..

TURI I: Va bene verso che ora si da' in zona?

ANTONIO: Non lo so do' mattina penso..

TURI I: Va bene caso mai ni veremo i mattina.. ascuta du mannato chiddo i me cucina viri che u n'arrivao.. caso mai u rimandi non lo so..

ANTONIO: Va bè..

TURI I: Ma tu caso mai chiddo i Davide un ..(inc).. iddo direttamente ..(inc)..

ANTONIO: No no non ce n'è..

TURI I: E tu manno, caso tu un l'avevi ..(inc).. t'a mannato quanno ti mannai a partita iva..

ANTONIO: Boh ora vio va bene..

TURI I: Va bene..

ANTONIO: Ciao..

TURI I: Ciao ciao..".

Successivamente (in serata), **Caputo Antonio** contatta **Faranda Aurelio Salvatore** ed i due, come programmato, si accordano per incontrarsi di persona l'indomani:

RIT 610/16, progr. 2519

TURI I: Pronto..

ANTONIO: Ehi che fui?

TURI I: Ma niente ca' ora staio acchiananno i campagna..

ANTONIO: Uh uh..

TURI I: Allora u capio poi dopo u capio..

ANTONIO: ..(inc)..

TURI I: ..(inc).. abbondante ..(inc).. dopo u capio..

ANTONIO: Verso i 9 e mezza..

TURI 1: Eh verso i 9 e mezza va bene..

ANTONIO: 9 e mezza 10 meno un quarto così..

TURI 1: Va bene a domani ciao ciao caio..

ANTONIO: ..(inc).. ciao..".

Ed infatti, in data 31 maggio 2016, alle 10:12 e alle 10:29, vengono intercettate due conversazioni sempre tra Caputo Antonio e Faranda Aurelio Salvatore, dalle quali emerge che i due stanno per incontrarsi:

RIT 614/14, progr. 1338

"Antonio -. Pronto?

Aurelio Salvatore -. Buongiorno.

Antonio -. Ciao. Mh.

Aurelio Salvatore -. Allora, dov'eri (inc. audio disturbato)?

Antonio -. Niente, io sono qua... vicino al Tribunale, che tra cinque minuti parto.

Aurelio Salvatore -. E ci vediamo là, all'angolo del Tribunale. Io sto arrivando alla stazione.

Antonio -. Mh, va beh.

Aurelio Salvatore -. Al bar là all'angolo del Tribunale.

Antonio -. Va bene. Ciao.

Aurelio Salvatore -. Ciao, ciao";

progr. 1341

"Antonio -. Pronto?

Aurelio Salvatore -. Ohu? Qua all'angolo sono, al bar.

Antonio -. Ma all'angolo dove, scusa?

Aurelio Salvatore -. (inc. pronuncia affrettata), qua, passato il Tribunale.

Antonio -. Eh, ma ero qua e non ti vedo.

Aurelio Salvatore -. Minchia, allora siamo due, io sono qua. Sei dentro tu o fuori?

Antonio -. No, eh... qua, nel parcheggio delle macchine, di fronte.

Aurelio Salvatore -. Ah. Ah, ti vedo, ti vedo!".

I contatti tra Faranda Aurelio Salvatore e Caputo Antonio sono comunque molto fitti e proseguono anche il mese successivo.

In data 7 giugno 2016, alle ore 12:47, Caputo Antonio contatta Faranda Aurelio Salvatore per comunicargli: "Ci vediamo stasera"; Faranda Aurelio Salvatore: "Scendimi quelle copie, non ti scordare";

RIT 610/16, progr. 3011

TURI 1: Buongiorno..

ANTONIO: Ehi ciao..

TURI 1: Unni si al lavoro?

ANTONIO: Si..

TURI 1: Allora verso che ura scinnii tu?

ANTONIO: E verso i 7,30 l'8..

TURI 1: Prima no?

ANTONIO: No..

TURI 1: Quindi verso i 7,30 tu arrivi ca' va bene va, ni veremo stasira.. scinnimi ..(inc)..

ANTONIO: Pronto..

TURI 1: ..(inc).. ni veremo stasira caso mai dai..

ANTONIO: Va bè..

TURI 1: Caso mai scinnimi du' copie un tu scurdare..

ANTONIO: Va bene..

TURI 1: Ciao..

ANTONIO: Ciao..

TURI 1: Ciao..".

Alle ore 19:10, Caputo Antonio contatta Faranda Aurelio Salvatore e i due, come da programma, concordano di incontrarsi presso l'*Auchan* di Catania:

RIT 614, progr. 1579

"Aurelio Salvatore -. Ehi?

Antonio -. Oh?

Aurelio Salvatore -. Allora, a che punto sei tu?

Antonio -. Pronto?

Aurelio Salvatore -. Ehi, mi senti?

Antonio -. Si.

Aurelio Salvatore -. A che punto sei tu?

Antonio -. Devi fare conto che parto. Sto partendo.

Aurelio Salvatore -. Ancora non sei partito allora?

Antonio -. No.

Aurelio Salvatore -. Mh, mh. E io già ero quasi qua.

Antonio -. E va beh, eh... mezz'ora qua ci vuole.

Aurelio Salvatore -. Dove ti aspetto casomai? Dove ci vediamo?

Antonio -. Ci vediamo qua all'Auchan?

Aurelio Salvatore -. Ah, all'Auchan direttamente, ah. Va beh.

Antonio -. Va beh.

Aurelio Salvatore -. Ciao, ciao".

In data 8 giugno 2016, alle ore 9:23, Faranda Aurelio Salvatore, mediante l'utenza fissa di Caltagirone, n. 0933.50659, intestata alla società "Nuova Autoparco S.r.l." (società di Villeggiante Giuseppe, il cui indirizzo mail era stato utilizzato in taluni casi da Faranda Aurelio Salvatore), contatta Caputo Antonio, per comunicargli: "ascolta, ero qua per ritirare quel foglio della revoca ma la mail a nome di chi l'hai mandata?":

RIT 610/16, progr. 3078

"ANTONIO: Pronto..

TURI I: Buongiorno..

ANTONIO: Oh ciao..

TURI I: Ascolta ..(inc).. da'.. du fogghio i da revoca..

ANTONIO: Uh..

TURI I: Ma la mail un c'è, a nome i cu è l'a mannato?

ANTONIO: E da' eni ..(inc).. u rigirai.. assistenza sportelli..

TURI I: Ma mi sa che c'ate compilato modelli io direttamente ..(inc).. compilato..

ANTONIO: No.. e si poi compilato fu mannato..

TURI I: No un ci n'è mannato ca' ci n'è in bianco c'è..

ANTONIO: Minchia vuol dire si ripigghiao chiddu duoco.. comunque ..(inc).. dettare..

TURI I: ..(inc).. in bianco c'era..

ANTONIO: Eni spettabile ..(inc)..

TURI I: Ma tu un mu po' mannare se ..(inc).. e mu rimanni..

ANTONIO: Ora veremo..

TURI I: Mannamillo ..(inc)..

ANTONIO: E un ci sugnu da' chisto è ..(inc.).. un'ura arrivò a Cesarò..

TURI I: Era a nome i Giusi?

ANTONIO: E non mi ricordo penso di sì..

TURI I: E un c'è, ca' c'eni chiddo da' l'avutru che mi mannasti ..(inc.).. in bianco ..(inc.).. modello in bianco come mu mannasti prima ..(inc.)..

ANTONIO: Ma viri se fu mannata l'atra vota da' ..(inc.).. vedi se è a nome mio..

TURI I: ..(inc.).. n'a risultano.. n'a risultano sti.. chiddo a nome so', però chisto duoco un c'è u ..(inc.)..

ANTONIO: Va bene va..

(Si sovrappongono le voci)

TURI I: .. Mandamillo, magari fra un'ura ..(inc.).. va hò..

ANTONIO: Va bene ciao ciao..

TURI I: Ciao..".

Successivamente, alle ore 11:46, vi è un tentativo di chiamata effettuato da Faranda Aurelio Salvatore verso l'utenza di Caputo Antonio (cfr. RIT 614, progr. 120; RIT 614, progr. 1614).

Poco dopo, alle ore 11:49, vi è un secondo tentativo di chiamata da parte di Faranda Aurelio Salvatore verso altra utenza di Caputo Antonio (il quale, infatti, utilizza due utenze, come dichiarato dal teste Pace Jonathan; cfr. RIT 671, progr. 122; RIT 610, progr. 3106).

Immediatamente dopo, alle ore 11:50, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Caputo Antonio**: "*quel cosa ancora non me lo hai mandato. Non me lo hai mandato quel cosa*"; **Caputo Antonio**: "*no, adesso sto arrivando*"; **Faranda Aurelio Salvatore**: "*Mandamelo, così prima dell'una, se ce la faccio glielo mando*". Nella medesima conversazione, Faranda Aurelio Salvatore parla anche di un altro argomento: "*se per quelli di Licodia te li mando, ti mando la fotografia, ti anticipo per adesso questi terreni, queste cose*"; **Caputo Antonio**: "*No, mi serve il contratto*"; **Faranda Aurelio Salvatore**: "*Va be', allora sabato te lo faccio avere*";

RIT 610, progr. 3107

"ANTONIO: Pronto..

TURI I: Pronto..

ANTONIO: Ehi..

TURI 1: Niente u n'ato mannato du ..(inc)..

ANTONIO: No ora staio arrivanno.. un minuto..

TURI 1: E va bene avanti.. mannamillo così io prima i l'una se c'a fazzo ciu vaio a manno..

ANTONIO: Sì..

TURI 1: Ciao.. ah n'avutra cosa ti vulia dire..

ANTONIO: Oh..

TURI 1: Ma chiddo i Licodia ti manna una fotografia d'anticipo ca' mora?

ANTONIO: No no mi serve u coso ... u contratto ...

TURI 1: Ah ah va bene va.. e caso mai uno ..(inc)..

ANTONIO: D'accordo..

TURI 1: Di ca' a sabato tu fazzo avire dai.. ciao..

ANTONIO: Va bene ciao ciao..”.

Il superiore riferimento a Licodia è, con evidenza, fatto a terreni siti nel Comune di Licodia Eubea che alcune società, stante anche il periodo temporale prossimo alla scadenza normalmente prorogata, avrebbero dovuto inserire nelle domande uniche di pagamento.

Poco dopo, alle ore 12:23, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Gliozzo Giuseppina**, all'epoca dei fatti responsabile del Centro di Assistenza Agricola di Cesarò, per comunicarle che Caputo Antonio avrebbe dovuto inviargli un recesso che, tuttavia, ancora non era arrivato sulla *mail*; quindi, Gliozzo Giuseppina lo rassicura sul fatto che la *mail* risulta inviata ed i due confermano l'indirizzo di posta elettronica di Faranda Aurelio Salvatore, facendo riferimento ad "Autoparco":

RIT 670, progr. 2364

“GIUSI: Pronto..

TURI 1: Buongiorno..

GIUSI: Buongiorno con chi parlo?

TURI 1: Sono Faranda..

GIUSI: Ah ciao Aurelio..

TURI 1: Uh niente ti disturbavo, Antonio mi doveva mandare una revoca ..(inc)..

GIUSI: E non.. non c'è ..(inc)..

TURI 1: ..(inc).. a lui.. prima che ..(inc).. la posta ..(inc).. per mail, che l'avevate ..(inc).. e non l'avete mandata, non lo so, lui mi disse ..(inc)..

GIUSI: No ma l'abbiamo ma.. le mail le abbiamo mandate però possibilmente non ti è arrivata..

TURI I: ..(inc).. la vuoi rinviare ti sidlii..

GIUSI: Ma mi dai l'indirizzo..

TURI I: ..(inc).. autoparco..

GIUSI: Autoparco va bè aspetta che te lo mando, perché io te l'ho mandata ..(inc).. non ti sono arrivate..


TURI I: E lo so ma io gliel'ho detto a lui, a mia m'arrvò sempre chidda da' in bianco capito.. io.. iddo m'a mannato quella scritta capito ..(inc)..

GIUSI: Va bene dai un minutino che te la sto rinviando, va bene..

TURI I: Grazie ciao grazie..

GIUSI: Prego ciao ciao..”.

Alle ore 12:27, sulla mail *antonio.caputo756@alice.it* (intercettata, cfr. RIT 687/16, progr. 106), si registra una mail inviata all'indirizzo *nuovoautoparcosrl@gmail.com*, avente ad oggetto “recesso” e, quale allegato, una comunicazione di recesso effettuata in data 1° giugno 2016 da Foti Dario Fausto, rappresentante legale della società agricola “*La Tempesta*”, priva di firma e recante la dicitura: “*Da inoltrare per competenza al CAA Acli di Roma e per conoscenza al CAA Acli di Cesarò*”:



COMUNICAZIONE DI RECESSO

- RACCOMANDATA A/R
- RACCOMANDATA A MANO

Spett.le CAA-ACLI S.R.L.
VIA E. REZZI N. 23/25
00153 ROMA

E p. c.

Spett.le CAA-ACLI S.P.A.
VIA ELENA N. 108
31033 PESARO (PS)

Il Sottoscritto EDD. MARIO FAUSTO
Nato a SANT'AGATA SULZANO 22/04/1966 e residente a VIGEVANO (PV)
in VIA CA' MIMMICO
AMPROSPITATE LEGGE N. 111/80 "TEMPESTA SOCIETA' AGRICOLA
ARLS" C/VA 03295380830

COMUNICA

Formalmente il proprio recesso da questo CAA a far data dalla presentazione
nota.

TURTURICI il 01/06/2016

Firma

In questi termini il testimone ha illustrato la dinamica sopra rappresentata: "Quindi
tutta questa cosa della mail era appunto un recesso per la trattazione di una domanda
di una società relativa alla TEMPESTA che tengo a precisare, era rappresentata da

Foti Dario Fausto che è soggetto che non c'entra..." (pag. 91 del verbale): ed infatti, si tratta della revoca del mandato al C.A.A. Acli di Cesarò, in quanto la società agricola "La Tempesta", successivamente, transiterà presso il Centro di Assistenza Agricola il cui responsabile era Vecchio Giovanni, revoca appunto gestita dal Faranda Aurelio Salvatore il quale, ancora una volta, era soggetto estraneo all'azienda per la quale di fatto operava (in questo caso, appunto, "La Tempesta").

Alle ore 17:12, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta nuovamente **Gliozzo Giuseppina**, per informarla che la *mail* a lui non è ancora arrivata e la invita ad inviarla nuovamente, quindi, la Gliozzo afferma: "lo l'altra volta avevo fatto in tutte e due":

RIT 670/16, progr. 2385

"(In ambientale)

TURI 1: Un cristiano babbo però..

VOCE MASCHILE: ..(inc).. autoparco s.r.l. ..(inc)..

TURI 1: ..(inc).. m'annoto navutru, c'è bisogno..

VOCE MASCHILE: ..(inc)..

TURI 1: Gliozzo, Gliozzo..

VOCE MASCHILE: ..(inc)..

(Fine ambientale)

GIUSI: Pronto..

TURI 1: Giusi..

GIUSI: Pronto..

TURI 1: Sì pronto..

GIUSI: Eh..

TURI 1: Giusi..

GIUSI: Con chi parlo?

TURI 1: Mi senti? Faranda sono..

GIUSI: Ah Aurelio ti sento male, dimmi ciao..

TURI 1: Ma come mai non me l'avete mandata questa.. sta mail..

GIUSI: Te l'ho mandata stamattina..

TURI 1: Ma che ..(inc)..

GIUSI: Quanto tu mi hai chiamato..

TURI 1: No e non c'è qua, può essere ..(inc)..

GIUSI: L'ho mandato nell'indirizzo in cui ho mandato le altre cose, l'ho mandato dopo 5 minuti..

TURI 1: E non c'è ca' se no tu che pensi che ti chiamavo..

GIUSI: Posta inviata, ti dico l'indirizzo in cui l'ho inviata, perché a me non..

TURI 1: Com'è, me lo leggi, me lo leggi l'indirizzo..

*GIUSI: Si aspetta un minuto, perché a me non è tornata neanche indietro.. no
autoparcosrl@gmail.com..*

TURI 1: ..(inc).. fai autoparco o contrario, autoparco..

*GIUSI: Aspetta allora, perché io infatti io l'ho inviata solo che poi tu non mi
hai chiamato ero convinta che t'eri arrivata stamattina..*

TURI 1: Io sinceramente capace che c'era confusione e non l'ha potuta fare..

*GIUSI: No no l'ho mandata subito dopo 5 minuti te l'ho mandata, com'è che
non mi hai richiamato subito..*

TURI 1: Fai così, fai così autopardosrl..

GIUSI: autoparcosrl@gmail.com?

TURI 1: @gmail.com.. tu forse hai fatto nuovoautoparco..

*GIUSI: Eh ma l'avevo fatto in tutte e due, l'altro volta dice qua non ti sono
arrivate nemmeno..*

TURI 1: No no l'altra volta mi sono arrivate tutte e due le altre si..

GIUSI: Ah santo caruso mi potevi chiamare subito, va bene te la sto girando..

TURI 1: Ciao grazie ciao ciao..

GIUSI: Se non t'arriva mi chiami ciao..

TURI 1: Ciao ciao..".

Al riguardo, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato che la società "Autoparco s.r.l." aveva effettivamente due indirizzi *mail* e che il primo inoltro (quello in ordine al quale Faranda Aurelio Salvatore si duole di non avere ricevuto nulla) era stato effettuato all'indirizzo nuovoautoparcosrl@gmail.com, mentre il secondo inoltro era stato eseguito all'indirizzo *mail* autoparcosrl@gmail.com.

Alle ore 17:15, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta di nuovo **Gliozzo Giuseppina** e le comunica che la *mail* è arrivata:

RIT 670, progr. 2386

"GIUSI: Pronto..

TURI 1: Giusi..

GIUSI: Ehi..

TURI 1: E' arrivata..

GIUSI: Ah ok..

TURI I: Ascolta..

GIUSI: Dimmi..

TURI I: Ma la devo mandare pure a voi una copia o è solo là e basta?

GIUSI: No solo li, aspetta un minuto che la vedo, solo li prò la devi mandare..

*TURI I: Si li lo so ma dico siccome.. non è che la dobbiamo mandare pure
..(inc)..*

GIUSI: No no..

TURI I: No, e un'altra.. la devo allegare la copia del documento?

GIUSI: Certo..

TURI I: Va bene ok..

GIUSI: Va bene?

TURI I: Grazie ciao ciao..

GIUSI: Ok di nulla ciao..”.

Infatti, la *mail*, di identico contenuto, risulta rinviata all'indirizzo “autoparcosrl@gmail.com” (cfr. RIT 687/16, progr. 114).

La vicenda del “recesso” si sviluppa ulteriormente nei giorni successivi.

Alle ore 12:00 del **10 giugno 2016**, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Caputo Antonio** e lo informa di avere inviato il recesso firmato, da ciò desumendosi che, nella conversazione precedente, Aurelio Salvatore si riferiva al Caputo:

RIT 614/16, progr. 1731

“Antonio -. Pronto?”

Aurelio Salvatore -. Antonio?

Antonio -. Sì.

Aurelio Salvatore -. Già vedi che te l'ho mandato io.

Antonio -. Va beh.

Aurelio Salvatore -. Va bene? E ascolta un'altra cosa, ma tu quello me l'hai mandato, quello di quel recesso? Me l'hai mandato il coso, dopo...?

Antonio -. Come... Certo che l'ho mandato!

Aurelio Salvatore -. No, quello sì! Però mi devi... mi devi mandare il coso...

Antonio -. Quello scritto, quello scritto.

Aurelio Salvatore -. Non mi hai capito! Mi devi mandare la composizione di tutto il coso, là, come si chiama? Tutto il fascicolo, l'e-mail.

Antonio -. Ah! No, quello non l'ho mandato.

Aurelio Salvatore -. E quello me lo devi mandare. Allora non ho fatto niente io? Quello già io ho mandato tutto quanto. E poi, casomai, se lunedì non ci ha fatto niente, lo chiamiamo e vediamo. Capito?

Antonio -. Va beh.

Aurelio Salvatore -. Io gliel'ho mandato con ricevuta di ritorno urgente, che entro oggi era là, quel recesso.

Antonio -. Va bene.

Aurelio Salvatore -. Va beh, non ti seccare, mandamelo, visto che a mezzogiorno siamo (inc. voci sovrapposte).

Antonio -. Ciao, ciao, ciao.

Aurelio Salvatore -. Ciao".

Come già ampiamente visto, Faranda Aurelio Salvatore gestiva, di fatto, anche le pratiche della cugina Spasaro Angelica Giusy.

Infine, in data 13 giugno 2016, alle ore 13:22, Faranda Aurelio Salvatore contatta Faranda D lo invita a "fare un foglio ad Angelica" (SPASARO, la cugina, titolare di omonima ditta indivi "quello del banco, lo mandi a me, a lui se hai la mail" (il progressivo corretto, in realtà, è il n.

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
2507	10:36:57	13/06/2016	00:00:14	E	403/16	3334368267
Intestatario		IUCULANO ROSARIO		Utilizzatore		Maria

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA DAVIDE

VOCE UOMO 2: FARANDA AURELIO SALVATORE

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Brusio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

DAVIDE: Pronto.

SALVATORE: Ouh.

DAVIDE: Ouh.

SALVATORE: A' casa ierivvi?

DAVIDE: Sè.

SALVATORE: Eh, ma (a proposito). Desi docu iè?

DAVIDE: Sutta.

SALVATORE: Ah. Chi ti stava dicennu? Vidi chi... ci ha' fari fari 'ddu fogghiu a Angelica, d'u Bancu direttamenti e ci 'u manni, unni c'è 'u timbru però sutta. Capisti? E ci 'u manni

DAVIDE: Uh.

SALVATORE: ...si...(inc)... m'u manni a mia, ci 'u manni a iddu sull'e-mail? Apposta.

DAVIDE: Ah e va beni, vah.

SALVATORE: Però entru noi ci l'ha' fari; uoi, massimu dumani matinu.

DAVIDE: Va bene.

SALVATORE: Ciao".

Nel pomeriggio, sulla casella di posta elettronica antonio.caputo@alice.it viene, infatti, intercettata la *mail* di Faranda Davide trasmessa dall'indirizzo *farandadavidecloud.com*, con la quale costui, come da indicazione impartita dal fratello Aurelio Salvatore, trasmette al Caputo la fotocopia delle coordinate bancarie relative alla banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Longi, relative alla Ditta individuale "Spasaro Angelica Giusy" (cfr. RIT 687/16, progr. 169).

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI - IBAN -

Codice Paese	CheckDigit	Cin	Abi	Cab	Conto
IT	21	P	08913	82210	000003400674

IBAN : IT21 P089 1382 2100 0003 0400 674

BIC : ICRAITRRPDD

BANCA: B.C.C. DELLA VALLE DEL FITALIA -LONGI SCRL

FIL. :


anagrafica DITTA DI SPASARO ANGELICA GIUSY
 indirizzo CONTRADA SCETI N 214
 localita' 38078/TCRTORICI

/ME



Quarrell

13 GIU 2016



Faranda Aurelio Salvatore aveva comunque la necessità di consegnare fisicamente della documentazione e, in specie, contratti da indicare poi quali titoli di conduzione nelle domande di aiuto da presentare, adempimento per il quale lo stesso si avvale sia dei fratelli (in questo caso, di Emanuele Antonino) che di terzi soggetti, suoi conoscenti ("i Cairone").

Successivamente, allora, alle ore 15:12, Faranda Emanuele Antonino contatta Caputo Antonio ed in ambientale si sente Faranda Aurelio Salvatore dire: "Così saligli quelle carte":

RIT 409/16, progr. 1160:

“UOMO S: Non ni pigghia (telefonu). (...)

[DA TIMER 0:36.920 A TIMER 0:59.376 NESSUNA CONVERSAZIONE IN AMBIENTALE]

UOMO S: (...). Bonu, bonu bo' bo'

UOMO E: (...) [VOCE SOVRASTATA DA IMPULSI TELEFONICI]

UOMO S: Così. 'Nchianicci ddi carti (...)”.

Nella medesima giornata, alle ore 17:28, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Caputo Antonio**: *“Ti avevo chiamato prima per fare quel contratto, siccome c'erano dei ragazzi, i Cairone, che erano stati là...gli avevo dato il modellino ai Cairone così domani te lo facevano firmare e glielo portavi. Non li ho potuti portare, ho il numero ma non mi hanno risposto”*; **Caputo Antonio**: *“Sì, sì, li chiamo io”*;

RIT 610/16, progr. 3589

“ANTONIO: Pronto..

TURI I: Antonio..

ANTONIO: Oh..

TURI I: Ascolta niente t'aveva chiamato io da' antura pi fariti u cuntrato..

ANTONIO: Uh..

TURI I: Apposta t'avevo chiamato, siccome c'erano i carusi chisti i (Caidono o Aidone) (min. 00:26:0) e amo stato da'..

ANTONIO: Uh..

TURI I: C'avìa dato u modellino quanto dumani tu facevano firmare e ciu purtavi, ma avevo chiamato ni potti truvare ..(inc).. numero e un m'a rispunnava, e a le vote magari iddo ..(inc)..

ANTONIO: Ora li chiamo io, ora i chiamo..

TURI I: Però bisogna virere se già n'arrivaro ..(inc).. capito?

ANTONIO: No no ca' sunnu..

TURI I: No duoco, se sunnu ca' ancora, io l'e mannare. U fogghio l'haio io ..(inc)..

ANTONIO: No iddi già arrivaro, ca' sunnu a Cesarò..

TURI I: A duoco su..

ANTONIO: Eh..

TURI 1: ..(inc).. dumani matina.. iddi mi dissero a mia ci vuole a delega o.. perché l'a fare per forza tu, o a delega ..(inc).. natro sindacato, capisti.. e la copia del documento ..(inc).. l'a fare tu cu timbro in originale ..(inc).. u fogghio l'haio io ad esempio, allora dumani matina a venire come stamatina e..

ANTONIO: Ma che c'ha' sulu l'ultimo fogghio?

TURI 1: L'ultimo fogghio però siccome i vonno in originale e c'è a firma ..(inc)..

ANTONIO: E mannamillo, mannamillo..

TURI 1: Ti pozzo mannare una fotografia ma ..(inc)..

ANTONIO: No no me l'a mannare via mail, quale fotografia..

TURI 1: Ah tu manno per mail..

ANTONIO: Se nu manni subito forse u risolvemo u problema..

TURI 1: E subito, io putropo.. subito fa.. fra un'oretta tu pozzo mannare..

ANTONIO: Va bene..

TURI 1: E tra un'oretta tu manno in to tuo da' ..(inc)..

ANTONIO: Ok va bene..

TURI 1: Va bene, appena ti ..(inc).. ti faccio uno squillo dai ciao..

ANTONIO: Ciao..”.

Immediatamente dopo, alle ore 17:30, Caputo Antonio contatta l'utenza n. 3687886714, intestata a Cairone Lucio, nato a Bronte il 18 settembre 1975 e risponde tale “Massimo”, identificato in Cairone Massimo: “Massimo ma voi quando ve ne andate?”; Cairone Massimo: “Domani mattina”; Caputo Antonio: “Allora più tardi passi?”; Cairone Massimo: “Perché, te lo ha mandato a te”; Caputo Antonio: “Va be’, tu passa”; Cairone Massimo: “Va bene”;

RIT 610, progr. 3590

“MASSIMO: Ohu..

ANTONIO: Massimo ma vuatri quanno finite?

MASSIMO: Dumani matino..

ANTONIO: Ah e allora chiù tardo poi in caso passo, va bene?

MASSIMO: Ma picchi tu mannò a tia?

ANTONIO: U nu capivi..

MASSIMO: ..(inc)..

ANTONIO: No io passo chiù tardo che.. va bene ..(inc)..

MASSIMO: Va bene..

ANTONIO: Ciao ciao ciao..”.

In definitiva, non è dubitabile che a) Faranda Aurelio Salvatore avesse intenzione di far avere al Caputo un modello di contratto (quale titolo di conduzione evidentemente) chiaramente falso in quanto confezionato o da confezionare sul momento, sempre a ridosso (il 13 giugno) della scadenza delle domande; b) che, successivamente, sia stato Aurelio Salvatore a inviare per *mail* al Caputo il “foglio” da firmare che questi ha infine fatto (o quantomeno programmato di fare) fisicamente riavere al Faranda per il tramite dei Cairone:

RIT 610/16, progr. 3606, delle ore 18:56

“ANTONIO: Pronto..

TURI 1: Antonio..

ANTONIO: Si..

TURI 1: Compilai du documenti..

ANTONIO: Va bene.. ciao ciao..

TURI 1: Però 3 copie mi servono, ora ma tu caso mai me lo.. me lo mandi chi carusi ..(inc)..

ANTONIO: Si si va bene..

TURI 1: Dagli il mio numero caso mai, ciao..

ANTONIO: Ciao..”.

Il contratto (falso), debitamente compilato dal Faranda e trasmesso per *mail* al Caputo era stato, quindi, sottoscritto e timbrato dal C.A.A. di questi e fatto riavere in formato cartaceo al mittente tramite “*i carusi*” (i Cairone).

Ed infatti, il giorno successivo, in data 14 giugno 2016, alle ore 10:55, Faranda Aurelio Salvatore contatta Caputo Antonio: “Com’è finita con quel documento?”; Caputo Antonio: “Niente, li ho mandati, li hanno loro”; Faranda Aurelio Salvatore: “I ragazz” (“*i carusi*”):

RIT 610, progr. 3668:

“TURI 1: Pronto..

ANTONIO: Ehi..

TURI 1: Buongiorno..

ANTONIO: Buongiorno..

TURI 1: Come ti finì cu di documenti ..(inc)..?

ANTONIO: Niente ci mannavi duoco chiddi ce l'hanno..

TURI 1: Ah l'hanno i carusi?

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page. There are three distinct marks: a small signature at the top, a larger signature in the middle, and a signature at the bottom that appears to be 'R22'.

ANTONIO: Sì.

TURI 1: Allora iddi sapiddo quanno ci vanno a portano i so..

ANTONIO: Stamatina..

TURI 1: Siccome un m'avevano chiamato un pozzo.. picchè io l'ha ghire a registrare puru capisti..

ANTONIO: No no stamatina..

TURI 1: Va bene va Antonio, allora io.. ma u numero eni chiddo.. aspetta un minuto veremo se è chisto u numero i Nino, a mia mu dese ieri chiddo da' stisso da' i Caltanissetta, vediamo se è giusto.. aspetta un secondo.. aspetta.. è 3282016580..

ANTONIO: Sì.

TURI 1: Giusto è no?

ANTONIO: Sì sì..

TURI 1: Io a ieri u chiamai una iornata sana era sempre astutato..

ANTONIO: Ma suonava?

TURI 1: No no sempre irraggiungibile, tutta a iurnata provammo cu chiddo i da', fino a ieri pomeriggio a sira ..(inc)..

ANTONIO: Non lo so viri chist'avutru ca' ..(inc)..

TURI 1: Eh?

ANTONIO: To dignu chiddo i Massimo..

TURI 1: Eh e dunamillo cu sa io ci chiamo a uno o l'avutru magari veremo a che ura passano, perché io volendo se iddo arrivavo a registrato ci ..(inc)..

ANTONIO: ..(inc).. duoco sunnu ..(inc)..

TURI 1: E va bè ..(inc)..

ANTONIO: 368..

TURI 1: 328..

ANTONIO: 368..

TURI 1: Ah 36.. aspetta, 368..

ANTONIO: 7886..

TURI 1: Eh..

ANTONIO: 714..

TURI 1: Allora 3687886714..

ANTONIO: Sì..

TURI 1: Chisto è i Massimo no?

ANTONIO: Sì..



TURI 1: Va bene avanti, ma ..(inc).. una chiamata a chiddo pi du processo?

ANTONIO: No no ora ci chiamo.. ciao..

TURI 1: Caso mai ..(inc).. una copia di du cuntratto m'a mannare..

ANTONIO: Ciao ciao..

TURI 1: Ciao..”.

Che “i carusi” in questione fossero i Cairone è dimostrato dal fatto che, nel corso della telefonata, Caputo Antonio fornisce a Faranda Aurelio Salvatore due numeri di telefono che risultano intestati a Cairone Lucio e Cairone Antonino.

Immediatamente dopo (alle ore 11:10), infatti, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta l’utenza di **Cairone Lucio e parla con Cairone Massimo**, il quale afferma: *“Noi siamo qui a Caltanissetta”*; *Faranda Aurelio Salvatore: “Guarda, dovevi passare qui, a Caltagirone perchè mi dovevi dare quei fogli. Niente, mi ha detto coso che mi aveva mandato quei fogli”*

RIT 670, progr. 2957)

“MASSIMO: Pronto, pronto..

TURI 1: Pronto..

MASSIMO: Sì..

TURI 1: Oh Massimo..

MASSIMO: Ohu cu è?

TURI 1: Turiddo Faranda..

MASSIMO: Ah ciao..

TURI 1: Com'è?

MASSIMO: Ma ca' a posto..

TURI 1: ..(inc).. in montagne?

MASSIMO: NO ca' semo ..(inc)..

TURI 1: Eh?

MASSIMO: A Caltanissetta, dimmi..

TURI 1: Ah duoco ..(inc).. niente stu coso che ..(inc).. m'avevi mannato du fogghio..

MASSIMO: Se..

TURI 1: ..(inc)..

MASSIMO: Se..

TURI 1: ..(inc)..

MASSIMO: Di unne?

TURI I: ..(inc)..

MASSIMO: No io i ca' mi ni ivo, i l'autostrada mi ni ivo..

TURI I: ..(inc).. allora o ritorno ..(inc)..

(Si sovrappongono le voci)

MASSIMO: Ma io un passo i duoco, io un passo i duoco i Caltagirone..

TURI I: E allura..

MASSIMO: Io i ca' i l'autostrada mi ni vaio, pi Catania capisti..

TURI I: Ah ah i l'autostrada.. allora ..(inc).. un ci ni pozzo mannare?

MASSIMO: E che ne saccio, non lo so, penso.. certo ca' n'avutra anticchia i tempo u perdemo..

TURI I: Va bene, allora su per giù u nu sai quanto tempo perdi?

MASSIMO: No non lo saccio, non lo saccio..

TURI I: Va ..(inc)..

MASSIMO: Io pensavo.. pensavo che era tu ca' capisti?

TURI I: E duoco ..(inc)..

MASSIMO: Va bene ..(inc)..

TURI I: ..(inc).. a Catania ..(inc).. non è che sapia quanno ..(inc).. tu.. io picchè ora chiamai Antonio ne ch tu mi chiamasti..

MASSIMO: Uh uh, ma iddo mi disse dice dumani vi virite da' c'a duni da'..

TURI I: E dumani ni veremo da' unne?

MASSIMO: Ca' ..(inc)..

TURI I: Io l'a registrare ancora che è fare duoco..

MASSIMO: Ah ah e che saccio io chiddo c'a fare tu..

TURI I: Minchia no registrasti tu ..(inc).. senza registrato..

MASSIMO: No no ancora.. ancora no.

TURI I: ..(inc).. u registrava e ciu ..(inc)..

MASSIMO: Uh uh..

TURI I: Va bene va ..(inc).. verso Catania, mi chiami un'orata prima..

MASSIMO: Ah va bè ciao ciao..

TURI I: Ciao ciao..".

Lo scambio di documentazione tra i due continua nei giorni seguenti.

In data 15 giugno 2016, Faranda Aurelio Salvatore contatta Caputo Antonio per accertarsi se avesse ricevuto una copia registrata:

RIT 610, progr. 3800

ANTONIO: Pronto..

TURI 1: Ehi buongiorno.. mi senti?

ANTONIO: Eh si..

TURI 1: Ah, ascuta t'aveva mannato da' copia registrata da' chidda da forestale.. te l'ho inviata..

ANTONIO: Ah u n'haio vista ancora ..(inc)..

TURI 1: E ora a mannai.. va bè..

ANTONIO: Va bene..

TURI 1: Avanti ciao ciao..

ANTONIO: Ciao..”.

Faranda Aurelio Salvatore sfruttava i “buoni uffici” del Caputo anche per conto del fratello minore Emanuele Antonino che lo stesso, in sede d’interrogatorio di garanzia, ha dichiarato di aver molto aiutato per i problemi familiari che lo riguardavano.

E così, in data 22 giugno 2016, Faranda Aurelio Salvatore contatta Caputo Antonio, per chiedergli quando potrà incontrare Faranda Emanuele Antonino ed i due si accordano per l’indomani:

RIT 610, progr. 4242

ANTONIO: Pronto..

TURI 1: Ehi..

ANTONIO: Oh ..(inc).. (min. 00:15.0) che fai?

TURI 1: Ma niente ca' era..

ANTONIO: Uh uh..

TURI 1: Ma c'era me frate vuleva venire doco ..(inc).. puteva venire? Emanuele..

ANTONIO: Non lo so magari domani..

TURI 1: Ci dico viene dumani caso mai?

ANTONIO: Si..

TURI 1: A venne i matina i pomeriggio quanno a venire

ANTONIO: E i matina che saccio..

TURI 1: Va bè ci dico caso mai un savutu verso mezzo iorno magari..

ANTONIO: Va bè

TURI 1: Va bene avanti..

ANTONIO: Ciao ciao..

TURI 1: .. Ni sentemo dai ni sentemo dopo ciao ciao..”.

In data 6 luglio 2016, Faranda Aurelio Salvatore contatta **Caputo Antonio** e gli rappresenta la necessità di provvedere all’assunzione di operai per la Ditta (altrui) *“Il Dottorello”*, di Faranda Emanuele Antonino, quindi i due concordano di incontrarsi l’indomani mattina:

RIT 610, progr. 5117

“ANTONIO: Pronto..

TURI 1: ..(inc)..

ANTONIO: Chi è?

TURI 1: Sempre io..

ANTONIO: Oh..

TURI 1: All’ufficio si ancora?

ANTONIO: No niscivi..

TURI 1: Ah mi e ti vuleva dire du fatto.. me frate dice vuleva fare da' na para di assunzioni ..(inc).. u fatto i farici accattare stu registro..

ANTONIO: Non lo so ora si può fare stu coso con l’Inps..

TURI 1: Eh e picchi un ciu fa fare..

ANTONIO: Ah unni si.. no e s'hanno approvare.. unni si tu?

TURI 1: Io ca' sugnu a Caltagirone, fazzo venire a iddo caso mai che ne saccio, tu me l'a dire.. ni veremo a Catania, unne ..(inc)..

ANTONIO: E non lo so, fallo venire in caso dumani..

TURI 1: Ci dico che acchiana duoco dumani caso mai..

ANTONIO: Si..

TURI 1: Va bene oh va bene ok..

ANTONIO: Ciao ciao..

TURI 1: Ni sentemo ciao ciao..”.

Ed infatti, per come programmato dal fratello maggiore, **in data 7 luglio 2016**, Faranda Emanuele Antonino contatta Caputo Antonio e si accordano per incontrarsi il giorno successivo:

RIT 610, progr. 5208

“ANTONIO: Pronto..

EMANUELE: Antonio Emanuele sugnu, Faranda..

ANTONIO: Si..

EMANUELE: Ma ascuta ma quanno avissi avvicinare duoco ..(inc).. pozzo avvicinare pure dumani matina..

ANTONIO: No no no ora..

EMANUELE: Ora?

ANTONIO: Si..

EMANUELE: E a che ura? Fino a che ora ..(inc)..

ANTONIO: Non lo so ..(inc)..

EMANUELE: Uh uh.. va bene va..

ANTONIO: Dico io fino alle 4, 4,30 avissi a essere qua..

EMANUELE: Va bene.. oppure avvicino dumani matino..

ANTONIO: Va bene..

EMANUELE: Va bene avanti dai ciao..”.

In data 8 luglio 2016, alle ore 10:37, Faranda Emanuele Antonino contatta Caputo Antonio ed i due si danno appuntamento per le ore 12:30:

RIT 610, progr. 5271

“ANTONIO: Pronto..

EMANUELE: Antonio..

ANTONIO: Si..

EMANUELE: Emanuele sugnu, Faranda..

ANTONIO: Si ciao..

EMANUELE: Ma se arrivo verso i 12,30 l'una duoco vi trovo?

ANTONIO: Si si..

EMANUELE: Va bene ciao..

ANTONIO: Ciao ciao..”.

In questi frangenti, **in data 11 luglio 2016**, Gliozzo Giuseppina invia a **Caputo Antonio** il seguente messaggio: *“Antonio, vedi che la nuova password del Sian è 2016, anno nuovo, buon pranzo”* (RIT 610, progr. 5386).

In data 14 luglio 2016, Faranda Emanuele Antonino e Caputo Antonio si accordano di nuovo per incontrarsi l'indomani a Catania:

RIT 610, progr. 5602

“ANTONIO: Pronto..

EMANUELE: Oh Antonio Emanuele sugnu..

ANTONIO: Si ciao..

EMANUELE: Ma dumani scinni a Catania?

ANTONIO: Dumani si..

EMANUELE: Di mattina o di pomeriggio..

ANTONIO: Di mattina..

EMANUELE: Ah ah, va bè e verso che ura?

ANTONIO: Ma non lo so io verso.. penso le 10, 10,30 a essere da'..

EMANUELE: Va bene va bene..

ANTONIO: Va bene.. ciao ciao..

EMANUELE: Va bene ciao ciao..”.

In data 15 luglio 2016, vengono intercettate due conversazioni, rispettivamente tra Caputo Antonio e Faranda Emanuele Antonino e tra Caputo Antonio e Faranda Aurelio Salvatore, dalle quali emerge che gli stessi si sono incontrati due volte a Catania

RIT 610, progr. 5617

“ANTONIO: Pronto..

EMANUELE: Oh Antonio ..(inc.)..?

ANTONIO: Si, e io a Catania sumu..

EMANUELE: Ah va bene dai e lo staio arrivanno..

ANTONIO: Non perdere tempo assai che poi ni n'a ghire..

EMANUELE: Va bene va bene ciao ciao..”;

e progr. 5623

“ANTONIO: Pronto..

TURI 1: Buongiorno..

ANTONIO: Ehi..

TURI 1: Com'è?

ANTONIO: E ca' a Catania..

TURI 1: Umi si a fare spisa si..

ANTONIO: No eni i passaggio diuoco, ivo all'ispettorato e mi ni stava acchiananno..

TURI 1: Minchia e io stava arrivanno, io t'avevo mannato un messaggio tu un mi rispunnivi..

ANTONIO: E forse era all'avutru, boh..

TURI 1: Ah ..(inc.).. una ventina di minuti..

ANTONIO: Va bè..

TURI 1: Unne ni veremo caso mai?

ANTONIO: E ca' all'Auchan..

TURI 1: Va bene va, ma tu un ti ni scinni verso Siracusa ni veremo o rifornimento scinnenno..

ANTONIO: No stava acchiananno..

TURI 1: Ah ah va bene va, va bè allora ni veremo duoco dai.. una buona ventina di minuti mi passa ah..

ANTONIO: Ciao ciao..”.

In data 26 luglio 2016, viene intercettata una telefonata sull'utenza fissa del Centro di Assistenza Agricola di Cesarò e, prima che inizi la conversazione, in modalità ambientale, si sente Caputo Antonio: *“Li dobbiamo segnare però. aspetta che dobbiamo entrare con un'altra password. Da qua possiamo uscire”*, segno evidente che il Caputo, nonostante l'intervenuta revoca, operasse ancora personalmente sui sistemi informatici:

RIT 846/16, progr. 520

“ [IN AMBIENTALE]:

UOMO: (...) [VOCE DISTANTE]

UOMO C: Uh?

UOMO: (...) (fari) [VOCE DISTANTE]

UOMO C: L'hama..

UOMO: (...) (codici ci) (...). (...) [VOCE DISTANTE]

UOMO C: L'hama a signari però. Vadda (...). No, ma hama a 'ntrasiri cu n'otra.. [VOCE SOVRASTATA DA IMPULSI TELEFONICI]

UOMO: (...) [VOCE DISTANTE]

UOMO C: (A) mittisti dlocu. 'nto word? Aspetta che hama a 'ntrasiri cu n'otra password. I ccà pozzu nesciri?

UOMO: (...) [VOCE DISTANTE]

[DA TIMER 0:32.905 A TIMER 0:39.255 NESSUNA CONVERSAZIONE]

UOMO: (...) [VOCE DISTANTE]

UOMO C: Cettu. Ccà non rispunni, non c'interessa mancu pu' u cazzu

[DA TIMER 0:47.526 A TIMER 1:11.239 NESSUNA CONVERSAZIONE]

UOMO: (...) [VOCE DISTANTE]

UOMO C: Okay. (...). Sona, ma mancu pa' minchia ci passa, ah”.

In data 27 luglio 2016, (giorno in cui, alla presenza di Caputo Antonio, i militari hanno eseguito la perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di

Cesarò), alle ore 11:02, proprio mentre era in corso l'attività di perquisizione, Caputo Antonio contatta Gliozzo Giuseppina sull'utenza intestata a Gliozzo Salvatore: *"La carpettina di Spasaro, Spasaro Giusy, dov'è?"*; Gliozzo Giuseppina: *"E' lì, messa, non è in ordine, nel malloppo basso"*:

RIT 610, progr. 6351

"DONNA: Antonio..

ANTONIO: Sì.. perché aveva il biologico prima.. ascolta Giusi..

GIUSI: Sì..

ANTONIO: La carpettina del.. del.. si Spasaro.. Spasaro Giusi..

GIUSI: Sì.. è lì messa.. non è in ordine, nel malloppo basso la devi cercare che c'era anche il verbale all'interno..

ANTONIO: E che c'era il verbale..

GIUSI: E' lì la devi cercare in quelle lì messe..

ANTONIO: Ah..

GIUSI: Non è forse in ordine alfabetico..

ANTONIO: Va bene va bene..

GIUSI: Va bene..

ANTONIO: Ciao ciao..

GIUSI: Ciao..";

Successivamente, in serata, **Gliozzo Giuseppina** contatta **Caputo Antonio**: *"Ma quali si sono presi di fascicoli?"*; **Caputo Antonio**: *"Ma sempre quelli che si erano presi"* – infatti la perquisizione era stata comunque preceduta da attività di mera acquisizione documentale, pag. 98 del verbale –; **Gliozzo Giuseppina**: *"Dottorello, la Campagnola, Spasaro"*; **Caputo Antonio**: *"Poi si sono presi anche degli altri...O l'hanno scambiata che fosse Faranda...Che ora gli facciamo fare la revoca di ufficio a questi zingari ...Vuol dire che hanno un sacco di traffici questi qua"*:

RIT 610/16, progr. 6381

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 6381 intercettata il 27/07/2016 alle ore 19:08.55 tra l'utenza 3286956089 in uso a Caputo Antonio e l'utenza in uso a Gliozzo Giusi. Decreto 610/16

INTERLOCUTORI:

ANTONIO: Caputo Antonio

GIUSI: Gliozzo Giusi

"GIUSI: Antonio..

ANTONIO: Giusi..

GIUSI: ..(inc)..

ANTONIO: Niente se ne sono andati poco fa..

GIUSI: Ho capito, hai..

ANTONIO: Sto mandando nella mail qua i verbali va..

GIUSI: Va bene mandalo nelle mail che lo vedo, ok Antonio.. tu come stai, com'è andata?

ANTONIO: Eh com'è andata dovevano prendersi dei fascicoli, tra l'altro ..(inc)..

GIUSI: Ma poi ..(inc)..

ANTONIO: E sempre quelli che s'erano presi là..

GIUSI: Dottorello (min. 00:37.0) e la Campagnola Spassaro (o simile)..

(Si sovrappongono le voci)

ANTONIO: Poi in più se ne sono presi degli altri..

GIUSI: E chi?

ANTONIO: Non ho capito per chi, forse si sono presi pure il mio..

GIUSI: Il tuo e poi?

ANTONIO: E poi ..(inc).. non ho capito là.. quella di Capuzzello..

GIUSI: Addirittura..

ANTONIO: O l'hanno scambiata pensando che fosse qualcuno di sti Faranda ..(inc)..

GIUSI: ..(inc)..

ANTONIO: **Che ora ci facemo fare a revoca d'ufficio duoco a chist'otra zingara**

GIUSI: Si e infa.. anche perché..

ANTONIO: ..(inc).. un sacco di traffichi chisti cu'..

GIUSI: Ovvio Antonio, ma anche perché ..(inc)..

ANTONIO: Ma hanno portato sempre le carte tutto apposto, voglio dire documenti cose cunti..

GIUSI: Però ..(inc)..

ANTONIO: .. Vuol dire evidentemente per venire ogni giorno evidentemente..

GIUSI: Eh ma nell'avviso di garanzia..

ANTONIO: Avranno.. avranno.. e va bè l'avviso di garanzia questi vogliono fare..

GIUSI: No ma ..(inc)..

ANTONIO: .. Certo è pesante la ..(inc).. come? C'è l'asso.. infatti..

GIUSI: C'è l'associazione a delinquere Antonio..

ANTONIO: Poi ho parlato con l'avvocato gli ho detto scusi ma..

GIUSI: Anch'io eh..

ANTONIO: ..(inc).. li fate senza verificare carte o senza accertarvi dei fatti..

GIUSI: Appunto ..(inc)..

ANTONIO: No dice l'immagine è quella.. certo è molto delicato comunque va..

GIUSI: E' molto delicato ma a parte ..(inc)..

ANTONIO: Io pensavo.. io manco l'avevo.. io manco.. non sapevo manco qua.. non avevo manco letto quello che c'era poi..

GIUSI: No Antonio io l'ho letto..

ANTONIO: .. Ho parlato con Federico.. ma io qua chi l'ha avuto il tempo tutto il giorno qua..

GIUSI: Ma me lo immagino anche Antonio guarda ..(inc)..

ANTONIO: E grazie perché si dovevano consegnare quelle porcate di documenti..

GIUSI: E appunto..

ANTONIO: per dire che uno che è stato male non ci siamo visti ma..

GIUSI: Capito..

ANTONIO: ..(inc).. ma va fan culo, comunque non ha importanza qua è..

GIUSI: Appunto..

ANTONIO: Noi non abbiamo niente da che nascondere..

GIUSI: Ma tu cosa gli hai detto che eri un tecnico, perché anche..

ANTONIO: Certo per quello che faccio delle pratiche no..

GIUSI: Ma anche..

ANTONIO: A sto minuto gli sto seguendo il tfr.. si collabora..

GIUSI: Ovvio, ma la ..(inc).. Antonio quando sono venuti quelli qua da mio fratello..

ANTONIO: Ma siccome ti dovevano notificare..

GIUSI: ..(inc)..

ANTONIO: .. Non hanno voluto aspettare ..(inc)..

GIUSI: No non è stato bello.. il signore.. sinceramente qua sono stati ultra gentili, gli è sembrato anche brutto darmi una cosa del genere, mi dissi dice aspè signorina guardi mi disse che non è bello quello che gli stanno facendo, poi dice se ha la coscienza pulita si risolve e stia tranquilla che questo anche nel giro di ..(inc)..

ANTONIO: Va bè ma questo figurati sono convinto.. certo ..(inc)..

GIUSI: Però..

ANTONIO: .. Un giorno ti fai magari una visita e hanno notificato questo se lo potavano evitare..

GIUSI: Eh ha capito Antonio, anche questo, me ne sono andata ..(inc).. cioè vedi che sono un po' così oggi mi sento..

ANTONIO: E ciao (saluta qualcuno vicino)..

VOCE MASCHILE: ..(inc)..

ANTONIO: No siamo chiusi..

GIUSI: Capito Antonio non.. perchè è pesante quello che c'hanno messo..

ANTONIO: E tu domani ..(inc).. modello tu faccio.. acchiani da' oppure mi porti i fogghi di viteddi..

VOCE MASCHILE: ..(inc)..

ANTONIO: Forse u n'a capemo, se tu giovedì eh.. c'è domani si può fare se no non saccio come t'e fare.. ti faccio lassare a delega e ti ..(inc).. dunque..

GIUSI: Antonio.. Antonio.. pronto..

ANTONIO: Sì..

GIUSI: Antonio..

ANTONIO: Quindi si sono preso pure il timbro di.. di Francesco, che c'era il timbro di Francesco, là che quello l'aveva lasciato..

GIUSI: Addirittura..

ANTONIO: Timbri di La Galassia, quello che hanno trovato il timbro ..(inc).. ma comunque..

GIUSI: E poi che si sono presi?

ANTONIO: E niente ste cose..

GIUSI: Hanno scaricato tutto quello che c'era nei computer..

ANTONIO: ..(inc).. su Pecoro ..(inc).. (min. 04:36.0)?

GIUSI: Mi sono dico scaricata anche quello che c'era nel computer..

ANTONIO: Tutto tutto tutto tutto..

GIUSI: ..(inc)..

ANTONIO: Stanno facendo sta verifica, non lo so che vogliono..

GIUSI: Si ..(inc)..

ANTONIO: ..(inc).. la responsabilità chista è ..(inc)..

GIUSI: Ma a chi Antonio l'associazione a delinquere..

ANTONIO: Ma certe volte.. chiddo che cazzo vonno fare fanno.. ti chiamo ora dopo dai..

GIUSI: ..(inc).. va bene ok..

ANTONIO: ..(inc)..

GIUSI: Va bene..

ANTONIO: Ciao ciao..

GIUSI: Ci sentiamo dopo ciao..

(Fine conversazione)".

Il teste Pace Jonathan ha dichiarato che, allorché Caputo Antonio afferma: *"Ma sempre quelli che si erano presi"*, fa riferimento alla circostanza per cui i militari, già prima della perquisizione, avevano proceduto ad acquisizione di taluni fascicoli aziendali; il teste ha specificato, altresì, quanto alla posizione di Caputo Antonio, che lo stesso, con una sua ditta individuale, nell'anno 2013, aveva illecitamente percepito contributi comunitari, acquistando i titoli della società *"Favella"*, rappresentata da Faranda Aurelio Salvatore e coinvolta nell'operazione *"Terra Bruciata"*.

Testualmente, dal verbale: *"O l'hanno scambiata che fosse Faranda" chiedo scusa "Che ora gli facciamo fare la revoca di ufficio a questi zingari". Il Caputo, rivolgendosi ai Faranda, una volta che si è visto perquisito il CAA li nomina zingari dopo che si è incontrato trenta volte con loro"*; soggiunge il testimone che, se d'un verso il CAPUTO etichetta questi (FARANDA) come *"zingari"*, per altro verso (cosa che riferirà un altro teste della G.d.F., Lgt. GRASSO) *"Caputo Antonio con una sua ditta individuale, ditta individuale Caputo Antonio partita Iva 02129290835 ha presentato, ha acquistato dei titoli Agea nell'anno 2013 dalla società cooperativa agricola Favella che era una di quelle società che..."*: in altri termini, il teste ha riferito che la ditta del CAPUTO ha acquistato nel 2013 (tre anni prima della conversazione intercettata e un anno prima dell'arresto del Faranda) titoli dalla società cooperativa *"La Favella"* di FARANDA Aurelio Salvatore, poi coinvolta nell'operazione di

Polizia di Caltagirone "Terra Bruciata" (il contratto di "vendita titoli" del 14.5.2013 è stato acquisito all'udienza dell'8.9.2021 all'allegato H).

Orbene, osserva il Collegio che, se è pur vero che il Caputo aveva acquistato titoli Agea dal Faranda prima del suo arresto, non è men vero che tutte le conversazioni sopra commentate sono successive al clamore, anche mediatico, conseguente a quei fatti, peraltro ben noti al Caputo, come dallo stesso dichiarato in sede d'interrogatorio dell'11.6.2020, sede nella quale l'imputato, come da verbale acquisito ex art. 513 c.p.p., ha prima fatto riferimento ad un articolo di stampa relativo alla chiusura di un C.A.A. di Caltanissetta (il citato "Euro" C.A.A.), addirittura *"per irregolarità amministrative"* (pag. 15, segno evidente – com'è del tutto comprensibile – che simili informazioni circolino nell'ambiente e formino, anzi, oggetto di particolare interesse da parte degli operatori del settore) e, in seguito, specificato: *"... nel marzo del 2012 la Guardia di Finanza di Caltagirone ha chiesto due fascicoli del Faranda e del fratello ... della moglie, non so ... è stata interrogata la collega Di Marco nella qualità di responsabile dell'ufficio, dopodiché da allora non abbiamo più saputo niente. Abbiamo saputo qualcosa, ma non delle pratiche, abbiamo saputo qualcosa che quella indagine ha portato all'operazione "Terra bruciata" dov'è stato arrestato 'stu Faranda* (appellato dal Caputo come se fosse un conoscente degli ultimi tempi, quando in realtà vi intratteneva rapporti da quasi vent'anni: *"la prima volta che si è presentato in ufficio sarà stato ... nel C.A.A. di Cesarò , sarà stato intor... verso gli anni '98, '99", pag. 6, n.d.e.), che l'abbiamo letto sempre dai ... dai giornali"* (pag. 17). Alla luce di ciò, si deve escludere che, dopo una conoscenza di così lunga durata, solo dopo la descritta perquisizione il Caputo abbia acquisito consapevolezza dei vorticosi traffici illeciti del Faranda e dei suoi sodali, ai quali egli stesso aveva contribuito in maniera determinate sotto il profilo tecnico, traffici che Faranda Aurelio Salvatore e gli associati avevano posto in essere in maniera così massiccia e prolungata nel tempo.

Con riguardo ai rapporti con Faranda Aurelio Salvatore, infine, **Caputo Antonio ha reso dichiarazioni spontanee all'udienza del 24.6.2022.**

In particolare, l'imputato ha dichiarato di aver conosciuto Faranda Aurelio Salvatore nel 1997, quando questi gli conferì il mandato di assistenza agricola, e di averlo seguito professionalmente fino al 2007, quando lo stesso Caputo – eletto Sindaco di Cesarò – si è posto in aspettativa per mandato elettorale fino al 2012; nel frattempo, altri colleghi hanno seguito le sue pratiche e i due si sono incontrati nuovamente nel 2013, allorquando altre ditte di Caltagirone, su "pubblicità" del

Faranda, si erano rivolte al C.A.A. del Caputo. Le verifiche e gli adempimenti burocratici relativi a queste ditte sono poi proseguiti fino al settembre 2014, periodo in cui l'ufficio (allora affiliato al Coldiretti) di Cesarò è stato chiuso per le eccessive spese che lo stesso comportava ed i fascicoli (in numero di circa 500) trasferiti a Messina. Poiché l'attività era in precedenza proceduta bene, Caputo aveva allora deciso, nel 2015, di aprire a Cesarò il C.A.A. Acli, laddove è confluito – previa revoca del mandato alla Coldiretti – circa il 90% delle aziende, mentre del restante 10%, tra cui risultavano le ditte di Caltagirone, il Caputo non ha seguito più le sorti.

Riguardo alle ditte del Faranda, il C.A.A. di Caputo non ha mai ricevuto, dal 1997 al 2016, alcuna segnalazione d'irregolarità, ad esclusione della "Kalat" nel 2012, il cui fascicolo era stato acquisito dalla G.d.F. di Caltagirone, ciò che tuttavia, rappresentando un episodio isolato, non aveva destato alcun sospetto. Diversamente rispetto a quando, nel giro di circa un mese (fine giugno/fine luglio 2016), la G.d.F. di Messina si era presentata tre volte nei loro uffici per acquisire fascicoli di ditte calatine che il Caputo però non seguiva più sin dal trasferimento dei fascicoli a Messina, tanto da indurre lo stesso, intercettato, a spronare la Gliozzo a revocare i mandati delle ditte afferenti al Faranda.

In sede d'interrogatorio di garanzia del 20.01.2020, acquisito ex art. 513 c.p.p., **il Caputo aveva poi confermato che fosse Faranda Aurelio Salvatore ad occuparsi delle aziende dei fratelli (cfr. pag. 7).**

Come anticipato, l'operatività di Faranda Aurelio Salvatore – nell'interesse delle varie imprese riconducibili al suo nucleo familiare – ha riguardato anche un altro C.A.A. Si tratta del Centro di Assistenza Agricola Tutela e Lavoro Catania 001, sito in Catania, Via Fimia, n. 35¹⁰, già C.A.A. "Word Service" Catania 001, sito in Catania, Via Deledda, n. 7, al quale si sono rivolte:

"La Tempesta";

la Ditta individuale *"Ferrera Giuseppe"*;

la Ditta individuale *"Ferrera Fabio"*;

la società agricola *"La Stella"*;

la Ditta individuale *"Barberi Mark Ermes"*;

¹⁰ La determina con cui la Regione Lazio, Direzione agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, ha abilitato il C.A.A. "Tutela e Lavoro" s.r.l., con sede legale in Roma, via Tevere n. 20, ad operare nella sede regionale siciliana di Catania, via Fimia n. 35, int. 5 p.t., reca la data del 22.4.2016 ed è stata acquisita all'udienza dell'8.9.2021.

la società agricola “*La Talpa*” (che, inizialmente, si era rivolta al C.A.A. di Cesarò e, in un secondo momento, al C.A.A. di Catania);

la Ditta individuale “*Conti Pasquarello Carmelo*”;

la Ditta individuale “*Favazzi Carmelina*”;

la Ditta individuale “*Mirici Cappa Giuseppa*”.

Il teste Pace Jonathan ha dichiarato che, in data 19 luglio 2016, era stata eseguita una perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania, all’esito della quale erano stati rinvenuti dei timbri: uno tondo recante la dicitura: “*Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Gela*”; uno recante la dicitura: “*Il direttore dell’ufficio dottor Giuseppina La Rocca*”; uno recante la dicitura: “*Firma su delega del direttore provinciale, dottoressa Laura Caggegi*” ed uno recante la dicitura: “*Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Gela registrate al numero serie del*”. Era stato rinvenuto, poi, un timbro recante la dicitura: “*Sarhan dottor Ayed convenzionato in reumatologia via Archimede, 30 Sant’Agata di Militello, Messina*”; uno recante la dicitura: “*Dottor Sarhan Ayed specialista in reumatologia via Archimede, 30 Sant’Agata di Militello, Messina*” ed uno recante la dicitura: “*Dottor Francesco Amore, specialista ortopedico. Via Cappuccini Vecchi, 3 Caltagirone Catania*”¹¹.

Il teste ha specificato, quanto ai timbri dei medici, che gli stessi sono stati rinvenuti – come si vedrà analizzando le singole aziende – apposti su documenti che certificavano lo stato di malattia dei rappresentanti legali di talune società allo scopo, verosimilmente, di fruire indebitamente della proroga del termine di presentazione delle domande uniche di pagamento. In particolare, i beneficiari di detti certificati medici erano risultati:

Messina Paolo, legale rappresentante della società cooperativa “*Minosse*”;
Rotondo Christian, legale rappresentante della società cooperativa agricola “*La Principessa*”;
Messina Paolo, quale intestatario della domanda n. 50268150203;
Nicolae Joseph Marian, rappresentante legale della società cooperativa agricola “*Braila*”;
Dell’Albani Salvatore, quale intestatario della domanda n. 50268061277;
Mantineo Alessandro, quale intestatario della domanda n. 50268254047;
Miceli Antonio, rappresentante legale della società cooperativa agricola “*Santo Pietro*”;

¹¹ I dati anagrafici dello specialista in ortopedia sono contenuti nell’all. 2.H, acquisito alla medesima udienza.

Messina Antonietta, quale intestataria della domanda n. 50268266736 e Spataro Davide, quale intestatario della domanda n. 50268221883, tutti soggetti – come si vedrà in dettaglio – legati a Faranda Aurelio Salvatore ed all'associazione dallo stesso capeggiata.

Nel dettaglio: per quanto riguarda la società "Minosse", rappresentata da Messina Paolo, il certificato medico è del 19 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 12 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268061855; per quanto riguarda la società "La Principessa", rappresentata da Rotondo Christian, il certificato medico è del 18 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 12 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50269061731; per quanto riguarda la Ditta individuale "Messina Paolo", il certificato medico è del 19 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 15 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268150203; per quanto riguarda la società "Braila", rappresentata da Nicolae Joseph Marian, il certificato medico è del 18 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 12 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268062887; per quanto riguarda la Ditta individuale "Dell'Albani Salvatore", il certificato medico è dell'11 luglio 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 22 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268061277; per quanto riguarda Mantineo Alessandro, il certificato medico è del 21 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 19 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268254047; per quanto riguarda la società "Santo Pietro", rappresentata da Miceli Antonio, il certificato medico è del 19 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 18 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 05081960873; per quanto riguarda la Ditta individuale "Messina Antonietta", il certificato medico è del 6 luglio 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 20 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268266732; per quanto riguarda la Ditta individuale "Spataro Davide", il certificato medico è del 21 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 20 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268281883; per quanto riguarda la Ditta individuale "Dolcemaschio Mirko Sebastiano", il certificato medico è del 10 luglio 2015, il timbro

è del Dottor Ayed Sarhan, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 16 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268194276.

In ordine alle domande indicate, la caratteristica comune alle stesse era rappresentata dalla circostanza che erano state presentate tutte oltre il termine e dal portale SIAN era emerso che relativamente alle stesse *"risultavano delle anomalie con riferimento alla data di sottoscrizione successiva alla data del 10 luglio 2015"*.

I certificati medici recavano tutti la data del mese di giugno ed erano stati trasmessi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (10 luglio), ossia tra il 12 ed il 20 luglio (cfr. anche il verbale di perquisizione e sequestro del 19.7.2016, acquisito al fascicolo per il dibattimento, con allegati; allegato 2.AS, acquisito all'udienza del 06.9.2021).

Il teste ha proseguito dichiarando che, con riferimento a varie ditte – circostanza emersa dalla perizia forensica sui p.c., oggetto di dettagliata analisi nella disamina delle singole aziende, come si vedrà –, le firme dei legali rappresentanti in calce alle domande erano state estrapolate dai documenti di identità con la **tecnica del copia-immagine**, ciò che è emerso dalla perizia sui p.c. in uso al C.A.A.

Nel dettaglio, il teste ha riferito che le firme erano *"artatamente sovrapposte tramite un copia immagine della firma estrapolata dal documento di identità degli stessi e successivamente trasportata e incollata nella parte del documento dedicata alla firma del dichiarante"* e ciò con riferimento alle domande delle ditte *"Ferrera Giuseppe, la società agricola la Stella, la ditta individuale Barberi Mark Ermes, la ditta individuale Conti Pasquarello Carmelo, la ditta individuale Favazzi Carmelina e la ditta individuale Mirici Cuppa Giuseppa"* ed ancora *"La Braila società cooperativa agricola, ditta individuale Nicolae Jorge Stephan, ditta individuale Favazzo Andrea, la Mercurio, Dolcemaschio Mirko Sebastiano, Montemagno Emanuela, Santopietro Società cooperativa agricola, Messina Antonietta, Coci Domenico, Amariù ...(inc.)... Giuseppe, Di Pasquale Malventano Cristiano, Trovato Vito, Gavidolo Vito, Belfiore Giovanna, Rizzo Giacomo e Carcaci Davide"* (pag. 122 del verbale).

Già questa duplice circostanza, rappresentata d'un verso dal ricorso ai falsi (in quanto disconosciuti dagli effettivi titolari degli stessi, come si vedrà) timbri e, dall'altro, dall'utilizzo della medesima **tecnica del copia-immagine della firma** apposta ai documenti d'identità dei "produttori" (o pseudo tali) istanti, in tal modo trasportata sulle domande di contribuzione pubblica, in uno al rinvenimento, sempre

presso il C.A.A. del Vecchio, del più volte evocato elenco "Faranda", vale a cementare indissolubilmente tra di esse le aziende sopra menzionate, guidate dall'alto dalla mano esperta di Faranda Aurelio Salvatore, sostanzialmente l'unico (o quasi) dei familiari a intrattenere rapporti coi C.A.A..

Il teste Pace Jonathan ha dichiarato, ancora, di avere accertato che le domande uniche di pagamento riferibili a talune società che formalmente erano curate dal C.A.A. di Vecchio Giovanni erano state lavorate attraverso password che non erano riferibili al C.A.A. in oggetto, ossia mediante il login di La Bella Pio Luigi, nato a Petruro Irpino, il 28 febbraio 1961: username "PLaBella". Il teste ha specificato, infatti, di avere rinvenuto una *mail* attraverso la quale Vecchio Giovanni aveva ricevuto detta password, del seguente tenore: *"Adesso sono tornata, ti invio la nuova password di Avellino. Fai quello che devi fare"*. *E c'è il login con appunto la dicitura P La Bella, la password: Pio Luigi 61, ed era stata inoltrata questa mail da tale Paola*. Parimenti, erano state rinvenute anche altre password di "C Simeone", "C Galluppi", e "S Del Gaudio", anche se la *password* attraverso la quale era stato presentato il maggiore numero di domande di pagamento, soprattutto per gli anni 2015/2016, era proprio quella di La Bella, operatore che risultava espletare la propria attività lavorativa ad Avellino.

Sul punto, è opportuno sin d'ora riportare – in quanto illuminante della dinamica della specifica vicenda appena illustrata – quanto hanno dichiarato, in dibattimento, sia il La Bella che il Vecchio.

In particolare, all'udienza del 19.10.2021 è stato acquisito il verbale di s.i.t. (con allegata documentazione), rilasciate da La Bella Pio Luigi in data 03.8.2017, in seno alle quali lo stesso aveva già negato di essere *"mai stato operatore presso qualunque Centro di Assistenza Agricola d'Italia"* e di aver mai *"provveduto alla creazione di fascicoli aziendali né tantomeno alla sottoscrizione di Domande Uniche di Pagamento"*: infatti, solo all'incirca un anno prima lo stesso era stato reso edotto dal Centro Nazionale Tutela e Lavoro che risultavano numerose pratiche formalmente istruite da lui in favore di soggetti residenti in Sicilia ma di fatto sconosciuti al La Bella.

Sempre in sede di s.i.t., il Bella ha poi negato di conoscere: Carrozzino Paolo, D'Ambrosio Paola, Marchese Giorgio, Terranova Salvatore e Vecchio Giovanni.

Esaminato all'udienza del 26.10.2021, su domande della Difesa (avv. Ragusa), il teste La Bella ha poi riferito di essere entrato in possesso delle credenziali per

l'accesso al SIAN all'incirca nel 2015/2016. La dinamica di tale vicenda aveva tratto origine dal passaggio di alcuni produttori associati dalla CIA di Caserta in favore della FAGRI (che *"è il sindacato nazionale di cui Word Service era il C.A.A."*, elemento di fondamentale importanza, come presto si vedrà, trattandosi dell'ufficio del quale il VECCIO era responsabile addirittura a livello regionale, prima della trasformazione nella denominazione "Tutela e Lavoro", al momento dell'incontro con FARANDA Aurelio Salvatore) di Avellino, di talché il responsabile dell'ufficio (suo compaesano di Altavilla Irpina), che aveva deciso di non occuparsene più, gli aveva chiesto se lui vi fosse interessato.

Il teste, che invero è un geologo, aveva allora mostrato interesse, trattandosi di un'attività che lo avrebbe impegnato al massimo un paio di volte a settimana presso lo sportello pubblico di ascolto del suo paese (Altavilla): per tale via, il teste aveva allora conosciuto il responsabile dello sportello FAGRI di Avellino, tale GRIECI Antonio, col quale aveva iniziato a collaborare.

Sennonché, il teste – per iniziare concretamente ad operare – avrebbe dovuto frequentare un corso di formazione presso la sede romana della FAGRI (così gli era stato riferito), corso che lo stesso non ha mai seguito, ragion per cui – non avendo egli mai avuto accesso al SIAN, non avendone in quella fase le credenziali –, nelle occasioni in cui qualche produttore si era rivolto a lui per inoltrare le domande, lui lo aveva accompagnato presso l'ufficio FAGRI di Avellino, *"perché poi io, non avendo possibilità di accedere in quella fase al Sian, o c'era bisogno di un fascicolo o di una visura, io non ero capace"*.

Solo successivamente, a distanza di circa sette mesi dalla prima disponibilità manifestata dal teste, *"il Grieci mi disse: 'Senti, se mi dai i documenti facciamo questa password, queste credenziali e poi verrai a Roma a seguire questo corso per essere capace'"*. Durante il lasso di tempo (di qualche mese) intercorrente tra la consegna (per mano del GRIECI) delle credenziali e l'attesa (vana) *"di fare questo corso a Roma per poter essere operativo"*, il La Bella, mentre il GRIECI prendeva tempo con delle scuse, quali il reperimento di un alloggio romano, aveva invero continuato ad espletare (solamente) la propria attività professionale.

Solo ancora dopo, nel corso del 2017, il La Bella ha sporto denuncia, a seguito di una richiesta di documentazione cartacea da parte del C.A.A. di Roma in ordine a delle domande che erano state formalmente inoltrate (in Sicilia, peraltro) attraverso le di lui credenziali, **circostanza che gli aveva fatto comprendere come le stesse**

fossero state abusivamente utilizzate da terze persone, non avendole egli mai usate per non avere seguito il corso di formazione.

Di contro, è emerso in dibattimento che **VECCHIO Giovanni** avesse la disponibilità delle credenziali del **LA BELLA**, siccome consegnategli proprio dal **GRIECI**, come riferito dall'imputato **TERRANOVA Salvatore**, collaboratore di studio del **VECCHIO** (laddove lo stesso aveva conosciuto **FARANDA Aurelio Salvatore** il quale presso quel C.A.A. portava la documentazione utile alla presentazione delle domande di contribuzione e, in specie, quelle della società "*La Talpa*"), esaminato all'udienza del 07.02.2022, nel corso della quale gli è stato esibito un elenco di imprese, in parte manoscritto ed in parte dattiloscritto (il cui *incipit* è "*Caro Antonio*"), che gli era già stato sottoposto dalla G.d.F. in sede d'interrogatorio delegato del 07.12.2016 e più volte richiamato dal teste Brig. Nastasi nel corso della sua lunga deposizione. Secondo l'imputato, "*si tratta di un elenco che arrivò per mail al dottore Vecchio da parte del signor Grieci, allora responsabile del C.A.A. World Service*", tuttavia il "*Caro Antonio*" di cui all'intestazione corrisponde a Grieci Antonio, quindi, il mittente – secondo logica – andrebbe individuato nel dott. Vecchio Giovanni, del quale l'imputato riconosce peraltro la grafia recata nella parte manoscritta. Non conosce il criterio con cui era stata redatta questa lista né i motivi della creazione della stessa [...] La password dell'imputato era "**SATERRANOVA**", che lo stesso ha utilizzato dal 2014 fino al giorno del suo arresto, mentre lo stesso non ha mai utilizzato le password afferenti, per così dire, al C.A.A. Tutela e Lavoro, come quella di La Bella (che non ha mai conosciuto) oppure "**GOMARCHESE**" (conosceva, invero, Giorgio Marchese perché vi condivideva lo studio) o meglio, le ha qualche volta utilizzate, a titolo di cortesia, quando richiesto dal Vecchio, così come – allo stesso modo – è capitato che Vecchio e/o Marchese abbiano usato le credenziali del Terranova. La password di La Bella era conosciuta dal Vecchio che gliel'ha comunicata, fornendo anche la seguente giustificazione di tale circostanza: "*Mi ha detto che siccome lui, praticamente, nel passaggio dal C.A.A. World Service al C.A.A. Tutela e Lavoro, non mi ricordo per quale problema, ma il C.A.A. Nazionale non era riuscito nella prima fase a dargli le sue credenziali gli avevano consegnato queste credenziali, penso erano autorizzati a consegnargliele, per continuare l'attività, la sua attività di centro di assistenza agricola*".

La disponibilità delle credenziali del **LA BELLA** è stata confermata dallo stesso **VECCHIO** il quale, esaminato alla stessa udienza, ha anche reso dichiarazioni

– relativamente al ruolo di FARANDA Aurelio Salvatore, all'elenco di imprese "da lui portate", alla documentazione medica afferente alle istanze di riammissione in istruttoria delle domande tardivamente proposte nonché alla suddivisione dei contributi percepiti – che consentono di affermare senza alcun dubbio, da un lato, la posizione apicale e di promotore dell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di centinaia di truffe, perpetrate per anni e anni, ai danni dell'Agea da parte di FARANDA Aurelio Salvatore e, dall'altro, l'esistenza del *pactum sceleris* stretto tra questi ed il braccio tecnico-operativo VECCHIO Giovanni.

In particolare, all'udienza del 07.02.2022, il P.M. ha esibito all'imputato Vecchio il documento all. n. 1 (al verbale d'interrogatorio del 07.12.2016), rappresentato dal più volte richiamato **elenco di ditte in parte manoscritto e in parte dattiloscritto**, che *"è un elenco che ho compilato io, che ho mandato ad Antonio Grieci al momento del passaggio dal C.A.A. World Service al C.A.A. Tutela e Lavoro, era la comunicazione delle aziende che stavamo trasferendo al C.A.A. Tutela e Lavoro"*.

Le ditte ivi elencate sono accomunate dal fatto – come dichiarato dall'imputato – di essere state portate al C.A.A. del Vecchio da FARANDA Aurelio Salvatore: alcune sono state inserite a penna, successivamente alla stesura al p.c., dal VECCHIO perché evidentemente mancavano nella stesura originaria.

Di seguito si riproduce l'immagine del citato elenco:

ALUSSATO "A"

Caro Antonio,
Ti invio, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere rilasciate subito.
Io sto già preparando i mandati con allegati i documenti di identità validi.
Le ditte sono:

- ~~OK~~ 1) Amari Giuseppe Davide
- ~~OK~~ 2) Coci Domenico
- ~~OK~~ 3) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
- ~~OK~~ 4) Emanuele Giuseppe
- ~~OK~~ 5) Favazzo Andrea
- ~~OK~~ 6) Gallo Andrea
- ~~OK~~ 7) Messina Antonietta
- ~~OK~~ 8) Montemagno Emanuela
- ~~OK~~ 9) Nicolae Gheorghe
- ~~OK~~ 10) Trovato Vito
- ~~OK~~ 11) Società Agricola La Stella s.s. (07243040833)
- ~~OK~~ 12) Di Pasquale Milventi Cristiano
- 13) Barberi Mark Ernes
- 14) Calabrese Salvatore
- 15) Conti Pasquarello Carmelo
- 16) Curdaci Gaetano
- 17) Castelli Fausto
- 18) D'Arrigo Giuseppe
- 19) Simona Francesca
- 20) Bontempo Scavo Emilia
- 21) Lambusta Vito
- 22) Dolcemaschio Salvatore
- 23) Duina Maria Nives
- ~~NO~~ 24) Pazio Marco Antonio (DECESSITO?)
- 25) Favazzi Carmelina
- 26) Ferrera Giuseppe
- 27) Giamiddo Vito
- 28) Gernel Davide
- 29) Muschio Antonio
- 30) Mercurio Società Cooperativa Agricola (03259070831)
- 31) Mirici Cappa Giuseppe
- 32) Diódi Cristian
- 33) Marino Claudia
- 34) Marino Desirè
- 35) Santonocito Carlo Giovanni
- 36) Faro Federico
- ~~OK~~ 37) De Maria Antonietta
- 38) Belfiore Giovanna
- 39) Culosi Saveria
- 40) Cunti Sebastiano
- 41) Caracci Davide
- 42) Rizza Cincomio
- 43) Di Mauro Antonio
- ~~NO~~ 44) Castagnoli Ignazio UNICAR
- ~~NO~~ 45) Caracciolo Attivo UNICAR
- 46) Li Volti Santa

- Dell'Albani Salvatore
- Primaldi Daniele
- Spataro Daniele
- Tomma Salvatore
- Nicolae IOSIF MARIA
- Soc. Brachi
- Belladonna
- Comberio Giacomo
- Messina Edo
- Soc. Lino
- " La Principessa
- Rotondo Cristian
- Soc. San Rutilio
- Ruchi Roberto
- Soc. San Rocco
- " San Pietro
- Messana Carmelo

Ci sentiamo
Ciao Gianni

L'imputato ha anche riferito che FARANDA Aurelio Salvatore gli era stato presentato una mattina, presso la scuola dove Vecchio insegnava, da tale Malerba Salvo, titolare di un'azienda agricola con la quale l'Istituto espletava il progetto di alternanza scuola/lavoro. A seguito di tale presentazione, il Faranda gli aveva chiesto disponibilità a presentare domande per ottenere i contributi Agea e Vecchio gli aveva dato appuntamento in studio: nella presentazione delle domande il Vecchio, della famiglia Faranda, ha trattato solo con Aurelio Salvatore.

In occasione della perquisizione della G.d.F. è stata rinvenuta una cartella recante la denominazione "Faranda" che, ha spiegato l'imputato, si riferiva ad

Aurelio Salvatore e che conteneva i documenti relativi alle aziende "da lui portate": "il signor Faranda portava i documenti di identità, i contratti di affitto, noi gli davamo il mandato, si preparava il mandato, si dava il mandato, lui riportava il mandato col documento di identità, le cose, la documentazione occorrente per presentare la domanda e si presentavano le domande", sicché se l'azienda era intestata al signor x, era sempre il Faranda a portare i relativi documenti, anche se, ha specificato l'imputato, può essere capitato che gli stessi fossero portati personalmente dall'interessato, ciò che non può affermare con esattezza perché lui non era sempre presente in studio. In ogni caso, allo studio erano presenti sia Terranova (quotidianamente) che Marchese.

Di seguito si riproduce l'immagine del citato elenco, contenuto nel file Excel:

	CUAA	DITTA	
		AMARU GIUSEPPE	FARANDA
		BARBERI MARK ERMES	FARANDA
		COCI CAROLINA (LA STELLA)	FARANDA
		COCI DOMENICO	FARANDA
		DI PASCQUALE MALVENTO CRISTIANO	FARANDA
		DOLCE MASCHIO MIRKO SEBASTIANO	FARANDA
		EMANUELE GIUSEPPE	FARANDA
		FAVAZZO ANDREA	FARANDA
		GALLO ANDREA	FARANDA
		MESSINA ANTONIETTA	FARANDA
		TROVATO VITO	FARANDA
		VISCONTE ANTONINA	FARANDA

VECCHIO operava con le sue credenziali attribuitegli quale responsabile C.A.A. World Service, però nel periodo di transizione al C.A.A. Tutela e Lavoro, non potendo usare la propria, faceva ricorso a credenziali fornitegli dall'ufficio nazionale Tutela e Lavoro e, principalmente, "PLABELLA", comunque utilizzata anche dai suoi operatori.

L'all. n. 2, invece, contiene un elenco in formato Excel di ditte, sempre afferenti al Faranda, ad eccezione di Visconte Antonina che era una sua collega di scuola¹².

L'accordo tra Vecchio e Faranda Aurelio Salvatore era così strutturato: *"si effettuava la domanda, loro davano un anticipo di cento euro (in contanti, n.d.e.) ... per ogni domanda e se fosse andata a buon fine poi ci si prendeva la percentuale"*, che – nella misura di circa l'1/2%, a seconda dell'importo complessivo, come si usa per prassi – perveniva ai partecipanti allo studio professionale.

L'all. n. 3 contiene dei modelli di domanda (sempre rinvenuti presso lo studio del Vecchio di via Fimia) con allegate istanze di proroga della presentazione per motivi legati a malesseri o altro, finalizzate a non vedersi applicata la mora dell'1% giornaliero sul premio finale per il ritardo: non tutte le aziende il cui nome è ivi stampigliato sono riconducibili ai Faranda. Il Vecchio ha poi precisato, in sede di controesame: *"noi le predisponiamo e poi le davamo, noi, lo studio li predisponva perché, come ho detto, si trovavano all'interno del portale Sian, essendo all'interno del portale SIAN si dovevano compilare. Lo studio le compilava e le consegnavamo al signor Faranda il quale poi ce le riportava con i certificati medici"*.

L'all. n. 4 contiene certificazioni sanitarie che venivano prodotte all'Agea a supporto della descritta istanza di proroga: in questo caso, **tutte le certificazioni afferivano a ditte riconducibili a FARANDA**. L'imputato ha riferito che tali format erano già presenti sul portale SIAN, chiaramente in bianco, allo studio venivano predisposti, consegnati al Faranda il quale glieli riportava firmati con il certificato medico allegato, per poi essere trasmessi. In sede di controesame disconosce la grafia apposta sui documenti.

Vecchio ha, ancora, riferito che Marchese aveva le proprie credenziali, che non esclude di aver usato nei concitati periodi di scadenza delle domande, così come può aver fatto il Terranova.

Nel passaggio seguente si chiude il cerchio della vicenda delle **credenziali** ottenute dal GRIECI per il tramite dell'inconsapevole LA BELLA, credenziali che, una volta ottenute indebitamente, lo stesso GRIECI aveva provveduto a consegnare al VECCHIO il quale, come dallo stesso ammesso, ne ha fatto poi uso per l'inoltro delle domande: l'all. n. 5, infatti, *"E' una mail che mi aveva mandato la buonanima di Paola D'Ambrosio, dico buonanima perché non c'è più. Quando noi, dunque, Paola D'Ambrosio era la corresponsabile di C.A.A. Tutela e Lavoro per Puglia e Molise e,*

¹² Entrambi gli elenchi sono stati acquisiti all'udienza dell'8.9.2021.

in accordo con Antonio Grieci, che era il responsabile del C.A.A. Word Service, avevano fatto l'accordo per poter noi passare al C.A.A. Tutela e Lavoro, siccome sì, da parte del C.A.A. Tutela e Lavoro ancora non si era avuta l'autorizzazione a poter operare, in attesa di poter operare con il portale SIAN di C.A.A. Tutela e Lavoro lei ci mise a disposizione, attraverso il C.A.A. Tutela e Lavoro di Avellino, con la login e la password del C.A.A. Tutela e Lavoro di Avellino che erano PLaBella con Pio Luigi 61".

I C.A.A. nazionali ricevono da Agea un contributo di circa 20/25 €, lasciando al contempo liberi i C.A.A. provinciali di poter gestire le domande attraverso i produttori.

L'all. n. 9 contiene delle username e password che il C.A.A. Tutela e Lavoro nazionale, nella persona di Paolo Carrozzino (responsabile nazionale) consegnò al Vecchio nel 2015 per poter operare per la presentazione delle domande, attività che l'ufficio nazionale consentiva il più possibile per favorire la presentazione del maggior numero possibile di domande e, in tal modo, preservare indirettamente il mantenimento dei fondi elargiti da Agea ai C.A.A. nazionali. In sede di controesame, specifica che la ragione della presenza di plurime password era dovuta alla volontà dell'ufficio nazionale di consentire la presentazione di più domande possibili perché ciò avrebbe avuto un ritorno economico da parte dell'Agea; inoltre, le credenziali servivano per la presentazione anche di altre istanze, ad es. per il P.S.R., non solo per le D.U.P. La password di Fiuggi serviva, invece, per l'accesso al SISTER. In sede di controesame dell'avv. Leotta, Vecchio ha precisato che la grafia sul documento è la sua, si tratta di parole manoscritte in quanto dettategli telefonicamente da Carrozzino ma che non conosceva i titolari delle password, avendo al riguardo avuto contatti solo con Carrozzino e con la D'Ambrosio.

L'all. n. 12 contiene parimenti certificati medici relativi a ditte legate al Faranda.

L'all. n. 13, ancora istanze per postergare la domanda, con allegato sul retro il correlativo certificato medico, sempre afferenti al gruppo Faranda.

L'all. n. 14 contiene una mail inviataagli da tale dott. Russo, che però l'imputato non ricorda più, in cui gli si chiedeva di eliminare particelle da una domanda unica presentata nell'interesse di una ditta ancora una volta riconducibile al Faranda: "ricordo di aver prima contattato il Faranda e successivamente di aver eliminato le particelle".

L'imputato, sollecitato, ha ricordato di aver dichiarato di aver inviato un sms al Faranda dopo la perquisizione, per informarlo dell'accaduto; solo a quel punto il Vecchio, insospettitosi, ha deciso di chiudere i rapporti col Faranda ed anche il C.A.A. Tutela e Lavoro.

Viene esibito all'imputato l'all. n. 1 al verbale di perquisizione del 19.7.2016 che, a sua volta, rappresenta l'all. 2.AS all'informativa finale: esso reca la stampigliatura di **timbri rinvenuti nell'ufficio perquisito**, timbri portati in studio dal FARANDA Aurelio Salvatore ma che né il Vecchio né i suoi collaboratori dicono di aver mai utilizzato, evenienza che, come si vedrà nel corso dell'esposizione, è smentita dall'avvenuta apposizione delle impronte dei timbri su false certificazioni mediche ben prima della pretesa consegna (circa un mese prima della suddetta perquisizione, a dire del Vecchio) dei timbri.

L'all. n. 2 reca altre stampigliature di ulteriori timbri, accanto alle quali vi sono degli appunti manoscritti firmati dal Vecchio: si tratta di *"timbri della FaGri, APF. Allora la FaGri è il sindacato nazionale di cui Word Service era il C.A.A. Il FaGri nazionale, oltretutto, io ero il responsabile regionale e facevo parte anche del nazionale"*, un sindacato come la Confagricoltura, anche se in scala ridotta, di cui il Vecchio era delegato regionale.

L'imputato ha riferito che la maggior parte dei contatti telefonici col Faranda era determinata da chiamate di questi al fine di rintracciare il Terranova il quale era molto più presente di lui in studio. Anche per tale motivo, era il Terranova, soprattutto nel periodo di transizione, a caricare il maggior numero di domande a sistema.

Dall'esame complessivo delle convergenti e lineari deposizioni appena esaminate deriva, in maniera limpida, che *a)* LA BELLA Pio Luigi non ha mai, di fatto, utilizzato le credenziali ottenute per il tramite di GRIECI Antonio il quale, anzi, *b)* una volte ottenute, le ha prontamente consegnate al VECCHIO, responsabile del C.A.A. locale ("World Service" al tempo, prima della trasformazione in "Tutela e Lavoro") facente capo alla Confederazione nazionale FAGRI (per il quale operava il GRIECI), il quale *c)* se ne è poi servito per la lavorazione ed il successivo inoltro delle domande afferenti alle imprese appartenenti al c.d. gruppo FARANDA, invero *d)* gestito nei rapporti col VECCHIO da FARANDA Aurelio Salvatore in persona, avendo *e)* i due (VECCHIO da un lato e FARANDA Aurelio Salvatore dall'altro) stretto un patto con tanto di ripartizione degli "utili", cioè della quota-parte dei contributi illecitamente percepiti da attribuire a ciascuno di essi.

Questo lo sfondo comune alle centinaia di truffe perpetrate, con varie modalità e con diversi attori, dai due imputati e che verranno singolarmente illustrate nel corso della trattazione.

Ancora in ordine alle password rinvenute ed attraverso le quali erano state lavorate talune domande di pagamento, rilevano quella di **Scicolone Giovanni**, nato a Catania, il 28 marzo 1954 e di **Tancredi Alessandro**, nato a Vittoria, il 26 ottobre 1985, entrambi formalmente operatori presso il C.A.A. "World Service" 001 di Catania (ossia, il C.A.A. precedentemente curato da Vecchio Giovanni, (cfr. allegati 2.M e 2.N, acquisiti all'udienza dell'8.9.2021).

Ancora con riferimento alle acquisizioni documentai, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere rinvenuto anche un'altra *mail*, ricevuta da Vecchio Giovanni, del seguente tenore: "*Nell'interesse del mio assistito, dottor Gallo Emilio, le chiedo di voler correggere il fascicolo aziendale di De Maria Antonietta e quello del signor Coci Domenico vostri associati. Nello specifico tali particelle risultano essere riportate in catasto al foglio 82 di Siracusa e sono le seguenti...*". Ancora una volta, quindi, si registra una richiesta, verosimilmente proveniente da altro C.A.A., di procedere alla eliminazione di talune particelle di terreno inserite (illegittimamente) nelle domande uniche di pagamento, affinché il legittimo proprietario ne potesse fruire per la presentazione delle proprie, legittime, domande.

Quanto all'attività di indagine che aveva riguardato i computer rinvenuti presso il C.A.A. di Catania, il teste Pace Jonathan ha, infine, dichiarato di avere accertato:

che le domande che erano state presentate attraverso l'*username* **Pio La Bella**; che, in ordine alle imprese agricole: Ditta individuale "*Ferrera Giuseppe*", società agricola "*La Stella*", Ditta individuale "*Barberi Mark Ermes*", Ditta individuate "*Conti Pasquarello Carmelo*", Ditta individuale "*Favazzi Carmelina*" e Ditta individuale "*Mirici Cappa Giuseppa*", le firme dei rappresentanti legali apposte in calce alle domande di pagamento e rilevate sui *files* esaminati erano risultate artatamente sovrapposte tramite un **copia-immagine della firma estrapolata dal documento di identità** e successivamente trasportate ed incollate nella parte del documento dedicata alla firma del dichiarante;

che **analoga anomalia** era stata riscontrata anche con riferimento ad altre società: società cooperativa agricola "*Braila*", Ditta individuale "*Nicolae Jorge Stephan*", Ditta individuale "*Favazzo Andrea*", società "*Mercurio*", "*Dolcemaschio*

Mirko Sebastiano”, “Montemagno Emanuela”, società cooperativa agricola “Santopietro”, “Messina Antonietta”, “Coci Domenico”, “Di Pasquale Malventano Cristiano”, “Trovato Vito”, “Gamiddo Vito”, “Belfiore Giovanna”, “Rizzo Giacomo” e “Carcaci Davide”.

Il teste è, poi, passato ad illustrare le **conversazioni rilevanti** in quanto rivelatrici del ruolo di primissimo piano ricoperto da Faranda Aurelio Salvatore nel curare e coltivare i rapporti col C.A.A. di Vecchio Giovanni, utili – quanto alla parte burocratica – alla presentazione delle varie domande di contribuzione pubblica.

In particolare:

In data 27 maggio 2016, alle ore 9:09, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta un’utenza formalmente intestata a “*Progetto Agricolo Siciliano snc*” ed in uso a **Vecchio Giovanni**, al quale il primo chiede se troverà “*Salvo*” e Vecchio Giovanni gli rappresenta che “*non c’è*”:

RIT 671/16, progr. 22

GIANNI: Pronto.. ma si solo?

TURI I: ..(inc)..

GIANNI: Chi è?

TURI I: Faranda sugnu ..(inc)..

GIANNI: Ohu canci numero ogni momento..

TURI I: No e chisto l’haio si..

GIANNI: Eh dimmi tutto..

TURI I: Unni si a scuola sei?

GIANNI: Si, perché dimmi..

TURI I: Ah.. ma c’è Salvo, lo trovo?

GIANNI: Con me no è.. dovrebbe essere allo studio lui.. ma non so se c’è su.. se c’è ora o ci andrà più tardi..

TURI I: Ah ah ..(inc)..

GIANNI: Ci puoi telefonare.. si..

TURI I: Va bene grazie..

GIANNI: Io so che lui ti doveva parlare pure..

TURI I: Ciao ciao..

GIANNI: Ciao..”.

“*Salvo*” è stato identificato in **Terranova Salvatore**, operatore C.A.A. presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania.

Successivamente, alle ore 9:41, Vecchio Giovanni contatta Faranda Aurelio Salvatore, il quale gli comunica che "Salvo" non risponde, quindi, Vecchio Giovanni gli rappresenta che provvederà lui a contattarlo:

RIT 671, progr. 29

TURI 1: *Gianni scusami..*

GIANNI: *Eh dimmi, no ..(inc.)..*

TURI 1: *Perché non risponde Salvo?*

GIANNI: *Ora ci provo io, capace che è in campagna e non lo sente.. ora..*

TURI 1: *No non ci pigghia completamente..*

GIANNI: *E allora ancora.. motivo ancora in più per ..(inc.).. in campagna.. va bene ora vedo di rintracciartelo e ti faccio sapere..*

TURI 1: *Va bene avanti ciao grazie..*

GIANNI: *..(inc.).. si ciao..".*

Alle ore 10:02, Vecchio Giovanni, mediante l'utenza intestata a "Progetto Agricolo Siciliano snc", contatta Faranda Aurelio Salvatore, il quale gli comunica di essere riuscito a contattare Terranova Salvatore e che si incontrerà con lui ad Enna dopo le ore 14:00:

RIT 671, progr. 40

TURI 1: *Gianni..*

(Si sovrappongono le voci)

GIANNI: *Ah c'hai parlato.. eh lui dalle due in poi è là..*

TURI 1: *..(inc.).. a Enna, ma tu non ci sei.. quando ni putemo a virere nuatri, lunedì martedì quando?*

GIANNI: *Io ci sono alle due..*

TURI 1: *No io pomeriggio haio un matrimonio capito..*

GIANNI: *Eh ho capito..*

TURI 1: *Prima i matrimoni erano sulu i sabato ora puru di duminica ni futtia..*

GIANNI: *Eh noi quando ci possiamo vedere, una bella domanda, lunedì, lunedì com'è per te?*

TURI 1: *E lunedì o martedì ci vediamo dai, va bene..*

GIANNI: *Va bene..*

TURI 1: *Tu la mattina sei.. ma sempre di pomeriggio no?*

GIANNI: Si sempre dall'una in poi lo sai, dal.. dall'una in poi, dalle due in poi.. se vieni all'una ci mangiamo un panino insieme e stiamo un'oretta insieme..

TURI I: Va bene ok..

GIANNI: Ok..

TURI I: Ciao grazie..

GIANNI: Ci vediamo ciao..”.

Pochi minuti dopo, Faranda Aurelio Salvatore contatta Terranova Salvatore ed i due si accordano per incontrarsi nei pressi dell'area di rifornimento “*Gelso Bianco*”, sulla tangenziale di Catania:

RIT 671, progr. 41

“SALVO: Pronto..

TURI I: Salvo..

SALVO: Si..

TURI I: Ma lo svincolo è chiuso dobbiamo uscire più avanti..

SALVO: Come è chiuso?

TURI I: E' chiuso ..(inc).. u viri tu..

SALVO: La Catania-Palermo?

TURI I: No u svincolo proprio stanno travagghiamo ..(inc)..

SALVO: Lo svincolo di Gelso Bianco..

TURI I: Minchia tu scendendo dalla tangenziale non scendi e c'è Palermo è chiuso capito..

SALVO: Si.. ah ho capito..

TURI I: ..(inc).. ni veremo o Gelso Bianco dai, va bene..

SALVO: Va bene va bene..

TURI I: Ciao ciao..

SALVO: Ciao ciao..”.

I successivi dettagli per giungere al luogo dell'incontro sono specificati dal Terranova a Faranda Aurelio Salvatore nella conversazione di cui al progr. 42.

In data **30 maggio 2016**, Faranda Aurelio Salvatore contatta Vecchio Giovanni, con il quale si accorda per vedersi l'indomani mattina:

RIT 671, progr. 59

“GIANNI: Si..

TURI I: Buonaserà..

GIANNI: Chi parla?

TURI 1: *Ciao Faranda..*
GIANNI: *Oh ciao..*
TURI 1: *Io t'avevo mandato un messaggio, non ce l'ho fatta oggi..*
GIANNI: *No..*
TURI 1: *Domani, domani ci si tu?*
GIANNI: *Domani si, a che ora vieni?*
TURI 1: *Eh in mattinata scinno, e 9 e 10 così..*
GIANNI: *E magari..*
TURI 1: *..(inc).. arrivo più tardi non ti preoccupare..*
GIANNI: *No se puoi fure un po' più tardi è meglio, verso mezzogiorno..*
TURI 1: *Va bene va bene non ti preoccupare..*
GIANNI: *Va bene..*
TURI 1: *Va bene ok ..(inc)..*
GIANNI: *D'accordo..*
TURI 1: *.. Un messaggio tu non l'hai letto ancora..*
GIANNI: *No, ma è su WhatsApp?*
TURI 1: *Si si si..*
GIANNI: *Ah non l'ho letto perché ce l'ho staccato, siccome si scarica il telefono perciò lo accendo poco..*
TURI 1: *Ciao ciao a domani..*
GIANNI: *Va bene ciao..*
TURI 1: *Ciao..”.*

In data 31 maggio 2016, alle ore 10:50, Faranda Aurelio Salvatore contatta di nuovo Vecchio Giovanni e gli comunica di essere arrivato:

RIT 671, progr. 66
“**TURI 1:** *Buongiorno..*
GIANNI: *Chi parla? Ah ciao, dimmi..*
TURI 1: *Sei a scuola no?*
GIANNI: *Si, dimmi..*
TURI 1: *Eh.. niente haio arrivato ca' manco Salvo e'è..*
GIANNI: *Eh si infatti te l'avevo detto, ti ricordi che t'avevo detto verso le 11,30 penso che ci sarà Salvo..*
TURI 1: *11,30..*
GIANNI: *Arriverò.. eh io arriverò verso le 12.. tu dove sei, già là?*

TURI 1: T'aspetto ..(inc)..
GIANNI: Eh va bene gli sto.. gli sto telefonando a Salvo..
TURI 1: ..(inc).. io ci provai a chiamare un ci pigghia u telefono..
GIANNI: Ah va bene ci sto provando..
TURI 1: Se può anticipare va ciao ..(inc)..
GIANNI: Ok ciao..”.

Subito dopo, alle ore 10:51, Faranda Aurelio Salvatore cerca di contattare (alla di lui utenza) il Terranova, trovando però quale interlocutore Marchese Giorgio, il quale glielo passa; Faranda, essendo già giunto sul posto, cerca di anticipare l'appuntamento ma i due alla fine concordano comunque di vedersi all'orario prestabilito (mezzogiorno), poiché Terranova era impegnato a sbrigare pratiche all'Ispettorato forestale e non sarebbe riuscito a liberarsi prima:

RIT 671, progr. 67

“MARCHERSE G.: Pronto..

TURI 1: Dottore te ne sei appena andato sicuramente..

*MARCHIESE G.: Eh sono un collega sono **Giorgio Marchese**..*

TURI 1: Ah, ma non c'è?

MARCHIESE G.: Ah, si qua è glielo passo subito..

TURI 1: Grazie..

SALVO: Pronto..

TURI 1: Ohi buongiorno..

SALVO: Come andiamo?

TURI 1: Ma.. te ne sei andato io sono appena arrivato qua.. te ne sei andato tu?

SALVO: Sì, Gianni mi aveva detto a mezzogiorno..

TURI 1: Va bene va..

SALVO: Io..

TURI 1: ..(inc)..

SALVO: Ora no a mezzogiorno si, perché sono all'ispettorato stavo sbrigando alcune cose qua..

TURI 1: Va bene va.. va bè..

SALVO: Ci vediamo dopo..

TURI 1: Ciao..”.

Alle ore 11:08, Vecchio Giovanni contatta Faranda Aurelio Salvatore, il quale gli rappresenta che potrebbe incontrare Terranova Salvatore presso l'Ispettorato:

RIT 671, progr. 68

TURI I: Dimmi..

GIANNI: L'ho rintracciato sta arrivando Salvo va bene?

TURI I: No mu disse è ca' all'ispettorato..

GIANNI: Ah va bene ..(inc)..

TURI I: ..(inc).. caso mai ..(inc).. u vïo ca' capito..

GIANNI: uh va bè io ora..

TURI I: Tu statti tranquillo Gianni tanto u tempo l'avemo, ..(inc).. poi caso mai ti faccio sapere, magari u ni putemo vïrer ..(inc).. ni veremo natro iorno nuatri va bene?

GIANNI: Va bene ti ringrazio ..(inc)..

TURI I: lo ..(inc).. devo andare pure e poi lui era qua ..(inc).. cu iddo e poi ci vediamo.. va bè con calma picchi tanto u tempo l'avemo..

GIANNI: ..(inc).. d'accordo..

TURI I: Grazie ciao Gianni..

GIANNI: Va bè ok ciao ciao..”.

Pochi minuti dopo, alle ore 11:20, Faranda Aurelio Salvatore contatta Terranova Salvatore e si comprende che sono entrambi presso l'Ispettorato: “Dove sei”; “Al secondo piano”:

RIT 670, progr. 1545

SALVO: Pronto..

TURI I: Salvo ma si o secunnu piano o terzo piano ca'?

SALVO: No secondo piano ..(inc)..

TURI I: Ah secondo piano, allora acchiananno no primo.. o primo o secondo piano va bene ora veremo dai.. ti fai trovare all'entrata io ca' sugnu staio acchiananno ..(inc)..

SALVO: Va bene..”.

In data 7 giugno 2016, Faranda Aurelio Salvatore contatta Terranova Salvatore e si danno appuntamento a breve:

RIT 671, progr. 106

SALVO: Pronto..

TURI I: Buongiorno..

SALVO: ..(inc)..
TURI 1: Ma può essere che tu un ci si mai, può essere che un ci si mai a travagghiare?
SALVO: Eh sono.. sto lavorando ..(inc).. lei dov'è?
TURI 1: E unne sunnu, pi sapire che tu un ci si unne pozzo essere..
SALVO: Allo studio..
TURI 1: Se stava ienno però a forestale un minuto, visto che tu c'eri, quanto ti passa a tia?
SALVO: Eh la forestale dov'è?
TURI 1: Ca' in Via Sant'Angelo ..(inc)..
SALVO: Via Sant'Angelo ..(inc).. dove ci possiamo vedere ..(inc).. perché io devo andare all'ispettorato..
TURI 1: Unni si tu ca' m'ora?
SALVO: Io in questo momento sono vicino a Piazza Iolanda..
TURI 1: Unnu saccio unn'è Piazza Iolanda.. io ca' vicino i tia sugnu va..
SALVO: Eh va bè vada alla forestale e caso mai la raggiungo là.. allora ci vediamo verso la tangenziale verso l'ispettorato..
TURI 1: Allora finisci da' e poi tu.. ni veremo da' direttamente magari fra un'oretta..
SALVO: Va bene ..(inc)..
TURI 1: Ah appena finisco ti chiamo e ni.. appena finisco ti chiamo e ni veremo da', dai ciao..
SALVO: Va bè la saluto..
TURI 1: Ciao ciao..”;

successivamente, ci sono una serie di conversazioni dalle quali emerge che i due stanno per incontrarsi:

RIT 671, progr. 109

“SALVO: Pronto..

TURI 1: Salvo..

SALVO: Si dov'è?

TURI 1: Io parto tra una ventina di munuti e sugnu duoco..

SALVO: Lì dove?

TURI 1: All'ispettorato..

SALVO: Va bene ok ci vediamo..

TURI 1: Ma tu ..(inc).. ancora?
SALVO: Io stavo salendo ora..
TURI 1: Ah va bè appena arrivo sutta ti faccio una squillo tu ..(inc)..
SALVO: Si va bè va bè..
TURI 1: .. Ciao ciao..
SALVO: Ciao ciao..”;

progr. 113

“TURI 1: Qua al baretto sono..
SALVO: Al bar?
TURI 1: Si..
SALVO: Va bene..”.

In serata (ore 20:32), i due discutono dell'emissione di documenti fiscali:

RIT 671/16, progr. 119

“SALVO: Pronto..
TURI 1: Ehi..
SALVO: Com'è finita?
TURI 1: Com'è a lavoro? Unni si?
SALVO: Al lavoro, in ufficio..
TURI 1: Al lavoro si?
SALVO: Si..
TURI 1: Eh niente io c'aveva parrato cu du caruso c'a fare quattro fatture e ci metti l'importo da fattura ..(inc).. du fieno du frumento, chisto diuoco c'a mettere ci metti l'importo.. capito?

SALVO: Mah.. si ma.. va bene ehm ci vuole una fattura va..

TURI 1: Na fattura, basta..

SALVO: Si..

TURI 1: .. Chiddo dice io spinnivo 7 mila euro, 8 mila.. l'importo ci vuole e va benissimo..

SALVO: Va bene va bene..

TURI 1: ..(inc).. quindi che ci vuole u fieni piu vinnisti tu.. pigghia e ci fai a fattura, o fumento o fieno a pagghia..

SALVO: Va bene..

TURI 1: E ci metti l'importo, ogni d'uno ci metti l'importo e funziona tranquillo..

SALVO: Va bene ah sì.

TURI I: No no te lo sto dicendo ..(inc)..

(Si sovrappongono le voci)

TURI I: Ah entro giorno 12, 10, 11 così..

SALVO: Si sì lo so questo lo sapevo io..

TURI I: Va bene caso mai hai bisogno si qualcosa mi chiami..

SALVO: Va bè..

TURI I: ..(inc).. che ti posso io u vegno a carrico io, tu faccio io non lo so u viaggio.. vedi tu..

SALVO: Va bene va bene ..(inc).. poi ci sentiamo, la saluto..

TURI I: Va bene e caso mai io mi faccio una caminata cu camion e scinno io dai ciao..

SALVO: Va bene va bene..

TURI I: Ciao ciao..”.

In data 11 giugno 2016, alle ore 11:45, Faranda Aurelio Salvatore contatta Terranova Salvatore ed i due si accordano per vedersi nei pressi del casello autostradale di Catania:

RIT 671, progr. 131

“SALVO: Pronto..

TURI I: Buongiorno

SALVO: Buongiorno..

TURI I: Ci sei se passo no?

SALVO: Si però sono a San Gregorio..

TURI I: Ah.. ni veremo ai caselli..

SALVO: Eh ..(inc).. ci vediamo ai ..(inc)..

TURI I: Avanti io dieci minuti, t’aspetto là ai caselli ..(inc)..

SALVO: Va bè..

TURI I: Prima di entrare che devo andare a Messina..

SALVO: Va bene ok..

TURI I: Va bene ciao ciao..”.

Come riferito dal teste Pace, “due giorni dopo, il 13 giugno (in realtà, la conversazione è intercorsa – come da perizia trascrittiva – sempre l’11 giugno, alle ore 09:06, ma tale aspetto temporale non riveste particolare rilievo, n.d.e.), Rit 671

progressivo 137, Faranda Aurelio contatta Vecchio Giovanni chiedendo al suo interlocutore se evidentemente insieme a Terranova Salvatore hanno preparato le fatture richieste. "Ti volevo chiamare per quel fatto, quelle fatture – gli dice – dobbiamo farne delle altre". E Vecchio riferendosi ad un discorso fatto con Terranova gli dice: "Che quello – probabilmente Terranova – invece di fare delle fatture gli aveva consigliato di fare delle autofatture":

"GIANNI: Pronto..

TURI 1: Buongiorno..

GIANNI: Buongiorno come va?

TURI 1: E niente ..(inc.).., tu sei a scuola?

GIANNI: No ho finito, dimmi tutto..

TURI 1: Nie' ti voleva chiamare pi du fatto di de fatture gliene avete fatte?

GIANNI: Un po'.. un poco si, altre le dobbiamo fare, perché?

TURI 1: Eh entro oggi ce l'amo a mannare..

GIANNI: Si lo so..

TURI 1: E però mi diceva ca' ora chiddo ..(inc.).. invece di faricille a fatture autofatture se ci putemo fatemo fare è megghio..

GIANNI: Eh ..(inc.)..

TURI 1: ..(inc.).. come autofatture capito?

GIANNI: Va bene d'accordo..

TURI 1: Io questa sera ti chiamo, poi domani ci vediamo..

GIANNI: Va bene ok..

TURI 1: ..(inc.).. mannare perché se no u ragionere da' impazzisce va bene..

GIANNI: Va bene ok..

TURI 1: Ciao a domani ..(inc.)..

GIANNI: Figurati ciao..

TURI 1: Stasera ti chiama o a te o a Salvo va bene..

GIANNI: Va bene ok..".

Successivamente, alle ore 18:57 del 13 giugno, Faranda Aurelio Salvatore contatta Terranova Salvatore ed i due parlano ancora di fatture:

RIT 671, progr. 141

"SALVO: Pronto..
 TURI I: Ehi buonasera..
 SALVO: Buonasera..
 TURI I: ..(inc.)..
 SALVO: Pronto ..(inc.)..
 TURI I: **T'avìa chiamato per quelle fatture, l'ato fatto?**
 SALVO: **Si siamo qui le stiamo completando di inviare..**
 TURI I: **Va bene avanti e poi ci vediamo domani noi ok..**
 SALVO: **Va bene..**
 TURI I: **Autofatture se ci può fare invece di fatture, autofatture mi disse u ragioniere, va bene..**
 SALVO: **Ma noi usiamo.. io ho parlato con il mio commercialista..**
 TURI I: **Eh..**
 SALVO: **E mi ha detto che se io faccio l'autofattura per vendere quella cosa non va bene, dice ..(inc.)..**
 TURI I: **Ma a mia mi disse.. chisto ca' a me mi disse che ..(inc.).. fatta a vanno bene, non lo so vedi tu.. e faccilla a fattura ..(inc.).. ci fai ..(inc.).. l'autofatture vanno bene le ho fatte ..(inc.)..**
 SALVO: **E si però il discorso siccome io mi sono aperto la partita iva l'anno scorso, giustamente ..(inc.)..**
 TURI I: **E va bè ma ..(inc.)..**
 (Si sovrappongono le voci)
 SALVO: **Va bene ok allora ..(inc.)..**
 TURI I: **Va bè ni veremo dumani in tardi mattinata ..(inc.)..**
 SALVO: **Va bè..**
 TURI I: **Va bene grazie..**
 SALVO: **La saluto..**
 TURI I: **Tanto tu si duoco no..**
 SALVO: **Si si io di qua tutto il giorno..**
 TURI I: **Ciao ciao.."**

In data 14 giugno 2016, si registrano tre chiamate tra Vecchio Giovanni e Faranda Aurelio Salvatore, nel corso delle quali i due si accordano per incontrarsi e, infine – in tarda mattinata – si incontrano

RIT 670, progr. 3016, delle ore 11:19

"TURI I: ..(inc)..

UOMO 5: Pronto..

TURI I: Ehi ora fra un'oretta sugnu duoco va bene..

UOMO 5: Fra un'oretta?

TURI I: Si di meno si chiossà no ciao..

UOMO 5: Va bene ok ciao..";

progr. 3017, delle 14:21

"TURI I: Dimmi..

VECCHIO G.: Senti vedi di prendertela con comodo va, anzichè tra un'ora tra due ore, tre ore..

TURI I: Allora è venire dumani, dimmi tu..

VECCHIO G.: No, se ritardi un po' verso le 5 sarebbe meglio, ecco questo è il discorso..

TURI I: Va bene avanti poi ci sentiamo dai ciao..

VECCHIO G.: Va bene ok..

TURI I: Ciao ciao..";

progr. 3033, delle 13:31

"TURI I: Se nesci ni pigghiamo u caffè..

VECCHIO G.: Si sto arrivando..";

In data **15 giugno 2016**, alle ore 16:12, durante un tentativo di chiamata da parte di Faranda Aurelio Salvatore verso l'utenza n. 334.770433, intestata a Faranda Davide, in modalità ambientale, viene intercettata una conversazione dalla quale emerge che Faranda Aurelio Salvatore si rivolge ad un soggetto – "Antò" – non meglio identificato ("*Faranda Aurelio è in compagnia di qualcuno, sta cercando di contattare Faranda Davide per quanto riguarda "La Divina" e si scambia con l'interlocutore delle informazioni*"): "*se ce la manda per e-mail è meglio?*", comprendendosi dal contesto che i due parlano della società "**La Divina**", "*Tanto è vero che poi nel corso del colloquio, inoltre, il Faranda raccomanda al suo interlocutore di togliere immediatamente la società "La Divina". "La Divina" la devi togliere subito". Gli dice. "La Divina", lo ricordiamo, è una società che era rappresentata da Faranda Davide e che era stata interessata nell'ambito dell'operazione "Reaping"* (pag. 126 del verbale).

RIT 670, progr. 3144

“(In ambientale)

TURI I: Fino a mezzanotte l'a fare..

VOCE MASCHILE: ..(inc)..

TURI I: Tutti tri ..(inc).. i documenti ..(inc)..

VOCE MASCHILE: ..(inc)..

TURI I: Subito subito, chisto.. a Divina l'a levare subito, ci pigghiamo i particelle e lu lassì ire subito.. e lo lasci subito.. scrivimi la mail Antò in to pezzo i carta.. scrivi così io c'a detto ..(inc).. un m'a rispunne chisto.. ma se n'a manna a fotografia un funziona no, una fotografia ..(inc)..

VOCE MASCHILE: La dobbiamo stampare..

TURI I: A manda per mail è megghio ..(inc)..

(Fine ambientale)”

Al riguardo, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato, mediante il portale SIAN, che, proprio in data 15 giugno 2016, erano state effettuate delle movimentazioni e degli aggiornamenti sul fascicolo aziendale della società agricola “*La Divina*”, rappresentata da Faranda Davide e che dette movimentazioni erano state eseguite utilizzando le **credenziali dell'operatore La Bella** (cfr. allegato 2.O, acquisito all'udienza dell'8.9.2021), come visto in uso al Vecchio.

Immediatamente dopo, alle ore 16:14, **Faranda Aurelio Salvatore** riesce a contattare **Faranda Davide** e gli manifesta la necessità di ricevere con urgenza una *mail* con il suo documento: “*non mi puoi mandare una mail con il tuo documento che glielo dobbiamo portare al ragioniere. Subito me lo devi mandare*”; Faranda Davide chiede su quale *mail* lo deve inviare e Faranda Aurelio Salvatore gli risponde che gli manderà una fotografia sull'altro numero:

RIT 670, progr. 3145

“FARANDA D.: Pronto..

TURI I: Ohu..

FARANDA D.: Ohu..

TURI I: Umm'eri ..(inc).. ma scusa un putemo fare una mail du to documento tanto su stampa u ragioniere?

FARANDA D.: Eh..

TURI I: Però subito mi l'a mannare..

FARANDA D.: E dunne.. la mail in ta quale?

TURI I: E ora tu manno dai..

FARANDA D.: Va bene ..(inc)..

TURI I: Mando na fotografia in to numero l'avutru..

FARANDA D.: Va bene, in ta chisto ca' mi l'a mannare a cosa..

TURI I: U 004 unne ..(inc)..

FARANDA D.: Ma chiddo un messaggio, da' u n'haio coso, da' a messaggio me l'a mannare, messaggio normale, allora ca' mu po' mannare come vuoi..

TURI I: Ca' ..(inc).. whatsapp ..(inc)..

FARANDA D.: Ah chisto ca' eni, u 17 eni allura..

TURI I: Va bè tu stajo mannanno subito io dai ciao..

FARANDA D.: Va bene ciao..”.

Da tale ultima dinamica traspare, evidentissimo, ancora una volta l'attivismo di Faranda Aurelio Salvatore nella gestione in prima persona delle varie aziende, anche intestate ai fratelli (in questo caso, Davide) o a terze persone, alle quali comunque lo stesso è formalmente estraneo. In questo caso, addirittura, la gestione diretta riguarda una società (“*La Divina*”) già interessata dalla precedente e ricordata operazione (per la stessa tipologia di reati) “*Reaping*” ed attiene – ancora una volta – all’eliminazione dalle domande di particelle illegittimamente dichiarate.

In ogni caso, considerazione valida per tutte le conversazioni finora passate in rassegna, resta cristallizzato il dato oggettivo per cui – come anche confermato dallo stesso Vecchio in sede d’esame dibattimentale – l’unico soggetto che si è interfacciato col C.A.A. catanese è stato proprio Faranda Aurelio Salvatore, a sottolineare il suo ruolo sostanzialmente monopolistico nella gestione, di fatto, delle aziende della “galassia” Faranda.

Alle ore 16:10, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Pulvirenti Alfio** sull’utenza intestata alla “*Pneus Industria*”, società di Catania il cui rappresentante legale è proprio il Pulvirenti (come accertato e dichiarato dal teste Pace Jonathan) ed i due si accordano per incontrarsi. In modalità ambientale, poi, prima che il Pulvirenti risponda, viene captata l’espressione di Faranda Aurelio Salvatore: “*Questo contratto lo abbandonerei qua, mettilo là dentro*”:

RIT 670, progr. 3146

“(In ambientale)

TURI I: E chisto u cuntrato io abbannunassi ca’, mettilo da’ intra.. chisto ..(inc)..

(Fine ambientale)

ALFIO: Pronto..

TURI 1: Zu Alfio..

ALFIO: Dimmi..

TURI 1: Fino a che ura c'è vossia duoco?

ALFIO: Boh fino ..(inc).. i 6, 6 e un quarto sugnu ca'..

TURI 1: Va bene va in ta i 6 e un quarto ni veremo duoco, m'aspetti e 6 e un quarto va bene?

ALFIO: Si va bene d'accordo..

TURI 1: A dopo dai ciao ciao..”.

Sul punto, il teste Pace Jonathan ha dichiarato che la conversazione assume rilievo in quanto, verosimilmente, Faranda Aurelio Salvatore, il quale doveva portare la propria auto dal Pulvirenti, aveva contattato Pulvirenti Alfio alla presenza di Terranova Salvatore e da quel momento in poi il Faranda ed il Terranova non parleranno più di “documenti”, “particelle”, *etc.*, bensì di “auto”, “camion”, *etc.*, quindi, in sostanza, dal fatto che il Faranda dovesse portare l'auto dal meccanico, i due prenderanno lo spunto per creare un linguaggio criptico da utilizzare nelle future conversazioni.

L'intuizione investigativa, resa manifesta durante l'esame dibattimentale, viene riportata in quanto la stessa si è rivelata corretta, come emerso chiaramente dall'esame dello stesso imputato Terranova Salvatore, che verrà a breve illustrato.

Il teste Pace Jonathan ha dichiarato, poi, che il cellulare di Faranda Aurelio Salvatore, al momento delle conversazioni intercettate sul RIT 671, progr. 3144 e 3146, aggancia una cella in Via Novara, n. 61, ossia la medesima che viene agganciata quando si incontra con Vecchio Giovanni, con la conseguenza che, verosimilmente, al momento delle conversazioni suddette, Faranda Aurelio Salvatore si trova all'interno (o nei pressi) del Centro di Assistenza Agricola di Catania.

Successivamente, alle ore 18:49, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Terranova Salvatore**, per chiedergli qualcosa riguardante un “meccanico”, proseguendo con “*Va bene, fammi sapere poi più tardi, anche se è tardi non mi interessa, fammi sapere*”:

cfr. RIT 671, progr. 146

“SALVO: Pronto..

TURI 1: Salvo..

SALVO: Si..

TURI I: ..(inc).. *meccanico o no?*

SALVO: *Si si tutto a posto..*

TURI I: *L'hai trovato, va bene va..*

SALVO: *Si si si..*

TURI I: *Poi fai sapere poi più tardi, pure che tari un mi interessa, va bene..*

SALVO: *Va bene..*

TURI I: *Ciao ..(inc).. ciao ciao..”.*

In tal caso, il cellulare di Faranda Aurelio Salvatore aggancia una cella di Santa Venerina, quindi, è logico ritenere che lo stesso fosse andato via dal C.A.A. (o che, comunque, i due non fossero più insieme); secondo quanto dichiarato dal teste Pace Jonathan – e, come detto, confermato dall'imputato Terranova in sede d'esame dibattimentale – il fatto che i due parlassero del “meccanico” è già indicativo del linguaggio criptico che gli stessi stavano mettendo in atto, in quanto Terranova Salvatore nulla aveva a che fare con la circostanza per cui il Faranda dovesse recarsi da Pulvirenti Alfio, come dimostrato dal fatto che, anzi – contrariamente alla logica – , non avrebbe dovuto essere Faranda a chiedere a Terranova se avesse trovato il meccanico, dal quale infatti doveva essere il primo a recarsi.

In data 16 giugno 2016, alle ore 11:46, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Terranova Salvatore**, per chiedere: “*stiamo riusciti a sistemarla questa macchina? L'hai sistemata? È partita o niente?*”; **Terranova Salvatore**: “*quella più grossa sì, le altre quasi. Ora, stamattina passo*”; **Faranda Aurelio Salvatore**: “*ma riesci a sistemare oggi o no*”; **Terranova Salvatore**: “*sì, sì, oggi sistemo tutte e cause*”; **Faranda Aurelio Salvatore**: “*l'importante è che cammini bene*”:

RIT 671, progr. 147

SALVO: *Pronto..*

TURI I: *Buongiorno..*

SALVO: *Buongiorno..*

TURI I: *Com'è arriviamo a inquadrare sta macchina, a sistemasti, partito o ..(inc)..*

SALVO: *Eh quasi tutto, però tutto tutto no..*

TURI I: *Ah ah, va bè..*

SALVO: *Quella là, quella ..(inc).. quella più grossa sì, le altre quasi.. ora stamattina ..(inc)..*

TURI I: Ma arrivò avversare ..(inc).. o no?

SALVO: Ah? Si oggi si..

TURI I: Ah..

SALVO: .. Certo oggi si ..(inc)..

TURI I: Va bene avanti va..

SALVO: Va bene..

*TURI I: Va bene, ma l'importante che camina buona avanti ciao grazie
ci sentiamo..*

SALVO: Si si..

TURI I: Ciao ciao ciao..

SALVO: Ciao ciao..”.

In data 21 giugno 2016, Vecchio Giovanni contatta Faranda Aurelio Salvatore, il quale gli rappresenta: *“vediamo se ce la faccio domani a passare così vediamo questo tema com'è”* ed i due si accordano per incontrarsi il giovedì successivo:

RIT 670, progr. 3732

“TURI I: Dottore..

VECCHIO G.: Aurè come stai?

TURI I: ..(inc).. anticchia malu cumbinato ma mi stao ripighianno..

VECCHIO G.: E infatti lo sento dalla voce, e che fai?

*TURI I: ..(inc).. mi manca a vuce, ave un mise che cumbatto.. ma niente ca'
..(inc)..*

VECCHIO G.: Uh..

TURI I: .. Mi ni ivo o macello ora vinni m'arricampai ora..

VECCHIO G.: ..(inc).. dimmi..

TURI I: Ascolta vediamo se ce la faccio domani o dopo domani passo..

VECCHIO G.: Va bene..

*TURI I: Così ..(inc).. stu tema com'è.. o domani o dopo domani sicuro va
bene..*

VECCHIO G.: Va bene d'accordo..

TURI I: Tanto a tia ti trovo, l'orario su per giù che ti trovo a tia che ura è?

*VECCHIO G.: Allora domani un po' tutta la giornata, tranne il primo
pomeriggio..*

TURI I: Eh..

VECCHIO G.: Nella mattinata sono qua, dovrei essere qua tutta la mattinata..

TURI I: Veremo se c'a fazzo.. in mattinata è difficile domani, o di pomeriggio o dopo domani mattina che è meglio, giovedì..

VECCHIO G.: Eh, giovedì mattina io non.. in tarda mattina ci sono io qua..

TURI I: Verso le 11 così..

VECCHIO G.: E anche più tardi, anche mezzo giorno l'una..

TURI I: Va bene va ok ci ..(inc)..

VECCHIO G.: Va bene.. va bene ok..

TURI I: Grazie ciao ciao..

VECCHIO G.: Ciao..”.

Evidente, allo stesso modo rispetto a quanto sopra visto nel relazionarsi del Faranda col Terranova, il ricorso ad un linguaggio criptico da parte dei conversanti, in specie mediante il richiamo ad un “tema”, concetto astrattamente capace di riallacciarsi alla professione di insegnante del Vecchio ma certamente estraneo all’ambito di interessi del Faranda.

In data 24 giugno 2016, alle ore 20:27, Faranda Aurelio Salvatore contatta Terranova Salvatore e i due si accordano per incontrarsi:

RIT 671, progr. 195

“SALVO: Pronto..

TURI I: Ehi.

SALVO: Sì..

TURI I: O Salvo ma ..(inc)..

SALVO: Sì ma non ci sono io, ma è arrivato lui a..

*TURI I: ..(inc).. passaggio, aspettai da' ..(inc).. in ritardo e mi ni ivo..
ciu mannai du passaggio minchia parti i da' pigghiamo ti chiamai a tia ci mannai u
messaggio a iddo.. non è arrivato.. io ..(inc)..*

*SALVO: ..(inc).. arrivato cioè le.. quando gli ho mandato il messaggio
..(inc)..*

*TURI I: Ma io siccome ti mannai u messaggio a tia e un m'a rispunnisti,
mannai u messaggio a iddi, io era in ritardo, mannai u messaggio a chiddi..*

SALVO: Va bene va bene..

*TURI I: E scusa un ciu ..(inc).. passata dumani e mi viene a trovi.. allora
se è venire io vegno u n'è un problema va..*

SALVO: E saliamo là, ci vediamo là..

TURI I: E certo almeno u piacere ni amo a mangiare da' mangiarte cu mia ..(inc)..

SALVO: Vediamo perché lui.. non lo so perché lui ..(inc)..

TURI I: Oh vi facite una scappata ..(inc).. non è un problema io minchia a passare e cinque era in ritardo capi ..(inc)..

SALVO: Va bè va bò.. vediamo cosa..

TURI I: Capi..

SALVO: Vediamo cosa riusciamo a fare va bene ok..

TURI I: A va' se no vegno io.. avissi avuto piacere che ni salutamo prima che partiva u capi..

SALVO: Va bè.. va bò..

TURI I: ..(inc).. come ti viene megghio a tia, se tu.. caso mai scendo io u n'è un problema dai..

SALVO: Va bò va bene..

TURI I: Ok ni sentemo dumani, i dispiace minchia io.. a ieri ..(inc).. e cinque passai i da' mannai un messaggio a tia a iddo un m'a rispinnusti nuddu di du' ..(inc)..

SALVO: No allora io sono qui che stavo facendo calcoli per una cosa e ho perso il telefono di vista, poi l'ho guardato ho detto tanto per curiosità ..(inc)..

TURI I: E infatti u dumannai a tia iddo.. notizie un mi ni dese nuddu ..(inc)..

SALVO: Va bè niente ci fa..

TURI I: Va bè tanto ne che è una cosa.. tanto per uno salutare va bene..

SALVO: Va bene dai..

TURI I: Avanti ci sentemo dai.. ci sentiamo e ci aggiorniamo dai, fatemi sapire vuatri picchi ..(inc)..

SALVO: Va bò..

TURI I: Ciao..

SALVO: Ok.."

Come riferito dal Terranova in sede d'esame, lo stesso, in qualche occasione si è incontrato con Faranda Aurelio Salvatore unitamente al Vecchio, come nella circostanza di cui alla conversazione progr. 195, laddove il riferimento al plurale del

Faranda ("vi facite na scappata") – come chiarito dal Terranova – era appunto inclusivo del Vecchio.

È interessante notare che, nella stessa giornata (24 giugno 2016), Faranda Aurelio aveva già preso appuntamento anche con Caputo Antonio, ciò che d'un verso conferma e vieppiù avvalorata il generale attivismo del Faranda Aurelio Salvatore nel gestire i rapporti coi C.A.A. e, dall'altro, rivela una sovrapposizione dell'attività burocratica, svolta contestualmente dall'ufficio catanese e da quello cesarese:

RIT 671/16, progr. 193, delle 19:37

"ANTONIO: Pronto..

TURI 1: Ehi..

ANTONIO: Che c'è?

TURI 1: ..(inc).. lavoro? Sei al lavoro?

ANTONIO: No no..

TURI 1: Ah un ..(inc)..

ANTONIO: Niscio..

TURI 1: Uh e io.. io acchiano.. stao acchiananno ..(inc)..

ANTONIO: E ca' è ..(inc).. semo.. ciao ciao.. ni vedemo..

TURI 1: E quattro ci dissi ah, un'urata ..(inc)..

ANTONIO: Ciao..

TURI 1: Ciao..".

In data 11 luglio 2016, Vecchio Giovanni contatta Faranda Aurelio Salvatore e si accordano per vedersi il mercoledì successivo, ossia il 13 luglio:

RIT 670, progr. 5569

"TURI 1: Buongiorno..

UOMO 5: Buongiorno caro come stiamo?

TURI 1: Sei rientrato dalle ferie?

UOMO 5: Sono rientrato..

TURI 1: E ca' stamo facenno i.. it veterinari stamo facenno prelievi, oggi e domani..

UOMO 5: Eh..

TURI 1: Caso mai mercoledì ci vediamo..

UOMO 5: Ah va bene d'accordo era appunto era per poterci vedere..

TURI 1: Oggi e domani ce tirare u sangue e vacche..

UOMO 5: *Va bene allora..*
TURI 1: *Ti chiamo io va bene..*
UOMO 5: *Ci sentiamo va bene d'accordo ok..*
TURI 1: *Ciao ok ciao ciao..*
UOMO 5: *Ciao..*
TURI 1: *T'a divertisti no..*
UOMO 5: *Eh tantissimo..*
TURI 1: *(Ride) ciao ciao..*
UOMO 5: *Ciao..”.*

Infine, in data 19 luglio 2016, Vecchio Giovanni contatta Faranda Aurelio Salvatore e si accordano per vedersi il giovedì:

RIT 670, progr. 6458

“TURI 1: *Pronto..*

UOMO 5: *Buongiorno..*

TURI 1: *Buongiorno..*

UOMO 5: *Senti abbiamo quell'appuntamento a Ragusa giovedì verso le 11,30 mezzogiorno..*

TURI 1: *A Ragusa va bene, lo studio dell'avvocato?*

UOMO 5: *Si..*

TURI 1: *Ah ah va bene allora quando ..(inc).. insiemmula che dici?*

UOMO 5: *Va bene..*

TURI 1: *Avanti allora quando si ca' giovedì mi chiami e ni emo assieme..*

UOMO 5: *Va bene ok..*

TURI 1: *..(inc).. l'avvocato..*

UOMO 5: *Scollo..*

TURI 1: *Ah Scollo va bene ok ..(inc)..*

UOMO 5: *Va bene.. ok..*

TURI 1: *Avanti ..(inc).. giovedì ciao ciao..*

UOMO 5: *Va bene ciao..”.*

A conclusione dell'illustrazione dell'attività captativa che ha riguardato i rapporti tra Faranda Aurelio Salvatore ed il C.A.A. di cui era responsabile Vecchio Giovanni, è utile – per dar corpo all'effettività delle relazioni intercorrenti tra i soggetti monitorati e, in specie, con Terranova Salvatore, nonché per fornire conferma della già descritta conclusione circa la cripticità (sottintendente, evidentemente, traffici

illeciti) del linguaggio adoperato nel corso di alcune conversazioni – riportare l'esame dibattimentale dell'imputato Terranova, reso all'udienza del 07.02.2022.

L'imputato, in quella sede, ha – tra le altre cose – dichiarato di aver conosciuto Faranda Aurelio Salvatore all'incirca nel 2015, presso lo studio del Vecchio, dove Faranda portava documentazione che, tuttavia, l'imputato non ricorda nello specifico. Su contestazione del P.M., con riferimento al verbale d'interrogatorio del 21.9.2020, Terranova ha poi precisato che, nel 2014, quando si compì il passaggio dal C.A.A. World Service all'allora neo costituito C.A.A. UNICAA, Faranda Aurelio Salvatore gli aveva portato le pratiche Agea delle aziende indicate nell'elenco a suo tempo prodotto, ad es. per il 2015/16, Faranda gli aveva portato i documenti afferenti all'azienda "La Talpa" (il cui legale rappresentante, nonché socio unico, è bene ricordarlo, era Faranda Emanuele Antonino; così come è bene ricordare trattarsi della società affittuaria dei terreni oggetto della falsa donazione rogata a ministero del Notaio Pecoraro, in attuazione della prospettata spartizione dei terreni tra i fratelli Aurelio Salvatore e Massimo Giuseppe con la madre Lupica Spagnolo Rosa Maria, n.d.e.); all'inizio Terranova aveva accettato il mandato di rappresentanza ma in seguito, iniziata la disamina delle pratiche e resosi conto di verosimili irregolarità, vi aveva rinunciato, rescindendo il contratto. Tali documenti erano funzionali all'inserimento al SIAN e alla conseguente presentazione delle domande Agea.

In particolare, le anomalie che lo avevano messo "in allarme" circa la bontà della documentazione prodotta si sono per la prima volta verificate con riferimento alle particelle relative all'azienda "La Talpa", riguardo alla quale in diverse occasioni il Faranda gli aveva chiesto di eliminare ora alcune ora altre particelle e di caricarne di diverse ("era un continuo problema di scaricare le particelle e caricare"), cosa che – ripetuta nel tempo, unitamente ai continui problemi e ritardi manifestati dal Faranda nella produzione dei documenti – aveva indotto il Terranova a cessare il rapporto fiduciario.

In sede di esame, il P.M. ha, allora, contestato all'imputato la telefonata di cui al R.I.T. 671/2016, progr. 22, del 27.5.2016, durante la quale Faranda Aurelio Salvatore chiede al Vecchio se Salvo è in sede: quel "Salvo" è, appunto, Terranova e – come riferito dallo stesso Terranova – l'oggetto dell'interesse del Faranda ruotava, anche in quell'occasione, sempre attorno ai carichi/scarichi di particelle per l'azienda "La Talpa". In quell'occasione, allora, Terranova e Faranda Aurelio Salvatore si erano dati appuntamento presso l'area di servizio "Gelso Bianco", sulla

tangenziale di Catania, perché, essendo spesso Terranova di passaggio in quelle zone (anche per il fatto che, nei pressi, la sua famiglia ha un'azienda agricola), quello rappresentava un punto d'incontro comodo.

Terranova ha poi dichiarato, con riferimento alla conversazione intercorsa in data 07.6.2016, ore 12:13, progr. 109, di aver dato appuntamento al Faranda presso l'Ispettorato perché lì egli si trovava ma per altre questioni, riguardanti i libretti per carburanti agricoli, e comunque ancora per discutere di questioni di carico/scarico di particelle.

Nello stesso giorno, verso le 20:30 (progr. 119), i due parlano di fatture: al riguardo, l'imputato così ha spiegato la dinamica: *"Lui in una fase, ora non mi ricordo in quale fase, se di presenza o quando è venuto allo studio, mi aveva chiesto la gentilezza di avere delle fatture. Io in una prima fase avevo detto al signor Faranda che avrei provveduto a rilasciargli queste fatture, poi ragionando sul da farsi, parlando anche, giustamente, con il mio commercialista, ho deciso di non fare più le fatture. Lui mi continuava a chiamare insistendo, per favore di fare le fatture, forse, se non vado errato, ha chiamato pure il professore Vecchio chiedendo di fare queste fatture e di conseguenza lui doveva dire a me di fare queste fatture e così via dicendo, ma io, in una prima fase avevo detto sì, ma in una seconda fase poi ho detto: "E' meglio che facciano le autofatture". E poi gli ho detto che era meglio che non facevano niente, ma poi non ho mai consegnato nessuna fattura al signor Faranda. Sono state delle scuse per perdere del tempo".* L'imputato non ha saputo, comunque, riferire per quale motivo gli servissero le fatture né chi fosse il "ragazzo" a cui accennava Faranda.

Un ulteriore appuntamento è stato preso dai due preso in data 11.6.2016 (progr. 131) presso i caselli di Catania. Ancora, in data 13.6.2016 (progr. 141), Faranda gli chiede conto sempre delle fatture di cui avevano parlato in precedenza ma, ha chiarito il Terranova, si trattava solo di *escamotage* da parte sua per perdere tempo a fronte dell'insistenza del Faranda, tanto è vero che l'imputato ha riferito di non aver mai emesso tali fatture (come verificabile dalla contabilità).

Con riferimento a *"La Divina"*, il Terranova conferma trattarsi di un'azienda sempre gestita da Faranda Aurelio Salvatore, circostanza che l'imputato conosce perché una volta, su richiesta del Faranda, ha fatto lo scarico di particelle di questa azienda, peraltro utilizzando le credenziali del La Bella.

Il P.M. ha, allora, contestato un'altra intercettazione: *"... stiamo parlando del Rit 671/2016 progressivo 146, la giornata è il 15 giugno 2016, Faranda Aurelio*

Salvatore la contatta e le chiede: "Salvo, lo hai trovato questo meccanico o no?" Lei risponde: "Sì, sì, tutto a posto". E poi Faranda dice: "Va bene, avanti, poi fammi sapere poi più tardi, anche se è tardi non mi interessa. Va bene?"; "Okay"; "Ciao, ciao". In questo caso, chiarisce Terranova, in realtà i due interlocutori stavano parlando di scarico di particelle de "La Talpa", fornendo questa spiegazione: "lui mi ha fatto queste telefonate, io sono stato colto di soprassalto, lui mi chiedeva di questo meccanico e così via dicendo. Siccome io in quella fase dovevo, lui mi aveva chiesto gentilmente di andare a scaricare queste particelle della società "La Talpa", in quella fase giustamente lui mi chiama, io non so a primo acchito, magari poteva essere con delle persone, non voleva far sentire la sua discussione e io ho assecondato su questo ragionamento e poi di conseguenza mi ha richiamato, mi sembra dopo qualche minuto e ho detto che una particella già era stata scaricata, le altre due si dovevano scaricare". Ed infatti, quando Terranova dice: "Quella là, quella più, diciamo, quella più grossa, sì. Le altre quasi, ora, stamattina passo", si riferisce alla particella più estesa (che era già stata scaricata, a differenza delle due più piccole).

Alla medesima udienza sono poi stati acquisiti, col consenso delle parti, i verbali d'interrogatorio: del 07.12.2016, in seno al quale l'imputato da un lato ha ammesso di aver istruito, quale collaboratore di studio di Vecchio Giovanni, "per conto" di Faranda Aurelio Salvatore, le pratiche delle aziende "La Talpa" (il cui l.r., invero, risulta il fratello Emanuele Antonino) e "La Divina" (il cui l.r., invero, risulta il fratello Davide); dall'altro, a seguito dell'esibizione (e del riconoscimento) del noto elenco, scritto in parte al computer e in parte a mano il cui incipit è "Caro Antonio", ne ha ricondotto la grafia al Vecchio, specificando che "tutte le ditte riportate ad eccezione di **DI MAURO Antonio, CASSANITI Ignazio, CASABIANCA Alfio e LIVOTI Santa, sono persone riconducibili al FARANDA**";

del 20.01.2020, in seno al quale il Terranova, dopo aver confermato di aver conosciuto, "presso lo studio del dottore Vecchio", Faranda Aurelio Salvatore che gli aveva portato un "pacchetto clienti" formato da circa 10/15 aziende invero problematiche in ragione della disponibilità di svariati terreni sparsi in Comuni diversi (ciò che aveva indotto il Terranova a revocare il mandato appena ricevuto), ha ripercorso la vicenda dei rapporti col C.A.A. pugliese Tutela e Lavoro retto dalla D'Ambrosio la quale "aveva raccolto questo pacchetto di aziende ... e l'aveva dato in gestione al dottore Vecchio", specificando che, finché il Vecchio non avesse avviato un proprio C.A.A. in Sicilia (per seguire le aziende aventi sede in Sicilia), se ne sarebbe

occupata lei stessa, direttamente da Altamura o da Avellino; ancora, vengono in rilievo le dichiarazioni con le quali il Terranova chiarisce che le fatture richiestegli da Faranda Aurelio Salvatore avevano ad oggetto operazioni inesistenti;

e del 21.9.2020.

Particolarmente significative del ruolo organizzativo e, prima ancora, ideativo di Faranda Aurelio Salvatore si appalesano poi le dichiarazioni rese a s.i.t. dal Notaio **Giuseppe Dottore**, acquisite col consenso delle parti all'udienza del 15.10.2021:

"D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?"

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: "In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte".

<i>Nominativo in Repertorio</i>	<i>E lenco</i>
<i>FARANDA Aurelio Salvatore</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Gaetano</i>	<i>S</i>
<i>ARMELI MOCCIA Rita</i>	<i>S</i>
<i>ARMELI MOCCIA Angelina</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Massimo Giuseppe</i>	<i>S</i>
<i>COCI Carolina</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Antonino (Cl. 1941)</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Antonino (Cl. 1997)</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Emanuele Antonino</i>	<i>S</i>
<i>PENNINO Filippo</i>	<i>S</i>
<i>DELL'ALBANI Salvatore</i>	<i>S</i>
<i>PENNINO Alessandro</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Settimo Ivan</i>	<i>S</i>
<i>NICOLAE Josif Marian</i>	<i>S</i>
<i>PATERNITI Jlenia Monica</i>	<i>S</i>
<i>MIRAGLIA FACIANO Giuseppe Daniele</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Davide</i>	<i>S</i>
<i>LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria</i>	<i>S</i>
<i>COCI Signorino</i>	<i>S</i>
<i>SPASARO Giuseppe Natale</i>	<i>S</i>
<i>IUCULANO Sebastiano</i>	<i>S</i>
<i>MESSINA Luigi</i>	<i>S</i>

MONTEMAGNO Giacomo	S
PENNINO Dario	S
D'ASERO Luigi	S
FOTI Dario Fausto	S
CONTI TAGUALI Maria Rosita	S
MONTAUDO Salvatore	S
MESSINA Paolo	S

“In relazione a quanto sopra riportato il Notaio DOTTORE Giuseppe ha provveduto alle stampe dei singoli ELENCHI delle pratiche presenti nel suo Repertorio. Dette stampe costituiscono l'allegato 2 al presente atto.

D.: In relazione agli atti emersi dalla ricerca effettuata, gli stessi possono considerarsi riconducibile alla cerchia di persone ruotante attorno a FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Tendenzialmente sì in quanto per quasi tutti gli atti riportati negli elenchi a voi esibiti si trattava di familiari e/o affini allo stesso. Tuttavia, quando si trattava della costituzione di nuove società i rapporti preliminari con il mio studio li detenevano FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Gianluca e/o Davide (ma non ricordo precisamente chi degli ultimi due). Inoltre, nella maggior parte dei casi quando costituivano una società cooperativa i soci della stessa li conoscevo soltanto in occasione della sottoscrizione dell'atto. Infine, nella maggior parte dei casi, mi sembra di ricordare, che i compensi per gli atti redatti per la costituzione delle varie società cooperative e/o agricole mi sono stati devoluti dai FARANDA.

D.: In relazione agli atti di costituzione delle società riconducibili ai FARANDA ed ai loro familiari, che lei sappia, gli stessi si sono mai avvalsi della consulenza di qualche professionista?

R.: Per quanto riguarda la formazione dell'atto notarile non sono in grado di rispondere in quanto presso il mio studio i FARANDA venivano da soli. Tuttavia, al fine della conclusione dell'iter burocratico relativo all'atto stipulato (apertura Partita IVA. e P.E.C.) gli stessi di volta in volta, mi indicavano il professionista a cui rivolgermi: in particolare mi ricordo del dr. SANTANGELO di Castel di Iudica e di un altro professionista di Castell'Umberto di cui non ricordo il nome.

D.: Ha mai stipulato atti tra qualcuno dei FARANDA e VILLEGGIANTE Giuseppe di Caltagirone?

R.: Sì nell'anno 2014 ho provveduto alla redazione di un atto avente ad oggetto la società agricola BIRBA che costituiva in compendio unico, a favore della società

VILLEGGIANTE Sr.l.s. — P.I. 05157680876 —, dei terreni e dei titoli. Successivamente, nell'anno 2015, le stesse parti stabilizzavano il rapporto con un atto di compravendita. Nelle due occasioni erano presenti innanzi a me FARANDA Antonino (CL 1941), VILLEGGIANTE Giuseppe ed uno dei suoi figli (di cui non ricordo il nome). ...Omissis...".

Ancor più significative le dichiarazioni del rag. Fabio Amato, acquisite all'udienza dell'11.10.2021 e relative alla società "La Campagnola":

"Non conosco personalmente PENNINO Dario Giuseppe in quanto la documentazione contabile da me custodita mi è stata consegnata la scorsa settimana da FARANDA Salvatore ma non escludo che lo stesso, quanto prima, possa venire nel mio studio a presentarmi il PENNINO Dario Giuseppe. In relazione ai registri contabili obbligatori gli stessi non mi sono stati ancora consegnati ed a tal proposito mi sono adoperato per porli in essere. Tuttavia, tengo a precisare che in una passata occasione (circa uno/due mesi fa) il FARANDA Salvatore è stato presente nel mio ufficio unitamente ad altre due persone (un uomo ed una donna) dei quali non ricordo l'identità. Non ho altro da aggiungere".

Il testimone ha anche riferito, in ordine alla società "La Tempesta":

"preciso di non conoscere personalmente il sig. FOTI Dario Fausto. L'esigua documentazione contabile, riconducibile alla Tempesta Soc. Coop. Agricola a r.l., mi è stata consegnata personalmente in due occasioni; se non ricordo male a metà giugno e circa tre giorni fa, dal sig. FARANDA Salvatore di Tortorici. Quest'ultimo mi è stato presentato dal sig. VILLEGGIANTE che opera nel settore della vendita di autoveicoli usati. Dalla consegna ad oggi non ho avuto modo di visionare la documentazione e non ho ottemperato ad alcun obbligo contabile. Solo oggi dopo il vostro intervento, ho visionato la stessa riscontrando la mancanza di diversi documenti tra ciò ad esempio il registro di stalla. In merito, ho provato a contattare il sig. FARANDA Salvatore sull'utenza cellulare 3347704333 (n.d.r. utenza in uso, al momento delle indagini, al padre FARANDA Aurelio Salvatore). A fronte di tale tentativo ho ricevuto risposta da altro soggetto qualificatosi come fratello di FARANDA Salvatore il quale riferiva che quest'ultimo era assente";

ed infine, più in generale, ha dichiarato:

"D.: Ha mai gestito ditte e/o società riconducibili a FARANDA Aurelio Salvatore?"

R.: Qualche tempo fa ho conosciuto FARANDA Salvatore per il tramite di un mio cliente (VILLEGGIANTE Giuseppe) — come già dichiarato in atti in occasione di una vostra visita presso il mio studio. Dopo qualche tempo qualcuno dello studio del Notaio DOTTORE sito in Mirabella Imbaccari e/o Grammichele, non ricordo precisamente, mi contattò chiedendomi l'attribuzione della partita I.V.A. per due società, nello specifico si tratta delle società LA TALPA rappresentata da FARANDA Emanuele Antonino e VILLEGGIANTE Società Agricola Sr.l.s. rappresentata da VILLEGGIANTE Luciano (poco tempo dopo ho provveduto anche all'attribuzione della partita I.V.A. de LA ROCCIA rappresentata da COCI Carolina). Nel caso della VILLEGGIANTE Società Agricola S.r.l.s. non ho avuto alcuna difficoltà nell'attribuzione della partita IVA. in quanto VILLEGGIANTE Giuseppe e suo padre Luciano sono miei clienti già da tempo; infatti mi era stato detto che tale società doveva servire, tra l'altro, all'acquisto di alcuni terreni per i quali non sono mai stato interessato e non sono a conoscenza se detta operazione sia mai stata effettuata. Nel caso di FARANDA Salvatore ricordo che venne lui di persona unitamente al fratello Emanuele Antonino per l'attribuzione della partita I.V.A. alla società LA TALPA s.r.l.s., mentre per la società LA ROCCIA S.r.l.s. ho provveduto a contattare telefonicamente il rappresentante legale (tale COCI Carolina che mi autorizzava telefonicamente a procedere). Delle società LA TALPA s.r.l.s. e LA ROCCIA s.r.l.s. non sono il tenentario delle scritture contabili e per le stesse non ho mai provveduto all'istituzione dei registri I.V.A. obbligatori. Di recente presso il mio studio si sono presentati FARANDA Salvatore, FOTI Dario Fausto e PENNINO Dario i quali mi hanno consegnato documentazione contabile e amministrativa di alcune aziende a loro riconducibili.

D.: Secondo lei FARANDA Aurelio Salvatore aveva interessi nelle aziende di FOTI Dario Fausto e/o di PENNINO Dario?

R.: Per quanto di mia conoscenza FARANDA Aurelio Salvatore con FOTI Dario Fausto e con PENNINO Dario sono legati da rapporti economici inerente l'attività da loro svolta anche in relazione alla documentazione amministrativo-contabile custodita presso il mio studio.

D.: Ricorda se recentemente FARANDA Aurelio Salvatore (o chi per esso) è venuto presso il suo studio per consegnarle documentazione inerente le aziende agricole citate?

R.: A tale domanda posso rispondere soltanto dopo aver consultato la documentazione presente nel mio ufficio”.

“Dopo aver consultato la documentazione custodita presso il mio studio commercialistico posso affermare con certezza che — in più occasioni — FOTI Dario Fausto si è presentato presso il mio ufficio per consegnarmi della documentazione relativa alla società LA TEMPESTA (in un primo momento ha portato della documentazione inerente il cambio di amministratore in quanto lui asseriva che la società LA TEMPESTA fosse rappresentata da ARMELI MOCCIA Angelina). A tal proposito, procedevo ad effettuare i dovuti riscontri dai quali emergeva che, per la società LA TEMPESTA, tale operazione era già stata effettuata. Dopo qualche tempo, FOTI Dario Fausto tornava nel mio studio e mi consegnava ulteriore documentazione amministrativo contabile sempre inerente la società LA TEMPESTA. Tutta la documentazione citata in relazione alla società LA TEMPESTA ve la esibisco in originale (la stessa viene acquisita in copia fotostatica al presente atto e numerata dal n. 01 al n. 38). In un'altra occasione — sempre recente — si è presentato presso il mio studio una persona per conto della società IL DOTTORELLO (non si tratta di FARANDA Salvatore in quanto persona nota anche ai miei collaboratori) che consegnava ad una mia collaboratrice delle fatture di mangimi per animali e delle fatture di acquisto carburanti che vi esibisco. Detta fatture venivano consegnate ad uno dei miei collaboratori. Inoltre, ricordo che, su mia specifica richiesta, FARANDA Aurelio Salvatore ha provveduto a consegnarmi gli atti costitutivi di alcune società e della documentazione contabile a supporto (che vi esibisco unitamente agli atti costitutivi citati detta documentazione viene estratta copia fotostatica e numerata dalla n. 39 alla n. 104) per le quali aveva necessità di mettere a posto l'aspetto documentale e contabile delle stesse, in quanto non aveva mai avuto modo di "regolarizzare" detto aspetto. In particolar modo ricordo che detta necessità scaturiva dall'esigenza di essere in regola dati i recenti controlli che aveva subito da parte della Guardia di Finanza. Infine, a seguito delle ricerche effettuate nel mio ufficio ho rinvenuto ulteriore carteggio che mi è stato consegnato, in passato, da FARANDA Aurelio Salvatore relativo a diverse società tra cui: IL DOTTORELLO, LA CAMPAGNOLA, PENNINO Dario, LA ROCCIA, ROSA S.r.l.s., FARANDA Gianluca, CONTI TAGUALI Maria Rosita e vari appunti manoscritti”.

Ed ancora, relevantissimo, sotto il profilo del ruolo – ideativo, organizzativo e gestorio – di primo piano di Faranda Aurelio salvatore, l'apporto dichiarativo del

consulente **Pietro Santangelo**, il cui verbale è stato acquisito all'udienza dell'11.10.2021:

"D.: Si è mai occupato di costituzioni di società e/o aziende?"

R.: Normalmente mi capita di effettuare delle consulenze per la costituzione di nuove aziende e dopo aver definito insieme ai miei clienti la forma societaria da adottare, definita la forma societaria da costituire, per i successivi adempimenti viene contattato il Notaio prescelto dalle parti.

D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore e/o altri componenti della sua famiglia?"

R.: Conosco FARANDA Aurelio Salvatore, lo stesso mi è stato presentato da un mio cliente MALERBA Salvatore. Non conosco direttamente altri componenti della sua famiglia e non ho frequentazioni con lo stesso fatta eccezione per le volte che lo stesso è venuto presso il mio studio 4/5 volte e tante volte mi ha contattato telefonicamente. Inoltre, ricordo che in un paio di occasioni mi sono sentito telefonicamente con uno dei suoi fratelli— molto probabilmente Davide — per delle trasmissioni di pratiche telematiche.

D.: Ha provveduto a costituire aziende per conto di FARANDA Aurelio Salvatore?"

R.: Non ho mai costituito aziende per suo conto. Ricordo che per conto di FARANDA Aurelio Salvatore e su sua specifica richiesta ho provveduto ai seguenti adempimenti:

1. Fascicolo intestato "BIRBA" Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Trasmissione telematica del Bilancio al 31.12.2012;

Modello Unico 2013 relativo ai redditi per l'anno 2012;

Verbale di Assemblea Ordinaria relativo al Rinnovo delle Cariche Sociali datato 06.05.2016, ricordo che verso il mese di febbraio/marzo 2016 il FARANDA Aurelio Salvatore aveva un problema in relazione al versamento di un assegno e la Banca gli aveva richiesto tale documento

Lettera di conferimento di incarico.

2. Fascicolo intestato "TEMPESTA" Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Nota di invio telematico datata 15.07.2014 relativa al Cambio di Amministratore;

Procura a firma di FOTI Dario Fausto.

3. Fascicolo intestato "**DOTTORELLO**" Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Cambio dell'Amministratore da PENNINO Filippo a FARANDA Emanuele Antonino

Comunicazione della Delibera di Ammissione di Nuovi Soci datata 2a12.2013

Procura rilasciata da FARANDA Emanuele Antonino.

4. Fascicolo intestato "**SAN PIETRO**" Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Cambio dell'Amministratore da MONTEMAGNO Giacomo a MICELI Antonio;

Procura a firma di MICELI Antonio.

5. Fascicolo intestato "**SAN ROCCO**" Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Cambio dell'Amministratore da SPASARO Giuseppe Natale a MESSINA Carmelo;

Procura a firma di MESSINA Carmelo.

Ricordo, inoltre, che per la società "PUPA" mi è stato richiesto, sempre da FARANDA Aurelio Salvatore, la trasmissione del Bilancio Anno 2012 ed il relativo UNICO 2013 relativo all'anno 2012. Non sono in possesso di alcun supporto cartaceo in quanto ho restituito tutta la documentazione utile al FARANDA Aurelio Salvatore.

D.: Ha altro da aggiungere?

R.: Faccio presente che in qualche occasione, sempre per conto di FARANDA Aurelio Salvatore ho inviato e/o ricevuto delle e-mail dal seguente indirizzo fornitomi dal FARANDA Aurelio Salvatore:

nuovautoparcosrl@gmail.com".

È, quindi, del tutto evidente che fosse Faranda Aurelio Salvatore, valendosi di vari prestanome (tra i quali quelli sopra menzionati) a gestire direttamente (anche) le aziende sopra citate.

Vengono, infine, in rilievo le dichiarazioni rilasciate dal testimone Spadaro Duttore Salvatore all'udienza del 04.0.2021, all'epoca dei fatti in servizio presso il servizio veterinario di Taormina, il quale ha dichiarato che, nell'anno 2016, su richiesta dei militari della Guardia di Finanza, aveva fatto accesso, mediante le proprie credenziali, alla banca dati di Teramo, BNT, relativa agli allevamenti e, inserendo il

codice fiscale di Faranda Aurelio Salvatore, aveva ottenuto quale risultato l'elenco di tutte le attività aziendali del Faranda medesimo: "TESTIMONE, SPADARO DUTTURE: - Loro, loro mi dicevano il codice fiscale e cercavamo le varie attività che. . . PRESIDENTE: - Il codice fiscale di cosa? Di ditte? TESTIMONE, SPADARO DUTTURE: - Dell'attività che. . . PRESIDENTE: - Di Faranda? TESTIMONE, SPADARO DUTTURE: - Di Faranda. Di quello che mi hanno chiesto loro. PRESIDENTE: - Cosa ha trovato? TESTIMONE, SPADARO DUTTURE: - Di questo fatto qui sì. PRESIDENTE: - Cosa ha trovato? TESTIMONE, SPADARO DUTTURE: - Praticamente poi quando si inserisce il codice fiscale si esce diciamo le attività che ha il proprietario. PRESIDENTE: - E quante ne sono uscite? Gli esiti ci interessano. TESTIMONE, SPADARO DUTTURE: - il li leggo? PRESIDENTE: - Sì, sì. TESTIMONE, SPADARO DUTTURE: - *La Contessa società agricola e Tempesta. La Contessa era chiusa, Tempesta era allora aperta. Poi c'era Montagna dei Nebrodi, era pure chiusa. Calat, Faranda Aurelio, che queste erano tutte chiuse. Tempesta e questo qui però 265, Montegnano Giacomo. Poi c'era Lupica Cristo Sebastiana, Bovina del Calatino Faranda. . . Faranda Fabio.* PRESIDENTE: - *La Bovina del calatino?* TESTIMONE, SPADARO DUTTURE: - *Bovina del calatino, dei fratelli Faranda. Kalat, Tempesta, azienda agricola Mamaia".*

Il teste ha concluso dichiarando di conoscere Faranda Aurelio Salvatore, in quanto allevatore (sono state acquisite al fascicolo per il dibattimento cinque stampe dell'accesso alla banca dati, esibite al teste; nonché l'effigie di Faranda Aurelio Salvatore, riconosciuto dal teste).

FARANDA Massimo Giuseppe e ARMELI MOCCIA Rita

Posto l'inquadramento generale relativo alla genesi ed ai primi sviluppi dell'attività investigativa riguardante il sodalizio ruotante attorno al nucleo familiare Faranda, già tratteggiato in seno alla disamina della posizione di Aurelio Salvatore che, quindi, in questa sede si evita di ripetere, si può parimenti richiamare la dinamica, anch'essa già abbozzata, attinente alla stipula dei falsi atti di donazione rogati a ministero del Notaio Pecoraro ed al successivo contratto di affitto intercorso tra Faranda Massimo Giuseppe e "La Talpa", ciò che colora vieppiù il ruolo verticistico di entrambi i fratelli (Aurelio Salvatore, Massimo Giuseppe ed Emanuele Antonino n.q. di l.r. de "La Talpa"), in quanto rivelatore del *modus operandi* dell'organizzazione criminale dedita alla perpetrazione di numerosissime – e protratte per anni – truffe ai danni dell'Agea.

In apertura, è bene mettere in evidenza che Faranda Massimo Giuseppe, in sede d'interrogatorio del 13.5.2020, acquisito ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 07.3.2022, ha reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie in punto di utilizzo di particelle di "terreni abbandonati", ciò che già tratteggia la tecnica utilizzata dagli associati: *"Coi terreni a disposizione, prendevamo dei fogli di mappa e facevo le istanze, ma operavo da solo. Mi aiutavano i miei fratelli Davide o Gianluca, per portare i documenti prevalentemente. Mi assistevano dei sindacati, nelle persone di GALATI Emanuele e STRANGIO o ARMELI. Mi dicevano di fare le domande con i miei figli, uno di questi casi è la ALTOBRANDO. Lì ci sono i miei terreni, i miei figli non sapevano nulla, gli dicevo io cosa dovevano fare. La stessa cosa vale per mia moglie. Mio cognato lo stesso"*. Tale stralcio d'interrogatorio risulta utile anche perché consente di ricollegare senza dubbio il nome (che in seguito ricorrerà) di "Manuele" al Galati Sardo (l'unico operatore C.A.A. di quelli di cui si serviva il Faranda a portare tale nome) all'interno delle captazioni ove compare tale locuzione nominativa.

Anche la moglie, Armeli Moccia Rita, in sede d'interrogatorio di garanzia del 17.01.2020 (acquisito ex art. 513 c.p.p.), ha reso dichiarazioni confessorie: *"Non mi posso dichiarare innocente rispetto ai fatti contestati. Sapevo che le società erano truffaldine. Io operavo con mio marito ma non con altre persone. Sbrigava tutto mio marito, nulla so di come realizzasse questi fatti. Ho preso qualcosina di soldi"*.

In realtà, il pieno e consapevole inserimento della donna nel collaudatissimo meccanismo truffaldino più volte descritto, in uno agli stretti intrecci sia *soggettivi* dalla stessa curati anche con la sorella ed il fratello – oltre che col marito, principale braccio destro del promotore Aurelio Salvatore, cognato quindi dell'imputata – nonché col più fidato (e più economicamente bisognoso) dei prestanome dell'associazione (Ferrera Giuseppe); che *oggettivi*, rappresentati dalla rotazione e/o dalla cessione – fra imprese "infragrappo" Faranda – di allevamenti, titoli Agea e particelle valorizzate nelle varie D.U.P. (per la cui disamina analitica si rinvia alla trattazione dei singoli capi d'imputazione e, in specie, a quelli afferenti alle aziende rappresentate, appunto, da Armeli Moccia Rita) danno pienamente conto dell'indiscussa consapevolezza e volontà dell'imputata di contribuire ai bisogni dell'associazione e di percepire, *pro quota*, gli illeciti profitti.

Parimenti significative degli strettissimi rapporti tra i due germani sono le captazioni che attengono alla "gestione" del fidato (e piuttosto bisognevole, sotto il

profilo finanziario) Giuseppe ("Peppe") Ferrera, uno dei prestanome più disponibili dei fratelli Faranda¹³.

¹³ È illuminante della tecnica utilizzata dai Faranda per procurarsi i vari prestanome, cioè di rivolgersi soprattutto a persone bisognose, la seguente captazione, nel corso della quale tale Virdone contatta Massimo Giuseppe per sapere se ci fosse possibilità di "lavoro":

RIT 419/16, progr. 4819, del 21.6.2016:

GIACOMINO: Pronto buongiorno.. pronto..

MASSIMO: Pronto..

GIACOMINO: Buongiorno..

MASSIMO: Giacomo com'è?

GIACOMINO: No male male..

MASSIMO: Picchi male?

GIACOMINO: Ah problemi in famiglia, ieri mi hai venuto pure i pecore..

MASSIMO: Se.. che problemi hai..

GIACOMINO: Eh in famiglia ..(inc).. cu me muggiere..

MASSIMO: Eh?

GIACOMINO: Non vaio d'accordo cu me muggiere, poi a ieri mi ..(inc).. a testa ..(inc).. na pecora ..(inc).. perciò ..(inc).. a testa ieri e m'haio venuto i pecore..

MASSIMO: E a cu ci vinnisti?

GIACOMINO: Ah?

MASSIMO: A cu ci vinnisti?

GIACOMINO: C'haio venuto a ..(inc)..

MASSIMO: Ah.. e buono buono.. buono buono.. che ti serveva?

GIACOMINO: Ah?

MASSIMO: Che ti serviva?

GIACOMINO: Ma una vota n'anio parrato travagghio un ci n'è cu tia vero?

MASSIMO: Ma quale travagghio gioia, ca' m'ora ..(inc).. sti tempi che travagghio c'è.. e minchia ti isti a venere i pecore ora i sti tempi..

GIACOMINO: E poi c'haio ..(inc).. mi chiamava dice c'è.. ci risultava sempre na specie i carica batterica cose, manna tutte cose a fan culo..

MASSIMO: E minchia i sti tempi ..(inc).. u ci n'è ..(inc).. pecore mangiano minchia ..(inc)..

(Si sovrappongono le voci)

GIACOMINO: Na vota mi murivano picchi si mangiavano troppo frumento, na vota mi murivano picchi si mangiavano troppo fave allora l'avia a tenere inchiusa..

MASSIMO: Uh uh.. ma già ci ci consegnasti?

GIACOMINO: Se..

MASSIMO: Uh uh.. e buono buono ..(inc)..

GIACOMINO: ..(inc).. pi travagghio niente vero?

MASSIMO: ..(inc).. un travagghio l'aveva pi tia..

GIACOMINO: C'era un travagghio buono vero?

MASSIMO: Uh.. u travagghio buono c'era..

GIACOMINO: E ora un c'è chiù..

MASSIMO: Ora minchia se era qualche 15 torna n'arriere..

GIACOMINO: Ma che travagghio è?

MASSIMO: Chi pecore..

GIACOMINO: Ah ..(inc).. pecore..

Sul punto, di grande rilievo si appalesa la specifica attività captativa illustrata dal testimone Nastasi all'udienza del 17.11.2021 ed oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare dalla conversazione contrassegnata al progr. n. 3667 del R.I.T. n. 670/16,

MASSIMO: Eh e un travaglio che tu sa fare no..

GIACOMINO: Certo..

MASSIMO: Un lavoro che tu sai fare.. boh che t'e dire Giacomino appena.. mo' un ci sugnu appena vegno poi veremo e 'è qualcosa tu fazzo sapire..

GIACOMINO: Va bene ah grazie..

MASSIMO: Di cose t'arrivaro i guardasti?

GIACOMINO: No ma a me mi serviva veramente u documento..

MASSIMO: Ma lo ce l'ho il documento tuo, tu non mi hai detto niente e un c'hajo fatto caso ..(inc)..

GIACOMINO: Io ho cercato invece tra i tanti modi di dirtell ci vediamo ci facciamu però magari lo non sono potuto venire..

MASSIMO: Ma guarda che de cose appero arrivare capisti.. tu hai guardato?

GIACOMINO: No non ho guardato..

MASSIMO: Eh guarda c' appero arrivare..

GIACOMINO: Boh io ora più tardi salgo..

MASSIMO: Va bene poi ci sentiamo va..

GIACOMINO: Poi mia mamma te l'aveva detto tramite il messaggio che a me mi serviva quel documento?

MASSIMO: Non me l'avia ditto ma io un l'aveva.. l'aveva ..(inc).. dumani dopo dumani tu dugnu .

GIACOMINO: Ancora sono in tempo vero?

MASSIMO: Si si certo..

GIACOMINO: Ah va bene..

MASSIMO: Va bene .

GIACOMINO: Va bene..

MASSIMO: Ciao eh..

GIACOMINO: Ciao..".

Al riguardo, è più che verosimile ritenere che il riferimento ai "quindici giorni prima" è da intendersi nel senso che le domande uniche di pagamento possono essere presentate al massimo (inclusa, cioè, la consueta proroga) sino al 15 giugno, sicché, al momento della conversazione, il termine era ormai scaduto, con conseguente perdita della possibilità di guadagno per il Virdone. Tanto è vero che le successive conversazioni, di seguito commentate, aventi ad oggetto sempre il reperimento di un prestanome (Ferrera in questo caso) da parte dei fratelli Massimo Giuseppe ed Aurelio Salvatore intercorrono ai primi di giugno.

intercorsa tra Faranda Massimo Giuseppe (chiamante) e Ferrera Giuseppe (chiamato), in data **01.6.2016, ore 13:36**. La conversazione è illuminante sia del ruolo di gestore di fatto dell'impresa da parte di Faranda Massimo Giuseppe e, ancora una volta, del ruolo formalmente servente di Ferrera Giuseppe il quale, in questo caso, si presta a fare da tramite anche col cugino Fabio che, più in generale, dell'*habitus* – più volte già descritto – del Faranda di intestare a terzi la titolarità delle imprese richiedenti contribuzioni pubbliche al fine di schermare la propria presenza sostanziale. In questo caso, infatti, il Faranda – da *dominus* della società – coinvolge il fidato "Peppe" Ferrera affinché lo stesso procuri la disponibilità del cugino a fungere anch'egli da prestanome per i medesimi traffici truffaldini – già ampiamente illustrati – del primo:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 3667 intercettata il 01/06/2016 alle ore 13:36.39 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3662563205 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

DONNA 1: (Non identificata)

PEPPINO: Ferrera Giuseppe

[...]

MASSIMO: Va bene dai, ascolta una cosa..

PEPPINO: Dimmi..

MASSIMO: Ti ricordi quando m'hai detto da' cosa pi to cucino si c'ave a fure fure da' carta..

PEPPINO: Eh..

MASSIMO: Ma a face?

PEPPINO: Boh ora ciu pozzo dire Pe' ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc)..

PEPPINO: A pi sta cosa mia..

MASSIMO: Eh..

PEPPINO: Ciu pozzo dire.. un ti saccio dire niente.. caputo..

MASSIMO: Eh ..(inc)..

PEPPINO: Veremo ..(inc).. socco mi dice..

MASSIMO: Va bè ne veremo dumani ..(inc)..

PEPPINO: Eh?

MASSIMO: Dumani sira avissi a rientrare..

PEPPINO: Ho capito va bene..

MASSIMO: Ciao ciao..

PEPPINO: Ok dai ciao ciao..

(Fine conversazione)”.

Qualche ora dopo, infatti, Faranda Aurelio Salvatore chiama il fratello Massimo Giuseppe per sincerarsi se lo stesso avesse contattato Ferrera Giuseppe, del quale – su richiesta – viene riferito il numero di cellulare (339.7247340), come tale accertato dagli operanti:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1730 intercettata il 01/06/2016 alle ore 18:25.02 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

PE': Faranda Massimo Giuseppe

“PE': Ohu..

TURI I: Perciò tu hai chiamato ..(inc)..

PE': Se c'avìa chiamato antura se, mi disse ..(inc).. ora.. capisti dice ora poi mu fice avire..

TURI I: Va bene ciao..

PE': Va bene ciao..

TURI I: Ma ..(inc).. u numero i chisto ..(inc)..

PE': Ah?

TURI I: U numero i chisto mannamillo..

PE': Tu scrivi che tu detto..

TURI I: E dettamillo..

PE': 33972..

TURI I: Se..

PE': 47..

TURI I: 33947..

PE': 340..

TURI I: Allora 33947..

PE': Si ma tu un ci puoi ..(inc).. i da' maniera capisti..

TURI I: No no io ci ..(inc).. chiddo un c'era magari..

PE': Ciu dissi io che un c'era ci dissi socco..

TURI I: Eh ..(inc).. 47 dicisti..

PE': 340..

TURI I: Come 47.. 33947340?

PE': 7247340..

TURI I: Ah 7247..

PE': Scrivi stu numero sano.. scrivilo esatto.. 7247..

TURI I: 340..

PE': 340..

TURI I: Va bene va ciao..

PE': Ciao..

(Fine conversazione)".

Ed infatti, dopo poco più di un'ora, Aurelio Salvatore contatta il Ferrera al numero fornitogli prima dal fratello, per fissare un appuntamento:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1734 intercettata il 01/06/2016 alle ore 19:46.12 tra l'utenza 334770-4333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3397247340 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

DONNA: (Non identificata)

PEPPINO: Ferrera Giuseppe

"DONNA: Pronto..

TURI I: Pronto..

DONNA: Pronto..

TURI I: C'è Giuseppe?

DONNA: Si un attimo glielo passo..

PEPPINO: Pronto..

TURI I: Oh ..(inc).. a segretaria?

PEPPINO: Cu si?

TURI I: Un si Peppe?

PEPPINO: Se..

TURI I: Ah, Salvatore sugnu u frate i to cumpare..

PEPPINO: *Ah Salvatore dimmi..*

TURI I: *Ma umi si?*

PEPPINO: *Io in casa.*

TURI I: *Ma che ne saccio fra una mezz'urata tre quarti d'ora dunne ni putemo virere, ni pigghiamo un cafè..*

PEPPINO: *..(inc.).. ma unne?*

TURI I: *Unne dici tu, quanno acchiani i campagna no saccio a che ura acchiani..*

PEPPINO: *Va bò allora quanno.. come acchiano..*

TURI I: *Appena acchiani ti chiamo, tu basta che m'a rispunni, io t'avìa chiamato antura cu numero i me figghio pi diriti a verità..*

PEPPINO: *N'hai due?*

TURI I: *Capisti?*

PEPPINO: *..(inc.).. se, no sulu sta chiamata ca' m'arrivato..*

TURI I: *E un pigghiava*

PEPPINO: *..(inc.).. stu numero?*

(Si sovrappongono le voci)

TURI I: *.. Ti chiamo, dai appena acchiano ti chiamo..*

PEPPINO: *Va bè zu ..(inc.).. (min. 01:27.0) ok..*

TURI I: *Ciao ciao..*

PEPPINO: *Ciao ciao..*

(Fine conversazione).*

L'appuntamento verrà poi fissato tra i due nella serata dello stesso giorno (v. **progr. 1737**).

L'indomani, Ferrera Giuseppe, non riuscendo a parlare con Aurelio Salvatore, contatta Massimo Giuseppe e gli riferisce dell'incontro della sera precedente, rispondendo anche all'interrogativo sul se lo stesso avesse poi parlato col cugino Fabio:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 3738 intercettata il 02/06/2016 alle ore 09:31.58 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3397247340 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO:

Faranda Massimo Giuseppe

PEPPINO: Ferrera Giuseppe

MASSIMO: Pronto..

PEPPINO: Pronto..

MASSIMO: Ohu buongiorno..

PEPPINO: Non mi dire che stavi durmenno..

MASSIMO: Eh in to letto era..

PEPPINO: Ah?

MASSIMO: Sì..

PEPPINO: Ah se minchia allora ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc)..

PEPPINO: Dimmi una cosa hai provato a chiamare a Turiddo..

MASSIMO: Eh..

PEPPINO: Sulu che iddo ..(inc).. un ricive.. chiamaci dopo come hai 5 minuti i tempo e c'a dire ha detto Peppe itivi a pigghiare un cafè..

MASSIMO: Eh t'aveva chiamato a ieri che fice

PEPPINO: Se n'amo visto ieri sira..

MASSIMO: Ah ah..

PEPPINO: Va bè.. io un ci pozzo chiamare un sacco come chiamarici..

MASSIMO: Ah ma vi parraste tu cu to cucino che ci disse?

PEPPINO: Se.. (pausa).. l'atra vota..

MASSIMO: Ah ah..

PEPPINO: Uh..

MASSIMO: E iddo a st'ura è ne vacche Pe' a st'ura..

PEPPINO: E' il capo.. iddo mi dissi dice dammi eh dice dumani pigghia chiamami.. ora un ci pozzo chiamare perchè ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc).. io c'haio detto a to cucino ..(inc).. dubbio capisti..

PEPPINO: Come?

MASSIMO: Avia ditto a to cucino a fare ..(inc)..

PEPPINO: Se infatti ancora u n'ave vinuto iddo a ieri quando iddo.. quando c'a ghire.. poi quando ..(inc).. ha caputo..

MASSIMO: Va bè dai ora ci chiamo io ora..

PEPPINO: Va bò dai..

MASSIMO: E poi ti chiamo..

PEPPINO: Va bò..

MASSIMO: Ciao ciao..

PEPPINO: Ciao ciao..

(Fine conversazione)".

Più tardi, alla fine della mattinata, sarà Aurelio Salvatore a informare il fratello Massimo Giuseppe del tentativo di contatto del Ferrera:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 3758 intercettata il 02/06/2016 alle ore 12:50.12 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 0933472827 in uso a Faranda Aurelio Salvatore. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

"MASSIMO: Ohu..

TURI I: Oh..

MASSIMO: Ma m'hai chiamato?

TURI I: Se m'ha chiamato Peppe che ti cercava Peppe dice ..(inc)..

MASSIMO: E poi u chiamo ..(inc)..

TURI I: Va bè..

MASSIMO: Ciao..".

Faranda Aurelio Salvatore, però, tardava a farsi sentire dal Ferrera, il quale se ne lamenta con Massimo Giuseppe (progr. 3776 su R.I.T. 419/16).

L'incontro tra i due, nondimeno, verrà programmato per la serata del 02 giugno; nell'occasione, Ferrera si sincera della necessità o meno della presenza del cugino Fabio:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1801 intercettata il 02/06/2016 alle ore 19:59.00 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3397247340 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

PEPPINO: Ferrera Giuseppe

"PEPPINO: Pronto..

TURI I: Oh Peppino..

PEPPINO: Oh Turi com'è?

TURI I: A posto, tu?

PEPPINO: Ma niente ora stajo acchiananno i campagna..

TURI I: Ah..

PEPPINO: Ni pigghiamo u cafè ..(inc).. tra un quartu d'ura?

TURI I: Va bene..

PEPPINO: Ciao ciao..

TURI I: Ciao ciao..

(Fine conversazione)

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1810 intercettata il 02/06/2016 alle ore 20:43.03 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3398518369 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

PEPPINO: (O Peppe) Ferrera Giuseppe

TURI I: Pronto..

PEPPE: Ohu Turiddo, Peppe sugnu..

TURI I: Peppe cu, ah Pippuzzo si dimmi..

PEPPE: Peppuzzo.. dimmi una cosa ma c'ave a essere per forza iddo?

TURI I: No no un c'è manco bisogno..

PEPPE: Ah va bene, picchi iddo un po' venere..

TURI I: E va bè basta che ti duna..

PEPPE: Appena.. va bene ..(inc).. va bene e io va bene..

TURI I: Ti chiamo io appena.. dumani matina ti chiamo io dai ciao..

PEPPE: Va bè ok..

TURI I: Ciao ciao..

PEPPE: Ciao ciao..

(Fine conversazione)".

È poi rimarchevole la circostanza emergente dalla conversazione di cui al **progr. 1867**, dalla quale si evince che l'impacciato e spratico (di simili questioni burocratiche) Ferrera Giuseppe il 03.6.2016 contatta, nella tarda mattinata, Faranda Aurelio Salvatore, inviandogli un s.m.s. dal seguente testo "TOTTO SONO

GIUSEPPE CHIAMAMI” e lo fa da una cabina telefonica di Caltagirone, individuata come situata in “via Arcoleo, n. 180, angolo viale Principe Umberto I, 179”, guarda caso nei pressi della locale Agenzia delle Entrate: da ciò si evince che le conversazioni a distanza (con le correlate difficoltà) avevano ad oggetto e come obiettivo lo scambio di informazioni relative al confezionamento ed alla registrazione (da effettuare presso quell’Ufficio delle Entrate) di contratti funzionali alla presentazione di domande truffaldine.

Dell’invio di tale messaggio e dalla mancata risposta di Aurelio Salvatore si lamenterà poi (nel corso del pomeriggio) il Ferrera parlando con Massimo Giuseppe (e riferendogli, infatti, dell’esito infausto della pratica¹⁴) nella conversazione di cui al **progr. 3843 su R.I.T. 419/16.**

Il formale ricorso alla figura del cugino Fabio emerge anche da quest’altra conversazione, intercorrente tra Faranda Aurelio Salvatore e Ferrera Giuseppe, nel corso della quale il primo – per ovviare alle evidenti difficoltà burocratiche dell’impacciato Peppe – gli consiglia (quasi telecomandandolo) di riferire all’interlocutore di stare agendo su “delega del cugino” (appunto, Ferrera Fabio, del quale – assente – doveva spendere il nome):

¹⁴ “PEPPINO: *Ci munnal un messaggio ..(inc.).. ci munnal..*

MASSIMO: *..(inc.)..*

PEPPINO: *Sc..*

MASSIMO: *Ma picchi u nu chiamavi..*

PEPPINO: *Ah?*

MASSIMO: *Ce l’avevo ditto a sira mi richiamava..*

PEPPINO: *No no a sira se n’amo visto tutte cose.. tutt cose solo che poi avia a fare na cosa non so.. du scemo u pigghiò pu culo..*

MASSIMO: *..(inc.)..*

PEPPINO: *No chiddo da’ di l’ufficio..*

MASSIMO: *Eh eh ho capito..*

PEPPINO: *E allora ci prova a chiamare pi dirici. picchi lo un sapia com’era u sistema ..(inc.).. m’ha ditto..*

MASSIMO: *Eh..*

PEPPINO: *Ha capito ..(inc.).. un pottero fare niente..*

MASSIMO: *Ho capito.. ho capito ..(inc.).. non funziona..*

PEPPINO: *Ca’ ..(inc.).. a voggia sugnu a portata i mano, a buttigghia di acqua di ..(inc.)..”.*

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1868 intercettata il 03/06/2016 alle ore 12:58.32 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

PEPPINO: (O Peppe) Ferrera Giuseppe

PEPPINO: Pronto..

TURI 1: Oh Peppe..

PEPPINO: Ohu viri che sugnu ca'..

TURI 1: Eh..

PEPPINO: E chiddo mi disse dice ma qua tutte cose bianche tutte cose accussi, ci dissi ma tu ..(inc).. socco a fare..

TURI 1: Uh uh ..(inc)..

PEPPINO: ..(inc)..

TURI 1: .. Che ci vuole sapiddo chi..

PEPPINO: ..(inc)..

TURI 1: Se u nu saccio ..(inc).. u so nome..

PEPPINO: E u nome chiddo e u nome mio giusto?

TURI 1: Si tu c'a dire a mia mi stace delegando me cugino...

PEPPINO: Eh e chiddo dice i codici.. mi disse ma ..(inc)..

TURI 1: E i codici ..(inc).. u nu sape iddo che codice ci vuole..

PEPPINO: E ..(inc)..

TURI 1: I coltivazioni di ..(inc)..

PEPPINO: Va bene, sulu chisto è giusto?

TURI 1: Basta, allevamento animali ..(inc).. terreni e basta..

PEPPINO: Va bene..

TURI 1: Ciao.

PEPPINO: Va bene ok ciao ciao..".

La dinamica si conclude con un ultimo contatto tra Aurelio Salvatore ed il Ferrera:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1870 intercettata il 03/06/2016 alle ore 13:37.22 tra l'utenza 3347704333 in uso a

Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3397247340 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore
PEPPINO: (O Peppe) Ferrera Giuseppe

"PEPPINO: Pronto..

TURI I: Oh Peppe..

PEPPINO: Oh..

TURI I: Come ti finì a posto?

PEPPINO: ..(inc)..

TURI I: Va bene va.. va bene..

PEPPINO: Va bè..

TURI I: Ciao ciao..

PEPPINO: All'8 i mattina..

TURI I: Va bene ciao..

PEPPINO: Va bè..".

Ed invero, quanto all'allevamento cod. 017ME069 (da associare alla ditta istante del cugino del Ferrera), il teste ha riferito: *"risultava a nome dell'azienda agricola Lupica Cristo Sebastiana, si tratta della mamma di Armeli Moccia Rita, moglie di Faranda Massimo Giuseppe, nonché della società Bovina del Calatino dei Fratelli Faranda Sas"*, allevamento poi trasferito alla "Kalat Allevamenti" dal 02.8.2011 al 14.3.2014, poi ancora alla "Mamaia" di Kolajanu Julian & C. s.a.s. per il periodo dal 25.5.2011 al 02.8.2011; una parte di esso è poi confluito ne *"La Tempesta"* società agricola a far data dal 14.3.2014 ed in parte nella ditta individuale "FERRERA Fabio" (cugino di FERRERA Giuseppe) a far data dal 07.6.2016.

L'attivismo di Massimo Giuseppe si evidenzia anche nelle seguenti conversazioni, in seno alle quali lo stesso gestisce, per conto terzi apparentemente ma anche per sé in realtà, questioni relative all'apertura di un conto corrente bancario.

Di grande rilievo, al riguardo, la specifica attività captativa illustrata sempre dal testimone Nastasi in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare dalla conversazione contrassegnata al **progr. n. 1828 del R.I.T. n. 419/16**, intercorsa in data **06.5.2016, ore 11:17** tra Faranda Massimo Giuseppe (chiamante) ed il Direttore della Banca Nuova, Istituto di credito presso il quale era acceso il conto della *"Natura Verde"* (chiamato), peraltro già interessato da un provvedimento giudiziario di

sequestro scaturente dall'attività investigativa da cui ha tratto origine questo procedimento. La conversazione è illuminante del ruolo di gestore di fatto dell'impresa da parte di Faranda Massimo Giuseppe e, ancora una volta, del ruolo formalmente servente di Ferrera Giuseppe (oggetto di specifica trattazione in seno alla disamina della d.i. "Armeli Moccia Rita" ai capi 368-371) ma, più in generale, dell'*habitus* – più volte già descritto – del Faranda di intestare a terzi la titolarità delle imprese richiedenti contribuzioni pubbliche al fine di schermare la propria presenza sostanziale. In questo caso, infatti, il Faranda – da *dominus* della società – si informa con la banca circa eventuali procedure burocratiche atte a sbloccare l'operatività del conto, tale rimasta nonostante l'intervenuta (solo formale) modifica del I.r.:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1828 intercettata il 06/05/2016 alle ore 11:17.50 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 0941581346 in uso a Banca Nuova. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

DONNA 2: (Direttore) Banca Nuova

"DONNA 2: Banca Nuova..

MASSIMO: E buongiorno Faranda, il direttore..

DONNA 2: Pronto..

MASSIMO: Pronto mi sente..

DONNA 2: Si con chi parlo..

MASSIMO: Faranda sono, il direttore..

DONNA 2: Sono io..

MASSIMO: Buongiorno un'informazione.. io.. il conto corrente che avevo ..(inc).. Natura Verde..

DONNA 2: Si..

MASSIMO: Eh siccome è cambiato il rappresentante legale, che questa è una cooperativa..

DONNA 2: Si..

MASSIMO: Per aprire un altro conto che cosa dovrei fare? Che cosa ..(inc)..

DONNA 2: No se lei ha un conto non ne può aprire un altro..

MASSIMO: Ma è cambiato il rappresentante legale della società..

DONNA 2: Deve comunicarmi che è cambiato il rappresentante legale..

MASSIMO: Ah solo con questo qua possiamo operare su quello?

DONNA 2: Chi è il nuovo rappresentante legale?

MASSIMO: Si chiama Ferrera Giuseppe prima era ..(inc).. Settimo...¹⁵

DONNA 2: Sì.. non lo so devo prendere tutto il fascicolo non mi ricordo adesso il conto se è stato interessato da qualche cosa, se c'è qualche provvedimento..

MASSIMO: Si questo conto era.. c'era un provvedimento su questo conto..

DONNA 2: E allora se c'è provvedimento non si può operare..

MASSIMO: Non si può operare neanche cambiando questo..

DONNA 2: Onestamente non lo so dovrei andare a guarda tutto l'incarto, perché non mi ricordo di che tipo.. mi ricordo di aver fatto dei lavori su questo conto però io il..

MASSIMO: ..(inc)..

DONNA 2: Non mi ricordo di che provvedimento di tratta.

MASSIMO: Provvedimento della finanza era così..

DONNA 2: Eh e allora se era una cosa di autorità anche se le cambio il legale rappresentante non è che glielo posso sbloccare, tranne che questo procedimento non sia stato chiuso..

MASSIMO: No ancora no..

DONNA 2: E allora no..

MASSIMO: E ..(inc).. io nuovo così allora..

DONNA 2: No io con lo stessa società non posso aprire un altro conto.. perché la società è uguale e la macchina mi dice c'hai già il conto aperto..

MASSIMO: Certo la partita iva è uguale certo..

DONNA 2: E' uguale è uguale.. non posso fare niente io..

MASSIMO: Ho capito..

DONNA 2: Eh uh uh..

MASSIMO: Come dovrei fare, siccome devo fare dei bonifici..

DONNA 2: Dai noi non può fare niente..

MASSIMO: Da un'altra parte lo posso fare allora..

¹⁵ Infatti, la "Natura Verde" società coop. ha avuto, quale r.l., fino al 16.1.2015, FARANDA Settimo Ivan e, successivamente, FERRERA Giuseppe.

DONNA 2: Non.. non saprei, io dico è inutile che le dico si te lo faccio poi arrivano i bonifici e questo e quell'altro, io non lo posso fare, perché nel momento in cui vado ad inserire.. aprire un nuovo codice ma c'è u cuntù..

MASSIMO: Certo ..(inc)..

DONNA 2: Eh..

MASSIMO: Pensavo che cambiando rappresentante legale si poteva fare..

DONNA 2: No no no no mi dispiace..

MASSIMO: Va bene.. va bene vediamo se posso farlo in un altro posto allora..

DONNA 2: Va bene la saluto..

MASSIMO: La ringrazio buongiorno..

DONNA 2: Arrivederci arrivederci..

(Fine conversazione)".

Faranda Massimo Giuseppe si era invero già attivato, nei giorni precedenti, per procurare l'apertura di un conto corrente in favore della società (sempre solo formalmente rappresentata dal Ferrera: "*L'amministratore diciamo Ferrera Giuseppe qua di Caltagirone ...*"), contattando all'uopo un altro Istituto di credito, come emerge dalla conversazione contrassegnata al **progr. 1836**:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1836 intercettata il 04/05/2016 alle ore 11:37.50 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 0909791705 in uso a Banca di Credito Peloritano. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

UOMO 1: Direttore banca (Gentile)

"VOCE MASCHILE: Credito Peloritano..

MASSIMO: Eh buongiorno un'informazione, il direttore?

VOCE MASCHILE: Chi lo desidera?

MASSIMO: Faranda, Fa., il direttore è Gentile?

VOCE MASCHILE: Sì..

MASSIMO: Me lo può passare, Faranda Massimo..

VOCE MASCHILE: Un attimino..

MASSIMO: Grazie..

(Da min. 00:30.0 a min. 00:43.0 si sente la musica di attesa)

UOMO 1: Pronto..

MASSIMO: Pronto direttore buongiorno, Faranda Massimo.. mi sente?

UOMO 1: Sì..

MASSIMO: Come va?

UOMO 1: E tutto a posto..

*MASSIMO: Niente io la disturbavo siccome dovevo aprire un conto corrente
..(inc)..*

UOMO 1: E aspetti doveva?

MASSIMO: Si sente un pochettino male..

UOMO 1: No no non sento bene..

MASSIMO: Per aprire un conto corrente..

UOMO 1: Per aprire un conto corrente?

MASSIMO: Uh di una cooperativa..

UOMO 1: Di una co.. quale coope.. com'è la cooperativa?

MASSIMO: E' una cooperativa.. il nome dice lei?

UOMO 1: Eh..

MASSIMO: Natura Verde si chiama..

UOMO 1: Ma.. e dove ha sede?

MASSIMO: Sede a Tortorici..

UOMO 1: A Tortorici.. eh eh.. certo non è che.. ti serve a te il conto?

MASSIMO: Mi serve il conto ..(inc).. bonifichi altre cose..

*UOMO 1: E va bene, mandami.. la mia mail ce l'hai? Mi mandi i
documenti..*

MASSIMO: No..

UOMO 1: Scrivitela va..

MASSIMO: Me la detti..

*UOMO 1: Io ti sento malissimo, hai capito non ti avevo neanche
riconosciuto..*

MASSIMO: Infatti l'ho capito..

UOMO 1: .. Minchia non l'avevo neanche riconosciuto per ora..

MASSIMO: Infatti l'ho capito, l'ho capito ..(inc).. mi da la mail..

UOMO 1: umberto.. umbertogiovanni.gentile@..

MASSIMO: Sì..

UOMO 1: .. Bari Como Palermo..

MASSIMO: *Bari Como Palermo?*

UOMO 1: *Si, Milano Empoli, in pratica è la sigla della banca, bcp Messina quello.. it..*

MASSIMO: *it..*

UOMO 1: *Mi devi mandare l'atto costitutivo, i poteri di firma.. è una cooperativa, avete fatto qualche verbale per la..*

MASSIMO: *Si si io.. io.. gli faccio.. gli dico quello che ho qua..*

UOMO 1: *Uh..*

MASSIMO: *Quello che ho qua davanti.. qua c'ho la.. l'inizio di partita iva attività..*

UOMO 1: *Si..*

MASSIMO: *La visura della camera di commercio, l'atto costitutivo e i documenti dei soci..*

UOMO 1: *Perfetto quanti soci sono?*

MASSIMO: *4..*

UOMO 1: *Si sei pure tu?*

MASSIMO: *Si ci sono pure io si..*

UOMO 1: *Eh, va bè me li vuoi portare che ne so..*

MASSIMO: *Io glieli anticipo per mail intanto..*

UOMO 1: *Eh se ti viene comodo..*

MASSIMO: *Caso mai se domani faccio un salto avvicino, perché sono a Caltagirone io..*

UOMO 1: *Ah sei a Caltagirone per ora.. e va bene ok però tu mi chiami così ci mettiamo.. l'amministratore chi è?*

MASSIMO: *L'amministratore diciamo Ferreru Giuseppe qua di Caltagirone..*

UOMO 1: *Eh e come facciamo viene iddo ca', fino a qua..*

MASSIMO: *E caso mai.. poi per questo io gli voglio anticipare i documenti, gli anticipo i documenti e caso mai porto lui..*

UOMO 1: *Eh va bene mandami tutte cose così io faccio tutte le cose e ci sentiamo..*

MASSIMO: *Va bè.. tra una mezz'oretta gli mando tutto va bene..*

UOMO 1: *Aspetta che mi segno sto numero perché io non so se il tuo numero ancora ce l'ho, hai capito poi..*

MASSIMO: Io si è sfasciato il cellulare, si è rotto il cellulare infatti non ce l'avevo quello del cellulare suo più..

UOMO 1: Ah ecco perché.. 58, aspetta che mi scrivo, 22..

MASSIMO: 580..

UOMO 1: 580.. va bene Massimo..

MASSIMO: Va bene, ci sentiamo poi..

UOMO 1: D'accordo ciao ciao..

MASSIMO: La saluto grazie..

UOMO 1: Ciao ciao..

(Fine conversazione)".

I fratelli Faranda si attivavano, allora, nei giorni seguenti per veicolare – tramite mail ovvero messaggistica WhatsApp, appunto al fine di “anticipare” i documenti al Direttore della banca così da accorciare i tempi burocratici – i dati necessari all’apertura del suddetto conto corrente, come si apprezza a partire dalla conversazione di cui al progr. 2002:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2002 intercettata il 06/05/2016 alle ore 10:39.59 tra l’utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l’utenza 3887412502 in uso a Faranda Emanuele Antonino. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

MANUELE: Faranda Emanuele Antonino

“MANUELE: Pronto..

MASSIMO: Manuè..

MANUELE: Ohu..

MASSIMO: Manuè, ti mannai da' una mail..

MANUELE: Eh..

MASSIMO: T'arrivò?

MANUELE: Ma mail o in ta whatsapp?

MASSIMO: In ta whatsapp ti mannai na ..(inc).. du fotocopie di documenti e a tessera sanitaria, ci manni una mail duoco pi ste cose? ..(inc)..

MANUELE: No no iddo l'ave iddo..

MASSIMO: E c'è pure a fotocopia a fotocopia du codice fiscale.. e c'a manni in ta sta mail..

MANUELE: Va bene..

MASSIMO: C'a vulia mannare ora ..(inc).. sta matino..

MANUELE: Ora un c'è a Licodia si n'a iuto..

MASSIMO: Va bene..

MANUELE: Ciao..

(Fine conversazione)".

Emanuele Antonino a stretto giro, dopo alcuni contatti preliminari (v. progr. 523 e 528 su R.I.T. n. 409/16), comunica al fratello Gaetano la *mail* del Direttore di banca Gentile Umberto, al quale avrebbero dovuto essere inoltrati i citati documenti, come da conversazione di cui al **progr. 548 su R.I.T. 409/16:**

ro gr ess iv o	P at a	I r a	u r a t a	/ U	te nz a
48	5 6. 05 .2 01 6	0 3 : 1 8 : 4 2	: 4 3 . 3 7 5		3 28 28 11 36 4
nt est at ari o	I FARANDA Gaetano			U tilizz ator e	
Note					

Emanuele gli detta la mail umbertogiovanni.gentile@bcprme.it (direttore di banca)

(P.A.)

INTERLOCUTORI

FARANDA GAETANO>UOMO G

FARANDA EMANUELE>UOMO E

[MUSICA. IMPULSI TELEFONICI DI LINEA IN CHIAMATA]

UOMO G: *Ouh!*

UOMO E: *Oh, scrivi (...) UMBERTO GIOVANNI..*

UOMO G: *(UM).. Ma ranni, picciulu, boh? Avanti*

UOMO E: *Basta sulu a "u" all'iniziu fari ranni, l'autri tutti picciuli*

UOMO G: *Ma picchi iddu chi ti manna a fotografia?*

UOMO E: *No, supra a Whatsapp (...)*

UOMO G: *Ahh. UMBERTO GIOVANNI.. [Umbertogiovanni]*

UOMO E: *Punto...*

UOMO G: *..Punto..*

UOMO E: *...GENTILE...*

UOMO G: *..GENTILE..*

UOMO E: *...Chiocciola..*

UOMO G: *'Spè.. chiocciola.. eh!*

UOMO E: *Dopu.. dopu bi, ci, pi.. [b, c, p]*

UOMO G: *Comu? Vi?*

UOMO E: *No, Bologna, Como, Palermo*

UOMO G: *Bologna, Como, Palermo, bi.. bank, eh*

UOMO E: *Eh! Dopu bi, ci, pi, e..*

UOMO G: *Ma (...) cu puntu o senza puntu? [VOCI SOVRAPPOSTE]*

UOMO E: *No, senza puntu*

UOMO G: *Bi, ci..*

UOMO E: *Dopu l chiocciola (...) Bologna, Como...*

UOMO G: *(Pi) [VOCI SOVRAPPOSTE]*

UOMO E: *...Palermo, Messina, Empoli...*

UOMO G: *Messina, Empoli*

UOMO E: *... Punto, it [it]*

UOMO G: Punto, it. (...) [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO E: Va bene

UOMO G: (...). Si (...) u trovu a (...) iò sugnu ccà (...) picchi ancora (...).

Si trovu a (...) ciù mannu uora, allura ci mannu versu l tri

UOMO E: Va bene, vah!

UOMO G: Va bene, avanti! Ciao”.

Altre due conversazioni chiudono, per il momento, la discussione relativa alla predetta pratica di apertura del conto corrente (progr. 2234 e 2296 su R.I.T. 419/16, del 09.5.2016): in seno ad esse, sostanzialmente il Direttore rinvia Faranda Massimo Giuseppe ad un momento successivo, stante la congestione degli impegni di lavoro, sicché questi continua a dialogare col fratello Gaetano circa la documentazione funzionale ad avviare il conto della “Natura Verde”.

Faranda Massimo Giuseppe, d'altronde, era tanto aduso a falsificare atti e firme da rivolgere, nella stessa giornata un'esplicita richiesta al fratello Emanuele Antonino:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2488 intercettata il 12/05/2016 alle ore 14:22.03 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3887412502 in uso a Faranda Emanuele Antonino. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

MANUELE: Faranda Emanuele Antonino

“MANUELE: Pronto..

MASSIMO: Manuele..

MANUELE: Ohu..

MASSIMO: Se fa na fotografia da to firma o da tessera quanto ..(inc).. c'a fare firmare una carta e ce l'a portare a banca ..(inc)..

MANUELE: E che c'è mannare?

MASSIMO: A mannare una fotografia da to firma..

MANUELE: Va bè ora a fazzo..

MASSIMO: ..(inc).. a carta.. o fai a fotografia da tessera che ne scaccio ..(inc)..

MANUELE: Va bè., va bene ciao..

(Fine conversazione)”.

L'attivismo in prima persona di Faranda Massimo Giuseppe nel confezionamento e successivo inoltro di pratiche fittizie e, quindi, truffaldine, emerge anche nel gruppo di conversazioni del 12.5.2016 (in prossimità della scadenza delle domande), allorquando la fibrillazione dell'uomo (che si trovava a Messina, verosimilmente presso o comunque diretto ad un C.A.A.) era dovuta allo smarrimento di un timbro, evidentemente funzionale alla predisposizione di falsa documentazione, timbro che avrebbe dovuto essere nella disponibilità della moglie Rita, contattata dopo un primo abboccamento con la cognata Angelina e seguito dalla conversazione con la figlia Rosa Maria la quale, è bene porlo subito in evidenza, era anch'ella a conoscenza dell'esistenza di domande illecite formulate dal padre, come ammesso in sede d'interrogatorio di garanzia del 17.01.2020, acquisito ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 24.01.2022 ("Io sapevo che c'erano domande non giuste ma non credevo che c'era tutto questo"):

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2473 intercettata il 12/05/2016 alle ore 12:47.56 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3203158817 in uso a Armeli Moccia Angelina. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

DONNA: Armeli Moccia Angelina

"DONNA: Oh..

MASSIMO: Ohu..

DONNA: Che c'è, ciao..

MASSIMO: Ancora tornò to soro?

DONNA: E scusa ..(inc).. acchianao ora, dice che ..(inc)..

MASSIMO: Ma telefono u n'ave idda da'?

DONNA: E ..(inc).. l'avia scarico un sacco se u telefono l'ave.. se ave ..(inc).. io un l'haio chiamato ..(inc)..

MASSIMO: Uh uh..

DONNA: ..(inc).. che acchiana, capace..

MASSIMO: ..(inc).. va talia ..(inc).. in to letto..

DONNA: E se acchianao ora ..(inc).. no letto ..(inc)..

MASSIMO: E ma Rosa.. Rosa è duoco?

DONNA: Si ora ora, no tranquilli ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc).. *ciu dese a idda a scema e se l'appe a tenere in ta borsa, dici ca talia na borsa se l'ave duoco almeno no impazziscio va..*

DONNA: *A Rita?*

MASSIMO: ..(inc)..

DONNA: *E aspetta ..(inc).. manno a Rosa ora ..(inc).. ciu va dice e poi ti chiamo..*

MASSIMO: *Manna a Rosa va..*

DONNA: *Va bene avanti ciao..*

MASSIMO: *Ciao..*

(Fine conversazione)".

Che si trattasse della ricerca di un timbro (che avrebbe dovuto trovarsi nella borsa della moglie) lo si evince chiaramente anche dalla telefonata intrattenuta a distanza di pochi minuti dai coniugi, essendosi frattanto resa Rita disponibile:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2476 intercettata il 12/05/2016 alle ore 13:00.12 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3296939264 in uso a Armeli Moccia Rita. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: **Faranda Massimo Giuseppe**

RITA: **Armeli Moccia Rita**

"RITA: *Ciao ..(inc)..*

MASSIMO: *Ohu..*

RITA: *..(inc)..*

MASSIMO: *Eh?*

RITA: *Ora mi stajo susenno.. mi senti?*

MASSIMO: *Mi senti?*

RITA: *Se e haio pure u telefono scarico e luce un ci n'è..*

MASSIMO: *Eh eh..*

RITA: *Che c'è?*

MASSIMO: *Caricalo na machina..*

RITA: *E ora così pozzo fare.. eh unni si?*

MASSIMO: ..(inc).. *t'arristò a tia ..(inc)..*

RITA: *E io ..(inc).. a borsa tutte cose, no..*

MASSIMO: *Tu non l'hai ..(inc).. na borsa, ti ricordi ..(inc)..*

RITA: *Ma tu ti ricordi quanno ciu lassasti a iddo da'.*
 MASSIMO: *Ciu lassai a iddo Rita.. no u nu lassai..*
 RITA: *Eh..*
 MASSIMO: *..(inc.).. na borsa a tia..*
 RITA: *Ora guardo caso mai in ta borsa ..(inc.)..*
 MASSIMO: *..(inc.).. a borsa..*
 RITA: *No a borsa chiddu da' nivura..*
 MASSIMO: *T'avla miso i chiavi da machina e u timbro in ta borsa..*
 RITA: *E ma io a ..(inc.).. sutta e supra ..(inc.).. ca' intra mi nisci..*
 MASSIMO: *..(inc.)..*
 RITA: *Boh, ora ti ni guardo ca' supra.. unni si?*
 MASSIMO: *C'a a Messina ..(inc.)..*
 RITA: *Sulu o cu iddo?*
 MASSIMO: *..(inc.)..*
 RITA: *Te l'a pigghiare ca'.*
 MASSIMO: *Non lo so..*
 RITA: *Va bè ora guardo Peppe..*
 MASSIMO: *..(inc.)..*
 RITA: *E poi ti chiamo ciao..*
 MASSIMO: *Va bene ciao..*
 RITA: *Ciao ciao..*
 (Fine conversazione)".

Pochi minuti dopo, alle ore 13:04, Faranda Massimo Giuseppe contatta nuovamente l'utenza della moglie, Armeli Moccia Rita, ma parla con la figlia, Faranda Rosa Maria:

RIT 419/16, progr. 2479
 "ROSA: *Pa'.. papà.. oh pa'.*
 MASSIMO: *Si ..(inc.).. a mamma ..(inc.)..*
 ROSA: *Ah va bene..*
 MASSIMO: *Che fai?*
 ROSA: *Niente ca' a casa, tu?*
 MASSIMO: *Io ca' ..(inc.)..*
 ROSA: *Eh.. va bè ..(inc.)..*

MASSIMO: Eh..

ROSA: Non c'è?

MASSIMO: Non lo so.. non lo so ..(inc)..

ROSA: Va bene..

MASSIMO: Ciao..

ROSA: Avanti ciao..”.

Non a caso, a distanza di qualche ora, in una conversazione intercorsa con tale Furci Veronica (**progr. 2502**), Faranda Massimo Giuseppe (agganciando una cella in Messina, via Garibaldi angolo via T. Cannizzaro n. 272) riferisce alla sua interlocutrice di trovarsi in ufficio a “mandare documenti” (*“MASSIMO: Niente qua ero in un ufficio stavamo ... sto mandando dei documenti ...”*).

Nel corso del pomeriggio, sfruttando la circostanza di trovarsi a Messina, verosimilmente presso il C.A.A. in cui operava Natoli Giuseppe, Faranda Massimo Giuseppe non perdeva l'occasione di prodigarsi nella ricerca di informazioni relative ai pagamenti delle domande di aiuto comunitario, anche per conto del fratello Davide, che viene contattato per acquisire informazioni sui motivi ostativi al pagamento di una annualità, invero determinati dal tardivo inserimento in domanda dell'IBAN sul quale bonificare il premio (stratagemma, come visto, utilizzato per evitare i controlli successivi a campione). Un primo approccio telefonico andava a vuoto per problemi di ricezione della linea del telefono del fratello minore:

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

VOCE UOMO 2: FARANDA DAVIDE



(Inizio conversazione telefonica)

“GIUSEPPE: Pronto.

DAVIDE: Ouh.

GIUSEPPE: Mi senti?

DAVIDE: Sè.

*GIUSEPPE: 'Un haiu caputu qual è 'u problema 'nta l'autra chidda ddà?
'U cuntù correnti...*

DAVIDE: 'Un capivvi.

GIUSEPPE: ... (INC.)...? 'U cuntu correnti 'u problema iera 'i chidda 'i l'annu scorsu?

DAVIDE: Aspetta, ... (inc.)... 'un pigghia, aspetta". (RIT403/16 progr. 1350)

Davide, allora, richiama il fratello da un'utenza fissa intestata alla "Terra e Sole" di Iuculano Sebastiano ma, come detto, in uso a vari dei fratelli Faranda (ciò che ancora una volta illumina circa la natura fittizia dell'intestazione della cooperativa)¹⁶:

RIT 419/16, progr. 2510

"MASSIMO: Ohu ora .. (inc.)..

UOMO 2: Chiamai in to 604 a posta .. (inc.)..

MASSIMO: E a posto è na machina u telefono .. (inc.)..

UOMO 2: Che dicevi?

MASSIMO: Ti dissi chidda da' era u fatto du conto corrente era 2013 o 2014?

UOMO 2: No sulu 2013, u 2014 poi u n'hanno fatto niente u n'hanno pagato quindi..

MASSIMO: .. (inc.).. 2013 .. (inc.)..

UOMO 2: Chidda da' che si .. (inc.).. arriere è chidda du 2013..

MASSIMO: 2014 a posto è allura?

UOMO 2: U 2014 è a posto u n'hanno pagato picchè?

MASSIMO: 2014 .. (inc.).. ora manco ciu levano ormai .. (inc.).. chisto ca' dice tu.. a me collega sbagghiò..

UOMO 2: No c'a .. (inc.).. 250 euro..

MASSIMO: Eh un ciu dissi .. (inc.).. ni facemo .. (inc.)..

UOMO 2: No chidda du cuntu era chidda du 2013 u 2014 un sacco u problema qual è .. (inc.).. 2015 puru..

MASSIMO: 2014 .. (inc.).. chidda che c'hai purtato a Nino?

UOMO 2: E Nino avia i cose.. i fotofocopie ca dichiarazione..

MASSIMO: va bè ma .. (inc.).. va bè ciu da .. (inc.).. ca' stisso puru .. (inc.)..

¹⁶ Come riferito dal teste Pace, Faranda Davide, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione con Iuculano Maria, figlia di Iuculano Rosario e sorella di Iuculano Sebastiano, il quale era legale rappresentante delle società "Terra e Sole" e "Quattro Stelle"; Iuculano Rosario è zio di Iuculano Federica, moglie di Bontempo Scavo Carmelo e figlia di Bontempo Scavo Francesco, inteso "Ciccio Tra Track".

UOMO 2: Eh eh va bè tu c'a fare fare pure a 2015 chista duoco Pe'.

MASSIMO: Se e u 2014 qual è u problema u c'era u conto corrente, qual era..

UOMO 2: U 2013 era chiddo u conto corrente, u 2014 e 2015 u n'era problemi ..(inc)..

MASSIMO: Qual era stu problema du conto corrente..

UOMO 2: Che ciu metterò in ritardo, Nino invece se ciu metteva ciu metteva un anno appresso, su sarba in to casciune..

MASSIMO: Uh uh.. va bene va..

UOMO 2: U 2014 e u 2015 l'ave a pagare iddo..

MASSIMO: Ma iddo.. iddo mi spiegà una cosa ..(inc).. un si pagano chiù..

UOMO 2: Ma iddo dice.. ascuta una cosa, a mia me l'hanno detto, mi informai io ..(inc).. dopo di 6 misi fu mettuto prima di 6 misi, di ottobre a marzo quanto mesi su?

MASSIMO: 6 misi..

UOMO 2: E ottobre a marzo su 5 misi, novembre dicembre gennaio febbraio e marzo..

MASSIMO: Ottobre l'a cuntare no..

UOMO 2: E ottobre l'a cuntare però i.. quando ciu mettio iddo i 6 misi un passaro..

MASSIMO: E dopo fra un mise..

UOMO 2: Certo a marzo ciu metterò..

MASSIMO: Va bene va ..(inc).. ciao..

UOMO 2: Ciao..”.

Il riferimento, da parte di Massimo Giuseppe, alle spiegazioni fornite da una terza persona (“*Ma iddo.. iddo mi spiegà una cosa*”) si spiega ragionevolmente con la previa, personale, acquisizione di informazioni, da parte appunto di Natoli Giuseppe, tecnico della materia, presso il quale il primo si trovava quel pomeriggio.

Ferrera Giuseppe, nei frangenti appena descritti, fungeva addirittura da autista a Faranda Massimo Giuseppe (rispetto al quale emerge la totale subordinazione del primo), curando anche di pagargli il parcheggio durante il suo soggiorno presso l'ufficio, nel lungo pomeriggio (all'incirca dalle 15 alle 20, come si evince dalla conversazione **progr. 2512**) trascorso a confezionare e “mandare” documenti:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2512 intercettata il 12/05/2016 alle ore 18:48.19 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3397247340 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

PEPPINO: Ferrera Giuseppe

“PEPPINO: Pronto Pe’..

MASSIMO: Oh Pe’..

PEPPINO: Ohu..

MASSIMO: Ohu stao finenno..

PEPPINO: va bene..

MASSIMO: Stao finenno ..(inc).. fineva prima..

PEPPINO E ma ora ..(inc)..

MASSIMO: I vigili passaro?

PEPPINO: Se ..(inc)..

MASSIMO: Va bene va ..(inc).. un ti pigghi un caffè..

PEPPINO: Hio a pigghiare io un terzo biglietto ca’ ancora però un l’haio grattato, se ..(inc).. u gratto..

MASSIMO: ..(inc)..

PEPPINO: E ..(inc).. ca’ piedi piedi era..

MASSIMO: Ma allura ca’ ..(inc).. a posto cancia posteggio..

PEPPINO: E ca’ ..(inc).. ora veremo, va bò dai..

MASSIMO: Va bò dai..

(Fine conversazione)”.

In effetti, anche Faranda Massimo Giuseppe, sollecitato dalla moglie (perfettamente a conoscenza dei traffici illeciti del marito il quale non aveva remora alcuna nel servirsi del Ferrera sia come prestanome che come autista, a fronte dell’elargizione di piccole somme, peraltro destinate al mantenimento materiale della famiglia), mostra una certa empatia per il suo fedele servitore, la cui opera sarebbe stata richiesta anche il giorno seguente in quel di Palermo; eloquente al riguardo il seguente brano di conversazione, contrassegnata al progr. 2537, registrata nella serata dello stesso giorno:

“RITA: Ni sentemo dopo, allora dumani vieni?”

MASSIMO: Sì.

RITA: Ciao Ma' ciao ciao..

MASSIMO: Dumani matina a ghire a Palermo..

RITA: Madonna ..(inc.)..

MASSIMO: ..(inc.)..

RITA: E poi?

MASSIMO: E poi non lo so ..(inc.).. a Peppe da'.. capisti? Stasira un ci dissi niente pi u nu fare a ripigghiare u lassai 4 ore na machina ..

RITA: Creaturazzo..

MASSIMO: ..(inc.).. dumani ..(inc.).. 200 euro ..(inc.).. e ci dugnu che voggghio fare..

RITA: Ma ce l'a dare.. ascuta l'atro iorno parrai cu so muggghiere ..(inc.).. dice pote.. niente mi cuntao problemi dice ..(inc.).. manco i soldi da spisa dice io magari che un mangio non mi interessa ma i carusi hanno a mangiare ..(inc.).. me mamma ..(inc.)..

MASSIMO: Eh ..(inc.).. u ni pozzo campare io..

RITA: Eh ..(inc.)..

MASSIMO: Mi fa ste cortesie ma non è che un mi haio sdebitato, io ..(inc.).. una vota 100 euro una vota 50 euro ne che un l'haio aiutato ..(inc.).. e'u fare..".

Ulteriori conversazioni rivelatrici della gestione di fatto, da parte di Faranda Massimo Giuseppe, della "Natura Verde" e della mutua consapevolezza (anche) del fratello Emanuele Antonino sono registrate sul RIT 548/16, ai progressivi seguenti:

progr. 2006

INTERLOCUTORI

FARANDA EMANUELE > EMANUELE (nominato nel corso della conversazione)

FARANDA MASSIMO GIUSEPPE > PEPPE (nominato nel corso della conversazione)

"EMANUELE Ouh PE'..?"

PEPPE (...).

EMANUELE Pronto..?

PEPPE Mi senti, (...)?

EMANUELE Mi senti?

PEPPE Sì

EMANUELE *Ma scuta, i passaporti, a natura verde, unni su'? C' à macellari dda vacca chi c' è*

PEPPE *I passaporti unni su', non è chi su' ddà all'ufficiu?*

EMANUELE *ddà all'ufficio?*

PEPPE *Uh! (...) ne potti truvari l'otra vota*

EMANUELE *(Va.. va beni..)*

PEPPE *Capisti. C'era na busta intra, boh, (iò non ci pensu). (...) ne potti truvari, mi pare, boh*

EMANUELE *Casomai, ci addumannu ddà all'ufficiu*

PEPPE *Va bene*

EMANUELE *Va bene, ciao*

PEPPE *Ciao".*

In sostanza, Faranda Emanuele – avendo necessità di macellare una vacca – chiede al fratello Massimo Giuseppe dove siano i passaporti della “Natura Verde”. Massimo Giuseppe risponde che i passaporti dovrebbero essere nell’ufficio.

Progr. 2046

INTERLOCUTORI

FARANDA EMANUELE > EMANUELE (nominato nel corso della conversazione)

FARANDA MASSIMO GIUSEPPE > PEPPE (nominato nel corso della conversazione)

“PEPPE: *‘MANUELE..*

EMANUELE: *O PEPPE. Ma ccà all'ufficio passaporti u n'hannu da natura verde*

PEPPE: *(...)*

EMANUELE: *Ah?*

PEPPE: *MANUELE, staiu cercannu i pinsari unni.. unni ponnu essiri. Ierunu i na busta ianca, forsi, intra?*

EMANUELE: *(...).*

PEPPE: *Tu dda sutta ammasti a taliari?*

EMANUELE: *No, iò non ce iutu ancora dda sutta, iò vimi ccà all'ufficiu e ccà non n'hannu*

PEPPE: *Staiu cercannu i pinsari, unni c'erunu chiddi ddà (...), chiddi du (iencu). Ddà sutta à iri a taliari, EMANUELE, per forza*

EMANUELE: *Va bene vah, vaiu e taliu ddià sutta*

PEPPE: *(...) [VOCI SOVRAPPOSTE]*

EMANUELE: *Casomai si faci domani matinu u (...). Vaiu e guardu se trovu intra*

PEPPE: *Va bene*

EMANUELE: *Ciao”.*

Emanuele Antonino comunica al fratello Massimo Giuseppe che all'ufficio non hanno i passaporti della "Natura Verde", al che Massimo Giuseppe replica che ci sta pensando e che forse erano in una busta bianca "dentro" e chiede se "dentro" è andato a vedere. Emanuele risponde di no. Massimo Giuseppe lo invita a controllare nuovamente ed Emanuele Antonino risponde affermativamente: eventualmente i due faranno il foglio rosa l'indomani mattina.

Trancianti, ove ce ne fosse ancora bisogno, in punto di effettiva gestione, in prima persona, della "Natura Verde" da parte di Faranda Massimo Giuseppe risultano, infine, le dichiarazioni rese dall'imputato in sede d'interrogatorio di garanzia in data 31.01.2020, acquisite ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 07.3.2022:

“GIUDICE – E la società Natura Verde? Che rapporti ha con la società Natura Verde? INDAGATO, FARANDA M.G. – La società natura Verde era tutta la società che avevo fatto con i miei fratelli dei nostri terreni: quaranta, cinquanta ettari di terreno nostri, comprati tutti con la banca e con l'Ismea. Io questa azienda ... GIUDICE – Quindi questa azienda la gestisce lei? INDAGATO, FARANDA M.G. – Siccome Ferrera, diciamo, è il rappresentante legale, io ... GIUDICE – Questa azienda la gestisce lei o no? INDAGATO, FARANDA M.G. – Sì, la gestivo io, sì. Portavo i contratti di affitto fatti dei miei terreni alla società e facevo la ... e questa qua ho fatto ... e facevo la richiesta di contributi. Questi sono tutti i miei terreni, se lei vede se ne accorge” (pag. 10-11).

Assunzione di responsabilità ribadita in seno all'interrogatorio del 13.5.2020, acquisito alla medesima udienza: *“Natura Verde era mia, ci mettevo i miei terreni”.*

Del formale ricorso a Ferrera Giuseppe quale prestanome di Faranda Massimo Giuseppe erano, d'altra parte, a conoscenza tutti coloro i quali gravitavano, a vario titolo, attorno alla gestione delle aziende di fatto riconducibili al *dominus* delle stesse.

Nel corso di un'altra conversazione, infatti, Faranda Massimo Giuseppe, dopo essersi sincerato con la moglie se la stessa avesse contattato una terza persona (tale "Peppe", come si vedrà, appunto, Ferrera Giuseppe), fa riferimento ad un certo

“Salvatore” (come si vedrà, Calà Lesina Salvatore, operatore C.A.A. che collaborava con l'imputato Armeli Giuseppe) il quale “sa cosa fare”, cioè stampare “quei nomi”, cosicché la moglie poi glieli inoltri, facendo evidentemente riferimento – visto il periodo in cui la telefonata è effettuata, in data **13.6.2016**, a ridosso del termine annuale, normalmente prorogato, di presentazione delle domande di aiuto – al confezionamento di pratiche fittizie (per tutto quanto si è già detto e si dirà), attività rispetto alla quale emerge ancora la complicità dei due coniugi:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4539 intercettata il 13/06/2016 alle ore 16:03.28 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3296939264 in uso a Armeli Moccia Rita. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

RITA: Armeli Moccia Rita

“MASSIMO: Oh..

RITA: ..(inc)..

MASSIMO: Se ..(inc)..

RITA: Eh?

MASSIMO: Qua sugnu..

RITA: Va bè ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc)..

RITA: Eh?

MASSIMO: ..(inc).. Barcellona..

RITA: E arrivasti già?

MASSIMO: No quasi ..(inc)..

RITA: Eh ..(inc)..

MASSIMO: No..

RITA: Ah ah..

MASSIMO: ..(inc)..

RITA: No ..(inc).. pi chisto..

MASSIMO: Eh?

RITA: U tempo è brutto..

MASSIMO: ..(inc)..

RITA: Eh eh..

MASSIMO: *Ciao..*

RITA: *Ciao ciao.. ci sentiamo dopo ciao.. stai attento..*

MASSIMO: *Eh?*

RITA: *Stai attento non prendere sempre il telefono in mano.. ciao..*

MASSIMO: *E non rompere i coglioni ..(inc).. a Peppe ..(inc).. du'?*

RITA: *No un l'haio chiamato ora u chiamo..*

MASSIMO: *..(inc).. va..*

RITA: *Ciao..*

MASSIMO: *Salvatore u sape chiddo ..(inc).. stampare da' di nomi e mi manni ..(inc)..*

RITA: *Se se ciao..*

MASSIMO: *Ciao..*

RITA: *Ciao..*

(Fine conversazione)".

Che ci fosse una certa fibrillazione dovuta, appunto, all'imminente scadenza della proroga del termine di presentazione delle domande è confermato da una serie fittissima di conversazioni intercorse il giorno seguente (14.6.2016, giornata – come si vedrà – telefonicamente molto "movimentata", trattandosi del giorno precedente la ricordata scadenza), allorquando Faranda Massimo Giuseppe contatta, appunto, Armeli Giuseppe e gli prospetta di far avvicinare in ufficio il solito "Peppe" (come anticipato e come meglio si vedrà in seguito, Ferrera Giuseppe, utilizzato come testa di legno dal gruppo), evidentemente per fargli firmare qualche documento funzionale alla presentazione di domande, sì come stabilito in seno ad una precedente consultazione con "Salvatore" che gli aveva, come visto, stampato "quei nomi". La conversazione appena descritta – che si lega e rappresenta la naturale prosecuzione di quella intercorsa il giorno precedente – nella sua brevità lumeggia al contempo sia, ancora, circa l'*habitus* mentale del Faranda, aduso a ricorrere a prestanome (nella specie, "Peppe", che avrebbe dovuto essere contattato il giorno prima dalla moglie Rita) per la presentazione delle domande, peraltro a ridosso della scadenza del termine, per essere il più certi possibile che le particelle da dichiarare fossero effettivamente libere; nonché circa la completa messa a disposizione dell'operatore Armeli Giuseppe il quale non fa una piega alla proposta del Faranda:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4577 intercettata il 14/06/2016 alle ore 10:56.23 tra l'utenza 3275822580 in uso a

Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3313501267 In uso a Armeli Giuseppe.

Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

GIUSEPPE 1: Armeli Giuseppe

"GIUSEPPE 1: Pronto..

MASSIMO: Giuseppe..

GIUSEPPE 1: Si..

MASSIMO: Peppe sugnu..

GIUSEPPE 1: oh ciao Peppe..

MASSIMO: Che fai lavori?

GIUSEPPE 1: Ma ca' se.. staio aspettanno ospiti..

MASSIMO: Uh uh..

GIUSEPPE 1: ..(inc)..

MASSIMO: Ho capito..

GIUSEPPE 1: Ne veremo in serata..

MASSIMO: Uh caso mai fazzo avvicinare a Peppe ..(inc).. haio parrato cu salvatore io accusi dumanì ...(inc.) ... nu sistema capisti ... (IN BROGLIACCIO C'E' RIFERIMENTO AL CONTRATTO E ALL'ULTIMO GIORNO: ASCOLTARE?)

GIUSEPPE 1: Va bè ok..

MASSIMO: Va bene ciao Giuseppe ciao..

(Fine conversazione)"

In effetti, Faranda Massimo Giuseppe si era appena sincerato con Galati Sardo Emanuele dell'esistenza di eventuali, ulteriori, proroghe: **RIT 420/16 Progr. 1706**

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: GALATI SARDO EMANUELE

VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

—◆—
(Inizio conversazione telefonica)

"EMANUELE: Pronto.

GIUSEPPE: Emanuele?

EMANUELE: Si, hey, Peppe, ciao.

GIUSEPPE: Chi fa', al lavoro?

EMANUELE: Ccà... ma ccà all'ufficiu.

GIUSEPPE: Ma ...(inc)... 'u matinu mi scurdai 'ddu cuntrattu docu a supra, chiddu chi ci inseremmu ddà? 'Ddu cuntrattu ddà d'a banca?

EMANUELE: No, iò misi 'na copia d'u cuntrattu, ...(inc.)...

GIUSEPPE: Siccommi 'nno 'ttrovai 'cchiu', 'ddu iornu, l'a... l'aveva docu arredi o' computer misu, non m'u ricordu si 'ddu iornu m'u purtai a manu. Boh? Non mi ricordo.

EMANUELE: No, no, iò ccà... no, 'un ci n'è, **Peppe**.

GIUSEPPE: Nun ci n'è.

EMANUELE: Aspetta un attimu... ...(inc)... m'u lassasti ccà a cacchi banna.

GIUSEPPE: (Varda) docu arredi o' computer, iò m'u ricordu pirchi l'aveva... ...(inc)... e ccà supra 'un c'è e ci dissi l'app'a lassari ddà, ...(inc)...

EMANUELE: Ccà gghiè, ccà.

GIUSEPPE: Uh, uh? E mettilu di latu, appoi m'u pigghiu.

EMANUELE: Ccà supra 'a scrivania 'u misi, va bene, ccà.

GIUSEPPE: Sa' si ci su' proroghi, cosi?

EMANUELE: No, al momento no.

GIUSEPPE: Dicu pi' scriviri 'ddu cuntrattu pi' 'ddu passaggiu...

EMANUELE: Eh, eh.

GIUSEPPE: ...l'ha' scriviri tu 'i docu o l'è scriviri iò 'i ccà?

EMANUELE: No, no, 'i docu.

GIUSEPPE: 'I ccà. Ma ci avissi a mettiri 'a (sigla)? Commu ci avi...?

EMANUELE: S'hann'a fari i cosi, s'hann'a fari tutti... gli anni e ...(inc)... gli (importi) ...(inc)...

GIUSEPPE: Uh, uh, va bene, dai.

EMANUELE: Va bene?

GIUSEPPE: Va bene, ciao, ciao.

EMANUELE: Ok, ciao, ciao.

GIUSEPPE: Ciao".

Tornando adesso alla dinamica precedente, a distanza di appena due minuti Faranda Massimo Giuseppe prova a contattare, senza successo, Ferrera Giuseppe (progr. 4581 delle 10:58).

L'esigenza impellente del Faranda era, d'altra parte, quella di procurarsi la presenza del Ferrera per effettuare "la variazione":

RIT 420/16 progr. 1724

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

VOCE UOMO 2: GALATI SARDO EMANUELE



GIUSEPPE: Pronto.

EMANUELE: Pronto.

GIUSEPPE: Emanuele?

EMANUELE: Oh, Peppe, senti 'na cosa... Ma per casu t'havvi informatu ddà all'USL pi' 'ddu discursu d'u... eh... d'u cosu...

GIUSEPPE: Sì.

EMANUELE: ...pi' 'ddu passaggiu? Eh.

GIUSEPPE: Eh. Chiddu ddà 'i 'dda variazioni, no?

EMANUELE: Sì, pirchi ...(inc)..., non risulta ancora, dicu.

GIUSEPPE: E matri cu' iddu... iò 'rrivaiu stamatina. No? Arrivaiu a stamatina, ci chiamaiu e mi dissi chi 'un c'era, 'a putevamu fari tra dumani e dopudumani 'sta variazioni.

EMANUELE: E iò dumani 'a chiu... e dumani iò 'a vuleva chiudiri 'a dumanna, Peppe.

GIUSEPPE: E videmu uora si ...(inc)... sì... sì pozzu fari dumani matina, videmu dumani matina...

EMANUELE: Eh... uoi già funziona malissimu, iò, oh... 'u fasciculu 'u sistimai, però sì... così pigghiamu, casumai si chiudi pirchi allura 'un ci arrivamu 'cchìu' ccà pirchi l'ultimu iornu doppu dumani c'è l'infernu.

GIUSEPPE: Ho capito.

EMANUELE: Ma 'sta cosa...

GIUSEPPE: Ma poi a Cutugno 'a ...(inc)...?

EMANUELE: ...(inc)... ci ha' purtari iò documentazioni? Non...

GIUSEPPE: Tutti cosi, camera 'i commerciu, tutti 'ddi verbali chi avamu fattu ddà, 'a variazioni, tutti cosi, ci hav'a ...(inc)...

EMANUELE: Sè, pirchi c'era 'na delibera... Ddà, chi era, 'na delibera dell'associazione?

GIUSEPPE: Sè... eh, delibera chiddu chi hava fattu Pippinu, così.

EMANUELE: E scusa, e chi ci voli, 'a variazione ci voli un attimu, non è chi sa' chiddu chi ci voli; e sparti l'hav'a fari ...(inc)..

GIUSEPPE: ...(inc)... se 'un c'è iddu, 'nna poti fari 'n'autru? L'hav'a fari 'ddu babbu, si 'un c'è iddu...

EMANUELE: No, l'hav'a fari ...(inc)... della delibera, allora... 'a dumanna 'i l'annu scorsu ni ristò bloccata puru.

GIUSEPPE: Certu, ...(inc)... d'a delibera chi era chiddu ddà. Va beh, iddu i carti ddà l'havi, iò chi fazzu, ci dicu: "M'ha' tannari i carti"?

EMANUELE: E vidi un pocu pirchi...

GIUSEPPE: ...(inc)..

EMANUELE: ...allura, scusa, si l'è chiudiri, l'è chiudiri sempre sbagghiata 'sta cosa.

GIUSEPPE: Ciertu, no, no, videmu s'a putemu sistimari 'i ccà a dumani, dai.

EMANUELE: Allora iò 'nna toccu ancora?

GIUSEPPE: Nna tucari, lassala stari, ni sintemu... 'u 'ttrouu docu uora pi' l'una, così, chi mi dissi chi rientrava tardu.

EMANUELE: Va bene, va bene.

GIUSEPPE: Ciao, dai.

EMANUELE: Ciao, ciao.

GIUSEPPE: Ciao".

Faranda Massimo Giuseppe poteva invero contare incondizionatamente su Ferrera Giuseppe, circostanza nota – ed anzi caldeggiata – dallo stesso Galati Sardo nella conversazione intercorsa nella tarda mattinata dello stesso giorno:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4586 intercettata il 14/06/2016 alle ore 12:51.41 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3332509074 in uso a Galati Sardo Emanuele. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

EMANUELE: Galati Sardo Emanuele

"EMANUELE: Si si enorme no così.. pronto..

MASSIMO: Emanuele..

EMANUELE: Si oh Peppe..

MASSIMO: U truvai u dutture u stajo facenno ora..

EMANUELE: Perfetto io così di pomeriggio ..(inc).. e ti do la domanda..

MASSIMO: Eh iddo ci.. vullia Peppe dice allora ci metto direttamente a Natura Verde rappresentante legale.. c'ave a mettere sempre Ferrera c'ave a mettere..

EMANUELE: Mettici u codice fiscale da società cooperativa però in capo a Ferra.. Ferrera da'.. u coso..¹⁷

MASSIMO: Certo u codice fiscale e a partita iva sempre a stissa è..

EMANUELE: Se se perché ave a essere proprietario e detentore dell'allevamento ..

MASSIMO: Va bene..

EMANUELE: Ok ciao ciao..

MASSIMO: Va bene dai..

(Fine conversazione)".

Non a caso, a distanza di pochi minuti Faranda Massimo Giuseppe tenta, senza successo, di contattare Calà Lesina Salvatore (evidentemente lo stesso "Salvatore" citato nelle conversazioni precedenti quale soggetto col quale lo stesso si era consultato), operatore C.A.A. che lavorava insieme ad Armeli Giuseppe (progr. 4090 delle ore 13).

Faranda Massimo Giuseppe, tuttavia, non riusciva ad operare dal C.A.A. calatino, presso il quale si trovava, dal momento che il mandato – per conto del Ferrera – era stato rilasciato ad un C.A.A. di Tortorici ("*nno pottimu fari solo per un motivo: pirchi hannu 'a delega docu*"), che l'imputato non riusciva a contattare telefonicamente, come riferito in modo concitato al Galati Sardo (che, invece, si trovava *in loco*), al quale il Faranda chiede di intercedere per sbloccare l'*impasse* ("*Un m'arrisponnunu o' telefonu, iò... mi dissi puru pomeriggio ... (inc.)..., si tu 'i rintraacci c' i (manni) pirchi dici chi l'hav'a fari pi' forza iddu 'i ccà*");

RIT 420/16 Progr. 1725

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: GALATI SARDO EMANUELE

VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

¹⁷ Mette conto evidenziare che, dal 16.01.2015, l.r. della "Natura Verde" risulta infatti Ferrera Giuseppe (cfr. capi d'imputazione 385-386).



EMANUELE: Pronto.

GIUSEPPE: Emanuele.

EMANUELE: Oh, Peppe.

GIUSEPPE: A tonna ti disturbu.

EMANUELE: Eh.

GIUSEPPE: Ascuta, 'nno pottimu fari solo per un motivo: pirchè hannu 'a delega docu. Capisti?

EMANUELE: E cu l'havi 'a delega?

GIUSEPPE: L'havi Bastia... ddà i carusi, 'i ddà banna.

EMANUELE: Eh, iò pruvai ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

GIUSEPPE: ...(inc)... a rinciacciarlu.

EMANUELE: ...pruvai a allinearli e 'un m'u faci fari 'echiu', 'un mi faci fari nienti.

GIUSEPPE: (Allura)... Ah, 'un funziona 'u cosu?

EMANUELE: No, 'u sistema funziona però si tu ci 'u fa' sistimari, 'sta cosa 'a chiudemu, l'u... dumani è l'ultimu iornu ...(inc)...

GIUSEPPE: Sì, (iddi)... ma tu... 'a putevamu sistimari subitu, siccommi hannu 'a delega, uora chiddi 'un m'arrispunnunu. Capisti?

EMANUELE: Eh.

GIUSEPPE: 'Un m'arrispunnunu o' telefonu, iò... mi dissi puru pomeriggio ...(inc.)..., si tu 'i rintracci c'i (manni) pirchè dici chi l'hav'a fari pi' forza iddu 'i ccà - dici - 'nno ponnu fari iddi pirchè s'informò cu 'n autru sindacatu, iddu. Capisti?

EMANUELE: Si non hannu 'a delega 'nno ponnu fari, certu.

GIUSEPPE: Uh, uh.

GIUSEPPE: Cioè iddu 'nno poti fari e iddi però 'i ddà 'nno ponnu fari mancu. Capisti? L'hav'a fari direttamente l'USL.

EMANUELE: E allura ci ha' fari fari 'a delega.

GIUSEPPE: E 'un m'arrispunni o' telefonu.

EMANUELE: Uh.

GIUSEPPE: Ti pari qual è 'u problema? Iddu mi dissi puru pomeriggio. Capisti? Iò pomeriggio... uora unn'è 'i rintracciu. Capisti?

EMANUELE: Va bene.

GIUSEPPE: Ci fazzu lassari 'a delega e ci fazzu fari 'ssu cosu.

EMANUELE: Va bene, va bene.

GIUSEPPE: Parrai cu' chiddu ddà pi' 'ddu fa... 'i 'ddu... pi' scriviri 'ddu cuntrattu pi' 'ddu passaggiu...

EMANUELE: Eh.

GIUSEPPE: Dici: "Mi l'avissi a scriviri iddu 'i ddà – dici – eni scrittu – dici – e poi m'u porti ccà – dici". Non lo so, iddu commu...

EMANUELE: Iddu i cosi 'i vidi a sistema, **Peppe**, e s'u poti scriviri...

GIUSEPPE: 'I vidi a sistema, no? 'U nomu 'u vidi? I nomi 'i vidi, no?

EMANUELE: Ciertu chi 'u vidi, ciertu.

GIUSEPPE: Va... va bene, dai.

EMANUELE: Va bene.

GIUSEPPE: Va bene, dai, ni sintemu. Ciao.

EMANUELE: Va bene, ok, ciao, ciao".

La formale intestazione al Ferrera Giuseppe dell'omonima ditta individuale comportava, di converso, la necessità della sua presenza fisica per il disbrigo di attività in vari uffici pubblici:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1733	14:54:11	14/06/2016	00:02:55	U	420/16	3296939264
Intestatario		ARMELI MOCCIA Rita		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA I: ARMELI MOCCIA RITA

VOCE UOMO I: NON IDENTIFICATA (invero già identificata agevolmente in Faranda Massimo Giuseppe)

—◆—

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

RITA: Aoh.

UOMO I: Ouh.

RITA: Chi fa'?

UOMO I: Nienti, ...(inc)... hav'a chiamari, parrava cu' unu, 'u visti 'a chiamata e doppu d'a chiamata, sientu a Mariella, ma idda telefonu non n'ha' pigghiatu, haiu pruvatu 'acchi du' voti mi richiamu 'i ddà intra, dissi uora commu...

RITA: ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

UOMO 1: ... 'un ti chiamu.

RITA: Va beh, nenti, siccomi 'un mi chiamasti, dissi: "Chi fini fici?
...(inc)... " (Disturbi)

UOMO 1: Eh, ti chiam... pruvai a chiamari, du' voti mi cascò 'a linea dlà
intra ma è... chiddu non sa' guidari e mi siddiai e tigneva cura p'a strata.

RITA: Eh, eh, va bene.

UOMO 1: E...(inc)... chiamatu ikku 'stu telefonu?

RITA: Uh, uh, ho capito; oh.

UOMO 1: Uh, oh, oh.

RITA: Allura, mi senti? Boh?

UOMO 1: Ah?

RITA: Unni sta' iennu?

UOMO 1: E ccà e' pedi, pedi, Rituzza, ccà a... e' pedi, pedi, m'appa iri
...(inc.)....

RITA: Uh, uh.

UOMO 1: A ccà, a circari 'i 'bbissari ddu' cosu pi' dumani, si pozzu iri dlà
ma mi pari difficili chi iò ci pozzu iri dlà dumani.

RITA: Ma chi fa', cugghianii? Boh? Problema nisci?

UOMO 1: Ah, Rituzza, chi ci haiu a fari? 'ddu' cosu chi scadi dumani,
...(inc)... dumani, anzi ci ha diri a Peppi mi 'un faci nenti chi l'è mannari a du'
banni uora 'i pomeriggio.

RITA: Va bene, ora ci 'u dicu.

UOMO 1: Chi appoi dumani m'è iri a registrarri 'ddu cuntrattu.

RITA: Ancora, ancora.

UOMO 1: 'U capisti?

RITA: ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

UOMO 1: Sì, va beh, no, nienti ci fa'.

RITA: Ah, sè, sè. (Cu' Pippu?)

UOMO 1: Avanti, ...(inc)...

RITA: ...(inc)... pi' tia 'un ci faci nenti.

UOMO 1: Va bene, e ni... ni...

RITA: Va beh, non ci faci nenti. Boh? Non lo so, iò iu a fici dlà un vo...
tutti cosi vo' diri l'ultimu iornu doppu.

UOMO 1: *Gioia, lò ci pinsai chi o' chinnici finevanu tutti cosi? 'un m'u ricurdaiu 'chiu'. Capisti?*

RITA: *Va bene, vah".*

Traspare evidente il disappunto dei coniugi per l'inconveniente burocratico che aveva imposto la necessità di inviare fisicamente Peppe Ferrera (mero strumento nelle mani dei due) in due diversi posti, in modo da consentire poi al Faranda Massimo Giuseppe la registrazione del contratto (adempimento fiscale effettuabile anche da terzi) proprio nell'imminenza della scadenza del termine per la proposizione della domanda di aiuto.

A distanza di un paio d'ore, nella nuova conversazione tra i coniugi risalta sempre la preoccupazione del marito di sbrigare in tempo gli adempimenti burocratici per il giorno seguente, coincidente con la scadenza delle domande ("si dumani allestu 'sti cosi", cioè "se domani sbrigo queste cose"), nonostante l'uomo non si sentisse in salute:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1745	17:54:49	14/06/2016	00:02:40	U	420/16	3296939264
Intestatario		ARMELI MOCCIA Rita		Utilizzatore		

RITA: *Oh, ... (inc)...*

FARANDA: *Ouh.*

RITA: *Ouh, mi senti? Peppe.*

FARANDA: *Mi senti, Rita?*

RITA: *Sè, sè, oh.*

FARANDA: *Chi c'è?*

RITA: *Nenti, ccà iera.*

FARANDA: *Uh. Eri e' pedi pedi? Unni si'?*

RITA: *Chi c'è? Intra. Unni sugnu?*

FARANDA: *Uh, uh.*

RITA: *Api' ddà fora iera.*

FARANDA: *Ah.*

RITA: *Chi vulevvi?*

FARANDA: *Niente. Chi vuleva? Eh... pigghi 'ddi carti, 'ddi ricetti...*

RITA: *Eh.*

FARANDA: E c'ì duni... e c'ì porti a Bastiana, a' mamma 'i Tinnaru; si pozzu iri dumani matinu mi ni vaiu 'i ccà, d'ì Marini e si pozzu, si mi sbrigu vaiu puru stasira, 'a pozzu (chiamari) a' casa, no?

RITA: E a cu ci l'è purtari?

FARANDA: A Bastiana, 'a mamma 'i Tinnaru.

RITA: Ah, ah.

FARANDA: Chi si ni vadi cu' Cicciu dumani matinu.

RITA: Cu' Montagnu?

FARANDA: Sè.

RITA: (Vo' diri).

FARANDA: Capisti? 'nno sacciu, si mi sbrigu prestu, staju ...(inc)... uora, ...(inc)... pozzu partiri, si 'rrivu a scriviri stasira, capaci chi vegnu puru stasira.

RITA: Ma ci l'è purtari uora, subitu, 'sti carti?

FARANDA: Subitu! Puru a 'n'atra anticchia, Rita.

RITA: Eh, eh.

FARANDA: Eh, ha' iri all'unnici tu ddà, all'unnici non... non ci po' iri.

RITA: No, all'unnici no.

FARANDA: Va beh, 'cchiu' tardu va'. No?

RITA: Va beh, vidi, si ci po... spicci e ti n'ha' iri...

FARANDA: Eh, si mi spicciu mi ni vegnu puru a 'n'atra anticchia. Capisti?

RITA: Va beh...(inc)...

FARANDA: Pirchè si dumani allestu 'sti cosi e poi dumani nun ...(inc)... chi mi sentu bonu. Capisti?

RITA: Va beh, ho capito.

FARANDA: Ma mi... mi ...(inc)... 'nta nuttata, ah, chi ni sacciu, non ...(inc)... cammora haiu un duluri chi staju 'mpazzennu carusi, porcu di disa, (appoi) ...(inc)...iddu, i cosi ...(inc)...iddu, apposta non ci vaiu, apposta... pirchè 'a notte ...(inc)...

RITA: E chi fu?

FARANDA: Ah? Rituzza, 'un ti sentu, gioia, a 'stu telefonu: ni sintemmu doppu, vah, ciao, ciao".

La totale messa a disposizione del Ferrera si trae anche dalle seguenti conversazioni, coinvolgenti tale Russo Vinzi, impiegato presso il CAF Confagricoltura di Capo D'Orlando, rivolgendosi al quale per il rilascio del CUD, l'imputato si

mostrava addirittura incapace di riferire per quale ditta egli fosse stato assunto alle dipendenze di Faranda Massimo Giuseppe (“*Ma tu con chi eri assunto? GIUSEPPE: Ah, buh? Non mi sta’ ricordannu’*”; “*UOMO 1: Ma forse non eri assunto più con Giuseppe! GIUSEPPE: Non lo so*”)¹⁸. La dinamica trae origine da una prima richiesta d’informazioni da parte del Ferrera al suo “datore di lavoro”, funzionali alla compilazione dell’ISEE:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2007 intercettata il 06/05/2016 alle ore 11:09.16 tra l’utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l’utenza 3397247340 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO:

Faranda Massimo Giuseppe

PEPPINO:

Ferrera Giuseppe

“PEPPINO: Pronto..

MASSIMO: ..(inc)..

PEPPINO: Buongiorno..

MASSIMO: Buongiorno che fai?

PEPPINO: Pronto ma che stavi durmenno, no?

MASSIMO: No io in ta ..(inc)..

PEPPINO: Ah minchia ..(inc)..

MASSIMO: No no stava ..(inc)..

PEPPINO: E ..(inc).. in zona..

MASSIMO: No a Tortorici sunnu ni ..(inc)..

PEPPINO: Ah ah si direttamente a Tortorici ah..

MASSIMO: ..(inc).. i mattina a ..(inc)..

PEPPINO: E ca’ ..(inc)..

MASSIMO: Tu?

PEPPINO: Niente ca’ ..(inc)..

MASSIMO: Uh uh..

PEPPINO: ..(inc)..

¹⁸ Sul punto, si ricordi che diversi soggetti, compreso Ferrera Giuseppe (all. 9.A), sono risultati assunti dalla società “AMATA” dal 21.11.2015 al 31.12.2015, con r.l. FARANDA Massimo Giuseppe. A tal ultimo riguardo già a osservare che la banca dati Cerved ha consegnato il seguente dato: la “AMATA” s.r.l. risulta inattiva alla data 21.11.2015 e tale è rimasta fino al 31.12.2015 (cfr., *amplius*, la disamina dei capi 383-384, afferenti appunto alla d.i. Ferrera Giuseppe).

MASSIMO: *No un ..(inc.)..*

PEPPINO: *E ora quanno torni lunedì?*

MASSIMO: *Lunedì sì..*

PEPPINO: *E ca' ..(inc.)..*

MASSIMO: *..(inc.)..*

PEPPINO: *Ma spiegami una cosa..*

MASSIMO: *Che?*

PEPPINO: *Da' carta, du foggio che ti cercai..*

MASSIMO: *Eh..*

PEPPINO: *..(inc.)..*

MASSIMO: *No ..(inc.).. fatto u telefono ora un c'haio.. un c'a iuto ancora..*

PEPPINO: *Ah e ca' ..(inc.).. fatto, o?*

MASSIMO: *Penso di sì..*

PEPPINO: *Ah..*

MASSIMO: *M'ha detto ..(inc.).. quasi pronto, perciò penso di.. me l'ha detto quando ..(inc.).. c'aveva telefonato..*

PEPPINO: *..(inc.).. va bò allora quanno ..(inc.).. io pr ora non faccio niente, perchè se no io ..(inc.).. cose..*

MASSIMO: *C'a fare?*

PEPPINO: *M'a io a fare u fatto dell'Ise obbligatorio..*

MASSIMO: *Eh ..(inc.)..*

PEPPINO: *Perchè se no tutte cose m'a bloccato..*

MASSIMO: *..(inc.)..*

PEPPINO: *Come?*

MASSIMO: *Va bè lunedì tu porto dai..*

PEPPINO: *Va bè dai quanno vieni poi ..(inc.)..*

MASSIMO: *Va bene..*

PEPPINO: *Va bò..*

MASSIMO: *Ciao ciao..*

PEPPINO: *Ok salutami a Rita i carusi..*

MASSIMO: *Sì ciao..*

PEPPINO: *Va bò..*

MASSIMO: *Ciao ciao..”.*

Segue il contatto diretto tra Ferrera e Russo, registrato sul RIT 649/16:

Progr. 486

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: **NON IDENTIFICATA** (trattasi, invero, di
RUSSO Vinzi)

VOCE UOMO 2: **GIUSEPPE FERRERA**

VOCE DONNA 1: **NON IDENTIFICATA**



“UOMO 1: Pronto.

GIUSEPPE: Pronto, eh, ciao, scusami, sono Giuseppe.

UOMO 1: Uhm, Giuseppe chi?

GIUSEPPE: Eh, il ragazzo di Caltagirone, il compare di Peppe.

UOMO 1: Uh, Giuseppe, dimmi.

GIUSEPPE: Eh... Come?

UOMO 1: Dimmi, dimmi.

*GIUSEPPE: E ascolta una cosa, non lo so se già ti ha riuscito a chiamare
Peppe, oppure ti sto chiamando io...*

UOMO 1: ... (inc.)...

GIUSEPPE: ... mi serviva il CUD questo dell'anno scorso.

UOMO 1: Ma tu con chi eri assunto?

GIUSEPPE: Ah, buh? Non mi sta' ricordannu.

UOMO 1: Ma come ti chiami di cognome?

GIUSEPPE: Ferrera.

UOMO 1: Ma forse non eri assunto più con Giuseppe!

*GIUSEPPE: Non lo so, lui mi ha detto: "Dice – il CUD (Vinci) – dice – ce lo
deve fare". Lui... ah, iddu ha statu a Rocca aieri però ... (inc.)... non n'ha' 'rri... non
ha pututu veniri.*

*UOMO 1: Eh, eh... Ma non è chi eri tu assunto cu' cosu? Non lo so, devo
guardare con chi eri assunto. Ma tu non ti ricordi con chi ce l'avevi l'assunzione fatta?*

GIUSEPPE: Ho capito.

*UOMO 1: Aspetta che guardo; con Giuseppe non eri assunto sicuro; eh...
Mi posso collegare un attimino con l'INPS, Nancy? Quanto...*

DONNA 1: Eh, sì e la ... (inc.)...

*UOMO 1: Quanto guardo un'assunzione, subito. Ma tu non lo sai con chi
sei assunto, vero?*

GIUSEPPE: No, no, in questo momento no perché non ho neanche il foglio.

UOMO 1: Tu assunto eri, sì? Aspetta... ...(inc.)... con Giuseppe non eri assunto.

GIUSEPPE: Ma è... è (Vinci), la ditta questa qua nuova.

UOMO 1: E come la ditta nuova?

GIUSEPPE: No, la ditta nuova è.

UOMO 1: Ah, Ferrera Giuseppe, sì, sì, qua sei assunto con... con co... e lo so, però il CUD te lo devo girare domani mattina.

GIUSEPPE: Ho capito.

UOMO 1: Non c'è ...(inc.)...

GIUSEPPE: Ma ...(inc.)...

UOMO 1: ...non ci sono a Tortorici; domani mattina mi chiami e te lo giro.

GIUSEPPE: Uhm, va bene, non... non te lo dimenticare ah, che mi serve che devo sbrigare dei documenti.

UOMO 1: Sì, sì, va bene.

GIUSEPPE: Ma dico, casomai me lo mandi via fax, ti do un fax e me lo mandi via fax.

UOMO 1: Se vuoi l'importo, l... se vuoi l'importo te lo posso dare per adesso, l'importo.

GIUSEPPE: No, e non mi interessa perché mi cerca qua... il sindacato mi cerca il CUD direttamente.

UOMO 1: Domani mi chiami, mi dai l'e-mail e te lo giro, ah.

GIUSEPPE: Va bene.

UOMO 1: Va bene, ok.

GIUSEPPE: Ok.

UOMO 1: Dai, ci sentiamo.

GIUSEPPE: Ciao, ciao.

UOMO 1: ...(inc.)...

GIUSEPPE: Ciao, scusami ...(inc.)...".

L'indomani i due si risentono perché Ferrera fornisca al Russo una mail sulla quale inoltrare il chiesto documento:

progr. 551

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: NON IDENTIFICATA

VOCE UOMO 2: GIUSEPPE FERRERA



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo) (Brusio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

UOMO 1: Pronto.

GIUSEPPE: Pronto, ...*(inc.)*...

UOMO 1: Chi è?

GIUSEPPE: Ciao, Giuseppe sono.

UOMO 1: Giuseppe chi?

GIUSEPPE: Il ragazzo che ti ha chiamato ieri, per il fatto del CUD.

UOMO 1: Ah, Giuseppe, eh... aspetta che ora, fra un po' ...*(inc.)*... Mi dai...? Mi mandi l'e-mail per... per messaggio e te lo mando?

GIUSEPPE: Come?

UOMO 1: Mi mandi l'e-mail per messaggio e io ti... ti mando il CUD ...*(inc.)*... ora, fra un po'?

GIUSEPPE: Ah, va bene, lo vuoi mandare... eh... aspetta, l'e-mail però non t'a pozzu mannari ora, se no ...*(inc.)*... c'ho un numero di fax e me lo mandi via fax.

UOMO 1: No, fax non ne ho, vedi.

GIUSEPPE: Ah, e allora te la do, io te la detto e me la mandi sull'e-mail.

UOMO 1: No, mandami il messaggio per via e-mail, un attimino, che io non posso scrivere.

GIUSEPPE: Ah, va bene.

UOMO 1: Poi sbagliamo qualche numero. Capito?

GIUSEPPE: Ok, allora ti mando... te la mando ora, vediamo come posso mandartela. Su questo numero, giusto?

UOMO 1: Sì.

GIUSEPPE: Ah, va bene.

UOMO 1: Va bene.

GIUSEPPE: Ma c'hai... c'hai whatsapp, c'hai... no.

UOMO 1: No, no, no, te la mando... sull'e-mail te lo mando.

GIUSEPPE: Ah, va bene.

UOMO 1: Va bene, ciao, ciao".

Indirizzo che viene poi inviato tramite s.m.s.:

r · T e l e f · f o n o		a t t a	u r a t a	Utenza
5 4	1 : 1 0 : 4 8	8 / 0 5 / 2 0 1 6		3381137833
In testatario	L UCENTI Concetta	U tilizzato re	F errera Giusepp e	
Testo del messaggio: FERRERAGIU@GMAIL.COM				

Progr. 554

Ferrera, tuttavia, non era riuscito a risolvere i propri problemi fiscali (*"picchi ca' lo haio provato a fare na cosa.. E l'ha bloccato picchi non c'è.. non ci corrispunne i cifre.."*), ciò di cui si duole – a distanza di due giorni dalla precedente interlocuzione

– col Faranda, quale suo formale datore di lavoro (“*ma dimmi una cosa ma è tutto normale.. normale du coso che m’ha dato iddo oppure no.. Do sindacato*”):

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2939 intercettata il 19/05/2016 alle ore 12:40.03 tra l’utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l’utenza 3662563205 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

PEPPINO: Ferrera Giuseppe

“PEPPINO: Pronto..

MASSIMO: Oh compare Pippo..

PEPPINO: Ohu buongiorno..

MASSIMO: ..(inc).. tu?

PEPPINO: Ah?

MASSIMO: Io u sapia ..(inc)..

PEPPINO: Ah se..

MASSIMO: ..(inc).. chiddo i to muggiere dice iddo chiama e poi ti chiamavo a tia..

PEPPINO: Se ..(inc).. no e ..(inc).. ca s’a bloccato ..(inc).. boh che ne saccio..

MASSIMO: Eh ..(inc).. chiddo da’ che è a Tortorici ..(inc).. nu mannò ieri du coso..

PEPPINO: Se.. ma dimmi una cosa..

MASSIMO: Che?

PEPPINO: Tu si ca’.. ca’ o da’?

MASSIMO: Da’ minchia mi ni vinni a sira..

PEPPINO: Ah si ca’ allura già..

MASSIMO: No mi ni vinni a sira da’..

PEPPINO: Ah ah da’.. ma dimmi una cosa ma è tutto normale.. normale du coso che m’ha dato iddo oppure no..

MASSIMO: A te che ti interessa iddo da’ ..(inc).. come funziona, da’ u nu saccio come u fice non è che ..(inc).. carta..

PEPPINO: E se picchì ca’ io haio provato a fare na cosa..

MASSIMO: ..(inc)..

PEPPINO: *Do sindacato..*

MASSIMO: *Eh..*

PEPPINO: *E l'ha bloccato picchè non c'è.. non ci corrispunne i cifre..*

MASSIMO: *Un ci corrispunnunu i cifre?*

PEPPINO: *Se ..(inc)..*

MASSIMO: *Ma a iddi ci interessa u reddito chiddo finale, minchia sti sindacati ..(inc)..*

PEPPINO: *..(inc).. io ho provato a fare ..(inc)..*

MASSIMO: *Ma iddo.. ma iddo pi fare u coso ci interessa u reddito finale duoco ..(inc)..*

PEPPINO: *Se però accucchiamo chiddo.. chiddo u coso i l'Inps, accucchiamo chisto di ca' a cifra non ci risultà.. hai caputo?*

MASSIMO: *Ora vediamo sai che pozzo fare ci pozzo chiamare a iddo, o saccio ..(inc).. chisto duoco, avissi a fare parrare a chisto duoco cu chisto di ca'..*

PEPPINO: *Cu cosa cu ..(inc).. (min. 01:56.0)..*

MASSIMO: *Si, ma iddo un ci parra cu chisto io u saccio..*

PEPPINO: *E u saccio è normale..*

MASSIMO: *Un ci parra nuddu picchè chisti duoco hanno ..(inc)..*

PEPPINO: *..(inc)..*

MASSIMO: *Poi all'avutru ..(inc).. come a chisto duoco perchè è u funzionario ..(inc)..*

PEPPINO: *Che poi che ne saccio ce l'ha bloccato subito ce l'ha bloccato ..(inc).. dice no dice c'è qualcosa che non quadra.. ha caputo..*

MASSIMO: *No io ormai dumani matino ciu pozzo spiare a iddo ormai chisto un c'è chiù..*

PEPPINO: *Ho caputo.. e ora verimo ..(inc).. socco spacchio hio a fare duoco..*

MASSIMO: *Ma tu si ..(inc).. iddo ca' ma ora..*

PEPPINO: *Come?*

MASSIMO: *Si na iddo o si a.. all ..(inc)..*

PEPPINO: *No io sugnu in casa ora..*

MASSIMO: *Ah ah..*

PEPPINO: *Ha caputo..*

MASSIMO: *Va bè dai ora dumani matino ci passo veremo che mi dice..*

PEPPINO: Va bene..

MASSIMO: Va bene..

PEPPINO: Ok..

MASSIMO: Ciao ciao..

PEPPINO: Ciao ciao..”.

Tornando alla gestione dei rapporti bancari da parte di Faranda Massimo Giuseppe, tale attività coinvolgeva anche la posizione del fratello Emanuele Antonino, come emerge dalle seguenti conversazioni, dalle quali si trae che il maggiore aveva necessità di far pervenire liquidità sul conto, mediante un bonifico ordinato dal fratello a Caltagirone, per onorare un debito:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1851 intercettata il 04/05/2016 alle ore 13:55.06 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3887412502 in uso a Faranda Emanuele Antonino. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO:

Faranda Massimo Giuseppe

MANUELE:

Faranda Emanuele Antonino

“MANUELE: Pronto..

MASSIMO: Manuele..

MANUELE: Oh..

MASSIMO: Unn'è ..(inc)..

MANUELE: Se..

MASSIMO: Ascuta ..(inc)..

MANUELE: Non capivo..

MASSIMO: Quanno pigghiamo ..(inc)..

MANUELE: Ma quale chiddo di 1800?

MASSIMO: Eh..

MANUELE: No no..

MASSIMO: Siccome a fare ..(inc).. si lamentao ..(inc).. chiddo mi dissi che m'aspettava ..(inc).. s'assegno chiddo i ..(inc).. u nu potti scanciare, capito ..(inc).. documento.. u capisti ..(inc)..

MANUELE: Ma che ne saccio, ma a ghire ora?

MASSIMO: Certo ..(inc).. dice glielo faccio ..(inc).. 2300 euro ..(inc)..

MANUELE: Eh..

MASSIMO: ..(inc.)..

MANUELE: E ora ..(inc.).. unne l'e ire a versare, unne l'e fare u bonifico?

MASSIMO: ..(inc.)..

MANUELE: No no un l'haio chiù ..(inc.).. ma manno caso mai..

MASSIMO: ..(inc.).. t'a manno ..(inc.)..

MANUELE: Urgente?

MASSIMO: Certo picchi se poi chiude a banca ..(inc.)..

MANUELE: E io un sacco m'avìa chiamato tanno ora s'a truvà da' vacca in to vaddhne dice vieni ca' e m'aiuti a caricare cu camion, picchi fino a ieri l'aveva da' cu viteddo.. antura mi disse che ora..

MASSIMO: ..(inc.)..

MANUELE: Picchi mi chiamò ora dice ca' mora u n'a stajo attruvamo dice se a trovo ti chiamo.. dice me..

MASSIMO: ..(inc.)..

MANUELE: Va bene..

MASSIMO: Vedi di acchianare u stisso ..(inc.).. così pago..

MANUELE: E io haio acchianare picchi o passare ..(inc.).. acchianare u stisso..

MASSIMO: ..(inc.)..

MANUELE: Ma sempre.. e quanto l'importo?

MASSIMO: 2300..

MANUELE: Va bene va..

MASSIMO: Così ..(inc.).. scanciao da' pigghia e ciu.. e ci lassamo subito ..(inc.)..

MANUELE: Va bene ciao..

MASSIMO: Va bè ..(inc.).. ciao ciao..".

Viene, di conseguenza, in rilievo la conversazione di cui al progr. 1863, intercorrente tra Faranda Massimo Giuseppe ed un dipendente della M.P.S., Filiale di Tortorici, avente ad oggetto il suddetto bonifico, stante la coincidenza della somma citata nelle due conversazioni:

“ROBERTO: Qui Monte Paschi Tortorici buongiorno..

MASSIMO: E buongiorno Roberto.. Faranda Massimo sono..

ROBERTO: Non ho capito scusi..

MASSIMO: *Faranda Massimo..*

ROBERTO: *Ah si buongiorno ciao, dimmi..*

MASSIMO: *Ciao Roberto, ascolta il dovevo ..(inc).. assegno..*

ROBERTO: *Uh..*

MASSIMO: *Dovevano essere 2300, ora sto facendo un bonifico della Monte Paschi di Caltagirone ..(inc).. a me..*

ROBERTO: *Uh uh..*

MASSIMO: *E glielo faccio ora ma non mi ha detto se arri.. non arriva subito si..*

ROBERTO: *Il bonifico?*

MASSIMO: *Eh..*

ROBERTO: *E arriva in giornata stessa, si se no gli chiedi.. gli dici una cortesia al collega che ti fa sta cosa.. che ti fa il bonifico, se cortesemente ci manda una scansione, ok..*

MASSIMO: *O me lo tengo io la ricevuta e ve la mando io una mail qualcosa?*

ROBERTO: *Va bè fa meno fatica lui a mandarci una mail, scusa..*

MASSIMO: *Eh va bene ..(inc)..*

ROBERTO: *Glielo dici, dici ..(inc).. i colleghi di Tortorici se cortesemente gliela possiamo mandare tramite.. tramite mail..*

MASSIMO: *Ho capito ..(inc).. faccio mandare subito va bene..*

ROBERTO: *Glielo dici Roberto Russo, Gaetano Paterniti..*

MASSIMO: *..(inc).. caso mai..*

ROBERTO: *Se ci cercano nell'elenco globale ci trovano, o direttamente sulla mail della filiale, capito..*

MASSIMO: *Caso mai dico se loro non lo fanno glielo faccio io..*

ROBERTO: *Eventualmente ci vuoi fare tu un fax, ci mandi tu un fax, non lo so come vuoi..*

MASSIMO: *Il numero, mi dai la mail com'è..*

ROBERTO: *Allora ti do la mail, roberto.russo..*

MASSIMO: *roberto.russo..*

ROBERTO: *@mps, milano palermo ..(inc)..*

MASSIMO: *mps Monte Paschi..*

ROBERTO: *Si, .it..*

MASSIMO: *.it, va bè se non lo mandano loro te lo mando io va bene..*

ROBERTO: No ma te la fanno la cortesia va bene..

MASSIMO: Va bene ciao grazie ciao..

ROBERTO: Ciao ciao ciao..”.

Il bonifico è poi andato a buon fine:

progr. 1868

”(In ambientale)

MASSIMO: A posto, a posto, grazie grazie..

(Fine ambientale)

ROBERTO: Monte Paschi Tortorici buongiorno..

MASSIMO: E buongiorno Roberto, sempre Faranda Massimo, ti è arrivato l'ho mandato con la mia mail..

ROBERTO: Sì, aspetta si ma era arrivato.. vediamo che cosa è.. e allora (legge qualcosa) ..(inc).. sono 2300 euro..

MASSIMO: Sì ..(inc)..

ROBERTO: Ah ..(inc).. eh?

MASSIMO: Mi avevano detto che mandava 290 ..(inc)..

ROBERTO: Aspetto che guardo, il numero di Rita..

MASSIMO: 335376..

ROBERTO: 335376.. si 290.. va bene..

MASSIMO: Va bene..

ROBERTO: E quando arriverà, ancora non è arrivato ma arriverà da solo..

MASSIMO: Va bene..

ROBERTO: Non ci sono problemi, io questo glielo passo alla collega ora..

MASSIMO: Va bene..

ROBERTO: Vede il bonifico va bene..

MASSIMO: Va bene grazie ..(inc).. grazie..

ROBERTO: Ciao caro ciao ciao prego ciao ciao..”.

È, dunque, evidente il ruolo dirigistico (nella gestione aziendale) di Massimo Giuseppe, il quale impartisce le direttive al fratello minore Emanuele Antonino che, addirittura, chiede in favore di quale conto ordinare il chiesto bonifico (“*unne l'e ire a versare, unne l'e fare u bonifico?*”).

Vengono, poi, in rilievo le captazioni che dimostrano la gestione di fatto di aziende formalmente intestate alla moglie di Faranda Massimo Giuseppe, **Armeli Moccia Rita**.

Di grandissimo rilievo, sul punto, la specifica **attività captativa** illustrata dal testimone Nastasi all'udienza del 10.11.201 ed oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare dalla conversazione contrassegnata al **progr. n. 1930 del R.I.T. n. 419/16**, intercorsa tra Armeli Moccia Giuseppe (chiamante) ed il cognato Faranda Massimo Giuseppe (chiamato) in data **04.5.2016, ore 21:43**. La conversazione è rilevante poiché gli interlocutori fanno riferimento ad altre società del c.d. "gruppo Faranda" ("*Oricense*" e "*Balchino*", delle quali l.r. e della "*Balchino*", anche socio unico, è invero la moglie Armeli Moccia Rita), ad un operatore chiamato "Facciale" (evidentemente Lombardo Facciale Pietro) ed alla "sistemazione" di carte riguardanti terreni siti proprio nell'isola di Lipari (cfr. all. 3.R); la stessa, significativamente, intercorre la sera del 04.5.2016, quindi la sera dello stesso giorno – come illustrato dal testimone Nastasi – "*in cui eravamo andati [la G.d.F., n.d.e.] da Calcò Filadelfio per l'acquisizione del cosiddetto fascicolo aziendale della ditta individuale Armeli Moccia Rita e di altre, perché in quell'occasione dovevamo anche chiederne altre, di società*" (dep. Nastasi, ud. 10.11.2021), documentazione invero acquisita il successivo giorno 9 e comprendente anche il citato all. 3.R, contenente il contratto di affittanza di terreni siti (anche) a Lipari. Ciò che dimostra senza dubbio il pieno coinvolgimento di Faranda Massimo Giuseppe nella gestione delle domande in esame, formalmente presentate dalla moglie, delle cui "criticità" lo stesso nondimeno si appalesa perfettamente consapevole (come anche di quelle potenzialmente derivanti ad altre ditte "*a nome so*", cioè solo formalmente intestate ad Armeli Moccia Rita, come ben noto anche al cognato Giuseppe), in ciò prodigandosi istantaneamente per arginare i prevedibili problemi derivanti dalla certamente poco gradita visita mattutina della G.d.F. e dalla conseguente acquisizione documentale ("*Su pigghia.. si pigghiaro tutti dice..*");

Di seguito il testo della conversazione oggetto di perizia trascrittiva:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1930 intercettata il 04/05/2016 alle ore 21:43.14 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3202747930 in uso a Armeli Moccia Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO:

Faranda Massimo Giuseppe

PE':

Armeli Moccia Giuseppe

PE': Ohu..

MASSIMO: Oh Pe'..

PE': Che c'è? ..(inc)..

MASSIMO: Niente ..(inc).. mi chiamò u coso ca'..

PE': Cu?

MASSIMO: Di l'ufficio, Facciale..

PE': Eh..

MASSIMO: Mi disse entro venerdì..

PE': Eh..

MASSIMO: Si n'hanno a portare due i Rita..

PE': Eh..

MASSIMO: Pi chiddi da' di Isola..

PE': Quali?

MASSIMO: Chiddi di Isola dico, Lipari..

PE': Ah.. ah vuole purtate i carte no..

MASSIMO: Se picchè dice che ce l'ave a portare a Sant'Agata che ..(inc).. a Sant'Agata vogliono..

PE': Uh..

MASSIMO: Su pigghià.. si pigghiaro tutti dice..

PE': Uh..

MASSIMO: Licenze cose ..(inc).. qualche navutre du'..

PE': Uh uh..

MASSIMO: Dice che ste cose iddo i vuole portare entro dumani, dice se iddo pote venire, ciu fa capire..

PE': Uh.. e dicci ci stampa da' carta.. a carta chidda da' i da' e c'a fa scrivere.. c'a fa scrivere a Rosy ci dicemo ..(inc).. venerdì mattina?

MASSIMO: Iddo venerdì mattina, se entro dice dumani ..(inc).. iddo ce l'ave a portare dumani sera, dice chiddo da' ci dissi ..(inc).. così a cosa è megghio, dice i da' maniera è chiù a rischio.. dice si pigghiaro puru l'avutru..

PE': Ma l'avutru quale?

MASSIMO: Chidda da' Oricense..

PE': Uh..

MASSIMO: E l'avutru..

PE': E chidda a nome so'..

MASSIMO: E Bacchino (o Balcino) (min. 01:53.0) pure mi diceva iddo..

PE': Bacchino u n'è che ..(inc).. a coso..

MASSIMO: Così iddo mi disse dice si pigghiaro tutte.. ora mi chiamao, dice ora se chisto ca' iddo un pote venire dice dumani.. chiddo forse l'aveva fatte, s'hanno a fare ..(inc).. registrare..

PE': Va bp..

MASSIMO: ..(inc).. a chiddo da' dice se iddo pote venire dumani, ci dissi ora ci chiamo e ciu dico, ci dissi io manco u saccio..

PE': Va bene..

MASSIMO: Allora che c'è dire chiddo mi disse vuleva sapire..

PE': E dumani ci facemo capitare..

MASSIMO: Va bene va..

PE': Va bè ciao..

MASSIMO: Ildo entro dumani sira dice..

PE': Va bene..

MASSIMO: Va bè ciao..

PE': Ciao ciao..

(Fine conversazione)".

*Per incidens, si noti sin d'ora che anche il cognato Armeli Moccia Giuseppe fungeva senza alcun dubbio da prestanome di Faranda Massimo Giuseppe. Di grandissimo rilievo, sul punto, la specifica attività captativa illustrata dal testimone in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare dalla conversazione contrassegnata al **progr. n. 2515 del R.I.T. n. 419/16**, intercorsa tra Armeli Moccia Giuseppe (chiamante) ed il cognato Faranda Massimo Giuseppe (chiamato) in data **12.5.2016, ore 18:53**. La conversazione è rilevante poiché è Armeli Moccia Giuseppe a contattare il cognato Faranda per chiedergli dapprima se l'indomani lo stesso lo avrebbe raggiunto e, comunque, per comunicargli che "Facciale" (evidentemente, Lombardo Facciale Pietro) aveva manifestato la necessità di eliminare (dalla domanda) alcune particelle del Comune (parrebbe, della "foresta") di Niscemi, così suscitandone una risposta quasi annoiata ("e che ci vuole a farlo?"). Così rassicurato, l'Armeli Moccia allora chiosa dicendo (quasi chiedendone all'interlocutore il permesso) che sarebbe andato lui a firmare; per qualsiasi necessità, lo rassicura ulteriormente il Faranda, Armeli Moccia avrebbe comunque potuto contare sull'aiuto di Rosa (evidentemente la figlia Rosa Maria). Traspare ancora una volta – in aggiunta a quanto*

si noterà a commento dell'attività captativa riportata nella trattazione dei capi 368-371 e 375-376 a cui ci si riporta per brevità – il ruolo servente dell'Armeli Moccia Giuseppe nei confronti del cognato Faranda Massimo Giuseppe nella gestione delle pratiche truffaldine.

Di seguito il testo della conversazione oggetto di perizia trascrittiva:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2515 intercettata il 12/05/2016 alle ore 18:53.34 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3202747930 in uso a Armeli Moccia Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

PE': Armeli Moccia Giuseppe

MASSIMO: Dimmi Pe'..

PE': Oh, ma ..(inc).. pi ca'?

MASSIMO: No..

PE': Ma manco pi dumani ci vieni?

MASSIMO: No picchi?

PE': Picchi m'aveva chiamato chiddo mi disse se c'erano chiddi i Niscemi duoco s'ave a levare..

MASSIMO: Ma cu?

PE': Facciale..

MASSIMO: Ma è s'ave a fare entro dumani?

PE': Iddo così mi disse prima du 15, dice s'ave a levare chiddo da' da Frusteri di Niscemi ..(inc)..

MASSIMO: E che ci vuole pu levare..

PE': Dico ci pozzo ire a firmare iddo mi disse, e poi mi disse c'amo a ..(inc).. di 10 ettari l'avutri mi spiegava..

MASSIMO: Portaci chiddo che vuoi e ciu fai scrivere a Rosa caso mai dai..

PE': Va bene..

MASSIMO: Ciao..

(Fine conversazione)''.

Segue, a distanza di meno di un'ora, contrassegnata al progr. 2518 dello stesso R.I.T., un'eloquente, sia pur breve, conversazione intercorrente tra Faranda Massimo Giuseppe e la moglie Armeli Moccia Rita (l'indicazione del trascrittore dell'identità

“UOMO 2 – Iuculano Sebastiano” rappresenta evidentemente un mero refuso) durante la quale il marito, subito dopo averla bloccata, significativamente (ed “a buona ragione” dal suo punto di vista) si lamenta con la moglie, che gli appunto stava accennando il fatto che suo fratello le aveva detto qualcosa – dopo avergli anch’ella chiesto se l’indomani lo stesso l’avrebbe raggiunta –, del fatto che il cognato “parla disinvolatamente al telefono” (“*chiddo si mette a parrare u telefono to frate*”):

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2518 intercettata il 12/05/2016 alle ore 19:43.47 tra l’utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l’utenza 3296939264 in uso a Armeli Moccia Rita. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

UOMO 2: Iuculano Sebastiano

RITA: Ohu..

MASSIMO: Ohu..

RITA: ..(inc)..

MASSIMO: Ah?

RITA: Ti stava chiamanno..

MASSIMO: E ora ora niscivo i l’ufficio.

RITA: Ora finisti?

MASSIMO: Ora ora ave di 3 ..(inc).. dentro..

RITA: Ah..

MASSIMO: Unni si?

RITA: ..(inc)..

MASSIMO: Certo chiossai a pigliare ..(inc)..

RITA: Ah ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc).. a Barcellona?

RITA: Cu io?

MASSIMO: Se ..(inc).. du coso..

RITA: Ah ah e a posto?

MASSIMO: Si a posto..

RITA: E dumani vieni ca’?

MASSIMO: Se dumani ..(inc)..

RITA: ..(inc).. perché nu diceva..

MASSIMO: *Se mu diceva, chiddo si mette a parrare u telefono to frate.. ciao eh ciao ciao ..(inc)..*

RITA: *Eh ciao ..(inc)..*

(Fine conversazione)".

Tornando al discorso originario, nel corso della giornata precedente la scadenza, stringendo i tempi, Faranda Massimo Giuseppe si prodigava ad operare per conto di un'altra azienda della quale era parimenti l.r. la moglie, la più volte menzionata "Oricense";

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4608 intercettata il 14/06/2016 alle ore 10:56.23 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3313501267 in uso a Armeli Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: **Faranda Massimo Giuseppe**

GIUSEPPE 1: **Armeli Giuseppe**

"GIUSEPPE 1: Pronto..

MASSIMO: Giuseppe, Peppe sugnu..

GIUSEPPE 1: Si.. ah ciao Peppe..

MASSIMO: Che fai al lavoro?

GIUSEPPE 1: No sugnu fuora..

MASSIMO: Niente siccome ..(inc).. l'a fare ..(inc).. una delega ..(inc)..

GIUSEPPE 1: Eh..

MASSIMO: .. Una variazione ..(inc).. u n'a puoi fure tu..

GIUSEPPE 1: Ho capito.. a delega USL tu dici?

MASSIMO: Se a delega chidda i da' USL si..

GIUSEPPE 1: E dammi u codice..

MASSIMO: 011CT113..

GIUSEPPE 1: Perché s'ave a fare una.. a canciare u rappresentante legale, l'avemo fatto stu cosa, siccome ancora ..(inc).. u cosa..

MASSIMO: Se..

GIUSEPPE 1: E ora ..(inc)..

MASSIMO: CT 113..

GIUSEPPE 1: 113 si va bene ok..

MASSIMO: ..(inc).. se tu ma molli e mu fa sapere, io ci chiamo ..(inc)..

GIUSEPPE I: Subito ora veremo se c'è Salvatore..

MASSIMO: Va bè..

GIUSEPPE I: .. U chiamo e c'a fazzo fare..

MASSIMO: ..(inc).. Salvatore un m'a rispunnìo..

GIUSEPPE I: Eh va bene..

MASSIMO: Va bene..

GIUSEPPE I: Ciao..

MASSIMO: Ora ti fazzo sapire ciao ciao..

GIUSEPPE I: Ciao ciao..

(Fine conversazione)

La conversazione è di rilievo poiché a) vi si menziona un codice aziendale invero corrispondente, appunto alla "Oricense": "011CT113, che è un codice aziendale che abbiamo riscontrato essere un codice aziendale della società Oricense sas di Armeli Moccia Rita & C, come da allegato n. 3.AG. (Ancona/Genova)" (dep. Brig. Nastasi alla medesima udienza; l'allegato è stato acquisito all'udienza del 15.11.2021); b) conferma il pieno e consapevole coinvolgimento di Armeli Giuseppe in pratiche gestite da soggetti formalmente non legittimati; c) consente di ricondurre l'identità del più volte evocato "Salvatore" all'operatore Calà Lesina Salvatore, in questo caso citato dal Faranda che si lamentava del fatto che questi non gli avesse in precedenza risposto al telefono, come riscontrato dal tentativo di contatto non andato a buon fine di cui al progr. 4606.

Ulteriori conversazioni confermano l'attivismo spasmodico di Faranda Massimo Giuseppe nella gestione burocratica di aziende di fatto gestite dallo stesso in prima persona ma formalmente intestate a terzi, come avviene col **Floridia Innocenzo** rispetto alla gestione dei titoli Agea afferenti alla "Perla del Calatino" (società, invero, legalmente rappresentata da Armeli Moccia Rita, moglie di Faranda Massimo Giuseppe, la quale ne è anche socia – in quota paritaria – con Conti Pasquarello Giusy, moglie di Faranda Emanuele Antonino).

Ebbene, i titoli Agea di questa società ammontavano a n. 212 nel 2013, confermati nel 2014, mentre nel 2015 e 2016 essi diminuiscono fino a n. 186: il decremento dei titoli era correlato al fatto che una parte di essi era da poco confluita nella ditta individuale "FLORIDIA Innocenzo" (all. 5.BF), ancora a lumeggiare circa le cointeressenze tra le varie aziende, tutte di fatto gestite da Faranda Massimo Giuseppe.

Come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 13.12.2021 trattando il capo d'imputazione 489), con la riforma P.A.C. nel 2015 la d.i. Floridia Innocenzo ha valorizzato n. 11 titoli AGEA, integralmente confermati fino all'anno 2019 (cfr. all. 11.R); sennonché, il 15.6.2016 - come da visura ANAGRAFE TRIBUTARIA - FLORIDIA Innocenzo si rende parte acquirente di un contratto di vendita titoli registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 672 della serie 3, mai rinvenuto nel fascicolo aziendale e mai esibito dal FLORIDIA Innocenzo o dal C.A.A. di riferimento. All'allegato 11.S, infatti, è catalogata l'acquisizione da parte della G.d.F., presso l'Agenzia delle Entrate, di un contratto di trasferimento titoli AGEA con il quale la società "La Perla del Calatino" s.a.s. di ARMELI MOCCIA Rita ha venduto n. 186 titoli AGEA, invero mai valorizzati dal FLORIDIA Innocenzo in seno alle proprie domande.

Su tale specifica vicenda, con particolare riferimento al passaggio titoli di cui sopra, vengono in rilievo le seguenti conversazioni, aventi ad oggetto proprio tale attività negoziale:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
292	09:31:17	21/04/2016	00:02:01	U	420/16	3348001311
Intestatario		FLORIDIA Innocenzo		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FLORIDIA INNOCENZO
VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Brusio di voci in sottofondo) (Rumori in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

**FLORIDIA: Pronto.*

FARANDA: Oh, Enzo.

FLORIDIA: Buongiorno.

FARANDA: Chi fa'?

FLORIDIA: E ccà, mi ni stava 'echianammu o' paisi.

FARANDA: Uh. Tuttu a postu?

FLORIDIA: ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)... dicimu a postu. Tu dove sei?

FARANDA: ...(inc)... statu? Iò ccà sugnu ancora.

FLORIDIA: Uh, no, e ci staiiu iennu ora, e 'un hiaiu avutu tempu pi' nenti; Totucciu stava... ha' statu o' paisi, docu avia chiffari, iò haiu statu ch'i pecuri.

FARANDA: Uh, uh.

FLORIDIA: Capisti?

FARANDA: E va' 'rriva, (ciao).

FLORIDIA: E ci staiiu iennu uora, infatti mi ni stava 'cchianammu pi' ci 'rrivari subitu, ma macari pi' sapiri commu hav'a iutu a finiri, ma chi non m'hannu fattu sapiri nenti.

FARANDA: Uh, uh.

FLORIDIA: Ha' caputu? Perciò si n'i 'ntestaru commu sunu non è chi 'u putimmu fari, vah.

FARANDA: Così po' fari 'ddu passaggiu.

FLORIDIA: Certu, si sunu boni l'hamm'a fari 'u passaggiu".

Ancora con riferimento ai rapporti tra Faranda Massimo Giuseppe e Floridia Innocenzo, illuminano circa le indebite cointeressenze (e la gestione di fatto del primo di essi), stavolta dell'omonima d.i. intestata formalmente al secondo (v. capo 489), le conversazioni captate a partire dal seguito del primo contatto, intercorso in mattinata, tra il Faranda ed il consulente agrario (nonché ragioniere) Amato Simone (cfr. progr. 4585, delle ore 12:32¹⁹), avvicinato dal Faranda – appunto – per il tramite di Floridia Innocenzo:

¹⁹ Se ne riporta il testo:

"MASSIMO: Pronto..

AMATO: Pronto con chi parlo?

MASSIMO: Signor Amato .

AMATO: Sì.

MASSIMO: Eh Faranda sono, mi ha dato il numero Enzo l'aveva chiamato Enzo con il mio telefono..

AMATO: Sì.

MASSIMO: Enzo ..(inc).. niente le volevo parlare quando era possibile vederci..

AMATO: Io oggi pomeriggio rientro a Caltagirone verso le 6, 6,30..

MASSIMO: Allora in serata la chiamo caso mai, va bene..

AMATO: Va bene va bene..

MASSIMO: La saluto ..(inc)..

AMATO: Arrivederci..".

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1746	17:57:34	14/06/2016	00:01:19	U	420/16	3348001311
Intestatario		FLORIDIA Innocenzo		Utilizzatore		

FLORIDIA: Giuseppe.

FARANDA: Ouh, Enzo.

FLORIDIA: Oh, chi è?

FARANDA: Stamummu ancora?

FLORIDIA: Dici...(inc)...

FARANDA: Va beh, chiddu m'hav'a dittu chi versu i sei arrivava a Caltagiruni chi era fora, appoi... dai, 'rricampati, appena ti 'rricampi mi chiami. Va bene?

FLORIDIA: Ma ci ha' parratu cu' Simoni?

FARANDA: Sè, mi chiamò iddu duppu, subitu quasi.

FLORIDIA: Ah, ah. E commu hatu ristatu?

FARANDA: Mi dissi iddu versu i sei arrivava a Caltagiruni. Capisti?

FLORIDIA: Versu i sei?

FARANDA: Sè, su' quasi i sei. Magari chi tu 'rrivi e' setti!

FLORIDIA: E tu nun ci si'?

FARANDA: Sè, ccà sugnu.

FLORIDIA: Ora iò commu vegnu o' to' paisi ti chiamu.

FARANDA: Va bene.

FLORIDIA: Ciao.

FARANDA: Ciao, Enzo, ciao".

Come emerge dallo sviluppo della dinamica interpersonale, è sempre Faranda Massimo Giuseppe a curare e procurare l'incontro tra il professionista ed il Floridia, peraltro preoccupato dall'eventuale assenza del Faranda il quale, però, prontamente lo rassicura per poi richiamare l'Amato al fine di garantirsi il buon esito dell'appuntamento a tre:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4621 intercettata il 14/06/2016 alle ore 18:28.28 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3282850121 in uso a Amato Simone. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

AMATO: Amato Simone

"AMATO: Pronto..

MASSIMO: Pronto signor Amato, Faranda sono..

AMATO: Si signor Faranda buonasera..

MASSIMO: E' arrivato lei?

AMATO: Io sono allo studio, perderò una mezz'oretta, ci possiamo vedere alle 7 va bene?

MASSIMO: E alle 7,30 non potrebbe andare meglio perché aspetto che viene Enzo che era al lavoro ancora che è ..(inc)..

AMATO: Se è alle 7,30 però poi non volessi che poi si fa tardi, io ti aspetto alle 7,30 però non più tardi se no poi si fa troppo tardi..

MASSIMO: Verso le 7,15 così, 10 minuti va bene..

AMATO: Va bene va bene ciao a dopo arrivederci..

MASSIMO: La saluto..".

Dopo circa mezz'ora, Faranda Massimo Giuseppe contatta Floridia Innocenzo per assicurarsi la sua presenza puntuale all'appuntamento appena preso col professionista; nell'occasione, il primo indica al secondo che si vedranno direttamente allo studio del ragioniere ("*Nta direttamenti iddu*") e lo esorta ad arrivare in tempo prima che questi vada via ("*Dai, ni videmu 'nta iddu o' studio chi poi si ni vadi, e' setti e menza*");

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1755	18:59:48	14/06/2016	00:00:43	E	420/16	3348001311
Intestatarlo		FLORIDIA Innocenzo		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FLORIDIA INNOCENZO

VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo) (Inizio conversazione telefonica)

(Musica in sottofondo)

"FLORIDIA: Peppe.

FARANDA: Uh.

FLORIDIA: Ouh, ha' chiamatu?

FARANDA: Ancora docu si'?

FLORIDIA: Iò haiu partutu uora d'a muntagna.

FARANDA: Dai, ni videmu 'nta iddu o' studio chi poi si ni vadi, e' setti e menza.

FLORIDIA: E ccà...

FARANDA: Capisti?

FLORIDIA: ...haiu partutu, e ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

FARANDA: Eh, chiamaci dintra e di' chi n'aspetta.

FLORIDIA: Ah?

FARANDA: Iò sugnu... iò sugnu ancora ... (inc)... dudici minuti e... e 'cchianu, ah, tu arriva ddà e 'u tegni occupatu, iò staiu 'rrivannu.

FLORIDIA: Ah.

FARANDA: E setti e menza ni videmu ddà.

FLORIDIA: 'Nta direttamenti iddu?

FARANDA: Sè, ddà (intra), dai.

FLORIDIA: Va beni, ciao.

FARANDA: Ciao".

Che le preoccupazioni di Faranda Massimo Giuseppe fossero dettate dall'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande è testimoniato anche dal contenuto della conversazione frattanto intercorsa in serata con Galati Sardo Emanuele, operatore C.A.A. in grado di raggiungerlo su eventuali penalizzazioni per la tardiva presentazione:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4623 intercettata il 14/06/2016 alle ore 19:27.43 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3332509074 in uso a Galati Sardo Emanuele. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

EMANUELE: Galati Sardo Emanuele

"EMANUELE: Pronto..

MASSIMO: Emanuele..

EMANUELE: Si oh Peppe..

MASSIMO: Viri che da' cosa avisse a essere sistemata..

EMANUELE: E ma l'avissi a virere ave ..(inc).. i stamatina praticamente non funziona ..(inc)..

MASSIMO: Uh uh ho capito c'è ..(inc).. qualcosa?

EMANUELE: Va bè l'importante.. no no no..

MASSIMO: Ho capito..

EMANUELE: Si parrava se forse vulevano fare na specie di.. tipo di na ..(inc).. scadenza di fare solo l'1% di penalità, ma un si sape..

MASSIMO: Siccome un funziona capace a fanno boh ..(inc)..

EMANUELE: No ..(inc).. u n'ha funzionato proprio..

MASSIMO: Ho capito.. va bene..

EMANUELE: Va bè dai ciao ciao.. io ..(inc).. caso mai dugnu conferma se ..(inc)..

MASSIMO: Va bene va bene ciao ciao..

EMANUELE: Ok ciao ciao..”.

L'iter da percorrere ai fini del progettato passaggio titoli prosegue il giorno successivo, che vede, dapprima un'interlocuzione con Armeli Giuseppe, al fine di reperire un modello di atto funzionale allo scopo, poi inviato dall'operatore C.A.A. tramite mail:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4660 intercettata il 15/06/2016 alle ore 09:44.09 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3313501267 in uso a Armeli Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

GIUSEPPE I: Armeli Giuseppe

“GIUSEPPE I: Pronto..

MASSIMO: Giuseppe, Peppe summu..

GIUSEPPE I: Peppe dimmi..

MASSIMO: Al lavoro si?

GIUSEPPE I: Si sugnu al lavoro.. diciamo.

MASSIMO: Confusione c'è?

GIUSEPPE I: Ma un bel poco..

MASSIMO: Ma questo contratto i passaggio titoli?

GIUSEPPE I: *Io ti pozzo dare u stampato Peppe, haio 60 cose fuori, ti dugnu u stampato e u scrivi ca pinna..*

MASSIMO: *E chiddo da' mio l'a fare uno ..(inc).. secondo me Giuseppe..*

GIUSEPPE I: *Quale è fare?*

MASSIMO: *..(inc).. chidda i Peppe..*

GIUSEPPE I: *Allora..*

MASSIMO: *Uh..*

GIUSEPPE I: *No, u sai perchè no? Perchè su sotto sequestro infatti haio un problema c'è uno i Palermo mi chiama pi to frate.. pi to frate.. ci chiamai da' e mi disse che un l'e tuccare, ci chiamai.. manco ci pozzo fare.. c'a pozzo levare.. capito..*

MASSIMO: *Ho capito.. ho capito..*

GIUSEPPE I: *Io se vuoi u coso.. u passaggio ti dugnu a copia t'a stampi e ci scrivi nome e cognome a pinna..*

MASSIMO: *Si ponno scrivere pure a pinna?*

GIUSEPPE I: *Si certo..*

MASSIMO: *Picchì un mi manni la mail allura ti siddià mi manni una mail che un ci sugnu allura..*

GIUSEPPE I: *Dammi sta mail..*

MASSIMO: *..(inc).. la mail allura..*

VOCE FEMMINILE: *La mia?*

MASSIMO: *O la mia ..(inc)..*

VOCE FEMMINILE: *..(inc)..*

MASSIMO: *Allora scrivi mfaranda6..*

GIUSEPPE I: *m?*

MASSIMO: *mfaranda6@..*

GIUSEPPE I: *(a..*

MASSIMO: *gmail.com..*

GIUSEPPE I: *gmail..*

MASSIMO: *.*

GIUSEPPE I: *.com.. e allora u sai che fazzo tu manno in pdf e così tu puoi scrivere sostituisci i nomi e tu canci tu..*

MASSIMO: *Eh eh..*

GIUSEPPE I: *Va bene..*

MASSIMO: Certo certo e mi cancello direttamente da' supra ..(inc).. va bè na na chiamata unne c'è..

GIUSEPPE I: Eh..

MASSIMO: Aspetta un minuto quanto tu leggi ..(inc).. del valore di euro, su i soldi che mi duna iddo a mia no?

GIUSEPPE I: Se u valore.. u guardi a schermata chiddo da' praticamente.. chiddo unne c'hanno 2015..

MASSIMO: Unne si summu ..(inc)..

GIUSEPPE I: I tutti e tu ci metti 2016 tot a tot, 2017 tot e totale to, capito..

MASSIMO: Ah ..(inc).. talii sutta proprio c'era il valore di euro..

GIUSEPPE I: Se e poi quanno c'è u valore di.. definitivo ..(inc).. valore sulu di titoli senza.. non registrativo..

MASSIMO: Ho capito, mannami stu stampato duoco va..

GIUSEPPE I: Se..

MASSIMO: Ciao..

GIUSEPPE I: Ciao..";

e, successivamente, il coinvolgimento di Catania Angelo, anch'egli consulente agrario, il quale – al riferimento fattogli da Faranda Massimo Giuseppe a Simone Amato (col quale, appunto, Faranda e Floridia avevano avuto appuntamento il giorno precedente, come appena visto) – ricollega subito la questione al Floridia; fa da prologo al descritto scambio un primo contatto (intervenuto circa un'ora prima) tra Faranda e Floridia avente ad oggetto il codice fiscale del secondo:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1767	09:41:53	15/06/2016	00:00:22	E	420/16	3348001311
Intestatario		FLORIDIA Innocenzo		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

VOCE UOMO 2: FLORIDIA INNOCENZO

(Inizio conversazione telefonica)

"FARANDA: Enzo, niente, mi serviva il codice fiscale, poi l'ho trovato.

FLORIDIA: Ah, ah, va bene.

FARANDA: Ciao.

FLORIDIA: Ciao".

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1774	10:46:26	15/06/2016	00:04:20	U	420/16	3385965502
Intestatario		CATANIA ANGELO		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: CATANIA ANGELO

VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo) (Brusio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

"CATANIA: Pronto.

FARANDA: Pronto, Signor Catania?

CATANIA: Sì.

FARANDA: E buongiorno, Faranda.

CATANIA: Che c'è?

FARANDA: Quindi, dovevo... dovevo fare un passaggio titoli ...

CATANIA: Sì.

FARANDA: E forse Simone gliel'aveva detto ieri, Simone Amato.

CATANIA: Sì.

FARANDA: Eh. Quando lo trovo a lei? Se io faccio la registrazione...

CATANIA: Eh, ma la do... dobbiamo fare oggi per forza. Giusto?

FARANDA: Sì, lo so, oggi perché mi pare che l'ultimo giorno è oggi.

CATANIA: Eh, ma poi... Chi è che ci deve dare l'assenso? Chi è che...?

FARANDA: L'assenso glielo... ci... glielo faccio dare poi io... là, diciamo, là al sindacato dov'erano prima.

CATANIA: Va beh, io dalle quattro in poi sono in ufficio, avvicinate e poi cerchiamo di farlo subito 'stu ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

FARANDA: Va bene, anche se non c'è... diciamo, che non c'è te... non ci sono terreni per coprire questi qua, si possono mettere lo stesso anche se si perde qualcosa?

CATANIA: Eh, ma poi non li possiamo utilizzare però, giusto.

FARANDA: Se li mettiamo senza terra che... Come... come... funziona?

CATANIA: Ma chi è che è questo qua? È Floridia, vero?

FARANDA: Floridia, sì.

CATANIA: E il problema è ora che io devo annullare la domanda perché io la domanda l'ho fatta, ora devo fare l'annullamento della domanda e fare una domanda nuova poi per poterli utilizzare, va bene.

FARANDA: Ho capito.

CATANIA: Io non mi ricordo com'è la situazione Floridia in questo momento, non sono neanche in ufficio purtroppo.

FARANDA: Lui aveva sette titoli con quindici ettari di terreno.

CATANIA: E ora quanti sono questi titoli che ha acquistato?

FARANDA: Questi sono quasi duecento titoli, così.

CATANIA: Duecento titoli?

FARANDA: Sì.

CATANIA: Eh, ma... non è chi poti... ni può utilizzari 'n altri setti, centu... centu sessanta ... (inc)... restano vuote.

FARANDA: Restano vuoti...

CATANIA: Eh.

FARANDA: ...ma non... Com'è? No. Come funziona? Si possono...

CATANIA: Uh.

FARANDA: ...congelare? Nel senso che si ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

CATANIA: No, congelare significa che poi l'anno prossimo ne lasciamo sette vuoti e ne utilizziamo altri sette e la... fra... fra due anni ne lasciamo sette vuoti e ne aggiungiamo sette, il problema è che al terzo anno se li ritirano tutti quelli che non riusciamo ad utilizzare perciò è inutile spendere secondo me soldi, attenzione, ah, non... non...

FARANDA: E appunto, io questo volevo sapere, invece di ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

CATANIA: No, no, non conviene, non conviene perché il terzo anno i titoli non utilizzati l'AGEA se li riprende indietro, li assegna lei nella riserva nazionale.

FARANDA: Ho capito.

CATANIA: Eh, scusi, non conveni assolutamente, non... a spenniri sordi è inutili, e se... se erano questioni di deci titoli, dodici titoli nel... nel biennio li facevamo girare, quest'anno ne assegnavamo una partita, l'anno prossimo chiddi 'i

lassavamu liberi, assignavamu l'autri, va bene ma così non... non ci 'rrivamu assolutamente, 'un ci putemu 'rrivari mai mai, su' troppu assai, eh.

FARANDA: No, io pensavo che, per dire, si prendeva una percentuale, il prossimo anno con i terreni nuovi, con i contratti nuovi si poteva fare qualcosa.

CATANIA: Uhm, ma i terreni nuovi ha' gghiri... ha' gghiri a aviri cento ettari di terreno. Ci arriva poi a aviri centu ettari di terrenu? Non 'u sacciu.

FARANDA: E non lo so...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

CATANIA: E... e allora con calma la lasci andare e poi l'anno prossimo si vede giustamente; prima...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

FARANDA: Se io non li passo questi si perdono? Se... io intanto li passo, dico.

CATANIA: Allora, ascolti, ascolti, se lei li lascia dove sono...

FARANDA: Uh.

CATANIA: ...e li utili... cioè lei non li utilizza quest'anno...

FARANDA: Eh.

CATANIA: ...l'importante che li utilizza entro il terzo anno perché se non li utilizza...

FARANDA: Ah.

CATANIA: ... nel terzo anno se li prendono.

FARANDA: Ho capito.

CATANIA: Se tu......(inc)......(VOCI SOVR.)... mi sistema l'azienda...

FARANDA: ...(inc)... asco... ascolti...

CATANIA: Perfetto.

FARANDA: Ascolti, siccome io...

CATANIA: ...(inc)......(VOCI SOVR.)...

*FARANDA: ...lo ne ho... eh... ce ne sono quindici e uno sedici... Se...
passerei solo questi allora?*

*CATANIA: E va beh, chissi suli, certu, 'u putemu fari giustamenti e... e...
...(inc)......(VOCI SOVR.)...*

FARANDA: In tutto sono sedici e due diciotto.

CATANIA: Eh...

FARANDA: Questi qua li potremmo fare, magari, penso. No?

CATANIA: Sì, questo sì, magari, sì, sì, sì...(inc)......(VOCI SOVR.)...

FARANDA: Ma non c'è proroga, no? per le altre cose, per...

CATANIA: No, no, no, non ce ne sono proroghe, assolutamente, se non riusciamo a farle oggi, ci facemu appizzari tutti così, ah, lo glielo dico prima.

FARANDA: Eh, casomai facciamo...

CATANIA: Va bene?

FARANDA: ...il passaggio solo di questi qua.

CATANIA: Eh... e dobbiamo riuscire ad avere oggi stesso l'assenso, ah, se no...

FARANDA: Va beh, l'assenso...

CATANIA: ...perdiamo tutte cose, ah.

FARANDA: ...l'assenso non è un problema, è solo per il fatto...

CATANIA: Uh.

FARANDA: ...che io li dovevo trasferire da li dov'erano con... per questo qua.

CATANIA: Va bene, poi faccia lei, faccia lei...

FARANDA: Va bene.

CATANIA: ...io pomeriggio sono in ufficio. Va bene?

FARANDA: Va bene...

CATANIA: Arrivederci...

FARANDA: ...va bene.

CATANIA: ...arrivederci".

È, dunque, chiaro come la discussione avesse ad oggetto la richiesta d'informazioni, da parte del Faranda, circa la sorte del passaggio di un ingente numero di titoli Agea (esattamente in numero di 186, cfr. all. 5.BF) a fronte di un insufficiente estensione territoriale in ettari alla quale associare gli stessi: spiega, al riguardo, il consulente che i titoli avrebbero potuto restare "dormienti" per due anni, dopodiché, al terzo anno d'inutilizzo, l'Agea li avrebbe acquisito alla Riserva nazionale titoli, con conseguente perdita degli stessi in capo al precedente detentore. Ottenuta tale spiegazione, il Faranda opta quindi per effettuare il passaggio di un minor numero di titoli.

La conversazione è di estremo interesse perché, d'un verso, come detto, consente di apprezzare come il Catania, pur interloquendo col Faranda, nondimeno associ subito la questione al Florida; dall'altro, perché – ovviamente – di tutta la questione avrebbe dovuto occuparsi quest'ultimo quale legale rappresentante della d.i. cessionaria dei titoli.

La conversazione tra i due, avente il medesimo oggetto, prosegue nel pomeriggio, giacché il Faranda cercava ulteriori ragguagli; il Catania, addirittura, chiede espressamente al Faranda se avesse informato il Floridia della possibilità concreta (*recte*, certezza) della perdita dei titoli (*"glie l'avete detto a Floridia, Giusto? li perderà 'sti titoli, si perderanno 'sti titoli. Giusto? ... Io la pregherei però di faricillu sapiri a Floridia 'sta cosa"*):

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1816	17:11:01	15/06/2016	00:01:55	U	420/16	0933993217
Intestatarlo		CATANIA Angelo		Utilizzatore		Studio Catani

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: CATANIA ANGELO

VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE



(Inizio conversazione telefonica)

(Musica in sottofondo)

CATANIA: Pronto.

FARANDA: Signor Catania?

CATANIA: Sì.

FARANDA: Farandu sono.

CATANIA: Buonaserà.

FARANDA: Buonaserà; dico, mio fratello...

CATANIA: Ma comu avevumu ristatu? (Ride) Come eravamo rimasti?

FARANDA: Eh... Erava.... poi questa qua l'avevo mandato qualcuno a farla, hanno fatto questa e ho lasciato solo questa.

CATANIA: Eh, ma eh... cioè l'avete... allora... glie l'avete detto a Floridia, Giusto? che eh...

FARANDA: Sì, certo.

CATANIA: ... li perderà 'sti titoli, si perderanno 'sti titoli. Giusto?

FARANDA: Ma si perderanno tutti così?

CATANIA: E certo, centottantasei titoli su', scusate, sono centottantasei...

FARANDA: Uh.

CATANIA: ...titoli, iddu sette ni po' utilizzari titoli.

FARANDA: Quelli che ha già.

CATANIA: Ca certu, sette più sette... di chisti ccà nuovi, non di più. Umni l'aviti mai centuottantasei ettari di terreno?

FARANDA: Ah, certo, lo so, questo l'ho capito; ah, io pensavo che rimanevano... si perdeva qualche percentuale e gli altri rimanevano e poi si coprivano, pi' diri...

CATANIA: No, no, no...

FARANDA: ...il prossimo anno.

CATANIA: ... i titoli possono coprire solo il terreno, solo il terreno che possiede.

FARANDA: Ho capito, ah, io pensavo che si potevano fare lo stesso.

CATANIA: No, io sono stato chiaro stamattina.

FARANDA: Sì, sì e vuol dire che io l'avevo mandato a registrare già e aveva registrato questo qua.

CATANIA: Questo è un altro...

FARANDA: Penso...

CATANIA: ...discorso che lei l'ha fatto...

FARANDA: Eh.

CATANIA: ...però, io...

FARANDA: Ma che poi l'atto poi non l'ho registrato più e adesso non può pagare 'sti sordi a ...(inc)...

CATANIA: Io la pregherei però di furiccillu sapiri a Floridia 'sta cosa.

FARANDA: No, eravamo... ci poti 'ddumannari, gli può domandare a... eravamo insieme là Simone, eh... ieri, quando abbiamo scritto questo...

CATANIA: Sì, sì, non che... uhm...

FARANDA: Eh. Ha capito?

CATANIA: No, no, per carità.

FARANDA: Perciò, glielo faccio sapere che la situazione è questa qua.

CATANIA: Prima che io inizio a fare e poi lei mi deve dare cortesemente il numero a chi devo chiamare io quando sono pronte...

FARANDA: E ora... fra una mezz'oretta sono là e la faccio chiamare da lui, casomai.

CATANIA: Mi fa chiamare da chi mi deve dare l'assenso. Va bene?

FARANDA: Va bene.

CATANIA: Ok...

FARANDA: Va bene.

CATANIA: ...arrivederci, arrivederci.

FARANDA: La saluto, buongiorno".

Per completare l'operazione era necessario, come visto, l'assenso del "sindacato dov'erano prima", perciò il Faranda cerca di interloquire col Catania (subito non disponibile, ragion per cui chiede di essere richiamato a breve, progr. 1819) il quale, però, gli ribadisce l'impossibilità tecnica di effettuare l'agognato passaggio di così numerosi titoli in mancanza di un'estensione territoriale sufficiente (e corrispondente) in capo alla ditta cessionaria:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1820	18:21:15	15/06/2016	00:01:35	E	420/16	3395865502
Intestatario		CATANIA ANGELO		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

VOCE UOMO 2: CATANIA ANGELO

(Inizio conversazione telefonica)

"FARANDA: Pronto.

CATANIA: Allora, ciao...

FARANDA: ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

CATANIA: ...Angelo Catania sono.

FARANDA: Sì, ti ho conosciuto, dimmi.

CATANIA: *Ascolta, vedi che il passaggio di questi titoli non si può fare perché non... il sistema non li fa passare senza terreni, infatti mi bloccava il sistema: ho chiamato Roma, dico: "Ma senti - dico - mi vuoi controllare perché mi blocca il sistema?". Cioè, io facevo, facevo per passare 'sti titoli e il sistema poi, quando gli dicevo: "Completa", diceva: "Attenzione, non tutti i titoli... ah... sono stati passati". Ma comu, se i titoli li hai passati? Ora giustamente ho chiamato Roma, Roma mi ha detto la situazione, mi ha detto: "Ma non li puoi passare centoottantasei titoli perché il... I titoli vanno a leggere il fascicolo, il fascicolo non ci ha questi terreni perciò non li puoi passare mai mai 'sti titoli, assolutamente".*

FARANDA: *(Ho capito).*

CATANIA: *Perciò mi dispiace, non si ponu passari i titoli...*

FARANDA: Va bene.

CATANIA: Ti può informare dove vuoi ma il mio massimale mi dice così.

FARANDA: Ho capito, va bene.

CATANIA: I titoli senza terreni di questo quantitativo non te lo fa fare il passaggio; casomai, male che vada, ti fa fare un passaggio... se tu per esempio ci hai dieci ettari di terreno ti fa passare unnicci titoli di unnicci ettari e... e... te lo legge il sistema di un... di un titolo o due ma no cento ottantasei titoli per... per il terreno che ci ha il titolare. Capito? Questo è il problema.

FARANDA: Va bene.

CATANIA: Perciò non me li fa passare. Va bene?

FARANDA: Ciao, ciao, grazie, ci sentiamo ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

CATANIA: Ciao, ciao".

A fronte di tale situazione, Faranda Massimo Giuseppe mette in contatto il Catania col proprio sindacato, nella persona di Armeli Giuseppe, per cercare una soluzione; a fronte della pervicace insistenza, il Catania si infastidisce apertamente:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1821	18:25:49	15/06/2016	00:03:36	U	420/16	3385865502
Intestatario		CATANIA ANGELO		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: CATANIA ANGELO

VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

VOCE UOMO 3: NON IDENTIFICATA

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Brusio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

"CATANIA: Pronto.

FARANDA: Pronto, Signor Catania.

CATANIA: Sì.

FARANDA: La faccio parlare un attimo con il mio sindacato.

CATANIA: Sì, (benissimo).

UOMO 3: Pronto.

CATANIA: Pronto.

UOMO 3: Sì, salve, buonasera; eh, senta una cosa, io mi... mi chiedevo una cosa: nella pagina dove ci sono riportati il portafoglio titoli, vengono (contati) soltanto quelli che coprono la superficie. No?

(Rumori in sottofondo)

CATANIA: Penso di sì.

UOMO 3: ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

CATANIA: Io non l'ho... non l'ho fatto mai una cosa di questa, perciò non mi è cap...

UOMO 3: Eh...

CATANIA: ...io infatti appena me l'hanno portata mi è sembrata strana 'sta cosa, ho...

UOMO 3: Però...

CATANIA: ...ho voluto provare... sì, mi dica.

UOMO 3: No, io mi sono accorto di una cosa che però se lei guarda nella seconda pagina della domanda ehm... in pratica, eh... viene riportata la dicitura "Tutti i titoli... presenti". No? Parla di tutti i titoli che sono nel portafoglio: è, mi sembra, la seconda pagina della domanda.

CATANIA: Ma di quale domanda lei sta parlando, scusi?

UOMO 3: Domanda Unica.

CATANIA: Tutti i titoli che sono nel portafoglio.

UOMO 3: Sì.

CATANIA: Sì, ma la doma... allora, ascolti, non mi ha capito forse; non mi fa fare neanche il passaggio dei titoli, non me lo fa effettuare il passaggio dei titoli.

UOMO 3: Deve fare il passaggio? Allora, è 'n autru ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

CATANIA: No, non mi fa fare il passaggio, mi dice: "Documentazione incompleta in quanto non è stato effettuato tutto il passaggio". Cioè mi chiede i terreni, terreni, allegare i terreni, cioè...

UOMO 3: No, ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

CATANIA: ...questo tipo di passaggio...

UOMO 3: No, la ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

CATANIA: ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

UOMO 3: ... titoli non si fa con i terreni.

CATANIA: Allora, mi scusi, eh, non si secchi, ah, non... non cominciamo... io l'ho fatta fino a stamattina (il passaggio) dei titoli e l'ho fatto per tre, quattro titoli, cinque titoli, l'ho fatto subito, solo per titoli. Giusto?

UOMO 3: Sì.

CATANIA: ...(inc)... non me lo sta facendo fare, quando io gli dico: "Completa". Cioè inserisco i titoli, ehm...

UOMO 3: Sì.

CATANIA: ...completo l'inserimento dei titoli, quando inserisco i titoli e dico: "Conferma... eh... completa lavoro". Mi dice: "Attenzione, non tutto è stato passato". Allora, io ho chiamato Roma – dico - ("Che cosa sta succedendo?"). Ora ...(inc)... (Disturbi) mi dice: "Non te li fa passare perché... ma ...(inc)... (Disturbi) leggere il fascicolo". Cioè il mio nazionale mi dice così, io sono un dipendente del ...(inc)... (Disturbi) nazionale, non posso forzare il sistema; se mi dice ...(inc)... (Disturbi) e non me lo fa passare, se c'è qualcun altro che (glielo) fa passare non lo so, però...

UOMO 3: Io avevo capito un'altra cosa, ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

CATANIA: No, no, no, non mi fa completare il passaggio dei titoli, att... attenzione, non ho detto altre cose.

UOMO 3: Ho capito, ho capito, ho capito, ok, e va bene.

CATANIA: Io ho inserito il codice fiscale, il passaggio, il cedente, ...(inc)... (Disturbi) passaggio...

UOMO 3: Sì.

CATANIA: ...inserimento titoli, inserisco i titoli, poi ...(inc)... (Disturbi) voce terreni... terreni già trasferiti, io lo supero quello perché si fa così quando ci sono nuovi titoli ma nel momento che gli dico: "Conferma, completa lavoro". Mi dice: "Attenzione, non tutto... e i titoli sono... cioè non tutto il sistema è stato completato". E il mio collega mi diceva: "No, in questo caso, tu devi passare anche i terreni perché va a leggere... vede che nel fascicolo non c'è la quantità per... per i titoli che stai passando, non te li fa passare solo i titoli.

UOMO 3: Ah, ho capito, ho capito.

CATANIA: Devi (passare in) possesso dei terreni, questo ho spiegato io.

UOMO 3: Ho capito, sì e ora ci semu, iò aveva caputu 'n'otra cosa, va bene.

CATANIA: No, no, no, no, no, per carità. Va bene?

UOMO 3: *Ok, va bene, ok, arrivederci...*

CATANIA: *Buonasera...*

UOMO 3: *...arrivederci.*

CATANIA: *...buonasera"*.

All'ennesima telefonata ricevuta da parte del Faranda e del di lui sindacato (quello di Armeli Giuseppe in Tortorici, come da cella d'aggancio), il Catania perde la pazienza e, nel ribadire ulteriormente l'impossibilità di effettuare, per il motivo ampiamente illustrato, l'operazione richiesta (che comunque, per prudenza, non andrebbe fatta proprio il giorno della scadenza, stratagemma invece utilizzato dagli associati per evitare di incorrere in eventuali superi: "*queste cose non si fanno giorno quindici, alla scadenza*"), dice chiaramente e per tre volte al proprio interlocutore, evidentemente avendo intuito che qualcosa non andava, che sarebbe stata comunque necessaria la personale presenza del Floridia ("*in ogni caso... eh, e in ogni caso io davanti devo avere il Dott... il Signor Floridia*"), fino a quel momento rimasto un convitato di pietra nonostante la formale titolarità della ditta interessata al passaggio dei titoli:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1822	19:08:54	15/06/2016	00:03:52	U	420/16	3395865502
Intestatario		CATANIA ANGELO		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

VOCE UOMO 2: CATANIA ANGELO

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

"FARANDA: *Ma tu ci l'ha' spiegari...(inc)... passa 'sta dicitura. Chi importanza havi?*

(Brusio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

CATANIA: *Pronto.*

FARANDA: *Signor Catania, la disturbo di nuovo.*

CATANIA: *Mi dica.*

FARANDA: Allora, io qua sono al sindacato, al nostro sindacato e ci sono tutti questi contratti fatti dove ci sono passati i titoli senza terre.

CATANIA: Sì, ma parliamo di (cinque, sei) titoli, se... allora, ascolti, ascolti una cosa...

FARANDA: Uh.

CATANIA: Eh... io purtroppo sto facendo pratiche di TFR che se mi... se mi scadono ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

FARANDA: Sì, lo so, lo so, io non la voglio disturbare in base all'esperienza che ... (inc.)...

CATANIA: Allora, non ne posso fare, me l'ha detto Roma, eh... il mio... il mio nazionale mi ha detto non ne posso fare passaggi di titoli; eh... io non... non posso procedere con questo passaggio di titoli, mi dispiace, eh...

FARANDA: Va beh, allora se non lo può fare lei...

CATANIA: Ho chiamato già...

FARANDA: ...è un altro discorso.

CATANIA: ...il tecnico di Floridia, gliel'ho detto al Dottore Amato e il Dottore Amato mi ha confermato e ha detto: "Dice - anche io avevo molte perplessità". Mi dispiace, non li posso fare, eh... il nazionale mi ha detto "non mettere più le mani perché... ehm... mi avete fatto, uh, anche annullare una domanda che non potevo neanche annullare e abbiamo una grossa responsabilità dietro.

FARANDA: Sì, sì, se è una cosa... se è una cosa sua che non la fa perché è una cosa sua che non la volete fare ... (VOCI SOVR.)...

CATANIA: No, no, no, no, assolutamente non si può fare...

FARANDA: No, no, io per dirle...

CATANIA: ...allora...

FARANDA: ...io per dirle...

CATANIA. Ascolti...

FARANDA: ...che si può fare, no, io ho qua i contratti davanti, io le volevo...

CATANIA: Allora, ascolti...

FARANDA: ...mandare un contratto per... le volevo mandare... mandare un contratto per vedere se lei... quanto... per farvi convinto...

CATANIA: Ascolti, io ho provato col nazionale, non me lo fa fare ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

FARANDA: è normale, il Dottore Amato aveva perplessità perché non è nel... nel suo campo.

CATANIA: Sì, ma ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

FARANDA: E lei è nel suo campo, il Dottore Amato no.

CATANIA: Ascolti, io ho... allora, in ogni caso... eh, e in ogni caso io davanti devo avere il Dott... il Signor Floridia.

FARANDA: Eh.

CATANIA: ... (inc)... (Disturbi)

FARANDA: Siccome ho fatto quello e l'ho registrato... la sento male.

CATANIA: Dico, in ogni caso, dovrei avere il Signor Floridia qua e queste cose non si fanno giorno quindici, alla scadenza...

FARANDA: E va bene...

CATANIA: ...quando io ci ho delle responsabilità grosse sulle pratiche di TFR che si parla di centinaia di ... (inc)...

FARANDA: ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

CATANIA: ... (inc)... di centinaia e centinaia di euro; allora, ascolti, eh, io dovrei avere intanto il Signor Floridia qua davanti.

FARANDA: Uh.

CATANIA: Io ho provato e parlandosi di questo quantitativo il nazionale mi ha detto: "Non si può fare il passaggio dei titoli". Io sono un dipendente del nazionale e gli dico che non posso fare il passaggio dei titoli.

FARANDA: Va bene, va bene, va bene...

CATANIA: Eh... va bene?

FARANDA: ...allora, è una cosa vo... è una cosa vostra personale, va bene.

CATANIA: Non lo so, non lo so, non lo so s'è cosa nostra personale, mi perdoni...

FARANDA: Sì, certo...

CATANIA: ...sono stato abbastanza...

FARANDA: ...perché ho ... (inc)... i contratti davanti...

CATANIA: Ascolti, io...

FARANDA: ...dove si può fare tutto questo.

CATANIA: Allora, ascolti, io sono stato abbastanza eh cortese con lei, penso che non sono stato ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

FARANDA: Sì, ma pure... ma pure io, pure io, io se non era una cosa...

CATANIA: *Io ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...*

FARANDA: *...se non era una cosa fattibile non gli avrei insistito, no?*

CATANIA: *...(inc)... (Disturbi) **Floridia** ... (inc)... una domanda ... (inc)... tutto quello che potevo fare, l'ho fatto, non c'è modo perché ... (inc)... la domanda lui prende e si sposta i terreni e mi dice carica i terreni, i terreni non ce l'ha questo... questo contratto che ci ho io qua.*

FARANDA: *Quello là... ma i terreni è una cosa e i... il portafoglio titoli è un'altra cosa, ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...*

CATANIA: *No, con questo... questo quantitativo mi ha detto no...*

FARANDA: *Si.*

CATANIA: *Non lo può passare senza i terreni legati, questo portafoglio titoli non lo può passare senza i terreni legati ma me l'ha detto Roma, ma non lo dico io, ma perché il sistema non me l'ha fatto fare, tre volte ho provato.*

FARANDA: *Va bene, va bene.*

CATANIA: *E poi gli faccio vedere io la prova perché io mi sono conservato anche la prova...*

FARANDA: *...(inc)... ... (VOCI SOVR.)...*

CATANIA: *...che ci ho la prova che non ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...*

FARANDA: *E lei ha la sua la prova ma io ho la mia pure.*

CATANIA: *E va beh, ma mi dispiace, e allura lei... eh... non 'u sacciu, ca... uhm... Chi ci pozzu fari? Io purtroppo sono un operatore che agisco per conto mio, noi abbiamo avuto anche grosse difficoltà su queste cose, perciò lei non mi metta a me in difficoltà, e mi perdoni perché mi mette...*

FARANDA: *No, io... io non la metto in difficoltà, io non la metto...*

CATANIA: *Va bene?*

FARANDA: *...in difficoltà, ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...*

CATANIA: *Purtroppo io sto lavorando, ci ho qua i tecnici...*

FARANDA: *...(inc)... ... (VOCI SOVR.)...*

CATANIA: *...che stiamo facendo ... (inc)... TFR. Va bene? La saluto, buona giornata.*

FARANDA: *Va bene, va bene, la saluto, la saluto".*

Ed infatti, nonostante la formalizzazione (e registrazione, proprio nella data del 15.6.2016) del contratto di passaggio titoli *inter partes*, gli stessi non sono stati utilizzati per la successiva campagna utile a causa, a detta del Faranda, dell'incapacità

dell'Amato (*"Nienti, t'hav'a chiamatu pi' 'ddu fattu ddà 'i ddà sira cu' 'ddu scimunitu ddà di 'u Dutturi Amato chiddu chi chiamanu dottore, chiddu chi si faci chiamari dutturi ddà"*) che gli ha fatto solamente spendere i soldi della registrazione (del contratto di passaggio titoli) a vuoto (*"Nienti, 'un pottimu fari nienti pirchi su' babbi, mi fici spenniri sulu i sordi aieri ... Nienti, mi ficinu pa... pagari i sordi... i sordi d'i registrazioni e basta"*):

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1834	12:32:57	16/06/2016	00:01:54	U	420/16	3349001311
Intestatarlo		FLORIDIA Innocenzo		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FLORIDIA INNOCENZO

VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Bruxio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

"FLORIDIA: Pronto.

FARANDA: Oh, Enzu.

FLORIDIA: Ouh, buongiorno.

FARANDA: Com'è?

FLORIDIA: Ah, ccà semu, stamu ... (inc)...

FARANDA: Sta' trebbianmu?

FLORIDIA: Sè.

FARANDA: Uh.

FLORIDIA: Uh. Tu unni si'?"

FARANDA: Nun ci sugnu, Enzu, a Turturici sugnu, aspettu chi è finiri ddà 'na cosa.

FLORIDIA: Ah, ah, ho capito. M'havati a diri cosa chi m'ha' chiamatu?

FARANDA: Ah?

FLORIDIA: M'havat'a di' cose che mi hai chiamato?

FARANDA: Nienti, t'hav'a chiamatu pi' 'ddu fattu ddà 'i ddà sira cu' 'ddu scimunitu ddà di 'u Dutturi Amato chiddu chi chiamanu dottore, chiddu chi si faci chiamari dutturi ddà.

FLORIDIA: Eh. E che cosa?

FARANDA: Nienti, 'un pottimu fari nienti pirchè su' babbi, mi fici spenniri sulu i sordi aieri.

FLORIDIA: E allura?

FARANDA: 'Un ni vosi fari iddu.

FLORIDIA: Ah, no?

FARANDA: No, no, dici il Dottore... ci dissi: "Il Dottore Amato...". Doppu mi fici parrari cu' l'autru.

FLORIDIA: Eh.

FARANDA: Ci dissi: "Il Dottore Amato non capisce...". Ci dissi: "Non è il suo campo", uh.

FLORIDIA: Eh. E allura?

FARANDA: Eh, eh, allura... e allura nienti, 'un ficimu nienti, vah, ...(inc)...

FLORIDIA: Allura... allura 'n'ha' fattu nenti?

FARANDA: Nienti, mi ficinu pa... pagari i sordi... i sordi d'i registrazioni e basta.

FLORIDIA: 'Un ti l'ha' fattu spustari?

FARANDA: Ah?

FLORIDIA: 'Un ti l'ha' fattu spustari?

FARANDA: Sè.

FLORIDIA: Minchia. E ora?

FARANDA: Eh. E uora?

FLORIDIA: Minchia ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

FARANDA: Va beh, dai.

FLORIDIA: Tu vardila e appoi m'a spieghi megghiu, dai.

FARANDA: Va beh, dai, ciao, ciao.

FLORIDIA: Ciao, ciao, ciao, Peppe".

Molto significative, sempre del ruolo gestorio di fatto del Faranda, al quale erano piegati i suoi prestanome (in questo caso il cognato), sono inoltre le seguenti, concepite, conversazioni, intercorse nella stessa serata del 14.6.2016 (lo si ripete, giorno precedente l'ultimo utile) con Armeli Moccia Giuseppe, nel corso delle quali Massimo Giuseppe, dopo avergli chiesto informazioni su eventuali pubblicazioni di bandi P.S.R., gli chiede dati afferenti ad aziende formalmente intestate a terzi, all'evidente scopo di predisporre e far inoltrare *in limine* le domande:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4626 intercettata il 14/06/2016 alle ore 19:32.37 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3202747930 in uso a Armeli Moccia Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

PE': Armeli Moccia Giuseppe

(In ambientale)

"MASSIMO: Ma che cosa sono usciti a livello di tfr (PSR)? Dovrebbero uscire a giorni..

(Fine ambientale)

PE': Oh..

MASSIMO: Peppe..

PE': Eh..

MASSIMO: Ma dove sei?

PE': A casa..

MASSIMO: Ascolta ma ..(inc).. un paio di partite iva..

PE': Un capivo..

MASSIMO: Ma ..(inc).. du' partite iva, ora ti scrivo sopra whatsapp u messaggio..

PE': Va bè..

MASSIMO: Vedi se mi puoi procurare ..(inc).. urgente..

PE': Unne avissi ire..

MASSIMO: ..(inc).. du coso ..(inc).. a casa t'a ricordi? Timbro..

PE': Eh eh chiddo i dintra?

MASSIMO: Se uno..

PE': ..(inc)..

MASSIMO: Talia se ci summu avutre ..(inc).. aspetta che ti manno i cose ciao ciao..".

E di seguito:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4629 intercettata il 14/06/2016 alle ore 19:32.37 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3202747930 in uso a Armeli Moccia Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

PE': Armeli Moccia Giuseppe

"MASSIMO: Peppe..

PE': Eh..

MASSIMO: Tu m'a mannare u to codice fiscale.. e no forse.. u to codice fiscale si.. no no un c'è bisogno no.. chiamaci a Salvatore Billallo da'..

PE': Eh..

MASSIMO: A mia un m'a rispunne ..(inc).. e vidi se ti manna iddo ste cose ..(inc).. picchè è da' intra du babbo, picchè antura mi fece na cosa tramite Giuseppe, ora un m'a rispunne.. vediamo se t'a rispunne ci mannai un messaggio..

PE': Ma chiddo da' che t'ammancà ..(inc).. chiddo da' ..(inc).. trovare..

MASSIMO: Tutti e du' tutti e du' tutti e du' no mandano du'..

PE': E qual è l'avutru, l'avutru qual è? Una t'a mannai..

MASSIMO: E l'avutra ..(inc).. una.. tri su..

PE': Ma io ti ni mannai una..

MASSIMO: Ma ieri quali guardasti tu ..(inc).. t'a ricordi? Quando isti da'.. quali ti dissi ca' ..(inc).. guardare? Ma tu scrivio.. è scritto duoco Peppe..

PE': Va bene va u nu potti capire ca' come l'a risolvere..

MASSIMO: Oricense Peppe..

PE': Eh..

MASSIMO: Eh chisto.. e l'avutru qual è? Eh e l'avutru qual è?

PE': E.. chiddo da' che ti manni qual è? ..(inc)..

MASSIMO: Chidda tua qual è Peppe?

PE': Vuole puru chiddo me?

MASSIMO: No u to minchia duoco si crudo, se è scritto a chiare.. a chiare lettere, un liggi tu..

PE': Va bene va..

MASSIMO: Unni isti du iorno tu a Castanea?

PE': Va bene e chista da' nu capivo ..(inc)..

MASSIMO: Na carta c'ave a essere na carta ..(inc).. ciao..

PE': Va bè ciao..".

La "Oricense", come più volte detto, è una società legalmente rappresentata dalla moglie Armeli Moccia Rita, per cui la riportata conversazione è segno

inequivocabile del pieno dominio esercitato di fatto – talvolta anche con toni ruvidi – da Faranda Massimo Giuseppe sui propri sodali, utilizzati quali meri prestanome.

Dalla seguente conversazione emerge, ancora, l'interessamento di fatto, preceduto dalla richiesta di stampare un contratto di vendita da registrare il giorno seguente (al fine evidente di esibire titoli di conduzione falsi), da parte sempre del Faranda, anche riguardo alle domande relative a "La Perla del Calatino" di Armeli Moccia Rita & C. s.a.s.:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4630 intercettata il 14/06/2016 alle ore 20:01.41 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3332509074 in uso a Galati Sardo Emanuele. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

EMANUELE: Galati Sardo Emanuele

EMANUELE: Pronto..

MASSIMO: Oh Emanuele..

EMANUELE: Oh Peppe..

MASSIMO: Dico ma tu stu contratto di vendita non me lo potresti scrivere da li?

EMANUELE: No ..(inc).. no no Peppe ..(inc)..

MASSIMO: E come putemo fare allura?

EMANUELE: No ..(inc).. ca' penso che ..(inc).. domani..

MASSIMO: Va bè ca' n'uccurgimo c'avemo u cosa un funziona completamente, perciò ..(inc)..

EMANUELE: No io ..(inc)..

(Si sovrappongono le voci)

EMANUELE: Stamatina e 10.. di stamatina i 10 avissero a fare l'istanza del riesame ora.. ave di stamatina e 10 ..(inc).. a mezzo iorno..

MASSIMO: E na stampa di cose na po' mannare precise pi come su, sulu una stampa..

EMANUELE: Chidda basta che ci mette u codice fiscale..

MASSIMO: Uh ..(inc).. non spunta..

EMANUELE: Come?

MASSIMO: Idda spunta dico si, chisto ca' si?

EMANUELE: Si ..(inc).. tutte cose..

MASSIMO: *No siccome l'addetto a fare ste cose oggi non c'è e rientra domani ..(inc).. domani ci putemo fare la registrazione..*

EMANUELE: *Tu sei na nu CAA?*

MASSIMO: *Si però non è lui che fa.. che sta su travaglio..*

EMANUELE: *Eh ascuta.. ascuta pure se un c'è l'addetto..*

MASSIMO: *Uh..*

EMANUELE: *Chiddi pigghiano ..(inc).. servizi, a consultazione..*

MASSIMO: *A consultazione..*

EMANUELE: *Che è.. eh consultazione pubblica registro ..(inc).. 2020, ci mettono u codice fiscale e ci nesciono tutte cose..*

MASSIMO: *Si si ..(inc).. ci nescero tutte cose si..*

EMANUELE: *Eh.. e che c'è a stampa chista duoco ci pozzo mannare ne che è navutra stampa..*

MASSIMO: *Picchi i numeri dopo.. i titoli su in ordine no?*

EMANUELE: *Si progressivi nella stampa tu i viri tutti, tutte cose viri..*

MASSIMO: *Ah si virono tutte e ca stampa che cumparaono un si virono ..(inc).. qua due sole 4 numero si vedono..*

EMANUELE: *Come 4 numeri.. aspetta un attimo aspetta.. consultazione.. u codice fiscale l'hai a purtata di mano?*

MASSIMO: *Si, 030..*

EMANUELE: *Si..*

MASSIMO: *80920832..*

EMANUELE: *E allura, registro titoli.. e ci su tutti viri..*

MASSIMO: *Ma tu la mail ..(inc)..*

EMANUELE: *No è fare una stampa i chisto ca' e t'a mannare una mail, ma se tu i viri ca' scusa ti fazzo a schermata ca' ti dice dal numero 1822701 al numero 1822885..*

MASSIMO: *C'era scritto progressivo da progressivo a..*

EMANUELE: *Eh e sunnu da a e poi c'è un altro che è chiddo spariggio..*

MASSIMO: *Uh uh ho capito..*

EMANUELE: *Tutti duoco sunnu i numeri, non è che su avutri..*

MASSIMO: *Ah ah ho capito ho capito si si facilissimo si si si.. va bè..*

EMANUELE: *E poi se tu.. se tu pigghi ..(inc).. titoli..*

MASSIMO: Uh..

EMANUELE: *A pagina ..(inc).. c'è l'importo ..(inc).. e l'importo totale
pi tutti l'anni ..(inc)..*

MASSIMO: *Se chiddo da' i vistimo se chiddo l'hai visto..*

EMANUELE: *Eh..*

MASSIMO: *Chiddo s'ave a stampare pure no?*

EMANUELE: *Chiddo da' s'avisse a mettere no contratto..*

MASSIMO: *Ah va bene si..*

EMANUELE: *..(inc)..*

MASSIMO: *Va bene va bene..*

EMANUELE: *Va bene..*

MASSIMO: *Ciao eh ciao..*

EMANUELE: *Ciao ciao..”.*

Orbene, come riferito dal teste in udienza, la numerazione “03080920832” coincide “con la società agricola *La Perla del Calatino di Ameli Moccia Rita & C sas.*”, mentre “il n. 1822701 al n. 1822885 sono riferiti a dei numeri assegnati a titoli *Ag.E.A.*” i quali sono infatti numerati.

La sfrontatezza del Faranda emerge in maniera ancor più cristallina in serata, allorquando, stretto dalla necessità di procurarsi un titolo di conduzione nell'imminenza della scadenza, lo stesso chiede al Galati Sardo (che si mette a disposizione senza un minimo di tentennamento) di inviargli appunto un modello di contratto in modo che lo si potesse riprodurre al momento (“*mannare un contratto quanto u facivamo u stisso nuatri*”), non avendone il personale presente all'interno del C.A.A. calatino mai redatto uno (fasullo, evidentemente) in precedenza (“*n'a fatto mai*”):

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4632 intercettata il 14/06/2016 alle ore 20:08.19 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3332509074 in uso a Galati Sardo Emanuele. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

EMANUELE: Galati Sardo Emanuele

(In ambientale)

“**VOCE MASCHILE 1:** *Quanto?*”

MASSIMO: *..(inc).. dovrebbe essere ottomila ..(inc).. e uno 16..*

(Fine ambientale)

EMANUELE: Pronto..

MASSIMO: Emanuele ti disturbo natra vota..

EMANUELE: Peppe dimmi..

MASSIMO: Ma u contratto *..(inc.)..* mannare un cuntratto quanto u facivamo u stisso nuatri *..(inc.)..* n'a fatto mai..

EMANUELE: Aspetta un minuto che l'halo a cercare un minuto *..(inc.)..*

MASSIMO: E u saccio.. io u saccio come hai a confusione tu..

(Si sovrappongono le voci)

EMANUELE: Dammi un poco i tempo, un minuto e ti chiamo dai..

MASSIMO: Va bene dai ciao..

EMANUELE: Ciao..”.

Il Galati Sardo esaudirà la richiesta prontamente, nel giro di meno di mezz'ora:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4637 intercettata il 14/06/2016 alle ore 20:36.19 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3332509074 in uso a Galati Sardo Emanuele. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

EMANUELE: Galati Sardo Emanuele

MASSIMO: *..(inc.)..*

EMANUELE: Peppe dammi l'indirizzo di posta.. pronto..

MASSIMO: *..(inc.)..*

EMANUELE: Eh si ora si..

MASSIMO: Allora scrivi mfaranda6..

EMANUELE: Si..

MASSIMO: @gmail.com..

EMANUELE: Va bene.

MASSIMO: Va bene grazie buona *..(inc.)..*

EMANUELE: Ok ciao..

MASSIMO: Ciao..

È evidente che l'indirizzo mail doveva servire per veicolare il modello di contratto poco prima richiesto.

La spasmodica ricerca continua, frattanto, con l'interlocuzione a distanza col cognato, volta al reperimento, su documenti custoditi in casa, del numero delle particelle da inserire nel redigendo falso contratto:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1758	20:17:36	14/06/2016	00:01:55	U	420/16	3202747930
Intestatario		ARMELI MOCCIA Giuseppe		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: ARMELI MOCCIA GIUSEPPE

VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Brusio di voci in sottofondo)

UOMO ? : Minchia, ...(inc.)...

UOMO ? : Iò ...(inc.)... chiam... ...(inc.)... processu?

UOMO ? : Iò ...(inc.)... ; ...(inc.)...

UOMO ? : Ma chistu non è che m'u facia.

UOMO ? : ...(inc.)... l'atra vota mi ...(inc.)...

(Inizio conversazione telefonica)

ARMELI: Ouh, oh, Peppe. Mi senti?

FARANDA: Eh, si sì a' casa ci ha' diri a Angelina, 'nta 'ddi carpetti ddù chi pigghiai iò, 'ddi carti uora, 'ddi carpetti 'nta 'dda borsa chi ci lassai docu intra?

ARMELI: Eh.

FARANDA: Uh, uh, ci su' du' carpetti gialli, una russa e 'nta chidda ddù 'i carta... 'nta chidda 'i carta...

ARMELI: Sì.

FARANDA: ...c'eni... tu sfogli 'nta 'ddi carti, 'nto un cosu 'i plastica 'i chiddu ddù, si vidi 'i fora, e c'eni 'un compromessu e c'eni 'na cosa scritta a penna 'nta 'nu fogghiu 'i l'agenda giallu, si vidi, e 'nta 'ddu fogghiu giallu ci su'... 'u... 'u numeru 'i particelli e m'addetti 'ddi particelli e m'i scrivi ddà 'nto whatsapp e m'i manni.

ARMELI: E sì, però ...(inc.)...

FARANDA: Se no ci 'a duni a Angelina e ci 'a fu' scriviri a Angelina o a Rita, s'è docu.

ARMELI: Chiddu staiu talianmu? E' taliari pi' chiddu?

FARANDA: Sè, e sè, chiddu ddà ha' taliari, sì.

ARMELI: Ma l'aggiuva subito o puru ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...?

FARANDA: E' chi 'ddu babbu 'un m'arrispuuni, allura iddu m'u dava un corpu. Capisti? Siccommi è babbu.

ARMELI: Iò ci... ci chiamai uora, mi dissi chi 'un c'eramu nuddu d'i di', unu mi dissi chi stava 'cchianannu e l'altu mi dissi chi 'un c'era.

FARANDA: Uh, uh.

ARMELI: Uora ci...

FARANDA: Ho capito.

ARMELI: 'Un c'eramu.

FARANDA: E tu ci havv'a diri... allura ci ha' diri chi basta chi iddu n'u dava dumani matinu pi' novi, se no m'u scriveva iddu, 'u cuntrattu, iddu 'u sapi, ci dignu i dati iò, va beh, doppu dumani ci chiamamu, talia s'u 't trovi, 'u 't trovi, se 'nno 't trovi dumani matinu si ni parra. Chistu docu cammora mi 'nteressa, sulu quantu... Capisti?

ARMELI: E chisti ccà allura commu acchiana... allura chissu docu casumai dumani matinu iò talii.

FARANDA: Va bene.

ARMELI: Ciao, ciao.

FARANDA: Ascuta, tu chiddu ddà ...(inc)... 'nta ddà carpetta 'i carta chi ieni blu, c'eni un compromessu, scrittu 'nta... 'nta 'na cosa, c'è un fogghiu 'i agenda scrittu giallu, ci su'... ...(inc)... e ti fa' scriviri i numeri 'i particella.

ARMELI: Va beh, ciao.

FARANDA: Ciao".

Il cognato avrebbe, quindi, dovuto reperire il numero delle particelle dei terreni e inviargliele tramite WhatsApp, direttamente o per il tramite delle sorelle Angelina o Rita (evidentemente a conoscenza di tali traffici illeciti²⁰) ovvero contattare la terza

²⁰ Come si evince, riguardo a Rita, dalla conversazione di cui al progr. 4635, in cui la stessa è richiesta appunto di inviare il numero delle particelle tramite WhatsApp:

"RITA: Peppe..

MASSIMO: Oh mi chiamasti?

RITA: Se ascuta du coso che l'a mannare chiddu da' di Angelo..

MASSIMO: Se Floridia Angelo se..

RITA: Va bè..

MASSIMO: Sì..

RITA: ...(inc)..

MASSIMO: .. Duoco l particello l vist lo tutte e mi mandì sopra whatsapp..

RITA: Eh ascuta ma ce l'a portare di pacchi a Bastiano?

MASSIMO: Ma Ritazza iò ...(inc).. arristamo ...(inc).. ste carte arristamo dumani matino, avia a fare carte e u ni potti allestere ...(inc).. ca ci portavo ...(inc).. un ci ni portare proprio va, capisti..

persona (al momento irreperibile) affinché nella mattinata successiva provvedesse direttamente alla redazione del necessario contratto, esigenza impellente del Faranda.

La spasmodica giornata si chiude con una conversazione delle 20:41, con la quale Faranda Massimo Giuseppe comunica alla moglie l'indisponibilità ad una visita medica programmata per l'indomani, giorno di scadenza delle domande, invero da dedicare alla redazione del contratto falso e successiva registrazione alla locale (di Caltagirone) Agenzia delle Entrate, si suscitando peraltro il disappunto della donna che significativamente si lamenta del solito "andazzo" annuale che li costringeva a ridursi sempre all'ultimo momento:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4641 intercettata il 14/06/2016 alle ore 20:41.48 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3296939264 in uso a Armeli Moccia Rita. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

RITA: Armeli Moccia Rita

"RITA: Peppe..

MASSIMO: Oh dimmi..

RITA: Ce l'hai un minuto..

MASSIMO: Eh si..

RITA: Ascuta siccome poi chiamai iddo u dutture subito..

MASSIMO: Eh..

EMANUELE: E mi dissi accusi signore dice lui ha i fastidi perdiamo un altro mese mi disse.. non puoi.. pure che arrivi pi 10 iddi mi dise che tu face u trattamento, basta che un mangi dice a digiuno, dissi cosa gli devo dire ci dissi posso

RITA: Va bene..

MASSIMO: Va bene..

RITA: ..(inc).. niente..

MASSIMO: Ciao.. e io manco niente io un ci pensai ..(inc)..

RITA: E allora ..(inc).. u putemo lassare ..(inc).. ci chiamo io?

MASSIMO: Chiamaci tu c'a dire Emanuele appe un problema un ci pote ..(inc)..

RITA: Va bè..

MASSIMO: E ci scrivi a prossima quand'è?

RITA: Va bene..

MASSIMO: Ciao..

RITA: Ciao..".

farlo richiamare ..(inc).. di nuovo con lui che lui è a Caltagirone la posso fare richiamare..

MASSIMO: *C'a dire ha una scadenza urgente che la deve fare entro domani mattina, è una cosa di lavoro che non può tralasciare.. e iddo quanno ti disse che si ni parrava navutra..*

RITA: *O prossimo mise..*

MASSIMO: *E u prossimo mise c'a dire Ri'..*

RITA: *Va bè ..(inc)..*

MASSIMO: *Io dumani haio appuntamento per scrivere i carte nuove non è che mi pozzo.. e 9.. e 9 sicuramente finiscio e 10 e poi mi n'a ghire all'ufficio registro..*

RITA: *Ma sempre duoco?*

MASSIMO: *E ..(inc).. unne ca', u putissi fare fare puru duoco.. ma ca' se parte i 9 arriva all'11 ne che c'arrivo pi 10..*

RITA: *Va bè niente che voggio fare gioia ogni vota si sape l'ultimo iorno..*

MASSIMO: *Eh ..(inc)..*

(Si sovrappongono le voci)

MASSIMO: *Va bè va bè..*

RITA: *Va bè, niente ti fa gioia ciao ciao..*

MASSIMO: *Ciao ciao..".*

Il testimone Pace Jonathan, sempre all'udienza del 06.9.2021, è poi passato ad illustrare l'operatività di Faranda Massimo Giuseppe nell'attività genericamente definita di **"predisposizione di documentazione"**, espressione chiaramente riferita all'attività burocratica legata al confezionamento di vari atti funzionali alla presentazione di domande di contribuzione comunitaria.

In generale, infatti, in seno alle captazioni che si andrà a breve ad illustrare e commentare, gli interlocutori fanno sovente riferimento solo a **"carte"**, **"fogli"** ed espressioni similari, non già a documenti specifici o a singole e specifiche società, aspetti che – in seguito – formeranno oggetto di approfondimento nell'ambito delle singole società esaminate in occasione dell'analisi dei singoli reati-fine.

Passando, quindi, all'esame delle captazioni sul punto rilevanti, a partire dal mese di aprile 2016 si registra una serie di **conversazioni finalizzate alla predisposizione di documentazione utile alle diverse società**. Nel dettaglio:

in data 22 aprile 2016, Armeli Moccia Rita contatta il marito, Faranda Massimo Giuseppe, per chiedergli se ha incontrato una persona: "Lo hai trovato?"; successivamente, Faranda Massimo Giuseppe dice alla moglie di comunicare a Faranda Gianluca di predisporre un documento uguale ("ci n'ave a fare una a stissa") ad altro già predisposto per "Emanuele" (Galati Sardo):

RIT 419/16, progr. 826

MASSIMO: Aohu..

RITA: Partisti?

MASSIMO: Se a Barcellona ..(inc).. a banca..

RITA: E u truvasti?

MASSIMO: Un c'era ..(inc).. u numero ora..

RITA: Uh uh..

MASSIMO: E ora partivo i Barcellona ..(inc)..

RITA: ..(inc)..

MASSIMO: Se viri a me frate Luca..

RITA: Uh..

MASSIMO: C'a dire una cartu ..(inc).. duoco che c'a portare a Emanuele..

RITA: Uh..

MASSIMO: C'a dire vai in ta Giuseppe ci n'ave a fare una a stissa ..(inc)..

Giuseppe ..(inc)..

RITA: Uh uh..

MASSIMO: Capisti?

RITA: Va bene..

MASSIMO: Unni si? ..(inc)..

RITA: E unne sugnu intra sugnu ..(inc).. va bene..

MASSIMO: Va bene va, ci sentiamo dopo va..

RITA: Eh ..(inc)..

MASSIMO: Ciao..

RITA: Ciao..".

Il marito, in sostanza, dopo aver chiesto alla moglie se avesse trovato (evidentemente, dal contesto della discussione) un documento, le dice di riferire al fratello (Gian)Luca di portarlo ad Emanuele (Galati Sardo) affinché ne riproducesse uno uguale nella pratica di Giuseppe (si ricordi che, come visto, sia Ferrera Giuseppe che il cognato Armeli Moccia Giuseppe erano prestanome del Faranda), conclusione

agevolmente traibile sulla base degli accertati (si come sopra ampiamente scandagliati) rapporti intercorrenti tra tali soggetti.

In data 27 aprile 2016, alle ore 10:27, Faranda Massimo Giuseppe parla con il cognato, Armeli Moccia Giuseppe e gli chiede se ha inviato "quella cosa", aggiungendo "siccome mi hai lasciato una pennetta a Davide, questo documento che devi mandare lo metti sulla pennetta e lo dai a Davide":

RIT 419/16, progr. 1127

PE': Oh Pe'..

MASSIMO: Oh.. ma a mannato da' cosa?

PE': E..(inc)..

MASSIMO: E unne a manni?

PE': A manno ..(inc)..

MASSIMO: Eh?

PE': ..(inc)..

MASSIMO: Mi senti?

PE': ..(inc)..

MASSIMO: Che ne saccio boh..

PE': ..(inc)..

MASSIMO: Iddo ..(inc).. do computer..

PE': Caso mai c'ave a essere una pennetta a Davide, s'arricampa ci dici che i stampa iddo..

MASSIMO: E a pennete unne a piggio?

PE': L'ave Davide ce l'ave ..(inc)..

MASSIMO: E da' c'è?

PE': No un c'entra chidda l'haio ca' chidda che ..(inc)..".

La superiore conversazione avvalorava vieppiù la conclusione circa la perfetta conoscenza e la piena condivisione, in capo agli imputati, del piano criminale avente ad oggetto il confezionamento e la valorizzazione di contratti falsi in seno alle domande di contribuzione pubblica.

Alle ore 10:39, Faranda Massimo Giuseppe contatta nuovamente Armeli Moccia Giuseppe, il quale gli rappresenta che "non trova le carte", quindi, Faranda: "le ho messe nello spigolo (*rectius*, "stipo")":

RIT 419/16, progr. 1128

PE': Oh..

MASSIMO: *Oh ..(inc.)..*

PE': *Si..*

MASSIMO: *Ascuta io ..(inc.).. carte ca' ..(inc.)..*

PE': *Eh..*

MASSIMO: *Un ci su i brioches..*

PE': *Ma supra?*

MASSIMO: *..(inc.).. unne su i brioches da' i supra ..(inc.).. in to stipo, mi pare che da' i misi.. l'appi a mettere da' per forza, ca' u n'haio di carte ..(inc.)..*

PE': *E ora ..(inc.)..*

MASSIMO: *Arrestai da' io un ci pensai chiù ..(inc.).. da' per forza..*

PE': *Ma picchi una a fici manca l'avutra, chidda da'.. puru ..(inc.)..*

MASSIMO: *..(inc.).. appe a restare da' ..(inc.)..*

PE': *Ora veremo..*

MASSIMO: *Eh..*

PE': *Eh ciao..*

MASSIMO: *Caso mai ci ni porti una i chidda ..(inc.).. e l'avutra a porti..*

PE': *Ah?*

MASSIMO: *Caso mai ci ni porti una due i chidda fatti..*

PE': *A chiddo da' i ..(inc.)..*

MASSIMO: *Eh..*

PE': *E chiddo da' che c'è a casa un ce l'e a portare..*

MASSIMO: *Se è a casa ormai ..(inc.)..*

PE': *Va bene..*

MASSIMO: *Ciao..*

PE': *Ciao..".*

In questo caso, quindi, Faranda Massimo Giuseppe prima indica al cognato dove trovare le carte d'interesse e poi gli impartisce direttive sulla necessità di portarle a chi di dovere ("Caso mai ci ni porti una i chidda ..(inc.).. e l'avutra a porti.."); come sempre, è il primo ad avere in mano le redini del comando.

Le "carte" in questione, in effetti, erano dei contratti, come si evince dalla conversazione intercorsa il giorno precedente tra Faranda Massimo Giuseppe ed il già visto Russo Vinzi, durante la quale il Faranda parla esplicitamente di contratti che avrebbe dovuto portare al Caf il cognato e che, infatti, non erano stati consegnati:

RIT 419/16, progr. 1026, del 26.4.2016, ore 11:22

VINZI: Pronto..

MASSIMO: Vinzi..

VINZI: Oh..

MASSIMO: *Aspetta stajo guardanno di mail da' di du fogghio che c'a mettere u timbro..*

VINZI: Si va bene..

MASSIMO: *Ti portò me cugnato i contratti?*

VINZI: *No un mi n'a purtato..*

MASSIMO: *E ca' ..(inc)..*

VINZI: *Va bè ..(inc)..*

MASSIMO: *Ma lo devo riempere io o te lo firmo solo e lo riempi tu?*

VINZI: *Ma chi?*

MASSIMO: *..(inc)..*

VINZI: *No du fogghio u compilo io, u fogghio u compilo io..*

MASSIMO: *Va bene, io penso ..(inc).. unne c'è scritto confagricoltura unione provinciale..*

VINZI: *Si si ..(inc)..*

MASSIMO: *Va bè ora tu stajo mananno dai..*

VINZI: *Va bene..*

MASSIMO: *Ciao..*

VINZI: *Ciao..”.*

Successivamente, alle 18:24 del 28 aprile 2016, Faranda Rosa Maria, figlia di Faranda Massimo Giuseppe, contatta il padre al quale, parlando di “carte”, risponde che (Armeli Moccia Giuseppe) le aveva fatte insieme a Faranda Davide (“*Mi pare proprio che le ha fatte con Davide*”), al quale il documento era stato infatti consegnato, tramite *pen drive*, dall’Armeli Moccia il giorno precedente:

RIT 419/16, progr. 1260

MASSIMO: *Gioia mia..*

ROSA: *Pa’..*

MASSIMO: *Che fai?*

ROSA: *..(inc).. casa, tu?*

MASSIMO: *Ca’ ..(inc)..*

ROSA: *Ah?*

MASSIMO: *Ca’ ..(inc)..*

ROSA: Uh uh..

MASSIMO: Tu a casa si?

ROSA: Io niente ca' a casa se..

MASSIMO: ..(inc).. i carte ..(inc)..

ROSA: Ma arrivò a fure ..(inc).. di carte ..(inc).. ma mi pare di si, i fici poi cu Davide..

MASSIMO: ..(inc)..

ROSA: Ah ..(inc).. eh ..(inc).. na cosa ma quanno.. siccome e pagare a tassa dell'università..

MASSIMO: Non capivo..

ROSA: A pagare a tassa dell'università..

MASSIMO: Eh..

ROSA: Che scade entro il 30 ..(inc).. dumani..

MASSIMO: E allura l'a pagare dumani..

ROSA: ..(inc).. e dumani se oppure u ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc).. dumani è sabato u n'è chiusi..

ROSA: E allura dumani l'a pagare, però ti voggio dire una cosa come ..(inc).. s'ave a fure ..(inc)..

MASSIMO: Da' si scrive l'F24 chiddo come scrivemo a carta da' ..(inc)..

ROSA: E allora ..(inc).. a Salvatore..

MASSIMO: ..(inc).. a Salvatore ..(inc).. t'a pago io ca'..

ROSA: Eh picchi io da' quanno ..(inc)..

MASSIMO: E ..(inc)..

ROSA: ..(inc).. no e mi spuntano i pagamenti non pervenuti da' chiddi che u n'amo pagati e c'è a mora i 58 euro..

MASSIMO: Se chidda i 58 euro tu m'hai detto che la dovevamo pagare, si pigghia e si paga pure che è scritta in ta da' carpetta che t'avevo dato io a tia..

ROSA: Uh..

MASSIMO: E da' è scritta pronta per pagare 58 euro..

ROSA: uh..

MASSIMO: Iddo m'ha detto che a dovevamo pagare pure ..(inc)..

ROSA: E da' a rata che scade ora a maggio è chidda du conguaglio allura..

MASSIMO: *E chickla.. due si ni pagaro ..(inc.).. qualche 200 euro, 100 per dire i pago ora e 100 dopo ..(inc.)..*

ROSA: *E io non lo so ora veremo ..(inc.)..*

MASSIMO: *Allora dumani matina ..(inc.)..*

ROSA: *Eh..*

MASSIMO: *..(inc.).. spascio du telefono ..(inc.)..*

(Si sovrappongono le voci)

MASSIMO: *..(inc.).. sportello i Sant'Agata..*

ROSA: *Ah u chiuiono?*

MASSIMO: *Se.. dopo dumani matina mi faccio una passciata vado da' ..(inc.)..*

ROSA: *E allora passo ..(inc.)..*

MASSIMO: *..(inc.).. stasira che è megghio, stasira che ..(inc.).. chiuso è stasira..*

ROSA: *No ..(inc.).. dumani matina casomai..*

MASSIMO: *No io ci pozzo telefonare a Salvatore ..(inc.)..*

ROSA: *No Salvatore è chiuso stasira?*

MASSIMO: *Se chiuso chiuso è stasira..*

ROSA: *Ah..*

MASSIMO: *Veremo se ..(inc.)..*

ROSA: *E che faccio?*

MASSIMO: *..(inc.)..*

ROSA: *..(inc.).. va bè papà che ..(inc.).. che ci chiamo per telefono picchi iddo quanno va da' iddo controlla e ..(inc.).. u me codice fiscale e controlla ..(inc.)..*

MASSIMO: *Se se allora lo faccio fare così passa in ta iddo dumani matina, se iddo ..(inc.).. a Sant'Agata capisti..*

ROSA: *Va bene va bene..*

MASSIMO: *Va bene, la mamma duoco è?*

ROSA: *..(inc.).. a mamma ca' è sì..*

MASSIMO: *Va bene dai..*

ROSA: *Ah dai..*

MASSIMO: *Ciao..*

ROSA: *Ciao..”.*

Anche Faranda Davide, evidentemente intraneo al meccanismo truffaldino, contribuiva quindi alla redazione delle "carte" false, su *input* del fratello Massimo Giuseppe e servendosi sempre dell'Armeli Moccia.

Alle ore 19:25, poi, Faranda Aurelio Salvatore contatta Faranda Massimo Giuseppe e si lamenta del fatto che ancora non gli ha inviato la copia del contratto (non emerge, tuttavia, di quale contratto si tratti, né a quale società i due facciano riferimento):

RIT 419/16, progr. 1351

**MASSIMO: Ohu..*

TURI I: Oh..

MASSIMO: Che?

TURI I: ..(inc).. mappare ..(inc).. du contratto..

MASSIMO: Ce l'avìa detto ..(inc).. fra ora e dumani ma mannà, ora ci chiamò, stasira no ..(inc).. sulu i matina, stamatina un mi chiamò..

TURI I: Va bè..

MASSIMO: Veremo se ma mamma dumani matina pi ..(inc)..

TURI I: Ciao..

MASSIMO: Va bè..".

Le conversazioni maggiormente rappresentative della fabbricazione "in house" dei documenti falsi si apprezzano comunque all'interno delle dinamiche strettamente endofamiliari del nucleo di Faranda Massimo Giuseppe e, in ogni caso, durante il periodo caldo, di poco precedente la scadenza delle domande.

In data 5 maggio 2016, alle ore 21:54, Faranda Massimo Giuseppe contatta la moglie, Armeli Moccia Rita e la invita a raggiungerlo, perché devono scrivere "cose": "lo porti il computer che scriviamo due cose (ciò che si arguisce senza dubbio dal tenore della conversazione e dalle successive) ad una botta":

RIT 419/16, progr. 1983

**MASSIMO: Rosa..*

ROSA: Ah papà..

MASSIMO: Che fai studiamo che fai?

ROSA: No no sutta era..

MASSIMO: Tu acchiani u computer ..(inc).. una botta..

ROSA: Chi?

MASSIMO: U computer ..(inc).. botta..

ROSA: E' ca' u computer, sutta?

MASSIMO: E unn'è..

ROSA: Va bè ciao..”.

Successivamente, alle ore 22:03, Faranda Rosa Maria (che nel frattempo, verosimilmente, si è incontrata con Faranda Massimo Giuseppe), contatta Faranda Davide e lo informa (questo recalcitrante) che deve raggiungerli a casa, perché è proprio li che “devono fare delle cose” (“‘Un poti iri vo' diri, l'ha'... l'ha' furi ccà”):

RIT 403, progr. 1005

“(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

DONNA 1: Tu 'u...(inc)......(VOCI SOVR.)...

UOMO 1: (VOCE DISTANTE)

DONNA 1: Ah, t'u dissi? (Ride) Sì, va bene, ..(inc)... poi ci dissi così.

(Inizio conversazione telefonica)

(Brusio di voci in sottofondo)

DAVIDE: Pronto.

DONNA 1: Davide, chi fa”?

DAVIDE: Ouh.

DONNA 1: Davide, chi fa”?

DAVIDE: Nenti, m'hav'a curcatu.

DONNA 1: T'havvi curcatu?

DAVIDE: ...(inc)......(VOCI SOVR.)...

DONNA 1: Ehm... E ccà 'un putevvi avvicinari ccà chi dici me' (patri) t'hav'a parrari?

DAVIDE: 'Un capii.

DONNA 1: Putevvi avvicinari un minutu ccà chi dici me' patri 'nzocchè t'hav'a diri? E chi...

DAVIDE: Iddu 'un poti veniri?

DONNA 1: ...chi dumani 'un c'è, iddu 'un po... Chi?

UOMO 1: ...(inc)... (VOCE DISTANTE)

DONNA 1: Po' iri tu, pa”?

DAVIDE: Minchia, sugnu a' nuda iò, quantu mi vaiu a vestu...

UOMO 1: ...(inc)... (VOCE DISTANTE)

DONNA 1: (Ride) Chi ni sacciu?

UOMO 1: Si vesti, no?

DONNA 1: Ti vesti, Davide. Chi ti pozzu diri?

DAVIDE: Ma commu mi vestu? Minchia, 'un cugghiuniamu. 'Un poti passari iddu 'na botta?

DONNA 1: (Ride) Chi ni sacciu? Vo' diri chi un poti... Po' iri, pà?

UOMO 1: ... (inc)... (VOCE DISTANTE)

DONNA 1: 'Un poti iri vo' diri, l'ha'... l'ha' furi ccà.

UOMO 1: ... (inc)... (VOCE DISTANTE)

DONNA 1: E poi dici chi dumani 'un c'è.

UOMO 1: Cammora ... (inc)...

DONNA 1: Nenti ... (inc.).... veni ch'ì pantaloncini, non è chi carcumu ti leva 'a (mi.....a).

DAVIDE: Va bene, vah, ciao.

DONNA 1: Ciao”.

Poco dopo, Faranda Rosa Maria, mediante l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe, contatta nuovamente Faranda Davide e gli chiede di portare “la chiavetta blu”:

RIT 403, progr. 1006

“(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

UOMO 1: ... (inc)... (VOCE DISTANTE)

DONNA 1: 'A chiavetta blu?

UOMO 1: Uh, uh, ... (inc.)...

(Inizio conversazione telefonica)

DAVIDE: Ouh.

DONNA 1: Davide, porta 'a chiavetta blu. Capisti?”.

Non è, quindi, revocabile in dubbio che Faranda Massimo Giuseppe abbia contattato la figlia, evidentemente più versata nell'utilizzo del p.c., perché redigessero, insieme anche al fratello Davide che deteneva la “chiavetta blu” (evidentemente contenente i modelli dei documenti da riprodurre), la falsa documentazione utile allo scopo.

Alla luce di ciò, si comprende senza possibilità d'equivoco l'oggetto della seguente conversazione tra padre e figlia, invero registrata proprio a ridosso della scadenza delle domande, che si inserisce nella sequenza di telefonate registrate in quei giorni che hanno visto Faranda Massimo Giuseppe particolarmente impegnato a

Messina (presso il C.A.A. in cui operava Natoli Giuseppe) a “mandare documenti” (cfr. progr. 2502):

In data 14 maggio, infatti, Faranda Rosa Maria, figlia di Faranda Massimo Giuseppe ed Armeli Moccia Rita, contatta il padre (il quale necessitava dell’ausilio informatico della figlia), per chiedergli se la sera “devono fare quella cosa”

RIT 419/16, progr. 2692

“MASSIMO: Rosa..

ROSA: Papà che fa?

MASSIMO: Niente, tu?

ROSA: Niente ..(inc).. ma un ci vinisti?

MASSIMO: Se chiù tardo..

ROSA: Ah ah ma da' cosa l'amo a fare stasira?

MASSIMO: O stasira o dumani a facemo.

ROSA: Ah va bene va ..(inc).. io un c'era va bene dai..

MASSIMO: O stasira o dumani a facemo..

ROSA: Va bene..

MASSIMO: Stasera presto o dumani a facemo.. tu si a casa?

ROSA: A ca' mora si..

MASSIMO: A mamma?

ROSA: A mamma boh forse era supra..

MASSIMO: Uh uh..

ROSA: Supra supra è..

MASSIMO: ..(inc).. a Bronte sugnu..

ROSA: Ah va bene dai.. io ancora ca' sugnu.. ah..

MASSIMO: Va bene ti dissi ciao..

ROSA: Va bè ciao..”.

Successivamente, Faranda Emanuele Antonino contatta il padre, Faranda Antonino classe 1941, ed i due commentano la circostanza per cui, nei primi giorni del mese di maggio, la Guardia di Finanza aveva proceduto all’acquisizione di documentazione presso diversi Centri di Assistenza Agricola: Faranda Antonino: “Guarda che la documentazione l’ha presa la Guardia di Finanza. Ha preso quella di Giusy (Conti Pasquarello Giusy, moglie di Faranda Emanuele Antonino, n.d.e.) – hanno preso ... Le hanno prese tutte, quelle di Katia (Crasci Katia, moglie di Faranda Gaetano, n.d.e.):

progr. 280

INTERLOCUTORI

FARANDA ANTONINO>UOMO

FARANDA EMANUELE ANTONINO>EMANUELE [Nominato in corso di conversazione]

“UOMO: Pronto

UOMO 1: Ouh, pa'!

UOMO: Ouh, MANUELE!

UOMO 1: Che è?

UOMO: Ch.. ma a unni sì, ccà a casa?

UOMO 1: (Si), arrivai versu i deci e torna mi ni iu, pa', mi n'appa a iri

UOMO: Ah, ah!

UOMO 1: Aa.. mancu ddocu potti a 'nchianari, picchi (stamatina) (...).

UOMO: E iò ia o paìsi e du.. e DAVIDE mi dissi, dici, “Vitti passari a machina i EMANUELE”

UOMO 1: All'ottu e menza eppumu a iri a 'nto dentista, chi GIUSY ddà, l'appuru a.. ci appi a mettiri i denti, anastasia. Nui arrivammu.. niscemmu e.. arrivammu o paìsi, 'ntonnu e dudici, e dudici passati

UOMO: Eh eh!

UOMO 1: Uora u tempu chi ni pigghiammu un muzzucuni ee.. torna mi ni li (...)

UOMO: E ANTONY?

UOMO 1: E ANTONY ccà è puru. Uora a mia mu' portu ANTONY e cinqu e menza ava a terapia

UOMO: Ah, ho capito, ah

UOMO 1: Eh, apposta (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: E iò (ddù ionnu) (...) e chiddi s'avevanu pigghiatu tuttu cosi, mi dissu chiddu nenti. (Arrivai).. [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO 1: Chii?

UOMO: Ddù ionnu iò iu 'nta (...). 'nta GIUSEPPE

UOMO 1: Eh!

UOMO: Eh, ee.. si l'avevunu.. si l'aveva pigghiatu a Finanza. Mi dissi, “Non po' fari nenti”

UOMO 1: Puru a me'?

UOMO: Mah.. chidda i GIUSY

UOMO 1: (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: Tu n'avevi n'otra to?

UOMO 1: No, no

UOMO: E chidda i GIUSY. I pigghiaru tutti (...) chidda i KATIA, chidda..

UOMO 1: (---) [LINEA DISTURBATA]

UOMO: (...)

UOMO 1: Ah? Ah?

UOMO: (...) (tu) u ionnu appressu chi vinni idda. M'aveva fattu 'na conferma chi u cosu c'era, ma sulu chi si l'avevunu pigghiati tutti".

Il teste Pace Jonathan ha ricordato, poi, che in data 27 maggio 2016 erano state eseguite **perquisizioni** presso le abitazioni dei Faranda. In particolare: presso l'abitazione di Faranda Antonino, classe 1941 e Lupica Spagnolo Rosa Maria (i genitori); di Faranda Gaetano e Crasci Katia (coniugi); di Faranda Aurelio Salvatore e Conti Taguali Maria Rosita (coniugi); di Faranda Massimo Giuseppe ed Armeli Moccia Rita (coniugi); di Faranda Emanuele Antonino e Conti Pasquarello Giusy (coniugi) e di Faranda Gianluca e Coci Carolina (coniugi).

Il teste ha specificato che dalle conversazioni intercettate e pressoché concomitanti alle perquisizioni eseguite era risultato che:

in data 27 maggio 2016, alle ore 13:38, Faranda Rosa Maria, figlia di Faranda Massimo Giuseppe, contatta il padre, il quale le chiede: "Che hanno trovato?" e la figlia risponde: "Non hanno trovato niente finora":

RIT 419/16, progr. 3403

"[SEGNALI DI CHIAMATA TELEFONO LIBERO]

PAPA': ROSA

ROSA: Papa' che fai?

PAPA': Ccà (...)

ROSA: Ma stà venemmu?

PAPA': Sì

ROSA: Eh

PAPA': Ma tu si sutta puru?

ROSA: Sì

PAPA': *E che fa.. che dinnu iddi?*
ROSA: *E nenti, ancora ccà su'*
PAPA': *Ma scrivunu carte, che (...)?*
ROSA: *Sì, scrivono, ficiuru a perquisizione a tutti banni*
PAPA': *Uh uh*
ROSA: *Capsiti? Però ancora non c'hannu finutu ccà (...)*
PAPA': *(...) magari chi arrivu iò (...)*
ROSA: *No, peiu iè, non ci veniri, papà, tanto si nni stannu iennu (iddi)*
PAPA': *Va bene, dai*
ROSA: *(...)*
PAPA': *Truvaru cose (...), chi c'era, nenti?*
ROSA: *No, nenti hannu attruvatu fino a ora*
PAPA': *Vabbè vah, ciao*
ROSA: *Ciao".*

Traspare, quindi, evidentissima la preoccupazione di Faranda Massimo Giuseppe che i Finanziari avessero trovato, in sede di perquisizione, documentazione comprovante i traffici illeciti cui lo stesso, unitamente ai propri sodali, era dedito; tanto è vero che, alla prospettazione del suo imminente (ma eventuale) arrivo, la figlia gli sconsiglia vivamente di farsi rintracciare dagli operanti ("*No, peiu iè, non ci veniri, papà, tanto si nni stannu iennu (iddi)*").

Immediatamente dopo (alle 14:00), Faranda Rosa Maria contatta di nuovo il padre: "*Mi hanno chiesto il portatile*"; Faranda Massimo Giuseppe: "*Tu gli devi dire che il portatile non ce l'hai perché è rotto, si è guastato*"; Faranda Rosa Maria: "*No, ma io gli ho detto che avevo un portatile ma adesso uso il telefono. Il portatile non ce l'ho io, ce l'ha il mio papà*".

RIT 419/16, progr. 3409 (a volte, gli interlocutori sono invertiti nella trascrizione ma il senso del discorso si coglie appieno)

"PAPA': *(Pronto)*
DONNA R: *(Papi)..*
PAPA': *Ancora ddocu su'?*
DONNA R: *Sì*
PAPA': *E che fanno?*
DONNA R: *E no sacciu, stannu compilannu u verbale, ca attruvaru ddà (i samsu), u tablet, (...), ddi cose.. (...)*

PAPA': Che "u tablet"?

DONNA R: Sì

PAPA': M'hannu cercatu u computer (...) [VOCI SOVRAPPOSTE]

DONNA R: C'ha diri "non n'haju, l'avia e si spasciò"

PAPA': No, io ci dissi "non ce l'ho io, avevo un portatile che non lo uso, uso il telefono", ci dissi "(Guardi), c'è un portatile, non ce l'ho io, ce l'ha mio papà"

DONNA R: Uh uh

PAPA': Capisti?

DONNA R: Sì sì

PAPA': E ancora ccà su'

DONNA R: Mi dissi, dici, un quarto d'ora, venti minuti.. un quarto d'ora e hanno finito

PAPA': Vabbè dai. E ummi si tu, (chi fa ddaci)?

DONNA R: Ah? Ee.. sugnu (...), (...)

PAPA': (...)

DONNA R: (...)

PAPA': Uh uh

DONNA R: (...)

PAPA': Vabbè vah, ciao ciao

DONNA R: Ciao".

È del tutto evidente che la preoccupazione maggiore dei due fosse appuntata sull'eventuale rinvenimento del computer, strumento invero utilizzato per la redazione dei documenti falsi (salvati in memoria evidentemente), ciò che rendeva vitale che i supporti informatici non fossero rinvenuti dalla G.d.F., da qui l'intesa dei due per trovare su due piedi una scusa utile allo scopo.

Alle ore 14:40, Faranda Rosa Maria contatta ancora una volta (il padre) Faranda Massimo Giuseppe, per comunicargli che la Guardia di Finanza continua a cercare il computer, quindi, il padre le consiglia: "Guarda, digli che il computer ce l'ho io e che glielo porto"; Faranda Rosa Maria: "Va be', fallo però guarda prima, capisci?", tale ultima frase evidentemente riferendosi alla necessità che Faranda Massimo Giuseppe, prima di consegnare il computer ai militari, cancellasse tutto ciò (d'illecito) che andava eliminato:

RIT 419/16, progr. 3413

"PAPA': Pronto?"

ROSA: O papà
 PAPA': Come finiu?
 ROSA: Nenti papà, torna a ccà misi torna tutte cose sutta supra, perché,
dici, cercano un computer portatile, avi due ore che ci dicu ca non n'haiu
 PAPA': Non ci n'è, c'ha diri
 ROSA: Ciu dissì iò. U cercamu a focu dhumatu, torna a misuru torna tutte
cose sutta supra su'!
 PAPA': C'ha diri, l'ave mè patri c'ha dire
 ROSA: Iò ciù dissì, ci dissì "unn'haiu - ci dissì - ccà computer, allura ci
l'avissi nisciutu - ci dissì - pì mia putiti guardare". E stanno a torna (...) daccapo
 PAPA': Uh uh
 ROSA: (---) ma tu umi si?
 PAPA': (...) sugn ccà, ma non ci pozzu veniri ddocu, capisti?
 ROSA: No no, non ci veniri! (---) picchè iddi avi due ore (----)
 PAPA': C'ha diri, ce l'ha mio padre
 ROSA: Iddi avi du' uri chi spianu pì tia, ci dissì "sarà a Caltagirone"
 PAPA': C'ha diri, ciù fazzu portare.. (...), c'ha diri, chiamo a mè papà e
ci dicu mi ciù porta
 ROSA: Pozzu diri così?
 PAPA': Certo!
 ROSA: Ci dicu così? E, papà, ee.. guardulo però, capisti?
 PAPA': Sì, ROSA, non ti preoccupare, (niente) c'è! Chi c'è nto
computer..!? (...)
 ROSA: Vabbè
 PAPA': Dai ciao
 ROSA: Vabbè, ciao".

Il teste Pace Jonathan ha specificato che il computer in questione non è mai stato rinvenuto, né mai consegnato da Faranda Massimo Giuseppe.

Nella medesima giornata, alle ore 22:09, al termine delle operazioni di perquisizione, dalle conversazioni intercettate in modalità ambientale risulta che Faranda Antonino classe 1941 e Lupica Spagnolo Rosa Maria dapprima ricevono una chiamata dall'utenza 0941.352018, intestata alla società "Terra e Sole", quindi commentano tra loro l'esito delle perquisizioni: Lupica Spagnolo Rosa Maria: "L'hanno sistemata a Catrola" (Coci Carolina, moglie di Faranda Gianluca, n.d.e.);

Faranda Antonino: "*Perché l'hanno sistemata?*"; Lupica Spagnolo Rosa Maria: "*Le hanno preso tutte cose*"; Faranda Antonino: "*Aveva soldi spicci pure?*"; Lupica Spagnolo Rosa Maria: "*Si, si, hanno preso anche gli spicci*"; Faranda Antonino: "***Ora arrestano sicuro, a qualche poco ci arrestano***";

RIT 397, progr. 1023

"Rosa Maria -. L'ho incontrata (inc. audio disturbato).

Antonino -. A chi?

Rosa Maria -. A Ca... (inc. audio disturbato).

Antonino -. Perché, l'hanno (inc. audio disturbato)? Ah? Come è stato?

Rosa Maria -. (inc. audio disturbato).

Antonino -. Con chi (inc. audio disturbato)?

Rosa Maria -. (inc. audio disturbato).

Antonino -. Aveva soldi spiccioli pure? Soldi spiccioli aveva pure?

Rosa Maria -. Come?

Antonino -. Soldi spiccioli aveva, glieli hanno presi? Ah? Che ha detto?

(Pausa nella conversazione).

Antonino -. Dove glieli hanno presi?

Rosa Maria -. Ah?

Antonino -. Dove glieli hanno presi?

Rosa Maria -. Nella strada.

Antonino -. (inc. audio disturbato).

Rosa Maria -. Ah?

Antonino -. (inc. audio disturbato) dove hanno preso, che c'è un (inc. audio disturbato).

(Pausa nella conversazione).

Antonino -. (inc. audio disturbato) il cavallo, ma quello gli entra?

Rosa Maria -. Ah?

Antonino -. (inc. audio disturbato) un agnello.

Rosa Maria -. E gliel'hanno regalato?

Antonino -. Mh. Ma ora (inc. audio disturbato) tra di loro.

Rosa Maria -. Come?

Antonino -. Qua a che... a che ci arrestano, qualche poco ci arrestano. (inc. audio disturbato) non solo qua, là nelle (inc. audio disturbato)".

Al riguardo, il teste Pace Jonathan ha ricordato, infatti, che all'esito delle perquisizioni erano stati rinvenuti circa 20.000,00 euro presso l'abitazione di Coci Carolina e circa 15.000,00 euro a casa di Crasci Katia.

Il teste, infine, è passato ad illustrare le captazioni riguardanti i **rapporti intrattenuti da Faranda Massimo Giuseppe coi Centri di Assistenza Agricola e**, in specie, col C.A.A. CONFAGRICOLTURA Messina 007 ma, soprattutto, col **C.A.A. CONFAGRICOLTURA Messina 001**, ai quali si sono rivolte ventotto imprese riconducibili al gruppo Faranda: società cooperativa agricola "Delizia"; "Il Gabbiano"; la Ditta individuale "Lupica Spagnolo Rosa Maria"; la Ditta individuale "Lupica Spagnolo Francesca"; la "Coneiglia"; la società agricola semplificata "Galassia"; la Ditta individuale "Craxi Sebastiano"; la Ditta individuale "Pruiti Elena"; "l'Aurora"; la "Primula"; la Ditta individuale "Crasci Sebastiano"; la società agricola "La Quercia"; la "Fenicia"; "l'Airone"; Ditta individuale "Crasci Salvatore Antonino"; "A.M.C.L."; "L'Altraterza"; "Licra"; "Quattro Stelle"; la Ditta "Reale Ruffino Luana"; "Pascoli di Sicilia"; "Pascoli del Sud"; "Start Up" e Ditta individuale "Conti Taguali Simona".

Quanto, più nello specifico, alle **conversazioni di rilievo:**

in data 25 maggio 2016, Natoli Giuseppe contatta Faranda Massimo Giuseppe: *"Ti chiamavo perché dobbiamo togliere una particella. Non mi ricordo più il comune"*; Faranda Massimo Giuseppe: *"Giammelli forse?"*; Natoli Giuseppe: *"No, Giammelli l'ho già tolta io. La Speranza, una particella su Buseto Palazzolo, io già gliel'ho tolta però mi servono le firme"*:

RIT 419, progr. 3238

"(In ambientale)

MASSIMO: .. (inc).. lo perseguita..

(Fine ambientale)

MASSIMO: Pronto Giuseppe..

GIUSEPPE: Eh ciao ascolta ti chiamavo..

MASSIMO: Eh dimmi..

GIUSEPPE: Perché dobbiamo levare una particella su.. aspetta non mi ricordo più il comune ora..

MASSIMO: Giammelli forse?

GIUSEPPE: No Giammelli l'ho già tolta io, ecco Giammelli ..(inc).. tu..

MASSIMO: Uh uh..

GIUSEPPE: *No La Speranza..*

MASSIMO: *Ah ah..*

GIUSEPPE: *Ma la particella su su su Buseto Palazzolo io già gliel'ho tolta però mi servono le firme, ti posso mandare una mail o qualcosa?*

MASSIMO: *Mi mandì.. mi mandì una mail..*

GIUSEPPE: *Perché stamattina gliela volevo levare che il collega è stato pure gentile..*

MASSIMO: *Eh..*

GIUSEPPE: *Gliela sto levando dal primo gennaio ah di ora del 2016..*

MASSIMO: *Va bene, dico mi mandì una mail..*

GIUSEPPE: *Eh se tu mi dai la mail io ti mando i due fogli tu me li firmi e me li rimandi firmati..*

MASSIMO: *Va bene..*

GIUSEPPE: *Col documento di identità va bene..*

MASSIMO: *Col documento d'identità..*

GIUSEPPE: *Eh dove te la mando la mail..*

MASSIMO: *Siccome.. ascolta siccome io sono a Caltagirone..*

GIUSEPPE: *Si..*

MASSIMO: *Ora procuro la mail dove.. per farti mandare il documento più che altro che io non ce l'ho..*

GIUSEPPE: *Ah ho capito e poi ..(inc)..*

MASSIMO: *..(inc).. ti faccio avere..*

GIUSEPPE: *..(inc).. mandare ste cose..*

MASSIMO: *Più tardi ti chiamo..*

GIUSEPPE: *Tu non ne hai? (ride).. non ne hai fax.. no qua c'era Daniele qua c'è.. t'hanno chiamato tu.. ieri t'abbiamo chiamato non rispondevi..*

MASSIMO: *Ero.. ieri caricava fieno e manco lo sentivo u telefono può essere capisti..*

GIUSEPPE: *A posto..*

VOCE MASCHILE: *.. S'accatta una stampante ..(inc)..*

GIUSEPPE: *Allora mi richiami tu..*

MASSIMO: *Ti richiamo più tardi io va bene..*

GIUSEPPE: *Dice di comprarti la stampante e il computer portatile..*

MASSIMO: *Va bene va bene c'a dire..*

GIUSEPPE: *(Ride).. va bene..*

MASSIMO: *Ora mi faccio..*

GIUSEPPE: *Ciao..*

MASSIMO: *Ciao Giuseppe ciao..*

GIUSEPPE: *Ciao..”.*

Al riguardo, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato che legale rappresentante della società cooperativa agricola “*La Speranza*” era Lupica Spagnolo Rosa Maria la quale, in sede d’interrogatorio di garanzia, nulla ha saputo riferire circa le aziende alla stessa (solo formalmente) intestate.

Alle ore 18:27, Faranda Massimo Giuseppe invia a Natoli Giuseppe due messaggi: con il primo gli comunica l’indirizzo *mail* a cui inviare la documentazione da firmare “*www.davide83@alice.it*”, *mail* in uso a Faranda Davide; con il secondo gli chiede: “*Ciao Giuseppe, mandami la mail a questo indirizzo e te la rimando*”; (RIT419/16 ai progr. 3305 e 3306

Alle ore 18:32, Faranda Massimo Giuseppe chiede a Faranda Davide informazioni sull’indirizzo *mail*: “*Ma è quella con www la mail*”; Faranda Davide: “*Sì, è fatta in quel modo, è fatta sbagliata però funziona*”;

RIT 403, progr. 1886

“GIUSEPPE: *(Davide).*

DAVIDE: *...(inc)...*

GIUSEPPE: *Eh.*

DAVIDE: *T’hav’a mannatu ‘u messaggu antura.*

GIUSEPPE: *Ma dicu, è chiddu ddà w.w.w. l’e-mail?*

DAVIDE: *Sè, ieni ‘i ddà manera, è fatta sbagghiata però funziona ‘i ddà manera, è giusta, tut...(inc)... (Disturbi)*

GIUSEPPE: *Va bene. vah.*

DAVIDE: *Ciao, ah”.*

In data 26 maggio 2016, alle ore 17:58, Faranda Massimo Giuseppe contatta Natoli Giuseppe, il quale esordisce, dicendo: “*Quella mail è sbagliata*”; Faranda Massimo Giuseppe: “*Sì, sembrava anche a me sbagliata wwwdavide, ma dice che funziona invece*”; Natoli Giuseppe: “*Ah devo mettere, devo mettere proprio www? Va be’, ora ci riprovo*”;

RIT 419, progr. 3370

GIUSEPPE: Pronto..

MASSIMO: Giuseppe ciao Giuseppe ..(inc)..

GIUSEPPE: Quella mail è sbagliata..

*MASSIMO: Non è.. dice che.. appunto mi sembrava pure a me sbagliata
www.davide.. ma dice che funziona..*

(Si sovrappongono le voci)

GIUSEPPE: Ah gli devo mettere.. devo mettere pure www allora..

MASSIMO: Devi mettere www si..

GIUSEPPE: Ah va bene ora ci riprovo..

*MASSIMO: Provaci io poi ti dovevo chiamare ieri sera ti ho scritto il
messaggio ..(inc)..*

*GIUSEPPE: Va bene no l'ho visto va bè ora te la mando così gliela libero
dai..*

MASSIMO: ..(inc)..

GIUSEPPE: Va bè ok..

MASSIMO: Ciao Giuseppe ci sentiamo..

GIUSEPPE: Va bene ciao..

MASSIMO: Ci vediamo poi ..(inc)..”.

Il teste Pace Jonathan, a riscontro di quanto dichiarato da Natoli Giuseppe nella conversazione del 25 maggio 2016: “No, Giammelli l’ho già tolta io. La Speranza, una particella su Buseto Palazzolo, io già gliel’ho tolta però mi servono le firme” (cfr. RIT 419, progr. 3238), ha dichiarato di avere accertato presso la banca dati SIAN che, in data 24 maggio 2016, era stata eseguita una rescissione, con conseguente eliminazione di due particelle di Buseto Palazzolo. Nel dettaglio, il teste ha specificato che, dallo stralcio delle movimentazioni del fascicolo aziendale della società cooperativa agricola “La Speranza”, era risultato che, in data 24 maggio 2016, alle ore 17:35, l’operatore “GNatoli” aveva inserito nel sistema una eliminazione di particelle, avente protocollo AGEA CIAA 599.2016.0002387 e che, successivamente, in data 27 maggio 2016, alle ore 12:31:12, aveva inserito l’eliminazione della particella 291 del Foglio 17, censita nel Comune di Buseto Palazzolo, in provincia di Trapani (in data 27 maggio 2016, quindi, verosimilmente, dopo che gli era stata inviata la documentazione firmata).

Il teste Pace Jonathan ha aggiunto, altresì, che detta particella era stata inserita nella domanda di contributo e nella scheda di valutazione n. 06377972967, presentata

per la campagna 2016 dalla società cooperativa agricola "La Speranza", nonché utilizzata anche per le campagne precedenti, mentre, a seguito della eliminazione, per l'annualità 2016/2017, la stessa era stata inserita nella domanda unica di pagamento presentata da Anelli Francesco, nato a Paceco il 14 febbraio 1961 (verosimilmente, il legittimo proprietario; il *modus operandi*, infatti, era quello per cui si inserivano tutte le particelle che risultavano libere; poi, se sorgeva contestazione da parte dei legittimi proprietari, gli stessi Centri di Assistenza Agricola si contattavano a vicenda ed eliminavano la particella illegittimamente inserita nella domanda di pagamento).

Rapporti di analoga natura si manifestano tra i due anche in occasione della gestione burocratica di un'altra società, parimenti intestata a terzi, rispetto alla quale il Natoli si rivolge sempre a Faranda Massimo Giuseppe, al quale – di fatto – l'operatore C.A.A. riconduceva nella sostanza la titolarità.

Di grande rilievo, al riguardo, la specifica **attività captativa** illustrata dal testimone Nastasi all'udienza del 17.11.2021 ed oggetto di perizia trascrittiva, racchiusa nelle due ravvicinate – brevi ma eloquenti – conversazioni contrassegnate al **progr. n. 4720 del R.I.T. n. 419/16**, intercorsa tra Faranda Massimo Giuseppe (chiamato) e l'operatore Natoli Giuseppe (chiamante), in data **13.6.2016, ore 20:36**. La conversazione è illuminante del ruolo di gestore di fatto anche di questa impresa da parte di Faranda Massimo Giuseppe, al quale l'operatore C.A.A. si rivolge per conoscerne l'esatta denominazione sociale o meglio la forma giuridica:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4720 intercettata il 15/06/2016 alle ore 20:36.26 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3203777581 in uso a Natoli Giuseppe Antonio. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

GIUSEPPE: Natoli Giuseppe Antonio

"MASSIMO: Pronto..

GIUSEPPE: Scusami Delizia come esce?

MASSIMO: Come esce, sarà società agricola di queste semplificate, come si dice?

GIUSEPPE: Che so società agricola forse..

MASSIMO: Società agricola semplificata..

GIUSEPPE: Perché come Delizia solo non la trovo..

MASSIMO: Non lo so, aspetta un attimo, ti richiamo fra 5 minuti..

GIUSEPPE: Sì..

(Fine conversazione).

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4721 intercettata il 15/06/2016 alle ore 20:37.15 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3203777581 in uso a Natoli Giuseppe Antonio. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

GIUSEPPE: Natoli Giuseppe Antonio

"MASSIMO: Sì..

GIUSEPPE: No l'ho trovata a posto..

MASSIMO: A posto io avevo trovato.. va bè ciao grazie..

GIUSEPPE: Ciao..

(Fine conversazione)".

È evidente come l'operatore C.A.A. si sia nell'occasione rivolto al soggetto (Faranda Massimo Giuseppe) al quale lo stesso riconduceva l'effettiva gestione societaria, a prescindere dall'apparenza formale, procurata *ad hoc* nei termini sopra esposti.

La veste di intestatario fittizio del legale rappresentante della cooperativa è stata, peraltro, ammessa in sede d'esame dibattimentale da **Campisi Daniele** il quale, escusso ex art. 210 c.p.p. all'udienza dell'8.11.2021, ha confermato il contenuto delle dichiarazioni spontaneamente rese in data 11.7.2016 (all. 16.Z), acquisite col consenso delle parti:

"Non sono in possesso di alcuna documentazione inerente "LA DELIZIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" di cui non ne conosco nemmeno l'esistenza. A tal proposito preciso che tra l'anno 2010 e l'anno 2011 (non ricordo bene) ero fidanzato con FRISENDA Magda di Galati Mamertino la quale è cugina di SPASARO Pippo (genitore di ANGELICA Giusy) mi propose di aiutare un suo cugino (persona che ho riconosciuto quale FARANDA Davide soltanto oggi dopo aver visto delle foto da internet) il quale avendo molti animali e non potendo disporre di altrettanti terreni in quanto, a suo dire, aveva raggiunto il massimo, mi ha chiesto dimettere una firma in un documento di cui non ne ho mai avuto il possesso e di fornirgli la copia fotostatica della mia carta d'identità. A fronte di quanto richiestomi

mi ha compensato con 500,00 euro. Tuttavia faccio presente che non era mia intenzione fare questa cosa; mi sono comportato in questa maniera perché la mia ex fidanzata (FRISENDA Magda) a volte con modi dolcissimi a volte con maniere brusche mi ha convinto a firmare i documenti che mi ha proposto FARANDA Davide (a suo dire suo cugino). Verso la fine della scorsa settimana (giovedì 07 luglio 2016 o venerdì 08 luglio 2016 presso il luogo dove lavoro (ristorante LA FALDA sito in Galati Mamertino) si è presentato SPASARO Giuseppe (papà di SPASARO Angelica Giusy nonché parente della mia ex fidanzata FRIENDA Magda) il quale mi ha chiesto di uscire fuori dal locale che mi valeva parlare. L'ho raggiunto fuori dal locale e l'ho trovato accanto alla sua vettura all'interna della quale vi era FARANDA Antonino (da me riconosciuto in data odierna dopo aver visto delle foto su internet) che mi ha chiesto di firmare un documento in modo tale che tutta la questione iniziata con FARANDA Davide veniva chiusa. Prima di firmare chiedevo a FARANDA Antonino (erano presenti anche SPASARO Giuseppe e mia mamma BONTEMPO Rita Calogero) di cosa si trattava e a cosa stavo andando incontro. FARANDA Antonino mi ha detto che era un sistema per chiudere tutta la faccenda che mi vedeva intricato. Oltre a me sono a conoscenza che anche FRISENDA Antonio del 1992 (fratello di Magda), CANTALI Francesco del 92, FAZIO Danilo (circa 30 anni) e LOMBARDO Antonio forse del 1993 hanno firmato dei documenti simili ai miei - presumo sempre con FARANDA Davide - al fine di favorire lo stesso (di quanto appena detto ne ho contezza in quanto qualche sera dopo aver firmato ci siamo ritrovati nella piazza del paese di Galati Mamertino e parlando tra noi ci siamo resi conto che forse avevamo fatto una sciocchezza). Non ho altro da aggiungere”.

Sottoposti ad esame all'udienza del 07.02.2022, Natoli Giuseppe ha dichiarato, sul punto, di aver conosciuto Faranda Massimo Giuseppe in un'occasione solamente, allorquando lo stesso si è presentato al C.A.A. accompagnando il l.r. della cooperativa "La Delizia", un certo Campisi, mentre Faranda Gaetano l'avrà forse visto una volta ma non ricorda bene.

L'imputato così spiega l'intercettazione di cui al R.I.T. 419/16, progr. 4720: *"L'ho chiamato io perché mi avevano telefonato che c'era una particella che interfacciava sulla società "La Speranza". Allora non sapendo come rintracciare la rappresentante legale, perché gliel'ho detto, erano pratiche che mi venivano da Tortorici, ho chiamato il vecchio responsabile del C.A.A. di Tortorici, Paterniti, più che chiamarlo io l'ho fatto chiamare dalla segretaria, per vedere come contattare "La*

Speranza" perché c'era questa particella, per sapere se bisognava toglierla o no dal fascicolo visto che avevamo avuto questa telefonata dall'altro CAA che chiedeva di aver liberata la particella. Quindi mi è stato dato questo numero, ho chiamato Faranda Massimo e gli ho detto che gli avrei inviato l'inesatta dichiarazione da sottoscrivere, da far sottoscrivere a sua madre perché voleva tolta la particella e la dovevo inserire, scannerizzare, come poi ho fatto, nel sistema".

In sostanza Natoli, per contattare il l.r. de "La Speranza", aveva chiesto notizie al Paterniti Barbino il quale, a sua volta, l'aveva indirizzato a Faranda Massimo Giuseppe in quanto figlio della sig.ra Lupica, appunto l.r. dell'azienda, la cui firma era necessaria per sottoscrivere l'inesatta dichiarazione. Questa la procedura seguita dal Natoli in ordine alla descritta inesatta dichiarazione, che aveva ad oggetto una particella in Buseto Palazzolo (all. B.5): *"Ho seguito letteralmente le istruzioni della procedura, ho inserito la particella, ho stampato la inesatta dichiarazione, ho preso la inesatta dichiarazione, l'ho mandata al titolare per farla firmare, ho aspettato che mi ritornasse firmata e l'ho reinserita nel sistema. Non la potevo inserire prima".* L'imputato ha precisato che, a quel tempo, non aveva nemmeno la materiale disponibilità del fascicolo, che si trovava presso lo sportello di Tortorici, dove lo stesso era dovuto personalmente andare e ritirarlo.

Osserva, al riguardo, il Collegio come tale labiale spiegazione dei fatti sia, semmai, dimostrativa del fatto che l'operatore C.A.A. abbia deliberatamente agito interfacciandosi esclusivamente con soggetti (Faranda Massimo Giuseppe e Faranda Davide) formalmente estranei alle società interessate all'eliminazione della particella indebitamente dichiarata, non emergendo in alcun modo nemmeno il tentativo del Natoli di interagire con l'unico soggetto legittimato all'operazione; d'altra parte, tale *modus operandi* trova conferma nella gestione burocratica de "La Delizia", il cui l.r. (il Campisi) Natoli aveva addirittura conosciuto personalmente in quanto accompagnato in ufficio proprio da Faranda Massimo Giuseppe, soggetto al quale Natoli si rivolge direttamente (ben riconoscendolo quale titolare di fatto della stessa per avere questi portato fisicamente il proprio prestanome al C.A.A.) per le informazioni societarie del caso.

Vengono poi in rilievo anche alcuni contatti, per vero riallacciati dopo un paio di anni, dello stesso con i Marino, padre e figlio, soggetti che hanno fatto di tale attività criminale, su ben più larga scala (anche valicando i confini nazionali, come noto ai soggetti gravitanti nel loro contesto territoriale, come visto), il proprio *core business*.

Su tali rapporti ha riferito, ancora, il Col. Pace all'udienza del 15.11.2021, illustrando le captazioni rilevanti sul punto.

In data 12 maggio 2016, alle 22:15, Faranda Antonino Mattia, figlio di Faranda Massimo Giuseppe, contatta il padre e lo informa che lo sta cercando Marino Rosario "Rosario il figlio di coso, di 'Nino Gammazza", il quale desiderava avere il suo numero che il ragazzo viene, quindi, autorizzato a comunicare:

RIT 419/16, progr. 2543

MASSIMO: Nino..

NINO: Pa' che fa?

MASSIMO: Niente ca' piedi piedi, tu?

NINO: Niente ca' o paise, ascuta mi mannao u messaggio..

MASSIMO: Ma cu?

NINO: Rosario u figghio l coso l Nino Gammazza..

MASSIMO: Eh..

NINO: Voleva u to numero ciu dugnu?

MASSIMO: Duccillo..

NINO: Va bene..

MASSIMO: Ciao.. unne si?

NINO: Ca' o ..(inc)..

MASSIMO: Va bene..

NINO: Ciao..

MASSIMO: Ciao..".

A distanza di un quarto d'ora, alle ore 22:30, Faranda Massimo Giuseppe contatta l'utenza n. 3206926510, intestata a Marino Rosario e parla con Marino Agostino Antonino, il quale gli preannuncia che gli sta inviando "una cosa su whatsapp":

RIT 419, progr. 2544

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

UOMO 3: Nino Gammazza

"UOMO 3: Pronto..

MASSIMO: Pronto..

UOMO 3: Cu è?

MASSIMO: Peppe sugnu mi chiamsti in ta l'avutru numero..

UOMO 3: *Ah ..(inc)..*
MASSIMO: *Cu si?*
UOMO 3: *Oh Peppe..*
MASSIMO: *Ohu..*
UOMO 3: *Buonasera come iemo?*
MASSIMO: *A posto tu?*
UOMO 3: *A posto.. c'a fatto? Ma niente ..(inc)..*
MASSIMO: *E ca' ..(inc).. niente ca' ..(inc)..*
UOMO 3: *..(inc).. proprio a qualche du' anni che u ni veremo ..(inc)..*
MASSIMO: *Minchia ni perdemo ..(inc).. pi davvero u sai..*
UOMO 3: *Ah?*
MASSIMO: *..(inc).. to figghio ..(inc).. a tia avia assai che un ti vereva..*
UOMO 3: *Mi viristi a mia?*
MASSIMO: *No dissi ..(inc).. e pensai a tia che avia assai che un ti vereva..*
UOMO 3: *Ma io ..(inc).. a casa ..(inc).. a venire..*
MASSIMO: *Ah ah e io ..(inc)..*
UOMO 3: *Senti ca' una cosa ti staio chiamanno cu telefono i Rosario ..(inc).. me figghio no..*
MASSIMO: *Eh..*
UOMO 3: *Ma tu hai whatsapp?*
MASSIMO: *Se..*
UOMO 3: *E allora scriviti sto numero di telefono..*
MASSIMO: *Ca' in ta stu numero.. in ta stu numero che chiamai ora l'haio..*
UOMO 3: *Na stu numero che chiamasti ora?*
MASSIMO: *Se..*
UOMO 3: *Scriviti stu numero meo e mi telefoni ..(inc).. 320..*
MASSIMO: *Aspetta un minuto..*
UOMO 3: *..(inc)..*
MASSIMO: *Aspetta un minuto..*
UOMO 3: *Ah se allora va bene a stu.. stu numero u stisso.. sopra stu numero c'è whatsapp no?*
MASSIMO: *Supra a chisto l'hai whatsapp se..*
UOMO 3: *Va bene aspetta ora ti manno una cosa.*
MASSIMO: *Va bene ciao..*

UOMO 3: Ciao..”.

Evidente la cautela del Marino il quale, per telefono, evita di dire cosa avrebbe dovuto inviare al Faranda.

Successivamente, a distanza di appena tre minuti, Faranda Massimo Giuseppe contatta Marino Agostino Antonino, sull’utenza del figlio, Marino Rosario, per comunicargli: *“sì, domani la sistemiamo, domani la leviamo, tanto che ci fa un giorno in più, un giorno in meno. Hai capito?”*;

RIT 419, progr. 2547

“UOMO 3: Ah..

MASSIMO: Ohu.. è arrivato?

UOMO 3: Dumani.. se dumani a sistemamo ..(inc)..

MASSIMO: E picchi.. u capisti picchi no..

UOMO 3: Eh va bene..

MASSIMO: Capisti? E dumani ..(inc).. capace.. dumani o ..(inc).. a levamo ..(inc).. chiù ..(inc).. meno, capisti picchi chiddo vuole a carta fatta capiti.. no non è una cosa che mi interessa a nuatri ..(inc).. picchi unn’è che si ni vanno da’ unne sai tu..

UOMO 3: Va bene va io dumani stisso ci manno..

MASSIMO: ..(inc)..

UOMO 3: ..(inc).. manco u sapevamo che era a tua ciao..

MASSIMO: Sì sì.. va bene dai ni..

UOMO 3: Ciao ciao..

MASSIMO: Dico sì sì ..(inc).. ti chiamo ..(inc)..

UOMO 3: Se ciao..

MASSIMO: Va bene ciao..

UOMO 3: Ciao ciao”.

È evidente che era stata indebitamente dichiarata (si era sempre temporalmente a ridosso della scadenza delle domande) una particella altrui che, nell’equilibrio dei rapporti locali, doveva essere eliminata per consentirne l’inserimento a chi la reclamava: il tutto sempre detto a denti stretti, senza fare mai esplicito riferimento per telefono a quale particella gli interlocutori si riferissero.

In data 16 maggio 2016, alle ore 12:42, Faranda Massimo Giuseppe chiama Marino Agostino Antonino e lo informa – laconicamente – che gli ha appena inviato un messaggio: *“ti ho mandato un messaggio su WhatsApp”*; significativamente,

quando il suo interlocutore pare accennare al contenuto, Marino lo blocca immediatamente:

RIT 419, progr. 2754

“MASSIMO: Pronto..

NINO I: Sì.

MASSIMO: Che fa, Peppe sugnu..

NINO I: Cu è?

MASSIMO: Peppe sugnu..

NINO I: Oh gioia che fa ca' io..

MASSIMO: A posto, tu?

NINO I: Tutto a posto ..(inc).. Catania Catania..

MASSIMO: Eh eh ..(inc).. duoco..

NINO I: Dimmi?

MASSIMO: Ti manna' un messaggio sopra whatsapp..

NINO I: Eh si inquadrà?

MASSIMO: ..(inc)..

NINO I: No..

MASSIMO: Sì. l'arrivao?

NINO I: Ma ..(inc).. ca'?' Ora talio..

MASSIMO: C'è scritto du' parole no ..(inc)..

NINO I: ..(inc).. ciao.. ora talio ciao..”.

Immediatamente dopo, alle ore 12:44, i due si risentono e commentano il messaggio, riferendosi evidentemente alla penalizzazione prevista per la tardiva presentazione delle domande (si trattava del giorno normalmente successivo alla scadenza):

RIT 419, progr. 2759

“MASSIMO: Ohu..

NINO I: ..(inc).. quando un pigghi penalità ohu..

MASSIMO: E a posto, iddo basta che un ci mette prima ci mette dopo no..

NINO I: Se se dopo.. ora mette ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc)..

NINO I: Appena passi tu ..(inc).. u caffè.. ciao..

MASSIMO: Ciao..”.

In data 20 maggio 2016, alle ore 11:07, Marino Agostino Antonino contatta Faranda Massimo Giuseppe e gli chiede: "gliel'hai tolta, siccome ci risulta ancora là quello ha richiamato ad uno"; Faranda Massimo: "io quel giorno stesso gli ho portato le carte"; Marino Agostino Antonino: "e chiamaci. Vedi un attimo se hanno liberato queste particelle...Passa, perché lui ha chiamato ora, hai capito?";

RIT 419, progr. 2970

MASSIMO: Pronto..

NINO I: Pe' Nino sugnu.. com'è?

MASSIMO: Com'è?

NINO I: Ma tutto a posto.. ma ca' cosa c'a levasti?

MASSIMO: ..(inc).. u iorno stisso se..

NINO I: E ..(inc).. un c'a risulta ancora capito ..(inc)..

MASSIMO: Come u iorno stisso ci purtai i carte a iddo tutte sistemate registrate tutte cose..

NINO I: E allora chiamaci ..(inc)..

MASSIMO: E ora io ..(inc).. arrivai a Tortorici a sira, ora stajo passano ora in ufficio l'haio va..

NINO I: Va passaci picchi mi ora ora u capisti..

MASSIMO: Passo ..(inc).. ci passo e ti chiamo dai a natra anticchia ti fazzo sapire va bene..

NINO I: Allora ti.. ti.. ora veremo se potemo capitare u numero i telefono di iddu e ci parri tu direttamente cu ..(inc)..

MASSIMO: Va bene veremo ..(inc).. io tanto ora scinno da' e tu fazzo spire a posto ..(inc)..

NINO I: Ciao..

MASSIMO: Ciao..".

Evidentemente, la problematica relativa all'indebita dichiarazione non si era risolta.

In sede d'interrogatorio del 13.5.2020, acquisito ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 07.3.2022, è lo stesso Faranda Massimo Giuseppe ad ammettere che il contenuto delle conversazioni atteneva alla dichiarazione di particelle, sia pur riportando la questione nell'alveo della fisiologica possibilità di erroneo "incrocio" delle stesse in seno alle domande inoltrate alla Agea dai produttori: ***"In relazione alla chiamata con MARINO, lui mi ha cercato tramite mio figlio e lui mi ha chiamato perché c'era***

stato un incrocio di particelle. Dopo quella telefonata io non ho rivisto più questa persona, con lui non avevo nessun contatto, il paese è piccolo e facciamo lo stesso lavoro. Un incrocio di particelle può capitare, può esserci un errore”.

Alle ore 11:10, Faranda Massimo Giuseppe contatta la moglie, Armeli Moccia Rita e chiede se “Peppe” (Armeli Moccia Giuseppe, il cognato), ha portato le carte che gli aveva lasciato a Manuele” (Galati Sardo Emanuele):

RIT 419, progr. 2972

“RITA: Oh Pe’ ..(inc).. mi senti?

MASSIMO: Rita..

RITA: Oh mi senti?

MASSIMO: Ti dissi ..(inc).. lasciato una carta a Peppe che c’a portava a Manuele, iddo ce l’a portato?

RITA: Boh no saccio aspetta che c’a dumanno.. si ancora a casa?

MASSIMO: Se unne sugnu allora..

RITA: Ah. Pe’ ..(inc).. Peppe.. dice ..(inc).. a carta che c’a portare a Manuele, c’a portasti? L’ultima?

MASSIMO: Eh..

RITA: Sì.. se dice.. va bene va, ca’ semo ca’ si rumpio un tubo ..(inc)..

MASSIMO: Ciao ciao..”.

Faranda Massimo Giuseppe aveva dunque incaricato di portare l’incartamento al C.A.A. di Galati Sardo Emanuele perché curasse l’eliminazione della particella della quale i due uomini parlavano da giorni.

I rapporti tra Faranda Massimo Giuseppe e Galati Sardo Emanuele, aventi ad oggetto lo scambio di documentazione, erano, d’altra parte già stati tracciati nei giorni precedenti.

Il teste Pace Jonathan ha dichiarato, infatti, di avere accertato che dal **Centro di Assistenza Agricola di Tortorici, rappresentato da Galati Sardo Emanuele**, sono state trattate nove società: la società agricola “La Perla del Calatino Sas di Armeli Moccia Rita & C.”; la società cooperativa agricola “Natura Verde”; la società agricola “Craxi”; “L’Aurora”; “La Rosa”; la Ditta individuale “Crasci Sebastiano”; “S.I.B.E.”; “La Quercia” e la Ditta individuale “Crasci Barbara”.

Quanto alle conversazioni di rilievo sul punto:

In data 5 maggio 2016, Galati Sardo Emanuele contatta Faranda Massimo Giuseppe, per chiedergli: *“senti una cosa Peppe, ma tu quando vieni in paese”;*

Faranda Massimo Giuseppe: *“stasera sarò lì e passo”*; Galati Sardo Emanuele: *“allora non ti scocciare, devi venire qua in ufficio”*;

RIT 420, progr. 620

“FARANDA: Ouh, pronto.

GALATI: Hey, Peppe?

FARANDA: ‘Manuele, com’è?

GALATI: Ciao. Chi si dici?

FARANDA: A postu. Tu?

GALATI: Ma ccà semu, ccà all’ufficu era. Senti ‘na cosa, Peppe, ma tu quannu veni ccà p’u paisi?

FARANDA: E uora stasira docu sugnu, ‘chiu’ tardu.

GALATI: Ah e allura non ti siddiari, m’ha veniri... ha’ veniri ccà all’ufficiu.

FARANDA: Va bene.

GALATI: Va bene?

FARANDA: Va beh, dai.

GALATI: Ni videmu ‘chiu’ tardu.

FARANDA: Ciao, ciao.

GALATI: Ciao, ciao.

FARANDA: Va bene, ciao, ciao”.

Come si nota, gli interlocutori, sempre molto cauti, evitano di rivelare al telefono il contenuto dei loro incontri.

In data 10 maggio 2016, Faranda Rosa Maria, figlia di Faranda Massimo Giuseppe, mediante l’utenza in uso alla madre, Armeli Moccia Rita, contatta il padre, Faranda Massimo Giuseppe, il quale gli ricorda: *“stasera non ti dimenticare di portare il documento a Manuele, hai capito? Non ti dimenticare”*;

RIT 419, progr. 2312

“MASSIMO: Dico stasira un ti scurdare appena arrivi da’ o paise ci porti i documenti a Manuele..

ROSA: Si..

MASSIMO: .. Cupisti, un ti scurdare..”.

ARMELI MOCCIA Giuseppe

In via preliminare va evidenziato che l’imputato, in sede d’interrogatorio del 07.9.2020, ha ammesso di aver posto in essere, in concorso con la sorella (Armeli

Moccia Rita) e col cognato (Faranda Massimo Giuseppe) le condotte truffaldine che gli vengono contestate: *"Ho lavorato sempre e ho fatto una società con mia sorella. Questa società l'ho fatta a Milazzo da un notaio. Non mi ricordo il nome, e abbiamo fatto questa società. Con questa società ... con questa società abbiamo fatto questa truffa ... la truffa io l'ho fatta con mia sorella e con mio cognato. E questi documenti li faceva mio cognato. Li seguiva mio cognato questi documenti ... l'unica truffa che ho fatto, l'unica truffa che è stata consumata è stata fra il 2014 e il 2015"*, precisando poi di aver destinato i proventi ad esigenze familiari, senza dividerli con terzi soggetti, tantomeno mafiosi.

Quanto alla, ampiamente illustrata nel superiore paragrafo, posizione servente di questo imputato, è sufficiente richiamare le già illustrate conversazioni intrattenute dallo stesso col cognato Faranda Massimo Giuseppe, di cui al RIT 419/16: progr. 1026 – 1127 – 1128 – 1260 – 1930 – 2515 – 2972 – 4539 – 4626 e 4629; ed al RIT 420/16: progr. 1733 e 1758.

Formeranno oggetto di apposita disamina i rapporti di Armeli Moccia Giuseppe con Faranda Emanuele Antonino e con Faranda Gianluca.

A quanto appena richiamato va poi aggiunta la testimonianza del **Brig. NASTASI Armando**, il quale ha dichiarato che la G.d.F. aveva eseguito un'attività di perquisizione e sequestro presso l'abitazione di FARANDA Emanuele Antonino e della moglie CONTI PASQUARELLO Giusy; in siffatta occasione erano stati rinvenuti documenti riferibili a ditte e società non riconducibili, almeno formalmente, ai coniugi appena citati e tra queste alla società SANTO PIETRO, cooperativa agricola, rappresentata in atti già da Montemagno Giacomo, nato a Caltagirone l'8/11/1988, alla società BRAILA, alla ditta individuale NICOLA Marian e NICOLA Josiph Marian, nonché NICOLA GHEORGHE Stefan (*"Nicola Josiph Marian, nato a Braida, Romania, il 05/12 dell'87, Nicola Marin nato a Dàeni, Romania, il 23/03/65 e Nicola Gheorghe Stefan, nato a Marasu, Romania, il 29/06 dell'80"*), alla ditta individuale LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, alla società NATURA VERDE, alla società ALBA; ed ancora alla ditta ARMELI MOCCIA Giuseppe, alla TEMPESTA società agricola, alla KALAT ALLEVAMENTI, all'azienda agricola ORICENSE S.a.s. di Armeli Moccia, alla ditta LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, alla società Cooperativa Agricola GIOIA, alla DOMINGO S.a.s. di Faranda, alla società ALBA di Crasci Katia; era stato poi rinvenuto anche un documento bancario – un bonifico – del

17.7.2015 da POSTE per 7.500,00 euro (eseguito da FARANDA Massimo Giuseppe a PECORARO con causale atto terreni).

In sede di perquisizione effettuata in data 15.01.2020 presso l'abitazione di Armeli Moccia Giuseppe, inoltre, come riferito dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021, era stata rinvenuta documentazione relativa alla "Altobrando", invero legalmente rappresentata da Faranda Rosa Maria, figlia di Massimo Giuseppe, ciò che corrobora vieppiù gli intrecci associativi degli imputati.

Il teste ha, inoltre, specificamente parlato del contratto di affitto (del 1.5.2013) registrato presso l'Agazia delle Entrate di Taormina, riportante il numero 786 in data 13 maggio 2013 (ALLEGATO 26.I); ebbene, la consultazione di SERPICO non ha però consegnato traccia alcuna della registrazione di siffatto contratto. Dalla consultazione della banca dati SIS.TER., invece, è emerso che alcuni terreni tra quelli indicati nel contratto erano intestati a persone che al momento della stipula erano decedute come ad es. GANGI Adele, morta nel 1991, e SPILLER Amelia, morta nel 2003, per i terreni indicati al foglio 12 particella 292 per la prima e foglio 73 particelle 61 per la seconda, CARUSO Antonino – morto nel 2000 - per il foglio 13 particella 60, ARRIGO Francesco, morto nel 2011, per il terreno al Foglio 13 particella 68, ZACCON Santi, morto nel 1979, per il terreno al Foglio 52 particella 128, la FONDAZIONE VIOLANTE e POLLICINO Giovanni il cui legale rappresentante (ROMEO Paolo) era già deceduto (in data 2008) al momento della firma e senza indicazione di una partita iva, ciò per i terreni identificati al foglio 164, particella 33 e foglio 181, particelle 15, 1166, 1169 e 1280; oppure ancora che il contratto era stato sottoscritto da persone (quali CAPPOTTO SERAFINA con C.F. CPP SFN 46P49H198P) non presenti in Anagrafe Tributaria (ALLEGATO 26.G); e che in esso v'era menzione di particelle (particelle di terreno 64, 179 e 93 e 200 del foglio 93) formalmente intestate a GALATI MASSARO Giuseppe rimasto però estraneo alla sottoscrizione del contratto; numerose delle particelle indicate nel contratto in esame (foglio 93, particella 64, 179 e 200 e foglio 200, particelle 76.) sono, inoltre, le stesse acquisite (fraudolentemente) da FARANDA Massimo Giuseppe (rimasto estraneo al titolo di conduzione in esame) con dante causa LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (la mamma di FARANDA Emanuele Antonino) con atto di donazione del 8.5.2015 (di due anni successiva al contratto in esame) con dichiarazione di usucapione non accertata giudizialmente del 8.5.2015 (atto successivamente consensualmente risolto).

con notaio rogante PECORARO; sono stati sentiti a S.I.T. vari concedenti (tra questi D'ANGELO Giuseppe, CUCINOTTA Domenico Nicola, CUCINOTTA Giuseppe).

Con più diretto riferimento all'imputato in questione, è stata rilevata dagli operanti un'altra particolarità: le stesse particelle inserite nella scheda di validazione e menzionate nel titolo di conduzione in esame sono state utilizzate anche da altre società collegate al gruppo Faranda: La Contessa S.r.l.s., con Partita Iva 03304820834, la Ditta individuale Lupica Spagnolo Rosamaria, **la Ditta Individuale Armeli Moccia Giuseppe**.

Ed ancora, quanto alla **concessione rilasciata al "PASCOLO del CALATINO"** in esito a trattativa privata ed avente ad oggetto l'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale IBLA del demanio di Ragusa (ALLEGATO 36.H), con parte concedente il Comune Regione Sicilia ed oggetto un terreno sito in RAGUSA IBLA: presso il Comune, da una verifica è emerso che la concessione non è mai stata rilasciata (ALLEGATO 7.AF); che, dal punto di vista grafico, la concessione era priva di numero di protocollo e di marche da bollo ma, quel che più rileva in questa sede, è che sono state rinvenute analoghe concessioni (con lo stesso numero) rilasciate apparentemente a ditte diverse come la ARMELI SNC di ARMELI MOCCIA GIUSEPPE e la ditta individuale ARMELI MOCCIA GIUSEPPE.

Infine, con riguardo al **pregresso utilizzo di particelle da parte di altre ditte**, è emerso che le particelle già valorizzate dalla TIRRENIA erano state utilizzate negli anni precedenti dalla ditta ARMELI MOCCIA GIUSEPPE.

I sopra descritti intrecci documentali corroborano vieppiù il pieno e consapevole inserimento di Armeli Moccia Giuseppe all'interno della struttura associativa in esame.

FARANDA Gaetano

Sotto il profilo anagrafico, il teste IOVINE Salvatore, all'epoca dei fatti in servizio presso i R.O.S. di Messina, all'udienza del 07.7.2021 ha riferito che Craxi Sebastiano, nato a Sant'Agata Militello il 20 maggio del 1976, è risultato dagli accertamenti essere cognato di **Faranda Gaetano**, nato il 10.11.1970 a Sant'Agata Militello, essendo quest'ultimo coniugato, il Faranda, con Crasci Katia, nata a Tortorici il 16 marzo 1979, sorella di Sebastiano.

Come riferito dal teste Pace all'udienza del 04.10.2021, Craxi Sebastiano è sposato con Pruiti Elena ed è cognato di Bontempo Scavo Francesco, inteso "Ciccio Tra Track", coniugato con la sorella di Pruiti Elena, Pruiti Maria, nata il 24 marzo 1967.

Si riscontra, in questa famiglia, l'incongruenza relativa ai cognomi dei germani **Craxi Sebastiano e Crasci Katia**, riconducibile ad un errore materiale all'atto dell'iscrizione presso l'anagrafe del comune di Tortorici.

Con riferimento a Crasci Katia, il teste Pace Jonathan ha poi dichiarato di avere accertato che il collaboratore di giustizia Bontempo Scavo Mario è marito di Basile Gigante Carmela, sorella di Basile Gigante Salvuccio, nato a Tortorici, il 16 maggio 1971, cognato di Crasci Katia e Craxi Sebastiano, in quanto marito di Craxi Maria Sebastiana.

Quanto alla parentela tra Craxi Sebastiano e Bontempo Scavo Sebastiano, la stessa è riferita dal collaboratore Barbagioanni Carmelo e viene descritta in un diagramma, in particolare il cugino di **Faranda Gaetano**, Faranda Christian Emanuele (nato il 24.5.1986), è coniugato con Bontempo Scavo Ivana (nata il 09.10.1991), nipote di Bontempo Scavo Sebastiano Piricoco.

Quanto, poi, al rapporto di parentela tra Craxi Sebastiano e Bontempo Scavo Sebastiano, il cugino di Faranda Gaetano, Faranda Cristian Emanuele, è coniugato con Bontempo Scavo Ivana, nipote di Bontempo Scavo Sebastiano, inteso "Piricoco".

Richiamati i contatti di Faranda Gaetano col fratello Aurelio Salvatore (cfr. RIT 417/16, progr. 1280 e 1292, 1334 e 1337), assumono rilievo le captazioni che triangolano i dialoghi tra – appunto – Gaetano, la moglie Katia²¹ ed il cognato Sebastiano.

Orbene, per meglio comprendere le dinamiche di seguito illustrate, è bene premettere che in data 06.05.2016 la Guardia di Finanza ha dato esecuzione al provvedimento di acquisizione documentale emesso in data 28.04.2016. In tale occasione, avrebbe dovuto essere acquisito il fascicolo aziendale relativo alla società "Alba di Crasci Katia & C. sas" (avente P.I. n. 03258270838), presso il CAA

²¹ È bene sin d'ora mettere in evidenza che, interrogata in data 17.01.2020 (il relativo verbale è stato acquisito ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 24.01.2022), Crasci Katia ha dichiarato, riferendosi al marito ed ai cognati, anzitutto (ed in maniera invero significativa della propria consapevolezza circa la natura truffaldina delle domande presentate), di non ricordare se le sue aziende possedessero propri terreni e se producessero reddito e, soprattutto: "Sapevo che chiedevano soldi per i finanziamenti con riferimento ad aziende che non avevano effettiva proprietà di queste particelle". Dichiarazioni confermate innanzi al Tribunale del Riesame all'udienza del 31.01.2020: "so che sicuramente si trattava di cose false, però non erano gestite da me personalmente".

Confagricoltura - Messina - 001, ma il rappresentante del citato C.A.A., NATOLI Giuseppe, soltanto in data 12.05.2016 si è recato presso gli uffici della Gdf per consegnare il fascicolo aziendale in argomento.

Le captazioni rilevanti prendono, dunque, avvio dal giorno successivo:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
675	12:19:33	13/05/2016	00:00:13	E	420/16	3890311935

Intestatarlo	FARANDA ANTONINO MATTIA	Utilizzatore
---------------------	------------------------------------	---------------------

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo) (Inizio conversazione telefonica)

(Brusio di voci in sottofondo)

“GAETANO: Pronto.

KATIA: Oh, Tano!

GAETANO: Oh?

KATIA: Scinnisti?

GAETANO: Sè.

KATIA: E unni si', o' paisi?

GAETANO: Sè.

KATIA: A postu?

GAETANO: Sì, sì.

KATIA: Ah.

GAETANO: Uh.

KATIA: 'I 'bbissasti?

GAETANO: Uh, sè, sè, tuttu a postu.

KATIA: Ah, ma iò staiu scinnennu.

GAETANO: Eh, va bene.

KATIA: Eh, uh.

GAETANO: E 'un gghiè prestu ancora? A chi ura è ...(inc)...? Chi ura su'?
(Disturbi) (Rumori in sottofondo)
(Fine conversazione telefonica)".

La moglie, in sostanza, chiede al marito se (li) avesse sistemati ("i bhissasti?", appunto, in dialetto, "li hai sistemati?", i documenti evidentemente), ottenendo una risposta confortante ("sì, tutto a posto").

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
696	08:40:00	13/05/2016	00:00:52	E	415/16	3314664769
Intestatario		CRAXI Sebastiano		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE UOMO 2: CRAXI SEBASTIANO



(Inizio conversazione telefonica)

"GAETANO: Pronto.

SEBASTIANO: Pronto.

GAETANO: Ouh.

SEBASTIANO: Ouh. Chi fa'?

GAETANO: Nienti, ccà era iò.

SEBASTIANO: Ah, dicu, ddà cosa a Missina 'un l'ha' fari?

GAETANO: Sacciu chi... Ma c'eni ancora? 'Un s'a pigghiaru, tu di'?

SEBASTIANO: No, pensu di no.

GAETANO: Eh. Chi tempu c'è?

SEBASTIANO: Entru 'u chimmici.

GAETANO: Uhm... chi ...(inc)... ni sacciu, iò? Non lo so, non haiu chi ti diri ma mi scantu chi s'a vennu... ...(inc)... chista mi si vannu a 'rricampanu puru chidda. Capisti?

SEBASTIANO: Boh? Commu di' tu, a mia 'un mi interessa, si pi' te va beni, allura nenti.

GAETANO: Oh, nenti, cammora nenti, lassa stari, vah.

SEBASTIANO: Va bene, avanti.

GAETANO: Va bene, avanti.

SEBASTIANO: *Ciao, uh.*

GAETANO: *Ciao, ciao.*

SEBASTIANO: *Ciao".*

La preoccupazione del Faranda, al quale il cognato Craxi chiede se non dovesse fare quella cosa a Messina (dove ha sede il C.A.A. dell'operatore Natoli), una settimana dopo l'esecuzione del decreto d'acquisizione, era appuntata sull'eventualità potessero acquisire pure "quella" che ancora non "si erano presi" (*"Ma c'eni ancora? 'Un s'a pigghiaru, tu di'? No, pensu di no" ... "mi scantu chi s'a vennu... ...(inc.)... chista mi si vannu a 'rricampanu puru chidda"*), evidentemente riferendosi ad un'ulteriore pratica ovvero al fascicolo di un'ulteriore azienda, rispetto alla quale alla fine il Faranda, temendo l'azione della G.d.F., decide di astenersi dal presentare ulteriori domande (*"Oh, nenti, cammora nenti, lassa stari, vai"*).

Di tale decisione il Faranda informa prontamente la moglie, la quale evidentemente era conscia – come peraltro dalla stessa ammesso – della natura truffaldine delle domande presentate.

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
697	09:10:51	13/05/2016	00:02:12	U	415/16	3246378529
Intestatario		CRASCI' SALVATORE		Utilizzatore		CRASCI Katia

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA

VOCE UOMO : FARANDA GAETANO

VOCE DONNA 2: NON IDENTIFICATA



(Inizio conversazione telefonica)

"KATIA: Pronto.

GAETANO: Pronto. (Schiarisce la voce)

KATIA: Oh.

GAETANO: Oh.

KATIA: 'U telefonu 'un ti pigghiaiva.

GAETANO: E 'u visti, ...(inc)... ma a chi pigghiaiva a palla, a chi 'un pigghiau 'cchiu'...

KATIA: Eh.

GAETANO: ...annorba iddu.

KATIA: Capito, (ok).

GAETANO: Uhm... ma unni ti ni sta' iennu?

KATIA: O' paisi.

GAETANO: Ma cu' cu si?

KATIA: C'a mamma.

GAETANO: Uh. 'Nta 'acchi dutturi?

KATIA: Eh, no, va beh, n'hamm'a pigghiari l'esami a 'n'otra anticchia e hamm'a iri 'nta parrucchiera.

GAETANO: Ah.

KATIA: Uhm uhm.

GAETANO: ...(inc)... (Schiarisce la voce)

KATIA: A' unni ti ni stai iennu?

GAETANO: Ma nenti, ora 'ffacciu docu o' stratuni.

KATIA: Uh.

GAETANO: Eh, appinu a iri già ...(inc)... ahi, hai, ahi.

KATIA: Va bene, avanti.

GAETANO: Ni videmu doppu, vah... (Sbadiglia) Mi chiamu Sebi...

KATIA: Eh?

GAETANO: ... ddà cosa 'i Missina – dici – 'un ci hannu iutu ddà ancora.

KATIA: Ancora?

GAETANO: Eh, ma iddu mi diceva: "Ha' presintari...". Iò ci dissi: "'Nno sacciu". Iò mi cunveni mi 'un ni fazzu.

KATIA: Boh?

GAETANO: Ca ccà stannu fermu un annu dici 'un ci faci nienti. Boh? Ora ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

KATIA: Cu t'u dissi?

GAETANO: M'u diceva Giuseppi 'dhu iornu ddà, ma iò, minchia, ma...

KATIA: 'Nno sacciu.

GAETANO: ... mi scantu a risicari. Capisti?

KATIA: Boh? Commu vo' fari fa'.

GAETANO: Ma tu uoi e dumani nun sl' 'i passaggiu, cosi, ddà videmu chi è 'a discussioni, tu... no, pirchè iò pi' telefonu ci faceva ...(inc)... puru iò. Capisti? P'u fattu 'i passaggi, cosi. Capisti?

KATIA: *No, sì, va beni, tonna fa' 'na cosa 'i chista no, Tanu. Allora subito...*

GAETANO: *Eh.*

KATIA: *...doppu a 'n autr'annu.*

GAETANO: *Boh? Lassamu 'mprenari, iò nienti, no, no iò sugnu... (.a' fa...u) 'na minchiata, doppu cammora si chista (s'a pigghiaru) ddà 'n'avemu nienti, n'haiu nienti ddà. Capisti?*

KATIA: *Sè, va beh, doppu videmu.*

GAETANO: *Sè, va beni.*

KATIA: *Tantu ancora 'u tempu 'un c'è?*

GAETANO: *E forsi fino o' chinnici, appressu dumani.*

KATIA: *Ah, uora?*

GAETANO: *Eh, mi pari cosi iò capii...*

KATIA: *Ah.*

GAETANO: *...(inc)... capisti?*

KATIA: *Ah, iò chi sacciu?*

DONNA 2: *O' chinnici?*

GAETANO: *Va beh, ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...*

KATIA: *O' chinnici di'.*

GAETANO: *...dumani parramu, vah, cià! Va bene, avanti, vah.*

KATIA: *Ciao.*

GAETANO: *Ciao".*

In sostanza, a ridosso dell'acquisizione documentale, i due coniugi erano in ambascia circa la scelta di formulare oppure no domande per una ditta il cui fascicolo non era stato acquisito, non volendo Gaetano rischiare (vista la situazione di pericolo venutasi a creare: "Ca ccà stannu fermu un annu dici 'un ci faci nienti ... mi scantu a risicari"), accontentandosi di lasciare la ditta per così dire inattiva per una annata; il tempo della decisione, tuttavia, stringeva, approssimandosi la data della scadenza, appena "dopodomani" ("Tantu ancora 'u tempu 'un c'è? **GAETANO:** *E forsi fino o' chinnici, appressu dumani*").

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 338/3902903 in uso a FARANDA Gaetano

R.I.T. 417/16

Progr. n. 1360 del 13/05/2016 ore 09:38:43

Telefonata in entrata dal n. 324/6378529

Legenda:

UTENTE: Faranda Gaetano – come da brogliaccio – (identificato in Tano nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Crascl Katia – come da brogliaccio – (identificata in Katia nel corso della conversazione).

(Rumori in sottofondo).

Gaetano - Pronto?

Katia - Oh Tano, dove sei?

Gaetano - Oh? Qua, a Caltagirone sono arrivato.

Katia - Mh.

Gaetano - Eh. Che c'è?

Katia - No, niente, non lo so, eh... che devi fare allora?

Gaetano - Katia, non lo so! Io... non lo so! Vedi, non voglio rischiare...

Katia - Ma tu gliel'hai detto tu di informarsi?

Gaetano - No, no, no, no, no, proprio, completamente! Lui anzi... io quel giorno parlavamo là e gli ho detto...

Katia - Qua...

Gaetano - (inc. audio disturbato) si sono presi... si saranno presi pure... e dice: "Certo - dice - mi pare normale".

Katia - Eh.

Gaetano - (inc. pronuncia affrettata) lui era là, gli ho dovuto chiedere. Dice: "No". Ma io mi spavento, vedi... no che mi spavento, di spaventare non mi spavento. Ma tu che pensi? Hanno preso quello e non prendono questa qua, ma tu che dici?

Katia - Sì, certo, però secondo me...

Gaetano - Eh.

Katia - Sì perdono.

Gaetano - No, è stata una...

Katia - (inc. voci sovrapposte). Sì, no!

Gaetano - No!

Katia - Sì, l'anno scorso i ragazzi non l'hanno potuto fare, Tano.

Gaetano - Minchia, se me l'ha detto quello...

Katia - Lo so sicuro.

Gaetano - E beh... Ma se quello me lo...

Katia -. Non l'hanno potuto fare. Infatti hanno perso tutto quanto. Lo so io, al mille per mille. Non l'hanno potuto fare.

Gaetano -. Va beh, ma... ma hanno... è capace... Lui mi ha detto: "Si possono stare un anno fermi". Me l'ha detto a me Giuseppe quel giorno, quel giorno (inc. pronuncia affrettata) questo qua e c'era quello sbaglio.

Katia -. Eh.

Gaetano -. Dice: "Un anno – dice – possono stare fermi". Eh...

Katia -. Va beh.

Gaetano -. Ma come? Gli devi dire di chiedergli. (inc. pronuncia affrettata) ma io... se dobbiamo rischiare, dobbiamo rischiare. Che ne so!

Katia -. Ma i tuoi fratelli che hanno fatto?

Gaetano -. Boh!

Katia -. Non lo sai?

Gaetano -. Che minchia ne so. Boh! Bah, ma loro li avevano quell'altro e di sicuro l'hanno potuto fare di più. Sì, scennò facevano...

Katia -. Mh.

Gaetano -. Stiamo parlando (inc. audio disturbato) facevano là queste cose? Che sono menomati?! Avevano un altro e ne hanno potuto fare un altro.

Katia -. Sì.

Gaetano -. Ma non che facevano là queste cose, che sono menomati?! Minchia, non sono menomati.

Katia -. Niente, pazienza.

Gaetano -. Oh, ma tu chiedigli (inc. pronuncia affrettata)... come viene lui, (inc. voci sovrapposte).

Katia -. Ma che gli devo chiedere?

Gaetano -. Se c'è (inc. voci sovrapposte).

Katia -. Che sa quello. Tano? Non è che ti può dire: "Falla" o "No, non farla".

Gaetano -. No!

Katia -. Non è che te lo può dire.

Gaetano -. Se possono stare fermi, qua e là, 'ste cose qua.

Katia -. Ah, ma no sicuro. Lo sai... lo ora gli domando, ma lo so di sicuro dall'anno scorso, perché volevano fare una cosa di queste...

Gaetano -. Minchia, ma l'anno scorso...

Katia -. E non l'hanno potuta fare.

Gaetano -. *Ma l'anno scorso... l'anno scorso era una cosa, ma quest'anno è un'altra cosa.*

Katia -. *Era diverso? Ah, allora non lo so.*

Gaetano -. *Minchia, se me l'ha detto! Sarà cambiata i na menza a n'autra [Trad.: dall'anno scorso a quest'anno], hai capito?*

Katia -. *Ah!*

Gaetano -. *Lui me l'ha detto a me quel giorno, Giuseppe. A me l'ha detto.*

Katia -. *Mh, mh.*

Gaetano -. *Dice: "Per ora che c'è questa confusione, loro possono stare un anno fermi", mi ha detto.*

Katia -. *Ah.*

Gaetano -. *Dopo è uno scemo, ma è capace che non sa niente. Ma io questo qua ti voglio dire, a me l'ha detto quello quel giorno là, mentre parlavamo a destra e a sinistra.*

Katia -. *Sì, sì.*

Gaetano -. *Domandagli, lui forse lo sa. Questo qua ti voglio dire, va'.*

Katia -. *Mh. Va beh, oggi se lo vedo, se ritorna...*

Gaetano -. *Mh.*

Katia -. *Se ritorna. Ieri sera è arrivato, non lo so, all'una, a mezzanotte, all'una, alle due, boh! Da là. Quindi...*

Gaetano -. *Non lo so.*

Katia -. *Stamattina non l'ho visto proprio. Se ne sarà andato almeno alle cinque, io dico, allora prima, non lo so. Io non l'ho visto completamente quando mi sono alzata. Non c'era più. (inc. pronuncia affrettata). Io dopo pomeriggio, non lo so, me ne devo andare con Elena, devo comprare i vestiti. Se lo vedo... e in ogni caso tu come devi fare, per esempio?*

Gaetano -. *Si deve vedere quando gli dà l'okay là, non è che deve fare qualche cosa, hai capito?*

Katia -. *Ah, ah.*

Gaetano -. *Vado quando gli dà l'okay.*

Katia -. *Ho capito.*

Gaetano -. *Comunque io sono in dubbio, troppo (inc. audio disturbato).*

Katia -. *Eh.*

Gaetano -. *Eh, per questo fatto. Ormai abbiamo solo quella, se... se ci fanno solo quella, non è niente!*

Katia -. *Mh.*

Gaetano -. *Perché qua se...*

Katia -. *Ah.*

Gaetano -. *Se esce qualcosa 'o largu [Trad.: fuori], è più grossa ancora la cosa. Ma se paziento, dopo un anno... dopo un anno...*

Katia -. *Mh, mh.*

Gaetano -. *Che faccio? Vediamo, ah. Va bene, va'. Vado a comprare 'sti pomodori, va', mi faccio un'insalata.*

Katia -. *Ma... non lo so.*

Gaetano -. *Non so.*

Katia -. *E va beh, che ti devo dire? Niente!*

Gaetano -. *Katia, non lo so, ah. Io non... non lo so dire neanche io, va'! Non...*

Katia -. *Neanche io, Tano. È inutile che dico sì o no. Io non lo so.*

Gaetano -. *Eh. Non sai.*

Katia -. *Nè se indoviniamo nè se sbagliamo.*

Gaetano -. *Eh.*

Katia -. *Non lo so che dobbiamo fare.*

Gaetano -. *Lo so, se faccio...*

Katia -. *Perché se sbaglio, ti dico no e sbaglio...*

Gaetano -. *Okay. Eh.*

Katia -. *Non lo so.*

Gaetano -. *(inc. voci sovrapposte)... ma deve essere una decisione (inc. pronuncia affrettata).*

Katia -. *Vuol dire che resta così per ora. No, io... io come ti dico se...*

Gaetano -. *Mh.*

Katia -. *Dopo ci roviniamo.*

Gaetano -. *Ma io mi spavento perché sono io, hai capito?*

Katia -. *No. E l'ho capito!*

Gaetano -. *Perché io (inc. voci sovrapposte)...*

Katia -. *Io l'ho capito qual è (inc. pronuncia affrettata).*

Gaetano -. *Eh. Eh!*

Katia -. *Se fossi stata io, io a quest'ora sì ti avrei detto.*

Gaetano -. Eh, apposta!

Katia -. A me non mi interessava.

Gaetano -. Eh, lo so.

Katia -. Non ho niente da perdere.

Gaetano -. Eh. E tu domandagli se si può fare...

Katia -. Io lo so, io l'ho capito.

Gaetano -. Ma tu domandagli se si può fare questa...

Katia -. No, ormai quella cosa...

Gaetano -. No.

Katia -. Che dici tu, non si può fare più, Tano.

Gaetano -. No.

Katia -. Che siamo menomati più?

Gaetano -. Mh, mh.

Katia -. Se è finito tutto quanto. Anche quando... che facevi? Ritorni a me?

Gaetano -. Mh... boh! Va beh, no.

Katia -. Eh! È impossibile.

Gaetano -. Mh.

Katia -. Oh, non lo so, va'.

Gaetano -. Mh.

Katia -. Non so che dirti.

Gaetano -. Va beh, va', poi vedo. Domandagli tu, (inc. pronuncia affrettata).

Katia -. Sì, eh, ciao.

Gaetano -. Ciao".

I coniugi erano, quindi, dilaniati dall'alternativa fra rischiare, formulando ulteriori domande il cui termine era di prossima scadenza, peraltro utilizzando il nome "pesante" (per le implicazioni familiari) di Gaetano (mentre ben diverso sarebbe stato spendere il nome della moglie Katia la quale, come emerge cristallino dalla conversazione, lungi dal ricoprire un ruolo di mero prestanome, partecipava più che attivamente al meccanismo criminale) ma esponendosi così al rischio di andare incontro ad una "rovina", ovvero restare più cauti e attendere l'annata successiva, quando si fossero calmate le acque, ciò che comunque implicava conoscere con esattezza se si potesse attendere tale lasso temporale senza conseguenze, nel senso di mantenere intatti i titoli PAC (diritti all'aiuto), aspetto tecnico sul quale i coniugi non avevano certezze.

La conversazione è, inoltre, rilevante nella parte in cui manifesta plasticamente la piena consapevolezza del generalizzato sistema truffaldino attuato in famiglia nella parte in cui Crasci Katia, all'atto di consultarsi col marito in ordine alle azioni da intraprendere a seguito dell'acquisizione, gli chiede – evidentemente riferendosi a soggetti nella stessa loro situazione – come avessero agito i di lui fratelli (*“Ma i tuoi fratelli che hanno fatto?”*): i descritti rapporti interpersonali, sì come emergenti dall'attività captativa, illuminano – in uno agli intrecci oggettivi relativi all'utilizzo a rotazione delle particelle, degli allevamenti e/o dei conti correnti delle aziende (per la cui disamina analitica si rinvia ai singoli capi d'imputazione riguardanti le aziende riconducibili a Faranda Gaetano) – senza dubbio circa l'inserimento anche di Gaetano nel collaudatissimo sistema truffaldino che coinvolgeva i fratelli Faranda nei termini più volte illustrati.

Segue una rilevante sequenza di conversazioni intercorse nel giorno della perquisizione del 19.5.2016, la quale provoca la reazione degli interlocutori.

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1042	17:52:27	19/05/2016	00:01:57	U	420/16	3203136789
Intestatarlo		FURCI Veronica Francesca		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA

VOCE DONNA 2: MAMMA DI CRASCI' KATIA



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Inizio conversazione telefonica)

KATIA: *Mamma.*

MAMMA: *Oh, Katiuccia.*

KATIA: *Eh.*

MAMMA: *Ascu... ascuta, t'haju a diri 'na cosa.*

KATIA: *Eh.*

MAMMA: *A ddà fora passò l'infernu. Mi capisti, no? L'infernu.*

KATIA: *Ah?*

MAMMA: *Setti... setti, ottu... a ddà fora, ascuta, 'un ti scantari...*

KATIA: *Eh.*

MAMMA: *...sta' calma, hamm'a stari calmi.*

KATIA: Eh.

MAMMA: *A ddà fora passò un esercito, l'inferno.*

KATIA: *'U visti iò, m'ascuntraru 'nta strata strata.*

MAMMA: *E chi... ch'è fari iò?*

KATIA: Eh.

MAMMA: 'Ddi...

KATIA: Ah?

MAMMA: *...'ddi cosi chi su' intra chi haiu a fari?*

KATIA: *Mizzichina...*

MAMMA: Eh.

KATIA: *...mamma.*

MAMMA: *Capisti? Sacciu iò si vennu a passanu.*

KATIA: *E tu mancu sa' unni su'.*

MAMMA: *Si vennu ccà iò chi fazzu?*

KATIA: *Tanu ù a Moira, ci dicu mi si n'acchiana espressu. Ma'? Va beni, vah, (alivoti) 'u telefonu 'un ci pigghia, iò non...".*

N.D.E. si tratta, in realtà, come in tutti i casi in cui, in questa sede, è indicato il RIT 420, del RIT 549/16.

La madre, quindi, estremamente preoccupata per il massiccio intervento dei militari, prima cerca di rassicurare la figlia e poi le chiede cosa fare "con quelle cose che ha dentro" (evidentemente, documenti compromettenti, altrimenti non spiegandosi la preoccupazione per il loro eventuale rinvenimento); la figlia, di rimando, le riferisce che avrebbe detto al marito Gaetano (che si era frattanto recato in un'altra contrada del paese, Moira), di rientrare subito.


Subito dopo, infatti, la moglie contatta il marito per intimargli di tornare subito e togliere di torno quelle cose (prima che i militari le rinvenissero, ovviamente).

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1043	17:52:40	19/05/2016	00:00:18	E	420/16	3289198097
Intestatario			Utilizzatore			

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA



(Inizio conversazione telefonica)

GAETANO: Pronto.

KATIA: Tano, ti n'ha' a 'cchianari a ducentu p'a casa.

GAETANO: Pirchi?

KATIA: Pirchè ha' iri a livari... ha' iri a livari 'ddi cosi 'i intra. Capisti,

Tanu?

GAETANO: Sè.

KATIA: C'è l'infernu a Sceti: ccà, arricampiti.

GAETANO: Va bene, vah.

KATIA: Veloci, iò 'un ci 'a fazzu, veloci... 'U sa'? Capisti unni su'?

GAETANO: No.

KATIA: Ddà unni ha' i carpetti, i cosi.

GAETANO: Sè, sè, va bene, vah.

KATIA: Va beh? Veloci, Tanu.

GAETANO: Ciao.

KATIA: A du'... ti n'acchianari espressu, ciao.

GAETANO: Ah?''.

Nonostante l'accurata raccomandazione della moglie, Faranda Gaetano non si era tuttavia fatto vedere in zona, ciò che aveva gettato nello sconforto la madre della Crasci, che non sapeva come affrontare lo spiegamento di Forze dell'ordine a cui si vedeva esposta.

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1060	18:53:35	19/05/2016		US	420/16	3203136789
Intestatario		FURCI Veronica Francesca		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA

VOCE DONNA 2: MAMMA DI CRASCI' KATIA

—◆—

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Inizio conversazione telefonica)

"KATIA: Oh, Ma'.

MAMMA: Katia, Katia?

KATIA: A unni ha' statu?

MAMMA: Unni si'?

KATIA: *Oh, unni ha' statu?*

MAMMA: *Supra, Kati... Katiucciu supra, ascuta. Eh, tu ...(inc)...?*

KATIA: *Eh, uh. Ah?*

MAMMA: *Mi senti?*

KATIA: *Mamma, t'ha' mettiri unni pigghia 'u telefonu.*

MAMMA: *Ah chi m'annorba! ...(inc)... Oh, Katia, 'un pozzu nesciri mancu fora, tu ...(inc)... (Disturbi) allura.*

KATIA: *Ah, e 'u capii.*

MAMMA: *E tu nienti ha' caputu, allura?*

KATIA: *Eh, sè, va bene...*

MAMMA: *Ascuta.*

KATIA: *Uh.*

MAMMA: *Ma unni si' ancora tu?*

KATIA: *Iò ccà a' Piscittina, mi ni staiu 'cchianammu.*

MAMMA: *Eh, pirchè ddà sunnu fermi; iò chi ...(inc)... Capisti? Eh...*

KATIA: *Si, ma è...*

MAMMA: *Ah.*

KATIA: *Tanu 'un ci havvi 'rrivatu?*

MAMMA: *No, eh...*

KATIA: *Chi m'allucia iddu, havi tri uri chi ci dicu mi s'arricampa, ah.*

MAMMA: *Ccà, ddà, a tutti. Capisti? Pu... puru to' nonna ccà c'è. Chi ni sacciu iò? Ah, ddà, uh, 'nno sacciu ...(inc)... fari, 'nno sacciu chi hamm'a fari. Arricampati pirchè su' o' tabacchinu fermi ca t'aspettanu.*

KATIA: *Si, m'arricampu... Iò commu fazzu?*

MAMMA: *Vieni chi ccà c'è 'u 'nfernu avanti e arrieri fannu, su' ccà 'nto menzu i casi, 'nno sacciu iò. Capisti? Va beni.*

KATIA: *Ma tu, mamma...*

MAMMA: *Ma iò chi? Iò pozzu fari...*

KATIA: *Mamma, unni hiavi i carpetti.*

MAMMA: *'U mittisti ...(inc)... ah, signuri...*

KATIA: *Havi i carpetti.*

MAMMA: *...(inc)... ccà sutta 'u porta, ccà si ni vinninu, mamma mia, ccà sunnu ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...*

KATIA: *...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...*

MAMMA: ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*... *du' uri* ...*(inc)*...

KATIA: *E ccà su'. Sè, ciao.*

MAMMA: *Ciao.*


KATIA: *Va beni, 'cchiu' prima no, ...*(inc)*... 'cchiu'.*

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1061	18:54:21	19/05/2016		US	420/16	3203136789
Intestatario		FURCI Veronica Francesca		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Inizio conversazione telefonica)

"GAETANO: *Pronto.*

KATIA: *Umni si'?*

GAETANO: *Ora pussai d'u paisi, uora.*

KATIA: *E 'un ci acchianari propria.*

GAETANO: *Pir... Pirchi? No?*

KATIA: *Iò no ti dicu.*

GAETANO: *Eh?*

KATIA: *Sè.*

GAETANO: *Succiduu 'acchi cosa?*

KATIA: *Sèèè.*

GAETANO: *Intra?*

KATIA: *Sè, iò si sapeva, stamatina...*

GAETANO: *Porcu di ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*...*

KATIA: *...m'hav'a 'nnurbari cu' 'stu compleannu...*

GAETANO: *...bastardo ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*...*

KATIA: *...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*... a 'murbari e farivi annurbari 'stu cazzu 'i compleannu pirchi stamatina iò 'un ci ieva o' Capu. Capisti?*

GAETANO: *Stamatina iò... Cu' minchia m'annacava, porcu di disa, bastardu e figghiu 'i buttana?*

KATIA: *T'hav'a dittu 'un ci iemmu propria e iò un ci ieva. Capisti? Invece mi cunsumai iò, stamatina. Capisti?*

GAETANO: *Ma tu stamatina 'un c'era bisognu ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...*

KATIA: *Mi cunsumai; ommai, Tanu, così finiu, bonu, mi cunsumai iò. Capisti? Pirchi? Pi' iri a 'ccattari 'u regalu d'u compleannu, ddà è. Va bene?*

GAETANO: *Va bene, vah.*

KATIA: *'U 'nfernu, ciao".*

Crasci Katia, nella conversazione appena riportata, dapprima mette in guardia il marito dal tornare in paese (o meglio, nella contrada Sceti di Tortorici), evidentemente per evitare l'incontro con le Forze dell'ordine e poi si lamenta del fatto che, per essersi dovuta recare a Capo D'Orlando nella mattinata, per acquistare il regalo di compleanno del fratello (che l'indomani avrebbe compiuto 40 anni, come da conversazione che segue), si era assentata dal paese, ciò che l'aveva colta alla sprovvista all'atto della perquisizione, lasciando peraltro la madre da sola ad affrontare la caotica situazione appena descritta.

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
774	16:57:28	20/05/2016	00:01:52	U	415/16	3314664769
Intestatario		CRAXI Sebastiano		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE UOMO 2: CRAXI SEBASTIANO



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

"GAETANO: Pronto.

SEBASTIANO: Pronto. Ouh ... (inc)... (Disturbi)

GAETANO: Chi fa'?

SEBASTIANO: *Ma minchia ... (inc)... (Disturbi) ti cunsumasti avanti e arredi, oj resta' sulu...*

GAETANO: Si sulu?

SEBASTIANO: *'U (Mamuele) si ni vimi a' casa, Luca tantu assa' 'un ci poti avvicinari ccà chi eni fora territoriu, diciamo.*

GAETANO: *Iè fora zona.*

SEBASTIANO: *Ah, e mi passau così ... (inc)... niscenmu avanti e arredi. I' carusi chi (cazzu ... (inc.)...)?*

GAETANO: *Nenti, a postu.*

SEBASTIANO: *Ah, unni ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...*

GAETANO: *A' casa mi n'ha' iri.*

SEBASTIANO: *Ah, si' o' paisi?*

GAETANO: *Uh. Nenti, ti chiamai pi' ti fari l'auguri, uoi fa' quarant'anni.*

SEBASTIANO: *Grazie.*

GAETANO: *Tanti auguri.*

SEBASTIANO: *Grazie, uh.*

GAETANO: *E va bene, apposta t'hav'a chiamatu. Tuttu a postu...*

SEBASTIANO: *Va bene.*

GAETANO: *... 'u restu? No?*

SEBASTIANO: *Chi ti vogghiu... Sè, ccà tuttu a postu. Tu?*

GAETANO: *Eh, ... (inc.)... E ccà, pirdii 'a vuci, assira truvai i vacchi fora, fina e' novi assicutava vacchi, i vuci chi potti...*

SEBASTIANO: *Eh.*

GAETANO: *...ittari assira e pirdii 'a vuci. Capisti? (Ccà uoi no), e havi 'i stamatina chi sugnu e' pedi pedi, mi sidlia fari cu' cauddu supra 'ssa jeep... 'Un si poti stari.*

SEBASTIANO: *Certu, docu ci hav'a iessiri caudu, ccà friddu c'è.*

GAETANO: *Ccà... no, ccà... ccà 'cchiu' cauddu c'è.*

SEBASTIANO: *Ca certu, 'un c'è 'u caudu 'i l'autri iorni ma caudu. Ca' ... (inc)... (DISTURBI)... ccà... ccà d'u friddu s'acciunca. Dicu, iò 'ddu... 'ddu mammatu 'u fici, ah.*

GAETANO: *Eh...*

SEBASTIANO: *... 'u mammatu sulu, poi tu...*

GAETANO: *Sè.*

SEBASTIANO: *...chiddu vo' fari fai, dissì iò "cu sa' mi cancia idea".*

GAETANO: *Sè, ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...*

SEBASTIANO: *Ci 'u fici fari 'ddu iornu a ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...*

GAETANO: *... (inc)... ... (VOCI SOVR.)... picchè poi doppu d'u chinnici nun si puteva inseriri 'cchiu'.*

SEBASTIANO: *E doppu in simana passu...*

GAETANO: *Doppu t'a vidi tu.*

SEBASTIANO: *Doppu, 'nta prossima simana vegnu iò.*

GAETANO: *Va beni.*

SEBASTIANO: *...(inc)... (Disturbi)*

GAETANO: *Avanti, ciao".*

Preso dallo sconforto, Crascì Katia suggerisce comunque alla madre come e dove nascondere la documentazione che i militari, a nessun costo, avrebbero dovuto trovare (*"pigghia e t'i 'zzicchi ammenzu i minni o 'i sutta i robbi d'Antoniu"*):

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1075	18:18:07	20/05/2016		US	420/16	3203136789
Intestatarlo		FURCI Veronica Francesca		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA

VOCE DONNA 2: MAMMA DI CRASCI' KATIA



(Inizio conversazione telefonica)

"KATIA: *Oh, Ma"? Mamma? Mamma?*

MAMMA: *...(inc)..., Katia.*

KATIA: *Mamma? Ma"?*

MAMMA: *Oh, sì.*

KATIA: *Un... mamma, ti ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...*

MAMMA: *...(inc)... te, nienti, cercanu a tia, Katia, a tia e a to' maritu. Tu a to' maritu 'u rintracciasti? Rintracciálu pirchè ccà iò nne fazzu trasiri prima chi ...(inc)... (Disturbi) si 'nn'arriva iddu.*

KATIA: *Mamma mia. E' 'echianari, Ma"?*

(Rumori in sottofondo)

MAMMA: *Subitu. E allura 'n'acchianari? Si summu ccà a' porta, non lo so chi vonnu, infatti ...(inc)... iò nno sacciu.*

KATIA: *Va beh, mamma.*

MAMMA: *Eh e un attimu, ascuta Katia.*

KATIA: *Oh, Ma"?*

MAMMA: *Un attimu. Umni 'i mittisti 'ddi cosi ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)... ?*

KATIA: *S' a fa' iddu, mamma unni ci su' i carpetti...*

MAMMA: *Unni?*

KATIA: *...a munzeddu, 'nta l'anta ranni, pigghia e t'i 'zzicchi ummenzu i minni o 'i sutta i robbi d'Antoniu, ancora 'n'haiu, unni havi 'u cassettu Antoniu, mamma.*

MAMMA: *...(inc)... (Disturbi)*

KATIA: *'Nto cassettu d'Antoniu, mamma, e ddà unni havi i carpetti, 'nta l'armadiu, 'nta l'anta ranni, intra 'i 'na busta, minchia, mamma. Ma chista 'un m'arrispuuni 'cchiu'. 'A curpa è 'a mia, mi n'è 'cchianari, iò e me' maritu. C'haiu è fari?'.*

La soluzione di rendersi irreperibili viene adottata dai coniugi anche in occasione della perquisizione del 27.5.2016:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 338/3902903 in uso a FARANDA Gaetano

R.I.T. 417/16 Progr. n. 1936 del 27/05/2016 ore 10:26:26

Telefonata in entrata dal n. 324/6378529

Legenda:

UTENTE: Faranda Gaetano – come da brogliaccio – (identificato in Tano nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Crasci Katia – come da brogliaccio – (identificata in Katia nel corso della conversazione).

(Rumori in sottofondo).

"Gaetano -. Ohu?"

Katia -. Tano, cercano a me e a te. La mamma dentro non li ha fatti entrare.

Gaetano -. E che sa. Vai tu, Katia, meglio. Gli devi dire: "Mio marito non è residente qua". Hai capito? Gli devi dire in questo modo.

Katia -. E che gli dico dove sei, Tano? Che gli dico dove sei?

Gaetano -. Dalle vacche, gli devi dire che dalle vacche sono andato.

Katia -. Dalle vacche, okay. Ciao.

Gaetano -. Sì. Ciao.

Katia -. Ciao. (Rivolta a qualcuno fuori cornetta): Dalle vacche, (inc. audio insuf.) gli diciamo (inc. audio insuf.)".

Progr. 1938

"Katia -. (Fuori cornetta): Sì, sì, va beh!"

(Inizia la conversazione telefonica).

Gaetano -. Ohu?

Katia -. Ma devo andare? Tano, che devo fare?

Gaetano -. Sì! Sto dicen... io non so...

Katia -. Come okay? Che gli devo dire?

Gaetano -. Niente. Gli devi dire... ti do io di presenza, (inc. pronuncia affrettata) che gli do la residenza...

Katia -. (Urla): Io, Tano! Io, a me pure, non solo a te! Che vado a dirgli?

Gaetano -. Ah! Non sei residente qua.

Katia -. Porca pu...

Gaetano -. Gli devi dire: "Non sono... non sono residente qua, eh... a (inc. pronuncia affrettata)".

Katia -. Ma tu sei Down? Che cazzo gli devo dire?

Gaetano -. Non lo so io che ti dicono, Katia! Non lo so. Gli devi dire eh... (inc. pronuncia affrettata) "Che volete da me?", gli devi dire. Gli devi dire: "Con mio marito poi ve la dovete vedere, (inc. audio disturbato)".

Katia -. Sì, ciao. (Fuori cornetta): "Ve la dovete vedere con mio marito", ma io...

(Viene chiuso il ricevitore)".

Estremamente rilevante è, poi, la frenetica attività dei coniugi Faranda Gaetano e Crasci Katia a valle della descritta e concitata attività di perquisizione effettuata dai militari della G.d.F. in data 27.5.2016: in sostanza, i due – perfettamente consapevoli della natura illecita delle somme percepite a seguito delle domande inoltrate all'Agea – **provvederanno a svuotare i conti correnti delle società loro riferibili**, iniziando i preparativi dalla sera della medesima giornata:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 338/3902903 in uso a FARANDA Gaetano

R.I.T. 417/16, Progr. n. 1970 del 27/05/2016 ore 20:07:29

Telefonata in uscita per il n. 324/6378529

Legenda:

UTENTE: Faranda Gaetano – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Crasci Katia – come da brogliaccio – (identificata in Katia nel corso della conversazione).

"Katia -. Oh?"

Gaetano -. Oh, Katia? (inc. audio disturbato).

Katia -. Là tutto quanto hai fatto?

Gaetano -. Sì.

Katia -. Ah, che ancora... sì?

Gaetano -. Sì, sì, tutto a posto.

Katia -. Va bene.

Gaetano -. Va bene. Ciao".

L'indomani mattina i coniugi si aggiornano ancora reciprocamente sull'andamento dei rispettivi adempimenti, che sembrano procedere senza intoppi:

progr. 1974

"(Voci in sottofondo).

Katia -. (Fuori cornetta): Non è (inc. audio insuf).

(Inizia la conversazione telefonica).

Gaetano -. Pronto?

Katia -. Oh?

Gaetano -. Pronto? Oh, Katia?

Katia -. Oh, a posto?

Gaetano -. Sì, là sopra sì. Ancora devo andare nella mia.

Katia -. Eh, va bene.

Gaetano -. E sono là, sto scendendo, sono con la pers.... Là sopra a posto.

Katia -. Va beh, vai!

Gaetano -. Sì, sto andando, sono qua.

Katia -. Va bene.

Gaetano -. Tranquilla.

Katia -. Ciao.

Gaetano -. Dai, ciao".

I giorno seguente Faranda Gaetano preleva dal conto la somma di 820,00 €, come da s.m.s. sotto riprodotto:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
916	06:44:02	29/05/2016		ES	415/16	5577178262393447
Intestatario					Utilizzatore	

Testo del messaggio: UniCredit conferma prelievo 820 EUR carta Bancomat *4373 c/o UNICREDIT-TORTORICI 29/05/16 06:43. Per eventuale blocco carta tel.800078777

Lo stesso, nel frattempo, si era attivato anche al fine di incassare la polizza accesa presso la Unipol, a ciò venendo espressamente rassicurato da un funzionario della Banca:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
948	15:41:03	01/06/2016	00:00:30	E	415/16	0941911069
Intestatario		ASSICHIARA SNC - UNIPOLSAI		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE UOMO 2: GIANLUCA

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Musica in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

"GAETANO: Pronto.

GIANLUCA: Sì, ciao, l'Unipol è...

GAETANO: Ah, sì, ciao.

*GIANLUCA: Sì, vidi chi... tutto a posto, la polizza è liquidata, venerdì
dovresti trovarla ...*

GAETANO: Va bene.

GIANLUCA: Va bene?

GAETANO: Ok, grazie, ciao, Gianluca, ciao, ciao, ciao".

Il 04.6.2016 Faranda Gaetano esegue un altro, sostanzioso, prelievo bancario:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
971	09:21:11	04/06/2016		ES	415/16	5577178262393447
Intestatario				Utilizzatore		

Testo de UniCredit conferma prelievo 1500 EUR carta Bancomat *4373 c/o UNICREDIT-TORTORICI 04/06/16 09:21. Per eventuale blocco carta tel.800078777

A fine mese continuano le operazioni di prelevamento del contante dal conto corrente, come si evince chiaramente dalle seguenti conversazioni, durante le quali i coniugi discutono delle modalità e della tempistica delle operazioni; nella prima di esse la moglie chiede se li "avesse presi" ("E pigghiasti o no?"), ottenendo come risposta la rassicurazione del marito sulla buona riuscita dell'operazione ed il contestuale invito a fare altrettanto a sua volta nel pomeriggio ("Sè, tu po' scinniri puru...") per poterli avere subito, mentre altrove ci sarebbero voluti cinque giorni ("...passamu direttamenti, no, ti vogghiu diri, passamu subitu ... Sè, ccà sè, unni... ddà invece passanu cincu iorna")

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1308	10:43:58	28/06/2016	00:01:05	E	415/16	3246378529
Intestatario		CRASCI SALVATORE		Utilizzatore		CRASCI Katia

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE DONNA 1: CRASCI KATIA

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Brusio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

GAETANO: Pronto.

KATIA: Oh.

GAETANO: Ouh.

KATIA: Commu finiu?

GAETANO: Chi...?

KATIA: A postu o nenti?

GAETANO: No, tuttu a postu.

KATIA: A postu?

GAETANO: Sè.

KATIA: E pigghiasti o no?

GAETANO: Sè, tu po' scinniri puru...

KATIA: Ok.

GAETANO: ...pomeriggiu, iddi ddà...

KATIA: ...*(inc)*...

GAETANO: *...passanu direttamenti, no, ti vogghiu diri, passanu subitu.*

KATIA: *Ah, sè?*

GAETANO: *Sè, ccà sè, unni... ddà invece passanu cinqu iorna.*

KATIA: *Ah, sì?*

GAETANO: *Si.*

KATIA: *Ah, 'nno sapeva.*

GAETANO: *Avanti.*

KATIA: *Va bene.*

GAETANO: *Ciao.*

KATIA: *Ma isti ddà intra? No. 'Nta iddu?*

GAETANO: *No, iddu 'un e'è, però tutti novi su' stamatina, apposta po' iri che è megghiu. Capisti? 'Sti du' iorna, tri iorna...*

KATIA: *Ah, allura bravu, bravissimu...*

GAETANO: *Eh.*

KATIA: *...certu chi staiu iennu.*

GAETANO: *Eh.*

KATIA: *Puru uora, ti pari, puteva iri.*

GAETANO: *... fina a... fian a gi... no, uoi 'i pomeriggio, questo è pomeriggio, dissi questione di poco chi hann'a fari 'u passaggu ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*...*

KATIA: *Aaahhh...*

GAETANO: *Capisti?*

KATIA: *...giustu, certu.*

GAETANO: *...*(inc)*... entro la giornata dici su' ddà sicuramente. Capisti?*

KATIA: *Va bene, ok, dai.*

GAETANO: *Ah, va bene, avanti, ciao, ciao.*

KATIA: *Ciao".*

Ogni residuo, possibile, dubbio circa la natura dell'attività che i due stavano ponendo in essere è sciolto nella successiva conversazione, in seno alla quale gli interlocutori enumerano il conto corrente di loro pertinenza:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1312	15:14:18	28/06/2016	00:01:21	U	415/16	3246378529
Intestatario		CRASCI' SALVATORE		Utilizzatore		CRASCI Katia

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Brusio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

KATIA: Pronto.

GAETANO: Ouh.

KATIA: Dammi 'u numeru (d'u cunttu).

GAETANO: 'U... 'u me'?

KATIA: ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*..., quello mio.

GAETANO: Ah, è nesciri ddà.

KATIA: Ah.

GAETANO: Aspetta, aspetta.

KATIA: Sì.

GAETANO: Pirchi si ci dici 'u nomi chi faci, 'nno poti pigghiari chistu docu?

KATIA: Dai, forza.

GAETANO: Eh, aspetta, fammi arrivari, sugnu ccà intra, quantu vaiu fora.

KATIA: Sì, sì.

GAETANO: ...*(inc)*... tuttu com... no, i l'ultimi numera su', no?

KATIA: Sì, ma prima tre... tremila?

GAETANO: Aspetta, ancora 'un ci haiu 'rrivatu.

KATIA: Va beh, dai, niente ci fa.

GAETANO: Aspetta un attimo. Katia, è tremila, mettiamo...

KATIA: Uh.

GAETANO: Novantacinque...

KATIA: Sì.

GAETANO: ...tre, zero, due.

KATIA: Si, ok.

GAETANO: Va bene, ciao".

Ed infatti, tale numerazione corrisponde al numero di conto corrente con codice iban IT 50 I 01020 82610 000300095302 acceso presso il Banco di Sicilia Spa del gruppo Unicredit, agenzia di Tortorici a nome di Katia CRASCI'.

A distanza di qualche ora, non a caso, Faranda Gaetano riceve il messaggio della Banca che gli segnala l'avvenuto prelievo della somma di 2.000 €:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1321	18:57:18	29/06/2016		ES	415/16	5577178262393447
Intestatario					Utilizzatore	

Testo del messaggio: UniCredit segnala prelievo 2000,00 EUR MyPay *6470 c/o UNICREDIT - TORTORIC PI-AZZA CARL 29/06/16 18:57. Per info o blocco carta tel.800575757.

A distanza di pochi giorni segue un altro, sempre sostanzioso, prelievo:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1338	21:07:10	01/07/2016		ES	415/16	5577178262393447
Intestatario					Utilizzatore	

Testo del messaggio: UniCredit conferma prelievo 1500 EUR carta Bancomat *4373 c/o UNICREDIT- TORTORICI 01/07/16 21:07. Per eventuale blocco carta tel.800078777.

Il giorno seguente vengono prelevati altri 2.000 €:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1343	09:59:32	02/07/2016		ES	415/16	5577178262393447
Intestatario					Utilizzatore	

Testo del messaggio: UniCredit segnala prelievo 2000,00 EUR MyPay *6470 c/o UNICREDIT - CAPO D'O VI-A VITTORI 02/07/16 09:59. Per info o blocco carta tel.800575757

Ma non è finita, perché il giorno successivo altri 2.800 € seguono la stessa strada degli altri contanti:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1374	23:14:05	03/07/2016		ES	415/16	5577178262393447
Intestatario					Utilizzatore	

Testo del messaggio: UniCredit conferma prelievo 800 EUR carta Bancomat *4373 c/o UNICREDIT-CAPO D'ORLANDO 03/07/16 23:13. Per eventuale blocco carta tel.800078777

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1375	23:15:19	03/07/2016		ES	415/16	5577178262393447
Intestatario					Utilizzatore	

Testo del UniCredit segnala prelievo 2000,00 EUR MyPay *6470 c/o UNICREDIT CAPO D'O VI-A VITTORI 03/07/16 23:15. Per info o blocco carta tel.800575757

Durante le operazioni di prelievo, comprensibilmente, i coniugi si esprimono reciproca preoccupazione per le attenzioni che potrebbero destare tali e tante operazioni bancarie, preoccupazioni solo attenuate dalla cautela di prelevare i denari poco per volta (*"E ddà facisti, ammanca? ... Ma... ma non del tutto ma fici, diciamo ... Poco? ... Uh, sì, sì ... anticchia ccà, anticchia ddà"*):

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1826	11:34:08	16/06/2016	00:00:22	E	420/16	3397247340
Intestatario		FERRERA GIUSEPPE		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Inizio conversazione telefonica)

GAETANO: Pronto.

KATIA: Oh, chi vulevi?

GAETANO: Oh, si mi chiamasti tu stamatina, haiu du' ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

KATIA: Ah, pirchi n'hav'a 'ttruvatu 'u portafogghiu e pinsava chi l'hav'a lassatu 'nta machina, doppu 'u 'ttruvai.

GAETANO: Ah... siccommu 'ddumai 'u telefonu... m'hav'a pigghiatu ... (inc)... uh, uh.

KATIA: Unni si'?

GAETANO: Ccà, a Capo d'Orlando.

KATIA: Ma e... Chi facisti? Nenti.

GAETANO: Ancora ccà sugnu.

KATIA: Ancora ci... E quant'havi? E s'ha' statu docu...

GAETANO: ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

KATIA: C'era confusioni?

GAETANO: Mantiniu o' paisi, mantiniu o' paisi puru. Capisti? Pirchi non c'era ... (inc)...

KATIA: E ddà facisti, annunca?

GAETANO: Ma... ma non del tutto ma fici, diciamo.

KATIA: Poco?

GAETANO: Uh, sì, sì.

KATIA: Ti dissinu carcosa? No.

GAETANO: No, no, non mi dissinu...

KATIA: Ah.

GAETANO: ...si ni iemu anzina chi ... (inc)... chi c'eranu i ... (inc)... e ... (inc)... anticchia ccà, anticchia ddù.

KATIA: Uh, uh.

GAETANO: Capisti?

KATIA: Certu.

GAETANO: "Piu tardi - dici - cosi, cosi", (Anfinu all'ottu)".

KATIA: Va bene, vah.

GAETANO: Va bene, vah.

KATIA: Ciao.

GAETANO: Ciao".

Nella successiva conversazione, intercorsa tra Crasci Katia ed il padre Salvatore Antonino²², emerge il proposito della figlia di riversare i contanti prelevati e da prelevare su un conto da accendere presso la Posta o, comunque, su una Postepay, che – su indicazione del “direttore” (dell’ufficio postale evidentemente) rappresentava lo strumento più rapido per risolvere i problemi che le si prospettavano:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1827	11:38:29	16/06/2016	00:00:53	U	420/16	3917618979
Intestatario		FARANDA Gianluca		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA

VOCE UOMO 1: CRASCI' SALVATORE ANTONINO

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

KATIA: *Si, eh... sì, parrà ma tantu 'a contatterà.*

(Inizio conversazione telefonica)

PAPA': *Pronto.*

KATIA: *Oh, papà, nenti, parraiu cu' diritturi di... direttamenti.*

PAPA': *Uh.*

KATIA: *E mi fazzu... 'a fazzu 'a PostePay, chi è veloci, m'a fannu subito.*

PAPA': *Ma già si poti fari?*

KATIA: *Ah?*

PAPA': *'Ddu cosu si poti fari ddà supra?*

KATIA: *No, no, no.*

²² Imputato che, con riferimento alle domande relative alle campagne 2012, 2013 e 2014, ha (parzialmente) ammesso le proprie condotte truffaldine, come dallo stesso dichiarato in seno alla memoria depositata in sede d'interrogatorio di garanzia del 22.01.2020 (acquisito ex art. 513 c.p.p.): *"... trattasi di domanda c.d. storica e che in gran parte è in regola con le normative vigenti in quel periodo. Le dico che le particelle del fascicolo aziendale ivi riportate erano in larghissima parte condotte in affitto da mio cognato (oggi defunto) trattasi di quelle riportate in catasto al comune di Cesarò e Caltagirone ... le chiedo scusa in merito alle restanti particelle e me ne pento di averlo fatto, sono stato leggero, devo ammettere la mia colpa".*

PAPA: *Commu no? E allura chi è forti, Katia? E scusanti, fammi capiri*

un attim.

KATIA: *Supra 'a PostePay sl. Mi pareva chi dicevi supra 'u cosu...*

PAPA: *E...(inc)...(VOCI SOVR)...no.*

KATIA: *Pinzava supra a chiddu d'a mamma.*

PAPA: *Chi c'entra chiddu?*

KATIA: *Dda subitu, purn 'i pommeriggju.*

PAPA: *E appuntu, va bene...*

KATIA: *Uh.*

PAPA: *...ok.*

KATIA: *Va bene.*

PAPA: *Ok, ciao.*

KATIA: *Ciao.*

PAPA: *Ciao, ciao.*

KATIA: *...(inc)..."*

Pare opportuno riportare l'elenco dei documenti sottoposti a sequestro in

data 27 maggio 2016:

Concessione n. 133 - ND. 156 - del 22.04.2014 a mezzo trattativa privata

dell'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale di Petralia Soprana

(PA) del Demanio di Palermo, rilasciata dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste

- Ufficio Regionale di Palermo alla "Società Agricola CRAXI S.a.s." con legale

rappresentante CRAXI Sebastiano, nato a Sant'Agata di Militello il 20.05.1976

(società riconducibile al gruppo con rappresentante legale CRAXI Sebastiano fratello

di CRASCI Katia) (cfr. allegato nr. 43h);

Domanda Unica di Pagamento n. 408007834854 - Reg. (CE) n. 73/2009

Campagna 2014 - Organismo Pagatore A.G.E.A. , data 01/06/2014, avente ad

oggetto "Società Agricola La Conchiglia A R.L.S." (altra società riconducibile al

gruppo con rappresentante legale FARNANDA Gaetano marito di CRASCI Katia) (cfr.

allegato nr. 43i);

AGEA - Fascicolo Aziendale - Scheda di Validazione protocollo

AGEA.CAAS59.2014.0010099 (40361331255), avente ad oggetto "Società Agricola

La Conchiglia A R.L.S." (cfr. allegato nr. 43j);

1444

pb

Scheda di Condizionalità Aziendale A.G.E.A. (40-08370779), Campagna 2014, avente ad oggetto "*Società Agricola La Conchiglia A R.L.S.*" (cfr. allegato nr. 43k);

n. 5 fogli relativi al fascicolo aziendale (maggio/giugno 2014) – ove risultano elencate alcune particelle di terreno ubicate nei comuni di Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore e Foggia (cfr. allegato nr. 43l) che, da una consultazione tramite il portale SIAN, risultano essere state inserite in istanze di Domande Uniche di Pagamento, presentate dalla "*LA GALASSIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA*" (società riconducibile al gruppo con rappresentante legale CRAXI' Sebastiano e socio CRASCI' Simone, rispettivamente fratello e cugino di CRASCI' Katia);

n. 7 Visure per immobile relative agli anni 2013 e 2014: Comune di Palazzo Adriano (PA); Foggia; Casalvecchio di Puglia (FG) (cfr. allegato nr. 43m);

un *personal computer W9A0A3AW* all'intero del quale sono stati rinvenuti i seguenti *file*:

un *file*, in formato *Word* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), contenente una "*Concessione a mezzo trattativa privata dell'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale di Caronia (ME) del Demanio di Messina*"; lo stesso è relativo alla ditta Individuale "*LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA*" - in qualità di richiedente concessionario, riporta la data del 2.4.2014 e risulta privo di firma; analoga concessione, recante lo stesso numero di determina N.D. (215), modificata in alcune parti come quelle relative al beneficiario, all'Ufficio concedente ed alle particelle concesse, è stata utilizzata, per la richiesta di indebiti contributi comunitari, anche dalle aziende agricole: "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*" e "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*";

un *file* in formato *Word* (percorso "*Export*" e, a seguire, nella cartella "*PDF EXCEL WORD*"), denominato "*katia forestale*", contenente una Concessione a mezzo trattativa privata dell'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale di Caronia (ME) del Demanio di Messina in favore di Lupica Spagnolo Francesca e recante ND. 215. Il citato *file* relativo alla concessione della Regione Siciliana – Ufficio provinciale di Messina – risulta essere privo di firma e riporta la data del 2.4.2014; l'atto risulta inoltre formato in Catania, e non in Messina (cfr. allegato nr. 43n). Il rinvenimento di tale *file* riscontra l'assunto che le concessioni relative alle ditte

di Lupica Spagnolo Francesca e Lupica Spagnolo Rosa Maria siano state copiate dal file relativo alla concessione di CRASCI' Katia, peraltro risultata falsa anch'essa;

un file in formato Word (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "2014" contenente un Contratto di affitto di fondi rustici, con data di stipula 6.5.2014, tra la "Società Agricola NEBROFARANDA s.r.l.s." e plurime controparti (La Monaca Agostino ed altri) - cfr. allegato nr. 43o). Tale contratto, risultato falso, è stato effettivamente rinvenuto nel fascicolo aziendale della "Società Agricola NEBROFARANDA s.r.l.s." (altra società riconducibile al gruppo con rappresentante legale FARANDA Gaetano marito di CRASCI' Katia) ed è stato utilizzato per la richiesta di contributi comunitari. Sullo stesso, oltre alle firme apocriefe, sono stati apposti dei timbri dell'Agenzia delle Entrate di Taormina (ME) con gli estremi di registrazione n. 1481 – Serie 3 – del 5.3.2014, risultati falsi (cfr. allegato nr. 46f);

un file, in formato Word (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "Richiesta Titoli 2014", contenente un contratto di affitto di fondi rustici, redatto in data 2 maggio 2014, tra la "Società agricola LA CONCHIGLIA A.R.L.S." e più di ottanta concedenti (cfr. allegato nr. 43p). Anche tale contratto, risultato falso, siglato dalle parti, è stato effettivamente rinvenuto nel fascicolo aziendale della "Società Agricola LA CONCHIGLIA A.R.L.S." ed è stato utilizzato per la richiesta di contributi comunitari (cfr. allegato nr. 47f);

un file in formato WordPad (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRE NI AGRICOLI", contenente un contratto di affitto di terreni agricoli, privo di data e firme, tra Pruiti Elena (moglie di CRAXI' Sebastiano e cognata di CRASCI' Katia) e diversi concedenti, tra cui anche la "Società Agricola LA BASILIANA Soc. Semplice" (cfr. allegato nr. 43r). Anche tale contratto, risultato falso, siglato dalle parti, è stato effettivamente rinvenuto nel fascicolo aziendale dell'azienda "PRUITI ELENA" ed è stato utilizzato per la richiesta di contributi comunitari (cfr. allegato nr. 54ae);

un file in formato Word (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "CONTR. CALTAGIRONE", contenente una Concessione dell'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale di Terrana Agro di Caltagirone – Proprietà della regione siciliana, in uso all'azienda foreste demaniali dall'ufficio provinciale di Catania. Si tratta della concessione n 49 del 18.12.2013 della Regione Siciliana a favore dell'azienda agricola "PRUITI ELENA" (altra società

riconducibile alla famiglia CRASCI'; cfr. allegato nr. 43s). Anche tale concessione, risultata falsa, è stata effettivamente rinvenuta nel fascicolo dell'azienda "PRUITI ELENA" ed è stata utilizzata per la richiesta di contributi comunitari (cfr. allegato nr. 54ah);

un file, in formato *Word* (percorso cartella "Export" e, a seguire, nella cartella "file cancellati") denominato "\$RJTGDWG" contenente un contratto di affitto di fondi rustici redatto in data 13.5.2013 relativo alla "impresa individuale CRAXI SEBASTIANO", non recante l'indicazione dei concedenti (cfr. allegato nr. 43t);

un file in formato *Word* (percorso "Export" e, a seguire, nella cartella "PDF EXCEL WORD") denominato "contrattocraxi" riportante lo stesso contenuto di quello precedente (cfr. allegato nr. 43u);

un file in formato *PDF* (percorso "Export" e, a seguire, nella cartella "PDF EXCEL WORD") denominato "scan_allegato" contenente un Contratto di affitto di terreni agricoli datato 11.5.2015 tra CRAXI' Sebastiano e diversi concedenti. Il file relativo a questo contratto riporta le firme degli interessati e gli estremi di registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate di Messina – Ufficio territoriale di Sant'Agata di Militello (25.6.2015), serie 3T, n 937 (cfr. allegato nr. 43v). Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate interpellata ha rappresentato quanto segue: "Al nr. 937 S3T del 2015 risulta registrato un altro contratto che Le invio in allegato. Ovviamente i timbri relativi alla registrazione non sono presenti in quanto vengono apposti solo nella copia che viene consegnata al contribuente" (cfr. allegato nr. 43w);

un file in formato *PDF* (percorso "Export" e, a seguire, nella cartella "PDF EXCEL WORD") denominato "ristampaProspettoRiepilogativo (1)", contenente un Modello istruttoria 2015 per vendita art. 24 par.8, a nome dell'azienda individuale "Craxi' Sebastiano" ed il CUA Originario della "LA GALASSIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" (entrambe riconducibili alla famiglia CRASCI'; cfr. allegato nr. 43x);

un file in formato *PDF* (percorso "Export" e, a seguire, nella cartella "PDF EXCEL WORD") denominato "domanda licra", contenente una Domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009 – n. 40809171594- Campagna 2014 della "Società Agricola LA LICRA A RESPONSABILITA' LIMITATA" (cfr. allegato nr. 43y);

un file in formato *PDF* (percorso "Export" e, a seguire, nella cartella "PDF EXCEL WORD") denominato "CONTRATTO DI AFFITTO DI TERR

ENI AGRICOLI (visualizzabile in formato *WordPad*), contenente un contratto di affitto di terreni agricoli, privo di data e firme, tra CRAXI' Sebastiano e diversi concedenti, tra cui anche la Società Agricola LA BASILIANA Soc. Semplice (cfr. allegato nr. 43z);

n. 2 *file*, in formato *PDF* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), denominati "*DOC_804828394*" contenenti una Visura della particella di terreno censita nel Comune di Augusta (SR) – Foglio n. 6, particella n. 706. Al riguardo si evidenzia che tale particella risulta essere stata utilizzata, per l'ottenimento delle indebite contribuzioni, da una delle aziende riconducibili al gruppo ovvero la "*D.I. MESSINA LUIGI*" (altra ditta riconducibile all'organizzazione) per le campagne agricole 2013 e 2014 (cfr. allegato nr. 43aa);

n. 12 *file* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), relativi a delle visure catastali per immobile e/o per soggetto, afferenti a particelle di terreno risultate utilizzate dalla "*SOCIETA' AGRICOLA CRAXI SNC*" (altra società riconducibile al gruppo con rappresentante legale CRAXI' Sebastiano e socio Coci Rosaria, rispettivamente fratello e madre di CRASCI' Katia);

n. 5 *file* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), relativi a delle visure catastali per immobile, afferenti a particelle di terreno risultate utilizzate dalla "*LA GALASSIA SOCIETA' AGRICOLA a.R.L.S*" (ancora impresa facente riconducibile alla famiglia CRASCI');

n. 1 *file* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), relativo ad una visura catastale per immobile, afferente alla particella di terreno risultata utilizzata dalla "*SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE s.r.l.*" (altra società riconducibile al gruppo con rappresentante legale CRASCI' Lucio Attilio Rosario e socio Pruiti Elena, rispettivamente zio e cognata di CRASCI' Katia);

n. 2 *file* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), relativi a visure catastali per immobile, afferente alla particella di terreno risultata utilizzata dalla "*SI.BE. S.A.S. DI CRASCI' MIRKO E C*" (altra società riconducibile al gruppo con rappresentante legale CRASCI' Mirko cugino di CRASCI' Katia);

n. 1 *file* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), relativo ad una visura catastale per immobile, afferente alla particella di terreno risultata utilizzata dalla "*RINASCITA CALATINA S.C.A.*" (rappresentante legale FARANDA Settimo Ivan);

n. 1 file (percorso: hard disk sn W9A0A3AW cartella "Export" - cartella ---> file cancellati), relativo all'aggiornamento del Fascicolo aziendale dell'azienda agricola "LA GALASSIA" all'Organismo Pagatore AGEA, con firma mancante, denominato "\$RHDSBAP" (cfr. allegato nr. 43aw);

n. 1 file in PDF (percorso: hard disk sn W9A0A3AW cartella "Export" - cartella ---> file cancellati), privo di firma, denominato stampa.do (cfr. allegato nr. 43ax) - relativo alla richiesta di Armeli Moccia Santa Giuseppa per aggiornamento del fascicolo aziendale dell'azienda agricola "A.M.C.L. S.A.S." (altra società riconducibile al gruppo con rappresentante legale Armeli Moccia Santa Giuseppa e gestita di fatto da CRAXI' Sebastiano, come meglio sarà approfondito nella disamina dei capi 452 - 454 dell'imputazione);

n. 1 file (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "listaAziende[I]" - (cfr. allegato nr. 43az) relativo ad una interrogazione banca dati contenente i seguenti campi (Codice Fiscale- Denominazione- Iscrizione Anagrafe - presenza fascicolo - CAA/Regione - Liv. Cert. - Fonte del dato - Oper.) relativo alla "SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE s.r.l." (avente quale rappresentante legale CRASCI' Lucio Attilio e gestita di fatto da CRAXI' Sebastiano, come meglio si dirà nella disamina dei capi 466 - 468 dell'imputazione);

n. 1 file (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "CONTRATTO Di AFFITTO Di FONDI RUSTICI" - (cfr. allegato nr. 43ba) contenente un contratto di affitto di fondi rustici, redatto in data 10 maggio 2013, tra la "SOCIETÀ AGRICOLA ALBA S.A.S." e diversi concedenti;

n. 1 file in formato PDF (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "domandalicra" (cfr. allegato nr. 43bb) contenente la domanda (Domanda di modifica ai sensi degli artt.14 e 25 del Reg. CE 1122/2009) - non valida - nr. 4080917594 della "SOCIETA' AGRICOLA LA LICRA" - relativa alla campagna agricola 2014;

n. 1 file (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "FOGGIA" (cfr. allegato nr. 43q), privo di firma, relativo all'aggiornamento del Fascicolo aziendale nr. 502-40383872 dell'azienda agricola "LA GALASSIA";

n. 1 file (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "RESCISSIONEI" (cfr. allegato nr. 43bc) contenente una rescissione di contratto di affitto (redatto con decorrenza 02.01.2014), avente ad oggetto la particella

di terreno n. 25, censita nel Comune di Longi (ME) – Foglio 22 (documento riconducibile alla ditta individuale “*PRUITI ELENA*”, moglie di *CRAXI*’ Sebastiano e cognata di *CRASCI*’ Katia);

n. 1 *file* in formato *PDF* (percorso, cartella “*Export*” - cartella “*PDF EXCEL WORD*”), denominato “*Scheda la licra*” (cfr. allegato nr. 43bd) contenente la Scheda di Validazione nr. 40361109883 della “*SOCIETA’ AGRICOLA LA LICRA*” – relativa alla campagna agricola 2014;

n. 1 *file* in formato *PDF* (percorso, cartella “*Export*” - cartella “*PDF EXCEL WORD*”), denominato “*SchedaFasccraxiSebastiano*” (cfr. allegato nr. 43bd) contenente la Scheda di Validazione nr. 40361432715 della azienda agricola “*CRAXI’ SEBASTIANO*”, relativa alla campagna agricola 2014;

n. 1 *file* (percorso, cartella “*Export*” - cartella “*PDF EXCEL WORD*”), privo di firma, denominato “*stampa.doc (1)*” (cfr. allegato nr. 43bg) relativo alla richiesta di aggiornamento del Fascicolo aziendale dell’azienda agricola “*CRAXI’ SEBASTIANO*” inviata all’Organismo Pagatore AGEA, per alcuni terreni ubicati nel Comune di Mazara Del Vallo (TP);

n. 1 *file* in *PDF* (percorso, cartella “*Export*” - cartella “*PDF EXCEL WORD*”), denominato “*stampa.do*” (cfr. allegato nr. 43bh), privo di firma, relativo alla richiesta di Armeli Moccia Santa Giuseppa per l’aggiornamento del Fascicolo aziendale dell’azienda agricola A.M.C.L. S.A.S. (indirizzata all’Organismo Pagatore Agea).

FARANDA Davide


Sotto il profilo anagrafico, il teste IOVINE Salvatore, all’epoca dei fatti in servizio presso i R.O.S. di Messina, all’udienza del 07.7.2021 ha riferito che sono stati identificati i vari componenti della famiglia Faranda e, in specie, Faranda Salvatore Aurelio nato a Sant’Agata Militello il 5/01/1972, arrestato in esecuzione dell’o.c.c. n. 5053/17, operazione “Nebrodi”; i suoi fratelli sono **Faranda Davide**, nato il 23.10.1983 a Sant’Agata Militello, Faranda Emanuele Antonino, nato il 22.6.1979 a Sant’Agata Militello, Faranda Gaetano, nato il 10.11.1970 a Sant’Agata Militello, Faranda Gianluca, nato il 30.5.1981 a Tortorici, Faranda Massimo Giuseppe, nato il 30.6.1973 a Sant’Agata Militello e, infine, Faranda Ivan, nato il 10.5.1985 a Sant’Agata di Militello.

Ancora, il Col. Pace ha riferito che Faranda Davide, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione con Iuculano Maria, figlia di Iuculano Rosario e sorella di Iuculano Sebastiano, il quale era legale rappresentante delle società "Terra e Sole" e "Quattro Stelle"; Iuculano Rosario è zio di Iuculano Federica, moglie di Bontempo Scavo Carmelo e figlia di Bontempo Scavo Francesco, inteso "Ciccio Tra Track". Il teste Pace Jonathan ha specificato che sono state intercettate talune conversazioni tra Faranda Davide e Bontempo Scavo Carmelo, nel corso delle quali i due si chiamano "compare" (cfr. RIT 406, progr. 1456 e 4687). Si rinvia alla trattazione generale sulla fattispecie associativa quanto alla vicenda dell'acquisto, da parte di Davide, dei terreni siti in Ueria da potere di Iuculano Rosario e Galati Rando Tindara, genitori della convivente Maria (cfr. testimonianza di Grasso Carmelo all'udienza del 10.11.2021).

Inoltre, il teste ha specificato che il procedimento relativo all'Operazione "Reaping" aveva visto coinvolti Conti Taguali Maria Rosita, moglie di Faranda Aurelio Salvatore ed i fratelli del Faranda: Faranda Davide, Faranda Gianluca e Faranda Settimo Ivan, in quanto legali rappresentanti o soci di cooperative coinvolte nella commissione di truffe ai danni dell'AG.E.A..

La disamina della posizione di Faranda Davide, in disparte gli ulteriori rapporti e dinamiche già analizzate in quanto intersecantisi con altri associati sui quali, quindi, qui non si tornerà, prendono l'avvio con la vicenda della procedura di aggiudicazione (formalizzatasi, lo si ricorda, in data 13.5.2016, con la concessione n. 34) del lotto pascolivo n. 21 in capo (formalmente) alla giovane cugina Spasaro Angelica Giusy la quale, come visto, si è in sede d'interrogatorio di garanzia dichiarata sostanzialmente estranea alla questione.

Nella prima interlocuzione in esame, Davide chiede alla cugina di inviargli via WhatsApp le foto (fronte/retro) del documento d'identità e del codice fiscale, così da compilare la domanda alla "Forestale" ("*U sa' chi m'ha' mannari? 'A fotocopia d'u documentu e 'u codici fiscali; ci fa' 'na fotografia e m'i manni supa a whatsapp, quantu ci mannu a' Forestale*"), questione della quale evidentemente i due avevano già discusso, stante la pronta condiscendenza della ragazza ("*Ah, i me'? Sè, ora ti mannu, t'i mannu supa a whatsapp*");



1451

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
805	13:58:00	30/04/2016	00:00:53	U	403/16	3271191531
Intestatario		LUPICA SPAGNOLO Francesca		Utilizzatore		SPASARO Angelica Giusy (nipote)

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA 1: NON IDENTIFICATA

VOCE UOMO 1: FARANDA DAVIDE

VOCE DONNA 2: SPASARO ANGELICA GIUSY



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

"DONNA 1: ... ci chiami?"

DAVIDE: ('u cucinu).

ANGELICA: Pronto.

DAVIDE: Angè?

ANGELICA: Oh.

DAVIDE: Ouh?

ANGELICA: Oh, mi senti?

DAVIDE: Sè. Chi fa'?"

ANGELICA: Nenti, ccà a' casa. Tu?

DAVIDE: Desi?

ANGELICA: Desi dorme.

DAVIDE: E l'autri?

ANGELICA: Ccà sunnu, tutti ccà.

DAVIDE: Ascuta. 'U sa' chi m'ha' mannari?

ANGELICA: Uh.

DAVIDE: 'A fotocopia d'u documentu e 'u codici fiscali; ci fa' 'na fotografia e m'i manni supu a whatsapp, quantu ci mannu a' Forestale.

ANGELICA: Ah, i me'?" Sè, oru ti mannu, t'i mannu supu a whatsapp.

DAVIDE: Sè, supu 'nta 'stu numeru chi ti chiamaiu uora.

ANGELICA: Va beh, avanti e arredi? Davanti e d'arredu? Tutti i dui?

DAVIDE: Certu, avanti e d'arredi 'u documentu.

ANGELICA: Va bene, ora ti mannu.

DAVIDE: Ci fa' 'na fotografia e m'a mami, sì, va bene...

ANGELICA: Ciao, ciao.

DAVIDE: ...avanti, vah, ciao".

In data 3 maggio 2016, alle ore 8:28, Faranda Aurelio Salvatore contatta il fratello, **Faranda Davide**, per chiedergli se Spasaro Angelica Giusy avesse la disponibilità di un indirizzo p.e.c., in quanto gli occorre una fotocopia del documento, da far pervenire a Caputo Antonio:

R.I.T. 404/16, progr. 761

"Davide -. Ohu?"

*Aurelio Salvatore -. Oh! Ma scusa una cosa, ma cosa... **Angelica aveva la PEC?***

Davide -. La PEC ce l'ha, però non mi ricordo quant'è.

Aurelio Salvatore -. E una fotocopia mi serviva, quella là. (inc. voci sovrapposte)...

Davide -. Eh... Te la posso mandare...

Aurelio Salvatore -. (inc. pronuncia affrettata).

Davide -. E sono qua... (inc. pronuncia affrettata) dove sono le vacche, stavo mandando il coso, gli devo mandare le ultime tre pa...

Aurelio Salvatore -. Va beh, gliela mandi più tardi da Antonio. Tu hai il coso?

Davide -. La cosa di Antonio? Il... ma forse non lo so se ce l'ho. Se ce l'ho là registrata, a casa.

Aurelio Salvatore -. Va beh, in caso mi fai una fotografia e gliela giro io, dai. Va boh?

Davide -. E ascolta... no, io il suo numero lo devo avere... Va beh, te la giro a te... Ascolta, il coso gliel'ho mandato, gli devo mandare le ultime quattro pagine. Lo devo chiamare, non lo devo chiamare? Non lo so.

Aurelio Salvatore -. (inc. pronuncia affrettata) un poco.

Davide -. Va beh, di mandare gliel'ho mandato. Le ultime quattro pagine gli devo mandare.

Aurelio Salvatore -. E mandaglielo. Tutto glielo devi mandare, perché io alle undici sono con lei (inc. voci sovrapposte).

Davide -. Tutto gli sto mandando, davanti e di dietro, 25 pagine sono.

Aurelio Salvatore -. Va bene. E mandagliela...

Davide -. Ciao.

Aurelio Salvatore -. Io poi più tardi... Non lo vedo a lui, se mi arriva ti chiamo, no?

Davide -. Va bene!

Aurelio Salvatore -. Questa qui mandagliela a lui.

Davide -. E questa più tardi gliela posso mandare, ce l'ho a casa.

Aurelio Salvatore -. Più tardi gliela mandi. Pomeriggio...

Davide -. Va bene.

Aurelio Salvatore -. (inc. audio disturbato). Ciao.

Davide -. Ciao".

Poco dopo, alle ore 8:30, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta **Caputo Antonio** ed i due si scambiano impressioni sulla partecipazione delle Ditte ("Il Dottorello" e "Spasaro Angelica Giusy") alla licitazione privata a Catania e commentano la circostanza per cui, avendo i due meno di quarant'anni, sono agevolati nella procedura (cfr. RIT 610/16, progr. 163, alla cui trattazione si rinvia).

Alle ore 9:03, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta nuovamente **Caputo Antonio** e i due continuano a parlare delle licitazioni private; in particolare, Faranda Aurelio Salvatore dice che alcuni terreni sono sempre stati presi dai fratelli, Emanuele e Davide, quindi, parlano dei terreni "da far prendere a quella ragazza" (Spasaro Angelica Giusy, nde) ... perché quello di quella ragazza che dobbiamo mettergli a quella ragazza è il 21. Quello che si è preso Davide, lotto 21 e ci metti sempre quello" ("RIT 610/17, progr. 174, alla cui trattazione si rinvia).

In serata (alle 19:02), **Faranda Aurelio Salvatore** contatta il fratello, **Faranda Davide**, per chiedergli se ha inviato la copia di una visura alla Camera di Commercio e la partita iva da comunicare a Caputo Antonio; i due, infatti, si scambiano l'indirizzo mail del Caputo: *Faranda Aurelio Salvatore: "antoniocaputo765"*:

RIT 404/16, progr. 766

"Aurelio Salvatore -. (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) lui (inc. audio insuf.).
(Inizia la conversazione telefonica).

(Voci in sottofondo).

Davide -. Pronto?

Aurelio Salvatore -. Gliel'hai poi mandata quella copia o no?

Davide -. Non gliel'ho mandata, non sono andato a casa.

Aurelio Salvatore -. E ma mandagliela, quella PEC, quella cosa gli devi mandare. La copia della partita IVA io sono andato a prenderla.

Davide -. E la mettevi là, come (inc. audio disturbato) l'hai presa?

Aurelio Salvatore -. Eh... me la sono presa io venerdì, mi sono preso quel... quella là, quella visura là, quella specie di Camera di Commercio, va'.

Davide -. Ah, e ora (inc. pronuncia affrettata), ora me ne sto andando, (inc. pronuncia affrettata).

Aurelio Salvatore -. Gli mandi tutti e due, dai.

Davide -. Ma glieli mando, io ho il suo numero di telefono, su WhatsApp?

Aurelio Salvatore -. Su WhatsApp o sulla e-mail. L'e-mail ce l'hai... ce la dovresti avere tu pure.

Davide -. Boh! Guardo, in caso ti chiamo (inc. voci sovrapposte).

Aurelio Salvatore -. Guarda, Antonio Caputo 7-6-5...

Davide -. E non ho...

Aurelio Salvatore -. (inc. voci sovrapposte).

Davide -. Non ho come scriverla qua. In caso ti chiamo.

Aurelio Salvatore -. Non me la ricordo neanche! È capace che tu la dovresti avere. E allora gli mandi una fotografia sul numero.

Davide -. Va beh, ma la fotografia gliela mando. Dopo (inc. pronuncia affrettata) che ho mandato l'e-mail, sì.

Aurelio Salvatore -. O me la giri a me e gliela giro io, vedi tu, va'.

Davide -. Va bene.

Aurelio Salvatore -. Ciao.

Davide -. Ciao".

Il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato che detta *mail* era proprio quella utilizzata da Caputo Antonio, successivamente intercettata: "antonio.caputo765@alice.it".

In data 4 maggio 2016, alle ore 09:50, Faranda Aurelio Salvatore contatta Caputo Antonio, per chiedergli se ha ricevuto la documentazione di cui alle precedenti conversazioni, specificando che (evidentemente, alla luce dei pregressi contatti) il fratello Davide gli avrebbe inviato la partita iva, quindi i due si accordano per incontrarsi venerdì 6 maggio:

RIT 610/16, progr. 267

"TURI I: Buongiorno..

ANTONIO: Ehi ciao..

TURI I: Ma si in ufficio?

ANTONIO: No no a Messina, dumani matina sugnu all'ufficio..

*TURI I: Ah.. ho capito, allora ..(inc).. richiesta pronta ..(inc).. partita
iva?*

ANTONIO: No un mi ni mannao, u n'hanno a truvato..

TURI I: Ma io ..(inc).. a sira ..(inc).. che li mandavano ..(inc)..

ANTONIO: No a sira u ni visti..

*TURI I: Ho capito.. e che ti staio.. tu a Catania quanno scinni ..(inc).. mi
vegno a pigghio..*

*ANTONIO: E non lo so, in caso.. picchi io venerdì scinno ma duoco stu cosa
quanno scade, non scade venerdì..*

TURI I: No entro giorno 9 ce l'amo ..(inc)..

ANTONIO: Ah e allora in caso ti pigghi venerdì..

*TURI I: U sai che i serviva se mi vuoi fare anticipare magari ci chiami tu
a Marinella..*

ANTONIO: No no e non c'è ca' mora, più tardi potemo a vedere..

*TURI I: ..(inc).. a mia sai che mi interessava na mail della richiesta
chidda du.. d'anticchia i terreno di Nicosia quanto c'a fazzo a stissa, no u cuntrattino
a richiesta..*

ANTONIO: E chiù tardo ora vedemo va..

*TURI I: Fammilla manmare sta cosa così dumani matina c'a va porto
..(inc).. mi fazzo fare l'avutra..*

ANTONIO: Ciao ciao..”.

Successivamente, **Faranda Davide** contatta **Faranda Aurelio Salvatore** ed i due si comunicano reciproche informazioni su dove mandare questa *mail*, Faranda Davide, infatti, dice al fratello di avere solo quella “*Antoniocoldiretti*” e di avergli mandato, via WhatsApp, una foto della documentazione da trasmettere sul numero mobile “dove (Antonio Caputo) gli usciva l'ultimo accesso ieri alle 10” (R.I.T. 403, progr. 951, all cui disamina si rinvia).

Nella medesima giornata, **Faranda Gianluca** contatta il fratello **Faranda Aurelio Salvatore**, conversazione nella quale il primo avvisa il secondo che gli “è arrivata quella cosa, quella lettera della Forestale”, locuzione con la quale gli

imputati, come si evince dal complesso delle conversazioni, intendono l'Ispettorato (cfr. RIT 547/16, progr. 1490).

La conversazione sulla "busta della Forestale" prosegue tra i due a distanza di un paio d'ore (cfr. RIT 547/16, progr. 1496).

I due fratelli, quindi, discutono delle offerte da presentare per la partecipazione alla procedura pubblica di assegnazione dei lotti pascolivi, a due dei quali sarebbe stato interessato Aurelio Salvatore, il quale spiega anche a Gianluca le condizioni soggettive (la mancanza di precedenti ostativi, in sintesi) di ammissione, ciò che comporta l'identità di offerente e aggiudicatario. In generale, traspare il rammarico di Gianluca, reso edotto dal fratello maggiore, circa la difficoltà di aggirare la normativa antimafia.

In data 5 maggio 2016, Faranda Aurelio Salvatore contatta Caputo Antonio, il quale gli comunica che la partita iva non è ancora arrivata, quindi, Faranda Aurelio Salvatore: "guarda che ti ha mandato, pure su WhatsApp ti ha mandato la foto"; Caputo Antonio: "guarda che dovete firmarle queste cose"; la documentazione necessaria alla presentazione dell'offerta era, dunque, incompleta e inoltre andava sottoscritta, operazioni da effettuare a stretto giro, incombando la scadenza:

RIT 610/16, progr. 507

TURI I: Pronto..

ANTONIO: Sì..

TURI I: Huehà..

ANTONIO: Ohi..

TURI I: Che combini?

ANTONIO: Ma niente ca' stao completanno stu coso, viri che da' partita iva un m'arrivao, io domani..

TURI I: E un t'arrivò ..(inc).. ti mandò pure a fotografia.. in ta whatsapp se guardi t'arrivao..

ANTONIO: ..(inc).. no WhatsApp ora ci dugnu un occhiata, veremo come è cumbinata..

TURI I: Sicuro t'arrivao pure in ta whatsapp, guarda tu e ti faccio a virere che l'hai duoco..

ANTONIO: Va bene ciao ciao..

TURI I: Eh a che ora ni veremo dumani?

ANTONIO: E non lo so io a Ragusa è ghire dumani..

TURI 1: E allora caso mai ni ..(inc)..

ANTONIO: ..(inc).. ni sentemo ..(inc)..

TURI 1: Picchi iddi sunnu ..(inc).. capisti ..(inc).. chiurono.. tu a che ora parti?

ANTONIO: Ma di chiddo che capiscio scade lunedì a presentazione i ste carte..

TURI 1: Si scade lunedì però dumani mattina ..(inc).. entro i 9 ..(inc)..

ANTONIO: Ah..

TURI 1: Entro le 9 ..(inc)..

ANTONIO: ..(inc).. va bene e allora dumani mattina si po' ghire, ni sentemo stasira, quanno io parto ti fai trovare a Catania e ..(inc)..

TURI 1: Certo tu in base a che ura passi o a Catania o a ..(inc)..

ANTONIO: Perché l'ate a firmare e l'ate a chiudere, i buste l'ate a siglare..

TURI 1: Va bene va bene va bene avanti ..(inc).. fammi sapere tu stasira dai e ..(inc)..

ANTONIO: Va bene ciao ciao ciao..”.

Osserva, al riguardo, il Collegio che la circostanza – valorizzata con enfasi dalla Difesa – della riferita necessità della sottoscrizione della documentazione non elide il fatto che gli interlocutori stessero comunque discutendo di domande circa le quali Faranda Aurelio Salvatore non aveva alcuna legittimazione e rispetto alle quali, trattandosi di gara pubblica, soprattutto non avrebbe potuto partecipare in ragione dei pregiudizi sullo stesso gravanti.

Il giorno precedente l'aggiudicazione, i fratelli Aurelio Salvatore e Davide si scambiano frenetiche informazioni circa il versamento di un assegno chiaramente ricollegato alla partecipazione della giovane cugina alla procedura di licitazione privata; la stessa, infatti, si sarebbe dovuta recare a Caltagirone l'indomani (appunto, il 13.5.2016, data della formalizzazione della concessione demaniale) "a firmare":

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1315	13:26:01	12/05/2016	00:00:35	E	403/16	3347704333
Intestatario		FARANDA ANTONINO		Utilizzatore		FARANDA Aure Salvatore

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA DAVIDE

VOCE UOMO 2: FARANDA AURELIO SALVATORE

(Inizio conversazione telefonica)

(Brusio di voci in sottofondo)

DAVIDE: Pronto.

SALVATORE: Oh, Davide. Scusati.

DAVIDE: Oh.

SALVATORE: Ascuta. Ma iò pi' 'dd'assegnu ...*(inc)*...? Tu si' a' casa?

DAVIDE: Sè.

SALVATORE: 'A manni 'na fotografia 'i 'dd'assegnu, un minutu?

Subitu però, urgente.

DAVIDE: Va bene, subitu, ciao".

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1316	13:29:47	12/05/2016	00:00:35	U	403/16	3347704333
Intestatarlo		FARANDA ANTONINO		Utilizzatore		FARANDA Aure Salvatore

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA AURELIO SALVATORE

VOCE UOMO 2: FARANDA DAVIDE

(Inizio conversazione telefonica)

(Brusio di voci in sottofondo)

SALVATORE: Davide? Ouh.

DAVIDE: Ouh, t'a mannai.

SALVATORE: Va bene, dai, ciao.

DAVIDE: Ciao".

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1317	13:59:30	12/05/2016	00:01:25	E	403/16	3347704333
Intestatarlo		FARANDA ANTONINO		Utilizzatore		FARANDA Aure Salvatore

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA DAVIDE

VOCE UOMO 2: FARANDA AURELIO SALVATORE

(Inizio conversazione telefonica)

DAVIDE: Pronto.

SALVATORE: Ouh.

DAVIDE: Oh.

SALVATORE: T'hav'a mannatu iò 'a cosa, 'a fotografia, ddà. E...

DAVIDE: Va beni.

SALVATORE: *Quindi ti stava dicennu, s'hav'a fari... o... non s'u pigghia chiddu, ieni validu du' anni e iddu... ..(inc)... si mi porti 'na cosa o chiddu Unicredit, d'u bancu 'i Sicilia.*

DAVIDE: *Eh.*

SALVATORE: *Chiddu ddà 'i ... (inc)... e si faci l'IBAN, c'u... 'nta l'IBAN 'u bonificu. Capisti?*

DAVIDE: *Uh, uh.*

SALVATORE: *'U bonificu 'i l'Unicredit hav'a iessiri, allura ha' veniri ch'i sordi contanti ccà... quannu face....u 'a ... (inc)... 'i iddi. T'arricordi?*

DAVIDE: *Uh, uh.*

SALVATORE: *Ora idda dumani hav'a vieniri. Capisti? Pirchè hav'a firmari.*

DAVIDE: *Eh e iò dicu uora chistu ormai dumani si ni parra.*

SALVATORE: *Dumani. Chi stamu dicennu, stasira? Uora ti chiamaiu uora pi' un minutu, pi'... pi'... pi' deci minuti. Dumani...*

DAVIDE: *Sè, 'u ca...*

SALVATORE: *S'hav'a fari c'a datu 'i dumani, basta chi idda arriva ccà dumani. Capisti? Ma tu pomeriggio po' iri unni vo' iri, po' iri, po' fari (tutti co...), po' fari puru 'a prova docu o' Bancu 'i Sicilia.*

DAVIDE: *Va beni, uora... va beni, uora casumai...*

SALVATORE: *...(inc)... u' Bancu 'i Sicilia e' tri l'apri, e' du' e menza non sacciu a chi ura apri.*

DAVIDE: *Eh.*

SALVATORE: *Eh, io ti mannai i fotografi, d'i marchi da bullu, tu... idda 'u matinu hav'a vieniri.*

DAVIDE: *Va bene.*

SALVATORE: *Va bene, ok...*

DAVIDE: *Va bene...*

SALVATORE: *...ciao, ciao.*

DAVIDE: *...ciao".*

Assodata l'inutilizzabilità, per intervenuta scadenza, dell'assegno di cui Aurelio Salvatore si era fatto inviare dal fratello una foto ("non s'u pigghia chiddu, ieni validu du' anni"), si rendeva necessario effettuare un bonifico oppure presentarsi

alla "Forestale" con denaro contante ("U bonificu 'i l'Unicredit hav'a iessiri, allura ha' veniri ch'i sordi contanti"), da versare alla Cassa regionale; in ogni caso, era fondamentale che l'indomani (all'incirca verso le 10:00) Angelica arrivasse coi documenti in ordine per poter sottoscrivere la concessione.

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1321	14:04:13	12/05/2016	00:01:11	U	403/16	3347704333
Intestatarlo		FARANDA ANTONINO		Utilizzatore		FARANDA Aure Salvatore

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA AURELIO SALVATORE

VOCE UOMO 2: FARANDA DAVIDE

(Inizio conversazione telefonica)

SALVATORE: Ouh.

DAVIDE: ...*(inc)*... *(Disturbi)*

SALVATORE: Chi è?

DAVIDE: E ascuta... e 'a cauzioni 'un c'è scritta ddà, i cosi d'a cauzioni?

SALVATORE: No, no, 'un ci n'è, cammora 'un ci n'è, fra un misi chidda appoi, ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*...

DAVIDE: Eh, e allura i marchi d'a bullu chiddi ddà 'i... chiddi ddà 'i sidici eranu mi pari sidici ddà, chiddi d'a marca... e chiddi ieranu unu o quattru, su' scritti, ddà 'un si capisci.

SALVATORE: Ok, t'u dicu subito, sumu sidici chiddi 'i sidici...

DAVIDE: Eh.

SALVATORE: E quattru 'i chiddi 'i du' euro.

DAVIDE: Quattru 'i chiddi 'i du... allura 'a cauzioni cammora non c'è bisognu, va bene, vah.

SALVATORE: No, no, 'un c'è bisognu.

DAVIDE: E allura ieni, oh... ddà... 'ddu bonificu allura hav'a veniri contanti.

SALVATORE: Certu, pirchè s'hav'a fari ccà a' Cassa Regionale.

DAVIDE: Va bene. E a chi ura...?

SALVATORE: Però a idda chi ...*(inc)*...

DAVIDE: A chi ura...

SALVATORE: Ah?

DAVIDE: ...hav'a iessiri docu dumani? A chi ura hav'a iessiri?

SALVATORE: *E chi ni sacciu, macari chi arriva e' dieci. Chi ti vogghiu diri?*

DAVIDE: *Va beni.*

SALVATORE: *Eh, uh... si ni veni pi' (Cartagiruni) e appoi si ni veni cu' me, non lo so, però sì, arriva e' dieci. Chi ti vogghiu diri?*

DAVIDE: *Va bene.*

SALVATORE: *Puru ccà macara scinni unni c'eni 'u rifornimentu, vicinu 'u Centru Sicilia.*

DAVIDE: *Va bene.*

SALVATORE: *O all'entrata ccà... videmu, appoi commu 'rriva ccà mi chiama. Veni cu' Pippu...*

DAVIDE: *Va bene.*

SALVATORE: *...idda?*

DAVIDE: *Sè.*

SALVATORE: *Va bene, vah, ciao...(inc)...*

DAVIDE: *EH".*

Dopo aver avuto le ultime informazioni circa la necessità o meno della cauzione e sulle marche da bollo da applicare all'istanza, Davide concorda col fratello maggiore che Angelica, quindi, sarebbe dovuta giungere in zona accompagnata da "Pippo" (verosimilmente Villeggiante Giuseppe) verso le 10, dimodoché poi Aurelio Salvatore li conducesse a Caltagirone. Come si vede plasticamente, la ragazza si presta totalmente a fungere da strumento (vista la preferenza accordata dal bando in favore dei più giovani) nelle mani dei due cugini, i quali gestiscono tutta la situazione come si trattasse di essi stessi in prima persona.

Ovviamente, era necessario che il bonifico risultasse effettuato personalmente dalla Spasaro, perciò Aurelio Salvatore redarguisce il fratello Davide, che stava recandosi lui in banca per provvedere; icastica l'espressione "tu devi andare per il tramite di lei" ("tu ha' iri tramiti 'i idda");

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1326	14:27:03	12/05/2016	00:00:44	U	403/16	3347704333
Intestatario		FARANDA ANTONINO		Utilizzatore		FARANDA Aure Salvatore

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA DAVIDE

VOCE UOMO 2: NON IDENTIFICATA

VOCE UOMO 3: FARANDA AURELIO SALVATORE

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

“DAVIDE: *(Chistu nenti iè, 'spittamu...)*

UOMO 2: *'A causa ci 'a rinviarù 'nta aprili o' dumi...*

DAVIDE: *'Spittamu ccà...*

(Inizio conversazione telefonica)

SALVATORE: *Ouh.*

DAVIDE: *Ouh, ascuta 'na cosa, iò staiu iennu uora ddà o' cosu pi' fari 'u cosu ma si 'u bonificu nesci doppu a nomu... ..(inc)... (Disturbi)*

SALVATORE: *Ma a idda tu ha' fari iri. Ma si' scimunitu, si'?*

DAVIDE: *E si idda 'un n'havi!*

SALVATORE: *A idda ci l'ha' fari fa... Ma Davide, minchia, c'è bisognu, i cosi hannu a currispunniri. Allora l'assegnu 'u so' chi m'u puteva iri a canciari puru iò! Capisti? A idda, hav'a iri idda pi' forza.*

DAVIDE: *Va bene, vah, ciao, ciao.*

SALVATORE: *Capisti? E tu ha' iri tramiti 'i idda, ciao.*

DAVIDE: *Sè, ciao”.*

A distanza di un quarto d'ora, Davide contatta allora la cugina Angelica la quale, però, non è in quel momento disponibile; ad ogni modo, come da programma concordato col fratello maggiore, Davide la istruisce sul fatto che l'indomani sarebbe dovuta andare a Catania (il punto di riferimento era, infatti, il rifornimento nei pressi del “Centro Sicilia” (cfr. RIT 403/16, progr. 1321), per poi proseguire fino a Caltagirone), giungendo a destinazione per le ore 10:00, quindi con partenza da casa intorno alle 8:00:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1329	14:42:32	12/05/2016	00:00:50	U	403/16	3271191531
Intestatario	LUPICA SPAGNOLO Francesca			Utilizzatore	SPASARO Angelica (nipote)	

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA 1: SPASARO ANGELICA GIUSY

VOCE UOMO 1: FARANDA DAVIDE

VOCE UOMO 2: NON IDENTIFICATA

(Inizio conversazione telefonica)

“ANGELICA: *Oh, Davide.*

DAVIDE: *Unni si”?*

ANGELICA: E, staiu purtannu a me' frati o' 'spitali.

DAVIDE: E chi havi?

ANGELICA: Cascò.

DAVIDE: Eh. S'astruppiatu?

ANGELICA: Ma ci doli 'u pe... 'a manu.

DAVIDE: Uh. E unni sini arrivata?

ANGELICA: E ccà e' quattru bivii.

DAVIDE: Uh, no, nenti e 'un ci si', va beh, cu sa' doppu dumani matinu, va beh, uora videmu. 'U sa', dumani a Catania ha' iri?

ANGELICA: E va beh, in casu...

UOMO 2: ...(inc)... (VOCE DISTANTE)

ANGELICA: E... e passu docu?

DAVIDE: Va beni, 'u stissu, e basta chi 'u sa' pi' dumani, uora videmu, quando ...

ANGELICA: Ma a chi ura?

DAVIDE: E' deci ddà perciò sempri ha' partiri versu l'ottu.

ANGELICA: E va bene e doppu allura... doppu ni sintemu megghiu. ah.

DAVIDE: Va bene, vah, ciao.

ANGELICA: Doppu ti chia... ciao.

UOMO 2: Ma chi faci?''.

Fino alla serata precedente, Aurelio Salvatore raccomandava al fratello di farsi che l'indomani Angelica fosse provvista di tutta la documentazione necessaria:

RIT 404/16, Progr. n. 1015 del 12/05/2016 ore 21:47:41

Telefonata in entrata dal n. 0933/472827

Legenda:

UTENTE: Faranda Davide – come da brogliaccio – (identificato in Davide nel corso della

conversazione);

INTERLOCUTORE: Faranda Aurelio Salvatore – come da brogliaccio – (non identificato nel

corso della conversazione).

“Aurelio Salvatore -, (Fuori cornetta): Li tieni nella lavastoviglie e li lavi tutti in una volta, vorrà dire... (inc. audio insuf.).

V.F. -. (Fuori cornetta): Ah, ma scusa, non posso fare due lavaggi al giorno (inc. audio insuf.).

Aurelio Salvatore -. (Fuori cornetta): E non li puoi fare due lavaggi al giorno, ma neanche due coltelli là dentro e non ce n'è nessuno.

V.F. -. (Fuori cornetta): E va beh, si prende da là. Io riempio la cosa e poi l'attacco (inc. audio insuf.).

(Inizia la conversazione telefonica).

Davide -. Pronto?

V.F. -. (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.).

Aurelio Salvatore -. Oh?

Davide -. Oh?

Aurelio Salvatore -. Davide, non ti dimenticare di dargli la partita IVA, ah.

Eh...

Davide -. Ah, gliele devo dare quelle copie, quelle cose?

Aurelio Salvatore -. La copia solo della partita IVA.

Davide -. Va bene.

Aurelio Salvatore -. Ciao.

Davide -. Ciao".

Nella mattinata del 13 maggio 2016, all'incirca tra le ore 09:20 e le ore 10:04, si registrano cinque telefonate tra Aurelio Salvatore e Davide aventi ad oggetto difficoltà legate allo scambio di un assegno circolare intestato ad Angelica, non già alla Cassa regionale (cfr. RIT 404/16, progr. 1016, 1018 e 1019; RIT 403/16, progr. 1364).

La questione sembrava, comunque, essere in via di risoluzione a distanza di pochi minuti, come da rassicurazione di Davide al fratello Aurelio Salvatore:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1372	10:15:54	13/05/2016	00:00:21	U	403/16	3347704333
Intestatario		FARANDA ANTONINO		Utilizzatore		FARANDA Aure Salvatore

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA AURELIO SALVATORE

VOCE UOMO 2: FARANDA DAVIDE

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Brusio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

***SALVATORE:** *ouh.*

DAVIDE: *Oh, mi dissi chi ci 'u stannu facennu.*

SALVATORE: *Sè, 'u ficinu, a postu, già.*

DAVIDE: *Va bene, vah.*

SALVATORE: *Va beh, ah.*

DAVIDE: *Ciao".*

Ed infatti, ottenuta nelle more (come visto, in data 13.5.2016) la concessione demaniale, i fratelli Davide (su *input* del padre Antonino) e Aurelio Salvatore interloquiscono sulla registrazione dell'atto (identificato dai conversanti come "quello della Forestale"):

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1405	17:17:41	15/05/2016	00:01:22	U	403/16	3347704333
Intestatario		FARANDA ANTONINO		Utilizzatore		FARANDA Aure Salvatore
Note						

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA AURELIO SALVATORE

VOCE UOMO 2: FARANDA DAVIDE

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo)

(Brusio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

***SALVATORE:** *Ouh.*

DAVIDE: *...(inc)...*

SALVATORE: *Chi è?*

DAVIDE: *Ascuta, 'u papà mi dissi ddà pì' registrarì 'u contrattu ddà, chiddu ddà d'a (Forestale) ddà...*

SALVATORE: *Eh.*

DAVIDE: *Chi è fari i fotocopi, m'(arrucciuliai) - dici - 'un capin bonu.*

SALVATORE: *Chi fotocopi hav'a fari?*

DAVIDE: *Dici chi ci ha' purtari unu i fotocopi e ci hav'a scriviri copia conforme?*

SALVATORE: *Ma chi minchia dici chissu? Chi è sce...? Pazzu iè.*

DAVIDE: *Ci è purtari 'dli du' copi chi ci sunnu ddà. No?*

SALVATORE: 'Ddi du' copi, una ci arresta... sunnu i... 'a stissa cosa, chi già l'ha' fatti i fotocopi, una ci 'a lassi all'agenzia e una t'a puorti.

DAVIDE: Ah, 'ddi du'...

SALVATORE: Doppu dici...

DAVIDE: Picchi i l'hamm'a purtari a Catania...

SALVATORE: ... e iddi ni... si fannu copia conforme ma a Catania, ('a po' purtari tu).

DAVIDE: Va beh, ddà, beh, iò docu ci è furi mannari sulu 'ddi du' copi.

SALVATORE: 'Ddi du' copi, già ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)... una ci 'a lassi e una t'a puorti.

DAVIDE: Eh, siccomu mi dissi chi c'è purtari i fotocopi ddà.

SALVATORE: Boh? Amprena iddu chi ni capisci di 'ssi ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)... .

DAVIDE: Ma n'hav'a... n'hav'a caputu, apposta ti dicu. Va bene, avanti.

SALVATORE: A modu soi capisci.

DAVIDE: Va beh, iddu dumani s'hav'a iri a furi.

SALVATORE: Certu, ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)... miegghiu iè, 'u tiempu c'è, però...

DAVIDE: Eh, va beh, sè, va bene.

SALVATORE: ... 'u tiempu c'è...

DAVIDE: No, pi' capiri ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

SALVATORE: ...però s'i faci dumani.

DAVIDE: Va bene.

SALVATORE: (Avanti, ciao, ciao.)

DAVIDE: Allora ddà iddi 'na copia s'a teninu ddà e 'na copia m'a dumani a mia.

SALVATORE: 'I ddà manera, quannu tu registri 'u cuntrattu commu fa'? Accussi fannu.


DAVIDE: Sè, sè, una s'a teninu iddi e una n'a dumani a nuatri.

SALVATORE: Eh, eh, e poi aieri iddi n'i desimu già fatti.

DAVIDE: Va bene...

SALVATORE: Ciao.

DAVIDE: ...avanti, ciao".



Di tale, frattanto registrato, "contratto della Forestale di Angelica" Faranda Aurelio Salvatore discute, a distanza di un paio di settimane, anche col fratello Massimo Giuseppe, anch'egli, quindi, a conoscenza della situazione:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1529 intercettata il 31/05/2016 ore 10:17.29 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3275822 in uso a Faranda Massimo Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

PE': Faranda Massimo Giuseppe

"PE': Oh..

TURI 1: Oh..

PE': Che c'è?

TURI 1: Nie' no t'aveva chiamato ..(inc).. o no?

PE': Dumani ..(inc)..

TURI 1: Ah ah.. va bene.. no ..(inc).. m'avevano chiamato ..(inc).. di Angelica e registrato picchè da' u vonno capisti.. a copia a vonno da' ..(inc)..

PE': ..(inc)..

TURI 1: Va bene ciao..

PE': Ciao ah..".

La necessità rappresentata da Aurelio Salvatore era evidentemente legata alla richiesta, da parte di un C.A.A., della copia dell'atto registrato.

L'atto, infatti, era stato trattenuto dal fratello Davide ("chiddi ddi nun è chi l'ha' teniri tu") il quale perciò viene esortato dal fratello Aurelio Salvatore a trasmetterlo a stretto giro:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
2143	15:10:56	31/05/2016	00:01:19	E	403/16	3347704333
Intestatario		FARANDA ANTONINO		Utilizzatore		FARANDA Aure Salvatore

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA DAVIDE

VOCE UOMO 2: FARANDA AURELIO SALVATORE

(Inizio conversazione telefonica)

DAVIDE: (Tossisce) Pronto.

SALVATORE: Ouh. Ma unni l'ha' avutu 'stu telefonu? 'Un l'ha' 'cchiu' l'altu?

DAVIDE: Forsi è stutatu chi aveva 'a batteria scarrica.

SALVATORE: 'I stamatina; allura ...(inc)... ti ni isti c'a batteria scarrica?

DAVIDE: E m'u scurdai m'u 'ttaccava.

SALVATORE: E 'ddu... 'ddu cuntrattu 'i Angelica l'havvu mannatu o no?

DAVIDE: E iò non gghiè chi sapeva chi si ni vineva.

SALVATORE: Eh, sì ma però, minchia, 'dda sira ni mannasti i carti, m'u putevvi mannari. 'Un 'u putevvi uora ma 'dda sira i carti tu c'i dasti. Dicu...

DAVIDE: Boh?

SALVATORE: ... chiddi ddà nun è chi l'ha' teniri tu.

DAVIDE: 'U sacciu.

SALVATORE: Dimmi unni t'haju a mannari 'ssu cosu, quantu ci faci firmari 'ssu cosu e appoi... ci voli l'originali, vidi si veni Pippu e 'u manni dumani.

DAVIDE: Va bene.

SALVATORE: Entru... appoi entru 'u dieci vidi ci vonnu 'ssi cosi.

DAVIDE: Ah.

SALVATORE: Unni ti l'hai' mannari l'e-mail 'i ccà... ddù? Unni ci havvi mannatu... (l'assistenza) Capisti?

DAVIDE: E... e 'nta chidda ddù ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

SALVATORE: (Vidi chi) originali 'u voli firmatu, ci 'u fa' (firmari) pirchi voli l'originali.

DAVIDE: Va bene e ti mannu 'u messaggiu, 'nta 'stu numeru.

SALVATORE: 'Nta 'stu numeru o 'nta whatsapp, unni vo' tu, dai.

DAVIDE: Va bene.

SALVATORE: Però uora chi sugnu ccà iò, ha avutu ccà... havi 'na matinata chi ti chiamu, doppu mi vinni 'a pinsata mi chiamava ccà.

DAVIDE: Sì.

SALVATORE: Capisti?

DAVIDE: Va bene, ciao.

SALVATORE: Così vidi unni ti l'è mannari e tu 'u mannu, iò dai, ciao.

DAVIDE: Ciao".

La conversazione prosegue, sul medesimo oggetto, a distanza di pochi minuti:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
2145	15:29:45	31/05/2016	00:00:37	E	403/16	3347704333
Intestatario		FARANDA ANTONINO		Utilizzatore		FARANDA Aure Salvatore

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA DAVIDE

VOCE UOMO 2: FARANDA AURELIO SALVATORE

(Inizio conversazione telefonica)

“DAVIDE: Pronto.

SALVATORE: Oh.

DAVIDE: Oh.

SALVATORE: Havvi 'rrivatu?

DAVIDE: Eh. Ma chista ti l'è mannari cu' Peppi, no?

SALVATORE: Ddà supra 'a firma originali vuoli.

DAVIDE: Eh e t'a fazzu ma...

SALVATORE: Chiddu ci interessa ...(inc)... 'u cuntrattu no, ci l'hamm'a lassari a Catania ...(inc)... Pieppi, si iddu si ni vieni così 'u vienniri, entru 'u vienniri e 'i damu.

DAVIDE: Ma iddu a tia ti l'hav'a purtari docu?

SALVATORE: Sèèè.

DAVIDE: Va bene, vah, ciao.

SALVATORE: 'U documentu l'havi e nun c'è bisognu, ...(inc)... chista docu e 'u cuntrattu.

DAVIDE: Va beni, ciao.

SALVATORE: Ciao”.

“Pippo” o “Peppe” si identifica nel fratello Faranda Massimo Giuseppe, come emerge dalle seguenti conversazioni, durante le quali Davide cerca (in prima battuta per il tramite del fratello Gaetano: “ci hav'a mannari... aveva 'u cuntrattu, ci haiu chiamatu a Peppi, havi d'aieri chi vi chiamu e nuddu di du' m'hat'a 'rrispuunutu”) di contattarlo per far pervenire fisicamente l'atto (con la firma originale della cugina) ad Aurelio Salvatore:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
2163	07:29:58	01/06/2016	00:00:45	E	403/16	3383902903
Intestatarlo		FARANDA Gaetano		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA DAVIDE

VOCE UOMO 2: FARANDA GAETANO

(Inizio conversazione telefonica)

“DAVIDE: Pronto.

GAETANO: Oh, Davide. Chi è?

DAVIDE: Ah, durmевvi ancora?

GAETANO: No, ccà, m'arrusb... intra sugnu.

DAVIDE: Ma... ma ...evvi e' Marini pi' casu? No!

GAETANO: ...(inc)... (DISTURBI)... cammora no, ...(inc)...

DAVIDE: 'Un capiu.

GAETANO: No, no, cammora no. Pirchi?

DAVIDE: Ah, pinsava... e ci hav'a mannari... aveva 'u contrattu, ci haiu chiamatu a Peppi, havi d'ieri chi vi chiamu e nuddu di du' m'hat'a 'rrispunnutu.

GAETANO: Forsi 'u miu... 'u me' ...(inc)... chiamati.

DAVIDE: Ah, 'un... 'un t'havi pigghiatu.

GAETANO: Boh? Uh, 'nno sacciu.

DAVIDE: 'Nno sacciu. Ma allura 'i ccà o' venniri 'un ci va', no?

GAETANO: Ma pensu di sì.

DAVIDE: Oh, mi l'ha' fari sapiri allura iò dumani mannu a carcadunu pirchi iò 'un ci pozzu iri.

GAETANO: Va bene, vah.

DAVIDE: Ciao.

GAETANO: Ciao”.

Ed infatti, subito dopo Davide contatta direttamente Massimo Giuseppe, col quale si lamenta parimenti (come col fratello Gaetano) della mancata risposta alla telefonata del giorno precedente; ad ogni modo, neanche Massimo Giuseppe (che nel frattempo si era spostato “alle marine”) poteva far pervenire i documenti ad Aurelio Salvatore:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
2164	07:31:26	01/06/2016	00:01:00	U	403/16	3275822580
Intestatarlo		ARMELI MOCCIA RITA		Utilizzatore		FARANDA Massi Giuseppe (cfr. prt stesso Rit)

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

VOCE UOMO 2: FARANDA DAVIDE

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

“GIUSEPPE: Davide.

DAVIDE: Ma si' ccà a' casa o e' Marini, Peppe?

GIUSEPPE: E' Marini. (Chi e'è?)

DAVIDE: 'Un capiu.

GIUSEPPE: No, e' Marini sugnu.

DAVIDE: E ti ni isti? A me... 'nfinu a ieri ti chiamaiu, dici chi erivvi ccà, o' telefonu 'un m'arrispuunisti.

GIUSEPPE: Quannu 'un t'arrispuuniu o' telefonu, Davide?

DAVIDE: Minchia, versu i du', i tri.

GIUSEPPE: E commu 'un t'arrispuuniu? 'Un parrammu aieri?

DAVIDE: Cu' tia, Peppi? Ma chi di'?

GIUSEPPE: Ah?

DAVIDE: Cu' tia iò parraitu?

GIUSEPPE: Sì, 'un sapeva chi hav'a veniri ccà, iò era ddà a 'na banna e poi vi ni vinni pi' ccà.

DAVIDE: Iò ci hav'a mannari du' carti docu, nienti docu, i carti docu chi ci hav'a mannari entru 'u venniri, nienti; ormai ti ni isti. Chi vo' fari? Ci ha' mannari 'u contrattu.

GIUSEPPE: Hav'a chiamatu puru a mia, m'hav'a chiamatu, ma iò... 'un sapia chi hav'a veniri ccà.

DAVIDE: Boh? Va bene, vah, ciao”.

Il giorno seguente Davide incalza ancora il fratello Gaetano a far pervenire quel “foglio” (“Stasira ci l'ha' dari 'ddu' fogghiu ddà pirchi dumani ci l'hav'a purtari”):

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
2199	15:11:18	02/06/2016	00:00:27	U	403/16	3383902903
Intestatarlo		FARANDA Gaetano		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE UOMO 2: FARANDA DAVIDE

(Inizio conversazione telefonica)

(Brusio di voci in sottofondo)

“GAETANO: Ouh.

DAVIDE: Stasira ci l'ha' dari 'ddu fogghiu ddà pirchè dumani ci l'hav'a purtari, 'nno sacciu.

GAETANO: E iò uora stasira, commu arrivu, pigghia e ci 'u dugnu. Chi ni sacciu?

DAVIDE: Sè, dicu, vah, ti vogghiu diri, doppu iddu dici dumani nun l'haiu.

GAETANO: No, iò stasira, comu passu, ci 'u lassu.

DAVIDE: Va bene, vah, ciao.

GAETANO: Ah, ciao”.

In serata, i due fratelli Aurelio Salvatore e Davide²³ discutono ancora del “contratto” in questione e, in specie, sulla registrazione o meno dello stesso, adempimento del quale Aurelio Salvatore non era convinto, ragion per cui ne chiedeva conto al fratello:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 0933/472827 in uso a FARANDA Aurelio Salvatore

R.I.T. 674/16 Progr. n. 122 del 02/06/2016 ore 21:16:19

Telefonata in entrata dal n. 0941/352015

Legenda: UTENTI: V.F. (voce femminile non identificata nel corso della conversazione); Faranda Aurelio Salvatore – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione); INTERLOCUTORE: V.M. (voce maschile non identificata nel corso della conversazione).

[...]

“(V.F. passa il ricevitore ad Aurelio Salvatore).

²³ Il trascrittore non ha identificato la voce di Davide, alla quale, dal contesto e contenuto comunicativo, nondimeno si risale agevolmente. Peraltro, l'utenza chiamante è quella – fissa – formalmente intestata alla “Terra e Sole” (rappresentata dal fratello della compagnia di Davide), come visto di fatto utilizzata (anche) da costui.

Aurelio Salvatore - Ohu?

V.M. - Ohu?

Aurelio Salvatore - Ma scusa, hai mandato questo contratto di Angelica, io non l'ho potuta trovare a lei, neanche il numero (inc. audio disturbato).

V.M. - Eh.

Aurelio Salvatore - Ma non l'hai registrato!

V.M. - Ma come? È registrato, là nella pagina prima della cosa.

Aurelio Salvatore - E va boh. E dove, scusa?

V.M. - Nella pagina là, dove c'è la copia di identità, ci sono... il bollo di Sant'Agata.

Aurelio Salvatore - Ma dove?

V.M. - Nella pagina là, dove ci sono le marche da bollo devi andare.

(Rumore di fogli in sottofondo).

Aurelio Salvatore - Siccome hanno detto qua che l'hanno registrato qua, io non è che... Ci sono tutte le pagine bollate, tutte!

V.M. - No, questo qua gliel'hanno registrato a lei in questo modo. Tu devi prendere nella pagina dove ci sono...

Aurelio Salvatore - Ah, non lo so. Io mo' ti sto dicendo... siccome io... l'ho guardato io qua, non è che so dove minchia è qua.

V.M. - Nelle marche da bollo.

Aurelio Salvatore - (inc. pronuncia affrettata) c'è scritto.

V.M. - E c'era pure la ricevuta là, quel foglietto l'ultimo bianco, era quello là, il coso tipo del pagamento, l'ultimo di tutti. Quello là non c'entra col coso, è spillato...

Aurelio Salvatore - Quello bianco.

V.M. - Sì.

Bambino - (Fuori cornetta): Angelica!

Aurelio Salvatore - Va beh. No, no, no. E qua ora lo vedo dov'è registrato. Ma come mai, per esempio, non (inc. voci sovrapposte)...

V.M. - No. Eh... e gliel'ha... gliel'ha fatto a tipo (inc. pronuncia affrettata) l'attività, che si era dimenticato il numero del repertorio. Con Angelica, là, è tornato lui, si sono dimenticati... E gliel'ha fatto... e gliel'ha detto, ma dice: "No, no – dice – così – dice – è a posto".

Aurelio Salvatore - È una minchiatona però, perché neanche nella prima pagina, la prima pagina... Questo qua è quello che... che (inc. pronuncia affrettata) registrato tutte le pagine.

V.M. - Non lo so, non lo so.

(Rumore di fogli in sottofondo).

Aurelio Salvatore - Ogni pagina ha un bo... un colpo di timbro.

V.M. - Quella là quel giorno gli ha spiegato, dice: "Solo là, nella pagina delle cose va, nella pagina delle marche".

Aurelio Salvatore - Va boh. Va bene, va'. No, e io non l'ho visto, io non è che l'ho guardato. Siccome nella prima pagina non c'era niente, nell'ultima pagina niente...

*(inc. pronuncia affrettata) pagina per pagina. Uno che lo sa... Va bene, va'.
Ciao*

V.M. - Va beh, ciao".

L'espresso riferimento ad "Angelica" consente di ricollegare senza dubbio la conversazione all'atto in questione.

L'intervento di Davide si estende anche ai contatti da intrattenere con Caputo Antonio, il cui C.A.A. aveva in gestione la pratica della cugina (cfr. RIT 610/16, progr. 2501, trattato specificamente nella disamina della posizione di Aurelio Salvatore).

In data 10 giugno 2016, alle 10:35, infatti, Faranda Aurelio Salvatore contatta Faranda Davide e lo invita a trasmettere della documentazione a Caputo Antonio: "Digli di mandare il coso così chiudeva quella pratica. Però subito glielo puoi mandare o gli mandi la fotografia, vedi tu": RIT 670/16, progr. 2622

"TURI I: Pronto..

FARANDA D.: Ou..

TURI I: Ohu ..(inc).. a casa?

FARANDA D.: Se..

TURI I: Ma cu sa ..(inc).. Angelica..

FARANDA D.: Eh..

*TURI I: Diccillo mi ci manna u coso quanto ci chiudeva da' pratica ..(inc)..
l'iban.. ora subito ciu fa mannare, o u manna a fotografia ciu giro io viri tu..*

FARANDA D.: Va bene ora cu sa ..(inc)..

TURI I: Avanti ciao..

FARANDA D.: Ciao..".

Infine, in data 13 giugno 2016, alle ore 13:22, Faranda Aurelio Salvatore contatta Faranda Davide e lo invita a "fare un foglio ad Angelica" (SPASARO, la cugina, titolare di omonima ditta individuale): "quello del banco, lo mandi a me, a lui se hai la mail" (il progressivo corretto, in realtà, è il n. 2517):

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
2507	10:36:57	13/06/2016	00:00:14	E	403/16	3334368267
Intestataro		IUCULANO ROSARIO		Utilizzatore		Maria

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA DAVIDE

VOCE UOMO 2: FARANDA AURELIO SALVATORE

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Brusio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

DAVIDE: Pronto.

SALVATORE: Ouh.

DAVIDE: Ouh.

SALVATORE: A' casa icrivvi?

DAVIDE: Sè.

SALVATORE: Eh, ma (a propositu), Desi docu iè?

DAVIDE: Sutta.

SALVATORE: Ah. Chi ti stava dicennu? Vidi chi... ci ha' fari fari 'ddu fogghiu a Angelica, chiddu d'u Bancu direttamenti e ci 'u manni, unni c'è 'u timbru però sutta. Capisti? E ci 'u manni...

DAVIDE: Uh.

SALVATORE: ...si...(inc)... m'u manni a mia, ci 'u manni a iddu sull'e-mail? Apposta.

DAVIDE: Ah e va beni, vah.

SALVATORE: Però entru uoi ci l'ha' fari; uoi, massimu dumani matinu.

DAVIDE: Va bene.

SALVATORE: Ciao".

Nel pomeriggio, sulla casella di posta elettronica "antonio.caputo@alice.it" viene, infatti, intercettata la mail di Faranda Davide trasmessa dall'indirizzo "farandadavidecloud.com", con la quale costui, come da indicazione impartita dal fratello Aurelio Salvatore, trasmette al Caputo la fotocopia contenente le coordinate

bancarie relative alla banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Longi, relative alla Ditta individuale “Spasaro Angelica Giusy” (cfr. RIT 687/16, progr. 169).

Merita, poi, menzione la conversazione intercorsa tra i fratelli Davide e Gaetano in occasione dell’attività di **perquisizione del 27.5.2016**, dalla quale emerge – significativamente – come i due non avessero a meravigliarsi della “visita” dei finanziari (più in generale, tale dinamica è descritta in seno alla disamina dei capi d’imputazione afferenti alla “*Allevamento Crasci*”, alla cui trattazione si rinvia):

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 338/3902903 in uso a FARANDA Gaetano

R.I.T. 417/16, Progr. n. 1933 del 27/05/2016 ore 10:15:59

Telefonata in entrata dal n. 329/1483817

Legenda:

UTENTE: Faranda Gaetano – come da brogliaccio – (identificato in Tano nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Faranda Davide – come da brogliaccio – (identificato in Davide nel corso della conversazione).

“Gaetano -. Pronto?”

Davide -. Dove sei, Tano?”

Gaetano -. Al paese.

Davide -. E aspetta li che... lo sai... vai tu là, un salto se puoi andare... Io ho fatto un salto a casa e c’è la Finanza.

Gaetano -. E io neanche posso andare, Katia, pure là... eh... “Katia”! Davide, hai capito?

Davide -. Non ho capito.

Gaetano -. Pure (inc. audio disturbato), hai capito?

Davide -. Non ti sento.

Gaetano -. (inc. audio disturbato).

Davide -. Mi senti?

Gaetano -. Ora sì.


Davide -. Che dicevi?

Gaetano -. Ti ho detto, dov’è... pure io sto andando, hai capito?

(Pausa nella conversazione).

Gaetano -. Hai capito, Da’?”

Davide -. Ho... Sì, sì. Ho capito.



1477

Gaetano - Va bene”.

Ebbene, la perquisizione effettuata in data 27.05.2016 presso l'abitazione di FARANDA Davide, ubicata a Tortorici (ME), in Contrada Sceti, 214/A, ha consentito di rinvenire la seguente documentazione, relativa ad altra società del gruppo, non formalmente riconducibile all'imputato:

domanda di modifica ai sensi degli art. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009 in sostituzione della domanda n. 201812929766 presentata da LUPICA SPAGNOLO Francesca;

registro di stalla della ditta LUPICA SPAGNOLO Francesca al 01.02.2006 (composto da n.11 fogli);

registro di stalla della ditta LUPICA SPAGNOLO Francesca al 22.10.2007 (composto da n. 11 fogli);

copia fotostatica del registro aziendale protocollo 382/95 del 22.01.98, carico scarico bovini della ditta LUPICA SPAGNOLO Francesca (composto da n. 15 fogli).

D'altra parte, Lupica Spagnolo Francesca (sorella della madre dei fratelli Faranda), in sede d'interrogatorio di garanzia del 23.01.2020 (il cui verbale è stato acquisito ex art. 513 c.p.p.), non ha saputo riferire sostanzialmente nulla circa la gestione dell'azienda a lei intestata, specificando semmai che dei rapporti coi patronati, ai fini delle domande all'Agea, si occupavano i suoi nipoti.

Vengono, poi, in rilievo, sempre sotto il profilo del ricorso solo formale – da parte di Faranda Aurelio Salvatore e dei fratelli Davide e Gianluca – ai vari intestatari fittizi, le dichiarazioni rese a s.i.t. sia dal **Notaio Giuseppe Dottore**, acquisite col consenso delle parti all'udienza del 15.10.2021:

“D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: 'In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte”.

<i>Nominativo in Repertorio</i>	<i>E</i>
	<i>lenco</i>
<i>FARANDA Aurelio Salvatore</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Gaetano</i>	<i>S</i>
<i>ARMELI MOCCIA Rita</i>	<i>S</i>
<i>ARMELI MOCCIA Angelina</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Massimo Giuseppe</i>	<i>S</i>
<i>COCI Carolina</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Antonino (Cl. 1941)</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Antonino (Cl. 1997)</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Emanuele Antonino</i>	<i>S</i>
<i>PENNINO Filippo</i>	<i>S</i>
<i>DELL'ALBANI Salvatore</i>	<i>S</i>
<i>PENNINO Alessandro</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Settimo Ivan</i>	<i>S</i>
<i>NICOLAE Josif Marian</i>	<i>S</i>
<i>PATERNITI Jlenia Monica</i>	<i>S</i>
<i>MIRAGLIA FACIANO Giuseppe Daniele</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Davide</i>	<i>S</i>
<i>LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria</i>	<i>S</i>
<i>COCI Signorino</i>	<i>S</i>
<i>SPASARO Giuseppe Natale</i>	<i>S</i>
<i>IUCULANO Sebastiano</i>	<i>S</i>
<i>MESSINA Luigi</i>	<i>S</i>
<i>MONTEMAGNO Giacomo</i>	<i>S</i>
<i>PENNINO Dario</i>	<i>S</i>
<i>D'ASERO Luigi</i>	<i>S</i>
<i>FOTI Dario Fausto</i>	<i>S</i>
<i>CONTI TAGUALI Maria Rosita</i>	<i>S</i>
<i>MONTA UDO Salvatore</i>	<i>S</i>
<i>MESSINA Paolo</i>	<i>S</i>

"In relazione a quanto sopra riportato il Notaio DOTTORE Giuseppe ha provveduto alle stampe dei singoli ELENCHI delle pratiche presenti nel suo Repertorio. Dette stampe costituiscono l'allegato 2 al presente atto.

D.: In relazione agli atti emersi dalla ricerca effettuata, gli stessi possono considerarsi riconducibile alla cerchia di persone ruotante attorno a FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Tendenzialmente sì in quanto per quasi tutti gli atti riportati negli elenchi a voi esibiti si trattava di familiari e/o affini allo stesso. Tuttavia, quando si trattava della costituzione di nuove società i rapporti preliminari con il mio studio li detenevano FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Gianluca e/o Davide (ma non ricordo precisamente chi degli ultimi due). Inoltre, nella maggior parte dei casi quando costituivano una società cooperativa i soci della stessa li conoscevo soltanto in occasione della sottoscrizione dell'atto. Infine, nella maggior parte dei casi, mi

sembra di ricordare, che i compensi per gli atti redatti per la costituzione delle varie società cooperative e/o agricole mi sono stati devoluti dai FARANDA.

D.: In relazione agli atti di costituzione delle società riconducibili ai FARANDA ed ai loro familiari, che lei sappia, gli stessi si sono mai avvalsi della consulenza di qualche professionista?

R.: Per quanto riguarda la formazione dell'atto notarile non sono in grado di rispondere in quanto presso il mio studio i FARANDA venivano da soli. Tuttavia, al fine della conclusione dell'iter burocratico relativo all'atto stipulato (apertura Partita IVA. e P.E.C.) gli stessi di volta in volta, mi indicavano il professionista a cui rivolgermi: in particolare mi ricordo del dr. SANTANGELO di Castel di Iudica e di un altro professionista di Castell'Umberto di cui non ricordo il nome".

Simili dichiarazioni ha reso l'altro Notaio, **Giardina Maria Chiara** la quale, escussa a sommarie informazioni il giorno 16.12.2016, ha dichiarato:

"D: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)? (all'uopo, da fonte aperta 'internet', viene mostrate la foto dello stesso)

R.: Ricordo di averlo visto in qualche occasione presso il mio studio di Tortorici ma non ricordo precisamente in quale circostanza.

D.: Conosce altri componenti della famiglia del FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Ricordo FARANDA Davide in quanto più volte presente presso il mio studio mentre degli altri componenti della sua famiglia non sono in grado di ricordare chi siano senza poter visionare qualche foto.

D.: Ricorda che tipologia di atti ha stipulato per conto dei FARANDA?

R.: In relazione alla domanda che mi ponete posso affermare di aver provveduto alla stipula dei seguenti atti:

..... OMISSIS... Repertorio n. 2542 del 01.08.2016 - Parte: FARANDA Antonino - Azienda: PASCOLO CALATINO SOCIETA' AGR. A.R.L.S.";

"Ricordo FARANDA Antonino; il pagamento della mia prestazione è avvenuto a mezzo contanti (solo per quanto concerne gli obblighi di registrazione poiché la costituzione di tale tipologia di società 'S.r.l.s.' è gratuita). La consultazione dei miei appunti, presenti nel fascicolo riguardante tale Repertorio, ha permesso di rilevare il seguente numero di telefono che vi fornisco: 334.8538004".

Al riguardo il P.M. ha evidenziato che tale utenza è risultata intestata ed in uso a FARANDA Davide, ed è stata intercettata con RIT PM 404/16.

Dichiarazioni accusatorie molto precise e gravi nei confronti (anche) di Faranda Davide provengono, infine, da **Campisi Daniele**, legale rappresentante de "La Delizia" (alla cui specifica trattazione si rinvia), il quale, escusso ex art. 210 c.p.p. all'udienza dell'8.11.2021, ha confermato il contenuto delle dichiarazioni spontaneamente rese in data 11.7.2016, come da all. 16.Z, acquisito col consenso delle parti, che di seguito si trascrivono:

"Non sono in possesso di alcuna documentazione inerente "LA DELIZIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" di cui non ne conosco nemmeno l'esistenza. A tal proposito preciso che tra l'anno 2010 e l'anno 2011 (non ricordo bene) ero fidanzato con FRIENDA Magda di Galati Mamertino la quale è cugina di SPASARO Pippo (genitore di ANGELICA Giusy) mi propose di aiutare un suo cugino (persona che ho riconosciuto quale FARANDA Davide soltanto oggi dopo aver visto delle foto da internet) il quale avendo molti animali e non potendo disporre di altrettanti terreni in quanto, a suo dire, aveva raggiunto il massimo, mi ha chiesto di mettere una firma in un documento di cui non ne ho mai avuto il possesso e di fornirgli la copia fotostatica della mia carta d'identità. A fronte di quanto richiestomi mi ha compensato con 500,00 euro. Tuttavia faccio presente che non era mia intenzione fare questa cosa; mi sono comportato in questa maniera perché la mia ex fidanzata (FRIENDA Magda) a volte con modi dolcissimi a volte con maniere brusche mi ha convinto a firmare i documenti che mi ha proposto FARANDA Davide (a suo dire sua cugino). Verso la fine della scorsa settimana (giovedì 07 luglio 2016 o venerdì 08 luglio 2016 presso il luogo dove lavoro (ristorante LA FALDA sito in Galati Mamertino) si è presentato SPASARO Giuseppe (papà di SPASARO Angelica Giusy nonché parente della mia ex fidanzata FRIENDA Magda) il quale mi ha chiesto di uscire fuori dal locale che mi valeva parlare. L'ho raggiunto fuori dal locale e l'ho trovato accanto alla sua vettura all'interno della quale vi era FARANDA Antonino (da me riconosciuto in data odierna dopo aver visto delle foto su internet) che mi ha chiesto di firmare un documento in modo tale che tutta la questione iniziata con FARANDA Davide veniva chiusa. Prima di firmare chiedevo a FARANDA Antonino (erano presenti anche SPASARO Giuseppe e mia mamma BONTEMPO Rita Calogero) di cosa si trattava e a cosa stavo andando incontro. FARANDA Antonino mi ha detto che era un sistema per chiudere tutta la faccenda che mi vedeva intricato. Oltre a me sono a conoscenza che anche FRIENDA Antonio del 1992 (fratello di Magda), CANTALI Francesco del 92, FAZIO Danilo (circa 30

anni) e LOMBARDO Antonio forse del 1993 hanno firmato dei documenti simili ai miei - presumo sempre con FARANDA Davide - al fine di favorire lo stesso (di quanto appena detto ne ho contezza in quanto qualche sera dopo aver firmato ci siamo ritrovati nella piazza del paese di Galati Mamertino e parlando tra noi ci siamo resi conto che forse avevamo fatto una sciocchezza). Non ho altro da aggiungere".

Si ripete, dunque, lo schema collaudato dei fratelli Faranda, ovvero lo sfruttamento di persone bisognose, anche di piccole somme di denaro, o semplicemente sprovvedute anche per questioni d'età o inesperienza, al fine di farle solo formalmente risultare titolari di aziende sostanzialmente vuote, funzionali solo all'illecito accaparramento di denari pubblici, così schermando la loro effettiva gestione truffaldina.

FARANDA Emanuele Antonino

L'osservazione dell'operatività di questo imputato prende l'avvio, sotto il profilo investigativo, proprio con la genesi dell'attività della G.d.F., sì come descritta dal Col. Pace con particolare riferimento alle vicende legate alla società "La Talpa" ed al contratto di affitto dei terreni oggetto delle false donazioni rogate dal Notaio Pecoraro di cui si è ampiamente detto nella sezione dedicata alla disamina della posizione di Faranda Aurelio Salvatore, alla quale è sufficiente far richiamo.

Ciò detto, in premessa va evidenziato come – in sede d'interrogatorio di garanzia del 17.01.2020 (acquisito ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 07.02.2022) – Faranda Emanuele Antonino ha ammesso di aver confezionato, almeno per una annualità, contratti falsi – sia pur al fine di sostenere i bisogni della propria famiglia e, *in primis*, del figlio affetto da grave disabilità – anche ricorrendo all'ausilio di terze persone: *"... magari 'erano delle persone che dice 'Hai bisogno di una mano? Ti posso procurare un contratto magari ... me lo stampavano e me lo facevano avere. Poi lo lo portavo al sindacato. GIUDICE - Con le sottoscrizioni dei proprietari che davano in concessione il fondo? INADAGATO, FARANDA E.A. - Sì, sì".*

Allo stesso modo, è in questa sede possibile rinviare la disamina dei rapporti intrattenuti da Faranda Emanuele Antonino facendo richiamo, oltre che ai singoli capi d'imputazione di cui ai reati-fine, ai RIT ed ai progressivi aventi ad oggetto le conversazioni effettuate da (o comunque riguardanti) questo imputato con:

- FARANDA Aurelio Salvatore (oltre alle dichiarazioni dallo stesso rese nei verbali d'interrogatorio, acquisiti ex art. 513 c.p.p. al fascicolo del dibattimento):

- RIT 409/16, progr. 1160;
RIT 417/16, progr. 1292, 1334 e 1337;
RIT 547/16, progr. 1496;
RIT 548/16, progr. 658, 689, 693 e 694;
RIT 419/16, progr. 4650, 4663 e 4671;
RIT 610/16, progr. 25, 163, 174, 4242, 5117, 5208, 5271, 5602 e 5617;
- FARANDA Antonino cl. '41:
RIT 400/16, progr. 280;
 - FARANDA Massimo Giuseppe:
RIT 409/16, progr. 523, 528, 548;
RIT 419/16, progr. 1851, 2002, 2488.

Significative, *in parte qua*, si appalesano poi le dichiarazioni rese dal **rag. Fabio Amato**, acquisite all'udienza dell'11.10.2021:

"D.: Ha mai gestito ditte e/o società riconducibili a FARANDA Aurelio Salvatore?"

R.: Qualche tempo fa ho conosciuto FARANDA Salvatore per il tramite di un mio cliente (VILLEGGIANTE Giuseppe) — come già dichiarato in atti in occasione di una vostra visita presso il mio studio. Dopo qualche tempo qualcuno dello studio del Notaio DOTTORE sito in Mirabella Imbaccari e/o Grammichele, non ricordo precisamente, mi contattò chiedendomi l'attribuzione della partita I.V.A. per due società, nello specifico si tratta delle società LA TALPA rappresentata da FARANDA Emanuele Antonino e VILLEGGIANTE Società Agricola S.r.l.s. rappresentata da VILLEGGIANTE Luciano (poco tempo dopo ho provveduto anche all'attribuzione della partita I.V.A. de LA ROCCIA rappresentata da COCI Carolina). Nel caso della VILLEGGIANTE Società Agricola S.r.l.s. non ho avuto alcuna difficoltà nell'attribuzione della partita IVA. in quanto VILLEGGIANTE Giuseppe e suo padre Luciano sono miei clienti già da tempo; infatti mi era stato detto che tale società doveva servire, tra l'altro, all'acquisto di alcuni terreni per i quali non sono mai stato interessato e non sono a conoscenza se detta operazione sia mai stata effettuata. Nel caso di FARANDA Salvatore ricordo che venne lui di persona unitamente al fratello Emanuele Antonino per l'attribuzione della partita I.V.A. alla società LA TALPA s.r.l.s., mentre per la società LA ROCCIA S.r.l.s. ho provveduto a contattare telefonicamente il rappresentante legale (tale COCI Carolina che mi autorizzava telefonicamente a procedere). Delle società LA TALPA s.r.l.s. e LA ROCCIA s.r.l.s.

non sono il tenentario delle scritture contabili e per le stesse non ho mai provveduto all'istituzione dei registri I.V.A. obbligatori. Di recente presso il mio studio si sono presentati FARANDA Salvatore, FOTI Dario Fausto e PENNINO Dario i quali mi hanno consegnato documentazione contabile e amministrativa di alcune aziende a loro riconducibili”;

ed ancora: “... ricordo che, su mia specifica richiesta, FARANDA Aurelio Salvatore ha provveduto a consegnarmi gli atti costitutivi di alcune società e della documentazione contabile a supporto (che vi esibisco unitamente agli atti costitutivi citati detta documentazione viene estratta copia fotostatica e numerata dalla n. 39 alla n. 104) per le quali aveva necessità di mettere a posto l'aspetto documentale e contabile delle stesse, in quanto non aveva mai avuto modo di "regolarizzare" detto aspetto. In particolar modo ricordo che detta necessità scaturiva dall'esigenza di essere in regola dati i recenti controlli che aveva subito da parte della Guardia di Finanza. Infine, a seguito delle ricerche effettuate nel mio ufficio ho rinvenuto ulteriore carteggio che mi è stato consegnato, in passato, da FARANDA Aurelio Salvatore relativo a diverse società tra cui: IL DOTTORELLO, LA CAMPAGNOLA, PENNINO Dario, LA ROCCIA, ROSA S.r.l.s., FARANDA Gianluca, CONTI TAGUALI Maria Rosita e vari appunti manoscritti”.

Ed ancora, rilevantisimo, sotto il profilo del ruolo – ideativo, organizzativo e gestorio – di primo piano di Faranda Aurelio Salvatore, l'apporto dichiarativo del consulente **Pietro Santangelo**, il cui verbale è stato acquisito all'udienza dell'11.10.2021:

“D.: Si è mai occupato di costituzioni di società e/o aziende?”

R.: Normalmente mi capita di effettuare delle consulenze per la costituzione di nuove aziende e dopo aver definito insieme ai miei clienti la forma societaria da adottare, definita la forma societaria da costituire, per i successivi adempimenti viene contattato il Notaio prescelto dalle parti.

D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore e/o altri componenti della sua famiglia?

R.: Conosco FARANDA Aurelio Salvatore, lo stesso mi è stato presentato da un mio cliente MALERBA Salvatore. Non conosco direttamente altri componenti della sua famiglia e non ho frequentazioni con lo stesso fatta eccezione per le volte che lo stesso è venuto presso il mio studio 4/5 volte e tante volte mi ha contattato telefonicamente. Inoltre, ricordo che in un paio di occasioni mi sono sentito

telefonicamente con uno dei suoi fratelli— molto probabilmente Davide — per delle trasmissioni di pratiche telematiche.

D.: Ha provveduto a costituire aziende per conto di FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Non ho mai costituito aziende per suo conto. Ricordo che per conto di FARANDA Aurelio Salvatore e su sua specifica richiesta ho provveduto ai seguenti adempimenti:

[...]

3. Fascicolo intestato "DOTTORELLO" Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Cambio dell'Amministratore da PENNINO Filippo a FARANDA Emanuele Antonino

*Comunicazione della Delibera di Ammissione di Nuovi Soci datata 2a12.2013
Procura rilasciata da FARANDA Emanuele Antonino.*

[...]

R.: Faccio presente che in qualche occasione, sempre per conto di FARANDA Aurelio Salvatore ho inviato e/o ricevuto delle e-mail dal seguente indirizzo fornitomi dal FARANDA Aurelio Salvatore:

nuovautoparcosrl@gmail.com".

Particolarmente significative del ruolo organizzativo e, prima ancora, ideativo di Faranda Aurelio Salvatore si appalesano poi le dichiarazioni rese a s.i.t. dal Notaio Giuseppe Dottore, acquisite col consenso delle parti all'udienza del 15.10.2021:

"D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: 'In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte".

Nominativo in Repertorio	Repertorio pratica	Oggetto pratica
FARANDA Emanuele Antonino	7279 (stipulato in data 18.02.2014)	Costituzione della "Taipa Srl Agricola Semplificata"

"In relazione a quanto sopra riportato il Notaio DOTTORE Giuseppe ha provveduto alle stampe dei singoli ELENCHI delle pratiche presenti nel suo Repertorio. Dette stampe costituiscono l'allegato 2 al presente atto.

D.: In relazione agli atti emersi dalla ricerca effettuata, gli stessi possono considerarsi riconducibile alla cerchia di persone ruotante attorno a FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Tendenzialmente sì in quanto per quasi tutti gli atti riportati negli elenchi a voi esibiti si trattava di familiari e/o affini allo stesso. Tuttavia, quando si trattava della costituzione di nuove società i rapporti preliminari con il mio studio li detenevano FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Gianluca e/o Davide (ma non ricordo precisamente chi degli ultimi due). Inoltre, nella maggior parte dei casi quando costituivano una società cooperativa i soci della stessa li conoscevo soltanto in occasione della sottoscrizione dell'atto. Infine, nella maggior parte dei casi, mi sembra di ricordare, che i compensi per gli atti redatti per la costituzione delle varie società cooperative e/o agricole mi sono stati devoluti dai FARANDA".

Fondamentale, poi, l'esito della perquisizione effettuata in data 27.5.2016 presso l'abitazione dei coniugi Faranda Emanuele Antonino e Conti Pasquarello Giusy, sita in Caltagirone, che ha premesso di rinvenire nella loro disponibilità documentazione riguardante aziende formalmente non riconducibili agli stessi (all. 28.AF):

- rubrica telefonica di colore rosso con all'interno diversa documentazione tra cui:

copia di una bozza dell'atto costitutivo della "Braila Società cooperativa agricola" (datato 24.04.2013), Rep. 6482 - raccolta 5110 rogato dal notaio Giuseppe DOTTORE di Caltagirone con soci NICOLAE Iosif Marian, nato a Braila (Romania) il 05.12.1987, NICOLAE Marin nato a Daieni (Romania) il 20.03.1965 e NICOLAE Gheoghe Stefan, nato a Marasu (Romania) il 29.06.1980;

copia della visura camerale della "Santo Pietro Società cooperativa agricola" P.I. 05081960873 - già rappresentata da MONTEMAGNO Giacomo, nato a

Caltagirone (CT) il 08.11.1988 (dal 16.04.2013 al 20.05.2014) e attualmente rappresentata da MICELI Antonio, nato a Lentini (SR) il 28.06.1968 (dal 20.05.2014);

- cartellina di colore verde riportante la dicitura "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria 011.CT.160", contenente documentazione varia;

- fattura nr. 01/2015 datata 20/08/2015 dell'importo di € 8.500,00 emessa dalla D.I. ARMELI

MOCCIA Giuseppe a favore della Z.A. S.r.l. P.I. 02609930835;

- fattura datata 15/05/2015 dell'importo di € 9.000,00 emessa dalla "Tempesta Società Agricola srl" a favore della Z.A. S.r.l. P.I. 02609930835;

- copia della prima pagina di una visura S.I.A.N. della "Kalat Allevamenti Società Cooperativa Agricola" contraddistinto dal nr. 04869410870, con allegato manoscritto "ragioniere cambiare tutti i dati dei rappresentanti";

- fattura accompagnatoria nr. 550 del 30/04/2015, relativa alla fornitura di gasolio agricolo effettuato dalla dicta C.A.I.D. srl di Grammichele (CT) alla Azienda Agricola Oricense S.a.s. di AMELI MOCCIA - P.L. 02970480832;

- stampa dell'e-mail inviata da MORARO Paola a Massimo FARANDA in data 03/06/2015;

- fattura nr. 01/2015, datata 13/01/2015, emessa dalla società Lupica Spagnolo Rosa Maria, dell'importo di € 11.250,00 a favore della Z.A. S.r.l. P.I. 02609930835;

- fattura nr. 03 datata 18/01/2014, dell'importo di € 990,00, emessa dalla società Agricola Tempesta arl di Tortorici (ME) a favore della Z.A. S. r.l. P.I. 02609930835;

- busta aperta della Monte dei Paschi di Siena, indirizzata alla "Kalat Allevamenti" Società Cooperativa;

- busta aperta del Credito Cooperativo di Pachino, indirizzata alla Società "Gioia" Cooperativa Agricola;

- busta chiusa della Monte dei Paschi di Siena, indirizzata alla Società Agricola "Domingo" sas di Faranda;

- busta chiusa della Monte dei Paschi di Siena, indirizzata alla "Kalat Allevamenti" Società Cooperativa;

- Busta di cellofan contenente la seguente documentazione:

copia verbale di sopralluogo, relazione e sequestro animale morto redatto dall'ASP di Catania in data 08.01.2015, nei confronti della "Natura Verde";

copia verbale di sopralluogo, relazione e sequestro animale morto redatto dall'ASP di Catania in data 12.02.2014, nei confronti di Crasci Katia;

ordine di bonifico del 17.07.2015 delle Poste Italiane, dell'importo di € 7.500,00, effettuato da FARANDA Massimo ed avente come beneficiario PECORARO Antonino e come causale "Atto

terreni", riferibile ai noti atti di donazione che hanno visto coinvolti gli imputati.

Nonostante il tentativo, in sede d'esame dibattimentale (svoltosi all'udienza del 07.02.2022), da parte della (coimputata) moglie di Faranda Emanuele Antonino, **Conti Pasquarello Giusy**, di affermare l'uso promiscuo del domicilio presso il quale è stata effettuata la descritta perquisizione, in sede di controesame del P.M. sono emerse circostanze che depongono in senso contrario.

In particolare, è emerso che la perquisizione della G.d.F. è stata effettuata presso l'abitazione di c.da Noce di Caltagirone, all'interno della quale, a dire dell'imputata, vivevano più nuclei familiari dei fratelli Faranda (di Faranda Massimo Giuseppe, Faranda Davide, Faranda Gianluca).

L'imputata nulla ha saputo dire con riferimento alla citata rubrica telefonica rossa, al cui interno sono stati rinvenuti i sopracitati documenti (all. n. 28.AF) e posta sotto sequestro, negando anche di aver scritto il foglio di cui all'all. n. 28.AE, alla data del 29 gennaio, sulle cui pagine risultano tuttavia vergate frasi che ne riconducono più che ragionevolmente l'autografia proprio alla Conti Pasquarello: "*Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Giusy Conti ... Sono una casalinga afflitta, ho 27 anni ...*" (pag. 57 del verbale d'udienza).

Parimenti, l'imputata ha negato di aver mai anche solo visto il registro di stalla de "*Il Dottorello*", tuttavia rinvenuto dalla G.d.F. in una stanza da letto dello stesso immobile.

Allo stesso modo, ha negato di aver mai anche solo visto la fattura n. 1/15, emessa ad Armeli Moccia Giuseppe, dell'importo di 8.500 €, né sentito parlare della "*Kalat*", il cui fascicolo aziendale, in copia, è stato parimenti rinvenuto nella camera da letto.

L'imputata, ad ogni modo, ha precisato di aver abitato in c.da Balchino (nella casa, come detto, concessa loro dal cognato Faranda Massimo Giuseppe, laddove non è stata effettuata alcuna perquisizione) e saltuariamente, ad es. in occasione di festività, dimorato in quell'immobile oggetto di perquisizione in c.da Noce: più in generale, la

stessa ha dichiarato che in questo immobile non dimorava nessuno stabilmente, poiché lo stesso era utilizzato dai suoi cognati quando ne avevano bisogno per motivi di lavoro.

Infine, la Conti Pasquarello ha dichiarato di aver appreso solo a seguito dell'O.C.C. di essere socia della "Perla del calatino", negando di aver mai firmato atti davanti ad un notaio, contratti d'affitto o ha sottoscritto domande Agea, il tutto nonostante sul c/c acceso presso il B.d.S. (in seguito Unicredit) di Tortorici, chiuso nel 2016/17, lei fosse l'unica legittimata ad operare e fosse lei ad effettuare i prelievi bancomat delle somme ivi accreditate anche dall'Agea, come da movimentazione di cui all'allegato n. 28.AG.

In definitiva, alla luce di quanto detto (soprattutto, della riconducibilità dell'agenda alla Conti Pasquarello ed al rinvenimento del registro di stalla della società intestata al marito nella camera da letto dello stabile), non sussistono dubbi, a parere del Collegio, circa la disponibilità di quanto rinvenuto nell'abitazione di c.da Noce di Caltagirone in capo ai coniugi Faranda-Conti Pasquarello.

FARANDA Gianluca

Con riferimento a tale imputato, un altro dei fratelli Faranda nonché marito di Coci Carolina, figlia del coimputato Sebastiano, l'attenzione investigativa ne ha illuminato, anzitutto, il ruolo attivo – svolto, come si vedrà, nell'interesse dell'organizzazione nel suo complesso – nell'intestazione formale di utenze telefoniche, invero in uso agli associati, a terze persone. Come si vedrà subito, tale vicenda si protrae per svariati giorni, anche a causa della cautela (già indicativa della natura illecita dell'operazione) utilizzata dal commesso del negozio di telefonia nell'interfacciarsi con le persone di volta in volta inviategli da Faranda Gianluca per ritirare le agognate schede della *British Telecom*.

Sotto questo profilo, in una prima conversazione intercettata, Faranda Gianluca, mediante un'utenza allo stesso riconducibile, ma formalmente intestata a tale Barberi Marc Ermes (uno dei vari prestanome dell'organizzazione, come emerso nel corso dell'istruttoria), contatta Calabrese Tony, soggetto che lavora presso un centro di telefonia di Capo d'Orlando, per chiedergli "se sono arrivate delle SIM" e Gianluca assicura, su proposta del Calabrese, che manderà il nipote a ritirarle il mercoledì successivo:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 351/2123907 in uso a FARANDA Gianluca

R.I.T. 547/16, Progr. n. 796 del 24/04/2016 ore 12:36:38

Telefonata in uscita per il n. 340/9065548

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (identificato in Luchino nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Calabrese Tony – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione).

“Tony -. Pronti!

Gianluca -. Ehi, buongiorno!

Tony -. Io... mi era venuto il dubbio che fossi tu ieri, però (inc. voci sovrapposte)...

Gianluca -. Che fai?

Tony -. Niente, a casa sono, gioia. Dimmi.

Gianluca -. Eh, oggi festa, domani pure, quindi... Minchia! (Risatina). Per ora... ora...

Tony -. No, domani... No, oggi siamo in relax, ieri sera eravamo con gli amici. Oggi relax e ora dobbiamo vedere pomeriggio, ci organizziamo qualche co... No, siamo già a mangiare con amici in campagna. Dovremmo organizzare che ognuno deve portare qualche cosa da mangiare e poi possiamo arrostitire...

Gianluca -. Minchia, per ora sarai grasso... sarai grasso per ora... (Risatina).

Tony -. (Ride). Dimmi tutto, bello.

Gianluca -. Dimmi una cosa, ti dovevano arrivare quelle SIM?

Tony -. Eh... sì, sono arrivate, eh... l'hanno attivato il contratto, ce li ho sotto io. Eh, però io martedì non...

Gianluca -. Dimmi una cosa, io forse martedì non lo so, forse martedì parto.

Tony -. No, io martedì non... non ci sono sicuro io, gioia. Ti dico la verità, perché ho appuntamenti che poi non...

Gianluca -. Ah, non ci sei?

Tony -. No, non... non li ho fatti...

Gianluca -. Ho capito.

Tony -. Ti dico la verità, venerdì poi mi sono dedicato ad altre cose. Quindi, martedì mattina ho l'inferno. Tra l'altro in ufficio c'è Linda che vengono i tecnici ad attivarmi la linea, quindi avrò quello del centralino e c'è pure confusione. Mercoledì sono operativo in ufficio.

Gianluca -. Ho capito. Allora casomai, allora quando lo mando a mio nipote e gliela... gliela (inc. pronuncia affrettata)?

Tony -. Chiamami martedì in serata e io ti faccio sapere... Ma sicuramente mercoledì può... lo puoi fare venire, va boh?

Gianluca -. Va bene, va bene. (inc. pronuncia affrettata). ciao.

Tony -. Ciao Luchino, ti abbraccio.

Gianluca -. Ciao, ciao. Ciao".

A distanza di qualche giorno, in data 29 aprile 2016 Faranda Gianluca contatta di nuovo Calabrese Tony e gli chiede ancora se la moglie, che si trova nei paraggi, può passare a ritirare le schede SIM ed il Calabrese gli risponde: *"Aspetta un attimo perché in questo momento essendoci il titolare del negozio io mi spavento, per cui dobbiamo aspettare che se ne va"*: la cautela (nonché il timor espressamente manifestato) del commesso del negozio è, ovviamente, indice dell'illiceità dell'operazione in corso; nell'ambito della medesima conversazione, poi, lo stesso Faranda gli chiede se può essere attivata un'altra linea che dovrà essere intestata alla società *"Terra e Sole"*: la conversazione ha, dunque, ad oggetto l'intestazione di due utenze fisse fornite dalla società *"B.T."* (British Telecom) alla società *"Terra e Sole"* ma fisicamente ubicate presso l'abitazione di Faranda Antonino cl. '41 (padre di Gianluca):

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 351/2123907 in uso a FARANDA Gianluca

R.I.T. 547/16, Progr. n. 1096 del 29/04/2016 ore 16:08:29

Telefonata in uscita per il n. 340/9065548

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Calabrese Tony – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione).

"Gianluca -. (Si schiarisce la voce).

(Inizia la conversazione telefonica).

Tony - Oh, bello?

Gianluca - Oh, come stai?

Tony - Tutto a posto. Dimmi, gioia.

Gianluca - Al lavoro sei?

Tony - Sì, sono in ufficio che ci ho i tecnici che mi stanno montando la linea, e sto aspettando il mio capo area, che dobbiamo fare questi...

Gianluca - Ma dimmi un minuto... dimmi una cosa, la... se passava casomai... c'era mia moglie là in giro, più tardi, casomai gliela... (inc. voci sovrapposte) ...

Tony - Eh, però poi... ti dico eh... ti dico la verità, mi spavento che c'è lui. Fatti sentire domani, non voglio (inc. pronuncia affrettata). Perché se c'è Vito, come te le do schede, non schede? Mi pare brutto.

Gianluca - Va bene, va bene.

Tony - Va boh?

Gianluca - E dimmi un'altra cosa. C'era quella...

Tony - Eh.

Gianluca - Quella società che era là di Luculano, là, Terra e Sole, quella che gli abbiamo messo...

Tony - Sì.

Gianluca - Ha attaccato la linea ora...

Tony - Eh.

Gianluca - La possiamo attaccare un'altra linea, casomai, sempre con lo scambio della società?

Tony - Sì. Sì, sì, non è un problema. Ora gli faccio pure Fastweb, quindi la posso fare pure con Fastweb.

Gianluca - Ma Fastweb forse dura di meno, questa qua forse dura di più. O no?

Tony - Ma facciamo una cosa, io... ti faccio sapere io, dai. Non ti preoccupare.

Gianluca - Va bene, va'. Vediamo se la prossima settimana la possiamo attaccare. Qua da me la dovremmo attaccare.

Tony - Va bene.

Gianluca - Lui mi ha detto: "Siccome là non c'è ADSL...". Va beh, allora ti chiamo domani usiamo la SIM.

Tony - Va bene, perfetto.

Gianluca - Va bene.

Tony -. Ciao gioia.

Gianluca -. Ciao, grazie. Ciao, ciao".

Invero, come accertato dagli operanti, le linee telefoniche fisse 0941.352015 e 0941.352018 risultano fornite dalla "B.T." (*British Telecom*, come riferito dal teste Pace) e sono entrambe installate (e fatte attivare da Calabrese Tony) in contrada Scti di Tortorici, presso l'abitazione della famiglia Faranda Antonino classe '41 ma formalmente intestate alla "*Terra e Sole*" in esame, ciò che fa emergere, d'un verso, evidentissimo il ruolo servente, di vero e proprio prestanome, di Iuculano Sebastiano nei confronti dei Faranda; dall'altro, la piena consapevolezza, in capo a Faranda Gianluca (che, nello specifico, si occupa dell'attivazione della linea telefonica ad un prestanome), del proprio ruolo servente rispetto ai fini dell'associazione criminale, essendo tali utenze risultate in uso a vari componenti della stessa.

In questo senso, infatti, deve anche considerarsi che, come riferito dal teste Pace, **Faranda Davide, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione con Iuculano Maria, figlia di Iuculano Rosario e sorella di Iuculano Sebastiano, il quale era legale rappresentante delle società "*Terra e Sole*" e "*Quattro Stelle*"; Iuculano Rosario è zio di Iuculano Federica, moglie di Bontempo Scavo Carmelo e figlia di Bontempo Scavo Francesco, inteso "Ciccio Tra Track".**

L'indomani, allora, Faranda Gianluca contatta Caprino Miceli Rino, per prendere un appuntamento per: "*I cosi della BT*";

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 351/2123907 in uso a FARANDA Gianluca

R.I.T. 547/16, Progr. n. 1158 del 30/04/2016 ore 11:39:27

Telefonata in uscita per il n. 324/8299841

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: V.M. (voce maschile non identificata nel corso della conversazione).

(Voci in sottofondo).

"V.M. -. Pronto?"

Gianluca -. Sicuramente devi essere coricato.

V.M. -. Sì, sì! Mi stavo mangiando il latte.

Gianluca -. Eh. Con i biscotti?

V.M. -. No, con i così. Con un pezzo di (inc. audio disturbato).

Gianluca -. Ah, ah.

V.M. -. Che dici?

Gianluca -. Niente, qua sono andato, qua al paese sono sceso. Dimmi una cosa...

V.M. -. Eh.

Gianluca -. C'era quello là che... là, che vende i telefoni là, in via Lucio Piccolo, tu casomai potresti avvicinarti cinque minuti, se lo chiamo, che mi deve mandare là un pezzo?

V.M. -. Qual è? (inc. pronuncia affrettata).

Gianluca -. Quello là... È la via Lucio Piccolo, il numero non me lo ricordo. È quello là che fa le cose della BT. Io però lo devo chiamare per vedere se è là lui prima. Ho chiamato te, ho detto: "Se può andare, lo chiamo; sennò non lo chiamo proprio", hai capito?

V.M. -. E chiamalo, però (inc. voci sovrapposte).

Gianluca -. Lo chiamo (inc. voci sovrapposte). Sì, ti spiego dov'è di preciso, dai.

V.M. -. (inc. voci sovrapposte) là. Ciao.

Gianluca -. Va beh, eh...

V.M. -. Ciao, ciao.

Gianluca -. Ciao, ciao".

In data 17 maggio, Faranda Gianluca, mediante l'utenza intestata ed in uso ad Armeli Moccia Giuseppe, fratello di Armeli Moccia Rita, moglie di Faranda Massimo Giuseppe, contatta Calabrese Tony, per chiedergli se fosse possibile attivare un'altra linea wi-fi, sempre intestata alla società "Terra e Sole" ("Ma dimmi 'na cosa, ddà... chidda ddà "Terra e sole" ci 'a putevamu fari 'ttaccari 'n'atra wi-fi 'nta 'n antru numeru?"):

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
164	20:35:06	17/05/2016	00:01:11	U	650/16	3409065548
Intestatario		YES WE COM SRL		Utilizzatore		CALABRESE To

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: CALABRESE Tony

VOCE UOMO 2: ARMELI MOCCIA GIUSEPPE

(Inizio conversazione telefonica)

CALABRESE: ... 'nto.

ARMELI: Pronto, amico mio.

CALABRESE: Oh, dimmi, beddu.

ARMELI: Comu semu?

CALABRESE: Tuttu a postu, a Sant'Agata ...*(inc)*...

ARMELI: Dimmi 'na cosa, si dumani faceva passari a me' cucinu m'a putevvi mannari ddà...

CALABRESE: Domani mattina non ci sono neanche; domani pomeriggio, però chiamami sempre prima.

ARMELI: Domani pomeriggio?

CALABRESE: Sì, sì, ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*...

ARMELI: Stasira 'un ci si' 'cchiu' docu, no? Iddu ancora forse...

CALABRESE: No, no, sono a Sa... sono a Sant'Agata e mi sono fermato direttamente qua.

ARMELI: Ah, ho capito, ho capito.

CALABRESE: Va bene?

ARMELI: Allora dumani pomeriggiu casumai ti chiamu... Ma dimmi 'na cosa, ddà... chiddu ddà "Terra e sole" ci 'a putevanu fari 'ttaccari 'n'atra wi-fi 'nta 'n autru numeru?

CALABRESE: Sì, ma io gli avevo detto a Ba... a Sebastiano 'sta cosa...

ARMELI: Eh.

CALABRESE: ...che mi... mi aveva chiamato e ci dissi: "Guarda che ulm... forse devo fare qualche altra cosa". Iddu mi dissi: "Per ora stai fermo, poi vediamo". Ora ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*...

ARMELI: Va beni, e uora parru iò cu' iddu, casumai ti fazzu chiamari 'i iddu direttamenti, iò.

CALABRESE: Perfetto, ok, ok, ok, ok.

ARMELI: Va bene, allora dumani casumai ti disturbu, vidi si m'a po' mannari chi ora sicuramente mi serviva. Capito?

CALABRESE: Va bene, ok...

ARMELI: Ciao, grazie...

CALABRESE: ...ciao, ciao.

ARMELI: ...amico mio".

In data 1° giugno, Calabrese Tony contatta Faranda Gianluca sull'utenza intestata ed in uso a Faranda Emanuele Antonino, in quanto era stato in precedenza contattato da quel numero di telefono al quale, tuttavia, non aveva risposto; chiede: "Ma sei Luca?" e Faranda Emanuele gli risponde: "Sono suo fratello", quindi, gli passa Faranda Gianluca, con il quale Calabrese Tony si accorda per vedersi il giorno successivo, comunicandogli di avere comunque già provveduto ad attivare le due schede a cui l'imputato è interessato:

Progr. 917

INTERLOCUTORI

CALABRESE TONY>TONY

FARANDA EMANUELE> UOMO E

LUCA>UOMO L

"UOMO E: Pronto..?"

TONY: Pronto..?"

UOMO E: Sì..?"

TONY: Eh, con chi parlo?"

UOMO E: E non lo so, mi ha chiamato lei!"

TONY: Eh, ma lei mi chiamò prima, allora comu faceva a chiamare iò!?"

UOMO E: Non lo so, forse è partita la chiamata involontariamente, perché a me mi è arrivato il (...), infatti. Non lo so

TONY: Ma sei LUCA?"

UOMO E: Sugnu so frati! E allora forsi ti chiamo' iddu cu me telefono

TONY: Ah, vabbè okay apposto, vah, TONY sono! Vabbè allora ora chiamu a iddu, ciao..

UOMO L: Pronto..

TONY: Eh..?"

UOMO L: Ouh, strammatu, io' sugnu chi fa"?"

TONY: Eh, e no, iò poi ricamuscìa a vuci

UOMO L: Ee.. iò u telefono mi scurdai che l'aveva scaricù

TONY: (...)

UOMO L: Dimmi na cosa, niente, ha mannatu a me cuginu a ieri, (...) era a (bugghiusu), non è chi si' ddocu?

TONY: No no, sono a (Calanovella mare)..

UOMO L: Minchia, si' sempre pedi pedi (...)!

TONY: Eh, per ora sugnu sbattutu pedi pedi, perchè me l'hanno attivate due, però sugnu.. sono fuori oggi, quindi mi sa che non riesco a (...) [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO L: E dumani comu m'à puoi fare aviri casumà (...)? [VOCI SOVRAPPOSTE]

TONY: Noo, dumani sugnu fora. Me ne vado stasera, mi fazzu u dui giugnu fora, mi trovi venerdì

UOMO L: "Venerdì"?

TONY: Sì

UOMO L: E venerdì di mattina o di pomeriggio

TONY: Ma pensoo.. No, di mattine e pomeriggio sicuro mi trovi

UOMO L: Va bene, cosa mai ti chiamo prima, io, dai

TONY: Ciao ciao ciao

UOMO L: Ciao, grazie, ciao ciao".

In data 3 giugno, Faranda Gianluca, mediante l'utenza intestata ed in uso al fratello, Faranda Davide, contatta Calabrese Tony, al quale comunica che manderà il cugino in negozio a ritirare le schede:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 338/3902903 in uso a FARANDA Gaetano

R.I.T. 417/16, Progr. n. 2076 del 03/06/2016 ore 09:16:32

Telefonata in uscita per il n. 340/9065548

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Calabrese Tony – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione).

"Tony -, Pronto?"

Gianluca -, Pronto? Ehi, buongiorno!

Tony -. Buongiorno.

Gianluca -. Che fai, ancora coricato sei?

Tony -. Sì, eh... sono all'aliscafo. Sto...

Gianluca -. Ah, minchia!

Tony -. Sto attraccando a Vulcano.

Gianluca -. Io con questo caldo la mattina mi alzo presto.

Tony -. E pure io, eh... non pensare. Io sono oggi alle Isole, che faccio pure 'sta zona, e quindi oggi sono qua.

Gianluca -. Mh, mh. Allora non ci sei in ufficio oggi?

Tony -. No, avevo 'sto dubbio se dovevo venirci o no. Poi alla fine sono venuto ora, così per il fine settimana mi rilasso. Eh... e (inc. voci sovrapposte)...

Gianluca -. Allora se ne parla lunedì, quando se ne parla?

Tony -. No, pure domani mi puoi chiamare, pomeriggio. Domani mattina me la prendo con calma, va bene?

Gianluca -. Va bene. Allora domani pomeriggio, casomai, faccio avvicinare mio cugino, dove vi vedete, non so, là all'ufficio da te?

Tony -. Va bene. Ciao bello.

Gianluca -. Avanti, va '! Ciao, ciao".

In data 4 giugno, Faranda Gianluca, sempre mediante l'utenza di Faranda Davide, contatta di nuovo Calabrese Tony, per chiedergli se può mandare suo cugino a ritirare le schede:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 338/3902903 in uso a FARANDA Gaetano

R.I.T. 417/16, Progr. n. 2166 del 04/06/2016 ore 16:29:19

Telefonata in uscita per il n. 340/9065548

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (identificato in Luca nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Calabrese Tony – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione).

“(Voci in sottofondo).

Tony -. Pronto?

Gianluca -. Pronto? Amico mio!

Tony -. Oh, bello, come stai?

Gianluca -. A posto, tu?

Tony -. Eh, insomma, mi sono svegliato ora.

Gianluca -. Come sei, influenzato?

Tony -. Mh... diciamo che stanotte non sono stato granchè.

Gianluca -. Eh, eh.

Tony -. Eh... e quindi mi sono... poi mi... stanotte, diciamo, non ho dormito, va'. E quindi sono a casa. Dimmi tutto, gioia.

Gianluca -. Dimmi una cosa, se facevo passare mio cugino, allora all'ufficio non ci sei?

Tony -. No, all'ufficio non ci sono, però più tardi è probabile che scendo. Quindi fammi... se mi fai chiamare intorno alle sei, può essere che riesco a scendere, dai, e glieli...

Gianluca -. Allora gli do il tuo numero alle sei. Vedi se me la puoi mandare, per cortesia, che sono a piedi, preciso, va'.

Tony -. Ciao Luca, un abbraccio.

Gianluca -. Va beh, (inc. audio disturbato).

Tony -. Ciao, (inc. audio disturbato).

Gianluca -. (inc. audio disturbato), dai.

Tony -. Okay, ciao, ciao.

Gianluca -. Ti saluto".

Successivamente, dopo pochi minuti, Faranda Gianluca (ancora mediante l'utenza del fratello, Faranda Davide) contatta Caprino Miceli Rino (cfr. RIT 417, progr. 2168).

In data 7 giugno, Coci Carolina chiama il marito, Faranda Gianluca, il quale le dice di recarsi da "quello dei telefonini a Capo D'Orlando", per ritirare una scheda:

progr. 4530

INTERLOCUTORI

UOMO L > FARANDA GIANLUCA

DONNA CC > COCI CAROLINA

[SEGNALE ACUSTICO DI TELEFONO LIBERO]

"UOMO L: Pronto..

DONNA CC: Oh, LU..

UOMO L: Oh, non si' a Rocca?

DONNA CC: (...)

UOMO L: Casumà, u sa' chi fa', (...) un minutu..

DONNA CC: Eh..?

UOMO L: Va 'rriva ddà a' chiddu du Capu ddà, da chiddu du to.. ddà.. chiddu ca vinni i telefoni, ddà, chi m'ava mannari na scheda, se l'avi. M'aveva dittu chi l'aveva. Siccome o telefono non m'ù (---). Ah..? [LINEA DISTURBATA]

DONNA CC: (----) [LINEA DISTURBATA]

UOMO L: Ti sentu male, parla più forte

DONNA CC: (----) (mi staiu fannu u sciampu) [LINEA DISTURBATA]

UOMO L: Chi fa'?

DONNA CC: (----) (mi sta facennu u sciampu) [LINEA DISTURBATA]

UOMO L: Ah, assai a fari ddà..?

DONNA CC: (----), (----) [LINEA DISTURBATA - VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO L: Quannu nesci mi chiami, ca io non sentu nenti cammora

DONNA CC: Va bene, ciao

UOMO L: Ciao".

A chiusura della descritta vicenda, il teste Pace Jonathan ha dichiarato che, proprio in considerazione del fatto che Faranda Gianluca mostrava interesse per la compagnia telefonica "BT Italia spa", i militari avevano accertato l'esistenza di quattro numeri telefonici fissi utilizzati dalla famiglia Faranda, ma intestati a società apparentemente estranee al nucleo familiare: lo 0941.352015 e lo 0941.352018, in uso ai Faranda, ma intestati alla società "Terra e Sole" ed altri due numeri fissi di Caltagirone: lo 0933.472826, intercettato sul RIT 673/16 e lo 0933.472827, intercettato sul RIT 674/16, in uso alla famiglia Faranda, ma intestati alla società cooperativa agricola "San Francesco".

Invero, come accertato dagli operanti, le linee telefoniche fisse 0941.352015 e 0941.352018 risultano fornite da B.T. (*British Telecom*, come riferito dal teste Pace) e sono entrambe installate (e fatte attivare da Calabrese Tony) in contrada Seeti di Tortorici, presso l'abitazione della famiglia Faranda Antonino classe '41 ma formalmente intestate alla "Terra e Sole" in esame, ciò che fa emergere evidentissimo il ruolo servente, di vero e proprio prestanome, di Iuculano Sebastiano nei confronti dei Faranda.

In questo senso, infatti, deve anche considerarsi che, come riferito dal teste Pace, **Faranda Davide, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione con Luculano Maria, figlia di Luculano Rosario e sorella di Luculano Sebastiano, il quale era legale rappresentante delle società "Terra e Sole" e "Quattro Stelle";** Luculano Rosario è zio di Luculano Federica, moglie di Bontempo Scavo Carmelo e figlia di Bontempo Scavo Francesco, inteso "Ciccio Tra Track".

Quanto agli ulteriori contatti di Faranda Gianluca con gli altri associati, si può in questa sede fare richiamo alla precedente illustrazione delle conversazioni intercorrenti con:

- FARANDA Aurelio Salvatore:
RIT 547/16, progr. 1061, 1490 e 1496;
RIT 426/16, progr. 363;
RIT 771/16, progr. 185, 187 e 188;
RIT 670/16, progr. 4556, 4557 e 4563;
- FARANDA Antonino:
RIT 400/16, progr. 272 e 280;
RIT 397/16, progr. 1023;
- FARANDA Gaetano:
RIT 415/16, progr. 948;
- FARANDA Massimo Giuseppe:
RIT 419/16, progr. 826.

Più in generale, lo stesso Aurelio Salvatore, nel descrivere – in sede d'interrogatorio del quale si riproduce uno stralcio – il meccanismo di chiusura e creazione vorticoso di aziende, ha fatto riferimento al fratello Gianluca in relazione alla triangolazione dei rapporti con un altro prestanome (almeno in una prima fase) del gruppo Faranda, Coci Domenico: "Il passaggio ulteriore, segno del grado di "affinamento" raggiunto grazie all'esperienza maturata nel tempo dalla descritta tecnica truffaldina, riguarda le modalità che hanno consentito la più lucrosa gestione dei terreni che il Faranda aveva "ereditato" dalla gestione Fisicaro e che *"poi mi sono rimasti"* (pag. 25), secondo tre direttrici principali: [...] 3) la vorticoso creazione di svariate società (create nel 2013 ma di fatto sfruttate nelle loro massime potenzialità criminali solo a partire dal 2015, come si vedrà) attingendo a fidati (e spesso bisognosi, quando non sprovveduti) prestanome da far apparire ora quali l.r. ora quali soci delle varie cooperative, tanto numerosi e variegati, essendo variamente riconducibili all'uno

o all'altro dei fratelli Faranda, da far a volte confondere (nel confezionamento dei documenti utilizzati in sede di presentazione delle domande, come si avrà modo di vedere in alcuni casi concreti) persino gli organizzatori delle singole truffe che in questo coacervo di soggetti potevano anche non raccapezzarsi bene, come avvenuto ad Aurelio Salvatore nel caso di Coci Domenico, il quale *"è cugino primo della moglie di mio fratello Faranda Gianluca. Io non posso ... io questo ragazzo lo conosco perché è un ragazzo non è che è una persona grande, ma non ho confidenza. Mio fratello mi ha pre... ha cercato di prendermi un appuntamento con questo, ma io non ci sono mai andato ... Se mio fratello lavorava con lui, sicuramente perché gli ha fatto fare la società perché io mi ricordo che abbiamo preso degli appuntamenti dal notaio Grammichele e abbiamo fatto delle società, delle società in cui c'era pure questo ragazzo, perché poi uno, facendo tante società magari per acquisire un nome in più per fare qualche truffa in più, magari ogni persona veniva messo in due - tre società e poi nell'insieme questo Coci Domenico ha fatto la sua società ... io questo ragazzo neanche lo cono(sco)"* (pag. 10-11)".

L'accennata dinamica relativa all'appuntamento tra Faranda Aurelio e Coci Domenico (nipote del coimputato Coci Sebastiano) – mediato appunto da Faranda Gianluca – in data 28.6.2016 (quindi, antecedentemente alle nozze del Coci con Conti Mica Denise, intervenute il successivo 16 dicembre) ha trovato riscontro captativo ed è stata descritta, nei passaggi essenziali, dal teste Pace all'udienza del 04.10.2021:

"Una prima conversazione è quella dell'11, del Rit. 426, progressivo 363 ... è importante perché Coci Domenico chiama da un'utenza intestata, l'utenza 388/3558695, intestata a Boscia Artiom Vladimirovic, (fonetico), che però risulta intestata, utilizzata da Coci Domenico che chiama. . . Coci Sebastiano lo appella proprio "Per favore zio. . .", gli chiede sostanzialmente dei soldi e dice anche, fa riferimento anche allo zio Vincenzo. Quindi, è chiaro che sia, che sia lui. Questa conversazione ... che è utilizzatore di questo telefono è Coci Domenico, ed è del 22 aprile"²⁴ (pag. 142 del verbale).

²⁴ Se ne riporta il testo:

UOMO: Pronto..
UOMO I: Sì..
UOMO: ..(inc)..
UOMO I: Che fai?
UOMO: Ma niente ca' ..(inc)..

UOMO 1: In te vacche?
 UOMO: ..(inc.)..
 UOMO 1: E un ci vieni?
 UOMO: No ..(inc.)..
 UOMO 1: Ma tu ..(inc.)..
 UOMO: Ah?
 UOMO 1: Tu ..(inc.).. Rino?
 UOMO: Chi è?
 UOMO 1: Che ci.. ci chiamai a iddo..
 UOMO: ..(inc.)..
 UOMO 1: Ah ..(inc.).. u zio?
 UOMO: Ah?
 UOMO 1: U po' aiutare?
 UOMO: Pronto..
 UOMO 1: Sì..
 UOMO: Chi è ..(inc.)..
 UOMO 1: Ti dissi lo puoi aiutare ..(inc.)..
 UOMO: ..(inc.).. a testa sutta..
 UOMO 1: Minchia ..(inc.).. mi fa male ..(inc.)..
 UOMO: Ah?
 UOMO 1: ..(inc.).. a chiazza ..(inc.)..
 UOMO: Eh..
 UOMO 1: Minchia ti va pigghi ..(inc.).. da' sorvegliato dice viristi che c'ave i soldi.. minchia ora un ci ni vo dare ..(inc.).. a pigghia a machina..
 UOMO: E cu ..(inc.).. siccome a me un m'ascuti mai tu a mia un m'ascuti mai ..(inc.).. a me un m'ascuti mai, u capisti? Ah?
 UOMO 1: ..(inc.).. i cristiani stu testa i minchia..
 UOMO: ..(inc.).. sunnu male cumbianti o massimo veremo se potemo fare qualche cosa, però sugnu azzerato completo u capisti me nipute..
 UOMO 1: Pi favore zio vedi se puoi ..(inc.).. u zu Vincenzo..
 UOMO: Eh.. ca u saccio ..(inc.).. che putemo fare picchi ancora a stu minuto sugnu tirato completamente ..(inc.).. niente haio pigghiato capisti?
 UOMO 1: Va bè dai ciao..
 UOMO: Ni sentemo va..
 UOMO 1: Ciao..
 UOMO: C'iao...".

Appurato che quella utenza (intestata al Boscia) fosse in uso a Coci Domenico, il teste ha illustrato le successive conversazioni, che intervengono – appunto – anche tramite questa utenza il giorno **28 giugno 2016**:

“Successivamente il 28 giugno [alle ore 12:46, n.d.e.] Faranda Aurelio contatta Faranda Gianluca. Rit. 670, progressivo 4556. Allora, in questo caso dobbiamo dire che Faranda Aurelio dalla cella si trovava a Tortorici, mentre Faranda Gianluca era a Caltagirone. E pur non parlando mai dell'interlocutore Faranda Aurelio invita Faranda Gianluca a fissargli un appuntamento con un soggetto. Gli dice. . . parlano, proprio si vede che hanno altri contatti, sostanzialmente dice: “Ora mi ha incrociato, l'ho incontrato che scendeva verso il paese, è possibile che se ne va a mangiare qualcosa.”. E Faranda Gianluca dice: “Va beh, chiamano.”. Insomma si accordano per vedersi con questo soggetto ancora non identificato”:

“FARANDA G.: Pronto..

TURI I: Ohu..

FARANDA G.: Oh..

TURI I: Ora mi ..(inc).. o paise..

FARANDA G.: Ah e iddo mi è sembrato ..(inc)..

TURI I: Ura ..(inc).. che ura su?

FARANDA G.: E no saccio, meno un quarto, io ci pozzo chiamare ora..

TURI I: ..(inc).. o paise, ormai ..(inc)..

FARANDA G.: ..(inc)..

TURI I: E chiamalo tu veri che ti dice no, ciao..

FARANDA G.: Ciao.”.

Appena un minuto dopo, Gianluca richiama Coci Domenico e i due si accordano per vedersi al bivio di Scti (una contrada di Tortorici) alle 14:30/14:45, anche perché l'incontro sarà breve:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 389/1394364 in uso a FARANDA Gaetano

e FARANDA Gianluca - R.I.T. 771/16, Progr. n. 185 del 28/06/2016 ore 12:47:09

Telefonata in uscita per il n. 388/3558695

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: V.M. (voce maschile non identificata nel corso della conversazione).

“(Rumori in sottofondo).

V.M. -. *Giorno.*

Gianluca -. *Ohu, giorno.*

V.M. -. *Oh?*

Gianluca -. *Minchia, va', sei ritornato?*

V.M. -. *Ora sono arrivato a casa, che... che sono andato ieri mattina eh... da mia suocera.* Gianluca -. *Eh, ascolta, ma alle tre meno un quarto ci possiamo vedere al bivio, (inc. pronuncia affrettata)?*

V.M. -. *Dove?*

Gianluca -. *Al bivio, là a Sceti?*

V.M. -. *E tu qua sei, no?*

(Breve pausa nella conversazione).

Gianluca -. *Si.*

V.M. -. *Oh?*

Gianluca -. *Si!*

V.M. -. *Alle tre meno un quarto?*

Gianluca -. *Due e mezza, tre meno un quarto.*

V.M. -. *E va beh.*

Gianluca -. *Tanto possiamo perdere là un quarto d'ora, non di più.*

V.M. -. *Va bene!*

Gianluca -. *Va bene, avanti, dai.*

V.M. -. *Ciao.*

Gianluca -. *Ciao, ciao”.*

In sostanza, Faranda Gianluca funge da tramite, “perché lui sta a Caltagirone, Faranda Aurelio sta a Tortorici. Faranda Aurelio contatta Faranda Gianluca e Gianluca contatta Coci Domenico che si trova anche a Tortorici per fare incontrare i due ... Successivamente Rit. 670, progressivo 4557, dove Faranda Gianluca contatta Faranda Aurelio e gli comunica che l'appuntamento con il Coci della telefonata precedente è stato fissato alle due mezza, tre meno un quarto al bivio”:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4557 intercettata il 28/06/2016 alle ore 12:48.13 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3917618979 in uso a Faranda Gianluca. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

FARANDA G.: Faranda Gianluca

"TURI I: Ohu..

FARANDA G.: Oh..

TURI I: Che?

FARANDA G.: Verso i due e mezza tre meno un quarto o bivio..

TURI I: Va bene va, va bè ciao..

FARANDA G.: Ciao..".

Giunti quasi all'orario dell'appuntamento, Coci Domenico "chiama Faranda Gianluca che si trova a Caltagirone, il quale prende tempo per avvisare il fratello e si giustifica dicendogli che sta salendo dal paese e fra cinque minuti lo raggiungerà. Poco dopo, immediatamente dopo ... Coci Domenico contatta Faranda Gianluca e gli dice che si trova da Carola. Carola sarebbe Coci Carolina, la moglie di Faranda Gianluca" a Tortorici:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 389/1394364 in uso a FARANDA Gaetano

e FARANDA Gianluca - R.I.T. 771/16, Progr. n. 187 del 28/06/2016 ore 14:27:25

Telefonata in entrata dal n. 388/3558695

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: V.M. (voce maschile non identificata nel corso della conversazione).

"Gianluca -. Pronto?"

V.M. -. Dove sei?"

Gianluca -. Sei arrivato?"

V.M. -. Tu dove sei?"

Gianluca -. *Io non ci sono.*

V.M. -. *Tu sei a... dalle vacche.*

Gianluca -. *Ah?*

V.M. -. *Tu sei dalle vacche tu.*

Gianluca -. *Sì, dalle vacche sono!*

V.M. -. *Eh, dalle va... E dove sei?*

Gianluca -. *(Risatina). Qua sono andato, stavo salendo dal paese.*

V.M. -. *(Ride). Pezzo di merda.*

Gianluca -. *Ah, sei arrivato?*

V.M. -. *Sì.*

Gianluca -. *Va bene, avanti, va'.*

V.M. -. *Ma c'è Nino?*

Gianluca -. *Sì. Cinque minuti, casomai.*

V.M. -. *Va boh, ciao.*

Gianluca -. *Ciao, ciao.*

V.M. -. *Ma che...*

(Gianluca chiude il ricevitore)".

Progr. 188:

"Gianluca -. Pronto?"

V.M. -. *Minchia, (inc. audio disturbato) parla.*

Gianluca -. *Ah! No, stavo scaricando... stavo portando l'acqua, scusa.*

V.M. -. *(inc. pronuncia affrettata) vieni a prenderla (inc. pronuncia affrettata).*

Gianluca -. *Ah, va bene, va'.*

V.M. -. *Avanti, ciao.*

Gianluca -. *Oh...*

(V.M. chiude il ricevitore)".

Subito a seguire, Gianluca informa il fratello Aurelio Salvatore che può andare a prendere il Coci presso sua moglie Carola (Coci Carolina):

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4563 intercettata il 28/06/2016 alle ore 14:28.19 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3917618979 in uso a Faranda Gianluca. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I:

Faranda Aurelio Salvatore

FARANDA G.: **Faranda Gianluca**

**TURI I: ..(inc)..*

FARANDA G.: Ohu..

TURI I: Oh..

FARANDA G.: M'aveva chiamato a Rovati (o simile) (min. 00:16.0)..

TURI I: ..(inc)..

FARANDA G.: Pronto.. (si rivolge a qualcuno vicino) ah no sta scarricano stava mettendo l'acqua a posto.. ah va bene va..

TURI I: ..(inc)..

FARANDA G.: Oh, mi senti..

TURI I: ..(inc)..

FARANDA G.: Ohu.. se caso mai dice u va pigghi da' na Carola..

TURI I: Va bene ciao..

FARANDA G.: Ciao..”.

A riscontro ulteriore di quanto esposto con riferimento al ruolo di prestanome (almeno al tempo delle conversazioni captate appena riportate), si ricordi che anche il nome di Coei Domenico figura nell'elenco di aziende curate dal Vecchio al quale erano state portate da Faranda Aurelio Salvatore, utile apparendo all'uopo richiamare uno stralcio dell'esame dibattimentale del Vecchio:

“[...] all'udienza del 07.02.2022, il P.M. ha esibito all'imputato il documento all. n. 1 (al verbale d'interrogatorio del 07.12.2016), rappresentato dal più volte richiamato **elenco di ditte in parte manoscritto e in parte dattiloscritto**, che *“è un elenco che ho compilato io, che ho mandato ad Antonio Grieci al momento del passaggio dal C.A.A. World Service al C.A.A. Tutela e Lavoro, era la comunicazione delle aziende che stavamo trasferendo al C.A.A. Tutela e Lavoro”*.

Le ditte ivi elencate sono accomunate dal fatto – come dichiarato dall'imputato – di essere state portate al C.A.A. del Vecchio da FARANDA Aurelio Salvatore: alcune sono state inserite a penna, successivamente alla stesura al p.c., dal VECCHIO perché evidentemente mancavano nella stesura originaria.

Di seguito si riproduce l'immagine del citato elenco:

ALLEGATO "A"

Caro Antonio,
Ti invio, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere rilasciate subito.
Io sto già preparando i mandati con allegati i documenti di identità validi.

Le ditte sono:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Amari Giuseppe Davide | - Dell'Albani Salvatore |
| 2) Coci Domenico | - Primaldi Daniele |
| 3) Dolcemaschio Mirko Sebastiano | - Gubera Daniele |
| 4) Emanuele Giuseppe | - Tomma Sullitara |
| 5) Favazzo Andrea | - Niculae IOSIF ARIAN |
| 6) Gallo Andrea | - Sec. Biondi |
| 7) Messina Antonietta | - e Belladonna |
| 8) Montemugno Emanuela | - Comberio Giacomo |
| 9) Nicolae-George | - Messina Nicola |
| 10) Trovato Vito | - Sa. Nicomè |
| 11) Societa Agricola La Stella s.a. (0243040833) | - " La Principessa |
| 12) Di Pasquale Malvenza Cristiano | - Rotondo Cristiano |
| 13) Barberi Mark Ernes | - Sec. San Rollo |
| 14) Calabrese Salvatore | - Turchi Roberto |
| 15) Conti Pasquarello Carmelo | - Sec. San Rocco |
| 16) Cardaci Gaetano | - " San Pietro |
| 17) Castelli Fausto | - Massimo Amelio |
| 18) D'Arrigo Giuseppe | |
| 19) Simone Francesca | |
| 20) Bontempo Scavo Emilia | |
| 21) Lambusta Vito | |
| 22) Dolcemaschio Salvatore | |
| 23) Duina Maria Nives | |
| 24) Fazio Marco Antonio - (DECEIVUTO?) | |
| 25) Favazzi Carmelina | |
| 26) Ferrera Giuseppe | |
| 27) Ciamiddo Vito | |
| 28) Cieraci Davide | |
| 29) Muschio Antonio | |
| 30) Mercurio Società Cooperativa Agricola (03259070831) | |
| 31) Mirici Cuppa Giuseppe | |
| 32) Diòdi Cristian | |
| 33) Martino Claudia | |
| 34) Martino Desirè | |
| 35) Santonocito Carlo Giovanni | |
| 36) Faro Federico | |
| 37) De Miria Antonietta | |
| 38) Belfiore Giovanna | |
| 39) Culosi Saveria | |
| 40) Cunti Sebastiano | |
| 41) Carcaci Davide | |
| 42) Rizzo Giacomo | |
| 43) Di Mauro Antonio | |
| 44) Castagnoli Ignazio - UNICSA | |
| 45) Carabinieri-Atto - UNICSA | |
| 46) Li Volti Santa | |

Ci sentiamo
C'ino Gianni

L'imputato riferisce che FARANDA Aurelio Salvatore gli era stato presentato una mattina, presso la scuola dove Vecchio insegna, da tale Malerba Salvo, titolare di un'azienda agricola con la quale l'Istituto espletava il progetto di alternanza scuola/lavoro. A seguito di tale presentazione, il Faranda gli aveva chiesto disponibilità a presentare domande per ottenere i contributi Agea e Vecchio gli aveva dato appuntamento in studio: nella presentazione delle domande il Vecchio, della famiglia Faranda, ha trattato solo con Aurelio Salvatore.

In occasione della perquisizione della G.d.F. è stata rinvenuta una cartella recante la denominazione "Faranda" che, spiega l'imputato, si riferiva ad Aurelio Salvatore e che conteneva i documenti relativi alle aziende "da lui portate": "il

signor Faranda portava i documenti di identità, i contratti di affitto, noi gli davamo il mandato, si preparava il mandato, si dava il mandato, lui riportava il mandato col documento di identità, le cose, la documentazione occorrente per presentare la domanda e si presentavano le domande”, sicché se l’azienda era intestata al signor x, era sempre il Faranda a portare i relativi documenti, anche se, specifica l’imputato, può essere capitato che gli stessi fossero portati personalmente dall’interessato, ciò che non può affermare con esattezza perché lui non era sempre presente in studio. In ogni caso, allo studio erano presenti sia Terranova (quotidianamente) che Marchese.

Di seguito si riproduce l’immagine del citato elenco, contenuto nel *file* Excel:

	CUAA	DITTA	
		AMARU GIUSEPPE	FARANDA
		BARBERI MARK ERMES	FARANDA
		COCI CAROLINA (LA STELLA)	FARANDA
		COCI DOMENICO	FARANDA
		DI PASCQUALE MALVENTO CRISTIANO	FARANDA
		DOLCE MASCHIO MIRKO SEBASTIANO	FARANDA
		EMANUELE GIUSEPPE	FARANDA
		FAVAZZO ANDREA	FARANDA
		GALLO ANDREA	FARANDA
		MESSINA ANTONIETTA	FARANDA
		TROVATO VITO	FARANDA
		VISCONTE ANTONINA	FARANDA

Faranda Aurelio Salvatore si è esplicitamente riferito al fratello Gianluca anche all’atto di descrivere l’attività truffaldina intrapresa e affinata a seguito della conoscenza con Vecchio Giovanni: *“Io nel 2015, marzo, una cosa del genere, ho conosciuto in un agriturismo a Castel di Judica il dottore Vecchio che lui era professore di scuola all’Agrario ... questo mi racconta che ha un sindacato e io gli dico che ... a parte che lui lo sa. ‘Lo so che fai l’allevatore’, perché lui aveva clienti allevatori e quindi parliamo di questo, ci dissi: ‘io ci ho un poco di terreni ...’, dice: ‘Perché non mi fai lavorare?’; io gli spiego tutta la situazione, ci dissi: ‘Guarda, io ... Ci sono questi ragazzi, se tu sei disposto a farli, io ti posso dare i terreni, però io, ti*

dico la verità, non mi ci voglio mettere, però ... perché i terreni non sono, per esempio, concessi dai proprietari ... gli porto questi documenti e lui si verifica tutti questi documenti. 'Sì, ci sono tanti terreni, la possiamo ...', ma sono sempre terreni che abbiamo utilizzato sempre noi, io mi trovo tante ... però quelle ... tutte quelle società non sono società che abbiamo fatte tutti in un anno, un anno se ne faceva una, poi quella andava male e si spostava in un'altra, si cambiava nome diciamo va, perciò tutte queste pratiche ... lo gli porto queste cose, dice: 'Li possiamo fare', quindi io chiamo il dottore ... Avevo fatto quelle società nel 2013 che non erano mai state utilizzate, però ... l'amministratore era già macchiato, quindi chiamo il dottore Santangelo, il commercialista Santangelo e di cui gli faccio ... mi faccio spiegare come possiamo fare per cambiare gli amministratori e lui mi spiega: 'Fate la riunione di assemblea e si cambiano gli ammini... e si può utilizzare', quindi non abbiamo fatto la società di nuovo, sono società che sono nate nel 2013 però utilizzate nel 2016 addirittura, non nel 2015, nel 2016. Parlo col Vecchio, col dottore Vecchio, gli spiego la cosa, là conosco un altro ragazzo, altri due ragazzi che lavoravano ... Terranova Salvatore e Marchese ... gli porto le carpette, vede tutte le carpette con i documenti ... ce n'erano alcuni che erano fatti già da un'altra parte, queste pratiche erano fatte a Cesarò da Antonio Caputo ... mi dice 'Te li faccio io', io gli porto queste pratiche là e li fa lui. Lui vede tutte queste pratiche, poi ci spiego che io ... 'Ascolta, non ho più né registrazio... io non li posso né registrare, i proprietari sono all'oscuro ...', dice: 'Me la vedo io'. Lui si verifica tutti questi documenti, ci vediamo una volta e facciamo questa ... dice: 'Io li posso fare, portami i nominativi e io prendo queste ... questi terreni, queste particelle e glieli divido in varie ... in varie persone ... glielo dico a mio fratello, mio fratello Emanuele mi porta suo cognato, sua cognata e sua suocera; poi viene mio fratello Gianluca che porta quella sua che quello a Troina non glieli vuole fare più e vengono fatte pure là ... abbiamo portato un po' di nominativi ... Allora il signor Vecchio mi dice: 'A me mi devi dare, se io te li sistemo, il quaranta per cento ... se andavano in porto (ed "il 2015 è andato in porto", pag. 22).

Anche in questo caso, si trae conferma *ab externo* delle superiori dichiarazioni, in specie dalle s.i.t. del **Notaio Giuseppe Dottore**, acquisite col consenso delle parti all'udienza del 15.10.2021, che confermano il ruolo di primo piano, nel descritto meccanismo truffaldino, di Faranda Gianluca:

"D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?"

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

[...]

D.: In relazione agli atti emersi dalla ricerca effettuata, gli stessi possono considerarsi riconducibile alla cerchia di persone ruotante attorno a FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Tendenzialmente sì in quanto per quasi tutti gli atti riportati negli elenchi a voi esibiti si trattava di familiari e/o affini allo stesso. Tuttavia, quando si trattava della costituzione di nuove società i rapporti preliminari con il mio studio li detenevano FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Gianluca e/o Davide (ma non ricordo precisamente chi degli ultimi due). Inoltre, nella maggior parte dei casi quando costituivano una società cooperativa i soci della stessa li conoscevo soltanto in occasione della sottoscrizione dell'atto. Infine, nella maggior parte dei casi, mi sembra di ricordare, che i compensi per gli atti redatti per la costituzione delle varie società cooperative e/o agricole mi sono stati devoluti dai FARANDA".

FARANDA Antonino cl. '41

È bene premettere, per inquadrare il profilo dell'imputato, che in sede d'interrogatorio di garanzia, svolto in data 22.01.2020 ed acquisito ex art. 513 c.p.p., Faranda Antonino non ha, significativamente, saputo riferire alcunché circa le aziende a lui formalmente intestate, dichiarandosi invero pensionato nonché estraneo alla gestione di aziende agricole almeno dal 2008; già tale aspetto rende evidente la di lui qualità di intestatario fittizio delle varie imprese oggetto dei diversi capi d'imputazione a suo carico.

Faranda Antonio, come visto, è il padre di Aurelio Salvatore, col quale intercorrono le prime, rilevanti, conversazioni di cui alla sequenza appresso descritta, dalle quali si evince che il figlio chiede al padre l'indirizzo *mail* al quale inviare dei documenti che, si comprende dalla seconda conversazione, si riferiscono alla partecipazione alla gara per l'affidamento in concessione del più volte citato lotto pascolivo n. 21, come si deduce dalla presenza, in compagnia di Faranda Antonino, di "Angelica", da individuarsi in Spasaro Angelica Giusy.

Giova sul punto, per la miglior comprensione delle conversazioni che si andranno subito ad illustrare, richiamare la descrizione generale fatta dal Col. Pace

circa la partecipazione, secondo ruoli di fatto variamente assunti da alcuni degli associati, nella procedura di aggiudicazione del lotto pascolivo n. 21 in favore della Spasaro (le conversazioni richiamate sono già state dettagliatamente commentate in seno alla disamina della specifica posizione di Faranda Aurelio Salvatore, alla quale per brevità si rinvia):

- **in data 29 aprile 2016, Faranda Aurelio Salvatore chiama Faranda Gianluca** e i due parlano di una domanda da presentare per partecipare ad una licitazione privata presso il Dipartimento dello Sviluppo Regionale e Territoriale di Catania (cfr. RIT 547, progr. 1061). Il teste ha dichiarato di avere accertato, infatti, che i soggetti avevano presentato due domande: una riferibile alla società *"Il Dottorello"*, riconducibile a Faranda Emanuele Antonino ed una alla Ditta individuale *"Spasaro Angelica Giusy"*, una cugina di Faranda Aurelio Salvatore, in quanto figlia di Spasaro Giuseppe Natale e Lupica Spagnolo Francesca, sorella di Lupica Spagnolo Rosa Maria, madre di Faranda Aurelio Salvatore;

- **in data 30 aprile 2016, Faranda Emanuele Antonino contatta Caputo Antonio**, al quale rappresenta *"poi quelle cose della Forestale te le do pure così lunedì o martedì li scriviamo"* (cfr. RIT 610, progr. 25). Successivamente, si registrano tre tentativi di chiamata reciproci tra l'utenza cellulare di Caputo Antonio e l'utenza fissa 0933.472826, in uso ai Faranda (si tratta di una delle utenze *"BT"*, formalmente intestate a Iuculano Sebastiano ma in uso ai fratelli Faranda, circostanza che conferma il ruolo di prestanome dello Iuculano) (cfr. RIT 610, progr. 36, 37 e 38), quindi, Faranda Aurelio Salvatore contatta Caputo Antonio e i due si accordano per incontrarsi a Catania, presso un rifornimento sulla tangenziale (cfr. RIT 614, progr. 53);

- **in data 2 maggio 2016, Faranda Aurelio Salvatore, mediante un'utenza intestata alla società *"Terra e Sole"*, contatta Caputo Antonio per chiedergli se potesse raggiungerlo per scrivere le domande per la Forestale** (cfr. RIT 610, progr. 97). Al riguardo, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato che dette domande sono state presentate dalla società *"Il Dottorello"* e dalla Ditta individuale *"Spasaro Angelica Giusy"*, nessuna delle due direttamente e formalmente riconducibile a Faranda Aurelio Salvatore; eppure, nel corso del colloquio, il Faranda comunica al Caputo *"ti ho mandato anche copia del documento e il numero della Partita Iva"*.

- **in data 3 maggio 2016, alle ore 8:28, Faranda Aurelio Salvatore contatta il fratello, Faranda Davide, per chiedergli se Spasaro Angelica Giusy avesse un indirizzo p.e.c., in quanto gli occorreva una fotocopia del documento** (cfr. RIT 404,

progr. 761); poco dopo, alle ore 8:30, Faranda Aurelio Salvatore contatta Caputo Antonio e i due si scambiano impressioni sulla partecipazione delle Ditte ("*Il Dottorello*" e "*Spasaro Angelica Giusy*") alla licitazione privata a Catania e commentano la circostanza per cui, avendo i due aspiranti meno di quarant'anni, saranno agevolati nella procedura (cfr. RIT 610, progr. 163). Alle ore 9:03, Faranda Aurelio Salvatore contatta nuovamente Caputo Antonio e i due continuano a parlare della licitazione privata; in particolare, Faranda Aurelio Salvatore dice che alcuni terreni sono sempre stati presi dai fratelli, Emanuele e Davide, quindi, parlano dei terreni "*da far prendere a quella ragazza*" (Spasaro Angelica Giusy, *nde*) ... *perché quello di quella ragazza che dobbiamo mettergli a quella ragazza è il 21. Quello che si è preso Davide, lotto 21 e ci metti sempre quello*" (cfr. RIT 610, progr. 174). Al riguardo, il teste Pace Jonathan ha dichiarato di avere accertato che, effettivamente, il lotto pascolivo n. 21, sito nel Comune di Caltagirone, Località Cutuminello, al termine della procedura di licitazione privata, era stato aggiudicato alla Ditta individuale "*Spasaro Angelica Giusy*", con concessione n. 34 del 13 maggio 2016, rilasciata dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Ufficio Servizio per il Territorio di Catania;

- **in data 16 maggio 2016**, Faranda Aurelio Salvatore contatta Caputo Antonio: "*Per il fatto di mia cugina...*" (ossia, Spasaro Angelica Giusy, *nde*), quindi parlano delle modalità di registrazione di un contratto (cfr. RIT 610/16, progr. 1509);

- **in data 30 maggio 2016**, alle ore 16:26, Faranda Aurelio Salvatore contatta Caputo Antonio al quale comunica al suo interlocutore che il mandato di sua cugina (Spasaro Angelica Giusy) non è ancora arrivato, quindi, gli chiede di inviarlo di nuovo "*a quello di Davide*" (cfr. RIT 610, progr. 2501) (facendo, evidentemente, riferimento all'indirizzo *mail* di Faranda Davide). Successivamente, Caputo Antonio contatta Faranda Aurelio Salvatore ed i due si accordano per incontrarsi (cfr. RIT 610, progr. 2519);

- **in data 13 giugno 2016**, alle ore 13:22, Faranda Aurelio Salvatore contatta Faranda Davide e lo invita a "*fare un foglio ad Angelica*" (SPASARO, la cugina, titolare di omonima ditta individuale): "*quello del banco, lo mandi a me, a lui se hai la mail*" (cfr. RIT 403, progr. 2517). Nel pomeriggio, sulla casella di posta elettronica *antonio.caputo@alice.it* viene intercettata la *mail* di Faranda Davide trasmessa dall'indirizzo *farandadavidecloud.com*, con la quale costui trasmette al

Caputo la fotocopia delle coordinate bancarie relative alla banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Longi, relative alla Ditta individuale “*Spasaro Angelica Giusy*” (cfr. RIT 687/16, progr. 169).

Così inquadrata in termini generali la vicenda e andando alle conversazioni di più specifico interesse, si inizia ad apprezzare l'attivismo degli associati a partire proprio dal giorno precedente l'assegnazione del lotto e, per quanto in questa sede di diretto rilievo, il pieno e consapevole coinvolgimento anche del padre Faranda Antonino:

progr. 183

INTERLOCUTORI

FARANDA ANTONINO>UOMO

FARANDA AURELIO SALVATORE>UOMO 1

“UOMO 1: Oh!

UOMO: Ee.. ccà su'. U manni subutu?

UOMO 1: Subutu. Dicu, ma pigghia ddi documenti, su' supra a seggia, (...) documenti e ddà carta chi scrivemmu, puntu. Eh, dettimilli, vah!

UOMO: E.. CORICA

UOMO 1: Comu?

UOMO: CORICA, essi, erri.. essi, erri, elle, [SRL]

UOMO 1: CORICA, esse, erre, elle [SRL]

UOMO: Eh, chiocciola

UOMO 1: Chiocciola

UOMO: Tiscali, punto, it [tiscali.it]

UOMO 1: ..Punto, it. Allora tu' ripetu; CORICA...

UOMO: Eh! Essi, essi, elli..

UOMO 1: ...Esse, erre, elle, chiocciola, ti.. iò ti l'è dittari e tu ma' diri si è giustu o no

UOMO: Eh!

UOMO 1: È inutili chi mu' ripeti sempri tu. CORICA, esse, erre, elle, chiocciola, tiscali, punto, it [Coricasrl@tiscali.it]

UOMO: Sì, va bene

UOMO 1: Va bene, vah! Du.. du minuti precisi e ti staiu mammannu

UOMO: Va bene, ciao

UOMO 1: Intantu comu t'arrivunu, mi chiamì, (...). Ciao

UOMO: *Va bene*".

Aurelio Salvatore richiama, a distanza di cinque minuti, il padre per sincerarsi dell'avvenuto recapito della *mail*; la conversazione è rilevante anche perché rivela la presenza, appunto, di Spasaro Angelica Giusy unitamente al Faranda Antonio ("ANGELICA, unni arristo', ddà intra? ... Ddà, fora è ANGELICA"): la presentazione della domanda da parte direttamente della giovane eliminava la necessità, come spiegato dal figlio, di munirsi di apposita delega ("si c'è ANGELICA c'è bisognu da delega? Quannu (iddu) non c'è ci voli a delega a un cristianu, no?"):

Progr. 184

INTERLOCUTORI

FARANDA ANTONINO>UOMO

FARANDA AURELIO SALVATORE>UOMO 1

UOMO: *Pronto..*

UOMO 1: *T'arrivaru?*

UOMO: *Ancora non ci avu arrivutu (....) ora*

[DA TIMER 000:00:11 A TIMER 000:00:34 VOCI IN AMBIENTALE]

UOMO 1: *E dumannicci che eppuru arrivari, già (....)*

UOMO: *E ccà (....) taliari (...)*

UOMO 1: *(...). [VOCI SOVRAPPOSTE]*

UOMO: *Vabbè, dai!*

UOMO 1: *A facci taliari un minutu e iò 'spettu in linea*

UOMO: *(....) avi clienti ccà*

UOMO 1: *(....)*

[DA TIMER 000:00:27 A TIMER 000:00:35 NESSUNA CONVERSAZIONE.

VOCI IN AMBIENTALE]

UOMO 1: *ANGELICA, unni arristo', ddà intra?*

UOMO: *Ddà, fora è ANGELICA*

UOMO 1: *Ma chi.. quantu.. chi ti dumannau chiddu? Chi vulevano? Già l'aveunu scrivutu chiddu di ANGELICA o no?*

UOMO: *Sì, chiddu l'avevunu scrivutu*

UOMO 1: *E quantu ta' dumannau? Sulu du marchi da bullu? Quantu ta' dumannau?*

UOMO: *Du marchi da bullu (...)*

UOMO 1: *Dui i sidici e dui i trì e ottantaquattru, comu su'?*

UOMO: Dui i sidici e dui i setti e ottan., setti e sessantottu

UOMO 1: Ah ah! Ee.. e allura chisti ddocu ci vonnu i stissi puru ee.. (...). E chi ti stava ee.. ma mi dava subitu, no?!

UOMO: Ah?

UOMO 1: (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: No, mi dissì versu menzionnu. Chidda chi ci puttammu (l'altu ionnu) i matina, L'a.. chista ccà non sacciu si (...)

UOMO 1: E mi ciù dici chi semu tutti un gruppu (...), però ddocu ci fa' scriviri (...) a ANGELICA, cià fa' scriviri sana, picchè ci voli a delega ddocu, u capisti? (...) [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: 'Nta chidda di ANGELICA?

UOMO 1: Quali 'nta chidda di ANGELICA?! 'Nta chista chi ti manniu. (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: Ci voli a delega mi (...) (a pigghiari) iddu? (...).

UOMO 1: Comu (...)?!?

UOMO: (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO 1: A delega ca staci presentammu! Puru tu ti po' mettiri u delegatu (...) [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: E allura (...) [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO 1: (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: Ddà (...) ddà non (delegammu) a nuddu chi nuatri aspittamu finu (all')(...)

UOMO 1: Oh, mammitta mia, [bestemmia]! Ma è normali, si c'era iddu a cu (...) delegai?!

UOMO: (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO 1: Minchia, chistu mi faci 'mpazziri!

UOMO: Vidi chi nun ti fazzu 'mpazziri! Non è chi ti fazzu 'mpazziri

UOMO 1: Ma ciettu! Ma scusimi, si c'è ANGELICA c'è bisognu da delega? Quannu (iddu) non c'è ci voli a delega a un cristianu, no?!

UOMO: (...) delegu iò (...)

UOMO 1: Eh! Però tu (...) ta'fari dari i documenti (...) o sportellu, capisti?

UOMO: Va bene, vah!

UOMO 1: Ciao, vah! Vidi s'arrivan e mu' fai sapiri

UOMO: *Va bene!*

UOMO 1: *Ma (...)?*

UOMO: *Non sacciu. Staci.. staci facennu 'na cosa ccà (...)*

UOMO 1: *(...) [VOCI SOVRAPPOSTE]*

UOMO: *(...) chi non ava arrivatu ancora (...) comu arriva ti chiamu*

UOMO 1: *Ciao".*

I documenti inviati sembravano, però, al padre arrivati piuttosto danneggiati (*"Arrivaru, ma arrivaru stampati mali (...) mannasti a fotografia (...), chidda da delega arrivò sutta, chidda a fotografia arrivau spezzata in dui, tri"*), circostanza che ne avrebbe comportato un nuovo invio, sennonché la scarsa dimestichezza dell'uomo con l'utilizzo dei mezzi informatici induce Aurelio Salvatore a farsi passare al telefono la cugina Angelica, o meglio, a chiamarla perché i due interloquiscano direttamente:

Progr. 185

INTERLOCUTORI

FARANDA ANTONINO>UOMO

FARANDA AURELIO SALVATORE>UOMO 1

"UOMO: *(...). Pronto*

UOMO 1: *Nun ci avi arrivatu, no?!*

UOMO: *Arrivaru, ma arrivaru stampati mali (...) mannasti a fotografia (...), chidda da delega arrivò sutta, chidda a fotografia arrivau spezzata in dui, tri*

UOMO 1: *E casu mai torna ta' rimannu, no?!*

[IN AMBIENTALE]:

UOMO 1: *Pigghia sta.. u documentu unni l'avi, l'origin.. l'originali. Dici chi non ci vinni bonu (...) chista ddocu. (...).. [VOCI SOVRAPPOSTE]*

[IN AMBIENTALE VOCE FEMMINILE DI SOTTOFONDO]

UOMO: *Ah, dici che sono usciti giusti, vah!*

UOMO 1: *Giusti su"?*

UOMO: *Si, sì, giusti nisceru*

UOMO 1: *Si no' capisci (...).. [VOCI SOVRAPPOSTE]*

UOMO: *Voleva diri chi l'aveva stampatu a machina mali*

UOMO 1: *Ascutimi.. ascutimi 'na cosa, si no' capisci mi passi ANGELICA chi ciù spiegü..*

UOMO: *Ah?*

UOMO 1: Si no' capisci comu l'ha scriviri, mi passi ANGELICA e ciù dicu iò comu ava a fari, capisti?

UOMO: No, no, giustu vinninu, giusti

UOMO 1: Miinchia! Chiddu chi ta' fari (...) (supra), si no' capisci mi passi a ANGELICA e ciù dicu a idda. Tu ta' fari (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: Ti passu ANGELICA?! Iò sugnu a 'na banna e idda è (...) ddù. Vabbè, (allura) ti chiamu dopu

UOMO 1: (Chiddu è 'na carta) (...) ANGELICA ti l'ava a scriviri, (...) ma' scrivi [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: Va bene! Va bene! Okay! Ciao”.

I documenti da trasmettere, infine, sono giunti al destinatario perché evidentemente questi li compilasse e li re-inviasse:

Progr. 187

INTERLOCUTORI

FARANDA ANTONINO>UOMO

FARANDA AURELIO SALVATORE>UOMO 1

“UOMO: Pronto

UOMO 1: Ah oh!

UOMO: Oh!

UOMO 1: Comu finiu?

UOMO: Oo.. e u fici ddà

UOMO 1: Ma ti desi già?

UOMO: Sì

UOMO 1: Eh eh! Va bene, vah!

UOMO: (...) [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO 1: Vabbè, tu (...) a poi mi manni un'email (...)

UOMO: Va bene!

UOMO 1: (...). Ciao, vah! [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: Va bene. Ciao, vah!”.

Già queste prime conversazioni danno conto della piena consapevolezza di tutti gli attori (Faranda Antonino, il figlio Aurelio Salvatore e la cugina Spasaro Angelica Giusy) circa la piena direzione assunta di fatto da Aurelio Salvatore nella gestione dell'istanza di assegnazione del lotto (cfr., specificamente, le conversazioni di cui al

RIT 610/16, progr. 174 e 175, trattate in seno alla disamina della posizione di Faranda Aurelio Salvatore), che avrebbe invero dovuto interessare solo la giovane aspirante, stanti anche i pregiudizi specifici (e ostativi) gravanti sul cugino maggiore.

Ma a distanza di pochi minuti si apprezza anche l'interessamento di Faranda Davide, il quale contatta il padre per sincerarsi se questi e la giovane cugina fossero ancora insieme ("Docu siti ancora?") e se gli fosse stato inviato "quel foglio" ("Ah? 'U fogghiu 'u 'rricampasti?") oggetto del macchinoso invio tramite mail, in modo da condurre a buon esito l'iter che tutti costoro avevano in corso; nell'occasione mostrandosi – alla risposta affermativa del padre – infine soddisfatto ("Ah, ah, va bene, vah") e così manifestando anch'egli piena consapevolezza e compartecipazione nell'operazione in corso:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1311	11:24:24	12/05/2016	00:01:16	U	403/16	3207118652
Intestatarlo		FARANDA Antonino		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA DAVIDE
VOCE UOMO 2: NON IDENTIFICATA
VOCE UOMO 3: FARANDA ANTONINO

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

“DAVIDE: Unni sta' iennu?

UOMO 2: Unni ha' gghiri?

DAVIDE: No, a nudla banna. Minchia, mi ... (inc)... ... (VOCI SOVR)...

(Inizio conversazione telefonica)

ANTONINO: Pronto.

DAVIDE: Oh.

ANTONINO: Ouh.

DAVIDE: Commu lu a finiu? Docu siti ancora?

ANTONINO: No, ni vimmu. Unni si'...

DAVIDE: E...

ANTONINO: ...o' paisi?

DAVIDE: Sè. Ma t'u dettinu 'ddu fogghiu?

UOMO 2: *(Voce in sottofondo)* E aspetta ccà tu ora. Va bene?

DAVIDE: Ah? 'U fogghiu 'u 'rricampasti?

(Brusio di voci in sottofondo)

ANTONINO: Sè.

DAVIDE: Ah, ah, va bene, vah.

ANTONINO: Unni si' o' paisi?

DAVIDE: Sè. Tu unni si'?

ANTONINO: E Settimu iè puru o' paisi?

DAVIDE: No, iò stamatina a' casa 'u lassai. Pirchi? 'Nno sacciu. C'havv'a fari?

ANTONINO: Pirchi l'haiu chiamatu... no, pirchi c'era cosu a' 'stu manziornu ddà unni c'è 'u Curciu. Benedetto.

DAVIDE: Ah, eh, pozzu iri iò.

ANTONINO: E iddu 'un m'arrispuuni, Settimu.

DAVIDE: E 'nno sacciu. Chi ura sunnu? Ancora l'umnici e vinti su'.

ANTONINO: E uora ci chiamu tonna, mi dissi... versu manziornu iddu.

DAVIDE: Va beh, avanti.

ANTONINO: Va beh, poi si 'u rintricci 'u chiami, si iddu veni a' casa, va' tu.

DAVIDE: Ve beni, ciao.

ANTONINO: Ciao".

Ottenuta nelle more (come visto, in data 13.5.2016) la concessione demaniale, i fratelli Davide (su *input* del padre Antonino) e Aurelio Salvatore interloquiscono circa la registrazione dell'atto (identificato dai conversanti come "quello della Forestale"):

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1405	17:17:41	15/05/2016	00:01:22	U	403/16	3347704333
Intestatario	FARANDA ANTONINO			Utilizzatore	FARANDA Aurelio Salvatore	
Note						

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA AURELIO SALVATORE

VOCE UOMO 2: FARANDA DAVIDE

—◆—

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo)

(Brusio di voci in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

SALVATORE: Ouh.

DAVIDE: ...*(inc)*...

SALVATORE: Chi è?

DAVIDE: Ascuta, 'u papà mi dissi ddà pi' registrari 'u contrattu ddà, chiddu ddà d'a *(Forestale)* ddà...

SALVATORE: Eh.

DAVIDE: Chi è fari i fotocopi, m' *(arrucciuliai)* – dici - 'un capiu bonu.

SALVATORE: Chi fotocopi hav'a fari?

DAVIDE: Dici chi ci ha' purtari unu i fotocopi e ci hav'a scriviri copia conforme?

SALVATORE: Ma chi minchia dici chissu? Chi è sce...? Pazzu iè.

DAVIDE: Ci è purtari 'ddi du' copi chi ci sunnu ddà. No?

SALVATORE: 'Ddi du' copi, una ci arresta... sunnu i... 'a stissa cosa, chi già l'ha' fatti i fotocopi, una ci 'a lassi all'agenzia e una t'a puorti.

DAVIDE: Ah, 'ddi du'...

SALVATORE: Doppu dici...

DAVIDE: Picchi i l'hamm'a purtari a Catania...

SALVATORE: ... e iddi ni... si fannu copia conforme ma a Catania, ('a po' purtari tu).

DAVIDE: Va beh, ddà, beh, iò docu ci è fari mannari sulu 'ddi du' copi.

SALVATORE: 'Ddi du' copi, già ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*... una ci 'a lassi e una t'a puorti.

DAVIDE: Eh, siccomu mi dissi chi c'è purtari i fotocopi ddà.

SALVATORE: Boh? Amprena iddu chi ni capisci di 'ssi ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*... .

DAVIDE: Ma n'hav'a... n'hav'a caputu, apposta ti dicu. Va bene, avanti.

SALVATORE: A modu soi capisci.

DAVIDE: Va beh, iddu dumani s'hav'a iri a fari.

SALVATORE: Certu, ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*... miegghiu iè, 'u tiempu c'è, però...

DAVIDE: Eh, va beh, sè, va bene.

SALVATORE: ... 'u tiempu c'è...

DAVIDE: *No, pi' capiri ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...*

SALVATORE: *...però s' i faci dumani.*

DAVIDE: *Va bene.*

SALVATORE: *(Avanti, ciao, ciao.)*

DAVIDE: *Allura ddà iddi 'na copia s' a teninu ddà e 'na copia m' a dunanu a mia.*

SALVATORE: *'I ddà manera, quannu tu registri 'u cuntrattu commu fa'?*
Accussì fannu.

DAVIDE: *Sè, sè, una s' a teninu iddi e una n' a dunanu a nuatri.*

SALVATORE: *Eh, eh, e poi aieri iddi n' i desinu già fatti.*

DAVIDE: *Va bene...*

SALVATORE: *Ciao.*

DAVIDE: *...avanti, ciao".*

Ed infatti, nella conversazione di cui al RIT 403/16, progr. 1408 (oggetto di ascolto da parte del Collegio), del 19.5.2016, ore 16:54, Lupica Spagnolo Francesca, nel discutere di una prenotazione medica, riferisce alla sorella Lupica Spagnolo Rosa Maria (moglie di Faranda Antonino) che Angelica (la quale, all'epoca, era sprovvista di patente di guida) l'indomani si sarebbe dovuta recare a S. Agata di Militello (dove ha sede l'Agenzia delle Entrate: cfr. la conversazione di cui al RIT 674/16, progr. 122, nel corso della quale – con espresso riferimento alla registrazione dell'atto – Faranda Davide dice esservi apposto "il bollo di sant'Agata") insieme a "Nino".

In serata, quindi, Lupica Spagnolo Rosa Maria contatta la nipote Spasaro Angelica Giusy e, dopo i primi convenevoli, senza alcuno specifico riferimento precedente, la donna più anziana esordisce con un eloquente "mamma mia" (evidentemente riferito all'attività di perquisizione effettuata lo stesso giorno), per poi avvisare la nipote che l'indomani la stessa sarebbe dovuta andare "là" con lo zio (Faranda Antonino, appunto), arrivando alle 08:00 del mattino: la nipote, quindi, si rende disponibile ad essere prelevata da casa alle 07:30 (RIT 403/16, progr. 1424, oggetto di ascolto da parte del Collegio).

In realtà, come riferito da Spasaro Angelica Giusy (come detto, sprovvista di patente) in sede d'interrogatorio di garanzia del 24.01.2020 (acquisito *ex art.* 513 c.p.p.), la stessa – totalmente all'oscuro di quanto stesse accadendo, come dalla stessa dichiarato – è stata presa ed accompagnata dallo zio Faranda Antonino a Caltanissetta,

dove (insieme al cugino Davide) *“mi hanno fatto firmare e mi hanno riaccompagnato a casa”*.

L'indomani mattina, tuttavia, Faranda Antonino incontra difficoltà nell'operazione di registrazione dell'atto e ne informa il figlio Davide, che – come visto – si è interessato sin dall'origine della vicenda di questa concessione demaniale:

Progr. 271

INTERLOCUTORI

FARANDA ANTONINO>UOMO

FARANDA DAVIDE>UOMO 1

[IMPULSI TELEFONICI DI LINEA IN CHIAMATA]

“UOMO 1: Pronto

UOMO: Ouh!

UOMO 1: Oh!

UOMO: Mi senti?

UOMO 1: Sì

UOMO: Non potti fari nenti ccà

UOMO 1: Picchi?

UOMO: Picchè i ddi particelli mi desi i moduli e ddi particelli s'hanna a passari 'nta n'otra pattita i moduli. E ccà cu i scrivi?! Ci voli trì ionna mi scrivi! Sunnu sessanta. E.. e uu.. e u cosu iddu dici chi l'ava a purtari pagatu di.. du Effi Vintiquattru [F24]

UOMO 1: (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: Ma chiddu non era un problema, u ia e pagava ccà umi iera iera

UOMO 1: E quantu si pagava? Tu' dissì?

UOMO: Non ci spiai, iddu mi dissì, “Vidi chi chistu mi l'ava a purtari pagatu lei i ducentu euru”. Iddu nenti mi dissì autru

UOMO 1: E i moduli ti desi?

UOMO: I moduli mi desi, si non cià bastanu, ci facemu i fotocopi. “Ma ccà – dici - ‘na iunnata ci voli ii.. – dici – ata purtari i.. poi l'ata a purtari scritti e firmati”

UOMO 1: U cummutu chi iè! Puteva (...) stissu. (...) sta manera chi faci?

UOMO: A umi ci l'è fa.. ci l'è fari scriviri? O 'nta PIETRU o 'nta cosu?

UOMO 1: E ma se ni facevi scriviri una, l'autri i copiavamu nuatri

UOMO: E si mi desi i moduli, (...) i copiari? (...) copiari (...). U cosu mi copiava?

UOMO 1: Una sula, 'na particella, pi' l'esempio, ti pari pirchi?!

UOMO: E mi (disignò) chiddu comu l'ha a scriviri

UOMO 1: Ehh, allora! Vabbè, vah!

UOMO: I scrivi tu? (...) scrivi tu

UOMO 1: Ee.. si i sacciu scriviri, (...) scrivu

UOMO: Va bene, avanti!

UOMO 1: Uh

UOMO: Ciao".

Fino alla tarda mattinata è, quindi, Davide a fornire aiuto al padre nella compilazione della documentazione funzionale alla registrazione dell'atto, come dallo stesso riferito alla compagna Iuculano Maria:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 334/8538004 in uso a FARANDA Davide

R.I.T. 404/16, Progr. n. 1147 del 20/05/2016 ore 13:57:24

Telefonata in entrata dal n. 333/4368267

Legenda:

UTENTE: Faranda Davide – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Maria – come da brogliaccio – (non identificata nel corso della conversazione)²⁵.

"Maria -. Pronto? Oh, pronto?

Davide -. Pronto?

Maria -. Mi senti?

Davide -. Sì.

Maria -. Che fai?

Davide -. E niente.

²⁵ Come riferito dal teste Pace, Faranda Davide, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione con Iuculano Maria, figlia di Iuculano Rosario e sorella di Iuculano Sebastiano, il quale era legale rappresentante delle società "Terra e Sole" e "Quattro Stelle"; Iuculano Rosario è zio di Iuculano Federica, moglie di Bontempo Scavo Carmelo e figlia di Bontempo Scavo Francesco, inteso "Ciccio Tra Track".

Maria -. Ah?

Davide -. Ahia, porco (inc. audio disturbato). Niente, (inc. audio disturbato).

Maria -. Niente, non mi hai fatto sapere che fine avevi fatto oggi.

Davide -. (inc. audio disturbato) fino alle due.

Maria -. Cazzo, alle due non lo so.

Davide -. Lo so, alle dodici e mezza sono arrivato a casa.

Maria -. Te ne sei andato al paese?

Davide -. Sì, ho fatto la ricarica del telefono, ce l'avevo scarico. Visto che ero al paese, ti ho chiamato, tu non mi hai risposto proprio.

Maria -. Tu te ne vai al paese e vai apposta.

Davide -. Ti ho detto che ho fatto la ricarica arrivato al paese.

Maria -. E che hai fatto ieri al paese?

Davide -. (inc. audio disturbato).

Maria -. Mh? Non ti sento.

(Audio disturbato).

Davide -. Nel frattempo (inc. audio disturbato).

Maria -. Non ti sento. Non ti sento.

Davide -. Ti ho detto, quando mi hai fatto uno squillo tu...

Maria -. Mh.

Davide -. Stavo mangiando.

(Pausa nella conversazione).

Maria -. Che hai fatto al paese?

Davide -. Niente, che ho fatto?! Niente, non ti (inc. pronuncia affrettata).

Maria -. (inc. audio disturbato). (Sospira).

(Pausa nella conversazione).

Davide -. Tu che fai?

Maria -. Niente.

(Pausa nella conversazione).

Maria -. Tu che hai fatto?

Davide -. Qua, stavo scrivendo quelle cose a quel cornuto che non gli ha voluto registrare quelle cose a mio (inc. audio disturbato) [Davide si riferiva al padre, come emerge esplicitamente dalla conversazione successiva]

Maria -. Ah?

Davide -. (inc. audio disturbato) quelle cose (inc. audio disturbato)...

Maria -. Non ho capito niente di quello che hai detto. Che hai detto? Non ti ho (inc. audio disturbato).

(Rumori in sottofondo).

Maria -. Ma mi senti? Boh! Mi senti? Io non ti sento più. Pronto?

(Rumori in sottofondo).

Maria -. Oh, pronto?

(Cade la linea)".

Progr. 1149, in prosecuzione della precedente a seguito del malfunzionamento della linea telefonica:

"Davide -. (inc. audio disturbato).

Maria -. Mo' mi senti?

Davide -. (inc. audio disturbato).

Maria -. Che fai?

Davide -. Niente. Tu?

Maria -. (inc. audio disturbato). Tu che fai?

Davide -. (inc. audio disturbato) stavo scrivendo 'ste cose.

Maria -. Che hai scritto?

Davide -. Quelle carte che quello non ha voluto registrare a mio padre.

Maria -. Mh?

Davide -. Quelle carte che quello non ha voluto registrare a mio padre.

(Pausa nella conversazione).

(Rumori in sottofondo).

Maria -. Sto scendendo sotto a mangiare.

Davide -. Va bene. Io qua sto stampando due fogli. (Sospira).

(Rumori in sottofondo).

(Cade la linea)".

Il riscontro, ove ve ne fosse bisogno, circa la descritta e commentata attività riguardante il lotto pascolivo in questione è poi rappresentato oggettivamente dall'esito della più volte citata perquisizione effettuata in data 27.5.2016 presso l'abitazione, sita in Tortorici, c.da Sceti n. 225, dei coniugi Faranda Antonino e Lupica Spagnolo Rosa Maria, che ha condotto al sequestro, tra gli altri documenti, anche della copia della concessione Rep. n. 34 del 13.05.2016, rilasciata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura - Ufficio Servizio per il Territorio di Catania, rilasciato a SPASARO Angelica Giusy, nata a Sant'Agata di Militello Il

09.06.1996 (cfr. all. 37.BK). Inoltre, ad ulteriore conferma del pieno coinvolgimento anche di Aurelio Salvatore, va rammentato che, agli allegati 42.J e 42.K è catalogata la copia, rinvenuta presso il domicilio di costui, di un verbale di consegna del 25.5.2016, relativo al lotto pascolivo di ettari 155 in c.da CUTUMINELLO (lo stesso sopra citato).

D'altro canto, la stessa Spasaro Angelica Giusy, sentita in sede d'interrogatorio di garanzia in data 24.01.2020 (acquisito ex art. 513 c.p.p.), ha espressamente ammesso la propria estraneità sostanziale alla gestione di qualsivoglia azienda agricola e, tantopiù, alla procedura di licitazione privata appena esaminata, dalla stessa genericamente definita "Forestale", presso la quale è stata portata dal eugino Faranda Davide (il quale addirittura deteneva, secondo il dichiarato della donna, anche la carta di credito collegata al di lei conto corrente acceso a Galati Mamertino) a "mettere delle firme" (perdendo, peraltro, anche una giornata di lavoro) senza capire alcunché di cosa le stessero facendo fare.

Merita, ancora, essere richiamata – quanto alla piena consapevolezza, nonché al personale coinvolgimento di Faranda Antonino all'interno di una radicata struttura associativa dedita alla commissione di truffe ai danni dell'Agea – una conversazione captata a seguito dell'acquisizione documentale (da parte della G.d.F.) del 19.5.2016 (il giorno precedente), che va letta unitamente a quella di cui al RIT 397/16, progr. 1023 (analizzata nella parte dedicata specificamente alla posizione di Faranda Massimo Giuseppe, alla quale si rinvia):

Progr. 280

INTERLOCUTORI FARANDA ANTONINO>UOMO FARANDA EMANUELE ANTONINO>EMANUELE [Nominato in corso di conversazione]
--

"UOMO: Pronto

UOMO 1: Ouh, pa'!

UOMO: Ouh, MANUELE!

UOMO 1: Che è?

UOMO: Ch., ma a unni sì, ccà a casa?

UOMO 1: (Sì), arrivai versu i deci e torna mi ni iu, pa', mi n'appa a iri

UOMO: Ah, ah!

UOMO 1: Aa., mancu d'locu potti a 'nchianari, picchi (stamatina) (...).

UOMO: E iò ia o paisi e du.. e DAVIDE mi dissi, dici, "Vitti passari a machina i EMANUELE"

UOMO 1: All'ottu e menza eppumu a iri a 'nto dentista, chi GIUSY ddù, l'appuru a.. ci appi a mettiri i denti, anastasia. Nui arrivammu.. niscemmu e.. arrivammu o paisi, 'ntonnu e dudici, e dudici passati

UOMO: Eh eh!

UOMO 1: Uora u tempu chi ni pigghiammu un muzzucuni ee.. torna mi ni li (...)

UOMO: E ANTONY?

UOMO 1: E ANTONY ccà è puru. Uora a mia mu' portu ANTONY e cinqu e menza ava a terapia

UOMO: Ah, ho capito, ah

UOMO 1: Eh, apposta (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: E iò (ddù ionnu) (...) e chiddi s'avevanu pigghiatu tuttu cosi, mi dissu chiddu nenti. (Arrivai).. [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO 1: Chii?

UOMO: Ddù ionnu idè iu 'nta (...). 'nta GIUSEPPE

UOMO 1: Eh!

UOMO: Eh, ee.. si l'avevunu.. si l'aveva pigghiatu a Finanza. Mi dissi, "Non po' fari nenti"

UOMO 1: Puru a me'?

UOMO: Mah.. chidda i GIUSY

UOMO 1: (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO: Tu n'avevi n'otra to?

UOMO 1: No, no

UOMO: E chidda i GIUSY. I pigghiaru tutti (...) chidda i KATIA, chidda..

UOMO 1: (---) [LINEA DISTURBATA]

UOMO: (...)

UOMO 1: Ah? Ah?

UOMO: (...) (iu) u ionnu appressu chi vinni idda. M'aveva fattu 'na conferma chi u cosu c'era, ma sulu chi si l'avevunu pigghiatu tutti

[DA TIMER 000:01:43 A TIMER 000:01:50 NESSUNA CONVERSAZIONE. IN AMBIENTALE VOCE FEMMINILE DI SOTTOFONDO]

UOMO: EMANUELE.. Ouh?

[A TIMER 000:02:01 LA REGISTRAZIONE S'INTERROMPE].

In altri termini, Faranda Antonino in questa conversazione informa il figlio Emanuele Antonino di essersi recato presso il C.A.A. di Armeli Giuseppe ("Ddu ionnu iò in 'nta (...). 'nta GIUSEPPE") e di non aver trovato il proprio fascicolo, in quanto prelevato dai finanziari ("si l'avevumu.. si l'aveva pigghiatu a Finanza"); alla domanda, conseguente, di Emanuele Antonino se i militari avessero acquisito anche il suo (del figlio: "Puru a me?"), Antonino gli risponde che avevano preso quello della moglie (Conti Pasquarello Giusy: "Muh.. chidda i GIUSY"), anzi che li avevano presi "tutti" (quelli riconducibili alla famiglia Faranda), tra cui quello di Katia (Crasci, moglie di Faranda Gaetano): "E chidda i GIUSY. I pigghiaru tutti (...) chidda i KATIA, chidda ...").

Un'altra dinamica coinvolgente Faranda Antonino, capace di dimostrare la mutua consapevolezza degli illeciti traffici da parte degli associati e, in specie, del padre coi figli Aurelio Salvatore e Davide, attiene alla vicenda delle difficoltà legate al versamento di un assegno in relazione alla società "Birba"²⁶:

²⁶ Circostanza sulla quale è utile richiamare lo stralcio delle s.i.t. di Santangelo Pietro (acquisite all'udienza dell'11.10.2021): "Ricordo che per conto di FARANDA Aurelio Salvatore e su sua specifica richiesta ho provveduto ai seguenti adempimenti:

1. Fascicolo intestato "BIRBA" Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Trasmissione telematica del Bilancio al 31.12.2012;

Modello Unico 2013 relativo ai redditi per l'anno 2012;

Verbale di Assemblea Ordinaria relativo al Rinnovo delle Cariche Sociali datato 06.05.2016, ricordo che verso il mese di febbraio/marzo (in realtà, maggio, n.d.e.) 2016 il FARANDA Aurelio Salvatore aveva un problema in relazione al versamento di un assegno e la Banca gli aveva richiesto tale documento

Lettera di conferimento di incarico".

Si consideri, inoltre, che tale società era legalmente rappresentata da Faranda Antonio, con soci Lupica Spagnolo Rosa Maria e Giallanza Salvatore: anche in questo caso, quindi, si tratta di azienda di fatto gestita da chi non ne aveva alcuna legittimazione formale.

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1371	09:57:46	13/05/2016	00:01:03	U	403/16	3207118652
Intestatario		FARANDA Antonino		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA ANTONINO

VOCE UOMO 2: FARANDA DAVIDE

VOCE DONNA 1: NON IDENTIFICATA

(Inizio conversazione telefonica)

(Brusio di voci in sottofondo)

ANTONINO: Pronto.

DAVIDE: Oh.

ANTONINO: Ouh.

DAVIDE: Si' docu cu' Turiddu?

ANTONINO: Ah?

DAVIDE: Si' docu cu' Turiddu o...?

ANTONINO: No, no, ccà semu, havi un saccu 'i trafficu, 'un ni vonnu fari, 'un ni vonnu scanciarì 'i 'st'assegnu.

DAVIDE: Ah, 'u sacciu, ci fici chiamari uora 'i ccà, ha' 'spittari cincu minuti, siccomi ci chiamai a Turiddu e 'u telefonu 'un ci pigghia.

ANTONINO: 'Un c'è Turiddu ccà, c'è Turi, 'u frati 'i (Dariu).

DAVIDE: Boh? 'Nno sacciu, staiu 'spittannu ccà chi...

ANTONINO: Uora videmu, forsi 'u stannu scanciannu, telefonaru docu a Turturici, ci telefonaru o' Bancu docu.

DAVIDE: Fici chiamari iò, sugnu ccà.

ANTONINO: Ah, ci chiamasti tu?

DAVIDE: Sugnu ccà!

ANTONINO: Ah, ah, va beni, vah.

DAVIDE: Ciao.

DONNA 1: Comunque...

DAVIDE: ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*...".

Come si vede chiaramente, alle difficoltà incontrate nella descritta operazione di versamento dell'assegno (determinate, come riferito dal Santangelo,

dall'intervenuto rinnovo delle cariche sociali, effettuato pochi giorni prima) si interessano variamente, pur non rivestendo alcun ruolo formale, i figli del l.r..

Da precedenti conversazioni si evince, invero, quali fossero le problematiche attinenti al rinnovo delle cariche sociali: in particolare, scaduto il triennio di validità, si sarebbe dovuta rinnovare la carica sociale (l.r.) del padre, così da farlo risultare tale nella relativa visura camerale, aspetto del quale si occupa in prima persona il figlio Aurelio Salvatore, ancora a rimarcare la diretta gestione di costui delle imprese intestate a terze persone, nella piena consapevolezza di costoro:

Progr. 152

INTERLOCUTORI

FARANDA ANTONINO > UOMO F.A.

FARANDA AURELIO SALVATORE > UOMO F.A.S.

GIUSEPPE > GIUSEPPE (nominato nel corso della conversazione)

UOMO ? > voce non attribuibile

[FRUSCIO SULA FONTE DI REGISTRAZIONE]

“UOMO F.A.: Pronto?”

UOMO F.A.S: Ohu!

UOMO F.A.: Ohu!

UOMO F.A.S: (Passami) a GIUSEPPE (...)

UOMO F.A.: Va bene, aspetta un attimo che (...)

[NESSUNA CONVERSAZIONE PER CINQUE SECONDI CIRCA]

UOMO ?.: Eh

[NESSUNA CONVERSAZIONE PER TRE SECONDI CIRCA – TIMER 0:23.129 RUMORE NON IDENTIFICATO – NESSUNA CONVERSAZIONE PER SEI SECONDI CIRCA – TIMER 0:29.407 IN AMBIENTALE PARLATO DI DIFFICILE COMPrensIONE – NESSUNA CONVERSAZIONE PER QUATTORDICI SECONDI CIRCA]

DA TIMER 0:42.712 A TIMER A TIMER 1:49.564 “GIUSEPPE” PARLA PROBABILMENTE AL TELEFONO CON ALTRO INTERLOCUTORE, TRATTO DI DIFFICILE COMPrensIONE PER VOCE LONTANA:

GIUSEPPE: Allora, (...)/ Eh/ (...)/ Se tu non ce l'hai come (...), devi collegarti al sito e calcolarti la (...) eventualmente, se hai qualche problema, qualche (...), ti puoi calcolare la (...) dal sito dell'(...)/ (...) tranquillo/ Tu (...) dal momento che hai fatto la.. la (...) sei a posto (...)

GIUSEPPE: Pronto?

UOMO F.A.S.: GIUSEPPE (...)

GIUSEPPE: Oh (...) dimmi?

UOMO F.A.S.: Allora, iddu mi dissi ci vuole il rinnovo per il potere della
(---) vah

GIUSEPPE: Eh, e (infatti).. Chiddu che ti dicea.. il (rinnovo) per il potere della firma, significa che nella visura camerale.. se stampamu.. se tu ha na visura camerale, la carica di tuo padre è.. ha la durata di tre anni...

UOMO F.A.S.: Sì sì (...)

GIUSEPPE: ..Allo scadere (...).. Eh, alla scadenza dei tre anni si deve riunire l'assemblea dei soci e deliberare (di nuovo) il rinnovo della carica per altri tre anni

UOMO F.A.S.: Vabbè, ma iddu, capace, na copia i Statuto ddocu non l'ave, non lo so?

GIUSEPPE: No, io non l'haiu, non lo so se lui ce l'ha

UOMO F.A.S.: Ma (...) che ci vuole solo na.. na riunione dei soci? E.. na carta i chidda ci presenta unu a camera i commercio?

GIUSEPPE: Noo.. Sa.. (...).. s'annu a vidimare i regi.. s'ave a vidimare u registro dell'assemblea dei soci, si deve riunire l'assemblea dei soci, si deve deliberare, a firma digitale ci vuole perchè ave a firmare.. I documenti che vanno depositati alla camera di commercio vengono depositati telematicamente e ci vuole a so firma digitale e a mè firma digitale

UOMO F.A.S.: Uh

GIUSEPPE: Ci sunnu qualche duecento euro di versamenti da fare (...). e.. e u registro s'ave a vidimare (---) dei soci, perciò n'autri cento euro e passa.. sessantasette più venticinque più sedici, na cosa del genere

UOMO F.A.S.: Uh uh, ho capito.. Va bene vah...

GIUSEPPE: (...)

UOMO F.A.S.: ...e caso mai videmu, videmu chiddu chi ci vole preciso

GIUSEPPE: Eh, (va bene)

UOMO F.A.S.: Videmu unni è u registro e poi, caso mai, videmu come si può fare (vah)

GIUSEPPE: Vedi tu un minuto, d'accordo?

UOMO F.A.S.: Va bene (...)

GIUSEPPE: (...) chistu da firma digitale

UOMO ?: *E no inutili chi ciù duni se po' hama a fare (...) stè cose (...)*...

UOMO F.A.S.: *Eh*

UOMO ?: *...u registru hama aviri, capisti?*

UOMO F.A.S.: *Si sicuro, (...) così, (...)*

UOMO ?: *(...) registro, capisti?*

UOMO F.A.S.: *Va bene vah, dai, ti faccio sapere...*

GIUSEPPE: *Vabbè...*

UOMO F.A.S.: *...caso mai (...)*

GIUSEPPE: *D'accordo, okay*

UOMO F.A.S.: *Va bene?*

GIUSEPPE: *Ciao (...)*

UOMO F.A.S.: *Ciao ciao".*

A stretto giro, infatti, padre e figlio si confrontano sull'entità delle spese da sostenere per tale adempimento burocratico, calcolate in maniera conforme alla precedente telefonata:

Progr. 155

INTERLOCUTORI

FARANDA ANTONINO > UOMO F.A.

FARANDA AURELIO SALVATORE > UOMO F.A.S.

"UOMO F.A.: *Pronto?*

UOMO F.A.S.: *Ohu!*

UOMO F.A.: *Ohu!*

UOMO F.A.S.: *Ancora (ddà) GIUSEPPE (...), no?!*

UOMO F.A.: *No, s'nni (ivi)*

UOMO F.A.S.: *Ah.. Quantu dissì iddu precisu ca venivumu i spisi?*

UOMO F.A.: *A mia mi dissì chiù assai i duecento euro i versamenti e poi n'autri cento*

UOMO F.A.S.: *(---)*

UOMO F.A.: *Qualchi tricentu pare che dissì*

UOMO F.A.S.: *(---)*

UOMO F.A.: *Uh.. Ohu!*

UOMO F.A.S.: *(---)*

UOMO F.A.: *Si sente picca*
 UOMO F.A.S.: *(---)*
 UOMO F.A.: *Eh, un ti sento*
 UOMO F.A.S.: *Non pigghia (---) ti chiamo*
 UOMO F.A.: *Va bene".*

Una volta confrontatisi sui costi (pressoché coincidenti) rispettivamente prospettatisi, il padre chiede al figlio l'assenso a far effettuare l'adempimento a tale "Gabriele", trovando risposta affermativa; traspare, sempre cristallina, la piena e diretta gestione dell'attività da parte del figlio ("*Certo! E' u stissu è, tanto ca io poi dumani vegnu, ci fa (...) ntà sti carte e po' (...)*"), anche alla luce della totale inconsapevolezza circa la gestione di aziende agricole dichiarata dal padre in sede d'interrogatorio di garanzia:

Progr. 157

INTERLOCUTORI

FARANDA ANTONINO > UOMO F.A.

FARANDA AURELIO SALVATORE > UOMO F.A.S.

"UOMO F.A.: *Pronto?*
 UOMO F.A.S.: *Ohu*
 UOMO F.A.: *Ohu*
 UOMO F.A.S.: *Niente.. visti ccà, u stissu è (...). Chiddu mi dumannò
 duecento (...) e chiddu dumannau due cinquanta, quindi sempre ddà pè ddà (---)*
 UOMO F.A.: *Eh*
 UOMO F.A.S.: *(...)*
 UOMO F.A.: *(...) ci fazzu fare a GABRIELE?*
 UOMO F.A.S.: *Certo! E' u stissu è, tanto ca io poi dumani vegnu, ci fa
 (...) ntà sti carte e po' (...)*
 UOMO F.A.: *(...) non ave nenti ccà. (...)*
 UOMO F.A.S.: *(...) na visura camerale, che face, na pote stampare?*
 UOMO F.A.: *"A visura camerale" (...) [VOCI SOVRAPPOSTE]*
 UOMO F.A.S.: *(...) u statutu.. Sennò a copia du statutu non l'ha tu?*
 UOMO F.A.: *No, niente haio*

UOMO F.A.S.: Se tu (...) passi ddà (...), unu, chiddu si ciù di, ti faci na fotocopia, (...)

UOMO F.A.: Se ma duna, chiddu tantu cercava documenti

UOMO F.A.S.: E va bene, abbiamo na copia du statutu (...)

UOMO F.A.: Va bene

UOMO F.A.S.: (...)

UOMO F.A.: (...)

[TIMER 1:05.665 IN AMBIENTALE VOCE DI DIFFICILE COMPRESIONE]

UOMO F.A.S.: Se iddu ta duna, ci (di) a GIUSEPPE (...), ti prepara i documenti e poi (...) dopudumani ti fai dare u numeru du cellulare..

UOMO F.A.: Va bene

UOMO F.A.S.: Ciao

UOMO F.A.: Ciao”.

Il successivo cambio di programma era, infine, dovuto all'esosità della somma poi concretamente richiesta dal consulente di Faranda Antonino, ciò che induce il figlio a prendere in mano la situazione per ottenere una soluzione meno dispendiosa:

Progr. 159

INTERLOCUTORI

FARANDA ANTONINO > UOMO F.A.

FARANDA AURELIO SALVATORE > UOMO F.A.S.

[IMPULSI DI CHIAMATA TELEFONO LIBERO]

“UOMO F.A.S.: Ohu!

UOMO F.A.: Ohu

UOMO F.A.S.: Sì

UOMO F.A.: U cosu ciù purtai ddà, sulu chi mi dissi ci vonnu intorno ai settecento euro

UOMO F.A.S.: Quantu?!

UOMO F.A.: Settecento euro

UOMO F.A.S.: E allora picchè ciù (...) ddà?! Mi dissi du., trecento.. (cu trecento/quattrocento) facimu (...). Allora ciù fazzu fare ccà, ma scusare

UOMO F.A.: E facillu fare ddocu, io.. io (...).

UOMO F.A.S: *E' normale, minchia! (...)* [VOCI SOVRAPPOSTE]
UOMO F.A.: *Io, neanche ciù.. non ciù dissi mu faciva iò*
UOMO F.A.S: *E sì, ma un ciù lassavvu, ma davvu a mia domani, io non è che l'haio a purtata i manu (...)*
UOMO F.A.: *Eh, e ora mu pigghiu e mu fazzu dare*
UOMO F.A.S: *Certo! Cià diri, minchia dopo che (parravvu) (...), tutte stè cose.., picchè, c'è bisogno?! Va bene vah..*
UOMO F.A.: *Allora, mu fazzu dare (...)?*
UOMO F.A.S: *Certo! (...)*
UOMO F.A.: *Va bene vah*
UOMO F.A.S: *Ciao*
UOMO F.A.: *Ciao".*

Il cambio di consulente aveva, quindi, portato Faranda Aurelio Salvatore a rivolgersi, appunto, a Santangelo Pietro il quale, nella seguente conversazione – in armonia con quanto dichiarato nelle citate s.i.t. – lo ragguaglia circa lo stato della pratica; in effetti, il compenso richiesto dal Santangelo (250 €) si era rivelato molto più economico di quello di “Gabriele” (700 €):

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1565 intercettata il 31/05/2016 alle ore 11:20.36 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3398928999 in uso a Santangelo Pietro. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: **Faranda Aurelio Salvatore**

PIETRO: **Santangelo Pietro**

[...]

TURI 1: *Ma comunque.. niente come finì du documento i me papà l'hai potuto inquadrare o no?*

PIETRO: *No tutto a posto.. no no già io l'ho spedito sono in attesa di una come si chiama, l'evasione della pratica..*

TURI 1: *Ah ah va bene allora ..(inc)..*

PIETRO: *Non appena..*

TURI 1: *Già ..(inc)..*

PIETRO: *No ..(inc).. pratica perché io l'ho spedita capito, ora fino a quando non la lavorano.. però penso che a Messina non è come a Catania avisse a essere veloce, quindi penso sta settimana, la prossima settimana..*

TURI I: *Va bè ..(inc).. quando ..(inc).. così mi fai sapere va bene..*

PIETRO: *Non appena arriva l'evasione ti dico pure ..(inc)..*

TURI I: *..(inc).. caso mai quando.. caso mai ..(inc)..*

PIETRO: *250 euro viene Turi, 250 euro.. Turi.. Salvatore, pronto.. (impreca)..".*

L'iter si definisce a distanza di una decina di giorni, come annunciato dal consulente a Faranda Aurelio Salvatore il quale, significativamente, gli chiede di inviare l'incartamento via mail alla società del Villeggiante, si dimostrando ancora una volta la disponibilità e riferibilità ai fratelli Faranda e, in specie, ad Aurelio Salvatore:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2603 intercettata il 10/06/2016 alle ore 09:31.17 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3398928999 in uso a Santangelo Pietro. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: **Faranda Aurelio Salvatore**

PIERUCCIO: **Santangelo Pietro**

TURI I: *Piero buongiorno..*

PIERUCCIO: *Ciao Turiddo come stai?*

TURI I: *Benissimo, tu?*

PIERUCCIO: *E ca' sugnu cumbattemo..*

TURI I: *Uh..*

PIERUCCIO: *Niente ti volevo dire che la pratica l'hanno lavorata in camera di commercio..*

TURI I: *Ah quindi tutto apposto no?*

PIERUCCIO: *Si si, quindi se vuoi ..(inc)..*

TURI I: *Ma ci vuole qualche documento, qualche ricevuta che ci vuole?*

PIERUCCIO: *No diciamo che la banca già se si collega alla camera di commercio ..(inc)..*

TURI I: *Ma dico qualche ricevuta.. qualche ricevuta non c'è no?*

PIERUCCIO: *No io ce l'haio la ricevuta, se vuoi t'a pozzo mannare..*

TURI I: *E manna mannamilla da' autoparco..*

PIERUCCIO: Ok te la sto mandando..

TURI I: Va bene, poi ci vediamo in settimana entrante ci vediamo va bene..

PIERUCCIO: Va bene ok ciao Turiddo..

TURI I: ..(inc).. ciao..

PIERUCCIO: Ciao ciao ciao..”.

Ed infatti, a distanza di tre ore circa Villeggiante Giuseppe contatta Faranda Aurelio Salvatore per comunicargli l'arrivo della *mail* in questione (“*è chidda du commercialista ave a essere, Piero no..*”):

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2641 intercettata il 10/06/2016 alle ore 12:04.05 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3889784378 in uso a Villeggiante Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

PEPPINO I: Villeggiante Giuseppe

“PEPPINO I: Totò..

TURI I: Peppino..

PEPPINO I: Pronto, Totò è arrivata la mail..

TURI I: Ah e poi nu pigghio.. è chidda du commercialista ave a essere, Piero no..

PEPPINO I: Si si si..

TURI I: Senti na cosa t'avìa chiamato se vuoi mannare a to figghio..

PEPPINO I: Eh..

TURI I: Ci fazzo curricare di quattro balloni ..(inc)..

PEPPINO I: Si..

TURI I: C'a dire m'aspetta al rifornimento all'uscita che io staido arrivanno..

PEPPINO I: Ah..

TURI I: All'uscita verso Gela va, un c'è u rifornimento nuovo?

PEPPINO I: Si si si..

TURI I: E si ni viene appresso i mia, così ..(inc).. u camion e ciu carico da' supra ..(inc)..

PEPPINO: Va bè ..(inc).. va bene 10 minuti?

TURI I: 10 minuti va bene.. ciao..

PEPPINO I: Amuni ciao ciao ciao..”.

A distanza di qualche giorno, i due continuano a discorrere dell'operatività del conto e del potere di spendita del nome del l.r. sì come risultante dalla visura camerale; in particolare, i due interlocutori parlano del fatto che è importante che la società sia iscritta alla Camera di Commercio (*“importante che la società è iscritta in camera di commercio ed è iscritta a camera di commercio..”*), dell'operatività sul conto della società (*“Non è che è un problema di banca.. che la banca entra nel merito l'inizio attività.. io il verbale.. il verbale dell'assemblea ce l'ho.. ce l'avete anche voi chiddo da' del rinomina dell'amministratore il problema li non si pone ah, stampate du verbale che mi manna.. mi mannasti che io trasmittio a camera di commercio e glielo fate vedere, ma che..”*), di un verbale (probabilmente dei soci della *“BIRBA Società Cooperativa Agricola”*, i genitori del FARANDA Aurelio Salvatore, *“....ti ricordi che ci mannai u verbale e poi mi fici.. mu fici firmare di to papà e di to mamma e mu mannasti..”*), e del comportamento forse troppo zelante di un bancario (*“Ma non mi cercate dico l'inizio attività, l'inizio attività se la società manco sta travagghianno ..(inc).. a poi tu cu si che m'a dumannare a mia..... Ma no.. voglio dire è giusto che tu banca dici tu ce l'hai u potere pi fare operazione in banca..... Quello si, quello si è abba.. ma no inizio attività ste cose.. cioè ..(inc)..”*) e sembra emergere che i due abbiano piena consapevolezza del fatto che la *“BIRBA Società Cooperativa Agricola”* non è compagine effettivamente operante (*“Se la società non sta neanche lavorando”*); il punto nodale della questione, ad ogni modo, verteva sempre sul problema, invero formalmente ormai superato, del rinnovo della nomina dell'amministratore (*“ce l'avete anche voi chiddo da' del rinomina dell'amministratore il problema li non si pone ah”*):

**Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 3122
Intercettata il 15/06/2016 alle ore 10:12.53 tra l'utenza 3938505180 in uso a
Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3398928999 in uso a Santangelo Pietro.
Decreto 670/16**

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

PIERUCCIO: Santangelo Pietro

“PIERUCCIO: ..(inc)..

TURI I: *Buongiorno..*

PIERUCCIO: *Come semo?*

TURI I: *Ma ca' semo stiamo combattendo, tu?*

PIERUCCIO: *Ca' semo cumbattemo.. senti ma..*

TURI I: *..(inc).. eh..*

PIERUCCIO: *.. Ieri mi è arrivato un messaggio non lo so se me l'hai mandato..*

TURI I: *Io io va bè minchia tu dissì, ti muntuai u nome c'è bisogno.. io ero..*

PIERUCCIO: *No sicuramente dico, siccome u numero era diverso ma chi era..*

TURI I: *E va bè u numero di whatsapp è diverso però ero io va, picchi..*

PIERUCCIO: *Ho capito..*

TURI I: *.. Se mittia u nome sicuramente lo capisce..*

PIERUCCIO: *No no mai infatti l'ho capito ti chiamai pensavo che fossi tuo fratello, non l'avevo capito che fossi tu..*

TURI I: *Uh uh..*

PIERUCCIO: *No eh..*

TURI I: *Mi mannao.. cercao tutte di minchiate da' non lo so chiddo che ..(inc)..*

PIERUCCIO: *..(inc).. chisto pi mia è onestamente una assurdità perché a banca deve verificare solo che chi effettua operazioni sul conto corrente abbia il potere per effettuarle, basta..*

TURI I: *E bravo minchia megghio i da' che c'è scritto che vuoi boh..*

PIERUCCIO: *Inizio attività non lo so io duoco non..*

TURI I: *Io un ci potti ire io ..(inc).. un ci potti ire quindi non lo so.. ciu dissì ..(inc).. ora veremo intanto vediamo se ci posso andare vedemo che mi diciono.. magari ..(inc)..*

PIERUCCIO: *Va bè ma ..(inc).. eh..*

TURI I: *Ci disse iddo stamatina ..(inc).. è un'assurdità pure a mia ..(inc)..*

PIERUCCIO: *No a me.. cioè secondo me non.. non può entrare nel merito perché importante che la società è iscritta in camera di commercio ed è iscritta a camera di commercio..*

TURI I: ..(inc.)..

PIERUCCIO: ..(inc.).. io non ho cominciato i travagghi.. i travagghi u ni cuminciai tanto è vero mi vinnia a terra, ma questo non te lo devo dire a te.. cioè non è ca..

TURI I: Certo ..(inc.)..

PIERUCCIO: Non è che è un problema di banca.. che la banca entra nel merito l'inizio attività.. io il verbale.. il verbale dell'assemblea ce l'ho.. ce l'avete anche voi chiddo da' del rinomina dell'amministratore il problema li non si pone ah, stampate du verbale che mi manna.. mi mannasti che io trasmittò a camera di commercio e glielo fate vedere, ma che..

TURI I: ..(inc.).. mail, no..

PIERUCCIO: No questo è quello che lui mi ha mandato.. io ti ricordi che ci mannai u verbale e poi mi fici.. nu fici firmare di to papà e di to mamma e mu mannasti..

TURI I: ..(inc.).. chiddo che ti firmò e tu girò a tia questo ..(inc.)..

PIERUCCIO: Bravo ..(inc.).. u stampa e ciu porta.. mi sono spiegato..

TURI I: Va bene va bè..

PIERUCCIO: Ma basta, cioè non mi..

TURI I: ..(inc.).. 10 minuti che vaio io ..(inc.).. va bene..

PIERUCCIO: Ma non mi cercate dico l'inizio attività, l'inizio attività se la società manco sta travagghiano ..(inc.).. a poi tu cu si che m'a dumannare a mia..

TURI I: ..(inc.).. ma chisto pure io, io un c'era.. ma comunque io tu vosi dire tanto ..(inc.).. che mi consigliavi..

PIERUCCIO: No perché giustamente mi sembra strano e che i cristiani veramente Turi su impazzuti veramente..

TURI I: ..(inc.).. e lo so..

PIERUCCIO: Io no saccio..

TURI I: .. Non capisciono un cazzo e vonno fare.. vonno fare ..(inc.).. comunque..

PIERUCCIO: Ma no.. voglio dire è giusto che tu banca dici tu ce l'hai u potere pi fare operazione in banca..

TURI I: Iddo era giusto magari ..(inc.)..

*PIERUCCIO: Quello si, quello si è abba.. ma no inizio attività ste cose..
cioè ..(inc)..*

TURI I: Va bene avanti Piero ci vediamo preso va bene..

PIERUCCIO: Comunque.. va bene.. ciao ..(inc).. ciao ciao..

TURI I: Ciao..”.

In definitiva, della “Birba” si occupava in tutto e per tutto Faranda Aurelio Salvatore.

Infine, al RIT 670/16 e progressivo n. 11438, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato SANTANGELO Pietro, i due interlocutori si soffermano sui documenti richiesti dalla banca; in questo caso, il problema era rappresentato dalla qualifica di “inattiva” della società, giacché sostanzialmente tale la stessa era in effetti (“*Certo se mi stace partenno ora datemi u tempo no..*”), tanto è vero che la società non aveva presentato alcun documento contabile e/o fiscale (“*PIERUCCIO: Abbiamo fatto, c'è un solo bilancio u primo anno che ficimo bilancio e dichiarazione, poi ci siamo persi non abbiamo fatto più niente ... Per quanto riguarda i bilanci e dichiarazioni un c'è niente..*”); emerge, infine, in maniera manifesta il *modus operandi* tipico dell’associazione, cioè quello di chiudere società sostanzialmente vuote per riaprime vorticosamente altre, operazione prospettata e condivisa in maniera esplicita dai due interlocutori (“*PIERO: Pi chisto dissi ..(inc).. mette in liquidazione e fare un altro.. un'altra cooperativa un'altra cosa ... TURI: La chiudi completamente poi si vede eh..*”):

“TURI I: Pronto..

PIERUCCIO: Oh Salvatore..

TURI I: Oh Piero minchia io chiamo a tia e tu i l'atro lato chiami a mia..

PIERUCCIO: No ma ero al telefono..

TURI I: ..(inc)..

PIERUCCIO: .. No chiamasti a mia ero al telefono..

TURI I: Ah siccome io chiamavo a tia e mi ..(inc).. a segreteria, di l'avutru lato m'arrivò a chiamata, boh.. che fai al lavoro si?

PIERUCCIO: E si si si..

TURI I: Nie' t'avevo chiamato niente viri ca chiù da' u coso..

PIERUCCIO: Ah ..(inc)..

TURI I: E mi siddiai minchia vaio a natra banna, mi pozzo mettere cu sti scimuniti, minchia pi forza vonno a dichiarazione dei redditi chisto chiddo, ci dissi

io u n'haio.. minchia un si fanno ragionare proprio ..(inc).. cu iddi.. niente ti vuleva dire solo una cosa a ..(inc).. nesce da', haio iuto a natra banna, nesce inattiva per furla attiva che ci vulisse i fare?

PIERUCCIO: ..(inc).. per fare attiva ci vulissero i terreni e.. i fatture di come si chiama.. del del.. i fatture dei mucche che ce li abbiamo, ma se la devi chiudere che ti serve ..(inc)..

TURI I: E si ma intanto m'a mettere attiva ..(inc)..

PIERUCCIO: Se n'addumano..?

TURI I: Si n'addumao da' chiddo da' ha into a natra banna dice è inattiva quindi dice un tu pozzo fare..

PIERUCCIO: Ma è inattiva.. cioè inattiva perché non abbiamo iniziato ..(inc).. abbiamo coltivato i terreni ma è inattiva, l'abbiamo fatto sempre inattiva ma se è inattiva e poi ti dumannano..

TURI I: ..(inc).. provo a natra banna ..(inc)..

PIERUCCIO: ..(inc).. Salvatore se se se.. ma poi scusami a banca anche se è inattiva non è che guarda tutte ste cose se è inattiva..

TURI I: Certo se mi stace partenno ora datemi u tempo no..

PIERUCCIO: Perché ..(inc).. non vorrei praticamente qualcuno dice ah è attiva dammi dichiarazione dei bilanci, picchi nuatri una dichiarazione dei bilanci abbiamo presentato ah questo dobbiamo essere chiari..

TURI I: Uh uh..

PIERUCCIO: Cioè voglio dire non l'abbiamo.. voglio dire non è.. non abbiamo fatto nessun adempimento sotto stu punto di vista..

TURI I: Va bè ..(inc)..

PIERUCCIO: Abbiamo fatto, c'è un solo bilancio u primo anno che ficimo bilancio e dichiarazione, poi ci siamo persi non abbiamo fatto più niente..

TURI I: Va bene avanti veremo come putemo fare ora verdemo che mi..

PIERUCCIO: Capito caso mai mi fai sapere se dobbiamo fare qualcosa..

TURI I: .. Che mi dice..

PIERUCCIO: .. Io posso fare la pratica in camera di commercio di attività però..

TURI I: Va bene ok..

PIERUCCIO: Per quanto riguarda i bilanci e dichiarazioni un c'è niente..

TURI I: Va bene..

PIERUCCIO: Pi chisto dissi ..(inc).. mette in liquidazione e fare un altro.. un'altra cooperativa un'altra cosa..

TURI I: ..(inc).. a fare iddo a sta maniera.. e va bè ora veremo dai..

(Si sovrappongono le voci)

TURI I: .. La chiudi completamente poi si vede eh..

PIERUCCIO: Ciao..


TURI I: Ciao ciao.. ciao ciao ciao..”.

Orbene, facendo riserva di meglio approfondire in sede di disamina dei capi d'imputazione da 172 a 177, il documento catalogato come **allegato 35.D** consente una lettura coordinata e combinata delle su indicate conversazioni, invero tutte di poco successive alla redazione del verbale d'assemblea dei soci (del 6.5.2016) redatto alle ore 20.00 presso la sede sociale della società; invero, il 6.5.2016 si è infatti riunita l'assemblea dei soci (i genitori di FARANDA Aurelio Salvatore) della “*BIRBA Società Cooperativa Agricola*” in funzione della conferma di FARANDA Antonino classe 1941 come amministratore della società (**allegato 2.E**, rinvenuto presso il dott. SANTANGELO in copia); conferma imposta dalla maturata scadenza (nell'anno 2015) della suddetta carica (**allegato 35.AB**); dal che si coglie e si comprende la maturata esigenza del rinnovo della carica e della presentazione del rinnovo in banca per l'operatività sul conto corrente.

Sempre in funzione della miglior lettura possibile delle su indicate conversazioni, giova osservare che presso lo studio del dottore commercialista SANTANGELO Pietro è stato rinvenuto un appunto manoscritto (poi catalogato come **allegato 35.AE** ed acquisito al fascicolo del dibattimento) del seguente tenore: “*nuovaautoparcosrl@gmail.com*”, la stessa casella indicata al commercialista dal FARANDA Aurelio Salvatore nel momento in cui i due hanno interloquito della pratica lavorata dalla Camera di Commercio.

Vengono, poi, in rilievo, sempre sotto il profilo del ricorso solo formale – da parte di Faranda Aurelio Salvatore e dei fratelli Davide e Gianluca – al padre Antonino, le dichiarazioni rese a s.i.t. sia dal **Notaio Giuseppe Dottore**, acquisite col consenso delle parti all'udienza del 15.10.2021:

“D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?



R.: Si; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: "In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte".

<i>Nominativo in Repertorio</i>	<i>E</i>
	<i>elenco</i>
<i>FARANDA Aurelio Salvatore</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Gaetano</i>	<i>S</i>
<i>ARMELI MOCCIA Rita</i>	<i>S</i>
<i>ARMELI MOCCIA Angelina</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Massimo Giuseppe</i>	<i>S</i>
<i>COCI Carolina</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Antonino (Cl. 1941)</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Antonino (Cl. 1997)</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Emanuele Antonino</i>	<i>S</i>
<i>PENNINO Filippo</i>	<i>S</i>
<i>DELL'ALBANI Salvatore</i>	<i>S</i>
<i>PENNINO Alessandro</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Settimo Ivan</i>	<i>S</i>
<i>NICOLAE Josif Marian</i>	<i>S</i>
<i>PATERNITI Jlenia Monica</i>	<i>S</i>
<i>MIRAGLIA FACIANO Giuseppe Daniele</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Davide</i>	<i>S</i>
<i>LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria</i>	<i>S</i>
<i>COCI Signorino</i>	<i>S</i>
<i>SPASARO Giuseppe Natale</i>	<i>S</i>
<i>IUCULANO Sebastiano</i>	<i>S</i>
<i>MESSINA Luigi</i>	<i>S</i>
<i>MONTEMAGNO Giacomo</i>	<i>S</i>
<i>PENNINO Dario</i>	<i>S</i>
<i>D'ASERO Luigi</i>	<i>S</i>
<i>FOTI Dario Fausto</i>	<i>S</i>
<i>CONTI TAGUALI Maria Rosita</i>	<i>S</i>
<i>MONTA UDO Salvatore</i>	<i>S</i>
<i>MESSINA Paolo</i>	<i>S</i>

"In relazione a quanto sopra riportato il Notaio DOTTORE Giuseppe ha provveduto alle stampe dei singoli ELENCHI delle pratiche presenti nel suo Repertorio. Dette stampe costituiscono l'allegato 2 al presente atto.

D.: In relazione agli atti emersi dalla ricerca effettuata, gli stessi possono considerarsi riconducibile alla cerchia di persone ruotante attorno a FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Tendenzialmente sì in quanto per quasi tutti gli atti riportati negli elenchi a voi esibiti si trattava di familiari e/o affini allo stesso. Tuttavia, quando si trattava della costituzione di nuove società i rapporti preliminari con il mio studio li detenevano FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Gianluca e/o Davide (ma non ricordo precisamente chi degli ultimi due). Inoltre, nella maggior parte dei casi quando costituivano una società cooperativa i soci della stessa li conoscevo soltanto in occasione della sottoscrizione dell'atto. Infine, nella maggior parte dei casi, mi sembra di ricordare, che i compensi per gli atti redatti per la costituzione delle varie società cooperative e/o agricole mi sono stati devoluti dai FARANDA.

D.: In relazione agli di costituzione delle società riconducibili ai FARANDA ed ai loro familiari, che lei sappia, gli stessi si sono mai avvalsi della consulenza di qualche professionista?

R.: Per quanto riguarda la formazione dell'atto notarile non sono in grado di rispondere in quanto presso il mio studio i FARANDA venivano da soli. Tuttavia, al fine della conclusione dell'iter burocratico relativo all'atto stipulato (apertura Partita IVA. e P.E.C.) gli stessi di volta in volta, mi indicavano il professionista a cui rivolgermi: in particolare mi ricordo del dr. SANTANGELO di Castel di Iudica e di un altro professionista di Castell'Umberto di cui non ricordo il nome".

Dichiarazioni accusatorie molto precise e gravi nei confronti (anche) di Faranda Antonino provengono, infine, da **Campisi Daniele**, legale rappresentante de "La Delizia" (alla cui specifica trattazione si rinvia), il quale, escusso ex art. 210 c.p.p. all'udienza dell'8.11.2021, ha confermato il contenuto delle dichiarazioni spontaneamente rese in data 11.7.2016, come da all. 16.Z, acquisito col consenso delle parti, che di seguito si trascrivono:

"Non sono in possesso di alcuna documentazione inerente "LA DELIZIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" di cui non ne conosco nemmeno l'esistenza. A tal proposito preciso che tra l'anno 2010 e l'anno 2011 (non ricordo bene) ero fidanzato con FRIENDA Magda di Galati Mamertino la quale è cugina di SPASARO Pippo (genitore di ANGELICA Giusy) mi propose di aiutare un suo cugino (persona che ho riconosciuto quale FARANDA Davide soltanto oggi dopo aver visto delle foto da internet) il quale avendo molti animali e non potendo disporre

di altrettanti terreni in quanto, a suo dire, aveva raggiunto il massimo, mi ha chiesto dimettere una firma in un documento di cui non ne ho mai avuto il possesso e di fornirgli la copia fotostatica della mia carta d'identità. A fronte di quanto richiestomi mi ha compensato con 500,00 euro. Tuttavia faccio presente che non era mia intenzione fare questa cosa; mi sono comportato in questa maniera perché la mia ex fidanzata (FRISENDA Magda) a volte con modi dolcissimi a volte con maniere brusche mi ha convinto a firmare i documenti che mi ha proposto FARANDA Davide (a suo dire suo cugino). Verso la fine della scorsa settimana (giovedì 07 luglio 2016 o venerdì 08 luglio 2016 presso il luogo dove lavoro (ristorante LA FALDA sito in Galati Mamertino) si è presentato SPASARO Giuseppe (papà di SPASARO Angelica Giusy nonché parente della mia ex fidanzata FRIENDA Magda) il quale mi ha chiesto di uscire fuori dal locale che mi valeva parlare. L'ho raggiunto fuori dal locale e l'ho trovato accanto alla sua vettura all'interna della quale vi era FARANDA Antonino (da me riconosciuto in data odierna dopo aver visto delle foto su internet) che mi ha chiesto di firmare un documento in modo tale che tutta la questione iniziata con FARANDA Davide veniva chiusa. Prima di firmare chiedevo a FARANDA Antonino (erano presenti anche SPASARO Giuseppe e mia mamma BONTEMPO Rita Calogero) di cosa si trattava e a cosa stavo andando incontro. FARANDA Antonino mi ha detto che era un sistema per chiudere tutta la faccenda che mi vedeva intricato. Oltre a me sono a conoscenza che anche FRISENDA Antonio del 1992 (fratello di Magda), CANTALI Francesco del 92, FAZIO Danilo (circa 30 anni) e LOMBARDO Antonio forse del 1993 hanno firmato dei documenti simili ai miei - presumo sempre con FARANDA Davide - al fine di favorire lo stesso (di quanto appena detto ne ho contezza in quanto qualche sera dopo aver firmato ci siamo ritrovati nella piazza del paese di Galati Mamertino e parlando tra noi ci siamo resi conto che forse avevamo fatto una sciocchezza). Non ho altro da aggiungere".

Si ripete, dunque, lo schema collaudato degli associati del gruppo Faranda, ovvero lo sfruttamento di persone bisognose, anche di piccole somme di denaro, o semplicemente sprovvedute anche per questioni d'età o inesperienza, al fine di farle solo formalmente risultare titolari di aziende sostanzialmente vuote, funzionali solo all'illecito accaparramento di denari pubblici, così schermando la loro effettiva gestione truffaldina.

Infine, a corroborare le reciproche cointeressenze tra le aziende del "gruppo Faranda", in quanto disvelatrici sia del riutilizzo di somme pubbliche in precedenza

drenate illecitamente (in quanto frutto, a loro volta, di truffe) che del c.d. incrocio di particelle, utilizzate a turno dai vari associati al fine di far perdere le tracce altrimenti rinvenibili in periodiche dichiarazioni delle stesse da parte della medesima azienda, milita la testimonianza del Lgt. Grasso.

In particolare, quanto agli **accertamenti amministrativi relativi alla società "La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C."**, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere eseguito accertamenti di natura amministrativa, dai quali era risultato che la società non aveva depositato libri contabili; non aveva dipendenti, né documenti fiscali.

Il teste Grasso Carmelo ha specificato, inoltre, che alcune particelle di terreno impiegate dalla società "La Bovina dei Nebrodi" erano state utilizzate anche da altre imprese, sempre al fine di presentare domande uniche di pagamento. In particolare: dall'azienda individuale "Coci Sebastiano" (padre di Coci Carolina); dalla società "La Contessa"; dall'azienda individuale "Faranda Settimo Ivan" (cognato di Coci Carolina); dall'azienda individuale "Lupica Spagnolo Rosa Maria" (suocera di Coci Carolina); dalla società "Rosa Srls", il cui legale rappresentante era Faranda Davide (cognato di Coci Carolina); "Spasaro Angelica Giusy" (cugina di Coci Carolina); "Faranda Antonino" (suocero di Coci Carolina); "Faranda Gianluca" (coniuge di Coci Carolina); "Conti Pasquarello Giusy" (cognata di Coci Carolina, dalla società "La Tempesta", il cui legale rappresentante era Foti Dario Fausto; dalla società cooperativa agricola "Dottorello", il cui legale rappresentante era Faranda Emanuele Antonino (cognato di Coci Carolina) e dalla società cooperativa agricola "Racineci", il cui rappresentante legale era Conti Taguali Maria Rosita (cognata di Coci Carolina).

Quanto agli atti di compravendita rinvenuti nel corso delle perquisizioni, il teste ha messo in evidenza:

l'atto di compravendita, recante numero di repertorio 6229, stipulato, in data 5 febbraio 2010, tra la società cooperativa agricola "Birba", il cui legale rappresentante è **Faranda Antonino**, classe 1941 ed una serie di danti causa; detto atto ha ad oggetto: un terreno sito nel Comune di Caltagirone, censito al Foglio 76, particella n. 125, per un prezzo pari a 145.000,00 euro; un terreno sito nel Comune di Caltagirone, censito al Foglio 76, particella n. 85, per un prezzo pari a 20.000,00 euro ed un terreno sito nel Comune di Caltagirone, censito al Foglio 76, particella n. 81, per un prezzo di 8.000,00 euro. Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che gli 8.000,00 euro erano stati corrisposti ai danti causa e che la somma era stata versata

mediante consegna di un assegno circolare del 20 ottobre 2011, tratto sul conto corrente n. 1000/352, aperto presso la Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Caltagirone, intestato alla società agricola "*Domingo*", il cui legale rappresentante è Faranda Aurelio Salvatore;

atto di compravendita, recante numero di repertorio 6251, stipulato, in data 12 febbraio 2013, tra la società "*Birba*", il cui legale rappresentante è Faranda Antonino, classe 1941 e Bizzini Maria e Bizzini Raffaella. Detto atto ha ad oggetto: un terreno sito nel Comune di Caltagirone, per un prezzo pari a 49.750,00. Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che la somma proveniva: per l'importo di 6.750,00 euro, da un conto corrente intestato alla società cooperativa agricola "*Pupa*", il cui legale rappresentante è Faranda Aurelio Salvatore; per l'importo di 20.000,00 euro, da un conto corrente intestato ai coniugi Faranda Aurelio Salvatore e Conti Taguali Maria Rosita; per l'importo di 11.500,00 euro, dal conto corrente n. 100/1063, aperto presso la Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Caltagirone, intestato a Faranda Aurelio Salvatore, Contorno Gaetano, Campisi Marco e Bari Vincenzo e per l'importo di 11.500,00 euro, dal conto corrente n. 100/388, intestato a Conti Taguali Maria Rosita, Monte Magno Giacomo e Pennino Alessandro, Galvano Francesco e Pennino Filippo. Il medesimo atto di compravendita, poi, ha ad oggetto anche un terreno sito nel Comune di Caltagirone, per un prezzo pari a 46.750,00. Al riguardo, il teste ha specificato che la somma proveniva: per l'importo di 40.000,00 euro, da un conto corrente intestato alla società "*Domingo*", di Faranda Aurelio Salvatore e per l'importo di 6.750,00 euro, dal conto corrente n. 40364.54, aperto presso la Banca Monte dei Paschi Siena, Agenzia di Caltagirone, intestato alla società cooperativa agricola "*Pupa*";

atto di compravendita avente ad oggetto un terreno sito nel Comune di Caltagirone, dell'estensione di 45 ettari, recante numero di repertorio 6417, stipulato, in data 10 aprile 2013, tra la società "*Birba*", il cui legale rappresentante è Faranda Antonino, classe 1941 ed i coniugi Iacona Salvatore e Ravale Rosaria, per un prezzo pari a 200.000,00 euro. Al riguardo, il teste ha dichiarato di avere accertato che la somma proveniva: per l'importo di 2.000,00 euro, corrisposti in contanti e per l'importo di 198.000,00 euro, da un conto corrente intestato alla società "*Birba*", accreditato con bonifico bancario immesso in data 9 aprile 2013, avente n. CRO 0000017061110010, eseguito tramite la Banca Monte Paschi di Siena, Agenzia di Tortorici. Al riguardo, il teste ha specificato che, in data 12 marzo 2013, era stato

eseguito un bonifico dell'importo di 24.000,00 euro dalla società "Domingo" alla società "Birba".

In definitiva, è chiaro come i proventi illeciti delle precedenti truffe perpetrate da Faranda Aurelio Salvatore (che, per sua stessa ammissione, come visto, opera nel settore delle truffe da lunghissimo tempo) fossero (anche se in maniera non totalizzante) reimpiegati in successivi acquisti di terreni in capo a società formalmente intestate al padre e, *in primis*, alla "Birba".

Infine, sempre sul punto, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che, **In occasione della perquisizione eseguita in data 12 luglio 2016 presso l'abitazione di Faranda Antonino, classe 1941 e Lupica Spagnolo Rosa Maria**, era stato rinvenuto un contratto preliminare di vendita (non trascritto, né seguito da un atto definitivo) stipulato tra Iuculano Calogero, nato a Sant'Agata di Militello, il 10 luglio 1993, quale promittente venditore e Faranda Davide, quale promissario acquirente, avente ad oggetto terreni agricoli siti nel Comune di Floresta, per un prezzo pari a 61.999,89 euro (cfr. l'allegato n. 1) e di avere accertato, mediante l'analisi delle movimentazioni bancarie, che vi erano stati flussi di denaro da Faranda Davide in favore di Iuculano Calogero, per un ammontare di 12.000,00 euro, aventi quale causale "acconto vendita terreno". Nel dettaglio, la somma era stata accreditata, in data 12 giugno 2014, mediante bonifico emesso dal conto corrente aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Tortorici, intestato a Faranda Davide, specificando che il Faranda, a sua volta, aveva ottenuto un accredito di 22.000,00 euro a titolo di riscatto di una polizza e, nelle date del 26 febbraio e 5 giugno 2014, aveva ricevuto le somme di 2.000,00 euro e 7.530,00 euro dalla società cooperativa agricola "Pascoli Verdi" che aveva precedentemente ottenuto contributi A.G.E.A. (il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che la società "Pascoli Verdi" era stata coinvolta nell'Operazione "Reaping" in ordine ai contributi A.G.E.A. ed era stata destinataria di un provvedimento di sequestro in data 20 febbraio 2015).

Ed ancora, come riferito dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021, in occasione della perquisizione del 15.01.2020 presso l'abitazione di Faranda Antonino cl. '41, *"abbiamo rinvenuto della documentazione afferente la società il Gabbiano, rappresentata da Faranda Settimo Ivan, che risiede con i genitori in Tortorici in contrada Sceti, 215. Poi abbiamo documentazione afferente l'azienda Santa Nicola che era rappresentata legalmente da Faranda Davide e due lettere che erano indirizzate al notaio Pecoraro di Canicatti che erano afferenti due donazioni con*

usucapione non accertato giudizialmente tra, queste donazioni intercorse tra Lupica Spagnolo Rosa Maria e Faranda Massimo Giuseppe” (cfr. all. n. 114).

Si rinvia, sempre con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Grasso alla medesima udienza, relative all'utilizzo delle particelle di terreno site in Mineo da parte della "Riserva Siciliana" di Faranda Antonino cl. '41 oggetto del contratto preliminare del 29.12.2012 con parte promissaria acquirente il figlio Gianluca, alla trattazione della parte introduttiva della fattispecie associativa.

Consapevoli partecipi dell'associazione così come compiutamente delineata (e riqualificata) sono, altresì, **CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano**, i quali oltre ad essere avvinti dai già descritti vincoli di affinità con il nucleo familiare FARANDA, condividono con lo stesso gli scopi del sodalizio criminale, essendo (come i FARANDA, appunto) stabilmente dediti alla realizzazione di truffe ai danni di A.G.E.A. Dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale è emersa, infatti, l'esistenza di ben 22 imprese riconducibili alla famiglia CRASCI', attraverso le quali gli imputati, coadiuvati da altri soggetti all'occorrenza reclutati come rappresentanti legali o soci, nonché dagli operatori e/o responsabili dei C.A.A. di volta in volta coinvolti nella presentazione delle domande di aiuto (come si vedrà più diffusamente nella trattazione dei singoli reati - fine), nell'arco temporale compreso tra il 2011 ed il 2018, hanno illecitamente percepito ingentissime somme di denaro a titolo di contributi comunitari.

Al pari di quanto già esaminato con riferimento al "gruppo FARANDA", si tratta di imprese costituite solo sulla carta, inattive e che, tuttavia, hanno dichiarato (falsamente) di possedere, a vario titolo, particelle di terreni siti in diverse zone della Sicilia (e non solo), individuate, con ogni evidenza, mediante il ricorso a tecniche ampiamente collaudate nel tempo, anche tenuto conto del fatto che il lungo periodo durante il quale le truffe sono state perpetrate ha consentito un "affinamento" delle tecniche fraudolente poste in essere dagli imputati. I terreni, infatti, sono sapientemente rintracciati come non utilizzati dai reali proprietari (spesso anziani, deceduti o, addirittura, inesistenti) e prontamente "restituiti" attraverso lo strumento della rescissione dei falsi titoli di conduzione, a seguito del solerte controllo degli operatori C.A.A. e su loro sollecitazione; è sufficiente, al riguardo, riportare quanto dichiarato dal teste Nastasi Armando: *"questa rescissione si rendeva necessaria, appunto, per liberare i terreni per i reali proprietari o richiedenti...è successo più*

volte, anche per il tramite delle intercettazioni eseguite, che abbiamo evidenziato che dei CAA, esterni a quelli che noi abbiamo controllato, telefonavano e chiedevano la liberazione di alcune particelle per evitare, appunto, di avere il "supero" della particella oppure per "restituirla" agli aventi diritto".

Ancora in perfetta sintonia con le illecite prassi attuate dai FARANDA, anche il nucleo familiare CRASCI' si attiva per la predisposizione dei (falsi) atti e della (falsa) documentazione utile per la presentazione delle domande di contributo; documentazione che, nella maggior parte dei casi, è stata rinvenuta proprio nel *computer* in uso a CRASCI' Katia, sorella di CRAXI' Sebastiano e moglie di FARANDA Gaetano. Gli esiti della perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza in data 27 maggio 2016 presso l'abitazione di FARANDA Gaetano e CRASCI' Katia, sita in Tortorici, Contrada Scti, n. 215/A, infatti, corroborano la tesi accusatoria circa l'esistenza di un'unica associazione di cui fanno parte i FARANDA ed i CRASCI', i quali oltre a condividere gli scopi da perseguire, si avvalgono del medesimo *modus operandi*, collaudato e reiterato nel tempo. Ed invero, è emerso, in modo univoco, che l'abitazione di FARANDA Gaetano e CRASCI' Katia fosse la "base operativa informatica" per entrambi i nuclei familiari, essendo stata rinvenuta nel *computer* anche la (falsa) documentazione attestante il possesso di terreni da parte delle imprese riconducibili ai CRASCI' ed impiegata per richiedere illecitamente i contributi comunitari (come si vedrà nel dettaglio nella parte relativa ai singoli reati – fine). Pare opportuno, quindi, riportare l'elenco dei documenti sottoposti a sequestro in data 27 maggio 2016:

Concessione n. 133 - ND. 156 - del 22.04.2014 a mezzo trattativa privata dell'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale di Petralia Soprana (PA) del Demanio di Palermo, rilasciata dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Ufficio Regionale di Palermo alla "*Società Agricola CRAXI S.a.s.*" con legale rappresentante CRAXI Sebastiano, nato a Sant'Agata di Militello il 20.05.1976 (società riconducibile al gruppo con rappresentante legale CRAXI' Sebastiano fratello di CRASCI' Katia) (cfr. allegato nr. 43h);

Domanda Unica di Pagamento n. 408007834854 - Reg. (CE) n. 73/2009 Campagna 2014 – Organismo Pagatore A.G.E.A. , datata 01/06/2014, avente ad oggetto "*Società Agricola La Conchiglia A R.L.S.*" (altra società riconducibile al gruppo con rappresentante legale FARANDA Gaetano marito di CRASCI' Katia) (cfr. allegato nr. 43i);

AGEA – Fascicolo Aziendale – Scheda di Validazione protocollo AGEA.CAA599.2014.0010099 (40361331255), avente ad oggetto “*Società Agricola La Conchiglia A R.L.S.*” (cfr. allegato nr. 43j);

Scheda di Condizionalità Aziendale A.G.E.A. (40408370779), Campagna 2014, avente ad oggetto “*Società Agricola La Conchiglia A R.L.S.*” (cfr. allegato nr. 43k);

n. 5 fogli relativi al fascicolo aziendale (maggio/giugno 2014) – ove risultano elencate alcune particelle di terreno ubicate nei comuni di Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore e Foggia (cfr. allegato nr. 43l) che, da una consultazione tramite il portale SIAN, risultano essere state inserite in istanze di Domande Uniche di Pagamento, presentate dalla “*LA GALASSIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA*” (società riconducibile al gruppo con rappresentante legale CRAXI' Sebastiano e socio CRASCI' Simone, rispettivamente fratello e cugino di CRASCI' Katia);

n. 7 Visure per immobile relative agli anni 2013 e 2014: Comune di Palazzo Adriano (PA); Foggia; Casalvecchio di Puglia (FG) (cfr. allegato nr. 43m);

un *personal computer W9A0A3AIF* all'intero del quale sono stati rinvenuti i seguenti *file*:

un *file*, in formato *Word* (percorso, cartella “*Export*” - cartella “*PDF EXCEL WORD*”), contenente una “*Concessione a mezzo trattativa privata dell'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale di Caronia (ME) del Demanio di Messina*”; lo stesso è relativo alla ditta Individuale “*LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA*” - in qualità di richiedente concessionario, riporta la data del 2.4.2014 e risulta privo di firma; analoga concessione, recante lo stesso numero di determina N.D. (215), modificata in alcune parti come quelle relative al beneficiario, all'Ufficio concedente ed alle particelle concesse, è stata utilizzata, per la richiesta di indebiti contributi comunitari, anche dalle aziende agricole: “*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*” e “*LUPICA SPAGNOLO Francesca*”;

un *file* in formato *Word* (percorso “*Export*” e, a seguire, nella cartella “*PDF EXCEL WORD*”), denominato “*katia forestale*”, contenente una Concessione a mezzo trattativa privata dell'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale di Caronia (ME) del Demanio di Messina in favore di Lupica Spagnolo Francesca e recante ND. 215. Il citato *file* relativo alla concessione della Regione Siciliana – Ufficio provinciale di Messina – risulta essere privo di firma e riporta la data del

2.4.2014; l'atto risulta inoltre formato in Catania, e non in Messina (cfr. allegato nr. 43n). Il rinvenimento di tale *file* riscontra l'assunto che le concessioni relative alle ditte di Lupica Spagnolo Francesca e Lupica Spagnolo Rosa Maria siano state copiate dal *file* relativo alla concessione di CRASCI' Katia, peraltro risultata falsa anch'essa;

un *file* in formato *Word* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), denominato "*2014*" contenente un Contratto di affitto di fondi rustici, con data di stipula 6.5.2014, tra la "*Società Agricola NEBROFARANDA s.r.l.s.*" e plurime controparti (La Monaca Agostino ed altri) - cfr. allegato nr. 43o). Tale contratto, risultato falso, è stato effettivamente rinvenuto nel fascicolo aziendale della "*Società Agricola NEBROFARANDA s.r.l.s.*" (altra società riconducibile al gruppo con rappresentante legale FARANDA Gaetano marito di CRASCI' Katia) ed è stato utilizzato per la richiesta di contributi comunitari. Sullo stesso, oltre alle firme apocriefe, sono stati apposti dei timbri dell'Agenzia delle Entrate di Taormina (ME) con gli estremi di registrazione n. 1481 - Serie 3 - del 5.3.2014, risultati falsi (cfr. allegato nr. 46f);

un *file*, in formato *Word* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), denominato "*Richiesta Titoli 2014*", contenente un contratto di affitto di fondi rustici, redatto in data 2 maggio 2014, tra la "*Società agricola LA CONCHIGLIA A.R.L.S.*" e più di ottanta concedenti (cfr. allegato nr. 43p). Anche tale contratto, risultato falso, siglato dalle parti, è stato effettivamente rinvenuto nel fascicolo aziendale della "*Società Agricola LA CONCHIGLIA A.R.L.S.*" ed è stato utilizzato per la richiesta di contributi comunitari (cfr. allegato nr. 47f);

un *file* in formato *WordPad* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), denominato "*CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI*", contenente un contratto di affitto di terreni agricoli, privo di data e firme, tra Pruiti Elena (moglie di CRAXI' Sebastiano e cognata di CRASCI' Katia) e diversi concedenti, tra cui anche la "*Società Agricola LA BASILIANA Soc. Semplice*" (cfr. allegato nr. 43r). Anche tale contratto, risultato falso, siglato dalle parti, è stato effettivamente rinvenuto nel fascicolo aziendale dell'azienda "*PRUITI ELENA*" ed è stato utilizzato per la richiesta di contributi comunitari (cfr. allegato nr. 54ae);

un *file* in formato *Word* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), denominato "*CONTR. CALTAGIRONE*", contenente una Concessione dell'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale di Terrana Agro di Caltagirone - Proprietà della regione siciliana, in uso all'azienda foreste demaniali

dall'ufficio provinciale di Catania. Si tratta della concessione n 49 del 18.12.2013 della Regione Siciliana a favore dell'azienda agricola "PRUITI ELENA" (altra società riconducibile alla famiglia CRASCI'; cfr. allegato nr. 43s). Anche tale concessione, risultata falsa, è stata effettivamente rinvenuta nel fascicolo dell'azienda "PRUITI ELENA" ed è stata utilizzata per la richiesta di contributi comunitari (cfr. allegato nr. 54ah);

un file, in formato *Word* (percorso cartella "Export" e, a seguire, nella cartella "file cancellati") denominato "SRJTGDWG" contenente un contratto di affitto di fondi rustici redatto in data 13.5.2013 relativo alla "impresa individuale CRAXI' SEBASTIANO", non recante l'indicazione dei concedenti (cfr. allegato nr. 43t);

un file in formato *Word* (percorso "Export" e, a seguire, nella cartella "PDF EXCEL WORD") denominato "contrattocraxi" riportante lo stesso contenuto di quello precedente (cfr. allegato nr. 43u);

un file in formato *PDF* (percorso "Export" e, a seguire, nella cartella "PDF EXCEL WORD") denominato "scan_allegato" contenente un Contratto di affitto di terreni agricoli datato 11.5.2015 tra CRAXI' Sebastiano e diversi concedenti. Il file relativo a questo contratto riporta le firme degli interessati e gli estremi di registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate di Messina – Ufficio territoriale di Sant'Agata di Militello (25.6.2015), serie 3T, n 937 (cfr. allegato nr. 43v). Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate interpellata ha rappresentato quanto segue: "Al nr. 937 S3T del 2015 risulta registrato un altro contratto che Le invio in allegato. Ovviamente i timbri relativi alla registrazione non sono presenti in quanto vengono apposti solo nella copia che viene consegnata al contribuente" (cfr. allegato nr. 43w);

un file in formato *PDF* (percorso "Export" e, a seguire, nella cartella "PDF EXCEL WORD") denominato "ristampaProspettoRiepilogativo (1)", contenente un Modello istruttoria 2015 per vendita art. 24 par.8, a nome dell'azienda individuale "Craxi' Sebastiano" ed il CUA Originario della "LA GALASSIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" (entrambe riconducibili alla famiglia CRASCI'; cfr. allegato nr. 43x);

un file in formato *PDF* (percorso "Export" e, a seguire, nella cartella "PDF EXCEL WORD") denominato "domanda licra" , contenente una Domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009 – n. 40809171594- Campagna 2014 della "Società Agricola LA LICRA A RESPONSABILITA' LIMITATA" (cfr. allegato nr. 43y);

un *file* in formato *PDF* (percorso "*Export*" e, a seguire, nella cartella "*PDF EXCEL WORD*") denominato "*CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI*" (visualizzabile in formato *WordPad*), contenente un contratto di affitto di terreni agricoli, privo di data e firme, tra CRAXI' Sebastiano e diversi concedenti, tra cui anche la Società Agricola LA BASILIANA Soc. Semplice (cfr. allegato nr. 43z);

n. 2 *file*, in formato *PDF* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), denominati "*DOC_804828394*" contenenti una Visura della particella di terreno censita nel Comune di Augusta (SR) - Foglio n. 6, particella n. 706. Al riguardo si evidenzia che tale particella risulta essere stata utilizzata, per l'ottenimento delle indebite contribuzioni, da una delle aziende riconducibili al gruppo ovvero la "*D.I. MESSINA LUIGI*" (altra ditta riconducibile all'organizzazione) per le campagne agricole 2013 e 2014 (cfr. allegato nr. 43aa);

n. 12 *file* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), relativi a delle visure catastali per immobile e/o per soggetto, afferenti a particelle di terreno risultate utilizzate dalla "*SOCIETA' AGRICOLA CRAXI SNC*" (altra società riconducibile al gruppo con rappresentante legale CRAXI' Sebastiano e socio Coci Rosaria, rispettivamente fratello e madre di CRASCI' Katia);

n. 5 *file* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), relativi a delle visure catastali per immobile, afferenti a particelle di terreno risultate utilizzate dalla "*LA GALASSIA SOCIETA' AGRICOLA a.R.L.S*" (ancora impresa facente riconducibile alla famiglia CRASCI');

n. 1 *file* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), relativo ad una visura catastale per immobile, afferente alla particella di terreno risultata utilizzata dalla "*SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE s.r.l.*" (altra società riconducibile al gruppo con rappresentante legale CRASCI' Lucio Attilio Rosario e socio Pruiti Elena, rispettivamente zio e cognata di CRASCI' Katia);

n. 2 *file* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), relativi a visure catastali per immobile, afferente alla particella di terreno risultata utilizzata dalla "*S.I.BE. S.A.S. DI CRASCI' MIRKO E C*" (altra società riconducibile al gruppo con rappresentante legale CRASCI' Mirko Eugenio di CRASCI' Katia);

n. 1 *file* (percorso, cartella "*Export*" - cartella "*PDF EXCEL WORD*"), relativo ad una visura catastale per immobile, afferente alla particella di terreno

risultata utilizzata dalla "RINASCITA CALATINA S.C.A." (rappresentante legale FARANDA Settimo Ivan);

n. 1 file (percorso: hard disk sn W9A0A3AW cartella "Export" - cartella ---> file cancellati), relativo all'aggiornamento del Fascicolo aziendale dell'azienda agricola "LA GALASSIA" all'Organismo Pagatore AGEA, con firma mancante, denominato "SRHDSBAP" (cfr. allegato nr. 43aw);

n. 1 file in PDF (percorso: hard disk sn W9A0A3AW cartella "Export" - cartella ---> file cancellati), privo di firma, denominato stampa.do (cfr. allegato nr. 43ax)– relativo alla richiesta di Armeli Moccia Santa Giuseppa per aggiornamento del fascicolo aziendale dell'azienda agricola "A.M.C.L. S.A.S." (altra società riconducibile al gruppo con rappresentante legale Armeli Moccia Santa Giuseppa e gestita di fatto da CRAXI' Sebastiano, come meglio sarà approfondito nella disamina dei capi 452 - 454 dell'imputazione);

n. 1 file (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "listaAziende[1]" - (cfr. allegato nr. 43az) relativo ad una interrogazione banca dati contenente i seguenti campi (Codice Fiscale- Denominazione- Iscrizione Anagrafe – presenza fascicolo – CAA/Regione – Liv. Cert. – Fonte del dato – Oper.) relativo alla "SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE s.r.l." (avente quale rappresentante legale CRASCI' Lucio Attilio e gestita di fatto da CRAXI' Sebastiano, come meglio si dirà nella disamina dei capi 466 - 468 dell'imputazione);

n. 1 file (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "CONTRATTO Di AFFITTO Di FONDI RUSTICI" - (cfr. allegato nr. 43ba) contenente un contratto di affitto di fondi rustici, redatto in data 10 maggio 2013, tra la "SOCIETÀ AGRICOLA ALBA S.A.S." e diversi concedenti;

n. 1 file in formato PDF (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "domandalicra" (cfr. allegato nr. 43bb) contenente la domanda (Domanda di modifica ai sensi degli artt.14 e 25 del Reg. CE 1122/2009) - non valida - nr. 4080917594 della "SOCIETA' AGRICOLA LA LICRA" – relativa alla campagna agricola 2014;

n. 1 file (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "FOGGIA" (cfr. allegato nr. 43q), privo di firma, relativo all'aggiornamento del Fascicolo aziendale nr. 50240383872 dell'azienda agricola "LA GALASSIA";

n. 1 *file* (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "RESCISSIONE1" (cfr. allegato nr. 43bc) contenente una rescissione di contratto di affitto (redatto con decorrenza 02.01.2014), avente ad oggetto la particella di terreno n. 25, censita nel Comune di Longi (ME) – Foglio 22 (documento riconducibile alla ditta individuale "PRUITI ELENA", moglie di CRAXI' Sebastiano e cognata di CRASCI' Katia);

n. 1 *file* in formato *PDF* (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "Scheda la licra" (cfr. allegato nr. 43bd) contenente la Scheda di Validazione nr. 40361109883 della "SOCIETA' AGRICOLA LA LICRA" – relativa alla campagna agricola 2014;

n. 1 *file* in formato *PDF* (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "SchedaFasccraxiSebastiano" (cfr. allegato nr. 43bf) contenente la Scheda di Validazione nr. 40361432715 della azienda agricola "CRAXI' SEBASTIANO", relativa alla campagna agricola 2014;

n. 1 *file* (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), privo di firma, denominato "stampa.doc (1)" (cfr. allegato nr. 43bg) relativo alla richiesta di aggiornamento del Fascicolo aziendale dell'azienda agricola "CRAXI' SEBASTIANO" inviata all'Organismo Pagatore AGEA, per alcuni terreni ubicati nel Comune di Mazara Del Vallo (TP);

n. 1 *file* in *PDF* (percorso, cartella "Export" - cartella "PDF EXCEL WORD"), denominato "stampa.do" (cfr. allegato nr. 43bh), privo di firma, relativo alla richiesta di Armeli Moccia Santa Giuseppa per l'aggiornamento del Fascicolo aziendale dell'azienda agricola A.M.C.L. S.A.S. (indirizzata all'Organismo Pagatore Agea).

La generale valutazione di quanto rinvenuto presso l'abitazione dei coniugi CRASCI' – FARANDA consente di apprezzare l'organizzazione nella predisposizione della documentazione relativa ad imprese riconducibili tanto al "gruppo FARANDA", quanto al "gruppo CRASCI'", eseguita con analoghe modalità, condivisa dai nuclei familiari e costituente una vera e propria risorsa di *file e fax simile*, catalogati, archiviati, suddivisi per impresa e da impiegare all'occorrenza. Peraltro, la visione dei documenti rinvenuti (eseguita dal Collegio) ha consentito di appurare una identità di *format* impiegati per il confezionamento dei (falsi) contratti di affitto dichiarati nelle campagne agricole; in particolare, taluni *file*, in formato *Word* (come, ad esempio, quello denominato "\$RJTGDWG", contenente un contratto di affitto di fondi rustici redatto in data 13 maggio 2013 relativo all'impresa individuale "CRAXI'

SEBASTIANO") ed in formato PDF (come quello denominato "CONTRATTO Di AFFITTO Di FONDI RUSTICI", contenente un contratto di affitto di fondi rustici, redatto in data 10 maggio 2013, tra la "SOCIETÀ AGRICOLA ALBA S.A.S." e diversi concedenti), rappresentano dei "modelli" realizzati dagli imputati, in quanto reiteratamente impiegati ed aventi caratteristiche pressoché identiche, nei quali vengono modificati soltanto i dati necessari per l'illecito ottenimento dei contributi comunitari e sui quali è stata rinvenuta, ancora una volta con identità di *modus operandi*, l'apposizione di falsi timbri delle Agenzie delle Entrate presso le quali i contratti risultavano (apparentemente) registrati. La condivisione della (falsa) documentazione, certamente a disposizione di tutti gli imputati, essendo stata impiegata indifferentemente per imprese riconducibili ai FARANDA e per quelle riconducibili ai CRASCI' e l'identità di *format* utilizzati, valutati unitamente alla creazione di fittizie imprese, nonché al "reclutamento" di parenti e/o soggetti terzi ai quali far assumere, a seconda dei casi, le cariche sociali, sono certamente indicativi della sussistenza di un'unica associazione, caratterizzata dalla comunione di intenti e dalla perfetta omogeneità, quindi, sovrapponibilità, degli strumenti impiegati per la commissione dei delitti contestati.

D'altra parte, la reciproca consapevolezza circa il collaudato e condiviso sistema truffaldino emerge dall'inequivoco tenore delle conversazioni intercorse, in data 13 maggio 2016, tra FARANDA Gaetano e CRAXI' Sebastiano e dai colloqui captati, in data 15 giugno 2016, tra FARANDA Massimo Giuseppe e CRASCI' Sebastiano.

Ed invero, a seguito dell'esecuzione del provvedimento di acquisizione documentale, reso in data 28 aprile 2016, FARANDA Gaetano esprime proprio al cognato, CRAXI' Sebastiano, la preoccupazione che la Guardia di Finanza possa acquisire anche il fascicolo di un'ulteriore azienda (evidentemente non ancora rinvenuto dai militari) e l'opportunità di desistere dal presentare domanda di contributi:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
696	08:40:00	13/05/2016	00:00:52	E	415/16	3314664769
Intestatario		CRAXI Sebastiano		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE UOMO 2: CRAXI SEBASTIANO



(Inizio conversazione telefonica)

GAETANO: Pronto.

SEBASTIANO: Pronto.

GAETANO: Ouh.

SEBASTIANO: Ouh. Chi fa'?

GAETANO: Nienti, ccà era iò.

SEBASTIANO: Ah, dicu, ddà cosa a Missina 'un l'ha' furi?

GAETANO: Sacciu chi... Ma c'eni ancora? 'Un s'a pigghiaru, tu di'?

SEBASTIANO: No, pensu di no.

GAETANO: Eh. Chi tempu c'è?

SEBASTIANO: Entru 'u chinnici.

GAETANO: Uhm... chi ...(inc)... ni sacciu, iò? Non lo so, non haiu chi ti diri ma mi scantu chi s'u vennu... ...(inc)... chista mi si vannu a 'rricampanu puru chidda. Capisti?

SEBASTIANO: Boh? Commu di' tu, a mia 'un mi interessa, si pi' te va beni, allura nenti.

GAETANO: Oh, nenti, cammora nenti, lassa stari, vah.

SEBASTIANO: Va bene, avanti.

GAETANO: Va bene, avanti.

SEBASTIANO: Ciao, uh.

GAETANO: Ciao, ciao.

SEBASTIANO: Ciao".

Parimenti, in data 15 giugno 2016, FARANDA Massimo Giuseppe e CRASCI' Sebastiano, nel corso di plurime conversazioni (che di seguito si riportano), si scambiano utili informazioni circa la presentazione delle domande di aiuto:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1795	14:50:45	15/06/2016	00:01:29	U	420/16	3933845522
Intestatario		CRASCI' SEBASTIANO		Utilizzatore		CRASCI' Sebastian prog. 2671 RIT.41

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: NON IDENTIFICATA

VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

VOCE DONNA 1: NON IDENTIFICATA



(Inizio conversazione telefonica)

UOMO 1: Pronto, pronto.

FARANDA: Pronto.

UOMO 1: Ouh.

FARANDA: Ouh, chi cummini?

UOMO 1: Nenti, ccà sugnu.

FARANDA: Uh.

UOMO 1: Chi c'è?

FARANDA: Ci...(inc)... ddà ummi i...(inc)... d'aieri?

UOMO 1: Sè.

FARANDA: Sè, m'u 'mmaginati, apposta ti chiamai.

UOMO 1: Eh, e ummi si'?

FARANDA: Eh, siccommu c'è...(inc)... conferma... ddu cosu, non m'arrispuñiu, non ci pozzu 'rrivari, haiu l'infernu, di... diccillu tu - ci ha' diri - chiddu chi ti chiamava - ci ha' diri. A quannu scinni...(inc)... (DISTURBI)...

UOMO 1: Eh.

FARANDA: ...chi...(inc)... 'ssa cosa. Boh?

UOMO 1: 'Un... 'un capiu. Ci dicu mi ci... mi ti conferma 'ddu cosu?

FARANDA: Sè, iddu m'hav'a dittu chi hav'a passari ma iò 'un ci pozzu arrivari.

UOMO 1: E va boh.

FARANDA: Iò a cammora ci haiu chiamatu 'acchi tri voti uoi, 'un m'arrispuñiu.

UOMO 1: Va bene.

FARANDA: Ma tu sa' cosa, si c'è proroga, cosi? Boh?

UOMO 1: No, pensu propriu di no.

FARANDA: Ok, va bene, avanti.

UOMO 1: Proroga pensu propriu di no, proroga... Novità nenti?

DONNA 1: ... (inc)... (VOCE DISTANTE)

FARANDA: Va bene, vah.

UOMO 1: Proroga no, nenti c'è.

FARANDA: ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

UOMO 1: Va beni, ora ci 'u dicu, dai.

FARANDA: (Chiudi), vah.

UOMO 1: Ciao.

FARANDA: Ciao, ciao.

(Fine conversazione telefonica)

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1798	14:59:33	15/06/2016	00:00:33	E	420/16	3933845522
Intestatario		CRASCI' SEBASTIANO		Utilizzatore		CRASCI' Sebastian progr.2671 RIT.41

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

VOCE UOMO 2: NON IDENTIFICATA



(Inizio conversazione telefonica)

FARANDA: Oh, figghiozzu.

UOMO 2: Ouh.

FARANDA: Chi dici?

UOMO 2: Eh, dici chi iddu 'nno sapi quannu c'è, dicci versu i novi, in casu.

FARANDA: E uora ti... ti mannu un messaggiu supra whatsapp. Va beni?

UOMO 2: Va beni, avanti.

FARANDA: Ciao.

UOMO 2: Cia'.

(Fine conversazione telefonica)

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1803	15:13:29	15/06/2016	00:00:43	E	420/16	3933845522
Intestatario		CRASCI' SEBASTIANO		Utilizzatore		CRASCI' Sebastian progr.2671 RIT.41

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE

VOCE UOMO 2: NON IDENTIFICATA



(Inizio conversazione telefonica)

FARANDA: Oh, figghiozzu.

UOMO 2: Ouh, una iè.

FARANDA: Ah?

UOMO 2: Una iè.

FARANDA: No, tri su', una 'a prima, chidda ddà, 'i l'iniziu, e 'n autri du', tri c'è.

UOMO 2: E a mia una sula ddà mi ni 'rrivan, aspetta chi ora ...

FARANDA: Chi c'è scrittu...

UOMO 2: ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

FARANDA: ... 'nto messaggiu chiddu... 'nto messaggiu ... (inc)...

UOMO 2: ... (inc)... 'u messaggiu, allora.

FARANDA: Forsi 'u primu iera... 'un iera scrittu giustu, doppu ... (inc)... 'u secunnu.

UOMO 2: ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)... uh...

FARANDA: 'N autri tri nomi.

UOMO 2: ...va beni, 'spetta chi ora viu.

FARANDA: 'U capisti?

UOMO 2: No, ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

FARANDA: Talia e m'u fa' sapiri, dai.

UOMO 2: Sì.

FARANDA: Ciao.

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1804	15:15:01	15/06/2016	00:01:11	E	420/16	3933845522
Intestatarlo		CRASCI' SEBASTIANO		Utilizzatore		CRASCI' Sebastian progr.2671 RIT.41

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: NON IDENTIFICATA

VOCE UOMO 2:

FARANDA MASSIMO GIUSEPPE



(Inizio conversazione telefonica)

UOMO 1: ...*(inc)*...

FARANDA: Ah?

UOMO 1: *Unu sulu cu' chiddu mi n'hannu 'rrivatu, c'u cosu.*

FARANDA: *'Spetta un minutu, vidimu unn'è, che ccà mi pari chi... aspetta un minutu, 'u visuali... 'u visualizzasti puru.*

UOMO 1: *E unn'è? E c'era sulu un nomi scrittu.*

FARANDA: Eh.

UOMO 1: *O ieramu tri?*

FARANDA: *No, tri nomi ci su' scritti. T'u mannai uora, 'u visualizzasti (oggi).*

UOMO 1: *Ah, c'eni... eni una... una eni soc e l'atra su' du' privati allora?*

FARANDA: *Du' nomi e du' privati, sù.*

UOMO 1: *Ah, va beh, iò aveva pinsatu chi era...*

FARANDA: *No, leni... unu eni ddà unni mi nesci, pi' diri, soc Semplificata e c'è 'u nomi. No? E poi ci su' autri du' nomi.*

UOMO 1: *Ah, ah, ho capito, ah, no, pinsava chi era un...*

FARANDA: *E' pi' Turi. Capisti?*

UOMO 1: *Chi era 'i chiddu, vah, sè, sè.*

FARANDA: *No, no, no, no, su' tri.*

UOMO 1: *E i nomi...*

FARANDA: *Nomi e cognomi...*

UOMO 1: *...e cognomi...*

FARANDA: *...ci su' 'i sutta. Va beni?*

UOMO 1: *... (inc.)... Turi? Tutti?*

FARANDA: *Salvuccio.*

UOMO 1: *Salvucciu, va beh.*

FARANDA: *E Giuseppe. Capisti? Su' ognunu...*

UOMO 1: *Ah, ah.*

FARANDA: *...pi' cazzi so'. Capisti?*

UOMO 1: *Iò pinsava chi era unu sulu ... (inc.)... 'n'hav'a caputu, va beni.*

FARANDA: *No, no, tri sù.*

UOMO 1: Va beh, ora ci 'u...(inc)...

FARANDA: Va beni? Ti facisti convintu, no?

UOMO 1: Si.

FARANDA: Ciao, grazie, ciao, ciao.

Nonostante CRASCI' Sebastiano, in sede di interrogatorio, dopo avere premesso di avere una lontana parentela con FARANDA Massimo Giuseppe, suo vicino di casa, abbia sostenuto di non sapere il motivo per cui il FARANDA si fosse rivolto proprio a lui, adducendo: *"chi ni sacciu? Forse pensava magari "va suo padre, glielo dice a lui...non lo so non me lo spiego neanche io, non saprei spiegarlo"*, l'inequivoco tenore dei colloqui captati, in cui si fa riferimento ad eventuali proroghe (del termine di presentazione delle domande di aiuto, evidentemente), di cui proprio CRASCI' Sebastiano avrebbe dovuto essere a conoscenza; a *"tri nomi"* inviati, mediante messaggi, dal FARANDA a CRASCI' Sebastiano, al quale il primo rappresenta trattarsi di nominativi riferibili a società ed a privati, sono certamente indicativi della perfetta consapevolezza del "sistema" delle truffe in capo al CRASCI', il quale, infatti, apporta il suo stabile contributo anche mediante la costituzione di soggetti giuridici fittizi, di cui è sempre legale rappresentante, funzionali alla presentazione delle domande (come sarà ampiamente analizzato nella disamina dei reati – fine allo stesso contestati).

Si tratta di tutti elementi di fatto che depongono nel senso dell'esistenza di una ampia associazione, nell'ambito della quale i partecipi si forniscono comunicazioni necessarie per l'attuazione del programma criminoso (relative a termini, proroghe e nomi da utilizzare), sino ad attuare comportamenti paralleli e a cercare il sostegno dell'altro nei momenti di difficoltà generati dall'intervento delle Forze dell'Ordine. Nel dettaglio, quanto al primo aspetto, giova ricordare che, il teste Pace Jonathan ha dichiarato che, in base ai dati acquisiti nell'ambito delle indagini relative alle Operazioni *"Terra Bruciata"* e *"Reaping"*, condotte dalla Procura di Caltagirone, era emerso che le società coinvolte dalle Operazioni menzionate facevano prevalentemente riferimento a due Centri di Assistenza Agricola: uno sito in Lentini, i cui rappresentanti erano FISICARO Sebastiano e GIUDICE Grazia ed uno sito in Tortorici, che faceva capo a STRANGIO Antonia, DESTRO MIGNINO Santo ed ARMELI Giuseppe; che a seguito delle Operazioni in oggetto, FARANDA Aurelio Salvatore, il quale (come dallo stesso dichiarato in sede d'interrogatorio) si era sempre rivolto soprattutto al C.A.A. di Lentini (interessato dalle indagini svolte dalla Procura

di Caltagirone), già a partire dall'anno 2013, aveva iniziato a spostare i fascicoli aziendali presso altri Centri di Assistenza Agricola (".... nel centro di assistenza agricola di Cesarò del signor Caputo Antonio, di Gliozzo Giuseppina e del signor Caputo Antonio e Di Marco Marinella, o nel centro di assistenza agricola di Catania del signor Vecchio Giovanni con i collaboratori Terranova Salvatore e Marchese Giorgio"; pagina 57 del verbale) e che, analoga condotta era stata tenuta da FARANDA Massimo Giuseppe e dai CRASCI' che, nonostante si fossero sempre avvalsi del C.A.A. di Tortorici, interessato dalle indagini svolte dalla Procura di Patti nell'ambito dell'Operazione "Terreni in comune" (procedimento penale n. 2484/11 che aveva condotto all'arresto, tra gli altri, anche di STRANGIO Antonia), avevano iniziato a spostare i fascicoli aziendali presso altri Centri di Assistenza Agricola; in particolare: presso il C.A.A. di GALATI SARDO Emanuele, sito in Tortorici; il C.A.A. degli operatori CALCO' Filadelfio e ZINGALES Carmelino, sito in Sant'Agata di Militello e presso due C.A.A. Confagricoltura: quello di PATERNITI BARBINO Antonino Angelo e, soprattutto, presso quello di NATOLI Giuseppe (tutti coinvolti, infatti, nella commissione dei numerosissimi delitti ascritti, come sarà approfondito nella disamina relativa ai reati - fine).

Accanto a tale aspetto ed ancora in un'ottica di mutua assistenza tra i sodali, soprattutto a fronte di possibili ingerenze dell'Autorità, oltre al già richiamato colloquio tra FARANDA Gaetano e CRAXI' Sebastiano, di rilievo sono le conversazioni captate in occasione della perquisizione eseguita in data 19 maggio 2016, dalle quali emerge la preoccupazione circa l'esito delle attività di indagine manifestata da CRASCI' Katia (moglie di FARANDA Gaetano e sorella del CRAXI') e da COCI Rosaria, madre di CRAXI' Sebastiano, nonché socia dell'impresa "CRAXI' S.n.c. di CRAXI' SEBASTIANO & C." (il cui legale rappresentante è il figlio) e legale rappresentante dell'impresa "LA ROSA S.A.R.L.", gestita di fatto da CRAXI' Sebastiano (per le argomentazioni più diffusamente illustrate nella disamina dei capi 426-429 bis dell'imputazione) e che confermano, laddove ve ne fosse ancora bisogno, la reciproca consapevolezza di perpetrare insieme falsi e truffe ai danni di A.G.E.A. Pare opportuno riportare di seguito le menzionate conversazioni:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1042	17:52:27	19/05/2016	00:01:57	U	420/16	3203136789
Intestatario		FURCI Veronica Francesca		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA

VOCE DONNA 2: MAMMA DI CRASCI' KATIA



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Inizio conversazione telefonica)

KATIA: *Mamma.*

MAMMA: *Oh, Katiuccia.*

KATIA: *Eh.*

MAMMA: *Ascu... ascuta, t'haju a diri 'na cosa.*

KATIA: *Eh.*

MAMMA: *A ddà fora passò l'infernu. Mi capisti, no? L'infernu.*

KATIA: *Ah?*

MAMMA: *Setti... setti, ottu... a ddà fora, ascuta, 'un ti scantari...*

KATIA: *Eh.*

MAMMA: *...sta' calma, hamm'a stari calmi.*

KATIA: *Eh.*

MAMMA: *A ddà fora passò un esercito, l'inferno.*

KATIA: *'U visti iò, m'ascuntrararu 'nta strata strata.*

MAMMA: *E chi... ch'è fari iò?*

KATIA: *Eh.*

MAMMA: *'Ddi...*

KATIA: *Ah?*

MAMMA: *...'ddi cosi chi su' intra chi haju a fari?*

KATIA: *Mizzichina...*

MAMMA: *Eh.*

KATIA: *...mamma.*

MAMMA: *Capisti? Sacciu iò si vennu a passamu.*

KATIA: *E tu mancu sa' unni su'.*

MAMMA: *Si vennu ccà iò chi fazzu?*

KATIA: *Tanu iù a Moira, ci dicu mi si n'acchiana espressu. Ma'? Va beni, vah, (alivoti) 'u telefonu 'un ci pigghia, iò non...".*

N.D.E. si tratta, in realtà, come in tutti i casi in cui, in questa sede, è indicato il RIT 420, del RIT 549/16.

COCI Rosaria, quindi, estremamente preoccupata per il massiccio intervento dei militari, prima cerca di rassicurare la figlia e poi le chiede cosa fare *"con quelle cose che ha dentro"* (evidentemente, documenti compromettenti, altrimenti non spiegandosi la preoccupazione per il loro eventuale rinvenimento); la figlia, di rimando, le riferisce che avrebbe detto al marito Gaetano (che si era frattanto recato in un'altra contrada del paese, Moira), di rientrare subito.

Subito dopo, infatti, la moglie contatta il marito per intimargli di tornare subito e togliere di torno quelle cose (prima che i militari le rinvenissero, ovviamente).

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1043	17:52:40	19/05/2016	00:00:18	E	420/16	3289198097
Intestatario					Utilizzatore	

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA



(Inizio conversazione telefonica)

"GAETANO: Pronto.

KATIA: Tano, ti n'ha' a 'cchianari a ducentu p'a casa.

GAETANO: Pirchi?

KATIA: Pirchi ha' iri a livari... ha' iri a livari 'ddi cosi 'i intra. Capisti,

Tanu?

GAETANO: Sè.

KATIA: C'è l'infernu a Sceti; ccà, arricampiti.

GAETANO: Va bene, vah.

KATIA: Veloci, iò 'un ci 'a fazzu, veloci... 'U sa'? Capisti unni su'?

GAETANO: No.

KATIA: Ddà unni ha' i carpetti, i cosi.

GAETANO: Sè, sè, va bene, vah.

KATIA: Va beh? Veloci, Tanu.

GAETANO: Ciao.

KATIA: A du'... ti n'acchianari espressu, ciao.

GAETANO: Ah?"

Nonostante l'accorata raccomandazione della moglie, FARANDA Gaetano non si era tuttavia fatto vedere in zona, ciò che aveva gettato nello sconforto la COCI

che non sapeva come affrontare lo spiegamento di Forze dell'Ordine a cui si vedeva esposta.

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1060	18:53:35	19/05/2016		US	420/16	3203136789
Intestatario		FURCI Veronica Francesca		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA

VOCE DONNA 2: MAMMA DI CRASCI' KATIA



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Inizio conversazione telefonica)

KATIA: Oh, Ma'.

MAMMA: Katia, Katia?

KATIA: A unni ha' statu?

MAMMA: Unni si'?

KATIA: Oh, unni ha' statu?

MAMMA: Supra, Kati... Katiuccia supra, ascuta. Eh, tu ...*(inc)*...?

KATIA: Eh, uh. Ah?

MAMMA: Mi senti?

KATIA: Mamma, t'ha' mettiri unni pigghia 'u telefonu.

MAMMA: Ah chi m'annorba! ...*(inc)*... Oh, Katia, 'un pozzu nesciri mancu fora, tu ...*(inc)*... *(Disturbi)* allura.

KATIA: Ah, e 'u capii.

MAMMA: E tu nienti ha' caputu, allura?

KATIA: Eh, sè, va bene...

MAMMA: Ascuta.

KATIA: Uh.

MAMMA: Ma unni si' ancora tu?

KATIA: Iò ccà a' Piscittina, mi ni staiu 'echianannu.

MAMMA: Eh, pirchi dlà sunnu fermi; iò chi ...*(inc)*... Capisti? Eh...

KATIA: Sì, ma è...

MAMMA: Ah.

KATIA: Tanu 'un ci havvi 'rrivatu?

MAMMA: No, eh...

KATIA: *Chi m'allucia iddu, havi tri uri chi ci dicu mi s'arricampa, ah.*

MAMMA: *Ccà, ddà, a tutti. Capisti? Pu... puru to' nonna ccà c'è. Chi ni sacciu iò? Ah, ddà, uh, 'nno sacciu ...(inc)... fari, 'nno sacciu chi hamm'a fari. Arricampati pirchi su 'o' tabacchinu fermi ca t'aspettanu.*

KATIA: *Si, m'arricampu... Iò commu fazzu?*

MAMMA: *Vieni chi ccà c'è 'u 'nfernu avanti e arrieri fannu, su' ccà 'nto menzu i casi, 'nno sacciu iò. Capisti? Va beni.*

KATIA: *Ma tu, mamma...*

MAMMA: *Ma iò chi? Iò pozzu fari...*

KATIA: *Mamma, unni hiavi i carpetti.*

MAMMA: *'U mittisti ...(inc)... ah, signuri...*

KATIA: *Havi i carpetti.*

MAMMA: *...(inc)... ccà sutta 'a porta, ccà si ni vinninu, mamma mia, ccà summu ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...*

KATIA: *...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...*

MAMMA: *...(inc)... ...(VOCI SOVR.)... du' uri ...(inc)...*

KATIA: *E ccà su'. Sè, ciao.*

MAMMA: *Ciao.*

KATIA: *Va beni, 'cchiu' prima no, ...(inc)... 'cchiu'".*

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1061	18:54:21	19/05/2016		US	420/16	3203136789
Intestatario		FURCI Veronica Francesca		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE DONNA 1: CRASCI' KATIA

—◆—

(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Inizio conversazione telefonica)

"GAETANO: Pronto.

KATIA: Unni si'?

GAETANO: Ora passai d'u paisi, uora.

KATIA: E 'un ci acchianari propria.

GAETANO: *Pir... Pirchi? No?*

KATIA: *Iò no ti dicu.*

GAETANO: *Eh?*

KATIA: *Sè.*

GAETANO: *Succidiu 'acchi cosa?*

KATIA: *Sèèè.*

GAETANO: *Intra?*

KATIA: *Sè, iò si sapeva, stamatina...*

GAETANO: *Porcu di ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...*

KATIA: *...m'hav'a 'nmurbari cu' 'stu compleannu...*

GAETANO: *...bastardo ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...*

KATIA: *...(inc)... ...(VOCI SOVR.)... a 'nmurbari e farivi annurbari 'stu cazzu 'i compleannu pirchi stamatina iò 'un ci ieva o' Capu. Capisti?*

GAETANO: *Stamatina iò... Cu' minchia m'annucava, porcu di disa, bastardu e figghiu 'i buttana?*

KATIA: *T'hav'a dittu 'un ci iemmu propria e iò un ci ieva. Capisti? Invece mi cunsumai iò, stamatina. Capisti?*

GAETANO: *Ma tu stamatina 'un c'era bisognu ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...*

KATIA: *Mi cunsumai; ommai, Tanu, così finiu, bonu, mi cunsumai iò. Capisti? Pirchi? Pi' iri a 'ccattari 'u regalu d'u compleannu, ddà è. Va bene?*

GAETANO: *Va bene, vah.*

KATIA: *'U 'nfernu, ciao".*


CRASCI' Katia, nella conversazione appena riportata, dapprima mette in guardia il marito dal tornare in paese (o meglio, nella contrada Sceti di Tortorici), evidentemente per evitare l'incontro con le Forze dell'Ordine e poi si lamenta del fatto che, per essersi dovuta recare a Capo D'Orlando nella mattinata, per acquistare il regalo di compleanno del fratello (che l'indomani avrebbe compiuto 40 anni, come da conversazione che segue), si era assentata dal paese, ciò che l'aveva colta alla sprovvista all'atto della perquisizione, lasciando peraltro la madre da sola ad affrontare la caotica situazione appena descritta.

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
774	16:57:28	20/05/2016	00:01:52	U	415/16	3314664768
Intestatario		CRAXI Sebastiano		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FARANDA GAETANO

VOCE UOMO 2: CRAXI SEBASTIANO



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

GAETANO: Pronto.

SEBASTIANO: Pronto. Ouh ...*(inc)*... *(Disturbi)*

GAETANO: Chi fa'?

SEBASTIANO: Ma minchia ...*(inc)*... *(Disturbi)* ti cunsumasti avanti e arredi, oj resta' sulu...

GAETANO: Si sulu?

SEBASTIANO: 'U *(Manuele)* si ni vinni a' casa, Luca tantu assa' 'un ci poti avvicinari ccà chi eni fora territoriu, diciamo.

GAETANO: Iè fora zona.

SEBASTIANO: Ah, e mi passau cosi ...*(inc)*... niscemmu avanti e arredi. I' cartusi chi *(cazzu ...*(inc)*...)?*

GAETANO: Nenti, a postu.

SEBASTIANO: Ah, unni ...*(inc)*... ...*(VOCI SOVR.)*...

GAETANO: A' casa mi n'ha' iri.

SEBASTIANO: Ah, si' o' paisi?

GAETANO: Uh. Nenti, ti chiamai pi' ti fari l'auguri, uoi fa' quarant'anni.

SEBASTIANO: Grazie.

GAETANO: Tanti auguri.

SEBASTIANO: Grazie, uh.

GAETANO: E va bene, apposta t'hav'a chiamatu. Tuttu a postu...

SEBASTIANO: Va bene.

GAETANO: ...'u restu? No?

SEBASTIANO: Chi ti vogghiu... Sè, ccà tuttu a postu. Tu?

GAETANO: Eh, ...*(inc)*... E ccà, pirdii 'a vuci, assira truvai i vacchi fora, fina e' novi assicutava vacchi, i vuci chi potti...

SEBASTIANO: Eh.

GAETANO: ...ittari assira e pirdii 'a vuci. Capisti? (Ccà uoi no), e havi 'i stamatina chi sugnu e' pedi pedi, mi siddia fari cu' cauddu supra 'ssa jeep... 'Un si poti stari.

SEBASTIANO: Certu, docu ci hav'a iessiri caudu, ccà friddu c'è.

GAETANO: Ccà... no, ccà... ccà 'chhiu' cauddu c'è.

SEBASTIANO: Ca certu, 'un c'è 'u caudu 'i l'autri iorni ma caudu. Ca' ... (inc)... (DISTURBI)... ccà... ccà d'u friddu s'acciunca. Dicu, iò 'dhu... 'dhu mannatu 'u fici, ah.

GAETANO: Eh...

SEBASTIANO: ...'u mannatu sulu, poi tu...

GAETANO: Sè.

SEBASTIANO: ...chiddu vo' fari fai, dissi iò "cu sa' mi cancia ideu".

GAETANO: Sè, ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

SEBASTIANO: Ci 'u fici fari 'dhu iornu a ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

GAETANO: ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)... picchi poi doppu d'u chinnici nun si puteva inseriri 'chhiu'.

SEBASTIANO: E doppu in simana passu...

GAETANO: Doppu t'a vidi tu.

SEBASTIANO: Doppu, 'nta prossima simana vegnu iò.

GAETANO: Va beni.

SEBASTIANO: ... (inc)... (Disturbi)

GAETANO: Avanti, ciao".

La evidenziata necessità, avvertita dai FARANDA e dai CRASCI', di fornirsi reciproca assistenza anche per occultare e/o distruggere prove depono, in modo univoco, circa l'esistenza di un unico sodalizio coeso e stabilmente dedito alle medesime attività illecite.

Si ritiene, pertanto, di procedere all'esame delle singole posizioni dei sodali riconducibili al "gruppo CRASCI'", iniziando da CRAXI' Sebastiano e seguendo poi l'ordine con CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano.

CRAXI' Sebastiano

CRAXI' Sebastiano, marito di PRUITI Elena e figlio di COCI Rosaria e CRASCI' Salvatore Antonino, è strettamente legato ai FARANDA, in quanto fratello

di CRASCI' Katia, moglie di FARANDA Gaetano ed assume un ruolo centrale nell'ambito del sodalizio, emblematicamente descritto dal collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo, il quale lo ha definito come un soggetto "molto attivo" nel settore delle truffe A.G.E.A. ed abile nel cercare (e trovare) terreni da dichiarare nelle domande di aiuto presentate, all'occorrenza, anche a nome dei parenti. Gli esiti istruttori del giudizio, corroborando quanto dichiarato dal BARBAGIOVANNI, hanno consentito di ritenere che il CRAXI' è inserito nell'associazione alla quale aderisce volontariamente ed assicura la sua stabile disponibilità, come emerge dai numerosissimi reati – fine in cui risulta coinvolto, commessi in qualità di legale rappresentante e/o gestore di fatto.

In particolare, è emerso che CRAXI' Sebastiano si occupa prevalentemente della falsificazione dei titoli di conduzione impiegati nelle campagne agricole (i cui file, come già ampiamente analizzato, sono stati rinvenuti nel computer di CRASCI' Katia, sorella del CRAXI') e di "reclutare" parenti che possano assumere la qualifica di rappresentante legale e/o di socio delle imprese che lui stesso gestisce: basti pensare all'impresa "CRAXI' S.n.c. di CRAXI' SEBASTIANO & C.", il cui legale rappresentante è CRAXI' Sebastiano e socia la madre, COCI Rosaria; alle imprese "SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.A.S. di PRUITI ELENA" e "LA PRIMULA S.A.R.L.S.", il cui legale rappresentante è PRUITI Elena, moglie del CRAXI' e gestore di fatto lo stesso imputato ed all'impresa "LA ROSA S.A.R.L.", rappresentata formalmente da COCI Rosaria e, nuovamente, gestita di fatto, da CRAXI' Sebastiano. L'indicazione, sebbene necessariamente non esaustiva, tenuto conto del fatto che tutte le singole imprese riconducibili al nucleo familiare CRASCI' saranno analizzate nel dettaglio nella disamina dei singoli reati – fine, è indicativa di quanto affermato in premessa, ossia dell'esistenza di una consolidata organizzazione nel predisporre gli strumenti più sicuri e idonei all'ottenimento dei contributi comunitari, nella quale sono coinvolti pressoché tutti i familiari. Al riguardo, va rilevato, infatti, che nonostante il CRAXI', in sede di interrogatorio, dopo avere ammesso di avere perpetrato tutte le truffe ascrivibili anche alla madre, COCI Rosaria ed alla moglie, PRUITI Elena, ha negato di avere mai agito per conto di imprese riconducibili ai cugini, CRASCI' Barbara, CRASCI' Simone e CRASCI' Sebastiano; tuttavia, gli esiti istruttori del giudizio ne hanno dimostrato il pieno coinvolgimento. Nel dettaglio, quanto all'impresa "LA QUERCIA S.A.S. DI CRASCI' BARBARA & C.", il cui legale rappresentante è CRASCI' Barbara, la qualifica di gestore di fatto contestata a CRAXI'

Sebastiano (unitamente a CRASCI' Lucio Attilio, padre di CRASCI' Barbara, il quale, durante l'esame, ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe a lui ascritte) è emersa in modo univoco dai *format* utilizzati per il confezionamento dei falsi contratti (identici a quelli impiegati dalle società di cui il CRAXI' è legale rappresentante), dalla identità delle impronte dei timbri falsamente apposti sugli atti, nonché dalla dirimente circostanza per cui delegato ad operare sul conto corrente intestato all'impresa ed aperto presso il Banco di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia, Filiale di Galati Mamertino, fosse, unitamente a CRASCI' Barbara, proprio CRAXI' Sebastiano, formalmente estraneo alla compagine sociale (cfr. gli allegati 61.an e 61.ao, relativi alle movimentazioni bancarie; cfr. anche la disamina dei capi 447-448) e 476-477) dell'imputazione, relativi questi ultimi all'impresa individuale "CRASCI' BARBARA", per la quale valgono analoghe considerazioni). Parimenti, quanto all'impresa "LA FENICIA - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC.", il cui legale rappresentante è CRASCI' Simone, cugino di CRAXI' Sebastiano, le risultanze dell'istruttoria dibattimentale depongono nel senso della sussistenza della qualifica di gestore di fatto ascritta all'imputato, agevolmente desumibile dal fatto che all'interno del fascicolo aziendale cartaceo della "SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.A.S. di PRUITI ELENA", della quale il CRAXI' ha ammesso di essere gestore (cfr. la disamina dei capi 420-421) dell'imputazione), sono stati rinvenuti falsi contratti di affitto utilizzati proprio all'azienda di CRASCI' Simone (cfr. anche la disamina dei capi 463-464) della rubrica). A ciò si aggiunga che, diversamente da quanto dichiarato dall'imputato circa la totale assenza di rapporti con CRASCI' Simone, dalle argomentazioni svolte in ordine ai capi 434-437) dell'imputazione, relativi all'impresa "LA GALASSIA S.C.A.R.L.", il cui legale rappresentante è CRAXI' Sebastiano e socio CRASCI' Simone, è emerso come gli stessi hanno congiuntamente già falsificato ed utilizzato contratti per l'illecito ottenimento di prebende comunitarie.

Quanto evidenziato, valutato unitamente al contenuto delle (già esaminate) conversazioni intercorse con FARANDA Gaetano, durante le quali i sodali esprimono liberamente le proprie preoccupazioni per l'eventuale intervento delle Forze dell'Ordine, ritenendo imprudente presentare, in quell'arco temporale, domande di aiuto (cfr. RIT 415/16, progr. 696), consentono, senza alcun dubbio, di ritenere la consapevole e stabile partecipazione del CRAXI' all'associazione in oggetto e di individuarne il fattivo e stabile contributo anche nel confezionamento di atti finalizzati

ad indurre in errore l'A.G.E.A., di cui l'imputato, al pari dei FARANDA, ha piena disponibilità.

Va aggiunto infine, che la circostanza per cui CRAXI' Sebastiano assume un ruolo di rilievo nell'ambito del descritto sodalizio criminale, nonché il fatto che lo stesso sia, come in premessa definito, "molto attivo" nel settore delle truffe, emerge con ogni evidenza, laddove si consideri che l'imputato ha continuato a gestire (di fatto) imprese rispetto alle quali è formalmente estraneo (con l'evidente scopo, alla luce delle considerazioni svolte, di continuare nell'attività illecita), anche nell'anno 2020, avvalendosi della collaborazione di NATOLI Giuseppe, responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001. Pare opportuno riportare le conversazioni intercorse tra gli imputati in data 13 gennaio 2020, nel corso delle quali si fa espresso riferimento a "Pruiti Elena" e ad "Armeli Moccia Gaetana" (non a caso legali rappresentanti di imprese nelle quali il CRAXI' non riveste alcuna carica sociale):

Progr. 16

UOMO NGA: Pronto...

UOMO 2: Pronto, buongiorno!

UOMO NGA: Buongiorno!

UOMO 2: Che fai?

UOMO NGA: Qua, al lavoro

UOMO 2: E chi vo' fari?! Tu travagghi sempri!

UOMO NGA: Eh!

UOMO 2: Chi c'è? Tuttu a posto?

UOMO NGA: Eh!

UOMO 2: Tutto a posto? Sì?

UOMO NGA: Sì, a posto. Tu?

UOMO 2: A posto. Io ti volevo chiedere... ma alla Società Aurora, il rappresentante lega... il rappresentante ee... i soci su' dui, no?! Il secondo, noi lo possiamo vedere co... chi è (chistu) ddocu? (...) [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO NGA: Non lo so. Di solito... di solito mi porta soltanto... (ora vediamo)

UOMO 2: (...) [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO NGA: No, non mi fa vedere il socio

UOMO 2: No?

UOMO NGA: Mi fa vedere solo il legale rappresentante

UOMO 2: Porco cane (...). Unnu u trovu (...)? [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO NGA: (...) ... alla Camera di Commercio [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO 2: Eh, a Camera i Commercio (...) sugnu a ccà, o cosu, all'Ufficiu Registru. Mi siveva ora. (...). [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO NGA: E che ti serviva?

UOMO 2: Mi... ee... u certificatu e a Partita Iva. U duplicatu

UOMO NGA: (...) aspetta vediamo se mi fa vedere qualcosa, ma non credo

UOMO 2: U duplicatu, anzi dlocu u co... u certificatu (...) non l'avemu dlocu, no?! Difficili mi pari, (u mitteumu...)

UOMO NGA: Ehh

[DA TIMER 000:01:23 A TIMER 000:01:28 NESSUNA CONVERSAZIONE]

UOMO 2: Ti funziona cosu? A televisioni?

UOMO NGA: Sì, perché a te no?

UOMO 2: No, (...) ... ma tu (...) (a 'bbisasti)? (...) (iò)... [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO NGA: (...) chi (...) fatta? No, io... a me l'altro giorno non si vedeva, poi invece è tornata solo. Boh?

UOMO 2: Ah, sì? Boh?

UOMO NGA: Uh!

UOMO 2: No, questa ieri sera se... ieri... ieri pomeriggio poi l'ho sistemata. (...) (chiamai) (...). Mi fici mannari puru a (...). Ci dissi, "mannimi puru chidda cu sa non ci funziona e ci 'ggiuva"

UOMO NGA: No, poi grazie a Dio...

UOMO 2: S'è sistemata da sola

UOMO NGA: No, qua mi dici PRUITI ELENA e basta

UOMO 2: Eh, e basta

UOMO NGA: Però mi (...) legale uno

UOMO 2: Po' essiri chi non si vidunu l'autri soci cu su"? Non si vidimu, ccà non c'è (scrittu)

UOMO NGA: No, qua non si vedono

UOMO 2: (...)

UOMO NGA: (...) (aspetta), e come lo vedi gli altri soci chi sono, manco (...) lo chiede. Vediamo un attimo...

[DA TIMER 000:02:21 a TIMER 000:02:35 NESSUNA CONVERSAZIONE]

UOMO NGA: (...). Vediamo se lo posso (...), vah! Dammi un minuto, fammi fare una telefonata

UOMO 2: Vabbè!

UOMO NGA: Ciao

UOMO 2: Ciao

Progr. 18

UOMO 2: Sì? Pronto!

UOMO NGA: Ehi! ARMENI MOCCIA GIUSEPPE... GIUSEPPA

UOMO 2: GIUSEPPA

UOMO NGA: Va bene?

UOMO 2: (...) e u sa' chi fa'? [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO NGA: Eh!

UOMO 2: Pighhimi un documento e mu' manni per mail

UOMO NGA: Di chi?

UOMO 2: Chistu... di ARMENI MOCCIA GIUSEPPA. Ddocu ci avu essiri idda ee... a (...) per esempio. Capito?

UOMO NGA: Non lo so, ora vediamo

UOMO 2: Dimmi 'na cosa, ee... pagamenti nenti?

UOMO NGA: No, no, niente per ora

UOMO 2: Niente! Porco disì, a carusi, vah!

UOMO NGA: Vabbò! Ora vedo per questo documento

UOMO 2: Va bene? Okay

UOMO NGA: Ciao

UOMO 2: Ciao. (...)

CRASCI' Lucio Attilio

CRASCI' Lucio Attilio, padre di CRASCI' Sebastiano, CRASCI' Simone e CRASCI' Barbara e zio di CRAXI' Sebastiano, conosciuto (al pari del nipote) dal

collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo come *“quello che ha un lavoro e lavora in una scuola, ma non so cosa fa di preciso in questa scuola. Comunque, si occupa delle truffe alla Comunità Europea. Io lo conosco da molto tempo...essendo un unico gruppo, lui, suo figlio, CRAXI', il padre di Craxi, il padre di Sebastiano Craxi. Questi erano tutti un unico gruppo familiare”*, apporta il proprio contributo all'associazione, occupandosi della individuazione delle particelle di terreno da impiegare nelle campagne agricole, nonché della predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi comunitari e, soprattutto, si attiva (come il figlio, CRASCI' Sebastiano, di cui si dirà a breve) per la costituzione di fittizie imprese utili per la presentazione delle domande. A tal fine, CRASCI' Lucio Attilio partecipa personalmente a talune società che dichiarano (falsamente) di possedere, a vario titolo, centinaia di terreni, in qualità di rappresentante legale (si pensi all'impresa *“SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE s.r.l.”*, capi 466-467) dell'imputazione), di socio (delle imprese *“LA PRIMULA S.A.R.L.S.”* – capi 422-424) e *“NOCCIOLA D'ORO S.A.S. di CRAXI' SEBASTIANO & C.”* – capi 438-439) della rubrica) e quale gestore di fatto, sempre unitamente al nipote, CRAXI' Sebastiano, di molteplici imprese formalmente riconducibili ai figli, CRASCI' Sebastiano, CRASCI' Barbara e CRASCI' Simone. Al riguardo, va rilevato che l'imputato, in sede di esame, ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe contestategli, ma, al contempo, ha inteso scagionare da ogni responsabilità i figli, Barbara e Sebastiano (per CRASCI' Simone si ricorda che si è proceduto separatamente), adducendo di avere agito in totale autonomia. In particolare, il CRASCI' ha descritto le modalità attraverso le quali sarebbe riuscito a carpire le *password* di accesso al sistema SIAN nei seguenti termini: *“Praticamente si dovevano...Io dovevo collegarmi al Sian per poter estrapolare delle particelle. Il Sian ha delle password non è che le danno a tutti, allora si è architettato, si è un po' pensato di come fare ad ottenere queste password non è che ti danno la password. Col telefonino, Presidente, Pubblico Ministero, col video impostandoti in un modo vicino alla tastiera, riuscivi a captare sia le credenziali e sia la password dell'operatore, facendo il video successivamente andando nel computer di casa, riuscivo a captare la digitalizzazione che veniva messa per la password e le credenziali, quindi mi collegavo col Sian, anche perché un po' infarinato, frequentando uno i CAA e facendo domande te ne accorgi bene o male come si opera e com'è, collegandomi al Sian riuscivo ad estrapolare questi terreni liberi da inserire in domanda. Col telefonino se io mi impostavo in un modo anche laterale all'operatore*

che stava digitando la password...” (v. pag. 60 delle trascrizioni del verbale dell’udienza del 24.1.2022). Nessuna credibilità assume la prospettata versione dei fatti, in ragione della assoluta non verosimiglianza di quanto narrato, peraltro del tutto difforme da quanto dichiarato in sede di interrogatorio, come emerso in dibattimento a seguito di contestazione del Pubblico Ministero: “Quando lei fu sentito dal GIP il 22 gennaio 2020, sto cercando il passaggio esatto, lei disse una cosa parzialmente diversa. Io le chiesi: “Scusi, ma il sistema Sian per entrare non richiede una password?”; lei disse: “Sì, ti chiedeva una password e tu potevi accedere. All’inizio che hanno fatto questo Sian non era perfezionato bene, c’era una finestra dove tu cliccavi, uscivano i comuni e i terreni password, senza password”; CRASCI’ Lucio Attilio: “Sì, sì, anche questo, questo è stato all’inizio. All’inizio Sian aveva, non era un sito talmente sicuro. Studiandolo Presidente, perché io un po’ ne capisco, studiando il sito sono riuscito a captare il Catasto nazionale inserito, comuni e dove mi dava la particella però non mi dava la coltura. Mi dava foglio, particella e la coltura me la andavo a vedere io estrapolandola poi da Sis.Ter con i fogli catastali, al foglio catastale mi diceva: “E’ seminativo”. Allora inserivo quella particella. Poi non si è più vista questa finestra o è stata tolta dal Sian, non lo so, allora non si poteva più accedere allora ho operato questo sistema di captare le password ai CAA.”; Pubblico Ministero: “Sì, quando lei fu sentito sempre dal GIP nella medesima circostanza il Giudice le chiese: “Da quando c’è voluta la password lei poi come ha fatto?”; e lei ha risposto: “No, password, no, no, no, non potevo più entrare, si faceva quando ancora c’era il sistema, due, tre anni fa”; CRASCI’ Lucio Attilio: “Sì”; Pubblico Ministero: “Quindi oggi lei ci sta dicendo una cosa diversa?”; CRASCI’ Lucio Attilio: “No, forse non avevo capito, afferrato bene la domanda perché io poi l’ho continuato a fare e che è stato i primi anni questo, poi con questo passaggio si facevano” (v. pag. 61 delle trascrizioni del verbale dell’udienza del 24.1.2022).

A ciò si aggiunga che la prospettata versione dei fatti è del tutto smentita dagli esiti istruttori del giudizio, laddove si consideri, non solo l’accertato coinvolgimento di CRAXI’ Sebastiano sostanzialmente in tutti i delitti contestati, ma, altresì, la circostanza per cui CRASCI’ Barbara e CRASCI’ Sebastiano, in qualità di legali rappresentanti delle imprese richiedenti i contributi e firmatari dei (falsi) contratti dichiarati, non potevano non rendersi conto che stavano sottoscrivendo atti falsi, non avendo mai contrattato con i reali proprietari dei terreni. Peraltro, essendo delegati ad operare sui conti correnti intestati alle imprese, sui quali sono state accreditate, nel

tempo, le prebende comunitarie, non potevano che essere consapevoli (unitamente al padre) delle somme ricevute e della loro illiceità.

CRASCI' Sebastiano

CRASCI' Sebastiano, figlio di CRASCI' Lucio Attilio e cugino di Craxi Sebastiano e CRASCI' Katia (moglie di FARANDA Gaetano), definito, ancora una volta dal collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo, come colui "*che faceva queste domande per le truffe alla Comunità Europea*", ha certamente il ruolo di partecipe dell'associazione, di cui condivide le illecite finalità. Ed invero, nonostante l'imputato, in sede di interrogatorio, abbia dichiarato che: "*tutte ste truffe in realtà le gestiva mio padre come ha sempre gestito tutto lui a casa mia e i soldi se li intascava lui...io non glielo chiedevo, di soldi non ne parlavo. Cioè, non gli ho chiesto cosa facesse, dove li teneva...*" (cfr. il verbale di interrogatorio reso da CRASCI' Sebastiano in data 5.2.2020, acquisito al fascicolo per il dibattimento), l'inequivoco tenore delle già richiamate conversazioni con FARANDA Massimo Giuseppe, nel corso delle quali si assiste ad uno scambio di informazioni circa le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle domande di contribuzione e di "*nomi*" da inserirvi (cfr. RIT 420/16, progr. 1795, 1798, 1803 e 1804), depone certamente nel senso della consapevolezza anche in capo al CRASCI' dell'esistenza del collaudato sistema truffaldino reiteratamente attuato dai sodali e delle modalità di realizzazione dello stesso. Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale hanno consentito di provare, infatti, che il contributo offerto dall'imputato si è concretizzato soprattutto nel mettersi a disposizione per la costituzione di imprese - di cui lo stesso risulta sempre legale rappresentante, quindi, firmatario dei falsi contratti dichiarati - funzionali all'ottenimento delle prebende comunitarie. Né vale a sconfiggere l'assunto accusatorio quanto dichiarato dall'imputato circa la apposizione delle sue firme ad opera del padre, CRASCI' Lucio Attilio, in ragione del fatto che CRASCI' Sebastiano, in sede di interrogatorio, ha dichiarato di avere scoperto trattarsi di truffe nell'anno 2016; al riguardo, è sufficiente rilevare che l'impresa "*CRASCI' SEBASTIANO*" (di cui l'imputato era legale rappresentante - capi 431-433) dell'imputazione) e l'impresa "*LULA S.arls*" (della quale era amministratore - capi 482-483) della rubrica) hanno rispettivamente ottenuto contributi comunitari sino al 22 febbraio 2018 ed inoltrato domanda di pagamento per la campagna agricola 2018, a cui non aveva fatto seguito l'erogazione di somme, solo in quanto A.G.E.A. non vi aveva provveduto. Pare

evidente, quindi, come il riportato dato temporale sia sufficiente e idoneo a sconfessare quanto narrato dal CRASCI'. Peraltro, dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato è emersa la conferma dell'esistenza dell'associazione contestata anche sotto il profilo della spartizione dei proventi dei delitti perpetrati, finalizzati (al pari di quanto già argomentato con riguardo ai FARANDA) al sostentamento di tutti i membri della famiglia: *"dico, poi, eravamo una famiglia di cinque persone che non lavorava nessuno, io non lavoravo, mia sorella...mia sorella stava a Roma...io mi ero trasferito a Milano...i miei fratelli non lavoravano, mia mamma non lavorava..."*. L'affermazione di CRASCI' Sebastiano pare emblematicamente rappresentativa della spregiudicatezza con cui il sodalizio in esame ha inteso prosciugare le risorse pubbliche, considerando la commissione di falsi e truffe come un "lavoro" che potesse consentire non solo la sussistenza dell'intero nucleo familiare, ma addirittura la persistente e duratura conduzione di un tenore di vita agiato, garantito proprio dai contributi comunitari illecitamente percepiti. D'altra parte, anche il padre, CRASCI' Lucio Attilio, ha "candidamente" affermato nel corso del suo esame di avere sperperato i proventi dell'attività criminale per concedersi una vita lussuosa.

In conclusione, non possono esservi dubbi in ordine alla sussistenza di numerosissimi reati – fine ascrivibili ad un'unica associazione di cui fanno parte due nuclei familiari (i FARANDA ed i CRASCI'), volta alla continua commissione di un numero indeterminato di falsi e truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il fatto che gli imputati siano capillarmente inseriti nel tessuto economico-sociale relativo alle contribuzioni comunitarie, che ha consentito i continuativi contatti con i responsabili e gli operatori dei Centri di Assistenza Agricola; la collaudata modalità di predisposizione ed utilizzo di documentazione falsa, nei termini già ampiamente analizzati; la consapevolezza di agire organizzativamente in piena sintonia, preoccupandosi di incassare le prebende ottenute da reinvestire in acquisti utili per la presentazione di ulteriori domande di aiuto e per il mantenimento di tutti i sodali (nell'ambito dei rispettivi nuclei familiari); il contributo costante nel tempo ed affatto saltuario fornito da ognuno, anche per consentire di eludere indagini in corso, occultando e/o distruggendo prove, sono tutti elementi che consentono di ritenere che, oltre al vincolo familiare, sussiste tra gli imputati un autonomo vincolo associativo (il *pactum sceleris*) di natura permanente, qualificato da una apprezzabile organizzazione

a carattere stabile e destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati.

COCI Sebastiano

Quanto, invece, alla posizione processuale di COCI Sebastiano, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermarne la responsabilità penale, non essendo emersi idonei elementi di fatto in base ai quali ritenere, in modo univoco, l'imputato partecipe della riqualficata associazione contestata al capo 1) dell'imputazione.

Ed invero, secondo l'impostazione accusatoria, COCI Sebastiano, padre di COCI Carolina e suocero di FARANDA Gianluca (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe e FARANDA Gaetano), avrebbe assolto al ruolo di intermediario tra FARANDA Aurelio Salvatore (quindi, tra la "famiglia tortoriciana" nella sua articolazione dei "Bontempo Scavo", secondo la Procura della Repubblica) ed una ulteriore organizzazione criminale operante nel settore delle truffe A.G.E.A. presso Enna e Capizzi, stabilendo contatti con CAMMARATA Michele.

Nel dettaglio, in data 12 maggio 2016, alle ore 14:34:31, CAMMARATA Michele²⁷, mediante l'utenza n. 3382513084, intestata a CAMMARATA Lina, nata a Capizzi il 4 maggio 1968, (sorella del CAMMARATA, come accertato e dichiarato dal teste Pace Jonathan), contatta COCI Sebastiano, al quale rappresenta che è stato avviato l'iter di assegnazione di un lotto di terreno in ordine al quale hanno presentato domanda due società: una riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore (ed avente quale rappresentante legale FARANDA Emanuele Antonino) e l'altra a CAMMARATA Antonino, nipote di CAMMARATA Michele. Al riguardo, va rilevato che il teste Pace Jonathan ha dichiarato che l'identificazione di CAMMARATA Michele quale interlocutore del COCI, era stata possibile non solo in considerazione dell'intestazione dell'utenza da cui viene effettuata la telefonata, ma

²⁷ Cammarata Michele, nato a Capizzi, il 13 luglio 1964 e residente ad Enna, in ordine al quale il teste Parasiliti Molica Antonello ha dichiarato di avere accertato che il Cammarata era stato coinvolto nell'Operazione "Montagna" ed aveva avuto rapporti con i fratelli Maranto di Polizzi Generosa, nonché segnalato quale favoreggiatore del latitante Di Fazio Umberto (cfr. la deposizione del teste Parasiliti Molica Antonello resa all'udienza dell'11.5.2021).

anche tenuto conto proprio del riferimento al nipote, Antonino ed al fatto che, nella medesima giornata, alle ore 16:00 circa, si sarebbe svolto il sorteggio per l'aggiudicazione del terreno (sito in Contrada Rafforosso ed a cui parteciperanno, infatti, FARANDA Emanuele Antonino e CAMMARATA Antonino, come si vedrà a breve). Nel prosieguo del colloquio, quindi, CAMMARATA Michele dapprima chiede al COCI di fornirgli il numero di telefono di FARANDA Aurelio Salvatore, ma poi i due si accordano nel senso che sarà proprio COCI Sebastiano a contattare il FARANDA: *Cammarata Michele: "Ci chiama o mi duna u nummaro che u chiamo io?"; Coci Sebastiano: "E caso mai ora ciu dico...(inc.)...a qualche banna e parrate ciu dico capisti...ah?"; Cammarata Michele: "No chiamalo tu e basta, se no io ci vaio da'...(inc.)...ciu dici va...l'interessante che u sai tu, poi a mia di iddo mi ni staio sbattenno i coglioni..."; Coci Sebastiano: "Va bene va bene a mia quanto mi interessa tu u sai..."; Cammarata Michele: "E lo so però..."* (cfr. RIT 426/16, progr, 1055, del 12.5.2016, alle ore 14:34:31). Alle ore 17:17:33, infatti, COCI Sebastiano chiama FARANDA Aurelio Salvatore e gli rappresenta esclusivamente di essere stato contattato: *"Mi chiamao...(inc.)...mi disse che...(inc.)..."*; FARANDA Aurelio Salvatore: *"Unne?"* (cfr. RIT 426/16, progr. 1075, del 12.5.2016): il teste Pace Jonathan ha specificato che la conversazione era stata interrotta per un problema alla linea telefonica, pertanto, non se ne era potuto captare l'intero contenuto.

Il successivo 16 maggio 2016, alle ore 10:29:56, vi è un ulteriore colloquio tra COCI Sebastiano e FARANDA Aurelio Salvatore, nel corso del quale costui comunica al primo di essersi incontrato con Antonino (nipote di CAMMARATA Michele) e gli racconta lo svolgimento dell'asta per l'aggiudicazione del lotto di terreno in Contrada Rafforosso, avvenuta mediante sorteggio, tenuto conto della giovane età dei partecipanti, ossia FARANDA Emanuele Antonino e CAMMARATA Antonino e specificando che il lotto era stato aggiudicato al CAMMARATA. Si riporta di seguito la menzionata conversazione:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1107 intercettata il 16/05/2016 alle ore 10:29.56 tra l'utenza 3893465371 in uso a Coci Sebastiano e l'utenza 3347704333 in uso a FARANDA Aurelio Salvatore. Decreto 426/16

INTERLOCUTORI:

SEBASTIANO: Coci Sebastiano

TURI 1: FARANDA Aurelio Salvatore

SEBASTIANO: Ciao...

TURI I: Ohu buongiorno...

SEBASTIANO: Ohu ..(inc.)..

TURI I: ... (inc.) ...tardo e poi mu scurdai e un ti chiamavo...un capia... un capivo se pigghiava u telefono ... (inc.)

SEBASTIANO: ... (inc.) ... dopo mi chiamao chiddo da' che...(inc.)...

TURI I: Eh eh..

SEBASTIANO: ...(inc.)..

TURI I: Si si...

SEBASTIANO: Eh, vi sentiste vuatri dopo?

TURI I: No no io un l'haio chiamato no...

SEBASTIANO: Ah?

TURI I: No no ... (inc.) ...

SEBASTIANO: ...(inc.)..

TURI I: Se ni vistimo nuatri...

SEBASTIANO: Ah?

TURI I: E ..(inc.).. da' ni vittimo cu iddo, cu Antonio ni vittimo...

SEBASTIANO: Ah ..(inc.)..

TURI I: ...(inc.).. chiù granne chisto...

SEBASTIANO: Ah se u chiù picciolo è...

TURI I: Nie'...

SEBASTIANO: Va...

TURI I: Da' per forza ... (inc.) ... u capo...

SEBASTIANO: Ah...

TURI I: U capo...

SEBASTIANO: Se se...

TURI I: Tu c'a fare ... (inc.) ... siccome erano tutti e du'...come l'e dire...
tutti e du' carusi ... (inc.)...

SEBASTIANO: Ah..

TURI I: Ficiro u biglietto e ..(inc.)..

SEBASTIANO: Ah ah..

TURI I: E dopo iddo l'avia fatto ..(inc.)..

SEBASTIANO: ... (inc.)..

TURI I: E ciu dissi si ..(inc).. porta buono, no io quanno io u chiamai ..(inc).. subito ..(inc).. ti dico a verità, dopo u capivo ci dumammamo tutte i cose dice veremo ..(inc).. qualche bonifico ..(inc)..

SEBASTIANO: ... (inc.)

TURI I: Siccome erano due i lotti capisti...

SEBASTIANO: Ah ah...

TURI I: A mia... io uno u capitali io stisso però per dire mi conveneva chiddo da' capisti...

SEBASTIANO: Si...

TURI I: Ciu dissi io a iddo ci dissi ne che... tanto tu che fai cu 20 ettari ..(inc).. 29 ettari alla fine ..(inc)..

SEBASTIANO: Ah ah..

TURI I: ... (inc).. tu un fai niente e io haio a comodità ..(inc).. iddo subito, perchè se tu rinunci c'è natra cosa ..(inc).. un certo periodo tu non puoi più partecipare...

SEBASTIANO: Ah si...

TURI I: ... (inc)..

SEBASTIANO: ... (inc.) ni cumbinaro all'anno i tutti culuri ..(inc)..

TURI I: Minchia se tu rinunci per esempio ni fanno ... (inc.) testimoni ... (inc.) pareva un film...

SEBASTIANO: No io...

TURI I: Scriveva a tutti chidli che c'eramo da' ... (inc).. chiamò chiddu che faceva i pulizia ci fece pigghiare i biglietti...

SEBASTIANO: Ah se...

TURI I: Ni ficimo ..(inc).. dopo all'ultimo però dice ..(inc)..

SEBASTIANO: Eh...

TURI I: ... (inc.) u mettemo per scritto perchè se c'è un controllo natri i vacche ni putemo portare come u ni putemo portare ...

SEBASTIANO: Certo...

TURI I: Dice ormai vuatri facistivo i cose e v'avite a pigghiare per forza dice...

SEBASTIANO: Si si...

TURI I: Un c'era l'avutru libero capisti...

SEBASTIANO: Si...

TURI I: *Come c'era l'avutru libero allora a mia mi desero l'avutru...*

SEBASTIANO: *Si...*

TURI I: *E iddo si pigghia chiddo capisti?*

SEBASTIANO: *Si si ma...*

TURI I: *E veremo dice caso mai io voggio fare... dice se tu vuoi fare a rinunzia si pote fare senza problema, però se tu rinunci ora non puoi più partecipare per esempio ..(inc).. un sacco com'è a ligge precisa ...(inc)..*

SEBASTIANO: *Faccilla ...(inc)..*

TURI I: *No a parola che fece si comportò buono pi davvero, va i cose giuste, uno a dire chiddo che ...(inc)..*

SEBASTIANO: *Certo...*

TURI I: *Iddo c'è dumannò a du scimunito da' o pecoraro...*

SEBASTIANO: *Si...*

TURI I: *E chiddo ci disse... ma a chiddo tu... iddo è come un viddano, u viddano che sape...*

SEBASTIANO: *Io sacco...*

TURI I: *(Ride) U pecuraro è come u viddano chiddo che capisce ...(inc).. un capisciono niente...va bè poi alla fine... va bene va quando dici tu.. quando ...(inc)..*

SEBASTIANO: *Ah?*

TURI I: *Quando ti chiamano ...(inc).. ste vacche, mu fui sapere tu, un ghiorno prima...*

SEBASTIANO: *.. .. (inc)..*

TURI I: *Io...*

SEBASTIANO: *Ah tu... ci mettemo ..(inc).. quanto ..(inc)..*

TURI I: *Pi mia quando dici tu, a mia ne che mi interessa... a mia basta che u n'è ..(inc)..*

SEBASTIANO: *...(inc).. u facistivo?*

TURI I: *No a Caltanissetta...*

SEBASTIANO: *...(inc)..*

TURI I: *...(inc).. u ficimo ..(inc).. avia a firmare lunedì...*

SEBASTIANO: *Eh...*

TURI I: *...(inc).. u bonifico u funno capisti...*

SEBASTIANO: *Se se se u capivo...*

TURI I: *E stamo ienno da'.. staio aspettanno ..(inc)..*

SEBASTIANO: *Se se...*

SEBASTIANO: *...(inc.).. siccome io parrava cu uno...*

TURI I: *Eh...*

SEBASTIANO: *Io ci ..(inc.).. pi fare dumanna dice.. picchè da' dice ..(inc.).. u quindici e parte du quindici ..(inc.).. a dumanna no du ..(inc.)..*

TURI I: *Ah ah ho capito...*

SEBASTIANO: *U capisti dice ..(inc.).. no dice picchè ..(inc.).. quindici giugno dice...*

TURI I: *Ah ..(inc.).. tutte cose...*

SEBASTIANO: *Se se ..(inc.)..*

TURI I: *...(inc.).. pi fare stu contratto ..(inc.)..*

SEBASTIANO: *Se se e chisto si, no siccome ..(inc.).. ca' ancora u n'hanno fatto capisti...*

TURI I: *Se se u capivo u capivo...*

SEBASTIANO: *E poi parranno no dice ..(inc.).. come l'hanno dice ca' ..(inc.).. ci mammavo a cosa entro ..(inc.).. prima scadeva u 15 maio ora è 15 giugno ..(inc.)..*

TURI I: *No non lo so io ..(inc.).. c'a senti dire pure stu cosa però un saccio.. picchè ..(inc.).. picchè ora tu quando fai u contratto a forestale ci vuole pure u to sindacato da'..*

SEBASTIANO: *Si ..(inc.)..*

TURI I: *Iddi infatti ..(inc.).. u frate du zu Peppe Mancuso da'..*

SEBASTIANO: *Ah ah..*

TURI I: *Aveva u sindacato iddo su pigghiò u contratto, capisti.. io pi dire lunedì mu va pigghio, u va firmo m'avissi a portare per dire uno du sindacato...*

SEBASTIANO: *Minchia ma ..(inc.)..*

TURI I: *Infatti ..(inc.).. stamatina ci dumanno ..(inc.).. così a titolo informativo va...*

SEBASTIANO: *Ah ah va bene...*

TURI I: *Capisti.. u capivi dice ..(inc.).. tutto u lotto un tu può pigghiare...*

SEBASTIANO: *...(inc.)..*

TURI I: *...(inc.).. du lotto e arriva cu sta legge e un ti può pigghiare chiù...*

SEBASTIANO: *Se se ..(inc.).. sai all'anno quanti ci n'arrestano vacanti di ste cose...*

TURI I: Certo è normale, è normale... e poi una cosa ancora dice che Messina per dire.. a Catania stanno mettenno a cosa ..(inc).. un c'è responsabilità ..(inc).. pure che tu u pagamento u fai u lunedì u martedì...

SEBASTIANO: Se...

TURI I: ...(inc)..

SEBASTIANO: Se...

TURI I: Ci fici stampare tutti i cuntratti e poi ..(inc)..

SEBASTIANO: Certo...

TURI I: ...(inc).. o di ieri o d'avanti ieri...

SEBASTIANO: Se...

TURI I: Catania, dice che Messina a data un ci ni stace fattenno proprio...

SEBASTIANO: Ah un ci n'è ..(inc)..?

TURI I: ...(inc).. pure che face ..(inc).. un ci face niente.. i metti per l'annata pi dire 2016 capisti...

SEBASTIANO: Se se se u capivo...

TURI I: Si pure buono così ..(inc)..

SEBASTIANO: Certo se non c'è data vero buono...

TURI I: Dice ..(inc).. 2016 secunnu mia face.. face fede sta cosa capisti...

SEBASTIANO: Certo, certo face, face tutta la.. tutto gennaio ..(inc)..

TURI I: Va bono va...

SEBASTIANO: ...(inc)..

TURI I: Quando caso mai mi dici inchiuiu sti vacche, quando ..(inc).. tu va ..(inc)..

SEBASTIANO: ...(inc).. va bene...

TURI I: Un t'hanno chiamato iddi, un ti chiamò u duttore no?

SEBASTIANO: Ah?

TURI I: Un t'hanno chiamato dico no?

SEBASTIANO: No no iddo dice ..(inc)..

TURI I: Va bene ni sentemo va...

SEBASTIANO: Va bè...

TURI I: ...(inc).. ciao ciao...

SEBASTIANO: Ciao ciao...

Dette risultanze non consentono di ritenere, in modo univoco, la sussistenza della condotta di partecipazione all'associazione contestata a COCI Sebastiano, tenuto

conto del fatto che si è potuta valorizzare un'unica conversazione intercorsa tra l'imputato e CAMMARATA Michele, indicativa, secondo la tesi accusatoria, del ruolo di *trait d'union* svolto dal COCI tra l'associazione riferibile a FARANDA Aurelio Salvatore e (non meglio identificate) organizzazioni operanti nella Provincia di Enna. Tuttavia, il colloquio captato, lungi dal potere assurgere ad unica prova della volontà e consapevolezza dell'imputato di fornire uno stabile contributo, depone, piuttosto, nel senso di un certo disinteresse manifestato da COCI Sebastiano in ordine alla vicenda relativa all'aggiudicazione del lotto di terreno sito in Contrada Rafforosso, rappresentatagli dal CAMMARATA. Alla necessità manifestata da costui di interloquire con FARANDA Aurelio Salvatore, infatti, l'imputato replica: *Cammarata Michele: "No chiamalo tu e basta, se no io ci vaio da'...(inc.)...ciu dici va...l'interessante che u sai tu, poi a mia di iddo mi ni stajo sbattenno i coglioni..."*; *Coci Sebastiano: "Va bene va bene a mia quanto mi interessa tu u sai..."*; *Cammarata Michele: "E lo so però..."* (cfr. RIT 426/16, progr, 1055, del 12.5.2016, alle ore 14:34:31).

Peraltro, la contestazione avanzata nei confronti del COCI muove, altresì, dal fatto che, a seguito della telefonata a FARANDA Aurelio Salvatore, quest'ultimo si sarebbe accordato con CAMMARATA Michele per falsare il risultato della gara svoltasi mediante sorteggio (in tal modo, secondo la tesi accusatoria, offrendo il proprio contributo). Al riguardo, è opportuno rilevare che, a seguito delle richiamate captazioni, la Guardia di Finanza - con nota n. 287454 del 24 maggio 2016 - aveva interpellato l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 12°- Ufficio Servizio per il Territorio di Caltanissetta per ottenere la documentazione relativa all'aggiudicazione dei lotti pascolativi della provincia di Caltanissetta e con successiva nota n. 5587 del 25 maggio 2016, a firma del Dottore Luciano Saporito, all'epoca dirigente del Servizio XII, era stata trasmessa copia della graduatoria provvisoria di gare e dell'elenco dei lotti pascolativi per l'anno 2016, da cui emerge che: per il lotto di pascolo n. 17 - sito in Contrada Rafforosso, agro di Mazzarino (CL) risulta l'assegnazione definitiva alla ditta il "*Dottorello*" di FARANDA Emanuele Antonio e per il lotto di pascolo n. 22 - sito in Contrada Rafforosso, agro di Mazzarino (CL) risultano inizialmente presentate due richieste: una da parte della ditta il "*Dottorello*" di FARANDA Emanuele Antonio e l'altra da parte di CAMMARATA Antonio a nome della ditta "*L'Agrilano*". Con allegato

verbale scritto a mano si dà atto che tale lotto è stato assegnato alla seconda ditta e dalla copia del verbale di sorteggio, redatto in Caltanissetta, in data 12 maggio 2016, alle ore 17:40, risulta che soggetti presenti e firmatari del verbale, in rappresentanza dell'Ente Regionale, erano il Dott. Luciano Saporito²⁸, il Dott. Vincenzo Chiolo ed il Sig. Marcello Bertolone (cfr. la documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 4.10.2021).

Il dato temporale evidenziato, ossia la circostanza per cui il sorteggio per l'aggiudicazione del lotto sarebbe avvenuto in data 12 maggio 2016, alle ore 17:40, non consente di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, neanche l'intervenuto accordo illecito tra FARANDA Aurelio Salvatore e CAMMARATA Michele, laddove si consideri che il CAMMARATA contatta COCI Sebastiano in data 12 maggio 2016, alle ore 14:34:31, per chiedergli il numero del FARANDA e che, nella medesima giornata, solo alle ore 17:17:33, il COCI chiama FARANDA Aurelio Salvatore, al quale, tuttavia, non riesce a rappresentare il fatto che lo cerchi CAMMARATA

²⁸ Luciano Saporito, all'epoca dei fatti dirigente tecnico del corpo forestale della Regione Siciliana, escusso quale teste della difesa, dopo avere premesso che, nell'anno 2016, svolgeva la funzione di dirigente e responsabile dell'Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali per la Provincia di Caltanissetta, ha dichiarato che Rafflorosso è un importante demanio forestale della provincia di Caltanissetta in agro di Mazzarino e che questo e altri pascoli venivano così assegnati: *"Prima del 2016 c'era una procedura di assegnazione che si basava sulle singole richieste che venivano formulate da allevatori in capo all'amministrazione per la concessione del pascolo, quindi c'era una richiesta, un'istruttoria che veniva svolta dall'ufficio, e poi si redigeva una concessione al pascolo",* così atteggiandosi a *"procedura di assegnazione ristretta"*. Successivamente, *"Dopo il 2016 c'è stata una procedura aperta che è stata voluta anche dal dipartimento regionale per cui c'era un bando unico regionale che poi veniva, forse, incardinato nei singoli uffici in cui ogni servizio periferico, ogni ufficio periferico, descriveva con precisione ciò che si metteva, cioè che faceva oggetto della procedura pubblica quindi elencava i diversi lotti pascolivi, le superfici dei singoli lotti, la pubblicazione, il canone unitario che era uguale per tutti, era fissato dal dipartimento"* (cfr. la deposizione resa dal teste Luciano Saporito all'udienza del 24.6.2022).

Con riferimento al lotto n. 22, il Saporito ha ricordato *"sarà successo questo, che per questo stesso lotto che era il lotto n. 22 saranno pervenute due richieste e come da procedura del dipartimento abbiamo proceduto al sorteggio"*. Inoltre, trattandosi di giovani allevatori, *"il sorteggio era previsto soltanto nel caso in cui pervenivano più richieste per lo stesso lotto. Questo glielo do per certo"*, come è accaduto nel caso specifico, poiché erano pervenute due offerte, o meglio, due richieste perché non vigeva il meccanismo della gara su offerte ma era fissato un canone prestabilito in misura fissa.

Michele, a causa di un problema nella linea telefonica che determina l'interruzione della chiamata. Ora, posto che il contatto tra COCI Sebastiano e FARANDA Aurelio Salvatore avviene in data 12 maggio 2016, alle ore 17:17:33 ed il sorteggio alle successive ore 17:40, pare doversi affermare che il (brevissimo) lasso temporale deponga nel senso di una non verosimiglianza dell'esistenza dell'intervenuto accordo tra i due. D'altra parte, lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore, ricontattato il COCI in data 16 maggio 2016, alla domanda se si fosse incontrato con CAMMARATA Michele risponde negativamente, affermando di essersi incontrato con Antonino (CAMMARATA) "da'" (ossia, molto probabilmente proprio in sede di aggiudicazione del lotto): *SEBASTIANO: "Eh, vi sentiste vuatri dopo?"; TURI I: "No no io un l'haio chiamato no..."; SEBASTIANO: "Ah?"; TURI I: "No no ... (inc.) ..."; SEBASTIANO: "... (inc.)..."; TURI I: "Se ni vistimo vuatri..."; SEBASTIANO: "Ah?"; TURI I: "E ..(inc).. da' ni vittimo cu iddo, cu Antonio ni vittimo..."* (cfr. RIT 426/16, progr. 1107, del 16.5.2016, alle ore 10:29:56).

Né, infine, vale a corroborare la tesi accusatoria, la circostanza per cui con riferimento ai contestati delitti di falso e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui ai capi 469-471) e 486-488), COCI Sebastiano è stato ritenuto colpevole, tenuto conto del fatto che è emerso che i delitti in oggetto sono stati commessi dall'imputato in autonomia, quindi, in modo del tutto svincolato da qualsiasi logica associativa ed in qualità di legale rappresentante, in ordine all'impresa individuale "COCI SEBASTIANO" e come gestore di fatto dell'impresa individuale "COCI VINCENZO", fratello dell'imputato.

Alla luce delle argomentazioni svolte che non consentono di ritenere con certezza la partecipazione del COCI alla contestata associazione e dalle quali, in ogni caso, non emerge la prova certa dell'avvenuto accordo tra il FARANDA ed il CAMMARATA, si impone l'assoluzione di COCI Sebastiano dal delitto ascritto al capo 1) della rubrica, per non aver commesso il fatto.

ATTIVITA' DI NARCOTRAFFICO

Il traffico di droga riconducibile a Conti Mica Sebastiano, Inteso "Bellocchio"

CAPO 4): L'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (riconducibile a Conti Mica Sebastiano, Inteso "Bellocchio")

Il capo 4) dell'imputazione riguarda l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbero componenti Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" (per il quale si è proceduto separatamente), Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio", Coci Domenico, Hila Alfred, Protopapa Francesco, Agostino Ninone Pasqualino, Conti Taguali Ivan e Bontempo Salvatore, inteso "Salvuccio" (e con Valerio Labia Giuseppe, Bontempo Alessandro e Nicolosi Giuseppe nei confronti dei quali si procede separatamente).

Breve premessa in diritto

Per la verifica della sussistenza del delitto contestato è opportuno premettere che, secondo l'impostazione più recente affermatasi nella giurisprudenza di legittimità, *"ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo"; che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma* (Cass., Sez. VI., n. 7387 del 3.12.13). Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, inerente all'organizzazione di strutture e persone idonea, va specificato, tuttavia, che il reato associativo il più delle volte emerge alla luce di un'accurata opera ricostruttiva, la quale, privilegiando in particolar modo gli aspetti sintomatici, giunge ad affermare la sussistenza di uno stabile accordo organizzato diretto alla commissione di un numero imprecisato di delitti. L'associazione di cui

all'art. 74, D.P.R. 309/90, figura speciale rispetto all'ipotesi base di cui all'art. 416 c.p., si caratterizza per talune peculiarità, le quali non mancano di avere rilevanti ricadute sul piano della configurabilità.

Ed invero, se nell'associazione a delinquere occorre verificare che il singolo delitto commesso rientri fra quelli di scopo, tutti i delitti concernenti le sostanze stupefacenti rientrano senz'altro nella finalità del delitto associativo in oggetto. Il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita, infatti, di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa (in fondo si tratta di comprare da chi vuole vendere e vendere a chi vuole comprare). In altri termini, si è in presenza, nella maggior parte dei casi, di organizzazioni c.d. "leggere", che a fronte di una non spiccata (ma presente) fidelizzazione, non escludono il perseguimento d'interessi individuali, fino all'aspro contrasto. In esse prevale, quindi, il profilo strutturale (Cass., Sez. II, n. 16540 del 27.3.2013, chiarisce come l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo bastevole un'organizzazione minima; conforme, Cass., Sez. I, n. 30463 del 7.7.2011, Rv. 251011; Cass., Sez. I, n. 4967 del 22.12.2009, Rv. 246112; Cass., Sez. VI, n. 25454 del 13.2.2009, Rv. 244520, la quale evidenzia, inoltre, la superfluità di una articolata e complessa struttura gerarchica), l'osmosi che consente di raggiungere il maggior risultato criminale, ponendo in vantaggiosa relazione gli apporti intranei all'originario gruppo con quelli estranei degli appartenenti ad altro gruppo, che il primo rifornisca non occasionalmente, avendo piena consapevolezza di così contribuire alla realizzazione dello scopo comune, ossia trarre profitto dalla vendita di sostanze stupefacenti (cfr. in tal senso, Cass., Sez. II, n. 6261 del 23.1.2013, Rv. 254498; Cass., Sez. VI, n. 3509 del 10.1.2012, Rv. 251574). Ciò non toglie che questa comunione d'intenti prescindendo dalla eventuale costituzione di taluni dei collaboratori in autonomo gruppo associato, muovendosi l'insieme come una sorta di *joint venture*; né occorre che vi sia la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa finalizzata e strutturata secondo lo schema legale (Cass., Sez. VI, n. 11733 del 16.2.2012, Rv. 252232).

Va rilevato, altresì, quanto alla sussistenza del programma criminoso, che la stessa ben può essere verificata mediante il materiale probatorio inerente alla commissione dei delitti - fine. In merito è stato di recente ribadito che *"in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione"* (Cass., Sez. VI, n. 50965 del 2.12.14) e che ciò che conta è che risultino sia l'adesione al programma che la stabile disponibilità ad attuarlo (così, in particolare, Cass., Sez. VI, n. 5150 del 16.1.14).

L'esistenza dell'associazione a delinquere nel caso di specie: connotati generali e riferimento ai requisiti di diritto sopra esposti

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale dimostrano in maniera chiara l'esistenza di un programma criminoso strutturato e condiviso, intervenuto tra gli associati, accordatisi per la commissione di una serie indeterminata di operazioni di acquisto e spaccio di stupefacente, attraverso moduli operativi previamente studiati, predisposti e ampiamente collaudati, con l'utilizzo di stabili risorse e con modalità che soddisfano appieno i parametri individuati dalla giurisprudenza innanzi citata per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. 309/90.

Ciascuno degli associati svolge nell'ambito del gruppo un compito predeterminato e si muove secondo modalità previamente concordate, con la conseguenza che non c'è bisogno di nuovi accordi operativi, perché evidentemente tutti si rifanno al *pactum sceleris* a suo tempo stretto o a cui hanno consapevolmente aderito in precedenza.

Quanto all'uso di risorse materiali riconducibili al gruppo, è sintomatico di un accordo genericamente preso per la commissione di un numero indeterminato di delitti l'utilizzo di comunicazioni via cellulare e l'impiego, durante dette comunicazioni, di un linguaggio criptico, anche se piuttosto facile da disvelare,

soprattutto alla luce del complessivo tenore delle conversazioni captate. Peraltro, proprio in tale contesto comunicativo deve essere letta la presenza sui luoghi dei diversi appartenenti all'associazione, nel senso che ognuno ha un ben preciso ruolo, preventivamente assegnato, a prescindere dalla materialità della condotta osservata ed il solo fatto di esserci, fisicamente o attraverso comunicazioni telefoniche, assume, nel caso di specie, una valenza giuridica certa.

Nel dettaglio, dall'attività di intercettazione è emerso, in modo univoco, che tra i soggetti che si occupano della promozione ed organizzazione dell'attività relativa al traffico di sostanze stupefacenti, oltre a Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" (per il quale si è proceduto separatamente), vi è Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio", il quale, a seguito della scarcerazione avvenuta in data 13 novembre 2016, aveva eletto domicilio in Tortorici, Contrada Ilombati, n. 66 e, successivamente, in data 29 novembre 2016, era stato autorizzato a trasferirsi a Messina. Ed invero, in data 17 novembre 2016, dalla conversazione intercettata in modalità ambientale a bordo dell'auto *Mercedes*, targata FB850FD, intercorsa tra Conti Mica Sebastiano e Bontempo Salvatore, inteso "Salvuccio", risulta che il "Bellocchio" ha intenzione di dedicarsi all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed a tal fine passa in rassegna i possibili canali di approvvigionamento, manifestando la necessità di reperire soggetti che possano fornirgli la droga (cfr. RIT 1333/16, progr. 109, 112 e 113). Al riguardo, il teste D'Angelo Francesco ha dichiarato di avere accertato che Conti Mica Sebastiano aveva iniziato ad intrattenere contatti con taluni soggetti di Messina dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, tra i quali Arena Michele, nato a Messina, il 21 febbraio 1960, già condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, codetenuto con il Conti Mica presso il carcere di Sulmona dal 3 giugno 2013 fino al 29 maggio 2014 e dal 19 luglio 2014 al 4 agosto 2015, data in cui Arena Michele era stato scarcerato e Strano Salvatore, nato a Messina, il 28 luglio 1982, il quale, in data 19 luglio 2008, era stato tratto in arresto per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di armi, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti nell'ambito dell'Operazione "Case Basse" ed in data 18 luglio 2017, era stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente a seguito di una perquisizione domiciliare

eseguita nell'abitazione sita in via Candelora (dove, in data 21 febbraio 2017, Conti Mica Sebastiano si recherà unitamente a Coci Domenico). In particolare, quanto ai contatti tra Conti Mica Sebastiano, inteso "*Belloccio*" ed Arena Michele, in data 4 dicembre 2016, l'imputato contatta un'utenza fissa intestata a Denaro Maria, moglie di Arena Michele (come accertato e dichiarato dal teste D'Angelo Francesco) ed i due si accordano per incontrarsi (cfr. RIT 1414/16, progr. 02549); in data 5 dicembre 2016, Arena Michele, tramite il cellulare in uso a Conti Mica Sebastiano, contatta un soggetto di origine campana, successivamente identificato dai militari in Vitale Luigi, nato a Castellammare di Stabia, il 20 maggio 1978, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e per stupefacenti ed i due durante la conversazione fanno riferimento al fatto che "*un comune amico*" (che dal tenore del colloquio è certamente identificabile in Conti Mica Sebastiano) avrebbe rappresentato ad Arena Michele che Vitale Luigi si sarebbe recato presto a Messina (Arena Michele: "*Si, parrai cu' 'n amicu, dici iddu chi staci scinnennu Luigimu e ci dissi: "E quannu scinni fammillu sapiri"*"; Vitale Luigi: "*Si, mi ha telefonato, ha telefonato*" (cfr. RIT 1414/16, progr. 02938). Il successivo 17 gennaio 2017, poi, dal servizio di osservazione predisposto dai militari era risultato che, alle ore 16:18, Conti Mica Sebastiano si incontra nuovamente con l'Arena nei pressi del bar Petrella.

Oltre ai contatti con Arena Michele, dai colloqui captati emergono, altresì, contatti con Strano Salvatore e Samperi Paolo. Infatti, in data 21 febbraio 2017, Conti Mica Sebastiano e Coci Domenico a bordo della *Volkswagen Golf*, targata DL304RS, arrestano la marcia nei pressi dell'abitazione dello Strano, sita in Via Candelora, angolo Via Rosario Livatino e chiedono informazioni ad un passante: Coci Domenico: "*Mi scusi...un'informazione...ma Salvatore Strano?* [rivolto a soggetto esterno al veicolo]; passante non identificato: "*Sta ccà, però no' sacciu unni sta*"; Conti Mica Sebastiano: "*Casu mai su' 'ncontra ciù dici, "Ti ciiccava Bastiano"*"; passante non identificato: "*Sè! Su' vidu, (ciù dicu), però...'echiana pi' ddà supra*" (cfr. RIT 43/17, progr. 97).

Successivamente, in data 9 marzo 2017, alle ore 15:00, Conti Mica Sebastiano si trova in auto con Coci Domenico e Corridore Emanuele, nato a

Messina, il 19 ottobre 1987 e gli stessi si adoperano per cercare tale "Paolo", identificato dai militari in Samperi Paolo, nato a Messina, il 28 giugno 1970, già condannato per associazione di tipo mafioso, omicidio in concorso, sequestro di persona in concorso, violazione della normativa in materia di stupefacenti e detenzione illegale di munizioni (come accertato e dichiarato dal teste D'Angelo Francesco). Quanto all'identificazione di Samperi Paolo, il teste D'Angelo Francesco ha specificato che la stessa era stata possibile grazie agli elementi emersi nel corso del dialogo intercettato durante il quale, infatti, si fa riferimento ad un lungo periodo di detenzione scontato da tale "Paolo"; al fatto che, di recente, costui avesse avuto una figlia ed alla circostanza che fosse sposato con tale "Daniela", ossia Costantino Daniela, nata a Messina, il 4 gennaio 1982. La certezza circa l'identificazione del Samperi discende, peraltro, anche dal fatto che, durante il tragitto, Conti Mica Sebastiano, Coci Domenico e Corridore Emanuele si fermano in via Carmelo Allegra, nei pressi della palazzina n. 20; dall'auto scende il Corridore, il quale, rientrato nel veicolo, comunica agli altri che "Paolo" non c'è, in quanto a casa della moglie (cfr. RIT 43/17, progr. 485). I militari hanno accertato che, effettivamente, la madre di Samperi Paolo, Romano Nazzarena, nata a Messina, il 20 luglio 1944, era residente in Via Carmelo Allegra, palazzina n. 20.

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di ritenere, altresì, che l'attività di ricerca di canali di approvvigionamento da parte di Conti Mica Sebastiano non è limitata alla provincia di Messina, estendendosi anche alla provincia di Enna. Ed invero, in data 8 marzo 2017, il "Bellocchio", violando l'obbligo di soggiorno impostogli con la sorveglianza speciale, a bordo dell'auto targata DL304RS, si reca a Carcaei, località nel Comune di Centuripe, unitamente al genero, Coci Domenico; alle ore 14:51, i due arrestano la marcia nei pressi di un immobile censito al Foglio n. 6, particella n. 1402 sub) 2 e 3, del Comune di Centuripe, in Contrada San Carlo, intestato a Bontempo Salvatore, nato a Tortorici, il 4 giugno 1954, coniugato con Conti Mica Carmela (zia di Conti Mica Sebastiano, come accertato e dichiarato dal teste D'Angelo Francesco); proseguono, per fermarsi nei pressi di altro terreno censito al Foglio n. 5, particelle nn. 22 e 23, cointestato a Conti Mica Giuseppe, nato a Tortorici, il 7 settembre 1952, fratello di Conti Mica Francesco e zio del

"Belloccio", Galati Massaro Cesare, nato a Tortorici, il 10 giugno 1945, Tilenni Dianni Carmelo, nato a Tortorici, il 6 luglio 1969 e Tilenni Dianni Sebastiano, nato a Tortorici, il 7 ottobre 1997 e Conti Mica Sebastiano parla con un soggetto che appella come "*cucinu Giovanni*", ossia Conti Mica Giovanni, figlio di Giuseppe, classe 1952 (come accertato e dichiarato dal teste D'Angelo Francesco). A seguito dell'incontro, il Conti Mica ed il Coci riprendono la marcia e dalla conversazione intercettata si comprende che parlano di sostanza stupefacente, di cui commentano prezzo e quantità (cfr. RIT 43/17, progr. 461: *Conti Mica Sebastiano: "T'ha detti?! E quanta? Quanta n'avi?"*; *Coci Domenico: "(Ducentu) chila passata"*; *Conti Mica Sebastiano: "Così (...) pigghiamu. Un euru...?"*; *Coci Domenico: "E quaranta. Regalata. Dici poi ni pigghiamu (centu chili). Si ni pigghiamu picca a du euru e cinquanta, (un euru e ottanta) ... Minchia, (ducentu) chila a un euru e trenta. Ci dissi, ("iò cià fazzu pruvari"). Ora iò u vaiu e ceccu su... dumani u vaiu e ceccu, dumani matina. Subutu! Minchia, (già)... chista è un'occasione"). Il giorno successivo, 9 marzo 2017, infatti, alle ore 9:22:34, Ruggeri Giuseppe, nato a Taormina il 15 maggio 1965, contatta Conti Mica Sebastiano ed i due si accordano per vedersi nei pressi del Policlinico (cfr. RIT 1414/16, progr. 32841), come effettivamente avvenuto ed accertato mediante il servizio di osservazione predisposto dai militari, dal quale era risultato che, in data 9 marzo 2017, vi era stato un incontro tra Conti Mica Sebastiano, Coci Domenico, Ruggeri Giuseppe e Cisco Giovanni, già condannato per reati in materia di stupefacenti (cfr. al riguardo, la deposizione del teste D'Angelo Francesco, il quale ha dichiarato, altresì, che l'identificazione del Ruggeri e del Cisco era certa, in quanto soggetti già noti alle Forze dell'Ordine), durante il quale, alle ore 10:24, Coci Domenico, alla presenza di Conti Mica Sebastiano, preleva un involucre dalla tasca dei pantaloni, lo mostra a Ruggeri Giuseppe e lo rimette in tasca; alle ore 10:25, poi, Conti Mica Sebastiano tenta di fare una telefonata ed in modalità ambientale, prima che la persona chiamata risponda, si comprende che dice al Coci: "*Facci a vidiri ddà cosa a Peppi, talia s'è bona, iddu Pippu magari ni capisci; ...(inc)... s'è bona*" (cfr. RIT 1414/16, progr. 32855).*

Proseguendo nell'attività di reperimento di soggetti che riforniscono l'associazione di sostanza stupefacente, in data 10 marzo 2017, Conti Mica Sebastiano e Coci Domenico, sempre a bordo della *Golf*, si recano a Regalbuto; cercano un tale "*Alessandro*" e chiedono informazioni ad una donna, la quale li indirizza verso "*l'agriturismo*" (cfr. RIT 43/17, progr. 504); poco dopo, quindi, i due arrestano la marcia nei pressi dell'immobile censito al Foglio n. 66, particella n. 15, in Contrada Sisto, intestato a Calà Lesina Gisella, nata a Tortorici, il 4 febbraio 1971, moglie di Bontempo Alessandro, nato ad Adrano, il 5 giugno 1970. In ordine all'agriturismo denominato "*Conte Ruggero*", il teste D'Angelo Francesco ha dichiarato che da accertamenti eseguiti era risultato che lo stesso, sito in Regalbuto, Contrada Sisto, era di proprietà di Calà Lesina Gisella, moglie di Bontempo Alessandro e titolare di un'impresa individuale; quanto a Bontempo Alessandro, poi, il teste ha aggiunto che a costui, in data 7 dicembre 2012, era stato notificato un provvedimento della Prefettura di Enna concernente il divieto di detenzione di armi e munizione e, in data 3 dicembre 2014, era stato tratto in arresto per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente del tipo *marijuana*. Il teste ha aggiunto, inoltre, che, in data 11 aprile 2017, i Carabinieri di Nicosia avevano eseguito una perquisizione presso l'agriturismo, a seguito della quale erano stati rinvenuti 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo *marijuana*, quindi, era stato tratto in arresto Bontempo Cristian (figlio di Bontempo Alessandro).

Nella medesima giornata, alle ore 12:00, dopo essersi allontanati dall'agriturismo, Conti Mica Sebastiano e Coci Domenico commentano i prezzi dello stupefacente praticati dal Bontempo, ritenendoli eccessivi e si incontrano con Conti Mica Giovanni, precedentemente contattato da Coci Domenico (cfr. RIT 43/17, progr. 506). La certezza che si tratti di Conti Mica Giovanni discende dal fatto che, poco dopo essere risaliti in auto, il Coci richiama il "*cucinu Giovanni*", rappresentandogli che sono rimasti a piedi a causa di un guasto all'auto. Dal servizio di osservazione predisposto dai militari è risultato, infatti, che Conti Mica Sebastiano e Coci Domenico fanno rientro a bordo dell'auto *Golf*, targata DV214TH, intestata a Conti Mica Giuseppe, classe 1952, padre di Conti Mica Giovanni. Alle successive ore 15:33:41, Coci Domenico invia un sms a Bontempo Sebastiano, inteso "*Uappu*"!

"*Salutamu*" (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 09459) e si comprende che i due si sono recati a Tortorici, in quanto Conti Mica Sebastiano, alle ore 15:36:31, invia un messaggio a Ruberto Laura: "*Nn ti posso chiamare ti chiamo stasera alle 7 se ci riesco*" (cfr. RIT 1414/16, progr. 33240) ed il suo cellulare aggancia una cella radio ubicata in Tortorici, Contrada Cappuccini. Bontempo Sebastiano, inteso "*Uappu*", tenta, invano, di contattare Coci Domenico, quindi, chiama la nipote, Conti Mica Denise, chiedendo dove siano il padre ed il marito e la donna risponde che dormono (cfr. RIT 819/16, progr. 100338). Alle ore 16:04, Coci Domenico contatta il "*Uappu*" e gli chiede dove sia (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 09477) ed anche in tal caso il cellulare del Coci aggancia una cella radio del Comune di Tortorici. Conti Mica Sebastiano e Coci Domenico, quindi, rientrando da Enna, si dirigono a Tortorici e, solo successivamente, a Messina.

D'altra parte, dalle numerose conversazioni intercettate tra il 23 marzo ed il 19 settembre 2017, emerge l'intensa attività posta in essere da Coci Domenico, Valerio Labia Giuseppe e Nicolosi Giuseppe (per i quali si è proceduto separatamente), i quali operano proprio in territori compresi tra Tortorici e Regalbuto. Infatti, in data 23 marzo 2017, Coci Domenico si reca a Tortorici insieme alla moglie, Conti Mica Denise e durante il tragitto contatta Valerio Labia Giuseppe, dicendogli di tenersi pronto, perché sta arrivando a Tortorici (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 13130); alle ore 17:33:27, il Coci contatta il suocero, Conti Mica Sebastiano, dicendogli di essere a casa (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 13209); alle ore 18:18:33, riceve una chiamata dalla madre, Conti Mica Lina, alla quale rappresenta di essere a Capo D'Orlando (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 13217) ed alle successive ore 19:26, Coci Domenico chiama la moglie, Conti Mica Denise e le dice di trovarsi a casa della madre (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 13232). Al riguardo, il teste D'Angelo Francesco ha dichiarato che, in realtà, dalla localizzazione della posizione del cellulare di Coci Domenico era risultato che lo stesso da Tortorici si era diretto a Centuripe, per poi fare rientro in Tortorici; in altri termini, nelle conversazioni indicate, il Coci non rivela il reale luogo in cui si trova. Alle ore 21:40:49, poi, Valerio Labia Giuseppe chiama Coci Domenico: "*Su' 'o rifornimentu*" (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 13312). In data 26 marzo 2017, il Coci da Tortorici percorre le

strade interne verso Catania, per poi tornare a Messina e durante il tragitto tenta di contattare, invano, Bontempo Cristian sull'utenza n. 3274912093; dalle ore 11:02 alle ore 12:02, il cellulare dell'imputato aggancia ponti ripetitori ubicati in Adrano e Centuripe (compatibili con il luogo di residenza di Bontempo Cristian, ossia Regalbuto). L'unica sosta effettuata da Coci Domenico durante il tragitto si registra alle ore 12:17, tra Paternò e Misterbianco.

Successivamente, in data 17 aprile 2017, alle ore 20:28:59, Coci Domenico riceve un sms da Nicolosi Giuseppe, nato ad Adrano, il 4 ottobre 1987: "*Ciao Domenico sono Giuseppe il Cognato di cristi a ma ti aspettavo cm e vieni nn vieni fammi sapere perche io ti aspetto*" (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 21583). Il teste D'Angelo Francesco ha specificato che Nicolosi Giuseppe è il cognato di Bontempo Cristian, in quanto marito della sorella, Bontempo Marilena, nata a Biancavilla, il 19 settembre 1991 e che, in data 11 aprile 2017, il Nicolosi era stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: gli erano stati sequestrati, infatti, 45 grammi di sostanza stupefacente del tipo *marijuana*, rinvenuti presso la sua abitazione, sita in Regalbuto, Contrada Sisto (cfr. l'allegato n. 345, acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 7.6.2021). In data 20 aprile 2017, alle ore 18:58, Coci Domenico contatta il Nicolosi e gli comunica di essere arrivato (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 22556), quindi, il Nicolosi gli chiede di vedersi a casa del suocero (Bontempo Alessandro). Dal servizio di osservazione predisposto dai militari è emerso che, alle ore 18:56, Coci Domenico e Conti Mica Denise imboccano la strada che conduce all'agriturismo del Bontempo, per uscirne alle successive ore 19:04 (cfr. annotazione di servizio del 20.4.2017, allegato n. 346, acquisita al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 7.6.2021).

In data 19 settembre 2017, poi, Coci Domenico, unitamente a Valerio Labia Giuseppe, si reca a Regalbuto ed alle ore 22:55 gli stessi vengono fermati dai Carabinieri di Randazzo ed il Coci viene trovato in possesso di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo *marijuana* (cfr. l'allegato n. 347, acquisito all'udienza del 7.6.2021).

In ordine alla circostanza emersa dall'istruttoria dibattimentale, per cui nell'attività di narcotraffico dei "Batanesi" fossero coinvolti, quale piazza di

approvvigionamento, Bontempo Alessandro, Bontempo Cristian e Nicolosi Giuseppe, particolare rilievo assume la deposizione del collaboratore di giustizia Rosano Valerio. In particolare, il Rosano, dopo avere premesso di avere fatto parte dell'associazione mafiosa dei Santapaola – Ercolano di Catania sino al momento della collaborazione con la giustizia, ossia sino al 2017; di essere stato ininterrottamente detenuto dall'aprile 2014 e di avere deciso di collaborare *"per cambiare vita, per dare un futuro a mia figlia e togliermi da questo schifo di vita che facevo prima"*, ha dichiarato di avere conosciuto Bontempo Alessandro, inteso *"Alessandro u Vaccaru"*, negli anni 2007/2008, tramite la famiglia Morabito, Pippo Morabito ed il nipote, Paolo Morabito, i quali glielo avevano presentato come *"persona di fiducia...a disposizione della famiglia (Morabito, nde)"*. Il teste ha ricordato che Bontempo Alessandro svolgeva l'attività di allevatore; che, negli anni 2012/2014, aveva realizzato un agriturismo presso il proprio casolare, sito in Regalbuto, zona Sisto e che, come attività illecita, produceva *marijuana*: *"quando ci venne presentato dai Morabito ci venne presentato come persona di fiducia e che dovevamo favorire per la qualsiasi cosa. Inizialmente lo favorivamo con la cocaina, poi man mano lui iniziò, perché poi si avvicinò, come si può dire, l'annata della raccolta di marijuana e ci iniziò a fornire tutta la marijuana che aveva in possesso lui per poi noi distribuirlo sia nelle province e sia nella città di Catania"*. Al riguardo, il teste ha specificato che la *marijuana* era coltivata dal Bontempo in un appezzamento di terreno sito in zona Sisto, di fronte all'agriturismo (quindi, proprio nella zona in cui, come si è già detto, si recano Conti Mica Sebastiano e, in molteplici occasioni, Coci Domenico, nde); che nell'attività era coadiuvato da un tale *"Maurizio"*; di esserne a conoscenza per avere visto personalmente la piantagione, di cui anch'egli era socio; che l'attività illecita era proseguita almeno fino al 2014, in quanto il Rosano ha ricordato che, uscito dal carcere, aveva contattato il nipote di Bontempo Alessandro, Costanzo Ninitto Luca, affinché lo rifornisse di droga ed il Costanzo gli aveva detto che l'avrebbe presa dallo zio e che la produzione annua del Bontempo era di circa 150/200 chili di *marijuana*: la piantagione era costituita, infatti, da circa 500/600 piante. Su domanda del PM, il teste ha ricordato che anche il figlio di Bontempo Alessandro, Bontempo Cristian, nonostante all'epoca fosse ancora

piccolo, era sempre presente alle discussioni che il padre aveva, ad esempio, con gli Arcodia di Regalbuto; di avere saputo che, nel 2014, Cristian si occupava della gestione dell'attività di produzione di droga e che nell'attività medesima era coinvolto anche Nicolosi Giuseppe, il quale, infatti, *"faceva da tramite a me e il mio compagno Giovanni La Rosa, anch'egli oggi collaboratore, faceva da tramite sia per portare i soldi, sia per prendere delle informazioni e tutto. Sì, sì, a pieno"*.

Il teste ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che, negli anni 2008/2009, il Bontempo riforniva di *marijuana* e di cocaina anche famiglie mafiose della provincia di Messina; in particolare, ha ricordato che dal Bontempo si recavano soggetti di Tortorici e di Maniace ogni 10/15 giorni; al riguardo, il Rosano ha aggiunto che proprio per tale motivo erano sorti problemi con i fratelli Arcodia di Regalbuto, Tony e Seby ed ha specificato di non avere mai conosciuto i soggetti di Tortorici che si recavano dal Bontempo per la droga, né di sapere se, nell'anno 2014, costoro ancora si rifornissero da Bontempo Alessandro. Nonostante tale ultima affermazione, in base alle dichiarazioni rese da Rosano Valerio, valutate unitamente agli inequivoci esiti istruttori, dai quali sono emersi costanti contatti tra i "Batanesi" e la famiglia di Bontempo Alessandro, è assolutamente logico ritenere che, in mancanza di altre attività condivise, i contatti fossero finalizzati proprio all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti, prodotte dal Bontempo e spacciate dai "Batanesi".

Le circostanze rappresentate, ossia il fatto che, immediatamente dopo la scarcerazione, Conti Mica Sebastiano, inteso "*Belloccio*", si attiva per instaurare rapporti con soggetti già coinvolti nel narcotraffico e che gli consentano di ottenere approvvigionamenti di droga sia dalla provincia di Messina che da quella di Enna, dimostrano, in modo univoco, il ruolo di organizzatore dell'associazione ricoperto dall'imputato, il quale, come emerge dalle numerose conversazioni intercettate, è costantemente coadiuvato nella pratica gestione dell'attività di acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti dal genero, Coci Domenico. Ed invero, in data 19 febbraio 2017, alle ore 9:49, Conti Mica Sebastiano e Coci Domenico si recano a Messina, in Via Salvatore Bombara, presso l'abitazione del primo e dal tenore della conversazione si comprende che avrebbero dovuto nascondere qualcosa per non

lasciarla in macchina, quindi, decidono di occultarla proprio nello stabile in cui vive il "Bellocchio": Coci Domenico: "(...) supra (...) no, minchia ci su' chisti 'nto barcuni"; Conti Mica Sebastiano: "E u lassamu intra (...)?"; Coci Domenico: "O a ittamu ddà..."; Conti Mica Sebastiano: "Intantu a mittemu ddà intra (...). Ddà intra (sutta) (...) 'nto cassettu..." (cfr. RIT 43/17, progr. 47). Il giorno successivo, 20 febbraio 2017, alle ore 14:00, Coci Domenico e la moglie, Conti Mica Denise, a bordo della *Golf*, partono da Messina per recarsi a Tortorici e fanno rientro a Messina alle ore 17:00; quindi, Conti Mica Sebastiano domanda a Coci Domenico "Ma arrivasti a (fari) tuttu cosi ammenu?" e quest'ultimo gli risponde affermativamente, rappresentando che tale "Natale" gli aveva chiesto un quantitativo superiore di droga e che l'unico soggetto che non aveva acquistato stupefacente era "Daniele", identificato dai militari in Campisi Daniele, originario di Galati Mamertino: Coci Domenico: "Sulu Daniele nun sa' pigghiau" mi dissi (...) chi l'aveva (...) "È inutili - dici - ma' pigghiu - dici - e ma' resta supra a panza mia" (...). Dici, "Ca...", dici, "Caso mai chiamo a Peppe". (Ci dissi, "va bene") (cfr. RIT 43/17, progr. 80). Al riguardo, il teste D'Angelo Francesco ha ricordato che l'identificazione del Campisi era stata possibile non solo in quanto lo stesso, nella medesima data, contatta l'utenza in uso a Coci Domenico (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 2319), ma, altresì, in considerazione dei numerosissimi contatti telefonici, anche mediante sms, intercorsi tra il Coci ed il Campisi. In particolare, in data 12 settembre 2017, Coci Domenico riceve un messaggio da Campisi Daniele: "Cug ti stresso ma quando ci vediamo???" (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 73631), al quale Coci Domenico risponde: "Vieni ora" (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 73632); il Campisi rappresenta al Coci di essere impegnato a lavoro e che si sarebbero visti in serata (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 73633) ed il Coci rimanda l'appuntamento al giorno successivo. In data 13 settembre, infatti, attraverso uno scambio di sms, i due si accordano per vedersi (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 74273, 74274, 74275, 74276, 74277, 74316, 74317, 74318, 74382, 74383 e 74387). Giunto a Tortorici alle ore 22:47, il Campisi informa Coci Domenico di essere arrivato (cfr. progr. 74410) ed alle successive ore 00:05 del 14 settembre, Campisi Daniele è tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, mentre percorre la strada che da Tortorici conduce a Galati Mamertino (cfr. il verbale

di arresto di Campisi Daniele, acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza dell'8.6.2021).

Quanto alla posizione processuale di Coci Domenico, va rilevato, altresì, il ruolo di coordinatore e referente della "manovalanza" di cui l'associazione si avvale per lo spaccio di droga. Oltre ai rapporti con Valerio Labia Giuseppe e Nicolosi Giuseppe (già esaminati), infatti, numerosissimi sono i contatti con Hila Alfred, soprattutto tramite sms ed in orario notturno, dai quali emerge una certa sottomissione dell'"Albanese" (come viene chiamato Hila Alfred nei colloqui intercettati) nei confronti del Coci; la circostanza per cui Hila Alfred vendesse sostanze stupefacenti per conto di Coci Domenico e che il pagamento avveniva anche mediante ricarica di una *Postepay* nella disponibilità del Coci. Al riguardo, pare opportuno riportare le conversazioni intercorse tra gli imputati nelle date del 23 e 24 maggio 2017, nel corso delle quali Hila Alfred chiede a Coci Domenico di controllare la carta, in quanto è stato eseguito un versamento ed il Coci, l'indomani, gli rappresenta che la somma versata è inferiore a quanto evidentemente pattuito: *Hila Alfred: "Fra vedi che ai qualcosa sulla carta e noi ci vediamo domani sera un abbraccio"* (cfr. RIT 68/17, sub a), progr. 34759, 34764); *Hila Alfred: Eh, quant'erano?"*; *Coci Domenico: "Tre"*; *Hila Alfred: "Come?"*; *Coci Domenico: "Tre"*; *Hila Alfred: "Ma chi cazzo dici?"*; *Coci Domenico: "No, senza che cazzo dici!"*; *Hila Alfred: "Aspetta, va bene vè, ok, ci vediamo...io appena finisco ti chiamo fra'"* (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 34989 del 24.5.2017, alle ore 12:22:22). Al riguardo, il teste D'Angelo Francesco ha specificato che da accertamenti eseguiti sulla carta *Postepay*, che risultava intestata alla madre di Hila Alfred e successivamente denunciata smarrita, era emerso che, in data 23 maggio 2017, alle ore 19:59, era stata effettuata una ricarica di trecento euro (corrispondente alla risposta fornita da Coci Domenico: "tre"), somma che era stata prelevata in data 24 maggio 2017, alle ore 11:58. In data 25 maggio 2017, quindi, Coci Domenico si reca a Rocca di Caprileone con Valerio Labia Giuseppe con cui, infatti, scambia alcuni messaggi poco prima di partire (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 35489 e 35490) e, giunto sul posto, comunica il suo arrivo ad Hila Alfred (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 35512), il quale, poco dopo, alle ore 21:52:11, gli invia un sms di scuse: "*Fra ti*

prego non mi abbandoni Ti chiedo scusa" (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 35530), reiterate in data 26 maggio 2017, alle ore 17:53: *"Fra' ti prego, non ti deludo, per favore"* (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 35821). Dai colloqui captati ed esaminati pare assolutamente evidente la condizione di sottoposizione dell'*"Albanese"* rispetto al Coci che, peraltro, si duole dei numerosi ritardi nei pagamenti, come risulta, in modo univoco, dalle conversazioni intercettate tra il 7 ed il 15 giugno 2017. Ed invero, in data 7 giugno 2017, Coci Domenico invia un sms ad Hila Alfred: *"K cazzo devi fare"* (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 41197) e, non avendo ricevuto risposta, tenta, invano, di chiamarlo; nelle date dell'8 e 9 giugno 2017, i due si scambiano diversi sms con i quali Hila Alfred informa il Coci di trovarsi a Milano e di avere lasciato *"la macchina"* ad un suo amico, per fargliela recapitare, quindi, di stare tranquillo (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 41662, 41663, 41664, 41687 e 41688); il Coci chiede informazioni su tale soggetto e dal tenore della conversazione si evince che gli sms precedenti non riguardano un'auto, ma il versamento che una terza persona, tale *"Salvo"*, avrebbe dovuto effettuare sulla *Postepay*: Coci Domenico: *"Comu si chiama chistu?"*; Hila Alfred: *"Salvo. Oggi va e ti fa 'a cosa...e'ho parlato prima, su Postepay. (Se non si siddia)"*; Coci Domenico: *"Supra a quali?"*; Hila Alfred: *"Ah?"*; Coci Domenico: *"Supra a quali?"*; Hila Alfred: *"Su chidda chi' hai tu"* (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 41689, del 9.6.2017). I due, infatti, poco dopo si risentono, in quanto Hila Alfred vuole la conferma che le ultime quattro cifre della carta siano *"9597"* ed il Coci gli risponde che lo avrebbe richiamato (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 41700). Coci Domenico, quindi, contatta la suocera, Bontempo Luisa, nata a Tortorici il 12 aprile 1971 e le chiede di comunicargli il codice della *Postepay* composto da sedici numeri; Bontempo Luisa gli detta i primi otto numeri, *"53331710"* ed il Coci le dice che servono le ultime quattro cifre, confermate in *"9597"* (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 41701); Coci Domenico richiama Hila Alfred, per comunicargliele (cfr. progr. 41702). Al riguardo, il teste D'Angelo Francesco ha ricordato che dagli accertamenti eseguiti era risultato che il codice corrispondeva proprio a quello della carta *Postepay* intestata alla madre di Hila Alfred, denunciata smarrita e che nelle date del 9 e 10 giugno 2017, sulla carta erano stati eseguiti i seguenti versamenti: il 9 giugno 2017, alle ore 20:28, viene eseguita una ricarica di

138,00 euro; il 10 giugno 2017, una ricarica di 150,00 euro ed una di 90,00 euro, alle ore 18:07 e, in data 10 giugno 2017, alle ore 23:56, vengono prelevati 380,00 euro presso lo sportello di Poste Italiane di Tortorici, specificando che, in base alla posizione registrata con il progressivo 42259, il cellulare di Coci Domenico aggancia una cella ubicata proprio in quel Comune. D'altra parte, la conferma che il prelievo viene eseguito dal Coci emerge dal tenore della conversazione intercorsa con Hila Alfred in data 12 giugno 2017: *Coci Domenico: "Dove sei?"; Hila Alfred: "A Milano"; Coci Domenico: "Ma quannu arrivi?"; Hila Alfred: "Mercoledì"; Coci Domenico: "Eh, quannu arrivi mi chiami subitu"; Hila Alfred: "Uhm. E come è andata là? (Hai preso?); Coci Domenico: "No! Non ci semmu propria, ah? Per niente!"; Hila Alfred: "Come no?"; Coci Domenico: "Per niente!"; Hila Alfred: "Come no?"; Coci Domenico: "Per niente! Quannu arrivi m'ha' chiamari subitu, ah!"; Hila Alfred: "Ma quant'erano, fra?"; Coci Domenico: "Tre e ottanta"; Hila Alfred: "Quanto?"; Coci Domenico: "Tre e ottanta"; Hila Alfred: "Ma stai scherzando?"; Coci Domenico: "No, non stai scherzannu propria, Alfred!"* (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 42819 e progr. 42824, del 12.6.2017). Il teste D'Angelo Francesco ha specificato che, in data 12 giugno 2017, nell'arco temporale compreso tra le ore 17:23 e le ore 19:59, sulla carta *Postepay* vengono effettuate ulteriori ricariche: una di 95,00 euro, alle ore 18:34 ed una di 128,00 euro, alle ore 19:49; alle successive ore 21:43, poi, vengono prelevati 220,00 euro presso lo sportello di Poste Italiane di Santa Domenica di Vittoria ed in quell'orario il cellulare in uso al Coci aggancia una cella telefonica con copertura radioelettrica proprio sul territorio di Santa Domenica di Vittoria. In data 15 giugno 2017, poi, vengono intercettati diversi sms tra gli imputati, con cui si accordano per incontrarsi (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 43969, 43973, 43974, 43975, 43976, 43977 e 43978); alle ore 21:49, infatti, Coci Domenico si reca a Rocca di Caprileone; giunto sotto casa di Hila Alfred, lo chiama, invitandolo a scendere (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 44041) ed alle ore 22:02, il Coci si allontana, come confermato dal fatto che il cellulare dell'imputato aggancia una cella ubicata nel Comune di Castell'Umberto.

Nei mesi successivi proseguono i rapporti tra i due, caratterizzati sempre, come emerge dall'inequivoco tenore delle conversazioni, dalle rimostranze del Coci

circa gli "inadempimenti" ed i ritardi di Hila Alfred e, in data 21 ottobre 2017, vi è un ulteriore incontro particolarmente significativo, in quanto sintomatico non solo del fatto che l'Hila è stato "perdonato" dalla "famiglia" per conto della quale spaccia sostanza stupefacente, ma, altresì, della consapevolezza dello stesso di agire in nome e per conto di una associazione di cui il Coci è partecipe. Pare opportuno, attesa la rilevanza della conversazione, riportare il testo degli sms inviati dall'"Albanese" a Coci Domenico a seguito dell'incontro avvenuto tra i due: *"Fra dio di benedica te e la tua famiglia sei unico grazie"; "Non mi dimentico fin che morir grazie e scusa"; "Fra non finir mai di ringraziarti"* (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 87448, 87449 e 87499). Peraltro, il coinvolgimento di Hila Alfred nelle attività di narcotraffico è ulteriormente corroborato, laddove ve ne fosse bisogno, dalla circostanza per cui, in data 23 ottobre 2017, lo stesso viene tratto in arresto dai Carabinieri di Capo d'Orlando, in quanto trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, suddivisi in 4 involucri (cfr. il verbale di arresto, acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza dell'8.6.2021); così come le doglianze reiteratamente espresse dal Coci per non riuscire a recuperare tempestivamente i crediti (derivanti dalla medesima attività di spaccio) emergono, con tutta evidenza, dalla conversazione che l'imputato intrattiene con Russo Suorochiara Sebastiano, captata in modalità ambientale mentre il Coci tenta di effettuare una chiamata: *Coci Domenico: "Duma...iò dumani matina mi 'm'hai 'a iri a Messina a colloqui, dumani matina, ci haiu 'a purtari a chiddu decimila euru e non ho nemmeno un euro"; Sebastiano: "...ha mancatu pi' mia?"; Coci Domenico: "Ma pi' tutti: ducentu unu, ducentu n'altu, cinqu'centu n'altu, milli n'altu, scimila chistu. ora...ora sugnu mmè guai"* (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 97752).

Nonostante Coci Domenico assuma nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche il ruolo di "coordinatore" dei soggetti deputati allo spaccio "al minuto" di droga, tuttavia, la sua attività è direttamente gestita oltre che da Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio", anche da Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", come emerge emblematicamente dalle conversazioni captate nelle date del 18 e del 28 febbraio 2018. In particolare, dalla conversazione intercorsa tra "Uappu" e Coci Domenico in data 18 febbraio 2018, il primo si duole

del comportamento tenuto dal nipote: *Bontempo Sebastiano*, "Uappu": "Pronto"; *Coci Domenico*: "E salutamu!...Minchia, ni pirdemmu, ziu"; *Bontempo Sebastiano*, "Uappu": "Ti pirdisti" (cfr. RIT 46/18, progr. 724) e, nel colloquio successivo, intercorso in data 28 febbraio 2018, tra "Uappu" e Conti Mica Denise, si comprende non solo il motivo del rimprovero, ossia la circostanza per cui il Coci avrebbe trattenuto denaro che avrebbe dovuto corrispondere allo zio, ma, soprattutto, la rigida struttura gerarchica dell'associazione che implica la sottoposizione di Coci Domenico a Conti Mica Sebastiano e Bontempo Sebastiano e che induce, infatti, Conti Mica Denise a rappresentare allo zio il timore del marito nell'affrontarlo e nel rappresentargli la situazione: *Bontempo Sebastiano*, "Uappu": "Ma...ma...ma lui per le...(inc)... per le cose...(inc)... pirchè uora... Uora chi fa? Uora ci dicu: "Veni ccà e facemu così, così, così". Capisti? Tutti i cuntà"...Comu si mettimu?"; *Conti Mica Denise*: "S'affrunta iddu. Capisti? Siccomi s'affrunta..."; *Bontempo Sebastiano*, "Uappu": "No, si 'trovera male, si 'tova... si troverà sempre male pirchè iò ura, comu appena mi liberu, chi fa? Veni ccà e mi porta i cunti, eh, eh"; *Conti Mica Denise*: "Mah, chi ci pozzu fari...(inc)..."; *Bontempo Sebastiano*, "Uappu": "Chi faci doppu? Iò 'u pre... 'u mettu ch'i... ch'i so' responsabili... e lo metto perchè, 'a 'stu puntu arrivatu, tu 'un mi po' pigghiari sei misi p'u culu. Capisti?"; *Conti Mica Denise*: "E ci faceva: "... (inc)... ziu e ci... fammillu diri a mia chi tu t'affrunti". Ci dissi... ci dissi: Ci dicu iò: "Ziu, vidi chi passa, così, così e così". "Ci ha' diri mi macara comunque pi' cammora 'un gghiè possibili e ci 'u di' tu che..." No, iò ti diceva: "Ziu - ci 'u di' tu - cammora non gghiè possibili e ci ha' diri m'aspetta". Chi ci... chi ci faceva? Tu 'un...ci putevvi diri: "Vidi chi passa chistu, chistu e chist... commu... t'a vulevvi vidiri...". Ah, comm'è? I paroli... ieramu cazzi to' chiddu chi ci havv'a diri. Giustu? Non... no"; *Bontempo Sebastiano*, "Uappu": "Ma iò... iò ho avuto una delusione, non... ma vah, mi ha deluso forte, non è... non è chi è rabbia così, è delusioni, iò ci fu un periodu chi nun du... 'a notti mi sbigghiava, propria per la delusione che ho... che ho avuto, è forte, non... ma non è chi dici uora spunta dumani, dopudumani; non esiste, ormai il legame sei solo tu e basta, non è questo perché ha'... vah, non... non si fa così, iò 'un ci 'u dissi quannu vinni to' (pa)"; *Conti Mica Denise*: "'Tu 'u fa' scantari, 'u vidi?'" (cfr. RIT 46/18, progr. 2633). La

volontà di rimediare alla vicenda, anche tramite l'intermediazione del "Bellocchio", poi, emerge con evidenza dagli incontri avvenuti nelle date del 6, 12 e 16 marzo 2018, tra Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio" e Coci Domenico, proprio presso l'abitazione del "Uappu". Al riguardo, il teste D'Angelo Francesco ha testimoniato che, in data 4 maggio 2018, era terminata l'attività captativa, tuttavia, era ancora attivo il servizio di videosorveglianza installato all'esterno della casa di Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", dal quale erano risultati tre incontri, nel corso dei quali: in data 6 marzo 2018, Bontempo Sebastiano, "Uappu" e Conti Mica Sebastiano conversano per pochi minuti nei pressi dell'abitazione del Bontempo; in data 12 marzo 2018, i due conversano di nuovo nei pressi dell'abitazione del Bontempo ed in data 16 marzo 2018, vi è un nuovo incontro tra i due e mentre parlano, in disparte, si nota anche la presenza di Coci Domenico che, tuttavia, non prende parte alla conversazione.

Partecipi della contestata associazione sono, altresì, Agostino Ninone Pasqualino e Protopapa Francesco, in ordine ai quali va premesso che il teste D'Angelo Francesco ha rappresentato che Agostino Ninone Pasqualino ha avuto contatti telefonici mediante l'utenza n. 3348179239, intestata al fratello, Agostino Ninone Carlo, nato a Naso, il 25 settembre 1973, ma in uso all'imputato; Protopapa Francesco, invece, ha avuto contatti telefonici mediante l'utenza n. 3298762549, a lui intestata (utenza sequestrata al Protopapa in occasione del suo arresto, in data 11 maggio 2017) e gestiva, insieme alla sorella, una società di noleggio di auto, denominata "New Umbertina Viaggi di Protopapa Tatiana Maria e Company s.a.s.", con sede in Castell'Umberto. In particolare, a partire dal dicembre 2016, si registrano i primi contatti tra Protopapa Francesco e Conti Mica Sebastiano, il quale ha necessità di reperire un'auto; infatti, in data 22 dicembre 2016, alle ore 10:05:49, il Protopapa chiama il "Bellocchio" per spiegargli la strada da percorrere per raggiungerlo e lasciargli la vettura (cfr. RIT 1414/16, progr. 7811) e dal successivo mese di febbraio vengono documentati numerosi incontri. Nel dettaglio, in data 24 febbraio 2017, alle ore 12:15, l'auto *Golf*, targata DL340RS, con a bordo Coci Domenico, arresta la marcia in Via Melchiorre Alfredo Tommasi ed alle ore 16:22, torna verso l'abitazione di Conti Mica Sebastiano, dove giungono anche Agostino

Ninone Pasqualino e Protopapa Francesco, a bordo dell'auto, targata BE246GM, intestata a Protopapa Tatiana Maria, sorella di Protopapa Francesco, quindi, Coci Domenico sale a bordo del veicolo (cfr. le immagini del sistema di videosorveglianza installato all'esterno dell'abitazione di Conti Mica Sebastiano; allegati nn. 348 e 349, acquisiti al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 7.6.2021). Alle ore 18:26:28, Coci Domenico contatta Valerio Labia Giuseppe, il quale gli rappresenta di essere con Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" (cfr. RIT 68/17, progr. 3913), quindi, l'imputato gli comunica che li avrebbe raggiunti. Il teste D'Angelo Francesco ha dichiarato che dagli accertamenti eseguiti in ordine alla localizzazione del cellulare di Coci Domenico è risultato che costui era giunto a Tortorici alle ore 18:00 e, dopo avere incontrato Bontempo Sebastiano, "Uappu", si era diretto verso Messina, dove era giunto alle ore 20:30.

In data 8 marzo 2017, alle ore 8:18:33, Protopapa Francesco chiama Conti Mica Sebastiano e gli chiede di raggiungerlo per un caffè presso il bar "Leo" (sito in Messina, Via Pietro Castelli, angolo Viale Italia, n. 60; cfr. RIT 1414/16, progr. 32525), quindi, Coci Domenico e Conti Mica Sebastiano, vi si recano a bordo dell'auto *Golf*, targata DL304RS. Alle ore 9:00, il Coci ed il Conti Mica riprendono l'auto ed il primo afferma di dovere riportare allo zio (Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu") quanto accaduto; dalla conversazione si comprende, inoltre, che all'incontro era stato presente un altro soggetto, non identificato, che vi si era recato con il Protopapa (cfr. RIT 43/17, progr. 455). In data 14 marzo 2017, alle ore 10:51, infatti, Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", incontra Protopapa Francesco a Tortorici. Nel dettaglio, alle ore 10:51:44, Bontempo Sebastiano contatta Protopapa Francesco, per chiedergli di passare a Tortorici per un caffè (cfr. RIT 819/16, progr. 102435); alle ore 10:52:19, dopo avere contattato il Protopapa, Bontempo Sebastiano, "Uappu", chiama il nipote, Coci Domenico ed i due si accordano per vedersi (cfr. RIT 819/16, progr. 102436). Il teste D'Angelo Francesco ha specificato che i contatti tra Bontempo Sebastiano e Protopapa Francesco erano iniziati già qualche giorno prima, in quanto anche "Uappu" era interessato all'acquisto di un'auto e che, in occasione di un arresto eseguito dai Carabinieri di Sinagra, il Bontempo era

stato fermato a bordo dell'auto Fiat Punto, targata BS681GL, intestata alla società "New Umbertina Viaggi".

In data 16 marzo 2017, vi è un ulteriore incontro tra Conti Mica Sebastiano e Protopapa Francesco (cfr. RIT 1414/16, progr. 35119); quindi, alle ore 15:22:11, il Protopapa contatta il "Uappu" e gli passa "un carusu" con il quale si accorda per vedersi alle ore 16:30 a Tortorici presso il bar "Pasticcio" (cfr. RIT 819/16, progr. 103751). Il successivo 28 aprile 2017, Protopapa Francesco e "Uappu" si accordano per incontrarsi "Martedì 2" (cfr. RIT 819/16, progr. 127751 del 28.4.2017); infatti, in data 2 maggio 2017, alle ore 10:27:41, Protopapa Francesco chiama Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", il quale lo rimprovera per il ritardo (cfr. RIT 819/16, progr. 129413) ed alle ore 10:51, il cellulare del Bontempo si sposta da Tortorici a Caprileone; quindi, alle ore 11:43:08, il Protopapa contatta Conti Mica Sebastiano, per un appuntamento (cfr. RIT 1414/16, progr. 52875). Il teste D'Angelo Francesco ha dichiarato che dall'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso a Protopapa Francesco (n. 3298762549) era risultato che dalle ore 11:43:17 fino alle ore 14:47:37, il telefono aveva agganciato le celle del Comune di Messina ed alle ore 12:29 il Protopapa aveva contattato l'utenza n. 0902921000, intestata al ristorante "Al Padrino", sito in Messina, Via Santa Cecilia, 54/56 (cfr. l'allegato n. 350, acquisito al fascicolo per il dibattimento). Dal servizio di osservazione predisposto dai militari, poi, era emerso che, alle ore 12:35, Conti Mica Sebastiano era uscito dalla propria abitazione, per farvi rientro alle successive ore 15:19 e dall'analisi dei tabulati telefonici era risultato che, dalle ore 12:35 alle ore 14:47, i cellulari in uso a Protopapa Francesco e a Conti Mica Sebastiano agganciano celle compatibili con il luogo dove è ubicata la trattoria "Al Padrino". Alle ore 17:20:40, Bontempo Sebastiano riaccende il cellulare e chiama Conti Mica Denise e Coci Domenico ed in sottofondo si sente la voce di Protopapa Francesco (riconosciuta con certezza dai militari; cfr. RIT 819/16, progr. 129546).

In data 5 maggio 2017, Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" e Protopapa Francesco si accordano per vedersi dopo le ore 17:00 (cfr. RIT 819/16, progr. 131005) ed in data 11 maggio 2017, i due stabiliscono che il Protopapa sarebbe passato a prenderlo a casa (in Contrada Ilombati) (cfr. RIT 819/16, progr. 133971).

quindi, dalle ore 13:06 fino alle ore 20:22, il cellulare in uso a Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", resta spento. Alle ore 20:22, il cellulare viene acceso ed aggancia una cella ubicata in Calabria. Al riguardo, il teste D'Angelo Francesco ha specificato che, in più occasioni ed anche in altre indagini, era accaduto che un soggetto si trovasse a Messina, ma il cellulare agganciasse una cella della Calabria, trattandosi di luogo vicino e che, nella specie, era risultato che Bontempo Sebastiano si trovasse a Mili San Pietro, zona di fronte alla costa calabrese. Riaccesso il telefono, alle ore 20:35:11, il Bontempo contatta il Coci, rappresentandogli che "Succidiu un macellu. Capisti?" (cfr. RIT 819/16, progr. 134051); nelle successive conversazioni intercorse tra Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" e Coci Domenico, costui si rende disponibile ad andare a prenderlo a Messina, zona Mili San Pietro e Bontempo Sebastiano gli rappresenta la pericolosità della cosa, in quanto la zona è presidiata dalle Forze dell'Ordine (cfr. RIT 819/16, progr. 134298). Alle ore 22:00 circa, Bontempo Sebastiano richiama Coci Domenico e gli comunica di trovarsi in una zona di montagna, vicino al luogo colpito dall'alluvione, dalla quale riesce a vedere Reggio Calabria (cfr. RIT 819/16, progr. 134119, progr. 134153). In data 12 maggio 2017, alle ore 7:41:04, Bontempo Sebastiano contatta il Coci e gli comunica di essere riuscito a raggiungere Catania (cfr. RIT 819/16, progr. 134419), dove si reca a prenderlo Costanzo Zammataro Cesare, nato a Biancavilla, il 24 maggio 1991, il quale lo accompagna a Tortorici, dove il "Uappu" arriva alle ore 12:00, come confermato dal fatto che, in quell'orario, il cellulare del Bontempo aggancia le celle di Tortorici. In serata, poi, vi è tutta una serie di conversazioni tra Coci Domenico, Conti Mica Denise, Bontempo Signorina, nata a Tortorici, il 28 aprile 1955, sorella di Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", mamma di Pruiti Sebastiano e Bontempo Luisa, nel corso delle quali gli interlocutori si preoccupano del fatto che "Uappu" possa essere stato arrestato, in quanto si era sparsa voce in tal senso (cfr. RIT 1401/16, progr. 57939; RIT 1414/16, progr. 56967 e progr. 56972). L'antefatto di tutta la vicenda, infatti, è da rinvenire alle ore 15:50 dell'11 maggio 2017, allorché i Carabinieri di Messina Sud, in Contrada Santa Lucia, avevano intimato l'alt alla vettura Fiat Bravo, targata DN883YT, intestata alla società "New Umbertina Viaggi di Protopapa Tatiana" ed avevano proceduto all'arresto di Protopapa Francesco ed

Agostino Ninone Pasqualino, mentre un terzo soggetto (successivamente identificato in Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu"), era riuscito a darsi alla fuga. Peraltro, prima di essere fermati, gli imputati avevano tentato di disfarsi di uno zaino, rinvenuto dai militari e contenente sostanza stupefacente del tipo *marijuana* per un peso complessivo di Kg 2,066 (cfr. i verbali di arresto e sequestro eseguiti in data 11.5.2017, acquisiti al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 7.6.2021). Al riguardo, pare opportuno richiamare la deposizione del teste D'Angelo Francesco, il quale ha specificato che dall'attività captativa era risultato che, proprio in data 11 maggio 2017, dalle ore 13:06 alle ore 20:20, il telefono di Bontempo Sebastiano era rimasto spento e che l'utenza n. 3298762549, in uso a Protopapa Francesco, dalle ore 14:01 alle ore 14:49, aveva avuto sei contatti telefonici con l'utenza n. 3471155118, intestata a Calabrò Fortunato, nato a Messina, il 14 febbraio 1977. Il teste ha ricordato, inoltre, che dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato all'esterno dell'abitazione di Selvaggio Giuseppe (nell'ambito del procedimento penale n. 7621/16 R.G.N.R.), era risultato che, alle ore 15:07, vi era giunta una Fiat Bravo, colore amaranto, targata DN833YT, intestata alla società "New Umbertina Viaggi", dalla quale erano scesi quattro uomini, tra cui Calabrò Fortunato. Alle successive ore 15:50, tre uomini erano usciti dall'abitazione del Selvaggio con uno zaino, mentre Calabrò Fortunato si era trattenuto all'interno; l'auto era stata seguita e fermata, quindi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud avevano proceduto all'arresto di Protopapa Francesco ed Agostino Ninone Pasqualino, mentre il terzo soggetto era riuscito a darsi alla fuga. Il teste D'Angelo Francesco ha aggiunto, infine, che proprio attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza installato all'esterno dell'abitazione di Selvaggio Giuseppe, erano stati identificati Protopapa Francesco, Agostino Ninone Pasqualino, Calabrò Fortunato, mentre il quarto soggetto, che indossava un maglione a righe rosse, un giubbotto, *jeans* e scarpe da tennis, era rimasto ignoto; quindi, al fine di identificarlo, i militari avevano comparato le immagini del sistema di videosorveglianza installato all'esterno della barberia di Conti Taguali Ivan e le immagini del soggetto in esame, dalle quali era risultato che il giubbotto indossato dal quarto uomo che era entrato in casa di

Selvaggio Giuseppe era identico, per marca e colore, a quello indossato da Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", all'esterno della barberia in data 26 novembre 2016.

Le circostanze rappresentate trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Selvaggio Giuseppe, il quale, dopo avere premesso di essere stato condannato per delitti quali usura e reati in materia di stupefacenti e di avere deciso di collaborare nel marzo 2019, ha specificato che, per quanto concerne l'attività di narcotraffico, gli era stato contestato il ruolo di promotore dell'associazione ed ha ricordato un episodio, occorso nel maggio 2017, durante il quale si era recato presso la sua abitazione, unitamente ad altri soggetti, Calabrò Fortunato, spacciatore di Brolo, il quale aveva acquistato tre chili di *marjuana* e, uscendo dalla sua abitazione, gli stessi erano stati inseguiti dalle Forze dell'Ordine e fermati a Mili San Pietro. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che Calabrò Fortunato si riforniva stabilmente da lui, sia di cocaina che di *marjuana*, che spacciava a Brolo e a Tortorici e che i soggetti con i quali, nel maggio 2017, si era recato presso la sua abitazione erano: tale "Carmelo", di Messina, titolare di un negozio di frutta sito vicino al campo sportivo Celeste (come gli era stato rappresentato dallo stesso Calabrò Fortunato), conosciuto dal Selvaggio circa due mesi prima, Barbagallo e De Pasquale, il quale aveva un fratello di nome Antonio che aveva una *Peugeot 205*, di colore blu; che gli stessi si erano recati da lui con due auto, in modo tale da poter fare la "staffetta" in autostrada, specificando che "Carmelo", Barbagallo e De Pasquale si recavano da lui ogni settimana per rifornirsi di droga. Quanto all'episodio del maggio 2017, il Selvaggio ha specificato che la droga era stata riposta in uno zaino e che, in conseguenza dell'inseguimento, Barbagallo e De Pasquale erano stati arrestati, mentre "Carmelo" era riuscito a fuggire, ricordando che la circostanza gli era stata raccontata dal Barbagallo durante un periodo di comune detenzione presso il carcere di Enna, dove il Selvaggio era al piano terra ed il Barbagallo al primo piano. In ordine a detta cessione, poi, il teste ha ricordato che la droga era stata venduta al prezzo di 4.500,00 euro (1.500,00 euro al chilo); che Calabrò Fortunato la rivendeva al Barbagallo, al De Pasquale e a "Carmelo" al prezzo di 2.000,00 euro al chilo e che, tuttavia, non era stata mai pagata, ricordando che il Calabrò, all'epoca, aveva un debito con lui pari a circa 9.000,00 euro. A questo punto, il Pubblico Ministero ha

ricordato al Selvaggio, il quale ha confermato le precedenti dichiarazioni, quanto affermato in data 4 giugno 2019 in ordine a delle fotografie che gli erano state mostrate: *Pubblico Ministero: "Lei ricorda cosa e chi ha riconosciuto? Se non lo ricorda glielo dico io"; teste Selvaggio Giuseppe: "Mi dica lei, io mi ricordo Calabrò, Barbagallo, c'era quando sono venuti con la macchina perché Fortunato aveva la macchina più sotto, il Mercedes, poi c'era questo Carmelo"; Pubblico Ministero: "Ricorda di aver riconosciuto questi tre, le leggo quello che lei ha dichiarato per la sua memoria sempre dallo stesso verbale del 4 giugno 2019. Le viene mostrata una foto indicata come foto n. 1 che riproduce soggetti ed autovetture. Lei ha dichiarato: "La foto in questione riproduce dei luoghi nei pressi della mia abitazione. Riconosco nell'immagine la Fiat Bravo di colore bordeaux in uso al Barbagallo, che individuo nel soggetto che si trova accanto allo sportello lato guida e che indossa una tuta di colore nero. Il soggetto vicino allo sportello anteriore lato destro dell'autovettura, peluto e che indossa una maglia a righe lo individuo in Pasquale. Calabrò è il soggetto che si trova in alto sullo sfondo della foto, intendo vicino allo sportello di un'autovettura. Il soggetto ritratto nel lato destro posteriore con l'autovettura e che indossa un giubbotto chiaro lo individuo in quel tale Carmelo di cui ho fatto finora riferimento, si tratta del soggetto che riuscì a scappare sottraendosi all'arresto cui furono sottoposti Barbagallo e Pasquale. Il soggetto con la maglia a righe vicino a Barbagallo che indossa occhiali scuri non lo riconosco. Ricorda di aver reso queste dichiarazioni?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì"; Pubblico Ministero: "Le conferma?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì"; Pubblico Ministero: "Poi le è stata mostrata una seconda foto indicata come foto n. 2 in cui si nota un soggetto che esce da un'abitazione con qualcosa in mano. Lei si ricorda che cosa o chi ha riconosciuto?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Lo zaino l'ho dato io a Barbagallo quando sono usciti da casa e sono usciti tutti insieme diciamo"; Pubblico Ministero: "Sono usciti tutti insieme, le leggo quello che lei ha dichiarato. Foto n. 2. "Nella foto riconosco Pasquale che tiene in mano lo zaino contenente la droga che ho fornito. Barbagallo è il soggetto con la tuta di colore nero e accanto a lui riconosco quel tale Carmelo. Tutti e tre insieme a Calabrò sono entrati poco prima a casa mia, in quell'occasione fu necessario..." Le chiedo adesso,*

perché fu necessario mettere la droga nello zaino?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Perché? Perché dove gliela davo signor Pubblico Ministero, nelle mani? Ho trovato uno zaino nella cantina...Erano dei pacchi sottovuoto, dei pacchi sottovuoto che dovevo mettere in un posto dove non si vedevano quando uscivano da casa mia, quindi, li ho messi nello zaino"; Pubblico Ministero: "Ho capito. Va bene. Ricorda poi che le furono poste in visione, le fu posto in visione un album fotografico riprodotto una serie di soggetti oltre a queste due fotografie?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì, ho visto delle, tanti fascicoli di foto che vedevo pure di ricordarmi delle persone"; Pubblico Ministero: "Sì. Lei ricorda chi ha riconosciuto?"; teste Selvaggio Giuseppe: "No"; Pubblico Ministero: "Allora le leggo quello che lei ha dichiarato, foto n. 1 sempre dallo stesso verbale. "Mi sembra il soggetto a nome Carmelo che è venuto con Calabrò a maggio del 2017 quando ho ceduto la droga. Foto n. 2 riconosco De Pasquale; foto n. 3 riconosco Francesco Barbagallo". Do atto Presidente, che la foto n. 1 riproduce Bontempo Sebastiano, nato a Tortorici l'uno giugno 1969, la foto n. 2 con riferimento alla quale il dichiarante riferisce: "Riconosco De Pasquale" si identifica in Agostino Ninone Pasquale, nato a Naso il 1 aprile 1972. La foto n. 3 con riferimento alla quale il dichiarante ha riferito: "Riconosco Francesco Barbagallo" si identifica in Protopapa Francesco, nato a Sant'Agata di Militello il 2 aprile 1990. Lei poi alle foto 4, 5, 6, 7, 8 ha reso altre dichiarazioni: "Foto n. 4, non riconosco; foto n. 5 riconosco un soggetto di Messina come tale Corridore che ha un negozio di bomboniere; foto n. 6 lei ha dichiarato: "Non riconosco la persona raffigurata", foto n. 7: "Non riconosco"; foto n. 8 non riconosco; foto n. 9: "Mi sembra il Carmelo di cui ho detto prima". La foto n. 9 identifica Conti Mica Sebastiano, nato a Tortorici il 27 marzo 1970. Lei ricorda che ebbe sulle prime una sorta di dubbio tra questi due soggetti, questo che lei ha indicato come Carmelo e che venne a casa sua anche in occasione della cessione della droga nello zaino, lo riconobbe prima nella foto n. 1, che ritraeva Bontempo Sebastiano classe '69 e poi nella foto n. 9 che ritrae Conti Mica Sebastiano, se la ricorda questa circostanza?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì, me la ricordo questa circostanza perché il viso era quasi uguale...Si somigliavano, sì. Poi quando ho riconosciuto...Sì, gli ho detto che si assomigliano. Poi quando si parlava di

Corridore gli ho spiegato la situazione che lui lavorava...(inc.)...Carmelo, Ninone che lavoravano là, vicino al campo sportivo celeste e l'ho collegato con lui perché mi diceva Calabrò che loro erano vicini a questo ragazzo, che gli davano un aiuto per la casa...quando poi ho ricollegato la fotografia di Corridore che era amico con Carmelo, giusto, io gli ho detto...all'epoca gli ho detto nelle dichiarazioni: "Me lo ricordo a Carmelo perché pure Calabrò mi aveva detto che lui era vicino a Corridore di Messina che lavoravano vicino a Campo Celeste di Messina con la frutta, che aveva una casa...perché aveva la sorveglianza a Messina"; Pubblico Ministero: "Ed era anche lui originario della zona di Brolo, della provincia tirrenica?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì, della zona di Brolo, sì. Di Tortorici, Brolo, di quella zona là"; Pubblico Ministero: "Volevo capire una cosa perché lei sempre in questo verbale dichiara: "Riguardando più attentamente la foto n. 1 e la foto n. 9 dichiaro che il soggetto raffigurato nella foto n. 1 (Bontempo Sebastiano, classe 1969, nde) è il Carmelo che è venuto a casa mia a maggio del 2017 in compagnia di Calabrò e, se non ricordo male, l'ho conosciuto un anno prima in occasione della circostanza relativa al danneggiamento tramite incendio dell'autovettura di Calabrò di cui ho detto prima...E questa circostanza che lavorava con la frutta, che abitava, se ho compreso, nei pressi del policlinico di Messina lei come l'ha appresa e da chi?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Da Calabrò lui mi diceva che siccome lui era a Messina, che era uscito dal carcere, forse aveva la sorveglianza, gli avevano trovato una casa a Messina vicino al policlinico, zona Gazzi, va"; Pubblico Ministero: "Ho capito. E si riferiva a chi? Faceva riferimento a chi Calabrò?"; teste Selvaggio Giuseppe: "A Carmelo"; Pubblico Ministero: "Sì, ma questa circostanza le fu detta quando rispetto agli incontri che lei ebbe, in particolare all'incontro che lei ebbe quando ci fu la cessione della droga nello zaino?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Mi era stata detta all'epoca quando è successo che a Calabrò gli hanno bruciato la macchina perché lui è venuto pure a casa mia, che lui era una persona, diciamo, di un certo spessore nella zona di Tortorici, Calabrò me lo ha presentato pure per questa situazione qua che era successa questa cosa nella zona di Brolo, quando gli hanno bruciato la macchina a Calabrò me lo ha presentato e poi da là si parlava di farlo lavorare"; Pubblico Ministero: "Ho capito.

E poi lei lo rivede, cioè è la stessa persona che lei vede a casa sua in occasione della cessione della droga nello zaino?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì. Perché in pratica il Calabrò si prendeva l'erba, gliela dava a lui e poi lui la lavorava con Barbagallo però facevamo due passaggi, io gliela davo a lui a mille e cinque e poi lui gliela dava a loro a duemila, e loro poi la vendevano in piazza e si facevano i loro guadagni".

Il teste ha specificato, infine, di avere avuto rapporti anche con altri soggetti di nome Carmelo: Carmelo, compare di Calabrò, soggetto più anziano in ordine al quale il Selvaggio ha dichiarato: *"nella foto n. 14 in questo verbale: "Soggetto di Brolo di nome Carmelo conosciuto tramite Fortunato Calabrò legati da vincoli di comparatico con questo. Lo stesso custodisce armi e droga per conto di Calabrò, veniva a comprare la droga da me unitamente al Calabrò e al soggetto che indico come De Pasquale"; Pubblico Ministero: "E nella foto n. 14 individua Luculano Cugna Carmelo, nato a Castell'Umberto l'uno gennaio '65. Questo è un soggetto diverso da quello che venne a casa sua a prendere la droga nello zaino?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì, sì"; Pubblico Ministero: "Ed è anche un soggetto diverso rispetto a quel tale Carmelo che lei indica e che sarebbe stato presente con Fortunato Calabrò nella circostanza in cui avete discusso dell'incendio della Smart della donna?"; teste Selvaggio Giuseppe: "Sì"; Pubblico Ministero: "Perché in effetti a proposito di questa foto n. 1 e n. 9 lei è stato risentito poi il 17 giugno dell'anno 2019 e lei in quella circostanza disse: "La foto in relazione alla quale mi sono venute in mente delle circostanze che voglio riferire non è la n. 1 bensì la n. 9. Il soggetto della n. 9 è quello che è venuto da me, è venuto a prendere due chili di erba a casa mia. Era maggio del 2017, sono venuti in tre e poi sono scappati, due li hanno arrestati e poi il 23 maggio hanno arrestato me per evasione. Il soggetto n. 9 è il terzo, quello che non è stato arrestato".*

Nonostante l'incertezza in cui è incorso il teste Selvaggio Giuseppe nell'identificazione di "Carmelo", dapprima riconosciuto come Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" e, successivamente, come Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio", va rilevato che non vi è alcun dubbio che il soggetto fuggito all'arresto avvenuto in data 11 maggio 2017 sia "Uappu", laddove si consideri non solo il

tenore delle conversazioni intercorse, nella notte tra l'11 ed il 12 maggio 2017, ossia subito dopo l'arresto di Agostino Ninone Pasqualino e Protopapa Francesco, tra "Uappu" e Coci Domenico, proprio mentre il Bontempo si dava alla fuga (che terminerà presso la stazione degli autobus di Catania, come già esaminato), ma, altresì, quanto dichiarato in merito dal teste D'Angelo Francesco, il quale, infatti, ha ricordato che l'analisi del traffico telefonico sull'utenza in uso a Conti Mica Sebastiano aveva consentito di constatare che, alle ore 15:07, ossia nell'orario in cui il servizio di video sorveglianza aveva registrato l'ingresso di Calabrò Fortunato, Agostino Ninone Pasqualino, Protopapa Francesco ed un quarto uomo nell'abitazione di Selvaggio Giuseppe, era stata intercettata una conversazione telefonica tra Conti Mica Sebastiano ed il suo difensore, specificando che nessuno dei soggetti che si erano introdotti nell'abitazione del Selvaggio era al cellulare, come emerge dalle immagini acquisite al fascicolo per il dibattimento. Tale dato temporale, valutato unitamente alle conversazioni già esaminate, consente di ritenere con certezza che si trattasse di Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu".

Gli esiti istruttori del giudizio consentono, senza alcun dubbio, di ritenere la sussistenza della contestata associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui fanno parte Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" (per il quale si è proceduto separatamente), Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio", Coci Domenico, Hila Alfred, Agostino Ninone Pasqualino e Protopapa Francesco. Assumono valenza decisiva al riguardo, oltre a quanto già argomentato nella parte generale relativa alla verifica della sussistenza, nel caso di specie, dell'associazione in oggetto, ulteriori circostanze di fatto, quali, ad esempio, il contenuto delle conversazioni telefoniche e ambientali in cui risultano precisi ruoli affidati preventivamente a individuati soggetti che partecipano all'attività delinquenziale, nonché la ricezione di messaggi o telefonate continue, indicanti orari, luoghi ed i soggetti tenuti a consegnare lo stupefacente o il denaro. Ancora, tipici tratti dell'associazione per delinquere contestata possono ritrovarsi nella possibilità di attivare soggetti a seconda delle necessità insorte al momento: anche tali "soci avventizi" del gruppo devono essere considerati quali vere e proprie risorse umane su cui l'associazione sa di poter contare al bisogno: si pensi, ad esempio, al contributo

offerto da Valerio Labia Giuseppe, Nicolosi Giuseppe e Corridore Emanuele o, ancora, alla possibilità di incontrare Ruggeri Giuseppe e Cisco Giovanni, soggetto già condannato per reati in materia di stupefacenti, per avere un parere sulla qualità della droga (Conti Mica Sebastiano, rivolgendosi a Coci Domenico: *"Facci a vidiri ddà cosa a Peppi, talia s'è bona, iddu Pippu magari ni capisci; ...(inc)... s'è bona"* (cfr. RIT 1414/16, progr. 32855). Ci si riferisce, inoltre, anche ai contatti con altre piazze di spaccio, in particolare quella di Messina e di Enna, secondo moduli evidentemente già preallertati in via generica.

Quanto all'adesione al programma ed alla stabile messa a disposizione degli scopi dello stesso (ultimi due requisiti individuati dalla giurisprudenza menzionata in precedenza), essi risaltano in maniera evidente nella facilità di coinvolgimento degli imputati nelle singole operazioni di vendita e/o acquisto di sostanza stupefacente e nell'affidamento che ciascuno di loro ripone sull'attività prestata dall'altro in seno al gruppo. Al riguardo, infatti, va rilevato che *"in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive"* (Cass., Sez. V, n. 8033/2012, dep. nel 2013, Barbetta, rv. 255207; analogamente Cass., Sez. VI, n. 9061 del 24.9.2012, dep. nel 2013, Cecconi, rv. 255312; Cass., Sez. VI, n. 40505 del 17.6.2009, Il Grande, rv. 245282).

In conclusione, non sussistono dubbi in ordine alla sussistenza di numerose condotte illecite ascrivibili ad un'associazione facente capo a Bontempo Sebastiano, inteso *"Uappu"* e Conti Mica Sebastiano, inteso *"Bellocchio"*, volta allo spaccio continuativo di droga, essendo emersa, in modo univoco, la predisposizione di uomini e mezzi, nonché una idonea suddivisione dei ruoli che consente di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90.

Si ritiene, pertanto, di procedere all'esame delle singole posizioni dei sodali, iniziando da Conti Mica Sebastiano, in quanto promotore ed organizzatore dell'associazione e seguendo poi l'ordine per ciascuno degli imputati cui il delitto associativo è ascritto.

Conti Mica Sebastiano, detto "Bellocchio"

Gli esiti istruttori del processo consentono di ritenere che Conti Mica Sebastiano (unitamente a Bontempo Sebastiano, detto "Uappu") è il capo riconosciuto dell'associazione e l'organizzatore della piazza di spaccio svolta quotidianamente. Il suo ruolo è emerso con chiarezza dalle numerose conversazioni intercettate in cui è direttamente interlocutore ed attraverso le quali, subito dopo la scarcerazione, avvenuta in data 13 novembre 2016, contatta soggetti già dediti ad attività di narcotraffico nella provincia di Messina (si pensi ai contatti con Arena Michele, Strano Salvatore e Samperi Paolo) e nella provincia di Enna (quali, ad esempio, Bontempo Alessandro e Conti Mica Giovanni), per assicurare alla "famiglia" i canali di approvvigionamento migliori; subito dopo gli incontri, infatti, Conti Mica Sebastiano commenta con Coci Domenico prezzi e qualità della droga, ritenendo, ad esempio, il costo praticato dal Bontempo eccessivo ed un "affare" quanto rappresentato da Conti Mica Giovanni: *Conti Mica Sebastiano: "T'ha detti?! E quanta? Quanta n'avi?"; Coci Domenico: "(Ducentu) chila passata"; Conti Mica Sebastiano: "Cosi (...) pigghiamu. Un euru...?"; Coci Domenico: "E quaranta. Regalata. Dici poi ni pigghiamu (centu chili). Si ni pigghiamu picca a du euru e cinquanta, (un euru e ottanta) ... Minchia, (ducentu) chila a un euru e trenta. Ci dissi, ("iò cià fazzu pruvari"). Ora iò u vaiu e ceccu su... dumani u vaiu e ceccu, dumani matina. Subutu! Minchia, (già)... chista è un'occasione"* (cfr. RIT 43/17, progr. 461). Peraltro, da tutti i colloqui captati, per l'analisi dei quali, per ragioni di

sintesi, si rinvia a quanto già dettagliatamente esposto in precedenza, emerge che l'imputato coordina l'attività degli associati: nonostante il "Bellocchio" non si occupi mai dei singoli episodi di spaccio, curando, come detto, le relazioni con soggetti che gli consentano il certo reperimento di stupefacente, allo stesso, tuttavia, Coci Domenico rendiconta circa l'attività posta in essere, rappresentando se e quanto stupefacente è stato acquistato; si pensi alla conversazione incorsa tra i due in data 20 febbraio 2017: *Conti Mica Sebastiano: "Ma arrivasti a (fari) tuttu cosi ammenu?"*; *Coci Domenico: "Sulu Daniele nun sa' pigghiau" mi dissi (...) chi l'aveva (...) "È inutili - dici - ma' pigghiu - dici - e ma' resta supra a panza mia" (...). Dici, "Ca...", dici, "Caso mai chiamo a Peppe". (Ci dissi, "va bene")* (cfr. RIT 43/17, progr. 80). A ciò si aggiunga che Conti Mica Sebastiano, proprio in considerazione della sua posizione gerarchicamente sovraordinata, è l'unico a potere intercedere presso Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" a fronte del comportamento scorretto tenuto dal Coci (al riguardo, è sufficiente richiamare la disamina relativa agli incontri tenutisi nelle date del 6, 12 e 16 marzo 2018 presso l'abitazione del "Uappu", tra costui ed il "Bellocchio", di cui si è già detto).

In altri termini, il ruolo di Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio", non può certamente ricondursi a quello di semplice partecipe dell'associazione, evidenziando che *"la condotta di organizzazione, come titolo autonomo di reato, differisce dalla condotta di partecipazione perché, mentre quest'ultima si concreta in una generica adesione ad un organismo già costituito e strutturato da altri e del quale, entrando a far parte, l'associato si limita ad accettare scopi e programmi, la prima richiede un'attività di coordinamento strutturale con l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione che non sono limitati alla sola fase genetica di costituzione del vincolo associativo e, quindi, non si esauriscono con l'avvio dell'impresa criminosa, ma che devono assistere l'associazione per tutta la sua durata"* (Cass., Sez. I, n. 12812 del 25.2.2011; Cass., Sez. III, n. 40348 del 6.7.2016, dep. 28.9.2016, Rv. 267761).

Coci Domenico

Coci Domenico, genero e uomo di fiducia di Conti Mica Sebastiano, è inserito nell'associazione alla quale aderisce volontariamente ed assicura la sua stabile disponibilità, come emerge dall'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate (per il contenuto delle quali si rinvia a quanto già esaminato in precedenza) da cui risulta il ruolo centrale che assume all'interno del sodalizio criminale, in quanto coadiuva Conti Mica Sebastiano nella pratica gestione dell'attività di spaccio, tenendo i contatti con le piazze di approvvigionamento già individuate dal suocero: nel periodo compreso tra il 23 marzo ed il 19 settembre 2017, numerosi sono i viaggi del Coci a Regalbuto, durante i quali si avvale della collaborazione di Valerio Labia Giuseppe e di Nicolosi Giuseppe, cognato di Bontempo Cristian (figlio di Bontempo Alessandro) e garantendo i collegamenti tra i capi dell'associazione, muovendosi costantemente tra Tortorici, dove si trova Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" e Messina, dove abita Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio"; l'imputato, infatti, si rende portavoce nei confronti dell'uno e all'altro, a seconda delle circostanze, di quanto accaduto nei diversi incontri con fornitori e spacciatori; si pensi alla necessità dallo stesso avvertita a seguito dell'incontro svoltosi tra Protopapa Francesco e Conti Mica Sebastiano in data 8 marzo 2017, di dovere riportare l'oggetto della conversazione allo zio (Bontempo Sebastiano, "Uappu").

Nonostante Coci Domenico assuma certamente una posizione subalterna rispetto a "Bellocchio" e "Uappu", ai quali, infatti, come già esaminato, ha l'obbligo di rendicontare circa l'attività di narcotraffico, tuttavia, è dotato di una certa autonomia organizzativa (proprio in considerazione della fiducia in lui riposta dal suocero), quindi, provvede anche personalmente allo spaccio di sostanze stupefacenti (ne sono un esempio i numerosi contatti con Campisi Daniele) e coordina l'attività della manovalanza di cui l'associazione si avvale, impartendo, all'occorrenza, direttive specifiche circa le modalità di pagamento, nonché manifestando, per conto dell'associazione, disappunto o benevolenza a fronte di eventuali ritardi ed inadempimenti (al riguardo, pare sufficiente richiamare tutta la disamina relativa ai rapporti tra Coci Domenico ed Hila Alfred).

Hila Alfred, detto "l'Albanese"

Hila Alfred è lo spacciatore dell'associazione; dalle conversazioni intercettate risulta, in modo univoco, l'attività di spaccio che costui pone quotidianamente in essere per conto del sodalizio criminale, tenendo contatti costanti con Coci Domenico, al quale, infatti, rappresenta a quali soggetti ha già ceduto sostanza stupefacente e dai quali ancora deve ricevere il pagamento.

Né si ritiene di condividere le argomentazioni della difesa, secondo la quale l'utilizzo della *Postepay* per i pagamenti sarebbe indicativa, in realtà, del solo fatto che Hila Alfred fosse un consumatore di droga i cui acquisti venivano pagati, appunto, mediante ricariche eseguite sulla carta nella disponibilità del Coci, se solo si consideri che l'Hila comunica a Coci Domenico i nominativi dei soggetti che ancora devono corrispondere il dovuto a seguito dell'attività di spaccio: *Coci Domenico: "Comu si chiama chistu?"; Hila Alfred: "Salvo. Oggi va e ti fa 'a cosa...c'ho parlato prima, su Postepay. (Se non si siddia)"* (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 41689 del 9.6.2017). Parimenti indicative del ruolo ricoperto da Hila Alfred all'interno dell'associazione sono le doglianze del Coci circa i versamenti di denaro, evidentemente inferiori rispetto a quanto previsto e di cui lo stesso Hila Alfred è ignaro, ad ulteriore dimostrazione del fatto che certamente non è l'imputato ad eseguire le ricariche; piuttosto, ad effettuarle sono gli acquirenti ai quali ha venduto droga: *Hila Alfred: Eh, quant'erano?"; Coci Domenico: "Tre"; Hila Alfred: "Come?"; Coci Domenico: "Tre"; Hila Alfred: "Ma chi cazzu dici?"; Coci Domenico: "No, senza che cazzu dicu!"; Hila Alfred: "Aspetta, va bene và, ok, ci vediamo...io appena finisco ti chiamo fra'"* (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 34989 del 24.5.2017, alle ore 12:22:22); *Hila Alfred: "Uhm. E come è andata là? (Hai preso?); Coci Domenico: "No! Non ci semmu propria, ah? Per niente!"; Hila Alfred: "Come no?"; Coci Domenico: "Per niente!"; Hila Alfred: "Come no?"; Coci Domenico: "Per niente! Quannu arrivi m'ha' chiamari subitu, ah!"; Hila Alfred: "Ma quant'erano, fra?"; Coci Domenico: "Tre e ottanta"; Hila Alfred: "Quanto?"; Coci Domenico: "Tre e ottanta"; Hila Alfred: "Ma stai scherzando?"; Coci Domenico: "No, non stai scherzannu propria, Alfred!"* (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 42819 e progr. 42824, del 12.6.2017). A ciò si aggiunga, ancora, che l'Hila

non è neanche a conoscenza del codice della carta *Postepay*, nonostante la stessa sia intestata alla madre (e denunciata smarrita, come accertato e dichiarato dal teste D'Angelo Francesco). Si tratta di tutti elementi di fatto che sconfessano la tesi difensiva e corroborano quella accusatoria, anche tenuto conto dell'ulteriore emergenza processuale per cui gli imputati, per la gestione dell'attività di spaccio, non utilizzavano una sola carta di pagamento, come emerge in modo univoco dalla conversazione intercorsa tra i due in data 9 giugno 2017: *Coci Domenico*: "Comu si chiama chistu?"; *Hila Alfred*: "Salvo. Oggi va e ti fa 'a cosa...c'ho parlato prima, su *Postepay*. (Se non si siddia)"; *Coci Domenico*: "Supra a quali?"; *Hila Alfred*: "Ah?"; *Coci Domenico*: "Supra a quali?"; *Hila Alfred*: "Su chidda chi' hai tu" (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 41689). Tale ultimo aspetto assume particolare rilievo, in quanto indicativo dell'esistenza di moduli operativi previamente concertati tra gli associati, certamente idonea a dimostrare la consapevole partecipazione del singolo.

Quanto alla piena adesione di Hila Alfred al *pactum sceleris* ed alla totale consapevolezza dell'imputato di agire per conto dell'associazione dei "Batanesi", poi, emblematici sono gli sms inviati dall'Hila al Coci, a seguito dell'ennesimo incontro tra i due e delle rimostranze manifestate da Coci Domenico circa i ritardi nei pagamenti, a fronte dei quali, tuttavia, l'imputato è stato evidentemente "perdonato": "Fra dio di benedica te e la tua famiglia sei unico grazie"; "Non mi dimentico fin che morir grazie e scusa"; "Fra non finir mai di ringraziarti" (cfr. RIT 68/17 sub a), progr. 87448, 87449 e 87499).

Gli esiti istruttori del giudizio, quindi, non lasciano spazio ad alcuna tesi difensiva ed inducono a ritenere, in modo certo, che l'imputato sia stabile partecipe dell'associazione finalizzata al narcotraffico, nell'ambito della quale assume un ruolo di manovalanza, ricevendo direttive da Coci Domenico ed essendo stabilmente a disposizione del sodalizio.

Agostino Ninone Pasqualino e Protopapa Francesco

Consapevoli partecipi dell'associazione sono, infine, Agostino Ninone Pasqualino e Protopapa Francesco, i quali intrattengono rapporti direttamente con i capi (Bontempo Sebastiano, "Uappu" e Conti Mica Sebastiano, "Bellocchio"), con cui

si incontrano numerosissime volte ed hanno costanti contatti e con i quali condividono la detenzione di un ingente quantitativo di *marijuana* che, infatti, porterà, in data 11 maggio 2017, all'arresto di Agostino Ninone Pasqualino e Protopapa Francesco (mentre Bontempo Sebastiano, detto "Uappu", riuscirà a fuggire, come già illustrato). Si tratta di circostanze certamente indicative dell'adesione degli imputati al programma criminoso del sodalizio in esame.

D'altra parte, che l'Agostino Ninone ed il Protopapa siano stabilmente inseriti nell'associazione finalizzata al narcotraffico emerge non solo dalle dichiarazioni rese da Selvaggio Giuseppe, il quale ha specificato che "Carmelo" (Bontempo Sebastiano, "Uappu"), Barbagallo (Protopapa Francesco) e De Pasquale (Agostino Ninone Pasqualino) si recavano da lui ogni settimana per rifornirsi di droga, ma, altresì, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Barbagioanni Carmelo e Marino Gammazza Giuseppe. Ed invero, Barbagioanni Carmelo ha individuato in Agostino Ninone Pasqualino un uomo di fiducia di Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu" ed affiliato al clan dei "Batanesi" sin dall'anno 2007, specificando che lo stesso era dedito all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, di cui si riforniva a Messina, da Arena Michele ed in Calabria e che nel settore del narcotraffico collaborava con Conti Mica Sebastiano, Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin", Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" e Coci Domenico: *"Io ho assistito a talune discussioni in carcere durante i passaggi in occasione delle quali Michele Arena, il "Uappu" e Agostino Ninone pianificavano il traffico di sostanze stupefacenti da realizzare una volta scarcerati"*. Al riguardo, infatti, Barbagioanni Carmelo ha ricordato che, durante i periodi di detenzione, l'imputato, su sua richiesta, era stato collocato proprio nelle celle destinate agli appartenenti all'associazione (*"lui chiedeva specificamente di essere messo nelle celle o 19 o 27 o 32 che erano le celle dei "Batanesi", del gruppo dei "Batanesi" a Messina"*) ed era mantenuto da Bontempo Giuseppe, fratello di Bontempo Sebastiano, detto "Uappu". A corroborare ulteriormente lo stabile inserimento nell'associazione, poi, sono le dichiarazioni rese anche da Marino Gammazza Giuseppe, il quale, dopo avere ricordato che Agostino Ninone Pasqualino era molto vicino a "Uappu" e a "Biondino", al punto da rivolgersi a costui con l'appellativo di "Patrozzo", ha

dichiarato che, negli anni 2014/2015, *"Bontempo Sebastiano "Biondino" è venuto a casa e gli ha dato un po' di droga, di erba, che lui dedicò poi allo spaccio"*, droga che il Bontempo teneva *"sottovuoto, nei sacchetti del congelatore. La faceva ad un chilo, o mezzo chilo. Ne ha presa una busta di quella e gliel'ha data. Lui aveva una Punto granata. No, non una Punto, ma una Fiat Uno granata"*, specificando che il denaro sarebbe stato corrisposto da Agostino Ninone Pasqualino solo in esito allo spaccio: *"no, poi glieli dava i soldi, man mano che la vendeva"*.

Quanto alla posizione processuale di Protopapa Francesco, poi, perfettamente coerenti con gli esiti istruttori del giudizio, che consentono di ritenere che l'imputato sia stabile partecipe dell'associazione dei "Batanesi", sono le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Costanzo Zammataro Salvatore, il quale, dopo avere premesso di conoscere il Protopapa, in quanto titolare di una agenzia assicurativa e di una carrozzeria, ha ricordato che lo stesso era dedito allo spaccio di erba e cocaina, di cui, negli anni 2016/2017, si riforniva a Messina, proprio tramite *"Uappu"* e che l'imputato si occupava principalmente del trasporto dello stupefacente da Messina alle altre piazze di spaccio, quali Capo d'Orlando, Rocca di Caprileone e Sant'Agata di Militello.

Nelle risultanze dell'istruttoria dibattimentale si rinviene, peraltro, il pieno riscontro a quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia anche con riferimento al coinvolgimento, nei ruoli di cui si è già detto, di Conti Mica Sebastiano e Coci Domenico nelle attività di narcotraffico. In particolare, Marino Gammazza Giuseppe, Costanzo Zammataro Salvatore e Barbagioanni Carmelo hanno tutti coerentemente individuato Coci Domenico come "persona di fiducia" e soggetto stabilmente dedito al traffico di droga, di cui si riforniva a Messina ed in Calabria, per poi spacciarla in Tortorici, Castell'Umberto, Rocca di Caprileone, Capo d'Orlando e Sant'Agata di Militello, specificando che il Coci "poteva spacciare", in quanto nipote di *"Uappu"* e genero di Conti Mica Sebastiano. Al riguardo, il collaboratore Barbagioanni Carmelo ha definito il Coci non solo come *"molto attivo"* nel settore degli stupefacenti, ma, altresì, quale *"messaggero del "Belloccio" e del "Uappu"*, adoperandosi per farli comunicare, tenuto conto che entrambi erano sottoposti alla misura della sorveglianza speciale: *"Il "Uappu" ed il "Bellocciu" erano sorvegliati,*

e lui teneva i contatti tra i due. Quando c'era qualche cosa saliva dallo zio, portava il resoconto allo zio. Oppure, se c'era qualche altra cosa, lo zio lo chiamava, gli diceva quello che gli doveva dire e portava il resoconto a suo suocero. Oppure, fissava l'incontro per potersi vedere, quando si vedevano di nascosto, sia U Bellocchio che U Uappo"...Io so che lui si spostava per portare notizie avanti e indietro e possibilmente anche sì, anche se c'era qualcosa e certe volte anche con Galati, che si incontravano Galati Giordano Vincenzo, questo qui sì, che si incontrava. Avvocato per sapere certe determinate cose di un'associazione oppure per spostarsi oppure, avvocato, per andare a prendere la droga nelle Calabrie e tornare non è che poteva andare una semplice persona, la prendi e le dici: "Vai e mi vai a prendere questo pacchetto". È una persona fidata. Deve essere una persona assolutamente all'interno dell'associazione senno' questa cosa non la puoi fare perché vai a conoscere certe persone che non...Che non puoi far conoscere ad una semplice persona".

Parimenti, le dichiarazioni rese da tutti i collaboratori di giustizia collocano Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio" al vertice dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti i cui proventi erano ripartiti nell'ambito del clan dei "Batanesi" anche in modo tale da consentire il mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie (cfr. la deposizione del collaboratore Barbagioanni Carmelo: "La ripartizione dei proventi della droga funzionava che si vendeva la droga, i soldi poi venivano, servivano per il mantenimento sempre dei detenuti e del gruppo dei "Batanesi" e venivano sempre dati all'associazione").

In conclusione, risulta, in modo univoco, la consapevole adesione all'associazione, evincibile dalla stabile disponibilità ad agire secondo consolidate modalità e tecniche operative. È di tutta evidenza che si tratta di elementi logicamente convergenti nel senso della configurabilità di un gruppo coeso, nel quale vi sono soggetti che svolgono un ruolo di maggiore rilievo propulsivo, avvalendosi di altri che mostrano di condividere le sorti del gruppo per il quale agiscono, in vista di un tornaconto non solo individuale, ma primariamente afferente all'esistenza stessa e allo sviluppo del sodalizio. In definitiva, l'utilizzo di modalità condivise e consolidate, il ripetersi di condotte consimili, che vedono come protagonisti l'uno o

l'altro dei soggetti coinvolti, costituiscono elementi legittimamente intesi come rappresentativi dell'operatività di un gruppo di soggetti che agisce per il perseguimento non occasionale ed episodico, ma stabile, di un programma delittuoso, avente ad oggetto il narcotraffico. La prova di tali elementi risulta idonea a delineare l'accordo tra più di tre soggetti, l'esistenza di profili organizzativi, caratterizzati da modalità operative consolidate, la destinazione di queste alla realizzazione di un programma avente ad oggetto la commissione di un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti, la compartecipazione di ciascuno per l'attuazione di quel programma: tutto ciò equivale alla puntuale rappresentazione dell'associazione per delinquere di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90.

Si ritiene certamente sussistente la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p., essendo emerso che l'attività di narcotraffico era realizzata nell'interesse della "famiglia" attraverso contatti con altri contesti criminali, nell'ambito dei quali, con ogni evidenza, i "Batanesi" godevano di un significativo riconoscimento. A ciò si aggiunga che, come già illustrato, i proventi dell'attività di spaccio, oltre ad essere impiegati per il mantenimento dei sodali detenuti, erano necessariamente destinati al capo indiscusso del clan, ossia Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", storicamente coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, come dichiarato dal collaboratore di giustizia D'Amico Carmelo. Al riguardo, è sufficiente richiamare "la delusione" espressa dal "Uappu" a Conti Mica Denise per il comportamento tenuto da Coci Domenico, il quale, contro la sua volontà, aveva trattenuto per sé anche la parte di proventi destinati al capo, quindi, al mantenimento e rafforzamento dell'associazione mafiosa dei "Batanesi" (Bontempo Sebastiano, "Uappu": "Ma iò... iò ho avuto una delusione, non... ma vah, mi ha deluso forte, non è... non è chi è rabbia così, è delusioni, iò ci fu un periodu chi nun du... 'a notti mi sbigghiava, propria per la delusione che ho... che ho avuto, è forte, non... ma non è chi dici uora spunta dumani, dopudumani; non esiste, ormai il legame sei solo tu e basta, non è questo perché ha'... vah, non... non si fa così, iò 'un ci 'u dissi quannu vinni to' (pa')"; Conti Mica Denise: "'Tu 'u fa' scantari, 'u vidi?"; cfr. RIT 46/18, progr. 2633).

Va esclusa, invece, la sussistenza della contestata circostanza aggravante dell'essere gli associati in numero di dieci e di esservi, tra i partecipanti, persone dedite all'uso di stupefacenti, tenuto conto del fatto che Conti Taguali Ivan e Bontempo Salvatore, inteso "Salvuccio", sono stati assolti dal reato ascritto al capo 4) dell'imputazione, per non avere commesso il fatto.

Ed invero, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermarne la responsabilità penale, non essendo emersi idonei elementi di fatto che consentano, in modo univoco, di ritenere gli imputati partecipi dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, quanto alla posizione processuale di Bontempo Salvatore, detto "Salvuccio", nonostante costui sia certamente e consapevolmente partecipe dell'associazione di stampo mafioso dei "Batanesi" (come approfonditamente illustrato nella disamina del capo 1) dell'imputazione), tuttavia, le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di individuare un suo stabile coinvolgimento nell'attività di narcotraffico; piuttosto, è emerso che l'imputato, quotidianamente dedito all'uso di droga, avesse contatti (peraltro sporadici) con Hila Alfred e Casella Cristian esclusivamente per acquistare sostanza stupefacente; basti pensare, a titolo esemplificativo, alla conversazione intercorsa tra "Salvuccio" e "l'Albanese" in data 29 maggio 2017 (cfr. RIT 236/17 sub a), progr. 157), nonché al colloquio intercorso tra la moglie del Bontempo e "Uappu", durante il quale la donna si duole proprio del fatto che il marito sia abituale assuntore di sostanze stupefacenti (cfr. RIT 819/16, progr. 206832). Né, d'altra parte, è emerso un coinvolgimento del Bontempo nelle attività di reperimento delle piazze di approvvigionamento e/o di spaccio "al minuto" per conto dell'associazione.

Analoghe considerazioni valgono in ordine alla posizione processuale di Conti Taguali Ivan, titolare della barberia sita in Tortorici ed in relazione al quale, con riferimento all'attività di narcotraffico, è possibile valorizzare un unico colloquio intercorso, in data 22 dicembre 2016, tra il Conti Taguali e Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", nel corso del quale costui gli propone di rendersi intermediario per la vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (cfr. RIT 1062/16, progr. 12234). Nonostante la conversazione captata sia certamente indicativa della "vicinanza" di

Conti Taguali Ivan al clan dei "Batanesi" (al punto che allo stesso è stata riconosciuta dal Tribunale la posizione di concorrente esterno dell'associazione mafiosa di cui al capo 1) della rubrica), tuttavia, da sé sola non pare sufficiente a far ritenere che l'imputato possa essere considerato stabile partecipe del sodalizio criminale dedito al traffico di droga.

Alla luce delle argomentazioni svolte, Bontempo Salvatore, inteso "Salvuccio" e Conti Taguali Ivan devono essere assolti dal reato ascritto al capo 4) dell'imputazione, per non avere commesso il fatto.

La posizione di Conti Taguali Ivan

CAPO 5): Delitto di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 contestato a Conti Taguali Ivan, per avere detenuto, al fine di spaccio, una quantità imprecisata di sostanza stupefacente di natura non determinata (occultata presso la sua barberia e parte della quale offriva in vendita ad un tale Nello). In Tortorici, tra il 15 ed il 16 dicembre 2016

Dalle conversazioni intercettate in modalità ambientale all'interno della barberia di Conti Taguali Ivan emerge la prova della responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ascritto al capo 5) dell'imputazione.

Ed invero, in data 15 dicembre 2016, alle ore 17:22:19, viene captato un colloquio intercorso tra Conti Taguali Ivan e tale "Nello", nel corso del quale quest'ultimo, mostrandosi al corrente del fatto che il Conti Taguali detenesse almeno 20 grammi di sostanza stupefacente, gli chiede di cedergli "due cannette", determinando, quale reazione dell'imputato, il rimprovero per avere parlato in modo eccessivamente disinvolto: *Nello: "due cannette, me le dai?"; Conti Taguali Ivan: (Parla a bassa voce): "Io non ne ho"; Nello: "Quanto... Minchia, ne hai 20 grammi"; Conti Taguali Ivan: "Shh! Porco Dio, ma sei pazzo"; Nello: "Non c'è nessuno. Non c'è nessuno"; Conti Taguali Ivan: "Non si sa mai, porco Dio!"* (cfr. RIT 1062/16, progr. 10771). La cessione si perfeziona il giorno successivo, allorché effettivamente l'imputato cede a "Nello" alcuni grammi di sostanza stupefacente, come emerge dalla conversazione intercettata in data 16 dicembre 2016, alle ore

12:27:12: *Conti Taguali Ivan*: "Ah, Nello, minchia, ogni volta devi scherzare?"; *Nello*: "20 euro"; *Conti Taguali Ivan*: "Va beh, va"; *Nello*: "20 euro... sono 5 grammi. Erano 25 (...) cinque...50 grammi la prossima volta (...) ti do 210 euro" (cfr. RIT 1062/16, progr. 10843).

L'inequivoco tenore dei colloqui captati e menzionati depone per la tesi accusatoria di un uso non personale dello stupefacente ed induce, quindi, a ritenere certamente provata la sussistenza del reato contestato. Tuttavia, l'indeterminatezza circa la qualità e quantità della sostanza ceduta, consentono di ricondurre la condotta nell'alveo dell'art. 73, V comma, D.P.R. 309/90. Al riguardo, è sufficiente rilevare che, in più occasioni, la Corte di Cassazione ha precisato che l'avvenuta trasformazione della fattispecie di cui all'art. 73, V comma, D.P.R. 309/1990, da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato, per effetto dell'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in Legge n. 10 del 2014), non ha comportato alcun mutamento nei caratteri costitutivi del fatto di lieve entità, che continua ad essere configurabile nelle ipotesi, come quella in oggetto, di minima offensività penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, ossia: mezzi, modalità e circostanze dell'azione (Cass., Sez. IV, n. 9892 del 28.1.2014; Cass., Sez. IV, n. 10514 del 28.2.2014; Cass., Sez. VI, n. 14288 dell'8.1.2014; Cass., Sez. IV, n. 15020 del 29.1.2014).

CAPITOLI 5 bis, 5 ter e 5 quater): detenzione, porto illegale di armi e ricettazione contestati a Conti Taguali Ivan. In Tortorici, il 28 febbraio 2019

Con riferimento alle fattispecie in oggetto, il teste Russo Benedetto ha dichiarato che, in data 28 febbraio 2019, i Carabinieri della Stazione di Tortorici avevano eseguito una perquisizione presso l'abitazione dell'imputato, la quale aveva dato esito positivo: *"in un muro in pietra, nel ripostiglio sotto strada adibito a legnaia veniva rinvenuta una pistola marca Beretta modello 70, calibro 7,65 con matricola abrasa e 49 cartucce calibro 22 long rifle"*, specificando che nella palazzina abitavano Calà Campana Giovanni, nato Bronte, il 2 giugno 1983, Calà Campana Lucia, moglie di Conti Taguali Ivan, nata a Bronte, il 27 marzo 1985, Calà Campana Antonino, nato a Tortorici, il 18 ottobre 1957 e Ciancio Todaro Antonina, nata a Bronte, l'8 ottobre 1962, ossia i suoceri, i cognati e la moglie di Conti Taguali

Ivan (cfr. anche il verbale di perquisizione e sequestro, acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 29.6.2021).

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascritti ai capi 5 *bis*), 5 *ter*) e 5 *quater*) dell'imputazione.

Va premesso, quanto alla riconducibilità dell'arma al Conti Taguali che lo stesso, in sede di esame ed in ordine alla disponibilità della pistola, ha ritrattato la dichiarazione resa nel corso dell'interrogatorio svoltosi in data 27 aprile 2020, affermando che quanto narrato non corrispondeva a verità e che l'ammissione di responsabilità, in quella sede, era stata resa nell'ambito di una strategia difensiva, suggerita dal difensore Avvocato Santino Garufi, volta ad ottenere la rimessione in libertà, essendo ristretto presso il carcere di Ragusa. Nessuna credibilità assume quanto affermato in sede di esame dall'imputato, tenuto conto non solo della totale difformità da quanto dichiarato in sede di interrogatorio, come emerso in dibattimento a seguito di contestazione del Pubblico Ministero: *"Va bene, le leggo quello che lei ha dichiarato sempre in questo verbale: "Per quanto riguarda una pistola a cui si fa riferimento negli atti ammetto che quest'arma era mia e la custodivo nello scantinato di una casa di mio suocero dove ho abitato per qualche tempo. La pistola me la sono procurata tramite un conoscente di Maniaci detto "Brusca", non ricordo come si chiamasse, con cui andavo a caccia di cinghiali. Me l'ha venduta con un pacco di cartucce che ho poi scoperto, provando l'arma, che non erano compatibili con la pistola. L'arma l'ho acquistata nel 2016 per via di una serie di dissapori e litigi avuti con Rizzo Giuseppe che ha avuto una relazione con mia moglie. È anche accaduto che avendo scoperto Rizzo Giuseppe presso casa mia l'ho colpito con una pala. Per questi fatti vi sono stati degli interventi delle forze dell'ordine e delle querele che poi sono state ritirate. I rapporti con Rizzo Giuseppe sono stati molto tesi anche perché egli ricattava mia moglie per evitare che tornasse insieme a me con delle foto intime che furono recapitate anche a mio zio a Pasqua del 2016"* (v. pag. 50 delle trascrizioni del verbale dell'udienza del 24.1.2022), ma, altresì, tenuto conto degli accertamenti eseguiti dai militari. Al riguardo, il teste Russo Benedetto ha precisato che, a seguito delle dichiarazioni rese da Conti Taguali

Ivan in sede di interrogatorio, i militari avevano eseguito indagini, in esito alle quali era risultata l'esistenza di un soggetto, Costanzo Francesco, nato il 12 aprile 1982, soprannominato "*Brusca*", figlio di Costanzo Giuseppe Agostino, deceduto e cognato di Sanfilippo Pulici Sebastiano, nato a Bronte, il 13 marzo 1971, nei confronti del quale era stato reso decreto che dispone il giudizio nel procedimento n. 16933/16 R.G.N.R., della Procura della Repubblica di Catania, per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso promossa e diretta da Montagna Bozzone Francesco. La circostanza per cui in sede di interrogatorio l'imputato ha reso delle dichiarazioni molto dettagliate circa la provenienza dell'arma, con indicazione del soprannome del soggetto che gliela aveva procurata (riscontrato dai militari), nonché del luogo in cui la stessa era stata custodita e dove effettivamente è stata rinvenuta in sede di perquisizione e dei motivi per cui se la era procurata, consente di ritenere accertata la riconducibilità al Conti Taguali della pistola in oggetto.

Ciò posto, va rilevato che, con riferimento ai contestati delitti di detenzione, porto illegale e ricettazione di arma, per costante orientamento giurisprudenziale, il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 Legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedire l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita (Cass., Sez. I, n. 39223 del 26.2.2014, Bonfiglio, Rv. 260347). Applicando detto principio al caso in esame, deve ritenersi, pertanto, che la prova, in capo a Conti Taguali Ivan, della detenzione dell'arma si traduce in quella relativa al delitto di ricettazione.

Pertanto, non emergendo dal compendio istruttorio elementi attestanti la coincidenza temporale tra l'acquisto della disponibilità ed il porto dell'arma, si ritiene sussistente, altresì, il contestato reato di detenzione. Al riguardo, giova ricordare che *"in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale comprende ed assorbe per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale di tali reati, solo quando l'azione del detenere l'arma inizi contestualmente"*

a quella di portare la medesima in luogo pubblico e vi sia la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta" (in motivazione la Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste un onere probatorio a carico dell'imputato, bensì un onere di allegazione, nel senso che, in mancanza di specifica deduzione della concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice non è tenuto ad effettuare verifiche e può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione sul porto; Cass., Sez. I, n. 18410 del 9.4.2013; Cass., Sez. I n. 37016 del 28.5.2019).

Ciò posto, considerato che nel caso in oggetto è emerso che l'imputato aveva ottenuto la disponibilità dell'arma in un momento antecedente (al suo rinvenimento), va verificato se la condotta di ricezione del dispositivo esaurisca il proprio disvalore quale ricettazione o se residui uno spazio per poter configurare anche il concorrente delitto di detenzione illegale dell'arma stessa. Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'art. 648 c.p. stabilisce che è responsabile del reato di ricettazione *"chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare"*. La norma incriminatrice descrive come illecita, sia l'ipotesi dell'acquisto, che quella della ricezione e dell'occultamento, nonché quella dell'intromissione nel far acquistare, ricevere od occultare, condotte alternative tra loro quali modalità di realizzazione della stessa azione e della medesima violazione giuridicamente sanzionata. Come sostenuto da autorevole dottrina, con il termine *"acquisto"* l'art. 648 c.p. intende riferirsi, non soltanto alla stipulazione di un formale negozio di compravendita, ma anche ad ogni accordo con terzi, idoneo a far conseguire il possesso della cosa, pur se non seguito dalla sua materiale consegna. Se ne trae conferma dalla incriminazione quale condotta illecita, distinta dall'acquisto, della ricezione, che individua qualsiasi azione che faccia ottenere all'agente il possesso della cosa proveniente da reato e quindi ne consenta il trasferimento nella sua sfera patrimoniale (Cass., Sez. I, n. 8245 111/5/1987, Piga, rv. 176392; Cass., Sez. IV, n. 14424 del 2.12.2012, De Martis ed altri, rv. 253302). È altrettanto indiscusso in dottrina, come in giurisprudenza, poi, che la fattispecie di ricettazione è configurata dal legislatore quale reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'oggetto

materiale di provenienza criminosa entra nella sfera di disponibilità e controllo dell'agente, mentre resta irrilevante, se non integrante in sé altra ipotesi di reato, un eventuale uso successivo del bene acquisito, così come il momento di accertamento (Cass., Sez. I, n. 1638 del 23.5.1985, Podavini, rv. 169865). Si è affermato, altresì, che, poiché il reato di ricettazione si perfeziona con il conseguimento del possesso della cosa di provenienza delittuosa sorretto dall'intenzione di trarre da essa profitto, allorché il soggetto attivo commetta, per realizzare il profitto che si è proposto, un secondo delitto, tale ultimo reato non è assorbito nel primo, che è già perfetto, ma concorre materialmente con esso. Tale principio è stato affermato in relazione: alla successiva falsificazione di un documento d'identità sottratto al titolare (Cass., Sez. II, n. 931 del 7.7.1981, dep. 1982, Diana, rv. 151881); alla detenzione per la vendita di prodotti col marchio contraffatto, condotta incriminata dall'art. 474 c.p. (Cass., Sez. II, n. 12870 del 9.3.2016, Dieng, rv. 266659; in motivazione Sezioni Unite, n. 22225 del 19.1.2012, Micheli, rv. 252455; Cass., Sez. V, n. 2098 del 14.1.1997, Soubhi Moussa, rv. 206998); al compimento di una truffa quando con artifici e raggiri il ricettatore inganni colui al quale ceda il bene ricevuto circa la sua reale origine (Cass., Sez. II, n. 367 del 7.3.1966, Audisio, rv. 101566); all'estorsione quando l'agente pretenda un compenso per la restituzione al suo proprietario del bene ricettato, in precedenza sottrattogli (Cass., Sez. II, n. 969 del 1.10.1981, dep. 1982, Bonn, rv. 151918); al mantenimento del possesso di un'arma di provenienza illecita senza denunciarla. Infatti, nella detenzione delle armi rientra il comportamento di chi, una volta ottenute, le trattienga in una situazione di fatto indicativa di una stabile relazione del soggetto con la cosa, che renda apprezzabile l'autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente, in grado di farne uso secondo le proprie autonome determinazioni senza portare a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza tale disponibilità (Cass., n. 33609 del 30.8.2012, Bedin, rv. 253425; Cass., Sez. III, n. 46622 del 27.10.2011, Z., rv. 251967).

Da tali considerazioni si evince che non vi è coincidenza sul piano materiale e su quello psicologico, né tanto meno quanto all'aspetto cronologico tra ricettazione e detenzione illegale della medesima arma, per integrare la quale non è nemmeno preteso il dolo specifico di trarne profitto per sé o per altri, richiesto per configurare

la ricettazione, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di mantenere a propria disposizione il bene illecitamente senza averne fatto denuncia (Cass., Sez. I, n. 21355 del 10.4.2013, Lamanna, rv. 256302; Cass., Sez. I, n. 15885 del 1.3.2007, Re, rv. 236432; Cass., Sez. I, n. 12911 del 19.12.2000, Bortoluzzi, rv. 218441). Le due fattispecie incriminatrici a confronto delineano condotte diverse, tra le quali non può individuarsi un rapporto di specialità.

I medesimi principi sono stati riferiti anche all'ipotesi del concorso tra il delitto di ricettazione e quello di detenzione di arma clandestina, concorso riconosciuto dalla pressoché unanime giurisprudenza (Cass., Sez. I, n. 39223 del 26.2.2014, Bonfiglio, rv. 260347; Cass., Sez. VI, n. 45903 del 16.10.2013, Iengo, Rv. 257387; Cass., Sez. II, n. 41464 del 29.9.2009, Zara, rv. 244951; Cass., Sez. II, 19.2.2008, Donatello, rv. 239769; Cass., Sez. II, n. 23.3.2004, Divano, rv. 230051). L'affermazione viene giustificata in considerazione del fatto che nella ricettazione di armi clandestine, il delitto presupposto può essere anche quello di abrasione del numero di matricola e la relativa condotta si può realizzare anche mediante il solo occultamento delle armi, oltre che l'acquisto o la ricezione di esse: la norma incriminatrice indica come caratteristica della *res* la provenienza da "qualsiasi" delitto, dovendosi peraltro intendere il concetto di "provenienza" nel suo ampio senso proprio, che comprende qualsiasi forma di derivazione della cosa da una condotta illecita altrui, della quale può dunque costituire tanto il "profitto", che il "prodotto" (Cass., Sez. VI, n. 46778 del 9.7.2015, Coscione e altri, rv. 265489; Cass., Sez. I, n. 18410 del 9.4.2013, Vestita, rv. 255687; Cass., Sez. I, n. 4490 del 20.12.2001, Lo Russo, rv. 220647; Cass., Sez. I, n. 7759 dell'11.6.1996, Zavettieri, rv. 205532).

Il traffico di droga riconducibile a Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" (CAPI 7-10)

Gli esiti istruttori del giudizio hanno consentito di accertare l'esistenza di una organizzazione dedita all'attività di narcotraffico riconducibile anche a Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", in tal modo confermando le dichiarazioni rese dal

collaboratore di giustizia D'Amico Carmelo, il quale, infatti, ha ricordato che il gruppo mafioso dei "Batanesi" era storicamente operativo nel settore degli stupefacenti, nonché le affermazioni dei collaboratori c.d. intranei, ossia Barbagioanni Carmelo, inteso "Muzzuni", Marino Gammazza Giuseppe, inteso "Scarabocchii" e Costanzo Zammataro Salvatore.

In particolare, Barbagioanni Carmelo, inteso "Muzzuni", ha specificato che l'attività estorsiva, alle origini e per lungo tempo il vero nucleo fondamentale delle attività illecite dei "Batanesi", conobbe un sensibile rallentamento tra il 2014 ed il 2015, periodo in cui vennero privilegiati i settori delle truffe e dello spaccio di stupefacenti perché molto più remunerativi, settore quest'ultimo (lo spaccio) inizialmente solo marginalmente curato dalla compagine (*"Si, sì, c'è sempre stata però con basso rilievo, non proprio con grossi quantitativi, era un basso rilievo che facevano cose localmente, con poca roba dottore"*; pagina 21 del verbale), poi però – su contestazione del Pubblico Ministero facente leva sul verbale di collaborazione del 6.3.2020 – il teste ha precisato che i "Batanesi" hanno sempre gestito droga con un interesse crescente nel tempo: *"dal 2000 che la trattava il fratello di Bontempo Sebastiano detto "Uappu" insieme ad altri personaggi. Poi nel 2007, quando poi mi hanno arrestato e ci hanno arrestato, poi li mi hanno arrestato dottore però la maggior parte che c'è stato questo accanimento di spaccio di sostanze stupefacenti, di più. Poi nel 2014 c'è stata questa cosa che ci siamo proprio inseriti all'interno soltanto ed esclusivamente sullo spaccio. Spaccio, piantagione e le truffe"*. Il teste ha inteso rimarcare, quindi, che dal 2014 circa l'attività criminale si è quasi integralmente concentrata su truffe, spaccio e coltivazione di piantagioni di canapa e che, soprattutto nel settore della droga, vi erano diversi affiliati particolarmente attivi, quali Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", Bontempo Scavo Sebastiano, inteso "U Spacchiusu", Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin", Conti Mica Sebastiano, inteso "Belloccio" (della cui posizione si è già trattato nella disamina relativa al capo 4) dell'imputazione) e Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", specificando che la ripartizione dei proventi era utile per mantenere i detenuti. In particolare, "Muzzuni" ha dichiarato di essersi preso personalmente cura del mantenimento dei maggiorenni e tra questi anche del "Biondino", il quale, a sua

volta, ha provveduto al mantenimento in carcere di Conti Mica Sebastiano, inteso "Belloccio", detenuto dal 1994 al 2016 (come si evince dalla documentazione in atti), già associato alla famiglia dei "Batanesi" nel periodo in cui il reggente era Galati Giordano Orlando. Parimenti, anche i collaboratori di giustizia Marino Gammazza Giuseppe, inteso "Scarabocchiu" e Costanzo Zammataro Salvatore, soffermandosi sulla struttura dell'associazione, sui ruoli dei singoli associati e sulle prevalenti attività illecite poste in essere dal sodalizio, hanno dichiarato che i "Batanesi" si sono occupati di truffe (le più risalenti nel tempo quelle dei c.d. "Vitelloni"), di estorsioni, *"è stato fatto qualche omicidio, poi dal 2012/2013 anche alle piantagioni di marijuana e allo spaccio"*.

Con specifico riferimento al traffico di droga, poi, Barbagioanni Carmelo, inteso "Muzzuni, ha aggiunto che l'attività di narcotraffico svolta nel territorio controllato dai "Batanesi" era sottoposta al controllo dei vertici della "famiglia tortoriciana", ossia "Uappu", "Lupin", "Belloccio" e "Biondino", al punto che, ad esempio, Destro Mignino Sebastiano e Santo, per potervisi dedicare hanno dovuto sempre condividere una parte della loro produzione di stupefacenti con l'associazione; in particolare, con Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", con Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" e con Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin": *"come una forma di benevolenza per poter venderla in tranquillità"* ed ha testimoniato, quanto alla posizione dei Destro Mignino, che erano "a disposizione" dell'associazione (mafiosa) e degli affiliati: *"Destro Mignino non fanno parte della famiglia dei "Batanesi" ma sono comunque disponibili per esigenze del gruppo. Ad esempio, se qualcuno del gruppo deve recarsi ad un appuntamento in un luogo che non conosce e in cui operano i Destro Mignino questi ultimi si rendono disponibili per accompagnarlo... Perché sanno che fanno l'erba e, giustamente, ne danno una parte, già sono a disposizione, se ci serve qualcosa, uno di noi è latitante se andiamo da loro sono a disposizione anche di darci la disponibilità di tenercelo. Oppure se ci dobbiamo spostare in qualche posto lo chiamiamo: "Senti, ci serve un favore, mi devi accompagnare a tale posto". Senza alcun problema"* (cfr. pagina 57 del verbale).

Esame dei singoli reati-fine

Ciò posto in ordine al quadro generale, utile per comprendere il contesto in cui si inseriscono le singole condotte ascritte agli imputati, si ritiene opportuno, per ragioni di logica argomentativa e descrittiva, iniziare l'esame dai singoli episodi di detenzione di sostanza stupefacente (capi 7-9) della rubrica), riservando al prosieguo la trattazione del reato associativo di cui al capo 10) dell'imputazione.

CAPO 7): Delitto di cui agli artt. 110 c.p, 73 del D.P.R. n. 309/90 contestato a Bontempo Sebastiano, detto "Biondino" e a Barbagioanni Calogero per avere, in concorso tra loro, detenuto al fine di spaccio una quantità imprecisata di sostanza stupefacente di tipo *marijuana* (di scarsa qualità). In Raccuja, il 29 settembre 2016

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale di Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" e Barbagioanni Calogero in ordine al reato ascritto al capo 7) dell'imputazione.

Dalle conversazioni intrattenute dagli imputati in data 29 settembre 2016 emerge, in modo univoco, come gli stessi oltre a detenere sostanza stupefacente, siano stabilmente dediti all'attività di narcotraffico, in cui risultano coinvolti anche altri soggetti. Nel dettaglio, in data 29 settembre 2016, dopo avere concordato di incontrarsi (cfr. RIT 195/16, progr. 42306, delle ore 11:23:00), Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" e Barbagioanni Calogero si recano nei pressi di un casolare abbandonato sito in Raccuja (come risulta dalla localizzazione *GPS* della *Jeep Toyota* in uso a Barbagioanni Calogero), dove il Barbagioanni ha occultato una quantità di sostanza stupefacente che mostra al "Biondino". Tornati in auto, Bontempo Sebastiano, dopo avere commentato la scarsa qualità dello stupefacente: "Ma Calogero, ma vidi chi 'un c'è nienti..."; Barbagioanni Calogero: "E 'un ci 'u dissi...?"; Bontempo Sebastiano: "...c'è porcheria, centu cosi 'i..."; Barbagioanni Calogero: "Sulu chi iò ci dissi sa' chi? Iò ci dissi: "Videmu quantu ni nesci, casumai ci 'a dugnu a me' frati, ci... ci 'a du... (ci 'a dugnu) pi'... cacchi centu euru e ci metti 'a nafta a' jeep", Iò sordi 'un n'haju, iò i me' sordi chi niscii, iò niscii milli euru", manifesta il proprio disappunto, ricordando al Barbagioanni di avere

"investito" ben 600,00 euro nell'affare: "*Minchia, e seicentu 'i niscii iò, milli...*" (cfr. RIT 1106/16, progr. 399, del 29.9.2016, alle ore 15:14:29).

Dal prosieguo della conversazione emerge, altresì, che Barbagioanni Calogero chiede al "*Biondino*" chi debba essere coinvolto nell'attività di narcotraffico (al riguardo, si fa riferimento a tale "*Giuseppe*" e tale "*Simone*"), nonché l'indicazione circa i criteri da seguire per la ripartizione dei costi dello stupefacente e dei ricavi della vendita, ricevendo quale risposta dal Bontempo: "*...ma pi' me non c'è problema, Simoni. ...(inc.)... tu commu 'u vidi ci 'u spieghi, chidda ddà chi si tocca si tocca, chidda chi nun si tocca e pigghia... si semu qua... tu ha' dividiri seicentu euru, si dividi pi' quattru, ci vennu centucinquanta, si dividi pi' tri ci vennu ducentu, si dividi pi' cinqu, ci vennu centuvinti euru, t'ha' fari dari i sordi*" (cfr. RIT 1106/16, progr. 399). I due, poi, parlando dell'attività di coltivazione di *marijuana* svolta da Destro Mignino Sebastiano, detto "*Ruspa*" e dal figlio, Destro Mignino Santo, commentano la scarsa affidabilità di quest'ultimo, il quale contravvenendo agli originari accordi di coltivare lo stupefacente nell'interesse comune ed in un determinato terreno, vi si era, tuttavia, dedicato da solo: Barbagioanni Calogero: "*Dici: "Ci 'u dicemu puru a Janu, 'i chiantamu ddà 'nta 'ddu cosu d'assegnu; 'nta 'ddu terrenu d'assegnu c'è un postu bellissimu, ci 'u dicemu...". Doppu spuntaiu..."; Bontempo Sebastiano: "'Nta mia?"; Barbagioanni Calogero: "...e ci dissi: "Santu ...(inc.)... - ci dissi - Santu, c'hamm'a fari?". Dici: "No - dici - doppu - dici - ccà 'un c'è muddu, 'i ccà, 'i ddà, certu, (... chi doppu) 'i chiantau a 'n'otra banna, sulu, a mia mi pigghi p'u culu"; Bontempo Sebastiano: "No, lassalu stari, muatri 'un n'avemu bisognu d'iddu; e lassalu stari"; Barbagioanni Calogero: "T'u vogghiu diri, vah"; Bontempo Sebastiano: "Iddu cerca 'i pigghiari p'u culu ma non è chi ci arriva"* (cfr. RIT 1106/16, progr. 399, del 29.9.2016, alle ore 15:14:29).

CAPO 8): Delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 del D.P.R. n. 309/90 contestato a Destro Mignino Santo, Bontempo Sebastiano, detto "*Biondino*" e a Barbagioanni Calogero per avere, in concorso tra loro, detenuto al fine di

spaccio un chilo di sostanza stupefacente di tipo *marijuana*. In luogo imprecisato, il 19 ottobre 2016

Dalla conversazione intercorsa tra Barbagiovanni Calogero e Conti Mica Samuele, inteso "*Simone*", captata in data 19 ottobre 2016, emerge la prova della responsabilità penale degli imputati in ordine al reato ascritto al capo 8) dell'imputazione.

Barbagiovanni Calogero, infatti, parlando con Conti Mica Samuele, gli rappresenta l'ordine ricevuto da Bontempo Sebastiano, inteso "*Biondino*", di occuparsi della vendita di un chilo di *marijuana*, estromettendo dall'attività Destro Mignino Santo. Al riguardo, va rilevato che l'identificazione in Destro Mignino Santo del soggetto da escludere, discende non solo dalla circostanza per cui i conversanti fanno riferimento a "*Bar...*", tenuto conto del fatto che il soprannome del Destro è "*Barrotta*"¹, ma, altresì, dal complessivo tenore del colloquio, dal quale risulta la sfiducia di "*Biondino*" nei confronti del soggetto da estromettere, già emersa, in modo univoco, in ordine al Destro, nella conversazione intercorsa tra Bontempo Sebastiano e Barbagiovanni Calogero in data 29 settembre 2016 (già esaminata nella trattazione del capo 7) dell'imputazione; cfr. RIT 1106/16, progr. 399, del 29.9.2016, alle ore 15:14:29).

Proseguendo nel colloquio, il Barbagiovanni rappresenta a "*Simone*" la difficoltà di rispettare l'ordine ricevuto, poiché Destro Mignino Santo era a conoscenza del quantitativo di stupefacente nella loro disponibilità, avendo partecipato alla pesatura della droga: *Barbagiovanni Calogero: "Uora iò comu capiu iò 'stu... 'stu cosu, 'stu Bar....., chi fici? Di tutta 'sta situazioni a Ianu nun ci hava dittu nienti. (Chi mi dissì?) Uora iddu stamatina chi mi dissì? Dice: "Comu finiu? Dici - arricampasti 'u carruseddu?". "Sè, ci dissì". Dici: "Quantu ni nisciu?". Ci*

¹ La circostanza per cui il soprannome di Destro Mignino Santo è "*Barrotta*" emerge con certezza dal fatto che durante la conversazione intercettata in data 18 ottobre 2016, alle ore 18:39:04, Barbagiovanni Calogero, parlando con Destro Impiccia Giuseppe, fa riferimento ad un dialogo avuto con "*Barrotta*" ed utilizza detto soprannome in alternativa a "*Santu*", ossia Destro Mignino Santo (cfr. RIT 1106/16, progr. 2146, del 18.10.2016, alle ore 18:39:04)

dissi: "Ci mancò picca pi' 'nu chilu". Dici: "'U sa' chi fa'?. Mi dissi iddu stamatina... quannu iò ci 'u dissi ci dissi ...*(inc.)*... dici: "T'a scinni tu cu' Simoni". Ci haiu dittu: "'Un ci ...*(inc.)*...*ari propria*. Ci dissi: "Iano, ma non è chi m'è mettiri 'nte traffichi - iò ci dissi - comu 'ai.....?". "Commu 'un ci ni dugu iò?". O no? "Commu... commu... commu fazzu - ci dissi - pi' n'a tinimu nuatri e a iddu 'un ci ni dugu?". "Minchia - dici- e vi l'hat'a tegniri - dici - vuatri dui e a iddu 'un ci n'hat'a dari propria chi è un pezzu 'i merda". Ma iò commu m'a tiegnu? Si iddu 'un sapeva nienti... O no? ... Ci 'u di... ci dissi: "Si iddu 'un sapeva nienti quantu n'avevamu fattu, quantu 'un n'avevamu fattu, ci ni dava 'acchi cinquanta grammi". Ci diceva: "Te', chista nisciu". "Minchia - ci dissi - iera ddà, 'a pisamu insemi e tutti cosi. Ma... su' - ci dissi - ragunamenti chi si fannu?" (cfr. RIT 1106/16, progr. 2206 del 19.10.2016, alle ore 11:28:24).

CAPO 9): Delitto di cui agli artt. 110 c.p, 73 del D.P.R. n. 309/90 contestato a Destro Mignino Sebastiano, Destro Mignino Santo, Barbagioanni Calogero e Galati Giordano Vincenzo (classe 1958) per avere, in concorso tra loro, detenuto al fine di spaccio 40 chili di sostanza stupefacente di tipo marijuana, parte dei quali, pari a 10 chili, destinata a Barbagioanni Calogero. In Augusta, in epoca anteriore e prossima al 25 ottobre 2016

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato ascritto al capo 9) dell'imputazione.

Ed invero, le conversazioni intercorse tra Barbagioanni Calogero e Destro Impiccia Giuseppe nel periodo compreso tra il 18 ed il 25 ottobre 2016 confermano la circostanza per cui l'associazione dispone di ingenti quantitativi di stupefacente da destinare allo spaccio. In particolare, dal colloquio captato in data 18 ottobre 2016, emerge che Destro Mignino Sebastiano, inteso "Ruspa" e Destro Mignino Santo, inteso "Barrotta", detengono 40 chili di marijuana, coltivata nella zona di Centuripe, denominata "le marine" (cfr. RIT 1106/16, progr. 2146, del 18.10.2016, alle ore 18:39:04) e dalla successiva conversazione, captata in data 25 ottobre 2016, risulta che "i Ruspa" (così definiti Destro Mignino Sebastiano ed i figli, Domenico e Santo, nel corso del colloquio) hanno subito il furto della droga occultata presso la loro

abitazione. In particolare, nel corso del dialogo, Barbagioanni Calogero e Destro Impiccia Giuseppe commentano la disperazione dei Destro Mignino per la perdita subita ed indicano colui che era stato incaricato di custodire lo stupefacente, facendo riferimento a "Vincenzo" e a "Pettinisi". Al riguardo, va rilevato che il teste Fazio Nunzio ha specificato che erroneamente il soggetto menzionato nei colloqui, in un primo momento, era stato identificato in Bontempo Scavo Carmelo, classe 1977, cognato di Destro Mignino Santo (in quanto coniugato con la sorella), a causa di una errata interpretazione della parentela in cui erano incorsi i militari e del numero di telefono rinvenuto in una rubrica accanto alla dicitura "Pittinissa". Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti, era risultato che l'utenza fosse intestata a Galati Giordano Giovanna, moglie di Destro Mignino Sebastiano, inteso "Ruspa" e sorella di Galati Giordano Vincenzo, nato a Tortorici, il 14 luglio 1958 (Galati Giordano Vincenzo, quindi, è il cognato di Destro Mignino Sebastiano, nonché lo zio di Destro Mignino Santo). D'altra parte, ulteriore conferma che il soggetto deputato alla custodia dello stupefacente fosse il Galati Giordano, classe 1958, risulta, altresì, dal fatto che, durante i colloqui intercorsi tra Barbagioanni Calogero e Destro Impiccia Giuseppe, i due fanno riferimento proprio allo "zio Vincenzo" ed "al cognato", gradi di parentela perfettamente coerenti con quelli intercorrenti tra Galati Giordano Vincenzo, classe 1958 ed i Destro Mignino, già descritti.

Proseguendo nella conversazione, poi, gli interlocutori descrivono dettagliatamente tempi e modalità del furto perpetrato, riconducendolo all'attività posta in essere da professionisti e, soprattutto, paventano le possibili reazioni di Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" (nel colloquio "Iano") conseguenti alla narrazione dell'accaduto. Dal dialogo emerge, altresì, la circostanza per cui, verosimilmente, la quantità di droga custodita dai Destro Mignino fosse quasi pari a 100 chili, del valore di 300.000,00 euro e che fosse custodita in due luoghi diversi.

Pare opportuno riportare la trascrizione integrale della conversazione del 25 ottobre 2016, alle ore 15:28:52 (RIT 1106/16, progr. 2815):

GIUSEPPE: Minchia, i Ruspa morti su'! Ah!? Trafichi persi!

CALOGERO: (Ci ...e...ànu) tuttu quantu!

GIUSEPPE: Picchi?

CALOGERO: *Ci scassàru 'a casa e ci pigghiaru tutti cosi.*

GIUSEPPE: *Ma unni? ... (inc.)...? ... (inc.)...*

CALOGERO: *Quaranta chila.*

GIUSEPPE: *A unni?*

CALOGERO: *... (inc.)... Professionisti... chi' passamuntagna, scipparu 'a porta, dui avanti 'a puorta, unu 'ntrasiu ddà 'intra, s'anzaccò e s'a purtò! Cristiani chi' palli!*

GIUSEPPE: *... (Inc.)...*

CALOGERO: *... (Inc.)... (Vicenzuzzu).*

GIUSEPPE: *Allura ci 'a sapivunu!*

CALOGERO: *Du' fusti chini, quaranta chila.*

GIUSEPPE: *Minchia! Appuosta erunu muorti!*

CALOGERO: *Si calaru i passamuntagna, ficili 'nte mani (si mi scinnèntu) ... (inc.)... sulu 'u ciauru... Tre minuti ci stèsuru pi' s'a pòrtumu. (Chi' fa'...), ci scipparu 'a porta, 'u catenazzu... Puru 'a (mango...i), dici, ci àvunu pigghiatu e ci 'à lassàru ... (Inc.)... chiddu ci 'à paràru davanti... davanti a' porta.*

GIUSEPPE: *Eh.*

CALOGERO: *Davanti a 'dla puorta. L'avevunu - dice - ddà intra, 'nta ddi attrezzi - dice - ... (Inc.)..., iddi 'a sira ci paràru 'a machina davanti, ... (inc.)... pigghia...u 'a machina. Dui si misuru avanti a' porta, unu 'ntrasiu ddà 'intra ... (inc.)... nisciu 'i intra tuttu ddu ciauru... c' u passamuntagna misu...*

GIUSEPPE: *Miiinchia!*

CALOGERO: *...s'a nisciu e s'a purtàu. 'nghimucchiaru! Si ... (Inc.)..., 'i mazzàva 'nto suonno. Ruspa cianci comu un carusu 'i cinc'anni. Quaranta chili! E quaranta ci 'a rubbaru ddà, avevunu centu chili 'i ... (inc.)...*

GIUSEPPE: *Chidda ddà 'i so cugnatu? ... (Inc.)...*

CALOGERO: *Centu chila 'i ruobba!*

GIUSEPPE: *Ora chi' ci cuntunu a lanu?*

CALOGERO: *Ora ci 'à sucunu!*

GIUSEPPE: *A lanu chi' ci cuntunu?*

CALOGERO: Nienti. Chi' c'hanno 'a diri? Iddi ienu ddà di sutta, ...*(inc.)*... Cu' ieva ddà?! Iddi. Ci scippàru ...*(inc.)*... un catenazzu e ...*(inc.)*... Livàru 'a machina, scassàru 'u catenazzu, 'dda sira ci ...*(inc.)*...

GIUSEPPE: (Ma fu 'i sira?).

CALOGERO: Stanotti! Fino a mezzanotti c'era cuosu ddà, Peppino... zu' Peppino ...*(inc.)*...

GIUSEPPE: Eh.

CALOGERO: ...*(inc.)*... 'nvicinaru ...*(inc.)*... comu iddu spustò, ...*(inc.)*... e ...*(inc.)*... e ci 'à pigghiaru. Si c'era iddu 'u (bruciavumu) (Forti rumori) ...*(Inc.)*... A diri iddi, minchia, non hannu dittu nienti. Minchia, avevunu un milione di euro ...*(inc.)*... bastardi e figghi 'i buttana! Centu chili 'i ruobba! S'a niscivunu (quantu ci n'era), ierunu trecentomila euro! 'I 'nghinucchiaru! Vidi commu cianciunu tutti e du'! Cianciunu commu i (fon.: battafuogghi). Minchia, c'a mutupala commu ci 'ù dissi. Ci dissi, cammora ti 'mmiscassi (... .. 'nta facci)...

GIUSEPPE: A "barr.....".

CALOGERO: C'a mutupala, ci dissi, nun facisti 'u fuossu... 'a tignevvi 'intra? Ma chi' minchia si', menomatu?

GIUSEPPE: Sì, ma iò...

CALOGERO: Sa' comm'è docu tutta 'a discussioni!? Iè sta cosa... iè a du' banni. Giustu!? 'Nta 'sti du' banni c'era Ruspa, Santu e Pittinisi... 'a 'na banna. E ci 'à pigghiaru.

GIUSEPPE: Se'.

CALOGERO: All'otra banna, che l'avìunu, dici chi' ierunu sempri i stissi. Avevunu i posti diversi. Capisti?

GIUSEPPE: Tutti e tri!?

CALOGERO: Tutti e tri! Quattru! Iddi tiravunu pi' tri... Iddu, Santo, Ruspa...

GIUSEPPE: E sò ziu Vicenzu.

CALOGERO: ... e Pettinisi. Capisti? 'A 'na banna a' distruggèru ...*(inc.)*... S'a sparтеру 'sta cosa. Iddu, Pittinisi, 'a 'na banna e 'a so' a 'n'otra banna... 'nta 'n ... 'nte fusti ...*(inc.)*... di du'centu litri. Ci dissi Ruspa: "unni ti l'ha"

purtàri?". a' misuru ddà, dici, "Unni l'ha' purtari?". Dici, "Ora – dici – comu iò m'a pozzu veniri a pigghiàri, m'a vegnu a pigghiu...". E si nni iu a pigghiò du' chili... Si nni iu a pigghiò du' chili e l'atra 'a lassò ddà... Capisti?

GIUSEPPE: ... (inc.)... ?

CALOGERO: ... (Inc.)... scipparu 'a porta...

GIUSEPPE: ... (inc.)...

CALOGERO: ... (inc.)...

GIUSEPPE: E ora ci 'à sucunu!

CALOGERO: Perché è cosa so' che è cosa so', picchi non è che ci sburricàru 'a casa. 'Nchianaru ddà supra, s'a misuru 'nto sacco... (Fischia come dire "e via"). Quaranta chila! 'Na nuttata ... (inc.)...

GIUSEPPE: Minchia, (carusi)! A chistu ... (inc.)...

CALOGERO: ... (inc.)... Iò, si' c'era iò, cammora, ccà, 'nta mè famigghia, se c'era iò, menzu sciemu... dici, "minchia, tu sordi non ni fa'!"... Ma càpita, 'nto 'n misi, ch'i fazzu cincucentu euro... mancu a campari putiemu! Muriemu 'i fami!

GIUSEPPE: ... (Inc.)...

CALOGERO: Mancu 'u pani ni putemmu cattàri ... (inc.)... E iddi sciusciavunu: Jeep, tratturi, tierre, chistu, chiddu... e minchia! ... (Inc.)...! Macàri a mia poi ... (inc.)...

GIUSEPPE: Eh? A mia ... (Inc.)...

CALOGERO: Tu 'u sai, iò, quantu avia iò? Quattordicimila euru. Avia ... (Inc.)..., (Forti rumori) cinqu' euru ... (inc.)... (cinque per cinque, venticinque). ... (Inc.)... Minchia, a mia, quannu m'u dissi...! (Se c'era mè patri, ddà, 'u seppellimu, un corpu... "sveniu"!). (Commu... minchia, iò, a ieri hava fattu tutti i piani precisi!). Dissi "Mi lievu 'sti quattru diebiti, sugnu precisu!".

GIUSEPPE: Minchia!

CALOGERO: Minchia! Ci 'à misuru 'nto culu!

GIUSEPPE: ... (inc.)... spaccat!

CALOGERO: E ci 'a 'ncurpavunu a chidd...!

GIUSEPPE: Eh, sì.

CALOGERO: *Chidda ddà ancora 'nculpunu a iddi...*

GIUSEPPE: *A iddi.*

CALOGERO: *Iò dicu chidda eni 'n'otra storia 'i chista chi succidiu ecà. 'I spaccàu! E sordi in (cuntanti). Cammora pensi tu, so' figghia, ...*

GIUSEPPE: *Eh.*

CALOGERO: *...(Inc.)...assai! ...(inc.)... magari... magari i figghi ci ...(inc.)...*

GIUSEPPE: *Esatto.*

CALOGERO: *...(inc.)... avevu...u un bottinu. Sì, 'sta minchia chi fu 'stu pezzi 'i merda! Iò fazzu 'u cani e tu ...(inc.)...idda 'nta strada n'a tuocchi... pezzi 'i merda!. ...(Inc.)... cinquanta euru ca mi fai i corna, pezz'i merda!". ...(Inc.)... mi dispiaciù picchè iò mi faceva 'ddi quattru soddi e sapia iò (chi faceva).*

GIUSEPPE: *Minchia, ora se ...(inc.)...*

CALOGERO: *'A ieri iu a parràio' "Capu"... Catania. Vinni ecà, chi vinni cu' Simone ...(inc.)... Quannu mi dissi pi' 'ddu fattu di 'ddi carusi ...(inc.)...ddà.*

GIUSEPPE: *Figghi di buttana!*

CALOGERO: *...(Inc.)... cu' so' frati... Ora si vidi se i Ruspa hiannu i soddi. Ora si vidi! Ora 'stu 'nviernu si vidi...*

GIUSEPPE: *L'avevunu fattu ogni annu i bastardi!*

CALOGERO: *Centu chili! Un camion chinu chinu chinu!*

GIUSEPPE: *Ora si mi ienu o' ...(inc.)... (Fischia) Ora nuautri n'a scudhuriamu... ora iddi ...(inc.)... pigghia chinnicimila euru 'ddu tratturi, altri trentamila euru di 'dda casa, iddi aveunu 'stu progetto...*

CALOGERO: *'I 'mmazzaru! 'I mazzàru! Iddi ci su' e non ci su' ieni 'a stissa cosa. Su' morti! S'hannu 'a vinniri i vacchi, s'hannu 'a vinniri i vacchi ora...*

GIUSEPPE: *Nne pigghiumu ...*

CALOGERO: *I vacchi l'(hannu). Se s'i vinnunu s'i vinnunu i vacchi. ...(inc.)... i vacchi nnè ...(inc.)...unu.*

GIUSEPPE: *...(inc.)...*

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller marks above it.

Qualche giorno dopo il furto, in data 28 ottobre 2016, l'argomento viene affrontato anche dai fratelli Calogero e Sebastiano Barbagioanni e durante la conversazione Calogero si duole del fatto che la sottrazione aveva arrecato un danno anche a "nuautri", tenuto conto che una parte della droga, pari a 10.000,00 euro, era destinata proprio a lui: *Barbaggioanni_Calogero: "Però ci 'à pigghiaru tutta. Barbaggioanni Sebastiano: "Non ci mi ristò?"; Barbaggioanni Calogero: "Minchia, ni consumaru puru a nuautri"; Barbaggioanni Sebastiano: "Ma picchi?"; Barbaggioanni Calogero: "Decimila euru m'haveva 'a purtari. ...(Inc.)... paratu ddà ...(inc.)..."; Barbaggioanni Sebastiano: "Cuosi d'impazziri! Ah, ...(Inc.)... Non ci mi lassàru propria?"; Barbaggioanni Calogero: "Sè."; Barbaggioanni Sebastiano: "E allura, 'stu cugghiu 'i Vicienzu picchi non ci chiamava s' 'i visti!"; Barbaggioanni Calogero: "Picchi non ci capia 'nto fustu d'a nafta. 'a misi 'nta 'n autru fustu 'cchiu' picciriddittu e a misi 'nta 'n'otra banna. Chidda che sapeva so' cugnatu ci 'à pigghiaru tutta" (cfr. RIT 1106/17, progr. 3084 del 28.10.2016).*

Peraltro, dal colloquio intercorso tra Barbaggioanni Calogero e Costanzo Zammataro Vincenzo, captato in data 6 dicembre 2016, si trae l'ulteriore conferma, non solo del fatto che l'associazione facente capo a Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" (più volte evocato dai due ed appellato come "cugino Iano") dispone di quantitativi importanti di sostanza stupefacente, ma, altresì, del ruolo di Barbaggioanni Calogero, spacciatore del sodalizio, come sarà meglio approfondito nella disamina relativa alla singola posizione dell'imputato. Durante la conversazione, infatti, il Barbaggioanni rappresenta a Costanzo Zammataro Vincenzo di avere la disponibilità di 15 chili di droga, dai quali avrebbe prelevato un campione di prova, perché il Costanzo Zammataro lo consegnasse a taluni soggetti interessati all'acquisto: *Vincenzo: "Chidda 'i to' cucinu Ianu 'i cu' iè? 'I cu' iè chidda 'i to' cucinu Ianu? 'uora comu vaiu a' casa ci dicu "dammi a me' parti", viremu quali ti runa a tia; chiddà 'i to' cucinu Ianu; ora, comu vaiu a casa, ci dicu mi n'aggiuva mienzu, ch'eni 'u me', mi l'hà dari ch'è corpriri 'nu debitu; viremu quannu vai tu quantu ti 'mi 'runa!"; Calogero: "Tutta chiddi chi hiavi, ddu' menzu chi ci arriesta!"; Vincenzo: "Tu un ci 'riri nienti però chi..."; Calogero: "Iò nienti*

ci haiu dittu. sti non ci riri nienti.”; Vincenzo: “Eh.”; Calogero: “Eh. Iò mi vaiu a ceccu ‘i me’ diritti, ci dicu “m’aggiuva ‘ddu mienzu cosu chi m’arristau”;
Vincenzo: “ci ha’ diri mi ...”; Calogero: “Viremu a tia comu t’a runa iddu! Iddu ‘a so’ s’a ...(inc.)... pi’ nna ...(inc.)... a màri!”; Vincenzo: “Ci ha’ diri nun mi ...(inc.)...”; Calogero: “...(inc.)... iò non ci avia dittu nenti”; Vincenzo: “...(inc.)... annunca ‘ddu jormu comu ti dissi o’ biv...(inc.)...? ti dissi aspetta chi scinnu iò...”; Calogero: “E quantu n’ava ...(inc.)...?”; Vincenzo: No, ci l’ham’a fa...(inc.)... c’ama scinniri a pimmina p.....”; Calogero: “Seh.”; Vincenzo: “C’hamu a parrari cu’ chiddu; n’u presentumu e parli ...(inc.)... ; ...(inc.)...”; Calogero: “Ora ti rugnu ‘u provinu, haiu chinnici chila...” (cfr. RIT 1106/16, progr. 4676, del 6.12.2016, alle ore 18:15:24).

Qualificazione giuridica dei reati-fine

Dette risultanze portano a ritenere provata la sussistenza delle condotte di detenzione, al fine di spaccio, di sostanza stupefacente, tenuto conto del tenore dei colloqui captati dai quali la suddetta finalità emerge in modo univoco e non dubitabile. A ciò si aggiunga, quanto alla qualificazione giuridica dei singoli reati – fine esaminati, che il Tribunale ha ritenuto di non poter qualificare i fatti contestati ai sensi dell’art. 73, V comma, D.P.R. 309/90, in considerazione degli ingenti quantitativi di sostanza stupefacente che vengono in rilievo, nonché dei mezzi, modalità e circostanze delle condotte, il cui approfondimento verrà reso in occasione della disamina del reato associativo di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90.

CAPO 10): L’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (riconducibile a Bontempo Sebastiano, inteso “Biondino”)


Il capo 10) dell’imputazione riguarda l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero componenti Bontempo Sebastiano, inteso “Biondino”, Destro Mignino Sebastiano, inteso “Ruspa”, Destro Mignino Santo, e Barbagioanni Calogero.

Va premesso che, per ragioni di economia argomentativa, per la disamina delle considerazioni in diritto relative al reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 si rinvia

a quanto già ampiamente esposto nella trattazione del capo 4) dell'imputazione, relativo all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti riconducibile a Conti Mica Sebastiano, inteso "*Belloccio*".

Quanto alla verifica della sussistenza, nel caso in oggetto, del delitto contestato, poi, va rilevato che gli esiti istruttori del giudizio provano, in modo univoco, l'esistenza di un programma criminoso strutturato e condiviso, intervenuto tra Bontempo Sebastiano, inteso "*Biondino*" e gli altri associati, accordatisi per la commissione di una serie indeterminata di operazioni di acquisto e spaccio di stupefacente, realizzate mediante l'utilizzo di stabili risorse e con modalità che soddisfano appieno i parametri individuati dalla giurisprudenza per la configurabilità del delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. 309/90. Dai colloqui intercettati (ed esaminati), infatti, è emerso un insieme di rapporti esistenti tra gli imputati e consolidati nel tempo; basti pensare a quanto Barbagioanni Calogero rappresenta a Destro Impiccia Giuseppe circa i risalenti legami con Destro Mignino Sebastiano e Destro Mignino Santo e relativi alla coltivazione e spaccio di *marijuana* (cfr. RIT 1106/16, progr. 2146, del 18.10.2016, alle ore 18:39:04).

Peraltro, ciascuno degli associati assume un ben preciso ruolo all'interno del sodalizio criminale e deve agire secondo modalità previamente concordate, al punto che, laddove taluno dei partecipi se ne discosti, incorre nelle reazioni del capo. Al riguardo, è sufficiente richiamare la sfiducia nutrita dal "*Biondino*" nei confronti di Destro Mignino Santo che lo induce ad ordinare a Barbagioanni Calogero di estrometterlo dalla vendita di un chilo di sostanza stupefacente (quindi, anche dalla ripartizione dei relativi guadagni) della quale, infatti, il Barbagioanni dovrà occuparsi unitamente a Coni Mica Samuele, inteso "*Simone*". Detta circostanza conferma, in modo emblematico, non solo il ruolo di direzione riconosciuto a Bontempo Sebastiano, ma, altresì, l'esistenza di legami stabili e duraturi con i Destro Mignino che, rappresentando la principale risorsa per l'approvvigionamento di *marijuana* sulla quale i "Batanesi" possono contare, devono necessariamente rifarsi al *pactum sceleris* a suo tempo stretto ed a cui hanno consapevolmente aderito in precedenza.



1654

Quanto all'uso di risorse materiali riconducibili al gruppo, ulteriormente sintomatica di un accordo genericamente preso per la commissione di un numero indeterminato di delitti è la circostanza per cui Barbagioanni Calogero, parlando con Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", faccia riferimento anche ad altri soggetti che possono essere interessati ad investire somme di denaro nell'acquisto di stupefacente (indicativi, al riguardo, i riferimenti a tale "Giuseppe" ed a tale "Simone"; cfr. RIT 1106/16, progr. 399) ed il fatto che l'associazione dispone di soggetti sui quali può contare nei momenti di bisogno; basti pensare alla possibilità di coinvolgere nell'attività di spaccio Conti Mica Samuele, inteso "Simone", una volta che il "Biondino" ha deciso di escludere Destro Mignino Santo. Anche tali soggetti rappresentano, ovviamente, vere e proprie risorse umane sulle quali il sodalizio sa di potere contare e che valgono, quindi, a rafforzarne la capacità criminale.

Parimenti, assumono valenza decisiva il contenuto delle conversazioni telefoniche ed ambientali, dalle quali risultano i precisi ruoli affidati a ciascuno ed i numerosissimi contatti tra gli associati; pare opportuno rilevare che nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2016: tra l'utenza in uso a Barbagioanni Calogero e quella in uso al "Biondino" vi sono stati 336 contatti; tra l'utenza in uso a Barbagioanni Calogero e quella in uso a Destro Mignino Santo vi sono stati 107 contatti e tra l'utenza in uso a Barbagioanni Calogero e quella in uso a Destro Mignino Sebastiano 32 contatti. Al riguardo, giova osservare che *"in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive"* (Cass., Sez. V, n. 8033/2012, dep. nel 2013, Barbetta, rv. 255207; analogamente Cass., Sez. VI, n. 9061 del 24.9.2012, dep. nel 2013, Ceceoni, rv. 255312; Cass., Sez. VI, n. 40505 del 17.6.2009, Il Grande, rv. 245282).


In conclusione, non sussistono dubbi in ordine alla sussistenza di un'associazione facente capo a Bontempo Sebastiano, inteso "*Biondino*", volta allo spaccio continuativo principalmente di *marijuana*, essendo emersa, in modo univoco, la predisposizione di risorse umane ed economiche, nonché una idonea suddivisione dei ruoli che consente di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90.

Si ritiene, pertanto, di procedere all'esame delle singole posizioni dei sodali, iniziando da Bontempo Sebastiano, inteso "*Biondino*", in quanto direttore dell'associazione e seguendo poi l'ordine per ciascuno degli imputati cui il delitto associativo è ascritto.

Bontempo Sebastiano, detto "*Biondino*"

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di ritenere che Bontempo Sebastiano, inteso "*Biondino*" è al vertice dell'associazione, della quale assume la direzione e che finanzia direttamente con denaro proprio o del sodalizio, di cui ha la disponibilità e che destina all'acquisto dello stupefacente da immettere nel mercato ("*Minchia, e seicentu 'i niscii iò, milli...*"; cfr. RIT 1106/16, progr. 399, del 29.9.2016, alle ore 15:14:29).

Il suo ruolo è emerso con chiarezza dalle conversazioni intercettate, nel tenore delle quali trova conferma la posizione gerarchicamente sovraordinata ricoperta dal "*Biondino*", al quale, infatti, Barbagioanni Calogero chiede istruzioni sugli eventuali soggetti da coinvolgere nell'attività di narcotraffico, nonché sulle quote di riparto delle spese necessarie per l'acquisto dello stupefacente e dei relativi guadagni ("*...ma pi' me non c'è problema, Simoni, ...(inc.)... tu commu 'u vidi ci 'u spieghi, chidda ddà chi si tocca si tocca, chidda chi nun si tocca e pigghia... si semu qua... tu ha' dividiri seicentu euru, si dividi pi' quattru, ci vennu centucinquanta, si dividi pi' tri ci vennu ducentu, si dividi pi' cinqu, ci vennu centuvinti euru, t'ha' fari dari i sordi*" (cfr. RIT 1106/16, progr. 399) e della cui reazione si preoccupa, al punto da farne oggetto di conversazione con Destro Impiccica Giuseppe, al quale, commentando l'episodio del furto di stupefacente subito dai Destro Mignino,



Handwritten signature and initials, possibly "M. S.", with the number "1056" written below it.

rappresenta che avrebbero dovuto rendere conto a "Iano", ossia a Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino": GIUSEPPE: "Ora chi' ci cuntunu a Ianu?"; CALOGERO: "Ora ci 'à sucumu!"; GIUSEPPE: "A Ianu chi' ci cuntunu?"; CALOGERO: "Nienti. Chi' c'hanno 'a diri? Iddi ienu ddà di sutta, ...(inc.)... Cu' ieva ddà?! Iddi. Ci scippàru ...(inc.)... un catenazzu e ...(inc.)... Livàru 'a machina, scassàru 'u catenazzu, 'dda sira ci ...(inc.) (cfr. RIT 1106/16, progr. 2815, del 25.10.2016). Al riguardo, è opportuno rilevare come in considerazione del ruolo ricoperto e ad ulteriore dimostrazione dello stesso, tutti i soggetti coinvolti nei reati – fine contestati ai capi 7-9) dell'imputazione, nel corso dei dialoghi, facciano sempre riferimento a "Iano", manifestando preoccupazione, per cercarne approvazione e commentandone gli ordini. Sotto tale ultimo aspetto, di rilievo è il colloquio intercorso tra Barbagioanni Calogero e Conti Mica Samuele, inteso "Simone", nel corso del quale il primo rappresenta al secondo l'ordine ricevuto dal "Biondino" di occuparsi della vendita di un chilo di marijuana, estromettendo dall'attività Destro Mignino Santo, nonché la difficoltà di rispettare le direttive ricevute, poiché Destro Mignino Santo era a conoscenza del quantitativo di stupefacente nella loro disponibilità, avendo partecipato alla pesatura della droga: Barbagioanni Calogero: "Uora iò comu capiu iò 'stu... 'stu cosu, 'stu Bar....., chi fici? Di tutta 'sta situazioni a Ianu nun ci hava dittu nienti. (Chi mi dissi?) Uora iddu stamatina chi mi dissi? Dice: "Comu finiu? Dici - arrricampasti 'u carruseddu?". "Sè, ci dissi". Dici: "Quantu ni nisciu?". Ci dissi: "Ci mancò picca pi' 'nu chilu". Dici: "'U sa' chi fa?". Mi dissi iddu stamatina... quannu iò ci 'u dissi ci dissi ...(inc.)... dici: "T'a scinni tu cu' Simoni". Ci haiu dittu: "'Un ci ...(inc.)...ari propria. Ci dissi: "Iano, ma non è chi m'è mettiri 'nte trafichi - iò ci dissi – comu 'ai.....?". "Commu 'un ci ni dugnu iò?". O no? "Commu... commu... commu fazzu – ci dissi – pi' n'a tinimu nuatri e a iddu 'un ci ni dugnu?". "Minchia – dici- e vi l'hat'a tegniri – dici – vuatri dui e a iddu 'un ci n'hat'a dari propria chi è un pezzu 'i merda". Ma iò commu m'a tiegnu? Si iddu 'un sapeva nienti... O no? ... Ci 'u di... ci dissi: "Si iddu 'un sapeva nienti quantu n'avevamu fattu, quantu 'un n'avevamu fattu, ci ni dava 'acchi cinquanta grammi". Ci diceva: "Te', chista nisciu". "Minchia - ci dissi - iera ddà.

'a pisamu insemi e tutti cosi. Ma... su' - ci dissi - ragunamenti chi si fannu?' (cfr. RIT 1106/16, progr. 2206 del 19.10.2016, alle ore 11:28:24).

Si tratta di tutti elementi di fatto che depongono nel senso del riconoscimento di una posizione apicale in capo a Bontempo Sebastiano, inteso "*Biondino*", il quale, infatti, non limitandosi a "partecipare" all'organizzazione (accettandone scopi e programmi), dirige il sodalizio svolgendo un ruolo di programmazione e di pianificazione che non è limitato alla sola fase genetica di costituzione del vincolo associativo, quindi, non si esaurisce con l'avvio dell'impresa criminosa, ma che assiste l'associazione per tutta la sua durata (Cass., Sez. I, n. 12812 del 25.2.2011; Cass., Sez. III, n. 40348 del 6.7.2016).

D'altra parte, anche le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Barbagioanni Carmelo, inteso "*Muzzuni*", Marino Gammazza Giuseppe, inteso "*Scarabocchii*" e Costanzo Zammataro Salvatore sono state tutte convergenti in ordine al ruolo ricoperto dal "*Biondino*". In particolare, Marino Gammazza Giuseppe, descrivendo le attività illecite curate dall'imputato all'interno e per conto del sodalizio, ha ricordato che oltre ai furti, alle estorsioni ed alle truffe, Bontempo Sebastiano si era dedicato proprio al narcotraffico. Al riguardo, il teste ha proceduto ad una analitica ricostruzione delle piantagioni di sostanza stupefacente gestite dal "*Biondino*", il quale si era avvalso della collaborazione di Barbagioanni Calogero e di Destro Mignino Santo per incrementare l'attività di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Marino Gammazza Giuseppe ha dichiarato, infatti, che Bontempo Sebastiano, inteso "*Biondino*", Barbagioanni Calogero, Galati Massaro Sebastiano, detto "*Pilota*" e Barbagioanni Sebastiano avevano realizzato dapprima una piantagione di *marijuana* nella zona di Siracusa (realizzazione in cui il Bontempo aveva cercato di coinvolgere anche il collaboratore, il quale aveva rifiutato la proposta memore dell'epilogo (non felice) di una precedente e similare attività di coltivazione) e, successivamente, nell'anno 2018, una in Canicatti, specificando che: *"poi è successo che questa piantagione l'hanno rubata, l'hanno tagliata e gliel'hanno rubata, praticamente. Barbagioanni, poi, ha simulato il furto dell'auto, in quell'occasione, dicendo a loro che è arrivato lì, ha trovato i Carabinieri ed è scappato, lasciando la macchina là vicino. Ed ha fatto la denuncia*

per la macchina". Parimenti, nel medesimo settore del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, il "Biondino" si era avvalso, altresì, di Destro Mignino Santo (già autore con Barbagiovanni Calogero di furti nell'interesse dell'associazione), realizzando, negli anni 2016/2017, una piantagione di marijuana in Siracusa: "fatto della piantagione che avevano assieme, che aveva anche Bontempo Sebastiano "il Biondino", e poi gli è stata rubata e dava la colpa a Costanzo Zammatore Salvatore, detto "Pataturo".

Barbagiovanni Calogero

Barbagiovanni Calogero, definito dai collaboratori di giustizia, come colui che *"si accompagna"* a Bontempo Sebastiano, inteso *"Biondino"*, è inserito nell'associazione alla quale aderisce volontariamente ed assicura la sua stabile disponibilità, come emerge, non solo dal fatto che risulta coinvolto in tutti i reati – fine contestati, ma anche dall'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate, da cui risulta il ruolo di spacciatore che assume all'interno del sodalizio criminale e la fiducia in lui riposta dal *"Biondino"*. Dai colloqui captati risulta, infatti, che al Barbagiovanni viene assegnato il delicato compito di individuare i luoghi di occultamento dello stupefacente (dove condurrà Bontempo Sebastiano, affinché ne verifichi la qualità, come già esaminato nella trattazione del capo 7) dell'imputazione), nonché di contattare, previo consenso e su indicazioni del capo, i soggetti che potranno essere coinvolti nell'attività di narcotraffico (ad esempio, *"Simone"* e *"Giuseppe"*), rispetto ai quali funge da portavoce delle direttive impartite: *"...ma pi' me non c'è problema, Simoni, ... (inc.)... tu commu 'u vidi ci 'u spieghi, chidda ddà chi si tocca si tocca, chidda chi nun si tocca e pigghia... si semu qua... tu ha' dividiri seicentu euru, si dividi pi' quattru, ci vennu centucinquanta, si dividi pi' tri ci vennu ducentu, si dividi pi' cinqu, ci vennu centuvinti euru. t'ha' fari dari i sordi"* (cfr. RIT 1106/16, progr. 399).

Il ruolo di consapevole sodale *"che si accompagna"* al *"Biondino"* risulta, altresì, dalla circostanza per cui Bontempo Sebastiano *"confida"* al Barbagiovanni il rancore nutrito nei confronti di Destro Mignino Santo, al punto da impartirgli l'ordine di estrometterlo dallo spaccio di un chilo di sostanza stupefacente (a cui, per volontà del Bontempo, il Barbagiovanni dovrà dedicarsi unitamente a Conti Mica

Samuele, inteso "Simone"). Al riguardo, è appena il caso di rilevare che tale ultimo aspetto è ovviamente indicativo anche della struttura gerarchica esistente all'interno del sodalizio nel quale Barbagioanni Calogero assume una posizione subordinata rispetto al "Biondino": l'imputato, infatti, pur dolendosi dell'ordine impartito da Bontempo Sebastiano, si rende conto della difficoltà di sottrarvisi, esternandola a Conti Mica Samuele.

A ciò si aggiunga, quanto alla stabile partecipazione dell'imputato all'associazione, che decisiva è la circostanza per cui lo stesso sia perfettamente edotto delle modalità e dei luoghi in cui viene coltivata la *marijuana*, anche da parte di Destro Mignino Sebastiano e Destro Mignino Santo (ossia, la località "le marine" di Centuripe) ed è al corrente dei dettagli del furto di droga subito dai "Ruspa", dei soggetti che erano presenti presso l'abitazione e, addirittura, di chi fosse deputato alla custodia dello stupefacente. Al riguardo, va certamente rilevato che, qualche giorno dopo l'accaduto, in data 28 ottobre 2016, affrontando l'argomento con il fratello Sebastiano, Barbagioanni Calogero si duole del fatto che la sottrazione aveva arrecato un danno anche a "nuautri", tenuto conto che una parte della droga, pari a 10.000,00 euro, era destinata proprio a lui: *Barbagioanni Calogero: "Però ci 'à pigghiaru tutta. Barbagioanni Sebastiano: "Non ci mi ristò?"; Barbagioanni Calogero: "Minchia, ni consumaru puru a nuautri"; Barbagioanni Sebastiano: "Ma picchi?"; Barbagioanni Calogero: "Decimila euru m'haveva 'a purtari. ... (inc.)... paratu ddà ... (inc.)...";* la circostanza per cui Barbagioanni Calogero si esprima impiegando il plurale vale certamente a corroborare il suo consapevole inserimento nel sodalizio criminale dedito al narcotraffico per conto del quale agisce e nell'ambito del quale svolge il ruolo di spacciatore, come emerge dall'inequivoco tenore della conversazione intercorsa con Costanzo Zammataro Vincenzo in data 6 dicembre 2016. Dal colloquio, infatti, si trae la conferma non solo del fatto che l'associazione facente capo a Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" (più volte evocato dai due ed appellato come "cugino Iano") dispone di quantitativi importanti di sostanza stupefacente, ma, altresì, della circostanza per cui il Barbagioanni dispone di 15 chili di droga, dai quali avrebbe prelevato un campione di prova, perché il Costanzo Zammataro lo consegnasse a taluni soggetti interessati

all'acquisto: Vincenzo: "*Chidda 'i to' cucinu lanu 'i cu' iè? 'I cu iè chidda 'i to' cucinu lanu? 'uora comu vaiu a' casa ci dicu "dammi a me' parti", viremu quali ti runa a tia; chiddà 'i to' cucinu lanu: ora, comu vaiu a casa, ci dicu mi n'aggiuva mienzu, ch'eni 'u me', mi l'hà dari ch'è corpriri 'nu debitu; viremu quannu vai tu quantu ti 'nni 'runa!"; Calogero: "Tutta chiddi chi hiavi, ddu' menzu chi ci arriesta!"; Vincenzo: "Tu un ci 'riri nienti però chi..."; Calogero: "Iò nienti ci haiu dittu. sti non ci riri nienti."; Vincenzo: "Eh."; Calogero: "Eh. Iò mi vaiu a ceccu 'i me' diritti, ci dicu "m'aggiuva 'ddu mienzu cosu chi m'arristau"; Vincenzo: "ci ha' diri mi ..."; Calogero: "Viremu a tia comu t'a runa iddu! Iddu 'a so' s'a ...(inc.)... pi' nna ...(inc.)... a màri!"; Vincenzo: "Ci ha' diri nun mi ...(inc.)..."; Calogero: "...(inc.)... iò non ci avia dittu nenti"; Vincenzo: "...(inc.)... annunca 'ddu jornu comu ti dissi o' biv...(inc.)...? ti dissi aspetta chi scimmu iò..."; Calogero: "E quantu n'ava ...(inc.)...?"; Vincenzo: "No, ci l'ham'a fa...(inc.)... c'ama scinniri a pinnina p....."; Calogero: "Sch."; Vincenzo: "C'hamu a parrari cu' chiddu; n'u presentunu e parli ...(inc.)... ; ...(inc.)..."; Calogero: "**Ora ti rugnu 'u provinu, haiu chinnici chila...**" (cfr. RIT 1106/16, progr. 4676, del 6.12.2016, alle ore 18:15:24).*

Gli elementi di fatto emersi dal compendio probatorio sono ulteriormente corroborati (laddove ve ne fosse bisogno) dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno descritto Barbagioanni Calogero come "*uno che coltivava e spacciava sostanza stupefacente*", seguendo le direttive impartite da Bontempo Sebastiano, inteso "*Biondino*" con cui divideva i proventi dell'attività di narcotraffico: "*il prezzo di questo spaccio, siccome si divideva la droga, l'erba, per esempio si divideva tra quelli che la coltivavano, un po' Bontempo Sebastiano, un poco Calogero, e per questo, e poi si dividevano l'erba, poi quando la vendevano si tenevano il ricavato per sé*" (cfr. la deposizione del teste e collaboratore Barbagioanni Carmelo a pagina 119 delle trascrizioni del verbale dell'udienza del 13.4.2021).

Destro Mignino Sebastiano e Destro Mignino Santo

Destro Mignino Sebastiano e Destro Mignino Santo, cugini di Galati Giordano Vincenzo, inteso "*Lupin*" e noti come "*Ruspa*", già definiti dal

collaboratore di giustizia Marino Gammazza Giuseppe come soggetti che si sono prodigati nel settore degli stupefacenti, coltivano *marijuana* per conto dell'associazione, rappresentandone, in tal modo, una delle principali piazze di approvvigionamento, come emerge dal colloquio intercorso tra Bontempo Sebastiano, inteso "*Biondino*" e Barbagiovanni Calogero, nel corso del quale il primo rappresenta al secondo il ruolo primario assunto da Destro Mignino Sebastiano nella coltivazione, quindi, nella produzione di droga da immettere nel mercato (cfr. RIT 1106/16, progr. 399, del 29.9.2016). Né vale a sconfiggere l'assunto accusatorio della stabile partecipazione dei Destro Mignino all'associazione, la situazione di attrito creatasi tra il "*Biondino*" e Destro Mignino Santo; piuttosto, detta circostanza è indicativa della sottoposizione a Bontempo Sebastiano, il quale, infatti, avrà il potere di decidere di estromettere Destro Mignino Santo dall'attività di spaccio, all'evidente scopo di "punirlo" proprio per non avere rispettato il *pactum sceleris* a suo tempo stretto ed a cui aveva consapevolmente aderito in precedenza.

Il compendio probatorio circa la posizione processuale dei Destro Mignino quali stabili partecipi del sodalizio, poi, è ulteriormente arricchito dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, i quali, delineando i rapporti con i "Batanesi", hanno affermato che "*I Ruspa*" erano sottoposti al controllo dei vertici della "famiglia tortoriciana", ossia "*Uappu*", "*Lupin*", "*Belloccio*" e "*Biondino*", al punto che per potersi dedicare all'attività di narcotraffico hanno dovuto sempre condividere una parte della loro produzione di stupefacenti; in particolare, con Bontempo Sebastiano, inteso "*Uappu*", con Bontempo Sebastiano, inteso "*Biondino*" e con Galati Giordano Vincenzo, inteso "*Lupin*": "*come una forma di benevolenza per poter venderla in tranquillità*".

In conclusione, risulta, in modo univoco, la consapevole adesione all'associazione, evincibile dalla stabile disponibilità ad agire secondo consolidate modalità e tecniche operative. È di tutta evidenza che si tratta di elementi logicamente convergenti nel senso della configurabilità di un gruppo coeso, nel quale vi sono soggetti che svolgono un ruolo di maggiore rilievo propulsivo, avvalendosi di altri che mostrano di condividere le sorti del gruppo per il quale agiscono, in vista

di un tornaconto non solo individuale, ma primariamente afferente all'esistenza stessa e allo sviluppo del sodalizio. In definitiva, l'utilizzo di modalità condivise e consolidate ed il ripetersi di condotte consimili costituiscono elementi legittimamente intesi come rappresentativi dell'operatività di un gruppo di soggetti che agisce per il perseguimento non occasionale ed episodico, ma stabile, di un programma delittuoso, avente ad oggetto il narcotraffico. La prova di tali elementi risulta idonea a delineare l'accordo tra più di tre soggetti, l'esistenza di profili organizzativi, caratterizzati da modalità operative consolidate, la destinazione di queste alla realizzazione di un programma avente ad oggetto la commissione di un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti, la compartecipazione di ciascuno per l'attuazione di quel programma: tutto ciò equivale alla puntuale rappresentazione dell'associazione per delinquere di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90.

Rapporti tra l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e l'associazione per delinquere di stampo mafioso

Terminata la disamina relativa all'attività di narcotraffico svolta dai "Batanesi" nelle sue articolazioni riconducibili, rispettivamente, a Conti Mica Sebastiano, inteso "Bellocchio" e Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", è appena il caso di rilevare che, per costante orientamento giurisprudenziale, un'associazione mafiosa può occuparsi di traffico di stupefacenti, essendo peraltro noto come in effetti storicamente proprio tale settore costituisca per le organizzazioni criminali fonte di ingenti profitti. È stato affermato, con riguardo ai rapporti con l'ipotesi di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, che *"ciò che realmente distingue i due tipi di associazione è la natura del programma: nel caso del sodalizio di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 esso è specifico, dovendo avere ad oggetto il narcotraffico; nel caso della consorteria di tipo mafioso, l'oggetto è più genericamente orientato verso la commissione di delitti, l'acquisizione e gestione di attività economiche, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, l'ostacolo al libero esercizio del diritto di voto o il procacciamento di voti in competizioni, ma ciò che lo qualifica è l'utilizzo del metodo, cioè il fatto che la consorteria si avvalga della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva"*

(Cass., Sez. VI, n. 563 del 29.5.2015, dep. nel 2016, Viscido, rv. 265762). Pertanto, è la circostanza che il sodalizio utilizzi il metodo per esercitare una sfera di predominio in un ambito territoriale, implicante a quel punto plurimi tipi di operatività, lecita o illecita, relativa ad settore o ad un altro, che specificamente qualifica la consorterìa di tipo mafioso e rende configurabile il reato di cui all'art. 416 bis c.p., “salva la concomitante configurabilità della fattispecie associativa di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, allorché quella consorterìa strutturi un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, costituente se del caso principale strumento di profitto. Correlativamente non rileva il fatto che la compagine sia o meno coincidente, essendo invece rilevante l'esistenza di quel riconoscibile assetto, che per lo più implica un'attribuzione di ruoli, che ben possono essere diversi nelle due associazioni, in quanto comunque possa dirsi che l'operatività costituisca emanazione di entrambe” (Cass., Sez. VI, n. 43890 del 21.6.2017; Cass., Sez. VI, n. 31908 del 14.5.2019).

CAP I 11, 11 bis, 12, 16, 17, 120, 121

ESTORSIONI

Premessa metodologica

Prima di affrontare la disamina delle estorsioni aggravate commesse ai danni di DI VINCENZO Ignazio Michele e GULINO Carmelo, pare opportuno premettere che la trattazione del capo 11) dell'imputazione, relativo alla estorsione ai danni di DI VINCENZO Ignazio Michele, contestata a BONTEMPO Gino, per ragioni di logica argomentativa, sarà seguita dalla trattazione dei capi 16) e 17) della rubrica, concernenti i delitti di truffa contestati, rispettivamente, a BONTEMPO Gino, BONTEMPO Lucrezia e CALA' CAMPANA Sebastiana, nonché dalla trattazione dei capi 120) e 121). Parimenti, per le medesime argomentazioni, la trattazione dei capi 11 bis) e 12) dell'imputazione sarà invertita, in modo da potere offrire non solo un quadro consecutivo dal punto di vista temporale (essendo la tentata estorsione di cui al capo 12) dell'imputazione antecedente rispetto a quella consumata contemplata nel capo 11 bis),

ma anche e soprattutto, una migliore e globale comprensione delle vicende, utile per meglio delineare il contesto in cui si inseriscono le singole condotte ascritte agli imputati.

CAPO II): Estorsione aggravata ai danni di DI VINCENZO Ignazio Michele contestata a BONTEMPO Gino, in Tortorici, tra il giugno del 2012 e il maggio 2017

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto ascritto.

Ed invero, il teste **DI VINCENZO Ignazio Michele**, dopo avere premesso di essere proprietario di terreni siti in Castell'Umberto, Tortorici e Sinagra, dell'estensione complessiva di circa 50/55 ettari, ha dichiarato che una parte di detti terreni avevano formato oggetto di contratti di affitto stipulati con l'azienda agricola della figlia, **DI VINCENZO Cristina**; i terreni siti in Castell'Umberto, Contrada Sfaranda, li aveva concessi in parte a Tranchita Carlo ed in parte a tale Terribile e, quanto a quindici ettari di terreno siti in Tortorici, Contrada Badessa, ha ricordato di averli concessi in affitto dapprima, nel giugno 2012, alla Ditta individuale "*BONTEMPO Lucrezia*", figlia di **BONTEMPO Gino** e, successivamente, nel maggio 2013, alla società "*Le Chiuse*", il cui legale rappresentante era **CALA' CAMPANA Sebastiana**. Al riguardo, il teste ha specificato che il contratto di affitto stipulato con la Ditta individuale "*BONTEMPO Lucrezia*" aveva avuto una durata molto breve (un anno o due), in quanto era stato risolto per morosità, non avendo la **BONTEMPO** mai corrisposto il canone pattuito, pari a 1.500,00 euro annui ed ha aggiunto che anche la società "*Le Chiuse*", alla quale erano stati successivamente affittati i terreni, non aveva mai pagato il canone (cfr. anche i contratti di affitto con le relative registrazioni, nonché la disdetta del contratto di affitto con la società "*Le Chiuse*" e le relative raccomandate, acquisiti al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 29.6.2021). Quanto alla specifica durata, nonché alle particelle oggetto dei contratti in esame, il teste ha confermato quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni: *"...ne ho quindici ettari, che dal 2013 al 2016 sono stati da me concessi in fitto alla società cooperativa agricola "Le Chiuse", con sede in Tortorici. I fondi sono identificati al foglio 57, particella n. 65 e foglio 60 con particelle n. 112, 116, 131 e 132. Successivamente, tali fondi, a seguito di disdetta inviata a mezzo*

raccomandata a/r il 3 maggio 2016 all'azienda "Le Chiuse", li ho concessi a titolo gratuito all'azienda Milio di Capo d'Orlando".

Quanto alla genesi dei contratti in oggetto, il teste ha ricordato di avere contrattato esclusivamente con BONTEMPO Gino, suo conoscente già da molti anni, il quale, avendo bisogno di terreni su cui fare pascolare gli animali, gli aveva chiesto espressamente di affittarli dapprima alla figlia, BONTEMPO Lucrezia e, successivamente, alla società "Le Chiuse" (cfr. la deposizione del teste DI VINCENZO Ignazio Michele: *"Perché aveva bisogno di terreni per gli animali, mi ha chiesto se potevo farglielo prima a Lucrezia, poi non so per quale motivo è venuto a dirmi se glielo potevo cambiare, alla società "Le Chiuse"*) ed ha aggiunto di essersi risolto alla stipulazione dei contratti non solo in quanto i terreni erano liberi, ma anche perché *"molto suggestionato dalla figura di BONTEMPO Gino e dal fatto che lo stesso fosse stato appena scarcerato"*. Il teste ha ricordato che l'imputato gli aveva chiesto di stipulare il contratto di affitto con la società "Le Chiuse", in quanto BONTEMPO Lucrezia era incinta e di avere, in più occasioni, richiesto il pagamento dei canoni, ma che il BONTEMPO gli aveva rappresentato *"che non aveva preso mai una lira...Non lo so, perché lui si era fatto le pratiche con gli animali, ma non so da chi li doveva prendere e da quale azienda"*; Pubblico Ministero: *"Le pratiche con chi si fanno?"*; teste DI VINCENZO Ignazio Michele: *"Con l'Agea"*.

Il teste ha proseguito nella deposizione, ricordando che i terreni confinanti con i propri sono dei fratelli COSTANZO ZAMMATARO, Carmelo e Giuseppe; di aver parlato con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe del fatto che BONTEMPO Gino non aveva mai pagato il canone di affitto: *"gli ho detto se si poteva sistemare questa faccenda e se poteva convincerlo ad uscirsene, a definire la situazione...A me interessavano i soldi che non mi ha dato e basta, tutto lì è finito"*.

Su specifica domanda del PM, poi, il teste ha ricordato che, durante una delle "mangiate" che si organizzavano anche con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, BONTEMPO Gino gli aveva presentato GALATI GIORDANO Vincenzo che *"dal modo in cui mi fu presentato, capii che Galati Giordano Vincenzo è una persona che contava a Tortorici...Che è uno che aveva il suo peso, che ha il suo peso"*; ha dichiarato di avere parlato telefonicamente con il GALATI GIORDANO della situazione relativa ai quindici ettari di terreno, ossia che, nonostante la disdetta del contratto, BONTEMPO Gino aveva

continuato a tenervi gli animali e che *“continuando nel proprio discorso, Galati Giordano mi ha detto specificatamente che avrebbe deciso lui a chi io avrei dovuto dare in affitto i miei terreni...Da quello che so io, allora, era lui che gestiva i terreni in quella zona, a chi dovevano andare...Gestiva nel senso che era lui a decidere chi doveva entrare e chi no”*; di avere rappresentato a GALATI GIORDANO Vincenzo che *“i terreni sono i miei e decido io a chi darglieli, eventualmente”* e che *“nonostante le mie affermazioni, Galati Giordano Vincenzo affermò che egli aveva il potere di decidere come gestire tutti i terreni che si trovavano in quella zona, non solo i miei”*.

Il teste ha aggiunto che, dopo aver parlato della situazione dei terreni con GALATI GIORDANO Vincenzo e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, BONTEMPO Gino li aveva liberati e che, ottenuto nuovamente il possesso dei fondi, solo dopo alcuni anni, li aveva concessi a titolo gratuito all'azienda di Milio Gaetano, specificando di avere optato in tal senso perché *“arrivato a questo punto e dopo il casino che c'è stato, ho preferito scegliere una terza persona...Siccome lo conosco, gli ho dato questi quindici ettari per due anni, ma non so se mi ricordo bene, a titolo gratuito, tutto qua. Per evitare, che le persone si carichino le particelle, come è successo tante volte. Perché, prima di fare l'azienda a mia figlia, io questi terreni li ho trovati occupati da persone di Tortorici”*.

Il teste DI VINCENZO Cesare, fratello di DI VINCENZO Ignazio Michele, ha dichiarato di essere proprietario di terreni siti in Castell'Umberto, Rocca di Caprileone e Tortorici, tutti destinati a pascolo, alcuni dei quali derivano da un lascito ereditario ed altri, dell'estensione di circa 10 ettari, originariamente in comproprietà con il fratello, sono stati oggetto di divisione, quindi, oggi di sua esclusiva titolarità ed ha ricordato, quanto ai terreni siti in Tortorici, Contrada Badessa, che sono concessi in affitto a COSTANZO ZAMMATARO Carmelo, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e Tranchita Santo, con i quali sono state stipulate scritture private registrate. In particolare, il teste, in ordine al contratto di affitto di fondo rustico stipulato con COSTANZO ZAMMATARO Carmelo per la durata di anni sette (dal 2012 al 2019), ha specificato che lo stesso aveva ad oggetto circa 25 ettari di terreno siti in Tortorici, Contrada Badessa ed era previsto un canone annuo di 2.500,00 euro; di non avere sempre percepito il canone, quindi, di essersi lamentato del mancato pagamento con COSTANZO ZAMMATARO Carmelo, il quale gli aveva detto che era questione di

tempo e che gli avrebbe corrisposto il dovuto ed ha aggiunto di non avere agito per la risoluzione del contratto, nonostante l'inadempimento, per evitare che qualcuno, senza titolo, si insediassse nei terreni e li usucapisse; per le stesse motivazioni, nell'anno 2019, scaduto il contratto, aveva deciso di rinnovarlo (*"Si perché, ripeto, se non si ha la coscienza dei luoghi non...Non pensi che si tratti di un appartamento a Capo D'Orlando, esce una persona e ne entra un'altra, quindi...Lì è e lì resta. È una fonte di reddito non certa ma è l'unico modo per averla, a parte il fatto che così io limito...Con questi contratti che cosa faccio? Limito la presenza anche degli altri affittuari a cui do l'erbaggio perché poi possono occupare dei diritti diversi tipo quello di usucapione...Non si può avere il controllo di quel territorio perché anche se io abito relativamente vicino però per recarsi lì si impiega un'ora, tutta una serie di guai, eccetera"*); cfr. anche la mappa catastale dei terreni di DI VINCENZO Cesare e di DI VINCENZO Ignazio Michele, acquisita al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 21.6.2021). Su specifica domanda delle difese, il teste ha dichiarato di conoscere BONTEMPO Gino, con il quale ha avuto un rapporto formale, solo per questioni mediche e con cui non ha mai avuto rapporti che concernessero terreni, a differenza del fratello, il quale, conoscendo l'imputato da molto tempo, aveva avuto con BONTEMPO Gino rapporti aventi ad oggetto proprio i fondi.

Dette risultanze non consentono di ritenere provata, in modo univoco, la sussistenza del reato contestato, non potendosi qualificare il comportamento posto in essere dall'imputato come estorsivo. Ai fini della configurabilità del delitto, infatti, se è vero che sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, è altrettanto vero che la stessa deve comunque essere idonea, in relazione alle circostanze concrete, ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione non richiede necessariamente che la coartazione avvenga mediante la prospettazione di un male irreparabile alle persone o alle cose, tale da non lasciare al soggetto passivo una libertà di scelta, essendo sufficiente la prospettazione di un male che, in relazione alle circostanze che l'accompagnano, sia tale da far sorgere nella vittima il timore di un concreto pregiudizio (Cass., Sez. VI, n. 40899 del 14.6.2018 Ud. (dep. 24.9.2018). Ciò posto, nel caso di specie, in disparte la circostanza per cui alcuna forma di minaccia e/o violenza esplicita è stata posta in essere ai danni di DI VINCENZO Ignazio Michele, neppure può configurarsi una forma di

coartazione derivante dalla prospettazione di alcunché, in considerazione del fatto che dagli esiti istruttori del giudizio non è emerso alcun comportamento del BONTEMPO, diverso dal chiedere la conclusione di contratti di affitto dapprima con la Ditta individuale della figlia, BONTEMPO Lucrezia e, successivamente, con la società "Le Chiuse". Al riguardo, va rilevato che DI VINCENZO Ignazio Michele, da tempo conoscente e, in più occasioni, commensale del BONTEMPO, ha dichiarato di essersi risolto a stipulare i contratti di affitto con l'imputato *"non solo in quanto i terreni erano liberi, ma anche perché molto suggestionato dalla figura di BONTEMPO Gino e dal fatto che lo stesso fosse stato appena scarcerato"*. Ora, appare evidente che in assenza di ulteriori elementi, la sola circostanza che il DI VINCENZO sia stato suggestionato dalla avvenuta carcerazione dell'imputato, peraltro, rimesso in libertà già nell'anno 2010, quindi, ben due anni prima che vi fosse la conclusione dei contratti di affitto dei fondi (come emerge dalla documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento; cfr. l'allegato n. 281), non può ritenersi idonea ad integrare quella sopraffazione, implicita o esplicita, necessaria ad integrare il delitto ascritto. Né può considerarsi dirimente la circostanza per cui, pur essendo stato richiesto il pagamento del canone, il BONTEMPO avesse rappresentato di non potere adempiere, in quanto *"non aveva preso mai una lira..."* e nonostante ciò il DI VINCENZO avesse comunque stipulato i contratti (peraltro, successivamente risolti proprio per morosità). A tal proposito, è sufficiente richiamare entrambe le deposizioni dei testi escussi, dalle quali emerge con chiarezza il fatto che, per evitare che taluni possano usucapire i terreni, spesso, si preferisce concedere diritti a terzi, anche a titolo gratuito o a fronte di inadempimenti (cfr. al riguardo, la deposizione di DI VINCENZO Ignazio Michele: *"arrivato a questo punto e dopo il casino che c'è stato, ho preferito scegliere una terza persona... Siccome lo conosco, gli ho dato questi quindici ettari per due anni, ma non so se mi ricordo bene, a titolo gratuito, tutto qua. Per evitare che le persone si carichino le particelle, come è successo tante volte"* e di DI VINCENZO Cesare: *"Si perché, ripeto, se non si ha la coscienza dei luoghi non... Non pensi che si tratti di un appartamento a Capo D'Orlando, esce una persona e ne entra un'altra, quindi... Lì è e lì resta. È una fonte di reddito non certa ma è l'unico modo per averla, a parte il fatto che così io limito... Con questi contratti che cosa faccio? Limito la presenza anche degli altri affittuari a cui do l'erbaggio perché poi possono accampare dei diritti diversi tipo quello di*

usucapione...Non si può avere il controllo di quel territorio perché anche se io abito relativamente vicino però per recarsi lì si impiega un'ora, tutta una serie di guai, eccetera". D'altra parte, dalla conversazione intercettata in modalità ambientale in data 11 novembre 2017, intercorsa tra DI VINCENZO Ignazio Michele e Privitera Francesco, nel corso della quale il primo racconta al secondo di essere stato escusso a sommarie informazioni dai Carabinieri, emerge con evidenza la modalità con cui erano stati richiesti i terreni: DI VINCENZO Ignazio Michele (parlando di BONTEMPO Gino, ndr): Tu vieni, parli, dici, "Haiu bisogno di deci ettari i terrenu", ti dugnu...Dammi tanto, ma no che tu fa' u prepotente, va'...iu o Comuni e ti fa' i dichiarazioni, minchia, cazzi e non funziona così! Puru picchi puru chiddu du Comuni ci fannu dichiarazioni, atti notori, minchia"; la preoccupazione del DI VINCENZO di potere essere in qualche modo "collegato a delinquenti", avendo fatto un favore al BONTEMPO: "Cioè iò pi' fari un favuri mi l'è pigghiari 'nto culu?! Ma...ma non esiste, minchia! Infatti, chiddu ieri mi ha fatto un discorso bello e chiaro. Mi hanno voluto aiu...anche aiutare. Dice, "E si ricordi che lei è una persona perbene, perché abbiamo sa...visto e saputo chi è lei, sappiamo che avi 'na figlia (...) all'azienda agricola, sappiamo ee...sappiamo che ha la moglie..." Che poi manco a farlo apposta mia moglie ieri era a Lentini e poi vinni, dici, "Umni sì?". Ci dissi, "sugnu ccà, veni fai e dici...", l'hanno conosciuta. Ci dissi, "guardate, io ho potuto pure sbagliare, però io l'ho fatto per umanità. Ma voi mi avete fatto capire che un mafioso e un delinquente, oggi come oggi, non vale la pena fare...Fare del bene", perché, eh, chiddu si ni fitti (...) ha capito. Perché se no a me ieri m'avissiru fattu passari un bruttu quattu d'ura, dicennu chi iò sugnu collegato...Ma i terreni...la mia fortuna sai qual è stata? Chi ci su'...c'erunu i contratti registrati, picchi si non c'erunu i contratti registrati dici, "Tu chi fai, allora fa' u cum...ci fai u cumpari e mafiosi?", ma, soprattutto, il disappunto, una volta appreso che i contratti stipulati erano stati impiegati per ottenere contributi comunitari: "Perché se tu sei educato e perbene, io posso pure tamponare, ma quando tu ma voi mettiri 'nto culu a mia, iò (...) fazzu mettiri 'nto culu dall'antimafia? Ma che cazzo (dici)!?" (cfr. RIT 375/17, progr. 30, dell'11.11.2017, alle ore 17:00). In altri termini, dalla conversazione emerge con chiarezza che, in considerazione dei rapporti preesistenti, il DI VINCENZO aveva consentito al BONTEMPO di pascolare gli animali sui terreni, stipulando dei regolari contratti, ma una volta venuto a conoscenza del fatto che vi erano state indagini ip

ordine ai contributi comunitari, la preoccupazione era stata proprio quella di rimanervi, in qualche modo, coinvolto (*"Loro da una parte hanno ragione, dici, "Ma nuatri comu (...)cu sta minchia d'animali?". Eh, però è anche vero che vuatri...Quannu chiddu fici un discussu, no' sacciu si tu eri intra, ducentu pecuri e giraru tutta a Sicilia, arrivaru puru ddocu... E però na' (...) dice, "Ci fici 'na causa a Regioni picchi – dici – iò pecuri non n'haiu"; cfr. RIT 375/17, progr. 30, dell'11.11.2017*). Si tratta di tutti elementi di fatto che non consegnano un quadro probatorio univoco in ordine al delitto contestato, con la conseguenza che l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAP 16 e 17): Truffe ai danni di A.G.E.A. contestate a BONTEMPO Gino, BONTEMPO Lucrezia e CALA' CAMPANA Sebastiana

Le argomentazioni svolte in ordine al capo 11) dell'imputazione impongono l'assoluzione degli imputati dai reati rispettivamente ascritti ai capi 16) e 17) della rubrica. In particolare, i capi di imputazione riguardano presunte truffe perpetrate ai danni di A.G.E.A. da BONTEMPO Gino e BONTEMPO Lucrezia, i quali, nelle qualità di gestore di fatto (BONTEMPO Gino) e rappresentante legale dell'impresa individuale *"BONTEMPO Lucrezia"*, dichiarando di condurre in affitto particelle di terreno di proprietà di DI VINCENZO Ignazio Michele, avrebbero illecitamente ottenuto contributi comunitari per un ammontare pari ad euro 7.433,03 (capo 16) dell'imputazione). Parimenti, al capo 17) della rubrica, analoga condotta è contestata a BONTEMPO Gino e CALA' CAMPANA Sebastiana, i quali, nelle rispettive qualità di gestore di fatto e legale rappresentante dell'impresa *"Le Chiuse Società Cooperativa Agricola"*, dichiarando di condurre in affitto le medesime particelle di terreno, avrebbero illecitamente ottenuto contributi comunitari per un ammontare pari ad euro 16.304,56. Ora, posto che la contestazione muove dal presupposto che l'illiceità dei contributi percepiti derivi dalla circostanza per cui le particelle dichiarate fossero state estorte al titolare, DI VINCENZO Ignazio Michele, pare evidente che l'assoluzione dal contestato delitto di estorsione di cui al capo 11) dell'imputazione, implichi quale inevitabile corollario l'assoluzione degli imputati dai reati rispettivamente ascritti ai capi 16) e 17) della rubrica, dovendosi ritenere i terreni legittimamente posseduti, quindi, dichiarati ai fini dell'ottenimento delle prebende comunitarie.

CAPITOLI 120 e 121): Trasferimento fraudolento di valori contestato a BONTEMPO Gino, BONTEMPO Lucrezia, BONTEMPO Giovanni, CALA' CAMPANA Sebastiana e BONTEMPO Alessio

Quanto al capo 120) della rubrica, relativo al trasferimento fraudolento di valori contestato a BONTEMPO Gino, BONTEMPO Lucrezia, BONTEMPO Giovanni e CALA' CAMPANA Sebastiana, va rilevato che il delitto per cui si procede è stato accertato, secondo il tenore letterale dell'imputazione, "in Sant'Agata di Militello, il 13 maggio 2013"; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina dal capo 1) della rubrica) anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 13 novembre 2021, è decorso il termine massimo prescrizionale, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata, in particolare da quanto già argomentato nella disamina del capo 11) dell'imputazione, dalla quale è emerso che BONTEMPO Gino fosse reale gestore dell'impresa "Le Chiuse Società Cooperativa Agricola", non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di BONTEMPO Gino, BONTEMPO Lucrezia, BONTEMPO Giovanni e CALA' CAMPANA Sebastiana in ordine al reato ascritto al capo 120) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Quanto al capo 121) della rubrica, invece, relativo al trasferimento fraudolento di valori contestato a BONTEMPO Gino e BONTEMPO Alessio, le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al delitto ascritto.

Ed invero, dalle conversazioni intercettate è emerso in modo univoco che reale gestore della Ditta individuale "BONTEMPO Alessio" era, in realtà, il padre, BONTEMPO Gino. Nel dettaglio, in data 10 novembre 2017, COSTANZO ZAMMATARO Salvatore (genero di BONTEMPO Gino, in quanto marito della figlia, BONTEMPO Lucrezia) si reca, unitamente a CALA' CAMPANA Sebastiana, presso il C.A.A. di GALATI SARDO Emanuele e, nell'occasione, appreso dal GALATI SARDO che risultano delle anomalie circa un terreno inserito nelle domande uniche di

pagamento presentate dall'impresa "Le Chiuse Società Cooperativa Agricola" e dall'impresa individuale "BONTEMPO Alessio", avverte dell'accaduto BONTEMPO Gino, il quale contatta GALATI SARDO Emanuele per avere ulteriori informazioni (cfr. RIT 330/17 sub A), progr. 12689, dell'11.11.2017, alle ore 11:30:15). Proprio in considerazione dell'anomalia riscontrata, poi, BONTEMPO Alessio comunica al padre di non avere ricevuto contributi comunitari (cfr. RIT 330/17 sub A), progr. 16909). Quindi, in data 12 marzo 2018, BONTEMPO Gino contatta NATOLI Giuseppe, responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001 e, dopo avergli rappresentato che la domanda unica di pagamento della Ditta individuale "BONTEMPO Alessio" "a fidei jussu da Manuele Galati", gli chiede consigli circa le anomalie riscontrate da GALATI SARDO Emanuele (cfr. RIT 330/17 sub A), progr. 29033). Successivamente, l'imputato continua ad attivarsi per cercare di comprendere il motivo per cui non vengono erogate le somme e, richiamato il NATOLI, costui gli comunica di avere verificato che il pagamento non era avvenuto in quanto l'agricoltore risulta "non attivo", suggerendogli di accertarsi che tutto sia a posto presso la Camera di Commercio (cfr. RIT 330/17 sub A), progr. 29063). Le circostanze esaminate, ossia il fatto che BONTEMPO Gino attribuisca a se stesso la paternità della domanda di aiuto comunitario presentata dalla Ditta individuale "BONTEMPO Alessio"; che sia esclusivamente l'imputato ad attivarsi per risolvere le problematiche relative alla pratica, contattando gli operatori C.A.A. e cercando di eliminare le anomalie che impediscono il pagamento dei contributi, sono tutti elementi di fatto che consentono di ritenere che l'impresa era gestita dall'imputato, quindi, di ritenere integrata la contestata fattispecie di cui all'art. 512 bis c.p., della quale, infatti, si rinvergono tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi.

Ed invero, posta la fittizietà dell'intestazione dell'impresa gestita da BONTEMPO Gino, al quale, con decreto reso in data 29.1.2009, definitivo in data 21.4.2009, era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni 1 e mesi 8 (cfr. l'allegato n. 28 all'informativa R.O.S dell'1.7.2019), va rilevato che, per costante orientamento giurisprudenziale, il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso) o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, in modo da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del

negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione (Cass., n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese). Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, certamente individuabile nel caso di specie per le argomentazioni già svolte, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; è indispensabile, infatti, la ricorrenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica la sua anti giuridicità: lo scopo elusivo, anch'esso sussistente, tenuto conto del fatto che l'intestazione fittizia dell'impresa a BONTEMPO Alessio, figlio incensurato di BONTEMPO Gino, sorvegliato speciale, non può che avere avuto quale scopo precipuo quello di sottrarre l'intero compendio aziendale gestito dall'imputato all'effetto ablativo che avrebbe potuto derivare dall'applicazione di una misura di prevenzione. Al riguardo, pare opportuno rilevare che, quanto al profilo della sottoponibilità a misura di prevenzione del soggetto agente, la giurisprudenza è costante nello statuire che il delitto previsto dall'art. 512 *bis* c.p. può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla norma, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio (Cass., Sez. II, n. 45 del 24.11.2011 - dep. 4.1.2012, Rv. 251750; Cass., Sez. I, n. 19537 del 2.3.2004, Rv. 227969). Si tratta, infatti, di una fattispecie finalisticamente orientata e protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali, di modo che, per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto (Cass., Sez. V, n. 1886 del 7.12.2021 (dep. 17.1.2022) Rv. 282645 - 01).

Quanto alla posizione processuale di BONTEMPO Alessio, poi, posta certamente la sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie contestata, con riferimento all'elemento soggettivo, è appena il caso di rilevare che risponde di concorso ex art. 110 c.p. nel reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a

condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Cass., Sez. II, n. 38277/19; Cass., Sez. II, n. 3844 del 14.7.2021). Nella specie, logica è la deduzione secondo cui il ruolo primario e significativo del padre nella gestione dell'impresa e la conoscenza della sottoposizione dello stesso a sorveglianza speciale, rende BONTEMPO Alessio certamente consapevole delle finalità elusive rispetto a possibili aggressioni da parte dello Stato perseguite da BONTEMPO Gino.

Va esclusa, invece, la sussistenza della contestata aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi", di cui all'art. 416 bis.1 c.p., tenuto conto delle considerazioni già svolte in ordine alla posizione di BONTEMPO Gino nella disamina del capo 1) dell'imputazione, dal quale, infatti, l'imputato è stato assolto per non avere commesso il fatto.

CAPO 12): Tentata estorsione aggravata ai danni di GULINO Carmelo contestata a BARBAGIOVANNI Calogero e DESTRO MIGNINO Sebastiano, in Floresta e territori limitrofi, nell'agosto del 2016

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale del solo imputato BARBAGIOVANNI Calogero in ordine al delitto ascritto al capo 12) dell'imputazione.

Il teste GULINO Carmelo, all'epoca dei fatti operaio dipendente della società "GNS Costruzioni generali s.r.l.", di proprietà del figlio, GULINO Santino, dopo avere premesso di abitare in Montalbano Elicona, Contrada Braidi, vicino ad una pizzeria, distante dal cancello della propria abitazione circa 500 metri, ha dichiarato che, nell'agosto 2016, la Ditta stava eseguendo dei lavori di disboscamento in Floresta, Raccuja, Ueria e Montalbano; che l'impresa aveva subito numerosi furti, tra i quali, il più importante avvenuto nel marzo 2016, presso la sede di Braidi, che aveva avuto ad oggetto mezzi non assicurati e mai ritrovati, del valore di circa 150.000,00 euro ed un altro subito nell'agosto 2016; al riguardo, il teste ha ricordato che erano stati sottratti un camion ed una ruspa. Nel dettaglio, la persona offesa ha testimoniato che, in data 18 agosto 2016, alle ore 12:30 circa, era stato contattato sulla propria utenza, n. 3939399636, dal numero 3888358333 ed aveva interloquuto con BARBAGIOVANNI Calogero, che già conosceva solo di vista, perché "io BARBAGIOVANNI u videva

sempre cu...dai fratelli Ruspa", il quale "mi disse che mi aveva a parrari. E io ci dissi: "O vieni qua o sennò quando finisco di lavorare alle quattro ci vediamo al bar a Floresta" (cfr. anche gli esiti dei tabulati telefonici, acquisiti al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 29.6.2021). Di essersi recato verso le ore 16:30, presso il bar "Oro Caffè", dove "c'era Calogero e poi c'erano altre persone. Però le altre persone erano fuori dal bar, sedute al tavolo", specificando che il BARBAGIOVANNI non era solo e che vi erano quattro - cinque ragazzi con lui. Al riguardo, il teste ha ricordato "quando io sono arrivato BARBAGIOVANNI ancora non c'era nel bar. Allora io sono entrato nel bar, un signore mi ha offerto il caffè...Sì, certo che lo conosco, perché sempre là in montagna lui sta, Destro Bastiano, inteso "Ruspa" (riconosciuto in aula dal teste)...E c'era anche il figlio là fuori" ed ha aggiunto che DESTRO MIGNINO Sebastiano, dopo avergli offerto il caffè, si era allontanato dal bar ("lui se n'è andato per gli affari suoi...Mi ha offerto il caffè e se n'è andato. Era di passaggio. Non lo so perché si trovava là") e di non avere notato BARBAGIOVANNI Calogero insieme al Destro ed al figlio di quest'ultimo ("Io non li ho visti insieme...quando è arrivato il BARBAGIOVANNI noi siamo andati dietro la mia jeep a parlare...Loro stavano per gli affari suoi"; cfr. al riguardo, anche le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato presso il bar "Oro Caffè", acquisite al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 29.6.2021). Il GULINO ha specificato che, giunto il BARBAGIOVANNI, si erano appartati e costui gli aveva chiesto se avesse dei pali per la recinzione, "poi quannu parramu di sti paletti lui mi ha detto, dice: "Mi servunu cinqu mila euro" lo lu minutu ristai...non sapeva che pensare, perché non è che nuautri aviamu un'amicizia cu chistu ca, va. E niente, poi io un pochettino mi agitai, cose, perché...e non capii, non si puteva prestare, non com'è che li vuole, in quel minuto come voleva sti benedetti soldi. Ci dissi: "Io non ne haiu, non ti ni pozzu dari, non te ne do e basta...Lui dice: "Va bene. Se non mi può dare niente, va".

Il teste ha proseguito nella deposizione, ricordando che, nella notte tra il 18 ed il 19 agosto 2016, aveva subito il furto di un trattore cingolato e di un autocarro, collocati nel cantiere di Floresta e del valore complessivo di 25/30.000,00 euro; che il trattore lo aveva prestato a GULINO Mario "che serviva in campagna a lui, perché sempre ci prestavamo i mezzi, io ci prestava a iddu e lui mi presta a mia, solita... E lui la sera ha portato il trattore al bosco perché mi serviva, puntale l'ha portato là. L'ha lasciato...";

che i mezzi oggetto di furto, al momento della sottrazione, non erano vicini e di averli ritrovati il 19 agosto 2016. Al riguardo, GULINO Carmelo ha dichiarato che, accortosi del furto, aveva contattato immediatamente il cugino, GULINO Mario, in quanto il giorno prima a lui aveva prestato il cingolato ed insieme avevano iniziato le ricerche dei mezzi, durante le quali GULINO Mario aveva contattato DESTRO MIGNINO Sebastiano, inteso "Ruspa", perché "la zona là è tutto u so u pascolo, per vedere se...u chiamava, va...U chiamu per vidiri se stu mezzu iddu l'aveva visto o sapeva qualcosa. Perché là tutta la zona è sua, quei pascoli". Dall'analisi dei tabulati telefonici acquisiti al fascicolo per dibattimento risulta, altresì, che la mattina del ritrovamento dei mezzi, avvenuto tra le ore 8:00 e le ore 13:00 del 19 agosto 2016, c'erano stati diversi contatti telefonici anche tra GULINO Mario e BARBAGIOVANNI Calogero: alle ore 10:21; 11:58; 12:02 e 13:35 (cfr. la deposizione del teste Fazio Nunzio ed i tabulati telefonici, in atti).

La vittima ha ricordato che, tra il 20 ed il 21 agosto 2016, lui stesso aveva contattato DESTRO MIGNINO Sebastiano, chiedendogli di intercedere presso BARBAGIOVANNI Calogero: "Ah, una volta mi pare che u chiamai pe cioè dire, mi ci diceva che Calogero ma smitteva di fare ste porcherie, che già era ora di smetterla...perché Calogero era, Calogero dicimu era sempre là con Ruspa, va, si vedevano. No sacciu se sunu parenti, chillu che suno non lo so, però si vedevano... Chiamai Ruspa perché pensava che iddu c'è...Siccome erano amici l'avissa a chiamatu, mi ci diceva: "Carmelo", dice "ma smetti", va. Sulu pi chissu. Per non avere un contatto diretto cu stu Calogero...Io ci dissi (a "Ruspa", nde), ci diceva Calogero mentre che si camuscevanu che era ura da smettere di fare tutte ste...ste fesserie...Oh, ste fesserie per esempio che mi cercò i soldi, poi stu fattu che mancanu sti mezzi quella sera o è una coincidenza o è un fatto propria fatto a posta. Quell'altra situazione che venne al cancello del mio piazzale dopo che c'erano, che ci aviamu succedutu tutti sti cosi, io na pizza ma ieva a pigghiava, ma ma ieva a pigghiava no a Montalbano, m'avia a pigghiari a Patti, a Falcone. Non ieva ni unu chi già aveva avutu dei problemi". Il teste ha aggiunto che DESTRO MIGNINO Sebastiano gli aveva detto che avrebbe parlato con BARBAGIOVANNI Calogero e che, ricontattato, lo stesso "Ruspa" gli aveva rappresentato che il BARBAGIOVANNI aveva negato qualunque coinvolgimento nei furti da lui subiti.

GULINO Carmelo ha testimoniato, ancora, che, in data 20 agosto 2016, *"siccome noi altri a notti dicimmu stamu allerta quasi sempre fino a tarda ora, da casa nostra dove c'è il piazzale si vede benissimo, e allora notammo che c'era na Jeep, un Toyota che girava, girava, girava, e poi ad un certu puntu si fermau davanti al cancello (della sede di Braidì, nde)...Girò un paio di volte da casa nostra, che stiamo là vicino, e poi si fermau stu cancellu e allora io partii subito e li no cancellu per vidiri, per vidiri cu era sta macchina, perché era un Toyota. E niente, eravamo o cancellu, arrivai io, poi arrivanu pure i ma figghi e supra sta macchina c'era Calogero...c'era Calogero (BARBAGIOVANNI, nde) e i due fratelli Taranto, Marco e l'altro Alessandro mi pare",* specificando che i fratelli Taranto li conosceva, in quanto aveva avuto problemi di pascolo abusivo che gli stessi commettevano all'interno dei terreni di proprietà della moglie. Il teste ha ricordato di avere chiesto ai tre cosa stessero facendo in quel luogo; che gli stessi gli avevano risposto che stavano prendendo una pizza e che *"poi a mia mi urtau fu, perché io arrivai là e ci dissi: "Chi circati ca?". Dopo tuttu chiddu ca aviva succidutu, sta benedetta richiesta, poi...Iddi non è che mi dissuru: "Vadda stamu facennu na pizza, na cosa sul posto" si votò uno di Taranto, u chiù picciuru, scinniu da machina, poi scinniu da autru strati, "Ah", dici, "ca è strada e io parcheggiu come vogghiu", "Tu ca non parcheggi picchi chista non è strata". E che posso dire? È un tratto di proprietà privata che abbiamo lasciato noi per girare quei camion e ficiumu stu benedetto cancello a 8, 10 metri da strata, perciò è u miu, non è strata da provincia. Io ci dissi: "Vuautri chi faciti ca a sta ura? Picchi vinistuvu ca?" Poi iddu scinniu chiddu u chiù picciuru cuminciò a fare trafficu, tipo che mi voleva usare i mani e il fratello, il più grandetto, il menzano, no sacciu se si chiama Alessandro...U pigghiau, u spingiu, ci dissi: "Ma chi sta facennu?", dici "Ca u signor GULINO", dice, "a nostro padre na aiutato ca" Che io a suo padre lo conosco e non lo conosco. Calogero invece non è sceso per niente e non ha detto neanche mezza parola. Restò supra a machina e non dissi mancu mezza parola".* Su contestazione del PM, poi, il teste ha confermato quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni: *"i tre, sentita la telefonata al 118 hanno ritirato la pizza al ristorante e si sono messi in macchina"* ed ha aggiunto di essere a conoscenza del fatto che i fratelli Taranto abitano in Montalbano Elicona, Frazione Santa Barbara, distante dai luoghi in cui vi era la sede dell'impresa, in Contrada Braidì, circa otto chilometri. Su contestazione della difesa, poi, il teste ha ricordato di avere chiesto al

proprietario della pizzeria se i Taranto si fossero già recati nel locale per prendere delle pizze ed ha confermato quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni: *“Sebbene ciò corrispondesse al vero da quanto appreso dal titolare della pizzeria Il Barile quella sera, contrariamente a come sono soliti fare, non hanno ordinato le pizze telefonicamente, ma si sono recati di persona sul posto”*.

Su specifica domanda del PM, la persona offesa ha ricordato, infine, che, in data 21 agosto 2016, ossia il giorno dopo avere avvistato BARBAGIOVANNI Calogero ed i fratelli Taranto, Marco ed Alessandro, fuori dalla sede di Braidi dell'impresa, aveva incontrato BONTEMPO Sebastiano, inteso *“Biondino”*, presso l'azienda agricola del cugino, GULINO Mario, dove si recava quotidianamente e che, nell'occasione, era stato rimproverato dal BONTEMPO, già a conoscenza di quanto accaduto la sera precedente, per il fatto di avere contattato i Carabinieri: *“Si parrau di stu fattu che aveva succidutu cu Calogero a sira... può darsi mi cuminciai puri io a parrari, pi ci fure capire che Calogero stava shagghiannu nei miei confronti...E ci dissi io: “Vadda, vidi che succiduu sta fattu, stu fattu così, dice: “Mu, tu ti ni isti unni...ci chiamasti Carabinieri”, dici: “Nuatri simu allergici ai Carabinieri”. Dici: “Si puteva sistemare a cosa, va”. Dici: “Si unu parrava prima si puteva sistemare a cosa” E basta. Poi io mi misi supra a machina e mi ni ii. Picchi stu fattu mi pare, se non ricordo male, succiduu fori du cancello, perché Mario mancu c'era là, Mario si stava gudennu i so problemi”*, specificando di essersi allontanato, in quanto intimorito anche dalla circostanza per cui aveva compreso che *“Biondino”* era già stato messo al corrente dell'accaduto.

Il teste **GULINO Antonino**, figlio di GULINO Carmelo, ha dichiarato che, nel periodo in cui l'impresa aveva lavorato a Floresta, aveva subito molti furti e danneggiamenti; in particolare, nell'anno 2016, presso la sede di Montalbano Elicona, Frazione Braidi, erano stati sottratti dal deposito escavatori, trattori e molti altri attrezzi e, in data 18 agosto 2016, in montagna, mentre i mezzi erano collocati nel bosco, presso il cantiere di Floresta, erano stati sottratti un trattore cingolato, marca *“Landini”*, di colore blu, targato AK361J ed un autocarro *“Astra”*, successivamente ritrovati, in data 19 agosto 2016, l'autocarro *“in una salita del parco eolico perché gli era finito il gasolio e poi vuol dire che non sono riusciti più a metterlo in moto...”*; il trattore cingolato *“a un paio di chilometri di distanza che era nascosto sotto dei cespugli in un torrente”*, abbastanza vicino al luogo in cui era stato ritrovato l'autocarro. Al riguardo, il teste ha

specificato di essere venuto a conoscenza del fatto che, nel pomeriggio del 18 agosto 2016, BARBAGIOVANNI Calogero, dopo essersi accordato con il padre, GULINO Carmelo, per vedersi in un bar a Floresta verso le ore 17:00, gli aveva chiesto la somma di 5.000,00 euro che il padre non gli aveva consegnato ed ha ricordato che, in data 20 agosto 2016, alle ore 21:30 circa, aveva avvistato i fratelli Taranto, Marco ed il fratello più piccolo (di cui il GULINO non ha ricordato il nome, ma ha escluso che fosse Taranto Giuseppe) e BARBAGIOVANNI Calogero, a bordo del loro fuoristrada, fermi davanti la sede della sua impresa, sita in Moltalbano Elicona, Contarda Braidi, quindi, tenuto conto dei furti subiti nei giorni precedenti ed intimorito dal fatto che potessero commettere dei danneggiamenti, di avere contattato i Carabinieri. Su specifiche domande della difesa, il GULINO ha testimoniato che, quando era giunto sui luoghi, aveva notato il padre che parlava con BARBAGIOVANNI Calogero, il quale era in macchina e con i fratelli Taranto, che erano scesi dall'auto: *"allora, io sono arrivato dopo, come gli ho detto prima. Già loro discutevano. Lui chiedeva perché erano lì al piazzale da noi e cosa dovevano fare, cosa volevano fare...E i Taranto rispondevano che loro non sapevano nulla, che non avevano fatto nulla"*.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato BARBAGIOVANNI Calogero in ordine al reato contestato al capo 12) dell'imputazione. Ed invero, la circostanza che tra il BARBAGIOVANNI ed il GULINO non vi fosse alcun rapporto pregresso che potesse "giustificare" la richiesta di denaro avanzata; il fatto che, nella stessa giornata del diniego, sia stato perpetrato ai danni della vittima un furto di mezzi ed il successivo comportamento tenuto dall'imputato che, dopo due giorni dalla richiesta delle somme, si era appostato, unitamente ai fratelli Taranto (con i quali il GULINO aveva già avuto dei dissapori) presso la sede dell'azienda di GULINO Carmelo, con il chiaro intento di intimidirlo, sono tutti elementi qualificabili come idonei ed univoci rispetto al delitto voluto e non consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato, ossia la netta opposizione della vittima.

Quanto alla posizione processuale di DESTRO MIGNINO Sebastiano, inteso "Ruspa", invece, non sono emersi specifici e idonei elementi di fatto in base ai quali poterne ritenere il coinvolgimento nel delitto contestato, con la conseguenza che l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto, per non aver commesso il fatto. Al riguardo, pare opportuno rilevare che, per mero errore materiale emendabile, nel

dispositivo di sentenza non è stata riportata l'assoluzione di DESTRO MIGNINO Sebastiano dal reato ascritto al capo 12) dell'imputazione, tuttavia, chiaramente evincibile dal fatto che lo stesso non è stato condannato al risarcimento dei danni patiti da GULINO Carmelo.

CAPO 11 bis): Estorsione aggravata ai danni di GULINO Carmelo contestata a BONTEMPO Sebastiano, detto "Biondino" o "Dubbiuni", COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, detto "Carretta" o "Carrettere" e GULINO Mario, in Montalbano Elicona e Tortorici, tra l'agosto ed il 26 settembre 2017

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al delitto ascritto al capo 11 *bis*) dell'imputazione.

Il teste GULINO Carmelo, deponendo in ordine ad una fornitura di legna eseguita nell'anno 2017 nei confronti di BONTEMPO Sebastiano, detto "Biondino" o "Dubbiuni", ha dichiarato che, in quel periodo ed in molteplici occasioni, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", gli aveva chiesto insistentemente un carico di legna per lo zio (BONTEMPO Sebastiano, *nde*); di avere preso tempo, in quanto non intenzionato a fornirgliela, perché il COSTANZO ZAMMATARO era conosciuto come soggetto poco affidabile, ma che, un giorno, il cugino, GULINO Mario, lo aveva contattato telefonicamente "e dice: "Sti signori ci po dari? Ci duni, ci po dari a...Chisti signori volevano un camion di legno...Bastiano BONTEMPO...sulu chistu ca, dici: "Ci duni". Poi io ci desi va sti ligni"...io ci dissi: "Ci dama, basta che si chiude sta cosa...Basta che si chiude sta situazione va, perché sempre lei u sapi dalle montagne, dalle cose...", specificando che non si era mai parlato del pagamento della legna e che lui stesso non lo aveva richiesto, in quanto "io già u sapeva che sti legni si ni lievunu, si ni lievunu così. Picchè a richiesta me l'aveva fatta stu Giuseppe...Perché siccome Giuseppe aveva insistuto assai per sti legni, per suo zio, per qualcuno parente suo che lui era, e io ma pinsai, come infatti a mio cugino Mario ci dissi: "Vadda, ci dugno basta che mi lievu d'incollu. Non è che...Capito come?". Al riguardo, il teste ha aggiunto di volere chiudere la situazione, in quanto intimorito per i numerosi furti già subiti; in considerazione del fatto che, in passato, i Barcellonesi gli avevano chiesto soldi ed in ragione della "fama" di BONTEMPO Sebastiano, inteso "Biondino" o "Dubbiuni" ("Dubbiuni, di chiddu chi mi spieganu a mia è tipo una campana che va messa alle

vacche, un tipo di campana, un dubbiumi”), da lui conosciuto come “un cristianu di spiccu di sta squadra di tutti sti ragazzi che...tipo per esempio Calogero, tipo antru...si diceva in giro, perché u sapi come sempre si parra, chistu era unu...unu che cuntava, va, stu Bastianu. Così si diceva in giro”; quanto ai Tortoriciani, poi, il teste ha ricordato che il denaro gli era stato chiesto solo da BARBAGIOVANNI Calogero e da “Ruspa”, il quale, tuttavia, si era sempre sdebitato in natura ed ha aggiunto di essere stato intimorito dai contatti avuti con BONTEMPO Sebastiano, inteso “Biondino”, con COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso “Carretteri”, con BARBAGIOVANNI Calogero e con i fratelli Taranto. In particolare, la persona offesa ha collegato l’incontro avuto con BONTEMPO Sebastiano in data 21 agosto 2016 e la fornitura di legna allo stesso consegnata nell’anno 2017, nei seguenti termini: “come ho già detto prima conoscevo BONTEMPO Sebastiano, inteso “Biondino”, come un soggetto appartenente alla malavita di Tortorici, e quindi non volevo avere contrasti con lo stesso. Inoltre, tempo prima, come ho già riferito poco fa, avevo incontrato casualmente il BONTEMPO nei pressi del casolare di GULINO Mario. In quella occasione lo stesso mi aveva rimproverato per essermi rivolto ai Carabinieri, allorquando avevo visto il BARBAGIOVANNI e i fratelli Taranto davanti il piazzale di Braidì. La fama del Biondino e questo incontro avuto con lo stesso mi hanno fatto pensare che era meglio consegnare al BONTEMPO la legna che mi aveva richiesto al fine di evitare eventuali problemi o ripercussioni a danno mio e dei miei familiari”.

Il GULINO ha ricordato, infine, che quando era giunto il camion per caricare la legna, vi erano il figlio, GULINO Antonino ed il cugino, GULINO Mario, il quale aveva fornito all’autista del mezzo le indicazioni per raggiungere il luogo, specificando che “i furti non hanno succeduto di quant’avi ca ci fu sta retata...Zero. Non lo so perché. Zero”.

Il teste GULINO Antonino, dopo avere premesso di svolgere l’attività di imprenditore, avendo un’impresa che originariamente si occupava di movimento terra e, successivamente, trasformata in un’impresa boschiva, avente ad oggetto il taglio e la vendita del legname, la “GNS Costruzioni Generali s.r.l.”, con sede in Montalbano Elicona, Frazione Braidì, della quale si occupano anche il fratello, GULINO Santino ed il padre, GULINO Carmelo, ha ricordato che, nel settembre 2017, su incarico del padre, aveva effettuato la consegna di un carico di legna. Nel dettaglio, il teste ha dichiarato

che GULINO Carmelo gli aveva comunicato che sarebbe andato un camion a prelevare della legna; che il mezzo era giunto suoi luoghi condotto da un soggetto a lui sconosciuto e che sul posto era arrivato anche GULINO Mario, il quale aveva indicato all'autista la strada per raggiungerlo, specificando che la circostanza per cui si sarebbe recato sui luoghi anche GULINO Mario gli era stata comunicata dal padre, il quale gli aveva rappresentato: *"Sta venendo Mario con un camion, con un signore per caricare la legna"*. Il teste ha proseguito nella deposizione, ricordando che la legna era stata caricata con i macchinari a ciò preposti e che a detta fase aveva assistito GULINO Mario, il quale aveva fornito indicazioni sul carico: *"...noi in un primo momento abbiamo caricato della legna spaccata sul camion. Poi siccome il camion è un pochettino più grande era poca quella che avevamo fatto glieli abbiamo messi un altro po' anche sotto sua indicazione (di GULINO Mario, ndr) di quella intera...me l'ha detto anche Mario, mettiamone altri quattro per completare il carico"*. Al riguardo, il GULINO ha testimoniato che sul camion era stata collocata della legna spezzata fino all'altezza delle sponde, *"poi di sopra abbiamo aggiunto delle...dei tronchetti di legno intero, perché veniva anche bene per legarli e per sistemare...lo sapevo di caricare solo la legna spaccata, però poi mio cugino mi ha detto anche di caricargli un po' di tronchetti"*, quindi, di avere caricato complessivamente sette, otto mila chili di legna, del valore di circa 800,00/900,00 euro ed ha ricordato che per la fornitura non era stato emesso alcun documento di trasporto, né era stata mai pagata, come aveva immaginato che accadesse (cfr. la deposizione del teste GULINO Antonino: *"Ne ho caricati di meno perché qua preso che siccome nessuno mi aveva chiesto quanto costava questa legna, quanto mi dovevano dare, quante cose, ho deciso di caricarne un po' di meno"*). Il teste ha aggiunto, poi, di non avere saputo a chi fosse destinata la legna, ma di avere compreso che dovesse essere trasportata a Tortorici o a Castell'Umberto ed ha specificato di conoscere solo di vista BONTEMPO Sebastiano, inteso *"Biondino"*, il quale, nell'anno 2017, viaggiava a bordo di un'auto *"Toyota, se non ricordo male grigio chiaro...alcune volte lo incontravo lì a Floresta, ma lo riconoscevo solo dal Toyota, perché era bello, pulito, sistemato"* e di avere notato, in qualche occasione, che l'auto fosse parcheggiata vicino l'azienda agricola di GULINO Mario, sita in Contrada Polverello.

Il teste **TILENNI SCAGLIONE Sebastiano**, all'epoca dei fatti conducente di mezzi meccanici alle dipendenze della Ditta *"Fratelli Destro"*, ha dichiarato che,

nell'anno 2017, su incarico del datore di lavoro, Destro Pastizzaro Sebastiano, aveva effettuato un trasporto di legna per *"il suocero di suo cognato"*, specificando che il cognato di Destro Pastizzaro Sebastiano è Destro Pastizzaro Nunzio ed il suocero (del cognato) è BONTEMPO Giuseppe (padre del *"Biondino"*). Il teste ha ricordato di avere caricato la legna a Montalbano (o a Tripi); che Destro Pastizzaro Nunzio gli aveva fornito il numero di telefono di un soggetto, a lui sconosciuto, che gli avrebbe comunicato le indicazioni necessarie per giungere sul luogo in cui avrebbe dovuto caricare la legna; di averlo contattato e di essersi incontrati in un bar, quindi, detto soggetto, che era giunto all'appuntamento a bordo di un fuoristrada, lo aveva accompagnato sui luoghi: *"Mi porta in un piazzale dove c'era la legna...C'era un'altra persona che ha caricato la legna con una mini pala, però io non lo conosco...Era...un poco era quella spaccata fino all'altezza della sponda e sopra abbiamo messo dei tronchi, che poi ho legato e sono andato via"*. Il teste ha dichiarato di avere portato la legna a Tortorici, in Contrada Ilombati, dove ad attenderlo vi erano BONTEMPO Sebastiano (inteso *"Biondino"*, ma il teste ha specificato di non sapere quale fosse il soprannome del BONTEMPO), figlio di BONTEMPO Giuseppe e la moglie, quindi, di avere scaricato la legna in una stradina adiacente alla casa di BONTEMPO Sebastiano e di essere andato via (cfr. al riguardo, anche le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza attivato dai militari in Contrada Ilombati, che riprendono, appunto, l'arrivo del camion carico di legna presso l'abitazione di BONTEMPO Sebastiano, inteso *"Biondino"*; allegato n. 299, acquisito al fascicolo per il dibattimento). Il Tilenni Scaglione ha specificato che il trasporto era stato effettuato con un camion 190, di colore verde, di proprietà di Destro Pastizzaro Sebastiano, della portata di circa 90 quintali; che si trattava del mezzo più grande di cui la Ditta disponeva e che per il viaggio eseguito non era stato emesso alcun documento di trasporto.

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al delitto ascritto al capo II *bis*) dell'imputazione, essendo emerso che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso *"Carretteri"* e GULINO Mario, facendosi portavoce della richiesta estorsiva, hanno indotto la vittima a consegnare gratuitamente un carico di legna a BONTEMPO Sebastiano, inteso *"Biondino"*. Nel dettaglio, la condotta tenuta dagli imputati, di avanzare insistentemente la richiesta di un carico di legna, evocando il fatto che la consegna sarebbe stata eseguita

in favore del "Biondino", ha avuto il chiaro intento di intimidire GULINO Carmelo, il quale, infatti, ha dichiarato di essersi risolto a consegnare quanto chiesto non solo perché sapeva che BONTEMPO Sebastiano era: *"un cristianu di spiccu di sta squadra di tutti sti ragazzi che...tipo per esempio Calogero, tipo autru...si diceva in giro, perché u sapi come sempre si parra, chistu era unu...unu che cuntava, va, stu Bastianu. Così si diceva in giro"*, ma anche in quanto intimorito dal fatto che, a fronte di un rifiuto, ci potessero essere dei pregiudizi per la propria famiglia, tenuto conto di quanto accaduto nell'agosto del 2016: *"conoscevo BONTEMPO Sebastiano, inteso "Biondino", come un soggetto appartenente alla malavita di Tortorici, e quindi non volevo avere contrasti con lo stesso. Inoltre, tempo prima, come ho già riferito poco fa, avevo incontrato casualmente il BONTEMPO nei pressi del casolare di GULINO Mario. In quella occasione lo stesso mi aveva rimproverato per essermi rivolto ai Carabinieri, allorquando avevo visto il BARBAGIOVANNI e i fratelli Taranto davanti il piazzale di Braidi. La fama del Biondino e questo incontro avuto con lo stesso mi hanno fatto pensare che era meglio consegnare al BONTEMPO la legna che mi aveva richiesto al fine di evitare eventuali problemi o ripercussioni a danno mio e dei miei familiari"*.

Qualificazione giuridica dei reati-fine

Dette risultanze, come già ampiamente argomentato nella disamina dei singoli delitti ascritti, consentono di ritenere provata, in modo univoco, la sussistenza dei reati contestati ai capi 11 *bis*) e 12) dell'imputazione, potendosi certamente qualificare il comportamento posto in essere dagli imputati come estorsivo. Ai fini della configurabilità del delitto, infatti, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità dell'agente, le circostanze ambientali in cui opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima. Al riguardo, è sufficiente rilevare, quanto alle modalità della condotta di cui al capo 11 *bis*), la circostanza per cui, a fronte della richiesta di un carico di legname, non solo non vi è mai alcun riferimento al prezzo ed alla quantità, evidentemente avendo certezza il

BONTEMPO che ne sarebbe stata caricata quanta più possibile, come effettivamente avvenuto grazie alle "istruzioni" di carico impartite da GULINO Mario, ma nonostante sia evidente che la fornitura sia per BONTEMPO Sebastiano, inteso "*Biondino*", non si registra alcun contatto diretto con GULINO Mario, GULINO Carmelo o con il figlio, GULINO Antonino. A ciò si aggiunga che la minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, non richiede necessariamente che la coartazione avvenga mediante la prospettazione di un male irreparabile alle persone o alle cose, tale da non lasciare al soggetto passivo una libertà di scelta, essendo sufficiente la prospettazione di un male che, in relazione alle circostanze che l'accompagnano, sia tale da far sorgere nella vittima, come accaduto nelle vicende oggetto dei capi di imputazione, il timore di un concreto pregiudizio (Cass., Sez. VI, n. 40899 del 14.6.2018 Ud. (dep. 24.9.2018).

Peraltro, la ricostruzione dei fatti consente, altresì, di ritenere la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p. Ai fini della configurabilità della predetta circostanza è sufficiente, infatti, che la condotta, per le modalità che la distinguono, sia di per sé tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso (Cass., Sez. I, del 18.3.1994, Torcasio; Cass., Sez. I, n. 16486/2001; Sez. II, n. 3061/2000; Sez. IV, n. 13863/2000; Sez. II, n. 220/1998; Cass., Sez. VI, n. 28212 del 12.10.2017 Ud. (dep. 19.6.2018) Rv. 273538 - 01). Dette modalità di comportamento si rinvencono nelle fattispecie in esame, in considerazione dei numerosi riferimenti alla percezione intimidatoria derivante in capo alla persona offesa dall'incontro con BONTEMPO Sebastiano, inteso "*Biondino*" (avvenuto in data 21 agosto 2016) e dalla continua evocazione dello stesso, persona conosciuta come "*un cristianu di spiccu*" nell'ambiente criminale tortoriciano. Al riguardo, è sufficiente richiamare la reazione di GULINO Carmelo, il quale, compreso che BONTEMPO Sebastiano era stato già messo al corrente di quanto accaduto con BARBAGIOVANNI Calogero e con i fratelli Taranto, intimidito dalla circostanza, si era allontanato dai luoghi o, ancora, le motivazioni che lo hanno indotto a cedere alla richiesta estorsiva relativa al carico di legna: "*la fama del Biondino e questo incontro avuto con lo stesso mi hanno fatto pensare che era meglio consegnare al BONTEMPO la legna che mi aveva richiesto al fine di evitare eventuali problemi o ripercussioni a danno mio e dei miei familiari*". In altri termini, tutti gli elementi emersi depongono nel senso che le azioni incriminate sono state poste in essere evocando la

figura di *"unu che cuntava, va, stu Bastianu"* ed in quanto tali idonee a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale (Cass., Sez. V, n. 14867 del 26.1.2021 Ud. (dep. 20.4.2021)).

Il Tribunale rileva che, per mero errore materiale, nel dispositivo di sentenza non è stata riportata la condanna di BONTEMPO Sebastiano, inteso *"Biondino"*, in ordine al reato ascritto al capo II *bis*) dell'imputazione, tuttavia, chiaramente evincibile, oltre che dal calcolo della pena inflitta all'imputato (come specificata nel prosieguo), anche dal fatto che lo stesso è stato condannato, unitamente a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso *"Carretteri"* e GULINO Mario, al risarcimento dei danni patiti da GULINO Carmelo.

LE TRUFFE E I FALSI

L'aggravante di cui al comma 476 comma 2 c.p.

Quanto alla natura del rapporto che lega responsabili ed operatori C.A.A. alla P.A. va preliminarmente osservato che i privati percettori di sussidi pubblici intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione poiché, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie conseguite, concorrono a realizzare l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice (*ex multis*, Cass. SS.UU. n. 4511/2006, SS.UU. n. 20434/09, n. 5019/2010, n. 23897/2015, 21297/2017).

Inoltre, qualora si verifichi uno sviamento dalle finalità perseguite con il finanziamento, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di chi abbia illecitamente percepito il contributo ed anche nei confronti dei soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, III^a Sez. App. n. 160/2019, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 22114/2014; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 20132/2004).

Addirittura, in tali casi, l'azione di danno può essere proposta direttamente nei confronti dei legali rappresentanti dei C.A.A. o comunque di coloro che, di fatto, abbiano agito per conto di essi, consentendo l'illegittima percezione delle agevolazioni pubbliche (Corte conti, Sez. Umbria n. 19/2019; Sez. giurisd. per la Regione siciliana n. 827/2020, n. 337/2019, n. 692/2019 e n. 955/2019). Ed infatti, il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione si instaura non soltanto nei confronti del percettore dell'aiuto comunitario ma anche nei confronti del soggetto tenuto a svolgere alcune funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 14/04/2021) 19-04-2021, n. 440; in termini, Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz. n. 565/22).

In particolare, i Centri di assistenza agricola (C.A.A.) sono chiamati dalla legge a svolgere, a seguito di apposita convenzione, attività di assistenza nell'elaborazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari destinati alle imprese agricole ed a curare l'inoltro delle richieste, previo controllo della formale regolarità dei dati ivi inseriti (cfr. art. 6 D. Lgs. n. 74 del 2018, che ha sostituito il precedente D. Lgs. n. 165 del 1999 nonché il D.M. 27 marzo 2008, recante "*Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola*").

Il comma 4 del suddetto art. 6 ha avuto cura di precisare che "*per le attività di cui al presente articolo, i C.A.A. hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo*" (già previsto dal comma 2 dell'art. 2 D.M. 27 marzo 2008).

L'art. 3 bis (rubricato per l'appunto "*Centri autorizzati di assistenza agricola*") del D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 prevede che "*Gli organismi pagatori ... possono incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA),*

di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa" (Lettera aggiunta dall'art. 1-ter, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)".

Il successivo comma 3 stabilisce che "Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati ...".

I C.A.A. sono, pertanto, incaricati da Ag.E.A. di svolgere le seguenti attività:

- controllare la regolarità formale delle dichiarazioni allegate alle istanze degli agricoltori volte ad ottenere contributi e benefici comunitari; immettere i relativi dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (che è un sistema informatico gestito da Ag.E.A., per il tramite della partecipata SIN spa), a sua volta interconnesso con l'Anagrafe Tributaria, i Nuclei Antifrode della Guardia di

Finanza e dell'Anna dei carabinieri, l'INPS. e le Camere di Commercio (art.3 bis del D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, introdotto dal D. Lgs. n. 188 del 2000):

- istruire per conto della P.A. le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate dagli interessati e di certificare la data di inoltro delle predette istanze alla Pubblica Amministrazione competente (art. 14, comma 6, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99);

- svolgere altre attività di servizio (istruttorie, verifiche, accertamenti costitutivi, operazioni certificatorie) connesse a funzioni erogatorie tipicamente pubblicistiche (art. 2 D.M. 27 marzo 2008).

La posizione dei Centri di Assistenza Agricola è dunque quella di soggetti che, pur mantenendo una formale configurazione strutturale privatistica, svolgono funzioni o comunque attività – non meramente materiali o d'ordine – di pubblico interesse, con la conseguenza che – a parere di questo Tribunale – ai responsabili ed agli operatori dei C.A.A. debba riconoscersi, attesa la sostanziale delega di poteri pubblicistici da parte dell' Ag.E.A. (alla quale essi sono, infatti, legati da un rapporto di servizio) e la sussistenza di poteri certificativi normativamente loro attribuiti, la qualifica di incaricati di pubblico servizio ex art. 358 c.p..

Ed infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati.

Sono, invece, incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p. coloro i quali, pur agendo nell'ambito di attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.

Il pubblico servizio è, dunque, attività di carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria e complementarità.

Nel concetto di poteri autoritativi rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono esplicazione, comunque, di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato - rispetto all'autorità che tale potere esercita.

La nozione dei "poteri certificativi" attiene a tutte indistintamente quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (Sez. Un., n. 5 del 27/03/1992, Delogu).

Tali principi sono stati ripresi dalla giurisprudenza successiva della Corte di cassazione, che ha precisato come il "potere certificativo", cui fa cenno l'art. 357 c.p., non sia circoscritto al potere di rappresentare come certe delle situazioni di fatto sottoposte alla cognizione dell'agente e, quindi, ai soli casi in cui lo stesso svolga una funzione probatoria fidefacente (Sez. 6, n. 35836 del 22/02/2007, Manzoni, Rv 238439; Sez.5, n. 8080 del 26/06/1991, Garetto, Rv. 188545).

Momento di rilievo pubblicistico è non solo quello certificativo in senso stretto, perché questo non è altro che l'attestazione delle mansioni già espletate dall'agente come incaricato di un servizio avente certamente finalità pubblica, la cui parte più delicata non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa (Sez. 3, n. 1913 del 22/12/1999, dep. 2000, Borghesi, Rv. 215696).

Principi tutti ribaditi, da ultimo, dalla Suprema Corte con la sentenza n. 51946 del 2018.

Alla luce di tutto quanto argomentato, deve allora riconoscersi la qualificazione di incaricato di pubblico servizio in capo al responsabile ed all'operatore del C.A.A., siccome soggetti investiti di funzioni di carattere pubblicistico prive di discrezionalità e non autoritative: ciò che informa la materia

dei finanziamenti pubblici *de quibus*, che possono dogmaticamente ricondursi al più ampio concetto di “sovvenzione”, intesa da autorevole dottrina come “qualsiasi beneficio che venga concesso dallo Stato, o da altra persona giuridica pubblica, o in mano pubblica, e che porti all'accrescimento del patrimonio di un soggetto estraneo. La sovvenzione, dal punto di vista strettamente economico, infatti, consiste in una 'transazione unilaterale in cui una parte trasferisce risorse economiche ad un'altra parte, senza ricevere in cambio una controprestazione equivalente in termini di valutazione di mercato' [...]”. Tale attività “da un lato, in quanto caratteristica manifestazione dell'attività di prestazione, si ricollega alle finalità proprie dello Stato sociale, dall'altro, pur non potendosi identificare appieno con l'attività di incentivazione economica, si è rilevata essere uno strumento molto utile al fine di controllare ed insieme dirigere l'iniziativa economica privata e, di conseguenza, le scelte dei privati, pur senza utilizzare lo strumento autoritativo”.

La più autorevole dottrina, infatti, “riferendosi alle leggi incentivo come strumento di sovvenzione, afferma che ‘non è autoritaria’ e motiva la suddetta affermazione spiegando come la legge incentivo ‘non utilizza quindi le forme tipiche di efficacia degli atti legislativi; essa non modifica la condizione giuridica dei privati senza il loro consenso, ma predispose degli effetti che si produrranno solo se e in quanto i privati, ai quali la legge è diretta, abbiano dimostrato, con una loro manifestazione di volontà esplicita, di volersene avvalere”.

In definitiva, il responsabile e/o l'operatore C.A.A., pur essendo dotato di poteri certificativi (endoprocedimentali), non esercita un'attività discrezionale né autoritativa e, non svolgendo nemmeno una mera mansione d'ordine ovvero puramente materiale, assume la veste (intermedia) di incaricato di pubblico servizio.

Ciò è confermato dalla Circolare 1.8.2003 n. 39 dell'Ag.E.A., che prevede espressamente - con riferimento alla normativa pubblicistica sulla trasparenza dei documenti amministrativi - che i Centri di Assistenza Agricola devono impegnarsi

"ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate ...".

La Circolare citata prevede, altresì, che *"in tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, e nei limiti sopra precisati, dagli obblighi previsti dalla L. n. 241 del 1990"*; il che determina una vera e propria sostituzione, come avviene di regola nel caso di delega di poteri, dei C.A.A. all'Ag.E.A., in relazione alle incombenze connesse alla gestione dei dati da essi trattati e posseduti in relazione agli incarichi ed alle funzioni svolte.

Vengono in rilievo, ai fini della più corretta ricostruzione del ruolo dei C.A.A., anche una serie di ulteriori circolari esplicative, note e istruzioni operative Ag.E.A., che attuano in concreto i principi P.A.C., predisponendo, per quanto di interesse, i moduli standard relativi alle *"domande uniche di pagamento annuali"* e relative *"autocertificazioni"* ivi incluse, ed introducendo norme di dettaglio per la tenuta dei *"fascicoli aziendali"* da parte dei Centri di Assistenza Agricola, dai quali si evince che essi rivestono un ruolo fondamentale nella gestione della P.A.C. in Italia, trattandosi di soggetti istituzionalmente preposti, oltre che all'inoltro delle domande in via telematica tramite canali riservati, al controllo delle stesse e di ulteriori attività di vigilanza.

Gli operatori dei C.A.A. hanno accesso al sistema SIAN e svolgono una funzione delicatissima e di primo, e spesso unico e solo, controllo e "filtro" delle domande presentate loro tramite.

Il C.A.A. dovrebbe custodire il *"fascicolo aziendale"* dell'azienda, caricarlo al SIAN e certificarne la conformità alla normativa di settore tramite un'apposita *"scheda di validazione"*. Il sistema trasferisce poi automaticamente i dati inseriti nel fascicolo aziendale e nella scheda di validazione all'interno dei singoli campi della domanda unica di pagamento (D.U.P.) annuale.

Va rammentato, al riguardo, che, nell'ambito del procedimento finalizzato alla richiesta di contributi la "*scheda di validazione*" certifica la consistenza aziendale e viene compilata direttamente sul portale SIAN dal Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) presso cui il produttore ha conferito mandato di rappresentanza: il documento viene quindi archiviato telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, viene custodita presso lo stesso C.A.A. di appartenenza: più precisamente, la scheda di validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiari condotte (in comodato gratuito, in proprietà, ecc.), descrivendone la tipologia e la destinazione catastale (pascoli, boschi, seminativi, ecc.). In tale documento vengono, inoltre, indicati gli estremi dei titoli di conduzione per i quali l'istante dichiara di avere la disponibilità di terreni di proprietà, o di terzi.

La "*Domanda unica di pagamento*" è lo strumento che consente agli agricoltori di accedere ai pagamenti previsti dal Reg. CE 1782/2003 e successivamente dal Reg. CE 73/2009; anche questo documento viene compilato direttamente sul Portale SIAN dal C.A.A. presso cui il produttore ha conferito mandato di rappresentanza. Il C.A.A. provvederà quindi a trasmettere telematicamente i dati della domanda mediante apposite funzionalità direttamente tramite il portale SIAN: l'istanza risulterà archiviata telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dal l'agricoltore, dovrà essere custodita presso lo stesso C.A.A. di appartenenza.

Responsabili ed operatori dei C.A.A. hanno la disponibilità di proprie credenziali di accesso al sistema (nome utente e password) ed è, pertanto, possibile risalire a tutti i singoli passaggi relativi a ciascuna domanda.

L'Ag.E.A. disciplina e stabilisce il contenuto della modulistica tramite proprie circolari e istruzioni operative, anno per anno, corredate da apposite "guide per la compilazione" per gli operatori C.A.A., che dovrebbero attenersi scrupolosamente alla loro stretta osservanza, fermo restando che ogni guida precisa che la conoscenza del suo contenuto non esime il singolo operatore

C.A.A. dalla conoscenza di tutta la normativa legislativa e amministrativa comunitaria e italiana.

Va, infine, rammentato che gli accertamenti dei CAA sulla regolarità formale del fascicolo aziendale, sulla completezza e correttezza della documentazione allegata e sulla domanda unica di pagamento, attraverso la redazione dell'apposita "*scheda di validazione*" del fascicolo aziendale e l'inserimento nel sistema informatico della Domanda Unica di Pagamento (D.U.P.) tramite le loro credenziali di accesso al sistema, assumono particolare rilevanza anche in ragione del regime del c.d. "*silenzio assenso*" previsto dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 99 del 2004 e dall'art. 80, comma 17, della L.R. n. 11 del 2010 per le domande di aiuto comunitario provenienti dai C.A.A., attribuendo senz'altro efficacia probatoria a tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del denaro pubblico (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Reg. Molise, n. 61/2015 del 6 luglio 2015; Id., n. 62/2015 del 6 luglio 2015).

Chiarite natura e funzione (pubbliche) delle attribuzioni in capo agli operatori C.A.A., per tesi dell'Accusa la certificazione dei dati immessi nelle schede di validazione avrebbe natura fidefacente e ciò si argomenta sulla scorta del tenore letterale dell'art. 25, co. 2, d.l. n. 5/12, a mente del quale "I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Procedendo per gradi, alla luce di tutto quanto argomentato ed avuto riguardo alla previsione normativa appena richiamata, non si può revocare in dubbio l'applicabilità alle (pur endoprocedimentali) certificazioni apposte alle schede di validazione delle previsioni incriminatrici dettate per le falsità in atto pubblico, posto che, per costante insegnamento giurisprudenziale, *“ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso iter - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Carta, Rv. 277092; Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, dep. 2014, Budetta, Rv. 258952; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, dep. 2013, Camera, Rv. 254388)”* (Cass., Sez. V, n. 1383/22, non mass.): sotto questo profilo, allora, le falsità ivi contenute e commesse dai responsabili e/o dagli operatori C.A.A. nell'esercizio delle loro funzioni vengono in rilievo ai sensi dell'art. 476 c.p., in virtù dell'affermata sussistenza del rapporto di servizio, invero *“richiest[o] dall'art. 493 cod. pen. per l'estensione agli incaricati di pubblico servizio delle disposizioni sulle falsità commesse dai pubblici ufficiali”* (Sez. 5, n. 5490 del 17/10/2005, dep. 2006, Palmieri)” (Cass. n. 12739/20, in motivazione).

Non ritiene, di contro, il Tribunale che trattarsi di atti dotati di fede privilegiata.

In argomento, in via generale, si deve rammentare che la nozione di atto pubblico di fede privilegiata non è fornita dal codice penale, ma è desumibile dal codice civile.

Ora, è pacifico che la nozione di atto pubblico ai fini penali non si identifica con quella dettata, in materia di prova documentale ai fini civili, dall'art. 2699 cod. civ., perché la prima è più ampia in quanto considera non solo l'atto come strumento probatorio, posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante compiuto dal suo autore o la regolarità delle attività da lui compiute, ma, più in generale, anche l'atto che costituisce o concorre a costituire un diritto o un obbligo per la pubblica amministrazione o per il privato (così a partire da Sez. U, n. 10929 del 10/10/1981, Di Carlo, Rv. 151245). Tuttavia, è l'art. 2700 cod. civ. che indica quali sono i requisiti dell'atto pubblico di fede privilegiata - cui fa espressamente riferimento l'art. 476, secondo comma, cod. pen. - identificandolo in quello che *"fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"*. In altri termini, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata ai soli specifici aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale indicate dall'art. 2700 cod. civ., e non si estende né agli effetti costitutivi della manifestazione di volontà contenuta nell'atto, né alle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale o al contenuto delle dichiarazioni eventualmente rese delle parti al pubblico ufficiale: profili fattuali la cui valenza nel processo civile può essere contrastata con tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, senza che sia necessaria la presentazione da parte dell'interessato di una querela civile di falso. Seguendo tale impostazione, nella giurisprudenza della Suprema si è reiteratamente affermato che, in tema di falso in atto pubblico, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della

pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (così, tra le tante, Sez. 6, sentenza n. 24768 del 31/03/2016, P.G. Caruso, Rv. 267316). E però, la qualità di atto fidefacente ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen., è affidata non solo all'oggetto della peculiare efficacia probatoria, ma anche alla possibilità di riconoscere la titolarità in capo al pubblico ufficiale dello specifico potere di conferire all'atto quella funzione di prova privilegiata. In altri termini, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto una pubblica fede privilegiata, nei termini indicati dall'art. 2700 cod. civ. Tale requisito soggettivo, pur reiteratamente richiamato nella giurisprudenza di legittimità (così, tra le tante, Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806), non ha trovato poi nelle relative pronunce un adeguato approfondimento argomentativo. A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario rimarcare che, per poter attribuire quella specifica efficacia probatoria agli atti pubblici, occorre che la relativa funzione di certificazione e di documentazione deve essere riconosciuta direttamente in capo al suo autore da un atto normativo di fonte primaria o secondaria: come avviene, ad esempio, con l'art. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 che riconosce espressamente al notaio una permanente funzione nella redazione di atti negoziali di fede privilegiata; con l'art. 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che riconosce al sindaco, quale ufficiale di governo e agli altri soggetti ivi specificamente individuati, una speciale funzione certificatoria privilegiata in materia di stato civile; oppure a quelle disposizioni di legge che attribuiscono in via eccezionale a determinate categorie di pubblici ufficiali (quali i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e quelli postali, i conservatori dei registri immobiliari, i comandanti di navi e aeromobili, i funzionari designati per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione o gli agenti consolari) una

speciale funzione di documentazione. Si deve, perciò, concludere che, fermi restando i considerati profili oggettivi, disinteressarsi dell'esaminato profilo soggettivo finirebbe per far venire meno la differenza tra il falso in atto pubblico in generale e il falso in atto pubblico di fede privilegiata. In altri termini, obliterare l'aspetto concernente la specifica attribuzione soggettiva di quel potere di documentazione qualificata comporterebbe paradossalmente che tutti gli atti pubblici, nella parte in cui dovessero contenere un mendacio sulla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, oppure sulle dichiarazioni delle parti o sugli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, dovrebbero essere sempre qualificati come oggetto di un falso aggravato ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen. (arg. da Cass. n. 24041/22, non mass.).

Il principio è stato ribadito e specificato ancor di più di recente da quella – condivisibile e rigorosa – giurisprudenza di legittimità la quale insegna che *“in tema di reato di falso ideologico in atto pubblico, affinché sia configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale”* (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 7840 del 25/01/2023 Ud. (dep. 22/02/2023) Rv. 284225 – 01).

Ebbene, lo scrutinio soggettivo imprescindibilmente richiesto dalla normativa richiamata negli arresti giurisprudenziali citati induce questo Tribunale a reputare che nessuna fonte, di rango primario ovvero regolamentare, attribuisca una simile facoltà certificatoria (che, invero, si esaurisce nei descritti rapporti interni C.A.A./Agea), dotata di *“una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con*

sentenza penale", in capo agli operatori e/o ai responsabili dei C.A.A.. Gli esiti dell'articolato sistema di verifica e controllo, sia pur a campione, da parte degli organi ispettivi dell'Ag.E.A. possono, infatti, agevolmente superare – certo senza ricorrere agli appositi strumenti sopra menzionati, quali la querela di falso ovvero l'accertamento (negativo) in sede penale e nondimeno determinando, ad esempio, le rilevanti conseguenze di cui all'art. 58 Reg. CEE n. 1122/2009 – le attestazioni provenienti dai C.A.A..

Sotto questo specifico profilo, precisa, infatti, la Suprema Corte che le domande di contributo sono regolate dalla normativa comunitaria non certo sulla base di semplici dichiarazioni autocertificate, dovendo il richiedente fornire tutti gli elementi utili all'apprezzamento dell'ammissibilità dell'aiuto comunitario (si legge nelle premesse del regolamento CE 1122/2009, che *"Nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all'aiuto e deve essere inoltre fornita ogni informazione necessaria al fine di accertare l'ammissibilità all'aiuto...."* ; ma deve anche aggiungersi, che lo stesso regolamento prevede articolati controlli anche preventivi da parte dell'autorità competente per l'accertamento dell'ammissibilità dei contributi (vedi, ancora le premesse del reg. CE 1122/2009: *"Per una corretta esecuzione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione che consenta di conservare una traccia dei diritti all'aiuto e di effettuare, tra l'altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento unico e i diritti di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all'aiuto in quanto tali"*. E ancora: *"Per sorvegliare l'adempimento degli obblighi di condizionalità è necessario istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate riduzioni. A questo scopo, le varie autorità competenti degli Stati membri devono comunicare informazioni sulle domande di aiuto, i campioni di controllo, i risultati dei controlli in loco, ecc. "Occorre stabilire le condizioni per l'esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che,*

qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere al controllo fisico. A causa ad esempio delle condizioni meteorologiche, potrebbero esserci casi in cui non sia più possibile realizzare mediante telerilevamento i controlli supplementari richiesti a seguito di un aumento della percentuale di controlli in loco. In tal caso, tali controlli devono essere effettuati con mezzi tradizionali". Nella parte dispositiva del regolamento (parte II, e parte III), è poi regolato sistematicamente un sistema di gestione e di controlli sulle domande di contributo. Sono previsti, anzi, anche controlli "a sorpresa" (vedi punto 32 delle premesse del regolamento: "il preavviso sui controlli in loco relativi all'ammissibilità o alla condizionalità deve essere consentito unicamente qualora esso non rischi di compromettere i controlli e, in ogni caso, occorre fissare termini adeguati. Inoltre, qualora disposizioni settoriali specifiche per gli atti o le norme relativi alla condizionalità prevedano che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni devono essere rispettate"). È chiaro, quindi, l'obbligo del richiedente di interagire con l'ente erogatore con una condotta leale e trasparente, e, per converso, la posizione "attiva" dell'ente richiesto rispetto alla formulazione della domanda di aiuto (Cass. n. 23163/16, in motivazione; v. pure, conf., con specifico riferimento all'illecita percezione di contributi Ag.E.A. in termini di truffa aggravata, Cass. n. 17403/16; Cass. n. 44504/15 e Cass. n. 16061/15, non massimate).

In conclusione, stante la ritenuta carenza di fede privilegiata delle attestazioni in capo a responsabili ed operatori C.A.A., le relative imputazioni per falso in atto pubblico vanno qualificate ai sensi dell'art. 476, co. 1, c.p..

Le superiori considerazioni devono intendersi richiamate ogni qualvolta per le singole fattispecie di reato di falso siffatta aggravante sia stata contestata ed esclusa.

CAPITOLI 83, 84, 85, 86, 126, 127, 128

CAPO 83

**Coimputati: COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982
inteso "carretteri" e COCI Jessica**

Con riferimento alle condotte contestate a **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "carretteri" e COCI Jessica al capo 83** [di seguito testualmente il capo 83: "*Artt. 81 cpv cp; 110,640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché, in concorso tra loro - COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe quale gestore di fatto, e COCI Jessica quale rappresentante legale dell'impresa "Società Cooperativa Agricola MONTEVERDE" - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fonda Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 35.012,87.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava **Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2016**, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuate di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Comune di Centuripe, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 35.012,87 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; in Tortorici il 26.6.17 (bonifico di euro 34.546,05) ed il 13.10.17 (bonifico di euro 466,82)"], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti (allegati*

F22, F23, F24) prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare a fronte del dettaglio delle dichiarazioni rese e del riscontro documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, ha riferito che la società agricola "MONTEVERDE", avente Partita IVA n. 03406620835 e legale rappresentante **COCI Jessica**, ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2016 presso il CAA Confagricoltura Messina 001, con sede in Messina, il cui responsabile è NATOLI Giuseppe; la domanda è stata inserita dall'operatore COSTANTINI Massimo e nella stessa sono state dichiarate particelle site in terreni di proprietà del Comune di Centuripe, censiti ai Fogli 41 e 53, per un totale di 123,48 ettari, allegando quale titolo di conduzione un contratto di locazione/affitto (cfr. l'allegato F23) che si rivelerà - osserva il Tribunale - confezionato in maniera fraudolenta dagli odierni coimputati al solo fine di comprovare ed attestare una disponibilità - in realtà inesistente - di particelle di terreno utili per la captazione di contributi dell'Unione Europea erogati dall'Ag.E.A.

A fronte della presentazione della domanda, la società istante ha ottenuto 103 titoli Ag.E.A. (*id est* diritti al premio) ed un pagamento pari a 35.012,87 euro, accreditato, in data 13 ottobre 2017, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Tortorici, sul conto corrente le cui ultime cifre sono "1476" della società agricola "MONTEVERDE"; **COCI Jessica**, utile strumento del coniuge **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe**, inteso "carretteri", nata nell'anno 1991 era, al momento della assunzione della rappresentanza legale della società e della formulazione della domanda unica di pagamento finalizzata alla captazione dei contributi dell'Unione Europea, persona infra quarantenne, circostanza rilevante nella misura in cui la normativa di settore attribuisce agli istanti con età inferiore a 40 anni una corsia preferenziale nell'attribuzione dei titoli Ag.E.A. (artt. 30 paragrafo 6 e 50 del Reg. UE

1307/2013). Va, poi, evidenziato che la domanda unica di pagamento è stata presentata per il tramite di un C.A.A., con responsabile NATOLI Giuseppe ed operatore COSTANTINI Massimo, allegando un falso contratto di conduzione dei terreni valorizzati in domanda; ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati dal "carretteri" e dalla moglie ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo il teste MAIO Giovanni ha riferito che la società ha valorizzato in domanda e nella scheda di validazione ad essa correlata alcuni terreni (costituenti il "lotto 28") formalmente alla stessa concessi dal Comune di Centuripe; senonché della procedura prodromica a siffatta concessione non v'è traccia alcuna; il Comune di Centuripe, proprietario dei terreni in questione, ha, infatti, certificato di non aver mai concesso dette particelle in conduzione alla società agricola "MONTEVERDE" (l'allegato F23 prima citato); infine, che l'A.G.E.A. ha erogato euro 35.012,87 in due distinte soluzioni, in data 26.6.2017 ed in data 13.10.2017, la data di consumazione del reato, danari confluiti sul conto corrente della società istate (allegati F22, F23, F24 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

La comprensione integrale delle dinamiche correlate a siffatta condotta contestata al capo 83 non può prescindere dall'analisi dei dialoghi captati.

Invero, che fosse il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il "carretteri" il *dominus* delle compagini "MONTEVERDE", "TASSITA" e della ditta individuale "GALATI PRICCHIA DANIELE" e di tutte le ditte (riconducibili anche al suocero ed alla suocera) si ricava da plurime conversazioni nelle quali il "carretteri" si relaziona con la moglie, con GALATI PRICCHIA Daniele, con il responsabile del CAA utilizzato per la formulazione delle domande, con l'operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro, con gli istituti bancari (Unicredit s.p.a.) e con altri interlocutori non identificati porgendosi sistematicamente quale

gestore di fatto delle società e delle ditte intestate ai familiari tutti; del pari decisivo è il contributo su siffatto aspetto del collaboratore di giustizia COSTANZO ZAMMATARO Salvatore il quale ha riferito che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "carretteri" perpetrava truffe acquisendo titoli Ag.E.A anche da un tale di Enna il sig. CAMMARATA Michele ("Si, ha un'azienda agricola però ha anche titoli, non mi ricordo in quale anno ha avuto dei titoli falsi tramite un suo compare che glieli ha dati, un suo compare di Enna."; "Si, Michele Cammarata") e facendosi fare le domande ("e si è fatto fare delle domande sia lui, sia Costanzo Zammataro Alfredo, Costanzo Zammataro Melina e altre persone."); ha anche abbozzato una descrizione del meccanismo delle truffe ("Devi avere come giusta regola dei terreni e degli animali però tramite patronato si possono fare anche prendendo dagli altri, prelevandoli dagli altri, si possono passare; poi il Pubblico Ministero chiedeva: E quindi Costanzo Zammataro "Carretteri" ha avuto questi titoli falsi prendendoli da altri tramite questo compare - CAMMARATA Michele- ed il collaborante riferiva di "Si, poi glieli hanno tagliati, la Comunità Europea glieli ha tagliati e poi lui se ne è aperti ancora altri nomi.") e riferito che "carretteri" utilizzava vari prestanome (il cognato GALATI PRICCHIA Daniele, COCI Ivana, coniugata con GALATI PRICCHIA Daniele e sorella della moglie del "carretteri" la sig.ra COCI Jessica, peraltro nipote dello stesso collaborante) e vari veicoli societari (come la "TASSITA"); circostanze apprese dal collaboratore di giustizia dallo stesso "carretteri" e dal GALATI PRICCHIA Daniele; ha soggiunto che i soldi che pervenivano sul conto corrente a COSTANZO ZAMMATARO Melina, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "farina", a COSTANZO ZAMMATARO Alfredo e GALATI PRICCHIA Daniele erano poi suddivisi tra i prestanome ed il "carretteri" e che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "carretteri" si avvaleva (per la consumazione delle truffe Ag.E.A) a Tortorici del patronato di LOMBARDO (FACCIALE) Pietro al quale era versata una tariffa per ogni domanda avanzata; talvolta si avvaleva per le domande di

ARMELI Sebastiano detto *Iapichino* il quale chiedeva una parte dei soldi bonificati dall' Ag.E.A.

Per la società agricola "MONTEVERDE" le conversazioni più significative sono registrate nell'anno 2016 (l'anno della domanda unica di pagamento) su RIT 349/16 (perizia a firma di GENOVESE Roberto) ai progressivi nn. 68587, 105631, 212805, 212846, 307223); emblematica quella contrassegnata con il progressivo 212805 in cui COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, con al fianco LOMBARDO (FACCIALE Pietro, l'esperto operatore di CAA al quale i "batanesi" hanno fatto sistematicamente ricorso per la consumazione delle ordite truffe aggravate), come si evince dal tenore della conversazione, interagisce con la moglie che, però, resta sostanzialmente passiva seguendo le direttive del coniuge.

Sicché deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, **oggettivi** (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e **soggettivi** (il dolo generico in capo ai 2 coimputati si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che costoro avessero piena coscienza della falsità del titolo di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), **la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**.

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo 1, inoltre affermato che la medesima truffa sia stata consumata al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) della quale il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" è uno dei più dinamici affiliati, in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria per il tramite dei suoi affiliati ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e

dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

CAPO 84

Coimputati: COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" e COCI Jessica

Con riferimento alle condotte contestate a **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "carretteri" e COCI Jessica** al capo 84 [di seguito testualmente il capo 84: *"Artt. 81 cpv cp; 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro - COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe quale gestore di fatto, e COCI Jessica quale rappresentante legale dell'impresa "Società Cooperativa Agricola MONTEVERDE" - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 35.985,45. - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel Comune di Centuripe, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 35.012,87 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; in Tortorici il 26.10.17 (bonifico di euro 27.447,40) ed il 22.2.18 (bonifico di euro 8.538,05)"], diviend*

decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti (allegati F22, F23, F24, F25, F26, F27, B2 e B3) prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare per le ragioni già esposte, ha riferito che la società agricola "MONTEVERDE", avente Partita IVA n. 03406620835 e legale rappresentante COCI Jessica, ha presentato domanda unica di pagamento anche per l'anno 2017 presso il CAA Confagricoltura Messina 001, con sede in Messina, con l'assistenza di COSTANTINI Massimo e Danzi Giovanni e nella stessa sono state dichiarate particelle site in terreni di proprietà del Comune di Centuripe allegando quale titolo di conduzione una falsa concessione (cfr. gli allegati B2 e B3) che si rivelerà – osserva il Tribunale - confezionata in maniera fraudolenta dagli odierni coimputati al solo fine di comprovare ed attestare una disponibilità – in realtà inesistente - di particelle di terreno utili per la captazione di contributi dell'Unione Europea erogati dall' Ag.E.A.. A fronte della presentazione della domanda, la società non ha ottenuto titoli, ma ha ottenuto un pagamento pari a 35.985,45 euro, accreditato, in data 22 febbraio 2018, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Tortorici, sul conto corrente le cui cifre finali sono sempre "1476" della società agricola "MONTEVERDE"; COCI Jessica, utile strumento del coniuge COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "carretti", nata nell'anno 1991 era, al momento della assunzione della rappresentanza legale della società e della formulazione della domanda unica di pagamento finalizzata alla captazione dei contributi dell'Unione Europea, persona infra quarantenne (non pregiudicata come il coniuge), circostanza rilevante nella misura in cui la normativa di settore attribuisce agli istanti con età inferiore a 40 anni una corsia preferenziale nell'attribuzione dei titoli Ag.E.A. (art. 30 paragrafo 6 e 50 del Reg. UE

1307/2013). Va, poi, evidenziato che la domanda unica di pagamento è stata presentata per il tramite di un C.A.A. allegando un falso titolo concessorio di conduzione dei terreni valorizzati in domanda; ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati dal "carretti" e dalla moglie ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo il teste MAIO Giovanni ha riferito che per i terreni indicati in D.U.P. e valorizzati nella scheda di validazione correlata il Comune di Centuripe non ha mai rilasciato concessione alcuna (allegati B2 e B3 prodotti il 6.7.2021, acquisiti al fascicolo del dibattimento) e che l'A.G.E.A. ha erogato euro 35.985,45 euro in due distinte soluzioni, in data 26.10.2017 (un bonifico di euro 27.447,40) ed in data 22.02.2018 (un bonifico di euro 8.538,05); quest'ultima data fissa la consumazione del fatto di reato; i danari sono confluiti sul conto corrente della società (cfr. allegati F22, F23, F24, F25, F26 prodotti all'udienza appena indicata).

La comprensione integrale delle dinamiche correlate a siffatta condotta contestata al capo 84 non può prescindere dall'analisi dei dialoghi captati, come già si osservato per il capo 83 dell'imputazione; invero, che fosse il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il "carretti" il *dominus* delle compagnie "MONTEVERDE", "TASSITA" e della ditta individuale GALATI PRICCHIA DANIELE e di tutte le ditte (riconducibili anche al suocero ed alla suocera) si ricava da plurime conversazioni nelle quali il "carretti" si relaziona con la moglie, con GALATI PRICCHIA Daniele, con il responsabile del CAA utilizzato per la formulazione delle domande, con l'operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro, con gli istituti bancari (Unicredit s.p.a.) e con altri interlocutori non identificati porgendosi sistematicamente quale gestore di fatto delle società e delle ditte intestate ai familiari tutti; per la società agricola "MONTEVERDE" le conversazioni più significative sono registrate nell'anno 2016 (l'anno della

domanda unica di pagamento) su RIT 349/16 (perizia a firma di GENOVESE Roberto) ai progressivi nn. 68587, 105631, 212805, 212846, 307223); emblematica quella contrassegnata con il progressivo 212805 in cui COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, con al fianco LOMBARDO (FACCIALE Pietro, l'esperto operatore di CAA al quale i "batanesi" hanno fatto sistematicamente ricorso per la consumazione delle ordite truffe aggravate), come si evince dal tenore della conversazione, interagisce con la moglie che però resta sostanzialmente passiva seguendo le direttive del coniuge.

Sicché deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, **oggettivi** (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e **soggettivi** (il dolo generico in capo ai 2 coimputati si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che costoro avessero piena coscienza della falsità del titolo di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.F.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), **anche la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) contestata al capo 84 dell'imputazione.**

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo 1, inoltre affermato che la medesima truffa sia stata consumata al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) della quale il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" è uno dei più dinamici affiliati, in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria per il tramite dei suoi affiliati ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

CAPO 85

**Coimputati: COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982
inteso "carretteri" e COCI Jessica**

Con riferimento alle condotte contestate a **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "carretteri" e COCI Jessica** al capo 85 [di seguito testualmente il capo 85: "*artt. 81 cpv cp; 110,640 bis cp; rif. art. 416 bis.I. cp; perché, in concorso tra loro - COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe quale gestore di fatto, e COCI Jessica quale rappresentante legate dell'impresa "Società Cooperativa Agricola MONTEVERDE" - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano a se un ingiusto profitto - per complessivi euro 31.264,20.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle "Misure 12 e 13" per la Campagna 2016, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ubicate nel Comune di Centuripe e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, la società indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 31.264,20. - mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; in Tortorici il 12.5.17 (bonifico di euro 1.157,14) il 7.8.18 (bonifico di euro 4.273,54), il 11.10.18 (bonifico di euro 18.858,67) il 25.1.19 (bonifico di euro 6.974,88)"], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto,*

dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti (allegati F23 e F27) prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare per le ragioni già esposte, ha riferito che la società agricola "MONTEVERDE", avente Partita IVA n. 03406620835 e legale rappresentante COCI Jessica, ha presentato una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle "Misure I2 e I3" per la Campagna 2016 e valorizzato in essa i medesimi terreni già dichiarati nella domanda unica di pagamento presentata per l'anno 2016, ossia terreni siti nel Comune di Centuripe, per un totale di 123,48 ettari, allegando quale titolo di conduzione un contratto di affitto (cfr. l'allegato F23 già citato) che si rivelerà – osserva il Tribunale - confezionato in maniera fraudolenta dagli odierni coimputati al solo fine di comprovare ed attestare una disponibilità – in realtà inesistente - di particelle di terreno utili per la captazione di contributi dell'Unione Europea erogati dall' Ag.E.A.

Ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati dal "carretteri" e dalla moglie COCI Jessica ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A ed il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); della concessione prima citata è emersa conclamata falsità (allegato F23 prima citato); l'organismo pagatore ha erogato contributi per euro 31.264,20 in più soluzioni: il 12.5.17, con bonifico di euro 1.157,14, il 7.8.18, con bonifico di euro 4.273,54, il 11.10.18 con bonifico di euro 18.858,67, il 25.1.19 – data che segna la consumazione del reato - con bonifico di euro 6.974,88 (la cifra complessiva è quella indicata nel capo 83 dell'imputazione).

La comprensione integrale delle dinamiche correlate a siffatta condotta contestata al capo 85 non può prescindere dall'analisi dei dialoghi captati; invero, che fosse il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il "carretteri" il

dominus delle compagini "MONTEVERDE", "TASSITA" e della ditta individuale "GALATI PRICCHIA DANIELE" e di tutte le ditte (riconducibili anche al suocero ed alla suocera) si ricava da plurime conversazioni nelle quali il "curreteri" si relaziona con la moglie, con GALATI PRICCHIA Daniele, con il responsabile del CAA utilizzato per la formulazione delle domande, con l'operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro, con gli istituti bancari (Unicredit s.p.a.) e con altri interlocutori non identificati porgendosi sistematicamente quale gestore di fatto delle società e delle ditte intestate ai familiari tutti; per la società agricola "MONTEVERDE" le conversazioni più significative sono registrate nell'anno 2016 (l'anno della domanda unica di pagamento) su RIT 349/16 (perizia a firma di GENOVESE Roberto) ai progressivi nn. 68587, 105631, 212805, 212846, 307223); emblematica quella contrassegnata con il progressivo 212805 in cui COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, con al fianco LOMBARDO (FACCIALE Pietro, l'esperto operatore di CAA al quale i "batanesi" hanno fatto sistematicamente ricorso per la consumazione delle ordite truffe aggravate) come si evince dal tenore della conversazione, interagisce con la moglie che resta passiva

Sicché deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, **oggettivi** (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e **soggettivi** (il dolo generico in capo ai 2 coimputati si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che costoro avessero piena coscienza della falsità del titolo di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), **la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) contestata al capo 85.**

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo 1, inoltre affermato che la medesima truffa sia stata consumata al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la **contestata aggravante di**

cui all'art. 416 bis.1 c.p.) della quale il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" è uno dei più dinamici affiliati, in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria per il tramite dei suoi affiliati ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

CAPO 86

Coimputati: COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri" e GALATI PRICCHIA Daniele.

Con riferimento alle condotte contestate a **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "carretteri" e GALATI PRICCHIA Daniele al capo 86** [di seguito testualmente il capo 86: "*Artt. 81 cpv cp; 110, 640 bis cp; rif. att. 416 bis.1 cp; perchè, in concorso tra loro - COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe quale gestore di fatto, e GALATI PRICCHIA Daniele quale rappresentante legale dell'impresa individuale "GALATI PRICCHIA Daniele" - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 19.253,61.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all' impresa individuate di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà dell'impresa SUD AGROTUR di di Centuripe (corretto all'udienza del 20.7.2021) e di Guagliardo Giuseppa, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa riconducibile*


agli indagati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa degli indagati indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 19.253,61 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; in Tortorici il 9.6.18 (bonifico di euro 19.014, 14) ed il 11.10.18 (bonifico di euro 239,47)"], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti (allegati F29, F31., F32 e F33) prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare per le ragioni già esposte, ha riferito che la ditta individuale "GALATI PRICCHIA DANIELE", ha presentato una domanda unica di pagamento di contributi concessi dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA per la Campagna 2017 e valorizzato in essa terreni di proprietà della società "Sud Agro Tour", allegando quale titolo di conduzione un falso contratto di affitto, e di Guagliardo Giuseppa, ubicati nel Comune di Centuripe, per un totale di 60,25 ettari, anch'essi oggetto di autonomo contratto di affitto; i contratti si riveleranno – osserva il Tribunale - confezionati in maniera fraudolenta dagli odierni coimputati al solo fine di comprovare ed attestare una disponibilità – in realtà inesistente - di particelle di terreno utili per la captazione di contributi dell'Unione Europea erogati dall' Ag.E.A.; a fronte della presentazione della domanda il GALATI PRICCHIA Daniele ha ottenuto 51 titoli (id est diritti al premio) ed un pagamento pari ad euro 19.253,61, accreditato, in data 5 giugno 2019, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Tortorici, sul conto corrente le cui ultime cifre sono "0242".

Il teste Maio Giovanni ha ricordato che STRANO Vincenzo, amministratore dell'impresa "Sud AgroTour", proprietario di terreni affittati alla ditta individuale "GALATI PRICCHIA DANIELE", è stato escusso a sommarie informazioni proprio in ordine ad un contratto stipulato, in data 12 maggio 2017, con l'impresa "Sud AgroTour"; in dibattimento, il testimone STRANO Vincenzo, dopo avere premesso di essere stato nominato liquidatore della società "Sud AgroTour srl" nell'anno 2008 e che, nell'anno 2013, detta nomina era stata revocata, ha dichiarato che la società era proprietaria di circa 300 ettari di terreni, ormai abbandonati, siti nel Comune di Centuripe, Contrada Cuba; il teste ha ricordato che, dopo il 2013, aveva assunto la carica di amministratore della società ed aveva tentato di coltivare i terreni per cercare di ottenere un ricavato, dal momento che la società era in deficit, quindi, di avere presentato domande di aiuti comunitari all'A.G.E.A. relativamente a 180/220 ettari di terreno; il teste ha ricordato che dei 100 ettari di terreno che non erano stati utilizzati per la presentazione delle domande A.G.E.A., circa 30 ettari erano stati concessi in comodato d'uso a Costanzo Zammataro Giuseppe, presentatogli nell'anno 2013 come allevatore e già utilizzatore dei terreni, da tale Anfuso Gaetano, ex dipendente della società; che, dopo il 2013, il Costanzo aveva chiesto, in più occasioni, che gli venissero concessi altri terreni, ma che, dall'anno 2014, non vi era stato più alcun accordo scritto; il teste ha ricordato, infatti, di avere autorizzato verbalmente il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe a pascolare gli animali in 7 ettari di terreno che erano inutilizzati, ma che non era stato più stipulato alcun contratto scritto e che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, in virtù dell'accordo verbale, aveva impiegato detti 7 ettari per il pascolo fino all'anno 2016; il teste ha aggiunto, infine, di non avere mai conosciuto GALATI PRICCHIA Daniele e di non avere mai stipulato con lo stesso alcun contratto di affitto; è emersa, quindi, plasticamente la macroscopica falsità del contratto valorizzato nella domanda unica di pagamento dalla ditta GALATI PRICCHIA Daniele.

Quanto alle particelle in apparenza concesse in godimento da GUAGLIARDO Giuseppa giova valorizzare la testimonianza della figlia della proprietaria, PELLERITI Agata Vittoria, la quale, nel merito del contratto stipulato dalla madre con il GALATI PRICCHIA Daniele e sulla genuinità della firma posta in calce sempre dalla madre, ha dichiarato all'udienza del 28.7.2021 (e nel verbale di sommarie informazioni acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti) di non essere a conoscenza dell'avvenuta stipula del contratto sottoposte e di poter escludere che la madre potesse aver firmato il contratto in ragione del suo precario stato di salute ed in ragione del fatto che l'anziana madre aveva affidato la gestione dei terreni all'Avvocato Mancuso; la teste, in controesame, ha poi precisato che su quel terreno aveva manifestato interesse tale "COSTANZO ZAMMATARO Salvatore", che aveva stipulato un preliminare di compravendita con la madre al quale però non era seguito il trasferimento dei beni; orbene, va soggiunto che non v'è traccia alcuna della stipula di contratto alcuno ascrivibile al professionista Avvocato indicato quale gestore dei terreni della sig.ra GUAGLIARDO, (allegato F31 prodotto sempre all'udienza del 6.7.2021 ed acquisito al fascicolo del dibattimento).

Ed è proprio con riferimento ai due titoli di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati dal "carretteri" e dal GALATI PRICCHIA Daniele ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore AGEA ed il Fondo Europeo e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo il teste ha riferito che i terreni indicati in domanda e valorizzati nella scheda di validazione correlata erano in realtà di proprietà e nella disponibilità della "Sud Agro Tour" di Strano Vincenzo e di Guagliardo Giuseppe e, infine, che l'organismo pagatore ha effettivamente erogato alla ditta istante euro 19.253,61 in più soluzioni: il 9.6.18 con bonifico di euro 19.014,14 ed il 11.10.18 con bonifico di euro 239,47 (cfr. i dati bancari riepilogati negli allegati menzionati; la cifra è quella indicata nel capo 83 dell'imputazione); la data di consumazione del




Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'S' followed by a flourish, and there are other initials nearby.

reato coincide con l'accredito dell'ultima rata dell'aiuto e, quindi, con l'11.10.2018; un'ultima notazione: GALATI PRICCHIA Daniele, ha effettuato diverse operazioni di prelievo bancomat sul conto corrente della ditta identificato con il codice IT58H0103082610000000470242 fino a svuotarlo (allegato F33).

La comprensione integrale delle dinamiche correlate a siffatta condotta contestata al capo 85 non può prescindere dall'analisi dei dialoghi captati; invero, che fosse il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il "carretti" il *dominus* delle compagini "MONTEVERDE", "TASSITA" e della ditta individuale "GALATI PRICCHIA DANIELE" (coniugato, come accertato dal teste IOVINE Salvatore, con Coci Ivana, nata a Sant'Agata di Militello, il 9 giugno 1993, sorella di COCI Jessica, nata a Sant'Agata di Militello, il 7 ottobre 1991, moglie di Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "carretti") e di tutte le ditte riconducibili anche al suocero ed alla suocera si ricava da plurime conversazioni nelle quali il "carretti" si relaziona con la moglie, con il cognato GALATI PRICCHIA Daniele, con il responsabile del CAA utilizzato per la formulazione delle domande, con l'operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro, con gli istituti bancari (Unicredit s.p.a.) e con altri interlocutori non identificati porgendosi sistematicamente quale gestore di fatto delle società e delle ditte intestate ai familiari tutti; per la ditta "GALATI PRICCHIA DANIELE" v'è una conversazione assai significativa registrata nell'anno 2016 su RIT 349/16 (perizia a firma di GENOVESE Roberto) al progressivo n. 202854; emblematica perché intercorsa tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, il "carretti", GALATI PRICCHIA Daniele ed un tale Dino che verrà dal GALATI PRICCHIA Daniele messo direttamente in contatto nel corso della medesima conversazione con il "carretti" per la gestione di una pratica che richiede una firma digitale e non ammette delega (di seguito riportata testualmente dalla perizia)

Oh Daniè.. oh Daniè..



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dino', is written over the date '17/18'. To the right of the signature, there is a small, stylized mark that resembles a checkmark or a similar symbol.

DANIE': Umi sine?

GIUSEPPE: Ca' a Catenanuova..

DANIE': E aspetta che ti passo.. che ti passo a Dino..

DINO: Giusè..

GIUSEPPE: Oh Dino dimmi..

DINO: No dimmi tu io ca' ..(inc).. partita iva..

GIUSEPPE: Me cucino.. me cugnato pi' ci grapere stu codice aziendale ora ci vuole a firma saccio ..(inc).. sti carte o comune ..(inc).. digitale..

DINA: A firma digitale..

GIUSEPPE: E ma dice ma tu mi puoi fare a delega a mia? Come funziona..

DINO: No ma che ti delega..

GIUSEPPE: C'a firmo io sta cosa.. ci faccio tutte cose, chiddo che ci vuole ci fa Dino..

DINO: A firma digitale s'ave a pigghiare a posto..

GIUSEPPE: E facci tutte cose allora a iddo che ci prepari tutte i carte che ci vommo ..(inc)..

DINO: Dico la partita iva soltanto, non è che l'amo a a scrivere a Camera di Commercio no?

GIUSEPPE: No no a Camera di Commercio no..

DINO: A partita iva amo a grapere..

GIUSEPPE: C'a grapere a partita iva..

DINO: E sta firma digitale poi picchi aprirà a cosa..

GIUSEPPE: Bravo, chiddo s'ave a grapere u coso aziendale..

DINO: Perfetto va bene va bene..

GIUSEPPE: ..(inc).. Dino seguici tutte cose chiddo che ci vuole ..(inc).. tutte cose..

DINO: Va bene..

GIUSEPPE: Ciao Dimuzzo ciao..

DINO: Ciao ciao..

(Fine conversazione);

del pari assai significativa è un'altra conversazione intercettata e registrata sul RIT 259/17 al progr. 744 con protagonisti ""carretteri" e CONTI MICA Antonino in cui v'è il "carretteri" che rappresenta al suo interlocutore di aver valorizzato in una domanda unica di pagamento ben 230 ettari e di voler intestare l'allevamento a Daniele (GALATI PRICCHIA) per eludere gli effetti di eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria sul suo patrimonio; di seguito testualmente la conversazione come trascritta dal perito GENOVESE Roberto:

"200 ettari puliti no lordi.. ci n'accucchiati 230 ettari na ..(inc).. capisti ..(inc).. un po' va, pensaci..

(Da min. 00:14.0 a min. 00:36.0 si sentono rumori ambientali)

GIUSEPPE: ..(inc).. ha ittato a chiddo a k.o. ..(inc).. iddo un poco dice ..(inc).. ha battuto quando i capitò in te mano iddo, a ittato a k.o., minchia n'a stramabato Nino.. minchia viri che chiddi su pericolosi avete a stare attenti ..(inc).. i fimmine s'hanno a stare attento ..(inc)..

(Pausa)

NINO: Quanti ci ni passasti ca poi a Daniele vacche?

GIUSEPPE: 30..

NINO: 30..

GIUSEPPE: Poi tutte a iddo ci passo, io un mi ni tegno caricate ..(inc).. io tutte cose mi levo, perché ..(inc).. (min. 01:23.0) i video unne mangiavamo cu Baracca, i Ros i Messina.. perciò prima o dopo ..(inc).. (min. 01:30.0) e sequestrano ..(inc).. se magari se un c'è niente, si informaro se semo elementi pericolosi.. eramo io u" Tubbiune" (id est BONTEMPO Sebastiano il "biondino", come evidenziato trattando il capo dell'imputazione), Giovanni u figlio i Michele, du pazzo i Calogero che c'era. Luigi chisto di viteddi e Saro.. dopo che arrivar ona sira chiùo tuttu u ristorante

idli si scuntare, sequestrare tutti i dischetti dome c'erano nuatri, alla fine ci disse chiddi su, chisti su clienti me', si dumannavano supra a mia direttamente, disse supra a tia dumannavano, ci disse chisti su clienti di una vita, chiddo dice ..(inc), chisti ti dumannano i soldi dice ma quali soldi, noi demanziamo magari a tia, nuatri ci dumannano i soldi ma mai al mondo, capisti che iddo ci disse ..(inc), dumannato i soldi ..(inc), viti fa firmare ora ca' a Banca Montepaschi.

NINO: E umm??

GIUSEPPE: Ci pigghio nanti 400 o torno all'avvato e ci dugnu.

NINO: E un'enti ca' a Montepaschi?

GIUSEPPE: ..(inc), umm è Massimo, quanno s'a ricogghie?

NINO: A travagghiare.

GIUSEPPE: ..(inc).

NINO: Ca' a cugghiere l'umna ca'.

GIUSEPPE: Cu cu ..(inc).

NINO: Un tu sacro dice, ca' ..(inc), disti, ah ca' è ..(inc).

(Da min. 02:55.0 a min. 03:29.0 si sentono rumori ambientali)

(Fine conversazione).

Ed ancora merita menzione la conversazione registrata e trascritta integralmente identificata con il progressivo n. 330044 su RIT 349/16 interceduta il 18/9/2017 alle ore 10:24:05 tra l'utenza 3275516408 intestata ed in uso a Costanzo Zammataro (Giuseppe classe 1982 il "curriculum" e l'utenza 0935520748 intestata a ASI, Emma

INTERLOCUTORI:

GIUSEPPE: Costanzo Zammataro (Giuseppe

BRUNO: Catena Santa

DONNA 7: Pronto.

GIUSEPPE: Dottoressa Giuseppe Costanzo buongiorno.

DONNA 7: Buongiorno prego.

GIUSEPPE: M'ha chiamato pu fatto da transumanza ..(inc.)..

DONNA 7: Cosa?

GIUSEPPE: Per il fatto delle conferma della transumanza..

DONNA 7: A nome di chi?

GIUSEPPE: **Galati Pricchia Daniele l'atra vota c'avia purtato i carte** ..(inc.)..

DONNA 7: Ah si ma io sono stata male venerdì.. giovedì e venerdì quindi ..(inc.)..

GIUSEPPE: **E allora cosa dobbiamo fare allora, per favore oggi me l'autorizza?**

DONNA 7: Si si oggi si, oggi lo faccio, va bene..

GIUSEPPE: **Galati Pricchia Daniele..**

DONNA 7: Si avete fatto il risanamento giusto?

GIUSEPPE: **Tutte cose fatte ci sono dottoressa..**

DONNA 7: Uh va bene..

GIUSEPPE: **Veda se lei entro oggi..**

DONNA 7: .. D'accordo..

GIUSEPPE: .. Mi sistema i carte, siccome sugnu ca' a Sant'Agata ..(inc.)..

DONNA 7: Si si oggi oggi glielo.. oggi pomeriggio però, ora no..

GIUSEPPE: Va bene dai ciao..


DONNA 7: Va bene.. arrivederci..

GIUSEPPE: ..(inc.).. arrivederci..

DONNA 7: Arrivederci..

(Fine conversazione)

A ciò va soggiunto che anche il collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore si è soffermato sulla figura di GALATI PRICCHIA Daniele affermando che *"Questo personaggio non fa parte dell'associazione però si occupa di domande, faceva le domande dell'Agea più spaccia.*

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature is a stylized cursive script, and there are several smaller initials or marks nearby.

Spacciava" e sulla collaborazione tessuta da quest'ultimo con il cognato *"carretteri"* sul fronte della consumazione delle truffe all'AGEA.

Sicché deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, **oggettivi** (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e **soggettivi** (il dolo generico in capo ai 2 coimputati si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che costoro avessero piena coscienza della falsità del titolo di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione AGEA – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), **la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) contestata al capo 85.**

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo 1, inoltre affermato che la medesima truffa sia stata consumata al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la **contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.**) della quale il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *"carretteri"* è uno dei più dinamici affiliati, in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorzeria per il tramite dei suoi affiliati ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrecimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

CAPITOLI 126, 127, 128

Le intestazioni fittizie ovvero i trasferimenti fraudolenti di valori

Capo 126

Coimputati: COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso *"carretteri"*, COCI Jessica, COSTANZO ZAMMATARO Claudia

Le risultanze istruttorie consentono di affermare la penale responsabilità dei tre coimputati con riferimento alla contestazione di cui al **capo 126 dell'imputazione che di seguito, per esigenze di completezza espositiva, si riporta: "artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a COSTANZO ZAMMATARO Claudia la titolarità della "Tassita società cooperativa agricola", avente ad oggetto l'attività di allevamento di bovini, bufalini e suini, coltivazione agricole, di pomacee e frutta, di patate, di piante da foraggio, impresa di fatto gestita da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe. Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi"; in Tortorici. il 2 maggio 2016"**

Va in via preliminare osservato che i fatti di reato rilevanti ex art. 640 bis c.p. concernenti la Società "TASSITA" ed ascrivibili al COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, alla moglie COCI Jessica ed alla sorella Claudia, sono stati contestati in un diverso procedimento pendente presso altro Ufficio giudiziario; occorre, poi, muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione di cui al capo 126 dell'imputazione nel presente processo ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai tre (co)imputati.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero la sig.ra COSTANZO ZAMMATARO Claudia si sarebbe resa fittiziamente titolare di una società - la "TASSITA" già riconducibile a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 il "carretteri" ed alla moglie COCI Jessica e per il tramite della quale, valorizzando peraltro le medesime particelle ricadenti sul foglio 66 nel Comune di Centuripe, già valorizzate negli anni 2014 e 2015, ha formulato autonome domande uniche di pagamento.

Al riguardo il teste FELICI Giancarlo all'udienza del 6.7.2021 ha riferito che gli operanti hanno prima ricostruito le modalità di concessione dei terreni demaniali, quindi, anche dei lotti pascolivi; tale attività ha condotto ai seguenti risultati: fino all'anno 2015, i terreni erano concessi agli interessati attraverso la procedura della trattativa privata; dall'anno 2016, anche in conseguenza della sottoscrizione del c.d. Protocollo "Antoci", la Regione ha adottato la procedura ad evidenza pubblica (cfr. sul punto, anche la deposizione del teste ODDO Maurizio che si è soffermato sulla procedura di concessione dei lotti pascolivi); a ciò va soggiunto che i giovani imprenditori, ossia i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, potevano ottenere la concessione del lotto pascolivo senza offerta economica e senza partecipare alla gara (ex art. 6, comma 4 bis, del Decreto Legislativo n. 228 del 2001, come ribadito con Decreto 2 agosto 2013 n.135/gabinetto dell'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari; alle Ditte che manifestano interesse per un lotto pascolivo demaniale e dichiarano di volersi avvalere del diritto di precedenza riservato ai giovani imprenditori agricoli l'ente invia la c.d. lettera di invito alla licitazione secondo il modello "*Diritto di precedenza Giovani Imprenditori*"; ai giovani imprenditori agricoli l'affidamento in concessione dei lotti pascolivi avviene senza esperimento di gara alcuna previa verifica della presentazione di un'offerta economica al canone base indicato nell'avviso pubblico e della sussistenza dei requisiti in capo all'affidatario di poter contrarre con la pubblica amministrazione; in caso di più concorrenti giovani imprenditori è previsto il sorteggio); il teste ha proseguito nella deposizione ricordando che i militari hanno proceduto all'acquisizione di tutti i documenti relativi alle gare espletate nelle province di Enna, Messina e Catania per la concessione dei lotti negli anni 2016-2018 e constatato che molti lotti pascolivi, nonostante fosse richiesta l'autocertificazione relativa ai carichi pendenti, sono stati concessi a soggetti che in una certa misura gravitavano intorno a gruppi criminali; i militari hanno accertato che i lotti pascolivi erano

assegnati sempre agli stessi soggetti, i quali, poi, li impiegavano per le domande uniche di pagamento.

Sulla concessione dei lotti pascolivi ricadenti nella provincia di Enna, ed in particolare identificati con i Fogli 66 e 67 (in Centuripe), talune conversazioni captate, registrate e trascritte consentono di comprendere le dinamiche ad essi correlati (cfr. progr. 275194 su RIT 349/16 e progr. 22241 stesso RIT); conversazioni dalle quali si coglie un esplicito interesse del "carretteri" per un lotto pascolivo ancora da assegnare (il progr. 22241 già citato, intercorsa tra il "carretteri" ed una utenza della Regione Sicilia) tanto da indurre il "carretteri", in pendenza di procedura alla data del 13.4.2016, a sollecitare una vera e propria turbativa in danno di taluni allevatori (non identificati) interessati al medesimo lotto in fase di assegnazione; nonché (si cfr. il progr. 275194 citato; interlocuzione tra "carretteri" ed Esposito Nicola) un sentimento di gratitudine del "carretteri" verso un dipendente dell'Ispettorato per l'assegnazione del lotto pascolivo (il celeberrimo lotto di ettari 91 utilizzato dalle società riconducibili al COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri") al quale si accompagna una segnalazione di un errore nella procedura nella fase successiva all'assegnazione (errore peraltro documentato anche dalla Difesa dell'imputato); conversazione rilevante quest'ultima perché anche il dipendente coglie che l'interesse del "carretteri" è per un lotto formalmente assegnato alla moglie COCI Jessica; dal che si ricava che il *dominus* effettivo delle ditte e delle società riconducibili formalmente ai familiari - come già argomentato in seno alla trattazione delle singole truffe aggravate - è sempre il "carretteri". Il teste ha riferito che il Foglio 66 già citato è stato sempre assegnato al "carretteri" ed impiegato nelle domande di pagamento dallo stesso presentate; nel dettaglio, dapprima, negli anni 2014/2015, è stato utilizzato nelle domande di pagamento presentate dalla società "TASSITA" (la stessa menzionata nel capo 126 dell'imputazione), di cui il "carretteri" era il legale rappresentante; successivamente, nell'anno 2016, il Foglio 66 è stato utilizzato dalla Ditta individuale "COSTANZO ZAMMATARO

GIUSEPPE", con autonomo CUA; nel 2017 lo stesso lotto è stato poi valorizzato dalla società "MONTEVERDE" (la stessa menzionata nel CAPO 127 dell'imputazione), il cui legale rappresentante era la moglie del "carretteri" COCI Jessica ed ancora dalla Ditta individuale "GALATI PRICCHIA DANIELE" (la stessa menzionata nel CAPO 128 dell'imputazione).

Il teste ha specificato che il CUA, Codice Unico Agricolo identificativo, Ateco 01, è un codice identificativo che consente ad A.G.E.A. di riconoscere il produttore agricolo che presenta la domanda di pagamento. Detto codice si identifica con il codice fiscale per le persone fisiche e con la Partita Iva per le società, quindi, trattandosi di codici diversi, il medesimo soggetto può presentare plurime domande, utilizzando sia il CUA personale che quello delle società di cui è legale rappresentante (*PUBBLICO MINISTERO: "Quindi, per semplificare la cosa: se io ho una ditta individuale, cinque società con cinque partite IVA diverse, presento sei domande con sei CUA diversi? TESTIMONE FELICI G. – Perfettamente"*).

Quel che preme evidenziare è – come riferito da altro teste ed operante MAIO Giovanni all'udienza del 18.6.2021 – che la Società Cooperativa "Monti Nebrodi" (formalmente intestata a Costanzo Zammataro Salvatore, padre di Costanzo Zammataro Giuseppe, costituita in data 3 agosto 2004, registrata presso la Camera di Commercio in data 15 settembre 2004 ed ha sede in Tortorici, Contrada Pagliara n. 1/c., con Presidente della società lo stesso COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il "carretteri" e soci la sig.ra COCI Jessica e COSTANZO ZAMMATARO Claudia, la sorella di Costanzo Zammataro Giuseppe, che di siffatta compagine diverrà nel 2016 la legale rappresentante in luogo del fratello) ha ottenuto erogazioni di contributi comunitari sino all'anno 2013 e che, nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2014, la medesima compagine ha trasferito titoli AGEA (ovvero diritti al premio) alla società cooperativa "TASSITA", costituita invece in data 21 febbraio 2013 ed avente sede in Tortorici, Contrada Pagliara n. 1/c (la stessa indicata nel CAPO 126 dell'imputazione).

La contestazione alla COCI Jessica, la moglie del "carretteri", ed alla sorella del predetto, COSTANZO ZAMMATARO Claudia, prende evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero la COCI Jessica e la COSTANZO ZAMMATARO Claudia risponderebbero del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestate alla formale intestazione del potere gestorio ovvero di quote sociali ovvero di altre utilità nella disponibilità del marito COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe che ne sarebbe, dunque, il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione reale del bene dal momento che era ben consapevole di frequentare persone già indagate o condannate per reati di mafia e di rischiare un apprensione coatta giudiziale di tutti i suoi beni (circostanza quest'ultima da lui espressamente manifestata nel corso delle conversazioni captate); evidente che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe sarebbe stato soggetto particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò anche la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei "batanesi".

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il

Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *"colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato"* dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una **vicenda negoziale con effetti traslativi** che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Nella fattispecie in esame v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che della "TASSITA", società costituita in data 21 febbraio 2013, il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il "carrettiere", peraltro già Presidente del Consiglio di Amministrazione di essa, ha fatto uso dal 2013 al 2016 per la captazione di

erogazioni pubbliche comunitarie per un ammontare complessivo di 94.263,45 euro, accreditati sul conto corrente n. 102610202, aperto presso la Banca UniCredit, filiale di Centuripe; che la stessa compagine ha ricevuto da altra società controllata dal "carretteri", la società agricola "MONTI NEBRODI", titoli AGEA ovvero diritti al premio, beni mobili (registrati) dotati di autonomo valore commerciale perché cedibili; che nel 2016 è subentrata nell'amministrazione della società cooperativa "TASSITA", COSTANZO ZAMMATARO Claudia, la sorella del "carretteri" il quale governa la transizione; infatti, il 5 aprile 2016, alle ore 9:09, "carretteri", parla con il commercialista e gli rappresenta l'intenzione di formalizzare le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione della società in favore della sorella Claudia e che all'operazione societaria parteciperà anche la moglie COCI Jessica (cfr. RIT 349/16, progr. 14662; *"Aspetta un attimo nel verbale praticamente deve firmare.. e allora Costanzo Zammataro Claudia è tua sorella immagino giusto? GIUSEPPE: Si sì.. DONNA 2: Poi c'è quello delle dimissioni, Giuseppe e Coci Jessica, Coci è tua moglie.. GIUSEPPE: Uh.. DONNA 2: Intanto mi serve quello di Claudia, la presenza di Claudia perché deve firmare e deve portare la carta d'identità e deve firmare poi il verbale successivo.. GIUSEPPE: Ho capito.. DONNA 2: Quindi.. va bene? Quindi domani mattina tu avvicini con tutti.. con tua sorella va bene.. GIUSEPPE: Va bene ciao ciao.. DONNA 2: Domani mattina quindi siamo rimasti? GIUSEPPE: Sì domani mattina.. DONNA 2: Va bene e ..(inc.). GIUSEPPE: Non lo so.. va bè.. DONNA 2: E mi raccomando questo discorso, il problema è questo Giuseppe perché i.. il verbale una volta che.. che è fatto.. GIUSEPPE: Va ma per me.. DONNA 2: .. Entro tre.. GIUSEPPE: Sì per me.. DONNA 2: .. Entro 30 giorni deve essere inviata la pratica alla camera di commercio.."); che alle ore 9:14, il "carretteri" comunica alla moglie che il giorno successivo avrebbero dovuto recarsi "a firmare", senza specificare altro (cfr. RIT 349/16, progr. 14664); che alle ore 9:51 dello stesso giorno sempre il "carretteri" comunica alla sorella Claudia che dovrà*

recarsi a firmare, specificando: che del pagamento si sarebbe occupato comunque lui (cfr. RIT 349/16, progr. 14709); che in data 12 maggio 2016, alle ore 16:54, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il "carrettiere" chiede alla sorella copia del documento di identità in funzione della definizione della pratica sul campo di legale rappresentante della compagine e soggiunge che l'avrebbe consegnata a LOMBARDO FACCIALE Pietro (cfr. RIT 349/16, progr. 45570); in data 22 luglio 2016, alle ore 9:59, COSTANZO ZAMMATARO Claudia, parlando con il fratello (cfr. RIT 349/16, progr. 78128), afferma di non comprendere perché non le sia stata riconosciuta l'indennità di disoccupazione e paventa l'ipotesi che ciò sia dovuto al fatto di avere assunto la carica di amministratore della società; di seguito testualmente, perché assai significativa,

CLAUDIA: No ma siccome m'aveva presentato Stefania ca', m'aveva fatto a cosa da disoccupazione mi nesce na anomalia..

GIUSEPPE: Eh..

CLAUDIA: Che mi nesciono terreni, animali o 2015..

GIUSEPPE: A tia?

CLAUDIA: Eh..

GIUSEPPE: Ma non può essere Claudia..

CLAUDIA: Può ci entrare mai da' cosa c'apremo a cooperativa..

GIUSEPPE: ..(inc)..

CLAUDIA: Apremo azienda ..(inc).. da' a Tassita?

GIUSEPPE: Ma quando ti nesce no 2015 Claudia?

CLAUDIA: Si nel 2015 mi nesciono terreni e animali..

GIUSEPPE: E supra unne?

CLAUDIA: E non si sape, da' ci nesce.. che c'è stu blocco presentato, picchi ci nesce da' all'Inps..

GIUSEPPE: Eh..

CLAUDIA: Di terreni e animali..

GIUSEPPE: ..(inc.).. ma un poteva essere Claudiuccia, forse i danno nu 2012 ..(inc.)..

CLAUDIA: Ma dice non c'entra è u 2015 che idda ci risulta..

GIUSEPPE: E 2015 a ti niente ti nesce Claudia..

CLAUDIA: Ma non c'entra dico da' cosa che tanno ..(inc.)..

GIUSEPPE: No chidda è a società che ti passavo, ancora un ti passa a tia ..(inc.).. chidda va cu 2016.. cu 2017..

CLAUDIA: Eh..

GIUSEPPE: Tu facisti..

CLAUDIA: ..(inc.)..

GIUSEPPE: Claudia se io passai a società a tia..

CLAUDIA: Eh..

GIUSEPPE: ..(inc.).. si come presidente e basta non ti nesce niente..

CLAUDIA: Eh..

GIUSEPPE: E terreni caricati cu n'ave mise terrei caricati.. un ti nesce niente..

CLAUDIA: Un ci n'è terreni, un ci n'è..

GIUSEPPE: No a dumanna non c'è neanche Claudia..

CLAUDIA: Ah allora c'a pozzo firmare, picchi chidda fa l'autocertificazione..

GIUSEPPE: Si..

CLAUDIA: .. E io ce l'a mannare a Sant'Agata..

GIUSEPPE: Claudia..

CLAUDIA: Però prima ce l'e firmare capito, per potergli ..(inc.)..

GIUSEPPE: Scusami una cosa io mi scanto.. c'a dire o 2012 a..

CLAUDIA: L'ho detto, ci dissi 2011, 2012 gli dici che no può c'entrare niente è del 2015..

GIUSEPPE: Nuatri personalmente nuatri un l'amo fatto..

CLAUDIA: E infatti mi pareva..

GIUSEPPE: Diccillo..

CLAUDIA: Ci dissi ma non è possibile..

GIUSEPPE: C'a dire io ..(inc).. u n'haio fatto, se u 2012 o 2011 a fice ..(inc).. domanda e manco fu accettata, capisti..

CLAUDIA: Uh.. uh uh..

GIUSEPPE: Capisti Claudia..

CLAUDIA: Si..

GIUSEPPE: Picchi avtre cose u n'amo fatto niente nuatri..

CLAUDIA: Va bene..

GIUSEPPE: Va bene ciao..

CLAUDIA: Ok ciao..

GIUSEPPE: Ciao ciao..

(Fine conversazione)

Nella conversazione appena indicata – assai significativa con riferimento al ruolo assunto dal “*carretteri*” nella gestione di fatto della compagine – v'è riferimento esplicito alla società cooperativa “TASSITA”.

Sempre al fine di lumeggiare l'effettivo dinamismo del “*carretteri*” sul fronte della gestione delle società del gruppo familiare ed in particolare della società “TASSITA” nella fase della transizione verso il formale (ma apparente) governo della sorella e nella fase della gestione solo formale di quest'ultima, diviene utile soffermarsi sulle interlocuzioni del “*carretteri*” con i C.A.A.; è, infatti, il “*carretteri*” l'interlocutore privilegiato con i C.A.A. per la società “TASSITA”; plurimi sono i contatti tracciati, registrati e trascritti invero intercorsi tra il “*carretteri*” e NATOLI Giuseppe Antonio, nato a Milano, il 22 gennaio 1966, all'epoca dei fatti è assistente fiscale presso lo studio “*Agricoltura Messina Servizi Srl*”, studio di consulenza che gestisce, tra l'altro, anche pratiche A.G.E.A., con sede in Messina, Via Giordano Bruno, n. 1, i cui soci sono il sindacato Provinciale Impresa Familiare Coltivatrice e Confagricoltura ed Unione Provinciale Agricoltori e le cariche sociali sono ricoperte da: Natoli Francesco,

nato a Raccuja, il 16 maggio 1946, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Ilacqua Salvatore, nato a Spadafora, il 7 febbraio 1927 e Costantini Massimo, nato a Sondrio, il 18 febbraio 1957, entrambi facenti parte del Consiglio di Amministrazione, come accertato e dichiarato dal teste MAIO Giovanni. In data 6 aprile 2016, alle ore 10:43, il "carretteri", contatta NATOLI Giuseppe Antonio e gli chiede informazioni sulla "situazione A.G.E.A", facendo espresso riferimento alla società cooperativa "TASSITA" (cfr. progr. n. 15518 RIT 349/16); giova osservare che in data 6 aprile 2016 COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe non ha più il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "TASSITA"; in data 16 maggio 2016, NATOLI Giuseppe Antonio consiglia al "carretteri" di dimettersi dalla carica di Presidente della società "MONTEVERDE", in quanto ciò potrebbe creare problemi nelle domande di pagamento da presentare e gli chiede quale fosse stata la sua scelta per la "TASSITA" chiedendo espressamente se avesse scelto di mettere (e di bruciare come giovane imprenditore) un familiare (cfr. RIT 349/16, progr. 48293: "PEPPE: Nella Tassita chi hai messo? GIUSEPPE: A mia sorella.. non c'è idda a sta società.. PEPPE: E tua moglie che fa poi te la bruci come inserimento giovane.."); vi sono, poi, varie conversazioni intercettate dalle quali risulta che "carretteri", formalmente estraneo alla "TASSITA" abbia di fatto continuato a gestire la società cooperativa anche dopo il passaggio dei poteri gestori alla sorella; il "carretteri" interagisce con il Banco di Sicilia, istituto di credito presso il quale la società cooperativa "TASSITA" ha stipulato contratto di conto corrente, ed al telefono si presenta quale titolare della società (cfr. RIT 349/16, progr. 163259; RIT 349/16, progr. 293567, 293867, 293836; tutte conversazioni relative alla gestione dei conti correnti da parte di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982); il "carretteri" si è anche occupato sempre dei capi di bestiame della "TASSITA"; in data 10 maggio 2016, alle ore 8:34, "Carretteri" parla con il "biondino" della transumanza dei capi di bestiame della "TASSITA" (cfr. RIT 349/16, progr. 44359); alle ore 9:30 contatta Lazzara

Basilio (dipendente della ASL di Sant'Agata di Militello) per le questioni concernenti le pratiche relative alla transumanza (cfr. RIT 349/16 progr. 24101), quindi, alle ore 11:21, "carretteri" contatta l'ASL di Enna ed il dialogo contiene un riferimento espresso alla società "TASSITA" (cfr. RIT 349/16, progr. 44486); in data 27 giugno 2016 con LOMBARDO FACCIALE Pietro facendo riferimento espresso alle domande della "MONTEVERDE" e della "TASSITA" (cfr. RIT 349/16, progr. 68587); in data 31 luglio 2016 NATOLI Giuseppe Antonio contatta COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "carretteri", per la sottoscrizione della domanda unica di pagamento presentata dalla società cooperativa "TASSITA" (cfr. RIT 349/16, progr. 308546) e ciò nonostante l'interlocutore non fosse più legale rappresentante della compagine sociale.

E' plasticamente incontrovertibile che nonostante il passaggio formale dei poteri gestori della "TASSITA" alla (sorella) COSTANZO ZAMMATARO Claudia, il "carretteri" abbia continuato a gestire la compagine, in uno alla moglie COCI Jessica; ciò di cui potevano sostanzialmente e formalmente disporre i coniugi COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "carretteri", e COCI Jessica nel 2016 transiterà nel perimetro gestorio (solo formale) della COSTANZO ZAMMATARO Claudia (di ciò ampiamente consapevole) permanendo, invece, sostanzialmente nella totale disponibilità del "carretteri" in funzione della formulazione delle domande uniche di pagamento e, quindi, per la captazione di contributi AGEA; evidente la nomina fittizia ad amministratore di una società di un prestanome (la sorella Claudia) a cui è stata anche attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società (di fatto nella disponibilità del "carretteri") che la stessa Suprema Corte ha ritenuto sintomo conclamato del trasferimento fraudolento di valori rilevante ex art. 512 *bis* c.p. (Cass. Sez. II, sentenza 26099 del 16.7.2020); ciò con il fine precipuo (ma concorrente con la finalità della costituzione di un veicolo utile per la formulazione delle domande all'Ag.E.A.) di sterilizzare (ovvero arginare e limitare) il rischio dell'ablazione

giudiziaria del patrimonio (ivi compresi i titoli AGEA nella titolarità) della compagine e delle contribuzioni comunitarie già captate e *captande*.

Ne consegue la piena prova degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di reato contestata ai tre coimputati.

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo I, inoltre affermato che il reato di cui al capo 126 dell'imputazione sia stato consumato al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) della quale il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "*carretteri*" è uno dei più dinamici affiliati, in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria per il tramite dei suoi affiliati ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

Capo 127

Coimputati: COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "*carretteri*", COCI Jessica.

Le risultanze istruttorie consentono di affermare la penale responsabilità dei due coimputati con riferimento alla contestazione di cui al **capo 127 dell'imputazione che di seguito, per esigenze di completezza espositiva, si riporta: "att. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a COCI Jessica la titolarità della "Monte Verde società cooperativa agricola", avente ad oggetto l'attività agricola e di allevamento di animali, impresa di fatto gestita da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe. Con l'aggravante di avere commesso il**

fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi". In Tortorici, il 14 maggio 2016"

Occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai due imputati.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero la sig.ra COCI Jessica si sarebbe resa fittiziamente titolare (del potere gestorio) di una società – la "MONTEVERDE" già riconducibile a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 il "carretteri" e per il tramite della quale, negli anni 2016, 2017, ha formulato autonome domande uniche di pagamento ed ottenuto contributi Ag.E.A.. per un ammontare complessivo pari a euro 102.172,52 (la sommatoria dei proventi delle tre truffe contestate ed accertate di cui ai capi 83, 84 e 85 dell'imputazione), nonché, nel solo anno 2016, presentato una domanda di P.S.R. per effetto della quale ha captato un contributo di euro 31.264,20 euro (lo stesso di cui al capo 85 dell'imputazione).

Il teste FELICI Giancarlo all'udienza del 6.7.2021 – come su riferito – ha tratteggiato il sistema di aggiudicazione dei lotti pascolivi (di interesse anche della "MONTEVERDE")

Sulla concessione dei lotti pascolivi ricadenti nella provincia di Enna, ed in particolare identificati con i Fogli 66 (che vedremo menzionato nelle captazioni già utilizzate per la ricostruzione della gestione di fatto della "TASSITA" e che si coglierà anche nelle captazioni

utili alla ricostruzione dei poteri gestori esercitati in seno alla società "MONTEVERDE").

Va ripreso, ancora, quanto riferito dal medesimo teste FELICI Giancarlo sul terreno di cui al foglio Foglio 66 già citato, invero, sempre assegnato, in esito alla procedura pubblica, al "carretteri" ed impiegato nelle domande di pagamento dallo stesso curate per il tramite di varie ditte e compagini; nel dettaglio, dapprima, negli anni 2014/2015, il terreno ora citato è stato utilizzato nelle domande uniche di pagamento presentate dalla società "TASSITA" (la stessa

menzionata nel capo 126 dell'imputazione), di cui il "carretteri" è stato il legale rappresentante prima della nomina, nell'anno 2016, della sorella COSTANZO ZAMMATARO Claudia; successivamente, nell'anno 2016, il terreno di cui al Foglio 66 è stato utilizzato dalla Ditta individuale "COSTANZO ZAMMATARO GIUSEPPE", con autonomo CUA; nel 2017 lo stesso lotto è stato poi valorizzato dalla società "MONTEVERDE" il cui legale rappresentante è stata la moglie del "carretteri", COCI Jessica, ed ancora dalla Ditta individuale "GALATI PRICCHIA DANIELE" (la stessa menzionata nel capo 128 dell'imputazione di cui innanzi si dirà).

La contestazione alla COCI Jessica, la moglie del "carretteri", prende evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero la COCI Jessica risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestata alla **formale intestazione del potere gestorio ovvero di quote sociali ovvero di altre utilità nella disponibilità del marito COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe** che ne sarebbe, dunque, il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione reale del bene dal momento che era ben consapevole di frequentare persone già indagate o condannate per reati di mafia e di rischiare un'apprensione coatta giudiziale di tutti i suoi beni (circostanza quest'ultima da lui espressamente manifestata nel corso delle conversazioni captate); evidente che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe sarebbe stato soggetto particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò anche la contestazione dell'aggravante

di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei "batanesi".

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *"colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato"* dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità ovvero anche del potere gestorio su beni ovvero altre utilità; richiede, quindi, una **vicenda negoziale con effetti traslativi** che soltanto all'apparenza

faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436, nonché Sez. II, sentenza del 2020 n. 26099).

Nella fattispecie in esame v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che della *"MONTEVERDE"*, società costituita in data 17 marzo 2016, il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il *"carretteri"*, peraltro in origine amministratore e legale rappresentante di essa, ha fatto uso di per la captazione di erogazioni pubbliche comunitarie per un ammontare complessivo di euro 102.172,52 (la sommatoria dei proventi delle tre truffe accertate di cui ai capi 83, 84 e 85 dell'imputazione), accreditati sul conto corrente della compagine; che a poche settimane dalla costituzione è subentrata nell'amministrazione della società cooperativa *"MONTEVERDE"* la signora COCI Jessica moglie del *"carretteri"* il quale, peraltro, governa la transizione.

Al fine di lumeggiare l'effettivo dinamismo del *"carretteri"* sul fronte della gestione delle società del gruppo familiare ed in particolare (anche) della società *"MONTEVERDE"* nella fase della transizione verso il formale (ma apparente) governo della moglie COCI Jessica e nella fase della gestione solo formale di quest'ultima, diviene utile soffermarsi sulle interlocuzioni del *"carretteri"* con il referente presso il C.A.A., il già citato NATOLI Giuseppe Antonio; in data 16 maggio 2016, il *"carretteri"* contatta NATOLI Giuseppe e gli chiede se la propria carica di amministratore della società *"MONTEVERDE"* possa creare problemi ed il NATOLI Giuseppe gli suggerisce di recedere chiedendo anche quale scelta il *"carretteri"* avesse fatto per la carica di amministratore della *"TASSITA"* (cfr. progr. 48293:

PEPPE: "Dico un crio ni crea problemi e u n'assegnano titoli picchi haio a du' banne a dumanna?"

PEPPE: Certo che ti crea problemi..

GIUSEPPE: E allora c'avissi a fare?

PEPPE: Perché ti dice ..(inc)..

GIUSEPPE: No che haio du' società, haio chidda personale e chidda da.. a società sugnu come presidente..

PEPPE: Non lo so non penso, perché anche quella si risolverà quanto prima che ..(inc)..

GIUSEPPE: Quale?

PEPPE: Quella delle.. quella.. quelle anomalie che hanno messo ultimamente, penso che poi scompariranno..

GIUSEPPE: E allora cosa devo fare, mi cancio come presidente o arresto sempre io..

PEPPE: Se ti cambi non è che ..(inc).. è meglio secondo me..

GIUSEPPE: Ma allora tu dici che mi levo e metto mia moglie?

PEPPE: Secondo me è meglio.. e nell'altra che hai messo nella Tassita?

GIUSEPPE: Come?

PEPPE: Nella Tassita che hai messo?

GIUSEPPE: Sono stato riammesso?

PEPPE: Nella Tassita chi hai messo?

GIUSEPPE: A mia sorella.. non c'è idda a sta società..").

In data 19 maggio 2016, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "carretteri", chiama NATOLI Giuseppe e gli comunica di aver provveduto alla nomina della moglie quale presidente della "MONTEVERDE" (cfr. RIT 349/16 e progr. n. 51145).

Le ulteriori conversazioni utili al fine di comprendere quanto fosse accentrato sul "carretteri" il potere gestorio anche della "MONTEVERDE" sono state trascritte in perizia e sono identificabili con i seguenti estremi: (RIT 349/16, progr. 212805, 212846, 307223, perizia GENOVESE).

E' plasticamente incontrovertibile che nonostante il passaggio formale dei poteri gestori della "MONTEVERDE" alla (moglie) COCI Jessica, il "carretteri" abbia continuato a gestire la compagine; ciò di cui poteva sostanzialmente e formalmente disporre COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "carretteri", subito dopo la costituzione nel 2016 transiterà nel perimetro gestorio (solo formale) della moglie COCI Jessica (di ciò ampiamente consapevole) permanendo, invece, sostanzialmente nella totale disponibilità del "carretteri" in funzione della formulazione delle domande uniche di pagamento e, quindi, per la captazione di contributi AGEA; evidente la nomina fittizia ad amministratore di una società della moglie a cui viene anche attribuita la titolarità del conto corrente bancario della società (di fatto nella disponibilità del "carretteri" sul quale confluiranno oltre 100.000,00 euro in appena 24 mesi) che la stessa Suprema Corte ha ritenuto sintomo conclamato del trasferimento fraudolento di valori rilevante ex art. 512 bis c.p. (Cass. Sez. II, sentenza 26099 del 16.7.2020); ciò il "carretteri" ha condotto a compimento con il contributo della moglie al fine precipuo (ma concorrente con la finalità della costituzione di un veicolo utile per la formulazione delle domande all'Ag.E.A.) di sterilizzare (ovvero arginare e limitare) il rischio dell'ablazione giudiziaria del patrimonio (ivi compresi i titoli AGEA nella titolarità) della compagine e delle contribuzioni comunitarie già captate e *captande*.

Ne consegue la piena prova degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di reato contestata ai due coimputati.

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo I, inoltre affermato che il reato di cui al capo 127 dell'imputazione sia stato consumato al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) della quale il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" è uno dei più dinamici affiliati, in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla

consorteria per il tramite dei suoi affiliati ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

Capo 128

Coimputati COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982, inteso "carretteri" e GALATI PRICCHIA Daniele

Le risultanze istruttorie consentono di affermare la penale responsabilità dei due coimputati con riferimento alla contestazione di cui al **capo 128 dell'imputazione che di seguito, per esigenze di completezza espositiva, si riporta: "artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a GALATI PRICCHIA Daniele la titolarità dell'omonima ditta individuate, avente ad oggetto l'allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte, impresa di fatto gestita da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe. Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi". In Tortorici, il 10 febbraio 2017"**

Occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai due imputati.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero GALATI PRICCHIA Daniele (il coniuge di una sorella del COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "carretteri", come già riferito) si sarebbe reso fittiziamente titolare (del potere gestorio) di una società – la ditta individuale "GALATI PRICCHIA DANIELE" – costituita nel marzo del 2017 (come riferito dal teste MAIO Giovanni) già riconducibile a COSTANZO ZAMMATARO

Giuseppe, inteso il "carretteri", e per il tramite della quale ha ottenuto in data 9 giugno 2018 dall'ente pagatore A.G.E.A. contributi per un ammontare complessivo di euro 19.253,61, accreditati sul conto corrente aperto presso la Banca MPS, filiale di Tortorici (danari corrispondenti ai contributi capatati fraudolentemente con la condotta contestata al capo 86 dell'imputazione ed accertata).

La contestazione al GALATI PRICCHIA Daniele, affine del "carretteri", prende evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero GALATI PRICCHIA Daniele risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestato alla **formale intestazione del potere gestorio ovvero di quote sociali ovvero di altre utilità nella disponibilità del cognato COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "carretteri"** che ne sarebbe, dunque, il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione reale del bene dal momento che era ben consapevole di frequentare persone già indagate o condannate per reati di mafia e di rischiare un'apprensione coatta giudiziale di tutti i suoi beni (circostanza quest'ultima da lui espressamente manifestata nel corso delle conversazioni captate); evidente che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe sarebbe stato soggetto particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò anche la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei "batanesi".

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento "*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*" dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità ovvero anche del potere gestorio su beni ovvero altre utilità; richiede, quindi, una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto

“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo” (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436, nonché Sez. II, sentenza del 2020 n. 26099).

Nella fattispecie in esame v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che della ditta *“GALATI PRICCHIA DANIELE”*, costituita nel marzo del 2017, il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe il *“carretteri”*, abbia fatto uso per la captazione di erogazioni pubbliche comunitarie per un ammontare complessivo di quasi 20.000,00 euro (i proventi della truffa accertata di cui al capo 86 dell'imputazione), accreditati sul conto corrente della ditta; che al governo effettivo della ditta è sempre stato *“carretteri”*. Ed al fine di lumeggiare l'effettivo dinamismo del *“carretteri”* sul fronte della gestione delle società e delle ditte del gruppo familiare ed in particolare (anche) della ditta *“GALATI PRICCHIA DANIELE”* (nella fase della sua costituzione e del successivo suo governo), diviene utile soffermarsi sulle interlocuzioni del *“carretteri”* riferibili alla ditta appena citata e delle quali si è già fatta menzione in sede di vaglio delle responsabilità per le condotte contestate al capo 86 dell'imputazione.

Sono state integralmente trascritte in forma di perizia le conversazioni tra *“Carretteri”* e GALATI PRICCHIA Daniele (si cfr. RIT 349/16 e progressivi ai nn. 202854, 245751); nonché la conversazione del *“carretteri”* con una veterinaria dell'ASL di Enna interpellata dal COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 in ordine ad un adempimento correlato all'impresa *“GALATI PRICCHIA DANIELE”* (cfr. RIT 349/16, progr. n. 330044).

Infine, il teste STRANO Vincenzo, già amministratore dell'impresa *“Sud Agro Tour”*, proprietario di terreni affittati all'impresa individuale *“GALATI PRICCHIA DANIELE”*, in ordine ad un contratto in apparenza stipulato in data 12 maggio 2017 con la sua impresa, ha dichiarato di non avere mai avuto contatti con GALATI PRICCHIA Daniele e di avere conosciuto esclusivamente il *“carretteri”*. Conversazioni tutte utili al fine di comprendere quanto fosse accentrato sul *“carretteri”* il potere gestorio anche della ditta appena citata.

E' plasticamente incontrovertibile che nonostante la formale intestazione della ditta all'affine GALATI PRICCHIA Daniele, il "carretteri" abbia sempre gestito l'impresa agricola in funzione della formulazione delle domande uniche di pagamento e, quindi, per la captazione di contributi AGEA; evidente l'intestazione all'affine di un compendio aziendale e di un conto corrente bancario (di fatto nella disponibilità del "carretteri" sul quale confluiranno i danari della truffa di cui al capo 86 dell'imputazione) che la stessa Suprema Corte ha ritenuto sintomo conclamato del trasferimento fraudolento di valori rilevante ex art. 512 bis c.p. (Cass. Sez. II, sentenza 26099 del 16.7.2020); ciò il "carretteri" ha condotto a compimento con il contributo dell'affine GALATI PRICCHIA Daniele al fine precipuo (concorrente con la finalità della costituzione di un veicolo utile per la formulazione delle domande all'Ag.E.A.) di sterilizzare (ovvero arginare e limitare) il rischio dell'ablazione giudiziaria del patrimonio (ivi compresi i titoli AGEA nella titolarità) della ditta e delle contribuzioni comunitarie già captate e *captande*.

Ne consegue la piena prova degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di reato contestata ai due coimputati.

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo 1, inoltre affermato che il reato di cui al capo 128 dell'imputazione sia stato consumato al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) della quale il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" è uno dei più dinamici affiliati, in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria per il tramite dei suoi affiliati ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

CAPI 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 122

CAPITOLI 87-92): IMPRESA "L'ANGHERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati GALATI GIORDANO Vincenzo, detto "Lupin" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950 in ordine ai reati ascritti ai capi 87), 89), 90), 91) e 92), nonché degli imputati STRAGIO Antonia ed ARMELI Giuseppe in ordine al solo reato ascritto al capo 87) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Felici Giancarlo, all'epoca dei fatti in servizio presso la Sezione Tutela Agroalimentare di Salerno, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti in ordine all'impresa "L'Anghera Società Cooperativa Agricola", avente Partiva IVA n. 03252610831 e sede legale in Tortorici, Contrada San Leone, era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2014, 2015 e 2016, aveva percepito contributi A.G.E.A., allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2014, l'impresa aveva presentato domanda unica di pagamento presso il C.A.A. Unsic Messina 003, con sede in Tortorici, il cui responsabile era STRANGIO Antonia; la relativa domanda era stata inserita nel sistema dall'operatore ARMELI Giuseppe e nella stessa erano state dichiarate particelle di terreni di proprietà della Regione Siciliana (dell'estensione di 100 ettari), allegando quale titolo di conduzione una (falsa) concessione; della Prefettura di Siracusa, del Fondo Edifici di Culto, della Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò di Milazzo e della Società "ACOSET SPA", dichiarando quale titolo di conduzione (falsi) contratti di affitto, per un totale di 198,31 ettari (cfr. l'allegato G5). Al riguardo, va rilevato che i presunti concedenti hanno specificato di non avere mai stipulato contratti aventi ad oggetto i terreni dichiarati dalla società in oggetto (cfr. l'allegato G6). A fronte della presentazione della domanda, la società non aveva ottenuto titoli, ma aveva ottenuto un pagamento pari a 18.453,16 euro, accreditato, in data 19 ottobre 2015, presso la Banca UniCredit, Agenzia di Tortorici, sul conto corrente n. IT 31P0200882610000102632273 (come accertato e dichiarato dal teste Felici Giancarlo);

quanto alla campagna agricola 2015, l'impresa aveva presentato domanda unica di pagamento presso il C.A.A. Unsic Catania 003, con sede in Catania, il cui

responsabile era ALBERGAMO Rosa; la domanda era stata inserita dall'operatore ZINGALES Carmelino e nella stessa erano state dichiarate particelle di terreni di proprietà della società "ACOSET SPA", con sede in Catania, della Prefettura di Siracusa, della Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò di Milazzo, di De Luca Rosa, Incognito Rosa, Di Martino Emanuele Gaetana, Puglisi Maria, Cali Salvatore, Spitaleri Lucia, Franco Giuseppe, Avellina Fabio, Franco Silvia, Franco Giovanna, Scalisi Salvatore, Nibali Giuseppe, Salvà Diolo Maurizio, Triscari Pierino, Fucile Antonio, Spartà Maria Catena, Lo Presti Vito, Di Francesco Antonio Claudio, Fisauli Giovanni Antonio, Triscari Emilio, Portale Antonio e Russo Michele, allegando quale titolo di conduzione (falsi) contratti di affitto, per un totale di 94,93 ettari (cfr. l'allegato G7). Tutti i presunti concedenti hanno dichiarato di non avere stipulato contratti aventi ad oggetto i terreni dichiarati, né di averli concessi a terzi, a qualsiasi titolo ed hanno aggiunto di non conoscere COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950 e di non avere mai avuto rapporti con l'impresa "L'Anghera Società Cooperativa Agricola" (cfr. l'allegato G6, nonché i verbali di sommarie informazioni rese dai soggetti indicati ed acquisiti, con il consenso delle parti, all'udienza del 20.7.2021). A fronte della presentazione della domanda, la società non aveva ottenuto titoli, ma aveva ottenuto un pagamento pari a 17.813,20, accreditato, in data 11 agosto 2017, presso la Banca UniCredit, Agenzia di Tortorici, sul conto corrente n. IT 31P0200882610000102632273 (cfr. l'allegato G11);

quanto alla campagna agricola 2016, l'impresa aveva presentato domanda unica di pagamento presso il C.A.A. Unsic Messina 004, con sede in Sant'Agata di Militello; la domanda era stata inserita dall'operatore ZINGALES Carmelino e nella stessa erano state dichiarate particelle di terreni di proprietà della società "ACOSET SPA", con sede in Catania, di De Luca Rosa, Incognito Rosa, Di Martino Emanuele Gaetana, Puglisi Maria, Cali Salvatore, Spitaleri Lucia, Franco Giuseppe, Avellina Fabio, Franco Silvia, Franco Giovanna, Scalisi Salvatore, Nibali Giuseppe, Salvà Diolo Maurizio, Triscari Pierino, Fucile Antonio, Spartà Maria Catena, Lo Presti Vito, Di Francesco Antonino Claudio, Fisauli Giovanni, Triscari Emilio, Portale Antonio, Russo Michele e Cambria Zurro Gabriele, allegando quale titolo di conduzione (falsi) contratti di affitto, per un totale di 75,53 ettari (cfr. l'allegato G9). Quanto alla accertata falsità dei titoli di conduzione, trattandosi dei medesimi terreni già dichiarati per la campagna

agricola per l'anno 2015, valgono le medesime considerazioni (infatti, tutti i presunti concedenti hanno dichiarato di non avere stipulato contratti aventi ad oggetto i terreni dichiarati, né di averli concessi a terzi, a qualsiasi titolo ed hanno aggiunto di non conoscere COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950 e di non avere mai avuto rapporti con l'impresa "L'Anghera Società Cooperativa Agricola"; cfr. l'allegato G6, nonché i verbali di sommarie informazioni rese dai soggetti indicati ed acquisiti, con il consenso delle parti, all'udienza del 20.7.2021). A fronte della presentazione della domanda, la società non aveva ottenuto titoli, ma aveva ottenuto un pagamento pari a 7.785,66, accreditato, in data 3 luglio 2017, presso la Banca UniCredit, Agenzia di Tortorici, sul conto corrente n. IT 31P0200882610000102632273 (cfr. l'allegato G11).

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati GALATI GIORDANO Vincenzo, detto "Lupin" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950 in ordine ai reati ascritti ai capi 87), 89), 90), 91) e 92), nonché degli imputati STRANGIO Antonia ed ARMELI Giuseppe in ordine al solo reato ascritto al capo 87). Ed invero:

in ordine alla posizione processuale di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950, legale rappresentante dell'impresa "L'Anghera Società Cooperativa Agricola", è sufficiente rilevare che l'artificiosa condotta posta in essere dall'imputato di dichiarare falsamente di possedere i titoli di conduzione dei terreni cui fanno riferimento i capi di imputazione, attraverso la quale ha indotto in errore l'A.G.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi, vale certamente ad integrare l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa e falso. Quanto all'elemento soggettivo, poi, appare evidente che il COSTANZO ZAMMATARO, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni mendaci per ottenere i contributi, che vale ad integrare gli artifici e raggiri diretti ad indurre in errore l'altra parte, in modo tale da viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai stipulato alcun contratto di affitto con i proprietari dei fondi e non avendo mai ottenuto concessioni da parte di enti pubblici;

in ordine alla posizione processuale di GALATI GIORDANO Vincenzo, Inteso "Lupin", la circostanza per cui l'imputato ha fattivamente contribuito alla commissione dei delitti ascritti ed ha percepito il profitto dei reati, ossia i contributi comunitari illecitamente ottenuti, si trae agevolmente laddove si consideri che gli esiti

istruttori del giudizio consentono di ritenere che reale gestore dell'impresa "*L'Anghera Società Cooperativa Agricola*", formalmente rappresentata da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950 (suocero di "*Lupin*"), era proprio il GALATI GIORDANO. Dai colloqui captati è risultato, infatti, che l'imputato oltre ad intrattenere rapporti con i veterinari deputati ai controlli, provvede, altresì, alla vendita di una parte dei titoli della società in oggetto, avvalendosi della collaborazione del nipote, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "*Carretteri*".

Ed invero, nel corso dei dialoghi captati tra BONTEMPO Sebastiano, inteso "*Biondino*" e MILONE Salvatrice, veterinaria che deve raggiungere "*L'Anghera*", il BONTEMPO fa riferimento al "*cognato*" (GALATI GIORDANO Vincenzo, appunto) come al titolare dell'impresa ed invia alla MILONE il numero dell'"*interessato*" (cfr. RIT 195/16, progr. 110052; 110058; 110060 e 110061) e durante le conversazioni intercorse proprio tra il GALATI GIORDANO e la veterinaria, costei si riferisce a "*L'Anghera*" come alla "*tua azienda*" (cfr. RIT 67/17 sub B), progr. 094886). D'altra parte, in esito alla perquisizione eseguita in data 15 gennaio 2020 presso l'abitazione di GALATI GIORDANO Vincenzo e COSTANZO ZAMMATARO Valentina (moglie di "*Lupin*" e figlia di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950), era stata rinvenuta documentazione relativa alla società. Nel dettaglio, all'interno di una carpetta gialla, vi erano: l'atto costitutivo de "*L'Anghera*", la dichiarazione dei redditi presentata dalla società per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contratto di vendita di titoli stipulato tra COSTANZO ZAMMATARO Valentina e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950, in qualità di legale rappresentante ed il bilancio generale della società (cfr. l'allegato 49.1.71.1., ossia il verbale di perquisizione acquisito al fascicolo per il dibattimento).

Quanto, poi, alla gestione dei titoli da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo, dai colloqui risulta che, nell'anno 2017, la società "*L'Anghera*" aveva venduto una parte dei titoli di pagamento A.G.E.A. alla Società Agricola "*Calà di CALÀ LESINA Sebastiano e CALÀ LESINA Salvatore & c. SNC*" e che nell'operazione COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "*Carretteri*", aveva assunto il ruolo di intermediario, veicolando informazioni tra GALATI GIORDANO Vincenzo e CALA' LESINA Sebastiano e Salvatore.

In particolare, in data 11 giugno 2017, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri" e CALA' LESINA Salvatore, inteso "Moccia", si confrontano su come procedere alla registrazione del contratto relativo al passaggio dei titoli (cfr. RIT 349/16, progr. 283859); quindi, il giorno seguente, CALA' LESINA Sebastiano chiama COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe per ottenere informazioni sulla documentazione necessaria per procedere alla registrazione ed il COSTANZO gli rappresenta che se ne sarebbe occupato lui e gli chiede di inviargli via *whatsapp* i dati della società e del rappresentante legale, per predisporre le carte che il titolare della società venditrice dovrà firmare (cfr. RIT 349/16, progr. 284065). Subito dopo la conversazione, "Carretteri" comunica a GALATI GIORDANO Vincenzo di avergli inviato su *whatsapp* i riferimenti necessari per effettuare "u passaggio": "Ti mannai l cose sopra whatsapp non c'a fare u passaggio..."; Galati Giordano Vincenzo: "ancora niente m'arrivato..."; Costanzo Zammataro Giuseppe: "Io ora tu mannai, inviato...(inc).. avanti ciao..." (cfr. RIT 349/16, progr. 284093). Dal colloquio emerge, in modo univoco, che il "Carretteri" ha inoltrato a "Lupin" i dati della Società Agricola "Calà di CALA' LESINA Sebastiano e CALA' LESINA Salvatore & c. SNC" e del legale rappresentante, necessari a GALATI GIORDANO Vincenzo per vendere i titoli della società "L'Anghera". Poco dopo, infatti, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe richiama "Lupin", ricordandogli che i titoli da cedere devono essere sessanta: Costanzo Zammataro Giuseppe: "60 dico ci n'a passare..."; Galati Giordano Vincenzo: "Uh..."; Costanzo Zammataro Giuseppe: "U capisti?"; Galati Giordano Vincenzo: "Va bene..." (cfr. RIT 349/16, progr. 284120). Nella medesima giornata, poi, alle ore 8:45:35, GALATI GIORDANO Vincenzo avverte ARMELI Giuseppe del suo arrivo, specificando che avrebbe portato con sé alcune "carte" (cfr. RIT 67/17 sub B), progr. 051589) ed alle successive ore 16:20:23, "Lupin" ricontatta l'ARMELI per sapere se la documentazione è pronta (cfr. RIT 67/17 sub B), progr. 51766). Alle ore 21:54:27, poi, COSTANZO ZAMMATARO Valentina (moglie di GALATI GIORDANO Vincenzo) contatta il padre, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950 e gli chiede di consegnare a "Romina" (ossia, COSTANZO ZAMMATARO Romina, sorella di Valentina) la carta di identità. Durante la conversazione, nonostante il padre chieda alla figlia perché volesse il documento, la stessa non gli fornisce alcuna spiegazione (cfr. RIT 67/17 sub B), progr. 51900). Dai colloqui captati emerge con evidenza che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe

1950, legale rappresentante della società "L'Anghera" non fosse neanche a conoscenza della vendita dei titoli per la quale, infatti, il suo documento era necessario. Al riguardo, va rilevato che il teste Currò Francesca Amalia ha aggiunto che l'Agenzia delle Entrate di Enna aveva fornito copia del contratto di compravendita di titoli stipulato tra "L'Anghera Società Cooperativa Agricola" e la Società Agricola "Calà di CALÀ LESINA Sebastiano e CALÀ LESINA Salvatore & c. SNC" e che dall'atto era risultato che: la scrittura privata era stata stipulata in data 12 maggio 2017 tra COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950 e CALA' LESINA Sebastiano, intervenuti in qualità di rappresentanti legali delle società; che la società "L'Anghera" aveva venduto 60 titoli di pagamento, al valore unitario di 158,22 euro (per un valore complessivo di 9.493,20 euro) e che la marca da bollo apposta sul documento era stata prodotta il 15 giugno 2017. Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti sull'estratto conto della società "L'Anghera" non era emersa alcuna prova di movimentazione bancaria tra le società in esame, quindi, dell'avvenuto pagamento della somma di euro 9.493,20.

A ciò si aggiunga che, nonostante l'unico soggetto delegato ad operare sul conto corrente n. IT 31P0200882610000102632273, intestato alla società "L'Anghera" (e sul quale sono state accreditate, nel tempo, le prebende comunitarie illecitamente ottenute) fosse il legale rappresentante, ossia COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950, risulta che anche il conto era nella completa disponibilità di GALATI GIORDANO Vincenzo (e della sua famiglia). Il teste Currò Francesca Amalia ha ricordato, infatti, che dalla consultazione dei movimenti bancari erano emersi pagamenti eseguiti in esercizi commerciali quali, ad esempio, "Scarpamania", "Gipys", "Artigli", "Cassarà S.r.l.", "Elegance" di Capo d'Orlando, "Original Marines", "Primigi Store", "United Colors of Benetton", evidentemente non pertinenti all'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali. Al riguardo, il teste Currò ha aggiunto che, in data 24 agosto 2017, sul conto corrente della società "L'Anghera" era stato registrato un pagamento di 94,00 euro eseguito presso il negozio di abbigliamento femminile "Elegance by Enza Raffaele", sito in Capo d'Orlando e che dall'attività di intercettazione era emerso che COSTANZO ZAMMATARO Valentina, nella medesima data, aveva comunicato al marito di avere acquistato un vestito il cui costo non era eccessivo, quindi, che avrebbe cercato anche delle scarpe da abbinarvi (cfr. RIT 67/17 sub B), progr. 080987); dalla lista dei movimenti del conto corrente de "L'Anghera" era emerso, infatti, che in data 24

agosto 2017, era stato eseguito un ulteriore pagamento presso il negozio di calzature "Gipys" di Capo d'Orlando. In altri termini, il conto corrente sul quale sono stati accreditati i contributi A.G.E.A. illecitamente percepiti era, senza alcun dubbio, nella totale disponibilità del nucleo familiare di GALATI GIORDANO Vincenzo ed impiegato per la soddisfazione di esigenze del tutto estranee a quelle per cui vengono erogati gli aiuti comunitari e che "Lupin" non avrebbe potuto soddisfare altrimenti, tenuto conto del fatto che l'imputato non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, come dichiarato da tutti i collaboratori di giustizia.

Si tratta, con ogni evidenza, di elementi di fatto che consentono di ritenere che GALATI GIORDANO Vincenzo, detto "Lupin", fosse il reale gestore dell'impresa "L'Anghera Società Cooperativa Agricola".

In ordine alla posizione processuale di STRANGIO Antonia ed ARMELI Giuseppe, operatori presso il C.A.A. Unsic Messina 003, gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermarne la responsabilità penale in ordine al solo reato di truffa contestato al capo 87) dell'imputazione, essendo emerso che gli stessi hanno curato la pratica ed il relativo inoltro della D.U.P. per la campagna agricola 2014. Quanto ai profili di responsabilità, poi, è sufficiente richiamare quanto già più diffusamente argomentato in ordine alla posizione di concorrenti esterni riconosciuta agli imputati.

Con riferimento ai capi 89), 90), 91) e 92), invece, gli imputati devono essere assolti dai delitti contestati, tenuto conto del fatto che dagli atti emerge che le pratiche relative alle campagne agricole 2015 e 2016 non sono state curate da STRANGIO Antonia ed ARMELI Giuseppe, bensì dall'operatore ZINGALES Carmelino. Gli imputati, quindi, devono essere assolti dai reati ascritti, per non avere commesso il fatto.

Quanto al capo 88) della rubrica, va rilevato che, secondo il tenore letterale dell'imputazione, il delitto risulta accertato "In Aci Castello il 31.5.2013"; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina relativa alla fidejussione), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 1 dicembre 2021, è decorso il termine massimo preserizionale, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere

nei confronti di GALATI GIORDANO Vincenzo, detto "Lupin", COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950, STRANGIO Antonia ed ARMELI Giuseppe in ordine al reato ascritto al capo 88) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

In ordine alla posizione processuale di DESTRO MIGNINO SANTO, le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale, attesa la non univocità del quadro probatorio circa l'utilizzo delle credenziali. Pertanto, l'imputato deve essere assolto dai reati ascritti ai capi 87), 88), 89), 90), 91) e 92) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto.

CAPO 122): Trasferimento fraudolento di valori contestato a GALATI GIORDANO Vincenzo, Inteso "Lupin", COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950, COSTANZO ZAMMATARO Romina e COSTANZO ZAMMATRO Valentina

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato ascritto al capo 122) della rubrica, essendo emerso che l'impresa "L'Anghera Società Cooperativa Agricola", avente Partiva IVA n. 03252610831, con sede legale in Tortorici, Contrada San Leone, creata nell'anno 2013 da COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950 e dalle figlie, Romina e Valentina, di fatto, era riconducibile a GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin". L'imputato, infatti, oltre ad avere gestito personalmente la società, ad esempio intrattenendo contatti con i veterinari ed amministrando i titoli di pagamento (aspetti già ampiamente esaminati nella trattazione della posizione processuale del GALATI GIORDANO in ordine ai delitti ascritti ai capi 87-92) della rubrica), ha disposto in prima persona del conto corrente n. IT 31P0200882610000102632273, intestato all'impresa in oggetto e, soprattutto, delle prebende comunitarie ivi accreditate, reimpiegandole. Al riguardo, particolare rilievo assumono i rapporti economici intrattenuti da GALATI GIORDANO Vincenzo, detto "Lupin", con la società "ILENIA COSTRUZIONI S.R.L.", di proprietà di CATALANO PUMA Attilio Gaetano, rapporti coincidenti proprio con gli accrediti dei contributi A.G.E.A. Ed invero:

a seguito del bonifico dell'importo di 7.785,66 euro, accreditato da A.G.E.A. in data 3 luglio 2017 e relativo alla domanda unica di pagamento per l'anno 2016, la società "L'Anghera" aveva eseguito un pagamento con assegno non trasferibile

dell'importo di 5.000,00 euro in favore della società "ILENIA COSTRUZIONI S.R.L." (assegno incassato in data 14 luglio 2017, come accertato e dichiarato dal teste Currò Francesca Amalia) e, due giorni prima, in data 12 luglio 2017, si registrano conversazioni tra GALATI GIORDANO Vincenzo e CATALANO PUMA Attilio Gaetano, detto "Don Tano", nel corso delle quali i due si accordano per incontrarsi. Durante l'incontro, poi, GALATI GIORDANO Vincenzo riceve una telefonata dalla moglie, COSTANZO ZAMMATARO Valentina, alla quale rappresenta di trovarsi in compagnia di "Don Tano" ed i due fanno riferimento ad una fattura (cfr. RIT 67/17 sub B), progr. 063917; 063955 e 063956);

parimenti, a seguito del bonifico dell'importo di 17.813,20 euro, accreditato da A.G.E.A. in data 11 agosto 2017 e relativo alla domanda unica di pagamento per l'anno 2015, la società in oggetto aveva eseguito un ulteriore pagamento con assegno non trasferibile dell'importo di 1.500,00 euro in favore della società "ILENIA COSTRUZIONI S.R.L." (assegno incassato in data 21 novembre 2017, come accertato e dichiarato dal teste Currò Francesca Amalia). Anche in tal caso, in data 17 novembre 2017, sono captati colloqui tra GALATI GIORDANO Vincenzo e CATALANO PUMA Attilio Gaetano, i quali si accordano per incontrarsi nella medesima giornata (cfr. RIT 67/17 sub B), progr. 118062 e 118121). Al riguardo, il teste Currò ha specificato che dagli accertamenti eseguiti presso la Banca dati *Puntofisco* dell'Agenzia delle Entrate, era emerso che non vi fosse alcun contratto registrato tra l'impresa "L'Anghera Società Cooperativa Agricola" e la società "ILENIA COSTRUZIONI S.R.L.", in base al quale potere giustificare l'emissione di fatture e/o il passaggio di denaro tra le due società.

In ordine ai menzionati rapporti, tuttavia, era risultato che GALATI GIORDANO Vincenzo, dall'anno 2016, aveva indicato quale domicilio un immobile costruito dalla società "ILENIA COSTRUZIONI S.R.L.". Nel dettaglio, in data 8 gennaio 2016, l'imputato, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva sottoscritto un'istanza indirizzata al Tribunale di Messina, nella quale aveva dichiarato di avere acquistato un appartamento sito in Tortorici, Via Garibaldi, n. 222, al fine di trasferirvisi unitamente alla famiglia e di avere ultimato il trasloco in data 7 gennaio 2016; pertanto, in data 9 gennaio 2016, era stato autorizzato a trasferire il proprio domicilio (cfr. l'allegato n. 53 all'informativa ROS del 1.7.2019, acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 28.5.2021). In data 12

aprile 2016, poi, a seguito di sottoposizione alla misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, Galati Giordano Vincenzo aveva dichiarato di essere domiciliato in Tortorici, Via Garibaldi, n. 222, piano 1, proprio presso il suddetto immobile (cfr. gli allegati nn. 48 e 49 all'informativa ROS del 1.7.2019, acquisiti al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 28.5.2021) in relazione al quale, in data 23 gennaio 2015, COSTANZO ZAMMATARO Valentina, dichiarando di essere proprietaria dell'immobile, aveva già presentato istanza per ottenere una nuova fornitura di energia elettrica (cfr. l'allegato n. 50 all'informativa ROS del 1.7.2019, acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 28.5.2021).

Si tratta di elementi di fatto che inducono a ritenere che gli assegni tratti dal conto corrente dell'impresa "L'Anghera Società Cooperativa Agricola" ed emessi in favore della società "ILENIA COSTRUZIONI S.R.L." (già esaminati) possano essere imputati ad un pagamento rateale dell'immobile in oggetto, nonostante, giova precisarlo, lo stesso sia ancora formalmente intestato alla società "ILENIA COSTRUZIONI S.R.L.". Al riguardo, infatti, il teste Sammartino Salvatore ha specificato che, in sede di perquisizione, era stato rinvenuto esclusivamente il contratto preliminare di vendita dell'immobile sito in Tortorici, Via Garibaldi, n. 222 ed ha aggiunto di avere tracciato vari pagamenti eseguiti in favore della ditta venditrice: *"considerando i titoli incassati dall'Ilenia Costruzioni, ordinati da Galati Giordano Giuseppe, dalla società L'Anghera, da Calà Campana Sebastiana, da Bontempo Scavo Emilia, Costanzo Zammataro Valentina, abbiamo verificato un ammontare di novantamila Euro come incassati dalla Ilenia Costruzioni"*. In particolare, il teste ha ricordato di avere accertato che:

CALA' CAMPANA Sebastiana (zia di COSTANZO ZAMMATARO Valentina) si era presentata allo sportello postale dove era stata riconosciuta con carta libretto postale n. 40950013, associata a DR n. 28246280, intestata a CALA' CAMPANA Sebastiana ed aveva eseguito un prelievo di 11.003,00 euro, quindi, contestualmente aveva emesso il titolo n. 3600201671, incassato dalla società "ILENIA COSTRUZIONI S.R.L.";

BONTEMPO SCAVO Emilia (madre di GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin") aveva emesso, in data 24 novembre 2015, un vaglia recante il n. 3600201689, incassato dalla società "ILENIA COSTRUZIONI S.R.L.", per l'importo di euro 12.000,00 con provvista prelevata dal libretto postale n. 42339002, associata all'IR n. 43810352 ed intestata a BONTEMPO SCAVO Emilia, la quale, aveva effettuato un prelievo di

12.003,00 euro ed aveva contestualmente emesso il titolo in favore della società venditrice;

GALATI GIORDANO Giuseppe (padre di GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin") aveva emesso, in data 25 novembre 2015, un vaglia recante il n. 3600201697, per l'importo di 12.000,00 euro sempre in favore della società "ILENIA COSTRUZIONI S.R.L." con provvista ricavata da un finanziamento (accreditato il 13 novembre 2015) e garantito con la cessione del quinto.

Le circostanze esaminate, ossia il fatto che GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin", ha gestito personalmente l'impresa "L'Anghera Società Cooperativa agricola", curando i contatti con i veterinari, amministrando i titoli necessari per l'ottenimento dei contributi comunitari, anche contattando operatori C.A.A. affinché predisponessero il relativo atto di vendita (si pensi al coinvolgimento di ARMELI Giuseppe, già esaminato nella trattazione dei capi 87-92 dell'imputazione) e disponendo in prima persona del conto corrente n. IT 31P0200882610000102632273, intestato all'impresa e, soprattutto, dei contributi comunitari illecitamente ottenuti, depongono senza alcun dubbio nel senso della riconducibilità della società all'imputato e consentono, quindi, di ritenere integrata la contestata fattispecie di cui all'art. 512 *bis* c.p., della quale, infatti, si rinvengono tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi.

Ed invero, va rilevato che GALATI GIORDANO Vincenzo, già condannato per associazione di tipo mafioso con sentenza n. 12/09, resa dalla Corte d'Assise D'Appello di Messina, non potendo personalmente accedere all'assegnazione dei contributi A.G.E.A. per mancanza dei requisiti, ha attribuito fittiziamente a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950, COSTANZO ZAMMATARO Romina e COSTANZO ZAMMATARO Valentina, la titolarità della società "L'Anghera Società Cooperativa Agricola", avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali. È evidente, infatti, che GALATI GIORDANO Vincenzo sarebbe stato soggetto particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò anche la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p., avendo agito costoro con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei "Batanesi".

Per costante orientamento giurisprudenziale, il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso) o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, in modo da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione (Cass., n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese). Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, certamente individuabile nel caso di specie per le argomentazioni già svolte, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; è indispensabile, infatti, la ricorrenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica la sua anti giuridicità: lo scopo elusivo, anch'esso sussistente, tenuto conto del fatto che l'intestazione fittizia dell'impresa, non può che avere avuto quale scopo precipuo quello di sottrarre l'intero compendio aziendale gestito dall'imputato all'effetto ablativo che avrebbe potuto derivare dall'applicazione di una misura di prevenzione. Al riguardo, pare opportuno rilevare che, quanto al profilo della sottoponibilità a misura di prevenzione del soggetto agente, la giurisprudenza è costante nello statuire che il delitto previsto dall'art. 512 *bis* c.p. può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio (Cass., Sez. II, n. 45 del 24.11.2011 - dep. 4.1.2012, Rv. 251750; Cass., Sez. I, n. 19537 del 2.3.2004, Rv. 227969). Si tratta, infatti, di una fattispecie finalisticamente orientata e protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali, di modo che, per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto (Cass., Sez. V, n. 1886 del 7.12.2021 (dep. 17.1.2022) Rv. 282645 - 01). Si è osservato, altresì, che *"la predetta finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali, soprattutto laddove il*

relativo procedimento non sia stato ancora attivato, può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione” (Cass., Sez. II, n. 46704 del 9.10.2019, Fotia, Rv. 277598; Cass., Sez. II, n. 4560 del 21.9.2021, dep. 2022, Ambrosio).

Peraltro, ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato, con la conseguenza che *“è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità della legge n. 575 del 1965, art. 2 ter, ultimo comma, - ora sostituito dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2, - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui alla Legge n. 356 del 1992, art. 12 quinquies” (Cass., Sez. II, 9.12.2015, Scriva; Cass., Sez. II, 1.2.2017 n. 7.999, Galliano; Cass., Sez. VI, 22.4.2017 n. 22.568, Pm in proc. Francaviglia).*

Quanto alla posizione processuale di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950, COSTANZO ZAMMATARO Romina e COSTANZO ZAMMATARO Valentina, i quali si sono prestati alla formale intestazione del potere gestorio e/o di altre utilità nella disponibilità di GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso “Lupin”, posta certamente la sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie contestata, con riferimento all'elemento soggettivo, è appena il caso di rilevare che risponde di concorso ex art. 110 c.p. nel reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Cass., Sez. II, n. 38277/19; Cass., Sez. II, n. 3844 del 14.7.2021). Nella specie, logica è la deduzione secondo cui il ruolo primario e significativo del GALATI GIORDANO nella gestione dell'impresa e la

conoscenza dei pregiudizi per mafia, rende COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950, COSTANZO ZAMMATARO Romina e COSTANZO ZAMMATARO Valentina certamente consapevoli delle finalità elusive rispetto a possibili aggressioni da parte dello Stato.

In conclusione, può certamente ritenersi che GALATI GIORDANO Vincenzo, attraverso i propri familiari, abbia gestito l'impresa "L'Anghera Società Cooperativa Agricola" con lo scopo precipuo, oltre che di ottenere i contributi comunitari erogati da A.G.E.A, anche di sottrarre i beni nella sua disponibilità a probabili provvedimenti di sequestro e successiva confisca. D'altra parte, che di detti rischi "Lupin" fosse perfettamente consapevole emerge, in modo univoco, dal tenore della conversazione captata in data 21 dicembre 2017, nel corso della quale COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", parlando con il cugino, COSTANZO ZAMMATARO Simone, della situazione che si era creata con riguardo a GALATI MASSARO Santo (a cui era stata bloccata la domanda unica di pagamento, in quanto detenuto per associazione mafiosa ed al suo posto era subentrato il fratello, GALATI MASSARO Giuseppe, condotta oggetto della disamina *sub* capo 3 *bis*), rappresenta che il problema principale non è l'eventualità di un arresto, ma la circostanza per cui ciò sarebbe ostativo alla successiva presentazione di domande, in quanto "sei macchiato per tutta la vita e ti esce un puntino" (alludendo, evidentemente, al fatto che nel Registro SIAN compare l'impossibilità per il soggetto di presentare domande di pagamento) ed aggiunge: "vedi i miei zii? (GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin" e BONTEMPO Sebastiano, inteso "Biondino"). Loro non hanno più questa possibilità ... Sono bruciati a vita": Costanzo Zammataro Giuseppe: "C'a desero, u cunsumaro se c'è l'associazione tu si macchiato a vita, nie' chiù che fai a galera, u problema u sai qual è che si macchiato pi tutta a to vita...du puntino un si leva chiù, capisti...unne minchia vai vai... ne puoi fare né dumanna, un puoi fare...ti facisti... (inc.) ... ti bruciasti...a stare attento Simo' ormai quando hanno attaccato a tia associazione tu u n'hai annagghiato [...] E tu sì... u n'hai tu stampo mafioso...dopo quando c'è da minchia i coso, associazione mafiosa tu si cunsumat, e no sai c'è bisogno che u dico io...ormai i me zii chiddi in tutto il mondo unne vanno vanno iddi un ponno fare niente, su bruciati a vita...u so nome e cu c'è vicini iddi i cunsumano magari..." (cfr. RIT 259/16, progr. 4745).

Si ritiene certamente sussistente la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p., oltre che per le argomentazioni ampiamente esposte nella trattazione del capo 1) dell'imputazione, altresì, tenuto conto del fatto che i delitti contestati sono stati consumati nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea attuato dal sodalizio per il tramite dei suoi affiliati ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, nonché dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati, quindi, della forza economica della compagine; al fine, dunque, di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi", nella quale GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "*Lupin*", assume un ruolo di vertice.

CAP. 94-97): IMPRESA INDIVIDUALE "COSTANZO ZAMMATARO VALENTINA"

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati GALATI GIORDANO Vincenzo, detto "*Lupin*", COSTANZO ZAMMATARO Valentina, STRANGIO Antonia ed ARMELI Sebastiano in ordine ai reati ascritti ai capi 94) e 96) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Felici Giancarlo, all'epoca dei fatti in servizio presso la Sezione Tutela Agroalimentare di Salerno, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti in ordine all'impresa individuale "*COSTANZO ZAMMATARO VALENTINA*", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2011 e 2012, aveva percepito contributi A.G.E.A., allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2011, l'impresa aveva presentato domanda unica di pagamento presso il C.A.A. Unsic Messina 001, con sede in Tortorici e la domanda era stata inserita dal responsabile ed operatore STRANGIO Antonia (cfr. l'allegato G12). A fronte della presentazione della domanda, l'impresa aveva ottenuto 56 titoli (successivamente trasferiti all'impresa "*L'Anghera Società Cooperativa Agricola*") ed un pagamento pari a 13.778,56 euro, accreditato in data 8 febbraio 2012 (come accertato e dichiarato dal teste Felici Giancarlo);

quanto alla campagna agricola 2012, l'impresa aveva presentato domanda unica di pagamento presso il C.A.A. Unsic Messina 001, con sede in Tortorici, il cui responsabile era STRANGIO Antonia e la domanda era stata inserita dall'operatore

ARMELI Sebastiano (cfr. l'allegato G12). A fronte della presentazione della domanda, l'impresa in oggetto aveva ottenuto un pagamento pari a 9.606,08 euro, accreditato, in data 8 febbraio 2012, sulla carta *Genius Card*, emessa dalla Banca UniCredit, con conto corrente di riferimento le cui cifre finali sono 3401 (come accertato e dichiarato dal teste Felici Giancarlo).

Per entrambe le campagne agricole, poi, le particelle di terreno indicate quale consistenza aziendale coincidono con quelle che verranno dichiarate dall'impresa "*L'Anghera Società Cooperativa Agricola*" per le campagne agricole dal 2013 al 2016, con la conseguenza che quanto all'accertata falsità dei titoli di conduzione allegati, valgono le medesime considerazioni già svolte nella disamina dei capi 87-92) della rubrica.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati GALATI GIORDANO Vincenzo, detto "*Lupin*", COSTANZO ZAMMATARO Valentina, STRANGIO Antonia ed ARMELI Sebastiano in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 94) e 96) dell'imputazione. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di COSTANZO ZAMMATARO Valentina, legale rappresentante dell'impresa individuale "*COSTANZO ZAMMATARO VALENTINA*" e moglie di GALATI GIORDANO Vincenzo, va rilevato che l'artificiosa condotta posta in essere dall'imputata di dichiarare falsamente di possedere i titoli di conduzione dei terreni cui fanno riferimento i capi di imputazione, attraverso la quale ha indotto in errore l'A.G.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi, vale certamente ad integrare l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa e falso. Quanto all'elemento soggettivo, poi, appare evidente che COSTANZO ZAMMATARO Valentina, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni mendaci per ottenere i contributi, che vale ad integrare gli artifici e raggiri diretti ad indurre in errore l'altra parte, in modo tale da viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai stipulato alcun contratto di affitto con i proprietari dei fondi e non avendo mai ottenuto concessioni da parte di enti pubblici;

In ordine alla posizione processuale di GALATI GIORDANO Vincenzo, Inteso "*Lupin*", pare sufficiente rilevare che, avendo l'impresa in oggetto dichiarato i medesimi fondi che verranno impiegati dalla società "*L'Anghera*", riconducibile di fatto al GALATI GIORDANO (per le argomentazioni già svolte in ordine ai capi 87-92)

dell'imputazione), è del tutto logico ritenere che anche l'impresa individuale formalmente rappresentata dalla moglie, sia, in realtà, gestita ed anch'essa riconducibile a GALATI GIORDANO Vincenzo. D'altra parte, la conferma del fatto che "Lupin" (al pari di BONTEMPO Sebastiano, inteso "Biondino") si sia avvalso di prestanomi al fine di presentare domande di aiuto comunitario emerge dall'inequivoco tenore della conversazione intercettata in modalità ambientale sull'auto in uso a COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso "Carretteri", nel corso della quale costui, parlando con COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano, detto "Nuccio", gli rappresenta che gli "zii...Bastiano e Vincenzo" (ossia, BONTEMPO Sebastiano, detto "Biondino" e GALATI GIORDANO Vincenzo, detto "Lupin") hanno il progetto di comprare terreni ed animali, di intestarli a soggetti incensurati (come è, appunto, COSTANZO ZAMMATARO Valentina), per presentare domande volte all'ottenimento di contributi comunitari (delle quali, come emerge dal tenore del colloquio, si occuperà proprio "Carretteri"; cfr. RIT 259/17, progr. 5905, del 7.2.2018). Dagli accertamenti eseguiti, infatti, era risultato che né "Biondino", né "Lupin" erano formalmente titolari di società e che, invece, lo erano COSTANZO ZAMMATARO Valentina, COSTANZO ZAMMATARO Loretta (rispettivamente, moglie di GALATI GIORDANO Vincenzo e di BONTEMPO Sebastiano, inteso "Biondino") ed il figlio del "Biondino", BONTEMPO Giuseppe.

In ordine alla posizione processuale di STRANGIO Antonia ed ARMELI Sebastiano, è sufficiente richiamare quanto già più diffusamente argomentato in ordine alla posizione di concorrenti esterni riconosciuta agli imputati.

Quanto, poi, ai capi 95) e 97) dell'imputazione, va rilevato che, secondo il tenore letterale dell'imputazione, i delitti risultano accertati, rispettivamente, "In Tortorici il 13.12.2011 ed il 6.7.2012"; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina relativa alla fidejucenza), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 6 gennaio 2021, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di GALATI GIORDANO Vincenzo,

detto "*Lupin*", COSTANZO ZAMMATARO Valentina, STRANGIO Antonia ed ARMELI Sebastiano in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 95) e 97) dell'imputazione, perché estinti per intervenuta prescrizione.

In ordine alla posizione processuale di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermarne la responsabilità penale, in considerazione del fatto che alcun elemento è emerso in base al quale potere ritenere con certezza che lo stesso abbia fattivamente contribuito alla commissione dei delitti ascritti. Pertanto, non avendo il COSTANZO ZAMMATARO cariche formali che lo leghino all'impresa individuale "*COSTANZO ZAMMATARO VALENTINA*", lo stesso deve essere assolto dai reati ascritti ai capi 94), 95), 96) e 97) della rubrica, per non aver commesso il fatto.

CAPO 93): Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita contestato GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "*Lupin*" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950

Nella fattispecie in oggetto agli imputati GALATI GIORDANO Vincenzo, detto "*Lupin*" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950 è contestato il delitto di cui all'art. 648 *ter* c.p., in quanto gli stessi avrebbero reimpiegato, al fine di conseguire un illecito profitto, nell'impresa "*L'Anghera Società Cooperativa Agricola*" i titoli A.G.E.A. già oggetto di illecito utilizzo da parte delle imprese individuali "*COSTANZO ZAMMATARO VALENTINA*" e "*RIOLO SALVATORE*", esibendo i relativi titoli in occasione delle domande uniche di pagamento presentate dalla società "*L'Anghera*" per le campagne agricole 2014, 2015 e 2016. Tuttavia, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati. Ed invero, il teste Felici Giancarlo ha dichiarato che la società "*L'Anghera*" aveva presentato domanda di pagamento per la campagna agricola 2013 ed aveva ottenuto un pagamento pari a 21.748,00 e 77 titoli e che alla medesima società perverranno, altresì, ulteriori 56 titoli dalla Ditta individuale "*COSTANZO ZAMMATARO VALENTINA*" e 20 titoli dalla Ditta individuale "*RIOLO SALVATORE*" (cfr. per il passaggio dei titoli menzionati, gli allegati G3 e G23). Ora, quanto ai titoli dell'impresa individuale "*COSTANZO ZAMMATARO VALENTINA*", si osserva che l'illecito ottenimento degli stessi è imputabile proprio a GALATI GIORDANO Vincenzo, concorrente nei reati di truffa e falso di cui ai capi 94-97), già esaminati, unitamente a COSTANZO ZAMMATARO Valentina e STRANGIO

Antonia. Al riguardo, va richiamato, infatti, il costante orientamento giurisprudenziale per cui non configura l'attività delittuosa prevista dall'art. 648 *ter* c.p. l'impiego nelle proprie attività economiche di danaro (o altre utilità) ricavato, come nella specie, da reati presupposti commessi dal medesimo soggetto, essendo necessaria, per la configurabilità del delitto in oggetto, l'esclusione del concorso nel reato da cui il danaro, i beni o le altre utilità derivano (Cass., Sez. II, n. 24273 del 18.2.2021).

Quanto ai titoli impiegati nella società "L'Anghera" e provenienti dall'impresa individuale "RIOLO SALVATORE", poi, è sufficiente rilevare che in atti non vi sono accertamenti circa la provenienza (lecita o meno) dei titoli in oggetto.

Per le argomentazioni svolte, GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "Lupin" e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950, devono essere assolti dai reati ascritti, perché il fatto non sussiste. Al riguardo, pare opportuno rilevare che, per mero errore materiale emendabile, nel dispositivo di sentenza non è stata riportata l'assoluzione di GALATI GIORDANO Vincenzo dal reato ascritto al capo 93) dell'imputazione, tuttavia, chiaramente evincibile dalla circostanza per cui lo stesso capo non è menzionato tra quelli per cui l'imputato è stato dichiarato colpevole.

CAPITOLI 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 123, 124 e 125

Le intestazioni fittizie di Bontempo Sebastiano detto "biondino" (capi 123, 124 e 125).

Coimputati: Bontempo Sebastiano detto *biondino*, con: il figlio Bontempo Giuseppe (capi 123 e 125) e la moglie Costanzo Zammataro Loretta (capo 124).

Le risultanze istruttorie consentono di affermare la penale responsabilità dei tre (variamente) coimputati con riferimento alle contestazioni di cui ai tre capi d'imputazione che di seguito, per esigenze di completezza espositiva, si riportano:

"123) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a BONTEMPO Giuseppe la

titolarità della "Giglio Bianco Società Agricola a Responsabilità Limitata Semplificata", avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, impresa di fatto gestita da BONTEMPO Sebastiano.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi". In Capo d'Orlando, il 6 maggio 2016";

"124) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a COSTANZO ZAMMATARO Loretta la titolarità della società "La Perla Società Agricola a Responsabilità Limitata Semplificata", avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, impresa di fatto gestita da BONTEMPO Sebastiano.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi". In Capo d'Orlando, il 6 maggio 2014";

"125) artt. 110 c.p., 512 bis c.p., 416 bis.1 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 c.p., 648 c.p. bis e 648 ter c.p., attribuivano fittiziamente a BONTEMPO Giuseppe la titolarità della società "Zaffiro Società Agricola a Responsabilità Limitata Semplificata", avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, impresa di fatto gestita da BONTEMPO Sebastiano.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Batanesi". In Capo d'Orlando, il 6 maggio 2014".

Occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura delle contestazioni di cui ai capi d'imputazione sopra riportati (che vanno esaminati congiuntamente, attesi gli stretti rapporti familiari nel cui ambito le stesse sono maturate) ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai tre (co)imputati.

Nelle fattispecie in esame, per tesi del Pubblico Ministero, il figlio (Bontempo Giuseppe cl. '91: capi 123 e 125) e la moglie (Costanzo Zammataro Loretta: capo 124) si sarebbero resi fittiziamente titolari di società, rispettivamente la "Giglio Bianco" e "Zaffiro" da una parte e "La Perla" dall'altra, invero riconducibili a Bontempo

Sebastiano detto *biondino*, per il tramite delle quali lo stesso, nello schermare i propri beni, ha anche formulato domande uniche di pagamento.

Con diretto riferimento, quindi, alla tematica delle intestazioni fittizie di aziende mediante le quali sono state commesse le truffe comunitarie, **Il teste MAIO Giovanni**, all'epoca dei fatti in servizio presso la Sezione Anticrimine di Messina, all'udienza del 18.6.2021 ha riferito che, dalle conversazioni intercettate, è risultato che alcuni imputati si avvalevano di prestanome al fine di presentare domande di aiuto comunitario e ciò non solo per evitare eventuali sequestri (qualora fossero stati condannati per truffa o colpiti da probabili misure di prevenzione) ma, soprattutto, **in considerazione dei precedenti penali per delitti di mafia da cui gli stessi erano gravati e che avrebbero impedito l'ottenimento dei contributi.**

È risultato, pertanto, che gli stessi hanno intestato le aziende e, in generale, i beni, a terzi soggetti incensurati.

In particolare, il teste SAMMARTINO ha riferito che il **07.02.2018** è stata intercettata una conversazione registrata al progr. n. 5905 sul RIT 259/17 in cui, dall'ascolto da parte del Collegio, si comprende che COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1982, inteso "*Carretteri*" parla con tale Nuccio (probabilmente SANFILIPPO PULICI Sebastiano o COSTANZO ZAMMATARO Sebastiano) e gli spiega i dettagli di un progetto dei suoi zii, GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "*lupin*" e BONTEMPO Sebastiano, inteso il "*biondino*", i quali in pratica si erano "messi in società" (di fatto ovviamente), avevano comprato (o stavano per comprare) le vacche insieme e miravano ad accaparrarsi i terreni della zona di Cartolari (e forse pure di Trearie, una zona vicina) su cui far pascolare le predette vacche ("gli servono venti vacche"): secondo questo programma, in sostanza, (nel quale *carretteri* era pienamente coinvolto, "*zzicato*"), gli zii "Vincenzo e Bastiano" avrebbero dovuto procurare i terreni, *carretteri* vi avrebbe dovuto mettere le vacche e portare nomi "puliti" da far risultare nella presentazione delle domande comunitarie, della cui parte burocratica ("le carte") si sarebbe parimenti occupato proprio il nipote *carretteri* ("*ma non io solo*", chiaramente riferendosi alla rete di complicità su cui l'associazione poteva contare anche in questo settore specifico); dal tenore della conversazione si evince, quindi, che i "*batanesi*" intendevano impossessarsi di alcuni terreni della c.da Cartolari, un agro del Comune di Tortorici, mediante la costituzione di una società intestata ad un soggetto pulito ("un

nome pulito"); si intuisce dall'ambientale come su questi terreni fosse vivo l'interesse anche dei Bontempo Scavo (lo si comprende dai riferimenti a "Pappetta" a pag. 559 della perizia Genovese Roberto), *alias* Bontempo Scavo Cesare, come identificato dal teste IOVINE Salvatore; Nuccio così manifestava dubbi sul progetto su citato, dubbi legati all'opposizione che alcuni soggetti certamente avrebbero avanzato; il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso "Carretteri" riferiva al suo interlocutore di un accordo esistente con questi soggetti già presenti sul posto ("Costanzo Zammataro Giuseppe, a questo punto, spiegava a Nuccio suo interlocutore di un accordo che era stato stipulato con questi soggetti che erano già presenti sul posto"); situazione sistemata da CONTI TAGUALI Sebastiano, inteso "Marocchino", soggetto appartenente al gruppo Bontempo Scavo, anch'egli coinvolto nella operazione c.d. "MARE NOSTRUM" (dalla conversazione: "GIUSEPPE:..(inc).. *fine una società ..(inc).. accattano i vacche insiemmula ..(inc).. zio ..(inc).. UOMO 8: Eh? GIUSEPPE: S'hanno a pigghiare i grane ..(inc).. si c'hanno a caricare i vacche ora ..(inc).. e ci servono 20 vacche ..(inc)..UOMO 8:..(inc).. GIUSEPPE : "Bastiano e Vincenzo ..(inc).. a piagghiare magari ..(inc).. farà accordi cu iddo ..(inc).. pi pigghiare un lotto i chiddi di 50 ettari, un lotto ..(inc).. 100 ettari di terreno s'hanno a pigliare.. in to mezzo ci sugnu io azziccato ..(inc).. i pagano io ci metto i vacche, un uomo e facemo ..(inc).. e ni spartemo in tri.. accattamo 100 ettari i terreno.. ah?"): evidente, quindi, l'interesse manifestato da *lupin* e dal *biondino* (i quali avevano stretto un patto, del quale era parte anche il nipote *carretteri*, tendente all'accaparramento di terreni da utilizzare, previa intestazione fittizia a "nomi puliti", per la presentazione di domande di contribuzione pubblica, ciò che dà fondamento sia alle imputazioni per intestazione fittizia che per argomentare il ruolo dei due sodali nel concorso morale nelle truffe e nei falsi che in seguito si esamineranno) per l'acquisizione di terreni da esibire poi nelle domande di contribuzione comunitaria, ovviamente per il tramite di terze persone (prestanome), stanti i pregiudizi per reati di mafia che li riguardavano entrambi e che gli avrebbero impedito la percezione di fondi pubblici i quali – per la stessa ragione potendosene più che verosimilmente prevedere l'applicazione – avrebbero peraltro, con ogni probabilità, formato oggetto di misura di prevenzione patrimoniale.*

Proprio questo tipo di impedimenti legali e di rischi sono esplicitati in una diversa conversazione, nel corso della quale Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso

"Carretteri" (il quale, come appena visto, è pienamente coinvolto nei traffici illeciti degli zii *lupin e biondino* in ambito truffe Agea ed anzi li coadiuva nella gestione della parte burocratica, come si vedrà meglio in seguito), mostra di considerare rischiosa la gestione dei contributi comunitari per diverse ragioni, in questo modo illuminando, di riflesso, il dolo specifico che caratterizza le condotte degli imputati e, nello specifico, del *biondino*, si come mosso dai descritti intenti elusivi.

In particolare, in data 21 dicembre 2017, alle ore 7:00, Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "Carretteri", parla con il cugino, Costanzo Zammataro Simone, al quale, facendo riferimento alla situazione che si era creata con riguardo a Galati Massaro Santo (a cui era stata bloccata la domanda unica di pagamento, in quanto detenuto per associazione mafiosa ed al suo posto era subentrato il fratello, Galati Massaro Giuseppe, condotta oggetto della disamina *sub capo 3 bis*), rappresenta che il problema principale non è l'eventualità di un arresto, ma la circostanza per cui ciò sarebbe ostativo alla successiva presentazione di domande, in quanto "sei macchiato per tutta la vita e ti esce un puntino" (alludendo, evidentemente, al fatto che nel Registro SIAN compare l'impossibilità per il soggetto di presentare domande di pagamento) ed aggiunge: "vedi i miei zii? (Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin" e Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", n.d.e.). Loro non hanno più questa possibilità ... Sono bruciati a vita":

RIT 259, progr. 4745

"GIUSEPPE: C'a desero, u cunsumaro se c'è l'associazione tu si macchiato a vita, nie' chiù che fai a galera, u problema u sai qual è che si macchiato pi tutta a to vita.. du puntino un si leva chiù, capisti.. unne minchia vai vai.. ne puoi fare né dumanna, un puoi fare.. ti facisti ..(inc).. ti bruciasti.. a stare attento Simo' ormai quanno hanno attaccato a tia associazione tu u n'hai annaghiato [...] E tu sl.. u n'hai tu stampo mafioso.. dopo quando c'è da minchia l coso, associazione mafiosa tu si cunsumat, e no sai c'è bisogno che u dico io.. ormai l me zii chiddi in tutto il mondo unne vanno vanno iddi un ponno fare niente, su bruciati a vita.. u so nome e cu c'è vicini iddi i cunsumano magari.."

Le intestazioni fittizie dei beni di Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino":
a) società "Giglio Bianco".

Nell'anno 2016, Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", pur non avendo alcun ruolo formale all'interno della società "La Perla" (società agricola a r.l.s.), intestata alla moglie, Costanzo Zammataro Loretta, rendendosi conto che la società in oggetto ha problemi nella presentazione delle domande di pagamento, si rivolge a Militello Giuseppe Alessandro, nato a Troina, il 2 gennaio 1973 che, all'epoca in cui viene contattato da Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", non ha più alcun incarico, in quanto sospeso per gravi irregolarità ma che, in passato, era stato operatore C.A.A. Fenapi Enna 02 (come accertato e dichiarato dal teste Maio Giovanni), contatto che avviene tramite Pruiti Giovanni (fratello di Pruiti Giuseppe e cognato di Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino"). In particolare:

In data 5 maggio 2016, Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", contatta Pruiti Giovanni; gli rappresenta di volere parlare con Militello Giuseppe Alessandro ed il Pruiti gli comunica che il Militello non ha più la possibilità di accedere alla banca dati SIAN, quindi, Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" evidenzia che se non riuscirà a risolvere i problemi della società, sarà costretto a costituire un'altra (cfr. RIT 195/16, progr. 13995: *"BONTEMPO: Natra minchia l cose nuova a fare se no, (impreca) e manco a tempo c'a fazzo chiù.. GIANNI: Certo che un c'a fai a tempo chiù.. BONTEMPO: E l'e fare entro u 15.."*);

In data 6 maggio 2016, allora, alle ore 9:35, Pruiti Giovanni richiama Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino": *"Guarda che Giuseppe è alla condotta agraria di Sant'Agata di Militello"* (cfr. RIT 195/16, progr. 14118, o meglio vi arriverà intorno alle 11:00/11:15), quindi, alle successive ore 11:03, Bontempo Sebastiano contatta il Militello e i due concordano di incontrarsi proprio in Sant'Agata di Militello. Nella medesima giornata, Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", costituisce una nuova società, "Giglio Bianco" (società oggetto della condotta contestata al capo 123), intestata al figlio, Bontempo Giuseppe (cfr. RIT 195/16, progr. 14122, delle ore 9:44, in cui Bontempo Sebastiano comunica al figlio l'intenzione di costituire la nuova società) ed il figlio subito si adopera a reperire un notaio che celermente rediga l'atto costitutivo: *"BONTEMPO: E niente lassa stare che non si può fare, se l'amo a fare l'ave a fare nova a cosa.. PE': Se u succio se, stava guardando.. BONTEMPO: U sapevi vero? PE': Se stavo guardando ora.. (Si sovrappongono le voci) PE': Ah? BONTEMPO: Tutte cose nuove io intanto ..(inc).. chiddo da' ..(inc).. PE': Se io mi stao informando ca' o*

primo notaro che c'è veremo s'amo a fare una cosa velocissima se no na facemo ..(inc)..".

Alle ore 12:38, infatti, Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", contatta lo studio del Notaio Giardina, rappresentando la volontà di costituire (a nome del figlio) un'altra società ed evidenziando che i dati sono già in possesso dello studio notarile, in quanto lo stesso aveva già curato la costituzione della società "Zuffiro", società oggetto di contestazione al capo 125):

RIT 195/16, progr. 14184:

"MELINA: Si siamo aperti, cosa deve fare?

BONTEMPO: Io ..(inc).. fare una società, l'anno scorso l'aveva fatta la deve fare mio figlio..

MELINA: Uh..

BONTEMPO: Ora come documentazione se guardiamo già..

MELINA: Che tipo di società è?

BONTEMPO: Una società semplice quella là come si chiama..

MELINA: E ci deve fare avere le.. quelle semplificate, ma non per oggi perché già è pieno qua oggi..

BONTEMPO: Devo farle avere?

MELINA: Dico ci deve fare avere la documentazione e poi le fissiamo l'appuntamento, da dove chiama lei?

BONTEMPO: No io chiamo da Tortorici, le volevo dire siccome l'anno scorso l'ha fatta già una..

MELINA: Eh..

BONTEMPO: L'ho chiusa..

MELINA: Eh..

BONTEMPO: Peppe è mio figlio..

MELINA: Uh..

BONTEMPO: La documentazioni possiamo prendere quella dico?

MELINA: E mi da il riferimento qual è?

BONTEMPO: Si si poi le do là, perché ce l'avete là perché l'ho fatta là la società..

MELINA: E se mi dice come si chiama la società vedo di recuperarla..

BONTEMPO: ..(inc)..

MELINA: Come?

BONTEMPO: **La Zaffira..**

MELINA: La Zaffira?

BONTEMPO: **Bontempo Giuseppe.. Zaffira sì, Zaffira no ..(inc)..**

MELINA: Zaffira sì.. allora Bontempo Giuseppe è lei?

BONTEMPO: Mio figlio..

MELINA: Suo figlio, e la cooperativa l'ha fatta suo figlio?

BONTEMPO: Sì mio figlio..

MELINA: E ora che dovete fare?

BONTEMPO: **Di nuovo un'altra sempre sotto nome di mio figlio un'altra società..**

MELINA: **Sempre di Bontempo Giuseppe?**

BONTEMPO: Sì..

MELINA: E come sì..

BONTEMPO: **Con un altro nome..**

[...]

MELINA: Eh dico allora le società vanno preparate dico, noi ora.. per quando la dovrebbe fare lei..

BONTEMPO: **Io.. a me mi serve urgentissima..**

[...]

BONTEMPO: E cosa vi devo fare avere?

MELINA: I dati variabili della società..

BONTEMPO: **Dati variabili della società.. ok se magari.. i dati variabili sarebbero la sede ..(inc)..**

MELINA: La sede.. si questo..

BONTEMPO: **Lui ad esempio.. va bè lo faccio venire a lui là dai..”.**

Al riguardo, il teste Maio Giovanni ha ricordato che anche detta società, formalmente costituita da Bontempo Giuseppe in data 06 maggio 2016, era una società agricola a responsabilità limitata semplificata, avente codice fiscale n. 033110240837, con sede in Tortorici, Contrada Ilombati, n. 70 (ossia, il luogo di residenza dei Bontempo); iscritta nella sezione ordinaria con il numero REA 228338 e le cui quote

sono state acquistate, in data 11 giugno 2015, da Pruiti Maska, nata ad Adrano, il 31 agosto 1990, nipote di Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", in quanto figlia della sorella, Bontempo Francesca.

Alle ore 13:06, dopo avere chiamato il Notaio Giardina, il "Biondino" chiama il figlio Giuseppe e gli comunica di avere dato avvio alla pratica per la costituzione di una nuova società (cfr. RIT 195/16, progr. 14197: "*BONTEMPO: Si duni tutti i dati, ci duni u nome da società, ci servono tutti i dati, chidda a metti davanti a cosa e tra lunedì e martere già è pronta.. se no poi si ni parra na simana.. tu arrivi a fare tu? T'a viri tu come t'a vuoi fare t'a fai Giuseppe.. PE': Che cosa?.. BONTEMPO: Perché a mia ora tu m'a considerare sulu che ti guardo i vacche, t'a spirugghi tu come t'a vuoi fare.. come ti pare..*").

Nello stesso giorno, Bontempo Giuseppe si reca presso lo studio del Notaio Giardina e costituisce la società "Giglio Bianco" (rif. capo 123).

In data 11 maggio 2016, Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", contatta lo studio del Notaio Giardina per ottenere una copia dello statuto della neocostituita società (cfr. RIT 195/16, progr. 15273: "*MELINA: Cioè che cosa le chiedono a lei? Perché la camera.. BONTEMPO: Lo statuto, mi serve lo statuto.. MELINA: Lo statuto ecco la copia dello statuto, noi consegniamo copia conforme all'originale degli atti dei notai.. BONTEMPO: Ah ok allora posso venire a prenderla? MELINA: Sì entro le 6.. BONTEMPO: Eh che ore sono? Ok ce la metterò tutta.. MELINA: Altrimenti domani.. domani mattina.. BONTEMPO: No no vengo vengo ora.. MELINA: Va bene.. BONTEMPO: .. Perché domani di mattina alle 7 vado all'Usl quindi..*").

In data 1° giugno 2016, Bontempo Sebastiano contatta Galati Sardo Emanuele, responsabile del CAA Messina 002, con sede in Tortorici e gli rappresenta che l'anno precedente le pratiche per la presentazione delle domande uniche di pagamento erano state curate da Militello Giuseppe Alessandro il quale, tuttavia, è attualmente impossibilitato a gestirle, quindi, gli conferisce mandato (cfr. RIT 195/16, progr. 19882).

In data 3 giugno 2016, Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", chiama Militello Giuseppe Alessandro e gli chiede cosa fare per intestare terreni alla società "Giglio Bianco" ed il Militello gli spiega la procedura da seguire, specificando che è necessario annullare i contratti di affitto stipulati dalla precedente società (N.B.: il teste Maio Giovanni ha ricordato che Militello Giuseppe Alessandro aveva gestito sia le

pratiche della società "La Perla", che quelle della società "Zaffiro", oggetto dell'imputazione di cui al capo 125) e che "io non posso fare questa attività, perché le mie password non le ho più, sono bloccate" (RIT 176/16, progr. 15429: "GIUSEPPE: E ho capito scusa.. e ma io.. io non ti pozzo aiutare, io non haio chiù ..(inc).. u n'haio manco password come t'aiuto.. la prassi questa è, ti carica u mandato di chiddo vecchio e si.. e gli scarica le particelle.. SEBASTIANO: Ma si dovrebbe fare così? GIUSEPPE: No si dovrebbe fare si fa così, non è che si dovrebbe fare, si fa così.. SEBASTIANO: Ma tu non puoi fare niente Giusè? GIUSEPPE: No assolutamente io non.. non haio chiù password.."). La pratica della società "Giglio Bianco", infatti, sarà gestita dal CAA di Galati Sardo Emanuele.

Va, a questo punto, rilevato che, dalle conversazioni intercettate nonché dagli accertamenti eseguiti dai militari, è risultato che, nonostante Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino", non facesse formalmente parte delle società menzionate (ossia, "La Perla", "Zaffiro" e "Giglio Bianco"), tuttavia, fosse l'imputato, di fatto, a gestirle, come risulta dalla circostanza per cui è proprio il Bontempo ad occuparsi di tutto ciò che concerne la vita delle società in oggetto, compresi i rapporti con coloro che affittano i terreni, con i veterinari, con le ditte che producono materiali necessari per l'individuazione dei capi di bestiame e persino allorché i Carabinieri procederanno ad un controllo relativo ad animali che avevano invaso un terreno, sarà l'imputato ad occuparsi della questione.

Ed invero:

In data 31 agosto 2016, alle ore 11:22, Bontempo Sebastiano detto *biondino* contatta l'ASP di Sant'Agata di Militello per ottenere informazioni in ordine alle pratiche necessarie per la transumanza degli animali, qualificandosi espressamente come "responsabile della Giglio Bianco" ed affermando esplicitamente di occuparsi in prima persona anche dei controlli relativi alla profilassi dei capi di bestiame:

RIT 195/16, progr. 37036, intercettata il 31/08/2016 alle ore 11:22:12 tra l'utenza 3392735749 in uso a Bontempo Sebastiano "*biondino*" e l'utenza 0935516111 intestata ad Azienda provinciale di Enna

"DONNA: Lei intanto chi è? Lei chi è scusi?"

BONTEMPO: Sono.. sono il signor Bontempo scusi, responsabile della Giglio Bianco..

DONNA: *Bontempo..*

BONTEMPO: *Siccome ho fatto richiesta di transumanza..*

DONNA: *Si..*

BONTEMPO: *Si.. la dottoressa ieri c'hanno detto dall'usl hanno parlato con i medici di Sant'Agata l'usl, hanno mandato un fax della richiesta dell'allegato B, C, D non lo so, hanno mandato tutto, ora aspettano una risposta..*

DONNA: *..(inc)..*

BONTEMPO: *.. Una conferma perchè se no questi qua non mi fanno partire a me..*

DONNA: *E ..(inc)..*

BONTEMPO: *Io devo transumare, se mi fa questa gentilezza..*

[...]

DONNA: *A nome di chi.. a nome di chi è?*

BONTEMPO: *La Giglio Bianco si chiama è la società..*

DONNA: *Giglio Bianco..*

CATENA: *Giglio Bianco, aspetta si ce l'ho ..(inc)..*

DONNA: *Mi scusi mi sta.*

BONTEMPO: *Si si si..*

DONNA: *Sto controllando la dottoressa Catena..*

BONTEMPO: *Grazie si..*

DONNA: *Sto verificando la problematica, un attimo..*

BONTEMPO: *Le dica che ieri mattina abbiamo fatto il fax comunque..*

DONNA: *Dice ha fatto il fax ieri mattina..*

CATENA: *Ah ma ..(inc).. hanno fatto il controllo ..(inc)..*

DONNA: *E' stato fatto il controllo degli animali prima di partire?*

BONTEMPO: *Signora scusi se lo.. mi perdoni se non faccio il controllo lei secondo lei controllati c'ho questi problemi..*

DONNA: *..(inc)..*

BONTEMPO: *Scusi se controllati ho questi problemi pensi un po' lei se io non ce l'avevo controllati..*

DONNA: *Ma perchè si sta arrabbiando in questo modo..*

BONTEMPO: *E restavano..*

DONNA: .. Scusi ..(inc)..

BONTEMPO: Ma è normale che io ho fatto il controllo..

[...]

CATENA: Ma qual è il problema?

BONTEMPO: .. La sua collega mi chiedeva se avevo fatto il controllo io gli ho detto secondo lei io gli animali ce li ho controllati staio ittanno sangue per partire secondo lei senza controllati che cosa facevo? Secondo me mi arrestavano.. è normale che l'azienda è controllata..

CATENA: ..(inc).. no non è normale, guardi che molti suoi colleghi non lo fanno..

BONTEMPO: No e io prendo..

CATENA: Quindi non è così scontato come può pensare lei..

BONTEMPO: E lei li fa partire signora?

CATENA: Le assicuro che noi lo chiediamo per..

BONTEMPO: Ok ok e lei li fa partire se non sono controllati..

CATENA: No no ..(inc).. ascolti forse non ci siamo capiti, lei ha l'allevamento in questo momento a Messina..

BONTEMPO: Si..

CATENA: E io non posso vedere se lei ha controllato gli animali, io da qui da Enna non lo posso vedere, quindi si chiede per sapere se lei ha.. ha controllato gli animali a Messina, io non posso vederlo..

BONTEMPO: Ah ok..

CATENA: E quindi lei mi deve dire se li ha controllati o meno, io poi chiamo il collega..

BONTEMPO: Si si va bene.. si..

CATENA: E me lo faccio confermare..

BONTEMPO: Siccome ieri abbiamo parlato con lei non lo so c'ha dato un numero di fax, io ieri sono stato una giornata all'Usl..".

In data 17 dicembre 2016, alle ore 14:25, in occasione della transumanza degli animali della società, Bontempo Sebastiano, parlando con i Carabinieri, si premura di riferire che farà avere la documentazione relativa al codice pascoli nonché i dati del

proprietario e dei terreni sui quali gli animali sarebbero stati condotti (RIT 195/16, progr. 57514).

b) Società "Zootecnica Agro", "La Perla" e "Zaffiro".

Si tratta di società formalmente intestate a terzi soggetti, ma, di fatto, gestite da Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino".

La società "Zootecnica Agro" (oggetto delle condotte contestate ai capi 98, 99, 100 e 101 dell'imputazione) è stata costituita in data 7 marzo 2006 ed in data 15 marzo 2006 è stata iscritta presso la Camera di Commercio (all. 04 prodotto all'udienza del 7.7.2021 e successivamente acquisito); la società "La Perla" (oggetto delle condotte contestate ai capi 102 e 103 dell'imputazione) è stata costituita in data 6 maggio 2014 ed in data 12 maggio 2014 è stata iscritta presso la Camera di Commercio (all. 05 prodotto all'udienza del 7.7.2021 e successivamente acquisito), così come la società "Zaffiro" (all. 06 prodotto all'udienza del 7.7.2021 e successivamente acquisito).

I soci della società "Zootecnica Agro" sono Costanzo Zammataro Valentina e Costanzo Zammataro Loretta, sorelle e mogli, rispettivamente, di Galati Giordano Vincenzo, inteso "Lupin" e di Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino". Socio unico della società "La Perla" è Costanzo Zammataro Loretta e socio unico della società "Zaffiro" è Bontempo Giuseppe, che manterrà la qualifica di amministratore unico della società anche a seguito dell'acquisto della stessa da parte di Pruiti Maska, Tutte le società hanno la loro sede in Tortorici, Contrada Lombati n. 70.

Le captazioni rilevanti in tema d'intestazione fittizia delle aziende appena menzionate:

In data 31 marzo 2016, alle ore 11:00, Bontempo Sebastiano rappresenta alla moglie (Costanzo Zammataro Loretta) che all'ASP di Sant'Agata di Militello hanno perso taluni documenti e le chiede di preparare le copie dei dati della società (cfr. RIT 195/16, progr. 7545: "BONTEMPO: A fare u codice iban a fotocopia a tessera da.. u codice fiscale, a partita iva da società..."). Alle successive ore 11:40, il "Biondino" fa un elenco dei documenti, nominando contestualmente, come se fossero (insieme, invero, alla "Zaffiro": "forse su tutti tri assieme") un'unica società, la "La Perla" e la "Agro" (cfr. RIT 195/16, progr. 7556: "LORI: La partita iva.. BONTEMPO: Un po' essere.. LORI: Io non l'ho trovata, perché ci potevano fare pure una copia.. BONTEMPO: Ma taliasti in ta Perla? LORI: Si.. BONTEMPO: E forse su tutti tri

assieme ..(inc).. Perla.. LORI: Ah.. BONTEMPO: E Agro.. forse in ta chiddi l'Agro.. LORI: E va bè ti porti quelle.." (cfr. RIT 195/16, progr. 7556).

In data 7 aprile 2016, alle ore 21:04, Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso "Carretteri" (il quale, come detto, coadiuva lo zio nella gestione burocratica delle domande uniche), contatta Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" e gli comunica che ci sono stati problemi nelle domande di pagamento, con la conseguenza che il risultato economico sarà di 170,00 euro per l'una e di 500,00 euro per l'altra e specificando che la ragione dell'esiguità del contributo risiede nella esigua estensione dei terreni, pari a due ettari per l'una e quattro ettari per l'altra e destando, in tal modo, lo stupore del "Biondino", il quale gli risponde che avrebbe dovuto trattarsi, in realtà, di un'area di circa settanta ettari, quindi, Costanzo Zammataro Giuseppe afferma che proverà a controllare (cfr. RIT 195/16, progr. 9002: "GIUSEPPE: Così ti confermaro definitivi, uno 4 ettari e uno 2 ettari e mezzo.. BONTEMPO: Ma che spacchio dici Giuseppe.. GIUSEPPE: ..(inc).. BONTEMPO: Quanto n'haio? GIUSEPPE: A na banna 4 ettari superficie e na banna 2 ettri e mezzo tri ettari.. BONTEMPO: Ma non esiste un po' essere comunque.. GIUSEPPE: E da' da carta tanto c'è scritto nesce do computer.. BONTEMPO: Ma come mai? GIUSEPPE: Tu quanto ettari c'aveva miso? BONTEMPO: Giusti c'haio miso mi pare a na banna erano 70 e a natra banna 15..").

Tuttavia, alle successive ore 21:18, Costanzo Zammataro Giuseppe detto *carretteri* conferma il dato economico precedentemente rappresentato, nominando le società "Zootechnica Agro" e "La Perla":

RIT 349/16, progr. 16610, intercettata il 07/04/2016 alle ore 21:18:35 tra l'utenza 3275516408 intestata a Zammataro Costanzo cl. '82 e l'utenza 3392735749 intestata a Bontempo Sebastiano "biondino"

"BONTEMPO: Giusè..

GIUSEPPE: ..(inc)..

BONTEMPO: Ciao..

GIUSEPPE: Hai 4 ettari e 45 are..

BONTEMPO: Eh..

GIUSEPPE: A superficie e sunnu 470 euro e una di 2 ettari a superficie è 40.. poi sunnu 170 euro, 115 euro..

4779

BONTEMPO: E come mai stu fatto Giusè?

GIUSEPPE: *Aspett un minuto che l'haio scritto, Massimo mi porti ste due cose, vieni ca', ..(inc).. un attimino ..(inc).. dammi il foglietto, aspetta dai, aspetta.. allora a Zootecnia a superficie è 2 ettari e 40, ci si?*

BONTEMPO: Sì..

GIUSEPPE: La Perla 4 ettari e qualche cosa è 115 euro..

BONTEMPO: Ma picchi stu fatto?

GIUSEPPE: *No saccio, s'ave a virere ora ..(inc).. profondamente i intra.. cosi ..(inc).. finisce du computer.. tu quanti ettari ci n'avìa miso?*

BONTEMPO: *Ma uno è superiore a 60 ..(inc)..”.*

Dalla conversazione risulta, quindi, non solo che anche Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso “Carretteri”, riconduce al Bontempo *biondino* dette società, ma, altresì, la circostanza per cui proprio il Costanzo Zammataro, che assume un ruolo di “tuttofare”, si occupa delle pratiche A.G.E.A, come dallo stesso affermato in molteplici conversazioni intercettate, non solo per sé, ma anche per gli altri associati.

In data 20 aprile 2016, alle ore 12:19, Costanzo Zammataro Loretta riceve una telefonata dal gestore della casella di posta elettronica della società “Zaffiro”, il quale le chiede se intende rinnovare il contratto e la stessa le risponde: “Se ne occupa mio marito di queste cose. Glielo dirò e vi farò sapere”: RIT 195/16, progr. 9113

“LORETTA: Pronto..

FEDERICO: *Si buongiorno salve sono Federico della Legamail la contatto per questa casella di posta elettronica certificata della Zaffiro società agricola, sa mica se.. per rinnovare oppure no?*

LORETTA: *Non ho capito niente..*

FEDERICO: *Allora, sono Federico della Legamail gestore della posta elettronica certificata..*

LORETTA: *Eh..*

FEDERICO: *..(inc).. in camera di commercio per chi ha un'attività a partita iva, dove enti pubblici ..(inc).. camera di commercio comunicano tramite ..(inc).. quella della Zaffiro società agricola era da rinnovare oppure no..*

LORETTA: Non lo so perché se ne occupa mio marito di queste cose, magari quando stasera arriva mio marito la faccio chiamare magari a questo numero?”.

In data 27 aprile 2016, alle ore 16:07, Bontempo Sebastiano chiama un avvocato di Catania, Minacapilli Lia, rappresentando di avere avuto il numero dal cugino e chiedendo un incontro e specifica, con riferimento alla società "La Perla" ("La pratica è a nome di mia moglie Costanzo Zammataro Loretta"):

RIT 195/16, progr. 12489

"MINACAPILLI L.: Lei come si chiama di cognome?"

BONTEMPO: Io sono Bontempo ma la pratica è a nome di Costanzo Zammataro Loretta società Latella [La Perla] ... (inc.)..".

In data 29 aprile 2016, alle ore 17:37, Bontempo Sebastiano, parlando con un veterinario della ASL di Sant'Agata di Militello, Ravi Pinto Antonino, nato a Frazzanò, il 18 febbraio 1957 e concordando le modalità di un controllo, afferma: "il codice pascolo 015 è il mio e La Perla e la Agro sono mie"; RIT 195/16, progr. 12933

"PINTO RAVI'A.: Dammi i codici di tutti e due dammi, veremo se.. non mi ricordo u codice di l'avutru..

BONTEMPO: 015 è il mio..

PINTO RAVI'A.: 015 ..(inc.)..

BONTEMPO: Tutti e due, u me è la società Latella [La Perla] e Logo [l'Agro] ...

PINTO RAVI'A.: Chiddo coso come si chiama..

BONTEMPO: Carmelo non lo so ..(inc.).. qual è u codice..

PINTO RAVI'A.: E io chiddo haio..

BONTEMPO: Io i me du' chista.. a me chista è l'azienda 015..".

La particolarità della conversazione risiede nel fatto che il funzionario della ASL non si stupisce affatto dell'affermazione del "Biondino" e colloquia con lo stesso dando per scontato che le società nominate siano del Bontempo, nonostante, giova ribadirlo, esse siano formalmente intestate a terzi soggetti.

Al riguardo, il teste Maio Giovanni ha ricordato di avere accertato che il codice aziendale IT099ME015 che individua la provincia di Messina, è stato formalmente utilizzato dal 1° gennaio 1999 al 16 dicembre 2014, da Bontempo Giuseppe, classe 1944, padre di "Biondino" e nonno di Bontempo Giuseppe, classe 1991. Dal 16 dicembre 2014 al 12 maggio 2016 (data di costituzione della società "Giglio Bianco"), il medesimo codice è stato utilizzato dalla società "La Perla" e dall'11 maggio 2015 al 13

maggio 2016, dalla società "Zootecnica Agro", specificando che le date possono coincidere, in considerazione del fatto che è possibile che due società utilizzino lo stesso codice pascolo (cfr. l'allegato n. 7, nota n. 3287 del 27.5.2019 del Dipartimento Prevenzione Veterinario – Distretto di Barcellona P.G prodotto all'udienza del 7.7.2021 e successivamente acquisito.).

Si registra, poi, un ulteriore contatto, significativo sul tema, tra Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino" e un dipendente dell'ASP di Sant'Agata di Militello, Lazzara Basilio, nato a Longi, il 9 dicembre 1961, con il quale il "Biondino" intrattiene circa 200 scambi che riguardano la gestione dei capi di bestiame ed i relativi controlli; in particolare, in data 22 luglio 2016, Bontempo Sebastiano e Lazzara Basilio, parlando dei controlli eseguiti sui capi di bestiame, commentano il fatto che uno degli animali non risulta essere della società "Giglio Bianco", quindi, si chiedono se possa appartenere alle società "La Perla" o "Zootecnica Agro":

RIT 195/16, progr. 29573, intercettata il 22/07/2016 alle ore 10:03:42 tra l'utenza 3392735749 in uso a Bontempo Sebastiano "biondino" e l'utenza 3383487801 intestata a Lazzara Basilio

BASILIO: Pronto..

BONTEMPO: Basilio buongiorno..

BASILIO: Ciao..

BONTEMPO: Ciao che fai, al lavoro sei?

BASILIO: Si al lavoro..

BONTEMPO: Dimmi una cosa siccome ho fatto il controllo della tbc stamattina..

BASILIO: Eh..

BONTEMPO: E m'hanno detto che un numero, una marca 1431 non esce nell'azienda Giglio Bianco..

BASILIO: 1431 e che ne saccio, come no nesce..

BONTEMPO: Pigghiti l'appunto picchè dice che esce nella società La Perla.. o la ..(inc).. dice ma nella Giglio Bianco si nescero u terminale u coso e ca' non c'è e in effetti a stampa che mi facisti tu du' iorno lo taglia e stu 1431 non risulta..

BASILIO: Aspetta aspetta zero ..(inc).. 015.. e che ..(inc).. ma tu li passasti dopo sti animali? No ..(inc)..

BONTEMPO: *Quando mai Basilio tutti una vota..*

BASILIO: *In ta Perla.. in ta Perla u ni nesce in ta Perla..*

BONTEMPO: *No na Perla na.. esce in ta l'avutra azienda mi disse..*

BASILIO: *L'avutra azienda quale?*

BONTEMPO: *O Agro o La Perla..*

(Pausa)

BASILIO: *No Agro e La Perla hanno zero capi, c'è qualche cosa che non va..*

Ma è uno che l'hai ora da ora di quann'è, no?

BONTEMPO: *..(inc).. un mi ricordo se è gennaio o febbraio dichiarata, fimmina è..*

BASILIO: *Co.. e dimmi u codice quant'è?*

BONTEMPO: *015..".*

Tutte le conversazioni riportate sono indicative del fatto che le società "Giglio Bianco", "La Perla" e "Zaffiro", pur essendo formalmente intestate a terzi soggetti, sono gestite, di fatto ed in via esclusiva, da Bontempo Sebastiano, inteso "Biondino".

Richieste di contributi comunitari delle società "La Perla", "Zootecnica Agro" e "Zaffiro".

La società "La Perla" ha presentato domanda unica di pagamento nel triennio 2014-2016; nel triennio in oggetto la società risulta sospesa su disposizione di A.G.E.A..

La società "Zootecnica Agro" ha presentato domanda unica di pagamento per la campagna agricola 2014 e, in data 22 ottobre 2014, le è stata accreditata la somma di 4.658,40 euro; nell'anno 2015, invece, risulta sospesa su disposizione di A.G.E.A..

La società "Zaffiro" ha presentato domanda unica di pagamento per la campagna 2015 e, in data 6 novembre 2015, le è stata accreditata la somma di 1.395,80 euro, a titolo di anticipo e, in data 29 febbraio 2016, a saldo, la somma di 437,92 euro.

Ciò illustrato in punto di fatto, le contestazioni a Costanzo Zammataro Loretta, moglie del *biondino*, ed al figlio del predetto, Bontempo Giuseppe, prendono evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia

intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Costanzo Zammataro Loretta e Bontempo Giuseppe risponderebbero del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestati alla formale intestazione del potere gestorio ovvero di quote sociali ovvero di altre utilità nella disponibilità del marito e padre Bontempo Sebastiano *biondino* che ne sarebbe, dunque, il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione reale del bene dal momento che era ben consapevole di essere stato già condannato per mafia e di frequentare persone già indagate o condannate per reati di mafia e di rischiare un apprensione coatta giudiziale di tutti i suoi beni (circostanza quest'ultima sostanzialmente manifestata anche dai *carretteri*, nel corso delle conversazioni captate); evidente che Bontempo Sebastiano detto *biondino* sarebbe stato soggetto particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza²; da ciò anche la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei "batanesi".

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablative (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.; giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata

² Non è superfluo richiamare il dettato dell'art. 23 bis, co. 1, l.n. 646/82, a mente del quale "Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575".

l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento "*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*" dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una **vicenda negoziale con effetti traslativi** che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto "*occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo*" (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, "ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, "lo 'scopo elusivo che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito" (così Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano Rocco, Rv. 282129, in motivazione); per altro verso, si è osservato che *la predetta finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali, soprattutto laddove il relativo procedimento non sia stato ancora attivato, può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di*

liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 4560 del 21/09/2021, dep. 2022, Ambrosio, non mass.).

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al D.L. 8 giugno 1992, art. 12 quinquies, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sicché la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale (cfr., Cass. Pen., 2, 9.3.2016 n. 12.871, Mandalari; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 21.10.2014 n. 2.483, PM in proc. Lapelosa, secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito; conf., Cass. Pen., 6, 4.7.2011 n. 27.666, Barbieri; Cass. Pen., 2, 28.3.2017 n. 22.954, D'Agostino; cfr., ancora, Cass. Pen., 1, 2.3.2004 n. 19.537, Ciarlante, per la quale il delitto previsto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio).

Per altro verso, si è chiarito che per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli

elementi costitutivi del fatto incriminato (cfr., Cass. Pen., 5, 6.4.2016 n. 40.278, Camerlingo); con la conseguenza per cui [contrariamente a quanto argomentato da alcune Difese in sede di discussione, n.d.e.] ***è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, u.c., - ora sostituito dal d. lgs. n. 159 del 2011, art. 26, comma 2 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, (cfr., Cass. Pen., 2, 9.12.2015 n. 13.915, Scriva; Cass. Pen., 2, 1.2.2017 n. 7.999, Galliano; Cass. Pen., 6, 22.4.2017 n. 22.568, Pm in proc. Francaviglia). Come si è appena ricordato, inoltre, il delitto previsto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio".***

[...]

"Questa stessa Sezione, d'altra parte, ha anche recentemente affermato che in tema di trasferimento fraudolento di valori, ***risponde a titolo di concorso ex art. 110 c.p., anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole*** (cfr., in tal senso, Sez. 2 -, Sentenza n. 38044 del 14/07/2021, Chioecchio Sabatino, Rv. 282202; conf., Sez. 2, Sentenza n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394)" (Cass., Sez. II, n. 18260/22, ud. 25/03/2022, dep. 06/05/2022, non massimata).

Per tutto quanto argomentato, in definitiva, circa l'effettivo ruolo gestorio di tutte e tre le aziende agricole in capo a Bontempo Sebastiano detto *biondino*, nelle fattispecie in esame v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che delle società sopra descritte,

questi ha fatto uso, animato dal corrispondente ed evidente dolo specifico, sia per la captazione delle erogazioni pubbliche comunitarie sopra enumerate che per schermare i beni aziendali (eminentemente, allevamenti e titoli) da più che probabili provvedimenti di sequestro e successiva confisca (rischi dei quali il *biondino* era perfettamente consapevole, a tal punto da costituire – essi – oggetto di esplicita preoccupazione all'interno dell'associazione mafiosa, come tale esternata anche dal *carretteri*), attivabili in ragione della perdurante – sì come accertata in questo processo – appartenenza dello stesso, peraltro con un ruolo di primo piano, al sodalizio mafioso dei *batanesi* (va, infatti, sul punto ricordato che a costui è già stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato la qualità di intraneo all'associazione dei "*batanesi*" rilevante ex art. 416 bis c.p. fino al 6.11.1995 e poi, con la sentenza sull'operazione "ICARO", dal 6.6.1994 al 9.4.2003; dal che si comprende anche il tempo del commesso delitto contenuto nella contestazione "10.4.2003 e sino al 15 gennaio 2020"). Occultamento della reale gestione in capo al *biondino* reso possibile dalla più che consapevole (come emergente dalle captazioni dei familiari, evidentemente guidati passo passo dal *biondino* circa gli adempimenti necessari alla costituzione ed alla gestione delle società) messa a disposizione da parte della moglie e del figlio, meri strumenti rispetto ai quali sussiste dunque senza dubbio anche il corrispondente dolo.

In altri termini, è plasticamente incontrovertibile che, nonostante la formale attribuzione della titolarità delle aziende alla moglie ed al figlio, il *biondino* abbia di fatto gestito le compagini in assoluta autonomia, le quali sono state appunto conferite nel perimetro gestorio (solo formale) dei predetti prestanome (di ciò ampiamente consapevoli) risultando, invece, sostanzialmente nella totale disponibilità del *biondino* in funzione sia della schermatura da probabili misure ablativo che della formulazione delle domande uniche di pagamento e, quindi, per la captazione di contributi AGEA.

Evidente la nomina fittizia ad amministratore di una società di prestanome (la moglie Loretta ed il figlio Giuseppe) ai quali è stata anche attribuita la titolarità dei libretti postali delle società (di fatto nella disponibilità del "*biondino*") che la stessa Suprema Corte ha ritenuto sintomo conclamato del trasferimento fraudolento di valori rilevante ex art. 512 *bis* c.p. (Cass. Sez. II, sentenza 26099 del 16.7.2020); ciò con il fine precipuo (ma concorrente con la finalità della costituzione di un veicolo utile per la formulazione delle domande all'Ag.E.A.) di sterilizzare (ovvero arginare e limitare) il

rischio dell'ablazione giudiziaria del patrimonio (ivi compresi i titoli AGEA nella titolarità) della compagine e delle contribuzioni comunitarie già captate e *captande*.

Ne consegue la piena prova degli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie di reato contestate ai tre coimputati ai capi 123), 124) e 125).

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo I, inoltre affermato che questi reati siano stati consumati al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) della quale Bontempo Sebastiano inteso *biondino* è uno dei primi e più rilevanti affiliati, in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorzeria per il tramite dei suoi affiliati ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

Le truffe perpetrate a mezzo delle aziende oggetto d'intestazione fittizia:

a) "Zootecnica Agro" di Costanzo Zammataro Valentina & C.S.S." (capi 98-101: allegati G13, G14, G15, G16, G17 e G24).

Coimputati: BONTEMPO Sebastiano (cl. 72), GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'50), COSTANZO ZAMMATARO Valentina, ARMELI Giuseppe.

Quanto alla campagna 2014, vengono in rilievo i seguenti due capi d'imputazione, che si trascrivono per comodità di lettura:

"98) artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1 cp; perchè, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (BONTEMPO Sebastiano) e rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO Valentina) dell'impresa "ZOOTECNICA di COSTANZO ZAMMATARO Valentina & C.S.S.", nonché di operatore (ARMELI) del CAA UNSIC - CALTANISSEITA - 004, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo

Europeo Agricola di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 4.645,40.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - CALTANISSETTA - 004, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Comune di Bronte e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ARMELI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 4.645,40.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Messina il 22.10.14";

99) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perchè, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore ARMELI - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "ZOOTECNICA di COSTANZO ZAMMATARO Valentina & C.S.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore ARMELI con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2014", in seno alla "scheda di validazione" 40361381870, dichiarava contrariamente al vero che il Fascicolo Aziendale era stato costituito/aggiornato nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione); con l'aggravante del fatto

commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa; In Tortorici il 3.06.14".

L'azienda "Zootecnica Agro", come visto, è stata costituita il 07.03.2006 a Sant'Agata di Militello da COSTANZO ZAMMATARO Valentina e COSTANZO ZAMMATARO Loretta, mogli, rispettivamente, di GALATI GIORDANO Vincenzo, inteso "lupin", e BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino".

Nel merito, come riferito dal teste Felici Giancarlo all'udienza del 07.7.2021, l'impresa, avente Partita IVA n. 02855890832 e legale rappresentante Costanzo Zammataro Valentina, ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2014 presso il C.A.A. Unsic Messina 003, con sede in Tortorici, il cui responsabile è Strangio Antonia; la domanda è stata inserita dall'operatore Armeli Giuseppe e nella stessa sono state dichiarate particelle site in terreni di proprietà della Regione Siciliana, in particolare, ubicati nel Comune di Bronte (come da contestazione di cui al capo 100), Foglio 31, particella n. 11, dell'estensione di 24 ettari, allegando quale titolo di conduzione una (falsa, come si dirà) concessione (cfr. all. G14) e nel Comune di Militello Rosmarino, Foglio 35, particella n. 87, dell'estensione di 50 ettari, effettivamente rilasciata dalla Regione Siciliana, per un totale di 95,20 ettari. Al riguardo, il teste Felici Giancarlo ha dichiarato di avere accertato che in tale ultimo caso la concessione era stata rilasciata ad Armeli Sebastiano, in qualità di rappresentante legale di una associazione della quale faceva parte anche l'azienda Agricola "Zootecnica Agro" di Costanzo Zammataro Valentina.

A fronte della presentazione della domanda, l'azienda non ha ottenuto titoli, ma ha ottenuto un pagamento di 4.645,40 euro, accreditato, in data 22 ottobre 2014, presso Poste Italiane, Agenzia di Messina, sul conto corrente le cui ultime cifre sono 5109 (la predetta somma è stata concessa a titolo di anticipo, mentre il saldo non è mai stato erogato dall'AGEA poiché bloccata dalla presenza di irregolarità, cfr. all. G13 all'informativa del N.A.C. dei Carabinieri di Salerno).

Orbene, il titolo di conduzione afferente ai terreni siti in Bronte è risultato falso: infatti, con riguardo al fondo agricolo di cui al Foglio 31, Particella 11, ricadente nel Comune di Bronte, l'Ente Regionale ha comunicato di non averlo concesso all'Azienda Agricola "ZOOTECNICA di COSTANZO ZAMMATARO Valentina & C.S.S." (cfr. allegato G14 all'informativa del N.A.C. dei Carabinieri di Salerno).

Diversamente, nel caso del fondo agricolo contraddistinto dal Foglio 18, Particella 3, ricadente nel Comune di Militello Rosmarino, questo è stato concesso all'impresa in parola (cfr. allegato G15 all'informativa del N.A.C. dei Carabinieri di Salerno).

Quanto ai titoli Agea, nel 2014 l'azienda in esame ne possedeva n. 72 (cfr. all. G16 all'informativa del N.A.C. dei Carabinieri di Salerno).

Va, allora, evidenziato che la domanda unica di pagamento per la campagna 2014 è stata presentata per il tramite di un C.A.A. (il cui responsabile è Strangio Antonia), con l'ausilio dell'operatore **Armeli Giuseppe**, allegando – come appena riferito – due titoli di conduzione, uno dei quali (la concessione dei terreni siti in Bronte) ottenuto certificando il falso, sotto la regia (per tutto quanto argomentato sopra, nella trattazione delle intestazioni fittizie) dei due "soci in affari" **Bontempo Sebastiano detto *biondino*** e **Galati Giordano Vincenzo detto *lupin***, tramite il materiale e consapevole (avendone la stessa percepito l'illecito frutto) ausilio materiale del "nome pulito" (così come espressamente definito dai *caratteri* nella menzionata conversazione in ambientale) incarnato nella persona di **Costanzo Zammataro Valentina**, appunto moglie di *lupin* e cognata del *biondino*; ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati dai correi Bontempo, Galati Giordano e Costanzo Zammataro, con l'ausilio tecnico imprescindibile dall'Armeli Giuseppe, ben consapevole, come riferito dai collaboratori di giustizia, ed abile operatore di C.A.A. a disposizione dei "batanesi" (come si argomenterà più diffusamente con la trattazione delle condotte contestate al capo 134 dell'imputazione), ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo, v'è certezza che la concessione – per l'anno 2014 – sia stata ottenuta spendendo un titolo di conduzione rivelatosi senza dubbio falso; infine, v'è prova che l'A.G.E.A. abbia erogato il 22.10.2014 la somma di euro 4.645,40 in favore dell'istante.

Sicché, alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate, deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico in capo ai coimputati si desume dalle concrete modalità esecutive

dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che costoro avessero piena coscienza della falsità del titolo di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione AGEA – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata in concorso da **Sebastiano detto biondino, Galati Giordano Vincenzo detto lupin e da Costanzo Zammataro Valentina**, col consapevole (e imprescindibile) ausilio di **Armeli Giuseppe** il quale – contrariamente ai doveri gravanti sugli operatori C.A.A. in ordine alla verifica ed alla correttezza dei dati risultanti dal fascicolo aziendale si come trasfusi nella scheda di validazione ed in accordo coi privati – ha falsamente attestato di averlo costituito e aggiornato secondo le prescrizioni normative sullo stesso gravanti, sicché la condotta di questi ultimi integra in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi il delitto di (concorso nel) falso dell'operatore C.A.A.

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alla truffa, sia con riferimento al falso contestato: il *biondino* e *lupin* hanno, in esecuzione del descritto mutuo programma criminoso, ideato e orchestrato il confezionamento del falso funzionale alla presentazione, da parte del "nome pulito" di Costanzo Zammataro Valentina, della domanda truffaldina, finalizzata all'illecita percezione dei contributi pubblici, così anche inducendo Armeli Giuseppe a formalizzare la dichiarazione e la correlata attestazione sulla regolare costituzione, sul regolare aggiornamento e sulla regolare custodia del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà; tutti erano, dunque, ben consapevoli della falsità di quanto l'azienda in esame stava dichiarando, non avendo mai nessuno di essi ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nella concessione sopra esaminata e valorizzate nel corso della procedura ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore del C.A.A. Armeli Giuseppe il quale – giova rimarcarlo - era ben consapevole dell'iniziativa fraudolenta, come riferito dai collaboratori di giustizia, perché a disposizione dei "batanesi" e, quindi, anche di esponenti di spicco della medesima associazione, quali *biondino* e *lupin*

come, peraltro, si argomenterà più diffusamente con la trattazione delle condotte contestate al capo 134 dell'imputazione.

Va, invece, esclusa qualsivoglia responsabilità di **Costanzo Zammataro Giuseppe cl. '50**, non essendovi prova che egli abbia in qualche modo concertato o contribuito in alcuna maniera alla consumazione della truffa invero perpetrata da altri soggetti, ciò da cui consegue l'assoluzione da entrambi i capi d'imputazione in esame (98 e 99) con la formula "per non aver commesso il fatto".

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo 1, inoltre affermato che la medesima truffa sia stata consumata al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.), della quale sia Bontempo Sebastiano detto *biondino* che Galati Giordano Vincenzo detto *lupin* rappresentano esponenti di primo piano, in quanto ordita nel contesto (conosciuto e condiviso anche da Costanzo Zammataro Valentina che di quei profitti, unitamente e di riflesso agli associati, si giovava nella consapevolezza del ruolo di spicco del marito e del cognato) di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorteria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA, tra i quali anche Armeli Giuseppe, ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

Va, invece, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni già esposte.

Quanto alla campagna 2015, viene in rilievo il seguente capo d'imputazione, che si trascrive per comodità di lettura:


"100) Artt. 110, 56 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1 cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO Valentina) dell'impresa "ZOOTECNICA di COSTANZO ZAMMATARO Valentina & C.S.S.", e su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri"

finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA FENAPI ENNA 002, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Comune di Bronte e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente avanzava richiesta di contributi in agricoltura (che tuttavia, nel caso di specie, AGEA non erogava); con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Troina il 5.07.15".

Come riferito dal teste Felici alla medesima udienza, l'azienda Agricola "Zootechnica Agro", avente Partita IVA n. 02855890832 e legale rappresentante Costanzo Zammataro Valentina, ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2015 presso il C.A.A. Fenapi Enna 002, con sede in Troina, il cui responsabile è Militello Giuseppe Alessandro; la domanda è stata inserita dall'operatore Lombardo Pontillo Antonino e nella stessa sono state dichiarate particelle per un'estensione di 76,60 ettari (il teste Felici Giancarlo ha dichiarato che non sono stati compiuti accertamenti in ordine alla titolarità del diritto di proprietà avente ad oggetto i terreni). A fronte della presentazione della domanda, **l'azienda non ha ottenuto né titoli, né pagamento di contributi**, in quanto la domanda è stata bloccata da A.G.E.A. per irregolarità (cfr. all. G24); nella domanda era inserito il conto corrente le cui ultime cifre sono 5109.

In definitiva, è possibile fare integrale richiamo a quanto argomentato sopra con riferimento alle condotte contestate ai capi 98) e 99) per affermare anche in questo caso (e per le stesse motivazioni) la responsabilità (in forma aggravata) di **Bontempo Sebastiano detto *biondino*, di Galati Giordano Vincenzo detto *lupin* e di Costanzo Zammataro Valentina.**

La mancata erogazione del contributo, invero bloccata con l'indicazione del codice "D12", che indica la presenza di procedimenti penali a carico del richiedente, fa sì che la condotta – come da imputazione - si arresti alla soglia del tentativo punibile



Handwritten signature and date 1/195

"In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)" (Cass. n. 36199/20).

Allo stesso modo, di converso, possono richiamarsi anche le argomentazioni già poste a sostegno dell'esito assolutorio nei riguardi di **Costanzo Zammataro Giuseppe** cl. '50.

A diversa conclusione deve, invece, giungersi con riferimento alla posizione degli operatori C.A.A. **Stranglo e Armelli** i quali, come prima ricordato, operavano presso il C.A.A. Unsic Messina 003, con sede in Tortorici, non già presso il C.A.A. Fenapi Enna 002, con sede in Troina, presso il quale – come anche illustrato dal teste e riportato nel capo d'imputazione 100) – è stata presentata la domanda in esame, da ciò conseguendo esito liberatorio per entrambi con la formula "per non aver commesso il fatto".

Chiude la trattazione dell'azienda "Zootecnica Agro" la seguente imputazione, avente ad oggetto il delitto di impiego di denari o beni di provenienza illecita, secondo la descrizione che si riporta:

"101) artt. 81 cpv cp; 648 ter cp; rif. art. 416 bis.1 cp: perché, nelle qualità indicate ai capi che precedono, con riferimento all'impresa "ZOOTECNICA di COSTANZO ZAMMATARO Valentina& C.S.S.", senza essere concorsi nei reati presupposto, reimpiegavano al fine di conseguirne un illecito profitto - con le modalità parimenti descritte ai capi che precedono - i titoli AGEA già oggetto di illecito utilizzo da parte delle imprese individuali "BONTEMPO Giuseppe" "MIRACOLO Basilia" e "RIOLO Salvatore", esibendo senza legittimazione i titoli medesimi in occasione delle Domande Uniche di pagamento presentate dalla società "ZOOTECNICA di COSTANZO ZAMMATARO Valentina& C.S.S." e relative alle campagne 2014 e 2015; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di

agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Tortorici il 3.06.14; In Traina il 5.07.15".

Sul punto, il teste Felici Giancarlo ha dichiarato – senza, tuttavia, in alcun modo specificare che tipo di accertamenti fossero stati eseguiti per stabilirne l'allegata illiceità – di avere accertato che i titoli utilizzati dall'azienda agricola "Zootechnica Agro" per le campagne agricole 2014 e 2015 avevano provenienza illecita. Nel dettaglio, il teste ha riferito che l'azienda "Zootechnica Agro" possedeva complessivamente n. 72 titoli, provenienti: 30 da Bontempo Giuseppe, 17 da Miracolo Basilia, 1 da Miracolo Basilia e 24 da Riolo Salvatore: *"Noi abbiamo fatto un excursus ed abbiamo verificato come i titoli ottenuti da Bontempo Giuseppe e da Miracolo Basilia, che sono produttori agricoli storici, erano stati ottenuti per fissazione. Applicando l'art. 81 del regolamento n. 121 del 2009, di fatto anche se sono dei titoli per fissazione, laddove non vengono associati a dei terreni regolarmente concessi, di fatto possono definirsi illeciti. Siamo andati sulle loro domande, abbiamo sentito i proprietari delle domande 2005 e 2006, ed abbiamo verificato che loro non avevano il titolo di conduzione. Però, sono titoli che sono "diversi" da quelli della Riserva Nazionale. Questo senza entrare nel merito".*

Orbene, reputa il Tribunale che, essendo rimasto non esplicitato – né altrimenti chiarito – finanche il reato presupposto della condotta oggetto di contestazione, la stessa non possa nemmeno essere vagliata nel merito, sicché difettando *ab imis* già l'allegazione del presupposto del contestato reato, i coimputati vanno assolti per insussistenza del fatto.

b) "La Perla" società agricola a r.l.s. (capi 102-103: allegati G25, G26 e G27).

Coimputati: BONTEMPO Sebastiano (cl. 72), GALATI GIORDANO Vincenzo (cl.'69), COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (cl.'50), COSTANZO ZAMMATARO Loretta, ARMELI Giuseppe.

Quanto alla campagna 2014, vengono in rilievo i due seguenti capi d'imputazione, che si trascrivono per comodità di lettura:

"102) Artt. 110, 56 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (BONTEMPO Sebastiano), di rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO Loretta) dell'impresa "LA PERLA Società Agricola A R.L.S." e di operatore (STRANGIO) del CAA UNSIC Caltanissetta 004, su istigazione,


determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe e BONTEMPO Sebastiano, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in eITore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea: segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC Caltanissetta004, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuate di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente avanzava richiesta di contributi in agricoltura (che tuttavia, nel caso di specie, AGEA non erogava); con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Tortorici il 3.06.14".

Come visto nella trattazione delle intestazioni fittizie, la società "La Perla" è stata costituita in data 6 maggio 2014 ed in data 12 maggio 2014 è stata iscritta presso la Camera di Commercio (all. 05), così come la società "Zaffiro" (all. 06).

Socio unico della società "La Perla" è Costanzo Zammataro Loretta.

La società "La Perla" ha presentato domanda unica di pagamento nel triennio 2014-2016; nel triennio in oggetto la società risulta sospesa su disposizione di A.G.E.A. con l'indicazione del codice "D12", che indica la presenza di procedimenti penali a carico del richiedente (cfr. all. G25).

Come riferito più in particolare dal teste Felici, la società agricola "La Perla", avente Partita IVA n. 03310230838 e legale rappresentante Costanzo Zammataro Loretta, ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2014 presso il C.A.A. Unsic Messina 003, con sede in Tortorici (NB nel capo per errore c'è indicato il C.A.A. UNSIC Caltanissetta 004 ma la STRANGIO opera in Tortorici con il C.A.A. UNSIC Messina 003, sicché non si pone alcun problema di rispetto del diritto di difesa.



Handwritten signature and the number 1708.

trattandosi di mero errore materiale immediatamente percepibile); la domanda è stata inserita dal responsabile ed operatore Strangio Antonia e nella stessa sono state dichiarate particelle site in terreni di proprietà della Regione Siciliana, ubicati nel Comune di Avola, Foglio 2, particelle nn. 19, 20, 38 e 39, dell'estensione di 69 ettari, allegando quale titolo di conduzione una (falsa in quanto mai concessa: cfr. all. G26) concessione (cfr. l'allegato G26); nel Comune di Avola, Foglio 9, particella n. 14, dell'estensione di 2,37 ettari, allegando quale titolo di conduzione una reale concessione (cfr. l'allegato G15), per un totale di 87,96 ettari. A fronte della presentazione della domanda, **la società non ha ottenuto né titoli, né pagamento di contributi**, in quanto – come detto – la stessa era stata sospesa col codice "D12"; nella domanda era stato inserito il conto corrente aperto presso Poste Italiane, le cui cifre finali sono 3568.

Va, allora, evidenziato che la domanda unica di pagamento per la campagna 2014 è stata presentata per il tramite di un C.A.A. il cui responsabile ed operatore (in questo caso) è Strangio Antonia), allegando – come appena riferito – due titoli di conduzione, uno dei quali (la concessione dei terreni siti in Avola) ottenuto certificando il falso (cfr. all. G26), sotto la regia (per tutto quanto argomentato sopra, nella trattazione delle intestazioni fittizie) dei due "soci in affari" **Bontempo Sebastiano detto *biondino* e Galati Giordano Vincenzo detto *lupin***, tramite il materiale e consapevole (avendone la stessa percepito l'illecito frutto) del "nome pulito" (così come espressamente definito dal *carretteri* nella menzionata conversazione in ambientale) incarnato nella persona di **Costanzo Zammataro Loretta**, appunto moglie del *biondino* e cognata di *lupin* (all'inverso rispetto a quanto dai correi architettato in seno alla condotta di cui al capo 98); ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati dai correi Bontempo, Galati Giordano e Costanzo Zammataro, con l'ausilio tecnico imprescindibile dalla **Strangio**, ben consapevole, come riferito dai collaboratori di giustizia, ed abile operatrice di C.A.A. a disposizione dei "batanesi" (come si argomenterà più diffusamente con la trattazione delle condotte contestate al capo 134 dell'imputazione), ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che la concessione – per l'anno 2014 – sia stata ottenuta spendendo un titolo di conduzione rivelatosi senza dubbio falso; infine, la mancata

erogazione del contributo fa sì, come sopra argomentato, che la condotta si arresti alla soglia del tentativo, come da imputazione.

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico in capo ai coimputati si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che costoro avessero piena coscienza della falsità del titolo di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione AGEA – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata in concorso da **Sebastiano detto biondino, Galati Giordano Vincenzo detto lupin e da Costanzo Zammataro Loretta**, col consapevole (e imprescindibile) ausilio di **Strangio Antonia** la quale – contrariamente ai doveri gravanti sugli operatori C.A.A. in ordine alla verifica ed alla correttezza dei dati risultanti dal fascicolo aziendale sì come trasfusi nella scheda di validazione ed in accordo coi privati – ha falsamente attestato di averlo costituito e aggiornato secondo le prescrizioni normative sullo stesso gravanti, sicché la condotta di questi ultimi integra in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi il delitto di (concorso nel) falso dell'operatore C.A.A.

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alla truffa, sia con riferimento al falso contestato: il *biondino e lupin* hanno, in esecuzione del descritto mutuo programma criminoso, ideato e orchestrato il confezionamento del falso funzionale alla presentazione, da parte del "nome pulito" di Costanzo Zammataro Loretta, della domanda truffaldina, finalizzata all'illecita percezione dei contributi pubblici, così anche inducendo Strangio Antonia a formalizzare la dichiarazione e la correlata attestazione sulla regolare costituzione, sul regolare aggiornamento e sulla regolare custodia del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà; tutti erano, dunque, ben consapevoli della falsità di quanto l'azienda in esame stava dichiarando, non avendo mai nessuno di essi ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nella concessione sopra esaminata e valorizzate nel corso della procedura ed,

ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore del C.A.A. Strangio Antonia la quale – giova rimarcarlo - era ben consapevole dell'iniziativa fraudolenta, come riferito dai collaboratori di giustizia, perché a disposizione dei "batanesi" e, quindi, anche di esponenti di spicco della medesima associazione, quali *biondino* e *lupin* come, peraltro, si argomenterà più diffusamente con la trattazione delle condotte contestate al capo 134 dell'imputazione.

Va, invece, esclusa qualsivoglia responsabilità di **Costanzo Zammataro Giuseppe** cl. '50, non essendovi prova che egli abbia in qualche modo concertato o contribuito in alcuna maniera alla consumazione della truffa invero perpetrata (sia pur in forma tentata) da altri soggetti, ciò da cui consegue l'assoluzione dal capo d'imputazione in esame (102) con la formula "per non aver commesso il fatto".

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo 1, inoltre affermato che la medesima truffa sia stata consumata al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.), della quale sia Bontempo Sebastiano detto *biondino* che Galati Giordano Vincenzo detto *lupin* rappresentano esponenti di primo piano, in quanto ordita nel contesto (conosciuto e condiviso anche da Costanzo Zammataro Loretta che di quei profitti, unitamente e di riflesso agli associati, si giovava nella consapevolezza del ruolo di spicco del marito e del cognato) di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorteria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA, tra i quali anche Strangio Antonia, ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

Va, invece, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni già esposte.

Quanto alla campagna 2015, viene in rilievo il seguente capo d'imputazione, che si trascrive per comodità di lettura:

"103) Artt. 110, 56 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perchè, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (BONTEMPO Sebastiano), di rappresentante legale (COSTANZO ZAMMATARO Loretta) dell'impresa "LA PERLA Società Agricola A

R.L.S." e di responsabile (MILITELLO) de' CAA FENAPI Enna.002, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di GALATI GIORDANO Vincenzo, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe e BONTEMPO Sebastiano, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione dei CAA FENAPI Enna002, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA <lei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente avanzava richiesta di contributi in agricoltura (che tuttavia, nel caso di specie, AGEA non erogava); con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Butanesi"; In Troina il 5.07.15".

Sul punto, il teste Felici ha riferito che la società agricola "La Perla", avente Partita IVA n. 03310230838 e legale rappresentante Costanzo Zammataro Loretta, ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2015 presso il CAA Fenapi Enna 002, con sede in Troina, il cui responsabile è Militello Giuseppe Alessandro; la domanda è stata inserita dall'operatore Lombardo Puntillo Antonino. Il teste Felici Giancarlo ha dichiarato che non sono stati compiuti accertamenti in quanto la società era stata già bloccata da A.G.E.A.; la società non ha avuto né titoli, né pagamento di contributi.

Orbene, alla luce della mancanza di accertamenti sul punto da parte dell'Ufficio inquirente, reputa il Tribunale dover mandare gli imputati assolti per insussistenza del fatto.

CAPITOLI 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119

CAP 104 e 105

**Coimputati: BONTEMPO SCAVO Sebastiano e STRANGIO
Antonia**

Con riferimento alle condotte contestate a BONTEMPO SCAVO Sebastiano e STRANGIO Antonia ai capi 104 e 105 [di seguito testualmente i due capi;

- **Il capo 104:** *"Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. c.p.; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (BONTEMPO SCAVO) dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", nonché di operatore (STRANGIO) del CAA UNSIC - MESSINA - 004, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 28.261,10.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA - 004, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuate di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima, ed inoltre, avvalendosi di particelle di terreno ubicate in Randazzo e conseguite illegittimamente (per avere l'indagato omissso di dichiarare la presenza di procedimenti penali e di prevenzione a proprio carico) mediante trattativa privata stipulata con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Catania; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di STRANGIO la quale consapevolmente*

ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 28.261,10.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Messina il 17.04.18";

- il capo 105: "artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore STRANGIO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta dell'operatore predetto • fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuate "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore STRANGIO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2014", in seno alla "scheda di validazione" 40361320019, dichiarava contrariamente al vero che il Fascicolo Aziendale era stato costituito/aggiornato nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione); con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa; In Tortorici il 31.05.14"], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

af

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare a fronte del dettaglio delle dichiarazioni rese e del riscontro documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, ha riferito che BONTEMPO SCAVO Sebastiano ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2014 presso il CAA Unsic Messina 003, con sede in Tortorici; che la domanda è stata inserita dal responsabile ed operatore STRANGIO Antonia (si cfr. allegato H6 prodotto all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisito) e che nella stessa sono state valorizzate


a) particelle corrispondenti a terreni di proprietà della Regione Siciliana, ubicati nei Comuni di Tortorici, Foglio 56, particelle nn. 7 e 12 e Foglio 59, particelle nn. 1, 2, 5 e 6 (lotto in località "Batessa" in Tortorici oggetto di concessione del 29 maggio 2014 allegato B29) e nel Comune di Randazzo, Foglio 3, particelle nn. 1, 5, 10, 11, 12, 36, 37, 39 e 40 (Lotto denominato "Lago Tre Arie", anche questo assegnato con concessione n. 48 del 19 maggio 2014, allegato B37, secondo i criteri della "trattativa privata" stabiliti dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Catania, al Produttore Agricolo BONTEMPO SCAVO Sebastiano), allegando quali titoli di conduzione le concessioni, una la numero 50, quella utile per gli agri di Tortorici, come si ricava dalla produzione documentale, catalogata come allegato B29 su citato prodotto all'udienza del 6.7.2021, ottenuta da BONTEMPO SCAVO Sebastiano, la seconda, la numero 48, allegato B37, invero ottenuta da tale BONTEMPO SCAVO Antonino e spesa invece da Sebastiano nella domanda unica di pagamento e nella scheda di validazione per la campagna 2014 (allegato H6); la prima, quindi, ottenuta dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano omettendo di autocertificare la sottoposizione di una misura di prevenzione (nel dettaglio: per partecipare all'assegnazione del Lotto denominato "Batessa", il BONTEMPO SCAVO Sebastiano dichiarava di non avere provvedimenti o procedimenti previsti dalla Legge 575/65 e succ. modifiche - D.Lgs. Nr.159 del 06 settembre 2011, ora Legge Nr.161 del 17 ottobre 2017 - o pendenze amministrative o

penali per reati attinenti al pascolo nelle aree del Demanio Forestale), senonché dalle risultanze del Certificato del Casellario Giudiziale, oltre ai reati commessi, emergeva come il BONTEMPO SCAVO Sebastiano fosse stato destinatario della Misura di Prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio (allegato B18); la seconda utilizzata nonostante il reale beneficiario fosse un altro (BONET;PO SCAVO Antonino);

b) particelle corrispondenti a terreni di proprietà di PITARRESI Sofia, ubicati nel Comune di Avola, Foglio 17, particelle n. 113, 114, 152 e 752, allegando quale titolo di conduzione un contratto di affitto (invero confezionato ad arte e mai convenuto con la proprietaria dei terreni); con riferimento a siffatti ultimi terreni di proprietà privata indicati dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano nella Domanda Unica di Pagamento 2014 (particelle ubicate nel territorio del Comune di Avola, contraddistinte dal Foglio 17, Particelle 113-114-152 e 752) giova osservare che la proprietaria, PITARRESI Sofia, esaminata in dibattimento il 26.7.2021, ha dichiarato che, nell'anno 2014, era effettivamente proprietaria di un terreno sito in Avola, peraltro venduto nell'anno 2019; ha escluso di avere mai stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto il suddetto terreno e dichiarato aver sporto querela presso la Guardia di Finanza nell'anno 2018;

invero, per un totale di 253,48 ettari; il testimone ha ancora riferito che, per effetto della domanda, la ditta istante ha conseguito contribuzioni da Ag.E.A. per 28.261,10 euro, danari accreditati, in data 17 aprile 2018, presso Poste Italiane, Agenzia di Messina, sul conto corrente le cui cifre finali sono "0025" (si cfr. allegati B18, B25, B26, B28, B29 e H6 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Va, poi, evidenziato che la domanda unica di pagamento è stata presentata per il tramite di un C.A.A., con l'ausilio di STRANGIO Antonia, allegando – come appena riferito – due titoli di conduzione: la concessione, ottenuta certificando il falso, ed un falso contratto di conduzione dei terreni valorizzati in domanda; ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni




Handwritten signature and date 1806

che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano, con l'ausilio ed il contributo dalla STRANGIO Antonia abile operatrice di CAA a disposizione dei "batanesi" (come si argomenterà più diffusamente con la trattazione delle condotte contestate al capo 134 dell'imputazione), ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che la concessione – per l'anno 2014 - sia stata ottenuta omettendo di certificare il reale profilo dell'allevatore istante, del pari v'è certezza che il contratto di affitto sia stato fraudolentemente confezionato; **infine, v'è prova che l'A.G.E.A. abbia erogato il 17.4.2018 la somma di euro 28.261,10 in favore dell'istante.**

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico in capo ai 2 coimputati si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che costoro avessero piena coscienza della falsità del titolo di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A.– e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata in concorso da BONTEMPO SCAVO Sebastiano e STRANGIO Antonia; la condotta del BONTEMPO SCAVO Sebastiano integra in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi il delitto di (concorso nel) falso dell'operatore C.A.A. STRANGIO Antonia.

Al BONTEMPO SCAVO Sebastiano devono, infatti, certamente essere ascritti: a) la domanda unica di pagamento della ditta individuale a lui riconducibile; b) gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i



1807

titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (accreditato sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie.


Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alla truffa, sia con riferimento al falso contestato: il sig. BONTEMPO SCAVO Sebastiano ha confezionato e sottoscritto la domanda di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi; ha provocato ovvero indotto la STRANGIO Antonia a formalizzare la dichiarazione e la correlata attestazione sulla regolare costituzione, sul regolare aggiornamento e sulla regolare custodia del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà; BONTEMPO SCAVO Sebastiano era, dunque, ben consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la ditta individuale "*BONTEMPO SCAVO SEBASTIANO*", di cui lo stesso era titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata, avendo d'un verso con l'inganno conseguito la concessione del lotto pascolivo su indicato, per altro verso, non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nel contratto di affitto intercorso con PITARRESI Sofia e valorizzate nel corso della procedura ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano della operatrice del C.A.A. STRANGIO Antonia la quale – giova rimarcarlo - era ben consapevole dell'iniziativa fraudolenta dell'istante, come riferito dai collaboratori di giustizia, perché a disposizione dei "batanesi" e, quindi, anche di un esponente di spicco della medesima associazione quale BONTEMPO SCAVO Sebastiano (inteso "*u spacchiusu*") come, peraltro, si argomenterà più diffusamente con la trattazione delle condotte contestate al capo 134 dell'imputazione.

Che **BONTEMPO SCAVO Sebastiano** inteso "*spacchiusu*" fosse attivo nel settore delle truffe con tutti i suoi parenti è circostanza anche riferita dal collaboratore di giustizia **BARBAGIOVANNI Carmelo** inteso "*muzzuni*"; tutti allevatori che – massimamente sintetizzando – hanno utilizzato, sebbene con codici aziendali diversi, lo stesso bestiame per fare le domande all'UE e ciò hanno fatto avvalendosi del patronato dell'**ARMELI Sebastiano**, lo stesso frequentato dal dichiarante **BARBAGIOVANNI Carmelo**, nel quale hanno attivamente operato anche il fratello **ARMELI Giuseppe** e la cognata **STRANGIO Antonia** intesa "*Tota*".

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo 1, inoltre affermato che la medesima truffa sia stata consumata al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) della quale il **BONTEMPO SCAVO Sebastiano** è uno dei più dinamici affiliati (sebbene estraneo formalmente alla contestazione di cui al capo 1, il predetto è il messaggero delle "*ambasciate*" di "*lupin*" e veicolate all'esterno del carcere; coinvolto nella gestione del celeberrimo "*ciosco*" del "*uappu*", abile coltivatore di stupefacenti, spacciatore di droga e cocustode delle armi dell'associazione) in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA, tra i quali anche **STRANGIO Antonia**, ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine;

Va, invece, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa.

CAPITOLI 106 e 107



A handwritten signature is located at the top right of the page. Below it, there is a large, stylized handwritten mark that appears to be a signature or initials. At the bottom of this mark, the number '1809' is printed.

Colcomputati: BONTEMPO SCAVO Sebastiano, ZINGALES Carmelino, e STRANGIO Antonia e ARMELI Giuseppe

Con riferimento alle condotte contestate a BONTEMPO SCAVO Sebastiano, ZINGALES Carmelino, STRANGIO Antonia e ARMELI Giuseppe ai capi 106 e 107 [di seguito testualmente i due capi;

- **il capo 106:** *"Artt. 110; 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (BONTEMPO SCAVO) dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", nonché di operatore (ZINGALES) del CAA UNSIC - MESSINA - 004 e di responsabili di fatto della gestione della pratica di finanziamento (ARMELI, STRANGIO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 15.588,06.- con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA UNSIC - MESSINA 004, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuate di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima, ed inoltre, avvalendosi di particelle di terreno ubicate in Randazzo e Tortorici e conseguite illegittimamente (per avere l'indagato oMESSO di dichiarare la presenza di procedimenti penali e di prevenzione a proprio carico) mediante trattativa privata stipulata con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale competente; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ZINGALES - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli*

circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuate - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 15.588,06.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Messina, nelle date del 11.8.17 (bonifico di euro 15.394.91) e del 16.10.17 (bonifico di euro 193.15)";

- Il capo 107 "artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore ZINGALES - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuate "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore ZINGALES con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50362089620, dichiarava contrariamente al vero che il Fascicolo Aziendale era stato costituito/aggiornato nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione); con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa; in Sant 'Agata di Militello il 13.07.15"]], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità,

l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare a fronte del dettaglio delle dichiarazioni rese e del riscontro documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, ha riferito che BONTEMPO SCAVO Sebastiano ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2015 presso il CAA Unsic Catania 003, con sede in Catania (un CAA che si vedrà innanzi opera in sinergia, anche con l'ineludibile contributo di ARMELI Giuseppe e di STRANGIO Antonia, con il suo omologo di Tortorici e di S. Agata di Militello); che la domanda è stata inserita da ZINGALES Carmelino e che nella stessa sono state valorizzate (sic fr. Allegato H7 prodotto all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisito al fascicolo del dibattimento)

- particelle corrispondenti a terreni di proprietà della Regione Siciliana, ubicati nei Comuni di Tortorici, Foglio 55, particella 40 (c.da "Batessa"), nel Comune di Randazzo, Foglio 3, particelle nn. 1, 5, 10, 11, 12, 36, 37 (queste ultime le stesse della campagna 2014), allegando quali titoli di conduzione le concessioni (una la numero 16 del 30 giugno 2015, riferibile agli agri di Tortorici, come si ricava dalla produzione documentale, catalogata come allegato B27 prodotto all'udienza del 6.7.2021, l'altra del 15 giugno 2015 n. 40, riferibile agli agri di Randazzo, località Tre Arie, catalogata come allegato B35) ottenute dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano omettendo di autocertificare la sottoposizione di una misura di prevenzione (per partecipare all'assegnazione del Lotto denominato "Batessa", il BONTEMPO SCAVO Sebastiano dichiarava di non avere provvedimenti o procedimenti previsti dalla Legge 575/65 e succ. modifiche - D.Lgs. Nr.159 del 06 settembre 2011, ora Legge Nr.161 del 17 ottobre 2017 - o pendenze amministrative o penali per reati attinenti al pascolo nelle aree del Demanio Forestale; così anche per partecipare all'assegnazione del lotto "LAGO TRE ARIE" in Randazzo), sennonché dalle risultanze del

Certificato del Casellario Giudiziale, oltre ai reati commessi, emergeva come il BONTEMPO SCAVO Sebastiano fosse stato destinatario della Misura di Prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio (allegato B18; il certificato del casellario giudiziale; B25 la misura di prevenzione a carico di "spacchiusu");

- particelle corrispondenti a terreni di proprietà di PITARRESI Sofia, ubicati nel Comune di Avola, Foglio 17, particelle n. 113, 114, 152 e 752, allegando quale titolo di conduzione un contratto di affitto (invero confezionato ad arte e mai convenuto con la proprietaria dei terreni); con riferimento a siffatti ultimi terreni di proprietà privata indicati dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano nella Domanda Unica di Pagamento 2015 (particelle ubicate nel territorio del Comune di Avola, contraddistinte dal Foglio 17, Particelle 113-114-152 e 752) giova osservare che la proprietaria, PITARRESI Sofia, esaminata in dibattimento il 26.7.2021, ha dichiarato che era effettivamente proprietaria di un terreno sito in Avola, peraltro venduto nell'anno 2019; ha escluso di avere mai stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto il suddetto terreno e dichiarato aver sporto querela presso la Guardia di Finanza nell'anno 2018;

il testimone ha ancora riferito che, per effetto della domanda, la ditta istante ha conseguito contribuzioni da Ag.E.A. per 15.588,06 euro, danari accreditati, in data 16.10.2017, presso Poste Italiane, Agenzia di Messina, sul conto corrente le cui cifre finali sono "0025" (si cfr. allegati B18, B25, B26, B27, B28, B35 e H7, H10 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Va, poi, evidenziato che la domanda unica di pagamento è stata presentata per il tramite di un C.A.A. (Unsic Catania 003), con la prestazione dell'operatore ZINGALES Carmelino allegando – come appena riferito – anche due titoli di conduzione inesistenti: le due concessioni su citate, ottenute certificando il falso, ed un falso contratto di conduzione dei terreni valorizzati in domanda; ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano e da ARMELI

Giuseppe e STRANGIO Antonia (quali gestori di fatto dei CAA e delle pratiche inoltrate dagli affiliati "batanesi"), questi ultimi consapevoli ed abili operatori di CAA - come riferito dai collaboratori di giustizia - a disposizione dei "batanesi" (come si argomenterà più diffusamente con la trattazione delle condotte contestate al capo 134 dell'imputazione), ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.); artifici finalizzati a procurare all'istante (BONTEMPO SCAVO Sebastiano) ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che la concessione – per l'anno 2015 - sia stata ottenuta omettendo di certificare il reale profilo dell'allevatore istante, del pari v'è certezza che il contratto di affitto sia stato fraudolentemente confezionato; infine, v'è prova che l'A.G.E.A. abbia erogato il 16.10.2017 la somma di euro 15.588,06 in favore dell'istante (allegato H10 del 6.7.2021 acquisito al fascicolo del dibattimento).


Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico in capo ai coimputati si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che costoro avessero piena coscienza della falsità dei titoli di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata in concorso da BONTEMPO SCAVO Sebastiano e STRANGIO Antonia e ARMELI Giuseppe.

La condotta di costoro integra in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi anche il delitto di (concorso nel) falso dell'operatore C.A.A.

Al BONTEMPO SCAVO Sebastiano devono, infatti, certamente essere ascritti: a) la domanda unica di pagamento della ditta individuale a lui

riconducibile; b) gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (accreditato sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie.

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alla truffa, sia con riferimento al falso contestato: il sig. BONTEMPO SCAVO Sebastiano ha confezionato e sottoscritto la domanda di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi; ha provocato la dichiarazione e la correlata attestazione sulla regolare costituzione, sul regolare aggiornamento e sulla regolare custodia del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà; BONTEMPO SCAVO Sebastiano era, dunque, ben consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la ditta individuale "*BONTEMPO SCAVO SEBASTIANO*", di cui lo stesso era titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata, avendo d'un verso con l'inganno conseguito solo apparentemente la concessione del lotto pascolivo su indicato, per altro verso, non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nel contratto di affitto intercorso con PITARRESI Sofia e valorizzate nel corso della procedura ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore del C.A.A. in cui operavano di fatto anche STRANGIO Antonia e l'ARMELI Giuseppe i quali - giova rimarcarlo - erano a disposizione dei "batanesi", ben consapevoli delle iniziative fraudolente di costoro, come riferito peraltro dai collaboratori di giustizia e, quindi, a disposizione anche dell'odierno richiedente, invero esponente di spessoro della medesima associazione (sebbene formalmente



Handwritten signature and date: 1815

estraneo alla contestazione); aspetti sui quali ci si soffermerà più diffusamente nella trattazione delle condotte contestate al capo 134 dell'imputazione.

Che **BONTEMPO SCAVO Sebastiano** inteso "*spacchiusu*" fosse attivo nel settore delle truffe con tutti i suoi parenti è circostanza anche riferita dal collaboratore di giustizia **BARBAGIOVANNI Carmelo** inteso "*muzzuni*"; tutti allevatori che – massimamente sintetizzando – hanno utilizzato, sebbene con codici aziendali diversi, lo stesso bestiame per fare le domande all'U.E. e ciò hanno fatto avvalendosi del patronato dell'**ARMELI Sebastiano**, lo stesso frequentato dal dichiarante **BARBAGIOVANNI Carmelo**, nel quale hanno attivamente operato anche il fratello **ARMELI Giuseppe** e la cognata **STRANGIO Antonia** intesa "*Tota*".

Va, invece, esclusa qualsivoglia responsabilità dello **ZINGALES Carmelino**; non v'è prova che abbia concertato la consumazione della truffa ovvero che abbia consapevolmente attestato la regolare costituzione, il regolare aggiornamento e la regolare custodia del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi ma non macroscopicamente falsi; né sulla figura del predetto è stato fornito contributo alcuno dai collaboratori di giustizia che, invece, giova rimarcarlo, hanno (i tre intranei all'associazione e collaboratori di giustizia) affermato il coinvolgimento consapevole nelle truffe accertate di **ARMELI Sebastiano** inteso "*Iupichino*", di **ARMELI Giuseppe**, **STRANGIO Antonia**, detta "*Tota*").

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del CAPO I dell'imputazione, affermato che la truffa in esame è stata consumata al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) della quale il **BONTEMPO SCAVO Sebastiano** è uno dei più dinamici affiliati (sebbene estraneo formalmente alla contestazione di cui al capo I, sul predetto è emerso che fosse il messaggero delle "*ambasciate*" di "*Iupin*" e veicolate all'esterno del carcere; coinvolto nella gestione del celeberrimo "*ciosco*" del "*uappu*", abile coltivatore di stupefacenti,

spacciatore di droga e cocustode delle armi dell'associazione) in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorteria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA, tra i quali anche ARMELI Giuseppe e STRANGIO Antonia, ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

Va, invece, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa.

CAPO 108

BONTEMPO SCAVO Sebastiano

Con riferimento alla condotta contestata a BONTEMPO SCAVO Sebastiano **al capo 108** [di seguito testualmente il capo 108: "*Artt. 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 13.433,94,- con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA FENAPI Catania 005, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima, ed inoltre, avvalendosi di*

particelle di terreno ubicate in Randazzo e Tortorici e conseguite illegittimamente (per avere l'indagato omesso di dichiarare la presenza di procedimenti penali e di prevenzione a proprio carico) mediante trattativa privata stipulata con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale competente, oltre che - nel caso di ulteriori particelle ubicate in Tortorici - conseguite formalmente dall'associazione denominata "Gli Allevatori" e conferite - in violazione di legge - in sub concessione all'indagato; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, BONTEMPO SCAVO indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 13.433,94.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Roma, nelle date del 29.03.17 (bonifico di euro 12.693,05) e del 28.06.17 (bonifico di euro 740,09)"], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare a fronte del dettaglio delle dichiarazioni rese e del riscontro documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, ha riferito che BONTEMPO SCAVO Sebastiano ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2016 presso il CAA FENAPI Catania 005, con sede in Randazzo; che la domanda è stata inserita dal responsabile ed operatore Pillera Alfio e che nella stessa sono state valorizzate


a) particelle corrispondenti a terreni di proprietà della Regione Siciliana, ubicati nel Comune di Randazzo, Foglio 3, particelle nn. 1, 5, 10, 11, 12, 36 ed altre allegando quali titoli di conduzione la concessione del lotto pascolivo n. 33 (la numero 57 del 16 giugno 2016 emessa dall'Ufficio Servizio

per il territorio di Catania, come si ricava dalla produzione documentale, allegato B33 prodotto all'udienza del 6.7.2021) ottenuta dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano, si rammenti privo dei requisiti per partecipare alla gara perché gravato da precedenti penali e sottoposto a misura di prevenzione;

b) particelle corrispondenti a terreni di proprietà di PITARRESI Sofia, ubicati nel Comune di Avola, Foglio 17, particelle n. 113, 114, 152 e 752, allegando quale titolo di conduzione un contratto di affitto (invero confezionato ad arte e mai convenuto con la proprietaria dei terreni); con riferimento a siffatti ultimi terreni di proprietà privata indicati dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano nella Domanda Unica di Pagamento 2016 (particelle ubicate nel territorio del Comune di Avola, contraddistinte dal Foglio 17, Particelle 113-114-152 e 752), giova richiamare le dichiarazioni già su sintetizzate della proprietaria e testimone PITARRESI Sofia;

invero, per un totale di 255 ettari circa; il testimone ha ancora riferito che, per effetto della domanda, la ditta istante ha conseguito contribuzioni da Ag.E.A. per 13.433,94 euro, danari accreditati, in data 28.6.2017, presso Poste Italiane, Agenzia di Messina, sul conto corrente (si cfr. allegati B18, B19, B20, B21, B22, B25, B26, B32, B33 ed H8 e H10 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Va, poi, evidenziato che la domanda unica di pagamento è stata presentata per il tramite di un C.A.A., con l'ausilio di Pillera Alfio allegando – come appena riferito – vari titoli di conduzione: la concessione ottenuta per le particelle in località "Tre Arie" in Randazzo con le modalità indicate, ed un falso contratto di conduzione dei terreni valorizzati in domanda; ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che la concessione – per



l'anno 2016 - sia stata ottenuta dal nipote dell'istante, del pari v'è certezza che il contratto di affitto sia stato fraudolentemente confezionato all'insaputa della proprietaria dei terreni; infine, v'è prova che l'A.G.E.A. abbia erogato il 28.6.2017 la somma di euro 13.433,94 in favore dell'istante (allegato H10 prima citato).

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che BONTEMPO SCAVO Sebastiano avesse piena coscienza della falsità del titolo di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata il 28.6.2017 (la data dell'ultimo accredito). Al BONTEMPO SCAVO Sebastiano devono, allora, certamente essere ascritti: a) la domanda unica di pagamento della ditta individuale a lui riconducibile; b) gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione del premio stesso (accreditato sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie.

Sussiste anche l'elemento soggettivo con riferimento alla truffa: il sig. BONTEMPO SCAVO Sebastiano ha confezionato e sottoscritto la domanda di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi; ha fatto leva su titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà; BONTEMPO SCAVO Sebastiano era, dunque, ben consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la ditta individuale "BONTEMPO SCAVO

SEBASTIANO”, di cui lo stesso era titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata, avendo d’un verso con l’inganno conseguito la disponibilità di una porzione di un lotto pascolivo invero concesso all’Associazione “*Gli Allevatori*” guidata dal nipote, per altro verso, non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nel contratto di affitto intercorso con PITARRESI Sofia e valorizzate nel corso della procedura ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell’operatore C.A.A..

Che **BONTEMPO SCAVO Sebastiano** inteso *spacchiusu* fosse attivo nel settore delle truffe con tutti i suoi parenti è circostanza anche riferita dal collaboratore di giustizia **BARBAGIOVANNI Carmelo** inteso “*muzzuni*”; tutti allevatori che – massimamente sintetizzando – hanno utilizzato, sebbene con codici aziendali diversi, lo stesso bestiame per fare le domande all’U.E. e ciò hanno fatto avvalendosi del patronato dell’**ARMELI Sebastiano**, lo stesso frequentato dal dichiarante **BARBAGIOVANNI Carmelo**, nel quale hanno attivamente operato anche il fratello **ARMELI Giuseppe** e la cognata **STRANGIO Antonia** intesa “*Tota*”.

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del CAPO I dell’imputazione, affermato che la medesima truffa è stata consumata al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa dei “*batanesi*” (la contestata aggravante di cui all’art. 416 bis.1 c.p.) della quale il **BONTEMPO SCAVO Sebastiano** è uno dei più dinamici affiliati (sebbene estraneo formalmente alla contestazione di cui al capo I, nel processo è emerso che fosse il messaggero delle “*ambasciate*” di “*lupin*” e veicolate all’esterno del carcere; coinvolto nella gestione del celeberrimo “*ciosco*” del “*uappu*”, abile coltivatore di stupefacenti, spacciatore di droga e cocustode delle armi dell’associazione) in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell’Unione Europea messo in campo dalla consortereria dei “*batanesi*” per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA ed in funzione

di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

CAPO 109

BONTEMPO SCAVO Sebastiano

Con riferimento alla condotta contestata a BONTEMPO SCAVO Sebastiano al capo 109 [di seguito testualmente il capo 109: "*Artt. 640 bis cp; rif. art. 416 bis.I. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 11.258,55.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA FENAPI Catania 005, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, BONTEMPO SCAVO indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 11.258,55.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Messina il 22.02.18*"], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole

responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare a fronte del dettaglio delle dichiarazioni rese e del riscontro documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, ha riferito che BONTEMPO SCAVO Sebastiano ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2017 presso il CAA FENAPI Catania 005, con sede in Randazzo; che la domanda è stata inserita dal responsabile ed operatore Pillera Alfio Antonia e che nella stessa sono state valorizzate

a) particelle corrispondenti a terreni di proprietà della Regione Siciliana, ubicati nel Comune di Randazzo ed identificati al Foglio 3, particelle 1,5,10,11,12,36,37,63,40,48,49,50,51,54 e 61 (enumerate concessione n. 34 del lotto pascolivo ricadente in località Lago Tre Arie, Demanio Forestale Regionale Comune di Randazzo, già in parte le stesse delle campagne precedenti) allegando vari titoli di conduzione (**allegato B30**);

b) particelle corrispondenti a terreni di proprietà di PITARRESI Sofia, ubicati nel Comune di Avola, Foglio 17, particelle n. 113, 114, 152 e 752, allegando quale titolo di conduzione un contratto di affitto (invero confezionato ad arte e mai convenuto con la proprietaria dei terreni); con riferimento a siffatti ultimi terreni di proprietà privata indicati dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano nella Domanda Unica di Pagamento 2016 (particelle ubicate nel territorio del Comune di Avola, contraddistinte dal Foglio 17, Particelle 113-114-152 e 752), giova richiamare le dichiarazioni già su sintetizzate della proprietaria e testimone PITARRESI Sofia;

invero, per un totale di 201.00 ettari circa; il testimone ha ancora riferito che, per effetto della domanda, la ditta istante ha conseguito contribuzioni da Ag.E.A. per 11.258,55 euro, danari accreditati, in data 28.6.2018, presso Poste Italiane, Agenzia di Messina, sul conto corrente (si cfr. allegati B17, B18, B25,

B26, B30, B31, B33 ed H9 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Va, poi, evidenziato che la domanda unica di pagamento è stata presentata per il tramite di un C.A.A., con l'ausilio di Pillera Alfio allegando – come appena riferito – più titoli di conduzione: la concessione conseguita per effetto della Determina nr. 5 del Dirigente Provinciale della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 10 - Ufficio Servizio per il Territorio di Catania, datata 5.05.2017, avente ad oggetto il Lotto Pascolivo nr. 34 – Lago Tre Arie (allegato B30 già citato), ed un falso contratto di conduzione dei terreni valorizzati in domanda; ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che la concessione – per l'anno 2017 - sia stata ottenuta dall'istante nonostante non potesse aspirarvi, del pari v'è certezza che il contratto di affitto sia stato fraudolentemente confezionato all'insaputa della proprietaria dei terreni; infine, v'è prova che l'A.G.E.A. abbia erogato il 28.6.2018 la somma di euro 11.258,55 in favore dell'istante (allegato H10 già citato).

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che BONTEMPO SCAVO Sebastiano avesse piena coscienza della falsità del titolo di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata il 28.6.2018 (la data dell'accredito ultimo). Al BONTEMPO SCAVO Sebastiano devono, allora, certamente essere ascritti: a) la domanda unica di pagamento della ditta individuale a lui riconducibile; b) gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione del premio stesso (accreditato sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie.

Sussiste anche l'elemento soggettivo con riferimento alla truffa: il sig. BONTEMPO SCAVO Sebastiano ha confezionato e sottoscritto la domanda di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi; ha fatto leva su titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei, perché idonei a viziare la volontà; BONTEMPO SCAVO Sebastiano era, dunque, ben consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la ditta individuale "*BONTEMPO SCAVO SEBASTIANO*", di cui lo stesso era titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata, avendo d'un verso con l'inganno conseguito la disponibilità di lotti pascolivi, per altro verso non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nel contratto di affitto intercorso con PITARRESI Sofia e valorizzate nel corso della procedura ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore C.A.A..

Che BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso *spacchiusu* fosse attivo nel settore delle truffe con tutti i suoi parenti è circostanza riferita anche dal collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "*muzzuni*"; tutti allevatori che – massimamente sintetizzando – hanno utilizzato, sebbene con codici aziendali diversi, lo stesso bestiame per fare le domande all'UE e ciò hanno fatto avvalendosi del patronato dell'ARMELI Sebastiano, lo stesso

af
1825

frequentato dal dichiarante BARBAGIOVANNI Carmelo, nel quale hanno attivamente operato anche il fratello ARMELI Giuseppe e la cognata STRANGIO Antonia intesa "Tota".

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo 1, inoltre affermato che la medesima truffa sia stata consumata al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) della quale il BONTEMPO SCAVO Sebastiano è uno dei più dinamici affiliati (sebbene estraneo formalmente alla contestazione di cui al capo 1, il predetto è il messaggero delle "ambasciate" di "lupin" e veicolate all'esterno del carcere; coinvolto nella gestione del celeberrimo "ciosco" del "uappu", abile coltivatore di stupefacenti, spacciatore di droga e cocustode delle armi dell'associazione) in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

CAPO 110

BONTEMPO SCAVO Sebastiano

Con riferimento alla condotta contestata a BONTEMPO SCAVO Sebastiano al capo 110 [di seguito testualmente il capo 110: "*Art. 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. c.p.; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano" - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR*

(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procurava a se un ingiusto profitto - per complessivi euro 11.465,68.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle "Misure 2.1.4. e 2.1.1." per la Campagna 2014, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno di proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima, ed inoltre, avvalendosi di particelle di terreno ubicate in Randazzo e conseguite illegittimamente (per avere l'indagato omesso di dichiarare la presenza di procedimenti penali e di prevenzione a proprio carico) mediante trattativa privata stipulata con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Catania; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'indagato indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 11.465,68.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; in luogo imprecisato, il 15.12.16"]], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare a fronte del dettaglio delle dichiarazioni rese e del riscontro documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, ha riferito che BONTEMPO SCAVO Sebastiano ha presentato domanda PSR anno 2014 (misure 2.1.1) presso il CAA Unisc Messina 003, con sede in Tortorici; che nella domanda sono state valorizzate le stesse particelle indicate nella trattazione del capo 104 di imputazione (con le patologie già evidenziate), invero, per un totale di 253,48 ettari; il testimone ha ancora riferito che, per effetto della domanda, la

al
1427

ditta istante ha conseguito contribuzioni da Ag.E.A. per 11.465,58 euro, danari accreditati, in data 15.12.2016 presso Poste Italiane, Agenzia di Messina, sul conto corrente (si cfr. allegati B18, B25, B26, B28, B29, B37 ed H10 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento dei terreni valorizzati che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati dal BONTEMPO SCAVO Sebastiano ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che la concessione sia stata carpitata dall'istante facendo leva su una autocertificazione carente e nonostante lo stesso fosse gravato da precedenti penali e sottoposto alla misura di prevenzione, del pari v'è certezza che il contratto di affitto sia stato fraudolentemente confezionato all'insaputa della proprietaria dei terreni; **Infine, v'è prova che l'Ag.E.A. abbia erogato – per la sola misura 2.1.1 – la somma di euro 11.465,58 in favore dell'istante in data 15.12.2016 (allegato H10 già indicato).**

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che BONTEMPO SCAVO Sebastiano avesse piena coscienza della falsità del titolo di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata il 15.12.2016 (la data dell'accredito ultimo). Al BONTEMPO SCAVO Sebastiano devono, allora, certamente essere ascritti: a) la domanda di pagamento della ditta individuale a lui riconducibile; b) gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione




1828

dell'acquisizione del premio stesso (accreditato sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie.

Sussiste anche l'elemento soggettivo con riferimento alla truffa: il sig. BONTEMPO SCAVO Sebastiano ha confezionato e sottoscritto la domanda di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi; ha fatto leva su titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà; BONTEMPO SCAVO Sebastiano era, dunque, ben consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la ditta individuale "*BONTEMPO SCAVO SEBASTIANO*", di cui lo stesso era titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata, avendo d'un verso con l'inganno conseguito la disponibilità di un lotto pascolivo, per altro verso, non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nel contratto di affitto intercorso con PITARRESI Sofia e valorizzate nel corso della procedura ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore C.A.A..

Che BONTEMPO SCAVO Sebastiano inteso *spacchiusu* fosse attivo nel settore delle truffe con tutti i suoi parenti è circostanza riferita anche dal collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo inteso "*muzzuni*"; tutti allevatori che – massimamente sintetizzando – hanno utilizzato, sebbene con codici aziendali diversi, lo stesso bestiame per fare le domande all'UE e ciò hanno fatto avvalendosi del patronato dell'ARMELI Sebastiano, lo stesso frequentato dal dichiarante BARBAGIOVANNI Carmelo, nel quale hanno attivamente operato anche il fratello ARMELI Giuseppe e la cognata STRANGIO Antonia intesa "*Tota*".

Va, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo I, inoltre affermato che la medesima truffa sia stata consumata al fine di agevolare


Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'af' with a large flourish below it.

l'attività dell'associazione mafiosa dei "batanesi" (la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) della quale il BONTEMPO SCAVO Sebastiano è uno dei più dinamici affiliati (sebbene estraneo formalmente alla contestazione di cui al capo 1, il predetto è il messaggero delle "ambasciate" di "lupin" e veicolate all'esterno del carcere; coinvolto nella gestione del celeberrimo "ciosco" del "uappu", abile coltivatore di stupefacenti, spacciatore di droga e cocustode delle armi dell'associazione) in quanto ordita nel contesto di un ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

CAPO III

BONTEMPO SCAVO Sebastiano

Con riferimento alla condotta contestata a BONTEMPO SCAVO Sebastiano al capo III [di seguito testualmente il capo III: *"Art. 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO Sebastiano" - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procurava a se un ingiusto profitto - per complessivi euro 9.566,26.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle "Misure I2 e I3" per la Campagna 2016, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di*




1830

proprietà di Pitarresi Sofia e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima, ed inoltre, avvalendosi di particelle di terreno ubicate in Randazzo e Tortorici e conseguite illegittimamente (per avere l'indagato omesso di dichiarare la presenza di procedimenti penali e di prevenzione a proprio carico) mediante trattativa privata stipulata con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale competente, oltre che - nel caso di ulteriori particelle ubicate in Tortorici - conseguite formalmente dall'associazione denominata "Gli Allevatori" e conferite - in violazione di legge - in sub concessione all'indagato; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'indagato indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 9.566,26.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; in luogo imprecisato, il 12.05.17"], è sufficiente osservare che non v'è testimone alcuno – nemmeno il FELICI Giancarlo che alla figura del BONTEMPO SCAVO Sebastiano ed alle sue condotte ha dedicato ampia porzione della sua narrazione – che abbia riferito in ordine alla condotta contestata al capo 111 al BONTEMPO SCAVO Sebastiano; non v'è nemmeno produzione documentale puntualmente indicata dal Pubblico Ministero a supporto della contestazione avanzata al predetto imputato con precipuo riferimento alle domande di contribuzione comunitaria avanzate dall'imputato afferenti alle misure 12 e 13 per l'anno 2016; sebbene possa ricavarsi qualche utile elemento dall'allegato H10 - prima citato - per il capo di imputazione 110.

Ne discende la declaratoria di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

CAP 112, 113 e 114

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, the number '1831' is written in a smaller font.


CAPO 112

SCINARDO TENGHI Giuseppe

Con riferimento alla condotta contestata a BONTEMPO SCAVO Sebastiano al capo 112 [di seguito testualmente il capo 112: "*Artt. 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa "GEO-ZOOT", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 118.510,96.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Enna 001, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ricadenti nei Comuni di Marzabotto, Morano Calabro e Firenzuola (alcune delle quali di proprietà dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – EMILIA ORIENTALE) e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'indagato indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 118.510,96.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; in Enna nelle date del 6.11.14 (bonifico di euro 11.639,78), dell'1.07.15 (bonifico di euro 104.391,57) e del 19.10.15 (bonifico di euro 2.479,61)"], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del*

testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare a fronte del dettaglio delle dichiarazioni rese e del riscontro documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, ha riferito che la società agricola "GEO-ZOOT", il cui legale rappresentante è SCINARDO TENGHI Giuseppe, ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2014 presso il CAA Liberi Agricoltori Enna 001, con sede ad Enna, con responsabile Catalano Maria Sebastiana; la domanda (allegato L1) è stata inserita dall'operatore Pergola Fulvio e nella stessa ha dichiarato una particella di terreno ricadente nel territorio del Comune di Morano Calabro (CS), dell'estensione di 167,61 ettari, censita al Foglio 1, particella n. 2; nonché terreni [identificati nel foglio 63 particelle nr. 1-2-3-4-9-10-17-18-19-20-39-40-41, nel Comune di Marzabotto (BO)] di proprietà dell'"Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - EMILIA ORIENTALE", nonché terreni [di cui al foglio 56 particella 70; Foglio 61 Particella 67; foglio 63 particelle 30-32-33-34-36-37-38-46-47-48-49-50-51-53-56-57-58-59-60-62; foglio 65 particelle 64-66-70-73; foglio 66 particelle 18-19-22-27-28-36-49-50-51-54-64-67-68-69-70-73-75-76-77-78-85-86-87-88-89-90-91; foglio 67 particelle 1-2-11-61-81; foglio 68 particelle 6-19-30-34-35-40-43-44-45-46-52-57-58-59-187-200-202; foglio 69 particelle 12-17-26-27-28-31-32-33-40-42; foglio 73 particelle 24-26-38-58-90; foglio 74 particelle 1-3; foglio 75 particelle 33-34-35-36-39, tutti ricadenti nel Comune di Marzabotto (BO)] appartenenti a ZANINI Simona e ciò allegando quale titolo di conduzione un contratto di comodato (cfr. sempre l'allegato L11 già citato) e terreni di proprietà della società "CINQUE MONTI", ubicati nel Comune di Fiorenzuola (FI), allegando quale titolo di conduzione un contratto di affitto (cfr. l'allegato L11), per un totale di ben 552,74 ettari; la società ha ottenuto per effetto della domanda titoli (il teste non ha specificato quanti) ed un pagamento assai consistente di euro 118.510,96, accreditato, in data 19 ottobre



18/33

2015, presso la Banca Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Agenzia di Enna, sul conto corrente le cui cifre finali sono "1680" (si cfr. allegati L10, L11, L12 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento dei terreni valorizzati che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati da SCINARDO TENGHI Giuseppe ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che i contratti fondanti il titolo di conduzione siano stati fraudolentemente confezionati all'insaputa delle ditte proprietarie dei terreni valorizzati; infine, v'è prova che l'Ag.E.A. abbia erogato la somma di euro **118.510,96 in favore dell'istante in data 19.10.2015.**

Assume rilievo dirimente la portata delle dichiarazioni rese dalle ditte proprietarie che hanno escluso di aver mai convenuto alcunché con la "GEO-ZOOT" di SCINARDO TENGHI Giuseppe; in dibattimento è stato acquisito con il consenso delle parti il verbale di sommarie informazioni rese in data 23.2.2019, con allegati estratti catastali, da ZANINI Simona la quale, comunque, è stata esaminata in dibattimento all'udienza del 6.9.2021; in siffatto ultimo contesto processuale la teste ha, su domanda della Difesa dell'imputato, specificato di non avere mai concesso in affitto i terreni e di avere lei stessa presentato domande volte all'ottenimento di contributi comunitari; la teste ha ricordato si essere stata contattata, in passato, da tale geometra Gerbi, il quale le aveva presentato un signore, di cui la teste non ha ricordato il nome, che intendeva acquistare i terreni, ma l'affare non era andato a buon fine; ha, poi, soggiunto di non avere mai conosciuto Cammarata Giuseppe.

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico si desume dalle concrete modalità esecutive

dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che SCINARDO TENGHI Giuseppe avesse piena coscienza della falsità dei titoli di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata il 19.10.2015 (la data dell'accredito dell'ultima porzione del contributo).

A SCINARDO TENGHI Giuseppe devono, allora, certamente essere ascritti: a) la domanda di pagamento della ditta a lui riconducibile; b) gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione del premio stesso (accreditato sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie che, nel caso in specie, coincide con l'accredito dell'ultima soluzione.

Sussiste anche l'elemento soggettivo con riferimento alla truffa: SCINARDO TENGHI Giuseppe ha confezionato e sottoscritto – nella qualità di legale rappresentante della società agricola "GEO-ZOOT" la domanda di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi; ha allegato titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà; SCINARDO TENGHI Giuseppe era, dunque, ben consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la ditta "GEO-ZOOT", di cui lo stesso era titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata, non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nei contratti indicati intercorsi con i legittimi proprietari e valorizzate nel corso della procedura (secondo uno schema assai ricorrente) ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore C.A.A..

Invece, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo 3 bis, va affermato che la truffa sia stata consumata al solo fine di arricchire il patrimonio personale dell'imputato; non vi sono elementi dai quali poter evincere infatti che la stessa possa essere collocata nel più ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

Va affermata, alla luce delle risultanze istruttorie, la responsabilità dello SCINARDO TENGHI Giuseppe per la condotta contestata al capo 112 con l'esclusione, quindi, della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p..

CAPO 113

SCINARDO TENGHI Giuseppe

Con riferimento alla condotta contestata a BONTEMPO SCAVO Sebastiano al capo 113 [di seguito testualmente il capo 113: "*Artt. 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa "GEO-ZOOT", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricole di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 72.692,94.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA CANAPA Trapani 005, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ricadenti nel Comune di Collesano, e mai*

realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'indagato indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 72.692,94.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Enna il 2.12.15"], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare a fronte del dettaglio delle dichiarazioni rese e del riscontro documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, ha riferito che la società agricola semplice "GEO-ZOOT", il cui legale rappresentate è SCINARDO TENGHI Giuseppe, ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2015 presso il CAA Canapa Trapani 05, con sede in Castelvetro, con responsabile Crimi Antonio; la domanda (allegato L13) è stata inserita dall'operatore Bellomo Paolo e nella stessa ha dichiarato particelle ricadenti nel territorio del Comune di Collesano e ciò allegando titoli di conduzione inesistenti; la società ha ottenuto per effetto della domanda un pagamento assai consistente di euro 72.692,94, accreditato, in data 2.12.2015, presso la Banca Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Agenzia di Enna, sul conto corrente le cui cifre finali sono "1680" (si cfr. allegati citati e prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Ed è proprio con riferimento al titolo di godimento dei terreni valorizzati che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati da SCINARDO TENGHI Giuseppe ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui

danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che i contratti fondanti il titolo di conduzione siano stati fraudolentemente confezionati all'insaputa delle ditte proprietarie dei terreni valorizzati; infine, v'è prova che l'A.G.E.A. abbia erogato la somma di euro **72.692,94 in favore dell'istante in data 2.12.2015.**

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che SCINARDO TENGHI Giuseppe avesse piena coscienza della falsità dei titoli di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata il 2.12.2015 (la data dell'accredito dell'ultima porzione del contributo).

A SCINARDO TENGHI Giuseppe devono, allora, certamente essere ascritti: a) la domanda di pagamento della ditta a lui riconducibile; b) l'allegato titolo di conduzione dei terreni e la spendita di diritti al premio (*id est*: titoli Ag.E.A.), illecitamente conseguiti con la domanda per la campagna dell'anno precedente di cui al capo 112 dell'imputazione, per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione del premio stesso (accreditato sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie che, nel caso in ispecie, coincide con l'accredito dell'ultima soluzione.

Sussiste anche l'elemento soggettivo con riferimento alla truffa: SCINARDO TENGHI Giuseppe ha confezionato e sottoscritto – nella qualità di legale rappresentante della società agricola "GEO-ZOOT" la domanda di pagamento con un falso titolo di conduzione dei terreni in detta domanda

valorizzati per ottenere i contributi; ha allegato un titolo di conduzione evidentemente falso e rilevante sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà; SCINARDO TENGGHI Giuseppe era, dunque, ben consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la ditta "GEO-ZOOT", di cui lo stesso era titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata, non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nei contratti indicati intercorsi con i legittimi proprietari e valorizzate nel corso della procedura (secondo uno schema assai ricorrente) ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore C.A.A..

Invece, per le ragioni già ampiamente esposte nella trattazione del capo 3 *bis* dell'imputazione, va affermato che la truffa sia stata consumata al solo fine di arricchire il patrimonio personale dell'imputato; non vi sono elementi dai quali poter evincere infatti che la stessa possa essere collocata nel più ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine.

Va affermata, alla luce delle risultanze istruttorie, la responsabilità dello SCINARDO TENGGHI Giuseppe per la condotta contestata al capo 113 con l'esclusione, quindi, della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p..

CAPO 114

Coimputati: SCINARDO TENGGHI Giuseppe e SCINARDO TENGGHI Elisabetta

Con riferimento alla condotta contestata a **SCINARDO TENGHI Giuseppe e SCINARDO TENGHI Elisabetta al capo 114** [di seguito testualmente il capo 114: "*Artt. 110, 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. c.p.; perché, in concorso tra loro, nella qualità SCINARDO TENGHI Giuseppe di rappresentante legale dell'impresa "GEO-ZOOT" e SCINARDO TENGHI Elisabetta di operatrice del CAA CAF AGRI Enna 222, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'indagato presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA CAF AGRJ Enna 222 e di SCINARDO TENGHI Elisabetta, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ricadenti nel Comune di Collesano, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCINARDO TENGHI Elisabetta, l'indagato SCINARDO TENGHI Giuseppe tentava di conseguire indebitamente un contributo in agricoltura (che tuttavia l'AGEA, nel caso di specie, non erogava); con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Siracusa, il 9.06.16"], è sufficiente osservare che non v'è testimone alcuno – nemmeno il FELICI Giancarlo che alla figura dei SCINARDO TENGHI Giuseppe ed alle sue condotte, così come alle condotte della sorella Elisabetta, ha dedicato ampia porzione della sua narrazione – che abbia riferito in ordine alla condotta contestata al capo 114 ai due coimputati testé indicati; non v'è nemmeno produzione documentale*

puntualmente indicata dal Pubblico Ministero a supporto della contestazione avanzata ai predetti coimputati con precipuo riferimento alla domanda di contribuzione avanzata per l'anno 2016; sebbene possa ricavarsi qualche utile elemento dagli allegati L15 e L16 e dal verbale di sommarie informazioni rese da BIUNDO Vincenzo (il quale ha riferito di aver concesso i suoi terreni proprio a SCINARDO TENGHI Elisabetta che, come può evincersi dalla documentazione acquisita, ha a sua volta concesso i terreni al fratello Giuseppe) ed acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 4.4.2022.

Ne discende la declaratoria di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

CAPI 115, 116, 117, 118, 119

Coimputati: COSTANZO ZAMMATARO Antonina e GALATI MASSARO Santo

CAPO 115

Con riferimento alla condotta contestata a **COSTANZO ZAMMATARO Antonina e GALATI MASSARO Santo al capo 115** [di seguito testualmente il capo 115: *"Artt. 110; 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (GALATI MASSARO) dell'impresa individuale "GALATI MASSARO Santo", e di procuratrice speciale del figlio (COSTANZO ZAMMATARO Antonina), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fonda Europeo Agricola di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 14.462,97.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano Domanda Unica*

di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei Comuni di Centuripe e Adrano, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 14.462,97.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Adrano nelle date del 23.10.14 (bonifico di euro 8.227,22) e del 17.02.15 (bonifico di euro 8.235,75)"], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

D'obbligo una premessa sulla figura del GALATI MASSARO Santo – inteso “*faccia tagliata*” – che prende le mosse dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PASSALACQUA Filippo e MAVICA Antonino nonché del teste ed operante SPANN Alessandro.

I due collaboratori di giustizia hanno, sebbene in maniera non estremamente dettagliata, fornito un profilo del GALATI MASSARO Santo, già negli anni 2004/2005 referente in Catenanuova del clan “Cappello” di Catania; cugino del “*carretteri*” con il quale consumava condotte penalmente rilevanti.

Il teste Alessandro SPANN si è, invece, soffermato sul diverso fronte dell'attività di allevatore (e agricoltore) svolta dal GALATI MASSARO Santo; dopo aver premesso di avere svolto accertamenti in ordine alla figura del predetto imputato, in quanto, su segnalazione dei R.O.S. di Messina, lo stesso era stato avvistato spesso in compagnia di COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, inteso “*Carretteri*”, ha riferito di aver acquisito varie informazioni


sulle procedure amministrative finalizzate alla captazioni di contributi comunitari avviate dalla ditta individuale del predetto (cfr. l'allegato M4 acquisito all'udienza del 6.7.2021); le stesse sulle quali si è soffermato anche il teste FELICI Giancarlo sulle dichiarazioni del quale si farà leva per argomentare la responsabilità penale del GALATI MASSARO Santo e della madre COSTANZO ZAMMATARO Antonina per le condotte contestate ai capi da 114 a 119.

GALATI MASSARO Santo nelle domande uniche di pagamento avanzate dal 2014 in poi ha dichiarato di condurre in affitto numerosi terreni siti nel Comune di Centuripe, di proprietà di privati quali Santangelo Antonino, Severino Nicolò, La Mela Antonino e Leocata Antonio (tutti deceduti) e taluni terreni demaniali, siti nel Comune di Adrano; titoli di conduzione – come si vedrà innanzi nel dettaglio – confezionati fraudolentemente secondo uno schema invero in uso a molti imputati di condotte analoghe perché facente leva sull'avvenuto decesso dei proprietari di terreni che, frequentemente collocati nell'entroterra, restano incolti e, comunque, trascurati dagli eredi.

Il teste ha ricordato che GALATI MASSARO Santo ha presentato le domande uniche di pagamento per gli **anni 2014, 2015 e 2016** avvalendosi della madre, **COSTANZO ZAMMATARO Antonina**, all'epoca procuratrice generale del figlio in quanto il Galati Massaro era detenuto (cfr. l'allegato M6). Il teste ha aggiunto di avere accertato che, oltre alla presentazione di domande uniche di pagamento, l'imputato GALATI MASSARO Santo ha presentato anche domande per aiuti riconosciuti all'interno del P.S.R., Piano di Sviluppo Rurale.

In ordine agli aiuti diretti, quindi, alle domande uniche di pagamento presentate per gli anni 2014-2016, il teste Alessandro SPANN ha specificato che per il tramite di esse la ditta "GALATI MASSARO SANTO" ha ottenuto i seguenti pagamenti (cfr. l'allegato M7):

per l'anno 2014, aveva ottenuto un pagamento pari a 38.103,21 euro;



1843

per l'anno 2015, aveva ottenuto un pagamento pari a 15.805,31 euro;
per l'anno 2016, aveva ottenuto un pagamento pari a 19.904,29 euro;
somme accreditate mediante bonifico sul conto corrente aperto presso la Banca Popolare di Lodi, filiale di Adrano, intestato allo stesso GALATI MASSARO Santo.

Il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare a fronte del dettaglio delle dichiarazioni rese e del riscontro documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, ha riferito che GALATI MASSARO Santo, con l'ausilio della sua procuratrice e madre COSTANZO ZAMMATARO Antonina, ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2014 presso il CAA Unsic Enna 002, con sede in Regalbuto; che la domanda è stata inserita dall'operatore Stefania Di Carlo e che nella stessa sono state valorizzate particelle di terreno di proprietà di Sant'Angelo Antonino, Severino Nicolò, La Mela Antonino, Leocata Antonino e del demanio, questi ultimi ubicati nel Comune di Adrano, allegando contratti e concessioni confezionati fraudolentemente e comunque inesistenti, per una superficie totale di 12,52 ettari; che, a fronte della presentazione della domanda, GALATI MASSARO Santo non ha ottenuto titoli, ma ha ottenuto un pagamento di un contributo pari ad euro 38.103,21 (concesso dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, per il tramite dell'organismo pagatore Ag.E.A.), accreditato, in data 17 febbraio 2015, presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia di Adrano, sul conto corrente le cui ultime cifre sono "3357" (si cfr. documenti di cui agli allegati M4, M6 ed M7 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento dei terreni valorizzati che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati da GALATI MASSARO Santo per il tramite della sua procuratrice e madre COSTANZO ZAMMATARO Antonina

ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che i contratti fondanti il titolo di conduzione siano stati fraudolentemente confezionati all'insaputa delle ditte proprietarie dei terreni valorizzati; infine, v'è prova che l'Ag.E.A. abbia erogato la somma di euro 38.103,21 in favore dell'istante in data 17.2.2015.

Assume rilievo dirimente la portata delle dichiarazioni rese dalle ditte proprietarie che hanno escluso di aver mai convenuto alcunché con la ditta "GALATI MASSARO SANTO"; in dibattimento **LEOCATA** Antonio (esaminato il 26.7.2021) ha dichiarato che il padre, deceduto, era proprietario di un terreno sito nel Comune di Carcaci, censito al Foglio 9, particella n. 265 e che né lui, né il fratello hanno mai stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto il suddetto terreno; e su domanda della Difesa in controesame, ha ricordato che, quando era piccolo, aveva sentito nominare Galati Massaro Calogero, confinante con cui, tuttavia, il padre non aveva alcun rapporto; anche il teste **Antonio SEVERINO**, all'udienza del 26.7.2021, dopo avere premesso di essere il fratello di Severino Giuseppe, ha dichiarato che il padre, Severino Nicolò, deceduto in data 30.1.2004, era proprietario di un terreno sito in Centuripe e che dopo la morte del padre il terreno è stato abbandonato; ed ancora che, né lui, né il fratello hanno mai stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto il suddetto terreno; anche il testimone **Giuseppe SEVERINO**, all'udienza del 26.7.2021, ha dichiarato che il padre, Severino Niccolò, deceduto in data 30.1.2004, era proprietario di un terreno sito in Centuripe e che, dopo la morte del padre, il terreno è stato abbandonato; ed ancora che né lui, né il fratello hanno mai stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto il suddetto terreno; su domanda della Difesa in controesame il teste ha ricordato di avere conosciuto Galati Massaro Calogero, confinante, ma ha escluso che il padre avesse stipulato contratti con lo stesso; anche la testimone **Rosa SANT'ANGELO** all'udienza

del 26.7.2021, ha dichiarato di essere proprietario di terreni siti in Centuripe, Contrada Rabarbaro, censiti al Foglio 2, particelle nn. 42-66; ha, inoltre, riferito di gestire direttamente i terreni e di aver stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto i terreni prima con il figlio, Santangelo Giovanni e, successivamente, con la nuora, Diolosa Giuseppina e con nessun altro (si cfr. i contratti acquisiti al fascicolo per il dibattimento ed invero stipulati con il parente e l'affine del testimone appena indicati); infine, il testimone **Grazia LA MELA**, sempre alla medesima udienza, ha dichiarato che il padre, La Mela Antonino, deceduto, era proprietario di terreni siti nel Comune di Centuripe e che, dopo la morte del padre, non ha mai stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto i suddetti terreni, specificando di non sapere se il padre li avesse concessi in affitto a qualcuno, perché non avevano un buon rapporto.

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che i due coimputati avessero piena coscienza della falsità dei titoli di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata il 17.2.2015 (la data dell'accredito dell'ultima porzione del contributo).

A GALATI MASSARO Santo e COSTANZO ZAMMATARO Antonina, la madre e procuratrice del primo, devono, allora, certamente essere ascritti: a) la domanda di pagamento della ditta riconducibile al GALATI MASSARO Santo; b) gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione del premio stesso (accredito sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei

contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie che, nel caso in ispecie, coincide con l'accredito dell'ultima soluzione.

Sussiste anche l'elemento soggettivo con riferimento alla truffa: madre e figlio hanno evidentemente confezionato e sottoscritto – il primo nella qualità di legale rappresentante della ditta a lui intestata e la seconda quale sua procuratrice - la domanda di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi; hanno allegato titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà; i due coimputati erano, dunque, ben consapevoli della falsità di quanto stava dichiarando la ditta individuale del GALATI MASSARO Santo, di cui Santo era il titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata anche dal carcere (invero nel 2014 era detenuto), non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nei contratti indicati intercorsi con i legittimi proprietari e valorizzate nel corso della procedura (secondo uno schema assai ricorrente) ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore C.A.A..

Invece, in mancanza di un concreto legame tra i coimputati e l'associazione dei "batanesi", fermi i vincoli parentali ovvero di affinità già evidenziati con uno degli affiliati (COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *carretteri*) e tenuto conto del fatto che GALATI MASSARO Santo, come riferito dal collaboratore di giustizia PASSALACQUA Filippo, è stato per molto tempo referente in Catenanuova del clan "Cappello" di Catania, va affermato che la truffa sia stata consumata al solo fine di arricchire il patrimonio personale dell'imputato e della madre, sua procuratrice; non vi sono elementi dai quali poter evincere, in altri termini, che la condotta fraudolenta in esame possa essere collocata nel più ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria dei "batanesi" per il

tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine d'appartenenza.

Va affermata, alla luce delle risultanze istruttorie, la responsabilità dei due coimputati per la condotta contestata al capo 115 con l'esclusione, quindi, della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p..

CAPO 116

Con riferimento alla condotta contestata a **COSTANZO ZAMMATARO Antonina e GALATI MASSARO Santo al capo 116** [di seguito testualmente il capo 116: *"artt. 110; 81 cpv c.p.; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1 c.p.; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (GALATI MASSARO) dell'impresa individuale "GALATI MASSARO Santo", e di procuratrice speciale del figlio (COSTANZO ZAMMATARO Antonina), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 15.963,16.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei Comuni di Centuripe e Adrano, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 15.963,16.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare*

L'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Adrano nelle date dell'11.02.16 (bonifico di euro 14.359,86), dell'1.06.16 (bonifico di euro 1.735,16), del 29.06.16 (bonifico di euro 54,07) e del 13.10.16 (bonifico di euro 157,85)'], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare a fronte del dettaglio delle dichiarazioni rese e del riscontro documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, ha riferito che GALATI MASSARO Santo, con l'ausilio della sua procuratrice e madre COSTANZO ZAMMATARO Antonina, ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2015 presso il CAA Unsic Enna 002, con sede in Regalbuto; che nella domanda sono state valorizzate particelle di terreno di proprietà di Severino Nicolò e La Mela Antonino e del demanio regionale, allegando contratti e concessioni confezionati fraudolentemente e, comunque, inesistenti, per una superficie totale di 12 ettari; che, a fronte della presentazione della domanda, GALATI MASSARO Santo ha ottenuto un pagamento di un contributo pari ad euro 15.805,31 (concesso dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia – FEAGA-, per il tramite dell'organismo pagatore Ag.E.A.), accreditato, in data 13.10.2016, presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia di Adrano, sul conto corrente le cui ultime cifre sono "3357" (si cfr. documenti di cui agli allegati M4, M6 ed M7 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento dei terreni valorizzati che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati da GALATI MASSARO Santo per il tramite della sua procuratrice e madre COSTANZO ZAMMATARO Antonina

ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che i contratti fondanti il titolo di conduzione siano stati fraudolentemente confezionati all'insaputa delle ditte proprietarie dei terreni valorizzati; **Infine, v'è prova che l'Ag.E.A. abbia erogato la somma di euro 15.805,31 in favore dell'istante in data 13.10.2016.**


Assume rilievo dirimente la portata delle dichiarazioni rese dalle ditte proprietarie che hanno escluso di aver mai convenuto alcunché con la ditta "GALATI MASSARO SANTO"; in dibattimento il teste **Antonino SEVERINO**, all'udienza del 26.7.2021, dopo avere premesso di essere il fratello di Severino Giuseppe, ha dichiarato che il padre, Severino Nicolò, deceduto in data 30.1.2004, era proprietario di un terreno sito in Centuripe e che dopo la morte del padre il terreno è stato abbandonato; ed ancora che, né lui, né il fratello hanno mai stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto il suddetto terreno; anche il testimone **Giuseppe SEVERINO**, all'udienza del 26.7.2021, ha dichiarato che il padre, Severino Niccolò, deceduto in data 30.1.2004, era proprietario di un terreno sito in Centuripe e che, dopo la morte del padre, il terreno è stato abbandonato; ed ancora che né lui, né il fratello hanno mai stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto il suddetto terreno; su domanda della Difesa in controesame il teste ha ricordato di avere conosciuto Galati Massaro Calogero, confinante, ma ha escluso che il padre avesse stipulato contratti con lo stesso; infine, il testimone **Grazia LA MELA**, sempre alla medesima udienza, ha dichiarato che il padre, La Mela Antonino, deceduto, era proprietario di terreni siti nel Comune di Centuripe e che, dopo la morte del padre, non ha mai stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto i suddetti terreni, specificando di non sapere se il padre li avesse concessi in affitto a qualcuno, perché non avevano un buon rapporto.

Handwritten signature and scribble in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Grazia La Mela' and is written in black ink. There is also a large, diagonal scribble or mark over the signature area.

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che i due coimputati avessero piena coscienza della falsità dei titoli di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata il 13.10.2016 (la data dell'accredito dell'ultima porzione del contributo).

A GALATI MASSARO Santo e COSTANZO ZAMMATARO Antonina, la madre e procuratrice del primo, devono, allora, certamente essere ascritti: a) la domanda di pagamento della ditta riconducibile al GALATI MASSARO Santo; b) gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione del premio stesso (accreditato sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie che, nel caso in ispecie, coincide con l'accredito dell'ultima soluzione.

Sussiste anche l'elemento soggettivo con riferimento alla truffa: madre e figlio hanno evidentemente confezionato e sottoscritto – il primo nella qualità di legale rappresentante della ditta a lui intestata e la seconda quale sua procuratrice - la domanda di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi; hanno allegato titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà; i due coimputati erano, dunque, ben consapevoli della falsità di quanto stava dichiarando la ditta individuale del GALATI MASSARO Santo, di cui Santo era il titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata anche



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature and the number 1851.

dal carcere (invero detenuto), non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nei contratti indicati intercorsi con i legittimi proprietari e valorizzate nel corso della procedura (secondo uno schema assai ricorrente) ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore C.A.A..

Invece, in mancanza di un concreto legame tra i coimputati e l'associazione dei "batanesi", fermi i vincoli parentali ovvero di affinità già evidenziati con uno degli affiliati (COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *carretteri*) e tenuto conto del fatto che GALATI MASSARO Santo, come riferito dal collaboratore di giustizia PASSALACQUA Filippo, è stato per molto tempo referente in Catenanuova del clan "Cappello" di Catania, va affermato che la truffa sia stata consumata al solo fine di arricchire il patrimonio personale dell'imputato e della madre, sua procuratrice; non vi sono elementi dai quali poter evincere, in altri termini, che la condotta fraudolenta in esame possa essere collocata nel più ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine d'appartenenza.


Va affermata, alla luce delle risultanze istruttorie, la responsabilità dei due coimputati per la condotta contestata al capo 116 con l'esclusione, quindi, della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p..

CAPO 117

Con riferimento alla condotta contestata a **COSTANZO ZAMMATARO Antonina e GALATI MASSARO Santo al capo 117** [di seguito testualmente il capo 117: *"Artt. 110; 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1 c.p.; perché, in*

concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (GALATI MASSARO) dell'impresa individuale "GALATI MASSARO Santo", e di procuratrice speciale del figlio (COSTANZO ZAMMATARO Antonina), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 16.679,86.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei Comuni di Centuripe e Adrano, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 16.679,86.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Adrano, nelle date dell'1.12.16 (bonifico di euro 11.487,37), del 13.10.17 (bonifico di euro 189,47), del 26.03.18 (bonifico di euro 4.988,81) e del 10.10.18 (bonifico di euro 14,21)"]], diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto del testimone FELICI Giancarlo ed il vaglio dei documenti prodotti all'udienza del 6.7.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo, sulla cui attendibilità non v'è ragione alcuna di dubitare a fronte del dettaglio delle dichiarazioni rese e del riscontro documentale acquisito al fascicolo del dibattimento, ha riferito che GALATI MASSARO Santo, con l'ausilio della sua procuratrice e madre

Handwritten signature and date 1853.

COSTANZO ZAMMATARO Antonina, ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2016 presso il CAA FENAPI Enna 001, con sede in Enna; che nella domanda sono state valorizzate le medesime particelle di terreno indicate nelle domande per gli anni 2014 e 2015, dal che diviene superfluo argomentare l'inesistenza dei contratti, invero confezionati fraudolentemente, posti a supporto della domanda per la campagna in esame; che, a fronte della presentazione della domanda, GALATI MASSARO Santo ha ottenuto un pagamento di un contributo pari ad euro 16.679,86 concesso dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia – FEAGA-, per il tramite dell'organismo pagatore Ag.E.A.), accreditato in più soluzioni, l'ultima in data 10.10.2018, presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia di Adrano, sul conto corrente le cui ultime cifre sono "3357" (si cfr. documenti di cui agli allegati M4, M6 ed M7 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento dei terreni valorizzati che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati da GALATI MASSARO Santo per il tramite della sua procuratrice e madre COSTANZO ZAMMATARO Antonina ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che i contratti fondanti il titolo di conduzione siano stati fraudolentemente confezionati all'insaputa delle ditte proprietarie dei terreni valorizzati; infine, v'è prova che l'Ag.E.A. abbia erogato la somma di euro 16.679,86 in favore dell'istante in più soluzioni, l'ultima in data 10.10.2018.

Anche per siffatta condotta assume rilievo dirimente la portata delle dichiarazioni rese dalle ditte proprietarie che hanno escluso di aver mai convenuto alcunché con la ditta "GALATI MASSARO SANTO" e già riportate nella trattazione dei due capi precedenti.

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che i due coimputati avessero piena coscienza della falsità dei titoli di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata il 10.10.2018 (la data dell'accredito dell'ultima porzione del contributo).

A GALATI MASSARO Santo e COSTANZO ZAMMATARO Antonina, la madre e procuratrice del primo, devono, allora, certamente essere ascritti: a) la domanda di pagamento della ditta riconducibile al GALATI MASSARO Santo; b) gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione del premio stesso (accreditato sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie che, nel caso in specie, coincide con l'accredito dell'ultima soluzione.

Sussiste anche l'elemento soggettivo con riferimento alla truffa: madre e figlio hanno evidentemente confezionato e sottoscritto – il primo nella qualità di legale rappresentante della ditta a lui intestata e la seconda quale sua procuratrice - la domanda di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi; hanno allegato titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà; i due coimputati erano, dunque, ben consapevoli della falsità di quanto stava dichiarando la ditta individuale del GALATI MASSARO Santo, di cui Santo era il titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata anche

dal carcere (invero detenuto), non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nei contratti indicati intercorsi con i legittimi proprietari e valorizzate nel corso della procedura (secondo uno schema assai ricorrente) ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore C.A.A..

Invece, in mancanza di un concreto legame tra i coimputati e l'associazione dei "batanesi", fermi i vincoli parentali ovvero di affinità già evidenziati con uno degli affiliati (COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *carretteri*) e tenuto conto del fatto che GALATI MASSARO Santo, come riferito dal collaboratore di giustizia PASSALACQUA Filippo, è stato per molto tempo referente in Catenanuova del clan "Cappello" di Catania, va affermato che la truffa sia stata consumata al solo fine di arricchire il patrimonio personale dell'imputato e della madre, sua procuratrice; non vi sono elementi dai quali poter evincere, in altri termini, che la condotta fraudolenta in esame possa essere collocata nel più ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine d'appartenenza.

Va affermata, alla luce delle risultanze istruttorie, la responsabilità dei due coimputati per la condotta contestata al capo 117 con l'esclusione, quindi, della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p..

CAPO 118

Con riferimento alla condotta contestata a **COSTANZO ZAMMATARO Antonina e GALATI MASSARO Santo al capo 118** [di seguito testualmente il capo 118: *"Art. 110, 640 bis c.p.; rif. art. 416 bis.1. c.p.; perché, in concorso tra*

loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (GALATI MASSARO) dell'impresa individuale "GALATI MASSARO Santo", e di procuratrice speciale del figlio (COSTANZO ZAMMATARO Antonina), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano a se un ingiusto profitto - per complessivi euro 21.223,79.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle "Misure Agroambientali - ex Misura F" per la Campagna 2014, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei Comuni di Centuripe e Adrano e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'istante; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 21.223,79.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Adrano, il 7.01.15"], diviene decisiva la consultazione dell'istanza acquisita in copia (vedasi allegato M4 già citato); invero, emerge plasticamente che COSTANZO ZAMMATARO Antonina n.q. di procuratrice generale del figlio GALATI MASSARO Santo ha inserito nella domanda P.S.R. i medesimi fondi agricoli già utilizzati senza titolo di conduzione alcuno nella Domanda Unica di Pagamento per l'anno 2014 di cui al capo di imputazione 115.

Quindi, GALATI MASSARO Santo, con l'ausilio della sua procuratrice e madre COSTANZO ZAMMATARO Antonina, ha presentato una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle "Misure Agroambientali - ex Misura F"

per la Campagna 2014 valorizzando le medesime particelle di terreno indicate nella domanda unica di pagamento per l'anno 2014, dal che diviene superfluo argomentare l'inesistenza dei contratti, invero confezionati fraudolentemente, posti a supporto della domanda per la campagna in esame; che, a fronte della presentazione della richiesta, GALATI MASSARO Santo ha ottenuto un pagamento di un contributo pari ad euro 21.223,79 finanziato dal FEASR per il tramite dell'organismo pagatore Ag.E.A., accreditato, in data 7.1.2015, presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia di Adrano, sul conto corrente le cui ultime cifre sono "3357" (si cfr. documenti di cui agli allegati M4, M6 ed M7 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento dei terreni valorizzati che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati da GALATI MASSARO Santo per il tramite della sua procuratrice e madre COSTANZO ZAMMATARO Antonina ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che i contratti fondanti il titolo di conduzione siano stati fraudolentemente confezionati all'insaputa delle ditte proprietarie dei terreni valorizzati; infine, v'è prova che l'Ag.E.A. abbia erogato la somma di euro 21.223,79 in favore dell'istante in data 7.1.2015


Anche per siffatta condotta assume rilievo dirimente la portata delle dichiarazioni rese dalle ditte proprietarie che hanno escluso di aver mai convenuto alcunché con la ditta "GALATI MASSARO SANTO" e già riportate nella trattazione dei due capi precedenti.

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che i due coimputati

avessero piena coscienza della falsità dei titoli di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata il 7.1.2015 (la data dell'accredito dell'ultima porzione del contributo).

A GALATI MASSARO Santo e COSTANZO ZAMMATARO Antonina, la madre e procuratrice del primo, devono, allora, certamente essere ascritti: a) la domanda di pagamento della ditta riconducibile al GALATI MASSARO Santo; b) gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione del premio stesso (accreditato sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie che, nel caso in ispecie, coincide con l'accredito dell'ultima soluzione.

Sussiste anche l'elemento soggettivo con riferimento alla truffa: madre e figlio hanno evidentemente confezionato e sottoscritto – il primo nella qualità di legale rappresentante della ditta a lui intestata e la seconda quale sua procuratrice - la domanda di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi; hanno allegato titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà; i due coimputati erano, dunque, ben consapevoli della falsità di quanto stava dichiarando la ditta individuale del GALATI MASSARO Santo, di cui Santo era il titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata anche dal carcere (invero detenuto), non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nei contratti indicati intercorsi con i legittimi proprietari e valorizzate nel corso della procedura (secondo uno schema assai ricorrente) ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare



Handwritten signature and date 1859.

costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore C.A.A..

Invece, in mancanza di un concreto legame tra i coimputati e l'associazione dei "batanesi", fermi i vincoli parentali ovvero di affinità già evidenziati con uno degli affiliati (COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *carretti*) e tenuto conto del fatto che GALATI MASSARO Santo, come riferito dal collaboratore di giustizia PASSALACQUA Filippo, è stato per molto tempo referente in Catenanuova del clan "Cappello" di Catania, va affermato che la truffa sia stata consumata al solo fine di arricchire il patrimonio personale dell'imputato e della madre, sua procuratrice; non vi sono elementi dai quali poter evincere, in altri termini, che la condotta fraudolenta in esame possa essere collocata nel più ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine d'appartenenza.

Va affermata, alla luce delle risultanze istruttorie, la responsabilità dei due coimputati per la condotta contestata al capo 118 con l'esclusione, quindi, della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p..

CAPO 119

Con riferimento alla condotta contestata a **COSTANZO ZAMMATARO Antonina e GALATI MASSARO Santo al capo 119** [di seguito testualmente il capo 119: *"Art. 110, 640 bis c.p.; rif. art. 416 bis.1 c.p.; perchè, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (GALATI MASSARO) dell'impresa individuale "GALATI MASSARO Santo", e di procuratrice speciale del figlio (COSTANZO ZAMMATARO Antonina), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale*

Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano a se un ingiusto profitto - per complessivi euro 18.146,85.- con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle "Misure Agroambientali - ex Misura F" per la Campagna 2015, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei Comuni di Centuripe e Adrano e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'istante; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 18.146,85.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi"; In Adrano, il 9.05.17"], diviene decisiva la consultazione dell'istanza acquisita in copia (vedasi allegato M4 già citato); invero, emerge plasticamente che COSTANZO ZAMMATARO Antonina n.q. di procuratrice generale del figlio GALATI MASSARO Santo ha inserito nella domanda P.S.R. i medesimi fondi agricoli già utilizzati senza titolo di conduzione alcuno nelle Domande Uniche di Pagamento per gli anni 2014 e 2015 di cui ai capi 115 e 116 dell'imputazione.

Quindi, GALATI MASSARO Santo, con l'ausilio della sua procuratrice e madre COSTANZO ZAMMATARO Antonina, ha presentato una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alle "Misure Agroambientali - ex Misura F" per la Campagna 2015 valorizzando le medesime particelle di terreno indicate nelle domande uniche di pagamento per gli anni 2014 e 2015, dal che diviene superfluo argomentare l'inesistenza dei contratti, invero confezionati fraudolentemente, posti a supporto della domanda per la campagna in esame;

che, a fronte della presentazione della richiesta, GALATI MASSARO Santo ha ottenuto un pagamento di un contributo pari ad euro 18.146,85 finanziato dal FEASR per il tramite dell'organismo pagatore Ag.E.A., accreditato, in data 9.5.2017, presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia di Adrano, sul conto corrente le cui ultime cifre sono "3357" (si cfr. documenti di cui agli allegati M4, M6 ed M7 prodotti all'udienza del 6.7.2021 ed acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento dei terreni valorizzati che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati da GALATI MASSARO Santo per il tramite della sua procuratrice e madre COSTANZO ZAMMATARO Antonina ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare all'istante ovvero ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo v'è certezza che i contratti fondanti il titolo di conduzione siano stati fraudolentemente confezionati all'insaputa delle ditte proprietarie dei terreni valorizzati; **infine, v'è prova che l'Ag.E.A. abbia erogato la somma di euro 18.146,85 in favore dell'istante in data 9.5.2017.**

Anche per siffatta condotta assume rilievo dirimente la portata delle dichiarazioni rese dalle ditte proprietarie che hanno escluso di aver mai convenuto alcunché con la ditta "GALATI MASSARO SANTO" e già riportate nella trattazione dei due capi precedenti.

Sicché alla luce delle risultanze istruttorie sopra evidenziate deve ritenersi ampiamente comprovata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che i due coimputati avessero piena coscienza della falsità dei titoli di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa

aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) consumata il 7.1.2015 (la data dell'accredito dell'ultima porzione del contributo).

A GALATI MASSARO Santo e COSTANZO ZAMMATARO Antonina, la madre e procuratrice del primo, devono, allora, certamente essere ascritti: a) la domanda di pagamento della ditta riconducibile al GALATI MASSARO Santo; b) gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione del premio stesso (accreditato sul conto corrente della ditta individuale); l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie che, nel caso in specie, coincide con l'accredito dell'ultima soluzione.

Sussiste anche l'elemento soggettivo con riferimento alla truffa: madre e figlio hanno evidentemente confezionato e sottoscritto – il primo nella qualità di legale rappresentante della ditta a lui intestata e la seconda quale sua procuratrice - la domanda di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi; hanno allegato titoli di conduzione evidentemente falsi e rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà; i due coimputati erano, dunque, ben consapevoli della falsità di quanto stava dichiarando la ditta individuale del GALATI MASSARO Santo, di cui Santo era il titolare e legale rappresentante, da lui (creata e) guidata anche dal carcere (invero detenuto), non avendo mai ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno trasfuse nei contratti indicati intercorsi con i legittimi proprietari e valorizzate nel corso della procedura (secondo uno schema assai ricorrente) ed, ancora, avendo provocato la falsa attestazione sulla regolare costituzione del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione falsi per mano dell'operatore C.A.A..

Invece, in mancanza di un concreto legame tra i coimputati e l'associazione dei "batanesi", fermi i vincoli parentali ovvero di affinità già

evidenziati con uno degli affiliati (COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso *carretteri*) e tenuto conto del fatto che GALATI MASSARO Santo, come riferito dal collaboratore di giustizia PASSALACQUA Filippo, è stato per molto tempo referente in Catenanuova del clan "Cappello" di Catania, va affermato che la truffa sia stata consumata al solo fine di arricchire il patrimonio personale dell'imputato e della madre, sua procuratrice; non vi sono elementi dai quali poter evincere, in altri termini, che la condotta fraudolenta in esame possa essere collocata nel più ampio programma di captazione fraudolenta di contributi dell'Unione Europea messo in campo dalla consorceria dei "batanesi" per il tramite dei suoi affiliati e di taluni responsabili ed operatori CAA ed in funzione di un sempre crescente controllo del territorio, già assai pervasivo, e dell'accrescimento del patrimonio personale dei singoli associati e, quindi, della forza economica della compagine d'appartenenza.

Va affermata, alla luce delle risultanze istruttorie, la responsabilità dei due coimputati per la condotta contestata al capo 119 con l'esclusione, quindi, della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p..

CAPO 134

Ad ARMELI Giuseppe, ARMELI Sebastiano, CAPUTO Antonio (nominativo quest'ultimo corretto materialmente all'udienza del 23.3.2021, DI MARCO Marinella, GALATI SARDO Emanuele, GLIOZZO Giuseppina, LOMBARDO FACCIALE Pietro, NATOLI Giuseppe, STRANGIO Antonia, TERRANOVA Salvatore, VECCHIO Giovanni e ZINGALES Carmelino è stato contestato di aver messo a disposizione la propria attività di responsabili o comunque di operatori dei C.A.A. al fine di consentire al sodalizio tortoriciano la commissione di plurime truffe a danno dell'AGEA e dell'Unione Europea e segnatamente - abusando delle posizioni di operatori di sistema - avallavano la regolarità delle domande di pagamento mediante l'apposizione delle proprie firme, facendo risultare, attraverso artifici e raggiri, un fittizio trasferimento di titoli dai

legittimi proprietari ai beneficiari delle domande ed inserivano, a favore dei beneficiari stessi, false attestazioni di conduzione di terreni all'insaputa dei proprietari si procurando agli indagati ed alle società a questi ultimi riferibili illeciti profitti a danno dell'AGEA e dell'Unione Europea.

Giova, anche in ragione delle plurime ed eterogenee condotte di concorso esterno contestate nel presente processo a numerosi imputati anche diversi da quelli testé indicati (si rammentino le posizioni di CAPUTO Andrea, MARINO Agostino Antonino, MARINO Rosario, SCINARDO TENGHI Giuseppe e degli imputati di cui al capo 133 appena vagliato) ovvero riconosciute quali condotte di concorso esterno (si rammentino le posizioni di CALA' LESINA Salvatore inteso "Moccia" e di CALCO' LABRUZZO Gino), peraltro in contesti fattuali e temporali anche tra loro estremamente eterogenei, ricostruire in termini generali la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa.

La fattispecie di concorso (esterno) in associazione di tipo mafioso non costituisce invero un istituto di creazione giurisprudenziale - tesi peraltro adombrata da alcune Difese nel corso della discussione ed esclusa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il 24.10.2019 con la sentenza n. 8544 del 2020 sul celeberrimo caso Contrada, con un argomentare pienamente condiviso da questo Collegio - ma fattispecie tipizzata dagli artt. 110 e 416 bis c.p. e riferibile alla condotta di chi, al di fuori dello stabile inserimento nei ranghi dell'organizzazione criminosa, privo della c.d. *affectio societatis*, realizza il rafforzamento ed il mantenimento in vita di essa ovvero, in altri termini, di chi fornisce un contributo puntuale, concreto, tangibile, consapevole e volontario idoneo a conservare o rafforzare "le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso" (Sez. 5, *Sentenza n. 18020* del 10/02/2022); ed ancora riferibile alla condotta di chi, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo di *affectio societatis*), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (ex plurimis, Sez. 2, *Sentenza n. 18132* del 13/04/2016; Sez.1, *Sentenza n.21642* del 8/01/2016; Sez. 5,

Sentenza n. 2653 del 13/10/2015; Sez. 6, Sentenza n. 33885 del 18/06/2014), occorre, quindi, precipuamente sul piano dell'elemento soggettivo, che il dolo "diretto" investa *"sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio"* (Sez. 5 - , Sentenza n. 18256 del 10/01/2019) ovvero ancora che l'agente, pur in assenza della volontà di far parte dell'associazione *"sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale...."* (Sez. 5, **Sentenza n. 26589 del 23/02/2018**); ed ancora, sempre sul piano dell'elemento soggettivo occorre che l'agente, pur in assenza della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa e che, ai predetti fini valutativi, si deve tener conto anche delle massime di esperienza desumibili, fra l'altro, dai rapporti intrattenuti con i membri del sodalizio, dalla sua conoscenza del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della cosca, nonché dalle connotazioni qualitative e quantitative dell'attività prestata in favore dei singoli sodali o del sodalizio (Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016).

Ciò premesso in termini di ricostruzione del quadro dei principi generali elaborati dalla Suprema Corte sul tema del concorso esterno in associazione mafiosa, occorre soffermarsi sugli esatti contorni della contestazione, peraltro storicamente circoscritta (tra il maggio 2015 ed il maggio del 2016) mossa ai signori **ARMELI Giuseppe, ARMELI Sebastiano, CAPUTO Antonio** (nominativo quest'ultimo corretto materialmente all'udienza del 23.3.2021, DI **MARCO Marinella, GALATI SARDO Emanuele, GLIOZZO Giuseppina, LOMBARDO FACCIALE Pietro, NATOLI Giuseppe, STRANGIO Antonia, TERRANOVA Salvatore, VECCHIO Giovanni e ZINGALES Carmelino** ai quali è

stato ascritto, con un evidente riferimento implicito ai contributi di volta in volta da costoro prestati nelle singole fattispecie di reato di cui agli artt. 640 bis c.p. (aggravate anche ex art. 416 bis.1 c.p.) e 479 c.p., di aver avallato la regolarità delle domande uniche di pagamento avanzate dalla consorceria mafiosa di cui al capo I dell'imputazione e per essa dai singoli associati, facendo risultare ora il fittizio trasferimento di titoli dai legittimi proprietari ai beneficiari delle domande ora attestando falsamente la conduzione dei terreni valorizzati nelle singole domande e ciò al fine procurare alla consorceria, agli associati ed alle società a questi ultimi riferibili illeciti profitti in danno dell'AGEA e dell'Unione Europea.

Su siffatto ultimo fronte occorre in primo luogo richiamare integralmente quanto argomentato in ordine al CAPO I dell'imputazione, anche laddove si è proceduto all'accertamento delle responsabilità dei singoli imputati previa la riqualificazione della condotta contestata, nonché, ancora, analizzare nel dettaglio le risultanze dell'istruttoria dibattimentale direttamente riferibili a ciascun imputato.

Occorre riprendere le dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo in ordine allo specifico affare delle truffe aggravate AGEA.

Il collaboratore ha riferito che l'associazione (dei "batanesi" alla quale il propalante era intraneo) organizzava le truffe con i Patronati (tecnicamente con i Centri di Assistenza Agricola); si è soffermato anche sulle modalità di consumazione di esse per mano dell'associazione e per il tramite dei singoli associati; ha, nel dettaglio, riferito che la truffa prendeva le mosse dalla previa selezione dei terreni liberi, non occupati da altri ovvero non utilizzati per le domande AGEA da altri (i legittimi proprietari); dopo aver selezionato i terreni disponibili si procedeva all'inserimento di essi nelle domande (uniche di pagamento) con l'ausilio dei Centri di Assistenza Agricola (*"Le domande le faceva non solo il "Carrettere" ma la maggior parte che le facevano le facevano tramite patronati con la compiacenza dei patronati in cui prendevano i terreni, le mappe dei terreni, li mettevano nel computer, tutti i terreni che uscivano liberi li mettevano nelle domande, erano quelli dei patronati che gli dicevano come dovevano fare questi movimenti"*); nel dettaglio ad esempio COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" si è avvalso di

un patronato di Capizzi e di uno a Tortorici (con **LOMBARDO Pietro**), e operatori e responsabili dei C.A.A. indicavano il percorso più utile per la consumazione delle truffe (*"..gli diceva come fare, come non fare.... Praticamente loro gli dicevano come si doveva comportare per poter ottenere queste truffe, i soldi di queste truffe. Quelli dei patronati erano a conoscenza di tutto, sapevano che questi animali in quei terreni non andavano, sapevano tutto, tutto quelli del patronato"*) e ciò ha riferito il dichiarante per averlo appreso direttamente (*"Perché ci passavo io di persona dottore... Perché praticamente vedevo come facevano perché certe volte ci incontravamo e che dicevano che c'erano dei terreni che gli erano risultati in un modo e invece erano di un altro modo e che li dovevano togliere e dovevano cercare delle persone per poter togliere questi terreni senno' la Comunità Europea non gli mandava i soldi."*) ed ha anche sottolineato che il più bravo era **LOMBARDO Pietro**, che **ARMELI Sebastiano** era molto operativo, fino all'arresto, successivamente sostituito dal fratello **ARMELI Giuseppe** e dalla cognata, tale Tota (**STRANGIO Antonia**), parimenti molto attiva (*"Quello più forte, dottore, era questo Lombardo Pietro, poi c'era Armeli Sebastiano che se ne occupava, che lui se ne occupava direttamente a fare le domande di tutte le associate e cercare i terreni per gli associati, Armeli Sebastiano, di fatti... Poi lui lo hanno arrestato, quando lo hanno arrestato è stato sostituito dal fratello.... Ma ha continuato. Il fratello Armeli Giuseppe e la cognata....Tota.... Tota. Tota, il cognome non me lo ricordo se... Però è la cognata che praticamente diceva come dovevano fare, come non dovevano fare e quando c'era qualche problema prendeva la documentazione, andava a Capo d'Orlando anche se lui non c'era perché era stato arrestato e poi era uscita, andava a Capo d'Orlando e lui da Capo d'Orlando sistemava, vedeva come meglio poteva fare per sistemare la cosa"*); nell'indicazione dei patronati attivi nel settore ha poi indicato anche quello di Tortorici frontistante il Comune vecchio di tale **BRUCA** e quello del sindaco **Emanuele (GALATI SARDO Emanuele)**.

Il collaborante ha, ancora, precisato che i responsabili dei C.A.A. erano dediti alle truffe; costoro si adoperavano anche per la consumazione di truffe autonome e distinte da quelle ordite da e per l'associazione e ciò potevano fare perché, comunque, agevolavano le truffe dell'associazione (*"si facevano anche le truffe per*

conto loro direttamente, e l'associazione non gliene chiedeva conto in quanto loro agevolavano quelli dell'associazione, le domande che doveva fare l'associazione"); ciò che offre una plastica dimostrazione del controllo che l'associazione esercitava sul territorio di riferimento e sulle attività in esso svolte.

L'ARMELI Sebastiano era uomo di iniziativa, spesso proponeva truffe agli associati ed operava in maniera anche spregiudicata e subendo le denunce dei privati ai quali sottraeva titoli Ag.E.A., ovvero i diritti al premio comunitario (*"titoli... Sono dei titoli... Ogni titolo ha un prezzo, ci sono titoli da mille euro, ci sono titoli da duecento euro, ci sono titoli da trecento euro. Praticamente questi si facevano sulla quantità di animali che si avevano. Ogni titolo di questi aveva i suoi prezzi, c'erano titoli più grossi che avevano anche un titolo da mille euro e quindi già con dieci ettari di terreno andavano a prendere diecimila euro. Titoli molto più grossi andavano a prendere molto di più"*) facendo affidamento sulla protezione del GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin", del BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino" e dell'associazione dei BONTENMPO SCAVO (*"In diverse occasioni, soprattutto in occasione che ho trovato che rubavano dei titoli, rubavano dei titoli a delle persone di nascosto, praticamente una persona che sapeva che aveva cento titoli all'improvviso si ritrovava con cinquanta titoli. Poi in questi titoli quando le persone ne domandavano conto, lui gli diceva: "No, te li hanno tolti, te li hanno fatti..." e certe volte ha avuto anche qualche denuncia e dato che era vicino all'associazione ed era "ballottato" da Galati Giordano Vincenzo, da "u Biondinu" e dall'associazione dei Bontempo Scavo, non lo toccava nessuno"*).

È evidente – circostanza che, peraltro, è stata ulteriormente rimarcata dal medesimo collaboratore di giustizia – **che l'ARMELI Sebastiano** – e si vedrà che trattasi di schema assai ricorrente adottato in molti C.A.A. da responsabili ed operatori- **si è spinto** ad utilizzare per le domande uniche di pagamento degli associati

- i nomi di privati (i legittimi proprietari dei terreni fittiziamente condotti dagli istanti) totalmente ignari della manovra fraudolenta,
- l'iban del suo conto corrente o del conto corrente di persone a lui vicine in funzione dell'incameramento dei bonifici ordinati da AGEA e, quindi, dei

contributi illecitamente acquisiti (*"Sì, sì, usava anche delle persone che nemmeno sapevano di poter fare questa truffa perché gli metteva nome e cognome di queste persone, riempiva i moduli, soltanto che poi il codice Iban invece di mettere codice Iban della persona che aveva fatto la richiesta ci metteva il suo codice o il codice di qualche altra persona e questi soldi arrivavano direttamente sul suo conto"*; pagina 66 del verbale d'udienza; *"...sul conto di Armeli o su qualche altro conto di qualche persona vicino a lui"*, pagina 67 del verbale).

Sempre su questo fronte il dichiarante ha offerto anche un esempio di plastica spregiudicatezza dell'ARMELI Sebastiano e di uno dei maggiori del dell'associazione mafiosa dei "batanesi", GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin"; BARBAGIOVANNI Carmelo ha riferito, infatti, che tale COSTANZO ZAMMATARO Laura era stata coinvolta inconsapevolmente in una truffa AGEA; nel caso in ispecie - ha narrato il collaboratore sulla base di conoscenze dirette discendenti da un suo pieno coinvolgimento nella vicenda - i proventi illeciti sono confluiti su un conto di uno zio dell'ARMELI Sebastiano per poi giungere nella disponibilità di GALATI GIORDANO Vincenzo inteso "lupin" e, quindi, dell'associazione dei "batanesi" (*"Che le è successo un fatto del genere che questa persona si è vista chiamare dalla Guardia di Finanza, quando è arrivata le hanno detto subito per questi fatti, è andata da Armeli e dice: "Ma se io domande di Comunità Europea non ne ho mai fatte come mai mi stanno chiamando di andare dalla Finanza per questo fatto di queste domande?" E lui gli ha detto: "No, è stato uno sbaglio, non preoccuparti, me la vedo io, pago tutto io, gli avvocati, tu digli... Avvaliti della facoltà di non rispondere, devi stare tranquilla". E infatti questa persona essendo un poco... Poco intelligente, avvocato, gli ha detto: "Digli della facoltà di non rispondere" e così ha fatto, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Quando poi è ritornato si è interessato il fratello Costanzo Zammataro Giuseppe, mi ha detto: "Sai c'è questo problema - dice - Armeli Vincenzo ha fatto la domanda - dice - a mia sorella - dice - e i soldi sono andati a finire sul conto di Craxì". Dello zio di Craxì. Lucio.....Quando siamo andati da Armeli Sebastiano dice: "No, io li ho dati - dice - a Galati Giordano Vincenzo questi soldi, che sono i*

soldi che toccano a voi sul fatto delle truffe alla Comunità Europea... Ai "Batanesi".”).

Il collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo inteso “*muzzuni*” ha ulteriormente soggiunto, soffermandosi sulla figura del **BONTEMPO SCAVO Sebastiano** inteso “*spacchiusu*” (che, sebbene estraneo formalmente alla contestazione di cui al capo I, si è imposto, all’esito dell’istruttoria, quale personaggio chiave in quanto portatore delle “*ambasciate*” di **GALATI GIORDANO Vincenzo** inteso “*lupin*” e veicolate all’esterno del carcere in cui quest’ultimo era detenuto; già coinvolto nella gestione del celeberrimo “*ciosco*” del **BONTEMPO Sebastiano** inteso “*uappu*”, abile coltivatore di stupefacenti e spacciatore di droga, nonché custode delle armi dell’associazione), che anche costui ha ordito plurime condotte fraudolente in danno dell’U.E. e dell’organismo pagatore Ag.E.A. con l’ausilio sempre di **ARMELI Sebastiano** e facendo leva suo *Know how*.

Non dissimile il ruolo svolto dal fratello dell’**ARMELI Sebastiano**, **l’ARMELI Giuseppe**; su quest’ultimo il collaboratore di giustizia ha riferito che questi ha lavorato in un patronato con il fratello arrestato e che, dopo l’arresto di Sebastiano, a quest’ultimo era subentrato nel patronato proprio Giuseppe il quale si era avvalso della collaborazione della cognata **STRANGIO Antonia** (Tota) e che quest’ultima e **ARMELI Giuseppe** erano ben consapevoli delle truffe perpetrate già da Sebastiano al pari di tutti i patronati (pagine 98/99 del verbale d’udienza del 6.4.2021).

Del pari decisivo è il contributo su siffatto aspetto del collaboratore di giustizia **COSTANZO ZAMMATARO Salvatore**.

Questi ha riferito che dell’esistenza di rapporti tra l’associazione ed i patronati (leggasi i C.A.A.) ai quali la prima si rivolgeva per la formulazione delle domande Ag.E.A. e per vari favori; tra coloro che all’interno dei patronati curavano queste domande indicava: **ARMELI Sebastiano** detto “*Iapichino*”, **GALATI SARDO Emanuele**, il sindaco di Tortorici, **ARMELI Giuseppe**, fratello di **ARMELI Sebastiano**, **STRANGIO Antonia** detta “*Tota*”, la cognata di **ARMELI Sebastiano** detto “*Iapichino*”, su questi ultimi tre si appoggiavano anche **MARINO Agostino Antonino** (inteso “*Nino Gammazza*”) ed il figlio **MARINO Rosario**; ha, poi, riferito

di non conoscere invece i signori CAPUTO Antonio e DI MARCO Marinella, GLIOZZO Giuseppina, TERRANOVA Salvatore, VECCHIO Giovanni e ZINGALES Carmelino; di conoscere GIUSEPPE NATOLI, come uno di Messina e null'altro

COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha, inoltre, dichiarato che vari erano gli associati che formulavano domande uniche di pagamento in funzione della captazione fraudolenta di contributi e tra questi: BONTEMPO Sebastiano detto il "biondino", BONTEMPO SCAVO Sebastiano detto "u Spacchiusu", GALATI GIORDANO Vincenzo detto "lupin" (nominativi questi ultimi due già presenti, come appena argomentato, anche nelle indicazioni del collaboratore BARBAGIOVANNI Carmelo), poi GALATI GIORDANO Giuseppe detto "Pippo Burgio"; anche COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe "carretteri" (altro esponente dell'associazione mafiosa "batanese" come accertato nella trattazione del CAPO I dell'imputazione) perpetrava truffe all'Ag.E.A; questi utilizzava vari prestanome (il cognato GALATI PRICCHIA Daniele, COCI Ivana, coniugata con GALATI PRICCHIA Daniele e sorella della moglie del "carretteri" la sig.ra COCI Jessica, peraltro nipote dello stesso collaborante) e vari veicoli societari (come la "TASSITA"); circostanze apprese dal collaboratore di giustizia COSTANZO ZAMMATARO Salvatore dallo stesso "carretteri" e dal GALATI PRICCHIA Daniele; ha, poi, soggiunto che i soldi che pervenivano sul conto corrente a COSTANZO ZAMMATARO Melina, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe detto "farina", a COSTANZO ZAMMATARO Alfredo e GALATI PRICCHIA Daniele (tutti parenti ed affini del "carretteri") erano poi suddivisi tra i prestanome ed il "carretteri" e che quest'ultimo si avvaleva (per la consumazione delle truffe) a Tortorici del patronato di **LOMBARDO (FACCIALE) Pietro** al quale era versata una tariffa per ogni domanda avanzata; talvolta si avvaleva per le domande di **ARMELI Sebastiano detto "Iapichino"** il quale chiedeva una parte dei soldi bonificati dall' Ag.E.A.

Quindi, tutti, a dire del collaboratore di giustizia - formulavano domande direttamente ovvero avvalendosi di prestanome (spesso nel contesto familiare come, peraltro, emerso anche nel corso della trattazione dei molteplici reati fine ascritti ai

"batanesi"); ha, poi, riferito che ARMELI Sebastiano detto "Iapichino" era un punto di riferimento per costoro ("...a Galati Giordano Vincenzo, a Galati Giordano Giuseppe detto "Pippo Burgio". A diversi ha sistemato, diverse domande sistemava, metteva lui i titoli e terreni"); su GALATI SARDO Emanuele (il sindaco di Tortorici) il dichiarante ha riferito, invece, solo di aver frequentato il C.A.A. presso il quale questi operava e di aver incontrato all'interno dell'ufficio anche il BONTEMPO Sebastiano inteso il "biondino".


Che vi fosse un legame particolare tra i "batanesi" e l'ARMELI Sebastiano si ricava anche da un episodio specifico – narrato invero sempre dal COSTANZO ZAMMATARO Salvatore – e che ha investito proprio "Iapichino" il quale, in esito ad un danneggiamento subito (evidentemente con specifiche finalità inespresse ma diverse da quelle tipiche del reato di danneggiamento), si è rivolto al GALATI GIORDANO Giuseppe inteso "Pippo" al fine di acquisire notizie in merito al significato del danneggiamento subito tanto da provocare una vera e propria riunione in contrada S. Leone in Tortorici di taluni associati "batanesi" ("Quando ci faceva le domande se ne occupava "Iachipino", Sebastiano Armeli che nel 2012 che c'è stato un danneggiamento nei suoi confronti, nei confronti di Armeli Sebastiano, poi ha interessato un certo Galati Giordano Giuseppe detto: "Pippo Burgio" per sapere come mai gli avevano fatto questo danneggiamento. In un'occasione è venuto in contrada San Leone, abbiamo parlato io, questo Galati Giordano Giuseppe detto "Pippo Burgio"; Galati Giordano Vincenzo, e poi abbiamo sistemato la cosa con Galati Giordano Vincenzo in quanto lui si è fatto la domanda. I titoli "Iachipino" a Galati Giordano Vincenzo dei contributi per la Agea."; titoli procacciati a lupin da Iapichino il quale "Li prendeva da terreni che erano liberi e li ha inseriti nella sua domanda, nella sua azienda").

Anche in esito al controesame condotto dalle Difese (si cfr. udienze del 11 e 18 maggio 2021) è emerso che l'ARMELI Sebastiano organizzava le truffe per gli associati; costoro, infatti, si rivolgevano al predetto ed alla cognata (STRANGIO Antonia) e ripartivano i proventi che, invero, era trattenuto dagli istanti "la maggior parte".

Occorre, infine, soffermarsi anche sul contributo dichiarativo di MARINO GAMMAZZA Giuseppe, il terzo collaboratore di giustizia intraneo all'associazione dei "batanesi".

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito che ARMELI Sebastiano "Iapichino" – già titolare di tre società cooperative (agricole) – godeva di considerazione presso il BONTEMPO Sebastiano "biondino" e BONTEMPO Sebastiano "uappu" e GALATI GIORDANO Vincenzo "lupin" (tre dei quattro maggiori dell'associazione) in ragione del fatto che "Iapichino" curava le domande di costoro finalizzate all'ottenimento dei contributi AGEA, domande spesso confezionate anche attingendo a terreni e titoli altrui (*"Intendo che siccome questo Armeli faceva le truffe, Armeli Iachipino Sebastiano, aveva sottratto delle particelle di terreno a Costanzo Zammataro Cesare nella zona di Floresta. Siccome lui era mio compare, Cesare, io mi ero interessato a recuperare i soldi su questo Iachipino e il "Biondino" all'epoca, Bontempo Sebastiano, mi ha bloccato e dice: "Siccome serve a me – dice – lascialo stare – dice – che poi un domani se ne parla"*); dichiarazione che fornisce un riscontro plastico alle simili dichiarazioni rese dagli altri due collaboratori di giustizia intranei invero testé analizzate.

MARINO GAMMAZZA Giuseppe ha riferito talune circostanze utili sul piano della comprensione della figura del CAPUTO (Antonio del CAA ACLI di Cesarò), apprese invero dal "biondino"; il collaboratore ha, infatti rammentato che, in occasione dell'arresto di ARMELI (Sebastiano inteso "Iapichino": "Sì, Armeli Iachipino, sì."), il fratello di quest'ultimo, l'ARMELI Giuseppe (in contatto appunto con il "biondino") aveva trasferito i documenti presso il patronato del CAPUTO (*"in questo patronato, era andato a finire pure il Bontempo Sebastiano "Biondino", dopo che hanno arrestato Armeli, che mi aveva detto che il fratello lo aveva chiamato ed aveva un po' di astio, il Bontempo Sebastiano "Biondino", ed Armeli Giuseppe aveva chiamato e gli aveva detto che uscisse i documenti"*); "Mi aveva detto "Biondino" che questo Armeli Giuseppe gli aveva detto che uscisse i documenti, in quanto avevano arrestato suo fratello e non voleva che trovassero suoi documenti nell'ufficio. E poi li aveva trasferiti, se li era portati da questo Caputo"); il "biondino" – a dire del dichiarante – cominciò a rivolgersi al CAPUTO di Cesarò




solo dopo l'arresto dell'ARMELI Sebastiano "*Iapichino*". Ancora il collaboratore ha ricordato che al CAPUTO Antonio nell'anno 2018 fu messo presso la sua abitazione di Maletto un segnale (in gergo una minaccia attraverso una condotta materiale), una bottiglia di benzina da GALATI MASSARO Sebastiano detto "*u pilota*" (che aveva chiesto il permesso a MARINO GAMMAZZA Giuseppe, il collaborante odierno) e dal cognato dello stesso GALATI MASSARO su mandato del celeberrimo PRUITI Giovanni di Cesarò (fratello del noto "*Pippo Pruiti*"; già presente nel mese di luglio 2016 presso il ristorante "LA QUERCIA" di CONDIPODERO MARCHETTO detto "*Pippo*"; legato ai "batanesi) che con CAPUTO Antonio ebbe qualche discussione proprio con riferimento ad una domanda Ag.E.A..

ARMELI Sebastiano inteso "*Iapichino*", ARMELI Giuseppe (il fratello del primo), STRANGIO Antonia (la "*Tota*"; cognata dei predetti) e LOMBARDO FACCIALE Pietro, tra loro peraltro legati da vincoli parentali, di affinità e di stretta collaborazione, hanno, con la loro opera, fornito un supporto tecnico e logistico importante ai "batanesi", anche in occasione di specifiche ipotesi di reato nel presente processo accertate ed ascrivibili a taluni maggiorenti ed accoliti della predetta consorteria; il riferimento è alle condotte di cui ai capi 87, 88, 94, 96, 97 (questi 5 ascritti a "*Iupin*"), 102 (ascritto a "*biondino*"), 98, 99, 104, 105, 106 e 107 (ascritti tutti al BONTEMPO Scavo Sebastiano inteso "*spacchiusu*") alla trattazione dei quali può farsi integralmente rinvio al fine di evitare inutili ripetizioni.

Siffatte emergenze istruttorie, considerate in uno con il tenore delle singole imputazioni (il riferimento è alle condotte di truffa aggravata contestate ai coimputati di cui al capo 134 e testé enumerate nei limiti dell'accertata corresponsabilità) e con le motivazioni fondanti le responsabilità dei coimputati di cui al CAPO I dell'imputazione (con la decisiva riqualificazione della condotta contestata per i coimputati diversi dai "batanesi"), consentono di affermare la penale responsabilità con riferimento al capo 134 dell'imputazione dei soli

- **ARMELI Sebastiano inteso "*Iapichino*",**
- **ARMELI Giuseppe (il fratello di "*Iapichino*");**
- **STRANGIO Antonia (la "*Tota*"; cognata dei predetti);**
- **LOMBARDO FACCIALE Pietro**



1875

i quali, all'interno dei Centri di Assistenza Agricola presenti sul territorio del Comune di Tortorici, facendo leva sul ruolo svolto all'interno del loro ufficio ed attingendo alle loro competenze tecniche, hanno fornito, in un arco temporale anche ampio (ARMELI Sebastiano certamente fino al 2011, il fratello ARMELI Giuseppe, STRANGIO Antonia e LOMBARDO FACCIALE Pietro fino all'anno 2014) un contributo certamente puntuale, concreto, tangibile e sistematico, ma anche consapevole e volontario - costoro, invero, per le relazioni interpersonali tessute con taluni dei maggiorenni dell'associazione dei "batanesi", hanno avuto piena contezza della qualità dei loro interlocutori e dei ruoli di ciascuno di loro all'interno della storica consorceria mafiosa dei "batanesi" operante nel circoscritto territorio di Tortorici da decenni - idoneo a rafforzare le capacità operative dei "batanesi" nonché a favorire la realizzazione del programma criminoso elaborato dagli associati e sul quale ci si è diffusamente soffermati trattando il capo I dell'imputazione.

Non vi sono, per converso, emergenze univoche sul contributo - per tesi dell'Ufficio di Procura - fornito alla consorceria dei "batanesi" da GALATI SARDO Emanuele, CAPUTO Antonio e NATOLI Giuseppe.

Quanto all'imputato **GALATI SARDO Emanuele** (da rammentarsi legato da affinità con la sorella del "biondino" e di "Salvuccio", come riferito dal BARBAGIOVANNI Carmelo), se d'un verso le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - con precipuo riferimento alla volontà della consorceria dei "batanesi" di agevolare l'elezione a sindaco del Comune di Tortorici in funzione della creazione di una corsia preferenziale per gli affiliati sul fronte della concessione dei terreni di proprietà dell'ente (e quindi del loro utilizzo per le truffe - danno prova dell'esistenza di un legame tra alcuni esponenti della consorceria dei "batanesi" ed il GALATI SARDO Emanuele, per altro verso non v'è emergenza univoca alcuna sul concreto contributo eventualmente fornito dal GALATI SARDO Emanuele sul fronte della predisposizione della documentazione utile al confezionamento delle condotte di truffa aggravata e di captazione fraudolenta dei contributi comunitari programmate ed attuate dalla consorceria e, dunque, sul contributo rilevante prestato come contestato al capo 134 dell'imputazione. Invero, BARBAGIOVANNI Carmelo inteso

"muzzuni" ha riferito di un singolo episodio risalente agli anni 2012/2013 con protagonisti il GALATI SARDO Emanuele al quale l'ARMELI Sebastiano avrebbe mandato tale GALATI GIORDANO Giuseppe inteso "burgio" (formalmente estraneo a questo processo) per la predisposizione di una "pratica falsa"; ha, poi, riferito di aver appreso (come destinatario di informazioni quindi) dal GALATI SARDO Emanuele del filone delle truffe sui "nocciolati" (senza che sia emersa correlazione alcuna tra tali truffe e l'attività dei "batanesi", peraltro logicamente da escludere in ragione del fatto che il "muzzuni" da intraneo all'associazione certamente ne avrebbe avuto contezza). Anche il collaborante COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha fornito poche informazioni sull'operato del GALATI SARDO Emanuele e sulla effettiva natura servente rispetto agli interesse dei "batanesi" della sua attività; il propalante ha indicato l'imputato quale soggetto attivo nei Patronati ai quali gli affiliati si appoggiavano per la predisposizione delle pratiche, senonché non v'è evidenza di pratica fraudolenta alcuna curata dal GALATI SARDO Emanuele per i molteplici imputati partecipi della consorceria dei "batanesi". Il teste MAIO Giovanni, sul tema delle intestazioni fittizie dei beni di BONTEMPO Sebastiano, inteso "biondino" (società "GIGLIO BIANCO", "LA PERLA" e "ZAFFIRO") ha riferito che in data 1 giugno 2016 il "biondino" ha contattato GALATI SARDO Emanuele, responsabile del CAA Messina 002, con sede in Tortorici, al quale ha rappresentato che le sue pratiche per la presentazione delle domande uniche di pagamento erano state curate per la campagna precedente da MILITELLO Giuseppe Alessandro che però era rimasto privo delle credenziali necessarie per l'accesso al sistema SIAN (il veicolo di trasmissione delle domande all'Ag.E.A.) e, in ragione di ciò, gli ha conferito mandato ad operare (cfr. RIT 195/16, progr. 19882), senonché la conversazione è totalmente priva di contenuti significativi; in data 3 giugno 2016, "biondino" ha chiamato MILITELLO Giuseppe Alessandro (cfr. RIT 176/16, progr. 15425) al fine di chiedere lumi su come trasferire la disponibilità di alcuni terreni alla società "GIGLIO BIANCO" la cui domanda sarà gestita dal CAA del GALATI SARDO Emanuele; senonché non v'è prova alcuna dell'avvenuta formalizzazione della domanda unica di pagamento da parte della compagine del "biondino" e a fortiori che vi sia stata, con il concorso materiale del

GALATI SARDO Emanuele, una condotta fraudolenta rientrante ne programma criminoso della consorceria guidata (anche) dal "*biondino*". Sebbene, infine, siano molteplici i contatti tra il GALATI SARDO Emanuele e gli imputati di cui al capo I estranei alla consorceria dei "batanesi", nonché numerosissime le pratiche (accertate come integranti truffe aggravate in funzione della captazione di erogazioni pubbliche) curate dal GALATI SARDO Emanuele ed ascrivibili (massimamente sintetizzando) all'associazione dei FARANDA, v'è certezza (processuale) che siffatte ultime pratiche (al pari dei loro responsabili) non abbiano alcun legame con la consorceria dei "Bontempo Scavo", la seconda articolazione della più ampia famiglia tortoriciana.

Quanto all'imputato CAPUTO Antonio, al quale la Pubblica Accusa ha formulato contestazioni di truffa aggravata (e dei correlati falsi) riferibili solo al gruppo (associazione semplice secondo quanto argomentato al capo I dell'imputazione) dei signori (massimamente sintetizzando) FARANDA, con le intuibili conseguenze sulla contestazione di cui al capo 134 già evidenziate trattando la posizione del GALATI SARDO Emanuele, giova osservare che i collaboratori BARBAGIOVANNI Carmelo e COSTANZO ZAMMATARO Salvatore hanno dichiarato di non conoscerlo e che il terzo collaboratore (dei tre intranei alla consorceria dei "batanesi") MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso "*scarabocchio*" ha fatto solo un generico riferimento al CAPUTO Antonio quale responsabile di un CAA di Cesarò al quale l'ARMELI Giuseppe – operatore di fiducia dei "batanesi" – avrebbe trasmesso i fascicoli aziendali del "*biondino*" dopo l'arresto del fratello ARMELI Sebastiano inteso "*iapichino*"; ed ancora ha indicato il CAPUTO Antonio quale vittima di una minaccia (con mandante PRUITI Giovanni di Cesarò, sul quale ci si è già ampiamente soffermati nel corso della trattazione del capo I dell'imputazione) chiaramente di matrice mafiosa in quale di Maletto, nonché quale veicolo di informazioni su alcuni terreni ubicati presso l'isola di Vulcano; tutte circostanze, invero, neutre e non rilevanti sul fronte della contestazione al vaglio di questo Tribunale.

Quanto, poi, all'imputato NATOLI Giuseppe, al quale la Pubblica Accusa ha formulato contestazioni di truffa aggravata (e dei correlati falsi) riferibili solo al


gruppo (associazione semplice secondo quanto argomentato al capo I dell'imputazione) dei signori (massimamente sintetizzando) FARANDA, con le intuibili conseguenze sulla contestazione di cui al capo 134 già evidenziate trattando la posizione del GALATI SARDO Emanuele, giova osservare che i tre collaboratori di giustizia intranei ai "batanesi" nulla hanno riferito sul suo conto del NATOLI Giuseppe; che, sebbene siano molteplici i contatti telefonici tra lo stesso e COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe inteso "carretteri" (uno dei più attivi accolti "batanesi") e nonostante i contenuti di siffatte conversazioni facciano riferimento a società del gruppo familiare del "carretteri" (e tra queste alcune di quelle oggetto di intestazione fittizia rilevante ex art. 512 bis c.p.), non v'è evidenza alcuna che alle conversazioni siano seguiti contributi concreti del NATOLI Giuseppe al "carretteri" ed alla consorteria appena citata; anche le questioni inerenti la domanda del GALATI MASSARO Santo da volturare al fratello (sulla liceità della quale ci si è già diffusamente soffermati), nonché le domande uniche di pagamento dei familiari di BONTEMPO Gino (sulla liceità delle quali ci si è già diffusamente soffermati), marginalmente involgenti la posizione del NATOLI Giuseppe, non consentono al Tribunale di addivenire oltre ogni ragionevole dubbio alla condanna del predetto per la condotta contestatagli al capo 134 dell'imputazione.

GALATI SARDO Emanuele, CAPUTO Antonio e NATOLI Giuseppe, quindi, con riferimento al fatto di reato contestato al capo 134, vanno, ex art. 530 comma 2 c.p.p., dichiarati assolti per non aver commesso il fatto; formula erroneamente non utilizzato anche per CAPUTO Antonio; invero per quest'ultimo il dispositivo reca la formula perché il "*fatto non sussiste*" in luogo della formula più corretta "*non aver commesso il fatto*".

Va, invece, con certezza escluso che **DI MARCO Marinella, GLIOZZO Giuseppina, TERRANOVA Salvatore, VECCHIO Giovanni e ZINGALES Carmelino** abbiano fornito contributo alcuno alla consorteria dei "batanesi"; tutti ignoti ai tre collaboratori di giustizia intranei alla consorteria mafiosa dei "batanesi", tutti sostanzialmente estranei alle contestazioni di truffa aggravata ovvero per trasferimento fraudolento di valori (id est: intestazione fittizia) ascrivibili ai

"batanesi". Costoro, quindi, con riferimento al fatto di reato contestato al capo 134, vanno, ex art. 530 c.p.p., dichiarati assolti per non aver commesso il fatto.

Del pari, con certezza granitica, deve escludersi - si chiosando - che tutti i coimputati abbiano fornito contributo alcuno alla consorceria dei "Bontempo Scavo", ciò che si ricava dalle argomentazioni fondanti il vaglio delle responsabilità dei coimputati in seno al capo 1 dell'imputazione; escluso che vi fosse legame alcuno tra i coimputati di cui al capo 1 e la consorceria dei "Bontempo Scavo" diviene conseguenziale escludere che i coimputati di cui al capo 134 possano aver fornito contributo alcuno alla predetta ultima consorceria (co)partecipando alle condotte di truffa aggravata di cui ai capi di imputazione successivi al capo 134.



TRUFFE E FALSI; MARINO Agostino Antonino, MARINO Rosario

CAPITOLI 2, 14, 15

A **MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario**, tra loro legati da rapporto parentale in ragione del fatto che il primo è padre del secondo, è **stato contestato al capo 2) dell'imputazione di aver contribuito, senza farne parte**, al raggiungimento degli scopi dell'associazione mafiosa nota come "famiglia tortoriciana", in particolare nella sua articolazione del c.d. "gruppo dei *batanesi*", ponendo in essere condotte utili nel settore del controllo dei contributi pubblici erogati dall' Ag.E.A., e, in particolare, di aver predisposto ed inoltrato, a nome di CONTI MICA Denise, figlia di CONTI MICA Sebastiano (soggetto di vertice dell'associazione mafiosa) una domanda unica di pagamento per la percezione di contributi agricoli erogati dall' Ag.E.A., grazie alla quale la donna percepiva fraudolentemente, la somma di € 48.097,10, metà della quale veniva trasferita ai due MARINO, e cioè In Tortorici ed altre località, tra il maggio 2015 ed il maggio del 2016.

Orbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi da soli sufficienti all'affermazione della responsabilità penale per la condotta contestata in capo agli odierni imputati e ciò per le ragioni che seguono.

Giova, anche in ragione delle plurime ed eterogenee condotte di concorso esterno contestate nel presente processo a numerosi imputati anche diversi dai signori MARINO Agostino Antonino – inteso come meglio si esporrà innanzi "*Nino Gammazza*" – e MARINO Rosario, peraltro in contesti fattuali e temporali anche tra loro estremamente eterogenei, ricostruire in termini generali la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa.

La fattispecie di concorso (esterno) in associazione di tipo mafioso non costituisce invero un istituto di creazione giurisprudenziale - tesi peraltro adombrata da alcune Difese nel corso della discussione ed esclusa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il 24.10.2019 con la sentenza n. 8544 del 2020 sul

celeberrimo caso Contrada, con un argomentare pienamente condiviso da questo Collegio - ma fattispecie tipizzata dagli artt. 110 e 416 bis c.p. e riferibile alla condotta di chi, al di fuori dello stabile inserimento nei ranghi dell'organizzazione criminosa, privo della c.d. *affectio societatis*, realizza il rafforzamento ed il mantenimento in vita di essa ovvero, in altri termini, di chi fornisce un contributo puntuale, concreto, tangibile, consapevole e volontario idoneo a conservare o rafforzare *"le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso"* (Sez. 5, **Sentenza n. 18020** del 10/02/2022); ed ancora riferibile alla condotta di chi, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo di *affectio societatis*), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (*ex plurimis*, Sez. 2, **Sentenza n. 18132** del 13/04/2016; Sez.1, **Sentenza n.21642** del 8/01/2016; Sez. 5, **Sentenza n. 2653** del 13/10/2015; Sez. 6, **Sentenza n. 33885** del 18/06/2014), occorre, quindi, precipuamente sul piano dell'elemento soggettivo, che il dolo *"diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio"* (Sez. 5 - , **Sentenza n. 18256** del 10/01/2019) ovvero ancora che l'agente, pur in assenza della volontà di far parte dell'associazione *"sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale...."* (Sez. 5, **Sentenza n. 26589** del 23/02/2018); ed ancora, sempre sul piano dell'elemento soggettivo occorre che l'agente, pur in assenza della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa

nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa e che, ai predetti fini valutativi, si deve tener conto anche delle massime di esperienza desumibili, fra l'altro, dai rapporti intrattenuti con i membri del sodalizio, dalla sua conoscenza del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della cosca, nonché dalle connotazioni qualitative e quantitative dell'attività prestata in favore dei singoli sodali o del sodalizio (Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016).

Ciò premesso in termini di ricostruzione del quadro dei principi generali elaborati dalla Suprema Corte sul tema del concorso esterno in associazione mafiosa, occorre soffermarsi sugli esatti contorni della contestazione, peraltro storicamente circoscritta (tra il maggio 2015 ed il maggio del 2016) mossa ai signori MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario ai quali è aseritto un singolo contributo, specifico e puntuale, alla associazione dei Batanesi ovvero di aver predisposto ed inoltrato, a nome di CONTI MICA Denise, la figlia di CONTI MICA Sebastiano (soggetto che si colloca – come su riferito - al vertice dell'associazione mafiosa) una domanda unica di pagamento per la percezione di contributi agricoli erogati dall'A.G.E.A., grazie alla quale la donna percepiva fraudolentemente la somma di € 48.097,10, metà della quale pervenuta ai due MARINO.

Su siffatto ultimo fronte occorre analizzare nel dettaglio le risultanze dell'istruttoria dibattimentale.

Il collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo inteso *muzzuni*, sulla cui credibilità e attendibilità si è già riferito in termini generali nella trattazione del capo I dell'imputazione, ha riferito alcune circostanze di rilievo sulla figura di MARINO Agostino Antonino, inteso *Nino Gammazza* e sulla truffa in tesi (e solo in tesi per ciò che si argomenterà innanzi) ordita da CONTI MICA Denise e sugli attriti del padre di costei, CONTI MICA Sebastiano inteso *belloccio*, con MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza*.

Sulla figura di *Nino Gammazza* il teste ha riferito di aver avuto contezza diretta della sua attività ed abilità nello specifico settore delle truffe Ag.E.A. e

dei suoi investimenti – operati con i proventi delle truffe - in terreni ricadenti nella Provincia di Catania invero successivamente espropriati per la realizzazione dell'autostrada Catania Siracusa; ha, poi, riferito che *Nino Gammazza* era uomo a disposizione dei gruppi criminali dei BATANESI e dei BONTEMPO SCAVO al punto da essersi reso disponibile ad ospitare i latitanti fratelli MIGNACCA (*"Questo soggetto io lo conosco dagli anni '90 nei primi tempi, per quello che so io, dottore, ha fatto, ha lavorato sempre con le truffe, le truffe alla Agea. Con queste truffe ha comprato anche un terreno nella provincia di Catania, e poi hanno fatto l'autostrada di Catania/Siracusa. Era una persona sempre a disposizione dell'associazione, sia dei Bontempo Scavo e sia di noi, dei "Batanesi". Infatti quando ci sono stati i Mignacca latitanti lui li ha ospitati un giorno e una notte a casa sua, nelle sue... se è stata una notte, due notti non lo so di preciso però li ha ospitati nei suoi terreni, nella sua abitazione di campagna"*), circostanza quest'ultima – del contributo ai latitanti – appresa anche dallo stesso MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza*.

Tornando alla sua abilità nel settore delle truffe il teste ha inoltre riferito che MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza* aveva un contatto a Roma con il quale si adoperava per confezionare le truffe (*"Gli forniva che se c'erano dei controlli sistemavano la domanda. c'era una domanda bloccata per cose di terreno e cose questo a Roma gliela sistemava facendogli arrivare i contributi, aggiravano il sistema per poter fargli arrivare i contributi"*) e con il quale suddivideva equamente i proventi delle truffe stesse (*"...perché infatti lui i soldi li divideva a metà con questa persona che io non conosco"*); **ed ancora che questi operava anche con SCINARDO TENGHI Giuseppe** nel medesimo settore (*"So che "Nino Gammazza" e Scinaro Tenghi si conoscevano e riuscivano a mettersi d'accordo per spartire i terreni per le truffe in danno della Agea"*); il teste ha riferito ancora che MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza* aveva colto (e non era il solo) l'utilità dell'apertura di conti all'estero sui quali far confluire i danari provento delle truffe al fine di evitare i sequestri in Italia (*"non solo Nino Gammazza ma anche*

altri ne parlavano che in quanto questi soldi, che non si riusciva a dimostrare il come di tutti questi soldi, la maggior parte cercavano di aprire dei conti all'estero, dei conti bancari, per non farsi... Perché sennò in Italia glieli sequestravano, per non farseli sequestrare i soldi li portavano all'estero").

Nel coacervo delle attività illecite cui si dedicava *Nino Gammazza* il collaboratore di giustizia ha incluso anche lo spaccio di droga (già in contatto con i calabresi avrebbe organizzato un incontro tra il figlio di CONTI MICA Sebastiano inteso *belloccio*, tale Francesco, a sua volta in contatto con i gemelli TALAMO - che il collaboratore non distingue e chiama "i Gliosci" - e un venditore calabrese proprio presso la sua abitazione in località Sciortino nell'anno 2013; si cfr. pagine 51,52 del verbale) riconoscendo allo stesso anche un ruolo di spessore in quanto impegnato nell'acquisito di grosse quantità di droga provenienti dalla Calabria ("*Ma c'erano altri soggetti perché lui era il contatto quindi per venire il calabrese qua si parlava di droga... di quantità abbastanza grosse*") e, come emerso nel corso del controesame condotto dalla Difesa (all'udienza del 20.4.2021), anche di mediatore tra i calabresi ed il genero, uno dei fratelli TALAMO; ed ancora la detenzione ed il procacciamento di armi ("*Nino Gammazza con il quale avevo un buon rapporto confidenziale mi disse che era in grado di procurare anche delle armi facendomi capire che le custodiva da qualche parte*").

Sulla specifica circostanza richiamata nel capo 2 dell'imputazione, il collaboratore ha riferito di una conversazione avuta con MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza* nel corso della quale quest'ultimo si era lamentato del fatto che CONTI MICA Sebastiano inteso *belloccio* gli aveva richiesto la restituzione dei soldi (la metà del provento di una truffa Ag.E.A.) che la figlia (Denise) aveva consegnato allo stesso MARINO Agostino Antonino inteso *Nino gammazza* per il tramite di una terza persona; così come ha riferito che della questione - e dell'attrito sorto tra il *Nino Gammazza* ed il CONTI MICA Sebastiano inteso *il belloccio* - lo stesso collaborante non ha inteso occuparsi ("*Come "Belluccio" ha mandato a chiamare Nino Gammazza a Terranova, quando è arrivato a Terranova gli ha detto come si era permesso*

a farsi dare metà di questi soldi da sua figlia, infatti si è fatto dare un anticipo, non ricordo quanto mi ha detto "Gammazza" se mi ha detto 200 o 300 euro, quello che ci aveva attualmente in tasca e che gli doveva tornare tutti i soldi che gli aveva dato sua figlia, e lui si lamentava dice: "Ma io i soldi...". Io gli ho detto: "A me non mi tirare nel mezzo di questa cosa, non ne voglio sapere", pagina 63 del verbale) e che della questione – dei su riferiti attriti - erano al corrente in tanti anche dentro l'associazione mafiosa (dei Batanesi); circostanza, peraltro, confermata dal medesimo dichiarante anche nel controesame condotto dalla Difesa del CONT MICA Sebastiano nel corso del quale è emerso che la questione della truffa Ag.E.A. perpetrata con il nome di CONTI MICA Denise era nota al collaborante perché narrata oltre che dallo stesso *Nino Gammazza* alias MARINO Agostino Antonino anche da COSTANZO ZAMMATARO Salvatore e dal cognato MARINO GAMMAZZA Giuseppe inteso *scarabocchiu* (si cfr. la contestazione avanzata all'udienza del 25.5.2020) e che il BARBAGIOVANNI Carmelo era rimasto comunque deliberatamente estraneo alla vicenda in ragione del coinvolgimento diretto del CONTI MICA Sebastiano inteso *belloccio* ("*...A "Nino Gammazza", ho fatto l'indifferente, come se non ci volevo entrare nella discussione perché dove c'era Conti Mica e poi, come si suol dire, poteva essere che mi diceva per interessarmi, per dirgli qualcosa.*", pagina 109 del verbale d'udienza).

Di tenore inequivoco anche quanto riferito sulla figura del figlio, il sig. MARINO Rosario, indicato come soggetto attivo nel settore delle truffe e beneficiario dell'appoggio dell'associazione dei BATANESI.

Convergenti, sul tema dei talenti criminali di MARINO Agostino Antonino, inteso *Nino Gammazza*, sono le dichiarazioni del collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe, sulla credibilità ed attendibilità del quale si è già argomentato, il quale ha riferito che MARINO AGOSTINO Antonino detto *Nino Gammazza* era persona esperta nelle truffe Ag.E.A., in contatto – circostanza appresa dal dichiarante all'interno dell'associazione e, più nel dettaglio, da BONTEMPO Sebastiano inteso "*biondino*" – con BONTEMPO Sebastiano inteso "*uappu*", capo indiscusso dell'associazione mafiosa dei

BATANESI, nonché a disposizione di quest'ultimo (*"Si, era andato a parlare con questo Bontempo Sebastiano detto "Uappo", se c'era qualche problema e che se aveva bisogno di qualche domande lui era a disposizione"*); ha riferito ancora che per le elezioni comunali a Tortorici nel 2018/2019 era stato chiamato dal *Uappo* in funzione del procacciamento di voti per la figlia di questo *Nino Gammazza* e che in tal senso la richiesta era pervenuto da TALAMO Enrico e dallo stesso *Nino Gammazza* invero padre di due ragazze una delle quali sposata (o comunque convivente) con TALAMO Alessandro (figlio di TALAMO Enrico) e l'altra (quella da sostenere) compagna di vita di un tale di Castell'Umberto; ed ancora che MARINO AGOSTINO Antonino detto *Nino Gammazza* per le sue prestazioni – sul fronte delle truffe Ag.E.A. - ricavava una parte dei contributi oppure evitava di subire danneggiamenti dall'associazione (*"avrebbe ottenuto magari qualche percentuale che avrebbe preso lui, magari non gli facevano più danneggiamenti. Questo"*); circostanze queste ultime – quella sulla natura dei rapporti tra il MARINO Agostino Antonino e BONTEMPO Sebastiano inteso *Uappo* e tra il MARINO Agostino Antonino e l'associazione dei BATANESI - confermate dal dichiarante anche nel corso del controesame condotto dalla Difesa dei due imputati; questi ha riferito, infatti, *Nino Gammazza* si era recato dal BONTEMPO Sebastiano detto il *uappo* per mettersi a disposizione per le domande Ag.E.A. (*"E' andato, è andato per il discorso che si sistemava per sistemarci le domande dell'Agea, se aveva bisogno lui era a disposizione"*) anche se sul fronte della piena comprensione della natura del contributo fornito dal *Nino Gammazza* all'associazione il dichiarante nulla ha saputo precisare in ragione del fatto che in quegli anni era stato detenuto salvo accennare al fatto che *Nino Gammazza* era uomo in grado di indicare la giusta strada sul fronte delle truffe Ag.E.A. (*"...ma la strada lui la dava"*).

Del pari possono annotarsi come convergenti sul tema dei talenti del MARINO Agostino Antonino le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COSTANZO ZAMMATARO Salvatore, sulla cui credibilità ed attendibilità ci si è già soffermati nel corso della trattazione del capo 1 dell'imputazione; questi

ha riferito di conoscere MARINO Agostino Antonino ed il figlio Rosario, originari di Tortorici (c.da Sciortino), allevatori nelle zone di Lentini (Siracusa); che costoro facessero dediti alle truffe all' Ag.E.A. e fossero a disposizione anche di terze persone per lo stesso scopo il collaborante ha affermato di averlo appreso direttamente dal *Nino Gammazza* ("Lo so perché ne ho parlato anche con lui, con Nino Gammazzale facevano fare anche agli altri"); ha anche tratteggiato il meccanismo – nemmeno tanto complesso – utilizzato dai signori MARINO ("Loro mettevano dei titoli – Ag.E.A. - ed il personaggio metteva solo il nome – il prestanome-, apriva il conto, e lui metteva tutto, titoli, terreni, mucche.") ed alcuni dettagli – appresi dalla viva voce di TALAMO Mirko - della truffa menzionata nel capo 2 dell'imputazione; più nel dettaglio ha riferito di conoscere un episodio specifico – per averlo appreso appunto dal TALAMO Mirko - in cui per una truffa ai danni dell' Ag.E.A. di euro 48.000,00 ("Ed hanno fatto questa truffa, mi sembra di quarantottomila Euro, ai danni dell'Agea.") venne utilizzata come prestanome la persona di CONTI MICA Denise ("però Denise c'è stata solo come nome"), la figlia di CONTI MICA Sebastiano detto il *Belloccio* e già convivente proprio dello stesso TALAMO Mirko ("Gliel'ha fatta fare Nino Gammazza, che all'epoca conviveva con Talamo Mirko, la Denise") dal quale il collaborante – come appena riferito – ha appreso della circostanza fraudolenta e delle discussioni che nacquero (nel 2012-2013) sulla ripartizione dei proventi illeciti ("E poi c'è stata anche una discussione di chi prendere i soldi, se dovesse dare anche una parte a Nino Gammazza"), discussione che intercorse tra "*Nino Gammazza*", TALAMO Mirko e BONTEMPO Sebastiano detto *u uappu*, quest'ultimo - va rammentato – zio della CONTI MICA Denise; sempre soffermandosi sul profilo criminale del MARINO Agostino Antonino il collaboratore COSTANZO ZAMMATARO Salvatore ha riferito di aver conosciuto quest'ultimo ed il figlio sempre chiamandoli *Nino Gammazza* e *Rosario Gammazza* ma di non aver certezza che il cognome fosse effettivamente Gammazza e di aver appreso che *Nino Gammazza* – almeno dal 2013 in poi – si era dedicato alle truffe Ag.E.A. utilizzando anche i familiari ("Mi riferisco dal 2013 in poi. Prima la faceva fare,

*che io so di certo, tramite Talamo Mirko e Talamo Alessandro. Li faceva fare ad un cugino suo, di Talamo Mirko, di Messina la domanda e poi si dividevano i soldi. L'ha fatta fare anche ad un certo Dario di Sciortino che è cugino di questo Nino Gammazza. E altri personaggi, anche ai suoi figli faceva la domanda, a Flavia, Verdiana, le domande dell'Agea"); il collaborante a quest'ultimo riguardo ed al fine di far comprendere il meccanismo di riparto dei proventi delle truffe ha riferito inoltre che Nino Gammazza curava le domande a nome di altri e ripartiva i contributi ottenuti tra sé e l'istante ("Per esempio questo Nino Gammazza faceva fare la domanda e questo personaggio, in questa occasione il cugino di Talamo Mirko dava il nome, metteva solo il nome, e poi se la vedeva tutto lui, questo Nino Gammazza"; alla domanda se fosse certo che il cognome fosse MARINO ha risposto di sì); il dichiarante ancora riferiva – su domande del Pubblico Ministero – di ricordare di un intervento di BONTEMPO Sebastiano detto il *Uappo* su un riparto dei proventi di una truffa consumata da MARINO Gammazza (id est: MARINO Agostino Antonino o Nino Gammazza) e TALAMO Mirko utilizzando il nome di CONTI MICA DENISE (allora la convivente del TALAMO Mirko) e più nel dettaglio riferiva che "Però Denise ci ha messo solo il nome perché all'epoca era convivente con Talamo Mirko, più che altro se n'è occupato Talamo Mirko di questa vicenda, di fargli fare la domanda, poi questa Denise con Mirko non volevano dividersi i soldi e poi si è intromesso anche Bontempo Sebastiano, "Uappo" a favore di Nino Gammazza"; ciò nel 2013/2014; ha soggiunto che MARINO GAMMAZZA Antonino detto Nino Gammazza (alias MARINO AGOSTINO Antonino) e MARINO GAMMAZZA Rosario (alias MARINO Rosario), padre e figlio, si avvalevano per la formulazione delle domande Ag.E.A. di un patronato, quello di ARMELI Sebastiano, e di un patronato di LENTINI ("Facevano domande, però si allacciavano ad un altro patronato, ma non ne avevano patronato. Si allacciavano con un altro. Per esempio, certe volte con Armeli Sebastiano ed un patronato di Lentini, anche"); e per far comprendere in che senso formulavano domande anche per altri il dichiarante ha rievocato un episodio – narrato al collaborante dai TALAMO - di truffa consumata*

utilizzando il nome di un cugino di MARINO GAMMAZZA tale Dario lo sceriffo di Tortorici e con contestuale riparto dei proventi tra l'istante e *Nino Gammazza* ("Lui ha messo il nome e lui ha messo tutto il resto, terreno, titoli. Poi, quando questo Dario ha preso i soldi, gli ha dato una parte anche a lui") ed ha precisato che TALAMO Alessandro (una delle sue fonti di conoscenza) era anche genero di MARINO Agostino Antonino detto *Nino Gammazza*; ha, poi, rievocato un altro episodio in cui *Nino Gammazza* ha curato la presentazione della domanda Ag.E.A. per un cugino di TALAMO Mirko originario di Messina ("Sì. Me l'avevano detto loro. Per esempio, hanno fatto fare una domanda, sempre tramite *Nino Gammazza*, ad un cugino di *Talamo Mirko*, che è di Messina, e poi, quando ha preso i soldi, se li sono divisi anche. Gli ha dato una parte."); "Sì, sì, fanno sempre così. Loro mettono titoli, terreni, contratti falsi, se ci sono. Sistemano tutto e gli altri mettono il nome"; "Il cugino di *Talamo Mirko* l'ha fatta solo un paio di anni, 2013 e 2014"; invece Dario lo sceriffo nel 2016 e 2017), nonché per le figlie ("Gliela fa fare anche ai loro figli... con *Flavia*, ad altre persone, che poi dividono i soldi con lui"); sul metodo utilizzato da *Nino Gammazza* e dal figlio Rosario ha riferito in maniera semplice ma al contempo puntuale: "Tramite patronato. Guardavano tramite computer se c'erano terreni liberi. Poi, guardavano chi era il proprietario e facevano i contratti falsi....Certe volte andavano da *Armeli Sebastiano*, detto "Iapichino"; era proprio quest'ultimo che, secondo quanto riferito, si adoperava nella selezione dei terreni – ancora liberi - da inserire nella domanda unica di pagamento, nel confezionamento dei contratti falsi da allegare alla domanda ("Contratti fasulli. Ad esempio, guardavano a chi erano intestati i terreni e facevano dei contratti fasulli....Mettevano il nome del terreno e facevano il contratto, a nome del proprietario.").

La lettura integrata delle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia consente di affermare che nel tempo MARINO Agostino Antonino è divenuto, in ragione della sua intelligenza (criminale), delle sue approfondite conoscenze del settore delle contribuzioni elargite dall'Unione Europea per il tramite dei suoi organismi pagatori sul territorio nazionale, delle sue relazioni amicali,

personali e professionali con i responsabili dei C.A.A. e, prevedibilmente, anche con alcuni funzionari degli organismi pagatori, il punto di riferimento (insieme ad altri, talora operatori ovvero responsabili di C.A.A.) di coloro che hanno intrapreso a Tortorici, nei territori limitrofi e dell'entroterra siciliano, l'attività truffaldina appena descritta; attività estremamente remunerativa, a basso rischio (di carcerazione), caratterizzata da una programmazione e concreta attuazione circoscritta nel tempo e mai complessa, sebbene caratterizzata da una sconcertante dose di spregiudicatezza, divenuta una porzione rilevante del *core business* dell'associazione mafiosa dei Batanesi; che l'attività del MARINO Agostino Antonino, inteso *Nino Gammazza*, per ciò che rileva per il vaglio della contestazione di cui al capo 2 dell'imputazione, si svolgesse sotto il controllo dell'associazione mafiosa dei Batanesi e talora anche in favore della medesima associazione – ma per ciò che si argomenterà non anche nell'ipotesi contestata al capo 14 dell'imputazione richiamata dal capo 2 appena citato – si ricava dal fatto che lo stesso MARINO Agostino Antonino (che del figlio MARINO Rosario si avvaleva per il conseguimento delle sue finalità) aveva messo a disposizione del BONTEMPO Sebastiano inteso *Uappu*, capo indiscusso della famiglia mafiosa dei Batanesi, la sua esperienza e la sua professionalità nel settore delle truffe A.G.E.A. ed allo stesso si era rivolto per comporre dissidi inerenti al riparto dei proventi di una truffa (quella descritta al capo 14 dell'imputazione); sennonché, prestando attenzione al perimetro dell'imputazione di cui al capo 2 ed alla natura della contestazione temporalmente circoscritta a condotte consumatesi per tesi tra il maggio del 2015 ed il maggio del 2016, ed alle dinamiche della concertazione ed esecuzione della truffa contestata al capo 14 (la stessa – va ribadito – richiamata dal capo 2), il Tribunale giudica di dover escludere che nella specifica e circoscritta condotta contestata ai signori MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario possa ravvisarsi quel contributo puntuale, concreto, tangibile, consapevole e volontario idoneo a conservare o rafforzare *“le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la*

realizzazione del programma criminoso”
(Sez. 5, *Sentenza n. 18020* del 10/02/2022) rilevante ex art. 110 e 416 bis c.p..

Con riferimento alle condotte contestate a MARINO Agostino Antonino, MARINO Rosario, TALAMO Mirko e CONTI MICA Denise al capo 14 appena indicato e richiamato al capo 2 dell'imputazione (di seguito testualmente il capo 14: *“artt. 110 c.p., 640 bis c.p., 61 n.7. c.p., 416 bis l. c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel presentare CONTI MICA Denise - su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario - una domanda unica di pagamento di contributi agricoli, per l'anno 2015, rivolta all'AGEA, dichiarando falsamente di essere ella conduttrice di plurimi appezzamenti di terreno siti nella regione Abruzzo, si procuravano un ingiusto profitto pari alla somma di€ 48.097,10, erogata, a tale titolo, dall'AGEA, meta della quale veniva trasferita ai due MARINO. Con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei batanesi, della quale CONTI MICA Sebastiano (padre di Denise) è esponente di vertice. In Capo D'Orlando ed altre località nel maggio del 2016”*), diviene decisivo, sul fronte della compiuta comprensione delle dinamiche della perpetrata truffa e, per l'effetto, dell'accertamento delle singole responsabilità, l'apporto dei testimoni FELICI Giancarlo e del Maresciallo MAIO Giovanni ed il vaglio dei documenti (prodotti all'udienza del 6.7.2021) e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel dettaglio il teste FELICI Giancarlo ha riferito di aver accertato che la ditta individuale CONTI MICA Denise, per la campagna agricola anno 2015, ha presentato (in data 11.7.2015, come si ricava dall'allegato E1, acquisito la fascicolo del dibattimento) una D.U.P. (domanda unica di pagamento) presso il CAA U.N.S.I.C. Catania 014, con sede in Catania, dichiarando di avere la disponibilità ed il godimento di terreni nei Comuni di Aielli, Cucullo ed Ortona dei Marsi (tutti in Abruzzo) allegando quale titolo

di conduzione un (falso per le ragioni di cui si dirà innanzi) contratto di comodato (si cfr. allegati E3, acquisito al fascicolo del dibattimento); che, a fronte della presentazione della domanda, Conti Mica Denise ha ottenuto 63 titoli Ag.E.A. (id est diritti al premio; allegato E2 prima citato) ed un **pagamento di 48.097,10 euro, accreditato, in data 4 maggio 2016**, presso la Cassa Centrale Raffeisen dell'Alto Adige, sul conto corrente (le cui ultime cifre sono 3167).

Il teste MAIO Giovanni ha riferito – ciò che consente di comprendere compiutamente le dinamiche della procedura avviata dalla ditta CONTI MICA DENISE - di aver accertato che effettivamente CONTI MICA Denise ha, ancor prima della presentazione della D.U.P. sopra indicata, ma sempre in data 15.5.2015, registrato un'impresa individuale con partita IVA n. 03368660837 avente ad oggetto la coltivazione agricola e l'allevamento di animali, con codice 015001 (cfr. l'allegato n. 315); circostanza rilevante nella misura in cui la normativa di settore attribuisce agli istanti con età inferiore a 40 anni una corsia preferenziale nell'attribuzione dei titoli Ag.E.A. (artt. 30 paragrafo 6 e 50 del Reg. UE 1307/2013); che la domanda unica di pagamento è stata lavorata in prima battuta da MARINO Rosario (il figlio di MARINO Agostino Antonino), nato a Messina, il 7 maggio 1992 operatore associato al CAA U.N.S.I.C. 006 di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dal 26 maggio al 1 luglio 2015 (data quest'ultima di revoca delle credenziali); che la domanda unica di pagamento di CONTI MICA Denise era stata formalmente presentata ad Acquaviva delle Fonti (U.N.S.I.C. è un sindacato agricolo); successivamente ritirata e sostituita con una D.U.P. lavorata con le credenziali della CALANNI PILERI Roberta in data 11.7.2015 (come riferito dal teste FELICI Giancarlo) presso il CAA U.N.S.I.C. di CATANIA.

Il teste MAIO Giovanni ha, poi, ricordato che, nel corso del colloquio avuto in data 30 marzo 2016 con il padre, la sig.ra CONTI MICA Denise ha rappresentato al genitore di essersi recata con MARINO Agostino Antonino – inteso *Nino Gammazza* - presso la Banca Carige, filiale di Capo d'Orlando (la stessa indicata nella domanda unica di pagamento, **allegato E1 prima citato**);

di avere eseguito, su sollecitazione del MARINO, un versamento di 50,00 euro e che *"poi però Mirko ha cambiato il conto"* corrente; che, al momento dell'inoltro della domanda unica di pagamento, infatti, nella stessa era indicato un iban della Banca Carige e che dalla movimentazione del conto – come analizzata dai militari - era risultato che era stato aperto con un versamento di euro 50,00; che, dopo l'inserimento al SIAN (il portale utilizzato da Ag.E.A. per l'acquisizione delle domande uniche di pagamento), la domanda era stata modificata nel senso che era stato inserito, in luogo dell'iban originario, un iban di un conto corrente intestato sempre alla CONTI MICA Denise invero intercorso con la Banca *Raiffeisen Sud Tirol*, agenzia di Bolzano; sintetizzando al massimo: la domanda iniziale era stata presentata in data 16 giugno 2015; il conto corrente presso la Banca *Raiffeisen Sud Tirol* era stato aperto in data 29 ottobre 2015 e, in pendenza della domanda, era stato modificato l'IBAN sul quale, in data 3 maggio 2016, l'A.G.E.A. eroga un aiuto comunitario di euro **48.097,10**; ed ancora: nella domanda inizialmente inoltrata in data 16 giugno 2015, è stato indicato il terreno censito al Foglio 6, particella 2, del Comune di L'Aquila, di 75 ettari e 34 acri, formalmente dichiarato condotto in comodato da Conti Mica Denise; in data successiva la medesima domanda è stata integrata con l'inserimento di un terreno censito al Foglio 15, particelle 3 e 6, del Comune di Aielli ed il terreno censito al Foglio 10, particella 1, del Comune di Baresciano, quindi, ai 75 ettari circa della domanda iniziale, sono stati aggiunti altri 133,39 ettari che CONTI MICA Denise ha dichiarato sempre di condurre in comodato; ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati (anche) dall'istante ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a tal riguardo il teste MAIO Giovanni ha riferito che i terreni indicati in D.U.P. e valorizzati nella scheda di validazione correlata erano in realtà tutti di proprietà di enti pubblici rispetto ai quali non è stato riscontrato alcun atto con il quale fossero stati concessi in comodato

ovvero ad altro titolo a CONTI MICA Denise (allegato E3 prima citato, acquisito al fascicolo del dibattimento).

Il teste Maio Giovanni ha, poi, proseguito nella deposizione ricordando che, nel giugno 2015, al momento della presentazione della domanda unica di pagamento iniziale, CONTI MICA Denise non aveva titoli A.G.E.A. invero successivamente alla stessa riconosciuti per effetto della domanda di accesso alla riserva nazionale (titoli); che in data 3 maggio 2016, l'A.G.E.A. ha erogato euro 48.097,10 euro (cfr. i dati bancari riepilogati nell'allegato n. 319; la cifra è quella indicata nei capi 2 e 14 dell'imputazione); che in data 5 maggio 2016, i contributi A.G.E.A. sono stati accreditati sul conto corrente (il secondo indicato nel corso della procedura); che in data 10 maggio 2016, era eseguito un giroconto di 24.000,00 euro alla stessa CONTI MICA Denise sul conto corrente aperto presso la Banca *Carige*, filiale di Capo d'Orlando. Il teste ha, poi, riferito in ordine all'utilizzo che di tali somme di denaro hanno fatto CONTI MICA Denise ed i signori MARINO: con precipuo riferimento **alle somme depositate sul conto corrente della Banca *Raiffeisen* (pari ad euro 24.000,00, ossia alla metà del contributo A.G.E.A.),** è stato accertato che esse sono state utilizzate a mezzo carta di credito *QI Financial* nella disponibilità di MARINO Rosario; al riguardo, il teste ha specificato di essere riuscito ad individuare con certezza l'utilizzatore della carta di credito non solo per il fatto che tutti i pagamenti eseguiti mediante detta carta di credito erano stati effettuati nella zona di Carlentini, Catania e Lentini (la zona in cui il MARINO Rosario abitava con il padre MARINO Agostino Antonino), ma, altresì, in considerazione del fatto che **la carta era collegata al conto *Paypal*, di Marino Rosario** (la mail del conto, infatti, era rosariomarino92@icloud.com ed il numero di telefono registrato era il n. 3206926510, intestato ed in uso a Marino Rosario); **con riferimento alle somme depositate sul conto corrente della Banca *Carige*, filiale di Capo d'Orlando (pari ad euro 24.000,00, ossia alla metà del contributo A.G.E.A.),** il teste ha riferito che tutti i pagamenti sono stati eseguiti nella zona di Tortorici e Capo d'Orlando, fatta eccezione per un prelievo *bancomat* eseguito in data 13 dicembre 2016 ad Augusta, ed ha specificato di avere accertato che, in quella

data (del 13 dicembre 2016), CONTI MICA Denise si trovava nella zona di Augusta a colloqui in carcere con il fratello detenuto (in Brucoli).

La comprensione integrale delle dinamiche correlate a siffatta condotta contestata al capo 14 non può prescindere dall'analisi dei dialoghi captati, nel mese di marzo 2016 e quindi dopo la formulazione della domanda unica di pagamento, nella sala colloqui del carcere di Sulmona (peraltro integralmente documentate in atti) tra CONTI MICA Denise ed il padre detenuto CONTI MICA Sebastiano, inteso *Belloccio*, esponente di rilievo dell'associazione mafiosa dei Batanesi, nonché dei contatti, questi successivi alla scarcerazione del *Belloccio* (del 13.11.2016), tra il CONTI MICA Sebastiano ed il MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza*.

Il teste MAIO Giovanni all'udienza del 15.6.2021 ha dichiarato che, in data 30 marzo 2016, era stato intercettato, presso il carcere di Sulmona, un colloquio intercorso tra CONTI MICA Sebastiano, inteso "*Belloccio*", la moglie, Bontempo Luisa (sorella di BONTEMPO Sebastiano inteso *Uappu*) e la figlia CONTI MICA Denise, nel corso del quale quest'ultima si è lamentata con il padre del comportamento tenuto dall'ex fidanzato, TALAMO Mirko e da "*Nino Gammazza*", successivamente identificato dai militari in MARINO Agostino Antonino. Nel dettaglio, CONTI MICA Denise ha rappresentato al padre che non le erano stati riconosciuti contributi A.G.E.A. per un ammontare di circa 90.000,00 euro, quindi, CONTI MICA Sebastiano l'ha invitata a dire a "*Salvuccio*" di chiamare MARINO Agostino Antonino perché spiegasse la situazione e di dirgli "*che sto arrivando*" (la stessa conversazione che – come riferito dal medesimo teste – ha spinto gli operanti ad eseguire le acquisizioni documentali su evidenziate ed utili per la ricostruzione della procedura avviata dalla ditta CONTI MICA Denise funzionale all'erogazione dei contributi Ag.E.A. poi distratti e contesi con terzi).

Invero, il 13 novembre 2016, CONTI MICA Sebastiano, inteso "*Belloccio*", è stato scarcerato; in data 19 novembre 2016, BONTEMPO Salvatore, inteso "*Salvuccio*" (fratello di BONTEMPO Sebastiano, inteso "*Biondino*"), ha accompagnato CONTI MICA Sebastiano, inteso *Belloccio*, dal

MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza*, a Carlentini e durante il tragitto a bordo dell'auto *Mercedes* in uso a "*Salvuccio*" ed intercettata: i due in siffatto contesto parlano e convengono sul fatto che MARINO Agostino Antonino, inteso *Nino Gammazza*, avrebbe dovuto restituire dei a CONTI MICA Denise ed avrebbero dovuto redarguirlo, in quanto, a loro dire, si sarebbe fatto promotore di iniziative "non autorizzate" (dall'associazione, *nde*): *Conti Mica Sebastiano*: "*Prima di farlo deve aver avuto un'autorizzazione, non è possibile che abbia fatto così di testa sua*"; criticano il comportamento tenuto da BONTEMPO Sebastiano, inteso "*Biondino*" e da BARBAGIOVANNI Carmelo, inteso "*Muzzuni*", entrambi liberi durante il periodo di detenzione del "*Belloccio*", per avere concesso al MARINO (Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza*) un'autonomia di azione che non avrebbero dovuto concedergli (cfr. RIT 1333/16, progr. 152 – 156).

Che vi sia stato un incontro (tra le 11,27 e le 11,53 dello stesso giorno) con il MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza* e CONTI MICA Sebastiano si può cogliere dal tenore dei commenti del BONTEMPO Salvatore inteso *Salvuccio* e del CONTI MICA Sebastiano inteso *Belloccio* captati durante il viaggio di ritorno sulla medesima autovettura ambientalizzata; commenti dai quali si evince che la presenza del CONTI MICA Sebastiano inteso *Belloccio* aveva sortito effetti su MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza* il quale, infatti, si era impegnato non solo a restituire le somme invero spettanti a Conti Mica Denise (ossia, i 24.000,00 euro, corrispondenti alla metà del contributo A.G.E.A. erogato), ma, altresì, a favorire il "*Belloccio*" nella successiva campagna agricola, mediante il "reclutamento" di ragazzi ai quali fare presentare domande uniche di pagamento e disposti a trattenere per sé solo una parte delle somme percepite mediante le truffe (cfr. progr. 155 del medesimo RIT 1333/16, dalle ore 13:27). Dalla medesima conversazione si ricava anche che MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza* aveva consegnato al CONTI MICA Sebastiano 200,00 euro (gli stessi menzionati nel diverso capo 15 dell'imputazione, di prossima trattazione), ossia tutto il denaro contante di cui disponeva sul momento, in parte per reintegrarlo delle somme

che aveva trattenuto ed in parte per manifestare a "Belloccio" la sua assoluta disponibilità; CONTI MICA Sebastiano inteso *belloccio* racconta, ancora, al suo interlocutore "Salvuccio" che il MARINO gli aveva detto: "Tu e tuo cognato (BONTEMPO Sebastiano, inteso "Uappu", *nde*) siete amici miei". Ancora durante il viaggio di ritorno, dalla conversazione intercettata a bordo dell'auto Mercedes in uso a "Salvuccio", emerge che CONTI MICA Sebastiano è venuto a conoscenza delle modalità attraverso le quali effettuare truffe A.G.E.A. da Conti Taguali Gianfranco, con cui era stato codetenuto; ha maturato il convincimento che fosse necessario reperire terreni sottraendoli agli altri ("li togliamo a chi li ha adesso questi terreni") ed ancora di dover narrare il contenuto dell'incontro avuto con MARINO Agostino Antonino al cognato, BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu" (cfr. progr. 151 – 156 del RIT appena citato); sarà proprio BONTEMPO Salvatore inteso *Salvuccio* ad adoperarsi per agevolare l'incontro tra il "Belloccio" ed il "uappu", ciò che si ricava dalla lettura a voce alta di alcuni messaggi *whatsapp* all'interno dell'auto ambientalizzata; alle ore 15:29 dello stesso giorno BONTEMPO Salvatore inteso "Salvuccio" e CONTI MICA Sebastiano inteso "belloccio" arriveranno a Tortorici, Contrada Randi, nei pressi dell'abitazione di Conti Mica Antonino, fratello di CONTI MICA Sebastiano; quest'ultimo scenderà dall'auto, mentre "Salvuccio" tornerà in paese a prendere BONTEMPO Sebastiano inteso "uappu", quindi, lo condurrà presso l'abitazione di Conti Mica Antonino. Che vi sia stato l'incontro appena menzionato tra CONTI MICA Sebastiano inteso *belloccio* e BONTEMPO Sebastiano, inteso "uappu", e che sia stato costui ad "autorizzare" il "Belloccio" a curare la vicenda che ha visto coinvolto MARINO Agostino Antonino si ricava dal tenore delle due conversazioni registrate ai progressivi 158 (dalle ore 16,00) e 160 (alle ore 18,01) dello stesso RIT 1333/16.

A distanza di circa quattro mesi dagli incontri del 19 novembre 2016, e precisamente in data 10 marzo 2017, sarà COCI Domenico ad accompagnare il suocero, CONTI MICA Sebastiano inteso *Belloccio* al colloquio con il figlio, Conti Mica Francesco, all'epoca detenuto presso il carcere di Brucoli; nel

tragitto si fermeranno a Carlentini e dalle ore 9:26 alle ore 9:51 ove CONTI MICA Sebastiano e MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza* si incontreranno, come peraltro confermato dai successivi commenti del "*Belloccio*" e di COCI Domenico in auto, la *Golf* targata DL304RS; nel corso dei dialoghi captati, infatti, i due hanno commentato la circostanza di avere concordato di fare presentare domande uniche di pagamento a prestanome individuati da MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza* e da Talamo Mirko (quest'ultimo gemello di Talamo Alessandro, marito di una delle figlie di MARINO Agostino Antonino, Pina Verdiana, come accertato e dichiarato dal teste MAIO Giovanni), tra i quali lo stesso COCI Domenico che, nel corso del dialogo, si è mostrato disponibile a formulare domande uniche di pagamento fraudolente e funzionali all'acquisizioni di contribuzioni Ag.E.A. anche in prima persona in ragione della pochezza dei rischi ad esse correlati ("*il reato che eventualmente mi potrebbe essere contestato è talmente lieve da non preoccuparmi. Al massimo ti possono dare la truffa...La posso fare io personalmente, non c'è bisogno di chiamare prestanome*"; cfr. RIT 43/2017, progr. 501); sarà l'ultimo giorno di captazioni perché – come riferito dal teste MAIO Giovanni - nei giorni successivi al 10 marzo 2017, l'auto *Golf*, targata DL304RS, in uso a Conti Mica Sebastiano inteso *belloccio* e Coci Domenico, verrà sottoposta dagli utilizzatori a bonifica; mentre in data 20 maggio 2017, il servizio di osservazione predisposto dai militari è riuscito a cogliere la presenza del MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza* a Messina, in località Tremestieri, presso lo stabile in cui TALAMO Mirko - gemello di Talamo Alessandro, marito di una delle figlie di Marino Agostino Antonino, Pina Verdiana - era ristretto agli arresti domiciliari (cfr. gli allegati nn. 325 e 326).

Utile si rivelerà anche la perquisizione domiciliare eseguita a casa di MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario in esito all'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare; in data 10 febbraio 2020 siffatta attività consentirà, infatti, di rinvenire nell'abitazione documenti di una banca rumena, Banca Transilvania, con la menzione di un IBAN (ultime cifre

“510901”) e le copie di fascicoli aziendali, stampati dalla banca dati SIAN, di CONTI MICA Denise, ARCODIA Laura (CAPI 18 e 19 dell'imputazione), DI STEFANO Maurizio e Cirnigliaro Franca Rita (cfr. verbali di perquisizione e sequestro del 10.2.2020, acquisiti al fascicolo per il dibattimento).

I superiori elementi consentono di affermare che la **truffa** organizzata nel 2015 e consumata nel 2016 da MARINO Agostino Antonino, MARINO Rosario, TALAMO Mirko e CONTI MICA Denise, il primo ed il secondo rispettivamente padre e figlio, pervicacemente ed efficacemente attivi nel settore delle truffe, gli altri due legati – almeno nell'anno 2015- tra loro sentimentalmente ed il primo legato anche alla famiglia dei MARINO in ragione del legame sentimentale del fratello gemello, TALAMO Alessandro, con la figlia del MARINO Agostino Antonino, **non fu concertata, né autorizzata** dal padre della CONTI MICA Denise, CONTI MICA Sebastiano inteso *Belloccio*, né dall'associazione mafiosa dei BATANESI, né controllata dall'organizzazione criminale governata anche dal CONTI MICA Sebastiano, inteso *Belloccio*; della truffa sono ideatori ed artefici MARINO Agostino Antonino (al quale CONTI MICA Sebastiano ha manifestato il suo disappunto per il pregiudizio subito dalla figlia Denise, sebbene solo nel novembre del 2016 e quindi 18 mesi dopo la presentazione della domanda unica di pagamento, e 6 mesi dopo la consumazione della truffa con gli accrediti sul conto corrente aperto presso la Banca *Raiffeisen Sud Tirol* per mano di TALAMO Mirko), MARINO Rosario (l'utilizzatore della carta di credito collegata al conto corrente presso Banca *Raiffeisen Sud Tirol*), TALAMO Mirko (l'autore materiale e comunque l'ispiratore – a dire della stessa Denise nel corso del colloquio in carcere con il padre del marzo 2016 - del mutamento del conto corrente originariamente indicato nella domanda unica di pagamento ed aperto presso la Banca Carige di Capo d'Orlando) e nella quale CONTI MICA Denise – in forza di un meccanismo assai collaudato per come si dirà innanzi – è stata coinvolta quale prestanome ed in ragione della giovane età (dato rilevante per la normativa di settore) ed alla quale verrà sottratta una porzione consistente del contributo sull'entità del quale, peraltro, la stessa ed il

padre hanno pochissime informazioni; infatti, durante il colloquio in carcere Denise ha parlato di 90.000,00 euro; il padre Sebastiano, nel corso della conversazione captata in ambientale (RIT 1333/16 progr. n. 152) con BONTEMPO Salvatore inteso *Salvuccio* ha ipotizzato, utilizzando toni durissimi, che MARINO Agostino Antonino avesse sottratto alla figlia Denise la parte più rilevante del contributo nella totale indifferenza dei maggiorenti del gruppo, BONTEMPO Sebastiano e BARBAGIOVANNI Carmelo

RIT 1333/16 progr. 152 pagina 111 della perizia

SEBASTIANO: E Agea manna i soddi! A Denise ci rrvivànu vintiquattrumila euru. Quarantotto, poi nno' sacciu se su' novantasei.

SALVATORE: Ma a idda ci' arrivanu? I 'rrivò a pigghiari?

SEBASTIANO: A Denise c'i detturu vintiquattrumila euru e poi vulevunu metà di) ...(inc.)...

SALVATORE: E idda c'i desi?

SEBASTIANO: Nì pigghiau quarantottu. No, e c'i ficiuru ddà stissu, capisti? Si pigghiau un vintiquattu e c'i passaru 'nto cuntù 'i Denise, e vintiquattu, per esempiu s'i passò 'nto cuntù d'idda. Fu a maggiu. Però mè figghia Denise (inc.)... giurnu vinni a' banca cu' Domenicu, hann'a iri a vaddari 'u mandatu. E parrava cu' idd.. e ci dissi, dici, e... "si, no, - dici - quello no - dici - è arrivato - dici - c'è soltanto il pagamento novantaseimila euro". Iddu si girò, dici - mi dissi idd.. - non ci fici 'a vidiri nenti, picchè è chiddu ddà è un lupu, ci fici a vidiri che iddi...

SALVATORE: Chiddu c'i fici a vidiri Ninu! O chiddu d'a banca?

SEBASTIANO: Ninu. Ninu, Ninu.

SALVATORE: ...(Inc.)...

SEBASTIANO: E c'i detti... ci dissi quarantotto... quarantottomila euru, e vintiquattu c'i detti ...(inc.)... e vintiquattu s'a vidi iddu unni... unni s'i misunu ...(inc.)... Cucinu, m'ha' dari ... si sunu ventise...(inc.)... m'ha' dari ...(inc.)... 'a testa ci 'a spunnu! Reitano... minchia, comu cazzu 'un mi veni 'dda minchia 'i cosa, mi stava vinennu!

Pagina 117

SEBASTIANO: Sé, 'u sacciu ...(inc.)... iò, o vaiu iò anfino a ddà... o diversamenti, cucinu, no i ddà. Eh... o se arrivammu 'echiu' primma, pi' diri, prima 'ill'orariu, pi' diri, d'unni voli nesciri, nesci! D'unni voli nesciri nesci! Già 'u sapi, già ci 'u mannai a diri. Infatti stamatina... m'aspittava assira. Aspittava ieri sira. Poi iò se ti cuntù... cammora... appo' t'i cuntù, ti cuntù tuttu chiddu chi hannu cumminatu docu ...(inc.)... Carmelu. "Ma commu cazzu putiti fari!? Mè cucinu ...(inc.)... Ma commu fai, Ianu? Comu fai a vidiri passari tu 'sti cosi? Minchia, non t'informi? Iò 'u sa' che ci... e 'u sapeva. Non è che... 'U sa' che diceva? "No, è un bravu figghiolu, quannu 'u chiamu è disponibile, cose, ddà..."

SALVATORE: Sì, sì. Però ...

SEBASTIANO: Ma ti rrendi cuntù che ti duna i caramelli?

SALVATORE: ...(inc.)... basta ch'i cristiani. Iò t'u dissi ddu iornu, chissi su' cumminati... bastardu munnu, pi' diri, ci 'u fici manciari, non è che capisciunu... iddi i muddichi c'i lassànu a iddi e su' cuntenti e l'autri si manciunu chi dici iddu, ...(inc.)... su' cuntenti! Però ha' vidiri com'è 'a situazioni, vidi comm'è e appoi iò un tot ...(inc.)... tot iò e tot...

SEBASTIANO: Commu si permetti iddu a fari certi cosi?

SALVATORE: E ddocu pensu c'era puru Loredana, dici ci 'a ficiuru fari cacchi centu e passa... ma pensu che non 'a 'rrivò a pigghiari idda.

SEBASTIANO: cugnata?

SALVATORE: No, ...(inc.)... l'aveva misu ...(inc.)...

SEBASTIANO: ...(inc.)... cu' Ninu?

SALVATORE: Ah?

SEBASTIANO: ...(inc.)... (cu' Ninu?).

SALVATORE: No. Pensu cu' ...(inc.)...

SEBASTIANO: Eh, tutti i stissi sunu. Sé, tutti 'i stissi su', cucinu, 'sti cosi ccà, chiddu chi dici tu, sì, picchè a mia m'i spiegò Gianfrancu. Tutti cosi Gianfrancu a mia mi spiegò. Mi spiegò chiddu ddà, 'u frati 'i Gianfrancu, (*Si sente battere due volte le mani*) ...(inc.)...di cosu. ...(inc.)... Tu comu ti permetti a fare certi cosi? Iò mi fazzu galera e tu ...(inc.)... M'ha' dari ora

'u settanta percentu di tutt... di chiddu chi pigghiasti ...(inc.)... Tu non l'avii a pigghiarli propria.

Sicché, accertata in tutti i suoi elementi, oggettivi (gli artifici e raggiri integrati dalla falsità dei titoli di conduzione dei terreni valorizzati in domanda) e soggettivi (il dolo generico in capo ai 4 coimputati si desume dalle concrete modalità esecutive dell'azione criminosa dalle quali è possibile ricavare che costoro avessero piena coscienza della falsità dei titoli di conduzione dei terreni, del profitto ingiusto perseguito – la contribuzione Ag.E.A. – e del danno arrecato all'Organismo pagatore e per il tramite di esso all'Unione Europea), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), deve, però, escludersi che la medesima truffa sia stata consumata al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei Batanesi della quale il CONTI MICA Sebastiano è esponente di vertice, in quanto ordita da professionisti del settore e svincolata dalle dinamiche associative di stampo mafioso.

Siffatto elemento ha evidenti ripercussioni anche sulla contestazione di cui al capo 2 dell'imputazione che, come su riferito, contiene un richiamo assai circoscritto in termini fattuali al contributo ovvero alla condotta che MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza* ed il figlio MARINO Rosario avrebbero fornito all'associazione mafiosa dei Batanesi invero integralmente coincidente con la fattispecie di truffa aggravata contestata al capo 14 e di cui testé si è riferito; un contributo - per tesi della Pubblica Accusa - conservativo ovvero rafforzativo delle capacità operative del sodalizio dei Batanesi e funzionale a favorire la realizzazione del programma criminoso dello stesso ma che, invece, si è rivelato assai diverso ed esauritosi in una condotta truffaldina, ben confezionata, ordita – come testé riferito - da professionisti del settore, svincolata dalle dinamiche associative, tanto da manifestarsi come fenomeno sfuggito totalmente al controllo dell'associazione mafiosa dei Batanesi; che sia sfuggito al controllo dell'associazione si comprende anche dall'iniziativa assunta dal CONTI MICA Sebastiano che, una volta uscito dal carcere (nel novembre del 2016), fortemente adirato già dal marzo 2016 (dopo il colloquio

in carcere con la figlia Denise) per le iniziative assunte dal MARINO Agostino Antonino inteso *Nino Gammazza*, con una evidente tensione alla tutela della sua immagine criminale e degli interessi della figlia, ha subito cercato di incontrare *Nino Gammazza* (procurandosi il numero di telefono tramite la figlia; si cfr. la conversazione intercettata al RIT 1333/16 progr. n. 152); incontro, poi, effettivamente verificatosi il 19.11.2016 come sopra narrato e riferito anche dai collaboratori di giustizia e che ha spinto il CONTI MICA Sebastiano inteso *Belloccio* a rivendicare in quella circostanza la quota parte del profitto della truffa del 2015 sottratta alla figlia con forza ed utilizzando la minaccia implicita discendente dalla sua appartenenza alla famiglia mafiosa dei Batanesi (la parentela con BONTEMPO Sebastiano *Uappu* era ben nota al suo interlocutore), dai suoi precedenti penali (una carcerazione ultraventennale sofferta per una condanna per omicidio nota al suo interlocutore) e ad ottenere i danari sottratti alla figlia (*"Minchia, m'ha ddari tutti i soddi 'i mè figghia". "Ci detti". "No. Picchi ti pigghiasti i soddi 'i mè figghia? - ci dissi. M'ha' spiegari - ci dissi - ...(inc.)..."*. *"No - dici - tu 'u sai - dice - metà e metà". Ci dissi "picchi? Spieghimi picchi pigghiasti i soddi 'i mè figghia. - Ci dissi - ti pigghiasti novantaseimila euru (di mè figghia)! Ci dasti vintiquattrumila euru". Ora mi dissi ...(inc.)..."*); pagina 171 della perizia di ADDAMO Santo) e, nell'immediatezza, tutto il contante (rivelatosi esiguo e prossimo ai 200,00 euro) detenuto in tasca del suo interlocutore che, anche in funzione di mediazione, ha prontamente messo a disposizione anche i suoi talenti criminali, l'esperienza maturata nel settore della truffe, nonché rammentato il rapporto di amicizia con BONTEMPO Sebastiano inteso *Uappu* (*"Tu e tuo cognato - Bontempo Sebastiano, inteso "Uappu", nde - siete amici miei"*, frase attribuita al MARINO Agostino Antonino dal CONTI MICA Sebastiano inteso il *Belloccio* nel corso di una conversazione – già su citata - con BONTEMPO Salvatore inteso *Salvuccio* immediatamente successiva all'incontro e ritualmente captata), ridimensionato subito dal CONTI MICA Sebastiano inteso *Belloccio* (*"Tu a mè cugnatu, dici, "iò cu' tò cugnatu a tia... ah - dici - a tia, tu e tò cugnato siti amici mè". Dopu... Ah, mi dissi "iò parrai ca'..."*.

"Non m'interessa a mia che parrasti cu' ...(inc.)..., tu ha' parrari cu' mia. Iò cu' mè cugnatu non ci haiu parratu. Vinni ccà 'nta tia e tu ha parrari cu' mia. Picchi chidda è mè figghia"; pagina 173 della perizia di ADDAMO Santo).

Ne consegue, con riferimento al capo 2 dell'imputazione, la dichiarazione di assoluzione dei due imputati MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario perché il fatto non sussiste.

Con riferimento al capo 14 dell'imputazione deve invece affermarsi la responsabilità penale dei quattro coimputati, MARINO Agostino Antonino, MARINO Rosario, TALAMO Mirko e CONTI MICA Denise, ferma l'esclusione delle contestate aggravanti, ivi compresa quella del danno patrimoniale di rilevante gravità, tale non potendosi ritenere la fraudolenta captazione di un contributo dell'Unione Europea dell'entità di euro 48.000,00 circa.

Con riferimento alla contestazione mossa al solo CONTI MICA Sebastiano al capo 15 dell'imputazione (testualmente: *"artt. 629 c.p., 416 bis l. c.p. perché, con minaccia di un male ingiusto - anche implicita, per la sua notoria appartenenza all'associazione mafiosa dei Batanesi - costringeva MARINO AGOSTINO Antonino a corrispondergli la somma di 200 euro, quale acconto su un maggiore importo preteso, relativo alle somme di denaro fraudolentemente percepite in danno dell'AGEA (€ 48.097,10, a seguito di una domanda unica di pagamento presentata per l'anno 2015) quali contributi agricoli, da CONTI MICA Denise, con la complicità di MARINO AGOSTINO Antonino e MARINO Rosario. Con l'aggravante di avere commesso il fatto con metodo mafioso e per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei Batanesi. In Carlentini, il 19 novembre 2016"*) va affermata la penale responsabilità dell'unico imputato il quale, nel corso delle conversazioni registrate al RIT 1333/16 ai progressivi nn. 152-156 e trascritti dal perito ADDAMO Santo nel corso del dibattimento, ha ricostruito integralmente il tenore della sua interlocuzione con MARINO Agostino Antonino in Carlentini, ha rappresentato nitidamente i toni utilizzati (anche rievocando il suo passato criminale) si plasticamente porgendo i

contorni della minaccia utilizzata nei confronti di MARINO Agostino Antonino ed invero funzionale alla immediata consegna del denaro disponibile (euro 200,00) ed alla reintegra del pregiudizio subito dalla figlia con precipuo riferimento alla truffa contestata al capo 14 sì come effettivamente accertata ed ai proventi (illeciti che avrebbe dovuto incassare la figlia Denise ed invece) distratti dai MARINO, padre e figlio; la condotta **integra gli estremi materiali del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso**: la minaccia, sebbene implicita, è stata posta in essere per costringere il MARINO Agostino Antonino a rendere conto del suo operato ed a consegnare il danaro sul momento disponibile (euro 200,00), nella prospettiva di una reintegrazione del pregiudizio subito da CONTI MICA Denise; pretesa economica certamente ingiusta perché non fondata né tutelata anche indirettamente dall'ordinamento giuridico in quanto correlata alla truffa aggravata su citata; che siffatta minaccia sia rilevante ex art. 629 c.p. si ricava dal fatto che ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Cass. Sezioni Unite del 17/7/2020 n. 29541); orbene, nella fattispecie in esame il MARINO Agostino Antonino, alla luce della narrazione autoaccusatoria dello stesso CONTI MICA Sebastiano della quale su si è riferito, ha colto lo spessore criminale del suo interlocutore che non ha mancato di rammentare che l'esperienza carceraria non ha minato la sua capacità di discernimento e di comprensione delle condotte altrui (*"Pezzu 'i cessu! Minchia, però ci 'u dissi. Nenti, ...(Inc.)... così ci dissi, ...(inc.)... M'i fici trent'anni, ma 'a galera a mia non mi rincoglioniu"*); pagina 169 della perizia di ADDAMO Santo), ha compreso il pericolo tanto da rievocare i rapporti amicali con il cognato (*Uappu*, al vertice dell'associazione die Batanesi) del suo interlocutore e da mettere a disposizione dello stesso CONTI MICA Sebastiano il danaro contante subito disponibile e le sue abilità di truffatore; né va trascurata, in funzione del vaglio della minaccia, l'evidente personalità del

soggetto agente quale si ricava dall'intera dinamica dei fatti; che il profitto perseguito fosse ingiusto lo si è già argomentato.

Capi 18 e 19

MARINO Agostino Antonino, ARCODIA Laura, MARINO Rosario

18) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché, in concorso tra loro, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - detto Nino Gammazza - e MARINO Rosario, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (ARCODIA Laura) dell'impresa individuale "ARCODIA Laura", nonché di operatore (il medesimo MARINO Rosario) del CAA U.N.S.I.C. BARI006, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare all'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA U.N.S.I.C. BARI006) presentava una domanda unica di pagamento (50266561245 per l'anno 2015), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ubicate nel comune di L'Aquila, Barisciano, Ofena e Pettorano sul Gizio, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di MARINO Rosario - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - l'impresa indebitamente avanzava una

richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Acquaviva delle Fonti, il 24.06.15

19) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perchè, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore MARINO Rosario del CAA U.N.S.I.C. BARI006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "ARCODIA Laura", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore MARINO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50360156983, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con DM 162 del 12.01.2015" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Acquaviva delle Fonti, il 24.6.15

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati MARINO Agostino Antonino, ARCODIA

Laura e MARINO Rosario in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 18) e 19) dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ha dichiarato che in seguito agli accertamenti eseguiti (si cfr. no allegati E5, E6 ed E7, acquisiti al fascicolo del dibattimento) la ditta individuale ARCODIA LAURA ha presentato (il 24 giugno 2015) domanda unica di pagamento (cfr. allegato E5 prima citato) presso il C.A.A. U.N.S.I.C. Bari 006, con sede in Acquaviva delle Fonti, il cui responsabile era la sig.ra Laudati Giuliana che – per inciso – in fase di esame testimoniale ha dichiarato di essere sempre stata unica operatrice e responsabile del C.A.A. U.N.S.I.C. Bari 006 di Acquaviva delle Fonti; che l'operatore (per la formulata domanda) "RAMARINO" (e non anche la CALANNI PILERA Roberta, come si ricava dalla documentazione acquisita) ha curato l'inserimento della domanda unica di pagamento in seno alla quale erano state dichiarate e valorizzate particelle di terreno ricadenti nei territori dei Comuni di Barisciano, Ofena e l'Aquila (tutti in Abruzzo, territorio nel quale peraltro ricadevano anche le particelle valorizzate dalla ditta CONTI MICA Denise e menzionate nel capo 14 dell'imputazione), per un numero importante di ettari di proprietà dei Comuni, con l'allegazione, quale titolo di conduzione, di una (falsa – questo rilevante per il capo 19 dell'imputazione) concessione in affitto (si cfr. l'allegato E6 prima citato). A fronte della presentazione della domanda, ARCODIA Laura ha ottenuto 69 titoli, successivamente trasferiti a SCINARDO Giuseppina, ma non sono stati erogati contributi; circostanza quest'ultima rilevante in ragione della natura della contestazione che si arresta alla soglia del tentativo punibile ex art. 56 e 640 bis c.p.; né assume rilievo alcuno la deduzione difensiva facente leva sull'avvenuto ritiro (operato questo dalla CALANNI PILERA) della domanda unica prima citata (si cfr. sempre l'allegato E5) e finalizzata ad argomentare l'irrilevanza penale della condotta; infatti, in tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una Pubblica Amministrazione, tale l'organismo pagatore A.G.E.A., non è esclusa dal fatto che essi siano compiuti all'interno di una fase procedimentale che non si sia ancora conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo,

perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio; nel caso in specie non v'è dubbio alcuno che l'inserimento della domanda unica di pagamento, con l'allegazione di una falsa concessione in affitto di un ente pubblico avente ad oggetto il godimento dei terreni valorizzati, sia atto idoneo a trarre in inganno i custodi della procedura amministrativa così avviata; dal che l'irrilevanza della successiva determinazione dell'istante di formalizzare la rinuncia alla domanda (l'allegato E5 contiene anche la comunicazione di ritiro della domanda unica di pagamento).

Con riferimento alla posizione processuale della **ARCODIA Laura**, titolare della ditta omonima Ditta individuale, è sufficiente rilevare che la condotta di quest'ultima, alla quale deve essere ascritta la domanda unica di pagamento con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (gli stessi enumerati nel capo di imputazione) in detta domanda indicati e valorizzati, attraverso la quale ha tentato di ingannare l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta e valorizzata), integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di (tentata) truffa e falso.

Sussiste anche l'elemento soggettivo: la sig.ra **ARCODIA Laura**, nel momento in cui ha confezionato (con l'ausilio dell'operatore C.A.A. MARINO Rosario) e sottoscritto la domanda unica di pagamento e reso le dichiarazioni mendaci sulla disponibilità della superficie esposta per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore e le sue articolazioni sul territorio, perché idonee a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai richiesto ed ottenuto concessione alcuna dagli enti pubblici territoriali indicati nel capo di imputazione.

Né la sig.ra **ARCODIA Laura**, sottraendosi all'esame, ha fornito una

lettura alternativa degli accadimenti.

La tentata truffa contestata ad ARCODIA Laura è solo la prima di una lunga serie di contestazioni analoghe avanzate nei confronti di agricoltori, allevatori, compagini sociali e cooperative operanti nel settore dell'allevamento e dell'agricoltura, degli operatori CAA e responsabili di CAA e dei signori MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario; donde diviene ineludibile formulare alcune osservazioni preliminari anche e soprattutto per comprendere quale sia il ruolo svolta nelle singole fattispecie di truffa anche tentata contestate ai signori MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario.

Il testimone FELICI Giancarlo ha nel dettaglio enumerato le ditte e società che hanno avanzato domande uniche di pagamento ad Ag.E.A. finalizzate al conseguimento di contributi dell'Unione Europea facenti leva su titoli concessori ovvero su concessioni in godimento di terreni in apparenza (e solo in apparenza come si argomenterà innanzi) rilasciate da enti territoriali anche molto distanti dalla sede legale delle ditte, delle società e delle cooperative agricole istanti e tra queste: l'Azienda agricola "*Terra e Natura*", di Scinaro Tenghi Giuseppe (che si avvarrà di una falsa concessione demaniale rilasciata in apparenza dal Comune di Sava); la ditta individuale "*Scinaro Tenghi Giuseppe*" (che si avvarrà di false concessioni demaniali rilasciate dalla Regione Sicilia e dal Comune di Morano Calabro); la Società "*Montagna di Mezzo*", con legale rappresentante Scinaro Tenghi Giuseppe (che si avvarrà di false concessioni demaniali rilasciate dalla Regione Sicilia e dal Comune di Morano Calabro); Società "*Geozoot*" (capi 112, 113 e 114 dell'imputazione), di Scinaro Tenghi Giuseppe (che si avvarrà di false concessioni demaniali rilasciate dal Comune di Morano Calabro e dall'Ente Gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Orientale); ditta individuale "*Scinaro Giuseppina*" (capi 23 e 24 dell'imputazione) di SCINARDO Giuseppina (che si avvarrà di false concessioni demaniali rilasciate da parte dell'Agenzia del Demanio dello Stato, del Demanio della Regione Siciliana e del Comune di Petralia Sottana; la ditta individuale "*Di Stefano Maurizio*" (capi 21 e 22 dell'imputazione) di DI STEFANO Maurizio (che si avvarrà di false concessioni rilasciate dal Comune

di Manfredonia, dal Comune di Galatina, dal Comune di Brindisi e dal Demanio della Regione Puglia); la ditta individuale "*Cali Antonino*", (capi 26 e 27 dell'imputazione) di CALI' Antonino (che si avvarrà di false concessioni in apparenza rilasciate dal Demanio della Regione Abruzzo e dal Comune di Castel Del Monte; la ditta individuale "*Belmonte Valentina*", (capo 20 dell'imputazione) di BELMONTE Valentina (che si avvarrà di false concessioni in apparenza rilasciate anche dal Comune di Isola del Gran Sasso); ed appunto la ditta individuale "*Arcodia Laura*", di ARCODIA Laura che, come appena argomentato, si è avvalsa nell'anno 2015 di false concessioni in godimento (indicate in domanda come "affitto") in apparenza rilasciate dai Comuni di Baresciano, di L'Aquila, di Ofena, tutti in provincia di L'Aquila.

Il teste MAIO Giovanni ha, poi, dichiarato che MARINO Rosario (il figlio di MARINO Agostino inteso *Nino Gammazza*) è stato operatore del C.A.A. U.N.S.I.C. Bari 006 di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dal 26 maggio al 1 luglio 2015 (sebbene all'insaputa della responsabile del medesimo C.A.A., come si argomenterà innanzi), data in cui sono state disattivate le credenziali ("*RAMARINO*") in conseguenza della contestazione di talune anomalie.

Quanto alle domande presentate dall'operatore "*RAMARINO*", il teste Maio Giovanni ha ricordato che ARCODIA Laura ha ottenuto 69 titoli Ag.E.A. (capi 18 e 19 dell'imputazione); BELMONTE Valentina ha ottenuto 40 titoli Ag.E.A. (capo 20 dell'imputazione); DI LORENZO Pasquale Alberto ha ottenuto 80 titoli Ag.E.A.; DI STEFANO Maurizio ha ottenuto 49 titoli Ag.E.A. (capi 21 e 22 dell'imputazione); CONTI MICA Denise ha ottenuto 63 titoli Ag.E.A. (capo 14 dell'imputazione); e che tutti i menzionati titoli Ag.E.A. erano stati trasferiti a SCINARDO Giuseppina (capi 23, 24 e 25 dell'imputazione), moglie di CALABRESE Luigi Giacomo, già indagato nell'Operazione "Montagna", in via telematica, mediante l'operatore MARINO Rosario (gli accertamenti relativi al passaggio di titoli Ag.E.A. sono stati effettuati mediante visure; il trasferimento viene infatti registrato nel SIAN, che è la banca dati A.G.E.A., nonché nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate).

Sempre al fine di comprendere le modalità operative di MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario è utile valorizzare anche gli esiti della perquisizione domiciliare eseguita a casa di costoro in esito all'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare (si cfr.no verbali di perquisizione e sequestro del 10.2.2020, acquisiti al fascicolo per il dibattimento); in data 10 febbraio 2020 siffatta attività ha, infatti, consentito di rinvenire nell'abitazione del MARINO Agostino Antonino vari documenti e tra questi anche le copie dei fascicoli aziendali, stampati dalla banca dati SIAN, di CONTI MICA Denise (capo 14 dell'imputazione), ARCODIA Laura (capi 18 e 19 dell'imputazione), DI STEFANO Maurizio (capi 21 e 22 dell'imputazione) e di CIRNIGLIARO Franca Rita (capo 59 dell'imputazione).

Siffatti elementi, letti unitamente alle risultanze istruttorie valorizzate nel contesto della ricostruzioni delle condotte contestate ai MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario ai capi 2 e 14, consentono di affermare che lo schema utilizzato per truffe Ag.E.A. (formula semplificatoria) è sempre lo stesso: costoro si adoperano al fine di rinvenire tra familiari o conoscenze personali soggetti, ditte, società anche cooperative agricole disponibili a prestare il nome (anche per la nuova costituzione di ditte individuali ovvero di compagini sociali) ovvero la denominazione sociale (di società agricole già esistenti) per la formulazione di domande uniche di pagamento supportate da falsi titoli di conduzione di terreni e tra questi prevalentemente false concessioni in apparenza rilasciate dalla Regione ovvero dal Demanio regionale ovvero da enti territoriali, talvolta geograficamente non prossimi alle sedi legali ovvero operative delle ditte individuali ovvero delle compagini istanti; collaborano nel confezionamento della domanda (si rammenti che MARINO Rosario opera con credenziali del C.A.A. U.N.S.I.C.) e dei falsi titoli di conduzione e convengono il riparto dei proventi con l'utilizzo di conti correnti di banche altoatesine ovvero bulgare o lituane.

Nella fattispecie in esame la documentazione integrante il fascicolo

aziendale della ditta individuale ARCODIA Laura è stata rinvenuta, in esito alla perquisizione, proprio a casa dei signori MARINO Agostino Antonino e non anche nella sede istituzionale ovvero il CAA (U.N.S.I.C. Bari 006 di Acquaviva delle Fonti in Puglia) del quale l'ARCODIA Laura si è avvalsa per la formalizzazione della domanda unica di pagamento che, giova rammentarlo, è stata operata proprio da MARINO Rosario.

Ciò che consente anche di comprendere compiutamente le dichiarazioni testimoniali della sig.ra Laudati Giuliana (si cfr. l'udienza del 29.7.2021); quest'ultima ha, invero, dichiarato che, nell'ottobre del 2016, i militari della Guardia di Finanza si erano recati presso la sede del C.A.A. ed avevano richiesto taluni fascicoli aziendali, alla teste però completamente sconosciuti; ha riferito di aver contattato il referente della sede centrale di Roma, la dottoressa Vissani Rossana al fine di comprendere come detti fascicoli potessero risultare in carico allo sportello da ella gestito; di aver subito un secondo controllo eseguito dai Carabinieri della Tutela Agroalimentare di Salerno e, il 22 marzo 2018, un terzo controllo eseguito sempre dai Carabinieri della Tutela Agroalimentare di Salerno; che proprio in occasione di quest'ultimo controllo le era stato chiesto di esibire i fascicoli aziendali di alcune ditte e tra essi quello della ditta ARCODIA Laura (nonché quelli di CALI' Antonino e DI STEFANO Maurizio); quindi, di avere proceduto, alla presenza dei militari, ad accesso al portale SIAN, ossia il Sistema Informativo Nazionale Agricolo (dal quale si evince l'elenco dei soggetti per i quali un determinato C.A.A. ha curato le domande di contributi A.G.E.A.) e di avere constatato che detti fascicoli aziendali non erano stati curati dal C.A.A. di cui la teste era responsabile; ha, poi, soggiunto di essere stata operatrice unica e responsabile del proprio C.A.A., nonché precisato di non avere mai richiesto alla sede centrale una sub-password e che sulle domande e/o schede di validazione lavorate da lei compariva esclusivamente il suo nome; ha ancora aggiunto che, visionati i fascicoli aziendali mostrati dai militari, aveva rilevato che dagli stessi risultava il nome dell'operatore che aveva curato la domanda di contributo

“Marino”, di avere appreso dai militari trattarsi di un operatore C.A.A. siciliano e, dopo aver contattato la sede centrale del C.A.A. U.N.S.I.C., di aver appreso dalla dottoressa Vissani che era stata rilasciata una sub-password ad un operatore siciliano invero agganciata al C.A.A. (in Puglia) in gestione alla Laudati (*“Praticamente viene dato...c'è il login che all'epoca era G. Laudati, G. Laudati, che vale sia per me che per l'altra persona e poi io inserisco la mia password, 12345, la sub-password è un'altra. Lui entrava con il mio log-in a questo punto con un'altra password, 567”*). Dichiarazioni quelle testé valorizzate che consegnano un quadro sconcertante sulle modalità di gestione, evidentemente scorretta, spregiudicata e fraudolenta, delle credenziali di accesso al SIAN utili per la lavorazione delle domande uniche di pagamento; terreno fertile per il confezionamento di truffe aggravate in danno dell'ente pagatore.

Sono plurimi ed univoci gli elementi che, allora, legittimano l'affermazione, oltre ogni ragionevole dubbio, che **MARINO Agostino Antonino** e **MARINO Rosario** abbiano concorso, in linea con lo schema di cui testé riferito ed agli stessi più congeniale, con la sig.ra **ARCODIA Laura** nella realizzazione delle fattispecie di reato contestate ai capi 18 e 19; con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando l'assoluzione di costoro dal concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 2 dell'imputazione, nonché argomentando l'esclusione della medesima aggravante contestata al capo 14 dell'imputazione; va, parimenti, esclusa l'aggravante della **fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p.** per le ragioni che seguono e che dovranno intendersi richiamate ogni qualvolta per le singole fattispecie di reato di falso siffatta aggravante sia stata contestata ed esclusa.

Quanto alla natura del rapporto che lega responsabili ed operatori C.A.A. alla P.A. va preliminarmente osservato che i privati percettori di sussidi pubblici intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica

amministrazione poiché, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie conseguite, concorrono a realizzare l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice (*ex multis*, Cass. SS.UU. n. 4511/2006, SS.UU. n. 20434/09, n. 5019/2010, n. 23897/2015, 21297/2017).

Inoltre, qualora si verifichi uno sviamento dalle finalità perseguite con il finanziamento, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di chi abbia illecitamente percepito il contributo ed anche nei confronti dei soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, III[^] Sez. App. n. 160/2019, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 22114/2014; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 20132/2004).

Addirittura, in tali casi, l'azione di danno può essere proposta direttamente nei confronti dei legali rappresentanti dei C.A.A. o comunque di coloro che, di fatto, abbiano agito per conto di essi, consentendo l'illegittima percezione delle agevolazioni pubbliche (Corte conti, Sez. Umbria n. 19/2019; Sez. giurisd. per la Regione siciliana n. 827/2020, n. 337/2019, n. 692/2019 e n. 955/2019). Ed infatti, il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione si instaura non soltanto nei confronti del percettore dell'aiuto comunitario ma anche nei confronti del soggetto tenuto a svolgere alcune funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 14/04/2021) 19-04-2021, n. 440; in termini, Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz. n. 565/22).

In particolare, i Centri di assistenza agricola (C.A.A.) sono chiamati dalla legge a svolgere, a seguito di apposita convenzione, attività di assistenza nell'elaborazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari destinati alle imprese agricole ed a curare l'inoltro delle richieste, previo controllo della formale regolarità dei dati ivi inseriti (cfr. art. 6 D. Lgs. n. 74 del 2018, che ha sostituito il precedente D. Lgs. n. 165 del 1999 nonché il D.M. 27 marzo 2008, recante "*Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola*").

Il comma 4 del suddetto art. 6 ha avuto cura di precisare che "*per le attività di cui al presente articolo, i C.A.A. hanno la responsabilità della*

identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo" (già previsto dal comma 2 dell'art. 2 D.M. 27 marzo 2008).

L'art. 3 bis (rubricato per l'appunto "*Centri autorizzati di assistenza agricola*") del D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 prevede che "*Gli organismi pagatori ... possono incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:*

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa" (Lettera aggiunta dall'art. 1-ter, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)".

Il successivo comma 3 stabilisce che "*Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati ...*".

I C.A.A. sono, pertanto, incaricati da Ag.E.A. di svolgere le seguenti attività:

- controllare la regolarità formale delle dichiarazioni allegare alle istanze degli agricoltori volte ad ottenere contributi e benefici comunitari; immettere i relativi dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (che è un sistema informatico gestito da Ag.E.A., per il tramite della partecipata SIN spa), a sua volta interconnesso con l'Anagrafe Tributaria, i Nuclei Antifrode della Guardia di Finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'INPS. e le Camere di Commercio (art.3 bis del D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, introdotto dal D. Lgs. n. 188 del 2000):

- istruire per conto della P.A. le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate dagli interessati e di certificare la data di inoltro delle predette istanze alla Pubblica Amministrazione competente (art. 14, comma 6, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99);

- svolgere altre attività di servizio (istruttorie, verifiche, accertamenti costitutivi, operazioni certificatorie) connesse a funzioni erogatorie tipicamente pubblicistiche (art. 2 D.M. 27 marzo 2008).

La posizione dei Centri di Assistenza Agricola è dunque quella di soggetti che, pur mantenendo una formale configurazione strutturale privatistica, svolgono funzioni o comunque attività – non meramente materiali o d'ordine – di pubblico interesse, con la conseguenza che – a parere di questo Tribunale – ai responsabili ed agli operatori dei C.A.A. debba riconoscersi, attesa la sostanziale delega di poteri pubblicistici da parte dell' Ag.E.A. (alla quale essi sono, infatti, legati da un rapporto di servizio) e la sussistenza di poteri certificativi normativamente loro attribuiti, la qualifica di incaricati di pubblico servizio ex art. 358 c.p..

Ed infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi,

deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati.

Sono, invece, incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p. coloro i quali, pur agendo nell'ambito di attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.

Il pubblico servizio è, dunque, attività di carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità e complementarità.

Nel concetto di poteri autoritativi rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono esplicazione, comunque, di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato - rispetto all'autorità che tale potere esercita.

La nozione dei "poteri certificativi" attiene a tutte indistintamente quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (Sez. Un., n. 5 del 27/03/1992, Delogu).

Tali principi sono stati ripresi dalla giurisprudenza successiva della Corte di cassazione, che ha precisato come il "potere certificativo", cui fa cenno l'art. 357 c.p., non sia circoscritto al potere di rappresentare come certe delle situazioni di fatto sottoposte alla cognizione dell'agente e, quindi, ai soli casi in cui lo stesso svolga una funzione probatoria fidefacente (Sez. 6, n. 35836 del 22/02/2007, Manzoni, Rv 238439; Sez.5, n. 8080 del 26/06/1991, Garetto, Rv. 188545).

Momento di rilievo pubblicistico è non solo quello certificativo in senso stretto, perché questo non è altro che l'attestazione delle mansioni già espletate dall'agente come incaricato di un servizio avente certamente finalità pubblica, la cui parte più delicata non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa (Sez. 3, n. 1913 del 22/12/1999, dep. 2000, Borghesi, Rv. 215696).

Principi tutti ribaditi, da ultimo, dalla Suprema Corte con la sentenza n.

51946 del 2018.

Alla luce di tutto quanto argomentato, deve allora riconoscersi la qualificazione di incaricato di pubblico servizio in capo al responsabile ed all'operatore del C.A.A., siccome soggetti investiti di funzioni di carattere pubblicistico prive di discrezionalità e non autoritative: ciò che informa la materia dei finanziamenti pubblici *de quibus*, che possono dogmaticamente ricondursi al più ampio concetto di "sovvenzione", intesa da autorevole dottrina come "*qualsiasi beneficio che venga concesso dallo Stato, o da altra persona giuridica pubblica, o in mano pubblica, e che porti all'accrescimento del patrimonio di un soggetto estraneo. La sovvenzione, dal punto di vista strettamente economico, infatti, consiste in una 'transazione unilaterale in cui una parte trasferisce risorse economiche ad un'altra parte, senza ricevere in cambio una controprestazione equivalente in termini di valutazione di mercato' [...]*". Tale attività "*da un lato, in quanto caratteristica manifestazione dell'attività di prestazione, si ricollega alle finalità proprie dello Stato sociale, dall'altro, pur non potendosi identificare appieno con l'attività di incentivazione economica, si è rilevata essere uno strumento molto utile al fine di controllare ed insieme dirigere l'iniziativa economica privata e, di conseguenza, le scelte dei privati, pur senza utilizzare lo strumento autoritativo*".

La più autorevole dottrina, infatti, "riferendosi alle leggi incentivo come strumento di sovvenzione, afferma che 'non è autoritaria' e motiva la suddetta affermazione spiegando come la legge incentivo 'non utilizza quindi le forme tipiche di efficacia degli atti legislativi; essa non modifica la condizione giuridica dei privati senza il loro consenso, ma predispose degli effetti che si produrranno solo se e in quanto i privati, ai quali la legge è diretta, abbiano dimostrato, con una loro manifestazione di volontà esplicita, di volersene avvalere".

In definitiva, il responsabile e/o l'operatore C.A.A., pur essendo dotato di poteri certificativi (endoprocedimentali), non esercita un'attività discrezionale né autoritativa e, non svolgendo nemmeno una mera mansione

d'ordine ovvero puramente materiale, assume la veste (intermedia) di incaricato di pubblico servizio.

Ciò è confermato dalla Circolare 1.8.2003 n. 39 dell'Ag.E.A., che prevede espressamente - con riferimento alla normativa pubblicistica sulla trasparenza dei documenti amministrativi - che i Centri di Assistenza Agricola devono impegnarsi *"ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate ..."*.

La Circolare citata prevede, altresì, che *"in tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, e nei limiti sopra precisati, dagli obblighi previsti dalla L. n. 241 del 1990"*; il che determina una vera e propria sostituzione, come avviene di regola nel caso di delega di poteri, dei C.A.A. all'Ag.E.A., in relazione alle incombenze connesse alla gestione dei dati da essi trattati e posseduti in relazione agli incarichi ed alle funzioni svolte.

Vengono in rilievo, ai fini della più corretta ricostruzione del ruolo dei C.A.A., anche una serie di ulteriori circolari esplicative, note e istruzioni operative Ag.E.A., che attuano in concreto i principi P.A.C., predisponendo, per quanto di interesse, i moduli standard relativi alle *"domande uniche di pagamento annuali"* e relative *"autocertificazioni"* ivi incluse, ed introducendo norme di dettaglio per la tenuta dei *"fascicoli aziendali"* da parte dei Centri di Assistenza Agricola, dai quali si evince che essi rivestono un ruolo fondamentale nella gestione della P.A.C. in Italia, trattandosi di soggetti istituzionalmente preposti, oltre che all'inoltro delle domande in via telematica tramite canali riservati, al controllo delle stesse e di ulteriori attività di vigilanza.

Gli operatori dei C.A.A. hanno accesso al sistema SIAN e svolgono una funzione delicatissima e di primo, e spesso unico e solo, controllo e "filtro" delle domande presentate loro tramite.

Il C.A.A. dovrebbe custodire il *"fascicolo aziendale"* dell'azienda, caricarlo al SIAN e certificarne la conformità alla normativa di settore tramite

un'apposita "*scheda di validazione*". Il sistema trasferisce poi automaticamente i dati inseriti nel fascicolo aziendale e nella scheda di validazione all'interno dei singoli campi della domanda unica di pagamento (D.U.P.) annuale.

Va rammentato, al riguardo, che, nell'ambito del procedimento finalizzato alla richiesta di contributi la "*scheda di validazione*" certifica la consistenza aziendale e viene compilata direttamente sul portale SIAN dal Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) presso cui il produttore ha conferito mandato di rappresentanza: il documento viene quindi archiviato telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, viene custodita presso lo stesso C.A.A. di appartenenza: più precisamente, la scheda di validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiarie condotte (in comodato gratuito, in proprietà, ecc.), descrivendone la tipologia e la destinazione catastale (pascoli, boschi, seminativi, ecc.). In tale documento vengono, inoltre, indicati gli estremi dei titoli di conduzione per i quali l'istante dichiara di avere la disponibilità di terreni di proprietà, o di terzi.

La "*Domanda unica di pagamento*" è lo strumento che consente agli agricoltori di accedere ai pagamenti previsti dal Reg. CE 1782/2003 e successivamente dal Reg. CE 73/2009; anche questo documento viene compilato direttamente sul Portale SIAN dal C.A.A. presso cui il produttore ha conferito mandato di rappresentanza. Il C.A.A. provvederà quindi a trasmettere telematicamente i dati della domanda mediante apposite funzionalità direttamente tramite il portale SIAN: l'istanza risulterà archiviata telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, dovrà essere custodita presso lo stesso C.A.A. di appartenenza.

Responsabili ed operatori dei C.A.A. hanno la disponibilità di proprie credenziali di accesso al sistema (nome utente e password) ed è, pertanto, possibile risalire a tutti i singoli passaggi relativi a ciascuna domanda.

L'Ag.E.A. disciplina e stabilisce il contenuto della modulistica tramite proprie circolari e istruzioni operative, anno per anno, corredate da apposite "guide per la compilazione" per gli operatori C.A.A., che dovrebbero attenersi

scrupolosamente alla loro stretta osservanza, fermo restando che ogni guida precisa che la conoscenza del suo contenuto non esime il singolo operatore C.A.A. dalla conoscenza di tutta la normativa legislativa e amministrativa comunitaria e italiana.

Va, infine, rammentato che gli accertamenti dei CAA sulla regolarità formale del fascicolo aziendale, sulla completezza e correttezza della documentazione allegata e sulla domanda unica di pagamento, attraverso la redazione dell'apposita "*scheda di validazione*" del fascicolo aziendale e l'inserimento nel sistema informatico della Domanda Unica di Pagamento (D.U.P.) tramite le loro credenziali di accesso al sistema, assumono particolare rilevanza anche in ragione del regime del c.d. "*silenzio assenso*" previsto dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 99 del 2004 e dall'art. 80, comma 17, della L.R. n. 11 del 2010 per le domande di aiuto comunitario provenienti dai C.A.A., attribuendo senz'altro efficacia probatoria a tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del denaro pubblico (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Reg. Molise, n. 61/2015 del 6 luglio 2015; Id., n. 62/2015 del 6 luglio 2015).

Chiarite natura e funzione (pubbliche) delle attribuzioni in capo agli operatori C.A.A., per tesi dell'Accusa la certificazione dei dati immessi nelle schede di validazione avrebbe natura fidefacente e ciò si argomenta sulla scorta del tenore letterale dell'art. 25, co. 2, d.l. n. 5/12, a mente del quale "I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Procedendo per gradi, alla luce di tutto quanto argomentato ed avuto riguardo alla previsione normativa appena richiamata, non si può revocare in dubbio l'applicabilità alle (pur endoprocedimentali) certificazioni apposte alle schede di validazione delle previsioni incriminatrici dettate per le falsità in atto pubblico, posto che, per costante insegnamento giurisprudenziale, *“ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso iter - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Carta, Rv. 277092; Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, dep. 2014, Budetta, Rv. 258952; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, dep. 2013, Camera, Rv. 254388)”* (Cass., Sez. V, n. 1383/22, non mass.): sotto questo profilo, allora, le falsità ivi contenute e commesse dai responsabili e/o dagli operatori C.A.A. nell'esercizio delle loro funzioni vengono in rilievo ai sensi dell'art. 476 c.p., in virtù dell'affermata sussistenza del rapporto di servizio, invero *“ richiest[o] dall'art. 493 cod. pen. per l'estensione agli incaricati di pubblico servizio delle disposizioni sulle falsità commesse dai pubblici ufficiali”* (Sez. 5, n. 5490 del 17/10/2005, dep. 2006, Palmieri)” (Cass. n. 12739/20, in motivazione).

Non ritiene, di contro, il Tribunale che trattarsi di atti dotati di fede privilegiata.

In argomento, in via generale, si deve rammentare che la nozione di atto pubblico di fede privilegiata non è fornita dal codice penale, ma è desumibile dal codice civile.

Ora, è pacifico che la nozione di atto pubblico ai fini penali non si identifica con quella dettata, in materia di prova documentale ai fini civili, dall'art. 2699 cod. civ., perché la prima è più ampia in quanto considera non solo l'atto come strumento probatorio, posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante compiuto dal suo autore o la regolarità delle attività da lui compiute, ma, più in generale, anche l'atto che costituisce o concorre a costituire un diritto o un obbligo per la pubblica amministrazione o per il privato (così a partire da Sez. U, n. 10929 del 10/10/1981, Di Carlo, Rv. 151245). Tuttavia, è l'art. 2700 cod. civ. che indica quali sono i requisiti dell'atto pubblico di fede privilegiata - cui fa espressamente riferimento l'art. 476, secondo comma, cod. pen. - identificandolo in quello che *"fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"*. In altri termini, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata ai soli specifici aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale indicate dall'art. 2700 cod. civ., e non si estende né agli effetti costitutivi della manifestazione di volontà contenuta nell'atto, né alle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale o al contenuto delle dichiarazioni eventualmente rese delle parti al pubblico ufficiale: profili fattuali la cui valenza nel processo civile può essere contrastata con tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, senza che sia necessaria la presentazione da parte dell'interessato di una querela civile di falso. Seguendo tale impostazione, nella giurisprudenza della Suprema si è reiteratamente affermato che, in tema di falso in atto pubblico, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (così, tra le tante, Sez. 6, sentenza n. 24768 del 31/03/2016, P.G. Caruso, RV. 267316). E però, la qualità di atto fidefacente ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen., è affidata non solo all'oggetto della peculiare efficacia-

probatoria, ma anche alla possibilità di riconoscere la titolarità in capo al pubblico ufficiale dello specifico potere di conferire all'atto quella funzione di prova privilegiata. In altri termini, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto una pubblica fede privilegiata, nei termini indicati dall'art. 2700 cod. civ. Tale requisito soggettivo, pur reiteratamente richiamato nella giurisprudenza di legittimità (così, tra le tante, Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806), non ha trovato poi nelle relative pronunce un adeguato approfondimento argomentativo. A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario rimarcare che, per poter attribuire quella specifica efficacia probatoria agli atti pubblici, occorre che la relativa funzione di certificazione e di documentazione deve essere riconosciuta direttamente in capo al suo autore da un atto normativo di fonte primaria o secondaria: come avviene, ad esempio, con l'art. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 che riconosce espressamente al notaio una permanente funzione nella redazione di atti negoziali di fede privilegiata; con l'art. 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che riconosce al sindaco, quale ufficiale di governo e agli altri soggetti ivi specificamente individuati, una speciale funzione certificatoria privilegiata in materia di stato civile; oppure a quelle disposizioni di legge che attribuiscono in via eccezionale a determinate categorie di pubblici ufficiali (quali i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e quelli postali, i conservatori dei registri immobiliari, i comandanti di navi e aeromobili, i funzionari designati per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione o gli agenti consolari) una speciale funzione di documentazione. Si deve, perciò, concludere che, fermi restando i considerati profili oggettivi, disinteressarsi dell'esaminato profilo soggettivo finirebbe per far venire meno la differenza tra il falso in atto pubblico in generale e il falso in atto pubblico di fede privilegiata. In altri termini, obliterare l'aspetto concernente la specifica attribuzione soggettiva di quel potere di documentazione qualificata comporterebbe paradossalmente che tutti gli atti

pubblici, nella parte in cui dovessero contenere un mendacio sulla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, oppure sulle dichiarazioni delle parti o sugli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, dovrebbero essere sempre qualificati come oggetto di un falso aggravato ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen. (arg. da Cass. n. 24041/22, non mass.).

Il principio è stato ribadito e specificato ancor di più di recente da quella – condivisibile e rigorosa – giurisprudenza di legittimità la quale insegna che *“in tema di reato di falso ideologico in atto pubblico, affinché sia configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale”* (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 7840 del 25/01/2023 Ud. (dep. 22/02/2023) Rv. 284225 – 01).

Ebbene, lo scrutinio soggettivo imprescindibilmente richiesto dalla normativa richiamata negli arresti giurisprudenziali citati induce questo Tribunale a reputare che nessuna fonte, di rango primario ovvero regolamentare, attribuisca una simile facoltà certificatoria (che, invero, si esaurisce nei descritti rapporti interni C.A.A./Agea), dotata di *“una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale”*, in capo agli operatori e/o ai responsabili dei C.A.A.. Gli esiti dell'articolato sistema di verifica e controllo, sia pur a campione, da parte degli organi ispettivi dell' Ag.E.A. possono, infatti, agevolmente superare – certo senza ricorrere agli appositi strumenti sopra menzionati, quali la querela di falso ovvero l'accertamento (negativo) in sede penale e nondimeno determinando, ad esempio, le rilevanti conseguenze di cui all'art. 58 Reg. CEE n. 1122/2009 – le attestazioni provenienti dai C.A.A..

Sotto questo specifico profilo, precisa, infatti, la Suprema Corte che le

domande di contributo sono regolate dalla normativa comunitaria non certo sulla base di semplici dichiarazioni autocertificate, dovendo il richiedente fornire tutti gli elementi utili all'apprezzamento dell'ammissibilità dell'aiuto comunitario (si legge nelle premesse del regolamento CE 1122/2009, che *"Nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all'aiuto e deve essere inoltre fornita ogni informazione necessaria al fine di accertare l'ammissibilità all'aiuto....."* ; ma deve anche aggiungersi, che lo stesso regolamento prevede articolati controlli anche preventivi da parte dell'autorità competente per l'accertamento dell'ammissibilità dei contributi (vedi, ancora le premesse del reg. CE 1122/2009: *"Per una corretta esecuzione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione che consenta di conservare una traccia dei diritti all'aiuto e di effettuare, tra l'altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento unico e i diritti di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all'aiuto in quanto tali"*. E ancora: *"Per sorvegliare l'adempimento degli obblighi di condizionalità è necessario istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate riduzioni. A questo scopo, le varie autorità competenti degli Stati membri devono comunicare informazioni sulle domande di aiuto, i campioni di controllo, i risultati dei controlli in loco, ecc. "Occorre stabilire le condizioni per l'esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere al controllo fisico. A causa ad esempio delle condizioni meteorologiche, potrebbero esserci casi in cui non sia più possibile realizzare mediante telerilevamento i controlli supplementari richiesti a seguito di un aumento della percentuale di controlli in loco. In tal caso, tali controlli devono essere effettuati con mezzi tradizionali"*. Nella parte dispositiva del regolamento (parte II, e parte III), è poi regolato sistematicamente un sistema di gestione e di controlli sulle domande di contributo. Sono previsti, anzi, anche controlli *"a sorpresa"* (vedi punto 32 delle premesse del regolamento: *"il preavviso sui controlli in loco relativi*

all'ammissibilità o alla condizionalità deve essere consentito unicamente qualora esso non rischi di compromettere i controlli e, in ogni caso, occorre fissare termini adeguati. Inoltre, qualora disposizioni settoriali specifiche per gli atti o le norme relativi alla condizionalità prevedano che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni devono essere rispettate"). È chiaro, quindi, l'obbligo del richiedente di interagire con l'ente erogatore con una condotta leale e trasparente, e, per converso, la posizione "attiva" dell'ente richiesto rispetto alla formulazione della domanda di aiuto (Cass. n. 23163/16, in motivazione; v. pure, conf., con specifico riferimento all'illecita percezione di contributi Ag.E.A. in termini di truffa aggravata, Cass. n. 17403/16; Cass. n. 44504/15 e Cass. n. 16061/15, non massimate).

In conclusione, stante la ritenuta carenza di fede privilegiata delle attestazioni in capo a responsabili ed operatori C.A.A., le relative imputazioni per falso in atto pubblico vanno qualificate ai sensi dell'art. 476, co. 1, c.p..

Capi 20

MARINO Rosario

20) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso con BELMONTE Valentina quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuate e per la quale si procede separatamente; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Rosario - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 39.681,83.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione de! CAA U.N.S.I.C. CT014, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al

regime di pagamento unico ubicate nei comuni di Crognaleto, Cortino, Valle Castellana, Rocca Santa Maria e Isola del Gran Sasso d'Italia, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 39.681,83 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Noto, il 4.05.16

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato MARINO Rosario in ordine al reato ascritto al capo 20 dell'imputazione e consumato in concorso con BELMONTE Valentina (estranea però al presente processo).

La condotta fraudolenta contestata al capo 20 al MARINO Rosario integra una delle numerose truffe contestate in questo processo ad agricoltori, allevatori, compagni sociali e cooperative operanti nel settore dell'allevamento e dell'agricoltura, agli operatori CAA, ai responsabili di CAA; donde diviene includibile richiamare le osservazioni preliminari già svolte in occasione della trattazione della prima fattispecie di reato (tentata) contestata al capo 18 dell'imputazione anche e soprattutto per comprendere quale sia il ruolo svolto da MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario nelle singole fattispecie di truffa anche tentata contestate.

Il teste FELICI Giancarlo ha dichiarato di aver accertato che la ditta **Individuale BELMONTE Valentina** ha presentato domanda unica di pagamento per la campagna agricola 2015 (allegati E9, E10 ed E11, acquisiti al fascicolo del dibattimento) presso il C.A.A. U.N.S.I.C. Catania 014; che la domanda unica di pagamento è stata inserita dall'operatore Calanni Pileri Roberta ("**RCALANNIPILERA**") e che nella stessa sono state dichiarate a valorizzate particelle – per una estensione di 243,80 ettari – ricadenti nel territorio dei Comuni di Crognaleto, Cortino, Valle Castellana, Rocca Santa

Maria, ovvero di proprietà del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia e, tutti nella Regione Abruzzo, ed (in apparenza) in godimento alla ditta istante in forza di regolare titolo di conduzione. Titoli di conduzione invero non rinvenuti, né mai prodotti dalle Difese; in esito a riscontri documentali, peraltro non è stata rinvenuta presso l'ente Comune di Isola Gran Sasso concessione alcuna ovvero contratto d'affitto o comodato alcuno in favore della ditta BELMONTE Valentina (si cfr. l'allegato E10 acquisito al fascicolo del dibattimento); a fronte della presentazione della domanda, la ditta BELMONTE Valentina ha ottenuto 244 titoli Ag.E.A. (si cfr. allegato E11 prima citato) ed un pagamento di un contributo pari ad euro **39.681,83, accreditato, in data 4 maggio 2016 (la data della consumazione)**, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, sul conto corrente le cui ultime cifre sono 3139 (si cfr. allegato E12, acquisito al fascicolo del dibattimento).

Il testimone FELICI Giancarlo ha, nel dettaglio, enumerato le ditte e società che hanno avanzato, con il contributo dei MARINO, domande uniche di pagamento ad Ag.E.A. finalizzate al conseguimento di contributi dell'Unione Europea facenti leva su titoli concessori ovvero su concessioni in godimento di terreni in apparenza (e solo in apparenza come si argomenterà innanzi) rilasciate da enti territoriali anche molto distanti dalla sede legale delle ditte, società e cooperative agricole istanti e tra queste, come su riferito, v'è anche la ditta BELMONTE Valentina.

Quanto alle domande presentate dall'operatore "RAMARINO", il teste MAIO Giovanni ha ricordato che ARCODIA Laura ha ottenuto 69 titoli Ag.E.A. (capi 18 e 19 dell'imputazione); BELMONTE Valentina ha ottenuto 40 titoli Ag.E.A. (capo 20 dell'imputazione); DI LORENZO Pasquale Alberto ha ottenuto 80 titoli Ag.E.A.; DI STEFANO Maurizio ha ottenuto 49 titoli Ag.E.A. (capi 21 e 22 dell'imputazione); CONTI MICA Denise ha ottenuto 63 titoli Ag.E.A. (capo 14 dell'imputazione); e che tutti i menzionati titoli Ag.E.A. – quindi ivi compresi quelli ottenuti dalla ditta BELMONTE Valentina - erano stati trasferiti a SCINARDO Giuseppina (capi 23, 24 e 25 dell'imputazione di cui si argomenterà di seguito) in via telematica mediante l'operatore MARINO

Rosario (gli accertamenti relativi al passaggio di titoli Ag.E.A. - *id est* diritti al premio - sono stati effettuati mediante visure in quanto il trasferimento viene registrato nel SIAN, che è la banca dati Ag.E.A., e nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate).

Siffatti elementi, letti unitamente alle risultanze istruttorie valorizzate nel contesto della ricostruzioni delle condotte contestate anche al MARINO Rosario ai capi 2 e 14, consentono di affermare che lo schema utilizzato per truffe Ag.E.A. (formula semplificatoria) è sempre lo stesso: costui (con la collaborazione del padre) si adopera al fine di rinvenire tra familiari o conoscenze personali soggetti, ditte, società anche cooperative agricole disponibili a prestare il nome (anche per la nuova costituzione di ditte individuali ovvero di compagini sociali) ovvero la denominazione sociale (di società agricole già esistenti) per la formulazione di domande uniche di pagamento supportate da falsi titoli di conduzione di terreni e tra questi prevalentemente false concessioni in apparenza rilasciate dalla Regione ovvero dal Demanio regionale ovvero da enti territoriali (nel caso in ispecie, come nel caso della truffa contestata a CONTI MICA DENISE e ad ARCODIA Laura, ricadenti in Abruzzo), talvolta geograficamente non prossimi alle sedi legali ovvero operative delle ditte individuali ovvero delle compagini istanti; collabora nel confezionamento della domanda (si rammenti che MARINO Rosario opera con credenziali del C.A.A. U.N.S.I.C.), nel caso in ispecie inizialmente operata con le credenziali del MARINO Rosario e successivamente con quelle della Calanni Pileri Roberta, nonché di falsi titoli di conduzione (dei terreni valorizzati) e conviene il riparto dei proventi con l'utilizzo di conti correnti presso banche italiane (talvolta altoatesine) ovvero bulgare o lituane.

Ciò che consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che MARINO Rosario abbia concorso con BELMONTE Valentina (giudicata separatamente) nella realizzazione della fattispecie di reato contestata al capo 20 dell'imputazione; con l'esclusione della aggravante contestata: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni -

e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando l'assoluzione di MARINO Rosario dal concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 2 dell'imputazione, nonché argomentando l'esclusione della medesima aggravante contestata al capo 14 dell'imputazione.

Capi 21 e 22

MARINO Rosario - DI STEFANO Maurizio

21) *Art. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro - DI STEFANO Maurizio quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale, su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Rosario, reso anche nella qualità di operatore del CAA U.N.S.I.C. Bari 006 - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 20.572,43.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA U.N.S.I.C. Bari 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuate di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei comuni di Manfredonia, Galatina e Brindisi, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di MARINO Rosario - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente*

conseguiva in effetti la somma pari ad euro 20.572,43 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Ragusa nelle date del 4.5.16 (bonifico di euro 19.111,87); 1.7.16 (bonifico di euro 1.255,65); 13.10.16 (bonifico di euro 204,91)

22) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore MARINO Rosario del CAA U.N.S.I.C. BARI006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente -avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "DI STEFANO Maurizio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore MARINO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50358806680, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con DM 162 del 12.01.2015" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente 1100 veniva preceduta- in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Acquaviva delle Fonti, il 11.06.15

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati MARINO Rosario e DI STEFANO Maurizio con riferimento ai reati ascritti ai capi 21 e 22 dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ha dichiarato di aver accertato che la ditta individuale DI STEFANO Maurizio ha effettivamente presentato una domanda unica di pagamento per la campagna agricola anno 2015 (si cfr.no allegati E15, E16, E17, E18 acquisiti al fascicolo del dibattimento) presso il C.A.A. U.N.S.I.C. Bari 006, con sede in Acquaviva delle Fonti, il cui responsabile era Laudati Giuliana; che la domanda è stata inserita dall'operatore MARINO Rosario e che nella stessa sono state dichiarate e valorizzate particelle di terreno di proprietà dei Comuni di Manfredonia, Galatina e Brindisi, del demanio della Regione Puglia ovvero ancora – come si evince dalla produzione dei documenti del P.M. in udienza del 6.7.2021, ritualmente acquisiti al dibattimento - ricadenti nel territorio del Comune di Galatina ma integralmente occupati da fabbricati e di proprietà del Demanio dello Stato – Ramo Aeronautica (Aeroporto Militare Fortunato Cesari) ovvero ancora ricadenti nel Comune di Manfredonia (quelle di proprietà dei signori De Salvia Francesco e De Padova Salvatore) per un totale di 109,92 ettari in forza di titoli di conduzione evidentemente falsi in quanto inesistenti, come riscontrato presso gli enti territoriali concedenti (Comuni di Manfredonia, Galatina e Brindisi), ovvero confezionati ad arte, circostanza quest'ultima ricavabile dalle dichiarazioni rese (e trasfuse nei verbali di sommarie informazioni testimoniali acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 13.7.2022) dai titolari dei fondi in essi valorizzati: i signori De Salvia Francesco, e De Padova Salvatore. A fronte della presentazione della domanda, DI STEFANO Maurizio ha ottenuto 49 titoli (Ag.E.A.) ed un pagamento di un contributo pari a **20.572,43 euro**, accreditato, in data 13 ottobre 2016, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, sul conto corrente (le cui ultime cifre sono 2580).

Con riferimento alla posizione processuale del DI STEFANO Maurizio, titolare della ditta omonima Ditta individuale, è sufficiente rilevare che la condotta di quest'ultimo, al quale deve essere ascritta la domanda unica di pagamento dallo stesso sottoscritta ed avanzata con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (gli stessi enumerati nel capo di imputazione) in detta domanda indicati e valorizzati, attraverso la quale ha tentato di ingannare l'

Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta e valorizzata), integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa e (di concorso nel) falso (dell'operatore CAA).

Sussiste anche l'elemento soggettivo: il sig. DI STEFANO Maurizio, nel momento in cui ha confezionato (con l'ausilio dell'operatore C.A.A. MARINO Rosario) e sottoscritto la domanda unica di pagamento e reso le dichiarazioni mendaci sulla disponibilità della superficie esposta per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai richiesto ed ottenuto concessione alcuna dagli enti pubblici territoriali indicati nel capo di imputazione.

Né il sig. DI STEFANO Maurizio, avvalendosi del diritto al silenzio e sottraendosi all'esame dibattimentale, ha fornito una lettura alternativa degli accadimenti.

La truffa contestata a DI STEFANO Maurizio è una delle numerose truffe contestate in questo processo ad agricoltori, allevatori, compagini sociali e cooperative operanti nel settore dell'allevamento e dell'agricoltura, agli operatori CAA, ai responsabili di CAA ed ai signori MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario; donde diviene ineludibile richiamare le osservazioni preliminari già svolte in occasione della trattazione della prima fattispecie di reato (tentata) contestata al capo 18 dell'imputazione anche e soprattutto per comprendere quale sia il ruolo svolto da MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario nelle singole fattispecie di truffa anche tentata contestate.

Il testimone FELICI Giancarlo ha nel dettaglio enumerato le ditte e società che hanno avanzato, con il contributo dei MARINO, domande uniche di pagamento ad Ag.E.A. finalizzate al conseguimento di contributi dell'Unione Europea facenti leva su locazioni, comodati con concedenti privati cittadini

ovvero su concessioni in godimento di terreni in apparenza (e solo in apparenza come si argomenterà innanzi) rilasciate da enti territoriali anche molto distanti dalla sede legale delle ditte, società e cooperative agricole istanti e tra queste, come su riferito, v'è anche la ditta DI STEFANO Maurizio.

Quanto alle modalità di formulazione delle domande giova anche richiamare la testimonianza puntuale della LAUDATI Giuliana (si cfr. l'udienza del 29.7.2021); quest'ultima ha, invero, dichiarato che, nell'ottobre del 2016, i militari della Guardia di Finanza si erano recati presso la sede del C.A.A. ed avevano richiesto taluni fascicoli aziendali, alla teste però completamente sconosciuti; ha riferito di aver contattato il referente della sede centrale di Roma, la dottoressa Vissani Rossana al fine di comprendere come detti fascicoli potessero risultare in carico allo sportello da ella gestito; di aver subito un secondo controllo eseguito dai Carabinieri della Tutela Agroalimentare di Salerno e, il 22 marzo 2018, un terzo controllo eseguito sempre dai Carabinieri della Tutela Agroalimentare di Salerno; che proprio in occasione di quest'ultimo controllo le era stato chiesto di esibire i fascicoli aziendali di alcune ditte e tra essi quello della ditta DI STEFANO Maurizio (nonché quelli di CALI' Antonino ed ARCODIA Laura); quindi, di avere proceduto, alla presenza dei militari, ad accesso al portale SIAN, ossia il Sistema Informativo Nazionale Agricolo (dal quale si evince l'elenco dei soggetti per i quali un determinato C.A.A. ha curato le domande di contributi Ag.E.A.) e di avere constatato che detti fascicoli aziendali non erano stati curati dal C.A.A. di cui la teste era responsabile; ha, poi, soggiunto di essere stata operatrice unica e responsabile del proprio C.A.A., nonché precisato di non avere mai richiesto alla sede centrale una sub-password e che sulle domande e/o schede di validazione lavorate da lei compariva esclusivamente il suo nome; ha ancora aggiunto che, visionati i fascicoli aziendali mostrati dai militari, aveva rilevato che dagli stessi risultava il nome dell'operatore che aveva curato la domanda di contributo "Marino", di avere appreso dai militari trattarsi di un operatore C.A.A. siciliano e, dopo aver contattato la sede centrale del C.A.A. U.N.S.I.C., di aver appreso dalla dottoressa Vissani che era stata rilasciata una sub-

password ad un operatore siciliano invero agganciata al C.A.A. (in Puglia) in gestione alla LAUDATI (*"Praticamente viene dato...c'è il login che all'epoca era G. Laudati, G. Laudati, che vale sia per me che per l'altra persona e poi io inserisco la mia password, 12345, la sub-password è un'altra. Lui entrava con il mio log-in a questo punto con un'altra password, 567"*). Dichiarazioni sintomatiche della gestione, scorretta, spregiudicata ed evidentemente fraudolenta, delle credenziali di accesso al SIAN utili per la lavorazione delle domande uniche di pagamento.

Con riferimento alle domande presentate dall'operatore "RAMARINO", il teste MAIO Giovanni ha ricordato che ARCODIA Laura ha ottenuto 69 titoli Ag.E.A. (capi 18 e 19 dell'imputazione); BELMONTE Valentina ha ottenuto 40 titoli Ag.E.A. (capo 20 dell'imputazione); DI LORENZO Pasquale Alberto ha ottenuto 80 titoli Ag.E.A.; **DI STEFANO Maurizio** ha ottenuto 49 titoli Ag.E.A. (capi 21 e 22 dell'imputazione); CONTI MICA Denise ha ottenuto 63 titoli Ag.E.A. (capo 14 dell'imputazione); e che tutti i menzionati titoli Ag.E.A. – quindi ivi compresi quelli ottenuti dalla ditta BELMONTE Valentina - erano stati trasferiti a SCINARDO Giuseppina (capi 23, 24 e 25 dell'imputazione di cui si argomenterà di seguito) in via telematica mediante l'operatore **MARINO Rosario** (gli accertamenti relativi al passaggio di titoli Ag.E.A. sono stati effettuati mediante visure in quanto il trasferimento viene registrato nel SIAN, che è la banca dati A.G.E.A., e nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate).

Sempre al fine di comprendere le modalità operative di (MARINO Agostino Antonino e) **MARINO Rosario** è utile valorizzare anche gli esiti della perquisizione domiciliare eseguita a casa di costoro in esito all'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare (si cfr.no verbali di perquisizione e sequestro del 10.2.2020, acquisiti al fascicolo per il dibattimento); in data 10 febbraio 2020 siffatta attività ha, infatti, consentito di rinvenire nell'abitazione dei predetti vari documenti e tra questi anche le copie dei fascicoli aziendali, stampati dalla banca dati SIAN, di CONTI MICA Denise (capo 14 dell'imputazione), ARCODIA Laura (capi 18 e 19 dell'imputazione), **DI STEFANO Maurizio** (capi 21 e 22 dell'imputazione) e

di CIRNIGLIARO Franca Rita (capo 59 dell'imputazione).

Siffatti elementi, letti unitamente alle risultanze istruttorie valorizzate nel contesto della ricostruzioni delle condotte contestate ai **MARINO** Agostino Antonino e **MARINO** Rosario ai capi 2 e 14, consentono di affermare che lo schema utilizzato per truffe Ag.E.A. (formula semplificatoria) è sempre stato lo stesso: costoro si adoperano al fine di rinvenire tra familiari o conoscenze personali soggetti, ditte, società anche cooperative agricole disponibili a prestare il nome (anche per la nuova costituzione di ditte individuali ovvero di compagini sociali) ovvero la denominazione sociale (di società agricole già esistenti) per la formulazione di domande uniche di pagamento supportate da falsi titoli di conduzione di terreni e tra questi prevalentemente false concessioni in apparenza rilasciate dalla Regione ovvero dal Demanio regionale ovvero da enti territoriali, talvolta geograficamente non prossimi alle sedi legali ovvero operative delle ditte individuali ovvero delle compagini istanti; collaborano nel confezionamento della domanda (si rammenti che **MARINO** Rosario opera con credenziali del CAA U.N.S.I.C.) e dei falsi titoli di conduzione e convengono il riparto dei proventi con l'utilizzo di conti correnti di banche altoatesine ovvero bulgare o lituane.

Nella fattispecie in esame la documentazione integrante il fascicolo aziendale della ditta individuale **DI STEFANO** Maurizio è stata rinvenuta, in esito alla perquisizione, a casa dei signori **MARINO** Agostino Antonino e **MARINO** Rosario e non anche nella sede istituzionale ovvero il CAA del quale la ditta individuale **DI STEFANO** Maurizio si è avvalsa per la formalizzazione della domanda unica di pagamento che, giova rammentarlo, è stata operata proprio da **MARINO** Rosario.

Ciò che consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che **MARINO** Rosario abbia concorso con **DI STEFANO** Maurizio nella realizzazione delle fattispecie di reato contestate ai capi 21 (la truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p.) e 22 (il falso); con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni

- già esposte argomentando l'assoluzione di costoro dal concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 2 dell'imputazione, nonché argomentando l'esclusione della medesima aggravante contestata al capo 14 dell'imputazione; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni già esposte in occasione della trattazione dei capi che precedono.

Capi 23 e 24

SCINARDO Giuseppina, MARINO Agostino Antonino

23) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.I. cp; perchè, in concorso tra loro - SCINARDO Giuseppina quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuate; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 60.638,90.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA TUTELA E LAVORO - AV 001, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico appartenenti al Demanio dello Stato ovvero ubicate nei comuni di Monreale e Petralia Sottana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 60.638,90 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Nicosia il 3.11.16

24) *artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perchè, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di un operatore del CAA TUTELA E LAVORO AV 001 rimasto non identificato - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SCINARDO Giuseppina", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2016", in seno alla "scheda di validazione" 60382162224, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con DM 162 del 12.01.2015" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);*

con l'aggravante de! fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Avellino il 7.07.16

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati **MARINO Agostino Antonino e SCINARDO Giuseppina** con riferimento ai reati ascritti ai capi 23 e 24 dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ha dichiarato di aver accertato che la ditta individuale SCINARDO Giuseppina ha avanzato, per la campagna agricola 2016, domanda di pagamento avvalendosi del C.A.A. Tutela e Lavoro Avellino 001, con responsabile CARBONE Romina ed operatore La Bella Pio Luigi (si

cfr.no allegati E25 - d.u.p. e scheda di validazione – E26, E27 ed E28, acquisiti al fascicolo del dibattimento), con l'indicazione e valorizzazione di particelle di terreno ricadenti nel territorio di vari Comuni e di proprietà della Regione Sicilia per un totale di 585,20 ettari, asseritamente condotti in comodato ovvero in concessione; che, in ragione della domanda, la predetta istante ha ottenuto in pagamento il contributo di euro 60.638,90 euro, accreditato, in data 3 novembre 2016, presso la Banca UniCredit, Agenzia di Nicosia, sul conto corrente le cui ultime cifre sono 8351 (si cfr. allegato E28); di aver accertato che Agenzia del Demanio dello Stato, Demanio della Regione Siciliana ed il Comune di Petralia Sottana non hanno concesso in godimento alla SCINARDO Giuseppina i terreni valorizzati da quest'ultima in domanda e scheda di validazione (cfr. l'allegato E26 acquisito al fascicolo del dibattimento).

Con riferimento alla posizione processuale della SCINARDO Giuseppina, titolare della ditta omonima Ditta individuale, è sufficiente rilevare che la condotta di quest'ultima, alla quale deve essere ascritta la domanda unica di pagamento con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (gli stessi enumerati nel capo di imputazione) in detta domanda indicati e valorizzati, attraverso la quale ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso - il contributo effettivamente erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta e valorizzata - integra l'elemento oggettivo del contestato delitto di truffa e (di concorso nel) falso dell'operatore C.A.A., nel caso in specie identificato attraverso le credenziali in LA Bella Pio Luigi, nei confronti del quale non è stata evidentemente esercitata l'azione penale, invero evidentemente utilizzate da terzi; circostanza quest'ultima che si evince dal tenore delle dichiarazioni predibattimentali acquisite con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento e di quelle rese nel corso del dibattimento il 26.10.2021; questi ha ricostruito la dinamica della sua esperienza nel settore in cui operano i C.A.A. affermando di avere ricevuto *password e login* per l'accesso al Sistema SIAN (di Ag.E.A.) nell'anno 2015/2016: nel dettaglio, ha

ricordato che la proposta di occuparsi di un Centro di Assistenza Agricola gli era stata avanzata da Grieci Antonio, all'epoca responsabile di un CAA avente sede ad Avellino, il quale gli aveva consentito di ottenere le credenziali; che l'accordo con il Grieci era nel senso che il La Bella, dopo avere ottenuto le credenziali, avrebbe seguito un corso di formazione a Roma, per potere successivamente svolgere attività in un CAA, specificando che *"io praticamente ho ricevuto, ho avuto questa credenziale, poi io ero in attesa di fare questo corso a Roma per poter essere operativo e in questa fase io sono stato fermo, non ho fatto niente"* (v. pag. 35 delle trascrizioni del verbale dell'udienza del 26.10.2021). Il teste ha aggiunto che non aveva mai seguito il corso di formazione e non aveva mai utilizzato le credenziali per l'accesso al Sistema SIAN e, su specifica domanda del PM, ha ricordato di essere stato sottoposto a procedimento innanzi alla Corte dei Conti, in quanto era venuto a conoscenza del fatto che le sue credenziali erano state utilizzate (a sua insaputa) per inserire talune domande di pagamento nel Sistema (il teste ha aggiunto che il procedimento – penale - nei suoi confronti si è concluso con l'archiviazione).

Sussiste anche l'elemento soggettivo: SCINARDO Giuseppina, nel momento in cui ha confezionato (con l'ausilio dell'operatore C.A.A.) e sottoscritto la domanda unica di pagamento e reso le dichiarazioni mendaci sulla disponibilità della superficie esposta per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai ottenuto in comodato dalla Regione Sicilia i terreni valorizzati in domanda ed indicati nel capo di imputazione.

V'è un altro elemento significativo ed emerso nel corso dell'istruttoria, peraltro, supportato anche dal tenore della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, idoneo a lumeggiare sia la condotta – e quindi l'elemento oggettivo - tenuta dalla SCINARDO Giuseppina, sia l'elemento soggettivo: infatti, la (ditta individuale) SCINARDO Giuseppina ha presentato la domanda unica di

pagamento per l'anno 2016 (cfr. l'allegato E28 prima citato) ed ha ottenuto un pagamento pari a 60.638,90 euro, accreditato, in unica soluzione, in data 3 novembre 2016 presso la Banca Unicredit, Agenzia di Nicosia; invero, nella medesima giornata l'imputata SCINARDO Giuseppina ha eseguito un bonifico consistente di 59.200,00 euro (quasi pari all'intera somma erogata a titolo di contributo per l'attività svolta) in favore della figlia, CALABRESE Maria Chiara, recante quale causale "regalo", la quale, successivamente, a sua ha trasferito la consistente somma di euro 45.000,00 a Fascetto Tommaso ed Iraci Sareri Luigia, genitori di Fascetto Salvatore, nato a Capizzi, il 20 dicembre 1970, cugino di SCINARDO TENGHI Giuseppe, già coinvolto con MARINO Agostino Antonino in varie operazioni di diverse Procure della Repubblica italiana ed intraprese anche da Autorità giudiziarie estere; proprio in esecuzione di un sequestro sull'autovettura dello SCINARDO TENGHI Giuseppe (Volkswagen Golf Targata EY552PL) è stata rinvenuta – ciò che si evince dalla produzione del 4.3.2022 del Pubblico Ministero acquisita al fascicolo del dibattimento - documentazione bancaria inerente ad un conto corrente in essere presso la Banca Transilvania, una fattura emessa in favore di Fascetto Salvatore, nonché timbri autoinchiostranti relativi a varie società, la Septel Farm s.r.l., con sede in Bucarest, riconducibile allo stesso SCINARDO TENGHI Giuseppe, la RENASTEREA ACASA s.r.l., con sede in Bucarest, riconducibile a STECCATO VATTUME' Pippo, la AGRICOLTURA RENOVAT s.r.l., con sede in Bucarest, riconducibile a IRACI SARERI Antonino, la VAI VERZI s.r.l., con sede in Bucarest, riconducibile a MARINO Agostino Antonino (inteso *Nino Gammazza*), la GREEN MEADOWS s.r.l., con sede in Bucarest, riconducibile appunto al Fascetto Salvatore (le cinque società alle quali l'APIA – l'ente pagatore in Romania, l'omologo di Ag.E.A. in Italia – ha erogato contributi per quasi 4 milioni di euro tra il 2017 ed il 2018 ed invero segnalate dall'OLAF, Ufficio Europeo per la lotta antifrode, alla Procura della Repubblica di Enna, ed ancora colpite da ordinanza di avvio dell'azione penale per mano della Procura presso l'Alta Corte di Cassazione e Giustizia, Direzione Nazionale Anticorruzione, Servizio Territoriale CRAIOVA, in Romania).

Né la sig.ra SCINARDO Giuseppina, avvalendosi del diritto al silenzio e sottraendosi all'esame in dibattimento, ha mai fornito in dibattimento una lettura alternativa degli accadimenti. A ciò va, inoltre, soggiunto, che per lo stesso fatto la SCINARDO Giuseppina è stata condannata al pagamento in favore di Ag.E.A. della somma di euro 60.638,90 con sentenza (n. 498.2021) della Corte dei Conti proprio per effetto della citazione in giudizio della stessa formulata dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti facente leva sulle fraudolente dichiarazioni rese dalla SCINARDO Giuseppina con la domanda di accesso ai fondi F.E.A.G.A. formulata con l'assistenza del C.A.A. Tutela e Lavoro per la campagna 2016 (si cfr. la documentazione prodotta il 6 luglio 2021 e successivamente acquisita al fascicolo del dibattimento).

La truffa contestata a SCINARDO Giuseppina è una delle numerose truffe contestate in questo processo ad agricoltori, allevatori, compagini sociali e cooperative operanti nel settore dell'allevamento e dell'agricoltura, agli operatori C.A.A., ai responsabili di C.A.A., ai signori MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario; donde diviene ineludibile richiamare le osservazioni preliminari già svolte in occasione della trattazione della prima fattispecie di reato (tentata) contestata al capo 18 dell'imputazione anche e soprattutto per comprendere quale sia il ruolo svolto da MARINO Agostino Antonino (come nella fattispecie in esame) e MARINO Rosario nelle singole fattispecie di truffa anche tentata contestate.

Il testimone FELICI Giancarlo ha nel dettaglio enumerato le ditte e società che hanno avanzato, con il contributo dei MARINO, domande uniche di pagamento ad Ag.E.A. finalizzate al conseguimento di contributi dell'Unione Europea facenti leva su titoli concessori ovvero su concessioni in godimento di terreni in apparenza rilasciate da enti territoriali anche molto distanti dalla sede legale delle ditte, società e cooperative agricole istanti e tra queste, come su riferito, v'è anche la ditta SCINARDO Giuseppina.

Quanto alle domande presentate dall'operatore "RAMARINO", il teste Maio Giovanni ha ricordato che ARCODIA Laura ha ottenuto 69 titoli Ag.E.A. (capi 18 e 19 dell'imputazione); BELMONTE Valentina ha ottenuto 40 titoli

Ag.E.A. (capo 20 dell'imputazione); DI LORENZO Pasquale Alberto ha ottenuto 80 titoli Ag.E.A.; DI STEFANO Maurizio ha ottenuto 49 titoli Ag.E.A. (capi 21 e 22 dell'imputazione); CONTI MICA Denise ha ottenuto 63 titoli Ag.E.A. (capo 14 dell'imputazione); e che tutti i menzionati titoli Ag.E.A. erano stati trasferiti (si cfr. l'allegato E 27 acquisito al fascicolo del dibattimento) proprio alla ditta **SCINARDO Giuseppina** in via telematica mediante l'operatore **MARINO Rosario** (gli accertamenti relativi al passaggio di titoli Ag.E.A. sono stati effettuati mediante visure in quanto il trasferimento viene registrato nel SIAN, che è la banca dati A.G.E.A., e nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate); giova, infine, richiamare nuovamente gli esiti della perquisizione domiciliare eseguita a casa di **MARINO Agostino Antonino** (si cfr. no verbali di perquisizione e sequestro del 10.2.2020, acquisiti al fascicolo per il dibattimento); in data 10 febbraio 2020 siffatta attività ha, infatti, consentito di rinvenire nell'abitazione del **MARINO Agostino Antonino** vari documenti e tra questi anche le copie dei fascicoli aziendali, stampati dalla banca dati SIAN, anche delle ditte **CONTI MICA Denise** (capo 14 dell'imputazione), **ARCODIA Laura** (capi 18 e 19 dell'imputazione), **DI STEFANO Maurizio** (capi 21 e 22 dell'imputazione), le stesse i cui titoli Ag.E.A. sono stati trasferiti per mano del figlio **MARINO Rosario** alla ditta **SCINARDO Giuseppina**.

Siffatti elementi, letti unitamente alle risultanze istruttorie valorizzate nel contesto della ricostruzioni delle condotte contestate ai **MARINO Agostino Antonino** e **MARINO Rosario** ai capi 2 e 14, consentono di affermare che lo schema utilizzato per truffe Ag.E.A. (formula semplificatoria) è sempre lo stesso: costoro si adoperano al fine di rinvenire tra familiari o conoscenze personali soggetti, ditte, società anche cooperative agricole disponibili a prestare il nome (anche per la nuova costituzione di ditte individuali ovvero di compagini sociali) ovvero la denominazione sociale (di società agricole già esistenti) per la formulazione di domande uniche di pagamento supportate da falsi titoli di conduzione di terreni e tra questi prevalentemente false concessioni in apparenza rilasciate dalla Regione ovvero dal Demanio

regionale ovvero da enti territoriali, talvolta geograficamente non prossimi alle sedi legali ovvero operative delle ditte individuali ovvero delle compagini istanti; collaborano nel confezionamento della domanda (si rammenti che MARINO Rosario opera con credenziali del C.A.A. U.N.S.I.C.) e dei falsi titoli di conduzione e convengono il riparto dei proventi con l'utilizzo di conti correnti di banche di prossimità ovvero anche altoatesine ovvero bulgare o lituane.

Ciò che consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che **MARINO Agostino Antonino** abbia concorso con **SCINARDO Giuseppina** nella realizzazione delle fattispecie di reato contestate ai capi 23 (la truffa aggravata di cui all'art. 640 *bis* c.p.) e 24 (il falso); con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando l'assoluzione di costoro dal concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 2 dell'imputazione, nonché argomentando l'esclusione della medesima aggravante contestata al capo 14 dell'imputazione; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni già esposte in occasione della trattazione dei capi che precedono.

Capo 25

CALABRESE Maria Chiara

25) Art. 648 *bis* cp; rif. art. 416 *bis*.1 cp; perché, senza concorrere nel reato di truffa poc'anzi descritto e contestato a **SCINARDO Giuseppina** ed a **MARINO Agostino Antonino**, trasferiva il danaro proveniente da tale delitto - conseguito mediante bonifico bancario disposto da **SCINARDO Giuseppina** (madre dell'indagata) per un ammontare pari ad euro 59.200,00.- - provvedendo nell'arco di poco meno di un mese a svuotare il conto mediante prelievi in contanti ed ulteriori bonifici in addebito (tra cui un bonifico a favore di un conto intestato ai genitori di

Fascetto Salvatore, per un ammontare pari ad euro 45.000,00.-);

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Nicosia il 3.11.16 e fino al 30.11.16

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputata CALABRESE Maria Chiara con riferimento al reato ascritto al capo 25 dell'imputazione.

La (ditta individuale) SCINARDO Giuseppina ha presentato la domanda unica di pagamento per l'anno 2016 (cfr. l'allegato E28 prima citato) ed ha ottenuto un pagamento pari a 60.638,90 euro, accreditato, in unica soluzione, in data 3 novembre 2016 presso la Banca UniCredit, Agenzia di Nicosia; invero, nella medesima giornata l'imputata SCINARDO Giuseppina ha eseguito un bonifico consistente di 59.200,00 euro (quasi pari all'intera somma erogata a titolo di contributo per l'attività svolta) in favore della figlia, CALABRESE Maria Chiara, recante quale causale "regalo" (si cfr. allegato E30, acquisito al fascicolo del dibattimento), la quale, successivamente, a sua ha trasferito la consistente somma di euro 45.000,00 a Fascetto Tommaso ed Iraci Sareri Luigia, genitori di Fascetto Salvatore, nato a Capizzi, il 20 dicembre 1970, cugino di SCINARDO TENGHI Giuseppe, già coinvolto con MARINO Agostino Antonino in varie operazioni di diverse Procure della Repubblica italiana ed intraprese anche da Autorità estere, come su rappresentato nel corso della trattazione dei capi di imputazione che precedono.

Né la sig. CALABRESE Maria Chiara, sottraendosi all'esame, ha mai fornito in dibattimento una lettura alternativa degli accadimenti.

Orbene, ai sensi dell'art. 648 bis c.p., *"fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000"*

euro”; trattasi di fattispecie di reato a forma libera che può essere integrata da qualsiasi condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto; pur essendo a consumazione istantanea, può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive e può, pertanto, anche consistere in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune dell'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto (Cass. Sez. II, 24.2.2020, n. 7257); ciò che rileva è, infatti, l'effetto dissimulatorio della condotta e, quindi, la sua idoneità ad ostacolare in concreto l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto del reato ovvero l'accertamento dell'origine delittuosa di siffatto oggetto (danaro, beni ovvero un'altra utilità).

Né si può prescindere dall'individuare la sussistenza del delitto non colposo presupposto, sebbene esso non sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato; è, infatti, sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014, Bassini, Rv. 263156; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013, Gualtieri, Rv. 259007);

Perché possa dirsi integrata la fattispecie contestata all'odierno imputata CALABRESE Maria Chiara, occorre, allora, in primo luogo che vi siano elementi in atti sufficienti dai quali poter ricavare che i danari per euro 59.200,00 oggetto del bonifico in favore di CALABRESE Maria Chiara per mano della madre SCINARDO Giuseppina ed indicati nel capo di imputazione fossero di provenienza delittuosa e, quindi, correlabili alla condotta contestata a SCINARDO Giuseppina; circostanza nel caso di specie appena argomentata ed accertata proprio con riferimento ai capi 23 e 24 dell'imputazione contestati alla SCINARDO Giuseppina.

Conclamata la materialità del reato di riciclaggio contestato a CALABRESE Maria Chiara, sussiste anche l'elemento soggettivo, ovvero la

consapevolezza della provenienza delittuosa dei denari (Cass., Sez. II, 8.5.2013 n. 40084; Cass., Sez. IV, 30.1.2007 n. 6350) versati sul suo conto corrente a mezzo bonifico bancario; l'entità della somma – peraltro successivamente in larga parte subito versata a mezzo bonifico a terze persone – il rapporto parentale tra SCINARDO Giuseppina e la figlia di quest'ultima CALABRESE Maria Chiara, la genericità della causale ("regalo"), la distrazione immediata (si cfr. allegato E31, acquisito al fascicolo del dibattimento) dal conto dell'imputata della somma destinata in gran misura a terze persone (Fascetto Tommaso ed Iraci Sareri Luigia, genitori di Fascetto Salvatore, nato a Capizzi, il 20 dicembre 1970, cugino di SCINARDO TENGHI Giuseppe, già coinvolto con MARINO Agostino Antonino in varie operazioni di diverse Procure della Repubblica italiana ed intraprese anche da Autorità estere ed aventi ad oggetto contestazioni di condotte rilevanti ex art. 640 bis c.p.) consentono di argomentare che in costei fosse ben radicata la coscienza e volontà di compiere le attività volte ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro pervenuto sul suo conto corrente e bonificatole dalla madre.

L'istruttoria non ha consegnato elemento alcuno idoneo a comprovare che le somme riciclate abbiano agevolato l'attività dell'associazione mafiosa dei Batanesi.

Ciò che consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di CALABRESE Maria Chiara nella realizzazione della fattispecie di reato contestata al capo 25; con l'esclusione della aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni testè esposte.

Capi 26, 27 e 28

MARINO Rosario, CALI' Antonino

26) *Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro - CALI' Antonino quale rappresentante legate dell'omonima impresa individuale; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARCNO Rosario, reso anche nella qualità di operatore*

del CAA U.N.S.I.C. Bari 006 - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 76.598,63,- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA U.N.S.I.C. Bari 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuate di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nei comuni di Caramanica e Castel del Monte, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di MARINO Rosario - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 76.598,63 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Nicosia il 4.05.16

27) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore MARINO Rosario del CAA U.N.S.I.C. BARI006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente -avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "CALJ Antonino", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in

agricoltura, l'operatore MARINO con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50360154954, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA con DM 162 del 12.01.2015" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Acquaviva delle Fonti, il 24.06.15

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati **MARINO Rosario e CALI' Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 26 e 27 dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ha dichiarato di aver accertato che la ditta individuale

CALI' Antonino ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2015 presso il C.A.A. U.N.S.I.C. Bari 006, con sede in Acquaviva delle Fonti (responsabile Laudati Giuliana); che la domanda è stata inserita dall'operatore **MARINO Rosario ("RAMARINO")** e che nella stessa sono state dichiarate e valorizzate particelle e terreni di proprietà della Regione Abruzzo nel territorio del Comune di Castel del Monte, in provincia di L'Aquila, per un totale di 271,07 ettari, con l'allegazione, quale titolo di conduzione dei terreni, di una falsa concessione ovvero di un falso contratto di comodato, come riscontrato presso la Regione Abruzzo ovvero presso gli enti territoriali concedenti (cfr. allegati E34, E35, E36 e E37, acquisiti al fascicolo del dibattimento); che a fronte della presentazione della domanda, la ditta **CALI' Antonino** ha ottenuto 269 titoli (Ag.E.A.; si cfr. l'allegato E36 appena citato) nonché il pagamento di una somma – quale contributo dell'Unione Europea - pari a **76.598,63 euro, accreditata, in data 4 maggio 2016**, presso la Banca Nuova, Agenzia di

Nicosia, sul conto corrente identificato con un numero di serie le cui ultime cifre erano 8239 (si cfr. allegato E37).

Con riferimento alla posizione processuale del CALI' Antonino, titolare della ditta omonima Ditta individuale, è sufficiente rilevare che la condotta di quest'ultimo, al quale deve essere ascritta la domanda unica di pagamento con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (gli stessi enumerati nel capo di imputazione) in detta domanda indicati e valorizzati, attraverso la quale ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso - il contributo effettivamente erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta e valorizzata - integra l'elemento oggettivo del contestato delitto di truffa e (di concorso nel) falso dell'operatore CAA, nel caso in specie identificato attraverso le credenziali in MARINO Rosario.

Sussiste anche l'elemento soggettivo: CALI' Antonino, nel momento in cui ha confezionato (con l'ausilio dell'operatore C.A.A.) e sottoscritto la domanda unica di pagamento e reso le dichiarazioni mendaci sulla disponibilità della superficie esposta per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai ottenuto concessione alcuna ovvero comodato alcuno dalla Regione Abruzzo e dagli enti pubblici territoriali indicati nel capo di imputazione.

La versione offerta dall'imputato in sede di esame (all'udienza del 7.2.2022) fornisce plurimi elementi a sostegno della tesi del Pubblico Ministero nella misura in cui il CALI' Antonino ha confermato di essersi affidato ad un amico (ILARDI Salvatore) ed un conoscente di questi (FAZIO Nunzio), originario di Capizzi, per il procacciamento di somme di denaro in un momento di bisogno e di averle - a suo dire - ottenute da una banca per il tramite di terzi estranei al circuito bancario ovvero della intermediazione finanziaria; circostanza, quella sull'origine della somma, inverosimile atteso che non è dato comprendere come terzi estranei al circuito bancario, privi di una specifica

professionalità, possano procacciare ad una persona priva di redditi e senza l'offerta di qualsivoglia garanzia mobiliare immobiliare, prestiti o finanziamenti; è lo stesso CALI' Antonino a cogliere la natura fraudolenta dell'intera operazione e che, nonostante ciò, ha versato la parte più consistente delle somme pervenute sul suo conto corrente a terze persone mediante quattro assegni, ognuno dell'importo di 9.500,00 €, in favore di tale Di Bella Pietro, soggetto amico del FAZIO Nunzio; a quest'ultimo CALI' Antonino ha consegnato in contanti la somma di 10.000,00 euro prima e, a distanza di una settimana, l'ulteriore somma di 2.000,00 euro; infine, a tale ILARDI Salvatore sempre il CALI' Antonino ha versato in contanti la somma di circa 8.000,00, trattenendo per sé, invece, la somma di euro 17/18.000,00 euro circa.

La truffa contestata a CALI' Antonino è una delle numerose truffe contestate in questo processo ad agricoltori, allevatori, compagni sociali e cooperative operanti nel settore dell'allevamento e dell'agricoltura, agli operatori CAA, ai responsabili di CAA, ai signori MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario; donde diviene ineludibile richiamare le osservazioni preliminari già svolte in occasione della trattazione della prima fattispecie di reato (tentata) contestata al capo 18 dell'imputazione anche e soprattutto per comprendere quale sia il ruolo svolto da MARINO Agostino Antonino (non nella fattispecie in esame) e MARINO Rosario nelle singole fattispecie di truffa anche tentata contestate.

Il testimone FELICI Giancarlo ha nel dettaglio enumerato le ditte e società che hanno avanzato, con il contributo dei MARINO, domande uniche di pagamento ad Ag.E.A. finalizzate al conseguimento di contributi dell'Unione Europea facenti leva su titoli concessori ovvero su concessioni in godimento di terreni in apparenza rilasciate da enti territoriali anche molto distanti dalla sede legale delle ditte, società e cooperative agricole istanti e tra queste, come su riferito, v'è anche la ditta CALI' Antonino.

Siffatti elementi, letti unitamente alle risultanze istruttorie valorizzate nel contesto della ricostruzioni delle condotte contestate ai MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario ai capi 2 e 14, consentono di affermare che lo

schema utilizzato per truffe Ag.E.A. (formula semplificatoria) è sempre lo stesso: costoro, talvolta insieme e talvolta autonomamente, si adoperano al fine di rinvenire tra familiari o conoscenze personali soggetti, ditte, società anche cooperative agricole disponibili (come nel caso in specie il CALI' Antonino) a prestare il nome (anche per la nuova costituzione di ditte individuali ovvero di compagini sociali) ovvero la denominazione sociale (di società agricole già esistenti) per la formulazione di domande uniche di pagamento supportate da falsi titoli di conduzione di terreni e, tra questi, prevalentemente false concessioni in apparenza rilasciate dalla Regione ovvero dal Demanio regionale ovvero da enti territoriali, talvolta geograficamente non prossimi alle sedi legali ovvero operative delle ditte individuali ovvero delle compagini istanti; collaborano nel confezionamento della domanda (si rammenti che MARINO Rosario opera con credenziali del CAA U.N.S.I.C.) e dei falsi titoli di conduzione e convengono il riparto dei proventi con l'utilizzo di conti correnti di banche di prossimità ovvero anche altoatesine ovvero bulgare o lituane.

Ciò che consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che **MARINO Rosario** abbia concorso quale ideatore e operatore di CAA con CALI' Antonino nella realizzazione delle fattispecie di reato contestate ai capi 26 (la truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p.) e 27 (il falso); con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando l'assoluzione di costoro dal concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 2 dell'imputazione, nonché argomentando l'esclusione della medesima aggravante contestata al capo 14 dell'imputazione; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni già esposte in occasione della trattazione dei capi che precedono.

Capo 28

DI BELLA Pietro

28) *Art. 648 cp; perché, senza essere concorso nel reato di truffa contestato a CALI' Antonino e MARINO Rosario, al fine di trarre profitto per se e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare complessivo pari ad euro 38.000,00.-, conferitogli mediante l'emissione, da parte di CALI' Antonino, di quattro assegni circolari del valore di € 9.500,00 cadauno;*

in Nicosia il 5.05.16

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato DI BELLA Pietro con riferimento al reato ascritto al capo 28 dell'imputazione.

La (ditta individuale) CALI' Antonino ha presentato la domanda unica di pagamento per l'anno 2015 ed ha ottenuto un pagamento pari a **76.598,63 euro, accreditata, in data 4 maggio 2016**, presso la Banca Nuova, Agenzia di Nicosia, sul conto corrente identificato con un numero di serie le cui ultime cifre erano 8239 (si cfr. l'allegato E37 a pagina 6 del file); invero, dopo l'accredito l'imputato CALI' Antonino ha eseguito vari prelievi di contanti – come dallo stesso rappresentato in sede di esame il 7.2.2022 e comunque riscontrabile in seno agli estratti del conto corrente di cui all'allegato E37 – numerosi versamenti a terzi su indicazione degli ideatori della truffa; nel dettaglio ha consegnato a FAZIO Nunzio in contanti la somma di 10.000,00 euro prima e, a distanza di una settimana, l'ulteriore somma di 2.000,00 euro; a tale ILARDI Salvatore ha versato in contanti la somma di circa 8.000,00; ha versato, invece, la parte più consistente delle somme pervenute sul suo conto corrente mediante quattro assegni, ognuno dell'importo di 9.500,00 €, in favore di tale **DI BELLA Pietro** (si cfr. allegati E37, E38 ed E40, acquisiti al fascicolo del dibattimento), trattenendo poi per sé, invece, la somma di euro 17/18.000,00 euro circa.

Orbene, DI BELLA Pietro, avvalendosi del diritto al silenzio e sottraendosi all'esame, non ha mai fornito in dibattimento una lettura alternativa degli accadimenti.

Si rammenti che ai fini della configurabilità della fattispecie di reato di ricettazione rilevante ex art. 648 c.p. non si può prescindere dall'individuare la sussistenza del delitto non colposo presupposto, sebbene esso non sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato; è, infatti, sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013).

Perché possa dirsi integrata la fattispecie contestata all'odierno imputato DI BELLA Pietro, occorre, allora, in primo luogo che vi siano elementi in atti sufficienti dai quali poter ricavare che i danari per euro 38.000,00 consegnati a mezzo 4 assegni dal CALI' Antonino al DI BELLA Pietro (che li riceve) ed indicati nel capo di imputazione fossero di provenienza delittuosa e, quindi, correlabili alla condotta contestata al CALI' Antonino; circostanza nel caso di specie appena argomentata ed accertata proprio con riferimento ai capi 26 e 27 dell'imputazione contestati (anche) al CALI' Antonino.

Quanto poi al requisito dell'estraneità dell'imputato alla commissione del reato presupposto, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'escludere la necessità di una prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, considerando invece sufficiente che non emerga la prova del contrario; nel caso concreto, nessun elemento probatorio depone per far ritenere che il DI BELLA Pietro abbia apportato un contributo causalmente rilevante nella consumazione della truffa aggravata su descritta tale da implicarne una responsabilità di tipo concorsuale.

In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, infine, non può poi non osservarsi che l'incasso degli assegni - sul proprio conto corrente - siano elementi sintomatici sia della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene sia del fine di profitto. L'entità della somma, l'assenza di qualsivoglia rapporto anche solo commerciale tra CALI' Antonino e DI BELLA Pietro (beneficiario indicato al CALI' Antonino peraltro da tale FAZIO Nunzio ed ignoto al CALI' Antonino), la mancata deduzione anche solo generica della

causale della consegna dei quattro assegni, consentono di argomentare che in DI BELLA Pietro fosse ben radicata la coscienza e volontà di compiere le attività volte ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro pervenutogli a mezzo vari assegni tratti dal CALI' Antonino.

A ciò si aggiunga peraltro che la specifica finalità di profitto necessaria per l'integrazione della fattispecie incriminatrice *de qua* vada ricavata, altresì, dalle particolari caratteristiche dei beni ricettati, per loro stessa natura votati a realizzare trasferimenti di denaro.

Ciò che consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del sig. DI BELLA Pietro nella realizzazione della fattispecie di reato contestata al capo 28.

Capi 29 e 30

MARINO Agostino Antonino

29) *Artt. 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.I. cp; perché quale rappresentante legale dell'impresa "VITELLO D'ORO Società Cooperativa Agricola", con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 25.441,60.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura Catania 001, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento ubicate presso i Comuni di Lentini e Carlentini, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi*

ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 25.441,60 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Tortorici nelle date del 23.10.14, 17.2.15, 19.10.15

30) Artt. 56, 640 bis c.p.; rif. art. 416 bis.1 c.p.; perché, quale rappresentante legale dell'impresa "VITELLO D'ORO Società Cooperativa Agricola", mediante artifici e raggiri, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare all'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA U.N.S.I.C. Catania 014) presentava una domanda unica di pagamento (70265283534 per l'anno 2017), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno ubicate nel comune di Lentini, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Chiaramonte Gulfi il 15.6.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 29 e 30 dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo, con riferimento alla contestazione di cui al capo 29 appena indicato, ha dichiarato di aver accertato che la *"VITELLO D'ORO Società Cooperativa Agricola"* avente partita IVA n. 02855780835 e legale rappresentante Marino Agostino Antonino, ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2014 presso il C.A.A. Confagricoltura Catania 001, con sede in Catania; che la domanda è stata inserita dall'operatore "GA Federici" e che nella stessa sono state dichiarate particelle e terreni ubicati nei Comuni di Lentini e Carlentini, di proprietà di Marino Franco, Stuto Angela, Nigro Giovanni, Inserra Elena, Serratore Massimo, Cancellieri Gaetano, Ferrauto Dario Riccardo, Formica Francesco, Incontro Maria, Puglisi Antonio, Foti Francesco, Giuga Giuseppe, Ferrante Giuseppe, società *"Sicula Trasporti s.r.l."*, società *"Realizzazione Montaggi s.r.l."*, del Demanio dello Stato, della società *"SIPE"*, di Rabicavoli Salvatore, di Bruno Vincenzo, di Matarazzo Luciano e di Matarazzo Iano, per un totale di 130,70 ettari (si cfr. allegato II, **acquisito al fascicolo del dibattimento**), con l'allegazione di falsi contratti di affitto in quanto inesistenti; a tal ultimo riguardo, e con precipuo riferimento al profilo dell'inesistenza del titolo di conduzione dichiarato dalla società istante, assumono un rilievo decisivo le dichiarazioni predibattimentali rese dai vari proprietari delle particelle per tesi concesse in affitto alla medesima compagine (si cfr. no i verbali di sommarie informazioni acquisiti al fascicolo del dibattimento di Marino Franco, peraltro anche esaminato all'udienza del 13.7.2021; di Stuto Angela, Nigro Giovanni, peraltro comunque esaminato all'udienza del 13.7.2021, di Inserra Elena, peraltro esaminata sempre all'udienza del 13.7.2021, di Serratore Massimo, di Ferrauto Riccardo Dario, peraltro esaminato all'udienza del 13.7.2021, di Formica Francesco – acquisito il 13.9.2021 -, di Foti Francesco, di Maugeri Rosaria, di Ferrante Giuseppe, nonché l'esame testimoniale di Cancellieri Gaetano del 28.7.2021, di Giuga Giuseppe, teste citato in luogo del deceduto Giuga Gino già udito nella fase predibattimentale); costoro hanno tutti negato di aver mai concesso a terzi e comunque alla Vitello d'Oro Società Cooperativa Agricola i terreni poi valorizzati dalla medesima società nella domanda unica di pagamento e nella

scheda di validazione correlata. Il teste FELICI Giancarlo ha, inoltre, riferito che a fronte della presentazione della domanda, la società istante non ha ottenuto titoli (Ag.E.A.), ma ha ottenuto l'erogazione di un contributo pari a 25.441,60 euro, accreditato, in data 19 ottobre 2015, presso la Banca di Sicilia, Agenzia di Tortorici, sul conto corrente le cui ultime cifre erano "5262".

Con riferimento alla posizione processuale del MARINO Agostino Antonino, rappresentante legale della "*VITELLO D'ORO Società Cooperativa Agricola*" avente partita IVA n. 02855780835, è sufficiente rilevare che la condotta di quest'ultimo, al quale deve essere ascritta la domanda unica di pagamento con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (gli stessi enumerati nel capo di imputazione) in detta domanda indicati e valorizzati, attraverso la quale ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso - il contributo effettivamente erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta e valorizzata - integra l'elemento oggettivo del contestato delitto di truffa.

Sussiste anche l'elemento soggettivo: MARINO Agostino Antonino, nel momento in cui ha confezionato (con l'ausilio dell'operatore C.A.A.) e sottoscritto la domanda unica di pagamento e reso le dichiarazioni mendaci sulla disponibilità della superficie esposta per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai ottenuto concessione alcuna ovvero comodato alcuno dalla Regione Abruzzo e dagli enti pubblici territoriali indicati nel capo di imputazione.

Né il MARINO Agostino Antonino ha fornito una lettura diversa degli elementi appena valorizzati ovvero alternativa degli accadimenti accertati.

Ciò che consente di affermare che MARINO Agostino Antonino abbia realizzato la fattispecie di reato contestata al capo 29 (la truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p.), con l'esclusione però delle aggravante contestata: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni - e che qui

devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando l'assoluzione di costoro dal concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 2 dell'imputazione, nonché argomentando l'esclusione della medesima aggravante contestata al capo 14 dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo, con riferimento alla contestazione di cui al capo 30 appena indicato, ha dichiarato di aver accertato (si cfr. l'allegato 17, acquisito al fascicolo del dibattimento) che la "VITELLO D'ORO Società Cooperativa Agricola" avente partita IVA n. 02855780835, con legale rappresentante MARINO Agostino Antonino, ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2017 presso il C.A.A. Fenapi Ragusa 001 (con sede in Chiaromonte Gulfi, in provincia di Ragusa; responsabile Ventura Sebastiano); che la domanda è stata inserita dall'operatore Messina Giuseppa e che nella stessa sono state dichiarate e valorizzate particelle di terreno di proprietà di Piccione Giuseppe e della società "Da Vinci Re s.r.l.", per un totale di 48,75 ettari, con allegazione quale titolo di conduzione di falsi contratti di affitto, rivelatisi inesistenti; infatti, come emerge dal verbale di S.I.T. di Piccione Giuseppe acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 13.7.2021, questi non ha mai stipulato contratto alcuno con la società VITELLO D'ORO e, nel corso del controesame condotto dalla Difesa dell'imputato MARINO Agostino Antonino, ha precisato di essere comproprietario, insieme alla sorella Piccione Anna Maria ed ai nipoti, di due terreni siti nel Comune di Lentini, uno in Contrada Carnito ed uno in Contrada Reina; ha soggiunto che i nipoti non hanno mai dato in concessione a nessuno i terreni, in quanto gli stessi, con i quali attualmente non vi sono buoni rapporti, non se ne sono mai interessati; di aver appreso del fatto che esisteva un contratto avente ad oggetto entrambi i terreni in apparenza stipulato tra la nipote, Piccione Alessandra ed una azienda agricola, la "Vitello D'Oro", con legale rappresentante Marino Nino, quindi, di avere chiesto chiarimenti alla nipote e di aver appreso direttamente da quest'ultima che mai nessun contratto era stato stipulato con la predetta società; il teste ha, poi, ricordato che v'era un accordo verbale con il Marino in ordine al godimento di alcuni terreni, di aver anche percepito circa 1.000,00 euro

l'anno però fino al 2015 e non anche nel 2017 (anno in cui per tesi sarebbe stato stipulato un contratto scritto dalla VITELLO d'ORO con la nipote del teste).

Sempre il teste FELICI Giancarlo ha, infine, dichiarato che, a fronte della presentazione della domanda, la società **non ha però ottenuto né titoli (Ag.E.A.), né l'erogazione del contributo.**

Con riferimento alla posizione processuale del MARINO Agostino Antonino, rappresentante legale della "*VITELLO D'ORO Società Cooperativa Agricola*" avente partita IVA n. 02855780835, è sufficiente rilevare che la condotta di quest'ultimo, al quale deve essere ascritta la domanda unica di pagamento con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (gli stessi enumerati nel capo di imputazione) in detta domanda indicati e valorizzati, attraverso la quale ha tentato di ingannare l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso integra l'elemento oggettivo del contestato delitto di tentata truffa.

L'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una Pubblica Amministrazione, tale l'organismo pagatore A.G.E.A., non è esclusa dal fatto che essi siano compiuti all'interno di una fase procedimentale che non si sia conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo, perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio; nel caso in specie non v'è dubbio alcuno che l'inserimento della domanda unica di pagamento, con l'allegazione di falsi contratti di affitto di fondi rustici ed aventi ad oggetto il godimento proprio dei terreni valorizzati in domanda, sia atto idoneo a trarre in inganno i custodi della procedura amministrativa così avviata; dal che l'irrilevanza della successiva evoluzione della procedura amministrativa già avviata.

Sussiste anche l'elemento soggettivo: MARINO Agostino Antonino, nel momento in cui ha confezionato (con l'ausilio dell'operatore C.A.A.) e sottoscritto la domanda unica di pagamento e reso le dichiarazioni mendaci sulla disponibilità della superficie esposta per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre

in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai stipulato contratto alcuno con Piccione Giuseppe, né con la nipote di quest'ultimo, né con la Da Vinci Re s.r.l.

Né il MARINO Agostino Antonino ha fornito una lettura diversa degli elementi appena valorizzati ovvero alternativa degli accadimenti accertati.

Ciò che consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che MARINO Agostino Antonino abbia realizzato la fattispecie di reato contestata al capo 30 (la tentata truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p.), con l'esclusione però delle aggravante contestata: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando l'assoluzione di costoro dal concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 2 dell'imputazione, nonché argomentando l'esclusione della medesima aggravante contestata al capo 14 dell'imputazione.

Capi 31 e 32

MARINO Agostino Antonino, [ANZALONE Rosario. SCIUTO Alessandra. CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

31) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - ANZALONE Rosario quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 92.586,55.- - con

pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuate di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 92.586,55 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario su di un conto ubicato in Lituania;

In Randazzo il 19.06.17

32) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "ANZALONE Rosario", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388466925 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA

(circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 19.06.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 31 e 32 dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ha dichiarato di aver accertato (si cfr. **no allegati C9, C21, 110 e 111 acquisiti al fascicolo del dibattimento**) che la ditta **ANZALONE ROSARIO** ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo (responsabile il sig. Ceraulo Vincenzo); che la domanda è stata inserita dall'operatore Sciuto Alessandra e che in essa sono state dichiarate e valorizzate particelle di terreno di proprietà del Demanio, dei Comuni di Biancavilla, Caltagirone, Collesano, Lascari e Zafferana Etnea, allegando quale titolo di conduzione falsi contratti di affitto, per un totale di 317,17 ettari, invero rivelatisi tali in esito ai riscontri eseguiti presso i singoli enti; che, a fronte della presentazione della domanda, la ditta **ANZALONE ROSARIO** ha ottenuto 292 titoli (Ag.E.A.) ed un contributo pari a **92.586,55 euro**, accreditato, in data 28 giugno 2018, su un conto corrente lituano ("*ultime cifre sono 0059*").

Senonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo nella programmazione e nella ideazione della truffa del **MARINO Agostino Antonino**.

Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento - e per l'effetto la responsabilità - nella fattispecie contestata al capo 31 del **MARINO Agostino Antonino** avrebbero potuto trarsi, invece, dalle **conversazioni captate e registrate su RIT n. 224/17, senonché trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato (MARINO Agostino Antonino)**

e ciò per quanto di ragione.

Inveri, il teste SPANN Alessandro ha riferito di avere accertato che MARINO Agostino Antonino, inteso "*Nino Gammazza*", si era occupato, con precipuo riferimento alla c.d. truffa delle 15 persone, dell'inoltro delle domande di pagamento; in particolare, quanto alla c.d. truffa dei 15 prestanome, il teste ha ricordato che, nell'anno 2016, MARINO Rosario (il figlio di Agostino Antonino) aveva curato la domanda di pagamento di Conti Mica Denise, figlia di CONTI MICA Sebastiano, inteso "*Belloccio*", il quale aveva ritenuto che la gestione (della truffa) non fosse stata a lui favorevole tanto da indurlo ad incontrare il MARINO Agostino Antonino; e, secondo le emergenze processuali, peraltro già su valorizzate, a seguito dell'incontro con il *Nino Gammazza*, il CONTI MICA Sebastiano, parlando con COCI Domenico, aveva affermato: "*organizzeremo e faremo venti pratiche. Ne faremo venti*"; dalle successive conversazioni intercorse tra Marino Agostino Antonino, Sciuto Alessandra e Paladino Antonio, è emerso, infatti, che detti ultimi soggetti stessero cercando fascicoli aziendali *ad hoc* per poter presentare domande di pagamento (si cfr. RIT 224/17, progr. 2072; RIT 224/17, progr. 3334; RIT 224/17, progr. 3361; RIT 224/17, progr. 14835; RIT 224/17, progr. 14859; RIT 224/17, progr. 29481 e RIT 224/17, progr. 29736); il teste SPANN Alessandro ha soggiunto di avere svolto accertamenti in ordine alla figura di Paladino Antonio, commercialista con studio in Catania, Via Napoli, n. 90, presso il quale aveva lavorato per un periodo di tempo Sciuto Alessandra e dal quale, infatti, la Sciuto si era collegata al SIAN per accedere alla documentazione successivamente consegnata al CAA di Randazzo, il cui responsabile era Ceraulo Vincenzo; il CAA di Randazzo è il Centro di Assistenza Agricola tramite il quale sono state inoltrate le domande di pagamento ad A.G.E.A. ed ha aggiunto che MARINO Agostino Antonino non è mai stato operatore CAA, ma si è occupato di presentare domande di pagamento per altri presso il CAA Liberi Agricoltori 006, con sede in Randazzo, il cui responsabile era Ceraulo Vincenzo. Diverse le conversazioni (intercorse tra MARINO Agostino Antonino e Paladino Antonio) che il teste ha riferito

assumere rilievo per il loro contenuto sul tema delle c.d. truffe dei 15 prestanome (RIT 224/17, progr. 7769; RIT 224/17, progr. 7642; RIT 224/17, progr. 27622; RIT 224/17, progr. 39230; RIT 224/17, progr. 25396; RIT 224/17, progr. 29052; RIT 224/17, progr. 29276; RIT 224/17, progr. 43918); diverse anche le conversazioni tra MARINO Agostino Antonino e Sciuto Alessandra (nominata operatrice presso il CAA Liberi Agricoltori 006, con sede in Randazzo, il cui responsabile era Ceraulo Vincenzo) e repute dal teste rilevanti sempre sul medesimo tema (RIT 224/17, progr. 29433, del 16 giugno 2017; RIT 224/17, progr. 29431 e RIT 224/17, progr. 32755) perché aventi ad oggetto le 15 ditte coinvolte nel progetto criminoso da attuare (ditte Anzalone Rosario, D'Amico Rossana, Felice Maria, Lungo Michele, Ragonesi Fabio, Marzullo Graziella, Galati Rando Livia, Parisi Enza Tindara, Russo Antonino, Vinci Fabio, Ferraccù Biagio, Cirmigliaro Franca Rita, Rao Enrico Salvatore, Cusumano Concetta e Marcinnò Loredana (tra le tante RIT 224/17, progr. 176; progr. 21695; progr. 23003; progr. 29376; progr. 29387; progr. 29401; progr. 29415; progr. 29418 e progr. 29427; RIT 224/17, progr. 29282; progr. 33052; progr. 33337; progr. 29401); del pari significative – a dire del teste – sono ancora le conversazioni captate (RIT 224/17, progr. 29477; progr. 29659) tra il MARINO Agostino Antonino e Cusumano Concetta (la cognata di FELICE Maria) ovvero tra MARINO Agostino Antonino ed il marito della D'Amico Rossana (cfr. RIT 224/17, progr. 29741).

Senonché trattasi di conversazioni inutilizzabili (per violazione del divieto di cui all'art. 270 c.p.p. formulazione previgente) in funzione dell'accertamento delle c.d. truffe dei 15 prestanome e ciò per le ragioni che seguono.

Le Sezioni Unite Cavallo sentenza n. 51 del 28/11/2019), dopo un'accurata ed approfondita disamina delle pronunce della Corte costituzionale in tema di bilanciamento tra la libertà di comunicazione e l'esigenza di repressione dei reati attraverso l'impiego di determinati mezzi limitativi della predetta libertà, hanno evidenziato come, proprio alla luce dei principi ribaditi dal Giudice delle leggi, l'atto dell'autorità giudiziaria di autorizzazione allo

svolgimento di attività di captazione debba essere sorretto da adeguata e specifica motivazione; di conseguenza, nel caso previsto dall'art. 270 c.p.p., non è possibile l'utilizzazione probatoria dei risultati di un'intercettazione in altro procedimento sulla base di una sorta di "autorizzazione in bianco". Il massimo consenso di questa Corte ha osservato che, fatta salva la norma di cui all'art. 270 c.p.p., comma 1, - che del tutto eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata di reati, per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale - **l'autorizzazione del giudice non si limita a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive anche l'utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all'autorizzazione stessa risultino riconducibili.**

In altri termini, hanno affermato le Sezioni Unite, l'indiscriminato allargamento dell'area dei reati per i quali sarebbero utilizzabili i risultati delle intercettazioni, "incrinerebbe il bilanciamento tra i valori costituzionali contrastanti (il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni, da una parte; dall'altra, l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire i loro autori) che è assicurato dall'art. 270 c.p.p.: bilanciamento garantito, prima di tutto, dalla riserva assoluta di legge, che, da un lato, comporta la fissazione di limiti di ammissibilità per l'autorizzazione del mezzo di ricerca della prova e, dall'altro, impone al legislatore di individuare i reati "ulteriori" rispetto ai quali riconoscere l'utilizzabilità probatoria dei risultati dell'intercettazione in un ambito ben definito, ossia limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata".

Tanto premesso, la sentenza Cavallo, sulla scia della precedente giurisprudenza di legittimità, ha rimarcato che "la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale", essendo, al contrario, necessaria la verifica della sussistenza di un legame sostanziale tra il

reato in relazione al quale l'autorizzazione all'intercettazione è stata emessa ed il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione, in modo tale da rendere quest'ultimo riconducibile al provvedimento autorizzatorio.

Proprio su detto aspetto, pertanto, le Sezioni Unite hanno esaminato sia la connessione ex art. 12 c.p.p. che la connessione ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b).

La prima riguarda procedimenti *"tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri"*; detta connessione, in altri termini, è un riflesso della connessione sostanziale dei reati, indipendente dalla vicenda procedimentale, come si evince dai casi di connessione disciplinati dall'art. 12, lett. b) e c). Ne consegue che *"In caso di imputazioni connesse ex 12 c.p.p., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai "fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede" (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'autorizzazione in bianco"*.

Così individuata la base normativa del legame "forte" tra i reati, le Sezioni Unite pervengono a diverse conclusioni con riferimento al criterio basato sul collegamento investigativo di cui all'art. 371 c.p.p., ossia alle ipotesi delineate dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) in cui il collegamento risponde ad esigenze di efficace conduzione delle indagini, ma le relazioni tra i reati alla base dell'istituto non presuppongono quel necessario legame originario e sostanziale tra gli stessi, atteso che *"Con specifico riguardo alle prime due ipotesi della disposizione, infatti, si tratta di relazioni intercorrenti non già tra*

il reato in riferimento al quale è stata emessa l'autorizzazione e quello messo in luce dall'intercettazione, ma tra le "conseguenze" del primo e il secondo ovvero di relazioni che si risolvono in una mera "occasionalità" tra la commissione dell'uno e dell'altro". Ad identiche conclusioni si deve giungere per le altre figure di collegamento delineate dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) considerate fin dalla formulazione originaria della disposizione codicistica nella sola prospettiva dell'efficace conduzione delle indagini.

In tali casi, quindi, ivi incluso il criterio dell'identità del "filone investigativo", si tratta di relazioni definite dalle Sezioni Unite come "deboli", il che esclude la loro suscettibilità di individuare quel legame oggettivo, necessario per assicurare la riconducibilità del "nuovo" reato all'autorizzazione giudiziale, così da non eludere la garanzia costituzionale della motivazione del provvedimento autorizzatorio, con conseguente divieto probatorio dell'utilizzazione di intercettazioni in presenza di un rapporto tra i reati riconducibile - fuori dai casi di connessione alle ipotesi di collegamento tra indagini.

In conclusione *"Alla luce della nozione di "procedimenti diversi" delineata, deve pertanto concludersi che - ferma restando l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non rientrano nella sfera del divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate solo i reati, accertati in virtù dei risultati delle intercettazioni, connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta: quando hanno ad oggetto reati connessi, i procedimenti non sono "diversi" a norma dell'art. 270 c.p.p."; facendo applicazione di siffatto ultimo principio deve ritenersi che i risultati delle captazioni registrate al RIT 224/17 - autorizzate con decreto dell'Autorità Giudiziaria in funzione dell'accertamento del reato di cui all'art. 416 bis c.p. - non siano utilizzabili per l'accertamento dei diversi reati di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p.p. (le c.d. truffe dei 15 prestanome alle quali ha fatto riferimento il teste SPANN Alessandro) perché*

privi proprio di quella relazione forte – rilevante ex art. 12 c.p.p. - con la fattispecie di reato (di cui all'art. 416 *bis* c.p., quale si ricava dal decreto autorizzativo prodotto dalla Difesa e richiamato nella memoria difensiva depositata all'udienza di discussione) per la quale le intercettazioni registrate (al R.I.T. appena citato) sono state autorizzate e che avrebbe ben potuto trarsi a fronte di una comunanza anche parziale di *regiudicanda* ovvero di una relazione sostanziale tra le fattispecie di reato per il quale l'attività captativa era stata autorizzata e le fattispecie di reato emerse nel corso delle intercettazioni; trattasi, peraltro, di fattispecie di reato (640 *bis* c.p.) per la quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; a conclusione ben diversa, anzi diametralmente opposta, il Tribunale sarebbe giunto laddove il Pubblico Ministero avesse optato – come per la molteplicità delle imputazioni formulate - per la contestazione dell'aggravante di cui al 416 *bis*.1 comma 1 c.p. anche per siffatte ipotesi di truffa aggravata.

Ne discende l'assoluzione, in ragione del quadro probatorio non univoco, del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso il fatto contestati ai capi 31 e 32; la truffa aggravata ed il falso contestati ai capi 31 e 32 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejucenza contestata al capo 32 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 33 e 34

MARINO Agostino Antonino, [RUSSO Antonino per il quale si è proceduto separatamente, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

33) Artt. 110, 640 bis cp; perché in concorso tra loro - RUSSO Antonino quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale;

SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 110.645,98.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 110.645,98 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

in Campo Felice di Roccella il 21.06.18

34) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione,

da parte dell'impresa "RUSSO Antonino", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388218268 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 15.06.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 33 e 34 dell'imputazione.

Il teste SPANN Alessandro ha dichiarato di aver accertato che la ditta individuale **RUSSO ANTONINO** ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 attraverso il CAA di Randazzo ed ha dichiarato di condurre in affitto terreni di proprietà della Regione Siciliana, allegando quale titolo di conduzione una (falsa) concessione n. 79 in apparenza rilasciata dalla Regione Siciliana; che a fronte di tale domanda e dell'istanza di accesso alla c.d. Riserva Nazionale (dei titoli Ag.E.A.) alla ditta individuale **RUSSO ANTONINO** sono stati riconosciuti 341 titoli (Ag.E.A.), corrispondenti ai 341 ettari di terreno dichiarati; che la ditta **ha anche ottenuto un contributo pari a 110.645,98 euro, regolarmente accreditato il 21 giugno 2018** (si cfr. gli allegati **I14, I15, C9 e C21** acquisiti al fascicolo del dibattimento; domanda unica di pagamento nei confronti della A.G.E.A., presentata da Russo Antonino per la campagna agricola 2017; mandato per assistenza agricola conferito da Russo Antonino al CAA Liberi Agricoltori Sportello CT006; dichiarazione per

l'accesso alla riserva nazionale A.G.E.A., presentata da Russo Antonino per la campagna agricola 2017; concessione demaniale in favore di Russo Antonino avente ad oggetto il lotto 136 del demanio forestale regionale n. 79 del 28 aprile 2017); a tal ultimo riguardo, il teste SPANN Alessandro ha precisato che le somme sono state accreditate su un conto corrente italiano e che una parte della somma è stata utilizzata mediante prelievi bancomat, mentre la porzione più rilevante del contributo 95.000,00 è stata prelevata a mezzo assegni circolari (ben 8) intestati a MANCUSO CATARINELLA Jessica (numero 6 assegni), per un importo complessivo di 55.000,00 euro; uno a Ricciardello Valeria per l'importo di 5.200,00 euro ed uno in favore della curatela fallimentare della società "Villaggio Euromare s.p.a." per l'importo di 10.000,00 euro (cfr. per la movimentazione bancaria si cfr.no **gli allegati I16 e I17 acquisiti al fascicolo del dibattimento**).

Il teste RUSSO ANTONINO, teste assistito la cui posizione è stata definita con sentenza di patteggiamento passata in giudicato, ha riferito di aver sempre fatto l'imbianchino, di non avere mai svolto l'attività di imprenditore agricolo, né di avere mai presentato domande per l'ottenimento di contributi comunitari; ha narrato di essere stato avvicinato presso il "Roxy Bar" di Campofelice di Roccella da due soggetti, uno dei quali di nome "Carmelo"; che costoro, dopo avergli promesso dei "regali", gli avevano rappresentato quanto segue testualmente: "io mi aprivo un conto corrente e loro mi mettevano questi soldi...Non mi ricordo se era Bet, Snai, queste agenzie di scommesse così"; Pubblico Ministero: "Loro le mettevano dei soldi sul suo conto perché?"; teste Russo Antonino: "Per non far vedere all'agenzia stessa che era lui che incassava questi soldi"; Pubblico Ministero: "E lei che cosa ci avrebbe guadagnato da tutto ciò?"; teste Russo Antonino: "Loro mi hanno detto che mi facevano un regalo. Siccome io in quel momento ero disoccupato, non lavoravo, incoscientemente ho fatto questa cosa". Il teste ha dichiarato, inoltre, di essersi risolto ad aprire un conto presso la banca di Campofelice di Roccella e di essere stato ricontattato dopo un anno: "mi hanno detto che sono arrivati i soldi, io sono andato in banca, quando sono andato in banca ed ho visto quella somma,

mi sono spaventato, ho capito che c'era qualcosa che non andava...Più di centomila euro mi sembra". Al riguardo, il teste ha ricordato di avere ricevuto delle direttive, nel senso che avrebbe dovuto prelevare le somme un po' per volta; di averle consegnate a Capo Plaia, specificando che il direttore di banca gli aveva rappresentato la possibilità di prelevare non oltre 5.000,00 euro a settimana e che, volendo tirarsi fuori dalla situazione, "in occasione dell'ultima consegna di contanti, dissi a Carmelo che la situazione non mi piaceva...che volevo immediatamente porre fine al rapporto creatosi e così gli chiedevo che cosa bisognava fare perché io non volevo avere più nulla a che fare con questa situazione. Lui mi indicava su un pezzo di carta, che vi mostro e consegno (ai Carabinieri, nde), l'importo di settantasette mila euro con assegni circolari da diecimila ciascuno intestati a tale Mancuso Catarinella Jessica", quindi, di essersi recato in banca e, con la scusa di dovere acquistare un terreno, aveva prelevato tutta la somma residua. Il teste ha ricordato di avere emesso assegni circolari intestati a MANCUSO CATARINELLA Jessica, a lui sconosciuta e che alla consegna si erano presentati due uomini a bordo di una Mercedes, vecchio tipo, di colore scuro. Su domanda del Pubblico Ministero in ordine agli assegni emessi, il teste ha ricordato che quattro assegni, dell'importo di 20.000,00 euro ciascuno, erano intestati a lui e, prelevate le residue somme, le aveva consegnate "a loro"; sei assegni dell'importo complessivo di 55.000,00 euro, erano stati intestati da lui a MANCUSO CATARINELLA Jessica; un assegno dell'importo di 5.200,00 euro a tale Ricciardello Valeria ed un altro dell'importo di 10.000,00 euro alla Curatela Fallimentare "Villaggio Euromare Spa", con sede a Palermo; infine, ha precisato di non avere mai avuto rapporti con detti ultimi soggetti, né di averli mai conosciuti, in quanto tutto quello che aveva prelevato in banca lo aveva consegnato "a loro". Il teste ha anche dichiarato, poi, di non essersi mai recato presso il centro di assistenza agricola di Randazzo; di non avere mai conosciuto Ceraulo Vincenzo e Sciuto Alessandra e di aver avuto paura per non aver compreso bene la situazione tanto da recarsi in banca per chiedere lumi ("ho chiesto al direttore: "Ma che cosa significa questa sigla qua sopra, che cos'è". Pensavo che fosse un'altra

compagnia di...Invece mi ha detto: "Questi sono – mi sembra – fondi agricoli". Mi ha detto una cosa così e da lì ho capito che c'era qualcosa che non andava"). Su specifica contestazione del Pubblico Ministero, infine, il teste ha ricordato che, anche nell'anno 2019, era stato ricontattato da "Carmelo" ("Tengo a precisare che nel giugno 2019 – quindi un anno dopo – il signor Carmelo mi ricontattava chiedendomi la disponibilità per essere prelevato ed accompagnato presso un ufficio per prendere una somma di sessantamila euro da restituire successivamente secondo modalità da loro indicate"), ma di avere nettamente rifiutato l'invito a tenere condotte scarsamente intellegibili.

Non vi sono, per l'effetto, elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della truffa appena descritta. Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento – e per l'effetto la responsabilità - nelle fattispecie contestate ai capi 33 e 34 del MARINO Agostino Antonino avrebbero potuto trarsi dalle conversazioni captate e registrate su RIT n. 224/17, sennonché trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato e ciò per le ragioni già su esposte.

Ne discende l'assoluzione, in ragione del quadro probatorio non univoco, del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso il fatto contestati ai capi 33 e 34; la truffa aggravata ed il falso contestati il primo al capo 33 ed il falso in atto pubblico al capo 34 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejucenza contestata al capo 34 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capo 35

MANCUSO Caterinella Jessica

1977

35) *Art. 648 cp; perché, senza essere concorsa nel reato di truffa contestato a MARINO Agostino Antonino - RUSSO Antonino - SCIUTO Alessandra - CERAULO Vincenzo, al fine di trarne profitto per se e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare complessivo pari ad euro 55.000,00.-, conferitole mediante assegni emessi da RUSSO Antonino;*

In luogo imprecisato, in epoca successiva e prossima al 21.06.18

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputata MANCUSO CATARINELLA Jessica con riferimento al reato ascritto al capo 35 dell'imputazione.

Si è già evidenziato che il teste SPANN Alessandro ha riferito di aver accertato che la (ditta individuale) RUSSO ANTONINO ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 attraverso il CAA di Randazzo dichiarando di condurre in affitto terreni (di proprietà della Regione Siciliana) in forza di una concessione demaniale rivelatasi falsa; e che a fronte di tale domanda la ditta appena indicata **ha anche ottenuto un contributo pari a 110.645,98 euro, regolarmente accreditato il 21 giugno 2018** (si cfr. gli allegati I14, I15, C9 e C21 acquisiti al fascicolo del dibattimento); ciò che rileva in funzione dell'accertamento della responsabilità penale della MANCUSO CATARINELLA Jessica è ciò che è avvenuto subito dopo l'accreditamento del contributo sul conto della ditta individuale istante: infatti, la porzione più rilevante del contributo – la somma di euro 95.000,00 - è stata prelevata dal titolare della ditta appena indicata a mezzo otto assegni circolari, di questi ben 6 tratti in favore della signora MANCUSO CATARINELLA Jessica per un importo complessivo di 55.000,00 euro (cfr. per la movimentazione bancaria si cfr. **allegato I16, pagina 14 del file**, invero acquisito al fascicolo del dibattimento).

Orbene, MANCUSO CATARINELLA Jessica, avvalendosi del diritto al silenzio e sottraendosi all'esame, non ha mai fornito in dibattimento una lettura alternativa degli accadimenti, che, invece, il padre Mancuso Catarinella

Giacomo, esaminato come testimone, ha provato confusamente a fornire all'udienza del 4.4.2022; questi ha, infatti, giustificato la ricezione della consistente somma di euro 55.000,00 adducendo che la figlia, già titolare di una ditta di costruzioni, avrebbe incassato siffatta somma a titolo di corrispettivo per un lavoro eseguito in Capizzi nel 2017 in favore di un suo compaesano, tale Ieraci Fuintino Antonino (di fatto titolare di un B&B intestato però al fratello); orbene, non v'è traccia di contratto alcuno ovvero di fattura alcuna che consenta di argomentare il coinvolgimento del RUSSO ANTONINO nei lavori appena citati ovvero ancor prima l'effettiva esecuzione dei lavori appena descritti.

Si rammenti che ai fini della configurabilità della fattispecie di reato di ricettazione rilevante ex art. 648 c.p. non si può prescindere dall'individuare la sussistenza del delitto non colposo presupposto, sebbene esso non sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato; è, infatti, sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013).

Perché possa dirsi integrata la fattispecie contestata all'odierna imputata MANCUSO CATARINELLA Jessica, occorre, allora, in primo luogo che vi siano elementi in atti sufficienti dai quali poter ricavare che i danari per euro 55.000,00 consegnati a mezzo 6 assegni dal RUSSO Antonino alla MANCUSO CATARINELLA Jessica (che li riceve) ed indicati nel capo di imputazione fossero di provenienza delittuosa e, quindi, correlabili alla condotta contestata al RUSSO Antonino; circostanza nel caso di specie appena argomentata ed accertata proprio con riferimento ai capi 33 e 34 dell'imputazione contestati (anche) al RUSSO Antonino.

Quanto poi al requisito dell'estraneità dell'imputato alla commissione del reato presupposto, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'escludere la necessità di una prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, considerando invece sufficiente che non emerga la prova del contrario; nel caso concreto, nessun

elemento probatorio depone per far ritenere che MANCUSO CATARINELLA Jessica abbia apportato un contributo causalmente rilevante nella consumazione della truffa aggravata su descritta tale da implicarne una responsabilità di tipo concorsuale.

In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, infine, non può poi non osservarsi che l'incasso degli assegni - sul proprio conto corrente - siano elementi sintomatici sia della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene sia del fine di profitto. L'entità della somma, l'assenza di qualsivoglia rapporto anche solo commerciale tra RUSSO Antonino e MANCUSO CATARINELLA Jessica, la mancata deduzione anche solo generica della causale della consegna dei quattro assegni, consentono di argomentare che in MANCUSO CATARINELLA Jessica fosse ben radicata la coscienza e volontà di compiere le attività volte ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro pervenutole a mezzo vari assegni tratti dal RUSSO Antonino.

A ciò si aggiunga peraltro che la specifica finalità di profitto necessaria per l'integrazione della fattispecie incriminatrice *de qua* vada ricavata, altresì, dalle particolari caratteristiche dei beni ricettati, per loro stessa natura votati a realizzare trasferimenti di denaro.

Ciò che consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di MANCUSO CATARINELLA Jessica nella realizzazione della fattispecie di reato contestata al capo 35.

Capi 36 e 37

MARINO Agostino Antonino, [PARISI Enza Tindara per la quale si è proceduto separatamente], [SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

36) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - PARISI Enza Tindara quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO

quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 103.781,97.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana nonché dei Comuni di Isnello e Cefalù, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 103.781,97 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

In Santo Stefano di Camastra il 21.06.18

37) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "PARISI Enza Tindara", di false autocertificazioni e documentazioni tese

all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388238894 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione):

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 15.06.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 36 e 37 dell'imputazione.

Il teste SPANN Alessandro ha dichiarato di aver accertato (si cfr. no gli allegati **C9, C21, I19, I20, I21, I22, I23 ed I24**, acquisiti al fascicolo del dibattimento) che la ditta individuale **PARISI Enza Tindara** ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo (con responsabile **CERAULO Vincenzo**); che la domanda è stata inserita dall'operatore **SCIUTO Alessandra** e che nella stessa sono state dichiarate e valorizzate particelle di proprietà del Demanio della Regione, nonché dei Comuni di Cefalù, Collesano, Fiumedinisi, Isnello, Mascali, Messina e Pollina, per un totale di 527,18 ettari, e ciò in forza di titoli di conduzione invero inesistenti, come riscontrato (si cfr. no gli allegati su citati **C9, C21, I20, I21, I22, I23 ed I24**), che, a fronte della presentazione della domanda, la ditta **PARISI Enza Tindara** ha ottenuto 330 titoli (Ag.E.A.) ed un contributo in denaro di euro **103.781,97 euro, accreditato, in data 21 giugno 2018**, presso la Banca Unicredit, Agenzia di Santo Stefano di Camastra.

Sennonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria

dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della truffa appena descritta. Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento - e per l'effetto la responsabilità - nelle fattispecie contestata al capo 36 e 37 del MARINO Agostino Antonino avrebbero potuto trarsi dalle conversazioni captate e registrate su RIT n. 224/17, se non che trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato e ciò per le ragioni già su esposte.

Ne discende l'assoluzione, in ragione del quadro probatorio non univoco, del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 36 e 37; la truffa aggravata contestata al capo 36 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 37 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejussione contestata al capo 37 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 39 e 40

MARINO Agostino Antonino, [GALATI RANDO Livia, SCTIUTO Alessandra. CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

39) Artt. 110, 640 bis cp; perchè, in concorso tra loro - GALATI RANDO Livia quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano

all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 139.280,27.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 139.280,27 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

In Capo d'Orlando il 29.06.18

40) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità illustrate al capo che precede in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "GALATI RANDO Livia", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388399951 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa,

atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa.

In Randazzo il 18.06.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 39 e 40 dell'imputazione.

Il teste SPANN Alessandro ha dichiarato di aver accertato che la ditta individuale GALATI RANDO Livia ha presentato una domanda unica di pagamento per gli anni 2017 e 2018; che nell'anno 2017, ha dichiarato di condurre in affitto terreni di proprietà della Regione Siciliana, allegando quale titolo di conduzione una (falsa) la concessione (la n. 156), rilasciata in apparenza dalla Regione Siciliana, come emerso nel corso del riscontro presso gli Uffici della Regione Sicilia; che, a fronte della presentazione della domanda ed alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli, alla ditta GALATI RANDO Livia sono stati riconosciuti 439 titoli (Ag.E.A.), corrispondenti ai 439 ettari di terreno dichiarati ed ha ottenuto un pagamento di un contributo in denaro pari a 139.280,27 euro (cfr. gli allegati **C9, C11, I25, I26 ed I27, I28 e I29, I30 e I31** acquisiti al fascicolo del dibattimento); il medesimo teste SPANN Alessandro ha dichiarato ancora di avere accertato che il premio era stato accreditato sul conto corrente aperto presso la Banca Carige, Cassa di Risparmio di Genova -Imperia, filiale di Capo d'Orlando, intestato a Galati Rando Livia e che 5.000,00 euro erano stati oggetto di bonifico in favore di FOTI Valentina, figlia della GALATI RANDO Livia, mentre 90.000,00 euro erano stati prelevati mediante nove assegni circolari: tre versati sul conto corrente UniCredit, Agenzia di Sant'Agata di Militello, intestato a FOTI Valentina, per un importo complessivo di 30.000,00 euro; tre versati sul conto corrente UniCredit, Agenzia di Tortorici, cointestato a Triscari Pietro, Parasiliti

Sebastiana e Galati Rando Nella, per un importo complessivo di 30.000,00 euro (10.000,00 euro per ciascun assegno) ed altri tre assegni versati sul conto corrente aperto presso l'Ufficio Postale di Tortorici, cointestato a Galati Rando Antonina e Galati Rando Rosario, per un importo complessivo di 30.000,00 euro (cfr. per le movimentazioni bancarie gli allegati I27, I28, I29, I30 ed I31 acquisiti al fascicolo del dibattimento); per l'anno 2018, invece, alla presentazione di analoga domanda unica di pagamento non è seguita l'elargizione del contributo in denaro.

Senonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico. Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento – e per l'effetto la responsabilità - nelle fattispecie contestate ai capi 39 e 40 del MARINO Agostino Antonino avrebbero potuto trarsi dalle **conversazioni captate e registrate su RIT n. 224/17, senonché trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato e ciò per le ragioni già su esposte.**

Ne discende l'assoluzione, in ragione del quadro probatorio non univoco, del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 39 e 40; la truffa aggravata contestata al capo 39 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 40 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejucenza contestata al capo 40 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capo 41

FOTI Valentina

41) *Art. 648 cp; perché, senza essere concorso nel reato di truffa contestato a MARINO Agostino Antonino - GALATI RANDO Livia - SCIUTO Alessandra - CERAULO Vincenzo, al fine di trarne profitto per se e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare complessivo pari ad euro 30.000,00 -, conferitole mediante assegni emessi dalla madre GALATI RANDO Livia;*

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputata FOTI Valentina con riferimento al reato ascritto al capo 41 dell'imputazione.

Si è già evidenziato che il teste SPANN Alessandro ha riferito di aver accertato che la (ditta individuale) GALATI RANDO Livia ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 attraverso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006 dichiarando di condurre in godimento terreni della Regione Sicilia in forza di una concessione (la n. 156) rivelatasi falsa; e che a fronte di tale domanda la ditta appena indicata **ha anche ottenuto un contributo pari a 139.280,27 euro, regolarmente accreditato il 29 giugno 2018 (cfr. gli allegati C9, C11, I26 ed I27, I28 e I30 acquisiti al fascicolo del dibattimento)**; ciò che rileva in funzione dell'accertamento della responsabilità penale della FOTI Valentina è ciò che è avvenuto subito dopo l'accreditamento del contributo sul conto della ditta individuale GALATI RANDO Livia: infatti, una porzione rilevante del contributo è stata prelevata dal titolare della ditta appena indicata a mezzo tre assegni (per l'importo di euro 10.000,00 ciascuno come si evince **dall'allegato I27, pagina 25 del file, e I28**), tratti in favore della signora FOTI Valentina, figlia di GALATI RANDO Livia per un importo complessivo di 30.000,00 euro (cfr. per la movimentazione bancaria ricavabili dagli allegati appena citati).

Va rammentato, per ciò che rileva sul piano dell'accertamento della responsabilità di FOTI Valentina per il fatto di cui al capo 41, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di reato di ricettazione rilevante ex art. 648 c.p., non si può prescindere dall'individuare la sussistenza del delitto non colposo

presupposto, sebbene esso non sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato; è, infatti, sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013).

Perché possa dirsi integrata la fattispecie contestata all'odierna imputata FOTI Valentina, occorre, allora, in primo luogo che vi siano elementi in atti sufficienti dai quali poter ricavare che i danari per euro 30.000,00 consegnati a mezzo 3 assegni dalla GALATI RANDO Livia alla FOTI Valentina (che li riceve e versa sul conto corrente) ed indicati nel capo di imputazione fossero di provenienza delittuosa e, quindi, correlabili alla condotta contestata alla GALATI RANDO Livia; circostanza nel caso di specie appena argomentata ed accertata proprio con riferimento ai capi 39 e 40 dell'imputazione contestati (anche) alla GALATI RANDO Livia (per la quale si è proceduto separatamente).

Quanto poi al requisito dell'estraneità dell'imputato alla commissione del reato presupposto, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'escludere la necessità di una prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, considerando invece sufficiente che non emerga la prova del contrario; nel caso concreto, nessun elemento probatorio depone per far ritenere che FOTI Valentina abbia apportato un contributo causalmente rilevante nella consumazione della truffa aggravata su descritta tale da implicarne una responsabilità di tipo concorsuale.

In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, infine, non può poi non osservarsi che l'incasso degli assegni - sul proprio conto corrente - siano elementi sintomatici sia della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene sia del fine di profitto. L'entità della somma, l'assenza di qualsivoglia rapporto anche solo commerciale tra GALATI RANDO Livia e FOTI Valentina, la mancata deduzione anche solo generica della causale della consegna dei tre assegni, il vincolo di parentela (la prima è la madre della seconda), consentono di argomentare che in FOTI Valentina fosse ben radicata

la coscienza e volontà di compiere le attività volte ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro pervenute a mezzo vari assegni tratti dalla madre GALATI RANDO Livia.

A ciò si aggiunga peraltro che la specifica finalità di profitto necessaria per l'integrazione della fattispecie incriminatrice *de qua* vada ricavata, altresì, dalle particolari caratteristiche dei beni ricettati, per loro stessa natura votati a realizzare trasferimenti di denaro.

Ciò che consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di FOTI Valentina nella realizzazione della fattispecie di reato contestata al capo 41.

Capi 42 e 43

MARINO Agostino Antonino, (MARZULLO Graziella, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente)

42) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - MARZULLO Graziella quale rappresentante legate dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice de! CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile de! CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 115.340,80.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana nonché dei comuni di Castelbuono e Petralia

Sottana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 115.340,80 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

In Randazzo il 19.06.17

43) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MARZULLO Graziella", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388415591 ed in cake alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa.

In Randazzo il 19.06.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 42 e 43 dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ha dichiarato di aver accertato (si cfr. **no allegati C9, C21**) che la ditta individuale **MARZULLO GRAZIELLA** ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 avvalendosi dell'opera del C.A.A. Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo e con responsabile il sig. **CERAULO Vincenzo** ed operatore la sig.ra **SCIUTO Alessandra**; che la ditta ha dichiarato di condurre terreni di proprietà del Demanio della Regione Sicilia (ricadenti nei Comuni di Butera, Castelbuono, Contessa Entellina, Petralia Soprana), per un totale di superficie esposta di ettari 347,58, in forza di un titolo concessorio (il n. 193, esibito in sede di interrogatorio dalla stessa **MARZULLO Graziella**) inesistente per come verificato previo interpello degli enti (si cfr. **allegato I33**, acquisito al fascicolo del dibattimento) in quanto solo in apparenza riconducibile alla Regione Sicilia; che, a fronte della presentazione della domanda alla ditta individuale **MARZULLO Graziella** sono stati riconosciuti – come riferito anche dal teste **SPANN Alessandro** - 363 titoli (Ag.E.A.) ed un contributo in denaro pari a 115.340,80 euro, accreditato, in data 28 giugno 2018, su un conto corrente lituano intestato alla stessa **MARZULLO Graziella** (ultime cifre dell'identificativo sono 0113; **allegato I34**, acquisito al fascicolo del dibattimento).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono emersi elementi dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del **MARINO Agostino Antonino** nella programmazione e nella ideazione della truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico; invero, sono stati prodotti – ed acquisiti al fascicolo del dibattimento - vari documenti invero messi a disposizione dalla coimputata (giudicata separatamente) **MARZULLO Graziella**: più nel dettaglio, alcuni *screenshot* provenienti dalla coimputata, relativi ad una chat di *whatsapp* intercorsa tra **MARINO Agostino Antonino** – inteso *Nino Gammazza* - e **Marzullo Antonino** nell'arco temporale tra il giugno

2017 ed il giugno 2019, dal tenore inequivoco ed evidentemente riferibili alle truffe perpetrate dal MARINO Agostino Antonino con l'ausilio di MARZULLO Graziella, la cui responsabilità (si rammenti formalmente giudicata in separato procedimento) discende dall'aver messo a disposizione del MARINO Agostino Antonino il proprio nome ed i propri documenti (con la conclamata cointeressenza del Marzullo Antonino, l'interlocutore nella chat *whatsapp*).

Con riferimento alla posizione processuale del MARINO Agostino Antonino è sufficiente rilevare che la condotta di quest'ultimo, al quale deve essere ascritta l'ideazione, programmazione ed esecuzione della truffa realizzata mediante l'acquisizione della disponibilità e del nominativo di MARZULLO Graziella - evidentemente per il tramite di MARZULLO Antonino -, nonché mediante la formulazione della domanda unica di pagamento con l'allegata falsa concessione demaniale (la stessa indicata nel capo di imputazione), attraverso la quale ha(nno) ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso - il contributo effettivamente erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta e valorizzata - integra l'elemento oggettivo del contestato delitto di truffa aggravata.

Sussiste anche l'elemento soggettivo: MARINO Agostino Antonino, nel momento in cui ha confezionato (con l'ausilio di MARZULLO Graziella, di MARZULLO Antonino e dell'operatore C.A.A.) la domanda unica di pagamento (con le dichiarazioni mendaci su descritte sulla disponibilità della superficie esposta) per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole delle falsità contenute nella medesima domanda, non avendo mai ottenuto la MARZULLO Graziella concessione alcuna dalla Regione Sicilia

A ciò va soggiunto, comunque, che siffatti elementi vanno letti tutti unitamente alle risultanze istruttorie valorizzate nel contesto della ricostruzione

delle condotte contestate ai MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario ai capi 2 e 14; invero, detti elementi consentono di affermare che lo schema utilizzato da costoro (e quindi anche dal MARINO Agostino Antonino) per truffe Ag.E.A. (formula semplificatoria) è sempre lo stesso: costoro (ovvero anche uno solo dei due MARINO) si adoperano al fine di rinvenire tra familiari o conoscenze personali soggetti, ditte, società anche cooperative agricole disponibili a prestare il nome (anche per la nuova costituzione di ditte individuali ovvero di compagini sociali) ovvero la denominazione sociale (di società agricole già esistenti) per la formulazione di domande uniche di pagamento supportate da falsi titoli di conduzione di terreni e tra questi prevalentemente false concessioni in apparenza rilasciate dalla Regione ovvero dal Demanio regionale ovvero da enti territoriali, talvolta geograficamente non prossimi alle sedi legali ovvero operative delle ditte individuali ovvero delle compagini istanti (talvolta esistenti solo su carta); collaborano nel confezionamento della domanda (si rammenti che MARINO Agostino Antonino ha un figlio titolare di credenziali per operare su SIAN) e dei falsi titoli di conduzione e convengono il riparto dei proventi con l'utilizzo di conti correnti di banche di prossimità, italiane (talvolta altoatesine) ovvero bulgare o lituane.

Il MARINO Agostino Antonino, peraltro, non ha fornito una lettura diversa degli elementi appena valorizzati ovvero alternativa degli accadimenti accertati.

Ciò che consente di affermare che MARINO Agostino Antonino abbia posto in essere una condotta sussumibile nella fattispecie di reato contestata al capo 42 (la truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p.).

Ne discende l'affermazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità del MARINO Agostino Antonino per i fatti contestati ai capi 42 e 43; la truffa aggravata contestata al capo 42 ed il (concorso con SCIUTO e CERAULO nel) falso in atto pubblico contestato al capo 43 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non

sussiste, comunque, l'aggravante della fidejussione contestata al capo 43 per le ragioni già esposte), ed ascrivibili (anche soggettivamente) al MARINO Agostino Antonino il quale con coscienza e volontà ha posto in essere le due condotte.

Capi 44 e 45

MARINO Agostino Antonino, [LONGO Michele, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

44) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perchè, in concorso tra loro - LONGO Michele quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuate; SCIUTO quale operatrice de! CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta

l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (che tuttavia l'AGEA, nel caso di specie, non erogava);

In Randazzo il 25.09.17

45) artt. 61 m. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perchè, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LONGO Michele", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388376850 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 44 e 45 dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ed il teste SPANN Alessandro hanno dichiarato di aver accertato che la ditta individuale LONGO MICHELE ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 avvalendosi

dell'opera del CAA Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo e con responsabile il sig. CERAULO Vincenzo ed operatore la sig.ra SCIUTO Alessandra; che la ditta ha dichiarato di condurre in affitto terreni di proprietà della Regione Siciliana (ricadenti nei Comuni di Bisacchino, Butera, Misilmeri, Petralia Soprana e Piana degli Albanesi), per una superficie complessiva esposta allegando quale titolo di conduzione la (falsa) concessione (la n. 125), in apparenza rilasciata dalla Regione Siciliana; a fronte della presentazione della domanda ed alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli, alla ditta LONGO MICHELE sono stati riconosciuti 504 titoli (Ag.E.A.), corrispondenti ai 504 ettari di terreno dichiarati, mentre non è stato elargito ovvero corrisposto contributo da A.G.E.A.(cfr. gli allegati I36, I37, C9 e C21 acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Sennonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della tentata truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico correlato. Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento – e per l'effetto la responsabilità - nelle fattispecie contestate ai capi 44 e 45 del MARINO Agostino Antonino avrebbero potuto trarsi dalle conversazioni captate e registrate su RIT n. 224/17, **sennonché trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato e ciò per le ragioni già su esposte.**

Ne discende l'assoluzione, in ragione del quadro probatorio non univoco, del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 44 e 45; la tentata truffa aggravata contestata al capo 44 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 44 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejussione contestata al capo 45 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 46 e 47

MARINO Agostino Antonino, [RAGONESI Fabio, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

46) *Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro – RAGONESI Fabio quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuate; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricole di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuate di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Comune di Bronte, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (che tuttavia l'AGEA, nel caso di specie, non erogava);*

In Randazzo il 25.09.17

47) art. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "RAGONESI Fabio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388202759 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato MARINO Agostino Antonino con riferimento ai reati ascritti ai capi 46 e 47 dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ed il teste SPANN Alessandro hanno dichiarato di aver accertato (allegati C9, C21, I39 ed I40, acquisiti al fascicolo del dibattimento) che la ditta individuale RAGONESI FABIO ha presentato una domanda unica di pagamento per gli anni 2017 e 2018 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo, con responsabile Ceraulo Vincenzo ed operatrice SCIUTO Alessandra; che nell'anno 2017 la testé menzionata ditta ha dichiarato di condurre in affitto terreni di proprietà della

Regione Siciliana, allegando quale titolo di conduzione la (falsa) concessione n. 95, rilasciata in apparenza dalla Regione Siciliana (cfr. l'allegato I39 su citato); che, a fronte della presentazione della domanda (con l'indicazione di un conto corrente bulgaro) ed alla richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli, alla ditta istante non sono stati riconosciuti titoli (Ag.E.A.) né erogati contributi in denaro in ragione di riscontrate anomalie bloccanti; analogamente per l'anno 2018, alla domanda unica di pagamento avanzata non è seguita elargizione di denaro alcuna.

Senonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della tentata truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico correlato. Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento – e per l'effetto la responsabilità - nelle fattispecie contestate ai capi 46 e 47 del MARINO Agostino Antonino avrebbero potuto trarsi dalle conversazioni captate e registrate su RIT n. 224/17, senonché trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato e ciò per le ragioni già su esposte.

Ne discende l'assoluzione, in ragione del quadro probatorio non univoco, del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 46 e 47; la tentata truffa aggravata contestata al capo 46 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 47 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejacentia contestata al capo 47 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 48 e 49

MARINO Agostino Antonino, [FELICE Maria, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

48) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - FELICE Maria quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuate; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibili all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (l'evento non si verificava poiché il pagamento veniva rifiutato dall'istituto di credito bulgaro indicato nella domanda unica);

In Randazzo il 25.09.17

49) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del

CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "FELICE Maria", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388194022 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo, il 25.09.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 48 e 49 dell'imputazione.

I testimoni **FELICI Giancarlo** e **SPANN Alessandro** hanno dichiarato di aver accertato (si cfr.no allegati **C9, C21, I42 e I43** acquisiti al fascicolo del dibattimento) che la ditta individuale **FELICE MARIA** ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 avvalendosi dell'opera del CAA Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo e con responsabile il sig. **CERAULO Vincenzo** ed operatore la sig.ra **SCIUTO Alessandra**; che la ditta ha dichiarato di condurre terreni di proprietà del Demanio della Regione Sicilia (ricadenti nei Comuni di Adrano e S. Alfio) per un totale di superficie esposta di ettari 336,67, in forza di un (falso) titolo concessorio (n. 98) rilasciato dalla Regione Siciliana (cfr. l'allegato **I42** già citato); che a fronte della

presentazione della domanda unica di pagamento e della richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli, alla ditta FELICE MARIA sono stati riconosciuti 267 titoli Ag.E.A. (cfr. l'allegato I43) e, in data 31 luglio 2018, un contributo in denaro pari a 86.565,12 euro, accreditato invero su un conto corrente bulgaro; in tal caso, tuttavia, le somme sono state stornate e restituite ad Ag.E.A..

Se questi ultimi sono gli accadimenti dal punto di vista oggettivo e ricostruiti con le acquisizioni documentali, nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono emersi elementi dai quali invece poter ricavare l'effettivo coinvolgimento del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico di cui al capo 49 dell'imputazione; tra questi è decisiva la deposizione di FELICE MARIA: la teste, coimputata escussa ai sensi dell'art. 210 c.p.p., dopo avere premesso di non essere mai stata titolare di aziende agricole e di non essere a conoscenza delle modalità attraverso le quali vengono erogati i contributi comunitari in agricoltura, ha dichiarato che Nino Marino (MARINO Agostino Antonino alias inteso *Nino Gammazza*) le aveva rappresentato la possibilità di percepirli; nel dettaglio, la teste ha ricordato di essere titolare di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Grammichele, di aver saputo della possibilità di presentare delle "domandine", quindi, di aver incontrato il MARINO, il quale le aveva spiegato che, dopo avere presentato la domanda, avrebbe dovuto aprire un conto *on line* e che, una volta accreditate le somme, metà sarebbe comunque andata a lui; al riguardo, la teste, su specifica sollecitazione del Pubblico Ministero, ha ricordato che "*Nino, ovvero Marino Agostino Antonio, si recava presso il comune di Gran Michele per fare queste domandine, domande di aiuto comunitario, lui si sarebbe occupato di tutto utilizzando il terreno di mia proprietà e altri da lui procurati, per tale consulenza chiedeva un corrispettivo di venticinque mila euro a premio ottenuto. Per la presentazione di tale domanda io non sapevo l'importo dell'eventuale erogazione*"; la teste ha, poi, narrato di non essersi mai recata presso un C.A.A. (centro di assistenza agricola); di avere firmato all'interno della sua proprietà documenti che il MARINO le aveva sottoposto. Quanto

all'apertura del conto corrente *on line*, la teste ha dichiarato di aver aperto il conto corrente in Bulgaria con l'utilizzo della videocchiamata; che le relative indicazioni operative le erano state impartite proprio dal MARINO; che, nel periodo compreso tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, le era stata recapitata a casa una carta *bancomat* relativa al conto bulgaro immediatamente consegnata al MARINO; che collegata al conto corrente vi era una casella di posta elettronica alla quale, tuttavia, la stessa non aveva mai avuto accesso, in quanto la carta *bancomat* e le credenziali relative alla *mail* erano state da lei consegnate al MARINO. La teste ha ricordato che, successivamente, sempre su sollecitazione del MARINO e sempre con la finalità di indirizzarvi le somme che sarebbero state erogate da A.G.E.A., aveva aperto un altro conto corrente presso la Banca di Tremestieri, a Messina e di avere comunicato l'IBAN all'imputato. Alla stessa testimone nel corso dell'esame sono stati mostrati dei documenti: la **concessione demaniale** della Regione Siciliana n. 98, relativa ad un lotto n. 66 demanio forestale di Catania assegnato alla signora Felice Maria in data 28 aprile 2017, apparentemente sottoscritta da Felice Maria, firma disconosciuta in dibattimento dalla teste; un **mandato per attività di assistenza agricola in favore di un centro CAA Liberi Agricoltori di Randazzo**, con allegati carta di identità in copia e codice fiscale, effettivamente sottoscritto dalla teste, come dalla stessa dichiarato; una **domanda per la dichiarazione di accesso alla riserva nazionale dei titoli A.G.E.A.**, una **domanda unica di pagamento per i contributi in agricoltura**; al riguardo, la teste, chiamata a riconoscere la propria firma, ha dichiarato di non saper dire se i documenti fossero stati o meno sottoscritti da lei (cfr. la deposizione della teste: "...Sinceramente non mi sembrano tanto veritiere però.....Io l'unica domanda, ripeto, che ho fatto è per quanto riguardava il mio terreno e che poi quando arrivavano questi soldi metà li davo a chi di dovere e metà me li prendevo io"; Pubblico Ministero: "Quelle domande di pagamento, signora, non fanno riferimento soltanto ai suoi terreni, all'estensione dei terreni, riguardano un'estensione molto più ampia di terreni per i quali è stata fatta questa domanda. Con questa domanda è stato fondamentalmente tentato di

ottenere un accredito, cioè di avere i contributi comunitari per ottantaseimila euro cinquecentosessantacinque, 12. Lei ha detto, se ho compreso bene, se lo conferma ancora, che non parlò con il signor Marino di quanti soldi le sarebbero entrati da questa operazione”; teste Felice Maria: “Non mi ricordo”). A tal proposito, quindi, il Pubblico Ministero ha proceduto a contestazione, ricordando alla teste quanto da lei dichiarato in sede di sommarie informazioni rese in data 21 gennaio 2020: “Non ho mai visto questo documento e non riconosco la mia firma anche perché è errata Felici anziché Felice”. Per quanto riguarda il documento di sottoscrizione relativo alla domanda unica di pagamento relativa alla campagna 2017 lei ha risposto anche in questo caso: “Non riconosco la firma ivi apposta in calce alle pagine 9 e 10 del predetto documento”.

La teste, su specifica domanda del Pubblico Ministero, ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto di avere presentato una domanda di accesso alla riserva nazionale dei titoli A.G.E.A., confermando quanto già dichiarato in sede di sommarie informazioni: *“E’ a conoscenza che la presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale le permette di ottenere un numero di titoli pari a 267, ed è consapevole di averli ancora in portafoglio?”* Lei risponde: *“Non ne sono a conoscenza, non ho firmato alcun atto di trasferimento o di cessione degli stessi”*. **La teste ha specificato, poi, di non conoscere Ceraulo Vincenzo, né Sciuto Alessandra;** che l'auto in uso al MARINO era un fuoristrada di colore scuro; di non avere mai avuto comunicazioni da parte di A.G.E.A. circa l'erogazione dei contributi e di non essere a conoscenza del fatto che nella domanda di pagamento, inizialmente, non era stato indicato il conto corrente sul quale avrebbero dovuto essere versati gli eventuali contributi comunitari, in quanto della pratica si era occupato il MARINO in via esclusiva (*“In merito alla non comunicazione dell'Iban al momento della domanda della presentazione della Dup (Domanda unica di pagamento) è al corrente di non averlo mai comunicato?”*); teste Felice Maria: *“No, so solo che il signor Nino mi ha chiesto di comunicare direttamente a lui gli estremi del conto corrente da me acceso”*).

La teste ha dichiarato ancora di conoscere Cusumano Concetta (che vedremo coinvolta nei fatti contestati ai capi 63 e 64 dell'imputazione), in quanto l'ex marito, Gianformaggio Michele, era amico di Armeli Moccia Giovanni, il marito della Cusumano; ha poi escluso di aver mai conosciuto Marzullo Graziella (già citata nel corso del vaglio dei fatti contestati ai capi 42 e 43 dell'imputazione) e di aver mai appreso che, in data 25 agosto 2018, da un conto corrente lituano intestato alla Marzullo Graziella erano stati trasferiti sul suo conto corrente bulgaro, conto corrente n. PG5001INTF40015095318426, euro 9.950,00.

In sede di escussione dibattimentale, poi, alla teste FELICE Maria è stata mostrata la fotografia raffigurante "Nino Marino", dalla stessa riconosciuto (cfr. fotografia n. 74 del fascicolo fotografico del R.O.S. di Messina, acquisita al fascicolo per il dibattimento unitamente a tutta la documentazione mostrata alla teste e raffigurante MARINO Agostino Antonino).

Con riferimento alla posizione processuale del MARINO Agostino Antonino è utile rilevare che la condotta di quest'ultimo, al quale deve, in virtù della lettura combinata delle dichiarazioni testimoniali appena riportate e dei documenti acquisiti, essere ascritta l'ideazione, programmazione ed esecuzione della truffa realizzata mediante l'acquisizione della disponibilità e del nominativo di FELICE Maria - tratta in inganno sulle modalità effettive e sulle finalità concrete della formulazione della domanda unica di pagamento -, nonché mediante la formalizzazione appunto domanda unica di pagamento con l'allegata falsa concessione demaniale (la stessa indicata nel capo di imputazione), attraverso la quale ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso - il contributo effettivamente erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta e valorizzata - **integra l'elemento oggettivo del contestato delitto consumato di truffa aggravata.**

Sussiste anche l'elemento soggettivo: MARINO Agostino Antonino, nel momento in cui ha confezionato (con l'ausilio inconsapevole di FELICE Maria) con l'operatore C.A.A. la domanda unica di pagamento (con le dichiarazioni

mendaci su descritte sulla disponibilità della superficie esposta) per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole delle falsità contenute nella medesima domanda, non avendo mai ottenuto la FELICE Maria concessione alcuna dalla Regione Sicilia.

Ed ancora va soggiunto, comunque, che siffatti elementi vanno letti unitamente alle risultanze istruttorie valorizzate nel contesto della ricostruzioni delle condotte contestate ai MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario ai capi 2 e 14; invero, detti elementi consentono di affermare che lo schema utilizzato da costoro (e quindi anche dal MARINO Agostino Antonino) per truffe Ag.E.A. (formula semplificatoria) è sempre lo stesso: costoro (ovvero anche uno solo dei due MARINO) si adoperano al fine di rinvenire tra familiari o conoscenze personali soggetti, ditte, società anche cooperative agricole disponibili a prestare il nome (anche per la nuova costituzione di ditte individuali ovvero di compagini sociali) ovvero la denominazione sociale (di società agricole già esistenti) per la formulazione di domande uniche di pagamento supportate da falsi titoli di conduzione di terreni e tra questi prevalentemente false concessioni in apparenza rilasciate dalla Regione ovvero dal Demanio regionale ovvero da enti territoriali, talvolta geograficamente non prossimi alle sedi legali ovvero operative delle ditte individuali ovvero delle compagini istanti (talvolta esistenti solo su carta); collaborano nel confezionamento della domanda (si rammenti che MARINO Agostino Antonino ha un figlio titolare di credenziali per operare su SIAN) e dei falsi titoli di conduzione e convengono il riparto dei proventi con l'utilizzo di conti correnti di banche di prossimità, italiane (talvolta altoatesine) ovvero bulgare o lituane.

Il MARINO Agostino Antonino, peraltro, non ha fornito una lettura diversa degli elementi appena valorizzati ovvero alternativa degli accadimenti accertati.

Ciò che consente di affermare oltre ogni ragionevole dubbio che

MARINO Agostino Antonino abbia posto in essere una condotta sussumibile nella fattispecie di reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 *bis* c.p., così come contestata al capo 48 dell'imputazione e concorso nella consumazione del falso in atto pubblico contestato al capo 49 dell'imputazione.

Ne discende l'affermazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità del MARINO Agostino Antonino per i fatti contestati ai capi 48 e 49 dell'imputazione; la truffa aggravata contestata al capo 48 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 49 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejacentia contestata al capo 49 per le ragioni già esposte), ed ascrivibili (anche soggettivamente) al MARINO Agostino Antonino il quale con coscienza e volontà ha posto in essere le due condotte.

Capi 50 e 51

MARINO Agostino Antonino, [D'AMICO Rossana, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

50) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - D'AMICO Rossana quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricole di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità

all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA <lei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (l'evento non si verificava poiché il pagamento veniva rifiutato dall'istituto di credito bulgaro indicate nella domanda unica);

In Randazzo il 25.09.17

51) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "D'AMICO Rossana", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388234042 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante de! fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 50 e 51 dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ed il teste SPANN Alessandro hanno dichiarato di aver accertato (**allegati (allegati C9, C21, I45 ed I46, acquisiti al fascicolo del dibattimento)**) che la ditta individuale D'AMICO ROSANNA ha presentato una domanda unica di pagamento per gli anni 2017 e 2018 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo, con responsabile Ceraulo Vincenzo ed operatrice SCIUTO Alessandra; che nell'anno 2017 la testé menzionata la ditta ha effettivamente dichiarato di condurre in godimento terreni di proprietà della Regione Siciliana (ubicati nei Comuni di Bisacquino, Borgetto, Castronovo di Sicilia, Caccamo, Milo e Sant'Alfio (quest'ultima particella, Foglio 5, particella n. 2, per un'estensione di 106,38 ettari), per un totale di 431,04 ettari, allegando quale titolo di conduzione la (falsa) concessione (n. 55), rilasciata in apparenza dalla Regione Siciliana (**cf. l'allegato I45, già citato**); che, a fronte della presentazione della domanda ed della richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli, alla D'AMICO Rosanna sono stati riconosciuti 353 titoli (**cf. l'allegato I46 già citato**) e, in data 31 luglio 2018, l'istante ha ottenuto un pagamento pari a 114.362,65 euro, accreditato su un conto corrente bulgaro ed immediatamente restituito ad Ag.E.A. dalle Autorità della Bulgaria (circostanza che ha giustificato la contestazione della truffa aggravata nella forma tentata); in tal caso, tuttavia, le somme sono state stornate e restituite ad Ag.E.A.; analogamente per l'anno 2018, alla domanda unica di pagamento avanzata non è seguita elargizione di denaro alcuna; che per i due anni la domanda inizialmente era stata avanzata senza l'indicazione di iban funzionale all'accredito del contributo.

Senonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria

dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della tentata truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico correlato. Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento - e per l'effetto la responsabilità - nelle fattispecie contestate ai capi 50 e 51 del MARINO Agostino Antonino avrebbero potuto trarsi dalle conversazioni captate e registrate su R.I.T. n. 224/17, sennonché trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato e ciò per le ragioni già su esposte.

Ne discende l'assoluzione, in presenza di un quadro probatorio non univoco, del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 50 e 51; la tentata truffa aggravata contestata al capo 50 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 51 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejussione contestata al capo 51 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 52 e 53

MARINO Agostino Antonino, [VINCI Fabio, SCIUTO Alessandra. CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

52) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - VINCI Fabio quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuate; SCIUTO quale operatrice de! CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri

e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 117.697,69 - - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà del Demanio della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 117.697,69 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

in Messina il 29.06.18

53) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "Vinci Fabio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente

non veniva preceduta- in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione),

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 52 e 53 dell'imputazione.

I testimoni SPANN Alessandro e FELICI Giancarlo hanno fornito un rilevante contributo per la ricostruzione della storicità del fatto contestato fornendo elementi tra loro complementari, ampiamente corroborati dal corredo documentale acquisito al fascicolo del dibattimento; costoro hanno dichiarato di aver accertato (si cfr. allegati **C9, C21, I48, I49, I50**, acquisiti al fascicolo del dibattimento) che la ditta individuale VINCI Fabio ha presentato una domanda unica di pagamento per gli anni 2017 e 2018; che nell'anno 2017, ha dichiarato di condurre in affitto terreni di proprietà della Regione Siciliana, allegando quale titolo di conduzione una (falsa) concessione (la n. 225), in apparenza rilasciata dalla Regione Siciliana (cfr. l'allegato **I48**, su citato); che, a fronte della presentazione della domanda ed della richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli, alla ditta VINCI FABIO stati riconosciuti circa 370 titoli (cfr. l'allegato **I49**, già citato), e, in data 29 giugno 2018; che, per effetto della domanda, alla ditta istanti è stato riconosciuto un contributo in denaro di 117.697,69 euro accreditato sul conto corrente aperto presso la Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Messina (cfr. l'allegato **I50**, su citato) e che 67.000,00 euro dei 117.697,69 accreditati erano stati prelevati mediante addebito su conto di vari assegni circolari: per l'importo complessivo di 40.000,00 euro emessi in favore di D'Amico Salvatore, per l'importo complessivo di 20.000,00 euro emesso in favore di Fazio Vincenzino e Reale Giuseppe ed ancora, per un importo complessivo di 7.000,00 euro, in favore di CRIMI Sara Maria (madre di TALAMO Mirko e TALAMO Alessandro e che Talamo Alessandro è il

genere di Marino Agostino Antonino, in quanto sposato con Marino Pina Verdiana, figlia appunto del MARINO Agostino Antonino, detto anche Nino Marino *alias* "Nino Gammazza"); ed ancora che erano stati ordinati due bonifici, per un importo complessivo di 1.500,00 euro, in favore del "Condominio Cei Sud" e due bonifici, per un importo complessivo di 14.500,00 euro, in favore di REALE Angela Maria, moglie di VINCI Fabio. per l'anno 2018, invece, alla domanda unica di pagamento avanzata non è seguita elargizione di denaro alcuna.

Sennonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare in maniera inequivoca quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico. Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento – e per l'effetto la responsabilità - nelle fattispecie contestate ai capi 52 e 53 del MARINO Agostino Antonino avrebbero potuto trarsi dalle **conversazioni captate e registrate su RIT n. 224/17, sennonché trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato e ciò per le ragioni già su esposte.**

Ne discende l'assoluzione, in presenza di un quadro probatorio non univoco, del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 52 e 53; la truffa aggravata contestata al capo 52 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 53 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejussione contestata al capo 53 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capo 54

CRIMI Sara Maria

54) Art. 648 cp; perché, senza essere concorsa nel reato di truffa contestato a MARINO Agostino Antonino - VINCI Fabio - SCIUTO Alessandra - CERAULO Vincenzo, al fine di trarne profitto per se e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare complessivo pari ad euro 7.000,00, conferitole mediante due bonifici disposti da VINCI Fabio;

In luogo imprecisato, in epoca successiva e prossima al 29.06.18

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputata CRIMI Sara Maria con riferimento al reato ascritto al capo 54 dell'imputazione.

Si è già evidenziato che i testimoni SPANN Alessandro e FELICI Giancarlo hanno riferito di aver accertato che la (ditta individuale) VINCI FABIO ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 attraverso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006 dichiarando di condurre in godimento terreni della Regione Sicilia in forza di una concessione rivelatasi falsa al momento del riscontro avvenuto presso gli Uffici della Regione; e che a fronte di tale domanda la ditta appena indicata ha anche ottenuto un contributo pari a 117.697,69 accreditati erano stati prelevati mediante addebito su conto di vari assegni circolari: per l'importo complessivo di 40.000,00 euro emessi (entrambi per l'importo di euro 20.000,00) in favore di D'Amico Salvatore, per l'importo complessivo di 20.000,00 euro emessi (uno da euro 18.000,00 ed uno da euro 2.000,00) in favore di Fazio Vincenzino e Reale Giuseppe ed ancora, per un importo complessivo di 7.000,00 euro, in favore di CRIMI Sara Maria (madre di TALAMO Mirko e TALAMO Alessandro e che Talamo Alessandro è il genero di Marino Agostino Antonino, in quanto sposato con Marino Pina Verdiana, figlia appunto del MARINO Agostino Antonino, detto anche Nino Marino *alias* "Nino Gammazza"); ed ancora che erano stati ordinati due bonifici, per un importo complessivo di 1.500,00 euro, in favore del "Condominio Cei Sud" e tre bonifici, per un importo complessivo di 14.500,00 euro, in favore di REALE Angela Maria, moglie di

VINCI Fabio (si cfr. **allegato 150** a pagina 28); ciò che rileva in funzione dell'accertamento della responsabilità penale della CRIMI Sara Maria è ciò che è avvenuto subito dopo l'accreditamento del contributo sul conto della ditta individuale "VINCI FABIO": infatti, una porzione rilevante del contributo è stata prelevata dal titolare della ditta appena indicata a mezzo vari assegni circolari ovvero a mezzo ordine di bonifico in favore di terzi e tra questi in favore anche di CRIMI Sara Maria per un importo complessivo di 7.000,00 euro girati con due distinti bonifici bancari (cfr. per la movimentazione bancaria ricavabili dagli allegati appena citati, pagine 24 e 25 dell'**allegato 150**).

Va rammentato, per ciò che rileva sul piano dell'accertamento della responsabilità di CRIMI Sara Maria per il fatto di cui al capo 54, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di reato di ricettazione rilevante ex art. 648 c.p., non si può prescindere dall'individuare la sussistenza del delitto non colposo presupposto, sebbene esso non sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato; è, infatti, sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice precedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013).

Perché possa dirsi integrata la fattispecie contestata all'odierna imputata CRIMI Sara Maria, occorre, allora, in primo luogo che vi siano elementi in atti sufficienti dai quali poter ricavare che i danari per euro 7.000,00 consegnati a mezzo bonifico bancario dalla ditta "VINCI FABIO" alla CRIMI Sara Maria (che li riceve su conto corrente) ed indicati nel capo di imputazione fossero di provenienza delittuosa e, quindi, correlabili alla condotta contestata anche a VINCI Fabio; circostanza nel caso di specie appena argomentata ed accertata proprio con riferimento ai capi 52 e 53 dell'imputazione contestati (anche) a VINCI Fabio (per il quale però si è proceduto separatamente).

Quanto poi al requisito dell'estraneità dell'imputato alla commissione del reato presupposto, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'escludere la necessità di una prova positiva che il soggetto

attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, considerando invece sufficiente che non emerga la prova del contrario; nel caso concreto, nessun elemento probatorio depone per far ritenere che CRIMI Sara Maria abbia apportato un contributo causalmente rilevante nella consumazione della truffa aggravata su descritta tale da implicarne una responsabilità di tipo concorsuale; forse un contributo più rilevante è stato fornito dal TALAMO Mirko (figlio della CRIMI Sara Maria), già peraltro protagonista in vicende similari ed invero profondo conoscitore – forse anche in ragione delle frequentazioni con il fratello TALAMO Alessandro e con MARINO Agostino Antonino, il padre della Verdiana coniugata con il TALAMO Alessandro - delle dinamiche correlate alle contribuzioni Ag.E.A. percepite fraudolentemente.

In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, infine, non può poi non osservarsi che l'incasso della somma – sul proprio conto corrente e senza una causale attendibile - siano elementi sintomatici sia della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene sia del fine di profitto. L'entità della somma, l'assenza di qualsivoglia rapporto anche solo commerciale tra la ditta "VINCI FABIO" e la sig.ra CRIMI Sara Maria, la mancata deduzione anche solo generica della causale della consegna del danaro, consentono di argomentare che in CRIMI Sara Maria fosse ben radicata la coscienza e volontà di compiere le attività volte ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro pervenutole a mezzo bonifico ordinato dalla ditta "VINCI FABIO".

A ciò si aggiunga peraltro che la specifica finalità di profitto necessaria per l'integrazione della fattispecie incriminatrice *de qua* vada ricavata, altresì, dalle particolari caratteristiche dei beni ricettati, per loro stessa natura votati a realizzare trasferimenti di denaro.

Ciò che consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di CRIMI Sara Maria nella realizzazione della fattispecie di reato contestata al capo 54.

Capo 55

REALE Angelamaria

55) Art. 648 cp; perché, senza essere concorsa nel reato di truffa contestato a MARINO Agostino Antonino - VINCI Fabio - SCIUTO Alessandra - CERAULO Vincenzo, al fine di trarne profitto per se e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare complessivo pari ad euro 17.500,00.-, conferitole mediante bonifici disposti e assegni emessi da VINCI Fabio;

In luogo imprecisato, in epoca successiva e prossima al 29.06.18

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputata REALE Angela Maria con riferimento al reato ascritto al capo 55 dell'imputazione.

Si è già evidenziato che i testimoni SPANN Alessandro e FELICI Giancarlo hanno riferito di aver accertato che la (ditta individuale) VINCI FABIO ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 attraverso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006 dichiarando di condurre in godimento terreni della Regione Sicilia in forza di una concessione rivelatasi falsa al momento del riscontro avvenuto presso gli Uffici della Regione; e che a fronte di tale domanda la ditta appena indicata **ha anche ottenuto un contributo pari a 117.697,69** accreditati erano stati prelevati mediante addebito su conto di vari assegni circolari: per l'importo complessivo di 40.000,00 euro emessi in favore di D'Amico Salvatore, per l'importo complessivo di 20.000,00 euro emesso in favore di Fazio Vincenzino e Reale Giuseppe ed ancora, per un importo complessivo di 7.000,00 euro, in favore di CRIMI Sara Maria (madre di TALAMO Mirko e TALAMO Alessandro e che Talamo Alessandro è il genero di Marino Agostino Antonino, in quanto sposato con Marino Pina Verdiana, figlia appunto del MARINO Agostino Antonino, detto anche Nino Marino *alias* "Nino Gammazza"); ed ancora che erano stati ordinati due bonifici, per un importo complessivo di 1.500,00 euro, in favore del "Condominio Cei Sud" e due bonifici, per un importo complessivo di

14.500,00 euro, in favore di **REALE Angela Maria**, moglie di **VINCI Fabio** (si cfr. **allegato I50** a pagina 28); ciò che rileva in funzione dell'accertamento della responsabilità penale della **CRIMI Sara Maria** è ciò che è avvenuto subito dopo l'accreditamento del contributo sul conto della ditta individuale **VINCI FABIO**: infatti, una porzione rilevante del contributo è stata prelevata dal titolare della ditta appena indicata a mezzo vari assegni circolari ovvero a mezzo ordine di bonifico in favore di terzi e tra questi in favore anche di **CRIMI Sara Maria** per un importo complessivo di 7.000,00 euro (cfr. per la movimentazione bancaria ricavabili dagli allegati appena citati).

Va rammentato, per ciò che rileva sul piano dell'accertamento della responsabilità di **REALE Angela Maria** per il fatto di cui al capo 55, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di reato di ricettazione rilevante ex art. 648 c.p., non si può prescindere dall'individuare la sussistenza del delitto non colposo presupposto, sebbene esso non sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato; è, infatti, sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013).

Perché possa dirsi integrata la fattispecie contestata all'odierna imputata **REALE Angela Maria**, occorre, allora, in primo luogo che vi siano elementi in atti sufficienti dai quali poter ricavare che i danari per euro 14.500,00 consegnati a mezzo bonifico bancario dalla ditta **VINCI FABIO** alla **REALE Angela Maria** (che li riceve su conto corrente) fossero di provenienza delittuosa e, quindi, correlabili alla condotta contestata anche a **VINCI Fabio**; circostanza nel caso di specie appena argomentata ed accertata proprio con riferimento ai capi 52 e 53 dell'imputazione contestati (anche) a **VINCI Fabio** (per il quale però si è proceduto separatamente).

Quanto poi al requisito dell'estraneità dell'imputata alla commissione del reato presupposto, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'escludere la necessità di una prova positiva che il soggetto

attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, considerando invece sufficiente che non emerga la prova del contrario; nel caso concreto, nessun elemento probatorio depona per far ritenere che REALE Angela Maria abbia apportato un contributo causalmente rilevante nella consumazione della truffa aggravata su descritta tale da implicarne una responsabilità di tipo concorsuale; forse un contributo più rilevante è stato fornito dal TALAMO Mirko (figlio della CRIMI Sara Maria), già peraltro protagonista in vicende simili ed invero profondo conoscitore – forse anche in ragione delle frequentazioni con il fratello TALAMO Alessandro e con MARINO Agostino Antonino, il padre della Verdiana coniugata con il TALAMO Alessandro - delle dinamiche correlate alle contribuzioni Ag.E.A. percepite fraudolentemente.

In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, infine, non può poi non osservarsi che l'incasso della somma – sul proprio conto corrente e senza una causale attendibile - siano elementi sintomatici sia della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene sia del fine di profitto. L'entità della somma, l'assenza di qualsivoglia rapporto anche solo commerciale tra la ditta VINCI FABIO e REALE Angela Maria, legati tra loro da un rapporto di coniugio, la mancata deduzione anche solo generica della causale della consegna del danaro, consentono di argomentare che in REALE Angela Maria fosse ben radicata la coscienza e volontà di compiere le attività volte ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro pervenute a mezzo bonifico ordinato da marito VINCI Fabio.

A ciò si aggiunga peraltro che la specifica finalità di profitto necessaria per l'integrazione della fattispecie incriminatrice *de qua* vada ricavata, altresì, dalle particolari caratteristiche dei beni ricettati, per loro stessa natura votati a realizzare trasferimenti di denaro.

Ciò che consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di REALE Angela Maria nella realizzazione della fattispecie di reato contestata al capo 55.

Capi 56 e 57

MARINO Agostino Antonino, (FERRACCU' Biagio, SCIUTO Alessandra. CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

56) Artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - FERRACCU' Biagio quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 94.786,61.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana nonché dei Comuni di Gratteri, Nizza di Sicilia e Lascari, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta- l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 94.786,61 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

in Caronia il 21.06.18

57) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "FERRACCU' Biagio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili de] predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in calce alla domanda di pagamento e nel tenore della scheda di validazione nr. 70388181276, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza de! titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Randazzo il 25.09.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 56 e 57 dell'imputazione.

I testimoni SPANN Alessandro e FELICI Giancarlo hanno fornito un rilevante contributo per la ricostruzione della storicità del fatto contestato fornendo elementi tra loro complementari, ampiamente corroborati dal corredo documentale acquisito al fascicolo del dibattimento; costoro hanno dichiarato di aver accertato (si cfr. allegati C9, C21, I53, I54, I55, acquisiti al fascicolo del dibattimento) che la ditta individuale di FERRACCU' BIAGIO (soggetto peraltro anche raggiunto da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di

Messina come si evince dal documento di cui all'**allegato 152 appena citato**), ha presentato domanda unica di pagamento per gli anni 2017 e 2018 avvalendosi del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 con sede in Randazzo e dell'opera del responsabile CERAULO e dell'operatrice SCIUTO Alessandra; che in siffatta circostanza la ditta ha dichiarato e valorizzato la conduzione ed il godimento di terreni della Regione Siciliana e dei Comuni di Gratteri, Lascari e Nizza di Sicilia (si cfr. l'**allegato 153 su citato**) invero con la contestuale allegazione di una (falsa) concessione (la n. 39) in apparenza rilasciata dalla Regione Siciliana; che a fronte della presentazione della domanda e della richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli (Ag.E.A.), alla ditta istante sono stati riconosciuti 277 titoli Ag.E.A. (si cfr. l'**allegato 154 su citato**); che in data 21 giugno 2018 la ditta ha acquisito un contributo in denaro pari ad euro 94.786,61 euro (si cfr. l'**allegato 155 su citato**), invero accreditato sul conto corrente aperto presso la Banca Carige, Cassa di Risparmio di Genova - Imperia, filiale di Caronia, intestato a FERRACCU' Biagio, somma da quest'ultimo prelevata a mezzo addebito su conto correnti di assegni circolari; che non è stato possibile ricostruire chi fossero tutti i beneficiari degli assegni in ragione della non puntuale collaborazione dell'istituto bancario: infatti – ciò che si evince dalla documentazione acquisita al dibattimento – v'è la possibilità di individuare tra i beneficiari degli assegni ora citati solo MANCUSO CATARINELLA Jessica alla quale il FERRACCU' Biagio ha intestato un assegno circolare per un importo di euro 29.500,00, nonché di ricostruire un'operazione finanziaria compiuta sempre dal FERRACCU' Biagio il quale con una porzione del contributo Ag.E.A. ha stipulato nel mese di luglio 2018 una polizza assicurativa poi riscattata nel settembre dello stesso anno per l'importo di euro 15.000,00; per l'anno 2018, invece, alla domanda unica di pagamento avanzata non è seguita elargizione di denaro alcuna.

Senonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico.

Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento – e per l'effetto la responsabilità - nelle fattispecie contestate ai capi 56 e 57 del MARINO Agostino Antonino avrebbero potuto trarsi dalle conversazioni captate e registrate su RIT n. 224/17, sennonché trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato e ciò per le ragioni già su esposte.

Ne discende, in presenza di un quadro probatorio non univoco, l'assoluzione del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 56 e 57; la truffa aggravata contestata al capo 56 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 57 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejacentia contestata al capo 57 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capo 58

MANCUSO CATARINELLA Jessica

58) Art. 648 cp; perché, senza essere concorsa nel reato di truffa contestato a MARINO Agostino Antonino - FERRACCU' Biagio - SCIUTO Alessandra - CERAULO Vincenzo, al fine di trarne profitto per sé e per altri, riceveva una parte del danaro costituente provento di tale truffa per un ammontare complessivo pari ad euro 33.000,00-conferitole mediante assegni emessi da FERRACCU' Biagio;

In luogo imprecisato, in epoca successiva e prossima al 21.6.18

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputata MANCUSO CATARINELLA Jessica con riferimento al reato ascritto al capo 58 dell'imputazione.

Si è già evidenziato che i testimoni SPANN Alessandro e FELICI Giancarlo hanno riferito di aver accertato che la (ditta individuale) FERRACCU' BIAGIO ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 attraverso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006 dichiarando di condurre in godimento terreni della Regione Sicilia in forza di una concessione rivelatasi falsa al momento del riscontro avvenuto presso gli Uffici della Regione; e che a fronte di tale domanda la ditta appena indicata **ha anche ottenuto un contributo pari a 94.786,61 euro accreditati e successivamente prelevati mediante addebito su conto di vari assegni circolari**; sebbene non sia stato ricostruire l'identità di tutti i beneficiari degli assegni in ragione della non puntuale collaborazione dell'istituto bancario, il teste SPANN ha comunque fornito una ricostruzione dettagliata degli assegni circolari – peraltro supportata da idonea documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento – emessi in favore di MANCUSO CATARINELLA Jessica per un importo (non di euro 29.500,00 come affermato dal teste ma) di euro 25.000,00 (si cfr. allegato 155 acquisito al fascicolo del dibattimento); in funzione dell'accertamento della responsabilità penale della MANCUSO CATARINELLA Jessica assume rilievo quanto avvenuto subito dopo l'accreditamento del contributo sul conto della ditta individuale FERRACCU' Biagio: infatti, quest'ultimo ha provveduto a prelevare l'intera somma a mezzo addebito su conto di assegni circolari emessi in favore di terzi e tra questi anche in favore della appena menzionata MANCUSO CATARINELLA Jessica (si cfr. per la movimentazione bancaria ricavabili dagli allegati appena citati).

Va rammentato, per ciò che rileva sul piano dell'accertamento della responsabilità di MANCUSO CATARINELLA Jessica di cui al capo 58, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di reato di ricettazione rilevante ex art. 648 c.p., non si può prescindere dall'individuare la sussistenza del delitto non colposo presupposto, sebbene esso non sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato; è, infatti, sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice precedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente

ritenuto la sussistenza (Sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014; Sez. 2, n. 7795 del 19/11/2013).

Perché possa dirsi integrata la fattispecie contestata all'odierna imputata MANCUSO CATARINELLA Jessica, occorre, allora, in primo luogo che vi siano elementi in atti sufficienti dai quali poter ricavare che i danari per euro 25.000,00 consegnati a mezzo assegni circolari dalla ditta FERRACCU' BIAGIO alla MANCUSO CATARINELLA Jessica fossero di provenienza delittuosa e, quindi, correlabili alla condotta contestata anche a FERRACCU' BIAGIO; circostanza nel caso di specie appena argomentata ed accertata proprio con riferimento ai capi 56 e 57 dell'imputazione contestati (anche) a FERRACCU' Biagio (per il quale però si è proceduto separatamente).

Quanto poi al requisito dell'estraneità dell'imputata alla commissione del reato presupposto, occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'escludere la necessità di una prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, considerando invece sufficiente che non emerga la prova del contrario; nel caso concreto, nessun elemento probatorio depone per far ritenere che MANCUSO CATARINELLA Jessica abbia apportato un contributo causalmente rilevante nella consumazione della truffa aggravata su descritta tale da implicarne una responsabilità di tipo concorsuale.

In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, infine, non può poi non osservarsi che l'entità della somma, l'assenza di qualsivoglia rapporto anche solo commerciale tra la ditta FERRACCU' BIAGIO e MANCUSO CATARINELLA Jessica, la mancata deduzione anche solo generica della causale della consegna del danaro, consentono di argomentare che in MANCUSO CATARINELLA Jessica fosse ben radicata la coscienza e volontà di compiere le attività volte ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro pervenute a mezzo assegno circolare da FERRACCU' Biagio; a ciò va soggiunto che in fattispecie analoga, invero posta in essere con il contributo decisivo di RUSSO Antonino nel medesimo anno, la sig.ra MANCUSO CATARINELLA Jessica ha ricevuto somma ben

più consistente (euro 55.000,00), frutto e provento di truffa perpetrata sempre per il tramite del medesimo C.A.A. e del medesimo operatore secondo modalità pressoché sovrapponibili a quelle descritte al capo 56 dell'imputazione, senza concorrere nel reato presupposto ma mettendo la sua persona ovvero il suo conto a disposizione per la ricezione del provento illecito.

A ciò si aggiunga peraltro che la specifica finalità di profitto necessaria per l'integrazione della fattispecie incriminatrice *de qua* vada ricavata, altresì, dalle particolari caratteristiche dei beni ricettati, per loro stessa natura votati a realizzare trasferimenti di denaro.

Ciò che consente di affermare la responsabilità di MANCUSO CATARINELLA Jessica nella realizzazione della fattispecie di reato contestata al capo 58.

Capi 59 e 60

MARINO Agostino Antonino, [CIRNIGLIARO Franca Rita, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

59) Artt. 110,640 bis cp; perché, in concorso tra loro - CIRNIGLIARO Franca Rita quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 127.250,62.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione de! CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna

2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana nonché del Comune di Isnello, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SC[UTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 127.250,62 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

in Militello in Val di Catania il 29.06.18

60) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "CJRNJGLJARO Franca Rita", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in calce alla domanda di pagamento e nel tenore della scheda di validazione m. 70388384391, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 25.09.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati MARINO Agostino Antonino in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 59) e 60) dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ed il teste SPANN Alessandro hanno dichiarato – facendo leva sulle risultanze degli accertamenti eseguiti (si cfr.no allegati I 57, I 58 e I 59, acquisiti al fascicolo del dibattimento) – che la ditta individuale CIRNIGLIARO FRANCA RITA ha presentato domanda unica di pagamento presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo, il cui responsabile era CERAULO Vincenzo; che l'operatore SCIUTO Alessandra ha curato l'inserimento della domanda unica di pagamento in seno alla quale erano state dichiarate e valorizzate particelle di terreno di proprietà del Demanio ricadenti nei territori dei Comuni di Bagheria, Cattolica, Eraclea, Isnello, Misilmeri, Santa Flavia e Saponara, per un totale di 462,90 ettari, con l'allegazione, quale titolo di conduzione, di una (falsa) concessione (la n. 159).

A fronte della presentazione della domanda e dell'istanza di accesso alla Riserva Nazionale, la ditta CIRNIGLIARO Franca Rita ha ottenuto 404 titoli Ag.E.A. (si cfr. allegato I 58 su citato), nonché l'elargizione di un contributo di euro 127.250,62 (si cfr. allegato I 59 su citato), accreditato in data 29.6.2018 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Militello in Val di Catania, sul conto corrente identificato con un numero di serie le cui ultime cifre erano 0947 (allegati C22 e C24, acquisiti al fascicolo del dibattimento); il teste SPANN Alessandro ha anche riferito di aver accertato che la somma di euro 99.000,00 (dei 127.250,62 accreditati sull'indicato conto corrente) è stata prelevata dal conto corrente in parte con assegni (con beneficiari non identificati) ed in parte in contanti.

Con riferimento alla posizione processuale della CIRNIGLIARO FRANCA Rita (per la quale si è proceduto separatamente), titolare della ditta

omonima Ditta individuale, è sufficiente rilevare che la condotta di quest'ultima, alla quale deve essere ascritta la domanda unica di pagamento con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (gli stessi enumerati nel capo di imputazione) in detta domanda indicati e valorizzati, attraverso la quale ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta e valorizzata), integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa e di (concorso l'operatore) in falso in atto pubblico.

Che il MARINO Agostino Antonino abbia concorso con la sig.ra CIRNIGLIARO Franca Rita nella truffa consumata, ovvero che abbia fornito il suo decisivo contributo, si ricava dagli elementi che seguono.

La contestazione della truffa perpetrata dalla (ovvero per il tramite della) ditta individuale CIRNIGLIARO Franca Rita è solo una di una lunga serie di contestazioni analoghe avanzate nei confronti di agricoltori, allevatori, compagini sociali e cooperative operanti nel settore dell'allevamento e dell'agricoltura, nonché nei confronti degli operatori CAA e responsabili di CAA e dei signori MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario.

Il testimone FELICI Giancarlo ha nel dettaglio enumerato le ditte e società che hanno avanzato domande uniche di pagamento ad Ag.E.A. finalizzate al conseguimento di contributi dell'Unione Europea facenti leva su titoli concessori ovvero su concessioni in godimento di terreni in apparenza (e solo in apparenza come si è già argomentato e si argomenterà anche innanzi) rilasciate da enti territoriali anche molto distanti dalla sede legale delle ditte, società e cooperative agricole istanti e tra queste: l'Azienda agricola "Terra e Natura", di Scinaro Tenghi Giuseppe (che si avvarrà di una falsa concessione demaniale rilasciata in apparenza dal Comune di Sava); la Ditta individuale "Scinaro Tenghi Giuseppe" (che si avvarrà di false concessioni demaniali rilasciate dalla Regione Sicilia e dal Comune di Morano Calabro); Società "Montagna di Mezzo", con legale rappresentante Scinaro Tenghi Giuseppe (che si avvarrà di false concessioni demaniali rilasciate dalla Regione Sicilia e

dal Comune di Morano Calabro); Società "Geozoot" (capi 112, 113 e 114 dell'imputazione), di Scinaro Tenghi Giuseppe (che si avvarrà di false concessioni demaniali rilasciate dal Comune di Morano Calabro e dall'Ente Gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Orientale); ditta individuale "Scinaro Giuseppina" (capi 23 e 24 dell'imputazione) di SCINARDO Giuseppina (che si avvarrà di false concessioni demaniali rilasciate da parte dell'Agenzia del Demanio dello Stato, del Demanio della Regione Siciliana e del Comune di Petralia Sottana; ditta individuale "Di Stefano Maurizio" (capi 21 e 22 dell'imputazione) di DI STEFANO Maurizio (che si avvarrà di false concessioni demaniali rilasciate dal Comune di Manfredonia, dal Comune di Galatina, dal Comune di Brindisi e dal Demanio della Regione Puglia); ditta individuale "Cali Antonino", (capi 26 e 27 dell'imputazione) di CALI Antonino (che si avvarrà di false concessioni in apparenza rilasciate dal Demanio della Regione Abruzzo e dal Comune di Castel Del Monte; ditta individuale "Belmonte Valentina", (capo 20 dell'imputazione) di BELMONTE Valentina (che si avvarrà di false concessioni in apparenza rilasciate anche dal Comune di Isola del Gran Sasso); la ditta individuale "Arcodia Laura", di ARCODIA Laura che si avvarrà nell'anno 2015 di false concessioni in godimento in apparenza rilasciate dai Comuni di L'Aquila ed ancora di Baresciano, di Ofena, tutti in provincia di L'Aquila.

Sempre al fine di comprendere le modalità operative di MARINO Agostino Antonino (e MARINO Rosario) è utile valorizzare anche gli esiti della perquisizione domiciliare eseguita a casa di costoro in esito all'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare (si cfr.no verbali di perquisizione e sequestro del 10.2.2020, acquisiti al fascicolo per il dibattimento); in data 10 febbraio 2020 siffatta attività ha, infatti, consentito di rinvenire nell'abitazione dei predetti vari documenti e tra questi anche le copie dei fascicoli aziendali, stampati dalla banca dati SIAN, di CONTI MICA Denise (capo 14 dell'imputazione), ARCODIA Laura (capi 18 e 19 dell'imputazione), DI STEFANO Maurizio (capi 21 e 22 dell'imputazione) e di CIRNIGLIARO Franca Rita (capo 59 dell'imputazione).

Siffatti elementi, letti unitamente alle risultanze istruttorie valorizzate nel contesto della ricostruzioni delle condotte contestate ai MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario ai capi 2 e 14, consentono di affermare che lo schema utilizzato per truffe Ag.E.A. (formula semplificatoria) è sempre lo stesso: costoro si adoperano al fine di rinvenire tra familiari o conoscenze personali soggetti, ditte, società anche cooperative agricole disponibili a prestare il nome (anche per la nuova costituzione di ditte individuali ovvero di compagini sociali) ovvero la denominazione sociale (di società agricole già esistenti) per la formulazione di domande uniche di pagamento supportate da falsi titoli di conduzione di terreni e tra questi prevalentemente false concessioni in apparenza rilasciate dalla Regione ovvero dal Demanio regionale ovvero da enti territoriali, talvolta geograficamente non prossimi alle sedi legali ovvero operative delle ditte individuali ovvero delle compagini istanti; collaborano nel confezionamento della domanda (si rammenti che MARINO Rosario opera con credenziali del C.A.A. U.N.S.I.C.) e dei falsi titoli di conduzione e convengono il riparto dei proventi con l'utilizzo di conti correnti di banche altoatesine ovvero bulgare o lituane.

Nella fattispecie in esame la documentazione integrante il fascicolo aziendale della ditta individuale CIRNIGLIARO FRANCA RITA è stata rinvenuta, in esito alla perquisizione, a casa dei signori MARINO Agostino Antonino e MARINO Rosario e non anche nella sede istituzionale ovvero il C.A.A. del quale la ditta CIRNIGLIARO FRANCA RITA si è avvalsa per la formalizzazione della domanda unica di pagamento.

Ciò che consente di affermare che MARINO Agostino Antonino abbia concorso con CIRNIGLIARO FRANCA RITA nella realizzazione delle fattispecie di reato contestate ai capi 59 e 60; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni già esposte in occasione della trattazione dei capi che precedono.

Capi 61 e 62

MARINO Agostino Antonino, [RAU Enrico Salvatore. SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

61) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - RAU Enrico Salvatore quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuate; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana e del Comune di Cefalù, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (l'evento non si verificava poiché l'AGEA non effettuava il pagamento);

in Randazzo il 19.06.17

62) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che

precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "RAU Enrico Salvatore", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388441365 ed in cake alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Randazzo il 19.06.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 61 e 62 dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ed il teste SPANN Alessandro hanno dichiarato di aver accertato (si cfr.no gli allegati **C9, C21, I61 e I62, acquisiti al fascicolo del dibattimento**) che la ditta individuale RAU Enrico Salvatore ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo, con responsabile Ceraulo Vincenzo ed operatrice SCIUTO Alessandra; che nell'anno 2017 la testé menzionata la ditta ha effettivamente dichiarato di condurre in godimento terreni di proprietà della Regione Siciliana (ubicati nei Comuni di Castelvechio Siculo, Cefalù, Comiso, Furci Siculo, Milo, Brizzi, Ragusa, Rodì Milici,

Sant'Alfio, Saponara e Tripi) per un totale di 567,37 ettari, allegando quale titolo di conduzione la (falsa) concessione (n. 55), rilasciata in apparenza dalla Regione Siciliana (cfr. l'allegato I62, già citato); che, a fronte della presentazione della domanda ed della richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli, alla ditta RAU Enrico Salvatore sono stati riconosciuti 505; sennonché alla domanda non è seguita alcuna elargizione di denaro per mano dell'organismo pagatore sul conto corrente lituano indicato in domanda (circostanza che ha giustificato la contestazione della truffa aggravata nella forma tentata).

Sennonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della **tentata** truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico correlato. Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento – e per l'effetto la responsabilità - nelle fattispecie contestate ai capi 61 e 62 del MARINO Agostino Antonino avrebbero potuto trarsi dalle **conversazioni captate e registrate su RIT n. 224/17, sennonché trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato e ciò per le ragioni già su esposte.**

Ne discende, in ragione del quadro probatorio non univoco, l'assoluzione del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 61) e 62) dell'imputazione; la **tentata** truffa aggravata contestata al capo 61 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 62 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejucenza contestata al capo 51 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 63 e 64

MARINO Agostino Antonino, [CUSUMANO Concetta, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo. per i quali si procede separatamente]

63) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - CUSUMANO Concetta quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice de! CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istrulze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (l'evento non si verificava poiché il pagamento veniva rifiutato dall'istituto di credito bulgaro indicato nella domanda unica);

In Randazzo ii 15.06.17

64) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del

CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "CUSUMANO Concetta", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388189949 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza dei titoli di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Randazzo il 15.06.17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 63 e 64 dell'imputazione.

Il teste **FELICI Giancarlo** ed il teste **SPANN Alessandro** hanno dichiarato di aver accertato (si cfr.no gli allegati **C9, C21, I64, I65 e I62, acquisiti al fascicolo del dibattimento**) che la ditta individuale **CUSUMANO CONCETTA** ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo, con responsabile **Ceraulo Vincenzo** ed operatrice **SCIUTO Alessandra**; che nell'anno 2017 la testé menzionata la ditta ha effettivamente dichiarato di condurre in godimento terreni di proprietà della Regione Siciliana per un totale di 370 ettari, allegando quale titolo di conduzione la (falsa) concessione (n. 122), rilasciata in apparenza dalla Regione Siciliana (cfr. l'allegato **C9**); che, a

fronte della presentazione della domanda ed della richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli, alla ditta CUSUMANO CONCETTA sono stati riconosciuti 326 titoli Ag.E.A.; la ditta istante ha ottenuto un pagamento pari a 105.629,08 euro, accreditato su un conto corrente bulgaro ed immediatamente restituito ad Ag.E.A. dalle Autorità della Bulgaria (circostanza che ha giustificato la contestazione della truffa aggravata nella forma tentata); in tal caso, tuttavia, le somme sono state stornate e restituite ad A.G.E.A.; analogamente per l'anno 2018, alla domanda unica di pagamento avanzata non è seguita elargizione di denaro alcuna.

Senonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della **tentata truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico correlato. Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento – e per l'effetto la responsabilità - nelle fattispecie contestate ai capi 63) e 64) del MARINO Agostino Antonino avrebbero potuto trarsi dalle conversazioni captate e registrate su RIT n. 224/17, senonché trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato e ciò per le ragioni già su esposte.**

Ne discende in ragione del quadro probatorio non univoco, l'assoluzione del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 63) e 64) dell'imputazione; la **tentata truffa aggravata contestata al capo 63 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 64 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejacentia contestata al capo 64 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.**

Capi 65 e 66

MARINO Agostino Antonino, [MARCINNO' Loredana, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

65) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - MARCINNO' Loredana quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento uni.co di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura (l'evento non si verificava poiché il pagamento veniva rifiutato dall'istituto di credito bulgaro indicato nella domanda unica);

in Randazzo il 15.06.17

66) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del

CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti <lei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MARCINNO' Loredana", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2017", in seno alla "scheda di validazione" 70388229562 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante de! fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Randazzo il 15.06. 17

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 65) e 66) dell'imputazione.

Il teste **FELICI Giancarlo** ed il teste **SPANN Alessandro** hanno dichiarato di aver accertato (si cfr.no gli allegati **C9, C21, I67 e I68, acquisiti al fascicolo del dibattimento**) che la ditta individuale **MARCINNO' LOREDANA** ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2017 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo, con responsabile **Ceraulo Vincenzo** ed operatrice **SCIUTO Alessandra**; che nell'anno 2017 la testé menzionata la ditta ha effettivamente dichiarato di condurre in godimento terreni di proprietà della Regione Siciliana per un totale di 449,78 ettari allegando quale titolo di conduzione la (falsa) concessione (n.

19 del 28.4.2017), rilasciata in apparenza dalla Regione Siciliana (cfr. **l'allegato C9; nonché la produzione documentale del 6.9.2021 del Pubblico Ministero**); che, a fronte della presentazione della domanda ed della richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli (si cfr. **produzione documentale del 6.9.2021 del Pubblico Ministero**), alla ditta MARCINNO' Loredana sono stati riconosciuti 391 titoli Ag.E.A., corrispondenti agli ettari di terreno dichiarati; la ditta istante ha ottenuto un pagamento pari a 126.699,45 euro, accreditato su un conto corrente bulgaro (si cfr. **allegato I67, su citato**) ed immediatamente restituito ad Ag.E.A. dalle Autorità della Bulgaria (circostanza che ha giustificato la contestazione della truffa aggravata nella forma tentata); in tal caso, tuttavia, le somme sono state stornate e restituite ad A.G.E.A.; analogamente per l'anno 2018, alla domanda unica di pagamento avanzata non è seguita elargizione di denaro alcuna.

La sig.ra MARCINNO' Loredana si è avvalsa in dibattimento (all'udienza del 6.9.2021) della facoltà di non rispondere.

Senonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della **tentata truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico correlato**. Elementi dai quali poter ricavare l'effettivo coinvolgimento – e per l'effetto la responsabilità - nelle fattispecie contestate ai capi 65) e 66) del MARINO Agostino Antonino avrebbero potuto trarsi dalle **conversazioni captate e registrate su RIT n. 224/17, senonché trattasi di conversazioni inutilizzabili a carico dell'odierno imputato e ciò per le ragioni già su esposte**.

Ne discende in ragione del quadro probatorio non univoco, l'assoluzione del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 65) e 66) dell'imputazione; la **tentata truffa aggravata contestata al capo 65 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 66 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste**

comunque, l'aggravante della fidejussione contestata al capo 66 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 67 e 68

MARINO Agostino Antonino, [CALIO' Angela, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

67) Art. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - CALIO' Angela quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della

documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura;

in Randazzo, il 16.06.18

68) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "CALIO' Angela", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2018", in seno alla "scheda di validazione" 80384894905 ed in cake alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Randazzo il 16.06.18

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 67) e 68) dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ed il teste SPANN Alessandro hanno dichiarato di aver accertato (si cfr.no gli allegati 170 e 171, acquisiti al fascicolo

del dibattimento) che la ditta individuale CALIO' ANGELA ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2018 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo, con responsabile Ceraulo Vincenzo ed operatrice SCIUTO Alessandra; che nell'anno 2018 la testé menzionata la ditta ha effettivamente dichiarato di condurre in godimento terreni di proprietà della Regione Siciliana ubicati nel Comune di Castronuovo di Sicilia per un totale di 311.49 ettari allegando quale titolo di conduzione la (falsa) concessione rilasciata in apparenza dalla Regione Siciliana; che, a fronte della presentazione della domanda la ditta istante non ha ottenuto elargizione alcuna di denaro da parte dell'organismo pagatore Ag.E.A. (circostanza che ha giustificato la contestazione della truffa aggravata nella forma tentata).

Senonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della tentata truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico correlato.

Ne discende in ragione del quadro probatorio non univoco, l'assoluzione del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 67) e 68) dell'imputazione; la tentata truffa aggravata contestata al capo 67 ed il falso in atto pubblico contestato al capo 68 dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejussione contestata al capo 68 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 69 e 70

MARINO Agostino Antonino, [CARTIA Alfio, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

69) *Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - CARTIA Alfio quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuate; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuate di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà dei Comuni di Bronte e Maletta, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apeliura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura;*

In Randazzo il 22.06.18

70) *artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione,*

da parte dell'impresa "CAR.TIA Alfio", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2018", in seno alla "scheda di validazione" 80385169505 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Randazzo il 22.06.18

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 69) e 70) dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ed il teste SPANN Alessandro hanno dichiarato di aver accertato (si cfr. l'allegati 173 e 174, acquisiti al fascicolo del dibattimento) che la ditta individuale CARTIA ALFIO ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2018 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo, con responsabile Ceraulo Vincenzo ed operatrice SCIUTO Alessandra; che nell'anno 2018 la testé menzionata la ditta ha effettivamente dichiarato di condurre in godimento terreni del demanio regionale ricadenti nei Comuni di Bronte e Maletto per un totale di 575,25 ettari allegando quali titoli di conduzione falsi contratti di affitto; che, a fronte della presentazione della domanda la ditta istante non ha ottenuto elargizione alcuna di denaro da parte dell'organismo pagatore Ag.E.A. (circostanza che ha giustificato la contestazione della truffa aggravata nella forma tentata).

Sennonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del

MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della tentata truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico correlato.

Ne discende in ragione del quadro probatorio non univoco, l'assoluzione del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 69) e 70) dell'imputazione; la tentata truffa aggravata contestata al capo 69) ed il falso in atto pubblico contestato al capo 70) dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejacentia contestata al capo 70) per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 71 e 72

MARINO Agostino Antonino, [MERENDA Marco per il quale si è proceduto separatamente], [SCIUTO Alessandra. CERAULO Vincenzo per i quali si procede separatamente]

71) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - MERENDA Marco quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità

all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana nonché del Comwle di Linguaglossa, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura;

in Randazzo il 19.06.18

72) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perchè, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MERENDA Marco" di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2018", in seno alla "scheda di validazione" 80385063351 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Randazzo il 19.06.18

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 71) e 72) dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ed il teste SPANN Alessandro hanno dichiarato di aver accertato (si cfr.no gli allegati I76 e I77, acquisiti al fascicolo del dibattimento) che la ditta individuale MERENDA MARCO (il compagno di PARISI Enza Tindara) ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2018 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo, con responsabile Ceraulo Vincenzo ed operatrice SCIUTO Alessandra; che nell'anno 2018 la testé menzionata la ditta ha effettivamente dichiarato di condurre in godimento terreni di proprietà della Regione Siciliana, ubicati nei Comuni di Adrano, Linguaglossa e Zafferana Etnea, nonché di privati e, più nel dettaglio, dei signori Santucci Corrado Giovanni Alberto, per un totale di 481,57 ettari allegando quali titoli di conduzione la (falsa) concessione rilasciata in apparenza dalla Regione Siciliana e falsi contratti di locazione; che, a fronte della presentazione della domanda la ditta istante non ha ottenuto elargizione alcuna di denaro da parte dell'organismo pagatore Ag.E.A. (circostanza che ha giustificato la contestazione della truffa aggravata nella forma tentata).

Senonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del **MARINO Agostino Antonino** nella programmazione e nella ideazione della tentata truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico correlato.

Ne discende in ragione del quadro probatorio non univoco, l'assoluzione del **MARINO Agostino Antonino** per non aver commesso i fatti contestati ai capi 71) e 72) dell'imputazione; la tentata truffa aggravata contestata al capo 71) ed il falso in atto pubblico contestato al capo 72) dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste

comunque, l'aggravante della fidejussione contestata al capo 72 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 73 e 74

MARINO Agostino Antonino, [MUSARRA PIZZO Valeria, SCIUTO Alessandra, CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente]

73) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro - MUSARRA PIZZO Valeria quale rappresentante legale dell'omonima impresa individuale; SCIUTO quale operatrice del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana nonché del Comune di San Mauro Castelverde, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura;

in Randazzo il 16.06.18

74) artt. 61 nr. 2 cp; LIO cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "MUSARRA PIZZO Valeria", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili del predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2018", in seno alla "scheda di validazione" 803848944 18 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Randazzo il 16.06.18

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 73) e 74) dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ed il teste SPANN Alessandro hanno dichiarato di aver accertato (si cfr. no gli allegati 179 e 180, acquisiti al fascicolo del dibattimento) che la ditta individuale MUSARRA PIZZO VALERIA ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2018 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo, con responsabile Ceraulo

Vincenzo ed operatrice SCIUTO Alessandra; che nell'anno 2018 la testé menzionata la ditta ha effettivamente dichiarato di condurre in godimento terreni di proprietà della Regione Siciliana ubicati nei Comuni di Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina e San Mauro Castelverde, nonché di privati e, più nel dettaglio, dei signori Mugavero Pasquale, della società "*Compagnia della chiocciola s.r.l.*" di Iena Francesco, Maimone Giuseppe, Raimondo Giuseppe e Silvestri Niccolò, per un totale di 478,94 ettari, allegando quali titoli di conduzione la (falsa) concessione rilasciata in apparenza dalla Regione Siciliana e falsi contratti di locazione; che, a fronte della presentazione della domanda la ditta istante non ha ottenuto elargizione alcuna di denaro da parte dell'organismo pagatore Ag.E.A. (circostanza che ha giustificato la contestazione della truffa aggravata nella forma tentata).

Senonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della tentata truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico correlato.

Ne discende in ragione del quadro probatorio non univoco, l'assoluzione del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 73) e 74) dell'imputazione; la tentata truffa aggravata contestata al capo 73) ed il falso in atto pubblico contestato al capo 74) dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejucenza contestata al capo 74 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 75 e 76

MARINO Agostino Antonino, PRINCIPATO VAVO Giuseppe.
SCIUTO Alessandra. CERAULO Vincenzo, per i quali si procede separatamente].

75) Artt. 110, 56, 640 bis cp; perchè, in concorso tra loro - PRINCIPATO VAVO Giuseppe quale rappresentante legate dell'omonima impresa individuate; SCIUTO quale operatrice de! CAA Liberi Agricoltori Catania 006; CERAULO quale responsabile del CAA Liberi Agricoltori Catania 006; su istigazione, determinazione, o altro contributo utile, anche materiale, da parte di MARINO Agostino Antonino - ponevano in essere atti idonei, mediante artifici e raggiri, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed a procurare all'impresa istante un ingiusto profitto; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Liberi Agricoltori Catania 006, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa individuale di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico di proprietà della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di SCIUTO Alessandra e CERAULO Vincenzo - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta -, l'impresa indebitamente avanzava domanda atta a conseguire contributi in agricoltura;

in Randuzzo ii 19.06.18

76) artt. 61 or. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perchè, in concorso tra loro, nelle quantità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte di SCIUTO e CERAULO del CAA Liberi Agricoltori Catania 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta degli operatori predetti - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "PRINCIPATO VAVO Giuseppe", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori e responsabili de! predetto CAA con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2018", in seno alla "scheda di validazione" 80385063286 ed in calce alla domanda di pagamento, dichiaravano contrariamente al vero che le attività erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza de! titolo di conduzione);

con l'aggravante de! fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Randazzo il 19.06.18

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Agostino Antonino** con riferimento ai reati ascritti ai capi 75) e 76) dell'imputazione.

Il teste FELICI Giancarlo ed il teste SPANN Alessandro hanno dichiarato di aver accertato (si cfr.no gli allegati 182 e 183, acquisiti al fascicolo del dibattimento) che la ditta individuale PRINCIPATO VAVO GIUSEPPE ha presentato una domanda unica di pagamento per l'anno 2018 presso il CAA Liberi Agricoltori Catania 006, con sede in Randazzo, con responsabile Ceraulo Vincenzo ed operatrice SCIUTO Alessandra; che nell'anno 2018 la testé menzionata la ditta ha effettivamente dichiarato di condurre in godimento

terreni di proprietà della Regione Siciliana ubicati nei Comuni di Biancavilla e Maletto, per un totale di 585,84 ettari, allegando quali titoli di conduzione la (falsa) concessione rilasciata in apparenza dalla Regione Siciliana; che, a fronte della presentazione della domanda la ditta istante non ha ottenuto elargizione alcuna di denaro da parte dell'organismo pagatore Ag.E.A. (circostanza che ha giustificato la contestazione della truffa aggravata nella forma tentata).

Sennonché non vi sono elementi utili acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai quali poter ricavare quale sia stato l'effettivo ruolo del MARINO Agostino Antonino nella programmazione e nella ideazione della tentata truffa appena descritta ovvero nella consumazione del falso in atto pubblico correlato.

Ne discende in ragione del quadro probatorio non univoco, l'assoluzione del MARINO Agostino Antonino per non aver commesso i fatti contestati ai capi 75) e 76) dell'imputazione; la tentata truffa aggravata contestata al capo 75) ed il falso in atto pubblico contestato al capo 76) dell'imputazione devono reputarsi, alla luce delle emergenze su valorizzate, integralmente accertati sotto il profilo materiale ed oggettivo (con la precisazione che non sussiste, comunque, l'aggravante della fidejacentia contestata al capo 76 per le ragioni già esposte), ma non vi sono emergenze istruttorie utilizzabili che consentano l'attribuzione dei fatti di reato al MARINO Agostino Antonino.

Capi 77, 78, 79, 80

MARINO Rosario

77) Artt. 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. alt. 416 bis.1. cp; perché quale rappresentante legale dell'impresa "LA LINCE srl", con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 72.077,87.- - con

pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2012, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento di proprietà della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale nonché dei Comuni di Bronte, Alcara Li Fusi, Avola, Itala e Montalbano Elicona, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 72.077,87 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

in Tortorici nelle date de! 5.11.12 (bonifico di euro 23.658,48.-), 4.2.13 (bonifico di euro 23.047,97.-) e 21.3.13 (bonifico di euro 25.361,48.-)

78) Artt. 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perchè, quale rappresentante legale dell'impresa "LA LINCE srl", mediante artifici e raggiri, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare all'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava una domanda unica di pagamento (30809858670 per l'anno 2013), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno di proprietà del Demanio dello Stato, della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nonché dei Comuni di Itala e Montalbano Elicona, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non

aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Messina il 31.05.13

79) Artt. 56, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, quale rappresentante legale dell'impresa "LA LINCE srl", mediante artifici e raggiri, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare all'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava una domanda unica di pagamento (50265748132 per l'anno 2015), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno di proprietà dell'impresa Oikos Spa, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

in Catania il 15.06.15

MARINO Rosario, MARINO Agostino Antonino

80) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in concorso tra loro, MARINO Rosario quale rappresentante legale dell'impresa "LA LINCE srl" ed il padre MARINO Agostino Antonino quale proprietario reale delle particelle falsamente dichiarate dall'impresa nel tenore della domanda

unica di pagamento, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare all'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava una domanda unica di pagamento (60264880075 per l'anno 2016), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa di particelle di terreno di proprietà di MARINO Agostino Antonino, e mai realmente rese oggetto di valida tradizione a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

in Catania il 21.06.16

Dei fatti contestati ai capi 77), 78) e 79) e 80) è opportuna la trattazione unitaria; infatti, la ditta LA LINCE s.r.l., menzionata nelle quattro imputazioni, è invero riconducibile al MARINO Rosario (figlio del MARINO Agostino Antonino inteso "Nino Gammazza"), che della indicata compagine era, al momento della formulazione della domanda unica di pagamento all'organismo pagatore, il legale rappresentante.

Il teste FELICI Giancarlo, nella sua puntuale ricostruzione degli accadimenti contestati nelle quattro imputazioni appena citate, ha riferito di aver accertato – per quel che concerne il capo 77) dell'imputazione - che la società LA LINCE s.r.l., con Partita IVA n. 03205400835 e legale rappresentante Marino Rosario, ha presentato, per la campagna agricola 2012, presso il CAA U.N.S.I.C. Messina 001, con sede in Tortorici, il cui responsabile era STRANGIO Antonia, una domanda unica di pagamento, lavorata da ARMELI

Sebastiano; che, con detta domanda, sono state valorizzate particelle di terreni di proprietà del Demanio dello Stato con l'allegazione, quale titolo di conduzione, di un **(falso) contratto di affitto, nonché** della Regione Siciliana, allegando quale titolo di conduzione una (falsa) concessione; della Regione Siciliana, allegando quale titolo di conduzione un (falso) contratto di comodato; dei Comuni di Alcara Li Fusi, Avola, Itala e Montalbano Elicona (cfr. l'allegato 184), per un totale di 487,21 ettari; che, a fronte della presentazione della domanda, la società ha ottenuto 231 titoli ed un **pagamento di un contributo pari a 72.077,87 euro, accreditato, in data 21 marzo 2013**, presso la Banca UniCredit, Agenzia di Tortorici, sul conto corrente le cui ultime cifre sono 5323.

Il teste FELICI Giancarlo ha, poi, riferito di aver accertato – per quel che concerne il **capo 78)** dell'imputazione - che la società LA LINCE s.r.l., con Partita IVA n. 03205400835 e legale rappresentante Marino Rosario, ha presentato, per la campagna agricola 2013, domanda unica di pagamento presso il C.A.A. U.N.S.I.C. Catania 001, con sede in Acicastello, con responsabile Mancuso Cristoforo Fabio, con l'ausilio dell'operatore **DESTRO MIGNINO Santo** e che nella stessa sono state dichiarate particelle site in terreni di proprietà del Demanio dello Stato, della Regione Siciliana, dei Comuni di Alcara Li Fusi, Avola, Itala e Montalbano Elicona, per una superficie totale esposta di 289,94 ettari; che, a fronte della presentazione della domanda (contenente l'indicazione di un iban riferibile al medesimo conto corrente prima citato, aperto presso la Banca Unicredit, Agenzia di Tortorici, le cui ultime cifre del numero di identificazione erano "5323") la società non ha ottenuto né titoli, **né elargizioni di contributo alcuno.**

Ed ancora, con riferimento invece alla condotta contestata al **MARINO Rosario al capo 79)**, il medesimo teste ha riferito di aver accertato che la società LA LINCE s.r.l., con Partita IVA n. 03205400835 e legale rappresentante Marino Rosario, ha presentato, per la campagna agricola 2015, domanda unica di pagamento presso il CAA U.N.S.I.C. Catania 014, con sede in Acicastello, con l'ausilio dell'operatore Tinnirello Pietro (si cfr. allegato 190 acquisito al fascicolo del dibattimento) e che nella stessa sono state dichiarate particelle site

nei terreni di proprietà della società "Oikos" si cfr. per l'accertamento l'allegato 184 prima citato), ubicati in Motta Sant'Anastasia e di proprietà di Cicero Tommaso, ubicati in Castel di Lucio, per un totale di 13,16 ettari (si cfr. il medesimo allegato 190), con l'allegazione, quali titoli di conduzione, di falsi contratti di affitto con gli apparenti proprietari (si cfr. anche le dichiarazioni predibattimentali del Cicero Tommaso acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti il 13.7.2021); che, a fronte della presentazione della domanda, la società non ha ottenuto né titoli Ag.E.A., né il pagamento di contributo alcuno per mano dell'organismo pagatore.

Infine, per quel concerne le condotte ascritte a MARINO Rosario e MARINO Agostino Antonino al capo 80) dell'imputazione, sempre il teste FELICI Giancarlo ha riferito di aver accertato che la Società "La Lince s.r.l.", avente Partita IVA n. 03205400835 e legale rappresentante Marino Rosario, ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2016 presso il CAA U.N.S.I.C. Catania 014 (si cfr. allegato 192, acquisito al fascicolo del dibattimento); che la domanda è stata inserita dall'operatore Zizzo Edoardo e che nella stessa sono state dichiarate particelle site nei terreni di proprietà di MARINO Agostino Antonino, padre di MARINO Rosario, per un totale di 5,25 ettari, invero in forza di un titolo inesistente; che alla domanda non è seguita elargizione di denaro alcuna.

Con riferimento alla posizione processuale del MARINO Rosario, rappresentante legale della LA LINCE s.r.l., è sufficiente rilevare che la condotta di quest'ultimo, al quale deve essere ascritta la domanda unica di pagamento con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (gli stessi enumerati nei capi di imputazione) in detta domanda indicati e valorizzati, attraverso la quale ha ingannato (nel capo 77) ovvero tentato (nei capi 78, 79 e 80) di ingannare l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso integra l'elemento oggettivo del contestato delitto di truffa dell'imputazione.

L'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una Pubblica Amministrazione, tale l'organismo pagatore Ag.E.A., non è esclusa dal fatto

che essi siano compiuti all'interno di una fase procedimentale che non si sia conclusa (si cfr. le condotte contestate ai capi 78, 79 e 80 ora citati) e che implichi il successivo intervento di atti di controllo, perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio; nel caso in ispecie – per ciò che rileva in funzione del vaglio delle condotte contestate al MARINO Rosario ai capi 78) e 79) e 80), non v'è dubbio alcuno che l'inserimento della domanda unica di pagamento, con l'allegazione di falsi contratti di affitto di fondi rustici ed aventi ad oggetto il godimento proprio dei terreni valorizzati in domanda, sia atto idoneo a trarre in inganno i custodi della procedura amministrativa così avviata; dal che l'irrelevanza della successiva evoluzione della procedura amministrativa già avviata.

Sussiste, con riferimenti a tutte le condotte contestate nei capi 77, 78, 79 e 80) anche l'elemento soggettivo: MARINO Rosario, nel momento in cui ha confezionato (con l'ausilio dell'operatore C.A.A.) e sottoscritto la domanda unica di pagamento e reso le dichiarazioni mendaci sulla disponibilità della superficie esposta per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai stipulato contratto alcuno con il Demanio dello Stato, con la Regione Siciliana, con i Comuni di Alcara Li Fusi, Avola, Itala e Montalbano Elicona (per quel che concerne i fatti di reato contestati ai capi 77 e 78), con la società "Oikos", con Cicero Tommaso e con lo stesso MARINO Agostino Antonino (per quel che concerne i fatti di reato contestati ai capi 79 e 80).

Con riferimento alla posizione processuale del MARINO Agostino Antonino è sufficiente rilevare che, con riferimento al capo 80) dell'imputazione, il contributo di quest'ultimo nella tentata truffa accertata si esaurisce nella messa a disposizione di terreni di sua proprietà.

Né MARINO Rosario né il MARINO Agostino Antonino hanno fornito

una lettura diversa degli elementi appena valorizzati ovvero alternativa degli accadimenti accertati, né mai prodotto i titoli di conduzione delle particelle valorizzate nelle domande uniche citate nei capi appena esaminati.

Senonché, con specifico riferimento ai reati contestati ai capi 77) e 78) dell'imputazione occorre dichiararsi il non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione estintiva di essi in ragione dell'insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando l'assoluzione di costoro dal concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 2 dell'imputazione, nonché argomentando l'esclusione della medesima aggravante contestata al capo 14 dell'imputazione, e ciò nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati su indicati; né dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione dell'imputato MARINO Rosario; dal che i reati – di cui ai capi 77) e 78) - devono intendersi estinti per l'intervenuta prescrizione.

Va, invece, affermata la responsabilità penale del MARINO Rosario per le condotte contestate ai capi 79) e 80) e del MARINO Agostino Antonino con riferimento alla condotta contestata al capo 80), con l'esclusione però delle aggravante contestata: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando l'assoluzione di costoro dal concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 2 dell'imputazione, nonché argomentando l'esclusione della medesima aggravante contestata al capo 14 dell'imputazione.

Capi 81 e 82

MARINO Rosario

81) Art. 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché quale rappresentante legale dell'impresa "I NEBRODI srl", con più azioni esecutive

del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 50.436,72.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento di proprietà del Demanio della Regione Siciliana, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 50.436,72 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

In Capo d'Orlando nelle date del 23.10.14 (bonifico di euro 24.023,42), 2.3.15 (bonifico di euro 21.994,45), 1.7.15 (bonifico di euro 3.338,01) e del 19.10.15 (bonifico di euro 1.030,84).

82) Art. 640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché quale rappresentante legate dell'impresa "I NEBRODI srl", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procurava all'impresa istante un ingiusto profitto - per complessivi euro 35.107,17.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento ubicate nel

Comune di Lentini, di proprietà di terzi soggetti, e mai realmente rese oggetto di valida traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 35.1 07,17 mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "Batanesi";

in Capo d'Orlando il 2.12.15

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato **MARINO Rosario** con riferimento ai reati ascritti ai capi 81 e 82 dell'imputazione

Il teste **FELICI Giancarlo**, nella sua puntuale ricostruzione degli accadimenti contestati nella due imputazioni appena citate, dopo una puntuale analisi dei documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. allegati **185, 186 ed 194**, acquisiti al fascicolo del dibattimento), ha riferito di aver accertato – per quel che concerne il capo 81) dell'imputazione - che la società **NEBRODI S.r.l.** con legale rappresentante **MARINO Rosario**, ha presentato, per la campagna agricola anno 2014, presso il C.A.A. Enna 006, con sede ad Enna, domanda unica di pagamento e valorizzato nella correlata scheda di validazione terreni di proprietà della Regione Siciliana, per un totale di 424,24 ettari, allegando quale titolo di conduzione un (falso) contratto di affitto (cfr. **l'allegato 186** su citato). Invero la lettura degli allegati appena citati consente di appurare che la società ha formalizzato domanda adducendo di condurre in godimento molteplici particelle di terreno ricadenti in vari Comuni (Aidone, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Olmo) ma di proprietà della Regione Sicilia. Il teste ha poi riferito che, a fronte della presentazione della domanda, la società ha ottenuto 115 titoli (Ag.E.A.; si cfr. **allegato 187**, acquisito al fascicolo del dibattimento) ed un **pagamento di un contributo pari a 50.436,72 euro, accreditato, in data 19 ottobre 2015**, presso la Banca Carige, Agenzia di Capo d'Orlando, sul conto corrente con numero identificato le cui ultime cifre erano

4880; il medesimo teste ha riferito, poi, di aver accertato – per quel che concerne il capo 82) dell'imputazione - che la medesima compagine ha presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2015 presso il CAA U.N.S.I.C. Catania 014, con sede in Catania (si cfr. allegati 195, 196 e 197, acquisiti al fascicolo del dibattimento); che la domanda è stata inserita dall'operatore Tinnirello Pietro e che nella stessa sono state dichiarate particelle di terreno di proprietà della società "*International Energy S.p.a.*", di Mangano Alfredo, di Privitera Antonio Lorenzo, di Rizzo Vito Salvatore, con l'allegazione di falsi contratti di affitto, per un totale di 35,08 ettari; che, a fronte della presentazione della domanda, la società non ha ottenuto titoli, ma ha ottenuto il **pagamento di un contributo pari a 35.107,17 euro, accreditato, in data 2 dicembre 2015**, sul medesimo conto corrente appena indicato.

Con riferimento alla posizione processuale del MARINO Rosario, rappresentante legale della NEBRODI s.r.l., è sufficiente rilevare che la condotta di quest'ultimo, al quale deve essere ascritta la domanda unica di pagamento con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (gli stessi enumerati nel capo di imputazione) in detta domanda indicati e valorizzati, attraverso la quale ha ingannato ovvero tentato di ingannare l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso integra l'elemento oggettivo dei due contestati delitti di truffa dell'imputazione.

Sussiste anche l'elemento soggettivo: MARINO Rosario, nel momento in cui ha confezionato (con l'ausilio dell'operatore C.A.A.) e sottoscritto la domanda unica di pagamento e reso le dichiarazioni mendaci sulla disponibilità della superficie esposta per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai stipulato contratto alcuno con la Regione Siciliana ovvero con la società "*International Energy S.p.a.*", con Mangano Alfredo (teste esaminato il 28.7.2021; si cfr. anche il verbale di s.i.t. acquisito con il consenso delle parti

alla stessa data, in cui questi ha negato di aver concesso a terzi alcunché), con Privitera Antonio Lorenzo (si cfr. verbale di s.i.t. acquisito con il consenso delle parti il 13.7.2021 in cui questi ha negato di aver concesso alcunché in godimento a terzi) e con Rizzo Vito Salvatore (verbale di s.i.t. acquisito con il consenso delle parti il 19.7.2021; anche questi ha dichiarato di non concesso in godimento alcunché a terzi).

Né MARINO Rosario ha fornito una lettura diversa degli elementi appena valorizzati ovvero alternativa degli accadimenti accertati, né si è curato di produrre i titoli legittimanti il godimento dei terreni valorizzati in domanda.

Va, quindi, affermata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale del MARINO Rosario con precipuo riferimento alle fattispecie di reato contestate ai capi 81) e 82), con l'esclusione però delle aggravante contestata: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando l'assoluzione di costoro dal concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 2 dell'imputazione, nonché argomentando l'esclusione della medesima aggravante contestata al capo 14 dell'imputazione.

ESTORSIONE "PITTALA' e CICERO"

Capi 135, 136

**FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Massimo Giuseppe-
PIRRIATORE Massimo- RIZZO SCACCIA Danilo**

135) Artt. 110 cp; 56,629 cp rif. art. 416 bis .1. cp; perchè, in concorso tra loro (FARANDA Aurelio Salvatore quale mandante; FARANDA Massimo Giuseppe quale autore materiale del fatto e referente diretto del fratello FARANDA Aurelio Salvatore nella fase dell'allontanamento de! gruppo dal luogo del delitto; PIRRIATORE Massimo e RIZZO SCACCIA Danilo quali autori materiali de! fatto), mediante minaccia e violenza

- ossia, appiccando un incendio presso un fondo agricolo di proprietà di Cicero Roberto, ma in uso a Pittalà Antonino - ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco:

- a costringere Guastella Giuseppe - agricoltore - a non cedere più il proprio fieno a persone diverse da FARANDA Aurelio Salvatore;

- a costringere Pittalà Antonino a cedere a FARANDA Aurelio Salvatore dei quantitativi di fieno che l'indagato intendeva originariamente conseguire da Guastella Giuseppe ma che quest'ultimo aveva concesso al Pittalà;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone, il 7.9.16

**FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Massimo Giuseppe-
PIRRIATORE Massimo - RIZZO SCACCIA Danilo** I

136) Artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 424 c. 2 cp rif. art. 416 bis .1. cp; perchè, al fine di commettere il reato descritto al capo che precede, appiccavano il fuoco presso un fondo agricolo di proprietà di Cicero Roberto ma in uso a Pittalà Antonino, determinando l'insorgere di un incendio;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone, il 7.9.16

CAPI 135) e 136): tentata estorsione aggravata e danneggiamento seguito da incendio ai danni di Cicero Roberto e Pittalà Antonino contestati a FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe, PIRRIATORE Massimo e RIZZO SCACCIA Danilo, in Caltagirone, il 7 settembre 2016.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai delitti ascritti.

Il teste Cicero Roberto ha dichiarato di svolgere l'attività di coltivatore diretto e di avere alcuni capi di bestiame, dieci bovini, in Caltagirone, Contrada Racinesi, su terreni suoi e dei fratelli. Il teste ha ricordato che i fondi confinano con quelli di proprietà di altri soggetti, tra cui Pittalà Antonino, con il quale, nell'estate del 2016, si era accordato nel senso che il Pittalà avrebbe potuto collocare delle balle di fieno accanto ad un suo capannone, da lui non utilizzato. Tuttavia, una sera, aveva ricevuto una telefonata da parte di Pittalà Antonino, il quale gli aveva comunicato che nel capannone era divampato un incendio, quindi, di avere contattato immediatamente i Vigili del Fuoco. Al riguardo, il teste ha specificato che il Pittalà, oltre ad essere preoccupato per le balle di fieno e per il capannone, era agitato per timore che il trattore che il Cicero aveva momentaneamente custodito nel capanno potesse essere distrutto, aggiungendo che, in conseguenza dell'incendio, avevano preso fuoco una parte del capannone e tutte le balle di fieno, mentre il trattore non aveva subito danni (cfr. anche la relazione di intervento redatta dai Vigili del Fuoco; allegato 6.G, acquisita al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 15.10.2021).

Su specifica domanda del Pubblico Ministero il teste ha dichiarato di conoscere FARAANDA Aurelio Salvatore, il quale conduce mucche al pascolo in un vallone vicino ai suoi terreni, ricordando che le mucche sono tenute allo stato brado e di conoscere anche il figlio di Faranda Aurelio Salvatore, di cui, tuttavia, non ha ricordato il nome. Il Cicero ha testimoniato, poi, in ordine a due episodi in cui FARANDA Aurelio Salvatore gli aveva

chiesto in prestito un trattore per eseguire dei lavori (trattore diverso da quello ricoverato nel capanno al momento dell'incendio), ma di non averlo potuto aiutare, in quanto il mezzo non funzionava e che, in altra occasione, gli aveva chiesto se le mucche potessero pascolare sui suoi terreni, ma anche in tal caso non aveva potuto assecondare la richiesta del Faranda. Il teste ha aggiunto, infine, di avere presentato domande per ottenere contributi comunitari e di essere stato seguito dal CAA di Cesarò, il cui rappresentante era Caputo Antonio.

Il teste Pittalà Antonino, dopo avere premesso di essere titolare di un'azienda agricola sita in Caltagirone, ha dichiarato di conoscere Cicero Roberto, in quanto confinanti, ma di non ricordare nulla in ordine alle balle di fieno collocate nel capannone del Cicero il giorno dell'incendio (il teste ha affermato solo di non ricordare, anche su contestazione del Pubblico Ministero: *"il 10 febbraio del 2017 lei è stato sentito da dei finanziari e all'identica domanda cioè: "Ha mai chiesto a Cicero Roberto la possibilità di utilizzare una parte dei suoi terreni per ricoverare delle balle di fieno". Lei ha risposto: "Sì, sia nel 2015 che nel 2016 ho chiesto a Cicero Roberto la possibilità di ricoverare delle balle di fieno in un appezzamento di sua proprietà confinante con il mio"*).

Il teste ha dichiarato di non conoscere FARANDA Aurelio Salvatore e di conoscere solo di vista Guastella Giuseppe, quindi, ha aggiunto di non ricordare di conversazioni avute con il Guastella e con il Faranda (Pubblico Ministero: *"Noi in atti abbiamo, le difese ben lo sanno, stiamo parlando di intercettazioni svolte il 24 maggio 2016 sul RIT 670/16 progressivo 656 e 657 delle conversazioni tra il signor Guastella Giuseppe, nato a Caltagirone il 18 novembre '62 e il signor Faranda Aurelio Salvatore. Lei non è al corrente di queste conversazioni tra Guastella e Faranda Aurelio"*; teste Pittalà Antonino: *"No"*; Pubblico Ministero: *"E nella stessa data del 24 maggio 2016 però il signor Faranda Aurelio Salvatore riceve una telefonata da lei. Non si ricorda?"*; teste Pittalà Antonino: *"Assolutamente"*; Pubblico Ministero: *"Che numero di telefono ha lei, signor Pittalà"*; teste Pittalà Antonino: *"Il*

numero?"; Pubblico Ministero: "Il cellulare se lo ricorda?"; teste Pittalà Antonino: "Certo che me lo ricordo"; Pubblico Ministero: "E che numero ha?"; teste Pittalà Antonino: "3287837682"; Pubblico Ministero: "Da questo numero di telefono, RIT 670/2016 progressivo 664 il 24 maggio 2016 alle 10,30 circa lei chiama Faranda Aurelio. Non se lo ricorda"; teste Pittalà Antonino: "No"; Pubblico Ministero: "Faranda Aurelio le dice: "Ma dove sei, dalle vacche?" Lei risponde: "Sì, sì, qua sono"; Faranda Aurelio le dice: "Ah, fatti vedere tra un poco, ti devo chiedere una cosa". Lei risponde: "Va bene, va bene"; teste Pittalà Antonino: "Non mi ricordo di niente, no, no"; Pubblico Ministero: "E il signor Guastella le ha mai parlato di vicende relative al fieno?"; teste Pittalà Antonino: "No, no, no"; Pubblico Ministero: "No?"; teste Pittalà Antonino: "Assolutamente"; Pubblico Ministero: "Perché nella stessa giornata del 24 maggio però alle 10.02 minuti, circa mezz'ora prima che lei chiamasse Faranda, Faranda diceva a Guastella, e sto leggendo il progressivo 657 riferendosi a lei: "Non lo fare venire, non lo fare venire là Peppe, te lo sto dicendo chiaro, non lo fare venire – e poi aggiungeva – non lo fare venire a lui". E lui sarebbe il signor Pittalà. "Minchia! Non è che tu...Tu devi ascoltare me, poi vedi tu come vuoi fare". E lei di questa vicenda con Faranda non ha mai parlato").

Il teste ha dichiarato di non ricordare se avesse presentato domande uniche di pagamento; né a quale CAA si fosse rivolto, specificando di conoscere di vista Caputo Antonio e che a lui non erano mai state bruciate delle balle di fieno.

Nonostante le dichiarazioni rese da Cicero Roberto siano state volte a ridimensionare la condotta posta in essere ai suoi danni e, addirittura, Pittalà Antonino abbia dichiarato (in modo del tutto inverosimile) di non ricordare assolutamente nulla dell'episodio, la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ascritti ai capi 135) e 136) dell'imputazione emerge dall'inequivoco contenuto delle conversazioni intercorse tra FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Massimo Giuseppe, PIRRIATORE Massimo, RIZZO SCACCIA Danilo e tale "Salvatore", soggetto rimasto non identificato,

nel periodo compreso tra il 24 maggio 2016 ed il 7 settembre 2016.

In particolare, le conversazioni intercettate in data 24 maggio 2016 tra Faranda Aurelio Salvatore e Guastella Giuseppe ed ancora tra il Faranda e Pittalà Antonino, sono indicative del movente che indurrà l'imputato a "commissionare" l'incendio occorso sul terreno di Cicero Roberto dove, appunto, il Pittalà aveva depositato le balle di fieno cedutegli da Guastella Giuseppe contro la volontà di Faranda Aurelio Salvatore.

Ed invero, in data 24 maggio 2016, FARANDA Aurelio Salvatore contatta Guastella Giuseppe e si duole del fatto che il Guastella ha ceduto una parte del fieno ad altro soggetto, Pittalà Antonino (Guastella Giuseppe: "mi stava...ti stava dicemo io mettiti vuatri d'accordo tanto Ciccio travagghia iddo da' perciò ah minchia u ne l'a vunchiare..."; Faranda Aurelio Salvatore: "ma iddo che c'entra da' m'a scusare...iddo da'...ascuta ora u chiamo io, u chiamo io da' iddo un l'a fare venire..."; Guastella Giuseppe: "no no ma completamente manco una..."; Faranda Aurelio Salvatore: "no no no io ti dico come dicisti tu"; Guastella Giuseppe: "no e che fai Turi..."; Faranda Aurelio Salvatore: "va bè fai tu Peppe, va bè viritilla tu ciao...U nu fare venire... u nu fare venire da' Peppe, tu stajo dicemo ...(inc.)...u nu fare venire..."; Guastella Giuseppe: "cioè ma a mia non mi mettite..."; Faranda Aurelio Salvatore: "no...(inc.)...niente, minchia allora tu si come...tu si come i buttane, a cu arriva prima a cu t'a dumanna...(inc.)"; Guastella Giuseppe: "che c'entra cu arriva prima...(inc.)"; Faranda Aurelio Salvatore: "un c'entra niente, ascuta un c'entra niente, quindi u nu fare venire da' a iddo...minchia ne che tu...tu a scutare a mia e poi viri tu come vuoi fare fai...(inc.)...iddo u n'ave...ascutami a mia ascutami a mia, lassalo stare tu, iddo pigghia a dumanna u n'e che io...u n'e che io a tia t'a dumannai i cose...(inc.)"; Guastella Giuseppe: "certo no no ma va bè ma un poco l'uno Turi..."; Faranda Aurelio Salvatore: "no no no asso...se io un ti chiamava...Allora se io un ti chiamava tu eri a posto..."; Guastella Giuseppe: "che c'entra a posto...lo non è che...poi non è che è tutta mia ca', ca'...(inc.).."; Faranda Aurelio Salvatore: "comunque ti stajo salutanno chiddo che vuoi fare fai dai

ciao..."; cfr. RIT 670/16, progr. 657 e cfr. anche RIT 670/16, progr. 656 e 659, del medesimo tenore, ossia FARANDA Aurelio Salvatore fa comprendere chiaramente a Guastella Giuseppe di essere adirato per il fatto di avere ceduto balle di fieno al Pittalà). Subito dopo la conversazione con il Guastella, nella medesima giornata, vi sono due contatti telefonici tra il FARANDA e Pittalà Antonino (cfr. RIT 670/16, progr. 661 e 664), il quale, tuttavia, non gli cederà le proprie balle di fieno, come emerge in modo univoco dal fatto che il Pittalà chiederà a Cicero Roberto di poterle riporre nel capannone.

A seguito delle conversazioni menzionate, nel luglio 2016, sono intercettati colloqui tra FARANDA Aurelio Salvatore e Cicero Roberto, nonché tra l'imputato e Cicero Antonino Maurizio: in data 23 luglio 2016, alle ore 8:20:34, FARANDA Aurelio Salvatore contatta Cicero Roberto e gli chiede in prestito un cingolato, ma il Cicero gli fa presente che è guasto (cfr. RIT 670/16, progr. 6766). In data 3 agosto 2016, Cicero Antonino Maurizio, classe 1961, contatta FARANDA Aurelio Salvatore e gli rappresenta che delle mucche di proprietà del Faranda stanno attraversando il terreno di Cicero Roberto e si stanno dirigendo verso la strada (cfr. RIT 670/16, progr. 7636) ed il successivo 6 agosto 2016, Cicero Roberto comunica a FARANDA Aurelio Salvatore che c'è una mucca per strada (cfr. RIT 670/16, progr. 7880).

A partire dai primi giorni del mese di settembre 2016, poi, l'imputato inizia a programmare la ritorsione nei confronti di Pittalà Antonino. Infatti, in data 2 settembre 2016, alle ore 13:02:51, FARANDA Aurelio Salvatore contatta RIZZO SCACCIA Danilo e lo avverte che passerà da lui a ora di pranzo (cfr. RIT 670/16, progr. 9914); successivamente, alle ore 13:12:42, RIZZO SCACCIA Danilo telefona a FARANDA Aurelio Salvatore, per chiedergli se deve aspettarlo per pranzo ed il FARANDA gli dice che arriverà nel pomeriggio (cfr. RIT 670/16, progr. 9915); alle ore 15:04:32, infatti, FARANDA Aurelio Salvatore contatta Galati Massaro Fiorenzo e gli rappresenta di volerli incontrare al bar di Rizzo Scaccia Danilo (cfr. RIT 670/16, progr. 9916). In data 4 settembre 2016, alle ore 14:04:37, RIZZO SCACCIA Danilo contatta Aurelio Salvatore: *"ascuta n'avutra cosa eh pu*

mercoledì (ossia, mercoledì 7 settembre, giorno in cui sarà appiccato l'incendio, nde) du coso ...(inc.)...du foggio che (inc.).."; Faranda Aurelio Salvatore: "Va bene va bene.."; Rizzo Scaccia Danilo: "Va bene per te? Ma unne...unne ni veremo..."; Faranda Aurelio Salvatore: "E da' da mia, tu basta (inc.)...l'orario..."; Rizzo Scaccia Danilo: "A ca...a casa?"; Faranda Aurelio Salvatore: "Oh a casa o da' sutta, tu l'orario m'a dire..."; Rizzo Scaccia Danilo: "E iddi i carusi no sanno capisti, capace all'entrata ci venìa megghio..."; Faranda Aurelio Salvatore: "... (inc.)...verso i cinque i sei i sette ni veremo da' sutta in campagna..."; Rizzo Scaccia Danilo: "Va bene ok va bene" (cfr. RIT 670/16, progr. 10071); quindi, il 7 settembre 2016, alle ore 17:27:23, RIZZO SCACCIA Danilo telefona a FARANDA Aurelio Salvatore, per avvertirlo che "io stava partenno..."; Faranda Aurelio Salvatore: "Va bene avanti...(inc.) capisti..."; Rizzo Scaccia Danilo: "E stao partenno, ora quanno arrivo all'area di servizio ti chiamo picchi un m'a ricordo buono..."; Faranda Aurelio Salvatore: "Va bene io ca' v'aspetto all'entrata va..." (cfr. RIT 670/16, progr. 10307); alle ore 18:04:32, FARANDA Aurelio Salvatore contatta FARANDA Massimo Giuseppe, per sapere a che ora sarebbe tornato (cfr. RIT 670/16, progr. 10311) e successivamente, alle ore 18:53:52, FARANDA Aurelio Salvatore contatta RIZZO SCACCIA Danilo, per chiedergli dove si trova un terzo soggetto: FARANDA Aurelio Salvatore: "Mi senti, a che punto è?"; Rizzo Scaccia Danilo: "E no saccio poi chiamava..."; Faranda Aurelio Salvatore: "Va bene..." (cfr. RIT 670/16, progr. 10314). Infatti, alle ore 19:19:46, PIRRIATORE Massimo contatta FARANDA Aurelio Salvatore: "Ohi stao arrivanno du' minuti..." (cfr. RIT 670/16, progr. 10321) ed a partire dalle ore 19:27, FARANDA Aurelio Salvatore e PIRRIATORE Massimo hanno una serie di conversazioni, nel corso delle quali si scambiano informazioni sulle reciproche posizioni, per incontrarsi (cfr. RIT 670/16, progr. 10323, 10324, 10325, 10327, 10328). Alle ore 20:13:22, FARANDA Aurelio Salvatore contatta il fratello, FARANDA Massimo Giuseppe, il quale gli rappresenta: "hio a pigghiare una cosa o rifornimento na buotta staoiu vutannu...(inc.) staiiu arrivannu ora"; Faranda Aurelio Salvatore: "Ah e io o

rifornimento stajo arrivanno, aspettami...(inc.)..."; *Faranda Massimo Giuseppe: "aspettami due minuti ddà, iddo dice m'a dare una cosa...(inc.)"*; *Faranda Aurelio Salvatore: "E 10 minuti aspettami da' allora ciao..."* (cfr. RIT 670/16, progr. 10333).

Successivamente, dalle ore 20:13 fino alle ore 21:14:14, non si registrano telefonate, dato che assume particolare rilievo in considerazione del fatto che, proprio in quell'arco temporale, era divampato l'incendio in Caltagirone, Contrada Racinesi, che aveva coinvolto il terreno di proprietà di Cicero Roberto ed in uso a Pittalà Antonino, come emerge dalla relazione redatta dai Vigili del Fuoco, acquisita al fascicolo per il dibattimento; alle ore 21:14:14 vi è un tentativo di chiamata da parte di PIRRIATORE Massimo verso l'utenza di FARANDA Aurelio Salvatore e, nonostante i due non parlino, in ambientale si registra un rumore di auto ed un soggetto che afferma: *"a bastardi ormai c'avistivu abbiatu, va fan culo...Comunque...Chidda dintra...chiddi dintra o capannune si ni vaia si è appuiata ddà, viri guarda comu spinci,...stace pigghianno chiddi dintra u capannune...u viri? Tu dici e da'...tu u n'a visti quanno...(inc.)...a viri da ...(inc.) pi davvero..."* (cfr. RIT 670/16, progr. 10341).

Alle ore 21:32, PIRRIATORE Massimo fa un ulteriore squillo a FARANDA Aurelio Salvatore (cfr. RIT 670/16, progr. 10350) ed alle ore 21:33:34, FARANDA Aurelio Salvatore contatta FARANDA Massimo Giuseppe: *Faranda Aurelio Salvatore: "Unn'è...(inc.)..?"*; *Faranda Massimo Giuseppe: "Ca'...(inc.)...in te vacche...(inc.)"*; *Faranda Aurelio Salvatore: "O bivio avete arrivato già acchianare?"*; *Faranda Massimo Giuseppe: "Si io tornai e vutai...ma un ci mi pariano vacche...(inc.)"*; *Faranda Aurelio Salvatore: "Ma se mi chiamò ora...da' erano dice i vacche fuori...ma tu o bivio arrivasti?"*; *Faranda Massimo Giuseppe: "Si passai...acchianavi e scinnivo..."*; *Faranda Aurelio Salvatore: "Si acchianare e ti n'a scinnere allora..."*; *Faranda Massimo Giuseppe: "Si ma già passai i ca' sutta se..."*; *Faranda Aurelio Salvatore: "Va bene va e...(inc.)...acchiananno io ci stajo acchiananno va"* (cfr. RIT 670/16, progr. 10353).

Dalle conversazioni intercettate emerge con evidenza la circostanza per cui, a seguito dell'incendio, Faranda Massimo Giuseppe, che ha il compito di andare a recuperare con l'auto i soggetti che lo hanno appiccato, non riesce a trovarli. Infatti, successivamente, alle ore 21:35:08, FARANDA Aurelio Salvatore contatta PIRRIATORE Massimo, per farsi spiegare dove si trovino, comunicandogli che il fratello è già passato sui luoghi, ma non li ha visti (cfr. RIT 670/16, progr. 10354); pochi minuti dopo, alle ore 21:38:27, FARANDA Aurelio Salvatore contatta nuovamente FARANDA Massimo Giuseppe, per chiedere: *"I trovasti ste vacche?"*; Faranda Massimo Giuseppe: *"No ora pigghiai a strada ca' acchianare..."*; Faranda Aurelio Salvatore: *"Va bene va, da' mi disse che erano vicino a strada...na strada propria...ciao"* (cfr. RIT 670/16, progr. 10356). Alle ore 21:46:06, Faranda Aurelio Salvatore contatta Faranda Massimo Giuseppe: *"Ohi i trovasti?"*; Faranda Massimo Giuseppe: *"Se a fici trasere se..."*; Faranda Aurelio Salvatore: *"Va bene va...ni veremo caso mai a casa"* (cfr. RIT 670/16, progr. 10358).

Si tratta di tutti elementi di fatto che consentono di ritenere che FARANDA Aurelio Salvatore, in qualità di mandante, ha contattato RIZZO SCACCIA Danilo, il quale ha reclutato i soggetti che materialmente hanno appiccato il fuoco, ossia PIRRIATORE Massimo e tale "Salvatore", soggetto rimasto non identificato; costoro sono stati coordinati dal RIZZO SCACCIA e recuperati da FARANDA Massimo Giuseppe. È appena il caso di rilevare, infatti, che le conversazioni tra gli imputati si interrompono proprio nel momento in cui divampano le fiamme e che, dopo avere commentato *"dintru...chiddi dintra o capannune si ni vaia si è appuiata ddà, viri guarda comu spinci...stace pigghiamo chiddi dintra u capannune...u viri?"* (cfr. RIT 670/16, progr. 10341), PIRRIATORE Massimo e "Salvatore" vengono prelevati dai luoghi da FARANDA Massimo Giuseppe, il quale, avendo ricevuto precise indicazioni da FARANDA Aurelio Salvatore, comunica al fratello di essere riuscito a recuperare "le vacche nta strada".

Gli esiti istruttori del giudizio, quindi, consentono di ritenere integrate le fattispecie contestate ai capi 135) e 136) dell'imputazione.

Quanto al delitto di tentata estorsione, di cui al capo 135) della rubrica, è sufficiente rilevare che l'inequivoco contenuto delle conversazioni intercettate consente certamente di qualificare il comportamento contestato come estorsivo.

Ai fini della configurabilità del delitto, infatti, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità dell'agente, le circostanze ambientali in cui questi opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo. La minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, infatti, non richiede necessariamente che la coartazione avvenga mediante la prospettazione di un male irreparabile alle persone o alle cose, tale da non lasciare al soggetto passivo una libertà di scelta, essendo sufficiente la prospettazione di un male che, in relazione alle circostanze che l'accompagnano, sia tale da far sorgere nella vittima il timore di un concreto pregiudizio. Peraltro, poiché nel caso di specie è contestato il tentativo di estorsione, va rilevato che, ai fini della corretta applicazione dell'art. 56 c.p., è necessario ricostruire la volontà teleologica dell'agente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la accompagnano e connotano in termini di univocità. Al riguardo, la condotta tenuta dagli imputati a seguito dei diverbi avuti da FARANDA Aurelio Salvatore in ordine alle balle di fieno cedute a Pittalà Antonino, di appiccare il fuoco nel fondo agricolo di proprietà di Cicero Roberto nel quale erano collocate le balle medesime, è qualificabile come idonea ed univoca rispetto al delitto voluto e non consumato per cause indipendenti dalla volontà degli imputati. In altri termini, non vi è alcun dubbio che, nel caso di specie, la condotta violenta posta in essere abbia avuto lo scopo

di determinare nelle vittime una condizione di soggezione psicologica e di paura tale da coartarne la volontà ed i comportamenti, come dimostrato proprio dalla deposizione del teste Pittalà Antonino. A fronte di emergenze connotate da una certa chiarezza (che hanno consentito di ricostruire compiutamente la vicenda criminale), non può non rimarcarsi come l'atteggiamento processuale assunto da colui il quale avrebbe dovuto fornire un significativo contributo di verità e giustizia sia stato, invece, improntato alla più sconcertante reticenza, tangibile espressione di quella intimidazione che gli imputati, nel caso di specie, sono riusciti ad ingenerare.

Quanto al delitto di danneggiamento seguito da incendio, di cui al capo 136) della rubrica, poi, è sufficiente rilevare che il reato di cui all'art. 424, comma 2, c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco allo scopo di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta (nell'elemento psicologico del reato, infatti, si individua, la differenza rispetto al delitto di cui all'art. 423 c.p.; cfr. Cass., Sez. I, n. 29294 del 17.5.2019), certamente ravvisabile nel caso di specie, essendo emerso che gli imputati, a mezzo del fuoco, hanno inteso arrecare danno al capannone di Cicero Roberto in cui erano collocate le balle di fieno di Pittalà Antonino, al fine di porre in essere quella minaccia e violenza idonee ad integrare il delitto di estorsione di cui al precedente capo 135) dell'imputazione.

Va esclusa, invece, la sussistenza della contestata aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa dei "Bontempo Scavo", di cui all'art. 416 bis.1 c.p., tenuto conto delle considerazioni già svolte in ordine alla posizione di FARANDA Aurelio Salvatore e FARANDA Massimo Giuseppe nella disamina del capo 1) dell'imputazione, riqualificato ai sensi dell'art. 416 c.p.

TRUFFE E FALSI - ASSOCIAZIONE FARANDA/CRASCI'

CAP I 137 e 138

FARANDA Aurelio Salvatore -FARANDA Davide- [CONTI TAGUALI Maria Rosita nei cui confronti si procede separatamente] - GLIOZZO Giuseppina - CAPUTO Antonio

137) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (FARANDA Aurelio Salvatore) e di soci (CONTI TAGUALI Maria Rosita; FARANDA Davide) dell'impresa "KALAT allevamenti società cooperativa agricola", nonché di gestore (CAPUTO Antonio) e di dipendente (GLIOZZO Giuseppina) del CAA Coldiretti MESSINA- 05, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano al rappresentante ed ai soci dell'impresa KALAT un ingiusto profitto - per complessivi euro 12.657,14.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana con sede in Messina (avvalendosi della collaborazione del CAA Coldiretti MESSINA - 05) una richiesta di ottenimento di contributi afferenti alla "Misura 213 - Indennità Natura 2000 Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE e Misure agroambientali" (domanda n. 24740379276 per la Campagna 2012), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (asserita affittuaria ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Cesarò, Caltagirone, Licodia Eubea e Vizzini, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima (risultando gli apparenti dante causa del tutto ignari del presunto negozio

giuridico posto a fondamento dell'istanza, ed in alcuni casi - Foti Basilio, nato a Messina il 02/02/1921 e morto il 23/07/1999; Casciana Antonino, nato a San Michele di Ganzaria 05/09/1933 e morto il 29/07/1988; Di Grazia Sebastiano, nato a Licodia Eubea, il 07/10/1929 e morto il 05/12/1995; Ravalli Giuseppe, nato a Licodia Eubea l'11/03/1940 e morto nel 1993- persino deceduti prima della data dell'apparente stipula del negozio stesso), nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; ed inoltre, falsamente attestando il possesso di titoli (c.d. diritti all'aiuto) non supportati da contratti di cessione o da altri negozi giuridici; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GLIOZZO Giuseppina (la quale, in accordo con il gestore del CAA CAPUTO, consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti la "KALAT ALLEVAMENTI Società Cooperativa Agricola"), la società indebitamente conseguiva la somma pari ad euro 12.657,14.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 26.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Davide - [CONTI TAGUALI Maria Rosita nei cui confronti si procede separatamente] - GLIOZZO Giuseppina - CAPUTO Antonio

138) Artt. 81 cpv cp; 56,110,640 bis cp; rif. art. 416 bis.I. cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di rappresentante legale (FARANDA

Aurelio Salvatore) e di soci (CONTI TAGUALI Maria Rosita; FARANDA Davide) dell'impresa "KALAT allevamenti società cooperativa agricola", nonché di gestore (CAPUTO) e di dipendente (GLIOZZO Giuseppina) del CAA Coldiretti MESSINA - 05, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana e l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), ed in tal modo a procurare al rappresentante ed ai soci dell'impresa KALAT un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana con sede in Messina (avvalendosi della collaborazione del CAA Coldiretti MESSINA - 05) delle richieste di ottenimento di contributi afferenti alla "Misura 213 - Indennità Natura 2000 - Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE e Misure agroambientali" (domande nn. 34740343743 e 34710116368 per la Campagna 2013), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (asserita affittuaria, ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Cesarò, Caltagirone, Licodia Eubea e Vizzini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima (risultando gli apparenti dante causa del tutto ignari del presunto negozio giuridico posto a fondamento dell'istanza, ed in alcuni casi - Foti Basilio, nato a Messina il 02/02/1921 e morto il 23/07/1999; Casciana Antonino, nato a San Michele di Ganzaria 05/09/1933 e morto il 29/07/1988; Di Grazia Sebastiano, nato a Licodia Eubea, il 07/10/1929 e morto il 05/12/1995; Ravalli Giuseppe, nato a Licodia Eubea l'11/03/1940 e morto nel 1993 - persino deceduti prima della data dell'apparente stipula del negozio stesso) nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; ed inoltre, falsamente attestando il

possesso di titoli (ed. diritti all'aiuto) non supportati da contratti di cessione o da altri negozi giuridici; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GLIOZZO Giuseppina (la quale, in accordo con il gestore del CAA CAPUTO, consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti la "KALAT ALLEYAMENTI Società Cooperativa Agricola"), la società indebitamente avanzava richieste di contributi per complessivi euro 36.184,20.-; evento che non aveva sede grazie agli accertamenti effettuati dalla PG operante e alle anomalie correlativamente rilevate dall'Ispettorato Provinciale Agricoltura (accertamenti che determinavano l'archiviazione delle pratiche);

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 14.3.13 ed il 17.6.13;

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

Il teste (già operante di Polizia Giudiziaria, aliquota Guardia di Finanza) GRASSO Carmelo, sull'attendibilità del quale non è sorto dubbio alcuno in ragione dell'analiticità della narrazione integralmente corroborata da un corredo documentale monumentale, all'udienza del 8.9.2021 ha riferito che la "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola", compagine menzionata nei capi di imputazione in esame, ha fissato la sede legale in Caltagirone, in Via Minosse, n. 49; è stata costituita in data 10 febbraio 2011 (con atto del Notaio Dottore come si vedrà anche innanzi); i soci Conti Taguali Maria Rosita, la moglie di FARANDA Aurelio Salvatore, e FARANDA Davide, quest'ultimo fratello di FARANDA Aurelio Salvatore, hanno indicato quest'ultimo quale amministratore e rappresentante legale il sig. FARANDA Aurelio Salvatore.

Di seguito la scheda di sintesi acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti all'udienza del 24.11.2021:

SEDE: <i>Via Minosse n. 49, Caltagirone (CT)</i>
DATA COSTITUZIONE: <i>10.02.2011</i>
DATA di CESSAZIONE: <i>Risulta Attiva alla Banca Dati "Anagrafe Tributaria" e inattiva alla Banca dati "Telemaco".</i>
RAPPRESENTANTE LEGALE: <i>FARANDA Aurelio Salvatore, nato il 05.01.1972 a Sant'Agata di Militello (ME).</i>
CAPITALE SOCIALE: <i>Iniziale €. 300,00 (composto da n. 3 quote di €. 100,00 cadauna)</i>
ALTRI SOCI: <i>CONTI TAGUALI Maria Rosita, nata il 20.04.1977 a Bronte (CT) – FARANDA Davide, nato il 23.10.1983 a Sant'Agata di Militello (ME).</i>
ATTIVITA' ESERCITATA: <i>"allevamento bovini e bufale da latte, produzione di latte"</i>
CODICE ATTIVITA': <i>014100</i>
ALTRE NOTIZIE: <i>costituita con atto redatto dal notaio DOTTORE Giuseppe¹</i> <i>FARANDA Aurelio Salvatore risulta essere e/o essere stato rappresentante legale delle seguenti società/ditte:</i> <ul style="list-style-type: none">✓ Società Cooperativa Agricola Favella✓ Gioia Società Cooperativa Agricola ARL✓ Pupa Società Cooperativa Agricola✓ Società Agricola Domingo s.a.s. di Faranda Aurelio Salvatore <i>FARANDA Davide risulta essere intestatario delle seguenti ditte:</i> <ul style="list-style-type: none">✓ ROSA SRLS;✓ Azienda Agricola S. Nicola S.A.S. di Faranda Davide & C.✓ Divina S.C.A.

¹ DOTTORE Giuseppe, nato a Catania (CT) il 03.01.1963, con domicilio fiscale a Catania in via lago di Nicito nr. 18 (CF:DTTGPP75T12C351Q) - (vgs all. L.4).

- ✓ **Montagna dei Nebrodi S.A.S. di Conti Taguali Maria Rosita e C**
- ✓ **Pascoli Verdi S.C.A.**
- ✓ **Società Agricola Allevamento Faranda S.A.S. di Conti Taguali Maria Rosita & C.**
- ✓ **Società Agricola Nuova Sicilia S.A.S. di Faranda Gianluca & C.**
CONTITAGUALI Maria Rosita risulta essere stata amministratore unico fino al 15.01.2014
Risulta essere rappresentante legale delle seguenti società/ditte:
- ✓ **ALLEVAMENTO CALATINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**
- ✓ **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA RACINECI**
- ✓ **MONTAGNA DEI NEBRODI SAS DI CONTI TAGUALI M. R. & C**
- ✓ **BOVINA DEL CALATINO DEI F.LLI FARANDA S.A.S. DI CONTI TAGUALI**
- ✓ **SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTO FARANDA SAS DI CONTI T.M.R. & C.**
Risulta essere socia delle seguenti società/ditte:
- ✓ **SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FAVELLA**
- ✓ **AZIENDA AGRICOLA SANTA NICOLA SAS**
E' risultata titolare della Partita Iva nr. 02069850838 per la conduzione della Omonima Azienda individuale – per la "COLTIVAZ. AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI (01300)" – cessata il 01/02/2012.

Il teste ha sinteticamente passato in rassegna – ciò che assume rilievo sul piano della valutazione delle due contestazioni al vaglio del Tribunale - le domande uniche di pagamento ovvero le domande di accesso alle contribuzioni dell'Unione Europea formulate dalla società "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola": per la campagna agricola 2011, in data 31 maggio 2012, la compagine ha presentato la domanda n. 10810761444 nel Comune di

Cesarò, presso il C.A.A. Coldiretti Messina 005, tramite l'operatore Di Marco Marinella; in ordine a detta campagna agricola del 2011 v'è traccia dell'erogazione di contributi, avvenuta in due quote, di cui una pari ad euro 23.989,15, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Tortorici, accreditata con bonifico del 7 novembre 2011, numero CRO 90957796106; ed una pari ad euro 23.539,14, presso la Banca Monte Paschi Siena, Agenzia di Tortorici, accreditata con bonifico dell'8 febbraio 2012, numero CRO 89066051012; **per la campagna agricola 2012**, in data 31 maggio 2012, la compagine ha formulato la domanda n. 20808264947 nel Comune di Cesarò, presso il CAA Coldiretti Messina 005, tramite l'operatore Di Marco Marinella; in ordine a detta campagna agricola del 2012 v'è traccia di un'erogazione di contributi, avvenuta in due quote, di cui una pari ad euro 27.692,17, presso la Banca Monte Paschi Siena, Agenzia di Tortorici, accreditata con bonifico del 2 novembre 2012, numero CRO 89109668700; ed una pari ad euro 27.192,16, presso la Banca Monte Paschi di Siena, Agenzia di Tortorici, accreditata con bonifico del 31 gennaio 2013, numero CRO 89195080909.

Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che la società cooperativa agricola "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*" era stata coinvolta nell'ambito del diverso procedimento penale relativo all'Operazione c.d. "*Terra Bruciata*", in ragione di talune particelle utilizzate nelle domande uniche di pagamento presentate dalla società medesima in ordine alle quali erano state rilevate delle anomalie, in quanto, la data di stipula del contratto concluso con la società era risultata successiva rispetto alla data del decesso del legittimo proprietario del terreno.

In particolare: **per l'annualità 2011/2012**, nella domanda di pagamento era stata indicata la **particella n. 31107, Foglio 72** del Comune di Caltagirone, di proprietà di Foti Basilio, nato a Messina, il 2 febbraio 1921 che, in realtà, era risultato deceduto in data 23 luglio 1999, antecedente rispetto alla data di stipula del contratto con la società "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*"; la **particella n. 42, Foglio 49**, di proprietà di Di Grazia Sebastiano, nato a

Licodia Eubea, il 7 ottobre 1929, risultato già deceduto al momento della stipula del contratto; la **particelle nn. 57 e 58, Foglio 72**, di proprietà di Incardona Nunzia, nata a San Michele di Ganzaria, il 25 luglio 1926; la **particella n. 60, Foglio 72**, di proprietà di Lioni Michele, nato a San Michele di Ganzaria, il 3 settembre 1928; la **particella n. 11, Foglio 1**, di proprietà di Sollima Alberto già deceduto al momento della stipula del contratto con la società "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*"; la **particella n. 9, Foglio 31**, di proprietà di Zorzi Faustino, nato a Montechiari il 9 settembre 1921, deceduto in data 4 febbraio 2002; le **particelle nn. 40, 44 e 50, Foglio 8**, di proprietà di Flacca Vento Antonino, nato a Licodia Eubea, il 18 dicembre 1930, deceduto; la **particella n. 238, Foglio 61**, di proprietà di Flacca Vento Antonino, già deceduto alla data della stipula; la **particella n. 98, Foglio 49**, di proprietà di Flacca Vento Antonino, già deceduto alla data della stipula; la **particella n. 257, Foglio 43**, di proprietà di Flacca Vento Antonino, già deceduto alla data della stipula; la **particella n. 71, Foglio 7** del Comune di Licodia Eubea, di proprietà di Flacca Vento Antonino, già deceduto alla data della stipula; la **particella n. 96, Foglio 45** del Comune di Licodia Eubea, di proprietà di Flacca Vento Antonino, deceduto in data 9 luglio 2005 e, quindi, prima della stipula. Si tratta di terreni tutti siti tra i Comuni di Licodia Eubea, Vizzini, Cesarò e Caltagirone, le cui particelle (summenzionate) erano state indicate nelle domande uniche di pagamento presentate dalla società "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*" per le campagne agricole 2011/2012 ed in ordine alle quali erano stati rinvenuti quattro **contratti di affitto che risultavano stipulati in data 1 maggio 2012** e (almeno apparentemente) registrati, in quanto recanti i timbri di registrazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Nicosia ed Enna, con i numeri: 743, 744, 745 e 746, in data 7 giugno 2012 (cfr. gli allegati **1A), 1B), 1C), 1D)**, acquisiti al fascicolo per il dibattimento):

allegato 1A), contratto di affitto stipulato in data 1 maggio 2012 (ed apparentemente registrato in data 7 giugno 2012) che era risultato firmato da ciascun contraente indicato, quindi, anche da Foti Basilio, nato a Messina il 2

febbraio 1921, deceduto in data 23 luglio 1999 (data antecedente alla stipula del contratto); da Incardona Nunzia, nata a San Michele di Ganzaria, il 25 luglio 1926, deceduta in data 25 aprile 2012 (data antecedente alla stipula del contratto); da Casciana Antonino, nato a San Michele di Ganzaria, il 5 settembre 1933, deceduto in data 29 luglio 1988 (data antecedente alla stipula del contratto);

allegato 1B), contratto di affitto stipulato in data 1 maggio 2012 (ed apparentemente registrato in data 7 giugno 2012), recante la sottoscrizione del legale rappresentante della "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*" e di numerosi locatari;

allegato 1C), contratto di affitto stipulato in data 1 maggio 2012 (ed apparentemente registrato in data 7 giugno 2012), recante la sottoscrizione del legale rappresentante della "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*" e di numerosi concedenti, tra i quali, Di Grazia Sebastiano, nato a Licoria Eubea, il 7 ottobre 1929, deceduto in data 5 dicembre 1995 (data antecedente alla stipula del contratto); Zorzi Faustino, nato a Montichiari, il 9 settembre 1921, deceduto in data 4 febbraio 2002 (data antecedente alla stipula del contratto); Ravalli Giuseppe, nato a Licodia Eubea, l'11 marzo 1940, deceduto nel 1993 (data antecedente alla stipula del contratto); Peti Michela, nata a Di Zini, il 5 agosto 1919, deceduta in data 9 luglio 2011 (data antecedente alla stipula del contratto). Tra i concedenti erano risultati, altresì, l'ente "*Raffineria di Gela srl*", che aveva sottoscritto il contratto con la dicitura "*Raffineria di Gela*", apponendo una sigla illeggibile e la "*Milano Assicurazioni spa*", anche in tal caso con apposta una sigla illeggibile;

allegato 1D), contratto di affitto stipulato in data 1 maggio 2012 (ed apparentemente registrato in data 7 giugno 2012), recante la sottoscrizione del legale rappresentante della "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*" e di numerosi concedenti.

Sul fronte dei titoli Ag.E.A. (ovvero anche diritti al premio) di cui ha potuto fruire la compagine ora citata, il teste ha riferito che la compagine ha

utilizzato diritti al premio pervenuti da Barrano Salvatore (16 titoli), Lo Monaco Nicolò (4 titoli), Alba Francesco (14 titoli) ed in numero maggiore dalla società “*MONTAGNA dei NEBRODI S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita*”, appunto di Conti Taguali Maria Rosina (moglie del rappresentante legale della “*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*”, Faranda Aurelio Salvatore): ben 181 titoli; per un totale di complessivi 215 titoli (in ordine al passaggio di titoli, cfr. anche gli allegati **1E** e **1F**), acquisiti al fascicolo per il dibattimento).

Oltre alle domande di pagamento già menzionate, fondate sui 4 contratti analizzati, la società cooperativa agricola “*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*”, come riferito dal teste e riscontrabile negli allegati, ha inoltrato ulteriori richieste di contributi (misura 213, indennità Natura 2000 connessa alla direttiva CEE 2000/60 e misure agro ambientali): **per l'anno 2011** la domanda n. 1474088605, domanda di sviluppo rurale presentata ai sensi del regolamento CEE 1698/2015 zone svantaggiate per la campagna 2011, tramite il CAA Coldiretti Messina 005, con l'ausilio dell'operatore GLIOZZO Giuseppina; **per l'anno 2012** la domanda n. 24740379276 (la stessa indicata nel capo di imputazione 137), domanda presentata ai sensi del regolamento CEE 1698/2015 zone svantaggiate per la campagna 2012, tramite il CAA Coldiretti Messina 005, con l'ausilio dell'operatore GLIOZZO Giuseppina; la domanda n. 24740573076, domanda presentata ai sensi del regolamento 1698/2015 zone svantaggiate per la campagna 2012, tramite il C.A.A. Coldiretti Messina 005, mediante l'operatore GLIOZZO Giuseppina; **per l'anno 2013**, la domanda n. 34740343743 (la stessa indicata nel capo di imputazione 138), tramite il C.A.A. Coldiretti Messina 005, sempre con l'ausilio dell'operatore Gliozzo Giuseppina; la domanda n. 34710116368 (la stessa indicata nel capo di imputazione 138), tramite il C.A.A. Coldiretti Messina 005, con l'ausilio dell'operatore CAPUTO Antonio.

Sui contributi elargiti dall'ente pagatore alla compagine testé citata a seguito della presentazione di dette domande, occorre, in funzione dell'esatta quantificazione di essi, far leva sul tenore dei documenti identificati con gli

allegati 1G); 1H); 1I); 1J); 1K) e 1L), acquisiti al fascicolo del dibattimento: per la campagna 2011, in esito all'istanza n. 1474088605 non sono stati elargiti contributi; per la campagna 2012, in esito all'istanza n. 24740379276 (domanda presentata ai sensi del regolamento CEE 1698/2015 zone svantaggiate per la campagna 2012, tramite il CAA Coldiretti Messina 005, mediante l'operatore GLIOZZO Giuseppina) sono stati elargiti contributi pari ad euro 12.657.14 (la cifra indicata nel capo di imputazione 137), accreditati con bonifico del 26 giugno 2013 (la data della consumazione), numero CRO 89280345511 (cfr. l'allegato 1G); sempre per la campagna 2012, in esito all'istanza n. 24740573076 (domanda presentata ai sensi del regolamento 1698/2015 zone svantaggiate per la campagna 2012, tramite il C.A.A. Coldiretti Messina 005, mediante l'operatore GLIOZZO Giuseppina;) non sono stati elargiti contributi, in quanto è stato avviato dall'ente un procedimento di revoca per rilevamento di anomalie; per la campagna 2013, in esito all'istanza n. 34740343743 (domanda presentata ai sensi del regolamento 1698/2015 per la campagna 2013, tramite il C.A.A. Coldiretti Messina 005, mediante l'operatore GLIOZZO Giuseppina, la stessa menzionata nel capo di imputazione 138) depositata presso l'Ispettorato di Messina, in data 17 giugno 2013, con richiesta di contributo pari ad euro 36.184,20, non sono stati elargiti contributi, in quanto è stato avviato un procedimento di revoca; per la campagna 2013, in esito all'istanza n. 3471016368: (domanda presentata ai sensi del regolamento 1698/2015 per la campagna 2013, tramite il C.A.A. Coldiretti Messina 005, mediante l'operatore CAPUTO Antonio, menzionata anch'essa nel capo 138 dell'imputazione) non sono stati elargiti contributi, in quanto l'ente ha avviato un procedimento di revoca per rilevate anomalie (cfr. l'allegato 1G, acquisito al fascicolo per il dibattimento).

Di seguito la scheda dei flussi economici acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti:

--	--	--	--

	CAMPAGNA	NUMERO	LUOGO DI PRESENTAZIONE		
			Comune	Ufficio di presentazione	Data presentazione
DOMANDE PRESENTATE	2012	2474037927 6 (vgs all. 1.g)	Messina	Regione Siciliana – Ispettorato Provinciale Agricoltura - sito a Messina, in via Trento 1/A Per il tramite del: CAA Coldiretti CAA Coldiretti - MESSINA - 005 Operatore GLIOZZO Giuseppina	(sottoscritta il 15.05.2012)
	2012	2474057307 6 (vgs all. 1.h e all. 1.i)	Messina	Regione Siciliana – Ispettorato Provinciale Agricoltura - sito a Messina, in via Trento 1/A Per il tramite del: CAA Coldiretti CAA Coldiretti - MESSINA - 005 Operatore DI MARCO Marinella	29.06.2012 (sottoscritta il 15.05.2012)

	2013	3474034374 3 (vgs all. 1.i e all. 1.j)	Messina	Regione Siciliana - Ispettorato Provinciale Agricoltura - sito a Messina, in via Trento 1/A Per il tramite del: CAA Coldiretti CAA Coldiretti - MESSINA - 005 Operatore Silvana BRUCCHIERI	17.06.2013 (sottoscritta il 14.05.2013)
	2013	3471011636 8 (vgs all. 1.k e all. 1.l)	Messina	Regione Siciliana - Ispettorato Provinciale Agricoltura - sito a Messina, in via Trento 1/A Per il tramite del: CAA Coldiretti CAA Coldiretti - MESSINA - 005 Operatore CAPUTO Antonio	14.03.2013 (sottoscritta il 27.02.2013)
CAMP GNA	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE		Dat a bo	CRO
		Comune	Agenzia		

CONTRI BUTI PERCEPI TIRICHI ESTI	2012 per domanda 24740379 276	12.657,14	Tortorici (ME)	BANCA MONTE DEI PASCHII DI SIENA S.P.A. - Agenzia di Tortorici (ME)- ITS1X0103082610 000000414096	26/ 06/ 20 13	89280 34551 1
	2012 per domanda 24740573 076	35.109,34 (Non percepiti per avvio procedimen to di revoca)		BANCA MONTE DEI PASCHII DI SIENA S.P.A. - Agenzia di Tortorici (ME)- ITS1X0103082610 000000414096		
	2013 per domanda 34740343 743	36.184,20 (Non percepiti per avvio procedimen to di revoca)		BANCA MONTE DEI PASCHII DI SIENA S.P.A. - Agenzia di Tortorici (ME)- ITS1X0103082610 000000414096		
	2013 per domanda 34710116 368	Non indicati per avvio procedimen to di revoca		BANCA MONTE DEI PASCHII DI SIENA S.P.A. - Agenzia di Tortorici (ME)-		

				IT51X0103082610		
				000000414096		
Totale contributi illecitamente richiesti e percepiti	€. 12.657,14					
Totale contributi illecitamente richiesti e non percepiti	€. 71.293,54					

Il teste ha anche fornito gli esiti degli accertamenti bancari eseguiti e dichiarato di avere tracciato un conto corrente (recante il n. 414096), aperto a nome della società cooperativa agricola "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola" presso la Banca Monte Paschi di Siena, Agenzia di Caltagirone, dall'analisi del quale era risultato l'effettivo accredito dei contributi erogati per le campagne agricole 2011, 2012 e 2013: l'importo di euro 12.657,14 (la cifra indicata nel capo di imputazione), accreditato con bonifico del 26 giugno 2013, numero CRO 89280345511, presso la filiale di Tortorici. Il teste ha aggiunto di avere accertato che il soggetto delegato ad operare sul conto corrente era **FARANDA Aurelio Salvatore** (cfr. l'allegato 1M, acquisito al fascicolo per il dibattimento).

Il teste ha dichiarato che, in data 12 maggio 2016, i militari si sono recati presso la Regione Siciliana, Ispettorato Provinciale Agricoltura, sito in Messina, Via Trento, n. 1/A e che, nell'occasione, il dirigente, dottor Bottari ha

consegnato la documentazione relativa alla società cooperativa agricola "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*":

- fascicolo della società cooperativa agricola "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*", contenente una cartellina contraddistinta dalla dicitura: "*PSR 2207/2013 misura 213 e misura 214*";
- una cartellina contraddistinta dalla dicitura "*PSR 2007/2013 misura 213 e misura 214 B*";
- una stampa della lista delle domande presentate dalla società cooperativa agricola "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*" (cfr. l'allegato 1N, **acquisito al fascicolo per il dibattimento**).

Il teste ha, infine, aggiunto che, a partire dall'anno 2014, alla società cooperativa agricola "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*" era sostanzialmente subentrata la società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" (compagine menzionata nei capi dell'imputazione che seguono). Nel dettaglio, il teste ha specificato che, in data 28 gennaio 2014, con atto stipulato dal Notaio Dottore di Grammichele, era stata costituita la società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", con sede in Tortorici, Contrada Scti, n. 408, capitale sociale versato pari ad euro 600,00, i cui soci erano Armeli Moccia Angelina e Montaudo Salvatore ed amministratore unico la stessa Armeli Moccia Angelina; in data 8 aprile 2014, la carica di rappresentante legale della società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" era stata conferita a Foti Dario Fausto (cfr. l'allegato 1.O), profilo che ritroveremo nella trattazione di altri capi di imputazione (139, 140, 141, 142, 143, 144, 144 bis e 144 ter); in data 14 marzo 2014, FARANDA Aurelio Salvatore, all'epoca rappresentante legale della società "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*", mediante due comunicazioni di variazione aziendale, aveva ceduto gli allevamenti della società "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*", identificati con i codici aziendali 017ME069 e 017ME265, proprio alla società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*"; il teste ha, poi, soggiunto di aver accertato un'anomalia: nelle comunicazioni sottoscritte da FARANDA Aurelio

Salvatore, nel riportare i dati identificativi della società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", era stato indicato (alla data quindi del 14 marzo 2014, quale rappresentante legale della società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" il sig. Foti Dario Fausto che, in realtà, detta qualifica assumerà (in luogo di Armeli Moccia Angelina), solo in data 8 aprile 2014 (cfr. l'allegato P, acquisito al fascicolo per il dibattimento).

Che la compagine abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione della domanda di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una superficie aziendale consistente in domanda, contratti di affitto macroscopicamente falsi è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste GRASSO Carmelo e dalle evidenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento; v'è traccia anche dell'effettiva erogazione del contributo su disposizione dell'ente pagatore Ag.E.A.; ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati (anche) dall'istante ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito nell'anno 2013 per la domanda prima citata e relativa alla campagna 2012); ciò integra gli estremi della truffa aggravata rilevante ex art. 640 bis c.p. ovvero, per la differente ipotesi (di cui al capo 138) della procedura avviata con le medesime modalità ma non definitasi con l'erogazione del contributo, della tentata truffa aggravata rilevante ex artt. 56 c.p. e 640 bis c.p..

Senonché con specifico riferimento ai reati contestati ai capi 137) e 138) dell'imputazione occorre dichiararsi il non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione estintiva di essi in ragione dell'insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni - e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando la riqualificazione del capo I, e ciò nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati su indicati; né

dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati **FARANDA Aurelio Salvatore**, **FARANDA Davide** e **CAPUTO Antonio**, stante la manifesta materialità dei fatti di reti sì come contestati; dal che i reati – di cui ai capi 137) e 138) - devono intendersi estinti per l'intervenuta prescrizione; per converso vi sono gli elementi che consentono di pervenire ad una piena assoluzione – per non aver commesso il fatto – per l'imputata **GLIOZZO Giuseppina**; in ragione, infatti, di una lettura compiuta del compendio probatorio, da operarsi soprattutto alla luce delle captazioni telefoniche, registrate e trascritte nella forma della perizia nel corso del dibattimento (il riferimento è alla conversazione intercorsa tra il **CAPUTO Antonio** e **DI MARCO Marinella** i quali forniscono plastica dimostrazione di aver disposto liberamente, per i loro fini, delle credenziali di **GLIOZZO Giuseppina** all'interno del C.A.A.), **GLIOZZO Giuseppina** va ritenuta estranea alle condotte poste in essere da **FARANDA Aurelio Salvatore**, **FARANDA Davide** e **CAPUTO Antonio** (e degli altri soci per i quali si è proceduto separatamente). Dal che l'assoluzione della **GLIOZZO Giuseppina** per non aver commesso (*rectius*: concorso a commettere) i fatti che le sono stati contestati ai capi 137 e 138 dell'imputazione.

Capi 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144 bis, 144 ter, 145

FARANDA Aurelio Salvatore - [FOTI Dario Fausto nei cui confronti si procede separatamente] - [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] - GLIOZZO Giuseppina

139) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FOTI Dario Fausto) e di socio (MONTAUDO Salvatore) dell'impresa "TEMPESTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", nonché di dipendente

(GLIOZZO) del CAA ACLI Messina 03, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa TEMPESTA un ingiusto profitto - per complessivi euro 290,04.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA ACLI Messina 03 una Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (asserita affittuaria ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Augusta, Caltagirone, Licodia Eubea e Vizzini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima (risultando l'apparente dante causa irreperibile, e a propria volta privo di titolo giuridico sui terreni), nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GLIOZZO Giuseppina (la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti la "TEMPESTA"), la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 290,04.- mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino il 11.8.17

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [FOTI Dario Fausto, MONTAUDO Salvatore, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si precede

separatamente] -

140) Artt. 81 cpv cp; 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis. I. cp; perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FOTI Dario Fausto) e di soci (MONTAUDO Salvatore) dell'impresa "TEMPESTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", nonché di operatore del CAA Tutela e Lavoro di Catania 001 (MARCHIESE), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa TEMPESTA un ingiusto profitto - per complessivi euro 10.870,84.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana con sede in Messina (avvalendosi della collaborazione di un non identificabile complice, impossessatosi delle password di accesso di alcuni dipendenti del CCA Tutela e Lavoro Avellino 001) una richiesta di ottenimento di contributi (domanda n. 64210897688 per la Campagna 2016, con correlata scheda di validazione curata da MARCHIESE Giorgio), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (asserita affittuaria, ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Augusta, Caltagirone, Licodia Eubea e Vizzini, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima (risultando l'apparente dante causa irreperibile, ed a propria volta privo di titolo giuridico sui terreni), nonché allegando un falso contratto di affitto al predetto scopo formato; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad

euro 10.870,84.- mediante erogazione effettuata tramite due bonifici bancari;
in Galati Mamertino nelle date del 12.5.17 (per euro 4.950,85.-) e del
26.10.17 (per euro 5.919,99.-)

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di
agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia
tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della
Regione Siciliana

**FARANDA Aurelio Salvatore - (FOTI Dario Fausto nei cui confronti si
procede separatamente) - [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si
procede separatamente] - DI MARCO Marinella - GLIOZZO Giuseppina**

141) Artt. 81 cpv cp; 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di
rappresentante legale (FOTI Dario Fausto) e di soci (MONTAUDO Salvatore)
dell'impresa "TEMPESTA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA" nonché di operatore de! CAA Coldiretti Messina
05 (DI MARCO), del CAA ACLI Messina 003 (GLIOZZO), mediante artifici e
raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre
in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura
della Regione Siciliana e l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni
concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati
membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed
ai soci dell'impresa TEMPESTA un ingiusto profitto corrispondente
all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo
all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati
presentavano presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione

Siciliana con sede in Messina (avvalendosi della collaborazione del CAA Coldiretti Messina 05 e del CAA ACLI Messina 003) delle richieste di ottenimento di contributi (domande nn. 44715927404, 44745734127 per la campagna 2014; 54210331218 per la campagna 2015; 64210897357 per la campagna 2016), falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (asserita affittuaria, ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Cesarò, Caltagirone, Licodia Eubea, Vizzini ed Augusta, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima (risultando l'apparente dante causa di alcuni di questi terreni - Messina Massimo - irreperibile, e a propria volta privo di titolo giuridico sui terreni; e trattandosi, per le ulteriori particelle, dei medesimi terreni già utilizzati nell'interesse dell'impresa KALAT con i vizi e le falsità descritte sub capi G ed H che precedono) nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori CAA - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti la "TEMPESTA" - la società indebitamente avanzava richieste di contributi per complessivi euro 63.289,49.-; evento che non aveva sede grazie agli accertamenti effettuati dalla PG operante e alle anomalie correlativamente rilevate dall'Ispettorato Provinciale Agricoltura (accertamenti che determinavano l'archiviazione delle pratiche);

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina nelle date del 7.8.14; 10.7.15; nonché nell'anno 2016

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore - [FOTI Dario Fausto nei cui confronti si procede separatamente] - [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] - DI MARCO Marinella

142) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 cp rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro (FARANDA Aurelio Salvatore; FOTI Dario Fausto; MONTAUDO Salvatore quali extranei determinatori; DI MARCO Marinella quale autrice materiale del falso ed impiegata de! C. A. A. munita di poteri certificativi, come tale pubblico ufficiale), nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte di DI MARCO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della società TEMPESTA, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, DI MARCO (impiegata presso il C. A. A. Coldiretti Messina 05) con riferimento alla pratica relativa alla società "TEMPESTA" per la "campagna 2014", in seno alla "scheda di validazione" 40361491976, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito e aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda ad opera dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante de! fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 9.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore - [FOTI Dario Fausto nei cui confronti si procede separatamente] - [MONTAUDO Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]

143) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 cp rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore del CAA ACLI Messina 003 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta negligente dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della società TEMPESTA, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore del C. A. A. ACLI Messina 003 con riferimento alla pratica relativa alla società "TEMPESTA" per la "campagna 2015", in seno alla "scheda di validazione" 50361980878, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta
- in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);
con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore - [FOTI Dario Fausto - MONTAUDO Salvatore - MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente]

144) al lt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro (FARANDA Aurelio Salvatore; FOTI Dario Fausto; MONTAUDO Salvatore quali extranei determinatori; MARCHESE quale autore materiale dei falsi ed impiegato del C. A. A. munito di poteri certificativi, come tale pubblico ufficiale), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte di MARCHESE - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della società TEMPESTA, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, MARCHESE - con riferimento alla pratica relativa alla società "TEMPESTA" per la "campagna 2016", in seno alla "scheda di validazione" 60381490980 e 60381501786 - dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda ad opera dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 15.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

FARANDA Aurelio Salvatore - [FOTI Dario Fausto nei cui confronti si procede separatamente]

145) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1. cp; perchè in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "LA TEMPESTA" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a FOTI Dario Fausto;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Grammichele il 28.1.14

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato FARANDA Aurelio Salvatore in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 139, 140, 141, 142, 143 dell'imputazione; GLIOZZO Giuseppina e DI MARCO Marinella vanno, invece, dichiarate assolute per non aver commesso il fatto in presenza di un quadro probatorio, per la loro posizione, non univoco.

Il teste (già operante di Polizia Giudiziaria, aliquota Guardia di Finanza) GRASSO Carmelo all'udienza del 8.9.2021 ha riferito che la "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola" è una società agricola a responsabilità limitata semplificata, con sede in Tortorici, Contrada Sceti, n. 408, costituita in data 28 gennaio 2014, partita IVA n. 03295380830, il cui rappresentante legale alla data del 8 aprile 2014 era Foti Dario Fausto e socio Montaudo Salvatore.

Di seguito la scheda di sintesi acquisita con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento

SEDE: Contrada Sceti 408 – 98078 Tortorici (ME)
DATA DI COSTITUZIONE: 28.01.2014 (alla Banca Dati "Serpico" risulta attiva)

DATA DI CESSAZIONE: alla Banca Dati "infocamere" risulta "cessata" (in tale fonte di informazione si rileva un ultimo protocollo con data del 25.06.2014)
RAPPRESENTANTE LEGALE/ AMM.RE: <i>FOTI Dario Fausto</i> , nato il 22.04.1986 a Sant'Agata di Militello (ME).
CAPITALE SOCIALE: euro 600,00
ALTRI SOCIO/I: <i>MONTAUDO Salvatore</i> , nato il 03.05.1973 a Caltagirone (CT)
ATTIVITA' ESERCITATA: <i>Coltivazioni associate all'allevamento di animali</i>
CODICE ATTIVITA': 015000
ALTRE NOTIZIE: <i>costituita con atto redatto dal notaio DOTTORE Giuseppe in data 07.02.2014</i> <i>FOTI Dario Fausto risulta essere intestatario delle seguenti ditte:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Azienda individuale <i>FOTI Dario Fausto</i> (CF:FTODFS86D221199Y) – Partita Iva 05159030872 – per "COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI" - Attiva dal 04.03.2014; ✓ Azienda individuale <i>FOTI Dario Fausto</i> (CF:FTODFS86D221199Y) – Partita Iva 04281840878 – per "ALLEVAMENTO DI BOVINI E BUFALINI, PRODUZIONE DI LATTE CRUDO (01210) " - Attiva dal 10.05.2005 - cancellata il 20.05.2013.; *<u><i>ARMELI MOCCIA Angelina</i></u>, nata il 29.11.1970 a Tortorici (ME) - risulta essere stata amm.re unico fino al 08.04.2014 e risulta essere socia della seguente ditta: ✓ Azienda Agricola Oricense di <i>ARMELI MOCCIA Rita e C.</i> (P.I.:02970480832) inattiva dal 07.05.2008.

Il teste ha sinteticamente passato in rassegna le domande uniche di pagamento ovvero le domande di accesso alle contribuzioni dell'Unione Europea formulate dalla società: per la campagna agricola 2015 (la stessa

menzionata nel capo 139 dell'imputazione), in data 15 giugno 2015, la compagine ha avanzato domanda unica di pagamento PSR n. 54762841119 nel Comune di Patti, presso il C.A.A. Acli 003, tramite l'operatore **GLIOZZO Giuseppina**; in ordine a detta campagna agricola del 2015 risulta un'erogazione di contributi pari ad euro 290,04 (la somma indicata nel capo 139 dell'imputazione), presso la Banca BCC della Valle del Fitalia, Agenzia di Galati Mamertino (si cfr. allegato 2.I acquisito al fascicolo del dibattimento dopo la produzione del 13.9.2021); per la campagna agricola 2014, la compagine ha avanzato domanda per lo sviluppo rurale zone svantaggiate per misure agro ambientali, ai sensi del regolamento CEE 1698/2005, n. 44715927404 e la domanda n. 44745734127, presso il CAA Coldiretti (contenute nella contestazione di cui al capo 141 dell'imputazione); per la campagna agricola 2015, è stata presentata la domanda per lo sviluppo rurale n. 54210331218, presso il C.A.A. Acli e la domanda unica di pagamento n. 50268267633 (la n 54210331218 è rilevante per il capo 141 dell'imputazione); per la campagna agricola 2016, la compagine ha avanzato domanda per lo sviluppo rurale n. 64210897688 (rilevante per il CAPO 140), presso il CAA Tutela e Lavoro e la domanda n. 642108997357 (rilevante per il CAPO 141).

Di seguito la scheda di sintesi acquisita con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento (correlata al capo 140 dell'imputazione)

Domande PSR	Campagna	Data e luogo presentazione	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
6421089768 8 DOM. SVI.RUR. REG.CE 1305/13	2016	Solo Dato SIAN	4.950,85 5.919,99	Galati Mamertino (ME)	BANCA B.C.C. DELLA VALLE DEL FILITA	12.05.2017	CAA Tutela e Lavoro 110.087.001

ZONE SVANTAG GIATE		Allegato alla nota n. 288197 Del 31.05.2018 (vgs all. 1.r)			LIA - Agenzia di Galati Mamerti no (ME) IT32C0 8913822 1000000 0400607	(data valuta) 26.10.20 17 (data valuta)	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

V'è peraltro prova compiuta degli accrediti di euro 4.950,85 e di euro 5.919,99, (si cfr. allegato 2.AT acquisito al fascicolo del dibattimento) per un importo complessivo di euro 10.870,84 (lo stesso importo contestato al capo 140 dell'imputazione), rilevante sul piano della consumazione della truffa aggravata contestata.

Di seguito la scheda di sintesi acquisita con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento e correlata al capo 141 dell'imputazione.

Domand e PSR	Campa gna	Data e luogo presentazi one	IMPOR TO IN EURO RICHI ESTO	Ufficio Interessato	
				Comune	ENTE
44715927 404 DOM. SVI. RUR. REG. CE 1698/200 5	2014	Messina (ME) 07.08.2014	26.815,2 5	Messina (ME)	Regione Siciliana – Ispettorato Provinciale Agricoltura - sito a Messina, in via Trento 1/A Per il tramite del: CAA Coldiretti CAA Coldiretti - MESSINA - 005

MISURE AGROA MB <u>vgs all.</u> <u>2.g</u>					
44745734 127 MISURA 213 - INDENN ITÀ NATUR A 2000 - INDENN ITÀ CONNES SE ALLA DIRETTI VA 2000/60/ CE E MISURE AGROA MBIENT ALI - <u>vgs all.</u> <u>2.d</u>	2014	Messina (ME) 07.08.2014	36.184,2 0	Messina (ME)	Regione Siciliana - Ispettorato Provinciale Agricoltura - sito a Messina, in via Trento 1/A Per il tramite del: CAA Coldiretti CAA Coldiretti - MESSINA - 005

54210331 218 DOM. SVI.RUR .REG.CE 1305/13 ZONE SVANTA GGIATE <u>vgs all.</u> <u>2.i</u>	2015	Messina (ME) 10.07.2015	Messina (ME)	Regione Siciliana – Ispettorato Provinciale Agricoltura - sito a Messina, in via Trento 1/A Per il tramite del: CAA ACLI - MESSINA - 003
64210897 357 DOM. SVI.RUR .REG.CE 1305/13 ZONE SVANTA GGIATE	2016	Solo Dato SIAN Allegato alla nota n. 288197 Del 31.05.2018 (vgs all. 1.r)		CAA Tutela e Lavoro 110.087.001

Il teste ha anche fornito gli esiti degli accertamenti eseguiti; il teste GRASSO Carmelo ha, infatti, dichiarato che, in data 12 maggio 2016, i militari si sono recati presso la Regione Siciliana, Ispettorato Provinciale Agricoltura, sito in Messina, Via Trento, n. 1/A e che, nell'occasione, costoro hanno acquisito la documentazione relativa alla società cooperativa agricola "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola" e rinvenuto, nel fascicolo aziendale di detta società, anche il fascicolo aziendale della "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola" (cfr. l'allegato I.N, acquisito al fascicolo per il dibattimento); che in data 19 luglio 2016, i militari si sono recati presso il CAA Tutela e Lavoro 001 di Catania, con sede in Catania, Via Fimia, n. 35, il cui

responsabile era Vecchio Giovanni, ed hanno proceduto all'acquisizione del fascicolo aziendale della società appena indicata all'interno del quale sono stati rinvenuti:

- un fascicolo aziendale A.G.E.A., intestato "*Fascicolo aziendale A.G.E.A., atto di iscrizione - atto di aggiornamento validazione dati 50361980878 composto da 18 pagine*";
- un mandato di assistenza del 10 maggio 2016 a firma di Foti Dario Fausto e rilasciato al CAA Tutela e Lavoro;
- una denuncia riepilogativa di contratto di affitto di fondo rustico stipulato da Foti Dario Fausto con vari concedenti;
- una cessione di quota di società a responsabilità limitata semplificata dell'8 aprile 2014, recante i relativi timbri di registrazione;
- una copia non registrata di cessione di quota di società a responsabilità limitata semplificata dell'8 aprile 2014;
- una ricevuta di accettazione raccomandata trasmessa in data 13 luglio 2016 dalla società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" all'Ufficio Servizio Agricoltura di Messina;
- **una fotocopia della carta di identità di Foti Dario Fausto;**
- un'istanza di annullamento della domanda n. 64210897357, presentata dalla società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" in data 13 luglio 2016 che risultava non sottoscritta, nonostante vi fosse allegata la ricevuta della raccomandata con i vari numeri di riferimento;
- un'istanza di annullamento della domanda n. 64210897688, non sottoscritta, nonostante vi fosse allegata la ricevuta della raccomandata con i vari numeri di riferimento;
- un appunto manoscritto;
- una comunicazione di codice IBAN a nome di Foti Dario Fausto;
- una comunicazione di recesso di mandato del 1 giugno 2016 a firma del rappresentante legale della società "*La Tempesta*";

- una visura camerale della società *“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”* stampata in data 23 aprile 2014;

ed ancora che, **in data 27 luglio 2016**, i militari hanno proceduto ad una nuova perquisizione presso il CAA Acli Messina 004 di Cesarò, il cui responsabile era Caputo Antonio, all'esito della quale era stata rinvenuta una carpetta di colore azzurro riportante la dicitura *“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”*, contenente numerosi documenti, sottoposti a sequestro (cfr. l'allegato 2.D, acquisito al fascicolo per il dibattimento) ed all'interno della quale vi era:

la domanda presentata per la campagna agricola 2014, n. **44745734127**; invero, originariamente presentata dalla società *“KALAT Allevamenti società cooperativa agricola”* per la campagna agricola 2013 e recante il n. 34740343743, con la quale era stata avanzata una richiesta di contributo pari da euro 36.184,20 e nella quale era subentrata la società *“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”* con la domanda numero 44745734127, la stessa citata nel **capo 141** dell'imputazione; a tal ultimo riguardo giova osservare che nella domanda presentata dalla società *“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”* erano state inserite le medesime particelle di terreno già inserite nella domanda originariamente presentata dalla società *“KALAT Allevamenti società cooperativa agricola”* e che alcun contributo fu erogato in ragione di talune anomalie riscontrate in fase di procedura (cfr. l'allegato 2.F acquisito al fascicolo del dibattimento);

la domanda presentata per la campagna agricola 2014, n. **44715927404**; invero originariamente presentata dalla società *“KALAT Allevamenti società cooperativa agricola”* per la campagna agricola 2013 e recante il n. 34710116368, con la quale era stata avanzata una richiesta di contributo pari ad euro 26.815,25 e nella quale era subentrata la società *“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”* con la domanda numero 44715927404 – la stessa parimenti citata nel **capo 141**; a tal ultimo riguardo, giova osservare che nella domanda presentata dalla società *“TEMPESTA*

Società Cooperativa Agricola” erano state inserite le medesime particelle di terreno già inserite nella domanda originariamente presentata dalla società *“KALAT Allevamenti società cooperativa agricola”* e che alcun contributo fu erogato in ragione di talune anomalie riscontrate in fase di procedura (cfr. **l'allegato 2G, acquisito al fascicolo del dibattimento**);

la domanda presentata per la campagna agricola 2015, n. **54762841119 (capo 139)**, domanda PSR, di sostegno pagamento, presentata esclusivamente dalla società *“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”* (che non subentra, in tal caso, ad altra domanda già presentata dalla società *“KALAT Allevamenti società cooperativa agricola”*) e che risultava collegata alla domanda unica n. 50268367633, indicata come *“allegato tecnico”* (cfr. **l'allegato 2.I**). Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha soggiunto che detta ultima domanda era stata sostituita da altra domanda, la n. 54210331218, la stessa citata nel **capo 141** (cfr. **l'allegato 2.J**) e che le due domande erano collegate alla medesima scheda di validazione n. 50361980878, datata 10 luglio 2015 (cfr. **l'allegato 2.K**); va, inoltre, rammentato, in funzione di una compiuta comprensione delle dinamiche della procedura avviata con siffatte domande, che la scheda di validazione è il documento tecnico in cui sono elencate tutte le particelle utilizzate e valorizzate dalla società e che consentono di delineare la superficie aziendale impiegata per l'attività; il medesimo testimone ha dichiarato, inoltre, che nella scheda di validazione erano stati indicati come condotti in affitto dalla società *“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”* taluni terreni siti nei Comuni di Cesarò e di Francavilla di Sicilia e ciò in forza **a)** di una denuncia del 10 maggio 2014 riepilogativa di un contratto di affitto con in calce la sottoscrizione del legale rappresentante della società *“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”* e di 11 locatari (molte delle quali ad avviso del Tribunale macroscopicamente simili tra loro) che avevano concesso in affitto numerose particelle di terreno per il periodo compreso tra il 10 maggio 2014 ed il 9 ottobre 2020 denuncia munita di estremi della registrazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Gela, n. 230,

serie 3T, del 9 giugno 2014 (si cfr. allegato 2.L); ed in ancora in forza b) di un contratto di affitto di terreni stipulato in data 1 maggio 2012 e recante la sottoscrizione del legale rappresentante della società "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola" e di 18 locatari (molte delle quali anche in questo caso ad avviso del Tribunale macroscopicamente simili tra loro) che concedevano in affitto particelle di terreni siti nei Comuni di Cesarò e Francavilla di Sicilia per il periodo compreso tra il 1 maggio 2012 ed il 31 dicembre 2020 (cfr. l'allegato 2.M); sempre nella medesima procedura la compagine ha valorizzato in domanda il godimento di alcune particelle in apparenza discendente, in apparenza, dal contratto di affitto stipulato in data 10 maggio 2015 da Messina Massimo, nato a Caltagirone il 31 marzo 1974 e Foti Dario Fausto, quale legale rappresentante della società "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola", con il quale il Messina aveva concesso in affitto numerose particelle di terreno site nei Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Caltagirone ed Augusta per il periodo compreso tra il 10 maggio 2015 ed il 31 dicembre 2022 (cfr. l'allegato 2.N); un contratto con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone, n. 841, serie 3T, del 6 luglio 2015, nonché i timbri dell'Ufficio Territoriale, della dottoressa Laura Caggegi; sennonché, all'esito degli accertamenti compiuti, come dettagliatamente riferito dal medesimo testimone GRASSO Carmelo, è emerso che il Messina Massimo non fosse il titolare dei terreni concessi in godimento e ciò nonostante nel fascicolo aziendale fosse stato rinvenuto l'atto di provenienza (atto di compravendita, numero di repertorio 7424, numero di raccolta 4075, registrato in Caltagirone, serie 1 T, in data 11 maggio 2015; l'allegato 2.O); infatti, siffatti terreni dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza presso la banca dati del catasto lo stesso non risultava titolare dei terreni; nel dettaglio: dei terreni siti nel Comune di Vizzini, la particella n. 22, Foglio 28, era stata verificata, sebbene in ragione delle risultanze catastali, una diversa titolarità dominicale in capo all'Istituto Diocesiano Sostentamento Clero di Catania dal 22 dicembre 2009; della particella n. 4, Foglio 21, era stata verificata, sebbene in ragione

delle risultanze catastali, una diversa titolarità dominicale in capo alla Regione Siciliana dal 22 dicembre 2009; dei terreni siti nel Comune di Licodia Eubea, la particella n. 105, Foglio 43, era stata verificata, sebbene in ragione delle risultanze catastali, una diversa titolarità dominicale in capo a Licciardi Giacomo, nato a Licodia Eubea, il 6 settembre 1949, dal 7 agosto 2003; della particella n. 127, Foglio 46, era stata verificata, sebbene in ragione delle risultanze catastali, una diversa titolarità dominicale in capo a tale Accardi Salvatore, nato a Grammichele, il 22 maggio 1929, dal 26 maggio 1984; della particella n. 35, Foglio 64, era stata verificata, sebbene in ragione delle risultanze catastali, una diversa titolarità dominicale in capo a Lirosi Sebastiano, nato a Catania, il 24 luglio 1971, dal 20 dicembre 1997; dei terreni siti nel Comune di Caltagirone, la particella n. 58, Foglio 72, era stata verificata, sebbene in ragione delle risultanze catastali, una diversa titolarità dominicale in capo ai fratelli Contraffatta Alfredo, eredi di Incardona Nunzia, dal 25 aprile 2012; della particella n. 89, Foglio 72, era stata verificata, sebbene in ragione delle risultanze catastali, una diversa titolarità dominicale in capo a Guccione Antonino, dal 26 maggio 1984; dei terreni siti nel Comune di Augusta, particella n. 16, Foglio 18, era stata verificata, sebbene in ragione delle risultanze catastali, una diversa titolarità dominicale in capo alla "Turistica Meridionale Spa", con sede in Catania, dal 27 luglio 1978 (cfr. per le relative visure catastali, l'allegato 2.P), acquisito al fascicolo per il dibattimento); tale prima verifica, certamente non dirimente per la natura delle emergenze catastali, invero munite di valore quasi esclusivamente fiscale e non equiparabili alle verifiche ipocatastali (idonee alla ricostruzione del c.d. ventennio utile ai fini dell'accertamento della proprietà), ha però spinto gli operanti – come riferito dal teste – ad approfondire gli accertamenti sull'atto di compravendita prima citato (apparentemente) stipulato innanzi al Notaio Dottore Giuseppe di Grammichele, in data 30 aprile 2015, con numero di repertorio 7424 e numero di raccolta 4075, (apparentemente) registrato in Caltagirone, serie I T, in data 11 maggio 2015, nel quale appunto Messina Massimo era indicato quale

acquirente delle suddette particelle da Lentini Giovanni, nato a Vizzini, il 25 luglio 1950; Guarnaccia Angelo, nato a Licodia Eubea, il 6 agosto 1932 e Casciana Giuseppe, nato a San Michele di Ganzaria, il 19 novembre 1943; dagli accertamenti eseguiti è emerso che gli estremi di registrazione dell'atto notarile non erano censiti all'Anagrafe Tributaria (cfr. l'allegato 2.Q) e che non v'era atto alcuno con le medesime caratteristiche negli archivi del Notaio rogante (cfr. l'allegato 2.R) e che i certificati di destinazione urbanistica allegati al contratto di compravendita non erano stati mai rilasciati dagli enti pubblici in essi menzionati (Comuni di Caltagirone e di Licodia Eubea; cfr. gli allegati 2.AK e 2.AL). Il teste Grasso Carmelo ha, poi, precisato che le particelle già utilizzate per la campagna 2015 sono state nuovamente valorizzate dalla medesima compagine per la campagna agricola 2016 ed inserite nella domanda di sviluppo rurale, presentata ai sensi del Regolamento CEE 1305/13, zone svantaggiate, n. 64210897357, presso il CAA Tutela e Lavoro di Catania e nella domanda di sviluppo rurale, presentata ai sensi del Regolamento 1305/13, zone svantaggiate, n. 64210897688, presso il CAA Tutela e Lavoro; che v'erano ben 5 schede di validazione a dette domande correlate, di queste 4 recanti la data del 15 giugno 2016 (cfr. gli allegati 2.U; 2.V; 2.W; 2.X) ed 1 recante la data del 16 giugno 2016 (cfr. l'allegato 2.Y). Un'ultima notazione al riguardo: nel corso della perquisizione eseguita presso il Centro di Assistenza Agricola Acli di Cesarò, all'interno di un fascicolo aziendale gli operanti hanno rinvenute le visure immobiliari correlate alle particelle menzionate nel falso rogito del Notaio Dottore Giuseppe (cfr. l'allegato 2.Z).

Dalla documentazione acquisita agli atti del dibattimento è anche possibile una ricostruzione analitica di coloro che hanno curato la procedura di inserimento delle domande e delle schede di validazione; le domande nn. 44745734127 e 44715927404 (capo 141), unitamente alla scheda di validazione n. 40361491976 (capo 142), sono state istruite dall'operatore DI MARCO Marinella; le domande nn. 54210331218 (capo 141) e n. 50268367633, sono state istruite dall'operatore GLIOZZO Giuseppina; le domande nn.

64210897688 (capo 140) e 6421897357 (capo 141), unitamente alle schede di validazione nn. 60381372360, 60381375629 e 60381549173, sono state istruite dall'operatore LA BELLA Pio Luigi; le schede di validazione nn. 60381490980 (capo 144) e 60381501786 (capo 144), sono state istruite dall'operatore MARCHESE Giorgio. Quanto alle domande presentate per la campagna agricola 2016, il teste ha, poi, riferito che dalla consultazione della banca dati SIAN era emerso che le stesse fossero state istruite presso il CAA Tutela e Lavoro Avellino 001 dagli operatori LA BELLA Pio Luigi e MARCHESE Giorgio, specificando che delle relative pratiche non era stata rinvenuta documentazione cartacea.

Decisive sono anche le risultanze della perquisizione eseguita in data 19 luglio 2016 presso il CAA Tutela e Lavoro 001 di Catania, alla presenza di Vecchio Giovanni, il responsabile; il teste Grasso Carmelo ha ricordato, che sono stati sequestrati numerosi documenti in formato cartaceo ed informatico (cfr. l'allegato 2.AS) e, più nel dettaglio, per ciò che rileva ai fini del vaglio delle condotte contestate ai capi 139, 140, 141, 142, 143, 144:

- una comunicazione di Vecchio Giovanni avente ad oggetto l'interruzione dei rapporti di collaborazione con il CAA "Word Service" di Catania, datata 2 gennaio 2014 (cfr. l'allegato 2.AN);

- appunti manoscritti, indicanti *user* e *password* di vari operatori CAA, uno dei quali recante la dicitura: "*US freccia verso destra P La Bella PW maiuscolo, freccia verso destra Pio luigi61 Tutela e Lavoro Avellino I*" (cfr. l'allegato 2.AO);

- appunto manoscritto recante la dicitura: "*Plabella e poi Pio Luigi61; CGalluppi X-sister in emergenza poi R Carbone Fortunat sempre poi in emergenza, e risultava pure barrato e poi un'altra indicazione con la dicitura Colaporta*" (cfr. l'allegato 2.AP);

- una comunicazione su foglio A4, recante la dicitura: "*Caro Gianni adesso sono tornata dai funerali del collaboratore, da una distanza di circa 80*

chilometri, ti invio la nuova password di Avellino. Fai quello che devi fare. Login PLABELLA PASS PIO LUIGI61 Paola" (cfr. l'allegato 2.AQ);

- un elenco di soggetti, ditte ed aziende rinvenuto durante la perquisizione presso il CAA Tutela e Lavoro 001 di Catania, all'interno di una cartellina di colore verde, recante la dicitura: "*Faranda*" (cfr. l'allegato 1, acquisito al fascicolo per il dibattimento);

- un elenco di ditte rinvenuto durante la perquisizione presso il CAA Tutela e Lavoro 001 di Catania: "*Giuseppe, Barberi Hermes, Coci Carolina (La Stella), Coci Domenico, Di Pasquale Mulventano Cristiano, Dolcemaschio Mirko Sebastiano, Emanuele Giuseppe, Favazzo Andrea, Gallo Andrea, Messina Antonietta, Trovato Vito, Visconte Antonina*", recante la dicitura "*Faranda*" (cfr. l'allegato 2, acquisito al fascicolo per il dibattimento);

- richieste, non sottoscritte, di differimento della data di presentazione delle domande di pagamento per motivi di salute, con allegati certificati medici (cfr. l'allegato 3, acquisito al fascicolo per il dibattimento);

- richieste, sottoscritte dai rappresentanti legali delle ditte, di differimento della data di presentazione delle domande di pagamento (ovvero di rimessione in termini) per motivi di salute, con allegati certificati medici (che si dimostreranno falsi);

- una mail del seguente tenore: "*Caro Gianni adesso sono tornata dai funerali del collaboratore, da una distanza di circa 80 chilometri, ti invio la nuova password di Avellino. Fai quello che devi fare. Login PLABELLA PASS PIO LUIGI61 Paola*" (cfr. l'allegato 5, acquisito al fascicolo per il dibattimento); tenore che diviene, peraltro, comprensibile laddove si tenga conto delle articolate dichiarazioni predibattimentali rese da CARBONE ROMINA (si cfr. il verbale acquisito all'udienza del 17.1.2022) in cui quest'ultima ha fornito una ricostruzione attendibile dell'uso indebito di credenziali (sue e del LA BELLA Pio) per mano di terzi estranei al CAA TUTELA e LAVORO Avellino 001;

- fascicoli aziendali relativi ad altre ditte, acquisiti in sede di perquisizione presso il CAA Tutela e Lavoro 001 di Catania, con all'interno contratti di affitto recanti i timbri dell'Agenzia delle Entrate e di vari uffici (cfr. **l'allegato 10, acquisito al fascicolo per il dibattimento**).

Il teste Grasso Carmelo ha riferito ancora di avere eseguito anche accertamenti di natura amministrativa dai quali era emerso che la società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" non aveva tenuto i libri contabili, era inattiva dal 25 giugno 2014 e priva di dipendenti (cfr. **l'allegato 2.AA, acquisito al fascicolo del dibattimento**). Il teste ha aggiunto che, in data 6 luglio 2016, i militari si erano recati presso la sede della società, sita in Tortorici, Contrada Sceti, n. 408, per notificare una richiesta di documenti al rappresentante legale della società e sui luoghi avevano rinvenuto ARMELI MOCCIA Rita, la sorella di Armeli Moccia Angelina, coniugata con **FARANDA Massimo Giuseppe**.

Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere proceduto anche ad accertamenti bancari e di aver appurato che sul conto corrente n. 400607, aperto a nome della società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" presso la Banca Valle del Fitalia, Agenzia di Galati Mamertino, erano state accreditate le somme di euro 290,04 e 57.308,00 e che soggetto delegato ad operare sul conto corrente fosse **Armeli Moccia Angelina** (nonostante il rappresentante legale della società fosse FOTI Dario Fausto), la moglie di FARANDA Massimo Giuseppe.

Il teste NASTASI Armando – sull'attendibilità del quale il Tribunale non nutre dubbio alcuno in ragione dell'analiticità della narrazione e del tenore della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento - all'udienza del 13.9.2021 ha integrato il patrimonio di informazioni acquisito e veicolato in dibattimento dal teste GRASSO Carmelo e precisato che la società ha percepito sul medesimo conto corrente contributi erogati dall'organismo pagatore per la somma di euro 4.950,85 in data 12 maggio 2017 e di euro 5919,99 con valuta del 26.10.2017 (ALLEGATO 2. AT).

La posizione di FARANDA Aurelio Salvatore (imputato per le condotte contestate ai capi 139, 140, 141, 142, 143, 144 e 144 bis, 144 ter e 145).

Che il vero *dominus* della compagine sociale "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" – e come si argomenterà innanzi anche di molte altre compagini sociali e ditte individuali - fosse il FARANDA Aurelio Salvatore si evince dal tenore delle conversazioni che di seguito si riportano: **in data 1 giugno 2016**, Faranda Aurelio Salvatore, mediante l'utenza intestata a Faranda Massimo Giuseppe, ma in uso appunto a Faranda Aurelio Salvatore, chiama Spadaro Duttore Salvatore, rilevante nella misura in cui i due parlano di un codice di allevamento -025ME089- già della società *La Contessa* da trasferire alla compagine "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" (si cfr. l'**allegato 2.AG**); sull'esatto individuazione dei conversanti il teste Grasso Carmelo ha precisato alcuni dettagli: che il chiamante fosse FARANDA Aurelio Salvatore lo si è dedotto dal fatto che lo Spadaro nel corso della conversazione lo ha chiamato "*Aurelio*" (RIT 419/16, progr. 3641); **in data 8 giugno 2016**, Faranda Aurelio Salvatore, mediante un'utenza intestata alla società "*Nuova Autoparco*", chiama Caputo Antonio (cfr. RIT 610/16, progr. 3078); nella medesima giornata, ci sono anche tentativi di chiamata tra i due (cfr. RIT 671/16, progr. 120 e RIT 614/16, progr. 614); alle ore 11:49, vi è un altro tentativo di chiamata ed alle ore 11:50, FARANDA Aurelio Salvatore chiama CAPUTO Antonio (cfr. RIT 671/17, progr. 123); ed ancora FARANDA Aurelio Salvatore chiama GLIOZZO Giuseppina ed i due parlano di una revoca: FARANDA Aurelio Salvatore: "*Niente, ti disturbavo, Antonio mi doveva mandare una revoca*" (RIT 670/16, progr. 2364); va, poi, segnalata la captazione di una mail inviata da antonio.caputo765@alice.it alla casella di posta elettronica della nuovaautoparcosrl@gmail.com avente ad oggetto "*recesso*" (RIT 687/16, progr. 106; l'**allegato 2.AI**), ossia una comunicazione di recesso effettuata da Foti Dario Fausto, nato a Sant'Agata Militello, il 22 aprile 1986, in qualità di legale rappresentante della società "*TEMPESTA*"

Società Cooperativa Agricola" in data 1 giugno 2016, priva di sottoscrizione e da inoltrare al CAA Acli s.r.l. di Roma, via Bazzi, n. 23/25 e, per conoscenza, al CAA Acli s.r.l. di Cesarò; **nonché la conversazione registrata al RIT 670/16, progr. 2385 che vede sempre protagonista FARANDA Aurelio Salvatore il quale contatta GLIOZZO Giuseppina e le chiede di rinviare la documentazione all'indirizzo autoparcosrl@gmail.com (di cui evidentemente ha la piena disponibilità il FARANDA Aurelio Salvatore); alle ore 17:15, dalla mail di Caputo Antonio, antonio.caputo765@alice.it, viene inviata una mail diretta alla casella di posta elettronica autoparcosrl@gmail.com, avente ad oggetto la medesima documentazione già intercettata sul RIT 687/16, progr. 106 (RIT 687/16, progr. 114; si cfr. anche l'allegato 2.AJ); in data 14 settembre 2016, Faranda Aurelio Salvatore chiama Cutrona Vittorio e parlano della società "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola" (cfr. RIT 670/16, progr. 10798). Nella medesima giornata, alle ore 16:42:53, Cutrona Vittorio richiama Faranda Aurelio Salvatore ed i due parlano di una bolla di accompagnamento da intestare a CONTI TAGUALI Maria, moglie di Faranda Aurelio Salvatore: Cutrona Vittorio: "Dammi questa intestazione, Salvatore, per fargli la bolla per camminare"; Faranda Aurelio Salvatore: "E falla Conti Taguali Maria" (cfr. RIT 607/16, progr. 10817).**

Occorre ripercorrere anche le dichiarazioni autoaccusatorie del FARANDA Aurelio Salvatore il quale ha, invero, riferito di aver truffato l' Ag.E.A. (*"io nella mia vita ho truffato per i fatti miei, per la mia famiglia...facendo tante società magari per acquisire un nome in più per fare qualche truffa in più, magari ogni persona veniva messo in due - tre società...le società sono state fatte a Grammichele...sono state costituite marzo del 2013 le società...siamo andati a finire dal Dottore a Grammichele...il prezzo era molto più ristretto rispetto ad altri posti, 1400,00-1500,00, lui se ne prendeva solo 900...io ho solo fatto venire mio zio Spasaro Giuseppe Natale che è venuto con suo compare Lombardo Giacomo...Favazzo Andrea e Coci sono venuti là. Come Favazzo Andrea, Valerio Labbia, questi erano nel ...si facevano le*

pratiche nel 2013 nella zona di Enna, Troina, Militello Giuseppe"), di aver intrapreso questo tipo di attività già nell'anno 2012 in quel di Lentini con l'ausilio di un C.A.A. gestito da un tale Fisicaro e di aver proseguito avvalendosi del contributo del C.A.A. gestito dal Vecchio Giovanni ("io nel 2015..ho conosciuto in un agriturismo a Castel di Judica il Dottore Vecchio che lui era professore di scuola dell'Agrario...io prima non mi servivo da lui, prima mi servivo a Lentini dal signor Fisicaro, in cui era stato il signor Fisicaro steso a darmi tutti quei terreni, che mi aveva dato un poco di terreni e abbiamo fatto delle pratiche. Io sono andato fino al 2012, poi non abbiamo fatto più niente...a me me li ha dati il sindacato, avendo fatto un accordo con lui dice: Sui io ti do questi terreni, se tu hai i nominativi ci prendiamo questo..e ci siamo messi così, a me dice mi devi dare il trenta per cento e il resto è vostro..abbiamo fatto qualche truffa lì e magari poi ce li dividavamo. Finito poi che nel 2012 è intervenuta la Finanza a Lentini, abbiamo finito e non abbiamo fatto più questa pratica. Nel 2014..Nel 2015 vado a conoscere, come gli dicevo prima, questo Vecchio Giovanni), di aver convenuto le modalità delle truffe con il Vecchio Giovanni riproponendo lo stesso schema dell'accordo intercorso con il Fisicaro avente ad oggetto la precostituzione di società sempre diverse con la disponibilità di nominativi di persone disponibili ad assumere la veste di socio e amministratore, l'individuazione di terreni valorizzabili in domanda perché abbandonati o non utilizzati da terzi con il confezionamento di fasulli titoli di conduzione (" e parlo, ci dissi: io ho dei terreni..", dice: "Perché non mi fai lavorare?" io gli spiego tutta la situazione, ci dissi: "Guarda, io..ci sono questi ragazzi, se tu sei disposto a farli, io ti posso dare i terreni, però io, ti dico la verità, non mi ci voglio mettere però. . . , perché terreni non sono, per esempio, concessi dai proprietari quindi io. ci dissi." "Vediamo com'è, tu mi porti questi documenti, di qua e di là. . . gli porto questi documenti e lui si verifica tutti questi documenti "Sì, ci, sono tanti terreni, la possiamo. • a", ma sono sempre terreni che abbiamo utilizzato sempre noi, io mi trovo tante..però quelle...tutte quelle società non sono società che abbiamo fatte tutti in un anno, ; un anno se

ne faceva una m poi quella andava male e si spostava in un' altra, si cambiava "nome diciamo va, perciò tutte queste pratiche , lo gli porto queste cose, dice: "Li possiamo fare", quindi io chiamo il Dottore. Avevo fatto quelle società nel 2013 che non erano mai state utilizzate,, però che i. come si dice? L'amministratore era già macchiato, quindi chiamo il Dottore Santangelo, il commercialista Santangelo e di cui gli faccio mi faccio spiegare come possiamo fare per cambiare gli amministratori e lui mi spiega: "Fate la riunione assemblea e si cambiano gli ammini(stratori)...e si può utilizzare" quindi i non abbiamo fatto la società di nuovo, sono società che sono nate nei 2013 però utilizzate nel 2016 addirittura, non nel 2015 nel 2016. Parlo coi Vecchio, col Dottore Vecchio, gli spiego la cosa, là conosco un altro ragazzo, altri due ragazzi che lavoravano, perché t lui era molto impegnato con la i scuola, e conosco questi due ragazzi che si chiamano Terranova Salvatore e Marchese, un altro ragazzo che si chiamava Marchese non mi, ricordo il nome, è un ragazzo alto, gli spiego la cosa, lui vede.. . gli porto le carpette, vede tutte le carpette con i documenti, "Tu vedila, se c'è qualcosa da fare.,: . ce n' erano 'alcuni che erano fatti già da un'altra parte, queste pratiche erano fatte. a Cesarò da Antonio Caputo, da là queste pratiche non sono state più fatte, ma. . E quindi io. . . Questo mi dice: "Te li faccio io" io gli porto queste pratiche là e li fa lui. Lui vede tutte queste pratiche, poi ci spiego che io "Ascolta, non ho più né registrazio. . . io non li posso né registrare, i proprietari sono all' oscuro. . . dice: "Me la vedo io". Lui si verifica questi documenti, ci vediamo una volta e facciamo questa. . . dice. "Io li posso fare, portami i nominativi e io prendo queste. . . questi terreni, queste particelle e glieli divido in varie. . . in varie persone. Non facciamo quantità grosse, facciamo quantità mi.. . più piccole", "Va bene" e gli porto, glielo dico a mio fratello, mio fratello Emanuele mi porta suo cognato, sua cognata e sua suocera; poi viene mio fratello Gianluca, che porta quella sua che quello a Traina non glieli vuole fare più e vengono fatte pure là, comunque abbiamo fatto. . . abbiamo portato un po' di nominativi, se erano quindici, se erano dieci, se erano diciotto, non lo so quant' erano.

Io...Allora, il signor Vecchio mi dice: "A me mi deve dare, se io te li sistemo, il quaranta per cento", dissi "Dottore Vecchio, Gianni, ma guarda, se è rischioso. . . "No, li faccio io. . ." infatti tant' è vero che, tutte quelle pratiche io non ne ho firmata neanche una, forse. . no neanche una, forse o tre o quattro sono quelle che ho firmato, cinque, ma gli altri li ha firmati. . . non lo so chi li ha firmati possiamo vedere pure la perizia calligrafica, io non lo so. Nello stesso tempo poi mi vedo scritto che lui queste pratiche. . . gli dice che io gli ho portato pure i timbri, i timbri dell'Agenzia delle Entrate che io mai utilizzati, ' mai visti. Io gli ho portato i timbri, ma quelli delle società, perché nelle varie società bisognava mettere i timbri, nello stampato di prendere i mandati. "No, non ti preoccupare, me la vedo io con l'AGEA, tanto l'AGEA gli mette il numero di pro., "Vedi tu", però io non sapevo che lui magari, visto che si prendeva il quaranta per. .se andavano in porto però. Cento euro a pratica si teneva per presentarli e infatti nel 2015 io gli ho dato cento euro a pratica, come abbiamo finito; gli altri glieli ho dati mano a mano che arrivavano e lui i suoi soldi. Gli porto il particolare dove gli davo, Allora, i soldi io glieli davo sia a Torrenova, sia a lui e li porto pure ai caselli di Catania, che lui veniva da un lato. . . prima dei caselli c'è un posteggio, lui veniva a piedi da là, non lo so da dove e gli davo i soldi. Questo stiamo parlando del 2015, che lui dice che io neanche l'ho pagato, non è vero, perché sennò.....L'altra che non è veritiera, che lui dice che io gli ho portato i timbri dell'Agenzia delle Entrate.....io gli ho portato i timbri, ma quelli della società...faceva tutto lui, lui faceva i contratti, io non so come li faceva, faceva tutto lui...un poco sono stati firmati dai raga..da..da..diciamo..da..dall'intestatario delle ditte, ma non tutte però...Comunque il 2015 è andato in porto...io nel 2015 l'ho pagato profumatamente, siamo rimasti il quaranta per cento e gli ho pagato il quaranta per cento, gli altri, la verità, io...ci dividevamo con ...con gli intestatari delle ditte il ricavato di quello che abbiamo ricavato...queste cose noi li facevamo sempre, li abbiamo sempre fatte...).

Nei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dal notaio DOTTORE Giuseppe, prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 15.10.2021 ed acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, possono scorgersi diversi elementi utili a comprendere quale fosse il *modus operandi* del FARANDA Aurelio Salvatore; il Notaio ha, infatti, riferito (sic fr. Il verbale del 22.10.2016) di aver ricevuto spesso FARANDA Aurelio Salvatore, in compagnia di un fratello (forse Gianluca ovvero Davide) ed ha indicato in questi ultimi coloro deputati ad intrattenere i rapporti con il dichiarante e lo studio notarile in funzione della costituzione di ditte individuali e società agricole nonché della redazione degli atti successivi inerenti alla vita delle ditte e delle società costituite; di non conoscere i soci delle società costituite perché costoro si presentavano solo per la costituzione; di aver ricevuto i compensi per gli atti redatti per la costituzione delle varie società cooperative e/o agricole dai FARANDA; ha, poi, analiticamente fornito l'elenco delle ditte e società costituite su indicazione e incarico (anche) di FARANDA Aurelio Salvatore e tra queste

- la "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*" (capi 137 e 138 dell'imputazione); nell'anno 2011;
- la "*BOVINA del Calatino s.a.s.*"; nell'anno 2011;
- la "*RANECI Società cooperativa*"; nell'anno 2011;
- l'"*Azienda Agricola MAMMAIA*"; nell'anno 2011;
- la "*COSTANZA Società Cooperativa Agricola*"; nell'anno 2012;
- la "*PUPA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2012; con scioglimento e liquidazione nell'anno 2013;
- la "*GIOIA Società Cooperativa Agricola*"; nell'anno 2012; con scioglimento e liquidazione nell'anno 2013;
- la "*MINOSSE Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013; (capi 258, 259, 260, 261, 262 dell'imputazione)
- la "*SANTO PIETRO Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013; (capi 266, 267, 268 dell'imputazione);



- la "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2014; (capi 139 e 140 dell'imputazione);
- la "*NATURA VERDE Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2011;
- la "*LA STELLA Società semplice agricola*", nell'anno 2013; (capi 154, 155 e 156 dell'imputazione);
- la "*ROCCIA s.r.l. agricola semplificata*", nell'anno 2014;
- la "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2012; (capi 172, 173, 174, 175, 176, 177);
- la "*RISORSA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2012; (capi 188 e 189 dell'imputazione); con scioglimento e liquidazione nell'anno 2013;
- la "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013; (capi 184, 185, 186, 187 dell'imputazione);
- la "*LA TALPA s.r.l. agricola semplificata*", nell'anno 2014;
- la "*CALATINA Cooperativa Agricola*", nell'anno 2012;
- la "*SAN GIACOMO Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2012;
- la "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013; (capi 157, 157 bis, 158, 158 bis, 159 e 160 dell'imputazione);
- la "*RINASCITA CALATINA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013;
- la "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013; (capi 169, 170 e 171 dell'imputazione);
- la "*BRAILA Società Cooperativa agricola*", nell'anno 2013; (capi 201, 202 e 203);
- la "*ALLEVAMENTO CALATINO Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2011;
- la "*SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013; (capi 195, 196 e 197 dell'imputazione);
- la "*LE QUATTRO STELLE Società Cooperativa Agricola*",

nell'anno 2013; (capi 214, 215, 216, 217, 218 dell'imputazione);

- la "*SAN FRANCESCO Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013; (capi 269, 270 e 271 dell'imputazione);

- la "*BELLADONNA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013; (capi 254, 255, 256 e 257 dell'imputazione);

- la "*LA PRINCIPESSA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013; (capi 230, 231, 232, 233 e 234 dell'imputazione);

- la "*CAMPAGNOLA s.r.l.s. agricola*", nell'anno 2014;

- la "*BUCAREST Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2012;

tutti rogati tra il febbraio e il mese di maggio dell'anno di riferimento e con il coinvolgimento delle seguenti persone: **FARANDA Aurelio Salvatore** ("*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*", la "*BOVINA del Calatino s.a.s.*"; nell'anno 2011; la "*RANECI Società cooperativa*"; nell'anno 2011; l'"*Azienda Agricola MAMAIA*"; nell'anno 2011; la "*COSTANZA Società Cooperativa Agricola*"; nell'anno 2012; la "*PUPA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2012; con scioglimento e liquidazione nell'anno 2013; la "*GIOIA Società Cooperativa Agricola*"; nell'anno 2012; con scioglimento e liquidazione nell'anno 2013); **FARANDA Gaetano** (la "*MINOSSE Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013; la "*SANTO PIETRO Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013); **ARMELI Moccia Angelina** (la "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2014), **FARANDA Massimo Giuseppe** (la "*NATURA VERDE Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2011), **COCI Carolina** (la "*LA STELLA Società semplice agricola*", nell'anno 2013; la "*ROCCIA s.r.l. agricola semplificata*", nell'anno 2014), **FARANDA Antonino classe 1941** (la "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2012; la "*RISORSA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2012; con scioglimento e liquidazione nell'anno 2013; la "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013); **FARANDA Emanuele Antonino** (la "*NATURA VERDE Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2011; la "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*", nell'anno 2013; la "*LA TALPA*

s.r.l. agricola semplificata”, nell’anno 2014); **PENNINO Filippo** (la “*CALATINA Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2012; la “*SAN GIACOMO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2012; la “*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013), **DELL’ALBANI Salvatore** (la “*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013; la “*SAN FRANCESCO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013; la “*BELLADONNA Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013), **PENNINO Alessandro** (la “*CALATINA Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2012; la “*SAN GIACOMO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2012; la “*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013), **FARANDA Settimo Ivan** (la “*NATURA VERDE Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2011; “*RINASCITA CALATINA Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013; “*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013), **NICOLAE Iosif Maria** (“*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013; la “*BRAILA Società Cooperativa agricola*”, nell’anno 2013), **PATERNITI Jlenia Monica** (“*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013), **FARANDA Davide** (“*ALLEVAMENTO CALATINO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2011; “*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*”, nell’anno 2011; la “*NATURA VERDE Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2011), **LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria** (la “*BIRBA Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2012; “*RISORSA Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2012, con scioglimento e liquidazione nell’anno 2013; “*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013), **COCI Signorino** (“*LA STELLA Società semplice agricola*”, nell’anno 2013), **SPASARO Giuseppe Natale** (“*PUPA Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2012; con scioglimento e liquidazione nell’anno 2013; “*GIOIA Società Cooperativa Agricola*”; nell’anno 2012; con scioglimento e liquidazione nell’anno 2013; *SAN GIACOMO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2012; *SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013), **IUCULANO Sebastiano** (“*LE QUATTRO STELLE Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013),

MESSINA Luigi (“*MINOSSE Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013; “*SANTO PIETRO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013; “*SAN FRANCESCO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013), **MONTEMAGNO Giacomo** (“*MINOSSE Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013; “*SANTO PIETRO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013; “*SAN FRANCESCO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013), **PENNINO Dario** (“*CAMPAGNOLA s.r.l.s. agricola*”, nell’anno 2014), **D’ASERO Luigi** (“*CAMPAGNOLA s.r.l.s. agricola*”, nell’anno 2014), **FOTI Dario Fausto** (si rende cessionario di una quota della “*TEMPESTA s.r.l. semplificata*” nell’anno 2014), **CONTI TAGUALI Maria Rosita** (“*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*”, nell’anno 2011; “*ALLEVAMENTO CALATINO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2011; “*BUCAREST Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2012), **MONTAUDO Salvatore** (“*BELLADONNA Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013; “*LA PRINCIPESSA Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013; “*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2014) e **MESSINA Paolo** (“*MINOSSE Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013 e “*SANTO PIETRO Società Cooperativa Agricola*”, nell’anno 2013); dati ricavabili dagli allegati ai verbali di sommarie informazioni acquisiti tutti al fascicolo del dibattimento.

Di tenore assai sommario, ma analogo, sono le dichiarazioni di **ARMELI MOCCIA Rita**, la sorella di Armeli Moccia Angelina, coniugata con **FARANDA Massimo Giuseppe**. (rinvenuta il 6 luglio 2016 presso la sede della società, sita in Tortorici, Contrada Sceti, n. 408, dalle forze dell’Ordine), la quale ha confermato che le società “*erano truffaldine*”, ed ha attribuito al marito le iniziative assunte nello specifico settore.

A ciò va, poi, soggiunto che anche il teste **SANT’ANGELO Pietro** ha riferito di aver sempre interloquuto solo con **FARANDA Aurelio Salvatore** per la gestione contabile della società “*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*” (verbale di sommarie informazioni testimoniali del 2.2.2017, acquisito

all'udienza del 11.10.2021); su richiesta di quest'ultimo il teste, dottore commercialista di professione, ha curato l'invio telematico dell'aggiornamento dell'amministratore della società in data 15.7.2014 e alcuni profili inerenti la procura a firma di FOTI Dario Fausto.

Il testimone AMATO Fabio, anche lui professionista commercialista, ha reso dichiarazioni predibattimentali assai significative (acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 11.10.2021) in ordine al coinvolgimento effettivo di FARANDA Aurelio Salvatore nella gestione di fatto di numerose compagini; il dott. AMATO Fabio ha infatti riferito di aver ricevuto più volte FARANDA Aurelio Salvatore e di averlo conosciuto per il tramite di un suo storico cliente tale VILLEGGIANTE Giuseppe, figlio di VILLEGGIANTE Luciano; nonché di averlo ricevuto in compagnia talvolta di VILLEGGIANTE Giuseppe (per la gestione della pratica di attribuzione della partita IVA alla società VILLEGGIANTE Società Agricola), talaltra del fratello FARANDA Emanuele Antonino (per la gestione della pratica di attribuzione della partita IVA alla società LA TALPA s.r.l.s.), ovvero ancora di PENNINO Dario Fausto e PENNINO Dario (i quali nell'occasione hanno consegnato documenti riferibili a varie società e ditte ovvero interloquito per il cambio di amministratore della società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*"); ha riferito che FARANDA Aurelio Salvatore, PENNINO Dario Fausto e PENNINO Dario "*sono legati da rapporti economici inerenti l'attività da loro svolta anche in relazione alla documentazione amministrativa-contabile custodita presso il mio studio*"; ha ancora riferito di aver contattato telefonicamente COCI Carolina, rappresentante legale della "*ROCCIA s.r.l. agricola semplificata*", su indicazione dello stesso FARANDA Aurelio Salvatore, e di aver con quest'ultimo tessuto vari carteggi per questioni inerenti a varie società e tra queste "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", "*LA CAMPAGNOLA*", "*ROCCIA s.r.l. agricola semplificata*", la ditta "*PENNINO Dario*", la ditta "*CONTI TAGUALI Maria Rosita*", "*ROSA s.r.l.s.*", la ditta "*FARANDA Gianluca*".

Ferme le risultanze istruttorie sopra evidenziate, va allora affermato che la condotta di FARANDA Aurelio Salvatore integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa e di tentata truffa (capi 139, 140, 141) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore CAA; capi 142, 143, 144).

A quest'ultimo devono, infatti, essere ascritte le domande uniche di pagamento della "LA TEMPESTA Società Cooperativa Agricola" e gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (accreditato sul conto corrente gestito dalla cognata Armeli Moccia Angelina, moglie del fratello FARANDA Massino Giuseppe),

Le modalità descritte dal FARANDA Aurelio Salvatore sulla programmazione e concretizzazione delle truffe in sede di interrogatorio sono le stesse poste in essere dalla "Kalat Allevamenti società cooperativa agricola", con legale rappresentante lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore, prima e dalla subentrante società "LA TEMPESTA Società Cooperativa Agricola"; quest'ultima costituita all'inizio dell'anno 2014 rimane di fatto inattiva (v'è prova dell'annotata cessazione per inattività già nel giugno 2014); il legale rappresentante della compagine è tale Foti Dario Fausto (profilo che si ripresenterà al momento della trattazione di altre condotte integranti gli estremi della truffa aggravata e per il quale si è sempre adoperato sempre FARANDA Aurelio Salvatore anche presso il commercialista SANT'ANGELO Pietro ovvero presso il commercialista AMATO Fabio) al quale viene sottratta la disponibilità del conto corrente sul quale confluivano i contributi Ag.E.A. perché la delega ad operare è attribuita alla cognata di FARANDA Aurelio Salvatore, la sig.ra Armeli Moccia Angelina, moglie di FARANDA Massino Giuseppe, uno dei fratelli costantemente coinvolti dal FARANDA Aurelio Salvatore nella ideazione, programmazione ed esecuzione delle truffe aggravate al vaglio di questo Tribunale; la medesima compagine ha valorizzato in domanda (negli anni 2014, 2015 e 2016), avvalendosi ora del C.A.A. AcI 003 di Cesarò ora del C.A.A. Tutela e Lavoro, terreni in forza di titoli di conduzione

falsi (l'allegato 2.O) ovvero platealmente falsi (allegati 2.L e 2.M) – e che fossero platealmente falsi si ricava anche e soprattutto dalle caratteristiche delle sottoscrizioni, molte delle quali evidentemente gemmate dalla stessa penna e dalla stessa mano – confezionati tutti in funzione della formulazione della domanda stessa e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; l'avvenuta erogazione o meno dei contributi richiesti incide, invero, solo sulla consumazione della fattispecie, ferma la rilevanza penale della condotta appena descritta, sebbene ex artt. 56 e 640 bis c.p., e quindi nella forma del tentativo di truffa aggravata, nella diversa ipotesi di mancata erogazione del contributo richiesto quando cagionata dagli accertamenti di polizia ovvero dalle anomalie emerse in sede di controllo.

Con l'esclusione, però, sul piano dell'elemento materiale ovvero oggettivo, delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa.

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alle truffe anche tentate contestate, sia con riferimento al falso contestato: il sig. FARANDA Aurelio Salvatore, nel momento in cui si è prodigato per la costituzione della compagine, ha procacciato persone fisiche disponibili a comporre la compagine sociale, ha individuato il Notaio al quale far rogare l'atto costitutivo (il più conveniente sulla piazza, come dallo stesso FARANDA Aurelio Salvatore indicato), ha confezionato e fatto sottoscrivere le domande di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi, e, quindi, provocato ovvero indotto la dichiarazione e la correlata attestazione sulla regolare costituzione, sul regolare aggiornamento e sulla regolare custodia del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione evidentemente e, talora, anche macroscopicamente falsi - invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti

ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà - non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la compagine, subentrata in parte anche alla "*Kalat Allevamenti società cooperativa agricola*" di cui lo stesso era legale rappresentante, da lui (creata e) guidata, non avendo mai richiesto ed ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno valorizzate nel corso delle procedure.

Va, invece, esclusa la responsabilità (contestata nella forma del concorso nelle condotte di cui ai **capi 139 e 141 dell'imputazione**) di **GLIOZZO Giuseppina** la quale, in ragione di una lettura compiuta del compendio probatorio, da operarsi soprattutto alla luce delle captazioni telefoniche, registrate e trascritte nella forma della perizia nel corso del dibattimento (il riferimento è alla conversazione intercorsa tra il **CAPUTO Antonio** e **DI MARCO Marinella** i quali forniscono plastica dimostrazione di disporre liberamente, per i loro fini, delle credenziali di **GLIOZZO Giuseppina** all'interno del C.A.A. ACLI), va ritenuta estranea alle condotte poste in essere da **FARANDA Aurelio Salvatore** (con **Foti Dario Fausto**, l'apparente legale rappresentante, e **Montaudo Salvatore**, il socio, per i quali si procede separatamente). Dal che l'assoluzione della **GLIOZZO Giuseppina** per non aver commesso (*rectius*: concorso a commettere) i fatti che le sono stati contestati ai **capi 139 (concorso in truffa aggravata) e 141 (il concorso in falso in atto pubblico fidefacente)**.

Analoga la conclusione da rassegnare sulla posizione di **DI MARCO Marinella**: un quadro probatorio non univoco sul suo coinvolgimento nella ideazione, programmazione ed esecuzione della truffa tentata (di cui al **capo 141**), l'utilizzo, per mano della compagine istante, di un titolo di conduzione (allegato 2.N; il contratto tra **FOTI Dario Fausto** nella qualità di legale rappresentante e **Messina Massimo**) risultato falso solo dopo approfonditi accertamenti presso l'anagrafe tributaria ed il notaio rogante (allegati 2.O, 2.P, 2.Q, 2.R, 2.T), e quindi non macroscopicamente falso, che come tale sarebbe stato sintomatico di una partecipazione di costei al disegno criminoso del

FARANDA Aurelio Salvatore e, quindi, idoneo a lumeggiare anche la piena consapevolezza della DI MARCO Marinella di contribuire al perseguimento degli intenti fraudolenti del FARANDA Aurelio Salvatore e dei suoi collaboratori, legittima l'assoluzione dell'operatrice C.A.A. per i reati contestati **ai capo 141 (concorso in tentata truffa aggravata) e 142 (il falso correlato) perché il fatto non costituisce reato.**

Pur conclamata, per le ragioni già esposte, la materialità del reato contestato al **capo 145** (*id est*: l'intestazione a tale FOTI Dario Fausto di una società - "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola" - di fatto gestita anche dal FARANDA Aurelio Salvatore *uti dominus* con un codice allevamento già di altra compagine - "La Contessa" - nella disponibilità dello stesso FARANDA e la disponibilità di diritti al premio o titoli Ag.E.A. provenienti da società sempre gestite dallo stesso nonostante formalmente riconducibili al coniuge CONTI TAGUALI Maria Rosita e ad altri familiari), occorre dichiararsi il non doversi procedere nei confronti dell'imputato FARANDA Aurelio Salvatore per l'intervenuta prescrizione estintiva di esso in ragione dell'insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni - e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte, e ciò nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione del reato; né dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione dell'imputato FARANDA Aurelio Salvatore; dal che il reato di cui al **capo 145** deve intendersi estinto per l'intervenuta prescrizione.

FARANDA Aurelio Salvatore - [FOTI Dario Fausto nei cui confronti si procede separatamente]

144 bis) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), e di rappresentante legale (FOTI Dario Fausto) dell'impresa

individuale "FOTI Dario Fausto", includendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa un ingiusto profitto - per complessivi euro 29.584,96.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione de! CAA AIPO Enna 203 e del CAA AIPO Palermo 200 una Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017 (num. 70265010689) e per la campagna 2018 (num. 80269085066), falsamente attestando in tali istanze la riconducibilità all'impresa (asserita affittuaria ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Vizzini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 29.584,96.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Cologno Monzese il 16.11.17 (bonifico di euro 8.853,13.-), 22.2.18 (bonifico di euro 2.771,18.-), 21.6.18 (bonifico di euro 759,68.-), 29.6.18 (bonifico di euro 3.648,26.-), 12.10.18 (bonifico di euro 198,01.-); in Vizzini il 20.11.18 (bonifico di euro 8.931,78.-), 24.12.18 (bonifico di euro 25,02.-), 18.01.19 (bonifico di euro 4.397,90.-)

p. o. AGEA; Unione Europea

144 ter) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 cp rif atti. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate al capo che precede, in occasione della formazione da parte dell'operatore CAA di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano

falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale FOTI Dario Fausto, di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura,

l'operatore CAA con riferimento alla pratica per la "campagna 2017" (in seno alla "scheda di validazione" 70387063343) e per la "campagna 2018" (scheda di validazione num. 80382026500), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l' AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catenanuova il 10.6.17 ed in Palermo il 19.5.18

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

Il teste GRASSO Carmelo ha riferito che la Ditta individuale "Foti Dario Fausto", di Foti Dario Fausto (già rappresentante legale della società "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola") ha esercitato con Partita Iva n. 04281840878 sino al 20 maggio 2013 e con Partita Iva n. 05159030872, attiva dal 4 marzo 2014; nonché passato in rassegna le domande di pagamento proposte dalla medesima ditta: per la campagna agricola 2010, in data 5 maggio 2010, è stata presentata la domanda n. 00803945682 nel Comune di Cesarò, presso il CAA Coldiretti Messina 005, tramite l'operatore Di Marco Marinella; in ordine a detta campagna agricola del 2010 risulta un'erogazione di contributi, avvenuta in due quote, una in data 22 ottobre 2010, pari ad euro 538,60, presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini ed una, in data 17 dicembre 2010, pari ad euro 497,64, presso il Banco di Sicilia, Agenzia di

Vizzini; per la campagna agricola 2011, in data 27 aprile 2011, è stata presentata la domanda unica di pagamento n. 10804111796 nel Comune di Cesarò, presso il CAA Coldiretti Messina 005, tramite l'operatore Di Marco Marinella; in ordine a detta campagna agricola del 2011 risulta un'erogazione di contributi, avvenuta in due quote, una in data 7 novembre 2011, pari ad euro 991,85, presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini ed una pari ad euro 991,84, accreditata presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini; per la campagna agricola 2012, in data 25 maggio 2012, è stata presentata la domanda n. 20807739253 nel Comune di Cesarò, presso il CAA Coldiretti Messina 005, tramite l'operatore Di Marco Marinella; in ordine a detta campagna agricola del 2012 risulta un'erogazione di contributi, avvenuta in due quote, una in data 2 novembre 2012, pari ad euro 518,12, presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini ed una, in data 1 febbraio 2013, pari ad euro 518,12, accreditata presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini; per la campagna agricola 2014, in data 22 maggio 2014, è stata presentata la domanda n. 40809096890 nel Comune di Catena Nuova, presso l'AIPO Enna 203, tramite l'operatore Gatto Rotondo Paolo, avente codice "PGattorotondo"; in ordine a detta campagna agricola del 2014 risulta un'erogazione di contributi, avvenuta in tre quote, una in data 23 ottobre 2014, pari ad euro 5.561,09, presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini; una, in data 17 febbraio 2015, pari ad euro 5.636,03, accreditata presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini ed una, in data 19 ottobre 2015, pari ad euro 199,99, presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini; per la campagna agricola 2015, in data 9 giugno 2015, è stata presentata la domanda n. 50264795555 nel Comune di Catena Nuova, presso l'AIPO Enna 203, tramite l'operatore Panasci Nicolò, avente codice "NPanasci"; in ordine a detta campagna agricola 2015 risulta un'erogazione di contributi, avvenuta in tre quote, una in data 21 marzo 2016, pari ad euro 10.166,66, presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini; una, in data 1 giugno 2016, pari ad euro 1.076,08, presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini ed una, in data 4 agosto 2016, pari ad euro 498,30, accreditata presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini; per

la campagna agricola 2016, in data 20 giugno 2016, è stata presentata la domanda n. 602644856828 nel Comune di Catena Nuova, presso l'AIPO Enna 203, tramite l'operatore "NPanasci"; in ordine a detta campagna agricola 2016 risulta un'erogazione di contributi, avvenuta in quattro quote, una in data 3 novembre 2016, pari ad euro 1.265,81, presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini; una, in data 12 aprile 2017, pari ad euro 2.724,24, presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini; una, in data 28 giugno 2017, pari ad euro 714,46, accreditata presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini ed una, in data 3 luglio 2017, pari ad euro 5.721,37, presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini; in ordine a detta campagna agricola risultavano anche ulteriori due quote elargite: una, in data 26 gennaio 2017, pari ad euro 8.336,26 ed una pari ad euro 240.04, relativamente alla quale, tuttavia, non era indicata la data di erogazione del contributo.

Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che, in data 16 gennaio 2017, i militari si erano recati presso la sede del CAA Coldiretti Messina 001 ed avevano richiesto il fascicolo aziendale della Ditta individuale "Foti Dario Fausto", effettivamente consegnato in data 27 gennaio 2017 (cfr. l'allegato 69.A); in data 17 gennaio 2017, poi, i militari si erano recati presso la sede del CAA AIPO Enna 203, il cui rappresentante era Panasci Nicolò ed avevano acquisito ulteriore documentazione (cfr. l'allegato 69.B).

Orbene, quanto alla campagna agricola 2010 (cfr. l'allegato 69.C) in ordine alla quale, in data 5 maggio 2010, era stata presentata la domanda n. 00803945682 nel Comune di Cesarò, presso il CAA Coldiretti Messina 005, tramite l'operatore DI MARCO Marinella, tra la documentazione acquisita era stata rinvenuta la scheda di validazione collegata, n. 00357292812 (cfr. l'allegato 69.D), nella quale Foti Dario Fausto aveva indicato le particelle site nel Comune di Buccheri, censite al Foglio 40, particelle nn. 88 e 192 e nel Comune di Vizzini, censite al Foglio 113, particelle nn. 40 e 72, in ordine alle quali erano stati dichiarati quali titoli di conduzione a) una denuncia riepilogativa di contratti di affitto di fondo rustico, relativa al periodo compreso

tra il 1 gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2015, stipulata in data 29 giugno 2006 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata Militello (cfr. l'allegato 69.E), b) un titolo di proprietà, ossia un atto di compravendita, avente numero di repertorio 122403 (cfr. l'allegato 69.F); il medesimo teste ha, poi, passato in rassegna anche le anomalie riscontrate nei titoli di conduzione valorizzati e correlati all'istanza: nel dettaglio, le particelle site nel Comune di Buccheri, censite al Foglio 40, risultavano (apparentemente) concesse in affitto a Foti Dario Fausto; in particolare, la particella n. 194 risultava concessa in affitto a Foti Dario Fausto, ma intestata a Tomasello Pietro, nato a Vizzini, il 4 gennaio 1926, deceduto in data 14 aprile 2012; al riguardo, nella dichiarazione di affitto era stato indicato il cognome errato: "*Tomaselli*", anziché "*Tomasello*"; quanto alla particella n. 88, nuda proprietaria risultava Buccheri Franca ed usufruttuaria Moraca Maria; al riguardo, nella dichiarazione di affitto la persona che aveva concesso in affitto la particella di terreno era Buccheri Franca; in ordine, poi, alla particella n. 192, la stessa risultava di proprietà di Buccheri Vito e non di Buccheri Franca, come indicato, invece, nella dichiarazione; il teste Grasso Carmelo ha, infine, dichiarato che, nel fascicolo aziendale della Ditta individuale "*Foti Dario Fausto*", acquisito presso il CAA Coldiretti, erano state rinvenute le visure catastali (cfr. l'allegato 69.G), stampate in data 28 marzo 2006, relative ai terreni siti nel Comune di Buccheri, particelle censite al Foglio 40, n. 192 (il cui proprietario era Buccheri Vito), n. 194 (il cui proprietario era Tomasello Pietro) e n. 88 (la cui usufruttuaria era Moraca Maria); **una risoluzione anticipata della denuncia riepilogativa di contratti di affitto di fondo rustico (cfr. l'allegato 69.H)**, datata 31 dicembre 2012, la quale presentava talune anomalie: nella stessa mancavano gli estremi di registrazione presso l'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate; il documento da risolvere era indicato come registrato presso l'Ufficio del Registro di Taormina, mentre l'atto risultava registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello (come accertato e dichiarato dal teste Grasso Carmelo), il documento (una scrittura privata) risultava sottoscritto da una sola parte, ossia

Foti Dario Fausto e, alla data della risoluzione, ossia il 31 dicembre 2012, una delle parti (apparenti), Tomasello Pietro (indicato nel documento in modo erroneo come "Tomaselli") era deceduto (in data 14 aprile 2012).

Quanto, invece, alla campagna agricola 2011 (cfr. gli allegati 69.I e 69.J) in ordine alla quale, in data 27 aprile 2011, era stata presentata la domanda unica di pagamento n. 10804111796 nel Comune di Cesarò, presso il CAA Coldiretti Messina 005, tramite l'operatore Di Marco Marinella, tra la documentazione acquisita era stata rinvenuta la scheda di validazione collegata n. 10356343128 (cfr. l'allegato 69.J), nella quale erano state indicate le medesime particelle già indicate per la presentazione della domanda unica di pagamento per la campagna agricola 2010.

Quanto, poi, alla campagna agricola 2012 (cfr. gli allegati 69.K e 69.L) in ordine alla quale, in data 25 maggio 2012, era stata presentata la domanda n. 20807739253 nel Comune di Cesarò, presso il CAA Coldiretti Messina 005, tramite l'operatore Di Marco Marinella, tra la documentazione acquisita era stata rinvenuta la scheda di validazione collegata n. 20358362489 (cfr. l'allegato 69.L), nella quale erano state indicate le medesime particelle già indicate per la presentazione della domanda unica di pagamento per la campagna agricola 2010.

Quanto alla campagna agricola 2014 (cfr. gli allegati 69.M e 69.N), in ordine alla quale, in data 22 maggio 2014, era stata presentata la domanda n. 40809096890 nel Comune di Catena Nuova, presso l'AIPO Enna 203, tramite l'operatore Gatto Rotondo Paolo, avente codice "PGattorotondo", tra la documentazione acquisita era stata rinvenuta la scheda di validazione collegata n. 40361025295 (cfr. l'allegato 69.F), nella quale erano state indicate 31 particelle site nel Comune di Vizzini, di cui 29 dichiarate come condotte mediante un contratto di comodato d'uso gratuito di fondi agricoli e 2 a titolo di proprietà. In particolare, le 2 particelle dichiarate di proprietà erano censite al Foglio 113, particelle nn. 40 e 72, mentre in ordine a quelle dichiarate in comodato era stato rinvenuto un contratto di comodato di uso gratuito di fondi

agricoli stipulato per il periodo compreso tra il 20 febbraio 2014 ed il 13 febbraio 2021 (cfr. l'allegato 69.O). Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere eseguito accertamenti in ordine a dette particelle dai quali, tuttavia, non erano emerse anomalie.

Quanto alla campagna agricola 2015 (cfr. gli allegati 69.P e 69.Q), in ordine alla quale, in data 9 giugno 2015, era stata presentata la domanda n. 50264795555 nel Comune di Catena Nuova, presso l'AIPO Enna 203, tramite l'operatore Panasci Nicolò, avente codice "*NPanasci*", tra la documentazione acquisita era stata rinvenuta la scheda di validazione collegata n. 50357918361 ed anche in tal caso -come riferito dal medesimo teste - non erano state rilevate anomalie.

Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che, per le campagne agricole 2010/2016, la Ditta individuale "*Foti Dario Fausto*" aveva inoltrato ulteriori richieste di contributi comunitari: **la domanda di sviluppo rurale regionale n. 04740305158**, presentata ai sensi del regolamento CEE 1698/2015 per la campagna agricola 2010, presso l'Ispettorato per l'Agricoltura di Catania, in ordine alla quale sono stati erogati euro 1.935,00, accreditati presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini, in data 13 agosto 2012; **la domanda di sviluppo rurale regionale n. 147400335707**, presentata ai sensi del regolamento CEE 1698/2015 per la campagna agricola 2011, presso l'Ispettorato per l'Agricoltura di Catania, tramite il CAA Coldiretti Messina 005, operatore Di Marco Marinella, in ordine alla quale sono stati erogati euro 1.977,09, accreditati presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini, in data 3 gennaio 2012; **la domanda di sviluppo rurale regionale n. 24740392436**, presentata ai sensi del regolamento CEE 1698/2015 per la campagna agricola 2012, presso l'Ispettorato per l'Agricoltura di Catania, tramite il CAA Coldiretti Messina 005, operatore Gliozzo Giuseppina, in ordine alla quale sono stati erogati euro 1.977,09, accreditati presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Vizzini, in data 18 dicembre 2012; **la domanda n. 44745552164**, presentata ai sensi del regolamento CEE 1698/2015 per la campagna agricola 2014, presso

l'Ispettorato per l'Agricoltura di Catania (N.B.: il teste ha specificato che, in tal caso, non era stato possibile individuare il CAA tramite il quale la domanda era stata presentata, verosimilmente in quanto presentata direttamente presso l'Ispettorato); **la domanda per indennità a favore delle zone soggette a vincolo naturale o ad altri vincoli n. 54210031883**, presentata per la campagna agricola 2015 presso l'Ispettorato per l'Agricoltura di Catania, tramite il CAA AIPO Enna 203, operatore Panasci Nicolò; **la domanda per agricoltura biologica, Misure 11 e 11.2 n. 54240010501**, presentata per la campagna agricola 2015 presso l'Ispettorato per l'Agricoltura di Catania, tramite il CAA AIPO Enna 203, operatore Panasci Nicolò; **la domanda n. 64210248643**, presentata per la campagna agricola 2016 presso l'Ispettorato per l'Agricoltura di Catania.

Quanto alla domanda di sviluppo rurale regionale n. 147400335707, presentata ai sensi del regolamento CEE 1698/2015 per la campagna agricola 2011, presso l'Ispettorato per l'Agricoltura di Catania, tramite il CAA Coldiretti Messina 005, operatore DI MARCO Marinella, il teste ha ricordato che, in tal caso, il titolare della Ditta, Foti Dario Fausto, aveva indicato le medesime particelle site nei Comuni di Buccheri e Vizzini, già inserite nella domanda unica di pagamento presentata per la campagna agricola 2011, con la conseguenza che, in ordine ad essa, erano state rilevate le medesime anomalie; **quanto alla domanda di sviluppo rurale regionale n. 24740392436**, presentata ai sensi del regolamento CEE 1698/2015 per la campagna agricola 2012, presso l'Ispettorato per l'Agricoltura di Catania, tramite il CAA Coldiretti Messina 005, operatore GLIOZZO Giuseppina, parimenti valgono le medesime considerazioni (cfr. l'allegato 69.U); **quanto alla domanda per indennità a favore delle zone soggette a vincolo naturale o ad altri vincoli n. 54210031883**, presentata per la campagna agricola 2015 presso l'Ispettorato per l'Agricoltura di Catania, tramite il CAA AIPO Enna 203, operatore Panasci Nicolò, il teste ha ricordato che, anche in tal caso, il titolare della Ditta, Foti Dario Fausto, aveva indicato le medesime particelle già inserite nella domanda

unica di pagamento presentata per la campagna agricola 2015, in ordine alle quali, però, non erano state rilevate anomalie (cfr. l'allegato 69.V).

Per le campagne agricole 2010, 2011 e 2012, la Ditta individuale "*Foti Dario Fausto*" aveva utilizzato 8 titoli A.G.E.A., recanti numeri progressivi da 13149347 a 13149354 e provenienti dalla Riserva Nazionale Titoli (cfr. l'allegato 69.X); per la campagna agricola 2013, la Ditta aveva utilizzato i medesimi titoli già impiegati nelle campagne precedenti (cfr. l'allegato 69.Y). Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che, nonostante si trattasse dei medesimi titoli già utilizzati nelle campagne precedenti gli stessi, mentre per le campagne agricole 2010, 2011 e 2012 risultavano provenire dalla Riserva Nazionale Titoli, per la campagna agricola 2013, risultavano ceduti da Foti Dario Fausto a Foti Sebastiano Salvatore; per la campagna agricola 2014, la Ditta aveva utilizzato i medesimi titoli già impiegati nelle campagne precedenti, titoli che, in tal caso, risultavano ceduti da Foti Sebastiano Salvatore a Foti Dario Fausto (cfr. l'allegato 69.Z). Il teste Grasso Carmelo ha ricordato che l'anomalia rilevata consisteva nel fatto che non era stato rinvenuto alcun atto di alienazione dei titoli tra i Foti, con la conseguenza che non vi era alcun documento che giustificasse il possesso di detti titoli per le campagne agricole 2013 e 2014 (cfr. l'allegato 69.AA).

Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato, infine, di avere proceduto ad accertamenti bancari, dai quali era risultata l'esistenza del conto corrente n. 300718952, aperto presso la Banca Unicredit, Agenzia 20521 di Vizzini, a nome della Ditta individuale "*Foti Dario Fausto*", unico soggetto delegato ad operare sul conto, dall'analisi del quale era risultato l'effettivo **accredito dei contributi percepiti dalla Ditta dal 22 ottobre 2010 sino al 18 dicembre 2012** (si cfr. l'allegato 69.AF).

Il teste ha ricordato di avere accertato, altresì, l'esistenza di una "*Genius Card*" intestata a Foti Dario Fausto, attivata con contratto n. 12384426, in data 14 maggio 2014, presso la Banca Unicredit, sulla quale risultavano confluire ulteriori quote di contributo erogate dal 23 ottobre 2014 sino al 12 aprile

2016 (cfr. l'allegato 69.AG) e di un altro conto corrente n. 103382039, aperto presso la Banca Unicredit, Agenzia di Vizzini, sul quale risultavano confluite quote di contributo erogate dal 21 marzo 2016 sino al 3 novembre 2016. Il teste ha aggiunto di avere accertato che soggetti delegati ad operare sul conto erano Foti Dario Fausto e Giarrusso Valentina, nata a Caltagirone, il 4 marzo 1982.

Il teste Grasso Carmelo ha, poi, dichiarato che, nel corso della perquisizione eseguita presso il Centro di Assistenza Agricola Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era Vecchio Giovanni, i militari avevano acquisito il fascicolo aziendale della società agricola "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", il cui rappresentante legale era – come già riferito - Foti Dario Fausto (cfr. l'allegato 69.AI), titolare della Ditta individuale "*Foti Dario Fausto*" (cfr. l'allegato 2.AR) ed un timbro recante gli estremi della società agricola "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*".

Nel corso della perquisizione eseguita presso la sede di Caltagirone della società "*Nuova Autoparco Srl*" (citata anche dal teste PACE Jonathan nella parte generale destinata alla ricostruzione del ruolo di FARANDA Aurelio Salvatore nella gestione della moltitudine di ditte e società dallo stesso utilizzate per porre in essere l'ambizioso quanto efficace programma criminoso elaborato sul fronte delle truffe – aggravate - all' Ag.E.A.), poi, i militari avevano acquisito ulteriore documentazione relativa a Foti Dario Fausto, ossia la copia del documento di identità e della tessera sanitaria dello stesso (cfr. l'allegato 2.AD); una *mail* inviata da marinella.dimarco10@gmail.com a autoparcosrl@gmail.com, in data 10 giugno 2016, con un allegato composto da 19 fogli, recante la dicitura "*Tempesta.pdf*", contenente la copia del fascicolo aziendale della società agricola "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", detenuto dal CAA Acli Messina 003, riportante quale data di stampa il 10 luglio 2015 (cfr. l'allegato 2.AE); una *mail* inviata in data 8 dicembre 2014 da antonio.caputo765@alice.it a autoparcosrl@gmail.com contenente la bozza di un testo da inviare a achille.ribollaocoldiretti.it e ad alcune Ditte, tra cui

“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”, “La Campagnola” e la società riconducibile a Villeggiante (cfr. l'allegato 2.AF).

Non v'è, invece, alcun contributo dichiarativo rilevante sui fatti contestati nei capi 144 *bis* e 144 *ter*, invero relativi a campagne agricole 2017 e 2018 diverse da quelle appena esaminate; n'è stata rinvenuta produzione documentale utile all'accertamento delle condotte contestate al FARANDA Aurelio Salvatore.

Dal che l'assoluzione del FARANDA Aurelio Salvatore perché i fatti contestati ai capi 144 *bis* e 144 *ter* non sussistono.

Capi 146, 147 e 148

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Gianluca - COCI Carolina - [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente] - STRANGIO Antonia - MANCUSO Cristoforo Fabio

146) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (COCI Carolina) e di soci (FARANDA Settimo Ivan; FARANDA Gianluca) dell'impresa "LA BOVINA DEI NEBRODI S.A.S. DI COCI CAROLINA & C", nonché di operatore (STRANGIO) de' CAA U.N.S.I.C. - MESSINA - 001 e di operatore (MANCUSO) del CAA U.N.S.I.C. Catania 001, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto - per complessivi euro 80.528,00.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione dei CAA U.N.S.I.C. - MESSINA - 001 e Catania 001, Domande Uniche di Pagamento per le

Campagne 2012 e 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Moio Alcantara, Caltagirone, Licodia Eubea, Randazzo, Vizzini, Antillo, San Salvatore di Fitalia, Gela, Niscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di comodato, delle false concessioni e delle false autorizzazioni al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di STRANGIO (campagna 2012) e MANCUSO (campagna 2013) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale) - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 80.528,00.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici li 4.2.13 (bonifico di euro 41.012,09.-), ed li 3.3.14 (bonifico di euro 39.515,91.-);

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Gianluca - COCI Carolina - [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente] -MANCUSO Cristoforo Fabio

147) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perchè, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore MANCUSO del CAA U.N.S.I.C. Catania 001 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a

provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA BOVINA DEI NEBRODI S.A.S. DI COCI CAROLINA & C', di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore MANCUSO (impiegato presso il C. A. A. U.N.S.I.C. Catania 001) con riferimento alla pratica relativa alla società predetta per la "campagna 2013", in seno alla "scheda di validazione" 30356479888, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione consapevolmente non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione),

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Aci Castello in data 30.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Gianluca - COCI Carolina - [FARANDA Settimo Ivan nel cui confronti si procede separatamente] - ZINGALES Carmelino

148) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle

rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (COCI Carolina) e di soci (FARANDA Settimo Ivan; FARANDA Gianluca) dell'impresa "LA BOVINA DEI NEBRODI S.A.S. DI COCI CAROLINA & C', nonché di operatore (ZINGALES) del CAA U.N.S.I.C. Catania 003, mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare agli

amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA U.N.S.I.C. Catania 003) presentava una domanda di sostegno al pagamento (54760501616 per la campagna 2015), pur essendo in realtà inattiva; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ZINGALES (per la campagna 2015) - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - gli ulteriori indagati indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l' AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Catania il 12.6.15

p. o. AGEA; Unione Europea

Il teste GRASSO Carmelo ha riferito in dibattimento che "La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C." è una società cooperativa agricola, con sede in Tortorici, Contrada Santa Domenica, n. 25, avente Partita Iva n. 02968850830, il cui rappresentante legale, all'epoca dei fatti, era COCI Carolina (moglie di FARANDA Gianluca) e soci Faranda Gianluca e Faranda Settimo Ivan. Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che COCI Carolina era, altresì, legale rappresentante della società agricola "La Stella", avente Partita Iva n. 03243040833; della società "ROCCIA s.r.l. agricola semplificata", avente Partita Iva n. 03303260834 e dell'azienda individuale "Coci Carolina", avente Partita Iva n. 02661180832; Faranda

Settimo Ivan era anche legale rappresentante della società agricola "La Volpe", avente Partita Iva n. 03095170837; della società "Rinascita Calatina", avente Partita Iva n. 03204200830; della società "Natura Verde", avente Partita Iva n. 03150650830 e della società "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola", avente Partita Iva n. 03259020836, e Faranda Gianluca era, altresì, legale rappresentante della società "Nuova Sicilia di Faranda Gianluca e C.", avente Partita Iva n. 03070980838; socio della società agricola "La Volpe Sas di Faranda Settimo Ivan e C.", avente Partita Iva n. 03095170837; della società "Serena", avente Partita Iva n. 03201350836 e della società "Favolosa", avente Partita Iva n. 03201340837.

Di seguito la scheda di sintesi acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti:

SEDEE: <i>Contrada Santa Domenica n.25, 98078 Tortorici(ME)</i>
DATA DI COSTITUZIONE: <i>22.04.2008</i>
DATA CESSAZIONE: <i>Inattiva (dato rilevato dalla Banca Dati "Cerved")</i>
RAPPR.LEGALE/ AMM.RE: <i>COCI Carolina, nata il 05.01.1984 a Sant'Agata di Militello (ME) (socio acc.rio 40% €2000,00)</i>
CAPITALE SOCIALE: <i>€5000,00</i>
SOCIO/I: <i>FARANDA Gianluca, nato il 30.05.1981 a Tortorici (ME) - (socio acc.te 30% €1500,00) - FARANDA Settimo Ivan, nato il 10.05.1985 a Sant'Agata di Militello (ME) - (socio acc.te 30% €1500,00).</i>
ATTIVITA' ESERCITATA: <i>Allevamento di Bovini e Bufale da latte, produzione di latte</i>
CODICE ATTIVITA': <i>014100</i>
ALTRE NOTIZIE: <i>costituita con atto redatto dal notaio: MAZZULLO Francesco² in data 22.04.2008</i>

COCI Carolina risulta essere intestataria/rappresentante delle seguenti ditte/società:

- *Società Agricola La Stella S.S (P.IVA:03243040833) Inattiva 30.01.2013*

- *La Roccia S.A.R.L.S. (P.IVA:03303260834) Inattiva dal 01.04.2014*

- ✓ *COCI Carolina D.I. (P.IVA:02661180832) Inattiva dal 01.08.2011*

- ✓ **FARANDA Settimo Ivan,** risulta essere intestatario/rappresentante delle seguenti ditte/società

- *S.A. LA VOLPE (P.I.:03095170837) inattiva dal 29.04.2010*

- *RINASCITA CALATINA S.C.A. (P.I.:03204200830) cancellata dal 05.11.2013*

- *NATURA VERDE. (P.I.:03150650830). Attiva dal 30.05.2011*

- *IL GABBIANO S.C.A. (P.I.:03259020836). inattiva dal 09.05.2013*

FARANDA Gianluca, risulta essere socio/rappresentante delle seguenti ditte/società:

- *S.A. NUOVA SICILIA SAS DI FARANDA Gianluca & C (P.I.:03070980838). inattiva dal 29.12.2009*

- *S.A. LA VOLPE SAS DI FARANDA Settimo Ivan & C (P.I.:03095170837) inattiva dal 29.04.2010*

- *SERENA S.C.A. (P.I.:03201350836) cancellata dal 11.07.2013 cancellata dal 11.07.2013*

- *FAVOLOSA SCA (P.I.:03201340837) cancellata dal 11.07.2013 cancellata dal 11.07.2013*

Il testimone GRASSO Carmelo ha anche passato in rassegna le domande presentate dalla società:

per la campagna agricola 2010, è stata presentata la domanda n. 00811557859 nel Comune di Tortorici, presso il CAA U.N.S.I.C. Messina 001, tramite l'operatore STRANGIO Antonia; in ordine a detta campagna agricola del 2010 risulta un'erogazione di contributi, avvenuta in due quote, di cui una

pari ad euro 12.407,68, accreditata in data 27 ottobre 2010, presso Poste Italiane, sportello di Tortorici; ed una pari ad euro 11.094,63, accreditata in data 17 dicembre 2010, presso Poste Italiane, sportello di Tortorici;

per la campagna agricola 2011, in data 5 maggio 2011, è stata presentata la domanda n. 10810565936 nel Comune di Tortorici, presso il CAA U.N.S.I.C. Messina 001, tramite l'operatore STRANGIO Antonia; in ordine a detta campagna agricola del 2011 risulta un'erogazione di contributi, avvenuta in due quote, di cui una pari ad euro 21.149,11, accreditata in data 8 novembre 2011, presso Poste Italiane, sportello di Tortorici; ed una, pari ad euro 20.699,09, accreditata in data 8 febbraio 2012, presso Poste Italiane, sportello di Tortorici;

per la campagna agricola 2012 (la stessa menzionata nel capo 146 dell'imputazione), è stata presentata la domanda n. 20808979205 nel Comune di Tortorici, presso il CAA U.N.S.I.C. Messina 001, tramite l'operatore STRANGIO Antonia; in ordine a detta campagna agricola del 2012 risulta un'erogazione di contributi pari ad euro 41.012,09, accreditata in data 4 febbraio 2013 (la data di consumazione del reato contestato al capo 146 dell'imputazione), presso Poste Italiane, sportello di Tortorici;

per la campagna agricola 2013 (la stessa menzionata nel capo 146 appena citato), in data 30 maggio 2013, è stata presentata la domanda n. 30809831792 nel Comune di Aci Castello, presso il CAA U.N.S.I.C. Catania 001, tramite l'operatore STRANGIO Antonia; in ordine a detta campagna agricola del 2013 risulta un'erogazione di contributi pari ad euro 39.515,91, accreditata in data 3 marzo 2014 (la data di consumazione capo 146), presso Poste Italiane, sportello di Tortorici;

per la campagna agricola 2015 (N.B.: per la campagna agricola 2014 non risultano presentate istanze), in data 12 giugno 2015, è stata presentata la domanda n. 54760501616 nel Comune di Catania, presso il CAA U.N.S.I.C. Catania 003, tramite l'operatore Zingales Carmelino; in ordine a detta campagna

agricola del 2015 non risultano erogati contributi comunitari (la stessa menzionata nel CAPO 148).

Di seguito la scheda di sintesi acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti:

CONTRIBUTI ILLECITAMENTI E RICHIESTE	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			Titolare/rappresentante della ditta
			Comune	Presso	Data presentazione	
	2015	54760501616 (Domanda Unica Semplificata e PSR) <u>(vgs.all.17.ab)</u>)	Catania (CT)	CAA U.N.S.I. C. - CATANIA-003 Carmelino ZINGALES	12 giugno 2015	<i>COCI Carolina</i>

Il teste GRASSO Carmelo ha dichiarato, ancora, che i militari avevano condotto accertamenti relativi a detta società, in quanto un'attività di indagine era già stata condotta dai Carabinieri di Antillo che, con comunicazione di notizia di reato del 22 gennaio 2016, avevano indagato COCI Carolina, FARANDA Gianluca e FARANDA Settimo Ivan in ordine alle domande di pagamento presentate per le campagne agricole 2012 e 2013. Preso atto della precedente attività, quindi, i militari, per acquisire il fascicolo aziendale della società "La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.", si erano recati presso la sede del CAA U.N.S.I.C. Catania 003 che, tuttavia, era chiuso; pertanto, avevano contattato

un'utenza indicata nella medesima sede ed avevano parlato con Di Mineo Salvatore Maria David, il quale li aveva indirizzati presso la sede del CAA U.N.S.I.C. Catania 014, spiegando loro che i fascicoli aziendali detenuti dal CAA U.N.S.I.C. Catania 003 (chiuso), su disposizione della dottoressa Vissani, all'epoca responsabile del CAA U.N.S.I.C. Nazionale, erano stati collocati presso altro centro, ossia presso il CAA U.N.S.I.C. di Tortorici, il cui rappresentante era STRANGIO Antonia.

Di seguito altra scheda di sintesi dei flussi acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti tutte:

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTE	IMPOR TO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
008115578 59 (vgs. all.17.c)	2010	Tortorici (ME) 03 maggio 2010	12.407,68 11.094,63	Tortorici (ME)	Poste Italiane - V.R. IT53K0 7601165 0000009 1655506	27.10.2010 17.12.2010	CAA U.N.S.I.C. - MESSINA - 001 - Operatore Antonia STRANGIO
108105659 36 (vgs. all. 17.v)	2011	Tortorici (ME)	21.149,11	Tortorici (ME)	Poste Italiane - V.R. IT53K0	08.11.2011	CAA U.N.S.I.C. - MESSINA - 001

		05 maggio 2011	20.699,0 9		7601165 0000009 1655506	08.02.20 12 (<u>vgs.</u> <u>all.</u> <u>17.ab</u>)	Antonia STRANGIO
208089792 05 (<u>vgs.</u> , <u>all.17.f</u>)	201 2	Tortorici (ME) 12 Luglio 2012	41.012,0 9	Tortoric i (ME)	Poste Italiane - V.R. IT53K0 7601165 0000009 1655506	04.02.20 13 (<u>vgs.</u> <u>all.</u> <u>17.ab</u>)	CAA U.N.S.I.C. - MESSINA - 001 Antonia STRANGIO
308098317 92 (<u>vgs.</u> <u>all.17.aa</u>)	201 3	Aci Castello (CT) 30 Maggio 2013	39.515,9 1	Tortoric i (ME)	Poste Italiane - V.R. IT53K0 7601165 0000009 1655506	03.03.20 14 (<u>vgs.</u> <u>all.</u> <u>17.ab</u>)	CAA U.N.S.I.C. - CATANIA - 001 Antonia STRANGIO Correo MANCUSO Cristoforo Fabio (non segnalato per l'associazione)

In data 10 maggio 2016, i militari si erano recati presso il CAA U.N.S.I.C. Messina 003, sito in Tortorici, Via Garibaldi, n. 43 ed Armeli Giuseppe, presente sui luoghi, aveva indicato loro dove erano custoditi i

fascicoli aziendali, quindi, avevano proceduto all'acquisizione del fascicolo aziendale della società "*La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.*" (cfr. l'allegato 3.D).

Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha specificato che non era stato possibile acquisire: le istanze relative alle domande uniche di pagamento presentate per le campagne agricole 2010 e 2012 e le schede di validazione relative alle annualità 2010, 2012 e 2013, di cui i militari erano a conoscenza mediante consultazione del portale SIAN (e quindi dal portale stesso estratte e stampate). Nel dettaglio, si trattava della domanda presentata per la campagna agricola del 2010 (cfr. l'allegato 17.E); della domanda presentata per la campagna agricola del 2012 (cfr. l'allegato 17.F); della scheda di validazione per l'annualità 2010 (cfr. l'allegato 17.H); della scheda di validazione per l'annualità 2012 (cfr. l'allegato 17.G) e della scheda di validazione per l'annualità 2013 (cfr. l'allegato 17.I).

Nel fascicolo aziendale della società "*La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.*" (acquisito dai militari), invece, era stato rinvenuto:

un contratto di comodato a titolo gratuito di terreni agricoli, recante la data del 2 maggio 2008, con cui Conti Taguali Maria Rosita (moglie di Faranda Aurelio Salvatore), concede in comodato d'uso a Coci Carolina, in qualità di legale rappresentante della società "*La Bovina dei Nebrodi*", terreni siti nei Comuni di Moio Alcantara, Caltagirone, Licodia Eubea, Randazzo e Vizzini (cfr. l'allegato 17.J);

un contratto di comodato a titolo gratuito di terreni agricoli, recante la data del 2 gennaio 2010, con cui Conti Taguali Maria Rosita concede in comodato d'uso a Coci Carolina terreni siti nei Comune di Moio Alcantara, San Salvatore di Fitalia, Antillo, Caltagirone, Gela, Licodia Eubea, Randazzo, Vizzini e Niscemi (cfr. l'allegato 17.K);

un contratto di comodato a titolo gratuito di terreni agricoli, recante la data del 1 aprile 2011, con cui Conti Taguali Maria Rosita concede in

comodato d'uso a Coci Carolina terreni siti nei Comuni di Caltagirone, Gela e Niscemi (cfr. l'allegato 17.L).

Varie le anomalie riscontrate.

Quanto alle anomalie riscontrate in ordine ai contratti recanti le date del 2 maggio 2008 e 2 gennaio 2010:

- gli stessi presentavano i medesimi estremi di registrazione: serie 3, numero 1210 (cfr. gli allegati 17.J e 17.K);
- i timbri apposti sui contratti presentavano medesimi inclinazione e carattere di scrittura;
- vi erano cinque autorizzazioni rilasciate dal Comune di Caltagirone in favore della società "La Bovina dei Nebrodi" in data 30 gennaio 2008, 3 febbraio 2009, 2 febbraio 2010, 31 gennaio 2011 e 30 gennaio 2012, per la concessione di una particella di terreno sita nel Comune di Caltagirone, dell'estensione di 21.42.08 ettari, censita la Foglio 279, particella n. 245. Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che l'anomalia riscontrata era consistita nel fatto che la medesima particella risultava anche ceduta alla società da Conti Taguali Maria Rosita con il contratto di comodato del 2 gennaio 2010 (cfr. gli allegati 17.M e 17.N; in sostanza, la particella risultava di proprietà del Comune di Caltagirone, ma era stata – illegittimamente - concessa in comodato anche da Conti Taguali Maria Rosita).

Quanto alle anomalie riscontrate in tutti e tre i contratti di comodato:

- erano tutti in copia e non in originale;
- alcune particelle di terreno risultavano inserite in tutti i contratti di comodato, anche per periodi di tempo sovrapposti;
- vi erano due concessioni per l'utilizzo delle erbe da pascolo rese dalla Regione Siciliana: la concessione n. 01, del 13 gennaio 2011 e la concessione n. 03, del 19 gennaio 2012, relative ad aree site nel Comune di Niscemi, censite al Foglio 44, Foglio 67 e Foglio 68 (cfr. gli allegati 17.O e 17.P).

Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che, presa visione di detti atti, i militari avevano interpellato l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone affinché fossero consegnati gli atti recanti gli estremi di registrazione: n. 1210, del 15 maggio 2008, 1210, del 15 maggio 2012 e n. 810 del 15 aprile 2011, ossia gli estremi di registrazione riportati sui contratti di comodato rinvenuti nel fascicolo aziendale della società "La Bovina dei Nebrodi" ed avevano constatato che gli atti trasmessi dall'Agenzia di Caltagirone, recanti gli estremi di registrazione suddetti, erano difformi rispetto a quelli esaminati e rinvenuti nel fascicolo aziendale; a detti estremi di registrazione, infatti, corrispondevano atti di diverso contenuto (cfr. gli allegati 17.Q e 17.T, ossia l'atto originale trasmesso dall'Agenzia delle Entrate di Caltagirone relativo alla cessione di un solo terreno sito nel Comune di Caltagirone e censito al Foglio 76, particella n. 80, mentre il contratto utilizzato per la presentazione delle domande di pagamento aveva ad oggetto terreni siti nei Comuni di Moio Alcantara, San Salvatore di Fitalia, Antillo, Caltagirone, Gela, Licodia Eubea, Randazzo, Vizzini e Niscemi).

Il teste Grasso Carmelo ha ricordato di avere interpellato il Comune di Caltagirone anche in ordine alle concessioni relative a terreni di proprietà del Comune stesso, rinvenute nel fascicolo aziendale della società "La Bovina dei Nebrodi" ed aveva constatato che l'Ente non aveva mai concesso i terreni in oggetto alla società (cfr. l'allegato 17.U), nonché la Regione Siciliana, Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari Dipartimento Regionale Azienda Forestale e Demaniali, Ufficio Provinciale di Caltanissetta in ordine alle due concessioni, n. 01 e n. 03, rinvenute nel fascicolo aziendale e di avere accertato, parimenti, che l'Ente non aveva mai rilasciato le concessioni in esame (cfr. l'allegato 17.V).

Il teste ha aggiunto, infine, che, in ordine ai terreni siti nei Comuni di Moio Alcantara e di Antillo, era stato eseguito un sopralluogo da parte dei Carabinieri di Malvagna, i quali avevano constatato che alcune particelle inserite nei contratti di comodato utilizzati dalla società "La Bovina dei

Nebrodi” erano utilizzate da soggetti diversi, muniti di regolare titolo di conduzione e che nessuno di detti terreni risultava di proprietà della società “*La Bovina dei Nebrodi*”, né di Conti Taguali Maria Rosita (allegato 17.W).

I terreni indicati nei contratti di comodato menzionati erano stati utilizzati dalla società “*La Bovina dei Nebrodi*” per la presentazione delle domande uniche di pagamento relative alle campagne agricole 2010, 2011, 2012 e 2013. Nel dettaglio:

per campagna agricola del 2010, per un'estensione pari a 322 ettari;

per la campagna agricola del 2011, per un'estensione pari a 512 ettari;

per la campagna agricola del 2012, per un'estensione pari a 511 ettari;

per la campagna agricola del 2013, per un'estensione pari a 457 ettari.

Il teste GRASSO Carmelo, facendo il riepilogo delle domande di pagamento e relative schede di validazione non rinvenute nel fascicolo aziendale, ha dichiarato che all'interno del fascicolo aziendale della società “*La Bovina dei Nebrodi*” non erano state rinvenute talune domande di pagamento con le collegate schede di validazione e, nel dettaglio, la domanda n. 00811557859, del 3 maggio 2010, a cui era collegata la scheda di validazione n. 00363288481, non rinvenuta nel fascicolo aziendale, quindi, estrapolata dai militari dal portale SIAN (cfr. l'allegato 17.H); la domanda n. 10810565936, del 5 maggio 2011 (cfr. l'allegato 17.Y), a cui era collegata la scheda di validazione n. 362769332, del 5 maggio 2011 (cfr. l'allegato 17.Z); la domanda n. 20808979205, del 12 luglio 2012, a cui era collegata la scheda di validazione n. 20356720449, del 14 maggio 2012 (cfr. l'allegato 17.G);

la domanda n. 30809831792, del 30 maggio 2013 (cfr. l'allegato 17.AA), a cui era collegata la scheda di validazione n. 30356479888 (capo 147), del 3 maggio 2013 (cfr. l'allegato 17.I).

Tutte le schede di validazione menzionate non erano state rinvenute nel fascicolo aziendale della società, quindi, non esibite dal CAA di Tortorici, ma sono state estrapolate dal portale SIAN. La stessa domanda n. 54760501616 (quella del capo 148), presentata per la campagna agricola del 2015, infine, non

era stata rinvenuta nel fascicolo aziendale, quindi, ancora una volta estrapolata dal sistema SIAN (cfr. l'allegato 17.AB).

Sul fronte dei diritti al premio (*id est* titoli Ag.E.A.) il teste ha evidenziato che una parte dei titoli utilizzati dalla società "La Bovina dei Nebrodi" nelle campagne agricole menzionate erano pervenuti alla società da Coci Maria, Dinaro Gesualdo, Banadia Bartolo, Coci Carolina e Coci Antonino, nato a Tortorici, il 20 maggio 1943 e, in data 16 aprile 2014, e sono stati trasferiti ad altra società, "La Contessa", società a responsabilità *limitata semplificata*, il cui rappresentante legale era Armeli Moccia Salvatore (cfr. gli allegati 17.AC e 17.AG, 17.AD, 17.AF).

Il teste GRASSO Carmelo ha dichiarato di avere accertato l'esistenza del conto corrente n. 91655506, acceso presso Poste Italiane, filiale di Tortorici, sul quale erano confluiti i contributi erogati da A.G.E.A.:

- in data 12 ottobre 2010, l'importo di euro 12.407,68;
- in data 17 dicembre 2010 l'importo di euro 11.094,63;
- in data 8 novembre 2011, l'importo di euro 21.149,11;
- in data 8 febbraio 2012, l'importo di euro 20.699,09;
- in data 4 febbraio 2013, l'importo di euro 41.012,09;
- ed in data 3 marzo 2014, l'importo di euro 39.515,91 (cfr. l'allegato 17.AH);

Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che il soggetto delegato ad operare sul conto era COCI Carolina (la moglie di FARANDA Gianluca). Il teste ha aggiunto di avere accertato che il conto corrente era utilizzato anche da Armeli Moccia Salvatore, legale rappresentante della società "La Contessa", con la conseguenza che sul medesimo conto confluivano anche i contributi erogati in favore di detta ultima società. Circostanza certamente rilevante sul fronte dell'argomentata sussistenza di uno stretto collegamento tra le compagini e le ditte riconducibili a FARANDA Aurelio Salvatore, ai suoi germani, e, più in generale anche a parenti ed affini del FARANDA Aurelio Salvatore e dei suoi germani.

Il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere eseguito accertamenti di natura amministrativa, dai quali era risultato che la società non aveva depositato libri contabili; non aveva dipendenti, né documenti fiscali.

Lo stesso teste ha specificato, inoltre, che alcune particelle di terreno impiegate dalla società "*La Bovina dei Nebrodi*" erano state utilizzate anche da altre imprese, sempre al fine di presentare domande uniche di pagamento. In particolare: dall'azienda individuale "*Coci Sebastiano*" (padre di Coci Carolina); dalla società "*La Contessa*"; dall'azienda individuale "*Faranda Settimo Ivan*" (cognato di Coci Carolina); dall'azienda individuale "*Lupica Spagnolo Rosa Maria*" (suocera di Coci Carolina); dalla società "*Rosa Srls*", il cui legale rappresentante era Faranda Davide (cognato di Coci Carolina); "*Spasaro Angelica Giusy*" (cugina di Coci Carolina); "*Faranda Antonino*" (suocero di Coci Carolina); "*Faranda Gianluca*" (coniuge di Coci Carolina); "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*" (cognata di Coci Carolina), dalla società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", il cui legale rappresentante era Foti Dario Fausto; dalla società cooperativa agricola "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", il cui legale rappresentante era Faranda Emanuele Antonino (cognato di COCI Carolina) e dalla società cooperativa agricola "*Racineci*", il cui rappresentante legale era Conti Taguali Maria Rosita (cognata di COCI Carolina).

Il teste ha aggiunto, infine, che, tramite la banca dato BDN di Teramo, i militari avevano accertato il trasferimento di un allevamento, avente codice aziendale n. 099ME037, dall'azienda individuale "*Faranda Settimo Ivan*" alla società "*La Bovina dei Nebrodi*" e che, successivamente, detto allevamento, in data 13 maggio 2014, era stato trasferito alla società a responsabilità limitata semplificata "*La Contessa*", il cui legale rappresentante, a partire dal 30 aprile 2014, era Armeli Moccia Salvatore (cfr. allegato 17.AJ).

Senonché con specifico riferimento ai reati contestati ai capi 146 e 147 dell'imputazione occorre dichiararsi il non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e FARANDA Gianluca e COCI Carolina per

l'intervenuta prescrizione estintiva di essi in ragione dell'insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando la riqualificazione del capo 1, e ciò nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati su indicati; né dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; dal che i reati – di cui ai capi 146) e 147) - devono intendersi estinti per l'intervenuta prescrizione.

Diverse la posizioni di **STRANGIO Antonia e MANCUSO Cristoforo Fabio**, in presenza del su valorizzato quadro probatorio, l'utilizzo, per mano della compagine istante, di un titolo di conduzione risultato falso solo dopo approfonditi accertamenti non esigibili dall'operatore C.A.A.(al quale istituzionalmente compete un controllo di regolarità formale sulla documentazione esibita dalla parte istante), e quindi non macroscopicamente falso (che sarebbe stato invece evidentemente percepibile anche dall'operatore ovvero dal responsabile del C.A.A.), e che come tale sarebbe stato sintomatico di una partecipazione di costoro al disegno criminoso del FARANDA Aurelio Salvatore, di FARANDA Gianluca e di COCI Carolina, e, quindi, idoneo a lumeggiare anche la piena consapevolezza della STRANGIO Antonia e del MANCUSO Cristoforo Fabio di contribuire al perseguimento degli intenti fraudolenti altrui, legittima l'assoluzione dell'operatrice C.A.A. **STRANGIO Antonina** per non aver commesso il fatto che le è stato contestato **al capo 146 (concorso in truffa aggravata)** e del **MANCUSO Cristoforo Fabio** per non aver commesso i fatti che gli sono stati contestati **al capo 146 (concorso in truffa aggravata) e 147 (il falso correlato)**.

Con riferimento, invece, alla condotta di cui al **capo 148** è sufficiente osservare che non v'è prova che la mera inattività della compagine sociale (della quale non v'è peraltro prova compiuta) fosse incompatibile con il premio richiesto all'ente pagatore con la domanda di sostegno al pagamento numero 54760501616 per la campagna 2015; a siffatta conclusione, con le con le

intuibili conseguenze sul piano della responsabilità penale degli imputati, il Tribunale avrebbe potuto addivenire solo disponendo dell'avviso del P.S.R. (invece non prodotto dal Pubblico Ministero); dal che per gli imputati **FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Gianluca, COCI Carlona e ZINGALES Carmelino** va pronunciata declaratoria di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi 149, 150, 151 e 152

FARANDA Aurelio Salvatore - ARMELI MOCCIA Salvatore - ARMELI Giuseppe

149) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA Salvatore) dell'impresa "LA CONTESSA S.A.R.L.S", nonché di operatori (STR.ANGIO; ARMELI) del CAA U.N.S.I.C. - MESSINA - 003, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 18.253,72.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione de! CAA U.N.S.I.C. - MESSINA- 003, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Antillo, Moio Alcantara, Caltagirone, Licodia Eubea, Niscemi, Gela, Messina, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi

rappresentati ad opera di ARMELI Giuseppe (il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuate), l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 18.253,72.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia toltoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 21.10.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - ARMELI MOCCIA Salvatore-ZINGALES Carmelino

150) Artt. 110,640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perchè, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FAR.ANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (ARMELI MOCCIA) dell'impresa "LA CONTESSA S.A.R.L.S", nonchè di operatore (ZINGALES) del CAA U.N.S.I.C. - CATANIA - 003, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta till ingiusto profitto - per complessivi euro 10.654,42.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA U.N.S.I.C. - CATANIA - 003, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Antillo, Moio Alcantara, Caltagirone, Licodia Eubea, Niscemi, Gela, Messina, e mai

realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ZINGALES (ii quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e <lei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'indagato ARMELI MOCCIA indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 10.654,42.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici ii 2.11.16

p. o. AGEA; Unione Europea

151) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perchè, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA ZINGALES - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA CONTESSA S.A.R.L.S", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore ZINGALES con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50361471175) dichiarava contrariamente al vero che "ii presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza a/le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza de! titolo

di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante de! fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto del contestato reato di truffa;

in Tortorici il 7.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore-ARMELI MOCCIA Salvatore

152) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.l. cp; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "LA CONTESSA S.A.R.L.S" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine de! conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) ad ARMELI MOCCIA Salvatore;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia toltoriciiana" o "Bontempo Scavo";

In Capo d'Orlando il 20.3.14.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato FARANDA Aurelio Salvatore, ARMELI MOCCIA Salvatore, ARMELI Giuseppe e ZINGALES Carmelino in ordine ai fatti loro rispettivamente contestati ai capi 149, 150, 151 dell'imputazione con le precisazioni di cui innanzi.

Il teste GRASSO Carmelo ha riferito in maniera estremamente puntuale dati utili alla ricostruzione della genesi della compagine menzionata nei su indicati capi di imputazione; "La Contessa" è una società agricola a responsabilità limitata semplificata, con sede in Tortorici, Contrada Sceti, n. 380, costituita con atto del Notaio Giardina Maria Chiara, in data 20 marzo 2014

ed avente Partita Iva n. 03304820834, il cui rappresentante legale e socio unico, all'epoca dei fatti, era ARMELI MOCCIA Salvatore; società per la quale la banca dati TELEMACO restituiva un dato inequivocabile di inattività (alla data della consultazione).

Di seguito la scheda di sintesi acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti utile atta a consegnare al Tribunale una visione di insieme dei dati più rilevanti sulla compagine "La Contessa".

SEDE: <i>Contrada Sceti nr.380, 98078 Tortorici(ME)</i>	
DATA COSTITUZIONE AT: <i>20.03.2014</i>	DATA
CESSAZIONE:	
DATA COSTITUZIONE CERVED: <i>20.03.2014</i>	DATA
CESSAZIONE: <i>"inattiva"</i>	
RAPP.LEGALE/ AMM.RE: ARMELI MOCCIA Salvatore , nato il 17.07.1982 a Tortorici (ME)	
CAPITALE SOCIALE: <i>€ 50,00</i>	
SOCIO/I: Unico	
ATTIVITA' ESERCITATA: <i>Coltivazione Agricole Associate all'allevamento di animali</i>	
CODICE ATTIVITA': <i>015000</i>	
ALTRE NOTIZIE: <i>costituita con atto redatto dal notaio: GIARDINA Maria Chiara in data 20.03.2014</i>	

Il teste GRASSO Carmelo ha poi passato in rassegna le domande di pagamento del premio formalizzate dalla società "La Contessa": per la campagna agricola 2014 (menzionata nel capo 149 dell'imputazione), in data 9 giugno 2014, è stata presentata la domanda n. 40809512078 nel Comune di Tortorici, presso il CAA U.N.S.I.C. Messina 003, tramite l'operatore ARMELI Giuseppe; la scheda di validazione correlata era stata presentata, invece, tramite l'operatore STRANGIO Antonia; per la campagna agricola del

2014 è stata tracciata l'erogazione di contributi pari ad euro **18.253,72** (la medesima cifra indicata nel capo 149 dell'imputazione), accreditata presso Poste Italiane, sportello di Tortorici, in data **21 ottobre 2014** (corrispondente alla data di consumazione del reato contestato al capo 149; si cfr. il documento oggetto di produzione del Pubblico Ministero all'udienza del 24.9.2021 e successivamente acquisito al fascicolo del dibattimento); **per la campagna agricola 2015 (la stessa rilevante per il capo 150 dell'imputazione)**, in data 7 luglio 2015, è stata presentata la domanda n. 50267609423, presso il CAA U.N.S.I.C. Catania 003, tramite l'operatore ZINGALES Carmelino; per la campagna agricola del 2015 v'è traccia di un'erogazione di contributi pari ad euro **10.654,42** (la medesima cifra indicata nel capo 150 dell'imputazione), tuttavia, per anomalie riscontrate relativamente alla campagna agricola del 2014, era stata recuperata dall'Ente erogatore una somma pari ad euro 8.687,75 (allegato 18.A; si cfr. anche la deposizione del teste Nastasi Armando, udienza 24.9.2021; si cfr. anche produzione documentale del Pubblico Ministero del 24.9.2021 successivamente acquisita all'udienza).

V'è prova in atti che in data **24 marzo 2016**, i militari si siano recati presso la sede del CAA U.N.S.I.C. 014 di Catania, per acquisire il fascicolo aziendale della società agricola a responsabilità limitata semplificata "*La Contessa*" e che sui luoghi Di Di Mineo Salvatore Maria David, all'epoca dei fatti responsabile del CAA U.N.S.I.C. 014 di Catania, aveva indirizzato costoro presso la sede del CAA U.N.S.I.C. 004 di Sant'Agata di Militello, il cui rappresentante era Calcò Filadelfio (cfr. l'allegato 17.B); e che in data **4 maggio 2016**, i militari si sono recati presso la sede del CAA U.N.S.I.C. 004 di Sant'Agata di Militello per l'acquisizione del fascicolo aziendale della società "*La Contessa*" (cfr. l'allegato 3.A), ed ancora in data **10 maggio 2016**, presso la sede del CAA U.N.S.I.C. Messina 003, trovato chiuso; i fascicoli aziendali sono stati trovati nella disponibilità di ARMELI Giuseppe (cfr. l'allegato 3.D).

A tal ultimo riguardo, il teste GRASSO Carmelo ha dichiarato che, all'interno del fascicolo aziendale acquisito non sono stati rinvenuti a) la

domanda unica di pagamento presentata per la campagna agricola del 2014 (cfr. l'allegato 18.A), con la correlata scheda di validazione n. 40361507839 (cfr. l'allegato 18.B), e che i relativi dati sono stati estrapolati dal portale SIAN. Va, però, evidenziato che nel fascicolo aziendale della società agricola a responsabilità limitata semplificata "La Contessa" (acquisito dai militari), invece, sono stati rinvenuti vari titoli di conduzione:

un contratto di affitto di terreni agricoli, recante la data del 2 maggio 2014, stipulato tra Di Modica Salvatore, nato a Niscemi, il 2 settembre 1938 ed il legale rappresentante della società "La Contessa", registrato in data 8 maggio 2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina, n. 210, Serie 3, con cui si concedono in affitto alla società, per il periodo compreso tra il 2 maggio 2014 ed il 1 maggio 2019, terreni siti nei Comuni di Antillo, Moio Alcantara, Caltagirone, Licodia Eubea, Niscemi, Gela e Messina (cfr. l'allegato 18.C). Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato che da accertamenti eseguiti presso la Banca Dati SIS.TER., era risultato che nessuno dei terreni oggetto del contratto fosse di proprietà di Di Modica Salvatore, fatta eccezione per un terreno sito nel Comune di Niscemi, censito al Foglio 25, particella n. 47 (cfr. l'allegato 18.D). Il teste ha specificato, altresì, che al contratto non erano allegati visure catastali, né ulteriori documenti;

quanto ai terreni siti nel Comune di Messina, oggetto del contratto appena indicato, il teste ha dichiarato che molte particelle censite nel Comune di Messina, oggetto del contratto in esame ed impiegate dalla società "La Contessa" per la presentazione delle domande uniche di pagamento, erano parimenti inserite in un atto di donazione stipulato presso il Notaio dott. Pecoraro Antonino, con il quale cui LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, madre di FARANDA Aurelio Salvatore, dopo aver dichiarato di avere acquisito su di esse il diritto di proprietà per intervenuta usucapione mai (e quindi non accertata giudizialmente, donava tutto al figlio, FARANDA Massimo Giuseppe;

quanto ai terreni siti nel Comune di Moio Alcantara, oggetto del contratto appena indicato, il teste ha specificato che il terreno censito al Foglio 4, particella n. 32, risultava di proprietà di Millimaci Vincenzo, nato a Moio Alcantara, il 20 febbraio 2019 e deceduto in data 4 marzo 2009 e che si trattava di un'area completamente incolta che, nell'anno 1989, era stata adibita a discarica di rifiuti solidi del Comune di Moio Alcantara (cfr. l'allegato 18.E);

un contratto di affitto di terreni agricoli, recante la data del 1 maggio 2015, stipulato tra Cannistrà Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante della società "Agrituristica Srl", con sede in Messina ed il legale rappresentante della società "La Contessa", con cui si concedono in affitto alla società, per il periodo compreso tra il 1 maggio 2015 ed il 31 ottobre 2015, terreni siti nel Comune di Messina, censiti al Foglio 6, particelle nn. 4, 5, 6 e 39 (cfr. l'allegato 18.F). Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che Cannistrà Giuseppe era effettivamente il legale rappresentante della società "Agrituristica Srl" (cfr. l'allegato 18.G), ma la società era risultata estinta in data 20 ottobre 2005 (cfr. l'allegato 18.H, estratto dalla Banca Dati Anagrafe Tributaria). Anche in ordine a detto contratto, nel fascicolo aziendale non vi erano visure catastali, né documenti di identità allegati; il sig. CANNISTRÀ Giuseppe in sede di sommarie informazioni testimoniali, acquisite il 4.10.2021 al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, ha negato di aver mai sottoscritto il su indicato contratto ovvero di aver mai conosciuto FARANDA Emanuele Antonino;

un contratto di affitto di terreni agricoli, recante la data del 1 maggio 2015 (quindi, si tratta di due contratti stipulati nella medesima data), stipulato tra diversi soggetti ed Armeli Moccia Salvatore, nella qualità di legale rappresentante della società "La Contessa", con cui si concedono in affitto alla società, per il periodo compreso tra il 1 maggio 2015 ed il 30 aprile 2016, terreni siti nel Comune di Messina (cfr. l'allegato 18.J). Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che 3 danti causa erano risultati deceduti in data antecedente alla stipula del contratto di affitto: Gangi Adele,

nata a Messina, il 12 settembre 1924, deceduta il 4 giugno 1991; Spiller Amelia, nata a Messina, il 13 novembre 1927, deceduta l'11 giugno 2003 e Caruso Antonino, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, il 16 agosto 1939, deceduto il 21 gennaio 2000. Anche in tal caso, poi, al contratto non erano allegati visure catastali, né documenti di identità;

un contratto di affitto di terreni agricoli, recante, ancora una volta, la data del 1 maggio 2015, stipulato tra Tomasello Francesco (che escusso il 4.10.2021 in dibattimento ha rappresentato di non aver rivestito in quell'anno il ruolo di rettore dell'Università di Messina e di non aver mai apposto la firma su contratto alcuno intercorso con la società indicata), nella qualità di legale rappresentante dell'Università di Messina ed il legale rappresentante della società "*La Contessa*", con cui si concedono in affitto terreni siti nel Comune di Messina (cfr. l'allegato 18.L) ed al quale non erano allegati visure catastali, né documenti di identità. Al riguardo, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato che una parte dei terreni oggetto del presente contratto risultavano oggetto anche del contratto stipulato dalla società "*La Contessa*" con Di Modica Salvatore, nel quale lo stesso Di Modica risultava esserne proprietario (cfr. l'allegato 18.C, già richiamato in precedenza). Pertanto, i militari avevano eseguito accertamenti presso la Banca Dati SIS.TER., dai quali era risultato che detti terreni erano di proprietà dell'Università di Messina e non di Di Modica Salvatore. Peraltro, il teste ha dichiarato di avere accertato, altresì, che, in data 1 maggio 2015, Tomasello Francesco non era più Rettore, quindi legale rappresentante, dell'Università di Messina;

un contratto di affitto di terreni agricoli, recante sempre la data del 1 maggio 2015, stipulato tra "*Agrituristica Srl*" (senza indicazione, in tal caso, del legale rappresentante), Smioldo Concetto, la Ditta "*Fratelli Mazza Srl*", Stamilla Angela, Stamilla Cinzia, Stamilla Melinda, Stamilla Orazio Giuseppe ed il legale rappresentante della società "*La Contessa*", con cui si concedono in affitto terreni siti nel Comune di Messina (cfr. l'allegato 18.P). Ancora una volta, al contratto non erano allegati visure catastali, né documenti di identità e

non risultava apposta la firma, né un timbro riconducibile a Mazza Salvatore, quale legale rappresentante della *"Fratelli Mazza Srl"*;

due dichiarazioni, non datate, per aggiornamento fascicolo aziendale, ossia dichiarazioni attraverso le quali vengono espunte dalla domanda di pagamento particelle verosimilmente già impiegate da altro soggetto nel medesimo periodo, in cui risultavano stralciate 5 particelle di terreno, site nel Comune di Caltagirone e censite al Foglio 72 (cfr. l'allegato 18.Q).

Quanto alle anomalie riscontrate in ordine a tutti i contratti menzionati e rinvenuti nel fascicolo aziendale della società agricola a responsabilità limitata semplificata *"La Contessa"*, il teste Grasso Carmelo ha dichiarato di avere accertato, con accesso alla banca dati Anagrafe Tributaria, che detti contratti non sono mai stati registrati presso l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, tutti recavano il timbro dell'Agenzia delle Entrate di Taormina che, interpellata dai militari, aveva consentito di accertare che agli estremi di registrazione non corrispondevano i contratti in oggetto, ma atti di diverso contenuto; dal che si ricava che le impronte della registrazione son state realizzate con timbri non autentici (cfr. l'allegato 18.R);

In ordine ai terreni oggetto dei contratti menzionati, i militari avevano accertato che quelli siti nella zona di Messina Giostra corrispondevano a zone boschive, non raggiungibili con mezzi idonei; quelli siti nel Comune di Messina, censiti al Foglio 93, parimenti inaccessibili con mezzi ordinari; per i terreni siti nel Comune di Messina, censiti al Foglio 83, v'è una denuncia sporta da Ilacqua Antonino nei confronti di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, FARANDA Massimo Giuseppe e del Notaio Pecoraro Antonino di Canicattì (il sig. Ilacqua Antonino, udito a sommarie informazioni testimoniali, acquisite il 4.10.2021 con il consenso delle parti, ha confermato di aver denunciato FARANDA Massimo Giuseppe e la LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria e di non aver mai conosciuto costoro e di aver sempre gestito in autonomia i suoi terreni); del pari per i terreni siti nel Comune di Messina,

censiti al Foglio 200, particella n. 766, v'è una denuncia sporta dai fratelli D'Angelo sempre nei confronti di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, FARANDA Massimo Giuseppe e del Notaio dott. Pecoraro Antonino (si cfr. verbale di sommarie informazioni acquisito all'udienza del 4.10.2021 con il consenso delle parti); anche per i terreni ubicati nel territorio del Comune di Antillo è stata accertata una sostanziale inaccessibilità e l'assenza di pascoli.

Il teste GRASSO Carmelo ha accertato una movimentazione di circa 303 titoli Ag.E.A. a partire dal 16 aprile 2014, nonostante la società "*La Contessa*" fosse stata costituita solo in data 20 marzo 2014 (cfr. l'allegato 18.U).

Il teste GRASSO Carmelo ha, poi, dichiarato di avere accertato l'esistenza del conto corrente n. 91655506, aperto presso Poste Italiane, filiale n. 37139 di Tortorici, in ordine al quale unico soggetto delegato ad operare era COCI Carolina (la moglie di FARANDA Gianluca) e sul quale era confluita una parte dei contributi comunitari erogati: euro 18.253,72 (capo d'imputazione 149), accreditati in data 21 ottobre 2014; euro 10.614,42 (capo d'imputazione 150), per la campagna agricola del 2015, di cui euro 8.687,75 mai corrisposti dall'Ente erogatore, in considerazione di anomalie riscontrate per la campagna agricola del 2014 (cfr. gli allegati 18.V e 18.W).

Il teste GRASSO Carmelo ha, infine, dichiarato di avere eseguito accertamenti di natura amministrativa, dai quali era risultato che la società (costituita a marzo del 2014), inattiva dal 9 aprile 2014, non ha mai depositato libri contabili, non ha mai avuto dipendenti, né conservato documenti fiscali (cfr. l'allegato 18.Y).

Il teste ha dichiarato di avere accertato che le particelle site nel Comune di Messina ed utilizzate dalla società "*La Contessa*" per la presentazione delle domande uniche di pagamento erano state impiegate anche da altre società: "*Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina*", azienda individuale "*Coci Sebastiano*" ed azienda individuale "*Faranda Emanuele Antonino*".

Quanto, infine, ai trasferimenti di allevamenti tra imprese, il teste ha dichiarato di avere accertato che l'allevamento avente codice aziendale n.

099ME037 era stato trasferito, dal 24 aprile 2008 al 13 maggio 2014, da Faranda Settimo Ivan alla società "*Bovina dei Nebrodi di Coci Carolina*" e che, in data 30 aprile 2014 (data di cessazione dell'attività della *Bovina dei Nebrodi di Coci Carolina*"), lo stesso allevamento era stato trasferito alla società "*La Contessa*" (cfr. l'allegato 18.AB).

V'è poi un secondo trasferimento dell'allevamento avente codice aziendale n. 025ME089 dalla società "*La Contessa*" alla società "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" (cfr. l'allegato 2.AG) ed un terzo trasferimento dell'allevamento avente codice aziendale n. 011CT121 che, dal 1 ottobre 2015 al 1 luglio 2016, risulta di proprietà della società "*La Contessa*" e dall'8 novembre 2016 risulta, invece, di proprietà dell'azienda agricola "*Nebrofaranda*" e della società agricola "*ROCCIA s.r.l. agricola semplificata*" (cfr. l'allegato 18.AC).

Con riferimento alla **posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore**, fermo il tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, anche in ragione della povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dal FARANDA Aurelio Salvatore e trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) ed appena sintetizzate, va evidenziato che la condotta di quest'ultimo integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa (capi 149, 150, 141) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore C.A.A.; capi 152); al FARANDA Aurelio Salvatore, infatti, devono essere ascritte le domande uniche di pagamento avanzate formalmente dalla "*LA TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso accreditato sul conto corrente della società (gestito dalla cognata ARMELI MOCCIA Angelina, moglie del fratello FARANDA Massino Giuseppe).

Le modalità descritte dal FARANDA Aurelio Salvatore sulla programmazione e concretizzazione delle truffe in sede di interrogatorio sono le stesse poste in essere dalla *“La Contessa”*, dalla *“BOVINA dei NEBRODI di Coci Carolina”*, ed ancora dalla *“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”* e dalla *“KALAT Allevamenti società cooperativa agricola”*; il legale rappresentante della compagine è ARMELI MOCCIA Salvatore; la delega ad operare sul conto corrente è stata attribuita alla cognata di FARANDA Aurelio Salvatore, la sig.ra Armeli Moccia Angelina, moglie di FARANDA Massimo Giuseppe, uno dei fratelli costantemente coinvolti dal FARANDA Aurelio Salvatore nella ideazione, programmazione ed esecuzione delle truffe aggravate al vaglio di questo Tribunale, lo stesso germano al quale la madre LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha eseguito la donazione su citata; che, il creatore e gestore di fatto della società *“La Contessa”* fosse il FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava dal tenore di alcune conversazioni captate, registrate e trascritte nel corso del dibattimento; in data 1 giugno 2016, proprio FARANDA Aurelio Salvatore ha chiamato Spadaro Duttore Salvatore ed ha fatto riferimento nel corso della conversazione (registrata (cfr. RIT 419/16, progr. 3641) ad un codice di allevamento da trasferire dalla società *“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”* alla società *“La Contessa”* (*“Ascoltami...Ma casomai, poi faccio magari passare mio cugino, quella...quell'azienda, quella là...lo 025”*); è proprio la menzione del codice *“025”* ha consentito di ricostruire il tema della discussione poiché coincide con l'inizio del codice dell'allevamento trasferito dalla società *“La Contessa”* alla società *“TEMPESTA Società Cooperativa Agricola”*; ed ancora in data 29 giugno 2016, Faranda Aurelio Salvatore ha contattato sempre Spadaro Duttore Salvatore sull'utenza intestata alla ASL di Taormina (Spadaro Duttore Salvatore, infatti, era dipendente della ASL di Taormina) ed i due hanno nuovamente menzionato il codice *“025”* e la società *“La Contessa”* (*“Spadaro Duttore Salvatore: “No, quella è la variazione, tu hai fatto la variazione di quella ed è entrata l'altra”*; *Faranda Aurelio Salvatore: “Eh!, Eh, va be', vedi*

come vuoi fare"; Spadaro Duttore Salvatore: "025ME...aspetta089, l'avete aperta il 25 maggio 2016"; Faranda Aurelio Salvatore: "Ehm 2016"; Spadaro Duttore Salvatore: "Eh, 2016"; Faranda Aurelio Salvatore: "25?...Eh, prima era la Contessa, questa qua" (cfr. RIT 670/16, progr. 4632; si cfr. perizia dott. R. Genovese).

Che fosse FARANDA Aurelio Salvatore il gestore della compagine si ricava anche dalla programmazione della donazione appena citata; a tal ultimo riguardo il teste PACE Jonathan, colonnello della Guardia di Finanza, ha fornito un quadro delle risultanze investigative invero corroborate dalle risultanze documentali e dagli esiti delle sommarie informazioni testimoniali acquisite nel corso del dibattimento con il consenso delle parti; il teste, sulla cui attendibilità quindi non v'è ragione di dubitare proprio a fronte dei plurimi riscontri al suo narrato e della coerenza complessiva delle dichiarazioni rese, ha ricordato che LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, la madre di FARANDA Aurelio Salvatore, nell'anno 2015, ha stipulato **due atti di donazione** presso lo studio del Notaio Antonino Pecoraro di Canicattì aventi ad oggetto numerosi terreni siti a Messina, Limina, Letojanni, Mongiuffi Melia ed Antillo, al figlio FARANDA Massimo Giuseppe; atti così identificati: atto numero di repertorio 80662 e numero di raccolta 31356, stipulato in data 8 maggio 2015 dal Notaio Antonino Pecoraro, con il quale la LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha donato al figlio FARANDA Massimo Giuseppe particelle di terreno censite nel Comune di Messina; nonché l'atto notarile numero di repertorio 80822 e numero di raccolta 31482, stipulato in data 19 giugno 2015 dal Notaio Antonino Pecoraro con il quale LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha donato a FARANDA Massimo Giuseppe particelle di terreno censite nei Comuni di Limina, Letojanni, Mongiuffi Melia ed Antillo; atti invero formati su una premessa di fondo – l'acquisito della titolarità del diritto di proprietà sui terreni in virtù di usucapione non accertata giudizialmente – non vera, circostanza quest'ultima emersa naturalmente solo in un momento successivo alla stipula; infatti, in esito alle notifiche (della perdita del possesso) eseguite dall'Agenzia del Territorio

nei confronti dei proprietari dei terreni inclusi nelle due donazioni, le corpose e numerose denunce ascrivibili ai proprietari dei terreni appena indicati (tra questi Cucinotta Giuseppe, esaminato all'udienza del 4.10.2021, D'Angelo Giuseppe, Ilacqua Antonino) hanno indotto donante e donatario a convenire la risoluzione dei due atti di donazione (atto di risoluzione numero di repertorio 81957 e numero di raccolta 32344 ed atto numero di repertorio 81958 e numero di raccolta 32345); da una ricostruzione a ritroso, peraltro, è emerso che molte delle particelle incluse nei due atti di donazione (e quindi nelle due risoluzioni successive) erano state, in più occasioni e nel corso di anni, utilizzate da ditte riconducibili ai FARANDA ma non a LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, circostanza questa che fornisce un riscontro ulteriore alla non veridicità della premessa (il possesso ultraventennale utile per la dichiarata usucapione, non accertata giudizialmente) fondante i due atti di donazione poi risolti; del pari significativa è la circostanza che, in data 16 maggio 2014, un anno prima della stipula dei due atti di donazione (falsi), è stata costituita un'altra società "La Talpa", con Partita Iva n. 03299140834, rappresentata da uno dei fratelli di FARANDA Aurelio Salvatore, il sig. FARANDA Emanuele Antonino, che in data 14 maggio 2015 ha formulato una domanda unica di pagamento allegando un contratto di affitto (intercorso appunto tra la società "La Talpa" e FARANDA Massimo Giuseppe) avente ad oggetto gli stessi terreni oggetto delle due donazioni su citate e – va soggiunto – enumerati nei diversi atti nel medesimo identico ordine.

La medesima compagine "La Contessa" ha valorizzato in domanda (negli anni 2014 e 2015), avvalendosi ora del CAA U.N.S.I.C. - MESSINA-003 ora del CAA U.N.S.I.C. - CATANIA- 003, terreni in forza di titoli di conduzione falsi ovvero platealmente e macroscopicamente falsi – e che fossero platealmente falsi si ricava anche e soprattutto dalle caratteristiche della sottoscrizione del rettore dell'Università di Messina, invero colma di caratteristiche calligrafiche di persona appena alfabetizzata e mai accompagnata dalla spendita della qualità di legale rappresentante dell'Università stipulante, a

voler tacere il fatto che la data della stipula e dell'apparente registrazione non si conciliano cronologicamente con l'effettivo ruolo svolto all'epoca dal dott. Tomasello Francesco - confezionati tutti in funzione della formulazione della domanda stessa, trasfusi nella scheda di validazione lavorata dai dipendenti del C.A.A., e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; l'avvenuta erogazione dei contributi richiesti incide, invero, sulla consumazione della fattispecie contestata da ritenersi coincidente con l'accredito sul conto della compagine del contributo stesso.

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p. per le ragioni - e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni già esposte in occasione della trattazione dei capitoli che precedono.

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alle truffe anche tentate contestate, sia con riferimento al falso contestato: il sig. FARANDA Aurelio Salvatore, nel momento in cui si è prodigato per la costituzione della compagine, ha procacciato persone fisiche disponibili a comporre la compagine sociale, ha individuato il Notaio al quale far rogare l'atto costitutivo, ha confezionato e fatto sottoscrivere le domande di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi, e, quindi, provocato ovvero indotto la dichiarazione e la correlata attestazione sulla regolare costituzione, sul regolare aggiornamento e sulla regolare custodia del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione evidentemente e, talora, anche macroscopicamente falsi - invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonee a viziare la volontà - non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la compagine da lui (creata e) guidata, non avendo mai richiesto ed ottenuto il

legittimo godimento delle particelle di terreno valorizzate nel corso delle procedure.

Con riferimento alla posizione processuale dell'ARMELI MOCCIA Salvatore è sufficiente osservare che quest'ultimo ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole (e decisivo) nella realizzazione della condotta fraudolenta accertata ai capi 149, 150 e 151 dell'imputazione; ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del FARANDA Aurelio Salvatore, ha assunto la qualità di legale rappresentate della compagine sociale, ha sottoscritto il contratto di conto corrente (senza il quale non sarebbe stato possibile indicare l'iban nelle domande uniche di pagamento); ha sottoscritto le domande di pagamento con i falsi titoli di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi, e, quindi, provocato ovvero indotto la dichiarazione e la correlata attestazione sulla regolare costituzione, sul regolare aggiornamento e sulla regolare custodia del fascicolo aziendale a fronte di titoli di conduzione evidentemente e, talora, anche macroscopicamente falsi (come su riferito); ha, inoltre, potuto disporre di un conto corrente, peraltro, in uso anche alla diversa compagine "*La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.*", società in apparenza gestita da COCI Carolina - la cognata di FARANDA Aurelio Salvatore - e parimenti riconducibile alla galassia delle compagini da quest'ultimo manovrate in funzione dell'accaparramento di contributi dell'Unione Europea.

Che la compagine abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione della domanda di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una superficie aziendale consistente in domanda, contratti di affitto macroscopicamente falsi è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste GRASSO Carmelo e dalle evidenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento; v'è traccia anche dell'effettiva erogazione dei contributi su disposizione dell'ente pagatore Ag.E.A.; ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifizii ed i raggiri utilizzati (anche) dagli operatori C.A.A.

ARMELI Giuseppe (capo 149 dell'imputazione) e ZINGALES Carmelino (capi 150 e 151 dell'imputazione) ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito nell'anno 2015 per la domanda prima citata e relativa alla campagna 2014 – curata da ARMELI Giuseppe - e del contributo acquisito nel 2016 per la domanda relativa alla campagna 2015, curata invece da ZINGALES Carmelino); a costoro va ascritta, infatti, sia la falsa attestazione nelle domande di pagamento della disponibilità in capo alla compagine istante, peraltro inattiva, di particelle di terreno valorizzabili ubicate nei Comuni di Antillo, Moio Alcantara, Caltagirone, Licodia Eubea, Niscemi, Gela, Messina e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di contratti di comodato creati ad arte senza il coinvolgimento dei concedenti, sia la definizione della procedura amministrativa delocalizzata con l'inoltro delle medesime domande all'organismo pagatore Ag.E.A.. Ed è proprio il quadro dei titoli di conduzione, molti dei quali confezionati nello stesso giorno (l'1 maggio del 2015), anche a titolo gratuito per terreni di estensione considerevole e tra loro anche distanti centinaia di chilometri oppure con molteplici parti (e sottoscrizioni tra loro molto simili ed evidentemente apposte da poche mani se non da un'unica mano) ovvero con enti ma, in quest'ultimo caso, recanti una sottoscrizione in calce priva della spendita della qualità del legale rappresentate ovvero evidentemente gemmata dalla penna di persona appena alfabetizzata (e tale non poteva certamente essere il Rettore dell'Università di Messina, prof. F. Tomasello), lumeggia, chiarisce ed illustra, proprio con riferimento alla posizione (anche) degli operatori C.A.A. imputati – l'ARMELI Giuseppe e ZINGALES Carmelino - l'elemento soggettivo e, quindi, la consapevolezza di costoro di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la compagine "La Contessa" da FARANDA Aurelio Salvatore e da ARMELI Moccia Salvatore. Né va sottaciuta la descrizione che i collaboratori di giustizia MARINO GAMMAZZA Giuseppe, COSTANZO

ZAMMATARO Salvatore e BARBAGIOVANNI Carmelo hanno fornito della figura dell'ARMELI Giuseppe inteso *iapichino*, soggetto esperto conoscitore dell'universo delle contribuzioni Ag.E.A. e dei meccanismi più efficaci per la fraudolenta captazione di essi.

Va, per l'effetto delle superiori considerazioni, affermata la penale responsabilità in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 149, 150 e 151 dell'imputazione, con la già argomentata esclusione delle contestate aggravanti, anche di ARMELI Giuseppe, ZINGALES Carmelino e ARMELI MOCCIA Salvatore.

Si evidenzia che per mero errore materiale emendabile non è stata riportata nel dispositivo di sentenza per la posizione di ARMELI MOCCIA Salvatore l'esclusione delle contestate aggravanti.

Con specifico riferimento, invece, al reato contestato al **capo 152** dell'imputazione occorre dichiararsi il non doversi procedere nei confronti di **FARANDA Aurelio Salvatore e ARMELI MOCCIA Salvatore** (quest'ultimo non menzionato nel dispositivo per tale capo di imputazione; errore materiale emendabile) per l'intervenuta prescrizione estintiva di esso in ragione dell'insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando la riqualificazione del capo 1, e ciò nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati su indicati; né dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; dal che il reato di cui al **capo 152** deve intendersi estinto per l'intervenuta prescrizione.

Capo 153

ARMELI MOCCIA Salvatore

153) *artt. 81 cpv cp; 648 ter cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, quale rappresentante legale dell'impresa "LA CONTESSA", senza essere concorso*

nei reati presupposto, reimpiegava al fine di conseguirne un illecito profitto i titoli AGEA già oggetto di illecito utilizzo da parte dell'impresa "BOVINA DEI NEBRODI S.A.S. di COCI Carolina & C.", esibendo senza legittimazione i titoli medesimi in occasione delle domande Uniche di pagamento presentate dall'impresa "LA CONTESSA" e relative alla campagna 2014;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 9.6.14

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato ARMELI MOCCIA Salvatore in ordine al reato ascrittogli al capo 153 dell'imputazione.

Il teste GRASSO Carmelo, sul fronte dei diritti al premio (id est: titoli Ag.E.A.) ha evidenziato che una parte dei titoli utilizzati dalla società "La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C." nelle campagne agricole 2012 e 2013 – quelle rilevanti sul piano dell'accertamento della responsabilità dell'ARMELI MOCCIA Salvatore per la condotta contestata al capo 153 - già pervenuti alla società da Coci Maria, Dinaro Gesualdo, Banadia Bartolo, Coci Carolina e Coci Antonino, nato a Tortorici, il 20 maggio 1943 e, in data 16 aprile 2014, sono stati trasferiti, in uno a quelli maturati per effetto della partecipazione alla procedura di assegnazione dei contributi Ag.E.A. negli anni 2012 e 2013, invero connotata da condotte platealmente fraudolente e penalmente rilevanti ascrivibili a FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Gianluca e COCI Carolina (le stesse contestate al capo 146 dell'imputazione) e per le quali si è però addivenuti ad una declaratoria di non doversi procedere per la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, alla società "La Contessa", società a responsabilità *limitata semplificata*, il cui rappresentante legale era appunto ARMELI MOCCIA Salvatore con un contratto del 16.4.2014, in funzione della predisposizione di quanto necessario alla

compagine "La Contessa" per la programmazione e concretizzazione delle condotte contestate ai capi 149, 150, 151, 152 (cfr. gli allegati 17.AC e 17.AG, 17.AD, 17.AF e 18.U, acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Orbene la condotta su descritta, come accertata, integra gli estremi del reato di cui all'art. 648 ter c.p.; invero, la stessa Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio, da questo Tribunale condiviso, secondo il quale *"ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., la ricezione ed utilizzazione dei "diritti di aiuto" (titoli che legittimano ad accedere alle misure UE di sostegno al reddito degli operatori nel settore dell'agricoltura) provenienti da delitto, mediante il loro inserimento nel patrimonio aziendale, inteso quale espressione significativa di affidabilità e consistenza economica (c.d. fase statica), ovvero mediante il loro uso per conseguire le erogazioni UE (c.d. fase dinamica), possono costituire modalità di impiego in attività economiche o finanziarie di tali beni, idonee a raggiungere l'effetto considerato dalla norma incriminatrice, ossia l'occultamento della loro provenienza delittuosa* (Cass. Sezione II, sentenza del 11.9.2019 n. 49524); dal che il trasferimento di titoli Ag.E.A. dalla compagine "La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C." alla società "La Contessa", tra loro peraltro intimamente connesse in ragione dei profili già evidenziati, perfezionatosi tra il legale rappresentante della cedente ed il sig. ARMELI MOCCIA Salvatore in data 16.4.2014 (si cfr. l'allegati 17.AG), ha consentito proprio a quest'ultimo di associare detti titoli Ag.E.A. ai terreni valorizzati (dei quali invero aveva solo una simulata disponibilità creata ad arte con falsi contratti di comodato) nelle domande di pagamento formulate per il conseguimento (parimenti fraudolento) delle contribuzioni Ag.E.A. menzionate nei capi 149, 150 e 151 dell'imputazione.

Deve, allora, ritenersi compitamente integrato sotto il profilo oggettivo il reato contestato di reimpiego; sussiste ancora il corrispondente elemento soggettivo da intendersi quest'ultimo quale piena consapevolezza in capo ad ARMELI MOCCIA Salvatore, certamente estraneo alle condotte delittuose

della compagina cedente, del reimpiego dei titoli Ag.E.A. (acquisiti dalla "La Contessa" per mano della cedente "La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.") nell'attività commerciale (apparente sebbene economicamente rilevante) svolta dalla "La Contessa" anche nel particolare settore della captazione delle contribuzioni dell'Unione Europea distribuite dall'organismo pagatore nazionale Ag.E.A..

Deve, invece, escludersi l'aggravante contestata per le ragioni già esposte.

Si evidenzia che per mero errore materiale emendabile non è stata riportata nel dispositivo di sentenza per la posizione di ARMELI MOCCIA Salvatore l'esclusione della contestata aggravante.

Capi 154, 155 e 156

FARANDA Aurelio Salvatore - VECCHIO Giovanni - COCI Carolina - [COCI Signorino nei cui confronti si procede separatamente]

154) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (COCI Carolina) e di socio (COCI Signorino) dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA LA STELLA S.S.", nonché di operatore (VECCHIO) del CAA World Service - CATANIA - 001, mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 28.643,00.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano, avvalendosi della collaborazione del CAA World Service - CATANIA - 001, Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla

società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Cammarata, Enna, Centuripe, Licata, Mazzarino, Militello in Val di Catania, Scordia, Vittoria e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando un falso contratto di affitto al predetto scopo formato; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di VECCHIO (il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 28.643,00.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia Tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 12.11.13 (bonifico di euro 4.686,76.-); il 3.3.14 (bonifico di euro 22.797,98.-); il 3.7.14 (bonifico di euro 1.158,26-);

p. o. AGEA; Unione Europea

155) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA VECCHIO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA LA STELLA S.S.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura; l'operatore VECCHIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359078042) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo

Aziendale e stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta-in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante de! fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto del contestato reato di truffa;

in Catania ii 9.6.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - COCI Carolina

156) Artt. 110 c.p., 512 bis c.p. rif. art. 416 bis.l. cp; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "SOCIETA' AGRICOLA LA STELLA S.S." - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a COCI Carolina;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Grammichele il 11.01.2013

La soc. agricola "La Stella" con sede in Tortorici c.da S. Domenica n. 25, p. iva 03243040833, è stata costituita in data 11.1.2013 con atto del Notaio DOTTORE; inattiva dal 30.1.2013, secondo le risultanze della banca dati CERVED, per l'Agenzia delle Entrate, banca dati Anagrafe Tributaria, era invece ancora attiva (al momento della verifica); rappresentante legale la sig. COCI Carolina; i due soci la stessa COCI Carolina e COCI Signorino, il fratello

di Carolina; COCI Carolina è la figlia di COCI Sebastiano, nonché moglie di FARANDA Gianluca, quest'ultimo uno dei fratelli di FARANDA Aurelio Salvatore; COCI Carolina è persona fisica già coinvolta nella società "La Bovina dei Nebrodi s.a.s. di Coci Carolina & C.", già titolare anche di omonima ditta individuale, mentre alla figura del COCI Signorino (il fratello della COCI Carolina) è stato possibile accostare solo una ditta omonima individuale. Il teste NASTASI Armando ha compiuto un'analitica ricostruzione dei flussi patrimoniali ampiamente riscontrabile nei documenti ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento: con la DUP 30809923799 (la stessa rilevante per la condotta contestata al capo 154 dell'imputazione; si cfr. allegato 19.C) nell'anno 2013, presentata più nel dettaglio il 9.6.2013 presso il CAA World Service Catania 001, con le credenziali dell'operatore (almeno apparente) "G. SCIGOLONE" (con credenziali – come si dirà innanzi - in uso al VECCHIO Giovanni), la società conseguiva erogazioni comunitarie in tre diverse soluzioni, la prima di euro 4.686,76 erogata il 12.11.2013 sul conto corrente della compagine istante, il secondo di euro 22.797,98 del 3.3.2014, ed il terzo di euro 1.158,26 del 3.7.2014), la sommatoria delle quali è pari ad euro 28.643,00, la medesima cifra indicata nel capo di imputazione 154 (allegato 19.W).

Di seguito lo stralcio della scheda sintetica acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti.

DOMANDE UNICHE:	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	

308099239 79 (vgs.all.19. e)	201 3	Catania	4.686, 76	Tortori ci (ME)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Agenzia di Tortorici (ME)- . c/c n. 436-480	12.11.201 3	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore GSCICOLO NE
		09.06.20 13	22.797 ,98			03.03.201 4	Di fatto VECCHIO Giovanni Utilizzatore delle credenziali dell'operator e Giovanni SCICOLON E
			1.158, 26			03.07.201 4 (vgs. all.19.w)	

La consultazione dei documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento e catalogati dal 19.A al 19.X consente una compiuta analisi della documentazione generata dall'attivazione, alla compagine su citata ascrivibile, delle procedure finalizzate alla captazione dei contributi elargiti dall'organismo pagatore Ag.E.A.; in data 20.5.2016, infatti, la Guardia di Finanza acquisiva (ex art. 248 c.p.p.) il fascicolo aziendale della Società Agricola "La Stella" s.a.s. (si cfr. l'allegato 19.A), presso il CAA World Service Catania 001 (di VECCHIO Giovanni); all'interno di esso è stato rinvenuto un contratto di affitto che attestava la conduzione dei terreni inseriti nella relativa scheda di validazione n. 30359078042, richiamata nella D.U.P. prima citata del 9.6.2013 presentata da COCI Carolina n.q. di legale rappresentante della società "La Stella" (si cfr.

allegato 19.B, la scheda di validazione; **allegato 19.C**, la D.U.P. e **allegato 19.D**, il contratto); più nel dettaglio, il contratto del 1.1.2013 intercorso tra COCI Carolina n.q. e tale Terranova Salvatore, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 15.5.2013 ed avente ad oggetto terreni siti nei Comuni di Cammarata, di Enna, di Centuripe, di Licata, di Mazzarino, Militello Val di Catania, Scordia, Vittoria; il teste ha riferito compiutamente di aver constatato la consistente distanza chilometrica tra i vari terreni oggetto del contratto e di aver verificato che il concedente (apparente) Terranova Salvatore, indicato nell'atto come nato a Ragusa il 7.6.1968 era inesistente all'Anagrafe Tributaria, ed ancora che le particelle – come si può evincere dalle visure eseguite su banca dati SIS.TER. - erano intestate invero a persone diverse da Terranova Salvatore (**allegati 19.E, 19.F e 19.G**); non è stato, poi, rinvenuto alcun documento di riconoscimento del Terranova Salvatore, ma è stata rinvenuta (si cfr. **allegato 19.H**) la dichiarazione sostitutiva a firma della COCI Carolina n.q. di autocertificazione del seguente tenore *“che la fotocopia del contratto di affitto regolarmente registrato all'ufficio registro di Gela in data 14 maggio 2013, serie 3, numero 531 allegata alla presente e composta da numero 6 pagine e copia conforme all'originale tutt'oggi in mio possesso”* e quindi di conformità della copia del contratto a quello da lei detenuto in originale; invece **all'allegato 19.I** è stato catalogato e documentato lo stralcio di una delle particelle valorizzate e, quindi, una dichiarazione di aggiornamento del fascicolo aziendale, datata 17 gennaio 2013 (atto con il quale la società *La Stella* ha chiesto lo stralcio della particella 339 del foglio 6 del Comune di Vittoria e ciò in ragione del fatto che era una particella già utilizzata da altro utente rivoltosi a altro C.A.A.); **all'allegato 19.J** v'è traccia della verifica dell'esposizione dei dati in domanda (è stata utilizzata la banca dati SERPICO) ed è emerso che presso l'Agenzia delle Entrate non v'era traccia del contratto su indicato, nonostante l'apparente registrazione e ciò, appunto, nonostante vi fosse un timbro della registrazione (si cfr. **allegato 19.K**); e che allo stesso numero di registrazione (il 531 del 14.5.2013) v'era catalogato invece un contratto di tipologia diversa con contraenti differenti;

all'interno del fascicolo aziendale della medesima società sono stati rinvenuti altri documenti (si cfr. gli allegati 19.L a seguire): una richiesta di revoca della D.U.P. numero 40808613638 per "errore materiale" avanzata tramite lo stesso CAA (*"richiesta di revoca viene presentata tramite l'ufficio 131.087.001, che è riferita al Codice A, sigla della provincia, operatore G.I. Vecchio"*) e "sottoscritta" (non materialmente) da VECCHIO Giovanni (G.VECCHIO) e recepita da Ag.E.A. (testualmente riferiva: *"sottoscritta dall'operatore Vecchio Giovanni proprio con l'acronimo G.I. Vecchio, e recepita dalla Agea con un protocollo Agea.adu.2014.0784276"*) ed invero nemmeno sottoscritta dalla legale rappresentante della società istante ovvero COCI Carolina n.q.; poi era rinvenuta sempre all'interno del medesimo fascicolo aziendale una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**allegato 19.M**), inerente la sottoscrizione del mandato di esistenza eseguita da COCI Carolina a favore del C.A.A. tutela e lavoro Taranto 001 (**allegato 19.M**); ed ancora un mandato di assistenza sottoscritto in data 15 marzo 2014 da COCI Carolina in favore del CAA World Service Catania (001), rappresentato da Vecchio Giovanni (**l'allegato 19.N**); peraltro, all'esito dell'attività forensica eseguita presso il medesimo CAA World Service Catania 001 (si cfr. **allegato 2.A**), è emerso che il mandato appena citato, in apparenza sottoscritto da COCI Carolina, riportava una firma prodotta con il copia incolla immagine della stessa COCI Carolina n.q.; con riferimento agli esiti dell'attività forensica riferiva testualmente *"Il primo file in formato PDF denominato documento società La Stella, riportante l'ultima modifica il 27/12/2014 alle 16:48. Un secondo file in formato Word denominato mandato CA tutela e lavoro Soc. La Stella, con ultima modifica 27/12/2014, ore 16:57. Il terzo file denominato, formato Word sempre, denominato Mandato CA tutela e lavoro Soc. La Stella, ultima modifica 27 dicembre 2014, ore 16:55. E un ultimo file formato PDF denominato Mandato CA tutela e lavoro Soc. La Stella con ultima modifica 27 dicembre 2014, ore 16:56."* (**allegati 19.O, 19.P, 19.Q, 19.R**); il primo file su citato invero in formato PDF (**l'allegato 19.O**) contiene la copia fotostatica della tessera

sanitaria e della carta d'identità della signora COCI Carolina; il secondo file in formato Word denominato mandato CAA tutela e lavoro Soc. La Stella in bianco anche per la parte relativa al mandante (l'allegato 19.P); il terzo file sempre Word "dove proprio accanto alle parti dove è denominato il 19.P il mandante che erano in bianco troviamo apposta proprio la firma di Coci Carolina con la tratteggiatura dei puntini che dicevamo prima indicati anche nella carta d'identità" (l'allegato 19.Q), infine il quarto file che non è altro che il terzo trasformato in PDF; con riferimento, invece, agli esiti della perquisizione e del sequestro eseguiti presso il C.A.A. Word Service Catania 001 del VECCHIO Giovanni, è possibile constatare che si è addivenuti all'individuazione di una cartella verde intestata "FARANDA" in cui era presente una copia della DUP 40808613638 (allegato 19.S) riconducibile alla Soc. LA STELLA con r.l. la sig.ra COCI Carolina, sebbene non sottoscritta da costei ed inviata ad Ag.E.A. dal VECCHIO Giovanni (recepita da Ag.E.A. con protocollo del 21.5.2014) il quale aveva sottoscritto e lavorato telematicamente la domanda (ciò che si evince dal codice CAA e dall'acronimo rinvenuto "G.VECCHIO"); in altri termini è possibile rinvenire nel corpo della D.U.P. il codice identificativo "131087001" che è quello assegnato al C.A.A. World Service di Catania. Sul fronte dei diritti al premio ovvero titoli Ag.E.A. va segnalato che il 21.08.2013 COCI Carolina n.q. ha avanzato una domanda di accesso alla riserva nazionale titoli (rinvenuta nel fascicolo aziendale; allegato 19.T), inoltrata (e siglata) da VECCHIO Giovanni (ma con le credenziali di Giovanni SCIGOLONE; testualmente: "Detta domanda è stata inoltrata sempre dall'operatore Vecchio Giovanni con le credenziali però in questo caso di Giovanni Scigolone"); la società ha ottenuto 116 titoli di cui 115 per un valore di circa 21.000,00, più un altro; tutti con un numero identificativo ricavabile dal documento catalogato come (allegato 19.U); la consultazione di tutte le banche dati la società ha consegnato però una realtà ben diversa: come riferito dal testimone NASTASI Armando, la Guardia di Finanza ha certificato la sostanziale e formale inattività della società "La Stella"; ha, infatti, verificato

che l'azienda agricola non ha mai esercitato alcuna attività agricola, non ha mai avuto dipendenti; né sono state rinvenute fatture di acquisto o noleggio di prodotti agricoli e comunque attinenti all'attività formalmente svolta, come emerso dalla consultazione della banca dati CERVED, della banca dati SERPICO dell'Agenzia delle Entrate (nessun contratto registrato dalla società La Stella), della banca dati SIS.TER. (Sistema Territorio, che consente di individuare terreni, fabbricati e loro proprietari), della SDI, della Camera di Commercio, tutte fruibili con credenziali specifiche. Orbene, la società "La Stella", nonostante l'inattività, ovvero la sua mera esistenza su carta, per effetto della domanda unica di pagamento su citata, per la campagna anno 2013, ha acquisito elargizioni per mano dell'organismo pagatore Ag.E.A., sul conto numero 436080 presso la banca Monte dei Paschi di Siena, per circa 28.643,00; il soggetto delegato ad operare su detto conto era proprio COCI Carolina (si cfr. **allegato 19.W**).

Orbene, va affermata la penale responsabilità di FARANDA Aurelio Salvatore, di VECCHIO Giovanni e di COCI Carolina con riferimento alla sola condotta contestata **al capo 154 dell'imputazione**.

Con riferimento alla **posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore** va evidenziato che la condotta di quest'ultimo integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa (capo 154) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore CAA; capo 155), con le precisazioni di cui innanzi sulla procedibilità per il fatto di reato contestato al predetto capo 155 dell'imputazione.

FARANDA Aurelio Salvatore – come già riferito – ha reso dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, anche in ragione della povertà di linguaggio, da una certa genericità; tutte trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020); al predetto, quindi, devono essere ascritte (anche) le domanda uniche di pagamento avanzate formalmente dalla società "La Stella" con gli allegati falsi titoli di

conduzione dei terreni (gli stessi enumerati nel capo di imputazione e sopra analizzati nel dettaglio), attraverso le quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. ed accreditato sul conto corrente gestito dalla cognata ARMELI MOCCIA Angelina, moglie del fratello FARANDA Massino Giuseppe).

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono gli stessi che si rinvengono nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società "La Stella", "La Contessa", la "Bovina dei Nebrodi", della "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola" e della "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola"; il legale rappresentante della compagine è COCI Carolina, la moglie di FARANDA Gianluca, quest'ultimo germano del FARANDA Aurelio Salvatore; la delega ad operare sul conto corrente è stata attribuita alla COCI Carolina, coniugata appunto con uno dei fratelli costantemente coinvolti dal FARANDA Aurelio Salvatore nella ideazione, programmazione ed esecuzione delle truffe aggravate al vaglio di questo Tribunale; che, il creatore e gestore di fatto della società "La Stella" fosse il FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare i contenuti degli accordi illeciti intercorsi con il VECCHIO Giovanni (dichiarazioni invero *in parte qua* non utilizzabili in danno del VECCHIO Giovanni perché il FARANDA Aurelio Salvatore si è sostanzialmente sottratto al contraddittorio in dibattimento) al quale il FARANDA Aurelio Salvatore ha deciso di affidare, dopo l'esperienza maturata con il FISICARO a Lentini, tutte le compagini sociali e ditte dei parenti e degli affini - quindi ivi compresa la società "La Stella" della cognata COCI Carolina - in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l'organismo pagatore Ag.E.A.; ed anche dalle dichiarazioni rese dall'imputato TERRANOVA Salvatore nei vari interrogatori

resi, ivi compreso l'esame dibattimentale del 7.2.2022 svoltosi nel contraddittorio di tutte le parti (che hanno anche prestato il consenso all'acquisizione di tutti verbali degli interrogatori predibattimentali resi dall'imputato); questi ha espressamente indicato in FARANDA Aurelio Salvatore il detentore di consistenti "pacchetti" di aziende (riferibili a familiari ed amici), ha attribuito a quest'ultimo il ruolo di interlocutore privilegiato del CAA (TUTELA e LAVORO) con specifico riferimento alle ditte enumerate in una missiva (allegata ad uno degli interrogatori) predisposta da VECCHIO Giovanni e spedita ad "Antonio" (Caputo) in cui sarebbero enumerate tutte le ditte riferibili al FARANDA Aurelio Salvatore e, tra queste, anche la società "La Stella"; assume, infine, un rilievo assai significativo il rinvenimento in sede di perquisizione e sequestro presso il C.A.A. world service del VECCHIO Giovanni di una carpetta intestata "FARANDA" all'interno della quale è stata rinvenuta una D.U.P. presentata dalla compagine "La Stella".

La medesima compagine "La Stella" ha valorizzato in domanda (nell'anno 2013), avvalendosi del C.A.A. appena citato, terreni in forza di titoli di conduzione falsi ovvero platealmente e macroscopicamente falsi – e che fossero platealmente falsi si ricava anche e soprattutto dalle caratteristiche del contratto stipulato il primo giorno dell'anno (1.1.2013) ancor prima della costituzione della società, risalente all'11.1.2013, né va trascurato il dato che il contratto è stato allegato in copia e che una mera verifica su banca dati SIS.TER., e quindi una verifica sull'intestazione catastale, avrebbe certamente indotto, stante la non decisività di essa sul piano della ricostruzione del diritto dominicale sui terreni menzionati nel negozio, l'operatore C.A.A., in buona fede, ad approfondimenti utili sulla genuinità del titolo di conduzione allegato dalla società istante – confezionato in funzione della formulazione della domanda per la campagna anno 2013, trasfuso nella scheda di validazione lavorata dal VECCHIO Giovanni, e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; l'avvenuta erogazione dei contributi richiesti incide, invero, sulla consumazione della fattispecie contestata da ritenersi coincidente con

l'accredito dell'ultima soluzione dell'elargizione (risalente al 3.7.2014) sul conto della compagine.

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. **per le ragioni già esposte in occasione della trattazione dei capitoli che precedono.**

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alla truffa consumata contestata (al capo 154 dell'imputazione), sia con riferimento al falso contestato (questo al capo 155 dell'imputazione): FARANDA Aurelio Salvatore, nel momento in cui ha confezionato e fatto sottoscrivere la domanda di pagamento, con il falso titolo di conduzione dei terreni in detta domanda valorizzati per ottenere i contributi (va rammentato che la verifica presso l'Agenzia delle Entrate ha consentito di accertare che i timbri apposti sul contratto non fossero stati utilizzati dai dipendenti dell'Agenzia stessa e che non v'era corrispondenza tra il contratto allegato alla domanda ed il contratto registrato con gli stessi numeri di identificazione presso l'Agenzia delle Entrate), invero certamente rilevante sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonea a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la compagine, non avendo mai richiesto ed ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno valorizzate nel corso della procedura.

Con riferimento alla posizione processuale della COCI Carolina è sufficiente osservare che quest'ultima ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole nella realizzazione della condotta fraudolenta accertata e contestata al capo 154 dell'imputazione certamente decisivo; ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del FARANDA Aurelio Salvatore (come già in occasione dell'utilizzo della diversa compagine "La Bovina dei Nebrodi Sas,

di Coci Carolina & C., società in apparenza gestita dalla cognata di FARANDA Aurelio Salvatore e parimenti riconducibile alla galassia delle compagine da quest'ultimo manovrate in funzione dell'accaparramento di contributi dell'Unione Europea) ha assunto la qualità di legale rappresentate della compagine sociale, ha sottoscritto le domande di pagamento ed il contratto di conto corrente (il cui identificativo iban è stato inserito in domanda unica), nonché la dichiarazione sostitutiva del titolo di conduzione allegata alla domanda sì provocando anche la falsa attestazione – per mano dell'operatore C.A.A. - nelle domande di pagamento della disponibilità in capo alla compagine istante, peraltro inattiva, di particelle di terreno valorizzabili ubicate nei Comuni di Cammarata, Enna, Centuripe, Licata, Mazzarino, Militello in Val di Catania, Scordia, Vittoria e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di un contratto creato ad arte senza il coinvolgimento effettivo del concedente; infine, potuto disporre di un conto corrente.

Che la compagine abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione della domanda di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una superficie aziendale consistente in domanda, un contratto di affitto macroscopicamente falso è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste NASTASI Armando e dalle evidenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento; v'è traccia anche dell'effettiva erogazione dei contributi su disposizione dell'ente pagatore Ag.E.A.; ed è proprio con riferimento al titolo di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati (anche) dall'operatore C.A.A. ed imputato **VECCHIO Giovanni** (che ha sottoscritto la domanda di pagamento di cui all'allegato 19.c prima citato) ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito nell'anno 2014 per la domanda prima citata e relativa alla campagna 2013); a costui va ascritta, infatti, sia la falsa attestazione nelle domande di pagamento della disponibilità in capo alla compagine istante, peraltro inattiva, di particelle

di terreno valorizzabili ubicate nei Comuni di Cammarata, Enna, Centuripe, Licata, Mazzarino, Militello in Val di Catania, Scordia, Vittoria e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di un contratto creato ad arte senza il coinvolgimento effettivo del concedente, sia la definizione della procedura amministrativa delocalizzata con l'inoltro delle medesime domande all'organismo pagatore Ag.E.A.. Ed è proprio il titolo di conduzione, confezionato il primo giorno dell'anno per terreni di estensione considerevole e tra loro anche distanti centinaia di chilometri ed ubicati in province siciliane diverse e distanti, intercorso dalla società "La Stella", ancora prima della sua costituzione, e sottoscritto dalla COCI Carolina senza la spendita della qualità di legale rappresentante e senza l'uso del timbro sociale, lumeggia, chiarisce ed illustra, proprio con riferimento alla posizione di COCI Carolina e soprattutto dell'operatore C.A.A. VECCHIO Giovanni l'elemento soggettivo e, quindi, la consapevolezza di costoro di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la compagine "La Stella" da FARANDA Aurelio Salvatore e da COCI Carolina (i documenti della quale sono stati rinvenuti proprio presso il C.A.A. word Service prima citato).

Deve escludersi invece per le ragioni già esposte la contestata aggravante.

Sennonché, con specifico riferimento al reato contestato al **capo 155** dell'imputazione (il falso in atto pubblico), occorre dichiararsi il non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore, VECCHIO Giovanni e COCI Carolina per l'intervenuta prescrizione estintiva di esso in ragione dell'insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando la riqualificazione del capo 1, e ciò nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati su indicati; né dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati.

Le risultanze istruttorie non consentono di affermare la penale responsabilità di FARANDA Aurelio Salvatore e COCI Carolina con riferimento alla contestazione di cui al **capo 156 dell'imputazione**.

Occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai due imputati.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero la COCI Carolina si sarebbe resa fittiziamente titolare di una società e di diritti al premio o titoli Ag.E.A. già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione alla COCI Carolina prende evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero la COCI Carolina risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestata alla formale intestazione di quote sociali ovvero di altre utilità nella disponibilità del cognato FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione reale del bene dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o

disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *“colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato”* dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una **vicenda negoziale con effetti traslativi** che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo”* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che il capitale utilizzato per la costituzione della società "La Stella", formalmente intestata a COCI Carolina (che ha anche assunto la qualità di legale rappresentante di essa) ed a COCI Signorino (estraneo però alla contestazione), fosse già nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore, e che i diritti al premio – per tesi del Pubblico Ministero nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla società "La Stella" e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell' Ag.E.A. – fossero effettivamente nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile; ed è proprio con riferimento ai diritti al premio il teste NASTASI Armando ha riferito che non sono stati rinvenuti contratti aventi ad oggetto il trasferimento dei titoli Ag.E.A. in favore della Soc. "La Stella"; v'è invece prova che il 21.08.2013 COCI Carolina nella qualità di legale rappresentante della società appena indicata abbia avanzato una domanda di accesso alla riserva nazionale titoli (rinvenuta nel fascicolo aziendale; allegato 19.T), inoltrata (e siglata) dal VECCHIO Giovanni con le credenziali di Giovanni SCIGOLONE (testualmente: "Detta domanda è stata inoltrata sempre dall'operatore Vecchio Giovanni con le credenziali però in questo caso di Giovanni Scigolone") ed abbia ottenuto 116 titoli di cui 115 per un valore di circa 21.000,00, più un altro (si cfr. allegato 19.U).

Dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), FARANDA Aurelio Salvatore e COCI Carolina vanno dichiarati assolti perché il fatto non sussiste.

Capi 157, 157 bis, 158, 158 bis, 159, 160

**FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Emanuele Antonino -
(PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente) -
[PENNINO Alessalidro nei cui confronti si procede separatamente] -**

**DELL'ALBANI Salvatore - DI MARCO Marinella - GLIOZZO
Giuseppina**

157) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legate (FARANDA Emanuele Antonino) e di soci (PENNINO Filippo, altresì amministratore dal 14.4.13 al 15.1.14; PENNINO Alessandro; DELL'ALBANI Salvatore) dell'impresa "IL DOITORELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA Coldiretti - MESSINA - 005 (DI MARCO) e del CAA ACLI - MESSINA - 003 e 004 (GLIOZZO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta tm ingiusto profitto - per complessivi euro 42.608,31.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, la società presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2014 e 2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea, Mazzarino e Niscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi atti autorizzativi e contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori DI MARCO e GLIOZZO (le quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 42.608,31.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone il 23.10.14 (bonifico di euro 28.204,47.-) 4.5.16 (bonifico di euro 12.631,82.-) e 3.7.17 (bonifico di euro 1.772,02);

p. o. AGEA; Unione Europea

**FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Emanuele Antonino -
PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente -
PENNINO Alessandro nei cui confronti si procede separatamente -
DELL'ALBANI Salvatore- COSTANTINI Massimo**

157 bis) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Emanuele Antonino) e di soci (PENNINO Filippo; PENNINO Alessandro; DELL'ALBANI Salvatore) dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 (COSTANTINI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura - MESSINA- 001) presentava una domanda unica di pagamento (70265357197 per la campagna 2017), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea e Niscemi, e mai realmente

rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di COSTANTINI - ii quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - gli ulteriori indagati indebitamente avanzavano una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Messina il 15.6.17

p. o. AGEA; Unione Europea

**FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Emanuele Antonino -
(PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente -
|PENNINO Alessandro nei cui confronti si procede separatamente -
DELL'ALBANI Salvatore - DI MARCO Marinella - GLIOZZO
Giuseppina**

158) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte degli operatori CAA DI MARCO e GLIOZZO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, gli operatori DI MARCO e GLIOZZO con riferimento rispettivamente alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361508183) ed alle

pratiche relative alle campagne 2015 e 2016 (in seno alla "scheda di validazione" 50362012846 e 60381603897), dichiaravano contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto <lei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 9.6.14 ed il 16.6.16; in Patti il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

**FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Emanuele Antonino -
[PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente) -
(PENNINO Alessandro nei cui confronti si procede separatamente) -
DELL'ALBANI Salvatore - COSTANTINI Massimo**

158 bis) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA COSTANTINI - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento rispettivamente alla pratica relativa alla campagna 2017 (in seno alla "scheda di validazione" 70388071501) dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in

ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina in epoca imprecisata

p. o. AGEA; Unione Europea

**FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Emanuele Antonino -
[PENNINO Filippo nei cui confronti si procede separatamente -
[PENNINO Alessandro nei cui confronti si procede separatamente -
DELL'ALBANI Salvatore - GLIOZZO Giuseppina**

159) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. ait. 416 bis . I. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Emanuele Antonino) e di soci (PENNINO Filippo; PENNINO Alessandro; DELL'ALBANI Salvatore) dell'impresa "IL DOTTORELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA ACLI - MESSINA - 003 (GLIOZZO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA ACLI - MESSINA - 003) presentava una domanda unica di pagamento (50268029266 per la campagna 2015), falsamente

attestando nell'istanza la riconducibilità alla società di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea e Niscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi atti autorizzativi e contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'ape liura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GLIOZZO - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - gli ulteriori indagati indebitamente avanzavano una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Patti il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Emanuele Antonino

160) artt. 81 cpv cp; 648 ter cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché, quale rappresentante legale dell'impresa "IL DOTTORELLO Soc. Coop. Agr.", senza essere concorso nei reati presupposto, reimpiegava al fine di conseguire un illecito profitto i titoli AGEA già oggetto di illecito utilizzo da parte dell'impresa "KALAT ALLEVAMENTI Soc. Coop. Agr.", esibendo senza legittimazione i titoli medesimi in occasione delle Domande Uniche di pagamento presentate dall'impresa "IL DOTTORELLO Soc. Coop. Agr." e relative alla campagna 2014;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Cesarò il 9.6.14

Il “*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*”, è società con sede in Caltagirone in via Francesco Dottorello, costituita il 16.4.2013, inattiva alla banca dati CERVED della Camera di Commercio dal 06/03/2014; con rappresentante legale **FARANDA Emanuele Antonino**, fratello minore di FARANDA Aurelio Salvatore; con soci PENNINO Filippo, PENNINO Alessandro e DELL’ALBANI Salvatore, il primo già amministratore e rappresentante legale della società il “*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*”, al pari di DELL’ALBANI Salvatore (fino al 15.1.2014), quest’ultimo anche titolare di una omonima ditta individuale e rappresentante legale della società agricola “*BELLADONNA società cooperativa agricola*”, socio della SAN FRANCESCO società cooperativa agricola; il FARANDA Emanuele Antonino, già titolare della omonima ditta individuale, nonché (socio, da verificare) della LA TALPA s.r.l.s..

Segue la scheda di sintesi acquisita con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento.

DOMAN DE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOG O PRESE NTAZI ONE	IMPOR TO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMU NE	AGENZIA	DATA BONIF ICO	
40809509 769 (vgs <u>all. 25.g)</u>	2014	Cesarò (ME) 09.06.20 14	28.204,4 7 12.631,8 2	Caltagir one (CT)	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA S.P.A. -	23/10/2 014 04/05/2 016	CAA Coldiretti - MESSINA - 005 - Patti (ME) Operatore DI MARCO Marinella

					Agenzia di Caltagirone (CT)- IT92G01030 8391000000 4100064	(vgs all. 25.a)	
60264711 841 (vgs all. 25.k)	2016	Cesarò (ME) 16.06.20 16	1.772,02	Caltagirone (CT)	BANCA MONTE DEI PASCII DI SIENA S.P.A. - Agenzia di Caltagirone (CT)- IT92G01030 8391000000 4100064	03.07.20 17 ALLEGATO n. 25.at <i>alla nota n. 382039 del 14.07.2018</i>	MESSINA - 004 - Cesarò (ME) Operatore GLIOZZO Giuseppina
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CARRAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA	
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE		
	2015	5026802 9266 (vgs all.25.i)	Patti (ME)	CAA ACLI - MESSINA -	10.07.20 15	FARANDA Emanuele Antonino	

				003 – Cesarò (ME) Operato re GLIOZ ZO Giusepp ina	
--	--	--	--	---	--

Di seguito i flussi patrimoniali tracciati e documentati:

- **con riferimento alla fattispecie di truffa consumata contestata al capo 157**, giova osservare che per la campagna agricola anno 2014, con la D.U.P. numero 40809509769 (si cfr. **allegato 25.G** acquisito al fascicolo del dibattimento), avanzata tramite il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di PATTI e l'operatore DI MARCO Marinella, sottoscritta a Cesarò il 9.6.2014, la società intercettava prebende invero accreditate in più soluzioni: presso MPS di Caltagirone pervenivano le somme di euro **28.204,47** in data 23.10.2014, e di euro **12.631,82** in data 4.5.2016 (data quest'ultima che rileva sul piano dell'esatta individuazione della consumazione del reato); v'è prova in atti che delegato ad operare sul conto corrente fosse FARANDA Emanuele Antonino (si cfr. **allegato 25.AL**);

- **con riferimento alla fattispecie di truffa tentata contestata al capo 159**, giova osservare che, per la campagna agricola anno 2015, con la D.U.P. numero 50268029266 (si cfr. **allegato 25.I**), avanzata per il tramite del C.A.A. ACLI MESSINA 003 di Cesarò e con l'operatore GLIOZZO GIUSEPPINA, la società non percepiva somma alcuna dall'organismo pagatore Ag.E.A.;

- **con riferimento alla fattispecie di truffa consumata contestata al capo 157**, per la campagna agricola anno 2016, con la D.U.P. numero

60264711841 (si cfr. allegato 25.K), tramite il C.A.A. ACLI MESSINA 004 di Cesarò, sottoscritta il 16.6.2016 in Cesarò, la società intercettava prebende per euro 1.772,02 sul medesimo conto corrente su indicato ed invero accreditate in data 3.7.2017, data quest'ultima rilevante sul piano dell'esatta individuazione della consumazione del reato (si cfr. allegato 25.AT).

- con riferimento alla fattispecie di tentata truffa contestata al capo 157 bis ed al correlato falso in atto pubblico contestato al capo 158 bis, per la campagna agricola anno 2017, la società ha avanzato D.U.P. recante il numero 70265357197, con l'ausilio del CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 001 ed operatore COSTANTINI Massimo, sottoscritta da FARANDA Emanuele Antonino nella qualità di legale rappresentante della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" (si cfr. allegato 13 prodotto all'udienza del 13.12.2021 e successivamente acquisito al fascicolo del dibattimento), cui è correlata una scheda di validazione recante il numero 70388071501 (si cfr. allegato 14 prodotto all'udienza del 13.12.2021 e successivamente acquisito al fascicolo del dibattimento), in cui sono stati valorizzati due contratti di affitto ed una moltitudine di particelle in larga parte coincidenti con quelle valorizzate nella campagna agricola anno 2014 (allegati 15 e 16 prodotti all'udienza del 13.12.2021 dal Pubblico Ministero e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento).

Ampio il corredo documentale posto a sostegno delle accuse dall'Ufficio di Procura ed invero frutto, come riferito dal teste NASTASI Armando all'udienza del 13.9.2021, di plurime attività di acquisizione documentale; 12.5.2016, infatti, la Guardia di Finanza ha formulato richiesta di consegna di due domande formulate dalla compagine su indicata presso l'Ispettorato, la numero 44715927156 (allegato 25.A), e la numero 44715927222 (allegato 25.B); in data 21.6.2016, ancora, la Guardia di Finanza ha richiesto presso il C.A.A. ACLI di Cesarò con responsabile la GLIOZZO Giuseppina il fascicolo dell'azienda il "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", fascicolo che fu reperito ed all'interno di esso venne trovata "*tutta documentazione utile alla*

compilazione delle domande di aiuto comunitarie”, nonché un contratto affitto fondi rustici del 4.5.2014 registrato al n. 2693T presso l’Agenzia delle Entrate di Caltagirone; infine, in data 27.7.2016, in esecuzione di un decreto di perquisizione, presso il medesimo C.A.A. ACLI di Cesarò è stato rinvenuto il fascicolo riconducibile alla società *“IL DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola”* con Partita Iva 05080490872, contenente documentazione varia per complessivi fogli 370 e numerata dai verbalizzanti; nel dettaglio è stata trovata una cartella denominata *“il DOTTORELLO”* contenente la domanda numero 44715927156 (l’allegato 25A), domanda che – va evidenziato – era stessa sparita dal SIAN e che fu oggetto di interpello presso l’Ispettorato, sottoscritta il 9.6.2014 da FARANDA Emanuele Antonino presso il C.A.A. COLDIRETTI di Cesarò con responsabile DI MARCO Marinella (acronimo MA DIMARCO) nonché un’altra domanda di aiuto e pagamento, la numero 44715927222 (la stessa di cui al citato allegato 25.B) sottoscritta il 9.6.2014 da FARANDA Emanuele Antonino presso il C.A.A. COLDIRETTI di CESARO’ con responsabile DI MARCO Marinella (acronimo MA DIMARCO), nonché documenti di altre società del gruppo FARANDA (nel dettaglio una comunicazione del 10.6.2014 inviata dalla *“KALAT Allevamenti società cooperativa agricola”*; un contratto di vendita titoli del 10.5.2014 intercorso tra FARANDA Emanuele Antonino persona fisica – venditore - e lo stesso ma nella qualità di legale rappresentante della società agricola *“LA TALPA”*, invero acquirente, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Gela in data 13 maggio 2014 al numero 627 della Serie 3); il teste NASTASI Armando, sempre all’udienza del 13.9.2021, ha poi riferito che in seno al fascicolo aziendale non è stata rinvenuta la scheda di validazione n. 30358490511 del 15.5.2013, poi estrapolata da banca dati SIAN (si cfr. allegato 25.E).

Tra gli altri allegati reputati rilevanti dal Tribunale (con precipuo riferimento ai falsi ed alle truffe anche tentate contestati ai capi 157, 157 bis, 158 e 158 bis) vi sono

- la Scheda di validazione numero 40361508183 richiamata nella D.U.P. numero 40809509769 sottoscritta in data 09.06.2014 (si cfr. allegati 25.F e 25.G);

- la Scheda di validazione numero 50362012846 (allegato 25.H), datata 10 luglio 2015, allegata alla D.U.P. numero 50268029266 (allegato 25.I), sottoscritta in data 10 luglio 2015 presentata in sostituzione della domanda di aiuto iniziale numero 54762842489 (il dato è riportato nella domanda di cui all'allegato su citato 25.I);

- la Scheda di validazione numero 60381603897 (allegato 25.J), allegata alla D.U.P. numero 60264711841 (allegato 25.K); la medesima Scheda di validazione parrebbe ricollegabile anche ad altro tipo di Domanda c.d. PSR recante il numero 64210949281 sottoscritta in data 16.06.2016 presentata tramite Ispettorato;

- D.U.P. recante il numero 70265357197, lavorata presso il CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 001 ed operatore COSTANTINI Massimo, sottoscritta da FARANDA Emanuele Antonino nella qualità di legale rappresentante della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" (si cfr. allegato 13 prodotto all'udienza del 13.12.2021 e successivamente acquisito al fascicolo del dibattimento), cui è correlata una scheda di validazione recante il numero 70388071501 (si cfr. allegato 14 prodotto all'udienza del 13.12.2021 e successivamente acquisito al fascicolo del dibattimento), in cui sono stati valorizzati due contratti di affitto ed una moltitudine di particelle in larga parte coincidenti con quelle valorizzate nella campagna agricola anno 2014 (contratti di cui agli allegati 16 e 17 prima citati).

Orbene, con precipuo riferimento alla campagna agricola 2013, il teste ha riferito che nella scheda di validazione n. 30358490511 (allegato 25.E prima citato) del 15.5.2013 (correlata alla domanda unica di pagamento per l'anno 2013 non rinvenuta) erano indicate particelle di terreno site nei Comuni di AVOLA, BELPASSO e BUTERA.

Poi sono stati rinvenuti vari titoli di conduzione, invero rilevanti per l'istanza formulata invece per l'anno 2014 (la stessa rilevante per i capi di imputazione 157 – la truffa consumata – e 158, il correlato falso):

- un contratto di affitto di fondo rustico datato 1.5.2014 e sottoscritto da FARANDA Emanuele Antonino nella qualità di legale rappresentante della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" e tali CICERO Giuseppe, CICERO Giuseppa, ALESCI Angelo, ALESCI Antonio, registrato al n. 4714 della Serie 3, il 13.5.2014, però per la durata di soli 5 mesi dal 01 maggio 2014 al 30 settembre 2014 (documentato all'allegato 25.L); protocollo Ag.E.A. con numeri finali 1905;

- un'autorizzazione del Comune di LICODIA EUBEA del 15.5.2014, con durata fino al 31.3.2015, avente ad oggetto l'immissione al pascolo di bestiame (quindi non compatibile con l'attività di stimolo della produttività del fondo) e come tale non incluso, stando al tenore del manuale del fascicolo aziendale allegato alla circolare Ag.E.A., tra i titoli di conduzione legittimanti la concessione di erogazioni comunitarie (allegato 25.M); protocollo Ag.E.A. con numeri finali 1902;

- la denuncia riepilogativa di contratto di affitto di fondo rustico sottoscritta il 10.5.2014 da FARANDA Emanuele Antonino n.q. di legale rappresentante della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" società affittuaria e numerosi locatari (durata anni 6, dal 10.5.2014 al 9.5.2020) asseritamente registrato il 9.6.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di GELA al numero 229T serie 3T (allegato 25.N), senonché il contratto – sottoscritto in apparenza da circa 40 concedenti - contiene un riferimento a terreni concessi in affitto alla società "*LA TALPA*" e non anche alla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" e molteplici sottoscrizioni manifestamente, platealmente gemmate dalla medesima mano e penna; protocollo Ag.E.A. con numeri finali 1805;

- una concessione recante il n. 4 del 14 febbraio 2014 rilasciata dalla Regione Sicilia (dipartimento regionale dello sviluppo rurale di Catania, firmato

dal Dottor Foti Ettore) sottoscritta anche dal legale rappresentante della società “*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*”, il sig. FARANDA Emanuele Antonino, ed avente ad oggetto l’uso di un terreno dal 1.12.2013 al 31.08.2014 in Caltagirone identificato al catasto al Foglio 286 particella n. 80 del Comune di Caltagirone, della durata 9 mesi (allegato 25.O); protocollo Ag.E.A. con numeri finali 0325;

- un contratto di affitto di fondi rustici in Caltagirone e sottoscritto il 4.5.2014 da FARANDA Emanuele Antonino nella qualità di legale rappresentante della società “*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*” e da vari concedenti (allegato 25.P); atto registrato il 4.6.2014 al n. 269 serie 3 presso l’Agenzia delle Entrate di Caltagirone (coincidente con quello utilizzato nella campagna agricola anno 2017 con la D.U.P. su citata e, quindi, con l’allegato 16 su citato); tra i vari concedenti c’è la società agricola Villeggiante S.r.l.s. identificata con Partita Iva 05157680876, FARANDA Davide (fratello di FARANDA Emanuele Antonino), FARANDA Antonino nato il 29.7.1997 (nipote di FARANDA Emanuele Antonino e figlio di FARANDA Aurelio Salvatore), GRAZIOSO Massimo nato a Caltagirone il 16.9.1964; su quest’ultimo titolo di conduzione il teste ha riferito varie circostanze meritevoli di particolare attenzione: una visura in banca dati SIS.TER. ha consentito infatti di accertare che – con precipuo riferimento alla cessione in godimento dei terreni per mano della società VILLEGGIANTE s.r.l.s. alla società “*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*” - v’era, sulle particelle 17, 32 e 74 del foglio 76 valorizzate in domanda e nella scheda di validazione dalla società “*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*”, annotata una cessione in forma di “COMPENDIO UNICO” (allegato 25.Q) che sancisce un vincolo di indivisibilità decennale a partire dalla data della sua stipula, nonché il divieto di alienare o cessare volontariamente la coltivazione e conduzione del fondo per anni cinque, a pena proprio della risoluzione del contratto stesso; atto rogato dal notaio DOTTORE, ritualmente registrato (con repertorio 7361 e registrato in data 1 aprile 2014 al numero 1053 della serie 1T), con il quale appunto la società

VILLEGGIANTE s.r.l.s. acquisiva dalla società cooperativa "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*" per il prezzo di euro 20.000,00 (nonostante l'atto fosse indicato come gestione di diritti reali a titolo gratuito), in data 2.4.2014 (data della trascrizione), invero rappresentata dal padre di FARANDA Aurelio Salvatore, i terreni poi concessi in affitto (si cfr. il citato allegato 25.P) alla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*"; terreni, peraltro, utilizzati e valorizzati per le istanze di prebende comunitarie nello stesso anno sia dalla società VILLEGGIANTE s.r.l.s., sia dalla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" (si cfr. allegato 25.R); con precipuo riferimento alla cessione in godimento dei terreni per mano di FARANDA Davide alla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" – la visura in banca dati SIS.TER. ha consegnato risultanze piuttosto singolari: va, in via preliminare, evidenziato che le particelle di terreno (cedute in godimento alla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*") sono pervenute a FARANDA Davide con un atto di vendita, con patto di riservato dominio, datato 21 aprile 2011, intercorso con l'ISMEA (Istituto per i servizi del mercato agricolo alimentare); l'atto è stato erogato dal Notaio Riggio Giuseppe di Catania con repertorio 75553 e registrato in data 2 maggio 2011 al numero 10079 della serie 1T (allegato 25.S); gli stessi terreni (poi ceduti in affitto nel 2014 alla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" da FARANDA Davide) vengono da FARANDA Davide ceduti a FARANDA Aurelio Salvatore e ARMELI Moccia Rita che li acquistano (parrebbe in violazione dell'art. 4.1 del contratto del 2011 di cui all'allegato 25.S); il testimone NASTASI Armando così ha riferito: i terreni identificati al Foglio 76, particelle ai nn. 96, 97, 98, 99 e 100, sono stati utilizzati per il periodo dal 2011 al 2013 dalla società "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*" (con legale rappresentante FARANDA Aurelio Salvatore e socio lo stesso FARANDA Davide) e per il periodo dal 2014 e il 2016, fatta eccezione per la particella 98 del foglio 76, dalla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*"; i terreni identificati al catasto al Foglio 75, particella n. 61, ed al Foglio 76, particelle 62

100, 1, 7, 8, 82, 83, 91, 112, 113, 115 e 117, sono stati utilizzati per il periodo dal 2008 al 2013 dalla società agricola ALLEVAMENTI FARANDA S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita (la moglie di FARANDA Aurelio Salvatore), e per il periodo dal 2014 al 2016 dalla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola"; i terreni identificati al Foglio 76, particelle 106 e 107, sono stati utilizzati dal 2008 al 2013 dall'azienda agricola "SANTA NICOLA", facente parte sempre del medesimo gruppo oggetto di indagine, e dal 2014 al 2016 dalla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola"; ed ancora – con precipuo riferimento alla cessione in godimento dei terreni per mano di FARANDA Antonino classe 1997 alla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" – la visura in banca dati SIS.TER. ha consegnato risultanze piuttosto singolari: è stata trovata menzione di una donazione dei terreni identificati al Foglio 76, particelle 77, 80, 110, 111, site nel Comune di Caltagirone, per circa sei ettari eseguita da CONTI TAGUALI Maria Rosita (moglie di FARANDA Aurelio Salvatore) in favore del figlio FARANDA Antonino, classe 1997, donazione rogata dal notaio DOTTORE, num. di repertorio 6647 (allegato 25.U); ed ancora – con precipuo riferimento alla cessione in godimento dei terreni per mano di GRAZIOSO Massimo alla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" – la visura in banca dati SIS.TER. ha consegnato risultanze piuttosto singolari: anche in questo caso il GRAZIOSO Massimo ha concesso in affitto alla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" terreni acquistati con atto di vendita con patto di riservato dominio (dante causa ISMEA) datata 12.11.1998 (allegato 25.B); il teste ha riferito ancora che catastalmente (allegato 25.W) al momento della concessione in godimento alla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" alcuni terreni risultavano però intestati all'ISMEA ("alcune particelle di cui al foglio 172 di questo patto di riservato di questa vendita, allora dicevo al foglio 172 e precisamente le particelle 117, 118, 119, 129, 130 e 134 la visura camerale 25.W allegato, risultano ancora intestato all'Ismea");

- un contratto di affitto di fondi rustici in Caltagirone (**allegato 25.X**) e sottoscritto in data 4 maggio 2014 tra FARANDA Emanuele Antonino nella qualità di rappresentante legale della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" (l'affittuaria) e la società agricola VILLEGGIANTE (concedente) avente ad oggetto il godimento di particelle per sei anni (dal 5 maggio 2014 al 4 aprile 2020) ubicate nel Comune di Caltagirone; atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al **numero 272** della serie 3T in data 5 giugno del 2014 ed invero avente ad oggetto (alcuni dei) terreni pervenuti alla VILLEGGIANTE con l'atto denominato "COMPENDIO UNICO" rogato da notaio DOTTORE prima citato e catalogato con l'allegato 25.Q ("*atto notarile pubblico, datato 18 marzo 2014 con repertorio 7361 del Notaio Dottore Michele, con sede in Grammichele. Ed è un atto tra vivi, cessione di diritti reali a titolo gratuito. L'atto risulta registrato in data 1 aprile 2014 presso l'Agenzia delle Entrate, al numero 1053 della serie 1T.*").

La consultazione di "*SERPICO*" Anagrafe Tributaria non ha consegnato traccia alcuna di registrazione (**allegati 25.AS**) dei contratti (invece apparentemente) registrati ai nn. 269 e 272 e su citati che, peraltro, coincidono anche con i contratti indicati e valorizzati in scheda di validazione – **allegato 25.F**- con numeri – finali - di protocollo Ag.E.A. 1835 e 1838, nonché con i contratti valorizzati dalla medesima compagine con la D.U.P. e la correlata scheda di validazione per la campagna agricola anno 2016.

Nella D.U.P. per la Campagna anno 2015 si rinvencono particelle ubicate in vari Comuni (CALTAGIRONE, NISCEMI e LICODIA EUBEA per un totale di 280 ettari); tra i titoli di conduzione valorizzati v'è,

- per alcuni terreni in Caltagirone, una concessione (la n. 5 del 19.3.2015) rilasciata dalla Regione Sicilia Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale di Catania, sottoscritta da FARANDA Emanuele Antonino (FEA) quale rappresentante legale della Società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" e dal Dottor Foti Ettore, dirigente dell'ente (**allegato 25 Y**); per altri – già peraltro citati nella domanda per il 2014 – non sono state

riportate e valorizzate nella DUP 2015 in ragione di un contratto di rescissione del contratto intercorsa tra la società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" e la società VILLEGGIANTE del 10.5.2015 (**allegato 25 Z**);

- un contratto di affitto fondo rustico (**allegato 25.AA**) di terreni ubicati in LICODIA UBEA sottoscritto da FARANDA Emanuele Antonino nella qualità di legale rappresentante della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" e tale BENINCASA Santo classe 1957 con decorrenza 14.5.2015 e per la durata di anni 7, sennonché la consultazione della banca dati SIS.TER. non ha consentito di attribuire gli stessi terreni concessi in affitto al concedente BENINCASA Santo (**allegato 25.AB**); contratto valorizzato anche nella scheda di validazione (**allegato 25.J**) correlata alla D.U.P. per l'anno 2016 (**allegato 25.K**)

Per la campagna agricola anno 2016 v'è agli atti una D.U.P. in cui sono indicati e valorizzati terreni ubicati in vari Comuni (NISCEMI, CALTAGIRONE, LICODIA EUBEA e MAZZARINO) per un totale di 324 ettari; tra i titoli di conduzione sono stati indicati nella scheda di validazione corrispondente

- la concessione n. 35 rilasciata dalla Regione Sicilia e sottoscritta da FARANDA Emanuele Antonino nella qualità di legale rappresentante della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" e da un dirigente dell'ente ed aventi ad oggetto terreni in Caltagirone (**allegato 25.AD**), identificati al Foglio di mappa 286 particella 80, ciò per un periodo di 8 mesi dal 13 maggio 2016 al 31 dicembre del 2016; in scheda di validazione (**allegato 25.J**) contrassegnato da protocollo Ag.E.A. con numeri finali 1715; in scheda di validazione (**allegato 25.J**) contrassegnato da protocollo Ag.E.A. con numeri finali 1430;

- la concessione n. 11 del 12.5.2016, rilasciata dalla Regione Sicilia, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale di Caltanissetta, e sottoscritta da FARANDA Emanuele Antonino nella qualità di legale rappresentante della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" e dal prof. Saporito,

dirigente dell'ente, ed avente ad oggetto terreno per circa 27 ettari nel comune di Mazzarino (allegato 25.AE), identificato al catasto al Foglio 202, particella 10, e ciò per un periodo di sette mesi dall'11 maggio 2016 al 31 dicembre 2016; ; in scheda di validazione (allegato 25.J) contrassegnato da protocollo Ag.E.A. con numeri finali 1715;

Un'analisi dei titoli concessori appena citati consente di ricavare che ad essi è stata allegata la stessa POLIZZA (allegati 25.AF e 25.AG) assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (*"nelle due concessioni c'è la medesima polizza di assicurazione, che è la numero 1039402850, stipulata in data 2006/2016 presso l'Agenzia di Nicolosi con la HDI Assicurazioni"*), invero però stipulata con precipuo riferimento al contenuto della concessione identificata con il numero 35, ma in concreto allegata anche alla concessione numero 11.

Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" ha valorizzato terreni per un'estensione di 342 ettari per il 2014, di 280 ettari per il 2015, e di 321 ettari per il 2016).

Di seguito i responsabili dell'istruttoria delle domande su citate: DI MARCO Marinella per l'anno 2014, GLIOZZO Giuseppina per gli anni 2015 e 2016.

La società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" ha potuto disporre di 332 titoli Ag.E.A. che, peraltro, sono stati oggetto di passaggi intermedi (allegato 25.AH); alcuni sono stati ceduti della "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola" di Faranda Aurelio Salvatore, altri dalla ditta individuale FARANDA Aurelio Salvatore, altri da CONTI TAGUALI Maria Rosita (la moglie di FARANDA Aurelio Salvatore), altri dalla società "La Talpa" (quest'ultimo per effetto di un contratto del 12.5.2014 rinvenuto in occasione del sequestro del 27.7.2016 presso il C.A.A. ACLI di Cesarò; allegato 25.AI).

Giova ancora osservare che in data 27.5.2016 la Guardia di Finanza ha eseguito una richiesta di acquisizione documentale presso la casa dell'imputato FARANDA Emanuele Antonino alla ricerca dei fascicoli aziendali della società

“DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola” e della ditta individuale FARANDA Emanuele Antonino; richiesta però vana (si cfr. allegato 25.AJ); tali documenti, però, sono stati successivamente consegnati, limitatamente alla posizione della società “DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola” alla Guardia di Finanza da CONTI TAGUALI Maria Rosita, la moglie di FARANDA Aurelio Salvatore; testualmente così ha riferito anche il testimone NASTASI Armando: “Noi siamo andati dal signor Faranda Emanuele Antonino alle 16:05. E alle 17:30 la signora Conti Taguali si presenta presso la Compagnia di Caltagirone e ci consegna tutta la documentazione contabile relativa. . . Della documentazione contabile relativa agli anni 2014, 2015 e 2016 in relazione alla società Il Dottorello.....Documentazione contabile. Fatture, documenti di trasporto, fatture di acquisto e vendita”); tra la richiesta, l’accesso e la consegna documentale ci sono peraltro vari contatti telefonici tra gli indagati intercettati nel corso dei quali costoro accordano sui documenti da consegnare agli operanti (il teste: “sono state eseguite delle intercettazioni tra Faranda Aurelio Salvatore, Faranda Emanuele Antonino, Conti Taguali Maria Rosita, che è la moglie di Faranda Aurelio Salvatore e il Ragioniere Amato Fabio. Queste conversazioni hanno portato alla consegna di una. . . di varia documentazione contabile eseguita per il tramite della signora Conti Taguali Maria Rosita”).

Sul fronte degli accertamenti bancari eseguiti e dei risultati di essi acquisiti al fascicolo del dibattimento, va evidenziato che l’organismo pagatore Ag.E.A. ha riconosciuto alla società *“DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola”* la somma di euro 42.608,31, accreditata su conto corrente n. 4100064 in essere presso Banca MPS in Caltagirone (soggetto delegato ad operare sul conto corrente, il FARANDA Emanuele Antonino); ciò in tre soluzioni: la prima di euro 28.204,47, la seconda di euro 12.631,82 e la terza di euro 1.772,02, la prima risalente al 23.10.2014, la seconda soluzione al 4.5.2016 e la terza – rilevante sul piano della consumazione del reato di truffa contestata al capo 157 dell’imputazione – al 3.7.2017.

Né va sottaciuto, in funzione della piena comprensione del fenomeno, che le particelle usate e valorizzate in domanda dalla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" sono state valorizzate in altre annualità anche dalla "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola" di FARANDA Aurelio Salvatore, dalla società agricola ALLEVAMENTO FARANDA S.a.s. di CONTI TAGUALI Maria Rosita, quest'ultima coniugata con FARANDA Aurelio Salvatore, dalla azienda Agricola "SAN NICOLA s.a.s." e dalla società agricola VILLEGGIANTE s.r.l.s..

Gli allegati 25.AM, 25.AN, 25.AO, 25.AP, 25.AQ consentono di ricostruire i movimenti degli allevamenti (ben 5) tra le compagini menzionate; a tal ultimo riguardo il teste NASTASI Armando ha riferito che *"Con 25.AM parliamo dell'allevamento 011CT222 risultante a nome della ditta FARANDA Davide dal 14/02/2002 al 13/05/2008, trasferito successivamente all'azienda agricola Santa Nicola S.a.s. dal 13 maggio 2008 al 9 aprile 2014 per confluire dal 9 aprile 2014 al 31/08/2015 nella società Rosa S.r.l.s. In parte di tale allevamento è confluito anche. . . parte di tale allevamento è confluito anche nell'azienda individuale Spasaro Angelica Giusy il 31/08/2015. Mentre il resto dell'allevamento in data 14/05/2014 è confluito nella società "IL DOTTORELLO". Inoltre la quota di questo allevamento risulta, anche se solo per un giorno, a carico della Società La Talpa dal 13 maggio del 2014 al 14 maggio 2014. Allegato 25.M. 25.AM scusate. Invece l'allegato 25.AN si riferisce all'allevamento con codice 017ME326, (?) che risultava dall'01/01/99 al 14 marzo 2014 a nome della ditta individuale CONTI TAGUALI Maria Rosita, poi trasferito a nome della Talpa Società Agricola S.r.l.s. dal 14 marzo 2014 al 14 maggio 2014 e successivamente confluito dal 14 maggio 2014, dal 14 maggio 2014 nella società Il DOTTORELLO. Allegato 25.AN.";* il terzo allevamento con codice n 054CT209 (allegato 25.AO) già della LA CAMPAGNOLA soc. agricola *"dal 18 aprile del 2014 al 14 ottobre del 2016. In data 13 luglio 2015 parte di detto allevamento è confluito nella Società IL DOTTORELLO. Mentre la restante quota a far data dal 14 ottobre*

2016 è confluita nella Società Riserva siciliana, società agricola S.r.l.s.”; il quarto allevamento con codice numero 043CT097 (allegato 25.AP) già a nome della ditta individuale “FARANDA Antonino classe 1997, figlio di Aurelio Salvatore, di Faranda Aurelio Salvatore, dal 7 ottobre 2015 al 20 ottobre del 2015. In tale data tutto l'allevamento confluisce nella società Il Dottorello”; il quinto allevamento con codice numero 011CT160 (allegato 25.AQ), già in carico alla ditta LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria “dal 2 gennaio 2001, trasferito in parte alla Società Agricola Allevamento Faranda S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita dal 10 maggio 2007 al 14 maggio 2014 ed in parte alla società La Campagnola dal 12/02/2014 al 16/09/2016 ed inoltre sempre in parte alla ditta individuale Conti Taguali Maria Rosita dall'8 gennaio 2013 al 19 febbraio 2014”; su domanda del Pubblico Ministero il teste ha riferito ancora, con riferimento a quest'ultimo e quinto allevamento, che “Su tre imprese risulta distribuito. L'azienda di allevamento individuale Lupica Spagnolo Rosamaria a far data del 2 gennaio 2001 alla Società Il Dottorello dal 14 maggio del 2014 in relazione. . . Tra l'altro la quota pervenuta dalla società agricola, allevamento Faranda S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita, nonché alla società Riserva Siciliana dal 16/09/2016 per la quota pervenuta dalla Campagnola Società Agricola A.r.l.”; tutti dati estratti dalla BANCA DATI nazionale “TERAMO” che traccia gli allevamenti, il trasferimento di essi, la conduzione di essi, se indenni da malattia.

Gli esiti della perquisizione e del sequestro presso l'abitazione di FARANDA Emanuele Antonino e della moglie CONTI PASQUARELLO Giusi meritano menzione perché rilevanti su piano di una lettura organica e compiuta delle risultanze istruttorie e ciò perché rilevanti su plurimi piani e con riferimento alle molteplici contestazioni mosse ai germani FARANDA ed ai loro parenti e affini; in siffatta occasione sono stati, infatti, rinvenuti documenti riferibili a ditte e società non riconducibili, almeno formalmente, ai coniugi appena citati e tra queste

- società SANTO PIETRO, cooperativa agricola, rappresentata in atti già da Montemagno Giacomo, nato a Caltagirone l'8/11/1988;

- società "BRAILA Società Cooperativa Agricola";

- ditta individuale NICOLA MARIN e "NICOLA JOSIF MARIAN", nonché NICOLA GHEORGHE STEFAN ("Nicola Josiph Marian, nato a Braidă, Romania, il 05/12 dell'87, Nicola Marin nato a Dăeni, Romania, il 23/03/65 e Nicola Gheorghe Stefan, nato a Marasu, Romania, il 29/06 dell'80"); questi, peraltro, tutti soci (come si vedrà innanzi) della "BRAILA Società Cooperativa Agricola"

- ditta individuale LUPICA SPAGNOLO Rosamaria;

- società NATURA VERDE;

- società ALBA;

- ditta ARMELI MOCCIA Giuseppe;

- "LA TEMPESTA Società Cooperativa Agricola";

- "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola";

- azienda agricola "ORICENSE S.a.s. di Armeli Moccia (Rita)";

- ditta LUPICA SPAGNOLO Rosamaria;

- società Cooperativa Agricola GIOIA;

- DOMINGO S.a.s.;

- società ALBA di Crasci Katia;

è stato, poi, rinvenuto anche un documento bancario – un bonifico – del 17.7.2015 da POSTE per 7.500,00 euro (eseguito da FARANDA Massimo a PECORARO causale atto terreni).

Molteplici le captazioni rilevanti in funzione della corretta individuazione delle responsabilità con riferimento alle condotte contestate ai capi 157, 157 bis, 158, 158 bis, 159 e 160 dell'imputazione: al RIT 548/16 e progressivo n. 518 del 6.5.2016 - chiamante dott.ssa RENDA dell'ASP e chiamato FARANDA Emanuele Antonino – è registrata una conversazione in cui la prima parla della società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" e del numero di cellulare rinvenuto ed il secondo indirizza la dott.ssa dal fratello

FARANDA Aurelio Salvatore; al RIT 670/16 progressivo n. 1005 del 26.5.2016 - chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato SCRIBANO Salvatore, è registrata una telefonata in cui i due interlocutori appena indicati parlano della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*"; al RIT 610/16 progressivo n. 5117 - chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato CAPUTO Antonio, è registrata una conversazione in cui il primo chiede al secondo di assumere alcuni operai; al RIT 610/16 progressivo n. 163 del 3.5.2016 - chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato CAPUTO Antonio, è registrata una conversazione in cui i due parlano di un terreno in c.da SCALAZZA in Caltagirone (lotto poi si capisce n. 62) oggetto di possibile concessione (che sarà la n. 35 sopra citata ovvero concessa alla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*") perché oggetto di bando; al RIT 610/16 e progressivo n. 174 del 3.5.2016 - chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato CAPUTO Antonio - è registrata una telefonata in cui i due parlano dello stesso terreno e lotto n. 62 prima citato; dalle telefonate (appena citate e quelle che seguono) ritualmente registrate e trascritte con perizia emergono riferimenti ad altri lotti (il n. 21 aggiudicato alla ditta SPASARO Angelica Giusy, con la concessione n. 34; il lotto n. 16 non aggiudicato nel 2016 ma nel 2017 alla soc. RISERVA SICILIANA soc. agricola di FARANDA Antonino classe 1997; il lotto n. 62 prima citato aggiudicato alla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" con concessione n. 35); infatti, al RIT 610/16 progressivo n. 175 del 3.5.2016 - chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato CAPUTO Antonio - è registrata una telefonata in cui i due parlano proprio dei tre lotti nn. 21, 16 e 62; al RIT 610/16 progressivo n. 178 del 3.5.2016 - chiamante CAPUTO Antonio e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore - è registrata una telefonata in cui i due interlocutori parlano di DELL'ALBANI e MILETI e dei loro familiari a carico; al RIT 547/16 progressivo n. 1496 del 4.5.2016, chiamante FARANDA Gianluca e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore, è registrata una conversazione in cui i due interlocutori parlano di una busta e di gara e del fatto

che una stessa persona non può aggiudicarsi più di un lotto e, quindi, vien fuori l'esigenza di trovare qualcuno; al RIT 548/16 progressivo n. 655 del 12.5.2016 - chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Emanuele Antonino - è registrata una conversazione nel corso della quale il primo raccomanda al secondo di portare un documento; al progressivo n. 668 dello stesso RIT è registrata una conversazione sempre del 12.5.2016 - chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Emanuele Antonino - in cui il primo raccomanda al secondo di controllare il conto corrente; al progressivo n. 689 dello stesso RIT è registrata una conversazione sempre del 12.5.2016 in cui - chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FEA - in cui i due parlano di bonifici; sempre al RIT 548/16 progressivo n. 693 - chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Gaetano, anche se la conversazione è tra FARANDA Aurelio Salvatore e FARANDA Emanuele Antonino - è registrata una conversazione nel corso della quale i due germani si danno appuntamento da tale PEPPE, in ipotesi VILLEGGIANTE GIUSEPPE, titolare della VILLEGGIANTE s.r.l.s., ciò che si capisce per il fatto che FARANDA Aurelio Salvatore dice al fratello FARANDA Emanuele Antonino che avrebbe dovuto fare una mail (poi effettivamente inviata dagli uffici della soc. VILLEGGIANTE che erano a disposizione proprio del FARANDA Aurelio Salvatore); a siffatte conversazioni sono assimilabili molteplici altre conversazioni dalle quali poter evincere che il punto di riferimento dei germani FARANDA è sempre FARANDA Aurelio Salvatore (RIT 548/16 progressivo n. 694 chiamante FARANDA Aurelio Salvatore (FAS) e chiamato non FARANDA Gaetano, l'intestatario dell'utenza, ma FARANDA Emanuele Antonino, ciò che si capisce anche da un passaggio della conversazione perché risponde al telefono una donna ed il primo chiede di Emanuele; RIT 670/16 progressivo n. 2700 del 10.6.2016 chiamante BERTOLONE Marcello, un dipendente della Regione Sicilia, Ufficio Servizi per il Territorio di Caltanissetta, chiamato FARANDA Aurelio Salvatore, conversazione nella quale il primo dice al secondo di avvicinare e gli dice che

il legale rappresentante dell'associazione avrebbe dovuto firmare fisicamente ed il secondo chiede se ci sono soluzioni diverse; RIT 673/16 progressivo n. 20, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore con utenza della società SAN FRANCESCO coop. agricola, quindi in uso allo stesso, e chiamato BERTOLONE MARCELLO; RIT 670/16 progressivi n. 2870 e 2871 chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato BERTOLONE si danno appuntamento; RIT 670/16 progressivo n. 2886, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Emanuele Antonino, conversazione nella quale il primo comunica al secondo che insieme dovranno recarsi da BERTOLONE Marcello; RIT 419/16 progressivo n. 4650 del 15.6.2016, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Massimo Giuseppe, conversazione nel corso della quale il primo dice che sta provvedendo a registrare il contratto di FARANDA Emanuele Antonino alla FORESTALE; RIT 419/16 progressivo n. 4663, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Massimo Giuseppe; RIT 419/16 progressivo n. 4664, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Massimo Giuseppe; RIT 419/16 progressivo n. 4671, chiamante FARANDA Massimo Giuseppe e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore; RIT 419/16 progressivo n. 4680, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Massimo Giuseppe; RIT 419/16 progressivo n. 4685, chiamante FARANDA Massimo Giuseppe e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore).

Della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" v'è menzione – talora ricavabile indirettamente – in altre conversazioni, captate, registrate e trascritte in perizia; conversazioni che, peraltro, consentono anche di ricostruire i rapporti tra FARANDA Aurelio Salvatore, COCI Sebastiano e CAMMARATA Michele (RIT 426/16 progressivo n. 1055 del 12.5.2016 chiamante uomo non ancora identificato - si vedrà essere CAMMARATA Michele - con utenza di CAMMARATA Lina e chiamato COCI Sebastiano, conversazione nel corso della quale i due parlano di FARANDA Emanuele

Antonino e del LOTTO c.d. RAFFO ROSSO e del sorteggio; RIT 426/16 progressivo n. 1075, chiamante COCI Sebastiano e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore; RIT 426/16 progressivo n. 1107, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato COCI Sebastiano, i due parlano di un tale di ENNA che ben potrebbe essere CAMMARATA Michele, parlano ancora di Antonio, che ben potrebbe essere il nipote di CAMMARATA Michele, parlano ancora di SAPORITO, il dirigente dell'Ufficio per il territorio di Caltanissetta, servizio 12, responsabile di un sorteggio per l'assegnazione di lotti e tra questi – in esito agli accertamenti eseguiti e verificabili all'allegato 25.AR – è emerso che vi fosse il lotto n. 22, ubicato nella contrada RAFFO ROSSO di MAZZARINO, già oggetto di due distinte istanze di assegnazione, una della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" e l'altra di CAMMARATA Antonio per la ditta Agrilano – lo stesso testé menzionato e nipote di CAMMARATA Michele – ed aggiudicato alla ditta del CAMMARATA Antonio con verbale del 12.5.2016 sottoscritto per l'ente concedente da SAPORITO Luciano, BERTOLONE Marcello e CHIODO Vincenzo, tutti per la Regione Sicilia).

Ed ancora vi sono altre conversazioni captate, registrate e trascritte utili per comprendere l'effettivo ruolo (di *dominus*) del FARANDA Aurelio Salvatore rispetto alla compagine "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*"; nel dettaglio al RIT 548/16 progressivo n. 1084, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Emanuele Antonino, è registrata una conversazione nel corso della quale i due interlocutori parlano di un accesso della Guardia di Finanza (lo stesso del 27.5.2016 su menzionato); al RIT 674/16 progressivo 67, chiamante chiamato FARANDA Emanuele Antonino e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore (FAS) sull'utenza della "*SAN FRANCESCO*" soc. coop. agricola, è registrata una conversazione nel corso della quale il primo dice al secondo che c'è la Guardia di Finanza (la stessa vicenda già sopra citata in cui il chiamato FARANDA Emanuele Antonino non riuscì ad esibire nulla alla Guardia di Finanza e chiama il FARANDA Aurelio

Salvatore per capire cosa fare perché i finanziari chiedevano documenti della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*"); sempre sulla medesima vicenda relativa alle interlocuzioni con la Guardia di Finanza assumono rilievo le conversazioni registrate al RTI 548/16 progressivo n. 1094 - chiamante FARANDA Emanuele Antonino e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore – al RIT 670/16 progressivo n. 1205, chiamante VILLEGGIANTE Giuseppe e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore, al RIT 670/16 progressivo n. 1206, chiamante VILLEGGIANTE Giuseppe e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore, al RIT 670/16 progressivo n. 1213, chiamante rag. AMATO FABIO e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore, al RIT 548/16 progressivo n. 1098, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Emanuele Antonino, nel corso della quale si comprende che i germani si accordano per incaricare CONTI TAGUALI Maria Rosita, la moglie di FARANDA Aurelio Salvatore, della interlocuzione con la Guardia di Finanza.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alle condotte contestate ai capi 157, 157 bis, 158 e 158 bis dell'imputazione la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Emanuele Antonino, DELL'ALBANI Salvatore, DI MARCO Marinella e COSTANTINI Massimo, non anche per GLIOZZO Giuseppina per la quale va dichiarata l'assoluzione che, invece, va dichiarato assolto per non aver commesso il fatto.

Con riferimento alla posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore (che risponde (anche) delle contestazioni di cui ai capi 157, 157 bis, 158 e 158 bis), va evidenziato che la condotta di quest'ultimo integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa (capo 157), anche tentata (capo 157 bis) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore del C.A.A.; capo 158 e 158 bis); a quest'ultimo devono, infatti, essere ascritte anche le domande uniche di pagamento avanzate formalmente dalla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni per mezzo dei quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione

dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta ed accreditato sul conto corrente gestito dal fratello FARANDA Emanuele Antonino),

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio - va richiamato il tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, anche in ragione della povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dal FARANDA Aurelio Salvatore e trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento e sopra sintetizzate - sono gli stessi che si rinvencono nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società "La Stella", "La Contessa", la "Bovina dei Nebrodi", della "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola" e della "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola"; il legale rappresentante della compagine è FARANDA Emanuele Antonino, i soci PENNINO Filippo, PENNINO Alessandro e DELL'ALBANI Salvatore, figure ricorrenti nella galassia delle compagini ascrivibili all'ingegno ed alla fantasia del FARANDA Aurelio Salvatore; la delega ad operare sul conto corrente è stata attribuita al FARANDA Emanuele Antonino, uno dei fratelli costantemente coinvolti dal FARANDA Aurelio Salvatore nella ideazione, programmazione ed esecuzione delle truffe aggravate al vaglio di questo Tribunale; che, il creatore e gestore di fatto della società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" fosse il FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagini con amici e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l'organismo pagatore Ag.E.A.; ed anche dalle dichiarazioni rese dall'imputato TERRANOVA Salvatore nei vari interrogatori resi, ivi compreso l'esame dibattimentale del 7.2.2022 svoltosi nel contraddittorio di

tutte le parti (che hanno anche prestato il consenso all'acquisizione di tutti verbali degli interrogatori predibattimentali resi dall'imputato); questi ha espressamente indicato in FARANDA Aurelio Salvatore il detentore di consistenti "pacchetti" di aziende (riferibili a familiari ed amici), ha attribuito a quest'ultimo il ruolo di interlocutore privilegiato del CAA (TUTELA e LAVORO) con specifico riferimento alle ditte enumerate in una missiva (allegata ad uno degli interrogatori) predisposta da VECCHIO Giovanni e spedita ad "Antonio" (Caputo) in cui sarebbero enumerate tutte le ditte riferibili al FARANDA Aurelio Salvatore e, tra queste, anche la ditta del DELL'ALBANI Salvatore, invero socio della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*".

Anche il testimone AMATO Fabio, professionista commercialista, ha reso dichiarazioni predibattimentali assai significative (acquisite con il consenso delle parti all'udienza del 11.10.2021) in ordine al coinvolgimento effettivo di FARANDA Aurelio Salvatore nella gestione di fatto di numerose compagini; il dott. AMATO Fabio ha infatti riferito di aver ricevuto più volte FARANDA Aurelio Salvatore e di averlo conosciuto per il tramite di un suo storico cliente tale VILLEGGIANTE Giuseppe, figlio di VILLEGGIANTE Luciano; nonché di averlo ricevuto in compagnia talvolta di VILLEGGIANTE Giuseppe (per la gestione della pratica di attribuzione della partita IVA alla società VILLEGGIANTE Società Agricola), talaltra del fratello FARANDA Emanuele Antonino (per la gestione della pratica di attribuzione della partita IVA alla società LA TALPA s.r.l.s.), ovvero ancora di PENNINO Dario Fausto e PENNINO Dario (i quali nell'occasione hanno consegnato documenti riferibili a varie società e ditte); ha riferito che FARANDA Aurelio Salvatore, PENNINO Dario Fausto e PENNINO Dario "*sono legati da rapporti economici inerenti l'attività da loro svolta anche in relazione alla documentazione amministrativa-contabile custodita presso il mio studio*"; ha ancora riferito di aver contattato telefonicamente COCI Carolina, rappresentante legale della "*ROCCIA s.r.l. agricola semplificata*", su indicazione dello stesso FARANDA

af
/s

2226

Aurelio Salvatore, e di aver con quest'ultimo tessuto vari carteggi per questioni inerenti a carie società e tra queste anche "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" che, va rammentato, ha avuto tra i suoi legali rappresentanti PENNINO Dario e FARANDA Emanuele Antonino (insieme alla "*LA CAMPAGNOLA*", "*ROCCIA s.r.l. agricola semplificata*", la ditta "*PENNINO Dario*", la ditta "*CONTI TAGUALI Maria Rosita*", "*ROSA s.r.l.s.*", la ditta "*FARANDA Gianluca*"); assume, infine, un rilievo assai significativo il rinvenimento in sede di perquisizione e sequestro presso l'abitazione di FARANDA Emanuele Antonino e della moglie CONTI PASQUARELLO Giusi di documenti riferibili a ditte e società non riconducibili, almeno formalmente, ai coniugi appena citati e tra queste anche "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", con legale rappresentante Foti Dario Fausto (come vedremo uomo di fiducia di FARANDA Aurelio Salvatore) e "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*", con legale rappresentante FARANDA Aurelio Salvatore; del pari di rilievo il contenuto delle captazioni captate, registrate e su menzionate in cui le relazioni tra i germani FARANDA e del FARANDA Aurelio Salvatore con funzionari pubblici tratteggiano il ruolo di assoluto primo piano del FARANDA Aurelio Salvatore nella gestione anche della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*".

La medesima compagine "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" ha valorizzato in domanda (negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017), avvalendosi del C.A.A. su indicato, terreni in forza di titoli di conduzione falsi ovvero platealmente e macroscopicamente falsi; che fossero platealmente falsi si ricava, a giudizio del Tribunale, anche e soprattutto dalle caratteristiche del contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto il 10.5.2014 da FARANDA Emanuele Antonino quale legale rappresentante della società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" e numerosi concedenti (durata anni 6, dal 10.5.2014 al 9.5.2020) asseritamente registrato il 9.6.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di GELA al numero 229T serie 3T (allegato 25.N ed allegato 15, quest'ultimo prodotto il 13.12.2021 ed acquisito al fascicolo del

dibattimento), contratto invero sottoscritto in apparenza da circa 40 concedenti e contenente un riferimento improprio a terreni concessi in affitto alla società *"LA TALPA"* e non anche alla società *"DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola"* ed, ancora, con in calce molteplici sottoscrizioni manifestamente, platealmente gemmate dalla medesima mano e penna; ed ancora un contratto di affitto di fondi rustici in Caltagirone (**allegato 25.X**) e sottoscritto in data 4 maggio 2014 tra FARANDA Emanuele Antonino nella qualità di rappresentante legale della società *"DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola"* (l'affittuaria) e la società agricola VILLEGGIANTE (concedente) avente ad oggetto il godimento di particelle per sei anni (dal 5 maggio 2014 al 4 aprile 2020) ubicate nel Comune di Caltagirone; atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al **numero 272** della serie 3T in data 5 giugno del 2014 ed invero mai registrato e con le anomalie su rappresentate; nonché due titoli concessori con le anomalie su riscontrate; titoli di conduzione tutti confezionati in funzione della formulazione della domanda per le campagne agricole anno 2014, 2015, 2016 e 2017, trasfuso nella schede di validazione lavorate dal C.A.A. ed in particolare da DI MARCO Marinella (per la GLIOZZO Giuseppina si dirà innanzi) e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; l'avvenuta erogazione dei contributi richiesti incide, invero, sulla consumazione della fattispecie contestata al capo 157 da ritenersi coincidente con l'accredito dell'ultima soluzione dell'elargizione (risalente al 3.7.2017) sul conto della compagine (sul quale il delegato ad operare era FARANDA Emanuele Antonino).

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alla truffe contestate anche in forma tentata, sia con riferimento ai falsi contestati: il sig. FARANDA Aurelio Salvatore, nel momento in cui ha confezionato e fatto sottoscrivere le domande di pagamento con allegati i falsi titoli di conduzione per ottenere i contributi (va rammentato che la verifica presso l'Agenzia delle Entrate ha consentito di accertare che su due dei contratti valorizzati i timbri apposti non fossero stati utilizzati dai dipendenti dell'Agenzia stessa e che non

v'era corrispondenza tra i contratti allegati alla domanda e i contratti registrati con gli stessi numeri di identificazione presso l'Agenzia delle Entrate), invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la compagine per il tramite del germano FARANDA Emanuele Antonino nella sua qualità di legale rappresentante, non avendo mai richiesto ed ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno valorizzate nel corso della procedura.

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa.

Con riferimento alla posizione processuale di FARANDA Emanuele Antonino è sufficiente osservare che quest'ultimo ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione della condotta fraudolenta accertata e contestata ai capi 157 e 157 bis dell'imputazione e della condotta di falso in atto pubblico contestata ai capi 158 e 158 bis dell'imputazione e relativa alle procedure avviate nelle campagne agricole per gli anni 2014 (il riferimento è alla scheda di validazione numero 40361508183, perché la domanda, invece, è stata sottoscritta dal PENNINO, già legale rappresentante della compagine prima di FARANDA Emanuele Antonino) e per gli anni 2015 e 2016 e 2017 (il riferimento è alle schede di validazione contraddistinte dai numeri 50362012846 e 60381603897 e 70388071501); FARANDA Emanuele Antonino ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del FARANDA Aurelio Salvatore (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini: "*La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.*", società in apparenza gestita dalla cognata di FARANDA Aurelio Salvatore, con "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" gestita in apparenza da un

uomo di fiducia del FARANDA Aurelio Salvatore, tale Foti Dario Fausto, con "La Contessa" gestita in apparenza da Armeli Moccia Salvatore e con "La Stella" gestita in apparenza nuovamente dalla cognata Coci Carolina, tutte compagini manovrate dalla stessa persona in funzione dell'accaparramento di contributi dell'Unione Europea); ha assunto la qualità di legale rappresentate della compagine sociale, è subentrato nella gestione del contratto di conto corrente della compagine (l'identificativo del quale è stato inserito nella domanda unica di pagamento); ha, inoltre, sottoscritto le domande uniche di pagamento ed i falsi contratti (e le false dichiarazioni sostitutive) allegati(e) alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla consapevole omissione dei controlli prescritti sulla documentazione posta a supporto della domanda; infine, il FARANDA Emanuele Antonino ha gestito i danari (dell'Unione Europea) confluiti (su disposizione di Ag.E.A.) sul conto corrente della società dallo stesso formalmente condotta e gestita per l'effetto del positivo accoglimento delle domande uniche di pagamento fraudolentemente confezionate; insieme a FARANDA Aurelio Salvatore si è recato anche dal professionista commercialista dott. AMATO Fabio per la cura di alcuni aspetti contabili e fiscali della società.

Non dissimile dalla posizione di FARANDA Emanuele Antonino è la posizione dell'imputato DELL'ALBANI Salvatore che ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione della condotta fraudolenta accertata e contestata al capo 157, 157 bis dell'imputazione e della condotta di falso in atto pubblico contestata al capo 158 e 158 bis (questi ultimi due non menzionati per mero errore materiale emendabile nel dispositivo di sentenza) dell'imputazione e relativa alle procedure della campagna agricola per l'anno 2014 (il riferimento è alla scheda di validazione numero 40361508183); invero la domanda unica è stata

sottoscritta da PENNINO Dario, già legale rappresentante della compagine prima di FARANDA Emanuele Antonino) e per gli anni 2015 e 2016 e 2017 (il riferimento è alle schede di validazione contraddistinte dai numeri 50362012846 e 60381603897 e 70388071501); DELL'ALBANI Salvatore ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del FARANDA Aurelio Salvatore (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini per le quali la costituzione non sarebbe possibile senza la partecipazione di persone disponibili ad assumere i ruoli di soci e rappresentanti legali), ha assunto infatti, prima, la qualità di legale rappresentate della compagine sociale, poi ha mantenuto il ruolo di socio, sì alimentando quella pluralità di soci essenziale per la stessa sopravvivenza della società.

Che la compagine abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione della domanda di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una consistente superficie aziendale in domanda, contratti di affitto macroscopicamente falsi è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste NASTASI Armando e dalle evidenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e di cui testé si è data ampia descrizione; v'è traccia anche dell'effettiva erogazione dei contributi su disposizione dell'ente pagatore Ag.E.A.; ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati (anche) dall'operatore C.A.A. ed imputata **DI MARCO Marinella** (che ha sottoscritto la domanda di pagamento per la campagna agricola anno 2014, menzionata nel capo 157 dell'imputazione e nel capo 158 dell'imputazione) e dall'operatore C.A.A. ed imputato **COSTANTINI Massimo** (che ha sottoscritto e lavorato la scheda di validazione numero 70388071501 rilevante per i capi 157 bis e 158 bis dell'imputazione) ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a costoro va ascritta, infatti, sia la falsa attestazione nella domanda di pagamento, sia l'analoga falsa attestazione confluita nella scheda di

validazione, della disponibilità in capo alla compagine istante, peraltro inattiva, di particelle di terreno valorizzabili ubicate in Caltagirone, Licodia Eubea, Augusta e Niscemi e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei concedenti

Già solo il titolo di conduzione di cui agli allegati 25.N e 15 su citati, confezionato a pochi giorni dalla scadenza del termine per la formulazione della domanda per terreni di estensione considerevole e tra loro anche molto distanti ed ubicati in province siciliane diverse, intercorso in apparenza dalla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" con numerosi concedenti, con sottoscrizioni anomale perché tutte simili tra loro, con la pattuizioni di un canone irrisorio forfettariamente determinato e nemmeno ripartito pro quota tra le decine di concedenti, contenente peraltro un riferimento ad altra società ("*LA TALPA*"), e secondo uno schema grafico invero assai ricorrente come si vedrà innanzi, **lumeggia, chiarisce ed illustra**, proprio con riferimento alla posizione di FARANDA Emanuele Antonino, dell'operatrice del C.A.A. DI MARCO Marinella e dell'operatore COSTANTNI Massimo l'elemento soggettivo e, quindi, la consapevolezza di costoro di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la compagine "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" da FARANDA Aurelio Salvatore, da FARANDA Emanuele Antonino e dal DELL'ALBANI Salvatore.

Con l'esclusione della contestata aggravante della fidejuzenza (comma 2 dell'art. 476 c.p.) dell'atto pubblico per le ragioni già esposte.

Va, invece, esclusa la responsabilità (contestata nella forma del concorso nelle condotte di cui ai capi 157 e 158 dell'imputazione) di **GLIOZZO Giuseppina** la quale, in ragione di una lettura del compendio probatorio, da operarsi soprattutto alla luce delle captazioni telefoniche, registrate e trascritte nella forma della perizia nel corso del dibattimento (il riferimento è alla conversazione intercorsa tra il CAPUTO Antonio e DI MARCO Marinella i quali forniscono plastica dimostrazione di disporre liberamente, per i loro fini,

delle credenziali di GLIOZZO Giuseppina all'interno del C.A.A. ACLI), va ritenuta estranea alle condotte poste in essere da FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Emanuele Antonino, DELL'ALABANI Salvatore (e degli altri soci per i quali si è proceduto separatamente) e DI MARCO Marinella. Dal che l'assoluzione della GLIOZZO Giuseppina per non aver commesso (*rectius*: concorso a commettere) i fatti che le sono stati contestati ai **capitoli 157 e 158 dell'imputazione**.

Con riferimento al **capo 159** dell'imputazione va osservato quanto segue.

La struttura del capo di imputazione non consente di ricollegare la domanda unica di pagamento in esso menzionata (e relativa alla campagna agricola per l'anno 2015) ai contratti valorizzati dalla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" nelle campagne 2014 e 2016 ovvero alle schede di validazione (per la campagna 2015) menzionate nel capo di imputazione 158; ciò che rende oltremodo complessa la ricostruzione della tentata truffa contestata a FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Emanuele Antonino, DELL'ALBANI Salvatore e GLIOZZO Giuseppina nel capo 159 ora citato. Né in fase di esame incrociato il teste NASTASI Armando ha fornito elementi utili alla ricostruzione delle condotte contestate al capo 159 dell'imputazione.

Ne discende l'assoluzione per tutti perché il fatto non sussiste.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato **FARANDA Emanuele Antonino** in ordine al reato ascrittogli al **capo 160 dell'imputazione**.

Il teste NASTASI Armando, **sul fronte dei diritti al premio (*id est* titoli Ag.E.A.)** ha evidenziato che una parte dei titoli utilizzati dalla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*" nelle campagna agricola anno 2014, quella rilevante sul piano dell'accertamento della responsabilità del FARANDA Emanuele Antonino per la condotta contestata al capo 160 - già pervenuti alla "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*" - **sono stati trasferiti da quest'ultima compagine, in uno a quelli maturati per effetto della**

partecipazione della "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola" alla procedura di assegnazione dei contributi Ag.E.A. negli anni 2012 e 2013, invero connotata da condotte platealmente fraudolente e penalmente rilevanti ascrivibili anche a FARANDA Aurelio Salvatore (le stesse contestate ai capi 137 e 138 dell'imputazione) e per le quali si è però addivenuti ad una declaratoria di non doversi procedere per la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, alla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" in funzione della predisposizione di quanto necessario alla compagine per la programmazione e concretizzazione delle condotte contestate ai capi 157 e ss. (cfr. gli allegato 25.ah, acquisito al fascicolo del dibattimento).

Orbene la condotta su descritta, come accertata, integra gli estremi del reato di cui all'art. 648 ter c.p.; invero, la stessa Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio, da questo Tribunale condiviso, secondo il quale *"ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., la ricezione ed utilizzazione dei "diritti di aiuto" (titoli che legittimano ad accedere alle misure UE di sostegno al reddito degli operatori nel settore dell'agricoltura) provenienti da delitto, mediante il loro inserimento nel patrimonio aziendale, inteso quale espressione significativa di affidabilità e consistenza economica (c.d. fase statica), ovvero mediante il loro uso per conseguire le erogazioni UE (c.d. fase dinamica), possono costituire modalità di impiego in attività economiche o finanziarie di tali beni, idonee a raggiungere l'effetto considerato dalla norma incriminatrice, ossia l'occultamento della loro provenienza delittuosa* (Cass. Sezione II, sentenza del 11.9.2019 n. 49524); dal che il trasferimento di titoli Ag.E.A. dalla compagine "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola" alla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola", tra loro peraltro intimamente connesse in ragione dei profili già evidenziati, perfezionatosi tra il legale rappresentante della cedente (il sig. FARANDA Aurelio Salvatore) ed il sig. FARANDA Emanuele Antonino (si cfr. l'allegato 25.AH) ha consentito proprio a quest'ultimo di associare detti titoli Ag.E.A. ai terreni valorizzati (dei quali invero aveva solo una simulata

disponibilità creata ad arte con falsi contratti di comodato) nelle domande di pagamento formulate per il conseguimento (parimenti fraudolento) delle contribuzioni Ag.E.A. menzionate nel capo 157 dell'imputazione.

Deve, allora, ritenersi compitamente integrato sotto il profilo oggettivo il reato contestato di reimpiego; sussiste ancora il corrispondente elemento soggettivo da intendersi quest'ultimo quale piena consapevolezza in capo al FARANDA Emanuele Antonino, certamente estraneo alle condotte delittuose della compagna cedente, del reimpiego dei titoli Ag.E.A. nell'attività commerciale svolta dalla "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" anche nel particolare settore della captazione delle contribuzioni dell'Unione Europea distribuite dall'organismo pagatore nazionale Ag.E.A..

Deve, invece, escludersi l'aggravante contestata per le ragioni già esposte.

Capi 161 e 162

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Emanuele Antonino - DI MARCO Marinella

161) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perchè, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Emanuele Antonino) dell'impresa individuale "FARANDA Emanuele Antonino", nonché di operatore del CAA Coldiretti - MESSINA - 005 (DI MARCO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 71.710,09 - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. Coldiretti - MESSINA - 005, Domanda Unica di

Pagamento per la Campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comwle di Licodia Eubea e Messina, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto, false dichiarazioni e false concessioni al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore DI MARCO (la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'impresa "FARANDA Emanuele Antonino" indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 71.710,09.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 12.11.13 (bonifico di euro 37.077,73.-) ed il 3.3.14 (bonifico di euro 34.632,36);

p. o. AGEA; Unione Europea

162) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte dell'operatore C.A.A. DI MARCO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuale "FARANDA Emanuele Antonino", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione")

30358998018), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta- in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 31.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

Il teste NASTASI Armando all'udienza del 13.9.2021 ha riferito che la ditta individuale "FARANDA Emanuele Antonino", identificata con Partita Iva 02515260830, con sede in Tortorici e costituita il 21.2.2000, di aver accertato di essa la sostanziale inattività (già dall'anno 2009) attraverso la consultazione della banca dati CERVED; che FARANDA Emanuele Antonino è stato anche rappresentante legale e socio della società "LA TALPA soc. agricola S.r.l.s.", socio nella società "LA SPERANZA società cooperativa agricola", nonché legale rappresentante della società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola", società cooperativa agricola.

Segue la scheda di sintesi acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti.

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	

30809888578		Cesarò (ME)	37.077,73		Banco di Sicilia	12.11.2013	COLDIRETTI – MESSINA 005
<u>vgs all.26.a)</u>	2013	31 05 2013	34.632,36	Tortorici (ME)	IT321010208 2610000300 038299	03.03.2014	Operatore MDIMARCO

La ditta individuale "*FARANDA Emanuele Antonino*" ha presentato per la campagna agricola anno 2013 la D.U.P. n. 30809888578 (la stessa menzionata nella scheda di sintesi e consultabile perché acquisita al fascicolo del dibattimento; si cfr. allegato 26.A), tramite C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005, in Cesarò, con l'ausilio dell'operatrice DI MARCO Marinella; ha ricevuto in due distinte soluzioni contributi su conto corrente in essere presso il Banco di Sicilia per euro 37.077,73 il 12.11.2013, per euro 34.632,36 il 03.03.2014 (data rilevanti per l'individuazione della data di consumazione del reato).

All'interno del fascicolo aziendale della ditta "*FARANDA Emanuele Antonino*", acquisito dalla Guardia di Finanza il 27.5.2016 (allegato 32.A) è stata rinvenuta corposa documentazione ed in particolare la D.U.P. numero 30809888578 (allegato 26.A) prima citata ed avanzata in sostituzione di altra domanda unica di pagamento presentata in precedenza con la correlata scheda di validazione numero 30888600677 parimenti rinvenuta (allegato 26.C); in siffatta scheda la ditta istante ha indicato vari titoli di conduzione:

- atto di concessione e locazione n. 1 del 2013 in favore della ditta prima citata (allegato 26.D), concedente la Regione Sicilia, con indicazione di sopralluogo dell'ufficio tecnico erariale, assenso della commissione, indicazione del canone con durata dall'01/12/2012 al 31.5.2013, con protocollo Agea.caa2206.2013.0000991, avente ad oggetto un agro denominato "Scalazza", sito in Caltagirone, identificato in catasto al Foglio 286, particella 80; all'allegato 26.E è catalogato un documento dal quale si ricava che la titolarità dell'agro è in capo al Comune di Caltagirone e che in realtà la concessione fu fatta in favore di società diversa dalla ditta individuale

FARANDA Emanuele Antonino ovvero in favore di CONTI TAGUALI Maria Rosita (la moglie di FARANDA Aurelio Salvatore) rappresentante legale dell'azienda agricola allevamento Faranda S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita & C. (allegato 26.F); dal che si ricava l'insussistenza del titolo di conduzione indicato in domanda e scheda di validazione dalla ditta individuale FARANDA Emanuele Antonino;

- (copia di) contratto di affitto trasmesso all' Ag.E.A. con durata dal primo maggio 2013 al 30 aprile 2014, recepito dall' Ag.E.A. con protocollo Ageacaa 2206.2013.0001132; con allegata una autodichiarazione in cui FARANDA Emanuele Antonino afferma di detenere l'originale del contratto; siffatto contratto ha ad oggetto terreni nel Comune di Messina;
- contratto di affitto (del 1.5.2013) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina, riportante il numero 786 in data 13 maggio 2013 (allegato 26.G); la consultazione di SERPICO però non consegnava traccia alcuna della registrazione di siffatto contratto; dalla banca dati SIS.TER. invece è emerso che alcuni terreni tra quelli indicati nel contratto erano intestati a persone che al momento della stipula erano decedute come ad es. GANGI Adele, morta nel 1991, e SPILLER Amelia, morta nel 2003, per i terreni indicati al foglio 12 particella 292 per la prima e foglio 73 particelle 61 per la seconda, CARUSO Antonino - morto nel 2000 - per il foglio 13 particella 60, ARRIGO Francesco, morto nel 2011, per il terreno al Foglio 13 particella 168, ZACCONE Santi, classe 1920, morto nel 1979, per il terreno al Foglio 52 particella 128, la FONDAZIONE VIOLANTE e POLLICINO GIOVANNI il cui legale rappresentante (ROMEIO PAOLO) era già deceduto (in data 2008) al momento della firma e senza indicazione di una partita iva, ciò per i terreni identificati al foglio 164, particella 33 e foglio 181, particelle 15, 1166, 1169 e 1280; oppure ancora che il contratto era stato sottoscritto da persone (quali CAPPOTTO SERAFINA con C.F. CPP SFN 46P49H198P) non presenti in Anagrafe Tributaria; che in esso v'era menzione di particelle (particelle di terreno 64, 179 e 93 e 200 del foglio 93) formalmente intestate a GALATI MASSARO

GIUSEPPE rimasto però estraneo alla sottoscrizione del contratto; numerose delle particelle indicate nel contratto in esame (foglio 93, particella 64, 179 e 200 e foglio 200, particelle 76.) sono, inoltre, le stesse acquisite (fraudolentemente) da FARANDA Massimo Giuseppe (rimasto estraneo al titolo di conduzione in esame) con dante causa LUPICA SPAGNOLO ROSA MARIA (la mamma di FARANDA Emanuele Antonino) con atto di donazione del 8.5.2015 (di due anni successiva al contratto in esame) con dichiarazione di usucapione non accertata giudizialmente del 8.5.2015 (atto successivamente consensualmente risolto), con notaio rogante PECORARO; sono stati sentiti a S.I.T. vari concedenti (tra questi D'ANGELO GIUSEPPE, CUCINOTTA DOMENICO NICOLA, CUCINOTTA GIUSEPPE; quest'ultimo all'udienza del 4.10.2021 ha dichiarato di essere comproprietario unitamente ai fratelli, Rosa e Nunzio, di un terreno sito in Messina, censito al Foglio 87, particelle nn. 24 e 152 e che, nell'anno 2015 ricevette una raccomandata da parte del catasto con cui si segnalava una nuova intestazione del terreno invero volturato in capo a Faranda Massimo Giuseppe; dal che tutti i fratelli decisero di rivolgersi ad un avvocato per comprendere cosa stesse accadendo e poi di agire in danno di Faranda Massimo Giuseppe e Lupica Spagnolo Rosa Maria, invero mai visti né conosciuti); altra particolarità rilevata: le stesse particelle inserite nella scheda di validazione e menzionate nel titolo di conduzione in esame sono state utilizzate anche da altre società collegate al gruppo Faranda: "La Contessa S.r.l.s.", con Partita Iva 03304820834, la ditta individuale "Lupica Spagnolo Rosa Maria", la ditta Individuale "Armeli Moccia Giuseppe". Infine, non vi sono in calce al contratto le sottoscrizioni di alcuni concedenti e tra questi Cucinotta Rosa, Cucinotta Rosario e De Luca Cardillo Grazia;

- contratto di affitto (allegato 26.N) durata 13.5.2013 al 31.10.2013 (prot. da Ag.E.A.) tra FARANDA Emanuele Antonino e CANNISTRA' Giuseppe n.q. di legale rappresentante della AGRITURISTICA s.r.l., con allegata una dichiarazione sostitutiva nella quale lo stesso FARANDA Emanuele Antonino afferma che l'originale è in suo possesso; contratto avente ad oggetto terreni siti

in Messina per circa 88 ettari; apparentemente registrato con numero di registrazione 787 serie 3 dell' Agenzia delle Entrate ufficio di Taormina del 13 maggio 2013, ma invero inesistente in Anagrafe Tributaria (allegato 26.I); da visura eseguita in SIS.TER. è emerso che il terreno concesso in godimento fosse realmente della società concedente (allegati 26.O e 26.P), senonché il c.f. indicato nel contratto parrebbe riferibile invece ad altra società "INADA' S.n.c.", invero estintasi il 20.10.2005 (allegato 26.Q); infine, il teste riferiva che nel fascicolo aziendale non è stata rinvenuta visura catastale delle particelle intestate alla società AGRITURISTICA, e che non sono stati rinvenuti documenti di identità del legale rappresentante stipulante (anche pagina 112 del verbale); ed ancora il teste riferiva che *"Nelle annualità successive 2014 – 2015 alcune di queste particelle sono state utilizzate dalla Società La Contessa S.r.l.s., identificata con Partita Iva 03304820834, rappresentata da Armeli Moccia Salvatore"*; il sig. CANNISTRA' Giuseppe in sede di sommarie informazioni testimoniali, acquisite il 4.10.2021 al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, ha negato di aver mai sottoscritto il su indicato contratto ovvero di aver mai conosciuto FARANDA Emanuele Antonino;

- altro titolo di conduzione valorizzato in D.U.P. è un contratto di affitto di fondi rustici (in copia) intercorso nel 2013 tra FARANDA Emanuele Antonino e l'UNIVERSITA' di MESSINA con rettore il dott. TOMASELLO Francesco con durata dall'1 maggio 2013 al 31 ottobre 2013 con protocollo Agea.caa2206.2013.0001333 (allegato 26.R; produzione del Pubblico Ministero del 4.10.2021, successivamente acquisito al fascicolo del dibattimento), con allegata la consueta dichiarazione sostitutiva a firma dello stesso FARANDA, avente ad oggetto terreni di proprietà dell'UNIVERSITA', di Messina e registrato (solo) in apparenza presso l' Agenzia delle Entrate di Taormina al numero 790 in data 13 maggio 2013 (allegato 26.S), terreni peraltro utilizzati in anni precedenti anche dalla soc. "LA CONTESSA" con rappresentante legale ARMELI MOCCIA Salvatore (si cfr. deposizione testimoniale di TOMASELLO Francesco);

- autorizzazione all'immissione di pascolo rilasciata dal Comune di Licodia Eubea con protocollo 3080-927-UT e concessa a Faranda Emanuele Antonino in data 30 maggio 2013 e fino al 31 marzo 2014 in relazione a un terreno sito nel Comune di Licodia censito al foglio 23, particella 47 (in astratto titolo di conduzione non idoneo). Questo appezzamento di terreno è stato oggetto di esposizione, negli anni precedenti ed in anni successivi, in domande uniche presentate anche dalla Ditta individuale FARANDA Aurelio Salvatore, dalla società "*MONTAGNA dei NEBRODI S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita*", che è moglie di FARANDA Aurelio Salvatore, dalla "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*", rappresentante legale FARANDA Aurelio Salvatore, nonché dalla società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", che è società Cooperativa agricola, con rappresentante FARANDA Emanuele Antonino; ciò che preme evidenziare è che telematicamente l'istante ha allegato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ("*dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza di un rapporto*", allegato 26.U) facendo intendere ad Ag.E.A. di disporre dei medesimi terreni in forza di affitto ovvero altro titolo idoneo mentre in realtà i terreni erano in uso per l'immissione al pascolo in forza di autorizzazione amministrativa da sola non sufficiente allo scopo; in altri termini va evidenziato che il titolo rinvenuto nel fascicolo aziendale (l'autorizzazione comunale) non corrisponde al titolo autocertificato con la D.U.P. ed indicato nella scheda di validazione.

La consultazione della banca dati SERPICO (allegato 26 I) non ha consegnato traccia alcuna della registrazione dei contratti su citati; ai numeri di registrazione forniti al sistema corrispondevano sempre contratti diversi; anche l'Agenzia delle Entrate è stata interpellata su conformità dei timbri e sui nomi dei funzionari emergenti dai contratti registrati ai numeri 786 e 787 e 790 (tutti del 13 maggio 2013) e l'Agenzia ha riscontrato l'interpello fornendo indicazioni utili (allegato 26 W) sull'esistenza dei contratti, sulla tipologia, sui timbri e sui nomi dei funzionari; il Comune di LICODIA EUBEA ha certificato di aver rilasciato autorizzazione per l'immissione al pascolo sulla particella 47 del

foglio 23 e di non aver stipulato contratto alcuno di affitto con riferimento alla medesima particella di terreno.

La documentazione agli atti consente anche di individuare in DI MARCO Marinella l'operatrice di cui si è avvalsa la ditta individuale "*FARANDA Emanuele Antonino*" al momento della formulazione della D.U.P.

Va, poi, soggiunto che nel fascicolo aziendale è stato rinvenuto un contratto di vendita di titoli AGEA ovvero diritti al premio registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al numero 677 serie 3 il giorno 5.3.2013 (allegato 26.Z); tra i cedenti la CONTI TAGUALI Maria Rosita, la moglie di FARANDA Aurelio Salvatore, la "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*" con legale rappresentante FARANDA Aurelio Salvatore, l'Azienda "*ALLEVAMENTO FARANDA s.a.s. di CONTI TAGUALI MARIA ROSITA & C.*" (allegato 26.AA); dalla banca dati SIAN (allegato 26.AB) si ricava che la ditta ha potuto disporre di ben 332 titoli Ag.E.A..

Sul conto corrente in essere presso Banca UNICREDIT, Agenzia di Tortorici, intestato alla ditta "*FARANDA Emanuele Antonino*", numero 102915052, sono pervenute prebende nella misura indicata in premessa e quindi euro 37.077,73 con valuta 12.11.2013 e 34.632,36 il 3.3.2014 (allegato 26.AC).

Le particelle già valorizzate dalla società in esame sono state indicate in D.U.P. anche da altre compagini e tra queste la società "*MONTAGNA dei NEBRODI S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita*", la "*CONTESSA*", la ditta "*LUPICA SPAGNOLO ROSA MARIA*", la ditta "*LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA*", la società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", naturalmente in anni differenti (ciò anche in ragione delle varie indagini condotte da differenti Procure della Repubblica: "*le aziende man mano che venivano attenzionate come in questo caso da altri procedimenti penali della Procura di Caltagirone si spogliavano diciamo un effetto apri e chiudi, si spogliavano dei loro, diciamo, beni passandoli di società in società per evitare di essere colpiti.*").

Senonché con specifico riferimento ai reati contestati ai capi 161) e 162) dell'imputazione occorre dichiararsi il non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione estintiva di essi in ragione dell'insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando la riqualificazione del capo 1, e ciò nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati su indicati; né dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; dal che i reati – di cui ai capi 161) e 162) - devono intendersi estinti per l'intervenuta prescrizione.

Capi 163, 164, 165 e 166

**FARANDA Aurelio Salvatore - CONTI PASQUARELLO Giusi –
STRANGIO Antonia - DESTRO MIGNINO Santo - ZINGALES
Carmelino - MANCUSO Cristoforo Fabio**

163) Artt. 110, 81 cpy cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (CONTI PASQUARELLO) della "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI", nonché di operatore del CAA U.N.S.I.C. - MESSINA - 001 (STRANGIO), del CAA U.N.S.I.C. - CATANIA - 001 (DESTRO MIGNINO; MANCUSO) e del CAA U.N.S.I.C. - CATANIA - 003 (ZINGALES), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricole di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 71.416,06.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei CAA sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento per le Campagne 2012, 2013.

2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Burgio, Caltagirone, Caltanissetta, Licodia Eubea, Niscemi, Vizzini, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto, di comodato, delle false attestazioni al predetto scopo formate ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori STRANGIO, DESTRO MIGNINO, MANCUSO e ZINGALES (i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale), l'azienda agricola CONTI PASQUARELLO GIUSI indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 71.416,06.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 2.11.12 (bonifico di euro 12.578,59.-), il 1.2.13 (bonifico di euro 12.078,57); il 12.11.13 (bonifico di euro 12.578,59); il 3.3.14 (bonifico di euro 11.469,05); il 4.5.16 (bonifico di euro 11.233,43.-), il 12.10.16 (bonifico di euro 102,91), il 11.2.16 (bonifico di euro 6.949,13), il 1.6.16 (bonifico di euro 4.322,36), il 13.10.16 (bonifico di euro 103,43)

p. o. AGEA; Unione Europea

**FARANDA Aurelio Salvatore - CONTI PASQUARELLO Giusi -
STRANGIO Antonia - ZINGALES Carmelino - MANCUSO Cristoforo
Fabio**

164) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif art. 476 c. 2 cp; perché, in concorso tra loro, nelle qualità e con le finalità già illustrate ai capi che precedono, in occasione della formazione - da parte degli operatori CAA STRANGIO, MANCUSO e ZINGALES - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebitto ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore STRANGIO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361353853), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); analoga condotta veniva tenuta dall'operatore CAA ZINGALES con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50361857738) e dall'operatore MANCUSO con riferimento alla campagna 2013 (scheda di validazione 30358089750), i quali dichiaravano contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto <lei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 3.6.14; in Aci Castello il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - CONTI PASQUARELLO Giusi

165) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 3.6.14; in Aci Castello il 10.7.15

FARANDA Aurelio Salvatore - CONTI PASQUARELLO Giusi

166) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuale "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 3.6.14; in Aci Castello il 10.7.15

La ditta individuale "AZIENDA AGRICOLA CONTI PASQUARELLO GIUSI" (d'ora innanzi "CONTI PASQUARELLO GIUSI"), costituita il 15.5.2008, è riferibile alla moglie di FARANDA Emanuele Antonino; la CONTI PASQUARELLO Giusi è anche socia della "LA PERLA del CALATINO s.a.s. di Armeli Moccia Rita & C." attiva dal 10.2.2010, come si vedrà innanzi parimenti utilizzata per la captazione fraudolenta di elargizioni comunitarie.

Di seguito la scheda sintetica acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
00811467935 (vgs all. 28.d)	2010	Tortorici (ME) 03.05.2010	13.234,97 11.859,02	TORTORICI (ME)	BANCO DI SICILIA SPA -Agenzia di Tortorici (ME) IT13G0102082610000300 067112	27.10.2010 04.01.2012 (vgs all. 28.ag)	CAA U.N.S.I.C. - MESSINA - 001 Operatore STRANGIO Antonia
10810571843 (vgs all. 28.D)	2011	Tortorici (ME) 06.05.2011	12.662,79 12.212,78	TORTORICI (ME)	BANCO DI SICILIA SPA - Agenzia di Tortorici (ME) IT13G0102082610000300 067112	09.11.2011 08.02.2012 (vgs all. 28.ag)	CAA U.N.S.I.C. - MESSINA - 001 Operatore STRANGIO Antonia
20808978124 (vgs all. 28.h)	2012	Tortorici (ME) 12.07.2012	12.578,59 12.078,57	TORTORICI (ME)	BANCO DI SICILIA SPA -Agenzia di Tortorici (ME) IT13G0102082610000300 067112	02.11.2012 01.02.2013 (vgs all. 28.ag)	CAA U.N.S.I.C. - MESSINA - 001 Operatore STRANGIO Antonia
30808760513 (vgs all. 28.l).	2013	Acicastello (CT) 14.05.2013	12.578,59 11.469,05	Catania (CT)	BANCO DI SICILIA SPA -Agenzia di Tortorici (ME) IT13G0102082610000300 067112	12.11.2013 03.03.2014 (vgs all. 28.ag)	CAA U.N.S.I.C. - CATANIA - 001 Operatore DESTRO MIGNINO Correo MANCUSO Cristoforo Fabio (non inserito per associazione)
40809390103 (vgs all. 28.j).	2014	Tortorici (ME) 03.06.2014	11.233,43 102,91	TORTORICI (ME)	BANCO DI SICILIA SPA -Agenzia di Tortorici (ME) IT13G0102082610000300 067112	04.05.2016 12.10.2016 (vgs all. 28.ag)	CAA U.N.S.I.C. - MESSINA - 003 Operatore STRANGIO Antonia
50267921968 (vgs all. 28.n)	2015	Catania (CT) 10.07.2015	6.949,13 4.322,36 103,43	Acicastello (CT)	BANCO DI SICILIA SPA -Agenzia di Tortorici (ME) IT13G0102082610000300 067112	11/02/2016 01/06/2016 13/10/2016 (vgs all. 28.ag)	CAA U.N.S.I.C. - CATANIA - 003 Operatore ZINGALES Carmelino

Con precipuo riferimento ai flussi patrimoniali il teste NASTASI
Armando all'udienza del 13.9.2021 ha evidenziato che

- per la campagna 2010 con la D.U.P. numero 00811467935 (allegato 28 D) presentata per il tramite del CAA UNISC MESSINA 001 – operatore STRANGIO Antonia - sottoscritta a Tortorici il 3.5.2010, la ditta ha acquisito contributi: il 27.10.2010 per euro 13.234,97 euro in data 27/10/2010 e per euro 11.859,02 in data 04/01/2012, confluiti nel conto corrente in essere presso Banco di Sicilia S.p.A., agenzia di Tortorici;

- per la campagna agricola 2011 (allegato 28.F) con la D.U.P. numero 10810571843 (indicata nello schema) presentata tramite il CAA U.N.S.I.C. di MESSINA – stesso operatore – sottoscritta a Tortorici il 6.5.2011, la ditta ha ottenuto contributi per euro 12.662,79, accreditati il 9.11.2011, una seconda soluzione per euro 12.212,78 in data 08/02/2012, confluite nel conto corrente citato anche prima, Banco di Sicilia Agenzia Tortorici;

- per la campagna agricola 2012 (allegato 28.H) con la D.U.P. (n. 20808978124 indicata nello schema) del 12.7.2012, la ditta ha acquisito erogazioni unionali per euro 12.578,59 in data 2.11.2012 e la seconda di euro 12.078,57 in data 01.02.2013;

- per la campagna agricola 2013 (allegato 28.J) con la DUP del 14.5.2013 (n. 30808760513 indicata nello schema), presentata per il tramite del CAA U.N.S.I.C. CATANIA 001, operatori DESTRO MIGNINO Santo e MANCUSO CRISTOFORO Fabio, la ditta ha acquisito contributi in due soluzioni, una per euro 12.578,59, datata 12/11/2013, e una per euro 11.469,05 datata 3 marzo 2014, confluite nello stesso conto corrente;

- per la campagna agricola 2014 (allegato 28.L) con la D.U.P. del 03.06.2014 (n. 40809390103 indicata nello schema acquisito), sottoscritta in Tortorici, presentata tramite il CAA UNISC MESSINA 003 - operatore STRANGIO ANTONIA – la ditta ha acquisito contributi erogati invero in due soluzioni: euro 11.233,43 in data 4 maggio 2016 ed euro 102,91 in data 12 ottobre 2016, danari accreditati sempre sul conto corrente in essere presso il Banco di Sicilia, Agenzia di Tortorici;

- per la campagna agricola 2015 (allegato 28.N) con la D.U.P. (n.

50267921968 indicata nello schema acquisito) del 13.07.2015, presentata tramite il CAA UNISC CATANIA 003 - operatore ZINGLAES CARMELINO – la ditta ha acquisito contributi in tre soluzioni, la prima per euro 6.949,13 del 11.0.20216, la seconda per 4322,36 del 01.06.2016, la terza per 103,43 del 13.10.2016, stesso conto corrente e stessa banca (allegato 28.AG).

Orbene, il fascicolo aziendale della ditta “CONTI PASQUARELLO GIUSI” è stato rinvenuto per effetto di un’acquisizione operata dalla Guardia di Finanza presso il CAA UNISC 003 di Tortorici di ARMELI GIUSEPPE (allegato 28.B); sennonché all’interno di esso non sono state rinvenute materialmente le D.U.P. per gli anni 2010, 2012, 2015; non sono state rinvenute nemmeno le Schede di Validazione, fatta eccezione per quella correlata alla D.U.P. anno 2011; tramite SIAN sono state estratte dagli operanti le D.U.P. e le schede di validazione mancanti poi acquisite su richiesta del Pubblico Ministero al fascicolo del dibattimento (allegati 28.C, 28.D, 28.E, 28.F, 28.G, 28.H, 28.I, 28.J, 28.K, 28.L, 28.M, 28.N).

Nelle D.U.P. e nelle schede di validazione per gli anni 2010 e 2011 (**campagne agricole anni 2010 e 2011**) la ditta ha esposto e valorizzato terreni siti in BURGIO, CALTAGIRONE, CALTANISSETTA, LICODIA EUBEA, NISCEMI, per tesi dell’istante perché di proprietà ma rivelatisi, ad una verifica alla banca dati, non di proprietà della ditta istante (**allegato 28.O**).

Nelle D.U.P. e nelle schede di validazione per l’anno 2012 (**campagna agricola anno 2012**) la ditta ha esposto e valorizzato terreni siti in BURGIO, CALTAGIRONE, CALTANISSETTA, LICODIA EUBEA, con l’aggiunta della particella sita nel Comune di NISCEMI, censita al foglio 83, particella 55, invero indicata come oggetto di concessione demaniale e non di proprietà.

Per il 2013 (**campagna agricola anno 2013**), oltre alle solite particelle appena indicate per gli anni 2010, 2011 e 2012, la ditta ha valorizzato in D.U.P. altre particelle dichiarate come condotte in comodato o per effetto del godimento collettivo correlato ad usi civici.

Per il 2014 (**campagna agricola anno 2014**) oltre alle solite particelle indicate negli anni precedenti la ditta ha valorizzato anche altre particelle dichiarate come condotte in comodato e ricadenti nei comuni di NISCEMI e CALTAGIRONE.

Per il 2015 (**campagna agricola anno 2015**), la ditta ha valorizzato le stesse particelle degli anni 2010 e 2011 però dichiarate non di proprietà, ma condotte in affitto o comodato.

Nel fascicolo aziendale non sono stati rinvenuti i titoli di proprietà; però, sono stati trovati alcuni titoli di conduzione

- un contratto di comodato d'uso (**allegato 28.P**) del 21.5.2008 tra la ditta "**CONTI PASQUARELLO GIUSI**" e vari concedenti (alcuni dei quali già deceduti alla data dell'atto come FALCONE Andrea classe 1931 morto il 6.3.2003, COLETTA Concetta, LUMIA Rosa, ed altri, come INTROINI Maria Angela, inesistenti in anagrafe tributaria), avente ad oggetto il godimento di terreni siti nei Comuni di CALTAGIRONE, LICODIA EUBEA, NISCEMI e CALTANISSETTA; atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello al numero 129 della serie 3, però senza data; non sono stati trovati documenti di identità, né visure riferibili ai terreni concessi in godimento; ciò vale per le campagne dal 2010 al 2015;

- altro contratto del 21.5.2008 di comodato d'uso (**allegato 28.Q**) sottoscritto dalla ditta "**CONTI PASQUARELLO GIUSI**" con concedente tale RAFFAELE GULINO n.q. di r.l. di un CONSORZIO ASI DEL CALATINO; da una verifica eseguita la G.D.F. ha accertato che il GULINO non era r.l. del Consorzio appena indicato (**allegato 28.R**); il contratto è stato redatto su carta intestata del Consorzio senza estremi di registrazione e senza documenti di identità allegati; i terreni indicati come concessi in comodato sono stati esposti nella D.U.P. per gli anni 2010, 2011 e 2012 ed indicati come se fossero di proprietà della ditta istante, negli anni successivi invece come condotti a titolo di comodato;

- altro contratto di comodato del 30.5.2008 (allegato 28.S) con concedente IMMORDINO Luigi n.q. di legale rappresentante del Demanio dello Stato, ramo DIFESA AERONAUTICA, apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello, sebbene privo di numero di registrazione; da una verifica eseguita su SERPICO Anagrafe Tributaria nell'anno 2008 la ditta "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*" non ha registrato alcunché; a ciò va soggiunto che il codice fiscale indicato nel contratto appena citato - codice fiscale menzionato è l'80193210582 - è ascrivibile ad amministrazione diversa dalla concedente (direzione generale del demanio, Ministero delle Finanze e non ramo Difesa); da una verifica SIS.TER. è emerso che i terreni fossero realmente del Demanio concedente ramo difesa; anche per questi terreni la ditta ha in alcune annualità (2010, 2011) indicato le stesse come di proprietà ed in altre come condotte in forza di comodato;

- altro contratto di comodato (allegato 28.V) risalente al 27.4.2012 con comodante GRASSO GIACOMO e comodatario sempre la ditta "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*", per la durata di anni 8 con apparente registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello del 7.5.2012, serie 3 numero 254, senza documenti di identità allegati; le particelle (alcune: le particelle di cui al foglio 5831, particelle 31, 165, 350 e 352) indicate in detto contratto sono state indicate come di proprietà nelle D.U.P. per gli anni 2010, 2011 e 2012 e non anche come condotte in comodato; le stesse particelle risultano nel comodato d'uso del 31.5.2008 intercorso con il CONSORZIO su testé citato; per l'anno 2012, come da risultanze della verifica su SERPICO, non risultano peraltro contratti registrati a nome della ditta "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*";

- contratto del 10.4.2015 di affitto fondo rustico (allegato 28.W) con ben 14 concedenti (terreni tutti ubicati nei Comuni di CALTAGIRONE e LICODIA EUBEIA), in apparenza registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone, eseguita in data 11/06/2015 al numero 718 della serie 3 (con il medesimo numero v'è la registrazione di un contratto diverso: allegati 28.Y e

28.X); anche in questo caso la G.D.F. ha rilevato varie anomalie: tra i concedenti c'era la sig. ALBERTINA Stella, invero deceduta ben prima della stipula del contratto; non v'era alcun documento d'identità allegato al contratto e le particelle concesse in godimento sono le stesse già oggetto del comodato del 31.5.2008 intercorso tra la medesima ditta ed il CONSORZIO su citato; non ci sono visure catastali e la part. 350 del foglio 58, sebbene per le sole campagne 2010, 2011 e 2012, era stata dichiarata dalla medesima istante come condotta a titolo di proprietà;

- atti del 31.1.2011, 30.1.2012 e 25.1.2013 in cui la ditta "*CONTI PASQUARELLO GIUSTI*" ha attestato di aver immesso al pascolo per le stesse annualità 15 vacche utilizzando la part. 41 del foglio 88, 134, 135 e 136 del foglio 81; attestazioni che – si vedrà – sono risultate false.

Il teste NASTASI Armando ha riferito degli esiti dell'interpello dell'Agenzia delle Entrate sulla sussistenza o meno delle registrazioni degli atti di comodato del 2008 e del 2012 (le registrazioni già dette sopra come apparenti); l'Agenzia di S. Agata di Militello ha risposto che non v'era alcun atto registrato con quegli estremi (**allegato 28.Z**); l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone (**allegato 28.AA**) ha evidenziato che gli atti effettivamente registrati ai nn. 586, 587 e 718, rispettivamente i primi due del 21/08/2015 ed il 718 dell'11/06/2015 erano diversi da quelli trasmessi per la verifica; anche il COMUNE di NISCEMI, all'uopo interpellato, ha negato l'esistenza delle tre autorizzazioni su citate per il pascolo (**allegato 28.AB**).

Quanto a coloro che hanno curato l'istruttoria e la procedura per l'inoltro delle D.U.P. e delle schede di validazione, il teste NASTASI Armando ha riferito che per la campagna 2013 l'operatore è stato DESTRO MIGNINO Santo, per la campagna 2015 invece ZINGALES Carmelino; per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2014 la signora STRANGIO Antonia.

Sul fronte dei diritti al premio va osservato che la consultazione della Banca dati SIAN (si cfr. allegato 28.AC) ha consentito di tracciare alcuni dati sui titoli Ag.E.A. utilizzati dalla ditta in esame: il registro titoli in possesso della

ditta "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*" per l'anno 2010 ha evidenziato che la stessa ha potuto disporre di 125 titoli Ag.E.A.; nello stesso numero per l'anno 2011, per il 2012, per il 2013, 2014, mentre per il 2015 con la riforma PAC detti titoli sono diventati 60. Titoli in parte originari, ovvero promanati dalla domanda di accesso alla riserva nazionale, ed in parte derivati da cessione per mano della ditta FARANDA EMANUELE ANTONINO.

Il 27.5.2016 la Guardia di Finanza ha tentato invano di acquisire documenti presso la sig.ra CONTI PASQUARELLO Giusi (allegato 28.AD); ha, poi, eseguito in data 27.5.2017 un sequestro di un'agenda (allegati 28.AE e 28.AF), nel dettaglio alcuni fogli corrispondenti ad una lettera scritta da CONTI PASQUARELLO Giusi. Durante la perquisizione fatta a casa della CONTI PASQUARELLO Giusi e di FARANDA Emanuele Antonino sono stati trovati documenti di società riconducibili all'ampio nucleo parentale dei FARANDA rispetto alle quali, almeno formalmente, la CONTI PASQUARELLO Giusi era certamente estranea (si cfr. allegati 28.AI, 28.AR, 28.AJ, 28.AK, 28.AII, 28.AL, 28.AM, 28.AN, 28.AO, 28.AP, 28.AQ).

Le particelle già utilizzate e valorizzate dalla ditta "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*" in D.U.P. sono state negli anni precedenti utilizzate anche da altre ditte e tra queste la "*ROSA s.r.l.s.*" (di cui innanzi si dirà), "*LA BOVINA dei NEBRODI s.a.s. di COCI CAROLINA & C.*", la ditta "*SPASARO ANGELICA GIUSY*".

Anche gli allevamenti sono stati movimentati: l'allevamento identificato con il codice 011CT133 dal 15.2.2007 al 12.5.2008 è stato nella titolarità di FARANDA Antonino, dal 12.2.2008 passa nella titolarità di FARANDA Settimo Ivan, poi una parte dal 15.5.2008 e fino al 15.9.2016 confluisce nella ditta "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*", un'altra parte confluisce il 13.5.2014 e fino al 16.8.2016 nella società il "*PASCOLO CALATINO soc. agr. A r.l.*" e dal 16.8.2016 nella società "*ALTOBRANDO soc. agr.*" (allegato 28.AS).

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alle condotte contestate ai capi

163 e 164 dell'imputazione la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore, di CONTI PASQUARELLO Giusi, STRANGIO Antonina, ZINGALES Carmelino, non anche per il DESTRO MIGNINO Santo che, invece, va dichiarato assolto per non aver commesso i fatti; mentre deve dichiararsi il non doversi procedere nei confronti di MANCUSO Cristoforo Fabio per i reati contestati agli stessi capi perché estinti per intervenuta prescrizione.

Con riferimento alla **posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore**, va evidenziato che la condotta di quest'ultimo integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa (capo 163) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore CAA; capo 164) e di concorso nell'uso dei sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate (capo 166).

Al FARANDA Aurelio Salvatore devono, anche in ragione del tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, anche in ragione della povertà di linguaggio, da una certa genericità, trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) e sopra sintetizzate, essere ascritte le domanda uniche di pagamento avanzate formalmente dalla ditta "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*" con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (gli stessi enumerati nel capo di imputazione e sopra analizzati nel dettaglio), per mezzo delle quali ha ingannato l'Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. accreditato sul conto corrente gestito da CONTI PASQUARELLO Giusi, coniugata con FARANDA Emanuele Antonino, fratello di FARANDA Aurelio Salvatore.

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono gli stessi che si rinvencono nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", "*La Stella*", "*La Contessa*", la "*Bovina dei Nebrodi*", della "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" e della "*KALAT Allevamenti*"

società cooperativa agricola"; il titolare della ditta è CONTI PASQUARELLO Giusi, moglie del germano FARANDA Emanuele Antonino, figure ricorrenti nella galassia delle compagini ascrivibili all'ingegno ed alla fantasia del FARANDA Aurelio Salvatore; che, il creatore e gestore di fatto della ditta "CONTI PASQUARELLO GIUSI" fosse il FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagini con amici e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifici e raggi idonei a trarre in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l'organismo pagatore Ag.E.A.; assume, infine, un rilievo assai significativo il rinvenimento in sede di perquisizione e sequestro presso l'abitazione di FARANDA Emanuele Antonino e della moglie CONTI PASQUARELLO Giusy, in siffatta occasione sono stati, infatti, rinvenuti documenti riferibili a ditte e società non riconducibili, almeno formalmente, ai coniugi appena citati e tra queste "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", con legale rappresentante Foti Dario Fausto (come vedremo uomo di fiducia di FARANDA Aurelio Salvatore) e "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*", con legale rappresentante era FARANDA Aurelio Salvatore.

La ditta individuale "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*" ha valorizzato in domanda (negli anni 2014 e 2016), avvalendosi dei 3 C.A.A. su indicati, terreni in forza di titoli di conduzione falsi ovvero platealmente e macroscopicamente falsi – e che fossero platealmente falsi si ricava anche e soprattutto dalle caratteristiche dei contratti di cui agli allegati 28.P, 28.Q, 28.W, il primo in apparenza stipulato con circa 20 concedenti, senza l'indicazione di una data di registrazione e con sottoscrizioni tutte platealmente gemmate dalla stessa mano e dalla stessa penna, il secondo senza estremi di registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate, il terzo perché stipulato sempre in Tortorici con una pletera di concedenti provenienti dagli angoli più remoti della Sicilia con la pattuizione di un canone d'affitto forfettario di euro 1.000,00 annuali ma senza

l'indicazione delle modalità e della quota riferibile ai plurimi concedenti - confezionati in funzione della formulazione delle domande per la campagne indicate nei capi di imputazione (anni 2012, 2013, 2014 e 2015), trasfusi nella schede di validazione lavorate dal C.A.A. ed in particolare da STRANGIO Antonia, DESTRO MIGNINO Santo (solo in apparenza come si dirà innanzi), MANCUSO Cristoforo Fabio e ZINGALES Carmelino e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla consapevole omissione dei controlli prescritti sulla documentazione posta a supporto della domanda. L'avvenuta erogazione dei contributi richiesti incide, invero, sulla consumazione della fattispecie contestata al capo 163 da ritenersi coincidente con l'accredito dell'ultima soluzione dell'elargizione per ciascuna annualità sul conto della ditta individuale "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*".

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni - e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni già esposte in occasione della trattazione dei capi che precedono.

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alla truffa consumata (rectius: alle truffe consumate) contestata(e) al capo 163 dell'imputazione, sia con riferimento al falso contestato (questo al capo 164 dell'imputazione): il sig. FARANDA Aurelio Salvatore, nel momento in cui ha confezionato e fatto sottoscrivere le domande di pagamento con allegati i falsi titoli di conduzione al fine di ottenere i contributi (va rammentato che la verifica presso l'Agenzia delle Entrate ha consentito di accertare che per i contratti rinvenuti e catalogati agli allegati 28.P, 28.Q, 28.S e 28.W non v'era alcuna traccia di regolazione registrazione ovvero che non v'era corrispondenza tra i

contratti allegati alle domande e i contratti registrati con gli stessi numeri di identificazione presso l'Agenzia delle Entrate), invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la ditta per il tramite della CONTI PASQUARELLO Giusi, moglie del germano FARANDA Emanuele Antonino, non avendo mai richiesto ed ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno valorizzate nel corso della procedura.

Con riferimento alla posizione processuale di CONTI PASQUARELLO Giusi è sufficiente osservare che quest'ultima ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione della condotta fraudolenta accertata e contestata al capo 163 dell'imputazione e della condotta di falso in atto pubblico contestata al capo 164 dell'imputazione e relativa alle procedure delle campagne agricole per gli anni (2012 e 2013, condotte però per le quali va esclusa la procedibilità per la sopravvenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e) 2014 e 2015 avviate con le D.U.P. di cui agli allegati 28.L e 28.N.; CONTI PASQUARELLO Giusi ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del FARANDA Aurelio Salvatore (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini: *"DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola"*, *"ditta individuale FARANDA Emanuele Antonino"*, *"La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C."*, società in apparenza gestita dalla cognata di FARANDA Aurelio Salvatore, con *"TEMPESTA Società Cooperativa Agricola"*, gestita in apparenza da un uomo di fiducia del FARANDA Aurelio Salvatore, tale Foti Dario Fausto, con *"La Contessa"* gestita in apparenza da Armeli Moccia Salvatore e con *"La Stella"* gestita in apparenza nuovamente dalla cognata Coci Carolina, tutte compagini e ditte manovrate dalla stessa persona in funzione dell'accaparramento di contributi dell'Unione Europea); ha assunto la titolarità della ditta, ha sottoscritto le domande di pagamento ed i falsi contratti (e le false attestazioni di immissione su citate) allegati(e) alle domande e valorizzati nelle correlate

schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla consapevole omissione dei controlli prescritti sulla documentazione posta a supporto della domanda; infine, la signora CONTI PASQUARELLO Giusi ha gestito i danari (dell'Unione Europea) confluiti sul conto corrente della ditta per l'effetto del positivo accoglimento delle domande uniche di pagamento fraudolentemente confezionate; peraltro che fosse intestataria del conto corrente e che fosse l'unica a poter operare sul conto corrente (sul quale sono confluite le prebende dell'Unione Europea) è stato ampiamente documentato; non v'è, infatti, prova di delega alcuna ad operare sul conto conferita al marito, ciò che rende totalmente inverosimile la ricostruzione dei fatti fornita dalla stessa all'udienza del 4.4.2022 in sede di esame incrociato.

Ed ancora gli esiti della perquisizione e del sequestro presso l'abitazione di FARANDA Emanuele Antonino e della moglie CONTI PASQUARELLO Giusi meritano menzione perché rilevanti su piano di una lettura organica e compiuta delle risultanze istruttorie e ciò perché rilevanti su plurimi piani e con riferimento anche alle contestazioni in esame: in siffatta occasione sono stati, infatti, rinvenuti documenti riferibili a ditte e società non riconducibili, almeno formalmente, ai coniugi appena citati e tra queste

- società "*SANTO PIETRO Società Cooperativa Agricola*", rappresentata in atti già da Montemagno Giacomo, nato a Caltagirone l'8/11/1988;

- società "*BRAILA Società Cooperativa Agricola*";

- ditta individuale NICOLA MARIN e "*NICOLA JOSIF MARIAN*", nonché NICOLA GHEORGHE STEFAN ("*Nicola Josiph Marian, nato a Braidă, Romania, il 05/12 dell'87, Nicola Marin nato a Dăeni, Romania, il 23/03/65 e Nicola Gheorghe Stefan, nato a Marasu, Romania, il 29/06 dell'80*"); questi, peraltro, tutti soci (come si vedrà innanzi) della "*BRAILA Società Cooperativa Agricola*"

- ditta individuale *LUPICA SPAGNOLO Rosamaria*;

- società *NATURA VERDE*;
- società *ALBA*;
- ditta *ARMELI MOCCIA Giuseppe*;
- "*LA TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*";
- "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*";
- azienda agricola "*ORICENSE S.a.s. di Armeli Moccia (Rita)*";
- ditta *LUPICA SPAGNOLO Rosamaria*;
- società Cooperativa Agricola *GIOIA*;
- *DOMINGO S.a.s.*;
- società *ALBA di Crasci Katia*;

tutte a vario titolo riconducibili anche a FARANDA Aurelio Salvatore; a dimostrazione della piena sintonia tra quest'ultimo ed i vari parenti e affini coinvolti nella costituzione di ditte e società cooperative agricole.

Che (come altre ditte e società del medesimo gruppo) la ditta "*CONTI PASQUARELLO GIUSTI*" abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione delle domande di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una consistente superficie aziendale in domanda, contratti di affitto macroscopicamente falsi è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste NASTASI Armando e dalle evidenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e di cui testé si è data ampia descrizione; v'è traccia anche dell'effettiva erogazione dei contributi su disposizione dell'ente pagatore Ag.E.A.; ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati (anche) dagli operatori C.A.A. ed imputati STRANGIO Antonia (che ha operato le D.U.P. per gli anni 2012 e 2014), MANCUSO Cristoforo Fabio (che ha operato la D.U.P. per l'anno 2013) e ZINGALES Carmelino (che ha operato la D.U.P. per l'anno 2015) ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a costoro va ascritta, infatti, sia la falsa attestazione nella domanda di pagamento

(poi confluita nella correlata scheda di validazione) della disponibilità in capo alla compagine istante di particelle di terreno valorizzabili ubicate in Burgio, Caltagirone, Caltanissetta, Licodia Eubea e Niscemi e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei concedenti; i titoli di conduzione di cui agli allegati 28.P, 28.Q, 28.S e 28.W su citati, confezionati per terreni di estensione considerevole e tra loro anche molto distanti ed ubicati in province siciliane diverse, intercorsi in apparenza dalla ditta talora con numerosi concedenti ovvero con dirigenti nazionali del Demanio Ramo Difesa recatisi a Tortorici da via del Quirinale in Roma per la stipula di comodati a titolo gratuito, e secondo uno schema grafico invero assai ricorrente come può evincersi dalla consultazione dei documenti allegati e distinti per ciascuna ditta e compagine, lueggiano, chiariscono ed illustrano, proprio con riferimento (anche) alla posizione di CONTI PASQUARELLO Giusi e soprattutto degli operatori del C.A.A. STRANGIO Antonia, MANCUSO Cristoforo Fabio e ZINGALES Carmelino l'elemento soggettivo e, quindi, la consapevolezza di costoro di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la ditta "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*" anche da FARANDA Aurelio Salvatore.

Senonché, limitatamente alla posizione di **MANCUSO CRISTOFORO Fabio**, deve dichiararsi, previa esclusione delle aggravanti (ad effetto speciale) contestate, il non doversi procedere per i reati (risalenti all'anno 2013) di cui ai capi 163 (la truffa consumata contestata in concorso) e 164 (il falso in atto pubblico contestato in concorso), perché estinti per l'intervenuta prescrizione.

Differente la posizione dell'operatore **DESTRO MIGNINO Santo** in ragione del fatto che non v'è prova alcuna che questi operasse effettivamente all'interno dei C.A.A., che fosse l'utilizzatore effettivo delle credenziali attivate ed allo stesso in apparenza ascrivibili. Dal che l'assoluzione del predetto per

non aver commesso il fatto con riferimento ai reati contestati ai **capitoli 163 e 164 dell'imputazione.**

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare, con riferimento alla condotta contestata al **capo 165 dell'imputazione** la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore, di CONTI PASQUARELLO Giusi per i quali, allora, va pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste.

Occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai due imputati.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero la CONTI PASQUARELLO Giusi si sarebbe resa fittiziamente titolare di diritti al premio o titoli Ag.E.A. già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione alla CONTI PASQUARELLO Giusi prende evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero la CONTI PASQUARELLO Giusi risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestata alla formale intestazione di diritti a premio nella disponibilità del cognato FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli Ag.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di

ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica - con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *“colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato”* dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una **vicenda negoziale con effetti traslativi** che soltanto all'apparenza faccia

acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che i diritti al premio – per tesi del Pubblico Ministero nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla ditta *"CONTI PASQUARELLO GIUSI"* e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell' Ag.E.A. – fossero effettivamente nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile; ed è proprio con riferimento ai diritti al premio la consultazione della Banca dati SIAN (si cfr. allegato 28.AC) ha consentito di tracciare alcuni dati sui titoli Ag.E.A. utilizzati dalla ditta in esame: il registro titoli in possesso della ditta *"CONTI PASQUARELLO GIUSI"* per l'anno 2010 ha evidenziato che la stessa ha potuto disporre di 125 titoli Ag.E.A.; nello stesso numero per l'anno 2011, per il 2012, per il 2013, 2014, mentre per il 2015 con la riforma PAC detti titoli sono diventati 60. Titoli in parte originari, ovvero promanati dalla domanda di accesso alla riserva nazionale, ed in parte derivati da cessione per mano della ditta FARANDA EMANUELE ANTONINO.

Dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore e CONTI PASQUARELLO Giusi va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, invece, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alla condotta contestata al capo 166 dell'imputazione la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore e di CONTI PASQUARELLO Giusi.

Orbene, il timbro dell'Agenzia delle Entrate può essere definito sigillo – nell'accezione ritenuta rilevante dall'art. 468 c.p. - in ragione del fatto che esso

ha la funzione di autenticazione o certificazione e perché proviene da un soggetto che ha natura pubblica dal che la contraffazione o l'uso di tale timbro è idonea a configurare il reato previsto e punito dall'articolo 468 c.p.; inoltre, sebbene, in ragione di tutto quanto sopra esposto nell'argomentare la sussistenza dei falsi titoli di conduzione de terreni allegati alle D.U.P. ed alle correlate schede di validazione, non vi sia prova che siano stati FARANDA Aurelio Salvatore e CONTI PASQUARELLO Giusi a creare materialmente i falsi timbri dell'Agenzia delle Entrate v'è certamente la prova del possesso in capo a costoro dei timbri appena indicati e del concreto uso di essi (condotta alternativamente prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 468 c.p.) in funzione della costruzione della parvenza di regolarità dei contratti utilizzati in funzione della prova del godimento dei terreni valorizzati in domanda; ciò che consente anche di argomentare la sussistenza della contestata aggravante con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa..

Capi 167, 168

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Davide - CAPUTO Antonio

167) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. rui. 416 bis . l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA) dell'impresa "ROSA SRLS", nonché di operatore del CAA Coldiretti - MESSINA - 005 (CAPUTO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo

all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Coldiretti - MESSINA - 005) presentava una domanda unica di pagamento (40809450550 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone e San Michele di Ganzaria; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di CAPUTO - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Cesarò il 5.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore- FARANDA Davide -DI MARCO Marinella

168) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA) dell'impresa "ROSA SRLS", nonché di operatore del CAA Coldiretti - MESSINA - 005 (DI MARCO), in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA DI MARCO- di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "ROSA SRLS", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito

ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore DI MARCO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361430396), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente

e dagli Atti convenzionali stipulati con l' AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 5.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

Della "ROSA s.r.l.s.", costituita in Tortorici il 17.3.2014, con sede in c.da SCETI, è stata rilevata la sostanziale inattività dal 28.3.2014 (e quindi pochi giorni dopo la stessa costituzione); il rappresentante legale era il sig. FARANDA Davide, i soci PINZONE VECCHIO Samuele e FARANDA Davide; va ricordato che FARANDA Davide è fratello di FARANDA Aurelio Salvatore e di FARANDA Emanuele Antonino e che è profilo presente anche in altre società riconducibili ai germani FARANDA ed in particolare nell'Azienda Agricola "S. NICOLA S.a.s. di Faranda Davide & C.", nella società DIVINA, società cooperativa agricola; nella "MONTAGNA dei NEBRODI S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita"; nella "PASCOLI VERDI, società cooperativa agricola"; nella società agricola "ALLEVAMENTO FARANDA S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita & C."; nella "società agricola NUOVA SICILIA S.a.s. di Faranda Gianluca & C.", e nella società "BOVINA del CALATINO dei Fratelli Faranda S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita &

C.", nella "Società cooperativa agricola Favella"; allo stesso infine può iscriversi anche una ditta individuale omonima.

Segue la scheda di sintesi acquisita con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento ed invero contenente il dettaglio delle D.U.P. avanzate dalla compagine "Rosa s.r.l.s.", l'indicazione delle campagne agricole, la data di presentazione, il C.A.A. di riferimento ed il nome dell'operatore.

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTA ZIONE	
	2014	40809450550 (vgs all. 32.d)	Cesarò (ME)	CAA Coldiretti - MESSINA - 005 Operatore CAPUTO Antonio	05 06 2014	FARANDA DAVIDE

Sul fronte della ricostruzione dei flussi patrimoniali e dei documenti acquisti deve reputarsi prezioso, coerente e compiuto il contributo del teste NASTASI Armando: questi ha riferito che la compagine "ROSA s.r.l.s." con la D.U.P. per la campagna agricola anno 2014 (recante il n. 40809450550, allegato 32.D), presentata tramite il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 - operatore CAPUTO Antonio - il 5.6.2014 in Cesarò, ha esposto una superficie aziendale di 157 ettari ma non ha conseguito erogazione alcuna.

Il 27.5.2016 la Guardia di Finanza ha operato un'acquisizione documentale in esecuzione di un provvedimento di richiesta di consegna documenti (allegati 32.A, 32.B e 32.C); a consegnare i documenti è stato tale TARANTINO Carmelo, responsabile regionale del CAA COLDIRETTI; tra i documenti è stata rinvenuta una concessione, la numero 14 del 5 maggio 2014, rilasciata dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della pesca mediterranea, servizio dodicesimo, ufficio provinciale di Catania; con siffatto atto la beneficiaria aveva ottenuto il diritto al godimento per l'anno 2014 di alcuni lotti pascolativi (si cfr. allegato 32.B) e

tra i lotti v'era anche il lotto pascolativo denominato Cutuminello di 155 ettari; atto sottoscritto anche da FARANDA Davide nella qualità di legale rappresentante della "ROSA s.r.l.s." e da un dirigente dell'Ufficio concedente avente ad oggetto peraltro particelle già, negli anni precedenti, indicate anche da altre imprese quali la ditta FARANDA GAETANO, la ditta FARANDA SALVATORE; la società SANTA NICOLA; la ditta LUPICA SPAGNOLO ROSA MARIA, LA BOVINA dei NEBRODI s.a.s. di Coci Carolina (testualmente: "Allora, per la particella 72.1 Faranda Gaetano, per la particella 72.3 abbiamo detto azienda agricola Santa Nicola e l'azienda agricola Rosa prima e Lupica Spagnolo Rosamaria dopo. Particella 72.10 la Bovina dei Nebrodi S.a.s. di Coci Carolina, l'azienda agricola Rosa S.r.l.s. e la ditta individuale Lupica Spagnolo Rosamaria. Per la 72.14 la ditta individuale Lupica Spagnolo Francesca e poi l'azienda agricola Rosa S.r.l.s. e la ditta individuale Lupica Spagnolo Rosamaria. Per la 72.15 Lupica Spagnolo Francesca, l'azienda agricola Rosa S.r.l.s. e la ditta individuale Lupica Spagnolo Rosamaria. Per la 72.18 abbiamo la ditta individuale Lupica Spagnolo Francesca. Dopodiché c'è l'azienda agricola Rosa S.r.l. e infine la ditta individuale Lupica Spagnolo Rosamaria. La 72.34 si succedono da Faranda Settimo Ivan, fratello minore di Faranda Aurelio Salvatore e Conti Pasquarello Giusy, moglie di Faranda Emanuele e fratello di Faranda Aurelio Salvatore. La 72.35 da Conti Pasquarello Giusy a. . . L'azienda agricola Rosa S.r.l.s. e Lupica Spagnolo, e la ditta individuale Lupica Spagnolo Rosamaria. La particella 72.36 la Bovina dei Nebrodi di Coci Carolina,""); siffatti terreni vengono indicati nella D.U.P. prima citata (per l'anno 2014) e nella correlata scheda di validazione.

Il teste ha riferito che la G.D.F., pur avendo chiesto documenti FARANDA DAVIDE, nulla ha ottenuto da quest'ultimo.

Sul fronte dei titoli Ag.E.A. ovvero dei diritti al premio giova osservare che con un contratto vendita titoli del 15.5.2014 FARANDA Davide nella qualità di legale rappresentante della società "PASCOLI VERDI soc. coop.

agricola" ha trasferito alla società "ROSA s.r.l.s.", rappresentata sempre dallo stesso FARANDA Davide (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di GELA il 15.5.2014), numero 18 TITOLI (documento registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela al numero 651 della serie 3 in data 15 maggio 2014; si cfr. allegato 32.F); e che con un altro contratto di vendita titoli, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela nell'anno 2014) la società "SANTA NICOLA s.a.s." con legale rappresentante FARANDA Davide ha trasferito 59 titoli Ag.E.A. o diritti al premio alla società "ROSA s.r.l.s.", rappresentata sempre dallo stesso FARANDA Davide; vicende negoziali che assumono rilievo in ragione del fatto che le due compagini cedenti erano state oggetto di attenzioni investigative della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone.

Sul fronte dell'effettività dell'attività esercitata dalla alla società "ROSA s.r.l.s. il teste ha riferito che in esito agli accertamenti amministrativi e contabile la compagine è risultata priva di tenutario delle scritture contabili, priva di documenti di rilievo fiscale ed inattiva in banca dati CERVED dal 28.3.2014; presso il commercialista AMATO Fabio è stata acquisita una fattura, la n. 27/45 del 2015 emessa dalla SICIL Zootecnica per 121,15 euro iva inclusa relativa a merce però estranea all'attività della società "ROSA s.r.l.s.

Il teste ha, inoltre, verificato e riferito che le particelle già valorizzate in D.U.P. e Scheda di Validazione dalla "ROSA s.r.l.s." sono state negli anni precedenti valorizzate anche da altre società e tra queste dalla "SANTA NICOLA s.a.s.", dalla "LA BOVINA dei NEBRODI S.a.s. di Coci Carolina", dalla ditta "CONTI PASQUAREL(LO GIUSY", dalla ditta "LUPICA SPAGNOLO ROSA MARIA", dalla ditta FARANDA SETTIMO IVAN, dalla ditta FARANDA GAETANO, questi ultimi germani di FARANDA Aurelio Salvatore; e che l'allevamento con codice 01ICT222 già tracciato a nome dell'azienda individuale "FARANDA Davide" dal 14/02/2002 al 13/05/2008 è stato trasferito alla azienda agricola "SANTA NICOLA S.a.s." dal 13/05/2008 al 9 aprile 2014 per poi confluire in parte (dal 9 aprile 2014 al 31/08/2015) nella società "ROSA

S.r.l.s.” ed in parte - come rilevato dalla Banca Dati Teramo - nell’azienda individuale “*SAPASARO ANGELICA GIUSY*”, mentre la restante parte dell’allevamento è confluita (a far data dal 14 maggio 2014) nella Società “*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*”; la quota di allevamento di quest’ultima società, sebbene per un solo giorno dal 13 maggio 2014 al 14 maggio 2014, è confluita nella società “*LA TALPA, società agricola S.r.l.*” (si cfr. l’allegato 32.J).

Non v’è traccia alcuna nelle procedure analizzate di artifici o raggiri rilevanti ex art. 640 bis c.p. ovvero di titoli di conduzione dei terreni valorizzati falsi; sicché le risultanze dell’istruttoria dibattimentale non consentono di affermare, con riferimento alla condotta contestata ai capi 167 e 168 dell’imputazione la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Davide, CAPUTO Antonio e DI MARCO Marinella per i quali, allora, va pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi 169, 170 e 171

FARANDA Aurelio Salvatore - (FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente) - [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente] - [PATERNITI Ilenia Monica nei cui confronti si procede separatamente] - PATERNITI BARBINO Antonino Angelo - NATOLI Giuseppe

169) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Settimo Ivan) e di soci (NICOLAE, PATERNITI Ilenia) dell’impresa “IL GABBIANO SOCIETA’ AGRICOLA”, nonché di operatori del CAA Confagricoltura Messina 007 (PATERNITI BARBINO; NATOLI), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l’inganno l’AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo

Europeo Agricola di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 15.80,67.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura Messina 007, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2013 e 2014, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Cianciana, Favara, Comitini, Montevago, Ragusa Ibla, Ragusa, Rosolini, Modica, Palermo, Palagonia, Sciacca, Santa Elisabetta, Scordia, Paterno, Ramacca, Santa Domenica Vittoria, Vizzini, Palazzo Adriano, Sclafani Bagni, Santa Cristina Gela, Termini Imerese, Resuttano, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori PTERNITI BARBINO e NATOLI (i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuate), la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 15.80,67.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino il 3.3.14 (bonifico di euro 1.324,29.-) 22.10.14 (bonifico di euro 7.087,65), 2.3.15 (bonifico di euro 7.123,11.-), 19.10.15 (bonifico di euro 265,62);

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente] - [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente] - [PATERNITI Ilenia Monica nei cui confronti si procede separatamente] - PATERNITI BARBINO Antonino Angelo - NATOLI Giuseppe

170) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Settimo Ivan) e di soci (NICOLAE, PATERNITI Ilenia) dell'impresa "IL GABBIANO SOCIETA' AGRICOLA", nonché di operatori de! CAA Confagricoltura Messina 007 (PATERNITI BARBINO) e Messina 00 1 (NATOLI), in occasione della formazione - da parte degli operatori predetti - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "IL GABBIANO SOCIETA' AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA PATERNITI BARBINO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30359073134), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza de! titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta veniva posta in essere dall'operatore NATOLI con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (all'interno della scheda di validazione num. 40361318047);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 7.6.13; in Messina il 31.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [FARANDA Settimo Ivan nei cui confronti si procede separatamente]

171) att. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa "IL GABBIANO SOCIETA' AGRICOLA", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Messina il 31.5.14

Il teste Nastasi Armando ha fornito all'udienza del 24.9.2021 informazioni assai dettagliate sulla compagine "IL GABBIANO società agricola", tutte ampiamente riscontrabili nella documentazione prodotta ed acquisita al fascicolo del dibattimento; trattasi di compagine con sede in Tortorici, in contrada Scti 215; costituita il 23 aprile 2013, dal 9 maggio 2013 inattiva alla banca dati CERVED; con legale rappresentante FARANDA Settimo Ivan, fratello di FARANDA Aurelio Salvatore, di FARANDA Gaetano, di FARANDA Emanuele Antonino, di FARANDA Massimo Giuseppe, tutti figli di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria e di FARANDA Antonino classe 1941; tre i soci della compagine: FARANDA Settimo Ivan e NICOLAE JOSIPH Marian (classe 1987), che rivedremo coinvolto nelle contestazioni mosse ai capi da 201 a 209 dell'imputazione nel diverso ruolo di rappresentante legale della società BRAILA società Cooperativa Agricola e di titolare di omonima ditta individuale, e PATERNITI Ilenia Monica (classe 1992, già compagna di FARANDA Settimo Ivan); il FARANDA Settimo Ivan era anche socio della BOVINA dei NEBRODI S.a.s. di COCI CAROLINA & C., della società agricola "LA VOLPE", della società "RINASCITA CALATINA", della

“NATURA VERDE” e titolare di una sua ditta individuale omonima; NICOLAE JOSEPH MARIAN, già titolare di omonima ditta individuale, è stato anche socio della “BRAILA società cooperativa agricola”.

Di seguito la scheda di sintesi acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti e idonea a fornire al lettore uno schema di immediata lettura sulle procedure avviate dalla compagine in funzione della captazione delle contribuzioni erogate dall'organismo pagatore Ag.E.A..

REATO CONSUMATO - DOMANDA UNICA

	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
CONTRIBUTI ILECCITAMENTE PERCEPTI	30810008812 (vgs all. 33.c)	2013	Tortorici (ME) 11 06 2013	1.324,29	Galati Mamertino (ME)	Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia IT91M089138 22100000004 00556	03 03 2014	CONFAGRICOLT URA - MESSINA 007 --- Operatore PATERNITI BARBINO Antonino Angelo
	40809355718 (vgs all. 33.c)	2014	Messina 31 05 2014	7.087,65 7.123,11 265,62	Galati Mamertino (ME)	Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia IT91M089138 22100000004 00556	22 10 2014 02 03 2015 19 10 2015	CONFAGRICOLT URA - MESSINA 001 --- Operatore PATERNITI BARBINO Antonino Angelo Correo NATOLI Giuseppe (per scheda di validazione)

La compagine ha operato sul fronte delle domande uniche di pagamento in più annualità; nell'anno 2013 con la D.U.P. (n. 30810008612 indicata nella scheda acquisita il 5.11.2021) per l'anno 2013 (allegato 33.C) presentata in data 11.6.2013 tramite il CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 007 con operatore PATERNITI BARBINO Antonino Angelo, la società ha acquisito un importo di euro 1.324,29, danari confluiti il 3.3.2014 nel conto corrente in essere presso la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia e Longi, agenzia di Galati Mamertino; nell'anno 2014 con la D.U.P. (n. 40809355718, indicata nella scheda acquisita il 5.11.2021) per l'anno 2014 (ALLEGATO 33.E) presentata in data 31.5.2014 tramite il CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 001 (con operatore PATERNITI BARBINO Antonino Angelo), la società ha acquisito nel predetto conto corrente (con delegato ad operare FARANDA Settimo Ivan) del Credito Cooperativo (della Valle del Fitalia) agenzia di Galati Mamertino prebende in tre diverse soluzioni: 7.087,65 euro corrisposte il 22 ottobre del 2014; 7.123,11 euro corrisposti il 2 marzo del 2015 e euro 265,62 corrisposti il 19 ottobre del 2015.

In data 27.5.2016 la Guardia di Finanza ha acquisito presso il CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 005 (già 007 rappresentato da PATERNITI BARBINO Antonino Angelo) il fascicolo aziendale della società "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*" (allegato 33.A), all'interno del quale vi era tutta la documentazione utile alla compilazione e presentazione delle domande di aiuto; la Guardia di Finanza ha anche eseguito (allegato 33.AN) una perquisizione – con esito però negativo sul fronte dell'acquisizione di documenti inerenti alla società appena menzionata - a casa FARANDA Settimo Ivan (convivente con i genitori) (pagina 41 del verbale d'udienza integrale del 24.9.2021); infine, sono stati acquisiti anche gli atti al repertorio del Notaio DOTTORE (allegato 33.AQ) e tra questi sono stati rinvenuti atti riconducibili alla società "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*" e tra questi l'atto costitutivo.

Orbene, i documenti acquisiti consentono l'integrale ricostruzione delle procedure amministrative che hanno condotto all'incasso delle su descritte elargizioni in denaro; la Scheda di Validazione e la D.U.P. per l'anno 2013 sono verificabili agli **allegati 33.B e 33.C**), quelle per l'anno 2014 agli **allegati 33.D e 33.E**; **diversi i titoli di conduzione allegati alle domande (in funzione della valorizzazione delle superfici ammissibili)** per gli anni 2013 e 2014; sono stati rinvenuti ben 9 contratti di affitto:

- copia fotostatica di contratto affitto di fondi rustici del 30.4.2013 intercorso tra *“IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola”* e numerosi concedenti (79) di terreni ubicati in vari Comuni della Sicilia, CIANCIANA, FAVARA, COMITINI e MONTEVAGO, apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela al n. 714 serie 3 (**allegato 33.F**); con allegata anche una dichiarazione sostitutiva (con appunto manoscritto “copia 1”) del 15.1.2015 sottoscritta da FARANDA Settimo Ivan nella qualità di legale rappresentante sempre della società *“IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola”* nella quale dichiarava che il contratto era copia dell'originale; con riferimento al contratto su citato l'impronta dei timbri della registrazione dell'atto – a dire del teste - erano molto simili a quella dei timbri rinvenuti in occasione della perquisizione presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 (**allegato 2.AS**) già di VECCHIO GIOVANNI; il teste riferiva di verifiche eseguite sui concedenti (apparenti) e che dalla consultazione della banca dati SIS.TER. (**allegato 33.II**) è emerso che molti di essi erano già deceduti alla data della presunta stipula (tra questi CAPODICI Giuseppe, classe 1916, deceduto nel 1993; PIRRONE GIUSEPPE, classe 1928, morto nel 2006, CASTIGLIONE Vincenza, classe 1928, morta nel 2011; ALBA GIOVANNI classe 1925 e morto nel 1985); riferiva ancora che non erano stati allegati documenti di riconoscimento al contratto di affitto; che sono stati riscontrati anche dati errati sui codici fiscali dei concedenti oppure sono state indicate persone fisiche nemmeno censite dall'anagrafe tributaria;

- copia contratto di affitto fondi rustici (**allegato 33.I**), in apparenza sottoscritto il 30.4.2013 in Agrigento tra FARANDA Settimo Ivan nella qualità di legale rappresentante della società "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*" e numerosi concedenti (**15**); contratto invero avente ad oggetto il godimento di terreni tutti ricadenti in IBLA RAGUSA, ROSOLINI S. ELISABETTA e MODICA; con allegata una dichiarazione sostitutiva (con appunto manoscritto "copia 2") sottoscritta sempre dal FARANDA Settimo Ivan nella qualità in cui questi dichiarava la conformità della copia all'originale (**allegato 33.J**); contratto in apparenza registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela al n. 279 del maggio 2013; stessa data e luogo del primo contratto; il teste riferiva di verifiche eseguite sui concedenti (apparenti) e che dalla consultazione della banca dati SIS.TER. (**allegato 33.K**) è emerso che molti di essi sono deceduti prima della stipula (tra questi DI VINCENZO Giuseppe classe 1950 e morto il 13.1.2006);

- copia fotostatica di un altro contratto di affitto fondi rustici, datato il 30.4.2013 intercorso tra FARANDA Settimo Ivan sempre nella qualità e numerosi concedenti (**14**) ed avente ad oggetto i terreni nei PALERMO PALAGONIA SCIACCA S. ELISABETTA e SCORDIA (**allegato 33.L**); con allegata analoga dichiarazione sostitutiva (con appunto manoscritto "copia 3") del 15.1.2015 in cui FARANDA Settimo Ivan sempre nella qualità (**allegato 33.M**) dichiarava la conformità della copia del contratto all'originale; anche qui ci sono timbri sul contratto ma in questo caso non si evincono i dettagli della registrazione; il teste riferiva di verifiche eseguite sui concedenti (apparenti) e che dalla consultazione della banca dati SIS.TER. (**allegato 33.N**) è emerso che molti di essi sono deceduti prima della stipula, oppure non censiti ovvero non proprietari dei beni concessi in godimento (ad es. MAURO ROSINA classe 1925 e morta nel 2010; SIPALA MARIA nata nel 1908 e morta nel 1992; SIPALA SEBASTIANA morta nel 1993); non sono stati rinvenuti documenti dei concedenti;

- copia fotostatica di un quarto contratto di affitto fondi rustici (**allegato 33.O**), datato 30.4.2013, sottoscritto in apparenza a PALAGONIA (e non ad Agrigento) ed intercorso tra FARANDA Settimo Ivan sempre nella qualità e con numerosi (**38**) concedenti (di terreni siti nei comuni di PALERMO, PALAGONIA, SCIACCA, S. ELISABETTA e SCORDIA); la data è sempre la stessa, muta però il luogo della stipula; il teste riferiva di aver eseguito delle verifiche sui concedenti (apparenti) e che dalla consultazione della banca dati SIS.TER. (**allegato 33.Q**) è emerso che molti di essi sono deceduti prima della stipula, oppure non censiti ovvero non proprietari dei beni concessi in godimento (tra questi il sig. D'AVOLA morto nel 2011, DAMMONE morto nel 2007, NICASTRO A. morto nel 1992, PIRRACCHIO Agrippino morto nel 2006, PIRRACCHIO FEBRONIA morta nel 1996, PIRRACCHIO GRAZIA morta nel 2011, PIRRACCHIO NATALE morto nel 2002, PIRRACCHIO NICOLO' morto nel 1999, PONTE SALVATORE morto il 10.11.2007, CAMPISI A. morto nel 2004, ZINGALE ALFIO morto il 2012, BLANDINI FEBRONIA morta nel 2002); nello stesso contratto ci sono dati inesatti nella identificazione dei concedenti (ad es. Fagone Giuseppe ma di fatto è Fagone Giuseppa, femminile e non maschile, nata a Pallagonia, Catania, il 29 gennaio '39 mentre sul contratto sottoscritto è Fagone Giuseppe); nessun documento di identità dei concedenti allegato al contratto;

- copia di un quinto contratto di affitto (**allegato 33.R**) con numerosi concedenti (**55**) con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità della copia all'originale sempre sottoscritta dal medesimo FARANDA Settimo Ivan nella qualità di legale rappresentante (**allegato 33.S**), con la consueta annotazione manoscritta "Copia 5 Agea prot. 571"; contratto in apparenza datato 30.4.2013, in apparenza sottoscritto in S. Elisabetta, sottoscritto dal FARANDA Settimo Ivan nella qualità di legale rappresentante della società "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*" e vari concedenti; il teste ha riferito di aver eseguito delle verifiche sui concedenti (apparenti) e che dalla consultazione della banca dati SIS.TER. (**allegato 33.T**) è emerso che molti di essi sono deceduti prima

della stipula, oppure non censiti ovvero non proprietari dei beni concessi in godimento (tra questi GUERI GIOACCHINO morto nel 1999, GAGLIO Francesca, morta il 26.4.2013, CATALANO CALOGERO morto nel 1994, CATALANO Maria Carmela morta nel 2011, CHIAPPARO Giuseppe morto nel marzo 2013); anche qui varie anomalie nella individuazione di alcuni concedenti (ad es. per la particella 82 del foglio 13 del Comune di S. Elisabetta, i signori DISPINSERI Angela e GUERI Gioacchino appaiono concedenti pur non essendo proprietari di detta particella invece intestata a FRAGAPANE Antonina e Francesco e Piero e Teresa); anche in questo caso il teste ha riferito di non aver rinvenuto i documenti di identità dei numerosi concedenti; anche quest'ultimo contratto reca i timbri della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Gela dell'8 maggio 2013 al n. 514 con una impronta dei timbri corrispondente a quella dei timbri rinvenuti nella perquisizione prima citata (presso il CAA Tutela e Lavoro Catania 001 di cui all' **allegato 2.AS**);

- copia di contratto di affitto di fondi rustici (il sesto) datato 30.4.2013, luogo di stipula SCRAFANI BAGNI in Palermo (l'annotazione manoscritta "copia 6, Agea Prot. 271"), con allegata dichiarazione sostitutiva (con appunto manoscritto "6") di conformità della copia all'originale sottoscritta dal solito FARANDA Settimo Ivan nella qualità di legale rappresentante della società "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*" in data 15.1.2015 (**allegati 33.U** il contratto e **33.V** la dichiarazione sostitutiva); anche questo contratto, stipulato con numerosi concedenti (**33**) in apparenza registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela l'8 maggio 2013 al n. 512 della serie 3 con impronta di timbri corrispondente a quella dei timbri rinvenuti nella perquisizione prima citata (CAA Tutela e Lavoro Catania 001 di cui all' **allegato 2.AS**); il teste ha riferito di aver eseguito delle verifiche sui concedenti (apparenti) e che dalla consultazione della banca dati SIS.TER. (**ALLEGATO 33.W**) è emerso che molti di essi sono deceduti prima della stipula, oppure non censiti ovvero non proprietari dei beni concessi in godimento (LEONE Giacomo e COSTANTINO Francesco inesistenti alla banca dati SERPICO

ovvero Anagrafe Tributaria; altri deceduti prima della stipula come ad es. SAGONE ROSA morta nel gennaio 2013, VICARI VINCENZO morto nel 2004, PULVINO ROSARIO morto nel gennaio 2013, PIAZZA A. deceduto nel 2002;

- copia di contratto di affitto di fondi rustici (il settimo) datato il 30.4.2013, luogo della stipula CATANIA, sempre intercorso tra FARANDA Settimo Ivan nella consueta qualità e molti concedenti (37) ed avente ad oggetto terreni siti in PATERNO, RAMACCA, PALAGONIA e S. D. VITTORIA (allegato 33.Z), in apparenza registrato presso l'Agenzia delle Entrate di GELA con impronta ascrivibile al consueto timbro (allegato 2.AS) sequestrato; con allegata, anche in questo caso, una dichiarazione sostitutiva (con appunto manoscritto n. 7) di conformità della copia all'originale sottoscritta sempre dal medesimo FARANDA Settimo Ivan sempre nella consueta qualità (allegato 33.AA); dalle visure (si cfr. allegato 33. AB) si evince che tra i concedenti tale sig. SESSA SEBASTIANO è morto nel 1990, quindi prima della stipula del contratto, "DICUZZO" Nunzio è morto nel 1992, sempre prima della stipula, CASELLA DOMENICA è risultata invece inesistente in banca dati; il teste riferiva inoltre di non aver rinvenuto nessun documento di riconoscimento o di identità allegato al contratto;

- copia di contratto di affitto di fondi rustici (l'ottavo), sottoscritto il 30.4.2013 a SCORDIA, provincia di Catania (allegato 33. AC), tra "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola" e numerosi concedenti (63), con allegata dichiarazione sostitutiva di conformità della copia all'originale sempre sottoscritta dal FARANDA Settimo Ivan nella consueta qualità e recante la consueta annotazione manoscritta "8" (allegato 33 A.D.), reca timbri di registrazione (7 maggio 2013 Agenzia delle Entrate di Gela al n. 421 della serie 3) con la consueta impronta; trattasi di contratto di affitto di fondi e terreni ubicati nei territori dei comuni di SCORDIA e VIZZINI; dalle visure (ALLEGATO 33 A.E.) si è ricavato che tra i concedenti v'erano persone fisiche decedute prima della stipula (tra questi DI MAURO Rosa(ina) morta nel 2010.

GUTTUSO Gaetana morta nel 2005, BELLUOMO Francesco morto nel marzo 2013, GRAVINA Agata morta nel 2012, RENNA Gaetana morta nel 2002), altri inesistenti in anagrafe tributaria come DI MAURO Rosina, FERRARO Angela, CRISTOFARO Angela, NASELLI Luciano, MONACO Agatino);

- copia di contratto di affitto di fondi rustici (il nono), datato sempre 30.4.2013, luogo di stipula Palermo (**allegato 33.AG**) intercorso tra FARANDA Settimo Ivan sempre n.q. e numerosi concedenti (**16**); avente ad oggetto terreni siti nei comuni di PALAZZO ADRIANO, SCLAFANI BAGNI, S. CRISTINA, GELA, TERMINI IMERESE, RESUTTANO; anche questo contratto reca timbri di registrazione (eseguita il 3 maggio del 2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Gela al n. 281 della serie 3. E) con impronte simili a quelle dei timbri rinvenuti presso il CAA di VECCHIO Giovanni (**allegato 2.AS**); con allegata una dichiarazione sostitutiva sempre del 15.1.2015 di conformità della copia all'originale sempre sottoscritta dal FARANDA Settimo Ivan nella qualità di legale rappresentante e recante la consueta annotazione "9" (**allegato 33. AH**); l'**allegato 33 A.I.** reca le risultanze delle visure dalle quali si evince che alcuni dei concedenti erano già deceduti al momento della stipula (tra questi LASCARI LUIGI morto nel 1993, ROMANO Antonino morto nel 2003), altri erano inesistenti in banca dati SERPICO e tra questi il sig. CUGINO Matilde, ROMANO LOFASO Mariano e ROMANO LOFASO Salvatore; il teste riferiva di non aver more solito rinvenuto documento di riconoscimento o di identità dei concedenti allegati al contratto;

I contratti sono stati utilizzati per gli anni 2013 (la superficie aziendale utilizzata è stata di circa 157 ettari) e 2014 (la superficie aziendale utilizzata è stata di circa 112 ettari). Le dichiarazioni sostitutive sopra citate sono tutte del 15.1.2015. Sennonché da una verifica su banca dati Anagrafe Tributaria è emerso che la società "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*" **non ha mai registrato contratti di affitto di fondi rustici**; circostanza poi confermata anche in esito all'interpello delle Agenzie delle Entrate di Gela e Taormina (**allegato 33.AJ** per l'Agenzia di GELA che rispondeva "*dati riportati e le firme*

negli atti da voi trasmessi non corrispondono a personale dell'ufficio" e l' allegato 33.AK per l'Agenzia di TAORMINA che rispondeva "Sebbene con data di registrazione difforme da quella indicata si fa presente che il dirigente risultante nelle copie allegate alla richiesta e alle date di registrazione degli atti, non era in servizio presso questo ufficio. Non risultano, inoltre autentiche le timbrature apposte nelle copie dei documenti inviati in stralcio").

Orbene, per la campagna agricola anno 2013, come già evincibile dalla scheda sintetica la D.U.P. è stata istruita presso il CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 007 da PTERNITI BARBINO Antonino Angelo (tale il codice dell'operatore), sebbene la firma sia rinvenibile solo sulla D.U.P. e non anche in seno Scheda di validazione, mentre il codice operatore è indicato sia nella D.U.P. sia nella Scheda di validazione. Per il 2014 la D.U.P. è stata istruita presso il CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 001 (allegati 33.D e 33.E) ed il flusso informatico traccia l'operatività di NATOLI Giuseppe per la sola Scheda di validazione (allegato 33.D), mentre per la D.U.P. il flusso informativo indica come operatore A.PTERNITI BARBINO e, quindi, PTERNITI BARBINO Angelo Antonino ed un timbro e firma (in realtà sigla) non agevolmente attribuibile.

La Guardia di Finanza al momento dell'acquisizione documentale non ha rinvenuto alcuna domanda di accesso alla riserva nazionale titoli Ag.E.A. ascrivibile alla compagine "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola" e tutti i dati sui diritti al premio sono stati estratti da banca dati SIAN (allegati 33.AL e 33.AM); la compagine "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola" ha utilizzato 141 titoli Ag.E.A. sia nel 2013 sia nel 2014.

Dalla consultazione delle visure acquisite (allegato 33.AO) è possibile ricavare che la compagine non ha mai avuto personale dipendente pur disponendo, in apparenza, di superfici di terreno assai consistenti e tra loro anche molto distanti; né è possibile apprezzare documento fiscale alcuno correlabile all'attività economica ovvero commerciale per tesi svolta dalla

stessa società (ad es. riferibile a prodotti riconducibili all'attività formalmente svolta).

Vi sono conversazioni rilevanti sul fronte delle relazioni tra FARANDA Aurelio Salvatore e la compagine riferibile formalmente a FARANDA Settimo Ivan (conversazione captata e registrata al R.I.T. 670/2016 e progressivo n. 1112 - chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Gaetano - trascritta dal perito dott. R. Genovese; interlocuzione nella quale i conversanti parlano di buste di Settimo - FARANDA - e di fatture 13) e 14).

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alle condotte contestate ai capi 169 e 170 e 171 dell'imputazione la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore, con riferimento alla condotta contestata al capo 169 dell'imputazione anche di PATERNITI BARBINO Antonino Angelo; mentre NATOLI Giuseppe va dichiarato assolto per non aver commesso i fatti a lui contestati ai capi 169 e 170 dell'imputazione; residua una declaratoria di non doversi procedere nei confronti di PATERNITI BARBINO Antonino Angelo con riferimento al reato (consumatosi nell'anno 2013 e per la campagna agricola corrispondente) contestato al capo 170 dell'imputazione.

Con riferimento alla posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore va evidenziato che la condotta di quest'ultimo integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa (capo 169) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore CAA; capo 170) e di concorso nell'uso dei sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate (capo 171).

Al FARANDA Aurelio Salvatore, in ragione anche delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, anche in ragione della povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dal predetto e trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) e già sopra sintetizzate, devono, infatti, essere ascritte anche le domanda uniche di pagamento avanzate formalmente dalla società "IL GABBIANO Società

Cooperativa Agricola" con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (i dieci contratti di affitto appena descritti ed analizzati nel dettaglio), per mezzo delle quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta ed accreditato sul conto corrente gestito dal fratello FARANDA Settimo Ivan.

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono gli stessi che si rinvengono nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società e ditte "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*", "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", "*La Stella*", "*La Contessa*", la "*Bovina dei Nebrodi*", della "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" e della "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*"; il legale rappresentante è FARANDA Settimo Ivan (giudicato separatamente), germano di FARANDA Aurelio Salvatore, i soci sono lo stesso FARANDA Settimo Ivan (già socio della "*Bovina dei Nebrodi s.as. di Coci Carolina*", con rappresentante legale la cognata COCI Carolina moglie del germano FARANDA Gianluca), la compagna di quest'ultimo, la sig.ra PATERNITI Ilenia Monica e NICOLAE JOSIPH Marian (1987), profilo che ritroveremo anche innanzi (capi 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 dell'imputazione, nella diversa qualità di legale rappresentante della "*BRAILA Società Cooperativa agricola*" e titolare di omonima ditta individuale), figure ricorrenti nella galassia delle compagini e ditte individuali ascrivibili all'ingegno ed alla fantasia del FARANDA Aurelio Salvatore; che, il creatore e gestore di fatto della società "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*" fosse il FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagini con amici e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifici e raggiri idonei a trarre

in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l'organismo pagatore Ag.E.A..

La società "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola" ha valorizzato in domanda (negli anni 2013 e 2014), avvalendosi dei C.A.A. su indicati, terreni in forza di titoli di conduzione falsi ovvero platealmente e macroscopicamente falsi - e che fossero platealmente falsi si ricava anche e soprattutto dalle caratteristiche dei contratti di cui agli allegati sopra indicati in apparenza stipulati tutti lo stesso giorno, in località anche tra loro molto distanti, con una pletera di concedenti per un totale di quasi 350, provenienti dalle più remote province siciliane, con sottoscrizioni tutte platealmente gemmate da pochissime mani e dalla stessa penna - confezionati in funzione della formulazione delle domande per la campagne indicate nei capi di imputazione (anni 2013 e 2014), solo in apparenza registrati presso l'Agenzia delle Entrate, trasfusi nelle schede di validazione lavorate dal C.A.A. ed in particolare da PATERNITI BARBINO Antonino Angelo e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla consapevole omissione dei controlli prescritti sulla documentazione posta a supporto della domanda. L'avvenuta erogazione dei contributi richiesti incide, invero, sulla consumazione della fattispecie contestata al capo 169 da ritenersi coincidente con l'accredito dell'ultima soluzione dell'elargizione per ciascuna annualità sul conto della compagine.

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni - e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa.

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alla truffa consumata (*rectius*: alle truffe consumate) contestata(e) al capo 169

dell'imputazione, sia con riferimento al falso contestato (questo al capo 170 dell'imputazione): il sig. FARANDA Aurelio Salvatore, nel momento in cui ha confezionato e fatto sottoscrivere le domande di pagamento con allegati i falsi titoli di conduzione per ottenere i contributi (va rammentato che la verifica presso l'Agenzia delle Entrate ha consentito di accertare che per i contratti rinvenuti e catalogati agli allegati su citati non v'era alcuna traccia di regolazione registrazione ovvero che non v'era corrispondenza tra i contratti allegati alle domande e i contratti registrati con gli stessi numeri di identificazione presso l'Agenzia delle Entrate), invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la società per il tramite del germano FARANDA Settimo Ivan, non avendo mai richiesto ed ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno valorizzate nel corso della procedura.

Che la società abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione delle domande di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una consistente superficie aziendale in domanda, contratti di affitto macroscopicamente falsi è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste NASTASI Armando e dalle evidenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e di cui testé si è data ampia descrizione; v'è traccia anche dell'effettiva erogazione dei contributi su disposizione dell'ente pagatore Ag.E.A.; ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati (anche) dall'operatore C.A.A. PATERNITI BARBINO Antonino Angelo (che ha operato le D.U.P. per gli anni 2013 e 2014) ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a costoro va ascritta, infatti, sia la falsa attestazione nella domanda di pagamento (poi confluita nella correlata scheda di validazione) della

disponibilità in capo alla compagine istante di particelle di terreno valorizzabili ubicate in CIANCIANA, FAVARA, COMITINI e MONTEVAGO ed altri Comuni della Sicilia e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei concedenti; i titoli di conduzione di cui agli allegati su citati, confezionati per terreni di estensione considerevole e tra loro anche molto distanti ed ubicati in province siciliane diverse, intercorsi in apparenza dalla ditta talora con numerosi concedenti, e secondo anche uno schema grafico invero assai ricorrente come può evincersi dalla consultazione dei documenti allegati e distinti per ciascuna ditta e compagine, **lumezzano, chiariscono ed illustrano**, proprio con riferimento alla posizione di **PATERNITI BARBINO Antonino Angelo** operatore C.A.A. l'elemento soggettivo e, quindi, la consapevolezza di costoro di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la società "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*" anche da **FARANDA Aurelio Salvatore**.

Senonché, sempre con riferimento alla posizione di **PATERNITI BARBINO Antonino Angelo**, limitatamente ad uno dei falsi contestati al capo 170, deve dichiararsi, previa esclusione delle aggravanti (ad effetto speciale) contestate per le ragioni già esposte, il non doversi procedere per il reato (risalente all'anno 2013), perché estinto per l'intervenuta prescrizione.

Differente la posizione dell'operatore **NATOLI Giuseppe** in ragione del fatto che non v'è prova alcuna che questi abbia effettivamente lavorato la scheda di validazione (l'allegato 33.D reca l'indicazione a pagina 12 del responsabile **NATOLI Giuseppe** senza la sua sottoscrizione a fronte della sottoscrizione del legale rappresentante della società istante) e v'è prova invece che il fascicolo aziendale della società "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*" sia stato rinvenuto a Tortorici (nella sede del C.A.A. Confagricoltura di Tortorici) e non anche nella sede del medesimo C.A.A. di Messina (001). Dal che, e quindi a fronte di un quadro non certamente univoco di elementi, si impone l'assoluzione del predetto per non aver commesso il fatto con riferimento ai reati contestati ai

capi 169 (la truffa aggravata consumata) e 170 (il falso in atto pubblico) dell'imputazione.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alla condotta contestata al capo 171 dell'imputazione la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore.

Orbene, il timbro dell'Agenzia delle Entrate può essere definito sigillo – nell'accezione ritenuta rilevante dall'art. 468 c.p. - in ragione del fatto che esso ha la funzione di autenticazione o certificazione e perché proviene da un soggetto che ha natura pubblica; dal che la contraffazione o l'uso di tale timbro è idonea a configurare il reato previsto e punito dall'articolo 468 c.p.; inoltre, sebbene, in ragione di tutto quanto sopra esposto nell'argomentare la sussistenza dei falsi titoli di conduzione dei terreni allegati alle D.U.P. ed alle correlate schede di validazione, non vi sia prova che siano stati FARANDA Aurelio Salvatore (e FARANDA Settimo Ivan, si rammenti giudicato separatamente) a creare materialmente i falsi timbri dell'Agenzia delle Entrate, v'è certamente la prova del possesso in capo a costoro dei timbri appena indicati e del concreto uso di essi (condotta alternativamente prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 468 c.p.) in funzione della costruzione della parvenza di regolarità dei contratti utilizzati in funzione della prova del godimento dei terreni valorizzati in domanda; ciò che consente anche di argomentare la sussistenza della contestata aggravante con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa.

Capi 172 173, 174, 175, 176 e 177

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]

172) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale

(FARANDA Antonino) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; GIALLANZA) dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 7.886,35.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione de! CAA Copagri Catania 201, una Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Bronte, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto ed atti di soccida parziale al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 7.886,35.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 12.11.13 (bonifico di euro 1.920,71.-) ed il 3.3.14 (bonifico di euro 5.965,64);

p. o. AGEA; Unione Europea

173) artt. 61 nr. 2 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore del CAA Copagri Catania 201 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente - avvalendosi della condotta negligente dell'operatore predetto - fatti dei quali gli atti medesimi

erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore del C.A.A. adito con riferimento alle pratiche relative alla società predetta per la "campagna 2013", in seno alla "scheda di validazione" 30358955232, dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta- in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Catania il 30.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea;

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] - DI MARCO Marinella - GLIOZZO Giuseppina

174) Artt. 56, 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis.l. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; GIALLANZA) dell'impresa "BIR.BA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA ACLI - MESSINA - 003 (GLIOZZO) e del CAA COLDIRETTI MESSINA 005 (DI MARCO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione

agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione dei CAA predetti) presentava domande uniche di pagamento (40809513258 per la campagna 2014; 54762833058 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Bronte, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima nonché allegando dei falsi contratti al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di GLIOZZO (campagna 2015) e di DI MARCO (campagna 2014) - le quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - gli ulteriori indagati indebitamente avanzavano una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Cesarò il 9.6.14; in Patti il 15.6.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] - GLIOZZO Giuseppina

175) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. srt. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legatè (FARANDA Antonino) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; GIALLANZA) dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA ACLI - MESSINA - 003 (GLIOZZO), in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA GLIOZZO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità.; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50362047339), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 de! 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante de! fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 10.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - [GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente] - DI MARCO Marinella

176) artt. 61 m. 2 cp; 110 cp; 479 rif. srt. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio

Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; GIALLANZA) dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO), in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA DI MARCO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con rifornimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361514280), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l' AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 9.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - (GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente]

177) Artt. 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1.cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; GIALLANZA) dell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA

AGRICOLA", mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno i funzionari dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana, ed altresì inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 24.346,32.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, gli indagati presentavano presso l'Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana con sede in Catania (avvalendosi di un operatore del CAA Copagri Catania 201) delle richieste di ottenimento di contributi (domanda n. 34710886036 e 34710657023 per la Campagna 2013 Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2007-2013 Reg. Ce n. 1698/2005 - MISURE AGROAMBIENTALI E BENESSERE DEGLI ANIMALI - MISURA F EX REG. CEE 2078/92 - misura F Reg. CE 1257/99 Azione F4a; domanda n. 34710886051 e 34710655704 per la Campagna 2013 Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2007-2013 Reg. Ce n. 1698/2005 - MISURE AGROAMBIENTALI E BENESSERE DEGLI ANIMALI - MISURA F EX REG. CEE 2078/92 - misura F Reg. CE 1257/99 Azione F4a), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (asserita affittuaria, ma in realtà inattiva) di particelle di terreno ubicate nel comune di Bronte, Niscemi e Caltagirone e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando falsi contratti di affitto e falsi atti di soccida al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati, la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 24.346,32.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Tortorici il 2.1.14 (bonifico di euro 10.960,74.-); 7.8.14 (bonifico di euro 3.653,58.- e di euro 9.732,00);

p. o. AGEA; Unione Europea; Ispettorato Provinciale Agricoltura della Regione Siciliana

La "BIRBA Società Cooperativa Agricola" è compagine con sede legale in Tortorici, sempre in c.da SCETI, costituita il 7.5.2012, con FARANDA Antonino classe 1941 (padre di FARANDA Aurelio Salvatore), quale legale rappresentante e soci LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (classe 1952), la madre di FARANDA Aurelio Salvatore, e GIALLANZA Salvatore; DOTTORE invece il notaio rogante dell'atto costitutivo; il FARANDA Antonino classe 1941 è anche titolare di ditta individuale omonima, nonché socio della "PASCOLO CALATINO", della "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola" e della "RISORSA Società Cooperativa Agricola"; la LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (la moglie) anch'ella è socia della "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola", intestataria di ditta individuale omonima attiva dal 5.2.2010 e di un'altra ditta individuale cancellata il 13.08.2009; socia della "RISORSA Società Cooperativa Agricola"; mentre il sig. GIALLANZA Salvatore, già titolare della omonima ditta individuale, è anche socio della "TIRRENIA s.a.s.", della società "RISORSA Società Cooperativa Agricola" e della "RINASCITA CALATINA".

Segue la scheda di sintesi acquisita al fascicolo del dibattimento, utile per una lettura intuitiva delle procedure amministrative avviate dalla compagine in funzione della captazione dei contributi Ag.E.A..

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE:	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	

30809845420 <u>(vgs all. 35. l)</u>	2013	Catania 30.05.2013	1.920,71	Tortorici (ME)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S P A IT59M0103082610000 000427710	12.11.2013	CAA Copagri - CATANIA - 201 Operatore BRUCCHIERI Maria Carmela Correo CAVALLARO Andrea (per scheda validazione) Non segnalati per associazione
			5.965,64			03.03.2014 <u>(vgs all. 35. as)</u>	

TENTATIVO - REGIME DOMANDA UNICA -

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESEN TANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIO NE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2012	20809069493 <u>(vgs all. 35. d)</u>	Palermo	CAA Copagri - PALERMO - 402 Operatore BRUCCHIERI Maria Carmela	11.08.2012	FARANDA Antonino (cl.41)
	2014	40809513258 <u>vgs all. 35. o</u>	Cesarò (ME)	CAA Coldiretti - MESSINA - 005 Operatore DI MARCO Marinella	09.08.2014	FARANDA Antonino (cl.41)

	2015	64762833058 (Domanda di sostegno Pagamento) (vgs all.35.s)	Patti (ME)	CAA - ACLI SRL - Messina - 003 Operatore GLIOZZO Giuseppina	15 06 2015	FARANDA Antonino (cl.41)
--	------	--	------------	--	------------	-----------------------------

REATO CONSUMATO - REGIME PSR - (MISURE AGROAMBIENTALI E BENESSERE DEGLI ANIMALI - MISURA F EX REG. CEE 2078/92 - (misura F Reg CE 1257/99 Azione F4a)

DOMANDE UNICHE:	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
34710886036 (vgs all.35.v) in sostituzione della 34710657023 (vgs all.35.w) Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2007-2013 Reg Ce n. 1698/2005 - MISURE AGROAMBIENTALI E BENESSERE DEGLI ANIMALI - MISURA F EX REG CEE 2078/92 - (misura F Reg CE 1257/99 Azione F4a).	2013	Catania 30 05 2013	10.960,74 3.653,58	Tortorici (ME)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IT59M010308 26100000004 27710	02 01 2014 07 08 2014 (vgs all.35.ac)	Regione Siciliana - Ispettorato Provinciale Agricoltura - Ufficio Servizio Agricoltura - sito in Catania (CT) - U.O. 139 Per il tramite del CAA- Copagri Catania - 201 Operatore BRUCCHIERI Maria Carmela Correo CAVALLARO Andrea (per scheda validazione) Non segnalati per associazione
34710886051 (vgs all.35.t) in sostituzione della 34710655704 (vgs. all.35.u) Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia	2013	Catania 30 05 2013	9.732,00	Tortorici (ME)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	07 08 2014 (vgs all.35.ac)	Regione Siciliana - Ispettorato Provinciale Agricoltura - Ufficio Servizio Agricoltura - sito in Catania (CT) - U.O. 139 Per il tramite del

2007-2013 Reg Ce n 1698/2005 - MISURE AGROAMBIENTA LI E BENESSERE DEGLI ANIMALI - MISURA F EX REG CEE 2078/92 - (misura F Reg CE 1257/99 Azione F4a).					IT59M010308 26100000004 27710		CAA- Copagn Catania - 201 Operatore BRUCCHIERI Maria Carmela Correo CAVALLARO Andrea (per scheda validazione) Non segnalati per associazione
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

Sul fronte dei flussi patrimoniali in ingresso nella casse della società *"BIRBA Società Cooperativa Agricola"* diviene utile osservare l'esito delle procedure nelle diverse annualità.

Orbene, sul fronte delle domande uniche di pagamento, per l'anno 2012, con la D.U.P. (allegato 35.D), presentata tramite il CAA COOPAGRI di PALERMO 402, operatore BRUCCHIERI Carmela, la società non ha ottenuto prebenda alcuna; nell'anno 2013, con la D.U.P. (allegato 33.L), sottoscritta a Catania presso il CAA COOPAGRI CATANIA, operatori BRUCCHIERI Maria Carmela e CAVALLARO Andrea, sono stati riconosciuti alla società istante prebende in due diverse soluzioni invero accreditate sul conto corrente alla società *"BIRBA Società Cooperativa Agricola"* intestato ed in essere presso la banca MPS, Agenzia di Tortorici, una di euro 1920,71 il 12.11.2013 e l'altra di euro 5.965,64 il 3.3.2014 (allegato 35. AC; si cfr. anche produzione documentale del 24.9.2021); nell'anno 2014, con la D.U.P. (allegato 35.O) del 9.6.2014 in Cesarò presentata tramite il presso il CAA COLDIRETTI MESSINA 005 con operatrice DI MARCO Marinella, la società non ha ottenuto prebenda alcuna; nell'anno 2015 con la D.U.P. (allegato 35.S) sottoscritta a Patti presso il CAA ACLI MESSINA 003 operatore GLIOZZO Giuseppina, la società non ha ottenuto prebenda alcuna.

Invece, sul diverso fronte invece delle domande c.d. PSR, nell'anno 2013 con la domanda (allegato 35.V), sottoscritta a CATANIA tramite CAA COOPAGRI CATANIA 201 e operatori BRUCCHIERI Maria Carmela e CAVALLARO Andrea, la società ha ottenuto provviste confluite nel medesimo conto corrente su citato, una soluzione per euro 10.960,74 il 2.1.2014 e la seconda soluzione per euro 3.653,58 il 7.8.2014; con la diversa domanda presentata (allegato 35.T) a Catania presso il CAA COOPAGRI CATANIA 001 con operatori BRUCCHIERI Maria Carmela e CAVALLARO Andrea, la società ha ricavato prebende in un'unica soluzione di euro 9.732,00 il 7.8.2014 (allegato 35.AC), danari accreditati presso la medesima banca sullo stesso conto corrente appena indicato.

I documenti su citati sono stati tutti acquisiti prima dalla Guardia di Finanza (in data 8.5.2016, 12.5.2016, 27.5.2016 e 27.7.2016) presso la Regione Sicilia Ispettorato Agricoltura di Messina (allegato 1.N), presso la sede della Regione Siciliana, Ufficio Servizio Agricoltura di Catania (allegato 8.N), presso il CAA COLDIRETTI sede regionale presso il quale erano confluiti, a seguito della chiusura dello sportello di Cesarò, tutti i fascicoli aziendali (allegato 32.A) e presso il CAA ACLI di Cesarò di GLIOZZO Giuseppina (allegato 35.C) e poi confluiti, in esito alla produzione del Pubblico Ministero in udienza, nel fascicolo del dibattimento per effetto di rituale acquisizione; va soggiunto che presso l'ultimo CAA appena indicato furono rinvenuti i documenti integranti il fascicolo aziendale della società sebbene mancassero le D.U.P. e le Schede di validazione per gli anni 2012 e 2013 successivamente estratte dal SIAN e confluite (solo quelle rilevanti per la procedura anno 2013) anch'esse nel fascicolo del dibattimento.

Presso il dottor Sant'Angelo Pietro la Guardia di Finanza ha acquisito alcuni documenti: un verbale di assemblea ordinaria della società, una procura speciale, la copia dell'atto costitutivo della società, una copia del modello unico 2013, un foglio con un appunto riportante un indirizzo e-mail che è **nuovoautoparcosrl@gmail.com**, casella di posta utilizzata dal dott.

Sant'Angelo per inviare e ricevere comunicazioni riferibili alle società gestite da FARANDA Aurelio Salvatore, indirizzo che consente di ricostruire il legame esistente tra FARANDA Aurelio Salvatore e VILLEGGIANTE Giuseppe (il teste NASTASI Armando all'udienza del 24.9.2021: "...mette in relazione anche la figura da Faranda Aurelio Salvatore con Villeggiante Giuseppe che è il titolare della società Nuova Autoparco Srl."); ed ancora una dichiarazione inerente una segnalazione occasionale per operazioni di 198.000,00 in relazione al bonifico eseguito il 9 aprile del 2013 per l'acquisto di terreni sottoscritto da Faranda Antonino, rappresentante legale della società che, invero, si riferisce proprio all'atto di compravendita stipulato con i coniugi Iacona/Ravale di cui sotto si dirà (avente ad oggetto terreni acquistati da "BIRBA Società cooperativa agricola", ceduti in compendio unico alla società "VILLEGGIANTE" ed infine ceduti alla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola").

Dalla documentazione agli atti del fascicolo del dibattimento si ricava che la D.U.P. per l'anno 2012 (allegato 35.D; una di quelle estratte dal SIAN) è stata istruita dal CAA COOPAGRI di CATANIA 201, dall'operatore "MBrucchieri" identificato in Brucchieri Maria Carmela, ed è stata avanzata in sostituzione di altra e precedente domanda; essa richiama la Scheda di validazione (di cui all'allegato 35.E) invece istruita dal CAA COOPAGRI di PALERMO e dall'operatore Sciacchitano Carmela: con la domanda in esame la società ha indicato di condurre e disporre di 6 particelle di terreno (ricadenti nei territori dei comuni di Bronte, Caltagirone e Niscemi) di cui 5 in virtù di contratto di affitto stipulato il 1.5.2012, e quindi prima della stessa costituzione della società (circostanza certamente anomala), registrato in data 15 maggio 2012 presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 1225 della serie 3 (allegato 35.K), ed ancora la sesta in virtù di contratto di soccida (allegato 35.J) del 5.5.2012 intercorso tra MUSARRA Giuseppe e FARANDA Antonino nella qualità di legale rappresentante della "BIRBA Società Cooperativa Agricola" (circostanza parimenti anomala in ragione del fatto che la società è stata costituita il 7.5.2012, invero qualche giorno dopo rispetto alla convenzione di

soccida); il teste NASTASI Armando ha riferito di aver operato alcuni riscontri in banca dati soffermandosi sui concedenti indicati in siffatti contratti (**allegato 35.F**) e di aver verificato, sebbene utilizzando una banca dati rilevante sul piano fiscale e non anche tranciante sul profilo dominicale, che i proprietari delle particelle di terreno concesse in godimento non coincidevano con le persone dei concedenti indicate nei contratti (ad es. il Comune di Bronte – **allegato 35.I** -, uno dei proprietari della particella più ampia, all'uopo interpellato dalla G.D.F. ha comunicato di aver concesso l'accesso al terreno per il pascolo ad imprese e ditte diverse dalla "*BIRBA società cooperativa agricola*").

Dalla documentazione agli atti del fascicolo del dibattimento si ricava che la **D.U.P. per l'anno 2013 (allegato 35.L)** è stata istruita presso il CAA COOPAGRI CATANIA 201 da BRUCCHIERI Maria Carmela; ad essa è correlata la Scheda ad validazione (**allegato 35.M**) istruita invero presso il medesimo CAA ma con un operatore diverso, tale CAVALLARO Andrea; essa non reca la sottoscrizione del responsabile del CAA; in essa sono state dichiarate e valorizzate 19 particelle di terreno di cui 13 dichiarate di proprietà della società istante, 5 condotte in affitto ed una per soccida, tutti terreni ricadenti nei comuni di Bronte, Caltagirone e Niscemi; a siffatta annualità possono ritenersi estese le criticità individuate per l'anno 2012 con riferimento ai titoli di conduzione (**allegato 35.F**).

Con l'**allegato 35.N** è catalogato un contratto di compravendita del 10.4.2013 intercorso tra FARANDA Antonino classe 1941 nella qualità di legale rappresentante della società "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*" ed i coniugi IACONA avente ad oggetto l'acquisto in capo alla prima compagine di terreni censiti nel comune di Caltagirone per circa 47 ettari e per il quale acquisito venne pattuito un prezzo di 200.000,00 di cui 198.000,00 a mezzo bonifico eseguito dalla compagine acquirente; gli stessi terreni acquistati con siffatto rogito sono stati successivamente ceduti il 1.4.2014 a titolo gratuito dalla società proprietaria alla società "*VILLEGGIANTE*", ciò con rogito del medesimo Notaio (**allegato 25.Q**: è stato costituito il celeberrimo **compendio**

unico con vincolo decennale) e poi nuovamente ceduti il 4.5.2014 dalla società "VILLEGGIANTE" alla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" riconducibile al figlio di FARANDA Antonino classe 1941 ovvero FARANDA Emanuele Antonino (si cfr. allegato 25.P).

Dalla documentazione agli atti del fascicolo del dibattimento si ricava che la D.U.P. per l'anno 2014, recante il n. 40809513258 (allegato 35.O) e la correlata Scheda di Validazione (allegato 35.P) sono state istruite dal CAA COLDIRETTI MESSINA, sono state sottoscritte dall'operatrice DI MARCO Marinella; in D.U.P. la società ha valorizzato un terreno dichiarato come condotto in soccida (allegato 35.F: la stessa particella di ettari 100 che il Comune di Bronte ha asserito di non aver mai ceduto alla società "BIRBA Società Cooperativa Agricola"), ha poi valorizzato altri terreni dichiarati di proprietà, altri invece condotti con contratto di affitto di fondi rustici per la durata dall'uno maggio 2012 al 31 dicembre 2017 recante Prot. Agea CAA 4992.2021.0001423 (allegati 35.Q e 35.R); allegati al contratto di affitto sono stati trovati altri documenti e tra questi

a) una dichiarazione sostitutiva di conformità della copia all'originale del 3.5.2014 con la quale FARANDA Antonino classe '41 quale rappresentante legale della "BIRBA Società Cooperativa Agricola" dichiarava la risoluzione anticipata del contratto di affitto terreni condotti già dall'anno 2012 e ricadenti nel comune di Caltagirone;

b) una seconda analoga dichiarazione riferibile però ai terreni ricadenti nei comuni di Niscemi e Caltagirone;

siffatte risoluzioni hanno creato i presupposti per il successivo utilizzo delle medesime particelle per mano di altre ditte e tra queste la ditta individuale PRUITI Daniela Patrizia (la moglie di COCI Sebastiano) nel 2013, e nell'anno 2014 per mano della società "VILLEGGIANTE" e della società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola".

Dalla documentazione agli atti del fascicolo del dibattimento si ricava che per l'anno 2015 la società "BIRBA Società Cooperativa Agricola" ha

presentato la diversa tipologia di Domanda di Sostegno e Pagamento (**allegato 35.S**), identificata con il n. 54762833058, istituita presso il CAA Acli di Messina 003 il 15/06/2015; essa è presentata *“per la conferma e la prosecuzione degli impegni assunti nelle precedenti dichiarazioni dove vengono richiesti a premio delle superfici di cui a specifici regolamenti della Comunità Europea”*, in altri termini *“con la presentazione della domanda però, proprio, Faranda Antonino – nella qualità - si impegnava alla prosecuzione di quelli che erano gli impegni assunti nel biennio precedente e portarli avanti”* (così testualmente il teste NASTASI Armando all’udienza del 24.9.2021); alla domanda è correlata la Scheda di validazione n. 50362047339 (**allegato 35.P**) in cui l’istante ha valorizzato quale titolo di conduzione il solo contratto di affitto già richiamato nella domanda per l’anno 2014, senza però che vi fosse menzione alcuna delle risoluzioni “liberatorie” sopra menzionate (sennonché osserva il teste che il tipo di domanda avrebbe imposto all’istante di riproporre i medesimi terreni condotti nel biennio precedente ciò che però non poteva essere in ragione del fatto che alcuni dei terreni condotti nel biennio precedente erano stati liberati ovvero non erano più nel possesso della istante).

Schematicamente si riporta l’entità della superficie aziendale esposta e valorizzata nelle domande con una distinzione per campagne agricole: per il 2012, ettari 126; per il 2013 ettari 182; per il 2014 ettari 100; per il 2015 stante la natura della domanda, correlata all’impegno assunto nel biennio precedente, non v’è specifica indicazione della superficie aziendale.

All’**allegato 35.X** sono state catalogate due lettere – invero correlate alle due domande appena descritte - di comunicazione di cambio di beneficiario del contributo (da POLITI Maria Teresa – bando 1998 - nel 2005 diventa RAVALE ROSARIA che, unitamente a IACONA, era la (com)proprietaria delle particelle sopra acquistate dalla *“BIRBA Società Cooperativa Agricola”* per euro 200.000,00; non v’è – va soggiunto – documentata altra lettera da RAVALE e IACONA all’acquirente e nuova proprietaria delle particelle *“BIRBA Società Cooperativa Agricola”*).

Un dato merita menzione è il seguente: la società "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*" ha dichiarato per l'anno 2012 una perdita di esercizio di 139,00 euro, mentre per il 2013, come da riscontri eseguiti con la banca dati SERPICO, non sono state presentate dichiarazioni dei redditi (**allegati 35.Y e 35.Z**); né il depositario delle scritture contabili, la dott.ssa RUBERA Annamaria Rita, ha consegnato alcunché (ad es. documenti rilevanti fiscalmente) alla Guardia di Finanza richiedente (allegato 39.K); compagine priva di forza lavoro; circostanze sintomatiche dell'operatività solo su carta della "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*".

Per la Domanda di Sviluppo Rurale, istruita il 30.5.2013 presso il CAA COPAGRI CATANAIA 201, l'operatore è stato – come già su indicato - BRUCCHIERI Maria Carmela; ad essa è correlato il contributo di euro 9.732,00 (**allegati 35.T e 35.AC**); l'altra domanda per l'anno 2013 è stata istruita dallo stesso CAA, con lo stesso operatore; ad essa è correlata una erogazione di contributi per circa euro 14.614,32 in due soluzioni (**allegati 35.V e 35.AC**)

Per la Domanda unica di pagamento anno 2013, istruita presso il CAA COPAGRI Catania 201, l'operatore è stato sempre BRUCCHIERI Maria Carmela, per il 2014 la domanda è stata istruita presso il CAA Coldiretti Messina 005 dall'operatrice DI MARCO Marinella, e per il 2015, invece, la domanda (di sostegno 54762833058) è stata istruita presso il CAA ACLI Messina 003 da GLIOZZO Giuseppina.

La "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*" ha avuto nel 2013 la disponibilità di 41 diritti al premio o titoli Ag.E.A. ordinari, di cui 34 ottenuti con la Domanda di Accesso alla Riserva Nazionale, 4 acquistati a titolo particolare da VIZZINI Raffaella, 3 da INTERNULLO Salvatore (**allegato 35.AA**); nel 2014 la società ha avuto la disponibilità del medesimo numero di titoli Ag.E.A..

Previamente interpellata dalla Guardia di Finanza, la banca MPS, Agenzia di Tortorici, ha riferito dell'esistenza del conto corrente numero 427710 indicato in D.U.P. per l'accredito dei contributi; il delegato ad operare

era FARANDA Antonino, classe 1941; l'istituto bancario ha fornito, infine, riscontro sui flussi finanziari prima citati in premessa.

Da ultimo va osservato, sempre sul fronte della circolazione dei diritti al premio o titoli Ag.E.A., che, con la cessione a titolo gratuito e costituzione del **compendio unico** intercorsa tra la "*BIRBA società Cooperativa Agricola*" e la società "*VILLEGGIANTE*" (allegato 25.Q) sono stati ceduti nello stesso contesto negoziale dalla "*BIRBA società Cooperativa Agricola*" alla "*VILLEGGIANTE*" anche i titoli Ag.E.A. contraddistinti dal n. 0847574101 al n. 0847514119 per un valore nominale di euro 20.000,00; con separato rogito, un anno dopo, la cessione dei diritti reali sui terreni appena citata, invero avvenuta a titolo gratuito, diviene una vera e propria compravendita rogata dal notaio DOTTORE per un corrispettivo pattuito di 195.000,00; in questo ultimo contesto negoziale la società "*VILLEGGIANTE*" ha acquistato la proprietà di terreni emettendo sette assegni di euro 10.000,00 incassati dalla "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*" sul conto 4277 1.10 praticato presso Monte Paschi Siena Agenzia di Tortorici; non v'è traccia alcuna del saldo del prezzo (che avrebbe dovuto versarsi entro il 31.12.2015 secondo modalità non specificate nell'atto) convenuto tra le parti (allegato 35.AC).

Numerose le conversazioni captate, registrate e trascritte che meritano menzione:

al RIT 400/16 e progressivo n. 152, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Antonino classe 1941 (il padre del primo e legale rappresentante della "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*"), i due interlocutori parlano di registri e di un'assemblea di soci, in ipotesi riferibile alla società "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*"; al RIT 400/16 e progressivo n. 155, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Antonino, classe 1941, i due interlocutori parlano di soldi da versare per circa euro 200,00; al RIT 400/16 e progressivo n. 157, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato sempre FARANDA Antonino, classe 1941, i due interlocutori parlano di banca e di versamenti; al RIT 400/16 e

progressivo n. 159, chiamante FARANDA Antonino classe 1941 e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore, i due interlocutori parlano di 700,00 euro per fare qualcosa, parlano di soldi e forse dell'atto da fare; al RIT 670/2016 progressivo n. 1565, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato il dott. SANTANGELO Pietro, i due interlocutori parlano del documento (di identità) del padre del primo (FARANDA Antonino classe 1941); al RIT 670/16 e progressivo n. 2603, chiamante SANTANGELO Pietro (data 10.6.2016) e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore, i due interlocutori parlano della pratica lavorata dalla Camera di Commercio (va rammentato che l'8.6.2016, due giorni prima della telefonata, viene trasmesso alla Camera di Commercio il verbale di assemblea del 6.5.2016 prima citato); testualmente il dott. SANTANGELO riferiva al secondo: *"Niente, ti volevo dire che la pratica l'hanno lavorata alla Camera di Commercio.... no, diciamo che la banca, già che si collega alla Camera di Commercio ...No io ce l'haio la ricevuta, se vuoi t'a pozzo mannare..."* e Faranda Aurelio Salvatore replicava: *"E Manna mannamilla dà autoparco"*, con un riferimento inequivocabile alla mail in uso al FARANDA Aurelio Salvatore mail nuovoautoparcosrl@gmail.com; al RIT 670/16 e progressivo n. 2641, VILLEGGIANTE Giuseppe chiamante e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore, il primo confermava al secondo l'arrivo della mail; Villeggiante Giuseppe, già proprietario della Nuova Autoparco Srl, confermava a FARANDA Aurelio Salvatore l'arrivo di una mail da parte del dottor SANTANGELO Pietro; al RIT 670/16 e progressivo n. 3122, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato SANTANGELO PIETRO, i due interlocutori parlano del fatto che è importante che la società sia iscritta alla Camera di Commercio (*"importante che la società è iscritta in camera di commercio ed è iscritta a camera di commercio.."*), dell'operatività sul conto della società (*"Non è che è un problema di banca.. che la banca entra nel merito l'inizio attività.. io il verbale.. il verbale dell'assemblea ce l'ho.. ce l'avete anche voi chiddo da' del rinomina dell'amministratore il problema li non si pone ah, stampate du verbale che mi manna.. mi mannasti che io trasmittio a"*).

camera di commercio e glielo fate vedere, ma che..”), di un verbale (probabilmente dei soci della “BIRBA Società Cooperativa Agricola”, i genitori del FARANDA Aurelio Salvatore, “.....ti ricordi che ci mannai u verbale e poi mi fici.. mu fici firmare di to papà e di to mamma e mu mannasti..”), e del comportamento forse troppo zelante di un bancario (“Ma non mi cercate dico l’inizio attività, l’inizio attività se la società manco sta travagghiamo ..(inc).. a poi tu cu si che m’a dumannare a mia..... Ma no.. voglio dire è giusto che tu banca dici tu ce l’hai u potere pi fare operazione in banca..... Quello si, quello si è abba.. ma no inizio attività ste cose.. cioè ..(inc)..”) e sembra emergere che i due abbiano piena consapevolezza del fatto che la “BIRBA Società Cooperativa Agricola” non è compagine effettivamente operante (“Se la società non sta neanche lavorando”); al RIT 670/16 e progressivo n. 11438, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato SANTANGELO Pietro, i due interlocutori si soffermano sui documenti richiesti dalla banca.

Orbene il documento catalogato come **allegato 35.D** consente una **lettura coordinata e combinata delle su indicate conversazioni invero tutte di poco successive alla redazione del verbale d’assemblea dei soci (del 6.5.2016)** redatto alle ore 20.00 presso la sede sociale della società; invero, il 6.5.2016 si è infatti riunita l’assemblea dei soci (i genitori di FARANDA Aurelio Salvatore) della “BIRBA Società Cooperativa Agrivola” in funzione della conferma di FARANDA Antonino classe 1941 come amministratore della società (**allegato 2.F.**, rinvenuto presso il dott. SANTANGELO in copia); conferma imposta dalla maturata scadenza (nell’anno 2015) della suddetta carica (**allegato 35.AB**); dal che si coglie e si comprende la maturata esigenza del rinnovo della carica e della presentazione del rinnovo in banca per l’operatività sul conto corrente.

Sempre in funzione della miglior lettura possibile delle su indicate conversazioni, giova osservare che presso lo studio del dottore commercialista SANTANGELO Pietro è stato rinvenuto un appunto manoscritto (poi catalogato come **allegato 35.AE** ed acquisito al fascicolo del dibattimento)

del seguente tenore: “nuovaautoparcosrl@gmail.com”, la stessa casella indicata al commercialista dal FARANDA Aurelio Salvatore nel momento in cui i due hanno interloquito della pratica lavorata dalla Camera di Commercio.

Sennonché, con specifico riferimento ai reati contestati ai capi 172) e 173) dell'imputazione occorre dichiararsi il non doversi procedere nei confronti di FARANDA AURELIO Salvatore, FARANDA Antonino classe 1941 e LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria per l'intervenuta prescrizione estintiva di essi in ragione dell'insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando la riqualificazione del capo 1 dell'imputazione con riferimento alla famiglia tortoriciana dei BONTEMPO SCAVO, e ciò nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati su indicati; né dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; dal che i reati – di cui ai capi 172 e 173 dell'imputazione - devono intendersi estinti per l'intervenuta prescrizione.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alle condotte contestate ai capi 174, 175, 176 e 177 la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Antonino classe 1941 e LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria; per DI MARCO Marinella e GLIOZZO Giuseppina deve invece escludersi la penale responsabilità in presenza di un quadro probatorio non univoco.

La posizione di FARANDA Aurelio Salvatore.

Con riferimento alla **posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore** va evidenziato che la condotta di quest'ultimo integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa tentata (capo 174) e consumata (capo 177) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore CAA; capi 175 e 176).

A FARANDA Aurelio Salvatore, anche in ragione delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene

connotate, anche in ragione della povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dallo stesso e trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) e sopra già sintetizzate, devono, infatti, essere ascritte (anche) **le domande uniche di pagamento** avanzate formalmente dalla società "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*" (il cui legale rappresentante è il padre FARANDA Antonino classe 1941 e soci entrambi i genitori, il predetto FARANDA Antonino e LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria), con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (il contratto di affitto del 1.5.2012 ed il contratto di soccida del 7.5.2012, entrambi antecedenti alla stessa data di costituzione della società affittuaria, **allegati 35.K., 35.J, 35.F e 35.I, 35.L e 35.M, 35.N, 35.O, 35.Q, 35.R** prima citati), **per mezzo delle quali** ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei titoli Ag.E.A. e del premio (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A.) accreditato sul conto corrente gestito (anche) dal padre FARANDA Antonino (le conversazioni captate e su riportate consegnano al lettore una evidente ingerenza del FARANDA Aurelio Salvatore anche nella gestione dei rapporti bancari riconducibili alla compagine sociale dei genitori),

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono gli stessi che si rinvencono nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società e ditte "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*", "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", "*La Stella*", "*La Contessa*", la "*Bovina dei Nebrodi*", della "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" e della "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*"; il legale rappresentante della "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*" è FARANDA Antonino, il genitore di FARANDA Aurelio Salvatore, i soci sono lo stesso FARANDA Antonino e la moglie LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (la madre di FARANDA Aurelio Salvatore) e, infine, GIALLANZA Salvatore (che ritroveremo valutando le condotte le contestate ai capi 303, 304, 305 e 306

dell'imputazione), figure ricorrenti nella galassia delle compagini e ditte individuali ascrivibili all'ingegno ed alla fantasia del FARANDA Aurelio Salvatore; che, il creatore e gestore di fatto della società "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*" fosse il FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagini con amici e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l'organismo pagatore Ag.E.A.; nonché dal tenore di tutte le conversazioni captate e registrate (leggasi le interlocuzioni con il commercialista della compagine e con il padre) e delle quali si è testé riferito; a ciò va soggiunto che anche il teste SANT'ANGELO Pietro ha riferito di aver sempre interloquuto solo con FARANDA Aurelio Salvatore per la gestione contabile della società "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*" (verbale di sommarie informazioni testimoniali del 2.2.2017, acquisito all'udienza del 11.10.2021); su richiesta di quest'ultimo ha trasmesso telematicamente il bilancio per l'anno 2012, ha curato il verbale di assemblea ordinaria relativo al rinnovo delle cariche sociali in data 6.5.2016, rinnovo che servì al FARANDA Aurelio Salvatore per risolvere un problema con l'incasso di un assegno (intestato alla società).

La società "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*" ha valorizzato in domanda (negli anni 2013, 2014 e 2015), avvalendosi dei C.A.A. su indicati, terreni in forza di titoli di conduzione falsi – e che fossero falsi si ricava dalle osservazioni già formulate al momento dell'esame delle singole procedure avviate negli anni 2013, 2014 e 2015 dalla società istante - confezionati in funzione della formulazione delle domande per la campagne indicate nei capi di imputazione (anni 2013, 2014 e 2015), trasfusi nelle schede di validazione lavorate dal C.A.A. e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di

corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla consapevole omissione dei controlli prescritti sulla documentazione posta a supporto della domanda. L'avvenuta erogazione dei contributi richiesti (avvenuta solo per l'anno 2013, non anche per gli anni 2014 e 2015, questi ultimi due rilevanti per il capo di imputazione n. 174) incide, invero, sulla consumazione della fattispecie contestata al capo 177 da ritenersi coincidente con l'accredito (del 7.8.2014) dell'ultima soluzione dell'elargizione per ciascuna annualità sul conto della compagine (ed espressamente indicata nel capo di imputazione 177).

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidefacenza dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa.

Con riferimento alla posizione processuale di FARANDA Antonino classe 1941 è sufficiente osservare che quest'ultima ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione della condotta fraudolenta accertata e contestata ai capi 174 e 177 dell'imputazione e della condotta di falso in atto pubblico contestata al capo 175 e 176 dell'imputazione e relativa alle procedure delle campagne agricole per gli anni 2013 (per quella di cui al capo 172 va esclusa la procedibilità per la sopravvenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e), 2014 e 2015 avviate con le D.U.P. o con la domanda PSR di cui agli allegati su citati; FARANDA Antonino classe 1941 ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del figlio FARANDA Aurelio Salvatore (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini: "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Settimo Ivan, "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Emanuele Antonino, "*ditta individuale FARANDA Emanuele Antonino*", "*La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.*", società in apparenza gestita dalla cognata

di FARANDA Aurelio Salvatore, con "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", gestita in apparenza da un uomo di fiducia del FARANDA Aurelio Salvatore, tale Foti Dario Fausto, con "*La Contessa*" gestita in apparenza da Armeli Moccia Salvatore e con "*La Stella*" gestita in apparenza nuovamente dalla cognata Coci Carolina, tutte compagini e ditte manovrate dalla stessa persona in funzione dell'accaparramento di contributi dell'Unione Europea), ha assunto la carica di amministratore in varie annualità, ha sottoscritto le domande di pagamento e PSR ed i falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla consapevole omissione dei controlli prescritti sulla documentazione posta a supporto della domanda; infine, FARANDA Antonino ha gestito i danari (dell'Unione Europea) confluiti sul conto corrente della società per l'effetto del positivo accoglimento delle domande uniche di pagamento fraudolentemente confezionate; peraltro che fosse intestatario del conto corrente e che fosse l'unico a poter operare sul conto corrente (sul quale sono confluite le prebende dell'Unione Europea) è stato ampiamente documentato (ed è stato anche oggetto di intense conversazioni del FARANDA Aurelio Salvatore con il commercialista e gemmate dal comportamento zelante di un bancario che ha probabilmente sollecitato l'esibizione di documentazione attestante l'attualità della carica di amministratore della "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*" in capo al genitore FARANDA Antonino al fine di consentire l'operatività di questi su conto corrente della società).

Non dissimile dalla posizione di FARANDA Antonino classe 1941 è la posizione della moglie e **Imputata LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria**; quest'ultima ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione della condotta fraudolenta accertata e contestata ai capi 174 e 177 dell'imputazione e della condotta di falso in atto pubblico contestata ai capi 175 e 176 dell'imputazione e relativa alle procedure della

campagna agricola per gli anni 2013, 2014 e 2015; LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del FARANDA Aurelio Salvatore al momento della costituzione della società (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini per le quali la costituzione non sarebbe possibile senza la partecipazione di persone disponibili ad assumere i ruoli di soci e rappresentanti legali), ha assunto infatti, il ruolo di socia, si alimentando quella pluralità di soci essenziale per la stessa sopravvivenza della società.

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alla truffa tentata (*rectius*: alle truffe tentate) contestata(e) al capo 174 dell'imputazione, sia con riferimento alla truffa consumata contestata al capo 177 dell'imputazione, sia ai falsi contestati (questi ai capi 175 e 176 dell'imputazione): il sig. FARANDA Aurelio Salvatore, nel momento in cui ha confezionato e fatto sottoscrivere al padre e legale rappresentante della compagine (con riferimento alla posizione del quale ha anche curato annualmente la conferma nel ruolo di amministratore come si evince dalle conversazioni con il commercialista) le domande di pagamento con allegati i falsi titoli di conduzione per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la società per il tramite del genitore, non avendo mai richiesto ed ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno valorizzate nel corso delle procedure.

Che la società abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione delle domande di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una consistente superficie aziendale in domanda, contratti di affitto e di soccida falsi è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste NASTASI Armando e dalle evidenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e di cui testé si è data ampia descrizione; v'è traccia anche dell'effettiva erogazione dei contributi (correlati alla sola domanda di PSR per

l'anno 2013) su disposizione dell'ente pagatore Ag.E.A.; ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri (ivi compresi i soci della compagine sociale istante) un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); al FARANDA Aurelio Salvatore va ascritta, infatti, sia la falsa attestazione nella domanda di pagamento (poi confluita nella correlata scheda di validazione) della disponibilità in capo alla compagine istante di particelle di terreno valorizzabili e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei concedenti (tra questi anche un ente territoriale); i titoli di conduzione di cui agli allegati su citati, confezionati per terreni di estensione considerevole, secondo anche uno schema grafico invero assai ricorrente come può evincersi dalla consultazione dei documenti allegati e distinti per ciascuna ditta e compagine, lueggiano, chiariscono ed illustrano, proprio con riferimento alla posizione del FARANDA Aurelio Salvatore e del genitore FARANDA Antonino classe 1941, l'elemento soggettivo e, quindi, la consapevolezza di costoro, come anche di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la società "BIRBA Società Cooperativa Agricola"; una consapevolezza che si ricava anche dalla lunga conversazione in ambientale captata e registrata al RIT 397/16 al progressivo n. 1023 (perizia del dott. V. Ventra) in cui FARANDA Antonino ha manifestato anche alla moglie LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, nel corso della perquisizione e dei sequestri operati dalla Guardia di Finanza il 27.5.2016, il timore di un arresto massivo.

La posizione di **DI MARCO Marinella**.

In presenza di un quadro probatorio non univoco, a fronte di contratti di affitto e di soccida non macroscopicamente falsi e della totale assenza di contatti tra il FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Antonino e LUPICA

SPAGNOLO Rosa Maria da una parte e DI MARCO Marinella dall'altra, fermo il contributo materiale prestato da quest'ultima nella lavorazione della domanda di accesso alle contribuzioni Ag.E.A. (anno 2014), l'imputata DI MARCO Marinella, conclamata la carenza del dolo, va dichiarata assolta perché il fatto non costituisce reato in relazione ai capi 174 e 176 dell'imputazione.

La posizione di GLIOZZO Giuseppina

Va esclusa la responsabilità (contestata nella forma del concorso nelle condotte di cui ai capi 174 e 175 dell'imputazione) di GLIOZZO Giuseppina la quale, in ragione di una lettura compiuta del compendio probatorio, da operarsi soprattutto alla luce delle captazioni telefoniche, registrate e trascritte nella forma della perizia nel corso del dibattimento (il riferimento è alla conversazione intercorsa tra il CAPUTO Antonio e DI MARCO Marinella i quali forniscono plastica dimostrazione di disporre liberamente, per i loro fini, delle credenziali di GLIOZZO Giuseppina all'interno del C.A.A. ACLI), va ritenuta estranea alle condotte poste in essere da FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Emanuele Antonino, DELL'ALABANI Salvatore (e degli altri soci per i quali però si è proceduto separatamente) e DI MARCO Marinella. Dal che l'assoluzione della GLIOZZO Giuseppina per non aver commesso (*rectius*: concorso a commettere) i fatti che le sono stati contestati ai capi 174 e 175 dell'imputazione.

Capi 178 e 179

**FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41)-
ARMELI Giuseppe**

178) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) dell'impresa "PASCOLO CALATINO SRLS", nonché di operatore del CAA U.N.S.I.C. Messina - 003 (ARMELI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti

idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA U.N.S.I.C. Messina - 003) presentava una domanda unica di pagamento (40808759340 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di, Caltagirone, Licodia Eubea, Vizzini, San Michele di Ganzaria, Caltagirone, Gela e Ragusa Ibla, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima nonché allegando dei falsi contratti di affitto, concessioni e attestazioni al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di ARMELI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa predetta - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici il 16.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

**FARANDA Aurelio Salvatore- FARANDA Antonino (cl. 41) -
STRANGIO Antonia**

179) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (FARANDA Antonino) dell'impresa "PASCOLO CALATINO SRLS", nonché di operatore del CAA U.N.S.I.C. Messina - 003 (STRANGIO), in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA STRANGIO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "PASCOLO CALATINO SRLS", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40360663195), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l' AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta- in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 16.5.14

p. o. AGEA; Unione Europea

La società il "PASCOLO CALATINO s.r.l.s.", con Partita Iva 03306020839, ha sede (more solito) in c.da SCETI in Tortorici, è stata costituita il 24.3.2014, in essa ha assunto il ruolo di rappresentante legale FARANDA Antonino classe 1941, socio unico, già amministratore e rappresentante legale della "BIRBA società cooperativa agricola" e della omonima ditta individuale, nonché socio della "LA SPERANZA società cooperativa agricola". Di seguito

lo stralcio delle schede sintetiche acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPP RESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2014	40808759340 (vgs all. 36.b)	Tortorici (ME)	CAA U.N.S.I.C. Messina - 003 ARMELI Giuseppe	16 05 2014	FARANDA ANTONINO (cl.41)

Orbene, come esposto puntualmente dal teste NASTASI Armando all'udienza del 24.9.2021, l'indicata compagine con la D.U.P. per la campagna agricola anno 2014, invero sottoscritta il 16.5.2014 presso il C.A.A. U.N.S.I.C. MESSINA 003, operatore ARMELI Giuseppe, non ha ottenuto prebenda alcuna (si cfr. allegato 36.B); presso l'indicato C.A.A. la Guardia di Finanza ha eseguito l'acquisizione del fascicolo aziendale all'interno della quale è stata rinvenuta la D.U.P. n. 40808759340, con una scheda di validazione n. 40361336460 (allegato 36.C) che però non è quella richiamata dalla D.U.P. appena citata che è, invece, quella n. 40360663195 estrapolata successivamente dal SIAN ed acquisita al fascicolo del dibattimento su richiesta del Pubblico Ministero (si cfr. allegato 36.A); la D.U.P. è stata lavorata dal sig. ARMELI Giuseppe, mentre la scheda di validazione è stata trasmessa da STRANGIO ANTONIA (dello stesso C.A.A. U.N.S.I.C. 003). All'interno del medesimo fascicolo aziendale sono stati anche rinvenuti vari titoli di conduzione di terreni

- un contratto di affittanza agraria tra la società citata e l'istituto diocesano per il sostentamento del clero e tanti altri concedenti (allegato 36.D), avente ad oggetto terreni ubicati in Caltagirone, Licodia Eubea, Vizzini, S. Michele di Ganzaria; il teste NASTASI Armando a tal ultimo riguardo ha riferito che non è stato rinvenuto documento di riconoscimento alcuno allegato al contratto (allegato 36.E); il contratto non è firmato da alcun rappresentante del citato Istituto diocesano; né poteva essere firmato dal concedente

GUCCIONE ROSALIA perché inesistente all'anagrafe Tributaria (SERPICO); la visura eseguita presso la banca dati Anagrafe tributaria (**allegato 36.F**) ha consentito di accertare che il contratto non è stato mai registrato nonostante recasse il timbro dell'Agenzia delle Entrate e la firma del funzionario dell'Agenzia (in apparenza registrato all'Agenzia delle Entrate di Taormina al n. 2420 della serie 3 il 6 maggio 2014); la stessa Agenzia delle Entrate di Taormina previamente interpellata ha comunicato di non aver mai effettuato la registrazione n. 2420 e che la timbratura apposta sul contratto non era conforme a quella in uso all'ufficio e che i soggetti firmatari, dirigente e funzionario, non erano in servizio presso l'ufficio di Taormina (**allegato 36.M**);

- un **contratto di affitto agraria** del 2.5.2014 (la stessa data del precedente) firmato da FARANDA Antonino classe 1941 nella qualità di legale della compagine indicata ed alcuni concedenti ed avente ad oggetto il godimento di terreni ricadenti nel territorio del Comune di Gela (**allegato 36.C**); anche di quest'ultimo contratto, nonostante formalmente ed apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina al n. 2419 dell'8.5.2014, non v'è traccia in banca dati SERPICO (**allegato 36.F**); anche l'Agenzia delle Entrate di Taormina previamente interpellata ha comunicato che le timbrature apposte sul contratto non erano autentiche e che dirigente e funzionario indicati nell'atto in apparenza registrato non erano in servizio presso l'ufficio di Taormina (**allegato 36.M**);

- **concessione** rilasciata alla società "*PASCOLO CALATINO s.r.l.s.*" in esito a trattativa privata ed avente ad oggetto l'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale IBLA del demanio di Ragusa (**allegato 36.II**); parte concedente il Comune Regione Sicilia; l'oggetto un terreno sito in RAGUSA IBLA; presso il Comune da una verifica è emerso che la concessione non è mai stata rilasciata (**allegato 7.AF**); dal punto di vista grafico la concessione era priva di numero di protocollo e di marche da bollo; sono state rinvenute analoghe concessioni (con lo stesso numero) rilasciate

apparentemente a ditte diverse come la "ARMELI SNC di ARMELI MOCCIA GIUSEPPE" e la ditta individuale "ARMELI MOCCIA GIUSEPPE";

- **attestazione** del Comune di Niscemi del 20.1.2014 di avvenuta immissione al pascolo a favore della "PASCOLO CALATINO s.r.l.s." (allegato 36.I); il Comune interpellato ha risposto di non aver mai rilasciato detta attestazione (allegato 36.J);

- **attestazione** analoga del Comune di Caltagirone (allegati 36.K e 36.L).

Invero, all'anagrafe tributaria non sono state rinvenute le registrazioni dei contratti ai n. 2419 e 2420 su citati (allegato 36.M.).

Il 27.5.2016 in occasione della perquisizione a casa di FARANDA Antonino, classe 1941, è stato chiesto dalla Guardia di Finanza di esibire la documentazione anche della "PASCOLO CALATINO s.r.l.s." ma non è stato consegnato nulla (allegato 36.O).

Sul fronte dei diritti al premio o titoli Ag.E.A. v'è traccia documentale di un contratto risalente al 8.5.2014 intercorso tra FARANDA Settimo Ivan e FARANDA Antonino classe 1941 n.q. di legale rappresentante della "PASCOLO CALATINO s.r.l.s." avente ad oggetto la vendita di titoli Ag.E.A. (n. 98 diritti); sebbene di siffatto contratto non vi fosse traccia in SERPICO di esso è stata rinvenuta traccia in banca dati SIAN perché inserito nel fascicolo aziendale della società "PASCOLO CALATINO s.r.l.s.".

Sul fronte degli accertamenti bancari, invece, è stato verificato che, in esito alla procedura avviata con la D.U.P. prima citata, la società istante non ha ricevuto contribuzione alcuna per mano dell' Ag.E.A. e che il delegato ad operare sul conto (aperto presso la banca MPS) della compagine fosse tale BARBAGIOVANNI Rosario (allegato 36.Q).

Infine, quanto al tempo del pregresso utilizzo di particelle (delle stesse particelle valorizzate in D.U.P. e scheda di validazione dalla "PASCOLO CALATINO S.r.l.s."), va osservato i terreni esposti in domanda dalla "PASCOLO CALATINO S.r.l.s." sono stati parimenti esposti e valorizzati da

altre ditte riconducibili a componenti del medesimo nucleo familiare del FARANDA Antonino classe 1941, ed in particolare dalla "*BOVINA del CALATINO di Conti Taguali Maria Rosita*", moglie di FARANDA Aurelio Salvatore ed affine (id est: nuora) di FARANDA Antonino classe 1941, dalla ditta "*FARANDA Settimo Ivan*", figlio di FARANDA Antonino classe 1941, dalla ditta "*FARANDA Antonino*" classe 1941, dall'azienda "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*", quest'ultima moglie di FARANDA Emanuele Antonino, figlio di FARANDA Antonino classe 1941 e fratello di FARANDA Aurelio Salvatore. Un altro punto di contatto tra le ditte e società dei FARANDA (inteso come nucleo familiare allargato ad affini), secondo la prospettazione del teste NASTASI Armando mai smentita dalle parti, va rinvenuto nel trasferimento (almeno formale) degli allevamenti: infatti, l'allevamento con codice aziendale 011CT133, già a nome e nella titolarità della ditta "*FARANDA Antonino*" è stato transitato in parte alla ditta "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*" ed in parte alla ditta "*FARANDA Settimo Ivan*"; ed ancora parte di questo allevamento successivamente è confluito nella "*PASCOLO CALATINO S.r.l.s.*" ed ancora alla "*ALTOBRANDO di FARANDA Rosa Maria*", figlia quest'ultima di FARANDA Massimo Giuseppe, fratello di FARANDA Aurelio Salvatore.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alle condotte contestate ai capi 178 e 179 dell'imputazione la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Antonino classe 1941, ARMELI Giuseppe e STRANGIO Antonina.

La posizione di FARANDA Aurelio Salvatore.

Con riferimento alla posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore va evidenziato che la condotta di quest'ultimo integra l'elemento oggettivo del contestato delitto di truffa tentata (capo 178) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore CAA; capo 179).

A FARANDA Aurelio Salvatore, anche in ragione delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, per la povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dallo stesso e trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) e sopra già sintetizzate, devono, infatti, essere ascritte anche le domande uniche di pagamento avanzate formalmente dalla società "*PASCOLO CALATINO s.r.l.s.*" (il cui legale rappresentante è il padre FARANDA Antonino classe 1941) con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (un contratto di affittanza agraria del 2.5.2014 - allegato 36.D - avente ad oggetto terreni ubicati in Caltagirone, Licodia Eubea, Vizzini, S. Michele di Ganzaria, un contratto di affittanza agraria del 2.5.2014 – allegato 36.C - avente ad oggetto il godimento di terreni ricadenti nel territorio del Comune di Gela, una concessione – allegato 36.H - avente ad oggetto l'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale IBLA del demanio di Ragusa, un'attestazione del Comune di Niscemi del 20.1.2014 di avvenuta immissione al pascolo in favore della "*PASCOLO CALATINO s.r.l.s.*" - allegato 36.I – ed altra analoga attestazione – allegato 36.K - del Comune di Caltagirone), per mezzo delle quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. accreditato sul conto corrente della società).

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono gli stessi che si rinvencono nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società e ditte "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*", "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", "*La Stella*", "*La Contessa*", la "*Bovina dei Nebrodi*", della "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" e della "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*"; il legale rappresentante della "*PASCOLO CALATINO s.r.l.s.*" è FARANDA Antonino, il genitore di FARANDA Aurelio

Salvatore, la compagine ha utilizzato per la campagna agricola 2014 (la stessa del capo di imputazione 178) titoli Ag.E.A. provenienti da FARANDA Settimo Ivan ed allevamenti già della ditta individuale FARANDA Antonino, nonché valorizzato particelle già utilizzate in campagne diverse da altre ditte riconducibili a componenti del medesimo nucleo familiare del FARANDA Antonino classe 1941, ed in particolare dalla “BOVINA del CALATINO di Conti Taguali Maria Rosita”, moglie di FARANDA Aurelio Salvatore ed affine (id est: nuora) di FARANDA Antonino classe 1941, dalla ditta “FARANDA Settimo Ivan”, figlio di FARANDA Antonino classe 1941, dalla ditta “FARANDA Antonino” classe 1941, dall’azienda “CONTI PASQUARELLO GIUSI”, quest’ultima moglie di FARANDA Emanuele Antonino, figlio di FARANDA Antonino classe 1941 e fratello di FARANDA Aurelio Salvatore; figure ricorrenti nella galassia delle compagini e ditte individuali ascrivibili all’ingegno ed alla fantasia del FARANDA Aurelio Salvatore; che, il creatore e gestore di fatto della società “PASCOLO CALATINO s.r.l.s.” fosse il FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagini con amici e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l’organismo pagatore Ag.E.A..

La società “PASCOLO CALATINO s.r.l.s.” ha valorizzato in domanda (nella campagna agricola anno 2014), con il contributo decisivo di FARANDA Aurelio Salvatore, avvalendosi del C.A.A. su indicato, terreni in forza di titoli di conduzione anche macroscopicamente falsi – e che fossero palesemente falsi si ricava dal fatto che il primo contratto del 2.5.2014 non reca nemmeno la firma dell’Istituto concedente, reca sottoscrizioni dei concedenti con tratto non dissimile, contiene il riferimento ad un canone annuo irrisorio di euro 50,00 omnia nemmeno distinto per ciascun concedente in ragione della diversa titolarità dei beni concessi in godimento, nonché dal fatto che la concessione

dell'ente territoriale è totalmente priva di numero di protocollo e di marche da bollo – tutti confezionati in funzione della formulazione della domanda unica di pagamento per la campagna indicata nel capo 178 dell'imputazione, trasfusi nella scheda di validazione lavorata dal C.A.A. – la stessa menzionata nel capo 179 dell'imputazione - e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; falsi contratti, false concessioni e attestazioni di enti territoriali (in solo in apparenza registrati presso l'Agenzia delle Entrate) allegati alla domanda unica di pagamento e valorizzati nella correlata scheda di validazione ed alla attestazione di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla consapevole omissione dei controlli prescritti sulla documentazione posta a supporto della domanda.

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni già esposte in occasione della trattazione dei capi che precedono.

Con riferimento alla posizione processuale di **FARANDA Antonino classe 1941** è sufficiente osservare che quest'ultimo ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione della condotta fraudolenta accertata e contestata ai capi 178 dell'imputazione e della condotta di falso in atto pubblico contestata al capo 179 dell'imputazione e relativa alla procedura della campagna agricola per l'anno 2014 avviata con la D.U.P. su citata; FARANDA Antonino classe 1941 ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del figlio FARANDA Aurelio Salvatore (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini: "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Settimo Ivan, "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Emanuele

Antonino, "ditta individuale FARANDA Emanuele Antonino", "La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.", società in apparenza gestita dalla cognata di FARANDA Aurelio Salvatore, con "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola", gestita in apparenza da un uomo di fiducia del FARANDA Aurelio Salvatore, tale Foti Dario Fausto, con "La Contessa" gestita in apparenza da ARMELI MOCCIA Salvatore e con "La Stella" gestita in apparenza nuovamente dalla cognata COCI Carolina, tutte compagini e ditte manovrate dalla stessa persona in funzione dell'accaparramento di contributi dell'Unione Europea), ha assunto la carica di amministratore, ha sottoscritto la domanda di pagamento ed i falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla consapevole omissione dei controlli prescritti sulla documentazione posta a supporto della domanda; infine, FARANDA Antonino ha sottoscritto il contratto di conto corrente utile per l'accredito (invero poi non avvenuto) delle prebende comunitarie che, invece, si sarebbe verificato per l'effetto del positivo accoglimento della domanda unica di pagamento fraudolentemente confezionata.

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alla truffa tentata contestata al capo 178 dell'imputazione, sia con riferimento al falso contestato al capo 179 dell'imputazione: il sig. FARANDA Aurelio Salvatore, nel momento in cui ha confezionato e fatto sottoscrivere a FARANDA Antonino, padre e legale rappresentante della compagine (con riferimento alla posizione del quale ha spesso assunto il ruolo di vigilante curatore, come si evince dalle conversazioni intrattenute con il commercialista sul fronte dell'operatività della diversa compagine "BIRBA società Cooperativa Agricola"), la domanda di pagamento con allegati i falsi (alcuni dei quali macroscopicamente) titoli di conduzione per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà, non poteva che essere

consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la società per il tramite del genitore, non avendo mai richiesto ed ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno valorizzate nel corso delle procedure.

Con riferimento alla posizione processuale di ARMELI Giuseppe e STRANGIO Antonia va osservato quanto segue.

Che la società abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione delle domande di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una consistente superficie aziendale in domanda, contratti di affitto, concessioni e attestazioni falsi (alcuni dei quali anche macroscopicamente falsi) è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste NASTASI Armando e dalle evidenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e di cui testé si è data ampia descrizione; non v'è, però, traccia dell'effettiva erogazione dei contributi (correlati alla sola domanda anno 2014) su disposizione dell'ente pagatore Ag.E.A..

Ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati (anche) dagli operatori C.A.A. **ARMELI Giuseppe e STRANGIO Antonia** invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri (ivi compreso il gestore di fatto e l'amministratore di diritto della società istante) un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo richiesto); al FARANDA Aurelio Salvatore va ascritta, infatti, la falsa attestazione nella domanda di pagamento, quella invero curata da **ARMELI Giuseppe**, poi confluita nella correlata scheda di validazione curata da **STRANGIO Antonia**, della disponibilità in capo alla compagine istante di particelle di terreno valorizzabili e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei concedenti (tra questi anche un ente territoriale); ad **ARMELI Giuseppe e STRANGIO Antonia** va, poi, ascritta la definizione della procedura amministrativa delocalizzata con l'inoltro della domanda e della correlata scheda di validazione all'organismo pagatore Ag.E.A..

Il quadro d'insieme dei titoli di conduzione di cui agli allegati su citati, confezionati per terreni di estensione considerevole, secondo anche uno schema grafico invero assai ricorrente come può evincersi dalla consultazione dei documenti allegati e distinti per ciascuna ditta e compagine, **lumeggia, chiarisce ed illustra**, proprio con riferimento alla posizione del **FARANDA Aurelio Salvatore** e del genitore **FARANDA Antonino**, classe 1941, come anche degli operatori del **C.A.A. ARMELI Giuseppe** e **STRANGIO Antonia**, l'elemento soggettivo e, quindi, la consapevolezza di costoro (tutti) di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la società "**PASCOLO CALATINO s.r.l.s.**".

Dal che l'affermazione della loro responsabilità penale per i reati contestati ai capi 178 e 179 dell'imputazione.

Capi 180, 181, 182 e 183

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - LOMBARDO FACCIALE Pietro - CARCIONE Arturo - NATOLI Giuseppe- COSTANTINI Massimo- CARCIONE Giuseppe - [LOMBARDO FACCIALE Gessica nei cui confronti si precede separatamente]

180) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) dell'impresa individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria", nonché di operatore dei CAA Fenapi Messina 003 (LOMBARDO FACCIALE Pietro; CARCIONE Arturo; CARCIONE Giuseppe) e del CAA Confagricoltura Messina 001 (NATOLI, COSTANTINI, LOMBARDO FACCIALE Gessica), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri

e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 82.665,97.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per le Campagne 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Licodia Eubea, Messina, Bisacchino, San Michele di Ganzaria e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando delle false certificazioni e concessioni, delle false denunce e dei falsi contratti di comodato ed affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori CARCIONE Arturo (campagna 2012), LOMBARDO FACCIALE Pietro, CARCIONE Giuseppe (2012, 2013 e 2014) NATOLI (2015, 2016) COSTANTINI (2015, 2016, 2017) e LOMBARDO FACCIALE Gessica (2018) - operatori i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 82.665,97.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici nelle date del 17.6.14 (bonifico di euro 23.865,17.-), 3.3.14 (bonifico di euro 23.277,14.-); 23.10.14 (bonifico di euro 10.488,42.-), 12.5.15 (bonifico di euro 2.098,19.-), 19.10.15 (bonifico di euro 230,21.-), 4.5.16 (bonifico di euro 491,38.-), 12.10.16 (bonifico di euro 123,47), 10.2.16 (bonifico di euro 14.247,03.-), 1.6.16 (bonifico di euro 1.628,68.-), 13.10.16

(bonifico di euro 154,79.-), 1.12.16 (bonifico di euro 1.468,34.-) 1.3.17 (bonifico di euro 481,23.-) 26.6.17 (bonifico di euro 114,11.-), 26.10.17 (bonifico di euro 1.498,71.-) 29.12.17 (bonifico di euro 490,61.-); in Messina il 18.01.19 (bonifico di euro 2.008,49.-)

p. o. AGEA; Unione Europea

**FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria
- CARCIONE Giuseppe**

181) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. rut. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) dell'impresa individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria", nonché di operatore del CAA Fenapi Messina 003 (CARCIONE), in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA CARCIONE - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358989967) e 2014 (scheda di validazione 40361462712), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Capri Leone il 31.5.13 ed il 7.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

**FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria
- COSTANTINI Massimo**

182) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) dell'impresa individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria", nonché di operatore dei CAA Confagricoltura Messina 001 (COSTANTINI), in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA COSTANTINI - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2015 (in seno alla "scheda di validazione" 50361850899), 2016 (scheda di validazione 60380996375) e 2017 (scheda di validazione 70383528299), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.J.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 10.7.15; in Messina nelle date del 14.6.16 e del 12.5.17

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria

183) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis. I; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Capri Leone il 31.5.13 ed il 7.6.14, in Tortorici il 10.7.15; in Messina nelle date del 14.6.16 e del 12.5.17

Anche la ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria" ha sede in c.da Scti in Tortorici (come anche la società "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola", "La Contessa" società agricola a responsabilità limitata semplificata, la "ROSA s.r.l.s.", "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola", la "BIRBA Società Cooperativa Agricola" e la "PASCOLO CALATINO s.r.l.s."); la sig.ra LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, madre di FARANDA Aurelio Salvatore, è persona fisica che ha ricoperto il ruolo di socio nella società "BIRBA Società Cooperativa Agricola" e – come vedremo innanzi – anche nella società "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola" e nella diversa compagine (non oggetto di specifica trattazione) "RISORSA Società Cooperativa Agricola" (cancellata dal 2013).

**Di seguito lo stralcio delle schede di sintesi acquisite al fascicolo del
dibattimento con il consenso delle parti.**

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTA ZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
00811870005 (<u>sgs all. 37.d</u>)	2010	Caprileone (ME) 05 maggio 2010	11.874,94 10.603,07 1.806,39	Tortorici (ME)	Poste Italiane - Piazza Antonello IT0610760116500 000045384492	22.10.2010 10.12.2010 20.04.2011 (<u>sgs all. 37.bg</u>)	CAA FI NAPI - MESSINA - 003 Operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro Correo CARCIONE ARTURO (per scheda di validazione)
10810305929 (<u>sgs all. 37.f</u>)	2011	Caprileone (ME) 02 maggio 2011	24.074,78	Tortorici (ME)	Poste Italiane - Piazza Antonello IT0610760116500 000045384492	08.02.2012 (<u>sgs all. 37.bg</u>)	CAA FI NAPI - MESSINA - 003 Operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro Correo CARCIONE ARTURO (per scheda di validazione)
20808261174 (<u>sgs all. 37.h</u>)	2012	Caprileone (ME) 31 maggio 2012	23.865,17	Tortorici (ME)	Poste Italiane - Piazza Antonello IT0610760116500 000045384492	17.06.2014 (<u>sgs all. 37.bg</u>)	CAA FI NAPI - MESSINA - 003 Operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro Correo CARCIONE ARTURO (per scheda di validazione)
30809878967 (<u>sgs all. 37.i</u>)	2013	Caprileone (ME) 31 maggio 2013	23.277,24	Tortorici (ME)	Poste Italiane - Piazza Antonello IT0610760116500 000045384492	03.03.2014 (<u>sgs all. 37.bg</u>)	CAA FI NAPI - MESSINA - 003 Operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro Correo CARCIONE Giuseppe (per scheda di validazione)

40809472885 (vgs all. 37.0)	2014	Capri Leone (ME) 07 giugno 2014	10.488,42 2.098,19 230,21 491,38 123,47	Tortorici (ME)	Poste Italiane - Piazza Antonello IT0610760116500 000045384492	23.10.2014 12.05.2015 19.10.2015 (vgs all. 37.0) 04.05.2016 12.10.2016 (vgs all. 37.0)	CAA TIRAPI - MESSINA - 003 Operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro Correo CARCIONE Giuseppe (per scheda di validazione)
50267917404 (vgs all. 37.0)	2015	Tortorici (ME) 10 luglio 2015	14.247,03 1.628,68 154,79	Tortorici (ME)	Poste Italiane - Piazza Antonello IT0610760116500 000045384492	10.02.2016 01.06.2016 13.10.2016 (vgs all. 37.0)	CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 Operatore CONSTANTINI Massimo Correo NATOLI Giuseppe (Responsabile CAA - - sottoscrittore)
60264195318 (vgs all. 37.0)	2016	Messina (ME) 14 giugno 2016	1.468,34 481,23 114,11	Tortorici (ME)	Poste Italiane - Piazza Antonello IT0610760116500 000045384492	01.12.2016 (vgs all. 37.0) 01.03.2017 26.06.2017 ALLEGATO (vgs all. 37.0)	CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 Operatore CONSTANTINI Massimo Correo NATOLI Giuseppe (Responsabile CAA - sottoscrittore)
70262026696 - vgs all. 37.0)	2017	Messina (ME) 12.05.2017	1.498,71 490,61	Tortorici (ME)	Poste Italiane - Piazza Antonello IT0610760116500 000045384492	26.10.2017 29.12.2017 (vgs all. 37.0)	CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 Operatore CONSTANTINI Massimo Correo NATOLI Giuseppe (Responsabile CAA - - sottoscrittore)
80268840092	2018	Messina (ME) 15.05.2018	2.008,49	Tortorici (ME)	Poste Italiane - Piazza Antonello IT0610760116500 000045384492	18.01.2019	CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 Operatore LOMBARDO FACCIALE Giessica

[Handwritten signature]

Orbene, il teste NASTASI Armando all'udienza del 24.9.2021 si è soffermato sulle procedure avviate dalla ditta individuale "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*", distinte per campagna agricola, in funzione della captazione delle contribuzioni elargite dall'Unione Europea a ditte e società operanti nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento.

La ditta "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*", nella campagna agricola anno 2010, con la D.U.P. del 5.5.2010 (**allegato 37.D**), presentata tramite il C.A.A. FENAPI MESSINA 003, operatori LOMBARDO FACCIALE Pietro e CARCIONE Arturo, ha acquisito prebende in tre soluzioni di pagamento: una di 11.874,94 il 22/10/2010, la seconda soluzione 10.703,07 euro il 10 dicembre del 2010 e 1.806,39 euro corrisposti il 20 aprile del 2011 (**allegato 37.BG**); nella campagna agricola anno 2011, con la D.U.P. 2011 del 2.5.2011, sottoscritta in Caprileone il 2.5.2011, presentata tramite il C.A.A. FENAPI MESSINA 003, operatori LOMBARDO FACCIALE Pietro e CARCIONE Arturo, la ditta "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*", ha acquisito prebende per 24.074,78 euro corrisposte l'8 febbraio del 2012 (**allegato 37.F**); nella campagna anno 2012, con la D.U.P. 2012 (**allegato 37.II**) sottoscritta il 31.5.2012 in Caprileone, presentata tramite il C.A.A. FENAPI MESSINA 003, operatori LOMBARDO FACCIALE Pietro e CARCIONE Arturo, la ditta "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*" ha acquisito contributi per euro **23.865,17**, accreditati in data 17.06.2014; nella campagna agricola anno 2013, con la D.U.P. 2013, sottoscritta a Caprileone il 31 maggio 2013, presentata tramite il C.A.A. FENAPI MESSINA 003, operatori LOMBARDO FACCIALE Pietro e CARCIONE Giuseppe, la ditta su citata ha acquisito contributi per euro **23.277,24** in data 03.03.2014 (**allegato 37.J**); nella campagna agricola anno 2014, con la D.U.P. sottoscritta in Caprileone il 7 giugno del 2014 sempre presso il C.A.A. FENAPI MESSINA 003, operatori LOMBARDO FACCIALE Pietro e CARCIONE Giuseppe, la ditta ha acquisito contributi in cinque soluzioni: una per euro 10.488,42 in data 23 ottobre 2014; una di euro **2.098,19** in data 12 maggio 2015 e una di **230,21 euro** in data 19 ottobre 2015 (**allegato**

37.BG) ed altre due per **euro 491,38 euro** del 4 maggio 2016 e **euro 123,47** del 12 ottobre 2016 (**allegato 37.BQ**); nella campagna agricola anno 2015, con la D.U.P. (**allegato 37.N**) sottoscritta a Tortorici presso il CAA CONFAGRICOLTURA Messina 001, operatori COSTANTINI Massimo e responsabile NATOLI Giuseppe, la ditta ha acquisito contributi in più soluzioni: una di euro 14.247,03 il 10 febbraio del 2016, una di **1.628,68 euro** in data 1.6.2016 e l'ultima di **euro 154,79** il 13 ottobre 2016 (**allegato 37.BG**); nella campagna agricola anno 2016, con la D.U.P. (**allegato 37.O**), sottoscritta a Messina presso il CAA CONFAGRICOLTURA 001, operatore COSTANTINI Massimo e responsabile NATOLI Giuseppe, la ditta ha acquisito contributi in più soluzioni una per **euro 1.468,34** in data 1 dicembre 2016 (**allegato 37.BG**), la seconda per **481,23 euro** in data 1 marzo 2017 e di 144,11 euro il 26 giugno 2017 (**allegato 37.BR**); nella campagna agricola anno 2017, con la D.U.P. (**allegato 37.BO**), sottoscritta a Messina presso stesso CAA Confagricoltura Messina 001, operatore COSTANTINI Massimo e responsabile NATOLI Giuseppe, la ditta ha acquisito contributi in più soluzioni una di **1.498,71 euro** in data 26 ottobre 2017 e una di **490,61 euro** in data 29 dicembre 2017 (**allegato 37. BS**); nella campagna agricola 2018, con la D.U.P. (**allegato 37.BO**), sottoscritta a Messina il 15.5.2018, stesso CAA Confagricoltura Messina 001, operatore, operatore LOMBARDO FACCIALE Jessica, la ditta ha acquisito contributi per **euro 2.008,49** accreditati in data 18 gennaio 2019 (**allegato 37. BS**); somme tutte confluite sul conto corrente in essere presso POSTE ITALIANE s.p.a., in Messina Piazza Antonello (IT0610760116500000045384492; **allegato 37.BS** già plurime volte citato).

Come compiutamente rappresentato dal teste NASTASI Armando ed ampiamente documentato agli atti del fascicolo del dibattimento, in data 15.2.2016 la Guardia di Finanza procedeva a varie acquisizioni documentali: una presso il CAA FENAPI 003 in presenza di CARCIONE Arturo, delegato dal figlio CARCIONE Giuseppe che reggeva lo sportello, in esito alla quale sono stati rinvenuti documenti integranti il fascicolo aziendale della ditta

"LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria" con riferimento alle domande avanzate per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (allegati 37.A); un'altra presso il CAA CONFAGRICOLTURA Messina 001 di NATOLI Giuseppe che ha consegnato ai richiedenti il fascicolo aziendale contenente la documentazione della ditta in esame rilevante per la campagna agricola anno 2015 (allegato 37.B); i documenti non rinvenuti (relativi quindi alle restanti campagne agricole) sono stati acquisiti tramite estrazione dalla banca dati SIAN (allegati 37.C e 37.D; 37.O, la D.U.P. per l'anno 2016 - e 37.P – la Scheda di Validazione per l'anno 2016).

Come si ricava dalla produzione del Pubblico Ministero del 13.12.2021, acquisita al fascicolo del dibattimento, per la campagna agricola anno 2017 la ditta *"LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria"* ha avanzato una D.U.P., recante il numero 70262026696, alla quale va correlata la scheda di validazione n. 70383528299 (allegati 17 e 18), nonché, per la campagna agricola anno 2018, una D.U.P., recante il numero 80268848092, tutte lavorate dal CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 001, per l'anno 2017 dall'operatore COSTANTINI Massimo e per l'anno 2018 dall'operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro; in siffatte annualità la ditta ha valorizzato particelle condotte in comodato (lo stesso comodato del 7.4.2014 convenuto con 10 comodanti, con termine di efficacia al 31.12.2020, in apparenza registrato il 9.4.2014 presso l'agenzia delle Entrate di Taormina; lo stesso utilizzato per la campagna agricola 2014 (allegati 37.AL, 37.AM e allegato 20, quest'ultimo prodotto all'udienza del 13.12.2021), in apparenza registrato ma del quale non v'è traccia di registrazione alcuna in banca dati SERPICO.

Di seguito schematicamente l'elenco degli operatori e responsabili di C.A.A. coinvolti nelle varie procedure su descritte: LOMBARDO FACCIALE Pietro quale operatore del CAA FENAPI Messina 003, CARCIONE Arturo quale operatore responsabile del centro assistenza FENAPI Messina 003, CARCIONE Giuseppe, operatore responsabile del centro assistenza FENAPI Messina 003, COSTANTINI Massimo, operatore del CAA

CONFAGRICOLTURA Messina 001, NATOLI Giuseppe, responsabile del CAA CONFAGRICOLTURA Messina 001.

Per ciascuna campagna sono stati anche acquisiti vari titoli di conduzione allegati alle domande e valorizzati con la scheda di validazione correlata; orbene, con riferimento alla campagna 2010, sono stati rinvenuti i seguenti titoli di conduzione poi ritualmente confluiti nel fascicolo del dibattimento:

- una denuncia verbale di affitto di pascolo del 7.1.2010 (**allegato 37.Q**) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata Militello al numero 111 (il teste: *"Per mezzo di questo contratto la ditta individuale Lupica Spagnolo Rosa Maria dichiarava di aver stipulato il contratto in questione per la durata di un anno, dall'1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 con i proprietari di questi terreni siti nel comune di Caltagirone."*); da una consultazione della banca dati anagrafe tributaria alcuni proprietari e concedenti sono risultati inesistenti ovvero deceduti ancor prima della stipula (ad es. Zanini Mario, nato a Chiuppano, Vicenza, il 25 marzo del '46 ed è deceduto il 5 aprile del 2006); ed ancora il contratto di affitto (oggetto di denuncia) non è stato materialmente rinvenuto; in SERPICO non è stata rinvenuta traccia alcuna di registrazione del contratto ora citato (**allegato 37.R**); ed ancora l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello all'uopo interpellata ha trasmesso copia del contratto effettivamente registrato con gli estremi su indicati invero totalmente difforme per contenuto e parti da quello oggetto della denuncia verbale appena citata (**allegato 37.BA**).

- certificazione del Comune di Caltagirone, anche questa recante timbri di avvenuta registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello al n. 109, nella quale si attestava che la LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria conduceva e immetteva al pascolo per l'anno 2010 ben 60 capi bovini (**allegati 37.S. e 37.T**); anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate all'uopo interpellata ha negato l'esistenza della registrazione, così come le risultanze della banca dati SERPICO non hanno consegnato traccia alcuna

della registrazione del rapporto contrattuale tra il Comune e la ditta individuale su citata (**allegati 37.R e 37.BA**).

- certificazione del Comune di Caltagirone riguardante l'immissione a pascolo su territorio del comune di Caltagirone di 30 bovini rilasciata in favore della ditta LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (**allegato 37.T**), invero riportante timbri dell'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello ed in apparenza registrata al n. 93 della serie 3; anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate all'uopo interpellata ha negato l'esistenza della indicata concessione (con i medesimi estremi di registrazione v'era atto diverso), così come le risultanze della banca dati SERPICO non hanno consegnato traccia alcuna della registrazione del rapporto tra il Comune e la ditta individuale su citata (**allegati 37.R e 37.BA**).

Sono stati materialmente rinvenuti vari titoli utilizzati nella procedura avviata con la D.U.P. per la campagna agricola anno 2011 e tra questi:

- denuncia verbale di affitto di pascolo (**allegato 37.U**), recante timbri dell'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello; tra i danti causa il sig. ZANINI Mario, invero però deceduto prima della stipula del (denunziato) contratto ed ancora, con riferimento alla particella 30 del foglio 282 indicata nella denuncia di contratto in esame, la presunta concedente PLACENTI Carmela è parimenti deceduta prima della stipula (**allegato 37.V**).

- certificazione del Comune di Caltagirone riguardante l'immissione a pascolo su territorio del comune di Caltagirone di 30 bovini rilasciata in favore della ditta LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (**allegato 37.X**), invero riportante timbri dell'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello ma solo in apparenza registrata (il teste "*Nonostante l'apposizione del timbro Agenzie delle Entrate non risulta all'Agenzia delle Entrate*").

Sono stati materialmente rinvenuti vari titoli utilizzati nella procedura avviata nella campagna agricola anno 2012 e tra questi:

- contratto di comodato (**allegato 37.Y**) con concedente ZANINI Mario (lo stesso già citato e morto ben prima della stipula).

- certificazione dello stesso Comune di Caltagirone (**allegato 37.AA**), con le consuete patologie.

Sono stati materialmente rinvenuti vari titoli utilizzati nella procedura avviata nella campagna agricola anno 2013 e tra questi:

- comodato del 10.4.2013 con concedenti (tra gli altri anche) ZANINI Mario e CAUDARELLA Umberto morti ben prima della stipula (**allegato 37.AC**);

- comodato del 9.5.2013 con simili patologie (**allegato 37.AE**);

- altre certificazioni di immissione al pascolo disconosciute dal Comune di Caltagirone (**allegati 37.AF e 37.AG**), peraltro aventi per oggetto particelle concesse a soggetti diversi dalla ditta "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*" (**allegato 37.BD**), il teste ha riferito che "*Il comune di Caltagirone in questo caso, sentito nel merito, comunicava di non aver mai concesso autorizzazioni o concessioni per le transumanze di animali mentre alcuni terreni che erano indicati in questa domanda unica sono stati concessi all'Azienda Regionale delle Foreste il cui responsabile era il dottor Mario Bonanno in virtù di una convenzione. Tale convenzione risulta registrata all'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 1261 della serie 3 ed è l'allegato 37.BD*";

- certificazione di immissione al pascolo disconosciuta dal Comune di Caltagirone (**allegato 37.AI**);

- concessione di erbe da pascolo la n. 78 nota n. 125 a firma di Foti Ettore, responsabile dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana dell'ufficio di Catania, per il periodo 1.1.2013 - 30 giugno del 2013 e rilasciata in favore di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ed avente ad oggetto terreni ubicati nel territorio del Comune di Caltagirone e di proprietà di detto ente il quale, all'uopo interpellato, ha comunicato di non aver mai rilasciato detta concessione (**allegati 37.AJ e 37.AK**);

Sono stati materialmente rinvenuti vari titoli di conduzione utilizzati nella procedura per la campagna agricola anno 2014 e tra questi:

- comodato del 7.4.2014 con concedenti ZANINI Mario e CAUDARELLA Umberto morti prima della stipula (allegato 37.AL), in apparenza registrato ma del quale non v'è traccia di registrazione alcuna in banca dati SERPICO (allegato 37.AM);
- contratto di affitto di fondo rustico del 14.5.2014 (allegato 37.AN) con concedenti inesistenti in banca dati SERPICO (allegato 37.AM) e fittiziamente registrato al n. 4879 della serie 3 come confermato dall'Agenzia delle Entrate di Taormina all'uopo interpellata (allegato 37.BB);
- contratto di affitto di fondo rustico del 3.4.2014 (allegato 37.AR) con concedente ARRIGO Francesco deceduto ben prima della stipula (Arrigo Francesco nato a Messina il 31.8.1933 e deceduto il 17.12.2011) e fittiziamente registrato al n. 3424 (allegati 37 AM e 37.BB);
- concessione per l'uso delle erbe da pascolo su Caltagirone e Catania (allegato 37.AT) n. ND.215 rilasciata dal dottor Bonanno Mario in data 18.12.2013 e che lo stesso ente, all'uopo interpellato, ha disconosciuto (allegato 37.AK) e che comunque reca quale indicazione del beneficiario non la ditta "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria" ma CRASCI KATIA (moglie di FARANDA GAETANO, il fratello di FARANDA Aurelio Salvatore e affine di quest'ultimo). Sempre con precipuo riferimento a tale ultima concessione giova evidenziare che nel corso dell'attività di perquisizione e sequestro di materiale informatico (allegato 37.BM) sono stati estrapolati dal computer (*hard disk* identificabile con il numero seriale W9A0A3AW) di CRASCI' Salvatore, padre di CRASCI' Katia, presso l'abitazione di CRASCI Katia (e del marito FARANDA Gaetano), vari *files* e tra essi merita menzione un *file word* denominato "concessione a mezzo trattativa privata dell'utilizzo delle erbe da pascolo ND 215" (allegato 37.AU); poi sono state trovate sempre nel medesimo pc due immagini *JPG* della REGIONE SICILIANA (nella prima immagine tre gambe sono di colore rosa mentre nella successiva immagine sono completamente bianche e risultano identiche a quelle apposte sul documento);

materiale evidentemente utilizzato per il confezionamento in house del menzionato atto amministrativo.

Sono stati materialmente rinvenuti vari titoli di conduzione utilizzati nella procedura nella campagna agricola anno 2015 e tra questi:

- contratto di comodato avente ad oggetto terreni agricoli (**allegato 37.AV**) in apparenza registrato al n. 2190 e recante timbri della Agenzia delle Entrate di Taormina, con concedenti morti ben prima della stipula e tra questi sempre ZANINI Mario e CAUDARELLA Umberto; dall'anagrafe tributaria non è emersa traccia alcuna della registrazione (**allegato 37.AM**);

- concessione dell'utilizzo di erbe da pascolo esistenti nel demanio di Cutuminello, agro di Caltagirone, San Michele di Ganzaria, recante il numero 16 rilasciata dall'Ufficio Provinciale di Catania, a firma del solito Foti Ettore (**allegato 37.AW**) per un periodo compreso dall'1 dicembre 2014 al 31 agosto 2015 in favore della LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, però estranea al protocollo dell'Ufficio (**allegato 37.AK**).

Sul tema delle rinvenute concessioni merita menzione quanto dichiarato dal teste **DE MARCO Antonino** in dibattimento all'udienza del 4.10.2021; questi ha ricordato di non avere mai firmato concessioni aventi ad oggetto terreni ed in particolare quelle che gli sono state esibite nel corso dell'esame incrociati (corrispondenti agli allegati 37.AJ; 37.AT; 37.AW); sulla concessione datata 2.1.2013 (allegato 37.AJ) il teste ha riferito, dopo aver visionato l'atto, che la firma in apparenza apposta dal suo collega Foti Ettore non corrispondeva a quella del predetto Foti e che il numero identificativo della concessione non fosse genuino perché sproporzionato rispetto al numero di concessioni in media rilasciate in un anno dall'ente; analoga osservazione ha formulato dopo aver visionato la concessione datata 5.5.2015 (allegato 37.AW); con riferimento alla concessione datata 18.12.2013 (allegato 37.AT), in apparenza sottoscritta da Bonanno Mario, il teste ha ricordato che, nell'anno 2013, il responsabile dell'Ufficio era Foti Ettore e non anche il Bonanno Mario; il teste ha poi soggiunto che, di regola, alle concessioni vengono apposte marche da bollo che,

nel caso di specie, non vi erano e che le impronte dei timbri apposte sugli atti erano sproporzionate non avevano le dimensioni di quelle apposte sulle concessioni; nonché specificato che anche l'impostazione grafica degli atti sottopostigli era diversa da quella utilizzata dall'Ufficio di cui era dirigente.

Sono stati materialmente rinvenuti vari titoli di conduzione utilizzati nella procedura nella campagna agricola anno 2016 ed allegati alla D.U.P. ed alla Scheda di Validazione (**allegati 37.O** per la DUP 2016 e **37.P** per la relativa scheda di validazione); tra i titoli rinvenuti quello già citato all'allegato 37.AL (comodato del 7.4.2014 con concedenti ZANINI Mario e CAUDARELLA Umberto morti prima della stipula solo in apparenza registrato e del quale infatti non v'è traccia di registrazione alcuna in banca dati SERPICO;

Sono state, poi, trovate e rinvenute anche dichiarazioni di aggiornamento (e quindi di stralcio di particelle) del fascicolo aziendale aventi ad oggetto

- particelle ricadenti nel territorio del Comune di Butera (**allegato 37.AY**);

- particella n. 30 del foglio 282 del comune di Caltagirone; più nel dettaglio è stata ancora rinvenuta una mail del 15.6.2015 recapitata all'indirizzo di posta elettronica di dottor.lombardofacciale55@tiscali.it con la quale il CAA Confagricoltura Servizi Messina ha chiesto l'eliminazione dal fascicolo aziendale (della LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria) della particella n. 30 del foglio 282 del comune di Caltagirone in quanto di proprietà della signora Cona Concetta (nominativo che si rinviene nei vari contratti di comodato su citati ed utilizzati in varie annualità ed in prima battuta attribuita nei negozi a tale sig.ra PLACENTI) che l'aveva concessa al marito Cona Sebastiano e non anche alla ditta "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*"; siffatta particella è stata poi (dopo la richiesta) effettivamente stralciata (**allegato 37.AZ**).

E' stato accertato che gli atti rinvenuti ed in apparenza registrati presso l'Agenzia delle Entrate non sono stati effettivamente registrati; i vari atti sono stati tutti sottoposti all'attenzione delle varie direzioni dell'Agenzia delle Entrate ovvero degli enti concedenti (**allegati 37.BA**, l'Agenzia di S. Agata di

Militello; 37.BB l'Agencia delle Entrate di Taormina; 37.BC l'Agencia delle Entrate di Ragusa; 37.BD il Comune di Caltagirone; testualmente quest'ultima: *"In risposta alla vostra nota prot. Numero... del... si comunica quanto segue: "I terreni di proprietà del demanio di quest'ente, nello specifico ...(inc.)... del demanio comunale di Santo Pietro sono stati concessi in gestione solo all'Azienda Regionale Foreste Demaniali della Regione Siciliana con sede legale in Palermo rappresentata dal Dirigente Provinciale dotto Mario Bonanno domiciliato per la carica in Catania via Etnea 353. Inoltre agli atti di questo ufficio scrivente non risultano concesse alcuna autorizzazione per transumanze di animale. Firmato dott. Ignazio Alberghina)* che hanno tutti disconosciuto gli atti e le concessioni utilizzate nelle D.U.P. dalla *"ditta LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria"*.

In esito alla perquisizione eseguita presso l'abitazione di FARANDA Antonino classe 1941 e della moglie LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (genitori di FARANDA Aurelio Salvatore) sono stati sequestrati vari documenti e tra questi

a) un preliminare con promittente venditore tale IUCULANO Calogero classe 1993 e promittente acquirente FARANDA Davide del 12.6.2014 (allegato 37.BJ), in apparenza estraneo alle due contestazioni in esame, ma che il teste ha riferito di aver voluto menzionare perché i *"contratti preliminari di vendita a volte mascheravano anche un passaggio di denaro che poi non formandosi definitivamente con l'effettivo atto di vendita quindi lo abbiamo voluto analizzare nel contesto anche perché Faranda Davide fa parte pure delle varie aziende investigate nel corso di Nebrodi"*;

b) il fascicolo aziendale della società *"LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola"* con legale rappresentante LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (la quale su richiesta ex artt. 248 comma 1 c.p.p. aveva negato di detenere documenti riferibili alla sua ditta individuale ed alla società *"LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola"*, come si ricava dal verbale di operazioni compiute del 27.5.2016 di cui all'allegato 37.BF);

c) copia della concessione n. 34 del 13.5.2016 rilasciata dall'Assessorato Regionale in favore di SPASARO Angelica Giusy (**allegato 37.BK**);

d) vendita con patto di riservato dominio intercorsa tra l'ISMEA e FARANDA Davide (**allegato 37.BL**).

Dalla consultazione della banca dati SIAN è emerso che la ditta ha avuto disponibilità di titoli AGEA ovvero diritti al premio per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 e 2014 per un totale di 95 ottenuti con la domanda di accesso alla riserva nazionale; poi ridottisi a 85 per il 2015 e 2016 (**allegato 37.BE**).

Sul fronte degli accertamenti amministrativi, contabili e bancari meritano menzione le seguenti risultanze, tutte sintomatiche di una sostanziale apparente operatività commerciale della ditta individuale "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*"; infatti, non v'è traccia di iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, la ditta non ha mai esercitato l'attività agricola, ciò che si ricava induttivamente dal fatto che non v'è traccia alcuna di documenti fiscali attestanti l'acquisto di prodotti o di materiali agricoli; non è stato ancora rinvenuto tenentario alcuno delle scritture contabili che, peraltro, la stessa LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha dichiarato, in sede di acquisizione documentale disposta dalla Procura della Repubblica, di non detenere (sempre **allegato 37.BF**). All'uopo interpellata sull'esistenza del conto corrente n. 45384492, lo stesso indicato in D.U.P. dalla ditta LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria nelle singole procedure, la società POSTE ITALIANE SPA ha comunicato l'effettiva esistenza del conto corrente e che il soggetto delegato ad operare era la LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria; infine, è stato tracciato il flusso delle prebende come già su schematizzate (**allegato 37.BG**).

Infine, quanto al tempo del pregresso utilizzo di particelle (delle stesse particelle valorizzate in D.U.P. e scheda di validazione dalla ditta "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*"), va osservato i terreni esposti in domanda dalla ditta "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*" sono stati parimenti esposti e valorizzati da altre ditte riconducibili a componenti del medesimo nucleo familiare della

LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria e del coniuge FARANDA Antonino classe 1941, ed in particolare dalla "MONTAGNA dei NEBRODI S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita", quest'ultima moglie di FARANDA Aurelio Salvatore (il figlio della signora LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria), dalla ditta individuale "FARANDA Aurelio Salvatore", dalla ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Francesca", da "La Contessa", società a responsabilità *limitata semplificata*, il cui rappresentante legale era Armeli Moccia Salvatore ed il cui conto era gestito da COCI Carolina moglie di FARANDA Gianluca, figlio sempre di FARANDA Antonino e di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, nonché dalla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" il cui legale rappresentante era Faranda Emanuele Antonino, figlio sempre di FARANDA Antonino e di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, dalla ditta "FARANDA Emanuele Antonino", dalla ditta "ARMELI MOCCIA Rita", quest'ultima sorella di ARMELI MOCCIA Angelina e moglie di FARANDA Massimo Giuseppe, figlio anche quest'ultimo di FARANDA Antonino classe 1941 e di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (allegato 37.BII).

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alle condotte contestate **ai capi 180, 181, 182 dell'imputazione** la responsabilità penale di **FARANDA Aurelio Salvatore, LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria** e, limitatamente però al capo 180 dell'imputazione, anche di **LOMBARDO FACCIALE Pietro**; per **CARCIONE Giuseppe, CARCIONE Arturo, COSTANTINI Massimo e NATOLI Giuseppe** deve invece escludersi la penale responsabilità in presenza di un quadro probatorio non univoco e costoro vanno dichiarati assolti, in ordine alle imputazioni di cui **ai capi 180, 181 e 182** laddove agli stessi riferibili, con la formula il fatto non costituisce reato; vanno, inoltre, dichiarati assolti perché il fatto contestato al **capo 183** dell'imputazione non sussiste i due imputati **FARANDA Aurelio Salvatore e LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria**; ciò per le ragioni che seguono.

La posizione di FARANDA Aurelio Salvatore.

Con riferimento alla posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore va evidenziato che la condotta di quest'ultimo integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa consumata (**capo 180 dell'imputazione**) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore CAA; **capi 181 e 182 dell'imputazione**).

Al Faranda Aurelio Salvatore, anche in ragione delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, per la povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dallo stesso e trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) e sopra già sintetizzate, devono, infatti, essere ascritte anche le domande uniche di pagamento avanzate formalmente dalla ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria" (la madre di FARANDA Aurelio Salvatore), con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (comodati, certificazioni di immissione di bovini al pascolo, concessioni di enti territoriali, affitti di fondo rustico di cui agli allegati 37.Y 37.AA, per l'anno 2012, 37.AC e 37.AG, 37.AF, 37.BD, 37.AI, 37.AJ, 37.AK per l'anno 2013, ed ancora 37.AL, 37.AW, 37.AR e 37.AT per l'anno 2014, 37.AV e 37.AW per l'anno 2015, 37.AL per l'anno 2016 prima citati), **per mezzo delle quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. accreditato sul conto corrente gestito dalla madre LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria).**

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono gli stessi che si rinvencono nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società e ditte "*Pascolo Calatino s.r.l.s.*", "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*", "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", "*La Stella*", "*La Contessa*", la "*Bovina dei Nebrodi*", della "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" e della "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*"; la ditta individuale è formalmente ascrivibile alla madre

del predetto, essa ha utilizzato nei falsi titoli di conduzione particelle già utilizzate in campagne diverse da altre ditte riconducibili a componenti del medesimo nucleo familiare (della LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, di FARANDA Antonino, genitori di FARANDA Aurelio Salvatore) ed in particolare dalla ""MONTAGNA dei NEBRODI S.a.s. di Conti Taguali Maria Rosita", quest'ultima moglie di FARANDA Aurelio Salvatore (il figlio della signora LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria e di FARANDA Antonino classe 1941), dalla ditta individuale "FARANDA Aurelio Salvatore", dalla ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Francesca", da "La Contessa", società a responsabilità *limitata semplificata*, il cui rappresentante legale era Armeli Moccia Salvatore ed il cui conto era gestito da COCI Carolina moglie di FARANDA Gianluca, figlio sempre di FARANDA Antonino e di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, nonché dalla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" il cui legale rappresentante era Faranda Emanuele Antonino, figlio sempre di FARANDA Antonino e di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, dalla ditta " FARANDA Emanuele Antonino", dalla ditta "ARMELI MOCCIA Rita", quest'ultima sorella di ARMELI MOCCIA Angelina e moglie di FARANDA Massimo Giuseppe, figlio anche quest'ultimo di FARANDA Antonino classe 1941 e di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (allegato 37.BII); figure ricorrenti nella galassia delle compagini e ditte individuali ascrivibili all'ingegno ed alla fantasia del FARANDA Aurelio Salvatore; che, il creatore e gestore di fatto della ditta della madre LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria fosse il (figlio) FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagini con amici e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l'organismo pagatore Ag.E.A..

La ditta individuale "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*" ha valorizzato in domanda (negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 2017 e 2018), avvalendosi dei C.A.A. su indicati, terreni in forza di titoli di conduzione falsi – e che fossero falsi si ricava dalle osservazioni già formulate al momento dell'esame delle singole procedure avviate negli anni 201, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (2017 e 2018), dalla ditta istante nonché dalle dichiarazioni rese dal teste DE MARCO Antonino e sopra riportate - confezionati in funzione della formulazione delle domande per la campagne indicate nei capi di imputazione, trasfusi nelle schede di validazione lavorate dal C.A.A. e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché indotte dalla documentazione posta a supporto della domanda. L'avvenuta erogazione dei contributi richiesti incide, invero, sulla consumazione delle fattispecie di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. contestate al capo 180 da ritenersi coincidente sempre la data dell'ultima soluzione dell'elargizione per ciascuna annualità sul conto della ditta (ed espressamente indicate per ciascuna annualità nel capo di imputazione 180 e riscontrate nell'allegato dedicato ai flussi patrimoniali su indicato).

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni già esposte in occasione della trattazione dei capi che precedono.

Con riferimento alla posizione processuale di **LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria** è sufficiente osservare che quest'ultima ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione delle condotte fraudolente accertate e contestate al capo 180 dell'imputazione e della

condotta di falso in atto pubblico contestata ai capi 181 e 182 dell'imputazione e relativa alle procedure delle campagne agricole per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 (per il capo 181 dell'imputazione va esclusa solo per l'anno 2013 la procedibilità per la sopravvenuta estinzione del reato di falso per intervenuta prescrizione) avviate con le D.U.P. di cui agli allegati su citati; LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del figlio FARANDA Aurelio Salvatore (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini: "*Pascolo Calatino s.r.l.s.*" e "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", con il ruolo di rappresentante legale in capo a FARANDA Antonino classe 1941 nella prima e di socio unico, e già amministratore e rappresentante legale della seconda, ma entrambe gestite dal FARANDA Aurelio Salvatore per come sopra argomentato, "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*" società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Settimo Ivan, "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Emanuele Antonino, "*ditta individuale FARANDA Emanuele Antonino*", "*La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.*", società in apparenza gestita dalla cognata di FARANDA Aurelio Salvatore, con "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", gestita in apparenza da un uomo di fiducia del FARANDA Aurelio Salvatore, tale Foti Dario Fausto, con "*La Contessa*" gestita in apparenza da ARMELI MOCCIA Salvatore e con "*La Stella*" gestita in apparenza nuovamente dalla cognata COCI Carolina, tutte compagini e dirette e manovrate dalla stessa persona in funzione dell'accaparramento di contributi dell'Unione Europea), ha assunto il ruolo di titolare della ditta istante, ha sottoscritto plurime domande di pagamento e tutti i falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla artefatta documentazione posta a supporto delle singole domande; infine, LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha gestito i danari (dell'Unione Europea) confluiti sul conto corrente della

società per l'effetto del positivo accoglimento delle domande uniche di pagamento fraudolentemente confezionate; peraltro che fosse intestataria del conto corrente e che fosse l'unica a poter operare sul conto corrente (sul quale sono confluite le prebende dell'Unione Europea) è stato ampiamente documentato.

Con riferimento alla posizione processuale di LOMBARDO FACCIALE Pietro va osservato quanto segue.

Il teste IOVINE Salvatore ha proceduto all'esatta identificazione dell'imputato LOMBARDO FACCIALE Pietro, nato a Cesarò, il 4 luglio 1955, residente a Tortorici, Contrada Margio di Carlo, n. 45/A, ex operatore CAA, sospeso da A.G.E.A. in data 6 agosto 2014.

Il teste PACE Jonathan si è soffermato a lungo nella descrizione dei vari C.A.A. coinvolti nell'accertamento delle truffe poi contestate dal Pubblico Ministero e per le quali è stata esercitata l'azione penale; tra questi anche il Centro di Assistenza Agricola di Caprileone, con responsabile CARCIONE Arturo ed operatori CARCIONE Giuseppe e **LOMBARDO FACCIALE Pietro**; si tratta del Centro di Assistenza Agricola Fenapi Messina 003, al quale si rivolgono otto società: ditta individuale "Pruiti Daniela"; la **ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria"**; ditta individuale "Lupica Spagnolo Francesca"; ditta individuale "Crasci Katia"; ditta individuale "Pruiti Elena", ditta individuale "Crasci Sebastiano"; ditta individuale "Crasci Barbara" e la ditta individuale "Conti Taguali Simona".

Che la ditta "**LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria**", dopo aver sottoscritto il mandato di assistenza al Centro di Assistenza Agricola Fenapi Messina 003, abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione delle domande di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una consistente superficie aziendale in domanda, contratti di affitto, concessioni e attestazioni falsi è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste NASTASI Armando e del teste DE MARCO Antonino e dalle evidenze documentali

ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e di cui testé si è data ampia descrizione.

Ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento di siffatti terreni – utilizzati anche nella campagna agricola anno 2014, con la D.U.P. sottoscritta in Caprileone il 7 giugno del 2014 presso il C.A.A. FENAPI MESSINA 003, operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro - che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati (anche) dall'operatore C.A.A. LOMBARDO FACCIALE Pietro, conoscitore profondo di siffatte dinamiche (come si vedrà innanzi), invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri (ivi compreso il gestore di fatto e l'amministratore di diritto della società istante) un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo accreditato in cinque diverse soluzioni: una per euro 10.488,42 in data 23 ottobre 2014; una di euro 2.098,19 in data 12 maggio 2015 e una di 230,21 euro in data 19 ottobre 2015, ed altre due per euro 491,38 euro del 4 maggio 2016 e euro 123,47 del 12 ottobre 2016); al FARANDA Aurelio Salvatore ed alla madre LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria va, infatti, sostanzialmente **ascritta la falsa attestazione** nella domanda di pagamento, quella invero curata da LOMBARDO FACCIALE Pietro nel 2014 (nulla si dirà sugli anni 2012 e 2013 in ragione della maturata prescrizione estintiva dei reati contestati nel medesimo capo di imputazione), poi confluita nella correlata scheda di validazione, **della disponibilità** in capo alla ditta individuale istante di particelle di terreno valorizzabili e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei concedenti (tra questi anche un ente territoriale); a LOMBARDO FACCIALE Pietro va, poi, **ascritta la definizione della procedura amministrativa delocalizzata** con l'inoltro della domanda e della correlata scheda di validazione all'organismo pagatore Ag.E.A. (sempre per la campagna agricola anno 2014).

Che il LOMBARDO FACCIALE Pietro fosse estremamente abile – come appena accennato - nel supportare gli intendimenti non leciti degli allevatori (e più in generale di tutti coloro volessero carpire fraudolentemente

contributi Ag.E.A.) si ricava anche dal prezioso contributo del teste e collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo il quale si è soffermato sul meccanismo delle truffe Ag.E.A. – a lui ben noto – **nonché** sulle modalità concrete utilizzate per la consumazione di esse ed ha riferito che la truffa prendeva le mosse dalla previa selezione dei terreni liberi, non occupati da altri ovvero non utilizzati per le domande Ag.E.A. da altri; selezionati i terreni si procedeva all’inserimento di essi nelle domande con l’ausilio dei patronati (*“Le domande le faceva non solo il “Carrettere” ma la maggior parte che le facevano le facevano tramite patronati con la compiacenza dei patronati in cui prendevano i terreni, le mappe dei terreni, li mettevano nel computer, tutti i terreni che uscivano liberi li mettevano nelle domande, erano quelli dei patronati che gli dicevano come dovevano fare questi movimenti”*); nel dettaglio ad esempio il *carretteri* (noto esponente del clan dei Batanesi come si è ampiamente argomentato) si è avvalso di un patronato di Capizzi e di uno a Tortorici (con **LOMBARDO Pietro**); gli operatori dei patronati indicavano la strada utile per le truffe (*“..gli diceva come fare, come non fare.... Praticamente loro gli dicevano come si doveva comportare per poter ottenere queste truffe, i soldi di queste truffe. Quelli dei patronati erano a conoscenza di tutto, sapevano che questi animali in quei terreni non andavano, sapevano tutto, tutto quelli del patronato”*) e ciò ha riferito il dichiarante per averlo appreso direttamente (*“Perché ci passavo io di persona dottore... Perché praticamente vedevo come facevano perché certe volte ci incontravamo e che dicevano che c'erano dei terreni che gli erano risultati in un modo e invece erano di un altro modo e che li dovevano togliere e dovevano cercare delle persone per poter togliere questi terreni senò la Comunità Europea non gli mandava i soldi.”*) ed ha anche sottolineato che **il più bravo era LOMBARDO Pietro**, molto operativo era ARMELI Sebastiano, fino al suo arresto, successivamente sostituito dal fratello ARMELI Giuseppe e dalla cognata, tale Tota (STRANGIO Antonia), parimenti molto attiva (*“Quello più forte, dottore, era questo Lombardo Pietro, poi c'era Armeli Sebastiano che se ne occupava, che lui se ne occupava direttamente a*

*fare le domande di tutte le associate e cercare i terreni per gli associati, Armeli Sebastiano, di fatti... Poi lui lo hanno arrestato, quando lo hanno arrestato è stato sostituito dal fratello.... Ma ha continuato. Il fratello Armeli Giuseppe e la cognata....Tota.... Tota. Tota, il cognome non me lo ricordo se... Però è la cognata che praticamente diceva come dovevano fare, come non dovevano fare e quando c'era qualche problema prendeva la documentazione, andava a Capo d'Orlando anche se lui non c'era perché era stato arrestato e poi era uscita, andava a Capo d'Orlando e lui da Capo d'Orlando sistemava, vedeva come meglio poteva fare per sistemare la cosa"). A ciò va soggiunto che il collaboratore ha conosciuto e incontrato al (bar) PASTICCIO 2000 a Tortorici il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (inteso "carretteri") mentre era in attesa proprio di **LOMBARDO FACCIALE Pietro** per sistemare una pratica in cui erano stati inseriti terreni già occupati da altri ("Che avevano dei problemi che dovevano risolvere, glieli dovevano togliere che avevano messo dei terreni che poi nella pratica sono comparsi che erano già occupati", pagina 136 del verbale) e che è stato lo stesso "carretteri" a parlare con il **BARBAGIOVANNI Carmelo** di questa cosa e del fatto che lui poteva disporre delle conoscenze giuste per poter fare le truffe Ag.E.A. ("Che con lui problemi non ce n'erano, che aveva le conoscenze giuste per poterle fare e mi indicava una persona di Capizzi, vicino Capizzi, una cosa del genere", pagina 139 del verbale). Contributo dichiarativo peraltro ampiamente riscontrato per effetto del tenore delle conversazioni captate, registrate e trascritte che documentano i contatti del predetto COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso *carretteri* con Lombardo Facciale Pietro e sui quali ha riferito il testimone MAIO Giovanni; in data 12 maggio 2016, alle ore 16:54, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso *carretteri* ha chiesto alla sorella la copia del documento di identità aggiungendo che l'avrebbe consegnata a **LOMBARDO FACCIALE Pietro** (cfr. RIT 349/16, progr. 45570); in data 27 giugno 2016, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso *carretteri* ha parlato con **LOMBARDO FACCIALE Pietro** ed affermato (cfr.*

RIT 349/16, progr. 68587) di dover fare domande (Ag.E.A.) con la MONTE VERDE e la TASSITA (società sulle quali ci si è già soffermati).

Dal che va affermata la responsabilità di **LOMBARDO FACCIALE Pietro** con riferimento alla condotta allo stesso contestata nel **capo 180 dell'imputazione**.

Non v'è invece un quadro probatorio univoco sulle posizioni degli operatori **CARCIONE Arturo, CARCIONE Giuseppe, COSTANTINI Massimo e NATOLI Giuseppe** con precipuo riferimento alle contestazioni di cui ai **capi 180, 181 e 182 dell'imputazione**; in mancanza di titoli di conduzione macroscopicamente falsi, immediatamente percepibili dall'operatore C.A.A, in mancanza ancora di altri elementi idonei a lumeggiare anche la piena consapevolezza di costoro di contribuire al perseguimento degli intenti fraudolenti del **FARANDA Aurelio Salvatore** e della madre **LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria** (e dell'operatore C.A.A. **LOMBARDO FACCIALE Pietro**), deve ritenersi ineluttabile l'assoluzione dai reati loro contestati ai capi appena indicati con la formula perché il fatto non costituisce reato.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare, con riferimento alla condotta contestata **al capo 183 dell'imputazione** la responsabilità penale di **FARANDA Aurelio Salvatore** e di **LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria** per i quali, allora, va pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste.

Occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai due imputati.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero la **LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria** si sarebbe resa fittiziamente titolare di diritti al premio o titoli Ag.E.A. già nella titolarità o comunque nella disponibilità del **FARANDA Aurelio Salvatore**; la contestazione alla **LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria** prende evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso

nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero la LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria Giusi risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestata alla formale intestazione di diritti a premio nella disponibilità del figlio FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli Ag.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica - con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente

la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *"colga staticamente la fase originaria dissimulatoria della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato"* dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una **vicenda negoziale con effetti traslativi** che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che i diritti al premio – per tesi del Pubblico Ministero nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla ditta *"LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria"* e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell' Ag.E.A. – fossero effettivamente nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile; ed è proprio con riferimento ai diritti al premio la consultazione della Banca dati SIAN ha consentito di tracciare alcuni dati sui titoli Ag.E.A. ottenuti dalla ditta in esame: il registro titoli in possesso della ditta *"LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria"* ha

evidenziato che la stessa ha avuto disponibilità di titoli Ag.E.A. ovvero diritti al premio per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 e 2014 per un totale di 95 ottenuti, invero, con la domanda di accesso alla riserva nazionale; poi ridottisi a 85 per il 2015 e 2016 (**allegato 37.BE**); titoli quindi originari, ovvero promanati dalla domanda di accesso alla riserva nazionale; dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per **FARANDA Aurelio Salvatore e LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria** va dichiarata l'assoluzione perché il fatto (contestato **al capo 183 dell'imputazione**) non sussiste.

Capi 184, 185, 186 e 187

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - FARANDA Emanuele Antonino - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - PATERNITI BARBINO Antonino Angelo - NATOLI Giuseppe

184) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) e di soci (LUPICA SPAGNOLO; FARANDA Antonino; FARANDA Emanuele Antonino) dell'impresa "LA SPERANZA S.C.A.", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (PATERNITI BARBINO; NATOLI) e del CAA Confagricoltura Messina 007 (PATERNITI BARBINO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 39.934,01.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, la società presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche

di Pagamento per le Campagne 2013, 2014 e 2015, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Buseto Palizzolo, Butera, Caccamo, Calamonaci, Caltabellotta, Campobello di Licata, Campofranco, Canicatti, Licata, Militello in Val di Catania, Montallegro, Naro, Nicosia, Paceco, Patagonia, Ramacca, Resuttano, Ribera, Vicari, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera degli operatori PATERNITI BARBINO (campagne 2013 e 2014) e NATOLI (campagna 2015) - operatori i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuate - la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 39.934,01.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino nelle date del 3.3.14 (bonifico di euro 16.050,79.-), 3.7.14 (bonifico di euro 479,44.-); 27.5.15 (bonifico di euro 10.933,47.-), 19.10.15 (bonifico di euro 194,14.-), 2.11.16 (bonifico di euro 118,72.-), 16.6.16 (bonifico di euro 12.157,45)

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - FARANDA Emanuele Antonino - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - PATERNITI BARBINO Antonino Angelo

185) artt. 61 m. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA PATERNITI BARBINO - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA SPERANZA S.C.A.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358998026), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Tortorici il 31.5.13

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - FARANDA Emanuele Antonino -LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria- NATOLI Giuseppe

186) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo B2 che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA NATOLI - di atti costituenti espressione delle funzioni da costui esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a

fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LA SPERANZA S.C.A.", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (in seno alla "scheda di validazione" 40361319409) ed alla campagna 2015 (nella scheda di validazione 50362379740), dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto <lei contestati reati di truffa;

in Messina nelle date del 31.5.14 e del 24.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria

187) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis. 1 cp; perchè in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "LA SPERANZA S.C.A." - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Mirabella Imbaccari il 17.4.13

Orbene, "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola" è società con sede in Tortorici c.da Sceti (*more solito*), costituita il 17.4.2013, inattiva dal 9 maggio 2013 (in banca dati CERVED); il rappresentante legale è la sig.ra. LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, madre di FARANDA Aurelio Salvatore e già titolare dell'omonima ditta individuale sulla quale ci si è già soffermati; i soci sono FARANDA Emanuele Antonino (il figlio della LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria e di FARANDA Antonino classe 1941), FARANDA Antonino classe 1941 (il marito della LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria) e la stessa LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria classe 1952; atto costitutivo è stato rogato dal notaio DOTTORRE Giuseppe; della signora LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria si è già riferito che ella è stata tracciata anche quale titolare di omonima ditta individuale, così come anche gli altri soci su indicati FARANDA Emanuele Antonino, titolare di ditta individuale omonima e coinvolto nella società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola", nella "LA TALPA S.a.r.l.s.", FARANDA Antonino, titolare anch'egli di omonima ditta individuale e coinvolto nella "BIRBA società cooperativa agricola" e nella "PASCOLO CALATINO S.a. r.l.s."; dati questi ultimi ricavati dalle schede sintetiche acquisite il 5.11.2021.

Segue lo stralcio delle schede di sintesi riferibile alla società "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola", acquisito con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento ed utile per una lettura immediata del dettaglio delle procedure avviate dalla società appena citata in funzione della captazione delle contribuzioni dell'Unione Europea del settore economico di riferimento.

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	

30809888313 (vgs all. 38 d)	2013	Tortorici (ME) 31 maggio 2013	16 050,79 479,44	Galati Mamertino (ME)	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - LONGI SCRL IT40X089138221000 0000400554	03/03/2014 03/07/2014 [Vgs all. 38 v]	CAA Confagricoltura - MESSINA - 007 Operatore PATERNITI BARBINO ANTONINO ANGELO
40809357466 (vgs all. 38 e)	2014	Messina (ME) 31 maggio 2014	10 933,47 194,14	Galati Mamertino (ME)	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - LONGI SCRL IT40X089138221000 0000400554	27/05/2015 19/10/2015 [Vgs all. 38 v]	CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 Operatore PATERNITI BARBINO ANTONINO ANGELO
50268308694 (vgs all. 38 f)	2015	Messina (ME) 24 Luglio 2015	118,72 12 157,45	Galati Mamertino (ME)	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - LONGI SCRL IT40X089138221000 0000400554	02 11 2016 16 06 2016 [Vgs all. 38 v]	CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 Operatore NATOLI Giuseppe

Sul fronte delle contribuzioni effettivamente percepite con le domande uniche di pagamento (allegati 38.D, 38.E e 38.F) e con le correlate schede di validazione (allegati 38.A, 38.B, 38.C) dalla società "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola", si osserva quanto segue. Nella campagna agricola anno 2013 la società "LA SPERANZA S.C.A." ha presentato la D.U.P. tramite il CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 007, con l'operatore PATERNITI BARBINO Antonino Angelo; nella campagna agricola anno 2014 "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola" ha presentato la D.U.P. tramite il CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 001, con il medesimo operatore; nella campagna agricola anno 2015 "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola" ha presentato la D.U.P. con il medesimo C.A.A. già utilizzato per l'anno 2014 ma con il diverso operatore NATOLI Giuseppe; nelle tre circostanze la compagine istante ha indicato nelle D.U.P. una superficie di 126 ettari nell'anno 2013, di 104 ettari nel 2014 e di 92 ettari nel 2015, nonché, in

tutte e tre le circostanze, un conto corrente in corso presso la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia Longi, agenzia di Galati Mamertino; le somme incassate all'esito delle procedure avviate si ricavano nel dettaglio nella su riportata scheda sintetica nonché dal documento di cui all'allegato 38.Y.

Le D.U.P. per gli anni 2013, 2014 e 2015 (agli allegati già citati 38.D, 38.E e 38.F) e le Schede di Validazione (agli allegati già citati 38.A, 38.B, 38.C) sono state consegnate direttamente dal NATOLI Giuseppe in fase di acquisizione documentale ex art. 248 c.p.p. ed acquisite al fascicolo de dibattimento su richiesta del Pubblico Ministero.

Vari i titoli di conduzione rinvenuti nel fascicolo aziendale

- contratto di affitto di fondi rustici risalente al 30.4.2013, sottoscritto in Agrigento, intercorso tra la società *"LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola"* e vari concedenti ed avente ad oggetto terreni ubicato in vari comuni Caltabellotta, Calamonaci, Naro, Licata e Campobello di Licata (**allegato 38.G**); da verifiche eseguite – così ha riferito il teste NASTASI Armando con menzione dei relativi documenti a riscontro - è emerso che alcuni dei concedenti erano già morti alla data della apparente stipula (tra questi AMATO ROSA morta il 27.10.2006, MARCIANTE PAOLA morta nel 2008, FALCO VINCENZO morto il 12.08.1998, COLLETTI STEFANO morto il 18.11.2009, MARSALA CONCETTA morta il 24.2.2004); a ciò va soggiunto che l'accesso in banca dati Anagrafe Tributaria ha consentito di accertare che non v'era traccia della registrazione (al n. 428 serie 3) del citato contratto (**allegato 38.II**); anche l'impronta del timbro dell'Agenzia delle Entrate è simile a quella ascrivibile ai timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO 001 di VECCHIO Giovanni;

- contratto di affitto di fondo rustico del 30.4.2013 con timbro di registrazione del 7.5.2013 apparentemente registrato recante timbro dell'Agenzia delle Entrate di Gela (**allegato 38.I**); anche in questo caso con concedenti deceduti ben prima della stipula del contratto (tra questi CIGNA ANGELO morto nel 1986, BONACCORSI CALOGERO deceduto il 13 marzo

1997; FALUCI ROSA, deceduta il 4 maggio del 2001; BUTTIGLIERI CARMELA, deceduta il 22/06/2008.), ed ancora nel novero dei concedenti v'era una società - la General Edil Snc con sede in Riesi - fallita nel lontano 17 ottobre 1996 e quindi ben prima della stipula del contratto; da una verifica su SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione (allegato 38.H); anche in questo caso il contratto recava timbri di registrazione con impronte simili a quelle dei timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

- contratto di affitto di fondo rustico del 30.4.2013 con timbro di registrazione del 6.5.2013 (allegato 38.J) in apparenza registrato al n. 376 e recante timbro dell'Agenzia delle Entrate di Gela; anche in questo caso sono stati individuati concedenti inesistenti in anagrafe tributaria (come MARTORANA ALESSANDRA) ovvero deceduti prima della stipula; da una verifica su SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione (allegato 38.H); anche in questo caso il contratto recava timbri di registrazione con impronte simili a quelle dei timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

- contratto di affitto di fondo rustico del 30.4.2013 con timbro di registrazione del 8.5.2013 (allegato 38.K) in apparenza registrato al n. 508 e recante timbro dell'Agenzia delle Entrate di Gela; anche in questo caso sono stati individuati concedenti inesistenti in anagrafe tributaria (come SCUZZARELLA FRANCESCO) ovvero deceduti (ad es. SFRAGARA CARMELO) prima della stipula del contratto; da una verifica su SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione (allegato 38.H); anche in questo caso il contratto recava timbri di registrazione con impronte simili a quelle dei timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

- contratto di affitto di fondo rustico del 30.4.2013 con timbro di registrazione del 8.5.2013 (allegato 38.L) in apparenza registrato al n. 549 e recante timbro dell'Agenzia delle Entrate di Gela; anche in questo caso sono

stati individuati concedenti inesistenti in anagrafe tributaria oppure deceduti (tra questi SQUADRITO CARMELA deceduta l'8 settembre del 1998, SQUADRITO VINCENZO, deceduto il 9 novembre del 2008, GIULIANA ROCCO, deceduto il 5 aprile del 1999) prima della stipula del contratto; da una verifica su SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione (allegato 38.H); anche in questo caso il contratto recava timbri di registrazione con impronte simili a quelle dei timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

- contratto di affitto di fondo rustico del 30.4.2013 con timbro di registrazione del 10.5.2013 (allegato 38.M) in apparenza registrato al n. 642 e recante il timbro dell'Agenzia delle Entrate di Gela; anche in questo caso sono stati individuati concedenti inesistenti (come ALICATA VINCENZA) o deceduti prima e tra i deceduti BARBERA FRANCESCO morto nel 2011, ALA GIUSEPPE MARIO morto nel 2012 e PORCELLLO MARIANNA deceduta nel 1999; da una verifica su SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione (allegato 38.H); anche in questo caso il contratto recava timbri di registrazione con impronte simili a quelle dei timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

- contratto di affitto di fondo rustico del 30.4.2013 con timbro di registrazione del 7.5.2013 (allegato 38.N) in apparenza registrato al n. 431, recante un timbro dell'Agenzia delle Entrate di Gela; anche in questo caso sono stati individuati concedenti inesistenti (LO BRUTTO VINCENZA e ARNONE ANGELA) o deceduti prima della stipula (tra questi ARNONE GIUSEPPINA morta nel 2005); da una verifica su SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione (allegato 38.H); anche in questo caso il contratto recava timbri di registrazione con impronte simili a quelle dei timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

- contratto di affitto di fondo rustico del 30.4.2013 con timbro di registrazione del 6.5.2013 (allegato 38.O) in apparenza registrato al numero 110 con timbro dell'Agenzia delle Entrate di Gela; anche in questo caso sono

stati individuati concedenti i inesistenti o deceduti prima e tra questi ultimi BLANDI CARMELO morto nel 1986, Ortolano Salvatore deceduto il 3 gennaio del 2005 e altri); da una verifica su SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione (**allegato 38.II**); anche in questo caso il contratto recava timbri di registrazione con impronte simili a quelle dei timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

- contratto di affitto di fondo rustico del 30.4.2013 con timbro di registrazione del 6.5.2013 (**allegato 38.P**), in apparenza registrato al numero 108 e recante timbro dell'Agenzia delle Entrate di Gela; anche in questo caso sono stati individuati concedenti inesistenti o deceduti prima e tra questi CASTIGLIONE DOROTEA che risulta non presente in banca dati dove invece v'è presente un'altra Castiglione Doratea che è nata nel 1911 e non nel 1941 ed è deceduta nell'anno 1987 e CANDELA GIUSEPPE deceduto il 10 settembre del 1993 e SCAVONE STEFANO deceduto l'1 novembre del 2010; da una verifica su SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione (**allegato 38.II**); anche in questo caso il contratto recava timbri di registrazione con impronte simili a quelle dei timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

- contratto di affitto di fondo rustico del 30.4.2013 con timbro di registrazione del 8.5.2013 (**allegato 38.Q**), in apparenza registrato al numero 561 e recante un timbro dell'Agenzia delle Entrate di Gela, anche in questo caso sono stati individuati concedenti inesistenti o deceduti prima e tra questi GIANCANI ROSARIO VINCENZO deceduto il 20 settembre del 2003, SAMBATARO PASQUALE, deceduto il 6 maggio del '78, ALA GIUSEPPE MARIO, deceduto il 17 settembre del 2012; da una verifica su SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione (**allegato 38.II**); anche in questo caso il contratto recava timbri di registrazione con impronte simili a quelle dei timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

af

A

- contratto di affitto di fondo rustico del 30.4.2013 con timbro di registrazione del 8.5.2013 (allegato 38.R), in apparenza registrato al numero 548 e recante un timbro dell'Agenzia delle Entrate di Gela, anche in questo caso sono stati individuati concedenti inesistenti o deceduti prima e tra questi DI TRIO SALVATORE deceduto nel 1999, CANNISTRA BARTOLOMEO morto nel 2012, VIOLA PAOLO deceduto nel 2005); da una verifica su SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione (allegato 38.II); anche in questo caso il contratto recava timbri di registrazione con impronte simili a quelle dei timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

- contratto di affitto di fondo rustico del 30.4.2013 con timbro di registrazione del 6.5.2013 (allegato 38.S), in apparenza registrato al numero 316 con timbro dell'Agenzia delle Entrate di Taormina; anche in questo caso sono stati individuati concedenti inesistenti o deceduti prima e tra questi LA COMMARE NICOLINA non rinvenuta in banca dati e SCALIA ANTONINO deceduto nel 1979, SCALIA BARNABA, deceduto il 24 luglio del 2002; CATANESE FRANCESCO deceduto il 6 marzo del 2006; SCAVONE STEFANO, deceduto l'uno novembre del 2010); da una verifica su SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione (ALLEGATO 38.II); anche in questo caso il contratto recava timbri di registrazione con impronte simili a quelle dei timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

contratti tutti con la stessa data di stipula (il 30.4.2013); la signora LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha in apparenza siglato dodici contratti con 496 apparenti proprietari di cui 77 deceduti in epoca antecedente la stipula dei contratti, 36 soggetti risultati inesistenti e tre società fallite prima della stipula; ciò che colpisce è la struttura grafica dei contratti, sostanzialmente identica; contratti stipulati in luoghi (si rammenti nello stesso giorno del 30.4.2013) invero tra loro diversi e distanti tra loro (Caltanissetta, Butera, Agrigento, Canicattì, Buseto Palizzolo in Provincia di Trapani) ovvero nemmeno indicato

e con il coinvolgimento di 496 (apparenti) concedenti e – circostanza che rende conto della plateale e manifesta falsità di essi – con sottoscrizioni dei concedenti tra loro assai simili, come gemmate dalla stessa pena ovvero dalla stessa mano per singoli gruppi di concedenti e, comunque, con poche diverse grafie per centinaia di sottoscrittori (solo a titolo esemplificativo è sufficiente osservare il contratto all'allegato 38.I in cui i 9 concedenti, signori CIGNA, hanno sottoscritto il negozio con firme tra loro estremamente simili, con la stessa sicurezza del tratto nonostante anche l'età avanzatissima di alcuni di loro, come gemmate, appunto, dalla stessa mano)-

Ben 12 le dichiarazioni sostitutive rinvenute nel fascicolo aziendale (allegato 38.T) tutte a firma di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria nella qualità di legale rappresentante della società "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*" e tutte attestanti che trattasi di copia di contratto regolarmente registrato presso gli uffici di Taormina e Gela conforme all'originale in suo possesso. Va rammentato che in banca dati anagrafe tributaria gli atti non sono stati rinvenuti; in tale direzione è anche utile consultare i riscontri (allegati 38.U e 38.V) forniti sulle (apparenti) registrazioni dei contratti appena indicati dall'Agenzia delle Entrate, Uffici di Gela e Taormina.

Con la domanda di accesso alla riserva nazionale la "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*" ha ottenuto 118 titoli Ag.E.A. divenuti, con la riforma PAC, 75 (allegati 38.W e 38.X).

Il teste NASTASI Armando all'udienza del 24.9.2021 ha, poi, riferito nel dettaglio in ordine agli esiti degli accertamenti amministrativi e contabili eseguiti sulla società "*LA SPERANZA S.C.A.*"; siffatta compagine, pur titolare di partita IVA ed iscritta alla Camera di Commercio, non ha mai esercitato attività commerciale, non ha mai avuto personale alle dipendenze, non ha fornito documentazione contabile o fiscale ovvero le scritture contabili ed è risultata inattiva dal 9.5.2013 alla banca dati CERVED; ciò che stride con l'avvenuta apparente acquisizione di centinaia di ettari di terreni in giro per la Sicilia formalizzata il 30.4.2013; né la rappresentante legale LUPICA

SPAGNOLO Rosa Maria (la madre di FARANDA Aurelio Salvatore) al momento dell'accesso della Guardia di Finanza ed in sede di acquisizione documentale rilevante ex art. 248 c.p.p. (eseguita il 27.5.2015) ha consegnato alcunché ai richiedenti, né con riferimento all'attività commerciale svolta dalla ditta individuale omonima, né con riferimento alla compagine "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*".

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alle condotte contestate ai capi 184 e 186 dell'imputazione la responsabilità penale di tutti gli imputati in relazione alle rispettive contestazioni: **FARANDA Aurelio Salvatore, LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, FARANDA Antonino classe 1941, FARANDA Emanuele Antonino, PATERNITI BARBINO Antonino Angelo e NATOLI Giuseppe**; va, invece, pronunciata, con riferimento al capo di imputazione 185, declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per effetto della maturata prescrizione nei confronti di **FARANDA Aurelio Salvatore, LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, FARANDA Antonino classe 1941, FARANDA Emanuele Antonino, PATERNITI BARBINO Antonino Angelo**; vanno invece dichiarati assolti perché il fatto – contestato al capo 187 dell'imputazione – non sussiste gli imputati **FARANDA Aurelio Salvatore e LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria**.

La posizione di FARANDA Aurelio Salvatore.

Con riferimento alla posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore va evidenziato che la condotta di quest'ultimo integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa consumata (capo 184 dell'imputazione) nonché di (concorso nel) falso (degli operatori CAA; capi 185 e 186 dell'imputazione); a FARANDA Aurelio Salvatore, in ragione anche delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, per la povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dallo stesso imputato e trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) e sopra

già sintetizzate, devono, infatti, giudicarsi ascrivibili le domande uniche di pagamento avanzate formalmente dalla società "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*" con legale rappresentante LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (la madre di FARANDA Aurelio Salvatore), con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (gli affitti di fondi rustici di cui agli allegati **38.I, 38.J, 38.K, 38.L, 38.M, 38.N, 38.O, 38.P, 38.Q, 38.R, 38.S**; la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria di cui all'allegato **38.T**; **tutti utilizzati per le campagne agricole degli anni 2013, 2014 e 2015**), attraverso le quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. accreditato sul conto corrente gestito dalla madre LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria).

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono gli stessi che si rinvennero nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società e ditte "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*", "*Pascolo Calatino s.r.l.s.*", "*BIRBA società cooperativa*", "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*", "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", "*La Stella*", "*La Contessa*", la "*Bovina dei Nebrodi*", della "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" e della "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*"; la società è formalmente ascrivibile alla madre del predetto che di essa è l'amministratore, al padre FARANDA Antonino classe 1941 che di essa è socio insieme alla moglie (la sig.ra LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria) ed al figlio (e quindi fratello del FARANDA Aurelio Salvatore) FARANDA Emanuele Antonino; figure ricorrenti nella galassia delle compagini e ditte individuali ascrivibili all'ingegno ed alla fantasia del FARANDA Aurelio Salvatore; che, il creatore e gestore di fatto della ditta della società "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*", con amministratore LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, fosse il (figlio di quest'ultima) FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni

autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagini con amici e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l'organismo pagatore Ag.E.A..

La società "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*" con rappresentante legale LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha valorizzato in domanda (negli anni 2013, 2014, e 2015), avvalendosi dei C.A.A. su indicati, terreni in forza di titoli di conduzione tutti macroscopicamente falsi; e che fossero tutti macroscopicamente falsi si ricava dalle osservazioni già formulate al momento del vaglio dei contratti rinvenuti all'interno del fascicolo aziendale e delle singole procedure avviate negli anni 2013, 2014 e 2015 dalla società istante; **contratti tutti con la stessa data di stipula, il 30.4.2013, e differenti date di registrazione, stipulati nello stesso giorno tra BUTERA, CALTANISSETTA, AGRIGENTO, CANICATTI', BUSETO PALIZZOLO** dalla signora LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria nella qualità di legale rappresentante della "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*", evidentemente dotata del dono dell'ubiquità, con una folla di 496 apparenti concedenti ed apparenti proprietari di terreni ubicati in plurime province siciliane tutti pronti a presentarsi al cospetto della ubiqua signora LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria; di questi circa 77 deceduti in epoca antecedente alla stipula dei contratti, 36 dei quali invece non è stata trovata traccia presso l'anagrafe tributaria, 3 società già dichiarate fallite ben prima della stipula del contratto; contratti tutti con la stessa struttura grafica, peraltro sovrapponibile a quelle dei contratti già utilizzati dalle altre ditte e compagini gestite dal FARANDA Aurelio Salvatore, con in calce le sottoscrizioni dei concedenti tutte tra loro assai simili, come gemmate dalla stessa pena ovvero dalla stessa mano per singoli gruppi di concedenti e, comunque, da poche mani per centinaia di sottoscrittori; a siffatti titoli di conduzione rinvenuti in copia si accompagnano 12 dichiarazioni sostitutive, tutte rinvenute nel fascicolo aziendale (**allegato**

38.T), a firma della signora LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria nella qualità di legale rappresentante della società "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola" e ciascuna riferibile ad un diverso contratto allegato in copia per il quale la predetta ha attestato di possedere l'originale regolarmente registrato presso gli uffici di Taormina e Gela; sennonché in banca dati anagrafe tributaria gli atti non sono stati mai rinvenuti; in tale direzione è anche utile consultare i riscontri (allegati 38.U e 38.V) forniti sulle (apparenti) registrazioni dei contratti appena indicati dall'Agenzia delle Entrate, Uffici di Gela e Taormina. Siffatti titoli di conduzione, siffatti negozi sono stati tutti evidentemente confezionati in funzione della formulazione delle domande per la campagne agricole indicate nei capi di imputazione (anni 2013, 2014 e 2015), trasfusi nelle correlate schede di validazione lavorate dal C.A.A. e devono ritenersi, in ragione delle loro caratteristiche, tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché indotte dalla documentazione posta a supporto della domanda. L'avvenuta erogazione dei contributi richiesti incide, invero, sulla consumazione delle fattispecie di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. contestate al capo 184 da ritenersi coincidente sempre con la data dell'ultima soluzione dell'elargizione per ciascuna annualità sul conto della ditta (ed espressamente indicate per ciascuna annualità nel capo di imputazione 184 e riscontrate nell'allegato dedicato ai flussi patrimoniali su indicato).

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa.

Con riferimento alla posizione processuale di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria è sufficiente osservare che quest'ultima ha fornito un contributo

(in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione delle condotte fraudolente accertate e contestate al capo 184 dell'imputazione e della condotta di falso in atto pubblico contestata ai capi 185 e 186 dell'imputazione e relativa alle procedure delle campagne agricole per gli anni 2013, 2014, 2015 (per il capo 185 dell'imputazione va esclusa la procedibilità per la sopravvenuta estinzione del reato di falso per intervenuta prescrizione) avviate con le D.U.P. di cui agli allegati su citati; LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del figlio FARANDA Aurelio Salvatore (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini: la ditta individuale "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*", la società "*Pascolo Calatino s.r.l.s.*", la società "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", con il ruolo di rappresentante legale in capo a FARANDA Antonino classe 1941 nella seconda e di socio unico, e già amministratore e rappresentante legale della terza, ma tutte gestite dal FARANDA Aurelio Salvatore per come sopra argomentato, "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Settimo Ivan, "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Emanuele Antonino, ditta individuale "*FARANDA Emanuele Antonino*", "*La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.*", società in apparenza gestita dalla cognata di FARANDA Aurelio Salvatore, con "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", gestita in apparenza da un uomo di fiducia del FARANDA Aurelio Salvatore, tale Foti Dario Fausto, con "*La Contessa*" gestita in apparenza da ARMELI MOCCIA Salvatore e con "*La Stella*" gestita in apparenza nuovamente dalla cognata COCI Carolina, tutte compagini e dirette e manovrate dalla stessa persona in funzione dell'accaparramento di contributi dell'Unione Europea); ha assunto il ruolo di rappresentante legale della società istante "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*", ha sottoscritto plurime domande di pagamento, tutti i falsi contratti e le dichiarazioni sostitutive allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del

fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla artefatta documentazione posta a supporto delle singole domande; infine, LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha gestito i danari (dell'Unione Europea) confluiti sul conto corrente della società per l'effetto del positivo accoglimento delle domande uniche di pagamento fraudolentemente confezionate; peraltro, che questa fosse l'unica a poter operare sul conto corrente (sul quale sono confluite le prebende dell'Unione Europea) è stato ampiamente documentato.

Non dissimile dalla posizione di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria è la posizione degli imputati **FARANDA Antonino e del figlio FARANDA Emanuele Antonino**; costoro hanno fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione della condotta fraudolenta accertata e contestata al capo 184 dell'imputazione e della condotta di falso in atto pubblico contestata al capo 185 dell'imputazione (sulla quale ci si soffermerà innanzi in ragione della maturata prescrizione) e 186 dell'imputazione e relativa alle procedure delle campagne agricole per gli anni 2013, 2014 e 2015; entrambi hanno, infatti, messo la propria persona a disposizione del FARANDA Aurelio Salvatore e della madre LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria al momento della costituzione della società (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini), nonché assunto il ruolo di soci si alimentando quella pluralità di soci essenziale per la stessa sopravvivenza della società.

Sussiste anche l'elemento soggettivo, sia con riferimento alla truffa consumata (*rectius*: alle truffe consumate) contestata(e) al capo 184 dell'imputazione, sia con riferimento al falso contestato (questo al capo 186 dell'imputazione): il sig. FARANDA Aurelio Salvatore, nel momento in cui ha confezionato e fatto sottoscrivere le domande di pagamento con allegati i falsi titoli di conduzione per ottenere i contributi, invero certamente rilevanti sul piano della integrazione degli artifici e dei raggiri diretti ad indurre in errore l'organismo pagatore Ag.E.A., perché idonei a viziare la volontà, non poteva

che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando la società per il tramite della madre LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (la rappresentante legale della compagine istante) e del padre FARANDA Antonino e del fratello FARANDA Emanuele Antonino (i soci della compagine), non avendo mai richiesto ed ottenuto il legittimo godimento delle particelle di terreno valorizzate nel corso della procedura.

Che la società abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione delle domande di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una consistente superficie aziendale in domanda, contratti di affitto macroscopicamente falsi è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste NASTASI Armando e dalle evidenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e di cui testé si è data ampia descrizione; v'è traccia anche dell'effettiva erogazione dei contributi su disposizione dell'ente pagatore Ag.E.A.; ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati (anche) dall'operatore del C.A.A. PATERNITI BARBINO Antonino Angelo (che ha operato la D.U.P. per l'anno 2014) e dell'operatore C.A.A. NATOLI Giuseppe (che ha operato la D.U.P. e la scheda di validazione 50362379740 per l'anno 2015) ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo illegittimamente acquisito); a costoro va ascritta, infatti, sia la falsa attestazione nella domanda di pagamento (poi confluita nella correlata scheda di validazione) della disponibilità in capo alla compagine istante di particelle di terreno valorizzabili ubicate in vari Comuni della Sicilia e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei concedenti; i titoli di conduzione di cui agli allegati su citati, confezionati per terreni di estensione considerevole e tra loro anche molto distanti ed ubicati in province siciliane diverse, intercorsi in apparenza dalla ditta talora con numerosi concedenti, e secondo anche uno schema grafico invero assai ricorrente come può evincersi dalla consultazione

dei documenti allegati e distinti per ciascuna ditta e compagine, **lumeggiano, chiariscono ed illustrano**, proprio con riferimento alla posizione degli imputati, ivi compresi PATERNITI BARBINO Antonino Angelo e NATOLI Giuseppe, operatori C.A.A., l'elemento soggettivo e, quindi, la consapevolezza di costoro di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la società "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*" come puntualmente descritto e contestato nei capi 184 e, 185 e 186 dell'imputazione; una consapevolezza che si ricava anche dalla lunga conversazione captata e registrata al RIT 397/16 al progr. 1023 in cui FARANDA Antonino palesa anche alla moglie LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, nel corso della perquisizione dei sequestri operati dalla Guardia di Finanza il 27.5.2016, il timore di un arresto massivo.

Dal che l'affermazione della loro responsabilità penale per i reati contestati ai capi **184 e 186** dell'imputazione; invece, con specifico riferimento al reato contestato al **capo 185 dell'imputazione** occorre dichiararsi – come accennato in premessa - **il non doversi procedere** nei confronti di FARANDA AURELIO Salvatore, LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, FARANDA Antonino classe 1941 e FARANDA Emanuele Antonino e PATERNITI BARBINO Antonino Angelo per l'intervenuta prescrizione estintiva di esso in ragione dell'insussistenza della contestata aggravante della c.d. fidejacentia per le ragioni - che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte e ciò nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione; né dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emersi – come testé esposto - elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; dal che il reato di cui al **capo 185 dell'imputazione** deve intendersi estinto per l'intervenuta prescrizione.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare, con riferimento alla condotta contestata **al capo 187 dell'imputazione** la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore e di LUPICA

SPAGNOLO Rosa Maria per i quali, allora, va pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste.

Occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai due imputati.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero la LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (amministratore della "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola") si sarebbe resa fittiziamente titolare della compagine "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola" e di diritti al premio o titoli Ag.E.A. già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione alla LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria prende evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero la LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestata alla formale intestazione di una compagine sociale e di diritti a premio nella disponibilità del figlio FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione prima della ditta e poi dei titoli Ag.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica -

con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *alimunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento "*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*" dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una **vicenda negoziale con effetti traslativi** che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel

patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto "occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo" (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la società sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli Ag.E.A. ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola" e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell' Ag.E.A.; in altri termini non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine alla madre LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti al premio la consultazione della Banca dati SIAN ha consentito di tracciare alcuni dati sui titoli Ag.E.A. ottenuti dalla ditta in esame: il registro titoli in possesso della ditta "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria" ha evidenziato che la stessa ha avuto ottenuto titoli Ag.E.A. per effetto della domanda di accesso alla riserva nazionale (allegato 38.X); titoli quindi originari, ovvero promanati dalla domanda di accesso alla riserva nazionale; dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore e LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi 188 e 189

FARANDA Aurelio Salvatore - FARANDA Antonino (cl. 41) - LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria - (GIALLANZA Salvatore nei cui confronti si procede separatamente; GIUDICE Grazia nei cui confronti si procede separatamente)

188) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perchè, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Amelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) e di soci (FARANDA Antonino; GIALLANZA Salvatore) dell'impresa "La Risorsa Società Cooperativa", nonché di operatore del CAA Liberi Agricoltori Siracusa 006 (GIUDICE), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 47.753,27.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, la società presentava, avvalendosi della collaborazione de! C.A.A. sopra indicato, Domande Uniche di Pagamento per la Campagna 2012, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alia, Bivona, Burgio, Buseto Palizzolo, Butera, Caccamo, Caltabellotta, Campobello di Licata, Camicati, Castronuovo di Sicilia, Cianciana, Comitini, Favara, Gela, Ispica, Joppolo Giancaxio, Licata, Mazzarino, Montallegro, Montevago, Naro, Nicosia, Niscemi, Paceco, Palazzo Adriano, Ramacca, Resuttano, Ribera, Santa Cristina Gela, Sciacca, Sclafani Bagni, Siracusa, Termini Imerese, Trapani, Vicari, Vita, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima, nonché allegando falsi contratti di affitto e false dichiarazioni al predetto scopo formati; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore GIUDICE- la quale consapevolmente

ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa - la società indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 47.753,27.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Galati Mamertino nelle date del 4.2.13 (bonifico di euro 45.678,15.-), 1.7.13 (bonifico di euro 2.075,12);

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore-LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria

189) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perchè in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "La Risorsa Società Cooperativa" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Grammichele, il 07.05.2012

Anche la "RISORSA Società Cooperativa", costituita il 7.5.2012 con rogito del Notaio DOTTORE Giuseppe e cessata nel 2013, ha (avuto) sede legale in contrada Scti in Tortorici; con rappresentante legale LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, la madre di FARANDA Aurelio Salvatore; soci di

essa: la stessa LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, il marito di quest'ultima, FARANDA Antonino classe 1941, e GIALLANZA Salvatore; della figura di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria si è già ampiamente riferito perché già titolare di una sua ditta individuale, già rappresentante legale della "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola", già socia della "BIRBA Società cooperativa Agricola"; di FARANDA Antonino si è parimenti già riferito perché titolare di omonima ditta individuale, rappresentante legale della "BIRBA società cooperativa agricola" e della "PASCOLO CALATINO S.a.r.l.s."; di GIALLANZA invece si coglierà il suo coinvolgimento nei progetti della famiglia FARANDA al momento della trattazione delle contestazioni mosse a costoro per le procedure amministrative avviate dalla "TIRRENIA s.a.s." (capi 303, 304, 305 e 306), già titolare della omonima ditta individuale, socio della "RINASCITA CALATINA"; dati questi ultimi ricavati dalle schede sintetiche acquisite il 5.11.2021.

Di seguito lo stralcio delle schede sintetiche testé citate ed invero riferibile alla società "RISORSA Società Cooperativa".

	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	20808992091 (vgs. all. 39.c)	2012	Lentini (SR)	46.178,16	Galati Mamertino (ME)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S P A	19/11/2012	CAA LIBERI AGRICOLTORI SIRACUSA - 006 Operatore GIUDICE Grazia
			13	45.678,15		IT72S010	04/02/2013	
			Luglio 2012	2.075,12		30826100 00000427 817	01/07/2013 (vgs. all. 39.f)	

ALTRE VIOLAZIONI - FALSO -

--	--

VIOLAZIONE ART. 479 C.P.				VIOLAZIONE ART. 483 C.P.			
SCHEDA VALIDAZIONE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE	OPERATORE/ RESPONSABILE CAA CHE HA VALIDATO I DATI	SCHEDA VALIDAZIONE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE	TITOLARE/ RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
20359537113 (vgs. all. 39.b)	2012	Lentini (SR) 15 05 2012	CAA LIBERI AGRICOLTORI SIRACUSA - 006 Operatore GIUDICE Grazia	20359537113 (vgs. all. 39.b).	2012	Lentini (SR) 15 05 2012	LUPICA SPAGNOLO Rose Maria
				DOMANDA UNICA	Campagna	Data e luogo presentazione •• sottoscrizione •	Titolare/rap presentante della ditta
				20808992091 (vgs. all. 39.c)	2012	Lentini (SR) 13 Luglio 2012	LUPICA SPAGNOLO Rose Maria

Orbene, la "RISORSA Società Cooperativa", nel corso della campagna agricola per l'anno 2012, ha avanzato una domanda unica di pagamento, con la correlata a Scheda di Validazione n. 20359537113 (allegati 39.B e 39.C); la domanda è stata sottoscritta a LENTINI presso il C.A.A. LIBERI AGRICOLTORI SIRACUSA 006, con l'ausilio dell'operatore GIUDICE Grazia (allegato 39.C); sono state tracciate tre diverse soluzioni di pagamento (si cfr. l'allegato 39.I) con accrediti sul conto corrente in banca MPS, Agenzia di Galati Mamertino (le stesse indicate nel dettaglio nelle schede sintetiche). In fase di acquisizione documentale è stata rivenuta una dichiarazione unilaterale sostitutiva di atto di notorietà con la quale LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria ha dichiarato di condurre vari terreni in giro per la Sicilia (Caltabellotta, Agrigento, Alia, Bivona, Burgio, Buseto Palazzolo, Butera, Caccamo, tra i tantissimi indicati) per il periodo 14.5.2012 - 24.6.2013 impegnandosi a

registrare il contratto; dichiarazione che – secondo quanto ha riferito il teste NASTASI Armando all'udienza del 24.9.2021 ed è stato riscontrato nelle circolari Ag.E.A. – era all'epoca inidonea allo scopo perché per Ag.E.A. era divenuto necessario (dal 25.11.2021), in funzione dell'accoglimento della domanda unico di pagamento, l'allegazione della conduzione dei terreni con il supporto documentale di un contratto di godimento (**allegato 39.D**); nella dichiarazione sono state indicate determinate particelle invero le stesse particelle (almeno in parte) oggetto di concessione in godimento in seno a taluni dei contratti di affitto macroscopicamente in apparenza stipulati dalla società "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*" per la campagna anno 2013 con plurimi concedenti (ed analizzati in occasione del vaglio delle condotte contestate ai capi 184, 184 e 186 dell'imputazione); fermo l'ulteriore rilievo che le particelle valorizzate dalla "*RISORSA Società Cooperativa Agricola*" in D.U.P. sono state utilizzate in anni antecedenti o successivi anche dalla società agricola "*NUOVA SICILIA*" di FARANDA Gianluca (altro figlio della LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria). Sul fronte del possesso dei diritti al premio occorre osservare che la consultazione della banca dati Anagrafe Tributaria non ha consegnato traccia alcuna di registrazioni di atti di compravendita di titoli Ag.E.A. (**allegati 39.E e 39.F**), ciò nonostante la società ha utilizzato nelle sue domande ben 400 titoli acquisiti ma con contratti evidentemente mai registrati oppure inesistenti; siffatti titoli sono stati, per l'effetto, inseriti in D.U.P. da GIUDICE GRAZIA senza documentazione alcuna a supporto (**allegato 39.II**). Sono stati anche documentati i flussi in ingresso sul conto corrente indicato dalla società nella domanda unica di pagamento; nel dettaglio: euro 93.131,43 (la somma indicata nel capo 188 dell'imputazione) sono confluiti sul conto corrente numero 427617, in tre diverse soluzioni, euro 45.678,15 il 4.2.2013, euro 2.072,12 il 1.7.2013, ed euro 46.178,16 il 19.11.2012); unico delegato ad operare sul conto corrente era LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (**allegato 39.I**); anche la "*RISORSA Società Cooperativa*", come altre compagini e ditte su citate, non ha mai effettivamente esercitato attività economicamente

rilevante, non ha mai avuto dipendenti, né sono stati rinvenuti o consegnati documenti fiscali correlati all'attività formalmente svolta; la dott.ssa RUBERA Anna Maria, custode delle scritture contabili, come da visura Camerale, non ha consegnato alcunché in fase di acquisizione documentale rilevante ex art. 248 c.p.p. (allegato 39.K).

Senonché, con specifico riferimento al reato contestato **al capo 188 dell'imputazione** occorre dichiararsi il non doversi procedere nei confronti di FARANDA AURELIO Salvatore, FARANDA Antonino classe 1941 e LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria per l'intervenuta prescrizione estintiva di essi in ragione dell'insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando la riqualificazione del capo 1 dell'imputazione con riferimento alla famiglia tortoriciana dei BONTEMPO SCAVO, e ciò nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati su indicati; né dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; dal che il reato di cui al capo 188 dell'imputazione deve intendersi estinto per l'intervenuta prescrizione.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare, con riferimento alla condotta contestata **al capo 189 dell'imputazione** la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore e di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria per i quali, allora, va pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste.

Occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai due imputati.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero la LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (amministratore della "RISORSA Società Cooperativa Agricola") si sarebbe resa fittiziamente titolare della compagine "RISORSA Società Cooperativa Agricola" e di diritti al premio o titoli Ag.E.A.

già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione alla LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria prende evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero la LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestata alla formale intestazione di una compagine sociale e di diritti a premio nella disponibilità del figlio FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione prima della ditta e poi dei titoli Ag.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica - con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione

di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *"colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato"* dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una **vicenda negoziale con effetti traslativi** che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la società sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli Ag.E.A. ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di

FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla "RISORSA Società Cooperativa Agricola" e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell' Ag.E.A.; in altri termini non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine alla madre LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti al premio la consultazione della Banca dati SIAN ha consentito di tracciare alcuni dati sui titoli Ag.E.A. ottenuti dalla ditta in esame: il registro titoli in possesso della "RISORSA Società Cooperativa Agricola" ha evidenziato che la stessa ha avuto ottenuto titoli Ag.E.A. per effetto di atti di acquisto da soggetti terzi in realtà artefatti e comunque inesistenti (allegati 39.E 39.F e 39.II); dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore e LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capitoli 190, 191, 192, 193 e 194

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Francesca - LOMBARDO FACCIALE Pietro - CARCIONE Arturo - CARCIONE Giuseppe - COSTANTINI Massimo- [LOMBARDO FACCIALE Gessica nei cui confronti si procede separatamente]

190) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) dell'impresa "LUPICA SPAGNOLO Francesca", nonché di operatori del CAA Fenapi Messina 003 (LOMBARDO FACCIALE Pietro; CARCIONE Arturo; CARCIONE Giuseppe) e del CAA Confagricoltura Messina 001 (COSTANTINI; LOMBARDO FACCIALE Gessica), mediante artifizii e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA

quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 52.508,14 - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione <lei C.A.A. sopra indicati, Domande Uniche di Pagamento per la Campagna 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità all'impresa (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone, Cesarò, Niscemi, Caronia, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando delle false denunce verbali di affitto al predetto scopo formate ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro (campagne 2012, 2013, 2014), CARCIONE Arturo (campagna 2012), CARCIONE Giuseppe (campagne 2013, 2014), COSTANTINI (campagne 2015, 2016 e 2017) e LOMBARDO FACCIALE Gessica (campagna 2018) - operatori i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'impresa individuale - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 52.508,14.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Tortorici nelle date del 4.2.13 (bonifico di euro 8.053,41.-), 12.11.13 (bonifico di euro 8.553,43.-); 3.3.14 (bonifico di euro 7.663,37.-); 22.10.14 (bonifico di euro 8.053,42.-); 12.5.15 (bonifico di euro 8.150,60.-); 19.10.15

(bonifico di euro 308,87.-), 16.6.16 (bonifico di euro 15.203,34.-) 13.10.16 (bonifico di euro 147,29.-) 3.11.16 (bonifico di euro 9.372,62.-) 1.3.17 (bonifico di euro 2.936,17.-) 26.6.17 (bonifico di euro 717,06.-) 13.10.17 (bonifico di euro 158,92.-), 29.6.18 (bonifico di euro 12.087,10.-), 12.10.18 (bonifico di euro 141,97.-), 20.11.18 (bonifico di euro 8.945,93.-), 24.12.18 (bonifico di euro 2.797,83.-).

p. o. AGEA; Unione Europea

**FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Francesca -
CARCIONE Giuseppe - COSTANTINI Massimo**

191) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte degli operatori CAA CARCIONE Giuseppe e COSTANTINI - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "LUPICA SPAGNOLO Francesca", di false autocelebrazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA CARCIONE Giuseppe con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2013 (in seno alla "scheda di validazione" 30358997341) ed alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 40361102441), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore, che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); analoga condotta veniva tenuta dall'operatore CAA COSTANTINI (campagna 2015, scheda di validazione 50362294980; campagna 2016, scheda di validazione 60380888622; campagna 2017, scheda

di validazione 70383531830) il quale dichiarava contrariamente al vero che i fascicoli erano stati costituiti ed aggiornati in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Capri Leone nelle date del 31.5.13; 24.5.14; in Messina nelle date del 18.7.15, del 13.6.16 e del 12.5.17

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Francesca - COSTANTINI Massimo

192) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (LUPICA SPAGNOLO) dell'impresa "LUPICA SPAGNOLO Francesca", nonché di operatore del CAA Confagricoltura Messina 001 (COSTANTINI), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Confagricoltura Messina 001) presentava una domanda unica di pagamento (70262029336 per la campagna 2017), pur essendo in realtà inattiva; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di COSTANTINI - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti

sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Messina il 12.5.17

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - LUPICA SPAGNOLO Francesca

193) Artt. 110 c.p., 512bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuate "LUPICA SPAGNOLO Francesca" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Capri Leone nelle date del 31.5.13; 24.5.14; in Messina nelle date del 18.7.15, del 13.6.16 e del 12.5.17

FARANDA Aurelio Salvatore-LUPICA SPAGNOLO Francesca

194) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati all'impresa individuate "LUPICA SPAGNOLO Francesca", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante de] fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;


in Capri Leone il 24.5.14; in Messina nelle date de' 18.7.15, del 13.6.16 e del 12.5.17

Anche la ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Francesca", identificata con la Partita Iva 026735330835, ha sede in Tortorici contrada Scti: è stata costituita nel 2004 e cancellata definitivamente il 29 aprile del 2015.

Segue la scheda di sintesi acquisita al fascicolo del dibattimento il 5.11.2021 con il consenso delle parti

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
00811901479 (vgs all. 40.c)	2010	Capri Leone (ME)	7.909,23	Tortorici (ME)	Poste Italiane IT29J0760116500 000024793960	02.11.2010	FENAPI - MESSINA 003 Operatore PLOMBARDOFACCIALE Correo CARCIONE ARTURO (per scheda di validazione)
		05.05.2010	3.269,19			11.03.2011	
			347,40			02.08.2011 (vgs all. 40.a)	
10810644491 (vgs all. 40.e)	2011	Capri Leone (ME)	16.735,81	Tortorici (ME)	Poste Italiane IT29J0760116500 000024793960	05.04.2012 (vgs all. 40.a)	FENAPI - MESSINA 003 Operatore PLOMBARDOFACCIALE Correo CARCIONE ARTURO

							(per scheda di validazione)
20808308967 (vgs all. 40.g);	2012	Capri Leone (ME) 31.05.2012	8.553,43 8.053,41	Tortoricci (ME)	Poste Italiane IT2910760116500 000024793960	07.11.2012 04.02.2013 (vgs all. 40. ex)	FENAPI – MESSINA 003 Operatore PLOMBARDOFACCIALE Correo CARCIONE ARTURO (per scheda di validazione)
30809887455 (vgs all. 40.l);	2013	Capri Leone (ME) 31.05.2013	8.553,43 7.663,37	Tortoricci (ME)	Poste Italiane IT2910760116500 000024793960	12.11.2013 03.03.2014 (vgs all. 40. ex)	FENAPI – MESSINA 003 Operatore PLOMBARDOFACCIALE Correo CARCIONE GIUSEPPE (per scheda di validazione)
40809165117 (vgs all. 40.k);	2014	Capri Leone (ME) 24.05.2014	8.053,42 8.150,60 308,87	Tortoricci (ME)	Poste Italiane IT2910760116500 000024793960	22.10.2014 12.05.2015 19.10.2015 (vgs all. 40. ex)	FENAPI – MESSINA 003 Operatore PLOMBARDOFACCIALE Correo CARCIONE GIUSEPPE (per scheda di validazione)


 2395

80268246878 (vgs all. 40 m).	2015	Messina 18 07 2015	15.203,34 147,29	Tortorici (ME)	Poste Italiane IT29J0760116500 000024793960	16.06.2016 13.10.2016 (vgs all. 40 ax)	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore MSCOSTANTINI
80264111745 (vgs all. 40 ap)	2016	Messina 13 06 2016	9.372,62 2.936,17 717,06 158,92	Tortorici (ME)	Poste Italiane IT29J0760116500 000024793960	03.11.2016 (vgs all. 40 ax) 01.03.2017 26.06.2017 13.10.2017 (vgs all. 40 ba)	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore MSCOSTANTINI

TENTATIVO


CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2017	70262029336 PER €. 12.397,77 vgs all. 40 ay	Messina	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore COSTANTINI Massimo	12 05 2017	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA

ALTRE VIOLAZIONI - FALSO -

VIOLAZIONE ART. 479 C.P.	VIOLAZIONE ART. 483 C.P.
--------------------------	--------------------------

SCHEDA VALIDAZIONE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTA ZIONE E SOTTOSCR IZIONE	OPERATORE/R ESPONSABILE CAA CHE HA VALIDATO I DATI	SCHEDA VALIDAZIONE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTA ZIONE E SOTTOSCR IZIONE	TITOLARE/RAPPR ESENTANTE DELLA DITTA
00363654344 <i>(vgs all. 40.b)</i>	2010	Capri Leone (ME) 05 05 2010	FENAPI - MESSINA 003 Operatore CARCIONE ARTURO	00363654344 <i>(vgs all. 40.b)</i>	2010	Capri Leone (ME) 05 05 2010	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
10362889197 <i>(vgs all. 40.d)</i>	2011	Capri Leone (ME) 02 05 2011	FENAPI - MESSINA 003 Operatore CARCIONE ARTURO	10362889197 <i>(vgs all. 40.d)</i>	2011	Capri Leone (ME) 02 05 2011	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
20358868808 <i>(vgs all. 40.f)</i>	2012	Capri Leone (ME) 15 05 2012	FENAPI - MESSINA 003 Operatore CARCIONE ARTURO	20358868808 <i>(vgs all. 40.f)</i>	2012	Capri Leone (ME) 15 05 2012	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
30358997341 <i>(vgs all. 40.h)</i>	2013	Capri Leone (ME) 31 05 2013	FENAPI - MESSINA 003 Operatore CARCIONE GIUSEPPE	30358997341 <i>(vgs all. 40.h)</i>	2013	Capri Leone (ME) 31 05 2013	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA

40361102441 (vgs all. 40.j)	2014	Capri Leone (ME) 24 05 2014	FENAPI - MESSINA 003 Operatore CARCIONE GIUSEPPE	40361102441 (vgs all. 40.j)	2014	Capri Leone (ME) 24 05 2014	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
50362294980 (vgs all. 40.i)	2015	Messina 18 07 2015	CONFAGRICOL TURA - MESSINA 001 Operatore MSCOSTANTIN I	50362294980 (vgs all. 40.i)	2015	Messina 18 07 2015	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
60380888622 (vgs all. 40.ao)	2016	Messina 13 06 2016	CONFAGRICOL TURA - MESSINA 001 Operatore MSCOSTANTIN I	60380888622 (vgs all. 40.ao)	2016	Messina 13 06 2016	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
70383531830 (vgs all. 40.az)	2017	Messina 12 05 2017	CONFAGRICOL TURA - MESSINA 001 Operatore MSCOSTANTIN I	70383531830 (vgs all. 40.az)	2017	Messina 12 05 2017	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
				DOMANDA UNICA	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTA ZIONE E SOTTOSCR IZIONE	TITOLARE/RAPPR ESENTANTE DELLA DITTA



	00811901479 (vgs all. 40.c)	2010	Capri Leone (ME) 05 05 2010	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
	10810644491 (vgs all. 40.e)	2011	Capri Leone (ME) 02 05 2011	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
	20808308967 (vgs all. 40.g)	2012	Capri Leone (ME) 31.05.2012	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
	30809887455 (vgs all. 40.i)	2013	Capri Leone (ME) 31 05 2013	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
	40809165117 (vgs all. 40.k)	2014	Capri Leone (ME) 24 05 2014	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
	50268246878 (vgs all. 40.m)	2015	Messina 18 07 2015	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
	60264111745 (vgs all. 40.ap)	2016	Messina 13 06 2016	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA

		70262029336 vgs all. 40.ny	Messina	CONFAGRI COLTURA – MESSINA 001 Operatore MSCOSTAN TINI	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA
--	--	-------------------------------	---------	--	---------------------------------

ALTRE VIOLAZIONI

VIOLAZIONE PER TITOLI DI CONDUZIONE DEI TERRENI				
TITOLI DI CONDUZIONE TERRENI	CAMPAGNA	DATA E LUOGO DI STIPULA E/O REGISTRAZIONE DELL'ATTO	TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA	UBICAZIONE PARTICELLE CONTESTATE
<u>Denuncia di Contratto Verbale di Affitto Unilaterale di Terreno (vgs all. 40.n).</u>	2010	Sant'Agata di Militello (ME) 09 01 2009 (data e luogo di registrazione)	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Caltagirone (CT)
<u>Denuncia di Contratto Verbale di Affitto Unilaterale di Terreno (vgs all. 40.p).</u>	2010	Sant'Agata di Militello (ME) 06 01 2010 (data e luogo di registrazione)	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Caltagirone (CT)
<u>Denuncia Verbale di Affitto di Pascolo (vgs. all. 40.r)</u>	2010	Sant'Agata di Militello (ME) 04 01 2010	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Licodia Eubea (CT), Niscemi (CL)

		(data e luogo di registrazione)		
<u>Certificazione nascita dal Comune di Caltagirone</u> , con apposti gli estremi di registrazione in data 27 01 2010, presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n 108. (vgs all.40.s)	2010	Sant'Agata di Militello (ME) 27 01 2010 (data e luogo di registrazione)	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Caltagirone (CT)
<u>Certificazione nascita dal Comune di Caltagirone</u> , con apposti gli estremi di registrazione in data 28 01 2010, presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n 94. (vgs. all.40.l)	2010	Sant'Agata di Militello (ME) 28 01 2010 (data e luogo di registrazione)	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Caltagirone (CT)
<u>Denuncia Verbale di Affitto di Pascolo</u> , con apposti estremi di registrazione Serie III N° 89. (vgs all.40.v).	2011	Sant'Agata di Militello (ME) 05 01 2011 (data e luogo di registrazione)	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Caltagirone (CT) Niscemi (CL)
<u>Certificazione nascita dal Comune di Caltagirone</u> , datato 27 01 2011 (non siglata da "IL FUNZIONARIO INCARICATO) con apposti gli estremi di registrazione Serie III N° 130. (vgs all.40.y)	2011	Sant'Agata di Militello (ME) 27 01 2011 (data e luogo di registrazione)	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Caltagirone (CT)
<u>Concessione Terreni a Pascolo</u> rilasciata dall'Ente Parco dei Nebrodi, siglata da "IL RESPONSABILE - Ing Massimo Geraci.	2011	Sant'Agata di Militello (ME) 30 01 2010	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Cesaro' (ME)

<u>Certificazione rilasciata dal Comune di Caltagirone</u> , datata 28 01 2012 (vgs all.40.ec).	2012	Caltagirone (CT) 26 01 2012	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Caltagirone (CT)
<u>Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 12 2000)</u> datata 14 05 2012. (vgs all.40.af)	2012	Tortorici (ME) 14 05 2012	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Caltagirone (CT)
<u>Concessione Terreni a Pascolo rilasciata dall'Ente Parco dei Nebrodi, in data 05 05 2012, siglata da "IL RESPONSABILE - Ing Massimo Geraci", con manoscritto in alto protocollo AGEA CAA2081 2012 000 0776 (vgs all.40.ad)</u>	2012	Sant'Agata di Militello (ME) 05 05 2012	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Cesaro' (ME)
<u>Certificazione rilasciata dal Comune di Caltagirone</u> , datata 25 01 2013. (vgs all.40.ai).	2013	Caltagirone (CT) 25 01 2013	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Caltagirone (CT)
<u>Concessione a Mezzo Trattativa Privata, ND. 102, rilasciata dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste - Ufficio Provinciale di Messina (vgs all.40.aj)</u>	2013	Messina 06 05 2013	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Caronia (ME)
<u>Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di Conformità all'originale (Art. 19 e 17 D.P.R. 28 12 2000, n- 445), sottoscritta in data 15 05 2014 (vgs all.40.at)</u>	2013	Capri Leone (ME) 15 05 2014	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	(NON SPECIFICATO)

<u>Concessione Terreni a Pascolo</u> rilasciata dall'Ente Parco dei Nebrodi, in data 04 04 2013, siglata da "IL RESPONSABILE - Ing Massimo Geraci". (vgs all.40.au).	2013	Sant'Agata di Militello (ME) 04 04 2013	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Cesaro' (ME)
<u>Concessione Terreni a Pascolo</u> rilasciata dall'Ente Parco dei Nebrodi, in data 30 01 2014 (vgs all.40.at).	2014	Sant'Agata di Militello (ME) 30 01 2014	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Cesaro' (ME)
<u>Concessione a Mezzo Trattativa Privata</u> ND. 215, rilasciata dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste - Ufficio Provinciale di Messina vgs all.40.am).	2014	Messina 02 04 2014	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Coronia (ME)
<u>Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di Conformità all'originale</u> (Art. 19 e 17 D.P.R. 28 12 2000, n- 445), sottoscritta in data 01 02 2014 (vgs all.40.at).	2014	Capri Leone (ME) 01 02 2014	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	(NON SPECIFICATO)
<u>Concessione Terreni a Pascolo</u> rilasciata dall'Ente Parco dei Nebrodi, in data 04 05 2015 (vgs all.40.an)	2015	Sant'Agata di Militello (ME) 04 05 2015	LUPICA SPAGNOLO FRANCESCA	Cesaro' (ME)

La ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Francesca" ha avanzato domanda unica di pagamento per le campagne agricole 2010, 2011, 2012, 2013 2014 e 2015 (allegati 40.C per il 2010, 40.E per l'anno 2011, 40.G per l'anno 2012, 40.J per l'anno 2013, 40.K per l'anno 2014, 40.M per l'anno 2015; allegati 16 e 17 per gli anni 2017 e 2018; l'allegato 40.AY sempre per l'anno 2017) cui sono correlate le schede di validazione (allegati 40.B per il 2010, 40.D per il 2011, 40.F per il 2012, 40.H per il 2013, 40.J per il 2014, 40.L

per l'anno 2015, 40.AO per l'anno 2016, 40.AZ per il 2017); per effetto di siffatte domande la ditta individuale ha acquisito prebende comunitarie (allegato 40.AX) in varie soluzioni che, per comodità di esposizione, saranno distinte per ciascuna campagna agricola; orbene, tre le soluzioni per la campagna agricola anno 2010, invero conseguite con la D.U.P. curata dal CAA FENAPI MESSINA 003 (operatori LOMBARDO FACCIALE Pietro unitamente a CARCIONE Arturo): euro 7.909,23 in data 2.11.2010, ed ancora euro 3.269,19 in data 11.3.2011, ed euro 347,40 il 2.8.2011 su conto Poste Italiane s.p.a. (codice IBAN IT 29J0760116500000024793960); per la campagna agricola anno 2011 la ditta ha acquisito prebende per euro 16.535,81, pervenute il 5.4.2012 (allegato 40.AX); la D.U.P. è stata curata dal CAA FENAPI MESSINA 003 (operatori LOMBARDO FACCIALE Pietro unitamente a CARCIONE Arturo); per la campagna agricola anno 2012 la ditta ha acquisito prebende in due soluzioni di pagamento: una il 7.11.2012 e la seconda il 4.2.2013 (la prima per euro 8.553,43, l'ultima per euro 8.053,41); la D.U.P. è stata curata dal C.A.A. FENAPI MESSINA 003 (operatori LOMBARDO FACCIALE Pietro unitamente a CARCIONE Arturo); per la campagna agricola anno 2013, sempre sul medesimo conto corrente, la ditta ha acquisito prebende in due soluzioni: euro 8.553,43 (il 12.11.2013) la seconda euro 7.663,37 (il 3.3.2014); la D.U.P. è stata curata dall'operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro con CARCIONE Giuseppe; per la campagna agricola anno 2014 la D.U.P. (l'allegato 40.K prima citato) è stata curata dagli operatori LOMBARDO FACCIALE Pietro e CARCIONE Giuseppe ed ha provocato l'acquisizione, sempre sul medesimo conto corrente, di prebende in tre diverse soluzioni: euro 8.053,42 il 22.10.2014, la seconda per euro 8.150,60 il 12.5.2015, la terza euro 308,87 il 19.10.2015; per la campagna agricola anno 2015, per il tramite del C.A.A. CONFAGRICOLTURA MESSINA 001, operatore COSTANTINI Massimo, sempre sul medesimo conto corrente invariato, la ditta con D.U.P. (si cfr. l'allegato 40.M già citato) ha acquisito prebende in due soluzioni: una di euro 15.203,34 il 16.6.2016, una di euro

147,29 il 13.10.2016; per la campagna agricola anno 2016 con la D.U.P. (si cfr. allegato 40.AP su citato), per il tramite del C.A.A. CONFAGRICOLTURA MESSINA 001, operatore COSTANTINI Massimo, invariato il conto corrente di accredito, la ditta ha acquisito prebende comunitarie in quattro diverse soluzioni: la prima di 9.372,62 il 3.11.2016, le altre tre soluzioni (allegato 40.BA) per gli importi euro 2.236,17 del 01.03.2017, euro 717,06 con valuta 26.6.2017, la quarta euro 158,92 del 13.10.2017; per la campagna agricola anno 2017 la ditta ha conseguito prebende in tre soluzioni: euro 12.087,10 il 29.06.2018, euro 8.945,93 il 20.11.2018 ed euro 141,97 il 12.10.2018; per l'anno 2018 (con la D.U.P. n. 80268845288) con scheda di validazione n. 80381688714 (però non reperita in banca dati SIAN), la ditta ha acquisito prebende per euro 2.797,83 il 24.12.2018, sempre sul medesimo conto corrente, come puntualmente riferito anche dal testimone NASTASI Armando all'udienza del 11.10.2021..

Il medesimo teste ha dettagliatamente riferito gli esiti dell'attività di acquisizione documentale presso i C.A.A.: la Guardia di Finanza su delega del Pubblico Ministero ex art. 248 c.p.p. ha acquisito in data 1.7.2016 la documentazione integrante il fascicolo aziendale della ditta "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*" presso il CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 001 di NATOLI Giuseppe (allegato 16.A); in data 4.7.2016 presso il CAA FENAPI MESSINA 003 di CARCIONE Arturo (e del figlio CARCIONE Giuseppe) in Caprileone (allegato 40.II); per completezza va anche osservato che, nonostante la formale richiesta del 6.7.2016 (allegato 40.AW), la sig.ra LUPICA SPAGNOLO Francesca nulla ha consegnato all'Autorità richiedente ed ha dichiarato di non disporre di documentazione riferibile alla sua ditta, di allevare 60 vacche e di aver delegato a ciò i nipoti (FARANDA Aurelio Salvatore, Davide ed Emanuele); invero la sig.ra LUPICA SPAGNOLO Francesca è la sorella di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria e, quindi, la zia materna (anche) di FARANDA AURELIO Salvatore.

Di seguito i titoli di conduzione calorizzati nelle domande uniche di pagamento e nelle correlate schede di validazione distinti per ciascuna campagna agricola;

- per la campagna agricola anno 2010, all'interno della documentazione reperita v'erano denunce di contratti verbali ed altro; all'allegato 40.N è catalogata una denuncia unilaterale di affitto di terreno redatta e sottoscritta solo dalla LUPICA SPAGNOLO Francesca (allegato 40.N); una seconda denuncia analoga (all'allegato 40.O); entrambi con gli stessi concedenti e stessa tipologia di timbri dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione; la consultazione della banca dati SIS.TER. (allegato 40.P) ha consegnato dati diversi sui reali proprietari dei terreni (talora soggetti già deceduti alla data della dichiarata stipula del contratto e per altri la Regione Sicilia); all'allegato 40.Q sono state catalogate le risultanze della consultazione della banca dati SERPICO: nessuna traccia di registrazione di contratti; la part.72 del foglio 18 in Caltagirone, indicata nella dichiarazione unilaterale dalla ditta istante come di proprietà di GUCCIONE Maria Teresa, era invece attribuita dalla banca dati SIS.TER. alla Regione Sicilia; per altri concedenti era accertato il decesso prima della dichiarata stipula del contratto e tra questi AVELLONE ADELE e di GUCCIONE ELENA; la Regione Sicilia – dopo idoneo interpello – ha comunicato di non aver mai concesso terreni in favore della ditta "LUPICA SPAGNOLO Francesca"; per lo stesso anno all'allegato 40.R v'è altra denuncia verbale di affitto di pascolo asseritamente stipulato con tre persone, sennonché la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia della registrazione di tale contratto di affitto di pascolo; nel novero dei concedenti è stato inserito il Demanio dello Stato Ramo Difesa ed Aeronautica che però ha comunicato di non aver concesso ad alcuno il terreno indicato;

- per la campagna agricola anno 2012 all'interno della documentazione reperita v'era (si cfr. allegato 40.AB) un comodato sottoscritto dalla LUPICA SPAGNOLO Francesca e da IMMORDINO LUIGI nella qualità

di legale rappresentante del Demanio dello Stato ramo Difesa ed Aeronautica del 26.4.2012; la consultazione della banca dati SIS.TER. (allegato 40.W) ha consentito di verificare l'effettiva intestazione di talune particelle indicate nel contratto al Demanio; l'atto si presente apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello il 3.5.2012 alla serie 3 n. 230, con timbro del direttore reggente dott.ssa MARISA TROVATO; l'Agenzia, all'uopo interpellata, ha comunicato che in data 3.5.2012 non è stato registrato alcun atto con il numero riportato e che la dott.ssa MARISA TROVATO non è mai stata dipendente dell'Agenzia delle Entrate; all'allegato 40.AC è catalogata una certificazione rilasciata dal comune di Caltagirone il 26 gennaio del 2012 inerente l'immissione al pascolo di numerosi capi di bestiame a firma del funzionario incaricato dottor Salvatore Crisafulli; all'allegato 40.AD una analoga certificazione del 27.1.2011 inerente l'immissione a pascolo di capi di bestiame (funzionario incaricato S. Crisafulli); 4 visure banca dati SIS.TER. (allegato 40.AE) in relazione a tre particelle estese per un totale di circa 172 ettari (foglio 286 part. 80, foglio 274 part. 184, foglio 85 e part. 413); di queste la prima mai concessa a terzi, la seconda concessa all'Azienda Regionale Foreste Demaniali della Regione Sicilia il 28.7.2005, la terza particella di proprietà del Demanio Regione Sicilia e non anche del Comune di Caltagirone, senonché per siffatte particelle la sig.ra LUPICA SPAGNOLO Francesca ha dichiarato (allegato 40.AF) che i terreni (identificati appunto al foglio 286 part. 80, foglio 274 part. 184, foglio 85 e part. 413) erano utilizzati da FARANDA SETTIMO Ivan (fratello minore di FARANDA AURELIO Salvatore); all'allegato 40.AG è catalogata una concessione del PARCO DEI NEBRODI del 5.5.2012 a firma di GERACI Massimo alla quale sono allegate visure di terreni ricadenti nel comune di Cesarò; il Comune – interpellato – ha comunicato che nel 2017 non v'erano concessioni rilasciate (allegato 40.AA); per l'anno 2012 la ditta "LUPICA SPAGNOLO Francesca" ha esposto in domanda e valorizzato nella scheda di validazione un totale di circa 115,36 ettari;

- per la campagna agricola anno 2013 all'interno della documentazione reperita non v'era la Scheda di Validazione che è stata però estratta dalla banca dati SIAN (**allegato 40.AB**); in essa v'è indicato quale titolo di conduzione un contratto intercorso tra l'istante ed IMMORDINO Luigi nella qualità (lo stesso prima citato per la campagna anno 2012); v'era poi un altro titolo di conduzione ovvero un contratto (**allegato 40.AH**) del 14.5.2013 intercorso almeno in apparenza tra la ditta "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*" e 7 concedenti, registrato (sempre in apparenza) presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta con firma per l'Agenzia di MICALI e LA ROCCA; dalla visura banca SERPICO non è emersa traccia alcuna di registrazione del detto ultimo contratto; ed ancora le impronte dei timbri apposte sui contratti corrispondono a quelle dei timbri rinvenuti in occasione della perquisizione presso il CAA Tutela e Lavoro CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni (**macro allegato 2.AS**); all'**allegato 40.AI** v'è catalogato altro titolo di conduzione valorizzato nella citata Scheda di Validazione ovvero una certificazione del Comune di CALTAGIRONE di immissione a pascolo di vari capi, anche in questo caso con i terreni sono identificati al foglio 286 part. 80, foglio 274 part. 184, foglio 85 e part. 413 (**allegato 40.AU**), ne discende la possibilità di richiamare *per relationem* le considerazioni già svolte al riguardo per la campagna agricola anno 2012; all'**allegato 40.AJ** è catalogata poi una concessione a mezzo trattativa privata, la n. ND.102, in apparenza rilasciata dall'ispettorato dipartimentale delle foreste, ufficio provinciale di Messina per l'anno 2013, a favore della ditta individuale "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*", a firma del dirigente provinciale AVENI Giovanni ed utilizzata per la domanda anno 2013; l'ispettorato interpellato ha comunicato (così il teste NASTASI Armando) che "*la numerazione e la data di stipula dei contratti da voi segnalati non risultano mai essere stati effettuati per cui se ne conferma la mancata genuinità sia delle sottoscrizioni degli stessi nonché del timbro e del logo della Regione utilizzati*" (**allegato 40.AK**); per l'anno 2013 la ditta "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*" ha esposto in domanda e valorizzato nella scheda di validazione una superficie

di 99 ettari circa;

- per la campagna agricola anno 2014 all'interno della documentazione reperita v'era all'allegato 40.AB il consueto contratto intercorso tra la ditta "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*" ed IMMORDINO Luigi nella qualità già più volte citato; all'allegato 40.AL, quale ulteriore titolo di conduzione valorizzato dalla ditta istante, è stata catalogata una concessione rilasciata dal Parco dei Nebrodi il 30.1.2014 con riferimento alla quale il Parco – post interpello – ha comunicato di non aver mai provveduto al rilascio di essa (allegato 40.AA); all'allegato 40.M, quale ulteriore titolo di conduzione valorizzato in detta campagna, è stata catalogata una concessione rilasciata dall'Ispettorato (lo stesso già su citato) in favore della ditta istante; anche in questo caso, all'uopo interpellato, l'Ispettorato ha disconosciuto la concessione, il logo ed i timbri (allegato 40.AK); per l'anno 2014 la ditta "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*" ha esposto in domanda e valorizzato nella scheda di validazione una superficie di 101 ettari;

- per la campagna agricola anno 2015 all'interno della documentazione reperita v'era (si cfr. l'allegato 40.AB) il consueto contratto intercorso tra la ditta "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*" ed IMMORDINO Luigi nella qualità già più volte citato per il quale possono ritenersi richiamate le considerazioni già su esposte; all'allegato 40.AN è stata catalogata, sempre perché annoverata tra i titoli di conduzione valorizzati dalla ditta istante, la concessione del Parco dei Nebrodi rilasciata il 30.1.2014 ed il 6.1.2017 che l'ente – all'uopo interpellato – ha negato di aver mai rilasciato (allegato 40.AA su citato); per l'anno 2015 la ditta "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*" ha esposto in domanda e valorizzato nella scheda di validazione una superficie di 75 ettari;

- per la campagna agricola anno 2016 all'interno della documentazione reperita v'era (si cfr. l'allegato 40.AB) il consueto contratto intercorso tra la ditta "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*" ed IMMORDINO Luigi nella qualità già più volte citato per il quale possono ritenersi richiamate

le considerazioni già su esposte ed invero valorizzato nella scheda di validazione, questa estratta dal SIAN, catalogata come allegato 40.AO;

- per la campagna agricola anno 2017 e per la campagna agricola anno 2018, la ditta ha utilizzato il consueto contratto intercorso tra la ditta "LUPICA SPAGNOLO Francesca" ed IMMORDINO Luigi nella qualità già più volte citato per il quale possono ritenersi richiamate le considerazioni già su esposte ed invero valorizzato nelle domande uniche di pagamento e nella scheda di validazione di cui agli allegati 21,22,23 e 24, prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 13.12.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Infine, all'allegato 40.AQ è catalogata la risposta dell'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello sulla richiesta a detta Agenzia formulata dalla Guardia di Finanza sui contratti in apparenza registrati ai nn. 151, 58, 98, 89, 230, 229, 94, 108 e 130.

Sul fronte delle acquisizioni informatiche, il teste NASTASI Armando ha riferito di aver sequestrato presso l'abitazione di CRASCI Katia e FARANDA Gaetano (allegato 37.BM) vari sistemi informatici in uso a costoro ed alcuni dichiarati come nella disponibilità di CRASCI Salvatore (il padre della CRASCI Katia); dall'analisi (allegato 40.AS) dell'*HardDisk* è emerso un file *WORD* denominato "Katia Forestale" all'interno del quale è stato rinvenuto il testo della "concessione per l'utilizzo di erbe a pascolo esistenti nella Sezione demaniale di Caronia, Messina, del demanio di Messina" invero corrispondente alla concessione n. 215 datata 2 aprile 2014 della Regione Siciliana rilasciata in favore della ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Francesca" e valorizzata nella Scheda di Validazione dalla medesima ditta per la campagna 2014; in alcuni percorsi dell'*hardDisk* sono stati anche rinvenuti due file *JPG* ("Stemma underscore Sicilia (1)" e "Stemma Regione Sicilia") con il logo della Regione Sicilia, lo stesso apposto nel file *WORD* appena citato.

Di seguito uno schema dei responsabili dell'istruttoria delle domande uniche di pagamento formalizzate dalla ditta "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*"

LOMBARDO FACCIALE PIETRO per le D.U.P. anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014;

CARCIONE ARTURO per le D.U.P. anni 2010, 2011, 2012;

CARCIONE GIUSEPPE per le D.U.P. anni 2013, 2014;

COSTANTINI MASSIMI per le D.U.P. anni 2015 e 2016;

NATOLI GIUSEPPE per le D.U.P. 2015 e 2016.

Sul fronte dei titoli Ag.E.A. all'allegato 40.AV sono state catalogate le risultanze dell'esame del registro titoli della ditta in esame; nel 2012 la ditta ha utilizzato 72 titoli Ag.E.A., come detto ottenuti già dalla campagna del 2010, e ciò per un valore di 17.896,49; stesso valore e numero per il 2013; stesso numero di titoli, ma valore di euro 16.391,43, per l'anno 2014; per il 2015, con la riforma PAC, Ag.E.A. ha riconosciuto solo 29 titoli per un valore di euro 10.251,71; per il 2016 la ditta ha utilizzato 29 titoli; per gli anni 2018 e 2019 i titoli riconosciuti si riducono a 26.

In esito agli accertamenti amministrativi e contabili – come puntualmente riferito dal teste NASTASI Armando - è emerso che la ditta non ha mai indicato un tenentario di scritture contabili, non ha mai avuto dipendenti: a ciò va soggiunto, sempre nell'ottica dell'esatta comprensione dell'effettiva operatività della ditta appena indicata, che non è stato rinvenuto documento fiscale alcuno pertinente all'attività formalmente svolta, né alcuna dichiarazione fiscale.

Circostanza che merita menzione è la seguente: le particelle già valorizzate nelle domande uniche di pagamento e nelle schede di validazione dalla ditta "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*" sono state valorizzate in annualità diverse anche dalla "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", con rappresentante legale FARANDA Emanuele Antonino, dalla "*ROSA s.r.l.s.*" con amministratore e legale rappresentante FARANDA Davide e sede

in contrada Sceti in Tortorici, dalla ditta individuale "*FARANDA Emanuele Antonino*", dalla ditta individuale "*LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria*"

Due le conversazioni registrate, captate e trascritte rilevanti in funzioni del vaglio della posizione di LUPICA SPAGNONO Francesca: al RIT 413/16 e progressivo n. 1343 è stata registrata una conversazione tra LOMBARDO FACCIALE Pietro e la LUPICA SPAGNOLO Francesca nel corso della quale il primo si accerta dell'avvenuto accredito delle prebende comunitarie; al RIT 413/16 e progressivo n. 1379, chiamante LUPICA SPAGNOLO Francesca, con utenza intestata a LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, e chiamato FARANDA ANTONINO classe 1941, è stata registrata una conversazione nel corso della quale la prima si informa sull'arrivo delle prebende comunitarie.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alle condotte contestate ai capi **190, 191 e 194 dell'imputazione** la responsabilità penale di **FARANDA Aurelio Salvatore, LUPICA SPAGNOLO Francesca** e, limitatamente al capo 190 dell'imputazione, anche di **LOMBARDO FACCIALE Pietro**; per **CARCIONE Giuseppe, CARCIONE Arturo e COSTANTINI Massimo** deve invece escludersi la penale responsabilità in presenza di un quadro probatorio non univoco e costoro vanno dichiarati assolti, con riferimento alle condotte contestate ai capi **190, 191 dell'imputazione** con la formula il fatto non costituisce reato; vanno, inoltre, dichiarati assolti perché il fatto contestato al capo **192 e 193 dell'imputazione** non sussiste gli imputati **FARANDA Aurelio Salvatore, LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria** e , limitatamente però al capo 192 dell'imputazione, **COSTANTINI Massimo**; ciò per le ragioni che seguono.

La posizione di FARANDA Aurelio Salvatore.

Con riferimento alla posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore, fermo il tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, anche in ragione della povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dallo stesso e trasfuse

nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) e sopra già sintetizzate, va evidenziato che la condotta di quest'ultimo, al quale, quindi, devono essere ascritte anche le domande uniche di pagamento avanzate formalmente dalla ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Francesca", sorella di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, quest'ultima la madre di FARANDA Aurelio Salvatore, con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (comodati, certificazioni di immissione di bovini al pascolo, concessioni di enti territoriali, affitti di fondi rustici di cui agli allegati 40.O, 40.P, 40.Q, 40.R, 40.AA, 40.AB, 40.Ac, 40.AD, 40.AE, 40.AF, 40.AG, 40.AH, 40.AI, 40.AJ, 40.AK, 40.AO e 40.AU prima citati), per mezzo delle quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta ed accreditato sul conto corrente gestito dalla zia LUPICA SPAGNOLO Francesca, la sorella di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa consumata (capo 190 dell'imputazione) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore CAA; capo 191).

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono gli stessi che si rinvennero nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società e ditte "RISORSA Società Cooperativa Agricola", "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola", "Lupica Spagnolo Rosa Maria", "Pascolo Calatino s.r.l.s.", "BIRBA Società Cooperativa Agricola", "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola", "CONTI PASQUARELLO GIUSI", "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola", "La Stella", "La Contessa", la "Bovina dei Nebrodi", della "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola" e della "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola"; la ditta individuale è formalmente ascrivibile alla zia del predetto, essa ha utilizzato nei falsi titoli di conduzione particelle già utilizzate in campagne diverse da altre ditte riconducibili a componenti del medesimo nucleo familiare ed in particolare dalla "IL DOTTORELLO Società

Cooperativa Agricola", con rappresentante legale FARANDA Emanuele Antonino, dalla "ROSA s.r.l.s." con amministratore e legale rappresentante FARANDA Davide e sede in contrada Sceti in Tortorici, dalla ditta individuale "FARANDA Emanuele Antonino", dalla ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria" figure ricorrenti nella galassia delle compagini e ditte individuali ascrivibili all'ingegno ed alla fantasia del FARANDA Aurelio Salvatore; che, il creatore e gestore di fatto della ditta della zia LUPICA SPAGNOLO Francesca fosse il (figlio) FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagini con amici e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifizii e raggiri idonei a trarre in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l'organismo pagatore Ag.E.A..

La ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Francesca" ha valorizzato in domanda (negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 2017 e 2018), avvalendosi dei C.A.A. su indicati, terreni in forza di titoli di conduzione falsi - e che fossero falsi si ricava dalle osservazioni già formulate al momento dell'esame delle singole procedure avviate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, dalla ditta istante - confezionati in funzione della formulazione delle domande per la campagne indicate nei capi di imputazione, trasfusi nelle schede di validazione lavorate dal C.A.A. e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché indotte dalla documentazione posta a supporto della domanda. L'avvenuta erogazione dei contributi richiesti incide, invero, sulla consumazione delle fattispecie di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. contestate al capo 190 da ritenersi coincidente sempre la data dell'ultima soluzione dell'elargizione per ciascuna annualità sul conto della ditta (ed

espressamente indicate per ciascuna annualità nel capo di imputazione 190 e riscontrate nell'allegato dedicato ai flussi patrimoniali su indicato).

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejacentia dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa; ciò che, peraltro, impone al Tribunale di affermare che per talune delle condotte contestate al capo 190 e 191 dell'imputazione, quelle in particolare tenute dagli imputati in occasione delle procedure degli anni 2012 e 2013, deve affermarsi l'intervenuta estinzione dei reati per la sopravvenuta maturazione del termine di prescrizione al netto delle sospensioni del termine di prescrizione maturate nel corso del processo.

Con riferimento alla posizione processuale di **LUPICA SPAGNOLO Francesca** è sufficiente osservare che quest'ultima ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione delle condotte fraudolente accertate e contestate al capo 190 dell'imputazione e della condotta di falso in atto pubblico contestata ai capi 191 dell'imputazione e relativa alle procedure delle campagne agricole per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (per i capi indicati va esclusa solo per gli anni 2012, 2013 e 2014 la procedibilità per la sopravvenuta estinzione del reato di falso per intervenuta prescrizione, al netto delle sospensioni del termine di prescrizione maturate nel corso del processo e della su argomentata esclusione dell'aggravante della c.d. fidejacentia) avviate con le D.U.P. di cui agli allegati su citati; LUPICA SPAGNOLO Francesca ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del figlio FARANDA Aurelio Salvatore (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini: ditta "*Lupica Spagnolo Rosa Maria*", in apparenza condotta dalla madre di FARANDA Aurelio Salvatore ma di fatto da quest'ultima certamente coestita al pari delle società "*RISORSA Società Cooperativa Agricola*" e "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*"; le società "*Pascolo Calatino s.r.l.s.*" e "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", con il

ruolo di rappresentante legale in capo a FARANDA Antonino classe 1941 nella prima e di socio unico, e già amministratore e rappresentante legale, nella seconda, ma entrambe almeno cogestite dal FARANDA Aurelio Salvatore per come sopra argomentato; *"IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola"*, società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Settimo Ivan, *"DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola"*, società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Emanuele Antonino, *"ditta individuale FARANDA Emanuele Antonino"*, *"La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C."*, società in apparenza gestita dalla cognata di FARANDA Aurelio Salvatore, con *"TEMPESTA Società Cooperativa Agricola"*, gestita in apparenza da un uomo di fiducia del FARANDA Aurelio Salvatore, tale Foti Dario Fausto, con *"La Contessa"* gestita in apparenza da Armeli Moccia Salvatore e con *"La Stella"* gestita in apparenza nuovamente dalla cognata Coci Carolina, tutte compagini e dirette e manovrate dalla stessa persona in funzione dell'accaparramento di contributi dell'Unione Europea), ha assunto il ruolo di titolare della ditta istante, ha sottoscritto plurime domande di pagamento e tutti i falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla artefatta documentazione posta a supporto delle singole domande; infine, LUPICA SPAGNOLO Francesca ha gestito i danari (dell'Unione Europea) confluiti sul conto corrente della ditta per l'effetto del positivo accoglimento delle domande uniche di pagamento fraudolentemente confezionate; peraltro che fosse intestataria del conto corrente e che fosse l'unica a poter formalmente operare sul conto corrente (sul quale sono confluite le prebende dell'Unione Europea) è stato ampiamente documentato e mai contestato.

Con riferimento alla **posizione processuale di LOMBARDO FACCIALE Pietro** va osservato quanto segue.

Il teste IOVINE Salvatore ha proceduto all'esatta identificazione dell'imputato LOMBARDO FACCIALE Pietro, nato a Cesarò, il 4 luglio 1955, residente a Tortorici, Contrada Margio di Carlo, n. 45/A, ex operatore CAA, sospeso da A.G.E.A. in data 6 agosto 2014.

Il teste PACE Jonathan si è soffermato a lungo nella descrizione dei vari C.A.A. coinvolti nell'accertamento delle truffe poi contestate dal Pubblico Ministero e per le quali è stata esercitata l'azione penale; tra questi anche il Centro di Assistenza Agricola di Caprileone, con responsabile CARCIONE Arturo ed operatori CARCIONE Giuseppe e LOMBARDO FACCIALE Pietro; si tratta del Centro di Assistenza Agricola Fenapi Messina 003, al quale si rivolgono otto società: ditta individuale "Pruiti Daniela"; la ditta individuale "Lupica Spagnolo Rosa Maria"; la ditta individuale "Lupica Spagnolo Francesca"; ditta individuale "Crasci Katia"; ditta individuale "Pruiti Elena", ditta individuale "Crasci Sebastiano"; ditta individuale "Crasci Barbara" e la ditta individuale "Conti Taguali Simona".

Che la ditta "*LUPICA SPAGNOLO Francesca*", dopo aver sottoscritto il mandato di assistenza al Centro di Assistenza Agricola Fenapi Messina 003, abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione delle domande di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una consistente superficie aziendale in domanda, contratti di affitto, concessioni e attestazioni falsi è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste NASTASI Armando e dalle evidenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e di cui testé si è data ampia descrizione.

Ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento di siffatti terreni – utilizzati anche nella campagna agricola anno 2014, con la D.U.P. di cui all'allegato 40.K, presso il C.A.A. FENAPI MESSINA 003 - che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati (anche) dall'operatore C.A.A. **LOMBARDO FACCIALE Pietro**, conoscitore profondo di siffatte dinamiche, invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri (ivi compreso il gestore di fatto e l'amministratore di diritto della

società istante) un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo accreditato su descritto); al FARANDA Aurelio Salvatore ed alla zia LUPICA SPAGNOLO Francesca va, infatti, sostanzialmente ascritta la falsa attestazione nella domanda di pagamento, quella invero curata da LOMBARDO FACCIALE Pietro nel 2014 (nulla si dirà sugli anni 2012 e 2013 in ragione della maturata prescrizione estintiva dei reati contestati nel medesimo capo di imputazione), poi confluita nella correlata scheda di validazione, della disponibilità in capo alla ditta individuale istante di particelle di terreno valorizzabili e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei concedenti (tra questi anche il PARCO dei NEBRODI).

Che il LOMBARDO FACCIALE Pietro fosse estremamente abile – come appena accennato - nel supportare gli intendimenti non leciti degli allevatori (e più in generale di tutti coloro volessero carpire fraudolentemente contributi Ag.E.A.) si ricava anche dal prezioso contributo del teste e collaboratore di giustizia BARBAGIOVANNI Carmelo il quale si è soffermato sul meccanismo delle truffe Ag.E.A. – a lui ben noto – nonché sulle modalità concrete utilizzate per la consumazione di esse ed ha riferito che la truffa prendeva le mosse dalla previa selezione dei terreni liberi, non occupati da altri ovvero non utilizzati per le domande Ag.E.A. da altri; selezionati i terreni si procedeva all'inserimento di essi nelle domande con l'ausilio dei patronati (*“Le domande le faceva non solo il “Carrettere” ma la maggior parte che le facevano le facevano tramite patronati con la compiacenza dei patronati in cui prendevano i terreni, le mappe dei terreni, li mettevano nel computer, tutti i terreni che uscivano liberi li mettevano nelle domande, erano quelli dei patronati che gli dicevano come dovevano fare questi movimenti”*); nel dettaglio ad esempio il carretteri (noto esponente del clan dei Batanesi come si è ampiamente argomentato) si è avvalso di un patronato di Capizzi e di uno a Tortorici (con LOMBARDO Pietro); gli operatori dei patronati indicavano la strada utile per le truffe (*“..gli diceva come fare, come non fare.... Praticamente*

loro gli dicevano come si doveva comportare per poter ottenere queste truffe, i soldi di queste truffe. Quelli dei patronati erano a conoscenza di tutto, sapevano che questi animali in quei terreni non andavano, sapevano tutto, tutto quelli del patronato”) e ciò ha riferito il dichiarante per averlo appreso direttamente (“Perché ci passavo io di persona dottore... Perché praticamente vedevo come facevano perché certe volte ci incontravamo e che dicevano che c'erano dei terreni che gli erano risultati in un modo e invece erano di un altro modo e che li dovevano togliere e dovevano cercare delle persone per poter togliere questi terreni senno' la Comunità Europea non gli mandava i soldi.”) ed ha anche sottolineato che il più bravo era LOMBARDO Pietro, molto operativo era ARMELI Sebastiano, fino al suo arresto, successivamente sostituito dal fratello ARMELI Giuseppe e dalla cognata, tale Tota (STRANGIO Antonia), parimenti molto attiva (“Quello più forte, dottore, era questo Lombardo Pietro, poi c'era Armeli Sebastiano che se ne occupava, che lui se ne occupava direttamente a fare le domande di tutte le associate e cercare i terreni per gli associati, Armeli Sebastiano, di fatti... Poi lui lo hanno arrestato, quando lo hanno arrestato è stato sostituito dal fratello.... Ma ha continuato. Il fratello Armeli Giuseppe e la cognata....Tota.... Tota. Tota, il cognome non me lo ricordo se... Però è la cognata che praticamente diceva come dovevano fare, come non dovevano fare e quando c'era qualche problema prendeva la documentazione, andava a Capo d'Orlando anche se lui non c'era perché era stato arrestato e poi era uscita, andava a Capo d'Orlando e lui da Capo d'Orlando sistemava, vedeva come meglio poteva fare per sistemare la cosa”). A ciò va soggiunto che il collaboratore ha conosciuto e incontrato al (bar) PASTICCIO 2000 a Tortorici il COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (inteso “carretteri”) mentre era in attesa proprio di LOMBARDO FACCIALE Pietro per sistemare una pratica in cui erano stati inseriti terreni già occupati da altri (“Che avevano dei problemi che dovevano risolvere, glieli dovevano togliere che avevano messo dei terreni che poi nella pratica sono comparsi che erano già occupati”, pagina 136 del verbale) e che è stato lo stesso “carretteri” a parlare con il BARBAGIOVANNI

Carmelo di questa cosa e del fatto che lui poteva disporre delle conoscenze giuste per poter fare le truffe Ag.E.A. (*“Che con lui problemi non ce n'erano, che aveva le conoscenze giuste per poterle fare e mi indicava una persona di Capizzi, vicino Capizzi, una cosa del genere”*, pagina 139 del verbale d'udienza). Contributo dichiarativo, peraltro, ampiamente riscontrato per effetto del tenore delle conversazioni captate, registrate e trascritte che documentano i contatti del predetto COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso *carretteri* con Lombardo Facciale Pietro e sui quali ha riferito il testimone MAIO Giovanni; in data 12 giugno 2016, alle ore 9:04, Costanzo Zammataro Giuseppe, inteso *“Carretteri”* parla con LOMBARDO FACCIALE Pietro; in data 12 maggio 2016, alle ore 16:54, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso *carretteri* ha chiesto alla sorella la copia del documento di identità aggiungendo che l'avrebbe consegnata a Lombardo Facciale Pietro (cfr. RIT 349/16, progr. 45570); in data 27 giugno 2016, COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe classe 1982 inteso *carretteri* ha parlato con LOMBARDO FACCIALE Pietro ed affermato (cfr. RIT 349/16, progr. 68587) di dover fare domande (Ag.E.A.) con la MONTE VERDE e la TASSITA (società sulle quali ci si è già soffermati).

Al FARANDA Aurelio Salvatore va, allora, ascritta, sostanzialmente sia la falsa attestazione nella domanda di pagamento (poi confluita nella correlata scheda di validazione), sottoscritta dalla zia LUPICA SPAGNOLO Francesca, della disponibilità in capo alla compagine istante di particelle di terreno valorizzabili e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei concedenti (tra questi anche il Parco dei Nebrodi); i titoli di conduzione di cui agli allegati su citati, confezionati per terreni di estensione considerevole, secondo anche uno schema grafico invero assai ricorrente come può evincersi dalla consultazione dei documenti allegati e distinti per ciascuna ditta e compagine che vede coinvolti i familiari ed i conoscenti del FARANDA Aurelio Salvatore, **lumeggiano, chiariscono ed illustrano**, proprio con riferimento alla posizione

del **FARANDA Aurelio Salvatore**, della zia **LUPICA SPAGNOLO Francesca** e dell'operatore **LOMBARDO Facciale Pietro**, l'elemento soggettivo e, quindi, la consapevolezza di costoro, tutti, di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la ditta "**LUPICA SPAGNOLO Francesca**" come puntualmente descritto e contestato nei capi 190, 191 e 192 dell'imputazione; una consapevolezza che si ricava anche dalla lunga conversazione captata e registrata al RIT 397/16 al progr. 1023 in cui FARANDA Antonino palesa anche alla moglie LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, la sorella di LUPICA SPAGNOLO Francesca, nel corso della perquisizione dei sequestri operati dalla Guardia di Finanza il 27.5.2016, il timore di un arresto massivo.

Dal che l'affermazione della loro responsabilità penale per i reati contestati

Non v'è, invece, un quadro probatorio univoco sulle posizioni degli operatori **CARCIONE Arturo**, **CARCIONE Giuseppe**, **COSTANTINI Massimo** con precipuo riferimento alle contestazioni di cui ai capi 190, 191 dell'imputazione; in mancanza di titoli di conduzione macroscopicamente falsi, immediatamente percepibili dall'operatore C.A.A, in mancanza ancora di altri elementi idonei a lumeggiare anche la piena consapevolezza di costoro di contribuire al perseguimento degli intenti fraudolenti del FARANDA Aurelio Salvatore e della zia LUPICA SPAGNOLO Francesca (e dell'operatore C.A.A. LOMBARDO FACCIALE Pietro), deve ritenersi ineluttabile l'assoluzione dai reati contestati ai capi appena indicati con la formula perché il fatto non costituisce reato.

Parimenti non univoco è il quadro probatorio sulle posizioni di **FARANDA Aurelio Salvatore** e **LUPICA SPAGNOLO Francesca** e **COSTANTINI Massimo** con precipuo riferimento alla contestazione di cui al capo 192 dell'imputazione (ipotesi di tentata truffa per tesi del Pubblico Ministero integratasi in occasione della procedura per la campagna agricola anno 2017); la mera indicazione del titolo di conduzione utilizzato dalla ditta

LUPICA SPAGNOLO Francesca ricavabile da un paragrafo della scheda di validazione prodotta (l'allegato 44) non è elemento da solo sufficiente per argomentare CHE siffatto titolo FOSSE effettivamente coincidente con il contratto di comodato utilizzato dalla medesima ditta in altre annualità ed in apparenza stipulato nell'anno 2012 con IMMORDINO Luigi nella qualità su indicata; infatti, in mancanza di prova certa del titolo di conduzione utilizzato dalla ditta istante va, allora, affermata l'insussistenza degli artifici e raggiri rilevanti ex art. 640 bis c.p. e, comunque, dell'elemento materiale della (tentata) truffa contestata; dal che l'assoluzione di costoro perché il fatto non sussiste.

Con riferimento all'imputazione di cui al capo 193 si osserva quanto segue

Invero, occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai due imputati FARANDA Aurelio Salvatore e LUPICA SPAGNOLO Francesca al capo 193 ora citato.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero la LUPICA SPAGNOLO Francesca si sarebbe resa fittiziamente titolare di diritti al premio o titoli Ag.E.A. già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione alla LUPICA SPAGNOLO Francesca prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero la LUPICA SPAGNOLO Francesca risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestata alla formale intestazione di diritti a premio nella disponibilità del figlio FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus*

occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli Ag.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica - con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento "*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*" dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n.

20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo”* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che i diritti al premio – per tesi del Pubblico Ministero nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla ditta *“LUPICA SPAGNOLO Francesca”* e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell' Ag.E.A. – fossero effettivamente nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile; ed è proprio con riferimento ai diritti al premio la consultazione della Banca dati SIAN ha consentito di tracciare alcuni dati sui titoli Ag.E.A. ottenuti dalla ditta in esame: il registro titoli in possesso della ditta *“LUPICA SPAGNOLO Francesca”* ha evidenziato che la stessa ha utilizzato 72 titoli Ag.E.A., come detto ottenuti già dalla campagna del 2010, e ciò per un valore di 17.896,49; stesso valore e numero per il 2013; stesso numero di titoli, ma valore di euro 16.391,43, per l'anno 2014; per il 2015, con la riforma PAC, Ag.E.A. ha riconosciuto solo 29 titoli per un valore di euro 10.251,71; per il 2016 la ditta ha utilizzato 29 titoli; per gli anni 2018 e 2019 i titoli riconosciuti si riducono a 26; dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore e LUPICA SPAGNOLO Francesca va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alla condotta contestata **al capo 194 dell'imputazione** la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore e di LUPICA SPAGNOLO Francesca.

Orbene, il timbro dell'Agenzia delle Entrate può essere definito sigillo – nell'accezione ritenuta rilevante dall'art. 468 c.p. - in ragione del fatto che esso ha la funzione di autenticazione o certificazione e perché proviene da un soggetto che ha natura pubblica dal che la contraffazione o l'uso di tale timbro è idonea a configurare il reato previsto e punito dall'articolo 468 c.p.; inoltre, sebbene, in ragione di tutto quanto sopra esposto nell'argomentare la sussistenza dei falsi titoli di conduzione de terreni allegati alle D.U.P. ed alle correlate schede di validazione, non vi sia prova che siano stati FARANDA Aurelio Salvatore e LUPICA SPAGNOLO Francesca a creare materialmente i falsi timbri dell'Agenzia delle Entrate v'è certamente la prova del possesso in capo a costoro dei timbri appena indicati e del concreto uso di essi (condotta alternativamente prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 468 c.p.) in funzione della costruzione della parvenza di regolarità dei contratti utilizzati in funzione della prova del godimento dei terreni valorizzati in domanda; ciò che consente anche di argomentare la sussistenza della contestata aggravante con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa.

Capi 195, 196, 197

FARANDA Aurelio Salvatore - SPASARO Giuseppe Natale -
[MESSINA Carmelo nei cui confronti si procede separatamente] -
[FAVAZZO Andrea nei cui confronti si procede separatamente] -
(ROTONDO Cristian nei cui confronti si procede separatamente)

195) Artt. 56, 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA

Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (SPASARO sino al 12.5.14; MESSINA in epoca successiva) e di soci (SPASARO, FAVAZZO, ROTONDO) dell'impresa "SAN ROCCO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti (idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA Fenapi Messina 006) presentava domande uniche di pagamento (30810094216 per la campagna 2013; 54763213631 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Agrigento, Alia, Augusta, Bivona, Burgio, Butera, Calamonaci, Caltagirone, Calatabiano, Caltavuturo, Canicattì, Castel di Iudica, Catania, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Favara, Fiumefreddo di Sicilia, Gela, Ispica, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Mirabella Imbaccari, Modica, Montevago, Naro, Pachino, Pozzallo, Riesi, Scicli, Siracusa, Sortino, Vittoria, Vizzini, Canicattini Bagni, Priolo Gargallo; Carlentini; Melilli; Noto; Siracusa; Buscemi, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio della società medesima nonché allegando delle false dichiarazioni al predetto scopo formate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del CAA adito, l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poichè l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Merì il 10.9.13 ed il 15.6.15

p. o. AGEA; Unione Europea

196) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte degli operatori del CAA Fenapi Messina 006 - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente, avvalendosi della condotta negligente degli operatori predetti, fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "SAN ROCCO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2014 (nella scheda di validazione 30359480289), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l'AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Merì il 5.9.13

p. o. AGEA; Unione Europea

**FARANDA Aurelio Salvatore - SPASARO Giuseppe Natale -
[MESSINA Carmelo nei cui confronti si procede separatamente]**

197) Artt. 110 c.p., 512 bis c.p. rif. art. 416 bis.1.; perchè in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità del società "SAN ROCCO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA" – di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a SPASARO Giuseppe Natale ed a MESSINA Carmelo;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Mirabella Imbaccari, il 22.4.13

La sede della società "SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", costituita in data 22.4.2013, è in GALATI MAMERTINO, in contrada Centimolo presso la residenza dello SPASARO Giuseppe Natale (marito di LUPICA SPAGNOLO Francesca e quindi affine di FARANDA Antonino classe 1941) che di essa è stato amministratore e rappresentante legale fino alle dimissioni del 6.5.2014 (si cfr. verbale di assemblea ordinaria acquisito al fascicolo del dibattimento in data 11.10.2021) ed alla successiva comunicazione alla Camera di Commercio del 13.5.2014; al predetto nel ruolo di amministratore è subentrato MESSINA Carmelo (dati tratti anche dalla scheda sintetica acquisita al fascicolo del dibattimento il 5.11.2021); di seguito i soci della compagine: i signori SPASARO Giuseppe Natale, ROTONDO Cristian e FAVAZZO Andrea, quest'ultimo già socio anche della "SIRIA Società Cooperativa Agricola" (capi 222, 223, 224, 225, 226 dell'imputazione), della "MERCURIO Società Cooperativa Agricola" (capi 235, 236, 237 e 238 dell'imputazione); ROTONDO Cristian, già socio anche della "SAN BASILIO Società Cooperativa Agricola" (capi 239, 240, 241, 242, 243 dell'imputazione), titolare della ditta individuale omonima (capi 296 e 297 dell'imputazione) e rappresentante legale e amministratore della "LA PRINCIPESSA Società

Cooperativa Agricola" (capi 230, 231, 232, 233 e 234 dell'imputazione); SPASARO Giuseppe Natale invero titolare anche di un'omonima ditta individuale, nonché socio della "*PUPA Società Cooperativa Agricola*", della "*GIOIA Società Cooperativa Agricola a.r.l.*" e della "*SAN GIACOMO Società Cooperativa Agricola*".

Segue la scheda di sintesi acquisita al fascicolo del dibattimento il 5.11.2021 con il consenso delle parti

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2013	30810094216 (vgs all. 41 a) Presentata in sostituzione della 30810094182	Meri (ME)	CAA - FENAPI - Messina 006 - sede di Meri (ME) Operatore: CATALANO Angelo Giovanni	10 09.2013	SPASARO Giuseppe Natale
	2015	54763213631 (vgs all. 41 d)	Meri (ME)	CAA - FENAPI - Messina 006 - sede di Meri (ME) Operatore: CATALANO Angelo Giovanni	15 06 2015	SPASARO Giuseppe Natale risulta sottoscritta il 15.06.2015, da SPASARO Giuseppe Natale, anche se, in tale data, il rappresentante legale della società, risulta essere MESSINA Carmelo (vgs all. 41 e).

In esito alla perquisizione seguita presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni è stato rinvenuto il fascicolo aziendale della società "*SAN ROCCO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA*"; all'interno di esso sono state rinvenute le domande uniche di

pagamento avanzate dalla compagine per le campagne agricole anni 2013 e 2015 (si cfr. allegato 41.A per la domanda unica di pagamento anno 2013) avvalendosi del C.A.A. FENAPI MESSINA 006 e dell'ausilio del suo operatore CATALANO Angelo Giovanni; all'allegato 41.C è catalogato il titolo di conduzione valorizzato dalla società nella correlata scheda di validazione ovvero una denuncia riepilogativa unilaterale del contratto di locazione di fondo rustico sottoscritta da SPASARO Giuseppe Natale nella qualità di legale rappresentante della "SAN ROCCO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA" in apparenza registrato il 30 aprile 2013 al n. 214 presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina la quale, invero, all'uopo interpellata ha comunicato l'inesistenza della registrazione documentata; a ciò va soggiunto che molte delle particelle indicate e valorizzate per l'anno 2013 dalla "SAN ROCCO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA" coincidevano con quelle inserite nella domanda unica di pagamento per l'anno 2013 da un'altra compagine "SAN FRANCESCO Società Cooperativa Agricola" con legale rappresentante MESSINA Luigi (capi di imputazione 269, 270 e 271). All'interno del fascicolo aziendale era rinvenuto un altro documento (allegato 41.G) integrante una autocertificazione avente ad oggetto la stipula di un contratto di affitto con allegato un documento di identità del MESSINA Carmelo (rappresentante legale della "SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola" dal 13.5.2014) nonché un riepilogo di trasferimento per l'affitto di terreni per ettari 125 (allegato 41.H) che a dire del teste integrava una comunicazione ad Ag.E.A. del trasferimento di affitto da MESSINA Luigi in favore della "SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola"; con l'allegato 41.I è catalogata un'altra comunicazione ad Ag.E.A. avente ad oggetto un rinnovo di affitto di terreni per ettari 110, mentre all'allegato 41.J è catalogata la rescissione di un affitto di terreni per ettari 101; sennonché non è stata rinvenuta traccia alcuna della titolarità in capo al MESSINA Luigi dei su indicati terreni (si cfr. allegato 41.K); la

consultazione della banca dati SERPICO non consegnava traccia di registrazione di contratti riferibili alla SAN ROCCO (l'allegato 41.L). Infine, sul fronte della gestione dei diritti al premio ovvero dei titoli Ag.E.A., la consultazione della banca dati SIAN non ha consegnato traccia alcuna di registrazione ovvero di assegnazione di titoli Ag.E.A. alla "SAN ROCCO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA".

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alla condotta contestata al capo 195 dell'imputazione la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore e di SPASARO Giuseppe Natale.

La posizione di FARANDA Aurelio Salvatore.

Con riferimento alla posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore, fermo il tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, anche in ragione della povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dallo stesso e trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) e sopra già sintetizzate, va evidenziato che la condotta di quest'ultimo, al quale, quindi, devono essere ascritte anche le domande uniche di pagamento avanzate formalmente dalla società "SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola" di SPASARO Giuseppe Natale, fratello di LUPICA SPAGNOLO Francesca, quest'ultima sorella di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, la madre di FARANDA Aurelio Salvatore, con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (prima citati), per mezzo delle quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. ed accreditato sul conto corrente gestito dallo zio SPASARO Giuseppe Natale, integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di tentata truffa (capo 195 dell'imputazione)

nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore CAA; capo 196, sulla procedibilità del quale ci si soffermerà però innanzi).

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono gli stessi che si rinvencono nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società e ditte "Lupica Spagnolo Francesca", "RISORSA Società Cooperativa Agricola", "LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola", "Lupica Spagnolo Rosa Maria", "Pascolo Calatino s.r.l.s.", "BIRBA Società Cooperativa Agricola", "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola", "CONTI PASQUARELLO GIUSI", "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola", "La Stella", "La Contessa", la "Bovina dei Nebrodi", della "TEMPESTA Società Cooperativa Agricola" e della "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola"; la società "SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola" è formalmente ascrivibile allo zio del predetto che di essa è socio e legale rappresentante; la compagine è altresì composta da persone delle quali il FARANDA Aurelio Salvatore si è avvalso per la costituzione di altre compagini e per garantire l'operatività di siffatte compagini sul fronte delle procedure finalizzate a carpire i contributi dell'Unione Europea nello specifico settore agricolo; il sig. FAVAZZO Andrea, invero, è anche socio della "SIRIA Società Cooperativa Agricola" (capi 222, 223, 224, 225, 226 dell'imputazione) e della "MERCURIO Società Cooperativa Agricola" (capi 235, 236, 237 e 238 dell'imputazione); il sig. ROTONDO Cristian, già socio della "SAN BASILIO Società Cooperativa Agricola" (capi 239, 240, 241, 242, 243 dell'imputazione), è anche titolare di omonima ditta individuale (capi 296 e 297 dell'imputazione) e rappresentante legale e amministratore della "LA PRINCIPESSA Società Cooperativa Agricola" (capi 230, 231, 232, 233 e 234 dell'imputazione); figure, quindi, ricorrenti nella galassia delle compagini e ditte individuali ascrivibili all'ingegno ed alla fantasia del FARANDA Aurelio Salvatore; che, il creatore e gestore di fatto della società "SAN ROCCO Società

Cooperativa Agricola" di SPASARO Giuseppe Natale fosse il (nipote) FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagini con amici e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l'organismo pagatore Ag.E.A., ed anche dalle dichiarazioni rese dall'imputato TERRANOVA Salvatore nei vari interrogatori resi, ivi compreso l'esame dibattimentale del 7.2.2022 svoltosi nel contraddittorio di tutte le parti (che hanno anche prestato il consenso all'acquisizione di tutti verbali degli interrogatori predibattimentali resi dall'imputato); questi ha espressamente indicato in FARANDA Aurelio Salvatore il detentore di consistenti "pacchetti" di aziende (riferibili a familiari ed amici), ha attribuito a quest'ultimo il ruolo di interlocutore privilegiato del CAA (TUTELA e LAVORO) con specifico riferimento alle ditte enumerate in una missiva (allegata ad uno degli interrogatori) predisposta da VECCHIO Giovanni e spedita ad "Antonio" (Caputo) in cui sarebbero enumerate tutte le ditte riferibili al FARANDA Aurelio Salvatore e, tra queste, anche la società "*SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola*"; a ciò va, poi, soggiunto che anche il teste SANT'ANGELO Pietro ha riferito di aver sempre interloquuto solo con FARANDA Aurelio Salvatore per la gestione contabile della società "*SAN RICCO società cooperativa agricola*" (verbale di sommarie informazioni testimoniali del 2.2.2017, acquisito all'udienza del 11.10.2021); su richiesta di quest'ultimo il teste, dottore commercialista di professione, ha curato l'invio telematico dell'aggiornamento dell'amministratore della società (da SPASARO Giuseppe Natale a MESSINA Carmelo) e alcuni profili inerenti la procura a firma di MESSINA Carmelo.

La "SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola" ha valorizzato in domanda avvalendosi dei C.A.A. su indicati, terreni in forza di titoli di conduzione falsi – e che fossero falsi si ricava dalle osservazioni già formulate al momento dell'esame delle singole procedure avviate negli anni 2013 e 2015, dalla società istante - confezionati in funzione della formulazione delle domande per la campagne indicate nei capi di imputazione, trasfusi nelle schede di validazione lavorate dal C.A.A. e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché indotte dalla documentazione posta a supporto della domanda. Nel caso in specie la mancata erogazione rende la condotta rilevante solo nella forma del tentativo della truffa aggravata, sì come contestata al capo 195 dell'imputazione.

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa; ciò che, peraltro, impone al Tribunale di affermare che per la condotta di cui al capo 196, quella in particolare tenuta dal predetto FARANDA Aurelio Salvatore in occasione della procedura per la campagna agricola anno 2013, deve affermarsi l'intervenuta estinzione del reato per la sopravvenuta maturazione del termine di prescrizione al netto delle sospensioni del termine di prescrizione maturate nel corso del processo.

Con riferimento alla posizione processuale di **SPASARO Giuseppe Natale**, il Tribunale osserva che quest'ultimo ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione delle

condotte fraudolente accertate e contestate ai capi 195 (la truffa aggravata tentata, fermo il rilievo che per la condotta riferibile all'anno 2013 è sopravvenuta l'estinzione del reato per l'intervenuta sopravvenuta prescrizione) e 196 (il falso in atto pubblico, sulla procedibilità del quale comunque ci si soffermerà innanzi) e relative alle procedure avviate con le domande uniche di pagamento di cui agli allegati su citati; SPASARO Giuseppe Natale ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del figlio FARANDA Aurelio Salvatore (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini: ditta "*Lupica Spagnolo Francesca*", in apparenza condotta dalla zia di FARANDA Aurelio Salvatore, ma di fatto da quest'ultimo certamente cogestita; la ditta individuale "*Lupica Spagnolo Rosa Maria*", in apparenza condotta dalla madre di FARANDA Aurelio Salvatore, ma di fatto da quest'ultimo certamente cogestita al pari delle società "*RISORSA Società Cooperativa Agricola*" e "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*"; le società "*Pascolo Calatino s.r.l.s.*" e "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", con il ruolo di rappresentante legale attribuito a FARANDA Antonino classe 1941, il padre di FARANDA Aurelio Salvatore e da quest'ultimo cogestite per come sopra argomentato; "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", società in apparenza gestita dal fratello di FARANDA Aurelio Salvatore, il sig. FARANDA Settimo Ivan; "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", società in apparenza gestita da altro germano di FARANDA Aurelio Salvatore, il sig. FARANDA Emanuele Antonino, al pari della "*ditta individuale FARANDA Emanuele Antonino*"; ed ancora "*La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.*", società in apparenza gestita dalla cognata di FARANDA Aurelio Salvatore; "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", gestita in apparenza da un uomo di fiducia del FARANDA Aurelio Salvatore, tale Foti Dario Fausto; "*La Contessa*", gestita in apparenza da ARMELI MOCCIA Salvatore; "*La Stella*" gestita in apparenza nuovamente dalla cognata COCI Carolina; tutte compagini e dirette e

manovrate dalla stessa persona in funzione dell'accaparramento di contributi dell'Unione Europea), ha assunto il ruolo di socio e rappresentante legale della società "SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola", dismesso nel maggio del 2014 il ruolo di amministratore ha però mantenuto il ruolo di socio, evidentemente in funzione del mantenimento della necessaria pluralità dei soci e secondo uno schema – anche questo ricorrente in tutte le compagini su citate – di avvicendamento dei soci nelle cariche sociali; SPASARO Giuseppe Natale ha sottoscritto la domanda unica di pagamento (quella della campagna agricola per l'anno 2013), nonché la denuncia riepilogativa unilaterale del contratto di locazione di fondo rustico in apparenza registrato il 30 aprile 2013 al n. 214 presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina (in realtà inesistente anche nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate), allegata alle domande (e valorizzata nelle correlate schede di validazione) ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché generate dalla artefatta documentazione posta a supporto delle singole domande; infine, SPASARO Giuseppe Natale ha sottoscritto il contratto di conto corrente della società in essere presso il Monte dei Paschi di Siena (come riferito dal teste NASTASI Armando all'udienza dell'11.10.2021); peraltro, che fosse l'unico a poter formalmente operare sul conto corrente (sul quale però non sono confluite prebende dell'Unione Europea come su rammentato) è stato ampiamente documentato e mai contestato.

Al FARANDA Aurelio Salvatore va, allora, ascritta, sostanzialmente sia la falsa attestazione nella domanda di pagamento (poi confluita nella correlata scheda di validazione), sottoscritta dallo zio SPASARO Giuseppe Natale, della disponibilità in capo alla compagine istante di particelle di terreno valorizzabili e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei

concedenti; i titoli di conduzione di cui agli allegati su citati, confezionati per terreni di estensione considerevole, secondo anche uno schema grafico invero assai ricorrente come può evincersi dalla consultazione dei documenti allegati e distinti per ciascuna ditta e compagine che vede coinvolti i familiari ed i conoscenti del FARANDA Aurelio Salvatore, **lumezzano, chiariscono ed illustrano**, proprio con riferimento alla posizione del FARANDA Aurelio Salvatore e dello zio SPASARO Giuseppe Natale, **l'elemento soggettivo** e, quindi, la consapevolezza di costoro, tutti, di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la società "SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola" come puntualmente descritto e contestato nei capi 195 e 196 dell'imputazione; una consapevolezza che si ricava anche dalla lunga conversazione captata e registrata al RIT 397/16 al progr. 1023 in cui FARANDA Antonino palesa anche alla moglie LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, la sorella di LUPICA SPAGNOLO Francesca, moglie di SPASARO Giuseppe Natale, nel corso della perquisizione dei sequestri operati dalla Guardia di Finanza il 27.5.2016, il timore di un arresto massivo.

Che vi fosse uno stretto legame, sul fronte del confezionamento di documenti utili per l'avvio di procedure amministrative volte alla captazione fraudolenta di elargizioni dell'Unione Europea, tra i FARANDA e SPASARO Giuseppe Natale, si coglie anche dal tenore delle dichiarazioni rese da CAMPISI Daniele (si cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali acquisito il 8.11.2021 con il consenso delle parti); questi ha narrato di essere stato sostanzialmente costretto dall'allora compagna FRISENDA Magda – dichiaratasi cugina di FARANDA Davide – a sottoscrivere documenti ed a consegnare una carta d'identità per fornire un aiuto al predetto FARANDA Davide (*"mi propose di aiutare un suo cugino – persona che ho riconosciuto quale FARANDA Davide soltanto oggi dopo aver visto le foto su internet – il quale avendo molti animali e non potendo*

disporre di altrettanti terreni in quanto a suo dire aveva raggiunto il massimo, mi ha chiesto di mettere una firma su un documento di cui non ho mai avuto il possesso e di fornirgli una copia fotostatica della mia carta d'identità; a fronte di quanto richiestomi mi ha compensato con 500,00 euro"); analoga la circostanza verificatasi verso il 7/8 luglio 2016 quando al CAMPISI Daniele furono SPASARO Giuseppe Natale ("SPASARO Pippo, padre di Angelica Giusy) e FARANDA Antonino a chiedergli di firmare documenti per chiudere la pratica di FARANDA Davide.

Dal che l'affermazione della loro responsabilità penale per il reato di cui al capo 195 dell'imputazione.

Con specifico riferimento, invece, al reato contestato **al capo 196 dell'imputazione** (data di consumazione 5.9.2013) occorre dichiararsi il non doversi procedere nei confronti di FARANDA AURELIO Salvatore e SPASARO Giuseppe Natale per l'intervenuta prescrizione estintiva di esso in ragione dell'insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte argomentando la riqualificazione del capo 1 dell'imputazione con riferimento alla famiglia tortoriciana dei BONTEMPO SCAVO, nonché dell'esclusione dell'aggravante della c.d. fidefacenza, e ciò nonostante i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione del reato su indicato; né dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; dal che il reato di cui al capo 196 dell'imputazione deve intendersi estinto per l'intervenuta prescrizione.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare, con riferimento alla condotta contestata **al capo 197 dell'imputazione** la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore e di SPASARO Giuseppe Natale per i quali, allora, va pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste.

Occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai due imputati.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero il sig. SPASARO Giuseppe Natale (amministratore e legale rappresentante della "SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola") si sarebbe reso fittiziamente titolare della compagine e di diritti al premio o titoli Ag.E.A. già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione a SPASARO Giuseppe Natale prende evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero il sig. SPASARO Giuseppe Natale risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestata alla formale intestazione di una compagine sociale e di diritti a premio nella disponibilità del figlio FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione prima della ditta e poi dei titoli Ag.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica - con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento "*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*" dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una **vicenda negoziale con effetti traslativi** che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del

bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la società sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli Ag.E.A. ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla *"SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola"* e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell' Ag.E.A.; in altri termini non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine allo zio SPASARO Giuseppe Natale), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti al premio la consultazione della Banca dati SIAN non ha consegnato traccia alcuna di registrazione ovvero di assegnazione di titoli Ag.E.A. alla *"SAN ROCCO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA"*; dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore e SPASARO Giuseppe Natale va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi 198, 199 e 200

FARANDA Aurelio Salvatore - SPASARO Angelica Giusy - GLIOZZO Giuseppina - [CALA' LESINA Merilin Antonina nei cui confronti si procede separatamente]

198) Artt. 110, 81 cpv cp; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .1. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (SPASARO) della AZIENDA AGRICOLA "SPASARO ANGELICA GIUSY", nonché di operatori del CAA Acli Messina 004 (GLIOZZO) e del CCA ACLI Messina 003 (CALA' LESINA), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto - per complessivi euro 55.560,88,- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione dei C.A.A. sopra indicati, Domanda Unica di Pagamento per le Campagne 2016 e 2018, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Caltagirone e San Michele di Ganzaria, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore GLIOZZO (campagna 2016) e CALA' LESINA (campagna 2018) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'azienda - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la

somma pari ad euro 55.560,88.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Longi il 26.6.17 (bonifico di euro 31.953,93.-) ed il 13.10.17 (bonifico di euro 431,75.-); in Galati Mamertino il 20.11.18 (bonifico di euro 13.516,52.-) ed il 1.7.19 (bonifico di euro 9.658,68.-)

p. o. AGEA; Unione Europea

199) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte degli operatori del CAA GLIOZZO e CALA' LESINA- di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte della AZIENDA AGRICOLA "SPASARO ANGELICA GIUSY", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA GLIOZZO con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2016 (nella scheda di validazione 60380964241), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato ed è custodito in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA con DM 162 del 12.1.15" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta materiale veniva tenuta dall'operatore CAA

CALA' LESINA con riferimento alla pratica relativa alla campagna 2018 (scheda di validazione 80385025053);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 14.6.16; in Castel di Lucio in epoca imprecisata

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - SPASARO Angelica Giusy

200) Artt. 110 c.p., 512 bis c.p. rif. art. 416 bis.l.; perchè in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "SPASARO ANGELICA GIUSY" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Cesarò il 14.6.16

La ditta individuale "SPASARO ANGELICA GIUSY", costituita il 4.8.2015, ha sede in Tortorici, c.da Sceti (*more solito*); la signora SPASARO Angelica Giusy è la figlia di SPASARO Giuseppe Natale (già socio e rappresentante legale della "SAN ROCCO Società Cooperativa Agricola") e di LUPICA SPAGNOLO Francesca (la titolare omonima ditta individuale su indicata), quest'ultima sorella di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (titolare dell'omonima ditta individuale su indicata), madre quest'ultima di FARANDA Aurelio Salvatore.

Segue la scheda di sintesi acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti all'udienza del 5.11.2021:

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
60264170816 (vgs all. 42.g)	2016	Cesarò (MI) 14.06.2016	31.953,93 431,75	Longi (MI)	B.C.C. DELLA VALLE DI FITALIA - LONGI SCRL - Agenzia	26.06.2017 (vgs all. 42.n). 13.10.2017 (vgs all. 42.p)	CAA ACLI - MESSINA - 004 Operatore GLIOZZO Giuseppina

La ditta individuale "SPASARO ANGELICA GIUSY" ha avanzato per la campagna agricola anno 2016 una domanda unica di pagamento (**allegato 42.C**), tramite il C.A.A. ACLI MESSINA 004 di Cesarò e con l'ausilio dell'operatrice GLIOZZO Giuseppina; la ditta ha acquisito contributi per mano dell'organismo pagatore Ag.E.A. (**allegati 42.N e 42.P**) in data 26.6.2017 pari ad euro 31.953,93, ed in data 13.10.2017 pari ad euro 431,75; ha, poi, avanzato, per la campagna agricola anno 2018, una nuova domanda unica di pagamento (la n. 80261364428) avvalendosi del C.A.A. ACLI MESSINA 003 (**allegato 19**), ed ha ottenuto contributi per mano dell'organismo pagatore Ag.E.A. in data 20.11.2018 pari ad euro 13.516,52, ed in data 1.7.2019 per euro 9.658,68.

Il teste NASTASI Armando all'udienza dell'11.10.2021 ha puntualmente riferito in ordine alla complessa attività di acquisizione documentale portata a compimento nel corso delle indagini; il fascicolo aziendale della ditta "SPASARO ANGELICA GIUSY" è stato acquisito presso il CAA ACLI MESSINA 004 di GLIOZZO Giuseppina e ciò il 4.7.2016 (**allegato 42.A**); all'intero del fascicolo aziendale è stata rinvenuta la concessione n. 34

del 13.5.2016 rilasciata dalla Regione Sicilia Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ufficio per il servizio del territorio, avente ad oggetto lotti pascolivi (il n. 21) situati in CUTUMINELLO presso Caltagirone e S. Michele di Ganzaria per una estensione di 155 ettari; sottoscritta da DE MARCO Antonino nella qualità di dirigente del servizio e dalla sig. SPASARO Angelica Giusy e da STIMOLO Soccorso, quale rappresentante del C.A.A. ACLI; gli stessi terreni erano inseriti nella scheda di validazione e nella domanda unica della campagna agricola anno 2016; dall'esame di siffatta concessione può ricavarsi che i medesimi lotti pascolivi sono stati valorizzati da altre ditte e compagni in altre procedure ed in particolare dalla "ROSA s.r.l.s." (capi 167 e 168 dell'imputazione), dalla ditta "LUPICA SPAGNOLO Francesca" (capi 190, 191, 192 e 193 dell'imputazione), dalla "BOVINA dei NEBRODI Sas di Coci Carolina" (capi 146, 147 e 148 dell'imputazione), dalla "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria" (capi 180, 181, 182, 183 dell'imputazione); nel dettaglio per la particella 3 del foglio 72 è stata tracciata quale utilizzatore la "ROSA Srls" di Lupica Spagnolo Rosa Maria; la particella 14 del foglio 72 nel 2014 è stata utilizzata dalla società "ROSA Srls" di Lupica Spagnolo Rosa Maria; la particella 39 del foglio 72 fino al 2013 è stata utilizzata dalla società "BOVINA dei NEBRODI Sas di Coci Carolina", poi nel 2014 dalla società "ROSA Srls" di Lupica Spagnolo Rosa Maria e nel 2015 dalla ditta "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria"; la particella 41 del foglio 72 è stata utilizzata dalla "ROSA Srls" di Lupica Spagnolo Rosa Maria e nel 2015 utilizzata dalla ditta individuale "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria"; al riguardo va poi rimarcato il dato che SPASARO Angelica Giusy al momento della formulazione della domanda unica di pagamento (nel 2016), non aveva ancora compiuto i 40 anni; dato rilevante - come sopra già argomentato - sul piano dell'assegnazione dei diritti al premio e della tempistica dell'erogazione dei contributi richiesti dal giovane imprenditore.

Di seguito il risultato della consultazione della banca dati SERPICO (allegato 41.E): non è stata rinvenuta traccia di registrazione alcuna di

contratti di compravendita di titoli Ag.E.A. stipulati da SPASARO Angelica Giusy.

In banca dati SIAN è stata rinvenuta la domanda di accesso alla riserva nazionale (dei diritti al premio o titoli Ag.E.A.), invece non rinvenuta nel fascicolo aziendale.

Come per la parte più consistente delle ditte e società sulle quali ci si è già soffermati, anche per la ditta individuale "*SPASARO Angelica Giusy*", come puntualmente riferito dal teste NASTASI Armando, non è stato rinvenuto documento fiscale alcuno, né è stata tracciata l'assunzione di personale dipendente (si cfr. allegato 42.II).

La ditta individuale "*SPASARO ANGELICA GIUSY*" ha stipulato un contratto conto corrente (che ha assunto il numero 400674) presso la banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia-Longi; l' Ag.E.A. (si cfr. allegato 42.N) ha accreditato su detto conto la somma di euro 31.953,93 per la campagna agricola anno 2016.

Giova anche soffermarsi sugli esiti delle perquisizioni eseguite in ambienti diversi da quelli formalmente riferibili alla ditta individuale "*SPASARO ANGELICA GIUSY*"; come riferito anche dal teste NASTASI Armando all'udienza del 11.10.2021, in esito ad una perquisizione eseguita presso la casa di FARANDA Antonino classe 1941, marito di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, sorella di LUPICA SPAGNOLO Francesca, quest'ultima madre di SPASARO angelica Giusy, è stata rinvenuta una concessione rilasciata in favore della ditta "*SPASARO ANGELICA GIUSY*" (allegato 42.I); presso il domicilio di FARANDA Aurelio Salvatore invece è stata rinvenuta una copia di un verbale di consegna del 25.5.2016 relativo al lotto pascolivo di ettari 155 in c.da CUTUMINELLO, lo stesso testé citato (allegati 42.J e 42.K).

Parimenti degno di menzione è quanto accertato in ordine alla movimentazione dell'allevamento con codice 011CT222, già intestato a FARANDA Davide (dal 14.2.2002 al 13.5.2008) è stato trasferito alla "*SANTA*

NICOLA SAS" ed è poi confluito, dopo il 2014 in nella azienda della "*ROSA srls*" di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria e, successivamente, in parte nella "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", con rappresentante legale FARANDA Emanuele Antonino, e nella "*LA TALPA s.r.l.s.*" ed infine, dal 31.8.2015, nella ditta individuale "*SPASARO ANGELICA GIUSY*".

Plurime le conversazioni captate, registrate e trascritte in forma di perizia nel corso del dibattimento: RIT 610/16 e progr. 97, chiamante TERRA e SOLE società Agricola di IUCULANO in uso a FARANDA Aurelio Salvatore, chiamato il CAPUTO Antonio; la conversazione assume rilievo perché i due discutono del lotto pascolivo di CUTUMINELLO (lo stesso su citato) ed il FARANDA Aurelio Salvatore rappresenta al CAPUTO di avergli mandato le carte della ditta "*SPASARO ANGELICA GIUSY*"; RIT 404/16 e progr. 761, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Davide, conversazione nel corso della quale il primo ha chiesto al secondo se ANGELICA (SPASARO) fosse titolare di posta elettronica certificata (PEC); RIT 610/16 e progr. 163, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato un fratello; i due hanno affrontato il tema del dato anagrafico di Angelica (Giusy SPASARO) e del fatto che non avendo quest'ultima compiuto i 40 anni avrebbe avuto la precedenza per l'assegnazione dei contributi; RIT 610/16 progr. 174, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato CAPUTO Antonio, rilevante perché il FARANDA Aurelio Salvatore e CAPUTO Antonio hanno nuovamente affrontato il tema del lotto pascolivo di CUTUMINELLO ("*Pichei chiddo da' i da' carusa, che c'amo a mettere a carusa è u 21 e s'a pigghia cu Davide, lotto 21.. e ci metti sempre chiddi..*"; e dopo aver parlato dei lotti nn. 62 e 16, usualmente richiesti ed ottenuti da Emanuele – FARANDA Emanuele Antonino – i due così hanno interloquito: CAPUTO Antonio: "*E da' carusa? TURI 1: A caursa è il 21, sempre Caltagirone e San Miche di Ganzaria.. u ..(inc).. Cutiminello..*" pagina 30 e ss. della perizia a firma del dott. R. Genovese); al RIT 400/16 e progr. 184 e 185, chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Antonino classe 1941, in presenza di

SPASARO Angelica Giusy, gli interlocutori hanno parlato della domanda per l'assegnazione del lotto n. 21 prima citato; poi nelle conversazioni registrate tra il 12 ed il 13 maggio 2016 sullo stesso RIT 403/16 ed ai progressivi ai nn. 1311, 1315, 1316, 1321, 1326, 1329, 1363, 1364, **FARANDA Davide ha interagito prevalentemente con FARANDA Aurelio Salvatore e marginalmente con SPASARO Angelica Giusy e con il FARANDA Antonino sempre con linguaggio volutamente sommario in funzione della definizione di una pratica della SPASARO Angelica Giusy; che fossero in tanti coinvolti nella gestione della ditta "SPASARO ANGELICA GIUSY" si coglie anche dalle seguenti conversazioni: al RIT 417/16 e progr. 1334 era registrata una conversazione con chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato il fratello maggiore FARANDA Gaetano, nel corso della quale il primo ha parlato del risanamento dell'allevamento facendo riferimento al codice n. 222 ed invitando il fratello a passare all'ASP per ritirare due documenti, uno riferibile alla ditta individuale "SPASARO ANGELICA GIUSY" e l'altro alla società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola" di FARANDA Emanuele Antonino; a tal ultimo riguardo giova osservare che il c.d. "risanamento" è condizione sine qua non per accedere al contributo erogato dall' Ag.E.A. ("Eh, eh. E lo sai... Non puoi andare? Tanto non è che devi perdere... Sai che devi prendere solo tu? Due copie dell'US... del risanamento del 222, uno a nome di Angelica e uno a nome di Emanuele, Dottorello" si cfr. perizia trascrittiva del dott. V. VENTRA); al RIT 417/16 e progr. 1337, chiamante FARANDA Gaetano e chiamato FARANDA Emanuele Antonino (fratelli), è stata registrata una conversazione nel corso della quale i due interlocutori hanno affrontato il tema della procedura utile per rendere l'allevamento "ufficialmente indenne"; sullo sfondo è agevole cogliere la voce di FARANDA Aurelio Salvatore che ha partecipato in maniera molto attiva alla conversazione mostrando un evidente interesse anche per la situazione degli allevamenti della ditta "SPASARO ANGELICA GIUSY" e della società "DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola", riferibile quest'ultima formalmente al fratello FARADNA Emanuele Antonino ("Emanuele"), e**

preoccupandosi del fatto che l'allevamento della ditta "SPASARO ANGELICA GIUSY" non fosse catalogato in banca dati (dell'ASP) come ufficialmente indenne; ed ancora sul RIT 404/16 al progr. 1016 è stata registrata una conversazione con chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Davide nel corso della quale il primo ha segnalato al secondo che Angelica (SPASARO Giusy) non era riuscita ad incassare un assegno in banca; al RIT 403/16 e progr. 1371 è stata registrata una conversazione (del 13 maggio 2016) nel corso della quale FARANDA Antonino, classe 1941, ha affrontato con il figlio Davide il tema dell'assegno da cambiare in banca, poi effettivamente cambiato, come riferito a Davide da FARANDA Aurelio Salvatore (RIT 404/16 al progr. 1372, sempre del 13 maggio 2016); al RIT 548/16 e progr. 722 è stata registrata una conversazione con chiamante FARANDA Aurelio Salvatore e chiamato FARANDA Emanuele Antonino nel corso della quale i due interlocutori hanno affrontato il tema della sottoscrizione della concessione (evidentemente quella del lotto pascolivo su citato) ed argomentato che SPASARO Angelica Giusy avrebbe dovuto recarsi a sottoscrivere la concessione; il teste ha riferito che, utilizzando il sistema di incrocio delle celle dei telefoni, è stato possibile individuare la posizione dei conversanti in luogo prossimo all'Ufficio amministrativo presso il quale è stata fatta l'assegnazione del lotto pascolivo; invero, FARANDA Aurelio Salvatore si trovava dentro l'Assessorato regionale a Catania e sopraggiungeva SPASARO Angelica Giusy con FARANDA Emanuele Antonino; seguono conversazioni tra vari interlocutori (FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Emanuele Antonino, FARANDA Davide, FARANDA Gianluca, FARANDA Antonino classe 1941, LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, LUPICA SPAGNOLO Francesca, IUCULANO Rosario, CAPUTO Antonio) registrate su RIT e progressivi diversi (RIT 403/16 ai progressivi nn. 1405 e 1469, 2143 e 2145, 2163, 2164, 2199 e 2517, perizia del dott. S. Addamo; RIT 409/16 al progressivo n 617; RIT 610/16 ai progressivi nn. 1509 e 2501, perizia del dott. R. Genovese; RIT 397/16 ai progressivi nn. 853 e 1050.

perizia del dott. V. VENTRA, RIT 431/16 ai progressivi ai nn. 1408, 1424 e 1984, perizia dott. V. VENTRA; RIT 400/16 al progressivo n. 271, perizia dott. M. CURRELI; RIT 404/16 ai progressivi nn. 1147 e 1149, perizia dott. V. VENTRA; RIT 670/16 ai progressivi nn. 1529 e 2622, perizia dott. R. GENOVESE; RIT 674/16 al progressivo n. 122, chiamante TERRA e SOLE in uso a FARANDA Davide e chiamato FARANDA Aurelio Salvatore, conversazione nel corso della quale i due interlocutori affrontano il tema del contratto di SPASARO Angelica Giusy "ANGELICA" e della sua registrazione) nel corso delle quali si affronta, sempre in maniera non limpida e tendenzialmente sommaria e criptica, il tema delle incombenze correlate alla gestione di una pratica della ditta "SPASARO ANGELICA GIUSY"; all'allegato 42.O è catalogata la mail pervenuta nella casella di CAPUTO e trasmessa da FARANDA Davide con la copia dell'IBAN del conto corrente della ditta "SPASARO ANGELICA GIUSY", ritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento (al Prog. 169 - RIT 687/16 viene registrata in entrata sulla casella di posta elettronica anronio.caputo@alice.it, in uso a CAPUTO Antonio, la mail di FARANDA Davide, trasmessa dall'indirizzo farandadavidecluod.com, con la quale quest'ultimo ha trasmesso al primo la fotocopia delle coordinate bancarie della ditta "SPASARO ANGELICA GIUSY" con il timbro della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia - Longi).

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alle condotte contestate ai capi 198 e 199 dell'imputazione la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore, SPASARO Angelica Giusy; per GLIOZZO Giuseppina deve invece escludersi la penale responsabilità in presenza di un quadro probatorio non univoco; quest'ultima va dichiarata assolta con riferimento alla condotta contestata al capo 199 dell'imputazione per non aver commesso il fatto; vanno, inoltre, dichiarati assolti, perché il fatto contestato al capo 200 dell'imputazione non sussiste, gli imputati FARANDA Aurelio Salvatore e SPASARO Angelica Giusy; ciò per le ragioni che seguono.

La posizione di FARANDA Aurelio Salvatore.

Con riferimento alla posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore, fermo il tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, anche in ragione della povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dallo stesso e trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) e sopra già sintetizzate, va evidenziato che **la condotta di quest'ultimo**, al quale, quindi, devono essere ascritte anche le domande uniche di pagamento avanzate formalmente dalla ditta individuale "*SPASARO ANGELICA GIUSY*" (la figlia LUPICA SPAGNOLO Francesca, sorella di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, quest'ultima la madre di FARANDA Aurelio Salvatore), per mezzo delle quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. accreditato sul conto corrente gestito dalla SPASARO Angelica Giusy), **integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa consumata** (capo 198 dell'imputazione) **nonché di (concorso nel) falso** (dell'operatore CAA; capo 199 dell'imputazione), nel caso in specie, FARANDA Aurelio Salvatore, invero con l'ausilio di vari suoi germani (rimasti però estranei alla contestazione), ha seguito uno schema solo parzialmente diverso da quello fino ad ora apprezzato ed accertato ed invero ancor più raffinato; invero, con il veicolo di una ditta individuale creata *ad hoc* con la disponibilità di una persona classificabile quale giovane imprenditore perché infraquarantenne (tale la cugina SPASARO Angelica Giusy), in seno alla quale far confluire sia un allevamento ufficialmente indenne (di fatto gestito sempre dallo stesso FARANDA Aurelio Salvatore in uno, sebbene in posizione leggermente diversa, ai fratelli Davide e Gianluca) sia i danari necessari per la partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di lotti pascolivi indetta dalla Regione Siciliana (Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca), ed alla quale intestare un rapporto bancario (di fatto sempre gestito da

FARANDA Aurelio Salvatore in uno, sebbene in posizione leggermente diversa, ai fratelli Davide e Gianluca), ha provocato l'aggiudicazione effettiva dei terreni inclusi nel lotto pascolivo oggetto di formale aggiudicazione in favore di SPASARO Angelica Giusy (giovane imprenditrice di carta, priva di beni strumentali, priva di una organizzazione imprenditoriale effettiva, titolare cartolare di bovini gestiti però dai parenti più prossimi, sprovvista di scritture contabili, ignota sostanzialmente al fisco) e confezionato la domanda utile per la captazione del contributo (di euro 31.953,93, inferiore a quello indicato nel capo di imputazione perché riferibile alla sola campagna agricola 2016) erogato dall' Ag.E.A.; i tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono anche in questo caso (sebbene con la precisazione su indicata inerente al conseguimento dei terreni da valorizzare in domanda e nella correlata scheda di validazione) gli stessi che si rinvencono nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società e ditte "*San Rocco Società Cooperativa Agricola*", "*Lupica Spagnolo Francesca*", "*RISORSA Società Cooperativa Agricola*", "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*", "*Lupica Spagnolo Rosa Maria*", "*Pascolo Calatino s.r.l.s.*", "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*", "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", "*La Stella*", "*La Contessa*", la "*Bovina dei Nebrodi*", della "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" e della "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*"; la ditta individuale è, infatti, solo formalmente ascrivibile alla cugina di FARANDA Aurelio Salvatore che si occupa di tutto (come si ricava dal complesso delle conversazioni già su evidenziate); essa, guidata dal cugino, ha utilizzato un'impresa di fatto inattiva, inglobante peraltro un allevamento gestito e governato dal FARANDA Aurelio Salvatore; ha seguito le istruzioni del più intraprendente cugino al fine di acquisire un lotto pascolivo nel corso di una procedura pubblica di assegnazione indetta dalla Regione Sicilia (il c.d. lotto CUTUMINELLO di 155 ettari) ed inglobante particelle invero nel recente passato utilizzate da altre ditte

compagini dello stesso microcosmo creato da FARANDA Aurelio Salvatore e dai suoi parenti più prossimi anche in forza di falsi titoli di conduzione, invero creati a tavolino (ad es. dalla ditta LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria in forza di atto concessorio confezionato ad arte ovvero in *house* e del quale si è riferito con il vaglio degli allegati 37.AW e 37.AK: nel dettaglio la particella 39 del foglio 72 è stata per la campagna agricola anno 2015 valorizzata dalla ditta "LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria", la madre di FARANDA Aurelio Salvatore; al pari della la particella 41 del medesimo foglio 72) ed utilizzati da compagini e ditte individuali governate dall'ingegno ed ispirate dalla fantasia di FARANDA Aurelio Salvatore; che, il creatore e gestore di fatto anche della ditta "SPASARO ANGELICA GIUSY" fosse il (cugino) FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagini con amici e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifizii e raggiri idonei a trarre in inganno (anche con titoli di conduzione costruiti ad arte), l'organismo pagatore Ag.E.A.; a ciò va soggiunto che la stessa SPASARO Angelica Giusy in sede di interrogatorio in data 24.1.2020 ha sostanzialmente ammesso di essersi messa a disposizione del cugino FARANDA Davide e di aver apposto firme su indicazione di quest'ultimo in talune circostanze ("Si...mi hanno portato...Forestale....Mio cugino Faranda Davide...ho messo due firme e sono andata a casa") senza comprendere – a suo dire – l'esatta portata di ciò che stesse facendo; su domanda del giudice ha anche dichiarato di aver compreso di essere titolare di aziende e di aver anche acconsentito al trasferimento della residenza da Galati (Mamertino) a Tortorici in contrada Sceti e, utilizzando plurime volte nelle risposte la locuzione "loro", ha chiarito di riferirsi ai fratelli Faranda ed allo zio Faranda Antonino il quale una volta l'ha accompagnata a Caltanissetta – sempre in funzione dell'assegnazione di lotti di terreno - con l'aiuto anche del FARANDA Davide il cugino.

L'avvenuta erogazione dei contributi richiesti incide, invero, sulla consumazione delle fattispecie di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. contestate al capo 198 dell'imputazione da ritenersi coincidente sempre la data dell'ultima soluzione dell'elargizione per ciascuna annualità sul conto della ditta (ed espressamente indicate per ciascuna annualità nel capo di imputazione 199 e riscontrate nell'allegato dedicato ai flussi patrimoniali su indicato).

Con l'esclusione delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa.

Con riferimento alla **posizione processuale di SPASARO Angelica Giusy** devesi osservare che quest'ultima ha fornito un contributo (in concorso) certamente consapevole e decisivo nella realizzazione delle condotte fraudolente accertate e contestate al capo 198 dell'imputazione e della condotta di (concorso nel) falso in atto pubblico contestata al capo 199 dell'imputazione e relativa alle procedure delle campagne agricole per gli anni 2016 e 2018 avviate con le D.U.P. di cui agli allegati su citati (per il 2018 si cfr. gli allegati 25 e 26 prodotti all'udienza del 13.12.2021 e successivamente acquisiti al fascicolo del dibattimento); SPASARO Angelica Giusy ha, infatti, messo la propria persona a disposizione del cugino FARANDA Aurelio Salvatore (secondo uno schema già utilizzato con varie compagini: la "*San Rocco Società Cooperativa Agricola*", ditta "*Lupica Spagnolo Francesca*", "*Lupica Spagnolo Rosa Maria*", in apparenza condotta dalla madre di FARANDA Aurelio Salvatore ma di fatto da quest'ultima certamente cogestita al pari delle società "*RISORSA Società Cooperativa Agricola*" e "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*"; le società "*Pascolo Calatino s.r.l.s.*" e "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", con il ruolo di rappresentante legale in capo a FARANDA Antonino classe 1941, ma entrambe almeno cogestite dal FARANDA Aurelio Salvatore per come sopra argomentato; "*IL GABBIANO*

Società Cooperativa Agricola", società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Settimo Ivan, "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", società in apparenza gestita dal fratello FARANDA Emanuele Antonino, "*ditta individuale FARANDA Emanuele Antonino*", "*La Bovina dei Nebrodi Sas di Coci Carolina & C.*", società in apparenza gestita dalla cognata di FARANDA Aurelio Salvatore, con "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*", gestita in apparenza da un uomo di fiducia del FARANDA Aurelio Salvatore, tale Foti Dario Fausto, con "*La Contessa*" gestita in apparenza da AREMLI MOCCIA Salvatore e con "*La Stella*" gestita in apparenza nuovamente dalla cognata COCI Carolina; tutte compagini invero dirette, manovrate e governate dalla stessa persona in funzione dell'accaparramento di contributi dell'Unione Europea); ha assunto il ruolo di titolare della ditta istante, ha sottoscritto plurime domande di pagamento; ha partecipato ad una gara indetta dalla Regione Sicilia per l'assegnazione di un lotto di ben 155 ettari, lo stesso valorizzato nelle correlate schede di validazione; infine, SPASARO Angelica Giusy si è resa intestataria di un conto corrente presso l'UNICREDIT, già Banco di Sicilia, in funzione della gestione dei danari necessari per la partecipazione alla procedura di assegnazione del lotto e dei danari accreditati dall' Ag.E.A. sul conto corrente della ditta per l'effetto del positivo accoglimento delle domande uniche di pagamento fraudolentemente confezionate; peraltro, che ella fosse l'intestataria del conto corrente e che fosse l'unica a poter formalmente operare sul conto corrente (sul quale sono poi confluite le prebende dell'Unione Europea) è stato ampiamente documentato e mai contestato.

Le conversazioni captate e su riportate, considerate in uno alle superiori valutazioni ed ai plurimi riscontri documentali, **lumeggiano, chiariscono ed illustrano**, proprio con riferimento alla posizione del FARANDA Aurelio Salvatore e della cugina SPASARO Angelica Giusy, l'elemento soggettivo e, quindi, la consapevolezza di costoro, tutti, di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la ditta

“SPASARO ANGELICA GIUSY” come puntualmente descritto e contestato nei capi 198 e 199 dell'imputazione.

Che vi fosse uno stretto legame, sul fronte del confezionamento di documenti utili per l'avvio di procedure amministrative volte alla captazione fraudolenta di elargizioni dell'Unione Europea, tra i FARANDA e SPASARO Angelica Giusy, si coglie anche dal tenore delle dichiarazioni rese da CAMPISI Daniele (si cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali acquisito il 8.11.2021 con il consenso delle parti); questi ha narrato di essere stato sostanzialmente costretto dall'allora compagna FRISENDA Magda – dichiaratasi cugina di FARANDA Davide – a sottoscrivere documenti ed a consegnare una carta d'identità per fornire un aiuto al predetto FARANDA Davide (*“mi propose di aiutare un suo cugino – persona che ho riconosciuto quale FARANDA Davide soltanto oggi dopo aver visto le foto su internet – il quale avendo molti animali e non potendo disporre di altrettanti terreni in quanto a suo dire aveva raggiunto il massimo, mi ha chiesto di mettere una firma su un documento di cui non ho mai avuto il possesso e di fornirgli una copia fotostatica della mia carta d'identità; a fronte di quanto richiestomi mi ha compensato con 500,00 euro”*); analoga la circostanza verificatasi verso il 7/8 luglio 2016 quando al CAMPISI Daniele furono SPASARO Giuseppe Natale (SPASARO Pippo, il padre di SPASARO Angelica Giusy) e FARANDA Antonino a chiedergli di firmare documenti per chiudere la pratica di FARANDA Davide.

Dal che l'affermazione della loro responsabilità penale per i reati contestati

Non v'è, invece, un quadro probatorio univoco sulla posizione dell'operatrice **GLIOZZO Giuseppina** che parrebbe, in ragione delle emergenze processuali, totalmente all'oscuro delle conversazioni che il CAPUTO Antonio ha tessuto con il FARANDA Aurelio Salvatore in funzione della predisposizione della domanda unica di pagamento per l'anno 2016; in

mancanza di titoli di conduzione macroscopicamente falsi, immediatamente percepibili dall'operatore C.A.A, in mancanza della prova che sia stata effettivamente GLIOZZO Giuseppina a lavorare la pratica avviatasi con la domanda della SPASARO Angelica Giusy (invero, v'è per converso prova in atti che delle credenziali di accesso al sistema SIAN per la lavorazione delle domande nella titolarità della predetta facessero uso CAPUTO Antonio e DI MARCO Marinella), ed ancora in difetto di altri elementi idonei a lumeggiare anche la piena consapevolezza della GLIOZZO Giuseppina di contribuire al perseguimento degli intenti fraudolenti del FARANDA Aurelio Salvatore e della cugina SPASARO Angelica Giusy, deve ritenersi logica conseguenza l'assoluzione con la formula per non aver commesso i fatti contestati ai capi **198 e 199 dell'imputazione.**

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare, con riferimento alla condotta contestata **al capo 200 dell'imputazione** la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore e di SPASARO Angelica Giusy per i quali, allora, va pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste.

Occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai due imputati.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero il sig. SPASARO Angelica Giusy (titolare dell'omonima ditta individuale) si sarebbe reso fittiziamente titolare della compagine e di diritti al premio o titoli Ag.E.A. già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione a SPASARO Angelica Giusy prende evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatarario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza

la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero la sig.ra SPASARO Angelica Giusy risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestata alla formale intestazione di una compagine sociale e di diritti a premio nella disponibilità del cugino FARANDA Aurelio Salvatore (si rammenti essere il figlio di LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria, sorella di LUPICA SPAGNOLO Francesca, madre di SPASARO Angelica Giusy) che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione prima della ditta e poi dei titoli Ag.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica - con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive dello

disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *“colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato”* dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una **vicenda negoziale con effetti traslativi** che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo”* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la società sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli Ag.E.A. ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla ditta *“SPASARO ANGELICA GIUSY”* e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell' Ag.E.A.; in altri termini non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (e preesistenti), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella ditta testé indicata; più nel

dettaglio, va rammentato il risultato della consultazione della banca dati SERPICO (allegato 41.E): **non è stata rinvenuta traccia di registrazione alcuna di contratti di compravendita di titoli Ag.E.A. stipulati da SPASARO Angelica Giusy; ed ancora in banca dati SIAN è stata rinvenuta la sola domanda di accesso alla riserva nazionale (dei diritti al premio o titoli Ag.E.A.), invece non rinvenuta nel fascicolo aziendale.**

Costoro, con riferimento alla contestazione di cui al **capo 200**, vanno per l'effetto dichiarati assolti perché il fatto non sussiste.

Capi 201, 202 e 203

FARANDA Aurelio Salvatore - [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente] - [NICOLAE Gheorghe Stefan, MARCHESE Giorgio nei cui confronti si procede separatamente] - DI MARCO Marinella

201) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l.; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (NICOLAE Iosif Marian) e di soci (NICOLAE Iosif Marian; NICOLAE Gheorghe Stefan) dell'impresa "BRAILA SOCIBTA' COOPERATIVA AGRICOLA", nonché di operatore de! CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO) e de! CAA Tutela e Lavoro Catania 001 (MARCHESE), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) ed ai soci un ingiusto profitto - per complessivi euro 96.762,63.- - con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per le Campagne 2013, 2014, 2015

2016, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Catania, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni sostitutive al predetto scopo formati; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore DC MARCO (campagne 2013 e 2014) e MARCHIESE (campagna 2016) - i quali consapevolmente omettevano di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'azienda - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 96.762,63.- mediante erogazione effettuata tramite bonifici bancari;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Caltagirone ii 3.3.14 (bonifico di euro 29.033,18.-); 23.10.14 (bonifico di euro 13.228,15.-); 27.5.15 (bonifico di euro 13.092,72.-); 13.8.15 (bonifico di euro 3.721,76.-); 19.10.15 (bonifico di euro 615,05.-); 4.8.16 (bonifico di euro 11.528,43.-); 13.10.16 (bonifico di euro 226,25); 8.3.17 (bonifico di euro 24.983,79.-); 13.10.17 (bonifico di euro 333,30.-);

p. o. AGEA; Unione Europea;

202) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c.2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte degli operatori CAA - di atti costituenti espressione delle funzioni da costoro esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa "BRAILA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", di false autocertificazioni e documentazioni

tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA DI MARCO con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2013 e 2014 (nella scheda di validazione 30359045132 e 40361510510), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l' AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti); identica condotta veniva tenuta dall'operatore CAA MARCHIESE con riferimento alla campagna 2016 (scheda di validazione nr. 60380923775) il quale dichiarava contrariamente al vero che il fascicolo era stato costituito ed aggiornato in ottemperanza alla normativa vigente ed alle disposizioni impartite dall'AGEA;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Cesarò il 5.6.13 ed il 9.6.14; in Catania il 13.6.16

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente]

203) Artt. 110 c.p., 512 bis c.p. rif. art. 416 bis.I; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente la titolarità della società "BRAILA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - ed i relativi titoli AGEA (esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea) a NICOLAE Iosif Marian;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Mirabella Imbaccari il 24.4.13

Costituita il 24.4.2013, con sede in Caltagirone, con partita iva attribuita il 24.4.2013; il rappresentante legale tale NICOLAE Josif Marian; notaio rogante DOTTORE; lo stesso NICOLAE Josif Marian è socio della società "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola", il cui rappresentante legale è FARANDA Settimo Ivan, il fratello di FARANDA Aurelio Salvatore.

La sede della "BRAILA Società Cooperativa Agricola" è in c.da Balchino in Caltagirone, la stessa della società LA CAMPAGNOLA, con legale rappresentante PENNINO Dario (già individuato come persona a disposizione del FARANDA Aurelio Salvatore), nonché della ditta individuale di "NICOLAE IOSIF MARIAN".

Di seguito la scheda di sintesi acquisita il 5.11.2021 con il consenso delle parti:

DO MANDE UNICHE	CAMPAGNA	ATA LUOGO PRESENTA ZIONE	MPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				C OMUNE	A GENZIA	D ATA BONIFICO	
3080 9911651 (524 gll. 70 c)	013	Ce sarò (ME) 05. 06.2013	29.033,18	Ca Caltagirone (CT)	Ba nca Nuova IT 85105132839 10804570309 437	03. 03.2014 (2 gll. 70 cc)	005 COL DIRETTI - MUSSIN Operatore DIMARCO Marinella

4080 9511435 (vgs all. 70.i)	014	Ce sarò (ME) 09. 06.2014	3.228,15 13.092,72 3.721,76 615,05	Ca Caltagirone (CT)	Banca Nuova IT 85105132839 10804570309 437	23. 10.2014 27. 05.2015 (2 gs all. 70.ac) 13. 08.2015 19 10.2015 (2 gs all. 70.ad)	005 COLDIRETTI - MESSINA Operatore DIMARCO Marinella
5026 8062887 (vgs all. 70.l)	015	Av vellino (AV) DI fatto a Ca tania (CT) 12.07.2015	11.528,43 226,25	Ca Caltagirone (CT)	Po ste Italiane IT 641.07601169 00001022284 614	04. 08.2016 13. 10.2016 (2 gs all. 70.ad)	TUTELA E LAVORO AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO CATANIA 001 Operatore LABELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni /TERRANOVA Salvatore
60264342696 (vgs all. 70.o)	016	Catania (CT) 14.06.2016	24.983,79 333,30	Ca Caltagirone (CT)	Po ste Italiane IT 641.07601169 00001022284 614	08/ 03.2017 (2 gs all. 70.ac) 13/ 10.2017 vg s all. 70.ac	TUTELA E LAVORO - CATANIA 00 Operatore MARCHESI Giorgio

Per la campagna agricola anno 2013, tramite il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò, operatore DI MARCO Marinella, la società ha presentato una D.U.P. ed ottenuto prebende per euro 29.033,18 accreditate il 3.3.2014 presso BANCA NUOVA s.p.a. di Caltagirone (allegati 70.C, la D.U.P. e 70.AC l'accredito).

Per la campagna agricola anno 2014 tramite il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò, operatore DI MARCO Marinella, la società ha avanzato una D.U.P. ed ottenuto prebende in 4 diverse soluzioni, due pervenute il 23.10.2014 per euro 13.228,15 ed una seconda del 27.5.2015 per euro 13.092,72; altre due per euro 3.721,76 del 13.8.2015 e euro 615,05 del

19.10.2015, accreditate presso BANCA NUOVA s.p.a. di Caltagirone (allegati 70.J e 70.AC e 70.AD).

Per la campagna agricola anno 2015, tramite il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001, con le credenziali di LA BELLA Pio Luigi, la società ha avanzato D.U.P. ed ottenuto prebende per euro 11.528,43 accreditati in data 4.8.2016 e per euro 226,25 accreditati il 13.10.2016 (allegati 70.I e 70.AC).

Per la campagna agricola anno 2016, tramite il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001, con le credenziali di MARCHESE Giorgio, la società ha avanzato D.U.P. ed ottenuto prebende per euro 24.983,79 accreditati in data 8.3.2017, ed una seconda soluzione di euro 333,30 accreditati il 13.10.2017 (allegati 70.O e 70.AD e AE).

E' stato tracciato un conto corrente intestato alla società ed invero in essere presso BANCA NUOVA s.p.a. agenzia di Caltagirone con delegato (allegato 70.AC) ad operare il solo rappresentante legale; sennonché il conto corrente indicato nelle domande (allegato 70.AD) era altro ed acceso presso POSTE ITALIANE s.p.a. agenzia di CALTAGIRONE, con delegato ad operare sempre lo stesso legale rappresentante della società "*BRAILA Società Cooperativa Agricola*".

La documentazione è stata esibita dal VECCHIO Giovanni presso il CAA Tutela e Lavoro Catania 001 (allegato 70.A); la PISCIUNERI Cristina - presso il CAA COLDIRETTI 001 MESSINA - ha invece esibito in data 3.3.2017 il fascicolo aziendale (allegato 70.B)

Il 25.5.2016, invece, presso i locali dei coniugi FARANDA Emanuele Antonino e CONTI PASQUARELLO Giusi (allegato 28.AF), nel corso della perquisizione, è stata rinvenuta una bozza dell'atto costitutivo della "*BRAILA Società Cooperativa Agricola*" dentro una rubrica telefonica di colore rosso.

Di seguito i titoli di conduzione dei terreni valorizzati dalla società nelle D.U.P. su indicate.

All'allegato 70.E è catalogato un contratto di affitto avente ad oggetto la conduzione di terreni (presente nelle D.U.P. per gli anni 2014 e 2015); all'allegato 70.F è catalogata una dichiarazione sostitutiva sottoscritta da Nicolae Josif Marian nella qualità di legale rappresentante della compagine nella quale il predetto ha attestato che copia del contratto di affitto stipulata in data 6 maggio 2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone in data 9 maggio 2013 al n. 790 (quello di cui all'allegato che precede è registrato al n. 570) è conforme all'originale in suo possesso; sennonché non è stata rivenuta traccia alcuna della registrazione del menzionato contratto (*"né con il n. 790 né con il n. 570"*) riferibile alla società in esame (allegato 70.G). Anche l'Agenzia delle Entrate, all'uopo interpellata, ha comunicato (allegato 70.I) che con gli estremi di registrazione indicati erano stati acquisiti atti completamente diversi da quelli descritti (era *"trasmessa la copia della registrazione e praticamente il contratto che ci è pervenuto dalla Agenzia delle Entrate appare che sia le parti contraenti che i proprietari non risultano essere quelli del contratto in nostro possesso"*); il contratto - di affitto - in possesso dell'Agenzia era intercorso tra *"società agricola Santa Agrippina e il signor Venuti Francesco"*). Da banca dati SIS.TER. è stato possibile ricavare dati utili ad individuare tra i concedenti soggetti già deceduti alla data dell'apparente stipula e tra questi Platania Angela deceduta il 18 febbraio del 2012, Majorana Francesco, deceduto il 4 marzo del '67, Maugeri Giuseppe, deceduto nel 1997, Elia Orazio deceduto nel 1998, Guerrera Mario deceduto il 6 marzo '78, Mancini Gaetano, deceduto il 10 agosto 2005 e, con riferimento alla particella di terreno al foglio 49, indicata come concessa dal CONSORZIO ASI, la sottoscrizione del concedente era eseguita da un sedicente rappresentante legale del Consorzio che però tale carica non rivestiva alla data della stipula.

Nell'anno 2016 era utilizzata dalla società (allegato 70.Q) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la sussistenza di un contratto relativamente alla conduzione di terreni dal 10 maggio 2015 al 12 aprile del 2017, sottoscritta da NICOLAE IOSIF MARIAN sempre nella qualità

su citata ma priva di data; la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia di registrazione di contratti a nome della società in esame nemmeno per l'anno 2016.

All'allegato 70.R è catalogata una richiesta di espunzione/rettifica di particella dalla D.U.P. della società in esame del 9.4.2014 avente ad oggetto la particella 51 al foglio 67 in Catania (nata dalla istanza avanzata dal proprietario di essa MAUGERI Lorenzo); all'allegato 70.S. è catalogata per gli anni 2014,2015, 2016 e 2017 la richiesta di rettifica per la indicata particella al foglio 67 in Catania avanzata dal MAUGERI Lorenzo (legittimo detentore di essa); all'allegato 70.T è catalogata altra richiesta di cancellazione del 13.10.2014 per le particelle 133, 134, 136 del foglio 48 sez A Comune di Catania, invero utilizzate dalla BRAILA e poi stralciate dalla domanda.

Assai rilevanti sono stati gli esiti della perizia forensica sul computer in uso presso il CAA Tutela e Lavoro di Catania 001, del VECCHIO Giovanni; all'allegato 70.U è catalogato un *file* in formato EXCEL "BRAILA Brogliaccio 4" avente ad oggetto particelle e titolo di conduzione; all'allegato 70.V è catalogato *file* formato PDF denominato "BRAILA dich. 009" avente ad oggetto autocertificazione; all'allegato 70.W è catalogato un *file* in formato EXCEL denominato "BRAILA registro fatture" in cui era rinvenuto un elenco di fatture; all'allegato 70.X è catalogato un *file* in WORD "dich. BRAILA" integrante il testo di una autocertificazione; all'allegato 70.Z è catalogato un *file* pdf denominato "BRAILA 015" contenente il testo di certificato medico con timbro e firma del dott. AMORE Francesco del 18.6.2015; all'allegato 70.Y è catalogato un altro *file* contenente una richiesta del 15.7.2015 di riammissione in istruttoria della domanda rivolta all' Ag.E.A. datata 15.7.2015 recante nominativo e sottoscrizione del rappresentante legale della società "BRAILA Società Cooperativa Agricola", però in questo caso la firma apposta sembra difforme (se raffrontata con i documenti catalogati con gli allegati 71.O – la richiesta di riammissione - e 71.P – la carta di identità) da quella in calce alla carta d'identità del rappresentante legale (pag. 101 e 102 del verbale integrale).

Sul fronte dei diritti al premio ovvero titoli Ag.E.A., va osservato che all'allegato 70.AA v'è stralcio del registro titoli Ag.E.A. della società in esame; per gli anni 2013 e 2014 la società è stata titolare di 116 titoli Ag.E.A. tutti provenienti da domanda di accesso alla riserva nazionale; nel 2015, per effetto della riforma PAC, detti titoli sono divenuti 102 e tali sono rimasti negli anni 2016, 2017.

Sul fronte invece degli accertamenti amministrativi e contabili anche la "BRAILA Società Cooperativa Agricola", come quasi tutte le ditte e società utilizzate per la formulazione delle domande uniche di pagamento fino a questo momento esaminate, non ha mai esercitato attività agricola alcuna; non ha mai assunto personale; non ha mai indicato un tenentario di scritture contabili; né è stato mai rinvenuto documento fiscale alcuno riferibile all'attività formalmente svolta (allegato 70.AB).

Quanto alle captazioni che assumono rilievo, giova osservare che l'utenza intestata al rappresentante legale della BRAILA – intercettata con il RIT 566/16 - era di fatto utilizzata da FARANDA Settimo Ivan, il fratello minore di FARANDA Aurelio Salvatore.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alle condotte contestate ai capi 201 e 202 dell'imputazione la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore; per DI MARCO Marinella deve invece escludersi la penale responsabilità in presenza di un quadro probatorio non univoco e, quindi, quest'ultima va dichiarata assolta con riferimento alla condotta contestata ai capi 201 e 202 dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato; va, inoltre, dichiarato assolto, perché il fatto contestato al capo 203 dell'imputazione non sussiste, l'imputato FARANDA Aurelio Salvatore; ciò per le ragioni che seguono.

La posizione di FARANDA Aurelio Salvatore.

Con riferimento alla posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore, fermo il tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente

confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, anche in ragione della povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dallo stesso e trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) e sopra sintetizzate, va evidenziato che la condotta di quest'ultimo, al quale, quindi, devono essere ascritte anche le domande uniche di pagamento avanzate formalmente dalla società "*BRAILA Società Cooperativa Agricola*" di NICOLAE Iosif Marian, con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (prima citati), per mezzo delle quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. ed accreditato sul conto corrente gestito da NICOLAE Iosif Marian, integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa (capo 201 dell'imputazione) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore CAA; capo 202, sulla procedibilità del quale, limitatamente alla condotta posta in essere in occasione della campagna agricola anno 2013, ci si soffermerà, però, innanzi).

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono gli stessi che si rinvencono nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società e ditte "*Spasaro Angelica Giusy*", "*San Rocco Società Cooperativa Agricola*", "*Lupica Spagnolo Francesca*", "*RISORSA Società Cooperativa Agricola*", "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*", "*Lupica Spagnolo Rosa Maria*", "*Pascolo Calatino s.r.l.s.*", "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*", "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", "*La Stella*", "*La Contessa*", la "*Bovina dei Nebrodi*", della "*TEMPESTA Società Cooperativa Agricola*" e della "*KALAT Allevamenti società cooperativa agricola*"; nella fattispecie in esame, peraltro, sono molteplici i riscontri del narrato del FARANDA Aurelio Salvatore e delle sue relazioni con VECCHIO Giovanni e con il CAA TUTELA e LAVORO di CATANIA 001 allo stesso riferibile; infatti, gli esiti della perizia forensica sul computer in uso presso il CAA Tutela e Lavoro di Catania 001

del VECCHIO Giovanni, hanno fornito molteplici elementi a supporto della tesi del Pubblico Ministero (si come trasfusa nelle contestazioni al vaglio di questo Tribunale); è stato agli atti del dibattimento acquisito un *file* in formato *EXCEL* “*BRAILA Brogliaccio 4*” avente ad oggetto particelle e titolo di conduzione (all'allegato 70.U); è stato poi acquisito un *file* formato PDF denominato “*BRAILA dich. 009*” avente ad oggetto autocertificazione (all'allegato 70.V); agli atti v'è anche un *file* in *WORD* “*dich. BRAILA*” integrante il testo di una autocertificazione (allegato 70.X); all'allegato 70.Z è stato catalogato un *file* pdf denominato “*BRAILA 015*” contenente il testo di certificato medico con timbro e firma del dott. AMORE Francesco del 18.6.2015 evidentemente utilizzato nella campagna 2015 per fruire di una remissione in termini in funzione della tardiva formulazione della domanda unica di pagamento, invero strettamente correlato al *file* acquisito al fascicolo (e reperibile come allegato 70.Y) contenente appunto una richiesta del 15.7.2015 di riammissione in istruttoria della domanda rivolta all' Ag.E.A. datata 15.7.2015; a tal ultimo riguardo giova rammentare che all'udienza del 19.10.2021 è stato acquisito col consenso delle parti il verbale di sommarie informazioni testimoniali (risalente al 1.12.2016) rese proprio dal dott. AMORE Francesco il quale, con riferimento al certificato allegato alla dichiarazione del NICOLAE Iosif Marian, ha dichiarato di non riconoscere la sua calligrafia, né la sua firma, né lo stile di redazione del certificato, né i timbri apposti sul certificato medico, peraltro rinvenuti proprio presso il CAA TUTELA e LAVORO Catania 001 di VECCHIO Giovanni (lo stesso presso il quale è stata rinvenuta la celeberrima carpetta “FARANDA”); un'altra circostanza riferita dal teste merita menzione: il dott. AMORE Francesco, medico in pensione già in servizio presso l'Ospedale di Caltagirone, ebbe in cura proprio i genitori di FARANDA Aurelio Salvatore, i signori FARANDA Antonino (classe 1941) e LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria.

La società “*BRAILA Società Cooperativa Agricola*” è, dunque, formalmente ascrivibile a persona di fiducia di FARANDA Aurelio Salvatore

(e dei germani di quest'ultimo, in particolare a FARANDA Settimo Ivan, che fa uso dell'utenza telefonica intestata alla "BRAILA Società Cooperativa Agricola", nonché a FARANDA Emanuele Antonino a casa del quale, il 25.5.2016 - allegato 28.AF - nel corso della perquisizione, è stata rinvenuta una bozza dell'atto costitutivo della "BRAILA Società Cooperativa Agricola"), il sig. NICOLAE Iosif Marian al quale verrà intestata anche una ditta individuale omonima (capi 204, 205, 206, 207, 208 e 209 dell'imputazione), ed una quota della società "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola" (capi 169, 170 e 171), parimenti attive nelle procedure finalizzate a carpire i contributi dell'Unione Europea nello specifico settore agricolo; al riguardo va poi rimarcato il dato che Nicolae Iosif Marian (classe 1987) al momento della formulazione delle domande uniche di pagamento non aveva ancora compiuto i 40 anni; dato rilevante - come sopra già argomentato - sul piano dell'assegnazione dei diritti al premio e della tempistica dell'erogazione dei contributi richiesti dal giovane imprenditore che, peraltro, nel caso in specie è privo di beni strumentali, privo di una organizzazione imprenditoriale effettiva, ed opera con una ditta sprovvista di scritture contabili ed ignota sostanzialmente al fisco; che, però, il creatore e gestore di fatto della società "BRAILA Società Cooperativa Agricola" fosse FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagnie con amici (spesso in posizione di difficoltà economica) e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l'organismo pagatore Ag.E.A., ed anche dalle dichiarazioni rese dall'imputato TERRANOVA Salvatore nei vari interrogatori resi, ivi compreso l'esame dibattimentale del 7.2.2022 svoltosi nel contraddittorio di tutte le parti (che hanno anche prestato il consenso all'acquisizione di tutti i verbali degli interrogatori predibattimentali resi dall'imputato); questi ha espressamente indicato in FARANDA Aurelio

Salvatore il detentore di consistenti “pacchetti” di aziende (riferibili a familiari ed amici), ha attribuito a quest’ultimo il ruolo di interlocutore privilegiato del CAA (TUTELA e LAVORO) con specifico riferimento alle ditte enumerate in una missiva (allegata ad uno degli interrogatori) predisposta da VECCIO Giovanni e spedita ad “Antonio” (Caputo) in cui sarebbero enumerate tutte le ditte riferibili al FARANDA Aurelio Salvatore e, tra queste, anche la società “*BRAILA Società Cooperativa Agricola*”.

La “*BRAILA Società Cooperativa Agricola*” ha valorizzato in domanda avvalendosi dei C.A.A. su indicati, terreni in forza di un titolo di conduzione falso (un affitto in apparenza stipulato a Tortorici 2.5.2013 registrato il 9.5.2013, allegato 70.E) e di successive dichiarazioni sostitutive aventi ad oggetto contratto di affitto dei medesimi terreni già indicati nel contratto di cui all’allegato 70.E – e che fossero falsi si ricava dalle osservazioni già formulate al momento dell’esame delle singole procedure avviate negli anni 2013 e successivi fino al 2016 dalla società istante; trattasi invero di contratto mai effettivamente registrato presso l’agenzia delle Entrate - confezionati in funzione della formulazione delle domande per la campagne indicate nei capi di imputazione, trasfusi nelle schede di validazione lavorate dal C.A.A. e tutti idonei a trarre in inganno l’organismo pagatore; falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché indotte dalla documentazione posta a supporto della domanda. Nel caso in specie l’erogazione dei contributi consente di tracciare anche la data di consumazione delle singole condotte di truffa aggravata sì come contestate al capo 201 dell’imputazione.

Al FARANDA Aurelio Salvatore va, allora, ascritta, sostanzialmente sia la falsa attestazione nella domanda di pagamento (poi confluita nella correlata scheda di validazione), sottoscritta da NICOLAE Iosif Marian, della disponibilità in capo alla compagine istante di particelle di terreno valorizzabili

e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei concedenti; il titolo di conduzione di cui agli allegati su citati, confezionato per terreni di estensione considerevole, secondo anche uno schema grafico invero assai ricorrente come può evincersi dalla consultazione dei documenti allegati e distinti per ciascuna ditta e compagine che vede coinvolti i familiari ed i conoscenti del FARANDA Aurelio Salvatore, **lumeggiano, chiariscono ed illustrano**, proprio con riferimento alla posizione del FARANDA Aurelio Salvatore e di NICOLAE Iosif Marian (per il quale però si procede separatamente), l'elemento **soggettivo e**, quindi, la consapevolezza di costui (costoro tutti) di contribuire fattivamente alla concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la società "*BRAILA Società Cooperativa Agricola*" come puntualmente descritto e contestato nei capi 201 e 202 dell'imputazione.

Dal che l'affermazione della sua responsabilità penale per i reati di cui ai capi 201 e 202 dell'imputazione; con l'esclusione però delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni – già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejussione dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa; ciò che, peraltro, impone al Tribunale di affermare, con riferimento alle condotte di cui al capo 201 (le truffe aggravate consumate) e del capo 202 (il concorso nel falso) relative alle procedure per la campagna agricola anno 2013 ascritte al FARANDA Aurelio Salvatore (non anche per quelle consumate nelle successive campagne agricole), l'intervenuta estinzione del reato per la sopravvenuta maturazione del termine di prescrizione (decorrente, quella contestata al capo 201, dalla consumazione risalente al 3.3.2014; quella contestata al capo 202, decorrente dal 5.6.2013) al netto delle sospensioni del termine di prescrizione maturate nel corso del processo.

La posizione di **DI MARCO Marinella**.

In presenza di un quadro probatorio non univoco, a fronte di un singolo contratto allegato alla domanda unica di pagamento per la campagna 2014 (esclusa la campagna 2013 per le ragioni su evidenziate in ordine alla procedibilità del reato contestato), invero convenuto con molteplici concedenti ma con sottoscrizioni tra loro non agevolmente sovrapponibili per grafia, nonché della totale assenza di contatti tra il FARANDA Aurelio Salvatore, NICOLAE Iosif Marian, FARANDA Settimo Iva ovvero FARANDA Emanuele Antonino da una parte e DI MARCO Marinella dall'altra, fermo il contributo materiale prestato da quest'ultima nella lavorazione della domanda di accesso alle contribuzioni Ag.E.A. (anno 2014), l'imputata DI MARCO Marinella, conclamata la carenza del dolo, va dichiarata assolta perché il fatto non costituisce reato in relazione ai capi 201 e 202 dell'imputazione

Con riferimento all'imputazione di cui al capo 203 dell'imputazione si osserva quanto segue.
Invero, occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata all'imputato FARANDA Aurelio Salvatore al capo 203 ora citato.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero NICOLAE Iosif Marian si si sarebbe reso fittiziamente titolare della società "BRALLA Società Cooperativa Agricola" ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti di diritti al premio ovvero titoli Ag.E.A. già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestario fittizio (nel caso in specie NICOLAE Iosif Marian per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità

corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero NICOLAE Iosif Marian risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della società da lui rappresentata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli Ag.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica - con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte

affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *“colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all’interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l’investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato”* dall’art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all’atto dell’attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all’apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l’effetto *“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo”* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v’è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la società sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli Ag.E.A. ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla *“BRAILA Società Cooperativa Agricola”* e da quest’ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell’Unione Europea per il tramite dell’ Ag.E.A.; in altri termini non v’è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all’intestazione della compagine al NICOLAE Iosif Marian), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti al premio all’allegato 70.AA v’è uno stralcio del registro

titoli Ag.E.A. della società in esame dal quale è dato evincere che per gli anni 2013 e 2014 la società è stata titolare di 116 titoli Ag.E.A., tutti però provenienti da domanda di accesso alla riserva nazionale e che nel 2015, con la riforma PAC, siffatti titoli sono stati rimodulati e riconosciuti nel numero di 102 ed in siffatta consistenza sono rimasti per gli anni 2016 e 2017; titoli quindi originari, ovvero promanati dalla domanda di accesso alla riserva nazionale; dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi 204, 205, 206, 207, 208 e 209

FARANDA Aurelio Salvatore - [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente] - DI MARCO Marinella

204) Artt. 110; 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (NICOLAE Iosif Marian) dell'impresa individuale "NICOLAE Iosif Marian", nonché di operatore del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO), mediante artifici e raggiri, inducendo in errore con l'inganno l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto - per complessivi euro 47.188,46.- con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa presentava, avvalendosi della collaborazione del C.A.A. sopra indicato, Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2013, falsamente attestando nelle istanze la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Modica, Santa Croce Camerina, Scicli, e mai realmente rese oggetto di diritto a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di

affitto e delle false dichiarazioni sostitutive al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura delle predette pratiche ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera dell'operatore DI MARCO - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'azienda - l'impresa indebitamente conseguiva in effetti la somma pari ad euro 47.188,46 mediante erogazione effettuata tramite bonifico bancario;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

*In Caltagirone ii 3.3.14 (bonifico di euro 47.188,46);
p. o. AGEA; Unione Europea;*

205) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 81 cpv cp; 479 rif. art. 476 c. 2 cp; perché in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, in occasione della formazione - da parte dell'operatore CAA - di atti costituenti espressione delle funzioni da costei esercitate, attestavano falsamente fatti dei quali gli atti medesimi erano destinati a provare la verità; segnatamente, a fronte della mera presentazione, da parte dell'impresa individuate "NICOLAE Iosif Marian", di false autocertificazioni e documentazioni tese all'indebito ottenimento di contributi e sovvenzioni in agricoltura, l'operatore CAA DI MARCO con riferimento alle pratiche relative alle campagne 2013 e 2014 (nella scheda di validazione 30359019947 e 40361515907), dichiarava contrariamente al vero che "il presente Fascicolo Aziendale è stato costituito/aggiornato come previsto dalla normativa vigente e dagli Atti convenzionali stipulati con l' AGEA" (circostanza falsa, atteso che l'attestazione non veniva preceduta - in difformità rispetto agli obblighi normativi gravanti sui CAA - dall'accertamento

dell'esistenza del titolo di conduzione da parte dell'operatore che consapevolmente ometteva di effettuare i controlli prescritti);

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa;

In Cesarò il 3.6.13 ed il 9.6.14;

p. o. AGEA; Unione Europea

206) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis. l. cp; perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore), di rappresentante legale (NICOLAE Iosif Marian) dell'omonima impresa individuate "NICOLAE Iosif Marian", nonché di operatore del CAA Coldiretti Messina 005 (DI MARCO), mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l' AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) dell'impresa predetta un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione del CAA predetto) presentava domanda unica di pagamento (40809514819 per la campagna 2014), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Modica, Santa Croce Camerina, Scicli, e mai realmente rese oggetto di traditio a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni sostitutive al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera di DI MARCO - la quale consapevolmente ometteva di effettuare i

controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

in Cesarò il 10.6.14

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - (NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente]

207) Artt. 110 c.p., 512 bis c.p. rif. art. 416 bis. l.; perché in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, intestavano fittiziamente all'impresa individuale "NICOLAE Iosif Marian" - di fatto riconducibile a FARANDA Aurelio Salvatore - i titoli AGEA esibiti dall'impresa al fine del conseguimento delle sovvenzioni in agricoltura concesse dall'Unione Europea; con l'aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "famiglia tortoriciana" o "Bontempo Scavo";

In Cesarò il 3.6.13 ed il 9.6.14

FARANDA Aurelio Salvatore - [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente]

208) Artt. 56, 110, 640 bis cp; rif. art. 416 bis .l. cp; perché, nella qualità di gestore di fatto (FARANDA Aurelio Salvatore) e di rappresentante legale (NICOLAE Iosif Marian) dell'omonima impresa individuate "NICOLAE Iosif Marian", mediante artifici e raggiri, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore con l'inganno l'AGEA quale

organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), ed in tal modo a procurare agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto corrispondente all'ammontare delle sovvenzioni indebitamente richieste con pari danno in capo all'Ente erogante ed all'Unione Europea; segnatamente, l'impresa (avvalendosi della collaborazione di Im operatore non identificato del CAA Tutela e Lavoro Catania 001) presentava domanda unica di pagamento (50268147316 per la campagna 2015), falsamente attestando nell'istanza la riconducibilità alla società (in realtà inattiva) di particelle di terreno ammissibili al regime di pagamento unico ubicate nel comune di Modica, Santa Croce Camerina, Sciacca, e mai realmente rese oggetto di tradizione a beneficio dell'impresa medesima, nonché allegando dei falsi contratti di affitto e delle false dichiarazioni sostitutive al predetto scopo formati ed infine avvalendosi indebitamente di timbri falsi apparentemente riconducibili all'Agenzia delle Entrate; grazie all'apertura della predetta pratica ed all'inoltro all'AGEA dei dati falsi ivi rappresentati ad opera del non identificato operatore CAA - il quale consapevolmente ometteva di effettuare i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante - l'impresa indebitamente avanzava una richiesta di contributi comunitari; evento che non aveva sede poiché l'AGEA non provvedeva all'erogazione della somma richiesta;

in Catania il 15.7.15

p. o. AGEA; Unione Europea

FARANDA Aurelio Salvatore - [NICOLAE Iosif Marian nei cui confronti si procede separatamente]

209) artt. 61 nr. 2 cp; 110 cp; 468 cp; perché, in concorso tra loro, al fine di porre in essere le contestate truffe riferibili ai fascicoli aziendali intestati

all'impresa individuale "NICOLAE Iosif Marian", si avvalevano di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Entrate;

con l'aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto <lei contestati reati di truffa;

in Cesarò il 9.6.14

L'impresa individuale "NICOLAE Iosif Marian", con partita Iva 05278110878, ha sede in Caltagirone, contrada Balchino; NICOLAE Iosif Marian già rappresentante legale della "BRAILA Società Cooperativa Agricola" e socio de "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola", dati ricavabili questi ultimi dalle schede sintetiche acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti.

Di seguito la scheda di sintesi – sempre acquisita con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento – utile per la ricostruzione delle procedure avviate con domanda unica di pagamento dalla ditta "NICOLAE Iosif Marian" in funzione della captazione delle contribuzioni comunitarie gestite da Ag.E.A..

DO MANDE UNICHE	CA CASIPA	ATA LUOGO PRESENTA ZIONE	D E MPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				CO MUNE	AGENZIA	D ATA BONIFICO	
3080 9910299 (vgs. all. 71.d)	013	Ce sarò (ME) 05. 06.2013	4 7.188,46	Calta girone (CT)	Banca Nuova 1157005 1328391080457030 9434	03. 03.2014 (vgs. all. 71.ub)	COL DIRETTI MISSINA 005 Operatore DIMARCO Marinella

CONTR IBUTI ILLECITAMENT E RICHESTI	CA CASIPA	RO DOMI ANDA	NUME COMUNE	LUOGO DI PRESENTAZIONE		TITOLARE/RAPPRESENTA TE DELLA DITTA
				PRE SSO	DATA PRESENTAZI ONE	
	014	40809514819 (vgs. all. 71.d)	Cesarò (ME)	COL DIRETTI MISSINA 005	10.06.2014	NICOLAE Iosif Marian

				Operatore DI MARCO Marinella		
	015	50268147316 (vgs all. 71.a) Per euro 2.971,62 ³	Avellino (AV) Di fatto a Catania (CT)	TUT FLA E LAVORO - AVELLINO 001 DI fatto presso TUT FLA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LAP ORTA Concettina DI fatto VE CCHIO Giovanni TERRANOVA A Salvatore	15.07.2015	NICOLAE Iosif Marian

VIOLAZIONE ART. 479 C.P.				VIOLAZIONE ART. 483 C.P.			
SCHEDA VALIDAZIONE	Campagna	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE	OPERATORI REL. SPONSABILE CAA CHE HA VALIDATO I DATI	SCHEDA VALIDAZIONE	CAMPAGN	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE	TITOL. RE/RAPPRESENTAZIONE ANTE DELL DITTA
30359019947 (vgs all. 71.c)	013	Cesaro' (MI) 03.06.2013	COLDIRETTI - MESSINA 005 Operatore DIMA RCO Marinella	30359019947 (vgs all. 71.c)	013	Cesaro' (MI) 03.06.2013	NICOLAE Iosif Marian


³ Importo non erogato per trattenuta in riduzione (vgs all. 71.b).

40361515907 (vgs. all. 71.d)	014	Cesarò (MI) 09.06.2014	COL DIRETTI - MESSINA 005 Operatore DI MARCO Marinella	40361515907 (vgs. all. 71.d)	014	Cesarò (MI) 09.06.2014	NICOLAE Ios Marian
50362176 328 (vgs. all. 71.r)	015	Avellino (AV) Di fatto a Catania (CT) 15.07.2015	TUTELA E. LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E. LAVORO - CATANIA 001 Operatore LADU L'A Pio DI fatto VECC GIO Giovanni /TERRANOVA Salvatore	50362176 328 (vgs. all. 71.r)	015	Avellino (AV) Di fatto a Catania (CT) 15.07.2015	NICOLAE Ios Marian
				DOMANDA UNICA	CAMPAGNA	DATI E LUOGO PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE	TITOLI RE/RAPPRESENTAZIONE ANTE DELL' DITTA
				299 30809910 (vgs. all. 71.d)	013	Cesarò (MI) 05.06.2013	NICOLAE Ios Marian
				819 40809514 (vgs. all. 71.d)	014	Cesarò (MI) 10.06.2014	NICOLAE Ios Marian
				50268147316 (vgs. all. 71.s) Per euro 2.971,62 ⁴	015	Avellino (AV) Di fatto a Catania (CT) 15.07.2015	NICOLAE Ios Marian

⁴ Importo non erogato per trattenuta in riduzione (vgs. all. 71.b).

ALTRE VIOLAZIONI

VIOLAZIONE PER TITOLI DI CONDUZIONE DEI TERRENI				UBICAZIONE PARTICELLE CONTESTATE
TITOLI DI CONDUZIONE TERRENI	CAMPAGNA	DATA E LUOGO DI STIPULA E/O REGISTRAZIONE DELL'ATTO	TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA	
autocertificazione attestante la conformità della copia de contratto (<u>sys. nll. 71.n</u>).	014 015	Vittoria (RG) 06.06.2014	NICOLAE Iosif Marian	MODICA (RG), SANTA CROCE CAMERINA (RG); SCICLI (RG).
Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà" (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (<u>sys. nll. 71.f</u>), sottoscritta in data 25.06.2015 dal titolare della ditta individuale, NICOLAE Iosif Marian, ove viene dichiarato di "aver stipulato in data 10.05.2015 un contratto di affitto dal 10.05.2015 al 10.05.2016" per numerosi terreni ricadenti nei comuni di Modica (RG), Santa Croce Camerina (RG) e Scicli (RG). Sulla dichiarazione, in alto, è riportato un appunto manoscritto: AGFA.CAA.4250.2015.000 6501 Nella dichiarazione si legge, tra le altre, che il NICOLAE Iosif Marian avrebbe stipulato, in data 10.05.2015, un contratto di affitto per il periodo dal 10.05.2015 al 10.05.2016	015	25.06.2015 Luogo non indicato	NICOLAE Iosif Marian	MODICA (RG), SANTA CROCE CAMERINA (RG); SCICLI (RG).



Comunicazione con prot. n. AGEA.CAA2206.2014.0000156 (vgs. all. 71.x), con codice a barre n. 40240004396 con la quale il NICOLAE Iosif Marian chiede l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale	013	Cesarò (ME) 13.02.2014	NICOLAE Iosif Marian	SCICLI (RG)
Comunicazione con prot. n. AGEA.CAA2206.2014.0000333 (vgs. all. 71.x), con codice a barre n. 40240011821 con la quale il NICOLAE Iosif Marian chiede l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale	013	Cesarò (ME) 10.03.2013	NICOLAE Iosif Marian	SCICLI (RG)
Comunicazione con prot. n. AGEA.CAA4250.2015.0000514 (vgs. all. 71.g), con codice a barre n. 50240783501 con la quale il NICOLAE Iosif Marian chiede l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.	013 014 015	Luogo e data non indicate	NICOLAE Iosif Marian	MODICA (RG), SANTA CROCE CAMERINA (RG); SCICLI (RG).
Comunicazione con prot. n. AGEA.CAA4250.2015.00008036 (vgs. all. 71.gg), con codice a barre n. 50240874797 con la quale il NICOLAE Iosif Marian chiede l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.	013 014 015	Luogo e data non indicate	NICOLAE Iosif Marian	MODICA (RG),

I documenti utili per la ricostruzione delle procedure avviate dalla ditta "NICOLAE Iosif Marian" sono stati rinvenuti in sede di perquisizione e sequestro presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni (allegato 2.AS); nel dettaglio è stata rinvenuta una sottocartella cartacea relativa alla ditta in esame.

In occasione della campagna agricola per l'anno 2013 la ditta "NICOLAE Iosif Marian" ha avanzato una domanda unica di pagamento (D.U.P.) con l'ausilio del C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 e dell'operatrice DI MARCO Marinella (allegato 71.D), per effetto della quale, in data 3.3.2014 la

ditta ha acquisito prebende per euro 47.188,46, danari confluiti su un conto corrente acceso in BANCA NUOVA s.p.a Agenzia di Caltagirone (**allegati 71.L e 71.AK**), con facoltà di operare su conto del solo titolare. Per le campagne agricole anni 2014 e 2015 la ditta "NICOLAE Iosif Marian" non ha ricevuto prebenda alcuna: nel 2014 la ditta ha presentato D.U.P. tramite lo stesso C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005, operatore DI MARCO Marinella, in data 10.6.2015 (**allegato 71.L**); nel 2015 invece la ditta ha presentato D.U.P. in data 15.7.2015 in Avellino (la D.U.P. riportava la locuzione CAA TUTELA e LAVORO AVELLINO 001 e parrebbe operata da LA PORTA Concettina) ma in realtà lavorata in Catania presso il CAA di VECCHIO Giovanni (**allegato 71.S**); all'allegato 71.B è catalogato il documento attestante la motivazione della mancata erogazione delle prebende integrata dalla locuzione "*Importo non erogato per trattenuta in riduzione*" (della precedente; una sorta di compensazione; il teste NASTASI Armando all'udienza del 11.10.2021: "*La trattenuta per riduzione si ha solo ed esclusivamente quando ci sono delle anomalie presentate nelle domande precedenti o perché Ag.E.A. si è resa conto di aver elargito più soldi nella domanda precedente per cui li trattiene a monte*").

In siffatte domande la ditta ha valorizzato, quale titolo di conduzione dei terreni esposti in domanda (per la campagna agricola anno 2013), un contratto di affitto di terreni con numerosi concedenti, con estremi di registrazione dell'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 425 della Serie 3 del 3.5.2013 (**allegato 71.E**); la verifica presso SERPICO anagrafe tributaria non ha consegnato traccia alcuna di registrazione del contratto (**allegato 71.H**); la consultazione della banca dati SIS.TER. (**allegato 71.F**) ha, invece, consentito di individuare tra i proprietari delle particelle menzionate nel contratto concedenti deceduti ben prima della sottoscrizione del contratto, ad es. Borgia Pacetto Francesco, deceduto nel 1903; Pacetto Salvatore, deceduto nel 2011; Lissandrello Giovanni, deceduto nel 2010; Implatini Giovanna, deceduta nel 2011; Lopez Giuseppe, deceduto nel 2007 (**allegati 71.F e 71.I**);

altri concedenti erano inesistenti in anagrafe tributaria e tra questi Giurdanella Filippo, nato a Modica il 5/5/65, Anelli Mattia, nato a Vittoria, il 13/5/47, Trovato Giovanni, nato a Ragusa il 12 gennaio del '55 (allegato 71.I). La consultazione del contratto, invece, consente di scorgere l'assenza di sottoscrizioni riferibili a taluni nominativi inclusi tra i concedenti e tra questi quella di LUTRI Daniele; fermo l'ulteriore rilievo che non è stato mai rinvenuto l'originale del contratto appena citato. A ciò va soggiunto che l'atto effettivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate con gli estremi rinvenuti sul contratto di affitto rinvenuto in copia è totalmente diverso dal contratto stesso (allegati 71.J e 71.K); indici tutti sintomatici della intrinseca falsità del titolo di conduzione allegato dalla ditta alla domanda unica di pagamento per una superficie esposta complessiva (ed assai rilevante) di 240 ettari.

Con riferimento invece alla campagna agricola anno 2014 è stata rinvenuta una copia fotostatica di un contratto di affitto di terreni sottoscritto a Vittoria tra la ditta in esame e numerosi concedenti in apparenza registrato in Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 384 del 6.6.2014, con allegata di autocertificazione attestante la conformità all'originale del contratto ed ancora con allegata la stampa dello *screenshot* della registrazione caricata in banca dati SIAN (allegato 71.N). Sennonché la consultazione della banca dati SERPICO anagrafe tributaria non ha consegnato traccia alcuna di registrazione del contratto appena indicato; le particelle valorizzate in domanda – e menzionate nel contratto allegato – coincidono con quelle indicate nella domanda unica di pagamento per la campagna agricola anno 2013, dal che possono richiamarsi le considerazioni già teste esposte in occasione dell'analisi della procedura rilevante per la campagna agricola anno 2013. A ciò va soggiunto l'atto effettivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate con gli estremi rinvenuti sul contratto di affitto rinvenuto in copia è totalmente diverso dal contratto stesso (allegati 71.J e 71.Q); indici tutti sintomatici della intrinseca falsità del titolo di conduzione allegato dalla ditta alla domanda unica di

pagamento per una superficie esposta complessiva (ed assai rilevante) di 178 ettari di terreno.

Per l'anno 2015 è stata rinvenuta nel fascicolo aziendale della ditta "*NICOLAE Iosif Marian*" un'autocertificazione (**allegato 71.T**) del 25.6.2015 ascrivibile al NICOLAE Iosif Marian in cui questi ha dichiarato di aver stipulato il 10.5.2015 un contratto di affitto di terreni con numerosi concedenti per terreni ricadenti nei territori di Scieli, Modica e S. Croce Camerina; sennonché non è stata trovata traccia alcuna del contratto, nemmeno in copia; in banca dati SERPICO non è stata rinvenuta traccia di registrazione di contratti di affitto riferibili alla ditta individuale in esame nell'anno 2015 (**allegato 71.W**), fermo l'ulteriore rilievo che, in ragione della circolare Ag.E.A. 29.2.2012 n. ACIU.2012.90, la dichiarazione sostitutiva non era utilizzabile a supporto della domanda unica di pagamento; indici tutti sintomatici della intrinseca falsità del titolo di conduzione allegato dalla ditta alla domanda unica di pagamento per una superficie esposta complessiva (ed assai rilevante) di 178 ettari di terreno.

Nel fascicolo aziendale della ditta *NICOLAE Iosif Marian* sono stati rinvenuti altri documenti significativi e tra questi (**catalogati agli allegati 71.X, 71.Y, 71.Z, 71.AA**) tutte le richieste di aggiornamento del fascicolo aziendale ovvero le dichiarazioni di rettifica ed esclusione di particelle già inserite nella scheda di validazione allegata alla domanda unica di pagamento.

Sul fronte dei diritti al premio o titoli Ag.E.A., la ditta ha fruito nella campagna agricola anno 2013 di 231 titoli Ag.E.A. per un valore di 34.162,87 (**allegato 71.AD**); per il 2014 sempre di 231 titoli Ag.E.A. (**allegato 71.AE**).

Anche per la ditta "*NICOLAE Iosif Marian*" non è stata tracciata alcuna assunzione di personale dipendente; non è stato trovato alcun tenentario di scritture contabili, né traccia di documenti rilevanti fiscalmente riferibili all'attività formalmente svolta dalla ditta, come puntualmente riferito dal teste NASTASI all'udienza del 11.10.2021.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alle condotte contestate ai capi

205, 206, 207, 208 e 209 dell'imputazione la responsabilità penale degli imputati tutti; ciò per le ragioni che seguono.

La posizione di FARANDA Aurelio Salvatore.

Con riferimento alla posizione processuale del FARANDA Aurelio Salvatore, fermo il tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie, pienamente confessorie ed utilizzabili ex art. 63 c.p.p., sebbene connotate, anche in ragione della povertà di linguaggio, da una certa genericità, rese dallo stesso e trasfuse nei verbali di interrogatorio acquisiti al fascicolo del dibattimento (si cfr. in particolare il verbale del 28.4.2020) e sopra già sintetizzate, va evidenziato che la condotta di quest'ultimo, al quale, quindi, devono essere ascritte anche le domande uniche di pagamento, formalmente avanzate dalla ditta "*NICOLAE Iosif Marian*", con gli allegati falsi titoli di conduzione dei terreni (prima citati), attraverso le quali ha ingannato l' Ag.E.A. in funzione dell'acquisizione dei diritti al premio (i titoli Ag.E.A.) e del premio stesso (il contributo erogato dall'organismo pagatore Ag.E.A. tendenzialmente proporzionato alla superficie esposta ed accreditato sul conto corrente gestito da *NICOLAE Iosif Marian*, integra l'elemento oggettivo dei contestati delitti di tentata truffa (capi 205 e 208 dell'imputazione) nonché di (concorso nel) falso (dell'operatore CAA; capo 204, sulla procedibilità del quale, limitatamente alla condotta posta in essere in occasione della campagna agricola anno 2013, ci si soffermerà però innanzi).

I tratti della programmazione e concretizzazione delle truffe descritti in sede di interrogatorio sono gli stessi che si rinvencono nelle condotte fraudolente poste in essere con il veicolo delle società e ditte "*Braila Società Cooperativa Agricola*", "*Spasaro Angelica Giusy*", "*San Rocco Società Cooperativa Agricola*", "*Lupica Spagnolo Francesca*", "*RISORSA Società Cooperativa Agricola*", "*LA SPERANZA Società Cooperativa Agricola*", "*Lupica Spagnolo Rosa Maria*", "*Pusco Calatino s.r.l.s.*", "*BIRBA Società Cooperativa Agricola*", "*IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola*", "*CONTI PASQUARELLO GIUSI*", "*DOTTORELLO Società Cooperativa Agricola*", "*La Stella*", "*La Contessa*", la "*Bovina dei Nebrodi*", della

"TEMPESTA Società Cooperativa Agricola" e della "KALAT Allevamenti società cooperativa agricola". La ditta "NICOLAE Iosif Marian" è, dunque, formalmente ascrivibile al NICOLAE Iosif Marian, persona di fiducia di FARANDA Aurelio Salvatore e dei germani di quest'ultimo (in particolare a FARANDA Settimo Ivan, che fa uso dell'utenza telefonica intestata alla "BRAILA Società Cooperativa Agricola", di Nicolae Iosif Marian, nonché a FARANDA Emanuele Antonino a casa del quale, il 25.5.2016 - allegato 28.AF - nel corso della perquisizione, è stata rinvenuta una bozza dell'atto costitutivo della "BRAILA Società Cooperativa Agricola", di Nicolae Iosif Marian); al NICOLAE Iosif Marian verrà anche assegnata la responsabilità della legale rappresentanza della compagine "BRAILA Società Cooperativa Agricola" (capi 201, 202 e 203 dell'imputazione), ed una quota della società "IL GABBIANO Società Cooperativa Agricola" (capi 169, 170 e 171), parimenti attive nelle procedure finalizzate a carpire i contributi dell'Unione Europea nello specifico settore agricolo; al riguardo va poi rimarcato il dato che Nicolae Iosif Marian (classe 1987), al momento della formulazione delle domande uniche di pagamento (nel 2013), non aveva ancora compiuto i 40 anni; dato rilevante - come sopra già argomentato - sul piano dell'assegnazione dei diritti al premio e della tempistica dell'erogazione dei contributi richiesti dal giovane imprenditore che, peraltro, nel caso in specie è privo di beni strumentali, privo di una organizzazione imprenditoriale effettiva, ed opera con una ditta sprovvista di scritture contabili ed ignota sostanzialmente al fisco; che, però, il creatore e gestore di fatto della ditta "Nicolae Iosif Marian" fosse FARANDA Aurelio Salvatore, si ricava proprio dal tenore delle dichiarazioni autoaccusatorie su citate nella parte in cui è lo stesso FARANDA Aurelio Salvatore a tratteggiare lo schema della costituzione delle compagini e ditte con amici e conoscenti (spesso in posizione di difficoltà economica) e familiari in funzione della formulazione di domande uniche di pagamento connotate della dignità di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno, con gli allegati titoli di conduzione costruiti ad arte, l'organismo pagatore Ag.E.A., ed anche dalle

dichiarazioni rese dall'imputato TERRANOVA Salvatore nei vari interrogatori resi, ivi compreso l'esame dibattimentale del 7.2.2022 svoltosi nel contraddittorio di tutte le parti (che hanno anche prestato il consenso all'acquisizione di tutti i verbali degli interrogatori predibattimentali resi dall'imputato); questi ha espressamente indicato in FARANDA Aurelio Salvatore il detentore di consistenti "pacchetti" di aziende (riferibili a familiari ed amici), ha attribuito a quest'ultimo il ruolo di interlocutore privilegiato del CAA (TUTELA e LAVORO) con specifico riferimento alle ditte enumerate in una missiva (allegata ad uno degli interrogatori) predisposta da VECCHIO Giovanni e spedita ad "Antonio" (Caputo) in cui sarebbero enumerate tutte le ditte riferibili al FARANDA Aurelio Salvatore e, tra queste, anche la ditta "*Nicolae Iosif Marian*".

La ditta "*NICOLAE Iosif Marian*" ha valorizzato in domanda avvalendosi dei C.A.A., su indicati, terreni in forza di titoli di conduzione falsi

- un contratto di affitto di terreni stipulato il 2.5.2013 (ma sottoscritto in data 1.5.2013 in Vittoria) con numerosi concedenti, con estremi di registrazione dell'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 425 della Serie 3 del 3.5.2013 (**allegato 71.E**);

- contratto di affitto di terreni stipulato il 2.5.2014 (ma sottoscritto in data 1.5.2014 in Vittoria) tra la ditta in esame e numerosi concedenti in apparenza registrato in Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 384 del 6.6.2014, con allegata di autocertificazione attestante la conformità all'originale del contratto ed ancora con allegata la stampa dello *screenshot* della registrazione caricata in banca dati SIAN (**allegato 71.N**);

- un'autocertificazione (**allegato 71.T**) del 25.6.2015 ascrivibile al NICOLAE Iosif Marian in cui questi ha dichiarato di aver stipulato il 10.5.2015 un contratto di affitto di terreni con numerosi concedenti per terreni ricadenti nei territori di Scicli, Modica e S. Croce Camerina (stessi fogli e particelle indicate nei contratti su citati); senonché non è stata trovata traccia alcuna del contratto, nemmeno in copia; in banca dati SERPICO non è stata rinvenuta

traccia di registrazione di contratti di affitto riferibili alla ditta individuale in esame nell'anno 2015 (rilevante per il capo 208 dell'imputazione);

che siffatti titoli di conduzione fossero falsi si ricava dalle osservazioni già formulate al momento dell'esame delle singole procedure avviate per l'anno 2013 (menzionata nei capi 204 e 205 dell'imputazione), per l'anno 2014 (menzionata nei capi 205 e 206 dell'imputazione) e per l'anno 2015 (menzionata nel capo 208 dell'imputazione) dalla ditta istante; trattasi, invero, di contratti mai effettivamente registrati presso l'agenzia delle Entrate, in apparenza convenuti in data 2 maggio (del 2013 e del 2014) ma sottoscritti in data 1 maggio (del 2013 e del 2014) in Vittoria, tra la ditta "NICOLAE Iosif Marian" e circa 230 concedenti in apparenza provenienti da vari angoli della Sicilia e tutti riunitisi in giorno di festa (l'1.5.2013 e l'1.5.2014) per sottoscrivere un contratto di affitto di fondi rustici per un canone forfettariamente convenuto in euro 250,00 (senza specificazione alcuna della microscopica quota a ciascuno spettante) e tutti evidentemente dotati di grafie assai simili tra loro; ciò che sorprende è anche la spregiudicatezza con la quale gli artefici della truffa (nella specie solo tentata) si siano determinati nel confezionamento di un contratto sì macroscopicamente falso avvalendosi di così poche mani per apporre 236 sottoscrizioni; è agevole scorgere come *ictu oculi* vi siano decine e decine di sottoscrizioni anche consecutive molto simili tra loro; contratti evidentemente confezionati (anche con l'uso di falsi timbri dell'Agenzia delle Entrate) a pochi giorni dalla scadenza (del 15 maggio dell'anno di riferimento) del termine utile per la formulazione delle domande per la campagne agricole indicate nei capi di imputazione; contratti, invero, citati nelle schede di validazione lavorate dal C.A.A. e tutti idonei a trarre in inganno l'organismo pagatore; falsi contratti allegati alle domande e valorizzati nelle correlate schede di validazione ed alle attestazioni di corretta costituzione, di corretto aggiornamento e di corretta custodia del fascicolo aziendale della ditta istante, queste contrarie tutte a verità perché indotte dalla documentazione posta a supporto della domanda. Nel caso in ispecie la mancata erogazione dei

contributi incide sulla consumazione della truffa aggravata contestata che si arresta alla soglia del tentativo punibile.

Che la ditta abbia utilizzato, in funzione della formalizzazione della domanda di accesso alle contribuzioni su descritte e per la valorizzazione di una consistente superficie aziendale in domanda, contratti di affitto macroscopicamente falsi è circostanza ampiamente corroborata dalle dichiarazioni del teste NASTASI Armando e dalle evidenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e di cui testé si è data ampia descrizione; ed è proprio con riferimento ai titoli di godimento di siffatti terreni che emergono gli artifici ed i raggiri utilizzati (anche) dall'operatore C.A.A. ed imputata **DI MARCO Marinella** (che ha sottoscritto la domanda di pagamento e curato le schede di validazione per le campagne agricole anni 2013 e 2014, menzionate nei capi 204, 205 e 206 dell'imputazione) ed invero idonei ad indurre in errore l'organismo pagatore (Ag.E.A.) e finalizzati a procurare a sé ed altri un ingiusto profitto con altrui danno (l'entità del contributo richiesto e poi non erogato); a costei va ascritta, infatti, sia la falsa attestazione nella domanda di pagamento (poi confluita nella correlata scheda di validazione) della disponibilità in capo alla compagine istante, peraltro inattiva, di particelle di terreno valorizzabili ubicate in vari comuni della Sicilia e delle quali il godimento era solo virtuale in forza di titoli e contratti creati ad arte senza il coinvolgimento effettivo dei concedenti. I due contratti di affitto e la correlata dichiarazione sostitutiva su citati, confezionati a pochi giorni dalla scadenza del termine per la formulazione della domanda per terreni di estensione considerevole e tra loro anche molto distanti ed ubicati in province siciliane diverse, intercorso in apparenza dalla ditta "*NICOLAE Iosif Marian*" con centinaia di concedenti, secondo uno schema grafico invero assai ricorrente come si è visto e si vedrà innanzi, lumeggia, chiarisce ed illustra, proprio con riferimento alla posizione di FARANDA Aurelio Salvatore e soprattutto dell'operatrice del C.A.A. DI MARCO Marinella l'elemento soggettivo e, quindi, la consapevolezza di costoro di contribuire tutti fattivamente alla

concretizzazione del programma criminoso portato a compimento con la ditta del rumeno NICOLAE Iosif Marian da FARANDA Aurelio Salvatore, come puntualmente descritto nelle imputazioni.

Dal che l'affermazione della loro responsabilità penale per i reati di cui ai capi 205, 206 e 208 dell'imputazione (per quest'ultimo del solo FARANDA Aurelio Salvatore); con l'esclusione però delle aggravanti contestate: invero, va esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. per le ragioni – e che qui devono intendersi richiamate al fine di limitare le ripetizioni - già esposte; va, parimenti, esclusa l'aggravante della fidejactenza dell'atto di cui al comma 2 dell'art. 479 c.p. per le ragioni di cui in premessa; ciò che, peraltro, impone al Tribunale di affermare, con riferimento alle condotte di cui al capo 204 dell'imputazione (la truffa consumata) e del capo 205 dell'imputazione (il concorso nel falso) relative alle **procedure per la campagna agricola anno 2013** ascritte agli imputati, e quindi non anche per quelle consumate nelle successive campagne agricole (menzionate sempre nel medesimo capo 205 citato), l'intervenuta estinzione del reato per la sopravvenuta maturazione del termine di prescrizione (decorrente, quella contestata al capo 204 citato al FARANDA Aurelio Salvatore e DI MARCO Marinella, dalla consumazione invero risalente al 3.3.2014); quella contestata al capo 205 dell'imputazione (decorrente dal 3.6.2013) al netto delle sospensioni del termine di prescrizione maturate nel corso del processo.

Le risultanze istruttorie non consentono di affermare (nonostante diversa indicazione nel dispositivo di sentenza maturata per evidente errore materiale) la penale responsabilità di FARANDA Aurelio Salvatore con riferimento alla contestazione di cui al capo 207 dell'imputazione e ciò per ragioni analoghe a quelle poste a fondamento della dichiarazione di assoluzione del predetto con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 156, 165, 183, 189, 193, 197 e 203 dell'imputazione.

Occorre muovere da una premessa di carattere generale per comprendere la natura della contestazione ed il perimetro della condotta penalmente rilevante contestata ai due imputati.

Nella fattispecie in esame per tesi del Pubblico Ministero NICOLAE Iosif Marian si sarebbe reso fittiziamente titolare (di una società e) di diritti al premio o titoli Ag.E.A. già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione a NICOLAE Iosif Marian (per il quale si procede separatamente) prende evidentemente le mosse dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero NICOLAE Iosif Marian risponderebbe del reato di cui all'art. 512 bis c.p. per essersi prestato alla formale intestazione della ditta individuale ovvero di altre utilità nella disponibilità del conoscente FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione reale della ditta dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire l'illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablative (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante)

ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *“colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato”* dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una **vicenda negoziale con effetti traslativi** che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo”* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che il capitale utilizzato per la costituzione della ditta


individuale "NICOLAE Iosif Marian", intestata all'omonima persona fisica, fosse già nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore, e che i diritti al premio – per tesi del Pubblico Ministero nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla ditta "NICOLAE Iosif Marian" e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell' Ag.E.A. – fossero effettivamente nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile; ed è proprio con riferimento ai diritti al premio il teste NASTASI Armando ha la ditta ha fruito di 231 titoli Ag.E.A. nelle due domande uniche di pagamento avanzate per le campagne agricole 2013 e 2014; senonché nelle domande, nelle schede di validazione e nei tre estratti del registro titoli (Ag.E.A.) non v'è prova che siffatti titoli (evidentemente frutto di domanda di accesso alla riserva nazionale) fossero nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore ovvero ceduti da quest'ultimo o da società o ditta da quest'ultimo manipolata e gestita alla ditta "NICOLAE Iosif Marian".

Dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), FARANDA Aurelio Salvatore va assolto perché il fatto non sussiste; non va trascurato che nel dispositivo per siffatta imputazione è stata pronunciata – per evidente errore materiale – condanna del FARANDA Aurelio Salvatore con l'inclusione del capo 207 tra i 137 capi per i quali il predetto è stato riconosciuto colpevole; dal che siffatto capo d'imputazione deve intendersi incluso tra quelli per i quali FARANDA Aurelio Salvatore è stato dichiarato assolto perché il fatto non sussiste.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento alla condotta contestata al **capo 209** dell'imputazione la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore.

Orbene, il timbro dell'Agenzia delle Entrate può essere definito sigillo – nell'accezione ritenuta rilevante dall'art. 468 c.p. - in ragione del fatto che esso ha la funzione di autenticazione o certificazione e perché proviene da un soggetto che ha natura pubblica dal che la contraffazione o l'uso di tale timbro

ha la funzione di autenticazione o certificazione e perché proviene da un soggetto che ha natura pubblica dal che la contraffazione o l'uso di tale timbro è idonea a configurare il reato previsto e punito dall'articolo 468 c.p.; inoltre, sebbene, in ragione di tutto quanto sopra esposto nell'argomentare la sussistenza dei falsi titoli di conduzione de terreni allegati alle D.U.P. ed alle correlate schede di validazione, non vi sia prova che sia stato FARANDA Aurelio Salvatore a creare materialmente i falsi timbri dell'Agenzia delle Entrate, v'è certamente la prova del possesso in capo a costui dei timbri appena indicati e del concreto uso di essi (condotta alternativamente prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 468 c.p.) in funzione della costruzione della parvenza di regolarità dei contratti utilizzati in funzione della prova del godimento dei terreni valorizzati in domanda; ciò che consente anche di argomentare la sussistenza della contestata aggravante del fatto commesso allo scopo di conseguire l'illecito profitto dei contestati reati di truffa.



Capi da 210 a 213 ("Terra e Sole" s.a. a r.l.s.)

La società in esame, costituita in data 07.5.2014 con atto in Notar Maria Chiara Giardina, avente sede legale in Tortorici, c.da Moira n. 461, risulta legalmente rappresentata da Iuculano Sebastiano – il quale ne è anche socio unico –, soggetto peraltro già titolare dell'omonima ditta individuale, cessata nel 2010, nonché r.l. della società "Le Quattro Stelle".

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
4080942966 1 vgs all. 72.c)	2014	Tortorici (ME) 04.06.2014	1.459,79	Tortorici (ME)	Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - Agenzia di Tortorici (ME) IT04A01030826100000003809 85	20/04/2017 (vgs all.72.l)	CAA Unisic - MESSINA - 003 Operatore ANTONIA STRANGI O

TENTATIVO

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2015	507606063 99 (vgs all.72.h)	Catania (CT)	CAA UNSIC Catania 003 Operatore ZINGALES Carmelino	12.06.2015	IUCULANO Sebastiano

I pagamenti sono stati disposti ma gli importi non erogati con la causale "recupero delle somme".

Ciò premesso, dall'istruttoria è emerso che, quanto alla percezione dei contributi comunitari:

- per la campagna agricola 2014 la società ha presentato la D.U.P. (all. 72.E) contrassegnata al n. 40809429661, sottoscritta in data 04.6.2014, tramite e presso il C.A.A. UNSIC MESSINA 003, con operatore STRANGIO Antonina ed ha ricevuto prebende per euro 1.459,79 in data 20.4.2017, denari accreditati sul conto corrente in essere presso l'Istituto M.P.S., Agenzia di Tortorici;

- per la campagna agricola 2015, la società ha presentato la D.U.P. (all. 72.H) contrassegnata al n. 50760606399, sottoscritta in data 12.6.2016, tramite e presso il C.A.A. UNSIC CATANIA 003, con operatore ZINGALES Carmelino ma non ha percepito alcunché (cfr. all. 72.H, dal quale – seguendo anche la scheda sintetica – si ricava che le somme non sono state accreditate perché "compensate con un credito da recupero dell'AG.E.A.").

Quanto alle **acquisizioni documentali**, per come anche riferito dal teste Nastasi all'udienza dell'11.10.2021, emerge che nell'all. 72.A è racchiuso il verbale di operazioni compiute (in data 06.7.2016) relativo all'acquisizione del fascicolo aziendale presso il C.A.A. UNSIC MESSINA 003, materialmente esibito da ARMELI Giuseppe presso il di lui studio professionale: in particolare, come riferito dal teste, "il mandato di assistenza per il C.A.A. Unsic, la domanda unica citata, quella che ha provocato l'accredito, un'altra domanda unica che non è stata poi utilizzata, un certificato di attribuzione di numero di Partita Iva e tra le varie cose anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", v. pag. 125 del verbale d'udienza).

Il 13.7.2016 la G.d.F. si è poi rivolta al r.l. IUCULANO Sebastiano, senza successo alcuno, non essendo lo stesso stato in grado di esibire la documentazione inerente la società da lui rappresentata, in tesi andata smarrita (all. 72.B), aspetto che già lumeggia circa la natura meramente formale del titolare della ditta.

Ora, quanto alle **anomalie** registrate dai militari, deve mettersi in evidenza che, nonostante in seno alle D.U.P. la società avesse valorizzato ben 127 particelle ed indicato i correlati titoli di conduzione, la consultazione della banca dati SERPICO (all. 72.C) non ha consegnato traccia di contratti registrati dalla società istante. Inoltre,

gli operanti non hanno rinvenuto materialmente il contratto indicato nella scheda di validazione né alcuna visura catastale riferibile alle particelle valorizzate.

Con l'ausilio della banca dati Sis.Ter., i militari hanno allora individuato i proprietari delle particelle valorizzate, invero – in mancanza del contratto esibito quale titolo di conduzione – l'unica via per la ricostruzione della titolarità delle particelle indicate, utilizzando i dati identificativi dei terreni menzionati nelle schede di validazione, ciò che ha premesso di verificare che, anche a nome dei proprietari terrieri, difettavano le registrazioni dei contratti: "Da foglio e particella indicati nella domanda noi, tramite banca dati Sister, rileviamo chi sono i reali proprietari".

Al riguardo, viene quindi in rilievo, all'all. 72.F, un'autocertificazione del sig. IUCULANO Sebastiano con la quale questi dichiara di aver ritirato dal C.A.A. (con l'impegno di restituirlo entro sette giorni lavorativi) il contratto di affitto avente decorrenza 13 maggio 2014, detenuto presso quell'ufficio che, nondimeno, non risulta averne mai chiesto la riconsegna, segno evidente della mendacità della dichiarazione, stante chiaramente l'inesistenza dell'atto o, comunque la sua (nota) falsità: diversamente, infatti, l'ufficio avrebbe dovuto premurarsi a chiederne la restituzione ai fini della corretta tenuta del fascicolo aziendale.

I terreni oggetto del contratto risultano inseriti nelle domande relative alle campagne agricole 2014 e 2015.

Quanto ai titoli Agea, il teste ha riferito che, dalla banca dati Sian era stata estrapolata la domanda di accesso alla riforma P.A.C. (all. 72.H), un documento denominato "domanda di sostegno e pagamento PSR" campagna 2015, sottoscritta a Catania il 12.6.2015 tramite l'operatore ZINGALES Carmelino: con questo documento, IUCULANO Sebastiano dichiarava di proseguire gli impegni già assunti nelle annualità precedenti in ordine alla conduzione dei terreni (per l'estensione di 154 ettari); tuttavia, l'AGEA non vi ha riconosciuto titoli (cfr. all. 72.I e 72.J).

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, non sono risultati dipendenti, tenutari delle scritture contabili, né documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda.

Quanto agli **accertamenti bancari**, il teste ha riferito che il conto corrente, acceso presso BANCA M.P.S., Agenzia di Tortorici, era cointestato (all. 72.L) tra IUCULANO Maria Giuseppa e IUCULANO Sebastiano (fratello e sorella) e che unico legittimato ad operare era il padre, IUCULANO Rosario (all. 72.M).

Su tale specifico punto, è bene richiamare la testimonianza del Col. Pace, il quale ha riferito che Faranda Davide, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione con Iuculano Maria, figlia di Iuculano Rosario e sorella di Iuculano Sebastiano, il quale era legale rappresentante delle società "Terra e Sole" e "Quattro Stelle"; Iuculano Rosario è zio di Iuculano Federica, moglie di Bontempo Scavo Carmelo e figlia di Bontempo Scavo Francesco, inteso "Ciccio Tra Track". Il teste Pace Jonathan ha specificato che sono state intercettate talune conversazioni tra Faranda Davide e Bontempo Scavo Carmelo, nel corso delle quali i due si chiamano "compare" (cfr. RIT 406, progr. 1456 e 4687).

Le cointeressenze tra Faranda Aurelio Salvatore e Iuculano Sebastiano sono state illustrate anche dal collaboratore Marino Gammazza Giuseppe all'udienza del 07.5.2021, in sede di controesame da parte dell'avv. Todaro: *"IMPUTATO EX 210, MARINO GAMMAZZA G. – Siccome Galati Giordano stava con Iuculano Sebastiano, Iuculano Sebastiano era il compare di Faranda Aurelio e avevano questo allacciamento"* (pag. 71 del verbale). Infine, su sollecitazione del Tribunale, lo stesso ancora ha precisato: *"Mi ricordo che all'epoca, alla fine, siccome Faranda Aurelio era compare di Iuculano Sebastiano e Galati Giordano Vincenzo era grande amico di Iuculano Sebastiano che lo aveva coperto nella latitanza, ricordo che alla fine i Craxi erano vicini a Galati Sebastiano Vincenzo, di più Sebastiano Craxi"*, precisando che l'essere "vicini" discendeva dal fatto che si frequentavano, anche se *"quello che facevano non lo so"* (pag. 72).

Si rinvia alla trattazione generale sulla fattispecie associativa quanto alla vicenda dell'acquisto, da parte di Faranda Davide, dei terreni siti in Ucria da potere di Iuculano Rosario e Galati Rando Tindara, genitori della convivente Maria (cfr. testimonianza di Grasso Carmelo all'udienza del 10.11.2021).

Di grandissimo rilievo, poi, la specifica attività captativa illustrata dal testimone in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare da un gruppo di conversazioni, contrassegnate ai progr. nn. 14886, 14910 e 14916 del R.I.T. n. 670/16, intercorse tra Faranda Aurelio Salvatore (chiamante, in quel momento sottoposto alla misura coercitiva dell'obbligo di dimora in Caltagirone) e, appunto, Iuculano Sebastiano (chiamato), evidentemente finalizzate (da parte del primo) a conoscere l'eventuale presenza di posti di blocco delle Forze dell'ordine lungo la strada che lo avrebbe condotto da Caltagirone a Tortorici, ciò che mostra

plasticamente i rapporti di estrema fiducia (e, specularmente, di piena messa a disposizione del secondo) intercorrenti tra gli interlocutori:

“Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 14886 intercettata il 26/10/2016 alle ore 17:41.00 tra l’utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l’utenza 3287477887 in uso a Iuculano Sebastiano. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

IUCULANO SEB.: Iuculano Sebastiano

(In ambientale)

IUCULANO SEB.: Dumannaci.. dumannaci quanno arriva a machina.. va bene ciao..

(Fine ambientale)

TURI I: Chiossai ..(inc)..

IUCULANO SEB.: Pronto..

TURI I: Che stai caminando ... (inc.) ... avanti avanti?

IUCULANO SEB.: Pronto ...

TURI I: Stai caminando chi pro avanti avanti?

IUCULANO SEB.: Come chi pro?

TURI I: E ..(inc).. cu chiddi parri cu mia io un sacco ..(inc)..

IUCULANO SEB.: Ma che fa se mi chiamano i cristiani e quanno c'a rispunnu picchi un c'a rispunnu e quanno c'a rispunnu picchi c'a rispunnu, ma (impreca) va manco io chiù u sacco va..

TURI I: Uh uh allora anticchia i problemi ah..

IUCULANO SEB.: Come semo?

TURI I: E come amo a essere e ca' semo a fare i scimuntì..

IUCULANO SEB.: (Ride)..

TURI I: ..(inc).. i scimuntì..

IUCULANO SEB.: Se precisi, ci facemo ..(inc).. mi pare semo.. ci ni semo ..(inc)..

TURI I: ..(inc).. cu è Franco?

IUCULANO SEB.: Franco chiddo di registrazioni..

TURI I: *Ma che minchia dici, chiddo.. io se era come iddo era a posto pi tutta a vita..*

IUCULANO SEB.: *Ah si..*

TURI I: *Minchia no così, a posto pi tutta a vita, ogni tanto penso minchia quanto vorrei essere come a iddo..*

IUCULANO SEB.: *Eh ..(inc)..*

TURI I: *Uh..*

IUCULANO SEB.: *..(inc).. incuntravo a Jeep blu..*

TURI I: *Eh..*

IUCULANO SEB.: *Un l'ave parente di chiddo ..(inc).. i capiddi come to.. come i to..*

TURI I: *..(inc)..*

IUCULANO SEB.: *Chiddo da' u femminaro ..(inc)..*

TURI I: *Eh se se, chiddo a bummato però..*

IUCULANO SEB.: *Eh eh..*

TURI I: *Se se là..*

IUCULANO SEB.: *Siccome era.. avanzi ieri ..(inc).. me frate o Casale era, padre figlio..*

TURI I: *Eh eh..*

IUCULANO SEB.: *Co cumprà..*

TURI I: *..(inc)..*

IUCULANO SEB.: *Ca' da' in to bar..*

TURI I: *Cu cu ..(inc)..*

IUCULANO SEB.: *E un tu dissi vo cumprà.. chiddi che ci sunnu da' a spiaggia che vennono i palluna.. (pausa).. a spiaggia cu vinnono i palluna e l'occhiali, i borsete l'accendini..*

TURI I: *Uh.. e i cinesi va..*

IUCULANO SEB.: *Uh.. (ride) ..(inc)..*

TURI I: *..(inc)..*

IUCULANO SEB.: *E cu coso.. e cu Giuseppe.. Giuseppe chiddo ca Jeep bianca da' ..(inc)..*

TURI I: *..(inc)..*

IUCULANO SEB.: *Ma u frate i coso da'.. va bè dai*

TURI I: *Ah?*

IUCULANO SEB.: uh..

TURI I: Cu ..(inc.)..?

IUCULANO SEB.: Giuseppe coso Faraci (o Foraci)..

TURI I: Ah ah ah ho capito ho capito..

IUCULANO SEB.: Uh..

TURI I: E va bè..

IUCULANO SEB.: E chiddo da moto d'acqua ..(inc.).. chiddo senza denti..

TURI I: ..(inc.)..

IUCULANO SEB.: Se..

TURI I: E va bè ..(inc.).. va bono.. e dumani ..(inc.).. qualcosa i mangiare buono ..(inc.).. na cosa un t'a ficimo..

IUCULANO SEB.: Mi duole u cianco.. che p fare?

TURI I: ..(inc.).. io ne ca dissi che ha mangiare tu ..(inc.).. qualcosa i mangiare..

IUCULANO SEB.: Si..

TURI I: Se qualche d'uno.. se qualche d'uno passa no..

IUCULANO SEB.: (Ride).. e se passa qualcuno..

TURI I: ..(inc.)..

IUCULANO SEB.: (Ride).. una ricotta.. una ricotta infurnata una tignusa..

TURI I: Va bene va..

IUCULANO SEB.: Una scucciatella..

TURI I: Va bene avanti ni sentemo dai..

IUCULANO SEB.: Va bene avanti dai..

TURI I: Dumani ..(inc.).. va bè..

IUCULANO SEB.: Avanti va..

TURI I: ..(inc.)..

IUCULANO SEB.: Ciao..

TURI I: Ciao..

(Fine conversazione)”. RF

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 14910 intercettata il 27/10/2016 alle ore 09:09.19 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3207819457 in uso a Iuculano Sebastiano. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

IUCULANO SEB.: Iuculano Sebastiano

IUCULANO SEB.: Pronto..

TURI 1: Ahou..

IUCULANO SEB.: Si..

TURI 1: E allura mungisti già?

IUCULANO SEB.: Ma quale mungivo e mungivo ca' ..(inc).. stajo aspettanno due operai ma mi pare a mia mi stanno facenno vunchiare a minchia stamatina..

TURI 1: Ah ah niente ..(inc).. a da' banna ..(inc).. si travagghia un si travagghia..

IUCULANO SEB.: Ciao..

(Fine conversazione)".

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 14916 intercettata il 27/10/2016 alle ore 09:20.58 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3207819457 in uso a Iuculano Sebastiano. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

IUCULANO SEB.: Iuculano Sebastiano

TURI 1: Minchia di premura ohu..

IUCULANO SEB.: Destinazione ..(inc)..

TURI 1: A madonna ..(inc)..

IUCULANO SEB.: Ma se io sugnu ca'..

TURI 1: E ..(inc).. tu talia e viri..

IUCULANO SEB.: Ciao..

TURI 1: Va bene avanti ciao..

(Fine conversazione)".

Illuminanti anche le seguenti conversazioni, contrassegnate – la prima – al progr. 796 del R.I.T. 547/16, nel corso della quale Faranda Gianluca, mediante un'utenza allo stesso riconducibile, ma formalmente intestata a tale Barberi Marc Ermes (uno dei vari prestanome dell'organizzazione, come emerso nel corso dell'istruttoria), contatta Calabrese Tony, soggetto che lavora presso un centro di telefonia di Capo d'Orlando, per chiedergli "se sono arrivate delle SIM" e Gianluca assicura, su proposta del Calabrese, che manderà il nipote a ritirarle il mercoledì successivo:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 351/2123907 in uso a FARANDA Gianluca

R.I.T. 547/16, Progr. n. 796 del 24/04/2016 ore 12:36:38

Telefonata in uscita per il n. 340/9065548

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (identificato in Luchino nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Calabrese Tony – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione).

"Tony -. Pronti!"

Gianluca -. Ehi, buongiorno!

Tony -. Io... mi era venuto il dubbio che fossi tu ieri, però (inc. voci sovrapposte)...

Gianluca -. Che fai?

Tony -. Niente, a casa sono, gioia. Dimmi.

Gianluca -. Eh, oggi festa, domani pure, quindi... Minchia! (Risatina). Per ora... ora...

Tony -. No, domani... No, oggi siamo in relax, ieri sera eravamo con gli amici. Oggi relax e ora dobbiamo vedere pomeriggio, ci organizziamo qualche co... No, siamo già a mangiare con amici in campagna. Dovremmo organizzare che ognuno deve portare qualche cosa da mangiare e poi possiamo arrostitire...

Gianluca -. Minchia, per ora sarai grasso... sarai grasso per ora... (Risatina).

Tony -. (Ride). Dimmi tutto, bello.

Gianluca -. Dimmi una cosa, ti dovevano arrivare quelle SIM?

Tony -. Eh... sì, sono arrivate, eh... l'hanno attivato il contratto, ce li ho sotto io. Eh, però io martedì non...

Gianluca -. Dimmi una cosa, io forse martedì non lo so, forse martedì parto.

Tony -. No, io martedì non... non ci sono sicuro io, gioia. Ti dico la verità, perché ho appuntamenti che poi non...

Gianluca -. Ah, non ci sei?

Tony -. No, non... non li ho fatti...

Gianluca -. Ho capito.

Tony -. Ti dico la verità, venerdì poi mi sono dedicato ad altre cose. Quindi, martedì mattina ho l'inferno. Tra l'altro in ufficio c'è Linda che vengono i tecnici ad attivarmi la linea, quindi avrò quello del centralino e c'è pure confusione. Mercoledì sono operativo in ufficio.

Gianluca -. Ho capito. Allora casomai, allora quando lo mando a mio nipote e gliela... gliela (inc. pronuncia affrettata)?

Tony -. Chiamami martedì in serata e io ti faccio sapere... Ma sicuramente mercoledì può... lo puoi fare venire, va boh?

Gianluca -. Va bene, va bene. (inc. pronuncia affrettata), ciao.

Tony -. Ciao Luchino, ti abbraccio.

Gianluca -. Ciao, ciao. Ciao",

A distanza di qualche giorno, al **progr. 1096 del R.I.T. 547/16**, si registra un ulteriore contatto tra Faranda Gianluca e Calabrese Tony, avente ad oggetto l'intestazione di due utenze fisse fornite dalla società "B.T." (British Telecom) alla società "Terra e Sole" ma fisicamente ubicate presso l'abitazione di Faranda Antonino cl. '41:

"TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 351/2123907 in uso a FARANDA Gianluca

R.I.T. 547/16

Progr. n. 1096 del 29/04/2016 ore 16:08:29

Telefonata in uscita per il n. 340/9065548

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Calabrese Tony – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione).

"Gianluca -. (Si schiarisce la voce).

(Inizia la conversazione telefonica).

Tony -. Oh, bello?

Gianluca -. Ohu, come stai?

Tony -. Tutto a posto. Dimmi, gioia.

Gianluca -. Al lavoro sei?

Tony -. Sì, sono in ufficio che ci ho i tecnici che mi stanno montando la linea, e sto aspettando il mio capo area, che dobbiamo fare questi...

Gianluca -. Ma dimmi un minuto... dimmi una cosa, la... se passava casomai... c'era mia moglie là in giro, più tardi, casomai gliela... (inc. voci sovrapposte) ...

Tony -. Eh, però poi... ti dico eh... ti dico la verità, mi spavento che c'è lui. Fatti sentire domani, non voglio (inc. pronuncia affrettata). Perché se c'è Vito, come te le do schede, non schede? Mi pare brutto.

Gianluca -. Va bene, va bene.

Tony -. Va boh?

Gianluca -. E dimmi un'altra cosa. C'era quella...

Tony -. Eh.

Gianluca -. Quella società che era là di Luculano, là, Terra e Sole, quella che gli abbiamo messo...

Tony -. Sì.

Gianluca -. Ha attaccato la linea ora...

Tony -. Eh.

Gianluca -. La possiamo attaccare un'altra linea, casomai, sempre con lo scambio della società?

Tony -. Sì. Sì, sì, non è un problema. Ora gli faccio pure Fastweb, quindi la posso fare pure con Fastweb.

Gianluca -. Ma Fastweb forse dura di meno, questa qua forse dura di più. O no?

Tony -. Ma facciamo una cosa, io... ti faccio sapere io, dai. Non ti preoccupare.

Gianluca -. *Va bene, va'. Vediamo se la prossima settimana la possiamo attaccare. Qua da me la dovremmo attaccare.*

Tony -. *Va bene.*

Gianluca -. *Lui mi ha detto: "Siccome là non c'è ADSL...". Va beh, allora ti chiamo domani usiamo la SIM.*

Tony -. *Va bene, perfetto.*

Gianluca -. *Va bene.*

Tony -. *Ciao gioia.*

Gianluca -. *Ciao, grazie. Ciao, ciao".*

L'indomani, allora, Faranda Gianluca contatta Caprino Miceli Rino, per prendere un appuntamento per: "*I cosi della BT*";

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 351/2123907 in uso a FARANDA Gianluca

R.I.T. 547/16, Progr. n. 1158 del 30/04/2016 ore 11:39:27

Telefonata in uscita per il n. 324/8299841

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: V.M. (voce maschile non identificata nel corso della conversazione).

(Voci in sottofondo).

"V.M. -. Pronto?"

Gianluca -. Sicuramente devi essere coricato.

V.M. -. Sì, sì! Mi stavo mangiando il latte.

Gianluca -. Eh. Con i biscotti?

V.M. -. No, con i cosi. Con un pezzo di (inc. audio disturbato).

Gianluca -. Ah, ah.

V.M. -. Che dici?

Gianluca -. Niente, qua sono andato, qua al paese sono sceso. Dimmi una cosa...

V.M. -. Eh.

Gianluca -. C'era quello là che... là, che vende i telefoni là, in via Lucio Piccolo, tu casomai potresti avvicinarti cinque minuti, se lo chiamo, che mi deve mandare là un pezzo?

V.M. -. Qual è? (inc. pronuncia affrettata).

Gianluca -. Quello là... È la via Lucio Piccolo, il numero non me lo ricordo. È quello là che fa le cose della BT. Io però lo devo chiamare per vedere se è là lui prima. Ho chiamato te, ho detto: "Se può andare, lo chiamo; sennò non lo chiamo proprio", hai capito?

V.M. -. E chiamalo, però (inc. voci sovrapposte).

Gianluca -. Lo chiamo (inc. voci sovrapposte). Sì, ti spiego dov'è di preciso, dai.

V.M. -. (inc. voci sovrapposte) là. Ciao.

Gianluca -. Va beh, eh...

V.M. -. Ciao, ciao.

Gianluca -. Ciao, ciao".

In data 17 maggio, Faranda Gianluca, mediante l'utenza intestata ed in uso ad Armeli Moccia Giuseppe, fratello di Armeli Moccia Rita, moglie di Faranda Massimo Giuseppe, contatta Calabrese Tony, per chiedergli se fosse possibile attivare un'altra linea wi-fi, sempre intestata alla società "Terra e Sole" ("Ma dimmi 'na cosa, ddà... chidda ddà "Terra e sole" ci 'a putevamu fari 'ttaccari 'n'atra wi-fi 'nta 'n autru numeru?"):

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
164	20:35:06	17/05/2016	00:01:11	U	650/16	3409065549
Intestatario		YES WE COM SRL		Utilizzatore		CALABRESE To

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: CALABRESE Tony

VOCE UOMO 2: ARMELI MOCCIA GIUSEPPE

(Inizio conversazione telefonica)

"CALABRESE: ... 'nto.

ARMELI: Pronto, amico mio.

CALABRESE: Oh, dimmi, beddu.

ARMELI: Comu semu?

CALABRESE: Tuttu a postu, a Sant'Agata ... (inc)...

ARMELI: Dimmi 'na cosa, si dumani faceva passari a me' cucinu m'a putevvi mannari ddà...

CALABRESE: Domani mattina non ci sono neanche; domani pomeriggio, però chiamami sempre prima.

ARMELI: Domani pomeriggio?

CALABRESE: Sì, sì, ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

ARMELI: Stasira 'un ci si' 'cchiu' docu, no? Iddu ancora forse...

CALABRESE: No, no, sono a Sa... sono a Sant'Agata e mi sono fermato direttamente qua.

ARMELI: Ah, ho capito, ho capito.

CALABRESE: Va bene?

ARMELI: Allora dumani pomeriggio casumai ti chiamu... Ma dimmi 'na cosa, ddà... chidda ddà "Terra e sole" ci 'a putevamu fari 'ttaccari 'n'atra wi-fi 'nta 'n autru numeru?

CALABRESE: Sì, ma io gli avevo detto a Ba... a Sebastiano 'sta cosa...

ARMELI: Eh.

CALABRESE: ...che mi... mi aveva chiamato e ci dissi: "Guarda che uhm... forse devo fare qualche altra cosa". Iddu mi dissi: "Per ora stai fermo, poi vediamo". Ora ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

ARMELI: Va beni, e uora parru iò cu' iddu, casumai ti fazzu chiamari 'i iddu direttamenti, iò.

CALABRESE: Perfetto, ok, ok, ok, ok.

ARMELI: Va bene, allora dumani casumai ti disturbu, vidi si m'a po' mannari chi ora sicuramente mi serviva. Capito?

CALABRESE: Va bene, ok...

ARMELI: Ciao, grazie...

CALABRESE: ...ciao, ciao.

ARMELI: ...amico mio".

In data 1° giugno, Calabrese Tony contatta Faranda Gianluca sull'utenza intestata ed in uso a Faranda Emanuele Antonino, in quanto era stato in precedenza contattato da quel numero di telefono, al quale, tuttavia, non aveva risposto; chiede:

"Ma sei Luca?" e Faranda Emanuele gli risponde: "Sono suo fratello", quindi, gli passa Faranda Gianluca, con il quale Calabrese Tony si accorda per vedersi il giorno successivo, comunicandogli di avere comunque già provveduto ad attivare le due schede a cui l'imputato è interessato:

Progressivo	Data	Ora	Durata	E/U	Utenza
917	01/06/2016	17:55:21	00:01:45	E	3409065548
Intestatario	YES WE COM SRL Utilizzatore			CALABRESE Tony	

INTERLOCUTORI

CALABRESE TONY>TONY

FARANDA EMANUELE> UOMO E

LUCA>UOMO L

"UOMO E: Pronto..?"

TONY: Pronto..?"

UOMO E: Sì..?"

TONY: Eh, con chi parlo?"

UOMO E: E non lo so, mi ha chiamato lei!"

TONY: Eh, ma lei mi chiamò prima, allora comu faceva a chiamare iò!?"

UOMO E: Non lo so, forse è partita la chiamata involontariamente, perché a me mi è arrivato il (...), infatti. Non lo so

TONY: Ma sei LUCA?"

UOMO E: Sugnu so frati! E allura forsi ti chiamo' iddu cu me telefono

TONY: Ah, vabbè okay apposto, vah, TONY sono! Vabbè allura ora chiamu a iddu, ciao..

UOMO L: Pronto..

TONY: Eh..?"

UOMO L: Ouh, strammatu, io' sugnu chi fa'?"

TONY: Eh, e no, iò poi ricamuscìa a vuci

UOMO L: Ee.. iò u telefono mi scurdai che l'aveva scaricu

TONY: (...)

UOMO L: Dimmi na cosa, niente, ha mannatu a me cuginu a ieri, (...) era a (bugghiusu), non è chi si' ddocu?"

TONY: No no, sono a (Calanovella mare)..

UOMO L: *Minchia, si' sempre pedi pedi (...)!*

TONY: *Eh, per ora sugnu sbattutu pedi pedi, perchè me l'hanno attivate due, però sugnu.. sono fuori oggi, quindi mi sa che non riesco a (...)* [VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO L: *E dumani comu m' à puoi fare aviri casumà (...)?* [VOCI SOVRAPPOSTE]

TONY: *Noo, dumani sugnu fora. Me ne vado stasera, mi fazzu u dui giugnu fora, mi trovi venerdì*

UOMO L: *"Venerdì"?*

TONY: *Sì*

UOMO L: *E venerdì di mattina o di pomeriggio*

TONY: *Ma pensoo.. No, di mattina e pomeriggio sicuro mi trovi*

UOMO L: *Va bene, coso mai ti chiamo prima, io, dai*

TONY: *Ciao ciao ciao*

UOMO L: *Ciao, grazie, ciao ciao".*

In data 3 giugno, Faranda Gianluca, mediante l'utenza intestata ed in uso al fratello, Faranda Davide, contatta Calabrese Tony, al quale comunica che manderà il cugino in negozio a ritirare le schede:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 338/3902903 in uso a FARANDA Gaetano

R.I.T. 417/16, Progr. n. 2076 del 03/06/2016 ore 09:16:32

Telefonata in uscita per il n. 340/9065548

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Calabrese Tony – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione).

"Tony -, Pronto?"

Gianluca -, Pronto? Ehi, buongiorno!

Tony -, Buongiorno.

Gianluca -, Che fai, ancora coricato sei?

Tony -. Sì, eh... sono all'aliscafo. Sto...

Gianluca -. Ah, minchia!

Tony -. Sto attraccando a Vulcano.

Gianluca -. Io con questo caldo la mattina mi alzo presto.

Tony -. E pure io, eh... non pensare. Io sono oggi alle Isole, che faccio pure 'sta zona, e quindi oggi sono qua.

Gianluca -. Mh, mh. Allora non ci sei in ufficio oggi?

Tony -. No, avevo 'sto dubbio se dovevo venirci o no. Poi alla fine sono venuto ora, così per il fine settimana mi rilasso. Eh... e (inc. voci sovrapposte)...

Gianluca -. Allora se ne parla lunedì, quando se ne parla?

Tony -. No, pure domani mi puoi chiamare, pomeriggio. Domani mattina me la prendo con calma, va bene?

Gianluca -. Va bene. Allora domani pomeriggio, casomai, faccio avvicinare mio cugino, dove vi vedete, non so, là all'ufficio da te?

Tony -. Va bene. Ciao bello.

Gianluca -. Avanti, va'! Ciao, ciao".

In data 4 giugno, Faranda Gianluca, sempre mediante l'utenza di Faranda Davide, contatta di nuovo Calabrese Tony, per chiedergli se può mandare suo cugino a ritirare le schede:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 338/3902903 in uso a FARANDA Gaetano

R.I.T. 417/16, Progr. n. 2166 del 04/06/2016 ore 16:29:19

Telefonata in uscita per il n. 340/9065548

Legenda:

UTENTE: Faranda Gianluca – come da brogliaccio – (identificato in Luca nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Calabrese Tony – come da brogliaccio – (non identificato nel corso della conversazione).

“(Voci in sottofondo).

Tony -. Pronto?

Gianluca -. Pronto? Amico mio!

Tony -. Oh, bello, come stai?

Gianluca -. A posto, tu?

Tony -. Eh, insomma, mi sono svegliato ora.

Gianluca -. Come sei, influenzato?

Tony -. Mh... diciamo che stanotte non sono stato granchè.

Gianluca -. Eh, eh.

Tony -. Eh... e quindi mi sono... poi mi... stanotte, diciamo, non ho dormito, va'. E quindi sono a casa. Dimmi tutto, gioia.

Gianluca -. Dimmi una cosa, se facevo passare mio cugino, allora all'ufficio non ci sei?

Tony -. No, all'ufficio non ci sono, però più tardi è probabile che scendo. Quindi fammi... se mi fai chiamare intorno alle sei, può essere che riesco a scendere, dai, e glieli...

Gianluca -. Allora gli do il tuo numero alle sei. Vedi se me la puoi mandare, per cortesia, che sono a piedi, preciso, va'.

Tony -. Ciao Luca, un abbraccio.

Gianluca -. Va beh, (inc. audio disturbato).

Tony -. Ciao, (inc. audio disturbato).

Gianluca -. (inc. audio disturbato), dai.

Tony -. Okay, ciao, ciao.

Gianluca -. Ti saluto".

Successivamente, dopo pochi minuti, Faranda Gianluca (ancora mediante l'utenza del fratello, Faranda Davide) contatta Caprino Miceli Rino (cfr. RIT 417, progr. 2168).

In data 7 giugno, Coci Carolina chiama il marito, Faranda Gianluca, il quale le dice di recarsi da "quello dei telefonini a Capo D'Orlando", per ritirare una scheda:

PROGR. 530

INTERLOCUTORI

UOMO L > FARANDA GIANLUCA

DONNA CC > COCI CAROLINA

[SEGNALE ACUSTICO DI TELEFONO LIBERO]

UOMO L: Pronto..

DONNA CC: Oh, LU..

UOMO L: Oh, non si' a Rocca?

DONNA CC: (...)

UOMO L: Casumà, u sa' chi fa', (...) un minutu..

DONNA CC: Eh..?

UOMO L: Va 'rriva ddà a' chiddu du Capu ddà, da chiddu du to., ddà.. chiddu ca vinni i telefoni, ddà, chi m'ava mannari na scheda, se l'avi. M'aveva dittu chi l'aveva. Siccome o telefono non m'à (---). Ah..? [LINEA DISTURBATA]

DONNA CC: (---) [LINEA DISTURBATA]

UOMO L: Ti sentu male, parla più forte

DONNA CC: (---) (mi staiu fannu u sciampu) [LINEA DISTURBATA]

UOMO L: Chi fa'?

DONNA CC: (---) (mi sta facennu u sciampu) [LINEA DISTURBATA]

UOMO L: Ah, assai a fari ddà..?

DONNA CC: (---), (---) [LINEA DISTURBATA - VOCI SOVRAPPOSTE]

UOMO L: Quannu nesci mi chiami, ca io non sentu nenti cammora

DONNA CC: Va bene, ciao

UOMO L: Ciao".

A chiusura della descritta vicenda, il teste Pace Jonathan ha dichiarato che, proprio in considerazione del fatto che Faranda Gianluca mostrava interesse per la compagnia telefonica "B.T. Italia spa", i militari avevano accertato l'esistenza di quattro numeri telefonici fissi utilizzati dalla famiglia Faranda, ma intestati a società apparentemente estranee al nucleo familiare: lo 0941.352015 e lo 0941.352018, in uso ai Faranda ma intestati alla società "Terra e Sole" ed altri due numeri fissi di Caltagirone: lo 0933.472826, intercettato sul RIT 673/16 e lo 0933.472827, intercettato sul RIT 674/16, in uso alla famiglia Faranda ma intestati alla società cooperativa agricola "San Francesco".

Invero, come accertato dagli operanti, le linee telefoniche fisse 0941.352015 e 0941.352018 risultano fornite dalla "B.T." (*British Telecom*, come riferito dal teste Pace) e sono entrambe installate (e fatte attivare da Calabrese Tony) in contrada Secti di Tortorici, presso l'abitazione della famiglia Faranda Antonino classe '41 ma

formalmente intestate alla "Terra e Sole" in esame, ciò che fa emergere evidentissimo il ruolo servente, di vero e proprio prestanome, di Iuculano Sebastiano nei confronti dei Faranda.

In questo senso, infatti, deve anche considerarsi che, come riferito dal teste Pace, Faranda Davide, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione con Iuculano Maria, figlia di Iuculano Rosario e sorella di Iuculano Sebastiano, il quale era legale rappresentante delle società "Terra e Sole" e "Quattro Stelle"; Iuculano Rosario è zio di Iuculano Federica, moglie di Bontempo Scavo Carmelo e figlia di Bontempo Scavo Francesco, inteso "Ciccio Tra Track".

Particolarmente significative del ruolo organizzativo e, prima ancora, ideativo di Faranda Aurelio Salvatore si appalesano poi le dichiarazioni rese a s.i.t. dal Notaio Giuseppe Dottore, acquisite col consenso delle parti all'udienza del 15.10.2021:

"D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?"

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: 'In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte'.

<i>Nominativo in Repertorio</i>	<i>E</i> <i>lenco</i>
<i>FARANDA Aurelio Salvatore</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Gaetano</i>	<i>S</i>
<i>ARMELI MOCCIA Rita</i>	<i>S</i>
<i>ARMELI MOCCIA Angelina</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Massimo Giuseppe</i>	<i>S</i>
<i>COCI Carolina</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Antonino (Cl. 1941)</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Antonino (Cl. 1997)</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Emanuele Antonino</i>	<i>S</i>
<i>PENNINO Filippo</i>	<i>S</i>
<i>DELL'ALBANI Salvatore</i>	<i>S</i>
<i>PENNINO Alessandro</i>	<i>S</i>
<i>FARANDA Settimo Ivan</i>	<i>S</i>

NICOLAE Josif Marian	S
PATERNITI Jlenia Monica	S
MIRAGLIA FACIANO Giuseppe Daniele	S
FARANDA Davide	S
LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria	S
COCI Signorino	S
SPASARO Giuseppe Natale	S
IUCULANO Sebastiano	S
MESSINA Luigi	S
MONTEMAGNO Giacomo	S
PENNINO Dario	S
D'ASERO Luigi	S
FOTI Dario Fausto	S
CONTI TAGUALI Maria Rosita	S
MONTA UDO Salvatore	S
MESSINA Paolo	S

“In relazione a quanto sopra riportato il Notaio DOTTORE Giuseppe ha provveduto alle stampe dei singoli ELENCHI delle pratiche presenti nel suo Repertorio. Dette stampe costituiscono l'allegato 2 al presente atto.

D.: In relazione agli atti emersi dalla ricerca effettuata, gli stessi possono considerarsi riconducibile alla cerchia di persone ruotante attorno a FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Tendenzialmente sì in quanto per quasi tutti gli atti riportati negli elenchi a voi esibiti si trattava di familiari e/o affini allo stesso. Tuttavia, quando si trattava della costituzione di nuove società i rapporti preliminari con il mio studio li detenevano FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Gianluca e/o Davide (ma non ricordo precisamente chi degli ultimi due). Inoltre, nella maggior parte dei casi quando costituivano una società cooperativa i soci della stessa li conoscevo soltanto in occasione della sottoscrizione dell'atto. Infine, nella maggior parte dei casi, mi sembra di ricordare, che i compensi per gli atti redatti per la costituzione delle varie società cooperative e/o agricole mi sono stati devoluti dai FARANDA.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

210), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione, cui per brevità si rinvia – Faranda Aurelio Salvatore svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Iuculano Sebastiano

(suo "compare" nonché intestatario formale delle linee telefoniche di fatto utilizzate dai fratelli Faranda, soggetto che non disponeva nemmeno della documentazione aziendale), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione della domanda di aiuto comunitario per la campagna 2014, esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e comunque non registrati e ricevendo i pagamenti sul c/c sul quale il padre del prestanome Iuculano era delegato ad operare, come anche eloquentemente dimostrato dall'attività captativa sopra commentata e, in specie, dalla fittizia intestazione delle linee telefoniche fisse alla società in questione, utile a schermare i Faranda quali reali utilizzatori delle stesse; **Strangio Antonia**, previa esclusione delle contestate aggravanti, per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per l'anno 2014, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, come dimostrato dalla fisica assenza all'interno del fascicolo aziendale del contratto esibito in domanda, in uno al dichiarato ritiro dello stesso da parte del produttore, con impegno alla riconsegna entro sette giorni, senza che l'operatore abbia provveduto ad acquisirne copia e, soprattutto, che ne abbia intimato la restituzione una volta scaduto il termine, in ossequio alle disposizioni circa la corretta tenuta del fascicolo aziendale;

211), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore e Strangio Antonia** (per questa, previa esclusione delle contestate aggravanti), per avere il privato provveduto, concorrendo moralmente con l'interposto produttore **Iuculano Sebastiano**, all'esibizione di un contratto falso e comunque non registrato poi trasfuso, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatrice C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2014, all. 72.D), così questa falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

212), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a **Iuculano Sebastiano**, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione della domanda di aiuto comunitario per la

campagna 2015, esibendo titoli di conduzione (gli stessi dell'annata precedente) rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi, così tentando di ricevere i pagamenti (invero non erogati dall'Ente “per recupero delle somme”) sul c/c sul quale il padre del prestanome luculano era delegato ad operare; la mancata erogazione dei contributi pubblici (invero deliberati dell'Ente) fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *“In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)”* (Cass. n. 36199/20);

da tale imputazione va, invece, mandato assolto, perché il fatto non costituisce reato, **Zingales Carmelino**, in assenza – per la campagna 2015 – di falsità macroscopicamente rilevanti, ciò che osta al giudizio di sussistenza dell'elemento psicologico delle condotte integranti falsità documentali, comunque sussistenti sotto il profilo materiale ma non avvertibili *ictu oculi* da un *extraneus*;

quanto all'imputazione di cui al capo **213**), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente trasferiti allo luculano, non avendoli piuttosto ottenuti la società, nonostante la richiesta e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, luculano Sebastiano si sarebbe reso fittiziamente titolare della società *“Terra e Sole società agricola a responsabilità limitata semplificata”* ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in ispecie luculano Sebastiano, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente,

come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Iuculano Sebastiano risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della società da lui rappresentata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli A.G.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis.1* c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *alimunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *“colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico*

postulato” dall’art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all’atto dell’attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all’apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l’effetto *“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo”* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v’è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la società sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla *“Terra e Sole società agricola a responsabilità limitata semplificata”* e da quest’ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell’Unione Europea per il tramite dell’AGEA; in altri termini, non v’è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all’intestazione della compagine allo Iuculano Sebastiano), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all’aiuto, dalla banca dati Sian sono stati estrapolati la domanda di accesso alla riforma P.A.C. (all. 72.H), un documento denominato “domanda di sostegno e pagamento PSR” campagna 2015, sottoscritta a Catania il 12.6.2015 tramite l’operatore ZINGALES Carmelino, documento col quale IUCULANO Sebastiano dichiarava di proseguire gli impegni già assunti nelle annualità precedenti in ordine alla conduzione dei terreni (per l’estensione di 154 ettari); tuttavia, l’AG.E.A. non vi ha riconosciuto titoli (cfr. all. 72.I e 72.J), dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 214 a 218 (“Le Quattro Stelle” soc. coop. Agr.).

La società in esame, costituita in data 24.4.2013 con atto in Notar Giuseppe Dottore, avente sede legale in Tortorici, c.da Moira n. 461, risulta – come da all. 73.A – legalmente rappresentata da Iuculano Sebastiano (come appena visto, già titolare dell'omonima ditta individuale nonché I.r. della "Terra e Sole"), il quale ne è anche socio unitamente alla sorella Iuculano Katia ed a Stroschio Pietro.

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICI	
3080988879 2 [vgs. all. 73.d]	2013	Tortorici (ME) 31.05.2013	9.821,247 286,76	Tortorici (ME)	Monte dei Paschi di Siena 115710103082610000000143694 5	03.03.2014 14.08.2014 (vgs. all. 73.w)	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 007 Operatore PATERNITI BARBINO Antonino Angelo
4080935794 6 [vgs. all. 73.o]	2014	Messina 31.05.2014	4.429,62 4.931,46 157,89	Tortorici (ME)	Monte dei Paschi di Siena 115710103082610000000143694 5	23.10.2014 02.03.2015 19.10.2015 (vgs. all. 73.w)	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore PATERNITI BARBINO Antonino Angelo Correo NATOLI Giuseppe (per scheda di Validazione)

TENTATIVO

CONTRIBUTI ILLECITAMENTI E RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2015	5476284332 (domanda di Sostegno Pagamento)	Messina	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore PAROLLO Angelica	15.06.2015	IUCULANO Sebastiano

		(vgs all. 73.r)				
--	--	--------------------	--	--	--	--

Ciò premesso, dall'istruttoria è emerso che, quanto alla percezione dei **contributi comunitari**:

- per la **campagna agricola 2013**, la società, tramite il C.A.A. CONFAGRICOLTURA MESSINA 007, con operatore PATERNITI BARBINO Angelo Antonino, ha presentato la D.U.P. catalogata all'allegato 73.D, incassando prebende comunitarie in due soluzioni, la prima il 03.3.2014 per euro 9.821,24 e la seconda, in data 14.8.2014, per euro 286,76, accreditati sul conto corrente in essere presso M.P.S., Filiale di Tortorici (all. 73.W);

- per la **campagna agricola 2014**, la società, tramite il C.A.A. CONFAGRICOLTURA MESSINA 007, con operatore PATERNITI BARBINO Angelo Antonino (per l'inoltro della D.U.P.) e NATOLI Giuseppe (per la redazione della scheda di validazione di cui all'all. 73.n), ha presentato la D.U.P. catalogata all'allegato 73.O, conseguendo prebende (all. 73.W) il 23.10.2014 per euro 4.429,62 e, ancora, per euro 4.931,46 il 2.3.2015 e, infine, il 19.10.2015 per euro 157,89;

- per la **campagna agricola 2015**, la società, tramite il C.A.A. CONFAGRICOLTURA MESSINA 001, con operatore Parollo Angelica, ha formulato la D.U.P. catalogata all'allegato 73.R ma non ha conseguito prebenda alcuna.

Quanto alle **acquisizioni documentali**, per come riferito dal teste Nastasi all'udienza dell'11.10.2021, la G.d.F. ha proceduto in data 12.01.2017 all'acquisizione, presso il CAA CONFAGRICOLTURA MESSINA 001, del fascicolo aziendale della società "*Le Quattro Stelle*"; la D.U.P. e la relativa scheda di validazione (all. 73.c) per l'anno 2013, non rinvenute nel fascicolo, sono state quindi estrapolate dalla banca dati SIAN.

Il 17.01.2017 la G.d.F. ha poi richiesto – invano – il fascicolo aziendale dapprima al PATERNITI BARBINO Antonino Angelo e, successivamente, al NATOLI Giuseppe, soggetti entrambi dichiaratisi non in possesso dello stesso (all. 73.B).

Al riguardo, il teste ha dichiarato che, in sede di perquisizione effettuata presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni, sono stati acquisiti vari documenti e, tra questi, una cartella verde intestata "FARANDA" all'interno della quale erano custoditi documenti

costituenti il fascicolo aziendale della società "Le Quattro Stelle" coop. agricola e, in particolare, la scheda di validazione (all. 73. c) correlata alla D.U.P. per la campagna 2013, non vergata ma recante appunti manoscritti: "da caricare GEORGE NICOLAE", "SPATARO" all'altezza di alcune particelle e "OK caricate a SPATARO" ed ancora "da togliere" all'altezza di particelle in FAVARA (all. 73.Q). Il nominativo "SPATARO" si identifica in SPATARO Davide, cl. 1989, mentre GEORGE Nicolae è un cittadino rumeno classe 1990. Nella stessa sede, inoltre, era stata rinvenuta una lista di nomi e, tra questi, v'erano quelli di SPATARO Davide e di NICOLAE George Stephan.

È del tutto evidente, quindi, la riconducibilità, di fatto, anche di tale società al c.d. gruppo Faranda, nella cui cartella è risultata inserita anche la presente impresa, in uno agli appunti manoscritti (dal Vecchio, evidentemente, stante il rinvenimento della cartella presso il di lui C.A.A.) che testimoniano la spartizione "a tavolino" delle particelle fra le diverse aziende (in realtà vuote o, comunque, fittizie) facenti capo al medesimo gestore di fatto Aurelio Salvatore, il quale agiva di concerto (anche) col Vecchio.

Quanto ai titoli di conduzione esibiti,

- per la campagna agricola 2013, sebbene non sia stata rinvenuta materialmente la D.U.P., in fase di acquisizione documentale sono stati nondimeno rinvenuti i contratti (di affitto) utilizzati dalla società per la suddetta campagna agraria:

in seno all'allegato 73.F è catalogato un **contratto di affitto di fondi rustici** (appunto, materialmente rinvenuto) apparentemente sottoscritto in Caltanissetta il 30.4.2013 tra la società "Le Quattro Stelle" e n. 22 concedenti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina al n. 190, recante un appunto manoscritto con numero di protocollo 579 AGEA ("che è il protocollo che viene assegnato dal sistema quando si carica questo contratto") ed avente ad oggetto terreni siti in agro di Vittoria, Ispica, S. Croce Camerina, Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Acate, Modica e Pozzallo;

senonché, la consultazione della banca dati SERPICO non consegnava traccia di contratti registrati dalla società in esame (all. 73.G, valido per tutte le annualità qui analizzate);

nell'allegato 73.II è, invece, catalogato l'esito della consultazione della banca dati Sis.Ter., dal cui esame è emerso che i proprietari dei terreni indicati nel contratto erano diversi da quelli effettivi ("proprietario del terreno ricadente nel comune di Modica indicato al foglio 2 della particella 85, sono, risultano essere Frasca Giovanni

e Zaccaria Emanuele, nel contratto, mentre nelle visure il reale proprietario, nelle visure fatte da banca dati Sister, il reale proprietario risulta essere Giuseppe Maltese di Maltese Caterina & C. Sas. Che è una società all'uopo rappresentata da Maltese Caterina”);

infine, i militari non hanno rinvenuto alcun documento d'identità allegato al contratto.

Anche ad un esame visivo non approfondito, inoltre, le sottoscrizioni paiono macroscopicamente false, ripetendosi le stesse con tratti grafici pressoché identici per gruppi di cognomi ma non solo (v. es. “Mezzasalma” e “Frasca-Zaccaria”):

A tale data il presente contratto è inteso tacitamente dissolvedo tra le parti
 Art.2 L'affittuaria è autorizzata a presentare tutte le istanze, a richiedere contributi e tutte le altre agevolazioni creditizie secondo le leggi e regolamenti regionali, nazionali e comunitari, equisistenti l'attività agricola e tutte le altre con queste connesse e a migliorare l'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di produzione diversi da quelli tradizionali.
 Art.3 L'affittuaria è tenuta a custodire e a conservare i terreni concessi in affitto con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene se non per l'uso determinato dal presente contratto.
 Art.4 L'affittuaria s'impegna a non concedere a terzi il godimento degli immobili senza un preventivo consenso da parte dei concedenti.
 Art.5 L'affittuaria è responsabile degli eventuali danni arrecati agli immobili con l'esclusione di quelli che possono essere imputati allo stesso per il solo effetto dell'uso e dovrà pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso.
 Art.6 L'affittuaria alla fine del contratto dovrà restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati consegnati e con le eventuali migliorie.
 Art.7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano alla legislazione vigente in materia.
 Art.8 Le spese di registrazione del presente sono a carico dell'affittuaria.
 Fatto, approntato e sottoscritto

Le Parti

LE QUATTRO STELLE
La società "Le Quattro Stelle" opera ai sensi delle disposizioni vigenti (Legge Nazionale)

Luigi Maria Sebastiano

*Galimone Giuseppe Gianna
 Pappalardo Giorgio
 Fontana Francesco
 Mignone Oreste
 Florido Giacomo
 Di Stefano Silvana
 Bazzano Salvatore
 Leone Giacomo
 Mezzasalma Cristina
 Mezzasalma Clelia
 Mezzasalma Giuseppe
 De Martino Mariola
 Zaccaria Oreste
 Zaccaria Maria
 Zaccaria Carmelo
 Zaccaria Giuseppe
 Zaccaria Francesco
 Zaccaria Emanuele
 Zaccaria Emma
 Zaccaria Francesco
 Zaccaria Giuseppe
 Zaccaria Carmelo*


Con l'allegato 73.I è, ancora, catalogato un altro contratto di affitto di fondi rustici, stipulato nella medesima data tra la società “Le Quattro Stelle” e n. 14 concedenti, formalmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Taormina in data 30 aprile 2013 al n. 105, con appunto manoscritto con il numero (578) di protocollo (AGEA) indicato nella scheda di validazione per effetto dell’acquisizione a sistema,

2529 *af*

ed avente ad oggetto terreni siti in agro di Campofranco, Delia, Sperlinga, Ramacca, Rosolini, Solarino e Melilli;

anche in questo caso, la banca dati SERPICO non ha consegnato traccia di registrazione effettiva. Inoltre, dalla verifica effettuata dagli operanti è emerso che alcuni concedenti erano deceduti ben prima della stipula del contratto indicato e, tra questi, FALLETTA Ignazio, SCHILLACI Vito e MICELI Giorgio, le cui firme nondimeno compaiono in calce al contratto (*“Come nel caso di Falletta Ignazio, deceduto nel 1995; Indelicato Salvatore, deceduto nel 2009; Schillaci Vito, deceduto nel 1988; Miceli Giorgio, deceduto il 7 maggio 1988. Tuttavia gli stessi, come da figura che abbiamo illustrato pure in informativa, risultano firmatari di proprio pugno”*).

Anche in questo caso, è evidente il tratto comune della grafia delle sottoscrizioni, agevolmente percepibile anche da un profano della grafologia (v. es. il gruppo da “Mastrosimone” a “Glorioso” ma anche “Schillaci”, “Schembri” e “Miceli”):



Si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Il signori di cui sopra con la presente, concedono in affitto i terreni sopra descritti per il canone annuale anzidetto alla Le Quattro Stelle Società Cooperativa Agricola, allo scopo che la stessa, possa esercitare l'attività agricola, oltre a tutte le altre a queste connesse per un periodo determinato anni 5 (CINQUE) e cioè fino al 29/04/2018.

A tale data il presente contratto s'intende tacitamente disdetto tranne esplicito rinnovo tra le parti.

Art.2 L'affittuaria è autorizzata a presentare tutte le istanze, a riscuotere contributi e tutte le altre agevolazioni creditizie secondo le leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti l'attività agricola e tutte le altre con queste connesse e a migliorare l'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di produzione diversi da quelli tradizionali;

Art.3 L'affittuaria è tenuta a custodire e a conservare i terreni concessi in affitto con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene se non per l'uso determinato dal presente contratto

Art.4 L'affittuaria s'impegna a non concedere a terzi il godimento degli immobili senza un preventivo consenso da parte dei concedenti.

Art.5 L'affittuaria è responsabile degli eventuali danni arrecati agli immobili con l'esclusione di quelli che possono essere imputati allo stesso per il solo effetto dell'uso e dovrà pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso

Art.6 L'affittuaria alla fine del contratto dovrà restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati consegnati e con le eventuali migliorie

Art.7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano alla legislazione vigente in materia
Art.8 Le spese di registrazione del presente sono a carico dell'affittuaria.
Letto, approvato e sottoscritto.

Le Parti

(si mette l'autenticità delle firme ai sensi delle disposizioni vigenti, Legge Bassanini)

 **LE QUATTRO STELLE**
società cooperativa agricola
Contrade Mare, 401 - 90078 - Tortona (ME)

Fallica Ignazio
Aulicrone Daniela
Culomone Maria
Culomone Stefano
Diabalo Lucio Gerardo
Gulizie Maria
Mastrorimone Giuseppe
Marrone Giuseppe Maria
Gorioso Giovanna
Glorioso Mariano
Pichera Sibona
Indelicato Salvatore
Ortoceppi Sebastiano
Morco Roberto

Ueno Marco
Schiileci Vito
Schembra Antonino
Miceli Giorgio
Gilelisco Giuseppe
Dasil Emanuele

Con l'allegato 73.J è catalogato un altro **contratto di affitto di fondi rustici**, apparentemente stipulato nella stessa data tra la stessa società e n. 19 concedenti, apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina il 30.4.2013 al numero 102; anche in questo caso v'era un appunto manoscritto con numero di protocollo (AGEA) 570 di acquisizione al sistema SIAN. Da anagrafe tributaria non risulta, ancora una volta, alcuna registrazione del contratto di affitto, avente ad oggetto terreni siti in agro di Pachino;

un controllo a campione in banca dati Sis.Ter. ha consegnato, invece, dai puntuali: sono risultati, tra i concedenti, alcuni soggetti deceduti anteriormente alla stipula del contratto e, tra questi, ASSENNATO Diego. I militari non hanno rinvenuto alcun documento di identità delle parti del contratto allegato al documento negoziale rinvenuto.

Sconfortante, anche in questo caso, la verifica dei tratti grafici delle sottoscrizioni, tali da farne risaltare *ictu oculi* la falsità (basti osservare, su tutte, le sottoscrizioni dei tre "Marino", a tacer delle altre):



- B. Il signor ALACONA Ernesto proprietario dei terreni siti nel comune di PACINNO (SR) (Lg. 33 part. 996, 998, (per un canone annuo di € - 40,00)
- S. La signora DINA TI Rosa proprietaria dei terreni siti nel comune di PACINNO (SR) (Lg. 33 part. 1044, (per un canone annuo di € - 45,00)

Tutte con promesse

SI conviene e stipula quanto segue:

- Art. 1 Il signor di cui sopra con la presente concede in affitto i terreni sopra descritti per il canone annuo annuo della LE QUATTRO STELLE SUCOLA COOPERATIVA AGRICOLA, sito sopra che la stessa possa esercitare l'attività agricola - oltre a tutte le altre a quote concesse per un periodo determinato anni 9 (9) (1962/7) e fino al 1964/2018
- A tale data il presente contratto è inteso tacitamente concluso tra le parti
- Art. 2 L'affittuario è autorizzato a presentare tutte le domande e istanze contribuite e tutte le altre agevolazioni previste secondo la legge e regolamenti regionali, nazionali e comunitari riguardanti l'attività agricola e tutte le altre con quote concesse e a migliorare l'azienda anche attraverso l'acquisto di macchinari di produzione diversi da quelli tradizionali.
- Art. 3 L'affittuario è tenuto a custodire e a conservare i terreni concessi in affitto con la diligenza del buon padre di famiglia e non può essere ritenuto responsabile per l'uso determinato dal presente contratto
- Art. 4 L'affittuario è tenuto a non concedere a terzi il godimento degli immobili senza un preventivo consenso da parte del concedente
- Art. 5 L'affittuario è responsabile degli eventuali danni arrecati agli immobili con l'esclusione di quelli che possono essere imputati allo stesso per il solo effetto dell'uso e dovrà pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso
- Art. 6 L'affittuario alla fine del contratto dovrà restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati consegnati e con le eventuali migliorie
- Art. 7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano alla legislazione vigente in materia
- Art. 8 Le spese di registrazione del presente contratto a carico dell'affittuario

Le Parti

LE QUATTRO STELLE SUCOLA Cooperativa Agricola, Ditta al vertice delle disposizioni vigenti, Legge Mercantile

Luca...


*Giovanna Giancola
Carola Colucci
Cristina...
Maddalena Lucia
Maddalena Rosa
Maddalena Salvatore
Riccardo Clementina
Riccardo Corrado*

*Riccardo Rosanna
Martina Angela
Marino Emmanuele
Maurizio Marco Gianni
Domenico Domenico
Antonio Giustino Angela
Alessandra Stefania
Carla Anna Federico
Fiorentina Angela
Maurizio Andrea
Blundo Angela
Blundo Daniela
Blundo Nicola
Maurizio Vincenzo
Stefania Corrado
Stefania Michela
De Lorenzo Felice
Doroteo Giuseppe
Stefania Corrado
Alessandra Stefania
Alessandra Stefania
Giulia Stefania
Giulia Stefania
Karyella Lucia
Maurizia Maurizia
Maurizia Maurizia
SILVIA CORRADO
Serena Francesco
Aurora Corrado
Gianlucca Salvatore*

nella stessa data tra la stessa società e n. 26 concedenti, apparentemente registrato presso la medesima Agenzia in data 06.5.2013 con il numero 53 della serie 3; anche qui è stato rinvenuto un appunto manoscritto con numero di protocollo AGEA di acquisizione al sistema (il n. 568), avente ad oggetto terreni siti in agro di Scicli e Vittoria.

Dall'esame dell'anagrafe tributaria non è risultata alcuna registrazione del contratto di affitto. Il controllo a campione in banca dati Sis.Ter. ha consegnato, come al solito, il dato della presenza di concedenti deceduti prima della stipula del contratto e, tra questi, ARRABBITO Ignazia, deceduta nel 2006 e BUSCEMI Gaetana, deceduta nel 2007. Infine, nessun documento di identità delle parti del contratto è stato rinvenuto allegato al documento negoziale.

Il discorso è analogo - rispetto ai precedenti contratti esaminati - quanto alla grafia delle sottoscrizioni (basti osservare le prime sette firme):




LE QUATTRO STELLE

(invece di sensi delle disposizioni vigenti Legge Bassano)

~~Salvatore~~ ~~Contestato~~

- Aliberto Carmelo
- Avvocato Giuseppe
- Spadaro Giuseppa
- Pirano Angela
- Calabrese Teofimo
- Alle Antinone
- Mormino Ignazio
- Pachia Ettore
- Giulio Vincenzo
- Spadaro Ettore
- Spadaro Ettore
- Calabrese Ettore
- Fazio Carmelo
- Blondello Paolo
- Martore Francesco
- Di Benedetto Giuseppe
- Maria Concetta
- Stella Vincenzo
- Giulio Ettore
- Luigi Monarca
- Bonifazio Carmelo
- Sebastiano Concetta
- Sebastiano Giuseppe
- Di Stefano Paolo



LE QUATTRO STELLE

L. n. 193/02

(al fine di assicurare la tutela delle attività nei settori delle dimostrazioni vigenti - Legge Bassolino)

Roberto Schifano

*Lucio Gallo
Elio Giorgio
Eugenio Pizzos
Giuseppe Rosalia
Armando Sabatini
Piera Antonina
Dora Giovanni
Dulcinea Linda
Paola Antonina
Guglielmo Antonina
Diana Girolamo
Paola Giuseppe
Pierluigi Veronica
Bettina Antonina
Giuliano Giorgio De Vito
Anna Paola
Maggiore Eugenio
Maddalena Maria Luisa
Emanuela Maria Concetta
Diana Susanna
Simone Filippo Pietro
Monica Antonina
Salvina Gabriella
De Benedetto Liliana
Gentile Maria
Benedetta Antonina
Benedetta Antonina
Benedetta Antonina
Benedetta Antonina*

Con l'allegato 73.M è catalogato l'ennesimo contratto di affitto di fondi rustici stipulato nella stessa data tra la stessa società e n. 18 concedenti, non registrato ma annotato con numero di protocollo (580) di acquisizione al sistema SIAN, avente ad oggetto terreni siti in agro di Catania, Custonaci, S. Cristina di Gela, Sclafani Bagni, Acate e Calatafimi.

Il controllo a campione in banca dati Sis.Ter. ha consegnato il solito dato della presenza di concedenti deceduti prima della stipula e, tra questi, CATALANO Rosaria, morta nel 1988 e CHIARAMONTE Giannina, morta nel 2011. Nessun documento di identità delle parti del contratto allegato al documento negoziale rinvenuto.

Il contratto, pur privo di sottoscrizioni, era allegato alla domanda e indicato nella scheda di validazione quale titolo di conduzione.

Per la campagna 2013 la società ha valorizzato, in definitiva, 73 ettari di superficie aziendale (da curare senza dipendenti), in forza di (pseudo) contratti

che Iuculano avrebbe – in tesi – stipulato con n. 201 controparti nella stessa giornata del 30.4.2013.

- Nella D.U.P. e nella scheda di validazione per la **campagna agricola 2014** sono stati dalla società istante allegati i medesimi cinque contratti, indicati coi numeri di protocollo 568, 570, 578, 579 e 580 su citati (ovviamente, con le medesime patologie evidenziate);

per tale annualità la società ha valorizzato 65 ettari di superficie aziendale.

- Per la **campagna agricola 2015** viene in rilievo solo la domanda di sostegno n. 5476284321 (all. 73.R).

A chiusura dell'esposizione sui titoli di conduzione esibiti va rilevato che all'all. 73.P è catalogata la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di Taormina con la quale il dott. Claudio D'Anna ha comunicato che il Dirigente indicato nelle copie dei contratti non era più, al momento delle pretese registrazioni, in servizio presso l'Agenzia di Taormina. Inoltre, è emerso che, tra i contratti trasmessi dalla P.G. all'Agenzia per la verifica e quelli acquisiti effettivamente dall'Agenzia di Taormina, v'erano macroscopiche difformità quanto a parti ed oggetto, come da atti allegati alla comunicazione.

I responsabili dell'istruttoria delle domande si identificano in PATERNITI BARBINO Antonino Angelo per D.U.P. 2013 e 2014 e scheda di validazione (all. 73.c) anno 2013; ed in Natoli Giuseppe per la scheda di validazione anno 2014 (all. 73.n).

Quanto ai **titoli Agea**, è emerso che nel 2013 la società in esame disponeva di 68 titoli, per un controvalore di 10.921,45 euro (all. 73.S); per il 2014, la stessa disponeva sempre degli stessi 68 titoli, sebbene con un controvalore diverso, pari ad € 10.003,10. Con la riforma P.A.C. (all. 73.U) la società non è stata più assegnataria di titoli AGEA, nonostante avesse presentato la domanda di sostegno e pagamento (invero estratta dai militari da banca dati SIAN).

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti né documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda (v. all. 73.V).

Quanto agli **accertamenti bancari**, il teste ha riferito che la Banca M.P.S. ha confermato la titolarità del conto corrente in capo alla società in esame ed evidenziato il nominativo dello IUCULANO Sebastiano quale delegato ad operare sul detto conto (all. 73.W).

Dall'esame delle D.U.P. presentate e delle correlate schede di validazione è poi emerso che le particelle già valorizzate dalla società in esame erano state, in altre annualità, utilizzate anche da altre imprese e, in specie, dalla "Pupa" società cooperativa agricola, dalla "Allevamento Calatino" e dalla ditta "Paterniti Ylenia Monica".

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

214) previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e, da ultimo, nell'esame della società "Terra e Sole", al quale ci si riporta – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a **Iuculano Sebastiano** (per il quale si procede separatamente), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c sul quale il proprio prestanome Iuculano era delegato ad operare; **Paterniti Barbino Antonino Angelo** per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per gli anni 2013 e 2014, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, come dimostrato dalle macroscopiche falsità sopra evidenziate quanto alle sottoscrizioni dei contratti, peraltro tutti stipulati nella stessa data con centinaia di concedenti;

con riferimento all'imputazione di cui al capo **215)**, invece, previa esclusione delle contestate aggravanti, si deve dichiarare – nei confronti di entrambi gli imputati – non doversi procedere per intervenuta prescrizione, essendosi la falsità consumata in data 31.5.2013;

216), previa esclusione dell'aggravante della fidejucenza, **Faranda Aurelio Salvatore** e **Natoli Giuseppe**, per avere il privato provveduto, concorrendo moralmente con l'interposto produttore **Iuculano Sebastiano** – all'esibizione di contratti macroscopicamente falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatore C.A.A., nella scheda di validazione (all. 73.n) relativa alla campagna in contestazione (2014), così questo falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge

sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

217) previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a **Iuculano Sebastiano**, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e tentando di ricevere i pagamenti sul c/c sul quale lo Iuculano era delegato ad operare; la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *“In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)”* (Cass. n. 36199/20);

quanto all'imputazione di cui al capo 218), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti allo Iuculano, non avendoli piuttosto ottenuti la società, nonostante la richiesta e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Iuculano Sebastiano si sarebbe reso fittiziamente titolare della società *“Le Quattro Stelle società cooperativa agricola”* ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Iuculano Sebastiano, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243)

e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Iuculano Sebastiano risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della società da lui rappresentata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli A.G.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Seavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento “*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di*

risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato" dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Sennonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la società sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla *"Le Quattro Stelle società cooperativa agricola"* e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine allo Iuculano Sebastiano), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, è emerso che nel 2013 la società in esame disponeva di 68 titoli, per un controvalore di 10.921,45 euro (all. 73.S); per il 2014, la stessa disponeva sempre degli stessi 68 titoli, sebbene con un controvalore diverso, pari ad € 10.003,10. Con la riforma P.A.C. (all. 73.U) la società non è stata più assegnataria di titoli AGEA, nonostante avesse presentato la domanda di sostegno e pagamento (invero estratta dai militari da banca dati SIAN), dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 219 a 221 (ditta individuale "Favazzo Andrea").

La ditta in esame, identificata con codice fiscale FVZNDR95B10F158V, ha sede in Tortorici, in via Franchina n. 41. FAVAZZO Andrea, titolare della ditta, risulta essere anche socio della "Mercurio", della "San Rocco" e della "Siria".

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO

	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICIO	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	30809923904 (vgs all.76.b)	2013	Catania (CT) 09.06.2013	32.991,14 11.093,98	Galati Mamertino (MI)	"Banca di Credito Cooperativo della Valle Di Filitalia - Longi Filitalia - Longi IT08K0891382210000000000548	24.07.2015	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore GSCICOLONE
							26.10.2017 (data decreto di pagamento) (vgs all.76.f)	Di fatto VECCHIO Giovanni Utilizzatore delle credenziali dell'operatore Giovanni SCICOLONE

TENTATIVO

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHESTI	2013	30809923904 (vgs all.76.b) PER € 10.945,29		CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore GSCICOLONE Di fatto VECCHIO Giovanni Utilizzatore delle credenziali dell'operatore	Catania (CT) 09.06.2013	FAVAZZO Andrea

				Giovanni SCIGOLONE		
	2014	40808560243 poi revocata con revoca presentata per il tramite del CAA WORLD SERVICE con sportello (attualmente chiuso) di Catania, identificato con codice 131.087.001 (vgs all. 76.b)	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	FAVAZZO Andrea

Quanto alla percezione dei **contributi comunitari**, come riferito dal teste Brig. Nastasi all'udienza del 15.10.2021, la ditta ha presentato la D.U.P. per l'anno 2013 (all. 76.B) per il tramite del C.A.A. WORLD SERVICE CATANIA 001, con operatore formalmente "SCIGOLONE G", le cui credenziali, in realtà, venivano come visto utilizzate da VECCHIO Giovanni. La D.U.P. era priva di sottoscrizioni ma la ditta ha nondimeno incassato prebende per euro 55.030,41, di cui 10.945,29 trattenute dall'organismo pagatore, mentre (cfr. all. 76.T) la stessa ha incassato € 32.991,14 il 24.7.2015 ed euro 11.093,98 il 26.10.2017, mediante accrediti sul conto corrente intestato alla ditta FAVAZZO Andrea, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia di Longi, Agenzia di Galati Mamertino.

Al riguardo, mette conto evidenziare che il nominativo della ditta "FAVAZZO Andrea" risulta tra quelli inseriti nel noto elenco sequestrato in occasione della perquisizione presso il C.A.A. WORLD Service Catania 001 di VECCHIO Giovanni. Il 16 gennaio del 2017, infatti, la G.d.F. ha proceduto, presso il C.A.A. Tutela e Lavoro di Catania 001 (coincidente col C.A.A. World Service Catania 001, stante il successivo mutamento di denominazione), all'acquisizione del fascicolo aziendale della ditta individuale FAVAZZO Andrea (all. 70.A, riferibile anche a molte altre imprese) che, però, non è stato consegnato dal VECCHIO Giovanni. Solo il 19.7.2016, in esito alla perquisizione eseguita presso il medesimo C.A.A. Tutela e Lavoro di Catania 001 di via Fimia n. 35 di VECCHIO Giovanni, è

stato rinvenuto il noto elenco prima citato e, all'interno di un faldone di colore grigio, documentazione riferibile alla ditta FAVAZZO Andrea.

Quanto alle **acquisizioni documentali**, per come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 15.10.2021, i militari hanno acquisito la D.U.P. per l'anno 2013 (all. 76.B) e la scheda di validazione (all. 76.A). Il titolo di conduzione delle particelle valorizzate nella scheda era rappresentato da un **contratto di affitto di fondi rustici** (all. 76.C), stipulato a Catania il **1° 01. 2013** tra la ditta in esame e tale PRIOLO Santo, nato a Catania il 26.7.1984, n.q. di concedente terreni in vari comuni della Sicilia e, tra questi, Castronuovo, Augusta, Avola, Baucina, Floridia, Noto, Pachino, Scicli, Sortino e Priolo Gargallo. L'atto recava estremi di una registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina del 3 maggio 2013 con numero 603, con allegata la copia fotostatica del documento di FAVAZZO Andrea ma non anche di PRIOLO Santo: non a caso, infatti, i militari non hanno rinvenuto traccia alcuna in banca dati anagrafe tributaria del concedente PRIOLO Santo, soggetto quindi inesistente. Inoltre, della registrazione non è stata rinvenuta traccia in banca dati SERPICO – anagrafe tributaria (all. 76.D e 76.E).

Quanto ai proprietari delle particelle indicate nella scheda di validazione, la G.d.F. ha verificato che, tra essi, non risultava proprio PRIOLO Santo.

La P.G. ha poi rinvenuto un'autocertificazione (all. 76.F) relativa allo stesso contratto appena citato, datata sempre 3 maggio 2013, in seno alla quale veniva riportata la presente notazione del dichiarante FAVAZZO Andrea: *“La fotocopia del contratto di affitto regolarmente registrata all'Ufficio Registro di Taormina in data 3 maggio 2013 Serie 3, n. 603 allegata alla presente e composta di sei pagine, è copia conforme all'originale tutt'oggi in mio possesso”*. L'Agenzia delle Entrate di Taormina, interpellata sul punto dalla G.d.F., ha però attestato l'inesistenza del contratto (all. 76.G), la circostanza che il dirigente dell'Agenzia indicato nel contratto non era più in servizio presso l'Ufficio di Taormina all'epoca dell'apparente registrazione e che i timbri erano difformi da quelli in uso all'Ufficio.

Tra i documenti rinvenuti risultano anche una richiesta di revoca di domanda unica di pagamento per l'anno 2014, priva di sottoscrizione, del FAVAZZO Andrea e del VECCHIO Giovanni (all. 76.H); una dichiarazione sostitutiva/autocertificazione avente ad oggetto un mandato di assistenza al C.A.A. Tutela e Lavoro Taranto 001, con decorrenza 01.01.2015 (all. 76.I); un altro mandato di assistenza, del 15.3.2014, al C.A.A. WORLD Service Catania 001 di VECCHIO Giovanni (all. 76.J).

Eloquente l'esito delle **acquisizioni informatiche** descritte dal testimone. In data 19.7.2016, presso il C.A.A. TUTELA E LAVORO CATANIA 001, in sede di perquisizione, è stato, infatti, eseguito un sequestro informatico. All'interno dell'*hard disk* di un p.c. in uso al C.A.A. sono stati rinvenuti vari *files*: un file pdf riproducente il documento di identità di FAVAZZO Andrea(all. 76.K), un *file word* contenente un mandato di assistenza in bianco (all. 76.I), un altro *file word* recante il mandato di assistenza con firme (e sottostante tratteggiatura, la stessa visibile nella carta d'identità) apposte con il metodo del copia-immagine (della carta di identità prima citata) delle sottoscrizioni (all. 76.M) ed ancora un *file pdf* (all. 76.U) con il mandato di assistenza sottoscritto con il metodo appena descritto.

In occasione della medesima perquisizione è stata, inoltre, rinvenuta una cartellina con le credenziali per l'accesso al SIAN di operatori del C.A.A. WORLD Service e, in particolare, di SCIGOLONE Giovanni (lo stesso le cui credenziali sono state utilizzate per la D.U.P. della ditta FAVAZZO Andrea) e di TANCREDI Alessandro¹.

Quanto al rinvenimento presso il C.A.A. del Vecchio degli elenchi riportanti (anche) il nome di Favazzo Andrea ed all'utilizzo delle credenziali di ulteriori operatori, si riporta (rinviando per maggiore approfondimento alla trattazione specifica della posizione di Faranda Aurelio Salvatore) all'esame dibattimentale di Vecchio Giovanni.

In particolare, all'udienza del 07.02.2022, il P.M. ha esibito all'imputato Vecchio il documento all. n. 1 (al verbale d'interrogatorio del 07.12.2016), rappresentato dal più volte richiamato **elenco di ditte in parte manoscritto e in parte dattiloscritto**, che *"è un elenco che ho compilato io, che ho mandato ad Antonio Grieci al momento del passaggio dal C.A.A. World Service al C.A.A. Tutela e Lavoro, era la comunicazione delle aziende che stavamo trasferendo al C.A.A. Tutela e Lavoro"*.

Le ditte ivi elencate sono accomunate dal fatto – come dichiarato dall'imputato – di essere state portate al C.A.A. del Vecchio da FARANDA

¹ Come riferito dal teste Pace, in ordine alle password rinvenute ed attraverso le quali erano state lavorate talune domande di pagamento, rilevano quella di Scicolone Giovanni, nato a Catania, il 28 marzo 1954 e di Tancredi Alessandro, nato a Vittoria, il 26 ottobre 1985, entrambi formalmente operatori presso il C.A.A. "World Service" 001 di Catania (ossia, il C.A.A. precedentemente curato da Vecchio Giovanni) (cfr. allegati 2M e 2N).

Aurelio Salvatore: alcune sono state inserite a penna, successivamente alla stesura al p.c., dal VECCHIO perché evidentemente mancavano nella stesura originaria.

Di seguito si riproduce l'immagine del citato elenco:

Alessandro "A."

Caro Antonio,
 ti invio, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere rinacciate subito
 lo sto già preparando i traslati con allegati i documenti di identità validi.
 Le ditte sono:

1) Attiari Giuseppe Davide	<i>- Dott. Alluni Salvatore</i>
2) Caci Emmanico	<i>- Fratelli Tomasi</i>
3) Carri Antonino Mirko Sebastiano	<i>- Spina Lucio</i>
4) Castello Giuseppe	<i>- Spina Lucio</i>
5) Favara Andrea	<i>- Spina Lucio</i>
6) Galli Andrea	<i>- Spina Lucio</i>
7) Masera Antonietta	<i>- Spina Lucio</i>
8) Mazzuchetti Innocenza	<i>- Spina Lucio</i>
9) Masera Giugliano	<i>- Spina Lucio</i>
10) Livato Vito	<i>- Spina Lucio</i>
11) Masera Agricola La Stella s.n.c. (0524 904013)	<i>- Spina Lucio</i>
12) Fu Pasquale Malvezzi Stefano	<i>- Spina Lucio</i>
13) Barbieri Mark Erman	<i>- Spina Lucio</i>
14) Calabrese Salvatore	<i>- Spina Lucio</i>
15) Canti Pasquale Carmelo	<i>- Spina Lucio</i>
16) Castelli Antonio	<i>- Spina Lucio</i>
17) Castelli Fausto	<i>- Spina Lucio</i>
18) L'Arrigo Giuseppe	<i>- Spina Lucio</i>
19) Simonetti Francesco	<i>- Spina Lucio</i>
20) Boncompagni Nuovo Isidoro	<i>- Spina Lucio</i>
21) Lambusta Vito	<i>- Spina Lucio</i>
22) Polonocchia Salvatore	<i>- Spina Lucio</i>
23) Polina Maria Nives	<i>- Spina Lucio</i>
24) Pizzolongo Antonio	<i>- Spina Lucio</i>
25) Favara Carmine	<i>- Spina Lucio</i>
26) Favara Giuseppe	<i>- Spina Lucio</i>
27) Castello Vito	<i>- Spina Lucio</i>
28) Casero Daria	<i>- Spina Lucio</i>
29) Maschio Antonio	<i>- Spina Lucio</i>
30) Maschio Società Cooperativa Agricola (0325 907081)	<i>- Spina Lucio</i>
31) Maschio Giuseppe	<i>- Spina Lucio</i>
32) Dielli Cristian	<i>- Spina Lucio</i>
33) Maschio Claudio	<i>- Spina Lucio</i>
34) Maschio Fausto	<i>- Spina Lucio</i>
35) Nardone Carlo Giovanni	<i>- Spina Lucio</i>
36) Favara Fausto	<i>- Spina Lucio</i>
37) Maschio Antonino	<i>- Spina Lucio</i>
38) Maschio Antonino	<i>- Spina Lucio</i>
39) Maschio Antonino	<i>- Spina Lucio</i>
40) Maschio Antonino	<i>- Spina Lucio</i>
41) Maschio Antonino	<i>- Spina Lucio</i>
42) Maschio Antonino	<i>- Spina Lucio</i>
43) Maschio Antonino	<i>- Spina Lucio</i>
44) Maschio Antonino	<i>- Spina Lucio</i>
45) Maschio Antonino	<i>- Spina Lucio</i>
46) Maschio Antonino	<i>- Spina Lucio</i>

L'imputato ha anche riferito che FARANDA Aurelio Salvatore gli era stato presentato una mattina, presso la scuola dove Vecchio insegnava, da tale Malerba Salvo, titolare di un'azienda agricola con la quale l'Istituto espletava il progetto di alternanza scuola/lavoro. A seguito di tale presentazione, il Faranda gli aveva chiesto disponibilità a presentare domande per ottenere i contributi Agea e Vecchio gli aveva dato appuntamento in studio: nella presentazione delle domande il Vecchio, della famiglia Faranda, ha trattato solo con Aurelio Salvatore.

In occasione della perquisizione della G.d.F. è stata rinvenuta una cartella recante la denominazione "Faranda" che, ha spiegato l'imputato, si riferiva ad Aurelio Salvatore e che conteneva i documenti relativi alle aziende "da lui portate": "il signor Faranda portava i documenti di identità, i contratti di affitto, noi gli davamo il mandato, si preparava il mandato, si dava il mandato, lui riportava il mandato col documento di identità, le cose, la documentazione occorrente per presentare la domanda e si presentavano le domande", sicché se l'azienda era intestata al signor x, era sempre il Faranda a portare i relativi documenti, anche

se, ha specificato l'imputato, può essere capitato che gli stessi fossero portati personalmente dall'interessato, ciò che non può affermare con esattezza perché lui non era sempre presente in studio. In ogni caso, allo studio erano presenti sia Terranova (quotidianamente) che Marchese.

Di seguito si riproduce l'immagine del citato elenco, contenuto nel *file* Excel:

	CUAA	DITTA	
		AMARU GIUSEPPE	FARANDA
		BARBERI MARK ERMES	FARANDA
		COCI CAROLINA (LA STELLA)	FARANDA
		COCI DOMENICO	FARANDA
		DI PASCQUALE MALVENTO CRISTIANO	FARANDA
		DOLCE MASCHIO MIRKO SEBASTIANO	FARANDA
		EMANUELE GIUSEPPE	FARANDA
		FAVAZZO ANDREA	FARANDA
		GALLO ANDREA	FARANDA
		MESSINA ANTONIETTA	FARANDA
		TROVATO VITO	FARANDA
		VISCONTE ANTONINA	FARANDA

VECCHIO operava con le sue credenziali attribuitegli quale responsabile C.A.A. World Service, però nel periodo di transizione al C.A.A. Tutela e Lavoro, non potendo usare la propria, faceva ricorso a credenziali fornitegli dall'ufficio nazionale Tutela e Lavoro e, principalmente, "PLABELLA", comunque utilizzata anche dai suoi operatori.

Quanto ai titoli Agea, dalla consultazione del registro titoli su banca dati SIAN, sono state estratte evidenze documentali sull'utilizzo di titoli AGEA da parte della ditta in esame (all. 76.N, 76.O e P), invero ottenuti a seguito della presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale di cui all'allegato 76.N, appena citato, presentata il 20 agosto del 2013.

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti né documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda (all 76.R).

Quanto agli accertamenti bancari, il teste ha riferito che il conto corrente utilizzato per l'accredito delle prebende (all. 76.T) era cointestato a COCI Domenico.

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione, è emerso che le particelle già utilizzate dalla ditta FAVAZZO Andrea erano state utilizzate negli anni precedenti anche dalla "Nuova Sicilia" s.a.s. di FARANDA Gianluca & C..

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

219), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione, cui per brevità si rinvia – Faranda Aurelio Salvatore svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della ditta formalmente intestata a Favazzo Andrea, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Favazzo; Vecchio Giovanni per aver, agendo quale braccio operativo di Faranda Aurelio Salvatore il quale gli aveva procacciato anche le pratiche relative a tale ditta (invero anch'essa inserita nell'elenco sopra riprodotto), istruito la pratica e inoltrato la domanda per l'anno 2013, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante peraltro la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, come dimostrato dall'esibizione di un contratto apparentemente registrato il primo giorno dell'anno, recante nondimeno il numero di prot. 603, stipulato con soggetto inesistente (il Priolo) del quale l'operatore non ha nemmeno acquisito il documento d'identità, a differenza del documento dello pseudo produttore (dal quale il Vecchio ha, infatti, ricavato, col metodo del copia-immagine, la firma da apporre alla falsa documentazione da produrre a vari Enti con l'unica finalità di lucrare indebitamente la contribuzione pubblica) che – invece – lo stesso deteneva scansionato nel proprio p.c., all'interno della cartella afferente al c.d. "gruppo Faranda", evidentemente pronto alla bisogna per il confezionamento – come in questo caso – di contratti falsi da esibire nelle domande uniche;

con riferimento all'imputazione di cui al capo 220), invece, previa esclusione delle contestate aggravanti, si deve dichiarare – nei confronti di entrambi gli imputati

– non doversi procedere per intervenuta prescrizione, essendosi il falso consumato in data 09.6.2013. Sul punto, il Collegio dà atto dell'errore materiale contenuto in dispositivo.

quanto all'imputazione di cui al capo 221, l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Favazzo, avendoli piuttosto ottenuti la società stessa solo successivamente ed a seguito di domanda di accesso alla Riserva nazionale; e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Favazzo Andrea si sarebbe reso fittiziamente titolare dell'omonima d.i. ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Luculano Sebastiano, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Favazzo Andrea risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli AG.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliumde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento "*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*" dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto "*occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo*" (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la ditta sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di

FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla d.i, Favazzo Andrea e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Favazzo Andrea), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, dalla consultazione del registro titoli su banca dati SIAN, sono state estratte evidenze documentali sull'utilizzo di titoli AGEA da parte della ditta in esame (all. 76.N, 76.O e P), invero ottenuti a seguito della presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale di cui all'allegato 76.N, presentata il 20 agosto del 2013, dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 222 a 226 ("Siria" soc. coop. agr.).

La società in esame, costituita in data 22.4.2013 con atto in Notar Giuseppe Dottore, avente sede legale in Tortorici, stradale S. Nagra n. 23, risulta legalmente rappresentata da Valerio Labia Giuseppe (titolare di omonima ditta individuale nonché socio della "Mercurio"), il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed all'appena visto Favazzo Andrea (all. 77.AC).

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
30810077278 (vgs. all. 77.e)	2013	Troina (FN) 19.08.2013	6.859,26	Galati Mamertino (MI)	Banca di Credito Cooperativo della valle del Fitalia 115410891382210000000400546	03.03.2014 (Vgs. All. 77.ab)	FN NAPI - FNNA 002 Operatore MILELLI O Giuseppe Alessandro

40806928103 (vgs. all. 77.r)	2014	Troina (I N) 09.05.2014	3.243,52 3.298,21 98,76	Galati Mamertino (ME)	Banca di Credito Cooperativo della valle del Fitalia IT5410891382210000000400546	22.10.2014 17.02.2015 19.10.2015 (Vgs. All. 77.ab)	FENAPI - ENNA 002 Operatore MILITELLO Giuseppe Alessandro
50268131864 (vgs. all. 77.t)	2015	Troina (I N) 15.07.2015	7.792,70	Galati Mamertino (MI)	Banca di Credito Cooperativo della valle del Fitalia IT5410891382210000000400546	23.05.2016 (Vgs. All. 77.ab)	FENAPI - ENNA 002 Operatore LOMBARDO PONTILLO Antonino

Quanto alla percezione dei **contributi comunitari**, grazie alla D.U.P. (all. 76.E) presentata per la campagna 2013, tramite il C.A.A. FENAPI ENNA 002, con operatore MILITELLO Giuseppe Alessandro, sono state accreditate in data 03.3.2014 in favore della società prebende per euro 6.859,26 presso l'Istituto B.C.C. Valle del Fitalia di Longi, Agenzia di Galati Mamertino.

A seguito della D.U.P. presentata per la campagna 2014 (all. 76.R), a mezzo dello stesso C.A.A. e dello stesso operatore, sul medesimo conto corrente la ditta ha ottenuto prebende in tre soluzioni: una del 22.10.2014, per euro 3.243,52, una per euro 3.298,21 del 17.2.2015 e la terza, di euro 98,76, del 19.10.2015.

A seguito della D.U.P. per l'anno 2015, presentata a mezzo dello stesso C.A.A. e dello stesso operatore (all. 77.T), la ditta ha ottenuto prebende in unica soluzione di pagamento, in data 23.5.2016, per euro 7.792,70.

Quanto alle **acquisizioni documentali**, per come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 15.10.2021, il nominativo della società "Siria" (con soci Favazzo Andrea e Dolcemaschio Mirko Sebastiano), così come quello della ditta "Favazzo Andrea", è risultato tra quelli inseriti nel noto elenco sequestrato in occasione della perquisizione presso il C.A.A. WORLD Service Catania 001 di VECCHIO Giovanni (all. 77.A).

In data 17.01.2017 la G.d.F. ha richiesto al C.A.A. Nazionale FENAPI la consegna del fascicolo aziendale (all. 77.B), ad evasione della cui richiesta è, però, pervenuta solo un'autocertificazione *"sottoscritta in data 11 febbraio 2016 da Valerio Labia Giuseppe dove dichiarava, lo stesso annullava il mandato di rappresentanza*

conferito a suo tempo al C.A.A. Fenapi Enna 002 che, come detto, all'epoca era rappresentato da Militello Giuseppe Alessandro" (all. 77.B).

La G.d.F. è stata, dunque, di fatto costretta estrapolare i documenti integranti il fascicolo aziendale dalla banca dati SIAN.

Quanto alle **acquisizioni documentali**, per come riferito dal teste Nastasi,

- relativamente alla **campagna agricola 2013**, all'allegato 77.D è catalogata la scheda validazione, in seno alla quale sono state valorizzate varie particelle ubicate in diversi comuni siciliani: Agrigento, Alessandria della Rocca, Castronuovo di Sicilia, Favara, Gibellina, Marsala, Mazzarino, Naro, Paceco, Racalmuto, Resuttano, Ribera, Salaparuta, Salemi, Sciacca e Scordia. La correlata D.U.P. è, invece, catalogata all'all. 77.E. Il titolo di conduzione indicato (all. 77.D) è rappresentato da un **contratto di affitto di fondi rustici**, stipulato in tesi il 01.4.2013 per la durata di cinque anni (fino al 31.3.2018); sennonché, la consultazione della banca dati SERPICO (all. 77.F) non ha consegnato traccia alcuna di registrazione del contratto;

di contro, il portale Sis.Ter. ha consentito al personale operante di ricostruire la titolarità delle particelle valorizzate ed asseritamente concesse in godimento alla ditta in esame (all. 77.G), restituendo le seguenti **anomalie**:

quanto al terreno di cui al fg. 64, part. 29, ubicata in Castiglione di Sicilia e di proprietà del Demanio Foreste ramo Agricoltura e Foreste, non v'era traccia di concessione alcuna in favore di privati dal 2013 al 2016 (v. all. 77.H: "*La particella di terreno ricadente nel comune di Castronuovo di Sicilia, foglio di mappa 64 particella 29 fa parte del demanio foreste gestite da questo ufficio e dagli atti non risultano rilasciate concessioni negli anni dal 2013 al 2016*");

quanto alla particella di proprietà di Giacalone Caterina, classe 1917 (all. 77.I), non v'era traccia di registrazione alcuna di contratti di concessione in godimento a terzi né di pagamento di imposte (all. 77.J);

quanto alla part. 138 in Sciacca, di proprietà di Cusumano Calogero e di Graci Lucia, non v'era traccia di registrazione di contratti o di pagamenti imposte (all. 77.K e 77.L);

inoltre, gli effettivi proprietari, escussi a s.i.t. in data 30.11.2017 (verbale acquisito all'udienza del 19.10.2021), hanno dichiarato di non aver mai concesso in affitto alla società i terreni di loro proprietà: "*Domanda Che attività svolge? Risposta: Sono da poco pensionato; in precedenza svolgevo l'attività di bracciante agricolo e*

dipendente di imprese edili; Domanda: È proprietario di terreni ad uso agricolo? Dove sono ubicati? Risposta: Sì, sono proprietario di alcuni appezzamenti di terreno siti in Caltabellotta e Sciacca. Domanda: Le poniamo in visione la visura catastale relativa ad un terreno di sua proprietà identificato in catasto al foglio di mappa 101 del Comune di Sciacca, particella 138. A quale uso è adibito tale immobile? Risposta: Si tratta di un terreno destinato a pascolo, utilizzato da mio genero RIBECCA Cosimo, nato a Ribera il 25.12.1982, che si limita a mietere l'erba che cresce spontaneamente per uso foraggio. Domanda: A partire dal 01.01.2010, ricorda di avere mai concesso in affitto e/o in comodato il terreno in questione? Risposta: Non ho mai concesso a nessuno che non sia mio genero" (dello stesso tenore le dichiarazioni della Graci;

quanto al terreno sito in Salemi, al fg. 8, part. 15, di proprietà di Grupposo Grazia Elvira e Marisa Margherita, classe 1938 e 1942 (all. 77.M), non v'era traccia di registrazioni né di pagamento di imposte; inoltre, le effettive proprietarie, escusse a s.i.t. in data 23.11.2017 e 05.12.2017 (verbali acquisiti all'udienza del 19.10.2021), hanno dichiarato di non aver mai concesso in affitto alla società i terreni di loro proprietà: "Domanda: sig.ra Grupposo Grazia Elvira che attività svolge? Risposta: Ero insegnante a Marsala, ma attualmente, da circa 15 anni sono pensionata; Domanda: sig.ra Grupposo Grazia Elvira è proprietaria di terreni ad uso agricolo (se sì, dove sono siti gli stessi)? Risposta Sì, sono proprietaria di terreni. L'ho acquisiti per successione da parte dei miei genitori: da parte di mio padre circa 20 anni fa, mentre da mia madre circa 5 anni fa. Tali terreni si trovano nel comune di Salemi, in contrada Dimina. Inoltre possiedo altri terreni all'interno del territorio del comune di Marsala. Preciso che tutte queste proprietà sono da me possedute a metà con mia sorella; ... Omissis ... A tal proposito si dà atto che alla parte vengono poste in visione le visure catastali dalle quali si evince il titolo di proprietà della parte. Domanda: sig.ra Grupposo Grazia Elvira, i terreni in questione a quale utilizzo sono adibiti? Risposta: Ricordo che da diverse decine di anni questi terreni sono in stato di abbandono. Io e mia sorella ce ne siamo sempre disinteressate; Domanda: sig.ra Grupposo Grazia Elvira, a partire dal 01 gennaio 2010, ricorda di aver mai concesso in affitto e/o in comodato i terreni indicati nelle visure catastali poste in visione? Risposta: No, non ho mai concesso in affitto e/o in comodato i terreni indicati nelle visure catastali poste alla mia visione. Né ho concordato verbalmente accordi con terze persone per il loro utilizzo" (di analogo tenore le dichiarazioni della sorella comproprietaria);

infine, quanto al terreno in Agrigento, ubicato al fg. 17, part. 101, di proprietà di Russo Giacomo (all. 77.O), non v'era traccia di registrazione di contratti né di pagamento di imposte (all. 77.P);

- per le campagne agricole 2014 e 2015, D.U.P. e schede di validazione hanno esibito il medesimo titolo di conduzione, esponendo nelle denunce una superficie complessiva di 102 ettari nei tre anni in esame, perpetuando, quindi, le stesse anomalie.

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in MILITELLO Giuseppe Alessandro per le campagne 2013 e 2014; per il 2015 in LOMBARDO PONTILLO Antonino.

Quanto ai titoli Agea, per l'annata il 2013 (all. 77.U) sono stati riconosciuti, per effetto della domanda di accesso alla riserva nazionale, n. 48 titoli, per un controvalore di euro 7.207,83; gli stessi titoli (all. 77.W) per l'anno 2014. All'allegato 77.U è poi catalogata la domanda presentata ai sensi della riforma P.A.C., in esito alla quale sono stati riconosciuti alla ditta in esame, per il 2015, n. 71 titoli (all. 77.X), con un incremento di valore per il 2016 e per il 2017 (all. 77.Y e 77.Z).

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti né documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda (all. 77.AA).

Quanto agli accertamenti bancari, il teste ha riferito che l'attività della G.d.F. aveva consentito di tracciare il conto corrente n. 400546, radicato presso la B.C.C. della Valle del Fitalia di Longi, Agenzia di Galati Mamertino, con delega ad operare in capo a VALERIO LABIA Giuseppe (all. 77.AB).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle utilizzate dal "Siria" sono state utilizzate negli anni precedenti anche dalla "Pascoli Verdi", dalla "Volpe" s.a.s. di FARANDA Settimo Ivan, dalla società "Favella" e dalla ditta individuale "PENNINO Filippo".

Un ultimo fattore, sempre rivelatore della riconducibilità (anche) di tale società a tutte quelle gestite di fatto da Faranda Aurelio Salvatore è rappresentato dalla medesima data di costituzione ed a ministero del medesimo Notaio (Dottore Giuseppe, al quale il Faranda, in sede d'interrogatorio, ha detto di aver deciso di rivolgersi in blocco per ottenere un risparmio delle spese notarili) di svariate aziende con i medesimi soggetti utilizzati ora quali l.r. ora quali soci nei vari intrecci societari. Si consideri, nello specifico, quanto dichiarato dal teste Grasso all'udienza del

10.11.2021: “Ad esempio la società Braila, le Quattro Stelle (con I.r. il già visto Iuculano Sebastiano, I.r. anche della “Terra e Sole”, n.d.e.), Siria (con I.r. Valerio Labia Giuseppe soci Dolcemaschio Mirko Sebastiano e Favazzo Andrea, n.d.e.), la Principessa (legalmente rappresentata da Rotondo Cristian, titolare dell’omonima ditta individuale nonché socio della “Mercurio”, il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Favazzo Andrea, n.d.e.), Mercurio (con soci Valerio Labia Giuseppe e Favazzo Andrea, n.d.e.), San Basilio (legalmente rappresentata da Lombardo Giacomo, il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Rotondo Cristian, n.d.e.) e Belladonna (con socio Lombardo Giacomo, n.d.e.) sono state costituite tutte il 22 aprile 2013 (e registrate il 07.5.2013, n.d.e.), tutte lo stesso giorno e alcuni, per dire, nella compagine societaria avevano... Ad esempio nella Principessa c’era rappresentante legale Rotondo Cristian e lo stesso risultava poi come socio nella San Basilio, costituita lo stesso giorno, cioè c’era anche la presenza, diciamo, in diverse società degli stessi soggetti che si alternavano nella figura o di socio o di rappresentante legale. E poi anche la Minosse, la San Pietro, la San Francesco e la Dottorello in data 16 aprile 2013, tutte lo stesso giorno pure queste qua”. È evidente la regia unica, in capo a Faranda Aurelio Salvatore, di tale intreccio intersoggettivo, i cui esponenti figurano, non a caso, negli elenchi custoditi da Vecchio Giovanni racchiudenti le aziende agricole procacciategli dal primo.

ALLEGATO "A"

Caro Antonio,

ti invio, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere rilasciate subito. Io sto già preparando i mandati con allegati i documenti di identità validi.

Le ditte sono:

- ~~1) Amari Giuseppe Davide~~
- ~~2) Cnei Domenico~~
- ~~3) Dolcemaschio Mirko Sebastiano~~
- ~~4) Emanuele Giuseppe~~
- ~~5) Favazzo Andrea~~
- ~~6) Gallo Andrea~~
- ~~7) Messina Antonietta~~
- ~~8) Montemingo Bruna~~
- ~~9) Nicolae Gheorghe~~
- ~~10) Trovato Vito~~
- ~~11) Succata Agraria La Stella s.a. (07241040833)~~
- ~~12) Di Pasquale Malvento Cristiano~~
- 13) Barberi Mark Ernes
- 14) Calabrese Salvatore
- 15) Conti Pasquale Carmelo
- 16) Caruso Giovanni
- 17) Castelli Fausto
- 18) D'Arrigo Giuseppe
- 19) Simone Francesco
- 20) Montempo Scavo Emilia
- 21) Lambusta Vito
- 22) Dolcemaschio Salvatore
- 23) Duina Maria Nives
- NO 24) ~~Picci Mauro Antonio~~ (DECEIUTO?)
- 25) Favazzi Carmelina
- 26) Ferraro Giuseppe
- 27) Giannillo Vito
- 28) Giocci Davide
- 29) Muschio Antonio
- 30) Mercurio Società Cooperativa Agricola (03259070831)
- 31) Mirici Cappa Giuseppe
- 32) Biddi Cristian
- 33) Marino Claudia
- 34) Marino Desirè
- 35) Santopocito Carlo Giovanni
- 36) Faro Federico
- 37) ~~Di Maria Antonietta~~
- 38) Belfiore Giovanna
- 39) Culosi Saveria
- 40) Conti Sebastiano
- 41) Caracci Davide
- 42) Rizzo Giovanni
- 43) Di Mauro Antonio
- NO 44) ~~Casagrande Ignazio~~ UNICAA
- NO 45) ~~Casagrande Attilio~~ UNICAA
- 46) La Volpi Santa

- Dotti Albani Salvatore
- Primaldi Carmelo
- Spina Totiale
- Tanna Sullitana
- Nicolae IOSIF ARIAN
- Sec. Biondi
- " Wellehammer
- Conditore Giacomo
- Mastromarino
- Sa. Minosse
- " La Principessa
- Rotondo Cristina
- Sec. San Paolo
- Turchi Roberto
- Sec. San Paolo
- " San Pietro
- Mastromarino

Ci sentiamo
Ciao Gianni

	CUAA	DITTA	
		AMARU GIUSEPPE	FARANDA
		BARBERI MARK ERMES	FARANDA
		COCI CAROLINA (LA STELLA)	FARANDA
		COCI DOMENICO	FARANDA
		DI PASCQUALE MALVENTO CRISTIANO	FARANDA
		DOLCE MASCHIO MIRKO SEBASTIANO	FARANDA
		EMANUELE GIUSEPPE	FARANDA
		FAVAZZO ANDREA	FARANDA
		GALLO ANDREA	FARANDA
		MESSINA ANTONIETTA	FARANDA
		TROVATO VITO	FARANDA
		VISCONTE ANTONINA	FARANDA

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

222), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Valerio Labia Giuseppe, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario per le campagne 2013 e 2014, esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e comunque non registrati e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Valerio Labia, come si evince dalla stessa trama soggettiva che, legando anche il Valerio Labia – parimenti inserito, insieme al socio Favazzo Andrea (di cui si è detto sopra e che qui deve intendersi richiamato) al c.d. gruppo Faranda, come “assemblato” dal Vecchio sotto la guida di Aurelio Salvatore – concorre a comporre un mosaico di personaggi ai quali vengono attribuite varie qualifiche, ora di socio, ora di l.r., in seno a società (quasi) sempre vuote, le cui domande di contribuzione vengono lavorate dal Vecchio (il quale, come visto, aveva sul punto stretto un patto illecito con Faranda Aurelio Salvatore), allo scopo di

schermare la reale presenza di quest'ultimo, effettivo (co)fruitore delle prebende pubbliche;

223), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere questi volontariamente provveduto, concorrendo moralmente con l'interposto produttore Valerio Labia Giuseppe – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione (2013 e 2014): il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

224), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Valerio Labia Giuseppe, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario per la campagna 2015, esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Valerio Labia;

225), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere questi volontariamente provveduto, concorrendo moralmente con l'interposto produttore Valerio Labia Giuseppe – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2015): il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 226), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Valerio Labia, avendoli piuttosto ottenuti la società stessa solo successivamente ed a seguito di domanda di accesso alla Riserva nazionale; e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Valerio Labia Giuseppe si sarebbe reso fittiziamente titolare della "*Siria società cooperativa agricola*" ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i

diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Valerio Labia Giuseppe, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Valerio Labia Giuseppe risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli AG.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive

delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *“colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all’interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l’investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato”* dall’art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all’atto dell’attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all’apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l’effetto *“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo”* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v’è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la cooperativa sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla cooperativa intestata al Valerio Labia Giuseppe e da quest’ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell’Unione Europea per il tramite dell’AGEA; in altri termini, non v’è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all’intestazione della compagine al Valerio Labia Giuseppe), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all’aiuto, per l’annata il 2013 (all. 77.U) sono stati riconosciuti, per effetto della domanda di accesso alla riserva nazionale, n. 48 titoli, per un controvalore di euro 7.207,83; gli stessi titoli (all. 77.W) per l’anno 2014. All’allegato 77.U è poi catalogata la domanda presentata ai sensi della riforma P.A.C., in esito alla quale sono stati riconosciuti alla ditta in esame, per il 2015, n. 71 titoli (all. 77.X), con un incremento di valore per il 2016 e per il 2017 (all. 77.Y e 77.Z), dal che, in

manca della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 227 a 229 (d.l. "Messina Carmelo").

La ditta in esame, identificata con partita I.V.A. n. 052787087470, ha sede in Mazzarone, in via Rolla n. 1. MESSINA Carmelo, titolare della ditta, è anche legale rappresentante della "San Rocco".

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

TENTATIVO - DOMANDA UNICA

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2015	54763212708 <i>(Domanda Iniziale e PSR) con allegato tecnico n 50268602898 Vgs All. 78.o</i>	Meri (ME)	CAA FENAPI - MESSINA - 006 Operatore: Catalano	15.06.2015	MESSINA Carmelo
	2016	6026412234_ collegata alla scheda di validazione 60380889224 (Vgs All. 78.h). <i>(non è stato possibile rilevare l'ultimo numero della domanda, poiché, a seguito delle attività di p.g. poste in essere, la domanda risulta Ritirata e rimossa dalla Banca dati SEAN Per € 1.643,14 (l'importo risulta in controllo ma non erogato)</i>	Catania (MI)	TUTELA E LAVORO - CATANIA (00) I Operatore: Marchese Giorgio	13.06.2016	MESSINA Carmelo

Il teste, Brig. Nastasi, ha così ricostruito in udienza le domande presentate dalla ditta in esame.

MESSINA Carmelo, n.q. di titolare dell'omonima ditta, ha formulato D.U.P. per le campagne 2015 e 2016 (all. 78.O e 78.H), a fronte della quali non è stato, tuttavia, erogato alcun contributo in favore dell'impresa istante. Le domande sono state avanzate, per il 2015, per il tramite del C.A.A. FENAPI MESSINA 006, per mano dell'operatore Catalano Angelo Giovanni e, per il 2016 (all. 78.H), per il tramite del C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001, con l'operatore Marchese Giorgio.

Il nominativo di MESSINA Carmelo, come illustrato dal teste, era invero già emerso dall'esame del più volte evocato foglio (contenente l'elenco delle imprese di fatto riconducibili al c.d. gruppo Faranda) rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni in sede di perquisizione del 19.7.2016 (v. macro allegato 2.AS) e, nell'occasione, caduto in sequestro:

ALLEGATO "A"

- Caro Antonio,
 Ti invio, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere rilasciate subito
 lo sto già preparando i mandati con allegati i documenti di identità validi.
 Le ditte sono
- ~~1) Annunzi Giuseppe Davide~~
 - ~~2) Cocci Domenico~~
 - ~~3) Dolcemaschio Mirko Sebastiano~~
 - ~~4) Emanuele Giuseppe~~
 - ~~5) Favazzo Andrea~~
 - ~~6) Gallo Andrea~~
 - ~~7) Messina Antonietta~~
 - ~~8) Montanungna Beniamino~~
 - ~~9) Nicolaci (Strooghe)~~
 - ~~10) Trovato Vito~~
 - ~~11) Società Agraria La Stella s.a. (07243040833)~~
 - ~~12) Di Pasquale Malvenza Cristina~~
 - 13) Barberi Mark Ermen
 - 14) Calabrese Salvatore
 - 15) Conti Pasquale Carmelo
 - 16) Costantini Cristiano
 - 17) Caselli Fausto
 - 18) D'Arrigo Giuseppe
 - 19) Simeone Francesca
 - 20) Montempru Scavo Fortina
 - 21) Lambusta Vito
 - 22) Dolcemaschio Salvatore
 - 23) Diina Maria Nives
 - 24) ~~PEZZO Marco Antonio~~ (DELETTUO?)
 - 25) Favazzo Carmelina
 - 26) Ferrara Giuseppe
 - 27) Battistello Vito
 - 28) Cierni Davide
 - 29) Muschio Antonio
 - 30) Mercurio Società Cooperativa Agricola (03259070833)
 - 31) Mirra Cosipa Giuseppe
 - 32) Biddi Cristina
 - 33) Marino Claudio
 - 34) Marino Dario
 - 35) Santonocito Carlo Giovanni
 - 36) Fato Federico
 - 37) ~~De Maria Antonietta de Trovato~~
 - 38) Belluso Giovanna
 - 39) Culosi Saveria
 - 40) Conti Sebastiano
 - 41) Caracci Davide
 - 42) Rizzo Ottaviano
 - 43) Di Mauro Antonio
 - 44) ~~Caracci Ignazio~~ (VICIA)
 - 45) ~~Caracci Antonio~~ (VICIA)
 - 46) Di Vito Santa
- Ci salutiamo
 Ciao Gianni

- Dott. All'uni. Calabrese
- Primaldi Carmelo
- Spataro Daniele
- Tommaso Scallibara
- Nicolaio Lucio MARINO
- Sec. Biondi
- " Belladonna
- Combarolo Giacomo
- Messina Teo
- Sa. Marino
- " La Petrucci
- Rotondo Cristiano
- Sec. San Rallo
- Trulli Roberto
- Sec. San Rallo
- " San Rallo
- Marina Carmelo

Nella stessa occasione era stata, peraltro, rinvenuta una cartella gialla, denominata "Luigi da caricare a MESSINA CARMELO" (all. 78.A), con all'interno

la D.U.P. per l'anno 2014 riferibile alla ditta MESSINA Luigi (non già Carmelo: i due, peraltro, risultano essere parenti), istruita dal CAPUTO Antonio presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò: chiare le indebite cointeressenze – “sapientemente” giostrate dagli operatori C.A.A. di volta in volta interessati e, in specie, dal Vecchio e dal Caputo – tra presunti produttori, in realtà utilizzati quali meri prestanome dai gestori di fatto che avevano tutto l'interesse, stanti pregiudizi da cui erano gravati, a non comparire ufficialmente nelle domande di contribuzione pubblica.

All'interno della carpetta è stata, inoltre, rinvenuta una scrittura privata avente ad oggetto la revoca del mandato al C.A.A. COLDIRETTI s.r.l. nazionale (all. 86.P), sottoscritta il 23.3.2015 (solo) da MESSINA Luigi, comunicazione che, peraltro, recava una divergenza tra il nome del rappresentante legale del C.A.A. nazionale (Grandolini Raffaele) e quello indicato nell'atto (Biso Antonio); infine, ad evidenziare ancor di più la falsità di tutta la documentazione esaminata, risulta che il MESSINA Luigi, alla data della (presunta) sottoscrizione della revoca del mandato, si trovava ristretto in carcere (all. 86.Q).

Quanto ai **titoli di conduzione**, i militari hanno rinvenuto **quattro contratti di affitto**, in apparenza stipulati il 10.5.2013 (i primi tre) ed il 06.6.2014 (il quarto), registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone ai nn. 665, 666, 667 e 382 (all. 78.C, 78.D, 78.E e 78.F), sottoscritti da MESSINA Luigi ed indicati nelle D.U.P. e nelle schede di validazione di MESSINA Carmelo.

I militari, sempre in sede di perquisizione, hanno poi rinvenuto anche una **cartella verde**, recante la dicitura “*MESSINA Carmelo*”, all'interno della quale era custodita la copia della D.U.P. per l'anno 2014 da MESSINA Luigi (all. 86.G), invero presentata in data 10.6.2014 in sostituzione di altra D.U.P., già sottoscritta (all. 78.B) per l'anno 2014, il tutto insieme ad un mandato di assistenza sottoscritto da MESSINA Carmelo in favore del C.A.A. TUTELA e LAVORO: in altri termini, all'interno della cartella verde riferibile a MESSINA Carmelo era presente documentazione riferibile invece a MESSINA Luigi, segno evidente dell'interscambiabilità dei vari prestanome (totalmente messi a disposizione del Faranda Aurelio Salvatore) da parte degli operatori. A fronte di tale situazione fattuale, la G.d.F. non ha, infatti, rinvenuto documentate cessioni o atti di trasferimento o di affitto di aziende da MESSINA Luigi a MESSINA Carmelo che legittimassero il subentro di questo nelle posizioni giuridiche del primo, invero detenuto – giova rammentarlo – dal 13.6.2014.

Parimenti, non è stato rinvenuto alcun documento d'identità allegato ai contratti su citati – riferibili comunque a MESSINA Luigi e non a MESSINA Carmelo –, in seno ai quali, peraltro, v'erano indicate come concedenti persone già decedute ben prima della stipula (aspetto che verrà approfondito nella trattazione della d.i. Messina Luigi).

Mette, parimenti, conto rilevare – ancora sotto il profilo della natura formale dell'intestazione dell'omonima d.i. a Messina Carmelo (soggetto messosi a piena disposizione) da parte di Faranda Aurelio Salvatore – l'apporto dichiarativo del consulente Pietro Santangelo, il cui verbale è stato acquisito all'udienza dell'11.10.2021:

"D.: Si è mai occupato di costituzioni di società e/o aziende?"

R.: Normalmente mi capita di effettuare delle consulenze per la costituzione di nuove aziende e dopo aver definito insieme ai miei clienti la forma societaria da adottare, definita la forma societaria da costituire, per i successivi adempimenti viene contattato il Notaio prescelto dalle parti.

D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore e/o altri componenti della sua famiglia?

R.: Conosco FARANDA Aurelio Salvatore, lo stesso mi è stato presentato da un mio cliente MALERBA Salvatore. Non conosco direttamente altri componenti della sua famiglia e non ho frequentazioni con lo stesso fatta eccezione per le volte che lo stesso è venuto presso il mio studio 4/5 volte e tante volte mi ha contattato telefonicamente. Inoltre, ricordo che in un paio di occasioni mi sono sentito telefonicamente con uno dei suoi fratelli— molto probabilmente Davide — per delle trasmissioni di pratiche telematiche.

D.: Ha provveduto a costituire aziende per conto di FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Non ho mai costituito aziende per suo conto. Ricordo che per conto di FARANDA Aurelio Salvatore e su sua specifica richiesta ho provveduto ai seguenti adempimenti:

[...]

5. Fascicolo intestato "SAN ROCCO" (il cui l.r. è sempre Messina Carmelo, n.d.e.) Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Cambio dell'Amministratore da SPASARO Giuseppe Natale a MESSINA Carmelo;

Procura a firma di MESSINA Carmelo”.

Infine, quale ultimo dato rilevante – sempre nel senso della falsità dei contratti esibiti nelle domande uniche –, va rilevato che la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia di registrazione di contratti di affitto ovvero di pagamenti di imposte riferibili ai contratti citati (all. 78.I).

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in Catalano Angelo Giovanni, quale responsabile ed operatore per la D.U.P. anno 2015 (all. 78.O) ed in La Bella Pio Luigi (o meglio, l'utilizzo delle sue credenziali presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni), quale responsabile per la D.U.P. del 2016, mentre, come operatore, Marchese Giorgio.

Non risultano titoli Agea in capo alla ditta in esame.

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, è emerso che la partita I.V.A. è stata attribuita e “cessata” lo stesso giorno (all. 78.K): al riguardo, la G.d.F. ha invero rinvenuto anche la copia di una dichiarazione di attribuzione di partita I.V.A. del 18.5.2015 (tre giorni dopo la prima attribuzione con immediata cessazione), della quale però non risultava traccia in banca dati anagrafe tributaria (all. 78.L). Quanto al resto, come al solito, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti né documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda.

Quanto agli accertamenti bancari, i militari hanno accertato che il conto corrente indicato in D.U.P. recava gli estremi identificativi ricavabili dall'allegato 78.N (deposito a risparmio n. 47942287, acceso presso l'Agenzia Poste Italiane di Caltagirone, intestato alla ditta individuale MESSINA Carmelo). Non risulta alcuna traccia di accrediti correlati alle D.U.P. su indicate.

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle utilizzate dalla ditta MESSINA CARMELO erano già state utilizzate negli anni precedenti anche dalla “Domingo” s.a.s. di FARANDA Aurelio Salvatore, dalla ditta MESSINA Luigi, dalla “Allevamento Calutino” società cooperativa agricola e dalla “Gioia” società cooperativa agricola.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

227), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Messina Carmelo, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario per le campagne 2015 e 2016, esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e tentando di riceverne i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Messina; sul punto, quanto agli eloquenti intrecci societari idonei, se letti unitariamente, a disvelare l'identità del disegno criminoso e la compartecipazione soggettiva dei vari coimputati, si consideri che, nell'analisi della presenta ditta, è già stato messo in evidenza che "Il nominativo di MESSINA Carmelo, come illustrato dal teste, era invero già emerso dall'esame del più volte evocato foglio rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni in sede di perquisizione del 19.7.2016 (v. macro allegato 2.AS) e, nell'occasione, caduto in sequestro. Nella stessa occasione era stata, peraltro, rinvenuta una **cartella gialla**, denominata "Luigi da caricare a MESSINA CARMELO" (all. 78.A), con all'interno una D.U.P. per l'anno 2014 riferibile alla ditta MESSINA Luigi (non già Carmelo: i due, peraltro, risultano essere parenti), istruita dal CAPUTO Antonio presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò"; ed ancora, si consideri che, all'interno della cartella verde riferibile a MESSINA Carmelo, era presente documentazione riferibile invece a MESSINA Luigi, segno evidente dell'interscambiabilità dei vari prestanome (totalmente messi a disposizione del Faranda Aurelio Salvatore) da parte degli operatori; illuminante, infine, l'incrocio delle particelle già utilizzate da altra società intestata a Faranda Aurelio Salvatore, la "Domingo"; la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *"In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività*

difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)" (Cass. n. 36199/20);

228), previa esclusione dell'aggravate della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere questi volontariamente provveduto, concorrendo moralmente con l'interposto produttore Messina Carmelo – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2016): il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 229), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Messina, non detenendone anzi la ditta nella propria disponibilità e, quanto alla ditta stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Messina Carmelo si sarebbe reso fittiziamente titolare dell'omonima d.i. ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Messina Carmelo, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Messina Carmelo risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli AG.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla

sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, inverò, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento "*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*" dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto "*occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo*" (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Sennonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la d.i. sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla d.i. del Messina Carmelo e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Messina Carmelo), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, non sono proprio risultati **titoli Agea** in capo alla ditta in esame, dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 230 a 234 ("La Principessa" soc. coop. agr.).

La società in esame, costituita in data 22.4.2013 (inattiva al Cerved) con atto in Notar Giuseppe Dottore (all. 79.A), avente sede legale in Caltagirone, via Ardito n. 52, risulta legalmente rappresentata da Rotondo Cristian (titolare dell'omonima ditta individuale nonché socio della "Mercurio"), il quale ne è anche socio unitamente ai già visti Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Favazzo Andrea (all. 77.AC).

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICIO	
30810034 956 (vgs all. 79.d)	2013	Cesarò (ME) 27.06.2013	14.561,93	--	--	03.03.2014 (vgs all. 79.ug)	COL DIRETTI - MESSINA 005 Operatore ANTONIO CAPUTO Correo

							DI MARCO MARINELLA (per scheda di validazione)
40809376 979 (vgs all. 79.l)	2014	Cesaro' (ME) 02.06.2014	21.815,3 8 141,57 197,79 495,58	Caltagirone (CT)	Banca Nuova IT241051328391080457 0309562	27.05.2015 16.06.2015 01.07.2015 19.10.2015 (vgs all. 79.ag)	COL DIRETTI - MESSINA 005 Operatore MADIMARCO Correo DI MARCO MARINELLA (per scheda di validazione)
50268061 731 (vgs all. 79.q)	2015	Avellino 12.07.2015	24.362,6 9 270,72	Caltagirone (CT)	Banca Nuova IT241051328391080457 0309562	01.07.2016 13.10.2016 (vgs all. 79.ag)	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LABELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni/TERRANOVA Salvatore
60264366 257 (vgs all. 79.s)	2016	Catania 14.06.2016	18.207,9 1 5.561,09 4.438,88 376,78	Caltagirone (CT)	Banca Nuova IT241051328391080457 0309562	03.11.2016 01.03.2017 27.06.2017 (vgs all. 79.ag) 13.10.2017 (ALLEG ATO 79.n)	TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore GIORGIO MARCHI SE

Il teste, Brig. Nastasi, ha così ricostruito, all'udienza del 15.10.2021, le domande presentate dalla società in esame ed i relativi contributi comunitari percepiti:

- la D.U.P. per l'anno 2013 (all. 79.D) è stata proposta tramite il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di CAPUTO Antonio e dell'operatrice DI MARCO Marinella: il 03.3.2014 la società ha ricevuto prebende per euro 14.561,93 (con assegno spedito al titolare dell'azienda, v. all 79.AG);

- la D.U.P. per l'anno 2014 è stata proposta tramite il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 e curata dall'operatrice DI MARCO Marinella (all. 79.L); la società ha ricevuto prebende in quattro soluzioni, con accrediti sul conto corrente in BANCA NUOVA di Caltagirone: nel dettaglio, euro 21.815,38 in data 27.5.2015, euro 141,57 in data 16.6.2015, euro 197,79 in data 01.7.2015, euro 495,58 in data 19.10.2015;

- la D.U.P. per l'anno 2015 (all. 79.Q) è stata proposta tramite il C.A.A. TUTELA e LAVORO AVELLINO 001 ma lavorata, di fatto, presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di Vecchio Giovanni, con credenziali riferibili a Pio Luigi La Bella, ma di fatto utilizzate da VECCHIO Giovanni e da TERRANOVA Salvatore: la società ha ricevuto prebende per euro 24.362,69 in data 01.7.2016 e una seconda *tranche*, di euro 270,72, in data 13.10.2016;

- la D.U.P. per l'anno 2016 (all. 79.V) è stata proposta tramite il C.A.A. TUTELA e LAVORO AVELLINO 001 ma lavorata, di fatto (come per l'anno 2015), dal C.A.A. di VECCHIO Giovanni, con operatore MARCHESE Giorgio (ciò che si ricava dalla stampigliatura delle credenziali sulla D.U.P.); la società ha percepito prebende in quattro soluzioni: la prima (all. 79.AG), di euro 18.207,91, in data 3.11.2016, la seconda di euro 5.561,09 in data 1.3.2017, la terza di euro 4.438,88 in data 27.6.2017, l'ultima, di euro 376,78 (all. 79.AL), in data 13.10.2017.

Quanto alle acquisizioni documentali, il teste ha riferito che anche la denominazione e la traccia della società "La Principessa" erano emersi in esito alla citata perquisizione del 19.7.2016 presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 del VECCHIO Giovanni: all'interno del foglio sequestrato e più volte citato comparivano, infatti, anche i nominativi del suo rappresentante legale ROTONDO Cristian, così come quelli delle società "San Basilio" e "San Rocco".

Orbene, similmente a quanto fatto con riferimento ad altre società e ditte individuali, il 16.01.2017 la G.d.F. ha avanzato al C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni richiesta di consegna della documentazione integrante il fascicolo aziendale della società in esame, che è stata effettivamente acquisita dai militari (all. 70.A). In pari data è stata richiesta al C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 001 di PISCIONERI Cristina (all.79.B) ulteriore documentazione afferente a "La Principessa" ma con esito negativo, in quanto la sig. PISCIONERI non la deteneva presso il C.A.A. della sede messinese, bensì presso quella – regionale – di Palermo: nell'allegato 79.C è documentata l'avvenuta consegna, in data successiva,

della documentazione (rilevante per le D.U.P. anni 2013 e 2014) integrante il fascicolo aziendale della società in esame, avvenuta per mano della PISCIONERI.

Quanto ai **titoli di conduzione** esibiti nelle domande:

- per la **campagna agricola 2013**, la società ha esibito nella D.U.P. (all. 79.D) e nella correlata scheda di validazione (all. 79.E) **ben quattro contratti di affitto** delle particelle valorizzate (all. 79.G, 79.H, 79.I, 79.J). Orbene, la consultazione della banca dati SERPICO (all. 79.F) non ha consegnato traccia della registrazione dei contratti a nome della società "La Principessa";

più in particolare, all'all. 79.G è catalogato un contratto affitto registrato al n. 825, serie 3, dell'Agenzia delle Entrate di Gela, del 13.5.2013, stipulato tra ROTONDO Cristian n.q. e molteplici concedenti, valido fino al 31.12.2014 ma, come anticipato, non effettivamente registrato (all. 79.F);

tra i concedenti, tre risultano deceduti alla stipula del contratto (Gafà Giovanni, deceduto il 27 ottobre del 2010, Nuccio Salvatore, deceduto il 7 maggio del 1984 e Ricca Concetta deceduta il 06 novembre 2012). Ancora, la particella di terreno di cui al foglio 56, n. 356, del Comune di Comiso, sezione di Chiaramonte Gulfi, già attribuita in contratto alla sig. RICCA Concetta, è invece risultata di proprietà di tale CORALLO Giovanbattista, classe 1943 (all. 76.G);

inoltre, i timbri e le stampigliature dell'Agenzia delle Entrate non sono conformi a quelli dell'Agenzia delle Entrate di Gela (all. 79.Z), trattandosi, peraltro, delle impronte riferibili ai timbri sequestrati presso il CAA TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni, il 19.7.2016 (cfr. macro allegato 2.AS). Infine, i numeri indicati come quelli di registrazione corrispondono a contratti diversi (all. 79.Z: *"copia gli atti richiesti, cioè i n. 824, 25, 26 e 27 della serie 3, tutti riportanti data 13 maggio 2013. Messi in correlazione con quelli che avevamo nessuno degli atti corrisponde a quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate di Gela."*);

i terreni oggetto del contratto di affitto risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2013 e 2014;

ritorna, come già visto, la tecnica delle sottoscrizioni già graficamente sovrapponibili per gruppi di presunti sottoscrittori, evenienza plasticamente rinvenibile *ictu oculi* dalla massa di firme apposte in calce al contratto, anche considerando che il Rotondo Cristian avrebbe dovuto incontrare contestualmente e fisicamente n. 87 sottoscrittori, tutti suoi – in tesi – concedenti (v. es. i "Bellassai");

Di Benedetto Gennaro	Di Martirio Ambrosc	Costa Riccardo
Di Benedetto Gaetano	Di Mezzano Giambattista	Di Mezzano Maurizio
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Maria Paula
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola
Di Benedetto Gaetano	Di Molino Giuseppe	Di Molino Nicola

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



DIREZIONE REGIONALE
 REGIONE SICILIA
 AREA INTERREGIONALE ARI
 SERVIZIO REGIONALE ARI
 13 MAG 2013
 N. 66.100
 DIRETTORE DELL'UFFICIO
 Il Funzionario Salvatore Molit
 Il Fido di spesa del Lavoro Profession
 Del Comune di Piana

Salvatore Molit

il terzo contratto, racchiuso nell'allegato 79.I, reca come estremi di registrazione il n. 826, serie 3, registrato in data 13.5.2013; anche in questo caso, tra i cedenti, v'era taluno deceduto prima della stipula (come Canto Leopoldo) e due inesistenti in anagrafe tributaria (come Abbate Santa e Gianni Giovanni);

i terreni oggetto del contratto di affitto risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2013 e 2014.

Anche qui, per le stampigliature e per le sottoscrizioni, vale quanto appena riferito (v. es. i "Ricca" e i "Caruso"):

a presentare progetti presso gli organi competenti ed incassare il relativo contributo che gli sarà concesso, anche a stadi di avanzamento lavori, rilasciando ampia quietanza e sollevando di qualsiasi responsabilità gli organi finanziari. I proprietari autorizzano altresì all'affittuario di partecipare, con i terreni concessi in affitto ad organismi associativi.

6. L'affittuario si impegna e si obbliga espressamente a coltivare i fondi locati con ogni cura e con la diligenza del buon padre di famiglia evitando danni e deterioramenti ai fondi, ai fabbricati rurali e dalle piantagioni e vigilando inoltre, affinché i danni suddetti, non siano arrecati ad altri e sia a non cedere ad altri il diritto d'uso derivato dal presente contratto.
7. Restano a carico dell'affittuario tutte le spese per imposte, tasse e contributi gravanti il fondo in oggetto del presente contratto. Per quanto non previsto, le parti si rinviano alla disposizione di Legge, che regolano la materia.
8. Fatto, confermato e sottoscritto dalla parti.

Caltanissetta li 02.05.2013

Affittuario
R. Rotondo

Proprietari

Di Carlo Giuseppe	Pelle Giovanni	Pico Giuseppe
Pico Valterio	Pico Giovanni	Pico Giuseppe
Campese Salvatore	Quaranta Angelo	Quaranta Antonio
Motta Di Caro	Motta Giuseppe	Motta Antonio
Scudato Antonio	Vallo Giuseppe	Motta Antonio
Motta Salvatore	Motta Giuseppe	Motta Antonio
Carone Vincenzo	Carone Giuseppe	Carone Antonio
Caputo Carmine	Caputo Giuseppe	Caputo Antonio
Pizzuto Antonio	Pizzuto Giuseppe	Pizzuto Antonio
Faranda Raffaele	Faranda Giuseppe	Faranda Antonio
Miceli Giuseppe	Miceli Giuseppe	Miceli Antonio
Miceli Michele	Miceli Giuseppe	Miceli Antonio
Caruso Giovanni	Caruso Michele	Caruso Antonio
Caruso Vincenzo	Caruso Michele	Caruso Antonio

Agencia Contratto
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
Ufficio Territoriale di Stato
Reg. n. 17 del 1944 - Serie J del 13 MAG 2013
Cassa di Credito

il quarto contratto, all'allegato 79.J, reca estremi di registrazione al n. 827, serie 3, ed è stato (apparentemente) stipulato il 02.5.2013 tra ROTONDO Cristian n.q. e vari soggetti (ben 123); anche di questo contratto non è risultata traccia di registrazione in banca dati SERPICO. Eloquentemente la circostanza per cui l'atto risulta firmato da ROTONDO Cristian n.q. quale concessionario/affittuario/locatario ma il concessionario, nel corpo del contratto, è stato indicato in MESSINA Paolo (guarda caso, socio della "Miosse" e della "San Pietro", si direbbe un lapsus freudiano di chi, nella specie il Caputo quale longa manus tecnica di Faranda Aurelio Salvatore, gestiva i vari prestanome). Anche in questo caso figurano concedenti deceduti prima della stipula (e, tra questi, Miceli Giuseppe, nato il 15.11.1928, Di Caro Alfonso, nato il 15 maggio 1922 e Cangemi Giuseppe, nato il 20 settembre 1926).

I terreni oggetto del contratto di affitto risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2013 e 2014.

Anche in questo caso per le stampigliature e per le sottoscrizioni vale quanto appena riferito:

Nardis	Nardis	Nardis
Sant'Antonio	Sant'Antonio	Sant'Antonio
Caldarola	Caldarola	Caldarola
...

In definitiva, i quattro contratti sopra esaminati dovrebbero (in apparenza) essere stati stipulati dal Rotondo n.g. il 02.5.2013, con un numero di controparti ammontante in totale a 339 concedenti (!).

Infine, i militari hanno rinvenuto un'autocertificazione dell'8 ottobre 2012, riepilogativa di un contratto "di contratto di locazione di fondo rustico stipulata l'8 ottobre del 2012 sempre tra la società "La Principessa" e molti locatari per la durata di due anni, dall'8 maggio 2012 all'uno gennaio 2014" (all. 79.K). Il dato documentale

assume rilievo in ragione del fatto che, alla data del 8.10.2012, la società "La Principessa" era priva di partita I.V.A., invero attribuita alla stessa solo il 22.4.2013;

- per la campagna agricola 2014 si pongono le stesse questioni già vagliate ed esaminate per i quattro contratti esibiti in seno alla campagna 2013, in ragione del fatto che, nella relativa scheda di validazione (all. 79.m), sono stati indicati i medesimi titoli di conduzione appena esaminati.

In questo quadro complessivo, merita poi menzione l'allegato 79.N, recante una comunicazione per l'aggiornamento del fascicolo aziendale per l'anno 2014, avente ad oggetto una particella di terreno sita in Comiso, identificata al fg. 47, part. 830, finalizzata ad espungere dalla D.U.P. e dalla scheda la testé indicata particella, operazione invero ascrivibile al fatto che essa particella era stata utilizzata dall'effettivo titolare (dando così luogo al c.d. supero), così il teste: *"oppure abbiamo rilevato, in talune circostanze, che l'operatore che inserisce le particelle con valido titolo di conduzione avendo accanto magari un documento reale in questo caso, oppure la particella che potenzialmente diciamo che è mia, mi presento per avere, la inserisco nella mia domanda unica, l'operatore che la lavora magari vede che quella particella risulta già inserita da altro C.A.A.. In genere che succede? Lo abbiamo rilevato anche da attività tecnica, capita che chiama l'operatore e dice: "Guarda che forse hai messo la mia particella di terreno"; "Ah, sì, sì, te la faccio togliere". Senza che non può essere tolta senza una motivazione specifica alla banca dati Sian, che sono questi tipi di comunicazione"*); analoga operazione era stata, peraltro, eseguita su altre particelle di terreno (all. 79.O e 79.P);

- per la campagna agricola 2015 la D.U.P. menziona (all. 79.S) una **dichiarazione unilaterale** del ROTONDO Cristian n.q., in cui questi attestava di aver stipulato, in data 10 maggio 2015, per la durata di un anno, un contratto di affitto di terreni invero ubicati in vari comuni siciliani (Licata, Ragusa, Ragusa Ibla, Comiso, Noto, Acate, Chiaramonte Gulfi). Sennonché, è emersa una discrepanza tra il numero di particelle (190, tutte riferibili a tale Aurnia Angela, invero assunta a s.i.t., il cui verbale è stato acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti²)

² In data 22.11.2017, la signora AURNIA Angela ha dichiarato (verbale acquisito all'udienza del 19.10.21): *"(omissis) I miei terreni non sono mai stati posti in affitto per qualsivoglia motivo e non conosco assolutamente il nominativo da voi indicato. (Omissis). Ribadisco di non conoscere ROTONDO Cristian e non ho mai sentito nominare la società LA PRINCIPESSA di Caltagirone (CT) e/o di altri posti. (Omissis) A parte i 4 terreni di mia proprietà siti nel Comune di Ispica che non ho mai affittato e nessuno, non dispongo di altri terreni nelle località da voi citate. Ad ogni buon conto, tengo a precisare che non ho mai sottoscritto alcun contratto di affitto terreni per qualsivoglia motivo e/o ragione né, tantomeno, il suo rinnovo annuale"*.

valorizzate nella scheda di validazione (all. 79.r) ed il numero di particelle dichiarate condotte in affitto (solo 49). Inoltre, a nome di questo soggetto non è risultata traccia di registrazione di contratto ovvero di pagamenti di imposte riferibili a contratti di godimento;

- per la **campagna agricola 2016** nella D.U.P. sono stati esibiti dalla società in esame gli stessi documenti valorizzati per la campagna precedente (all. 79.S e 79.X: due autocertificazioni). Ebbene, interpellata dalla G.d.F, l'Agenzia delle Entrate di Gela (all. 79.Z) ha fornito copia dei contratti contrassegnati ai numeri 824, 825, 826, 827, datati tutti 13 maggio 2013: dal raffronto sono emerse evidenti discrepanze contenutistiche, trattandosi in realtà di tutt'altri contratti.

Quanto al resto dell'acquisizione documentale, il teste ha riferito che all'allegato 79.AII è catalogata una dichiarazione unilaterale dell'11.6.2015 di ROTONDO Cristian n.q., in seno alla quale questi dichiarava di aver ricevuto (solo una parte della) documentazione integrante il fascicolo aziendale dal C.A.A. (documento rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO di CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni), fornendone anche il dettaglio.

Ancora, all'allegato 79.AI è catalogato il mandato di assistenza al C.A.A. TUTELA e LAVORO di CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni, rinvenuto dai militari presso lo stesso C.A.A..

Presso altro C.A.A. (COLDIRETTI MESSINA del CAPUTO Antonio) sono stati, invece, rinvenuti due documenti: un mandato di assistenza sottoscritto da ROTONDO Cristian n.q., conferito al C.A.A. COLDIRETTI NAZIONALE (ALL. 79. AJ), nonché una rescissione di mandato, con contestuale delega a DELL'ALBANI Salvatore alla presentazione della rescissione ed al ritiro della documentazione presso il CAA COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò (all. 79.AK).

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in DI MARCO Marinella per la D.U.P. anno 2014 e per le schede di validazione delle annate 2013 e 2014; in CAPUTO Antonio per la D.U.P. anno 2013; in LA BELLA Pio Luigi (almeno sue le credenziali, in realtà "*utilizzate tanto da Vecchio Giovanni quanto da Terranova Salvatore per l'anno 2015*") per la D.U.P. e scheda di validazione dell'anno 2015; in MARCHESE Giorgio per la D.U.P. e la scheda di Validazione per l'anno 2016 (all. 79.w).

Quanto ai titoli Agea, grazie alla domanda di accesso alla riserva nazionale, alla società in esame sono stati attribuiti n. 164 titoli (all. 79.AA e 79. AB), mantenuti

negli anni 2013 e 2014; con la riforma P.A.C. i titoli sono diventati n. 154 e tali rimarranno anche per il 2016.

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, dalla consultazione della banca dati CERVED è emerso che la società "*La Principessa*" era inattiva, potendosi invero agevolmente desumere che la stessa non aveva svolto mai attività agricola, essendo priva di dipendenti e di un responsabile delle scritture contabili e non avendo presentato dichiarazioni fiscali per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (all. 79.AE).

Quanto agli **accertamenti bancari**, i militari hanno rinvenuto un'autocertificazione sottoscritta da ROTONDO Cristian n.q., con allegati ad essa un modello di comunicazione di codice IBAN ed un documento di sintesi contrattuale di conto corrente riferibile alla BANCA NUOVA ed una copia di carta di identità (all. 79.AF). La BANCA NUOVA, Agenzia di Caltagirone, interpellata dalla G.d.F. (all. 79.AG), ha risposto indicando il numero di conto corrente, con il nominativo del delegato ad operare (ROTONDO Cristian).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle già valorizzate da "*La Principessa*" società agricola sono state utilizzate negli anni precedenti e successivi dalla "*Mamaia*" di Calojanu & C. s.a.s. (già segnalata alla Procure della Repubblica di Caltagirone), dalla società "*Allevamento Calatino*", dalla "*Rinascita Calatina*", dalla "Domingo" s.a.s. di FARANDA Aurelio Salvatore e dalla società cooperativa "*Gioia*".

Ed ancora, un altro fattore, sempre rivelatore della riconducibilità (anche) di tale società a tutte quelle gestite di fatto da Faranda Aurelio Salvatore è rappresentato dalla medesima data di costituzione ed a ministero del medesimo Notaio (Dottore Giuseppe, al quale il Faranda, in sede d'interrogatorio, ha detto di aver deciso di rivolgersi in blocco per ottenere un risparmio delle spese notarili) di svariate aziende con i medesimi soggetti utilizzati ora quali l.r. ora quali soci nei vari intrecci societari. Si consideri, nello specifico, quanto dichiarato dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021: "Ad esempio la società Braila, le Quattro Stelle (con l.r. il già visto Iuculano Sebastiano, l.r. anche della "Terra e Sole", n.d.e.), Siria (con l.r. Valerio Labia Giuseppe soci Dolcemaschio Mirko Sebastiano e Favazzo Andrea, n.d.e.), la Principessa (legalmente rappresentata da Rotondo Cristian, titolare dell'omonima ditta individuale nonché socio della "Mercurio", il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Favazzo Andrea, n.d.e.), Mercurio (con soci

Valerio Labia Giuseppe e Favazzo Andrea, n.d.e.), San Basilio (legalmente rappresentata da Lombardo Giacomo, il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Rotondo Cristian, n.d.e.) e Belladonna (con socio Lombardo Giacomo, n.d.e.) sono state costituite tutte il 22 aprile 2013 (e registrate il 07.5.2013, n.d.e.), tutte lo stesso giorno e alcuni, per dire, nella compagine societaria avevano... Ad esempio nella Principessa c'era rappresentante legale Rotondo Cristian e lo stesso risultava poi come socio nella San Basilio, costituita lo stesso giorno, cioè c'era anche la presenza, diciamo, in diverse società degli stessi soggetti che si alternavano nella figura o di socio o di rappresentante legale. E poi anche la Minosse, la San Pietro, la San Francesco e la Dottorello in data 16 aprile 2013, tutte lo stesso giorno pure queste qua". È evidente la regia unica, in capo a Faranda Aurelio Salvatore, di tale intreccio intersoggettivo, i cui esponenti figurano, non a caso, negli elenchi custoditi da Vecchio Giovanni racchiudenti le aziende agricole procacciategli dal primo.

ALFONSO "A."

Caro Antonio,
Ti invio, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere elencate subito
Io sto già preparando i manifesti con allegati i documenti di identità validi

Le ditte sono:

- ~~1) Amico Giuseppe Davide~~
- ~~2) Cuci Domenico~~
- ~~3) Dolcemaschio Mirko Sebastiano~~
- ~~4) Emanuele Giuseppe~~
- ~~5) Favazzo Andrea~~
- ~~6) Gallo Andrea~~
- ~~7) Messina Antonietta~~
- ~~8) Montemurro Funariella~~
- ~~9) Nanni Eusebio~~
- ~~10) Trovato Vito~~
- ~~11) Società Agricola La Stella s.a. (01241040833)~~
- ~~12) Di Pasquale Milverio Cristiano~~
- 13) Calabrese Salvatore
- 14) Conti Pasquale Carmelo
- 15) Castelli Ernesto
- 16) Di Arrigo Giuseppe
- 17) Minosse Francesco
- 18) Montemurro Nicola
- 19) Santoro Nicola
- 20) Lombardo Vito
- 21) Dolcemaschio Salvatore
- 22) Inna Maria Nives
- No - 23) Favazzo Antonia - (DECORVIT)
- 24) Ferrara Carmelina
- 25) Ferrara Giuseppe
- 26) Caracciolo Vito
- 27) Caracciolo Davide
- 28) Caracciolo Antonio
- 29) Marciano Società Cooperativa Agricola (01259070811)
- 30) Mirra C. Ag. Giuseppe
- 31) Bardi Cristian
- 32) Marini C. Lucia
- 33) Marini D. Maria
- 34) Santoro Carlo Giovanni
- 35) Faranda Aurelio
- 36) Di Marco Antonino
- 37) Belloni Giovanna
- 38) Calò Saveria
- 39) Conti Sebastiano
- 40) Caracciolo Davide
- 41) Caracciolo Giuseppe
- 42) Di Marco Antonio
- 43) Di Marco Antonio
- No - 44) Caracciolo Agostino
- No - 45) Caracciolo Agostino
- 46) Di Vito Nando

- Dott. Alfano Salvatore
- Primaldi Carmelo
- Spina Daniele
- Tommaso Salvatore
- Nicola 10510 MARINO
- Sec. Biondi
- La Belladonna
- Comodoro Antonio
- Marotta Teo
- San Antonio
- La Principessa
- Rotondo Cristian
- Sec. San Rocco
- Giulio Lombardo
- Sec. San Rocco
- La San Pietro
- Marotta Carmelo

Ci sentiamo
Cino Gianni

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

	CUAA	DITTA	
		AMARU GIUSEPPE	FARANDA
		BARBERI MARK ERMES	FARANDA
		COCI CAROLINA (LA STELLA)	FARANDA
		COCI DOMENICO	FARANDA
		DI PASQUALE MALVENTO CRISTIANO	FARANDA
		DOLCE MASCHIO MIRKO SEBASTIANO	FARANDA
		EMANUELE GIUSEPPE	FARANDA
		FAVAZZO ANDREA	FARANDA
		GALLO ANDREA	FARANDA
		MESSINA ANTONIETTA	FARANDA
		TROVATO VITO	FARANDA
		VISCONTE ANTONINA	FARANDA

Infine, quanto alla falsità della documentazione prodotta, viene in rilievo la circostanza per cui il teste Paec Jonathan ha dichiarato che, in data 19 luglio 2016, era stata eseguita una perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania, all'esito della quale erano stati rinvenuti dei timbri: uno tondo recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Gela"; uno recante la dicitura: "Il direttore dell'ufficio dottor Giuseppina La Rocca"; uno recante la dicitura: "Firma su delega del direttore provinciale, dottoressa Laura Caggegi" ed uno recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Gela registrate al numero serie del". Era stato rinvenuto, poi, un timbro recante la dicitura: "Sarhan dottor Ayed convenzionato in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina"; uno recante la dicitura: "Dottor Sarhan Ayed specialista in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina" ed uno recante la dicitura: "Dottor Francesco Amore, specialista ortopedico. Via Cappuccini Vecchi, 3 Caltagirone Catania".

Il teste ha specificato, quanto ai timbri dei medici, che gli stessi sono stati rinvenuti – come si vedrà analizzando le singole aziende – apposti su documenti che certificavano lo stato di malattia dei rappresentanti legali di talune società allo scopo, verosimilmente, di fruire indebitamente della proroga del termine di presentazione

delle domande uniche di pagamento. In particolare, i beneficiari di detti certificati medici erano risultati:

[...] Rotondo Christian, legale rappresentante della società cooperativa agricola "La Principessa"; [...] Nel dettaglio: ... per quanto riguarda la società "La Principessa", rappresentata da Rotondo Christian, il certificato medico è del 18 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 12 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50269061731.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

230), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a **Rotondo Cristian**, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome **Rotondo**, come anche evincibile dall'esame unitario del collaudato sistema di intrecci intersoggettivi dei vari prestanome del **Faranda Aurelio Salvatore**, che comprendeva anche il **Rotondo** insieme ai di lui soci **Favazzo** e **Dolcemaschio**, circostanza dimostrata – ancora una volta – dall'inserimento anche di questo imputato e della sua società nell'elenco rinvenuto presso il C.A.A. del Vecchio, nonostante le domande siano state lavorate da quello facente capo al **Caputo** e, in particolare, dalla consapevole sodale **Di Marco**; illuminante, infine, l'incrocio delle particelle già utilizzate da altra società intestata a **Faranda Aurelio Salvatore**, la "**Domingo**"; **Di Marco Marinella**, appunto, per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per l'anno 2014, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, come dimostrato dall'esibizione di contratti sottoscritti (in apparenza) dal l.r. con centinaia di pseudo concedenti nella stessa giornata, con sottoscrizioni – per tutto quanto detto ed evidenziato – macroscopicamente false, stipulati con soggetti inesistenti dei quali l'operatore non ha

nemmeno acquisito il documento d'identità e, in un caso, utilizzando un contratto che recava la firma del Rotondo e l'indicazione, quale affittuario, di tale Messina Paolo;

con riferimento a **Caputo Antonio**, invece, previa esclusione della contestata aggravante, si deve dichiarare la prescrizione con riferimento alla campagna agraria 2013: "per un consolidato orientamento di questa Corte, tale figura di truffa [è] configurabile nell'ipotesi in cui la frode risulti strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento venga rateizzato, con la conseguenza che il momento consumativo del reato - anche ai fini del calcolo della prescrizione - deve ritenersi coincidere con quello della percezione dell'ultima rata del finanziamento, in quanto lo stesso segna la cessazione del progressivo aggravamento del danno causato dalla condotta illecita (*ex multis* Sez. 2, n. 3615/06 del 20 dicembre 2005, D'Azzo, Rv. 232956; Sez. 2, n. 26256 del 24 aprile 2007, Cornello e altri, Rv. 237299). Ma è altrettanto indubbio che tale costruzione giurisprudenziale si fonda sul presupposto che tutte le erogazioni siano riconducibili esclusivamente all'originario comportamento fraudolento, *senza che sia necessario per il conseguimento di quelle successive alla prima il compimento da parte dell'agente di ulteriori attività illecite*, dovendo altrimenti ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato" (Cass. n. 32050/14, in motivazione);

231), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore e Di Marco Marinella**, per avere il privato provveduto, concorrendo moralmente con l'interposto produttore Rotondo Cristian – all'esibizione di plurimi contratti falsi e comunque non registrati poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatrice C.A.A., nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione (2013 e 2014), così questa falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

232), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere questi volontariamente provveduto, concorrendo moralmente con l'interposto produttore Rotondo Cristian – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2015): il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio

nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 233, l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Rotondo, avendoli piuttosto ottenuti la società stessa solo successivamente ed a seguito di domanda di accesso alla Riserva nazionale; e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Rotondo Cristian si sarebbe reso fittiziamente titolare della "*La Principessa società cooperativa agricola*" ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Rotondo Cristian, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Rotondo Cristian risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli AG.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis.1* c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di

denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *"colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato"* dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la cooperativa sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla cooperativa del Rotondo Cristian e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni

in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Rotondo Cristian), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, grazie alla domanda di accesso alla riserva nazionale, alla società in esame sono stati attribuiti n. 164 titoli (all. 79.AA e 79. AB), mantenuti negli anni 2013 e 2014; con la riforma P.A.C. i titoli sono diventati n. 154 e tali rimarranno anche per il 2016, dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

234). Faranda Aurelio Salvatore, avendo lo stesso utilizzato – per il tramite materiale dell'interposto produttore Rotondo – timbri (sigilli) contraffatti dell'Agenzia delle Entrate (la quale ne ha, come visto, disconosciuto la genuinità), al fine evidente di far falsamente apparire come registrati (formalità necessaria alla presentazione delle domande) i contratti falsi esibiti dall'istante: *"Integra il reato di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura "revisione regolare" e "il funzionario M.C.T.C." - formalmente adottata sulla base di norme primarie e secondarie per la certificazione dell'avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione - in quanto essa, ancorché nel timbro in questione non figuri anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate"* (Cass. n. 42030/07).

Capi da 235 a 238 ("Mercurio" soc. coop. agr.).

La società in esame, costituita in data 22.4.2013 (inattiva al Cerved al 09.5.2013, v. all. 80.X) con atto in Notar Giuseppe Dottore (all. 80.A), avente sede legale in Tortorici, c.da Mercurio n. 248, risulta legalmente rappresentata da Coci Domenico, il quale ne è anche socio unitamente ai già visti Valerio Labia Giuseppe ed a Favazzo Andrea.

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

TENTATIVO

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2013	3080934867 2 (poi revocata) (vgs all.80.p) correlata alla scheda di validazione 3035850586 2 Campagna 2013 (vgs all.80.d)	Catania (CT)	CAA COPAGRI Catania 001 Operatore CAVALLARO Andrea	15.03.2013	COCI DOMENICO
	2014	4080964482 3 (vgs all.80.p) (poi revocata) vgs all.80.g;	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	COCI DOMENICO
	2016	6026437820 3 vgs all.80.k (poi revocata) vgs all.80.l	Catania (CT)	CAA TUTELA E LAVORO CATANIA A - 001 Operatore MARCHESE Giorgio	15.06.2016	COCI DOMENICO

Il teste, Brig. Nastasi, ha così ricostruito, all'udienza del 15.10.2021, le domande presentate dalla società in esame ed i relativi contributi comunitari percepiti.

La società ha presentato D.U.P. per gli anni 2013, 2014 e 2016 senza ottenere però prebende: per il 2013 (all. 80.P) presentata tramite C.A.A. COOPAGRI CATANIA 001, con operatore Cavallaro Andrea; per il 2014 (all. 80.G) tramite il C.A.A. WORLD SERVICE CATANIA 001, con operatore VECCHIO Giovanni; per il 2016 (all. 80.K) la D.U.P. è stata revocata (all. 80.L) ma operata presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001, con operatore MARCHESE Giorgio.

Quanto alle acquisizioni documentali, il teste ha riferito che, in esito alla perquisizione e conseguente sequestro del 19.7.2016 presso il C.A.A. TUTELA e

LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni, è stata rinvenuta documentazione integrante il fascicolo aziendale della società "Mercurio". In data successiva (16.01.2017) i militari hanno richiesto al VECCHIO Giovanni di consegnare la documentazione ulteriore relativa all'impresa appena citata (all. 70.A) ma, ciononostante, non sono state rinvenute né le D.U.P. per gli anni 2013, 2014 e 2015, né la scheda di validazione allegata alla D.U.P. per l'anno 2015, atti poi estrapolati alla banca dati SIAN (all. 80.D, 80.E, 80.F).

In particolare, sono stati rinvenuti i seguenti documenti, afferenti alle campagne 2013, 2014, 2015 e 2016 (il 2015 con la notazione di cui sopra):

- un'autocertificazione relativa ad un contratto con durata dal 03 aprile 2015 al 30 dicembre 2016 (allegata ad una ipotetica D.U.P. per l'anno 2015, ipotetica perché invero – come accennato in premessa – non è stata rinvenuta traccia di D.U.P. per l'anno 2015), sottoscritta da COCI Domenico n.q.; l'autocertificazione non recava gli estremi della registrazione del contratto in essa indicato; la consultazione della banca dati SERPICO non consegnava, peraltro, alcuna evidenza o traccia di registrazione di contratti a nome della società "Mercurio";

- un documento, denominato "riepilogo trasferimento", privo di sottoscrizione, con il quale si comunicava ad A.G.E.A. il titolo legittimante la conduzione dei terreni valorizzati che, sostanzialmente, riportava nel suo insieme i dati della dichiarazione sostitutiva appena descritta al punto precedente (così il teste: "Si, quando noi prendiamo la scheda di validazione, una qualunque scheda di validazione, ad un certo punto c'è proprio il riepilogo di come sono condotti i terreni. In virtù di che cosa? In questo caso magari c'è il contratto di locazione piuttosto che autocertificazione con un protocollo di acquisizione che è A.G.E.A. C.A.A. che fa riferimento proprio a questo riepilogo trasferimento");

- un mandato di assistenza in favore del C.A.A. TUTELA e LAVORO TARANTO 001, privo di sottoscrizione però compilato con l'indicazione del mandante (società "Mercurio"), con una copia del documento di identità e della tessera sanitaria di COCI Domenico e del documento di attribuzione di partita I.V.A. (del 29.4.2013) alla società "Mercurio";

- ed ancora – presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 –, sempre il 19.7.2016 è stata rinvenuta una dichiarazione di revoca (integrale) a firma della "Mercurio" della D.U.P. per l'anno 2014 (all. 80.P), presentata tramite il C.A.A. WORLD SERVICE CATANIA 001 (all. 80.G);

- all'allegato 80.E è catalogata la scheda di validazione relativa alla D.U.P. anno 2014;
- all'allegato 80.F è catalogata la scheda di validazione relativa alla D.U.P. per l'anno 2015;
- all'allegato 80.H un'autocertificazione relativa ad un **contratto di affitto**, sottoscritta dal COCI Domenico n.q. in Catania, relativa alla campagna anno 2015;
- un'altra autocertificazione (all. 80.I) del 03.4.2015, avente ad oggetto un **contratto di affitto** ed invero sottoscritta dal COCI Domenico n.q. in Catania, relativa alla campagna anno 2015;
- all'allegato 80.J un riepilogo di trasferimento non datato né sottoscritto, con il quale si comunicava ad AGEA il titolo legittimante la conduzione dei terreni. Orbene, le autocertificazioni rinvenute e su descritte erano tutte prive di indicazione degli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- la D.U.P. per il 2016 (all. 80.K), poi revocata (all. 80.L) e la relativa scheda di validazione (all. 80.M);
- due documenti di aggiornamento del fascicolo aziendale, uno del 05.10.2016 e l'altro del 30.8.2016 (all. 80.N e 80.O), aggiornamenti aventi ad oggetto lo stralcio di alcune particelle motivati "*per errore materiale dell'operatore*"; la revoca della D.U.P. appena indicata (all. 80.L) che recava la data del 04.10.2016, invero successiva alla perquisizione e sequestro del 19.7.2016;
- un'autocertificazione ascrivibile a COCI Domenico n.q. (all. 80.P) in cui si attestava che i documenti dell'azienda erano depositati presso il C.A.A. di riferimento (per gli anni 2013 e 2014);
- un mandato di assistenza (all. 80.Q) conferito al C.A.A. TUTELA E LAVORO s.r.l., non datato né sottoscritto, ma già compilato con gli estremi della "*Mercurio*" quale mandante;
- all'allegato 80.R è catalogata la copia del documento d'identità e della tessera sanitaria del COCI Domenico.

Ebbene, la consultazione della banca dati SERPICO non consegnava evidenze o tracce di registrazione di contatti riferibili alla "Mercurio" né traccia di pagamenti di imposte correlate alla stipula di contratti (all. 80.S).

Eloquente l'esito delle **acquisizioni informatiche** descritte dal testimone. All'esito della perquisizione informatica (del 19.7.2016), i militari avevano rinvenuto

un *file pdf* contenente il documento di riconoscimento di COCI Domenico (all. 80.T); un *file word* contenente il testo di un mandato di assistenza (all. 80.U) privo di firme; un secondo *file word* (all. 80.V) con un mandato di assistenza con firma di COCI Domenico con copia immagine e tratteggio sottostante (come negli altri casi su descritti); un *file pdf* (all. 80.W) con il mandato di assistenza appena descritto ed invero sottoscritto dal COCI Domenico n.q..

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in LA BELLA Pio Luigi per l'anno 2015 (vale per LA BELLA quanto detto sopra in ordine all'effettivo – e promiscuo – utilizzo delle di lui credenziali dagli operatori del C.A.A. catanese del VECCHIO); ed in MARCHESE Giorgio per il 2016.

Alla società in esame non risulta assegnato alcun titolo Agea.

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, premesso che la partita IVA è stata attribuita il 22.4.2013 e dichiarata subito cessata (all. 80.X), non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti né documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda.

Quanto agli accertamenti bancari, il teste ha riferito che il conto corrente indicato nelle D.U.P. per l'anno 2016 (all. 80.K) e nella relativa scheda di validazione (all. 80.F) era intestato a BELFIORE Giovanna: stessa evenienza relativa anche alle D.U.P. avanzate dalla ditta BONTEMPO SCAVO Emilia e dalla ditta GAMIDDO Vito (di cui si dirà in seguito).

Un ulteriore fattore, sempre rivelatore della riconducibilità (anche) di tale società a tutte quelle gestite di fatto da Faranda Aurelio Salvatore è rappresentato dalla medesima data di costituzione ed a ministero del medesimo Notaio (Dottore Giuseppe, al quale il Faranda, in sede d'interrogatorio, ha detto di aver deciso di rivolgersi in blocco per ottenere un risparmio delle spese notarili) di svariate aziende con i medesimi soggetti utilizzati ora quali l.r. ora quali soci nei vari intrecci societari. Si consideri, nello specifico, quanto dichiarato dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021: “Ad esempio la società Braila, le Quattro Stelle (con l.r. il già visto Iuculano Sebastiano, l.r. anche della “Terra e Sole”, n.d.e.), Siria (con l.r. Valerio Labia Giuseppe soci Dolcemaschio Mirko Sebastiano e Favazzo Andrea, n.d.e.), la Principessa (legalmente rappresentata da Rotondo Cristian, titolare dell'omonima ditta individuale nonché socio della “Mercurio”, il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Favazzo Andrea, n.d.e.), Mercurio (con soci Valerio Labia Giuseppe e Favazzo Andrea, n.d.e.), San Basilio (legalmente

rappresentata da Lombardo Giacomo, il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Rotondo Cristian, n.d.e.) e Belladonna (con socio Lombardo Giacomo, n.d.e.) sono state costituite tutte il 22 aprile 2013 (e registrate il 07.5.2013, n.d.e.), tutte lo stesso giorno e alcuni, per dire, nella compagine societaria avevano... Ad esempio nella Principessa c'era rappresentante legale Rotondo Cristian e lo stesso risultava poi come socio nella San Basilio, costituita lo stesso giorno, cioè c'era anche la presenza, diciamo, in diverse società degli stessi soggetti che si alternavano nella figura o di socio o di rappresentante legale. E poi anche la Minosse, la San Pietro, la San Francesco e la Dottorello in data 16 aprile 2013, tutte lo stesso giorno pure queste qua". È evidente la regia unica, in capo a Faranda Aurelio Salvatore, di tale intreccio intersoggettivo, i cui esponenti figurano, non a caso, negli elenchi custoditi da Vecchio Giovanni racchiudenti le aziende agricole procacciategli dal primo.

ALLEGATO "A"

Caro Antonio,
 Ti invio, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere eliminate subito
 lo sto già preparando i moduli (con allegati i documenti di identità validi).

- Le ditte sono:
- 1) Attuari Giuseppe Davide
 - 2) Caci Domenico
 - 3) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 - 4) Finanze Giuseppe
 - 5) Finanze Andrea
 - 6) Galli Andrea
 - 7) Messina Antonietta
 - 8) Minostompius Pasquale
 - 9) Minnier Giorgio
 - 10) Truvato Vito
 - 11) Società Agricola La Stella s.s (01241040833)
 - 12) Di Pasquale Matilde Cristina
 - 13) Barberi Mark Emma
 - 14) Calabrese Salvatore
 - 15) Conti Pasquale Carmelo
 - 16) Caci Domenico
 - 17) Castelli Fausto
 - 18) D'Arrigo Giuseppe
 - 19) Minosse Pasquale
 - 20) Minostompi Nuova Emilia
 - 21) Lombardo Vito
 - 22) Dolcemaschio Salvatore
 - 23) Esina Maria Nives
 - 24) Faranda Aurelio
 - 25) Finanze Carmelina
 - 26) Ferrara Giuseppe
 - 27) Gaudioso Vito
 - 28) Geronzi Davide
 - 29) Minnier Antonio
 - 30) Marcuzzi Società Cooperativa Agricola (03250070831)
 - 31) Minnier Giuseppe
 - 32) Ricci Cristian
 - 33) Minnier Claudia
 - 34) Minnier Andrea
 - 35) Santonocito Carlo Giovanni
 - 36) Faro Federico
 - 37) Di Marco Antonella de Turris
 - 38) Belloni Giovanna
 - 39) Calosi Baveria
 - 40) Conti Sebastiano
 - 41) Caccioli Davide
 - 42) Rizzo Umberto
 - 43) Di Mauro Antonio
 - 44) Calabrese Ignazio
 - 45) Dolcemaschio Andrea
 - 46) Di Vito Santa

Dell'Alfani Salvatore
 - Premaldi Giovanni
 - Seta Pasquale
 - Seta Salvatore
 - Nicola 10.511.441.44
 - Soc. Minnier
 - " Belladonna
 - Umberto Alfano
 - Minnier Vito
 - Soc. Minosse
 - " La Principessa
 - Rotondo Cristian
 - Soc. San Paolo
 - Seta Roberto
 - Seta Roberto
 - Soc. San Paolo
 - " San Pietro
 - Faranda Aurelio

No - 74) P. Faranda Aurelio - (DOLCEMASCHIO)

CG - 37) Di Marco Antonella de Turris

7 - 43) Di Mauro Antonio

No - 44) Calabrese Ignazio - UNICAR

No - 45) Dolcemaschio Andrea - UNICAR

46) Di Vito Santa

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom right.

	CUAA	DITTA	
		AMARU GIUSEPPE	FARANDA
		BARBERI MARK ERMES	FARANDA
		COCI CAROLINA (LA STELLA)	FARANDA
		COCI DOMENICO	FARANDA
		DI PASCQUALE MALVENTO CRISTIANO	FARANDA
		DOLCE MASCHIO MIRKO SEBASTIANO	FARANDA
		EMANUELE GIUSEPPE	FARANDA
		FAVAZZO ANDREA	FARANDA
		GALLO ANDREA	FARANDA
		MESSINA ANTONIETTA	FARANDA
		TROVATO VITO	FARANDA
		VISCONTE ANTONINA	FARANDA

Infine, mette conto evidenziare che il teste Pace ha dichiarato che, con riferimento a varie ditte – circostanza emersa dalla perizia forensica sui p.c. in uso al C.A.A. del Vecchio Giovanni –, le firme dei legali rappresentanti in calce alle domande erano state estrapolate dai documenti di identità con la **tecnica del copia-immagine**, ciò che è emerso dalla perizia sui p.c. in uso al C.A.A..

Nel dettaglio, il teste ha riferito che le firme erano “artatamente sovrapposte tramite un copia immagine della firma estrapolata dal documento di identità degli stessi e successivamente trasportata e incollata nella parte del documento dedicata alla firma del dichiarante” e ciò con riferimento alle domande delle ditte “Ferrera Giuseppe, la società agricola la Stella, la ditta individuale Barberi Mark Ermes, la ditta individuate Conti Pasquarello Carmelo, la ditta individuale Favazzi Carmelina e la ditta individuale Mirici Cappa Giuseppa” ed ancora “La Braila società cooperativa agricola, ditta individuale Nicolae Jorge Stephan, ditta individuale Favazzo Andrea, la Mercurio, Dolcemaschio Mirko Sebastiano, Montemagno Emanuela, Santopietro Società cooperativa agricola, Messina Antonietta, Coci Domenico, Amariù ... (inc.)... Giuseppe, Di Pasquale Malventano Cristiano, Trovato Vito, Gaviddo Vito, Belfiore Giovanna, Rizzo Giacomo e Caracci Davide” (pag. 122 del verbale).

Quanto ai rapporti tra Coci Domenico e Faranda Aurelio Salvatore, si ricordi l'episodio dell'**appuntamento del 28 giugno 2016** (per la cui ricostruzione si rinvia alla trattazione della singola posizione dell'associato), mediato dal più giovane Faranda Gianluca.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

235), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a **Coci Domenico**, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario, esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c intestato a soggetti riconducibili, per quanto detto e per quanto si dirà, all'autore morale (Faranda) e materiale (Coci, il quale ha consapevolmente messo a disposizione il proprio nome nella titolarità della cooperativa) della condotta truffaldina, come anche evincibile dall'esame unitario del collaudato sistema di intrecci intersoggettivi dei vari prestanome del Faranda Aurelio Salvatore, che comprendeva anche il Coci insieme ai di lui soci Favazzo, Dolcemaschio e Valerio Labia, circostanza dimostrata – ancora una volta –, oltreché dalla contemporaneità (proprio lo stesso giorno) della costituzione delle società "*Siria*" (con l.r. Valerio Labia e soci Favazzo Andrea e il Dolcemaschio), "*San Basilio*" (con l.r. Lombardo Giacomo, nome che si vedrà tornare in altre imprese dello stesso "gruppo" e soci Dolcemaschio e Rotondo), "*San Rocco*" (con l.r. Messina Carmelo), "*La Principessa*" (con l.r. Rotondo e soci Favazzo e Dolcemaschio) e "*Belladonna*" (con l.r. Dell'Albani che si vedrà tornare in altre imprese del "gruppo" e palese prestanome di Faranda Aurelio Salvatore, come emerge chiaramente dalle captazioni, e soci Lombardo e Montaudou), da cui risulta evidente il *risiko* societario messo in piedi dal Faranda, peraltro presso lo stesso Notaio, anche dall'inserimento pure di questo imputato e della sua società nell'elenco rinvenuto presso il C.A.A. del Vecchio; **Vecchio Giovanni**, appunto, per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per l'anno 2014, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica,

trattandosi anzi di operatore che deteneva (in questo come in altri casi, come visto) i documenti d'identità dei (pseudo) produttori scansionati nel proprio p.c. (avendone, peraltro, ricavato col metodo del copia-immagine, la firma da apporre alla falsa documentazione da produrre a vari Enti con l'unica finalità di lucrare indebitamente la contribuzione pubblica), all'interno della cartella afferente al c.d. "gruppo Faranda", evidentemente pronto alla bisogna per il confezionamento – come in questo caso – di contratti falsi da esibire nelle domande uniche; la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *"In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)"* (Cass. n. 36199/20);

236), previa esclusione dell'aggravante della fidejussione, **Faranda Aurelio Salvatore, Coci Domenico e Vecchio Giovanni**, per avere i privati provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore Coci – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatore C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2014), così questo falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

237), previa esclusione dell'aggravante della fidejussione, **Faranda Aurelio Salvatore e Coci Domenico**, per avere questi – da privati – provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore Coci – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatore C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2015), così questo falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione:

il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 238), gli imputati vanno invece mandati assolti per insussistenza del fatto, in assenza di disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Coci, non detenendone completamente la società; e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Coci Domenico si sarebbe reso fittiziamente titolare della "Mercurio società cooperativa agricola" ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Coci Domenico) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Coci Domenico risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli AG.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis.1* c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortorieiana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la

commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *"colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato"* dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la cooperativa sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla cooperativa del Coci Domenico e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine

al Coci Domenico), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, non sono proprio risultati titoli Agea in capo alla ditta in esame, dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 239 a 243 ("San Basilio" soc. coop. agr.).

La società in esame (inattiva al Cerved, v. all. 81.V), avente sede legale in Galati Mamertino, via Industriale n. 8, risulta legalmente rappresentata da Lombardo Giacomo, il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Rotondo Cristian.

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
50268282162 (vgs all. 81.b)	2015	Avellino (di fatto Catania) 21.07.2015	15.672,59 152,53	Caltagirone (CT)	Monte dei Paschi di Siena IT8470103083910000004071991	03.10.2016 13.10.2016 (vgs all. 81.a)	FUILLA E. LAVORO - AVELLINO 001 Operatore PLABELLA (di fatto VECCHIO Giovanni e TERRANOVA Salvatore)

TENTATIVO - DOMANDA UNICA

CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
		COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
2016	60264378716	CATANIA (CT)		15.06.2016	LOMBARDO GIACOMO

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI		(VGS ALL. 81.K) POI REVOCATA CON REVUCA PRESENTATA PER IL TRAMITE DEL CAA TUTELA E LAVORO DI CATANIA, IDENTIFICATO CON CODICE 110.087.001. VGS ALL. 81.Q)		CAA TUTELA E LAVORO - CATANIA - 001 OPERATORE GIORGIO MARCHESE		
--	--	--	--	---	--	--

Il teste, Brig. Nastasi, ha così ricostruito, all'udienza del 19.10.2021, le **domande presentate** dalla società in esame ed i relativi contributi comunitari percepiti.

La società ha presentato due D.U.P., una per la campagna 2015 ed una per quella 2016.

La D.U.P. per l'anno 2015 (all. 81.B) è stata presentata per il tramite del C.A.A. TUTELA e LAVORO AVELLINO 001, con l'operatore Pio Luigi LA BELLA, le cui credenziali – come detto in più occasioni – venivano in realtà utilizzate da VECCHIO Giovanni. In virtù di tale domanda, sono confluite sul conto della società (in essere presso M.P.S., Agenzia di Caltagirone, come da allegato 81.X) prebende per euro 15.672,59 in data 03.10.2016 ed euro 152,53 in data 15.10.2016, per un totale di euro 15.825,12 (come da contestazione di cui al capo 239).

La D.U.P. per l'anno 2016 (all. 81.K) veniva revocata (all. 81.Q) e quindi proposta per il tramite del C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni, con l'operatore MARCHESE Giorgio.

Quanto alle **acquisizioni documentali**, il teste ha riferito che, in data 16.01.2017, la G.d.F. ha richiesto al C.A.A. di VECCHIO Giovanni la consegna del fascicolo aziendale, richiesta effettivamente soddisfatta (all. 70.A).

Il 19.7.2017, in esito alla perquisizione (all. 2.AS) presso il medesimo C.A.A., i militari hanno poi rinvenuto una cartella denominata "SAN BASILIO SOC. COOP. Agricola", all'interno della quale grano custoditi vari documenti integranti il fascicolo aziendale della "San Basilio", invero però rinvenuti anche all'interno di cartelle relative ad altre posizioni e, tra queste, a quella di MICELI Antonio (in particolare,

un'autocertificazione dell'8.10.2012 avente ad oggetto l'esistenza di contratti di affitto sottoscritta da LOMBARDO Giacomo n.q. di r.l. della "San Basilio") e, ancora, a quella di LOMBARDO Giacomo (altra autocertificazione, del 12.5.2015, sottoscritta da LOMBARDO Giacomo n.q. di r.l. della "San Basilio", in seno alla quale questi dichiarava di condurre in affitto n. 62 particelle di terreno).

Più nello specifico:

- quanto alla **campagna 2015**, alla D.U.P. la società ha allegato due dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'esistenza di **contratto di affitto** (all. 81.F e 81.G): una sottoscritta il 19 maggio 2015, avente ad oggetto la conduzione di n. 99 particelle di terreno a titolo di affitto per il periodo dall'11 maggio 2015 al 12 dicembre 2016. Da un'analisi condotta a campione dai militari, è emerso, inoltre, che i reali proprietari delle particelle fossero diversi dai concedenti e che alcuni dei concedenti fossero deceduti prima della stipula dell'indicato contratto di affitto e, tra questi, Bruccoleri Paolo (deceduto il 26.01.2002) e che altri concedenti invece erano ignoti all'anagrafe tributaria. Inoltre, alcune particelle erano state utilizzate anche dalla ditta individuale LOMBARDO Giacomo nell'anno 2013: "la particella 53 del foglio 16 del comune di Canicattì dell'anno 2013 risulta utilizzata tanto da società San Basilio quanto dalla ditta individuale Lombardo Giacomo. Oppure come nel caso della particella 13 foglio 69 del comune di Favara per la stessa motivazione di prima, oppure come nel caso della particella 15, foglio 104 del comune di Sciacca". I contratti non sono stati materialmente rinvenuti dagli operanti e, dalla consultazione della banca dati SERPICO, non è emersa traccia alcuna della registrazione di contratti di affitto stipulati a nome della "San Basilio". Ancora, nel fascicolo aziendale non sono state rinvenute le visure catastali delle particelle indicate in domanda.

L'altra dichiarazione citata (all. 81.G) recava una sottoscrizione risalente al 12.5.2015 ed aveva ad oggetto molte particelle di terreno (ben 62) condotte asseritamente a titolo di **affitto**: anche in questo caso, da una verifica degli operanti è emerso che alcuni dei concedenti erano sconosciuti all'anagrafe tributaria (ad es. Sciortino Francesco e Turco Crocefissa), altri erano deceduti ben prima della stipula e, tra questi, Genuardi Paolo, Genuardi Salvatore, Di Rosa Rosa e Gattuso Pietro.

In relazione a questa seconda autocertificazione, occorre osservare che il nome di LOMBARDO Giacomo reca una data di nascita (il 20.1.1989) errata (quella corretta è 25.6.1970), invero riconducibile a SPATARO Davide (nato – anche lui – a Caltagirone il 20 gennaio 1989), altro nominativo rinvenuto sul foglio manoscritto

prima citato e rinvenuto presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni. Sotto questo profilo, è allora più che ragionevole ritenere che LOMBARDO Giacomo, DOLEMASCHIO Mirko e ROTONDO Cristian possano essere accomunati quali prestanome di FARANDA Aurelio Salvatore, come si può desumere in maniera evidente dal fatto che, all'interno della cartella "FARANDA", sequestrata presso il C.A.A. del VECCHIO Giovanni, è stato rinvenuto, in fase di perquisizione, il più volte evocato foglio recante un lungo elenco di ditte e società riferibili a FARANDA Aurelio Salvatore "e tra queste c'era anche la SAN BASILIO nonché i nominativi proprio di Lombardo Giacomo, Dolcemaschio Mirko, Rotondo Cristian". Altro dato che depone in tal senso è rappresentato dalle dinamiche costitutive, trattandosi di società costituita, come la "Siria", la "San Rocco", la "Mercurio", la "Principessa" e la "Belladonna", in data 22.4.2013, con atti tutti rogati dal Notaio Dottore e registrati in data 07.5.2013: ebbene, come evidenziato nei relativi capi d'imputazione che riguardano le singole società/ditte, balza all'occhio la rotazione soggettiva, ora quali r.l. ora quali semplici soci, dei vari soggetti appena menzionati e variamente coinvolti nelle compagini attratte alla c.d. lista Faranda rinvenuta presso il C.A.A. del VECCHIO: così Valerio Labia Giuseppe, Favazzo Andrea, Dolcemaschio Mirko Sebastiano, Messina Carmelo, Rotondo Cristian e Lombardo Giacomo, tutti soggetti evidentemente a disposizione di Faranda Aurelio Salvatore per la perpetrazione delle condotte truffaldine oggetto di esame.

Un ulteriore fattore, sempre rivelatore della riconducibilità (anche) di tale società a tutte quelle gestite di fatto da Faranda Aurelio Salvatore è rappresentato dalla medesima data di costituzione ed a ministero del medesimo Notaio (Dottore Giuseppe, al quale il Faranda, in sede d'interrogatorio, ha detto di aver deciso di rivolgersi in blocco per ottenere un risparmio delle spese notarili) di svariate aziende con i medesimi soggetti utilizzati ora quali l.r. ora quali soci nei vari intrecci societari. Si consideri, nello specifico, quanto dichiarato dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021: "Ad esempio la società Braila, le Quattro Stelle (con l.r. il già visto Iuculano Sebastiano, l.r. anche della "Terra e Sole", n.d.e.), Siria (con l.r. Valerio Labia Giuseppe soci Dolcemaschio Mirko Sebastiano e Favazzo Andrea, n.d.e.), la Principessa (legalmente rappresentata da Rotondo Cristian, titolare dell'omonima ditta individuale nonché socio della "Mercurio", il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Favazzo Andrea, n.d.e.), Mercurio (con soci Valerio Labia Giuseppe e Favazzo Andrea, n.d.e.), San Basilio (legalmente

rappresentata da Lombardo Giacomo, il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Rotondo Cristian, n.d.e.) e Belladonna (con socio Lombardo Giacomo, n.d.e.) sono state costituite tutte il 22 aprile 2013 (e registrate il 07.5.2013, n.d.e.), tutte lo stesso giorno e alcuni, per dire, nella compagine societaria avevano... Ad esempio nella Principessa c'era rappresentante legale Rotondo Cristian e lo stesso risultava poi come socio nella San Basilio, costituita lo stesso giorno, cioè c'era anche la presenza, diciamo, in diverse società degli stessi soggetti che si alternavano nella figura o di socio o di rappresentante legale. E poi anche la Minosse, la San Pietro, la San Francesco e la Dottorello in data 16 aprile 2013, tutte lo stesso giorno pure queste qua". È evidente la regia unica, in capo a Faranda Aurelio Salvatore, di tale intreccio intersoggettivo, i cui esponenti figurano, non a caso, negli elenchi custoditi da Vecchio Giovanni racchiudenti le aziende agricole procaacciategli dal primo.

Alessandro "A."

- Caro Antonio,
 In attesa, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere stilate/risultate subito
 lo sto già preparando i materiali con allegati i documenti di identità validi
 Le ditte sono:
- 1) Annoni Giuseppe Davide
 - 2) Caccioppoli Domenico
 - 3) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 - 4) Emanuele Giuseppe
 - 5) Favazza Andrea
 - 6) Giulio Andrea
 - 7) Madonna Antonietta
 - 8) Montemagno Francesco
 - 9) Montemarco Giuseppe
 - 10) Trovato Vito
 - 11) Società Agricola La Stella s.n.c. (01241040813)
 - 12) Di Pasquale Salvatore Cristoforo
 - 13) Barberi Mark Ermo
 - 14) Cacioppoli Salvatore
 - 15) Conti Pasquale Carlo Carmelo
 - 16) Caccioppoli Carmelo
 - 17) Caccioppoli Enrico
 - 18) Di Arrigo Giuseppe
 - 19) Giannone Francesco
 - 20) Montemagno Nuova Famiglia
 - 21) Trovato Vito
 - 22) Dolcemaschio Salvatore
 - 23) Emma Maria Nives
 - 24) PIERO-SIMONE ANTONIO
 - 25) Favazza Carmelo
 - 26) Ferrara Giuseppe
 - 27) Caccioppoli Vito
 - 28) Caccioppoli Davide
 - 29) Madonna Antonia
 - 30) Massimo Società Cooperativa Agricola (03259070811)
 - 31) Mirko Caccioppoli Giuseppe
 - 32) Mirko Cristian
 - 33) Mirko Carmelo
 - 34) Mirko Enrico
 - 35) Montemagno Carlo Giovanni
 - 36) Di Pasquale
 - 37) Di Pasquale Antonella de' Pasquale
 - 38) Belladonna Giovanni
 - 39) Caccioppoli Giuseppe
 - 40) Conti Sebastiano
 - 41) Caccioppoli Davide
 - 42) Di Pasquale Carmelo
 - 43) Di Pasquale Antonia
 - 44) Caccioppoli Giuseppe
 - 45) Caccioppoli Andrea
 - 46) La Volla Maria
- Ci salutiamo
 C. Vecchio

Dott. Alessio Caccioppoli
 - Presente di Pasquale
 - Sp. Caccioppoli
 - Soc. Trovato
 - Soc. Belladonna
 - Caccioppoli Antonio
 - Soc. Annoni
 - " La Principessa
 - Rotondo Cristian
 - Soc. San Basilio
 - Trovato Vito
 - Soc. San Pietro
 - Minosse Caccioppoli

NO - (DESEIUVI?)
 NO - UNICAR
 NO - CIVICIA

[Handwritten signature and scribbles]

	CUAA	DITTA	
		AMARU GIUSEPPE	FARANDA
		BARBERI MARK ERMES	FARANDA
		COCI CAROLINA (LA STELLA)	FARANDA
		COCI DOMENICO	FARANDA
		DI PASCQUALE MALVENTO CRISTIANO	FARANDA
		DOLCE MASCHIO MIRKO SEBASTIANO	FARANDA
		EMANUELE GIUSEPPE	FARANDA
		FAVAZZO ANDREA	FARANDA
		GALLO ANDREA	FARANDA
		MESSINA ANTONIETTA	FARANDA
		TROVATO VITO	FARANDA
		VISCONTE ANTONINA	FARANDA

Ed ancora, all'allegato 81.H è catalogata una comunicazione di aggiornamento del fascicolo aziendale avente ad oggetto particelle varie, le stesse indicate nella scheda di validazione (all. 81.C) allegata alla D.U.P. per l'anno 2015: la particolarità qui sta nel fatto che, però, la comunicazione recava la firma di TIZZA Salvatore. Ed infatti, si tratta di un documento rinvenuto all'interno del fascicolo aziendale della "San Basilio" con l'appunto manoscritto "SAN BASILIO dal 11.5.2015"; il nominativo TIZZA Salvatore era presente nel foglio manoscritto, rinvenuto presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni.

I militari hanno rinvenuto anche una terza autocertificazione, sempre a firma del LOMBARDO Giacomo n.q., dell'8 ottobre 2012 (all. 81.I), ovvero in data antecedente alla costituzione della società, rinvenuta però ancora una volta nel fascicolo aziendale di MICELI Antonio (diversa da quella già su indicata): con riferimento a questa autocertificazione, la consultazione della banca dati SERPICO non ha restituito traccia alcuna di registrazione di contratti a nome dei concedenti e della "San Basilio" (verifica c.d. bilaterale).

Inoltre, la consultazione della banca dati Sis.Ter. ha consegnato dati interessanti, quali la mancata coincidenza tra concedenti e proprietari delle particelle (asseritamente) concesse in affitto. L'autocertificazione, inoltre, recava visivamente impronte di registrazione dell'Agenzia delle Entrate di Gela al n. 721 della serie 3: ebbene, l'Agenzia delle Entrate ha attestato – su interpello della G.d.F. – che il contratto recante quella numerazione (721) ed acquisito agli atti dell'Agenzia aveva contenuti diversi rispetto al contratto oggetto di autocertificazione.

Infine, era visibile ad occhio che le impronte dei timbri fossero sempre della stessa tipologia, cioè ascrivibili ai timbri rinvenuti presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni.

Infine, la sottoscrizione (apparentemente) di LOMBARDO Giacomo – da una consultazione di tutti i documenti della “San Basilio” ora citati – risultava graficamente diversa:

es. all. 81.I

Affittuario

Lombardo Giacomo

all. 81.G

X SAN BASILIO
Lombardo Giacomo

All'interno del fascicolo aziendale della “San Basilio” è stato poi rinvenuto un format identico di autocertificazione del 12 maggio 2015, non ancora firmato ma già compilato (all. 81.J):

- quanto alla **campagna agricola 2016**, è emerso che, in data 04.10.2016, per il tramite del C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni, era stata ritirata la relativa D.U.P. (all. 2.G, cui corrisponde anche un verbale di s.i.t. di MARCHESE Giorgio); la revoca è stata operata formalmente da MARCHESE Giorgio in epoca successiva alla più volte menzionata perquisizione del 19.7.2016, quindi significativamente effettuata ad hoc. Invero, in occasione del suddetto sequestro, presso il menzionato C.A.A. è stata rinvenuta anche la D.U.P. per l'anno 2016 – la stessa poi ritirata nell'ottobre 2016 – in uno alla scheda di validazione (all. 81.K, 81.L), un rinnovo di affitto privo di firma (all. 81.O), una partecipazione al procedimento di ammissibilità all'aiuto per l'aggiornamento del fascicolo aziendale (all. 81.M; il teste: “*81.M partecipazione al procedimento di ammissibilità per aggiornamento del fascicolo aziendale. In questo caso vengono tolte delle particelle di terreno dal portale Sian, per liberarle*”), un riepilogo di trasferimento/rescissione

di un contratto di affitto privo di data e firma (all. 81.N); un altro aggiornamento di fascicolo aziendale privo di data, *utile per l'eliminazione di particelle* (all. 81.P), tutti documenti utili alla rimodulazione della domanda; infine, la richiesta di revoca della D.U.P. anno 2016 (all. 81.Q).

I **responsabili dell'istruttoria delle domande** si individuano in LA BELLA Pio Luigi e CARBONE Romina, del C.A.A. TUTELA e LAVORO Avellino 001, anche se le domande sono state di fatto lavorate dal C.A.A. di VECCHIO Giovanni di via Fimia n. 35, coadiuvato da TERRANOVA Salvatore e da MARCHESE Giorgio.

Quanto ai **titoli Agea**, la consultazione del relativo registro della "San Basilio" (all. 81.T) ha consegnato un dato: la società disponeva di 47 titoli, originati dall'accesso alla riserva nazionale.

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, la società è risultata inattiva al registro imprese (all. 81.U e 81.V); non ha formalizzato dichiarazione dei redditi, era priva di dipendenti e del tenentario di scritture contabili; la partita IVA è stata attribuita il 22.4.2013 a fronte di un'inattività dichiarata a decorrere dal 07.5.2013.

Quanto agli **accertamenti bancari**, il teste ha riferito che il soggetto delegato ad operare sul conto era il sig. LOMBARDO Giacomo (all. 81.W e X).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le medesime particelle erano utilizzate in anni precedenti dalla società "Costanza" cooperativa agricola e dalla "Nuova Sicilia" s.a.s. di FARANDA Gianluca & C., la cui moglie (Coci Carolina) è cugina prima di Coci Domenico.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

239), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Lombardo Giacomo, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione della domanda di aiuto comunitario per la campagna 2015, esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Lombardo, come anche evincibile dall'esame unitario del collaudato

sistema di intrecci intersoggettivi dei vari prestanome del Faranda Aurelio Salvatore, che comprendeva anche il Lombardo insieme ai di lui soci Favazzo, Dolcemaschio, Rotondo e Valerio Labia, circostanza dimostrata – ancora una volta –, oltreché dalla contemporaneità (proprio lo stesso giorno) della costituzione delle società “Siria” (con l.r. Valerio Labia e soci Favazzo Andrea e il Dolcemaschio), “San Basilio” (con l.r. Lombardo Giacomo, nome che si vedrà tornare in altre imprese dello stesso “gruppo” e soci Dolcemaschio e Rotondo), “San Rocco” (con l.r. Messina Carmelo), “La Principessa” (con l.r. Rotondo e soci Favazzo e Dolcemaschio) e “Belladonna” (con l.r. Dell’Albani che si vedrà tornare in altre imprese del “gruppo” e palese prestanome di Faranda Aurelio Salvatore, come emerge chiaramente dalle captazioni e soci Lombardo e Montaudò), da cui risulta evidente il risiko societario messo in piedi dal Faranda, peraltro presso lo stesso Notaio, anche dall’inserimento pure di questo imputato e della sua società nell’elenco rinvenuto presso il C.A.A. del Vecchio;

240), previa esclusione dell’aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere questi volontariamente provveduto, concorrendo moralmente con l’interposto produttore Lombardo Giacomo – all’esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2015): il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

241), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Lombardo Giacomo, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e tentando di riceverne i pagamenti sul c/c sul quale il prestanome Lombardo era delegato ad operare; la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *“In tema di truffa, l’idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l’evento ed oggettivamente adeguato a determinare l’attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l’idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale*

nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)" (Cass. n. 36199/20);

242), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere questi volontariamente provveduto, concorrendo moralmente con l'interposto produttore Lombardo Giacomo – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2016): il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 243), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Lombardo, avendoli piuttosto ottenuti la società successivamente, grazie all'accesso alla Riserva nazionale; e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Rotondo Cristian si sarebbe reso fittiziamente titolare della "San Basilio società cooperativa agricola" ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Lombardo Giacomo, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Lombardo Giacomo risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli AG.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il

reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 bis c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *"colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato"* dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto

“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo” (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la cooperativa sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla cooperativa del Lombardo Giacomo e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Lombardo Giacomo), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, la consultazione del relativo registro della “San Basilio” (all. 81.T) ha consegnato un dato: la società disponeva di 47 titoli, originati dall'accesso alla riserva nazionale, dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 244 a 251 (d.i. “Dolcemaschio Mirko Sebastiano).

La ditta in esame, risultata costituita in data 19.01.2015, ha sede legale in Acquadolci, in via Galilei n. 9. Il DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano, titolare della ditta, è anche socio – come già messo ampiamente in evidenza – l.r. de “La Principessa”, della “San Basilio” e della “Siria” (all. 82.X).

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORT O IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	

30810075637 <i>(vgs. all. B2.b)</i>	2013	Catania (CT) 12.08.2013	5.214,2 15.926,57	Tortorici (ME)	Poste Italiane 115500760116500001012918593	12.11.2013 27.10.2017 <i>(vgs. all. B2.s)</i>	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore GSCICOLONE Di fatto VECCHIO Giovanni Utilizzatore delle credenziali dell'operatore Giovanni SCICOLONE
--	------	----------------------------	----------------------	-------------------	---	---	--

TENTATIVO

CONTRIBUTI ILLECITAMENT E RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANT E DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2015	5026819427 <i>6 (vgs. all. B2.d)</i> Per €. 1.887,02 <i>(contributo richiesto)</i>	Di fatto a Catania (CT)	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LABIELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni /TERRANOVA Salvatore	16.07.2015	<i>DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano</i>
	2016	6026437963 <i>1 (vgs. all. B2.f)</i> Per €. 2.567,70 <i>(contributo richiesto)</i>	Catania (CT)	CAA TUTELA E LAVORO CATANI A - 001 Operatore MARCHESI Giorgio	15.06.2016	<i>DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano</i>

Il teste, Brig. Nastasi, ha così ricostruito, all'udienza del 19.10.2021, le domande presentate dalla società in esame (all. 82.A) ed i relativi contributi comunitari percepiti.

La D.U.P. per l'anno 2013 è stata avanzata dalla ditta individuale in esame per il tramite del C.A.A. WORLD SERVICE CATANIA 001, con operatore SCICOLONE Giovanni e responsabile VECCHIO Giovanni (all. 82.B); in virtù di essa sono state percepite prebende in due *tranches* (all. 82.V), per un totale di euro 21.140,77 (le valute delle due soluzioni di pagamento risalgono al 12.11.2013 ed al 27.10.2017), confluite su un conto presso POSTE ITALIANE S.p.a..

La D.U.P. per l'anno 2015 (all. 82.D) è stata presentata presso il C.A.A. di AVELLINO 001, con operatore LA BELLA Pio Luigi ma lavorate di fatto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni.

La D.U.P. per l'anno 2016 è stata presentata presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni con l'operatore MARCHESE Giorgio.

Da rimarcare la circostanza che il nome di DOLCEMASCHIO Mirko è stato rinvenuto il 19.7.2016, in fase di perquisizione e sequestro, presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni, all'interno del più volte evocato foglio recante l'elenco costituente il c.d. gruppo Faranda, ciò che avvalorava la già rassegnata conclusione circa il ruolo anche del Dolcemaschio quale prestanome di FARANDA Aurelio Salvatore.

Quanto alle acquisizioni documentali, il teste ha riferito che, in esito alla perquisizione e sequestro del 19.7.2016 presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni (all. 2.A e 2.AS), era stata rinvenuta una **cartella di colore verde** intestata "FARANDA", all'interno della quale erano custoditi documenti riferibili (anche) alla ditta DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano. Nel dettaglio, sono stati rinvenuti **due contratti di affitto**, uno dei due del 1°.01.2013 "*tra Dolcemaschio Mirko Sebastiano e numerosi proprietari di terreni in relazione all'affitto di terreni siti nei comuni di Avola, Canicattì...*" ed il secondo, del 1°.01.2014, apparentemente registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone ed aventi ad oggetto plurimi terreni (n. 203 il primo) ubicati in vari comuni della Sicilia e stipulati (apparentemente) con plurimi concedenti in godimento (all. 70.A).

Il 16.01.2017 la G.d.F. si è recata presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni per acquisire documenti della ditta individuale DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano ma alla richiesta non ha fatto seguito la consegna; in mancanza del fascicolo aziendale cartaceo le lacune documentali sono state colmate dai militari tramite accesso alla banca dati SIAN.

Più nello specifico:

- quanto alla **campagna agricola 2013**, nella D.U.P. e nella scheda di validazione (all. 82.B e 82.C) è stato indicato, quale titolo di conduzione, un **contratto di affitto** (quello su citato del 1°.01.2013, con termine finale di godimento fissato al 02.01.2014), avente ad oggetto n. 203 particelle di terreno; la scheda di validazione, recante il numero 30359077986 del 9.6.2013, era quindi correlata al contratto di affitto dell'1.1.2013, registrato al numero 908 del 13.5.2013 (all. 82.H): a tal ultimo riguardo, merita di essere evidenziata la coincidenza tra le particelle valorizzate in scheda e quelle indicate nel titolo di conduzione appena descritto, oltreché il tratto grafico evidentemente comune ai numerosissimi sottoscrittori. Sennonché, la consultazione della banca dati SERPICO (anagrafe tributaria) non ha consegnato traccia della registrazione del contratto appena indicato (allegato 82.I).

Inoltre, tra gli stipulanti e concedenti v'era Fruciano Mario, deceduto prima della stipula in data 13.10.2007, così anche Zarbano Salvatore morto nell'agosto 2006, il sig. Amore Carmelo morto nel 1995 e la sig.ra Amenta Antonia morta nel 2011.

L'Agenzia delle Entrate di Caltagirone, all'uopo interpellata, ha comunicato che gli atti effettivamente registrati ed acquisiti presso l'Agenzia con gli estremi riportati sui due contratti (quindi anche quello evidenziato nella scheda di validazione per l'anno 2013) rinvenuti nella cartella appena indicata erano diversi per contenuto ed oggetto da quelli appena esaminati (all. 82.J e 82.K; il teste: "Con l'allegato 82.G, J chiediamo all'Agenzia delle Entrate copie dei contratti registrati, con l'allegato 82.K ci mandano i contratti depositati presso tale agenzia, e gli atti non risultano corrispondenti ai contratti di affitto che avevamo, visivamente non sono gli stessi");

i terreni oggetto del contratto risultano inseriti nell'istanza relativa alla campagna agricola 2013.

- quanto alla **campagna agricola 2014**, i militari hanno rinvenuto un **contratto di affitto** del 1°.01.2014 (all. 82.L), intercorso tra la ditta DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano e numerosi concedenti ed invero (apparentemente) registrato presso l'Agenzia di Caltagirone al n. 389 in data 14 maggio 2014; sul punto, il teste ha riferito che *"Anche in questo caso per il 2014 risultano apposti i timbri dell'Agenzia delle Entrate, la stessa risulta registrata presso l'agenzia di Caltagirone al n. 389 in data 14 maggio 2014. La banca dati anagrafe tributaria non risulta registrato nessun atto a nome di Dolcemaschio Sebastiano"*.

Infine, nel contratto relativo all'anno 2014 manca la pagina ove risultano indicate le particelle di terreno concesse in affitto dai soggetti elencati dal n. 114 al n. 119, di cui risultano ugualmente apposte le firme;

i terreni oggetto del contratto risultano inseriti nell'istanza relativa alla campagna agricola 2014.

- quanto alla **campagna agricola 2015**, nella D.U.P. (all. 82.D) e nella correlata scheda di validazione (all. 82.E) è stato indicato, tra i titoli di conduzione, un **contratto di affitto "giovani agricoltori con data inizio 1/1/2013 e data fine 31/12/2016 e riporta anche l'assunzione al protocollo Ag.E.A"**, invero mai rinvenuto nel C.A.A. di riferimento; in questo contratto, peraltro, sono state indicate numerosissime (167) particelle ubicate in vari comuni siciliani ("Avola, Canicatti, Carlentini, Milena, Melilli..."), molte delle quali risultano indicate anche nei due contratti su citati.

Infine, nel contratto relativo all'anno 2014 manca la pagina ove risultano indicate le particelle di terreno concesse in affitto dai soggetti elencati dal n. 114 al n. 119, di cui risultano ugualmente apposte le firme;

i terreni oggetto del contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2015 e 2016;

- quanto alla **campagna agricola 2016**, nella D.U.P. e nella scheda di validazione correlata (all. 82.F e 82.G) è stato indicato, tra i titoli di conduzione, un **contratto di affitto a giovani agricoltori**, invero mai materialmente rinvenuto nel C.A.A. di riferimento; in questo contratto, peraltro, sono state indicate numerosissime (164) particelle in vari comuni siciliani, molte delle quali già indicate nei due contratti su citati, dal che possono valere gli stessi rilievi già mossi ai due negozi precedenti.

Anche in questi casi, la consultazione della banca dati SERPICO (anagrafe tributaria) non ha consegnato traccia della registrazione di contratti né di versamento di imposte correlate a nome della ditta DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano.

Estremamente rilevanti gli esiti delle **acquisizioni informatiche** illustrate dal testimone in udienza.

In particolare, in esito alla perquisizione informatica presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni, è stato rinvenuto un file pdf contenente il documento di riconoscimento del DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano (all. 82.M). Ancora, con l'allegato 82.N è catalogato il *file word* con il mandato di assistenza. Con l'allegato 82.O è catalogato il medesimo mandato di assistenza,

sempre in formato word, però con la sottoscrizione in calce del DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano con la tecnica del copia-immagine e la solita tratteggiatura (la stessa riportata usualmente nella carta d'identità), così falsificata peraltro in maniera grossolana e visibile *ictu oculi*. Con l'allegato 82.P è catalogato il *file* pdf con contenuto identico al *file* appena descritto (trattandosi, in sostanza, del medesimo *file* word di cui all'allegato 82.O trasformato in pdf).

Il teste Pace, infatti, ha dichiarato che, con riferimento a varie ditte – circostanza emersa dalla perizia forensica sui p.c., oggetto di dettagliata analisi nella disamina delle singole aziende –, le firme dei legali rappresentanti in calce alle domande erano state estrapolate dai documenti di identità con la **tecnica del copia-immagine**, ciò che è emerso dalla perizia sui p.c. in uso al C.A.A..

Nel dettaglio, il teste ha riferito che le firme erano “artatamente sovrapposte tramite un copia immagine della firma estrapolata dal documento di identità degli stessi e successivamente trasportata e incollata nella parte del documento dedicata alla firma del dichiarante” e ciò con riferimento alle domande delle ditte “Ferrera Giuseppe, la società agricola la Stella, la ditta individuale Barberi Mark Ermes, la ditta individuale Conti Pasquarello Carmelo, la ditta individuale Favazzi Carmelina e la ditta individuale Mirici Cappa Giuseppa” ed ancora “La Braila società cooperativa agricola, ditta individuale Nicolae Jorge Stephan, ditta individuale Favazzo Andrea, la Mercurio, Dolcemaschio Mirko Sebastiano, Montemagno Emanuela, Santopietro Società cooperativa agricola, Messina Antonietta, Coci Domenico, Amariù...(inc.)... Giuseppe, Di Pasquale Malventano Cristiano, Trovato Vito, Gavidlo Vito, Belfiore Giovanna, Rizzo Giacomo e Carcaci Davide” (pag. 122 del verbale).

Il teste Pace Jonathan ha inoltre dichiarato che, in data 19 luglio 2016, era stata eseguita una perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania, all'esito della quale erano stati rinvenuti dei timbri: uno tondo recante la dicitura: “Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Gela”; uno recante la dicitura: “Il direttore dell'ufficio dottor Giuseppina La Rocca”; uno recante la dicitura: “Firma su delega del direttore provinciale, dottoressa Laura Caggegi” ed uno recante la dicitura: “Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Gela registrate al numero serie del”. Era stato rinvenuto, poi, un timbro recante la dicitura: “Sarhan dottor Ayed convenzionato in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina”; uno recante la dicitura: “Dottor

Sarhan Ayed specialista in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina ed uno recante la dicitura: *"Dottor Francesco Amore, specialista ortopedico. Via Cappuccini Vecchi, 3 Caltagirone Catania"*.

Il teste ha specificato, quanto ai timbri dei medici, che gli stessi sono stati rinvenuti – come si vedrà analizzando le singole aziende – apposti su documenti che certificavano lo stato di malattia dei rappresentanti legali di talune società allo scopo, verosimilmente, di fruire indebitamente della proroga del termine di presentazione delle domande uniche di pagamento. In particolare, i beneficiari di detti certificati medici erano risultati:

[...]

per quanto riguarda la Ditta individuale "Dolcemaschio Mirko Sebastiano", il certificato medico è del 10 luglio 2015, il timbro è del Dottor Ayed Sarhan, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 16 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268194276.

I vari atti consultati consegnano, in definitiva, un dato rilevante: la firma del DOLCEMASCHIO era diversa (così nei due contratti di affitto del 2013 e del 2014 prima citati, rispetto – come osservato anche per altre imprese e segnalato nei rispettivi capi d'imputazione – all'istanza di riammissione della domanda in istruttoria, all. 82.R):

contratto del 2013:

IL CONDUTTORE

Dolcemaschio Mirko Sebastiano
P. D.

contratto del 2014:

IL CONDUTTORE

Dolcemaschio Mirko Sebastiano

istanza di riammissione in istruttoria:

Dolcemaschio Mirko Sebastiano

[Handwritten marks and signature]
2616

a ciò va soggiunto che, come sopra verificabile, il nome "Mirko", nel contratto del 2013, è stato vergato con la lettera K mentre, nel contratto del 2014, con la lettera C.

Con l'allegato 82.Q è catalogato un *file word*, denominato "*Certificati per AGEA*", avente come contenuto una domanda di riammissione di domanda in istruttoria; il *file* catalogato con l'allegato 82.R, in formato pdf, contiene invece la medesima domanda di riammissione in istruttoria sottoscritta il 16.7.2015 dal DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano, accompagnata dall'allegato certificato medico del 10.7.2015 a firma di SARIHAN Ayed (si cfr. verbale di s.i.t. acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti e all. 82.S). Un dato risulta oggettivamente rilevante: il file word di cui all'allegato 82.Q recava quale ultima modifica il 16.3.2016, il secondo la data del 18.3.2016, mentre il certificato medico reca la data del 2015; ovvia la conclusione.

Dall'insieme dei dati appena esposti emerge solare il ripetersi della tecnica dell'indebito utilizzo – tramite l'espedito informatico del copia-immagine – di documentazione d'identità altrui, quando non anche di timbri e sottoscrizioni false, utili alla proposizione di istanze di riammissione in termini per motivi di salute, funzionali alla presentazione di domande truffaldine, senza nemmeno la necessità della fisica presenza dello pseudo produttore-istante.

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in: per il 2013, operatore formale SCIGOLONE Giovanni, per la scheda di validazione VECCHIO Giovanni; per il 2015 operatori LA BELLA Pio Luigi e CARBONE Romina (almeno formalmente, giacché le credenziali erano di fatto utilizzate da altri, cioè da VECCHIO Giovanni, TERRANOVA Salvatore e MARCHESE Giorgio); per il 2016 l'operatore era MARCHESE Giorgio.

Quanto ai titoli Agea, per il 2013 la ditta formulava domanda di accesso alla riserva nazionale ed otteneva la disponibilità di n. 158 titoli, poi confermati per l'anno 2014 (all. 82.T).

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, come al solito, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti né documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda.

Quanto agli **accertamenti bancari**, Poste Italiane s.p.a., all'uopo interpellata, ha confermato l'esistenza di un conto corrente postale presso l'Agenzia di Tortorici,

intestato alla ditta in esame, con delegato ad operare proprio il DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano (all. 82.V).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle erano state utilizzate negli anni precedenti anche da altre società e ditte (allegato 82.W) ed in particolare dalla società "San Giacomo" di SPASARO Giuseppe Natale (zio materno di FARANDA Aurelio Salvatore), dalla "Rinascita Calatina" di FARANDA Settimo Ivan (fratello di FARANDA Aurelio Salvatore), e dalla ditta individuale Caloianu Iulian.

Un ultimo fattore, sempre rivelatore della riconducibilità (anche) di tale società a tutte quelle gestite di fatto da Faranda Aurelio Salvatore è rappresentato dalla medesima data di costituzione ed a ministero del medesimo Notaio (Dottore Giuseppe, al quale il Faranda, in sede d'interrogatorio, ha detto di aver deciso di rivolgersi in blocco per ottenere un risparmio delle spese notarili) di svariate aziende con i medesimi soggetti utilizzati ora quali l.r. ora quali soci nei vari intrecci societari. Si consideri, nello specifico, quanto dichiarato dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021: "Ad esempio la società Braila, le Quattro Stelle (con l.r. il già visto Iuculano Sebastiano, l.r. anche della "Terra e Sole", n.d.e.), Siria (con l.r. Valerio Labia Giuseppe soci Dolcemaschio Mirko Sebastiano e Favazzo Andrea, n.d.e.), la Principessa (legalmente rappresentata da Rotondo Cristian, titolare dell'omonima ditta individuale nonché socio della "Mercurio", il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Favazzo Andrea, n.d.e.), Mercurio (con soci Valerio Labia Giuseppe e Favazzo Andrea, n.d.e.), San Basilio (legalmente rappresentata da Lombardo Giacomo, il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Rotondo Cristian, n.d.e.) e Belladonna (con socio Lombardo Giacomo, n.d.e.) sono state costituite tutte il 22 aprile 2013 (e registrate il 07.5.2013, n.d.e.), tutte lo stesso giorno e alcuni, per dire, nella compagine societaria avevano... Ad esempio nella Principessa c'era rappresentante legale Rotondo Cristian e lo stesso risultava poi come socio nella San Basilio, costituita lo stesso giorno, cioè c'era anche la presenza, diciamo, in diverse società degli stessi soggetti che si alternavano nella figura o di socio o di rappresentante legale. E poi anche la Minosse, la San Pietro, la San Francesco e la Dottorello in data 16 aprile 2013, tutte lo stesso giorno pure queste qua". È evidente la regia unica, in capo a Faranda Aurelio Salvatore, di tale intreccio intersoggettivo, i cui esponenti

figurano, non a caso, negli elenchi custoditi da Vecchio Giovanni racchiudenti le aziende agricole procacciategli dal primo.

Allegato "A"

- Caro Antonio,
- In rinvio, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere eliminate subito. In alto già preparandosi i moduli con allegati i documenti di identità validi in data sono:
- 1) Amaro Giuseppe Davide
 - 2) Coci Domenico
 - 3) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 - 4) Emanuele Giuseppe
 - 5) Favazzo Andrea
 - 6) Gallo Andrea
 - 7) Messina Antonietta
 - 8) Montenegro Francesco
 - 9) Montano Giuseppe
 - 10) Trovato Vito
 - 11) Società Agricola La Stella s.a. (01243040813)
 - 12) Di Pasquale Malvento Cristiano
 - 13) Barberi Mark Ermes
 - 14) Calabrese Salvatore
 - 15) Conti Pasquale Carmelo
 - 16) Cocci Carolina
 - 17) Cocci Cristiano
 - 18) Ferrara Giuseppe
 - 19) Ferraresi Francesco
 - 20) Montenegro Nuova Famiglia
 - 21) Lanzetta Vito
 - 22) Dolcemaschio Salvatore
 - 23) Ferraresi Maria Nives
 - 24) F.P. Ferraresi Antonina
 - 25) Ferraresi Carmelino
 - 26) Ferrara Giuseppe
 - 27) Giordano Vito
 - 28) Corrao Davide
 - 29) Maschio Antonio
 - 30) Mercato Società Cooperativa Agricola (01239070811)
 - 31) Mirko C. Coci Giuseppe
 - 32) Di C. Cristiano
 - 33) Mirko C. Coci
 - 34) Mirko C. Coci
 - 35) Montenegro Carlo Giovanni
 - 36) Ferraresi Francesco
 - 37) Società Agricola La Stella s.a.
 - 38) Bellizzi Giovanni
 - 39) Coci Carmelo
 - 40) Coci Montenegro
 - 41) Coci Davide
 - 42) Mirko C. Coci
 - 43) Di C. Antonio
 - 44) C. Coci
 - 45) C. Coci
 - 46) La Stella s.a.
- NO - (Dolcemaschio) - *NO*
 NO - *NO*
 NO - *NO*
- C) sostituito
 C) non firmato
- Dott. Alfano Salvatore*
Franzoni Ernesto
Giulio Pasquale
Ferraresi Giuseppe
Allegato 10/11/11/11
Soc. C. C. C.
La Stella s.a.
Montenegro
Soc. Agricola
" La Stella s.a.
Rotonda C. C. C.

Soc. San Ruffino
Trieste s.a.
Soc. San Ruffino
" San Ruffino
Montenegro

CUAA	DITTA	
	AMARO GIUSEPPE	FARANDA
	BARBERI MARK ERMES	FARANDA
	COCI CAROLINA (LA STELLA)	FARANDA
	COCI DOMENICO	FARANDA
	DI PASCQUALE MALVENTO CRISTIANO	FARANDA
	DOLCE MASCHIO MIRKO SEBASTIANO	FARANDA
	EMANUELE GIUSEPPE	FARANDA
	FAVAZZO ANDREA	FARANDA
	GALLO ANDREA	FARANDA
	MESSINA ANTONIETTA	FARANDA
	TROVATO VITO	FARANDA
	VISCONTE ANTONINA	FARANDA

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

[Signature]

2619

244), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata al Dolcemaschio, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Dolcemaschio, come anche evincibile dall'esame unitario del collaudato sistema di intrecci intersoggettivi dei vari prestanome del Faranda Aurelio Salvatore, che comprendeva anche il Dolcemaschio insieme ai di lui soci Favazzo, Lombardo, Rotondo e Valerio Labia, circostanza dimostrata – ancora una volta –, oltreché dalla contemporaneità (proprio lo stesso giorno) della costituzione delle società "Siria" (con l.r. Valerio Labia e soci Favazzo Andrea e il Dolcemaschio), "San Basilio" (con l.r. Lombardo Giacomo, nome che si vedrà tornare in altre imprese dello stesso "gruppo" e soci Dolcemaschio e Rotondo), "San Rocco" (con l.r. Messina Carmelo), "La Principessa" (con l.r. Rotondo e soci Favazzo e Dolcemaschio) e "Belladonna" (con l.r. Dell'Albani che si vedrà tornare in altre imprese del "gruppo" e palese prestanome di Faranda Aurelio Salvatore, come emerge chiaramente dalle captazioni e soci Lombardo e Montaudou), da cui risulta evidente il risiko societario messo in piedi dal Faranda, peraltro presso lo stesso Notaio, anche dall'inserimento pure di questo imputato e della sua società nell'elenco rinvenuto presso il C.A.A. del Vecchio; **Vecchio Giovanni**, appunto, per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per l'anno 2013, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, come dimostrato e dall'avvenuta lavorazione delle domande per le varie annualità da parte dei C.A.A. sempre riferibili al Vecchio, sulla scorta di documentazione recante le vistosissime patologie sopra analiticamente evidenziate; e dalla disponibilità, in capo al medesimo Vecchio della documentazione d'identità e dai timbri falsi, documenti che lo stesso operatore deteneva scansionati nel proprio P.C., all'interno della cartella afferente al c.d. "gruppo Faranda", evidentemente pronto alla bisogna per il confezionamento – come in questo caso – di contratti falsi da esibire nelle domande uniche;

con riferimento all'imputazione di cui al capo 245), invece, previa esclusione delle contestate aggravanti, si deve dichiarare – nei confronti di entrambi gli imputati

– non doversi procedere per intervenuta prescrizione, essendosi la falsità consumata in data 09.6.2013;

246), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Dolcemaschio Mirko Sebastiano, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo, per la campagna 2016, titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e tentando di riceverne i pagamenti sul c/c sul quale il prestanome Dolcemaschio era delegato ad operare; la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *“In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)”* (Cass. n. 36199/20);

247), previa esclusione dell'aggravante della fidejussione, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere questi volontariamente provveduto, concorrendo moralmente con l'interposto produttore Dolcemaschio – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2016): il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

248), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Dolcemaschio Mirko Sebastiano, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo, per la campagna 2015, titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e tentando di riceverne i pagamenti sul c/c sul quale il prestanome Dolcemaschio era delegato ad operare; la mancata erogazione dei

contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *“In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio* (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)” (Cass. n. 36199/20);

249), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere questi volontariamente provveduto, concorrendo moralmente con l'interposto produttore Dolcemaschio – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2015): il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 250), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Dolcemaschio, avendoli piuttosto ottenuti la società successivamente e previo accesso alla Riserva nazionale; e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Dolcemaschio Mirko Sebastiano si sarebbe reso fittiziamente titolare dell'omonima d.i. ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Dolcemaschio Mirko Sebastiano, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità

corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Dolcemaschio Mirko Sebastiano risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli A.G.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis.1* c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento “*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*” dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la

fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la ditta sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla d.i. Dolcemaschio Mirko Sebastiano e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Dolcemaschio Mirko Sebastiano), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, per il 2013 la ditta formulava domanda di accesso alla riserva nazionale ed otteneva la disponibilità di n. 158 titoli, poi confermati per l'anno 2014, dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste;

251). **Faranda Aurelio Salvatore e Vecchio Giovanni**, avendo il primo utilizzato – per il tramite materiale dell'operatore C.A.A. Vecchio (pienamente consapevole e, anzi, detentore dei timbri) – timbri (sigilli) contraffatti dell'Agenzia delle Entrate (la quale ne ha, come visto, disconosciuto la genuinità), al fine evidente di far falsamente apparire come registrati (formalità necessaria alla presentazione delle domande) i contratti falsi esibiti dall'istante: *"Integra il reato di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura "revisione regolare" e "il funzionario M.C.T.C." - formalmente adottata sulla base di norme primarie e secondarie per la certificazione dell'avvenuto espletamento di*

procedure affidate agli uffici della motorizzazione - in quanto essa, ancorché nel timbro in questione non figuri anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate" (Cass. n. 42030/07).

Capi 252-253 (d.l. "Montemagno Emanuela").

La ditta in esame ha sede legale in Caltagirone in via Volta Grasso n. 10. La Montemagno, titolare della ditta, è moglie di Montaudò Salvatore, a sua volta socio de "La Tempesta", della "Belladonna" e de "La Principessa".

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

TENTATIVO

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2013	30809399998 (vgs. all. 83.I)	Catania	WORLD SERVICE - CATANIA 001 Operatore GIOVANNI VECCHIO	15.05.2013	MONTEMAGNO Emanuela

Il teste, Brig. Nastasi, ha così ricostruito all'udienza del 19.10.2021 le **domande** presentate dalla ditta in esame.

La D.U.P. per l'anno 2013 (all. 83.I) è stata presentata per il tramite del C.A.A. WORLD SERVICE CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni ma, in virtù della stessa, la ditta non ha percepito contributi. Anche il nome della ditta "MONTEMAGNO Emanuela" figura nel più volte evocato foglio/elenco (costituente il c.d. "gruppo Faranda") rinvenuto in fase di perquisizione e sequestro in data 19.7.2016 presso il C.A.A. ora citato di VECCHIO Giovanni.

Quanto alle **acquisizioni documentali**, il teste ha riferito - con riferimento alle campagne agrarie 2013 e 2014 - che, in sede della suddetta perquisizione - all'interno della cartella "FARANDA" sono stati rinvenuti vari documenti:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in parte in bianco, del 26.11.2014, sottoscritta in Catania da MONTEMAGNO Emanuela (all. 2.AS e 83.B);
- un documento denominato “*consultazione dup n. 30809458042 avvicendamento biennale delle colture*”, stampata da banca dati SIAN e relativa a LO GRANDE Anna e due particelle (136 e 2110) del foglio 56 del Comune di Catania: su detto documento risultano appuntati a mano i dati anagrafici di MONTEMAGNO Emanuela, con la locuzione “*levare dal 30.4.2013*” (all. 83.C);
- una richiesta di aiuto titolo 3°- sempre 2013 – composta da n. tre fogli, stampata da banca dati SIAN, relativa a LO GRANDE Anna, con l’indicazione, nella prima pagina, di quattro particelle in Catania e Mazzara del Vallo, con appunto manoscritto “*per Licciardino*” ed ancora, nella seconda e terza pagina, con l’indicazione di due particelle (136 e 2110), le stesse condotte da MONTEMAGNO Emanuela dall’1.5.2013 al 12.5.2014 (all. 83.D); senonché le particelle erano state utilizzate da CONTI TAGUALI Maria Stella (cfr. all. 83.E e 83.F), figlia di Giuseppe (soggetto vicino, per quanto detto, a FARANDA Aurelio Salvatore);
- all’allegato 83.G sono catalogati appunti manoscritti, rinvenuti sempre nella medesima cartella, con l’indicazione di recapiti telefonici, particelle e nominativi riferibili a ditte individuali del c.d. “gruppo Faranda” (FAVAZZO Andrea; DOLCEMASCHIO Mirko, MESSINA Antonietta, DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano ed EMANUELE Giuseppe);

1) [unclear] [unclear] } acc. 7
2) [unclear] [unclear] } acc. 7
3) [unclear] [unclear] } acc. 7
4) [unclear] [unclear] } acc. 7
5) [unclear] [unclear] } acc. 7


[unclear]
- [unclear] [unclear]
- [unclear] [unclear]

- con l'allegato 83.H è catalogata la D.U.P. per il 2013, all'allegato 83.I la D.U.P. sostituiva della prima, sempre per l'anno 2013, all'allegato 83.J è catalogata invece la scheda di validazione per il 2013;

- per gli anni 2013 e 2014 in banca dati SIAN sono state rivenute due schede di validazione (all. 83.L e 83.M per gli anni 2013 e 2014) ma all'interno del sistema SIAN non erano rivenute le D.U.P.; al riguardo, il teste ha esposto che talvolta poteva accadere che venisse rinvenuta la scheda di validazione e non anche la DUP perché confezionata e collegata alla scheda per prassi anche dopo il caricamento della scheda.

Le risultanze della consultazione della banca dati SERPICO restituiscono il dato della mancanza di atti registrati a nome di MONTEMAGNO Emanuela (all. 83.N).

Gli esiti della perquisizione informatica presso il CAA già citato di VECCHIO Giovanni sono così catalogati: all'allegato 83.O è racchiuso un file pdf denominato "doc. MONTEMAGNO EMANUELA 1", foglio a righe bianco con l'indirizzo in calce in basso a sinistra: "Via Goito 4 00185 Roma", a seguire due numeri: uno di telefono e l'altro di fax, con l'indirizzo mail della Cassa depositi e prestiti. Nell'allegato 83.P è contenuto un file word denominato "C.A.A. mandati



TUTELA e LAVORO Montemagno Emanuela"; all'83.Q lo stesso *file* in formato pdf, senza sottoscrizione alcuna.

Il teste Pace ha dichiarato che, con riferimento a varie ditte – circostanza emersa dalla perizia forensica sui p.c., oggetto di dettagliata analisi nella disamina delle singole aziende – le firme dei legali rappresentanti in calce alle domande erano state estrapolate dai documenti di identità con la **tecnica del copia-immagine**, ciò che è emerso dalla perizia sui p.c. in uso al C.A.A..

Nel dettaglio, il teste ha riferito che le firme erano "artatamente sovrapposte tramite un copia immagine della firma estrapolata dal documento di identità degli stessi e successivamente trasportata e incollata nella parte del documento dedicata alla firma del dichiarante" e ciò con riferimento alle domande delle ditte "Ferrera Giuseppe, la società agricola la Stella, la ditta individuale Barberi Mark Ermes, la ditta individuate Conti Pasquarello Carmelo, la ditta individuale Favazzi Carmelina e la ditta individuale Mirici Cappa Giuseppa" ed ancora "La Braila società cooperativa agricola, ditta individuale Nicolae Jorge Stephan, ditta individuale Favazzo Andrea, la Mercurio, Dolcemaschio Mirko Sebastiano, Montemagno Emanuela, Santopietro Società cooperativa agricola, Messina Antonietta, Coci Domenico, Amariù ... (inc.)... Giuseppe, Di Pasquale Malventano Cristiano, Trovato Vito, Gavidlo Vito, Belfiore Giovanna, Rizzo Giacomo e Carcaci Davide" (pag. 122 del verbale).

Il responsabile dell'istruttoria della domanda è **VECCHIO Giovanni**.

Non sono risultati titoli Agea nella disponibilità della ditta (all. 83.R).

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, come al solito, *"anche la ditta individuale Montemagno Emanuela tra l'altro non risulta neanche intestataria di Partita Iva, vi è la totale assenza di dipendenti, non sono stati ritrovati documenti fiscali e non vi è alcun tenutario di scritture contabili"*.

Non sono stati effettuati dagli operanti – in assenza di elargizione di contributi – **accertamenti bancari**.

Per tutto quanto detto, non sussistono invero – in mancanza di elementi da cui desumere la falsità dei titoli esposti in domanda – elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai **capitoli 252) e 253)**, con la conseguenza che **Faranda Aurelio Salvatore e Vecchio Giovanni** vanno mandati assolti, per insussistenza del fatto, da tali imputazioni.

Capi da 254 a 257 ("Belladonna" soc. coop. agr.).

La società in esame, costituita in data 22.4.2013 (attiva all'anagrafe tributaria ma inattiva alla banca dati Telemaco, cfr. all. 84.AQ e 84.AR) con atto in Notar Giuseppe Dottore (all. 84.A), con sede in Caltagirone, via Corridoio Stella n. 11, risulta legalmente rappresentata da Dell'Albani Salvatore (titolare dell'omonima ditta individuale ed anche socio o rappresentante legale delle società "Il Dottorello" e della "San Francesco"), il quale ne è anche socio unitamente a Lombardo Giacomo (anche titolare dell'omonima ditta individuale e socio della società "San Basilio") ed a Montaudò Salvatore (marito di Montemagno Emanuela), titolare anche dell'omonima ditta individuale nonché socio de "La Principessa" e della società "Tempesta" s.r.l.s..

In dibattimento è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICIO	
308099099 45 (vgs all.84.b)	2013	Cesarò (MI) 05.06.2013	8.266,51 39.130,65	Caltagirone (CT)	Banca Nuova 11461051328391080457030 9554	12.11.2013 3 01.03.2014 4 (vgs. all.84.as)	COLDIRETTI - MESSINA 005 Operatore MARINELLA DI MARCO
408093764 74 vgs all.84.p1	2014	Cesarò (MI) 02.06.2014	18.801,98 9.502,37 525,52 711,00	Caltagirone (CT)	Banca Nuova 11461051328391080457030 9554	23.10.2014 4 27.05.2015 5 16.06.2015 5 19.10.2015 5 (vgs. all.84.as)	COLDIRETTI - MESSINA 005 Operatore ANTONIO CAPUTO Correo MARINELLA DI MARCO (per scheda di validazione)
502680614 34 (vgs. all.84.s)	2015	Avellino 12.07.2015	19.331,00 11.021,70 681,03	Caltagirone (CT)	Banca Nuova 11461051328391080457030 9554	06.11.2015 5 16.06.2016 6	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto Catania - 001 Operatore

			310,75			01.07.2016 6 13.10.2016 6 (vgs. all.84.as)	PRO LUIGI LABIELLA (di fatto VECCHIO GIOVANNI)
602643546 18 (vgs. all.84.z)	2016	Catania 14.06.2016	21.701,14 6.765,21 383,50	Caltagirone (CT)	Banca Nuova 1461051328391080457030 9554	03.11.2016 6 01.03.2017 7 13.10.2017 7 (vgs. all.84.as)	TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore GIORGIO MARCHESE

Il teste Nastasi, ha così ricostruito, all'udienza del 19.10.2021, le **domande presentate** dalla società in esame ed i relativi contributi comunitari percepiti.

La D.U.P. per l'anno anno **2013** (all. 84.V) è stata proposta per il tramite del C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò, con operatrice DI MARCO Marinella; sul conto corrente in essere presso Banca Nuova di Caltagirone sono confluite prebende in due *tranches*, una di euro 8.266,51 in data 12.11.2013 e la seconda di euro 39.130,65 in data 3.3.2014.

La D.U.P. per l'anno **2014** (all. 84.P) è stata proposta tramite il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò, con gli operatori DI MARCO Marinella e CAPUTO Antonio; sul conto corrente in essere presso Banca Nuova Agenzia di Caltagirone sono confluite prebende per euro 18.801,98 in data 23.10.2014, per euro 9.502,37 il 27.5.2015, per euro 525,52 il 16.6.2015 e per euro 711,00 il 19.10.2015.

La D.U.P. per l'anno **2015** (all. 84.S) è stata proposta tramite il C.A.A. TUTELA E LAVORO AVELLINO 001, con operatore (formalmente) Pio Luigi LA BELLA, ma di fatto dal VECCHIO Giovanni; sul medesimo conto su indicato sono confluite prebende in quattro soluzioni: una di euro 19.331,00 del 6.11.2015, la seconda di euro 11.021,70 del 16.6.2016, la terza di euro 681,03 del 1.7.2016 e la quarta di euro 310,75 del 13.10.2016.

La D.U.P. per l'anno **2016** (all. 84.Z) è stata proposta tramite il C.A.A. TUTELA E LAVORO CATANIA 001, con operatore MARCHESE Giorgio; sul medesimo conto sono confluite prebende in tre soluzioni: una di euro 21.701,14 del 3.11.2016, un'altra di euro 6.765,21 del 1.3.2017, una terza di euro 383,50 del 13.10.2017.

Il totale dei contributi percepiti dalla società ammonta ad euro 137.132,36.

Quanto alle **acquisizioni documentali**, il teste ha riferito che, in esito alla più volte richiamata perquisizione del 19.7.2016 presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO di VECCHIO Giovanni, è stato rinvenuto anche il nominativo della società in esame all'interno dell'elenco riportato sul foglio rinvenuto nella "cartella FARANDA" (all. 2.A e 2.AS).

Come negli altri casi simili, quindi, ai militari, in data 16.01.2017, dopo la formale richiesta di consegna della documentazione integrante il fascicolo aziendale in possesso presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001, è stata consegnata documentazione varia e, in particolare, una carpetta di colore verde intestata alla "Belladonna" società cooperativa agricola (all. 70.A). In data 17.02.2017 la G.d.F. ha avanzato analoga richiesta di consegna al C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 001 in persona della sig.ra PISCIUNERI la quale, nel successivo mese di marzo, ha consegnato documentazione relativa al fascicolo aziendale della società "Belladonna" (all. 70.B).


Quanto ai **titoli di conduzione** esibiti nelle domande:

- per la **campagna agricola 2013**, nella D.U.P. e nella correlata scheda di validazione (all. 84.D) sono stati indicati **due contratti di affitto di fondi rustici**, uno con data inizio godimento al 03.5.2013 (all. 84.E), stipulato a Caltagirone e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela il 10.5.2013 al n. 637 della serie 3, sottoscritto dalla compagine in esame e da numerosissimi concedenti; sennonché, la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia di registrazione del contratto di affitto (per il 2013 v'era registrato un solo atto al n. 1221 della serie IT del 7.5.2013 ovvero l'atto costitutivo della società "Belladonna", come da all. 84.F);

all'allegato 84.G è catalogata la visura SERPICO, nella quale il nome di DELL'ALBANI Salvatore, ma quale persona fisica, è associato a tre atti registrati, comunque diversi dal contratto di affitto prima citato; ed ancora, come accertato dagli operanti, anche questo contratto recava le impronte dei timbri rinvenuti in fase di perquisizione presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;

sul fronte della verifica degli effettivi titolari delle particelle valorizzate, la G.d.F. ha eseguito un'analisi delle risultanze della banca dati Sis.Ter., dalla quale è emerso che, tra i titolari, risultavano persone decedute prima del contratto e, tra questi, VINCI Maria Teresa e, ancora, che v'erano indicati proprietari diversi da quelli reali

come per la particella 16 del foglio 114 del Comune di Butera, in realtà di proprietà del detto Ente, non già di Vinci Anselmo Aurelio, Vinci Liliana Letizia, Vinci Livia e Vinci Maria Teresa, invero proprietari della diversa particella n. 36 del foglio 113, sempre ricadente nel medesimo Comune; anche le particelle nn. 29 e 117 del foglio 121, ricadente nel medesimo Comune, indicate in contratto come di proprietà comune dei quattro nominativi indicati, erano in realtà di proprietà del Comune di Butera (con livellario tale DI MARTINO Angela per la part. 29 ed altri per la part. 117); altri concedenti erano invece inesistenti alla banca dati anagrafe tributaria e, tra questi, Pisano Concetta, Pisano Gaetano, Pisano Giuseppe e Pisano Stefano; ed ancora, risultano firmatari (VESPA Gaetano e VESPA Giuseppe) nemmeno indicati tra i concedenti; ben 23 concedenti erano deceduti prima della stipula del contratto del 03.5.2013 (tra questi CUSUMANO Giuseppe, PONZIO Giuseppa, STEFANUTTI Fortunato, CACI Vincenzo, SOSI Filippo, MARINO Grazia, CAFA Provvidenza o CAFA' Provvidenza); n. 13 inesistenti (tra questi BUTANO Felice, TRAINITI Giuseppe, PASSAFIUME Domenica e LATONE Angela); 6 con dati anagrafici errati; 2 concedenti inseriti nel corpo del contratto ma la cui firma non era apposta in calce. Veramente sconfortante, a corredo di tutte le evidentissime anomalie (anche grafiche) passate in rassegna, l'esame del tratto delle sottoscrizioni, delle quali quale balza all'occhio la comunanza:




2632

Handwritten notes and scribbles at the top left of the page, including the number '2633' and a large diagonal mark.

Main body of handwritten text in Spanish, organized into two columns. The right column contains names of plants and their uses, while the left column contains related terms or descriptions. Includes words like 'Ajo', 'Cebolla', 'Ajonjolí', 'Cajón', etc.

Continuation of handwritten text in Spanish, also organized into two columns. This section contains more detailed botanical descriptions and names, such as 'Cajón', 'Ajonjolí', 'Cebolla', 'Ajo', 'Ajonjolí', 'Cajón', etc.



Official printed text at the bottom of the page, including phrases like 'El presente documento...' and a signature line.

Anche l'Agenzia delle Entrate di Gela, interpellata dalla G.d.F., ha comunicato di aver riscontrato difformità varie (all. 84.K e 84.L: il teste *"Abbiamo fatto una precisa richiesta di date notizie in relazione agli atti registrati con il n. 673 e 637 e 638 e con l'allegato 84.L, trasmettendo gli atti, ci dicono che la copia degli atti registrati richiesti... "Si precisa che i dati riportati e le firme negli atti da voi trasmessi non corrispondono a personale dell'ufficio", pag. 68 del verbale).*

Similmente il Comune di Butera, interpellato dalla G.d.F., ha comunicato che *"Negli anni compresi dal 2010 ad oggi non sono state rilasciate concessioni di terreni di proprietà del demanio a ditte o società agricole o di allevamento. Si precisa altresì che nello stesso periodo di tempo non sono state rilasciate autorizzazione per transumanze in territorio dell'ente" (all. 84.M).*

Agli allegati 84.N e 84.O sono catalogate due autocertificazioni sottoscritte da DELL'ALBANI Salvatore n.q – *"il quale dichiara che le stesse sono fotocopie dei contratti di affitto regolarmente registrati in Gela, il primo con data 10 maggio 2013 al n. 637 allegato 84.N e in data 10 maggio 2013 al 638 allegato 84.O"* – aventi ad oggetto appunto i due contratti su citati ed analizzati, invero rinvenute nel fascicolo aziendale ed allegate ai contratti appena esaminati;

i terreni oggetto dei superiori contratti di affitto risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2013 e 2014, per una superficie complessiva, per il primo anno, di 235 ha.;

- per la **campagna agricola 2014**, la D.U.P. e la correlata scheda di validazione (all. 84.Q) **Indicavano i due contratti appena vagliati e valorizzavano n. 303 particelle di terreno**; il primo contratto, del 03.5.2013 fino al 31.12.2014 ed il secondo dal 06.5.2013 fino al 31.12.2014: gli stessi appena esaminati, recanti quindi le medesime patologie. Sono state poi rinvenute nel fascicolo aziendale della *"Belladonna"* anche visure catastali aventi ad oggetto i terreni già descritti nei contratti e ricadenti nel Comune di Butera (all. 84.R, recante due sottocartelle al fascicolo aziendale denominate *"visure contratto prot. 1276"* e *"visure contratto prot. 1092"*): visure (estratte in data antecedente alla formulazione della D.U.P. per l'anno 2014) rilevanti perché recavano l'indicazione della intestazione catastale di esse all'ente Comune di Butera (e non anche ai soggetti indicati nel titolo di conduzione), così dimostrando la consapevolezza del mendacio in capo agli imputati.

La superficie esposta in domanda ammonta a complessivi 217 ha.

- per la **campagna agricola 2015**, la D.U.P. e la relativa scheda di validazione (all. 84.T) indicavano n. 296 particelle di terreno, **tutte dichiarate condotte in affitto con dante causa PROVINZANO Antonino** giusta dichiarazione unilaterale (insieme alla copia del documento) firmata e sottoscritta il 20.6.2015 (all. 84.U). Ebbene, la consultazione della banca dati Serpico (all. 84.V) non ha consegnato traccia di registrazione di contratti a nome della società "Belladonna"; utile, al riguardo, il riepilogo di trasferimento particelle rinvenuto nel fascicolo aziendale e catalogato con l'allegato 84.W perché lo stesso consentiva di ricostruire l'identità del concedente (unico e solo per l'anno 2015, Provinano Antonino, nato a Vittoria il 18.1.1960) a nome del quale comunque non risultavano atti registrati (all. 84.X) e – secondo le risultanze della banca dati Sis.Ter. – proprietario solo per 1/6 di un terreno sito in Butera al foglio 112 della particella 13 ed estraneo alle residue 295 particelle locate (all. 84.Y).

La superficie esposta in domanda ammonta a complessivi 213 ha.

- per la **campagna agricola 2016**, la D.U.P. e la scheda di validazione correlata (all. 84.AA) valorizzavano n. 293 particelle, tutte site invero nei Comuni di Butera e di Gela e dichiarate condotte con **contratto di affitto di fondi rustici**; la scheda di validazione, anziché essere firmata da DELL'ALBANI Salvatore n.g., era firmata da ROTONDO Cristian (socio della "San Rocco", de "La Principessa" ed altre: evidentemente frutto di confusione nel vorticoso giro di società, soci e l.r. creati *ad hoc* per la formulazione di domande) *"che viene poi barrata e rifirmata da Dell'Albani Salvatore"*; agli allegati 84.U e 84.AB sono catalogate due autocertificazioni, rinvenute nel fascicolo aziendale, invero sottoscritte da DELL'ALBANI Salvatore ed aventi ad oggetto la conduzione dei terreni per l'anno 2016 (all. 84.T: qui il DELL'ALBANI Salvatore *"dichiara di condurre i terreni indicati in domanda siti nei comuni di Butera e Gela per l'anno 2016"*); alcune particelle coincidevano con quelle indicate già nella D.U.P. anno 2015 (allegato 84.T), quindi affette dalle stesse patologie. Anche in questo caso la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia alcuna di registrazione di contratti di affitto a nome della società in esame (all. 84.AC).

La superficie esposta in domanda ammonta a complessivi 212 ha.

Quale **ulteriore documentazione**, i militari hanno acquisito: comunicazione, sottoscritta da Dell'ALBANI Salvatore, di aggiornamento (finalizzata alla eliminazione dalla D.U.P. e dalla scheda di validazione) della particella 13 del foglio

33 del Comune di Butera (all. 84.AD); all'allegato 84.AE, comunicazione sottoscritta da DELL'ALBANI Salvatore di aggiornamento (finalizzata alla eliminazione dalla D.U.P. e dalla scheda di validazione) della particella 230 del foglio 173 del Comune di Gela, evidentemente a seguito di supero reclamato dagli effettivi titolari delle particelle.

Il testimone ha poi illustrato gli esiti della **perquisizione informatica** effettuata presso il C.A.A. Acli Messina 004 di Cesarò di CAPUTO Antonio (all. 35.C): con l'allegato 84.AF è catalogato un *file word* denominato "*contratto di affitto di terreni agricoli*", contenente il testo di un contratto di affitto del 05.5.2013, intercorso tra DELL'ALBANI Salvatore n.q. e vari soggetti, invero in bianco e senza firma); all'allegato 84.AG è catalogato il *file word* contenente un contratto di affitto di terreni agricoli denominato "*SALVATAGGIO AUTOMATICO di BELLADONNA 1276*" (il numero 1276 è lo stesso indicato sopra) che, come anticipato, va letto in uno al documento catalogato all'allegato 84.I; all'allegato 84.AH è catalogato un *file pdf* contenente il documento di riconoscimento di DELL'ALBANI Salvatore; all'allegato 84.AI, un *file pdf* denominato "*Mandato DELL'ALBANI*", con il mandato di assistenza sottoscritto dal predetto e conferito al CAA COLDIRETTI s.r.l.; **altri files di interesse promanano dal sequestro invece eseguito presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 del VECCHIO Giovanni** (uffici in uso anche a TERRANOVA Salvatore) e, tra i *files*, all'allegato 84.AJ è catalogata la ricevuta di accettazione della D.U.P. anno 2015 riferibile alla "*Belladonna*" società cooperativa e, all'allegato 84.AK, un *file pdf* denominato "*stampa Bella Donna società cooperativa e contiene la domanda di sostegno e pagamento n. 54760871845 sempre riferita alla campagna 2015*". Valgono, al riguardo, le considerazioni sopra rassegnate in ordine alla funzione di tali *files*.

Inoltre, agli allegati 84.AM, 84.AN, 84.AO sono catalogate tre distinte **schede di condizionalità aziendale** (le quali rappresentano attestazioni/certificazioni, utili per l'acquisizione dei contributi e previste dalle circolari AGEA) per il 2013 e 2014, tutte firmate dal DELL'ALBANI Salvatore n.q.

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in DI MARCO Marinella per la D.U.P. e le schede di validazione degli anni 2013 e 2014; CAPUTO Antonio per la D.U.P. 2014; LA BELLA Pio Luigi per il 2015, "*per la domanda unica e scheda di validazione del 2015, ma come detto sempre le password di La Bella Pio Luigi erano utilizzate nel C.A.A. Tutela e Lavoro di Catania sia da Vecchio Giovanni*

che da Terranova Salvatore o Marchese Giorgio"; in MARCHESE Giorgio per il 2016.

Quanto ai titoli Agea, dalla consultazione del registro (all. 84.AL) è emerso che la società, con la domanda di accesso alla riserva nazionale per l'anno 2013, ha ottenuto n. 193 titoli AGEA, confermati per il 2014, divenuti con la riforma P.A.C. n. 170 (all. 84.AP).

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, dalla consultazione della banca dati anagrafe tributaria è emerso che la compagine in esame non aveva mai presentato dichiarazione dei redditi; non aveva dipendenti, non teneva scritture contabili, né aveva un tenentario di scritture contabili (all. 84.AQ, anagrafe tributaria; 84.AR, banca dati Camera di Commercio).

Quanto agli accertamenti bancari, i militari hanno tracciato il conto corrente utilizzato in domanda: il soggetto delegato ad operare era DELL'ALBANI Salvatore n.q. di legale rappresentante (all. 84.AS).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è merso che le particelle erano state utilizzate in precedenza dalla "Allevamento Calatino" società agricola, dalla "Nuova Sicilia" s.a.s. di FARANDA Gianluca & C., dalla "Mamaia" di Colajanu & C. s.a.s., dalla "Domingo" s.a.s. di FARANDA Aurelio Salvatore, dalla ditta individuale FARANDA Gianluca; dal "La Volpe" di FARANDA Settimo Ivan, dalla "Favella", dalla "Bovina del Calatino" dei fratelli FARANDA di CONTI TAGUALI Maria Rosita (la moglie di FARANDA Aurelio Salvatore) e dalla società "La Risorsa".

Un ulteriore fattore, sempre rivelatore della riconducibilità (anche) di tale società a tutte quelle gestite di fatto da Faranda Aurelio Salvatore è rappresentato dalla medesima data di costituzione ed a ministero del medesimo Notaio (Dottore Giuseppe, al quale il Faranda, in sede d'interrogatorio, ha detto di aver deciso di rivolgersi in blocco per ottenere un risparmio delle spese notarili) di svariate aziende con i medesimi soggetti utilizzati ora quali l.r. ora quali soci nei vari intrecci societari. Si consideri, nello specifico, quanto dichiarato dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021: "Ad esempio la società Braila, le Quattro Stelle (con l.r. il già visto Iuculano Sebastiano, l.r. anche della "Terra e Sole", n.d.e.), Siria (con l.r. Valerio Labia Giuseppe soci Dolcemaschio Mirko Sebastiano e Favazzo Andrea, n.d.e.), la Principessa (legalmente rappresentata da Rotondo Cristian, titolare dell'omonima ditta individuale nonché socio della "Mercurio", il quale ne è anche socio unitamente

a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Favazzo Andrea, n.d.e.), Mercurio (con soci Valerio Lalia Giuseppe e Favazzo Andrea, n.d.e.), San Basilio (legalmente rappresentata da Lombardo Giacomo, il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Rotondo Cristian, n.d.e.) e Belladonna (con l.r. Dell'albani Salvatore e socio Lombardo Giacomo, n.d.e.) sono state costituite tutte il 22 aprile 2013 (e registrate il 07.5.2013, n.d.e.), tutte lo stesso giorno e alcuni per dire, nella compagine societaria avevano... Ad esempio nella Principessa c'era rappresentante legale Rotondo Cristian e lo stesso risultava poi come socio nella San Basilio, costituita lo stesso giorno, cioè c'era anche la presenza, diciamo, in diverse società degli stessi soggetti che si alternavano nella figura o di socio o di rappresentante legale. E poi anche la Almose, la San Pietro, la San Francesco e la Dottorello in data 16 aprile 2013, tutte lo stesso giorno pure queste qua". È evidente la regia unica, in capo a Faranda Aurelio Salvatore, di tale intreccio intersoggettivo, i cui esponenti figurano, non a caso, negli elenchi custoditi da Vecchio Giovanni racchiudenti le aziende agricole proccacciategli dal primo.

Allegato "A"

- Caro Antonio,
- Il trova, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere eliminate e che non più perseguibili i materiali con allegati i documenti di identità validi e date sono
- 1) Arturo Giuseppe Tavola
 2) soci Tommaso
 3) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 4) Dolcemaschio Giuseppe
 5) Favazzo Andrea
 6) Lalia Andrea
 7) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 8) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 9) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 10) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 11) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 12) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 13) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 14) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 15) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 16) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 17) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 18) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 19) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 20) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 21) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 22) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 23) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 24) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 25) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 26) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 27) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 28) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 29) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 30) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 31) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 32) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 33) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 34) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 35) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 36) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 37) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 38) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 39) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 40) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 41) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 42) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 43) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 44) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 45) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 46) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 47) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 48) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 49) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 50) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 51) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 52) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 53) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 54) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 55) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 56) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 57) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 58) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 59) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 60) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 61) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 62) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 63) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 64) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 65) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 66) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 67) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 68) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 69) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 70) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 71) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 72) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 73) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 74) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 75) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 76) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 77) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 78) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 79) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 80) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 81) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 82) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 83) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 84) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 85) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 86) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 87) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 88) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 89) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 90) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 91) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 92) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 93) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 94) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 95) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 96) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 97) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 98) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 99) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
 100) Dolcemaschio Mirko Sebastiano

Particolarmente significative del ruolo organizzativo e, prima ancora, ideativo di Faranda Aurelio Salvatore si appalesano anche le dichiarazioni rese a s.i.t. dal Notaio Giuseppe Dottore, acquisite col consenso delle parti all'udienza del 15.10.2021:

“D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: 'In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte', fra i quali compare anche quello di Dell'Albani Salvatore.

Ed ancora, il teste Pace Jonathan ha dichiarato che, in data 19 luglio 2016, era stata eseguita una perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania, all'esito della quale erano stati rinvenuti dei timbr: uno tondo recante la dicitura: “Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Gela”; uno recante la dicitura: “Il direttore dell'ufficio dottor Giuseppina La Rocca”; uno recante la dicitura: “Firma su delega del direttore provinciale, dottoressa Laura Caggegi” ed uno recante la dicitura: “Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Gela registrate al numero serie del”. Era stato rinvenuto, poi, un timbro recante la dicitura: “Sarhan dottor Ayed convenzionato in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina”; uno recante la dicitura: “Dottor Sarhan Ayed specialista in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina” ed uno recante la dicitura.: “Dottor Francesco Amore, specialista ortopedico. Via Cappuccini Vecchi, 3 Caltagirone Catania”.

Il teste ha specificato, quanto ai timbri dei medici, che gli stessi sono stati rinvenuti – come si vedrà analizzando le singole aziende – apposti su documenti che certificavano lo stato di malattia dei rappresentanti legali di talune società allo scopo, verosimilmente, di fruire indebitamente della proroga del termine di presentazione delle domande uniche di pagamento. In particolare, i beneficiari di detti certificati medici erano risultati:

[...] Dell'Albani Salvatore, quale intestatario della domanda n. 50268061277;
[...] Nel dettaglio: ... per quanto riguarda la Ditta individuale "Dell'Albani Salvatore",
il certificato medico è dell'11 luglio 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di
trasmissione all'A.G.E.A. è del 22 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di
pagamento n. 50268061277.

Di grandissimo rilievo, poi, la specifica attività captativa illustrata dal
testimone Nastasi in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva e, in specie, la
conversazione contrassegnata al **progr. 178 del R.I.T. n. 610/16**, intercorsa tra
Faranda Aurelio Salvatore (chiamato) e Caputo Antonio (chiamante e responsabile del
C.A.A. Coldiretti di Cesarò che aveva curato – come visto – le domande della ditta per
le campagne 2013/14), avente ad oggetto, nell'ambito di una discussione vertente
anche su documenti d'identità e "carte scritte" (il riferimento, stante anche il periodo
temporale a ridosso della scadenza delle domande di aiuto), una richiesta di natura
anagrafica/familiare circa la situazione di Dell'Albani (pur formalmente seguito dal
C.A.A. del Vecchio al tempo della conversazione) e di tale Miceli, ciò che mostra
plasticamente la messa a disposizione del Dell'Albani in favore del Faranda e, allo
stesso tempo, la piena consapevolezza, in capo al Caputo, della natura illecita della
domanda da presentare da parte dello stesso formale titolare della ditta, non rivestendo
invero (formalmente) il Faranda alcun ruolo nella vicenda:

**"Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 178
intercettata il 03/05/2016 alle ore 09:16.43 tra l'utenza 3286956089 in uso a
Caputo Antonio e l'utenza 3383794711 in uso a Faranda Aurelio
Salvatore. Decreto 610/16**

INTERLOCUTORI:

ANTONIO: Caputo Antonio
TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

TURI 1: Antonio

ANTONIO: Ohu..

TURI 1: Ah dimmi..

ANTONIO: Dell'Albani e ..(inc).. come si chiama..

TURI 1: ..(inc)..

ANTONIO: Che hanno familiari a carico?

TURI 1: Cu me frate?

ANTONIO: *No Dell'Albani?*

TURI 1: *No no schietti su tutti e due..*

ANTONIO: *E ma in to stato i famiglia a cu c'hanno a qualcuno?*

TURI 1: *No no sulu nesce..*

ANTONIO: *E chidd'avutru Miceli?*

TURI 1: *U stisso puru..*

ANTONIO: *Va bè..*

TURI 1: *Ma tu ..(inc).. i carte scritte ..(inc)..*

ANTONIO: *Non.. non ci su chidde da', mancano chiste.. chiste due..*

TURI 1: *Ah ah.. e un ci sunnu..*

ANTONIO: *..(inc)..*

TURI 1: *Va bè ..(inc)..*

ANTONIO: *Navutru c'è.. c'erano solo i carte d'identità..*

TURI 1: *No ci su pure i carte scritte i intra..*

ANTONIO: *No ca'..*

TURI 1: *..(inc)..*

ANTONIO: *.. Ca' un ci n'è..*

TURI 1: *Mi desero un fogghio i.. di carte ..(inc).. a parte, un ci su caricate..*

ANTONIO: *E ..(inc).. chidde a parte c'è sulu i cose i to frate..*

TURI 1: *Ero convinto che c'erano pure isse..*

ANTONIO: *No no non ci su infatti i cercava apposta..*

TURI 1: *Ma io du iorno mi pare che i talia e c'erano pure i copie di documenti da' intra..*

ANTONIO: *I documenti ci su i carte d'identità, ma i carte scritte no..*

TURI 1: *Ah ah va bene va boh non lo so.. no no comunque i da' maniera sunnu, liberi va dice..*

ANTONIO: *Va bene..*

TURI 1: *Va bene avanti ciao ciao..*

*(Fine conversazione)”.
*

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

254), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a **Dell'Albani Salvatore** (l.r. e percettore dei contributi pubblici), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome **Dell'Albani**, come anche evincibile dall'esame unitario del collaudato sistema di intrecci intersoggettivi dei vari prestanome del Faranda Aurelio Salvatore, che comprendeva anche il Dell'Albani insieme ai vari sodali Favazzo, Lombardo, Rotondo e Valerio Labia, circostanza dimostrata – ancora una volta –, oltreché dalla contemporaneità (proprio lo stesso giorno) della costituzione delle società "Siria" (con l.r. Valerio Labia e soci Favazzo Andrea e il Dolcemaschio), "San Basilio" (con l.r. Lombardo Giacomo, nome che si vedrà tornare in altre imprese dello stesso "gruppo" e soci Dolcemaschio e Rotondo), "San Rocco" (con l.r. Messina Carmelo), "La Principessa" (con l.r. Rotondo e soci Favazzo e Dolcemaschio) e "Belladonna" (con l.r. proprio Dell'Albani), da cui risulta evidente il risiko societario messo in piedi dal Faranda, peraltro presso lo stesso Notaio, anche dall'inserimento pure di questo imputato e della sua società nell'elenco rinvenuto presso il C.A.A. del Vecchio; **Vecchio Giovanni (anno 2015), Di Marco Marinella (anni 2013 e 2014) e Caputo Antonio (anno 2014)** per aver istruito le rispettive pratiche e inoltrato le domande per le annualità sopra descritte, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, come dimostrato e dall'avvenuta lavorazione delle domande per le varie annualità da parte dei C.A.A., sulla scorta di documentazione recante le vistosissime patologie sopra analiticamente evidenziate e, per quanto concerne le posizioni del Caputo e del Vecchio, anche sulla scorta del rinvenimento – sempre alla luce della lettura unitaria da attribuire al rinvenimento della cartella afferente al c.d. "gruppo Faranda" e delle società/persone fisiche ivi indicate, come successo anche in questo caso – nei p.c. in loro uso di *files* informatici utilizzati ad hoc per il confezionamento degli atti falsi;

255), previa esclusione dell'aggravante della fidejussione, **Faranda Aurelio Salvatore, Vecchio Giovanni, Dell'Albani Salvatore e Di Marco Marinella** (per

errore materiale emendabile omessa in dispositivo di sentenza) per avere i privati provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore Dell'Albani – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) degli operatori C.A.A., nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione (2013, 2014 e 2015), così questi falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 256, gli imputati vanno invece mandati assolti per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Dell'Albani, avendoli piuttosto ottenuti la società successivamente, previo accesso alla Riserva nazionale; e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Dell'Albani Salvatore si sarebbe reso fittiziamente titolare della "*Belladonna società cooperativa agricola*" ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Dell'Albani Salvatore) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Dell'Albani Salvatore risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli AG.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla

sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *altrunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *“colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato”* dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo”* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la cooperativa sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla cooperativa del Dell'Albani Salvatore e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Dell'Albani Salvatore), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, dalla consultazione del registro (all. 84.AL) è emerso che la società, con la domanda di accesso alla riserva nazionale per l'anno 2013, ha ottenuto n. 193 titoli AGEA, confermati per il 2014, divenuti con la riforma P.A.C. n. 170 (all. 84.AP), dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste;

257). Faranda Aurelio Salvatore Dell'Albani Salvatore e Vecchio Giovanni, avendo il privato stesso utilizzato – per il tramite materiale del l.r. Dell'Albani e dell'operatore C.A.A. Vecchio (pienamente consapevole e, anzi, detentore dei timbri) – timbri (sigilli) contraffatti dell'Agenzia delle Entrate (la quale ne ha, come visto, disconosciuto la genuinità), al fine evidente di far falsamente apparire come registrati (formalità necessaria alla presentazione delle domande) i contratti falsi esibiti dall'istante: *“Integra il reato di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura “revisione regolare” e “il funzionario M.C.T.C.” - formalmente adottata sulla base di norme primarie e secondarie per la certificazione dell'avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione - in quanto essa, ancorché nel timbro in questione non figurino anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate”* (Cass. n. 42030/07).

Capi da 258 a 262 ("Minosse" soc. agr.).

La società in esame, costituita in data 16.4.2013 (attiva all'anagrafe tributaria ma inattiva alla banca dati Cerved) con atto in Notar Giuseppe Dottore (all 85.S), con sede in Caltagirone, via Aldebaran s.n.c., risulta legalmente rappresentata da Messina Paolo (titolare dell'omonima ditta individuale ed anche socio della società "San Pietro"), il quale ne è anche socio unitamente a Messina Luigi (anche socio della società "San Francesco") ed a Montemagno Giacomo, socio della "San Pietro" e della società "San Francesco".

In dibattimento è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICIO	
10810031 630 (vgs all. 85.b)	2013	Cesarò (ME) 25.06.2013	10.928,66	CALTAGIRONE (CT)	Monte Dei Paschi Di Siena 11671010308391000000 4083276	03.03.2014 (vgs all. 85.r)	COLDIRETTI - MESSINA 005 Operatore ANTONIO CAPUTO Correo DI MARCO MARINELLA (per scheda di validazione)
40809498 401 (vgs all. 85.d)	2014	Cesarò (ME) 09.06.2014	9.814,31 7.899,50 134,45 308,01	CALTAGIRONE (CT)	Monte Dei Paschi Di Siena 11671010308391000000 4083276	23.10.2014 27.05.2015 16.06.2015 19.10.2015 15 (vgs all. 85.r)	COLDIRETTI - MESSINA 005 Operatore ANTONIO CAPUTO Correo DI MARCO MARINELLA (per scheda di validazione)
50268061 855 (vgs all. 85.f)	2015	Avellino di fatto in Catania 12.07.2015	17.349,44 1.710,29 193,64	CALTAGIRONE (CT)	Monte Dei Paschi Di Siena 11671010308391000000 4083276	16.06.2016 01.07.2016 13.10.2016 16 (vgs all. 85.r)	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LABIELLA Pio Di fatto VECCIO Giovanni /TERRANOVA Salvatore

Quanto alle **acquisizioni documentali**, il teste ha riferito che, in data 19.7.2016, in esito alla perquisizione e sequestro eseguiti presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO di VECCHIO Giovanni, è stato rinvenuto un faldone grigio, senza intestazione, all'interno del quale era custodita una sottocartella, intestata alla "Minosse", con all'interno vari documenti integranti parte del fascicolo aziendale della società in esame (all. 2.AS).

Quanto ai **titoli di conduzione** esibiti nelle domande, i militari hanno rinvenuto, tra i documenti acquisiti, i **contratti di affitto di fondi rustici del 03.5.2013** (all. 85.G) esibiti in seno alla scheda di validazione e, in particolare:

- uno stipulato il 03.5.2013 tra Messina Paolo n.q. e vari concedenti, avente ad oggetto terreni ricadenti nei comuni di Caltabellotta e Naro, apparentemente registrato al n. 584 presso l'Agenzia delle Entrate di Gela; tra i concedenti, risultano 17 soggetti deceduti prima della presunta stipula e, tra questi, CATALANOTTO Giuseppe morto nel 1993, GRISAFI PELLEGRINO Paolo il 10.10.1996, MICCICHE Vincenzo nel 2000 e BARTOLOTTA Carmela nel 1998; la consultazione della banca dati SERPICO (all. 85.H) non ha consegnato traccia alcuna della registrazione del contratto appena indicato, l'unica piuttosto essendo la registrazione dell'atto costitutivo della società.

Non può poi non evidenziarsi l'evidente analogia grafica del contratto con quelli – appena sopra esaminati – esibiti dalla "Belladonna", elemento che colora vieppiù il filo rosso che lega tutti i soggetti variamente coinvolti, quali teste di legno ora come l.r. ora come soci ma tutti al servizio del medesimo *dominus* Faranda Aurelio Salvatore. Anche in questo caso, è veramente sconcertante l'esame del tratto delle sottoscrizioni, dal quale balza all'occhio la comunanza:

The image shows several handwritten signatures and scribbles. A large, prominent diagonal line is drawn across the page. To the right, there are several smaller signatures and scribbles, including the number 2650.

2. Il presente contratto avrà la durata di anni due con decorrenza dal 01/08/2013 verrà a scadere il 30/08/2015

3. La società affittuaria si impegna e si obbliga espressamente a coltivare i fondi locati rispettando le norme sulla buona pratica agricola

4. Le spese di registrazione sono interamente a carico della società affittuaria

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

Mezzano il 01/08/2013

Affittuario Siamo s.p.a.



Proprietari

Petrolia Francesco - Colicciolone Giuseppe - Adornetto Maurizio
Cattaneo Roberto - Calcinotto Pietro - Merlo Francesco
Commerella Rita - Fano Ignazio - Geronzi Giuseppe
Dante Roberto - Morigio Paolo - D'Agostino Anna Maria
Pelo Maria - Pietrangeli Roberto - Galante Antonio
Pescara Daniela - Cristofari Pellegrino - Viola Sara - Giuseppe
Fenucci Antonio - Pola Fausto - Antonino Colpo - Fenucci Ferdinando
Fenucci Giuseppe - Fenucci Anna - Fenucci Roberto - Fenucci
Fenucci Paolo - Fenucci Orlando - Galone Dario - Galone
Janatorella Teresa - Salvo Jacopo - Morone Luciano
Lupia Maria - Petrosino Giuseppe - Scudato Giuseppe
Rapolano Dario - Di Santoro Giuseppe - Di Santoro Lorenzo
Di Santoro Ignazio - Di Santoro Lorenzo - Di Santoro Silvio
Luna Luciano - Lupia Antonio - Di Santoro Luciano
Venza Niccolò - Santoro Roberto - Marone Silvio
Milio Daniela - Di Santoro Luciano - Di Santoro Luciano
Sakamanga Giuseppe - Giannone Marco - Di Santoro Luciano
Lusanna Luigi - Callura Luigi - Callura Florio
Callura Riccardo - Callura Flaminia - Callura Florio
Bartolotta Giuseppe - Bartolotta Giuseppe - Bartolotta Florio
Bartolotta Giuseppe - Bartolotta Grazia - Bartolotta Idina

Large handwritten signature area with four signatures (top left, top right, bottom left, bottom right) and a large central signature.

Tamara Conzetta	Ugo Michela	Stefano Maria
Enrico Quaglia	Severino Angelica	Carlo Antonio Amabile
Ira Roselli	Luca Cirroni	Antonio Iguazio
Milena Magata	Adagio Vianca	Nicola Anna
Yolanda Dima	Luca Ivo Calogero	Cristina Maria Di Marco
Paola Dima	Giambra Pinauro	Salvatore Calogero
Paola Salomone	Giuseppe Calogero	Maria-Luca Spadaro
Luca Cosimo	Totino Jurek	Salvatore Calogero
Luca Cosimo	Maria-Luca Calogero	Stefano Iguazio
Luca Cosimo	Yolanda Dima	Salvatore Calogero
Luca Cosimo	De Vito Carmela	Salvatore Calogero
Salvatore Calogero		

Agenzia
Entrate
 DIREZIONE PROVINCIALE DI ENTRATE DI GELA
 Ufficio Entrate di Gela
 Registro di n. 3/13. Data del 08 MAG 2013.
 Numero 5.5170

DIREZIONE DELLA PROV. (1)
 9 Funzioni di Assistenza Adm.
 (1) Prov. di Gela - Via Garibaldi 100
 96100 Gela (RG)

- il secondo contratto di affitto del 02.5.2013, sottoscritto tra MESSINA Paolo n.q. e vari concedenti, apparentemente registrato al n. 585 presso l'Agenzia delle Entrate di Gela in data 08.5.2013 (all. 85.I), avente ad oggetto il godimento di terreni in Joppolo Giancaxio, Realmonte, Santo Stefano, Quisisana, Quisquina e Sciacca; in questo caso risultano sei contraenti deceduti prima della stipula del contratto e, tra questi, VIZZI Giuseppe, morto il 26 aprile 2013, SACCO Giovanni nel 2010, FURIA Baldassarre morto nel 2001 e CICCARELLO Alberto; inoltre, non era rinvenuto nel fascicolo aziendale alcun documento identità delle parti contraenti, né era rinvenuta visura catastale alcuna riferibile ai terreni affittati; la consultazione della banca dati SERPICO (all. 85.H) non ha consegnato traccia alcuna della registrazione del contratto appena indicato, risultando unicamente la registrazione dell'atto costitutivo della società.

Valgono le medesime considerazioni di cui sopra con riguardo al tratto (comune e visibile ad occhio) delle sottoscrizioni:

Handwritten signature and initials, possibly 'af' and 'B'.

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in CAPUTO Antonio e DI MARCO Marinella per gli anni 2013 e 2014, quindi gli stessi operatori/responsabili che hanno lavorato le domande della società "Belladonna", che recavano lo stesso schema di contratto e le stesse sottoscrizioni (a centinaia) vistosamente false; per il 2015 da LA BELLA Pio Luigi, quantomeno sotto il profilo formale, valendo sempre la considerazione dell'utilizzo di fatto da parte di VECCHIO Giovanni.

Quanto ai titoli Agea, gli operanti hanno accertato che, con la domanda di accesso alla riserva nazionale, la società ha ottenuto, per il 2013, n. 116 titoli, confermati per l'anno 2014; mentre con la riforma P.A.C. gli stessi sono divenuti n. 135 (all. 85.O e 85.P).

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, la consultazione delle banche dati anagrafe tributaria e CERVED ha consegnato i seguenti dati: non risultava assunto alcun dipendente, nessun tenentario delle scritture contabili, nessun documento fiscale riferibile all'attività agricola; la società risultava inattiva dal 06.5.2013 (all. 85.Q).

Quanto agli accertamenti bancari, i militari hanno tracciato il conto corrente della "Minosse" presso il M.P.S., Agenzia di Caltagirone, con delegato ad operare MESSINA Paolo (all. 85.R).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione (all. 85.A, C ed E) è emerso che le stesse particelle erano state utilizzate dalla "Mamaia" di Colajanu & C. s.a.s., dalla "Favella", dalla "Domingo" s.a.s. di FARANDA Aurelio Salvatore & C., dalla "Gioia" e dalla "Risorsa".

Va, poi, messo in evidenza che MESSINA Luigi (cugino di Paolo) è il legale rappresentante della "San Francesco", società intestataria di utenze telefoniche di fatto in uso a FARANDA Aurelio Salvatore (monitorate ai RIT 673/16 e 674/16).

Ed ancora, il teste Grasso, all'udienza del 10.11.2021, ha dichiarato che, dalle 81 perquisizioni con acquisizione documentale eseguite dai militari contestualmente all'esecuzione dell'O.C.C., era risultato che molta documentazione relativa a 107 società era stata rinvenuta presso soggetti estranei alla compagine sociale; che molte delle società erano state costituite presso lo studio del Notaio Dottore Giuseppe e che, talune di esse, erano state costituite nella medesima giornata: ad esempio, la società

“Braila”, “Quattro Stelle”, “Siria”, “La Principessa”, “Mercurio”, “San Basilio” e “Belladonna”, costituite tutte in data 22 aprile 2013; “Minosse”, “San Pietro”, “San Francesco” e “Dottorello”, tutte costituite in data 16 aprile 2013.

Ancora, il teste Pace Jonathan ha dichiarato che, in data 19 luglio 2016, era stata eseguita una perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania, all’esito della quale erano stati rinvenuti dei timbrj: uno tondo recante la dicitura: *“Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Gela”*; uno recante la dicitura: *“Il direttore dell’ufficio dottor Giuseppina La Rocca”*; uno recante la dicitura: *“Firma su delega del direttore provinciale, dottoressa Laura Caggegi”* ed uno recante la dicitura: *“Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Gela registrate al numero serie del”*. Era stato rinvenuto, poi, un timbro recante la dicitura: *“Sarhan dottor Ayed convenzionato in reumatologia via Archimede, 30 Sant’Agata di Militello, Messina”*; uno recante la dicitura: *“Dottor Sarhan Ayed specialista in reumatologia via Archimede, 30 Sant’Agata di Militello, Messina”* ed uno recante la dicitura.: *“Dottor Francesco Amore, specialista ortopedico. Via Cappuccini Vecchi, 3 Caltagirone Catania”*.

Il teste ha specificato, quanto ai timbri dei medici, che gli stessi sono stati rinvenuti – come si vedrà analizzando le singole aziende – apposti su documenti che certificavano lo stato di malattia dei rappresentanti legali di talune società allo scopo, verosimilmente, di fruire indebitamente della proroga del termine di presentazione delle domande uniche di pagamento. In particolare, i beneficiari di detti certificati medici erano risultati:

Messina Paolo, legale rappresentante della società cooperativa “Minosse” ... Nel dettaglio: per quanto riguarda la società “Minosse”, rappresentata da Messina Paolo, il certificato medico è del 19 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all’A.G.E.A. è del 12 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268061855.

Infine, particolarmente significative del ruolo organizzativo e, prima ancora, ideativo di Faranda Aurelio Salvatore si appalesano poi le dichiarazioni rese a s.i.t. dal Notaio Giuseppe Dottore, acquisite col consenso delle parti all’udienza del 15.10.2021:

“D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: "In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte", fra i quali compare anche quello di Messina Paolo.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

258), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Messina Paolo (I.r. e percettore dei contributi pubblici), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Messina: sul punto, quanto agli eloquenti intrecci societari idonei, se letti unitariamente, a disvelare l'identità del disegno criminoso e la compartecipazione soggettiva dei vari coimputati, si ricordi che, nell'analisi della ditta "Messina Carmelo", è già stato messo in evidenza che "Il nominativo di MESSINA Carmelo, come illustrato dal teste, era invero già emerso dall'esame del più volte evocato foglio rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni in sede di perquisizione del 19.7.2016 (v. macro allegato 2.AS) e, nell'occasione, caduto in sequestro. Nella stessa occasione era stata, peraltro, rinvenuta una cartella gialla, denominata "Luigi da caricare a MESSINA CARMELO" (all. 78.A), con all'interno una D.U.P. per l'anno 2014 riferibile alla ditta MESSINA Luigi (non già Carmelo: i due, peraltro, risultano essere parenti), istruita dal CAPUTO Antonio presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò" (il Messina Luigi stavolta, in questa società riveste, infatti, la qualifica di socio); Di

Marco Marinella e Caputo Antonio (anni 2013 e 2014), gli stessi operatori che – come detto – avevano lavorato le domande della “Belladonna”, recanti i medesimi schemi di contratti (falsi) qui esibiti, per aver istruito le rispettive pratiche e inoltrato le domande per le annualità sopra descritte, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all’ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, come dimostrato dall’esibizione di contratti sottoscritti (in apparenza) dal I.r. con centinaia di pseudo concedenti, con sottoscrizioni – per tutto quanto detto ed evidenziato – macroscopicamente false, stipulati con soggetti inesistenti dei quali gli operatori non hanno nemmeno acquisito il documento d’identità;

259), previa esclusione dell’aggravante della fidejussione, **Faranda Aurelio Salvatore e Di Marco Marinella** per avere il privato provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l’interposto produttore Messina – all’esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell’operatrice C.A.A., nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione (2013, all. 85.A e 2014, all. 85.C), così questa falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull’esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

dall’imputazione di cui al capo 260) **Faranda Aurelio Salvatore** va, invece, mandato assolto stante l’assenza, all’interno del fascicolo aziendale, dei titoli di conduzione valorizzati per la campagna in esame, ciò che impedisce di valutarne il profilo di falsità oggetto d’imputazione;

quanto all’imputazione di cui al capo 261), l’imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Messina, avendoli piuttosto ottenuti la società successivamente, previo accesso alla Riserva nazionale; e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Messina Paolo si sarebbe reso fittiziamente titolare della “*Minosse società cooperativa agricola*” ed a quest’ultima sarebbero stati trasferiti i

diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in ispecie Messina Paolo, nei cui confronti si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Messina Paolo risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli AG.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive

delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *“colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablative patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato”* dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo”* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la cooperativa sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla cooperativa del Messina Paolo e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Messina Paolo), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, gli operanti hanno accertato che, con la domanda di accesso alla riserva nazionale, la società ha ottenuto, per il 2013, n. 116 titoli, confermati per l'anno 2014; mentre con la riforma P.A.C. gli stessi sono divenuti n. 135 (all. 85.O e 85.P), dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste;

262). **Faranda Aurelio Salvatore**, avendo questi utilizzato – per il tramite materiale del l.r. Messina Paolo – timbri (sigilli) contraffatti dell’Agenzia delle Entrate (la quale ne ha, come visto, disconosciuto la genuinità), al fine evidente di far falsamente apparire come registrati (formalità necessaria alla presentazione delle domande) i contratti falsi esibiti dall’istante: *“Integra il reato di cui all’art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura “revisione regolare” e “il funzionario M.C.T.C.” - formalmente adottata sulla base di norme primarie e secondarie per la certificazione dell’avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione - in quanto essa, ancorché nel timbro in questione non figuri anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall’ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate”* (Cass. n. 42030/07).

Capl da 263 a 265 (d.i. “Messina Luigi”).

La ditta in esame, al cui C.F. non è associata nelle banche dati alcuna attività agricola, risulta legalmente rappresentata da Messina Luigi (anche titolare della “San Francesco” nonché socio delle società “Mfinosse” e “San Pietro”), soggetto all’epoca degli accertamenti detenuto presso la Casa circondariale di Enna.

In dibattimento è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPOR TO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICICO	
3080909796 (vgs all. 86.e)	2013	Cesarò (MI) 05.06.2013	23.879,98 945,14	Cahagne one (CI)	Monte Dei Paschi di Siena 1190101030839100000 04095119	11.07.2014 14 14 14 (vgs all. 86.r)	COLDIRETTI - MESSINA 005 Operatore DI MARCO MARINELLA
40809514801 (vgs all. 86.g)	2014	Cesarò (ME) 10.06.2014	1.995,82 512,47		Monte Dei Paschi di Siena	03.12.2014 14	COLDIRETTI - MESSINA 005 Operatore ANTONIO CAPUTO

			124,85 13,77	Caltagirone (CT)	11901010308391088001 04095119	12-05-20 15 01-07-20 15 19-10-20 15 (vgs all. 86.r)	Correo DI MARCO MARINELLA (per scheda di validazione)
--	--	--	-----------------	---------------------	----------------------------------	--	--

Il nominativo di MESSINA Carmelo, come illustrato dal teste, era invero già emerso dall'esame del più volte evocato foglio rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni in sede di perquisizione del 19.7.2016 (v. macro allegato 2.AS) e, nell'occasione, caduto in sequestro. Come già illustrato nell'esame della ditta "Messina Carmelo", "Nella stessa occasione era stata, peraltro, rinvenuta una cartella gialla, denominata "Luigi da caricare a MESSINA CARMELO" (all. 78.A), con all'interno una D.U.P. per l'anno 2014 riferibile alla ditta MESSINA Luigi (non già Carmelo: i due, peraltro, risultano essere parenti), istruita dal CAPUTO Antonio presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò: chiare le indebite cointeressenze – giostrate dagli operatori C.A.A. di volta in volta interessati – tra presunti produttori, in realtà utilizzati quali prestanomi dai gestori di fatto che avevano tutto l'interesse, stanti pregiudizi da cui erano gravati, a non comparire ufficialmente".

Inoltre, alcune utenze telefoniche intestate alla Società Cooperativa Agricola "San Francesco" (rappresentata dal MESSINA Luigi) sono risultate in uso a FARANDA Aurelio Salvatore e precisamente: la n. 0933.472826, monitorata con R.I.T. 673/16 e la n. 0933.72827, monitorata con R.I.T. 674/16.

Quanto ai titoli di conduzione, il teste ha riferito che, in data 18.7.2016, la G.d.F. si era recata presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 001 e che, nell'occasione, la signora PISCIUNERI aveva esibito e consegnato il fascicolo aziendale della ditta MESSINA Luigi (all. 86.A).

Tra i documenti consegnati, meritano menzione:

- agli allegati 86.B e 86.C, un'autocertificazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: nella prima il MESSINA Luigi, in data 15.5.2013, dichiarava di aver iniziato nuova attività agricola "*come previsto appunto dall'art. 2 del regolamento CEE 1782 del 2003*"; nella seconda, il MESSINA Luigi dichiarava che, per la propria attività, non sussisteva l'obbligo del possesso della partita iva;

- all'allegato 86.II è catalogato un **contratto di affitto di terreni agricoli del 10.5.2013** stipulato dal MESSINA Luigi con n. 96 concedenti, anche in questo caso con timbratura dell'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 665 della serie 3 del 10 maggio del 2013; tra i concedenti, risultano ben otto soggetti deceduti prima della stipula e, tra questi, IRACI Rosa morta nel 2012 e ALBANESE Antonino, deceduto nel marzo 2013;

- nel fascicolo non sono stati rinvenuti documenti d'identità degli stipulanti né visure riferibili ai terreni concessi in godimento;

- la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia di registrazione alcuna a nome della ditta MESSINA Luigi, fatta eccezione per l'atto costitutivo (all. 86.I);

- i terreni oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2013 e 2014;

anche in questo caso, la più che sospetta similarità – sempre per gruppi di presunti sottoscrittori –, in uno al numero spropositato di concedenti nella medesima giornata ed all'assenza delle copie dei documenti d'identità, non ha minimamente fatto recedere i vari operatori C.A.A. dalla redazione delle schede di validazione e dall'inoltro delle domande;

[Handwritten signatures and scribbles]



10 MAR 2013

[List of names and addresses, including: Salvatore Damiano, Giuseppe, ...]

[List of names and addresses, including: Giuseppe, ...]

Amministratore

[Official text and numbered list of items, including: 1. Il contratto... 2. Il contratto...]

- all'allegato 86.J è catalogato un altro contratto di affitto di terreni agricoli, sottoscritto sempre il 10.5.2013, con data di stipula nella premessa narrativa del contratto invece dell'1.5.2013, interscambio tra MESSINA Luigi e ben n. 98 concedenti; anche qui sono stati tracciati quattro concedenti deceduti prima della stipula e, tra questi, DI PIETRO Salvatore, morto nel 2009, NUCIFORA Santa, morta nel 2008 e ROMANO Corrado, morto il 30.9.2012;

- nel fascicolo non sono stati rinvenuti documenti d'identità degli stipulanti né visure riferibili ai terreni concessi in godimento;

- la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia di registrazione alcuna a nome della ditta MESSINA Luigi, fatta eccezione per l'atto costitutivo (all. 86.I);

i terreni oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2013 e 2014;

torna, anche in questo caso, il tema della similarità dei tratti grafici – sempre per gruppi – delle sottoscrizioni:

Luigi Messina	Maria Antonina	Salvatore	Di Pietro	Salvatore
Di Pietro	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore
Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore	Salvatore

AGENZIA FISCALMENTE ATTIVA
 10 MAG 2013

- all'allegato 86.K è catalogato un altro contratto di affitto di terreni agricoli, sottoscritto e stipulato il 10.5.2013 (la stessa data dei due precedenti contratti)

tra MESSINA Luigi e ben 323 locatari, avente ad oggetto terreni e particelle tutti siti nel Comune di Pachino; contratto in apparenza registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone in data 10.5.2013 al n. 667;


- i militari, in sede di verifica, hanno individuato ben trenta contraenti deceduti prima della stipula e, tra questi, CAMPANELLA Salvatore, morto nel 1994 e MORANA Gregorio, morto il 25.10.2010 ed altri;

- nel fascicolo non sono stati rinvenuti documenti d'identità degli stipulanti né visure riferibili ai terreni concessi in godimento;

- la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia di registrazione alcuna a nome della ditta MESSINA Luigi fatta eccezione per l'atto costitutivo (all. 86.I);

i terreni oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2013 e 2014;

inoltre, il teste ha evidenziato che, a fronte di 328 concedenti, risultavano 323 firme di contraenti e che, nonostante la parziale coincidenza dei contraenti anche per i contratti di cui si dirà, le relative sottoscrizioni apparivano evidentemente difformi, ma anche evidentemente frutto solo di alcune mani che si alternavano – come più volte rimarcato – nell'apposizione delle stesse:



- con l'allegato 86.L è catalogato un **contratto di affitto di terreni agricoli** (ricadenti in Pachino), sottoscritto e stipulato il 10.5.2014 tra MESSINA Luigi n.q. e numerosissimi concedenti, in apparenza registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 382 in data 06.6.2014;

- anche in questo caso, la P.G. ha tracciato ben trenta contraenti deceduti prima della stipula;

- stavolta le firme sono risultate apposte in eccesso: a fronte 328 concedenti sono state, infatti, vergate 334 firme;

- la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia di registrazione alcuna a nome della ditta MESSINA Luigi, fatta eccezione per l'atto costitutivo (all. 86.I);

i terreni oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio risultano inseriti nelle istanze relative alla campagna agricola 2014;

il teste ha evidenziato, inoltre, che ben tre dei contratti di affitto su citati in apparenza erano stati stipulati il 10.5.2013, sicché questi tre contratti contenevano un totale di n. 492 concedenti (tutti in tesi recatisi fisicamente al cospetto del Messina per concedergli i propri terreni), di cui ben 75 deceduti prima della stipula del contratto;

- con gli allegati 86.H., 86.J e 86.L sono catalogate tre autocertificazioni in cui MESSINA Luigi dichiarava che *"le fotocopie dei contratti di affitto regolarmente registrati allegati alle dichiarazioni sono conformi agli originali"*; trattasi di autocertificazioni relative ai contratti appena descritti;

- all'allegato 86.M è catalogata una richiesta di stralcio di particella avanzata dalla proprietaria della particella n. 24, sita nel comune di Avola al foglio 45, tale signora DI STEFANO Paolina (v. all. 86.N), particella evidentemente dichiarata illegittimamente dal Messina;

- infine, con gli allegati 86.P e 86.O, l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone, all'uopo interpellata, ha comunicato che non v'era corrispondenza tra i negozi su citati ed apparentemente registrati e quelli effettivamente registrati con i numeri appena indicati (il teste: *"l'Agenzia ci risponde che non risulta alcuna corrispondenza con alcun atto registrato presso questo ufficio. Anche l'Agenzia delle Entrate conferma la totale assenza dei contratti registrati"*).


Il totale della **superficie aziendale esposta** ammonta, per la campagna 2013, a 179 ettari; per la campagna 2014, a 156 ettari.

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in DI MARCO Marinella per il 2013 ed in CAPUTO Antonio per il 2014.


Sul punto, con l'allegato 86.P è catalogata la revoca del mandato al C.A.A. COLDIRETTI s.r.l. di BISO Antonio, sottoscritta solo da MESSINA Luigi n.q.. Con l'allegato 88.M è poi catalogato un documento che consente di individuare il legale rappresentante del C.A.A. appena indicato alla data di sottoscrizione della apparente revoca del mandato: infatti, alla data del 23.3.2015, il legale rappresentante del C.A.A. era GRANDOLINI Raffaele, non già BISO Antonio. Infine, all'allegato 88.N è catalogato un documento dal quale poter ricavare che, alla data del 23.3.2015 (la data della sottoscrizione della revoca del mandato), il MESSINA Luigi (sottoscrittore) era detenuto in carcere a Caltagirone: tutti elementi che depongono univocamente nel senso della falsità di tale documentazione.

D'altra parte, basti confrontare le firme (apparentemente) riconducibili a MESSINA Luigi, apposte su vari documenti allegati ed acquisiti al fascicolo del dibattimento, per comprendere come anche questo soggetto fosse un mero prestanome (perfettamente consapevole, peraltro, essendo egli titolare e delegato ad operare del conto corrente su cui confluivano le prebende pubbliche) nelle mani tanto di Faranda Aurelio Salvatore (il quale, come visto, utilizzava le linee telefoniche intestate alla "San Francesco", legalmente rappresentata dal Messina Luigi) che degli operatori C.A.A. che tecnicamente gestivano la parte burocratica relativa alle domande di contribuzione pubblica:

si confrontino, ad es., la firma apposta all'allegato 86.H:

IL DICHIARANTE 

con quella vergata sull'allegato 86.L:

IL DICHIARANTE 

con, infine, quella apposta all'allegato 86.P:

firma del Mandante

Messina Luigi

Ogni commento ulteriore appare superfluo.

Quanto ai **titoli Agea**, dalla consultazione della banca dati SIAN – registro titoli – è emerso che il MESSINA Luigi ha detenuto n. 111 titoli AGEA (solo) per l'anno 2013 (all. 86.Q).

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, come al solito, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti né documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda.

Quanto agli **accertamenti bancari**, i militari hanno verificato l'esistenza di un contratto di conto corrente intestato alla ditta MESSINA Luigi, acceso presso il Banco M.P.S., Agenzia di Caltagirone, con unico soggetto delegato ad operare, appunto Messina Luigi (all. 86.R).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle valorizzate erano state in altre annualità utilizzate dalla "Domingo" s.a.s. di FARANDA Aurelio Salvatore & C., dalla "Allevamento Calatino" società cooperativa agricola, dalla "Gioia" società cooperativa agricola e dalla ditta/azienda agricola MESSINA Carmelo.

Infine, particolarmente significative del ruolo organizzativo e, prima ancora, ideativo di Faranda Aurelio Salvatore si appalesano poi le dichiarazioni rese a s.i.t. dal Notaio Giuseppe Dottore, acquisite col consenso delle parti all'udienza del 15.10.2021:

"D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?"

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: "In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco

pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte”, fra i quali risulta anche quello di Messina Luigi.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

263), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Messina Luigi (l.r. e percettore dei contributi pubblici), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Messina: sul punto, a dimostrare il ruolo di prestanome del Messina, viene anzitutto in rilievo l'utilizzo di fatto delle linee telefoniche fisse formalmente intestate alla “San Francesco” (legalmente rappresentata da Messina Luigi) da parte di Faranda Aurelio Salvatore; quanto agli eloquenti intrecci societari idonei, se letti unitariamente, a disvelare l'identità del disegno criminoso e la compartecipazione soggettiva dei vari coimputati, si ricordi che, nell'analisi della ditta “Messina Carmelo”, è già stato messo in evidenza che “Il nominativo di MESSINA Carmelo, come illustrato dal teste, era invero già emerso dall'esame del più volte evocato foglio rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni in sede di perquisizione del 19.7.2016 (v. macro allegato 2.AS) e, nell'occasione, caduto in sequestro. Nella stessa occasione era stata, peraltro, rinvenuta una **cartella gialla**, denominata “**Luigi da caricare a MESSINA CARMELO**” (all. 78.A), con all'interno una D.U.P. per l'anno 2014 riferibile alla ditta MESSINA Luigi (non già Carmelo: i due, peraltro, risultano essere **parenti**), istruita dal CAPUTO Antonio presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò” (il Messina Luigi stavolta, in questa ditta individuale ne riveste, infatti, la qualifica di titolare e legale rappresentante); **Di Marco Marinella e Caputo Antonio** (anni 2013 e 2014), gli stessi operatori che – come detto – avevano lavorato le domande della “Belladonna” e della “Minosse”, recanti i medesimi schemi di contratti (falsi) qui esibiti, per aver istruito le rispettive pratiche e inoltrato le domande per le annualità sopra descritte, così rendendosi consapevolmente

strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, come dimostrato dall'esibizione di contratti sottoscritti (in apparenza) dal l.r. con centinaia di pseudo concedenti, con sottoscrizioni – per tutto quanto detto ed evidenziato – macroscopicamente false, stipulati con soggetti inesistenti dei quali gli operatori non hanno nemmeno acquisito il documento d'identità;

264), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore e Di Marco Marinella** per avere il privato provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore Messina – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatrice C.A.A., nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione (2013, all. 86.D e 2014, all. 86.F), così questa falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 265), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Messina, avendoli piuttosto ottenuti la società successivamente, previo accesso alla Riserva nazionale; e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Messina Luigi si sarebbe reso fittiziamente titolare dell'omonima d.i. ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Messina Luigi, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde

quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Messina Luigi risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli A.G.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento "*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*" dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la

fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la d.i. sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla d.i. del Messina Luigi e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Messina Luigi), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, dalla consultazione della banca dati SIAN – registro titoli – è emerso che il MESSINA Luigi ha detenuto n. 111 titoli AGEA (solo) per l'anno 2013 (all. 86.Q), dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 266 a 268 ("Santo Pietro" soc. coop. agr.).

La società in esame, costituita in data 16.4.2013 (dichiarata inattiva, cfr. all. 87.O) con atto in Notar Giuseppe Dottore (all. 87.N), avente sede legale in Caltagirone, via Aldebaran s.n.c., risulta legalmente rappresentata da Miceli Antonio (titolare dell'omonima ditta individuale e della ditta "Outprice"), il quale ne è anche socio unitamente a Messina Luigi (anche socio della società "San Francesco"), Messina Paolo (già più volte incontrato) ed a Montemagno Giacomo (fino al 06.5.2014 a.u. di questa società e anche socio della "San Francesco").

In dibattimento è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

TENTATIVO - DOMANDA UNICA

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2015	50268243669 (vgs all. 87.b)	Avellino Di fatto in Catania	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO CATANIA 001 Operatore LABELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni /TERRANOVA Salvatore	18.07.2015	MICELI ANTONIO

Quanto alle acquisizioni documentali, il teste ha riferito che, in data 19.7.2016, in esito alla perquisizione e sequestro eseguiti presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO di VECCHIO Giovanni, i nomi della società in questione e di Miceli Antonio erano stati rinvenuti nel più volte richiamato elenco: "c'era un faldone grigio non intestato con all'interno una sottocartella intestata: "Società Santo Pietro". Nondimeno, il VECCHIO non è stato un grado di esibire alcuna documentazione inerente a questa società (all. 70.A). Ed ancora, nel corso della perquisizione effettuata in data 27.05.2016 presso i locali nella disponibilità dei coniugi FARANDA Emanuele Antonino e CONTI PASQUARELLO Giusi (all. 28.AF), è stata rinvenuta, all'interno di una rubrica telefonica di colore rosso, copia della visura camerale della "Santo Pietro" Società cooperativa agricola: evidente, quindi, sotto questo profilo, la riconducibilità della compagine in esame, ancora una volta, all'associazione capeggiata da Faranda Aurelio Salvatore.

Sul punto, quanto agli intrecci societari intersoggettivi, va richiamato il dichiarato del teste Grasso all'udienza del 10.11.2021, nella parte in cui lo stesso ha riferito che, dalle 81 perquisizioni con acquisizione documentale eseguite dai militari

era risultato che molta documentazione relativa a 107 società era stata rinvenuta presso soggetti estranei alla compagine sociale; che molte delle società erano state costituite presso lo studio del Notaio Dottore Giuseppe e che, talune di esse, erano state costituite nella medesima giornata: ad esempio, la società "Braila", "Quattro Stelle", "Siria", "La Principessa", "Mercurio", "San Basilio" e "Belladonna", costituite tutte in data 22 aprile 2013; "Minosse", "Santo Pietro", "San Francesco" e "Dottorello", tutte costituite in data 16 aprile 2013 (sulle componenti soggettive di tali aziende si rinvia alle ampie trattazioni di cui ai precedenti capi d'imputazione). Il teste ha aggiunto, poi, che i militari avevano svolto anche indagini bancarie, dalle quali era risultato che, a fronte dell'erogazione dei contributi comunitari, i conti correnti venivano immediatamente svuotati delle somme e che della documentazione bancaria era stata rinvenuta anche presso le abitazioni degli imputati.

Tra i documenti rinvenuti meritano menzione:

- la D.U.P. per l'anno 2015 e la scheda di validazione (all. 87.B e 87.A), recanti la valorizzazione di vari terreni indicati come condotti in affitto da potere di EMANUELE Giuseppe;

- all'allegato 87.D è catalogato un riepilogo di trasferimento, privo di sottoscrizione, in forza del quale erano state inserite in SIAN le n. 84 particelle di terreno utilizzate dalla società e ricadenti nei comuni di Vittoria, Gela e Mazzarino, documento invero collegato ad un'autocertificazione attestante un rapporto di affitto con durata dal 10 aprile 2015 al 10 maggio 2017, acquisito dall'AGEA con idoneo protocollo; senonché, dalle ricerche eseguite dai militari, non è risultato alcun contratto di affitto registrato a nome della società "Santo Pietro" (all. 87.E) oppure a nome del concedente EMANUELE Giuseppe (all. 87.F);

inoltre, dalle risultanze della banca dati Sis.Ter. (all. 87.G), è emerso che nessuna delle particelle valorizzate e, per tesi, concesse alla "Santo Pietro" in affitto da EMANUELE Giuseppe fosse di proprietà di quest'ultimo (a titolo esemplificativo, il teste riferiva: "Abbiamo, per quanto concerne il comune di Gela, il foglio 68 particella 104, Bartolozzi Concetta, nata a San Cataldo il 27/2/1947 proprietaria per intero, oppure nel caso della particella sempre Gela 194 particella 100 Eni Mediterranea Idrocarburi Spa con sede in Gela, unitamente a Callea Gabriella, Callea Maria Carmela, Callea Viviana e Ciancio Maria");

peraltro, tra la documentazione esaminata non è stato rinvenuto alcun atto attestante la conduzione dei terreni indicati nella scheda di validazione e nel citato riepilogo trasferimenti;

il teste ha evidenziato, ancora, che non erano presenti nel fascicolo aziendale né documenti di identità né visure catastali riferibili ai terreni valorizzati e concessi, per tesi, in affitto alla società istante e che **il nominativo del (presunto) concedente era peraltro presente, insieme agli altri, all'interno del celeberrimo elenco rinvenuto il 19.7.2016 in fase di perquisizione e sequestro presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni;**

i terreni oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio risultano inseriti nell'istanza relativa alla campagna agricola 2015.

- con l'allegato 87.I è catalogo un **riepilogo trasferimento** (in formato cartaceo, rinvenuto nel fascicolo aziendale) ma non sottoscritto da MICELI Antonio n.q.: in esso era richiamata l'autocertificazione avente ad oggetto una rescissione di un affitto per 81 terreni in Vittoria, Gela, Mazzarino, Licata, concessi da tale BELFIORE Antonio, nato ad Acate nel 1942, terreni già individuati nella scheda di validazione di cui all'allegato 87.A;

sennonché, la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia della registrazione del citato affitto;

a ciò va soggiunto che lo stesso BELFIORE Antonio è risultato (dall'esame della banca dati Sis.Ter.) proprietario per una quota di uno solo degli 81 terreni (nel dettaglio, della part. 42, foglio I, del Comune di Vittoria);

- con l'allegato 87.J è catalogato un foglio manoscritto con credenziali di accesso a caselle di posta (entrambe della "Santo Pietro") pinzato sulla copertina del fascicolo ("*La prima è sanpietro.soc.cop@hotmail.com con password micelia88 e la seconda è sanpietro.soc.cop@pec.it con medesima password, micelia88*").

La **superficie aziendale** esposta ammonta a complessivi 57 ha..

Quanto alle **acquisizioni informatiche**, il teste ha riferito che era stato rinvenuto, in sede di perquisizione al C.A.A. Tutela e Lavoro di Catania, un *file* denominato "**MICELF**", contenente l'aggiornamento del fascicolo aziendale per l'inesattezza della D.U.P. per l'anno 2015, in funzione della eliminazione di tre particelle (all. 87.II); nel fascicolo era contenuto il corrispondente documento cartaceo: le particelle stralciate erano di proprietà di tale IACONO Salvatore, reale titolare delle stesse, invero indebitamente dichiarate dal Miceli n.q.

Va, a questo punto, rimarcato che il teste Pace Jonathan ha dichiarato che, in data 19 luglio 2016, era stata eseguita una perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania, all'esito della quale erano stati rinvenuti dei timbrj: uno tondo recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Gela"; uno recante la dicitura: "Il direttore dell'ufficio dottor Giuseppina La Rocca"; uno recante la dicitura: "Firma su delega del direttore provinciale, dottoressa Laura Caggegi" ed uno recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Gela registrate al numero serie del". Era stato rinvenuto, poi, un timbro recante la dicitura: "Sarhan dottor Ayed convenzionato in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina"; uno recante la dicitura: "Dottor Sarhan Ayed specialista in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina" ed uno recante la dicitura.: "Dottor Francesco Amore, specialista ortopedico. Via Cappuccini Vecchi, 3 Caltagirone Catania".

Il teste ha specificato, quanto ai timbrj dei medici, che gli stessi sono stati rinvenuti – come si vedrà analizzando le singole aziende – apposti su documenti che certificavano lo stato di malattia dei rappresentanti legali di talune società allo scopo, verosimilmente, di fruire indebitamente della proroga del termine di presentazione delle domande uniche di pagamento. In particolare, i beneficiari di detti certificati medici erano risultati:

[...] Miceli Antonio, rappresentante legale della società cooperativa agricola "Santo Pietro"; [...] Nel dettaglio: ... per quanto riguarda la società "Santo Pietro", rappresentata da Miceli Antonio, il certificato medico è del 19 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 18 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 05081960873.

Ed ancora, il teste ha proseguito dichiarando che, con riferimento a varie ditte – circostanza emersa dalla perizia forensica sui p.c., oggetto di dettagliata analisi nella disamina delle singole aziende, come si vedrà –, le firme dei legali rappresentanti in calce alle domande erano state estrapolate dai documenti di identità con la **tecnica del copia-immagine**, ciò che è emerso dalla perizia sui p.c. in uso al C.A.A..

Nel dettaglio, il teste ha riferito che le firme erano "artatamente sovrapposte tramite un copia immagine della firma estrapolata dal documento di identità degli stessi e successivamente trasportata e incollata nella parte del documento dedicata alla firma del dichiarante" e ciò con riferimento alle domande delle ditte "Ferrero

Giuseppe, la società agricola la Stella, la ditta individuale Barberi Mark Ermes, la ditta individuale Conti Pasquarello Carmelo, la ditta individuale Favazzi Carmelina e la ditta individuale Mirici Cappa Giuseppa” ed ancora “La Braila società cooperativa agricola, ditta individuale Nicolae Jorge Stephan, ditta individuale Favazzo Andrea, la Mercurio, Dolcemaschio Mirko Sebastiano, Montemagno Emanuela, Santo Pietro Società cooperativa agricola, Messina Antonietta, Coci Domenico, Amaru' ..(inc.).. Giuseppe, Di Pasquale Malventano Cristiano, Trovato Vito, Gaviddo Vito, Belfiore Giovanna, Rizzo Giacomo e Carcaci Davide” (pag. 122 del verbale).

Già questa duplice circostanza, rappresentata d'un verso dal ricorso ai falsi (in quanto disconosciuti dagli effettivi titolari degli stessi, come si vedrà) timbri e, dall'altro, dall'utilizzo della medesima tecnica del copia-immagine della firma apposta ai documenti d'identità dei “produttori” (o pseudo tali) istanti, in tal modo trasportata sulle domande di contribuzione pubblica, in uno al rinvenimento, sempre presso il C.A.A. del Vecchio, del più volte evocato elenco “Faranda”, vale a cementare indissolubilmente tra di esse le aziende sopra menzionate, guidate dall'alto dalla mano esperta di Faranda Aurelio Salvatore, sostanzialmente l'unico (o quasi) dei familiari a intrattenere rapporti coi C.A.A..

Ed infatti, nel corso di una conversazione captata in data 03.5.2016, Faranda Aurelio Salvatore discute dello status di due suoi prestanome col Caputo Antonio, responsabile del più volte nominato C.A.A. cesarese:

alle ore 9:08, **Faranda Aurelio Salvatore** contatta nuovamente **Caputo Antonio**, il quale gli chiede: “*Dell'Albani e questo Miceli come si chiama?*”:

RIT 610/16, progr. 178

TURI I: Antonio

ANTONIO: Ohi..

TURI I: Ah dimmi..

ANTONIO: Dell'Albani e ..(inc.).. come si chiama..

TURI I: ..(inc.)..

ANTONIO: *Che hanno familiari a carico?*

TURI I: Cu me frate?

ANTONIO: No Dell'Albani?

TURI I: No no schietti su tutti e due..

ANTONIO: E ma in to stato i famiglia a cu c'hanno a qualcuno?

TURI I: *No no sulu nesce..*

ANTONIO: *E chidd'avutru Miceli?*

TURI I: *U stisso puru..*

ANTONIO: *Va bè..*

TURI I: *Ma tu ..(inc).. i carte scritte ..(inc)..*

ANTONIO: *Non.. non ci su chidde da', mancano chiste.. chiste due..*

TURI I: *Ah ah.. e un ci sunnu..*

ANTONIO: *..(inc)..*

TURI I: *Va bè ..(inc)..*

ANTONIO: *Navutru c'è.. c'erano solo i carte d'identità..*

TURI I: *No ci su pure i carte scritte i intra..*

ANTONIO: *No ca'..*

TURI I: *..(inc)..*

ANTONIO: *.. Ca' un ci n'è..*

TURI I: *Mi desero un fogghio i.. di carte ..(inc).. a parte, un ci su caricate..*

ANTONIO: *E ..(inc).. chidde a parte c'è sulu i cose i to frate..*

TURI I: *Ero convinto che c'erano pure isse..*

ANTONIO: *No no non ci su infatti i cercava apposta..*

TURI I: *Ma io du iorno mi pare che i talia e c'erano pure i copie di documenti da' intra..*

ANTONIO: *I documenti ci su i carte d'identità, ma i carte scritte no..*

TURI I: *Ah ah va bene va boh non lo so.. no no comunque i da' maniera sunnu, liberi va dice..*

ANTONIO: *Va bene..*

TURI I: *Va bene avanti ciao ciao..”.*

Oltre al citato Miceli, quanto a Dell'Albani Salvatore, lo stesso è risultato essere socio della società cooperativa agricola “San Francesco” e della società “Il Dottorello”, il cui rappresentante legale è Faranda Emanuele Antonino, aziende ancora una volta estranee all'onnipresente Aurelio Salvatore.

Infine, rilevantisimo, sotto il profilo del ruolo – ideativo, organizzativo e gestorio – di primo piano di Faranda Aurelio salvatore, l'apporto dichiarativo del consulente Pietro Santangelo, il cui verbale è stato acquisito all'udienza dell'11.10.2021:

"D.: Si è mai occupato di costituzioni di società e/o aziende?"

R.: Normalmente mi capita di effettuare delle consulenze per la costituzione di nuove aziende e dopo aver definito insieme ai miei clienti la forma societaria da adottare, definita la forma societaria da costituire, per i successivi adempimenti viene contattato il Notaio prescelto dalle parti.

D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore e/o altri componenti della sua famiglia?

R.: Conosco FARANDA Aurelio Salvatore, lo stesso mi è stato presentato da un mio cliente MALERBA Salvatore. Non conosco direttamente altri componenti della sua famiglia e non ho frequentazioni con lo stesso fatta eccezione per le volte che lo stesso è venuto presso il mio studio 4/5 volte e tante volte mi ha contattato telefonicamente. Inoltre, ricordo che in un paio di occasioni mi sono sentito telefonicamente con uno dei suoi fratelli— molto probabilmente Davide — per delle trasmissioni di pratiche telematiche.

D.: Ha provveduto a costituire aziende per conto di FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Non ho mai costituito aziende per suo conto. Ricordo che per conto di FARANDA Aurelio Salvatore e su sua specifica richiesta ho provveduto ai seguenti adempimenti:

[...]

4. Fascicolo intestato "SAN PIETRO" Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Cambio dell'Amministratore da MONTEMAGNO Giacomo a MICELI Antonio;

Procura a firma di MICELI Antonio".

Il responsabile dell'istruttoria della domanda si identifica in LA BELLA Pio Luigi, almeno formalmente, dovendosi sempre tenere presente l'utilizzo di fatto delle di lui credenziali da parte del VECCHIO.

Non risultano titoli Agea assegnati alla società in esame (all. 87.L e 87.M).

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, la consultazione delle banche dati anagrafe tributaria e CERVED ha consegnato i seguenti dati: non risultava assunto alcun dipendente, nessun tenentario delle scritture contabili, nessun documento fiscale riferibile all'attività agricola. Anzi, va rimarcato che la società è stata costituita



presso il notaio Dottore Giuseppe in data 16.4.2013 (all. 87.N) ed è stata dichiarata inattiva dalla Camera di Commercio già dal 13.5.2014 (all. 87.O).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle già utilizzate dalla ditta in esame sono state utilizzate anche dalla società "Castanza", dalla società "La Stella", dalla ditta individuale MICELI Antonio, dalla ditta individuale DI PASQUALE MALVENTANO Christian e dalla ditta individuale EMANUELE Giuseppe, soggetti già incontrati in seno alla disamina della d.i. Montemagno Emanuela:

"Quanto alle **acquisizioni documentali**, il teste ha riferito – con riferimento alle campagne agrarie 2013 e 2014 – che, in sede della suddetta perquisizione – all'interno della cartella "FARANDA" sono stati rinvenuti vari documenti:


[...]

- all'allegato 83.G sono catalogati appunti manoscritti, rinvenuti sempre nella medesima cartella, con l'indicazione di recapiti telefonici, particelle e nominativi riferibili a ditte individuali del c.d. "gruppo Faranda" (FAVAZZO Andrea; DOLCEMASCHIO Mirko, MESSINA Antonietta, DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano ed EMANUELE Giuseppe):



Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

266) previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si



rinvia – Faranda Aurelio Salvatore svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Miceli Antonio (I.r.), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi: sul punto, quanto agli eloquenti intrecci societari idonei, se letti unitariamente, a disvelare l'identità del disegno criminoso e la compartecipazione soggettiva dei vari coimputati, si ricordi che, nell'analisi della ditta "Messina Carmelo", è già stato messo in evidenza che "Il nominativo di MESSINA Carmelo, come illustrato dal teste, era invero già emerso dall'esame del più volte evocato foglio rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni in sede di perquisizione del 19.7.2016 (v. macro allegato 2.AS) e, nell'occasione, caduto in sequestro. Nella stessa occasione era stata, peraltro, rinvenuta una cartella gialla, denominata "Luigi da caricare a MESSINA CARMELO" (all. 78.A), con all'interno una D.U.P. per l'anno 2014 riferibile alla ditta MESSINA Luigi (non già Carmelo: i due, peraltro, risultano essere parenti), istruita dal CAPUTO Antonio presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò" (il Messina Luigi stavolta, in questa società riveste, infatti, la qualifica di socio): Luigi e Paolo Messina i quali, in questa occasione, svolgono entrambi (insieme al già visto Montemagno, altro prestanome del Faranda Aurelio Salvatore) il ruolo di soci, di società sempre vuote e costituite *ad hoc* in funzione esclusiva della presentazione di domande truffaldine; a colorare ancor di più la conclusione milita il rinvenimento della visura camerale della società presso un domicilio nella disponibilità del fratello e della cognata del Faranda Aurelio Salvatore, tutti soggetti che, formalmente, non rivestivano alcun ruolo nella "Santo Pietro"; la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *"In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)"* (Cass. n. 36199/20);

267), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere questo – da privato – provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore Miceli – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite dell'operatore C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2015), così questo falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 268), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Miceli, non avendoli piuttosto ottenuti la società, nonostante la richiesta e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Miceli Antonio si sarebbe reso fittiziamente titolare della "*Santo Pietro società cooperativa agricola*" ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Miceli Antonio, nei cui confronti si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Miceli Antonio risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli A.G.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla

sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *“colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato”* dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo”* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Sennonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la cooperativa sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla cooperativa del Miceli Antonio e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Miceli Antonio), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, non sono risultati titoli Agea assegnati alla società in esame (all. 87.L), dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 269 a 271 ("San Francesco" soc. coop. agr.).

La società in esame, costituita in data 16.4.2013 (inattiva al Cerved, cfr. all. 88.T) con atto in Notar Giuseppe Dottore, avente sede legale in Caltagirone, via Aldebaran s.n.c., risulta legalmente rappresentata da Messina Luigi (titolare dell'omonima ditta individuale nonché socio della società "Minosse"), il quale ne è anche socio unitamente a Dell'Albani Salvatore (titolare dell'omonima ditta individuale nonché socio delle società "Il Dottorello" e "Belladonna"), ed a Montemagno Giacomo, titolare dell'omonima ditta individuale nonché socio delle società "Santo Pietro" e "Minosse".

Vi è da porre subito in evidenza il dato per cui **alcune utenze telefoniche intestate alla soc. coop. agr. "San Francesco" sono risultate in uso a FARANDA Aurelio Salvatore e**, precisamente, la n. 0933.472826, monitorata con R.I.T. 673/16 e la n. 0933.72827, monitorata con R.I.T. 674/16.

In dibattimento è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICI	
30810031655 (vgs. all.88.c, in sostituzione della dup di cui all'all. 88.d)	2013	Cesarò (ME) 25.06.2013	11.068,82	CALTAGIRONE (CT)	Monte Dei Paschi Di Siena IT55701030839100000004083183	03.03.2014 (vgs all. 88.u)	COLDIRETTI - Messina 005 - Operatore CAPUTO Antonio Correo DI MARCO MARINI I LA (per scheda di validazione)

Quanto alle **acquisizioni documentali**, il teste ha riferito che, in data 19.7.2016, in esito alla perquisizione e sequestro eseguiti presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO di VECCHIO Giovanni, i nomi della società in questione e dei Messina, come più volte ricordato, erano stati rinvenuti nel più volte richiamato elenco (cfr. all. 2.AS).

Ciò detto, in data 05.7.2016, la G.d.F. ha richiesto alla PISCIUNERI, presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 001, la documentazione integrante il fascicolo aziendale della "San Francesco", ottenendo la consegna della documentazione di seguito riportata (all. 88.A).

Tra i documenti rinvenuti meritano menzione:

- un contratto di affitto terreni agricoli del 03.5.2013 (all. 88.E), intercorso tra MESSINA Luigi n.q. e numerosi concedenti, avente ad oggetto terreni ubicati in vari comuni siciliani: Noto, Carlentini e Melilli, apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 660 della serie 3 in data 10.5.2013, stipulato con ben dodici concedenti deceduti prima della stipula del contratto (tra questi, FERRARA Cirino, morto nel 2000, RUSSO Sebastiano, morto nel 1994 ed altri) e con un concedente inesistente in anagrafe tributaria (LEONE ITRIA);

inoltre, tra concedenti e firmatari v'è discrepanza numerica, nel senso che in tredici non hanno sottoscritto il contratto;

all'interno del fascicolo aziendale non sono stati rinvenuti né documenti d'identità degli stipulanti né visure catastali riferibili ai terreni concessi in godimento;

torna il solito tema della similarità, per gruppi di sottoscrittori, del tratto grafico:

la consultazione della banca dati SERPICO (cfr. all. 88.F) non ha consegnato traccia alcuna della registrazione dei contratti a nome della società "San Francesco" società cooperativa agricola;

- quattro autocertificazioni (all. 88.E., 88.G., 88.H e 88.I), attestanti la conformità all'originale della copia della stipula dei contratti di affitto ma recanti quattro firme tra loro diverse, come evincibile *ictu oculi* già dai rispettivi primi gruppi di sottoscrittori, potendosi confrontare, da un lato,

lo stralcio dell'allegato 88.E (contratto del 03.5.2013):

ADITTUARIO Leonino M.

^{Locatari}
Russo Felice Russo Sebastiano Costrelli Alessandro

Imura Livio Costa Mimiliano Tringali Michael
Brogan Enzo Stando Carmela Stando Carmela
Stando Filippo Stando Giuseppe Stando Giuseppe
Stando Rino Stando Salvatore Stando Sebastiano
Stando Sebastiano Mancuso Livio Cottone Lorenza

con quello dell'allegato 88.G (contratto del 03.5.2014):


ADITTUARIO Leonino M.

^{Locatari}
Russo Felice Russo Sebastiano Costrelli Alessandro

Cottone Lorenza Cottone Lorenza Cottone Lorenza
Costa Mimiliano Costa Mimiliano Costa Mimiliano
Imura Livio Imura Livio Imura Livio
Brogan Enzo Brogan Enzo Brogan Enzo
Stando Carmela Stando Carmela Stando Carmela
Stando Giuseppe Stando Giuseppe Stando Giuseppe
Stando Rino Stando Rino Stando Rino
Stando Salvatore Stando Salvatore Stando Salvatore
Stando Sebastiano Stando Sebastiano Stando Sebastiano

e, dall'altro,

lo stralcio dell'allegato 88.H (contratto del 04.5.2013):

2691


AFFITTUARIO Messina Luigi

PROPRIETARI

Lo Monello Giovanni	Picardi Marianna	Russo Jessica
Giulino Paolo	Todaro Sebastiano	Masarelli Giovanni
Fichera Dario	Fichera Teodoro	Fichera Silvio
Jennaro Antonio	Magno Paolo	Triglia Giuseppe
Triglia Giuseppe	Triglia Luigi	Triglia Teodoro
Giannino Angelina	Giannino Antonina	Giannino Mariagrazia

con quello dell'allegato 88.I (contratto del 04.5.2014):

AFFITTUARIO Messina Luigi

PROPRIETARI

Lo Monello Giovanni	Picardi Marianna	Russo Grazia
Giulino Luca	Todaro Sebastiano	Masarelli Giovanni
Fichera Dario	Fichera Teodoro	Fichera Silvio
Jennaro Antonio	Magno Paolo	Triglia Luigi
Triglia Giuseppe	Triglia Teodoro	Triglia Sebastiano
Giannino Angelina	Giannino Antonina	Giannino Mariagrazia

Tale raffronto rafforza la tesi, già espressa nell'esame della ditta "Messina Luigi", di come anche questo soggetto fosse un mero prestanome (perfettamente consapevole, peraltro, essendo egli titolare e delegato ad operare del conto corrente su cui confluivano le prebende pubbliche) nelle mani tanto di Faranda Aurelio Salvatore (il quale, come visto, utilizzava le linee telefoniche intestate alla "San Francesco", legalmente rappresentata dal Messina Luigi) che degli operatori C.A.A. che tecnicamente gestivano la parte burocratica relativa alle domande di contribuzione pubblica.

- con l'allegato 88.II è catalogato un contratto di affitto terreni agricoli, avente ad oggetto fondi siti nei comuni di Buscemi, Canicattini Bagni, Priolo Gargallo e Siracusa, del 04.5.2013 ed interscambio tra MESSINA Luigi n.q. e vari concedenti,

diverso dal contratto di cui all'allegato 88.E; in apparenza registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 661 in data 10.5.2013;

anche in questo caso, con ben 14 concedenti risultano deceduti prima della stipula (tra questi MANGIAFICO Sebastiano morto nel 2012, ROCCUZO Concetta morta nel 2011, PALAZZOLO Chiara morta nel 2012 ed altri), e con altri otto inesistenti in anagrafe tributaria (CUGNO Paolo, RANDINO Lucia ed altri);

le sottoscrizioni erano numericamente inferiori al numero dei concedenti; all'interno del fascicolo aziendale non erano rinvenuti né documenti d'identità degli stipulanti né visure catastali riferibili ai terreni concessi in godimento;

more solito, le sottoscrizioni sono palesemente frutto solo di poche mani, alternatesi nell'esercizio di scrittura:

L'atto in presente scrittura privata si sottoscrive e si autografa quanto segue

- 1 Il prezzo è di € 1.000,00 (Millesimo/00) stesso dovrà corrispondere al Registro circondanti anticipatamente alla stipula
- 2 Il presente contratto avrà la durata di anni 2 con decorrenza dal 01/05/2013 scade a scadenza il 01/05/2014
- 3 I proprietari garantiscono la piena proprietà. Resta a carico dei proprietari di assicurare o di farsi assicurare a carico di una fiduciaro il fondo
- 4 I proprietari autorizzano l'adempimento del costruttore del costruttore originari delle pubbliche amministrazioni
- 5 Le spese di registrazione sono a carico dell'istitutore
- 6 L'atto, sottoscritto e autografo dalle parti

1 autografo il 04/05/2013
ARRITTIANNO Mercurio - Fir -


PROPRIETARI

Lo MONDOLO Giovanni	Pisarello Antonino	Russo Julia
Giacino Dosso	Todaro Sebastiano	Masara Giovanni
Fichera Dorso	Fichera Vito	Fichera Silvia
Severino Antonio	Mazza Vito	Mazza Maria
Triglia Giuseppe	Triglia Luigi	Triglia Lucia
Gianni Giuseppe	Gianni Giuseppe	Gianni Maria
Mazza Antonino	Mazza Vito	Mazza Lucia
Carofalo Vincenzo	Carofalo Vincenzo	Carofalo Dolice
Alfonso Antonio	Alfonso Antonio	Alfonso Antonio
Alfonso Antonio	Alfonso Antonio	Alfonso Antonio
Alfonso Antonio	Alfonso Antonio	Alfonso Antonio
Alfonso Antonio	Alfonso Antonio	Alfonso Antonio
Alfonso Antonio	Alfonso Antonio	Alfonso Antonio
Alfonso Antonio	Alfonso Antonio	Alfonso Antonio
Alfonso Antonio	Alfonso Antonio	Alfonso Antonio

[Handwritten signature and scribbles]

Eugenio Luigi	Luigi Tolo	Eugenio Lettore
Vincenzo Fagnola	Vincenzo Tosi	Vincenzo Michel
Fidilio Felice	Roberto Landa	Legislazione dilaone
Aurelio Roberto	Stefano Tosti	Edoardo...
Salvio Sordano	Salvio Vassero	Democrazia cristiana
Valentino Maria Roca	Saverio Giuseppe	Domenico Di Filippo
Rio...	Luigi...	Giuseppe...
Leone...	Luigi...	Mario...
Miguel...	Dario...	Alberto...
Luigi...	Mario...	Roberto...
Fidilio...	Luigi...	Roberto...
Aurelio...	Luigi...	Roberto...
Roberto...	Luigi...	Roberto...
Roberto...	Luigi...	Roberto...
Roberto...	Luigi...	Roberto...
Roberto...	Luigi...	Roberto...
Roberto...	Luigi...	Roberto...
Roberto...	Luigi...	Roberto...
Roberto...	Luigi...	Roberto...
Roberto...	Luigi...	Roberto...
Roberto...	Luigi...	Roberto...
Roberto...	Luigi...	Roberto...

con l'allegato 88.I è catalogato un altro contratto di affitto terreni agricoli del 04.5.2014, in apparenza registrato il 06.6.2014 al n. 381 serie 3; i concedenti sono gli stessi del contratto sopra citato all'allegato 88.II e anche in questo caso le firme sono difforni da quelle del contratto precedente:



2. con la presente scrittura privata si conveniva e si stabilisce quanto segue:

1. Il canone a di P. 1.000,00 (Millesimo) annuo dovrà corrispondere al Nigroli (consolidati) e corrisponderà alla stipola
2. Il presente contratto avrà la durata di anni 2 con decorrenza dal 01/05/2014 scatta a scadere il 01/05/2016
3. I proprietari garantiscono la piena proprietà. Morea a libertà dei proprietari di acquistare o di loro acquistare a persona di una abitazione il fondo
4. I proprietari autorizzano l'affittuario ad usufruire dei contributi erogati dalla pubblica amministrazione
5. Le spese di registrazione sono a carico dell'affittuario
6. Il tutto, confermato a sottoscrizione delle parti

Collaudo il 04/05/2014



[Handwritten signature]

PROPRIETARI

Luca Menzies Luciano	Giuseppe Azzurro	Paolo Groma
Geometra Rossi	Roberto Sabatini	Maria Grazia
Francesco De Leo	Vittorio Rulli	Francesca Silvio
Giuseppe Costantini	Mario Rulli	Paola Luigi
Tiziana Geronzi	Tiziana Geronzi	Vigilia Sabatini
Giuseppe Nicolini	Giuseppe Nicolini	Giuseppe Nicolini
Luca Costantini	Giuseppe Nicolini	Luca Costantini
Roberto Nicolini	Giuseppe Nicolini	Giuseppe Nicolini
Enrico Nicolini	Giuseppe Nicolini	Giuseppe Nicolini
Antonio Nicolini	Giuseppe Nicolini	Giuseppe Nicolini
Giuseppe Nicolini	Giuseppe Nicolini	Giuseppe Nicolini
Antonio Nicolini	Giuseppe Nicolini	Giuseppe Nicolini
Antonio Nicolini	Giuseppe Nicolini	Giuseppe Nicolini
Antonio Nicolini	Giuseppe Nicolini	Giuseppe Nicolini

Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini
Antonio Nicolini	Antonio Nicolini	Antonio Nicolini

la consultazione della banca dati SERPICO (all. 88.M) non ha consegnato traccia alcuna della registrazione dei contratti a nome della "San Francesco" società cooperativa agricola;

- documento integrante uno stralcio dall'aggiornamento della D.U.P. della società in esame di alcune particelle site nel comune di Priolo Gargallo ed identificate al foglio 8, ai nn. 65, 103, 263 e 266 (all. 88.J); il documento, estratto dal SIAN, è catalogato all'allegato 88.K e consente di verificare che le medesime particelle erano invece state utilizzate dal 2014 al 2016 dall'effettivo proprietario di esse tale LOMBARDO Giuseppe;

il teste ha evidenziato anche, con precipuo riferimento ai contratti su descritti ed in apparenza registrati, che "In questo caso si tratta del timbro relativo al direttore provinciale dell'Agenzia di Caltagirone risultante da timbro dottoressa Laura Cagegi, ed è identico ad uno dei timbri ritrovati nell'occasione della perquisizione eseguita presso il C.A.A. Tutela e Lavoro di Catania 001";

- nel fascicolo aziendale i militari hanno, ancora, rinvenuto e catalogato, all'allegato 88.L, una **scrittura privata** del 23.3.2015 di revoca del mandato di assistenza ascrivibile al MESSINA Luigi n.q. di legale rappresentante della "San Francesco", indirizzata al C.A.A. COLDIRETTI con l'indicazione, quale legale rappresentante del C.A.A., del nome di BISO Antonino, invero diverso da quello effettivamente in carica alla medesima data del 23.3.2015, scrittura peraltro sottoscritta solo dal revocante MESSINA Luigi n.q., con allegata la copia del documento di riconoscimento, senonché il 23.3.2015 il MESSINA Luigi si trovava detenuto in carcere (all. 88.N);

- la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia alcuna della registrazione dei contratti a nome della "San Francesco" società cooperativa agricola, né del pagamento di imposte correlate alle stipule (all. 88.O);

- l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone, interpellata, ha comunicato che "Non esiste alcun contratto registrato presso questo ufficio" (all. 88.P e 88.Q), nel senso che vi corrispondevano tutt'altri contratti.

Il responsabile dell'istruttoria della domanda si identifica in CAPUTO Antonio.

Quanto ai titoli Agea, il teste ha riferito che "Per mezzo della domanda di accesso alla riserva nazionale per il 2013 vengono riconosciuti alla società San Francesco 127 titoli" (all. 88.R).

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, la consultazione delle banche dati anagrafe tributaria e CERVED ha consegnato i seguenti dati: non è risultato assunto alcun dipendente, nessun tenentario delle scritture contabili, nessun documento fiscale riferibile all'attività agricola. Anzi, va rimarcato che la società è stata costituita presso il notaio Dottore Giuseppe in data 16.4.2013 (all. 88.T) ed è stata dichiarata inattiva dalla Camera di Commercio già dal 07.5.2013 (all. 88.T).

Quanto agli **accertamenti bancari**, la G.d.F. ha tracciato un conto corrente in essere presso la banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Caltagirone, con soggetto delegato ad operare MESSINA Luigi (all. 88.U); le prebende erogate sono state incassate per complessivi euro 11.068,82.

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione (all. 88.B, C e D), è emerso che le particelle valorizzate dalla società "San Francesco" erano già state utilizzate dalla "Domingo" s.a.s. di FARANDA Aurelio Salvatore & C., dalla società "Allevamento Calatino", dalla ditta MESSINA Carmelo, dalla ditta MESSINA Luigi, dalla società "San Rocco" e dalla società "Minosse", tutte aziende già incontrate in precedenza, alle cui disamine si rinvia.

In questa sede, mette conto evidenziare che, come riferito dal teste Grasso, all'udienza del 10.11.2021, dalle 81 perquisizioni con acquisizione documentale eseguite dai militari, era risultato che molta documentazione relativa a 107 società era stata rinvenuta presso soggetti estranei alla compagine sociale; che molte delle società erano state costituite presso lo studio del Notaio Dottore Giuseppe e che, talune di esse, erano state costituite nella medesima giornata: ad esempio, la società "Braila", "Quattro Stelle", "Siria", "La Principessa", "Mercurio", "San Basilio" e "Belladonna", costituite tutte in data 22 aprile 2013; "Minosse", "San Pietro", "San Francesco" e "Dottorello", tutte costituite in data 16 aprile 2013. Il teste ha aggiunto, poi, che i militari avevano svolto anche indagini bancarie, dalle quali era risultato che, a fronte dell'erogazione dei contributi comunitari, i conti correnti venivano immediatamente svuotati delle somme e che della documentazione bancaria era stata rinvenuta anche presso le abitazioni degli imputati.

Particolarmente significative del ruolo organizzativo e, prima ancora, ideativo di Faranda Aurelio Salvatore si appalesano, infine, le dichiarazioni rese a s.i.t. dal Notaio Giuseppe Dottore, acquisite col consenso delle parti all'udienza del 15.10.2021:

"D.: *Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?*

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: "In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte", fra i quali compariva anche quello di Messina Luigi.

Si fa, più in generale, rinvio alla trattazione della d.i. "Messina Luigi", di cui ai capi da 263) a 265).

Per tutto quanto detto, escluse le contestate aggravanti, deve dichiararsi – non emergendo dagli atti l'evidenza dell'innocenza, anzi tutt'altro – non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con riguardo a tutti i coimputati, rispetto ai capi:

269), essendo l'annualità 2013 stata corrisposta con valuta 03.3.2014, ciò che determina l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

270), esclusa l'aggravante della fidejacentia, estinto anch'esso per intervenuta prescrizione, essendosi la falsità consumata in data 21.6.2013;

quanto all'imputazione di cui al capo 271), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Messina Luigi, avendoli piuttosto ottenuti la società successivamente, previo accesso alla Riserva nazionale; e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Messina Luigi si sarebbe reso fittiziamente titolare della "San Francesco società cooperativa agricola" ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Messina Luigi, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità

corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Messina Luigi risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della cooperativa a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli A.G.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis.1* c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento “*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*” dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la

fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la cooperativa sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla cooperativa del Messina Luigi e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Messina Luigi), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, dall'istruttoria è emerso che, per mezzo della domanda di accesso alla riserva nazionale per il 2013 alla società San Francesco sono stati riconosciuti n. 127 titoli (all. 87.R), dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 272 a 275 (d.l. "Dell'Albani Salvatore").

La ditta in esame risulta legalmente rappresentata da Dell'Albani Salvatore, il quale è anche titolare e/o l.r. delle società *"Il Dottorello"*, *"San Francesco"* (insieme a Montemagno Giacomo ed a Messina Luigi) e *"Belladonna"* (insieme agli altri soci Lombardo Giacomo e Montaudo Salvatore). La ditta risulta attiva con decorrenza 15.6.2015 (all. 89.AB).

In dibattimento è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE:	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICIO	
308100315 56 (vgs all.89.a)	2013	Cesarò (ME) 25.06.2013	7.684,29	Caltagirone (CT)	Banca Nuova IT53105132839108045703 09528	03.03.2014 4 (vgs all.89.ad)	CALDIROLI - MISSINA - 005 Operatore ANTONIO CAPUTO Correo Operatore DI MARCO MARINELLA (per scheda di validazione)
408093767 48 (vgs all.89.f)	2014	Cesarò (ME) 02.06.2014	5.925,85 2.745,54 1.194,55 217,16	Caltagirone (CT)	Banca Nuova IT53105132839108045703 09528	27.05.2015 5 16.06.2015 5 01.07.2015 5 19.10.2015 5 (vgs all.89.ad)	CALDIROLI - MISSINA - 005 Operatore ANTONIO CAPUTO Correo Operatore DI MARCO MARINELLA (per scheda di validazione)
502680612 77 (vgs all.89.h)	2015	Avellino (AV) 12.07.2015	10.187,77 104,74	Caltagirone (CT)	Banca Nuova IT53105132839108045703 09528	04.08.2016 6 13.10.2016 6 (vgs all.89.ad)	CAA Tutela e Lavoro Avellino - 001 Operatore PIO UGHIELLA (di fatto VECCHIO GIOVANNI)
602647663 32 (vgs all.89.n)	2016	Catania (CT) 17.06.2016	7.996,77 2.508,84 2.362,79 156,32 52,79 vgs all. 89.af	Caltagirone (CT)	Banca Nuova IT53105132839108045703 09528	03.11.2016 6 01.03.2017 7 27.06.2017 7 13.10.2017 7 (vgs all.89.ad) 13.06.2018 8 (vgs all. 89.af)	CAA Tutela e Lavoro Catania - 001 Operatore GIORGIO MARCHESI

Quanto alle **acquisizioni documentali**, è d'uopo premettere che (anche) il nominativo di DELL'ALBANI Salvatore, come illustrato dal teste, era invero già emerso dall'esame del più volte evocato foglio rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni in sede di perquisizione del 19.7.2016 (v. macro allegato 2.AS) e, nell'occasione, caduto in sequestro.

Ciò premesso, il 16.01.2017 la G.d.F. ha proceduto all'acquisizione del fascicolo aziendale della ditta DELL'ALBANI Salvatore (all. 70.A) presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO di CATANIA: le D.U.P. e le schede di validazione non sono state rinvenute né consegnate, sicché le stesse sono state estratte dalla banca dati SIAN:

- con riferimento alla **campagna agricola 2013**, la D.U.P. e la scheda di validazione (all. 89.B) sono state estratte dalla banca dati SIAN; nella scheda di validazione sono stati indicati dall'istante **due contratti di affitto** stipulati per il periodo dal 03.5.2013 al 31.12.2014, aventi ad oggetto terreni siti nei Comuni di Alia (PA), Alimena (PA), Mazzarino (CL), Petralia Soprana (PA), Petralia Sottana (PA) e Resuttano (CL), atti invero inesistenti all'anagrafe tributaria (all. 89.C);

tra i concedenti – come emerso dalla visura in banca dati Sis.Ter. – v'era anche il Demanio dello Stato (all. 89.D) che, però, ha negato di aver rilasciato concessione alcuna ovvero di aver stipulato contratto alcuno;

i militari non hanno rinvenuto né visure catastali riferibili alle particelle valorizzate né documenti di identità allegati alla domanda ovvero alla scheda o ai contratti;

ed ancora, da consultazione al portale Serpico - Anagrafe Tributaria, (fr. all. 89.C), non sono risultati contratti di affitto registrati a nome di DELL'ALBANI Salvatore nell'anno 2013;

i terreni oggetto dei contratti, per complessivi 105 ha., risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2013 e 2014;

da rimarcare, infine, che le particelle già valorizzate dalla ditta in esame erano state utilizzate da altre imprese (già oggetto di attenzione investigativa della Procura di Caltagirone) e, tra queste, la "Gioia" (con l.r. Faranda Aurelio Salvatore), la ditta individuale "Faranda Gianluca", la società cooperativa agricola "La Favella" e l'azienda agricola "Mamaia" di Caloianu & C. s.a.s. (all. 89.E);

- con riferimento alla **campagna agricola 2014**, la D.U.P. e la scheda di validazione sono state estratte dalla banca dati SIAN; nella scheda di validazione sono stati indicati dall'istante (all. 89.G) due titoli di conduzione e, in particolare, **due**

contratti di affitto, del 03.5.2013 (gli stessi prima citati), aventi ad oggetto n. 113 particelle (in luogo delle n. 120 dell'anno precedente), per complessivi 101 ha.; dal che è sufficiente, in punto di anomalie riscontrate, richiamare quanto sopra osservato per la campagna 2013;

- con riferimento alla **campagna agricola 2015**, il teste ha riferito che, allegata alla D.U.P. ed alla correlata scheda di validazione (all. 89.I), i militari hanno rinvenuto un'autocertificazione attestante la conduzione in **affitto** (con controparte concedente tale CALAMUNCI Gaetano) di n. 107 particelle di terreno per il periodo dal 09.5.2015 al 19.5.2016, terreni ricadenti in molteplici comuni siciliani e, tra questi, Alia, Ali Mena, Mazzarino, Petralia Sottana e Resultano (all. 89.J): ebbene, il contratto oggetto di tale autocertificazione non è stato mai rinvenuto, né è stata trovata traccia alcuna di contratti affitto registrati dalla ditta DELL'ALBANI Salvatore; anzi, assunto a s.i.t. in data 04.12.2017, CALAMUNCI Gaetano, proprietario di n. 02 terreni siti nel Comune di Alia (PA), censiti al foglio 3, particelle 79 ed 84, utilizzate dalla ditta per l'annualità in argomento, aveva dichiarato (come da verbale acquisito all'udienza del 19.10.21): "I terreni descritti nei documenti che mi avete esibito sono utilizzati esclusivamente dal sottoscritto e sono per lo più in stato di abbandono", ed ancora: "No, non ho mai dato i terreni in questione in uso, in comodato o in affitto o ad altro titolo ad alcuno. I terreni sono sempre stati nella mia disponibilità", ed ancora "No, ribadisco che non conosco Dell'Albani Salvatore, non ho mai dato i miei terreni in uso al predetto e gli stessi sono sempre stati nella mia disponibilità";

la consultazione della banca dati anagrafe tributaria, come da allegato 89.C, non ha evidenziato registrazioni di contratti né tanto meno il pagamento di imposte per la registrazione dei medesimi;

anche in questo caso, la G.d.F. non ha rinvenuto all'interno del fascicolo aziendale per l'anno 2015 né documenti di riconoscimento degli stipulanti, né visure catastali riferibili alle particelle valorizzate in domanda;

per questa campagna agricola sono stati utilizzati gli stessi terreni già valorizzati nelle annate 2013/2014 e, tra questi, figura sempre anche la particella di terreno nella titolarità del Demanio dello Stato;

inoltre, da una verifica in banca dati Sis.Ter., è emerso che il CALAMUNCI Gaetano era comunque titolare solo di due delle molteplici particelle valorizzate nel riepilogo trasferimento (all. 89.K) riportate nella autocertificazione del contratto;

ancora, non è risultata corrispondenza tra le particelle valorizzate in D.U.P. e nella scheda di validazione e quelle autocertificate come condotte in affitto per effetto del contratto citato e mai rinvenuto;

infine, (cfr. all. 89.L) non sono state rinvenute tracce di registrazione di contratti a nome di CALAMUNCI Gaetano;

i terreni oggetto dei contratti, per complessivi 98 ha., risultano inseriti nella istanza relativa alle campagne agricole 2015 e 2016;

da rimarcare, infine, che le particelle già valorizzate dalla ditta in esame erano state utilizzate da altre imprese (già oggetto di attenzione investigativa della Procura di Caltagirone) e, tra queste, la "Gioia" (con Lr. Faranda Aurelio Salvatore), la ditta individuale "Faranda Gianluca", la società cooperativa agricola "La Favella" e l'azienda agricola "Mamaia" di Caloianu & C. s.a.s. (all. 89.E);

- con riferimento alla **campagna agricola 2016**, la relativa D.U.P. ricalca quella del 2015, con l'aggiunta dell'indicazione, nella correlata scheda di validazione (all. 89.M), di un **contratto di affitto con decorrenza aprile 2016, contratto invero mai rinvenuto;**

dalla consultazione dell'anagrafe tributaria SERPICO non è emerso alcun contratto registrato, né i militari hanno rinvenuto documenti di identità e le visure catastali riferibili alle particelle valorizzate: "La verifica su Serpico anche per l'anno 2016 non vi sono contratti registrati nonostante sia ormai posta l'obbligatorietà della registrazione contrattuale e anche per detta annualità, come per le altre, non abbiamo rinvenuto né fotocopia di documenti di riconoscimenti e né tantomeno erano presenti visure catastali inerenti i terreni";

è stato, invece, rinvenuto un **riepilogo di conduzione di terreni** riferibile ad un ipotetico **contratto di affitto** con CALAMUNCI Gaetano (all.o 89.O), a fronte del quale, nondimeno, non risultano contratti registrati a tal nome;

infine, anche per quest'annualità è stata indicata la particella del Demanio su citata;

i terreni oggetto dei contratti, per complessivi 95 ha., risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2015 e 2016.

Quanto alla residua acquisizione documentale, agli allegati 89.P e 89.Q sono catalogate una comunicazione di eliminazione dalla D.U.P. e dalla scheda di validazione di particelle di terreno ubicate nel Comune di Resuttano (foglio 7 particella

85 e foglio 7 particella 86 e foglio 12, part. 128), ciò che, di fatto, rappresenta tecnicamente una comunicazione di aggiornamento del fascicolo aziendale.

Di estremo rilievo, poi, gli esiti della **perquisizione informatica** eseguita presso il C.A.A. Tutela e Lavoro 001 di Catania (di VECCHIO Giovanni), all'esito della quale i militari hanno rinvenuto vari *files* d'interesse:

- il primo (all. 89.R), in formato *word* e denominato "*certificati per Ag.E.A.*", contiene molteplici richieste di riammissione di domande in istruttoria e, tra queste, a pagina 18 del *file*, anche quella riferibile alla ditta DELL'ALBANI Salvatore);
- un secondo *file*, in formato pdf (all. 89.S), contenente la richiesta di riammissione di domanda in istruttoria sottoscritta da DELL'ALBANI Salvatore e datata 22.7.2015;
- a seguire, un **certificato medico (all. 89.T) a firma (apparente) del dott. AMORE Francesco**, contenuto nel *file* denominato "*DELL'ALBANI SALVATORE 030*".


Si tratta di *files* utilizzati dall'azienda DELL'ALBANI Salvatore e funzionali ad impostare (falsamente) la procedura di ammissione in istruttoria della domanda (tardiva) n. 50268061277 - campagna 2015, in modo da ottenere indebitamente il risultato ambito. Infatti, escusso a s.i.t. in data 01.12.2016, il Dr. AMORE Francesco, con riferimento alle suddette certificazioni mediche esaminate, ha dichiarato, come da verbale acquisito all'udienza del 19.10.21: "*D.: Riconosce i certificati medici che le sottoponiamo in visione e conosce qualcuno dei pazienti ivi nominati? R.: Non riconosco alcun certificato medico di quelli che mi state facendo vedere né conosco le persone indiciate sugli stessi. Preciso che non si tratta della mia calligrafia, non riconosco la firma né tanto meno il modo di compilare la ricetta stessa. Praticamente, posso affermare che si tratta di certificati falsi*".

Come sempre, si noti poi la macroscopica discrasia delle (apparenti) sottoscrizioni) di Dell'Albani, apposte ora alla dichiarazione sostitutiva (all. 89.J):

IL Dichiarante

Dell'Albani Salvatore

ora all'istanza di riammissione in istruttoria (all. 89.S):



A corredo di tutto quanto appena esposto, non può infatti non evidenziarsi che la firma di DELL'ALBANI Salvatore apposta nella "richiesta di riammissione della domanda in istruttoria" indirizzata all'AGEA, datata 22/07/2015 (all. 89.S) e quella apposta sulla carta d'identità dell'imputato (all. 89.U) risultano *ictu oculi* differenti.

Sul punto, il teste Pace Jonathan ha dichiarato che, in data 19 luglio 2016, era stata eseguita una perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania, all'esito della quale erano stati rinvenuti dei timbri: uno tondo recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Gela"; uno recante la dicitura: "Il direttore dell'ufficio dottor Giuseppina La Rocca"; uno recante la dicitura: "Firma su delega del direttore provinciale, dottoressa Laura Caggegi" ed uno recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Gela registrate al numero serie del". Era stato rinvenuto, poi, un timbro recante la dicitura: "Sarhan dottor Ayed convenzionato in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina"; uno recante la dicitura: "Dottor Sarhan Ayed specialista in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina" ed uno recante la dicitura.: "Dottor Francesco Amore, specialista ortopedico. Via Cappuccini Vecchi, 3 Caltagirone Catania".

Il teste ha specificato, quanto ai timbri dei medici, che gli stessi sono stati rinvenuti – come si vedrà analizzando le singole aziende – apposti su documenti che certificavano lo stato di malattia dei rappresentanti legali di talune società allo scopo, verosimilmente, di fruire indebitamente della proroga del termine di presentazione delle domande uniche di pagamento. In particolare, i beneficiari di detti certificati medici erano risultati:

[...] Dell'Albani Salvatore, quale intestatario della domanda n. 50268061277; [...] per quanto riguarda la Ditta individuale "Dell'Albani Salvatore", il certificato medico è dell'11 luglio 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 22 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268061277.

In ordine alle domande indicate, la caratteristica comune alle stesse era rappresentata dalla circostanza che erano state presentate tutte oltre il termine e dal portale SIAN era emerso che relativamente alle stesse *“risultavano delle anomalie con riferimento alla data di sottoscrizione successiva alla data del 10 luglio 2015”*.

I certificati medici recavano tutti la data del mese di giugno ed erano stati trasmessi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (10 luglio), ossia tra il 12 ed il 20 luglio (cfr. anche il verbale di perquisizione e sequestro del 19.7.2016, acquisito al fascicolo per il dibattimento, con allegati; allegato 2.AS).

Infine, particolarmente significative del ruolo organizzativo e, prima ancora, ideativo di Faranda Aurelio Salvatore si appalesano poi le dichiarazioni rese a s.i.t. dal Notaio Giuseppe Dottore, acquisite col consenso delle parti all'udienza del 15.10.2021:

“D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: 'In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte”, fra i quali compariva anche quello di Dell'Albani Salvatore.

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in DI MARCO Marinella per la campagna 2013 e 2014; CAPUTO Antonio per la campagna 2014; LA BELLA Pio Luigi per la campagna 2015; CARBONE Romina per la campagna 2015 e MARCHESE Giorgio per la campagna 2016.

Quanto ai titoli Agea, agli allegati 89.V, W, Y, Z e AA sono contenuti i documenti utili alla ricostruzione dei loro movimenti: n. 73 titoli sono stati assegnati nel 2014 alla ditta DELL'ALABANI Salvatore e tali rimangono per l'anno 2014; essi divengono, con la riforma P.A.C., n. 81 nell'anno 2015 e tali rimangono nel 2016; infine, nel 2017 essi divengono n. 80 (un titolo viene ritirato direttamente da AGEA).

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, il teste ha riferito che la partita I.V.A. è stata attribuita alla ditta in esame il 15.5.2015. L'azienda è risultata

priva di dipendenti, non è stato rinvenuto alcun documento fiscale attestante l'acquisito di prodotti agricoli né alcun tenentario di scritture contabili. Il teste riferiva ancora che *"L'unica percezione di redditi che ha Dell'Albani Salvatore, come da allegato 89.AC è quello derivante da ditte che esercitano attività di coltivazione di fiori"*.

Peraltro, ha evidenziato il teste, da una verifica incrociata era emerso che, sempre nella stessa data del 15.5.2015, era stata attribuita la partita I.V.A. anche alla ditta individuale LOMBARDO Giacomo e alla ditta individuale ROTONDO Cristian, soggetti già incontrati nei vari intrecci societari via via esaminati nel corso della trattazione.

Quanto agli **accertamenti bancari**, i militari hanno verificato l'esistenza di un conto corrente acceso presso Banca Nuova, intestato a DELL'ALBANI Salvatore, l'unico autorizzato ad operare; in detto conto erano confluite le prebende come da schema acquisito con il consenso delle parti (cfr. all. 89.AD e 89.AF).

Di grandissimo rilievo, poi, la specifica **attività captativa** illustrata dal testimone in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva e, in specie, la conversazione contrassegnata al **progr. 178 del R.I.T. n. 610/16**, intercorsa tra Faranda Aurelio Salvatore (chiamato) e Caputo Antonio (chiamante e responsabile del C.A.A. Coldiretti di Cesarò che aveva curato - come visto - le domande della ditta per le campagne 2013/14), avente ad oggetto, nell'ambito di una discussione vertente anche su documenti d'identità e "carte scritte" (il riferimento, stante anche il periodo temporale a ridosso della scadenza delle domande di aiuto), una richiesta di natura anagrafica/familiare circa la situazione di Dell'Albani (pur formalmente seguito dal C.A.A. del Vecchio al tempo della conversazione) e di tale Miceli, ciò che mostra plasticamente la messa a disposizione del Dell'Albani in favore del Faranda e, allo stesso tempo, la piena consapevolezza, in capo al Caputo, della natura illecita della domanda da presentare da parte dello stesso formale titolare della ditta, non rivestendo invero (formalmente) il Faranda alcun ruolo nella vicenda:

"Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 178 intercettata il 03/05/2016 alle ore 09:16.43 tra l'utenza 3286956089 in uso a Caputo Antonio e l'utenza 3383794711 in uso a Faranda Aurelio Salvatore. Decreto 610/16

INTERLOCUTORI:

ANTONIO:

Caputo Antonio

TURI I:

Faranda Aurelio Salvatore

TURI I: Antonio
ANTONIO: *Ohu..*
TURI I: *Ah dimmi..*
ANTONIO: Dell'Albani e ..(inc).. come si chiama..
TURI I: *..(inc)..*
ANTONIO: *Che hanno familiari a carico?*
TURI I: *Cu me frate?*
ANTONIO: *No Dell'Albani?*
TURI I: *No no schietti su tutti e due..*
ANTONIO: *E ma in to stato i famigghia a cu c'hanno a qualcuno?*
TURI I: *No no sulu nesce..*
ANTONIO: *E chidd'avutru Miceli?*
TURI I: *U stisso puru..*
ANTONIO: *Va bè..*
TURI I: *Ma tu ..(inc).. i carte scritte ..(inc)..*
ANTONIO: *Non.. non ci su chidde da', mancano chiste.. chiste due..*
TURI I: *Ah ah.. e un ci summu..*
ANTONIO: *..(inc)..*
TURI I: *Va bè ..(inc)..*
ANTONIO: *Navutru c'è.. c'erano solo i carte d'identità..*
TURI I: *No ci su pure i carte scritte i intra..*
ANTONIO: *No ca'..*
TURI I: *..(inc)..*
ANTONIO: *.. Ca' un ci n'è..*
TURI I: *Mi desero un fogghio i.. di carte ..(inc).. a parte, un ci su*
caricate..
ANTONIO: *E ..(inc).. chidde a parte c'è sulu i cose i to frate..*
TURI I: *Ero convinto che c'erano pure isse..*
ANTONIO: *No no non ci su infatti i cercava apposta..*
TURI I: *Ma io du iorno mi pare che i talia e c'erano pure i copie di*
documenti da' intra..
ANTONIO: *I documenti ci su i carte d'identità, ma i carte scritte no..*

TURI I: Ah ah va bene va boh non lo so.. no no comunque i da' maniera sunnu, liberi va dice..

ANTONIO: Va bene..

TURI I: Va bene avanti ciao ciao..

(Fine conversazione)".

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

272), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a **Dell'Albani Salvatore** (l.r. e percettore dei contributi pubblici che ha messo a disposizione la propria persona per schermare la presenza occulta del Faranda), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Dell'Albani: sul punto, si abbia riguardo intanto agli eloquenti e già in altri capi d'imputazione valorizzati intrecci societari idonei, se letti unitariamente, a disvelare l'identità del disegno criminoso e la compartecipazione soggettiva dei vari coimputati, dovendosi ricordare che, nell'analisi della ditta "Messina Carmelo", è già stato messo in evidenza che "Il nominativo di MESSINA Carmelo, come illustrato dal teste, era invero già emerso dall'esame del più volte evocato foglio rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni in sede di perquisizione del 19.7.2016 (v. macro allegato 2.AS) e, nell'occasione, caduto in sequestro. Nella stessa occasione era stata, peraltro, rinvenuta una **cartella gialla**, denominata "Luigi da caricare a MESSINA CARMELO" (all. 78.A), con all'interno una D.U.P. per l'anno 2014 riferibile alla ditta MESSINA Luigi (non già Carmelo: i due, peraltro, risultano essere **parenti**), istruita dal CAPUTO Antonio presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò" (il Messina Luigi, lo si ricordi, era anche socio di Dell'Albani nella "San Francesco"); in secondo luogo, viene in rilievo la già commentata ed eloquente conversazione intercorsa tra Faranda Aurelio Salvatore e Caputo Antonio (il quale, come visto, aveva acquisito la credenziali della Gliozzo per mano della Di Marco): come si vede, si ripete – quanto a soggetti coinvolti – il collaudato schema di intrecci societari aventi la finalità di far ruotare i vari prestanome per cercare di non far cogliere l'identità dello

canovaccio criminoso; **Di Marco Marinella e Caputo Antonio** (per le campagne 2013 e 2014)¹ nonché **Vecchio Giovanni** (anno 2015), gli stessi operatori che – come detto – avevano lavorato le domande della “Belladonna”, della “Minosse” della “San Francesco” e di altre compagini ed il Vecchio che conservava il foglio con l’elenco delle ditte (tra le quali anche Dell’Albani Salvatore) che replicano lo schema con sempre gli stessi soggetti utilizzati ora come soci ora come l.r., per aver istruito le rispettive pratiche e inoltrato le domande per le annualità sopra descritte, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all’ottenimento della contribuzione pubblica;

273), previa esclusione dell’aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore, Dell’Albani Salvatore, Di Marco Marinella e Vecchio Giovanni** per avere i privati provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l’interposto produttore Dell’Albani (consapevole prestanome) – all’esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) degli operatori C.A.A., nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione (2013 e 2014 per la Di Marco; 2015 per Vecchio), così questi falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull’esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all’imputazione di cui al capo 274), gli imputati vanno invece mandati assolti per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Dell’Albani, avendoli piuttosto ottenuti la società successivamente, previo accesso alla Riserva nazionale; e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Dell’Albani Salvatore si sarebbe reso fittiziamente titolare dell’omonima d.i. ed a quest’ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all’aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l’intestatario fittizio (nel caso in

¹ Si dà atto che, solo per mero errore materiale, nel dispositivo non è stata riportata la condanna nei confronti di Caputo Antonio in relazione al capo d’imputazione 272).

ispecie Dell'Albani Salvatore) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Dell'Albani Salvatore risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli A.G.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.l c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in ispecie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento "*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo*

all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato" dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto "occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo" (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Sennonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la d.i. sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla d.i. del Dell'Albani Salvatore e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Dell'Albani Salvatore), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, agli allegati 89.W, Y, Z e AA sono contenuti i documenti utili alla ricostruzione dei loro movimenti: n. 73 titoli sono stati assegnati nel 2014 alla ditta DELL'ALABANI Salvatore e tali rimangono per l'anno 2014; essi divengono, con la riforma P.A.C., n. 81 nell'anno 2015 e tali rimangono nel 2016; infine, nel 2017 essi divengono n. 80 (un titolo viene ritirato direttamente da AGEA), dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste;

275). Faranda Aurelio Salvatore e Dell'Albani Salvatore, avendo il primo utilizzato – per il tramite materiale del l.r. – timbri (sigilli) contraffatti del sanitario dott. Amore (il quale ne ha, come visto, disconosciuto la genuinità), al fine evidente di

ottenere indebitamente (stante la sottostante falsità e dell'attestazione medica e della sottoscrizione del sanitario certificante) la reimmissione in istruttoria di domande invero presentate tardivamente: *"Integra il reato di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura "revisione regolare" e "il funzionario M.C.T.C." - formalmente adottata sulla base di norme primarie e secondarie per la certificazione dell'avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione - in quanto essa, ancorché nel timbro in questione non figuri anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate"* (Cass. n. 42030/07).

Capi da 276 a 280 ("La Campagnola" soc. agr. a r.l.s.).

La società in esame, costituita in data 21.01.2014 (inattiva al Cerved, cf. all. 90.AN) con atto in Notar Giuseppe Dottore (all. 90.A), avente sede legale in Caltagirone, c.sa Balchino, risulta legalmente rappresentata da Pennino Dario (fratello di Pennino Filippo, I.r. e socio, insieme a Dell'Albani Salvatore della società *"Il Dottorello"*; fratello di Pennino Alessandro, insieme al quale è socio – anche con Spasaro Giuseppe Natale – della *"San Giacomo"*), il quale ne è anche socio unitamente a D'Asero Luigi Francesco.

In dibattimento è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

TENTATIVO - REGIME DOMANDA UNICA –

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2015	50268038887 (vgs all. 90.b) Per €. 31.009,88 vgs all. 90.av	Patti (MI)	CAA UNSIC MI SSINA - 003 Operatore GLIOZZO Giuseppina	10.07.2015	PENNINO Dario

	2016	60264727359 (vgs all. 90.aa) Per €. 30.273,93 vgs all. 90.av	Cesarò (MI)	CAA UNSIC MESSINA - 004 Operatore GLIOZZO Giuseppina	17.06.2016	PENNINO Dario
--	------	---	----------------	---	------------	---------------

Quanto alle **acquisizioni documentali**, in data 04.7.2016 presso il C.A.A. ACLI MESSINA 004 di Cesarò, la G.d.F. ha richiesto, e la GLIOZZO Giuseppina ha consegnato, documenti integranti il fascicolo aziendale della società "*La Campagnola*" (all. 42.A).

In data 27.7.2016 – alla presenza anche di CAPUTO Antonio – la G.d.F ha eseguito una perquisizione, anche informatica, presso medesimo il C.A.A. ACLI MESSINA 004 di Cesarò alla quale è seguito il sequestro di documentazione relativa alla società in esame che, in prima battuta, non era stata consegnata (all. 35.C).

Tra la documentazione rinvenuta, assumono un particolare rilievo probatorio:

- una D.U.P. per l'anno 2015 (all. 90.B) e la relativa scheda di validazione (all. 90.C) nella quale sono indicati **tre contratti di affitto quali titoli per la conduzione** di molteplici particelle di terreno ricadenti nei comuni di Gela, Niscemi e Santa Domenica di Vittoria: contratti tracciati con i tre invii a SIAN, il primo con decorrenza dal 1° maggio 2014 al 10 maggio 2020; il secondo dal 10 maggio 2015 al 31 dicembre 2022 e il terzo dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2022;

- **un'autocertificazione/denuncia riepilogativa di contratto di affitto dell'11.5.2014** (all. 90.D) riferibile al protocollo AGEA relativo al primo contratto di affitto inviato e su citato, invero in apparenza registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Gela al n. 231 in data 9.6.2014, della quale non v'è traccia in banca dati SERPICO (cfr. all. 90.I);

L'Agenzia delle Entrate, all'uopo interpellata circa i contratti registrati ai nn. 151, 231, 650 e 596, ha anzi così risposto ai militari (all. 90.AE e 90.AF): "*i dati indicati nell'allegato trasmesso non corrispondono a quelli in loro possesso; nello specifico, i funzionari che hanno sottoscritto gli atti sono diversi da quelli indicati e i timbri in uso non sono quelli utilizzati all'epoca della registrazione.* Dalla

disamina dei contratti, infatti, si è rilevato che i contratti registrati a quei numeri sono diversi da quelli indicati dal PENNINO Dario ed hanno persino contenuti diversi, ad eccezione dell'atto registrato al n. 151/3T/2014, per il quale l'ufficio non ha potuto stabilire quanto richiesto” (cfr. all. 2.AF);

con riferimento al contratto n. 151 il teste – su sollecitazione – ha riferito che il contratto era regolarmente registrato, che v'era corrispondenza di dati e che, tuttavia, “lo stesso risulterebbe apparentemente reale come contratto tuttavia i cinque soggetti contraenti sono deceduti in data antecedente la sottoscrizione di detto contratto”, tra questi Internullo Rosario deceduto il 5/6/2013; Liberto Gaetano, deceduto il 14 maggio 1999; Salvo Antonina, deceduta il 10/6/1999; Blanco Vincenzo, deceduto il 18 febbraio del 2006 e Di Corrado Felice, deceduto il 19/12/2013 (all. 90.AU);

i terreni oggetto della denuncia riepilogativa di contratti di locazione di fondi rustici risultano inseriti nell'istanza relativa alla campagna agricola 2015;

- il secondo dei contratti di **affitto di fondi rustici** inviati su SIAN ed indicati nella scheda di validazione, in apparenza registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 839 del 06.7.2015 (all. 90.E);

- il **terzo contratto di affitto** su citato risulta in apparenza registrato il 06.7.2015 al n. 840 (all. 90.F);

degli ultimi due contratti v'è traccia di registrazione in banca dati SERPICO (all. 90.G, H e I);

l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone (all. 90.AD) ha riferito, previo interpello della G.d.F. con riferimento ai contratti registrati ai numeri 839 e 840 (all. 90.AC), che “Gli atti ci sono e risultano materialmente veri ma ideologicamente falsi in quanto, come abbiamo detto, Tilelli Salvatore non era proprietario dei terreni indicati”, sì come riferito dal testimone;

ed infatti, il dante causa-concedente nei contratti di affitto rinvenuti risulta tale TILLENI Salvatore, nato a Bronte il 22.5.1981 (all. 90.J), il quale si era dichiarato proprietario delle particelle in forza di rogiti registrati al n. 1231, del 7 maggio 2015 a Caltagirone e n. 1139, registrato il 4 maggio 2015 a Caltagirone (all. 90.K, 90.L, 90.M, 90.N, 90.O e 90.P) ai quali però il TILLENI era **formalmente e sostanzialmente estraneo** (il teste: “Nella fattispecie, appunto, la registrazione eseguita al n. 1139 e richiesta da Viola Franco, mentre la

registrazione eseguita al n. 1231 è richiesto da Cafù Rosario Antonio”⁴, pag. 51 del verbale fonoregistrato); uno di essi, peraltro (quello contrassegnato al n. 1231

⁴ In realtà, assunto a s.i.t. in data 17.10.2017, VIOLA Franco, nato il 28.05.1954 a Niscemi (CL), con riferimento al Repertorio n. 7417 - Registrazione n. 1139 del 04.5.2015 e relativo allegato certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di Niscemi (CL) in data 06.03.2015 (verbale acquisito all'udienza del 19.10.21), aveva dichiarato: **“Come detto non ho mai sottoscritto nessun atto notarile dal Notaio DOTTORÉ Giuseppe e non ho mai richiesto nessun Certificato di destinazione urbanistica al Comune di Niscemi in quanto, come detto in precedenza, non ho terreni di proprietà in detto Comune”**.

Ed ancora, il 17.10.2017, il Notaio DOTTORÉ Giuseppe, nato il 12.12.1975 a Catania (CT) - Notaio in Grammichele (CT) - con riferimento al Repertorio n. 7417 - Registrazione n. 1139 del 04/05/2015 con relativo allegato certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di Niscemi (CL), aveva dichiarato (verbale acquisito nel corso dell'udienza del 15.10.21): **“... ribadisco e confermo la completa falsità dell'atto da voi esibito. Nella considerazione che, la firma in calce a detto atto non è altro che la sovrapposizione di una mia firma e che lo stesso non presente le caratteristiche da me utilizzate per la redazione dei miei atti, come più volte precisato. Anche in questo caso preciso di non aver mai conosciuto i firmatari dell'atto e ad ulteriore conferma di quanto appena asserito nel mio archivio clienti non esiste il TILENNI Salvatore di Maniace. A dimostrazione della non veridicità dell'atto da voi esibito, vi rilascio la copia conforme dell'atto avente Repertorio 7417 - Raccolta 5075 da me rogato in data 02.04.2014 (e non 10.04.2015), riportante elementi (componenti ed oggetto dell'atto) totalmente discordanti con quelli contenuti nell'atto che voi mi avete esibito, in quanto trattasi di una donazione e non di una compravendita. In questo caso rappresento che non è presente l'allegato certificato di destinazione urbanistica poiché non previsto per tale tipologia di atto effettivamente da me redatto. Anche in questo caso appare palesemente contraffatto il certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto avente Repertorio 7417 da voi esibito, in quanto pur riportante la stessa registrazione da noi utilizzata (con data differente anche in questa circostanza) - de visu - emerge che detto certificato è stato contraffatto ad hoc in quanto a suo tempo realmente emesso dal Comune di Caltagirone (e non di Niscemi) nei confronti di IACONA Salvatore di Mirabella Imbaccari in data 07.03.2013 avente la stessa impronta alfanumerica della precedente nonché di quella realmente apposta nel certificato originale rilasciato dal Comune di Caltagirone”**.

Lo stesso Notaio, con riferimento al Repertorio n. 6417 - registrazione n. 1231 del 07/05/2015, con relativo allegato certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di Gela (CL), aveva dichiarato: **“Come già rappresentato in passato preciso che il Distretto Notarile di Caltagirone, già dall'anno 2013, era stato riunito con quello di Catania, per cui l'atto dovrebbe avere la seguente dicitura: “Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone”. Successivamente noto il format dell'art. 1 che come carattere di scritturazione, interlinea e spaziatura non corrisponde a quello da me utilizzato; così come per il format di cui all'art 8 che evidenzia l'inserzione delle particelle che sono riportate con carattere diverso così come i nomi dei firmatari, la data e l'annotazione di registrazione dell'atto stesso presso l'Agenza delle Entrate. Inoltre, come dichiarato nel p.v. di operazioni compiute da voi redatto in data 17.11.2016, confermo che, anche in questo caso, la firma in calce a detto atto non è altro che la sovrapposizione di una mia firma. Infine, tengo a precisare che non ho mai conosciuto i firmatari dell'atto. A dimostrazione della non veridicità dell'atto da voi esibito, vi rilascio in copia l'estratto del Repertorio 6417 - Raccolta 5053 da me rogato in data 10.04.2013 (e non 10.04.2015), riportanti elementi (componenti ed oggetto dell'atto) totalmente discordanti con quelli contenuti nell'atto che voi mi avete esibito. Aggiungo altresì, che l'allegato certificato di destinazione urbanistica all'atto da voi esibito in visione risulterebbe palesemente contraffatto in quanto pur riportante una registrazione da noi utilizzata (con data differente in questa circostanza) - de visu - emerge che detto certificato è stato contraffatto ad hoc in quanto a suo tempo realmente emesso dal Comune di Caltagirone (e non di Gela) nei confronti di IACONA Salvatore di Mirabella Imbaccari in data 07.03.2013 con apposta la marca da bollo avente seguente impronta alfanumerica: 0001571 - 00002FF2 WDHF8001 - 0001 - 00009 - 6386479AEC6A9FF7”**.

A sua volta, assunto a s.i.t. in data 17.10.2017, CAFA' Rosario Antonio, nato il 13.06.1969 a Niscemi (CL), con riferimento al Repertorio n. 6417 - registrazione n. 1231 del 07/5/2015 e relativo allegato certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di Gela (CL) in data 07.03.2015,

del 7 maggio 2015, all. 90.L) presenta una particolarità strutturale, nel senso che esso rappresenta un *collage* di altri atti riferibili ad una compravendita che aveva coinvolto la società "La Birba", con l.r. FARANDA Antonino classe 1941 (padre di FARANDA Aurelio Salvatore): il teste, sul punto, ha infatti riferito che "le pagine messe dentro il rogito – il 1231, n.d.e. – riportano il numero di un altro repertorio che è il repertorio 6417 con il quale è stato rogato l'atto Birba – Ravale/lacona" ed ha aggiunto (a pagina 43 delle trascrizioni integrali) che "nell'atto di compravendita registrato col n. 1231 Internullo Rosario è deceduto in data 5 giugno 2013" ed ancora che "Inoltre allegati a questi rogiti ci sono delle certificazioni rilasciate da due comuni diversi, uno di Gela e l'altro Niscemi, ma in entrambi i documenti vi è messa la stessa marca da bollo, con la stessa impronta. Cioè proprio tutto il numero di serie della marca da bollo sia presente nel documento rilasciato dal comune di Niscemi che nel documento rilasciato dal comune di Gela ha la stessa impronta, data, ora e prezzo";

dall'esame della banca dati SERPICO è emersa, inoltre, l'assenza della registrazione dei due atti a nome di TILENNI Salvatore, così come per i concedenti indicati nella dichiarazione unilaterale (cfr. all. 90.P), così come dichiarato dal teste: "L'allegato 90.P è la visura eseguita presso la banca dati anagrafe tributaria registro, ha permesso di appurare che non risultano registrati atti nell'anno 2015 né in data 4 maggio 2015 n. 1139 e né in data 7 maggio 2015 al n. 1231 e riconducibili a Tilenni Salvatore";

- GLIOZZO Giuseppina ha poi consegnato, in data 07.7.2016, alla G.d.F. quattro **risoluzioni/rescissioni anticipate di contratti di affitto di fondi rustici** (all. 90.T per la D.U.P. 2015, 90.U. per la D.U.P. 2016) che recano la risoluzione anticipata di due contratti di affitto (il primo dei tre su indicati, con godimento dal maggio 2014 al maggio 2015, il secondo, invece, con godimento dal 10.5.2015 al 10.5.2015, recante quindi date di inizio e fine godimento coincidenti); ed ancora, una rescissione avente ad oggetto e richiamante un contratto di affitto

aveva dichiarato (verbale acquisito all'udienza del 19.10.21): "... non ho mai sottoscritto nessun atto notarile dal Notaio DOTTORRE Giuseppe e non ho mai richiesto nessun Certificato di destinazione urbanistica al Comune di Gela in quanto, come detto in precedenza, non ho mai venduto terreni di mia proprietà ... Non conosco assolutamente PENNINO Dario e non ho mai sentito nominare la società LA CAMPAGNOLA".

(invero diverso da quello valorizzato in scheda di validazione, come si evince dal numero di protocollo AGEA, terminante con "2207", non presente nella D.U.P di riferimento), tuttavia mai rinvenuto ed inesistente anche presso la banca dati SERPICO (all. 90.V), il quale menzionava, tra i concedenti, un tale CONTRAFFATTO Giuseppe, estraneo anche alla sfera dei concedenti indicati in D.U.P. e nella correlata scheda di validazione (testualmente: "A parte richiamare un contratto di affitto risultato inesistente, tra i vari concedenti richiama anche tale Contraffatto Giuseppe che è risultato essere tra i veri proprietari dei terreni agricoli e non Tilelli Salvatore in virtù di quei famosi rogiti notarili che sosteneva fossero suoi i contratti di affitto"); ed ancora – prosegue il teste – entrambi i riepiloghi/rescissione in allegato "riportano una risoluzione di contratto di locazione fondo rustico datato 9 maggio 2015.... aprendo l'allegato, notiamo che fa riferimento ad un contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela in data 12 maggio 2014 al n. 151 serie 3T. E quali soggetti contraenti di questo contratto non vi è assolutamente Tilelli Salvatore, mentre, tra gli altri, troviamo Contraffatto Giuseppe....."⁵; le due risoluzioni erano, peraltro, entrambe datate 09.5.2015, erano sottoscritte dalla sola ditta istante e concessionaria/affittuaria ed erano prive di timbro di registrazione;

quindi, il teste ha proceduto al riepilogo e precisato trattarsi di due risoluzioni identiche, prive di duplice sottoscrizione ma sottoscritte dalla sola ditta istante, prive di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed invero riferibili ad

⁵ In realtà, in data 17.10.2017, VALENTI Michela, nata il 03.03.1940 a Niscemi (CL), con riferimento al contratto recante estremi di registrazione in data 12.05.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Gela al n. 151 - 3T ed alla risoluzione anticipata dello stesso, datata 09.05.2015, aveva dichiarato (verbale acquisito all'udienza del 19.10.21): *"Attualmente sono proprietaria di piccolissime porzioni di terreno ubicate nel Comune di Niscemi che non utilizzo e non ho mai concesso in affitto e/o comodato. In passato avevo nella mia disponibilità un terreno sito sempre nel Comune di Niscemi (Contrada Temitella) censito al Foglio 23 - Particella 21 (h. l are 62 ca. 80) che in data 10.05.2017 ho venduto a TOMMASI Giacomo di Niscemi come da rogito notarile Repertorio 1345 - Raccolta 1028, del Notaio Marcello LEANZA di Niscemi, registrato in data 30.05.2017 presso l'Agenzia delle Entrate di Gela al n. 845. Che vi esibisco e fornisco in copia fotostatica. Detta vendita è stata eseguita da me e dai miei figli (comproprietari di detto appezzamento di terreno) a seguito del decesso di mio marito ... Non conosco PENNINO Durio, non conosco la società LA CAMPAGNOLA e non ho mai affittato terreni a quest'ultima società"*.

un solo contratto di affitto (diverso da quello valorizzato nelle D.U.P.), in relazione al quale non v'era traccia di registrazione;

con riferimento agli altri due riepiloghi/rescissione, di cui agli allegati 90.X e 90.Y, il teste ha riferito di aver rinvenuto in allegato la medesima risoluzione anticipata di affitto, apparentemente registrata il 09.6.2014 al n. 232, sottoscritta solo da PENNINO Dario n.q. di l.r. della società "La Campagnola", recante timbri (apposti sulla risoluzione anticipata) di registrazione (dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta n. 596 della serie 3) identici a quelli rinvenuti nell'ufficio del C.A.A. Tutela e Lavoro di Catania di Vecchio Giovanni (con le consuete valutazioni valide per l'allegato 2.AS);

il contratto oggetto delle due risoluzioni, a differenza di quello su citato, recante il n. 151 serie 3T del 12.5.2014, era un contratto effettivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, sebbene intercorso tra soggetti diversi da quelli indicati dal PENNINO n.q.⁶.

Proprio con riferimento alle appena descritte rescissioni, assume valore fondamentale il contenuto di una conversazione intercettata, contrassegnata al **progr. 98 sul R.I.T. 419/16**, intercorsa in data 13.4.2016 tra Faranda Aurelio Salvatore (chiamato) e Caputo Antonio (chiamante), nel corso della quale quest'ultimo riferiva al primo di essere stato contattato da un altro C.A.A. con la richiesta di liberazione (che avrebbe dovuto necessariamente essere effettuata entro il venerdì successivo alla conversazione) di alcune particelle (indicate ai nn. 107 e 110 del foglio 27 del Comune di Gela), già indicate dalla società "La Campagnola", liberazione in effetti operata a mezzo della rescissione di cui all'allegato 90.Y appena due giorni dopo (il 15.4.2016). Ed infatti, tali particelle sono poi state effettivamente inserite da tale BIUNDO Giuseppe Deodati per la D.U.P. campagna 2016 e da BIUNDO Angela per l'annata 2017 per il tramite del C.A.A. EUROCAA

⁶ Invero, in data 17.10.2017, TALLARITA Salvatore, nato il 07.02.1941 a Gela (CL) con riferimento al contratto recante estremi di registrazione in data 09.06.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Gela al n. 232 - 3T ed alla risoluzione anticipata dello stesso, datata 30.04.2015, aveva dichiarato (verbale acquisito all'udienza del 19.10.2021): ***"Non ho mai affittato i miei terreni alla società LA CAMPAGNOLA e non conosco assolutamente detta società ... Non conosco PENNINO Dario di Caltagirone ... Non ho mai sottoscritto contratti di affitto terreni e non ho mai provveduto alla registrazione degli stessi presso l'Agenzia delle Entrate"***.

di Caltanissetta 023 (con operatore Dell'Aria Luigi Orazio il quale, sentito a s.i.t. e poi in dibattimento, ha riscontrato tale dinamica⁷), lo stesso ufficio cui gli interlocutori avevano fatto riferimento nel corso della telefonata.

⁷ Dal verbale d'udienza dell'11.10.2021 (pag. 30 ss. della fonoregistrazione):

"PUBBLICO MINISTERO - Senta, invece a proposito dell'anno 2016, sempre quando è stato sentito dalla Guardia di Finanza lei ha riferito di un altro accadimento che le era rimasto impresso di quell'anno che ha determinato la necessità di sentirsi con un ulteriore soggetto di un ulteriore centro di assistenza agricola. Se ricorda l'episodio autonomamente altrimenti l'aiuto io con domande più specifiche.

TESTIMONE, DELL'ARIA L. - Può darsi che ci sia stato quale "supero" con la zona di Messina però non ricordo bene. PUBBLICO MINISTERO - Allora volevo chiederle se lei ha mai conosciuto o ha mai parlato con un signore di nome Caputo Antonio.

TESTIMONE, DELL'ARIA L. - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Che cosa è accaduto con Caputo?

TESTIMONE, DELL'ARIA L. - Era, se non ricordo male, doveva essere un ex operatore del C.A.A. Acli e c'eravamo incontrati una volta ad un corso di aggiornamento quando c'è stato la nuova procedura. C'era stato un "supero" con un suo cliente e gli ho chiesto di attivarsi affinché il "supero" fosse risolto, cioè il suo cliente, il suo assistito doveva togliere quel terreno dal proprio fascicolo aziendale.

PUBBLICO MINISTERO - Si ricorda qual era il cliente del Caputo?

TESTIMONE, DELL'ARIA L. - No, non ricordo chi era il cliente del Caputo e chi era il mio anche perché diversi "superi" parlando con i vari colleghi, diciamo colleghi, di altri CAA una volta che veniva fatta una telefonata quasi sempre lo facevamo in modo istantaneo.

PUBBLICO MINISTERO - Poi torniamo sul nome del cliente del Caputo ma mi riallaccio a quello che lei ha appena detto. In questo caso il Caputo fece questo adempimento in maniera istantanea o no?

TESTIMONE, DELL'ARIA L. - Istantanea ... possibilmente sarà passato qualche giorno, non posso ricordare qualcosa... PUBBLICO MINISTERO - Perché da quello che lei disse alla Guardia di Finanza all'epoca, lei riferì del tenore della telefonata che aveva una sua particolarità, non so se ricorda sennò le faccio io la domanda a chiarimento.

TESTIMONE, DELL'ARIA L. - Forse è meglio perché non lo ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, leggo sempre dal verbale di sommarie informazioni del 17 ottobre 2017... TESTIMONE, DELL'ARIA L. - Sono passati quattro anni non...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sì, non si preoccupi, noi dobbiamo chiaramente ristabilire i fatti. Dell'Aria Luigi Orazio dice: "Ricordo che nel 2016 ho riscontrato casi simili all'anno precedente in cui i soggetti che dichiaravano particelle senza averne diritto sono stati diversi, ho contattato telefonicamente i rispettivi CAA di riferimento ai quali richiedevo l'immediata eliminazione delle particelle da loro indebitamente inserite in quanto non aventi diritto alla conduzione e rappresentando

che, se in tempi brevi non avessero compiuto tale operazione, mi sarei rivolto alla Guardia di Finanza”.

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – “Ricordo che un operatore CAA, precisamente Caputo Antonio, dopo averlo contattato telefonicamente mi chiedeva quale CAA lo facessi riferimento. Alla mia risposta Euro C.A.A...”

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – Ah sì.

PUBBLICO MINISTERO – Prego.

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – Alla mia risposta “Euro C.A.A.” dice: “Con tutti i problemi che avete voi – dice – con tutto quello che fa il tuo CAA mi vieni a chiedere di cancellare una particella?” Come se nel mio C.A.A. ci fosse una consuetudine a dichiarare terreni di cui non si aveva diritto alla conduzione.

PUBBLICO MINISTERO – Le torno...

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – Anche se non era il mio caso perché io, finora, ho cercato in tutti i modi di avere i titoli di conduzione reali anche perché quando mi portano un contratto di affitto o di comodato, chiedo al conduttore di fornirmi i numeri di telefono dei concedenti in modo da poterli contattare per verificare se quel documento è reale o meno.

PUBBLICO MINISTERO – Comunque la risposta del Caputo fu questa qui sostanzialmente.

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Torno a chiederle se ricorda chi fosse l'ente, l'impresa di riferimento del Caputo senz'altro rileggo ancora una riga e ci arriviamo.

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – Non...

PUBBLICO MINISTERO – Lei ha detto: “Ciò nonostante allo stesso – cioè al Caputo – richiedevo di cancellare alcune particelle di terreno ubicate a Gela e risultate utilizzate da una società il cui fascicolo aziendale era detenuto presso il suo CAA di riferimento, precisamente la società “La Campagnola”.

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Se lo ricorda questo.

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Sì. Lei ha riscontrato poi se la cancellazione è avvenuta?

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – Sì, certo perché altrimenti non avrei potuto inoltrare la domanda del mio assistito. PUBBLICO MINISTERO – Lei ha avuto più occasione di sentire o vedere Caputo dopo questa vicenda?

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – No. Ho saputo poi, attraverso il responsabile del CAA Acli di Caltanissetta che non era più con loro.

PUBBLICO MINISTERO – Che?

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – Che non era più con loro, che addirittura aveva abbandonato questo tipo di lavoro. Se è vero io questo non lo so.

Superfluo rimarcare come, ancora, una volta emerge la gestione diretta – e di conseguenza la piena consapevolezza in capo all'interlocutore telefonico Caputo – delle domande da parte di Faranda Aurelio Salvatore il quale, formalmente, non rivestiva alcun ruolo in seno alla predetta società ma, nondimeno, si interessava della liberazione delle particelle altrui:

“Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 98 intercettata il 13/04/2016 alle ore 16:18.26 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3286956089 in uso a Caputo Antonio. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

ANTONIO: Caputo Antonio

“MASSIMO: Pronto..

ANTONIO: *Ehi senti una cosa viri che mi chiamao uno i l'Euro..(inc)..*
(min. 00:21.0) duoco i Gela i unne cazzo è, tutto ah ah..

MASSIMO: *Eh..*

ANTONIO: *Che ci sunnu du' particelle da Campagnola Finanza cose cunti.. ci dissi ma a mia che mi cunta a Finanza ci dici che ..(inc)..*

MASSIMO: *Eh e cu è chisto?*

ANTONIO: *Non lo so uno.. sarà in queste zone qua penso..*

MASSIMO: *Come si chiama dico?*

ANTONIO: *..(inc).. no saccio perchè io sugnu fuora, eni uno di Gela..*

MASSIMO: *Se io un saccio cu è come si chiama come u saccio..*

ANTONIO: *E chiamaci all'ufficio e ti fai guardare se ci sunnu i particelle caricate..*

PUBBLICO MINISTERO – *Le fu chiesto all'epoca dalla Guardia di Finanza se conosceva o conosce tale Biundo Deodati Giuseppe o Biundo Angela di Gela.*

TESTIMONE, DELL'ARIA L. – *Si, anche questo è stato oggetto dell'interrogatorio che ho avuto alla Guardia di Finanza, alla compagnia della Guardia di Finanza di Gela. Il Biundo Deodati Giuseppe era un mio assistito e aveva la proprietà di due ettari di terreno, dopodichè il Biundo Deodati Giuseppe è stato associato per motivi a me sconosciuti a qualche carcere, di conseguenza mi ha chiesto attraverso la figlia, di aprire un fascicolo a nome suo per poter fare la domanda, Chiara Biundo Deodati Angela.*

MASSIMO: *E ci chiami tu ..(inc).. mannare una cosa, quali su..*

ANTONIO: *Ora veremo va..*

MASSIMO: *..(inc).. megghio e mi fai mannare in ta na mail.. in ta.. mi manni..*

ANTONIO: *Picchì s'ave a fare a rescissione du cuntratto..*

MASSIMO: *E si face casomai ..(inc)..*

ANTONIO: *Entro venerdì ce l'e.. comunque ni sentemo ora.. viri che venerdì poi passamo da' ..(inc)..*

MASSIMO: *Certo, e domani poi ni sentemo va bene..*

ANTONIO: *Ciao ciao..*

MASSIMO: *Ciao, fammille.. tu fammille mannare ..(inc).. da'..*

ANTONIO: *Ciao ciao..*

MASSIMO: *..(inc).. u numero i me figghio i prima ciao..*

(Fine conversazione)".

- quanto alle residue acquisizioni documentali, agli allegati 90.AG e AII sono contenute due domande di Misure Agroambientali (Piano di Sviluppo Rurale – ramo F.E.A.S.R., diverso dal F.E.A.G.A. cui si riferiscono invece le D.U.P.) operate dal C.A.A. ACLI di Messina (con operatrice GLIOZZO Giuseppina) e presentate presso la Regione o il Dipartimento Forestale, senza erogazioni tracciate;

gli atti sono stati esibiti per le campagne agricole 2015 e 2016, per una superficie aziendale complessiva di 120 ha., sicché valgono le medesime considerazioni.

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in GLIOZZO Giuseppina ed in STIMOLO Soccorso.

Quanto ai titoli Agea, gli operanti hanno accertato che la società in esame disponeva di n. 82 titoli (per un valore di euro 2.000,00) per l'anno 2014, invero cedute da CONTI TAGUALI Maria Rosita (moglie di FARANDA Aurelio Salvatore) al prezzo di euro 200,00 giusta atto del 15.5.2014 (all. 90.AP), registrato al n. 650 presso l'Agenzia delle Entrate di Gela. Il teste ha aggiunto, poi, che gli atti registrati ai numeri precedenti e successivi all'appena citato n. 650 risultano intercorsi tra soggetti riconducibili al c.d. gruppo FARANDA, come verificabile dall'allegato 90.AQ e, in specie, alla società "Favella", alla ditta

individuale "MONTAUDO Salvatore", alla società "Pupa", alla ditta individuale "FARANDA Emanuele Antonino" ed alla società "Il Dottorello".

A seguito della riforma P.A.C., i titoli diventano n. 84, a partire dal 2015 e fino al 2017 (all. 90.AJ e 90.AL).

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, i relativi esiti sono racchiusi nell'allegato 90.AM: la partita I.V.A. è stata attribuita alla società lo stesso giorno della formalizzazione della prima D.U.P., mentre la società è stata registrata come inattiva a decorrere dal febbraio 2014. Per il resto, come al solito, non risultava assunto alcun dipendente, nessun tenutario delle scritture contabili e nessun documento fiscale riferibile all'attività agricola; la società risultava inattiva dal 06.5.2013.

Con particolare riferimento alla **documentazione contabile**, invero, in data 12.07.2016, il rag. AMATO Fabio, ha esibito della documentazione afferente all'impresa "La Campagnola" società agricola a r.l.s." (all. 90.AO) che, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso professionista risulta inconducente nel merito ma eloquente, ancora una volta, circa l'occulto ruolo "gestorio" di Faranda Aurelio Salvatore. Il professionista, in merito ha infatti dichiarato (dichiarazioni acquisite col consenso delle parti all'udienza dell'11.10.2021): *"Non conosco personalmente PENNINO Dario Giuseppe in quanto la documentazione contabile da me custodita mi è stata consegnata la scorsa settimana da FARANDA Salvatore ma non escludo che lo stesso, quanto prima, possa venire nel mio studio a presentarmi il PENNINO Dario Giuseppe. In relazione ai registri contabili obbligatori gli stessi non i sono stati ancora consegnati ed a tal proposito mi sono adoperato per porli in essere. Tuttavia, tengo a precisare che in una passata occasione (circa uno/due mesi fa) il FARANDA Salvatore è stato presente nel mio ufficio unitamente ad altre due persone (un uomo ed una donna) dei quali non ricordo l'identità. Non ho altro da aggiungere"*.

Ancora più significative del ruolo gestorio di fatto da parte dei Faranda Aurelio Salvatore le seguenti captazioni:

Faranda Aurelio Salvatore e Caputo Antonio, discorrendo nello stesso turno di tempo della trasmissione o consegna di fatture, fanno effettivamente riferimento al "ragioniere" (Amato Fabio):

“Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1196 intercettata il 07/05/2016 alle ore 07:35.49 tra l’utenza 3286956089 in uso a Caputo Antonio e l’utenza 0933472827 in uso a Faranda Aurelio Salvatore. Decreto 610/16

INTERLOCUTORI:

ANTONIO: Caputo Antonio

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

TURI I: Pronto..

ANTONIO: Ohi buongiorno..

TURI I: Oh..

ANTONIO: Ma di fatture da’ un mi mannasti chiù?

TURI I: ..(inc).. ora ti porto ..(inc)..

ANTONIO: ..(inc).. l’avìa a mannare stamatina per via mail, picchi chiddo viene che se l’ave a pigghiare..

TURI I: Minchia ma su assaissimo però Antonio..

ANTONIO: Ah?

TURI I: Su assai.. io m’avìa fatto u cuntù prima i partire poi ci davi tu..

ANTONIO: ..(inc).. l’aveano a registrare comunque..

TURI I: ..(inc).. io sugnu a piedi, io così era megghio iddo si pigghia..

ANTONIO: ..(inc).. dai..

TURI I: Tu un si da’ a Catania a forestale?

ANTONIO: Sì..

TURI I: E allora ni veremo da’ io puru da’ sugnu..

ANTONIO: Va bè ciao ciao..

TURI I: Ciao..

(Fine conversazione)”.

In data 10 maggio 2016, Faranda Aurelio Salvatore contatta Caputo Antonio, con il quale parla di fatture della società “La Campagnola”, società – anche questa – che formalmente non è riconducibile a Faranda Aurelio Salvatore il quale, nondimeno, gliel’ebbe dovute fornire:

RIT 614/16, progr. 594

Antonio - Pronto?

Aurelio Salvatore - Buongiorno.

Antonio - Buongiorno.

Aurelio Salvatore - Ma è il mio rotto o il tuo? Il mio telefono è o il tuo?

*Antonio - E non... non lo so qual è, non prende. Ascoltami una cosa, eh...
devi vedere se ci sono fatture de La Campagnola, perché venerdì devono chiudere
il registro.*

*Aurelio Salvatore - Le fatture... Tutte, (inc. pronuncia affrettata) queste e
quelle, no?*

Antonio - Sì, tutto quello che c'è di fatture.

Aurelio Salvatore - Va beh, (inc. voci sovrapposte).

Antonio - Fino ad ora, sì. Ma immediatamente le devi mandare.

Aurelio Salvatore - Immediatamente, io che ne sapevo? Ormai sono qua...

Antonio - No, immediatamente significa...

Aurelio Salvatore - Domani, dopodomani, va'.

Antonio - No! Domani.

Aurelio Salvatore - Eh..., ma dove sei tu? Qua (inc. pronuncia affrettata)...

Antonio - (inc. voci sovrapposte), sì, sto arrivando. No, ascolta...

Aurelio Salvatore - Dove sei tu? Ero a Bronte io. Dove sei?

Antonio - No, a Cesarò già sono.

Aurelio Salvatore - Ah, già a Cesarò?

Antonio - Sì.

*Aurelio Salvatore - Va bene, va', allora niente, dai. Ci vediamo casomai al
ritorno.*

Antonio - Domani sono a Catania, in caso, non lo so. O... vedi...

Aurelio Salvatore - E allora te le scendo là in caso.

Antonio - Eh.

Aurelio Salvatore - Io domani... Però sono a Tortorici stasera, hai capito?

Antonio - E va bene, dai. Ci sentiamo poi domani. L'importante è...

Aurelio Salvatore - Va bene, va'. (inc. voci sovrapposte).

Antonio - (inc. voci sovrapposte) queste cose. Ciao.

Aurelio Salvatore - Ciao".

Continuano, nei giorni seguenti, i riferimenti dei due al "ragioniere" (Amato Fabio):

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1198 intercettata il 13/05/2016 alle ore 07:43.40 tra l'utenza 3286956089 in uso a Caputo Antonio e l'utenza 0933472827 in uso a Faranda Aurelio Salvatore. Decreto 610/16

INTERLOCUTORI:

ANTONIO: Caputo Antonio

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

(In ambientale si sentono voci incomprensibili)

**ANTONIO: Pronto..*

TURI 1: Antò..

ANTONIO: Oh..

TURI 1: Ora io i pigghio.. ehm ..(inc).. se c'a faccio t'arrivo a mannare per mail i manno dai.. i manno in ta tua mail..

ANTONIO: Va bene ma portali u stisso, un crio ..(inc)..

TURI 1: Io i porto u stisso..

ANTONIO: Va bene..

TURI 1: Va bene ma se ti manno per mail ..(inc)..

ANTONIO: ..(inc)..

TURI 1: .. Du ragioniere capisti?

ANTONIO: Si tanto poi ..(inc).. intanto fai ..(inc)..

TURI 1: Allora faccio i fotocopie e ti porto tutte i fotocopie dai, va bene.. ciao ..(inc)..

(Fine conversazione)".

Il pieno interessamento nelle varie attività de "La Campagnola" da parte del Caputo (il quale, lo si ricordi, si era fatto consegnare da Di Marco Marinella le credenziali della Gliozzo) si trae poi – oltre che dall'episodio sopra commentato della liberazione delle particelle – anche dalla conversazione che lo stesso intrattiene con tale Virzi Salvatore, perito agrario, il quale viene informato dal

Caputo dell'imminente visita di un emissario dell'organismo di controllo rappresentato dalla società "Suolo e Salute":

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 338/9605801 in uso a CAPUTO Antonio

Progr. n. 733 del 13/05/2016 ore 09:23:51

Telefonata in entrata dal n. 334/7590480

Legenda:

UTENTE: Caputo Antonio – come da brogliaccio – (identificato in Antonio nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Virzi Salvatore – come da brogliaccio – (identificato in Salvo nel corso della conversazione).

"Antonio -. Salvo?"

Salvatore -. Oh, Antonio?"

Antonio -. Ciao.

Salvatore -. Eh... che faccio, disturbo?"

Antonio -. Dove sei tu?"

Salvatore -. No, qua a casa.

Antonio -. Eh. Senti, io sono in... a Catania, che stiamo firmando contratti forestali.

Salvatore -. Eh.

Antonio -. Senti un'altra cosa, eh... in tal caso...

Salvatore -. Eh.

Antonio -. Forse più tardi dovrebbe venire uno per La Campagnola.

Salvatore -. Eh.

Antonio -. Cioè uno del... per l'organismo di controllo Suolo e Salute.

Salvatore -. Eh!

Antonio -. Eh, mi segui? Dopodiché eh... c'è forse da sistemare qualche... da inserirci qualche fattura...

Salvatore -. Eh.

Antonio -. Nel registro, che io... Ah, il bello è che il computer ce l'ho magari io, perciò niente possiamo...

Salvatore -. Ma La Campagnola, ecco, non ce l'avevo segnata.

Antonio -. No, no, mh...

(Squillo di un cellulare in sottofondo).

Salvatore -. Eh.

Antonio -. Niente, niente possiamo fare. E sì, perché questo poi... lo sistemiamo dopo, capito?

Salvatore -. Mh.

Antonio -. Ce l'avevo io là fatta.

Salvatore -. Mh.

Antonio -. Va bene. Ti chiamo... in caso ci vediamo domani cinque minuti?

Salvatore -. Mh, va bene.

Antonio -. Ciao, ciao.

Salvatore -. Avanti, ciao, ciao".

Sentito all'udienza dell'11.10.2021, il teste Virzi Salvatore, dopo avere premesso di svolgere attività di agronomo, ha dichiarato di avere collaborato con i Centri di Assistenza Agricola di Messina, Catania e Cesarò e che, **nell'ambito della sua attività, aveva ricevuto indicazioni dai responsabili di sportello, ossia da Maria Cristina Piscuneri, per il CAA di Messina e da Caputo Antonio, per il CAA di Cesarò.** Nel dettaglio, il teste ha specificato che il suo lavoro consiste nel predisporre la relazione finale da inoltrare agli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio, le planimetrie, i fogli di mappa, etc.; in altri termini, una volta inserita la domanda di contributo da parte dell'operatore e/o del responsabile del CAA, lui stesso si occupa di predisporre tutta la documentazione utile a supportare la domanda di contributo. Al riguardo, **il teste ha ricordato di essersi occupato di diverse imprese per conto del CAA di Cesarò, quindi, su richiesta del Caputo, quali: la società "Kalat", "Leo Giovanni", "Allevatori del Nebrodi", "La Campagnola", "La Tempesta" e "Il Dottorello",** specificando che, per dette ultime tre società, si era occupato della predisposizione della documentazione necessaria per il controllo delle società medesime da parte dell'Ente Certificatore (*"per esempio c'è una misura, la misura 11, che è quella del biologico, per aderire a questa misura le aziende devono essere prima assoggettate ad un organismo di controllo che certifica che effettivamente queste aziende producono in biologico"*, v. pag. 19 delle trascrizioni del verbale dell'udienza dell'11.10.2021). **Il teste ha ricordato di aver consegnato i lavori**

eseguiti personalmente a Caputo Antonio, specificando di non essere abilitato ad operare direttamente sulle domande di contributo, non essendo in possesso di credenziali, né di password. Su specifiche domande del P.M., infine, il teste ha dichiarato di conoscere Mazzurco Calogero, anch'egli agronomo e che, quanto era necessario per la predisposizione del proprio lavoro, ossia la diversa documentazione, gli veniva fornita dal Caputo, oppure dalle operatrici del CAA di Cesarò, Di Marco Marinella e Gliozzo Giuseppina.

Dal complesso di quanto appena esposto, quindi, si trae senza dubbio che, d'intesa con Faranda Aurelio Salvatore (formalmente estraneo a "*La Campagnola*"), fosse proprio il Caputo a curare la presentazione delle varie domande di aiuto comunitario, a nulla rilevando sotto tale profilo la qualifica (pubblica o privata) del ruolo del Virzi, aspetto invece particolarmente evidenziato dalla Difesa in sede di controesame.

Si fa, comunque, rinvia alla trattazione specifica della posizione di Faranda Aurelio Salvatore per la più completa disamina delle vicende legate alla gestione de "*La Campagnola*".

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato Faranda in relazione ai capi:

276), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa ma soprattutto nel paragrafo dedicato alla singola posizione relativa a Faranda Aurelio Salvatore e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Pennino Dario, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c intestato a soggetti riconducibili, per quanto detto e per quanto si dirà, all'autore morale (Faranda) e materiale (Pennino, il quale ha consapevolmente messo a disposizione il proprio nome nella titolarità della ditta ed ha comunicato all'Agea il proprio Iban sulla quale accreditare i contributi, cfr. all. 90.AR) della condotta truffaldina; posizione gestoria di fatto che emerge

nitidamente dall'univoca convergenza di svariati fattori, tutti disvelatori di tale occulta posizione, quali a) l'intervenuta cessione – evidentemente a prezzo vile (200 € a fronte del reale valore di 2.000) – dei titoli Agea da parte di Conti Taguali Maria Rosita (moglie di Faranda Aurelio Salvatore, del quale la prima rappresenta in questo caso la *longa manus*) a beneficio della società in esame, mercè un atto registrato nell'ambito di una sequenza di altri intercorrenti tra altre società del c.d. gruppo Faranda, come sopra evidenziato; b) la conversazione di cui al progr. 98, sopra commentata, dalla quale emerge inequivocabilmente la piena operatività di fatto del Faranda in questioni attinenti proprio alla gestione delle domande oggetto del capo d'imputazione, peraltro coinvolgente anche l'operatore Caputo, il quale condivideva appieno la strategia criminosa di quello; c) la circostanza, parimenti eloquente, per cui la documentazione contabile era stata consegnata al rag. Amato dal Faranda, non già dal l.r. Pennino; la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *"In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)"* (Cass. n. 36199/20);

Glozzo Giuseppina va, invece, mandata assolta – per non aver commesso il fatto – ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. alla luce del dubbio circa il reale utilizzo – da parte di essa – delle credenziali impiegate per inoltrare le D.U.P. per le campagne in contestazione (2015 e 2016), essendo la relativa *password* stata comunicata – per mano di Di Marco Marinella – appunto a Caputo Antonio (pienamente coinvolto ed operativo nella gestione sia delle domande che, in genere, dell'attività de "La Campagnola", come visto in seno alle varie captazioni esaminate), il quale le ha verosimilmente di fatto adoperate, così non comparando formalmente; infatti, in ragione di una lettura compiuta del compendio probatorio, da operarsi soprattutto alla luce delle captazioni telefoniche, registrate e trascritte

nella forma della perizia nel corso del dibattimento (il riferimento è alla conversazione intercorsa tra il CAPUTO Antonio e DI MARCO Marinella i quali forniscono plastica dimostrazione di disporre liberamente, per i loro fini, delle credenziali di GLIOZZO Giuseppina all'interno del C.A.A. ACLI), GLIOZZO Giuseppina va ritenuta estranea alle condotte poste in essere da FARANDA Aurelio Salvatore.

Dal che l'assoluzione della GLIOZZO Giuseppina per non aver commesso (*rectius*: concorso a commettere) i fatti che le sono stati contestati **ai capi su indicati.**

277), previa esclusione dell'aggravante della fidefacenza, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere il privato provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore Pennino – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite dell'operatrice C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2016): il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

Gliozzo Giuseppina va, invece, mandata **assolta** ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. alla luce del dubbio circa il reale utilizzo – da parte di essa – delle credenziali impiegate per validare la scheda la campagna in contestazione (2016), essendo la relativa *password* stata comunicata – per mano di Di Marco Marinella – appunto a Caputo Antonio (pienamente coinvolto ed operativo nella gestione sia delle domande che, in genere, dell'attività de "La Campagnola", come visto in seno alle varie captazioni esaminate), il quale le ha verosimilmente di fatto adoperate, così non comparando formalmente;

278), previa esclusione dell'aggravante della fidefacenza, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere il privato provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore Pennino – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite dell'operatrice C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2015, all. 90.AB): il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di

conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

con riferimento al capo d'imputazione 279), in assenza di elementi da cui emerga con evidenza l'innocenza dell'imputato (tutt'altro), deve dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, trattandosi – come visto – non già di una società “vuota” ma bensì operativa nel mercato;

280). **Faranda Aurelio Salvatore**, avendo questi utilizzato – per il tramite materiale del l.r. Pennino Dario – timbri (sigilli) contraffatti dell'Agenzia delle Entrate (la quale ne ha, come visto, disconosciuto la genuinità), al fine evidente di far falsamente apparire come registrati (formalità necessaria alla presentazione delle domande) i contratti falsi esibiti dall'istante: *“Integra il reato di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura “revisione regolare” e “il funzionario M.C.T.C.” - formalmente adottata sulla base di norme primarie e secondarie per la certificazione dell'avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione - in quanto essa, ancorché nel timbro in questione non figuri anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate”* (Cass. n. 42030/07).

Capi da 281 a 285 (d.l. “Messina Antonietta”).

L'impresa in esame, costituita in data 15.5.2015 ed avente sede legale in Caltagirone, via Corridoio Stella n. 40, risulta legalmente rappresentata da Messina Antonietta, coniugata con Montemagno Giacomo, socio della “San Francesco” e della “Miosse” nonché l.r. della società “Santo Pietro”.

In dibattimento è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE		
				COMUNE	AGENZIA	

						DATA BONIFICO	CAA
30809923946 (vgs all. 91.b)	2013	Catania 09.06.2013	4.394,28 19.889,66 100,48	Caltagirone (CT)	Monte dei Paschi di Siena 1128Q0103083910000004072642	12.11.2013 03.03.2014 03.07.2014 (vgs. all. 91.nh)	WORLD SERVICE - CATANIA 001 Operatore GIOVANNI SCICIONE (di fatto VECCHIO GIOVANNI)

TENTATIVO

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTI E RICHIESTI	2014	40808573253 (vgs all.91.m) poi revocata con revoca presentata per il tramite del CAA WORLD SERVICE con sportello (attualmente chiuso) di Catania, identificato con codice 131 087 001 (protocollo AGEA, ADI), 2014.078426 8).	---	CAA WORLD SERVICE con sportello (attualmente chiuso) di Catania	21.05.2014	MESSINA Antonietta
	2015	50268266736 (vgs all. 91.w)	Avellino	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Operatore PIO LUIGI LABELLA (di fatto VECCHIO GIOVANNI)	20.07.2015	MESSINA Antonietta
	2016	60264378120 (vgs all.91.aa) poi revocata con revoca presentata per il tramite del CAA TUTELA	Catania	TUTELA E LAVORO - CATANIA - 001	15.06.2016 (data di sottoscrizione della domanda unica revocata)	MESSINA Antonietta

		E LAVORO CATANIA - 001, identificato con codice 110.087.001 (vgs all.91.ad)		Operatore GIORGIO MARCHIS E	– 04.10.2016 (data della richiesta di revoca della domanda unica)	
--	--	--	--	--------------------------------------	---	--

Quanto alle **acquisizioni documentali**, il teste ha riferito che, in data 16.01.2017, in esito alla richiesta da parte della G.d.F. rivolta al C.A.A. TUTELA e LAVORO di VECCHIO Giovanni, quest'ultimo aveva consegnato solo parte del fascicolo aziendale (all. 70.A).

Invero, in esito alla perquisizione del 19.7.2016 presso il medesimo CAA, era stata rinvenuta una cartella recante la dicitura "**MESSINA ANTONIETTA**", contenente documentazione integrante parte del fascicolo aziendale che a gennaio non era stata consegnata nonostante la formale richiesta. Peraltro, sulla carpetta recante il nome "**MESSINA ANTONIETTA**" v'era pinzato un foglio riportante l'indicazione di caselle di posta elettronica e relative *password* nonché copia del documento d'identità e della tessera sanitaria di MESSINA Antonietta.

Sul punto, va nondimeno rimarcato che anche il nominativo di MESSINA Antonietta risulta tra quelli inseriti nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania in via Fimia n. 35 (CAA - Tutela e Lavoro - Catania 001), il cui responsabile è VECCHIO Giovanni.

Rilevante appare poi la circostanza per cui, sempre in occasione della perquisizione presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO di VECCHIO Giovanni, all'interno della carpetta verde intestata a "FARANDA", è stata rinvenuta una richiesta di rescissione di mandato all'UNICAA di Marsala, sottoscritta a Catania il 03.02.2014 da MESSINA Antonietta e corredata dal talloncino di accettazione delle raccomandate di Poste Italiane: la circostanza assume rilievo perché, di contro, tutta la documentazione di cui si dirà e riferibile alla ditta MESSINA Antonietta è stata rinvenuta dalla P.G. all'interno della cartellina intestata a "**MESSINA ANTONIETTA**", ciò che rappresenta ulteriore riprova della riconducibilità di fatto anche di tale ditta al c.d. gruppo Faranda e, in specie, ad Aurelio Salvatore, così come le altre compagini – si come già argomentato – di fatto gestite dallo stesso.

Tra la documentazione rinvenuta, assumono particolare rilievo probatorio:

- quanto alla **campagna agricola 2013**, la D.U.P. (all. 91.B) e la correlata scheda di validazione (all. 91.A). Orbene, la scheda indicava, quale titolo di conduzione delle particelle valorizzate, un **contratto di affitto** (all. 91.C) sottoscritto

il 01.01.2013 (valido fino al 31.12.2014), recante la sottoscrizione di FRANCAVILLA Luigia (classe 1949) quale concedente del godimento di plurimi terreni siti nei comuni di Agrigento, Butera, Canicattì, Carlentini, Castelvetro, Lentini e Marsala;

L'atto esaminato recava timbri dell'Agenzia delle Entrate di Caltagirone, registrato il **13.5.2013 al n. 907**: la verifica su banca dati Anagrafe tributaria non ha consegnato traccia alcuna di MESSINA Antonietta e di FRANCAVILLA Luigia (all. 91.D) e, anzi, della pseudo concedente non v'era proprio traccia in banca dati Anagrafe tributaria. Al contratto non erano allegati documenti di identità né visure catastali riferibili ai terreni locati.

La P.G. ha, inoltre, rinvenuto un'autocertificazione del 2013, sottoscritta dalla stessa MESSINA Antonietta, con la quale questa attestava di essere in possesso dell'originale del contratto esibito nella domanda e nella scheda di validazione e che quella fisicamente presente presso il C.A.A. era solo una copia fotostatica (all. 91.F): in sostanza, l'istante in tal modo ha autocertificato di essere in possesso dell'originale di un contratto in realtà inesistente;

i terreni oggetto del contratto risultano inseriti nell'istanza relativa alla campagna agricola 2013;

i militari hanno anche rinvenuto (all. 91.G) una **comunicazione di aggiornamento del fascicolo aziendale** derivante dalla eliminazione/liberazione di particelle e, in specie, della part. n. 403 del foglio 79 del Comune di Lentini, che risulta essere di proprietà di Di Silvestro Giuseppe e di Di Silvestro Rosario (all. 91.H e 91.I), invero in seguito effettivamente utilizzate dai legittimi titolari;

all'allegato 91.J è catalogata, invece, **un'altra, simile, comunicazione di aggiornamento del fascicolo aziendale** derivante dalla eliminazione/liberazione di particelle, in particolare di una particella nella titolarità di tale PANCAMO Angela, contraddistinta al n. 113, foglio 99, del Comune di Agrigento (all. 91.K), stessa particella utilizzata nel 2014 da GIUDICE Vincenza (all. 91.L);


ed ancora, all'all. 91.M è contenuta una **richiesta di revoca della D.U.P. anni 2014/2015** ascrivibile alla ditta MESSINA Antonietta, con correlata scheda di validazione della D.U.P. anno 2014, peraltro – giova rimarcarlo – priva della indicazione delle particelle oggetto delle due comunicazioni di aggiornamento del fascicolo aziendale appena citate (il teste: *"Da questa scheda di validazione risultavano stralciate le particelle che avevamo indicato prima con le richieste di cancellazione"*);

ed ancora, vengono in rilievo gli allegati di cui ai nn. 91.O (contenente il mandato di assistenza al C.A.A. WORD SERVICE CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni, sottoscritto da MESSINA Antonietta); al 91.P, recante la copia del documento di identità e della tessera sanitaria di MESSINA Antonietta e 91.Q, recante un nuovo mandato di assistenza al C.A.A. TARANTO 001, sottoscritto sempre da MESSINA Antonietta;

Di assoluto rilievo gli esiti della **perquisizione informatica** effettuata presso il C.A.A. Tutela e Lavoro del VECCHIO Giovanni, laddove segnatamente sono stati – tra l'altro – rinvenuti:

- un primo *file* pdf denominato "MESSINA ANTONIETTA", contenente il documento di riconoscimento della predetta (all. 91.R);
- un *file* word denominato "MANDATO CAA TUTELA e LAVORO MESSINA ANTONIETTA.1", invero vuoto (all. 91.S);
- un terzo *file* word denominato "MANDATO CAA TUTELA e LAVORO MESSINA ANTONIETTA", con all'interno la firma di MESSINA Antonietta tratta con la tecnica del copia-immagine della sottoscrizione prelevata dal documento di identità (all. 91.T), in maniera invero del tutto grossolana:

Letto, confermato e sottoscritto in _____



- un altro *file* pdf con la denominazione "MANDATO CAA TUTELA e LAVORO MESSINA ANTONIETTA".

È, quindi, del tutto evidente essere al cospetto, per l'ennesima volta, della solita tecnica utilizzata dal VECCHIO, consistente nel far ricorso a documenti preconfezionati, con particolare riferimento all'immagine della firma dello pseudo produttore, da usare e adattare a seconda della necessità per il confezionamento delle domande truffaldine, falsi appalesandosi anche in questo caso i titoli di conduzione esibiti nelle domande di aiuto comunitario.

Il testimone ha evidenziato, infine, che il *file* word "MANDATO CAA TUTELA e LAVORO MESSINA ANTONIETTA" riportava come ultima modifica la data del 27.12.2014, alle ore 15.54, mentre il pdf con la denominazione "MANDATO CAA TUTELA e LAVORO MESSINA ANTONIETTA" recava quale data di ultima

modifica sempre il 27.12.2014, alle ore 15.55, quindi successiva di un minuto rispetto alla traccia del precedente *file word* (all. dal 91.R al 91.U);

L'Agenzia delle Entrate di Caltagirone (all. 91.AE), su richiesta della G.d.F., ha comunicato che i timbri apposti al contratto registrato al n. 907 del 13.5.2013 non erano conformi a quelli usualmente utilizzati per la registrazione degli atti in quel determinato periodo storico (testualmente: *"relativamente ai timbri usati, dalla visione della copia allegata alla richiesta in questione i timbri lineari sembrano simili a quelli utilizzati per la registrazione degli atti. Il timbro tondo non sembra simile a quello che veniva utilizzato in quel periodo. Timbro metallico fornito dalla zecca dello Stato in quanto mancante della parte centrale riportante data, mese e anno e oltretutto rappresenta che il funzionario non risulta indicato nel timbro riportato in copia"*); l'atto effettivamente registrato è, infatti, poi risultato intercorso tra soggetti diversi da quelli invece indicati nella richiesta di interpello della G.d.F.;

- quanto alla **campagna agricola 2014**, la relativa D.U.P. risulta revocata con la motivazione formale *"presentazione dell'atto a seguito di errore materiale dell'operatore"*: per tale campagna agricola, infatti, era stata già predisposta sia la scheda di validazione di cui all'all. 91.N, dalla quale erano state, appunto, stralciate le citate particelle n. 403, foglio 19 del Comune di Lentini, e la n. 113, foglio 99 del Comune di Agrigento; che la domanda unica identificata con codice a barre 40808573253. Si perpetuano quindi, al netto dell'intervenuta revoca della domanda, le medesime anomalie già segnalate con riferimento alla campagna 2013;

- quanto alla **campagna agricola 2015**, la D.U.P. (all. 91.W) e la correlata scheda di validazione (all. 91.V) fanno riferimento ad un'autocertificazione (all. 91.X) avente ad oggetto lo stesso titolo di conduzione dei terreni valorizzati e già richiamati, per complessivi 137 ha., nel contratto di affitto (stipulato per il periodo dal 01.01.2013 al 15.4.2017) indicato nella scheda di validazione per la campagna dell'anno 2014, con conseguente estensione a questa annualità delle medesime anomalie già sopra segnalate;


anche in questo caso, di assoluto rilievo si appalesano gli esiti della **perquisizione informatica** effettuata presso il C.A.A. Tutela e Lavoro del VECCHIO Giovanni, laddove segnatamente sono stati – tra l'altro – rinvenuti:

- un *file word* denominato "certificati per AGEA" che al suo interno, a pagina 17, recava, esattamente come visto per altre imprese, un modello di **domanda di riammissione in istruttoria** a nome della ditta MESSINA Antonietta (all. 91.Y)

ma priva di firma; la traccia delle modifiche informatiche: l'ultima modifica del *file* risale al 16.3.2016 alle ore 12:38;

- un *file* pdf denominato "MESSINA ANTONIETTA 029" (all. 91.Z) con richiesta di riammissione domanda in istruttoria con certificato medico sottoscritto il 06.7.2015, sottoscritta – in apparenza – dal dott. Francesco AMORE in data 06.7.2015, sempre funzionale alla detta riammissione della D.U.P. che, invero, è stata poi apparentemente sottoscritta da Messina Antonietta il 20 luglio del 2015;

orbene, da un raffronto tra i documenti di cui agli allegati 91.Z e 91.R (recante copia del documento d'identità di MESSINA Antonietta), le firme apposte alla domanda di riammissione ed alla carta di identità sono macroscopicamente differenti (il teste: "sia la firma apposta nella domanda di riammissione che quella sulla carta di identità sono visivamente differenti"); per rendersi conto di tale macroscopica discrasia, evidente *ictu oculi*, si confrontino la firma apposta dalla Messina, ad es., sulla dichiarazione di cui all'all. 91.X (conforme a quella apposta sulla carta d'identità):

Il Dichiarante


e quella apposta all'istanza di riammissione appena citata (all. 91.Z), peraltro molto simile a quella (apparentemente) di Dell'Albani sulla di lui istanza di riammissione:


firma

Non è certo necessario il ricorso ad un perito calligrafo per concludere nel senso della palese falsità della sottoscrizione dell'istanza rinvenuta nel p.c. in uso al VECCHIO, ciò che corrobora ancor di più – in disparte la già disconosciuta certificazione medica proveniente in apparenza dal dott. Amore – la piena consapevolezza di costui circa la falsità della documentazione presentata e, quindi, della natura truffaldina delle domande inoltrate all'Agea;

sul punto, il teste Pace ha dichiarato che, con riferimento a varie ditte – circostanza emersa dalla perizia forensica sui p.c. –, le firme dei legali rappresentanti

in calce alle domande erano state estrapolate dai documenti di identità con la tecnica del copia-immagine, ciò che è emerso dalla perizia sui p.c. in uso al C.A.A..

Nel dettaglio, il teste ha riferito che le firme erano “artatamente sovrapposte tramite un copia immagine della firma estrapolata dal documento di identità degli stessi e successivamente trasportata e incollata nella parte del documento dedicata alla firma del dichiarante” e ciò con riferimento alle domande delle ditte “Ferrera Giuseppe, la società agricola la Stella, la ditta individuale Barberi Mark Ermes, la ditta individuale Conti Pasquarello Carmelo, la ditta individuale Favazzi Carmelina e la ditta individuale Mirici Cappa Giuseppa” ed ancora “La Braila società cooperativa agricola, ditta individuale Nicolae Jorge Stephan, ditta individuale Favazzo Andrea, la Mercurio, Dolcemaschio Mirko Sebastiano, Montemagno Emanuela, Santopietro Società cooperativa agricola, Messina Antonietta, Coci Domenico, Amariù ... (inc.)... Giuseppe, Di Pasquale Mulventano Cristiano, Trovato Vito, Gavidolo Vito, Belfiore Giovanna, Rizzo Giacomo e Carcaci Davide” (pag. 122 del verbale);

i terreni oggetto del contratto risultano inseriti nell'istanza relativa alla campagna agricola 2015.

- Quanto alla **campagna agricola 2016**, la relativa D.U.P. risulta revocata con la motivazione formale “presentazione dell'atto a seguito di errore materiale dell'operatore” (all. 91.AD); per tale campagna agricola, infatti, era stata già predisposta sia la scheda di validazione di cui all'all. 91.AB, che la domanda unica contenuta dell'all. 91.AA; all'all. 91.AC è catalogato, invece, un aggiornamento (del fascicolo aziendale e quindi) della scheda di validazione risalente al 05.10.2016 (la denominazione esatta del documento: “partecipazione al procedimento di ammissibilità all'aiuto”). Si perpetuano quindi, al netto dell'intervenuta revoca della domanda, le medesime anomalie già segnalate con riferimento alla campagna 2015.

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in SCIGOLONE Giovanni per conto del C.A.A. Word Service Catania 001 per l'anno 2013; in VECCHIO Giovanni per le campagne 2013 e 2014; in LA BELLA Pio Luigi per l'anno 2015 ed in MARCHESE Giorgio per l'anno 2016.

Quanto ai titoli Agea, gli operanti hanno accertato che, per il 2013, con la domanda di accesso alla Riserva Nazionale (all. 91.AF), sono stati attribuiti alla ditta MESSINA Antonietta n. 110 titoli, tali mantenuti per l'anno 2014 (all. 91.AG).

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, l'attività d'indagine ha consegnato i seguenti dati: non risultava assunto alcun dipendente, nessun tenentario delle scritture contabili, nessun documento fiscale riferibile all'attività agricola.

Quanto agli accertamenti bancari, i militari rinvenivano – facendo leva sul numero IBAN indicato in D.U.P. – un conto corrente intestato alla ditta in esame aperto presso M.P.S., Agenzia di Caltagirone, con delegata ad operare MESSINA Antonietta (all. 91.A11).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle già valorizzate dalla ditta MESSINA Antonietta erano state già utilizzate negli anni precedenti dalla "Nuova Sicilia" s.a.s. di FARANDA Gianluca & C; dalla società cooperativa agricola "Favella", dalla "Pascoli Verdi" società cooperativa agricola di Faranda Davide, dalla CALOJANU Gheorgina; dalla "Gioia" società cooperativa agricola, dalla ditta CAMPISI Daniele e dalla società "La Risorsa" soc. coop.,

Infine, concorde con la conclusione della gestione di fatto anche di questa ditta in capo a Faranda Aurelio Salvatore è la circostanza per cui il teste Pace Jonathan ha dichiarato che, in data 19 luglio 2016, era stata eseguita una perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania, all'esito della quale erano stati rinvenuti dei timbri: uno tondo recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Gela"; uno recante la dicitura: "Il direttore dell'ufficio dottor Giuseppina La Rocca"; uno recante la dicitura: "Firma su delega del direttore provinciale, dottoressa Laura Caggegi" ed uno recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Gela registrate al numero serie del". Era stato rinvenuto, poi, un timbro recante la dicitura: "Sarhan dottor Ayed convenzionato in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina"; uno recante la dicitura: "Dottor Sarhan Ayed specialista in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina" ed uno recante la dicitura.: "Dottor Francesco Amore, specialista ortopedico. Via Cappuccini Vecchi, 3 Caltagirone Catania".

Il teste ha specificato, quanto ai timbri dei medici, che gli stessi sono stati rinvenuti – come si vedrà analizzando le singole aziende – apposti su documenti che certificavano lo stato di malattia dei rappresentanti legali di talune società allo scopo, verosimilmente, di fruire indebitamente della proroga del termine di presentazione

delle domande uniche di pagamento. In particolare, i beneficiari di detti certificati medici erano risultati: ... Messina Antonietta, quale intestataria della domanda n. 50268266736. Nel dettaglio: ... per quanto riguarda la Ditta individuale "Messina Antonietta", il certificato medico è del 6 luglio 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 20 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268266732.

In ordine alle domande indicate, la caratteristica comune alle stesse era rappresentata dalla circostanza che erano state presentate tutte oltre il termine e dal portale SIAN era emerso che relativamente alle stesse "*risultavano delle anomalie con riferimento alla data di sottoscrizione successiva alla data del 10 luglio 2015*".

I certificati medici recavano tutti la data del mese di giugno ed erano stati trasmessi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (10 luglio), ossia tra il 12 ed il 20 luglio (cfr. anche il verbale di perquisizione e sequestro del 19.7.2016, acquisito al fascicolo per il dibattimento, con allegati; allegato 2.AS).

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

281), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Messina Antonietta (l.r.), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi: sul punto, quanto agli eloquenti intrecci societari idonei, se letti unitariamente, a disvelare l'identità del disegno criminoso e la compartecipazione soggettiva dei vari coimputati, si ricordi che Messina Antonietta è coniugata con Montemagno Giacomo, già ritenuto – nell'analisi delle compagini al cui interno lo stesso rivestiva la qualità di socio e di l.r. (in premessa ricordate) – prestanome del Faranda, laddove in questa occasione, è appunto la moglie a svolgere tale ruolo, in seno a società sempre vuote e costituite *ad hoc* in funzione esclusiva della presentazione di domande truffaldine; a colorare ancor di più la conclusione milita il rinvenimento di documentazione (la revoca di un

mandato) afferente a tale ditta nella più volte citata carpetta verde contenente le imprese riconducibili al c.d. gruppo Faranda; nonché di documentazione recante sottoscrizioni palesemente false (come visto) ovvero tratte dal copia immagine della firma apposta sul documento d'identità, della Messina, in uno alle consuete istanze di riammissione in istruttoria con la certificazione – contraffatta – ancora del dott. Amore: tutti elementi che rappresentano autentici (e ricorrenti) fili conduttori del sistema criminoso ideato e posto in essere dal Faranda con l'imprescindibile ausilio anche tecnico del Vecchio, facendo ricorso ad un caleidoscopio di personaggi che si prestavano, evidentemente dietro compenso, a schermare la reale figura gestoria di fatto del primo; **Vecchio Giovanni** (campagna 2013), in qualità di operatore che – come detto –, quale detentore della falsa documentazione e degli strumenti atti a riprodurla (documenti d'identità in copia, copia-immagine della firma dell'istante, falsa certificazione medica funzionale alla formulazione delle istanze di riammissione in istruttoria), era pienamente consapevole e anzi braccio destro operativo del Faranda, per aver istruito le rispettive pratiche e inoltrato la domanda per l'annualità sopra descritta, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica;

escluse le contestate aggravanti, bisogna invece dichiararsi – non emergendo dagli atti l'evidenza dell'innocenza, anzi tutt'altro – non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con riguardo a entrambi i coimputati, rispetto al capo **282**), essendosi la falsità consumata in data 09.6.2013;

283), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Messina Antonietta (l.r.), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi: sul punto, quanto agli eloquenti intrecci societari idonei, se letti unitariamente, a disvelare l'identità del disegno criminoso e la compartecipazione soggettiva dei vari coimputati, si ricordi che Messina Antonietta è coniugata con Montemagno Giacomo, già ritenuto – nell'analisi delle compagini al cui interno lo stesso rivestiva la qualità di socio e di l.r. (in premessa ricordate) – prestanome del Faranda, laddove in questa occasione, è appunto la moglie a svolgere tale ruolo, in seno a società sempre vuote e costituite *ad hoc* in funzione esclusiva della presentazione di domande truffaldine; a colorare ancor di più la conclusione milita il rinvenimento di documentazione (la revoca di un

mandato) afferente a tale ditta nella più volte citata carpetta verde contenente le imprese riconducibili al c.d. gruppo Faranda; nonché di documentazione recante sottoscrizioni palesemente false (come visto) ovvero tratte dal copia immagine della firma apposta sul documento d'identità, della Messina, in uno alle consuete istanze di riammissione in istruttoria con la certificazione – contraffatta – ancora del dott. Amore: tutti elementi che rappresentano autentici (e ricorrenti) fili conduttori del sistema criminoso ideato e posto in essere dal Faranda con l'imprescindibile ausilio anche tecnico del Vecchio, facendo ricorso ad un caleidoscopio di personaggi che si prestavano, evidentemente dietro compenso, a schermare la reale figura gestoria di fatto del primo; **Vecchio Giovanni** (campagna 2015), in qualità di operatore che – come detto –, quale detentore della falsa documentazione e degli strumenti atti a riprodurla (documenti d'identità in copia, copia-immagine della firma dell'istante, falsa certificazione medica funzionale alla formulazione delle istanze di riammissione in istruttoria), era pienamente consapevole e anzi braccio destro operativo del Faranda, per aver istruito le rispettive pratiche e inoltrato la domanda per l'annualità sopra descritta, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica; la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *"In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)"* (Cass. n. 36199/20);

284), previa esclusione dell'aggravante della fidejussione, **Faranda Aurelio Salvatore e Vecchio Giovanni** per avere il privato provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore Messina (consapevole prestanome) – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatore C.A.A., nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione (2013, 2014 e 2015 per Vecchio), così questo falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine,

ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

285). **Faranda Aurelio Salvatore e Vecchio Giovanni**, avendo il primo utilizzato – per il tramite materiale del l.r. – timbri (sigilli) contraffatti dell'Agazia delle Entrate (che ne ha disconosciuto la genuinità), invero custoditi dal Vecchio, al fine evidente di ottenere indebitamente (stante la sottostante falsità e dell'attestazione medica e della sottoscrizione del sanitario certificante) sia la riammissione in istruttoria di domande invero presentate tardivamente che di far apparire come registrati atti che, in realtà, tali non erano (ma che, anzi, erano in radice falsi): “Integra il reato di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura "revisione regolare" e "il funzionario M.C.T.C." - formalmente adottata sulla base di norme primarie e secondarie per la certificazione dell'avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione - in quanto essa, ancorchè nel timbro in questione non figurò anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate” (Cass. n. 42030/07).

Capi da 286 a 291 (d.l. “Messina Paolo”).

L'impresa in esame, costituita in data 15.5.2015 e cessata il 01.7.2016, avente sede legale in Caltagirone, via Ardito n. 23, risulta legalmente rappresentata da Messina Paolo, socio della “Santo Pietro” nonché l.r. della “Minosse”.

In dibattimento è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMAN DE UNICHE	CAMP GNA	DATA E LUOGO PRESENTAZI ONE	IMPOR TO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMU NE	AGENZIA	DATA BONIFI CO	

10810031 499 (vgs all. 92.b)	2013	Cesarò (ME) 25.06.2013	9.657,60	Caltagirone (CT)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia di Caltagirone (CT) I188Y0103083910000 004094933	11/07/20 14 (vgs all. 92.t)	COLDIRETTI - MESSINA 005 Operatore ANTONIO CAPUTO Correo DI MARCO MARINELLA (per scheda di validazione)
40809376 995 (vgs all. 92.d)	2014	Cesarò (MI) 02.06.2014	13.052,4 2 9.230,00 57,91 876,82 504,66	Caltagirone (CT)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia di Caltagirone (CT) I188Y0103083910000 004094933	23.10.20 15 23.05.20 15 16.06.20 15 01.07.20 15 19.10.20 15 (vgs all. 92.t)	COLDIRETTI - MESSINA 005 Operatore ANTONIO CAPUTO Correo DI MARCO MARINELLA (per scheda di validazione)

TENTATIVO

CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	COMUNE	LUOGO DI PRESENTAZIONE		DATA PRESENTAZIONE	TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			PRESSO			
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHESTI	50268150203 (vgs all. 92.f) Per € 22.917,53 (importi in controllo non rogati)	Avellino Di fatto in Catania	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001	Di fatto presso	15.07.2015	MESSINA Paolo
			TUTELA E LAVORO - CATANIA 001	Di fatto		
			VECCHIO Giovanni TERRANOVA Sulvatore			

Quanto alle acquisizioni documentali, il teste ha riferito che, in occasione della perquisizione del 19.7.2016 presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO di VECCHIO Giovanni, erano stati rinvenuti vari documenti all'interno di tre carpette di colore verde: una denominata "MESSINA PAOLO", una denominata "SAN PIETRO", una denominata "MINOSSE", queste ultime due parimenti rilevanti perché

riferibili anche a MESSINA Paolo il quale, come anticipato, ne era socio ovvero legale rappresentante.

All'interno della cartella denominata "MESSINA PAOLO" sono stati rinvenuti vari documenti (all. n. 2.A e 2.AS) e, in particolare, la D.U.P. anno 2013 (all. 92.B) con correlata scheda di validazione (all. 92.A), la D.U.P. anno 2014 (all. 92.D) con correlata scheda di validazione (all. 92.C) e la D.U.P. anno 2015 (all. 92.F) con correlata scheda di validazione (all. 92.E).

Ciò posto, nello specifico,

- quanto alle **campagne agricole 2013 e 2014**, all'allegato 92.G è catalogato il titolo di conduzione, rappresentato da un **contratto affitto di terreni agricoli del 06.5.2014**, valorizzato nelle schede di validazione per gli anni 2013 e 2014, apparentemente intercorso tra la ditta MESSINA Paolo e numerosissimi concedenti di terreni siti in Vittoria, per il periodo di godimento convenuto tra il 6 maggio 2013 ed il 5 maggio 2015; l'atto è apparentemente registrato al n. 635 della serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone il 6.5.2013;

il teste ha riferito che, da una verifica effettuata sui nominativi dei concedenti, ben 13 sono risultati già deceduti alla data della stipula del contratto (tra questi TERRANOVA Giovanna nell'anno 2012, il sig. GIUDICE Giuseppe nel 2012, BUSCEMA Gaetana nel 2007 e PISCOPO Carmelo nel 2005);

more solito, gli operanti non hanno rinvenuto i documenti di identità dei contraenti allegati al contratto, né le visure catastali riferibili alle particelle locate;

il teste, infine, ha evidenziato un'anomalia nel testo del contratto: pur dichiarato avente efficacia biennale, il negozio recava in calce l'indicazione di una durata del godimento solo annuale;

la verifica su banca dati Anagrafe tributaria (all. 92.H) non ha consegnato traccia di registrazione alcuna a nome di MESSINA Paolo, fatta eccezione per la registrazione degli atti costitutivi delle società "MINOSSE" e "San Pietro": anzi, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - Ufficio territoriale di Caltagirone, ha prodotto - su richiesta degli operanti - copia dell'atto registrato al n. 635 - Serie 3 -, che recava una data di registrazione diversa nonché "soggetti partecipanti all'atto" ed oggetto dell'atto differenti (all. 92.O);

alcune impronte dei timbri apposti sul contratto sono uguali a quelle del calco rilasciato dai timbri sequestrati presso uno dei C.A.A. di riferimento

dell'organizzazione, ovvero il C.A.A. Tutela e Lavoro di Catania, con responsabile
VECCHIO Giovanni (cfr. all. 2.AS);

i terreni oggetto del contratto di affitto risultano inseriti nelle istanze relative
alle campagne agricole 2013 e 2014;

anche in questo caso, il testo del contratto, che riproduce il *format* di altri atti
analoghi, stipulati (apparentemente) da altre imprese agricole, reca sottoscrizioni dai
tratti grafici simili, per blocchi, tra loro, evidentemente frutto della stesura da parte
di alcune mani alternatesi vicendevolmente:

- **Cittino Angelo** nato a Comiso il 15.12.1953; C.F.: CTNNGE53F15C927N; **Cittino Antonia** nata a Comiso il 12.11.1956; C.F.: CTNNTN56S52C927L; **Cittino Francesco** nato a Comiso il 19.05.1950; C.F.: CTNENC50E19C927B; **Cittino Giovanni** nato a Comiso il 29.10.1959; C.F.: CTNNGN59R29C927W; **Cittino Giuseppe** nato a Comiso il 11.04.1948; C.F.: CTNNGPP4R13C927M; **Cittino Salvatore** nato a Ragusa il 15.09.1961; C.F.: CTNSVTE63P151161Q; **Di Stefano Nunziata** nata a Comiso il 01.12.1910; C.F.: DSTNZT30T41C927F; residenti a Comiso in Via Ariosto 16, concede in affitto al Sig. "**Alessina Paolo**" che accetta il terreno sito in agro di Vittoria, in catasto foglio 195 particella 129; estesi ettari 0.77.00;
- **Iazzini Salvatore** nato a Vittoria il 09.03.1927 ed ivi residente in Via S. Martino 411; C.F.: ZZNSVT27C12M088W; concede in affitto al Sig. "**Alessina Paolo**" che accetta il terreno sito in agro di Vittoria (RG); in catasto foglio 200 particella 138; estesi complessivamente ettari 0.62.90;


Con la presente scrittura privata si conviene e si stabilisce quanto segue:

1. Il canone e di € 2.500,00 (Dueemilacinquecento euro/00) annue dovrà corrispondersi ai Signori concedenti anticipatamente alla stipula.
2. Il presente contratto avrà la durata di anni 1 con decorrenza dal 06/05/2013 verrà a scadere il 05.05.2015.
3. I proprietari garantiscono la piena proprietà. Resta a facoltà dei proprietari di esaminare o di fare esaminare a persona di sua fiducia il fondo.
4. I proprietari autorizzano l'affittuario ad usufruire dei contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
5. Le spese di registrazione sono a carico dell'affittuario.
6. Tutto, confermato e sottoscritto dalle parti.

AFFITTUARIO Alessina Paolo

PROPRIETARI

Dieci Luciana Giudice Sabat Merlino Salvatore Barro Roberto
Antonio Giorgio Veronica Giudice Torricone Giuseppe Luigi
Concetta Ave Donatelli Marina Veronica Tommaso
Giulio Giuseppe De Vito Giuseppe Edoardo Giuseppe
Freda Giuseppe Luigi Veronica Freda Roberto
Torricone Roberto Giuseppe Antonio Giuseppe
Giuseppe Luigi Veronica Roberto Giuseppe
Veronica Giuseppe Luigi Veronica Roberto Giuseppe
Veronica Giuseppe Luigi Veronica Roberto Giuseppe


2749

la banca dati anagrafe tributaria, anche in questo caso, non ha restituito dati sulla registrazione del contratto ovvero sul pagamento delle imposte correlate;

ed ancora, sempre con riferimento alla suddetta annualità, agli allegati 92.J., 92.K e 92.L sono catalogate varie **comunicazioni di aggiornamento di fascicolo aziendale**, redatte in funzione dell'eliminazione per particelle ricadenti nel Comune di Vittoria, poi effettivamente inserite nelle D.U.P. dagli effettivi titolari delle stesse (all. 92.M), si ricalcando il solito (collaudato) schema volto all'illegittima dichiarazione di particelle altrui fintantoché i reali proprietari non le avessero reclamate, provocando l'aggiornamento del fascicolo aziendale per eliminazione di particelle "erroneamente" valorizzate;

all'allegato 92.N è catalogata un'autocertificazione, sottoscritta da **MESSINA Paolo, avente ad oggetto un contratto di affitto** che lo stesso dichiarava nel 2015 di possedere in originale: nel dettaglio, il contratto di affitto registrato al n. 635: ebbene, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - Ufficio territoriale di Caltagirone, ha prodotto - su richiesta degli operanti - copia dell'atto registrato al n. 635 - Serie 3 -, che recava una data di registrazione diversa nonché "soggetti partecipanti all'atto" ed oggetto dell'atto differenti (all. 92.O);


i terreni oggetto della dichiarazione sostitutiva risultano inseriti nell'istanza relativa alla campagna agricola 2016.

Di assoluto rilievo gli esiti della **perquisizione informatica** effettuata presso il C.A.A. Tutela e Lavoro del **VECCHIO Giovanni**, laddove segnatamente sono stati - tra l'altro - rinvenuti:

- un primo *file*, denominato "certificati per AGEA", composto da complessive n. 18 pagine, alla pagina 10 contiene un modello di istanza di riammissione della domanda in istruttoria riferita alla ditta **MESSINA Paolo** (all. 92.P);

- un secondo *file* pdf (all. 92.Q), denominato "MESSINA PAOLO", avente quale contenuto una istanza di riammissione della D.U.P. in istruttoria, stavolta corredata da un certificato medico sottoscritto (apparentemente, in quanto dallo stesso sconosciuto, come da s.i.t. acquisite all'udienza del 19.10.2021) dal dott. Francesco **AMORE**, del 19.6.2015;

orbene, il raffronto tra i documenti catalogati all'appena citato 92.Q (evidentemente, frutto della stessa mano che ha pure vergato le pseudo sottoscrizioni di Messina Antonietta e di Dell'Albani Salvatore, quando non di altri pseudo produttori):



Handwritten signature and scribble, possibly indicating a date or reference number.

Firma


ed al 92.I (autocertificazione su citata del 25.6.2015):

IL Dichiarante


possono essere utilizzati per confrontare le rispettive sottoscrizioni di MESSINA Paolo, invero tra loro macroscopicamente differenti.

Sul punto, il teste Pace Jonathan ha infatti dichiarato che, in data 19 luglio 2016, era stata eseguita una perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania, all'esito della quale erano stati rinvenuti dei timbri: uno tondo recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Gela"; uno recante la dicitura: "Il direttore dell'ufficio dottor Giuseppina La Rocca"; uno recante la dicitura: "Firma su delega del direttore provinciale, dottoressa Laura Caggegi" ed uno recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Gela registrate al numero serie del". Era stato rinvenuto, poi, un timbro recante la dicitura: "Sarhan dottor Ayed convenzionato in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina"; uno recante la dicitura: "Dottor Sarhan Ayed specialista in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina" ed uno recante la dicitura.: "Dottor Francesco Amore, specialista ortopedico. Via Cappuccini Vecchi, 3 Caltagirone Catania".

Il teste ha specificato, quanto ai timbri dei medici, che gli stessi sono stati rinvenuti – come si vedrà analizzando le singole aziende – apposti su documenti che certificavano lo stato di malattia dei rappresentanti legali di talune società allo scopo, verosimilmente, di fruire indebitamente della proroga del termine di presentazione delle domande uniche di pagamento. In particolare, i beneficiari di detti certificati medici erano risultati:

Messina Paolo, legale rappresentante della società cooperativa "Minosse"; e ... quale intestatario della domanda n. 50268150203. Nel dettaglio: per quanto riguarda la società "Minosse", rappresentata da Messina Paolo, il certificato medico è del 19

giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 12 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268061855 ... per quanto riguarda la Ditta individuale "Messina Paolo", il certificato medico è del 19 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 15 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50268150203.

In ordine alle domande indicate, la caratteristica comune alle stesse era rappresentata dalla circostanza che erano state presentate tutte oltre il termine e dal portale SIAN era emerso che relativamente alle stesse "*risultavano delle anomalie con riferimento alla data di sottoscrizione successiva alla data del 10 luglio 2015*".

I certificati medici recavano tutti la data del mese di giugno ed erano stati trasmessi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (10 luglio), ossia tra il 12 ed il 20 luglio (cfr. anche il verbale di perquisizione e sequestro del 19.7.2016, acquisito al fascicolo per il dibattimento, con allegati; allegato 2.AS).

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in CAPUTO Antonio e DI MARCO Marinella per l'anno 2014 ed in LA BELLA Pio Luigi per l'anno 2015.

Quanto ai titoli Agea, gli operanti hanno accertato che la domanda di accesso alla Riserva Nazionale (all. 92.R) aveva consentito alla ditta MESSINA Paolo di conseguire n. 113 titoli per il 2013, poi confermati nel 2014 ma che, nel 2015, con la riforma P.A.C. non sono stati rinnovati (all. 92.S).

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, l'attività d'indagine ha consegnato i seguenti dati: la ditta MESSINA Paolo non ha mai assunto dipendenti; non sono stati rinvenuti documenti fiscali riferibili all'oggetto sociale ed all'attività svolta; non è stato rinvenuto il tenentario delle di scritture contabili; la ditta, costituita il 15.5.2015 (ciò che si ricava dal CERVED), da anagrafe tributaria è risultata invero annotata ed iscritta come attiva dall'1.7.2016.

Quanto agli **accertamenti bancari**, la G.d.F., prendendo spunto dalla D.U.P. e dall'indicazione dell'IBAN ivi indicato, ha rinvenuto l'esistenza di un contratto di conto corrente aperto presso M.P.S., Agenzia di Caltagirone, con delegato ad operare il solo MESSINA Paolo (all. 92.T).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che **le particelle già valorizzate dalla ditta MESSINA Paolo erano state utilizzate negli**

anni precedenti anche dalla "Allevamento Calatino" società cooperativa agricola e dalla "Domingo" s.a.s. di Faranda Aurelio Salvatore.

Infine, particolarmente significative del ruolo organizzativo e, prima ancora, ideativo di Faranda Aurelio Salvatore si appalesano poi le dichiarazioni rese a s.i.t. dal Notaio Giuseppe Dottore, acquisite col consenso delle parti all'udienza del 15.10.2021:

"D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito il Notaio DOTTORE Giuseppe dichiara quanto segue: "In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte", fra i quali compare anche quello di Messina Paolo.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

286), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della ditta formalmente intestata a Messina Paolo (I.r. e percettore dei contributi pubblici), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Messina: sul punto, quanto agli eloquenti intrecci societari idonei, se letti unitariamente, a disvelare l'identità del disegno criminoso e la compartecipazione soggettiva dei vari coimputati, si ricordi che, nell'analisi della ditta "Messina Carmelo", è già stato messo in evidenza che "Il nominativo di MESSINA Carmelo, come illustrato dal teste, era invero già emerso dall'esame del più volte evocato foglio rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO

Giovanni in sede di perquisizione del 19.7.2016 (v. macro allegato 2.AS) e, nell'occasione, caduto in sequestro. Nella stessa occasione era stata, peraltro, rinvenuta una cartella gialla, denominata "Luigi da caricare a MESSINA CARMELO" (all. 78.A), con all'interno una D.U.P. per l'anno 2014 riferibile alla ditta MESSINA Luigi (non già Carmelo: i due, peraltro, risultano essere parenti), istruita dal CAPUTO Antonio presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò" (il Messina Paolo, lo si ricordi, era anche socio del Messina Luigi nella società "Minosse", della quale si è ampiamente detto nonché della "San Pietro"); a colorare ancor di più la conclusione milita l'inserimento anche di tale compagine nel celeberrimo elenco, rinvenuto presso il C.A.A. del Vecchio costituente il c.d. gruppo Faranda; nonché di documentazione recante sottoscrizioni palesemente false (come visto) del Messina, in uno alle consuete istanze di riammissione in istruttoria con la certificazione – contraffatta – ancora del dott. Amore: tutti elementi che rappresentano autentici (e ricorrenti) fili conduttori del sistema criminoso ideato e posto in essere dal Faranda con l'imprescindibile ausilio anche tecnico degli operatori C.A.A. di fiducia, facendo ricorso ad un caleidoscopio di personaggi che si prestavano, evidentemente dietro compenso, a schermare la reale figura gestoria di fatto del primo; **Di Marco Marinella e Caputo Antonio** (anni 2013 e 2014), gli stessi operatori che – come detto – avevano lavorato le domande della "Belladonna", della "Minosse" ed altre, recanti i medesimi schemi di contratti (falsi) qui esibiti, per aver istruito le rispettive pratiche e inoltrato le domande per le annualità sopra descritte, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, come dimostrato dall'esibizione di contratti sottoscritti (in apparenza) dal I.r. con centinaia di pseudo concedenti, con sottoscrizioni – per tutto quanto detto ed evidenziato – macroscopicamente false, stipulati con soggetti inesistenti dei quali gli operatori non hanno nemmeno acquisito il documento d'identità;

287), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore e Di Marco Marinella** per avere il privato provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore Messina (consapevole prestanome) – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatrice C.A.A., nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione (2013 e

2014), così questa falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

288). previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della ditta formalmente intestata a Messina Paolo (I.r. e percettore dei contributi pubblici), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e tentando di riceverne i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Messina: sul punto, quanto agli eloquenti intrecci societari idonei, se letti unitariamente, a disvelare l'identità del disegno criminoso e la compartecipazione soggettiva dei vari coimputati, si ricordi che, nell'analisi della ditta "Messina Carmelo", è già stato messo in evidenza che "Il nominativo di MESSINA Carmelo, come illustrato dal teste, era invero già emerso dall'esame del più volte evocato foglio rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni in sede di perquisizione del 19.7.2016 (v. macro allegato 2.AS) e, nell'occasione, caduto in sequestro. Nella stessa occasione era stata, peraltro, rinvenuta una cartella gialla, denominata "Luigi da caricare a MESSINA CARMELO" (all. 78.A), con all'interno una D.U.P. per l'anno 2014 riferibile alla ditta MESSINA Luigi (non già Carmelo: i due, peraltro, risultano essere parenti), istruita dal CAPUTO Antonio presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò" (il Messina Paolo, lo si ricordi, era anche socio del Messina Luigi nella società "Minosse", della quale si è ampiamente detto nonché della "San Pietro"); a colorare ancor di più la conclusione milita l'inserimento anche di tale compagine nel celeberrimo elenco, rinvenuto presso il C.A.A. del Vecchio costituente il c.d. gruppo Faranda; nonché di documentazione recante sottoscrizioni palesemente false (come visto) del Messina, in uno alle consuete istanze di riammissione in istruttoria con la certificazione – contraffatta – ancora del dott. Amore: tutti elementi che rappresentano autentici (e ricorrenti) fili conduttori del sistema criminoso ideato e posto in essere dal Faranda con l'imprescindibile ausilio anche tecnico degli operatori C.A.A. di fiducia, facendo ricorso ad un caleidoscopio di personaggi che si prestavano, evidentemente dietro compenso, a schermare la reale figura gestoria di fatto del primo; la mancata

erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *“In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)”* (Cass. n. 36199/20);

289), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere il privato provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore Messina Paolo (consapevole prestanome) – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) degli operatori C.A.A., nelle schede di validazione relative alla campagna in contestazione (2015), così questi falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 290), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Messina Paolo, avendoli piuttosto ottenuti la ditta soltanto successivamente, a seguito di accesso alla Riserva nazionale e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Messina Paolo si sarebbe reso fittiziamente titolare dell'omonima d.i. ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Messina Paolo, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota,

ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Messina Paolo risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli A.G.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento “*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di*

risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato” dall’art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all’atto dell’attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all’apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l’effetto *“occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo”* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v’è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la d.i. sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla d.i. del Messina Paolo e da quest’ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell’Unione Europea per il tramite dell’AGEA; in altri termini, non v’è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all’intestazione della compagine al Messina Paolo), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all’aiuto, è emerso in istruttoria che la domanda di accesso alla Riserva Nazionale aveva consentito alla ditta MESSINA Paolo di conseguire n. 113 titoli per il 2013, poi confermati nel 2014 ma che, nel 2015, con la riforma P.A.C. non sono stati rinnovati, dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l’assoluzione perché il fatto non sussiste;

291). Faranda Aurelio Salvatore, avendo questo utilizzato – per il tramite materiale del l.r. Messina Paolo – timbri (sigilli) contraffatti dell’Agenzia delle Entrate (che ne ha, come visto, disconosciuto la genuinità), invero custoditi dal Vecchio, al fine evidente di far apparire come registrati atti che, in realtà, tali non erano (ma che, anzi, erano in radice falsi): *“Integra il reato di cui all’art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura “revisione regolare” e “il*

funzionario M.C.T.C." - formalmente adottata sulla base di norme primarie e secondarie per la certificazione dell'avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione - in quanto essa, ancorché nel timbro in questione non figuri anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate" (Cass. n. 42030/07).

Capi da 292 a 295 (d.l. "Miceli Antonio").

La ditta in esame, costituita in data 03.6.2014, con sede legale in Francofonte, via Cesare Battisti n. 4, risulta legalmente rappresentata da Miceli Antonio, titolare della ditta individuale "Outprice" nonché I.r. della "Santo Pietro", della quale lo stesso è anche socio unitamente a Messina Luigi, a sua volta anche socio della "San Francesco" ed ai più volte incontrati in varie vesti sociali Messina Paolo e Montemagno Giacomo.

Anche in questo caso, i nominativi di MICELI Antonio nonché delle società "Santo Pietro" erano inseriti nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola di Catania, via Fimia n. 35 (C.A.A. Tutela e Lavoro - Catania 001).

In dibattimento è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LIOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA IONIFICO	
5026817601R (vgs all. 93.b)	2015	Avellino di fatto in Catania 15.07.2015	1.302,29	Roma presso ufficio gestione carte, Viale Europa, 175	Poste Italiane 1191W0760105138282222982226	01.07.2016 (vgs all.93.n)	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operator

							LABELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni /TERRANOVA Salvatore
--	--	--	--	--	--	--	---

ALTRE VIOLAZIONI - FALSO -

VIOLAZIONE ART. 479 C.P.				VIOLAZIONE ART. 483 C.P.			
SCHEDA VALIDAZI ONE	CAMPA GNA	DATA E LUOGO PRESENTAZI ONE E SOTTOSCRIZ IONE	OPERATORE/RESPONSA BILE CAA CHE HA VALIDATO I DATI	SCHEDA VALIDAZI ONE	CAMPA GNA	DATA E LUOGO PRESENTAZI ONE E SOTTOSCRIZ IONE	TITOLARE/RAPPRES ENTANTE DELLA DITTA
5036220788 J (vgs all.93.a)	2015	Avellino di fatto in Catania 15.07.2015	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LABELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni /TERRANOVA Salvatore	5036220788 J (vgs all.93.a)	2015	Avellino di fatto in Catania 15.07.2015	MICELI Antonio
				DOMAND A UNICA	CAMPA GNA	DATA E LUOGO PRESENTAZI ONE E SOTTOSCRIZ IONE	TITOLARE/RAPPRES ENTANTE DELLA DITTA
				5026817601 R (vgs all. 93.b)	2015	Avellino di fatto in Catania 12.07.2015	MICELI Antonio

Quanto alle acquisizioni documentali, il teste ha riferito che, in data 16.01.2017, la G.d.F. aveva richiesto al C.A.A. Tutela e Lavoro di Catania di VECCHIO Giovanni il fascicolo aziendale della ditta in questione, nondimeno senza alcun riscontro da parte del responsabile dell'ufficio (all. 70.A).

In data 19.7.2016, invero, in esito alla perquisizione è stato rinvenuto un faldone grigio non intestato, all'interno del quale è stata estrapolata una sottocartella riferibile alla ditta MICELI Antonio (all. 2.AS) con, in particolare, pinzato un foglio

recante credenziali di accesso a due caselle di posta elettronica, una intestata a MICELI Antonio ed una alla società "San Pietro" ed ancora un contratto di affitto, però riferibile a LOMBARDO Giacomo (soggetto sempre riconducibile, per tutto quanto già detto in precedenza, al c.d. gruppo Faranda) e vari concedenti.

Ciò premesso,

- quanto alla **campagna agricola 2015:**

all'allegato 93.C è catalogata un'autocertificazione, non firmata dal MICELI, in seno alla quale però questi attestava l'avvenuta stipula di un **contratto di affitto** con durata annuale - dal 4 aprile 2015 al 4 aprile 2016 -, avente ad oggetto terreni ubicati in vari comuni siciliani, per complessivi 156 ha.;

all'allegato 93.D sono contenuti gli esiti della consultazione della banca dati Anagrafe tributaria, dalla quale risulta non esservi traccia di affitti registrati a nome di MICELI Antonio, dato a cui va soggiunto che, peraltro, tutti i terreni richiamati nella autocertificazione sono risultati non inseriti nella scheda di validazione per l'anno 2015;

infine, dalla consultazione della banca dati Sis.Ter., la P.G. ha effettuato un riscontro a campione, così verificando che, tra i proprietari dei terreni oggetto del contratto autocertificato, risultavano il Demanio della Regione Siciliana - Ramo Foreste, la Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste, nonché il Demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Aeronautica: Enti pubblici che, come tali, avrebbero dovuto affidare i terreni all'istante mediante "concessione", forma giuridica neppure menzionata nella citata autocertificazione;

come da "prassi consolidata", i militari non hanno rivenuto nel fascicolo aziendale copie di documenti di identità, né visure catastali riferibili ai terreni valorizzati in D.U.P. e nella scheda di validazione;


quanto alle **acquisizioni informatiche**, il teste ha riferito che erano stati rinvenuti, in sede di perquisizione al C.A.A. Tutela e Lavoro di Catania del 19.7.2016 (all. 2.AS):

- un primo *file word*, denominato "certificati per AGEA", composto di complessive n. 18 pagine, recante a pagina 11 – unitamente a svariati ulteriori modelli riferibili ad altre compagini, già analizzate o da analizzare, ciò che ulteriormente illumina circa il filo rosso che tutte, "sapientemente guidate dalle stesse mani", le lega – un riferimento alla ditta MICELI Antonio e, in particolare, un'istanza di

riammissione della domanda in istruttoria, priva (come tutte le altre) di sottoscrizione (all. 93.F);

- all'allegato 93.G un *file* pdf, denominato "MICELI ANTONIO 023", avente quale contenuto una istanza di riammissione della domanda in istruttoria sottoscritta il 15.7.2015 da MICELI Antonio, con allegato il solito certificato medico redatto (falsamente, come già visto: cfr. s.i.t. acquisite all'udienza del 19.10.2021) dal dott. Francesco AMORE il 19.6.2015;

anche in questo caso, la differente grafia delle firme apposte al documento d'identità (all. 93.H):



ed alla citata istanza di riammissione (all. 93.G, da cui si evince solare che sia stata la stessa mano che ha pure operato per i Messina e per Dell'Albani):

Firma

non necessita di commento alcuno.

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le medesime particelle erano state valorizzate dalla ditta MICELI Antonio erano state negli anni precedenti utilizzate anche dalla "Santo Pietro" soc. agricola, avente quale r.l. lo stesso MICELI Antonio (cfr. all. 93.F).

• quanto alla **campagna agricola 2016**:

all'allegato 93.I è catalogato il riepilogo trasferimenti ovvero una **comunicazione di rinnovo di affitto terreni**, con controparte DE MARIA Antonella;

all'allegato 93.J sono catalogate le risultanze della consultazione della banca dati SERPICO: non è risultata traccia di alcuna registrazione di contratti di affitto di terreni agricoli da parte di DE MARIA Antonella;

all'allegato 93.K sono catalogate le risultanze della consultazione della banca dati Sis.Ter.: DE MARIA Antonella non è risultata proprietaria di alcun terreno.

i terreni valorizzati nella domanda per l'anno 2016 sono gli stessi già dichiarati come condotti nella campagna 2015;

la D.U.P. per l'anno 2016 è stata poi revocata con la formale motivazione "*per errore materiale dell'operatore*".

Il responsabile dell'istruttoria della domanda si identifica in LA BELLA Pio Luigi, almeno formalmente, avendo sempre presente l'utilizzo di fatto delle di lui credenziali da parte del VECCHIO.

Quanto ai titoli **Agea**, la domanda di accesso alla Riserva Nazionale – invero catalogata all'allegato 93.L –, pur inoltrata (non sottoscritta peraltro), è stata rigettata perché l'agricoltore istante è stato valutato quale non avente diritto (all. 93.M).

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, la ditta MICELI Antonio è sempre stata priva di dipendenti; i militari non hanno rinvenuto documento fiscale alcuno riferibile all'attività formalmente svolta, né è stato annotato alcun tenentario di scritture contabili.

Quanto agli **accertamenti bancari**, la G.d.F., sempre risalendovi tramite l'iban indicato nella D.U.P., ha rinvenuto traccia del conto corrente collegato ad una POSTEPAY presso POSTE ITALIANE s.p.a., con delegato ad operare il sig. MICELI Antonio (all. 93.N).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle già valorizzate dalla ditta MICELI Antonio erano state utilizzate negli anni precedenti anche dalla "Nuova Sicilia" di FARANDA Gaetano, dalla società "Serena", dalla "Domingo" s.a.s. di FARANDA Aurelio Salvatore, dalla "Pupa" società cooperativa agricola, dalla "Santo Pietro" e dalla "Allevamento Calatino" società cooperativa.

Di grandissimo rilievo, poi, la specifica attività **captativa** illustrata dal testimone in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva e, in specie, la conversazione contrassegnata al **progr. 178 del R.I.T. n. 610/16**, intercorsa tra Faranda Aurelio Salvatore (chiamato) e Caputo Antonio, avente ad oggetto, nell'ambito di una discussione vertente anche su documenti d'identità e "carte scritte" (il riferimento, stante anche il periodo temporale a ridosso della scadenza delle domande di aiuto), una richiesta di natura anagrafica/familiare circa la situazione di Dell'Albani (pur formalmente seguito dal C.A.A. del Vecchio al tempo della conversazione) e – appunto – di tale "Miceli", ciò che mostra plasticamente la messa a disposizione sia del Dell'Albani ma evidentemente anche del Miceli Antonio ("U' stisso puru ...") in

favore del Faranda e, allo stesso tempo, la piena consapevolezza, in capo al Caputo, della natura illecita della domanda da presentare da parte dello stesso formale titolare della ditta, non rivestendo invero (formalmente) il Faranda alcun ruolo nella vicenda:

“Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 178 intercettata il 03/05/2016 alle ore 09:16.43 tra l’utenza 3286956089 in uso a Caputo Antonio e l’utenza 3383794711 in uso a Faranda Aurelio Salvatore. Decreto 610/16

INTERLOCUTORI:

ANTONIO: Caputo Antonio

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

TURI 1: Antonio

ANTONIO: Ohu..

TURI 1: Ah dimmi..

ANTONIO: Dell’Albani e ..(inc).. come si chiama..

TURI 1: ..(inc)..

ANTONIO: Che hanno familiari a carico?

TURI 1: Cu me frate?

ANTONIO: No Dell’Albani?

TURI 1: No no schietti su tutti e due..

ANTONIO: E ma in to stato i famigghia a cu c’hanno a qualcuno?

TURI 1: No no sulu nesce..

ANTONIO: E chidd’avutru Miceli?

TURI 1: U stisso puru ...

ANTONIO: Va bè..

TURI 1: Ma tu ..(inc).. i carte scritte ..(inc)..

ANTONIO: Non.. non ci su chidde da’, mancano chiste.. chiste due..

TURI 1: Ah ah.. e un ci sunnu..

ANTONIO: ..(inc)..


TURI 1: Va bè ..(inc)..

ANTONIO: Navutru c’è.. c’eruno solo i carte d’identità..

TURI 1: No ci su pure i carte scritte i intra..

ANTONIO: No ca’..

TURI 1: ..(inc)..

A handwritten signature and a large scribble consisting of several overlapping lines, possibly representing a signature or initials, located in the bottom right corner of the page.

ANTONIO: .. Ca' un ci n'è..

TURI I: Mi desero un fogghio i.. di carte ..(inc).. a parte, un ci su curicate..

ANTONIO: E ..(inc).. chidde a parte c'è sulu i cose i to frate..

TURI I: Ero convinto che c'erano pure isse..

ANTONIO: No no non ci su infatti i cercava apposta..

TURI I: Ma io du iorno mi pare che i talia e c'erano pure i copie di documenti da' intra..

ANTONIO: I documenti ci su i carte d'identità, ma i carte scritte no..

TURI I: Ah ah va bene va boh non lo so.. no no comunque i da' maniera summu, liberi va dice..

ANTONIO: Va bene..

TURI I: Va bene avanti ciao ciao..

(Fine conversazione)".

Ed ancora, sempre a riprova della gestione di fatto da parte di Faranda Aurelio Salvatore, non può che evocarsi la vicenda – sia pur riferita direttamente alla “Santo Pietro” ma riguardante la medesima persona fisica – dei falsi timbri, rinvenuti presso il C.A.A. del Vecchio. Il teste Pace Jonathan ha infatti dichiarato che, in data 19 luglio 2016, era stata eseguita una perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania, all’esito della quale erano stati rinvenuti dei timbri: uno tondo recante la dicitura: “Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Gela”; uno recante la dicitura: “Il direttore dell’ufficio dottor Giuseppina La Rocca”; uno recante la dicitura: “Firma su delega del direttore provinciale, dottoressa Laura Caggegi” ed uno recante la dicitura: “Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Gela registrate al numero serie del”. Era stato rinvenuto, poi, un timbro recante la dicitura: “Sarhan dottor Ayed convenzionato in reumatologia via Archimede, 30 Sant’Agata di Militello, Messina”; uno recante la dicitura: “Dottor Sarhan Ayed specialista in reumatologia via Archimede, 30 Sant’Agata di Militello, Messina” ed uno recante la dicitura.: “Dottor Francesco Amore, specialista ortopedico. Via Cappuccini Vecchi, 3 Caltagirone Catania”.

Il teste ha specificato, quanto ai timbri dei medici, che gli stessi sono stati rinvenuti – come si vedrà analizzando le singole aziende – apposti su documenti che

certificavano lo stato di malattia dei rappresentanti legali di talune società allo scopo, verosimilmente, di fruire indebitamente della proroga del termine di presentazione delle domande uniche di pagamento. In particolare, i beneficiari di detti certificati medici erano risultati:

[...] Miceli Antonio, rappresentante legale della società cooperativa agricola "Santo Pietro"; ... per quanto riguarda la società "Santo Pietro", rappresentata da Miceli Antonio, il certificato medico è del 19 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 18 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 05081960873.

Ed ancora, rilevantisimo, sotto il profilo del ruolo – ideativo, organizzativo e gestorio – di primo piano di Faranda Aurelio salvatore, l'apporto dichiarativo del consulente Pietro Santangelo, il cui verbale è stato acquisito all'udienza dell'11.10.2021:

D.: Si è mai occupato di costituzioni di società e/o aziende?

R.: Normalmente mi capita di effettuare delle consulenze per la costituzione di nuove aziende e dopo aver definito insieme ai miei clienti la forma societaria da adottare, definita la forma societaria da costituire, per i successivi adempimenti viene contattato il Notaio prescelto dalle parti.

D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore e/o altri componenti della sua famiglia?

R.: Conosco FARANDA Aurelio Salvatore, lo stesso mi è stato presentato da un mio cliente MALERBA Salvatore. Non conosco direttamente altri componenti della sua famiglia e non ho frequentazioni con lo stesso fatta eccezione per le volte che lo stesso è venuto presso il mio studio 4/5 volte e tante volte mi ha contattato telefonicamente. Inoltre, ricordo che in un paio di occasioni mi sono sentito telefonicamente con uno dei suoi fratelli— molto probabilmente Davide — per delle trasmissioni di pratiche telematiche.

D.: Ha provveduto a costituire aziende per conto di FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Non ho mai costituito aziende per suo conto. Ricordo che per conto di FARANDA Aurelio Salvatore e su sua specifica richiesta ho provveduto ai seguenti adempimenti:

4. Fascicolo intestato "SAN PIETRO" Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Cambio dell'Amministratore da MONTEMAGNO Giacomo a MICELI Antonio;

Procura a firma di MICELI Antonio".

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

292), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della ditta formalmente intestata a Miceli Antonio (I.r. e percettore dei contributi pubblici che ha messo a disposizione la propria persona per schermare la presenza occulta del Faranda), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Miceli: sul punto, si abbia riguardo intanto agli eloquenti e già in altri capi d'imputazione valorizzati intrecci societari idonei, se letti unitariamente, a disvelare l'identità del disegno criminoso e la compartecipazione soggettiva dei vari coimputati, dovendosi ricordare che, nell'analisi della ditta "Messina Carmelo", è già stato messo in evidenza che "Il nominativo di MESSINA Carmelo, come illustrato dal teste, era invero già emerso dall'esame del più volte evocato foglio rinvenuto presso il C.A.A. TUTELA e LAVORO CATANIA 001 di VECCHIO Giovanni in sede di perquisizione del 19.7.2016 (v. macro allegato 2.AS) e, nell'occasione, caduto in sequestro. Nella stessa occasione era stata, peraltro, rinvenuta una **cartella gialla**, denominata "Luigi da caricare a MESSINA CARMELO" (all. 78.A), con all'interno una D.U.P. per l'anno 2014 riferibile alla ditta MESSINA Luigi (non già Carmelo: i due, peraltro, risultano essere **parenti**), istruita dal CAPUTO Antonio presso il C.A.A. COLDIRETTI MESSINA 005 di Cesarò" (il Messina Luigi, lo si ricordi, era anche socio di Dell'Albani nella "San Francesco"): si ricordi infatti, che Messina Luigi era socio del Miceli nella "Santo Pietro", nonché gli altri ineroi societari con Messina Paolo e Montemagno Giacomo; in secondo luogo, vengono in rilievo l'inserimento anche del Miceli Antonio e della "Santo Pietro" nel più volte citato elenco rinvenuto nel C.A.A. del Vecchio ed il rinvenimento di false istanze di riammissione della

domanda in istruttoria, con sottoscrizione apocrifa e certificazione medica falsa, con gli stessi format grafici di altre ditte sopra esaminate; infine, viene in rilievo la già commentata ed eloquente conversazione intercorsa tra Faranda Aurelio Salvatore e Caputo Antonio (il quale, come visto, aveva acquisito la credenziali della Gliozzo per mano della Di Marco): come si vede, si ripete – quanto a soggetti coinvolti – il collaudato schema di intrecci societari aventi la finalità di far ruotare i vari prestanome per cercare di non far cogliere l'identità dello canovaccio criminoso;

293), previa esclusione dell'aggravante della fidejuzenza, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere questo provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore Miceli (consapevole prestanome) – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'effettivo operatore C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2015), così questo falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 294), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Miceli, non avendoli piuttosto ottenuti la società, nonostante la richiesta e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Miceli Antonio si sarebbe reso fittiziamente titolare dell'omonima d.i. ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Miceli Antonio, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione;

sempre per tesi del Pubblico Ministero, Miceli Antonio risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli AG.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis.1* c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento “*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*” dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale,

il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la d.i. sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla d.i. del Miceli Antonio e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Miceli Antonio), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, la domanda di accesso alla Riserva Nazionale – invero catalogata all'allegato 93.L –, pur inoltrata (non sottoscritta peraltro), è stata rigettata perché l'agricoltore istante è stato valutato quale non avente diritto (all. 93.M), dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste;

l'imputato va, parimenti, mandato assolto – per insussistenza del fatto – dall'imputazione di cui al capo 295, trattandosi di un timbro che, non attenendo ad una certificazione proveniente da un sanitario di struttura pubblica ovvero convenzionato col S.S.N., ma piuttosto promanante da un semplice professionista privato, non esprime l'esercizio di una potestà pubblica in esso consacrata: infatti, "la giurisprudenza riconosce il potere di certificazione al soggetto che eserciti una

pubblica funzione o un pubblico servizio, quale sostituto o fiduciario di un organo amministrativo. Per esempio, ha sanzionato la contraffazione di strumenti di pubblica autenticazione o certificazione di ditta privata concessionaria di appalto di riscossione di imposte (cfr. Cass., Sez. V, Peronaci, n. 15416/77) o di azienda di credito nelle attività di interesse pubblico (cfr. idem, Moruzzi, 12766/89). Tanto premesso, il reato di cui al comma 1° dell'art. 468 c.p. è configurato dalla pertinenza del 'sigillo' in senso stretto ad un ente o ufficio pubblico, che se ne avvale per operare attestazioni in ordine al suo demanio amministrativo: la natura del titolare dà ragione della funzione. Lo strumento di cui all'art. 468/2° co. si qualifica invece per la sua connessione diretta con la funzione, ancorché esercitata da soggetto privato, in ragione di una concessione o autorizzazione. In questa luce la norma incriminatrice tutela la pubblica fede nell'attestazione operata per tal via da diverso soggetto mandatario della P.A., ferma la tipicità dello strumento. E l'identificazione di chi lo adopera può essere implicita nella stessa natura esclusiva dell'attività demandatagli" (Cass. n. 6815/05; conf. Cass. n. 27900/08).

Capi 296-297 (d.l. "Rotondo Cristian").

La ditta in esame, costituita in data 15.5.2015 (cfr. all. 94.V), avente sede legale in Caltagirone, via Faillone n. 14, risulta legalmente rappresentata da Rotondo Cristian, anche socio della "San Basilio" e della "San Rocco", nonché I.r. de "La Principessa".

Anche in questo caso, il nominativo di ROTONDO Cristian (unitamente a quelli, tra gli altri, delle società "San Basilio", "San Rocco" e "La Principessa") era inserito nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola di Catania, via Fimia n. 35 (C.A.A. Tutela e Lavoro - Catania 001).

In dibattimento è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICIO	

308100324						03.03.2014	COL DIRETTI - MI SSINA 005
14 (vgs all. 94.e)	2013	Cesarò (ME) 26.06.2013	16.559,45	Callagiron e	Banca Nuova 1154105132839180457030 9535	(vgs all. 94.a e 94.w)	Operatore ANTONIO CAPUTO Correo DI MARCO MARINELLA (per scheda di validazione)

Quanto alle **acquisizioni documentali**, il teste ha riferito che, in sede di perquisizione del 19.7.2016, VECCHIO Giovanni, pur richiesto dalla G.d.F., non aveva consegnato il fascicolo aziendale della ditta in questione (all. 70.A), sicché la documentazione è stata acquisita tramite estrapolazione dalle banche dati in uso alla P.G., nonché, in esito a perquisizione presso il medesimo C.A.A., rinvenuta nel faldone grigio contenente una sottocartella intestata, appunto, a ROTONDO Cristian (all. 2.AS).

Tra la documentazione rinvenuta e/o esaminata dai militari, viene in rilievo:

- quanto alla **campagna agricola 2013**, la D.U.P. è contenuta nell'all. 94.C e la scheda di validazione nell'all. 94.B; la scheda di validazione conteneva l'indicazione, quale titolo di conduzione delle particelle valorizzate, di un **contratto di affitto terreni agricoli** (all. 94.D) sottoscritto il 02.5.2013, valido per il periodo di un anno e con decorrenza dal 1°5.2013, sottoscritto tra ben 297 concedenti e la ditta ROTONDO Cristian;

L'atto è apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela in data 03.5.2013, al n. 480; all'allegato 94.E sono catalogate le risultanze della verifica presso Anagrafe tributaria: non v'era traccia di atti registrati con il numero appena indicato (al quale corrisponde, infatti, un diverso atto, come da all. 94.I): "per il 2013 troviamo a nome di Rotondo Christian la registrazione di altri tre atti che sono relativi alla costituzione delle società San Basilio, San Rocco e La Principessa";

la consultazione della banca dati Sis.Ter., invece, ha consegnato vari risultati: 21 concedenti e stipulanti erano deceduti prima della stipula dell'atto (tra questi, SICURELLA Crocifissa, morta nel 1992; CONTINO Vito, morto nel 2009, CRISCENTI Salvatore, morto nel 2005; GRECO Vincenza, morta nel 1987), mentre altri avevano alienato la proprietà prima della stipula ed altri ancora erano completamente inesistenti in banca dati Anagrafe Tributaria (tra gli altri, LATTUGA Irene, GULINO Carmela, LO BRUTTO Giovanni, FONTANA Bianca Maria

Concetta ed altri); inoltre, visivamente si coglievano le difformità delle (apparenti) firme di AVELLA Alfonsa e di VAIANA Carmela: "Avella Alfonsa invece di Vella. Oppure Vaiana Carmela quale titolare e la firma apposta è Vaina Carmela"; nonché di VAIANA Donata; GUAGENTI Giuseppa; PARLA Vincenzo, SFERRAZZA Maria; MOLLUZZO Angelo e BUSCEMI Gioacchino;

i terreni oggetto del contratto risultano inseriti nell'istanza relativa alla campagna agricola 2013;

anche in questo caso, il numero spropositato di (pseudo) concedenti (alcuni dei quali, come visto, deceduti o inesistenti) si accompagna alla similarità dei tratti grafici delle sottoscrizioni, per gruppi di firmatari, ciò che ne rende macroscopica la falsità:


Vittoria, li 02.05.2013

Affittuario Roberto Lintia

Proprietari

Battici Domenico	Vizone Maurizio	Vizone Marco
Cipolletta Giacomo	De Luca Giuseppina	Di Francesco Patrizia
Di Francesco Giuseppe	Fabiano Maria	Jordan Giuseppe
Costantino Pietro	Palumbo Nicola	Carole Alfonso
Vella Giuseppe	Di Maio Aldo	Di Maio Sergio
Accardi Adele	Accardi Rosa	Alfano Felice
Lo Manto	Vaina Carmela	Vaina Donata
Liguorella Cecilia	Contino Concetta	Contino Nicola
Contino Raimondo	Contino Vito	Scifo Giuseppina
Ronde Giuseppe	Huel Domenico	Vizone Michele
Moscato Anala	Moscato Francesca	Moscato Giovanni
Moscato Redono	Moscato Maria	Moscato Lia
Tezzina Domenica	D'Alò Daniela	Di Carlo Francesca

Agostino Riccardo	Orro Angela	Caroro Concetta
Luigi Kroll	Caroro Giacinto	Restivo Riccardo
Gerardo Giuseppe	Spulite Saverio	Le Falco Giovanni
Antonio Giuseppe	Montalbano Massimo	Orro Vincenzo
Le Falco Roberto	Gerolle Luciano	Supo Marco
Romano Angelo	Forte Vasco	Caroro Maria Antonia
Orro Carlo	Spulite Giuseppe	Caroro Michele
Maria Carmela	Spulite Roberto	Caroro Giuseppe
Caroro Vincenzo	Spulite Giuseppe	Caroro Paolo
Spulite Roberto	Spulite Roberto	Caroro Giuseppe
Agostino Giuseppe	Caroro Saverio	Molozzo Rosario
Di Palma Antonio	Carolo Roberto	Molozzo Angelo
Caroro Mario	Caroro Giuseppe	Caroro Vincenzo
Caroro Roberto	Spulite Carmelo	Caroro Roberto
Caroro Carlo	Caroro Saverio	Caroro Paolo
Caroro Edoardo	Caroro Elena	Caroro Paolo
Caroro Maria Ada	Caroro Apollonia	Caroro Maria Anna
Caroro Giovanni	Caroro Diego	Caroro Maria
Caroro Carmelo	Caroro Saverio	Caroro Roberto
Caroro Saverio	Maria Rosaria	Di Palma Vincenzo
Caroro Vincenzo	Caroro Umberto	Caroro Vincenzo
Caroro Corrado	Caroro Giuseppe	Caroro Maria
Caroro Carmelo	Caroro Roberto	Caroro Roberto
Caroro Giuseppe	Caroro Antonio	Caroro Roberto
Caroro Antonio	Caroro Roberto	Caroro Giuseppe
Caroro Roberto	Caroro Saverio	Caroro Alfonso
Caroro Giuseppe	Caroro Michele	Caroro Antonio
Caroro Roberto	Caroro Felice	Caroro Roberto
Caroro Roberto	Caroro Maria	Caroro Roberto
Caroro Giuseppe	Caroro Saverio	Caroro Vincenzo
Caroro Concetta	Caroro Maria	Caroro Vincenzo



2777

Paola Leone	Carpina Aldo	Sr. Marina Maria
La Motta Donato	Di Nicola Oscar	Casella Angela
Casella Angela	Casella Donna	Casella Giuseppina
Casella Giuseppe	Casella Maria	De Luca Maria
Sonnetti Giuseppe	Di Gregorio Salvo	Di Gregorio Maria
De Luca Salvatore	De Luca Giuseppe	De Luca Maria
Massimo Rosalia	Giuseppe Maria	Giuseppe Maria
Giuseppe Salvatore	Giuseppe Maria	Giuseppe Maria
Di Gregorio Giuseppe	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria
Di Gregorio Salvatore	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria
Di Gregorio Salvatore	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria
Di Gregorio Salvatore	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria
Di Gregorio Salvatore	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria
Di Gregorio Salvatore	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria
Di Gregorio Salvatore	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria
Di Gregorio Salvatore	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria
Di Gregorio Salvatore	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria
Di Gregorio Salvatore	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria
Di Gregorio Salvatore	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria
Di Gregorio Salvatore	Di Gregorio Maria	Di Gregorio Maria

Agenzia Entrate
 Ufficio Entrate - Gela
 03 MAG 2013
 n. 481
 C. E. 481
 D. T. 481
 D. T. 481


All'allegato 94.G è catalogato un altro contratto di affitto terreni agricoli, sempre del 02.5.2013, stipulato per la durata di un anno, sottoscritto da una parte da ROTONDO Cristian e, dall'altra, da ben 256 soggetti concedenti, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Gela del 03.5.2013 al n. 481; al riguardo, SERPICO, sulla registrazione al n. 481 ha consegnato un dato negativo nel senso che non v'erano contratti registrati a nome di ROTONDO Cristian (ed infatti, all'effettivo atto registrato al n. 481 corrisponde un diverso contratto, come da all. 94.I): la consultazione della banca dati Sis.Ter. - su un controllo a campione - ha evidenziato anche, per questa annualità, che ben 21 nominativi di pseudo concedenti facevano capo a soggetti deceduti prima della stipula e, tra questi: "Butera Giovanna, deceduta il 29 marzo del 2009; Livreri Antonio, deceduto il 6 marzo 1996; Fanara Giuseppe, deceduto il 14 gennaio del 2013; Caramazza Giuseppa, deceduta il 15/06/2001; Nobile Rosa, deceduta il 13 marzo del 2005); inoltre, sono risultati altri dieci soggetti inesistenti in banca dati anagrafe tributaria e, tra questi: BUTERA

Antonio, BUTERA Luigi, LAURICELLA Luca Calogero, CICCOTTO Angelo, VASSALLO Todaro, CARAMAZZA Giuseppe ed altri);

i terreni oggetto del contratto risultano inseriti nell'istanza relativa alla campagna agricola 2013;

con riferimento ad entrambi i contratti, i timbri utilizzati per la registrazione riproducono l'impronta di quelli rinvenuti, in sede di perquisizione, presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni (*"i timbri apposti riconducono ai timbri a suo tempo sequestrati presso il C.A.A. Tutela e Lavoro di Catania di Vecchio Giovanni"*);

anche in questo caso, il numero spropositato di (pseudo) concedenti (alcuni dei quali, come visto, deceduti o inesistenti) si accompagna alla similarità dei tratti grafici delle sottoscrizioni, per gruppi di firmatari, nonché al fatto che, nella giornata del 02.5.2013, il Rotondo avrebbe dovuto stipulare col numero *monstre* di 553 stipulanti, tutti accorsi – convergendovi univocamente come un sol uomo – in quel di Vittoria per concedergli il godimento dei propri terreni, ciò che ne rende macroscopica la falsità:



1. Il canone è di € 250,00 (Duecentocinquanta/00) annue dovrà corrispondersi al Signor concedente entro il primo settembre di ogni anno anticipatamente, ed il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo ed eventuali ritardi oltre alla immediata risoluzione del contratto porranno al pagamento degli interessi legali.
2. Il presente contratto avrà la durata di anni uno con decorrenza dal 01/05/2013 verrà a scadere il 30/04/2014.
1. L'Affittuario si impegna e si obbliga espressamente a coltivare i fondi locati rispettando le norme sulla buona pratica agricola.
2. Le spese di registrazione sono interamente a carico della società affittuaria.
3. Letto, confermato e sottoscritto delle parti.

Vittona, li 01/05/2013

Affittuario Roberto Lotta



Proprietari

Chiarello Alfonso	Capolari Roberto	Capolici Giuseppe
Di Marco Antonio	Butera Antonina	Butera Antonina
Butera Giovanni	Butera Luigi	Butera Stefania
Ortoluca Teresa	Di Stefano Giuseppe	Vaccaro Antonio
Mancuso Antonio	Mancuso Leonardo	Mancuso Cristina
Pirillo Rosa	Quaranta Roberto	Zambino Marco
Tamburini Maria	Pallaro Giuseppe	Graci Antonio
Liguori Calogero	Liguori Luigi	Farina Calogero
Farina Gaetano	Farina Giuseppe	Di Stefano Calogero
Di Stefano Luigi	Di Stefano Giuseppe	Martino Giuseppe
Aronne Angela	Farina Maria	Farina Roberto
Graci Pierluigi	Cuminà Conata	Petti Angela
Lombardi Marco	Teodoro Amedeo	Volpe Francesco
Volpe Giuseppa	Pirano Giuseppe	Stagno Angela
Volpe Giuseppe	Volpe Giuseppina	Picciotto Roberto
Picciotto Rosa	Picciotto Roberto	Picciotto Rosa
Bello Rosalia	Bello Roberto	Spina Roberto
Picciotto Filippo	Caruso Maria	Martino Calogero
Picciotto Roberto	Picciotto Roberto	Caruso Maria
Liguori Luigi	Picciotto Roberto	Picciotto Roberto

Large handwritten scribbles and signatures at the bottom of the page, including a large 'B' on the left and various initials and marks on the right.

Luigi Antonio	Antonio Maria	Totò Annapola
Della Calogera	Maria Giuseppe	Totò Giuseppa
Totò Schiavone	Benigno Antonio	Barbara Maria
Donato Calogera	Di Naro Antonio	Stefano Felice
Dona Salvatore	Cipriano Silvano	Romano Luigi
Di Nolfo Anna	Di Nolfo Giuseppe	Di Nolfo Pascale
Giuseppe Annapola	Silvestro Carmelo	Talibello Tomaso
Anna Rosa	Leone Calogera	Donatella Annapola
Concetta Salvatore	Doni Giuseppe	Piseppe Annapola
Vicenzo Antonio	Vicenzo Calogera	Vicenzo Anna
Donato Calogera	Quaranta Carmelo	Quaranta Felice
Quaranta Salvatore	Dono Francesco	Vicenzo Giuseppe
Piseppe Carmelo	Stefano Filippo	Yanna Giuseppe
Stefano Paolo	Gianna Pappalardo	Donato Stefano
Tommaso Nazzario	Paolino Salvatore	Vitalone Carmelo
Limino Antonia	Cimino Giuseppe	Cimino Pascale
Limino Luigi	Limino Angelo	Limino Antonia
Limino Calogera	Cimino Epifanio	Limino Maria
Anna Maria	Anna Pascale	Anna Volontaria
Giuseppe Anna	Palumbo Rosalinda	Anna Maria
Maria Antonia	Piseppe Calogera	Anna Giovanni
Barbara Rosaria	Vicenzo Pietro	Oriente Anna
Stefano Annapola	Stefano Calogera	Stefano Carmelo
Stefano Vincenzo	Stefano Giuseppe	Stefano Maria
Stefano Giuseppe	Nicola Carmelo	Stefano Pascale
Stefano Salvatore	Vella Felice	Stefano Maria
Stefano Pascale	Stefano Stefano	Stefano Antonia
Stefano Pascale	Stefano Felice	Stefano Luigi
Stefano Giuseppe	Stefano Felice	Stefano Pascale
Stefano Tomaso	Stefano Luigi	Stefano Pascale
Stefano Felice	Stefano Giuseppe	Stefano Antonia

Vicenzo Diego Luigi Emanuele Mario Antonio
Mario Antonio Gianni Maria Luigina Maria Giuseppina
Maria Giuseppe Maria Paolo Chianella Genua
De Nolfo Giovanni

Agenzia Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
Ufficio Territoriale di Gela
Reg. no. n. 481 Serie 3 del 03 MAG 2013
Bando n. 6.100



• quanto alla campagna agricola 2014, all'allegato 94.F è catalogato un altro contratto di affitto terreni agricoli, sottoscritto il 02.5.2014 (anche se il contratto, in premessa, reca la data di stipula del 02.5.2013), apparentemente registrato il 06.6.2014, al n. 279 serie 3, all'Agenzia delle Entrate di Gela;

anche in questo caso, SERPICO, banca dati Anagrafe Tributaria, non ha consegnato alcun riscontro sulla avvenuta registrazione del contratto appena indicato con gli estremi indicati (ed infatti, all'effettivo atto registrato al n. 279 corrisponde un diverso contratto, come da all. 94.I);

va, poi, rimarcato che le parti sono le stesse del contratto prima citato, del 02.5.2013, di cui all'all. 94.D;

si tratta, tuttavia, contratto non utilizzato per la campagna agricola 2014;

è, poi, particolarmente rimarchevole che le corrispondenti sottoscrizioni (apocriefe) apposte ai due contratti (all. 94.D e 94.F), siano a loro volta, palesemente discordanti graficamente: una sorta di falsità macroscopica al quadrato, per così dire:

è stato, poi, rinvenuto un altro **contratto di affitto terreni agricoli** dell'1.5.2014, che reca la data di registrazione del 06.6.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Gela, al n. 280;

anche in questo caso, la banca dati SERPICO non ha restituito traccia di registrazione del menzionato contratto (all. 94.H);

parimenti, vi figurano due stipulanti deceduti prima della stipula (RINOLDO Rosario e TAIBI Marianna, morto il primo nel febbraio 2014 e la seconda a marzo del 2014);

si tratta, tuttavia, contratto non utilizzato per la campagna agricola 2014;
agli allegati 94.J e 94.K sono, poi, catalogati:

- un riepilogo di trasferimento terreni che concerneva, appunto, un **trasferimento di terreni** con dante causa tale GALLO Antonio classe 1948, a fronte della cui dichiarazione, tuttavia, la consultazione della banca dati Serpico non consegnava traccia alcuna del menzionato sig. GALLO quale proprietario di terreni (all. 94.L.);

- un'autocertificazione circa l'avvenuta stipula di un **contratto di affitto** avente ad oggetto il godimento di 99 terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Agrigento, Canicatti e Favara, autocertificazione invero non utilizzata per la domanda sebbene – va rilevato – essa concernesse le 99 particelle di terreno valorizzate nella precedente campagna per l'anno 2013;

si tratta, tuttavia, contratto non utilizzato per la campagna agricola 2015;

con l'allegato 94.M è catalogato il riepilogo trasferimento che concerne, appunto, un **trasferimento di terreni** privo di luogo e data di sottoscrizione e contenente un riferimento ad una autocertificazione di stipula di affitto con data 10.5.2015 e termine finale 17.4.2017 – acquisita da banca dati SIAN –, contratto di affitto recante, quale concedente, ancora GALLO Antonio, anche in questo caso non risultante, da consultazione della banca dati Serpico, quale proprietario di terreni;

all'allegato 94.N è catalogato il mandato di assistenza sottoscritto da ROTONDO Cristian in favore del C.A.A. del CAPUTO Antonio in data 03.5.2013 e, all'all. 94.O, la relativa risoluzione in data 23.3.2015.

All'allegato 94.P è catalogato il mandato di assistenza, privo di data, sottoscritto da ROTONDO Cristian in favore del C.A.A. del VECCHIO Giovanni.

Infine, con l'allegato 94.Q è catalogato uno *screenshot*, tratto dal portale SIAN, che evidenzia la comunicazione di inizio attività agricola in data 15.5.2013, trasmessa quindi ad AGEA dalla ditta ROTONDO Cristian (il teste: "E' un'autocertificazione dove lo stesso dichiara di avere intrapreso una nuova attività agricola in data 15 maggio 2013 e che nei cinque anni precedenti non ha mai svolto attività agricola in nome proprio e per conto proprio", pag. 99 delle trascrizioni integrali); con l'all. 94.R è catalogata un'autocertificazione del Rotondo con la quale lo stesso attesta di non avere l'obbligo di detenere la partita IVA.

I responsabili dell'istruttoria della domanda si identificano in DI MARCO Marinella e CAPUTO Antonio.

Quanto ai titoli Agea, con la domanda di accesso alla Riserva Nazionale (all. 94.T), la ditta in questione ha ottenuto n. 189 titoli (all. 94.U) per l'anno 2013, per un controvalore di € 27.932,16, rimasti invariati nell'anno successivo; nell'anno 2015, invece, alla ditta non sono stati assegnati titoli.

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, la P.G. ha accertato che il ROTONDO, dopo aver dichiarato nel 2013 di non essere titolare di P. I.V.A., lo è diventato in data 15.5.2015, il medesimo giorno in cui la P. I.V.A. è stata attribuita anche a LOMBARDO Giacomo e a DELL'ALBANI Salvatore; inoltre, dagli accertamenti effettuati, è emerso, come in tutti gli altri casi esaminati, che la ditta non aveva dipendenti; ed ancora, non sono stati rinvenuti dai militari documenti fiscali riferibili all'attività asseritamente svolta né un tenentario di scritture contabili o presentazioni di dichiarazioni fiscali.

Quanto agli accertamenti bancari, la G.d.F. ha rivenuto, presso BANCA NUOVA, il conto corrente intestato alla ditta in esame, con delegato ad operare ROTONDO Cristian (all. 94.S e 94.W).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle valorizzate dalla ditta in esame erano già state utilizzate negli anni precedenti dalla "CS" s.r.l.s, dalla "Mamaia" di Caloianu & C. s.a.s., dalla società cooperativa agricola "Favella", dalla "Gioia" società cooperativa e da "La Risorsa" società cooperativa.

Ed ancora, sempre a riprova della gestione di fatto da parte di Faranda Aurelio Salvatore, non può che evocarsi la vicenda – sia pur riferita direttamente a "La Principessa" ma riguardante la medesima persona fisica – dei falsi timbri, rinvenuti presso il C.A.A. del Vecchio. Il teste Pace Jonathan ha infatti dichiarato che, in data

19 luglio 2016, era stata eseguita una perquisizione presso il Centro di Assistenza Agricola di Catania, all'esito della quale erano stati rinvenuti dei timbri: uno tondo recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Gela"; uno recante la dicitura: "Il direttore dell'ufficio dottor Giuseppina La Rocca"; uno recante la dicitura: "Firma su delega del direttore provinciale, dottoressa Laura Caggegi" ed uno recante la dicitura: "Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Caltanissetta, Ufficio Territoriale di Gela registrate al numero serie del". Era stato rinvenuto, poi, un timbro recante la dicitura: "Sarhan dottor Ayed convenzionato in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina"; uno recante la dicitura: "Dottor Sarhan Ayed specialista in reumatologia via Archimede, 30 Sant'Agata di Militello, Messina" ed uno recante la dicitura.: "Dottor Francesco Amore, specialista ortopedico. Via Cappuccini Vecchi, 3 Caltagirone Catania".

Il teste ha specificato, quanto ai timbri dei medici, che gli stessi sono stati rinvenuti – come si vedrà analizzando le singole aziende – apposti su documenti che certificavano lo stato di malattia dei rappresentanti legali di talune società allo scopo, verosimilmente, di fruire indebitamente della proroga del termine di presentazione delle domande uniche di pagamento. In particolare, i beneficiari di detti certificati medici erano risultati:

Rotondo Christian, legale rappresentante della società cooperativa agricola "La Principessa"; ... per quanto riguarda la società "La Principessa", rappresentata da Rotondo Christian, il certificato medico è del 18 giugno 2015, il timbro è del Dottor Amore, la lettera di trasmissione all'A.G.E.A. è del 12 luglio 2015 ed è inserito nella domanda di pagamento n. 50269061731.

Un ultimo fattore, sempre rivelatore della riconducibilità (anche) di tale società a tutte quelle gestite di fatto da Faranda Aurelio Salvatore è rappresentato dalla medesima data di costituzione ed a ministero del medesimo Notaio (Dottore Giuseppe, al quale il Faranda, in sede d'interrogatorio, ha detto di aver deciso di rivolgersi in blocco per ottenere un risparmio delle spese notarili) di svariate aziende con i medesimi soggetti utilizzati ora quali l.r. ora quali soci nei vari intrecci societari. Si consideri, nello specifico, quanto dichiarato dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021: "Ad esempio la società Braila, le Quattro Stelle (con l.r. il già visto Iuculano Sebastiano, l.r. anche della "Terra e Sole", n.d.e.), Siria (con l.r. Valerio Labia Giuseppe soci Dolcemaschio Mirko Sebastiano e Favazzo Andrea, n.d.e.)

Per tutto quanto detto, non ricorrendo elementi da cui emerge l'evidenza dell'innocenza degli imputati, semmai tutt'altro, deve dichiararsi **non doversi procedere per intervenuta prescrizione**, nei confronti degli imputati con riferimento ai reati di cui ai capi:

296), previa esclusione della contestata aggravante, poiché le somme risultano essere state accreditate in data 03.3.2014;

297), previa esclusione dell'aggravante della fidejussione, essendosi il falso consumato in data 24.6.2013.

Capi da 298 a 302 (d.l. "Lombardo Giacomo").

La ditta in esame, con sede in Galati Mamertino, via Industriale n. 8 (stessa sede della "Belladonna"), risulta legalmente rappresentata da Lombardo Giacomo (all. 95.P), il quale è anche socio e l.r. anche della "San Basilio" e, appunto, della "Belladonna".

Anche in questo caso, il nominativo di LOMBARDO Giacomo era inserito nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola di Catania, via Fimia n. 35 (C.A.A. Tutela e Lavoro - Catania 001).

In dibattimento è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
30809340042 (vgs all. 95.e)	2013	Merl (MI)	6.126,57 10.221,64	Caltagirone (CT)	Monte dei Paschi di Siena 1105Y0103083910000004072177	12.11.2013 03.03.2014 (vgs all. 95.m)	CAA - FENAPI - Messina 006 - sede di Merl (MI) Operatore: CATALANO Angelo Giovanni Correo

							MORDACI Rocco Augusto' (per scheda di validazione)
--	--	--	--	--	--	--	--

TENTATIVO

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2014 (d)	40809162015 (vgs all. 95.f) Per €. 3.996,51 (non erogato per recupero somme, v. all. 95.a)	Meri (ME)	CAA - FENAPI Messina 006 - sede di Meri (ME) Operatore: CATALANO Angelo Giovanni	24.05.2014	LOMBARDO Giacomo
	2015	50268265340 (vgs all. 95.h) Per €. 5.366,52 importo che risulta in controllo e non erogato, v. all. 95.o)	Avellino di fatto in Catania	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LABELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni TERRANOVA Salvatore	20.07.2015	LOMBARDO Giacomo

Quanto alle acquisizioni documentali, il teste ha riferito che, in sede di perquisizione del 19.7.2016, i militari hanno rinvenuto, all'interno del faldone grigio, una sottocartella denominata "LOMBARDO Giacomo", contenente documenti costituenti il c.d. fascicolo aziendale della predetta ditta individuale.

Con l'allegato 95.B è catalogata l'autocertificazione con la quale LOMBARDO Giacomo dichiarava di aver stipulato un contratto di affitto valevole per il periodo dal 10.5.2015 al 10.4.2016, ciò che rappresenta l'unica dichiarazione sostitutiva rinvenuta dalla P.G..

Per il resto, i militari hanno poi estrapolato dal SIAN le D.U.P. per gli anni 2013 e 2014, invero materialmente non erano rinvenute nel fascicolo aziendale.

Ciò detto,

- quanto alla **campagna agricola 2013**, la D.U.P. e la scheda di validazione sono catalogate agli allegati 95.C e 95.D; nella scheda di validazione è indicato il titolo di conduzione, rappresentato da un'autocertificazione di stipula di **affitto**, tuttavia non rinvenuta dalla G.d.F. ed avente ad oggetto ben 189 particelle di terreno; ebbene, anche in questo caso, dalla consultazione della banca dati SERPICO non emergeva traccia alcuna della registrazione del contratto di affitto a nome di LOMBARDO Giacomo né v'era traccia di pagamento di imposte, invero nemmeno a nome dei concedenti; il fascicolo aziendale non recava documenti di identità degli stipulanti, né dell'istante, né visure catastali correlabili alle particelle valorizzate;

- quanto alla **campagna agricola 2014**, la D.U.P. e la scheda di validazione sono catalogate agli allegati 95.F e 95.G; nella scheda di validazione erano valorizzate 17 particelle, dichiarate come condotte per complessivi 41 ettari; due sono i titoli di conduzione dichiarati, invero due autocertificazioni aventi ad oggetto l'esistenza di **contratti di affitto di terreni**; la consultazione della banca dati SERPICO non consegnava, tuttavia, traccia alcuna della registrazione di contratti a nome di LOMBARDO Giacomo né traccia di pagamento di imposte nemmeno a nome dei concedenti; il fascicolo aziendale non recava alcun documento di identità, né visure catastali correlabili alle particelle valorizzate;

- quanto alla **campagna agricola 2015**, la D.U.P. e la scheda di validazione sono catalogate agli allegati 95.H e 95.I; la G.d.F. ha rinvenuto il cartaceo di questi due documenti, sebbene privi di sottoscrizione da parte dell'istante ovvero dell'operatore; nella scheda di validazione erano state indicate ben 111 particelle, mentre, quale titolo di conduzione, un'autocertificazione avente ad oggetto un **contratto di affitto** (all. 95.B), del quale non erano però specificati i concedenti; il documento non recava timbri di registrazione; nella scheda di validazione, come detto, erano state inserite 111 particelle, dichiarate come concesse in affitto da ROTONDO Cristian (la cui posizione è stata sopra esaminata) al LOMBARDO Giacomo; senonché, i militari non hanno rinvenuto alcun contratto di affitto intercorrente tra costoro. Con l'allegato 95.E è catalogato il risultato della consultazione della banca dati Anagrafe Tributaria, che non consegnava traccia alcuna della registrazione dei contratti appena indicati a nome del LOMBARDO ovvero del concedente indicato in ROTONDO Cristian. La consultazione della banca dati SIS.TER. sulle 111 particelle valorizzate restituiva questo risultato: la G.d.F. verificava che i proprietari delle

particelle erano tutti differenti da ROTONDO Cristian ovvero che il ROTONDO non era proprietario di alcun terreno.

A chiusura di tale esposizione, non può che rimarcarsi che, già con la circolare AGEA prot. n. ACIU.2011.679, del 25 novembre 2011, era stata esclusa la possibilità – contrariamente a quanto fatto (anche) dal Lombardo – di autocertificare la disponibilità del titolo di conduzione ai fini della domanda di contribuzione.

I responsabili dell'istruttoria della domanda si identificano in CATALANO Angelo Giovanni, operatore del C.A.A. Fenapi Messina 006, per il 2014 ed in LA BELLA Pio Luigi per il 2015.

Quanto ai titoli Agea, agli allegati 95.J e 95.K sono catalogati gli esiti della consultazione della banca dati Registro Titoli, essendone risultati n. 23, come da allegato 95.J, per l'anno 2013, lo stesso numero per l'anno successivo (all. 95.K), mentre per l'anno 2015 non risultano assegnati titoli alla ditta in esame (all. 95.L).

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, la P.G. ha accertato che LOMBARDO Giacomo è divenuto titolare di partita I.V.A. il 14.5.2015, mentre in precedenza lo stesso ha percepito redditi da lavoro subordinato fino all'anno 2014; la ditta, *more solito*, è risultata priva di dipendenti e sprovvista anche del tenentario delle scritture contabili.

Quanto agli accertamenti bancari, la G.d.F. ha rinvenuto, presso la Banca M.P.S., Agenzia di Caltagirone, un contratto di conto corrente intestato alla ditta, con delegato ad operare LOMBARDO Giacomo.

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle già utilizzate e valorizzate dalla d.i. Lombardo Giacomo erano già state valorizzate negli anni precedenti dalla "Nuova Sicilia" s.a.s. di Faranda Gianluca & C., dalla società "Bovina del Calatino" dei fratelli Faranda s.a.s., dalla "San Basilio" società cooperativa agricola e dalla società agricola "C.S."

Un ultimo fattore, sempre rivelatore della riconducibilità (anche) di tale società a tutte quelle gestite di fatto da Faranda Aurelio Salvatore è rappresentato dalla medesima data di costituzione ed a ministero del medesimo Notaio (Dottore Giuseppe, al quale il Faranda, in sede d'interrogatorio, ha detto di aver deciso di rivolgersi in blocco per ottenere un risparmio delle spese notarili) di svariate aziende con i medesimi soggetti utilizzati ora quali l.r. ora quali soci nei vari intrecci societari. Si

consideri, nello specifico, quanto dichiarato dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021: "Ad esempio la società Braila, le Quattro Stelle (con I.r. il già visto Luculano Sebastiano, I.r. anche della "Terra e Sole", n.d.e.), Siria (con I.r. Valerio Labia Giuseppe soci Dolcemaschio Mirko Sebastiano e Favazzo Andrea, n.d.e.), la Principessa (legalmente rappresentata da Rotondo Cristian, titolare dell'omonima ditta individuale nonché socio della "Mercurio", il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Favazzo Andrea, n.d.e.), Mercurio (con soci Valerio Labia Giuseppe e Favazzo Andrea, n.d.e.), San Basilio (legalmente rappresentata da Lombardo Giacomo, il quale ne è anche socio unitamente a Dolcemaschio Mirko Sebastiano ed a Rotondo Cristian, n.d.e.) e Belladonna (con socio Lombardo Giacomo, n.d.e.) sono state costituite tutte il 22 aprile 2013 (e registrate il 07.5.2013, n.d.e.), tutte lo stesso giorno e alcuni, per dire, nella compagine societaria avevano... Ad esempio nella Principessa c'era rappresentante legale Rotondo Cristian e lo stesso risultava poi come socio nella San Basilio, costituita lo stesso giorno, cioè c'era anche la presenza, diciamo, in diverse società degli stessi soggetti che si alternavano nella figura o di socio o di rappresentante legale. E poi anche la Minosse, la San Pietro, la San Francesco e la Dottorello in data 16 aprile 2013, tutte lo stesso giorno pure queste qua". È evidente la regia unica, in capo a Faranda Aurelio Salvatore, di tale intreccio intersoggettivo, i cui esponenti figurano, non a caso, negli elenchi custoditi da Vecchio Giovanni racchiudenti le aziende agricole procacciategli dal primo.

Caro Antonio,
Ti invio, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere riammesse subito
in quanto già preparate i moduli (con allegati i documenti di identità validi
e la data scade)

- ~~1) Annarè Giuseppe Davide~~
 - ~~2) Coet Domenico~~
 - ~~3) Dolcemascolo Mirko Sebastiano~~
 - ~~4) Panassaro Giuseppe~~
 - ~~5) Pavasari Andrea~~
 - ~~6) Gallo Andrea~~
 - ~~7) Messina Antonietta~~
 - ~~8) Montemagno Bernardino~~
 - ~~9) Nocerino Ottocorpo~~
 - ~~10) Trovato Vito~~
 - ~~11) Società Agraria La Stella s.a. (01243040837)~~
 - ~~12) Di Pasquale Salvatore Carmine~~
 - ~~13) Nicolosi Biagio Emma~~
 - ~~14) Salterano Salvatore~~
 - ~~15) Conti Pasquale Carmelo~~
 - ~~16) Cardo Costantino~~
 - ~~17) Costi Enrico~~
 - ~~18) P. Artigiani Giuseppe~~
 - ~~19) Scorsone Francesco~~
 - ~~20) Montemagno Nuovo Emilio~~
 - ~~21) Lombardo Vito~~
 - ~~22) Dolcemascolo Salvatore~~
 - ~~23) Maria Maria Nives~~
 - NO - ~~24) PETERSONS Antonio - (PETERSONS)~~
 - ~~25) Ferrero Carmelina~~
 - ~~26) Ferrero Giuseppe~~
 - ~~27) Giustolisi Vito~~
 - ~~28) Corneo Davide~~
 - ~~29) Minichilo Antonio~~
 - ~~30) Mercato Società Cooperativa Agricola (01259070811)~~
 - ~~31) Merlo Eugenio Giuseppe~~
 - ~~32) Bardi Carmine~~
 - ~~33) Mariani Claudio~~
 - ~~34) Mariani Emilio~~
 - ~~35) Santantonio Carlo Giovanni~~
 - ~~36) Pini Pasquale~~
 - ~~37) The Forum Associazione Artigianato~~
 - ~~38) Bellizzi Giovanni~~
 - ~~39) Calosci Savaria~~
 - ~~40) Conti Antonino~~
 - ~~41) Micali Pasquale~~
 - ~~42) Micali Pasquale~~
 - ~~43) Di Mauro Antonio~~
 - NO - ~~44) Salsani Luciano~~
 - NO - ~~45) Salsani Luciano~~
 - ~~46) Di Vito Nicola~~
- CA Annullato
4 anni di carcere

Dell'Alfani Salvatore
 - Grandi Emmanuele
 - Gatta Pasquale
 - Gama Salvatore
 - Nicolosi Pasquale
 - Soc. Nives
 - S. Vella Emma
 - Lombardo Antonio
 - Maria Tola
 - Soc. Anonimo
 - " La Frangola
 - Roberto Galimberti
 - Soc. San Ruffo
 - Giulio Roberto
 - Soc. San Nicola
 - " San Pietro
 - Marina Girelli

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai capi:

298), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alla sua singola posizione e, da ultimo, nella trattazione di questi specifici capi d'imputazione e di quelli relativi alle aziende appena menzionate, cui per brevità si rinvia – **Faranda Aurelio Salvatore** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Lombardo Giacomo (l.r. e percettore dei contributi pubblici che ha messo a disposizione la propria persona per schermare la presenza occulta del Faranda), dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e comunque non registrati e ricevendo i pagamenti sul c/c cointestato al proprio prestanome Lombardo; sul punto, si abbia riguardo intanto agli eloquenti e già in altri capi d'imputazione valorizzati intrecci societari idonei, se letti unitariamente, a disvelare l'identità del disegno criminoso e la compartecipazione soggettiva dei vari coimputati, dovendosi avere riguardo alle circostanze per cui Lombardo Giacomo risulta anche socio della

Handwritten marks and signatures:
 A large 'X' mark.
 A signature that appears to be 'G'.
 Another signature that appears to be 'R'.

“Belladonna” e l.r. (oltreché sempre socio) della “San Basilio”, per poi diventare titolare di questa ditta individuale, assumendo la partita I.V.A. lo stesso giorno del socio (nella “Belladonna”) Dell’Albani (il cui assoggettamento a Faranda Aurelio Salvatore è stato già sopra illustrato) ed all’altro socio (nella “San Basilio”) Rotondo Cristian; ed ancora, alla circostanza per cui, presso il C.A.A. del Vecchio (col quale Faranda Aurelio Salvatore aveva stretto l’illustrato accordo di natura illecita) è stato rinvenuto, insieme a quelli appena citati e ad altri, anche il nominativo del Lombardo: tutti elementi che – letti unitariamente nel quadro d’insieme ampiamente dipanatosi in maniera lineare nel corso del procedimento – portano a ritenere che anche il Lombardo Giacomo rientrasse a pieno titolo nell’ampissima rete di prestanome che, a vario titolo nelle svariate imprese esaminate, hanno scientemente concorso a schermare l’effettiva regia e presenza del Faranda; la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *“In tema di truffa, l’idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l’evento ed oggettivamente adeguato a determinare l’attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l’idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l’attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell’ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)”* (Cass. n. 36199/20);

299), previa esclusione dell’aggravante della fidejussione, **Faranda Aurelio Salvatore**, per avere questi volontariamente provveduto, concorrendo moralmente con l’interposto produttore Lombardo Giacomo – all’esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione (2014 e 2015): il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

deve, invece, dichiararsi **non doversi procedere per intervenuta prescrizione**, nei confronti dell’imputato con riferimento ai reati di cui ai capi:

300), previa esclusione della contestata aggravante, poiché le somme risultano essere state accreditate, al più tardi, in data 03.3.2014;

301), previa esclusione dell'aggravante della fidefacenza, essendosi il falso consumato in data 15.5.2013;

quanto all'imputazione di cui al capo 302), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Lombardo, non avendoli piuttosto ottenuti la società, nonostante la richiesta e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Lombardo Giacomo si sarebbe reso fittiziamente titolare dell'omonima d.i. ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Aurelio Salvatore; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Lombardo Giacomo, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Lombardo Giacomo risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli AG.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Seavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure

ablative (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento *"colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablative patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato"* dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto *"occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la ditta sia stata costituita con capitale del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Aurelio Salvatore e trasferiti alla d.i. Lombardo Giacomo e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili

di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Lombardo Giacomo), già nella titolarità del FARANDA Aurelio Salvatore ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, agli allegati 95.J e 95.K sono catalogati gli esiti della consultazione della banca dati Registro Titoli, essendone risultati n. 23, come da allegato 95.J, per l'anno 2013, lo stesso numero per l'anno successivo (all. 95.K), mentre per l'anno 2015 non risultano assegnati titoli alla ditta in esame, dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Aurelio Salvatore va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

CAPITOLI 303-367 ter

Premessa

Prima di affrontare la disamina dei delitti contestati ai capi 303-367 ter) dell'imputazione, pare opportuno sviluppare una premessa utile non solo per rendere più agevole la lettura delle motivazioni come di seguito declinate, ma, soprattutto, volta a garantire una migliore e globale comprensione del contesto in cui si inseriscono i fatti ascritti, avvinti tra loro da denominatori comuni.

Ed invero, i delitti di falso e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nella parte che verrà di seguito affrontata, sono contestati agli imputati FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni, in ordine alle posizioni processuali dei quali occorre prendere le mosse dalle dichiarazioni autoaccusatorie rilasciate dal FARANDA in sede d'interrogatorio di garanzia, reso l'uno in data 17 gennaio 2020 e l'altro in data 28 aprile 2020, i cui verbali – utilizzabili *contra se* e nei confronti degli imputati che hanno prestato il consenso alla lettura degli stessi – sono stati acquisiti ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 7 febbraio 2022 e dai quali emerge non solo la genesi e l'evoluzione del complesso e collaudatissimo meccanismo truffaldino che ha permesso, per anni, di lucrare enormi somme di denaro pubblico drenate illecitamente dal bilancio comunitario, sottraendole, in tal modo, ai reali obiettivi istituzionali, individuati nel sostegno alle aziende agricole e allo sviluppo del territorio (aspetto già ampiamente affrontato nella disamina del capo I) della rubrica), ma, altresì, il rapporto instaurato nel tempo con VECCHIO Giovanni. Al riguardo, infatti, FARANDA Aurelio Salvatore ha dichiarato che, proprio nel momento di massima espansione del sistema truffaldino posto in essere, si era avvalso del C.A.A. di Catania, facente capo a VECCHIO Giovanni, conosciuto nel marzo 2015 *"in un agriturismo a Castel di Judica... lui era professore di scuola all'Agrario ... questo mi racconta che ha un sindacato e io gli dico che ... a parte che lui lo sa, 'Lo so che fai l'allevatore', perché lui aveva clienti allevatori e quindi parliamo di questo, ci dissi: 'io ci ho un poco di terreni ...', dice: 'Perché non mi fai lavorare?', io gli spiego tutta la situazione, ci dissi: 'Guarda, io ... Ci sono questi ragazzi, se tu sei disposto a farli, io ti posso dare i terreni, però io, ti dico la verità, non mi ci voglio mettere, però ... perché i terreni non sono, per esempio, concessi dai proprietari ... gli porto questi documenti e lui si verifica tutti*

questi documenti. 'Sì, ci sono tanti terreni, la possiamo ...', ma sono sempre terreni che abbiamo utilizzato sempre noi, io mi trovo tante ... però quelle ... tutte quelle società non sono società che abbiamo fatte tutti in un anno, un anno se ne faceva una, poi quella andava male e si spostava in un'altra, si cambiava nome diciamo va, perciò tutte queste pratiche ... Io gli porto queste cose, dice: 'Li possiamo fare', quindi io chiamo il dottore ... Avevo fatto quelle società nel 2013 che non erano mai state utilizzate, però ... l'amministratore era già macchiato, quindi chiamo il dottore Santangelo, il commercialista Santangelo e di cui gli faccio ... mi faccio spiegare come possiamo fare per cambiare gli amministratori e lui mi spiega: 'Fate la riunione di assemblea e si cambiano gli ammini... e si può utilizzare', quindi non abbiamo fatto la società di nuovo, sono società che sono nate nel 2013 però utilizzate nel 2016 addirittura, non nel 2015, nel 2016. Parlo col VECCHIO, col dottore VECCHIO, gli spiego la cosa, là conosco un altro ragazzo, altri due ragazzi che lavoravano ... Terranova Salvatore e Marchese ... gli porto le carpette, vede tutte le carpette con i documenti ... ce n'erano alcuni che erano fatti già da un'altra parte, queste pratiche erano fatte a Cesarò da Antonio Caputo ... mi dice 'Te li faccio io', io gli porto queste pratiche là e li fa lui. Lui vede tutte queste pratiche, poi ci spiego che io ... 'Ascolta, non ho più né registrazio... io non li posso né registrare, i proprietari sono all'oscuro ...', dice: 'Me la vedo io'. Lui si verifica tutti questi documenti, ci vediamo una volta e facciamo questa ... dice: 'Io li posso fare, portami i nominativi e io prendo queste ... questi terreni, queste particelle e glieli divido in varie ... in varie persone ... glielo dico a mio fratello, mio fratello Emanuele mi porta suo cognato, sua cognata e sua suocera; poi viene mio fratello Gianluca che porta quella sua che quello a Troina non glieli vuole fare più e vengono fatte pure là ... abbiamo portato un po' di nominativi ... Allora il signor VECCHIO mi dice: 'A me mi devi dare, se io te li sistemo, il quaranta per cento ... se andavano in porto (ed "il 2015 è andato in porto", pag. 22). Cento euro a pratica si teneva per presentarli ... gli altri glieli ho dati mano a mano che arrivavano ... i soldi io glieli davo sia a Terranova, sia a lui e li porto pure ai caselli di Catania ..." (pagg. 18-20). Tanto è vero che "Io nel 2015 l'ho pagato profumatamente, siamo rimasti il quaranta per cento e gli ho dato il quaranta per cento; gli altri, la verità, io ... ci dividevamo con ... con gli intestatari delle ditte il ricavato" (pag. 23).

Il delineato sistema truffaldino, organizzato e concretamente gestito in prima persona da FARANDA Aurelio Salvatore, in base al quale l'imputato, sfruttando aziende (quasi sempre in realtà inoperanti e prive di mezzi) partecipate da prestanome, utili sia ad aggirare i problemi derivanti dall'essersi nel frattempo gli amministratori "macchiati" (nel senso di aver maturato precedenti giudiziari ostativi alla percezioni di contributi pubblici) che a creare un giro vorticoso di società, nonché di amministratori e soci, funzionale a rendere difficoltosa l'individuazione del ben più vasto e generico programma criminoso, emerge in modo emblematico proprio nei capi di imputazione che verranno di seguito trattati, tutti caratterizzati dalla presenza di imprese formalmente rappresentate da "nomi puliti", ma, di fatto, gestite e riconducibili a FARANDA Aurelio Salvatore.

Peraltro, quanto alla posizione processuale dell'imputato, va rilevato, altresì, che la trattazione dei delitti allo stesso ascritti deve essere necessariamente preceduta dalla confessione resa dal FARANDA, il quale ha affermato *"lo le dico solo che noi, sia io che la mia famiglia, a livello di truffe le abbiamo fatte, non me le posso negare, sono qua, sono pronto a pagare sia io che la mia famiglia, questo sì"* (pag. 18).

Quanto alla posizione processuale di VECCHIO Giovanni, poi, utile per comprendere le motivazioni per cui è stata ritenuta la penale responsabilità dell'imputato è, in primo luogo, la circostanza per cui all'udienza del 7 febbraio 2022, il Pubblico Ministero ha esibito al VECCHIO il documento allegato n. 1 (al verbale d'interrogatorio del 7 dicembre 2016), rappresentato da un elenco di ditte in parte manoscritto e in parte dattiloscritto, che *"è un elenco che ho compilato io, che ho mandato ad Antonio Grieci al momento del passaggio dal C.A.A. World Service al C.A.A. Tutela e Lavoro, era la comunicazione delle aziende che stavamo trasferendo al C.A.A. Tutela e Lavoro"*. Le ditte ivi elencate sono accomunate dal fatto – come dichiarato dall'imputato – di essere state portate al C.A.A. del VECCHIO da FARANDA Aurelio Salvatore: alcune sono state inserite a penna, successivamente alla stesura al p.c., dal VECCHIO perché evidentemente mancavano nella stesura originaria.

Di seguito si riproduce l'immagine del citato elenco, in cui sono comprese tutte le ditte che verranno esaminate nella trattazione dei capi 303-367 *ter*) dell'imputazione (acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza dell'8.9.2021):

ALLEGATO "A"

Caro Antonio,
Ti invio, qui di seguito, l'elenco delle aziende che devono essere rilasciate subito.
Io sto già preparando i mandati con allegati i documenti di identità validi.

Le ditte sono:

- ~~OK~~ 1) Amari Giuseppe Davide
- OK 2) Coci Domenico
- OK 3) Dolcemaschio Mirko Sebastiano
- OK 4) Emanuele Giuseppe
- OK 5) Favazzo Andrea
- OK 6) Gallo Andrea
- OK 7) Messina Antonietta
- ~~OK~~ 8) Montemagno Emanuela
- ~~OK~~ 9) Nicolae Gheorghe
- OK 10) Trovato Vito
- ~~OK~~ 11) Società Agricola La Stella s.s. (03243040833)
- ~~OK~~ 12) Di Pasquale Milvenera Cristiano
- 13) Barberi Mark Ernes
- 14) Calabrese Salvatore
- 15) Conti Pasquale Carmelo
- 16) Cardaci Gaetano
- 17) Castelli Fausto
- 18) D'Arrigo Giuseppe
- 19) Simone Francesca
- 20) Bontempo Scavo Emilia
- 21) Lambusta Vito
- 22) Dolcemaschio Salvatore
- 23) Duina Maria Nives
- ~~NO~~ 24) Pazio Marco Antonio (DECEIUTO?)
- 25) Favazzi Carmelina
- 26) Ferrera Giuseppe
- 27) Giamiddo Vito
- 28) Gernel Davide
- 29) Muschio Antonio
- 30) Mercurio Società Cooperativa Agricola (03259070831)
- 31) Mirici Cappa Giuseppe
- 32) Bioldi Cristian
- 33) Marino Claudia
- 34) Marino Desirè
- 35) Santonocito Carlo Giovanni
- 36) Faro Federico
- ~~OK~~ 37) De Maria Antonietta
- 38) Belfiore Giovanna
- 39) Culosi Saveria
- 40) Conti Sebastiano
- 41) Caracci Davide
- 42) Rizzo Giacomo
- 2 - 43) Di Mauro Antonio - ?
- ~~NO~~ 44) Cassaniti Ignazio UNICAA
- ~~NO~~ 45) Caschiano Attilio UNICAA
- 46) Li Volti Santa

- Dell'Albani Salvatore
- Primaldi Daniele
- Gattara Davide
- Fiumi Salvatore
- Nicolae IOSIF MARIAN
- Soc. Brutto
- " Belladonna
- Comberio Giacomo
- Pizzini Edo
- Soc. Minore
- " La Principessa
- Rotonda Cristina
- Soc. San Basilio
- Ricci Roberto
- Soc. San Paolo
- " San Pietro
- Mazzuca Carmelo

Ci sentiamo
Cino Gianni

In occasione della perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni, è stata rinvenuta, inoltre, una cartella recante la denominazione "FARANDA" che, ha spiegato l'imputato, si riferiva ad Aurelio Salvatore e che conteneva i documenti relativi alle aziende "da lui portate": "il signor FARANDA portava i documenti di identità, i contratti di affitto, noi gli davamo il mandato, si preparava il mandato, si dava il mandato, lui riportava il mandato col documento di

identità, le cose, la documentazione occorrente per presentare la domanda e si presentavano le domande”.

Di seguito si riproduce l'immagine del citato elenco, contenuto nel *file Excel* (acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza dell'8.9.2021):

	CUAA	DITTA	
		AMARU GIUSEPPE	FARANDA
		BARBERI MARK ERMES	FARANDA
		COCI CAROLINA (LA STELLA)	FARANDA
		COCI DOMENICO	FARANDA
		DI PASCQUALE MALVENTO CRISTIANO	FARANDA
		DOLCE MASCHIO MIRKO SEBASTIANO	FARANDA
		EMANUELE GIUSEPPE	FARANDA
		FAVAZZO ANDREA	FARANDA
		GALLO ANDREA	FARANDA
		MESSINA ANTONIETTA	FARANDA
		TROVATO VITO	FARANDA
		VISCONTE ANTONINA	FARANDA

Peraltro, all'imputato è stato esibito l'allegato n. 1 al verbale di perquisizione del 19 luglio 2016 (che rappresenta l'allegato 2.AS all'informativa finale), recante la stampigliatura di timbri rinvenuti nell'ufficio perquisito, timbri portati in studio da FARANDA Aurelio Salvatore, ma che, secondo quanto dichiarato dal VECCHIO, non sarebbero mai stati utilizzati dal suo C.A.A. La versione dei fatti fornita dall'imputato risulta smentita dalla circostanza per cui vi è prova dall'avvenuta apposizione delle impronte dei timbri su false certificazioni mediche ben prima della consegna dei timbri stessi (avvenuta, a dire del VECCHIO, circa un mese prima della suddetta perquisizione).

A ciò si aggiunga, infine, che l'acquisizione informatica eseguita in sede di perquisizione ha consentito di verificare che nel *computer* di VECCHIO Giovanni erano catalogati numerosi *files* contenenti le copie dei documenti di identità dei legali

rappresentanti delle ditte che verranno di seguito esaminate (tutte ricomprese, come già precisato, nell'elenco e nella cartella "FARANDA"), nonché files WORD recanti le sottoscrizioni dei mandanti con l'utilizzo del "meccanismo del copia immagine della firma dal documento di identità...ciò si evince, come sempre, dalla tratteggiatura sottostante la firma stessa che nel mandato in bianco non è presente" (cfr. la deposizione del teste Nastasi Armando).

Si riportano, a titolo esemplificativo, le immagini di due documenti WORD del tipo di quelli succitati (relativi alle imprese individuali "GERACI DAVIDE" e "CONTI PASQUARELLO CARMELO"; allegati 119.h e 29.i), riservando alla trattazione dei singoli capi di imputazione l'indicazione analitica degli altri documenti, di volta in volta, acquisiti dalla Guardia di Finanza:

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Nell'esecuzione del presente contratto, il trattamento dei dati personali riferiti al mandante avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, in materia di tutela della privacy.

Art. 9 - Norme generali

Le parti, per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si rimettono alle norme contenute nel codice civile in materia di mandato.

L'atto, uniformemente sottoscritto in

ii

Il mandante

Il CA A TERESA E LAVORIO S.R.L.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi al CA A TERESA E LAVORIO S.R.L. e agli uffici alla stessa aventi capo, per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali e per attività informative sul settore di competenza.

Il mandante

Il sottoscritto dà prova di approvare ogni riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del codice civile in dipendenza di cui agli articoli 1 e 6 del contratto in 6 (Sottitolo delle parti) in 3 (Preselezione)

Il mandante

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Nell'esecuzione del presente contratto, il trattamento dei dati personali riferiti al mandante avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 178/2003, in materia di tutela della privacy.

Art. 9 - Norme generali

Il presente contratto non prevede espressamente nel presente contratto, si rimanda alla norma contenuta nel codice civile in materia di mandato.

Fatto, sottoscritto e controfirmato in _____

di _____

(Firma) Requavella Carmelo

Il mandante

IL CA A TIRRELA E LAVORO S.R.L. _____

L'oggetto di trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali in tutte le circostanze degli art. 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 178/2003, per lo svolgimento delle relative attività lavorative e per attività informative nel sistema di compagnia.

(Firma) Requavella Carmelo

Il mandante

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile le disposizioni di cui agli art. 1342 e 1343 del codice civile, in materia di mandato, delle parti di cui al presente contratto.

(Firma) Requavella Carmelo

Il mandante

Alla luce della premessa sinora sviluppata, si ritiene di procedere alla trattazione dei singoli delitti ascritti ai capi 303-367 *ter*) dell'imputazione.

CAPITOLI 303-306): SOCIETA' AGRICOLA "TIRRENIA S.S."

La Società Agricola "TIRRENIA S.S.", avente Partita Iva n. 04976520876 e sede legale in Caltagirone, Contrada Mendolo, aveva ad oggetto l'attività di coltivazione di cereali ed allevamento di bovini ed è stata legalmente rappresentata da Brugaletta Davide (dal 14 marzo 2012 al 22 giugno del 2015), da Giallanza Salvatore (dal 22 giugno 2015 al 7 novembre 2017) e da Messina Massimo. La società era partecipata da due soci: Giallanza Salvatore al 60% delle quote e Monastra Ciarello Daniele con il 40% delle quote.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE	DATA E	IMPORTO	LUOGO DI PERCEZIONE	
---------	--------	---------	---------------------	--

UNICHE		LUOGO PRESENTAZIONE	IN EURO	COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	CAA
20808695090 (vgs. all. 97.b)	2012	Troina (EN) 30.06.2012	14.283,15 13.783,15	Sant'Agata di Militello (Me)	BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A. IT21H0313982490000 000019727	02.11.2012 31.01.2013 (Vgs. All. 97.v)	CAA FENAPI ENNA - 002 Operatore GIUSEPPE ALESSANDRO MILITELLO Correo Operatore BRUGALETTA Davide (per scheda di validazione)
60265007157 (vgs. all. 97.h) * vgs. all. 97.ab alla nota n. 382039 del 14.07.2018	2016	San Fratello (ME) 30.06.2016	23.145,68 7.213,84	Caltagirone (CT)	UNICREDIT SPA - CALTAGIRONE IT8580200883911000 104153521	01.12.2016 01.03.2017 (vgs. All. 97.w)	CAA FENAPI MESSINA - 010 Operatore FRANCESCO PRINCIOTTA

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2017	70265758170 Per € 34.861,48 vgs. all. 97.af alla nota n. 382039 del 14.07.2018	Chiaromonte Gulfi (RG)	CAA FENAPI RAGUSA - 001 Operatore GIUSEPPA MESSINA	23.06.2017	GIALLANZA SALVATORE (rappresentante legale dal 22.06.2015 al 07.11.2017)

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato FARANDA Aurelio Salvatore in ordine al solo delitto ascritto al capo 303) dell'imputazione, limitatamente alla contestazione relativa alla campagna agricola 2012.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione della Società Agricola "TIRRENIA S.S.", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2012 e 2016, aveva percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 44.142,67, specificando che la società aveva presentato domanda unica di pagamento anche per l'anno 2017, ma non aveva ottenuti contributi.

Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che la Società Agricola "TIRRENIA S.S." aveva ottenuto i contributi relativi all'anno 2012, allegando alla domanda unica di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2012, la società aveva dichiarato di condurre 11 terreni, per una estensione della superficie aziendale pari a 300 ettari, in virtù di usi civici e di due contratti di affitto stipulati, rispettivamente, per il periodo compreso tra il 1 maggio 2012 ed il 2 maggio 2017 e tra il 1 maggio 2012 ed il 1 gennaio 2018, dei quali, tuttavia, non era stata rinvenuta traccia di effettiva registrazione (cfr. l'allegato 97.c). Peraltro, i Comuni interpellati in ordine ad eventuali concessioni di terreni rese in favore della società, avevano rappresentato di non avere mai concesso terreni alla Società Agricola "TIRRENIA S.S." (cfr. l'allegato 97.e);

quanto alle campagne agricole 2016 e 2017, la società aveva dichiarato di condurre 7 terreni siti nel Comune di Caltagirone, per una estensione della superficie aziendale pari a 173 ettari, in virtù di un contratto di affitto stipulato, per il periodo compreso tra il 14 maggio 2016 ed il 10 aprile 2021, con FARANDA Daniele Antonino, cugino di FARANDA Aurelio Salvatore. Al riguardo, dagli accertamenti eseguiti era emerso che il contratto era effettivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania, al n. 6834, in data 10 giugno 2016 (cfr. l'allegato 97.j) e che i terreni oggetto dell'atto erano: taluni di proprietà di FARANDA Daniele Antonino in via esclusiva, su altri era emerso che, pur essendo di proprietà del demanio, il FARANDA era titolare del

diritto di enfiteusi, mentre altri ancora erano risultati in comproprietà con Suriano Andrea, soggetto che i militari non erano riusciti a reperire.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato in ordine al solo delitto ascritto al capo 303) dell'imputazione, limitatamente alla contestazione relativa alla campagna agricola 2012, in considerazione del fatto che la qualifica di gestore di fatto contestata a FARANDA Aurelio Salvatore, è agevolmente desumibile, oltre che dalle considerazioni svolte in premessa, quindi, dalle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso degli interrogatori, durante i quali, infatti, ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe contestategli, altresì, dalla circostanza per cui Giallanza Salvatore, socio al 60% della Società Agricola "TIRRENIA S.S.", ha rivestito la medesima qualità anche nell'impresa "BIRBA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", gestita, di fatto, proprio dal FARANDA (come argomentato nella trattazione dei capi 174-177) dell'imputazione).

Quanto ai capi 303), con riferimento alla campagna agricola dell'anno 2016, 304-306) dell'imputazione, invece, essendo emerso che i terreni erano regolarmente condotti in affitto dalla Società Agricola "TIRRENIA S.S.", l'imputato FARANDA Aurelio Salvatore deve essere assolto dai reati ascritti, perché il fatto non sussiste.

CAP. 307-308): IMPRESA INDIVIDUALE "SPATARO DAVIDE"

Impresa individuale "SPATARO DAVIDE", avente Partita Iva n. 05278140875, sede legale in Caltagirone, Via Mario Scelba, n. 20 ed avente ad oggetto l'attività di coltivazione di cereali escluso il riso.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2015	50268281883 (vgs all 98 b) Per € 1.369,43 (non percepito)	Avellino di fatto in Catania	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001	21 07 2015	SPATARO Davide

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side of the page.
 - Initials "AF" at the bottom right.
 - A large diagonal slash mark at the bottom right.

				Operatore LABELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni TERRANOVA Salvatore		
--	--	--	--	---	--	--

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato FARANDA Aurelio Salvatore in ordine ai reati ascritti.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "SPATARO DAVIDE", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2015, aveva presentato domanda unica di pagamento, allegandovi contratti di affitto rivelatisi falsi. In particolare, l'impresa aveva dichiarato di condurre terreni siti nei Comuni di Piana degli Albanesi e di Termini Imerese, in virtù di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale non era allegato alcun documento di identità, sottoscritta da SPATARO Davide, in data 12 maggio 2015, nella quale veniva richiamato un contratto di affitto apparentemente stipulato, per il periodo compreso tra il 12 maggio 2015 ed il 12 dicembre 2016, da SPATARO Davide ed alcuni concedenti, tra cui Culosi Saveria (cfr. l'allegato 98.c). Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti era emersa non solo l'inesistenza del contratto in oggetto, ma, altresì, che i terreni siti nel Comune di Piana degli Albanesi, censiti al Foglio 20, particelle nn. 494, 495, 496 e 497, erano di proprietà della Città Metropolitana di Palermo che, interpellata, aveva rappresentato: *"in riferimento a quanto comunicato nella nota indicata in oggetto, lo scrivente Ufficio da un controllo effettuato tra la documentazione relativa alle proprietà dei terreni siti in località Piana degli Albanesi, Foglio 20 particelle 494, 495, 496 e 497 non ha riscontrato alcun contratto di concessione a terzi"* (cfr. l'allegato 98.h) e che i terreni siti nel Comune di Termini Imerese, censiti al Foglio 65, particelle nn. 108, 109, 151, 157 e 172, 638, 646 e 853, erano di proprietà dell'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco, parimenti mai concessi in affitto a terzi (cfr. l'allegato 98.i). Quanto all'apparente concedente Culosi Saveria (indicata come tale nella Scheda di Validazione), dalla

consultazione dell'Anagrafe Tributaria non erano risultati contratti stipulati, nell'anno 2015, dalla Culosi in favore dell'impresa individuale in oggetto.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai delitti ascritti, tenuto conto della accertata falsità dei titoli di conduzione, nonché della certa riconducibilità dell'impresa individuale "SPATARO DAVIDE" a FARANDA Aurelio Salvatore, in ragione non solo di quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio, nel corso dei quali ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe contestategli, ma, altresì, dell'inserimento del nominativo nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania, Via Fimia n. 35 (C.A.A. - Tutela e Lavoro - Catania 001); come dichiarato dall'imputato VECCHIO Giovanni, infatti, le ditte ivi elencate sono accomunate dal fatto di essere state portate presso quel C.A.A. da FARANDA Aurelio Salvatore.

CAP 309-311): IMPRESA INDIVIDUALE "COCI DOMENICO"

Impresa individuale "COCI DOMENICO", C.F.: CCODNC90B26H199P, con sede legale in Tortorici, Contrada Mercurio, n. 248.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	30810075629 <i>(cap. art. 291)</i>	2013	Catania (CT) 12 08 2013	6.699,50 29.109,44	Galati Mamertino (ME)	Banca di Credito Cooperativo della Valle Di Fitalia - Longi IT08K0891382210 000000400548	12 11 2013	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore GSCICOLON E Di fatto VECCHIO Giovanni Utilizzatore delle credenziali dell'operatore Giovanni SCICOLONE
							03 03 2014 <i>(vga all 76 t)</i>	

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESEN TANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2014	40808468413 poi revocata con revoca presentata per il tramite del CAA WORLD SERVICE con sportello (attualmente chiuso) di Catania, identificato con codice 131.087.001 (vgs all.99 e)	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	COCI Domenico

I delitti ascritti ai capi 309) e 310) dell'imputazione risultano accertati sino al 3 marzo 2014; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, escluse le contestate aggravanti (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica, nonché relativa alla fidejucenza), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 3 settembre 2022, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore, VECCHIO Giovanni e COCI Domenico in ordine ai reati ascritti ai capi 309) e 310) dell'imputazione, perché estinti per intervenuta prescrizione.

Quanto al capo 311) dell'imputazione, relativo al delitto di tentata truffa per l'anno 2014, poi, va rilevato che in atti non vi sono accertamenti relativi alla campagna agricola in esame; pertanto, gli imputati devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAPO 312): Trasferimento fraudolento di valori contestato a FARANDA Aurelio Salvatore e COCI Domenico

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore e COCI Domenico in ordine al delitto ascritto al capo 312) dell'imputazione.

Ed invero, va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso) o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, in modo da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione (Cass., n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese). Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; è indispensabile, infatti, la ricorrenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica la antigiuridicità della vicenda negoziale, in virtù della quale solo formalmente si trasferiscono a terzi beni, in realtà, rimasti nel patrimonio e sotto il controllo dell'apparente dante causa; occorre, pertanto, *"che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass., Sez. VI, n. 24436 del 2020). Nel caso in oggetto, quindi, secondo l'impostazione accusatoria, FARANDA Aurelio Salvatore, quale gestore di fatto della impresa individuale *"COCI DOMENICO"*, avrebbe fittiziamente intestato al COCI la titolarità dell'impresa, nonché dei relativi titoli A.G.E.A. (già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA), allo scopo di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Tuttavia, non vi è prova che l'impresa individuale *"COCI DOMENICO"* sia stata costituita con capitale di FARANDA Aurelio Salvatore, né che nella stessa siano stati conferiti beni di titolarità e/o nella pregressa disponibilità, anche di fatto, del FARANDA. Dalla documentazione in atti risulta, piuttosto, che l'impresa, negli anni 2013 e 2014, disponeva di 160 titoli provenienti da domanda di accesso alla riserva nazionale (cfr. gli allegati 99.k e 99.j). Conseguentemente, non potendo

ravvisarsi la stessa materialità della condotta di intestazione fittizia, FARANDA Aurelio Salvatore e COCI Domenico devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAP 313-315): IMPRESA INDIVIDUALE "AMARU" GIUSEPPE DAVIDE"

Impresa individuale "AMARU" GIUSEPPE DAVIDE", C.F.: MRAGPP87P04A056P, con sede legale in Regalbuto, Via Giovanni Miano, n. 25.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	30810063278 (vgs all. 100 w)	2013	Catania (CT)	5 248,13	Enna (FN)	Poste Italiane IT53D076011 68000010128 38817	12 11 2013 (vgs all. 100 w)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore GSCICOLONE Di fatto VECCHIO Giovanni
			25 07 2013	13 889,48			21 11 2017 vgs all. 100 w alla nota n. 382039 del 14 07 2018	Utilizzatore delle credenziali dell'operatore Giovanni SCICOLONE

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2014	40808476010 poi revocata con revoca presentata per il tramite del CAA WORLD SERVICE con	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO	Anno 2014	AMARU' Giuseppe Davide

		sportello (attualmente chiuso) di Catania. identificato con codice 131 087 001 (vgs. all. 100 n)		Giovanni		
--	--	--	--	----------	--	--

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato ascritto al capo 313) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "AMARU' GIUSEPPE DAVIDE", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2013, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 19.137,61. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa individuale "AMARU' GIUSEPPE DAVIDE" aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alla domanda unica di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare, l'impresa aveva indicato quale titolo di conduzione dei terreni un contratto di affitto, stipulato, in data 1 gennaio 2013, da Millo Gino ed AMARU' Giuseppe Davide, avente ad oggetto terreni siti nei Comuni di Agrigento, Bompensiere, Buseco Palazzolo, Butera, Catania, Gela, Modica, Naro, Sant'Angelo Muxaro e Mazzarrone ed apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone, al n. 909, Serie III, in data 13 maggio 2013 (cfr. l'allegato 100.c). Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato non solo che il contratto non fosse stato mai registrato, ma, altresì, l'inesistenza di tale Millo Gino e che le particelle dichiarate come condotte in affitto fossero di diversi proprietari, tra i quali anche enti pubblici che non li avevano mai concessi a terzi (cfr. l'allegato 84.m).

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine al delitto ascritto al capo 313) dell'imputazione, tenuto conto dell'inserimento del nominativo "AMARU' GIUSEPPE DAVIDE" nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania, Via Fimia n. 35 (C.A.A. - Tutela e Lavoro - Catania 001) e

di tutte le argomentazioni già svolte in premessa relativamente alla posizione processuale degli imputati.

Quanto al delitto ascritto al capo 314) dell'imputazione, relativo al corrispondente reato di falso, va rilevato che lo stesso risulta accertato il 25 luglio 2013; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina relativa alla fidejacentza), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 25 gennaio 2022, è decorso il termine massimo prescrizionale, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine al reato ascritto al capo 314) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Quanto al capo 315) dell'imputazione, relativo al delitto di tentata truffa per l'anno 2014, poi, va rilevato che in atti non vi sono accertamenti relativi alla campagna agricola in esame; pertanto, gli imputati devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAP 316-318): IMPRESA INDIVIDUALE "DI PASQUALE MALVETANO CRISTIANO"

Impresa individuale "DI PASQUALE MALVETANO CRISTIANO", C.F.: DPSCST76R09C351D, con sede legale in Caltagirone, Via Beata Lucia, n. 25.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
	30810075652 (c.p. all. 301 e)	2013	Catania (CT) 12.08.2013	16.327,93	Caltagirone (CT)	"Banco BPM SPA" (1461050348 3910XXXXXXX) 00502 vgs all	21.11.2017 (vgs all. 311 g)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore GSCICOLONE DI fatto VECCHIO Giovanni Utilizzatore delle

						101 a alla nota n 382039 del 14 07 2018		credenziali dell'operatore Giovanni SCICOLONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANT E DELLA DITTA			
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZI ONE				
	2013	30810075652 <i>(v. all. 101 e)</i> Per euro 16 049,74 <i>Quota non ancora erogata euro 16.327,93 risulta restituito All'O.P. poiché incompleto nei requisiti essenziali</i>	Catania (CT)	CAA WORLD Service - CATANIA - 001 Operatore GSCICOLONE Di fatto VECCHIO Giovanni Utilizzatore delle credenziali dell'operatore Giovanni SCICOLONE	12 08 2013	<i>DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano</i>			
2014	40808616441 poi revocata con revoca presentata per il tramite del CAA WORLD SERVICE con sportello (attualmente chiuso) di Catania, identificato con codice 131 087 001 <i>(v. all. 101 e)</i>	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	<i>DI PASQUALE MALVENTANO Cristiano</i>				

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato ascritto al capo 316) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "DI PASQUALE MALVETANO CRISTIANO", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2013, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 16.327,93. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa individuale "DI PASQUALE MALVETANO CRISTIANO" aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alla domanda unica di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare, l'impresa aveva dichiarato di condurre 101 particelle di terreno, in virtù di un contratto di affitto, stipulato per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 ed il 1 gennaio 2014, con Bellia Eugenio ed apparentemente registrato (*"contratto ha ad oggetto delle particelle di terreno site in diversi comuni della Sicilia. Lo stesso risulta registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 301 in data 11 maggio 2014"*); si tratta di documenti rinvenuti nella cartella verde denominata "FARANDA".

La prova della responsabilità penale degli imputati si rinviene, dunque, proprio nella circostanza per cui, come già esaminato in premessa, in occasione della perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza presso il C.A.A. di VECCHIO Giovanni era stata rinvenuta una cartella recante la denominazione "FARANDA" in ordine alla quale lo stesso imputato VECCHIO Giovanni ha spiegato trattarsi di un riferimento a FARANDA Aurelio Salvatore, contenente documenti relativi alle aziende *"da lui portate"*: *"il signor FARANDA portava i documenti di identità, i contratti di affitto, noi gli davamo il mandato, si preparava il mandato, si dava il mandato, lui riportava il mandato col documento di identità, le cose, la documentazione occorrente per presentare la domanda e si presentavano le domande"*.

Quanto ai delitti ascritti ai capi 317) e 318) dell'imputazione, va rilevato che gli stessi risultano accertati sino all'anno 2014; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, escluse le contestate aggravanti (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica, nonché relativa alla fidejucenza), anche tenuto conto del periodo di sospensione, a gennaio 2022, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale non

sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine ai reati ascritti ai capi 317) e 318) dell'imputazione, perché estinti per intervenuta prescrizione.

CAP. 319-320: IMPRESA INDIVIDUALE "BONTEMPO SCAVO EMILIA"

Impresa individuale "BONTEMPO SCAVO EMILIA", Partita Iva n. 03368340836, con sede legale in Tortorici, Contrada Iombati.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2014	40808629907 <i>(vgs all 102 b)</i> <i>(poi revocata)</i>	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	BONTEMPO SCAVO Emilia
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2015	50268195836 <i>(vgs all 102 d)</i> Per euro 665,29	Di fatto in Catania (CT)	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LABELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni /TERRANOVA Salvatore	16.07.2015	BONTEMPO SCAVO Emilia

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO EMILIA", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2014 e 2015, aveva presentato domande uniche di pagamento, allegandovi contratti di affitto rivelatisi falsi. In particolare, l'impresa aveva dichiarato di condurre 47 particelle di terreno, per una estensione della superficie aziendale pari a 96 ettari, in virtù di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, priva di data, relativa ad una conduzione per il periodo compreso tra il 14 maggio 2014 ed il 14 maggio 2016 e nella quale è richiamato un contratto di affitto stipulato per il medesimo periodo, avente ad oggetto la conduzione di terreni siti nei Comuni di Calatafimi, Campofiorito, Casteldaccia e San Cipirello (cfr. l'allegato 102.f). Dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era emerso che nessun contratto fosse stato effettivamente registrato in favore di BONTEMPO SCAVO Emilia (cfr. l'allegato 102.e). Il teste Nastasi Armando ha ricordato, ancora, che in fase di perquisizione, eseguita in data 16 gennaio 2017 presso il C.A.A. Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era VECCHIO Giovanni, era stato rinvenuto dai militari un elenco di società, tra cui anche l'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO EMILIA" e che la documentazione relativa all'impresa in esame era contenuta in una cartella di colore verde, denominata "FARANDA". Peraltro, l'acquisizione informatica eseguita in sede di perquisizione aveva consentito di verificare che nel *computer* del VECCHIO erano catalogati: un *file PDF* denominato "Bontempo OK039", contenente il documento di trasporto n. 5, avente quale mittente BONTEMPO SCAVO Emilia e destinatario DOLCEMASCHIO Mirko Sebastiano (cfr. l'allegato 102.i); il medesimo documento di trasposto, non firmato, recante la data del 10 maggio 2015 (cfr. l'allegato 102.j); un *file PDF* di aggiornamento fascicolo aziendale, avente ad oggetto la rimozione di una particella ricadente nel Comune di Casteldaccia, tuttavia, non indicata nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr. l'allegato 102.k); un *file PDF* relativo alla ricezione della DUP per l'anno 2015, generata dal sistema (cfr. l'allegato 102.l); un *file PDF* contenente la domanda unica di pagamento per l'anno 2015, priva di firme, presentata per il tramite del C.A.A. Tutela e Lavoro Avellino 001 ed operatore La Bella

af

2021

(cfr. l'allegato 102.m); un *file PDF* contenente la copia del documento di identità di BONTEMPO SCAVO Emilia (cfr. l'allegato 102.n) ed un *file WORD* recante la sottoscrizione del mandante con il "meccanismo del copia immagine della firma dal documento di identità...ciò si evince, come sempre, dalla tratteggiatura sottostante la firma stessa che nel mandato in bianco non è presente" (cfr. l'allegato 102.p).

Si tratta, con ogni evidenza di risultanze che consentono, in modo univoco, di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai delitti rispettivamente ascritti, tenuto conto della accertata falsità dei titoli di conduzione, nonché della certa riconducibilità dell'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO EMILIA" a FARANDA Aurelio Salvatore, in ragione non solo di quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio, nel corso dei quali ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe contestategli, ma, altresì, dell'inserimento del nominativo nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania, Via Fimia n. 35 (C.A.A. - Tutela e Lavoro - Catania 001) e dell'inserimento dei relativi documenti nella cartella denominata "FARANDA". I files rinvenuti nel computer di VECCHIO Giovanni, poi, in particolare il *file WORD* recante la sottoscrizione con il "meccanismo del copia immagine della firma dal documento di identità...ciò si evince, come sempre, dalla tratteggiatura sottostante la firma stessa che nel mandato in bianco non è presente" (cfr. l'allegato 102.p), consente di ritenere la consapevolezza in capo al VECCHIO della falsità della documentazione relativa all'impresa individuale in oggetto, quindi, dei dati in essa contenuti.

CAP. 321-322): IMPRESA INDIVIDUALE "EMANUELE GIUSEPPE"

Impresa individuale "EMANUELE GIUSEPPE", C.F.: MNLGPP86A291199Q, con sede legale in Galati Mamertino, Via Sant'Antonino, n. 3.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE	2013	30810075645 (art. 103 b) per	Catania (CT) 12.08.2013	CAA World Service - CATANIA	12.08.2013	EMANUELE Giuseppe


RICHIESTI		euro 48.174,06 di cui euro 27.936,77 erogati in data 27.1.2017 e restituiti all'AGEA perché il bonifico risultava incompleto nei requisiti essenziali vgs all 103 r alla nota n 382039 del 14 07 2018		- 001 Operatore VECCHIO Giovanni		
-----------	--	--	--	---	--	--

I delitti per cui si procede sono stati accertati, secondo il tenore letterale dell'imputazione, sino al 12 agosto 2013; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, , escluse le contestate aggravanti (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica, nonché relativa alla fidejacentia), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 12 febbraio 2022, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine ai reati ascritti ai capi 321) e 322) dell'imputazione, perché estinti per intervenuta prescrizione.

CAP 323-325): IMPRESA INDIVIDUALE "GALLO ANDREA"

Impresa individuale "GALLO ANDREA", C.F.: GLLNDR85D17I199Y, con sede legale in Acquedolei, Contrada Barranca, n. 248.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento



2823

	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					Comune	Agenzia	Data bonifico	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	30809923938 (vgs. all 104 b)	2013		4 713.79		Poste Italiane	12 11 2013	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore GSCICOLONE Di fatto VECCHIO Giovanni Utilizzatore delle credenziali dell'operatore Giovanni SCICOLONE
			Catania (CT)	21 701,66	Messina	IT76T07601	03 03 2014	
			09 06 2013	1 086.78		1650000101 2917702	03 07 2014 (vgs. all 104 k)	

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2014	40808562074 poi revocata con revoca presentata per il tramite del CAA WORLD SERVICE con sportello (attualmente chiuso) di Catania, identificato con codice 131 087.001 (vgs. all 104 g)	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	GALLO Andrea

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato ascritto al capo 323) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "GALLO ANDREA", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2013, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 27.502,23. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa individuale "GALLO ANDREA" aveva ottenuto i suddetti contributi, allegando alla domanda unica di pagamento titoli di conduzione risultati falsi. In particolare, la società aveva dichiarato di condurre particelle, in virtù di un contratto di affitto apparentemente stipulato, in data 1 gennaio 2013, da GALLO Andrea ed Aiello Giuseppe, avente ad oggetto terreni siti nei Comuni di Augusta, Gela, Piana degli Albanesi, Ramaccìa, Siracusa e Vittoria e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela, al n. 496, in data 11 maggio 2013 (cfr. l'allegato 104.c); tuttavia, dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era emerso che alcun contratto fosse stato effettivamente registrato (cfr. l'allegato 104.d); che i proprietari delle particelle dichiarate erano diversi da Aiello Giuseppe e che taluni fossero deceduti in data antecedente alla stipulazione del contratto, quali, ad esempio, Di Fede Carmela, deceduta nel 1999, Musetti Giovanni, morto nel 2003 e Bue Concetta, deceduta in data 16 febbraio 1990. Peraltro, nel fascicolo aziendale non era stato rinvenuto alcun documento di identità, né visure catastali relative ai terreni dichiarati e, dal punto di vista grafico, la sottoscrizione di GALLO Andrea risulta sempre diversa nei vari documenti rinvenuti. A ciò si aggiunga che nel fascicolo aziendale era presente un'autocertificazione di contratto di affitto, nella quale GALLO Andrea dichiara che *"la fotocopia del contratto di affitto regolarmente registrata all'Ufficio del Registro di Gela in data 11 maggio 2013, Serie 3, n. 496, allegata alla presente, è composta di n. 5 pagine, è copia conforme all'originale che è tutt'oggi in mio possesso"* (cfr. l'allegato 104.e). Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate di Gela, interpellata dai militari, aveva rappresentato che l'atto *"non trovava alcuna corrispondenza con alcun atto registrato presso codesto ufficio"* (cfr. l'allegato 104.f).

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine al delitto ascritto al capo 323) dell'imputazione, tenuto conto della accertata falsità dei titoli di conduzione,

nonché della certa riconducibilità dell'impresa individuale "GALLO ANDREA" a FARANDA Aurelio Salvatore, in ragione non solo di quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio, nel corso dei quali ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe contestategli, ma, altresì, dell'inserimento del nominativo nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania, Via Fimia n. 35 (C.A.A. - Tutela e Lavoro – Catania 001) e nella cartella denominata "FARANDA".

Peraltro, la circostanza per cui la sottoscrizione di GALLO Andrea sia sempre diversa in tutti gli atti rinvenuti e relativi all'impresa, depone nel senso della colpevolezza di VECCHIO Giovanni, il quale, pur essendo tenuto ad un mero controllo formale dell'atto, non poteva non rilevare la macroscopicità della falsità dei documenti prodotti.

Quanto al delitto ascritto al capo 324), relativo al corrispondente reato di falso, va rilevato che lo stesso risulta accertato il 9 giugno 2013; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina relativa alla fidejacentia), anche tenuto anche tenuto del periodo di sospensione, in data 9 dicembre 2021, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine al reato ascritto al capo 324) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Quanto al capo 325) dell'imputazione, relativo al delitto di tentata truffa per l'anno 2014, poi, va rilevato che in atti non vi sono accertamenti relativi alla campagna agricola in esame; pertanto, gli imputati devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAPITOLI 326-332): IMPRESA INDIVIDUALE "TROVATO VITO"

Impresa individuale "TROVATO VITO", Partita Iva n. 01221460866, con sede legale in Regalbuto, Via Celestino Donato, n. 23 ed avente ad oggetto la coltivazione di cereali escluso il riso.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
	30809923953 (vgs all 105 b)	2013	Catania (CT) 08.06.2013	6.976,41 28.350,94	Enna	Poste Italiane IT18H07601 1680000101 2839153	12.11.2013 03.03.2014 (vgs all. 105.x)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore GSCICOLONE Di fatto VECCHIO Giovanni Utilizzatore delle credenziali dell'operatore Giovanni SCICOLONE

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2014	408085,79680 per revocata con revoca presentata per il tramite del CAA WORLD SERVICE con sportello fattualmente chiuso di Catania, identificato con codice 131 (087.001) (vgs all. 105, gi)	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	TROVATO VITO
	2015	5476089986 (vgs all. 105, g)	Avellino di fatto in	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso	12.06.2015	

			Catania	TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore CARROZZINO Paolo Di fatto VECCHIO Giovanni /TERRANOVA Salvaore		TROVATO VITO
--	--	--	---------	---	--	--------------

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 329-332) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "TROVATO VITO", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2013, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 34.327,35, specificando che, nonostante l'impresa avesse presentato domanda unica di pagamento anche per gli anni 2014 e 2015, tuttavia, non aveva conseguito somme di denaro. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa individuale "TROVATO VITO" aveva ottenuto i suddetti contributi, allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare, l'impresa aveva dichiarato di condurre particelle di terreno, per una estensione della superficie aziendale pari a 203 ettari, indicando quale titolo di conduzione un contratto di affitto stipulato, in data 1 gennaio 2013, da Furci Giovanni e TROVATO Vito, avente ad oggetto terreni siti nei Comuni di Alia, Busecemi, Caltabellotta, Carlentini, Castel Termini, Comitini, Favara, Floridia, Lentini, Melilli, Regalbuto, Ribera, Sciacca, Siracusa, Sortino e Vittoria ed apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela, al n. 495, in data 11 maggio 2013 (cfr. l'allegato 105.c). Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era emerso non solo che alcun contratto fosse stato registrato in favore dell'impresa in oggetto, ma, altresì, l'inesistenza Furci Giovanni (cfr. l'allegato 105.d); che i proprietari dei terreni dichiarati erano diversi e, taluni, già deceduti al momento della stipula del contratto, quali, ad esempio, Nicastro Sebastiano e

Falco Maria; peraltro, l'Agenzia delle Entrate di Gela aveva rappresentato che *"non risulta alcuna corrispondenza tra gli estremi indicati nella nota riscontrata e l'atto registrato in questo ufficio in quel numero in quanto riguarda un contratto di locazione di immobile a uso abitativo fra i soggetti Lasagna e Cascino, facendo presente che la firma apposta nell'atto inviatoci non corrisponde a persone in servizio presso questo ufficio"* (cfr. l'allegato 105.f). Il teste Nastasi Armando ha aggiunto, infine, che la pratica per l'ottenimento dei contributi era stata curata dall'operatore VECCHIO Giovanni; che i timbri apposti sul contratto rientravano tra quelli rinvenuti e sequestrati nel corso della perquisizione eseguita negli uffici del C.A.A. Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era VECCHIO Giovanni e che l'acquisizione informatica eseguita in sede di perquisizione presso il C.A.A. aveva consentito di verificare che nel computer dell'imputato erano catalogati: un *file PDF*, denominato *"documento Trovato Vito"*, contenente la carta d'identità di TROVATO Vito (cfr. l'allegato 105.o); un *file WORD* con mandato di assistenza in bianco (cfr. l'allegato 105.p) ed un *file WORD* con mandato di assistenza recante la sottoscrizione del mandante *"con il solito meccanismo del copia immagine per la firma"* (cfr. l'allegato 105.q).

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai delitti rispettivamente ascritti ai capi 329-332) dell'imputazione, tenuto conto della accertata falsità dei titoli di conduzione, nonché della certa riconducibilità dell'impresa individuale *"TROVATO VITO"* a FARANDA Aurelio Salvatore, in ragione non solo di quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio, nel corso dei quali ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe contestategli, ma, altresì, dell'inserimento del nominativo nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania, Via Fimia n. 35 (C.A.A. - Tutela e Lavoro - Catania 001) e nella cartella denominata *"FARANDA"*.

Peraltro, la circostanza per cui i timbri apposti sul contratto rientravano tra quelli rinvenuti e sequestrati nel corso della perquisizione eseguita negli uffici del C.A.A. Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era VECCHIO Giovanni, consente di ritenerne la certa responsabilità anche con riferimento alla fattispecie contestata al capo 330) dell'imputazione, relativa al delitto di cui all'art. 468 c.p. Al riguardo, va rilevato, infatti, che, come già esaminato in premessa, a VECCHIO Giovanni è stato esibito l'allegato n. 1 al verbale di perquisizione del 19 luglio 2016

recante la stampigliatura di timbri rinvenuti nell'ufficio perquisito, timbri portati in studio dal FARANDA Aurelio Salvatore e certamente utilizzati dal VECCHIO, come emerso dal fatto che l'avvenuta apposizione delle impronte dei timbri (su false certificazioni mediche) era stata rinvenuta ben prima della pretesa consegna, avvenuta, secondo quanto dichiarato dal VECCHIO, circa un mese prima della suddetta perquisizione.

Quanto ai delitti ascritti ai capi 326-328), va rilevato che gli stessi risultano accertati sino al 3 marzo 2014; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, escluse le contestate aggravanti (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica, nonché relativa alla fidejacentza), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 3 settembre 2022, è decorso il termine massimo prescrizionale, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine ai reati ascritti ai capi 326-328) dell'imputazione, perché estinti per intervenuta prescrizione.

CAP. 333-334): IMPRESA INDIVIDUALE "VISCONTE ANTONINA"

Impresa individuale "VISCONTE ANTONINA", CF: VSCNNN46C4813111, con sede legale in Pedara, Via Don Piazza, n. 1 ed avente ad oggetto la coltivazione di cereali escluso il riso.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2010	00812022978 <i>(cas. n. 1/b. a)</i>	Catania	WORLD SERVICE - CATANIA 001 Operatore GIVECCHIO	05 05 2010	VISCONTE Antonina
	2011	10806801147	Catania	WORLD SERVICE -	26 04 2011	


		<i>(vgs all 1/0/0)</i>		CATANIA 001 Operatore ABAIALARDO		VISCONTE Antonina
	2012	20805564018 <i>(vgs all 1/0/0)</i>	Catania	WORLD SERVICE - CATANIA 001 Operatore GIVECCHIO	11 05 2012	VISCONTE Antonina
	2013	30808963695 <i>(vgs all 1/0/0)</i>	Catania	WORLD SERVICE - CATANIA 001 Operatore GIVECCHIO	14 05 2013	VISCONTE Antonina
	2014	40807764150 <i>(vgs all 1/0/0)</i>	Vittoria (RG)	UNICAA - RAGUSA 002 Operatore SATERRANOVA	13 05 2014	VISCONTE Antonina

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ascritti, essendovi in atti il contratto effettivamente stipulato da Visconte Antonina ed avente ad oggetto le particelle dichiarate per le campagne agricole 2013 e 2014 dalla omonima Ditta (cfr. la documentazione prodotta dalla difesa alle udienze del 13.12.2021 e 28.4.2022). Pertanto, gli imputati FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni devono essere assolti dai reati ascritti, perché il fatto non sussiste.

CAP. 335-340): IMPRESA INDIVIDUALE "GAMIDDO VITO"

Impresa individuale "GAMIDDO VITO", Partita Iva n. 01221450867, con sede legale in Regalbuto, Contrada Pettoruta ed avente ad oggetto la coltivazione di cereali escluso il riso.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

ad  2831

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTA ZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
80284378365 (vgs all 107 k)		2018	Catania (CT) 15 08 2018	1.189,71	Catenuova (EN)	UNICREDIT Ag Catenuova ITS2J0200832 97400130409 0299	27 06 2017 (vgs all 107 u)	TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore MARCHE SE Giorgio

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2014	40360543512 poi revocata con revoca presentata per il tramite del CAA WORLD SERVICE con sportello (attualmente chiuso) di Catania, Identificato con codice 131.087.001 (vgs all 107 b)	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	GAMIDDO Vito
	2015	502682298937 (vgs all. 107 e) Per euro 969,95	Avellino di fatto in Catania	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LABELLA Pio	23 07 2015	GAMIDDO Vito

2832

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

				Di fatto VECCHIO Giovanni /TERRANOVA Salvatore		
--	--	--	--	---	--	--

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 335), 336), 338), 339) e 340) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "GAMIDDO VITO", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2016, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 1.189,71, specificando che l'impresa aveva presentato domande uniche di pagamento anche per le campagne agricole 2014 e 2015, ma non aveva percepito contributi. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa individuale "GAMIDDO VITO" aveva allegato alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare, la società aveva dichiarato di condurre due terreni siti nel Comune di Aleamo, indicando quale titolo di conduzione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale si attestava l'esistenza di un contratto di affitto, stipulato per il periodo compreso tra il 14 maggio 2014 ed il 15 maggio 2016 (cfr. l'allegato 107.f); tuttavia, dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato che non vi fossero contratti registrati in favore di GAMIDDO Vito (cfr. l'allegato 107.c). Il teste Nastasi Armando ha aggiunto, poi, che l'acquisizione informatica eseguita in sede di perquisizione presso il C.A.A. Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era VECCHIO Giovanni, aveva consentito di verificare che nel computer dell'imputato erano catalogati: un *file PDF* contenente la carta d'identità di GAMIDDO Vito (cfr. l'allegato 107.n); un *file WORD* contenente un mandato di assistenza in bianco (cfr. l'allegato 107.o) ed un *file WORD* con mandato di assistenza munito di sottoscrizione del mandante con il "solito meccanismo del copia immagine per la firma" (cfr. l'allegato 107.p).

Si tratta, con ogni evidenza, di risultanze che consentono, in modo univoco, di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai delitti rispettivamente

ascritti, tenuto conto della accertata falsità dei titoli di conduzione, nonché della certa riconducibilità dell'impresa individuale "GAMIDDO VITO" a FARANDA Aurelio Salvatore, in ragione non solo di quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio, nel corso dei quali ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe contestategli, ma, altresì, dell'inserimento del nominativo nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania, Via Fimia n. 35 (C.A.A. - Tutela e Lavoro - Catania 001). I files rinvenuti nel computer di VECCHIO Giovanni, poi, in particolare il file WORD con mandato di assistenza munito di sottoscrizione del mandante con il "solito meccanismo del copia immagine per la firma" (cfr. l'allegato 107.p), consente di ritenere la consapevolezza in capo al VECCHIO della falsità della documentazione relativa all'impresa individuale in oggetto, quindi, dei dati in essa contenuti.

A ciò si aggiunga che GAMIDDO Vito (e la moglie, DUINA Maria Nives, della cui impresa individuale si tratterà nei capi immediatamente successivi) risultano titolari di due ditte individuali, costituite entrambe in data 9 giugno 2015, che, per l'ottenimento dei contributi, nelle domande uniche presentate per le campagne agricole 2015 e 2016, avevano indicato il rapporto postale identificato con n. di IBAN IT93F0760103384000032948748. Detto rapporto postale è utilizzato anche da altre ditte riconducibili a FARANDA Aurelio Salvatore, quali: l'impresa individuale "BONTEMPO SCAVO EMILIA" (già esaminata nella trattazione dei capi 319-320 dell'imputazione) e l'impresa individuale "BELFIORE GIOVANNA" (che verrà esaminata nella trattazione dei capi 344-345) della rubrica). Non vi è dubbio, quindi, che si tratti di prestanome di FARANDA Aurelio Salvatore.

Quanto al delitto ascritto al capo 337), va rilevato che lo stesso risulta accertato nell'anno 2014; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 1 gennaio 2022, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni

in ordine al reato ascritto al capo 337) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

CAP 341-343): IMPRESA INDIVIDUALE "DUINA MARIA NIVES"

Impresa individuale "DUINA MARIAN NIVES", CF: DNUMNV64B43B157M, con sede legale in Regalbuto, Contrada Pettoruta ed avente ad oggetto la coltivazione di cereali escluso il riso.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2014	40808641696 (-qs all 1/19 e) (poi revocata)	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	DUINA Maria Nives
	2015	54760899549, (Domanda di Sostegno/Paga mento non firmata firma) (-qs all 1/19 e)	12/06/2015 Di fatto in Catania (CT)	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LARELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni /TERRANOVA Salvatore	16/07/2015	DUINA Maria Nives

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 342) e 343) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "DUINA MARIA NIVES", era

risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2014 e 2015, aveva presentato domande uniche di pagamento, allegandovi atti rivelatisi falsi. In particolare, l'impresa aveva dichiarato di condurre particelle di terreno site in Comuni delle Province di Siracusa ed Agrigento, in virtù di un contratto di affitto stipulato per il periodo compreso tra il 12 maggio 2014 ed il 15 maggio 2016, di cui, tuttavia, non era stata rinvenuta traccia di effettiva registrazione presso l'Anagrafe Tributaria (cfr. l'allegato 108.d). Il teste Nastasi Armando ha aggiunto, inoltre, che in sede di perquisizione eseguita, in data 19 luglio 2016, presso il C.A.A. Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era VECCHIO Giovanni, la documentazione relativa all'impresa in oggetto era stata rinvenuta all'interno di una cartella verde, denominata "FARANDA" e che l'acquisizione informatica aveva consentito di verificare che nel computer dell'imputato VECCHIO Giovanni erano catalogati: un *file PDF* contenente la carta d'identità di DUINA Maria Nives (cfr. l'allegato 108.h); un *file WORD* contenente un mandato di assistenza al C.A.A. Tutela e Lavoro in bianco (cfr. l'allegato 108.i) ed un *file WORD* con un mandato di assistenza al C.A.A. riferibile a DUINA Maria Nives, recante la sottoscrizione del mandante con il "solito metodo del copia e incolla e si evidenzia anche in questo caso la punteggiatura sottostante la firma e indicante proprio la stessa tratteggiatura sotto la firma apposta sotto la carta di identità" (cfr. l'allegato 108.j).

In ordine alla responsabilità penale degli imputati relativamente ai delitti rispettivamente ascritti ai capi 342) e 343) dell'imputazione, pare sufficiente richiamare tutte le considerazioni già svolte in premessa e nella trattazione dei capi 335-340) della rubrica, relativi all'impresa individuale "GAMIDDO VITO", marito di DUINA Maria Nives, il cui nominativo era presente nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania, Via Fimia n. 35 (C.A.A. - Tutela e Lavoro - Catania 001).

Quanto al delitto ascritto al capo 341), va rilevato che lo stesso risulta accertato nell'anno 2014; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 1 gennaio 2022, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria

dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine al reato ascritto al capo 341) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

CAP. 344-345): IMPRESA INDIVIDUALE "BELFIORE GIOVANNA"

Impresa individuale "BELFIORE GIOVANNA", CF: BLFGNN62P47C3510, con sede legale in Catania, Stradale Cardinale, n. 3/3.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2014	40808619205 (vgs all 109 d) (poi revocata)	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	BELFIORE GIOVANNA

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato ascritto al capo 345) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "BELFIORE GIOVANNA", era risultato che la stessa aveva presentato domanda unica di pagamento per la campagna agricola relativa all'anno 2014, allegandovi atti rivelatisi falsi. In particolare, l'impresa aveva dichiarato di condurre 208 particelle di terreno site in Comuni della Provincia di Palermo, indicando quale titolo di conduzione un contratto di affitto apparentemente stipulato per il periodo compreso tra il 7 maggio 2014 e l'8 maggio 2016, al quale non era allegato alcun documento di identità dei concedenti, né all'interno del fascicolo aziendale erano state rinvenute visure catastali relative ai terreni

dichiarati; infatti, dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato che alcun contratto fosse stato registrato, per l'anno 2014, in favore dell'impresa individuale "BELFIORE GIOVANNA" (cfr. l'allegato 109.e). Il teste Nastasi Armando ha aggiunto, inoltre, che in sede di perquisizione eseguita, in data 19 luglio 2016, presso il C.A.A. Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era VECCHIO Giovanni, la documentazione relativa all'impresa in oggetto era stata rinvenuta all'interno di una cartella verde, denominata "FARANDA" e che l'acquisizione informatica aveva consentito di verificare che nel *computer* dell'imputato VECCHIO Giovanni erano catalogati: un *file* contenente la carta d'identità di BELFIORE Giovanna (cfr. l'allegato 109.g); un *file WORD* con mandato di assistenza al C.A.A. Tutela e Lavoro in bianco (cfr. l'allegato 109.h) ed un *file WORD* con mandato di assistenza al C.A.A. con la sottoscrizione del mandante con "il solito meccanismo per la firma del copia immagine" (cfr. l'allegato 109.i).

Si tratta, con ogni evidenza, di risultanze che consentono, in modo univoco, di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai delitti rispettivamente ascritti, tenuto conto della accertata falsità dei titoli di conduzione, nonché della certa riconducibilità dell'impresa individuale "BELFIORE GIOVANNA" a FARANDA Aurelio Salvatore, in ragione non solo di quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio, nel corso dei quali ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe contestategli, ma, altresì, dell'inserimento del nominativo nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania, Via Fimia n. 35 (C.A.A. - Tutela e Lavoro - Catania 001). I *files* rinvenuti nel *computer* di VECCHIO Giovanni, poi, in particolare il *file WORD* con mandato di assistenza munito di sottoscrizione del mandante con il "solito meccanismo per la firma del copia immagine" (cfr. l'allegato 109.i), consente di ritenere la consapevolezza in capo al VECCHIO della falsità della documentazione relativa all'impresa individuale in oggetto, quindi, dei dati in essa contenuti.

Quanto al delitto ascritto al capo 344), va rilevato che lo stesso risulta accertato nell'anno 2014; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 1 gennaio 2022, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di

prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine al reato ascritto al capo 344) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

CAPITOLI 346-347): IMPRESA INDIVIDUALE "RIZZO GIACOMO"

Impresa individuale "**RIZZO GIACOMO**", CF: RZZGCM84P16F892D, con domicilio fiscale in Capizzi, Via Alcide De Gasperi, n. 3.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	00810801464 (vs. all. 110 a)	2010	27.04.2010 Lentini (SR)	16.987,91 268,10	Nicosia (FN)	Intesa San Paolo IT31M0306 983670100 000003041	24.07.2011 06.07.2011 (vs. all. 110 a)	AGCI - SIRACUSA 001 Operatore FISICARO Sebastiano
	10809319170 (vs. all. 110 a)	2011	06.05.2011 Lentini (SR)	7.587,36 7.212,51	Nicosia (FN)	Intesa San Paolo IT31M0306 983670100 000003041	04.11.2011 08.02.2012 (vs. all. 110 a)	AGCI - SIRACUSA 001 Operatore CATANIA Enrico Salvatore Correo GIUDICE Grazia (per scheda di validazione)

CAMPAGNA	NUMERO	LUOGO DI PRESENTAZIONE	TITOLARE/RAPPRESENTANTE

		DOMANDA	COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	DELLA DITTA
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2012	20808076978 (vgs. all. 110.h)	Lentini (SR)	AGCI - SIRACUSA 001 Operatore CATANIA Enrico Salvatore	29 05 2012	RIZZO Giacomo
	2015	54760896396 (prot AGEA ASR 20 15 03 24392) (vgs. all. 110.n)	Catania (CT)	CAA TUTELA E LAVORO CATANIA - 001 responsabile VECCHIO Giovanni	12 06 2015	RIZZO Giacomo

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ascritti, in considerazione del fatto che in atti non vi sono accertamenti relativi alle campagne agricole 2014 e 2015, oggetto di contestazione; pertanto, FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni devono essere assolti dai reati ascritti, perché il fatto non sussiste.

CAP. 348-349): IMPRESA INDIVIDUALE "TIZZA SALVATORE"

Impresa individuale "TIZZA SALVATORE", Partita Iva n. 05278130876, con sede legale in Caltagirone, Via Guglia, n. 5 ed avente ad oggetto la coltivazione di cereali escluso il riso.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	50268299232 (vgs all. 111.b)	2015	Avellino di fatto in Catania 23 07 2015	12.607,96	Roma	Poste Italiane IT71J0760 10513827 69820769	23 05 2016 (vgs all. 111.n)	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LABELLA Pio

						85		Di fatto VECCHIO Giovanni TERRANOVA Salvaore
--	--	--	--	--	--	----	--	---

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascritti.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "TIZZA SALVATORE", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2015, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 12.607,96. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "TIZZA SALVATORE" aveva ottenuto i suddetti contributi, allegando alla domanda unica di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare, l'impresa aveva dichiarato di condurre 46 particelle, per una estensione della superficie aziendale pari ad 84 ettari, in virtù di un contratto di affitto stipulato con Messina Antonietta, a cui non era allegato alcun documento di identità, né visure catastali relative ai terreni dichiarati e del quale i militari non avevano rinvenuto traccia di registrazione mediante la consultazione della banca dati dell'Anagrafe Tributaria (cfr. l'allegato 111.c). Il teste Nastasi Armando ha aggiunto, inoltre, che in sede di perquisizione eseguita, in data 19 luglio 2016, presso il C.A.A. Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era VECCHIO Giovanni, la documentazione relativa all'impresa in oggetto era stata rinvenuta all'interno di una cartella verde, denominata "FARANDA". Dette risultanze, richiamando tutte le argomentazioni già sviluppate in premessa e nei singoli capi di imputazione già esaminati, consentono di affermare la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore in ordine ai delitti ascritti.

CAP 350-352): IMPRESA INDIVIDUALE "CARCACI DAVIDE"

Impresa individuale "CARCACI DAVIDE", CF: CRCDVD80A19B428M, con sede legale in Caltagirone, Via Minosse, n. 87 ed avente ad oggetto la costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	AG	MP					
--	----	----	--	--	--	--	--

284

AN

		NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRE SENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2014	40808629261 (-p. all. 112.d) (poi revocata)	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	CARCACI Davide
	2015	54760890191 (-p. all. 112.d)	Di fatto in Catania (CT)	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LARELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni /TERRANOVA Salvaore	12.06.2015	CARCACI Davide

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato ascritto al capo 351) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "CARCACI DAVIDE", era risultato che la stessa aveva presentato domanda unica di pagamento per la campagna agricola relativa all'anno 2014, allegandovi atti rivelatisi falsi. In particolare, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto due particelle di terreno, indicando quale titolo di conduzione un contratto di affitto apparentemente stipulato per il periodo compreso tra il 1 maggio 2014 ed il 28 giugno 2016. Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato che le particelle erano di proprietà del Demanio dello Stato e di Vento Giuseppe e che non vi erano contratti registrati in favore dell'impresa individuale "CARCACI DAVIDE" (cfr. l'allegato 112.e). Il teste Nastasi Armando ha aggiunto, inoltre, che in sede di perquisizione eseguita, in data 19 luglio 2016, presso il C.A.A. Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era VECCHIO Giovanni, la documentazione relativa all'impresa in oggetto era stata rinvenuta all'interno di una cartella verde, denominata "FARANDA" e che l'acquisizione informatica aveva consentito di verificare che nel computer dell'imputato VECCHIO

Giovanni erano catalogati: *un file PDF* contenente la carta d'identità di CARCACI Davide (cfr. l'allegato 112.j); un *file WORD* con mandato di assistenza al C.A.A. Tutela e Lavoro in bianco (cfr. l'allegato 112.k) ed un *file WORD* con mandato di assistenza al C.A.A., recante la sottoscrizione del mandante "con il solito meccanismo del copia immagine per la firma" (cfr. l'allegato 112.l).

Si tratta, con ogni evidenza, di risultanze che consentono, in modo univoco, di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al delitto ascritto al capo 351) dell'imputazione, tenuto conto della accertata falsità dei titoli di conduzione, nonché della certa riconducibilità dell'impresa individuale "CARCACI DAVIDE" a FARANDA Aurelio Salvatore, in ragione non solo di quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio, nel corso dei quali ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe contestategli, ma, altresì, dell'inserimento del nominativo nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania, Via Fimia n. 35 (C.A.A. - Tutela e Lavoro - Catania 001). I *files* rinvenuti nel *computer* di VECCHIO Giovanni, poi, in particolare il *file WORD* con mandato di assistenza munito di sottoscrizione del mandante con il "con il solito meccanismo del copia immagine per la firma" (cfr. l'allegato 112.l), consente di ritenere la consapevolezza in capo al VECCHIO della falsità della documentazione relativa all'impresa individuale in oggetto, quindi, dei dati in essa contenuti.

Quanto al delitto ascritto al capo 350), va rilevato che lo stesso risulta accertato nell'anno 2014; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 1 gennaio 2022, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine al reato ascritto al capo 350) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Quanto al capo 352) dell'imputazione, relativo al delitto di tentata truffa per l'anno 2015 contestato a FARANDA Aurelio Salvatore, poi, va rilevato che in atti non

vi sono accertamenti relativi alla campagna agricola in esame; pertanto, l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAP 353-355): IMPRESA INDIVIDUALE "MANTINEO ALESSANDRO"

Impresa individuale "MANTINEO ALESSANDRO", Partita Iva n. 01200300869, con sede legale in Catenanuova, Via Catania, snc ed avente ad oggetto l'allevamento di ovini e caprini.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2015	50268254047 <i>(-is 01134)</i>	Di fatto in Catania (CT)	TUTELA E LAVORO - AVELLINO 001 Di fatto presso TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 Operatore LARIELLA Pio Di fatto VECCHIO Giovanni /TERRANOVA Salvaore	19 07 2015	MANTINEO Alessandro

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore in ordine ai reati ascritti.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "MANTINEO ALESSANDRO", era risultato che la stessa aveva presentato domande uniche di pagamento per le campagne agricole relative agli anni 2015 e 2016, allegandovi atti rivelatisi falsi. In particolare, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto 76 particelle di terreno, di cui 20, site in Belpasso e 6 site in Ramacca, in virtù di un contratto stipulato con SPATARO Davide per il periodo compreso tra il 9 maggio 2015 ed il 9 maggio 2016 e 50 particelle, site nei Comuni di Licodia Eubea, Militello Val di Catania e Mineo, in virtù di un contratto stipulato con Marino Desiré Klizia per il periodo compreso tra il 10

maggio 2015 ed il 10 maggio 2016 (cfr. gli allegati 113.d e 113.e). Peraltro, nel fascicolo aziendale era stato rinvenuto un riepilogo di trasferimento relativo ad un contratto di affitto stipulato con TIZZA Salvatore per il periodo compreso tra il 9 maggio 2015 ed il 9 maggio 2016 ed avente ad oggetto terreni siti in Ramacca (cfr. l'allegato 113.g) ed un riepilogo di trasferimento relativo ad un contratto di affitto stipulato con SPATARO Davide ed avente ad oggetto terreni siti in Belpasso (cfr. l'allegato 113.h). Dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato non solo che detti contratti non fossero stati mai effettivamente registrati, ma, altresì, che i presunti concedenti erano tutti soggetti nullatenenti (cfr. l'allegato 113.f); al riguardo, infatti, dal verbale di sommarie informazioni rese da Marino Desiré Klizia, acquisito, con il consenso delle parti, all'udienza del 19 ottobre 2021, emerge che la stessa non è proprietaria di alcun terreno. Il teste Nastasi Armando ha aggiunto, inoltre, che in sede di perquisizione eseguita, in data 19 luglio 2016, presso il C.A.A. Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era VECCHIO Giovanni, la documentazione relativa all'impresa in oggetto era stata rinvenuta all'interno di una cartella verde, denominata "FARANDA". Dette risultanze, richiamando tutte le argomentazioni già sviluppate in premessa e nei singoli capi di imputazione già esaminati, consentono di affermare la responsabilità penale di FARANDA Aurelio Salvatore in ordine ai delitti ascritti.

CAP 356-357): IMPRESA INDIVIDUALE "GERACI DAVIDE"

Impresa individuale "GERACI DAVIDE", CF: GRCDVD95P15A841P, con sede legale in Regalbuto, Largo Vito Cusmano, n. 10.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2014	40808644148 (vgs all 119 d) (poi revocata)	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO	Anno 2014	GERACI Davide

				Giovanni		
--	--	--	--	----------	--	--

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato ascritto al capo 357) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "GERACI DAVIDE", era risultato che la stessa aveva presentato domanda unica di pagamento per la campagna agricola relativa all'anno 2014, allegandovi atti rivelatisi falsi. In particolare, l'impresa aveva dichiarato di condurre una particella di terreno sita nel Comune di Alcamo e censita al Foglio 36, particella n. 37, indicando quale titolo di conduzione un contratto di affitto stipulato per il periodo compreso tra il 14 maggio 2014 ed il 15 maggio 2016; dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato che la particella in esame era inesistente e che alcun contratto era stato effettivamente registrato in favore di GERACI Davide (cfr. l'allegato 119.e). Il teste Nastasi Armando ha aggiunto, inoltre, che in sede di perquisizione eseguita, in data 19 luglio 2016, presso il C.A.A. Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era VECCHIO Giovanni, la documentazione relativa all'impresa in oggetto era stata rinvenuta all'interno di una cartella verde, denominata "FARANDA" e che l'acquisizione informatica aveva consentito di verificare che nel *computer* dell'imputato VECCHIO Giovanni erano catalogati: un *file* contenente la carta di identità di GERACI Davide (cfr. l'allegato 119.f); un mandato di assistenza in favore del C.A.A. Tutela e Lavoro in bianco (cfr. l'allegato 119.g) ed un *file WORD*, relativo al mandato CAA Tutela e Lavoro sottoscritto "con il metodo di copia e incolla come evidenziato anche dalla tratteggiatura e dalla carta di identità" (cfr. l'allegato 119.h).

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine al delitto ascritto al capo

357) dell'imputazione, tenuto conto delle argomentazioni in più occasioni svolte e che si intendono qui integralmente richiamate.

Quanto al delitto ascritto al capo 356), va rilevato che lo stesso risulta accertato nell'anno 2014; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 1 gennaio 2022, è decorso il termine massimo prescrizionale, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine al reato ascritto al capo 356) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

CAP. 358-360): IMPRESA "RISERVA SICILIANA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a.r.l.s."

L'impresa "RISERVA SICILIANA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a.r.l.s.", avente Partita Iva n. 05398470871 e sede legale in Caltagirone, Via Minosse, n. 49, aveva ad oggetto l'attività di allevamento di altri animali NCA ed è stata legalmente rappresentata da FARANDA Antonino, classe 1997, figlio di FARANDA Aurelio Salvatore.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
70265506603 (vgs all. 139 a)	2017	Catania 15 06 2017	20.502,90 2.754,10	CALTAGIRONE (CT)	Agenzia Di Caltagirone BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S C R L -- IT54S05036 83910CC04	21.06.2018 28.06.2018 (data decreto) vgs all 139 o	CAA CONFAGRICOLTURA - CATANIA - 001 Non si rilevarebbero responsabilità a' nei confronti di operatori del

					31283314		CAA
--	--	--	--	--	----------	--	-----

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENT ANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2017	74210770058 DOM.SVI.RUR. REG.CE Reg. 1305/13 - Zone Svantaggiate decreto) vgs all 139 p	Messina	Tramite CAA CONFAGRI COLTURA - Catania - 001	Non rilevabile	<i>FARANDA Antonino (cl. 97)</i>
	2017	74240680475 DOM.SVI.RUR. REG.CE Reg. 1305/13 - Misure Agroamb. vgs all 139 p	Messina	Tramite CAA CONFAGRI COLTURA - Catania - 001	Non rilevabile	<i>FARANDA Antonino (cl. 97)</i>
	2017	74770236102 DOM.SVI.RUR. REG.CE 1698/2005 - Misure Agroamb. vgs all 139 p	Messina	Tramite CAA CONFAGRI COLTURA - Catania - 001	Non rilevabile	<i>FARANDA Antonino (cl. 97)</i>

Gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato FARANDA Aurelio Salvatore in ordine ai reati ascritti, non essendovi in atti accertamenti univoci relativi alla titolarità dei terreni dichiarati

dall'impresa in esame per la contestata campagna agricola 2017. L'imputato, pertanto, deve essere assolto dai reati ascritti, perché il fatto non sussiste.

CAPO 361): Trasferimento fraudolento di valori contestato a FARANDA Aurelio Salvatore

Con riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato che non vi è in atti alcuna documentazione relativa né alla titolarità, né all'eventuale (fittizio) trasferimento di titoli alla società "RISERVA SICILIANA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a.r.l.s.", con la conseguenza che l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAP. 362-363): IMPRESA INDIVIDUALE "CONTI PASQUARELLO CARMELO"

Impresa individuale "CONTI PASQUARELLO CARMELO", CF: CNTCML85C01G377Z, avente domicilio fiscale in Tortorici, Contrada Sant'Andrea, n. 107.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
00811467935 (vgs all. 28 d)	2010	Tortorici (ME)	13.234,97	TORTORICI (ME)	BANCO DI SICILIA SPA - Agenzia di Tortorici (ME)	27/10/2010	CAA UNSIC - MESSINA - 001 Operatore STRANGIO Antonia
		03/05/2010	11.859,02		IT13G01020826100003000 67112	04/01/2012 [vgs all. 28 ap]	
10810571843 (vgs all. 28 f)	2011	Tortorici (ME)	12.662,79	TORTORICI (ME)	BANCO DI SICILIA SPA - Agenzia di Tortorici (ME)	09/11/2011	CAA UNSIC - MESSINA - 001 Operatore STRANGIO Antonia
		06/05/2011	12.212,78		IT13G01020826100003000 67112	08/02/2012 [vgs all. 28 ap]	
20808978124 (vgs all. 28 h)	2012	Tortorici (ME)	12.578,59	TORTORICI	BANCO DI SICILIA SPA - Agenzia di Tortorici (ME)	02/11/2012	CAA UNSIC - MESSINA - 001 Operatore STRANGIO
		12/07/2012	12.078,57		IT13G01020826100003000 67112	01/02/2013	

				(ME)		[vs all. 28.00]	Antonia
30808760513 [vs all. 28.00]	2013	Acicastello (CT) 14.05.2013	12.578,59	Catania (CT)	BANCO DI SICILIA SPA - Agenzia di Tortorici (ME) IT13601020826100001000 67112	12/11/2013	CAA UNSIC - CATANIA - 001
			11.469,05			03/03/2014	Operatore DESTRO MIGNINO Correo MANCUSO Cristoforo Fabio (non inserito per associazione)
40809390103 [vs all. 28.00]	2014	Tortorici (ME) 03.06.2014	11.233,43	TORTORICI (ME)	BANCO DI SICILIA SPA - Agenzia di Tortorici (ME) IT13601020826100001000 67112	04/05/2016	CAA UNSIC - MESSINA - 003
			102,91			12/10/2016	Operatore STRANGIO Antonia
50267921968 [vs all. 28.00]	2015	Catania (CT) 10.07.2015	6.949,13	Acicastello (CT)	BANCO DI SICILIA SPA - Agenzia di Tortorici (ME) IT13601020826100001000 67112	11/02/2016	CAA UNSIC - CATANIA - 003
			4.322,36			01/06/2016	Operatore ZINGALES Carmelino
			103,43			13/10/2016	

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ascritti.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "CONTI PASQUARELLO CARMELO", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2014, aveva presentato domanda unica di pagamento, allegandovi atti rivelatisi falsi. In

Handwritten signature and initials, including a large 'K' and 'RA'.

particolare, l'impresa aveva dichiarato di condurre due particelle di terreno site nel comune di Alia, censite al Foglio 27, particella n. 478 ed al Foglio 28, particella n. 148, indicando quali titoli di conduzione due contratti di affitto protocollati A.G.E.A. (cfr. gli allegati 29.d e 29.e), dei quali non era stata rinvenuta traccia alcuna di registrazione; peraltro, dagli accertamenti eseguiti era risultato che le particelle in oggetto erano di proprietà del Demanio dello Stato (cfr. l'allegato 29.g) che, interpellato, aveva rappresentato che *"in riferimento ai terreni siti nei comuni di Alia e censiti a catasto terreno, nel medesimo comune e con la particella n. 478 del foglio n. 27 e n. 148 del foglio n. 28, si comunica che non esiste alcuna concessione vigente nei confronti del demanio dello Stato, in quanto i suddetti bene sono di proprietà privata e sono altresì gravati da enfiteusi, livello a favore del demanio dello Stato, che ne detiene soltanto il diritto del concedente. Agli atti dello scrivente, risulta pervenuta, in data 21 agosto 2015, la relativa richiesta di affrancazione del livello riferita alla sola particella n. 478 del foglio n. 27 del comune di Alia. La procedura di affrancazione in parola, ad oggi, è conclusa, in quanto la documentazione allegata all'istanza è risultata incompleta"* (cfr. l'allegato 29.f). Il teste Nastasi Armando ha aggiunto che la pratica, per l'anno 2014, era stata curata dall'operatore VECCHIO Giovanni e che l'acquisizione informatica eseguita presso il C.A.A. Tutela e Lavoro Catania 001, il cui responsabile era il VECCHIO, aveva consentito di accertare che nel *computer* dell'imputato erano catalogati: un *file* contenente la carta di identità di CONTI PASQUARELLO Carmelo (cfr. l'allegato 29.g); un *file WORD* contenente un mandato di assistenza in bianco (cfr. l'allegato 29.h) ed un *file WORD* contenente un mandato di assistenza firmato dal CONTI PASQUARELLO Carmelo *"con la consueta tecnica del copia immagine dalla carta di identità... si evidenzia sia dalla tratteggiatura che dalla firma apposta, che riporta sempre alla carta d'identità"* (cfr. l'allegato 29.i).

Si tratta, con ogni evidenza, di risultanze che consentono, in modo univoco, di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai delitti rispettivamente ascritti, tenuto conto della accertata falsità dei titoli di conduzione, nonché della certa riconducibilità dell'impresa individuale *"CONTI PASQUARELLO CARMELO"*, fratello di CONTI PASQUARELLO Giusy (moglie di FARANDA Emanuele Antonino) a FARANDA Aurelio Salvatore, in ragione non solo di quanto dichiarato dall'imputato in sede di interrogatorio, nel corso dei quali ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe

contestategli, ma, altresì, dell'inserimento del nominativo nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania, Via Fimia n. 35 (C.A.A. - Tutela e Lavoro - Catania 001). I files rinvenuti nel computer di VECCHIO Giovanni, poi, in particolare il file WORD di cui all'allegato 29.i, consentono di ritenere la consapevolezza in capo al VECCHIO della falsità della documentazione relativa all'impresa individuale in oggetto, quindi, dei dati in essa contenuti.

CAP 364-365): IMPRESA INDIVIDUALE "MIRICI CAPPA GIUSEPPA"

Impresa individuale "MIRICI CAPPA GIUSEPPA", CF: MRCGPP50S55L3080, con sede legale in Tortorici, Via Romanò Casetta, n. 3.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			Titolare/representante della ditta
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2014	40608845499 poi revocata con revoca presentata per il tramite del CAA WORLD SERVICE con sportello (attualmente chiuso) di Catania. identificato con codice 131 087 001 (vgs all 31 g)	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	21 05 2014	MIRICI CAPPA GIUSEPPA

Gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ascritti, non essendovi in atti accertamenti relativi alla contestata campagna agricola per l'anno 2014. Gli imputati FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni, quindi, devono essere assolti dai delitti ascritti, perché il fatto non sussiste.

CAP 366-367): IMPRESA INDIVIDUALE "FAVAZZI CARMELINA"

Impresa individuale "FAVAZZI CARMELINA", CF: FVZCML89L66I199X,
avente domicilio fiscale in Tortorici, Contrada Sant'Andrea, n. 107.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTA ZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2014	40808645242 poi revocata con revoca presentata per il tramite del CAA WORLD SERVICE con sportello (attualmente chiuso) di Catania. Identificato con codice 131 087 001 (vgs all. 30 k)	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001 Operatore VECCHIO Giovanni	Anno 2014	FAVAZZI Carmelina

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato ascritto al capo 367) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "FAVAZZI CARMELINA", era risultato che la stessa aveva presentato domanda unica di pagamento per l'anno 2014, allegandovi atti rivelatisi falsi. In particolare, dagli accertamenti eseguiti era emerso che l'impresa aveva dichiarato di condurre 5 particelle di terreno site nel Comune di Lentini, in virtù di un contratto di affitto stipulato con vari concedenti per il periodo compreso tra il 14 maggio 2014 ed il 14 maggio 2016 (cfr. l'allegato 30.c). Dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato non solo che alcun

contratto fosse stato effettivamente registrato in favore dell'impresa "FAVAZZI CARMELINA", ma, altresì, che taluni concedenti erano deceduti prima della data di stipula del contratto, quali, ad esempio, Moncada Pietro, deceduto il 23 aprile 1974 e Lanza Antonino, deceduto il 4 febbraio 1993.

In ordine alla responsabilità penale degli imputati relativamente al delitto ascritto al capo 367) dell'imputazione, pare sufficiente richiamare tutte le considerazioni già svolte in premessa e nella trattazione dei capi 362-363) della rubrica, relativi all'impresa individuale "CONTI PASQUARELLO CARMELO", marito di FAVAZZI Carmelina, il cui nominativo era presente nell'elenco rinvenuto presso gli uffici del Centro di Assistenza Agricola - ubicato a Catania, Via Fimia n. 35 (C.A.A. - Tutela e Lavoro - Catania 001).

Quanto al delitto ascritto al capo 366), va rilevato che lo stesso risulta accertato nell'anno 2014; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 1 gennaio 2022, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Aurelio Salvatore e VECCHIO Giovanni in ordine al reato ascritto al capo 366) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

CAPI 367 bis-367 ter): IMPRESA INDIVIDUALE "COCI SIGNORINO"

Impresa individuale "COCI SIGNORINO", Partita IVA n. 03033620836, con sede legale in Assoro, Contrada Milocca, snc ed avente ad oggetto l'attività di allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	

00812174738 (vgs all. 22 a).	2010	Enna 31 05 2010	14.070,91 13.670,90	Tortorici (ME)	Banca della Nuova Terra S.p.A. IT17Q03269016000 95570556177	02.12.2010 28.12.2010 (vgs all. 22 a)	FENAPI - ENNA 001 Operatore CAMORUSO
10807541981 (vgs all. 22 a).	2011	Enna 25 04 2011	18.251,30 17.801,30	Tortorici (ME)	Banca della Nuova Terra S.p.A. IT25P032690160009 5570559841	03.11.2011 29.12.2011 (vgs all. 22 a)	CONFAGRICOLTURA - ENNA 001 Operatore MDIGLORIA CORREO AMORUSO CARMELO (per scheda di validazione)
20806635148 (vgs all. 22 a).	2012	Enna 15 05 2012	25.913,38 25.413,38	Tortorici (ME)	Monte dei Paschi di Siena IT76Q01030826100 00000394227	02.11.2012 31.01.2013 (vgs all. 22 a)	CONFAGRICOLTURA - ENNA 001 Operatore MDIGLORIA CORREO AMORUSO CARMELO (per scheda di validazione)
30809873968 (vgs all. 22 a).	2013	Enna 31 05 2013	39.139,02	Castel di Judica (CT)	Banco Popolare IT68A05034839200 00000000870	27.11.2014 (vgs all. 22 a)	CONFAGRICOLTURA - ENNA 001 Operatore ACOCUZZA
40809551472 (vgs all. 22 a).	2014	Enna 04 11 2014	25.292,61 25.541,98 1.061,91	Castel di Judica (CT)	Banco Popolare IT68A05034839200 00000000870	28.11.2014 12.05.2015 19.10.2015 (vgs all. 22 a)	CONFAGRICOLTURA - ENNA 001 Operatore ACOCUZZA
50268016297 (vgs all. 22 a).	2015	Enna 10 07 2015	32.810,56	Castel di Judica (CT)	Banco Popolare IT68A05034839200 00000000870	15.12.2016 (vgs all. 22 a)	CONFAGRICOLTURA - ENNA 001 Operatore ACOCUZZA

			444,26			16.10.2017 (vgs all. 22 bn Alla nota n 382039 del 14 07 2018	
60265008494 (vgs all 22 a)	2016	Caltanissetta 01.07.2016	7.598,04 2.130,48 687,40 121,30 46,96	Castel di Judica(CT)	Banco Popolare IT68A05034839200 00000000870	01.12.2016 12.04.2017 26.06.2017 13.10.2017 (vgs all 22 at) 26.03.2018 all 22 bo Alla nota n 382039 del 14 07 2018	CONFAGRICOLTURA - CALTANISSETTA 001 Operatore MCAVALIERI1
70265768427 (vgs all 22 bh)	2017	Caltanissetta 24 06 2017	4.944,13 1.559,13	Castel di Judica(CT)	Banco Popolare IT68A05034839200 00000000870	16.11.2017 29.03.2018 (vgs all. 22 bp Alla nota n 382039 del 14 07 2018	CONFAGRICOLTURA - CALTANISSETTA 001 Operatore MCAVALIERI1

Quanto ai capi 367 bis) e 367 ter) dell'imputazione, relativi ai delitti di tentata truffa e falso per l'anno 2018, va rilevato che in atti non vi sono accertamenti relativi alla campagna agricola in esame; pertanto, l'imputato FARANDA Aurelio Salvatore deve essere assolto dai reati ascritti, perché il fatto non sussiste.

Capi da 368 a 371 (ditta individuale "Armeli Moccia Rita").

La società in esame, costituita – come da visura Cerved – nel 1997 e formalmente cessata in data 12.10.2011 (all. 3.AE), legalmente rappresentata da ARMELI MOCCIA Rita, risulta avere sede legale in Tortorici, c.da Sceti Ciri n. 413 (stessa sede de "La Perla del Calatino" e della "Balchino").

Per come riferito dal teste Brig. Nastasi all'udienza del 10.11.2021 ed emergente dalla documentazione in atti, la predetta imputata ricopriva cariche anche nell'ambito di altre società investigate: in specie, la stessa è risultata r.l. della "Oricense" s.a.s., della società agricola "La Perla del Calatino" s.a.s. e della "Balchino" s.r.l., nonché socia della società agricola "Armeli" s.n.c. del fratello ARMELI MOCCIA Giuseppe.

ARMELI MOCCIA Rita risulta, inoltre, coniugata con Faranda Massimo Giuseppe (uno dei fratelli di Aurelio Salvatore), soggetto munito di delega ad operare sul conto corrente societario dal 12.10.2001 al 30.04.2014.

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** delle domande oggetto delle imputazioni in esame, che di seguito testualmente si riporta:

REATO CONSUMATO

Domande Uniche:	Campagna	Data e luogo presentazione	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			Cau
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
008115131 83 (vgs all. 3.f)	2010	Tortorici (ME) 03.05.2010	5.778,37 4.969,81 3.933,70	Tortorici (ME)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Agenzia di Tortorici (ME)- IT32A0103082610000000335376	27/10/2010 17/12/2010 24/09/2014 (vgs all. 3.n)	CAA UNSIC - MESSINA - 001 Operatore STRANGIO Antonia
308098103 66 (vgs all. 3.i)	2013	Acicastello (CT) 29.05.2013	1.905,26	Tortorici (ME)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Agenzia di Tortorici (ME)- IT32A0103082610000000335376	03/03/2014 (vgs all. 3.n)	CAA UNSIC - CATANIA - 001 Operatore

							DESTRO MIGNINO
							CORREO PER SCHEDA VALIDAZIONE E MANCUSO CRISTOFOR O FABIO Non segnalato nell'associazione)
408094132 02 (vgs all. 3.n)	2014	Tortorici (ME) 03.06.2014	857,37 50,05	Tortorici (ME)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Agenzia di Tortorici (ME)- IT32A010308261000000033 5376	22/10/201 4 12/05/201 5 (vgs all. 3.n)	CAA UNSIC - MESSINA - 001 Operatore STRANGIO Antonia

TENTATIVO

CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			Titolare/rappresentante della ditta
		Comune	Presso	Data presentazione	
2011	10810665074 (vgs all. 3.h) Importo Euro 2.028,44 non erogato per recupero somme	Tortorici (ME)	CAA UNSIC - MESSINA - 001 Operatore STRANGIO Antonia	05.05.2011	ARMELI MOCCIA <i>Rita</i>

2012	20808957722 (vgs all. 3.j) Importo Euro 1.905,26 non erogato per recupero somme	Tortorici (ME)	CAA UNSIK - MESSINA - 001 Operatore STRANGIO Antonia	11.07.2012	ARMELI MOCCIA <i>Rita</i>
2015	50361832202 (vgs all. 3.p) Non erogato	Catania Di fatto in Tortorici (ME)	CAA UNSIK - CATANIA - 003 Operatore ZINGALES Carmelino	09.07.2015	ARMELI MOCCIA <i>Rita</i>

Quanto all'**acquisizione documentale** afferente alla citata d.i., all'udienza del 10.11.2021 il Brig. Nastasi ha riferito che la G.d.F., in data 04.5.2016 aveva richiesto al C.A.A. UNSIK Messina 004 di CALCO' Filadelfio il fascicolo aziendale della ditta in esame, senza tuttavia ottenere riscontro (v. all. 3.A, prodotto ed acquisito, come tutta la documentazione di seguito indicata, all'udienza del 15.11.2021); che, in data 06.5.2016 (v. all. 3.B) era stato escusso a s.i.t. ARMELI Giuseppe (del quale, tuttavia, non è stato acquisito il verbale); che il 10.5.2016 (v. all. 3.C) si era presentato alla G.d.F. il sig. CALCO' Filadelfio il quale aveva consegnato documentazione integrante il fascicolo aziendale della ditta "ARMELI MOCCIA Rita"; che il 10.5.2016 (v. all. 3.D) la G.d.F. si era presentata al C.A.A. UNSIK MESSINA 003 di ARMELI Giuseppe – sportello invero ormai chiuso – il quale, su richiesta, aveva esibito ulteriore documentazione integrante il fascicolo aziendale della ditta "ARMELI MOCCIA Rita"; che il 27.5.2016 la G.d.F. aveva chiesto ad Armeli Moccia Rita l'esibizione della documentazione aziendale, la quale nulla aveva saputo produrre (all. 3.AD).

Non erano state, tuttavia, rinvenute dai militari la DUP e la scheda di validazione relative alle campagne del 2010 e del 2012, documenti nondimeno in seguito estrapolati dalla banca dati SIAN.

L'attività investigativa aveva, in definitiva, consentito di acquisire la seguente documentazione:

scheda di validazione anno 2010 (all. 3.E) correlata alla DUP (all. 3.F);
scheda di validazione anno 2011 (all. 3.G) correlata alla DUP (all. 3.H);
scheda di validazione anno 2012 (all. 3.I) correlata alla DUP (all. 3.J);
scheda di validazione anno 2013 (all. 3.K) correlata alla DUP (all. 3.L);
scheda di validazione anno 2014 (all. 3.M) correlata alla DUP (all. 3.N);
scheda di validazione anno 2015 (all. 3.O) correlata alla DUP (all. 3.P).

Riguardo ai **titoli di conduzione dei terreni**, all'interno del fascicolo aziendale la G.d.F. ha poi rinvenuto vari contratti di affitto di terreni agricoli afferenti alle annualità 2010, 2014 e 2015, non anche alle annualità 2011, 2012 e 2013.

In particolare, premesso che per quanto concerne la **campagna 2013** non è stata effettuata alcuna produzione, quanto ai titoli di conduzione esibiti per la **campagna 2014**, all'allegato 3.Q è catalogata una **denuncia riepilogativa di contratto verbale di affitto**, sottoscritta da ARMELI MOCCIA Rita, efficace per il periodo dal 1° settembre 2004 al 1° settembre 2013, relativa all'affitto di terreni siti nei comuni di Licodia Eubea, Niscemi e Ragusa, ma non contenente alcun riferimento alla data di presunta stipula. Da notare, in particolare, che tra gli Enti concedenti figurano il Demanio Regione Sicilia e il Demanio dello Stato, Ramo Difesa Aeronautica i quali, per legge, non possono rilasciare concessioni verbalmente. Viene in rilievo anche un dato grafico particolare: nella D.U.P. e nella scheda di validazione i terreni valorizzati come asseritamente concessi dal Demanio recano l'indicazione di un foglio di mappa diverso da quello indicato nella dichiarazione unilaterale, atto che reca estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello al n. 1442 della serie 3 del 16.09.2004.

Ancora, sempre relativamente alla campagna 2014, all'allegato 3.R è catalogato un **contratto di affittanza agraria del 1°01.2014**, sottoscritto da ARMELI MOCCIA Rita quale affittuaria e da due concedenti, VERSACI Alessandra e SCAFFIDI Rosina, della durata di cinque anni, efficace quindi fino al 31.12.2019, avente ad oggetto terreni siti in Lipari, la cui registrazione sarebbe stata effettuata presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello al n. 1566 della serie 3 del 02.01.2014 (dato numerico che già ad un esame superficiale fa ritenere improbabile che, alla data del 2 Gennaio, fosse già stata registrata una così elevata quantità di atti). È poi rimarchevole come nessun documento d'identità e nessuna visura catastale risultino allegati al contratto.

Gli stessi terreni sono stati valorizzati per le campagne 2014 e 2015.

Orbene, sia Versaci Alessandra che Scaffidi Rosina, escusse a s.i.t., hanno tuttavia disconosciuto le firme (apparentemente loro) apposte al contratto in esame, negando di aver mai concesso all'imputata i terreni dalla stessa nondimeno valorizzati in domanda, come da verbali acquisiti, rispettivamente, alle udienze del 26.10.2021 e del 15.10.2021¹.

¹ In particolare, la Versaci così aveva dichiarato in data 24.01.2017:

D.: In relazione all'attività di imprenditrice agricola, ha anche il possesso, l'affitto e/o il comodato di terreni?

R.: Sono proprietaria di terreni che utilizzo per la mia azienda agricola (produzione di olio) e altri terreni, di proprietà di miei familiari (mia mamma - GERMANO' Maria Teresa -, mio padre - VERSACI Carlo - e mio fratello - VERSACI Benedetto). Non ho altri contratti di affitto e/o comodato all'infuori di quelli stipulati con i miei familiari.

D.: Sempre in relazione all'attività di imprenditrice agricola, ha mai presentato Domande uniche di pagamento? Se sì, presso quale CAA, si è rivolta?

R.: Da quando sono imprenditrice agricola ho sottoscritto delle Domande uniche di Pagamento che vengono redatte dai miei consulenti (LEONE Alessandro di Acquedolci di professione Agronomo e SPITALERI Salvatore di Acquedolci di professione agronomo). In questo momento non sono in grado di dirvi per il tramite di quale C.A.A. siano state presentate le Domande di Aiuto da me sottoscritte.

D.: In relazione ai terreni di sua proprietà siti nell'isola di Vulcano, ha mai concesso gli stessi in affitto a terze parti?

R.: No, non ho mai concesso in affitto i terreni che si trovano sull'isola di Vulcano. Tuttavia, tengo a precisare che gli stessi sono stati acquistati da me nel 2009 circa insieme a DI STEFANO Gioacchino (al 50% in proprietà indivisa) ed ho ceduto la mia quota allo stesso nel mese di ottobre 2016.

Si dà atto che alla parte viene posta in visione il contratto di affittanza agricola sottoscritto in data 01.06.2014 dalla parte, da SCAFFIDI Rosina e da ARMELI MOCCIA Rita. Detto contratto costituisce l'allegato "I" al presente atto.

D.: In relazione al contratto che le abbiamo posto in visione, ha mai sottoscritto lo stesso e riconosce la sua firma?

R.: No, non ho mai sottoscritto il contratto che mi avete posto in visione e disconosco assolutamente la firma - a nome mio - ivi apposta.

D.: Conosce i componenti nel predetto contratto di affittanza agricola? (ARMELI MOCCIA Rita e SCAFFIDI Rosina)?

R.: Non conosco le persone testé citate.

D.: Conosce i seguenti operatori di C.A.A.: TERRANOVA Salvatore e VECCHIO Giovanni?

R.: Non conosco nessuno dei nominativi che mi avete appena detto.

Infine, all'allegato 3.S è catalogato l'esito del sopralluogo eseguito dal CC di Milazzo: i fondi sono risultati incolti oppure coltivati a seminativo, assenti gli allevamenti ("da accertamenti esperiti, sui luoghi i fondi agricoli risultano in gran parte incolti da diversi anni, mentre altri coltivati a seminativo, e non sono interessati da alcuna attività di allevamento").

Alla luce di quanto precede, emerge lampante la falsità del contratto esibito.

Riepilogando, per le campagne relative agli anni 2011, 2012, 2013, e 2014 sono stati in D.U.P. e nelle schede di validazione indicati e valorizzati terreni dichiarati come condotti in affitto o comodato o in altra forma; per l'anno 2011 terreni ricadenti nei territori di Niscemi, Mazzarrone, Tortorici, Caronia e Caltagirone; nessun contratto è stato materialmente rinvenuto nel fascicolo aziendale; con riferimento alle particelle dichiarate condotte e ricadenti nel territorio di Caronia, al fg. 32, part. n. 34 e 48, occorre evidenziare che, da visura della banca dati Sis.Ter., esse sono risultate di proprietà del Demanio Regione Sicilia, Ramo Agricoltura e Foreste; quelle indicate come di proprietà di enti sono rimaste sfornite di titoli effettivi di conduzione; per l'anno 2012 sono stati indicati dei terreni siti nei comuni di Caltagirone (in comodato) e di Caronia (in affitto); per l'anno 2013 sono stati indicati terreni ricadenti nel territorio di Caltagirone (usi civici) e Niscemi (in affitto); sennonché, per gli anni 2011,

D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore e/o Massimo Giuseppe piuttosto che Settimo Ivan?

R.: Non conosco FARANDA Aurelio Salvatore né altre persone di Tortorici con questo cognome".

Dal canto suo, la Scaffidi, frattanto deceduta, così aveva dichiarato in data 27.01.2017:

"Domanda: È lei proprietaria dei terreni siti in agro di Lipari (ME) in catasto al foglio 10 particella 37, foglio 16 particella 17-31-32-33-34-38-39-69-110-111-135-137?"

Risposta: Sì, sono proprietaria di terreni siti in Lipari isola di Vulcano ma di cui non ricordo né le particelle né il foglio catastale.

Domanda: Li ha mai concessi in affitto? Se sì a chi?

Risposta: No non ho mai concesso in affitto i terreni di cui sono proprietaria.

Domanda: Riconosce come sua la firma apposta nel contratto che le poniamo in visione?

Risposta: No la firma che mi avete mostrato non è la mia.

Domanda: Conosce le altre parti del contatto sia la sig.ra VERSACI Alessandra che la sig.ra ARMELI MOCCIA Rita?

Risposta: No, non conosco tali persone".

2012 e 2013 non è stato rinvenuto alcun titolo di conduzione nonostante nelle schede di validazione la ditta avesse indicato i titoli come esistenti.

Il complessivo delle superfici esposte in domanda ammonta, per il 2010, a 90 ettari; per il 2011/13 a circa 16 ettari; a circa 15 ettari per il 2014.

Fondamentale è, poi, l'esito dell'interpello dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla **registrazione dei due contratti sopra menzionati**: ebbene, agli allegati 3.V e 3.W è catalogata la nota dell'Agenzia delle Entrate, in seno alla quale l'Ente ha comunicato che **non v'era registrazione degli atti ai nn. 1442 (all. 3.Q) e 1566 (all. 3.R) sopra citati** ed ancora che, con riferimento al primo di essi, *"i soggetti figuranti sull'atto, quali firmatari dell'avvenuta registrazione, specificamente il direttore ed il capo area servizi, erano al tempo in servizio presso questo ufficio"* ed ancora: *"sembrerebbe che il timbro apposto non corrisponda al sigillo di Stato a calendario all'epoca in uso in questo ufficio"*; con riferimento al contratto (pseudo) registrato al n. 1566, si legge che *"il soggetto figurante sull'atto quale firmatario della registrazione, specificamente il direttore reggente, non ha mai lavorato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata. Non ha mai lavorato presso l'Agenzia... differentemente dal nome effettivo dell'ex direttore di questo ufficio, perchè nel timbro era riportato "Dr. Marisa S. Trovato", mentre del direttore dell'ufficio all'epoca si trattava di Matilde Silvana Trovato che, comunque, alla data del 30 aprile 2012, non risultava più in servizio presso questo ufficio"*.

Evidente, quindi, la falsità sia degli atti in esame che della relativa registrazione.

Vi è di più. Agli allegati 3.X e 3.Y è catalogata la comunicazione del Comune di Caltagirone il quale, all'uopo interpellato, ha rappresentato che **le particelle valorizzate nelle domande dalla ditta erano in realtà state concesse, giusta convenzione (vigente anche al momento dell'interlocuzione) sottoscritta in data 28 luglio 2005, all'Azienda Regionale Foreste demaniali Regione Sicilia.**

A completare il quadro, che rappresenta documentalmente la falsità dei titoli di conduzione valorizzati dalla ditta, vengono in rilievo gli allegati 3.Z, 3.AA e 3.AB, in seno ai quali sono catalogate le comunicazioni degli **Enti pubblici interpellati i quali hanno negato l'esistenza di concessioni in favore di ARMELI MOCCIA Rita.**

I responsabili dell'istruttoria delle domande di aiuto sono stati individuati in STRANGIO Antonia, per gli anni 2010, 2011 e 2014; DESTRO MIGNINO Santo

per la D.U.P. anno 2013; MANCUSO Cristoforo Fabio per la scheda di validazione relativa alla campagna 2013; ZINGALES Carmelino per D.U.P. e scheda di validazione della campagna 2015.

Quanto alle vicende relative ai titoli Agea della d.i. in esame, è emerso che, nell'anno 2011, la stessa ne deteneva in numero pari a 68 (i primi 61 derivanti da domanda di accesso alla riserva nazionale, ai quali poi si sono aggiunti i sette titoli acquistati da D'Antona Raffaello nel corso dello stesso anno); negli anni 2012, 2013 e 2014 i titoli si riducono a sette e, negli anni 2015 e 2016, scendono ancora, a n. due. Interessante, sul punto, notare, all'all. 3.AC, la documentata cessione di n. 61 titoli (68-61=7), per mano della ditta "ARMELI MOCCIA Rita", alla azienda agricola del fratello, la "ARMELI" s.n.c. di ARMELI MOCCIA Giuseppe & C., quindi una cessione, per così dire, infragruppo, che ne ha consentito il successivo utilizzo nell'ambito del mutuo scambio, funzionale al meccanismo fraudolento posto in essere in forma associata.

Gli accertamenti amministrativi e contabili restituiscono dati di notevole rilievo probatorio, i quali depongono vieppiù, in uno alla falsità dei dati cartolarmente rappresentati, per l'assoluta vacuità (anche) di questa impresa: non è risultato, infatti, alcun tenentario delle scritture contabili; nessun dipendente; nessun documento fiscale pertinente alla pseudo attività svolta; infine, da banca dati la ditta risulta cancellata dal 02.8.2011 con denuncia di "cessazione di ogni attività".

Quanto agli accertamenti bancari, all'all. 3.AF v'è riscontro documentale del conto corrente utilizzato dalla ditta in esame, sul quale erano legittimati ad operare la stessa ARMELI MOCCIA Rita e, fino al 2014, con delega anche il marito FARANDA Massimo Giuseppe.

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che **le medesime particelle valorizzate dalla ditta in esame erano già state valorizzate da altre ditte in altre annualità e, in particolare, dalla azienda agricola "Armeli" s.n.c., di Armeli Moccia Giuseppe & C. (fratello di ARMELI MOCCIA Rita).**

Di grandissimo rilievo, poi, la specifica attività captativa illustrata dal testimone in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare dalla conversazione contrassegnata al progr. n. 1930 del R.I.T. n. 419/16, intercorsa tra Armeli Moccia Giuseppe (chiamante) ed il cognato Faranda Massimo Giuseppe (chiamato) in data 04.5.2016, ore 21:43. La conversazione è rilevante poiché gli interlocutori fanno riferimento ad altre società del c.d. "gruppo Faranda" ("Oricense" e "Balchino", delle

quali I.r. e della "Balchino", anche socio unico, è invero la moglie Armeli Moccia Rita), ad un operatore chiamato "Facciale" (evidentemente Lombardo Facciale Pietro) ed alla "sistemazione" di carte riguardanti terreni siti proprio nell'isola di Lipari (cfr. all. 3.R); la stessa, significativamente, intercorre la sera del 04.5.2016, quindi la sera dello stesso giorno – come sopra esposto – *"in cui eravamo andati [la G.d.F., n.d.e.] da Calcò Filadelfio per l'acquisizione del cosiddetto fascicolo aziendale della ditta individuale Armeli Moccia Rita e di altre, perché in quell'occasione dovevamo anche chiederne altre, di società"* (dep. Nastasi, ud. 10.11.2021), documentazione invero acquisita il successivo giorno 9 e comprendente anche il citato all. 3.R, contenente il contratto di affittanza di terreni siti (anche) a Lipari. Ciò che dimostra senza dubbio il pieno coinvolgimento di Faranda Massimo Giuseppe nella gestione delle domande in esame, formalmente presentate dalla moglie, delle cui "criticità" lo stesso nondimeno si appalesa perfettamente consapevole (come anche di quelle potenzialmente derivanti ad altre ditte "a nome so", cioè solo formalmente intestate ad Armeli Moccia Rita, come ben noto anche al cognato Giuseppe), prodigandosi istantaneamente per arginare i prevedibili problemi derivanti dalla certamente poco gradita visita mattutina della G.d.F..

Di seguito il testo della conversazione oggetto di perizia trascrittiva:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1930 intercettata il 04/05/2016 alle ore 21:43.14 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3202747930 in uso a Armeli Moccia Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO:

Faranda Massimo Giuseppe

PE':

Armeli Moccia Giuseppe

"PE': Ohu..

MASSIMO: Oh Pe'..

PE': Che c'è? ..(inc)..

MASSIMO: Niente ..(inc).. mi chiamò u coso ca'..

PE': Cu?


MASSIMO: Di l'ufficio, Facciale..

PE': Eh..

MASSIMO: Mi disse entro venerdì..

PE': Eh..

MASSIMO: Si n'hanno a portare due i Rita..



PE': Eh..

MASSIMO: *Pi chiddi da' di Isola..*

PE': Quali?

MASSIMO: Chiddi di Isola dico, Lipari..

PE': Ah.. ah vuole purtate i carte no..

MASSIMO: *Se picchi dice che ce l'ave a purtare a Sant'Agata che ..(inc.).. a Sant'Agata vogliono..*

PE': Uh..

MASSIMO: *Su pigghià.. si pigghiaro tutti dice..*

PE': Uh..

MASSIMO: *Licenze cose ..(inc.).. qualche navutre du'..*

PE': Uh uh..

MASSIMO: *Dice che ste cose iddo i vuole purtare entro dumani, dice se iddo pote venire, ciu fa capire..*

PE': Uh.. e dicci ci stampa da' carta.. a carta chidda da' i da' e c'a fa scrivere.. c'a fa scrivere a Rosy ci dicemo ..(inc.).. venerdì mattina?

MASSIMO: *Iddo venerdì mattina, se entro dice dumani ..(inc.).. iddo ce l'ave a purtare dumani sera, dice chiddo da' ci dissi ..(inc.).. così a cosa è megghio, dice i da' maniera è chiù a rischio.. dice si pigghiaro puru l'avutru..*

PE': Ma l'avutru quale?

MASSIMO: *Chidda da' Oricense..*

PE': Uh..

MASSIMO: *E l'avutru..*

PE': E chidda a nome so'..

MASSIMO: *E Bacchino (o Balcino) (min. 01:53.0) pure mi diceva iddo..*

PE': Bacchino u n'è che ..(inc.).. a coso..

MASSIMO: *Così iddo mi disse dice si pigghiaro tutte.. ora mi chiamao, dice ora se chisto ca' iddo un pote venire dice dumani.. chiddo forse l'aveva fatte, s'hanno a fare ..(inc.).. registrare..*

PE': Va bp..

MASSIMO: *..(inc.).. a chiddo da' dice se iddo pote venire dumani, ci dissi ora ci chiamo e ciu dico, ci dissi io manco u sacco..*

PE': Va bene..

MASSIMO: *Allora che c'è dire chiddo mi disse vuleva sapire..*

PE': E dumani ci facemo capitare..

MASSIMO: Va bene va..

PE': Va bè ciao..

MASSIMO: Iddo entro dumani sira dice..

PE': Va bene..

MASSIMO: Va bè ciao..

PE': Ciao ciao..

(Fine conversazione)".

Nel corso di un'altra conversazione, Faranda Massimo Giuseppe, dopo essersi sincerato con la moglie se la stessa avesse contattato una terza persona (tale "Peppe", come si vedrà, Ferrera Giuseppe, prestanome del Faranda), fa riferimento ad un certo "Salvatore" (come si vedrà, Calà Lesina Salvatore, operatore C.A.A. che collaborava con l'imputato Armeli Giuseppe) il quale "sa cosa fare", cioè stampare "quei nomi", cosicché la moglie poi glieli inoltri, facendo evidentemente riferimento – visto il periodo in cui la telefonata è effettuata, in data **13.6.2016**, a ridosso del termine annuale, normalmente prorogato, di presentazione delle domande di aiuto – al confezionamento di pratiche fittizie, attività rispetto alla quale emerge ancora la complicità dei due coniugi:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4539 intercettata il 13/06/2016 alle ore 16:03.28 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3296939264 in uso a Armeli Moccia Rita. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

RITA: Armeli Moccia Rita

"MASSIMO: Oh..

RITA: ..(inc)..

MASSIMO: Se ..(inc)..

RITA: Eh?

MASSIMO: Qua sugnu..

RITA: Va bè ..(inc)..




MASSIMO: ..(inc)..

RITA: Eh?

MASSIMO: ..(inc).. Barcellona..

RITA: E arrivasti già?

MASSIMO: No quasi ..(inc)..

RITA: Eh ..(inc)..
MASSIMO:No..
RITA: Ah ah..
MASSIMO:..(inc)..
RITA: No ..(inc).. pi chisto..
MASSIMO:Eh?
RITA: U tempo è brutto..
MASSIMO:..(inc)..
RITA: Eh eh..
MASSIMO:Ciao..
RITA: Ciao ciao.. ci sentiamo dopo ciao.. stai attento..
MASSIMO: Eh?
RITA: Stai attento non prendere sempre il telefono in mano.. ciao..
MASSIMO:E non rompere i coglioni ..(inc).. a Peppe ..(inc).. da'?
RITA: No un l'haio chiamato ora u chiamo..
MASSIMO:..(inc).. va..
RITA: Ciao..
MASSIMO:Salvatore u sape chiddo ..(inc).. stampare da' di nomi e mi manni ..(inc)..
RITA: Se se ciao..
MASSIMO:Ciao..
RITA: Ciao..
(Fine conversazione)”.




Che ci fosse una certa fibrillazione dovuta, appunto, all'imminente scadenza della proroga del termine di presentazione delle domande è confermato da una serie fittissima di conversazioni intercorse il giorno seguente (14.6.2016, giornata – come si vedrà – telefonicamente molto “movimentata”, trattandosi del giorno precedente la ricordata scadenza), allorquando Faranda Massimo Giuseppe contatta, appunto, Armeli Giuseppe e gli prospetta di far avvicinare in ufficio il solito “Peppe” (come anticipato e come meglio si vedrà in seguito, Ferrera Giuseppe, utilizzato come testa di legno dal gruppo) evidentemente per fargli firmare qualche documento funzionale alla presentazione di domande, sì come stabilito in seno ad una precedente consultazione con “Salvatore” che gli aveva, come visto, stampato “quei nomi”. La conversazione – che si lega e rappresenta la naturale prosecuzione di quella intercorsa

il giorno precedente – appena descritta, nella sua brevità lumeggia al contempo ancora circa l'*habitus* mentale del Faranda, aduso a ricorrere a prestanome (nella specie, "Peppe", che avrebbe dovuto essere contattato il giorno prima dalla moglie Rita) per la presentazione delle domande, peraltro a ridosso della scadenza del termine, per essere il più certi possibile dell'effettiva disponibilità delle particelle da dichiarare; nonché circa la completa messa a disposizione dell'operatore Armeli Giuseppe il quale non fa una piega alla proposta del Faranda:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4577 intercettata il 14/06/2016 alle ore 10:56.23 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3313501267 in uso a Armeli Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO:

Faranda Massimo Giuseppe

GIUSEPPE 1:

Armeli Giuseppe

GIUSEPPE 1: Pronto..

MASSIMO: Giuseppe..

GIUSEPPE 1: Sì..

MASSIMO: Peppe sugnu..

GIUSEPPE 1: oh ciao Peppe..

MASSIMO: Che fai lavori?

GIUSEPPE 1: Ma ca' se.. stajo aspettanno ospiti..

MASSIMO: Uh uh..

GIUSEPPE 1: ..(inc)..

MASSIMO: Ho capito..

GIUSEPPE 1: Ne veremo in serata..

MASSIMO: Uh caso mai fazzo avvicinare a Peppe quantu scrivemu ddà u cuntrattu (inc).. haio parrato cu salvatore io accussì dumani .ca è l'ultimu iornu u sistemu capistl..

GIUSEPPE 1: Va bè ok..

MASSIMO: Va bene ciao Giuseppe ciao..".

Ed infatti, a distanza di appena due minuti Faranda Massimo Giuseppe prova a contattare, senza successo, Ferrera Giuseppe (progr. 4581 delle 10:58).

Faranda Massimo Giuseppe poteva invero contare incondizionatamente su Ferrera Giuseppe, circostanza nota – ed anzi caldeggiata – dallo stesso Galati Sardo nella conversazione intercorsa nella tarda mattinata dello stesso giorno:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4586 intercettata il 14/06/2016 alle ore 12:51.41 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3332509074 in uso a Galati Sardo Emanuele. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

EMANUELE: Galati Sardo Emanuele

“EMANUELE: Si si enorme no così., pronto..

MASSIMO: Emanuele..

EMANUELE: Si oh Peppe..

MASSIMO: U trovai u dutture u stajo facemo ora..

EMANUELE: Perfetto io così di pomeriggio ..(inc).. e ti do la domanda..

MASSIMO: Eh iddo ci., vulia Peppe dice allora ci metto direttamente a Natura Verde rappresentante legale.. c'ave a mettere sempre Ferrera c'ave a mettere..

EMANUELE: Mettici u codice fiscale da società cooperativa però in capo a Ferru.. Ferrera da'.. u coso..²

MASSIMO: Certo u codice fiscale e a partita iva sempre a stissa è..

EMANUELE: Se se perché ave a essere proprietario e detentore dell'allevamento ..

MASSIMO: Va bene..

EMANUELE: Ok ciao ciao..

MASSIMO: Va bene dai..

(Fine conversazione)”

Non a caso, a distanza di pochi minuti Faranda Massimo Giuseppe tenta, senza successo, di contattare Calà Lesina Salvatore (evidentemente lo stesso “Salvatore” citato nelle conversazioni precedenti quale soggetto col quale lo stesso si era consultato), operatore C.A.A. che lavorava insieme ad Armeli Giuseppe (progr. 4090 delle ore 13).

² Mette conto evidenziare che, dal 16.01.2015, l.r. della “Natura Verde” risulta infatti Ferrera Giuseppe (cfr. capi d'imputazione 385-386).

La formale intestazione al Ferrera Giuseppe dell'omonima ditta individuale comportava, di converso, la necessità della sua presenza fisica per il disbrigo di attività in vari uffici pubblici:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1733	14:54:11	14/06/2016	00:02:55	U	420/16	3296939264
Intestatario		ARMELI MOCCIA Rita		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE DONNA 1: ARMELI MOCCIA RITA

VOCE UOMO 1: NON IDENTIFICATA (invero già identificata agevolmente in Faranda Massimo Giuseppe)



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Rumori in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

RITA: Aoh.

UOMO 1: Ouh.

RITA: Chi fa'?

UOMO 1: Nienti, ...(inc)... hav'a chiamari, parrava cu' unu, 'u visti 'a chiamata e doppu d'a chiamata, sientu a Mariella, ma idda telefonu non n'ha' pigghiatu, haiu pruvatu 'acchi du' voti mi richiamu 'i ddà intra, dissi uora commu...

RITA: ...(inc)... ...(VOCI SOVR.)...

UOMO 1: ... 'un ti chiamu.

RITA: Va beh, nenti, siccomi 'un mi chiamasti, dissi: "Chi fini fici? ...(inc)..." (Disturbi)

UOMO 1: Eh, ti chiam... pruvai a chiamari, du' voti mi cascò 'a linea ddà intra ma è... chiddu non sa' guidari e mi siddiai e tigneva cura p'a strata.

RITA: Eh, eh, va bene.

UOMO 1: E ...(inc)... chiamatu iddu 'stu telefonu?

RITA: Uh, uh, ho capito: oh.

UOMO 1: Uh, oh, oh.

RITA: Allora, mi senti? Boh?

UOMO 1: Ah?

RITA: Unni sta' iennu?

UOMO 1: E ccà e' pedi, pedi, Rituzza, ccà a... e' pedi, pedi, m'appa iri ... (inc.)...

RITA: Uh, uh.

UOMO 1: A ccà, a circari 'i 'bbissari ddu' cosu pi' dumani, si pozzu iri ddà ma mi pari difficili chi iò ci pozzu iri ddà dumani.

RITA: Ma chi fa', cugghiunni? Boh? Problema nisci?

UOMO 1: Ah, Rituzza, chi ci haiu a fari? 'ddu' cosu chi scadi dumani, ... (inc.)... dumani, anzi ci ha diri a Peppi mi 'un faci nenti chi l'è mannari a du' banni uora 'i pomeriggio.

RITA: Va bene, ora ci 'u dicu.

UOMO 1: Chi appoi dumani m'è iri a registrarri 'ddu cuntrattu.

RITA: Ancora, ancora.

UOMO 1: 'U capisti?

RITA: ... (inc)... ... (VOCI SOVR.)...

UOMO 1: Sì, va beh, no, nienti ci fa'.

RITA: Ah, sè, sè. (Cu' Pippu?)

UOMO 1: Avanti, ... (inc)...

RITA: ... (inc)... pi' tia 'un ci faci nenti.

UOMO 1: Va bene, e ni... ni...

RITA: Va beh, non ci faci nenti. Boh? Non lo so, iò lu a fici ddà un vo... tutti così vo' diri l'ultimu iornu doppu.

UOMO 1: Gioia, iò ci pinsai chi o' chinnici finevanu tutti così? 'un m'u ricurdaiu 'cchiu'. Capisti?

RITA: Va bene, vah".

Traspare evidente il disappunto dei coniugi per l'inconveniente burocratico che aveva imposto la necessità di inviare fisicamente Peppe Ferrera (mero strumento nelle mani dei due) in due diversi posti, in modo da consentire poi al Faranda Massimo Giuseppe la registrazione del contratto proprio nell'imminenza della scadenza del termine per la proposizione della domanda di aiuto.

Nel corso della stessa giornata, stringendo i tempi, Faranda Massimo Giuseppe si prodigava ad operare per conto di un'altra azienda della quale era parimenti l.r. la moglie, la più volte menzionata "Oricense":

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4608 intercettata il 14/06/2016 alle ore 10:56.23 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3313501267 in uso a Armeli Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: **Faranda Massimo Giuseppe**

GIUSEPPE 1: **Armeli Giuseppe**

GIUSEPPE 1: Pronto..

MASSIMO: Giuseppe, Peppe sugnu..

GIUSEPPE 1: Si.. ah ciao Peppe..

MASSIMO: Che fai al lavoro?

GIUSEPPE 1: No sugnu fuora..

MASSIMO: Niente siccome ..(inc.).. l'a fare ..(inc.).. una delega ..(inc.)..

GIUSEPPE 1: Eh..

MASSIMO:.. Una variazione ..(inc.).. u n'a puoi fare tu..

GIUSEPPE 1: Ho capito.. a delega USL tu dici?

MASSIMO: Se a delega chidda i da' USL si..

GIUSEPPE 1: E dammi u codice..

MASSIMO: 011CT113..

GIUSEPPE 1: Perché s'ave a fare una.. a canciare u rappresentante legale, l'avemo fatto stu caso, siccome ancora ..(inc.).. u caso..

MASSIMO: Se..

GIUSEPPE 1: E ora ..(inc.)..

MASSIMO: CT 113..

GIUSEPPE 1: 113 si va bene ok..

MASSIMO:..(inc.).. se tu ma molli e mu fa sapire, io ci chiamo ..(inc.)..

GIUSEPPE 1: Subito ora veremo se c'è Salvatore..

MASSIMO: Va bè..

GIUSEPPE 1: .. U chiamo e c'a faccio fare..

MASSIMO:..(inc.).. Salvatore un m'a rispunnìo..

GIUSEPPE 1: Eh va bene..

MASSIMO: Va bene..

GIUSEPPE 1: Ciao..

MASSIMO: Ora ti faccio sapire ciao ciao..

GIUSEPPE 1: Ciao ciao..

(Fine conversazione)".

La conversazione è di rilievo poiché a) vi si menziona un codice aziendale invero corrispondente, appunto alla "Oricense": "011CT113, che è un codice aziendale che abbiamo riscontrato essere un codice aziendale della società Oricense sas di Armeli Moccia Rita & C, come da allegato n. 3.AG. (Ancona/Genova)" (dep. Brig. Nastasi alla medesima udienza; l'allegato è stato acquisito all'udienza del 15.11.2021); b) conferma il pieno e consapevole coinvolgimento di Armeli Giuseppe in pratiche gestite da soggetti formalmente non legittimati; c) consente di ricondurre l'identità del più volte evocato "Salvatore" all'operatore Calà Lesina Salvatore, in questo caso citato dal Faranda che si lamentava del fatto che questi non gli avesse in precedenza risposto al telefono, come riscontrato dal tentativo di contatto non andato a buon fine di cui al progr. 4606.

Ulteriori conversazioni confermano l'attivismo spasmodico di Faranda Massimo Giuseppe nella gestione burocratica di aziende di fatto gestite dallo stesso in prima persona ma formalmente intestate a terzi, a partire dal seguito del primo contatto, intercorso in mattinata, tra il Faranda ed il consulente agrario Amato Simone (cfr. progr. 4585, delle ore 12:32³), avvicinato per il tramite di Floridia Innocenzo (l.r. dell'omonima d.i., di fatto gestita sempre dal Faranda Massimo Giuseppe, v. capo 489):

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1746	17:57:34	14/06/2016	00:01:19	U	420/16	3348001311
Intestatario		FLORIDIA Innocenzo		Utilizzatore		

"FLORIDIA: Giuseppe.

FARANDA: Ouh, Enzo.

³ Se ne riporta il testo:

MASSIMO: Pronto..

AMATO: Pronto con chi parlo?

MASSIMO: Signor Amato.

AMATO: Sì..

MASSIMO: Eh Faranda sono, mi ha dato il numero Enzo l'aveva chiamato Enzo con il mio telefono..

AMATO: Sì..

MASSIMO: Enzo ..(inc).. niente le volevo parlare quando era possibile vederci..

AMATO: Io oggi pomeriggio rientro a Caltagirone verso le 6, 6,30..

MASSIMO: Allora in serata la chiamo caso mai, va bene..

AMATO: Va bene va bene..

MASSIMO: La saluto ..(inc)..

AMATO: Arrivederci..".

FLORIDIA: Oh, chi è?
FARANDA: Stamunmu ancora?
FLORIDIA: Dici ...(inc)...
FARANDA: Va beh, chiddu m'hav'a dittu chi versu i sei arrivava a Caltagiruni chi era fora, appoi... dai, 'rricampati, appena ti 'rricampi mi chiami. Va bene?
FLORIDIA: Ma ci ha' parratu cu' Simoni?
FARANDA: Sè, mi chiamò iddu duppu, subitu quasi.
FLORIDIA: Ah, ah. E commu hatu ristatu?
FARANDA: Mi dissi iddu versu i sei arrivava a Caltagiruni. Capisti?
FLORIDIA: Versu i sei?
FARANDA: Sè, su' quasi i sei. Magari chi tu 'rrivi e' setti!
FLORIDIA: E tu nun ci si'?
FARANDA: Sè, ccà sugnu.
FLORIDIA: Ora iò commu vegnu o' to' paisi ti chiamu.
FARANDA: Va bene.
FLORIDIA: Ciao.
FARANDA: Ciao, Enzo, ciao".

Come emerge dallo sviluppo della dinamica interpersonale, è sempre Faranda Massimo Giuseppe a curare e procurare l'incontro tra il professionista ed il Floridia, peraltro preoccupato dall'eventuale assenza del Faranda il quale, però, prontamente lo rassicura per poi richiamare l'Amato al fine di garantirsi il buon esito dell'appuntamento a tre:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4621 intercettata il 14/06/2016 alle ore 18:28.28 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3282850121 in uso a Amato Simone. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

AMATO: Amato Simone

"AMATO: Pronto..

MASSIMO: Pronto signor Amato, Faranda sono..

AMATO: Sì signor Faranda buonasera..

MASSIMO: E' arrivato lei?

AMATO: Io sono allo studio, perderò una mezz'oretta, ci possiamo vedere alle 7 va bene?

MASSIMO: E alle 7,30 non potrebbe andare meglio perché aspetto che viene Enzo che era al lavoro ancora che è ..(inc)..

AMATO: Se è alle 7,30 però poi non volessi che poi si fa tardi, io ti aspetto alle 7,30 però non più tardi se no poi si fa troppo tardi..

MASSIMO: Verso le 7,15 così, 10 minuti va bene..

AMATO: Va bene va bene ciao a dopo arrivederci..

MASSIMO: La saluto..”.

Che le preoccupazioni di Faranda Massimo Giuseppe fossero dettate dall'imminente scadenza del termine è testimoniato anche dal contenuto della conversazione intercorsa in serata con Galati Sardo Emanuele, operatore C.A.A. in grado di raggiugarlo su eventuali penalizzazioni per la tardiva presentazione:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4623 intercettata il 14/06/2016 alle ore 19:27.43 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3332509074 in uso a Galati Sardo Emanuele. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

EMANUELE: Galati Sardo Emanuele

“EMANUELE: Pronto..

MASSIMO: Emanuele..

EMANUELE: Si oh Peppe..

MASSIMO: Viri che da' cosa avisse a essere sistemata..

EMANUELE: E ma l'avissi a virere ave ..(inc).. i stamatina praticamente non funziona ..(inc)..

MASSIMO: Uh uh ho capito c'è ..(inc).. qualcosa?

EMANUELE: Va bè l'importante.. no no no..

MASSIMO: Ho capito..

EMANUELE: Si parrava se forse vulevano fare na specie di.. tipo di na ..(inc).. scadenza di fare solo l'1% di penalità, ma un si sape..

MASSIMO: Siccome un funziona capace a fanno boh ..(inc)..

EMANUELE: No ..(inc).. u n'ha funzionato proprio..

MASSIMO: Ho capito.. va bene..

EMANUELE: *Va bè dai ciao ciao.. io ..(inc).. caso mai dugnu conferma se ..(inc)..*

MASSIMO: *Va bene va bene ciao ciao..*

EMANUELE: *Ok ciao ciao..”.*

Molto significative, sempre del ruolo gestorio di fatto del Faranda, al quale erano piegati i suoi prestanome (in questo caso il cognato), sono le seguenti – dal tono concitato – conversazioni, intercorse nella stessa serata del 14.6.2016 (lo si ripete, giorno precedente l'ultimo utile) con Armeli Moccia Giuseppe, nel corso delle quali Massimo Giuseppe, dopo avergli chiesto informazioni su eventuali pubblicazioni di bandi P.S.R., gli chiede dati afferenti ad aziende formalmente intestate a terzi, all'evidente scopo di predisporre e far inoltrare *in limine* le domande:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4626 intercettata il 14/06/2016 alle ore 19:32.37 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3202747930 in uso a Armeli Moccia Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: **Faranda Massimo Giuseppe**

PE': **Armeli Moccia Giuseppe**

(In ambientale)

MASSIMO: *Ma che cosa sono usciti a livello di tfr (PSR)? Dovrebbero uscire a giorni..*

(Fine ambientale)

“PE': *Oh..*

MASSIMO: *Peppe..*

PE': *Eh..*

MASSIMO: *Ma dove sei?*

PE': *A casa..*

MASSIMO: *Ascolta ma ..(inc).. un paio di partite iva..*

PE': *Un capivo..*

MASSIMO: *Ma ..(inc).. du' partite iva, ora ti scrivo sopra whatsapp u messaggio..*

PE': *Va bè..*

MASSIMO: *Vedi se mi puoi procurare ..(inc).. urgente..*

PE': *Unne avissi ire..*

MASSIMO: *..(inc).. du coso ..(inc).. a casa t'a ricordi? Timbro..*

PE': *Eh eh chiddo i dintra?*

MASSIMO: *Se uno..*

PE': *..(inc)..*

MASSIMO: *Talia se ci sunnu avutre ..(inc).. aspetta che ti manno i cose ciao ciao..".*

E di seguito:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4629 intercettata il 14/06/2016 alle ore 19:32.37 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3202747930 in uso a Armeli Moccia Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: **Faranda Massimo Giuseppe**

PE': **Armeli Moccia Giuseppe**

**MASSIMO: Peppe..*

PE': *Eh..*

MASSIMO: *Tu m'a mannare u to codice fiscale.. e no forse.. u to codice fiscale si.. no no un c'è bisogno no.. chiamaci a Salvatore Billallo da'..*

PE': *Eh..*

MASSIMO: *A mia un m'a rispunne ..(inc).. e vidi se ti manna iddo ste cose ..(inc).. picchi è da' intra du babbo, picchi antura mi fice na cosa tramite Giuseppe, ora un m'a rispunne.. vediamo se t'a rispunne ci mannai un messaggio..*

PE': *Ma chiddo da' che t'ammaanca ..(inc).. chiddo da' ..(inc).. trovare..*

MASSIMO: *Tutti e du' tutti e du' tutti e du' no mandano du'..*

PE': *E qual è l'avutru, l'avutru qual è? Una t'a mannai..*

MASSIMO: *E l'avutra ..(inc).. una.. tri su..*

PE': *Ma io ti ni mannai una..*

MASSIMO: *Ma ieri quali guardasti tu ..(inc).. t'a ricordi? Quando isti da'.. quali ti dissi ca' ..(inc).. guardare? Ma tu scrivio.. è scritto duoco Peppe..*

PE': *Va bene va u nu potti capire ca' come l'a risolvere..*

MASSIMO: *Oricense Peppe..*

PE': *Eh..*

MASSIMO: *Eh chisto.. e l'avutru qual è? Eh e l'avutru qual è?*

PE': *E.. chiddo da' che ti manni qual è? ..(inc)..*

MASSIMO: Chidda tua qual è Peppe?

PE': Vuole puru chiddo me?

MASSIMO: No u to minchia duoco si crudo, se è scritto a chiare.. a chiare lettere, un liggi tu..

PE': Va bene va..

MASSIMO: Umni isti du iorno tu a Castanea?

PE': Va bene e chista da' nu capivo ..(inc)..

MASSIMO: Na carta c'ave a essere na carta ..(inc).. ciao..

PE': Va bè ciao".

La "Oricense", come più volte detto, è una società legalmente rappresentata dalla moglie Armeli Moccia Rita, per cui la riportata conversazione è segno inequivocabile del pieno dominio esercitato di fatto – talvolta anche con toni ruvidi – da Faranda Massimo Giuseppe sui propri sodali, utilizzati quali meri prestanome.

Dalla seguente conversazione emerge l'interessamento di fatto, preceduto dalla richiesta di stampare un contratto di vendita da registrare il giorno seguente (al fine evidente di esibire titoli di condizione falsi), da parte sempre del Faranda, anche delle domande relative a "La Perla del Calatino" di Armeli Moccia Rita & C. s.a.s.:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4630 intercettata il 14/06/2016 alle ore 20:01.41 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3332509074 in uso a Galati Sardo Emanuele. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

EMANUELE: Galati Sardo Emanuele

"EMANUELE: Pronto..

MASSIMO: Oh Emanuele..

EMANUELE: Oh Peppe..

MASSIMO: Dico ma tu stu contratto di vendita non me lo potresti scrivere da li?

EMANUELE: No ..(inc).. no no Peppe ..(inc)..

MASSIMO: E come putemo fare allura?

EMANUELE: No ..(inc).. ca' penso che ..(inc).. domani..

MASSIMO: Va bè ca' n'accurgimo c'avemo u coso un funziona completamente, perciò ..(inc)..

EMANUELE: No io ..(inc)..

(Si sovrappongono le voci)

EMANUELE: *Stamatina e 10.. di stamatina i 10 avissero a fare l'istanza del riesame ora.. ave di stamatina e 10 ..(inc.).. a mezzo iorno..*

MASSIMO: *E na stampa di cose na po' mannare precise pi come su, sulu una stampa..*

EMANUELE: *Chidda basta che ci mette u codice fiscale..*

MASSIMO: *Uh ..(inc.).. non spunta..*

EMANUELE: *Come?*

MASSIMO: *Idda spunta dico si, chisto ca' si?*

EMANUELE: *Si ..(inc.).. tutte cose..*

MASSIMO: *No siccome l'addetto a fare ste cose oggi non c'è e rientra domani ..(inc.).. dumani ci putemo fare la registrazione..*

EMANUELE: *Tu sei na nu CAA?*

MASSIMO: *Si però non è lui che fa.. che sta su travagghio..*

EMANUELE: *Eh ascuta.. ascuta pure se un c'è l'addetto..*

MASSIMO: *Uh..*

EMANUELE: *Chiddi pigghiano ..(inc.).. servizi, a consultazione..*

MASSIMO: *A consultazione..*

EMANUELE: *Che è.. eh consultazione pubblica registro ..(inc.).. 2020, ci mettono u codice fiscale e ci nesciono tutte cose..*

MASSIMO: *Si si ..(inc.).. ci nescero tutte cose si..*

EMANUELE: *Eh.. e che c'è a stampa chista duoco ci pozzo mannare ne che è navutra stampa..*

MASSIMO: *Picchi i numeri dopo.. i titoli su in ordine no?*

EMANUELE: *Si progressivi nella stampa tu i viri tutti, tutte cose viri..*

MASSIMO: *Ah si virono tutte e ca stampa che cumparaono un si virono ..(inc.).. qua due sole 4 numero si vedono..*

EMANUELE: *Come 4 numeri.. aspetta un attimo aspetta.. consultazione.. u codice fiscale l'hai a purtata di mano?*

MASSIMO: *Si, 030..*

EMANUELE: *Si..*

MASSIMO: 80920832..

EMANUELE: *E allura, registro titoli.. e ci su tutti viri..*

MASSIMO: *Ma tu la mail ..(inc.)..*

EMANUELE: No è fare una stampa i chisto ca' e t'a mannare una mail, ma se tu i viri ca' scusa ti fazzo a schermata ca' ti dice dal numero 1822701 al numero 1822885.

MASSIMO: C'era scritto progressivo da progressivo a..

EMANUELE: Eh e sunnu da a e poi c'è un altro che è chiddo spariggio..

MASSIMO: Uh uh ho capito..

EMANUELE: Tutti duoco sunnu i numeri, non è che su avutri..

MASSIMO: Ah ah ho capito ho capito si si facilissimo si si si.. va bè..

EMANUELE: E poi se tu.. se tu pigghi ..(inc).. titoli..

MASSIMO: Uh..

EMANUELE: A pagina ..(inc).. c'è l'importo ..(inc).. e l'importo totale pi tutti l'anni ..(inc)..

MASSIMO: Se chiddo da' i vistimo se chiddo l'hai visto..

EMANUELE: Eh..

MASSIMO: Chiddo s'ave a stampare pure no?

EMANUELE: Chiddo da' s'avisse a mettere no contratto..

MASSIMO: Ah va bene si..

EMANUELE: ..(inc)..

MASSIMO: Va bene va bene..

EMANUELE: Va bene..

MASSIMO: Ciao eh ciao..

EMANUELE: Ciao ciao..”.

Orbene, come riferito dal teste in udienza, la numerazione “03080920832” coincide “con la società agricola La Perla del Calatino di Ameli Moccia Rita & C sas.”, mentre “il n. 1822701 al n. 1822885 sono riferiti a dei numeri assegnati a titoli Ag.E.A.” i quali sono infatti numerati.

La sfrontatezza del Faranda emerge in maniera ancor più cristallina in serata, allorquando, stretto dalla necessità di procurarsi un titolo di conduzione nell'imminenza della scadenza, lo stesso chiede al Galati Sardo (che si mette a disposizione senza un minimo di tentennamento) di inviargli appunto un modello di contratto in modo che lo si potesse riprodurre al momento, non avendone il personale

presente all'interno del C.A.A. calatino mai redatto uno (fasullo, evidentemente) in precedenza:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4632 intercettata il 14/06/2016 alle ore 20:08.19 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3332509074 in uso a Galati Sardo Emanuele. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe
EMANUELE: Galati Sardo Emanuele

(In ambientale)

VOCE MASCHILE 1: Quanto?

"MASSIMO: ..(inc).. dovrebbe essere ottomila ..(inc).. e uno 16..

(Fine ambientale)

EMANUELE: Pronto..

MASSIMO: Emanuele ti disturbo natra vota..

EMANUELE: Peppe dimmi..

MASSIMO: Ma u contratto ..(inc).. mannare un cuntratto quanto u facivamo u stisso nuatri ..(inc).. n'a fatto mai..

EMANUELE: Aspetta un minuto che l'haio a circare un minuto ..(inc)..

MASSIMO: E u saccio.. io u saccio come hai a confusione tu..

(Si sovrappongono le voci)

EMANUELE: Dammi un poco i tempo, un minuto e ti chiamo dai..

MASSIMO: Va bene dai ciao..

EMANUELE: Ciao..",

Il Galati Sardo esaudirà la richiesta prontamente, nel giro di meno di mezz'ora:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4637 intercettata il 14/06/2016 alle ore 20:36.19 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3332509074 in uso a Galati Sardo Emanuele. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe
EMANUELE: Galati Sardo Emanuele

"MASSIMO: ..(inc.)..
 EMANUELE: *Peppe dammi l'indirizzo di posta.. pronto..*
 MASSIMO:..(inc.)..
 EMANUELE: *Eh si ora si..*
 MASSIMO: *Allora scrivi mfaranda6..*
 EMANUELE: *Si..*
 MASSIMO: *@gmail.com..*
 EMANUELE: *Va bene.*
 MASSIMO: *Va bene grazie buona ..(inc.)..*
 EMANUELE: *Ok ciao..*
 MASSIMO: *Ciao..".*

È evidente che l'indirizzo *mail* doveva servire per veicolare il modello di contratto poco prima richiesto.

La spasmodica ricerca continua, frattanto, con l'interlocuzione a distanza col cognato, volta al reperimento, su documenti custoditi in casa, del numero delle particelle da inserire nel redigendo falso contratto:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
1758	20:17:36	14/06/2016	00:01:55	U	420/16	3202747930
Intestatario		ARMELI MOCCIA Giuseppe		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: ARMELI MOCCIA GIUSEPPE
 VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Brusio di voci in sottofondo)

"UOMO ? : *Minchia, ...(inc.)...*

UOMO ? : *Io ...(inc.)... chiam... ...(inc.)... processu?*

UOMO ? : *Io ...(inc.)... ; ...(inc.)...*

UOMO ? : *Ma chistu non è che m'u faccia.*

UOMO ? : *...(inc.)... l'atra vota mi ...(inc.)...*

(Inizio conversazione telefonica)

ARMELI: *Ouh, oh, Peppe. Mi senti?*

FARANDA: Eh, si si a' casa ci ha' diri a Angelina, 'nta 'ddi carpetti ddà chi pigghiai iò, 'ddi carti uora, 'ddi carpetti 'nta 'dda borsa chi ci lussai docu intra?

ARMELI: Eh.

FARANDA: Uh, uh, ci su' du' carpetti gialli, una russa e 'nta chiddu ddà 'i carta... 'nta chiddu 'i carta...

ARMELI: Sì.

FARANDA: ...c'eni... tu sfogli 'nta 'ddi carti, 'nto un cosu 'i plastica 'i chiddu ddà, si vidi 'i fora, c'eni 'un compromessu e c'eni 'na cosa scritta a pinna 'nta 'nu fogghiu 'i l'agenda giallu, si vidi, e 'nta 'ddu fogghiu giallu ci su'... 'u... 'u numeru 'i particelli e m'addetti 'ddi particelli e m'i scrivi ddà 'nto whatsapp e m'i manni.

ARMELI: E sì, però...(inc)...

FARANDA: Se no ci 'a duni a Angelina e ci 'a fa' scriviri a Angelina o a Rita, s'è docu.

ARMELI: Chiddu staiu taliannu? E' taliari pi' chiddu?

FARANDA: Sè, e sè, chiddu ddà ha' taliari, sì.

ARMELI: Ma t'aggiuva subito o puru...(inc)...(VOCI SOVR)...?

FARANDA: E' chi 'ddu babbu 'un m'arrispunni, allura iddu m'u dava un corpu. Capisti? Siccommi è babbu.

ARMELI: Iò ci... ci chiamai uora, mi dissi chi 'un c'eramu nuddu d'i du', unu mi dissi chi stava 'cchianannu e l'altu mi dissi chi 'un c'era.

FARANDA: Uh, uh.

ARMELI: Uora ci...

FARANDA: Ho capito.

ARMELI: 'Un c'eramu.

FARANDA: E tu ci havv'a diri... allura ci ha' diri chi basta chi iddu n'u dava dumani matinu pi' novi, se no m'u scriveva iddu, 'u cuntrattu, iddu 'u sapi, ci dugnu i dati iò, va beh, doppu dumani ci chiamamu, talia s'u 't trovi, 'u 't trovi, se 'nno 't trovi dumani matinu si ni parra. Chistu docu cammora mi 'nteressa, sulu quantu... Capisti?

ARMELI: E chisti ccà allura commu acchiana... allura chissu docu casumai dumani matinu iò taliu.

FARANDA: Va bene.

ARMELI: *Ciao, ciao.*

FARANDA: *Ascuta, tu chiddu ddà ...(inc)... 'nta ddà carpetta 'i carta chi ieni blu, c'eni un compromessu, scrittu 'nta... 'nta 'na cosa, c'è un fogghiu 'i agenda scrittu giallu, ci su'... ...(inc)... e ti fa' scriviri i numeri 'i particella.*

ARMELI: *Va beh, ciao.*

FARANDA: *Ciao".*

Il cognato avrebbe, quindi, dovuto reperire il numero delle particelle dei terreni e inviargliele tramite WhatsApp, direttamente o per il tramite delle sorelle Angelina o Rita (evidentemente a conoscenza di tali traffici illeciti⁴) ovvero contattare

⁴ Come si evince, riguardo a Rita, dalla conversazione di cui al progr. 4635, in cui la stessa è richiesta appunto di inviare le particelle tramite WhatsApp:

RITA: *Peppè..*

MASSIMO: *Oh mi chiamasti?*

RITA: *Se ascuta du coso che t'a mannare chiddu da' di Angelo..*

MASSIMO: *Se Floridia Angelo se..*

RITA: *Va bè..*

MASSIMO: *Si..*

RITA: *...(inc)..*

MASSIMO: *.. Duoco l particello i visti lo tutte e mi mandì sopra whatsapp..*

RITA: *Eh ascuta ma ce l'a portare di pacchi a Bastiano?*

MASSIMO: *Ma Rituzza io ...(inc).. arristamo ...(inc).. ste carte arristamo dumani matino, avia a fare carte e u ni potti allestere ...(inc).. ca ci purtavo ...(inc).. un ci ni purtare proprio va, capisti..*

RITA: *Va bene..*

MASSIMO: *Va bene..*

RITA: *...(inc).. niente..*

MASSIMO: *Ciao.. e io manco niente io un ci pensai ...(inc)..*

RITA: *E allora ...(inc).. u putemo lassare ...(inc).. ci chiamo io?*

MASSIMO: *Chiamaci tu e' a dire Emauele appe un problema un ci pote ...(inc)..*

RITA: *Va bè..*

MASSIMO: *E ci scrivi a prossima quand'è?*

RITA: *Va bene..*

MASSIMO: *Ciao..*

RITA: *Ciao..".*

la terza persona (al momento irreperibile) affinché nella mattinata successiva provvedesse direttamente alla redazione del necessario contratto, esigenza impellente del Faranda.

La spasmodica giornata si chiude con una conversazione delle 20:41 con la quale Faranda Massimo Giuseppe comunica alla moglie l'indisponibilità ad una visita medica programmata per l'indomani, giorno di scadenza delle domande, invero da dedicare alla redazione del contratto falso e successiva registrazione alla locale (di Caltagirone) Agenzia delle Entrate, suscitando peraltro il disappunto della donna che significativamente si lamenta del solito "andazzo" annuale che li costringeva a ridursi sempre all'ultimo momento:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4641 intercettata il 14/06/2016 alle ore 20:41.48 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3296939264 in uso a Armeli Moccia Rita. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

RITA: Armeli Moccia Rita

"RITA: Peppe..

MASSIMO: Oh dimmi..

RITA: Ce l'hai un minuto..

MASSIMO: Eh si..

RITA: Ascuta siccome poi chiamai iddo u dutture subito..

MASSIMO: Eh..

EMANUELE: E mi dissi accusi signore dice lui ha i fastidi perdiamo un altro mese mi disse.. non puoi.. pure che arrivi pi 10 iddi mi dise che tu face u trattamento, basta che un mangi dice a digiuno, dissi cosa gli devo dire ci dissi posso farlo richiamare ..(inc).. di nuovo con lui che lui è a Caltagirone la posso fare richiamare..

MASSIMO: C'a dire ha una scadenza urgente che la deve fare entro domani mattina, è una cosa di lavoro che non può tralasciare.. e iddo quanno ti disse che si ni parrava navutra..

RITA: O prossimo mise..

MASSIMO: E u prossimo mise c'a dire Ri'..

RITA: Va bè ..(inc)..

MASSIMO: Io dumani haio appuntamento per scrivere i carte nuove non è che mi pozzo.. e 9.. e 9 sicuramente finiscio e 10 e poi mi n'a ghire all'ufficio registro..

RITA: Ma sempre duoco?

MASSIMO: E ..(inc).. unne ca', u putissi fare fare puru duoco.. ma ca' se parte i 9 arriva all'11 ne che c'arrivo pi 10..

RITA: Va bè niente che voggio fare gioia ogni vota si sape l'ultimo iorno..

MASSIMO: Eh ..(inc)..

(Si sovrappongono le voci)

MASSIMO: Va bè va bè..

RITA: Va bè, niente ti fa gioia ciao ciao..

MASSIMO: Ciao ciao..”.

Quanto alla posizione di ARMELI MOCCIA Rita, vengono anche in rilievo le dichiarazioni confessorie della stessa, rese innanzi al G.I.P. in sede d'interrogatorio di garanzia del 17.01.2020 ed acquisite ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 24.01.2022: “Non mi posso dichiarare innocente rispetto ai fatti contestati. Sapevo che le società erano truffaldine. Io operavo con mio marito ma non con altre persone. Sbrigava tutto mio marito, nulla so di come realizzasse questi fatti”.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

368), previa esclusione della contestata aggravante, invero non inserita in dispositivo per mero errore materiale, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alle posizioni di Faranda Massimo Giuseppe e della moglie Armeli Moccia Rita e, da ultimo, con riferimento ai già commentati ed inequivocabili esiti delle attività captative – **Faranda Massimo Giuseppe** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della d.i. formalmente intestata alla moglie Armeli Moccia Rita, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c sul quale lo stesso era delegato ad operare; **Armeli Moccia Rita**

quale consapevole (come emergente dall'insieme delle attività captative, nonché dalle dichiarazioni confessorie rese in sede d'interrogatorio di garanzia) strumento utilizzato dal marito per schermare formalmente la propria presenza nella presentazione delle predette domande truffaldine; **Strangio Antonia** per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per l'anno 2014, così rendendosi strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, quali l'assenza d'indicazione della data di stipula dei contratti oggetto della denuncia riepilogativa di contratti verbali (v. all. 3.Q), l'inserimento in D.U.P. ed in scheda di validazione di terreni contrassegnati a fogli di mappa diversi da quelli indicati nella predetta denuncia, la mancata allegazione ai contratti dei documenti d'identità dei contraenti e della visura catastale (elementi che, unitamente a quelli appena descritti, concorrono a rafforzare il giudizio sulla carenza di adeguato controllo documentale), infine la circostanza che per le campagne dal 2011 al 2014 non sia stato rinvenuto, contrariamente a quanto imposto dalla normativa sulla corretta tenuta e custodia del fascicolo aziendale – nel fascicolo aziendale alcun contratto relativo ai terreni su Niscemi e Caltagirone nonostante gli stessi fossero stati indicati come esistenti nella scheda di validazione;

in assenza di documentazione relativa alla domanda afferente alla campagna 2013, **Destro Mignino Santo** va, invece, assolto per insussistenza del fatto;

369). previa esclusione della contestata aggravante, **Faranda Massimo Giuseppe e Armeli Moccia Rita**, nelle qualità e coi ruoli sopra descritti, per avere inoltrato la domanda per la campagna 2015 supportata da titoli di conduzione dimostratisi – per come ampiamente esposto – oggettivamente falsi, condotta arrestatasi alla soglia del tentativo, non essendo l'importo stato erogato (v. all. 3.P); la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *"In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per*

l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)" (Cass. n. 36199/20);

va invece mandato assolto **Zingales Carmelino**, perché il fatto non costituisce reato, stante la non macroscopicità della falsità documentale in esame, tale da non poter essere avvertita immediatamente dall'operatore C.A.A., ciò che ne esclude il dolo;

370), previa esclusione dell'aggravante della fidejuzenza, **Faranda Massimo Giuseppe, Armeli Moccia Rita e Strangio Antonia**, per avere i privati provveduto, concorrendo moralmente il Faranda con l'interposto produttore (e moglie) Armeli Moccia Rita (consapevole, per quanto detto, prestanome) – all'esibizione di contratti falsi (per le stesse ragioni di cui sopra) e comunque non registrati, poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatrice C.A.A. Strangio, nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2014), così questa falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

allo stesso modo di cui al capo che precede, va invece mandato assolto **Zingales Carmelino** (campagna 2015), stante la non macroscopicità della falsità documentale in esame, tale da non poter essere avvertita immediatamente dall'operatore C.A.A., ciò che ne esclude il dolo.

Dal capo 371), invece, in assenza di documentazione relativa alla sussistenza o meno del titolo di conduzione valorizzato per la campagna 2013, i coimputati **Faranda Massimo Giuseppe e Armeli Moccia Rita** vanno assolti per insussistenza del fatto;

con riferimento alla posizione di **Mancuso Cristoforo Fabio** si deve invece dichiarare – non emergendo l'evidenza dell'innocenza – la prescrizione del reato, avendo questi comunque redatto (in data 29.5.2013) una scheda di validazione in assenza della verifica della stessa esistenza del titolo di conduzione.

Capi da 372 a 374 ("La Perla del Calatino" s.n.s. di Armeli Moccia Rita & C.).

La società in esame, costituita in data 04.02.2010 giusta atto in Notar Marina Magaudda del 26.5.2009, avente sede legale in Tortorici, c.da Scti Ciri n. 413 (stessa sede della d.i. Armeli Moccia Rita e della "Balchino"), risulta legalmente rappresentata da Armeli Moccia Rita (moglie di Faranda Massimo Giuseppe), la quale ne è anche socia – in quota paritaria – con Conti Pasquarello Giusy, moglie di Faranda Emanuele Antonino.

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE:	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
30809883 728 (vgs all. 5.c)	2013	Tortorici (ME) 31.05.2013	8.137,70 36.961,96	CASTELL'UMBERTO (ME)	BANCA NUOVA S.P.A.- Agenzia di CASTELL'UMBERTO- IT54Y0513282130865570 310770	12.11.2013 03.03.2014 (vgs all. 5.bg)	CAA Liberi Prof.- MESSI NA - 002 Operatore GALATI SARDO Emanuele
40808918 326 (vgs all. 5.c)	2014	Tortorici (ME) 19.05.2014	4.420,86 381,08	CASTELL'UMBERTO (ME)	BANCA NUOVA S.P.A.- Agenzia di CASTELL'UMBERTO- IT54Y0513282130865570 310770	27.05.2015 19.10.2015 (vgs all. 5.bg)	CAA Liberi Prof.- MESSI NA - 002 Operatore

							GALATI SARDO Emanuele
50267435 282 (vgs all. 5.g)	2015	Tortorici (ME) 06.07.2015	18.516,94 8.205,96 2.966,65 308,90	CASTELL'UMBERTO (ME)	BANCA NUOVA S.P.A.- Agenzia di CASTELL'UMBERTO- IT54Y0513282130865570 310770	06.11.2015 21.03.2016 21.06.2016 13.10.2016 (vgs all. 5.bg)	CAA Liberi Prof. MESSINA 002 Operatore GALATI SARDO Emanuele

Quanto alle **acquisizioni documentali** relative ai reati contestati nei capi d'imputazione in esame, il teste Nastasi, all'udienza del 10.11.2021 ha riferito che la G.d.F., in data 27.5.2016, aveva richiesto al C.A.A. LIBERI PROFESSIONISTI MESSINA 002 di Tortorici ed in presenza di GALATI SARDO Emanuele il fascicolo aziendale de "La Perla del Calatino" (cfr. all. 5.A). Il responsabile GALATI SARDO Emanuele aveva allora esibito la seguente documentazione che era stata acquisita: in particolare, all'interno del fascicolo aziendale venivano rinvenute le seguenti D.U.P. nonché i contratti di affitto allegati:

scheda di validazione per l'anno 2013 (all. 5.B) e la D.U.P. per l'anno 2013 (all. 5.C);

scheda di validazione per l'anno 2014 (all. 5.D) e la D.U.P. per l'anno 2014 (all. 5.E);

scheda di validazione per l'anno 2015 (all. 5.F) e la D.U.P. per l'anno 2015 (all. 5.G).

Tra i titoli di conduzione esibiti ma rivelatisi falsi, svariati recano la data di stipula (apparente) del **07.01.2013**: di questi viene in rilievo, in primo luogo, a) il **contratto di affitto agraria** sottoscritto (apparentemente) appunto il 07.01.2013

tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e due pseudo concedenti invero deceduti in data antecedente la presunta stipula, Cinnirella Mario, deceduto il 31.01.2010 e Lodato Gesualda, deceduta l'8.3.1995, per la durata di anni cinque e quindi valido fino al 06.01.2018, avente ad oggetto una particella (fg. 65, part. 124) sita in agro di Caltagirone (v. all. 5.II). Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

Il contratto risulterebbe registrato al n. 79, serie 3, del 07.01.2013 e non reca in allegato alcun documento d'identità dei concedenti; è stata, invero, rinvenuta una visura catastale recante la data del 25.02.2013, laddove però l'atto – come detto – era datato 07.01.2013 (cfr. all. 5.I).

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

Ancora, all'all. 5.J è catalogato *b*) un altro contratto di affittanza agraria, sempre apparentemente sottoscritto il 07.01.2013, tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e Amato Filippo, Amato Giovanna e Amato Antonino Salvatore, per la durata di anni cinque e quindi valido fino al 06.01.2018, registrato al n. 81, serie 3, il 07.01.2013, avente ad oggetto terreni siti in agro di Niscemi (fg. 27, part. 79). Sul punto, va evidenziato che, in data 10.02.2017, è stata escussa a sommarie informazioni testimoniali Amato Giovanna, la quale ha dichiarato (come da verbale acquisito all'udienza del 26.10.21):

D.: che attività svolge?

R.: Sono casalinga e vivo a Niscemi.

D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore?

R.: Non conosco FARANDA Aurelio Salvatore.

D.: Conosce ARMELI MOCCIA Rita?

R.: Non conosco ARMELI MOCCIA Rita.

D.: È proprietaria di terreni (Se sì, dove e se li ha mai concessi in affitto)?

R.: Sì, sono proprietaria di terreni nel Comune di Niscemi (CL) e non ho mai concesso gli stessi in affitto.

D.: Conosce l'Azienda Agricola "LA PERLA DEL CALATINO S.a.s. di ARMELI MOCCIA Rita",

corrente in Tortorici (ME)?

R.: Non conosco tale azienda ed i suoi rappresentanti.

Si dà atto che alla parte viene fatto visionare il contratto di affittanza agricola sottoscritto in data 07.02.2013 con ARMELI MOCCIA Rita e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata Di Militello (ME) in data 07.01.2013.

D.: Riconosce il contratto che le abbiamo appena mostrato e da lei sottoscritto?

R.: Non riconosco il contratto che mi avete posto in visione non ne ho mai sottoscritti e non riconosco come mia le firme apposte sul predetto contratto”.

Del medesimo tenore le s.i.t. rese da **Amato Salvatore Antonino** in data 10.02.2017 ed acquisite all'udienza del 15.10.2021.

I militari, d'altra parte, non hanno rinvenuto alcun documento di riconoscimento allegato al contratto, mentre è stata rinvenuta una visura catastale recante la data del 25.02.2013, laddove – come sopra – l'atto recava la data del 07.01.2013 (cfr. all. 5.K).

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

Infine, all'allegato 5.L è catalogato c) un **contratto di affittanza agraria** sempre apparentemente sottoscritto il 07.01.2013 tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e FINCAPITAL HOLDING (l.r. Carrubba Francesco, almeno tale fino al 15.7.1999), per la durata di anni cinque e quindi valido fino al 06.01.2018, avente ad oggetto locazione di terreni siti in agro di Niscemi (fg. 27, part. 17 e 30; fg. 44, part. 18, 20, 21, 53, 117 e 153), registrato al n. 80, serie 3, il 07.01.2013. I militari non hanno rinvenuto alcun documento di riconoscimento allegato o riferibile al contratto, mentre è stata rinvenuta una visura catastale recante la data del 25.02.2013 (cfr. all. 5.N), laddove l'atto era invece datato 07.01.2013. Si deve al riguardo rilevare che, alla data di apparente stipula, la società concedente aveva un diverso rappresentante legale ed era munita di diverso codice fiscale, anzi la stessa era addirittura fallita ed il curatore risultava essere Agati Giacomo, soggetto quindi legittimato a sottoscrivere il contratto (cfr. all. 5.M). Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

Proseguendo nell'illustrazione dei falsi titoli di conduzione, nondimeno esibiti nelle domande di aiuto, all'all. 5.O è catalogato un **contratto di affitto fondi rustici del 30.4.2013**, apparentemente stipulato tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA

Rita n.q. e svariati concedenti, avente ad oggetto il godimento di terreni ricadenti in due comuni siciliani, Piazza Armerina e Priolo Gargallo, registrato con timbro dell'Agenzia delle Entrate di Gela ma già graficamente privo degli estremi di registrazione. Inoltre, tra i concedenti erano riportati soggetti deceduti antecedentemente alla pseudo stipula del contratto e, in specie, Piro Maria deceduta nel 2000, Bandino Salvatore deceduto nel 1990 e Azzolina Maria deceduta nel 1989.

È stata, nondimeno, rinvenuta dai militari una visura catastale recante la data del 20 maggio 2013 (cfr. all. 5.P), laddove l'atto risale invece al precedente mese di aprile, mentre non è stato rinvenuto allegato al contratto alcun documento di riconoscimento. Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

All'all. 5.Q è poi catalogato un **contratto di affitto di fondi rustici**, ancora del 30.4.2013, tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e svariati concedenti, avente ad oggetto terreni siti in vari comuni siciliani quali Palazzo Adriano, Priolo Gargallo, Ribera, Sciarra, Scicli, Scillato, Siracusa sezione di Ibla e Santa Croce Camerina, già graficamente privo di registrazione ma sottoscritto e senza impronta dei timbri dell'Agenzia delle Entrate. Da rimarcare che, tra i concedenti (e apparenti firmatari), alcuni risultano deceduti prima della pretesa stipula dell'atto e, in specie: Ferrara Francesca (dec. 23.5.2004), Ferrara Giovanni (dec. nel 2000), Ferrara Giuseppa (dec. l'8.8.1999), Ferrara Maria (dec. 25.7.2003), Dazzo Vito (dec. 1985), Fazio Giuseppe (dec. 16.12.1998), Scimeca Andrea (dec. 19.01.1999) Campisi Paolo (dec. 31.7.2008) e Girgenti Mario (dec. 29.8.2012). I militari non hanno rinvenuto alcun documento di riconoscimento riferibile alle parti del contratto, mentre era allegata una visura catastale recante la data del 21.5.2013, laddove l'atto reca la data del 30.4.2013 (cfr. all. 5.K). Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

All'all. 5.R è catalogato un **contratto di affitto di fondi rustici** ancora una volta del 30.4.2013, apparentemente stipulato tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e svariati concedenti, sostanzialmente sovrapponibile al precedente ma con alcune differenze: i terreni oggetto dell'accordo sono situati nei comuni Palazzo Adriano, Priolo Gargallo sez. di Siracusa, Siracusa sez. di Ibla, Ribera, Sciarra, Scicli e Scillato. Anche questo contratto risulta graficamente privo di estremi di registrazione

e addirittura carente di sottoscrizioni delle parti contraenti, inclusa ARMELI MOCCIA Rita n.q., ma recante i timbri dell'Agenzia delle Entrate di Gela e la sottoscrizione dei funzionari. I concedenti coincidono con quelli di cui al contratto che precede ma con due eccezioni ("troviamo in meno Scrofani Vincenzo, nato il 12 maggio del 1932 e Scimeca Salvatore, nato il 15 novembre del 1968", dep. Nastasi ud. 10.11.2021) e con alcune particelle in meno, site nei comuni di Palazzo Adriano (fg. 53, part. 55), di Santa Croce Camerina (fg. 6, part. 409) e di Sciarra (fg. 10, part. 123): tale accorgimento è stato evidentemente dettato dalla necessità di porre rimedio alla discrasia, già formalmente emergente, data dall'utilizzo, per la campagna 2013, delle citate partt. 409 e 123 da parte degli effettivi proprietari, come si desume dall'analisi della visura SIAN di cui all'all. 5.T). Infine, è rimarchevole come, tra i vari concedenti, alcuni risultino deceduti prima dell'apparente stipula e, in specie, i già citati Ferrara Francesca, Giovanni, Giuseppa e Maria. Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015.**

All'allegato 5.U è catalogato un **contratto di affitto di fondi rustici** ancora (apparentemente) del 30.4.2013, stipulato tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e vari concedenti (in numero di 27), avente ad oggetto terreni siti in agro di vari comuni (Agrigento, Alessandria della Rocca, Alia, Bivona, Butera, Buscemi e Canicatti), già graficamente privo sia dei timbri dell'Agenzia delle Entrate e degli estremi di registrazione e sottoscritto dai concedenti ma non anche da ARMELI MOCCIA Rita n.q.. Peraltro, tra i concedenti, Chiavetta Gaetano (deceduto il 04.7.1998) e Di Vita Francesco (deceduto l'11.3.2010), sono morti prima della presunta stipula. I militari non hanno rinvenuto alcun documento di riconoscimento, mentre era allegata una visura catastale recante la data del 21.5.2013, mentre l'atto era datato 30.4.2013 (cfr. all. 5.V). Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015.**

All'all. 5.W è catalogato un **affitto di fondi rustici** ancora una volta apparentemente stipulato il 30.4.2013 tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e vari concedenti (in numero di 20), avente ad oggetto terreni siti in agro di vari comuni (Agrigento, Alessandria della Rocca, Alia e Canicatti), recante timbri dell'Agenzia delle Entrate di Gela ma privo di estremi di registrazione, non sottoscritto da alcuna delle parti. Tra i concedenti, Chiavetta Gaetano e Di Vita Francesco risultano deceduti

– come sopra evidenziato – prima della presunta stipula. I militari non hanno rinvenuto alcun documento di riconoscimento riferibile alle parti del contratto, mentre era allegata una visura catastale recante la data del 21.5.2013 (cfr. all. 5.V), laddove l'atto reca la data del 30.4.2013. Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

Infine, meritevole d'attenzione la circostanza che alcune delle impronte dei timbri apposti sul contratto esaminato sono risultati uguali a quelle riconducibili ai timbri sequestrati presso il C.A.A. "Tutela e Lavoro" di Catania, con responsabile VECCHIO Giovanni (cfr. all. 2.AS).

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

All'all. 5.X è catalogato un **contratto di affitto di fondi rustici** ancora una volta apparentemente stipulato il 30.4.2013 tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e vari concedenti (in numero di 26), avente ad oggetto terreni siti in agro di vari comuni (Centuripe, Cianciana, Comiso, Favara, Gangi, Giuliana, Marineo, Mazzara del Vallo, Modica e Naro), già graficamente privo di estremi di registrazione, non sottoscritto da alcuna parte e senza impronta dei timbri dell'Agenzia delle Entrate. I militari non hanno rinvenuto documento di riconoscimento alcuno riferibile alle parti del contratto, mentre era allegata una visura catastale recante la data del 21.5.2013(cfr. all. 5.Y), mentre l'atto recava la data del 30.4.2013. Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

All'all. 5.Z è catalogato un **contratto di affitto di fondi rustici** ancora una volta apparentemente stipulato il 30.4.2013 tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e vari concedenti (in numero di 22), avente ad oggetto terreni siti in agro di vari comuni (Centuripe, Cianciana, Comiso, Favara, Giuliana, Marineo, Modica e Naro), privo di estremi di registrazione, non sottoscritto da alcuna delle parti ma con le impronte dei timbri dell'Agenzia delle Entrate di Gela. Tra gli stipulanti, svariati risultano deceduti anteriormente alla pretesa stipula: Salamone Annetta 02.5.2007, Salamone Placido 12.10.1995, Piazza Francesco 24.12.2008, Carubia Maria 19.6.2006, Di Giorgio Giovanna 31.10.2011, Vaiana Francesca nel 1987, Granata Giuseppe 10.7.2004, Nobile Salvatore 04.11.2006, Tornabene Francesco Paolo 13.02.2013, Purrazzella Antonina 17.10.2006, Di Giorgio Concetta 06.11.2007, Provenzano Giovanni 03.12.2009. I militari non hanno rinvenuto alcun documento di

riconoscimento riferibile alle parti del contratto, mentre era allegata una visura catastale recante la data del 21.5.2013, laddove l'atto recava la data del 30.4.2013. Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

All'allegato 5.AB è catalogato un **contratto di affitto di fondi rustici** ancora una volta apparentemente stipulato il 30.4.2013 tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e vari concedenti (in numero di 24), aventi ad oggetti terreni siti tutti in agro del comune di Mazzarrone sezione di Caltagirone, apparentemente registrato al n. 513, serie 3, del 07.5.2013 presso l'Agenzia dell'Entrate di Gela. Tra i concedenti, Chiaranda Ida risulta inesistente in anagrafe tributaria, Salvo Salvatrice deceduta il 23.12.1999, Gelsomino Luca inesistente in banca dati, Battaglia Salvatore deceduto il 19.3.2012, Bellassai Raffaele deceduto il 27.4.1996; inoltre, sempre tra i concedenti, era menzionata anche la società "Mazzarone" s.p.a. di Paternò, cessata nel 1986. Risalta, poi, che, a fronte di 48 concedenti, risultano solo 47 firme. I militari non hanno rinvenuto alcun documento di riconoscimento riferibile alle parti del contratto, mentre era allegata una visura catastale recante la data del 20.5.2013 (cfr. all. 5.AD), laddove l'atto recava la data del 30.4.2013. Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

All'allegato 5.AE è catalogato un **contratto di affitto di fondi rustici** ancora una volta apparentemente stipulato il 30.4.2013 tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e vari concedenti (in numero di 32), avente ad oggetto terreni siti in agro di vari comuni (Ravanusa, Augusta e Grammichele), registrato al n. 512, serie 3, del 07.5.2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Gela. Tra i concedenti, Manzella Michele, Bravatà Carmela, Rosa e Salvatore, Pravata Giuseppa e Nicolina, Marino Felicia, Marcello Rosalia e Simone, risultano deceduti prima della presunta stipula; inoltre, per due imprese concedenti ("LA SYNDIAL S.p.a. Attività Diversificate" con sede in San Donato Milanese (MI) - P. I.V.A. 09702540155 e la "F.lli FAZIO Salvatore e FAZIO Francesco" S.N.C., con sede in Augusta (SR) - P. I.V.A. 0027540899) firmano soggetti già privi del potere di rappresentare legalmente le rispettive compagini (*per la Syndial, la firma apposta è di Russo Gianfranco, quale rappresentante legale, ma all'epoca risultava essere Chiarini Alberto Maria il rappresentante legale di tale società. Infatti ha rivestito il ruolo di rappresentante legale dall'1 novembre 2011*

all'1 ottobre 2013"; mentre per l'altra società la rappresentanza legale era attribuita a Fazio Francesco mentre la firma è di Fazio Salvatore). I militari non hanno rinvenuto alcun documento di riconoscimento allegato al contratto, mentre era allegata una visura catastale recante le date del 04.5.2013 e del 20.5.2013 (cfr. all. 5.AF), laddove l'atto recava la data del 30.4.2013. Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

All'all. 5.AG è catalogato un **contratto di affitto di fondi rustici** ancora una volta apparentemente stipulato il 30.4.2013 tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e vari concedenti (in numero di 17), della durata di cinque anni e quindi valido fino al 29.4.2018, avente ad oggetto particelle di terreni site in vari comuni (Termini Imerese, Ventimiglia di Sicilia e Vicari), già graficamente privo sia delle sottoscrizioni delle parti che dei timbri di registrazione dell'Agenzia delle Entrate e dei relativi estremi. I militari non hanno rinvenuto alcun documento di riconoscimento delle parti del contratto, mentre erano rinvenute visure catastali recanti la data del 21.5.2013 (cfr. all. 5.AII), laddove l'atto recava la data del 30.4.2013. Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

All'all. 5.AI è catalogato un **contratto di affitto di fondi rustici** ancora una volta apparentemente stipulato il 30.4.2013 tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e vari concedenti (in numero di 15), sottoscritto per la durata di cinque anni, avente ad oggetto particelle di terreno site in vari comuni (Termini Imerese, Vicari e Ventimiglia di Sicilia), privo di estremi di registrazione ma recante i timbri dell'Ufficio Agenzia delle Entrate di Gela. Anche in questo caso, il contratto pare evidentemente confezionato sulla falsariga di quelli precedenti e, in particolare, rispetto a quello precedente (all. 5.G) mancano due concedenti (15 invece che 17). Tra i concedenti, alcuni risultano deceduti prima della stipula e, in specie: Manzella Michele, Bravatà Carmela, Rosa e Salvatore, Pravatà Giuseppa e Nicolina, Marino Felicia, Marcello Rosalia e Simone. Inoltre, sempre rispetto al precedente contratto, sono state valorizzate alcune particelle in meno e, tra queste, le due particelle del comune di Vicari escluse (per scongiurare un possibile "supero") nel 2013 in quanto utilizzate (all. 5.AJ) da altri soggetti, verosimilmente i legittimi proprietari: *"foglio 24 particella n. 216 e foglio n. 30 particella n. 69, dall'anno 2013, come da visura*

eseguita presso banca dati Sian in allegato 5.AJ, risultano dal 2013 utilizzati da altri soggetti, che riteniamo essere i legittimi proprietari". I militari non hanno rinvenuto alcun documento di riconoscimento, mentre erano allegate visure catastali recanti la data del 21.5.2013, laddove l'atto recava la data del 30.4.2013 (cfr. all. 5.AH). Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

All'all. 5.AK è catalogato un **contratto di affitto di fondi rustici** ancora una volta apparentemente stipulato il 30.4.2013 tra la beneficiaria ARMELI MOCCIA Rita n.q. e vari concedenti (in numero di 31), per la durata di cinque anni, avente ad oggetto particelle di terreno site in due comuni (S. Michele di Ganzaria e Sommatino), privo degli estremi di registrazione ma munito dei timbri dell'Agenzia delle Entrate di Gela. Tra i tanti concedenti, alcuni di essi risultano deceduti prima della pretesa stipula (Masi Rosario, morto nel 2006, Orlando Nicolò, morto nel 2000, Geraci Francesco, morto il 7.12.2011 ed altri); ed ancora, tra i concedenti risulta un'impresa invero inesistente (la "SOCIETA' COOPERATIVA CATTOLICA AGRICOLA A R.L. FRA COLTIVATORI DIRETTI

SALVATORE ALDISIO CON SEDE IN RIESI" - P. I.V.A. 02040968832, indicata nell'atto come concedente dei terreni censiti al fg. 30, partt. 84 e 158 del Comune di Sommatino). I militari non hanno rinvenuto alcun documento di riconoscimento delle parti del contratto, mentre erano allegate visure catastali recanti la data del 20.5.2013 (cfr. all. 5.AL), laddove l'atto reca la data del 30.4.2013. Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto di questo falso contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

La falsità dei sopra esaminati contratti è vieppiù corroborata – ove ve ne fosse bisogno – dalle dichiarazioni unilaterali catalogate agli allegati 5.AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ (alla cui consultazione per brevità si rinvia), a firma di Armeli Moccia Rita n.q., volte all'attestazione della **cessazione della conduzione dei terreni** rispettivamente oggetto di dichiarazione ovvero all'**aggiornamento del fascicolo aziendale per "inesatta dichiarazione"** di conduzione di terreni, ciò che era stato determinato dalle rivendicazioni degli effettivi proprietari/utilizzatori i quali, infatti, hanno poi utilizzato le particelle per accedere legittimamente alla contribuzione pubblica (cfr. all. 5.BA).

Significativa, sempre dell'indebito utilizzo di particelle da parte della società in esame, è la seguente corrispondenza, racchiusa nell'all. 5.BB, che vede come mittente il C.A.A. "LIBERI PROFESSIONISTI" RAGUSA 002 e destinatario il C.A.A. "LIBERI PROFESSIONISTI" MESSINA di Tortorici di GALATI SARDO Emanuele. In siffatta missiva il mittente chiedeva raggugli circa l'uso – indebito – di talune particelle site nel Comune di Mazzarrone sez. Caltagirone, ad opera de "La Perla del Calatino", testualmente: *"Un socio mi ha fornito atto di proprietà del 2 agosto 2013, con il quale ha acquistato una serie di particelle. Tra queste, ne ho riscontrate due al foglio n. 18 di Mazzarrone, particelle n. 74 e n. 154, che risultano condotte da un vostro cliente – id est "LA PERLA DEL CALATINO" –, con cua n. 03080920832. Potete verificare se tali particelle sono soggette di un precedente contratto o se sono state caricate erroneamente? Grazie"*. Il riferimento è, appunto, a particelle poi espunte dalla scheda di validazione de La Perla del Calatino: *"viene espunta il 12 agosto del 2013. La D.U.P. dovrei vederla, presumibilmente per l'anno 2013"* (dep. Nastasi, ud. 10.11.2021).

Ancora, all'all. 5.BC è catalogata una nota di trascrizione - repertorio n. 16859 del 13 agosto 2013 - di compravendita della particella n. 1 del foglio 30 del Comune di Vicari da parte di Tatano Salvatore, Calogero e Nazareno, la stessa poi espunta – dopo essere stata in un primo momento valorizzata indebitamente – da "La Perla del Calatino" dalla D.U.P. per la campagna 2013.

Ed ancora, dalle banche dati Anagrafe Tributaria è emerso che **I contratti su enumerati non sono mai stati registrati**, né v'è traccia del pagamento di imposte. I vari Uffici dell'Agenzie delle Entrate (di Gela e di S. Agata di Militello), interpellati, hanno riscontrato le richieste nel senso indicato con le note allegate (5.BD e 5.BE): *"in entrambi i casi non vi è alcuna corrispondenza tra gli atti che noi abbiamo inviato e le registrazioni effettuate"* (dep. Nastasi, ud. 10.11.2021).

La superficie aziendale esposta nelle domande è la seguente:

270 ettari esposti nel 2013; 256 nel 2014; 226 nel 2015.

Il responsabile dell'istruttoria delle domande si identifica nell'imputato GALATI SARDO Emanuele.

Quanto ai **titoli Agea**, essi ammontano a n. 212 titoli nel 2013, confermati nel 2014, mentre nel 2015 e 2016 diminuiscono fino a n. 186: il decremento dei titoli (in data 10.5.2016) era correlato al fatto che **una parte di essi era da poco confluita nella**

ditta individuale "FLORIDIA Innocenzo" (all. 5.BF), ancora a lumeggiare circa le cointeressenze tra le varie aziende, tutte di fatto gestite da Faranda Massimo Giuseppe.

La seguente conversazione conferma, infatti, l'attivismo spasmodico di Faranda Massimo Giuseppe nella gestione burocratica di aziende di fatto gestite dallo stesso in prima persona ma formalmente intestate a terzi, come avviene col **Florida Innocenzo** rispetto alla gestione dei titoli Agea afferenti alla *"Perla del Calatino"* (società, invero, legalmente rappresentata da Armeli Moccia Rita, moglie di Faranda Massimo Giuseppe, la quale ne è anche socia – in quota paritaria – con Conti Pasquarello Giusy, moglie di Faranda Emanuele Antonino).

Ebbene, i titoli Agea di questa società ammontavano a n. 212 nel 2013, confermati nel 2014, mentre nel 2015 e 2016 essi diminuiscono fino a n. 186: il decremento dei titoli era correlato al fatto che una parte di essi era da poco confluita nella ditta individuale "FLORIDIA Innocenzo" (all. 5.BF), ancora a lumeggiare circa le cointeressenze tra le varie aziende, tutte di fatto gestite da Faranda Massimo Giuseppe.

Come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 13.12.2021 trattando il capo d'imputazione 489), con la riforma P.A.C. nel 2015 la d.i. Florida Innocenzo ha valorizzato n. 11 titoli AGEA, integralmente confermati fino all'anno 2019 (cfr. all. 11.R); sennonché, il 15.6.2016 - come da visura ANAGRAFE TRIBUTARIA - FLORIDIA Innocenzo si rende parte acquirente di un contratto di vendita titoli registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone al n. 672 della serie 3, mai rinvenuto nel fascicolo aziendale e mai esibito dal FLORIDIA Innocenzo o dal C.A.A. di riferimento. All'allegato 11.S, infatti, è catalogata l'acquisizione da parte della G.d.F., presso l'Agenzia delle Entrate, di un contratto di trasferimento titoli AGEA con il quale la società *"La Perla del Calatino"* s.a.s. di ARMELI MOCCIA Rita ha venduto n. 186 titoli AGEA, invero mai valorizzati dal FLORIDIA Innocenzo in seno alle proprie domande.

Sul punto, con particolare riferimento al passaggio titoli di cui sopra, viene in rilievo la seguente conversazione, avente ad oggetto proprio tale adempimento burocratico:

Nr.Telef.ta	Ora	Data	Durata	e/u	RIT	Utenza
292	09:31:17	21/04/2016	00:02:01	U	420/16	3348001311
Intestatario		FLORIDIA Innocenzo		Utilizzatore		

INTERLOCUTORI:

VOCE UOMO 1: FLORIDIA INNOCENZO

VOCE UOMO 2: FARANDA MASSIMO GIUSEPPE



(In ambientale prima che la persona chiamata risponda al telefono)

(Brusio di voci in sottofondo) (Rumori in sottofondo)

(Inizio conversazione telefonica)

“FLORIDIA: *Pronto.*

FARANDA: *Oh, Enzo.*

FLORIDIA: *Buongiorno.*

FARANDA: *Chi fa’?*

FLORIDIA: *E ccà, mi ni stava 'echianammu o' paisi.*

FARANDA: *Uh. Tuttu a postu?*

FLORIDIA: *...(inc)... ...(VOCI SOVR.)... dicimu a postu. Tu dove sei?*

FARANDA: *...(inc)... statu? Iò ccà sugnu ancora.*

FLORIDIA: *Uh, no, e ci staiu iennu ora, e 'un hiau avutu tempu pi' nenti; Totucciu stava... ha' statu o' paisi, docu avia chiffari, iò hiau statu ch'i pecuri.*

FARANDA: *Uh, uh.*

FLORIDIA: *Capisti?*

FARANDA: *E va' 'rriva, (ciao).*

FLORIDIA: *E ci staiu iennu uora, infatti mi ni stava 'echianannu pi' ci 'rrivari subitu, ma macari pi' sapiri commu hav'a iutu a finiri, ma chi non m'hannu fattu sapiri nenti.*

FARANDA: *Uh, uh.*

FLORIDIA: *Ha' caputu? Perciò si n'i 'ntestaru commu sunu non è chi 'u putimmu fari, vah.*

FARANDA: *Così po' fari 'ddu passaggu.*

FLORIDIA: *Certu, si sunu boni l'hamm'a fari 'u passaggu'.*

Quanto al complesso dei rapporti tra Faranda Massimo Giuseppe e Floridia Innocenzo, si rinvia alla dettagliata analisi illustrata in seno alla trattazione specifica delle posizioni di questo imputato, in uno a quella della moglie.

Similmente alle vicende del già citato **allevamento codice 011CT113**, già nella titolarità della ditta individuale “ARMELI MOCCIA Rita”, lo stesso è stato

trasferito alla "ORICENSE" s.a.s. in capo alla quale è rimasto dal 9.5.2008 al 8.2.2010; poi confluito nel "La Perla del Calatino" fino al 30.1.2013 e, infine, alla "Natura Verde" dal 31.1.2013 (v. all. 5.B11).

Gli **accertamenti amministrativi e contabili** danno pienamente conto della vacuità della società in esame: infatti, non è risultato alcun tenentario alle scritture contabili, nessun dipendente e nessun documento fiscale relativo alla gestione concreta dell'attività d'impresa.

Sotto il **profilo finanziario**, la G.d.F. ha rinvenuto un conto corrente in essere presso Banca Nuova s.p.a. – Agenzia di Castell'Umberto, con delega ad operare in favore di ARMELI MOCCIA Rita; sul conto erano confluite somme (per € 110.692,50), in parte utilizzate anche per le spese notarili della "Balchino" s.r.l.s. con r.l. ARMELI MOCCIA Rita (all. 5.BG), altro segnale di cointeressenze aziendali.

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che **le particelle già valorizzate dalla "Perla del Calatino" erano utilizzate in annualità diverse dalla "Pascoli Verdi" soc. coop. agricola, dalla "Favolosa" e da "La Volpe" s.a.s. di FARANDA SETTIMO Ivan.**

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

372), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – come visto – **Faranda Massimo Giuseppe** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società in esame, pur formalmente intestata alla moglie Armeli Moccia Rita, anzi in prima persona dirigendone – per tutto quanto meglio specificato in seno alla trattazione dei capi da 368 a 371, v. spec. la conversazione intercettata, contrassegnata al progr. 4630 su R.I.T. n. 419/16 – le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi; **Armeli Moccia Rita** quale consapevole strumento, come anche specificato nei capi che precedono, utilizzato dal marito per schermare formalmente la propria presenza nella presentazione delle predette domande truffaldine, rispetto alle quali percepiva cospicui contributi su un conto sul quale la stessa era delegata ad operare; **Conti Pasquarello Giusy** quale socia in quota paritaria della s.a.s., avendo consapevolmente prestato il proprio nome per consentire la costituzione di una compagine societaria, come visto, fittizia, del tutto inoperante sul mercato ed utile solo alla presentazione di domande di contribuzione pubblica, quindi volta esclusivamente all'indebito accaparramento di prebende comunitarie; **Galati**

Sardo Emanuele per aver istruito le pratiche e inoltrate le domande per le campagne in contestazione, così rendendosi strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, come dimostrato dalle inequivocabili risultanze captative sopra commentate, che danno conto della di lui totale disponibilità all'illecito in favore di **Faranda Massimo Giuseppe** e nonostante la documentazione presentasse rilevantissime anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, quali la totale mancanza di sottoscrizioni delle presunte parti contraenti, dei timbri dell'Agenzia delle Entrate, degli estremi di registrazione dei contratti, tutte carenze che *ictu oculi* avrebbero dovuto immediatamente indurlo a rifiutare la redazione delle schede di validazione e l'inoltro delle D.U.P.;

373), previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Massimo Giuseppe, Armeli Moccia Rita, Conti Pasquarello Giusy e Galati Sardo Emanuele**, per avere i privati concorso al confezionamento dei contratti falsi poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatore C.A.A., nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione, così questi falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

374), **Faranda Massimo Giuseppe e Armeli Moccia Rita**, avendo gli stessi utilizzato timbri (sigilli) contraffatti dell'Agenzia delle Entrate (la quale ne ha, come visto, disconosciuto la genuinità), al fine evidente di far falsamente apparire come registrati (formalità necessaria alla presentazione delle domande) i contratti falsi esibiti dagli istanti: *"Integra il reato di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura "revisione regolare" e "il funzionario M.C.T.C." - formalmente adottata sulla base di norme primarie e secondarie per la certificazione dell'avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione - in quanto essa, ancorché nel timbro in questione non figuri anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate"* (Cass. n. 42030/07).

Capi 375-376 ("Balchino" s.a.r.l.s.).

La società in esame, costituita in data 09.5.2014 giusta atto in Notar Maria Chiara Giardina (v. all. 6.H) e formalmente inattiva dal 15.5.2014 (v. all. 6.F), avente sede legale in Tortorici, c.da Scti Ciri n. 413 (stessa sede della d.i. "Armeli Moccia Rita" e de "La Perla del Calatino"), risulta legalmente rappresentata da Armeli Moccia Rita (moglie di Faranda Massimo Giuseppe), la quale ne è anche socia unica.

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

TENTATIVO

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			Titolare/rappresentante della ditta
			Comune	Presso	Data presentazione	
	2014 (contributo non disposto)	40808753558 (vgs. all. 6.A)	Tortorici (ME)	CAA UNSIC Messina - 003	16.05.2014	ARMELI MOCCIA Rita

Quanto alle acquisizioni documentali relative ai reati contestati nei capi d'imputazione in esame, il teste Nastasi, all'udienza del 10.11.2021 ha riferito che la G.d.F., in data 04.5.2016, aveva richiesto – invano – al C.A.A. UNSIC MESSINA 004 di S. Agata di Militello ed in presenza del responsabile CALCO' Filadelfio il fascicolo aziendale della "Balchino" (cfr. all. 3.A); che, in data 10.5.2016, presso il C.A.A. UNSIC MESSINA 003, alla presenza di ARMELI Giuseppe (già responsabile del C.A.A.), era stato consegnato il fascicolo aziendale (v. all. 3.D) e che, il 27.5.2016 la G.d.F. aveva chiesto ad Armeli Moccia Rita l'esibizione della documentazione aziendale, la quale nulla aveva saputo produrre (all. 3.AD).

Cionondimeno, in seno alla scheda di validazione i militari hanno rilevato che erano stati indicati titoli di conduzione non rinvenuti materialmente nel fascicolo aziendale; inoltre, mancava la D.U.P. per la campagna 2014, poi estratta tramite SIAN.

Ciò posto, quanto ai titoli di conduzione esibiti in domanda, agli all. 6.A e 6.B sono catalogate la D.U.P. e la scheda di validazione per l'anno 2014. La scheda reca la valorizzazione di una sola particella (fg. 44, part. 52) in agro del Comune di

Alessandria della Rocca (Agrigento), dichiarata **condotta in affitto, giusta contratto del 14.5.2014**, per la durata anni cinque.

Orbene, la consultazione della banca dati Sis.Ter. ha consegnato dati diversi circa i reali proprietari della particella, invero identificati in ben sei soggetti: Dato Jeannine, Gambino Giuseppe, Pitiot Henri, Pitiot Joelle, Pitiot Michael, Taormina Giovanna (all. 6.C).

Ed infatti, la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia alcuna di registrazione di contratti, così come non v'era traccia del pagamento di imposte.

Palese, quindi, la falsità del contratto esibito per la **campagna 2014**.

I responsabili dell'istruttoria della domanda si individuano in ARMELI Giuseppe, classe 1983, quale collaboratore del C.A.A. Unsie Messina 003, e STRANGIO Antonia, quale responsabile dello stesso C.A.A..

Quanto ai **titoli Agea**, all'all. 6.D è catalogato il contratto di vendita titoli (un solo titolo), stipulato il 13.5.2014 tra Di Benedetto Pompeo e ARMELI MOCCIA Rita, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Sant'Agata di Militello (ME) dell'Agenzia delle Entrate, con gli estremi di registrazione Serie III - n. 942, del 15/05/2014: ebbene, escusso a s.i.t. in data 10.02.2017, il Di Benedetto ha riferito *"Non riconosco il contratto che mi avete mostrato e non conosco assolutamente ARMELI MOCCIA Rita alla quale non ho mai venduto nulla e dalla quale non ho mai ricevuto soldi"* (verbale acquisito all'udienza del 15.10.2021)⁵, ciò che rafforza la già raggiunta conclusione circa la falsità degli atti formati ed esibiti dalla società in esame.

Gli **accertamenti amministrativi e contabili** danno pienamente conto della vacuità della società in esame: infatti, non è risultato alcun tenentario elle scritture contabili, nessun dipendente e nessun documento fiscale relativo alla gestione concreta dell'attività d'impresa.

Quanto agli **accertamenti bancari**, è interessante notare che società in questione indicava in D.U.P. lo stesso conto corrente, in essere presso Banca Nuova s.p.a., utilizzato dalla *"Oricense"*; e che dal medesimo c/c era stata tratta la provvista (v. all. 6.II) per sostenere le spese notarili di costituzione di un'altra società vuota e di fatto

⁵ Si rinvia, sulle vicende di tale contratto preliminare di vendita, a quanto riferito dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021 ed illustrato nella trattazione generale della fattispecie associativa.

inoperante sul mercato (e parimenti creata al solo fine di drenare illecitamente risorse pubbliche, cioè la "Perla del Calatino", alla cui trattazione si fa specifico rinvio).

Infine, a colorare vieppiù le cointeressenze aziendali, va notato che **altre imprese hanno utilizzato la particella valorizzata in D.U.P. e, in specie, la "Favolosa" di FARANDA Gianluca (v. all. 6.G).**

Di grandissimo rilievo, poi, la specifica attività captativa illustrata dal testimone in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare dalla conversazione contrassegnata al **progr. n. 1930 del R.I.T. n. 419/16**, intercorsa tra Armeli Moccia Giuseppe (chiamante) ed il cognato Faranda Massimo Giuseppe (chiamato) in data **04.5.2016, ore 21:43**. La conversazione è rilevante poiché gli interlocutori fanno riferimento ad altre società del c.d. "gruppo Faranda" ("Oricense" e "Balchino", delle quali l.r. e, della "Balchino" anche socio unico, è invero la moglie Armeli Moccia Rita), ad un operatore chiamato "Facciale" (evidentemente Lombardo Facciale Pietro) ed alla "sistemazione" di carte riguardanti terreni siti proprio nell'isola di Lipari (cfr. all. 3.R); la stessa, significativamente, intercorre la sera del 04.5.2016, quindi la sera dello stesso giorno – come sopra esposto – *"in cui eravamo andati [la G.d.F., n.d.e.] da Calcò Filadelfio per l'acquisizione del cosiddetto fascicolo aziendale della ditta individuale Armeli Moccia Rita e di altre, perché in quell'occasione dovevamo anche chiederne altre, di società"* (dep. Nastasi, ud. 10.11.2021), documentazione invero acquisita il successivo giorno 9 e comprendente anche il citato all. 3.R, contenente il contratto di affittanza di terreni siti (anche) a Lipari. Ciò che dimostra senza dubbio il pieno coinvolgimento di Faranda Massimo Giuseppe nella gestione delle domande in esame, formalmente presentate dalla moglie, delle cui "criticità" lo stesso nondimeno si appalesa perfettamente consapevole (come anche di quelle potenzialmente derivanti ad altre ditte "a nome so", cioè solo formalmente intestate ad Armeli Moccia Rita, come ben noto anche al cognato Giuseppe), prodigandosi istantaneamente per arginare i prevedibili problemi derivanti dalla certamente poco gradita visita mattutina della G.d.F..

Di seguito il testo della conversazione oggetto di perizia trascrittiva:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1930 intercettata il 04/05/2016 alle ore 21:43.14 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3202747930 in uso a Armeli Moccia Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO:

Faranda Massimo Giuseppe

PE':

Armeli Moccia Giuseppe

"PE': Ohu..
MASSIMO: Oh Pe'..
PE': Che c'è? ..(inc.)..
MASSIMO: Niente ..(inc.).. mi chiamò u coso ca'..
PE': Cu?
MASSIMO: Di l'ufficio, Facciale..
PE': Eh..
MASSIMO: Mi disse entro venerdì..
PE': Eh..
MASSIMO: Si n'hanno a purtare due i Rita..
PE': Eh..
MASSIMO: Pi chiddi da' di Isola..
PE': Quali?
MASSIMO: Chiddi di Isola dico, Lipari..
PE': Ah.. ah vuole purtate i carte no..
MASSIMO: Se picchè dice che ce l'ave a purtare a Sant'Agata
che ..(inc.).. a Sant'Agata vogliono..
PE': Uh..
MASSIMO: Su pigghià.. si pigghiaro tutti dice..
PE': Uh..
MASSIMO: Licenze cose ..(inc.).. qualche navutre du'..
PE': Uh uh..
MASSIMO: Dice che ste cose iddo i vuole purtare entro
dumani, dice se iddo pote venire, ciu fa capire..
PE': Uh.. e dicci ci stampa da' carta.. a carta chidda da' i da'
e c'a fa scrivere.. c'a fa scrivere a Rosy ci dicemo ..(inc.).. venerdì mattina?
MASSIMO: Iddo venerdì mattina, se entro dice dumani ..(inc.)..
iddo ce l'ave a purtare dumani sera, dice chiddo da' ci dissi ..(inc.).. cosi a cosa è
megghio, dice i da' maniera è chiù a rischio.. dice si pigghiaro puru l'avutru..
PE': Ma l'avutru quale?
MASSIMO: Chidda da' Oricense..
PE': Uh..
MASSIMO: E l'avutru..

PE': *E chidda a nome so'.*

MASSIMO: *E Bacchino (o Balcino) (min. 01:53.0) pure mi diceva iddo.*

PE': *Bacchino u n'è che ..(inc).. a coso.*

MASSIMO: *Così iddo mi disse dice si pigghiaro tutte. ora mi chiamao, dice ora se chisto ca' iddo un pote venire dice dumani. chiddo forse l'aveva fatte, s'hanno a fare ..(inc).. registrare.*

PE': *Va bp.*

MASSIMO: *..(inc).. a chiddo da' dice se iddo pote venire dumani, ci dissi ora ci chiamo e ciu dico, ci dissi io manco u sacco.*

PE': *Va bene.*

MASSIMO: *Allora che c'è dire chiddo mi disse vuleva sapere.*

PE': *E dumani ci facemo capitare.*

MASSIMO: *Va bene va.*

PE': *Va bè ciao.*

MASSIMO: *Iddo entro dumani sira dice.*

PE': *Va bene.*

MASSIMO: *Va bè ciao.*

PE': *Ciao ciao.*

(Fine conversazione)".

Quanto alla posizione di ARMELI MOCCIA Rita, vengono anche in rilievo le dichiarazioni confessorie della stessa, rese innanzi al G.I.P. in sede d'interrogatorio di garanzia del 17.01.2020 ed acquisite ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 24.01.2022: *"Non mi posso dichiarare innocente rispetto ai fatti contestati. Sapevo che le società erano truffaldine. Io operavo con mio marito ma non con altre persone. Sbrigliava tutto mio marito, nulla so di come realizzasse questi fatti"*.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

375), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alle posizioni di Faranda Massimo Giuseppe e della moglie Armeli Moccia Rita e, da ultimo, con riferimento ai già commentati ed inequivocabili esiti delle attività captative

– **Faranda Massimo Giuseppe** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società in esame, pur formalmente intestata alla moglie **Armeli Moccia Rita**, anzi in prima persona dirigendone – per tutto quanto meglio specificato in seno alla trattazione dei capi da 368 a 371, v. spec. la conversazione intercettata, contrassegnata al progr. 1930 su R.I.T. n. 419/16 – le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi; **Armeli Moccia Rita** quale consapevole strumento, come anche specificato nei capi che precedono, utilizzato dal marito per schermare formalmente la propria presenza nella presentazione delle predette domande truffaldine, rispetto alle quali percepiva cospicui contributi su un conto sul quale la stessa era delegata ad operare; **Strangio Antonia** per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per la campagna in contestazione, così rendendosi strumento necessario all’ottenimento della contribuzione pubblica: basti pensare che, all’interno del fascicolo aziendale, non è stato materialmente rinvenuto – contrariamente alla normativa sulla corretta custodia e tenuta del fascicolo aziendale – il titolo di conduzione (che peraltro recava, da visura Sis.Ter., proprietari effettivi diversi dagli pseudo contraenti, controllo parimenti omesso) esibito in domanda, ciò che nondimeno non ne ha impedito l’inoltro all’operatrice C.A.A.; la mancata erogazione del contributo pubblico fa sì che la condotta si arresti alla soglia del tentativo punibile: *“In tema di truffa, l’idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l’evento ed oggettivamente adeguato a determinare l’attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l’idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l’attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell’ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)”* (Cass. n. 36199/20);

376), previa esclusione dell’aggravante della fidejacentia, **Faranda Massimo Giuseppe, Armeli Moccia Rita e Strangio Antonia**, per avere i privati concorso al confezionamento del contratto falso poi trasfuso, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell’operatrice C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2014), così questa falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull’esistenza del titolo di conduzione: il tutto al deliberato fine,

ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali.

Capi da 377 a 380 (società agricola "Armeli" s.n.c. di Armeli Moccia Giuseppe).

La società in esame, costituita in data 12.5.2009 giusta atto in Notar Marina Magaudda⁶ e formalmente inattiva dalla stessa data (v. all. 7.A1), avente sede legale in Tortorici, c.da Scti Ciri n. 409, risulta legalmente rappresentata da Armeli Moccia Giuseppe (fratello di Armeli Moccia Rita, moglie di Faranda Massimo Giuseppe), il quale ne è anche socio – in pari quota – con la sorella Rita. Lo stesso, richiesto dai militari di esibire documentazione sociale, non è stato in grado di produrre alcunché (v. all. 7.A11).

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA –

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
008115764 53 (vgs all. 7.d)		Tortorici (ME) 06.05.2010	3.996,76	Acquedolci (ME)	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A	24/02/2011	CAA UNSIK - MESSINA - 001

⁶ Si riportano anche le dichiarazioni rese in data 14.12.2016 dal Notaio MAGAUDDA Marina (acquisite all'udienza del 26.10.2021), la quale ha riferito: *"Omissis... Non ricordo perfettamente se per tutte le società si sono presentate le parti da sole o se si sono avvalse di altri professionisti. Ricordo che in alcune occasioni, durante il mio periodo lavorativo di Tortorici, ho avuto direttive in relazione agli ad di costituzione di alcune società da ARMELI MOCCIA Sebastiano (che mi sembra ricordare fosse un veterinario) ma non posso essere certa se si tratti delle stesse società di cui ho appena effettuato la ricerca.*

Ricordo che in qualche occasione mi sono recata, in un locale messo a disposizione dallo stesso (sito in Tortorici, Via Garibaldi n. 43) per la stipula di alcuni atti che a tal proposito vi esibisco e fornisco in copia. Inoltre, faccio presente che dalla consultazione della mia agenda rilevo il numero di telefono (0941-421744 - CONTI) che potrebbe essere di un loro consulente; sempre mediante la consultazione della predetta agenda rappresento che in data 12.05.2009 (data di costituzione della società ARMELI S.n.c.) l'appuntamento segnato nella mia agenda è in capo a dott. ARMELIOmissis".

	2010				IBAN IT-72-W-03069-67684 -	(Vgs all. 7.aj)	Operatore STRANGIO Antonia
108105707 12 (vgs all. 7.0)	2011	Tortorici (ME) 05.05.2011	12.063,43	PIRAINO (ME)	BANCA NUOVA S.P.A. Agenzia di Piraino (ME) IT31F051328239086757027 3468	08/02/2012 (vgs all. 7.ak)	CAA UNUSIC - MESSINA - 001 Operatore STRANGIO Antonia
208091807 38 (vgs all. 7.b)	2012	Castel Di Lucio (ME) 11.03.2013	15.003,46	PIRAINO (ME)	BANCA NUOVA S.P.A. Agenzia di Piraino (ME) IT31F051328239086757027 3468	29/04/2013 (vgs all. 7.ak)	CAA UNUSIC - MESSINA - 001 Operatore DESTRO MIGNINO
408093950 37 (vgs all. 7.0)	2014	Tortorici (ME) 03.06.2014	6.939,40 1.730,95 89,08 150,77	PIRAINO (ME)	BANCA NUOVA S.P.A. Agenzia di Piraino (ME) IT31F051328239086757027 3468	03.12.2014 4 16.06.2015 5 19.10.2015 5 19.10.2015 5	CAA UNUSIC - MESSINA - 001 Operatore ARMELI Giuseppe Correo per scheda di validazione e STRANGIO Antonia

502681643 03 (vgs all. 7.n),	2015	Catania (CT) 15.07.2015	8.325,07 70,56	PIRAIN O (ME)	BANCA NUOVA S.P.A. Agenzia di Piraino (ME) IT31F051328239086757027 3468	23/05/20 16 13.10.201 6 (vgs all. 7.ak)	CAA UNSIC - CATANI A - 003 Operatore ZINGAL ES Carmelino

Le domande risultano essere state istruite:

- dall'operatore **STRANGIO Antonia**, nata il 25.10.1974 a Locrì (RC) - (Domanda Unica 2010 -2011-2013 e 2014 e schede di validazione per le campagne 2010 (all. 7.C), 2011 (all. 7.E) e 2014);
- dall'operatore **MANCUSO Cristoforo Fabio** (scheda validazione campagna 2013);
- dall'operatore **MANCUSO Lino** (scheda validazione campagna 2012);
- dall'operatore **DESTRO MIGNINO Santo**, nato il 01.06.1988 a Sant'Agata di Militello (ME) - (Domanda Unica per la campagna 2012);
- dall'operatore **ZINGALES Carmelino** (Domanda Unica e scheda di validazione per la campagna 2015);
- dall'operatore **ARMELI Giuseppe**, nato il 17.03.1983 a Sant'Agata di Militello (ME) (Scheda di validazione per la campagna 2014).

TENTATIVO

CONTRIBUTI ILLECITAMENT E RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			Titolare/rappresentant e della ditta
			Comune	Presso	Data presentazione	
	2013	30808141573 (vgs all. 7.j)	Acicastell o (CT)	CAA UNSIC - CATANIA - 001	11.05.2013	ARMELI MOCCIA Giuseppe

				Operatore STRANGI O Antonia		
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

Questa domanda risulta lavorata dall'operatore **STRANGIO Antonia**, nata il 25.10.1974 a Locri (RC) - tramite lo sportello **CAA UNSIC – Catania – 001**.

Quanto alle **acquisizioni documentali** relative ai reati contestati nei capi d'imputazione in esame, il teste Nastasi, all'udienza del 17.11.2021 ha riferito che la G.d.F., in data 01.6.2016, aveva acquisito presso il C.A.A. UNSIC MESSINA 004 di S. Agata di Militello ed in presenza del responsabile CALCO' Filadelfio il fascicolo aziendale della "Armeli" s.n.c. (cfr. all. 7.A) e che, in data 07.6.2016, presso il C.A.A. UNSIC MESSINA 003, alla presenza di ARMELI Giuseppe (già responsabile del C.A.A.), era stata consegnata ulteriore documentazione afferente al fascicolo aziendale (v. all. 7.B). I militari, tuttavia, non hanno rinvenuto fisicamente la D.U.P. per la campagna 2015, né le schede di validazione per le campagne 2012, 2013, 2014 e 2015, documenti poi estrapolati interamente da banca dati SIAN.

Le contestazioni prendono le mosse dalla campagna agricola 2012.

Orbene, per le **campagne agricole 2010, 2011 e 2012**, in seno alle D.U.P. sono stati valorizzati terreni esibiti come di proprietà della società istante, invero alla verifica dei militari rivelatesi di proprietà altrui: in particolare, quanto alla campagna 2010, si tratta di terreni siti in Agrigento, Caltagirone, Castel di Iudica e Niscemi, sennonché la consultazione della banca dati Sis.Ter. (all. 7.O, per gli anni 2010 e 2011) ha consegnato dati difforni da quanto (falsamente) rappresentato, ovvero che i proprietari erano soggetti diversi, nel senso che *"nessuna delle particelle sopra riportate sono condotte e risultano intestate alla società agricola in esame"* (dep. Nastasi, ud. 17.11.2021).

Allo stesso modo, la consultazione della banca dati SERPICO (anagrafe tributaria) non ha consegnato traccia alcuna di contratti o atti di compravendita registrati (all. 7.P).

Non sono stati rinvenuti contratti di acquisto o affitto per gli anni 2010 e 2011 né visure catastali all'interno del fascicolo aziendale della ditta in esame. Anzi, all'allegato 7.AC è catalogata la nota del Comune di Caltagirone che, con riferimento alla part. 8 del foglio 278, ha comunicato di non aver mai concesso alcunché in uso alla "ARMELI" s.n.c. e di aver piuttosto concesso la detta particella, giusta

convenzione del 28.7.2015, all'Azienda regionale foreste demaniali; ed ancora, l'Ente ha sottolineato che le firme riportate nella convenzione non erano ascrivibili ai funzionari del Comune.

Quanto ai **titoli di conduzione esibiti nelle domande**, viene in primo luogo in rilievo, per la **campagna 2012**, la valorizzazione nella D.U.P. e nella scheda di validazione di particelle dichiarate in parte di proprietà ed in parte condotte in affitto; rispetto alla scheda di validazione anno 2011, la società istante non ha inserito due particelle (la particella 433, foglio 25, del comune di Castel di Iudica e la particella 321, foglio 87, del comune di Niscemi, invero la prima rivelatasi di proprietà di tale Barbaro Orazio e la seconda di proprietà della "Feudi del Pisciotto" s.r.l.): eliminazione curata utilizzando una autocertificazione a firma di ARMELI MOCCIA Giuseppe n.q. in cui questi dichiarava la cessazione della conduzione di questo appezzamento a partire dal 31.12.2011 (all. 7.T). Ebbene, le banche dati SISTER e SERPICO hanno consegnato, anche per il 2012, dati difformi: nessuna proprietà in capo alla società in esame, nessun contratto registrato, nessuna imposta pagata ascrivibile appunto alla società "ARMELI" s.n.c. Inoltre, non sono stati rinvenuti contratti di acquisto o affitto per gli anni 2010 e 2011 e, all'interno dei fascicoli aziendali, non sono state rinvenute visure catastali. Anzi, con l'all. 7.AD il Comune di Niscemi ha comunicato di non aver mai concesso in uso terreni alla "ARMELI" s.n.c.: non vi era, infatti, alcuna corrispondenza tra atti esibiti in domanda e quelli riscontrati.

Ancora, all'all. 7.U, nel quale è stato catalogato un **contratto di comodato di terreni agricoli** apparentemente stipulato in data 27.4.2012 e valido fino al 31.12.2020 tra lo pseudo comodante Alessi Achille, n.q. di legale rappresentante della "*Dimore del Giurfo*" s.a.s. e ARMELI MOCCIA Giuseppe, n.q. di r.l. della società agricola "ARMELI" (società comodataria), avente ad oggetto terreni (fg. 87, partt. 77 e 347) siti in Licodia Eubea, utilizzato per la campagna 2012 nella relativa D.U.P., registrato in S. Agata di Militello in data 08.5.2012 al n. 308 della serie 3 ma privo di protocollo per la trasmissione all'AGEA. Sul punto, la consultazione della banca dati SERPICO (anagrafe tributaria: v. all. 7.AA) non ha consegnato traccia alcuna di registrazione (all. 7.P). All'allegato 7.G è catalogata la scheda di validazione per la campagna 2013, che riportava però l'indicazione della conduzione di dette particelle a titolo di affitto, non già – come sarebbe stato corretto – di comodato. Nessuna visura catastale delle

due particelle era rinvenuta nel fascicolo aziendale. Palese, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto dell'asserito contratto risultano inseriti nella istanza relativa alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

Ancora, l'allegato 7.V contiene un **contratto di comodato di terreni agricoli del 27.4.2012** (stessa data del precedente) stipulato tra Immordino Luigi, quale r.l. del Demanio dello Stato ramo Difesa e ARMELI MOCCIA Giuseppe n.q. su indicata, avente ad oggetto terreni censiti in Niscemi al fg. 84, part. 33, 44, 47 ed al fg. 84, part. 101, recante estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello contrassegnati al n. 307, serie 3, dell'8.5.2012, privo però di numero di protocollo per la trasmissione all'AGEA. Di tale pseudo contratto non risulta parimenti alcuna traccia in SERPICO (anagrafe tributaria: v. all. 7.AA) o meglio, non risultano registrati atti di comodato a nome della società in esame ed aventi come controparte il Demanio Pubblico dello Stato (all. 7.P)⁷, mentre nella scheda di validazione per la campagna 2012 è stata inserita una sola delle varie particelle oggetto del contratto, precisamente la n. 101 del foglio 83 del Comune di Niscemi. Evidentissima, quindi, la falsità del predetto contratto.

I terreni oggetto dell'asserito contratto risultano inseriti nella istanza relativa alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

Ora, in seno alla **scheda di validazione del 2013** (all. 7.I), la società ha valorizzato terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Agrigento, Niscemi, Caltagirone, Ragusa e Licodia Eubea), dichiarando detti terreni condotti per effetto dei medesimi titoli di conduzione esibiti per la campagna 2012, quindi con le stesse patologie su evidenziate, con l'ulteriore notazione che il periodo di validità dei titoli era fissato al 31.12.2012. Inoltre, la società ha valorizzato particelle condotte per effetto di due comodati falsi, dei quali si dirà di seguito.

⁷ Anzi, l'Agenzia delle Entrate di Messina, Uff. Territoriale di S. Agata di Militello, con nota datata 18.10.2010, ha dichiarato - su richiesta della P. G. operante - che i timbri apposti sul contratto erano falsi e che a quel numero risultava registrato un atto avente data differente (nonché, quale oggetto, una vendita d'imbarcazione: v. all. 7.AA).

Adirittura, il Ministero della Difesa con nota del 29.9.2016, interpellato formalmente dalla G.d.F., ha dichiarato che **le particelle erano comprese nel compendio della "Stazione TLC" di Niscemi in uso all'Aeronautica Militare** (v. all. 7.AB).

Proseguendo, infatti, nell'analisi dei titoli di conduzione esibiti dalla ditta, all'all. 7.W si rinviene la **"concessione a mezzo trattativa privata dell'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella Sezione Demaniale di Ragusa"** (Ibla), individuata col n. ND42, datata 10.5.2012, a firma anche di ARMELI MOCCIA Giuseppe n.q. quale richiedente e, quale concedente, il Dirigente provinciale della Sezione demaniale di Ragusa Ibla, senza tuttavia indicazione nominativa (risulta apposta solo una sigla), atto quest'ultimo correlato ad altra concessione della Sezione demaniale di Siracusa, con numero di protocollo ND42 del 10.5.2012 (la stessa data e lo stesso numero della concessione catalogata al 7.W), anche in questo caso recante la firma di ARMELI MOCCIA Giuseppe n.q. ed un visto senza nome dello pseudo Dirigente provinciale, con tanto di marca da bollo: è rimarchevole come il numero identificativo delle marche da bollo sia uguale per entrambe le concessioni (emesse l'11.6.2011 alla stessa ora!).

Anche in questo caso il contratto è privo di protocollo per la trasmissione all'Agea e non sono state rinvenute visure catastali.

Inoltre, dalla consultazione della banca dati "anagrafe tributaria - atti registro" in uso alla Guardia di Finanza, è emerso che, nell'anno 2013, non risultano registrati atti di comodato a nome della società in esame ed aventi come controparte il Demanio Pubblico dello Stato (cfr. all. 7.P).

All'allegato 7.AF è contenuta la comunicazione, promanante dalla Regione Sicilia - Ufficio di Ragusa, di non aver mai concesso (con l'atto identificato con il n. ND 42, lo stesso di cui sopra) alcunché in uso alla ARMELI MOCCIA GIUSEPPE s.n.c.: non è risultata, infatti, alcuna corrispondenza tra atto esibito in domanda e quello riscontrato. Palese, quindi, la falsità del predetto atto.

I terreni oggetto dell'asserito provvedimento risultano inseriti nella istanza relativa alla **campagna agricola 2013**.

La seconda (falsa anch'essa) **concessione** è racchiusa nell'all. 7.X, che ricalca la precedente, anche nella data di stipula (10.5.2012), nel numero identificativo (ND42) e addirittura nella marca da bollo apposta (che, come detto, reca lo stesso numero, data e ora di quella apposta alla concessione precedente!), con la sola differenza dell'ubicazione dei terreni oggetto dell'atto, stavolta siti nella Sezione demaniale di Noto (SR).

Anche in questo caso, caso il contratto è privo di protocollo per la trasmissione all'Agea e non sono state rinvenute visure catastali. Inoltre, la Regione Siciliana - Servizio 15 - Ufficio Servizio per il Territorio di Siracusa, in relazione ai terreni censiti

nel territorio del Comune di Siracusa, oggetto della esaminata concessione n. ND 42, ha rappresentato ai militari la falsità della concessione in esame (all. 7.AE). Palese, quindi, la falsità del predetto atto.

I terreni oggetto dell'asserito provvedimento non risultano essere stati inseriti in domande.

Quanto alla **campagna agricola 2014**, la relativa scheda di validazione (del 03.6.2014: all. 7.K) ha valorizzato terreni ricedenti nei territori dei Comuni di Agrigento, Niscemi, Caltagirone e Licodia Eubea, dichiarati condotti ora perché di proprietà ora per effetto di contratto di affitto; a tal ultimo riguardo – come si dirà meglio in seguito –, i militari hanno rinvenuto un contratto di locazione (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone il 6.5.2014 al n. 153 della serie 3), valido dal 06.5.2014 al 06.5.2015, avente ad oggetto terreni siti in Caltagirone, recante una clausola di risoluzione in caso di vendita giudiziale del compendio in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 195/2011 R.G.E.. Sul punto, all'allegato 7.Z si rinviene una nota del 20.6.2014 dell'avv. Paglia Mario, custode del bene pignorato e locato, con la quale si comunica alla locataria "Armeli" s.n.c. la risoluzione del contratto per effetto di ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare: dal che la conduzione doveva reputarsi venuta meno il 05.6.2014 (data indicata come quella di verifica dell'evento dedotto nella condizione risolutiva espressa contenuta nella locazione stipulata e registrata).

Si tratta, infatti, del contratto di locazione catalogato all'all. 7.Y, avente ad oggetto la **locazione per un periodo di un anno (dal 06.05.2014 al 06.05.2015)** dei terreni ubicati in Caltagirone (CT), foglio di mappa 120, particelle 13, 173, 175, 183 e 184, recante estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Caltagirone (CT) - nr. 153, Serie 3 del 06.05.2014. Si tratta, allora, un contratto genuino ma non utilizzabile – stante l'intervenuta risoluzione sopra descritta – per tutta la durata originariamente prevista e nondimeno utilizzato.

I terreni oggetto dell'asserito provvedimento risultano inseriti nella istanza relativa alla **campagna agricola 2014**.

Quanto, infine, alla **campagna agricola 2015**, la relativa scheda di validazione (all. 7.M) contiene l'indicazione e valorizzazione di varie particelle ricadenti nel territorio dei Comuni di Agrigento, Niscemi e Licodia Eubea, supportata dall'indicazione di un titolo di conduzione: un **contratto di affitto di fondi rustici** invero mai rinvenuto. Più nello specifico, vi sono indicate particelle al fg. 69 del

Comune di Niscemi (già valorizzate nella scheda di validazione campagna 2011) per le quali è stato indicato, anche nel 2015, come titolo di conduzione un affitto con il Comune concedente: sennonché la relativa data di stipula (del 01.2.2011) e la durata (fino a novembre 2011) ostano alla valorizzazione degli stessi terreni locati (nel 2011) e valorizzati nel 2015.

Il predetto Comune, peraltro, ha dichiarato di non aver mai concesso terreni alla "Armeli" s.n.c. (all. 7.AD).

Ed infatti, la consultazione della banca dati SERPICO (anagrafe tributaria) non ha consegnato traccia di registrazione del menzionato contratto né erano rinvenute visure catastali nel fascicolo aziendale.

Quanto alle **superficie aziendali** complessivamente esposte nelle domande, esse ammontano a: per il 2010, 30 ettari; per il 2011, 120 ettari; per il 2012, 108 ettari, per il 2013, 108 ettari, per il 2014, 93; 40 ettari per il 2015.

I responsabili dell'istruttoria delle domande vanno così individuati:

STRANGIO Antonia per le D.U.P. 2010, 2011, 2013 e 2014 e per le schede di validazione anni 2010, 2011, 2014;

DESTRO MIGNINO Santo per la D.U.P. 2012;

MANCUSO Pino per la scheda di validazione anno 2012;

MANCUSO Cristoforo Fabio per la scheda di validazione anno 2013;

ARMELI Giuseppe per la scheda di validazione anno 2014;

ZINGALES Carmelino per la D.U.P. e per la scheda di validazione anno 2015.

Con riguardo ai **titoli Agea**, dall'all. 7.AG risulta che, nell'anno 2009, la "ARMELI" s.n.c. ha detenuto n. 29 titoli e così nel 2010, nel 2011 gli stessi sono diventati n. 90, di cui 61 acquistati dalla ditta ARMELI MOCCIA Rita; nel 2012 e 2013, invece, è venuto meno un unico titolo e gli stessi sono diventati n. 89; lo stesso per il 2014; per il 2015, invece, con la riforma P.A.C., i titoli AGEA sono diventati n. 16, confermati nel 2016 del valore per ciascuno di euro 350,00 circa (prima della riforma PAC il valore era di circa 128 euro).

Gli accertamenti amministrativi e contabili danno pienamente conto della vacuità della società in esame: infatti, non è risultato alcun tenentario alle scritture contabili, nessun dipendente e nessun documento fiscale relativo alla gestione concreta dell'attività d'impresa. Inoltre, l'azienda risulta inattiva dal 26.5.2009, come di ispezione alla banca dati CERVED (all. 7.AI).

Sotto il profilo degli **accertamenti bancari**, sono risultati intestati alla società due conti correnti, il primo acceso presso Intesa San Paolo, agenzia di Acquadolci, l'altro presso Banca Nuova s.p.a. - agenzia di Piraino. Il primo di essi (all. 7.AJ) reca come delegato ad operare ARMELI MOCCIA Giuseppe e su di esso sono confluite prebende comunitarie per circa euro 4.000,00, mentre nell'altro delegato ad operare era lo stesso Armeli Moccia ed in esso sono confluite prebende comunitarie per un ammontare di circa euro 42.000,00 (all. 7.AK).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che **le stesse particelle in precedenti annualità erano state utilizzate da ARMELI MOCCIA Rita**.

Di grandissimo rilievo, poi, la specifica **attività captativa** illustrata dal testimone in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare dalla conversazione contrassegnata al **progr. n. 2515 del R.I.T. n. 419/16**, intercorsa tra Armeli Moccia Giuseppe (chiamante) ed il cognato Faranda Massimo Giuseppe (chiamato) in data **12.5.2016, ore 18:53**. La conversazione è rilevante poiché è Armeli Moccia Giuseppe a contattare il cognato Faranda per chiedergli dapprima se l'indomani lo stesso lo avrebbe raggiunto e, comunque, per comunicargli che "Facciale" (evidentemente, Lombardo Facciale Pietro) aveva manifestato la necessità di eliminare (dalla domanda) alcune particelle del Comune (parrebbe, della foresta) di Niscemi, così suscitandone una risposta quasi annoiata ("e che ci vuole a farlo?"). Così rassicurato, l'Armeli Moccia allora chiosa dicendo (quasi chiedendone all'interlocutore il permesso) che sarebbe andato lui a firmare; per qualsiasi necessità, lo rassicura ulteriormente il Faranda, Armeli avrebbe comunque potuto contare sull'aiuto di Rosa (evidentemente la figlia Rosa Maria). Traspare ancora una volta – in aggiunta a quanto già notato a commento dell'attività captativa riportata nella trattazione dei capi 368-371 e 375-376 a cui ci si riporta per brevità – il ruolo servente dell'Armeli Moccia Giuseppe nei confronti di Faranda Massimo Giuseppe nella gestione delle pratiche truffaldine.

Di seguito il testo della conversazione oggetto di perizia trascrittiva:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2515 intercettata il 12/05/2016 alle ore 18:53.34 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3202747930 in uso a Armeli Moccia Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO:

Faranda Massimo Giuseppe

PE':

Armeli Moccia Giuseppe

“MASSIMO: Dimmi Pe’..

PE’: Oh, ma ..(inc).. pi ca’?”

MASSIMO: No..

PE’: Ma manco pi dumani ci vieni?

MASSIMO: No picchi?

PE’: Picchi m’aveva chiamato chiddo mi disse se c’erano chiddi i Niscemi duoco s’ave a levare..

MASSIMO: Ma cu?

PE’: Facciale..

MASSIMO: Ma è s’ave a fare entro dumani?

PE’: Iddo così mi disse prima du 15, dice s’ave a levare chiddo da’ da Frusteri di Niscemi ..(inc)..

MASSIMO: E che ci vuole pu levare..

PE’: Dico ci pozzo ire a firmare iddo mi disse, e poi mi disse c’amo a ..(inc).. di 10 ettari l’avutri mi spiegava..

MASSIMO: Portaci chiddo che vuoi e clu fai scrivere a Rosa caso mai dai..

PE’: Va bene..

MASSIMO: Ciao..

(Fine conversazione)”.

Segue, a distanza di meno di un’ora, contrassegnata al **progr. 2518** dello stesso R.I.T., un’eloquente, sia pur breve, conversazione intercorrente tra Faranda Massimo Giuseppe e la moglie Armeli Moccia Rita (l’indicazione del trascrittore dell’identità “**UOMO 2 – Iuculano Sebastiano**” rappresenta evidentemente un mero refuso) durante la quale il marito, subito dopo averla bloccata, significativamente (ed “a buona ragione” dal suo punto di vista) si lamenta con la moglie, che gli appunto stava accennando il fatto che suo fratello le aveva detto qualcosa – dopo avergli anch’ella chiesto se l’indomani lo stesso l’avrebbe raggiunta –, del fatto che il cognato “parla disinvoltamente al telefono”:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2518 intercettata il 12/05/2016 alle ore 19:43.47 tra l’utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l’utenza 3296939264 in uso a Armeli Moccia Rita. Decreto 419/16


INTERLOCUTORI:

MASSIMO:

Faranda Massimo Giuseppe

UOMO 2:

Iuculano Sebastiano

RITA: Ohu..
MASSIMO: Ohu..
RITA: ..(inc)..
MASSIMO: Ah?
RITA: Ti stava chiamanno..
MASSIMO: E ora ora niscivo i l'ufficio.
RITA: Ora finisti?
MASSIMO: Ora ora ave di 3 ..(inc).. dentro..
RITA: Ah..
MASSIMO: Unni si?
RITA: ..(inc)..
MASSIMO: Certo chiossai a pigliare ..(inc)..
RITA: Ah ..(inc)..
MASSIMO: ..(inc).. a Barcellona?
RITA: Cu io?
MASSIMO: Se ..(inc).. du coso..
RITA: Ah ah e a posto?
MASSIMO: Si a posto..
RITA: E dumani vieni ca'?
MASSIMO: Se dumani ..(inc)..
RITA: ..(inc).. perché mu diceva..
MASSIMO: Se mu diceva, chiddo si mette a parrare u telefono to frate.. ciao
eh ciao ciao ..(inc)..
RITA: Eh ciao ..(inc)..
(Fine conversazione)”.


Sugli strettissimi rapporti, capaci di disvelare la piena messa a disposizione di Armeli Moccia Giuseppe nei confronti del cognato Faranda Massimo Giuseppe, si rinvia alla trattazione delle specifiche posizioni e, in particolare, alle già commentate conversazioni di cui al RIT 419/16: progr. 1026 – 1127 – 1128 – 1260 – 1930 – 2515 – 2972 – 4539 – 4626 e 4629; ed al RIT 420/16: progr. 1733 e 1758.

Va, infine, evidenziato che l'imputato Armeli Moccia Giuseppe, in sede d'interrogatorio del 07.9.2020, ha ammesso di aver posto in essere, in concorso con la sorella (Armeli Moccia Rita) e col cognato (Faranda Massimo Giuseppe) le condotte

truffaldine che gli vengono contestate: *“Ho lavorato sempre e ho fatto una società con mia sorella. Questa società l’ho fatta a Milazzo da un notaio. Non mi ricordo il nome, e abbiamo fatto questa società. Con questa società ... con questa società abbiamo fatto questa truffa ... la truffa io l’ho fatta con mia sorella e con mio cognato. E questi documenti li faceva mio cognato. Li seguiva mio cognato questi documenti ... l’unica truffa che ho fatto, l’unica truffa che è stata consumata è stata fra il 2014 e il 2015”*, precisando poi di aver destinato i proventi ad esigenze familiari, senza dividerli con terzi soggetti, tantomeno mafiosi.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

377), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato nella parte generale della fattispecie associativa, nel paragrafo dedicato alle posizioni di Faranda Massimo Giuseppe e della moglie Armeli Moccia Rita nonché di Armeli Moccia Giuseppe e, da ultimo, con riferimento ai già commentati ed inequivocabili esiti delle attività captative – **Faranda Massimo Giuseppe** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società in esame, pur formalmente intestata al cognato Armeli Moccia Giuseppe, anzi in prima persona dirigendone – per tutto quanto meglio specificato, oltre che in seno alla trattazione dei capi da 368 a 371 e 375-376, anche con specifico riguardo alle conversazioni intercettate, contrassegnate ai progr. 25151 e 2518 sul R.I.T. n. 419/16 – le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi; **Armeli Moccia Giuseppe** quale consapevole strumento, come anche specificato nei capi che precedono, utilizzato dal cognato per schermare formalmente la propria presenza nella presentazione delle predette domande truffaldine, rispetto alle quali lo stesso ha percepito cospicui contributi su conti correnti sui quali egli era delegato ad operare; **Armeli Moccia Rita**, quale socia in quota paritaria della s.n.c., avendo ella consapevolmente – ed anzi volontariamente, per tutto quanto argomentato nei capi che precedono in ordine alla piena consapevolezza della donna circa l’agire illecito del marito e dei vari sodali – prestato il proprio nome per consentire la costituzione di una compagine societaria, come visto, fittizia, del tutto inoperante sul mercato ed utile solo alla presentazione di domande di contribuzione pubblica, quindi volta esclusivamente all’indebito accaparramento di prebende comunitarie; **Zingales Carmelino** per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per la campagna 2015, così rendendosi strumento necessario all’ottenimento

della contribuzione pubblica, nonostante le formali anomalie segnalate sopra in trattazione (rif. all. 7.AB), cioè aver redatto la scheda e inoltrato la domanda in cui si valorizzava per il 2015 un contratto scaduto nel 2011;

vanno, invece, mandati **assolti** da questo reato **Destro Mignino Santo**, per non aver commesso il fatto, in relazione al dubbio circa l'effettivo utilizzo – da parte di costui – delle credenziali utilizzate per inoltrare la domanda per la campagna 2012; **Armeli Giuseppe** perché, in assenza di apparenti irregolarità formali nella domanda 2014, per lui il fatto non sussiste;

378), avendo – come visto – **Faranda Massimo Giuseppe, Armeli Moccia Giuseppe, Armeli Moccia Rita e Strangio Antonia**, nelle qualità e coi compiti sopra descritti, falsamente formato gli atti poi esibiti nella domanda poi inoltrata per la campagna 2013 si come compiutamente descritti nella trattazione che precede; la mancata erogazione del contributo pubblico fa sì che la condotta si arresti alla soglia del tentativo punibile: *“In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)”* (Cass. n. 36199/20); tale reato, ad ogni modo, in considerazione della contestazione del *tempus commissi delicti*, esclusa la contestata aggravante, deve dichiararsi **estinto per intervenuta prescrizione**, intendendo in tal modo il Collegio dar conto dell'errore materiale contenuto, nei confronti di **Armeli Moccia Rita e Armeli Moccia Giuseppe**, per i quali è stata, invero, pronunciata condanna nel dispositivo;

379), previa esclusione dell'aggravante della fidejucenza, **Faranda Massimo Giuseppe, Armeli Moccia Giuseppe, Armeli Moccia Rita e Zingales Carmelino**, per avere i privati concorso al confezionamento dei contratti falsi poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatore C.A.A. (per la campagna 2017), nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione, così questi falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo

consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

va, invece, mandata assolta **Strangio Antonia** per la campagna 2014 perché, in assenza di apparenti irregolarità formali nella relativa scheda di validazione, per lei il fatto non sussiste;

380), con riferimento a tale imputazione, previa esclusione della contestata aggravante ed in assenza di elementi pienamente liberatori immediatamente percepibili, va dichiarata – per tutti i coimputati – **l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.**

Capi da 381 a 382 bis ("Altobrando" s.c.a.r.l.s.).

L'attività istruttoria relativa a questa società si appalesa particolarmente scarna.

Si tratta di un'azienda costituita in Notar Maria Chiara Giardina in data 01.8.2016, con l.r. Faranda Rosa Maria (figlia di Faranda Massimo Giuseppe e di Armeli Moccia Rita), la quale – come riferito dal teste Brig. Nastasi, "al momento della sua disamina [...] non aveva presentato domande uniche, domande di contribut" (v. all. 10.A).

La sede legale dell'impresa è indicata in Tortorici, c.da Scti 413, la medesima di altre imprese investigate e, in particolare: della d.i. ARMELI MOCCIA Rita, dell'azienda agricola "Oricense" s.a.s. di Armeli Moccia Rita, della società agricola "La Perla del Calatino" s.a.s. di Armeli Moccia Rita, dell'azienda agricola "Faranda Massimo Giuseppe", nonché della società "Balchino" s.r.l.s..

Quanto alle **acquisizioni documentali**, il teste ha riferito che all'allegato 10.B è racchiuso il fascicolo aziendale che la G.d.F. aveva estratto il 15.5.2017 dalla banca dati SIAN.

Ancora, all'allegato 10.C è catalogata la visura camerale da cui si traggono l'attribuzione alla società della partita I.V.A. e l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Infine, all'allegato 10.D l'atto costitutivo rogato da Giardina Maria Chiara in data 01.8.2016, rep. 2542.

Gli **accertamenti amministrativi e contabili** danno pienamente conto della vacuità della società in esame: infatti, non è risultato alcun tenentario alle scritture contabili, nessun dipendente e nessun documento fiscale relativo alla gestione concreta dell'attività d'impresa.

I militari hanno poi provveduto a tracciare la storia del già citato allevamento, contrassegnato al codice "011ICT133": ebbene, lo stesso "è stato aperto a nome dell'azienda individuale Faranda Antonino classe 1941 che è il papà, nonché nonno di Faranda Rosa Maria, appunto la rappresentante legale della Altobrando. Questo codice è stato detenuto dall'azienda individuale Faranda Antonino dal 15 febbraio 2007 al 12 maggio 2008. Dopodiché è stato trasferito alla ditta individuale Conti Pasquarello Giusy per il periodo dal 15 maggio 2008 al 15 settembre 2016, una parte e una parte a favore di Faranda Settimo Ivan dal 12 maggio 2008 al 15 settembre 2016. Mentre dal 13 maggio 2014 al 16 agosto 2016 è confluito parte di questo allevamento nella società Pascolo Calatino ... Infine è confluito, appunto da far data 16/8/2016, come da allegato 10.E, all'azienda agricola Altobrando Scarls" (dep. Nastasi, ud. 17.11.2021).

Per il resto, l'istruttoria dibattimentale ha restituito la produzione delle D.U.P. e delle schede di validazione per le campagne 2017 e 2018 (v. all. 3 e 4; 10.F e 10.G), nonché di due bonifici del 18.01.2019 e del 05.6.2019 (v. all. 5).

L'esame testimoniale si conclude con l'illustrazione di alcune conversazioni oggetto di captazione su R.I.T. 419/16, progr. 3889, 4063, 4155, e 4813 in relazione alle quali non è ben chiara la conducenza, trattandosi di attività tecnica dispiegatasi tra il 06 ed il 21 giugno 2016, quindi anteriormente alla costituzione della società qui esaminata.

Quanto alle ulteriori risultanze istruttorie, comunque utili a colorare la sussistenza degli intrecci intersoggettivi rivelatori della struttura associativa investigata, mette conto richiamare, qui in estrema sintesi, quanto riferito dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021 in punto di elencazione delle provviste finanziarie variamente fornite a Faranda Massimo Giuseppe costituenti reimpiego di denari (in favore dell'alienante Failla Marcello) illecitamente ottenuti in precedenza, tra queste – appunto – rilevando anche l'importo di 7.000,00 euro era stato accreditato da un conto corrente intestato all'azienda agricola "Altobrando", riconducibile a Faranda Massimo Giuseppe, in favore della società cooperativa agricola "Natura Verde".

Ed ancora, la circostanza che, in sede di perquisizione effettuata in data 15.01.2020 presso l'abitazione di Armeli Moccia Giuseppe, come riferito sempre dal teste Grasso alla medesima udienza, era stata rinvenuta documentazione relativa alla "Altobrando", invero legalmente rappresentata da Faranda Rosa Maria, figlia di Massimo Giuseppe, ciò che corrobora viepiù gli intrecci associativi degli imputati.

Infine, è oltre modo rilevante mettere in evidenza che Faranda Massimo Giuseppe, in sede d'interrogatorio del 13.5.2020, acquisito ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 07.3.2022, ha reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie in punto di utilizzo di particelle di "terreni abbandonati", ciò che già tratteggia la tecnica utilizzata dagli associati: *"Coi terreni a disposizione, prendevamo dei fogli di mappa e facevo le istanze, ma operavo da solo. Mi aiutavano i miei fratelli Davide o Gianluca, per portare i documenti prevalentemente. Mi assistevano dei sindacati, nelle persone di GALATI Emanuele e STRANGIO o ARMELI. Mi dicevano di fare le domande con i miei figli, uno di questi casi è la ALTOBRANDO. Lì ci sono i miei terreni, i miei figli non sapevano nulla, gli dicevo io cosa dovevano fare. La stessa cosa vale per mia moglie. Mio cognato lo stesso"*.

A fronte, tuttavia, di un piuttosto scarno quadro probatorio relativo agli specifici reati-fine oggetto di questa trattazione, ritiene il Collegio non potersi che pervenire ad un esito liberatorio, per **insussistenza del fatto, con riferimento a tutti i coimputati** del gruppo di quattro contestazioni (capi da 381 a 382 bis della rubrica) attinenti alle vicende della "Altobrando".

Capi 383-384 (ditta individuale "Ferrera Giuseppe").

La ditta risulta avere sede legale in Caltagirone e l.r. ne è, appunto, a decorrere dal 16.01.2015, l'imputato Ferrera Giuseppe il quale risulta anche l.r. dal 10.5.2011 della "Natura Verde" s.c.a..

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** che di seguito si trascrive:

Domande Uniche Valide Presentate	CAMPAGNA	NUMERO	Scheda di Validazione Campagna 2014	40360549600 40360542191 (vgs all. 12.b e 12 c)
			Contributi Percepiti	CAMPAGNA
2014				
Totale Contributi percepiti		0,00		

--	--	--

Quanto alle **acquisizioni documentali**, il teste Nastasi ha riferito che, dall'esame della banca dati SIAN (all. 12.A) è emerso che, fino al 2016, la ditta non aveva presentato D.U.P. ma che sono state rinvenute due schede di validazione per l'anno 2014 (all. 12.B e 12.C) e che, in data 25.7.2016, la G.d.F. aveva richiesto (all. 9.B) al Caf Confagricoltura di Capo d'Orlando, in persona del collaboratore RUSSO Vinzi, tutta la documentazione contabile relativa (anche) alla ditta FERRERA Giuseppe. Il predetto aveva consegnato documentazione varia e, tra questa, una cartellina intestata "FERRERA Giuseppe" all'interno della quale era contenuto un mandato di assistenza rilasciato in favore del patronato "ANMIL" ed un modello per la disoccupazione agricola contenente un IBAN.

Le schede di validazione (all. 12.B e 12.C) erano state lavorate dall'operatore VECCHIO Giovanni per il tramite del suo C.A.A. (Tutela e Lavoro CT001): la scheda di validazione di cui all'all. 12.C recava l'indicazione e la valorizzazione di una particella, la n. 66 del foglio 44 in Alcamo, estesa per 1,7 ettari; senonché la consultazione della banca dati Sis.Ter. (all. 12.D) ha permesso di accertare che gli effettivi titolari di detta particella erano i signori D'Angelo Antonina, D'Angelo Lucia e Ferrarella Francesco. I militari non hanno rinvenuto alcun contratto di affitto all'interno del fascicolo aziendale ed infatti la consultazione della banca dati SERPICO (anagrafe tributaria) non ha consegnato alcuna traccia di registrazione del contratto di affitto né del pagamento di imposte correlate. Palese, quindi, la falsità dei titoli di conduzione esibiti per la campagna 2014.

Gli accertamenti amministrativi e contabili danno pienamente conto della vacuità della società in esame: infatti, non è risultato alcun tenentario elle scritture contabili, nessun dipendente e nessun documento fiscale relativo alla gestione concreta dell'attività d'impresa.

Di notevole rilievo gli esiti della **perizia forense**: il teste ha, infatti, riferito che, presso il C.A.A. Tutela e Lavoro di Catania 001, la G.d.F. aveva acquisito, all'esito delle operazioni di perquisizione e sequestro del 19.7.2016 (cfr. all. 2.AS), vari *files*: tra questi (all. 12.E) un *file* pdf contenente il documento di riconoscimento di FERRERA Giuseppe, ed ancora (all. 12.F) un *file* word contenente un mandato di assistenza (in bianco) relativo a FERRERA Giuseppe, privo di sottoscrizioni; ancora, all'all. 12.G è catalogato un altro *file* word contenente un mandato di assistenza munito

di firma in calce del FERRERA Giuseppe, quale mandante, in favore del C.A.A. "Tutela e Lavoro" Catania 001, con l'evidentissimo e solito sistema del copia-immagine della firma già apposta sulla carta d'identità prima citata; infine, all'all. 12.H lo stesso *file* ma in formato pdf; gli allegati 12.G e 12.H risultano modificati il 27.12.2014 alle ore 23:07.

Infine, il teste ha riferito – oltre al sopra esposto legame del Ferrera coi Faranda, per il tramite del C.A.A. di Vecchio Giovanni – un'altra circostanza altamente significativa della disponibilità mostrata (e assicurata) dal Ferrera a Faranda Massimo Giuseppe: in particolare, è stato riferito che, in data 27.5.2016, la G.d.F. aveva eseguito una perquisizione (con relativo sequestro) presso l'abitazione di ARMELI MOCCIA Rita, all'esito della quale era stata, appunto, sequestrata un'agenda recante dodici nominativi, tra i quali compariva quello di FERRERA Giuseppe con accanto l'indicazione di somme (euro 2.800,00); figuravano inoltre Spitale Santo con accanto segnati euro 900,00, Intonato Giuseppe con euro 1.900,00, Furci Veronica con euro 1.900,00, Virdone Giacomo con euro 1.700,00, De Francisci Sabrina con euro 3.500,00; tra i nominativi, Amato Gaetano, Intonato Giuseppe, Iacona Concetta e, appunto, **Ferrera Giuseppe (all. 9.A) risultano assunti dalla società "AMATA" dal 21.11.2015 al 31.12.2015, con r.l. FARANDA Massimo Giuseppe**. A tal ultimo riguardo giova osservare che la banca dati Cerved ha consegnato il seguente dato: la "AMATA" s.r.l. risulta inattiva alla data 21.11.2015 e tale è rimasta fino al 31.12.2015.

D'altra parte, la piena messa a disposizione del Ferrera nei confronti di Faranda Massimo Giuseppe era già emersa – lampante – in seno all'esame dell'attività captativa ampiamente commentata nella disamina dei capi d'imputazione 368-371 (d.i. "ARMELI MOCCIA Rita") nonché 385-386 ("Natura Verde") e 387-388 (la d.i. del cugino Fabio), di cui si dirà subito dopo, alla quale per brevità si rimanda e che qui deve intendersi trascritta.

Più in generale, tutte le fittissime cointeressenze tra Faranda Massimo Giuseppe e Ferrera Giuseppe, probabilmente il più fidato e fedele dei suoi prestanome, sono state dettagliatamente analizzate in seno alla specifica trattazione delle posizioni dei coniugi Faranda-Armeli Moccia, alla quale si fa richiamo.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione al capo:

383), previa esclusione dell'aggravante della fidejussione, **Faranda Massimo Giuseppe, Ferrera Giuseppe e Vecchio Giovanni**, per avere i privati concorso al

confezionamento del contratto falso poi trasfuso, per il tramite consapevole (basti pensare all'assenza del contratto all'interno del fascicolo aziendale ed ai *files* rinvenuti nel C.A.A. del Vecchio, evidentemente funzionali al confezionamento di contratti falsi) dell'operatore C.A.A., nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione, così questo falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza del titolo di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 384), gli imputati vanno mandati assolti per insussistenza del fatto, non essendo emerso in istruttoria riferimento alcuno ai titoli Agea oggetto – in tesi accusatoria – dell'intestazione fittizia in favore del Ferrera e ad opera di Faranda Massimo Giuseppe.

Capi 385-386 ("Natura Verde" s.c.a.).

La società in esame, costituita in data 10.5.2011 giusta atto in Notar Giuseppe Dottore (all. 13.Ab, avente sede legale in Tortorici, c.da Sceti n. 215/A, risulta legalmente rappresentata da Faranda Settimo Ivan fino al 16.01.2015 e, successivamente, da Ferrera Giuseppe (all. 13.B), con soci i fratelli Faranda Settimo Ivan, Gaetano, Massimo Giuseppe, Emanuele Antonino, Gianluca e Davide.

L'azienda risulta essere già stata oggetto d'indagine, nell'ambito dell'operazione *Reaping*, dalla Procura della Repubblica di Caltagirone con riferimento alle campagne agricole 2011, 2012, 2013 e 2014 (all. B).

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

SOCIO/I: (*come da atto costitutivo nr. 4446 raccolta 3424 del 10.05.2011)

FARANDA Settimo Ivan, nato il 10.05.1985 a Sant'Agata di Militello (ME) ✓
FARANDA Gaetano, nato il 10.11.1970 a Sant'Agata di Militello (ME) ✓
FARANDA Massimo Giuseppe, nato il 30.06.1973 a Sant'Agata di Militello (ME) - ✓
FARANDA Emanuele Antonino, nato il 22.06.1979 a Sant'Agata Militello (ME) ✓
FARANDA Gianluca¹, nato il 30.05.1981 a Tortorici (ME) ✓
FARANDA Davide², nato il 23.10.1983 a Sant'Agata di Militello (ME).

FARANDA Settimo Ivan risulta essere stato amm.re unico fino al 16.01.2015, inoltre lo stesso risulta essere collegato alle seguenti ditte:

- **IL GABBIANO S.C.A.** (P.I.:03259020836), inattiva dal 09.05.2013
- **S.A. LA VOLPE** (P.I.:03095170837) inattiva dal 29.04.2010
- **RINASCITA CALATINA S.C.A.** (P.I.:03204200830), cancellata dal 05.11.2013
- **BOVINA DEI NEBRODI S.A.S. DI COCI CAROLINA E C** (P.I.:02968850830) inattiva dal 30.04.2008
- **D.I. FARANDA Settimo Ivan** (P.I.:02706750839) cessata il 31.12.2011

FARANDA Gaetano risulta essere collegato alle seguenti ditte:

- **ALLEVAMENTO CRASCI** di Katia Crasci & S.A. (P.IVA:02971060831) Inattiva dal 09.05.2008
- **S.A. ALBA di CRASCI Katia e C. S.A.S.** (P.IVA:03258270838) Inattiva dal 24.04.2013 socio acc.nte dal 24.04.2013
- **S.A. LA CONCHIGLIA S.R.L.S.** (P.IVA: 03961590712) inattiva dal 21.05.2014
- **D.I. FARANDA Gaetano** (CF: FRNGTN70S101199W) cancellata dal 11.05.1999
- **S.A. NEBROFARANDA S.R.L.S.** (P.IVA: 03306980834) cessata il 07.07.2016

FARANDA Massimo Giuseppe risulta essere collegato alle seguenti ditte C.F./P.I.:

- **NEBRODI Giochi S.A.S. di Faranda Massimo** (P.IVA: 03258290836) attiva dal 24.04.2013
- **AMATA SARLS** - (P.I.:05228360870) inattiva dal 21.01.2015
- **FARANDA Massimo I.I.** - (CF: FRNMSM73H301199J), cancellata dal 26.03.2010
- **FARANDA Massimo I.I.** - (CF: FRNMSM73H301199J), cancellata dal 14.11.2011
- **AZIENDA Agricola Oricense S.A.S. di ARMELI Moccia Rita e C. S.A.S** (P.I.:02970480832) inattiva dal 07.05.2008
- **P.I.:01791820838** cessata dal 25.02.2010

FARANDA Emanuele Antonino, risulta essere collegato alle seguenti ditte:

• *D.I. FARANDA Emanuele Antonino (P.I.:02515260830) cessata dal 28.10.2009;*

- *DOTTORELLO S.C.A. (P.IVA:05080490872). Inattiva da 03.05.2013*
- *LA TALPA SARLS. (P.IVA:03299140834) attiva dal 18.02.2014*
- *LA SPERANZA (P.I.:03259000838) attiva dal 17.04.2013*

FARANDA Gianluca, risulta essere collegato alle seguenti ditte:

- *BOVINA DEI NEBRODI S.A.S. di Coci Carolina e C. (P.IVA:02968850830) Inattiva dal 30.04.2008*
- *S.A. LA VOLPE SAS DI FARANDA Settimo Ivan & C (P.I.:03095170837) inattiva dal 29.04.2010*
- *SERENA S.C.A. (P.I.:03201350836) cancellata dal 11.07.2013 cancellata dal 11.07.2013*
- *FAVOLOSA SCA (P.I.:03201340837) cancellata dal 11.07.2013 cancellata dal 11.07.2013*
- *SA NUOVA SICILIA SAS DI FARANDA Gianluca (P.I.:03070980838)cessata il 29.12.2009*

• *D.I. FARANDA GIANLUCA*

FARANDA Davide risulta essere collegato alle seguenti ditte:

- *A.A. S. NICOLA S.A.S. di Faranda Davide & C. (P.IVA:02972210831) inattiva dal 19.05.2008*
- *DIVINA S.C.A. (P.IVA:03259140832), inattiva dal 02.05.2013*
- *MONTAGNA DEI NEBRODI SAS (P.IVA:02972140830) inattiva dal 14.05.2008*
- *PASCOLI VERDI SCA (P.I.:03191330830), inattiva dal 28.02.2012*
- *S.A. ALLEVAMENTO FARANDA S.A.S. di Conti Taguali Maria Rosita & C. (P.IVA:02914660838) inattiva dal 24.04.2007*
- *S.A. NUOVA SICILIA S.A.S. di Faranda Gianluca & C. (P.IVA:03070980838) inattiva dal 29.12.2009*
- *BOVINA DEL CALATINO dei Fratelli Faranda S.A.S. di Conti Taguali Maria Rosita & C. (P.IVA:02968840831) cancellata dal 28.02.2011*
- *D.I. FARANDA DAVIDE. (P.IVA:02632670838) cancellata dal 20.11.2014*

Da Mod.AA7 risulta essere socio delle seguenti ditte:

- *SCA RACINECI (P.I.:03034860837) attiva dal 14.05.2009*

• SCA FAVELLA (P.I.:03033530837) attiva dal 09.05.2009

ROSA SRLS. (P.IVA:03303240836) inattiva dal 28.03.2014

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

Per la campagna agricola 2014 FARANDA Settimo Ivan, nato il 10.05.1985 a Sant'Agata di Militello (ME);

Per le campagne agricole 2015 e 2016 FERRERA Giuseppe, nato il 20.09.1983 a Caltagirone (CT).

DOMANDA UNICHE:	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
408086455 56 vgs all. 13.u alla n. 382039 del 14.07.2018	2014	Tortorici (ME) 16.05.2014	8.679,22 115,26	Gliaca di Piraino (ME)	BANCA NUOVA S.p.a. IT02P0513282390867570 275389	17.02.2015 19.10.2015 (vgs all. 13.u)	CAA Liberi Prof.- MESSI NA - 002 Operatore e Emanuel e GALATI SARDO
502685614 58 vgs all. 13.v alla n. 382039 del 14.07.2018	2015	Tortorici (ME) 25.05.2015	8.810,48 98,20	Gliaca di Piraino (ME)	BANCA NUOVA S.p.a. IT02P0513282390867570 275389	11.08.2017 16.10.2017 vgs all. 13.s alla n. 382039 del 14.07.2018	CAA Liberi Prof.- MESSI NA - 002 Operatore e Emanuel e GALATI

							SARDO
602643347 35 vgs all. 13.w alla n. 382039 del 14.07.2018	2016	Tortorici (ME) 15.06.2016	8.579,75 502,32 93,68 102,81	Barcellona 25 Pozzo Di Gotto (ME)	BANCA DI CREDITO PELORITANO S.P.A. IT60N0342682070CC00200006	12.04.20 17 26.06.20 17 04.10.20 17 13.10.20 17 vgs all. 13.t alla n. 382039 del 14.07.20 18	CAA Liberi Prof.- MESSI NA - 002 Operator e Emanuel e GALATI I SARDO

Operatore/ Responsabile del C.A.A.:

- **GALATI SARDO Emanuele**, nato il 28.01.1980 a Messina (ME), residente a Tortorici (ME), Contrada Sceti n. 302 (C.F.: GLTMNL80A28F158X)

Per come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 17.11.2021, la società in esame ha presentato domande di contribuzione (D.U.P.) per le campagne 2015 e 2016 (all. 13.C), in relazione alle quali ha ricevuto prebende per circa 3.700 €.

Quanto poi alle **acquisizioni documentali**, il teste ha riferito che, in data 12.7.2016, la G.d.F. aveva richiesto – invano – al FERRERA Giuseppe, n.q. di legale rappresentante, la documentazione sociale (all. 13.D e 13.E).

Significativamente, la sede sociale operativa risultava sita in c.da Balchino in Caltagirone, coincidente con la residenza anagrafica di FARANDA Aurelio Salvatore.

All'all. 13.E è racchiuso l'elenco dei documenti consegnati, in seconda battuta, da FERRERA Giuseppe il quale, peraltro, ha indicato anche il luogo in cui erano custoditi ulteriori documenti, di talché la G.d.F. si è recata in data 07.7.2016 presso il C.A.A. (indicato dal FERRERA) "Liberi Professionisti" Messina 002 di Tortorici, con responsabile GALATI SARDO Emanuele, presso il quale è stata acquisita la documentazione costituente il fascicolo aziendale della "Natura Verde" (all. 13.F).

In data 13.7.2016, dopo averne chiesto il 06.7.2016 la consegna, la G.d.F. ha sequestrato (in esecuzione di un decreto di perquisizione del P.M.) presso il medesimo C.A.A. la scheda di validazione per l'anno 2014, relativa alla "Natura Verde"; lo stesso GALATI SARDO Emanuele, successivamente, ha consegnato la scheda di validazione per la campagna 2016, una scheda di condizionalità aziendale per il 2016 e la D.U.P. per il 2016 (all. 13.G).

Infine, in data 18.7.2016, presso il C.A.A. CIA Messina 001, con responsabile Mangano Salvatore (all. 13.H), la G.d.F. ha tentato, senza successo, l'acquisizione di altra documentazione.

La ricerca dei documenti è proseguita il 25.7.2016 presso il C.A.F. Confagricoltura di Capo D'Orlando, via Consolare Antica n. 168: in siffatta occasione è stata messa a disposizione dal collaboratore del C.A.F., RUSSO Vinzi, la documentazione contabile della "Natura Verde" (all. 9.B).

Quanto all'utilizzo dei titoli di conduzione, è lo stesso impianto accusatorio ad affermare che *"alcuni terreni sono risultati effettivamente di proprietà di alcuni degli imputati. Per sfruttare tale titolo e non perdere le contribuzioni anche su tali possedimenti, hanno prodotto dei contratti di affittanza agraria - regolarmente registrati - utilizzati tramite la società "NATURA VERDE" S.C.A."*.

In particolare, all'all. 13.I è catalogato un **contratto di affittanza agraria**, redatto l'1.01.2012 per la durata di anni 15, con conduttore la "Natura Verde" soc. coop. agricola e concedenti FARANDA Davide e ARMELI MOCCIA Rita. Il contratto reca la firma del r.l. (all'epoca) della "Natura Verde" (FARANDA Settimo Ivan) e l'atto risulta registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello il 27.4.2012 al n. 674, serie 3.

La consultazione della banca dati SERPICO ha dato conferma della registrazione del contratto.

Ancora, all'all. 13.J è catalogato un **contratto di affittanza agraria**, redatto l'1.02.2013 per la durata di anni 15 tra il concessionario FARANDA Settimo Ivan n.q. di r.l. della "Natura Verde" e Sileci Luigi quale concedente, contratto registrato presso la medesima Agenzia su citata in data 27.2.2013; sennonché, da una verifica eseguita su Sis.Ter., è emerso che i proprietari dei terreni indicati in contratto erano due e non anche il solo concedente Sileci, terreni che verranno acquistati il 23.12.2013 dalla "Natura Verde".

All'all. 13.L è catalogato un **contratto di affittanza agraria**, redatto l'1.2.2013 per la durata di anni 15 tra il concessionario FARANDA Settimo Ivan n.q. di r.l. della "Natura Verde" e quattro concedenti (Desiato Giuseppe, Failla Angelo, Failla Giacomo e Mattia Angela), contratto registrato al n. 448 serie 3 presso la medesima Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello in data 27.2.2013.

La consultazione della banca dati SERPICO ha dato conferma della registrazione del contratto.

All'all. 13.M è catalogato un **contratto di affittanza agraria**, redatto l'1.2.2013 per la durata di anni 15 tra il concessionario FARANDA Settimo Ivan n.q. di r.l. della "Natura Verde" e ARMELI MOCCIA Rita quale concedente, contratto registrato al n. 453 della serie 3 presso la medesima Agenzia sempre il 27.2.2013.

La consultazione della banca dati SERPICO ha dato conferma della registrazione del contratto.

Le particelle di terreno oggetto del contratto sono, tuttavia, risultate dichiarate da altri soggetti e, in particolare, da Di Benedetto Pompeo per la campagna 2013 e da Armeli Moccia Rita per la campagna 2014 (all. 13.N). Sentito a s.i.t. in data 10.02.2017, il Di Benedetto aveva comunque dichiarato di aver venduto alcuni terreni a Faranda Massimo Giuseppe, sia pur con strascichi relativi al corretto pagamento del corrispettivo (verbale acquisito all'udienza del 15.10.2021)⁸.

Il **responsabile dell'istruttoria** delle domande per le **campagne 2014, 2015 e 2016** risulta l'operatore GALATI SARDO Emanuele, del C.A.A. "Liberi Professionisti" Messina 002.

Quanto ai **titoli Agea**, la società ne ha utilizzati n. 55 per gli anni 2012, 2013 e 2014; poi, a seguito della riforma P.A.C. per il 2015, gli stessi sono stati ridefiniti in n. 48; così anche per l'anno 2016 (all. 13.O e 13.P).

Sul piano degli **accertamenti bancari**, la società ha utilizzato il conto corrente in essere presso Banca Nuova s.p.a., Filiale di Piraino, con delegato ad operare FARANDA Settimo Ivan.

I militari hanno poi provveduto a tracciare la storia del già citato **allevamento**, contrassegnato al codice "011ICT133" (all. 13.R): ebbene, lo stesso "*è stato riferibile all'azienda individuale Armeli Moccia Rita e poi è stato trasferito all'azienda agricola*

⁸ Si rinvia, sulle vicende di tale contratto preliminare di vendita, a quanto riferito dal teste Grasso all'udienza del 10.11.2021 ed illustrato nella trattazione generale della fattispecie associativa.

Oricense Sas di Armeli Moccia Rita dal 9 maggio 2008 all'8 febbraio 2010. Successivamente questo allevamento è confluito in due aziende, dall'8 febbraio 2010 al 31 gennaio 2013 presso la società agricola la Perla del Calatino e dal 31 gennaio del 2013 in poi, come da allegato 13.R alla società Natura Verde cooperativa agricola" (dep. Nastasi, ud. 17.11.2021).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione (all. 13.Y e 13.Z) è emerso che **le particelle già valorizzate dalla società in esame erano già state utilizzate anche dalla ditta ARMELI MOCCIA Rita e dalla ditta FARANDA Davide.**

Di grande rilievo, poi, la specifica attività captativa illustrata dal testimone in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare dalla conversazione contrassegnata al **progr. n. 1828 del R.I.T. n. 419/16**, intercorsa in data **06.5.2016, ore 11:17** tra Faranda Massimo Giuseppe (chiamante) ed il Direttore della Banca Nuova, Istituto di credito presso il quale era acceso il conto della "*Natura Verde*" (chiamato), peraltro già interessato da provvedimento giudiziario scaturente da questa indagine. La conversazione è illuminante del ruolo di gestore di fatto dell'impresa da parte di Faranda Massimo Giuseppe e, ancora una volta, del ruolo formalmente servente di Ferrera Giuseppe (già commentato in seno alla disamina della d.i. "Armeli Moccia Rita" ai capi 368-371) ma, più in generale, dell'*habitus* – più volte già descritto – del Faranda di intestare a terzi la titolarità delle imprese richiedenti contribuzioni pubbliche al fine di schermare la propria presenza sostanziale. In questo caso, infatti, il Faranda – da *dominus* della società – si informa con la banca circa eventuali procedure burocratiche atte a sbloccare l'operatività del conto, tale rimasta nonostante l'intervenuta (solo formale) modifica del l.r.:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1828 intercettata il 06/05/2016 alle ore 11:17.50 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 0941581346 in uso a Banca Nuova. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe
DONNA 2: (Direttore) Banca Nuova

"DONNA 2: Banca Nuova..

MASSIMO: E buongiorno Faranda, il direttore..

DONNA 2: Pronto..

MASSIMO: Pronto mi sente..

DONNA 2: *Si con chi parlo..*

MASSIMO: *Faranda sono, il direttore..*

DONNA 2: *Sono io..*

MASSIMO: *Buongiorno un'informazione.. io.. il conto corrente che avevo ..(inc).. Natura Verde..*

DONNA 2: *Si..*

MASSIMO: *Eh siccome è cambiato il rappresentante legale, che questa è una cooperativa..*

DONNA 2: *Si..*

MASSIMO: *Per aprire un altro conto che cosa dovrei fare? Che cosa ..(inc)..*

DONNA 2: *No se lei ha un conto non ne può aprire un altro..*

MASSIMO: *Ma è cambiato il rappresentante legale della società..*

DONNA 2: *Deve comunicarmi che è cambiato il rappresentante legale..*

MASSIMO: *Ah solo con questo qua possiamo operare su quello?*

DONNA 2: *Chi è il nuovo rappresentante legale?*

MASSIMO: *Si chiama Ferrera Giuseppe prima era ..(inc).. Settimo..*

DONNA 2: *Si.. non lo so devo prendere tutto il fascicolo non mi ricordo adesso il conto se è stato interessato da qualche cosa, se c'è qualche provvedimento..*

MASSIMO: *Si questo conto era.. c'era un provvedimento su questo conto..*

DONNA 2: *E allora se c'è provvedimento non si può operare..*

MASSIMO: *Non si può operare neanche cambiando questo..*

DONNA 2: *Onestamente non lo so dovrei andare a guarda tutto l'incarto, perchè non mi ricordo di che tipo.. mi ricordo di aver fatto dei lavori su questo conto però io il..*

MASSIMO: *..(inc)..*

DONNA 2: *Non mi ricordo di che provvedimento di tratta.*

MASSIMO: *Provvedimento della finanza era così..*

DONNA 2: *Eh e allora se era una cosa di autorità anche se le cambio il legale rappresentante non è che glielo posso sbloccare, tranne che questo procedimento non sia stao chiuso..*

MASSIMO: *No ancora no..*

DONNA 2: *E allora no..*

MASSIMO: *E ..(inc).. io nuovo così allora..*

DONNA 2: No io con lo stessa società non posso aprire un altro conto.. perché la società è uguale e la macchina mi dice c'hai già il conto aperto..

MASSIMO: Certo la partita iva è uguale certo..

DONNA 2: E' uguale è uguale.. non posso fare niente io..

MASSIMO: Ho capito..

DONNA 2: Eh uh uh..

MASSIMO: Come dovrei fare, siccome devo fare dei bonifici..

DONNA 2: Dai noi non può fare niente..

MASSIMO: Da un'altra parte lo posso fare allora..

DONNA 2: Non.. non saprei, io dico è inutile che le dico si te lo faccio poi arrivano i bonifici e questo e quell'altro, io non lo posso fare, perché nel momento in cui vado ad inserire.. aprire un nuovo codice ma c'è u cuntù..

MASSIMO: Certo ..(inc)..

DONNA 2: Eh..

MASSIMO: Pensavo che cambiando rappresentante legale si poteva fare..

DONNA 2: No no no no mi dispiace..

MASSIMO: Va bene.. va bene vediamo se posso farlo in un altro posto allora..

DONNA 2: Va bene la saluto..

MASSIMO: La ringrazio buongiorno..

DONNA 2: Arrivederci arrivederci..

(Fine conversazione)".

Faranda Massimo Giuseppe si era invero già attivato, nei giorni precedenti, per procurare l'apertura di un conto corrente in favore della società (sempre solo formalmente rappresentata dal Ferrera: "**L'amministratore diciamo Ferreru Giuseppe qua di Caltagirone ...**"), contattando all'uopo un altro Istituto di credito, come emerge dalla conversazione contrassegnata al **progr. 1836**:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1836 intercettata il 04/05/2016 alle ore 11:37.50 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 0909791705 in uso a Banca di Credito Peloritano. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

UOMO 1: Direttore banca (Gentile)

“VOCE MASCHILE: Credito Peloritano..

MASSIMO: Eh buongiorno un'informazione, il direttore?

VOCE MASCHILE: Chi lo desidera?

MASSIMO: Faranda, Fa., il direttore è Gentile?

VOCE MASCHILE: Sì..

MASSIMO: Me lo può passare, Faranda Massimo..

VOCE MASCHILE: Un attimino..

MASSIMO: Grazie..

(Da min. 00:30.0 a min. 00:43.0 si sente la musica di attesa)

UOMO 1: Pronto..

MASSIMO: Pronto direttore buongiorno, Faranda Massimo.. mi sente?

UOMO 1: Sì..

MASSIMO: Come va?

UOMO 1: E tutto a posto..

*MASSIMO: Niente io la disturbavo siccome dovevo aprire un conto corrente
..(inc)..*

UOMO 1: E aspetti doveva?

MASSIMO: Si sente un pochettino male..

UOMO 1: No no non sento bene..

MASSIMO: Per aprire un conto corrente..

UOMO 1: Per aprire un conto corrente?

MASSIMO: Uh di una cooperativa..

UOMO 1: Di una co., quale coope., com'è la cooperativa?

MASSIMO: E' una cooperativa., il nome dice lei?

UOMO 1: Eh..

MASSIMO: Natura Verde si chiama..

UOMO 1: Ma., e dove ha sede?

MASSIMO: Sede a Tortorici..

UOMO 1: A Tortorici., eh eh., certo non è che., ti serve a te il conto?

MASSIMO: Mi serve il conto ..(inc).. bonifichi altre cose..

*UOMO 1: E va bene, mandami., la mia mail ce l'hai? Mi mandi i
documenti..*

MASSIMO: No..

UOMO 1: Scrivitela va..

MASSIMO: *Me la detti..*

UOMO 1: *Io ti sento malissimo, hai capito non ti avevo neanche riconosciuto..*

MASSIMO: *Infatti l'ho capito..*

UOMO 1: *.. Minchia non t'avevo neanche riconosciuto per ora..*

MASSIMO: *Infatti l'ho capito, l'ho capito ..(inc.).. mi da la mail..*

UOMO 1: *umberto.. umbertogiovanni.gentile@..*

MASSIMO: *Si..*

UOMO 1: *.. Bari Como Palermo..*

MASSIMO: *Bari Como Palermo?*

UOMO 1: *Si, Milano Empoli, in pratica è la sigla della banca, bep Messina quello.. .it..*

MASSIMO: *.it..*

UOMO 1: *Mi devi mandare l'atto costitutivo, i poteri di firma.. è una cooperativa, avete fatto qualche verbale per la..*

MASSIMO: *Si si io.. io.. gli faccio.. gli dico quello che ho qua..*

UOMO 1: *Uh..*

MASSIMO: *Quello che ho qua davanti.. qua c'ho la.. l'inizio di partita iva attività..*

UOMO 1: *Si..*

MASSIMO: *La visura della camera di commercio, l'atto costitutivo e i documenti dei soci..*

UOMO 1: *Perfetto quanti soci sono?*

MASSIMO: *4..*

UOMO 1: *Si sei pure tu?*

MASSIMO: *Si ci sono pure io sì..*

UOMO 1: *Eh, va bè me li vuoi portare che ne so..*

MASSIMO: *Io glieli anticipo per mail intanto..*

UOMO 1: *Eh se ti viene comodo..*

MASSIMO: *Caso mai se domani faccio un salto avvicino, perché sono a Caltagirone io..*

UOMO 1: *Ah sei a Caltagirone per ora.. e va bene ok però tu mi chiami così ci mettiamo.. l'amministratore chi è?*

MASSIMO: *L'amministratore diciamo Ferrera Giuseppe qua di Caltagirone..*

UOMO 1: *Eh e come facemo viene iddo ca', fino a qua..*

MASSIMO: *E caso mai.. poi per questo io gli voglio anticipare i documenti, gli anticipo i documenti e caso mai porto lui..*

UOMO 1: *Eh va bene mandami tutte cose così io faccio tutte le cose e ci sentiamo..*

MASSIMO: *Va bè.. tra una mezz'oretta gli mando tutto va bene..*

UOMO 1: *Aspetta che mi segno sto numero perché io non so se il tuo numero ancora ce l'ho, hai capito poi..*

MASSIMO: *Io si è sfasciato il cellulare, si è rotto il cellulare infatti non ce l'avevo quello del cellulare suo più..*

UOMO 1: *Ah ecco perché.. 58, aspetta che mi scrivo, 22..*

MASSIMO: *580..*

UOMO 1: *580.. va bene Massimo..*

MASSIMO: *Va bene, ci sentiamo poi..*

UOMO 1: *D'accordo ciao ciao..*

MASSIMO: *La saluto grazie..*

UOMO 1: *Ciao ciao..*

(Fine conversazione)".

I fratelli Faranda si attivavano, allora, nei giorni seguenti per veicolare – tramite *mail* ovvero messaggistica WhatsApp, appunto al fine di “anticipare” i documenti al Direttore della banca così da accorciare i tempi burocratici – i dati necessari all’apertura del suddetto conto corrente, come si apprezza a partire dalla conversazione di cui al **progr. 2002**:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2002 intercettata il 06/05/2016 alle ore 10:39.59 tra l’utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l’utenza 3887412502 in uso a Faranda Emanuele Antonino. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: **Faranda Massimo Giuseppe**

MANUELE: **Faranda Emanuele Antonino**

MANUELE: *Pronto..*

MASSIMO: *Manuè..*

MANUELE: Ohu..

MASSIMO: Manuè, ti mannai da' una mail..

MANUELE: Eh..

MASSIMO: T'arrivò?

MANUELE: Ma mail o in ta whatsapp?

MASSIMO: In ta whatsapp ti mannai na ..(inc).. du fotocopie di documenti e a tessera sanitaria, ci manni una mail duoco pi ste cose? ..(inc)..

MANUELE: No no iddo l'ave ikko..

MASSIMO: E c'è pure a fotocopia a fotocopia du codice fiscale.. e c'a manni in ta sta mail..

MANUELE: Va bene..

MASSIMO: C'a vilia mannare ora ..(inc).. sta matino..

MANUELE: Ora un c'è a Licodia si n'a iuto..

MASSIMO: Va bene..

MANUELE: Ciao..

(Fine conversazione)".

Emanuele Antonino a stretto giro, dopo alcuni contatti preliminari (v. progr. 523 e 528 su R.I.T. n. 409/16), comunica al fratello Gaetano la *mail* del Direttore di banca Gentile Umberto, al quale avrebbero dovuto essere inoltrati i citati documenti, come da conversazione di cui al **progr. 548 su R.I.T. 409/16:**

Progressivo	Data	Ora	Durata	F/U	Utenza
548	06.05.2016	13:18:42	1:43.375	U	3282811364
Intestatario	FARANDA Gaetano			Utilizzatore	
Note	Emanuele gli detta la mail umbertogiovanni.gentile@bcpmc.it (direttore di banca) (P.A.)				

INTERLOCUTORI

FARANDA GAETANO>UOMO G

FARANDA EMANUELE>UOMO E

[MUSICA. IMPULSI TELEFONICI DI LINEA IN CHIAMATA]

"UOMO G: *Ouh!*
 UOMO E: *Oh, scrivi (...)* **UMBERTO GIOVANNI.**
 UOMO G: *(UM).. Ma ranni, picciulu, boh? Avanti*
 UOMO E: *Basta sulu a "u" all'iniziu fari ranni, l'autri tutti picciuli*
 UOMO G: *Ma picchi iddu chi ti manna a fotografia?*
 UOMO E: *No, supra a Whatsapp (...)*
 UOMO G: *Ahh. UMBERTO GIOVANNI. [Umbertogiovanni]*
 UOMO E: *Punto...*
 UOMO G: *..Punto..*
 UOMO E: *...GENTILE...*
 UOMO G: *..GENTILE..*
 UOMO E: *...Chiocciola..*
 UOMO G: *'Spè.. chiocciola.. eh!*
 UOMO E: *Dopu.. dopu bi, ci, pi.. [b, c, p]*
 UOMO G: *Comu? Vi?*
 UOMO E: *No, Bologna, Como, Palermo*
 UOMO G: *Bologna, Como, Palermo, bi.. bank, eh*
 UOMO E: *Eh! Dopu bi, ci, pi, e..*
 UOMO G: *Ma (...) cu puntu o senza puntu? [VOCI SOVRAPPOSTE]*
 UOMO E: *No, senza puntu*
 UOMO G: *Bi, ci..*
 UOMO E: *Dopu i chiocciola (...) Bologna, Como...*
 UOMO G: *(Pi) [VOCI SOVRAPPOSTE]*
 UOMO E: *...Palermo, Messina, Empoli...*
 UOMO G: *Messina, Empoli*
 UOMO E: *... Punto, it [it]*
 UOMO G: *Punto, it. (...) [VOCI SOVRAPPOSTE]*
 UOMO E: *Va bene*
 UOMO G: *(...). Si (...) u trovu a (...) iò sugnu ccà (...) picchi ancora (...).*
Si trovu a (...) ciù mannu uora, allura ci mannu versu i tri
 UOMO E: *Va bene, vah!*
 UOMO G: *Va bene, avanti! Ciao".*

Altre due conversazioni chiudono, per il momento, la discussione relativa alla predetta pratica di apertura del conto corrente (**progr. 2234 e 2296 su R.I.T. 419/16, del 09.5.2016**): in seno ad esse, sostanzialmente il Direttore rinvia Faranda Massimo Giuseppe ad un momento successivo, stante la congestione degli impegni di lavoro, sicché questi continua a dialogare col fratello Gaetano circa la documentazione funzionale ad avviare il conto della "Natura Verde".

L'attivismo in prima persona di Faranda Massimo Giuseppe nel confezionamento e successivo inoltro di pratiche fittizie e, quindi, truffaldine, emerge anche nel gruppo di conversazioni del **12.5.2016** (in prossimità della scadenza delle domande), allorquando la fibrillazione dell'uomo (che si trovava a Messina, verosimilmente presso o comunque diretto ad un C.A.A.) era dovuta allo smarrimento di un timbro, evidentemente funzionale alla predisposizione di falsa documentazione, timbro che avrebbe dovuto essere nella disponibilità della moglie Rita, contattata dopo un primo abboccamento con la cognata Angelina e seguito dalla conversazione con la figlia Rosa Maria:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2473 intercettata il 12/05/2016 alle ore 12:47.56 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3203158817 in uso a Armeli Moccia Angelina. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

DONNA: Armeli Moccia Angelina

"DONNA: Oh..

MASSIMO: Ohi..

DONNA: Che c'è, ciao..

MASSIMO: Ancora tornò to soro?

DONNA: E scusa ..(inc).. acchianao ora, dice che ..(inc)..

MASSIMO: Ma telefono u n'ave idda da'?

DONNA: E ..(inc).. l'avia scarico un sacco se u telefono l'ave.. se ave ..(inc).. io un l'haio chiamato ..(inc)..

MASSIMO: Uh uh..

DONNA: ..(inc).. che acchiana, capace..

MASSIMO: ..(inc).. va talia ..(inc).. in to letto..

DONNA: E se acchianao ora ..(inc).. no letto ..(inc)..

MASSIMO: E ma Rosa.. Rosa è duoco?

DONNA: Si ora ora, no tranquilli ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc).. ciu dese a idda a scema e se l'appe a tenere in ta borsa, dici ca talia na borsa se l'ave duoco almeno no impazziscio va..

DONNA: A Rita?

MASSIMO: ..(inc)..

DONNA: E aspetta ..(inc).. manno a Rosa ora ..(inc).. ciu va dice e poi ti chiamo..

MASSIMO: Manna a Rosa va..

DONNA: Va bene avanti ciao..

MASSIMO: Ciao..

(Fine conversazione)”.

Che si trattasse della ricerca di un timbro (che avrebbe dovuto trovarsi nella borsa della moglie) lo si evince chiaramente anche dalla telefonata intrattenuta a distanza di pochi minuti dai coniugi, essendosi frattanto resa Rita disponibile:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2476 intercettata il 12/05/2016 alle ore 13:00.12 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3296939264 in uso a Armeli Moccia Rita. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

RITA: Armeli Moccia Rita

“RITA: Ciao ..(inc)..

MASSIMO: Ohu..

RITA: ..(inc)..

MASSIMO: Eh?

RITA: Ora mi stajo susenno.. mi senti?

MASSIMO: Mi senti?

RITA: Se e haio pure u telefono scarico e luce un ci n'è..

MASSIMO: Eh eh..

RITA: Che c'è?

MASSIMO: Caricalo na machina..

RITA: E ora così pozzo fare.. eh unni si?

MASSIMO: ..(inc).. t'arristò a tia ..(inc)..

RITA: E io ..(inc).. a borsa tutte cose, no..



MASSIMO: *Tu non l'hai ..(inc).. na borsa, ti ricordi ..(inc)..*
 RITA: *Ma tu ti ricordi quanno ciu lassasti a iddo da'.*
 MASSIMO: *Ciu lassai a iddo Rita.. no u nu lassai.*
 RITA: *Eh..*
 MASSIMO: *..(inc).. na borsa a tia..*
 RITA: *Ora guardo caso mai in ta borsa ..(inc)..*
 MASSIMO: *..(inc).. a borsa..*
 RITA: *No a borsa chidda da' nivura..*
 MASSIMO: *T'avìa miso i chiavi da macchina e u timbro in ta borsa..*
 RITA: *E ma io a ..(inc).. sutta e supra ..(inc).. ca' intra mi niscì..*
 MASSIMO: *..(inc)..*
 RITA: *Boh, ora ti ni guardo ca' supra.. unni si?*
 MASSIMO: *C'a a Messina ..(inc)..*
 RITA: *Sulu o cu iddo?*
 MASSIMO: *..(inc)..*
 RITA: *Te l'a pigghiare ca'..*
 MASSIMO: *Non lo so..*
 RITA: *Va bè ora guardo Peppe..*
 MASSIMO: *..(inc)..*
 RITA: *E poi ti chiamo ciao..*
 MASSIMO: *Va bene ciao..*
 RITA: *Ciao ciao..*
 (Fine conversazione)".

Non a caso, a distanza di qualche ora, in una conversazione intercorsa con tale Furci Veronica (progr. 2502), Faranda Massimo Giuseppe (agganciando una cella in Messina, via Garibaldi angolo via T. Cannizzaro n. 272) riferisce alla sua interlocutrice di trovarsi in ufficio a "mandare documenti" ("MASSIMO: *Niente qua ero in un ufficio stavamo ... sto mandando dei documenti ...*").

Faranda Massimo Giuseppe, d'altronde, era tanto aduso a falsificare atti e firme da rivolgere, nella stessa giornata un'esplicita richiesta al fratello Emanuele Antonino:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2488 intercettata il 12/05/2016 alle ore 14:22.03 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3887412502 in uso a Faranda Emanuele Antonino. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe
MANUELE: Faranda Emanuele Antonino

“MANUELE: Pronto..

MASSIMO: Manuele..

MANUELE: Ohu..

MASSIMO: Se fa na fotografia da to firma o da tessera quanto ..(inc).. c'a fare firmare una carta e ce l'a portare a banca ..(inc)..

MANUELE: E che c'è mannare?

MASSIMO: A mannare una fotografia da to firma..

MANUELE: Va bè ora a fazzo..

MASSIMO: ..(inc).. a carta.. o fai a fotografia da tessera che ne saccio ..(inc)..

MANUELE: Va bè.. va bene ciao..

(Fine conversazione)”.

Ferrera Giuseppe, nei frangenti appena descritti, fungeva addirittura da autista a Faranda Massimo Giuseppe (rispetto al quale emerge la totale subordinazione del primo), curando anche di pagargli il parcheggio durante il suo soggiorno presso l'ufficio, nel lungo pomeriggio (all'incirca dalle 15 alle 20, come si evince dalla conversazione **progr. 2518**) trascorso a confezionare e “mandare” documenti:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 2512 intercettata il 12/05/2016 alle ore 18:48.19 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3397247340 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe
PEPPINO: Ferrera Giuseppe

“PEPPINO: Pronto Pe'..

MASSIMO: Oh Pe'..

PEPPINO: Ohu..

MASSIMO: Ohu staito finenno..

PEPPINO: va bene..

MASSIMO: Staito finenno ..(inc).. fineva prima..

PEPPINO *E ma ora ..(inc.)..*

MASSIMO: *I vigili passaro?*

PEPPINO: *Se ..(inc.)..*

MASSIMO: *Va bene va ..(inc.).. un ti pigghi un caffè..*

PEPPINO: *Hio a pigghiare io un terzo biglietto ca' ancora però un l'haio grattato, se ..(inc.).. u gratto..*

MASSIMO: *..(inc.)..*

PEPPINO: *E ..(inc.).. ca' piedi piedi era..*

MASSIMO: *Ma allora ca' ..(inc.).. a posto cancia posteggio..*

PEPPINO: *E ca' ..(inc.).. ora veremo, va bò dai..*

MASSIMO: *Va bò dai..*

(Fine conversazione)".

In effetti, anche Faranda Massimo Giuseppe, sollecitato dalla moglie (perfettamente a conoscenza dei traffici illeciti del marito il quale non aveva remora alcuna nel servirsi del Ferrera sia come prestanome che come autista, a fronte dell'elargizione di piccole somme, peraltro destinate al mantenimento materiale della famiglia), mostra una certa empatia per il suo fedele servitore, la cui opera sarebbe stata richiesta anche il giorno seguente in quel di Palermo; eloquente al riguardo il seguente brano di conversazione, contrassegnata al **progr. 2537**, registrata nella serata dello stesso giorno:

"RITA: *Ni sentemo dopo, allora dumani vieni?*

MASSIMO: *Si..*

RITA: *Ciao Ma' ciao ciao..*

MASSIMO: *Dumani matina a ghire a Palermo..*

RITA: *Madonna ..(inc.)..*

MASSIMO: *..(inc.)..*

RITA: *E poi?*

MASSIMO: *E poi non lo so ..(inc.).. a Peppe da'.. capisti? Stasira un ci dissi niente pi u nu fare a ripigghiare u lassai 4 ore na machina ..*

RITA: *Creaturazzo..*

MASSIMO: *..(inc.).. dumani ..(inc.).. 200 euro ..(inc.).. e ci dugnu che voghio fare..*

RITA: Ma ce l'a dare.. ascuta l'atro iorno parrai cu so muggiere ..(inc).. dice pote.. niente mi cuntao problemi dice ..(inc).. manco i soldi da spisa dice io magari che un mangio non mi interessa ma i carusi hanno a mangiare ..(inc).. me mamma ..(inc)..

MASSIMO: Eh ..(inc).. u ni pozzo campare io..

RITA: Eh ..(inc)..

MASSIMO: Mi fa ste cortesie ma non è che un mi haio sdebitato, io ..(inc).. una vota 100 euro una vota 50 euro ne che un l'haio aiutato ..(inc).. c'a fare..”.

Trancianti, ove ce ne fosse ancora bisogno, in punto di effettiva gestione della “Natura Verde” da parte di Faranda Massimo Giuseppe risultano, infine, le dichiarazioni rese dall'imputato in sede d'interrogatorio di garanzia in data 31.01.2020, acquisite ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 07.3.2022:

“GIUDICE – E la società Natura Verde? Che rapporti ha con la società Natura Verde? INDAGATO, FARANDA M.G. – La società natura Verde era tutta la società che avevo fatto con i miei fratelli dei nostri terreni; quaranta, cinquanta ettari di terreno nostri, comprati tutti con la banca e con l'Ismea. Io questa azienda ... GIUDICE – Quindi questa azienda la gestisce lei? INDAGATO, FARANDA M.G. – Siccome Ferrera, diciamo, è il rappresentante legale, io ... GIUDICE – Questa azienda la gestisce lei o no? INDAGATO, FARANDA M.G. – Sì, la gestivo io, sì. Portavo i contratti di affitto fatti dei miei terreni alla società e facevo la ... e questa qua ho fatto ... e facevo la richiesta di contributi. Questi sono tutti i miei terreni, se lei vede se ne accorge” (pag. 10-11).

Assunzione di responsabilità ribadita in seno all'interrogatorio del 13.5.2020, acquisito alla medesima udienza: *“Natura Verde era mia, ci mettevo i miei terreni”.*

Orbene, reputa il Collegio – a fronte dell'assenza di prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della falsità dei titoli di conduzione esibiti in seno alle domande oggetto di questi capi d'imputazione, pur al cospetto di relevantissimi elementi rivelatori degli intrecci associativi più volte messi in evidenza – non potersi che pervenire ad un esito liberatorio, per **insussistenza del fatto, con riferimento a tutti i coimputati** del gruppo delle due imputazioni (capi 385 e 386 della rubrica) attinenti alle vicende della “Natura Verde”.

Capi 387-388 (ditta Individuale "Ferrera Fabio).

La società in esame, costituita in data 10.5.2016, avente sede legale in Caltagirone, via Madonna della Via n. 5/C, risulta legalmente rappresentata da Ferrera Fabio, cugino del già visto Giuseppe.

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

<i>Domande Uniche</i>	<i>CAMPAGNA</i>	<i>NUMERO</i>	<i>LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA</i>		
			<i>Comune</i>	<i>C.A.A.</i>	<i>Data Presentazione</i>
<i>Valide Presentate</i>	Scheda di Validazione Campagna 2016	60381679277 (vgs all.14.b)	Catania	TUTELA E LAVORO - CATANIA 001 — Operatore MARCHESE GIORGIO	17.06.2016

<i>Contributi Percepiti</i>	<i>CAMPAGNA</i>	<i>IMPORTO PERCEPITO IN EURO</i>	<i>LUOGO DI PERCEPIMENTO DEL CONTRIBUTO</i>			<i>CAMPAGNA</i>
			<i>COMUNE</i>	<i>AGENZIA</i>	<i>DATA BONIFICO</i>	<i>CRO</i>
	2016	0,00	Catania	Poste Italiane IT74B0760116900001033180306	---	---

Per come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 17.11.2021, l'intero fascicolo aziendale è stato estrapolato [dopo i vani tentativi del 12.7.2016 (all. 14.E) e del 25.7.2016 (all. 9.A)] dalla banca dati SIAN, dalla quale è stato possibile anche ricavare che il fascicolo aziendale elettronico della ditta individuale era stato istituito il 15.6.2016 (all. 14.A).

In banca dati SIAN è stata anche rinvenuta una scheda di validazione (all. 14.B) lavorata dal C.A.A. "Tutela e Lavoro" Catania 001 di VECCHIO Giovanni e, in particolare, dall'operatore Giorgio MARCHESE: **in detta scheda erano indicate e valorizzate ben 185 particelle dichiarate come condotte per concessione delle già esaminate società agricola "San Rocco"** (avente ad oggetto terreni siti in Carlentini,

Buscemi, Canicattini Bagni, Melilli, Noto e Siracusa) e cooperativa agricola **"Santo Pietro"** (con terreni siti in Gela, Vittoria e Priolo).

Dalla consultazione della banca dati Sis.Ter. è emerso, però (all. 14.C), che le due cooperative appena citate e già concedenti non erano invero nemmeno proprietarie dei terreni valorizzati.

Inoltre, la consultazione della banca dati SERPICO non ha consegnato traccia di contratti di affitto registrati a nome di FERRERA Fabio ovvero delle due Cooperative (all. 14.D).

L'impresa non deteneva titoli Agea e, pur iscritta alla Camera di Commercio, non risulta aver mai esercitato attività agricola.

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che **le medesime particelle già valorizzate dalla ditta FERRERA Fabio erano già state utilizzate in annualità precedenti dalla società "San Francesco" società cooperativa agricola, dalla società cooperativa agricola "Allevamento Calatino" e dalla ditta individuale Faranda Emanuele Antonino.**

Quanto all'allevamento cod. 017ME069, il teste ha riferito: *"risultava a nome dell'azienda agricola Lupica Cristo Sebastiana, si tratta della mamma di Armeli Moccia Rita, moglie di Faranda Massimo Giuseppe, nonché della società Bovina del Calatino dei Fratelli Faranda Sas", allevamento poi trasferito alla "Kalat Allevamenti" dal 02.8.2011 al 14.3.2014, poi ancora alla "Mamaia" di Kolajanu Julian & C. s.a.s. per il periodo dal 25.5.2011 al 02.8.2011; una parte di esso è poi confluito ne "La Tempesta" società agricola a far data dal 14.3.2014 ed in parte nella ditta individuale "FERRERA Fabio" (cugino di FERRERA Giuseppe) a far data dal 07.6.2016 (all. 14.F).*

Il citato allevamento consente anche di ricollegarvi l'attività di Faranda Aurelio Salvatore, autentico sovrintendente e coordinatore delle condotte degli altri associati.

Sul punto è, infatti, opportuno richiamare l'archetipo del *modus operandi* di Faranda Aurelio Salvatore, di volta in volta coadiuvato da vari compartecipi, necessari alla perpetrazione delle truffe: si fa riferimento, in particolare, al **"conferimento" della "Kalat Allevamenti" (oggetto di accertamenti da parte della G.d.F. di Caltagirone) ne "La Tempesta".**

Al riguardo, il teste Grasso, all'udienza dell'8.9.2021 ha dichiarato che, a partire dall'anno 2014, alla società cooperativa agricola **"Kalat Allevamenti"** era subentrata la società **"La Tempesta"**, nel senso che la società **"La Tempesta"** era

subentrata anche nelle domande già presentate dalla società "Kalat Allevamenti". Nel dettaglio, il teste ha specificato che, in data 28 gennaio 2014, con atto stipulato dal Notaio Dottore di Grammichele, era stata costituita la società "La Tempesta", con sede in Tortorici, Contrada Scti, n. 408, capitale sociale versato pari ad euro 600,00, i cui soci erano **Armeli Moccia Angelina e Montaudo Salvatore** ed amministratore unico la stessa Armeli Moccia Angelina. Successivamente, in data 8 aprile 2014, la carica di rappresentante legale della società era stata conferita a **Foti Dario Fausto**, il quale aveva acquistato anche la relativa quota (cfr. l'allegato I.O). Tuttavia, in data 14 marzo 2014, Faranda Aurelio Salvatore, all'epoca rappresentante legale della società "Kalat Allevamenti", mediante due comunicazioni di variazione aziendale, aveva ceduto gli allevamenti della società "Kalat Allevamenti", identificati con i codici aziendali **017ME069** e 017ME265, alla società "La Tempesta", operazione in seno alla quale era stata riscontrata una **rilevante anomalia**, nel senso che nelle comunicazioni sottoscritte da Faranda Aurelio Salvatore, nel riportare i dati identificativi della società "La Tempesta", era stato già indicato quale rappresentante legale della società Foti Dario Fausto che, in realtà, assumerà detta qualifica in luogo di Armeli Moccia Angelina, solo in data 8 aprile 2014 (cfr. l'allegato I.O, acquisito al fascicolo per il dibattimento).

In sostanza, al fine di eludere le investigazioni che stavano riguardando la "Kalat", Faranda Aurelio Salvatore, valendosi di vari prestanome (come meglio si vedrà in prosieguo con riguardo ai soggetti che entrano in gioco in questa specifica dinamica), ha tentato di ricrearne dalle "ceneri" una nuova, con nomi "puliti", in ciò tuttavia incorrendo nella "svista" di indicare (quasi possedesse doti divinatorie), quale amministratore della conferitaria, un soggetto (il Foti) che tale diverrà solo a distanza di quasi un mese⁹ (cfr. l'allegato I.P, acquisito al fascicolo per il dibattimento).

⁹ La descritta anomalia, in realtà, non stupisce sol che si ponga mente, anticipandole *in parte qua*, le dichiarazioni, idonee a fugare ogni possibile residuo dubbio circa la regia occulta di Faranda Aurelio Salvatore nella descritta operazione, rese sul punto *a)* dal **Notaio Dottore**:

"D.: Conosce FARANDA Aurelio Salvatore di Tortorici (ME)?"

R.: Sì; conosco FARANDA Aurelio Salvatore e altri suoi familiari. Gli stessi sono originari di Tortorici (ME) e si sono rivolti al mio studio in più occasioni al fine di costituire delle società agricole e/o cooperative agricole.

In relazione a quanto precedentemente asserito dal Notaio DOTTORRE Giuseppe, allo stesso viene richiesto di far conoscere se specifici nominativi sono censiti nel suo Repertorio. A tal proposito

il Notaio **DOTTORE Giuseppe** dichiara quanto segue: *"In merito a quanto da voi richiesto sono in grado di fornirvi un elenco pratiche (ove si evincono gli atti da me stipulati) in riferimento ai singoli nominativi che mi direte",* nominativi fra i quali compaiono, non a caso, quelli di **Arneli Moccia Angelina** (cognata di **Faranda Massimo Giuseppe** perché sorella della moglie **Rita**) e di **Montaudo Salvatore**; *"R.: Tendenzialmente sì in quanto per quasi tutti gli atti riportati negli elenchi a voi esibiti si trattava di familiari e/o affini allo stesso. Tuttavia, quando si trattava della costituzione di nuove società i rapporti preliminari con il mio studio li detenevano FARANDA Aurelio Salvatore, FARANDA Gianluca e/o Davide (ma non ricordo precisamente chi degli ultimi due). Inoltre, nella maggior parte dei casi quando costituivano una società cooperativa i soci della stessa li conoscevo soltanto in occasione della sottoscrizione dell'atto. Infine, nella maggior parte dei casi, mi sembra di ricordare, che i compensi per gli atti redatti per la costituzione delle varie società cooperative e/o agricole mi sono stati devoluti dai FARANDA";*

b) dal rag. **Fabio Amato**:

"preciso di non conoscere personalmente il sig. FOTI Dario Fausto. L'esigua documentazione contabile, riconducibile alla Tempesta Soc. Coop. Agricola a r.l., mi è stata consegnata personalmente in due occasioni; se non ricordo male a metà giugno e circa tre giorni fa, dal sig. FARANDA Salvatore di Tortotici. Quest'ultimo mi è stato presentato dal sig. VILLEGIANTE che opera nel settore della vendita di autoveicoli usati Dalla consegna ad oggi non ho avuto modo di visionare la documentazione e non ho ottemperato ad alcun obbligo contabile. Solo oggi dopo il vostro intervento, ho visionato la stessa riscontrando la mancanza di diversi documenti tra ciò ad esempio il registro di stalla. In merito, ho provato a contattare il sig. FARANDA Salvatore sull'utenza cellulare 3347704333 (n.d.r. utenza in uso, al momento delle indagini, al padre FARANDA Aurelio Salvatore). A fronte di tale tentativo ho ricevuto risposta da altro soggetto qualificatosi come fratello di FARANDA Salvatore il quale riferiva che quest'ultimo era assente";

infine, c), dal consulente **Pietro Santangelo**:

"D.: Ha provveduto a costituire aziende per conto di FARANDA Aurelio Salvatore?"

R.: Non ho mai costituito aziende per suo conto. Ricordo che per conto di FARANDA Aurelio Salvatore e su sua specifica richiesta ho provveduto ai seguenti adempimenti:

[...]

2. Fascicolo intestato "TEMPESTA" Società Cooperativa, per tale azienda FARANDA Aurelio Salvatore mi ha richiesto i seguenti adempimenti:

Nota di invio telematico datata 15.07.2014 relativa al Cambio di Amministratore;

Procura a firma di FOTI Dario Fausto".

Di grande rilievo, poi, la specifica attività captativa illustrata dal testimone in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare dalla conversazione contrassegnata al progr. n. 3667 del R.I.T. n. 670/16, intercorsa tra Faranda Massimo Giuseppe (chiamante) e Ferrera Giuseppe (chiamato), in data 01.6.2016, ore 13:36. La conversazione è illuminante del ruolo di gestore di fatto dell'impresa da parte di Faranda Massimo Giuseppe e, ancora una volta, del ruolo formalmente servente di Ferrera Giuseppe il quale, in questo caso, si presta a fare da tramite anche col cugino Fabio e, più in generale, dell'*habitus* – più volte già descritto – del Faranda di intestare a terzi la titolarità delle imprese richiedenti contribuzioni pubbliche al fine di schermare la propria presenza sostanziale. In questo caso, infatti, il Faranda – da *dominus* della società – coinvolge il fidato “Peppe” Ferrera affinché lo stesso procuri la disponibilità del cugino a fungere anch'egli da prestanome per i medesimi traffici truffaldini – già ampiamente illustrati – del primo:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 3667 intercettata il 01/06/2016 alle ore 13:36.39 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3662563205 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

DONNA 1: (Non identificata)

PEPPINO: Ferrera Giuseppe

[...]

MASSIMO: Va bene dai, ascolta una cosa..

PEPPINO: Dimmi..

MASSIMO: Ti ricordi quando m'hai detto da' cosa pi' to cucino si c'ave a fare fare da' carta..

PEPPINO: Eh..

MASSIMO: Ma a face?

PEPPINO: Boh ora ciu pozzo dire Pe' ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc)..

PEPPINO: A pi sta cosa mia..

MASSIMO: Eh..

PEPPINO: Ciu pozzo dire.. un ti saccio dire niente.. caputo..

MASSIMO: Eh ..(inc)..

PEPPINO: Veremo ..(inc).. socco mi dice..

MASSIMO: Va bè ne veremo dumani ..(inc)..

PEPPINO: Eh?

MASSIMO: Dumani sira avissi a rientrare..

PEPPINO: Ho caputo va bene..

MASSIMO: Ciao ciao..

PEPPINO: Ok dai ciao ciao..

(Fine conversazione)”.

Qualche ora dopo, infatti, Faranda Aurelio Salvatore chiama il fratello Massimo Giuseppe per sincerarsi se lo stesso avesse contattato Ferrera Giuseppe, del quale viene riferito il numero di cellulare (339.7247340), come tale accertato dagli operanti:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1730 intercettata il 01/06/2016 alle ore 18:25.02 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

PE': Faranda Massimo Giuseppe

“PE': Ohu..

TURI 1: Perciò tu hai chiamato ..(inc)..

PE': Se c'avia chiamato antura se, mi disse ..(inc).. ora.. capisti dice ora poi mu fice avire..

TURI 1: Va bene ciao..

PE': Va bene ciao..

TURI 1: Ma ..(inc).. u numero i chisto ..(inc)..

PE': Ah?

TURI 1: U numero i chisto mannamillo..

PE': Tu scrivi che tu detto..

TURI 1: E dettamillo..

PE': 33972..

TURI 1: Se..

PE': 47..

TURI 1: 33947..

PE': 340..

TURI 1: Allora 33947..

PE': Si ma tu un ci puoi ..(inc).. i da' maniera capisti..
TURI I: No no io ci ..(inc).. chiddo un c'era magari..
PE': Ciu dissi io che un c'era ci dissi socco..
TURI I: Eh ..(inc).. 47 dicisti..
PE': 340..
TURI I: Come 47.. 33947340?
PE': 7247340..
TURI I: Ah 7247..
PE': Scrivi stu numero sano.. scrivilo esatto.. 7247..
TURI I: 340..
PE': 340..
TURI I: Va bene va ciao..
PE': Ciao..
(Fine conversazione)".

Ed infatti, dopo poco più di un'ora, Aurelio Salvatore contatta il Ferrera al numero riferitogli prima dal fratello, per fissare un appuntamento:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1734 intercettata il 01/06/2016 alle ore 19:46.12 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3397247340 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore
DONNA: (Non identificata)
PEPPINO: Ferrera Giuseppe

"DONNA: Pronto..
TURI I: Pronto..
DONNA: Pronto..
TURI I: C'è Giuseppe?
DONNA: Si un attimo glielo passo..
PEPPINO: Pronto..
TURI I: Oh ..(inc).. a segretaria?
PEPPINO: Cu si?
TURI I: Un si Peppe?
PEPPINO: Se..

Handwritten signatures and a stamp. The stamp is a rectangular box containing the number 2957.

TURI I: *Ah, Salvatore sugnu u frate i to cumpare..*

PEPPINO: *Ah Salvatore dimmi..*

TURI I: *Ma unni si?*

PEPPINO: *Io in casa.*

TURI I: *Ma che ne saccio fra una mezz'urata tre quarti d'ora dunne ni putemo virere, ni pigghiamo un cafè..*

PEPPINO: *..(inc).. ma unne?*

TURI I: *Unne dici tu, quanno acchiani i campagna no saccio a che ura acchiani..*

PEPPINO: *Va bò allora quanno.. come acchiano..*

TURI I: *Appena acchiani ti chiamo, tu basta che m'a rispunni, io l'avìa chiamato antura cu numero i me figghio pi diriti a verità..*

PEPPINO: *N'hai due?*

TURI I: *Capisti?*

PEPPINO: *..(inc).. se, no sulu sta chiamata ca' m'arrivato..*

TURI I: *E un pigghiava*

PEPPINO: *..(inc).. stu numero?*

(Si sovrappongono le voci)

TURI I: *.. Ti chiamo, dai appena acchiano ti chiamo..*

PEPPINO: *Va bè zu ..(inc).. (min. 01:27.0) ok..*

TURI I: *Ciao ciao..*

PEPPINO: *Ciao ciao..*

(Fine conversazione)".

L'appuntamento verrà poi fissato tra i due nella serata dello stesso giorno (v. progr. 1737).

L'indomani, Ferrera Giuseppe, non riuscendo a parlare con Aurelio Salvatore, contatta Massimo Giuseppe e gli riferisce dell'incontro della sera precedente, rispondendo anche all'interrogativo sul se lo stesso avesse poi parlato col cugino Fabio:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 3738 intercettata il 02/06/2016 alle ore 09:31.58 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3397247340 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe
PEPPINO: Ferrera Giuseppe

**MASSIMO: Pronto..*

PEPPINO: Pronto..

MASSIMO: Ohu buongiorno..

PEPPINO: Non mi dire che stavi durmenno..

MASSIMO: Eh in to letto era..

PEPPINO: Ah?

MASSIMO: Si..

PEPPINO: Ah se minchia allora ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc)..

PEPPINO: Dimmi una cosa haio provato a chiamare a Turiddo..

MASSIMO: Eh..

PEPPINO: Sulu che iddo ..(inc).. un ricive.. chiamaci dopo come hai 5 minuti i tempo e c'a dire ha detto Peppe itivi a pigghiare un caffè..

MASSIMO: Eh t'aveva chiamato a ieri che fice=

PEPPINO: Se n'amo visto ieri sira..

MASSIMO: Ah ah..

PEPPINO: Va bè.. io un ci pozzo chiamare un sacco come chiamarici..

MASSIMO: Ah ma vi parrate tu cu to cucino che ci disse?

PEPPINO: Se.. (pausa).. l'atra vota..

MASSIMO: Ah ah..

PEPPINO: Uh..

MASSIMO: E iddo a st'ura è ne vacche Pe' a st'ura..

PEPPINO: E' il capo.. iddo mi dissi dice dammi eh dice dumani pigghia chiamami.. ora un ci pozzo chiamare perché ..(inc)..

MASSIMO: ..(inc).. io c'haio detto a to cucino ..(inc).. dubbio capisti..

PEPPINO: Come?

MASSIMO: Avia ditto a to cucino a fure ..(inc)..

PEPPINO: Se infatti ancora u n'ave vinuto iddo a ieri quanno iddo.. quanno c'a ghire.. poi quando ..(inc).. ha caputo..

MASSIMO: Va bè dai ora ci chiamo io ora..

PEPPINO: Va bò dai..

MASSIMO: E poi ti chiamo..

PEPPINO: Va bò..

MASSIMO: Ciao ciao..

PEPPINO: Ciao ciao..

(Fine conversazione)".

Faranda Aurelio Salvatore, però, tardava a farsi sentire dal Ferrera, il quale se ne lamenta con Massimo Giuseppe (progr. 3776 su R.I.T. 419/16).

L'incontro tra i due, nondimeno, verrà programmato per la serata del 02 giugno; nell'occasione, Ferrera si sincera della necessità o meno della presenza del cugino Fabio:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1801 intercettata il 02/06/2016 alle ore 19:59.00 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3397247340 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

PEPPINO: Ferrera Giuseppe

"PEPPINO: Pronto..

TURI I: Oh Peppino..

PEPPINO: Oh Turi com'è?

TURI I: A posto, tu?

PEPPINO: Ma niente ora stao acchiananno i campagna..

TURI I: Ah..

PEPPINO: Ni pigghiamo u caffè ..(inc).. tra un quartu d'ura?

TURI I: Va bene..

PEPPINO: Ciao ciao..

TURI I: Ciao ciao..

(Fine conversazione)".

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1810 intercettata il 02/06/2016 alle ore 20:43.03 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza 3398518369 in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI I: Faranda Aurelio Salvatore

PEPPINO: (O Peppe) Ferrera Giuseppe

***TURI I:** Pronto..

PEPPE: Ohu Turiddo, Peppe sugnu..

TURI I: Peppe cu, ah Pippuzzo si dimmi..

PEPPE: Peppuzzo.. dimmi una cosa ma c'ave a essere per forza iddo?

TURI I: No no un c'è manco bisogno..

PEPPE: Ah va bene, picchi iddo un po' venere..

TURI I: E va bè basta che ti duna..

PEPPE: Appena.. va bene ..(inc).. va bene e io va bene..

TURI I: Ti chiamo io appena.. dumani matina ti chiamo io dai ciao..

PEPPE: Va bè ok..

TURI I: Ciao ciao..

PEPPE: Ciao ciao..

(Fine conversazione)".

È poi rimarchevole la circostanza emergente dalla conversazione di cui al **progr. 1867**, dalla quale si evince che l'impacciato e spratico (di simili questioni burocratiche) Ferrera Giuseppe il 03.6.2016 contatta, nella tarda mattinata, Faranda Aurelio Salvatore, inviandogli un s.m.s. dal seguente testo **"TOTTO SONO GIUSEPPE CHIAMAMI"** e lo fa da una cabina telefonica di Caltagirone, individuata come situata in **"via Arcoleo, n. 180, angolo viale Principe Umberto I, 179"**, guarda caso nei pressi della locale Agenzia delle Entrate: da ciò si evince che le conversazioni a distanza (con le correlate difficoltà) avevano ad oggetto e come obiettivo lo scambio di informazioni relative al confezionamento ed alla registrazione (da effettuare presso quell'Ufficio delle Entrate) di contratti funzionali alla presentazione di domande truffaldine.

Dell'invio di tale messaggio e dalla mancata risposta di Aurelio Salvatore si lamenterà poi (nel corso del pomeriggio) il Ferrara parlando con Massimo Giuseppe (e riferendogli, infatti, dell'esito infausto della pratica¹⁰) nella conversazione di cui al **progr. 3843 su R.I.T. 419/16**.

¹⁰ ***PEPPINO:** Ci mannal un messaggio ..(inc).. ci mannal..

MASSIMO: ..(inc)..

PEPPINO: Se..

MASSIMO: Ma picchi u nu chiamavi..

Il formale ricorso alla figura del cugino Fabio emerge anche da quest'altra conversazione, intercorrente tra Faranda Aurelio Salvatore e Ferrera Giuseppe, nel corso della quale il primo – per ovviare alle evidenti difficoltà burocratiche dell'impacciato Peppe – gli consiglia (quasi telecomandandolo) di riferire all'interlocutore di stare agendo su “delega del cugino” (appunto, Ferrera Fabio):

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1868 intercettata il 03/06/2016 alle ore 12:58.32 tra l'utenza 3347704333 in uso a Faranda Aurelio Salvatore e l'utenza in uso a Ferrera Giuseppe. Decreto 670/16

INTERLOCUTORI:

TURI 1: Faranda Aurelio Salvatore

PEPPINO: (O Peppe) Ferrera Giuseppe

“PEPPINO: Pronto..

TURI 1: Oh Peppe..

PEPPINO: Ohu viri che sugnu ca'..

TURI 1: Eh..

PEPPINO: E chiddo mi disse dice ma qua tutte cose bianche tutte cose accusi, ci dissi ma tu ..(inc).. socco a fare..

TURI 1: Uh uh ..(inc)..

PEPPINO: ..(inc)..

TURI 1: .. Che ci vuole sapiddo chi..

PEPPINO: ..(inc)..

TURI 1: Se u nu saccio ..(inc).. u so nome..

PEPPINO: E u nome chiddo e u nome mio giusto?

TURI 1: Si tu c'a dire a mia mi stace delegando me cugino..

PEPPINO: Ah?

MASSIMO: Ce l'avevo ditto a sira mi richiamava..

PEPPINO: No no a sira se n'amo visto tutte cose.. tutt cose solo che poi avia a fare na cosa non so.. di scemo u pigghio pu culo..

MASSIMO: ..(inc)..

PEPPINO: No chiddo da' di l'ufficio..

MASSIMO: Eh eh ho capito..

PEPPINO: E allora ci provai a chiamare pi dirici.. picchi io un sapia com'era u sistema ..(inc).. m'ha ditto..

MASSIMO: Eh..

PEPPINO: Ha capito ..(inc).. un pottero fare niente..

MASSIMO: Ho capito.. ho capito ..(inc).. non funziona..

PEPPINO: Ca' ..(inc).. a voggia sugnu a portata i mano, a buttigghia di acqua di ..(inc)..”.

PEPPINO: *Eh e chiddo dice i codici.. mi disse ma ..(inc)..*

TURI I: *E i codici ..(inc).. u nu sape iddo che codice ci vuole..*

PEPPINO: *E ..(inc)..*

TURI I: *I coltivazioni di ..(inc)..*

PEPPINO: *Va bene, sulu chisto è giusto?*

TURI I: *Basta, allevamento animali ..(inc).. terreni e basta..*

PEPPINO: *Va bene..*

TURI I: *Ciao.*

PEPPINO: *Va bene ok ciao ciao..*

(Fine conversazione)".

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione al capo:

387), previa esclusione dell'aggravante della fidejuzenza, **Faranda Massimo** per avere – come ampiamente argomentato e, in specie, sulla scorta della cristallina attività captativa fin qui esaminata, oltre che nell'ambito di questi capi d'imputazione, anche in quelli già esaminati afferenti alla d.i. Armeli Moccia Rita, alla d.i. Ferrera Giuseppe ed alla "Natura Verde", alla cui trattazione si rinvia per brevità – questi provveduto al confezionamento dei contratti falsi poi trasfusi, per il tramite dell'operatore C.A.A. (in ordine al quale si è proceduto separatamente), nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione: il tutto al deliberato fine di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo 388), l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, non essendo emerso in istruttoria riferimento alcuno ai titoli Agea oggetto – in tesi accusatoria – dell'intestazione fittizia in favore del Ferrera Fabio e ad opera di Faranda Massimo Giuseppe.

Nello specifico, Ferrera Fabio si sarebbe reso fittiziamente titolare dell'omonima d.i. ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Massimo Giuseppe; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in ispecie Ferrera Fabio, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia

attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Ferrera Fabio risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della d.i. a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Massimo Giuseppe che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli A.G.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablative (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento “*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablative patrimoniali*”

e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato" dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto "occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo" (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la d.i. sia stata costituita con capitale del FARANDA Massimo Giuseppe ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Massimo Giuseppe ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Massimo Giuseppe e trasferiti alla d.i. del Ferrera Fabio e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Ferrera Fabio), già nella titolarità del FARANDA Massimo Giuseppe ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento sia ai diritti all'aiuto che all'operatività dell'azienda, la stessa non è risultata detenere titoli Agea e, pur iscritta alla Camera di Commercio, non è risultata aver mai esercitato attività agricola, dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Massimo Giuseppe va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 389 a 391 ("Delizia" s.c.a.).


La società in esame, costituita con atto in Notar Domenico Giardina in data 27.4.2013 (inattiva al Cerved dal 02.5.2013), avente sede legale in Galati Mamertino, via Galini n. 15, risulta legalmente rappresentata da Campisi Daniele; i soci risultano

essere Cantali Francesco (nato il 06.02.1992 a Messina) e Lombardo Antonio (nato il 12.10.1993 a Sant'Agata di Militello).

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

TENTATIVO - DOMANDA UNICA

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			Comune	Presso	Data presentazione	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2013	308098853 43 (vgs all. 16.d) €. 14.329,17 Disposto ma non mandato a buon fine per chiusura del conto corrente (all. 16.aa e 16.ab)	Tortorici (ME)	CONFAGRICOLTURA - Messina 007 - Operatore PATERNITI BARBINO Antonino Angelo	31.05.2013	<i>CAMPISI Daniele</i>
	2014	408093866 48 (vgs all. 16.f) €. 13.433,54 (importo in controllo non erogato)	Messina (ME)	CONFAGRICOLTURA - Messina 007 - PATERNITI BARBINO Antonino Angelo	03.06.2014	<i>CAMPISI Daniele</i>

af

 2966

		502683089				
		42				
		(vgs all. 16.h)				
		€.				
		2.215,99		CONFAGRICOLT		
	2015	€.	Messina	URA – Messina	24.07.2015	<i>CAMPISI Daniele</i>
		5.368,73	(ME)	001 –		
		€.		NATOLI Giuseppe		
		10.739,62				
		(importi in controllo non erogati)				

Quanto alle **acquisizioni documentali**, per come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 17.11.2021, all'allegato 16.A è catalogato il verbale (del 01.7.2016) di acquisizione del fascicolo aziendale presso il C.A.A. Confagricoltura Messina 001, alla presenza di NATOLI Giuseppe quale responsabile del C.A.A..

Per come descritto nel verbale di cui all' allegato 16.B, NATOLI Giuseppe ha consegnato la D.U.P. per l'anno 2015 e la relativa scheda di validazione nonché una domanda di sostegno al pagamento sempre del 2015, riferibili alla "*Delizia*".

Orbene, la G.d.F. ha rinvenuto all'interno del fascicolo aziendale numerosi contratti di affitto e precisamente **n. 12 contratti, tutti recanti la data del 30.4.2013**, stipulati in varie località siciliane, anche distanti tra loro: Catania, Agrigento, Favara, Caltabellotta, Canicatti e Butera, utilizzati per le campagne agricole 2013, 2014, e 2015.


Le D.U.P. e le relative schede di validazione per le suddette campagne sono contenute negli all. 16.C, D, E, F, G e H.

Con specifico riferimento ai **titoli di conduzione** sopra genericamente richiamati, all'all. 16.I è catalogato un **contratto di affitto terreni fondi rustici**, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 in Favara, tra la beneficiaria "*Delizia*" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Favara, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 08.5.2013 al numero 596 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (con tratto grafico molto simile tra loro) ad eccezione di quelle (assenti) dei concedenti Capodici Giovanna, Salvaggio Santo e Parelo Carmela.

Alcuni contraenti risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Mendolia Colella Calogero, deceduto nel 2004, Montalbano Stefano, deceduto nel 2004, Pecoraro Angela, deceduta nel 2001 ed altri.

Il copia-immagine delle sottoscrizioni rappresenta plasticamente la fortissima somiglianza grafica delle sottoscrizioni, percepibile *ictu oculi* a chiunque (all. 16.1):



[Handwritten signatures and initials]

[List of names and signatures, including: Umberto Bassani, Infanzina Giuseppe, Pizzani Melchiorra, Calzavano Giuseppe, Sorce Giuseppe, Piccato Salvatore, Variano Salvatore, Variano Anna Maria, Brucclieri Gaspare, Terranova Giuseppe, Zapodici Giovanna, Adamo Carmela]

Cont. Bassani (Il Rappresentante Legale)

Società Cooperativa Agricola "DELIZIA" (S.r.l.)
Via Galati Mamertino (ME)
P. IVA: 03 259 450 831

DELIZIA

DELIZIA SOC COOP AGRICOLA



(si omette l'autentica delle firme al sensi dell'art. 2645 del Codice Civile)

Fatto, approvato e sottoscritto.

Art. 8 Le spese di registrazione del presente sono a carico dell'affittuario.

Legislazione vigente in materia.

Art. 7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviando alla

consuetudine e con le eventuali migliorie apportate.

Art. 6 L'affittuario alla fine del contratto dovrà restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati fatti conseguenti al possesso.

quelli che possono essere imputati allo stesso per il solo effetto dell'uso e dovrà pagare tutti gli

Art. 5 L'affittuario è responsabile degli eventuali danni arrecati agli immobili con l'esclusione di preventivo consenso da parte del concedenti.

Art. 4 L'affittuario s'impegna a non concedere a terzi il godimento degli immobili senza un contratto.

diligenza del buon padre di famiglia e non può servirne se non per l'uso determinato dal presente

Art. 3 L'affittuario è tenuto a custodire e a conservare i terreni concessi in comodato con la destinazione d'uso dei terreni e dei fabbricati presenti.

L'adozione di metodi di produzione diversi da quelli tradizionali ed eventualmente anche a cambiare l'attività agricola e tutte le altre con queste connesse e a migliorare l'azienda anche attraverso agevolazioni creditizie secondo le leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti

Art. 2 L'affittuario è autorizzato a presentare tutte le istanze, a riscuotere contributi e tutte le altre


SALVACINI ANTONIA
 SALVACINI CATERINA
 SALVACINI ROBERTO
 SALVACINI RANIERO
 SALVACINI RANIERO
 PARELLO ANGIOLA
 PARELLO CARMELA
 PARELLO GIUSEPPE
 PARELLO LIBORIO
 PARELLO ROBERTO
 PARELLO CARMELA
 PARELLO SALVATORE
 PARELLO VINCENZO
 MONTALBANO ANTONINO
 MONTALBANO CARMELA
 MONTALBANO CARMELINA
 MONTALBANO GIUSEPPE
 MONTALBANO GIUSEPPE
 MONTALBANO SALVATORE
 MONTALBANO RANIERO
 MONTALBANO ROBERTO
 MONTALBANO ANGIOLA
 MONTALBANO COLETTA CALZITERO
 MONTALBANO CALLELLA GIATA FRANCESCA
 MONTALBANO CALLELLA CARMELA
 MONTALBANO CALLELLA GIACOMINO ANTONINO
 PIRROTTI MARIA
 PIRROTTI MARIA
 PALLONE GIUSEPPE
 PIRROTTI GIUSEPPE

Salvatore Antonino
Salvatore Caterina
Salvatore Roberto
Salvatore RANIERO
Salvatore RANIERO
Parellò ANGIOLA
Parellò CARMELA
Parellò GIUSEPPE
Parellò LIBORIO
Parellò ROBERTO
Parellò CARMELA
Parellò SALVATORE
Parellò VINCENZO
Montalbano ANTONINO
Montalbano CARMELA
Montalbano CARMELINA
Montalbano GIUSEPPE
Montalbano GIUSEPPE
Montalbano SALVATORE
Montalbano RANIERO
Montalbano ROBERTO
Montalbano ANGIOLA
Montalbano COLETTA CALZITERO
Montalbano CALLELLA GIATA FRANCESCA
Montalbano CALLELLA CARMELA
Montalbano CALLELLA GIACOMINO ANTONINO
Pirrotti MARIA
Pirrotti MARIA
Pallone GIUSEPPE
Pirrotti GIUSEPPE

All'all. 16J è catalogato un contratto di affitto terreni fondi rustici, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 in Caltabellotta, tra la beneficiaria "Delizia" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Caltabellotta, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 07.5.2013 al numero 329 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (e con tratto grafico molto simile tra loro). Alcuni contraenti risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Rizzo Antonino, deceduto nel 1998 e Turturici Pasqua, deceduta nel 2008.

Il copia-immagine delle sottoscrizioni rappresenta plasticamente la fortissima somiglianza grafica delle sottoscrizioni, percepibile *ictu oculi* a chiunque:



Art.2 L'affittuario è autorizzato a presentare tutte le istanze, a riscuotere contributi e tutte le altre agevolazioni creditizie secondo le leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti l'attività agricola e tutte le altre con queste connesse e a migliorare l'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di produzione diversi da quelli tradizionali ed eventualmente anche a cambiare la destinazione d'uso dei terreni e dei fabbricati presenti.

Art.3 L'affittuario è tenuto a custodire e a conservare i terreni concessi in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirvene se non per l'uso determinato dal presente contratto.

Art.4 L'affittuario s'impegna a non concedere a terzi il godimento degli immobili senza un preventivo consenso da parte dei concedenti.

Art.5 L'affittuario è responsabile degli eventuali danni arrecati agli immobili con l'esclusione di quelli che possono essere imputati allo stesso per il solo effetto dell'uso e dovrà pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso.

Art.6 L'affittuario alla fine del contratto dovrà restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati consegnati e con le eventuali migliorie apportate.

Art.7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano alla legislazione vigente in materia.

Art.8 Le spese di registrazione del presente sono a carico dell'affittuario.

Le Parti approvate e sottoscritte.

Le Parti

(si omette l'autentica delle firme ai sensi dell'art. 2709 del Codice Civile, Legge Basanini)

DELEZZA
Società Cooperativa Agricola

Via Galati 16 - GALATI MARBERTO (ME)

Cap. 09015 - Tel. 090 450 836

(Il Rappresentante Legale)

DELEZZA BOCC COOP AGRICOLA

GUZZARDI AUDENZIA

GUZZARDI MARIA CONCETTA

GUZZARDI ROBA

BUTTAFUOCO GIUSEPPE

BUTTAFUOCO MARIA

BUTTAFUOCO GIUSEPPINA

BUTTAFUOCO PAOLO

BARCELLONA MARZIO VITTORIO

MICELI SERAFINA

MIRRO GIUSEPPA

RIZZO ANTONINO

Stamach Angelica
Guizzardi Maria Concetta
Guizzardi Roba
Buttafuoco Giuseppe
Buttafuoco Maria
Buttafuoco Giuseppina
Buttafuoco Paolo
Barcellona Marzio Vittorio
Miceli Serafina
Mirro Giuseppa
Rizzo Antonino

ORFANOTROFIO SANTO CUORE DI CALTANISSETTA *Fondato Orf. (11 Maggio 1884)*

CUBUMANO MARIA GIUSEPPA	<i>Cubumano Maria Giuseppa</i>
ZAMBATO INNOCENZO	<i>Zambato Innocenzo</i>
CANTONE ANTONONINA	<i>Cantone Antononina</i>
CUBUMANO GIUSEPPE	<i>Cubumano Giuseppe</i>
TRAPANI ANTONIA MARIA	<i>Trapani Antonia Maria</i>
TURTURICI GIOVANNI	<i>Turturici Giovanni</i>
LO CUTOLO LUCIA	<i>Lo Cutolo Lucia</i>
PARLAPIANO VITO CALABRICO	<i>Parlapiano Vito Calabro</i>
RAIA MARIA CRISTINA	<i>Raia Maria Cristina</i>
TORRETTA GIUSEPPE	<i>Torretta Giuseppe</i>
TORRETTA PELLEGRINO	<i>Torretta Pellegrino</i>
TURTURICI PAOLA	<i>Turturici Paola</i>
CATALANOTTO MIRELLA	<i>Catalanotto Mirella</i>
FRINCPATE ANNA	<i>Frincpate Anna</i>
CARLINO ANTONINO	<i>Carlino Antonino</i>
CARLINO MATTEO	<i>Carlino Matteo</i>
MIRRO FRANCERICA	<i>Mirro FrancERICA</i>
BUTTAFIGGIO LUCIANO	<i>Buttafiggio Luciano</i>
LOMBARDI GEORGINA	<i>Lombardi GeorGINA</i>
LOMBARDI VINCENZO	<i>Lombardi VincENZO</i>
BUTTAFIGGIO LUCIANO	<i>Buttafiggio LucIANO</i>
BUTTAFIGGIO MARIA GIUSEPPA	<i>Buttafiggio Maria Giuseppa</i>
BUTTAFIGGIO VITO	<i>Buttafiggio Vito</i>
RAIA MARIA ANGIOLA	<i>Raia Maria Angiola</i>

All'all. 16.K è catalogato un contratto di affitto terreni fondi rustici, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 in Canicattì, tra la beneficiaria "Delizia" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Canicattì, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 06.5.2013 al numero 312 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (con tratto grafico molto simile tra loro). Alcuni contraenti risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Sachelli Luigi, deceduto nel 2002 e Di Pasquale Calogera, deceduta nel 1999.

Si evita, a questo punto, per non appesantire oltremodo la trattazione, di riportare ulteriori copia-immagine degli altri pseudo contratti (comunque consultabili tra gli allegati), trattandosi - nella loro similarità - evidentemente di atti falsi confezionati in serie.

All'all. 16.L è catalogato un contratto di affitto terreni fondi rustici, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 in Agrigento, tra la beneficiaria "Delizia" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Canicattì, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 08.5.2013 al numero 501 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (e con tratto grafico molto simile tra loro). I militari non hanno rinvenuto nel fascicolo aziendale né documenti di identità delle parti dei contratti né le visure catastali riferibili ai terreni concessi in affitto.

All'all. 16.M è catalogato un **contratto di affitto terreni fondi rustici**, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 in Catania, tra la beneficiaria "Delizia" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Catania, Castiglione di Sicilia, Caltagirone e Chiaramonte, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 08.5.2013 al numero 505 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (con tratto grafico molto simile tra loro). Alcuni contraenti risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Cambria Guglielmo, deceduto nel 2008 e Puzzo Francesca, deceduta nel 2012.

All'all. 16.N è catalogato un **contratto di affitto terreni fondi rustici**, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 in Agrigento, tra la beneficiaria "Delizia" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Bivona, Alessandria della Rocca, Agrigento, Canicatti e Aragona, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 03.5.2013 al numero 218 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (con tratto grafico molto simile tra loro). Alcuni contraenti risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Muscarello Rubina, deceduta nel 1996 e Baldani Vincenza, deceduta nel 1991.

All'all. 16.O è catalogato un **contratto di affitto terreni fondi rustici**, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 in Butera, tra la beneficiaria "Delizia" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Butera, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 03.5.2013 al numero 220 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (con tratto grafico molto simile tra loro). Alcuni contraenti risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Gambino Giuseppe, deceduta nel 2002 e Gambino Giuseppe, deceduto nel 1992.

All'all. 16.P è catalogato un **contratto di affitto terreni fondi rustici**, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 in Favara, tra la beneficiaria "Delizia" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Favara, con estremi di

registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 08.5.2013 al numero 503 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (con tratto grafico molto simile tra loro). Alcuni contraenti risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Zambito Marsala Angelo, deceduto nel 2001 e Nobile Salvatore, deceduto nel 2006.

All'all. 16.Q è catalogato un **contratto di affitto terreni fondi rustici**, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 in Agrigento, tra la beneficiaria "*Delizia*" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Caltabellotta, Agrigento, Campofranco, Mineo e S. Cristina di Gela, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 09.5.2013 al numero 568 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (con tratto grafico molto simile tra loro). Alcuni contraenti risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Ferrantelli Antonina, deceduta nel 1997 e Contrino Ignazio, deceduto nel 2003.

All'all. 16.R è catalogato un **contratto di affitto terreni fondi rustici**, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 in Agrigento, tra la beneficiaria "*Delizia*" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Agrigento, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 09.5.2013 al numero 582 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (con tratto grafico molto simile tra loro). Alcuni contraenti risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Di Stefano Paolo Vincenzo, deceduto nel 2011 e Di Carlo Antonina, deceduta nel 1997.

All'all. 16.S è catalogato un **contratto di affitto terreni fondi rustici**, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 ma senza indicazione di luogo, tra la beneficiaria "*Delizia*" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Centuripe, Favara, Licata, Campofranco, Floridia, Ispica e Castellamare del Golfo, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 08.5.2013 al numero 548 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (con tratto grafico molto simile tra loro). Alcuni contraenti risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Bonomo Benedetto, deceduto nel 1995 e Bonomo Salvatore, deceduto nel 2007.

All'all. 16.T è catalogato un **contratto di affitto terreni fondi rustici**, apparentemente sottoscritto in data 30.4.2013 in Agrigento, tra la beneficiaria "Delizia" e vari concedenti, avente ad oggetto terreni siti tutti in agro di Agrigento e di Alessandria della Rocca, con estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (Gela) in data 06.5.2013 al numero 332 della serie 3.

Le sottoscrizioni delle parti sono graficamente presenti (con tratto grafico molto simile tra loro). Alcuni contraenti risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Salvo Antonino, deceduto il 01.3.2013 e De Luca Giuseppina, deceduta il 10.3.2013.

Ed ancora, all'all. 16.U (macroallegato) sono contenute n. 10 **autocertificazioni**, sottoscritte da CAMPISI Daniele, datate 08.01.2015 e prive di documento di riconoscimento, con le quali lo stesso attesta che le copie dei contratti sono conformi agli originali.

All'all. 16.V è racchiusa la visura dell'anagrafe tributaria (SERPICO) dalla quale si evince l'insussistenza di contratti registrati da parte della "Delizia" s.c.a. né pagamenti di imposte. Inoltre, i vari uffici dell'Agenzia delle Entrate (all. 16.W) hanno trasmesso atti con estremi di registrazione in parte uguali rispetto a quelli riportati nei contratti ma con contenuti negoziali diversi (all. 16.W e 16.X).

La **superficie aziendale esposta** nelle domande ammonta a 156 ettari nel 2013; a 128 ettari nel 2014 ed a 125 ettari nel 2015.

I **responsabili dell'istruttoria delle domande** si individuano in PATERNITI BARBINO Antonino Angelo per le campagne agricole 2013 e 2014 ed in NATOLI Giuseppe per il 2015.

Quanto ai **titoli Agea** utilizzati/ottenuti, per il 2013 ed il 2014 risultano, come da domanda di accesso alla riserva nazionale, 148 titoli, ridefiniti nel 2015, con la riforma P.A.C., in 109 (all. 16.Y).

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti, documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda, essendo piuttosto emersa la rilevante circostanza per cui il l.r. (Campisi Daniele) non è stato in grado di produrre alcuna documentazione afferente alla società (all. 16.Z).

Lo stesso **Campisi**, escusso *ex art. 210 c.p.p.* all'udienza dell'8.11.2021, ha confermato il contenuto delle dichiarazioni spontaneamente rese in data 11.7.2016, come da all. 16.Z, acquisito col consenso delle parti, che di seguito si trascrivono:

“Non sono in possesso di alcuna documentazione inerente “LA DELIZIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA” di cui non ne conosco nemmeno l'esistenza. A tal proposito preciso che tra l'anno 2010 e l'anno 2011 (non ricordo bene) ero fidanzato con FRISENDA Magda di Galati Mamertino la quale è cugina di SPASARO Pippo (genitore di ANGELICA Giusy) mi propose di aiutare un suo cugino (persona che ho riconosciuto quale FARANDA Davide soltanto oggi dopo aver visto delle foto da internet) il quale avendo molti animali e non potendo disporre di altrettanti terreni in quanto, a suo dire, aveva raggiunto il massimo, mi ha chiesto di mettere una firma in un documento di cui non né ho mai avuto il possesso e di fornirgli la copia fotostatica della mia carta d'identità. A fronte di quanto richiestomi mi ha compensato con 500,00 euro. Tuttavia faccio presente che non era mia intenzione fare questa cosa; mi sono comportato in questa maniera perché la mia ex fidanzata (FRISENDA Magda) a volte con modi dolcissimi a volte con maniere brusche mi ha convinto a firmare i documenti che mi ha proposto FARANDA Davide (a suo dire suo cugino). Verso la fine della scorsa settimana (giovedì 07 luglio 2016 o venerdì 08 luglio 2016 presso il luogo dove lavoro (ristorante LA FALDA sito in Galati Mamertino) si è presentato SPASARO Giuseppe (papà di SPASARO Angelica Giusy nonché parente della mia ex fidanzata FRISENDA Magda) il quale mi ha chiesto di uscire fuori dal locale che mi valeva parlare. L'ho raggiunto fuori dal locale e l'ho trovato accanto alla sua vettura all'interno della quale vi era FARANDA Antonino (da me riconosciuto in data odierna dopo aver visto delle foto su internet) che mi ha chiesto di firmare un documento in modo tale che tutta la questione iniziata con FARANDA Davide veniva chiusa. Prima di firmare chiedevo a FARANDA Antonino (erano presenti anche SPASARO Giuseppe e mia mamma BONTEMPO Rita Calogero) di cosa si trattava e a cosa stavo andando incontro. FARANDA Antonino mi ha detto che era un sistema per chiudere tutta la faccenda che mi vedeva intricato. Oltre a me sono a conoscenza che anche FRISENDA Antonio del 1992 (fratello di Magda), CANTALI Francesco del 92, FAZIO Danilo (circa 30 anni) e LOMBARDO Antonio forse del 1993 hanno firmato dei documenti simili ai miei - presumo sempre con FARANDA Davide - al fine di favorire lo stesso (di quanto appena detto ne ho contezza in quanto qualche sera dopo aver firmato ci siamo ritrovati nella piazza del paese di Galati Mamertino e parlando tra noi ci siamo resi conto che forse avevamo fatto una sciocchezza). Non ho altro da aggiungere”.

Si ripete, dunque, lo schema collaudato degli associati del gruppo Faranda, ovvero lo sfruttamento di persone bisognose anche di piccole somme di denaro o semplicemente sprovviste anche per questioni d'età o inesperienza, al fine di farle solo formalmente risultare titolari di aziende sostanzialmente vuote, funzionali solo all'illecito accaparramento di denari pubblici, così schermando la loro effettiva gestione truffaldina.

Quanto agli **accertamenti bancari**, è emerso che la società in esame ha utilizzato un conto corrente in essere presso Poste Italiane s.p.a., agenzia di Tortorici, con delegato ad operare CAMPISI Daniele, sul quale non sono stati accreditati contributi. Per la campagna 2014, è stato indicato in D.U.P. un conto corrente postale cointestato a CAMPISI Daniele e FRISENDA Antonio, che vede una somma bonificata il 14.10.2014 per circa 14.000,00 €, invero da restituire ad AGEA, della quale non è tuttavia tracciato il flusso finanziario, verosimilmente perché il bonifico iniziale non era andato a buon fine in ragione della chiusura del conto corrente (all. 16.A: *“Con riferimento alla documentazione in oggetto vi informiamo che Ag.E.A. ci ha comunicato che per la società indicata non ci sono stati pagamenti nel periodo indicato nella richiesta, l'unico pagamento di 14.329,17 con valuta 14/10/2014 è stato restituito ad Ag.E.A.”*).

Ora, il predetto FRISENDA risulta soggetto che ha percepito contributi AGEA a seguito della D.U.P. per l'anno 2011, invero inserita al sistema tramite il C.A.A. AGCI Siracusa 001, sportello di Lentini, con operatore GIUDICE Grazia (all. 15.P), la quale gestiva il C.A.A. insieme al Fiscaro, arrestato insieme a Faranda Aurelio Salvatore nel maggio del 2014 nell'ambito dell'operazione *“Terra Bruciata”*. Il FRISENDA risulta anche essere stato socio della *“Divina”* e della *“Pascoli Verdi”* soc. coop. Agricola, già oggetto d'indagine in seno alla ricordata operazione condotta dalla Procura di Caltagirone.

Nella D.U.P. per il 2015, invece, lo stesso ha indicato quale conto corrente quello recante il n. 022172710, intestato alla *“Delizia”* soc. coop. agricola (accesso il 23.9.2014 ed estinto il 15.3.2017), senza però fruire di contributi AGEA (all. 16.AC).

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che **le medesime particelle sono state utilizzate in precedenza dalla soc. coop. “Bucaresi”**.

Di grande rilievo, poi, la specifica **attività captativa** illustrata dal testimone in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva, racchiusa nelle due ravvicinate – brevi ma

eloquenti – conversazioni contrassegnate al progr. n. 4720 del R.I.T. n. 419/16, intercorsa tra Faranda Massimo Giuseppe (chiamato) e l'operatore Natoli Giuseppe (chiamante), in data 13.6.2016, ore 20:36. La conversazione è illuminante del ruolo di gestore di fatto anche di questa impresa da parte di Faranda Massimo Giuseppe, al quale l'operatore C.A.A. si rivolge per conoscerne l'esatta denominazione sociale o meglio la forma giuridica:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4720 intercettata il 15/06/2016 alle ore 20:36.26 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3203777581 in uso a Natoli Giuseppe Antonio. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe
GIUSEPPE: Natoli Giuseppe Antonio

“MASSIMO: Pronto..

GIUSEPPE: Scusami Delizia come esce?

MASSIMO: Come esce, sarà società agricola di queste semplificate, come si dice?

GIUSEPPE: Che so società agricola forse..

MASSIMO: Società agricola semplificata..

GIUSEPPE: Perché come Delizia solo non la trovo..

MASSIMO: Non lo so, aspetta un attimo, ti richiamo fra 5 minuti..

GIUSEPPE: Sì..

(Fine conversazione).

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4721 intercettata il 15/06/2016 alle ore 20:37.15 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3203777581 in uso a Natoli Giuseppe Antonio. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe
GIUSEPPE: Natoli Giuseppe Antonio

“MASSIMO: Sì..

GIUSEPPE: No l'ho trovata a posto..

MASSIMO: A posto io avevo trovato.. va bè ciao grazie..

GIUSEPPE: Ciao..

(Fine conversazione)".

È evidente come l'operatore C.A.A. si sia nell'occasione rivolto al soggetto (Faranda Massimo Giuseppe) al quale lo stesso riconduceva l'effettiva gestione societaria, a prescindere dall'apparenza formale, procurata *ad hoc* nei termini sopra esposti.

Sottoposti ad esame all'udienza del 07.02.2022, Natoli Giuseppe ha dichiarato, sul punto, di aver conosciuto Faranda Massimo Giuseppe in un'occasione solamente, allorquando lo stesso si è presentato al C.A.A. accompagnando il l.r. della cooperativa "La Delizia", un certo Campisi, mentre Faranda Gaetano l'avrà forse visto una volta ma non ricorda bene.

L'imputato così spiega l'intercettazione di cui al R.I.T. 419/16, progr. 4720: *"l'ho chiamato io perché mi avevano telefonato che c'era una particella che interfacciava sulla società "La Speranza". Allora non sapendo come rintracciare la rappresentante legale, perché gliel'ho detto, erano pratiche che mi venivano da Tortorici, ho chiamato il vecchio responsabile del C.A.A. di Tortorici, Paterniti, più che chiamarlo io l'ho fatto chiamare dalla segretaria, per vedere come contattare "La Speranza" perché c'era questa particella, per sapere se bisognava toglierla o no dal fascicolo visto che avevamo avuto questa telefonata dall'altro CAA che chiedeva di aver liberata la particella. Quindi mi è stato dato questo numero, ho chiamato Faranda Massimo e gli ho detto che gli avrei inviato l'inesatta dichiarazione da sottoscrivere, da far sottoscrivere a sua madre perché voleva tolta la particella e la dovevo inserire, scannerizzare, come poi ho fatto, nel sistema".*

In sostanza Natoli, per contattare il l.r. de "La Speranza", aveva chiesto notizie al Paterniti Barbino il quale, a sua volta, l'aveva indirizzato a Faranda Massimo Giuseppe in quanto figlio della sig.ra Lupica, appunto l.r. dell'azienda, la cui firma era necessaria per sottoscrivere l'inesatta dichiarazione. Questa la procedura seguita dal Natoli in ordine alla descritta inesatta dichiarazione, che aveva ad oggetto una particella in Buseto Palazzolo (all. B.5): *"Ho seguito letteralmente le istruzioni della procedura, ho inserito la particella, ho stampato la inesatta dichiarazione, ho preso la inesatta dichiarazione, l'ho mandata al titolare per farla firmare, ho aspettato che mi ritornasse firmata e l'ho reinserita nel sistema. Non la potevo inserire prima".* L'imputato ha precisato che, a quel tempo, non aveva nemmeno la materiale

disponibilità del fascicolo, che si trovava presso lo sportello di Tortorici, dove lo stesso era dovuto personalmente andare e ritirarlo.

Osserva, al riguardo, il Collegio come tale labiale spiegazione dei fatti sia, semmai, dimostrativa del fatto che l'operatore C.A.A. abbia deliberatamente agito interfacciandosi esclusivamente con soggetti (Faranda Massimo Giuseppe e Faranda Davide) formalmente estranei alle società interessate all'eliminazione della particella indebitamente dichiarata, non emergendo in alcun modo nemmeno il tentativo del Natoli di interagire con l'unico soggetto legittimato all'operazione; d'altra parte, tale *modus operandi* trova conferma nella gestione burocratica de "La Delizia", il cui I.r. (il Campisi) Natoli aveva addirittura conosciuto personalmente in quanto accompagnato in ufficio proprio da Faranda Massimo Giuseppe, soggetto al quale Natoli si rivolge direttamente (ben riconoscendolo quale titolare di fatto della stessa per avere questi portato fisicamente il proprio prestanome al C.A.A.) per le informazioni societarie del caso.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

389), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato e, in specie, sulla scorta delle cristalline risultanze dell'attività captativa, sì come appena commentate – **Faranda Massimo Giuseppe** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Campisi Daniele, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente e macroscopicamente falsi; **Paterniti Barbino Antonino Angelo e Natoli Giuseppe** per aver istruito le pratiche e inoltrato le domande per le campagne agricole 2013 e 2014 (Paterniti Barbino) e 2015 (Natoli), così rendendosi strumento necessario al solo agognato (nella specie) ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti ed evidentissime (macroscopiche) anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, quali la circostanza della contestuale stipula da parte del I.r. della "Delizia" di dodici contratti (graficamente sovrapponibili tra loro) nella stessa giornata in parti diverse e distanti della Sicilia con decine e decine di apparenti concedenti, recanti firme che, a gruppi, si ripetevano come caratterizzate dallo stesso tratto grafico, in uno alla mancata allegazione all'autocertificazione del documento d'identità del I.r. (elemento che, unitamente a quelli appena descritti, concorrono a rafforzare il giudizio sulla carenza

di adeguato controllo documentale); infine, l'eloquente intercettazione riportata che dà contezza della piena contezza da parte del Natoli circa la reale riconducibilità della società a Faranda Massimo Giuseppe, col quale lo stesso interloquisce per questioni burocratiche in luogo del formale titolare;

la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *"In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)"* (Cass. n. 36199/20);

390), previa esclusione dell'aggravante della fidejussione, **Faranda Massimo Giuseppe, Paterniti Barbino Antonino Angelo e Natoli Giuseppe**, per avere il privato provveduto al confezionamento dei contratti falsi poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) degli operatori C.A.A., nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione, così questi falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione; il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

quanto all'imputazione di cui al capo **391)**, l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Campisi, avendoli piuttosto ottenuti la società successivamente, mediante accesso alla Riserva nazionale e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Campisi Daniele si sarebbe reso fittiziamente titolare della *"Delizia società cooperativa agricola"* ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Massimo Giuseppe; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio

(nel caso in specie Campisi Daniele, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Campisi Daniele risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della cooperativa a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Massimo Giuseppe che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli A.G.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpire la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 *bis.1* c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliumde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. 1, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento "colga staticamente

la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato" dall'art. 512 bis c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto "occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo" (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la cooperativa sia stata costituita con capitale del FARANDA Massimo Giuseppe ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Massimo Giuseppe ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Massimo Giuseppe e trasferiti alla cooperativa del Campisi Daniele e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Campisi Daniele), già nella titolarità del FARANDA Massimo Giuseppe ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, ne risultano utilizzati/ottenuti, per il 2013 ed il 2014, come da domanda di accesso alla riserva nazionale, 148 titoli, ridefiniti nel 2015, con la riforma P.A.C., in 109 (all. 16.Y), dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Massimo Giuseppe va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capitoli da 392 a 396 (Azienda agricola "Oricense" s.a.s. di Armeli Moccia Rita).

La società in esame, costituita in data 30.4.2008 (inattiva alla banca dati C.C.I.A.A.), avente sede legale in Tortorici, c.da Seeti Ciri n. 413 (stessa sede di altre imprese, già analizzate, riconducibili ai coniugi Faranda-Armeli Moccia), risulta legalmente rappresentata da Armeli Moccia Rita, la quale ne è anche socia accomandataria al 70%, insieme al marito accomandante che ne detiene il 30%, fino al 04.6.2013, essendole subentrata Armeli Moccia Angelina.

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

ALTRE NOTIZIE: *costituita con atto redatto dal notaio MAZZULLO Francesco³*

ARMELI MOCCIA Rita *risulta essere rappresentante/socio delle seguenti ditte*

- *BALCHINO S.A.R.L.S. (P.IVA:03310980838) inattiva dal 15.05.2014*
- *Società Agricola ARMELI S.N.C. di ARMELI MOCCIA Giuseppe & C. (P.IVA:03035050834) inattiva dal 26.05.2009*
- *D.I. ARMELI MOCCIA Rita CF: RMLTI76E58I199B) cancellata il 12.10.2011*
- *Società Agricola LA PERLA DEL CALATINO S.A.S. di ARMELI MOCCIA Rita & C. (P.IVA:03080920832) attiva dal 10.02.2010*

FARANDA Massimo Giuseppe *risulta essere socio anche delle seguenti ditte:*

- *NEBRODI Giochi S.A.S. di Faranda Massimo & C.⁴*
- *Azienda Individuale FARANDA Massimo con partita iva 01791820838 (cessata in data 25.02.2010⁵)*
- *Azienda Individuale FARANDA Massimo con partita iva 0309600835 (cessata in data 02.08.2011⁶)*
- *AZIENDA Agricola Oricense S.A.S. di ARMELI Moccia Rita e C. S.A.S. con partita iva 02970480832 (INATTIVA)*

ARMELI MOCCIA Angelina *risulta essere stata amm.re unico fino al 08.04.2014 della Tempesta*

ALTRE NOTIZIE: *costituita con atto redatto dal notaio MAZZULLO Francesco⁷*

ARMELI MOCCIA Rita *risulta essere rappresentante/socio delle seguenti ditte*

- *BALCHINO S.A.R.L.S. (P.IVA:03310980838) inattiva dal 15.05.2014*

- Società Agricola ARMELI S.N.C. di ARMELI MOCCIA Giuseppe & C. (P.IVA:03035050834) inattiva dal 26.05.2009

- D.I. ARMELI MOCCIA Rita CF: RMLTI76E581199B) cancellata il 12.10.2011

- Società Agricola LA PERLA DEL CALATINO S.A.S. di ARMELI MOCCIA Rita & C. (P.IVA:03080920832) attiva dal 10.02.2010

FARANDA Massimo Giuseppe risulta essere socio anche delle seguenti ditte:

- NEBRODI Giochi S.A.S. di Faranda Massimo & C.⁸

- Azienda Individuale FARANDA Massimo con partita iva 01791820838 (cessata in data 25.02.2010⁹)

- Azienda Individuale FARANDA Massimo con partita iva 0309600835 (cessata in data 02.08.2011¹⁰)

- AZIENDA Agricola Oricense S.A.S. di ARMELI Moccia Rita e C. S.A.S. con partita iva 02970480832 (INATTIVA)

ARMELI MOCCIA Angelina risulta essere stata amm.re unico fino al 08.04.2014 della Tempesta

REATO CONSUMATO

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					Comune	Agenzia	Data bonifico	
00811860642 (vgs all. 4.b).	2010	Tortorici (ME)	05.06.2010	8.248,77	ASSAGO (MI)	INTESA SANPAOLO SPA SUPERFLASH - ASSAGO (MI) IT49X0306967684510321297433	24/02/2011 (vgs all. 4.r)	CAA UNSIC - MESSINA - 001 Operator e STRANIGIO Antonia
					ASSAGO (MI)	INTESA SANPAOLO SPA SUPERFLASH - ASSAGO (MI)	08/02/2012 (vgs all. 4.r)	CAA UNSIC - MESSINA - 001
10810571413 (vgs all. 4.d)	2011	Tortorici (ME)	05.05.2011	8.213,46	ASSAGO (MI)	INTESA SANPAOLO SPA SUPERFLASH - ASSAGO (MI)	08/02/2012 (vgs all. 4.r)	CAA UNSIC - MESSINA - 001

									Operator e STRAN GIO Antonio
									IT49X03069676845103 21297433
	2080895 8811 (vs all. 4.0)	2012	Tortorici (ME)	11.07.2012	4265,4 4 3.912,5 0	ASSAGO SPA - Milano (MI) ASSAGO (MI)	INTESA SANPAOLO SUPERFLASH - ASSAGO (MI)	02/11/2 012 01/02/2 013	UNSIG - MESSIN A - 001 Operator e STRAN (vs all. 4.r) GIO Antonio
	3080930 2042 (vs all. 4.0)	2013	Aci Castello (CT)	15.05.2013	8.017,8 9	Castell'Um berto (ME)	BANCA NUOVA S.P.A. - Agenzia di Castell'Umbrerto - (ME)	10/03/2 014 (all. 4.s)	CAVA UNSIG - CATAN IA - 001 Operator e DESTR O MIGNI NO Sebastia no
	4080938 5749 (vs all. 4.j)	2014	Tortorici (ME)	03.06.2014	3.840,7 0 1.497,5 6 72,59	Castell'Um berto (ME)	BANCA NUOVA S.P.A. - Agenzia di Castell'Umbrerto - (ME)	03/12/2 014 12/05/2 015 19/10/2 015 (all. 4.s)	CAVA UNSIG - MESSIN A - 001 Operator e STRAN GIO Antonio

TENTATIVO

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			Titolare/rappresentante della ditta
			Comune	Presso	Data presentazione	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI		50268089328				ARMELI MOCCIA Rita
	2015 (importi in controllo non erogati)	€ 1.608,45 € 3.237,05 Non allegata alla cnr Allegata alla nota integrativa n. 382039 del 14.07.2018 Presentata in sostituzione della 54760286291 (all. 4.U)	Catania (CT)	CAA UNSIK - CATANIA - 003	14.07.2015 11.08.2015	

Quanto alle acquisizioni documentali, per come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 17.11.2021, in 04.5.2016, la G.d.F. ha acquisito presso il C.A.A. UNSIK Messina 004 di S. Agata di Militello (all. 3.A), con responsabile CALCO' Filadelfio, vari documenti; il 09.5.2016 il CALCO' ha anche rilasciato anche dichiarazioni (all. 3.C); il 10.5.2016 sono stati acquisiti presso il C.A.A. UNSIK Messina 003 di Tortorici, con responsabile ARMELI Giuseppe (all. 3.D) vari documenti, tra i quali non sono state, invero, rinvenute le D.U.P. e le schede di validazione per le campagne agricole 2010, 2012, 2013 e 2014, tutte estrapolate poi dalla banca dato SIAN (all. 4.A, B, C, D, E, F, G, H, I e J). Più in particolare, all'interno del fascicolo aziendale consegnato dal CALCO' sono stati rinvenuti vari contratti di comodato d'uso di terreni, utili per tutte le campagne dal 2010 al 2014. Espressamente richiesta dai militari di esibire copia dei bilanci e della documentazione contabile tutta, Armeli Moccia Rita non è stata, invece, in grado di esibire alcunché (v. verbale di operazioni compiute del 27.5.2016, all. 3.AD).

Con specifico riferimento ai titoli di conduzione sopra genericamente richiamati, all'allegato 4.K è catalogato un contratto di comodato d'uso apparentemente stipulato in Tortorici in data 26.4.2012 tra la beneficiaria Armeli Moccia Rita n.q. e vari concedenti (ben 39), registrato in data 30.4.2012 al numero

204, serie 3, presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello, avente ad oggetto terreni siti in agro di Caltagirone, Licodia Eubea, Francavilla di Sicilia e Niscemi.

Il contratto reca la pseudo sottoscrizione dei numerosi comodanti, non già quella della parte comodataria ed è privo dei documenti d'identità delle parti e delle visure catastali.

La consultazione della banca dati SERPICO (anagrafe tributaria) non ha consegnato al riguardo traccia di contratti registrati né di pagamento di imposte correlate. Ed infatti l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello ha comunicato che non v'era corrispondenza tra i contratti indicati con gli estremi di registrazione apparenti e gli atti effettivamente registrati con quegli stessi estremi (all. 4.N). Tra i vari concedenti alcuni risultano deceduti prima della stipula e, tra questi, Coniglione Francesco, deceduto nel 2003 e Amato Gaetano deceduto nel 1996 ed altri.

Inoltre, al fine di giustificare il possesso di taluni terreni, la "Oricense" ha indicato nelle varie istanze di essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di **affitto verbale** (e l'avvenuta registrazione) a far data dall'anno 2008 fino al 31.12.2013; autodichiarazione che, come visto, già al tempo, non era più idonea ai fini della richiesta di sovvenzioni.

I terreni oggetto del contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle **campagne agricole 2013, 2014 e 2015**.

All'allegato 4.L è catalogato un contratto di **comodato di terreni agricoli** apparentemente stipulato in Tortorici in data 26.4.2012 tra la beneficiaria e Immordino Luigi n.q., registrato in data 30.4.2012 al numero 203, serie 3, presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha riferito che non v'era corrispondenza tra estremi di registrazione ed estremi effettivamente registrati (all. 4.M e 4.N).

Quale parte concedente figurava, quindi, il Demanio pubblico dello Stato ramo Difesa ed Aeronautica, a firma di Immordino Luigi: orbene, il Ministero della Difesa, interpellato, ha comunicato che i terreni censiti nel foglio di mappa 83, particelle 46, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, risultavano di proprietà dell'Aeronautica, in uso alla Aeronautica militare e gestiti direttamente dal Ministero della Difesa e che gli stessi, **incredibilmente**, sono compresi nel compendio della stazione TLC di Niscemi (il c.d. **MUOS!**), che è un sistema di controllo satellitare (allegato 4.O). All'interno del fascicolo non v'era visura catastale alcuna relativa ai terreni concessi in godimento, né documento di riconoscimento delle parti.

In sostanza, il Ministero si sarebbe, dalla propria sede in via del Quirinale di Roma, recato a Tortorici, al cospetto di Armeli Moccia Rita, al fine di concederle gratuitamente in uso la base militare integrante il MUOS di Niscemi: non è necessario aggiungere alcun commento alla sfrontatezza degli imputati, se non che – così facendo – essi verosimilmente contavano viepiù sulla circostanza per cui, con la cieca complicità dei C.A.A., si potessero – in uno ad un incontenibile desiderio di “sfida” – ridurre al minimo i rischi di rivendicazione dei terreni da parte degli effettivi proprietari/utilizzatori.

I terreni oggetto del contratto risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2013, 2014 e 2015.

Infine, con riferimento ad ulteriori terreni, valorizzati per le campagne dal 2010 al 2015, la società ha dichiarato, quale titolo di conduzione, il diritto di proprietà: tuttavia, la consultazione della banca dati Sis.Ter. ha consegnato un dato diverso: *“i terreni esposti quale proprietà dal 2008 al 2015 non sono mai stati di proprietà dell’azienda agricola “Oricense”, della società “Oricense”* (all. 4.P).

La superficie aziendale esposta nelle domande ammonta a 87 ettari per tutte le campagne, ad eccezione di quella del 2015, per la quale essa ammonta a 84 ettari.

I responsabili dell’istruttoria delle domande si individuano in STRANGIO Antonia per gli anni 2010, 2011, 2012, e 2014; DESTRO MIGNINO Santo per l’anno 2013 ed in ZINGALES Carmelino 2015.

Quanto ai titoli Agea utilizzati/ottenuti, per il 2010 essi ammontano n. 63, di cui 61 provenienti da riserva nazionale e 2 da acquisto da Iudica Pietro Roberto; allo stesso modo per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014; invece, nel 2015, a seguito della riforma P.A.C., essi diventano due (all. 4.Q).

Quanto agli accertamenti bancari, è emerso che un conto corrente della società era acceso presso Banca Nuova s.p.a., filiale di Castell’Umberto (si noti, lo stesso utilizzato dalla “Balchino”, con r.l. ARMELI MOCCIA Rita) ed un altro presso Banca Intesa, filiale di Acquedolci: le prebende comunitarie sono confluite su questi due conti, sui quali delegata ad operare era ARMELI MOCCIA Rita (all. 4.R e 4.S).

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti, documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell’azienda.

Dall’esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle erano già state utilizzate da ARMELI MOCCIA Angelina (la sorella),

da FARANDA MASSIMO Giuseppe (il marito di RITA) e da ARMELI MOCCIA Giuseppe (il fratello di Angelina).

Quanto all'allevamento cod. 011CT113 (all. 4.T), il teste – ad ulteriore dimostrazione delle fittissime cointeressenze aziendali/personali – ha riferito che esso era intestato originariamente a nome di ARMELI MOCCIA Rita, poi è confluito nella "Oricense" dal 09.5.2008 al febbraio 2010, poi alla "Perla del Calatino" fino al 31.01.2013 ed alla "Natura Verde" dal 31.1.2013 in poi (testualmente: "Il codice aziendale 011CT113 che è nato inizialmente a nome di Armeli Moccia Rita, che è stato trasferito dal 9 maggio 2008 all'8 febbraio 2010 a nome della società agricola: "Oricense" che in seguito è confluito nelle società: "La Perla del Calatino" dall'8 febbraio 2010 al 31 gennaio 2013. Nonché nella Natura Verde società cooperativa agricola dal 31 gennaio 2013").

Su punto specifico riguardante il predetto allevamento, va posto in evidenza come, nel corso della giornata precedente la scadenza delle domande, stringendo i tempi, Faranda Massimo Giuseppe si prodigasse ad operare per conto dell'azienda della quale era l.r. la moglie: appunto, la "Oricense":

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4608 intercettata il 14/06/2016 alle ore 10:56.23 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3313501267 in uso a Armeli Giuseppe.
Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe
GIUSEPPE 1: Armeli Giuseppe

"GIUSEPPE 1: Pronto..

MASSIMO: Giuseppe, Peppe sugnu..

GIUSEPPE 1: Si.. ah ciao Peppe..

MASSIMO: Che fai al lavoro?

GIUSEPPE 1: No sugnu fuora..

MASSIMO: Niente siccome ..(inc).. l'a fare ..(inc).. una delega ..(inc)..

GIUSEPPE 1: Eh..

MASSIMO: .. Una variazione ..(inc).. u n'a puoi fare tu..

GIUSEPPE 1: Ho capito.. a delega USL tu dici?

MASSIMO: Se a delega chidda i da' USL si..

GIUSEPPE I: *E dammi u codice..*
MASSIMO: *011CT113..*
GIUSEPPE I: *Perché s'ave a fare una.. a canciare u rappresentante legale, l'avimo fatto stu coso, siccome ancora ..(inc).. u coso..*
MASSIMO: *Se..*
GIUSEPPE I: *E ora ..(inc)..*
MASSIMO: *CT 113..*
GIUSEPPE I: *113 si va bene ok..*
MASSIMO: *..(inc).. se tu ma molli e mu fa sapire, io ci chiamo ..(inc)..*
GIUSEPPE I: *Subito ora veremo se c'è Salvatore..*
MASSIMO: *Va bè..*
GIUSEPPE I: *.. U chiamo e c'u fazzo fare..*
MASSIMO: *..(inc).. Salvatore un m'a rispunnìo..*
GIUSEPPE I: *Eh va bene..*
MASSIMO: *Va bene..*
GIUSEPPE I: *Ciao..*
MASSIMO: *Ora ti fazzo sapire ciao ciao..*
GIUSEPPE I: *Ciao ciao..*
(Fine conversazione)",

La conversazione è di rilievo poiché a) vi si menziona un codice aziendale invero corrispondente, appunto alla "Oricense": "011CT113, che è un codice aziendale che abbiamo riscontrato essere un codice aziendale della società Oricense sas di Armeli Moccia Rita & C, come da allegato n. 3.AG. (Ancona/Genova)" (dep. Brig. Nastasi alla medesima udienza; l'allegato è stato acquisito all'udienza del 15.11.2021); b) conferma il pieno e consapevole coinvolgimento di Armeli Giuseppe in pratiche gestite da soggetti formalmente non legittimati; c) consente di ricondurre l'identità del più volte evocato "Salvatore" all'operatore Calà Lesina Salvatore, in questo caso citato dal Faranda che si lamentava del fatto che questi non gli avesse in precedenza risposto al telefono, come riscontrato dal tentativo di contatto non andato a buon fine di cui al progr. 4606.

Di grandissimo rilievo, poi, la specifica **attività captativa** illustrata dal testimone in udienza ed oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare dalla conversazione contrassegnata al **progr. n. 1930 del R.I.T. n. 419/16**, intercorsa tra Armeli Moccia

Giuseppe (chiamante) ed il cognato Faranda Massimo Giuseppe (chiamato) in data 04.5.2016, ore 21:43. La conversazione è rilevante poiché gli interlocutori fanno riferimento ad altre società del c.d. "gruppo Faranda" ("Oricense" e "Balchino", delle quali l.r. e, della "Balchino", anche socio unico, è invero la moglie Armeli Moccia Rita), ad un operatore chiamato "Facciale" (evidentemente Lombardo Facciale Pietro) ed alla "sistemazione" di carte riguardanti terreni siti proprio nell'isola di Lipari (cfr. all. 3.R alla ditta individuale "Armeli Moccia Rita"); la stessa, significativamente, intercorre la sera del 04.5.2016, quindi la sera dello stesso giorno – come sopra esposto nella trattazione dei capi da 368 a 371 – *"in cui eravamo andati [la G.d.F., n.d.e.] da Calcò Filadelfio per l'acquisizione del cosiddetto fascicolo aziendale della ditta individuale Armeli Moccia Rita e di altre, perché in quell'occasione dovevamo anche chiederne altre, di società"* (dep. Nastasi, ud. 10.11.2021), documentazione invero acquisita il successivo giorno 9 e comprendente anche il citato all. 3.R, contenente il contratto di affittanza di terreni siti (anche) a Lipari. Ciò che dimostra senza dubbio il pieno coinvolgimento di Faranda Massimo Giuseppe nella gestione delle domande anche della "Oricense", formalmente presentate dalla moglie, delle cui "criticità" lo stesso nondimeno si appalesa perfettamente consapevole (come anche di quelle potenzialmente derivanti ad altre ditte "a nome so", cioè solo formalmente intestate ad Armeli Moccia Rita, come ben noto anche al cognato Giuseppe), prodigandosi istantaneamente per arginare i prevedibili problemi derivanti dalla certamente poco gradita visita mattutina della G.d.F..

Di seguito il testo della conversazione oggetto di perizia trascrittiva:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 1930 intercettata il 04/05/2016 alle ore 21:43.14 tra l'utenza 3275822580 in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3202747930 in uso a Armeli Moccia Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO:

Faranda Massimo Giuseppe

PE':

Armeli Moccia Giuseppe

"PE': Ohu..

MASSIMO: Oh Pe'..

PE': Che c'è? ..(inc)..

MASSIMO: Niente ..(inc).. mi chiamò u coso ca'..

PE': Cu?

MASSIMO: Di l'ufficio, Facciale..

PE': Eh..

MASSIMO: Mi disse entro venerdì..

PE': Eh..

MASSIMO: Si n'hanno a portare due i Rita..

PE': Eh..

MASSIMO: Pi chiddi da' di Isola..

PE': Quali?

MASSIMO: Chiddi di Isola dico, Lipari..

PE': Ah.. ah vuole purtate i carte no..

MASSIMO: Se picchi dice che ce l'ave a portare a Sant'Agata che ..(inc).. a Sant'Agata vogliono..

PE': Uh..

MASSIMO: Su pigghià.. si pigghiaro tutti dice..

PE': Uh..

MASSIMO: Licenze cose ..(inc).. qualche navutre du'..

PE': Uh uh..

MASSIMO: Dice che ste cose iddo i vuole portare entro dumani, dice se iddo pote venire, ciu fa capire..

PE': Uh.. e dicci ci stampa da' carta.. a carta chidda da' i da' e c'a fa scrivere.. c'a fa scrivere a Rosy ci dicemo ..(inc).. venerdì mattina?

MASSIMO: Iddo venerdì mattina, se entro dice dumani ..(inc).. iddo ce l'ave a portare dumani sera, dice chiddo da' ci dissi ..(inc).. così a cosa è megghio, dice i da' maniera è chiù a rischio.. dice si pigghiaro puru l'avutru..

PE': Ma l'avutru quale?

MASSIMO: Chidda da' Oricense..

PE': Uh..

MASSIMO: E l'avutru..

PE': E chidda a nome so'..

MASSIMO: E Bacchino (o Balcino) (min. 01:53.0) pure mi diceva iddo..

PE': Bacchino u n'è che ..(inc).. a cosa..

MASSIMO: Così iddo mi disse dice si pigghiaro tutte.. ora mi chiamao, dice ora se chisto ca' iddo un pote venire dice dumani.. chiddo forse l'aveva fatte, s'hanno a fare ..(inc).. registrare..

PE': *Va bp..*

MASSIMO: *..(inc.).. a chiddo da' dice se iddo pote venere dumani, ci dissi ora ci chiamo e ciu dico, ci dissi io manco u sacco..*

PE': *Va bene..*

MASSIMO: *Allora che c'è dire chiddo mi disse vuleva sapire..*

PE': *E dumani ci facemo capitare..*

MASSIMO: *Va bene va..*

PE': *Va bè ciao..*

MASSIMO: *Iddo entro dumani sira dice..*

PE': *Va bene..*

MASSIMO: *Va bè ciao..*

PE': *Ciao ciao..*

(Fine conversazione)".

Ed ancora, viene in rilievo la seguente conversazione, intercorrente tra i medesimi soggetti:

Trascrizione integrale della conversazione telefonica progressivo 4629 intercettata il 14/06/2016 alle ore 19:32.37 tra l'utenza in uso a Faranda Massimo Giuseppe e l'utenza 3202747930 in uso a Armeli Moccia Giuseppe. Decreto 419/16

INTERLOCUTORI:

MASSIMO: Faranda Massimo Giuseppe

PE': Armeli Moccia Giuseppe

"MASSIMO: Peppe..

PE': Eh..

MASSIMO: Tu m'a mannare u to codice fiscale.. e no forse.. u to codice fiscale si.. no no un c'è bisogno no.. chiamaci a Salvatore Billallo da'..

PE': Eh..

MASSIMO: A mia un m'a rispunne ..(inc.).. e vidi se ti manna iddo ste cose ..(inc.).. picchi è da' intra du babbo, picchi antura mi fece na cosa tramite Giuseppe, ora un m'a rispunne.. vediamo se t'a rispunne ci mannai un messaggio..

PE': Ma chiddo da' che t'ammaanca ..(inc.).. chiddo da ..(inc.).. truvare..

MASSIMO: Tutti e du' tutti e du' tutti e du' no mandano du'..

PE': E qual è l'avutru, l'avutru qual è? Una t'a mannai..

MASSIMO: E l'avutra ..(inc.).. una.. tri su..

PE': *Ma io ti ni mannai una..*

MASSIMO: *Ma ieri quali guardasti tu ..(inc).. t'a ricordi? Quando isti da'.. quali ti dissi ca ..(inc).. guardare? Ma tu scrivio.. è scritto duoco Peppe..*

PE': *Va bene va u nu potti capire ca' come l'a risolvere..*

MASSIMO: *Oricense Peppe..*

PE': *Eh..*

MASSIMO: *Eh chisto.. e l'avutru qual è? Eh e l'avutru qual è?*

PE': *E.. chiddo da' che ti manni qual è? ..(inc)..*

MASSIMO: *Chidda tua qual è Peppe?*

PE': *Vuole puru chiddo me?*

MASSIMO: *No u to minchia duoco si crudo, se è scritto a chiare.. a chiare lettere, un liggi tu..*

PE': *Va bene va..*

MASSIMO: *Unni isti du iorno tu a Castanea?*

PE': *Va bene e chista da' nu capivo ..(inc)..*

MASSIMO: *Na carta c'ave a essere na carta ..(inc).. ciao..*

PE': *Va bè ciao..".*

La "Oricense", come più volte detto, è una società legalmente rappresentata dalla moglie Armeli Moccia Rita, per cui la riportata conversazione è segno inequivocabile del pieno dominio esercitato di fatto – talvolta anche con toni ruvidi – da Faranda Massimo Giuseppe sui propri sodali, utilizzati quali meri prestanome.

Quanto alla posizione di ARMELI MOCCIA Rita, vengono anche in rilievo le dichiarazioni confessorie della stessa, rese innanzi al G.I.P. in sede d'interrogatorio di garanzia del 17.01.2020 ed acquisite ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 24.01.2022: *"Non mi posso dichiarare innocente rispetto ai fatti contestati. Sapevo che le società erano truffaldine. Io operavo con mio marito ma non con altre persone. Sbrigava tutto mio marito, nulla so di come realizzasse questi fatti"*.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

392), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato e, in specie, sulla scorta delle cristalline risultanze dell'attività captativa, sì come appena commentate – **Faranda Massimo Giuseppe** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della d.i. formalmente intestata alla moglie **Armeli Moccia Rita**, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c sul quale la moglie era delegata ad operare; **Armeli Moccia Rita** quale consapevole strumento utilizzato dal marito per schermare formalmente la propria presenza nella presentazione delle predette domande truffaldine, ricevendo le prebende su c/c sui quali la stessa era delegata ad operare; **Strangio Antonia** per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per l'anno 2014, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, quali l'assenza di sottoscrizione della parte comodataria (v. all. 4.K), l'utilizzazione di dichiarazioni di terreni condotti in affitto in virtù di mero accordo verbale, invero già non più consentito al tempo della domanda contestata, la mancata allegazione ai contratti dei documenti d'identità dei contraenti e della visura catastale (elementi che, unitamente a quelli appena descritti, concorrono a rafforzare il giudizio sulla carenza di adeguato controllo documentale);

Destro Mignino Santo va, invece, assolto per non aver commesso il fatto in relazione al dubbio circa la reale utilizzazione, da parte di costui, delle credenziali inserite per l'inoltro della domanda relativa alla campagna agricola 2013; il Tribunale osserva che per mero errore materiale emendabile il predetto capo è stato in dispositivo associato al nome dell'imputato **Destro Mignino Sebastiano**;

riguardo all'imputazione di cui al capo 393), va dichiarata – per tutti i coimputati – esclusa la contestata aggravante della fidefacenza, la prescrizione del reato, essendosi la falsità consumata in data 15.5.2013;

394), previa esclusione dell'aggravante della fidefacenza, **Faranda Massimo Giuseppe, Armeli Moccia Rita e Strangio Antonia**, per avere i privati provveduto al confezionamento dei contratti falsi poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatrice C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2014), così questa falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine,

ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

395), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Massimo Giuseppe** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della d.i. formalmente intestata alla moglie **Armeli Moccia Rita**, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c sul quale la moglie era delegata ad operare; **Armeli Moccia Rita** quale consapevole strumento utilizzato dal marito per schermare formalmente la propria presenza nella presentazione delle predette domande truffaldine, ricevendo le prebende su c/c sui quali la stessa era delegata ad operare; la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *“In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)”* (Cass. n. 36199/20);

396), previa esclusione dell'aggravante della fidejussione, **Faranda Massimo Giuseppe, Armeli Moccia Rita e Zingales Carmelino**, per avere i privati provveduto al confezionamento dei contratti falsi poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto in relazione alla macroscopicità delle falsità evidenziate) dell'operatore C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2015: all. 4.V), così questi falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali.

Capi 397-398 (“Allevamento Crasci” di Crasci Katia & C. s.a.s.).

La società in esame, costituita in data 06.5.2008 (inattiva al Cerved dalla medesima data, come da all. 1.C, cessata dal 31.12.2010 e cancellata dal 29.8.2012), avente sede legale in Tortorici, c.da Scti Ciri n. 215, risulta legalmente rappresentata da Crascì Katia, la quale ne è anche socia accomandataria al 50%, insieme – in pari quota – al marito accomandante Faranda Gaetano, uno dei fratelli Faranda.

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

RAPP.LEGALE/ AMM.RE: <i>CRASCI' Katia (socio accomandatario - 50% / €500.00)</i>
CAPITALE SOCIALE: <i>€.1000.00</i>
SOCIO/I: <i>Faranda Gaetano (socio accomandante 50% / €500.00)</i>
ATTIVITA' ESERCITATA: <i>Allevamento di Bovini e Bufale da latte, produzione di latte</i>
CODICE ATTIVITA': <i>(014100)</i>
ALTRE NOTIZIE: <i>costituita con atto redatto dal notaio: MAGAUDDA Marina del 06.05.2008</i>
CRASCI' Katia risulta essere rappresentante legale/socio delle seguenti ditte: <ul style="list-style-type: none"> • Società Agricola Alba di CRASCI' Katia e C. S.A.S. (P.IVA:03258270838) Inattiva dal 24.04.2013 • CRASCI' Katia I.I. (CF: CRSKTA79C56L308Q) cancellata dal 29.08.2012
FARANDA Gaetano risulta essere rappresentante legale/socio delle seguenti ditte: <ul style="list-style-type: none"> • S.A. ALBA di CRASCI' Katia e C. S.A.S. (P.IVA:03258270838) Inattiva dal 24.04.2013 • S.A. LA CONCHIIGLIA S.R.L.S. (P.IVA: 03961590712) inattiva dal 21.05.2014 • D.I. FARANDA Gaetano. (CF: FRNGTN70S10I199W), cancellata dal 11.05.1999 • S.A. NEBROFARANDA S.R.L.S. (P.IVA: 03306980834) inattiva dal 17.04.2014 • NATURA VERDE S.C.A. (P.IVA: 03150650830) attiva dal 10.05.2011.

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICAZIONE	

0081156413 7 (Vgr. allegato n. SC - della nota 50026/2016 - all. 44.a sub 5.c) della informativa	2010	Torrici (ME) 05 maggio 2010	11.417,05 10.179,30	Capo d'Orlando (ME)	<u>UNIPOL</u> <u>BANCA</u> <u>Agenzia di</u> <u>Capo</u> <u>d'Orlando</u> (ME). IT 22 L. 03127 82100 CC2890000699 7 (vs all. 44.d) della informativa n. 548757 del 13.10.2017	17.12.2010	CAA UNSIG - MESSINA - 001 Operatore STRANGI O Antonia
1081057196 7 (Vgr. allegato n. 6C - della nota 50026/2016 - all. 44.a sub 6.c) della informativa n. 548757 del 13.10.2017	2011	Torrici(ME) 05 maggio 2011	10.932,98 10.482,97	Capo d'Orlando (ME)	<u>UNIPOL</u> <u>BANCA</u> <u>Agenzia di</u> <u>Capo</u> <u>d'Orlando</u> (ME). IT 22 L. 03127/03.11.2011 82100 CC2890000699 7 (vs all. 44.d) della informativa n. 548757 del 13.10.2017	29.12.2011	CAA UNSIG - MESSINA - 001 Operatore STRANGI O Antonia
2080892520 8 (Vgr. allegato n. 7C - della nota 50026/2016 - all. 44.a sub 7.c) della informativa	2012	Torrici(ME) 09 Luglio 2012	10.867,78	Capo d'Orlando (ME)	<u>UNIPOL</u> <u>BANCA</u> <u>Agenzia di</u> <u>Capo</u> <u>d'Orlando</u> (ME). IT 22 L. 03127 82100 CC2890000699 7	02.11.2012	CAA UNSIG - MESSINA - 001 Operatore STRANGI O Antonia

n. 548757 del 13.10.2017					(vgs all. 44.d). della informativa n. 548757 del 13.10.2017		
3080809832 8 (Vgs. allegato n. 8C - della nota 50026/2016 - all. 44.a sub 8.c) della informativa n. 548757 del 13.10.2017	2013	Acicastello (CT) 11.05.2013	15.699,50 1.804,52	Capo D'Orlando (ME)	<u>UNIPOL</u> <u>BANCA</u> <u>Agenzia di</u> <u>Capo</u> <u>d'Orlando</u> (ME). IT 22 L. 03127 82100 CC289000069 7 (vgs all. 44.d). della informativa n. 548757 del 13.10.2017	03.07.2014 27.11.2014	CAA UNSIK - CATANIA - 001 Operatore STRANGI O Antonia Correo MANCUS O Cristoforo Fabio (per scheda di validazione)

La documentazione rilevante è contenuta nel macro allegato 44.A (acquisito all'udienza del 24.11.2021), laddove è contenuta tutta la documentazione relativa ai titoli di conduzione, di seguito illustrata.

Quanto alle **acquisizioni documentali** (all. 4.C), per come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 17.11.2021, la l.r. – richiestane in data 27.5.2016 – non è stata in grado di consegnare alcuna documentazione afferente la società (all. 43.C); ad ogni modo, la G.d.F. ha acquisito presso il C.A.A. Unsic di Tortorici di ARMELI Giuseppe tutti i documenti costituenti il cosiddetto fascicolo aziendale, fatta eccezione per le D.U.P. e per le schede di validazione per gli anni 2010 (sub 5.C), 2011 (sub 6.C), 2012 (sub 7.C) e 2013 (sub 8.C), poi estrapolate dal SIAN.

La superficie delle particelle dichiarate ammonta, nel 2010, a n. 113 particelle per 198 ettari, per il 2011 vengono valorizzate 42 particelle per 211 ettari, ugualmente per il 2012, per il 2013, invece, vengono valorizzate n. 42 particelle per 215 ettari; i terreni esposti risultano tutti ubicati nei comuni di Caltagirone, Licodia Eubea, Niscemi, San Michele di Ganzaria e Caronia.

Quanto ai **titoli di conduzione**, sono due i contratti all'uopo indicati e rinvenuti nel fascicolo aziendale: un contratto di **comodato di terreni agricoli** del 27.4.2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello il 03.5.2012 al numero 227, serie 3, avente ad oggetto terreni siti in agro di Niscemi (sub 9.C).

Al riguardo, lo stesso Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (Ufficio di Caltanissetta) ha comunicato che *"le particelle 31, 32, 30 e 29 del foglio 84 del comune di Niscemi gestite dal servizio 12 ufficio per il territorio di Caltanissetta e ricadenti nella zona A della riserva naturale orientata denominata "La Sughereta di Niscemi" non sono stati oggetto di concessioni pascolo dal 2009 al 2013 alla signora Crascì Catia. Si comunica inoltre che le particelle 20 e 11 del foglio 84 sempre comune di Niscemi, e le particelle 54, 55, 65 e 66 del foglio 83 sempre comune di Niscemi, non sono gestite da questo scrivente ufficio e sono afferenti, per quanto noto, al demanio militare dello Stato Ministero della Difesa, gestione Nato USA Navy"* (sub 23.C).

Ancora il Comune di Niscemi, all'uopo interpellato, ha escluso che il Comune avesse concesso o *"rilasciato autorizzazioni per immissione al pascolo di animali su terreni di cui è proprietario. Inoltre si informa che, a seguito di un controllo degli immobili di proprietà di questo comune si è accertato che alcune particelle sono state oggetto di variazioni colturali senza autorizzazione di questa amministrazione, da parte di soggetti privati, per tramite Ag.E.A. per la quale si è provveduto a segnalare tale anomalia alla stessa Ag.E.A."* (sub 26.C).

Ed ancora, il Comune di Caltagirone, con nota prot. 31077 dell'11.7.2016, ha comunicato che il terreno, di proprietà dell'Ente, contraddistinto al fg. 274, part. 72 (dichiarata nella campagna 2010), era stato concesso in gestione all'Azienda regionale Foreste Demaniali (la quale, a sua volta, mai l'aveva concesso alla *"Allevamento Crascì"*, coma da allegato sub 25.C) giusta convenzione del 28.7.2005.

Un secondo **contratto di comodato di terreni agricoli**, del 22.4.2013, registrato presso la stessa Agenzia il 26.4.2012 al numero 824 serie 3 (sub 10.C).

Orbene, la consultazione della banca dati SERPICO (anagrafe tributaria) non ha consegnato traccia delle due registrazioni.

Dalla consultazione della banca dati Sis.Ter., inoltre, è stato possibile ricostruire la titolarità dei terreni, invero riconducibili al **Demanio dello Stato Ramo difesa Aeronautica** ed apparentemente concessi in comodato tramite il rappresentante

legale della difesa aeronautica Immordino Luigi; al Comune di Niscemi ed al Comune di Caltagirone ed ancora al demanio della Regione Sicilia.

L'Agenzia delle Entrate, interpellata circa le due registrazioni, ha comunicato che il documento registrato con il n. 227 all'Agenzia delle Entrate di Gela corrispondeva ad un diverso contratto di locazione, invero stipulato tra Rotelli Giuseppa classe 1938 e Cassarà Antonio classe 1989, acquisito agli atti della stessa Agenzia e che l'altro contratto di comodato, registrato con il n. 824, in realtà corrispondeva ad un contratto di affitto di fondi rustici stipulato tra Fasolo Rosaria classe 1976, quale affittuaria, e Arnone Francesco classe 1959 e Passaniti Caterina classe 1928 quali concedenti: in sostanza, i due atti genuini sono totalmente differenti da quelli esposti in domanda dalla società in questione.

Tra i titoli di conduzione v'era ancora la certificazione di conduzione (mediante "concessione denominata ND42 del 5 luglio 2011 rilasciata appunto dall'azienda Foreste Demaniali Regione Siciliana ufficio provinciale di Messina a firma del dottor Giuseppe Aveni") di terreni (in Caronia) mediate apposite autorizzazioni, una del Demanio della Regione Sicilia Ispettorato Dipartimentale Ufficio Provinciale di Messina; ed ancora, un'altra "concessione identificata con ND205 del 22 aprile 2013 sempre rilasciata dal medesimo ente e sempre dal dottor Aveni. Ed un ulteriore documento, concessione sempre ND205 in questo caso del 6 maggio 2013, e sempre rilasciata dall'azienda forestale demaniale della Regione Sicilia a firma del dottor Giuseppe Aveni": ebbene, il Dipartimento, all'uopo interpellato, ha comunicato che "le porzioni dei fondi di proprietà intestati al demanio Regione Siciliana e gestita da questo ente ricadenti nel comune di Caronia non risultano dati in concessione alla ditta Allevamento Crasci di Crasci Catia" e che "Per l'anno 2011 il contratto ND 42 del 5/7/2011 risulta a nome del signor Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni nato a Sant'Agata di Militello il 24/6/78 e residente a Tortorici in via Petrolo n. 1 e si riferisce ad un pascolo in agro del comune di Longi località Barillà Ceritta, Vallone Nespola, S. Ramo Serra Lupo di cui si allega contratto" (sub 27.C).

Nel fascicolo aziendale sono stati poi rinvenuti altri titoli di conduzione ("poi nel fascicolo aziendale acquisito presso il C.A.A. Unsic di Tortorici altri titoli di conduzione riferibili ad altri terreni") e, in particolare, un contratto di comodato del 27.4.2011, in apparenza registrato in data 04 maggio 2011 presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello al n. 128 della serie 3 (sub 19.C).

Tra i comodanti sono stati individuati soggetti deceduti in data antecedente alla stipula e, tra questi, Rosiglione Salvatore, deceduto nel 1989, Coniglione Francesco, deceduto nel 2003, Micca Vincenzo, deceduto nel 2001 (sub 28.C).

Ancora, vengono in rilievo **altri due contratti di comodato**, uno registrato sempre presso la stessa Agenzia delle Entrate in data 04 maggio 2011 al n. 228 della serie 3 (sub 17.C), per imposta versata pari a 160 euro ed infine un altro contratto di comodato, registrato sempre nella medesima Agenzia delle Entrate in data 04 maggio 2011 anch'esso al n. 127 serie 3 con imposta versata per 168 euro (sub 18.C): senonché, della registrazione dei tre contratti non v'era traccia in SERPICO e l'Agenzia delle Entrate all'uopo interpellata ha comunicato che il contratto registrato al n. 228 era agli atti dell'Agenzia *"un contratto di comodato gratuito di macchinari e attrezzatura agricola stipulato tra Oddo Carmelo, Mondello Angelo e Oddo Maria Teresa"* ed invece quello registrato al n. 127 *"un atto di sottomissione a verbale di concordamento di nuovi prezzi stipulato in data 12 gennaio 2011 tra il comune di Capo D'Orlando e la signora Venuta Carmela e quello invece registrato al n. 128 della serie 3 comodato stipulato in data 18 gennaio 2011 tra i signori Caputo Capra Calogera classe '44 quale proprietaria e il signor Colica Mario Fabrizio 1969 quale comodatario"* (cfr. sub 29.C, 30.C, 31.C, 21.C e 22.C).

I terreni risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole dal 2011 al 2013.

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti, documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda, peraltro inattiva e cancellata (all. 44.C).

Quanto agli **accertamenti bancari**, è emerso che il conto corrente utilizzato dalla società era acceso presso l'Unipol di Capo d'Orlando (all. 44.D) e delegata ad operare era CRASCI Katia; lo stesso conto era utilizzato anche dalla *"Nebrofaranda"* s.r.l.s..

È, peraltro, emerso che le particelle valorizzate dalla società in esame sono state utilizzate, in altri periodi, dalla ditta *"CONTI PASQUARELLO Giusy"* (moglie di Faranda Emanuele Antonino), dalla ditta individuale *"FARANDA Emanuele Antonino"*, dalla ditta *"BARBERY Marc Hermes"*, dalla *"Nebrofaranda"* s.r.l.s. e dalla ditta individuale *"FARANDA Gaetano"* (all. 44.E).

Quanto all'**allevamento** cod. 01ICT121 (all. 44.F), il teste – ad ulteriore dimostrazione delle fittissime cointeressenze aziendali/personali – ha riferito che esso

origina nel 1999 a nome di FARANDA Antonino classe 1941, nella cui disponibilità lo stesso resta fino al 15.2.2007; lo stesso allevamento risulta poi in capo alla d.i. "ARMELI MOCCIA Rita" fino al 15.2.2007 ed a FARANDA Gianluca che lo mantiene fino al 12.5.2008; poi viene trasferito alla "Allevamento Crasci" di Katia CRASCI che lo mantiene fino al 28.4.2014 per poi essere trasferito a "La Contessa" che lo mantiene dal 01.10.2015 fino all'1.7.2016; nelle more, un quota è confluita nella società "Nebrofaranda" s.r.l.s. ed il 16.8.2016 un'altra quota nella società agricola "La Roccia".

Di grandissimo rilievo, poi, la specifica **attività captativa**, oggetto di perizia trascrittiva, ad iniziare dalle conversazioni contrassegnate ai **progr. n. 1936 e 1938 del R.I.T. n. 417/16**, intercorse tra Faranda Gaetano (chiamato) e la moglie Crasci Katia (chiamante) in data **27.5.2016, ore 10:26 ss.**, mentre era in corso la descritta attività di perquisizione da parte della G.d.F., in esito alla quale – come visto – la Crasci si era dichiarata non in grado di consegnare alcuna documentazione relativa alla società in esame. Le conversazioni sono rilevanti poiché la donna, nonostante rivestisse il ruolo formale di l.r. della società, non sapendo letteralmente come ottemperare alle richieste dei militari, si rivolgeva al marito il quale, infatti, allarmato dalla visita dei militari (v. progr. 1933) le suggeriva – per prendere tempo, all'atto di rendersi irreperibile con una scusa suggerita alla moglie, da veicolare ai finanziari (progr. 1936, in seno alla quale i due fratelli Gaetano e Davide non si scompongono minimamente alla notizia della perquisizione in corso) – di riferire loro di rivolgersi successivamente a lui, evidentemente in quanto reale gestore dell'azienda e, così, in grado di evadere le richieste documentali:

TRASCRIZIONE INTEGRALE DI CONVERSAZIONE TELEFONICA

Utenza n. 338/3902903 in uso a FARANDA Gaetano

R.I.T. 417/16

Progr. n. 1936 del 27/05/2016 ore 10:26:26

Telefonata in entrata dal n. 324/6378529

Legenda:

UTENTE: Faranda Gaetano – come da brogliaccio – (identificato in Tano nel corso della conversazione);

INTERLOCUTORE: Crasci Katia – come da brogliaccio – (identificata in Katia nel corso della conversazione).

(Rumori in sottofondo).

"Gaetano -. Ohu?"

Katia -. **Tano, cercano a me e a te. La mamma dentro non li ha fatti entrare.**

Gaetano -. **E che so. Vai tu, Katia, meglio. Gli devi dire: "Mio marito non è residente qua". Hai capito? Gli devi dire in questo modo.**

Katia -. **E che gli dico dove sei, Tano? Che gli dico dove sei?**

Gaetano -. **Dalle vacche, gli devi dire che dalle vacche sono andato.**

Katia -. **Dalle vacche, okay. Ciao.**

Gaetano -. **Sì. Ciao.**

Katia -. **Ciao. (Rivolta a qualcuno fuori cornetta): Dalle vacche, (inc. audio insuf.) gli diciamo (inc. audio insuf.);**

ed a seguire, progr. 1938:

"Katia -. (Fuori cornetta): **Sì, sì, va beh!**

(Inizia la conversazione telefonica).

Gaetano -. Ohu?"

Katia -. **Ma devo andare? Tano, che devo fare?**

Gaetano -. **Sì! Sto dicen... io non so...**

Katia -. **Come okay? Che gli devo dire?**

Gaetano -. **Niente. Gli devi dire... ti do io di presenza, (inc. pronuncia affrettata) che gli do la residenza...**

Katia -. (Urla): **Io, Tano! Io, a me pure, non solo a te! Che vado a dirgli?**

Gaetano -. **Ah! Non sei residente qua.**

Katia -. **Porca pu...**

Gaetano -. **Gli devi dire: "Non sono... non sono residente qua, eh... a (inc. pronuncia affrettata)".**

Katia -. **Ma tu sei Down? Che cazzo gli devo dire?**

Gaetano -. **Non lo so io che ti dicono, Katia! Non lo so. Gli devi dire eh... (inc. pronuncia affrettata) "Che volete da me?", gli devi dire. Gli devi dire: "Con mio marito poi ve la dovete vedere, (inc. audio disturbato)".**

Katia -. **Sì, ciao. (Fuori cornetta): "Ve la dovete vedere con mio marito", ma io...**

(Viene chiuso il ricevitore)".

È bene, in chiusura, mettere in evidenza che, interrogata in data 17.01.2020 (il cui verbale è stato acquisito ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 24.01.2022), Crasci Katia ha dichiarato, riferendosi al marito ed ai cognati, anzitutto (ed in maniera invero significativa della propria consapevolezza circa la natura truffaldina delle domande presentate), di non ricordare se le sue aziende possedessero propri terreni e se producessero reddito e, soprattutto: "Sapevo che chiedevamo soldi per i finanziamenti con riferimento ad aziende che non avevano effettiva proprietà di queste particelle". Dichiarazioni confermate innanzi al Tribunale del Riesame all'udienza del 31.01.2020: "so che sicuramente si trattava di cose false, però non erano gestite da me personalmente".

Quanto al ruolo gestorio di fatto da parte di Faranda Gaetano ed alla piena compartecipazione della moglie Crasci Katia, si rinvia all'ampia disamina contenuta nella trattazione specifica delle posizioni dei due imputati.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

397), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato e, in specie, sulla scorta delle cristalline risultanze dell'attività captativa, si come appena commentate – **Faranda Gaetano** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata alla moglie Crasci Katia, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c sul quale la moglie era delegata ad operare; **Crasci Katia** quale consapevole (v. intercettazioni sopra riportate) strumento utilizzato dal marito per schermare formalmente la propria presenza nella presentazione delle predette domande truffaldine, ricevendo le prebende su c/c sui quali la stessa era delegata ad operare; **Strangio Antonia** (il cui mandato di assistenza è catalogato sub 20.C) per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per l'anno 2013, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, quali la valorizzazione di terreni siti in zona A Riserva naturale ovvero ricadenti nel Demanio militare (utilizzando – e anzi variandone indebitamente la destinazione culturale – peraltro, *"alcune particelle [...]"*

oggetto di variazioni culturali senza autorizzazione di questa amministrazione, da parte di soggetti privati, per tramite Ag.E.A. per la quale si è provveduto a segnalare tale anomalia alla stessa Ag.E.A.”) e facendo ricorso a presunti contratti di comodato negoziati da Enti pubblici in maniera palesemente anomala, come dimostrato dall’assenza di protocollazione ufficiale e dall’aver agito (in tesi) l’Immordino senza alcuna delibera autorizzativa, in sostanza spendendo poteri privati;

riguardo all’imputazione di cui al capo **398**), va dichiarata – per tutti i coimputati, incluso MANCUSO Cristoforo Fabio invero non menzionato nel dispositivo di sentenza per mero errore materiale emendabile– esclusa la contestata aggravante della fidefacenza, la prescrizione del reato, essendosi la falsità consumata in data 11.5.2013.

Capi 399-400 (s.a. “Alba” di Crascì Katia & C. s.a.s).

La società in esame, costituita in data 19.4.2013 (inattiva al Cerved dal 24.4.2013, all. 45.C; 45.A sub 2.A), avente sede legale in Tortorici, c.da Scti Ciri n. 290, risulta legalmente rappresentata da Crascì Katia, la quale ne è anche socia accomandataria all’80%, insieme al marito accomandante Faranda Gaetano (detentore del 20% delle quote), uno dei fratelli Faranda.

Va, al riguardo, premesso che la verifica sulla società promana da una denuncia formalizzata presso la Tenenza di Alcamo da parte di Stellino Francesca, figlia di una proprietaria di un terreno (contrassegnato al fg. 102, part. 152), sig.ra Margherita Fundarò.

All’udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la **scheda sintetica** della società, che di seguito si trascrive:

ALTRE NOTIZIE: *costituita con atto redatto dal notaio MAGAUDDA Marina del 19.04.2013*

CRASCÌ Katia risulta essere intestataria delle seguenti ditte:

- *D.I. CRASCÌ Katia (P.I.:02150160832) cancellata 29.08.2012*
- *ALLEVAMENTO CRASCÌ di Katia Crascì & S.A.S.*

(P.IVA:02971060831) Inattiva dal 09.05.2008

FARANDA Gaetano risulta essere rappresentante/socio delle seguenti ditte/società:

- *ALLEVAMENTO CRASCI di Katia Crasci & SA (P.IVA: 02971060831) inattiva dal 09.05.2008*
- *S.A. LA CONCHIGLIA S.R.L.S. (P.IVA: 03961590712) inattiva dal 21.05.2014*
- *D.I. FARANDA Gaetano. (CF: FRNGTN70S101199W), cancellata dal 11.05.1999*
- *S.A. NEBROFARANDA S.R.L.S. (P.IVA: 03306980834) cessata il 07.07.2016*
- *NATURA VERDE S.C.A. (P.IVA: 03150650830) attiva dal 10.05.2011*

ELENCO CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI/RICHIESTI

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICIO	
3080987525 2 (Vgs. allegato nr. 5A- della nota 50026/2016 - all. 45.a sub 5.a della informativa n. 548757 del 13.10.2017)	2013	Tortorici (ME) 31 maggio 2013	21.837,65 658,41	Tortorici (ME)	codice IBAN: IT 38 P 01030 82610 00000043713 L. acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena - Agenzia di Tortorici, che dalle verifiche effettuate è risultato essere intestato alla SOCIETÀ AGRICOLA	03.03.2014 03.07.2014	CAA Confagricoltura - MESSINA - 007 Operatore PATERNITI BARBINO ANTONINO ANGELO

					ALBA DI CRASCI KATIA E C. S.A.S. (vgs all. 45.d)		
--	--	--	--	--	--	--	--

La documentazione rilevante è contenuta nel macro allegato 45.A (acquisito all'udienza del 24.11.2021), laddove è contenuta tutta la documentazione relativa ai titoli di conduzione, di seguito illustrata.

Quanto alle **acquisizioni documentali** (cfr. sub 4.A), per come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 22.11.2021, la l.r. – richiestane in data 27.5.2016 – non è stata in grado di consegnare alcuna documentazione afferente alla società (all. 43.C).

Quanto ai **titoli di conduzione**, sono tre i contratti all'uopo indicati: un primo **contratto di affitto di fondi rustici**, apparentemente stipulato in data 26.4.2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa al numero 1482, serie 3 (sub. 6.A). Il **secondo contratto di affitto di fondi rustici** di pari data e registrato presso la stessa Agenzia al numero 1483, serie 3 (sub 7.A). Il **terzo contratto**, del 10.5.2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gela al n. 2124, serie 3 (sub 8.A).

I terreni sono stati dichiarati tutti in affitto per un'estensione di circa 214 ettari; si tratta di terreni ubicati in vari comuni: Trapani, Agrigento, Palizzolo, Castelvetro, Custonaci, Marsala, Paceco. Nella D.U.P. 2013 è valorizzata – in seno al primo contratto d'affitto citato – la già citata **particella 152 del foglio 102**, di proprietà della madre della denunciante Stellino Francesca.

I contratti recano tutti le sottoscrizioni delle parti. Il primo contratto, stipulato per la durata di anni sei, reca appunto la firma (apparente) della sig.ra Margherita Fundarò (*"proprio accanto al nome di Fundarò Margherita troviamo apposta la sua firma"*).

Va evidenziato che alcuni (circa una decina di) sottoscrittori erano deceduti prima della stipula del contratto e, tra questi, i sig.ri Lombardo Mariano, deceduto nel 2003 e Ragusa Antonino, deceduto nel 2001 ed altri (sub 9.A)

Il secondo contratto presenta analoghe criticità, recando anch'esso come parti sottoscriventi soggetti invero deceduti prima della stipula e, tra questi, Orlando Angela, deceduta nel 2004 e Orlando Salvatore, deceduto nel 2002 (sub 10.A).

Lo stesso dicasi per il terzo contratto: tra i sottoscrittori deceduti alla data della stipula vi sono Cammalleri Giuseppe, deceduto nel 2010 e Amato Calogera, deceduta nel 2012.

In relazione ai suddetti contratti non risultano pagate imposte, come emerge da SERPICO. Anzi, il contratto indicato con il n. 1482 risulta intercorso, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle Entrate, "Direzione Provinciale di Ragusa", all'uopo interpellata, tra soggetti diversi (cioè, Tuminello Carmelo e Giuseppe e Tuminello Emanuela, con i primi due quali concedenti una proroga del termine di durata del contratto di affitto alla sig.ra Tuminello Emanuela in relazione ad alcuni terreni in uso all'azienda agricola di quest'ultima). Parimenti per il contratto registrato al n. 1483 e, ancora, per il terzo contratto su citato, l'Agenzia delle Entrate di Gela ha comunicato che la numerazione non era compatibile con quella effettivamente utilizzata ("risultano registrati solo sette contratti con la serie 3 e la numerazione va da 649 a 655", cfr. allegati sub 11.A e 12.A).

Tutti i contratti sopra analizzati risultano essere stati utilizzati per la campagna agricola 2013.

Il teste Nastasi ha riferito, inoltre, che la G.d.F. aveva proceduto, tramite Sis.Ter., alla verifica della titolarità dei terreni indicati nei contratti a campione, verifica dalla quale era emerso che alcuni terreni erano in realtà di proprietà di soggetti diversi dai concedenti e, tra i primi, dei signori Orlando, Baiamonte, D'Alessandro e Bonventre. Escussi a s.i.t., gli effettivi proprietari avevano infatti dichiarato:

Bonventre Guido (il cui verbale di s.i.t. è stato acquisito all'udienza del 05.11.21), escusso a sommarie informazioni in qualità di proprietario dei terreni siti in Buseto Palazzolo (TP), individuati al foglio 67, part. 22 e 61, ha – disconoscendo la propria apparente sottoscrizione – dichiarato: *"I terreni appena citati, erano di mia proprietà lo ho venduti il 18 aprile circa, al sig. BUTERA Giovanni di Alcamo, ma al momento non ho alcuna documentazione che lo attesti, in quanto è tutto dal notaio TRANCHIDA di Castellammare del Golfo. Sono stati di mia proprietà dal 1994, giusta successione di mio padre. Dal 14/10/2011 non ho l'uso di questi terreni in quanto ho stipulato una promessa di vendita con la società "Energia Solare" S.r.l. in cui cedeva il diritto d'uso di detti terreni. In data 25/02/2014 ho stipulato la revoca del contratto preliminare di vendita con la NICASTRI S.r.l., per poterli vendere a BUTERA Giovanni"; "(omissis) Non ho mai sentito questa società e non conosco nemmeno la signora Catia Crasci".*

“(omissis) Non ho mai visto questo contratto e la firma apposta il calce al contratto non è la mia”.

Ed ancora, all'udienza del 15.11.2021 è stato sentito il testimone **Orlando Salvatore**, il quale ha così, similmente, riferito:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI – Nel lontano 2014 lei è stato assunto a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza di Palermo. In quel frangente lei ha risposto alle domande che le sono state poste anche assumendo una posizione che vorrei specificasse lei relativamente a suo padre. **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Mio padre è disabile. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Come si chiama il suo papà? **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Mio padre si chiama Francesco, **Francesco Orlando**, nato il 25 ottobre 1951. È invalido, affetto da schizofrenia, giuridicamente inabilitato. Io dal 2009 sono stato nominato dal Giudice Tutelare curatore di mio padre. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Suo curatore. **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Sì. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Va bene. Senta, all'epoca le fu chiesto e le chiedo anche io se lei sia a conoscenza del regime giuridico e di eventuali vicende che abbiano riguardato un terreno di Palazzo Adriano, foglio 3 particella 64. Lei sa di che cosa stiamo parlando? **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Sì. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Questo terreno, innanzitutto, di chi è? **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Questo terreno è di mio padre che ha ricevuto in eredità da mio nonno. E credo che sia un terreno che insista in territorio Palazzo Adriano. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Sì, esattamente. **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Contrada San Felice. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Si è occupato lei della gestione di questo terreno e comunque è a conoscenza delle vicende che lo riguardano, eventuali cessioni, locazioni o quant'altro? **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Al momento io sono... Mio padre ha fatto un comodato d'uso a mio favore su questo terreno nel 2017, su questi terreni adesso esercitiamo attività agricola. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Questo dal 2017. **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Sì. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Se torniamo indietro nel tempo quindi alla sua verbalizzazione dell'epoca, nel 2014 e in epoca precedente qual era il regime di questo terreno? **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Erano terreni incolti che davamo per pascolo stagionale in affitto a dei pastori locali. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – C'erano dei contratti su cui si fondava questa dazione?

TESTIMONE, ORLANDO S. – No, era un rapporto, diciamo, come dire, che si era instaurato negli anni già da quando mio nonno era in vita. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Lei si ricorda il nome di uno dei beneficiari di questi pascoli stagionali, di queste dazioni? **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Questo terreno mi pare fosse Ferrara. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Un tale signor Ferrara. **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Ferrara, Ferrara. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Lei lo ha conosciuto mai? **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Guardi in realtà non l'ho mai conosciuto, poi è deceduto ed è subentrato il figlio che ho visto appena una volta. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Che attività svolge il figlio, quindi il pascolo lei diceva sostanzialmente. **TESTIMONE, ORLANDO S.** – So che il figlio abita a Prizzi, sono di Prizzi. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Lei ha mai avuto modo di interagire o di conoscere rappresentanti o amministratori o funzionari o incaricati della società agricola Alba di Crascì Katia & C? **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Mai. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Lei conosce la signora Crascì Katia, l'ha mai conosciuta? **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Se può ripetere. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Conosce la signora Crascì Katia, l'ha mai conosciuta? **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Mai. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Mai. Con il permesso del Tribunale vorrei, come all'epoca fece la Guardia di Finanza, sottoporle in visione un contratto di affitto di fondi rustici, registrato, per come da stampigliatura, presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa il 26 aprile 2013 al n. 1483 serie 3. **PRESIDENTE** – È un contratto di affitto? **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Contratto di affitto di fondi rustici che ora sottoponga al teste affinché possa lui stesso, se del caso, evidenziare... Dopo averlo guardato con calma deve cortesemente dirmi se rinviene il suo nominativo, quello del suo papà e delle firme riconducibili. **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Rinvengo il nominativo di mio padre con una data errata di nascita ma il codice fiscale è corretto e poi un Orlando Salvatore ma che non sono io perché la data di nascita è 1908 ed è la stessa data di nascita di mio nonno, però non era nato a Palazzo Adriano. Basta, che devo fare. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Per quel che le è possibile naturalmente, lei ha fatto riferimento ora alla stampigliatura meccanica per così dire. **TESTIMONE, ORLANDO S.** – Sì. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI** – Se può controllare anche la parte deputata alle firme manoscritte però mi dica se è in grado di fare una valutazione, ovviamente laica, relativa soprattutto alla firma di suo

padre. Le pare la firma di suo padre quella che vede redatta oppure no? TESTIMONE, ORLANDO S. – Il contratto è del 2013. Io ero già curatore. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. CARCHIETTI – Perché lei ha detto che lei è stato nominato curatore di suo padre quando? TESTIMONE, ORLANDO S. – Nel 2009”.

Vengono, infine, in rilievo le dichiarazioni rese a s.i.t. (ed acquisite col consenso delle parti) di:

Balamonte Giorgio (il cui verbale di s.i.t. è stato acquisito all'udienza del 05.11.21), in qualità di comproprietario del terreno sito in Palazzo Adriano (PA), individuato al foglio 21, part. 122, il quale ha dichiarato: *“(omissis) Non ho mai affittato il terreno di mia proprietà”; ““(omissis) Non conosco e non ho mai conosciuto né la società né la persona che la rappresenta” (omissis) È la prima volta che vedo il contratto da voi mostratomi, la firma apposta sul contratto non mi appartiene assolutamente, e comunque non è stata da me apposta. Per me è palesemente falsa”.*

Baiamonte Giacomo (il cui verbale di s.i.t. è stato acquisito all'udienza del 15.10.21, essendo il teste frattanto deceduto), in qualità di comproprietario del terreno sito in Palazzo Adriano (PA), individuato al foglio 21, part. 122, ha dichiarato: *“(omissis) Non ho mai concesso in locazione il prefato terreno”. (omissis) Disconosco completamente la firma apposta sul predetto atto”;*

Baiamonte Giuseppe (il cui verbale di s.i.t. è stato acquisito all'udienza del 05.11.21) in qualità di comproprietario del terreno sito in Palazzo Adriano (PA) individuato al foglio 21, part. 122, ha dichiarato: *“(omissis) ... non ho mai concesso in locazione il prefato terreno”; ““(omissis) non ho mai sentiti nominare né la società né la sig.ra CRASCI Katia; ““(omissis) disconosco completamente la firma apposta sul predetto atto”.*

Balamonte Vincenzo (il cui verbale di s.i.t. è stato acquisito all'udienza del 05.11.21), in qualità di comproprietario del terreno sito in Palazzo Adriano (PA), individuato al foglio 21, part. 122, ha dichiarato: *“(omissis) “No non ho mai concesso in locazione il prefato terreno””; ““(omissis) Disconosco completamente la firma apposta sul predetto atto”.*

D'Alessandro Giacomo (il cui verbale di s.i.t. è stato acquisito all'udienza del 15.11.21), escusso a sommarie informazioni in qualità di proprietario del terreno sito in sito in Agrigento individuato al foglio 184, particella 19, ha dichiarato: *“(omissis) Non ricordo esattamente la particella catastale a cui si riferisce ma posso riferire che*

dovrebbe essere ancora in mio possesso". ""(omissis) Mai sentiti nominare né la società né la menzionata Crasci""; ""(omissis) No disconosco la firma posta in calce al contratto che mi ha mostrato, sicuramente non è la mia".

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti, documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda, peraltro inattiva (all. 45.C).

Quanto ai **titoli Agea**, il teste ha riferito che la società "Alba" nel 2013, su domanda di accesso alla Riserva Nazionale, aveva ottenuto n. 165 titoli; che il 06.5.2014 aveva ceduto i titoli alla società agricola "Craxi" (Sebastiano) con contratto (cfr. all. 45.B) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Santa Agata Militello in data 6 maggio 2014 al n. 725 della serie 3.

Quanto agli **accertamenti bancari**, le prebende comunitarie sono risultate versate sul conto corrente acceso presso Banca M.P.S., Agenzia di Tortorici, intestato alla società "Alba", con delegato ad operare CRASCI' Katia (all. 45.D; all. sub 21.A), conto peraltro utilizzato anche dalla "Conchiglia" s.r.l.s..

Di rilievo, infine, gli **esiti della già citata perquisizione del 01.7.2016 e della relativa acquisizione informatica** (all. 37.BN): con riferimento ai dati rinvenuti nel p.c. della sig.ra CRASCI' Katia, infatti, occorre soffermarsi sui files contenenti format di contratti, tra i quali spicca uno simile al contratto contrassegnato al n. 2124 del 10.5.2013, registrato il 13.5.2013 alla serie 3, prima citato ed evidentemente confezionato mediante il p.c. in uso all'imputata.

Inoltre, sempre nella prospettiva che lega (anche) la società "Alba" a quelle riportate, più in generale, al c.d. gruppo "Faranda", non può non sottolinearsi che, in esito alla perquisizione presso l'abitazione di FARANDA Emanuele Antonino e della di lui moglie CONTI PASQUARELLO Giusy, è stato rinvenuto un verbale di sopralluogo dell'A.S.P. di Catania (all. 45.E) relativo ad un allevamento della società "Allevamento" di CRASCI' Katia.

È bene, in chiusura, mettere in evidenza che, interrogata in data 17.01.2020 (il cui verbale è stato acquisito ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 24.01.2022), Crasci Katia ha dichiarato, riferendosi al marito ed ai cognati, anzitutto (ed in maniera invero significativa della propria consapevolezza circa la natura truffaldina delle domande presentate), di non ricordare se le sue aziende possedessero propri terreni e se producessero reddito e, soprattutto: "Sapevo che chiedevamo soldi per i finanziamenti con riferimento ad aziende che non avevano effettiva proprietà di queste particelle".

Dichiarazioni confermate innanzi al Tribunale del Riesame all'udienza del 31.01.2020: "so che sicuramente si trattava di cose false, però non erano gestite da me personalmente".

Si fa rinvio, soprattutto quanto alle captazioni scaturenti dall'attività di acquisizione documentale del 06.5.2016, alla trattazione della specifica posizione di Faranda Gaetano per tutto quanto non esaminato in questa sede.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

399). previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato, come già argomentato nell'esame dell'azienda che precede – **Faranda Gaetano** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata alla moglie **Crasci Katia**, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c sul quale la moglie era delegata ad operare; **Crasci Katia** quale consapevole – per tutto quanto detto anche con riferimento ai capi sopra analizzati – strumento utilizzato dal marito per schermare formalmente la propria presenza nella presentazione delle predette domande truffaldine, ricevendo le prebende su c/c sui quali la stessa era delegata ad operare; **Paterniti Barbino Antonino Angelo** per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per l'anno 2013, così rendendosi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, quali il tratto grafico pressoché identico di svariati sottoscrittori dei contratti d'affitto esibiti nella domanda, tale apparendo – esemplificativamente – quello delle firme di Baiamonte Vincenzo e Baiamonte Giuseppe, Pitino Carmela e Pitino Elena, di Rubino Francesco e Rossitto Francesco (contratto n. 1483); ancora, di Frazzitta Daniele, Frazzitta Giuseppe e Frazzitta Michela (contratto n. 1482); infine, di quasi tutte le firme apposte al contratto n. 2124 e, in specie, quelle dei Cammalleri, dei Vella e delle Sferrazza; riguardo all'imputazione di cui al capo 400), va dichiarata – per tutti i coimputati – esclusa la contestata aggravante della fidejucenza, la prescrizione del reato, essendosi la falsità consumata in data 31.5.2013.

Capi da 401 a 403 (s.a. "Nebrofaranda" s.r.l.s.).

La società in esame, costituita in data 10.4.2014 (all. 46.AF) e cessata in data 07.7.2016, avente sede legale in Tortorici, c.da Sceti Ciri n. 290, risulta legalmente rappresentata da Faranda Gaetano, il quale ne è anche socio unico. Nell'atto di scioglimento, redatto dal Notaio Salvatore Alioto, presso lo studio secondario di Rocca di Caprileone (ME), Piazza Gepy Faranda n. 28, **FARANDA Gaetano ha dichiarato che la "Società Agricola NEBROFARANDA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", è inattiva e non ha mai operato"** (all. 46.AE).

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

ALTRE NOTIZIE: *costituita con atto redatto dal notaio MAGAUDDA Marina*

FARANDA Gaetano *risulta riconducibile delle seguenti ulteriori società/ditte:*

- *Allevamento Crascì di Katia Crascì & S.A.S. Inattiva*
- *Società Agricola Alba di Crascì Katia e C. S.A.S. Inattiva*
- *Società Agricola La Conchiglia S.R.L.S. inattiva*
- *FARANDA Gaetano I.L.cancellata*

ELENCO CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI/RICHIESTI

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
40809380658 vgs all. 46.aj (presentata IN SOSTITUZIONE DELLA DOM. n. 40808626234)	2014	Tortorici (ME) 03.06.2014	20.852,5 271,59	Tortorici (ME)	POSTE ITALIANE S.P.A. IT92M0760116500001020 015952	20.04.2017 16.10.2017 7 (vgs all. 46.al)	CAA UNSIC - MESSINA - 003 Operator e

(vgs. all. 46.b)							STRANGIO Antonio
50267907991 (vgs. all. 46.d)	2015	Catania (CT) 10.07.2015	3.102,20 1.385,47 16.535,16 212,22	Tortorici (ME)	POSTE ITALIANE S.P.A. IT92M0760116500001020 015952	11.02.2016 01.06.2016 12.08.2016 13.10.2016 (vgs. all. 46.ah)	CAA UNSC - CATANI A - 003 Operator e ZINGAL ES Carmelin o

Quanto alle **acquisizioni documentali**, per come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 22.11.2021, in data 27.5.2016, la G.d.F. aveva acquisito presso il C.A.A. UNSIC Messina 003 di ARMELI Giuseppe (all. 28.B) e presso il C.A.A. UNISC Messina 004 di CALCO' Filadelfio (all. 28.A) documentazione integrante il fascicolo aziendale della "Nebrofaranda".

Le D.U.P. per le campagne agricole 2014 e 2015 e relative schede di validazione sono state, tuttavia, estratte dalla banca dati SIAN (all. nn. 46.A, 46.B, 46.C e 46.D).

Con specifico riferimento ai **titoli di conduzione** sopra genericamente richiamati, all'all. 46.E è catalogato un **contratto di affitto di terreni agricoli** sottoscritto in data 28 aprile 2014 da Faranda Gaetano quale rappresentante della "Nebrofaranda" s.r.l.s. e da undici soggetti in qualità di concedenti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina alla serie 3, n. 2983, con protocollo AGEA. In virtù dello stesso, sono stati concessi in affitto per cinque anni vari appezzamenti di terreno in agro di Caltagirone e Licodia Eubea.

Anche in questo caso sono risultati, tra gli stipulanti, **soggetti deceduti prima della stipula** e, tra questi: Coniglione Francesco, deceduto nel 2003, Micca Vincenzo, deceduto nel 2001.

Tra i concedenti, Lodato Gesualdo non ha sottoscritto alcunché nonostante presente meccanicamente; mentre altre sottoscrizioni non corrispondono ai nomi indicati tra i concedenti: in particolare, l'atto reca la sottoscrizione di DILIBERTO Nunzio (anziché quella, corretta, DI LIBERTO Concetta e di VENNIRO Rosaria (anziché quella, corretta, di VENNIRO Rosalba.

I terreni oggetto del contratto di affitto risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2014 e 2015.

Ancora, i militari hanno rinvenuto un contratto di affitto di fondi rustici del 06.5.2014 (all. 46.F), apparentemente stipulato tra FARANDA Gaetano n.q. e 96 concedenti ma recante solo 87 sottoscrizioni, registrato il 05.3.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina al n. 1481 della serie 3, con protocollo AGEA del 2014 (peraltro, lo stesso rinvenuto nel file denominato "2014" nel p.c. di CRASCI' Katia, v. all. 46.G).

Per la durata di cinque anni sono stati concessi terreni siti in vari comuni siciliani: Sciarra, Ciminna, Vicari, Palazzo Adriano, Sciacca, Vittoria e Butera, per un totale di circa 52 ettari.

Anche in questo caso risultano stipulanti deceduti prima della stipula e, tra questi, Passantino Rosalia, deceduta nel 1998 e Alesi Domenico, deceduto nel 1998.

La data di registrazione stampigliata è il 05.3.2014 ma la data di stipula è 6 maggio 2014.

Risultano, poi, sottoscrizioni non riconducibili ai nomi stampigliati, ad es. Fiumefreddo Angela e Fiumefreddo Anna, Marsala Rita e Bongiorno Rosaria (*"Abbiamo la sottoscrizione di Fiumefreddo Angela, Fiumefreddo Anna, Francesco, Lorenzo e Marino e altri soggetti che, praticamente, non sono indicati tra i concedenti come anche Cassata Rita, Marsala Maria e Bongiorno Rosaria"*). Di contro, mancano le sottoscrizioni di Realmuto Giuseppe, Realmuto Vincenzo, Cassata Vito e Grimaldi Paolo. Infine, risulta anche un concedente inesistente all'anagrafe tributaria, tale Alesi Salvatore, nato a Ciminna il 04.11.1955.

I terreni oggetto del contratto di affitto risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2014 e 2015.

All'allegato 46.H è catalogato un altro contratto di affitto terreni agricoli tra FARANDA Gaetano n.q. e, come concedente, la società "Villa del Casale" piccola soc. coop. a r.l. con r.l. Savoca Elio (peraltro, senza impronta del timbro sociale), sottoscritto il 30.4.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di

Taormina al n. 3124 il 02.5.2014, acquisito a protocollo AGEA, avente ad oggetto terreni dell'estensione di circa 5/6 ettari, censiti nel Comune di Niscemi al foglio 82, partt. 294 e 300.

Orbene, dalla banca dati Anagrafe Tributaria è emerso che la società "Villa del Casale" piccola soc. coop. a r.l. non era tuttavia più rappresentata da Savoca Elio (indicato nel contratto n.g.) ma, a decorrere dal 31.12.2012, da Nicolosi Michela, classe 1972 (all. 46.I)¹¹.

¹¹ Savoca Elio, il cui verbale di s.i.t. è stato acquisito all'udienza del 05.11.2021, ha dichiarato quanto segue:

D.: Che attività svolge?

R.: Come ho detto in precedenza sono sempre stato un imprenditore agricolo e attualmente sono il titolare dell'Azienda Agricola "Gigliotto", ubicata nel comune di San Michele di Ganzaria.

D.: In passato è stato rappresentante anche di altre aziende Agricole? Se sì, si ricorda quali?

R.: Sì. L'azienda di famiglia Savoca e poi, per un periodo sono stato amministratore pro tempore della Azienda Agricola del Casale ubicata a Niscemi (CL).

D.: Con riferimento alla Società Cooperativa Villa del Casale si ricorda il periodo in cui è stato rappresentante della citata società?

R.: Sono stato rappresentante della citata società per circa un anno e mezzo ma non ricordo esattamente il periodo.

D.: Perché si è dimesso da tale carica?

R.: Mi sono dimesso perché le iniziative della società non rispecchiavano le mie idee imprenditoriali.

D.: Si ricorda altri nominativi di soggetti che erano all'interno della compagine sociale della Società Cooperativa Villa del Casale?

R.: Si c'erano il Dott. DI MAGGIO Salvatore di Palermo e CURATOLO Baldo mi sembra di Mazara del Vallo.

D.: Si ricorda se tale società era proprietaria di terreni ad uso agricolo?

R.: Si era proprietaria di terreni agricoli ubicati a Niscemi in contrada Ulmo.

D.: Si ricorda che tipo di terreni erano?

R.: Si terreni agricoli adibiti a vigneto, oliveto, agrumeto e seminativo.

D.: Si ricorda se tali terreni sono mai stati affittati dall'azienda agricola a terzi soggetti?

R.: Durante la mia amministrazione no.

Si dà atto che si pone in visione alla parte il contratto di affitto in allegato.

Sul punto il sig. SAVOCA Elio dichiara:

R.: Come detto non ho mai stipulato contratti di affitto di terreni di proprietà della Azienda Agricola Villa del Casale. La firma apposta in calce al contratto di affitto non è la mia e, per di più, faccio presente che nel 2014 sicuramente non ero più rappresentante della citata società.

I terreni oggetto del contratto di affitto risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2014 e 2015.

All'allegato 46.K è catalogato un altro contratto di affitto terreni agricoli tra FARANDA Gaetano n.q. e, quale concedente, il Demanio pubblico dello Stato, Ramo Difesa, a firma di Immordino Luigi, sottoscritto il 30.4.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina il 02.5.2014 al n. 3125, recante il numero di protocollo AGEA dell'anno 2014, avente ad oggetto la concessione di terreni siti in Niscemi, identificati al foglio 84 e plurime particelle.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Taormina - Ufficio territoriale di Taormina (ME), ha rappresentato, sempre su richiesta della G.d.F., che agli atti dell'Ufficio interpellato, non risulta alcuna corrispondenza tra gli estremi indicati nell'atto Serie 3 - recante n. di registrazione 3125 del 02.05.2014 riportato nella nota riscontrata con alcun atto registrato in quell'Ufficio. Inoltre, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Taormina ha rappresentato, con la stessa comunicazione, che non risultavano autentiche le timbrature apposte nelle copie dei documenti, inviati in stralcio (cfr. all. 46.AB).

Orbene, il Comune di Niscemi, interpellato, ha rappresentato di non aver mai rilasciato concessioni o autorizzazioni su terreni per i quali peraltro sono state registrate variazioni colturali non autorizzate (si cfr. all. 28.AB: "Non risulta che questo comune abbia rilasciato autorizzazione per immissione a pascolo di animali su terreni di cui è proprietario"; ed ancora, "a seguito di un controllo degli immobili di proprietà di questo comune è stato accertato che alcune particelle sono state oggetto di variazioni colturali senza l'autorizzazione di questa amministrazione da parte di soggetti privati per tramite Ag.E.A. per la quale si è provveduto a segnalare tale anomalia alla stessa Ag.E.A.").

D.: Conosce FARANDA Gaetano, controparte del citato atto o lo ha mai sentito nominare?

R.: No.

D.: Conosce altri soggetti di cognome FARANDA?

R.: No.

D.: Conosce SPASARO Giuseppe Natale?

R.: No non ho mai sentito tale cognome".

I terreni oggetto del contratto di affitto risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2014 e 2015.

All'allegato 46.L è catalogato un altro contratto di affitto di terreni agricoli tra FARANDA Gaetano n.q. e 59 concedenti (ma recante 60 sottoscrizioni), registrato il 02.5.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina al n. 4584 serie 3, per la durata di anni cinque, avente ad oggetto terreni ubicati in vari comuni della Sicilia: Caltagirone, Mazzarone e S. Michele di Ganzaria per circa 12 ettari. Diversi stipulanti, ad una verifica, sono risultati già deceduti prima del contratto e, tra questi, Vizzini Concetta e Gurreli Francesca, la prima deceduta nel 2011, la seconda nel 2012; a questi si aggiunge Mangione Aurora, invero inesistente alla anagrafe tributaria.

Ancora, nell'atto viene indicato l'anno 2014 con numero finale "263" del protocollo AGEA, invero, però, già utilizzato per altro documento/contratto già citato, facendo menzione dell'allegato 46.E ("Questo protocollo, proprio il protocollo Ag.E.A. C.A.A.5832.2014.0000263 risulta già utilizzato per la trasmissione di un documento redatto in data 28 aprile 2014").

I terreni oggetto del contratto di affitto risultano inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2014 e 2015.

All'allegato 46.M è racchiusa un'attestazione del 31.01.2014 (apparentemente) proveniente dal Comune di Niscemi, avente ad oggetto un'autorizzazione al pascolo in favore della "Nebrofaranda" per uso contributi CEE, la quale tuttavia non reca il nome del funzionario comunale che l'avrebbe sottoscritta, non è accompagnata da alcuna previa richiesta della parte interessata ed appare priva del numero di protocollo del Comune di Niscemi che, peraltro, ha negato di aver mai rilasciato autorizzazioni al pascolo (all. 28.AB).

All'allegato 46.N è contenuto una rescissione parziale di contratto (con tale sig. Mendola Croce), a firma della NEBROFARANDA s.r.l., avente ad oggetto un terreno sito nel comune di Sciara, censito al foglio 12 particella 271; atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 08.01.2015 al n. 92 serie 3 e acquisita a prot. AGEA dell'anno 2015. Il Mendola Croce, nell'anno 2016, effettivamente ha utilizzato lo stesso terreno per la sua domanda, segno che la società l'aveva in un primo momento indicata in domanda in maniera illegittima.

Agli allegati da 46.P fino a 46.Z si rinvengono ulteriori sette rescissioni similari a quella di cui all'allegato 46.N, nonché la documentazione relativa ai

legittimi fruitori (e proprietari) delle particelle: in altri termini, ad ogni rescissione segue poi l'utilizzo della particella per mano del legittimo proprietario.

In aggiunta a tutto quanto esposto, è rimarchevole che non v'è traccia alcuna di registrazione di contratti ovvero di pagamenti di imposta riguardo ai contratti illustrati: la stessa Agenzia delle Entrate, uffici di Taormina e di Ragusa (all. 46.AB e si cfr. l'all. 46.AC relativo invero ai contratti registrati ai n. 1481, 2983, 3124, e 34584 su citati) ha riscontrato le richieste della G.d.F. negando l'esistenza delle registrazioni enumerate nella richiesta.

La superficie aziendale complessivamente esposta ammonta a 150 ettari circa.

I responsabili della istruzione delle domande si individuano in STRANGIO Antonia per le campagne 2013 e 2014 ed in ZINGALES Carmelino per il 2015.

Quanto ai titoli Agea, v'è agli atti un contratto di vendita del 16.4.2014, con il quale CRASCI' Katia, n.q. di rappresentante legale della "ALLEVAMENTO CRASCI'" di CRASCI' KATIA (che già aveva acquistato 102 titoli dalla d.i. FARANDA Gianluca – genero di COCI Sebastiano – che a sua volta li aveva ottenuti con domanda di accesso alla Riserva Nazionale), ne ha ceduti 136 alla NEBROFARANDA (all. 46.AD) e ciò appena sei giorni dopo la costituzione della NEBROFARANDA s.r.l..

Quanto agli **accertamenti amministrativi e contabili**, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti, documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda (*"Non ci sono dipendenti per la NebroFaranda, non abbiamo rinvenuto alcun documento fiscale relativo all'acquisto o vendita di materiale o prodotti agricoli, non vi è alcun tenutario di scritture contabili"*). Ed infatti, come anticipato sopra, il 16.6.2016 FARANDA Gaetano ha avviato lo scioglimento della società, venendone nominato liquidatore: in detto atto di scioglimento, FARANDA Gaetano ha dichiarato che la NEBROFARANDA è **inattiva e non ha mai operato** (all. 46.AE).

Quanto agli **accertamenti bancari**, il teste ha riferito che il conto corrente sul quale sono confluiti (su successiva indicazione correttiva del beneficiario) i contributi Agea era acceso presso Poste Italiane s.p.a. (all. 46.AG), intestato alla "Nebrofaranda", con delegato ad operare Faranda Gaetano (all. 46.AII) ma che

nelle D.U.P. era stato indicato però un diverso conto corrente, intestato ad "ALLEVAMENTO CRASCI" di KATIA CRASCI & C. s.a.s..

Dall'esame delle D.U.P. e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle erano già state utilizzate da CONTI PASQUARELLO Giusy, dalla ditta individuale FARANDA Emanuele Antonino, dalla ditta BARBERY Mark Ermes, dalla "Allevamento Crasci" di KATIA CRASCI & C. s.a.s. e dalla ditta individuale FARANDA Gaetano ("Si, sono state utilizzate anche dalla ditta individuale Conti Pasquarello Giusy, dalla ditta individuale Faranda Emanuele Antonino, dalla ditta individuale Barberi Mark Ermes, dall'Allevamento Crasci di Katia Crasci & C. Sas e dalla ditta individuale Faranda Gaetano").

Quanto all'allevamento cod. 011CT121, il teste – ad ulteriore dimostrazione delle fittissime cointeressenze aziendali/personali – ha riferito che lo stesso, all'origine, apparteneva a FARANDA Antonino, FARANDA Gianluca e ARMELI MOCCIA Rita; in seguito, è stato in parte trasferito all'ALLEVAMENTO CRASCI di KATIA CRASCI & C. s.a.s. in data 12.5.2013 e fino al 28.4.2013; un'altra parte è pervenuta a "LA CONTESSA" soc. coop. agricola dal 1.10.2015 a 1.7.2016; ed ancora, dal 28.4.2014 una quota pervenuta ad "ALLEVAMENTO CRASCI" di KATIA CRASCI & C. s.a.s. è stata trasferita alla "NEBROFARANDA" mentre altra parte è confluita, per il tramite della CONTESSA, nella soc. "LA ROCCIA" (all. 46.A1).

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

401), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Gaetano** svolto il ruolo di l.r. nonché socio unico e di gestore effettivo della società in esame, dirigendone in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c sul quale egli stesso era delegato ad operare; **Strangio Antonia** e **Zingales Carmelino** per aver istruito le pratiche e inoltrato le domande per gli anni 2014 (la Strangio) e 2015 (lo Zingales), così rendendosi entrambi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, quali le plurime discrasie tra i pretesi stipulanti (tali formalmente risultanti dal testo dei vari contratti) ed i

sottoscrittori effettivi – quanto sia ai nominativi che al numero delle stesse parti –, la mancanza di sottoscrizioni, le pretese concessioni pubbliche prive di numeri di protocollo e di indicazione del funzionario;

402). previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Gaetano e Strangio Antonia**, per avere il privato provveduto al confezionamento dei contratti falsi poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatrice C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2014), così questa falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

403). previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, **Faranda Gaetano e Zingales Carmelino**, per avere il privato provveduto al confezionamento dei contratti falsi poi trasfusi, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatore C.A.A., nella scheda di validazione relativa alla campagna in contestazione (2015), così questo falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali.

Capi da 404 a 406 ("La Licra" s.r.l.s.).

La società in esame, costituita in data 15.4.2014 (inattiva al Cerved al 17.4.2014, cfr. sub all. 1), avente sede legale in Tortorici, c.da Mercurio n. 54, risulta legalmente rappresentata da Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni, il quale ne è anche socio unico.

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

ELENCO CONTRIBUTI PERCEPITI / RICHIESTI

LE ATTIVITÀ DI SERVIZIO, APPOSITAMENTE SUB-DELEGATE ALLA TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CAPO D'ORLANDO E LE INTERROGAZIONI EFFETTUATE SUL PORTALE S.I.A.N., IN USO AL

REPARTO, PERMETTEVANO DI RILEVARE CHE TALE AZIENDA, MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE UNICHE DI PAGAMENTO, ALLA DATA DEL 21.02.2017, AVEVA RICHIESTO/OTTENUTO IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI COMUNITARI, COME DA TABELLA RIEPILOGATIVA DI SEGUITO RIPORTATA.

	CAMPAGNA	NUMERO	LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA			
			Comune	C.A.A.	Data Presentazione	
<i>Domande Uniche Valide Presentate</i>	2014	40809171594 INIZIALE =====	Messina	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore APATERNITIBARBINO =====	25.05.2014	
		40809529601 (all. 5)		CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore GNATOLI	27.07.2014	
	2015	50266619571 (all. 6)	Messina	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore GNATOLI	25.06.2015	
	2016	60264237623 (all. 7)	Messina	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore GNATOLI	19.10.2016	
<i>Contributi Percepiti</i>	CAMPAGNA	IMPORTO	LUOGO DI PERCEPIMENTO DEL CONTRIBUTO			
		PERCEPITO (€)	COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	CRO
	2014	13.191,33	Tortorici (ME)	Unicredit IT50T0200882610000103200930	12.05.2015	89633402300
		243,36			19.10.2015	89652161401

2015	9.566,64	Tortorici (ME)	Unicredit IT50T0200882610000103200930	02.12.2015	89703505608
	2.905,58			21.03.2016	89731372408
	1.409,97			01.06.2016	89757864300
	132,56			13.10.2016	89831131606
2016	12.037,41	Tortorici (ME)	Unicredit IT50T0200882610000103200930	03.11.2016	89847295705

Gli accertamenti relativi alle suddette campagne agricole sono racchiusi nell'all. 63.A, acquisito all'udienza del 24.11.2021.

Ed ancora:

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA -

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPOR TO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
60264237 623 (VGS ALL. 63.A)	2016	Messina 19.10.2016	3.527,09	Tortorici (ME)	Unicredit IT50T0200882610000103 200930	12.04.2017	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore NATOLI Giuseppe
			22.485,18			27.06.2017	
			164,46			04.10.2017	
			521,98			13.10.2017	
			233,00			26.03.2018	
						vgs all. 63.e	

<i>Totale Contributi percepiti</i>	66.418,56
------------------------------------	-----------

Con riferimento alla campagna agricola il 2014 la società ha percepito circa 13.500,00 €, nel 2015 circa 9.500 €, nel 2016 circa 4.500,00 €.

Quanto alle **acquisizioni documentali**, per come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 22.11.2021, nel macro allegato 63.A è racchiusa tutta la documentazione che la Tenenza della G.d.F. di Capo d'Orlando ha acquisito presso il C.A.A. CONFAGRICOLTURA 001 MESSINA, con sede in Messina. Tra questi documenti, costituenti il fascicolo aziendale, si rinvennero l'atto costitutivo, la D.U.P. per la campagna 2015 e la correlata scheda di validazione (all. 6) nonché **due contratti di affitto**, il primo, del 23.4.2014, registrato al n. 2489 presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Ragusa e l'altro, del 15.4.2014, registrato al n. 1418 presso Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello. Le D.U.P. e le correlate schede di validazione per le campagne 2014 (all. 5) e 2016 (all. 7) sono state, invece, estrapolate dalla banca dati SIAN.

Le particelle ivi valorizzate sono state dichiarate come condotte in affitto: nel 2014 vengono dichiarate ben 125 particelle, per un totale di 106 ettari, nel 2015 ben 122 particelle per 102 ettari, nel 2017 n. 117 particelle per 98 ettari. I terreni sono situati in svariati comuni siciliani: *"Acate, Agrigento, Alia, Camastra, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Ioppolo Giancazio, Licata, Ragusa, Ribera, Termini Imerese, Valle d'Olmo, Ventimiglia di Sicilia, Villa Frate e Vill'Alba"*.

Con specifico riferimento ai titoli di conduzione sopra genericamente richiamati, il **contratto di affitto di terreni agricoli** registrato al n. 2489 il 23.4.2014 (all. 8) presso Agenzia delle Entrate di Ragusa ha durata di anni cinque ("dal 20 aprile 2014 al 20 aprile 2019") e risulta sottoscritto (con firme quasi tutte uguali tra loro) anche da contraenti già deceduti alla stipula e, tra questi (ben 14): Filippone Serafina, deceduta nel 2012, Cirrito Filippo, deceduto nel 2012 e Salvo Antonino, deceduto nel 2011 (all. 10).

Il **secondo contratto di affitto**, registrato il 15.4.2014 al n. 1418 (all. 9) presso Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello, risulta parimenti intercorso con stipulanti morti prima della data del contratto (ben 7) e, tra questi, Puccio Calogero, deceduto nel 2005, Spoto Vincenza, deceduta nel 2012 e Lumia Filippo, deceduto nel 2006 (all. 11). Anch'esso reca sottoscrizioni dai tratti grafici molto simili tra loro, per non dire identici.

I contratti appena citati sono stati rinvenuti in originale all'interno del fascicolo aziendale acquisito presso il C.A.A. Confagricoltura di Messina; circostanza – il rinvenimento in originale dei contratti – valevole anche per l'impresa "ALBA" sopra citata.

Inoltre, dalla consultazione della banca dati SERPICO (anagrafe tributaria) non risultano pagate imposte, né risultano registrazioni a nome della società qui esaminata, anzi i due uffici dell'Agenzia delle Entrate, di Ragusa e di S. Agata di Militello, hanno risposto alla richiesta della G.d.F. sull'esistenza o meno dei contratti per il tramite degli identificativi della registrazione; orbene, la prima ha risposto che non risultano registrazioni di atti con il n. 2489 (all. 12), la seconda che il contratto allo stesso numero indicato (n. 1418) aveva un oggetto diverso e parti diverse ("Rete ferroviaria italiana Spa e l'impresa Lilli Costruzioni di Pulvirenti Liliana."), come da all. 13.

Alla luce della verifica effettuata tramite Sis.Ter., la G.d.F. ha proceduto allora ad escutere, a campione, i titolari effettivi delle particelle e, tra questi, **Farrugia Anna e Trupia Antonietta**.

La prima di esse ha risposto testualmente per come segue (verbale acquisito all'udienza del 05.11.2021):

"Domanda: Da quanto tempo è proprietaria dei terreni siti in Ribera (AG), individuati in catasto al foglio 70, particelle 27, 35 e 47?"

Risposta: "Sono proprietaria della particella n. 35, foglio 70 dal 07.07.1963, sono proprietaria delle particelle n. 27 e n. 47 foglio 70 dal 26.12.1973."

Domanda: Ha mai concesso in locazione, comodato gratuito o a qualsiasi altro titolo la disponibilità dei predetti terreni per i periodi del 2014 e 2015? In caso affermativo è in grado di esibire copia di eventuale documentazione certificante la sussistenza del rapporto di locazione, di comodato o di altro accordo a qualunque titolo?"

Risposta: No.

Domanda: Conosce il sig. LIUZZO SCORPO Giuseppe Giovanni? Ha mai concesso i terreni in argomento alla predetta persona, nella sua qualità di rappresentante legale della Società Agricola La Licra srls?

Risposta: No

Domanda: È a conoscenza della stipula di un contratto di affitto di terreni agricoli stipulato in data 15/04/2014 e sottoscritto tra lo stesso LIUZZO SCORPO Giuseppe Giovanni (affittuario), nella sua qualità di rappresentante legale della Società Agricola La Licra srls e diversi proprietari terrieri, tra cui lei in qualità di cedente, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 23/04/2014 al nr. 2489, serie 3? Riconosce come propria la firma apposta in calce al citato contratto

che le poniamo in visione? Ha mai percepito il corrispettivo pattuito e indicato nel ciato contratto, pari ad € 150,00?

Risposta: "Assolutamente no, non riconosco come mia la firma apposta sul contratto che mi avete esibito, né ho mai percepito alcuna somma di denaro".

La Trupia ha, similmente, così dichiarato (verbale acquisito alla stessa udienza):

"Domanda: Lei è proprietaria dei terreni siti in Agrigento ed individuati in catasto al foglio 75 particelle 27 e 28 e da quanto tempo?"

Risposta: "sono proprietaria dei terreni che mi dite dal 21.3.1998".

Domanda: ha mai concesso in locazione, comodato gratuito a qualsiasi titolo la disponibilità dei fondi

sopra dettagliati per i periodi del 2014 e 2015?

Risposta: "i citati terreni sono di mia proprietà. Al fine di non lasciarli incolti gli stessi vengono coltivati, fin da quando ne sono proprietaria, dal signor Giglione Francesco da Joppolo Giancaxio (AG), in ragione di un accordo verbale. Non sono in grado di riferire le generalità del signor Giglione, vi posso fornire il suo recapito telefonico: 333.9743836."

Domanda: specifichi che genere di attività viene svolta sui fondi in questione?

Risposta: credo si seminativo."

Domanda: conosce e/o ha mai intrattenuto rapporti, riguardo la concessione dei fondi in argomento, con il sig. LIUZZO SCORPO Giuseppe Giovanni, nella sua qualità di rappresentante legale della società agricola La Licra?

Risposta: "no."

Domanda: è a conoscenza della documentazione che le viene mostrata, specificando se riconosce come sua la firma apposta in calce al contratto e se abbia percepito il corrispettivo pattuito?

Risposta: "non ho mai visto questo contratto e non ne sono a conoscenza. La firma apposta in calce allo stesso non è la mia, a mio parere è palesemente contraffatta come si può facilmente verificare confrontandola con la firma apposta sulla mia carta di identità. Non ho mai percepito alcun corrispettivo in relazione al contratto che mi mostrate. Preciso che per la cessione in uso del fondo al signor Giglione non percepisco alcun corrispettivo dallo stesso".

I responsabili della istruzione delle domande si individuano in PATERNITI BARBINO Antonino Angelo per la campagna 2014 ed in NATOLI Giuseppe, quale

responsabile anche del C.A.A. Confagricoltura Messina 001, per le campagne 2015 e 2016.

Quanto ai **titoli Agea**, per il 2014 il registro titoli della "Licra" evidenziava n. 99 titoli, ottenuti con la domanda di accesso alla Riserva Nazionale; con la riforma P.A.C. i titoli diventano 96, tali confermati nell'anno 2016 (all. 63.B).

Quanto agli **accertamenti bancari**, il teste ha riferito che le prebende comunitarie sono confluite nel conto corrente dedicato alla società "La Licra", acceso presso Unicredit Spa, agenzia di Tortorici, il cui delegato ad operare risultava essere Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni (all. 63.C).

Di assoluto rilievo, infine, l'esito degli **accertamenti informatici** compiuti dai militari. In particolare, la G.d.F. (all. 43.Y e 43.AY) ha rinvenuto, nel corso della perquisizione di cui al verbale racchiuso nell'all. 37.BN, un file pdf in un p.c. in uso a CRASCI' Katia (moglie di Faranda Gaetano), avente ad oggetto una domanda di modifica ai sensi dell'art. 1425 del regolamento C.F.E. n. 1122/2009, relativo alla campagna 2014, afferente alla società agricola "La Licra" s.r.l.s., che, come visto, è invece rappresentata legalmente da Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni. I militari, ancora, hanno rinvenuto un file con domanda di accesso alla riserva nazionale con particelle in uso a "La Licra" s.r.l.s.; ancora, un file con domanda di modifica (all. 43.BB) "anch'essa relativa alla società agricola la Licra per l'anno 2014, domanda non valida tra l'altro perchè a seguire abbiamo anche una domanda presentata al posto di questa per l'anno 2014"; infine, un file pdf con scheda di validazione de "La Licra" s.r.l.s. per l'anno 2014 (all. 43.BD) ed un file recante scheda di condizionalità aziendale de "La Licra" (all. 43.BE): tutti atti e documenti che non avrebbero dovuto essere nella disponibilità dei coniugi Faranda-Crasci i quali non rivestivano formalmente alcun ruolo in detta azienda.

È del tutto evidente la riconducibilità di fatto anche di questa società alla gestione esclusiva di Faranda Gaetano, il quale si è in questo caso servito dello schermo formale fornitogli dal Liuzzo Scorpo.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

404), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Gaetano** svolto il ruolo di gestore di fatto (anche) della società formalmente intestata a Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni, dirigendone anzi in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario

esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c sul quale il coimputato e prestanome era delegato ad operare;

da tale imputazione va, invece, mandato assolto, perché il fatto non costituisce reato, **Natoli Giuseppe**, difettando nei titoli di conduzione esibiti nelle domande elementi di falsità macroscopicamente rilevanti, ciò che osta al giudizio di sussistenza dell'elemento psicologico delle condotte integranti falsità documentali, comunque sussistenti sotto il profilo materiale;

conseguentemente è a dirsi con riferimento al capo 405, rispetto al quale va dichiarata, previa esclusione dell'aggravante della fidejacentia, la responsabilità di **Faranda Gaetano**, per avere questi provveduto al confezionamento dei contratti falsi poi trasfusi, per il tramite (in)consapevole (per quanto detto) dell'operatore C.A.A. **Natoli Giuseppe** (che va, quindi, mandato assolto perché il fatto non costituisce reato), nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione (2014, 2015 e 2016);

quanto all'imputazione di cui al capo 406, l'imputato va invece mandato assolto per insussistenza del fatto, in assenza di una previa disponibilità di titoli Agea, in tesi accusatoria, fittiziamente attribuiti al Liuzzo Scorpo, avendoli piuttosto ottenuti la società successivamente, mediante accesso alla Riserva nazionale e, quanto alla società stessa, trattandosi in realtà, come visto, di una mera scatola vuota, esistente solo sulla carta al fine di ottenere fraudolentemente contributi pubblici.

Nello specifico, Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni si sarebbe reso fittiziamente titolare della società "La Licra" ed a quest'ultima sarebbero stati trasferiti i diritti all'aiuto, ovvero titoli AGEA, già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA Gaetano; la contestazione prende le mosse evidentemente dal granitico orientamento della Suprema Corte che reputa che l'intestatario fittizio (nel caso in specie Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni, per il quale si procede separatamente) risponda a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Cass. Sez. 2, sentenza del 2013 n. 2243) e che il reato in esame si connota, ontologicamente, come reato a concorso necessario nel quale alla figura di chi programma e concretizza la fittizia intestazione di beni ovvero altre utilità corrisponde quella di chi si mette a disposizione per rendere possibile la fittizia intestazione; sempre per tesi del Pubblico Ministero, Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni risponderebbe del reato di cui all'art. 512 *bis* c.p. per

essersi prestato alla formale intestazione – per il tramite della cooperativa a lui intestata - di diritti a premio nella disponibilità di FARANDA Gaetano che ne sarebbe dunque il *dominus* occulto e che non avrebbe potuto comparire nella intestazione (prima della ditta e poi dei) titoli A.G.E.A. dal momento che, essendo egli (stato) inquisito per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero anche sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato particolarmente esposto alla sottoposizione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per colpirne la illecita accumulazione di ricchezza: da ciò la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., avendo agito costoro – per tesi della Procura della Repubblica – con la finalità di agevolare l'articolazione della famiglia tortoriciana dei Bontempo Scavo.

Orbene, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p. deve, invero, ritenersi penalmente rilevante la condotta dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità *aliunde* illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablativo (la finalità nel caso in specie ritenuta rilevante) ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. (non specificamente invece contestata nella fattispecie in esame); giudica il Tribunale evidente che trattasi di reato a forma libera, la cui caratteristica fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla specifica finalizzazione, la cui consumazione, istantanea con effetti permanenti, si verifica allorché venga realizzata l'attribuzione fittizia (*ex multis*, Cass. Sez. I, sentenza del 2013 n. 14373); del pari, giudica evidente la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte elusive delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale ovvero di condotte di riciclaggio e reimpiego; la stessa Suprema Corte di Cassazione ha plurime volte affermato che la fattispecie di reato del trasferimento fraudolento "*colga staticamente la fase originaria dissimulativa della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per effetto di misure ablativo patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico legale laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo specifico postulato*" dall'art. 512 *bis* c.p. (Cass. sentenza 2017 n. 20684); quel che connota la fattispecie in esame è la finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale, il che la distingue da una altrimenti consentita e lecita situazione di simulazione di rilievo civilistico, e si realizza all'atto dell'attribuzione ad altri di denaro, beni o altre

utilità; richiede quindi una vicenda negoziale con effetti traslativi che soltanto all'apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità del bene, in realtà rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente, per l'effetto "occorre che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo" (Cass. sez. VI, sentenza del 2020, n. 24436).

Senonché nella fattispecie in esame non v'è prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la società sia stata costituita con capitale del FARANDA Gaetano ovvero che in essa siano stati conferiti al momento della costituzione beni (rami di azienda, allevamenti, beni strumentali) del FARANDA Gaetano ovvero titoli AGEA ovvero diritti al premio (per tesi del Pubblico Ministero) nella disponibilità di FARANDA Gaetano e trasferiti alla società del Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni e da quest'ultima utilizzati per il conseguimento di nuove elargizioni in denaro dell'Unione Europea per il tramite dell'AGEA; in altri termini, non v'è prova che beni suscettibili di un qualche valore (preesistente all'intestazione della compagine al Liuzzo Scorpo Giuseppe Giovanni), già nella titolarità del FARANDA Gaetano ovvero di compagine o ditta allo stesso comunque riconducibile, siano confluiti nella società testé indicata; più nel dettaglio e con riferimento ai diritti all'aiuto, per il 2014 il registro titoli della "Licra" evidenziava n. 99 titoli, ottenuti con la domanda di accesso alla Riserva Nazionale; con la riforma P.A.C. i titoli diventano 96, tali confermati nell'anno 2016 (all. 63.B), dal che, in mancanza della stessa materialità della condotta di intestazione (fittizia), per FARANDA Gaetani va dichiarata l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Capi da 407 a 409 (s.a. "La Conchiglia" s.r.l.s.).

La società in esame, costituita in data 08.4.2014 con atto in Notar Marina Magaudda¹² (all. 47.M, inattiva al Cerved, avente sede legale in Cerignola, via Melfi, risulta legalmente rappresentata da Faranda Gaetano, il quale ne è anche socio unico. Nell'atto di scioglimento, redatto dal Notaio Salvatore Alioto in data 16.6.2016, presso

¹² Si riporta stralcio delle dichiarazioni rese in data 14.12.2016 dal Notaio MAGAUDDA Marina (acquisite all'udienza del 26.10.2021), la quale - nel dipingere il dinamismo in prima persona del Faranda Gaetano - ha riferito: "Ricordo la figura di FARANDA Gaetano il quale in più occasioni si è rivolto al mio studio per la costituzione di alcune società (delle quali vi fornisco copia unitamente a dei recapiti telefonici fornitimi dal FARANDA stesso). In relazione ad altri componenti della sua famiglia non sono in grado di ricordare con assoluta certezza chi siano... Omissis. L'ultima volta che ho avuto contatti con i FARANDA, per l'esattezza trattasi di FARANDA Gaetano, è stato in occasione della costituzione delle società NEBROFARANDA e LA CONCHIIGLIA che sono state costituite nell'anno 2014 ... Omissis".

lo studio secondario di Rocca di Caprileone (ME), Piazza Gepy Faranda n. 28, **FARANDA Gaetano ha dichiarato che la "Società Agricola LA CONCHIGLIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", è inattiva e non ha mai operato"** (all. 47.L).

All'udienza del 05.11.2021 è stata acquisita la scheda sintetica della società, che di seguito si trascrive:

ALTRE NOTIZIE: *costituita con atto redatto dal notaio MAGAUDDA Marina*

Faranda Gaetano risulta essere socio e/o rappresentate legale intestatario delle seguenti ditte/società:

- *Allevamento Crascì di Katia Crascì & S.A.S. Inattiva*
- *Società Agricola Alba di Crascì Katia e C. S.A.S. Inattiva*
- *FARANDA Gaetano I.I. cancellata*
- *Società Agricola NEBROFARANDA S.R.L.S. (scioglimento – in liquidazione)*

ELENCO CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI/RICHIESTI

REATO CONSUMATO - REGIME DOMANDA UNICA –

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICICO	
4080936 8182 (vgs. all. 47.c)	2014	Messina (ME) 01.07.2014	10.276,14 152,92	Capo D'Orlando (ME)	UNIPOL BANCA CAPO D'ORLANDO IT2700312782100000 000001473 (vgs. all. 47.n)	16.06.2015 19.10.2015	CAA Confagricoltura - MESSINA – 001 PATERNITI BARBINO ANTONINO ANGELO Correo NATOLI GIUSEPPE (per scheda di validazione)

5026745 6288 <u>vg. all. 47.e).</u>	2015	Messina (ME) 06.07.2015	6.893,4 9 2.121,0 9	Capo D'Orlando (ME)	UNIPOL BANCA CAPO D'ORLANDO IT2700312782100000 000001473 <u>(vg. all. 47.n)</u>	02.12.20 15 21.03.20 16	CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 NATOLI GIUSEPPE
---	------	----------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------------------	---

È stato rilevato che per l'annualità 2014 era stato indicato il seguente rapporto bancario:

- conto corrente nr. 437131, acceso presso l'Agenzia di Tortorici (ME) del Monte Dei Paschi di Siena S.p.a., (conto corrente utilizzato anche dalla società agricola "SOCIETA AGRICOLA ALBA DI CRASCI KATIA E C. S.A.S." (cfr. all. 47.C e 45.D).

TENTATIVO

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2015	50267456288 <u>vg. all. 47.e)</u> Per €. 975,47 + 89,14 (imorti decretati e recuperati) <i>ALLEGATO FILE DI AGGIORNAMENTO (47.p)</i>	Messina (ME)	CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 GNATOLI	06.07.2015	<i>FARANDA GAETANO</i>

[per n.2 importi decretati ma non erogati---> € 975,47 e € 89,14 (recuperati da AgEa)]

Quanto alle **acquisizioni documentali**, per come riferito dal teste Nastasi all'udienza del 22.11.2021, nell'all. 47.A è racchiuso il verbale di operazioni compiute relativo all'acquisizione del fascicolo aziendale, effettuata presso il C.A.A. CONFAGRICOLTURA Messina 001 di NATOLI Giuseppe; tra i documenti, vengono in rilievo la D.U.P. per la campagna agricola 2014 (all. 47.C) e la relativa scheda di validazione (all. 47.B) nonché la D.U.P. e la scheda di validazione per il 2015 (all. 47.E e 47.D).

In particolare, all'interno del fascicolo aziendale de "La Conchiglia" s.r.l. i militari hanno rinvenuto anche un **contratto di affitto di fondi rustici** (all. 47.F) redatto e sottoscritto il 02.5.2014 da FARANDA Gaetano recante però timbro però della "Nebrofaranda" con ben 80 concedenti e registrato al n. 4840, serie 3, del 06.5.2014, avente ad oggetto terreni siti in vari Comuni della Sicilia (*"Agrigento, Alcamo, Buseto Palizzolo, Butera, Castelvetro, Custonaci, Licata, Marsala, Paceco, Palazzo Adriano, Salaparuta, Trapani e Caltagirone"*).

Con tale contratto, esibito sia per la campagna 2014 che per quella 2015, è stata esposta una superficie aziendale pari, per il 2014, a circa 61 ettari di terreni e, per il 2015, a circa 56 ettari.

Il contratto risulterebbe munito di protocollo AGEA – almeno così risulta indicato in scheda di validazione – ma materialmente è stato rinvenuto privo di numero di protocollo.

Tra i contraenti, ben otto sottoscrittori risultano deceduti prima della stipula del contratto: Lombardo Mariano, deceduto nel 2003, Frazzitta Daniele, deceduto nel 2008, Ragusa Antonino nel 2001; inoltre, sono risultati inesistenti all'anagrafe tributaria vari stipulanti e, tra questi, Lo Iacono Giuseppe n.q., Aglieri Francesco n.q. e Coletta Fabrizio n.q. e la "Nicastri" s.r.l.

Dalla consultazione dell'anagrafe tributaria, ancora, non v'è traccia della registrazione del contratto (all. 47.G) del contratto, né del pagamento di imposte.

L'Agenzia delle Entrate di Ragusa, interpellata sul punto dai militari, ha comunicato che il numero di registrazione del contratto è inesistente, ferme le riserve anche sul timbro dell'Agenzia apposto e sul nome del sottoscrittore per l'Agenzia (*"L'Agenzia delle Entrate di Ragusa dice che per quell'anno, il 2014, l'ultimo numero di registrazione eseguita era il 2125 per cui il numero 4840 è inesistente nei loro applicativi. E non ha riconosciuto neanche il timbro riportato nel contratto per l'anno*

2014 e 2015 che era riferito a tale dottor Vindigni il quale lo stesso non era più in servizio presso quella direzione provinciale già da tempo. allegato 47.IF").

Dall'esame delle D.U.P e delle correlate schede di validazione è emerso che le particelle erano già state utilizzate in anni precedenti anche dalla "Alba" di CRASCI KATIA & C. s.a.s..

I responsabili dell'istruttoria delle domande si individuano in PATERNITI BARBINO Antonino Angelo per la campagna 2014 ed in NATOLI Giuseppe per il 2015.

Quanto ai titoli Agea, il teste ha riferito che la società "La Conchiglia" ha presentato domanda di accesso alla Riserva Nazionale, istruita dal Paterniti Barbino, in virtù della quale la stessa ha ottenuto n. 69 titoli, divenuti – con la riforma P.A.C. – n. 55 (all. 47.I, J e K).

Quanto agli accertamenti amministrativi e contabili, premesso che la sede sociale si trova(va) in Puglia mentre i terreni sono stati dichiarati tutti in Sicilia, non sono risultati tenutari delle scritture contabili, dipendenti, documentazione fiscale relativa alla concreta gestione dell'azienda. Ed infatti, come anticipato sopra, il 16.6.2016 FARANDA Gaetano ha avviato lo scioglimento della società, venendone nominato liquidatore: in detto atto di scioglimento, FARANDA Gaetano ha dichiarato che "La CONCHIGLIA" è inattiva e non ha mai operato (all. 47.L).

Quanto agli accertamenti bancari, il teste ha riferito che il conto corrente societario era intrattenuto presso la UNIPOL, filiale di Capo d'Orlando (all. 47.N), con delegato ad operare FARANDA Gaetano, anche se, per la campagna 2014, in D.U.P. era stato indicato un diverso numero di contratto di conto corrente, acceso presso Monte dei Paschi di Siena ed intestato alla società "Alba" di CRASCI' Katia & C. s.a.s., a lumeggiare ancora una volta le indebite cointeressenze societarie e interpersonali.

Di rilievo, infine, la circostanza per cui, durante la perquisizione del 27.5.2016 (all. 47.A) presso l'abitazione di CRASCI' Katia (moglie di FARANDA Gaetano), è stato rinvenuto un assegno circolare del 10.5.2016 per l'importo di euro 7.500,00, emesso, su richiesta dello stesso beneficiario, in favore di FARANDA Gaetano, con addebito su conto corrente presso Unipol Banca ed intestato a "La Conchiglia" s.r.l.s.; ed ancora, all'all. 47.O è tracciato un prelievo di euro 10.000,00 in contanti del 09.5.2016 dal medesimo conto corrente, lo stesso utilizzato per l'assegno (ma in data antecedente all'emissione dell'assegno).

Sempre in fase di perquisizione presso la medesima abitazione, la G.d.F. ha rinvenuto inoltre, sette visure Sis.Ter. per gli anni 2013 e 2014 (all. 43.K), relative ai Comuni di Foggia, Casalvecchio di Puglia e Palazzo Adriano, le cui particelle (foglio 14, part. 131, utilizzata per la campagna 2014 e foglio 26, part. 165, utilizzata per le campagne anni 2014 e 2015) erano state valorizzate da "La Conchiglia" s.r.l.s..

Infine, dal p.c. nella disponibilità di Crasci Katia (all. 37.BN) sono stati acquisiti dai militari vari *files* e, tra questi, uno (in formato word) denominato "richiesta titoli 2014" contenente però il contratto di affitto di fondi rustici redatto in data 02 maggio 2014 tra la società agricola "La Conchiglia" s.r.l.s. e più di 80 concedenti (all. 43.P), lo stesso esibito per le campagne in esame, evidentemente confezionato, con un contenuto del tutto illecito come visto, in maniera casalinga.

Per tutto quanto detto, sussistono elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati in relazione ai capi:

407), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Gaetano** svolto il ruolo di l.r. nonché socio unico e di gestore effettivo della società in esame, dirigendone in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c sul quale egli stesso era delegato ad operare; **Paterniti Barbino Antonino Angelo e Natoli Giuseppe** per aver istruito le pratiche e inoltrato le domande per gli anni 2014 (il Paterniti Barbino) e 2015 (il Natoli), così rendendosi entrambi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, quali l'apposizione del timbro della "Nebrofaranda" (in luogo de "La Conchiglia") quale affittuaria e la grafica assenza del numero di protocollo per la trasmissione all'Agea;

408), previa esclusione dell'aggravante della fidejussione, **Faranda Gaetano e Natoli Giuseppe**, per avere il privato provveduto al confezionamento del contratto falso poi trasfuso, per il tramite consapevole (per quanto detto) dell'operatore C.A.A., nelle schede di validazione relative alle campagne in contestazione (2014 e 2015), così questo falsamente attestando di aver effettuato i controlli di legge sull'esistenza dei titoli di conduzione: il tutto al deliberato fine, ognuno prestando la propria opera e/o mettendo consapevolmente a disposizione il proprio nome, di conseguire

indebitamente la contribuzione comunitaria, fine ultimo delle appurate falsità documentali;

409), previa esclusione della contestata aggravante, avendo – per tutto quanto argomentato – **Faranda Gaetano** svolto il ruolo di l.r. nonché socio unico e di gestore effettivo della società in esame, dirigendone in prima persona le attività volte alla presentazione delle domande di aiuto comunitario esibendo titoli di conduzione rivelatisi – per quanto detto – documentalmente falsi e ricevendo i pagamenti sul c/c sul quale egli stesso era delegato ad operare; **Natoli Giuseppe** per aver istruito la pratica e inoltrato la domanda per l'anno 2015, così rendendosi entrambi consapevolmente strumento necessario all'ottenimento della contribuzione pubblica, nonostante la documentazione presentasse rilevanti anomalie formali che ne avrebbero dovuto impedire la presentazione, quali l'apposizione del timbro della "Nebrofaranda" (in luogo de "La Conchiglia") quale affittuaria e la grafica assenza del numero di protocollo per la trasmissione all'Agea; la mancata erogazione dei contributi pubblici fa sì che le condotte si arrestino alla soglia del tentativo punibile: *"In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione ex ante, di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità decettiva della richiesta di liquidazione di parcella avanzata da un legale nei confronti di un Comune, in quanto, essendovi stata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva prestata in favore di dipendenti dell'ente, in alcun caso la richiesta poteva essere accolta)"* (Cass. n. 36199/20).

CAP 410-413): IMPRESA "SOCIETA' AGRICOLA S.C. S.r.l.s."

Impresa "SOCIETA' AGRICOLA S.C. S.r.l.s", avente Partita Iva n. 03410000834, sede legale in Tortorici, Contrada Scti, n. 290 ed avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2016	60265100956 (vgs all 50 d) Per € 31.162,32 vgs all 50 v	Messina	CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 Operatore GIUSEPPE NATOLI	07 11 2016	CRAXI' Sebastiano
	2017	70265755812 vgs all 50 w	Messina 23 06 2017	CAA Confagricoltura - MESSINA - 001 Operatore MCOSTANTINI	23 06 2017	CRAXI' Sebastiano

DOMANDE PSR	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO RICHIESTO	UFFICIO INTERESSATO	
				COMUNE	
64211130204 DOM SVI RUR REG CE 1305/13 ZONE SVANTAGGIATE	2016	Messina (ME)	*****	Messina (ME)	Regione Siciliana - Ispettorato Provinciale Agricoltura - sito a Messina, in via Trento 1/A

MISURA 12 – INDENNITÀ NATURA 2000 INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA QUADRO SULL'ACQUA vgs all 50 y		08.07.2016			Per il tramite del CAA Confagricoltura - MESSINA – 001 Operatore – NATOLI Giuseppe
64211130188 DOM SVI RUR REG CE 1305/13 ZONE SVANTAGGIATE MISURA 13 – INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI vgs all 50 z	2016	Messina (ME) 08.07.2016	*****	Messina (ME)	Regione Siciliana – Ispettorato Provinciale Agricoltura - sito a Messina, in via Trento 1/A Per il tramite del CAA Confagricoltura - MESSINA – 001 Operatore – NATOLI Giuseppe
74210891102 DOM SVI RUR REG CE 1305/13 ZONE SVANTAGGIATE (vgs all 50 z)	2017	Messina (ME) Anno 2017 Solo Data SIAN	*****	Messina (ME) Solo Data SIAN	Regione Siciliana – Ispettorato Provinciale Agricoltura - sito a Messina, in via Trento 1/A Per il tramite del CAA Confagricoltura - MESSINA – 001 Operatore – NATOLI Giuseppe

Gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ascritti ai capi 410-413) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA S.C. S.r.l.s.", il cui legale rappresentante era CRAXI' Sebastiano, era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2016 e 2017, aveva presentato domande di pagamento di contributi A.G.E.A., sia FEAGIA che FEASR, ma non aveva percepito somme di denaro

Nel dettaglio, il teste ha ricordato di avere accertato che, per la campagna agricola 2016, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto particelle di terreni siti nei Comuni di Caronia e Militello Rosmarino in virtù di due concessioni rese dalla Regione Siciliana: la n. 46, rilasciata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale in data 11 agosto 2016 (cfr. l'allegato 50.e), con la quale erano stati concessi alla società il lotto n. 9, ossia il terreno sito nel Comune di Caronia e censito al Foglio 76, particella n. 5 e Foglio 78, particelle nn. 12, 50 e 53, nonché il lotto n. 17, comprendente terreni siti nel Comune di Militello Rosmarino, censiti al Foglio 17, particelle nn. 11, 12 e 18; la concessione n. 33, parimenti rilasciata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale in data 13 giugno 2016 (cfr. l'allegato 50.f), avente ad oggetto il godimento, sino al 31 dicembre 2016, di un terreno sito nel Comune di Caronia, identificato come lotto n. 11 e censito al Foglio 52, particelle nn. 33, 37 e 129. Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha ricordato che, avviata l'interlocuzione con la Regione Siciliana in ordine al rilascio delle suddette concessioni, era emerso che le stesse, realmente esistenti, fossero state rese dapprima in favore di Fiore Domenica, la quale *"era stata poi esclusa dalla concessione per anomalie nelle domande e con data 25 luglio del 2016, come da allegato 50.i, con determina n. 2 del 2016, le particelle di terreno sono state assegnate alla società SC..."* (cfr. gli allegati 50.g e 50.i), circostanza confermata dalla stessa Fiore Domenica, come emerge dal verbale di sommarie informazioni rese in data 2 ottobre 2017 ed acquisito, con il consenso delle parti, all'udienza del 5 novembre 2021. Quanto alla campagna agricola per l'anno 2016, quindi, le particelle di terreno dichiarate risultano regolarmente concesse alla società in oggetto, con la conseguenza che gli imputati devono essere assolti dai reati rispettivamente ascritti ai capi 410), con riferimento alla suddetta campagna agricola e 411) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste.

Quanto poi alla campagna agricola 2017, di cui ai capi 410), 412) e 413), nonché in ordine alla campagna agricola 2018, di cui al capo 410 *bis*), va rilevato che non sono stati prodotti accertamenti circa i terreni dichiarati, pertanto, gli imputati devono essere assolti dai reati rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste.

CAPITOLI 414-417): IMPRESA "D.L. CRAXI SEBASTIANO"

Impresa "D.I. CRAXI' SEBASTIANO", avente Partita Iva n. 03371420831 - 01998840837, sede legale in Tortorici, Contrada Scti, n. 290 ed avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
00811677527 {vgs_all 51.c}	2010	Tortorici (ME) 15 05 2010	10.426,85 3.180,43 213,45	Tortorici (ME)	Unicredit IT58K02008 8261000300 093357	24 02 2011 11 03 2011 06 07 2011 {vgs_all 51.bb}	UNSIK - MESSINA 001 Operatore STRANGIO ANTONIA
10810285741 {vgs_all 51.d}	2011	Tortorici (ME) 05 05 2011	6.081,18 6.858,87 34,88	Tortorici (ME)	Unicredit IT58K02008 8261000300 093357	04 11 2011 30 12 2011 28 06 2012 {vgs_all 51.bb}	UNSIK - MESSINA 001 Operatore DESTRO MIGNINO Santo Correo STRANGIO ANTONIA (per scheda di Validazione)
70264932024 {vgs_all 51.ah}	2017	Messina 13 08 2017	18.416,59	Tortorici (ME)	Unicredit IT58K02008 8261000300 093357	09 02 2018 {vgs_all 51.bc}	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore COSTANTINI Massimo

CONTRIBUTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	

ILLECITAM ENTE RICHIESTI	2013	30808817636 (vgs. all. 51.1)	Tortorici (ME)	CONFAGRI COLTURA - MESSINA 007 Operatore APATERNIT IBARBINO	14 05 2013	CRAXI' Sebastiano
	2015	54760403714 (vgs. all. 51.1)	Messina	CONFAGRI COLTURA - MESSINA 001 Operatore RLINARES	12 06 2015	CRAXI' Sebastiano
	2016	60264213954 (REVOCATO) (vgs. all. 51.1)	Messina	CONFAGRI COLTURA - MESSINA 001 Operatore RLINARES	14 06 2016	CRAXI' Sebastiano

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, COSTANTINI Massimo, LINARES Roberta e NATOLI Giuseppe in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 414-417) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione della Ditta individuale "CRAXI' SEBASTIANO", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2011 e 2017, aveva indebitamente percepito contributi Ag.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 24.274,26 ed ha specificato che, nonostante la medesima Ditta avesse presentato domande uniche di pagamento anche per gli anni 2013, 2015 e 2016, tuttavia, non aveva percepito contributi. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che la Ditta "CRAXI' SEBASTIANO" aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento contratti di affitto rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2011, la Ditta aveva dichiarato di condurre in affitto 160 particelle di terreni siti nel Comune di Giffoni Valle Piana, per una superficie aziendale pari a 45 ettari, in virtù di un'autocertificazione ("acquisita al protocollo AGEA nel 2008 con il numero 368"); di un contratto di affitto stipulato nell'anno 2010 ("acquisito al protocollo AGEA nel 2010, ultima numerazione 328") e di un contratto di affitto stipulato nell'anno 2011 ("acquisito al protocollo AGEA nell'anno 2011, numero finale 9"; cfr. anche gli allegati 51.f e 51.g): atti indicati nella Scheda di Validazione, ma materialmente non rinvenuti dai militari ("Non ci è stato esibito alcun documento, né autocertificazione, nulla è stato rinvenuto nel cosiddetto fascicolo aziendale"). Il teste ha dichiarato, quindi, che dalle indagini svolte mediante l'Anagrafe Tributaria, era emerso che detti atti non risultavano registrati (cfr. gli esiti dell'interrogazione al portale Serpico - Anagrafe Tributaria; allegato 51.e) e che in ordine ai terreni dichiarati nell'anno 2011, già inseriti nella domanda di pagamento presentata per l'anno 2010 (cfr. l'allegato 51.d), era stato indicato quale titolo di conduzione un contratto verbale di affitto apparentemente stipulato in data 2 febbraio 2010 con 211 concedenti, alcuni dei quali deceduti in data antecedente alla stipula medesima: "De Simone Giovanna, deceduta il 21 ottobre del 1991; Martino Vincenzo, deceduto nel 2009; oppure Cirino Antonio, deceduto nel 1993", recante il timbro di registrazione dell'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello e firma del capo Area, Salvatore Crisafulli. Il teste ha aggiunto che, per l'anno 2011, la Ditta aveva ottenuto contributi per un importo pari a 5.858,67 euro e che gli operatori C.A.A. che avevano curato la pratica, nonché l'inoltro dei dati ad A.G.E.A., erano DESTRO MIGNINO Santo e SRANGIO Antonia;

quanto alla campagna agricola 2013, la Ditta aveva dichiarato di condurre in affitto 1 particella di terreno sita nel Comune di Buseto Palizzolo, censita al Foglio 64, particella n. 29, dell'estensione di 13 ettari e di proprietà di Denaro Maria Cinzia Vincenza e Denaro Vincenza sino al 19 agosto 2016, in virtù di un contratto di affitto stipulato per il periodo compreso tra il 13 maggio 2013 ed il 13 maggio 2019. Il teste Nastasi ha ricordato che, anche in tal caso, dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era emerso che il contratto in oggetto non risultava registrato in favore della Ditta "CRAXI SEBASTIANO" (cfr. l'allegato 51.e), specificando, altresì, che per detta campagna la Ditta non aveva ottenuto contributi Ag.E.A. e che l'operatore che aveva gestito la pratica ed inoltrato la domanda era PATERNITI BARBINO Antonino Angelo;

quanto alla campagna agricola 2015, il teste ha dichiarato che nel fascicolo aziendale erano state rinvenute due Schede di Validazione: nella prima, la Ditta aveva dichiarato 13 particelle di terreno site nei Comuni di Castellana Sicula, Mazara del Vallo, Ragusa Sezione A e Siracusa, condotte in affitto in virtù di un contratto protocollato Ag.E.A. 2015 (cfr. l'allegato 51.k); nella seconda, la medesima Ditta individuale aveva dichiarato 15 particelle di terreno site nei Comuni di Castellana Sicula e Mazara del Vallo, condotte in affitto in virtù di due distinti contratti protocollati Ag.E.A. (cfr. l'allegato 51.l); tuttavia, il teste ha specificato che dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato che, in data 29 giugno 2015, la Ditta "CRAXI SEBASTIANO" aveva registrato un unico contratto stipulato con Arezzo Corrado, Arezzo Domenico ed Arezzo Giovanna ed avente ad oggetto solamente 2 particelle di terreno site in Ragusa, Zona A (cfr. il contratto in oggetto, registrato in data 29.6.2015, al n. 937; allegato 51.n). Il teste ha aggiunto di avere accertato che, per l'anno 2015, la Ditta non aveva ottenuto contributi Ag.E.A. e che la relativa pratica era stata gestita dagli operatori LINARES Roberta e NATOLI Giuseppe;

quanto alla campagna agricola 2016, la Ditta aveva dichiarato di condurre in affitto 100 particelle di terreno in virtù di 5 distinti contratti; tuttavia, il teste ha dichiarato che dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato che l'unico contratto registrato fosse quello stipulato con Arezzo Corrado, Arezzo Domenico ed Arezzo Giovanna, avente ad oggetto 2 particelle di terreno site in Ragusa, Zona A ed ha aggiunto che nel fascicolo aziendale era stato rinvenuto un contratto di affitto di terreni agricoli, stipulato per il periodo compreso tra il 13 maggio 2016 ed il 21 dicembre 2019 tra CRAXI' Sebastiano e 39 concedenti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, in data 15 maggio 2016, al n. 503, Serie 3T, specificando che, in realtà, i militari avevano accertato che il contratto effettivamente registrato era stato stipulato con una sola concedente, Burgio Carmela (cfr. l'allegato 51.s). Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha ricordato di avere accertato mediante la banca dati SISTER (cfr. l'allegato 51.u), che nonostante le particelle (falsamente) dichiarate come condotte in affitto fossero di proprietà di più soggetti, nei titoli di conduzione risultava un solo contitolare e che i nominativi indicati nel titolo medesimo erano parzialmente difformi da quelli reali, fermo l'ulteriore rilievo che difettava, ad esempio, la sottoscrizione del responsabile legale dell'ANAS, titolare di una particella concessa in godimento ("Di

Silvestre indicato, ma di fatto era Di Silvestri Salvatore. Schiacchiatano, ma di fatto era Schiaccitano. Farcella indicata, ma di fatto Forcello Crocefissa, Salomone Salvatore, ma di fatto Salamone Salvatore. Poi vi era anche un terreno dell'Anas. In relazione proprio al legale rappresentante di Anas Spa non vi è alcuna firma apposta"). Ad ulteriore conferma della falsità del contratto vi è, poi, la risposta dell'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello con cui si è evidenziato che "in merito agli atti dell'Ufficio risulta registrato un atto riportante numero, serie e data come da voi comunicati tuttavia l'importo per l'imposta di registro versato indicato dalla vostra copia risulta difforme da quello corrisposto per l'atto ammontante ad euro 67. Inoltre, il capoarea servizi, il dottor Salvatore Crisafulli, alla data di registrazione non rivestiva la qualifica di capoarea. L'addetto al front-office nel 2016 indicato quale Galati Francesco, era dipendente dell'ufficio e addetto tra l'altro all'attività di registrazione atti. In ordine poi alla regolarità della firma del front-office riportata in copia di registrazione trasmessa non si possiedono le competenze per poter stabilire l'autenticità della stessa" (cfr. l'allegato 51.v).

Con riferimento alla campagna agricola 2016 risultavano, ancora, dichiarate particelle condotte in affitto in virtù di un contratto stipulato per il periodo compreso tra l'11 maggio 2016 ed il 31 dicembre 2017 tra CRAXI' Sebastiano e 14 concedenti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti in data 27 maggio 2016, al n. 326, Serie 3T (cfr. l'allegato 51.y); tuttavia, dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato che fosse stato registrato un contratto di affitto stipulato tra CRAXI' Sebastiano ed una sola controparte, Velardi Concetta Epifania e che tra i titolari dei terreni dichiarati come condotti in affitto vi erano anche l'ANAS, la società "ITALIA TURISMO" s.p.a. e privati quali, ad esempio, Mozzicato Concetta, deceduta in data antecedente alla stipula del contratto (cfr. gli allegati 51.z e 51.aa); peraltro, l'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto – Filiale di Patti – aveva evidenziato che il contratto con quella numerazione di registrazione era differente da quello trasmesso ("dal raffronto, ci ha mandato il contratto e appunto si tratta di un contratto totalmente differente da quello posto in essere"; cfr. l'allegato 51.ac). Il teste ha aggiunto di avere accertato che, per l'anno 2016, la Ditta aveva revocato la D.U.P. (cfr. l'allegato 51.af) e che la Scheda di Validazione per la medesima campagna era stata redatta dall'operatore LINARES Roberta;

quanto alla campagna agricola 2017, la Ditta aveva dichiarato di condurre in affitto 58 particelle di terreno, per una superficie aziendale pari a 163 ettari, in virtù di due contratti di affitto: il primo, stipulato in data 13 maggio 2017 tra CRAXI' Sebastiano e molteplici concedenti, registrato in data 17 maggio 2017 presso l'Agenzia delle Entrate di Patti, al n. 1172, Serie 3T (cfr. l'allegato 51.ai). Al riguardo, va rilevato che nonostante i concedenti siano 40, nel contratto risultano apposte ben 70 firme (cfr. l'allegato 51.ai); che tra i concedenti vi erano soggetti deceduti in data antecedente a quella di stipula (ed esempio, Cutaia Salvatore, deceduto in data 22 giugno 2016) e che l'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto, interpellata dai militari, aveva riscontrato che il contratto richiesto con gli estremi di registrazione era diverso da quello rinvenuto (cfr. l'allegato 51.ak). Dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria, infatti, era risultato che fosse stato realmente registrato un solo contratto stipulato tra CRAXI' Sebastiano ed una controparte, Pagano Angelina. Il secondo contratto di affitto, stipulato tra CRAXI' Sebastiano e 12 concedenti, registrato in data 17 maggio 2017, al n. 1171, Serie 3T (cfr. l'allegato 51.al), in ordine al quale dagli accertamenti eseguiti era risultato che taluni concedenti erano deceduti in data antecedente alla stipula del contratto e che gli estremi di registrazione corrispondevano ad un contratto stipulato tra CRAXI' Sebastiano ed una sola controparte, Sabbatino Leonardo (cfr. l'allegato 51.am). Il teste ha aggiunto di avere accertato che, per l'anno 2017, la Ditta "CRAXI' SEBASTIANO" aveva ottenuto contributi A.G.E.A. per un importo pari a 18.415,59 euro e che la relativa Scheda di Validazione era stata redatta dall'operatore COSTANTINI Massimo.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, COSTANTINI Massimo, LINARES Roberta e NATOLI Giuseppe in ordine ai delitti rispettivamente ascritti ai capi 414-417) dell'imputazione. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano, legale rappresentante della omonima Ditta, è sufficiente rilevare che l'artificiosa condotta posta in essere dall'imputato, di falsificare i contratti di affitto, nonché di dichiarare falsamente di possedere i titoli di conduzione dei terreni cui fanno riferimento i capi di imputazione, attraverso la quale ha indotto in errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi, vale certamente ad integrare l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa e falso. A tale ultimo riguardo, va rilevato che non sussistono dubbi circa l'avvenuta falsificazione dei titoli di conduzione ad opera del CRAXI', tenuto conto, non solo di quanto dallo stesso

dichiarato in sede di esame, ma, altresì, della circostanza per cui, l'acquisizione informatica, eseguita in data 1 luglio 2016, ha consentito di constatare che nel *computer* di CRASCI' Katia, sorella di CRAXI' Sebastiano, erano presenti: un *file Word*, contenuto in una cartella denominata "*File cancellati*", con all'interno un contratto di affitto di fondi rustici, predisposto per il periodo compreso tra il 13 maggio 2013 ed il 13 maggio 2019, ossia il contratto impiegato per la campagna agricola 2013, senza indicazione dei concedenti, ma solo del beneficiario (cfr. l'allegato 43.t); un *file Word*, denominato "*Contratto Craxi*", recante il medesimo contenuto del precedente ed un *file PDF*, denominato "*scan underscore allegato*", contenente un contratto di affitto di terreni, stipulato in data 11 maggio 2015, tra CRAXI' Sebastiano e vari concedenti, con firme (palesamente false, come emerge dalla sola visione dell'atto) ed estremi di registrazione del 25 giugno 2015, al n. 937, Serie 3T (cfr. l'allegato 43.v).

Quanto all'elemento soggettivo, poi, appare evidente che il CRAXI', nel momento in cui ha reso le dichiarazioni mendaci per ottenere i contributi, che vale ad integrare gli artifici e raggiri diretti ad indurre in errore l'altra parte, in modo tale da viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai stipulato alcun contratto di affitto con i proprietari dei fondi (cfr. Cass. Sez. II, n. 13566 del 26.5.2008). Parimenti, deve ritenersi provata, in modo univoco, la sussistenza del reato di tentata truffa, contestato al capo 416) dell'imputazione. In particolare, ai fini della corretta applicazione dell'art. 56 c.p., è necessario ricostruire la volontà teleologica dell'agente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la connotano in termini di univocità. Al riguardo, la circostanza che l'imputato, con riferimento alle campagne agricole 2013 e 2015, abbia predisposto contratti di affitto falsi (cfr. gli allegati 51.e, 51.k e 51.l), abbia dato avvio alla relativa pratica ed abbia, coadiuvato dagli operatori C.A.A. PATERNITI BARBINO Antonino Angelo (per l'anno 2013) e LINARES Roberta (per l'anno 2015), proceduto all'inoltro dei dati falsi, sono tutti elementi qualificabili come idonei ed univoci rispetto al delitto voluto e non consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato, non avendo la Ditta ottenuto i contributi, in quanto non erogati da A.G.E.A.

In ordine alla posizione processuale di NATOLI Giuseppe, LINARES Roberta e COSTANTINI Massimo, rispettivamente, responsabile (NATOLI Giuseppe) ed operatori (LINARES Roberta e COSTANTINI Massimo) presso il C.A.A.

Confagricoltura Messina 001, i quali hanno curato la pratica per le campagne agricole 2015, 2016 e 2017, va rilevato che, pur essendo gli stessi tenuti ad un mero controllo formale dell'atto, la macroscopicità della falsità dei contratti prodotti dal CRAXI', non poteva non essere rilevata dagli imputati, per i quali, conseguentemente, devono ritenersi sussistenti i già delineati elementi costitutivi dei delitti ascritti.

Pare opportuno riportare di seguito i contratti sottoposti all'attenzione degli imputati, dalla sola visione dei quali è possibile rilevare la falsità delle firme apposte, alternativamente identiche tra loro.

Contratto (apparentemente) stipulato in data 11 maggio 2016 ed inserito nelle istanze relative alle campagne agricole 2015-2016 (allegato 51.y):

CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI
(L'anno duemilaseicenti il giorno undici del mese di maggio)

TRA
IL SIG. CRAXI Sebastiano, nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 20/05/1978 e residente in TORTORICA 17da SPERL. Cod. P. CAR 889 788 801 18007,

Velardi Concetta Epitafia nata a MICALA il 05/01/1967 e residente a SANCI C.F. VIAGGIAZZESE 0422, proprietaria dei terreni siti nel comune di SANCI al foglio 75 part. 172, la sup. e di ha 01.00.00, la sup. condotta e di ha 01.00.00, part. 174, la sup. e di ha 01.21.00, la superficie condotta e di ha 01.18.00, il corrispettivo pattuito e di € 100.00.

Di Savoia Lucia Bianca nata a FERRARA il 02/04/1968 ed ivi residente, C.F. 04000100401212, proprietaria dei terreni siti nel comune di MIRA (PA) al foglio 00 part. 43, per una superficie pari ad ha 10.84.00, la superficie condotta e di ha 09.21.00, il corrispettivo pattuito e di € 100.00.

Tulumello Rita nata a MESSINA il 02/02/1960 C.F. VIAREBBOSI 015184 e residente a TORTORICA, proprietaria dei terreni siti nel comune di MONTESICCO foglio 12 part. 12, 00 e di ha 01.00, la sup. condotta e di ha 00.43.00, foglio 12 part. 40 e di ha per una superficie pari ad ha 02.43.00, la superficie condotta e di ha 01.18.00, il corrispettivo pattuito e di Euro 100.00.

Tulumello Ludovico nato a MESSINA il 18/04/1943 e residente a CATANIA, C.F. VIAREBBOSI 015184, proprietaria dei terreni siti nel comune di MONTESICCO, foglio 12 part. 38 e di ha 00.38.00, la sup. condotta e di ha 00.38.00, part. 32 e di ha 01.13.20, la sup. condotta e di ha 01.18.00, il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Dei Mastromaria Per la Strada A.M.A.S. con sede in ROMA, P. IVA 0200040067, proprietaria dei terreni siti nel comune di MIRA, foglio 12 part. 121 e di ha 00.00.00, la sup. condotta e di ha 00.00.00, part. 180 e di ha 00.07.20, la sup. condotta e di ha 01.04.00, al foglio 17 part. 24 e di ha 00.25.00, la superficie condotta e di ha 00.25.00, il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Mancuso Giuseppa nata a PALERMO il 03/05/1928 ed ivi residente C.F. MANTICCI 0102732, proprietaria dei terreni siti nel comune di SASSO DI PALERMO al foglio 9 part. 24, la superficie e di ha 00.04.00, sup. condotta e di ha 00.02.00, foglio 12 part. 119, la sup. e di ha 01.14.00, la sup. condotta e di ha 01.00.00, il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Le sign. Oberevalotti Rita nata a ANAGNI il 29/03/1966 e residente a FREGENSE in via Ludovico, n° 41, Cod. C.A. 049 001 000 04110, proprietaria dei terreni siti nel territorio del comune di FREGENSE (RM), foglio 1, part. 262, per una superficie complessiva pari a ha 5.00.00, la superficie condotta e di ha 00.07.00, il corrispettivo pattuito e di € 100.00.

ITALIA TORINO S.P.A. con sede in ROMA C.F. 0071140097, proprietaria dei terreni siti nel comune di MONTESICCO foglio 125 part. 9, e di ha 00.00.00, la sup. condotta e di ha 00.00.00, part. 102, e di ha 01.00.00, la sup. condotta e di ha 01.00.00, part. 101, la sup. e di ha 01.00.00, la sup. condotta e di ha 01.00.00.

part. 104 in sup. = di ha 04.00.00, in sup. condotta e di ha 04.00.00. Il prezzo pattuito e di Euro 400.00. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Bellina Concetta nata a Pechino il 04/11/1919 ed ivi residente C.F. 81107199400119.
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Siroloca Foglio 123 part. 24 la sup. = di ha 01.20.00, in sup. condotta e di ha 01.20.00, part. 24 la sup. = di ha 01.21.00, in sup. condotta e di ha 01.20.00 il prezzo pattuito e di Euro 400.00.

Carta Felice nato ad Augusta il 26/10/1916 ed residente a Siroloca C.F. 01111022000000.
Mamma Laura nata a Siroloca il 20/01/1922 ed ivi residente C.F. 01111022000000.
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Siroloca Foglio 114 part. 01. Per una superficie pari ad ha 02.64.40, superficie condotta ha 02.64.00. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Carlotta Giuseppina nata a Alimena il 07/04/1941 ed ivi residente C.F. 01111022000000.
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Siroloca Foglio 114 part. 01. Per una superficie pari ad ha 00.60.40, superficie condotta ha 00.47.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Caterina Bianca nata a Roccella il 26/10/1925 ed ivi residente C.F. 01111022000000.
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Mota Foglio 121 part. 17. Per una superficie pari ad ha 01.07.00, superficie condotta ha 01.00.00. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Maria Antonietta nata a Cantalini Mota il 04/07/1929 ed ivi residente C.F. 01111022000000.
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Mota Foglio 114 part. 00. Per una superficie pari ad ha 00.17.00, superficie condotta ha 03.07.00. Il prezzo pattuito e di Euro 250.00.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 L'affittuario sopra citati, comunque in affitto ciascuno per i propri diritti i terreni suddetti in premessa, allo scopo che in stesso, possa esercitare l'attività agricola, forestale, zootecnica, vitivinicola e tutte le altre a questa connesse, per un periodo determinato di anni 5 (cinque) che vanno dal 11/08/2018 fino al 31/12/2022.

Art. 2 L'affittuario e autorizzato a presentare tutte le istanze, e simulatore contributi a tutte le altre agevolazioni previdenziali secondo le leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti l'attività agricola e tutte le altre con questa connesse e a migliorare l'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di produzione diversi da quelli tradizionali ed eventualmente anche a cambiare la destinazione d'uso dei terreni e dei fabbricati presenti.

Art. 3 L'affittuario e tenuto a custodire e a conservare i terreni concessi in affitto con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsi se non per l'uso determinato dal presente contratto.

Art. 4 L'affittuario si impegna a non concedere a terzi il godimento degli immobili senza un preventivo consenso da parte del concedente.

Art. 5 L'affittuario e responsabile degli eventuali danni occorsi agli immobili con l'esclusione di quelli che possono essere imputati alle stesse per il solo effetto dell'uso e deve pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso.

Art. 6 L'affittuario alla fine del contratto dovrà restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati consegnati e con le eventuali migliorie apportate.
 Art. 7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviarsi alla legislazione vigente in materia.
 Art. 8 Le spese di registrazione del presente sono a carico dell'affittuario.
 fatto, approvato e sottoscritto.

Roberto...
...
 Urmello Rita
...
...
...
...
 ...
 ...
 ...

...

REPUBBLICA ITALIANA
 2 MAGGIO 2016
 ...
 ...
 ...

Contratto (apparentemente) stipulato in data 13 maggio 2016 ed inserito nell'istanza relativa alla campagna agricola 2016 (D.U.P. successivamente revocata dall'imputato CRAXI' Sebastiano) (allegato 51.s):

[Large handwritten scribble]

superficie pari ad Ha.00.54.40 in superficie condotta e di Ha.00.40.00, part. 24 in superficie e di Ha.00.50.20 sup. condotta e di Ha.00.50.00, part. 25 in superficie e di Ha.00.22.90 sup. condotta e di Ha.00.05.00, part. 118 in superficie e di Ha.00.08.40 sup. condotta e di Ha.00.04.00, part. 120 per una superficie pari ad Ha.01.00.00, in superficie condotta e di Ha.01.20.00, part. 121 in superficie pari ad Ha.00.71.00, in superficie condotta e di Ha.00.48.00, al foglio 10 part. 44 per una superficie pari ad Ha.00.03.00, in superficie condotta e di Ha.00.00.00, il prezzo pattuito e di Euro 50,00.

Erna Mastrolia per la strada **ANSA** con sede in Agrigento, P.Iva 0208430097, capitanata del terreno sita nel comune di Nisida Foglio 17 part. 125 per una superficie pari ad Ha.01.04.00 in superficie condotta e di Ha.01.28.00, part. 25 sup. di Ha.00.08.00, in superficie condotta e di Ha.00.00.00, part. 15 sup. in Ha.00.32.15, sup. condotta e di Ha.00.17.00, part. 68 sup. in Ha.00.00.00, sup. condotta e di Ha.00.00.00, part. 57, sup. in Ha.00.01.40, sup. condotta e di Ha.00.29.00, part. 66 sup. e di Ha.00.12.00, sup. condotta e di Ha.00.20.00, foglio 22 part. 120 per una superficie pari ad Ha.01.08.10, in superficie condotta e di Ha.00.07.00, part. 120 sup. in superficie condotta e di Ha.00.00.70, in superficie condotta e di Ha.00.00.00, il prezzo pattuito e di Euro 250,00.

Salomonella Maria nata a Nisida il 19/11/1949 C.F. 02084300970010 ed ivi residente, capitanata del terreno sita nel comune di Nisida Foglio 17 part. 118 per una superficie pari ad Ha.00.40.10 in superficie condotta e di Ha.00.07.00, part. 102 sup. in Ha.00.31.40, sup. condotta e di Ha.00.04.00, part. 120 sup. e di Ha.00.08.30, in superficie condotta e di Ha.00.08.00, part. 124 sup. e di Ha.01.20.10, sup. condotta e di Ha.00.07.00, il prezzo pattuito e di Euro 250,00.

Giuseppina Maria nata a Nisida il 27/01/1961 C.F. 02084300970011 e residente a Nisida, capitanata del terreno sita nel comune di Nisida Foglio 22 part. 36 per una superficie pari ad Ha.00.29.00 in superficie condotta e di Ha.00.11.00, part. 69 sup. e di Ha.00.06.10, sup. condotta e di Ha.00.06.00, part. 108 sup. e di Ha.00.04.00, sup. condotta e di Ha.00.08.00, part. 54, sup. e di Ha.01.00.10, sup. condotta e di Ha.00.07.00, il prezzo pattuito e di Euro 100,00.

Donatella Salvadore nata a Nisida il 11/11/1941 C.F. 02084300970012 ed ivi residente, capitanata del terreno sita nel comune di Nisida, foglio 18 part. 125 per una superficie pari ad Ha.01.18.00, in superficie condotta e di Ha.01.01.00, part. 122 sup. e di Ha.00.07.40, in superficie condotta e di Ha.00.09.00, il prezzo pattuito e di Euro 100,00.


Marcella Giordano nata a Nisida il 22/01/1916 C.F. 02084300970013 e residente a Castellibonara, capitanata del terreno sita nel comune di Nisida Foglio 10 part. 73 per una superficie pari ad Ha.00.01.10 in superficie condotta e di Ha.00.49.00, il prezzo pattuito e di Euro 50,00.

Vanna Carmela Loria nata a Nisida il 19/11/1960 C.F. 02084300970014 e residente a Castellibonara, capitanata del terreno sita nel comune di Nisida Foglio 10 part. 73 per una superficie pari ad Ha.00.07.00 in superficie condotta e di Ha.00.04.00, il prezzo pattuito e di Euro 40,00.

Orsola Maria Anna nata a Nisida il 02/01/1961 C.F. 02084300970015 e residente a Castellibonara, capitanata del terreno sita nel comune di Nisida Foglio 10 part. 73 per una superficie pari ad Ha.00.01.00 in superficie condotta e di Ha.00.12.00, il prezzo pattuito e di Euro 50,00.

Orsola Carmela nata a Nisida il 21/08/1944 C.F. 02084300970016 e residente a Castellibonara, capitanata del terreno sita nel comune di Nisida Foglio 20 part. 101 per una superficie pari ad Ha.00.11.20 in superficie condotta e di Ha.00.05.00, il prezzo pattuito e di Euro 40,00.

Teresa Maria nata a Castellibonara il 15/01/1947 C.F. 02084300970017 ed ivi residente, capitanata del terreno sita nel comune di Nisida Foglio 20 part. 101 per una superficie pari ad Ha.00.11.20 in superficie condotta e di Ha.00.05.00, il prezzo pattuito e di Euro 40,00.



Proprietario dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 18 Part 2 per una superficie pari ad Ha 00.79.50 la superficie condotta e di Ha 00.79.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Giuseppe Teresa nato a Rieti il 12/05/1957 C.F. GOCCTA734282821P ed ivi residente. Proprietario dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 18 Part 111 per una superficie pari ad Ha 00.57.50 la superficie condotta e di Ha 00.40.00. Al Foglio 22 Part 10 per una superficie pari ad Ha 00.38.20 la superficie condotta e di Ha 00.24.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Luciano Roberto nato a Rieti il 25/10/1927 C.F. LONNRRZ78282818 ed ivi residente. Proprietario dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 18 Part 208 per una superficie pari ad Ha 00.29.20 la superficie condotta e di Ha 00.28.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Giuliana Maria Emma nata a Rieti il 07/04/1917 C.F. GIMMTE304782818 e residente a Catania. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 22 Part 117 per una superficie pari ad Ha 00.24.20 la superficie condotta e di Ha 00.41.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Vincenzo Diego Giuseppe nato a Rieti il 16/01/1956 C.F. VINCOS8641082811 ed ivi residente. Proprietario dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 22 Part 107 per una superficie pari ad Ha 00.25.50 la superficie condotta e di Ha 00.25.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Giulio Salvatore nato a Rieti il 20/11/1944 e residente a Catanzaro, C.F. GIULIO74208281P. Proprietario dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 22 Part 98 per una superficie pari ad Ha di 18.10 la superficie condotta e di Ha 00.52.00, part. 98 Superficie di 18.00, sup. condotta di 05.00.00. Il prezzo pattuito e di Euro 200.00.

Paola Maria nata a Rieti il 28/05/1948 C.F. PAOMT748828218 e residente a Roma. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 22 Part 22 per una superficie pari ad Ha 01.10.10 la superficie condotta e di Ha 01.08.00. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Giuseppe Giuseppe nato a Rieti il 01/11/1940 C.F. GIUSP740841082818 e residente a Roma. Proprietario dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 22 Part 47 per una superficie pari ad Ha 00.30.00 la superficie condotta e di Ha 00.18.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Enrichetta Francesca nata a Rieti il 18/02/1938 C.F. ENFRIC308828218 e residente a Roma. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 22 Part 41 per una superficie pari ad Ha 00.50.00 la superficie condotta e di Ha 00.58.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Salvatore Salvatore nato a Marsilive il 02/08/1951 C.F. SALVTO802828218 e residente a Catania. Proprietario dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 22 Part 81 per una superficie pari ad Ha 00.28.20 la superficie condotta e di Ha 00.23.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Di Anna Maria Emma nata a Roma il 27/10/1954 C.F. DIANNM748828218 ed ivi residente. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 22 Part 7 per una superficie pari ad Ha 01.25.50 la superficie condotta e di Ha 01.04.00. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Monica Salvatore nato a Rieti il 01/01/1954 C.F. MNNV748828218 e residente ad Anagnino. Proprietario dei terreni siti nel comune di Rieti Foglio 22 Part 108 per una superficie pari ad Ha 00.41.00 la superficie condotta e di Ha 00.38.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Proprietario dei terreni siti nel comune di Nissi Foglio 2 Part 129 per una superficie pari ad Ha 00.54.90 la superficie condotta e di Ha 00.55.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Salomone Pantò nato a Nissi il 24/01/1939 C.F. MLOPTEAVI2402914 e residente a Nissola.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Nissi Foglio 2 Part 108 per una superficie pari ad Ha 01.48.20 la superficie condotta e di Ha 01.53.00. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Alessio Cassano nato in Francia il 01/01/1971 C.F. LTVOTMIA4121108 e residente a Nissola.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Nissi Foglio 2 Part 40 per una superficie pari ad Ha 00.00.00 la superficie condotta e di Ha 00.00.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Luciano Cristoforo Maria Linda nato a Nissi il 13/05/1938 e residente a Sestellifalco.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Nissi Foglio 2 Part 71 per una superficie pari ad Ha 00.18.70 la superficie condotta e di Ha 00.18.00. Il prezzo pattuito e di Euro 40.00.

Giuseppe Belgioia nato a Nissi il 10/10/1974 C.F. ANNOBIDTFRSBN28117 e residente a Nissola.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Nissi Foglio 45 Part 41 per una superficie pari ad Ha 00.75.70 la superficie condotta e di Ha 00.50.00. Part 131 per una superficie pari ad Ha 01.00.10. la superficie condotta e di Ha 00.02.00. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Roberto Silvestro nato a Nissi il 24/02/1960 C.F. OALVEMOUEP2828117 ed ivi residente.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Nissi Foglio 45 Part 282 per una superficie pari ad Ha 00.42.35 la superficie condotta e di Ha 00.44.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.


Giuseppe Carmelo nato a Nissi il 04/07/1907 C.F. OVVIML211428214 e residente a Nissola.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Nissi Foglio 45 Part 282 per una superficie pari ad Ha 00.48.00 la superficie condotta e di Ha 00.47.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Enrico Vincenzo nato a Nissi il 01/01/1949 C.F. BTVMKQVAD1028117 e residente a Nissola.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Nissi Foglio 45 Part 280 per una superficie pari ad Ha 00.47.00 la superficie condotta e di Ha 00.47.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Vanni Angelino nato a Nissi il 04/01/1930 C.F. VMMN210428214 ed ivi residente.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Nissi Foglio 45 Part 280 per una superficie pari ad Ha 00.50.00 la superficie condotta e di Ha 00.52.00. Part 288 per una superficie pari ad Ha 00.11.00 sup. condotta ha 00.22.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Giuseppe Carmelo nato il 05/06/1955 C.F. COMML230282814 e residente a Palermo.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Nissi Foglio 45 Part 111 per una superficie pari ad Ha 00.52.10 la superficie condotta e di Ha 00.48.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Si conviene e si stipola quanto segue:
Art 1 I signori sopra citati, concludono in affitto ciascuno per i propri terreni i terreni descritti in premessa, allo scopo che in stesso luogo esercitino l'attività agricola, forestale, zootecnica, alleva e tutte le altre attività connesse, per un periodo determinato di anni e i termini che vanno dal 12/02/2018 fino al 31/12/2018.
Art 2 L'affittuario è autorizzato a prelevare tutte le acque, a fiumi, a sorgenti, consistenti e tutte le altre acque sotterranee e superficiali secondo le leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti l'attività agricola e tutte le altre con



produzione diversi da quelli tradizionali ed eventualmente anche a cambiare la destinazione d'uso dei terreni e dei fabbricati esistenti.

Art. 2 L'affittuario è tenuto a restituire e a conservare i terreni concessi in affitto con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene se non per l'uso determinato dal presente contratto.

Art. 3 L'affittuario è tenuto a non concedere a terzi il godimento degli immobili senza un preventivo consenso da parte del concedente.

Art. 4 L'affittuario è responsabile degli eventuali danni occorsi agli immobili non imputabili a quelli che possono essere imputati allo stesso per il solo effetto dell'uso e dovrà pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso.

Art. 5 L'affittuario alla fine del contratto dovrà restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati consegnati e con le eventuali migliorie appostate.

Art. 7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si riferiscono alla legislazione vigente in materia.

Art. 8 Le spese di registrazione del presente sono a carico dell'affittuario.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONCEDENTE

[Handwritten signatures of the concedent]

AFFITTUARIO

[Handwritten signature of the tenant]

Contratto (apparentemente) stipulato in data 13 maggio 2017 ed inserito nell'istanza relativa alla campagna agricola 2017 (allegato 51.ai).

In ordine alla posizione processuale di STRANGIO Antonia, alla quale è contestato il delitto di truffa di cui al capo 414) dell'imputazione, va rilevato che la stessa risulta avere curato la pratica relativa alla campagna 2011 e che il relativo bonifico, dell'importo di 5.858,67 euro, è stato eseguito in data 4 febbraio 2013; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 4 agosto 2021, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione dell'imputata; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di STRANGIO Antonia in ordine al reato ascritto al capo 414) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

[Handwritten initials and signature]

In ordine alla posizione processuale di DESTRO MIGNINO Santo e PATERNITI BARBINO Antonino Angelo, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermare la responsabilità penale, essendo emerso: quanto al primo, operatore presso il C.A.A. Unsic Messina 001, la non univocità del quadro probatorio circa l'utilizzo delle credenziali, con la conseguenza che lo stesso deve essere assolto dal reato ascritto al capo 414) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto. Quanto alla posizione di PATERNITI BARBINO Antonino Angelo, poi, operatore presso il C.A.A. Confagricoltura Messina 007, va rilevato che lo stesso ha curato la pratica inoltrata dalla Ditta "CRAXI SEBASTIANO" per la campagna agricola 2013 e che dalla deposizione del teste Nastasi Armando è emerso che per accertare la falsità dei contratti dichiarati, i militari hanno eseguito accertamenti presso l'Anagrafe Tributaria alla quale, tuttavia, non è consentito l'accesso agli operatori C.A.A. In altri termini, la non macroscopicità della falsità dei contratti dichiarati nell'anno 2013, quindi, la non immediata rilevabilità della stessa in sede di controllo formale da parte del PATERNITI BARBINO, impone l'assoluzione dell'imputato dal reato ascritto al capo 416) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAP 418-419): IMPRESA "CRAXI S.n.c. di CRAXI SEBASTIANO & C."

Impresa "CRAXI S.n.c. di CRAXI SEBASTIANO & C.", avente Partita Iva n. 03033380837, sede legale in Tortorici, Contrada Scti, n. 290 ed avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
00811326743 (vgs all. 52 e)	2010	Tortorici (ME) 08 05 2010	3.589,54 3.164,11	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT54M01020 8261000030 0752984	22.10.2010 17.12.2010 (vgs all. 52 b)	UNISIC - MESSINA 001 Operatore ASTRANGIO

10808750110 vgs. all. 52 k	2011	Tortorici (ME) 05.05.2011	3.453,07 3.281,52	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT54M01020 8281000030 0752984	08.11.2011 08.02.2012 (vgs. all. 52 b.a)	UNISIC - MESSINA 001 Operatore ASTRANGIO
20808858648 (vgs. all. 52 m)	2012	Tortorici (ME) 30.06.2012	3.239,98 2.324,84	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT54M01020 8281000030 0752984	06.11.2012 04.02.2013 (vgs. all. 52 b.a)	UNISIC - MESSINA 001 Operatore ASTRANGIO
30808039587 (vgs. all. 52 p)	2013	Acì Castello (CT) 10.05.2013	6.685,44 4.857,22	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT54M01020 8281000030 0752984	12.11.2013 03.03.2014 (vgs. all. 52 b.a)	UNISIC - CATANIA 001 Operatore ASTRANGIO Correo MANCUSO CRISTOFORO FABIO (per scheda di validazione)
40809140334 (vgs. all. 52 r)	2014	Tortorici (ME) 23.05.2014	14.075,83	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT54M01020 8281000030 0752984	03.12.2014 (vgs. all. 52 b.a)	UNISIC - MESSINA 003 Operatore ASTRANGIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

50267210768 (vgs all 52 aa)	2015	Tortorici (ME) 03 07 2015	9.136,66 110,08	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT54M01020 8261000030 0752984	16.06.2016 13.10.2016 (vgs all 52 ba)	LIBERI PROFESSIONISTI - MESSINA 002 Operatore EGALATISARDO
60264430160 (vgs all 52 af)	2016	Messina 15 06 2016	3.211,33 7.999,43 654,76 142,20	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT54M01020 8261000030 0752984	01.12.2016 12.04.2017 26.08.2017 (vgs all 52 ba) 13.10.2017 vgs all 52 be	CONFAGRICOLT URA - MESSINA 001 Operatore RLINARES
70265104979 vgs all 52 bc	2017	Messina 14 06 2017	8.528,71 2.670,81	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT54M01020 8261000030 0752984	26.10.2017 09.02.2018 vgs all 52 bf	CONFAGRICOLT URA - MESSINA 001 Operatore MCOSTANTINI

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, COCI Rosaria, STRANGIO Antonia e GALATI SARDO Emanuele in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 418) e 419) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "CRAXI' S.n.c. di CRAXI' SEBASTIANO & C.", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 59.297,31. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era

emerso che l'impresa "CRAXI' S.n.c. di CRAXI' SEBASTIANO & C." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2012, la società aveva dichiarato di condurre in affitto 21 particelle di terreno, in virtù di quattro dichiarazioni unilaterali; una concessione ed un contratto di affitto di fondi rustici che, dalle indagini svolte mediante l'Anagrafe Tributaria, non risultavano registrati (cfr. gli esiti dell'interrogazione al portale Serpico - Anagrafe Tributaria; allegato 52.f). Quanto al citato contratto di affitto di fondi rustici, poi, il teste Nastasi Armando ha dichiarato di avere accertato che lo stesso risultava stipulato tra l'impresa "CRAXI' S.n.c. di CRAXI' SEBASTIANO & C." e 50 concedenti, (apparentemente) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 651, Serie 3 (cfr. l'allegato 52.n) e che, non solo l'atto non risultava registrato presso l'Anagrafe Tributaria, ma dalla consultazione della banca dati SISTER, era emerso che due concedenti, Crimaldi Francesco e Crimaldi Giuseppa, erano deceduti in data anteriore alla stipula del contratto e che i concedenti Conti Rosa, Cinnera Martino Giuseppe e Russo Maria erano inesistenti all'Anagrafe Tributaria. Con specifico riferimento alla presunta concedente Russo Maria, va rilevato, peraltro, che la stessa era risultata inesistente e che dalla visione del contratto emerge che la Russo appone ben due distinte sottoscrizioni, tra loro aventi tratti del tutto differenti (cfr. il contratto che verrà di seguito riportato);

quanto alla campagna agricola 2013, la società aveva dichiarato di condurre in affitto 20 particelle di terreno, per un'estensione pari a 174 ettari, in virtù di una dichiarazione unilaterale (cfr. l'allegato 52.f); un contratto di affitto stipulato per il periodo compreso tra il 2 aprile 2013 ed il 1 aprile 2014; una concessione resa nell'anno 2009, acquisita al protocollo AG.E.A.; una dichiarazione unilaterale, recante quale termine la data del 31 dicembre 2011, quindi, non compatibile con la campagna 2013; altro contratto di affitto, indicato nella relativa Scheda di Validazione, stipulato per il periodo compreso tra il 1 aprile 2012 ed il 1 aprile 2013 e tre dichiarazioni unilaterali acquisite al protocollo AG.E.A. Il teste Nastasi Armando ha dichiarato che detti atti non erano stati rinvenuti all'interno del fascicolo aziendale cartaceo e che nella domanda erano state dichiarate numerose altre particelle, completamente sprovviste di titolo di conduzione;

quanto alla campagna agricola 2014, la società aveva dichiarato 65 particelle di terreno, per un'estensione pari a 331 ettari, condotte in affitto in virtù di 3 contratti ed una

concessione che, tuttavia, non erano stati rinvenuti nel fascicolo aziendale cartaceo. Nel dettaglio: quanto al primo contratto di affitto, sottoscritto da CRAXI' Sebastiano nella qualità di legale rappresentante della società e 32 concedenti e (apparentemente) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello in data 3 aprile 2014, al n. 981 (cfr. l'allegato 52.s), la consultazione dell'Anagrafe Tributaria aveva consentito di accertare che lo stesso non risultava effettivamente registrato (cfr. l'allegato 52.i); peraltro, nonostante lo stesso risultasse stipulato con 32 concedenti, vi era la sottoscrizione di 31 soggetti, taluni dei quali, ad esempio Agosta Rosario, deceduti in data antecedente a quella della stipula medesima; quanto al secondo contratto di affitto, stipulato per il periodo compreso tra il 3 aprile 2014 ed il 2 aprile 2020, tra CRAXI' Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante della società e 34 concedenti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 3 aprile 2014, al n. 3428, Serie 3 (cfr. l'allegato 52.u), la consultazione dell'Anagrafe Tributaria aveva consentito di accertare che, in realtà, l'atto non risultava registrato; anche in tal caso, poi, a fronte di 34 concedenti, sul contratto risultavano apposte 32 sottoscrizioni e tra i concedenti era annoverato nuovamente Agosta Rosario, deceduto nell'anno 1993; quanto al terzo contratto di affitto, avente ad oggetto terreni siti in Agrigento, Caltagirone, Licata e Melilli, stipulato per il periodo compreso tra il 6 maggio 2014 ed il 5 maggio 2016, da CRAXI' Sebastiano e 58 concedenti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina in data 6 maggio 2014, al n. 4100, Serie 3 (cfr. l'allegato 52.w), la consultazione della banca dati SERPICO aveva consentito di accertare che alcun atto era stato effettivamente registrato (cfr. l'allegato 52.i) e gli esiti dell'interrogazione della banca dati SISTER avevano consentito di appurare non solo che taluni concedenti erano deceduti prima della data di stipula: Orlando Angela, deceduta nell'anno 2004 ed Amato Calogera, deceduta nell'anno 2012, ma, altresì, che taluni concedenti erano inesistenti all'Anagrafe Tributaria: Spadaro Salvatore, Grasso Giuseppe e Murgio Raffaele. Il teste Nastasi Armando ha ricordato, ancora, che, nonostante il contratto fosse apparentemente stipulato con 58 concedenti, sull'atto vi era la sottoscrizione di 51 soggetti; che taluni concedenti erano stati indicati con nomi errati: Garbino Edoardo e Triosi Calogero, anziché Gerbino Edoardo e Troisi Calogero; che all'atto non erano allegati i documenti di identità dei concedenti e che le impronte dei timbri erano risultate identiche a quelle rinvenute su altro contratto di affitto: *"Si tratta di un ennesimo contratto di affitto sottoscritto per un periodo che va dal 6 maggio 2014 al*

5 maggio 2016...entrambi riportano lo stesso atto, la stessa registrazione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina il 6 maggio del 2014 ed entrambi risultano alla serie 3 al n. 4100" (cfr. gli allegati 52.w e 52.x). Il teste ha aggiunto, infine, di avere accertato che le pratiche relative alle campagne agricole 2012, 2013 e 2014 erano state curate dell'operatore STRANGIO Antonia;

quanto alla campagna agricola 2015, la società aveva dichiarato di condurre 8 particelle di terreno, per una superficie aziendale pari a 50 ettari, in virtù di un contratto di affitto di fondi rustici ed una concessione demaniale. In particolare, quanto al contratto di affitto, rinvenuto dai militari nel fascicolo aziendale cartaceo, lo stesso risultava stipulato, per il periodo compreso tra il 14 maggio 2015 ed il 31 dicembre 2017, tra CRAXI' Sebastiano nella qualità di legale rappresentante della società e 10 concedenti e (apparentemente) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello in data 22 giugno 2015, al n. 901, Serie 3T (cfr. l'allegato 52.ab); tuttavia, la consultazione dell'Anagrafe Tributaria aveva consentito di accertare che, nell'anno 2015, la società in oggetto aveva registrato un contratto di affitto stipulato con un solo concedente, Di Salvo Liborio che recava quali estremi di registrazione il n. 902, Serie 3T (cfr. l'allegato 52.ac), specificando che *"noi avevamo già rilevato un contratto simile, appunto, registrato al n. 901 della serie 3T sempre presso l'Agenzia di Sant'Agata di Militello che risultava essere registrato tra Di Salvo Nicolò Liborio e la società La Rosa, società cooperativa agricola"*; peraltro, come accaduto per ogni altro contratto, non erano stati rinvenuti i documenti di identità dei concedenti. Il teste ha aggiunto, infine, di avere accertato che la gestione della pratica relativa alla campagna agricola 2015 era stata curata dall'operatore GALATI SARDO Emanuele;

quanto alla campagna agricola 2016, la società aveva dichiarato di condurre in affitto 16 particelle di terreno, per una estensione della superficie aziendale pari a 57 ettari, indicando quale titolo di conduzione un contratto con decorrenza dal 14 maggio 2015, stipulato tra CRAXI' Sebastiano e vari concedenti, apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 723, Serie 3T, in data 10 giugno 2015 (cfr. l'allegato 52.ag), in ordine al quale l'Agenzia delle Entrate aveva rappresentato che non vi erano contratti registrati con la numerazione indicata; che i timbri non erano conformi a quelli utilizzati dall'Agenzia e che il Capo Area indicato nel contratto non rivestiva più la qualifica alla data della presunta registrazione (cfr. l'allegato 52.ai). Il teste

Nastasi Armando ha aggiunto, infine, di avere accertato che la pratica relativa alla campagna agricola 2016 era stata curata dall'operatore LINARES Roberta.

Quanto, invece, alla campagna agricola 2017, contemplata nel capo 418) ed alla campagna agricola 2018, di cui al capo 418 *bis*) dell'imputazione, va rilevato che non vi sono in atti accertamenti relativi alle stesse.

Pertanto, dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, COCI Rosaria, STRANGIO Antonia e GALATI SARDO Emanuele in ordine ai delitti rispettivamente ascritti ai capi 418) e 419) dell'imputazione. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano e COCI Rosaria, rispettivamente, legale rappresentante (CRAXI' Sebastiano) e socia dell'impresa in oggetto (COCI Rosaria, madre di CRAXI' Sebastiano), l'artificiosa condotta posta in essere dagli imputati, di falsificare i titoli di conduzione e di dichiarare falsamente di possederli, attraverso la quale hanno indotto in errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi, certamente integra i contestati delitti di truffa e falso. Pare evidente, infatti, che il CRAXI', nella qualità di legale rappresentante dell'impresa e firmatario di tutti i contratti, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai stipulato alcun atto con i proprietari dei terreni dichiarati; parimenti, la COCI, quale socia al 50%, non poteva che essere consapevole dell'assenza di idonei documenti che attestassero la regolare conduzione dei fondi, quindi, della illiceità dei contributi percepiti.

In ordine alla posizione processuale di STRANGIO Antonia e GALATI SARDO Emanuele, rispettivamente, operatori presso il C.A.A. Unsic Messina 001 (STRANGIO Antonia) e C.A.A. Liberi Professionisti Messina 002 (GALATI SARDO Emanuele), i quali hanno curato la pratica ed il relativo inoltro delle D.U.P. per le campagne agricole 2012, 2013, 2014 e 2015, va rilevato che, pur essendo gli stessi tenuti ad un mero controllo formale dell'atto, la macroscopicità della falsità dei contratti prodotti e le evidenti anomalie presentate dai titoli di conduzione, quali, ad esempio: la incompatibilità con la campagna agricola (si pensi alla dichiarazione unilaterale recante quale termine la data del 31 dicembre 2011, non idonea per la campagna agricola 2013 per cui era stata prodotta); la discrasia tra il numero di concedenti indicati nell'apparente contratto ed il numero di sottoscrizioni (cfr. gli allegati 52.s, 52.u e 52.w, relativi alla

campagna agricola 2014); l'assenza della stessa sottoscrizione del rappresentante legale dell'impresa (cfr. l'allegato 52.n), nonché la mancanza del titolo di conduzione per molteplici particelle di terreno dichiarate, non potevano non essere rilevate dagli imputati, per i quali, conseguentemente, devono ritenersi sussistenti i già delineati elementi costitutivi dei delitti ascritti. Pare opportuno riportare di seguito alcuni dei contratti sottoposti all'attenzione degli imputati, dalla mera visione dei quali sono agevolmente individuabili tutte le anomalie evidenziate.

Contratto (apparentemente) stipulato in data 1 aprile 2012 ed inserito nell'istanza relativa alla campagna agricola 2012, in cui manca la stessa sottoscrizione del rappresentante legale dell'impresa e la concedente Russo Maria (soggetto inesistente all'Anagrafe Tributaria) sottoscrive il contratto ben due volte e con tratti del tutto differenti (allegato 52.n):

1

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI
(LEGGE 23/12/1998 n° 448 Art 7 comma 8, LEGGE 276 11/07/1991 Art 8)
L'anno duemiladodici il giorno 01 del mese di aprile

TRA

LA SOCIETA' AGRICOLA CRAXI SNC, di Craxi Sebastiano & C con sede in c/da Soati n° 200 Tortona (MI) P.IVA.03032380237.

è

- Grimaldi Angela nata a San Marco D'Alunzio # 130411929 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. CHMNC12905311002X
- Chiesa di San Giuseppe - San Marco D'Alunzio
- Grimaldi Beatrice nata a San Marco D'Alunzio # 300811822 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFRNRI22470110021
- Grimaldi Francesco nato a San Marco D'Alunzio # 0710711933 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. C141MI NC.33107110023
- Grimaldi Giuseppe nato a San Marco D'Alunzio # 130111820 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFRNRI22470110021
- Grimaldi Rosa nata a San Marco D'Alunzio # 061211931 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. CHMNC12905311002X
- Grimaldi Rosa nata a San Marco D'Alunzio # 300811822 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFRNRI22470110021
- Grimaldi Salvatore nato a San Marco D'Alunzio # 010111940 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFRNRI22470110021
- Proprietari del terreno siti nel comune di San Marco D'Alunzio al foglio 38 part 13 Per una superficie pari ad Ha 1,67 - il corrispettivo pattuito è di € 100,00
- Conti Rosa nata a San Marco D'Alunzio # 020091810 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. CNFRN11010041002X
- Letino Adriana Maria nata a San Marco D'Alunzio # 010211910 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNINM17B4111002P
- Letino Antonio nato a San Marco D'Alunzio # 030811938 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNIN100K1002021
- Letino Beatrice nata a San Marco D'Alunzio # 010311932 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNIN100K1002021
- Letino Giuseppe nato a San Marco D'Alunzio # 2111011989 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNIN100K1002021
- Letino Giuseppe nato a San Marco D'Alunzio # 140211934 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNIN100K1002021
- Letino Letizia nata a San Marco D'Alunzio # 140111930 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNIN100K1002021
- Letino Loris nato a San Marco D'Alunzio # 170711878 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNIN100K1002021
- Letino Marzia nata a San Marco D'Alunzio # 300811822 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNIN100K1002021
- Letino Massimo Beato nato a San Marco D'Alunzio # 180811972 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNIN100K1002021
- Letino Nicola Celogero nato a San Marco D'Alunzio # 200811988 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNIN100K1002021
- Letino Rosa Debile nata a San Marco D'Alunzio # 080811884 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNIN100K1002021
- Letino Valentino Giuseppe nato a San Marco D'Alunzio # 210811988 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. LFNIN100K1002021
- Montali Rosina nata a San Marco D'Alunzio # 241011934 ed ivi residente a San Marco D'Alunzio C.F. MNCN1409411002X

Proprietari del terreno siti nel comune di San Marco D'Aunzio al foglio 34 part 20 Per una superficie pari ad Ha (X) 00 00 il corrispettivo pattuito è di € 50 00

Martino Cinnara Giuseppe fu Salvatore C F MHTGPF45A05H982M, Martino Cinnara Maria fu Salvatore
Proprietari del terreno siti nel comune di San Marco D'Aunzio al foglio 17 part 13 Per una superficie pari ad Ha 1 73 il corrispettivo pattuito è di € 50 00

Cinnara Martino Giuseppe nato a San Marco D'Aunzio il 3/07/1938 ed ivi residente C F
CINMARTINM 23105111224P
Proprietari del terreno siti nel comune di San Marco D'Aunzio al foglio 44 part 116 Per una superficie pari ad Ha 2 14 il corrispettivo pattuito è di € 100 00

Russo Maria di Antonina nata il 12/04/1932 C F N88MHA32D56H982J Proprietaria del terreno siti nel comune di San Marco D'Aunzio al foglio 64 part 100 Per una superficie pari ad Ha 1 14 il corrispettivo pattuito è di € 50 00

Di Pace Meo Oreste nato a Frazzani il 19/04/1948 e residente a SAN Marco D'Aunzio
C F CINMMEOP 21401111173M
Martino Cinnara Gisella nata a Sant'Agata di Militello il 28 02/1973 ed residente a San Marco D'Aunzio
C F MHTGGL 2210101100V
Mirella Calogera nata a Sant'Agata di Militello il 29/12/1976 e residente a San Marco D'Aunzio
C F MHTGGL 22101100J
Piparo Giachino Corina nata a Frazzani il 10/05/1924 e residente a San Marco
C F MHTGGL 22101100V
Piparo Giachino Maria nata a Frazzani il 11/01/1937 e residente a San Marco D'Aunzio
C F MHTGGL 22101100V
Rizzo Santo nato a Frazzani il 11/04/1942 e residente a San Marco D'Aunzio
C F MHTGGL 22101100V
Russo Maria di Antonina nata il 12/04/1932 C F N88MHA32D56H982J Proprietari del terreno siti nel comune di San Marco D'Aunzio al foglio 41 part 38 Per una superficie pari ad Ha 1 92 il corrispettivo pattuito è di € 100 00

Brancoletti Francesco nato a Frazzani il 20/01/1928 e residente a San Marco D'Aunzio
C F CINMFRAN 21401111173M
Brancoletti Rita Carmela Antonia nata a Frazzani il 10/08/1955 e residente a San Marco D'Aunzio
C F CINMFRAN 21401111173M
Brancoletti Lorenzo nato a Stati Uniti D'America il 14/04/1956 e residente a San Marco D'Aunzio
C F CINMFRAN 21401111173M
Brancoletti Maria Isabella nata a Frazzani il 24/03/1949 e residente a San Marco D'Aunzio
C F CINMFRAN 21401111173M
Brancoletti Rosella nata a Stati Uniti D'America il 08/03/1953 e residente a San Marco D'Aunzio
C F CINMFRAN 21401111173M
Castrovini Maria nata a Stati Uniti D'America il 19/04/1928 e residente a San Marco D'Aunzio
C F CINMFRAN 21401111173M
Larsa Angela nata a Frazzani il 21/11/1917 e residente a San Marco D'Aunzio C F LNZNGL37581D793R
Larsa Giuseppe nato a Frazzani il 03/03/1942 e residente a San Marco D'Aunzio
C F LNZNGL37581D793R
Parioli Giovanna nata a Reggio di Calabria il 26/10/1942 e residente a San Marco D'Aunzio
C F CINMGIOP 21401111173M
Proprietari del terreno siti nel comune di San Marco D'Aunzio al foglio 41 part 7, al foglio 41 part 8 per una superficie pari ad Ha 3 34 il corrispettivo pattuito è di € 150 00

Diaperata Alessia nata a Palermo il 25/10/1970 ed ivi residente C F DRPLE86708600273W
Diaperata Angela nato a Collesano (PA) il 03/07/1946 ed ivi residente C F CINMANG 21401111173M
Diaperata Nicola nato a Palermo il 03/07/1946 ed ivi residente C F CINMANG 21401111173M
Diaperata Salvatore nato a Collesano (PA) il 15/05/1946 ed residente a Palermo C F
DRPLE86708600273W
Diaperata Teresa nata a Collesano (PA) il 07/02/1982 ed ivi residente C F DRPT86708600273W
Proprietari del terreno siti nel comune di Collesano (PA) al foglio 21 part 30 Per una superficie pari ad Ha 2 03 il corrispettivo pattuito è di € 100 00

[Large handwritten signature and scribbles covering the lower half of the page]

Di Savio Asola Antonio nato a Firenze il 13/10/1967 ed ivi residente C.F. DSVNNA07R13136122
Di Savio Asola Mattia nato a Firenze il 02/04/1991 ed ivi residente C.F. DSVNNA01M142136124
Di Savio Asola Matteo nato a Firenze il 21/06/1993 ed ivi residente C.F. DSVNNA01M142136121
Di Savio Asola Silvia nato a Palermo il 01/11/1964 e residente a Firenze C.F. DSVNNA04A192706128
Proprietari dei terreni siti nel comune di Nola (SH) al foglio 40 part 3 per una superficie pari ad Ha 0 50
Il corrispettivo pattuito è di € 500 (5)

Si conviene e si stipula quanto segue

- Art. 1 I nominativi sopra menzionati che qui si intendono interamente riuniti e trascritti concordano in APFITTU) ciascuno per i propri diritti, i terreni descritti in premessa, per una superficie complessiva di Ha 0 50 sita "Società Agricola Crati", sito sopra che lo stesso, possa esercitare l'attività agricola, forestale, zootecnica, oltre a tutte le altre a queste connesse, per un periodo determinato di anni 1 (uno) che vanno dal 01/04/2012 fino al 31/12/2012
I concedenti dichiarano espressamente di rinunciare alla facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 1509 del Codice Civile, per cui il presente contratto, in deroga all'art. 1509 comma 2 e 1510 del c.c., è irrevocabile fino al termine di scadenza del 31/12/2012.
- Art. 2 Gli affittuari è autorizzato a presentare tutte le istanze, e riscuotere contributi e tutte le altre agevolazioni creditizie secondo le leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti l'attività agricola e tutte le altre con queste connesse e a migliorare l'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di produzione diversi da quelli tradizionali ed eventualmente anche a cambiare la destinazione d'uso dei terreni e dei fabbricati presenti
- Art. 3 Gli affittuari è tenuto a custodire e a conservare i terreni concessi in affitto con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsi se non per l'uso determinato dal presente contratto
- Art. 4 Gli affittuari è impegnato a non concedere a terzi il godimento degli immobili senza un preventivo consenso da parte del concedenti
- Art. 5 Gli affittuari è responsabile degli eventuali danni arrecati agli immobili con l'esecuzione di quelli che possono essere imputati allo stesso per il solo effetto dell'uso e dovrà pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso
- Art. 6 Gli affittuari alla fine del contratto dovrà restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati concessi e con le eventuali migliorie apportate
- Art. 7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano alla legislazione vigente in materia
- Art. 8 Le spese di registrazione del presente sono a carico dell'affittuario


Letto, approvato e sottoscritto

Le Parti,
Antonio Asola
Mattia Asola
Matteo Asola
Silvia Asola
Antonio Asola
Silvia Asola

*Luogo: Poggio
Piazza Giovanni
Piazza della Vittoria
Piazza della
Piazza della
Piazza della
Piazza della
Piazza della
Piazza della
Piazza della*

Registrazione n. 11
Data 27/05/2014
Importo € 2.708,00
Municipio di Poggio

Il Capo Area Poggio



[Signature]

Contratto (apparentemente) stipulato in data 6 maggio 2014 ed inserito nell'istanza relativa alla campagna agricola 2014 (allegato 52.w):

[Large handwritten scribble or signature]

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI

(L'anno duemilaseicettidici il giorno 6 del mese di maggio)

TRA

LA SOCIETA' AGRICOLA CRANI s.r.l., di Crani Sebastiano & C. con sede in c/da Scoti cir. n° Tortolici (ME), P. IVA 03033300837,

è

BRUNETTO MARIO nato ad Callagirone 12/07/1971 e residente a Catania C.F. 8000047111284280.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Callagirone al foglio 157 part. 43. Per una superficie pari ad Ha 00.84.10, la superficie condotta e di Ha 0.80. Il corrispettivo pattuito è di € 100.00

DI Benedetto Simona nato a Callagirone 17/09/1970 e residente a Catania C.F. 0000007005784280.
VICINO MARIO nato a Callagirone 18/07/1968 e residente a Catania C.F. 00000011004280.

Proprietari dei terreni siti nel comune di Callagirone al foglio 160 part. 158. Per una superficie pari ad Ha 01.18.10, la superficie condotta e di Ha 1.07. Il corrispettivo pattuito è di € 100.00

ORLANDO ANGELA nata ad Callagirone 03/08/1974 e residente a Enna, C.F. 8000024041011320.
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Callagirone al foglio 81 part. 100. Per una superficie pari ad Ha 00.91.20, la superficie condotta e di Ha 0.78. Il corrispettivo pattuito è di € 100.00

CASA DELLE ANIME E DEI FIGLI DEL CRISTOFINO con sede in Callagirone P. IVA 01002510873.
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Callagirone al foglio 163 part. 151. Per una superficie pari ad Ha 00.80.00, la superficie condotta e di Ha 0.82. Il corrispettivo pattuito è di € 100.00

NAPOLITANO SAVERIO nato ad Callagirone 08/05/1951 e residente a Catania C.F. 000000510004280.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Callagirone al foglio 242 part. 821. Per una superficie pari ad Ha 01.89.75, la superficie condotta e di Ha 1.05. Il corrispettivo pattuito è di € 100.00

ACQUAVIVA EMANUELA nata ad Cusumo 26/08/1938 e residente a Catania C.F. 000001000002270.

DE CARO GIUSEPPE nato ad Callagirone 27/09/1962 e residente a Catania C.F. 0000002042784280

DE CARO MARIA nata ad Callagirone 14/08/1967 e residente a Catania C.F. 000000100004280

DE CARO ROBERTO nato ad Callagirone 20/11/1966 e residente a Catania C.F. 00000040004280

Proprietario dei terreni siti nel comune di Callagirone al foglio 268 part. 112. Per una superficie pari ad Ha 00.84.30, la superficie condotta e di Ha 0.79. Il corrispettivo pattuito è di € 100.00

GIANNI MARIA nata ad Caltagirone 14/01/1926 e residente a Catania C.F. GIAMMA26AN4842NN
BALAFICA ANDREA nata ad Caltagirone 09/11/1965 e residente a Randazzo. C.F. BLENDOR62A09842BY
BALAFICA GIANNIPIETRO nata ad Caltagirone 19/08/1950 e residente a Catania C.F. BLENDIT50H19842BO
BALAFICA MARIANA nata ad Caltagirone 19/04/1948 e residente a Catania C.F. BLENDMA4H058842BL
BALAFICA MICHELE nata ad Caltagirone 10/07/1954 e residente a Catania C.F. BLENDL54H10842BN
Proprietari dei terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 279 part.112. Per una superficie pari ad Ha 02.41.18, la superficie condotta e di Ha 2.10. Il corrispettivo pattuito e di € 100.00

BONGIORNO MARIA nata ad Catania 31/07/1949 e residente a Catania C.F. BONGMA49L71C12IN
BANDAZZINI ALESSIA nata ad Catania 23/05/1984 e residente a Catania C.F. BANDB084K9M19IY
BANDAZZINI BERGIO nato ad Caltagirone 05/05/1966 e residente a Catania C.F. BANDB084K9M19IY
BANDAZZINI NILVIA nata ad Caltagirone 30/03/1976 e residente a Caltagirone C.F. BANDLV76C70842BI
Proprietari dei terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 90 part.111. Per una superficie pari ad Ha 00.71.70, la superficie condotta e di Ha 0.71. Il corrispettivo pattuito e di € 100.00


BIZZINI GIUSEPPE nato a Caltagirone 16/012/1961 e residente a Caltagirone C.F. BIZBPP01B1842BI
Proprietari dei terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 79 part.26. Per una superficie pari ad Ha 00.01.60, la superficie condotta e di Ha 0.60. Il corrispettivo pattuito e di € 100.00

CIPOLLA LIONORIO nato a San Cono 21/05/1927 e residente a Paternò C.F. CIPLMA27K2108842BY
Proprietari dei terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 32 part.72. Per una superficie pari ad Ha 02.75.80, la superficie condotta e di Ha 2.72. Il corrispettivo pattuito e di € 100.00

SPANARO SALVATORE nato a Caltagirone 19/02/1942 e residente a Caltagirone C.F. SPANVT42B19842BP
Proprietari dei terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 60 part.29. Per una superficie pari ad Ha 00.91.60, la superficie condotta e di Ha 0.91. Il corrispettivo pattuito e di € 100.00

Balerno Claudio nato a Siracusa il 20/03/1979 e residente a Mollisi C.F. BALBNC10D7NC201754J
Proprietario dei terreni siti nel comune di Mollisi foglio 80 part. 209. Per una superficie pari ad Ha.01.22.84 la sup. condotta e di Ha 01.88.62 Il prezzo pattuito e di Euro 150,00

Cipolla Lionorio nato a Caltagirone 21/05/1927 e residente a Catania C.F. CIPLMA27K2108842BY
Proprietari dei terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 32 part.74. Per una superficie pari ad Ha 00.96.20, la superficie condotta e di Ha 00.97.51. Il corrispettivo pattuito e di € 50,00.



Grasso Giuseppe nato a Caltagirone 10/08/1944 e residente a Catania C.F. 0804554M1084280.
Proprietario del terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 47 part. 211. Per una superficie pari ad Ha 00.85.65, la superficie condotta e di Ha 00.73.91. Il corrispettivo pattuito e di € 50.00.

Martino Edoardo nato a Caltagirone 11/07/1938 e residente a Catania C.F. 0804554M1084280.
Proprietario del terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 148 part. 88. Per una superficie pari ad Ha 00.81.10, la superficie condotta e di Ha 00.44.00. Il corrispettivo pattuito e di € 50.00.

Associazione Istituto Regina Virginus con sede in Caltagirone C.F. 0804554M1084280.
Proprietario del terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 225 part. 25 foglio 10 part. 85 Per una superficie pari ad Ha 00.91.73, la superficie condotta e di Ha 00.84.20. Il corrispettivo pattuito e di € 50.00.

N.M.I. S.M. Seta Costruzioni con sede in Caltagirone C.F. 00640820877.
Proprietario del terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 180 part. 461-10-200 foglio 43 part. 57-58-194-196. Per una superficie pari ad Ha 02.97.00, la superficie condotta e di Ha 02.80.00. Il corrispettivo pattuito e di € 150.00.

Piramide Concetta nata a Caltagirone 19/08/1933 e residente a Maffadell C.F. 0804554M1084280.

Rita Antonino nato a Caltagirone 05/01/1967 e residente a Maffadell C.F. 0804554M1084280.

Rita Carlo nato a Caltagirone 13/12/1969 e residente a Maffadell C.F. 0804554M1084280.

Rita Teresa nato a Caltagirone 19/10/1965 e residente a Maffadell C.F. 0804554M1084280.

Proprietari del terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 91 part. 142. Per una superficie pari ad Ha 01.16.30, la superficie condotta e di Ha 00.71.00. Il corrispettivo pattuito e di € 50.00.

Rampieri Peppino nato a Caltagirone 10/01/1964 e residente a Catania C.F. 0804554M1084280.

Proprietari del terreni siti nel comune di Caltagirone al foglio 138 part. 552-553. Per una superficie pari ad Ha 00.51.91, la superficie condotta e di Ha 00.48.52. Il corrispettivo pattuito e di € 50.00.

Mirgo Concetta nata a Grammichele 10/02/1950 ed ivi residente C.F. 0804554M1084280.


Mirgo Francesca nata a Grammichele 22/01/1955 ed ivi residente C.F. 0804554M1084280.

Mirgo Marie nata a Grammichele 19/11/1956 ed ivi residente C.F. 0804554M1084280.

Mirgo Michele nata a Grammichele 24/04/1952 ed ivi residente C.F. 0804554M1084280.

Mirgo Paolo nata a Grammichele 18/11/1960 ed ivi residente C.F. 0804554M1084280.

Mirgo Raffaele nato a Grammichele 10/02/1967 ed ivi residente C.F. 0804554M1084280.



Proprietari dei terreni siti nel comune di Castellione al foglio 251
 part. 22-27. Per una superficie pari ad Ha 01.14.20, la superficie
 condotta e di Ha 01.09.00. Il corrispettivo pattuito e di € 50.00

DI ALESSANDRO Giacomo nato a Palermo 07/02/1966 e residente ad Agrigento
 C.F. DLGGCM660702222E
 Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento al foglio 184
 part. 19. Per una superficie pari ad Ha 07.20.20, la superficie condotta
 e di Ha 06.01.00. Il corrispettivo pattuito e di € 400.00

LAFFRERI ANNA ROSA S.P.A. con sede in Agrigento C.F. 03770200022
 Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento al foglio 110
 part. 267. Per una superficie pari ad Ha 04.10.52, la superficie condotta
 e di Ha 01.50.00. Il corrispettivo pattuito e di € 100.00


ENNE DI LUTHER KNAUF S.A.S con sede in Castellina Marittima C.F.
 00050000224
 Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento al foglio 81
 part. 22-24-31. Per una superficie pari ad Ha 14.50.00, la superficie
 condotta e di Ha 09.19.00. Il corrispettivo pattuito e di € 200.00

LINDELLI Francesco nato a Palermo il 02/04/1971 ed ivi residente C.F.
 LINDFR71020273D
 TEDESCO Daniela nata ad Agrigento il 05/09/1957 e residente ad Agrigento
 C.F. TDRMNL57145A0000I
 Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento al foglio 18
 part. 72. Per una superficie pari ad Ha 04.04.70, la superficie condotta
 e di Ha 01.42.42. Il corrispettivo pattuito e di € 200.00

Murgia Maria Assunta nata a Raffadeli il 26/02/1951 e residente a
 Agrigento C.F. DRGMSM51000R100
 Vella Antonella nata in Germania il 19/06/1978 e residente a Agrigento
 C.F. VLLN0179050212Z
 Vella Salvatore nato in Germania il 01/09/1972 e residente a Agrigento
 C.F. VLLSV72090712M
 Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento foglio 20 part. 122.
 Per una superficie pari ad Ha 00.47.10, la sup. condotta e di Ha
 00.42.00. Il prezzo pattuito e di Euro 80.00

Burgio Giuseppe nato ad Agrigento il 26/05/1928 e residente a Agrigento
 C.F. BRGGPP260528150M
 Lombardo Giovanna nata a Palma di Montechiaro il 25/12/1911 e residente a
 Agrigento C.F. LMBRNN11140H19P
 Lombardo Caterina nata a Agrigento il 02/01/1965 ed ivi residente C.F.
 LMBRNN65010000E
 Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento foglio 20 part. 22B.
 Per una superficie pari ad Ha 01.70.00.

Papa Daniele Vincenzo nato a Agrigento il 16/09/1971 ed ivi residente
 C.F. PAPADV710916A000K
 Papa Giuseppe nato a Agrigento il 21/06/1970 ed ivi residente
 C.F. PAPAGP700621A000R
 Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento foglio 20 part. 12.
 Per una superficie pari ad Ha 01.07.81, la sup. condotta e di Ha
 01.74.81. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00



Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento Foglio 88 Part. 94. Per una superficie pari ad Ha 00,57,10. la sup. condotta e di Ha 00,57,00. Il prezzo pattuito e di Euro 50,00

CASSA per la formazione della proprieta contadina con sede in Roma C.F. 80921830588
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Licata Foglio 12 Part. 65-64-75. Per una superficie pari ad Ha 04,15,10. la sup. condotta e di Ha 04,15,00. Il prezzo pattuito e di Euro 50,00

MARRAS Vincenzo nato a Licata il 08/09/1925 ed ivi residente C.F. 800004250042718
Proprietari dei terreni siti nel comune di Licata Foglio 88 Part. 39. Per una superficie pari ad Ha 01,81,00. la sup. condotta e di Ha 01,82,00. Il prezzo pattuito e di Euro 50,00

ANATO Calogero nato a Palma di Montechiaro il 17/02/1910 ed ivi residente C.F. 810004702380450
Proprietari dei terreni siti nel comune di Licata Foglio 4 Part. 156. Per una superficie pari ad Ha 01,29,00. la sup. condotta e di Ha 00,89,00. Il prezzo pattuito e di Euro 50,00

TRIONI Calogero nato a Naro il 23/04/1947 ed ivi residente C.F. 810004702380450
Proprietari dei terreni siti nel comune di Licata Foglio 3 Part. 513-514. Per una superficie pari ad Ha 01,66,97. la sup. condotta e di Ha 01,22,41. Il prezzo pattuito e di Euro 50,00

CONTRINO Calogero nato a Palma di Montechiaro il 10/06/1947 ed ivi residente C.F. 810004702380450
Proprietari dei terreni siti nel comune di Licata Foglio 3 Part. 397-400. Per una superficie pari ad Ha 01,06,10. la sup. condotta e di Ha 01,01,05. Il prezzo pattuito e di Euro 50,00

Mallistreri Maria nata a Palma di Montechiaro il 13/05/1951 ed ivi residente C.F. 810004702380450
Proprietari dei terreni siti nel comune di Licata Foglio 2 Part. 298. Per una superficie pari ad Ha 00,55,00. la sup. condotta e di Ha 00,53,00. Il prezzo pattuito e di Euro 50,00

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 I nominativi sopra menzionati che qui si intendono interamente riporati e trascritti, concedono in AFFITTO ciascuno per i propri diritti, i terreni descritti in premessa, per una superficie complessiva utilizzata di Ha 52,40,00 alla "Societa Agricola Credit", allo scopo che la stessa, possa esercitare l'attivita agricola, forestale, zootecnica, oltre a tutte le altre a queste connesse, per un periodo determinato di anni 2 (due) che vanno dal 06/05/2014 fino al 05/05/2016.

Art.2 Gli affittuari e autorizzato a presentare tutte le istanze e richieste contribuite, tutte le altre agevolazioni creditizie secondo le leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti l'attivita agricola e tutte le altre con queste connesse e a migliorare l'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di produzione diversi da

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink dominates the lower half of the page. It consists of several sweeping, interconnected strokes that form a large, roughly triangular shape. The signature is written over a horizontal line that spans the width of the page. To the right of the main signature, there are several smaller, more distinct handwritten marks, including what appears to be a checkmark and some initials.

quelli tradizionali ed eventualmente anche a cambiare la destinazione d'uso dei terreni e dei fabbricati presenti .

Art. 3 Gli affittuari a tenere a custodire e a conservare i terreni concessi in affitto con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene se non per l'uso determinato dal presente contratto.

Art. 4 Gli affittuari s'impegnano a non concedere a terzi il godimento degli immobili senza un preventivo consenso da parte dei concedenti.

Art. 5 Gli affittuari e responsabile degli eventuali danni arrecati agli immobili con l'esclusione di quelli che possono essere imputati allo stesso per il solo effetto dell'uso e dovrà pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso.

Art. 6 Alla scadenza del contratto dovrà restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati consegnati e con le eventuali migliorie appostate .

Art. 7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano alla legislazione vigente in materia.


Art. 8 Le spese di registrazione del presente sono a carico dell'affittuario.

Fatto, approvato e sottoscritto.

in forza

Pomilio Giusto
di Pomilio Simone
Cipriano Crivello
Giovanni Ambrosio
Aquasiana Emamele
De Leo Giuseppe
Maria De Cecco
Giuseppe De Cecco
Giuseppe Maria
Luigi Andrea
Vincenzo Giambattista
Marianna Salafia
Michele Sclafani

Società Agraria CRAKI snc
VIA S. ANTONIO 210
00144 ROMA
P. I. 00144 ROMA
S. ANTONIO 210



Handwritten notes in a cursive script, oriented vertically. The text is difficult to decipher due to the cursive style and some fading. It appears to be a list or a set of notes related to the diagram above.

Handwritten notes at the top of the page, possibly including a date and some illegible text.

Stamp area containing the date **06 MAG. 2014** and the text **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Rurali**.



Secondo Ufficio CRA
IL DIRIGENTE
Director General

Contratto (apparentemente) stipulato in data 14 maggio 2015 ed inserito nell'istanza relativa alla campagna agricola 2015 (allegato 52.ab):

A large, stylized signature or scribble that spans across the lower half of the page, starting from the left margin and ending near the right margin. It appears to be a signature or a large mark.

Ag. 01/01/2011

CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI

L'anno duemiladieci il giorno quattordici del mese di Maggio

TRA

LA SOCIETA' AGRICOLA CRAXI SNC, di Craxi Sebastiano & C. con sede in c/da Azzati n° 290 Totturici (ME) P. IVA 02039900817,

di Alessandro Giacomo nato a Palermo il 07/04/1966 e residente ad Agrigento C.F. DLGCKM66D070471T, Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento al Foglio 184 part. 19. Per una superficie pari ad Ha 07.20.20, la superficie condotta e di Ha 06.91.00. Il corrispettivo pattuito e di € 600.00.

Libonati Francesco nato a Palermo il 02/04/1971 ed ivi residente C.F. LBMFNC710020273D, Tedesco Daniela nata ad Agrigento il 05/09/1997 e residente ad Agrigento C.F. TD9DNI57043A089D, Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento al Foglio 19 part. 72. Per una superficie pari ad Ha 04.04.20, la superficie condotta e di Ha 01.43.42. Il corrispettivo pattuito e di € 200.00.

Vella Antonella nata in Germania il 19/08/1978 e residente a Agrigento C.F. VLLNNE790921121, Burgio Maria Assunta nata a Raffadali il 26/02/1991 e residente a Agrigento C.F. BUKHMS91B66H150, Vella Salvatore nato in Germania il 07/09/1972 e residente a Agrigento C.F. VLLSVT72078112H, Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento Foglio 20 Part. 122. Per una superficie pari ad Ha 00.47.10, la sup. condotta e di Ha 00.42.00. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Pano Daniele Vincenzo nato a Agrigento il 16/08/1977 ed ivi residente C.F. PNADLV790916A069K, Pano Giuseppe nato a Agrigento il 21/06/1970 ed ivi residente C.F. PNADPT06/1A089K, Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento Foglio 30 part. 12. Per una superficie pari ad Ha 01.07.81, la sup. condotta e di Ha 01.74.81. Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

[Large handwritten signature and scribbles covering the bottom half of the page]

..... veneziano nato Masella il 05/05/1969 ed ivi residente C.F. PAVONARON06974V.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Masera Del Vello (TP) al foglio 38 part.107. Per una superficie pari ad Ha 11.00.00 la superficie utilizzata e di Ha 11.00.00. Il corrispettivo pattuito e di E 500.00.

Societa' Sabellica Oasi S.R.L. con sede in Campobello di Masera C.F. 01520450016. Legale rapp. Dott. Airamo Vittorio nato a Palermo il 28/12/1963 residente a Trapani C.F. 03070637200271V. Proprietario dei terreni siti nel comune di Campobello di Masera al foglio 20 Part 124 superficie catastrale e di Ha 05.46.40 la superficie condotta e di Ha 05.00.00, part. 158 superficie catastrale e di Ha 05.46.40 superficie condotta e di Ha 04.44.00, part. 721 superficie catastrale e di Ha 10.15.79 superficie condotta e di Ha 10.00.00. Il prezzo pattuito e di Euro 750.00.

Si conviene e si stipula quanto segue:

- Art.1 I nominativi sopra menzionati che qui si intendono interamente riportati e trascritti concedono in AFFITTO ciascuno per i propri diritti i terreni descritti in premessa, alla "Societa' Agraria Oasi", allo scopo che lo stesso, possa esercitare l'attivita' agricola, forestale, zootecnica, oltre a tutte le altre e queste connesse, per un periodo determinato di anni 3 (tre) che va dal 16/05/2016 sino al 31/12/2017.
- Art.2 Gli affittuari e autorizzato a presentare tutte le istanze, a stanotare contributi e tutte le altre agevolazioni edicizie secondo le leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti l'attivita' agricola e tutte le altre con queste connesse e a migliorare l'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di produzione diversi da quelli tradizionali ed eventualmente anche a cambiare la destinazione d'usu dei terreni e dei fabbricati presenti.
- Art.3 L' affittuario e tenuto a custodire e a conservare i terreni concessi in affitto con la diligenza del buon padre di famiglia e non puo' servirsene se non per l'uso determinato dal presente contratto.
- Art.4 L'affittuario s'impegna a non concedere a terzi il godimento degli immobili senza un preventivo consenso da parte dei concedenti.
- Art.5 L'affittuario e responsabile degli eventuali danni arrecati agli immobili con l'esclusione di quelli che possono essere imputati allo stesso per il solo effetto dell'uso e dovra' pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso.
- Art.6 L'affittuario alla fine del contratto dovra' restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati consegnati e con le eventuali migliorie apportate.
- Art.7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti

The lower half of the document is dominated by a large, irregular scribble or signature that spans across the width of the page. There are several distinct handwritten signatures or initials scattered around and within this scribble, including one on the left side and another on the right side. The scribble appears to be a large, stylized signature or a collection of overlapping marks.

Art. 7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviano alla legislazione vigente in materia.
Art. 8 Le spese di registrazione del presente sono a carico dell' affittuario.
Letto, approvato e sottoscritto.

Le Parti
Alessandro Finca
benedetti Finca
Stella Finca
La Finca
Agio Massimo Finca
Stella Finca
Finca
Finca
Finca
Finca
Finca

Finca Agricola OFAKI snc
Via ...
...
...

Registrato al 5 Ag. M. 22.06.2015
Rete ... N° ... pagato € 450,00
Mediatore (Rete ...)
Concessa () UNP ()
H. DIRETTORE
(Dr. ...)

In ordine alla posizione processuale di LINARES Roberta e COSTANTINI

Massimo, entrambi operatori presso il C.A.A. Confagricoltura Messina 001, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermarne la responsabilità penale, essendo emerso: quanto alla prima, che la stessa ha curato la pratica inoltrata dall'impresa per la campagna agricola 2016 e dalla deposizione del teste Nastasi Armando è emerso che per accertare la falsità dei contratti dichiarati, i militari hanno eseguito accertamenti presso l'Anagrafe Tributaria alla quale, tuttavia, non è consentito l'accesso agli operatori C.A.A. In altri termini, la non macroscopicità della falsità dei contratti dichiarati nell'anno 2016, quindi, la non immediata rilevabilità in sede di controllo formale da parte della LINARES, impone l'assoluzione dell'imputata dai reati ascritti ai capi 418) e 419) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato. Quanto alla posizione di COSTANTINI Massimo, poi, è sufficiente rilevare che lo stesso ha curato le pratiche relative alle campagne agricole per gli anni 2017 e 2018, in ordine alle quali, tuttavia, non vi sono accertamenti in atti,

[Handwritten signatures and scribbles]

con la conseguenza che l'imputato deve essere assolto dai reati ascritti ai capi 418), 418 bis) e 419) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste.

CAPITOLI 420-421): IMPRESA "SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.A.S. di PRUITTELENA"

Impresa "SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.A.S. di PRUITTELENA", avente Partita Iva n. 033008030836 e sede legale in Tortorici, Contrada Scti, n. 290 P2.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
00811543339 (vgs all. 55 d)	2010	Tortorici (ME) 05 05 2010	15.664,60	---	---	24.02.2011 (vgs all. 55 am)	UNSIK - MESSINA 001 Operatore STRANGIO Antonia
10810821099 (vgs all. 55 f)	2011	Tortorici (ME) 19 09 2011	7.999,34 7.549,34	Tortorici (ME)	Unicredit IT05N20088 2610000102 47049	07.11.2011 08.02.2012 (vgs all. 55 am)	UNSIK - MESSINA 001 Operatore STRANGIO Antonia
20807701170 (vgs all. 55 h)	2012	Tortorici (ME) 25 05 2012	7.966,38 7.466,38	Tortorici (ME)	Unicredit IT05N20088 2610000102 47049	02.11.2012 01.02.2013 (vgs all. 55 am)	UNSIK - MESSINA 001 Operatore STRANGIO Antonia
30806045883 (vgs all. 55 j)	2013	Acreale (CT) 29 04 2013	7.966,38	Tortorici (ME)	Unicredit IT05N20088 2610000102 47049	12.01.2013 (vgs all. 55 am)	UNSIK - CATANIA 001 Operatore DESTRO MIGNINO Santo Correo MANCUSO CRISTOFORO FABIO

							(per scheda di validazione)
40808078907 (vgs all 55 l)	2014	Tortorici (ME) 14 05 2014	7.120,98 6.017,19 242,20	Tortorici (ME)	Unicredit IT05N20088 2610000102 47049	23.10.2014 12.05.2015 19.10.2015 (vgs all 55 am)	UNSIK - MESSINA 003 Operatore STRANGIO Antonia
50267685704 (vgs all 55 n)	2015	Tortorici (ME) 08 07 2015	13.043,70 123,20	Tortorici (ME)	Unicredit IT05N20088 2610000102 47049	13.05.2016 13.10.2016 (vgs all 55 am)	LIBERI PROFESSIONISTI - MESSINA 002 Operatore GALATI SARDO Emanuele
60264429725 (vgs all 55 p)	2016	Messina 15 06 2016	9.488,62 2.972,18 725,97 161,24	Tortorici (ME)	Unicredit IT05N20088 2610000102 47049	28.11.2016 01.03.2017 26.06.2017 (vgs all 55 am) 13.10.2017 vgs all 55 ap	CONFAGRICOLTU RA - MESSINA 001 Operatore LINARES Roberta
70265072689 vgs all 55 an	2017	Messina 14 06 2017	9.585,87 2.998,67	Tortorici (ME)	Unicredit IT05N20088 2610000102 47049	26.10.2017 09.02.2018 vgs all 55 aq	CONFAGRICOLTU RA - MESSINA 001 Operatore LINARES Roberta

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, PRUITI Elena, STRANGIO Antonia e GALATI SARDO Emanuele in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 420) e 421) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati

SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "*SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.A.S. di PRUITI ELENA*", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 67.912,58. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "*SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.A.S. di PRUITI ELENA*" aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare, dopo avere premesso che in tutte le campagne menzionate erano stati impiegati i medesimi titoli di conduzione, il teste li ha analizzati, evidenziandone le anomalie:

quanto alla denuncia di contratto verbale di affitto, avente durata dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015, stipulato tra la società e diversi concedenti, (apparentemente) registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello in data 23 aprile 2010, al n. 542, Serie 3 (cfr. l'allegato 55.q), dagli accertamenti eseguiti era risultato non solo che nessun atto era stato registrato in favore della società (cfr. l'allegato 55.t), ma, altresì, che taluni concedenti erano deceduti in data anteriore alla stipula verbale della convenzione: Angileri Ignazio, deceduto nel 1996 e Giacalone Vincenzo, deceduto nel 1997. Peraltro, il teste Nastasi Armando ha ricordato che nel fascicolo aziendale non erano state rinvenute visure catastali relative alle particelle denunciate e che erano emersi errori nell'indicazione del reale proprietario di talune particelle. Nel dettaglio: la particella n. 166, Foglio 80, sita nel Comune di Mazara del Vallo ed indicata come di proprietà dei concedenti Angileri Giacomo e Angileri Maria Francesca era risultata, in realtà, di proprietà di Mineo Daria e Mineo Diego (cfr. l'allegato 55.r) e la particella n. 364, Foglio 39, sita nel Comune di Favignana, indicata come di proprietà di Scozzarella Francesca, era risultata di proprietà di Gambino/Maddaloni (cfr. l'allegato 55.s);

quanto alla denuncia di contratto verbale di affitto, recante la data del 1 marzo 2011 ed avente durata dal 2 maggio 2011 al 31 dicembre 2016, stipulato tra la società e diversi concedenti, apparentemente registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 842, Serie 3, dagli accertamenti eseguiti dai militari era risultato non solo che nessun atto era stato registrato in favore della società (cfr. l'allegato 55.t), ma che, anche in tal caso, taluni concedenti erano deceduti prima della stipula verbale della convenzione: Martino Anna, deceduta nel 1995, Martino Carmelo, deceduto nel 1995 e Martino Giuseppe, deceduto nel 1993 e che 34 concedenti risultavano

inesistenti all'Anagrafe Tributaria, in quanto indicati con date di nascita e codici fiscali fittizi;

quanto alla copia di autorizzazione del Comune di Alcara Li Fusi, recante la data del 17 aprile 2011, con la quale si autorizzava l'utilizzo dei terreni comunali siti in Contrada Pilè, di cui alla Partita 390, Foglio 29, particella n. 21; Foglio 30, particella n. 8 e Foglio 32, particella n. 7, per l'anno 2011 (cfr. l'allegato 55.v), la stessa è stata disconosciuta dal Comune interpellato dai militari (cfr. l'allegato 8.ab);

quanto alla copia di autorizzazione del Comune di Itala, recante la data del 23 aprile 2011, con la quale si autorizzava l'utilizzo del terreno comunale, censito al Foglio 2, particella n. 2, per l'anno 2011 (cfr. l'allegato 55.w), la stessa è stata disconosciuta dal Comune, con la specificazione che il terreno in oggetto risultava concesso in affitto a Ceccio Domenica;

quanto al contratto di affitto di terreni agricoli, stipulato per il periodo compreso tra il 2 maggio 2011 ed il 31 dicembre 2016, apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 2 maggio 2011, al n. 681, Serie 3 (cfr. l'allegato 55.y) ed avente ad oggetto terreni siti in Agrigento, Ribera, Licata, Avola, Favara e Collesano, dagli accertamenti eseguiti era risultato che il contratto non era stato effettivamente registrato (cfr. l'allegato 55.t); che 6 concedenti erano deceduti in data antecedente a quella della stipula del contratto, tra questi, ad esempio: De Marco Giorgio, deceduto nel 2008 e Martino Anna, deceduta nel 1995 e 12 concedenti erano risultati inesistenti. Peraltro, il teste Nastasi Armando ha ricordato che nel fascicolo aziendale non erano stati rinvenuti documenti di identità, né visure catastali e che molte delle particelle di terreno indicate nel contratto risultavano già indicate nella copia di denuncia di contratto verbale di affitto del 1 marzo 2011, per periodi sovrapponibili;

quanto alla denuncia di contratto di affitto verbale, priva di data ed apparentemente registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 648, Serie 3, avente ad oggetto terreni siti in Licata, Avola e Collesano (cfr. l'allegato 55.ac), dagli accertamenti eseguiti era risultato che nessun atto recante detti estremi era stato effettivamente registrato. Il teste Nastasi Armando ha specificato che i terreni indicati nella denuncia erano stati dichiarati nelle domande uniche di pagamento presentate per le campagne agricole dal 2011 al 2016 (cfr. l'allegato 55.ac);

quanto, infine, al contratto di affitto di fondi rustici, stipulato tra la società in oggetto e vari concedenti e registrato in data 4 febbraio 2013, al n. 152, Serie 3, avente ad oggetto terreni siti in Licata ed Avola, dagli accertamenti eseguiti era emerso che 5 concedenti erano deceduti in data anteriore a quella della stipula del contratto, tra questi, ad esempio: Martino Anna, deceduta nel 1995 e Martino Giuseppe, deceduto nel 1993; 34 concedenti erano risultati inesistenti ed al contratto non era allegato alcun documento di identità, né visure catastali; i terreni indicati nel titolo di conduzione erano stati dichiarati nelle domande uniche di pagamento presentate per le campagne 2013, 2014, 2015 e 2016.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, PRUITI Elena, STRANGIO Antonia e GALATI SARDO Emanuele in ordine ai delitti rispettivamente ascritti ai capi 420) e 421) dell'imputazione. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano e PRUITI Elena, rispettivamente, gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano) e legale rappresentante della società in esame (PRUITI Elena, moglie di CRAXI' Sebastiano), va premesso che la qualifica di gestore di fatto del CRAXI' è agevolmente desumibile dalle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame, durante il quale, infatti, lo stesso ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe contestategli (salve talune eccezioni di cui si dirà nel prosieguo), nonché da quanto dichiarato da PRUITI Elena nel corso dell'interrogatorio: *"di tutte le aziende se ne occupa mio marito. Io mettevvo qualche firma ogni tanto, niente di più. Anche i soldi li gestiva lui. Non so né dove sono i terreni, né cosa si faccia con queste aziende"* (cfr. il verbale di interrogatorio reso da PRUITI Elena in data 21.1.2020, acquisito al fascicolo per il dibattimento). Pare evidente che non possono esservi dubbi circa la sussistenza dei delitti ascritti, essendo emerso che il CRAXI', nel predisporre i falsi titoli da impiegare nelle campagne agricole e la PRUITI, nella qualità di legale rappresentante firmataria di tutti i contratti dichiarati, hanno posto in essere condotte volte ad indurre in errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi. La PRUITI, infatti, non poteva non rendersi conto che stava sottoscrivendo atti falsi, non avendo mai incontrato, né contrattato con i reali proprietari dei terreni dichiarati ed essendo delegata ad operare sul conto corrente n. 0000101247049, aperto presso la Banca Unicredit, Filiale di Tortorici ed intestato alla società, sul quale sono state accreditate, nel tempo, le prebende comunitarie, non poteva che essere consapevole delle somme ricevute e della loro illiceità.

In ordine alla posizione processuale di STRANGIO Antonia, operatore presso il C.A.A. Unsic Messina 001, va rilevato che la responsabilità penale dell'imputata può certamente affermarsi tenuto conto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Barbagioanni Carmelo e Costanzo Zammataro Salvatore, i quali hanno dichiarato che la Strangio fosse stabilmente dedita alle truffe A.G.E.A., quindi, consapevole della falsità degli atti dichiarati dalle imprese nelle varie campagne agricole. Al riguardo, il collaboratore di giustizia Barbagioanni Carmelo ha dichiarato che *"il più bravo"* (nell'ambito delle truffe A.G.E.A., *nde*) era LOMBARDO Pietro, *"molto operativo"* era ARMELI Sebastiano (fino all'avvenuto arresto), successivamente sostituito dal fratello ARMELI Giuseppe e dalla cognata, tale "Tota" (ossia, STRANGIO Antonia), definita parimenti *"molto attiva"*: *"quello più forte, dottore, era questo Lombardo Pietro, poi c'era Armeli Sebastiano che se ne occupava, che lui se ne occupava direttamente a fare le domande di tutte le associate e cercare i terreni per gli associati, Armeli Sebastiano, di fatti... Poi lui lo hanno arrestato, quando lo hanno arrestato è stato sostituito dal fratello.... Ma ha continuato. Il fratello Armeli Giuseppe e la cognata....Tota.... Tota. Tota, il cognome non me lo ricordo se... Però è la cognata che praticamente diceva come dovevano fare, come non dovevano fare e quando c'era qualche problema prendeva la documentazione, andava a Capo d'Orlando anche se lui non c'era perché era stato arrestato e poi era uscita, andava a Capo d'Orlando e lui da Capo d'Orlando sistemava, vedeva come meglio poteva fare per sistemare la cosa"*.

In ordine alla posizione processuale di DESTRO MIGNINO Santo, LINARES Roberta e MANCUSO CRISTOFORO Fabio, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermarne la responsabilità penale, essendo emerso: quanto al primo, operatore presso il C.A.A. Unsic Messina 001, la non univocità del quadro probatorio circa l'utilizzo delle credenziali, con la conseguenza che lo stesso deve essere assolto dal reato aseritto al capo 420) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto. Quanto alla posizione di LINARES Roberta e MANCUSO CRISTOFORO Fabio, rispettivamente, operatori presso il C.A.A. Confagricoltura Messina 001 (LINARES Roberta) ed il C.A.A. Unsic Messina 001 (MANCUSO CRISTOFORO Fabio), va rilevato che dalla deposizione del teste Nastasi Armando è emerso che per accertare la falsità dei titoli di conduzione dichiarati, i militari hanno eseguito accertamenti presso l'Anagrafe Tributaria alla quale, tuttavia, non è consentito l'accesso agli operatori C.A.A. In altri termini, la non

macroscopicità della falsità dei titoli, quindi, la loro non immediata rilevabilità in sede di controllo formale da parte della LINARES e del MANCUSO, impone l'assoluzione degli imputati dai reati ascritti ai capi 420) e 421) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAPITOLI 422-424): IMPRESA "LA PRIMULA S.A.R.L.S."

Impresa "LA PRIMULA S.A.R.L.S.", avente Partita Iva n.: 03308030836, sede legale in Tortorici, Contrada Secti, n. 290 P2 ed avente ad oggetto l'attività di coltivazione di cereali escluso il riso.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
40809590447 (vgs all 56 b)	2014	Messina 30 03 2015	18.932,41 368,20	Capo d'Orlando (ME)	Intesa San Paolo IT9820306982100 100000005805	12.05.2015 19.10.2015 (vgs all 56 w)	CONFAGRI COLTURA - MESSINA 001 Operatore NATOLI Giuseppe
50267429855 (vgs all 56 c)	2015	Messina 06 07 2015	13.871,12 3.698,70 1.812,92 171,83	Capo d'Orlando (ME)	Intesa San Paolo IT9820306982100 100000005805	02.12.2015 21.03.2016 01.06.2016 13.10.2016 (vgs all 56 w)	CONFAGRI COLTURA - MESSINA 001 Operatore NATOLI Giuseppe
80264198348 (vgs all 56 g)	2016	Messina 14 06 2016	10.777,21 126,51	Capo d'Orlando (ME)	Intesa San Paolo IT9820306982100 100000005805	03.07.2017 (vgs all 56 w) 13.10.2017 vgs all 56 z	CONFAGRI COLTURA - MESSINA 001 Operatore LINARES Roberta

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPP RESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2017	70265307952 vgs all 56 x Per € 9.816,71 vgs all 56 aa	Messina	CONFAGRI COLTURA - MESSINA 001 Operatore LINARES Roberta	15 06 2017	PRUITI Elena

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, PRUITI Elena, CRASCI' Lucio Attilio e NATOLI Giuseppe in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 422) e 423) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "LA PRIMULA S.A.R.L.S.", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2014, 2015 e 2016, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 49.758,90. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "LA PRIMULA S.A.R.L.S." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2014, la società aveva dichiarato di condurre in affitto 43 particelle di terreno site in Agrigento, Favara, Licata, Mazara del Vallo, Ragusa, Ribera, Salemi e Siracusa, per un'estensione aziendale pari a 115 ettari, in virtù di un contratto stipulato in data 2 maggio 2014 per la durata di sette anni, nonostante il periodo formalmente indicato non coprisse detto arco temporale: nel contratto si legge testualmente: "Per un periodo determinato di anni sette, che vanno dal 2 maggio 2014 fino al 2 maggio 2015", apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa al n. 5123 (cfr. l'allegato 56.h). Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha dichiarato

che dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato che il contratto non era realmente registrato (cfr. l'allegato 56.o); che 7 concedenti erano deceduti in data antecedente a quella di stipula, quali, ad esempio: Abate Leonardo e Casà Pietro, deceduti nel 2012 e Alaimo Pasqualina, deceduta nel 2007; che due società, indicate come concedenti, nell'atto risultavano rappresentate da persone diverse dai loro effettivi rappresentanti legali: la società "L'ISMERA s.r.l.", per la quale "nel contratto viene indicato, quale rappresentante legale, tale D'Amico Francesco, mentre il rappresentante legale risulta essere Caradonna Gian Luigi" (cfr. l'allegato 56.j) e la società "ANTICA s.r.l.", "il cui rappresentante legale viene indicato in Aliquò Giuseppe, mentre da banca dati risulta essere Tammaro Giuseppe (cfr. l'allegato 56.k) e che "il proprietario del terreno censito in Mazara del Vallo foglio n. 215 e particelle 309, che da banca dati risulta essere di Gullo Paolina Lauro e non del deceduto Gullo Gregorio, mentre sul contratto risulterebbe appunto Gullo Gregorio" (cfr. l'allegato 56.l). Il teste ha aggiunto che non vi erano copie dei documenti di identità allegate al contratto, né visure catastali relative ai terreni oggetto del titolo, specificando che la pratica relativa alla presentazione della domanda unica di pagamento per l'anno 2014 era stata curata dall'operatore NATOLI Giuseppe;

quanto alle campagne agricole 2015 e 2016, la società aveva dichiarato di condurre in affitto 6 particelle terreno site in Licata, Ribera e Salemi, per un'estensione aziendale pari a 20 ettari, in virtù di un contratto non inserito nel fascicolo aziendale cartaceo acquisito. Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha dichiarato che i militari avevano rinvenuto una modulistica denominata "AGEA FASCICOLO AZIENDALE RIEPILOGO TRAFSERIMENTO", relativo alla comunicazione di affitto in favore della società "LA PRIMULA S.A.R.L.S.", avente ad oggetto le medesime particelle già indicate nel contratto impiegato per la campagna 2014 ed inserito nella relativa Scheda di Validazione (cfr. l'allegato 56.p). Il teste ha aggiunto che gli esiti degli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria avevano consentito di verificare che, per gli anni 2014, 2015 e 2016, non risultavano registrati contratti in favore della società, ad eccezione di un contratto diverso da quelli indicati nelle Schede di Validazione: "abbiamo trovato in banca dati una registrazione eseguita presso L'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, eseguita in data 9 giugno 2015 ed avente n. 716 serie 3, ed è tra la società La Primula e tale Gutkowski Loffredo Di Cassibile Silvestro Ferdinando, in relazione a del

terreni ubicati in Siracusa” (cfr. gli allegati 56.o e 56.q) ed ha aggiunto che la pratica relativa alla presentazione della domanda unica per l'anno 2015 era stata curata dall'operatore NATOLI Giuseppe, mentre quella relativa alla campagna agricola 2016 dall'operatore LINARES Roberta.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, PRUITI Elena, CRASCI' Lucio Attilio e NATOLI Giuseppe in ordine ai delitti rispettivamente ascritti ai capi 422) e 423) dell'imputazione. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano, PRUITI Elena e CRASCI' Lucio Attilio, rispettivamente gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano), legale rappresentante (PRUITI Elena, moglie di CRAXI' Sebastiano) e socio dell'impresa in esame (CRASCI' Lucio Attilio), va richiamato quanto già argomentato in ordine ai capi 420) e 421) con riferimento al CRAXI' ed alla PRUITI. Parimenti, poi, CRASCI' Lucio Attilio, quale socio (nonché zio di CRAXI' Sebastiano), non poteva che essere consapevole dell'assenza di idonei documenti che attestassero la regolare conduzione dei fondi, quindi, della illiceità dei contributi percepiti.

In ordine alla posizione processuale di NATOLI Giuseppe, responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001, relativamente alla pratica ed al relativo inoltro della D.U.P. per la campagna agricola 2014, va rilevato che, pur essendo lo stesso tenuto ad un mero controllo formale dell'atto, la macroscopicità della falsità del contratto prodotto, non poteva non essere rilevata dall'imputato, per il quale, conseguentemente, devono ritenersi sussistenti i già delineati elementi costitutivi dei delitti ascritti. Pare opportuno riportare di seguito il contratto sottoposto all'attenzione del NATOLI, dalla sola visione del quale è possibile rilevare la falsità delle firme apposte, alternativamente identiche tra loro.

Contratto (apparentemente) stipulato in data 2 maggio 2014 ed inserito nell'istanza relativa alla campagna agricola 2014 (allegato 56.h):

CONTRATTO DI AFFITTO
L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di maggio

TRA

La Società Agricola La Primula R.L.S. P. IVA 03308030856 con sede in Tortorici C/da Sretti.

E

CATTIARA Ementon nato a Raffadali il 24/09/1957 e residente a Agrigento C.F. CTRDNC57P241115911
CATTIARA Stefano nato a Raffadali il 12/06/09/1963 e residente a Agrigento C.F. CTRDNC57P241115911
IACINO Anna nato a Raffadali il 26/06/1929 e residente a Agrigento C.F. CNINNA29T6011159W
Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento Foglio 20 Part 74. Per una superficie pari ad Ha 00 22 68 la sup. condotta e di Ha 1 90. Il prezzo pattuito e di Euro 150.00

CASA Filomena Rita nata a Agrigento il 03/08/1961 ed ivi residente C.F. CSAPMNR1M4A089J
CASA Luciano nato a Agrigento il 12/01/1963 ed ivi residente C.F. CSALCN83A52A089M
CASA Pietro nato a Raffadali il 20/01/1947 e residente a Agrigento C.F. CSAPTR47A30H15911
CASA Vincenzo nato a Raffadali il 20/03/1953 e residente a Agrigento C.F. CSAPTR47A30H15911
Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento Foglio 20 Part 44. Per una superficie pari ad Ha 00 22 68 la sup. condotta e di Ha 1 89. Il prezzo pattuito e di Euro 150.00

SPADARO Giovanna nata a Raffadali il 11/11/1964 e residente a Agrigento C.F. NPIKINN64N5111159M
SPADARO Giovanna nata a Agrigento il 13/11/1970 e residente a Agrigento C.F. NPIK1PP70N3A089Z.
TERRAZZINO Antonina nata a Raffadali il 16/12/1967 e residente a Agrigento C.F. TRNNNN67P5011159N
TERRAZZINO Decio nato a Raffadali il 02/01/1951 e residente a Agrigento C.F. TRRD0CM51A0211159I
TERRAZZINO Clelio nato a Raffadali il 04/02/1949 e residente a Agrigento C.F. TRRD0CM51A0211159I
Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento Foglio 20 Part 16. Per una superficie pari ad Ha 00 22 88 la sup. condotta e di Ha 1 89. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

VITTILO Maria Angela nata ad Agrigento il 12/12/1965 e residente a Agrigento C.F. VIENIN85152A089I
Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento Foglio 184 Part 23. Per una superficie pari ad Ha 01 46 00 la sup. condotta e di Ha 1 00. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00

BARBA Luigi nato a Cattolica Eraclea il 18/08/1941 e residente ad Agrigento C.F. BRRI10141M18C356K
Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento Foglio 26 Part 213. Per una superficie pari ad Ha 01 00 00 la sup. condotta e di Ha 1 07. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00

ALAIMO Francesco nato a Raffadali il 24/05/1942 e residente ad Agrigento C.F. LMAPNC42P2411159H
ALAIMO Pasqualina nata a Raffadali il 22/09/1923 e residente ad Agrigento C.F. LMAPQJL21P6211159C
Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento Foglio 26 Part 192. Per una superficie pari ad Ha 01 01 10 la sup. condotta e di Ha 1 01. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00

BARBA Carmela nata a Favara il 21/08/1933 e residente a Favara C. P. 3980041336103514B
RICINCHINO Angelo nato a Favara il 03/07/1964 ed ivi residente C. P. 8000012641030514D
RICINCHINO Antonino nato a Favara il 15/03/1959 ed ivi residente C. P. 8000012590103514E
RICINCHINO C. Giuseppe nato a Favara il 03/04/1961 ed ivi residente C. P. 800001241103514C
RICINCHINO Francesco nato a Favara il 06/05/1955 ed ivi residente C. P. 800001252103514D
RICINCHINO Giovanni nato a Favara il 10/02/1966 ed ivi residente C. P. 8000012606103514B
RICINCHINO Giuseppe nato a Favara il 02/02/1951 ed ivi residente C. P. 800001255103514E
RICINCHINO Rosa nata a Favara il 06/10/1954 ed ivi residente C. P. 800001251044103514E
RICINCHINO Roberto nato a Favara il 11/04/1957 ed ivi residente C. P. 80000125103514E
RICINCHINO Salvatore nato a Favara il 29/05/1962 ed ivi residente C. P. 800001261203514B
Proprietari dei terreni siti nel comune di Favara Foglio B Part. 100. Per una superficie pari ad Ha 00 22 68 in
sup. condotta e di Ha 1 07 il prezzo pattuito e di Euro 150 00

FANARA Angela nata a Favara il 15/06/1966 ed ivi residente C. P. 80000126103514Z
FANARA Antonino nato a Favara il 29/03/1971 ed ivi residente C. P. 80000127100014D
FANARA Lucia nata a Favara il 05/12/1970 ed ivi residente C. P. 80000127010414A
RINCE' Rosalia nata a Favara il 01/12/1945 ed ivi residente C. P. 8000012645143514C
Proprietari dei terreni siti nel comune di Favara Foglio B Part. 55. Per una superficie pari ad Ha 00 22 68 in
sup. condotta e di Ha 1 53 il prezzo pattuito e di Euro 150 00

ARNONE Carmela nata a Favara il 03/12/1969 ed ivi residente residente C. P. 800001269103514B
ARNONE Fiorella nata a Favara il 07/01/1973 ed ivi residente C. P. 80000127304471514Z
ARNONE Gaetano nato a Favara il 25/04/1967 ed ivi residente C. P. 800001267103514B
ARNONE Vincenzo nato a Favara il 15/04/1975 ed ivi residente C. P. 80000127304471514Z
Proprietari dei terreni siti nel comune di Favara Foglio B Part. 25. Per una superficie pari ad Ha 00 22 68 in
sup. condotta e di Ha 1 04 il prezzo pattuito e di Euro 100 00

BENTIVOLINA Lucrezia nata a Castellina Stabia il 04/05/1926 e residente a Ribera C. P. 80000126103514B
LA RICCIA Caterina nata a Castellina Stabia il 18/11/1946 e residente a Ribera C. P. 80000126103514B
LA RICCIA Giacinto nato a Castellina Stabia il 16/01/1945 e residente a Ribera C. P. 80000126103514B
LA RICCIA Giuseppina nata a Castellina Stabia il 01/02/1955 e residente a Ribera
C. P. 80000126103514B
Proprietari dei terreni siti nel comune di Ribera Foglio 72 Part. 29. Per una superficie pari ad Ha 00 22 68 in
sup. condotta e di Ha 3 75 il prezzo pattuito e di Euro 250 00

AMATO Pietro nato a Castellina Stabia il 08/07/1936 e residente a Butera C. P. 80000126103514B
VACCARI Giuseppe nato a Castellina Stabia il 27/02/1943 e residente a Butera C. P. 80000126103514B
Proprietari dei terreni siti nel comune di Ribera Foglio 94 Part. 2. Per una superficie pari ad Ha 04 06 10, in
sup. condotta e di Ha 3 77 il prezzo pattuito e di Euro 250 00

MARAZZI Francesca nata a Castellina Stabia il 19/04/1943 e residente a Butera
C. P. 80000126103514B
Proprietari dei terreni siti nel comune di Ribera Foglio 93 Part. 01. Per una superficie pari ad Ha 02 03 40, in
sup. condotta e di Ha 1 96 il prezzo pattuito e di Euro 150 00

ITALIANO Pasquale nato a Castellina Stabia il 16/09/1934 ed ivi residente C. P. 80000126103514B

Proprietario dei terreni siti nel comune di *Ribera Foglio 74 Part. 14* Per una superficie pari ad Ha 01 06 50, in sup. assoluta e di Ha 1 06 Il prezzo pattuito e di Euro 100,00.

PISCIONE Antonina nata a *Ribera* il 14/02/1928 ed ivi residente C.F. PSCN NN28854112691
Proprietario dei terreni siti nel comune di *Ribera Foglio 89 Part. 48* Per una superficie pari ad Ha 01 97 60, in sup. assoluta e di Ha 1 96 Il prezzo pattuito e di Euro 150,00

DIABATINA Angela nata a *Ribera* il 13/08/1955 ed ivi residente C.F. PIRCNOL56M13M26903
SPALINI Lucia nata a *Ribera* il 12/06/1957 ed ivi residente C.F. PNPICRN9791121126908
Proprietario dei terreni siti nel comune di *Ribera Foglio 73 Part. 59* Per una superficie pari ad Ha 01 96 00, in sup. assoluta e di Ha 1 96 Il prezzo pattuito e di Euro 150,00

ARNONDI Angela nata a *Lusca* il 29/03/1967 e residente in *Agrigento* C.F. PNNNNH07A29H57318
ARNONDI Carmela nata a *Lusca* il 07/07/1965 e residente in *Agrigento* C.F. PNNNL6M16LA47047303
ARNONDI Christoforo nato a *Lusca* il 17/02/1970 ed ivi residente C.F. PNNNAH0701817157318
ARNONDI Giuseppe nato a *Lusca* il 29/02/1963 ed ivi residente C.F. PNNH0706107157318
Proprietario dei terreni siti nel comune di *Lusca Foglio 83 Part. 100* Per una superficie pari ad Ha 03 20 30, in sup. assoluta e di Ha 3 07 Il prezzo pattuito e di Euro 250,00.

Il Sig. **CHURKOWSKI Loffredo Silvestro Ferdinando** nato a *Roma* il 19/11/1926 e residente a *Siracusa* C.F. PCKNSV828N1915018
Proprietario dei terreni siti nel comune di *Siracusa* al foglio 166 part. 31 Foglio 164 part. 32-201-319-363-479 Per una superficie pari ad Ha 42 79 20 la superficie utilizzata e di Ha 36 55 00 Il corrispettivo pattuito e di € 100,00

Il Sig. **FRANCESCO PASQUALE** nato a *Ribera* il 23/01/1933 ed residente ad *Alcamo* C.F. PIRCNOL13A2210789A
Proprietario dei terreni siti nel comune di *Mazara Del Vallo (TP)* al foglio 111 part. 363 Per una superficie pari ad Ha 00 45 00, la superficie utilizzata e di Ha 00 44 00 Il corrispettivo pattuito e di € 50,00


LA RICCIA CATERINA nata a *Ribera* il 12/12/1933 ed ivi residente C.F. PNPICRN13132117081
Proprietario dei terreni siti nel comune di *Mazara Del Vallo (TP)* al foglio 111 part. 195 Per una superficie pari ad Ha 00 00 00, la superficie utilizzata e di Ha 00 58 00 Il corrispettivo pattuito e di € 50,00

Il Sig. **RICCARDO VITO** nato a *Trezza* il 01/04/1927 ed ivi residente C.F. LCRV127210112331T
Proprietario dei terreni siti nel comune di *Mazara Del Vallo (TP)* al foglio 111 part. 74 Per una superficie pari ad Ha 00 41 00, la superficie utilizzata e di Ha 00 40 00 Il corrispettivo pattuito e di € 50,00

Il Sig. **GIULIO GREGORIO** nato a *Campobello* di *Mazara* il 02/01/1923 ed ivi residente C.F. GELG0823A020521U
Proprietario dei terreni siti nel comune di *Mazara Del Vallo (TP)* al foglio 215 part. 309 Per una superficie pari ad Ha 08 32 00, la superficie utilizzata e di Ha 08 07 00 Il corrispettivo pattuito e di € 350,00

LA RICCIA MARCELLA ANCHI nata a *Mazara Del Vallo* il 08/02/1949 e residente a *Cittadina* C.F. PIRCNOL140140101M4
Proprietario dei terreni siti nel comune di *Mazara Del Vallo (TP)* al foglio 215 part. 53-123 Per una superficie pari ad Ha 02 01 10, la superficie utilizzata e di Ha 01 72 00 Il corrispettivo pattuito e di € 150,00

Il Sig. **RAUCCOMANATO GIUSEPPE** nato a *Mazara Del Vallo* il 09/02/1963 e residente a *Paceco* C.F. PNC0706119091061F
LA SIG. RAUCCOMANATO GRAZIELA nata a *Mazara Del Vallo* il 19/10/1959 e residente a *Paceco*



C.F. RUCOGGI SOPRILETT
 LA SIG. RA RACCOMANDAIO MARIA nata a Mazara Del Vallo il 06/03/1937 e residente a Palermo C.F. RUCOMRA770409061N
 Proprietaria dei terreni siti nel comune di Mazara Del Vallo (TP) al foglio 214 part. 77-121. Per una superficie pari ad Ha 01 71 00, la superficie utilizzata e di Ha 01 50 00. Il corrispettivo pattuito e di € 150 00

LA SIG. RA Concetta Anna Maria nato a Marsala il 04/03/1970 ed residente a Salami C.F. 001100470445274P
 Il sig. Giuseppe (Giuseppe nato a Marsala il 31/01/1968 ed residente a Salami C.F. 00110098041109741)
 LA SIG. RA FRANCESCA KONAZIA nato a Marsala il 26/03/1946 ed residente a Salami C.F. 00110024010009741
 Proprietari dei terreni siti nel comune di Mazara Del Vallo (TP) al foglio 214 part. 67-68. Per una superficie pari ad Ha 01 41 10, la superficie utilizzata e di Ha 01 31 00. Il corrispettivo pattuito e di € 150 00

LA SIG. RA PURPURA ROSALIA nato a Palermo il 03/10/1926 ed residente a Palermo C.F. 001100120041112701
 Proprietaria dei terreni siti nel comune di Mazara Del Vallo (TP) al foglio 214 part. 22. Per una superficie pari ad Ha 07 08 00, la superficie utilizzata e di Ha 07 53 00. Il corrispettivo pattuito e di € 350 00

IL SIG. RIZZUTO GIUSEPPE nato in Stati Uniti D'America il 11/03/1952 ed residente a Palermo C.F. RZZR0P52P132404Z
 LA SIG. RA RIZZUTO MARY GRAZIA nato in Stati Uniti D'America il 21/08/1961 ed residente a Palermo C.F. RZZMY0461M012404Z
 Proprietari dei terreni siti nel comune di Salami (TP) al foglio 143 part. 153. Per una superficie pari ad Ha 00 43 00, la superficie utilizzata e di Ha 02 59 00. Il corrispettivo pattuito e di € 350 00

INNIPRA R.E. una sede in Palermo C.F. 00290140011 il quale Rappresentante Dott. D'AMICO Francesco nato a Salami il 18/03/1914 C.F. 001100170034010011
 Proprietaria dei terreni siti nel comune di Salami (TP) al foglio 167 part. 217. Per una superficie pari ad Ha 09 00 00, la superficie utilizzata e di Ha 09 01 00. Il corrispettivo pattuito e di € 500 00


SIG. MARNALA PAUL BARNABE nato a Vico il 17/06/1942 ed ivi residente C.F. MARN0543117N001K
 SIG. MARNALA PAUL BARNABE nato a Vico il 14/06/1913 ed ivi residente C.F. MARN0543117N001K
 SIG. MARNALA GIAC. LANDI nato a Vico il 22/09/1946 ed ivi residente C.F. MARN11N46P22N001W
 SIG. MARNALA PAUL BARNABE nato a Vico il 17/06/1942 ed ivi residente C.F. MARN0543117N001K
 SIG. RA MARNALA PAOLA nata a Vico il 14/04/1951 ed ivi residente C.F. MARN0543117N001K
 Proprietari dei terreni siti nel comune di Salami (TP) foglio 27 part. 130. Per una superficie pari ad Ha 02 72 50 la sup. assoluta e di Ha 04 11 00. Il prezzo pattuito e di Euro 150 00

IL SIG. ABATE RICHARDINO nato a Marsala il 22/10/1932 ed ivi residente C.F. 001100102022109741
 Proprietario dei terreni siti nel comune di Mazara Del Vallo (TP) al foglio 21 part. 180. Per una superficie pari ad Ha 00 44 00, la superficie utilizzata e di Ha 00 41 00. Il corrispettivo pattuito e di € 50 00


IL SIG. NAPINA GIOVANNA nata a Marsala il 25/07/1983 e residente Trapani C.F. NEN00NN0105109741
 Proprietaria dei terreni siti nel comune di Mazara Del Vallo (TP) al foglio 23 part. 160. Per una superficie pari ad Ha 00 86 25, la superficie utilizzata e di Ha 00 86 00. Il corrispettivo pattuito e di € 50 00

LA REX DITTA ANTICA RRI con sede in Torino Viglietta (MI) viale della Torino 100 00050, C.F. 02270180811 (legale rappresentante Dott. Aliquo Giuseppe nato a Marsala il 15/02/1969 C.F. 00110098041109741)
 Proprietaria dei terreni siti nel comune di Mazara Del Vallo (TP) al foglio 28 part. 37-40. Per una superficie pari ad Ha 07 77 00, la superficie utilizzata e di Ha 07 50 00. Il corrispettivo pattuito e di € 150 00

Si conviene e si stipula quanto segue



1. *Agave*
 2. *Yucca*
 3. *Dasylirion*
 4. *Cholla*
 5. *Sarcocolla*
 6. *Opuntia*
 7. *Prosopis*
 8. *Acacia*
 9. *Juniper*
 10. *Artemisia*
 11. *Suaeda*
 12. *Halimolobos*
 13. *Chenopodium*
 14. *Basella*
 15. *Portulaca*
 16. *Stemodia*
 17. *Phacelia*
 18. *Thlaspi*
 19. *Barbarea*
 20. *Diapentem*
 21. *Phlox*
 22. *Penstemon*
 23. *Antennaria*
 24. *Thymus*
 25. *Origanum*
 26. *Salvia*
 27. *Leucosiphon*
 28. *Chrysothamnus*
 29. *Grayia*
 30. *Artemisia*
 31. *Chrysothamnus*
 32. *Grayia*
 33. *Artemisia*
 34. *Chrysothamnus*
 35. *Grayia*
 36. *Artemisia*
 37. *Chrysothamnus*
 38. *Grayia*
 39. *Artemisia*
 40. *Chrysothamnus*
 41. *Grayia*
 42. *Artemisia*
 43. *Chrysothamnus*
 44. *Grayia*
 45. *Artemisia*
 46. *Chrysothamnus*
 47. *Grayia*
 48. *Artemisia*
 49. *Chrysothamnus*
 50. *Grayia*
 51. *Artemisia*
 52. *Chrysothamnus*
 53. *Grayia*
 54. *Artemisia*
 55. *Chrysothamnus*
 56. *Grayia*
 57. *Artemisia*
 58. *Chrysothamnus*
 59. *Grayia*
 60. *Artemisia*
 61. *Chrysothamnus*
 62. *Grayia*
 63. *Artemisia*
 64. *Chrysothamnus*
 65. *Grayia*
 66. *Artemisia*
 67. *Chrysothamnus*
 68. *Grayia*
 69. *Artemisia*
 70. *Chrysothamnus*
 71. *Grayia*
 72. *Artemisia*
 73. *Chrysothamnus*
 74. *Grayia*
 75. *Artemisia*
 76. *Chrysothamnus*
 77. *Grayia*
 78. *Artemisia*
 79. *Chrysothamnus*
 80. *Grayia*
 81. *Artemisia*
 82. *Chrysothamnus*
 83. *Grayia*
 84. *Artemisia*
 85. *Chrysothamnus*
 86. *Grayia*
 87. *Artemisia*
 88. *Chrysothamnus*
 89. *Grayia*
 90. *Artemisia*
 91. *Chrysothamnus*
 92. *Grayia*
 93. *Artemisia*
 94. *Chrysothamnus*
 95. *Grayia*
 96. *Artemisia*
 97. *Chrysothamnus*
 98. *Grayia*
 99. *Artemisia*
 100. *Chrysothamnus*



Handwritten notes:
p. 1
p. 2
p. 3
p. 4
p. 5
p. 6
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10
p. 11
p. 12
p. 13
p. 14
p. 15
p. 16
p. 17
p. 18
p. 19
p. 20
p. 21
p. 22
p. 23
p. 24
p. 25
p. 26
p. 27
p. 28
p. 29
p. 30
p. 31
p. 32
p. 33
p. 34
p. 35
p. 36
p. 37
p. 38
p. 39
p. 40
p. 41
p. 42
p. 43
p. 44
p. 45
p. 46
p. 47
p. 48
p. 49
p. 50
p. 51
p. 52
p. 53
p. 54
p. 55
p. 56
p. 57
p. 58
p. 59
p. 60
p. 61
p. 62
p. 63
p. 64
p. 65
p. 66
p. 67
p. 68
p. 69
p. 70
p. 71
p. 72
p. 73
p. 74
p. 75
p. 76
p. 77
p. 78
p. 79
p. 80
p. 81
p. 82
p. 83
p. 84
p. 85
p. 86
p. 87
p. 88
p. 89
p. 90
p. 91
p. 92
p. 93
p. 94
p. 95
p. 96
p. 97
p. 98
p. 99
p. 100

Registrazione della Procura
Registrato a Napoli il 2 MAG. 2014
N. 5123 Serie 231
Foglio Furo



Handwritten signature and date:
Il Giudice
2014

In ordine alla posizione processuale di LINARES Roberta, operatore presso il C.A.A. Confagricoltura Messina 001, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermarne la responsabilità penale, essendo emerso, quanto ai capi 422) e 423) dell'imputazione, che la LINARES ha curato la pratica relativa all'anno 2016 e che per accertare la falsità dei titoli di conduzione dichiarati per quella campagna agricola, i militari hanno eseguito accertamenti presso l'Anagrafe Tributaria alla quale, tuttavia, non è consentito l'accesso agli operatori C.A.A. Pertanto, la non macroscopicità della falsità dei titoli, quindi, la loro non immediata rilevabilità in sede di controllo formale da parte della LINARES, ne impone l'assoluzione dai reati ascritti ai capi 422) e 423) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

Quanto, poi, alla campagna agricola 2017, contemplata nel capo 424) dell'imputazione, non vi sono in atti accertamenti relativi alla stessa, con la conseguenza che tutti gli imputati devono essere assolti dal delitto ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAPO 425): Trasferimento fraudolento di valori contestato a CRAXI'

Sebastiano e PRUITI Elena

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano e PRUITI Elena in ordine al delitto ascritto al capo 425) dell'imputazione.

Ed invero, va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso) o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, in modo da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione (Cass., n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese). Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; è indispensabile, infatti, la ricorrenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica la anti giuridicità della vicenda negoziale, in virtù della quale solo formalmente si trasferiscono a terzi beni, in realtà, rimasti nel patrimonio e sotto il controllo dell'apparente dante causa; occorre, pertanto, *"che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass., Sez. VI, n. 24436 del 2020). Nel caso in oggetto, quindi, secondo l'impostazione accusatoria, CRAXI' Sebastiano, quale gestore di fatto della società *"LA PRIMULA S.A.R.L.S."*, avrebbe fittiziamente intestato alla moglie, PRUITI Elena, la titolarità dell'impresa, nonché dei relativi titoli A.G.E.A. (già nella titolarità o comunque nella disponibilità del CRAXI'), allo scopo di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Tuttavia, non vi è prova che la società *"LA PRIMULA S.A.R.L.S."* sia stata costituita con capitale di CRAXI' Sebastiano, né che nella stessa siano stati conferiti beni di titolarità e/o nella pregressa disponibilità, anche di fatto, del CRAXI'. Dalla documentazione in atti risulta, piuttosto, che la società, nell'anno 2014, disponeva di 105 titoli provenienti da

domanda di accesso alla riserva nazionale e che, nell'anno 2015, con la riforma PAC, i medesimi titoli sono stati riconosciuti nel numero di 16. Conseguentemente, non potendo ravvisarsi la stessa materialità della condotta di intestazione fittizia, CRAXI' Sebastiano e PRUITI Elena devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAP 426-429 bis): IMPRESA "LA ROSA S.A.R.L."

Impresa "LA ROSA S.A.R.L.", avente Partita Iva n. 03308040835, sede legale in Tortorici, Contrada Scti, n. 296 ed avente ad oggetto l'attività di coltivazioni di cereali (escluso il riso - 0111.1 - attività prevalente) e coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (01.5 - attività secondaria).

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
40809365105 <i>(Vgs. all. 57.e)</i>	2014	Tortorici (ME) 01 06 2014	25.932,07 520,40	Assago (MI)	Intesa SANPAOLO IT18P03069 6768451072 6817070	12.05.2015 19.10.2015 <i>(Vgs. all. 57.v)</i>	LIBERI PROFESSIONISTI - MESSINA 002 Operatore GALATI SARDO Emanuele
50267073174 <i>(Vgs. all. 57.l)</i>	2015	Tortorici (ME) 01 07 2015	21.374,01 2.364,24 242,51	Capo D'Orlando (ME)	Intesa SANPAOLO IT18P03069 6768451072 6817070	21.03.2015 01.06.2015 13.10.2015 <i>(Vgs. all. 57.s)</i>	LIBERI PROFESSIONISTI - MESSINA 002 Operatore GALATI SARDO Emanuele

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	

	2017	70265286198 vgs all 57 z Per € 10.976,33 vgs all 57 ac	Messina	CONFAGRI COLTURA - MESSINA 001 Operatore LINARES Roberta	15 06 2017	COCI Rosaria
--	------	--	---------	--	------------	--------------

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, COCI Rosaria e GALATI SARDO Emanuele in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 426) e 427) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "LA ROSA S.A.R.L.", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2014 e 2015, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 50.433,23. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "LA ROSA S.A.R.L." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2014, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto 23 particelle di terreno, per un'estensione della superficie aziendale pari a 136 ettari, in virtù di un contratto stipulato tra la società e vari concedenti per il periodo compreso tra il 22 aprile 2014 ed il 22 aprile 2019 ed apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, al n. 2148, Serie 3 (cfr. l'allegato 57.g). Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha dichiarato che dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era emerso non solo che il contratto non risultava effettivamente registrato (cfr. l'allegato 57.h), ma, altresì, che taluni dei concedenti erano deceduti in data anteriore a quella della stipula del contratto medesimo: ad esempio, Spatola Salvatore, deceduto nel 2008. Il teste ha aggiunto, poi, che all'interno del fascicolo aziendale era stata rinvenuta una dichiarazione relativa alla "Rescissione di terreni in affitto", datata 20 maggio 2015, con la quale COCI Rosaria, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa "LA ROSA

S.A.R.L.”, aveva dichiarato di avere rescisso, a far data dal 30 marzo 2015, il contratto di affitto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 22 aprile 2014, al n. 2148, Serie 3 e su detta dichiarazione risultavano apposti i timbri di registrazione dell’Agenzia delle Entrate di Ragusa recanti la data del 20 maggio 2015, specificando che dagli accertamenti eseguiti presso l’Anagrafe Tributaria detta dichiarazione non risultava registrata (cfr. l’allegato 57.j) e che *“questa rescissione si rendeva necessaria, appunto, per liberare i terreni per i reali proprietari o richiedenti...è successo più volte, anche per il tramite delle intercettazioni eseguite, che abbiamo evidenziato che dei CAA, esterni a quelli che noi abbiamo controllato, telefonavano e chiedevano la liberazione di alcune particelle per evitare, appunto, di avere il “supero” della particella oppure per “restituirla”, restituirla tra virgolette, agli aventi diritto”*. Peraltro, l’Agenzia delle Entrate di Ragusa aveva evidenziato che *“con riferimento a quanto richiesto, alla luce della documentazione allegata alle stesse, segnatamente alle copie dei timbri apposti sulle registrazioni, si rappresenta che gli stessi non sono conformi a quelli utilizzati da questo ufficio negli anni in questione e che il dirigente, dott. Vindigni, a far data dal 23 luglio 2006, non era più in servizio presso l’Amministrazione scrivente”* (cfr. l’allegato 57.k);

quanto alla campagna agricola 2015, l’impresa aveva dichiarato di condurre in affitto 10 particelle di terreno, per un’estensione aziendale pari a 18 ettari, in virtù di un contratto stipulato in data 22 aprile 2015 ed apparentemente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sant’Agata di Militello in data 22 giugno 2015, al n. 901, Serie 3 (cfr. l’allegato 57.n). Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha dichiarato che dagli accertamenti eseguiti presso l’Anagrafe Tributaria era emerso che, nell’anno 2015, risultava un contratto di affitto registrato in favore dell’impresa *“LA ROSA S.A.R.L.”* e recante quali estremi di registrazione proprio il n. 901, Serie 3, ma che, tuttavia, si trattava di un contratto difforme rispetto a quello rinvenuto nel fascicolo aziendale, essendo stato stipulato con un solo concedente, Di Salvo Liborio Nicolò (e non con 10 concedenti; cfr. l’allegato 57.j); peraltro, nel contratto impiegato dalla società per la campagna agricola 2015 non emergeva detto nominativo.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAX’ Sebastiano, COCI Rosaria e GALATI SARDO Emanuele in ordine ai delitti ascritti ai capi 426) e 427) dell’imputazione. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano e COCI Rosaria, rispettivamente, gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano) e legale rappresentante dell'impresa (COCI Rosaria, madre di CRAXI' Sebastiano), va rilevato che la qualifica di gestore di fatto del CRAXI' si desume, oltre che dalle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame, altresì, dalla circostanza per cui vengono apposti sul falso contratto dichiarato dall'impresa "LA ROSA S.A.R.L." per la campagna agricola 2015 gli estremi di registrazione che erano già stati falsamente apposti su un contratto dichiarato dall'impresa "CRAXI' S.n.c. di CRAXI' SEBASTIANO & C.", di cui il CRAXI' era rappresentante legale. Al riguardo, infatti, il teste Nastasi Armando, nella sua deposizione relativa a detta ultima impresa, ha dichiarato *"noi avevamo già rilevato un contratto simile, appunto, registrato al n. 901 della serie 3T sempre presso l'Agenzia di Sant'Agata di Militello che risultava essere registrato tra Di Salvo Nicolò Liborio e la società La Rosa, società cooperativa agricola"*. A ciò si aggiunga quanto dichiarato da COCI Rosaria nel corso dell'interrogatorio: *"le pratiche le faceva mio figlio Sebastiano Craxi. Non so perché metteva a mio nome. Non so niente. Non so neanche di finanziamenti...le faceva lui. Niente, lo ogni tanto gli davo il documento, ogni tanto mettevo qualche firma..."* (cfr. il verbale di interrogatorio reso da COCI Rosaria in data 21.1.2020, acquisito al fascicolo per il dibattimento). Non possono esservi dubbi, quindi, circa la gestione dell'impresa da parte del CRAXI', il quale ha predisposto i falsi titoli da impiegare nelle campagne agricole. Quanto alla posizione di COCI Rosaria, legale rappresentante e firmataria di tutti i (falsi) contratti dichiarati, pare opportuno non solo rilevare che la stessa era ovviamente consapevole della falsità degli atti, non avendoli mai realmente stipulati, ma, altresì, che essendo delegata ad operare sul conto corrente aperto presso la Banca Intesa SanPaolo, Filiale di Capo d'Orlando ed intestato all'impresa, sul quale sono state accreditate, nel tempo, le prebende comunitarie, non poteva che essere consapevole delle somme ricevute e della loro illiceità. Ad ulteriore conferma, ove ve ne fosse bisogno, della consapevolezza della COCI circa i falsi e le truffe poste in essere ai danni di A.G.E.A., pare opportuno richiamare anche le conversazioni intercorse tra COCI Rosaria, CRASCI' Katia e FARANDA Gaetano, captate in occasione delle perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza nelle date del 19 e 27 maggio 2016, dalle quali emerge la preoccupazione della COCI e della CRASCI' circa l'esito delle attività di indagine, nonché lo stretto legale esistente tra i CRASCI' ed i FARANDA, i quali, infatti, si forniscono reciproca assistenza

per occultare e/o distruggere prove (cfr. RIT 420/16, progr. 1042; 1043; 1060; 1061 e 1075, del 19.5.2016 e RIT 415/16, progr. 884 e 889, del 26.5.2016, già analizzati nella disamina relativa al capo 1) dell'imputazione).

In ordine alla posizione processuale di GALATISARDO Emanuele, operatore presso il C.A.A. Liberi Professionisti Messina 002, il quale ha curato la pratica ed il relativo inoltro della D.U.P. per le campagne agricole 2014 e 2015, va rilevato che, pur essendo lo stesso tenuto ad un mero controllo formale dell'atto, la macroscopicità della falsità dei contratti prodotti, non poteva non essere rilevata dall'imputato, per il quale, conseguentemente, devono ritenersi sussistenti i già delineati elementi costitutivi dei delitti ascritti. Si riportano di seguito i contratti sottoposti all'attenzione del GALATISARDO, dalla sola visione dei quali emerge l'evidente ed immediata falsità delle firme apposte sugli atti.

Contratto (apparentemente) stipulato in data 22 aprile 2014 ed inserito nell'istanza relativa alla campagna agricola 2014 (allegato 57.g):

AGG. 000. 0116 Area 0000000000

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDIRUSTICI
(LEGGE 23/12/1998 n° 448 Art. 7 comma 8; LEGGE 226 11/08/1991 Art. 8)
L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di aprile

TRA

LA ROSA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.B., di Coci Rosaria con sede in c/da Boati n° 290 Tortonici (ME) **P.IVA.03298940839.**

■

La Distilleria Bertolino S.P.A. con sede in Partinico C.F. 00119730828 proprietaria Antonia Bertolino nata a Partinico (PA) il 12/04/1950 C.F. 8811995011520348N Proprietaria dei terreni siti nel comune di Mazara del Vallo Foglio 38 Part 147 al foglio 56 part. 35-90. Per una superficie pari ad Ha 88.72.00. Superficie condotta Ha 77.40.00. Il prezzo pattuito è di Euro 1250.00.

FA.CO. - Favignana Costruzioni S.R.L. con sede in Favignana C.F. 01496540814, legale Rappr. Dott. C. IRVAJA Maria nata a Ancona il 10/12/1957 ed residente ad Ancona C.F. CRVMKA57T10A271W. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Favignana Foglio 43 Part 191-190-188. Per una superficie pari ad Ha 05.72.00. Superficie condotta Ha 05.53.00. Il prezzo pattuito è di Euro 250.00.

Mare di Favignana S.R.L. con sede in Favignana C.F. 02113800817, Legale Rappr. Le. SILE MAZZARA VINCENZA MARIA nata a Custunaci il 13/04/1954 ed ivi residente C.F. MZZVLN540510234F. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Favignana Foglio 37 Part 121-119-118-116. Per una superficie pari ad Ha 04.33.00. Superficie condotta Ha 03.46.00. Il prezzo pattuito è di Euro 200.00.

Grammatico Leonarda nata a Favignana il 14/12/1924 ed ivi residente C.F. GRMGR1241540518P. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Favignana Foglio 39 part. 204, foglio 44 part. 56. Per una superficie pari ad Ha 02.22.00. Superficie condotta Ha 02.12.00. Il prezzo pattuito è di Euro 100.00.

Tedesco Pietro nato a Trapani il 15/10/1966 ed ivi residente C.F. TDSPIR66R15L3311. Proprietario dei terreni siti nel comune di Favignana Foglio 31 part. 41 Per una superficie pari ad Ha 02.58.00. Superficie condotta Ha 02.52.00. Il prezzo pattuito è di Euro 200.00.

Orfeo Angela nata a Favignana il 16/10/1934 e residente a Palermo C.F. REUFNC148581251RM.

Orfeo Francesco nato a Favignana il 05/03/1937 e residente a Palermo C.F. REUFNC17L450518T.

Proprietari dei terreni siti nel comune di Favignana Foglio 23 Part .19. Per una superficie pari ad Ha 01.33.00. Superficie condotta Ha 01.31.00. Il prezzo pattuito è di Euro 100.00.

Lombardo Luca nato a Palermo il 02/06/1976 e residente a Palermo C.F. LMBLCU76110402735.
Rubei Dorotea nata in Libia il 04/11/1940 e residente a Palermo C.F. RSUDRT405447326Z
Proprietari dei terreni siti nel comune di Favignana Foglio 42 Part .53. Per una superficie pari ad Ha 01.64.10. Superficie condotta Ha 01.60.00 il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Domingo Vincenza nata a Favignana il 05/03/1926 ed ivi residente C.F. DMNVCA260450518R
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Favignana Foglio 22 Part .3. Per una superficie pari ad Ha 05.92.26. Superficie condotta Ha 03.99.00 il prezzo pattuito e di Euro 250.00.

Vesapoli Calogero nato a Ravenna il 25/01/1958 e residente a Trapani C.F. VSPCCR58A251194X
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Favignana Foglio 21 Part .8. Per una superficie pari ad Ha 01.47.50. Superficie condotta Ha 01.44.00 il prezzo pattuito e di Euro 100.00.


Fondazione Onlus F.A.R.O. Fondazione assistenza ricerca oncologica con sede in Torino C.F. 97510450014. Legale Rapp. dott. Cravetto Giuseppe nato a Torino il 13/10/1947 ed ivi residente C.F. CRVUPP47R131210W. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Favignana Foglio 23 Part 7- 65-66- foglio 45 part. 12. Per una superficie pari ad Ha 07.00.60. Superficie condotta Ha 07.64.00 il prezzo pattuito e di Euro 350.00.

Rusacca Anna nata in Tunisia il 16/10/1930 ed residente a Trapani C.F. RSCNNA40R507152D
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Favignana Foglio 22 Part .5. Per una superficie pari ad Ha 01.16.10. Superficie condotta Ha 01.05.00 il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Società Satellite Oasi S.R.L. con sede in Campobello di Mazara C.F. 01520450816, Legale rapp. Dott. Alcamo Vittorio nato a Palermo il 28/12/1963 e residente a Trapani C.F. LLMVTR631280273V. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Campobello di Mazara al Foglio 20 Part 12V-15H-21. Per una superficie pari ad Ha 29.51.00. Superficie condotta Ha 19.86.00 il prezzo pattuito e di Euro 750.00.

Sicula Scavi Impianti S.R.L. con sede in Trapani C.F. 05116620816, Legale Rapp. Potetti Maurizio nato a Mazara del Vallo il 27/02/1963 ed ivi residente C.F. PTTMR263827561A.
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Campobello di Mazara al Foglio 20 Part 10B-28B. Per una superficie pari ad Ha 05.05.00. Superficie condotta Ha 03.69.00. Il prezzo pattuito e di Euro 250.00.

Giardini Del Sole S.R.L. con sede in Udine C.F. 02386520304. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Campobello di Mazara (TP) Foglio 18 Part. 136. Per una superficie pari ad Ha 14.73.40. Superficie condotta Ha 08.93.00 il prezzo pattuito e di Euro 400.00



Gibilisco Santo nato a Canicattini Bagni il 14/02/1939 e residente a Noto C.F.
CHI.SNT1901445003W
Impollizzari Anna nata a Noto il 20/06/1942 ed ivi residente C.F.
MPLNNA42H50UF943M Proprietaria dei terreni siti nel comune di Noto Foglio 116 part.
46. Per una superficie pari ad Ha 02.72.60. Superficie condotta Ha 01.55.00. Il prezzo
pattuito e di Euro 100.00.

Sbriglio Giuseppe nato a Torino il 23/04/1972 e residente a Torino. C.F.
SBR.GPP72022112190
Proprietario dei terreni siti nel comune di Noto Foglio 116 part. 48. Per una superficie
pari ad Ha 02.40.60. Superficie condotta Ha 01.04.00. Il prezzo pattuito e di Euro
100.00.

Llistro Sebastiano nato a Canicattini Bagni il 07/05/1927 e residente a Noto
C.F.LS155127E0785030
Proprietario dei terreni siti nel comune di Noto Foglio 119 part. 7. Per una superficie
pari ad Ha 01.51.40. Superficie condotta Ha 01.51.00. Il prezzo pattuito e di Euro
100.00.


Caldarella Bianca nata a Rosolini il 26/10/1929 ed ivi residente. C.F.
CLD.BM.24860H574V
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Noto Foglio 121 part.17. Per una superficie
pari ad Ha 01.67.90. Superficie condotta Ha 01.60.00. Il prezzo pattuito e di Euro
150.00.

Bascetta Paolo nato a Canicattini Bagni il 15/05/1939 ed ivi residente C.F.
BSCPLA19L158603A
Proprietario dei terreni siti nel comune di Noto Foglio 83 part.13. Per una superficie
pari ad Ha 05.26.80. Superficie condotta Ha 04.06.00 Il prezzo pattuito e di Euro
350.00.

Mozzicato Concetta nata a Canicattini Bagni il 06/07/1929 ed ivi residente C.F.
MZZCCT29L460003W
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Noto Foglio 116 part.60. Per una superficie
pari ad Ha 08.37.60. Superficie condotta Ha 03.57.00 Il prezzo pattuito e di Euro
250.00.

Spatola Antonino nato a Pachino il 05/01/1933 ed ivi residente C.F.
SPINNN33A0502117
Spatola Salvatore nato a Pachino il 02/04/1931 ed ivi residente C.F.
SPTSVT131D020211Q
Proprietari dei terreni siti nel comune di Noto Foglio 351 part.102-108-111. Per una
superficie pari ad Ha 08.96.80. Superficie condotta Ha 08.07.00 Il prezzo pattuito e di
Euro 550.00.

OUTKOWSKI Loffredo Silvestro Ferdinando nato a Roma il 19/11/1926 e residente a
Siracusa C.F.UTKSVS265191501R.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Siracusa al foglio 164 part.303. Per una
superficie pari ad Ha 04.40.94 la superficie utilizzata e di Ha 04.27.00. Il corrispettivo
pattuito e di Euro 250.00.



ITALIA TURISMO S.P.A. con sede in Roma C.F.05711140581. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Siracusa Foglio 155 part.9-302-303-304. Per una superficie pari ad Ha 10.25.00. Superficie condotta Ha 09.42.00. Il prezzo pattuito e di Euro 600.00.

Bellomia Concetta nata a Pachino il 04/11/1938 ed ivi residente C.F. BLLCCT38544G211P.

Proprietaria dei terreni siti nel comune di Siracusa Foglio 123 part. 24-61. Per una superficie pari ad Ha 03.56.00. Superficie condotta Ha 03.25.00 Il prezzo pattuito e di Euro 200.00.

Carra Fabio nato ad Augusta il 26/10/1976 ed residente a Siracusa C.F. CRTFNA76R26A494M

Proprietario dei terreni siti nel comune di Siracusa il 20/01/1982 ed ivi residente C.F. Q5SLRAB2A601754C
Proprietario dei terreni siti nel comune di Siracusa Foglio 114 part.93. Per una superficie pari ad Ha 02.04.40. Superficie condotta Ha 02.58.00. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Cutrona Giuseppina nata a Alimena il 07/04/1941 ed ivi residente C.F. CRTGPP41D47A202A

Proprietaria dei terreni siti nel comune di Siracusa Foglio 114 part.8. Per una superficie pari ad Ha 00.66.40. Superficie condotta Ha 00.47.00 Il prezzo pattuito e di Euro 50.00.

Capodici Giuseppe nata a Siracusa il 02/09/1959 ed ivi residente C.F. CPTGPP59P421754U


Capodici Vincenzo nato a Siracusa il 14/04/1970 ed ivi residente C.F. CPTDVCN70P141754J

Proprietario dei terreni siti nel comune di Siracusa Foglio 114 part.177. Per una superficie pari ad Ha 01.12.23. Superficie condotta Ha 01.07.00. Il prezzo pattuito e di Euro 100.00.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 I nominativi sopra menzionati che qui si inibendano interamente riportati e trascritti concedono in AFFITTUO ciascuno per i propri diritti, i terreni descritti in pienezza, alla "SOCIETA' LA ROSA S.R.L.S di Coel Rosaria" per una superficie complessiva pari ad Ha 217.33.00, la superficie utilizzata e di Ha 176.00.00, allo scopo che la stessa, possa esercitare l'attività agricola, forestale, zootecnica, oltre a tutte le altre a queste connesse, per un periodo determinato di anni 5 (CINQUE) che vanno dal 22/04/2014 fino al 21/04/2019

Art.2 L'affittuario è autorizzato a presentare tutte le istanze, a riscuotere contributi e tutte le altre agevolazioni creditizie secondo le leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti l'attività agricola e tutte le altre con queste connesse e a migliorare l'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di produzione diversi da quelli tradizionali ed eventualmente anche a cambiare la destinazione d'uso dei terreni e dei fabbricati presenti.



Art.3 L'affittuario è tenuto a custodire e a conservare i terreni concessi in comodà con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene se non per l'uso determinato dal presente contratto.

Art.4 L'affittuario s'impegna a non concedere a terzi il godimento degli immobili senza un preventivo consenso da parte del concedenti.

Art.5 L'affittuario è responsabile degli eventuali danni arrecati agli immobili con l'esclusione di quelli che possono essere imputati allo stesso per il solo effetto dell'uso e dovrà pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso.

Art.6 L'affittuario alla fine del contratto dovrà restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati consegnati e con le eventuali migliorie apportate.

Art.7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rinviati alla legislazione vigente in materia.

Art.8 Le spese di registrazione del presente sono a carico dell'affittuario.

Letto, approvato e sottoscritto.

I CONCEDENTI

IL RAPPRE. LEGALE



OSTELLERIA
BERTOLINO
S.p.A.

Caci Rosellia

LA ROSA Soc. Agricola
S.p.A.
C.da Rosi - 10010000 (MT)
P.Iva: 03108040813

FA.ME. FAVIGNANA TURISTICA S.p.A.
con sede in FAVIGNANA (ME)
P.Iva: 03108040813

[Handwritten signature]

MARE DI FAVIGNANA S.p.A.

con sede in FAVIGNANA
P.Iva: 03108040813
[Multiple handwritten signatures]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

3109

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Contratto (apparentemente) stipulato in data 22 aprile 2015 ed inserito nell'istanza
 relativa alla campagna agricola 2015 (allegato 57.m):



II QUARTIERE
 (CANTONE DI BASELSTADT)

Registrazione e Procura II 22 APR 2014
 N. 245
 Estratto Euro 4.808,00

[Handwritten signature]
 SOCIETA' AGRICOLA...
 (CANTONE DI BASELSTADT)

[Handwritten signature]
 Cantone di Basilea-Stadt
 (CANTONE DI BASELSTADT)

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI
(L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di aprile)

TRA
LA ROSA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S., di Codi Rosaria con sede in
Via Preti n° 290 Tortorici (ME) P. IVA 03300040932.

■

1
Baccetta Paolo nato a Canicattini Bagni il 15/05/1939 ed ivi residente
C.F. 00021A10K12003A
Proprietario dei terreni siti nel comune di Noto Foglio 51 part. 13. Per
una superficie pari ad Ha 05.26.00. Superficie condotta Ha 04.04.00. Il
prezzo pattuito e di Euro 150.00.

Spicola Antonino nato a Pachino il 05/01/1933 ed ivi residente C.F.
MCTNNS13A050211T
Spicola Salvatore nato a Pachino il 02/04/1931 ed ivi residente C.F.
MPTAVT1100202110

Proprietari dei terreni siti nel comune di Noto Foglio 151 part. 102
superficie catastale ha 04.66.00, sup. condotta ha 03.18.00, part. 108
superficie catastale ha 04.20.00 sup. condotta ha 04.09.00, part. 111
superficie catastale ha 00.74.00 sup. condotta ha 00.66.00. Il prezzo
pattuito e di Euro 50.00.

Cipri Gabriella nata a Palermo il 18/08/1979 e residente a Palermo C.F.
CPNANL29M002219M.

Cipri Paolo nato a Palermo il 02/07/1965 e residente a Palermo C.F.

CPNPLA02L020271X.

Cipri Valentina nata a Palermo il 22/03/1984 e residente a Palermo C.F.

CPNNTA04L20271X.

Cittadini Anna Maria nata a Roma il 26/07/1938 e residente a Palermo C.F.

CTMNN31VL60001R.

Proprietari dei terreni siti nel comune di Castellana Sicula (PA) Foglio

2 Part. 24. Per una superficie pari ad Ha 03.11.72. La superficie condotta

e di Ha 01.02.00. Il prezzo pattuito e di € 150.00.

Rosati Enrico nato a Palermo il 29/09/1950 e residente a Castellana Sicula

C.F. MMSNR050P290271V

Rosati Marco nato a Palermo il 01/02/1966 e residente a Castellana Sicula

C.F. MBSMR0600102710.

Proprietari dei terreni siti nel comune di Castellana Sicula (PA) Foglio

21 Part. 81. Per una superficie pari ad Ha 01.44.00. La superficie condotta

e di Ha 01.12.00. Il prezzo pattuito e di € 50.00.


Collisani Guido nato a Palermo il 08/09/1950 e residente a Palermo C.F.

CLMNS080902713.

Proprietari dei terreni siti nel comune di Castellana Sicula (PA) Foglio

11 Part. 77. Per una superficie pari ad Ha 01.15.00. La superficie condotta

e di Ha 00.54.00. Il prezzo pattuito e di € 50.00.



af

Di Maria Angelina nata a Castellana Sicula 01/09/1966 ed ivi residente
C.F. DMNML066A4001750.
Parrucce Vincenzo nato a Castellana Sicula 07/12/1964 ed ivi residente
C.F. FRRVNG47070118P.
Proprietari dei terreni siti nel Comune di Castellana Sicula (PA) Foglio
27 Part. 110, per una superficie pari ad ha 00,47,50, la superficie
composta e di ha 00,43,00, foglio 27 part. 111 e di ha 00,50,00, la sup.
composta e di ha 00,56,00, foglio 27 part. 121 e di ha 00,87,60, la sup.
composta e di ha 00,87,00, il prezzo pattuito e di € 250,00.

Si conviene e si stipula quanto segue:

- Art. 1** I nominativi sopra menzionati che qui si intendono interamente
sopraffatti e trascritti, non sono in Abruzzo, ciascuno per i propri
diritti, i terreni di cui in possesso, alla "SOCIETA' LA ROSA
S.R.L. di Gela Messina" allo scopo che le stesse, possa esercitare
l'attività agricola, forestale, zootecnica, oltre a tutte le altre a
queste connesse, per un periodo determinato di anni 3 che va dal
14/05/2015 fino al 30/04/2017.
- Art. 2** L'affittuario e autorizzato a presentare tutte le istanze, e
richieste connesse e tutte le altre agevolazioni creditizie secondo le
leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti
l'attività agricola e tutte le altre con questa connesse e a migliorare
l'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di produzione diversi da
quelli tradizionali ed eventualmente anche a cambiare la destinazione
d'uso dei terreni e dei fabbricati presenti.
- Art. 3** L'affittuario e tenuto a custodire e a conservare i terreni
concessi in completo con la diligenza del buon padre di famiglia e non
puo' servirne se non per l'uso determinato dal presente contratto.
- Art. 4** L'affittuario s'impone a non concedere a terzi il godimento degli
immobili senza un preventivo consenso da parte del concedente.
- Art. 5** L'affittuario e responsabile degli eventuali danni arrecati agli
immobili con l'esclusione di quelli che possono essere imputati allo
stesso per il solo effetto dell'uso e dovra' pagare tutti gli oneri
conseguenti al possesso.
- Art. 6** L'affittuario alla fine del contratto dovra' restituire gli
immobili nello stato in cui gli sono stati consegnati e con le eventuali
migliorie apportate.
- Art. 7** Per quanto non espressamente prevista nel presente contratto le
parti rinviato alla legislazione vigente in materia.
- Art. 8** Le spese di registrazione del presente sono a carico
dell'affittuario.
- Letto, approvato e sottoscritto.

I CONCEDENTI

Maria Angelina
Vincenzo Parrucce
Societa' La Rosa

IL RESPONSABILE
Carlo...
C. de Seta: 1101021210000000
P. Iva: 01108040838

A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly 'S', dominates the lower half of the page. It consists of several overlapping loops and lines. To the right of this signature, there are smaller handwritten marks, including what looks like 'A' and 'af'.

Agente Pubblico
Luigi... C...
Luca...
Rosario...
Luca...
Luigi...
Fugg...

Regolato a S. Agata Marina il 22. Dic. 2015
Rote. 87 N. 401 pagato 450,60
Mediatore () Concessa () UNITI ()
Il DIRETTORE
(Luigi...)

Quanto, poi, alle campagne agricole 2016, 2017 e 2018, contemplate nei capi 428-429 *bis*) dell'imputazione, non vi sono in atti accertamenti relativi alle stesse; pertanto, tutti gli imputati devono essere assolti dai delitti scritti, perché il fatto non sussiste.

CAPO 430): Trasferimento fraudolento di valori contestato a CRAXI' Sebastiano e COCI Rosaria

Gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano e COCI Rosaria in ordine al delitto ascritto al capo 430) dell'imputazione.

Analogamente a quanto già argomentato in ordine al capo 425) della rubrica, infatti, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso) o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, in modo da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione (Cass., n. 8 del

28 febbraio 2001, Ferrarese). Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; è indispensabile, infatti, la ricorrenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica la anti giuridicità della vicenda negoziale, in virtù della quale solo formalmente si trasferiscono a terzi beni, in realtà, rimasti nel patrimonio e sotto il controllo dell'apparente dante causa; occorre, pertanto, *"che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass., Sez. VI, n. 24436 del 2020). Nel caso in oggetto, quindi, secondo l'impostazione accusatoria, CRAXI' Sebastiano, quale gestore di fatto della società *"LA ROSA S.a.r.l."*, avrebbe fittiziamente intestato alla madre, COCI Rosaria, la titolarità dell'impresa, nonché dei relativi titoli A.G.E.A. (già nella titolarità o comunque nella disponibilità del CRAXI'), allo scopo di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Tuttavia, non vi è prova che la società *"LA ROSA S.a.r.l."* sia stata costituita con capitale di CRAXI' Sebastiano, né che nella stessa siano stati conferiti beni di titolarità e/o nella pregressa disponibilità, anche di fatto, del CRAXI'. Dalla documentazione in atti risulta, piuttosto, che la società, nell'anno 2014, aveva avanzato domanda di accesso alla riserva nazionale (cfr. l'allegato 57.v) a seguito della quale aveva ottenuto 137 titoli del valore nominale di 194,00 euro ciascuno (cfr. l'allegato 57.w) che, con la riforma PAC, erano stati riconosciuti nel numero di 18. Conseguentemente, non potendo ravvisarsi la stessa materialità della condotta di intestazione fittizia, CRAXI' Sebastiano e COCI Rosaria devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAPITOLI 431-433): IMPRESA INDIVIDUALE "CRASCI' SEBASTIANO"

Impresa *"CRASCI' SEBASTIANO"*, avente Partita Iva n. 02150150833, sede legale in Tortorici, Contrada Scti, n. 406 ed avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
00811009539 (vgs. all. 58 e)	2010	Capri Leone (ME) 31 05 2010	8.313,84 7.312,52 1.059,05	Tortona (ME)	Banco di Sicilia IT84001020 8261000030 0102300	22.10.2010 28.12.2010 20.04.2011 (vgs all. 58 bi)	FENAPI - MESSINA 003 Operatore PIETRO LOMBARDO FACCIALE Correo CARCIONE ARTURO (per scheda di validazione)
10810448810 (vgs. all. 58 j)	2011	Capri Leone (ME) 29 05 2012	14.759,20 14.339,20	Tortona (ME)	Banco di Sicilia IT84001020 8261000030 0102300	03.11.2011 29.12.2011 (vgs all. 58 bi)	FENAPI - MESSINA 003 Operatore PIETRO LOMBARDO FACCIALE Correo CARCIONE ARTURO (per scheda di validazione)
20807999824 (vgs. all. 58 j)	2012	Capri Leone (ME) 29 05 2012	13.690,27 13.190,25	Tortona (ME)	Banco di Sicilia IT84001020 8261000030 0102300	02.11.2012 04.02.2013 (vgs all. 58 bi)	FENAPI - MESSINA 003 Operatore PIETRO LOMBARDO FACCIALE Correo CARCIONE ARTURO (per scheda di validazione)
30805800502 (vgs. all. 58 j)	2013	Capri Leone (ME) 28 04 2013	13.690,27 9.657,89	Tortona (ME)	Banco di Sicilia IT84001020 8261000030 0102300	12.11.2013 03.07.2014 (vgs all. 58 bi)	FENAPI - MESSINA 003 Operatore PIETRO LOMBARDO FACCIALE

										Correo CARCIONE GIUSEPPE (per scheda di validazione)
40807241357 (veg. all. SR an)	2014	Capri Leone (ME) 11.05.2014	13.180,28 13.332,89 833,25	Tortona (ME)	Banco di Sicilia IT84001020 8261000030 0102300	23.10.2014 02.03.2015 19.10.2015	PIETRO LOMBARDO FACCIALE Correo	Operator Operator GIUSEPPE (per scheda di validazione)	FENAPI - MESSINA 003	
60264193594 (veg. all. SR an)	2016	Messina 14.06.2016	340,83 29,58	Tortona (ME)	Banco di Sicilia IT84001020 8261000030 0102300	03.07.2017 13.10.2017	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operator ROBERTA LINARES	Operator Operator		
70264718767 (veg. all. SR an)	2017	Messina 12.06.2017	18.865,49 5.876,91	Tortona (ME)	Banco di Sicilia IT84001020 8261000030 0102300	16.11.2017 22.02.2018	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operator MASSIMO COSTANTINI	Operator		

af

CONTRIBUTI RILEGITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTAN TE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZI ONE	

		60267387671 (vgs. all 58 an)		LIBERI PROFESS IONISTI - MESSINA 002 Operatore EMANUEL E GALATI SARDO	06 07 2015	CRASCI' SEBASTIANO
	2015	Per € 26.698,82 vgs all 58 bm	Tortonci (ME)			

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 431-433) dell'imputazione, ad eccezione di CARCIONE Arturo, per il quale il reato va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "CRASCI' SEBASTIANO", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 115.087,81, specificando che, nonostante l'impresa avesse presentato domanda unica di pagamento anche per l'anno 2015, tuttavia, non aveva conseguito somme di denaro. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa individuale "CRASCI' SEBASTIANO" aveva allegato alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2012, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto particelle di terreno, in virtù di un contratto di affitto stipulato, in data 5 gennaio 2012, tra Crasci Sebastiano e 20 concedenti ed apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 484, in data 8 marzo 2012 (cfr. l'allegato 58.w). Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha dichiarato che dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era risultato che alcun contratto era stato realmente registrato (cfr. l'allegato 58.p); che il Capo Area Servizi, dottore Salvatore Crisafulli, la cui firma risulta apposta sul contratto, non rivestiva più detta carica alla data di registrazione del contratto (cfr. gli allegati 58.x e 58.y) e che 3 concedenti erano deceduti in data antecedente a quella di stipula: Lo Vano Antonino, deceduto nel 1997, Monici Calogero

deceduto nel 1999 e Russo Carmela, morta nell'anno 2004. Il teste ha aggiunto di avere accertato, altresì, che i terreni oggetto del suddetto contratto erano stati dichiarati nelle domande presentate per le campagne agricole dal 2012 al 2015 e che, nell'anno 2012, la pratica era stata curata dagli operatori CARCIONE Arturo e LOMBARDO FACCIALE Pietro;

quanto alla campagna agricola 2013, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto 34 particelle di terreno, di cui 13 site nei Comuni di San Marco D'Alunzio e Frazzanò e 21 nei Comuni di Geraci Siculo, Alia e Gangi, per una estensione della superficie aziendale pari a 189 ettari, in virtù di concessioni, quanto ai terreni siti nei Comuni di San Marco d'Alunzio e Frazzanò, rivelatesi false a seguito di accertamenti eseguiti presso i rispettivi Comuni (cfr. gli allegati 58.ab, 58.i, 58.ac e 58.l) e di contratti di affitto, parimenti falsi. In particolare, oltre al contratto di affitto stipulato in data 5 gennaio 2012, già impiegato per la campagna agricola 2012 (cfr. l'allegato 58.w), la società aveva dichiarato di condurre in affitto talune particelle di terreno in virtù di un contratto di affitto stipulato, in data 10 aprile 2013, tra CRASCI' Sebastiano e 13 concedenti, apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, al n. 749, in data 4 aprile 2013 (cfr. l'allegato 58.ad). In ordine a detto contratto, dagli accertamenti eseguiti era risultato che alcuni concedenti erano deceduti in data anteriore a quella di stipula: Drago Rosolino, deceduto nell'anno 2000 e Tornabene Francesco Paolo, morto il 13 febbraio 2013 e l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa aveva rappresentato che: *"con riferimento a quanto richiesto con le note in oggetto e alla luce della documentazione allegata alle stesse e segnatamente alle copie dei timbri apposti sulle registrazioni, si rappresenta che gli stessi non sono conformi a quelli utilizzati in questo ufficio negli anni in questione e che il dirigente, dottor Vindigni, a far data dal 23 luglio 2006 non era più in servizio presso l'amministrazione scrivente"* (cfr. l'allegato 58.ag). Il teste Nastasi Armando ha ricordato di avere accertato, altresì, che i terreni oggetto del presente contratto erano stati dichiarati nelle istanze presentate per le campagne agricole 2013 e 2017 e che, nell'anno 2013, la relativa pratica era stata curata dagli operatori CARCIONE Giuseppe e LOMBARDO FACCIALE Pietro;

quanto alla campagna agricola 2014, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto 30 particelle di terreno site nei Comuni di San Marco d'Alunzio, Gangi, Alia, Campo Fiorito, Monreale, Prizzi, Vicari e Noto, per una estensione complessiva della

superficie aziendale pari a 198 ettari, in virtù di tre contratti di affitto: uno già impiegato per le campagne agricole 2012 e 2013 (e già esaminato; cfr. gli allegati 58.w e 58.p); un secondo contratto stipulato tra CRASCI' Sebastiano e 13 concedenti, uno dei quali, Musso Giuseppe, deceduto in data anteriore a quella di stipula ed apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 370, in data 3 marzo 2014 (cfr. l'allegato 58.aj) che, tuttavia, non risultava effettivamente registrato (cfr. l'allegato 58.p) ed in ordine al quale l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello aveva rappresentato che il dirigente, dottore Salvatore Crisafulli, non era più in servizio all'epoca dell'apparente registrazione e che i timbri erano difformi da quelli all'epoca in uso all'Ufficio (cfr. gli allegati 58.ak e 58.al) ed un terzo contratto di affitto stipulato, in data 4 aprile 2013, tra CRASCI' Sebastiano e 24 concedenti ed apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, al n. 254, in data 3 aprile 2013, quindi, prima della data di stipula (cfr. l'allegato 58.am). Il teste Nastasi Armando ha ricordato di avere accertato che i terreni oggetto del presente contratto erano stati dichiarati nelle istanze presentate per le campagne agricole 2014 e 2015 e che, nell'anno 2014, la relativa pratica era stata curata dagli operatori CARCIONE Giuseppe e LOMBARDO FACCIALE Pietro;

quanto alle campagne agricole 2015 e 2016, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto 93 particelle di terreno site nei Comuni di Agrigento, San Marco D'Alunzio, Alia, Calatafimi, Castronuovo di Sicilia, Comiso, Favara, Gangi, Mascali, Paceco, Morreale, Palazzo Adriano, Prizzi, Ribera, Sant'Alfio, Siracusa, Porto Palo di Capo Passero e Noto, per un'estensione della superficie aziendale pari a 157 ettari, in virtù oltre che dei contratti già impiegati per le campagne agricole 2012, 2013 e 2014 (cfr. gli allegati 58.am, 58.w e 58.aj) anche di un ulteriore contratto di affitto stipulato, in data 13 maggio 2015, tra CRASCI' Sebastiano e numerosi concedenti, apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 740, in data 11 giugno 2015 (cfr. l'allegato 58.ap). Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha dichiarato di avere accertato che la effettiva registrazione, recante quegli estremi, aveva riguardato, in realtà, un contratto diverso, stipulato tra CRASCI' Sebastiano ed una sola controparte Gianlombardo Liborio Vincenzo, estraneo al novero dei concedenti dei terreni dichiarati nella D.U.P. per l'anno 2015 (cfr. gli allegati 58.aq e 58.ar) e che all'interno del fascicolo aziendale era stato rinvenuto altro contratto di affitto, analogo a quello già esaminato, in quanto avente ad oggetto i medesimi terreni concessi dagli stessi soggetti, avente

decorrenza dal 13 maggio 2015 al 12 maggio 2016 e registrato presso l'Ufficio Territoriale di Patti, al n. 314, Serie 3T, in data 24 maggio 2016, ossia non solo dopo un anno dalla stipula, ma ben oltre la scadenza del contratto medesimo. Peraltro, dal raffronto dei due contratti emerge che, nonostante i concedenti siano i medesimi, le sottoscrizioni risultano palesemente diverse (cfr. l'allegato 58.as). Il teste Nastasi ha ricordato, poi, che la pratica, per l'anno 2015, era stata curata dall'operatore GALATI SARDO Emanuele e per l'anno 2016 dall'operatore LINARES Roberta;

quanto alla campagna agricola 2017, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto 89 particelle di terreno, in virtù oltre che dei titoli di conduzione già impiegati per le annualità precedenti, anche di un contratto di affitto stipulato in data 10 aprile 2013 ed apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, al n. 749, in data 4 aprile 2013, ossia prima della data di stipula (cfr. l'allegato 58.ad). Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha dichiarato che, anche in tal caso, taluni concedenti erano deceduti in data antecedente a quella di stipula: Drago Rosolino, deceduto nel 2000 e Tornabene Francesco Paolo, morto nel 2013 e che nel fascicolo aziendale era stato rinvenuto un altro contratto di affitto di fondi rustici, recante la data del 1 marzo 2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 370, in data 3 marzo 2014 (cfr. l'allegato 58.aj), del quale, tuttavia, non era emersa traccia di effettiva registrazione (cfr. l'allegato 58.p), nonché un ulteriore contratto di affitto di fondi rustici, registrato al n. 1276, Serie 3 (cfr. l'allegato 58.ay), numerazione alla quale risultava corrispondere la registrazione di un diverso contratto stipulato tra la società in oggetto e Pappalardo Santi, soggetto estraneo al novero dei concedenti del contratto rinvenuto nel fascicolo aziendale. Il teste ha aggiunto, infine, che la pratica relativa all'anno 2017, era stata curata dall'operatore COSTANTINI Massimo.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai delitti rispettivamente ascritti ai capi 431-433) dell'imputazione. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano, rispettivamente, gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio) e legale rappresentante dell'impresa in esame (CRASCI' Sebastiano, figlio di CRASCI' Lucio Attilio), va premesso che la qualifica di gestore di fatto di CRASCI' Lucio Attilio è agevolmente desumibile dalle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, durante il quale, infatti, lo stesso ha ammesso di avere

perpetrato tutte le truffe contestategli, nonché da quanto dichiarato da CRASCI' Sebastiano nel corso dell'interrogatorio: *"tutte ste truffe in realtà le gestiva mio padre come ha sempre gestito tutto lui a casa mia e i soldi se li intascava lui...io non glielo chiedevo, di soldi non ne parlavo. Cioè, non gli ho chiesto cosa facesse, dove li tenesse...dico, poi, eravamo una famiglia di cinque persone che non lavorava nessuno, io non lavoravo, mia sorella...mia sorella stava a Roma, i miei fratelli non lavoravano, mia mamma non lavorava...nel 2016 ho scoperto che erano truffe"* (cfr. il verbale di interrogatorio reso da CRASCI' Sebastiano in data 5.2.2020, acquisito al fascicolo per il dibattimento). Quanto, poi, alla qualifica di gestore di fatto contestata a CRAXI' Sebastiano, nonostante l'imputato abbia negato di avere commesso truffe per l'impresa del cugino, tuttavia, il *modus operandi*, i *format* utilizzati per la predisposizione dei falsi titoli di conduzione (rinvenuti, per la maggior parte, proprio nel *computer* di CRASCI' Katia, sorella di CRAXI' Sebastiano), nonché l'identità delle impronte dei timbri apposti sugli atti, consentono certamente di ritenere sussistente la gestione di fatto dell'impresa da parte di CRASCI' Lucio Attilio e CRAXI' Sebastiano. A ciò si aggiunga che analoga situazione è stata riscontrata anche con riguardo all'impresa *"LA QUERCIA S.A.S. DI CRASCI' BARBARA & C."* (come si dirà nella disamina dei capi 447-448) dell'imputazione e dei capi 476-477), nonché in ordine all'impresa *"LA FENICIA - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC."*, il cui legale rappresentante era CRASCI' Simone (cfr. la disamina dei capi 463-464) della rubrica). Tale ultimo rilievo, ossia la circostanza per cui CRAXI' Sebastiano sia stato gestore di fatto anche delle imprese riconducibili agli altri due cugini (CRASCI' Barbara e CRASCI' Simone, fratelli di CRASCI' Sebastiano) depone proprio nel senso di una compiuta organizzazione nella realizzazione delle truffe perpetrate proprio ad opera del CRAXI' (unitamente a CRASCI' Lucio Attilio). Pare del tutto evidente, quindi, che non possono esservi dubbi circa la sussistenza dei delitti ascritti, essendo emerso che CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio, nel predisporre i falsi titoli di conduzione da impiegare nelle campagne agricole e CRASCI' Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante firmatario di tutti i contratti dichiarati, hanno posto in essere condotte volte ad indurre in errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei contributi comunitari. CRASCI' Sebastiano, infatti, non poteva non rendersi conto che stava sottoscrivendo atti falsi, non avendo mai contrattato con i reali proprietari dei fondi ed essendo delegato ad operare su

conti correnti intestati all'impresa, sui quali sono state accreditate, nel tempo, le prebende comunitarie, non poteva che essere consapevole delle somme ricevute e della loro illiceità. Né vale a sconfessare l'assunto accusatorio quanto dichiarato dall'imputato circa la apposizione delle sue firme ad opera del padre, CRASCI' Lucio Attilio, se solo si consideri che lo stesso ha dichiarato, in sede di interrogatorio, di avere scoperto trattarsi di truffe nell'anno 2016. Ebbene, è appena il caso di rilevare che l'impresa "CRASCI' SEBASTIANO" ha ottenuto contributi comunitari sino al 22 febbraio 2018, ciò che esclude la rilevanza di qualsivoglia prospettazione difensiva. Parimenti, deve ritenersi provata, in modo univoco, la sussistenza del reato di tentata truffa, contestato al capo 433) dell'imputazione. In particolare, ai fini della corretta applicazione dell'art. 56 c.p., è necessario ricostruire la volontà teleologica dell'agente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la connotano in termini di univocità. Al riguardo, la circostanza che gli imputati, nelle rispettive qualità come già esaminate, con riferimento alla campagna agricola 2015, abbiano predisposto contratti di affitto falsi, abbiano dato avvio alla relativa pratica ed abbiano, coadiuvati dall'operatore C.A.A. GALATI SARDO Emanuele, proceduto all'inoltro dei dati falsi, sono tutti elementi qualificabili come idonei ed univoci rispetto al delitto voluto e non consumato per cause indipendenti dalla volontà degli imputati, non avendo l'impresa ottenuto i contributi, in quanto non erogati da A.G.E.A.

In ordine alla posizione processuale di LOMBARDO FACCIALE Pietro, CARCIONE Giuseppe, LINARES Roberta, COSTANTINI Massimo e GALATI SARDO Emanuele, operatori C.A.A. che hanno curato le pratiche relative alle campagne agricole 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, pur essendo gli stessi tenuti ad un mero controllo formale dell'atto, la macroscopicità della falsità dei contratti prodotti e le evidenti anomalie presentate dai titoli di conduzione ed immediatamente rilevabili dalla sola visione degli atti, quali, ad esempio, la circostanza per cui due contratti erano stati registrati in data antecedente a quella di stipula (cfr. gli allegati 58.am e 58.ad) o, addirittura, registrato dopo la scadenza del contratto medesimo (cfr. l'allegato 58.as), non potevano non essere rilevate dagli imputati, per i quali, conseguentemente, devono ritenersi sussistenti i già delineati elementi costitutivi dei delitti ascritti. Pare opportuno riportare di seguito taluni dei contratti sottoposti all'attenzione degli imputati, dai quali emergono le anomalie già illustrate.

Contratto (apparentemente) stipulato in data 5 gennaio 2012 ed inserito nelle istanze relative alle campagne agricole 2012-2015 (allegato 58.w):

AGRI CAZUMI 2012 (130151)

CONTRATTI DI AFFITTO FONDIRUSTICI

L'anno 2012 del giorno 05 del mese di Gennaio in Tortona (Me), Da Leggere

----- da una parte -----

CONFERENTI

- Sig. Euphrasio Basilio nato a san marco d'alunzio il 01 01 1940 C.F. LNCBISL40C0110R2E
- Foglio 44 Part IIa 308
- Sig. Monastera Giuseppe nato a san marco d'alunzio il 01 01 1946 C.F. MNSCIPP46A0110R211
- Foglio 44 Part IIa 284
- Sig. Latino Antonio nato a san marco d'alunzio il 03 06 1918 C.F. ITNNTN1RH0110R2E1
- Foglio 44 Part IIa 221
- Sig. Costantino Giovanni nato a san marco d'alunzio il 26 02 1949 C.F. CB10NN49B2610R2W
- Foglio 44 Part IIa 127 - 1a7
- Sig. Le Vito Antonio nato a san marco d'alunzio il 18 10 1908 C.F. EVNNNNDR1R110R2N
- Foglio 44 Part IIa 121
- Sig. Orsola Concetta nata a san marco d'alunzio il 28 05 1914 C.F. R10CC137FAR10R2X
- Foglio 44 Part IIa 316
- Sig. Petola Pietro Giuseppe nato a parti il 29 06 1960 C.F. PIRPR6012901172P
- Foglio 44 Part IIa 209 - 211
- Sig. Felice Giuseppe nato a san marco d'alunzio il 28 11 1915 C.F. ETLNCP15S2810R2X
- Foglio 44 Part IIa 207
- Sig. Petola Antonio nato a san marco d'alunzio il 09 08 1942 C.F. p10n43m090R2z
- Petola Basilio nato a san marco d'alunzio il 21 02 1936 C.F. PRL1NS1361210R2E1
- Petola Salvatore nato a san marco d'alunzio il 01 04 1914 C.F. PRL1SVT1410110R2A
- Petola Teresa nata a san marco d'alunzio il 07 08 1944 C.F. PRL1RN44M4710R2C1
- Foglio 44 Part IIa 206
- Sig. Monica Calogero nato a san marco d'alunzio il 04 04 1916 C.F. MNCC10R161040R2D
- Foglio 44 Part IIa 135
- Sig. Santavelli Calogero nato a san marco d'alunzio il 21 05 1936 C.F. SCRCOR16R2110R2R
- Foglio 44 Part IIa 114
- Sig. Russo Carmela nata a san marco d'alunzio il 09 01 1945 C.F. RNSCN145C49H0R2Y
- Russo Emma nata a picenza il 20 04 1961 C.F. RNS1NS161C601315C1
- Russo Olga nata a san marco d'alunzio il 20 11 1956 C.F. RNS1RH56N6610R21
- Santavelli Nunziata nata a san marco d'alunzio il 03 05 1915 C.F. SNNSN2135L4510R2P
- Tarantini Italia nata a picenza il 31 10 1925 C.F. Z141R1125R714555H
- Foglio 44 Part IIa 108
- Sig. Felice Giuseppe nato a san marco d'alunzio il 28 11 1915 C.F. ETLNCP15S2810R2X
- Foglio 44 Part IIa 61
- Sig. Ferrara Salvatore nato a san marco d'alunzio il 08 06 1923 C.F. FRNSV1025M0610R21
- Foglio 44 Part IIa 41
- Sig. Latino Adriano Basilio nato a san marco d'alunzio il 18 11 1961 C.F. ITNNTN1RH0110R2C1

----- e dall'altra -----

Sign. Sebastiano nato a Tortona (Me) il 28/10/1980 e residente in Tortona (Me) in c.da Scoti 411

APPIETTARIO

In forza del presente atto da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue. Il presente atto privato è da tenere e valere come pubblico ad ogni effetto, se è stabilito e convenuto quanto segue. I proprietari concedenti dei fondi sopraddetti concedono in affitto al Sig. Crisci Sebastiano, il quale si impegna a coltivarli secondo le buone norme della tecnica agraria, alle seguenti condizioni,


- 1- Durata del contratto anni 06 con inizio dal 01/01/2012 al 31/12/2018
- 2- Canone di affitto Euro 11.000,00 (Millesesto) annui complessive da pagarsi entro il mese di FEBBRAIO di ogni anno.
- 3- I proprietari concedenti dei fondi sopraddetti autorizzano il Sig. Crisci affittuario, ad eseguire opere di miglioramento agrario e fondiario, anche se comportano modificazioni della destinazione produttiva dei detti fondi.
- 4- Per quanto non previsto dal seguente contratto, le parti si richiamano a quanto disposto dalle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

CONCEDENTI
LUNGHITANO BASILIO
MONASTRA GIUSEPPE
LATINO ANTONIO
CASTROVINCI GIOVANNI
LO VANO ANTONINO
ORTE CONCETTA
PRIORA PIETRO GIUSEPPE
LATINO GIUSEPPE
PRIORA ANTONIO
PRIORA BASILIO
PRIORA SALVATORE
PRIORA TERESA
MONICI CALOGERO

APPIETTARIO *Crisci Sebastiano*

[Handwritten signatures and names of the affittuario]




RUSSELL CARMELA
RUSSO ROSA
RUSSO OLGA
SANSIVRE NUNZIATA
ZANUZZI ISIDE
LATINO GIUSEPPE
PERRETTA SALVATORE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Contratto (apparentemente) stipulato in data 10 aprile 2013, registrato in data 4 aprile 2013 (prima della data di stipula) ed inserito nelle istanze relative alle campagne agricole 2013 e 2017 (allegato 58.ad):



CONTRATTO DI AFFITTO FONDI RUSTICI

L'anno 2013 del giorno 10 del mese di APRILE in Tortorici (Me),

04 APR 2013

da una parte

- Sig. Castabellotta Antonino nato a Palermo il 10/01/1963 ed ivi resid. C.F. CTNNNN65C1002731. Castabellotta Dario nato a Palermo il 14/09/1969 ed ivi resid. C.F. CR1DRA69P1402731. Paternoster Letizia nata a Termini Imerese il 09/08/1918. Proprietari dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 50 part.lla 125. Per una superficie complessiva pari a Ha 2 2/3 85. Il corrispettivo pattuito è di EURO 100 00 annui.
- Sig. Salella Marina nata a Termini Imerese (PA) il 07/12/1977 C.F. RL1M877T47L112V. Protonara Michele nato a Palermo il 23/10/1975 C.F. SPNA01L7BR230273V. Proprietari dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 39 part.lla 8. Per una superficie complessiva pari a Ha 00 02 12. Il corrispettivo pattuito è di EURO 80 00 annui.
- Sig. Luigi Rosolino nato a Alia (PA) il 07/01/1955 (PA) ed ivi resid. con C.F. LRRLRN35A07A100T. Proprietario dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 50 part.lla 75. Per una superficie complessiva pari a Ha 00 01 40. Il corrispettivo pattuito è di EURO 80 00 annui.
- Sig. Lilla Antonino nato a Alia (PA) il 06/01/1948 ed ivi resid. con C.F. LTNNNN48A01A100L. Lilla Francesco nato a Alia (PA) il 21/04/1950 ed ivi resid. con C.F. LTNNNN50L01A100K. Lilla Vincenzo nato a Alia (PA) il 20/01/1950 ed ivi resid. con C.F. LTNNNN02A1A100I. Proprietari dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 27 part.lla 91 e 105. Per una superficie complessiva pari a Ha 1 15 05. Il corrispettivo pattuito è di EURO 100 00 annui.
- Sig. Castabellotta Liberto nato a Palermo il 12/10/1941 ed ivi resid. con C.F. CLLL0K41L1202731. Proprietario dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 27 part.lla 77. Per una superficie complessiva pari a Ha 00 05 00. Il corrispettivo pattuito è di EURO 80 00 annui.
- Sig. Ruffalo Francesco nato a Alia (PA) il 20/01/1945 ed ivi resid. con C.F. RLNLNC40A201A100I. Proprietario dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 27 part.lla 14. Per una superficie complessiva pari a Ha 00 07 05. Il corrispettivo pattuito è di EURO 100 00 annui.
- Sig. Tommaso Francesco nato a Ciarigi (PA) il 10/02/1954 ed ivi resid. con C.F. TRNNNC34B141007A2. Proprietario dei terreni siti nel comune di Ciarigi (PA) al foglio 44 part.lla 101. Per una superficie complessiva pari a Ha 5 20 13. Il corrispettivo pattuito è di EURO 200 00 annui.
- Sig. Scimitiere Maria nata a Ciarigi (PA) il 22/05/1951 con C.F. BANNAR51C221007Z. Proprietaria dei terreni siti nel comune di Ciarigi (PA) al foglio 23 part.lla 66. Per una superficie complessiva pari a Ha 1 33 24. Il corrispettivo pattuito è di EURO 100 00 annui.

APFITTARIIS

C/soi Sebastiano nato a Tortorici (MR) il 28/10/1980 e residente in Tortorici (Me) in c.da Rocci 406

In forza del presente atto da valere ad ogni effetto di legge, si convengono e si stipula quanto segue: il presente atto privato è da tenere a valore come pubblico ad ogni effetto, si è stabilito e convenuto quanto segue: i proprietari concessori dei fondi sopraindicati concedono in affitto alla Sig. C/soi il quale si impegna a coltivare secondo le buone usanze della comune agraria, alle seguenti condizioni:

- 1- Durata del contratto anni 05 con inizio dal 04.04.2013 al 04.04.2018
- 2- I proprietari concedenti dei fondi sopraindicati autorizzano la sig. C. Rossi affittuario ad eseguire opere di miglioramento agrario e fondiario, anche se comportano modificazioni della destinazione produttiva dei fondi.
- 3- Per quanto non previsto dal seguente contratto, le parti si richiamano a quanto disposto dalle leggi in materia.

Fatto, approvato e sottoscritto

CONCEDENTI
[Signature]
Raimondo Sotgiu
[Signature]
D. Rosolina
D. Ottaviano
[Signature]
O. S. Viduogo
Giambattista Oliva
Roberto Giovanni
Torrebelli Francesco
Sempore Maria


L'AFFITUARIO
[Signature]

Spesario del Comune
Registrato a Massa II - 04 APR. 2013
N. in 61 Serie 333
L'atto fu in data 04.04.2013

IL DIRIGENTE
[Signature]



Contratto (apparentemente) stipulato in data 4 aprile 2013, registrato in data 3 aprile 2013 (prima della data di stipula) ed inserito nelle istanze relative alle campagne agricole 2014 e 2015 (allegato 58.am):



CONTRATTO DI AFFITTO FONDIRUSTICI

L'anno 2011 del giorno 04 del mese di APRILE in Palermo, fra i Signori:

CONCEDENTI

Sign. Carmelietta Antonina nata a Palermo il 10/03/1965 ed ivi resid. con C.F. 41NNN65110R12731.
Carmelietta Diana nata a Palermo il 14/09/1969 ed ivi resid. con C.F. 41RTRAR0911R12731.
Palomona Letizia nata a Termini Imerese il 09/08/1938 ed ivi residente con C.F. 41P6111210N149111113.

Proprietari dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 30 part.lla 121.
Per una superficie complessiva pari a lla 275,33. Il corrispettivo pattuito è di EURO 20.000 annui.

Sign. Salvo Maria nata a Termini Imerese (PA) il 07/12/1977 con C.F. 41N1N771471112V.
Spiridizza Michele nato a Palermo il 23/10/1975 con C.F. 41SPNMI175R210221V.

Proprietari dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 30 part.lla 8.
Per una superficie complessiva pari a lla 0052,12. Il corrispettivo pattuito è di EURO 30.000 annui.

Sign. Diego Rosolino nato a Alia (PA) il 07/01/1931 con C.F. 41DRGRI193A071951.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 30 part.lla 75.
Per una superficie complessiva pari a lla 0091,46. Il corrispettivo pattuito è di EURO 50.000 annui.

Sign. Totò Antonino nato a Alia (PA) il 06/01/1948 ed ivi resid. con C.F. 41TCNNN4810R11951.
Totò Francesco nato a Alia (PA) il 21/04/1956 ed ivi resid. con C.F. 41T111N13610R11951.
Totò Vincenzo nato a Alia (PA) il 29/01/1950 ed ivi resid. con C.F. 41T1101810R11951.

Proprietari dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 27 part.lla 91 e 105.
Per una superficie complessiva pari a lla 111,01. Il corrispettivo pattuito è di EURO 50.000 annui.

Sign. Cinfrancesco Liberto nato a Palermo il 12/10/1941 ed ivi resid. con C.F. 41C1110311013119711.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 27 part.lla 72.
Per una superficie complessiva pari a lla 0053,06. Il corrispettivo pattuito è di EURO 20.000 annui.


Sign. Rodolfo Francesco nato a Alia (PA) il 26/01/1945 ed ivi resid. con C.F. 41R111N14512611951.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Alia (PA) al foglio 27 part.lla 14.
Per una superficie complessiva pari a lla 0027,63. Il corrispettivo pattuito è di EURO 20.000 annui.

Sign. Corabene Francesco nato a Girugi (PA) il 16/02/1934 ed ivi resid. con C.F. 41R111N1341110170.
Proprietario dei terreni siti nel comune di Girugi (PA) al foglio 41 part.lla 101. Per una superficie complessiva pari a lla 120,13. Il corrispettivo pattuito è di EURO 30.000 annui.

Sign. Santamaría María nata a Girugi (PA) il 22/01/1931 con C.F. 41SMN1811106210077.
Proprietaria dei terreni siti nel comune di Girugi (PA) al foglio 23 part.lla 55. Per una superficie complessiva pari a lla 133,34. Il corrispettivo pattuito è di EURO 20.000 annui.

Sign. Luigi Halimur nato a Palermo il 01/04/1952 e residente in Germania con C.F. 41011111815101411971.
Luigi Simone nato a Sori (PA) il 06/05/1947 e residente in Germania con C.F. 41011111815101411971.

Proprietari dei terreni siti in Monreale (PA) al fog. 159 part.lla 14 di lla complessiva 240,72.



Il corrispettivo pattuito è di L. 400.000 annui

Sig. Dr. Cristina Felice nata a Castel (PA) il 20/06/1910 ed ivi residente con C.I. 000114 1011006 47111

Marietta Vincenza nata a Palermo il 09/08/1904 ed ivi residente con C.I. 811111 180681490 27111
proprietari del terreno sito in Prizzi (PA) al foglio 4 part. IIa 3 di ha 06 50 37, foglio 2 part. IIa 15 di ha 28 16 30, foglio 2 part. IIa 41 di ha 04 00 00, foglio 2 part. IIa 44 di ha 21 12 00. Il corrispettivo pattuito è di L. 400.000 annui

Sig. Calisto Antonino nato a Vicari (PA) il 01/02/1938 ed ivi residente con C.I. 011111 1311111 11111
Il corrispettivo pattuito è di L. 400.000 annui

Sig. Tommaso Pasquale nato a Vicari (PA) il 21/04/1919 ed residente in Palermo con C.I. 111111 1311111 11111
Il corrispettivo pattuito è di L. 400.000 annui

Sig. Dr. Carlo Amico Formica nato a Palermo il 14/04/1954 ed ivi residente con C.I. 111111 1311111 11111
Il corrispettivo pattuito è di L. 400.000 annui

Sig. Vincenzo Alfredo nato a Camporeale (PA) il 18/08/1944 ed ivi residente con C.I. 111111 1311111 11111
Vincenzo Antonio nato a Camporeale (PA) il 18/08/1944 ed residente in Palermo con C.I. 111111 1311111 11111

Vincenzo Francesco nato a Camporeale il 29/09/1941 ed ivi residente con C.I. 111111 1311111 11111
proprietari del terreno sito in Montebello al foglio 149 part. IIa 28 e 30
Il corrispettivo pattuito è di L. 400.000 annui

Sig. Dr. Annella Maria nata a Prizzi (PA) il 19/09/1900 ed ivi residente con C.I. 011111 1311111 11111
Il corrispettivo pattuito è di L. 400.000 annui

AFFETTUARI

C. Ross. Sebastiano nato a Tortorici (ME) il 28/10/1980 e residente in Tortorici (ME) via da S. Croce 100

In forza del presente atto che valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:
Il presente atto privato è da tenere e valere come pubblico ad ogni effetto, si è stipulato e conservato quanto segue: I proprietari/concedenti dei fondi soprindicati concedono in affitto alla Sig. C. Ross. Sebastiano, il presente contratto a coltivare secondo le buone norme della tecnica agraria, alle seguenti condizioni:

- 1. Durata del contratto anni 05 con inizio dal 04/04/2011 al 04/04/2016
- 2. I proprietari/concedenti dei fondi soprindicati autorizzano la sig. C. Ross. Sebastiano ad eseguire opere di miglioramento agrario e fondiario, nonché ad esportare prodotti agricoli dalla destinazione produttiva dei fondi.


CONTRATTO DI AFFITTO FONDI RUSTICI
L'anno duemilaeinquindici il giorno tredici del mese di maggio.

Tra

Il Sig. **Crespi Sebastiano** nato a Tortona il 22/10/1929 e residente a Tortona (ME) in via S. G. C. P. CRESPITRONZOLLOM.

È

- MILANO Mario** nato a Siracusa il 18/03/1916 e residente a Siracusa (C.F. MILANMARI191794L)
- Proprietario dei terreni siti nel comune di Siracusa al foglio 130 part. 77. Per una superficie pari ad Ha 04.52.75 la superficie utilizzata è di Ha 01.50.00. Il corrispettivo pattuito è di L. 100.00.
- MILANO Francesco** nato a Siracusa il 18/01/1929 e residente a Siracusa C.F. MILANFRAN192978T
- Proprietario dei terreni siti nel comune di Siracusa al foglio 130 part. 50. Per una superficie pari ad Ha 04.58.75 la superficie utilizzata è di Ha 01.55.01. Il corrispettivo pattuito è di L. 150.00.
- SENEVENTANO DEL BOSCO Pietro** nato a Napoli il 01/11/1940 e residente a Genova (C.F. SENEPETRO194012M)
- Proprietario dei terreni siti nel comune di Siracusa al foglio 130 part. 18. Per una superficie pari ad Ha 04.55.00 la superficie utilizzata è di Ha 01.55.00. Il corrispettivo pattuito è di L. 100.00.
- STAMMILLER Antonia** nata a Palermo il 01/01/1922 ed ivi residente C.F. STAMANTON192201M
- Proprietario dei terreni siti nel comune di Palermo (TP) Foglio 88 part. 21. Per una superficie pari ad Ha 01.42.00. la sup. condotta è di Ha 00.18.00. Il prezzo pattuito è di Euro 80.00.
- GIENNA Tommaso** nato a Palermo il 06/05/1956 ed residente a Trapani C.F. GIENNATOM195601M
- Proprietario dei terreni siti nel comune di Palermo (TP) Foglio 88 part. 48. Per una superficie pari ad Ha 01.04.40. la sup. condotta è di Ha 01.04.00. Il prezzo pattuito è di Euro 100.00.
- STAMMILLER Francesco** nato a Trapani il 20/06/1956 ed ivi residente C.F. STAMFRAN195601M
- Proprietario dei terreni siti nel comune di Palermo (TP) Foglio 88 part. 104. Per una superficie pari ad Ha 01.18.30. la sup. condotta è di Ha 01.08.00. Il prezzo pattuito è di Euro 100.00.
- MONTALBANO Bartolomeo** nato a Trapani il 21/06/1970 ed ivi residente C.F. MONTBART197001M
- Proprietario dei terreni siti nel comune di Palermo (TP) Foglio 72 part. 21. Per una superficie pari ad Ha 00.57.00. la sup. condotta è di Ha 00.51.00. Il prezzo pattuito è di Euro 100.00.



- **BARRICCO Antonio** nato a **Esio** il **03/07/1979** e residente a **Palermo C.F.**
IMM01726030423M
 Proprietario dei terreni siti nel comune di **Palermo (TP)** Foglio **72** part. **187**. Per una superficie pari ad **Ha 00,81,40**. la sup. condotta e di **Ha 00,49,00**. Il prezzo pattuito e di **Euro 80,00**
- **BEVILACQUA Nicola** nato a **Palermo** il **05/01/1942** ed residente a **Trapani C.F.**
IMM014220702087
 Proprietario dei terreni siti nel comune di **Palermo (TP)** Foglio **73** part. **18**. Per una superficie pari ad **Ha 00,43,00**. la sup. condotta e di **Ha 00,26,00**. Il prezzo pattuito e di **Euro 80,00**
- **COLLETTA Maria** nato ad **Alcamo** il **20/01/1944** ed ivi residente **C.F. 011004448041780**
 Proprietaria dei terreni siti nel comune di **Calatafimi Segesta (TP)** Foglio **6** part. **102**. Per una superficie pari ad **Ha 01,13,00**. la sup. condotta e di **Ha 00,80,00**. Il prezzo pattuito e di **Euro 80,00**
- **DI BERNARDI Giuseppe** nato ad **Calatafimi Segesta** il **05/01/1941** e residente a **Trapani C.F. 011004448041780**
 Proprietario dei terreni siti nel comune di **Calatafimi Segesta (TP)** Foglio **101** part. **10**. Per una superficie pari ad **Ha 00,80,40**. la sup. condotta e di **Ha 00,42,00**. Il prezzo pattuito e di **Euro 80,00**
- **FRANCA Sebastiano** nato ad **Calatafimi Segesta** il **22/08/1946** ed ivi residente **C.F. 011004448041780**
 Proprietario dei terreni siti nel comune di **Calatafimi Segesta (TP)** Foglio **108** part. **11**. Per una superficie pari ad **Ha 00,70,00**. la sup. condotta e di **Ha 00,44,00**. Il prezzo pattuito e di **Euro 80,00**
- **MILENA Caterina** nata a **Calatafimi Segesta** il **29/09/1950** e residente a **Trapani C.F. 011004448041780**
 Proprietaria dei terreni siti nel comune di **Calatafimi Segesta (TP)** Foglio **10** part. **10**. Per una superficie pari ad **Ha 00,39,00**. la sup. condotta e di **Ha 00,49,00**. Il prezzo pattuito e di **Euro 80,00**
- **Il Sig. Ferraro Maria** nato a **Raffaelli** il **28/04/1946** ed residente ad **Agrigento C.F. 011004448041780**
 Proprietario dei terreni siti nel comune di **Agrigento** al Foglio **28** part. **41**. Per una superficie pari ad **Ha 01,88,70** la superficie utilizzata e di **Ha 01,89,00**. Il corrispettivo pattuito e di **e 150,00**.
- **La sig.ra Lombardo Maria** nata a **Palma di Montechiaro** il **24/09/1946** ed ivi residente **C.F. 011004448041780**
 Proprietaria dei terreni siti nel comune di **Agrigento** al Foglio **103** part. **10**. Per una superficie pari ad **Ha 00,09,40** la superficie utilizzata e di **Ha 00,31,00**. Il corrispettivo pattuito e di **e 80,00**.
- **La sig.ra Bracco Luigi** nato a **Palma di Montechiaro** il **10/02/1963** ed ivi residente **C.F. 011004448041780**
 Proprietario dei terreni siti nel comune di **Agrigento** al Foglio **178** part. **114**. Per una superficie pari ad **Ha 00,71,00** la superficie utilizzata e di **Ha 00,31,00**. Il corrispettivo pattuito e di **e 80,00**.
- **La sig.ra Tripta Maria Antonietta** nata a **Corleone** il **21/08/1970** e residente a **Palermo C.F. 011004448041780**
 Proprietaria dei terreni siti nel comune di **Agrigento** al Foglio **78** part. **64**. Per una superficie pari ad **Ha 00,81,40** la superficie utilizzata e di **Ha 00,81,00**. Il

corrispettivo pattuito e di L. 50.00.

La Sig.ra Elisabetta Concedo nata a Cattolica Brasca il 07/08/1930 e residente a Cattolica Brasca C.F. 21580710041304.
- Proprietaria del terreno sito nel comune di Ribera (AG) al foglio 74 part. 20. Per una superficie pari ad Ha 00.48.27. La superficie utilizzata e di Ha 00.48.27. Il corrispettivo pattuito e di L. 50.00.

La Sig.ra Giuseppina Antonia nata a Ribera il 10/04/1958 e residente a Lidoa C.F. 21580710041304.
- Proprietaria del terreno sito nel comune di Ribera (AG) al foglio 74 part. 21. Per una superficie pari ad Ha 02.09.00 la superficie utilizzata e di Ha 02.09.00. Il corrispettivo pattuito e di L. 150.00.

La Sig.ra Maria Giuseppe nata a Cattolica Brasca il 28/08/1937 e residente a Cattolica Brasca C.F. 21580710041304.
- Proprietaria del terreno sito nel comune di Ribera (AG) al foglio 87 part. 134. Per una superficie pari ad Ha 01.04.20 la superficie utilizzata e di Ha 01.04.00. Il corrispettivo pattuito e di L. 150.00.

La Sig.ra Cipolla Carmela nata a Favara il 21/08/1935 e residente a Ribera C.F. 21580710041304.
- Proprietaria del terreno sito nel comune di Favara (AG) al foglio 9 part. 234. Per una superficie pari ad Ha 01.03.10 la superficie utilizzata e di Ha 01.03.00. Il corrispettivo pattuito e di L. 150.00.


Il Sig. Marco Gerlando nato a Favara il 08/02/1949 e residente a Ribera C.F. 21580710041304.
- Proprietario del terreno sito nel comune di Favara (AG) al foglio 9 part. 231. Per una superficie pari ad Ha 01.03.00 la superficie utilizzata e di Ha 01.03.00. Il corrispettivo pattuito e di L. 150.00.

Il Sig. Pirella Antonio nato a Randolito il 04/08/1948 e residente ad Agrigento C.F. 21580710041304.
- Proprietario del terreno sito nel comune di Favara (AG) al foglio 9 part. 235. Per una superficie pari ad Ha 00.51.40 la superficie utilizzata e di Ha 00.51.00. Il corrispettivo pattuito e di L. 50.00.


Il Sig. Atalmo Salvatore nato a Favara il 03/08/1941 e residente a Ribera C.F. 21580710041304.
- Proprietario del terreno sito nel comune di Favara (AG) al foglio 9 part. 206. Per una superficie pari ad Ha 00.43.10 la superficie utilizzata e di Ha 00.43.00. Il corrispettivo pattuito e di L. 50.00.

Il Sig. Clemente Giovanni nato a Favara il 18/01/1961 e residente a Favara C.F. 21580710041304.
- Proprietario del terreno sito nel comune di Favara (AG) al foglio 9 part. 307. Per una superficie pari ad Ha 02.17.00 la superficie utilizzata e di Ha 02.17.00. Il corrispettivo pattuito e di L. 50.00.


Il Sig. Atalmo Salvatore nato a Favara il 01/08/1941 e residente a Ribera C.F. 21580710041304.
- Proprietario del terreno sito nel comune di Favara (AG) al foglio 9 part. 400. Per una superficie pari ad Ha 02.08.00 la superficie utilizzata e di Ha 01.21.00. Il corrispettivo pattuito e di L. 150.00.



- Il Sig. **Pioppo Angelo** nato a Favara il 21/03/1960 e residente a Ribera C.P. **PECUNIERA 219514**
 Proprietario del terreno sito nel comune di Favara (AR) al foglio 9 part. 429. Per una superficie pari ad Ha 00,98,91 la superficie utilizzata e di Ha 00,97,00. Il corrispettivo pattuito e di € 150,00.
- Il Sig. **VACCARI Antonio** nato a Favara il 25/08/1967 e residente a Ribera C.P. **VACCINATA 219514**
 Proprietario del terreno sito nel comune di Favara (AR) al foglio 7 part. 60 Per una superficie pari ad Ha 2,24,99 la superficie utilizzata e di Ha 2,02,00 part. 64 per una superficie pari ad Ha 2,20,99 la superficie utilizzata Ha 2,24,00 Il corrispettivo pattuito e di € 170,00.
- Il Sig. **GIUNTA Antonio** nato a Favara il 07/01/1962 e residente a Ribera C.P. **SEMINTA 219514**
 Proprietario del terreno sito nel comune di Favara (AR) al foglio 21 part. 146. Per una superficie pari ad Ha 00,94,20 la superficie utilizzata e di Ha 00,93,00. Il corrispettivo pattuito e di € 150,00.
- **TERRITO Vincenzo** nato a Palermo il 26/01/1961 C.P. **TRAVUNICATA 219514**
 Proprietario del terreno sito nel comune Castellonovo di Sicilia (PA) al foglio 1 part. 50. Per una superficie pari ad Ha 00,42,00. la superficie condotta e di Ha 00,44,00. Il corrispettivo pattuito e di € 70,00.
- **Todaro Anna** nata ad Alia (PA) il 05/02/1962 C.P. **TRAMASOMMA 219514**
 Proprietaria del terreno sito nel comune Castellonovo di Sicilia (PA) al foglio 12 part. 24. Per una superficie pari ad Ha 00,39,36 la superficie condotta e di Ha 00,29,00. Il corrispettivo pattuito e di € 50,00.
- **Di Salafati Maria** nata ad Alia (PA) il 14/02/1966 C.P. **TRAMASOMMA 219514**
 Proprietaria del terreno sito nel comune Castellonovo di Sicilia (PA) al foglio 12 part. 24. Per una superficie pari ad Ha 00,39,36 la superficie condotta e di Ha 00,24,00. Il corrispettivo pattuito e di € 50,00.
- **Teravella Damiano** nato a Palermo il 12/02/1966 C.P. **TRAMASOMMA 219514**
 Proprietario del terreno sito nel comune Castellonovo di Sicilia (PA) al foglio 12 part. 27. Per una superficie pari ad Ha 00,57,64 la superficie condotta e di Ha 00,50,00. Il corrispettivo pattuito e di € 90,00.
- **Pedone Salvatore** nato ad Alia il 14/02/1961 C.P. **TRAMASOMMA 219514**
 Proprietario del terreno sito nel comune Castellonovo di Sicilia (PA) al foglio 12 part. 24. Per una superficie pari ad Ha 01,16,50. la superficie condotta e di Ha 01,24,00. Il corrispettivo pattuito e di € 180,00.
- **Taulli Filippo** nato ad Alia il 22/02/1948 C.P. **TRAMASOMMA 219514**
 Proprietario del terreno sito nel comune Castellonovo di Sicilia (PA) al foglio 12 part. 22. Per una superficie pari ad Ha 00,46,91. la superficie condotta e di Ha 00,46,00. Il corrispettivo pattuito e di € 80,00.
- **Tomino Enzo** nato ad Alia il 05/01/1967 C.P. **VINICATA 219514**
 Proprietario del terreno sito nel comune Castellonovo di Sicilia (PA) al foglio 12 part. 28. la superficie condotta e di Ha 00,91,91 la superficie e condotta e di Ha 00,90,00. Il corrispettivo pattuito e di € 90,00.
- **Di Salvatore Salvatore** nato ad Lercara Frigida (PA) il 30/08/1964 C.P. **VINICATA 219514**
 Proprietario del terreno sito nel comune Castellonovo di Sicilia (PA) al foglio 12



- Il Sig. **Paoli Giuseppe** nato a Castellonovo di Stabia (NA) il 26/11/1938 C.F. PMA00129221344. Proprietari del terreno sito nel Comune Castellonovo di Stabia (NA) al Foglio 23 part. 144. Per una superficie patuita di Lit. 20.000, la superficie condotta è di Lit. 01.25.00. Il corrispettivo pattuito è di Lit. 150.000.
- **Oriano Francesco** PO nato a Castellonovo (NA) il 26/02/1938 C.F. NINPNC030621310 Proprietari del terreno sito nel Comune Castellonovo di Stabia (NA) al Foglio 10 part. 129 superficie condotta ha Lit. 31.000, part. 131 superficie condotta ha Lit. 27.000. La superficie catastale è di Lit. 00.81.00. Il corrispettivo pattuito è di Lit. 80.000.
- **Antonio Angela** nata a Torino il 28/06/1938 C.F. ANNOA030421318 Proprietari del terreno sito nel Comune Castellonovo di Stabia (NA) al Foglio 10 part. 872 superficie condotta ha Lit. 30.000, Foglio 11 part. 8 superficie condotta ha Lit. 31.000, part. 105 superficie condotta ha Lit. 31.000, part. 130 superficie condotta ha Lit. 26.75. Il superficie catastale ha Lit. 00.72.00. Il corrispettivo pattuito è di Lit. 100.000.
- **SPANUCCI Antonino** nato a Catolico (SA) il 18/06/1948 C.F. SPANNS031813180 Proprietari del terreno sito nel Comune di Agulungo (SA) al Foglio 16 part. 7a superficie condotta ha Lit. 31.10, part. 72 superficie condotta ha Lit. 08.17. Superficie catastale ha Lit. 02.12.10. Il corrispettivo pattuito è di Lit. 150.000.
- **MIRYRA Carlo** nato a Catania il 14/02/1951 ed ivi residente C.F. MTCRLN171413119 Proprietari del terreno sito in Sant'Alfio (CT) Foglio 17 part. 210. Superficie condotta ha Lit. 2.66.10. Superficie catastale Lit. 07.01. Il corrispettivo pattuito è di Lit. 100.000.
- **VERTICILIO Aluisio** nato il Siracusa il 22/06/1932 e residente in Maselli (CT) C.F. VMTFM 520221320 Proprietari del terreno sito in Maselli (CT). Foglio 20 part. 90. Superficie condotta ha Lit. 03.10. Superficie catastale Lit. 03.05.20. Il corrispettivo pattuito è di Lit. 100.000.
- **COMPIA Carmelo** nato a Catania il 19/08/1948 ed ivi residente C.F. CPMPLM031813110 Proprietari del terreno sito in Maselli (CT) Foglio 10 part. 80. Superficie condotta ha Lit. 08.30. Superficie catastale ha Lit. 08.02. Il corrispettivo pattuito è di Lit. 100.000.
- **MILI Francesco** nato a Ragusa il 22/04/1957 ed ivi residente C.F. MILFM031813117 Proprietari del terreno sito in Comiso (RA) Foglio 41 part. 250. Superficie condotta ha Lit. 2.50.00. Superficie catastale ha Lit. 2.72.04. Il corrispettivo pattuito è di Lit. 100.000.
- **MARINOSE Francesco** nato a Raffadeli il 11/08/1937 ed ivi residente C.F. MARFM 031813130 Proprietari del terreno sito in Agrigento. Foglio 5 part. 170. Superficie condotta ha Lit. 71.60. Superficie catastale Lit. 07.07. Il corrispettivo pattuito è di Lit. 80.000.
- **MIRY Giovanni** nato a Siracusa il 04/08/1948 ed ivi residente C.F. MIRFM 031813119 Proprietari del terreno sito in Porto Palo di Capopassero (RA) Foglio 14 part. 102. Superficie condotta ha Lit. 00.00. Superficie catastale Lit. 02.75.00. Il corrispettivo pattuito è di Lit. 100.000.
- **MARFILIPPO Serafina** nata a Favara il 07/08/1953 ed ivi residente C.F. MARFM 031813148



Proprietaria dei terreni siti in Agrigento al foglio 105 part. 26 di ha complessivi 0,30.00, superficie condotta ha 0,41.00; part. 28 di ha complessivi 0,44.22, superficie condotta ha 0,22.78; part. 78 di ha complessivi 1,30.80, superficie condotta ha 1,17.11; part. 93 di ha complessivi 4,44.80, superficie condotta ha 1,22.17.
Il corrispettivo pattuito è di L. 180,00

MARINI Grazia nata a Montevago il 26/11/1919 ed ivi residente C.F. 9910981908412241.

- Proprietaria dei terreni siti in Manfi (AG) al foglio 1 part. 17 di ha complessivi 2,18.40, superficie condotta ha 2,01.92; al foglio 3 part. 48 di ha complessivi 1,11.00, superficie condotta ha 0,81.22
Il corrispettivo pattuito è di L. 90,00

FRASA Giuseppina nata a Cianciana il 09/09/1944 ed ivi residente C.F. 9909984908412241

- Proprietaria dei terreni siti in Sant'Angelo Muzzone (AG) al foglio 1 part. 14 di ha complessivi 3,41.80, superficie condotta ha 4,27.00; al foglio 2 part. 30 di ha complessivi 1,77.00, superficie condotta ha 1,42.72.
Il corrispettivo pattuito è di L. 70,00

GIANNINI Marina nata a Raffanelli il 21/01/1965 ed ivi residente C.F. 0909983908412241


- Proprietaria del terreno sito in Sant'Angelo Muzzone al foglio 3 part. 188 di ha complessivi 1,24.40, superficie condotta ha 1,18.80.
Il corrispettivo pattuito è di L. 80,00

BUMPTIA Luigi nato a Valledolmo il 17/06/1919 ed ivi residente C.F. 9917092017140311

- Proprietario del terreno sito in Solofani Regni (PA) al foglio 28 part. 302 di ha complessivi 0,88.88, superficie condotta ha 0,88.88.
Il corrispettivo pattuito è di L. 25,00

BUMPTIA Graziella Antonina nata a Valledolmo il 02/09/1958 ed ivi residente C.F. 99181008412241

- Proprietaria del terreno sito in Solofani Regni (PA) al foglio 28 part. 303 di ha complessivi 0,88.00, superficie condotta ha 0,87.00; part. 300 di ha complessivi 0,74.92, superficie condotta ha 0,74.20.
Il corrispettivo pattuito è di L. 25,00



LA DUCA Letizia nata a Palermo il 13/03/1934 ed ivi residente C.F. LRRLRFL4:920271R.
- Proprietaria del terreno sito in Salemi Scudi (PA) al foglio 28 part. 41 di ha complessivi 1.00.47, superficie condotta ha 1.02.04.
Il corrispettivo pattuito è di E. 10.00


MARINI Paolo nato a Modona il 07/02/1904 ed ivi residente C.F. BRNPLA6400702971.
Proprietario del terreno sito in Palaso Adriano (PA) al foglio 28 part. 140 di ha complessivi 0.08.07, superficie condotta ha 0.08.00 al foglio 11 part. 128 di ha complessivi 0.07.04, superficie condotta ha 0.04.04.
Il corrispettivo pattuito è di E. 10.00

GIANNINI Angela nata a Palaso Adriano il 23/07/1914 ed ivi residente C.F. GMNNG1746002971R.
- Proprietaria del terreno sito in Palaso Adriano (PA) al foglio 28 part. 211 di ha complessivi 0.02.09, superficie condotta ha 0.10.07.
Il corrispettivo pattuito è di E. 13.00

MARINO' Antonino Nicola nato a Palaso Adriano il 10/12/1900 ed ivi residente C.F. PTTMMN0071002971R.
- Proprietario del terreno sito in Palaso Adriano (PA) al foglio 28 part. 22 di ha complessivi 0.00.00, superficie utilizzata ha 0.04.00
- Proprietario del terreno sito in Ventimiglia di Sicilia (PA) al foglio 4 part. 28 di ha complessivi 2.02.21, superficie condotta ha 2.01.00.
Il corrispettivo pattuito è di E. 05.00

LA GRUFFA Alessandro nato a Palermo il 06/08/1900 ed ivi residente C.F. LRRLNNG0400271R.
- Proprietario del terreno sito in Sani (PA) al foglio 24 part. 107 di ha complessivi 1.70.10, superficie condotta ha 1.45.57/2 part. 110 di ha condotta 1.00.00.
Il corrispettivo pattuito è di E. 45.00

Si conviene e si stipula quanto sopra.
Art. 1 I nominativi sopra menzionati che qui si intendono interamente




ripetuti e trascritti concedono in AFFITTO ciascuno per i propri diritti, i terreni descritti in premessa, per una superficie complessiva di Ha 100.04. " la superficie utilizzata e di Ha 83.00.00" al sig. Cesare Sebastiano, allo scopo che lo stesso, possa esercitare l'attività agricola, forestale, zootecnica, oltre a tutte le altre a questa connesse, per un periodo determinato di anni 1 e decorrenza dal 12/08/2018.

Art. 2 L' Affittuario è autorizzato a presentare tutte le istanze, a richiedere contributi e tutte le altre agevolazioni creditizie secondo le leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti l'attività agricola e tutte le altre con queste connesse e a migliorare l'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di produzione diversi da quelli tradizionali ed eventualmente anche a cambiare la destinazione d'uso dei terreni e dei fabbricati presenti.


Si conviene e si stipula quanto segue:

- Art. 1 I nominativi sopra menzionati che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti concedono in AFFITTO ciascuno per i propri diritti, i terreni descritti in premessa, per una superficie complessiva di Ha 100.04. " la superficie utilizzata e di Ha 83.00.00" al sig. Cesare Sebastiano, allo scopo che lo stesso, possa esercitare l'attività agricola, forestale, zootecnica, oltre a tutte le altre a questa connesse, per un periodo determinato di anni 1 e decorrenza dal 12/08/2018.
- Art. 2 L' Affittuario è autorizzato a presentare tutte le istanze, a richiedere contributi e tutte le altre agevolazioni creditizie secondo le leggi e regolamenti, regionali, nazionali e comunitari, riguardanti l'attività agricola e tutte le altre con queste connesse e a migliorare l'azienda anche attraverso l'adozione di metodi di produzione diversi da quelli tradizionali ed eventualmente anche a cambiare la destinazione d'uso dei terreni e dei fabbricati presenti.
- Art. 3 L' Affittuario è tenuto a custodire e a conservare i terreni concessi in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene se non per l'uso determinato dal presente contratto.
- Art. 4 L' Affittuario s'impone e non concede a terzi il godimento degli immobili senza un preventivo consenso da parte dei concedenti.
- Art. 5 L' Affittuario è responsabile degli eventuali danni arrecati agli immobili non l'esclusione di quelli che possono essere imputati allo stesso per il solo effetto dell'uso e dovrà pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso.
- Art. 6 L' Affittuario alla fine del contratto dovrà restituire gli immobili nello stato in cui gli sono stati consegnati e con le eventuali migliorie apportate.
- Art. 7 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto










Le parti rinviano alla legislazione vigente in materia.
Art. 8 Le spese di registrazione del presente sono a carico dell' affittuario.





Letto, approvato e sottoscritto.
Le Parti



M. L. M. M. M. M.






Superiore Maria
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.



[Handwritten notes and signatures, including names like "Carlo" and "Alvina"]

[Stamp and handwritten notes, including date "24/08/2016" and number "314"]

In ordine alla posizione processuale di CARCIONE Arturo, al quale è contestato il delitto di truffa di cui al capo 431) dell'imputazione, va rilevato che lo stesso risulta avere curato la pratica relativa alla campagna agricola 2012 e che il relativo bonifico, dell'importo di 13.190,25 euro, è stato eseguito in data 4 febbraio 2013; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 4 agosto 2021, è decorso il termine massimo prescrizionale, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione dell'imputato; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di CARCIONE Arturo in ordine al reato ascritto al capo 431) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

CAP 434-437): IMPRESA "LA GALASSIA S.C.A.R.L."

[Handwritten signatures and initials]
3141

Impresa "LA GALASSIA S.C.A.R.L", avente Partita Iva n. 03309230831, sede legale in Tortorici, Contrada Sceti, n. 290 ed avente ad oggetto l'attività di coltivazione di cereali escluso il riso.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
40809578404 allegato n. 5 della nota 50026/2016, vgs. all. 48 a della c.n.r. interlocutoria 548757 del 13.10.2017	2014	Messina 11.02.2015	44.113,49	Capo d'Orlando (ME)	Intesa San Paolo IT47X03069 8210010000 0005803 (vgs all. 48 c).	12.05.2015	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore GNATOLI

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2015	60267443591 Per €. € 36.084,72 allegato n.6 della nota 50026/2016, vgs. all. 48 a della c.n.r. interlocutoria 548757 del 13 10 2017	Messina	CONFAGRI COLTURA - MESSINA 001 Operatore GNATOLI	06 07 2015	CRAXI' SEBASTIANO
	2016	60264422464 Per €.	Messina	CONFAGRI COLTURA -	15 08 2016	CRAXI' SEBASTIANO

		27.937,72 allegato n.7 della nota 60026/2016, vgs. all. 48 e della c.n.r. Interlocutoria 548757 del 13 10 2017		MESSINA 001 Operatore RLINARES		
	2017	70264290175 ALLEGATO FILE DI AGGIORNAMENTO (48.d) Per €. 23.670,29 ALLEGATO FILE DI AGGIORNAMENTO (48.f)	Messina	CONFAGRI COLTURA - MESSINA 001 Operatore RLINARES	07 06 2017	CRAXI' SEBASTIANO

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 434-437) dell'imputazione, con la specificazione che, quanto alle posizioni di NATOLI Giuseppe e LINARES Roberta in ordine ai reati ascritti ai capi 436) e 437), gli stessi devono essere assolti, perché il fatto non costituisce reato.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "LA GALASSIA S.C.A.R.L.", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2014, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 44.113,49, specificando che, nonostante l'impresa avesse presentato domanda unica di pagamento anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, tuttavia, non aveva conseguito somme di denaro. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "LA GALASSIA S.C.A.R.L." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti falsi. In particolare:

quanto alle campagne agricole 2014 e 2018, l'impresa aveva dichiarato di condurre particelle di terreno, in virtù di un contratto di affitto stipulato in data 2 maggio 2014 ed apparentemente registrato presso Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello,

al n. 121, Serie 3, acquisito al protocollo A.G.E.A. con numerazione finale 9162 ed esibito ai militari da Paterniti Barbino Rosita, figlia di PATERNITI BARBINO Antonino Angelo (cfr. l'allegato 48.a) e di un contratto di affitto, parimenti stipulato in data 2 maggio 2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, al n. 5122, Serie 3, esibito ai militari da NATOLI Giuseppe. Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti era emerso che alcun contratto era stato effettivamente registrato (cfr. gli allegati 19, 20 e 21) e che taluni dei concedenti erano deceduti prima della stipula dei contratti: Caruso Francesco, morto nel 2012 e Di Marzio Marisa e Manfredi, deceduti nell'anno 2013;

quanto alle campagne agricole 2015 e 2016, l'impresa aveva dichiarato di condurre un terreno, dell'estensione di 2,84 ettari, sito in Butera ed individuato in catasto al Foglio 128, particella n. 27, per il periodo compreso tra il 14 maggio 2015 ed il 31 dicembre 2016, non corrispondente, tuttavia, all'atto effettivamente registrato.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, NATOLI Giuseppe (limitatamente ai reati ascritti ai capi 434) e 435) dell'imputazione) e COSTANTINI Massimo. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano, legale rappresentante dell'impresa in oggetto, è sufficiente rilevare che l'artificiosa condotta posta in essere dall'imputato, di dichiarare falsamente di possedere i titoli di conduzione dei terreni cui fanno riferimento i capi di imputazione, attraverso la quale ha indotto in errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi, vale certamente ad integrare l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa e falso. Quanto all'elemento soggettivo, poi, appare evidente che il CRAXI', nel momento in cui ha reso le dichiarazioni mendaci per ottenere i contributi, che vale ad integrare gli artifici e raggiri diretti ad indurre in errore l'altra parte, in modo tale da viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai stipulato alcun contratto di affitto con i proprietari dei fondi.

In ordine alla posizione processuale di NATOLI Giuseppe e COSTANTINI Massimo, i quali hanno curato la pratica ed il relativo inoltro della D.U.P. per le campagne agricole 2014 e 2018, va rilevato che, pur essendo gli stessi tenuti ad un mero controllo formale dell'atto, la macroscopicità della falsità dei contratti prodotti dal CRAXI', non poteva non essere rilevata dagli imputati, per i quali, conseguentemente, devono ritenersi sussistenti i già delineati elementi costitutivi dei delitti ascritti. Al riguardo, pare

sufficiente evidenziare, non solo che il contratto allegato dal CRAXI' presenta, al pari di quelli già analizzati nei precedenti capi di imputazione, anomalie nelle sottoscrizioni apposte, anche in tal caso, alternativamente identiche tra loro, ma, altresì, che tra i concedenti figura addirittura **Manfredo Manfredi** (già deceduto nell'anno 2013), il quale sarebbe intervenuto all'atto nella qualità di legale rappresentante della società "BARILLA", di cui manca qualunque tipo di sottoscrizione (cfr. l'allegato 48.a).

In ordine alla posizione processuale di NATOLI Giuseppe e LINARES Roberta, relativamente ai delitti ascritti ai capi 436) e 437) dell'imputazione, va rilevato che gli stessi hanno curato le pratiche relative alle campagne agricole 2015, 2016 e 2017 e che dalla deposizione del teste **Nastasi Armando** è emerso che per accertare la falsità dei contratti dichiarati, i militari hanno eseguito accertamenti presso l'Anagrafe Tributaria alla quale, tuttavia, non è consentito l'accesso agli operatori C.A.A. In altri termini, la non macroscopicità della falsità dei contratti dichiarati, quindi, la non immediata rilevabilità della stessa in sede di controllo formale da parte degli imputati, ne impone l'assoluzione dai reati ascritti ai capi 436) e 437) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAPITOLI 438-439): IMPRESA "NOCCIOLA D'ORO SAS DI CRAXI' S. & C."

Impresa "NOCCIOLA D'ORO SAS DI CRAXI' S. & C.", avente Partita Iva n. 03148570835, sede legale in Tortorici, Contrada Sceti, n. 290 ed avente ad oggetto l'attività di allevamento bovini e bufale da latte produzione di latte crudo.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
10810272343 (vgs all. 49 i)	2011	Tortorici (ME) 14 05 2011	10.562,06	Tortorici (ME)	Unicredit IT49K02008 8281000010 1524819	08.02.2012 (vgs all. 49 u)	UNISIC - MESSINA 001 Operatore SDESTROMIGNI NO Correo STRANGIO ANTONIA (per scheda di validazione)

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e STRANGIO Antonia in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 438) e 439) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "NOCCIOLA D'ORO SAS DI CRAXI' S. & C.", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2013 e 2014, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 19.192,87. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "NOCCIOLA D'ORO SAS DI CRAXI' S. & C." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento un titolo di conduzione risultato falso ed impiegato per entrambe le campagne in oggetto. In particolare, la società aveva dichiarato di condurre in affitto particelle di terreno, in virtù di una denuncia di contratto verbale di affitto unilaterale di fondi rustici redatta per il periodo compreso tra il 2011 ed il 2016, sottoscritta da CRAXI' Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa e recante la apparente registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di

UNSC - MESSINA 001 Operatore ASTRANGIO	(vs all. 49 e) 20807712144	2012	25 05 2012 (ME) Tononci	8.500,47 8.000,47	Tononci (ME)	13 05 2014	4.528,73 4.173,52 147,92	Uncredit	1749K02008	8261000010	1524819	(vs all. 49 u)
								IBAN	IT49K02008	02.11.2012	04.02.2013	
UNSC - MESSINA 001 Operatore SDESTROMIGNI NO Corso MANCUSO CRISTOFORO FABIO (per scheda di validazione)	(vs all. 49 e) 30806028541	2013	29 04 2013 (ME) Tononci	5.500,47 4.715,50 26,53	accesso in data 13 08 2013 presso funta virtuale ed estinto 18 04 2014	Banca Della Nuova Terra (B C A Popolare Di Sondro S CARL) IBAN IT 41 S 05696 11006 000604181X 84	12.11.2013	10.03.2014	03.07.2014	(vs all. 49 v)	(vs all. 49 u)	
												12.11.2013
UNSC - MESSINA 003 Operatore ASTRANGIO	(vs all. 49 i) 40807843384	2014	13 05 2014 (ME) Tononci	4.528,73 4.173,52 147,92	Tononci (ME)	13 05 2014	4.528,73 4.173,52 147,92	Uncredit	1749K02008	8261000010	1524819	(vs all. 49 u)
								03.12.2014	12.05.2015	19.10.2015		

Sant'Agata di Militello, al n. 748, Serie 3, in data 8 marzo 2011 (cfr. l'allegato 49.j). Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha dichiarato che dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria non era risultato alcun contratto registrato in favore dell'impresa; che tra i proprietari indicati nella denuncia di contratto di affitto unilaterale vi erano 20 soggetti deceduti in data antecedente alla stipula del contratto e 32 soggetti inesistenti ed ha aggiunto che la pratica, per l'anno 2013, era stata curata dagli operatori DESTRO MIGINO Santo e MANCUSO CRISTOFORO Fabio; mentre per l'anno 2014, dall'operatore STRANGIO Antonia.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI Sebastiano, CRASCI Lucio Attilio e STRANGIO Antonia in ordine ai delitti rispettivamente ascritti ai capi 438) e 439) dell'imputazione. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di CRAXI Sebastiano e CRASCI Lucio Attilio, rispettivamente, legale rappresentante (CRAXI Sebastiano) e socio dell'impresa in oggetto (CRASCI Lucio Attilio, zio di CRAXI Sebastiano), l'artificiosa condotta posta in essere dagli imputati, di falsificare i titoli di conduzione e di dichiarare falsamente di possederli, attraverso la quale hanno indotto in errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi, certamente integra i contestati delitti di truffa e falso. Pare evidente, infatti, che il CRAXI, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa e firmatario di tutti i contratti, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai stipulato alcun atto con i proprietari dei terreni dichiarati; parimenti, il CRASCI, quale socio al 50%, non poteva che essere consapevole dell'assenza di idonei documenti che attestassero la regolare conduzione dei fondi, quindi, della illiceità dei contributi percepiti.

In ordine alla posizione processuale di STRANGIO Antonia, operatore presso il C.A.A. Unsic Messina 001, va rilevato che la responsabilità penale dell'imputata può certamente affermarsi tenuto conto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Barbagioanni Carmelo e Costanzo Zammataro Salvatore, i quali hanno dichiarato che la Strangio fosse stabilmente dedita alle truffe AG.E.A., quindi, consapevole della falsità degli atti dichiarati dalle imprese nelle varie campagne agricole. Al riguardo, il collaboratore di giustizia Barbagioanni Carmelo ha dichiarato che "il più bravo" (nell'ambito delle truffe AG.E.A., *nde*) era LOMBARDO Pietro, "molto operativo" era ARMELI Sebastiano (fino all'avvenuto arresto), successivamente sostituito dal fratello

ARMELI Giuseppe e dalla cognata, tale "Tota" (ossia, STRANGIO Antonia), definita parimenti "molto attiva": "quello più forte, dottore, era questo Lombardo Pietro, poi c'era Armeli Sebastiano che se ne occupava, che lui se ne occupava direttamente a fare le domande di tutte le associate e cercare i terreni per gli associati, Armeli Sebastiano, di fatti... Poi lui lo hanno arrestato, quando lo hanno arrestato è stato sostituito dal fratello.... Ma ha continuato. Il fratello Armeli Giuseppe e la cognata....Tota.... Tota. Tota, il cognome non me lo ricordo se... Però è la cognata che praticamente diceva come dovevano fare, come non dovevano fare e quando c'era qualche problema prendeva la documentazione, andava a Capo d'Orlando anche se lui non c'era perché era stato arrestato e poi era uscita, andava a Capo d'Orlando e lui da Capo d'Orlando sistemava, vedeva come meglio poteva fare per sistemare la cosa".

In ordine alla posizione processuale di DESTRO MIGNINO Santo e MANCUSO CRISTOFORO Fabio, entrambi operatori presso il C.A.A. Unsic Messina 001, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermarne la responsabilità penale, essendo emerso: quanto al primo, la non univocità del quadro probatorio circa l'utilizzo delle credenziali, con la conseguenza che lo stesso deve essere assolto dal reato ascritto al capo 438) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto. Quanto alla posizione di MANCUSO CRISTOFORO Fabio, poi, va rilevato che dalla deposizione del teste Nastasi Armando è emerso che per accertare la falsità del titolo di conduzione dichiarato, i militari hanno eseguito accertamenti presso l'Anagrafe Tributaria alla quale, tuttavia, non è consentito l'accesso agli operatori CAA. In altri termini, la non macroscopicità della falsità, quindi, la non immediata rilevabilità della stessa in sede di controllo formale da parte dell'imputato, ne impone l'assoluzione dal reato ascritto al capo 438) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAP 440-443): IMPRESA "AZIENDA AGRICOLA PRUITI ELENA"

Impresa "AZIENDA AGRICOLA PRUITI ELENA", avente Partite Iva n. 03367730839 - 02656480833 e n. 03409480831, sede legale in Tortorici, Contrada Ilombati, snc ed avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	▶ ◊			LUOGO DI PERCEZIONE	
--	-----	--	--	---------------------	--

DOMANDE UNICHE		DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	CAA
00810273623 <i>(vgs. all. 54 d)</i>	2010	Capri Leone (ME) 05 05 2010	6.004,19	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia (ora UNICREDIT SPA) IT35T01020 8261000030 0093357	29 12 2010 <i>(vgs. all. 54 bp)</i>	FENAPI – MESSINA 003 Operatore CARCIONE Arturo
10809668006 <i>(vgs. all. 54 f)</i>	2011	Capri Leone (ME) 31 05 2011	10.526,18	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia (ora UNICREDIT SPA) IT35T01020 8261000030 0093357	09 08 2012 <i>(vgs. all. 54 bp)</i>	FENAPI – MESSINA 003 Operatore PLOMBARDOFACCIALE Correo CARCIONE Arturo
20807935505 <i>(vgs. all. 54 h)</i>	2012	Capri Leone (ME) 28 05 2012	2.490,61 2.490,61 5.484,24	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia (ora UNICREDIT SPA) IT35T01020 8261000030 0093357	07 11 2012 04 02 2013 21 03 2013 <i>(vgs. all. 54 bp)</i>	FENAPI – MESSINA 003 Operatore PLOMBARDOFACCIALE Correo CARCIONE Arturo
30805897474 <i>(vgs. all. 54 i)</i>	2013	Tortorici (ME) 28 05 2012	10.242,85	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia (ora UNICREDIT SPA) IT35T01020 8261000030 0093357	03 03 2014 <i>(vgs. all. 54 bp)</i>	FENAPI – MESSINA 003 Operatore PLOMBARDOFACCIALE Correo CARCIONE Giuseppe

40808596593 (vgs. all. 54 l)	2014	Tortorici (ME) 15 05 2014	2.241,85	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia (ora UNICREDIT SPA) IT35T01020 8261000030 0093357	23 10 2014	FENAPI - MESSINA 003 Operatore PLOMBARDOFACCIA LE Correo CARCIONE Giuseppe
			7.793,88			12 05 2015	
			174,73 (vgs. all. 54 bp)			19 10 2015 (vgs. all. 54 bp)	
			15.495,83 vgs all 54 bl			07 09 2016 vgs all 54 bl	

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESEN TANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTA ZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2015	60268632085 (vgs. all. 54 n)	Messina	CONFAGRIC OLTURA - MESSINA 001 Operatore GNATOLI	15 05 2016	PRUITI Elena
	2016	60264211560 (vgs. all. 54 p)	Messina	CONFAGRIC OLTURA - MESSINA 001 Operatore RLINARES	14 06 2016	PRUITI Elena
	2017	70263441803 vgs all 54 bu	Messina	CONFAGRIC OLTURA - MESSINA 001 Operatore COSTANTINI Massimo	03 06 2017	PRUITI Elena

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, PRUITI Elena e LOMBARDO

FACCIALE Pietro in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 440-443) dell'imputazione.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA PRUITI ELENA", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2013 e 2014, aveva indebitamente percepito contributi AG.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 35.948,64, specificando che, nonostante l'impresa avesse presentato domanda unica di pagamento anche per gli anni 2015, 2016 e 2017, tuttavia, non aveva conseguito somme di denaro. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "AZIENDA AGRICOLA PRUITI ELENA" aveva allegato alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2013, l'impresa aveva dichiarato di condurre particelle di terreno in virtù di un contratto di affittanza agraria, apparentemente registrato presso l'agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 548, Serie 3, in data 11 aprile 2012 (cfr. l'allegato 54.ab), nonché in virtù di un contratto di affitto di terreni agricoli, sottoscritto da PRUITI Elena e 5 concedenti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 382, Serie 3, in data 11 febbraio 2013 (cfr. l'allegato 54.ac), dei quali, tuttavia, in base agli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria, non vi era alcuna traccia di effettiva registrazione (cfr. gli allegati 54.aa e 54.ad). Il teste Nastasi Armando ha aggiunto di avere accertato che la partica, per l'anno 2013, era stata curata dall'operatore LOMBARDO FACCIALE Pietro;

quanto alla campagna agricola 2014, l'impresa aveva dichiarato di condurre particelle di terreno, in virtù di un contratto di affitto di terreni agricoli, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 342, Serie 3, in data 7 gennaio 2014 (cfr. l'allegato 54.ac). Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha dichiarato che dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria il suddetto contratto non risultava effettivamente registrato (cfr. l'allegato 54.aa) e che tra i proprietari concedenti era indicato l'Ospedale Civico di Palermo che aveva rappresentato di non avere stipulato alcun contratto di affitto (cfr. l'allegato 54.af). Ancora con riferimento alla campagna agricola 2014, l'azienda aveva indicato nella domanda di pagamento quale titolo di conduzione un ulteriore contratto di affitto, sottoscritto da PRUITI Elena e 6 concedenti.

apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 4152, Serie 3, in data 9 gennaio 2014 (cfr. l'allegato 54.ag), registrazione, in realtà, inesistente all'Anagrafe Tributaria (cfr. l'allegato 54.aa), nonché la concessione n. 49, resa dalla Regione Siciliana in data 18 dicembre 2013 in favore di PRUITI Elena, avente ad oggetto un terreno sito in Caltagirone (cfr. l'allegato 54.ab) e la concessione n. 45, parimenti resa dalla Regione Siciliana in data 30 aprile 2015 in favore di PRUITI Elena, avente ad oggetto un terreno sito in Cesarò (cfr. l'allegato 54.ai), in ordine alle quali, dagli accertamenti eseguiti presso gli Enti preposti, era risultato che le concessioni in oggetto erano state rilasciate in favore di soggetto diverso dall'imputata, ossia Pruiti Cicirello Calogero (cfr. l'allegato 54.aj). A ciò si aggiunga che, in sede di perquisizione, il *format* della concessione n. 49 è stato rinvenuto nel *computer* di CRASCI' Katia (sorella di CRAXI' Sebastiano), nel quale era catalogato, altresì, un *file* in formato *Word*, denominato "CONTR. CALTAGIRONE", contenente una concessione dell'utilizzo delle erbe da pascolo esistenti nella sezione demaniale di Terrana Agro di Caltagirone - Proprietà della Regione Siciliana, in uso all'azienda foreste demaniali dell'ufficio provinciale di Catania; si tratta proprio della concessione n. 49 apparentemente resa dalla Regione Siciliana in favore di PRUITI Elena in data 18 dicembre 2013 (cfr. gli allegati 37.bn e 43.s);

quanto alle campagne agricole 2015 e 2016, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto particelle di terreno site in Alcara Li Fusi, in virtù di un contratto di affitto stipulato, in data 2 maggio 2015, tra PRUITI Elena e 7 concedenti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 729, Serie 3, in data 10 giugno 2015 (cfr. l'allegato 54.al); dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era emerso, tuttavia, che il contratto in oggetto risultava effettivamente registrato, ma stipulato con soggetti diversi.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, PRUITI Elena e LOMBARDO FACCIALE Pietro in ordine ai delitti rispettivamente ascritti ai capi 440-443) dell'imputazione. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano e PRUITI Elena, rispettivamente, gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano) e legale rappresentante dell'azienda in esame (PRUITI Elena, moglie di CRAXI' Sebastiano), per ragioni di economia argomentativa, pare opportuno richiamare quanto già illustrato in ordine alla disamina dei

capi 420) e 421) dell'imputazione; parimenti, per quanto attiene alla sussistenza del delitto di tentata truffa in ordine alle campagne agricole 2015, 2016 e 2017, contestato al capo 442) della rubrica, è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte in ordine alla disamina dei precedenti capi di imputazione.

In ordine alla posizione processuale di LOMBARDO FACCIALE Pietro, operatore presso il C.A.A. Fenapi Messina 003, va rilevato che la responsabilità penale dell'imputato può certamente affermarsi tenuto conto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Barbagioanni Carmelo e Costanzo Zammataro Salvatore, i quali hanno dichiarato che il LOMBARDO FACCIALE fosse stabilmente dedito alle truffe AG.E.A., quindi, consapevole della falsità degli atti dichiarati dalle imprese nelle varie campagne agricole. Al riguardo, il collaboratore di giustizia Barbagioanni Carmelo ha dichiarato che *"il più bravo"* (nell'ambito delle truffe AG.E.A., *ndc*) era LOMBARDO Pietro, *"molto operativo"* era ARMELI Sebastiano (fino all'avvenuto arresto), successivamente sostituito dal fratello ARMELI Giuseppe e dalla cognata, tale "Tota" (ossia, STRANGIO Antonia), definita parimenti *"molto attiva"*: *"quello più forte, dottore, era questo Lombardo Pietro, poi c'era Armeli Sebastiano che se ne occupava, che lui se ne occupava direttamente a fare le domande di tutte le associate e cercare i terreni per gli associati, Armeli Sebastiano, di fatti... Poi lui lo hanno arrestato, quando lo hanno arrestato è stato sostituito dal fratello.... Ma ha continuato. Il fratello Armeli Giuseppe e la cognata.... Tota.... Tota. Tota, il cognome non me lo ricordo se... Però è la cognata che praticamente diceva come dovevano fare, come non dovevano fare e quando c'era qualche problema prendeva la documentazione, andava a Capo d'Orlando anche se lui non c'era perché era stato arrestato e poi era uscita, andava a Capo d'Orlando e lui da Capo d'Orlando sistemava, vedeva come meglio poteva fare per sistemare la cosa"*.

In ordine alla posizione processuale di CARCIONE Arturo, NATOLI Giuseppe, LINARES Roberta e COSTANTINI Massimo, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermarne la responsabilità penale, essendo emerso: quanto al primo, l'errore circa l'indicazione quale operatore che aveva curato le pratiche relative agli anni 2013 e 2014, trattandosi, piuttosto, di CARCIONE Giuseppe; CARCIONE Arturo, quindi, deve essere assolto dai reati ascritti ai capi 440) e 441) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto. Quanto alla posizione degli altri operatori C.A.A., va rilevato che dalla deposizione del teste Nastasi Armando è emerso che per accertare la falsità dei titoli

dichiarati, i militari hanno eseguito accertamenti presso l'Anagrafe Tributaria alla quale, tuttavia, non è consentito l'accesso agli operatori. In altri termini, la non macroscopicità della falsità, quindi, la non immediata rilevabilità della stessa in sede di controllo formale, impone l'assoluzione degli imputati dai reati ascritti ai capi 442) e 443) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato; in ordine alla posizione di NATOLI Giuseppe il Tribunale rileva che per mero errore materiale emendabile l'assoluzione dal capo 442 non è stata inclusa nel dispositivo di sentenza.

CAPO 444) Trasferimento fraudolento di valori contestato a CRAXI' Sebastiano e PRUITI Elena

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano e PRUITI Elena in ordine al delitto ascritto al capo 444) dell'imputazione.

Ed invero, va premesso che per costante orientamento giurisprudenziale, il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso) o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, in modo da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione (Cass., n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese). Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; è indispensabile, infatti, la ricorrenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica la antigiuridicità della vicenda negoziale, in virtù della quale solo formalmente si trasferiscono a terzi beni, in realtà, rimasti nel patrimonio e sotto il controllo dell'apparente dante causa; occorre, pertanto, *"che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass., Sez. VI, n. 24436 del 2020). Nella fattispecie in esame, quindi, secondo l'impostazione accusatoria, CRAXI' Sebastiano, quale gestore di fatto dell'impresa individuale "AZIENDA

AGRICOLA PRUITI ELENA", avrebbe fittiziamente intestato alla moglie, PRUITI Elena, la titolarità dell'impresa, nonché dei relativi titoli A.G.E.A., al precipuo scopo di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Nel caso di specie, pur essendo emerso che, nell'anno 2014, l'impresa aveva ricevuto 180 titoli dall'impresa individuale "*CRASCI' SALVATORE ANTONINO*" (cfr. l'allegato 54.bf), di fatto riconducibile a CRAXI' Sebastiano (per le argomentazioni che saranno illustrate nella disamina dei capi 455-457) dell'imputazione), quindi, aveva ottenuto beni preesistenti, già nella disponibilità di CRAXI' Sebastiano, tuttavia, non vi è prova della specifica finalità di volere eludere le norme in materia di prevenzione (uniche contestate), essendo emerso, piuttosto, che il (fittizio) trasferimento di titoli fosse funzionale esclusivamente a consentirne l'esibizione da parte dell'impresa per l'ottenimento delle sovvenzioni in agricoltura erogate dall'Unione Europea. Gli imputati CRAXI' Sebastiano e PRUITI Elena, pertanto, devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

CAP. 445-446): IMPRESA "SOCIETA' AGRICOLA C.S. S.R.L.S."

Impresa "*SOCIETA' AGRICOLA C.S. S.R.L.S.*", avente Partita Iva n. 03410030831, sede legale in Tortorici, Contrada Scti, n. 290 ed avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
	2016	80284446812 (vgs all 59 c)	Messina (ME)	CAA Contagnocultura - MESSINA - 001 Operatore LINARES ROBERTA	15 06 2016	CRASCI' Sebastiano

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano in ordine ai reati ascritti ai capi 445-446) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "*SOCIETA' AGRICOLA C.S. S.R.L.S.*", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2016, aveva presentato domanda unica di pagamento, non conseguendo, tuttavia, somme di denaro. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "*SOCIETA' AGRICOLA C.S. S.R.L.S.*" aveva allegato alla domanda unica di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare, la società aveva dichiarato di condurre in affitto particelle di terreno in virtù:

di un contratto di affitto stipulato, in data 10 maggio 2016, da CRASCI' Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante della società e 20 concedenti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti, al n. 304, Serie 3T (cfr. l'allegato 59.d), in ordine al quale non era stata rinvenuta alcuna effettiva registrazione (cfr. l'allegato 59.e), né vi erano allegati documenti di identità dei concedenti e visure catastali dei terreni;

di un contratto di affitto stipulato, in data 12 maggio 2016, da CRASCI' Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante e 30 concedenti, apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti, al n. 308, Serie 3T, in data 23 maggio 2016 (cfr. l'allegato 59.f); dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era emerso che un contratto era stato effettivamente registrato con quegli estremi, ma stipulato con un solo concedente, Oddo Francesco che, peraltro, non compare tra i proprietari indicati nel contratto impiegato per la domanda unica di pagamento (cfr. l'allegato 59.g);

di un contratto di affitto stipulato, in data 13 maggio 2016, da CRASCI' Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante e 44 concedenti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti, al n. 309 serie 3T, in data 23 maggio 2016 (cfr. l'allegato 59.h); anche in questo caso, dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era emerso che un contratto era stato effettivamente registrato con quegli estremi, ma stipulato con un solo concedente, Frenda Antonino che, peraltro, non compare tra i proprietari indicati nel contratto impiegato per la domanda unica di pagamento (cfr. l'allegato 59.i). Il teste Nastasi Armando ha aggiunto, poi, di avere accertato che la pratica, per l'anno 2016, era stata curata dall'operatore LINARES Roberta.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano in ordine ai delitti ascritti ai capi 445) e 446) dell'imputazione. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano, nelle rispettive qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio) e legale rappresentante della società (CRASCI' Sebastiano), per ragioni di sintesi, è sufficiente richiamare quanto già compiutamente illustrato in ordine alla disamina dei capi 431-433) dell'imputazione e rilevare che l'avere predisposto contratti di affitto falsi, avere dato avvio alla relativa pratica ed avere proceduto all'inoltro dei dati falsi, sono tutti elementi che certamente integrano il contestato delitto di falso e sono qualificabili come idonei ed univoci rispetto al contestato delitto di truffa, voluto e non consumato per cause indipendenti dalla volontà degli imputati, non avendo la Ditta ottenuto i contributi, in quanto non erogati da A.G.E.A.

In ordine alla posizione processuale di LINARES Roberta, operatrice presso il C.A.A. Confagricoltura Messina 001 che ha curato la pratica relativa alla campagna agricola per l'anno 2016, si rileva che, verosimilmente a causa di un danneggiamento del supporto informatico, il Tribunale non è riuscito a visionare i contratti, quindi, ad apprezzare la macroscopicità o meno della falsità, con la conseguenza che, non potendone stabilire la immediata percepibilità da parte della LINARES in sede di controllo formale cui la stessa è deputata, l'imputata deve essere assolta dai reati ascritti ai capi 445) e 446) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAPITOLI 447-448): IMPRESA "LA QUERCIA S.A.S. DI CRASCI' BARBARA & C."

Impresa "LA QUERCIA S.A.S. DI CRASCI' BARBARA & C.", avente Partita Iva n. 12383681009, sede legale in Roma, Viale Val Padana, n. 14 ed avente ad oggetto l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
30810016219 (vgs all 61.d)	2013	Aci Castello (CT) 15 06 2013	18.831,7	unità virtuale dell'Istituto	BANCA POPOLARE DI SONDRIO -	12 11 2013	CAA UNSIC - CATANIA - 001 Operatore
			11.308,64			10 03 2014	
			2.328,89			27 11 2014	

					IT 16 Y 05696 11008 000604173X86	(vgs all. 61.an)	DESTRO MIGNINO Santo
40809133214 (vgs all. 61.i)	2014	Tortorici (ME) 23 05 2014	29.550,10 599,08	unità virtuale dell'Istituto ----- Galati Mamertino (ME)	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IT 16 Y 05696 11008 000604173X86 ----- ** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - LONGI SCRL IT17L0891382210 000000400555	12 05 2015 (vgs all. 61.an) 19 10 2015 (vgs all. 61.ao)	CAA UNSIC - MESSINA - 003 Operatore STRANGIO Antonia
60268098113 (vgs all. 61.r)	2015	Tortorici (ME) 14 07 2015	19.203,40 302,94	Galati Mamertino (ME)	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - LONGI SCRL IT17L0891382210 000000400555	21 06 2016 13 10 2016 (vgs all. 61.ao)	CAA Liberi Professionist i - MESSINA- 002 Operatore GALATI SARDO Emanuele
60264216908 (vgs all. 61.v)	2016	Messina 14 06 2016	19.173,33 252,71	Galati Mamertino (ME)	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA - LONGI SCRL IT17L0891382210 000000400555	03 11 2016 (vgs all. 61.ao) 13.10.2017 vgs all. 61.ar	CAA Confagricolt ura - Messina - 001 Operatore LINARES Roberto

70265067960 vgs all 61 ap	2017	Messina 14 06 2017	18.285,29 6.627,34	Messina VR	Poste Italiane IT47107601165000 00036122354	16.11.2017 05.06.2018 vgs all 61 as	CONFAGRI COLTURA – MESSINA 001 Operatore LINARES Roberta
------------------------------	------	-----------------------	-----------------------	---------------	---	--	--

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 447) e 448) dell'imputazione, ad eccezione dell'imputato DESTRO MIGNINO Santo, il quale deve essere assolto dal reato ascritto al capo 447) della rubrica, per non aver commesso il fatto.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "LA QUERCIA S.A.S. DI CRASCI' BARBARA & C.", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, aveva indebitamente percepito contributi AGEA per un ammontare complessivo pari ad euro 126.263,42. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "LA QUERCIA S.A.S. DI CRASCI' BARBARA & C." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alle campagne agricole 2013, 2015 e 2016, l'impresa aveva dichiarato di condurre 87 particelle di terreno, per una estensione della superficie aziendale pari a 278 ettari, in virtù di due contratti di affitto di fondi rustici, stipulati per il periodo compreso tra il 29 aprile 2013 ed il 29 aprile 2018, con vari concedenti, apparentemente registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, al n. 1142, Serie 3 ed al n. 1482, Serie 3, in data 29 aprile 2013 (cfr. gli allegati 61.f e 61.h). Dagli accertamenti eseguiti era emerso che i contratti non erano effettivamente registrati (cfr. l'allegato 61.g); che taluni concedenti erano deceduti in data anteriore a quella di stipula ed altri erano inesistenti. Il teste ha aggiunto di avere accertato, altresì, che la pratica, per la campagna agricola 2013, era stata curata dall'operatore DESTRO MIGNINO Santo; per l'anno 2015, dall'operatore

GALATI SARDO Emanuele e per l'anno 2016 dagli operatori MANCUSO CRISTOFORO Fabio e LINARES Roberta;

quanto alla campagna agricola 2014, l'impresa aveva dichiarato di condurre 119 particelle di terreno, per una estensione della superficie aziendale pari a 287 ettari, di cui 99 dichiarate come condotte in affitto in virtù dei medesimi contratti già richiamati per la campagna agricola 2013 e le altre in virtù di due concessioni: la n. 158, rilasciata in favore della società in data 9 febbraio 2013 per otto mesi, dal 1 aprile 2014 al 30 novembre 2014 (cfr. l'allegato 61.m) e la n. 85 rilasciata per il periodo compreso tra 3 aprile 2014 ed il 30 novembre 2014 (cfr. l'allegato 61.o). Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha dichiarato che l'Assessorato di Ragusa, interpellato dai militari, aveva rappresentato che *"la signora Crasci Barbara, nata a Tortorici il 17.3.1983 risulta sconosciuta a questo ufficio. Il documento allegato alla vostra nota, pur rispecchiando lo schema generale adottato da questo ufficio per il rilascio di concessione a mezzo trattativa privata per l'utilizzo di erbe da pascolo, differisce dall'originale per molti aspetti. La grafica del documento è totalmente diversa dallo schema concessorio da noi adottato, il numero di repertorio e la data non corrispondono al nostro registro di repertorio e i terreni indicati, tutti intestati al demanio forestale della Regione Siciliana ramo foreste, è nella completa disponibilità di questo ufficio a meno della particella 30 del foglio 319 e di tutte quelle del foglio 377, ma essi non sono stati oggetto di concessione per l'utilizzo di erbe da pascolo. Solo tutte le particelle indicate nel foglio 322 sono state oggetto di concessione ma per altra ditta individuale"* (cfr. l'allegato 61.l). L'operatore che aveva curato la pratica per la campagna agricola 2014 era STRANGIO Antonia.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai delitti rispettivamente ascritti ai capi 447) e 448) dell'imputazione, ad eccezione dell'imputato DESTRO MIGNINO Santo, il quale deve essere assolto dal reato ascritto al capo 447) della rubrica, per non aver commesso il fatto. Ed invero:

in ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Barbara, nelle rispettive qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio) e di legale rappresentante dell'impresa (CRASCI' Barbara, figlia di CRASCI' Lucio Attilio e cugina di CRAXI' Sebastiano), va premesso che la qualifica di gestore di fatto di CRASCI' Lucio Attilio è agevolmente desumibile dalle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame, durante il quale, infatti, lo

stesso ha ammesso di avere perpetrato tutte le truffe contestategli, nonché da quanto dichiarato da CRASCI' Barbara nel corso dell'interrogatorio: *"non sapevo nemmeno di essere stata coinvolta. Ho messo delle firme, ma fidandomi. Non sapevo di cosa si trattasse non lo avrei mai fatto. Mi sono fidata di mio padre Crasci Lucio. Ero convinta che erano contratti effettivi e poi stavo lavorando a Roma e non ho controllato"* (cfr. il verbale di interrogatorio reso da CRASCI' Barbara in data 22.1.2020, acquisito al fascicolo per il dibattimento). Quanto, poi, alla qualifica di gestore di fatto contestata a CRAXI' Sebastiano, va rilevato che l'imputato ha negato di avere perpetrato truffe per l'impresa della cugina, tuttavia, il *modus operandi*, in termini di *format* utilizzati per il confezionamento dei falsi contratti, la identità delle impronte dei timbri falsamente apposti sugli atti, nonché la circostanza per cui delegato ad operare sul conto corrente intestato all'impresa ed aperto presso il Banco di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia, Filiale di Galati Mamertino, fosse, unitamente a CRASCI' Barbara, proprio CRAXI' Sebastiano, formalmente estraneo alla compagine sociale (cfr. gli allegati 61.an e 61.ao, relativi alle movimentazioni bancarie), sono tutti elementi che consentono di ritenere sussistente la gestione di fatto dell'impresa da parte di CRASCI' Lucio Attilio e CRAXI' Sebastiano. Pare evidente, quindi, che non possono esservi dubbi circa la sussistenza dei delitti ascritti, essendo emerso che il CRASCI' ed il CRAXI', nel predisporre i falsi titoli da impiegare nelle campagne agricole e CRASCI' Barbara, nella qualità di legale rappresentante firmataria di tutti i contratti dichiarati, hanno posto in essere condotte volte ad indurre in errore l'AGEA circa l'erogazione dei relativi contributi. CRASCI' Barbara, infatti, non poteva non rendersi conto che stava sottoscrivendo atti falsi, non avendo mai incontrato, né contrattato con i reali proprietari dei terreni dichiarati ed essendo delegata ad operare sui due conti correnti, aperti, rispettivamente, presso la Banca Popolare di Sondrio (per gli anni 2013, 2014 e 2015) e presso il Banco di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia, Filiale di Galati Mamertino (per gli anni 2015 e 2016) ed intestati all'impresa, sui quali sono state accreditate, nel tempo, le prebende comunitarie, non poteva che essere consapevole delle somme ricevute e della loro illiceità.

In ordine alla posizione processuale di STRANGIO Antonia, GALATI SARDO Emanuele, LINARES Roberta e MANCUSO CRISTOFORO Fabio, operatori C.A.A., i quali hanno curato le pratiche relative alle campagne agricole di cui ai capi di imputazione, pur essendo gli stessi tenuti ad un mero controllo formale dell'atto,

la macroscopicità della falsità dei contratti prodotti, non poteva non essere rilevata dagli imputati, per i quali, conseguentemente, devono ritenersi sussistenti i già delineati elementi costitutivi dei delitti ascritti. Pare opportuno riportare di seguito i contratti sottoposti all'attenzione degli imputati, dalla sola visione dei quali è possibile rilevare la falsità delle firme apposte, straordinariamente identiche per ogni gruppo familiare.

Contratti (apparentemente) stipulati in data 29 aprile 2013 ed inseriti nelle istanze relative alle campagne agricole 2013-2016 (allegati 61.f e 61.h):

CONTRATTI DI AFFITTO FONDI RUSTICI
L'anno 2013 dal giorno 29 del mese di aprile in Agrigento. Da 1 sig. r
----- da una parte -----
CONCEDENTI

Il SIG. Olandi Cristofano nato a Butera e residente a Butera via Cass. P. RNICCP41E011100K
Proprietari dei terreni siti nel comune di Butera (C.T.) al Foglio 114 Part. 47. Per una superficie complessiva pari a Ha 0 71 90. Il corrispettivo pattuito annuo è di € 50 00 (CINQUANTAMILA EURO).
LA SIG. RA Carbone Giuseppa nata a Butera e residente a Butera Cod. P. CR100R703A014101V
LA SIG. RA Contraffatto Carmela nata a Butera e residente a Butera Cod. P. CN100M13214210302
LA SIG. RA Contraffatto Caterina nata a Butera e residente a Butera Cod. P. CN100R527634H302X
Il SIG. Contraffatto Paolo nato a Butera e residente a Butera Cod. P. CN100LA74A1203020
Il SIG. Contraffatto Rosario nato a Butera e residente a Butera Cod. P. CN100C171M181002V
Il SIG. Contraffatto Rosario nato a Butera e residente a Butera Cod. P. CN100R411101102K
Proprietari dei terreni siti nel comune di Butera (C.T.) al Foglio 114 Part. 51. Per una superficie complessiva pari a Ha 0 83 90. Il corrispettivo pattuito annuo è di € 50 00 (CINQUANTAMILA EURO).
LA SIG. Barone Alessandro nato a Butera e residente a Butera Cod. P. BR100SN7811210302N
Proprietari dei terreni siti nel comune di Butera (C.T.) al Foglio 114 Part. 55. Per una superficie complessiva pari a Ha 0 51 80. Il corrispettivo pattuito annuo è di € 50 00 (CINQUANTAMILA EURO).
Il SIG.
Biondi Giacomo Giuseppe nato a Licata il 18/03/1949 e residente a Licata via Livatino Cod. P. CN100PP40C181571E
Il SIG. Biondi Rosa nato a Licata il 29/01/1947 e residente a Licata via Livatino Cod. P. CN100M47A691571E
Il SIG. Biondi Vincenzo nato a Licata il 28/04/1959 e residente a Licata via Livatino Cod. P. CN100NS01681571E
Il SIG. Biondi Vincenzo nato a Licata il 08/10/1941 e residente a Licata via Livatino Cod. P. CN100V41N1081571E
Il SIG. Pandolfini Angelo nato in Francia il 26/12/1967 e residente a Licata Cod. P. PN100D167192110S
Il SIG. Pandolfini Catherine nato in Francia il 18/03/1964 e residente a Licata Cod. P. PN100R664C182110E
Il SIG. Pandolfini Vincenzo nato a Licata il 06/01/1933 e residente a Licata Cod. P. PN100CN1A061571E
Proprietari dei terreni siti nel comune di Licata al Foglio 17 Part. 95
Per una superficie complessiva pari a Ha 4 92 90. Il corrispettivo pattuito annuo è di € 100 000 (CENTOMIGLIAIO EURO).
LA SIG. RA Tommasella Angela nata a Palma di Montechiaro il 26/01/1935 ed ivi residente Cod. P. TN100M115A0612820
Proprietari dei terreni siti nel comune di Agrigento al Foglio 177 Part. 64
Il SIG. Riggio Gaetano nato a Butera il 12/11/1943 ed ivi residente Cod. P. R1001TN45R1210102Z
Proprietari dei terreni siti nel comune di Butera al Foglio 114 Part. 40
Per una superficie complessiva pari a Ha 89 00. Il corrispettivo pattuito annuo è di € 50 000 (CINQUEMIGLIAIO EURO). Il SIG. Riggio Gaetano nato a Alcamo 13 Fusi il 13 01 1955 ed ivi residente Cod. P. R1001TN55A11A177
Proprietari dei terreni siti nel comune di Alcamo 13 Fusi al Foglio 23 Part. 12 131
Per una superficie complessiva pari a Ha 14 66 30. Il corrispettivo pattuito annuo è di € 500 000 (CINQUECENTOMIGLIAIO EURO).
Il SIG. Biondi Giuseppe nato a S. Maria l'Alunzio il 28 11 1935 ed ivi res. Cod. P. I1000PP158281082X

In ordine alla posizione processuale di DESTRO MIGNINO Santo, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermarne la responsabilità penale, in considerazione della non univocità del quadro probatorio circa l'utilizzo delle credenziali, con la conseguenza che lo stesso deve essere assolto dal reato ascritto al capo 447) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto.

CAPO 449): Trasferimento fraudolento di valori contestato a CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Barbara

Gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Barbara in ordine al delitto ascritto al capo 449) dell'imputazione.

Ed invero, va premesso che per costante orientamento giurisprudenziale, il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso) o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, in modo da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione (Cass., n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese). Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; è indispensabile, infatti, la ricorrenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica la antigiusuridicità della vicenda negoziale, in virtù della quale solo formalmente si trasferiscono a terzi beni, in realtà, rimasti nel patrimonio e sotto il controllo dell'apparente dante causa; occorre, pertanto, *"che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo"* (Cass., Sez. VI, n. 24436 del 2020). Nella fattispecie in esame, quindi, secondo l'impostazione accusatoria, CRAXI' Sebastiano, quale gestore di fatto della società *"LA QUERCIA S.A.S. DI CRASCI' BARBARA & C."*, avrebbe fittiziamente intestato alla cugina, CRASCI' Barbara, la titolarità dell'impresa, nonché dei relativi titoli AG.E.A., al precipuo scopo di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Nel caso di specie, pur essendo emerso che l'impresa aveva acquistato 237 titoli AG.E.A. dalle imprese *"LA VALLATA"*, *"CRASCI' SIMONE"* e *"FUTURA"* (cfr. l'allegato 61.am), di fatto tutte riconducibili a CRAXI' Sebastiano, quindi, aveva ottenuto beni preesistenti, già nella disponibilità del CRAXI', tuttavia, non vi è prova della specifica finalità di volere eludere le norme in materia di prevenzione (uniche contestate), essendo emerso, piuttosto, che il (fittizio) trasferimento di titoli fosse funzionale esclusivamente a consentirne l'esibizione da parte

dell'impresa per l'ottenimento delle sovvenzioni in agricoltura erogate dall'Unione Europea. Gli imputati CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Barbara, pertanto, devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

CAPITOLI 450-451): IMPRESA "L'ALTRA TERRA SAS di CRASCI' SEBASTIANO"

Impresa "L'ALTRA TERRA SAS di CRASCI' SEBASTIANO", avente Partita Iva n. 03258150832

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

Domande Uniche	Campagna	Data e luogo presentazione	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
30809838748 <i>(Vgs. all. 62 o 10)</i>	2013	Tortorici (ME) 30 05 2013	34 390,17	Tortorici (ME)	Banca di Credito Coop Della Valle del Fitalia - Longi Scarl IT12H0891382210 000000400551	03 03 2014	CONFAG RICOLTURA - MESSINA 007 Operatore APATERNITI BARBINO Antonino Angelo
40808425397 <i>(Vgs. all. 62 o 12)</i>	2014	Messina 15 05 2014	15 349,09 590,64	Tortorici (ME)	Banca di Credito Coop Della Valle del Fitalia - Longi Scarl IT12H0891382210 000000400551	02 03 2015 19 10 2015	CONFAG RICOLTURA - MESSINA 001 Operatore APATERNITI BARBINO Antonino Angelo Correo NATOLI Giuseppe

							Per scheda di validazione e dati
60267425283 <i>(Vgs. all. 62.o4)</i>	2015	Messina 08.07.2015	24.217,32 7.532,40 272,63	Tortorici (ME)	Banca di Credito Coop. Della Valle del Fitalia - Longi Scarl IT12H0891382210 000000400551	02.12.2015 21.03.2016 13.10.2016	CONFAG RICOLTURA - MESSINA 001 Operatore GNATOLI

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano in ordine ai reati ascritti ai capi 450) e 451) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "L'ALTRA TERRA SAS di CRASCI' SEBASTIANO", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2013, 2014 e 2015, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 82.352,25. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "L'ALTRA TERRA SAS di CRASCI' SEBASTIANO" aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare, in tutte le campagne agricole la società aveva dichiarato di condurre particelle di terreno, in virtù di quattro contratti di affitto apparentemente registrati, ma in ordine ai quali, dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria, non risultava alcuna effettiva registrazione (cfr. l'allegato 62.o4).

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano in ordine ai delitti ascritti ai capi 450) e 451) dell'imputazione, essendo emerso che gli stessi, nelle rispettive qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio) e legale rappresentante della società (CRASCI' Sebastiano), come già delineate, hanno posto in essere l'artificiosa condotta di dichiarare falsamente di possedere i titoli di conduzione dei terreni cui fanno riferimento i capi di imputazione, attraverso la quale hanno indotto in

errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi e che vale certamente ad integrare i contestati delitti di truffa e falso.

Quanto alla posizione processuale di PATERNITI BARBINO Antonino Angelo e NATOLI Giuseppe, operatori che hanno curato le pratiche relative alle campagne agricole in esame, si rileva che, non essendo stati prodotti i relativi contratti di affitto (in atti vi è esclusivamente l'esito dell'accertamento eseguito presso l'Anagrafe Tributaria; allegato 62.04), il Tribunale non ha potuto prenderne visione, quindi, apprezzare la macroscopicità o meno della falsità, con la conseguenza che, non potendone stabilire la immediata percepibilità da parte del PATERNITI BARBINO e del NATOLI in sede di controllo formale cui gli stessi sono deputati, gli imputati devono essere assolti dai reati ascritti ai capi 450) e 451) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAP 452-453): IMPRESA "AZIENDA AGRICOLA A.M.C.L. S.A.S."

Impresa "AZIENDA AGRICOLA A.M.C.L. S.A.S.", avente Partita Iva n. 03201880832

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

Domande Uniche	Campagna	Data e luogo presentazione	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
20808156903 <i>(Vgs. all 62 n13)</i>	2012	Tortona (ME) 30 05 2012	13 244.23	Tortona (ME)	Unicredit IT98J02008 8281000010 2092770	04 02 2013	CONFAGRICOL TURA - MESSINA 007 Operatore APATERNITI BARBINO Antonino Angelo Correo NATOLI Giuseppe (per scheda di validazione)
30807755209 <i>(Vgs. all 62 n15)</i>	2013	Tortona (ME) 09 05 2013	6 872.12 5 922.07	Tortona (ME)	Unicredit	12 11 2013 11 04 2014	CONFAGRICOL TURA - MESSINA 007

					IT98J02008 8261000010 2092770		Operatore APATERNITI BARBINO Antonino Angelo
40809314939 (Vgs. all. 62 n.7)	2014	Messina 30 05 2014	8 211,29 5 845,88 36 58	Tortorici (ME)	Unicredit IT98J02008 8261000010 2092770	03 12 2014 02 03 2015 19 10 2015	CONFAGRICOL TURA - MESSINA 001 Operatore APATERNITI BARBINO Antonino Angelo Correo NATOLI Giuseppe (per scheda di validazione)
60267208226 (Vgs. all. 62 n.18)	2016	Messina 30 07 2015	8 881,88 2 758,88 214,30 121,71	Tortorici (ME)	Unicredit IT98J02008 8261000010 2092770	02 12 2015 21 03 2016 21 03 2016 13 10 2016	CONFAGRICOL TURA - MESSINA 001 Operatore NATOLI Giuseppe
60264197836 (Vgs. all. 62 n.20)	2016	Messina 14 06 2016	9 980,29 2 882,30	Tortorici (ME)	Unicredit IT98J02008 8261000010 2092770	03 11 2016 12 04 2017	CONFAGRICOL TURA - MESSINA 001 Operatore LINARES Roberta
70265083926 (Vgs. all. 62 n.25)	2017	Messina 14 06 2017	10 643,92 3 038,40 670,85	Tortorici (ME)	Unicredit IT98J02008 8261000010 2092770	16 11 2017 07 05 2018 21 06 2018	CONFAGRICOL TURA - MESSINA 001 Operatore COSTANTINI Massimo Correo LINARES Roberta

							(per scheda di validazione)
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano in ordine ai reati ascritti.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "AZIENDA AGRICOLA A.M.C.L. S.A.S.", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 77.124,68. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "AZIENDA AGRICOLA A.M.C.L. S.A.S." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alle campagne agricole 2012, 2013, 2015 e 2016, l'impresa aveva dichiarato di condurre 32 particelle di terreno, in virtù di un contratto di affitto protocollato A.G.E.A., al n. 189 che, tuttavia, non risultava effettivamente registrato (cfr. l'allegato 62.n4);

quanto alla campagna agricola 2014, la società aveva dichiarato di condurre 67 particelle di terreno, in virtù di due contratti di affitto protocollati A.G.E.A., ai nn. 189 e 9903, dei quali, parimenti, i militari non avevano rinvenuto traccia alcuna di effettiva registrazione (cfr. l'allegato 62.n4). A corroborare ulteriormente la falsità dei contratti in oggetto, va rilevato, altresì, che in sede di perquisizione eseguita presso l'abitazione di CRASCI' Katia (sorella di CRAXI' Sebastiano) era stato rinvenuto un *computer* contenente un *file PDF*, denominato "Stampa.DO", relativo ad una richiesta eseguita da ARMELI MOCCIA Santa Giuseppa, formalmente legale rappresentante dell'impresa (e per la quale si è proceduto separatamente), nonché zia di CRASCI' Katia e CRAXI' Sebastiano, per l'aggiornamento del fascicolo aziendale della società "A.M.C.L.". Tale ultima circostanza consente, con ogni evidenza, di ritenere sussistente la qualifica di gestore di fatto contestata a CRAXI' Sebastiano, se solo si consideri che i *format* degli atti falsi sono stati rinvenuti proprio nella disponibilità della CRASCI' e del CRAXI'. Al riguardo, va rilevato, infatti, che gli esiti delle acquisizioni informatiche eseguite sul *computer* in oggetto hanno consentito di accertare che nello stesso erano presenti *files*

relativi ai falsi contratti impiegati dall'impresa "D.I. CRAXI' SEBASTIANO", della quale l'imputato era legale rappresentante (quindi, certamente consapevole della falsità, come già ampiamente illustrato nella disamina dei capi 414-417 dell'imputazione), nonché i falsi contratti impiegati dall'impresa "LA ROSA S.A.R.L.", di cui il CRAXI' era gestore di fatto, come ammesso dallo stesso (e dalla madre, COCI Rosaria; cfr. al riguardo, la disamina dei capi 426-429 bis dell'imputazione).

Pertanto, dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano in ordine ai delitti ascritti, essendo emerso che lo stesso, quale gestore di fatto dell'impresa, ha posto in essere l'artificiosa condotta di falsificare i titoli di conduzione, attraverso la quale ha indotto in errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi e che vale certamente ad integrare i contestati delitti di truffa e falso.

Quanto alla posizione processuale di PATERNITI BARBINO Antonino Angelo, NATOLI Giuseppe, LINARES Roberta e COSTANTINI Massimo, operatori che hanno curato le pratiche relative alle campagne agricole in esame, si rileva che, non essendo stati prodotti i relativi contratti di affitto (in atti vi sono esclusivamente gli esiti degli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria; allegati 62.n1 e 62.n4), il Tribunale non ha potuto prenderne visione, quindi, apprezzare la macroscopicità o meno della falsità, con la conseguenza che, non potendone stabilire la immediata percepibilità in sede di controllo formale cui gli imputati sono deputati, gli stessi devono essere assolti dai reati ascritti ai capi 452) e 453) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAPO 454) Trasferimento fraudolento di valori contestato a CRAXI' Sebastiano

Con riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato che non vi è in atti alcuna documentazione relativa né alla titolarità, né all'eventuale (fittizio) trasferimento di titoli alla società "AZIENDA AGRICOLA A.M.C.L. S.A.S.", con la conseguenza che l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAPITOLI 455-457): IMPRESA INDIVIDUALE "CRASCI' SALVATORE ANTONINO"

Impresa "CRASCI' SALVATORE ANTONINO", avente Partita Iva n. 03371410832

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	Campagna			LUOGO DI PERCEZIONE	
--	----------	--	--	---------------------	--

Domande Uniche		Data e luogo presentazione	IMPORTO IN EURO	Comune	Agenzia	Data bonifico	CAA
20808334211 (Vgs. all. 62 m3)	2012	Tortona (ME) 01 06 2012	11 645,87 11 145,86	Tortona (ME)	Unicredit IT96C02008 8281000030 0080845	04 02 2013 12 08 2013	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 007 Operatore APATERNITI BARBINO Antonino Angelo CORREO NATOLI Giuseppe
30810012051 (Vgs. all. 62 m6)	2013	Tortona (ME) 12 08 2013	22 233,07	Tortona (ME)	Unicredit IT96C02008 8281000030 0080845	08 07 2015	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 007 Operatore APATERNITI BARBINO Antonino Angelo
50267450810 (Vgs. all. 62 m8)	2014	Messina 06 07 2015	0	Tortona (ME)	Unicredit IT96C02008 8281000030 0080845	*****	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore NATOLI Giuseppe

CONTRI BUTI ILLECITAMENT E	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			Titolare/representante della ditta
			Comune	Presso	Data presentazione	
2013	50267450810	Messina (ME)	CONFAGRICOLTURA - MESSINA 001 Operatore	06 07 2015	CRASCI Salvatore Antonino	

RICHIES TI				NATOLI Giuseppe		
---------------	--	--	--	-----------------	--	--

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Salvatore Antonino in ordine ai reati ascritti ai capi 455) e 457) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "CRASCI' SALVATORE ANTONINO", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2012 e 2013, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 45.024,80. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa individuale "CRASCI' SALVATORE ANTONINO" aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare, per entrambe le campagne agricole, l'impresa aveva dichiarato di condurre 12 particelle di terreno, site nei Comuni di Alcara Li Fusi, Caltagirone e Cesarò, in virtù di quattro contratti di affitto protocollati A.G.E.A., ai nn. 1993, 364, 447 e 448. Il teste Nastasi Armando ha ricordato che dagli accertamenti eseguiti era risultato che alcune delle particelle incluse nei contratti, specificamente: Foglio 32, particella n. 329 e Foglio 33, particella n. 220, erano di proprietà della società "LA BASILIANA", con sede in Catania. Al riguardo, dal verbale di sommarie informazioni rese da Basile Gaetana Maria, acquisito, con il consenso delle parti, all'udienza del 5 novembre 2021, è emerso che la stessa, in qualità di amministratrice della società "LA BASILIANA", non aveva stipulato alcun contratto di affitto con gli imputati. Peraltro, dagli accertamenti eseguiti era risultato, altresì, che il Foglio 9, particella n. 184 del Comune di Frazzanò ed il Foglio 17, particelle nn. 9, 16 e 19 del Comune di Cesarò, anch'essi indicati nelle Schede di Validazione per gli anni 2012 e 2013, erano, rispettivamente, di proprietà dell'Ospedale Civico di Palermo e del demanio della Regione Siciliana; tuttavia, interpellati entrambi gli enti, avevano rappresentato di non avere mai concesso in affitto i terreni in oggetto (cfr. l'allegato 54.af; nota del seguente tenore: "*Visti gli atti di ufficio la particella di terreno sita nel comune di Frazzanò di cui al foglio 9 particella 184 risulta compresa nel patrimonio immobiliare di questa azienda, giusta decreto del Presidente della Regione*

Sicilia n. 38 del 2011. Detto terreno è da considerarsi libero in quanto non esistente agli atti e libero da contratti di affitto, comodato o quant'altro"). A ciò si aggiunga che, in sede di perquisizione eseguita presso locali nella disponibilità di CRASCI' Katia (sorella di CRAXI' Sebastiano) era stato rinvenuto un computer contenente un file Word, denominato "contratto di affitto di terreni agricoli", avente ad oggetto un contratto di affitto, privo di date e firme, tra PRUITI Elena e vari concedenti, tra cui anche la società "LA BASILIANA" e l'Ospedale Civico di Palermo (cfr. l'allegato 43.r) ed un secondo file relativo alla concessione n. 49 resa in favore di PRUITI Elena ed avente ad oggetto il Foglio 293, particella n. 17 del Comune di Caltagirone (cfr. l'allegato 43.s). Si tratta di elementi di fatto che, al pari di quanto già argomentato in ordine ai capi 452-453) dell'imputazione, consentono di ritenere sussistente la qualifica di gestore di fatto dell'impresa individuale in capo a CRAXI' Sebastiano. È sufficiente rilevare che, come già accaduto per altre imprese, i files relativi ai falsi titoli di conduzione impiegati nelle campagne agricole sono sempre rinvenuti nella disponibilità del CRAXI', con la conseguenza che le risultanze istruttorie consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Salvatore Antonino in ordine ai delitti ascritti ai capi 455) e 457) dell'imputazione. Gli imputati, infatti, nelle rispettive qualità di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano) e legale rappresentante dell'impresa (CRASCI' Salvatore Antonino), hanno posto in essere l'artificiosa condotta di falsificare e di dichiarare falsamente di possedere i titoli di conduzione dei terreni cui fanno riferimento i capi di imputazione, attraverso la quale hanno indotto in errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi e che vale certamente ad integrare i contestati delitti di truffa e falso.

Quanto alla posizione processuale di PTERNITI BARBINO Antonino Angelo e NATOLI Giuseppe, operatori che hanno curato le pratiche relative alle campagne agricole in esame, si rileva che, non essendo stati prodotti i relativi contratti di affitto (in atti vi sono esclusivamente gli esiti degli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria; allegato 62.m1), il Tribunale non ha potuto prenderne visione, quindi, apprezzare la macroscopicità o meno della falsità, con la conseguenza che, non potendone stabilire la immediata percepibilità in sede di controllo formale cui gli imputati sono deputati, gli stessi devono essere assolti dai reati rispettivamente ascritti ai capi 455) e 457) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

Quanto, poi, alla campagna agricola 2014, contemplata nel capo 456) della rubrica, va rilevato che non vi sono in atti accertamenti relativi alla stessa, con la conseguenza che tutti gli imputati devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAPO 458): Trasferimento fraudolento di valori contestato a CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Salvatore Antonino

Con riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato che non vi è in atti alcuna documentazione relativa né alla titolarità, né all'eventuale (fittizio) trasferimento di titoli all'impresa individuale "CRASCI' SALVATORE ANTONINO", con la conseguenza che gli imputati devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAP 459-460): IMPRESA "S.A.S.H.A. S.A.S. di COCI ROSARIA & C."

Impresa "S.A.S.H.A. S.A.S. di COCI ROSARIA & C.", avente Partita Iva n. 03201870833

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

Domande Uniche	Campagna	Data e luogo presentazione	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
20809116377 (Vgs. all. 62 kt)	2012	Tortorici (ME) 19 09 2012	19 330,39	Tortorici (ME)	Unicredit IT81R02008 8261000010 2091615	04 02 2013	CONFAGRIC OLTURA - MESSINA 007 Operatore APATERNITI BARBINO Antonino Angelo Correo NATOLI Giuseppe (per scheda di Validazione)
30807748768 (Vgs. all. 62 kt)	2013	Tortorici (ME) 09 05 2013	9 915,20 8 950,90	Tortorici (ME)	Unicredit	12 11 2013 03 03 2014	CONFAGRIC OLTURA - MESSINA 007

					IT81R02008 8261000010 2091615		Operatore APATERNITI BARBINO Antonino Angelo
40808369652 <i>(Vgs. all. 62 k9)</i>	2014	Messina 15 05 2014	9 415.20 9 524.78 368.38	Tortorici (ME)	Unicredit IT81R02008 8261000010 2091615	22 10 2014 17 02 2015 19 10 2015	CONFAGRIC OLTURA – MESSINA 001 Operatore APATERNITI BARBINO Antonino Angelo Correo NATOLI Giuseppe (per scheda di Validazione)
50267428964 <i>(Vgs. all. 62 k10)</i>	2015	Messina 06 07 2015	13 059 02 3 978 24 1 860 22 188.51	Tortorici (ME)	Unicredit IT81R02008 8261000010 2091615	02 12 2015 21 03 2016 01 06 2016 13 10 2016	CONFAGRIC OLTURA – MESSINA 001 Operatore NATOLI Giuseppe

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano e COCI Rosaria in ordine ai reati ascritti.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "S.A.S.HA. S.A.S. di COCI ROSARIA & C.", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 76.590,82. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "S.A.S.HA. S.A.S. di COCI ROSARIA & C." aveva ottenuto i suddetti

contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti falsi. In particolare, per tutte le campagne agricole, l'impresa aveva dichiarato di condurre particelle di terreno, in virtù di quattro contratti di affitto protocollati A.G.E.A., ai nn. 188, 333, 69 e 263, dei quali, tuttavia, non vi era alcuna traccia di effettiva registrazione (cfr. l'allegato 62.k4).

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale di **CRAXI Sebastiano e COCI Rosaria**, in ordine alle cui posizioni processuali, rispettivamente, di gestore di fatto (CRAXI' Sebastiano) e legale rappresentante dell'impresa (COCI Rosaria, madre di CRAXI' Sebastiano), per ragioni di economia argomentativa, è sufficiente richiamare quanto già illustrato nella disamina dei capi 426-429 *bis*) dell'imputazione.

Quanto alla posizione processuale di PATERNITI BARBINO Antonino Angelo e NATOLI Giuseppe, operatori che hanno curato le pratiche relative alle campagne agricole in esame, si rileva che, non essendo stati prodotti i relativi contratti di affitto (in atti vi sono esclusivamente gli esiti degli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria; allegato 62.k4), il Tribunale non ha potuto prenderne visione, quindi, apprezzare la macroscopicità o meno della falsità, con la conseguenza che, non potendone stabilire la immediata percepibilità in sede di controllo formale, gli imputati devono essere assolti dai reati ascritti ai capi 459) e 460) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAPITOLI 461-462): IMPRESA "LA VALLATA S.A.S. di CRASCI SEBASTIANO & C."

Impresa "LA VALLATA S.A.S. di CRASCI SEBASTIANO & C.", avente Partita Iva n. 03093780835

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

Domanda Uniche	Campagna	Data e luogo presentazione	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
00811622141 (Vgs. all. 62.j2)	2010	Tortorici (ME) 03 05 2010	10 050.26	*****	*****	24 02 2011	UNSI - MESSINA 001 Operatore

							STRANGIO Antonia
10810821040 (Vgs. all 62 j4)	2011	Tortorici (ME) 19 09 2011	5 222.89 4 772.87	Tortorici (ME)	Unicredit IT69D0200882610 000101247117	07 11 2011 08 02 2012	UNSIK - MESSINA 001 Operatore STRANGIO Antonia
20807703721 (Vgs. all 62 j6)	2012	Tortorici (ME) 25 05 2012	5 220.24 4 720.23	Tortorici (ME)	Unicredit IT69D0200882610 000101247117	02 11 2012 04 02 2013	UNSIK - MESSINA 001 Operatore STRANGIO Antonia

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato ascritto al capo 462) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "LA VALLATA S.A.S. di CRASCI SEBASTIANO & C.", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2012, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 4.720,23. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "LA VALLATA S.A.S. di CRASCI SEBASTIANO & C." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alla domanda unica di pagamento atti falsi. L'impresa, infatti, aveva dichiarato di condurre 23 particelle di terreno siti in Agrigento, Butera, Licata, Alcara Li Fusi, Collesano, San Marco d'Alunzio, Termini Imerese e Villafrati, in virtù di due contratti di affitto, i quali, tuttavia, non risultavano effettivamente registrati (cfr. l'allegato 62.j8), specificando di avere accertato che la pratica, per l'anno 2012, era stata curata dall'operatore STRANGIO Antonia.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al delitto ascritto al capo 462) dell'imputazione. Ed invero:

In ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano, rispettivamente, gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio) e rappresentante legale dell'impresa (CRASCI' Sebastiano), qualifiche certamente sussistenti, tenuto conto di quanto già esaminato in ordine ai capi 431-433) dell'imputazione, cui si rinvia per ragioni di economia argomentativa, è sufficiente rilevare che la condotta posta in essere dagli imputati, di falsificare i titoli di conduzione dei terreni cui fanno riferimento i capi di imputazione, attraverso la quale hanno indotto in errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi, vale certamente ad integrare il contestato delitto di falso.

In ordine alla posizione processuale di STRANGIO Antonia, operatore presso il C.A.A. Unsic Messina 001, va rilevato che la responsabilità penale dell'imputata può certamente affermarsi tenuto conto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Barbagioanni Carmelo e Costanzo Zammataro Salvatore, i quali hanno dichiarato che la Strangio fosse stabilmente dedita alle truffe AG.E.A., quindi, consapevole della falsità degli atti dichiarati dalle imprese nelle varie campagne agricole. Al riguardo, il collaboratore di giustizia Barbagioanni Carmelo ha dichiarato che *"il più bravo"* (nell'ambito delle truffe AG.E.A., *nde*) era LOMBARDO Pietro, *"molto operativo"* era ARMELI Sebastiano (fino all'avvenuto arresto), successivamente sostituito dal fratello ARMELI Giuseppe e dalla cognata, tale "Tota" (ossia, STRANGIO Antonia), definita parimenti *"molto attiva"*: *"quello più forte, dottore, era questo Lombardo Pietro, poi c'era Armeli Sebastiano che se ne occupava, che lui se ne occupava direttamente a fare le domande di tutte le associate e cercare i terreni per gli associati, Armeli Sebastiano, di fatti... Poi lui lo hanno arrestato, quando lo hanno arrestato è stato sostituito dal fratello.... Ma ha continuato. Il fratello Armeli Giuseppe e la cognata.... Tota.... Tota. Tota, il cognome non me lo ricordo se... Però è la cognata che praticamente diceva come dovevano fare, come non dovevano fare e quando c'era qualche problema prendeva la documentazione, andava a Capo d'Orlando anche se lui non c'era perché era stato arrestato e poi era uscita, andava a Capo d'Orlando e lui da Capo d'Orlando sistemava, vedeva come meglio poteva fare per sistemare la cosa"*.

Quanto, invece, al capo 461) della rubrica, va rilevato che, secondo il tenore letterale dell'imputazione, il delitto risulta accertato *"In Tortorici il 4.2.2013"*; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, esclusa la

contestata aggravante (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 4 agosto 2021, è decorso il termine massimo prescrizione, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio, CRASCI' Sebastiano e STRANGIO Antonia in ordine al reato ascritto al capo 461) dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

CAP. 463-464): IMPRESA "LA FENICIA - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC."

Impresa "LA FENICIA - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC", avente Partita Iva n. 03308340839

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

Domande Uniche	Campagna	Data e luogo presentazione	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
40809349836 (Vg. all. 62.12)	2014	Messina (ME) 30 05 2014	40 170.87 830 03	Assago (MI)	Intesa San Paolo IT39003069 6768451072 5319409	12 05 2015 19 10 2015	CONFAGRIC OLTURA - MESSINA 001 Operatore APATERNITI BARBINO Antonino Angelo Correo NATOLI Giuseppe (per scheda di validazione)

50268313793 (Vgs. all. 62.112)	2015	Messina (ME) 27 05 2015	29 453.43 9 160.31 5 620.36 471.18	Capo d'Orlando (ME)	Intesa San Paolo IT68A03069 8210010000 0005806	02 12 2015 21 03 2016 01 06 2016 13 10 2016	CONFAGRIC OLTURA - MESSINA 001 Operatore NATOLI Giuseppe
50264256813 (Vgs. all. 62.114)	2016	Messina (ME) 14 06 2016	30 318.09 9 441.49 2 327.44 577.80	Capo d'Orlando (ME)	Intesa San Paolo IT68A03069 8210010000 0005806	03 11 2016 01 03 2017 26 06 2017 13 10 2017	CONFAGRIC OLTURA - MESSINA 001 Operatore LINARES Roberta Correo NATOLI Giuseppe (per scheda di validazione)
70265065543 (Vgs. all. 62.118)	2017	Messina (ME) 14 08 2017	28 709.38 14 095.92	Capo d'Orlando (ME)	Intesa San Paolo IT68A03069 8210010000 0005806	16 11 2017 28 06 2018	CONFAGRIC OLTURA - MESSINA 001 Operatore LINARES Roberta

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano in ordine ai reati ascritti.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "LA FENICIA - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC.", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, aveva indebitamente percepito contributi AG.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 100.721,95. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "LA FENICIA - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare, per tutte le campagne agricole l'impresa aveva dichiarato di

condurre 23 particelle di terreno, in virtù di contratti di affitto protocollati AG.E.A., ai nn. 8939 e 10262, i quali, tuttavia, non risultavano effettivamente registrati (cfr. l'allegato 62.i8).

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano in ordine ai delitti ascritti. In particolare, nonostante l'imputato, in sede di esame, abbia negato di avere perpetrato truffe per l'impresa di CRASCI' Simone (cugino di CRAXI' Sebastiano, per il quale si è proceduto separatamente), va rilevato che la contestata qualifica di gestore di fatto si desume dalla circostanza per cui all'interno del fascicolo aziendale cartaceo della "*SOCIETA' AGRICOLA AURORA S.A.S. di PRUITI ELENA*", della quale il CRAXI' ha ammesso di essere gestore (cfr. la disamina dei capi 420-421 dell'imputazione), sono stati rinvenuti falsi contratti di affitto utilizzati proprio all'azienda di CRASCI' Simone, a dimostrazione del fatto che tutti i (falsi) titoli di conduzione impiegati nelle campagne agricole sono sempre nella piena disponibilità dell'imputato, in ordine alla posizione processuale del quale, infatti, è agevolmente individuabile un identico *modus operandi*, volto al confezionamento di atti finalizzati ad indurre in errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei contributi comunitari. A ciò si aggiunga che, diversamente da quanto dichiarato dall'imputato circa la totale assenza di rapporti con CRASCI' Simone, dalle argomentazioni svolte in ordine ai capi 434-437) della rubrica, relativi all'impresa "*LA GALASSIA S.C.A.R.L.*", il cui legale rappresentante era CRAXI' Sebastiano e socio CRASCI' Simone, è emerso come gli stessi hanno congiuntamente già falsificato ed utilizzato contratti per l'illecito ottenimento di prebende comunitarie.

Quanto alla posizione processuale di NATOLI Giuseppe e LINARES Roberta, operatori che hanno curato le pratiche relative alle campagne agricole in esame, si rileva che, non essendo stati prodotti i relativi contratti di affitto (in atti vi sono esclusivamente gli esiti degli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria; allegato 62.i8), il Tribunale non ha potuto prenderne visione, quindi, apprezzare la macroscopicità o meno della falsità, con la conseguenza che, non potendone stabilire la immediata percepibilità in sede di controllo formale cui gli imputati sono deputati, gli stessi devono essere assolti dai reati ascritti ai capi 463) e 464) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAPO 465) Trasferimento fraudolento di valori contestato a CRAXI' Sebastiano

Con riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato che non vi è in atti alcuna documentazione relativa né alla titolarità, né all'eventuale (fittizio) trasferimento di titoli alla società "LA FENICIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF.", con la conseguenza che l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAP 466-467): IMPRESA "SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE S.R.L."

Impresa "SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE S.R.L.", avente Partita Iva n. 03308350838

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

Domande Uniche	Campagna	Data e luogo presentazione	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
40609530062 (Vgs. all. 62 h2)	2014	Messina (ME)	23 151.96	Assago (MI)	Intesa San Paolo IT69R0306967684 510726817072	12 05 2015	CONFAG RICOLTURA - MESSINA 001 Operatore APATERNI BARBINO Antonino Angelo Correo NATOLI Giuseppe (per scheda di validazione)
		28 07 2014	459.93			19 10 2015	
50267246465 (Vgs. all. 62 h1)	2015	Messina (ME)	14 544.78	Capo d'Orlando (ME)	Intesa San Paolo IT93V0306982100 100000005801 (Vgs. all. 62 h2)	02 12 2015	CONFAG RICOLTURA - MESSINA 001 Operatore
		03 07 2015	4 537.66			21 03 2016	
			2 030.81			01 06 2016	
			213.22			13 10 2016	

							NATOLI Giuseppe
80264264015 <i>(Vgs. all. 62 h15)</i>	2016	Messina (ME) 14 06 2016	16 866.48 214.28	Capo d'Orlando (ME)	Intesa San Paolo IT93V0306982100 100000005801 <i>(Vgs. all. 62 h20)</i>	03 07 2017 13 10 2017	CONFAG RICOLTU RA - MESSINA 001 Operatore LINARES Roberta Correo NATOLI Giuseppe (per scheda di validazion e)
70285061328 <i>(Vgs. all. 62 h16)</i>	2017	Messina (ME) 14 06 2017	5 338.65	Capo d'Orlando (ME)	Intesa San Paolo IT93V0306982100 100000005801 <i>(Vgs. all. 62 h20)</i>	29 06 2018	CONFAG RICOLTU RA - MESSINA 001 Operatore COSTANT INI Massimo

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio in ordine ai reati ascritti.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE S.R.L.", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad

euro 67.357,57. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "SOCIETA' AGRICOLA L'AIRONE S.R.L." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2014, l'impresa aveva dichiarato di condurre 98 particelle di terreno, in virtù di tre contratti di affitto protocollati A.G.E.A., ai nn. 7390, 7754 e 8145 i quali, tuttavia, non risultavano effettivamente registrati (cfr. l'allegato 62.h9);

quanto alla campagna agricola 2015, l'impresa aveva dichiarato di condurre 9 particelle di terreno, in virtù di un contratto di affitto protocollato A.G.E.A., al n. 8930, mai effettivamente registrato (cfr. l'allegato 62.h9). Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha dichiarato di avere accertato che, per l'anno 2015, era risultato che vi fosse un contratto effettivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello, al n. 695, Serie 3T, ma avente quale unica controparte La Grutta Alessandra (cfr. l'allegato 62.h8); in altri termini, si trattava di contratto diverso da quello inserito nella domanda unica di pagamento e nella relativa Scheda di Validazione;

quanto alle campagne agricole 2016 e 2017, l'impresa aveva dichiarato di condurre particelle di terreno, in virtù di un contratto di affitto di fondi rustici, stipulato in data 30 aprile 2014 ed apparentemente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa, al n. 5148, Serie 3T, che non solo non risultava effettivamente registrato, ma 6 concedenti erano deceduti in data antecedente a quella di stipula e altri erano risultati inesistenti all'Anagrafe Tributaria (cfr. l'allegato 62.h1).

A corroborare ulteriormente la falsità dei contratti impiegati nelle campagne agricole, va rilevato che, in sede di perquisizione eseguita presso l'abitazione di CRASCI' Katia (sorella di CRAXI' Sebastiano), era stato rinvenuto un *computer* contenente un *file PDF* inerente alla visura per immobile della particella n. 139, Foglio 3, sita nel Comune di Poggioreale (cfr. l'allegato 43.as) ed un *file EXCEL*, denominato "lista azienda 1", contenente il riscontro di una interrogazione presso la banca dati SIAN sulla società agricola "L'AIRONE S.R.L." (cfr. l'allegato 43.az). Tale ultima circostanza consente, come ampiamente argomentato in ordine a numerosi capi di imputazione già esaminati, di ritenere sussistente la qualifica di gestore di fatto contestata a CRAXI' Sebastiano, se solo si consideri che i *format* degli atti falsi sono stati rinvenuti proprio nella disponibilità dell'imputato che formalmente non riveste alcuna carica sociale e che si giustifica, con

ogni evidenza, esclusivamente con un'attiva (e fattuale) partecipazione alla gestione dell'impresa. Quanto alla posizione di CRASCI' Lucio Attilio, legale rappresentante dell'impresa e firmatario di tutti i (falsi) titoli di conduzione, poi, è sufficiente rilevare che lo stesso non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai stipulati contratti con i reali proprietari dei terreni dichiarati.

Quanto alla posizione processuale di PATERNITI BARBINO Antonino Angelo, NATOLI Giuseppe, LINARES Roberta e COSTANTINI Massimo, operatori che hanno curato le pratiche relative alle campagne agricole in esame, si rileva che, non essendo stati prodotti i relativi contratti di affitto (in atti vi sono esclusivamente gli esiti degli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria; allegato 62.h9), il Tribunale non ha potuto prenderne visione, quindi, apprezzare la macroscopicità o meno della falsità, con la conseguenza che, non potendone stabilire la immediata percepibilità in sede di controllo formale, gli imputati devono essere assolti dai reati rispettivamente ascritti ai capi 466) e 467) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAPO 468): Trasferimento fraudolento di valori contestato a CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio Rosario in ordine al delitto ascritto al capo 468) dell'imputazione.

Ed invero, va premesso che per costante orientamento giurisprudenziale, il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso) o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, in modo da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione (Cass., n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese). Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente

descritta; è indispensabile, infatti, la ricorrenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica la anti giuridicità della vicenda negoziale, in virtù della quale solo formalmente si trasferiscono a terzi beni, in realtà, rimasti nel patrimonio e sotto il controllo dell'apparente dante causa; occorre, pertanto, "che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo" (Cass., Sez. VI, n. 24436 del 2020). Nella fattispecie in esame, quindi, secondo l'impostazione accusatoria, CRAXI' Sebastiano, quale gestore di fatto dell'impresa "SOCIETA' AGRICOLA L'AIRNOE s.r.l.", avrebbe fittiziamente intestato allo zio, CRASCI' Lucio Attilio Rosario, la titolarità dell'impresa, nonché dei relativi titoli A.G.E.A., al precipuo scopo di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Nel caso di specie, pur essendo emerso che l'impresa aveva ricevuto titoli dall'impresa individuale "CRASCI' BARBARA" (cfr. l'allegato 62.h12), di fatto riconducibile a CRAXI' Sebastiano (per le argomentazioni che saranno illustrate nella disamina dei capi 476-477 dell'imputazione), quindi, aveva ottenuto beni preesistenti, già nella disponibilità di CRAXI' Sebastiano, tuttavia, non vi è prova della specifica finalità di volere eludere le norme in materia di prevenzione (uniche contestate), essendo emerso, piuttosto, che il (fittizio) trasferimento di titoli fosse funzionale esclusivamente a consentire l'esibizione da parte dell'impresa per l'ottenimento delle sovvenzioni in agricoltura erogate dall'Unione Europea. Gli imputati CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio Rosario, pertanto, devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

CAP 469-471): DITTA INDIVIDUALE "COCI SEBASTIANO"

Ditta individuale "COCI SEBASTIANO", avente Partita Iva n. 01457320834

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	00811826825 <i>[vgs all 21 r]</i>	2010	Enna 12 05 2010	18.419,52	Tortorici (ME)	Monte dei Paschi di Siena	30 11 2010	AGCI - ENNA 001 Operatore MTROVATO Caltreo
				15.329,18			24 02 2011	
				6.624,99			29 03 2011	
				14.427,03			30 05 2011	
				17.774,40			04 01 2012	

						1776A0103	{vgs. n°/ 21 a.}	LA PAGLIA Salvatrice (per scheda di validazione)
						082610000 000248448		
						Monte dei Paschi di Siena		
						1776A0103 082610000	09 02 2012 14 03 2013	Operatore MTRIOVATO
						000248448	{vgs. n°/ 21 a.}	Corro LA PAGLIA Salvatrice (per scheda di validazione)
						Monte dei Paschi di Siena		
						1776A0103 082610000	04 02 2013 {vgs. n°/ 21 a.}	FENAPI - ENNA 002 Operatore ALDOMBRADOP OMITILLO
						000248448		
						Monte dei Paschi di Siena		
						1776A0103 082610000	12 11 2013 10 03 2014 27 11 2014	FENAPI - ENNA 002 Operatore Giuseppe Alessandro MILITELLO
						000248448	{vgs. n°/ 21 a.}	
						Monte dei Paschi di Siena		
						1776A0103 082610000	02 03 2015 {vgs. n°/ 21 a.}	FENAPI - ENNA 002 Operatore Giuseppe Alessandro MILITELLO
						000248448		

CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAAPPRESENTANTE DELLA DITTA
		COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	



CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2015	50268090417 {vgs all 21.dh} Importo Euro 52.473,78 non erogato	Troina [EN]	FENAPI - ENNA 002 Operatore Antonino LOMBRADO PONTILLO	14 07.2015	<u>COCI Sebastiano</u>
--	------	--	----------------	---	------------	------------------------

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascritti.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "COCI SEBASTIANO", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2012, 2013 e 2014, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 148.147,59 ed ha specificato che, nonostante la medesima impresa avesse presentato domanda unica di pagamento anche per l'anno 2015, tuttavia, non aveva percepito contributi. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa individuale "COCI SEBASTIANO" aveva allegato alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2012, l'impresa aveva dichiarato di condurre 350 particelle di terreno, per una estensione della superficie aziendale pari a 584,20 ettari, di cui: 1 particella dichiarata come condotta in proprietà; 1 particella, censita nel Comune di Caltagirone, al Foglio 294, dichiarata come condotta in "altra forma", ossia una concessione della Regione Siciliana e 348 particelle a titolo di affitto di fondo rustico. Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti era risultato che né enti pubblici, né soggetti privati avessero mai concesso in affitto terreni all'imputato (cfr. l'allegato 21.s);

quanto alla campagna agricola 2013, l'impresa aveva dichiarato di condurre 331 particelle di terreno, per una estensione della superficie aziendale pari a 559,03 ettari, di cui: 1 particella dichiarata come condotta in proprietà; 1 come condotta in "altra forma", sub specie di concessione e 329 particelle a titolo di affitto. Parimenti, dagli accertamenti

eseguiti era emerso che quanto dichiarato fosse falso, avendo i presunti concedenti, pubblici e privati, disconosciuto concessioni e contratti in favore del COCI;

quanto alla campagna agricola 2014, l'impresa aveva falsamente dichiarato di condurre 386 particelle di terreno, per una estensione della superficie aziendale pari a 551,15 ettari, di cui: 1 particella dichiarata come condotta in proprietà; 24 particelle come condotte in virtù di concessione e 361 particelle dichiarate come condotte a titolo di affitto;

quanto alla campagna agricola 2015, l'impresa aveva dichiarato di condurre 26 particelle di terreno, per una estensione della superficie aziendale pari a 120 ettari, di cui: 1 condotta in proprietà e le altre in affitto; tuttavia, dagli accertamenti eseguiti era emerso che, anche in tal caso, alcun contratto di affitto era stato registrato in favore dell'impresa in esame (cfr. l'allegato 21.d).

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale di COCI Sebastiano in ordine ai delitti ascritti, essendo emerso che lo stesso, in qualità di legale rappresentante dell'impresa, ha posto in essere la condotta di falsificare i titoli di conduzione (come emerso dalla circostanza per cui tutti i titoli sono stati disconosciuti dalle presunte controparti, pubbliche e private), nonché di dichiarare falsamente di possedere i titoli medesimi. Si tratta di una condotta attraverso la quale, senza alcun dubbio, l'imputato ha indotto in errore l'AG.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi e che vale certamente ad integrare l'elemento oggettivo dei contestati delitti di truffa e falso. Quanto all'elemento soggettivo, poi, appare evidente che il COCI, nel momento in cui ha reso le dichiarazioni mendaci per ottenere i contributi, che vale ad integrare gli artifici e raggiri diretti ad indurre in errore l'altra parte, in modo tale da viziare la volontà, non poteva che essere consapevole della falsità di quanto stava dichiarando, non avendo mai stipulato alcun contratto di affitto con i proprietari dei terreni dichiarati, né essendo mai stato beneficiario di alcuna concessione da parte di enti pubblici. Parimenti, deve ritenersi provata, in modo univoco, la sussistenza del reato di tentata truffa, contestato al capo 471) dell'imputazione. In particolare, ai fini della corretta applicazione dell'art. 56 c.p., è necessario ricostruire la volontà teleologica dell'agente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la connotano in termini di univocità. Al riguardo, la circostanza che l'imputato, con riferimento alla campagna agricola 2015, abbia predisposto falsi titoli di conduzione, abbia dato avvio alla relativa pratica ed abbia proceduto all'inoltro dei dati falsi, sono tutti elementi qualificabili come idonei ed univoci rispetto al delitto voluto e

non consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato, non avendo l'impresa ottenuto i contributi, in quanto non erogati da AG.E.A.

CAP 472-474): IMPRESA INDIVIDUALE "BARBERI MARK ERMES"

Impresa individuale "BARBERI MARK ERMES", avente Partita Iva n. 01221440868

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPITI	30810075660 (v. art. 241)	2013	Catania (CT) 12 08 2013	5.621,05	Regalbuto (EN)	Poste Italiane IT59R07601 168000010 12846992	12 11 2013	CAA World Service - CATANIA - 001
				31.225,21			03 03 2014 (v. art. 241)	Operatore GSCICOLONE Di fatto VECCHIO Giovanni Utilizzatore delle credenziali dell'operatore Giovanni SCICOLONE

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			Titolare/representante della ditta
			COMUNE	PRESSO	DATA PRESENTAZIONE	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2014	40808618876 poi revocata con revoca presentata per il tramite del CAA	Catania (CT)	CAA World Service - CATANIA - 001	Anno 2014	BARBERI Mark Ermes

		WORLD SERVICE con sportello (attualmente chiuso) di Catania, identificato con codice 131.087 001 (vgs all 24 m)		Operatore VECCHIO Giovanni		
--	--	---	--	--------------------------------------	--	--

I delitti per cui si procede sono stati accertati, secondo il tenore letterale dell'imputazione, sino al 3 marzo 2014; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, escluse le contestate aggravanti (per le ragioni addotte nella disamina del capo 1) della rubrica, nonché relativa alla fidejucenza), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 3 settembre 2021 è decorso il termine massimo prescrizione, di anni sette e mesi sei (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dagli atti non emergono elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di FARANDA Gianluca e VECCHIO Giovanni in ordine ai reati ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione.

CAPO 475) Trasferimento fraudolento di valori contestato a FARANDA Gianluca

Gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermare la responsabilità penale di FARANDA Gianluca in ordine al delitto ascritto al capo 475) dell'imputazione.

Va premesso che per costante orientamento giurisprudenziale, il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso) o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, in modo da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione (Cass., n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese). Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente e titolarità di fatto di un determinato compendio

patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; è indispensabile, infatti, la ricorrenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica la anti giuridicità della vicenda negoziale, in virtù della quale solo formalmente si trasferiscono a terzi beni, in realtà, rimasti nel patrimonio e sotto il controllo dell'apparente dante causa; occorre, pertanto, "che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo" (Cass., Sez. VI, n. 24436 del 2020). Nel caso in oggetto, quindi, secondo l'impostazione accusatoria, FARANDA Gianluca, quale gestore di fatto della società "BARBERI MARK ERMES", avrebbe fittiziamente intestato al BARBERI la titolarità dell'impresa, nonché dei relativi titoli A.G.E.A. (già nella titolarità o comunque nella disponibilità del FARANDA), allo scopo di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Tuttavia, non vi è prova che la società "BARBERI MARK ERMES" sia stata costituita con capitale di FARANDA Gianluca, né che nella stessa siano stati conferiti beni di titolarità e/o nella pregressa disponibilità, anche di fatto, dell'imputato. Dalla documentazione in atti risulta, piuttosto, che la società, a seguito di inoltro della domanda di accesso alla riserva nazionale (cfr. l'allegato 24.1), aveva ottenuto 181 titoli, di cui 180 del valore di 162, 54 euro ciascuno ed 1 del valore di 66,84 euro. Conseguentemente, non potendo ravvisarsi la stessa materialità della condotta di intestazione fittizia, FARANDA Gianluca deve essere assolto dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAP 476-477): IMPRESA INDIVIDUALE "CRASCI' BARBARA"

Impresa individuale "CRASCI' BARBARA", avente Partita Iva n. 02656470834

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

Domande Uniche	Campagna	Data e luogo presentazione	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
00812207306 (Vgs. all. 63 c.2.)	2010	Capri Leone (ME) 31 05 2010	5.125,52	Tortona (ME)	Banco di Sicilia IT63D0102082610 000300103535	22.10.2010	FENAPI - MESSINA 003 Operatore PIETRO LOMBARDO ACCIALE
			4.366,32			10.12.2010	

							Correo CARCIONE ARTURO (per scheda di validazione)
10808163397 <i>(Vgs. all. 62 c.25)</i>	2011	Capri Leone (ME) 02 05 2011	10.932,35	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT63D0102082610 000300103535	03.07.2012	FENAPI - MESSINA 003 Operatore PIETRO LOMBARDOF ACCIALE Correo CARCIONE ARTURO (per scheda di validazione)
20808957110 <i>(Vgs. all. 62 c.25)</i>	2012	Capri Leone (ME) 11 07 2012	8.590,42 8.014,35	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT63D0102082610 000300103535	07.11.2012 04.02.2013	FENAPI - MESSINA 003 Operatore PIETRO LOMBARDOF ACCIALE Correo CARCIONE ARTURO (per scheda di validazione)
30810011896 <i>(Vgs. all. 62 c.25)</i>	2013	Capri Leone (ME) 12 06 2013	8.590,42 7.698,38	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT63D0102082610 000300103535	12.11.2013 03.03.2014	FENAPI - MESSINA 003 Operatore PIETRO LOMBARDOF ACCIALE Correo CARCIONE GIUSEPPE (per scheda di validazione)

40809412246 (Vgs all 62 c50)	2014	Capri Leone (ME) 03 08 2014	7.673,67	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT63D0102082610 000300103535	23.10.2014	FENAPI - MESSINA 003 Operatore
			2.672,37			12.05.2016	PIETRO LOMBARDO F ACCIALE
			177,13			19.10.2016	Correo
			3.835,69			04.05.2016	CARCIONE GIUSEPPE (per scheda di validazione)
			133,64			12.10.2016	
60267148083 (Vgs all 62 c61)	2015	Tortorici (ME) 02 07 2015	8.073,63	Tortorici (ME)	Banco di Sicilia IT63D0102082610 000300103535	02.12.2016	LIBERI PROFESSION ISTI - MESSINA 002
			2.531,17			21.03.2016	Operatore
			2.262,61			01.06.2016	EMANUELE GALATI SARDO
			121,23			13.10.2016	

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio, CRASCI' Barbara e LOMBARDO FACCIALE Pietro in ordine ai reati ascritti.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "CRASCI' BARBARA", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, aveva indebitamente percepito contributi Ag.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 51.583,87. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa individuale "CRASCI' BARBARA" aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2012, l'impresa aveva dichiarato di condurre 73 particelle di terreno "di cui 66 condotte a titolo di affitto per il periodo che va dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre del 2018. Mentre 7 particelle risultano condotte a titolo di "altra forma" usi civici dal 1 febbraio 2012 al 31 novembre 2012"; tuttavia, dagli

accertamenti eseguiti era emerso che alcun contratto di affitto era stato registrato a nome di CRASCI' Barbara nell'anno 2012 (cfr. l'allegato 62.c10);

quanto alla campagna agricola 2013, l'impresa aveva dichiarato di condurre 99 particelle di terreno, in virtù di sette contratti di affitto, in ordine ai quali non era risultata alcuna effettiva registrazione (cfr. l'allegato 62.c13);

quanto alla campagna agricola 2014, l'impresa aveva falsamente dichiarato di condurre in affitto 105 particelle di terreno, nonostante l'assenza di contratti registrati per l'anno 2014 (cfr. l'allegato 62.c17);

quanto alla campagna agricola 2015, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto 6 particelle di terreno, site nei Comuni di Agrigento, Comiso, Sant'Alfio, Porto Palo e Capo Passero. Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha specificato che dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria era emerso che, per l'anno 2015, era stato effettivamente registrato un contratto di affitto stipulato, in data 11 maggio 2015, con La Monica Giuseppe, il quale, tuttavia, non era stato indicato quale proprietario delle particelle dichiarate nella Scheda di Validazione ed indicate nel contratto (cfr. l'allegato 62.c13 e 62.c20).

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Barbara, in ordine alle cui posizioni processuali, rispettivamente, di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio) e legale rappresentante dell'impresa (CRASCI' Barbara, figlia di CRASCI' Lucio Attilio e cugina di CRAXI' Sebastiano), per ragioni di economia argomentativa, è sufficiente richiamare quanto già illustrato nella disamina dei capi 447-448) dell'imputazione.

Quanto alla posizione processuale di LOMBARDO FACCIALE Pietro, operatore presso il C.A.A. Fenapi Messina 003, va rilevato che la responsabilità penale dell'imputato può certamente affermarsi tenuto conto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Barbagioanni Carmelo e Costanzo Zammataro Salvatore, i quali hanno dichiarato che il LOMBARDO FACCIALE fosse stabilmente dedito alle truffe Ag.E.A., quindi, consapevole della falsità degli atti dichiarati dalle imprese nelle varie campagne agricole. Al riguardo, il collaboratore di giustizia Barbagioanni Carmelo ha dichiarato che "*il più bravo*" (nell'ambito delle truffe Ag.E.A., *ndc*) era LOMBARDO Pietro, "*molto operativo*" era ARMELI Sebastiano (fino all'avvenuto arresto),

successivamente sostituito dal fratello ARMELI Giuseppe e dalla cognata, tale "Tota" (ossia, STRANGIO Antonia), definita parimenti "molto attiva": "quello più forte, dottore, era questo Lombardo Pietro, poi c'era Armeli Sebastiano che se ne occupava, che lui se ne occupava direttamente a fare le domande di tutte le associate e cercare i terreni per gli associati. Armeli Sebastiano, di fatti... Poi lui lo hanno arrestato, quando lo hanno arrestato è stato sostituito dal fratello.... Ma ha continuato. Il fratello Armeli Giuseppe e la cognata.... Tota.... Tota. Tota, il cognome non me lo ricordo se... Però è la cognata che praticamente diceva come dovevano fare, come non dovevano fare e quando c'era qualche problema prendeva la documentazione, andava a Capo d'Orlando anche se lui non c'era perché era stato arrestato e poi era uscita, andava a Capo d'Orlando e lui da Capo d'Orlando sistemava, vedeva come meglio poteva fare per sistemare la cosa".

Quanto alla posizione processuale di FARANDA Gaetano, le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermarne la responsabilità penale, in considerazione del fatto che alcun elemento è emerso in base al quale potere ritenere con certezza che lo stesso fosse, unitamente a CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio, gestore di fatto dell'impresa individuale in esame. Pertanto, non avendo il FARANDA cariche formali che lo leghino all'impresa, lo stesso deve essere assolto dai reati ascritti ai capi 476) e 477) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto.

Quanto alla posizione processuale di GALATI SARDO Emanuele e CARCIONE Giuseppe, operatori che hanno curato le pratiche relative alle campagne agricole in esame, si rileva che, non essendo stati prodotti i relativi contratti di affitto (in atti vi sono esclusivamente gli esiti degli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria), il Tribunale non ha potuto prenderne visione, quindi, apprezzare la macroscopicità o meno della falsità, con la conseguenza che, non potendone stabilire la immediata percepibilità in sede di controllo formale, gli imputati devono essere assolti dai reati rispettivamente ascritti ai capi 476) e 477) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAPO 478): Trasferimento fraudolento di valori contestato a CRAXI' Sebastiano, FARANDA Gaetano e CRASCI' Barbara

Con riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato che non vi è in atti alcuna documentazione relativa né alla titolarità, né all'eventuale (fittizio) trasferimento di titoli

all'impresa individuale "CRASCI BARBARA", con la conseguenza che gli imputati devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

CAP 479-480): IMPRESA "LA PRATERIA s.a.r.l.s."

Impresa "LA PRATERIA s.a.r.l.s.", avente Partita Iva n. 03518320837

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

	DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	DATA E LUOGO PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
					COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE PERCEPTI	80260980380 (vgs all. 3)	2018	Messina (ME) 14 06 2018	34.843,45	Messina (ME)	Poste Italiane S p A	08/11/2018 (vgs all. 8)	CONFAGRIC OLTURA MESSINA 001
						IT41W0760116500001042507622		Operatore Giovanni DANZI Correo COSTANTINI Massimo (responsabile dello sportello CAA)

	CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
			Comune	Presso	Data presentazione	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2018	80260980380 (vgs all. 3) €. 14.804,34 Disposto ma non ancora erogato.	Messina (ME)	CONFAGRIC OLTURA MESSINA 001 Operatore Giovanni DANZI	14 06 2018	ARMELI MOCCIA Gaetano

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano in ordine ai reati ascritti.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "LA PRATERIA s.a.r.l.s.", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2018, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 34.543,45. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "LA PRATERIA s.a.r.l.s." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alla domanda unica di pagamento atti rivelatisi falsi. In particolare, dagli accertamenti eseguiti era emerso che, per l'anno 2018, la società in oggetto, il cui rappresentante legale era ARMELI MOCCIA Gaetana (per la quale si è proceduto separatamente), aveva presentato domanda unica di pagamento sottoscritta dalla ARMELI MOCCIA in data 14 giugno 2018 e che nella relativa Scheda di Validazione, n. 80384497436, era stata omessa l'indicazione del conto corrente sul quale avrebbe dovuto essere accreditato il bonifico. Al riguardo, il teste Nastasi Armando ha ricordato che la menzionata Scheda di Validazione non risultava presente nella banca dati SIAN, dalla consultazione della quale, invece, i militari avevano rilevato la presenza di altre tre Schede di Validazione, tutte sottoscritte in data 9 giugno 2018, nelle quali la società aveva dichiarato di condurre in affitto 107 particelle di terreno, site nelle Province di Agrigento, Palermo, Trapani e Caltanissetta, per una estensione della superficie aziendale pari a 189 ettari (cfr. gli allegati 2, 3 e 4), in virtù di un contratto di affitto, protocollato A.G.E.A., al n. 599/20180004439, del quale, tuttavia, non vi era alcuna traccia di effettiva registrazione.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano in ordine ai delitti ascritti, essendo emerso che gli stessi, quali gestori di fatto dell'impresa, hanno posto in essere l'artificiosa condotta di dichiarare falsamente di possedere i titoli di conduzione dei terreni cui fanno riferimento i capi di imputazione, attraverso la quale hanno indotto in errore l'A.G.E.A. circa l'erogazione dei relativi contributi. In particolare, quanto alla qualifica di gestore di fatto di CRASCI' Lucio Attilio, la si desume dalla confessione dallo stesso resa in sede di esame ed in ordine alla posizione di CRAXI' Sebastiano, pare sufficiente

richiamare quanto già illustrato, in più occasioni, circa la riconducibilità allo stesso della predisposizione di atti falsi (al riguardo, è possibile richiamare la disamina di tutti i reati fine ascritti all'imputato). Quanto, poi, alla qualifica di gestore di fatto contestata a CRASCI' Sebastiano (nipote di ARMELI MOCCIA Gaetana), nel caso in oggetto, a corroborare il certo coinvolgimento dell'imputato nei delitti ascritti, è quanto dichiarato dal Notaio Magauda Marina in sede di sommarie informazioni. Il Notaio, infatti, aveva rappresentato che ARMELI MOCCIA Gaetana era giunta presso il suo studio accompagnata dal nipote, il quale aveva lasciato il proprio indirizzo *mail* per tutte le comunicazioni relative alla società in oggetto (cfr. il verbale di sommarie informazioni rese da Magauda Marina in data 3.12.2018, acquisito, con il consenso delle parti, all'udienza del 26.10.2021). Si tratta di tutti elementi di fatto che ulteriormente confermano l'attuazione, anche con riguardo all'impresa "LA PRATERIA s.a.r.l.s." di quello schema truffaldino approntato, collaudato e reiteratamente impiegato dall'associazione di cui gli imputati sono partecipi.

Quanto alla posizione processuale di COSTANTINI Massimo e NATOLI Giuseppe, operatori che hanno curato le pratiche relative alla campagna agricola in esame, si rileva che, non essendo stati prodotti i relativi contratti di affitto (in atti vi sono esclusivamente gli esiti degli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria), il Tribunale non ha potuto prenderne visione, quindi, apprezzare la macroscopicità o meno della falsità, con la conseguenza che, non potendone stabilire la immediata percepibilità in sede di controllo formale cui gli imputati sono deputati, gli stessi devono essere assolti dal reato ascritto al capo 480) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAP 482-483): IMPRESA "LULA s.a.r.l.s."

Impresa "LULA s.a.r.l.s.", avente Partita Iva n. 03517270835 e sede legale in Tortorici, Contrada Scti, n. 406.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE			TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
		Comune	Presso	Data presentazione	

CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	2018	80261573689 (vgs all. 10)	Messina (ME)	CONFAGRICOL TURA MESSINA 001 Operatore COSTANTINI Massimo	09 07 2018	CRASCI' Sebastiano
--	------	------------------------------	-----------------	--	------------	--------------------

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano in ordine ai reati ascritti.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "LULA s.a.r.l.s.", era risultato che la stessa, per la campagna agricola relativa all'anno 2018, aveva presentato domanda unica di pagamento, allegandovi atti rivelatisi falsi. In particolare, dagli accertamenti eseguiti era emerso che l'impresa aveva dichiarato di condurre 97 particelle di terreno, site nelle Province di Agrigento, Palermo, Trapani e Siracusa, per una estensione della superficie aziendale pari a 161 ettari, in virtù di un contratto di affitto apparentemente stipulato per il periodo compreso tra il 13 maggio 2018 ed il 12 maggio 2021, del quale, tuttavia, non era stata rinvenuta traccia alcuna di effettiva registrazione.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano, CRASCI' Lucio Attilio e CRASCI' Sebastiano in ordine ai delitti ascritti. Gli imputati, infatti, nelle rispettive qualità di gestori di fatto (CRAXI' Sebastiano e CRASCI' Lucio Attilio) ed amministratore della società (CRASCI' Sebastiano), per le quali si richiamano tutte le argomentazioni sin qui svolte, nonché quelle addotte nella disamina del capo 1) dell'imputazione, hanno predisposto contratti di affitto falsi, dato avvio alla relativa pratica ed inoltrato dati falsi. Si tratta di tutti elementi che certamente integrano il contestato delitto di falso e sono qualificabili come idonei ed univoci rispetto al contestato delitto di truffa, voluto e non consumato per cause indipendenti dalla volontà degli imputati, non avendo la Ditta ottenuto i contributi, in quanto non erogati da Ag.E.A.

Quanto alla posizione processuale di COSTANTINI Massimo, operatore che ha curato la pratica relativa alla campagna agricola in esame, si rileva che, non essendo stati prodotti i relativi contratti di affitto, il Tribunale non ha potuto prenderne visione,

quindi, apprezzare la macroscopicità o meno della falsità, con la conseguenza che, non potendone stabilire la immediata percepibilità in sede di controllo formale, l'imputato deve essere assolto dai reati ascritti ai capi 482) e 483) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

CAP 484-485): IMPRESA INDIVIDUALE "FARANDA ANTONINO MATTIA"

Impresa "FARANDA ANTONINO MATTIA", avente Partita Iva n. 03508010836 e sede legale in Tortorici, Contrada Scti, n. 413.

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati ascritti, non essendovi in atti alcun accertamento relativo all'impresa in esame. Gli imputati, pertanto, devono essere assolti dai delitti contestati, perché il fatto non sussiste.

CAP 486-488): IMPRESA INDIVIDUALE "COCI VINCENZO"

Impresa individuale "COCI VINCENZO", avente Partita Iva n. 02001110838 e sede legale in Tortorici, Contrada Santa Domenica, n. 27.

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

DOMANDE UNICHE	CAMPAGNA	LUOGO E DATA PRESENTAZIONE	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA	TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
				COMUNE	AGENZIA	DATA BONIFICO		
00811808211 All. n. 8	2010	ENNA 28/04/2010	8.858,81 8.747,04	Tortorici (ME)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S P A 1729R010308 26100000003 37333	22/10/2010 21/03/2013	CAA Confagnocultura - ENNA - 001	COCI Vincenzo
10808250830 All. n. 18	2011	ENNA 25/04/2011	11.994,19 4.110,34	Importi recuperati	*****	*****	CAA Confagnocultura - ENNA - 001 MDIGLORIA	COCI Vincenzo

20806645261 All. n. 28	2012	ENNA 14/05/2012	16.424,17	Torfonici (ME)	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S P A IT29R010308 26100000003 37333	04/03/2013	CAA Confagricolt ura - ENNA - 001	COCI Vincenzo
30810121811 All. n.34	2013	ENNA 22 11 2013	15.544,30	Piraino (ME)	BANCA NUOVA S P A IT53Z051328Z 39086757028 7025	23 01 2014	CAA Confagricolt ura - ENNA - 001	COCI Vincenzo
40808470708 All. n.39	2014	ENNA 15 05 2014	7.617,16	Piraino (ME)	BANCA NUOVA S P A IT53Z051328Z 39086757028 7025	03/12/2014	CAA Confagricolt ura - ENNA - 001	COCI Vincenzo

CAMPAGNA	NUMERO DOMANDA	LUOGO DI PRESENTAZIONE		TITOLARE/RAPPRES ENTANTE DELLA DITTA
		Comune	Presso	
CONTRIBUTI ILLECITAMENTE RICHIESTI	50268544783 All. n.41	ENNA	CAA Confagricoltura - ENNA - 001 ACOCUZZA	COCI Vincenzo
2015				21/09/2015

Gli esiti istruttori del giudizio consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato COCI Sebastiano in ordine ai reati ascritti.

Ed invero, il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa individuale "COCI VINCENZO", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2010, 2012, 2013 e 2014, aveva indebitamente percepito contributi Ag.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 48.332,67 ed ha specificato che, nonostante l'impresa avesse presentato domanda unica di pagamento anche per l'anno 2015, tuttavia, non aveva percepito contributi. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa individuale "COCI VINCENZO" aveva allegato alle domande uniche di pagamento atti falsi. In particolare:

quanto alla campagna agricola 2010, l'impresa aveva dichiarato di condurre 9 particelle di terreno, in virtù di una dichiarazione sostitutiva di contratto di affitto verbale, recante quale data di inizio il 2 gennaio 2009 e quale data di scadenza il 31 dicembre 2013; tuttavia, dagli accertamenti eseguiti presso l'Anagrafe Tributaria, era emerso non solo che alcun contratto fosse stato registrato a nome di COCI Vincenzo (cfr. l'allegato 9), ma, altresì, che le particelle nn. 5, 7 e 75, del Foglio 145 del Comune di Mazzarino, erano di proprietà del demanio della Regione Siciliana ed in uso all'azienda foreste demaniali a partire dall'anno 2009; le particelle nn. 3, 34, 35, 37 e 38, del Foglio 83 del Comune di Caronia, erano di proprietà di Faraci Caterina e la particella n. 19, del Foglio 83, sempre del Comune di Caronia, di proprietà di Beringheli Gina (cfr. gli allegati 10, 11 e 12). Al riguardo, dalla comunicazione della Regione Siciliana del 3 maggio 2019 era emerso che *"agli atti di questo ufficio per i terreni ubicati nel comune di Mazzarino non risultano rilasciate concessioni a terzi per gli anni dal 2010 alla data della comunicazione"* (cfr. l'allegato 13) e dai verbali di sommarie informazioni rese da Faraci Caterina e Beringheli Gina, acquisiti, con il consenso delle parti, all'udienza del 17 novembre 2021, emerge che le stesse non avevano mai stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto le menzionate particelle, né avevano mai conosciuto COCI Vincenzo;

quanto alla campagna agricola 2012, l'impresa aveva dichiarato di condurre particelle di terreno site nei Comuni di Bronte e Caronia, in virtù di un contratto di affitto, del quale non era stata rinvenuta traccia di registrazione (cfr. l'allegato 9) e di concessioni

pubbliche. Al riguardo, quanto alle particelle dichiarate come concesse dai rispettivi Comuni, con nota del 3 aprile 2019, il Comune di Bronte aveva rappresentato che *"in relazione alla particella 10 del foglio 136 del Comune di Bronte di circa 70 ettari, è terreno demaniale gravato da uso civico, suddiviso in due lotti, assieme a porzioni di particella 6, contrassegnati con relativi codice pascolo concessi agli allevatori residenti nel Comune di Bronte che hanno diritto dell'uso civico di pascolo e sono l'allevatore Castiglione Alfredo e Incognita Vincenza"* (cfr. l'allegato 30); parimenti, con nota del 19 marzo 2019, il Comune di Caronia aveva rappresentato di non avere mai concesso i terreni a COCI Vincenzo (cfr. l'allegato 20) e dai verbali di sommarie informazioni rese da Naselli Rosa, Sutura Carmela Sebastiana, Versaci Valeria, Sanseverino Basilio e Sanseverino Elio, acquisiti, con il consenso delle parti, all'udienza del 17 novembre 2021, emerge che costoro non hanno mai stipulato contratti di affitto aventi ad oggetto i rispettivi terreni;

quanto alle campagne agricole 2013 e 2014, l'impresa aveva falsamente dichiarato di condurre 4 particelle di terreno, di cui una, sita nel Comune di Bronte, in virtù di un contratto di comodato e tre, site nel Comune di Roccella Valdemone, dichiarate come concesse in godimento mediante dichiarazione unilaterale. Dagli accertamenti eseguiti era emerso che né il Comune di Bronte, né il Comune di Roccella Valdemone avessero mai stipulato contratti con COCI Vincenzo (cfr. gli allegati 30 e 36);

quanto alla campagna agricola 2015, l'impresa aveva dichiarato di condurre in affitto 3 particelle di terreno, Foglio 12, particelle nn. 3, 5 e 6, site nel Comune di Francavilla di Sicilia e di proprietà della Regione Siciliana. Tuttavia, dagli accertamenti eseguiti era risultato che dette particelle erano state oggetto di una concessione di erbe da pascolo (cfr. l'allegato 42), titolo non idoneo ai fini della domanda unica di pagamento e, di conseguenza, ai fini della erogazione di contributi comunitari, secondo quanto stabilito dalla Circolare A.G.E.A. del 20 aprile 2015.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale di COCI Sebastiano in ordine ai delitti ascritti. Ed invero, all'imputato è contestato di avere posto in essere i reati di truffa e falso in qualità di gestore di fatto dell'impresa individuale *"COCI VINCENZO"*, fratello di COCI Sebastiano e legale rappresentante dell'impresa in esame (per il quale si è proceduto separatamente) e detta qualifica emerge, in modo univoco, laddove si consideri che dalle conversazioni intercettate è risultato non solo che

COCI Vincenzo non sia neanche consapevole della consistenza delle particelle facenti parte del lotto Regionale richiesto, al punto da dare telefonicamente lettura al fratello di una comunicazione relativa alla ditta (cfr. RIT 426/16, progr. 1222), ma, altresì, non cura alcun tipo di pratica relativa alla presentazione delle domande di pagamento, delle quali, infatti, si occupa COCI Sebastiano unitamente a COCUZZA Angelo, operatore presso il C.A.A. Confagricoltura Enna 001 (per il quale si è proceduto separatamente) (cfr. RIT 426/16, progr. 1687). Si tratta di elementi di fatto dai quali emerge in modo univoco la penale responsabilità del COCI in ordine ai contestati delitti di truffa e falso.

CAPO 489): Trasferimento fraudolento di valori contestato a FARANDA Massimo Giuseppe e FLORIDIA Innocenzo

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non consentono di affermare la responsabilità penale di FARANDA Massimo Giuseppe e FLORIDIA Innocenzo in ordine al delitto ascritto al capo 489) dell'imputazione.

Ed invero, va premesso che per costante orientamento giurisprudenziale, il disvalore della condotta di intestazione fittizia è integrato mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso) o comunque rendere di diversa attribuzione la sua disponibilità, in modo da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione (Cass., n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese). Detta condotta costituisce fattispecie a forma libera, avente come finalità l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, allo scopo di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Dal punto di vista dell'agente, è necessaria la ricorrenza della consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; è indispensabile, infatti, la ricorrenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica la antigiuridicità della vicenda negoziale, in virtù della quale solo formalmente si trasferiscono a terzi beni, in realtà, rimasti nel patrimonio e sotto il controllo dell'apparente dante causa; occorre, pertanto, "che si tratti pur sempre di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad uno scopo elusivo" (Cass., Sez. VI, n. 24436 del 2020). Nella fattispecie in esame, quindi, secondo l'impostazione accusatoria,

FARANDA Massimo Giuseppe, quale gestore di fatto dell'impresa individuale "FLORIDIA INNOCENZO", avrebbe fittiziamente intestato al FLORIDIA la titolarità dell'impresa, nonché dei relativi titoli AG.E.A., al precipuo scopo di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Al riguardo, pare opportuno rilevare che gli esiti istruttori del giudizio consentono di ritenere che FLORIDIA Innocenzo sia un prestanome di FARANDA Massimo Giuseppe e che gli stessi abbiano concordato il trasferimento alla Ditta "FLORIDIA INNOCENZO" di titoli AG.E.A., già di proprietà dell'impresa "LA PERLA DEL CALATINO", avente quale rappresentante legale ARMELI MOCCIA Rita (moglie di FARANDA Massimo Giuseppe), come emerso dalle numerose conversazioni captate. Nel dettaglio, dai colloqui intercorsi tra FARANDA Massimo Giuseppe e FLORIDIA Innocenzo risulta che costoro si accordano per il trasferimento dei titoli, che avverrà in data 15 giugno 2016 (cfr. RIT 420/16, progr. n. 292; progr. 1745; progr. 1746); che il FARANDA, prendendo contatti con il commercialista, Amato Simone, fa riferimento proprio al FLORIDIA (cfr. RIT 420/16, progr. n. 4621; 1755) e, soprattutto, nel corso del dialogo tra FARANDA Massimo Giuseppe e GALATI SARDO Emanuele, durante il quale costui si fa dettare il codice fiscale dell'impresa "LA PERLA DEL CALATINO", vengono menzionati i titoli dal n. 1822701 al n. 1822885, ossia i titoli AG.E.A. che saranno trasferiti all'impresa individuale "FLORIDIA INNOCENZO" (cfr. RIT 419/16, progr. 4630).

Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, pur essendo emerso che l'impresa aveva ricevuto titoli dall'impresa "LA PERLA DEL CALATINO", di fatto riconducibile a FARANDA Massimo Giuseppe, quindi, aveva ottenuto beni preesistenti, già nella disponibilità del FARANDA, tuttavia, non vi è prova della specifica finalità di volere eludere le norme in materia di prevenzione (uniche contestate), essendo emerso, piuttosto, che il (fittizio) trasferimento di titoli fosse funzionale esclusivamente a consentirne l'esibizione da parte dell'impresa per l'ottenimento delle sovvenzioni in agricoltura erogate dall'Unione Europea. Gli imputati FARANDA Massimo Giuseppe e FLORIDIA Innocenzo, pertanto, devono essere assolti dal reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

CAP. 490-493): IMPRESA "FUTURA S.A.S."

Impresa "FUTURA S.A.S.", avente Partita Iva n. 03148560836

Scheda sintetica acquisita al fascicolo per il dibattimento

Domande Uniche	Campagna	Data e luogo presentazione	IMPORTO IN EURO	LUOGO DI PERCEZIONE			CAA
				Comune	Agenzia	Data bonifico	
10810282292 <i>(Vgs all. 62 g^a)</i>	2011	Tortorici (ME) 31 05 2011	6 837,95	Tortorici (ME)	Unicredit IT54V0200882610 000101537064	05/12/2011	UNSIK - MESSINA 001 Operatore DESTRO MIGNINO Santo correo STRANGI O Antonia
			6 387,94			08/02/2012	
20808858755 <i>(Vgs all. 62 g¹⁰)</i>	2012	Tortorici (ME) 30 06 2012	6 817,84	Tortorici (ME)	Unicredit IT54V0200882610 000101537064	06 11 2012	UNSIK - MESSINA 001 Operatore STRANGI O Antonia
			6 317,83			01 02 2013	

Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare la responsabilità penale dell'imputato CRAXI' Sebastiano in ordine al reato ascritto al capo 490) dell'imputazione.

Il teste Nastasi Armando, all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza, ha dichiarato che, a seguito di accertamenti eseguiti mediante la banca dati SIAN in ordine alla posizione dell'impresa "FUTURA S.A.S.", era risultato che la stessa, per le campagne agricole relative agli anni 2011 e 2012, aveva indebitamente percepito contributi A.G.E.A. per un ammontare complessivo pari ad euro 26.361,56. Nel dettaglio, il teste ha ricordato che dalle indagini condotte era emerso che l'impresa "FUTURA S.A.S." aveva ottenuto i suddetti contributi allegando alle domande uniche di pagamento atti rivelatisi falsi; per entrambe le campagne agricole, infatti, l'impresa aveva falsamente dichiarato di condurre particelle di terreno, in virtù di contratti di affitto, materialmente non rinvenuti nel fascicolo aziendale, né effettivamente registrati.

Dette risultanze consentono di affermare la responsabilità penale di CRAXI' Sebastiano in ordine alla cui posizione processuale di gestore di fatto dell'impresa (il cui socio accomandatario era CRASCI' Simone, cugino di CRAXI' Sebastiano), per ragioni di economia argomentativa, è sufficiente richiamare quanto già illustrato nella disamina dei capi 463-464) dell'imputazione.

In ordine alla posizione processuale di DESTRO MGNINO Santo e NATOLI Giuseppe, gli esiti istruttori del giudizio non consentono di affermarne la responsabilità penale, essendo emerso: quanto al primo, la non univocità del quadro probatorio circa l'utilizzo delle credenziali; quanto al NATOLI, poi, va rilevato che dalla consultazione delle Schede di Validazione e delle D.P.U. risulta che l'operatore che aveva curato le pratiche relative alle campagne agricole oggetto di contestazione era STRANGIO Antonia. Entrambi gli imputati, quindi, devono essere assolti dai reati rispettivamente ascritti ai capi 490-493) dell'imputazione, per non aver commesso il fatto.

In ordine alla posizione processuale di CRAXI' Sebastiano e STRANGIO Antonia, ai quali sono contestati i delitti di cui ai capi 491-493) dell'imputazione, va rilevato che gli stessi risultano accertati sino al 1 febbraio 2013; nel presente giudizio il termine di prescrizione è stato sospeso per un anno, quindi, escluse le contestate aggravanti (per le ragioni addotte nella disamina di capo 1) della rubrica, nonché relativa alla fidejacentza), anche tenuto conto del periodo di sospensione, in data 1 agosto 2021, è decorso il termine massimo prescrizionale, di sette anni e sei mesi (termine di prescrizione ordinario pari a sei anni + 1/4, articolo 161, c. 2, c.p.). Dall'istruttoria dibattimentale espletata non sono emersi elementi evidenti per pervenire all'assoluzione degli imputati; pertanto, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di CRAXI' Sebastiano e STRANGIO Antonia in ordine ai reati ascritti ai capi 491-493) dell'imputazione, perché estinti per intervenuta prescrizione.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and scribbles. There are four distinct signatures, each consisting of a stylized set of letters and lines. The signatures are located at the bottom left, bottom center, and bottom right of the page. The page number '3207' is printed in the bottom right corner.

Il trattamento sanzionatorio

Il Tribunale ritiene che agli imputati non possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi specifici ed oggettivi di favorevole valutazione della loro condotta ed in ragione della particolare pericolosità sociale e della pervasività delle attività criminali a ciascuno ascritte.

Sono congrue, quindi, valutati gli elementi di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., le seguenti pene distinte per singola posizione processuale:

AGOSTINO NINONE Pasqualino, previa esclusione delle contestate aggravanti di cui all'art. 74, comma 3, D.P.R. 309/90, la pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione;

ARCODIA Laura, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, la pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione (pena base sul reato di cui all'art. 640 bis c.p. anni 2 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 2 per il reato in continuazione);

ARMELI Sebastiano colpevole dei reati ascritti ai capi 134 e 96 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui all'art. 110 e 416 bis c.p. – *ratione temporis* vigente - anni 7 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 4 di reclusione per il reato in continuazione);

ARMELI Giuseppe colpevole dei reati ascritti ai capi 134, 87, 98, 99, 106, 107, 149, 178 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 9 e mesi 2 di reclusione (pena base sul reato di cui all'art. 110 e 416 bis c.p. – *ratione temporis* vigente - anni 7 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 24 per ciascun reato consumato in continuazione e di mesi 2 di reclusione per il reato tentato in continuazione);

ARMELI MOCCIA Giuseppe colpevole dei reati scritti ai capi 1, 377, 378 e 379, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p. e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 377 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 8 di reclusione per i reati consumati in continuazione di cui ai capi 1 e 379 e di mesi 2 per il reato tentato di cui al capo 378 in continuazione);



ARMELI MOCCIA Rita colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 392, 394, 395, 396, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p. e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 368 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 44 di reclusione per gli undici reati consumati in continuazione di cui ai capi 1 e 370, 372, 373, 374, 376, 377, 379, 392, 394, 396 e di mesi 12 di reclusione per i reati tentati di cui ai capi 369, 375, 378, 395 in continuazione);

ARMELI MOCCIA Salvatore colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa (pena base sul reato ex art. 648 ter c.p. di cui al capo 153, anni 4 e mesi 4 di reclusione e di euro 5.000,00 di multa, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 12 di reclusione per i reati consumati in continuazione di cui ai capi 149, 150, 151);

BARBAGIOVANNI Calogero colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 10 di anni 12 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di anni 2 di reclusione per il reato consumato in continuazione di cui al capo 1, di mesi 2 di reclusione per il reato tentato di cui al capo 7 in continuazione, ed ancora di mesi 5 di reclusione per il reato di cui al capo 8, e di mesi 5 di reclusione per il reato consumato di cui al capo 9, nonché di 6 mesi di reclusione per il capo 12);

BONTEMPO Alessio colpevole del reato ascritto ed esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione; pena sospesa;

BONTEMPO Gino colpevole del reato ascritto al capo 121 ed esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione;

BONTEMPO Giuseppe colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena anni 3 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato aggravato di cui al capo 123 di anni 3 di reclusione – ovvero anni 2 aumentato della metà - aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 4 di reclusione per il reato di cui al capo 125 in continuazione);

BONTEMPO Salvatore colpevole del reato ascritto al capo 1 e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione;

BONTEMPO Sebastiano, detto "blondinu" colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 7, 8, 10, 98, 99, 100, 102, 123, 124 e 125 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 25 e mesi 7 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 10 di anni 20 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di anni 3 di reclusione per il capo 1 in continuazione, di mesi 5 di reclusione per il reato di cui al capo 11 bis - omesso in dispositivo per errore materiale come già precedentemente argomentato – ed ancora di mesi 2 di reclusione per il capo 7, di mesi 5 di reclusione per il capo 8, di mesi 3 di reclusione per il capo 98, di mesi 3 di reclusione per il capo 99, ed ancora di mesi 4 di reclusione per i reati tentati in continuazione di cui ai capi 100, 102, e di mesi 9 di reclusione di cui ai capi 123, 124, 125);

BONTEMPO SCAVO Sebastiano colpevole dei reati ascritti ai capi 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 104 – truffa aggravata consumata – di anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 24 di reclusione per i reati consumati in continuazione);

CALA' LESINA Salvatore colpevole del reato ascritto e riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p., lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione;

CALABRESE Maria Chiara colpevole del reato ascritto ed esclusa la contestata aggravante, la condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;

CALCO' LABRUZZO Gino colpevole del reato ascritto e riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p., lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione;

CALI' Antonino colpevole dei reati ascritti, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 26 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 4 di reclusione per il reato consumato in continuazione);

CAPUTO Antonio colpevole dei reati ascritti ai capi 254, 258, 263, 286, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 254 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 12 di reclusione per i reati consumati in continuazione tra questi compreso anche il capo 272 non menzionato nel dispositivo di sentenza per mero errore materiale emendabile come già argomentato in precedenza);

CARCIONE Giuseppe colpevole dei reati ascritti ai capi 431 e 432, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 431 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 4 di reclusione per il reato consumato in continuazione);

COCI Jessica colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione la condanna alla pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 83 – truffa aggravata consumata – di anni 4 e mesi 6 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 16 di reclusione per i reati consumati in continuazione);

COCI Domenico colpevole dei reati ascritti ai capi 1 e 4, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, D.P.R. 309/90 ed avvinti dal vincolo della continuazione, nonché ai capi 235, 236 e 237, escluse le aggravanti contestate ai capi 235, 236 e 237 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 17 e mesi 6 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 4 di anni 12 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di anni 2 di reclusione per il capo 1 in continuazione; alla pena di anni 14 di reclusione, per cumulo materiale, vanno aggiunti anni 3 e mesi 6 di reclusione per i restanti reati avvinti tra loro dal vincolo della continuazione con pena base di anni 3 di reclusione per il capo 236 aumentata di mesi 4 di reclusione per il capo 237 e di mesi 2 di reclusione per il capo 235);

COCI Carolina colpevole del reato ascritto al capo 154 ed esclusa la contestata aggravante, la condanna alla pena di anni 3 di reclusione;

COCI Rosaria colpevole dei reati ascritti ai capi 418, 419, 426, 427, 459 e 460, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 418 – truffa

aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 20 di reclusione per i reati consumati in continuazione);

COCI Sebastiano colpevole dei reati ascritti ai capi 469, 470, 471, 486, 487 e 488 escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 469 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 12 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 4 di reclusione per i due reati tentati in continuazione);

CONTI MICA Denise colpevole del reato ascritto ed esclusa la contestata aggravante, la condanna alla pena di anni 3 di reclusione;

CONTI MICA Sebastiano, detto belloccio colpevole dei reati ascritti e lo condanna alla pena di anni 23 e mesi 6 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 4 di anni 20 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di anni 3 di reclusione per il capo 1 in continuazione e di mesi 6 di reclusione per il capo 15);

CONTI PASQUARELLO Glusy colpevole dei reati ascritti ai capi 163, 164, 166, 372 e 373, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 163 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 16 di reclusione per i reati consumati in continuazione);

CONTI TAGUALI Ivan colpevole dei reati ascritti ai capi 1, riqualficato il fatto ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p. ed escluse le contestate aggravanti, nonché ai capi 5, riqualficato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, nonché 5 bis, 5 ter e 5 quater, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 11 e mesi 2 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 1 – come riqualficato – di anni 10 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 2 di reclusione per il reato in continuazione di cui al capo 5, come riqualficato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 TUS, e di mesi 12 di reclusione per i reati in continuazione di cui ai capi di imputazione 5 bis, 5 ter e 5 quater);

COSTANTINI Massimo colpevole dei reati ascritti ai capi 157 bis, 158 bis, 414, 415, 431, 432, 434 bis, 435 bis escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 414 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata

ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 20 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 4 di reclusione per i due reati tentati in continuazione);

COSTANZO ZAMMATARO Antonina colpevole dei reati ascritti, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 115 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 16 di reclusione per i reati consumati in continuazione);

COSTANZO ZAMMATARO Claudia colpevole del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 3 di reclusione (pena base sul reato di anni 2 di reclusione aumentata di un anno di reclusione per la aggravante accertata);

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, nato a Tortorici l'8.1.1950, colpevole dei reati ascritti ai capi 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 122, esclusa la sola aggravante della fidejacentia e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 87 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 24 di reclusione per i reati in continuazione);

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, nato a Biancavilla il 26.3.1982, detto carretta o carretteri, colpevole dei reati ascritti, esclusa la sola aggravante della fidejacentia e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 16 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 1 di anni 14 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 28 di reclusione per i reati consumati in continuazione);

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, nato a Biancavilla il 19.12.1985, detto rummuluni, colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione;

COSTANZO ZAMMATARO Loretta colpevole dei reati ascritti ai capi 102 e 124 e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 124 di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 2 di reclusione per il reato tentato in continuazione);

COSTANZO ZAMMATARO Romina colpevole del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 3 di reclusione;

COSTANZO ZAMMATARO Valentina colpevole dei reati ascritti ai capi 94, 96, 98, 99, 100, e 122, esclusa la sola aggravante della fidejacentia e

ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 6 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 94 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione aumentati di 18 mesi di reclusione per l'aggravante, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 16 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 2 di reclusione per il reato tentato di cui al capo 100 in continuazione);

CRASCI' Barbara colpevole dei reati ascritti ai capi 447, 448, 476 e 477, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 447 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 12 di reclusione per i reati consumati in continuazione);

CRASCI' Katia colpevole dei reati ascritti ai capi 397 e 399, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 397 – truffa aggravata consumata – di anni 4 di reclusione -tenuto conto dell'estrema spregiudicatezza della condotta fraudolenta accertata -, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 4 di reclusione per il reato consumato in continuazione);

CRASCI' Lucio Attilio Rosario colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 422, 423, 431, 432, 433, 438, 439, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 462, 466, 467, 476, 477, 479, 480, 482 e 483, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 9 e mesi 10 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 1 riqualificato di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 76 mesi di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 6 di reclusione per i tre reati tentati in continuazione);

CRASCI' Salvatore Antonino colpevole dei reati ascritti ai capi 455, 457, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 455 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 4 di reclusione per il reato consumato in continuazione);

CRASCI' Sebastiano colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 431, 432, 433, 445, 446, 450, 451, 462, 479, 480, 482 e 483, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base

sul reato di cui al capo 1 – come riqualificato – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 36 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 6 di reclusione per i tre reati tentati in continuazione);

CRAXI' Sebastiano colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 431, 432, 433, 434, 434 bis, 435, 435 bis, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 455, 457, 459, 460, 462, 463, 464, 466, 467, 476, 477, 479, 480, 482, 483 e 490, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 13 e mesi 7 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 1 – come riqualificato– di anni 4 e mesi 7 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 99 di reclusione per i 43 reati consumati in continuazione e di mesi 9 di reclusione per i sette reati tentati in continuazione);

CRIMI Sara Maria colpevole del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.000,00;

DELL'ALBANI Salvatore colpevole dei reati ascritti ai capi 157, 157 bis, 254, 257, 272, 273 e 275, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 157 – truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 21 di reclusione per i sette reati consumati – ivi compresi i reati di cui ai capi 158 e 158 bis omessi per errore emendabile nel dispositivo di sentenza come argomentato in precedenza - in continuazione e di mesi 1 di reclusione per l'unico reato tentato in continuazione);

DESTRO MIGNINO Santo colpevole dei reati ascritti ai capi 8, 9 e 10 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 10 di anni 10 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 6 di reclusione per i reati consumati in continuazione);

DESTRO MIGNINO Sebastiano colpevole dei reati ascritti ai capi 9 e 10 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 10 di anni 10 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 4 di reclusione per il reato consumato in continuazione);

DI BELLA Pietro colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;

DI MARCO Marinella colpevole dei reati ascritti ai capi 157, 158, 205, 206, 230, 231, 254, 255, 258, 259, 263, 264, 272, 273, 286 e 287, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 6 e mesi 11 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 157 di anni 3 di reclusione, aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p. e tenuto conto del suo circoscritto ruolo di operatrice, di mesi 45 di reclusione per i reati consumati – ivi compreso il capo 255 omissis per errore materiale emendabile in dispositivo come già argomentato in precedenza - in continuazione e di mesi 2 di reclusione per l'unico reato tentato);

DI STEFANO Maurizio colpevole dei reati ascritti, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 21 di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 4 di reclusione per il reato consumato in continuazione);

FARANDA Antonino colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 184 e 186, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 1 – come riqualificato - di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 24 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 4 di reclusione per i due reati tentati);

FARANDA Aurelio Salvatore colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 154, 157, 157 bis, 158, 158 bis, 163, 164, 166, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 190, 191, 194, 195, 198, 199, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 219, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 254, 255, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 266, 267, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 298, 299, 303, 307, 308, 313, 316, 319, 320, 323, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 348, 349, 351, 353, 354, 355, 357, 362, 363, 367, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 1 – come riqualificato - di anni 7 di reclusione aumentata per la recidiva

infraquinquennale reiterata specifica di 24 mesi di reclusione in ragione del limite di cui all'ultimo comma dell'art. 99 c.p., aumentata di mesi 36 di reclusione – pari ad 1/3 della pena come determinata ex art. 63 c.p. - per effetto dell'aggravante in fatto contestata ed accertata di cui al comma 5 di cui all'art. 416 c.p., aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di anni 18 di reclusione per i reati in continuazione);

FARANDA Davide colpevole del reato ascritto al capo 1 e previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione;

FARANDA Emanuele Antonino colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 157, 157 bis, 158, 158 bis, 160, 184 e 186, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 160 di anni 4 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 24 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 2 di reclusione per il reato tentato in continuazione);

FARANDA Gaetano colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 397, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 1 di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 36 per i reati consumati in continuazione e di mesi di reclusione per l'unico reato tentato in continuazione);

FARANDA Gianluca colpevole del reato ascritto al capo 1 e previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 416 c.p., lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione;

FARANDA Massimo Giuseppe colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 135, 136, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 383, 387, 389, 390, 392, 394, 395, 396, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 11 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 135 di anni 5 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 68 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 4 per i reati tentati);

FERRERA Giuseppe colpevole del reato ascritto al capo 383 ed esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione; pena sospesa;

FOTI Valentina colpevole del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;

GALATI GIORDANO Vincenzo, nato a Tortorici, il 14.7.1958 colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;

GALATI GIORDANO Vincenzo, nato a Tortorici, il 18.5.1969, detto **lupin**, colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 122 ed esclusa la sola aggravante della fidejussione, lo condanna alla pena di anni 21 e mesi 8 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 1 di anni 18 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 40 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 4 di reclusione per i due reati tentati in continuazione);

GALATI MASSARO Santo colpevole dei reati ascritti, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 115 - truffa aggravata consumata - di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 16 di reclusione per i reati consumati in continuazione);

GALATI PRICCHIA Daniele colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 86 - truffa aggravata consumata - di anni 3 di reclusione aumentata per l'aggravante accertata di 18 mesi, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 4 di reclusione per il reato consumato in continuazione);

GALATI SARDO Emanuele colpevole dei reati ascritti ai capi 372, 373, 418, 419, 420, 421, 426, 427, 432, 433, 447, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 372 - truffa aggravata consumata - di anni 3 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 36 per i reati consumati in continuazione e di mesi 2 di reclusione per i reati tentati);

GULINO Mario colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa;

HILA Alfred colpevole del reato ascritto e previa esclusione delle contestate aggravanti di cui all'art. 74, comma 3, D.P.R. 309/90, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione;

LINARES Roberta colpevole dei reati ascritti ai capi 416, 417, 431, 432, 447, 448, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 431 - truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p. e tenuto conto del suo circoscritto ruolo di operatrice, di mesi 12 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 2 di reclusione per l'unico reato tentato);

LOMBARDO FACCIALE Pietro colpevole dei reati ascritti ai capi 134, 180, 190, 431, 440, 476, escluse le aggravanti contestate ai capi 180, 190, 431, 440 e 476 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione (pena per il reato di cui al capo 134 di anni 10 di reclusione cui va aggiunta per cumulo materiale la pena base di 1 anno di reclusione per il capo 180 aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 8 di reclusione per i reati consumati in continuazione);

LUPICA SPAGNOLO Francesca colpevole dei reati ascritti ai capi 190, 191, 194 escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 190 - truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 8 di reclusione per i reati consumati in continuazione);

LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria colpevole dei reati ascritti ai capi 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 184, 186, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 177 - truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 28 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 2 di reclusione per il reato tentato in continuazione);

MANCUSO CATARINELLA Jessica colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 3 di reclusione e euro 7.500,00 di multa (pena base sul reato di cui al capo 35 di anni 2 di reclusione e di euro 7.000,00 aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 12 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato consumato in continuazione);

MANCUSO CRISTOFORO Fabio colpevole del reato ascritto al capo 448 ed esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione;

MARINO AGOSTINO Antonino colpevole dei reati ascritti ai capi 14, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 42, 43, 48, 49, 59, 60 e 80, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 14 - truffa aggravata consumata - di anni 4 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 54 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 12 di reclusione per i reati tentati in continuazione);

MARINO Rosario colpevole dei reati ascritti ai capi 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 79, 80, 81 e 82, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 14 - truffa aggravata consumata - di anni 3 ed 1 mese di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 40 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 3 di reclusione per i reati tentati in continuazione);

NATOLI Giuseppe colpevole dei reati ascritti ai capi 184, 186, 216, 389, 390, 407, 408, 409, 417, 422, 423, 434, 435, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 184 - truffa aggravata consumata - di anni 3 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 40 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 4 di reclusione per i due reati tentati in continuazione);

PATERNITI BARBINO Antonino Angelo colpevole dei reati ascritti ai capi 169, 184, 214, 389, 390, 399, 407, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 169 - truffa aggravata consumata - di anni 3 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 20 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 2 di reclusione per l'unico reato tentato in continuazione);

PIRRIATORE Massimo colpevole dei reati ascritti, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 135 di anni 3 di reclusione aumentata,

ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 6 di reclusione per l'unico reato tentato in continuazione);

PRUITI Elena colpevole dei reati ascritti ai capi 420, 421, 422, 423, 440, 441, 442, 443, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 420 - truffa aggravata consumata – di anni 3 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 24 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 2 di reclusione per l'unico reato tentato in continuazione);

PROTOPAPA Francesco colpevole del reato ascritto e previa esclusione delle contestate aggravanti di cui all'art. 74, comma 3, D.P.R. 309/90, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione;

REALE Angelamaria colpevole del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;

RIZZO SCACCIA Danilo colpevole dei reati ascritti, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 135 di anni 3 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 6 di reclusione per l'unico reato tentato in continuazione);

SCINARDO Giuseppina colpevole dei reati ascritti, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 23 di anni 3 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 4 di reclusione per l'unico reato tentato in continuazione);

SCINARDO TENGHI Giuseppe colpevole dei reati ascritti ai capi 112 e 113, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 112 di anni 3 e mesi 6 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 6 di reclusione per l'unico reato consumato in continuazione);

SPASARO Angelica Glusy colpevole dei reati ascritti ai capi 198 e 199, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 198 di anni 3 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 4 di reclusione per l'unico reato tentato in continuazione);

SPASARO Giuseppe Natale colpevole del reato ascritto al capo 195 ed esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;

STRANGIO Antonia colpevole dei reati ascritti ai capi 134, 87, 94, 102, 104, 105, 106, 107, 163, 164, 179, 210, 211, 368, 370, 375, 376, 392, 394, 397, 401, 402, 418, 419, 420, 421, 438, 439, 447, 462, escluse le aggravanti contestate ai capi 163, 164, 179, 210, 211, 368, 370, 375, 376, 392, 394, 397, 401, 402, 418, 419, 420, 421, 438, 439, 447, 462 e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 11 e mesi 10 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 134 di anni 7 di e mesi 2 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 54 di reclusione per i reati consumato in continuazione e di mesi 2 di reclusione per i due reati tentati in continuazione);

TALAMO Mirko colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione;

VECCHIO colpevole dei reati ascritti ai capi 154, 219, 235, 236, 244, 251, 254, 255, 257, 272, 273, 281, 283, 284, 285, 313, 316, 319, 323, 329, 330, 338, 342, 345, 351, 357, 362, 363, 367, 383, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 3 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 154 di anni 3 e mesi 6 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 75 di reclusione per i reati consumati in continuazione e di mesi 6 di reclusione per i 4 reati tentati in continuazione);

ZINGALES Carmelino colpevole dei reati ascritti ai capi 150, 151, 163, 164, 377, 379, 396, 401, 403, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione (pena base sul reato di cui al capo 150 di anni 3 di reclusione aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di mesi 32 di reclusione per i reati consumati in continuazione).

A precisazione del calcolo della pena riferibile agli imputati di cui al capo 1 come riqualificato ai sensi dell'art. 416 c.p. il Tribunale osserva che nella determinazione della pena base si è tenuto conto della contestata in fatto e ritenuta in diritto aggravante di cui al comma 5 dell'art. 416 c.p. appena citato invero di natura oggettiva per effetto della ricostruzione della compagine a delinquere semplice con più di 10 associati con promotore FARANDA Aurelio Salvatore.

Il Tribunale osserva che è stata ritenuta e non considerata in funzione della determinazione della pena la recidiva nelle varie forme contestata agli imputati con la sola eccezione di FARANDA Aurelio Salvatore e ciò tenuto conto del numero di reati accertati, del ruolo svolto da costui nelle singole fattispecie di reato accertate e della spiccata capacità a delinquere dello stesso, nonché della intensità del dolo e della non comune spregiudicatezza dimostrata da correlare quest'ultima anche all'ingente danno arrecato alle persone offese.

Tutti gli imputati sono condannati al pagamento delle spese processuali e delle eventuali spese di custodia cautelare in carcere.

Al sensi degli artt. 29 e 32 c.p., stante l'entità delle pene inflitte, Agostino Ninone Pasqualino, Armeli Sebastiano, Barbagioanni Calogero, Bontempo Salvatore, Bontempo Sebastiano classe 1972 inteso "biondino" (omesso per mero errore materiale nel dispositivo), Calà Lesina Salvatore, Calcò Labruzzo Gino, Coci Domenico, Conti Mica Sebastiano, detto "Belloccio", Conti Taguali Ivan, Costanzo Zammataro Giuseppe, detto "Carretteri", Costanzo Zammataro Giuseppe, detto "Rummuluni", Destro Mignino Santo, Destro Mignino Sebastiano, Faranda Massimo Giuseppe, Faranda Aurelio Salvatore, Galati Giordano Vincenzo, detto "Lupin", Ilila Alfred, Gulino Mario, Lombardo Facciale Pietro, Protopapa Francesco, Strangio Antonia devono essere dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena; mentre Armeli Moccia Giuseppe, Armeli Moccia Rita, Armeli Moccia Salvatore, Bontempo Gino, Bontempo Giuseppe, Bontempo Scavo Sebastiano, Calabrese Maria Chiara, Cali Antonino, Caputo Antonio, Carcione Giuseppe, Coci Jessica, Coci Carolina, Coci Rosaria, Coci Sebastiano, Conti Mica Denise, Conti Pasquarello Giusy, Costantini Massimo, Costanzo Zammataro Antonina, Costanzo Zammataro Claudia, Costanzo Zammataro Giuseppe, classe 1950, Costanzo Zammataro Loretta, Costanzo Zammataro Romina, Costanzo Zammataro Valentina, Crascì Barbara, Crascì Katia, Crascì Lucio Attilio Rosario, Crascì Salvatore Antonino, Crascì Sebastiano, Craxi Sebastiano, Dell'Albani Salvatore, Di Marco Marinella, Di Stefano Maurizio, Faranda Antonino, Faranda Davide, Faranda Emanuele Antonino, Faranda Gaetano, Faranda Gianluca, Galati Giordano Vincenzo, classe 1958, Galati Massaro Santo, Galati Pricchia Daniele, Galati Sardo Emanuele, Linares Roberta, Lupica Spagnolo Francesca, Lupica Spagnolo Rosa

Maria, Mancuso Cristoforo Fabio, Marino Agostino Antonino, Marino Rosario, Natoli Giuseppe, Paterniti Barbino Antonino Angelo, Pirriatore Massimo, Pruiti Elena, Rizzo Scaccia Danilo, Scinaro Giuseppina, Scinaro Tenghi Giuseppe, Spasaro Angelica Giusy, Talamo Mirko, Vecchio Giovanni e Zingales Carmelino devono essere dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Si ritiene di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a **BONTEMPO Alessio** e **FERRERA Giuseppe**, non essendo emersi elementi di fatto ostativi ad una prognosi favorevole che gli imputati si asterranno dal commettere ulteriori reati, anche tenuto conto dell'incensuratezza degli stessi.

Sanzioni accessorie

Va dichiarata **ex art. 32 quater c.p.** per tutti gli imputati condannati per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena.

Tenuto conto delle accertate responsabilità per fattispecie di reato rientranti nel novero dell'articolo 240 bis c.p., va disposta la confisca delle imprese di seguito elencate in ragione della loro effettiva consistenza patrimoniale:

Bontempo Alessio, ditta individuale;
L'Anghera;
Giglio Bianco, società agricola a r.l.s.;
La Perla, società agricola a r.l.s.;
Zaffiro, società agricola a r.l.s.;
Monte Verde, società cooperativa agricola;
Tassita, società cooperativa agricola;
Galati Pricchia Daniele, ditta individuale;
Nicolae Iosif Marian;
ditta individuale Costanzo Zammataro Valentina;
Zootecnica di Costanzo Zammataro Valentina & C.S.S.;
La Contessa, società agricola a r.l.s.;
La Campagnola, società agricola a r.l.s.;
Pruiti Elena, azienda agricola;
La Quercia, s.a.s. di Crasci Barbara & C.;
L'Airone, società agricola s.r.l.;
Floridia Innocenzo, ditta individuale.

Va disposta, altresì, la confisca delle società e imprese, beni mobili anche registrati e beni immobili riconducibili a Bontempo Sebastiano, detto "biondino", Costanzo Zammataro Giuseppe, detto "carretta" o "carretteri", Galati Giordano Vincenzo, detto "lupin", in sequestro per i quali non sia stato già disposto diversamente.

Va disposto per l'effetto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di tutte le aziende, imprese e società diverse da quelle sopra menzionate.

Visti gli artt. 640 quater e 322 ter c.p., va, inoltre, disposta la confisca delle somme lucrate correlate a tutte le condotte fraudolente accertate al netto delle somme invece ascrivibili a fattispecie di reato estinte per intervenuta prescrizione:

- 9.606,08 in danno di Armeli Sebastiano;
- 56.940,34 in danno di Armeli Giuseppe;
- 32.309,29 in danno di Armeli Moccia Giuseppe;
- 62.268,19 in danno di Armeli Moccia Rita;
- 28.908,14 in danno di Armeli Moccia Salvatore;
- 4.645,40 in danno di Bontempo Sebastiano, detto "biondino";
- 80.007,33 in danno di Bontempo Scavo Sebastiano;
- 59.200,00 in danno di Calabrese Maria Chiara;
- 76.598,63 in danno di Cali Antonino;
- 74.145,06 in danno di Caputo Antonio;
- 15.056,10 in danno di Carcione Giuseppe;
- 125.942,17 in danno di Coci Rosaria;
- 42.738,07 in danno di Coci Sebastiano;
- 48.097,10 in danni di Conti Mica Denise;
- 34.800,39 in danno di Conti Pasquarello Giusy;
- 43.147,99 in danno di Costantini Massimo;

tutte le somme indicate nei capi d'imputazione per cui è stata condannata, in danno di Costanzo Zammataro Antonina;

44.052,02 in danno di Costanzo Zammataro Giuseppe, cl. 1950;

121.516,13 in danno di Costanzo Zammataro Giuseppe, "carretta" o "carretteri";

28.030,04 in danni di Costanzo Zammataro Valentina;

153.544,16 in danno di Crasci Barbara;

40.000,08 in danno di Crascì Katia;
495.133,50 in danno di Crascì Lucio Attilio Rosario;
22.233,07 in danno di Crascì Salvatore Antonino;
170.712,82 in danno di Crascì Sebastiano;
tutte le somme indicate nei capi d'imputazione per cui è stato condannato,
in danno di Craxì Sebastiano;
7.000 in danno di Crimi Sara Maria;
132.343,51 in danno di Dell'Albani Salvatore;
38.000 in danno di Di Bella Pietro;
tutte le somme indicate nei capi d'imputazione per cui è stato condannato,
in danno di Faranda Antonino;
20.572,43 in danno di Di Stefano Maurizio;
82.542,32 in danno di Faranda Emanuele Antonino;
tutte le somme indicate nei capi d'imputazione per cui è stato condannato,
in danno di Faranda Gaetano;
30.000 in danno di Foti Valentina;
19.253,61 in danno di Galati Pricchia Daniele;
86.476,63 in danno di Galati Massaro Santo;
72.082,06 in danno di Galati Giordano Vincenzo, detto "lupin";
117.198,03 in danno di Galati Sardo Emanuele;
71.089,58 in danno di Linares Roberta;
152.053,59 in danno di Lombardo Facciale Pietro;
44.948,29 in danno di Lupica Spagnolo Francesca;
146.946,30 in danno di Lupica Spagnolo Rosa Maria;
tutte le somme indicate nei capi d'imputazione per cui sono stati condannati,
in danno di Marino Agostino Antonino e di Marino Rosario;
125.952,20 in danno di Natoli Giuseppe;
88.000 in danno di Mancuso Catarinella Jessica;
106.349,18 in danno di Paterniti Barbino Antonino Angelo;
93.404,35 in danno di Pruiti Elena;
17.000,00 in danno di Reale Angela Maria;
60.638,90 in danno di Scinaro Giuseppina;
191.203,90 in danno di Scinaro Tenghi Giuseppe;

55.560,88 in danno di Spasaro Angelica Giusy;

230.580,78 in danno di Strangio Antonia;

48.097,10 in danno di Talamo Mirko;

191.513,59 in danno di Vecchio Giovanni;

51.651,02 in danno di Zingales Carmelino;

e, per tutti, in caso d'incapienza, dei beni di cui hanno la disponibilità e ciò per il valore corrispondente e comunque in solido con i rispettivi coimputati condannati con qualifica diversa da rappresentante e/o operatore di C.A.A.

Va, infine, disposta la confisca delle armi in sequestro con invio alla competente Direzione di Artiglieria per la distruzione.

Le statuizioni civili

Ai sensi degli artt. 538 ss. c.p.p., in accoglimento delle domande di parte, va disposta la condanna degli imputati **Bontempo Sebastiano, detto "biondino", Costanzo Zammataro Giuseppe, detto "carretta" o "carretteri", Gulino Mario**, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti da Gulino Carmelo, da liquidarsi in separata sede, così come di **Barbagiovanni Calogero** al risarcimento dei danni patiti da Gulino Carmelo, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento in solido tra loro delle spese di costituzione e difesa di Gulino Carmelo che si liquidano in complessivi euro 4.065,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa.

Va disposta, altresì, la condanna di **tutti gli Imputati** al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile Associazione "Comitato Addiopizzo Messina" Onlus, in persona del legale rappresentante, da liquidarsi in separata sede, nonché, in solido, al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile, che si liquidano in complessivi euro 2.710,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa, da corrispondere in favore dello Stato; nonché la condanna di **tutti gli Imputati** al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché, in solido, al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4.065,00 ciascuna, oltre spese generali al 15%, iva e cassa.

Si indica, in ragione dell'estrema complessità della redazione della motivazione quale si ricava dal numero degli imputati (101) e dalla natura e dal numero delle imputazioni (superiore a 500) e dall'elevatissimo numero di condotte contestate per ciascun capo di imputazione, in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione ed ai sensi degli artt. 304, comma primo, lett. c) e 544, comma terzo, c.p.p., vanno dichiarati sospesi i termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza; termini che sono stati prorogati di giorni 90 per effetto del provvedimento adottato, su richiesta del Collegio, dal Presidente del Tribunale di Patti e successivamente ratificato in autonomo provvedimento di questo collegio giudicante invero notificato alle parti tutte

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

1) AGOSTINO NINONE Pasqualino colpevole del reato ascritto e previa esclusione delle contestate aggravanti di cui all'art. 74, comma 3, D.P.R. 309/90, lo condanna alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione;

2) ARCODIA Laura colpevole dei reati ascritti, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione;

3) ARMELI Sebastiano colpevole dei reati ascritti ai capi 134 e 96 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione;

4) ARMELI Giuseppe colpevole dei reati ascritti ai capi 134, 87, 98, 99, 106, 107, 149, 178 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 9 e mesi 2 di reclusione;

5) ARMELI MOCCIA Giuseppe colpevole dei reati scritti ai capi 1, 377, 378 e 379, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p. e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione;

6) ARMELI MOCCIA Rita colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 392, 394, 395, 396, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p. e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione;

7) **ARMELI MOCCIA Salvatore** colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;

8) **BARBAGIOVANNI Calogero** colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione;

9) **BONTEMPO Alessio** colpevole del reato ascritto ed esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione; pena sospesa

10) **BONTEMPO Gino** colpevole del reato ascritto al capo 121 ed esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione;

11) **BONTEMPO Giuseppe** colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena anni 3 e mesi 4 di reclusione;

12) **BONTEMPO Salvatore** colpevole del reato ascritto al capo 1 e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione;

13) **BONTEMPO Sebastiano, detto *biondinu*** colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 7, 8, 10, 98, 99, 100, 102, 123, 124 e 125 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 25 e mesi 7 di reclusione;

14) **BONTEMPO SCAVO Sebastiano** colpevole dei reati ascritti ai capi 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione;

15) **CALA' LESINA Salvatore** colpevole del reato ascritto e riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p., lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione;

16) **CALABRESE Maria Chiara** colpevole del reato ascritto ed esclusa la contestata aggravante, la condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;

17) **CALCO' LABRUZZO Gino** colpevole del reato ascritto e riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p., lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione;

18) **CALI' Antonino** colpevole dei reati ascritti, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;

19) **CAPUTO Antonio** colpevole dei reati ascritti ai capi 254, 258, 263, 286, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione;

20) **CARCIONE Giuseppe** colpevole dei reati ascritti ai capi 431 e 432, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;

21) **COCI Jessica** colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione la condanna alla pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione;

22) **COCI Domenico** colpevole dei reati ascritti ai capi 1 e 4, esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, D.P.R. 309/90 ed avvinti dal vincolo della continuazione, nonché ai capi 235, 236 e 237, escluse le aggravanti contestate ai capi 235, 236 e 237 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 17 e mesi 6 di reclusione;

23) **COCI Carolina** colpevole del reato ascritto al capo 154 ed esclusa la contestata aggravante, la condanna alla pena di anni 3 di reclusione;

24) **COCI Rosaria** colpevole dei reati ascritti ai capi 418, 419, 426, 427, 459 e 460, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione;

25) **COCI Sebastiano** colpevole dei reati ascritti ai capi 469, 470, 471, 486, 487 e 488 escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione;

26) **CONTI MICA Denise** colpevole del reato ascritto ed esclusa la contestata aggravante, la condanna alla pena di anni 3 di reclusione;

27) **CONTI MICA Sebastiano, detto bellocchio** colpevole dei reati ascritti e lo condanna alla pena di anni 23 e mesi 6 di reclusione;

28) **CONTI PASQUARELLO Glusy** colpevole dei reati ascritti ai capi 163, 164, 166, 372 e 373, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione;

29) **CONTI TAGUALI Ivan** colpevole dei reati ascritti ai capi 1, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p. ed escluse le contestate aggravanti, nonché ai capi 5, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, nonché 5 bis, 5 ter e 5 quater, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 11 e mesi 2 di reclusione;

30) **COSTANTINI Massimo** colpevole dei reati ascritti ai capi 157 bis, 158 bis, 414, 415, 431, 432, 434 bis, 435 bis escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione;

31) **COSTANZO ZAMMATARO Antonina** colpevole dei reati ascritti, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione;

32) **COSTANZO ZAMMATARO Claudia** colpevole del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 3 di reclusione;

33) **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe**, nato a Tortorici l'8.1.1950, colpevole dei reati ascritti ai capi 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 122, esclusa la sola aggravante della fidefacenza e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione;

34) **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe**, nato a Biancavilla il 26.3.1982, detto *carretta o carretteri*, colpevole dei reati ascritti, esclusa la sola aggravante della fidefacenza e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 16 e mesi 4 di reclusione;

35) **COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe**, nato a Biancavilla il 19.12.1985, detto *rummuluni*, colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 12 di reclusione;

36) **COSTANZO ZAMMATARO Loretta** colpevole dei reati ascritti ai capi 102 e 124 e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione;

37) **COSTANZO ZAMMATARO Romina** colpevole del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 3 di reclusione;

38) **COSTANZO ZAMMATARO Valentina** colpevole dei reati ascritti ai capi 94, 96, 98, 99, 100, e 122, esclusa la sola aggravante della fidefacenza e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 6 di reclusione;

39) **CRASCI' Barbara** colpevole dei reati ascritti ai capi 447, 448, 476 e 477, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 di reclusione;

40) **CRASCI' Katia** colpevole dei reati ascritti ai capi 397 e 399, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione;

41) **CRASCI' Lucio Attilio Rosario** colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 422, 423, 431, 432, 433, 438, 439, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 462, 466, 467, 476, 477, 479, 480, 482 e 483, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 9 e mesi 10 di reclusione;

42) **CRASCI' Salvatore Antonino** colpevole dei reati ascritti ai capi 455, 457, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;

43) **CRASCI' Sebastiano** colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 431, 432, 433, 445, 446, 450, 451, 462, 479, 480, 482 e 483, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione;

44) **CRAXI' Sebastiano** colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 431, 432, 433, 434, 434 bis, 435, 435 bis, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 455, 457, 459, 460, 462, 463, 464, 466, 467, 476, 477, 479, 480, 482, 483 e 490, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 13 e mesi 7 di reclusione;

45) **CRIMI Sara Maria** colpevole del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.000,00;

46) **DELL'ALBANI Salvatore** colpevole dei reati ascritti ai capi 157, 157 bis, 254, 257, 272, 273 e 275, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione;

47) **DESTRO MIGNINO Santo** colpevole dei reati ascritti ai capi 8, 9 e 10 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione;

48) **DESTRO MIGNINO Sebastiano** colpevole dei reati ascritti ai capi 9 e 10 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione;

49) **DI BELLA Pietro** colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;

50) DI MARCO Marinella colpevole dei reati ascritti ai capi 157, 158, 205, 206, 230, 231, 254, 255, 258, 259, 263, 264, 272, 273, 286 e 287, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 6 e mesi 11 di reclusione;

51) DI STEFANO Maurizio colpevole dei reati ascritti, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;

52) FARANDA Antonino colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 184 e 186, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione;

53) FARANDA Aurelio Salvatore colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 154, 157, 157 bis, 158, 158 bis, 163, 164, 166, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 190, 191, 194, 195, 198, 199, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 219, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 254, 255, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 266, 267, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 298, 299, 303, 307, 308, 313, 316, 319, 320, 323, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 348, 349, 351, 353, 354, 355, 357, 362, 363, 367, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione;

54) FARANDA Davide colpevole del reato ascritto al capo 1 e previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione;

55) FARANDA Emanuele Antonino colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 157, 157 bis, 158, 158 bis, 160, 184 e 186, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione;

56) FARANDA Gaetano colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 397, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai

sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione;

57) **FARANDA Gianluca** colpevole del reato ascritto al capo 1 e previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 416 c.p., lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione;

58) **FARANDA Massimo Giuseppe** colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 135, 136, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 383, 387, 389, 390, 392, 394, 395, 396, riqualificato il fatto ascritto al capo 1 ai sensi dell'art. 416 c.p., escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 11 di reclusione;

59) **FERRERA Giuseppe** colpevole del reato ascritto al capo 383 ed esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione; pena sospesa

60) **FOTI Valentina** colpevole del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;

61) **GALATI GIORDANO Vincenzo, nato a Tortorici, il 14.7.1958** colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;

62) **GALATI GIORDANO Vincenzo, nato a Tortorici, il 18.5.1969, detto lupin,** colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 122 ed esclusa la sola aggravante della fidejussione, lo condanna alla pena di anni 21 e mesi 8 di reclusione;

63) **GALATI MASSARO Santo** colpevole dei reati ascritti, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione;

64) **GALATI PRICCHIA Daniele** colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione;

65) **GALATI SARDO Emanuele** colpevole dei reati ascritti ai capi 372, 373, 418, 419, 420, 421, 426, 427, 432, 433, 447, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione;

66) **GULINO Mario** colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa;

67) **HILA Alfred** colpevole del reato ascritto e previa esclusione delle contestate aggravanti di cui all'art. 74, comma 3, D.P.R. 309/90, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione;

68) **LINARES Roberta** colpevole dei reati ascritti ai capi 416, 417, 431, 432, 447, 448, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione;

69) **LOMBARDO FACCIALE Pietro** colpevole dei reati ascritti ai capi 134, 180, 190, 431, 440, 476, escluse le aggravanti contestate ai capi 180, 190, 431, 440 e 476 e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione;

70) **LUPICA SPAGNOLO Francesca** colpevole dei reati ascritti ai capi 190, 191, 194 escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione;

71) **LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria** colpevole dei reati ascritti ai capi 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 184, 186, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione;

72) **MANCUSO CATARINELLA Jessica** colpevole dei reati ascritti e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 3 di reclusione e euro 7.500,00 di multa;

73) **MANCUSO CRISTOFORO Fabio** colpevole del reato ascritto al capo 448 ed esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione;

74) **MARINO AGOSTINO Antonino** colpevole dei reati ascritti ai capi 14, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 42, 43, 48, 49, 59, 60 e 80, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione;

75) **MARINO Rosario** colpevole dei reati ascritti ai capi 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 79, 80, 81 e 82, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione;

76) **NATOLI Giuseppe** colpevole dei reati ascritti ai capi 184, 186, 216, 389, 390, 407, 408, 409, 417, 422, 423, 434, 435, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione;

77) **PATERNITI BARBINO Antonino Angelo** colpevole dei reati ascritti ai capi 169, 184, 214, 389, 390, 399, 407, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione;

78) **PIRRIATORE Massimo** colpevole dei reati ascritti, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione;

79) **PRUITI Elena** colpevole dei reati ascritti ai capi 420, 421, 422, 423, 440, 441, 442, 443, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione;

80) **PROTOPAPA Francesco** colpevole del reato ascritto e previa esclusione delle contestate aggravanti di cui all'art. 74, comma 3, D.P.R. 309/90, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione;

81) **REALE Angelamaria** colpevole del reato ascritto e la condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;

82) **RIZZO SCACCIA Danilo** colpevole dei reati ascritti, esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione;

83) **SCINARDO Giuseppina** colpevole dei reati ascritti, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;

84) **SCINARDO TENGHI Giuseppe** colpevole dei reati ascritti ai capi 112 e 113, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione;

85) **SPASARO Angelica Glusy** colpevole dei reati ascritti ai capi 198 e 199, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;

86) **SPASARO Giuseppe Natale** colpevole del reato ascritto al capo 195 ed esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;

87) **STRANGIO Antonia** colpevole dei reati ascritti ai capi 134, 87, 94, 102, 104, 105, 106, 107, 163, 164, 179, 210, 211, 368, 370, 375, 376, 392, 394, 397, 401, 402, 418, 419, 420, 421, 438, 439, 447, 462, escluse le aggravanti contestate ai capi 163, 164, 179, 210, 211, 368, 370, 375, 376, 392, 394, 397, 401,

402, 418, 419, 420, 421, 438, 439, 447, 462 e ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni 11 e mesi 10 di reclusione;

88) **TALAMO Mirko** colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione;

89) **VECCHIO** colpevole dei reati ascritti ai capi 154, 219, 235, 236, 244, 251, 254, 255, 257, 272, 273, 281, 283, 284, 285, 313, 316, 319, 323, 329, 330, 338, 342, 345, 351, 357, 362, 363, 367, 383, escluse le contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 3 di reclusione;

90) **ZINGALES Carmelino** colpevole dei reati ascritti ai capi 150, 151, 163, 164, 377, 379, 396, 401, 403, escluse le aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione.

Condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e delle eventuali spese di custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

Dichiara Agostino Ninone Pasqualino, Armeli Sebastiano, Barbagiovanni Calogero, Bontempo Salvatore, Calà Lesina Salvatore, Calcò Labruzzo Gino, Coci Domenico, Conti Mica Sebastiano, detto belloccio, Conti Taguali Ivan, Costanzo Zammataro Giuseppe, detto carretteri, Costanzo Zammataro Giuseppe, detto rummuluni, Destro Mignino Santo, Destro Mignino Sebastiano, Faranda Massimo Giuseppe, Faranda Aurelio Salvatore, Galati Giordano Vincenzo, detto lupin, Hila Alfred, Gulino Mario, Lombardo Facciale Pietro, Protopapa Francesco, Strangio Antonia interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena.

Dichiara Armeli Moccia Giuseppe, Armeli Moccia Rita, Armeli Moccia Salvatore, Bontempo Gino, Bontempo Giuseppe, Bontempo Scavo Sebastiano, Calabrese Maria Chiara, Cali Antonino, Caputo Antonio, Carcione Giuseppe, Coci Jessica, Coci Carolina, Coci Rosaria, Coci Sebastiano, Conti Mica Denise Conti Pasquarello Giusy, Costantini Massimo, Costanzo Zammataro Antonina, Costanzo Zammataro Claudia, Costanzo Zammataro Giuseppe, classe 1950, Costanzo Zammataro Loretta, Costanzo Zammataro Romina, Costanzo Zammataro Valentina, Crascì Barbara, Crascì Katia, Crascì Lucio Attilio Rosario, Crascì Salvatore Antonino, Crascì Sebastiano, Craxì Sebastiano, Dell'Albani Salvatore, Di Marco Marinella, Di Stefano Maurizio,

Faranda Antonino, Faranda Davide, Faranda Emanuele Antonino, Faranda Gaetano, Faranda Gianluca, Galati Giordano Vincenzo, classe 1958, Galati Massaro Santo, Galati Pricchia Daniele, Galati Sardo Emanuele, Linares Roberta, Lupica Spagnolo Francesca, Lupica Spagnolo Rosa Maria, Mancuso Cristoforo Fabio, Marino Agostino Antonino, Marino Rosario, Natoli Giuseppe, Paterniti Barbino Antonino Angelo, Pirriatore Massimo, Pruiti Elena, Rizzo Scaccia Danilo, Sciarro Giuseppe, Sciarro Tengi Giuseppe, Spasaro Angelica Giusy, Talamo Mirko, Vecchio Giovanni e Zingales Carmelino interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 32 quater c.p.,

dichiara tutti gli imputati condannati per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena.

Visto l'art. 240 bis c.p.,

dispone la confisca delle seguenti imprese:

Bontempo Alessio, ditta individuale;

L'Anghera;

Giglio Bianco, società agricola a r.l.s.;

La Perla, società agricola a r.l.s.;

Zaffiro, società agricola a r.l.s.;

Monte Verde, società cooperativa agricola;

Tassita, società cooperativa agricola;

Galati Pricchia Daniele, ditta individuale;

Nicolae Iosif Marian;

ditta individuale Costanzo Zammataro Valentina;

Zootecnica di Costanzo Zammataro Valentina & C.S.S.;

La Contessa, società agricola a r.l.s.;

La Campagnola, società agricola a r.l.s.;

Pruiti Elena, azienda agricola;

La Quercia, s.a.s. di Crascl Barbara & C.;

L'Airone, società agricola s.r.l.;

Floridia Innocenzo, ditta individuale.

Dispone, altresì, la confisca delle società e imprese, beni mobili anche registrati e beni immobili riconducibili a Bontempo Sebastiano, detto biondinu,

Costanzo Zammataro Giuseppe, detto carretta o carretteri, Galati Giordano Vincenzo, detto lupin, in sequestro per i quali non sia stato già disposto diversamente.

Dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di tutte le aziende, imprese e società diverse da quelle sopra menzionate.

Visti gli artt. 640 quater e 322 ter c.p.

Dispone la confisca delle seguenti somme:

9.606,08 in danno di Armeli Sebastiano;

56.940,34 in danno di Armeli Giuseppe;

32.309,29 in danno di Armeli Moccia Giuseppe;

62.268,19 in danno di Armeli Moccia Rita;

28.908,14 in danno di Armeli Moccia Salvatore;

4.645,40 in danno di Bontempo Sebastiano, detto biondinu;

80.007,33 in danno di Bontempo Scavo Sebastiano;

59.200,00 in danno di Calabrese Maria Chiara;

76.598,63 in danno di Cali Antonino;

74.145,06 in danno di Caputo Antonio;

15.056,10 in danno di Carcione Giuseppe;

125.942,17 in danno di Coci Rosaria;

42.738,07 in danno di Coci Sebastiano;

48.097,10 in danni di Conti Mica Denise;

34.800,39 in danno di Conti Pasquarello Giusy;

43.147,99 in danno di Costantini Massino;

tutte le somme indicate nei capi d'imputazione per cui è stata condannata, in danno di Costanzo Zammataro Antonina;

44.052,02 in danno di Costanzo Zammataro Giuseppe, cl. 1950;

121.516,13 in danno di Costanzo Zammataro Giuseppe, detto carretta o carretteri;

28.030,04 in danni di Costanzo Zammataro Valentina;

153.544,16 in danno di Crasci Barbara;

40.000,08 in danno di Crasci Katia;

495.133,50 in danno di Crasci Lucio Attilio Rosario;

22.233,07 in danno di Crasci Salvatore Antonino;

170.712,82 in danno di Crasci Sebastiano;
tutte le somme indicate nei capi d'imputazione per cui è stato condannato,
in danno di Craxi Sebastiano;
7.000 in danno di Crimi Sara Maria;
132.343,51 in danno di Dell'Albani Salvatore;
38.000 in danno di Di Bella Pietro;
tutte le somme indicate nei capi d'imputazione per cui è stato condannato,
in danno di Faranda Antonino;
20.572,43 in danno di Di Stefano Maurizio;
82.542,32 in danno di Faranda Emanuele Antonino;
tutte le somme indicate nei capi d'imputazione per cui è stato condannato,
in danno di Faranda Gaetano;
30.000 in danno di Foti Valentina;
19.253,61 in danno di Galati Pricchia Daniele;
86.476,63 in danno di Galati Massaro Santo;
72.082,06 in danno di Galati Giordano Vincenzo, detto lupin;
117.198,03 in danno di Galati Sardo Emanuele;
71.089,58 in danno di Linares Roberta;
152.053,59 in danno di Lombardo Facciale Pietro;
44.948,29 in danno di Lupica Spagnolo Francesca;
146.946,30 in danno di Lupica Spagnolo Rosa Maria;
tutte le somme indicate nei capi d'imputazione per cui sono stati condannati,
in danno di Marino Agostino Antonino e di Marino Rosario;
125.952,20 in danno di Natoli Giuseppe;
88.000 in danno di Mancuso Catarinella Jessica;
106.349,18 in danno di Paterniti Barbino Antonino Angelo;
93.404,35 in danno di Pruiti Elena;
17.000,00 in danno di Reale Angela Maria;
60.638,90 in danno di Scinaro Giuseppina;
191.203,90 in danno di Scinaro Tenghi Giuseppe;
55.560,88 in danno di Spasaro Angelica Giusy;
230.580,78 in danno di Strangio Antonia;
48.097,10 in danno di Talamo Mirko;

191.513,59 in danno di Vecchio Giovanni;

51.651,02 in danno di Zingales Carmelino;

e, per tutti, in caso d'incapienza, dei beni di cui hanno la disponibilità e ciò per il valore corrispondente e comunque in solido con i rispettivi coimputati condannati con qualifica diversa da rappresentante e/o operatore di C.A.A.

Dispone la confisca delle armi in sequestro con invio alla competente Direzione di Artiglieria per la distruzione.

Visti gli artt. 538 ss c.p.p.,

condanna Bontempo Sebastiano, detto *biondinu*, Costanzo Zammataro Giuseppe, detto *carretta o carretteri*, Gulino Mario, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti da Gulino Carmelo, da liquidarsi in separata sede, e così anche Barbagiovanni Calogero al risarcimento dei danni patiti da Gulino Carmelo, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento in solido tra loro delle spese di costituzione e difesa di Gulino Carmelo che liquida in complessivi euro 4.065,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa;

condanna tutti gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile Associazione "Comitato Addiopizzo Messina" Onlus, in persona del legale rappresentante, da liquidarsi in separata sede, nonché, in solido, al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile, che liquida in complessivi euro 2.710,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa, da corrispondere in favore dello Stato;

condanna tutti gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché, in solido, al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.065,00 ciascuna, oltre spese generali al 15%, iva e cassa.

Visto l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Armeli Sebastiano** in ordine al reato ascritto al capo 97, perché estinto per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Armeli Giuseppe** in ordine al reato ascritto al capo 88, perché estinto per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Armeli Moccia Giuseppe** in ordine al reato ascritto al capo 380, perché estinto per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Armeli Moccia Rita** in ordine ai reati ascritti ai capi 380 e 393, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Bontempo Gino, Bontempo Giovanni, Bontempo Lucrezia e Calà Campana Sebastiana** in ordine al reato ascritto al capo 120, perché estinto per intervenuta prescrizione;

non doversi procedere nei confronti di **Bontempo Scavo Sebastiano** in ordine al reato ascritto al capo 13, perché estinto per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Caputo Antonio** in ordine ai reati ascritti ai capi 137, 138, 230, 269 e 296, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Carcione Arturo** in ordine al reato ascritto al capo 431, perché estinto per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Coel Domenico** in ordine ai reati ascritti ai capi 309 e 310, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Coel Carolina** in ordine ai reati ascritti ai capi 146, 147 e 155, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Costanzo Zammataro Valentina** in ordine ai reati ascritti ai capi 95 e 97, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Crasci Katia** in ordine ai reati ascritti ai capi 398 e 400, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Crasci Lucio Attilio Rosario e Crasci Sebastiano** in ordine al reato ascritto al capo 461, perché estinto per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Craxi Sebastiano** in ordine ai reati ascritti ai capi 461, 491, 492 e 493, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Dell'Albani Salvatore** in ordine ai reati ascritti ai capi 269 e 270, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Di Marco Marinella** in ordine ai reati ascritti ai capi 161, 162, 204, 269, 270, 296 e 297, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Faranda Antonino** in ordine ai reati ascritti ai capi 172, 173, 185 e 188, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Faranda Davide** in ordine ai reati ascritti ai capi 137 e 138, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Faranda Emanuele Antonino** in ordine ai reati ascritti ai capi 161, 162 e 185, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Faranda Gaetano** in ordine ai reati ascritti ai capi 398 e 400, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Faranda Gianluca** in ordine ai reati ascritti ai capi 146, 147, 472, 473 e 474, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Faranda Massimo Giuseppe** in ordine ai reati ascritti ai capi 378, 380 e 393, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Faranda Aurelio Salvatore** in ordine ai reati ascritti ai capi 137, 138, 145, 146, 147, 152, 155, 161, 162, 172, 173, 185, 188, 196, 204, 215, 220, 245, 269, 270, 279, 282, 296, 297, 300, 301, 309, 310, 314, 317, 318, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 337, 341, 344, 350, 356 e 366, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Galati Giordano Vincenzo, detto lupin** in ordine ai reati ascritti ai capi 88, 95 e 97, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Lupica Rosa Maria** in ordine ai reati ascritti ai capi 172, 173, 185 e 188, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Mancuso Cristoforo Fabio** in ordine ai reati ascritti ai capi 163, 164, 371 e 393, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Marino Rosario** in ordine ai reati ascritti ai capi 77 e 78, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Paterniti Barblino Antonino Angelo** in ordine ai reati ascritti ai capi 170, 185, 215 e 400, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Spasaro Giuseppe Natale** in ordine al reato ascritto al capo 196, perché estinto per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Stranglo Antonia** in ordine ai reati ascritti ai capi 88, 95, 378, 414, 461, 491, 492 e 493, perché estinti per intervenuta prescrizione;

previa esclusione dell'aggravante contestata, non doversi procedere nei confronti di **Vecchio Giovanni** in ordine ai reati ascritti ai capi 155, 220, 245, 282, 309, 310, 314, 317, 318, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 337, 341, 344, 350, 356, 366, 472, 473 e 474, perché estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

ARMELI Giuseppe dai reati ascritti ai capi 89, 90, 91, 92 e 100, per non aver commesso il fatto; 377, 381 e 382, perché il fatto non sussiste;

ARMELI MOCCIA Rita dai reati ascritti ai capi 371, 484 e 485, perché il fatto non sussiste;

BONTEMPO Gino dai reati ascritti ai capi 1, per non aver commesso il fatto; 11, 16 e 17, perché il fatto non sussiste;

BONTEMPO Lucrezia, dal reato ascritto al capo 16, perché il fatto non sussiste;

BONTEMPO SALVATORE, dal reato ascritto al capo 4, per non aver commesso il fatto;

BONTEMPO Sebastiano, detto *biondinu*, dai reati ascritti ai capi 101 e 103, perché il fatto non sussiste;

BONTEMPO SCAVO Sebastiano dal reato ascritto al capo 111, perché il fatto non sussiste;

CALA' CAMPANA Sebastiana dal reato ascritto al capo 17, perché il fatto non sussiste;

CAPUTO Andrea dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste;

CAPUTO Antonlo dai reati ascritti ai capi 134 e 167, perché il fatto non sussiste;

CARCIONE Arturo dai reati ascritti ai capi 180 e 190 perché il fatto non costituisce reato; 440 e 441, per non aver commesso il fatto;

CARCIONE Giuseppe dai reati ascritti ai capi 180, 181, 190, 191 e 477, perché non costituisce reato;

COCI Domenico, dai reati ascritti ai capi 238, 311 e 312, perché il fatto non sussiste;

COCI Carolina dai reati ascritti ai capi 133, 148 e 156, perché il fatto non sussiste;

COCI Rosaria dai reati ascritti ai capi 133, perché il fatto non sussiste; 418 bis, 428, 429, 429 bis, 430 per non aver commesso il fatto;

COCI Sebastiano dal reato ascritto al capo 1 come riqualificato, per non aver commesso il fatto;

CONTI PASQUARELLO Giusy dal reato ascritto al capo 165, perché il fatto non sussiste;

CONTI TAGUALI Ivan dal reato ascritto al capo 4, per non aver commesso il fatto;

COSTANTINI Massimo dai reati ascritti ai capi 180, 182, 190, 191, 442, 443, 452, 453, 466, 467, 480, 482 e 483, perché il fatto non costituisce reato; 192, 410, 410 bis, 412, 418, 418 bis, 419, 428 e 429 bis, perché il fatto non sussiste;

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe, classe 1950, dai reati ascritti ai capi 93, 101 e 103, perché il fatto non sussiste; 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 102, non aver commesso il fatto;

COSTANZO ZAMMATARO Loretta dal reato ascritto al capo 103, perché il fatto non sussiste;

Costanzo Zammataro Valentina dal reato ascritto al capo 101, perché il fatto non sussiste;

CRASCI' Barbara dal reato ascritto al capo 449, perché il fatto non costituisce reato; 478, perché il fatto non sussiste;

CRASCI' Katia dal reato ascritto al capo 133, perché il fatto non sussiste;

CRASCI' Lucio Attilio Rosario, dal reato ascritto al capo 424, perché il fatto non sussiste; 468, perché il fatto non costituisce reato;

CRASCI' Salvatore Antonino dal reato ascritto ai capi 456 e 458, perché il fatto non sussiste;

CRAXI' Sebastiano dai reati ascritti ai capi 410, 410 bis, 411, 412, 413, 418 bis, 424, 425, 428, 429, 429 bis, 430, 454, 456, 458, 465 e 478, perché il fatto non sussiste; 444, 449, 468, perché il fatto non costituisce reato;

DELL'ALBANI Salvatore dai reati ascritti ai capi 159, 256 e 274, perché il fatto non sussiste;

DESTRO MIGNINO Santo dai reati ascritti ai capi 87, 88, 89, 90, 91, 92, 163, 377, 392, 414, 420, 438, 447 e 490, per non aver commesso il fatto; 368, perché il fatto non sussiste;

DI MARCO Marinella dai reati ascritti ai capi 134, per non aver commesso il fatto; 141, 142, 174, 176, 201 e 202, perché non costituisce reato; 168, perché il fatto non sussiste;

FARANDA Davide dai reati ascritti ai capi 167 e 168, perché il fatto non sussiste;

FARANDA Emanuele Antonino dai reati ascritti ai capi 159, 385 e 386, perché il fatto non sussiste;

FARANDA Gaetano dai reati ascritti ai capi 385, 386 e 406, perché il fatto non sussiste; 476, 477 e 478, per non aver commesso il fatto;

FARANDA Gianluca dai reati ascritti ai capi 148 e 475, perché il fatto non sussiste;

FARANDA Massimo Giuseppe dai reati ascritti ai capi 371, 381, 381 bis, 382, 382 bis, 384, 385 386, 388, 391, 484 e 485, perché il fatto non sussiste; 489, perché il fatto non costituisce reato;

FARANDA Rosa Maria dai reati ascritti ai capi 1 come riqualificato, per non aver commesso il fatto; 381, 381 bis, 382, 382 bis;

FERRERA Giuseppe dal reato ascritto ai capi 133, 384, 385 e 386, perché il fatto non sussiste;

FLORIDIA Innocenzo dai reati ascritti ai capi 133, perché il fatto non sussiste; 489, perché il fatto non costituisce reato;

FARANDA Aurelio Salvatore dai reati ascritti ai capi 144 bis, 144 ter, 148, 156, 159, 165, 167, 168, 183, 187, 189, 192, 193, 197, 200, 203, 213, 218, 221, 226, 229, 233, 238, 243, 250, 252, 253, 256, 260, 261, 265, 268, 271, 274, 290, 294, 295, 302, 304, 305, 306, 311, 312, 315, 325, 333, 334, 346, 347, 352, 358, 359, 360, 361, 364, 365, 367 bis e 367 ter, perché il fatto non sussiste;

GALATI GIORDANO Vincenzo, detto *lupin*, dai reati ascritti ai capi 101 e 103, perché il fatto non sussiste;

GALATI SARDO Emanuele dai reati ascritti ai capi 134, per non aver commesso il fatto; 385 e 386, perché il fatto non sussiste; 476 e 477, perché il fatto non costituisce reato;

GLIOZZO Giuseppina dal reato ascritto al capo 159, perché il fatto non sussiste; da tutti gli altri capi ascritti, per non aver commesso il fatto;

LINARES Roberta dai reati ascritti ai capi 418, 419, 420, 421, 422, 423, 436, 437, 442, 443, 445, 446, 452, 453, 463, 464 e 466, perché il fatto non costituisce reato; 424, 428 e 429, perché il fatto non sussiste;

LUPICA SPAGNOLO Francesca dai reati ascritti ai capi 133, 192 e 193, perché il fatto non sussiste;

LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria dai reati ascritti ai capi 133, 183, 187 e 189, perché il fatto non sussiste;

MANCUSO CRISTOFORO Fabio dai reati ascritti ai capi 146 e 147, per non aver commesso il fatto; 420, 421 e 438, perché il fatto non costituisce reato;

MARINO Agostino Antonino dai reati ascritti ai capi 2, perché il fatto non sussiste; 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40,44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 61, 62,

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 71, 72, 73, 74, 75 e 76, per non aver commesso il fatto;

MARINO Rosario dal reato ascritto al capo 2, perché il fatto non sussiste;

MILITELLO Giuseppe Alessandro dal reato scritto, perché il fatto non sussiste;

NATOLI Giuseppe dai reati ascritti ai capi 134, 169, 170, 490, 491, 492 e 493, per non aver commesso il fatto; 180, 404, 405, 436, 437, 450, 451, 452, 453, 457, 459, 460, 463, 464, 466, 467 e 480, perché il fatto non costituisce reato; 410, 411, 413, 456 perché il fatto non sussiste;

PATERNITI BARBINO Antonino Angelo dai reati ascritti ai capi 416, 450, 451, 452, 453, 455, 457, 459, 460 e 466, perché il fatto non costituisce reato;

PRUITI Elena dai reati ascritti ai capi 133, 424 e 425, perché il fatto non sussiste; 444, perché il fatto non costituisce reato;

SCINARDO TENGGI Elisabetta dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste;

SCINARDO TENGGI Giuseppe dai reati ascritti ai capi 3 bis e 114, perché il fatto non sussiste;

SPASARO Angelica Glusy dai reati ascritti ai capi 133 e 200, perché il fatto non sussiste;

SPASARO Giuseppe Natale dai reati ascritti ai capi 133 e 197, perché il fatto non sussiste;

STRANGIO Antonia dai reati ascritti ai capi 89, 90, 91, 92 e 146, per non aver commesso il fatto; 379, 381 e 382, perché il fatto non sussiste;

TERRANOVA Salvatore dai reati ascritti ai capi 134, per non aver commesso il fatto; 333 e 334, perché il fatto non sussiste;

VECCHIO Giovanni dai reati ascritti ai capi 134, per non aver commesso il fatto; 252, 253, 311, 315, 325, 333, 334, 346, 347, 364 e 365, perché il fatto non sussiste;

ZINGALES Carmelino dai reati ascritti ai capi 134, per non aver commesso il fatto; 106 e 107, per non aver commesso il fatto; 148, 381 e 382, perché il fatto non sussiste; 212, 369 e 370, perché il fatto non costituisce reato.

Si indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione; visti gli artt. 304, comma primo, lett. c) e 544, comma terzo, c.p.p., dichiara sospesi i

termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Patti, 31 ottobre 2022

Il Giudice estensore

(dott.ssa E. Vona)

Eleonora Vona

Il Giudice estensore

(dott. A. La Spada)

A. La Spada

Il Presidente estensore

(dott. U. Scavuzzo)

U. Scavuzzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Patti, il 27 APR. 2023

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott.ssa Anna Giulia Franchino

Anna Giulia Franchino